

Italy

REPERTORIO GENERALE

DI MASSIME DI

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

DISPOSTE SECONDO

IL CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

CON NOTE BIBLIOGRAFICHE ILLUSTRATIVE

COMPILATO

dall'Avv. ALESSANDRO INGARAMO

Patrocinante in Torino.

Seconda Edizione

interamente rifusa, con aggiunta delle nuove leggi sopravvenute e aggiornata a tutto il 1906.



UNIONE
TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

TORINO

28 — Corso Raffaello — 28

MILANO — ROMA — NAPOLI

1907

REPERTORIO GENERALE

DI MASSIME DI

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

DISPOSTE SECONDO

IL CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

REPERTORIO GENERALE

DI MASSIME DI

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

DISPOSTE SECONDO

IL CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

con Note bibliografiche illustrative

COMPILATO

dall'Avvocato ALESSANDRO INGARAMO

Patrocinante in Torino

Seconda Edizione

interamente rifusa, con aggiunta delle nuove leggi sopravvenute e aggiornata a tutto il 1906.

UNIONE

TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

TORINO

MILANO-ROMA-NAPOLI

1907

Società Tipografico-Editrice Nazionale — Torino

PREFAZIONE

ALLA PRIMA EDIZIONE

Raccogliere la giurisprudenza formatasi sul nuovo Codice di commercio, dalla sua attuazione ad oggi, desumendola dalla voluminosa faraggine dei nostri periodici giudiziari, disporla in ordine sistematico sotto i singoli articoli cui tende ad illustrare, e presentarla così distribuita come in un quadro allo studioso lettore, ecco sostanzialmente lo scopo del presente lavoro, il quale, per quanto modesto, ci lusinghiamo possa tornare di non poca utilità a tutti coloro che si occupano nel Fôro di discipline commerciali, non fosse che per il tempo che farà loro risparmiare in ricerche talora lunghe e malagevoli, spesso inutili, e sempre fastidiose.

Ad accrescere poi questa utilità fu nostra cura di raccogliere anche, per quanto ci fu possibile, la dottrina svoltasi nello stesso periodo di tempo, in materia commerciale e specialmente quella che ebbe ad illustrare il Codice vigente in tutto od in parte od anche in una sola delle varie sue disposizioni o sotto forma di semplice annotazione critica a qualche sentenza, pure distribuendola in ordine sistematico sotto il titolo o l'articolo cui si riferisce.

A questo modo il presente lavoro, mentre soddisfa per la Casa Editrice all'impegno assunto di dare nel commento da essa intrapreso del nuovo Codice di commercio anche la *Giurisprudenza*, come già ne diede il *Testo*, le *Fonti* ed i *Motivi*, varrà a completare il commento medesimo ponendo lo studioso in grado di potere continuamente raffrontare sopra ogni singolo articolo l'interpretazione dottrinale fattane dagli scrittori con quella pratica del magistrato.

Certo non mancheranno anche in questo lavoro e saranno anzi più che in altro numerosi i difetti di esecuzione, parte dei quali dovuti alla nostra pochezza ed insufficienza, e di essi chiediamo venia, parte invece inerenti alla natura stessa di lavori cosiffatti ed all'impossibilità di poter consultare direttamente tutte le sentenze di cui si sono riferite le massime; ma a questi difetti ed imperfezioni supplirà vantaggiosamente la perspicacia del cortese lettore.

Il Compilatore.

ABBREVIAZIONI PRINCIPALI

I. . . . . — Codice Italiano del 1865, abrogato.
E. . . . . — » Elvetico, ossia *Codice Federale Svizzero delle Obbligazioni*, entrato in vigore il gennaio 1883.
F. . . . . — » Francese.
G. . . . . — » Generale Germanico ed Austriaco.
N. . . . . — » Neerlandese ossia d'Olanda.
P. . . . . — » Portoghese.
S. . . . . — » Spagnuolo.
C. . . . . — Corte di Cassazione.
A. . . . . — Corte di Appello.
T. . . . . — Tribunale.
P. . . . . — Pretura.
Ann. . . . . . . — *Annali della Giurisprudenza italiana*, Firenze.
Annuario . . . — *Annuario critico della Giurisprudenza commerciale*, Torino.
Ann. crit. . . . . — *Annuario critico di giurisprudenza pratica*, Genova (cessato).
Antol. giur. . . . — *Antologia giuridica*, Catania.
Archivio . . . . — *Archivio giuridico*, Pisa e Messina.
Boll. Madon . . — *Bollettino di giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, Firenze.
Cass. un. . . . . — *La Cassazione unica*, Roma.
Circ. giur. . . . . — *Circolo giuridico*, Palermo.
Cons. comm. . . — *Il Consulente commerciale*, Roma.
Cons. giur. conc . — *Consigliere dei giudici conciliatori*, Roma.
Corte S. Roma . — *Corte Suprema di Roma*, Roma.
Crit. for. . . . . — *La Critica forense*, Napoli.
D. C. . . . . . . — *Il Diritto commerciale*, Pisa.
D. it. . . . . . . — *Il Diritto italiano*, Roma.
D. e G. . . . . . — *Dritto e Giurisprudenza*, Napoli.
D. M. . . . . . — *Il diritto marittimo*, Genova.
Diz. di dir. priv. — *Dizionario di diritto privato* di V. Scialoia e L. Busatti, Milano.
Eco . . . . . . — *Eco di giurisprudenza commerciale italiana*, Genova.
Esatt. e Com. . . — *Esattore e Comune*, Roma.
Fil. . . . . . . — *Il Filangeri*, Milano.
F. . . . . — *Foro italiano*, Roma.
G. . . . . — *La Giurisprudenza*, Torino.
G. c. . . . . . . — *Giurisprudenza commerciale*, Genova.
Gazz. giud. . . . — *Gazzetta giudiziaria italiana*, Genova.
Gazz. giur. . . . — *Gazzetta giuridica*, Napoli.
Gazz. P. . . . . — *Gazzetta del procuratore*, Napoli.
Giorn. not. . . . — *Il Giornale dei notari*, Roma.
Giostra . . . . — *Giostra giudiziaria*, Catanzaro.
Giud. conc. . . . — *Il Conciliatore*, Roma.
Giur. . . . . . . — *Il Giurista*, Salerno.
Imp. dir. . . . . — *Le imposte dirette*, Napoli.
Indice giur. . . . — *Indice di giurisprudenza*, Modica.
L. . . . . — *La Legge*, Roma.
Man. amm. . . . — *Il manuale degli amministratori*, Roma.
Massime . . . . . — *Le Massime*, giornale del registro e del notariato, Firenze.
Mon. . . . . . . — *Monitore dei Tribunali*, Milano.
Mon giur. . . . . — *Monitore giuridico*, Bologna.
Mov. giur. . . . . — *Il movimento giuridico*, Napoli.
Not. it. . . . . . — *Notariato italiano*, Palermo.
Rass. . . . . . . — *Rassegna di diritto commerciale e straniero*, Torino (*cessato*).
Rass. comm. . . — *Rassegna commerciale*, Roma.
Rif. giur. . . . . — *Riforma giuridica*, Messina.
R. Bol. . . . . . — *Rivista giuridica di Bologna*, Bologna.
R. Trani . . . — » *di giurisprudenza di Trani*, Trani.
Riv. dir. comm. . — » *di diritto commerciale, industriale e marittimo*, Milano.
Riv. scienze giur. . — » *italiana di scienze giuridiche*, Roma.
Riv. univ. . . . . — » *universale di giurisprudenza e dottrina*, Roma.
Rol. . . . . — *Rolandino*, monitore del notariato, Pistoia-Firenze.
T. v. . . . . — *Temi veneta*, a tutto il 1900, dopo, *La Temi*, Venezia.

BIBLIOGRAFIA GENERALE

Amar M. Sulle coalizioni nell'industria e nel commercio (Mon. 1886, 898). — Ascoli A., Sul diritto al nome commerciale (G. it. 1905, 1, 2, 893). — Barsanti E., La pubblicità commerciale (Réclame) (L. 1899, I, 172). — Berlingieri F., Note ed appunti al Codice di commercio (Torino, 1888, Unione tip.-edit. torinese). — Biondi C., Proposte di riforme al Codice di commercio (Mov. giur. 1892, 108; Riv. sann. irp. 1892, 45). — Id., Studi di diritto commerciale (Napoli, 1894, Tip. della Critica forense). — Id., La lealtà commerciale. Prolusione (D. e G., XI, 310; Scienza dir. priv. 1895, 1). — Bolaffio L., Le principali riforme introdotte dal nuovo Codice di commercio (Verona, 1883, Drucker e Tedeschi edit.) — Id., I principii nelle controversie commerciali (Torino, 1888, Unione tip.-edit. torinese). — Id., Il nuovo Codice di commercio germanico. La innovazione principale: Il Codice di commercio è la legge professionale dei commercianti (Padova-Verona, 1897, fratelli Drucker, D. e G. XIV, 25). — Id., I fattori della legislazione commerciale (T. v. 1899, 49, D. e G. XV, 164). — Bozzini U., La concorrenza nei traffici (Roma, Milano, Napoli, 1904, Società editr. libraria). — Brandileone F., Per la storia del diritto commerciale (Riv. dir. comm. 1905, I, 209). — Bruschettini A., Il diritto commerciale di fronte alle nuove manifestazioni economiche e giuridiche — Del deposito bancario — (D. e G. XV, 196). — Carnazza G., Il diritto commerciale dei Romani (Catania, 1891, Tip. Pansini). — Castagnola S., Sulle riforme al Codice di commercio (Annuario 1891, 521). — Castelnuovo E., Manuale di istituzioni commerciali (Milano, 1902, F. Vallardi). — Commentario al Codice di commercio redatto da Bensa, Bonelli, Bruschettini, Franchi e Sraffa (Milano, 1900 e seg. edit. Vallardi) — Contuzzi F. P., Attinenze fra il diritto civile e il diritto commerciale internazionale (G. intern. I, 1). — Crespi Benigno S., L'arbitrato nelle controversie commerciali (Milano e Busto Arsizio, 1889, Tipo-Litogr. Pisoni e C.). — Diena G., Trattato di diritto commerciale internazionale (Firenze, 1905, Cammelli). — Endemann dott. G., Manuale di diritto commerciale, marittimo, cambiario tradotto dall'avv. C. Batocchi, coordinato ed annotato (Napoli, 1892 e seg., Nicola Jovene e C. edit.). — Errera A., Il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia con la esposizione dei motivi che l'hanno preparato, ecc. (Napoli, 1883, D. Galdi edit., e Firenze, Pellas edit.). — Fedozzi P., Consolato del mare (Diz. di dir. priv). — Fiore L., Nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia commentato da distinti professori e giureconsulti con richiami alle fonti e confronti colle varie legislazioni (Fano, 1883, Tip. Sonciniana). — Fiore-Goria F. M., Genesi del diritto commerciale; gli uffici della sua giurisprudenza e della sua giurisdizione (Torino, 1883, Unione tip.-edit. torinese). — Franchi L., Saggio di un compendio del diritto commerciale italiano (Mantova, 1886, Stab. tip. Aldo Manuzio). — Id., Gli studi di diritto commerciale in Italia dopo la codificazione (Macerata, 1886, Stab. tip. Bianchini). — Id., Il Congresso di Anversa e la unificazione del diritto commerciale (Riv. scienze giur. I, 257; Roma, 1886, Loescher edit.). — Id., Manuale del diritto commerciale italiano (Torino, 1890, Unione tip.-edit. torinese). — Gabrielli A., Trattato commerciale (Roma, 1892, Stamp. Reale). — Gazzolo P., Monografie di diritto commerciale (Genova, 1889, Tip. Sordo-muti). — Germano M., Istituzioni di diritto commerciale (Torino, 1890, Libreria edit. Brero). — Giannini T. C., Funzione e metodo del diritto comparato con speciale riguardo al diritto commerciale e industriale (Fil. 1903, 355). — Gobbi N., La condizione legale dei trusts americani (Mon. 1900, 81). — Granata L., Del commercio e della essenza del diritto commerciale. Pensieri storico-giuridici (Palermo, 1891, Stab. tip. Virzi; Circ. giur. 1891, 10). — Greco G., Sulla riforma del Codice di commercio (Mov. giur. 1891, 165). — Grimaldi B., Lavori preparatorii del Codice di commercio (Roma, 1884, Tip. Reale). — Il Codice di commercio commentato dai professori Ascoli, Bolaffio, Colucci, Cuzzeri, Marghieri, Mortara, Supino, Tartufari e Vivante (2ª edizione, Verona, 1904 e seg., D. Tedeschi e C.). — Lanza V., Corso di diritto commerciale (Napoli, 1885 e 1889). — Lattes A., Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane (Milano, 1884, Hoepli edit.). — Id., Note per la storia del diritto commerciale I. Società e sensali; II. Prestito su pegno (Riv. dir. comm. 1905, I, 474). — Lebano V.,

Intorno ad una proposta di revisione del Codice di commercio (*D. e G.* 1886, II, 78). — Id., *Osservazioni e proposte di riforma intorno a talune disposizioni del Codice di commercio* (*D. e G.* VII, 205). — Leo A., *La penalità nel nuovo Codice di commercio* (*Giur.* 1888, 49). — Levi A., *Proposte e riforme al Codice di commercio: i notai commerciali* (*Cons. comm.* 1894, 881). — Malpeli L., *Brevi considerazioni sul contributo dell'Italia al sorgere ed allo svolgersi del diritto commerciale:* Prolusione (Camerino, 1895, Tip. Savini). — Manara U., *Sull'odierna importanza del diritto commerciale e sul metodo per istudiarlo:* Prolusione (Palermo, 1889, tip. Virzi; *Circ. giur.* 1889, 73). — Marghieri A., *Le speculazioni sul lavoro nel diritto commerciale* (*Fil.* 1885, 407). — Id., *Il diritto commerciale esposto sistematicamente* (Napoli, 1890, Marghieri edit.). — Id., *I motivi del Codice di commercio italiano* (Napoli, 1886, Marghieri edit.). — Id., *Il diritto commerciale italiano*, 8ª ediz. (Napoli, 1907, Marghieri edit.). — Manzini V., *Il commercio automatico e il diritto penale* (*Riv. pen.* LXIV, 5 e 129). — Mercante F., *Sguardo storico al commercio.* Preliminari ad un corso di diritto commerciale (Venezia, 1886, Tip. Emiliana). — Navarrini U., *Rivista critica di giurisprudenza controversa in materia di diritto commerciale* (Modena, *Archivio* 1900, 562). — Papa d'Amico, *L'odierno indirizzo scientifico del diritto commerciale.* Prolusione (*Circ. giur.* 1895, 25). — Perrone F., *L'idea sociale nel diritto commerciale* (Napoli, 1894, Pierro edit.). — Id., *Lo spirito sociologico nel diritto commerciale* (*Scienza dir. priv.* 1895, 71). — Id. *La garanzia dei terzi in materia commerciale* (Napoli, 1896, Marghieri edit.). — Pipia M. N., *Le riforme al Codice di commercio* (*Giur.* 1891, 259). — Pipia U., *Diritto commerciale* (*Digesto italiano*). — Sacerdoti A., *Sull'esistenza autonoma del diritto commerciale.* Memoria (Padova, 1884, Tip. Randi). — Id., *Risposta al questionario diramato il 1° settembre 1891 dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per le riforme da introdurre nel Codice di commercio* (Padova, 1892, Tip. Sanavio e Pizzati). — Sarfatti M., *Note minime di giurisprudenza inglese in materia commerciale* (*D. C.* XX, 817). — Savarini V., *Dottrina e critica: riforme al Codice di commercio, col parere della Camera di Teramo* (*Cons. comm.* 1898, 161). — Scalamandrè G., *Studi sul Cod. di comm. circa le questioni proposte dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti con autorevole circolare del 1° settembre 1891* (*Gazz. P.* XXIV, 498). — Sraffa A., *Giurisprudenza commerciale controversa* (Bologna, 1893, Fava e Garagnani; *Archivio* XLIX, 81). — Id., *Il Congresso delle Società economiche in Torino e le riforme al Codice di commercio* (*Mon.* 1898, 901). — Id., *Le clausole di concorrenza* (Torino, 1898, Bocca). — Id., *Studi di diritto commerciale* (Firenze, 1907, Cammelli). — Supino D., *I lavori di coordinamento* (*D. C.* I, 2). — Id., *Il nuovo Codice di commercio* (*D. C.* I, 18). — Id., *Diritto commerciale.* Manuale (Firenze, 1889, Barbèra). — Id., *Per la revisione del Codice di commercio* (*D. C.* IX, 625). — Id., *Istituzioni di diritto commerciale* 9ª ediz. (Firenze, 1904, G. Barbèra edit.). — Tortori A.. *Sociologia e Diritto commerciale* (Torino, 1895, Fratelli Bocca edit.). — Tartufari L., *Note ed appunti critici di diritto civile e commerciale* (Macerata, 1890, Tip. Economica). — Vidari E., *La riforma al Codice di commercio* (*Mon.* 1891, 769). — Id., *Il questionario del ministro guardasigilli per la revisione del Cod. di comm.* (*Mon.* 1891, 809). — Id., *Il Congresso delle Società economiche in Torino e le riforme al Codice di comm.* (*L.* 1898, II, 681). — Id., *Compendio di diritto commerciale* 8ª ediz. (Milano, 1905, Hoepli edit.). — Id., *L'avvenire del diritto commerciale* (*D. C.* XIII, 798). — Id., *La revisione del Codice di commercio* (*L.* 1896, I, 718; *D. C.* XXIII, 809). — Id., *Il nuovo Codice di commercio del Perù* (*L.* 1902, II, 643). — Id., *Per il diritto commerciale... di una volta* (*D. C.* XXII, 1). — Id., *Corso di diritto commerciale*, 7ª ediz. (Milano, 1906 e seg., Hoepli edit.). — Id., *Lavori della Commissione per la revisione del Codice di commercio* (*D. C.* V, 457). — Id., *Le vicende del nostro Codice di commercio* (*D. C.* XXIII, 489). — Vivante C., *Elementi di diritto commerciale* (Milano, 1891, Hoepli edit.). — Id., *Studi bibliografici di diritto commerciale* (*Riv. scienze giur.* XIII, 82). — Id., *Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale* (*Mon.* 1894, 729). — Id., *I difetti sociali del Codice di commercio* (*Mon.* 1899, 341; *L.* 1899, I, 288; Torino, 1899, Bocca edit.). — Id., *Trattato di diritto commerciale*, 2ª ediz. (Torino, 1893 a 1905, Bocca edit.). — Id., *Istituzioni di diritto commerciale*, 7ª ediz. (Milano, 1906, Hoepli).

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

Bibliografia: Amar M., *Dell'azienda commerciale in relazione ai suoi proprietari* (*D. C.* XIII, 478). — Bianchini G., *Sul concetto di azienda commerciale* (*Mon.* 1899, 861). — Bolaffio L., *Il nuovo Cod. comm. italiano commentato coi lavori preparatorii, con la dottrina e con la giurisprudenza.* Titoli I a VIII (Verona, D. Tedeschi e figlio). — Calamandrei R., *Teoria dell'azienda commerciale* (Torino, 1891, Unione Tip.-Edit.). — Catasino P., *La cessione dell'azienda commerciale* (Palermo, 1908, Vizi e C., *Circ. giur.* 1908, 185). — Ferrara L., *L'azienda commerciale negli studi recenti* (*G. it.* 1902, IV, 273). — Foà F. e Porro E. A., *Delle clausole di concorrenza* (*Mon.* 1899, 8). — Franchi L., *Del commercio in generale.* Commentario al Codice di commercio (Milano, 1908, Vallardi). — Giannini E., *L'azienda commerciale e la successione ereditaria* (*Archivio*, XLVI, 424). — Mandolesi A., *Sul concetto dell'azienda commerciale sulla sua costituzione in dote* (*F.* 1902, 1, 982). — Id., *Azienda commerciale* (*Dizion. di dir. priv.*). — Navarrini U., *Studi sull'azienda commerciale: L'usufrutto* (*D. C.* XVI, 671): *Il pegno* (*D. C.* XVI, 869). — Id., *Le circolari nella vendita di aziende commerciali e il pagamento dei debiti* (*D. C.* XVIII, 411). — Id., *Studi sull'azienda commerciale* (Modena, 1901, Biblioteca dell'Archivio giurid.). — Id., *Sulla vendita di un'azienda commerciale* (*T. v.* 1908, 457). — Id., *Azienda commerciale* (*Digesto italiano*). — Pagani C., *Del commercio in generale* (*Commentario*, Milano, 1908, Edit. Vallardi). — Porro E. A., *La qualificazione del personale nelle aziende mercantili* (*Mon.* 1900, 61). — Id., *L'azienda mercantile di fronte al suo personale* (*Fil.* 1899, 84). — Valery G., *Casa di commercio e fondi di commercio* (*Ann. du droit comm.* 1902, 209 e 269). — Vivante C., *Del concetto della universalità di mobili nelle aziende commerciali* (*F.* 1888, 1, 940).

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Articolo 1.

In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.

In mancanza si applica il diritto civile. (*89 I.; 1, 2 G.; 1 N.*).

Bibliografia: A. S., *Degli usi commerciali* (*Cons. comm.* 1893, 1). — Arias G., *Lo svolgimento storico del diritto di ritenzione, specialmente in materia commerciale, e i rapporti di quello col diritto medievale di rappresaglia* (*D. C.* XXI, 161). — Atzeri F., *Sulla commerciabilità delle chiese* (Cagliari, 1902, tip. Unione Sarda). — Ballerini E., *Dell'azione di rescissione per lesione nelle vendite commerciali d'immobili* (*D. e G.* IV, 241). — Bardari R. L., *L'avallante è liberato per il fatto che il titolo da lui originariamente avallato sia stato rinnovato senza il suo consenso* (*Riv. univ.*, 1897, 85). — Bolaffio L., *L'art. 1176 Cod. civ. nelle sue attinenze col diritto commerciale* (*F.* 1887, I, 57, note 3-4 e 307; *T. v.* 1887, 477; *Mon.* 1887, 345; *Annuario* IV, 340). — Id., *Materia commerciale* (*D. C.* IX, 5 e XI, 655). — Id., *Materia di commercio e usi mercantili.* Commento all'art. 1 del Cod. di comm. (Verona, 1902, D. Tedeschi e figlio). — Id., *Degli usi commerciali* (*T. v.* 1901, 65). — Id., *Vendita commerciale di immobili: lesione enorme* (*Riv. Scienze giur.* X, 74; *G. it.* 1888, IV, 330; *T. v.* 1888, 581). — Id., *Indole giuridica dell'azione del coemittente che ha pagato la cambiale in confronto degli altri coemittenti* (*F.* 1898, 1, 706; *G. it.* 1898, 1, 2, 558; *T. v.* 1898, 804). — Bonelli G., *La decadenza dal termine del debitore insolvente* (*G. it.* 1899, IV, 225). — Id., *Natura giuridica della rinnovazione cambiaria* (*L.* 1901, II, 812). — Calamandrei R., *Degli usi mer-*

cantili contra legem (*D. C.* 1888, 6). — Id., *Estremi dell'uso commerciale avente forza di legge* (*D. C.* 1888, 689). — Id., *Gli usi del commercio italiano* (Firenze, 1896, tip. Nicolaj edit.). — Id., *Per una definizione del commercio* (*D. C.* XIV, 161; Firenze, 1896, Boero editore). — Castagnola S., *L'uso moderno mercantile e la consuetudine secondo il Diritto romano* (*D. C.* II, 871). — Id., *Consuetudini commerciali e marittime della Piazza di Venezia, approvate dalla Camera di commercio ed arti* (Venezia, 1891, Longhi e Montanari). — Dattino G., *La commerciabilità delle chiese* (Napoli, 1892, F. Corrado editore). — Erba V., *Per un Codice degli usi e delle consuetudini mercantili in Italia* (Roma, 1908, Tipogr. della Camera dei deputati). — Errera G., *L'insolvenza del commerciante a proposito d'una sentenza della Cassazione di Firenze* (*D. C.* VI, 805). — Gabba C. F., *Della non commerciabilità delle cose sacre nel Diritto italiano* (*F.* 1890, I, 748). — Longo A., *Degli usi commerciali* (*Cons. comm.* 1893, 1). — Id., *La prova delle consuetudini e degli usi commerciali* (*Cons. comm.* 1897, 241). — Malpeli L., *Questioni controverse sull'efficacia probatoria delle raccolte degli usi, compilate dalle Camere di commercio* (*Riv. Scienze giur.* 1895, 664; *Mov. Giur.* V, 869). — Manara U., *In quali casi la emissione di cambiale importi novazione all'obbligazione preesistente* (*G. it.* 1895, I, 2, 896). — Marchesini B., *Sulla irresponsabilità delle Società ferroviarie per il danno arrecato dai loro agenti nell'esercizio di funzionari di polizia giudiziaria* (*F.* 1902, I, 21). — Marenco U., *Cenni illustrativi dell'art. 1° del Codice di commercio italiano* (*G. it.* 1888, IV, 249). — Marsili S., *Se l'articolo 1176 Codice civile sia applicabile anche al commerciante* (*Cons. comm.* 1892, 145). — Muscolino P. A., *Dei diritti del coemittente che ha pagato la cambiale* (*L.* 1899, II, 825). — Norsa E., *L'articolo 1176 Codice civile, la cambiale e il fallimento* (*Mon.* 1887, 458). — Pagani C., *La disposizione dell'articolo 1176 Codice civile in rapporto al debitore commerciale* (*F.* 1887, I, 595). — Id., *Sugli stabiliti* (*D. C.* III, 162). — Palmulli V., *Incommerciabilità delle chiese e delle cose destinate al culto* (*D. e G.* VIII, 825). — Papa d'Amico S., *Teoria sociologica e giuridica del commercio* (*Archivio*, XXXI, 8). — Perrone F., *Se l'articolo 1641 del Codice civile possa e debba estendersi alla preposizione* (*D. C.* XIII, 688). — Piola, Voce *Consuetudine* (*Digesto italiano*). — Pipia U., Voce *Commercio* (*Digesto italiano*). — Roselli F., *Sull'insolvenza civile* (*Gazz. P.* XXII, 78). — Ruta G., *Della surroga nell'azione cambiaria a favore del coemittente di una cambiale il quale la paga per intero* (*R. Trani* 1899, 192; *B. e C.* XVII, 410; *Rif. giur.* 1899, 69; *Riv. univ.* 1900, 7). — Sacerdote A., *Sull'applicazione del diritto civile in diritto commerciale* (*T. v.* 1891, 18). — Sacerdote S., *Degli usi generali, locali e speciali* (*D. C.* I, 814). — Id., *Usi mercantili della Provincia di Bologna*, raccolti dalla Camera di commercio ed arti nel 1885 (Bologna, Soc. Tip. già Compositori). — Schupfer F., *Trani ed Amalfi*, Studi sulle consuetudini marittime del Medio Evo (Città di Castello 1892, Lapi editore). — Sorani avv., *Sull'applicabilità dell'art. 1176 del Codice civ. in materia cambiaria* (*D. C.* XIV, 889). — Spanna O., *Delle condizioni per la prosperità del commercio* (*Rass.* 1883, 62). — Valdissera E., *La responsabilità civile delle ferrovie nei disastri di fronte ai viaggiatori; criterio informatore di una legge speciale limitativa di tale responsabilità* (Bologna, 1902, Tip. Garagnani). — Vidari E., *L'art. 1328 del Cod. civ. e l'art. 54 del Cod. di comm.* (*D. C.* 1888, 161; *Mon. leggi*, 1888, 241). — Id., *Se la emissione di cambiali importi novazione* (*D. C.* XX, 843). — Id., *Cessione di titoli nominativi della rendita pubblica* (*D. C.* XXII, 198). — Vivante C., *Gli usi mercantili* (*Archivio* XXIX, 250; Bologna, 1888, Tip. Garagnani). — Id., *L'acquirente di un'azienda commerciale è protetto nel suo acquisto dall'art. 707 Codice civile ancorchè l'azienda sia composta di cose corporali ed incorporali* (*Mon.* 1889, 148). — Id., *La ragionevolezza degli usi commerciali a proposito della fidejussione* (*F.* XVI, I, 580). — Id., *È valida la consuetudine per cui il padre sarebbe autorizzato a rappresentare la propria figlia negli affari teatrali?* (*Mon.* 1889, 468). — Id., *Sul valore probatorio delle raccolte di usi mercantili, pubblicate dalle Camere di commercio* (*F.* XX, 1, 828). — Zignani P., *Del « delivery order » o buono di consegna* (*D. m.* II, 242). — Westermail, *L'elemento morale nelle consuetudini e nelle leggi* (*Riv. ital. di Sociologia*, gennaio 1901).

1. Laddove per consuetudine locale non possa il commerciante, prima del termine della locazione, vendere all'incanto le merci esistenti nelle botteghe affittate, costituirebbe tale fatto abuso della cosa locata per parte del commerciante, e quindi sarebbe ammissibile la prova di detta consuetudine. — A. Torino, 8 ottobre 1886 (*G.* 1096).

2. Il disposto dell'art. 1451 Cod. civ., secondo il quale la vendita di mercanzie in massa si perfeziona immediatamente non è legge commerciale e quindi cede ai contrari usi commerciali, ed è perciò ammissibile la prova di detti usi. — C. Firenze, 28 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 195, *n.*; *G. it.* 1902, I, 1, 98, *n.*; *G.* 1902, 815; *D. C.* 1902, 289; *Mon.* 1902, 790).

3. Può darsi la prova di una consuetudine coi mezzi ammessi dalle leggi vigenti nel tempo in cui viene esibita, sebbene trattisi di stabilire l'esistenza di un diritto sorto nell'impero di una legislazione precedente, sotto la quale appunto sia fra le parti avvenuto un convegno per porre a carico di una di esse l'onere della prova.

4. In ispecie è attualmente ammissibile davanti li nostri magistrati la prova per presunzioni per dimostrare la consuetudine vigente in Inghilterra che, a preservare una cambiale da pregiudizio, non basti il protesto di non accettazione, ma occorra quello di non pagamento, sebbene il pregiudizio sia avvenuto nel tempo in cui vigeva una legislazione che non ammetteva quella prova. — A. Venezia, 30 novembre 1883 (*T. v.* IX, 121, *n.*).

5. È ammissibile la prova testimoniale per stabilire la consuetudine locale in Roma secondo la quale la ferratura e tosatura di un cavallo, che si dice affetto da vizio occulto, sono di impedimento al successivo esercizio dell'azione redibitoria. — A. Roma, 28 maggio 1887 (*T. rom.* 108).

6. La prova degli usi stranieri può darsi per testimoni. — A. Venezia, 12 maggio 1891 (*T. v.* 462; *Cons. comm.* 247).

7. È ammissibile la prova per testi per dimostrare l'uso esistente nel porto di Genova che al consegnatario spetta di provvedere allo sbarco, sebbene al capitano incomba la spesa del chiattaiolo, facchino, stivatore. Quest'uso non può dirsi contrario alla legge, nè alle attribuzioni del capitano. — A. Genova, 18 maggio 1897 (*Giur.*, VII, 108).

8. Dedotto un capo di notorio a prova di un determinato uso commerciale per fissarne la portata di una clausola contrattuale, non può il giudice respingerlo sostituendovi la propria interpretazione della clausola stessa. — C. Torino, 11 dicembre 1900 (*G.* 1901, 20, *n.*; *Mon.* 1901, 44; *D. e G.* 1901, 784; *T. gen.* 1901, 297; *Annali*, 1901, 45; *D. C.* 1901, 295).

9. Il giudice non può rifiutare la prova per testi diretta a determinare il vero valore di uso d'una clausola contrattuale in materia

commerciale (nella specie, compra-vendita di carboni *prompt. delivery*) per ciò solo che la trovi strana. — A. Genova, 12 marzo 1901 (*Mon.* 452; *T. gen.* 243; *Cons. comm.* 197).

10. È rettamente applicata la disposizione dell'art. 1° del Codice di commercio, nè si viola il contratto giudiziario, nè l'autorità della cosa giudicata quando ammessa con sentenza la prova testimoniale per stabilire un fatto secondo gli usi commerciali in genere, senza alcuna limitazione, il giudice decida la controversia valutando la prova sulla base degli usi locali e speciali con esclusione degli usi generali. — (C. Roma, 31 maggio 1902 (*G. sarda*, 821; *Cons. comm.* 164).

11. La sussistenza di una consuetudine di borsa non può dimostrarsi con certificati del Presidente del Sindacato di borsa e del Presidente della Camera di commercio, ma deve essere provata con testimoni. — A. Torino, 20 dicembre 1902 (*G.* 1903, 50, *n.*; *Mon.* 1903, 176; *F.* 1903, I, 248 *n.*).

12. A dimostrare la pratica commerciale si possono esibire estratti autentici di raccolte ufficiali delle usanze di piazze mercantili o giudicati italiani ed esteri, come pure certificati di Camere di commercio ed opinioni di scrittori riguardati quali organi della coscienza giuridica nazionale; il decidere però sulla sua ammissibilità è rimesso alla prudenza e religione dei giudici. — C. Firenze, 13 aprile 1895 (*D. C.* 577; *T. v.* 271; *Annali*, I, 161; *T. gen.* 330; *Riv. univ.* 325; *Gazz. P.* 577; *Cons. comm.* 246).

13. È riservato al criterio del giudice il decidere sul valore della prova data sull'univocità e costanza di una consuetudine, come pure lo stabilire il numero dei testimoni, che secondo le particolari circostanze del caso abbiano a stabilirla. — C. Firenze, 10 marzo 1887 (*Rass.* 21; *Annali*, 278; *Fil.* 858, *n.*; *L.* I, 621; *Mon.* 440, *n.*; *T. v.* 158, *c.*; *Cons. comm.* 100).

14. L'accertamento d'un uso mercantile è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 24 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 838); Id., 28 febbraio 1899 (*D. C.* 668; *G.* 559, *n.*); Id., 2 luglio 1901 (*G.* 1464).

15. L'interpretazione degli usi commerciali in base a certificati della Camera di commercio si traduce in un mero apprezzamento del fatto che sfugge alla censura del supremo collegio. — C. Napoli, 20 agosto 1901 (*Gazz. P.* XXXI, 825; *Mov. giur.* 374).

16. L'esistenza di un uso mercantile può essere ritenuta ed affermata di propria autorità dal giudice. — C. Torino, 7 agosto 1885 (*G.* 654; *T. v.* 641; *Mon.* 1174; *Annuario*, 374; *Fil.* 828); Id., 29 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 67; *G.* XXV, 220); Id., 6 giugno 1891 (*Mon.* 558; *G.* 681; *Annali* 333); T. Livorno, 9 settembre 1893 (*D. C.* 1894, 69).

17. Ad un perito commerciale bene informato e coscienzioso, può, preferibilmente che ai testi, deferirsi l'incarico di riferire circa una consuetudine relativa al commercio di una data merce (nella specie, circa la qualità speciale e la forma dei sacchi entro i quali suole racchiudersi il caffè di S. Domingo per essere posto in commercio). — A. Genova, 20 settembre 1887 (*Eco* 331; *Annali* 440).

Contra. Non può provarsi mediante perizia un uso commerciale. — A. Genova, 3 febbraio 1899 (*Annali* 60; *Mon.* 355; *T. gen.* 74; *Cons. comm.* 84).

18. Una consuetudine teatrale non può provarsi mediante certificati rilasciati da una agenzia teatrale. — C. Napoli, 18 marzo 1889 (*Mon.* 324; *D. C.* 559; *T. gen.* 290; *D. e G. V.* 80; *Fil.* 326; *Annuario* 613).

19. I certificati delle Camere di commercio che attestano della esistenza di consuetudini locali, hanno efficacia e forza probante ed il giudice non può non tenerne conto. Parimenti possono, in via sussidiaria, tenersi nel debito conto gli attestati di persone non interessate nella causa e pratiche nella materia. — A. Lucca, 12 maggio 1820 (*Annali* 192; *D. C.* 358).

20. Non può dirsi accertata una consuetudine mediante certificato della Camera di commercio, quando i membri della Camera stessa si mostrarono discordi sulla sua esistenza e quando la maggioranza per ammetterla non si è fondata sopra fatti concreti e costanti, ma sopra argomenti di analogia, che soltanto la dimostrerebbero ragionevole. — A. Bologna, 16 ottobre 1893 (*Mov. giur.* 132; *L.* II, 307).

21. Gli usi locali possono accertarsi mediante certificati delle Camere di commercio. — C. Roma, 27 marzo 1900 (*G. it.* I, 1, 780; *L.* I, 507; *D. C.* 595; *D. m.* 168); A. Venezia, 19 giugno 1896 (*T. v.* XXI, 458).

22. L'esistenza di uso in un luogo compreso nella giurisdizione di una Camera di commercio non può altrimenti provarsi che mediante certificati della Camera medesima. — A. Napoli, 9 luglio 1900 (*D. C.* 868; *Mov. giur.* 299; *T. gen.* 541).

23. Non sono sufficienti e legali i certificati della Camera di commerio, delle Società di assicurazioni e dei loro agenti a provare che in Italia vige l'uso costante di ritenere come reticenza la dissimulazione del riassicurato di aver ceduto per intero il rischio già assunto. — T. Napoli, 30 novembre 1900 (*Gazz. P.* XXXI, 80; *D. m.* 1901, 150).

24. Accettata dalle parti come mezzo probatorio di una consuetudine la raccolta di

usi mercantili pubblicata dalla Camera di commercio, non si può questa impugnare con altri mezzi di prova. — A. Bologna, 28 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 204, *n.*; *F.* 1895, I, 328, *n.*).

25. Nei trasporti marittimi la franchigia d'uso d'avaria non deve superare il 15 p. 100 del valore della merce. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Rass.* 88, *c*; *Annuario* 847; *Mon.* 225, *n.*; *L.* II, 666).

26. Il mandato della persona nominata curatore delle merci che sono caricate su nave impedita, per sinistro, di compiere il viaggio e costretta a sbarcare, non trovando in alcuna disposizione di legge la designazione dei suoi limiti, e dovendosi considerare come un provvedimento suggerito dalla necessità del momento e dall'uso del commercio, in caso di forza maggiore impreveduto, deve intendersi di sua natura limitato agli atti temporanei di custodia, conservazione e destinazione delle merci, nell'interesse dei caricatori o lontani od inscienti del sinistro avvenuto, e quindi esaurito coi primi provvedimenti di scarico, deposito, vendita (per le merci avariate), o restituzione o rimbarco. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*T. gen.* 408; *Giur. ital.* VI, 188; *Annuario* 444; *Cons. comm.* 188).

27. Giusta gli usi del porto di Genova la consegna delle cose caricate si fa dal capitano contro presentazione di analogo ordine del raccomandatario, ed i cotoni vanno sbarcati confusi e senza distinzione di marche sulle calate e non sulle chiatte. — A. Genova, 28 gennaio 1890 (*T. gen.* 118).

28. Per gli usi commerciali di Venezia il rischio del caricatore per la merce *travi* dura fino a che non sia stata fatta la consegna sotto bordo. Quindi è responsabile il capitano della perdita di travi avvenuta per tempesta di mare dopo la consegna delle travi sotto bordo, ancorchè egli non avesse potuto caricarle sulla nave. — C. Palermo, 20 aprile 1896 (*L.* II, 85).

29. Non è contrario alla legge, ma invece conforme alla stessa è pienamente attendibile l'uso dedotto a prova siccome invalso in tutti i porti, e specialmente in quello di Genova, che allorquando nel contratto di noleggio siasi stipulato che il vapore sarà consegnato all'agente del piroscafo, spetta unicamente a quest'ultimo operare lo sbarco della merce da bordo a terra, nominando il chiattaiuolo e l'imballatore, provvedere le chiatte, consegnare la merce in terra ai ricevitori, incassare il nolo ed insomma accudire ad ogni incombenza relativa al carico del vapore, rimanendo vietato al capitano di affidare ad altri queste operazioni. — A. Torino, 28 marzo 1899 (*Casaregis* 148).

30. Gli stabiliti non sono biglietti all'ordine in derrate, ma bensì atti di compra-vendita, epperò non possono trasmettersi per girata ma bensì per cessione.

Se quindi uno stabilito viene trasmesso col mezzo di girata, non compete al cessionario azione di regresso per mancanza del venditore di eseguire l'ordine. — T. Modena, 17 gennaio 1885 (*D. C.* 694; *Cons. comm.* 60; *Annuario* 190; *Riv. leg.* 40; *R. Bol.* 72).

31. Lo stabilito è una forma riconosciuta negli usi commerciali per far fede di contratti di compra-vendita di grani a mezzo di mediatori, e consiste in una nota o specie di fattura contenente tutti gli estremi del contratto, che viene scambiata fra compratore e venditore con contemporaneo scambio delle rispettive firme.

32. Il compratore che riceve lo stabilito colla firma del venditore, può validamente, purchè in conformità di detto uso, trasferire tutti i suoi diritti di compratore ad altra persona, trasferendo a questa lo stabilito colla propria girata a tergo. — A. Milano, 28 settembre 1898 (*Mon.* 970; *Foro* 1899, I, 119, *n.*; *G. it.* 1899, I, 2, 22, *n.*; *T. gen.* 1899, 116).

33. La cessione di uno stabilito opera gli stessi effetti della girata, per cui il possessore dello stabilito ha azione diretta contro tutti gli obbligati o contro alcuni di essi a sua scelta. — T. Bologna, 28 aprile 1899 (*Giur. it*, I, 2, 702, *n.*).

34. Gli stabiliti, specialmente se muniti di clausola all'ordine, possono essere girati dal compratore ad altra persona, la quale per effetto della girata subentra nei diritti ed obblighi di quello verso l'originario venditore. Questi quindi, venendo a cognizione della girata, deve dare avviso al giratario e non all'originario compratore del luogo in cui si trova la merce per riceverla in consegna, nè risponde di danno il compratore originario che dopo aver girato lo stabilito non comunichi al giratario l'avviso ricevuto. — A. Venezia, 5 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 282; *Mon.* 1900, 482, *n.*; *T. v.* 1900, 42; *Fil.* 1900, 548).

35. Gli stabiliti all'ordine si possono trasmettere mediante girata e il girante non è tenuto a garantire la solvenza del venditore a meno che si provi l'esistenza di un diverso uso mercantile. — A. Brescia, 7 maggio 1900 (*L.* 2, 840, *n.*; *Mon.* 751; *G. it.* I, 2, 626; *D. C.* 886; *Annali* 895).

36. Non possono invocarsi gli usi mercantili, neppure come norma di interpretazione, quando le legge dispone esplicitamente in

materia. — A. Lucca, 31 dicembre 1885 (*Rass.* III, 76; *Annali* XX, 6; *G. it.* 1886, II, 284; *G. c.* II, 18; *D. C.* IV, 210; *Annuario* 318); A. Genova, 31 maggio 1887 (*L.* II, 346); C. Torino, 28 aprile 1890 (*G.* 514, *n.*); C. Napoli, 18 marzo 1889 (cit. a n. 18); Id., 4 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 82; *F.* 1893, I, 201; *L.* 1893, I, 411; *D. C.* XI, 231); A., Napoli, 7 agosto 1901 (*D. C.* 895; *Mov. giur.* 296; *T. gen.* 570; *D. e G.* 400 e 455; *Annali* 470; *Gazz. P.* 882; *Mon.* 1902, 211; *D. m.* 285); — sia pure tal legge contenuta nel Codice civile (art. 1451). — C. Roma, 14 novembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 1, 474, *n.*; *D. C.* XII, 814; *Mon.* 1894, 526).

37. Non possono quindi invocarsi:

usi relativi ai mezzi di prova delle obbligazioni; — C. Roma, 8 giugno 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 1063; *Corte S. Roma* XXI, 2, 375; *Gazz. P.* XXVIII, 160; *T. gen.* 648);

la consuetudine locale secondo cui si pretende venduta una merce pel prezzo corrente nel giorno in cui al venditore piacesse fissarlo e riscuoterlo, come quella che fa la vendita dipendere dalla volontà del venditore. — A. Catania, 6 febbraio 1888 (*Foro cat.* 92);

una consuetudine teatrale che stabilisse che una scrittura teatrale stipulata dal padre d'un artista di canto, per quanto senza incarico di quest'ultimo, vincola l'artista, ancorchè questi non l'abbia ratificata. — Cass. Napoli, 18 marzo 1889 (cit. al n. 18).

38. Non si può efficacemente far valere, nè si può dal giudice attribuire importanza ad un uso, allorchè urta colla ragione, si cambia in un assurdo e tende a snaturare i contratti ed istituti giuridici. — T. Bologna, 21 aprile 1890 (*Pratica leg.* V, 6).

39. Non è contraria alla legge la consuetudine locale per cui nel liquidare gli utili di cointeressamento dovuti ai commessi di negozio devesi stare alla dichiarazione del principale, senza bisogno d'inventario. — C. Torino, 28 aprile 1890 (*G.* 514, *n.*).

40. Le disposizioni della legge speciale sul debito pubblico che stabiliscono le formalità per la cessione dei titoli nominativi non possono essere derogate da contrarie consuetudini di commercio. — A. Torino, 21 luglio 1902 (*G.* 1903, 1137; *Mon.* 1903, 174, *n.*); C. Torino, 27 marzo 1903 (*G.* 545 e 1124, *n.*; *F.* I, 545; *G. it.* I, 1, 619, *n.*; *Mon.* 682); Id., 20 giugno 1903 (*G.* 1121; *L.* II, 2218, *n.*; *F.* I, 1344, *n.*; *Mon.* 988).

Contra. È valida la consuetudine di borsa della libera negoziabilità, come se fossero al portatore, di titoli di rendita nominativa colla semplice firma in bianco del titolare, autenticata da notaio. — A. Torino, 30 dicembre 1902 (*G.* 1903, 50, *n.*; *Mon.* 1903, 174, *n.*; *F.* 1903, I, 248, *n.*).

41. Il commesso licenziato non ha il diritto di ottenere dal proprio principale un certificato di ben servito, nè è ammissibile la prova diretta a dimostrare l'uso vigente in commercio di rilasciare tale certificato. — A. Genova, 9 dicembre 1902 (*D. C.* 1903, 267).

42. Nei casi in cui il Codice di commercio rinvia espressamente al Codice civile non è permesso far assegnamento su usi o consuetudini. L'uso e la consuetudine sia pur commerciale, non si possono ammettere in quanto vengono ad essere *contra legem.* — C. Torino, 27 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 104; *G.* 1903, 218 *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 129; *D. C.* 1903, 276).

43. È inammissibile la prova della consuetudine in deroga al patto contrattuale. — A. Lucca, 26 febbraio 1901 (*D. C.* 899).

44. Gli usi e le consuetudini commerciali, qualunque sia la loro efficacia ed estensione, trovano una necessaria limitazione nelle finalità economiche e nelle cause mediate dei contratti, che non possono dagli usi essere distrutte o diminuite. Nel conflitto fra l'uso e la volontà delle parti, questa deve prevalere. — T. Milano, 16 maggio 1901 (*L.* II, 18).

45. La consuetudine non può invocarsi contro la convenzione. Epperò stabilita per contratto la qualità dell'olio, il compratore non può essere tenuto a riceverlo quando non risponde alla qualità convenuta, non ostante l'uso commerciale di doversi sempre ricevere l'olio senza abbuono. — C. Palermo, 25 febbraio 1902 (*L.* I, 607 e II, 11; *D. C.* 280).

46. Seppure sussistente in Venezia la consuetudine di pagare ai mandatari la provvigione nel loro domicilio, non può essere invocata in confronto di negozianti residenti altrove, trattandosi di un uso speciale a detta piazza, che può presumersi non essere a cognizione di questi ultimi e quindi inefficace ai loro riguardi. — A. Venezia, 1° maggio 1902 (*T. v.* 488; *D. C.* 802).

47. Perchè una consuetudine commerciale acquisti autorità di legge, è mestieri: 1° che sia uniforme, osservata cioè dalla generalità dei commercianti di una piazza; 2° sia moltiplicata, onde indursi la manifestazione certa del consentimento generale; 3° sia sostenuta dalla costante ripetizione durante un gran numero di anni. — A. Roma, 26 gennaio 1886 (*T. rom.* 308).

48. Una consuetudine che si sostiene sorta in Francia dopo la tariffa doganale 4 gennaio 1892 non può essere presa in considerazione per la sua durata ancora troppo breve. — A. Brescia, 20 dicembre 1892 (*D. C.* XI, 44).

49. L'uso, per avere valore di fonte di di

ritto deve essere ripetuto per un certo tempo e posto in essere liberamente e colla convinzione di fare cosa dovuta. — C. Firenze, 13 aprile 1895 (*D. C.* 577; *T. v.* 271; *T. gen.* 330; *Annali*, 161; *Riv. Univ.* 825; *Gazz. P.* XXVI, 21; *Cons. comm.* 246).

50. L'uso commerciale per aver forza di legge dev'essere generalmente conosciuto e da lungo tempo praticato. — A. Palermo, 28 agosto 1896 (*D. C.* 992; *Circ. giur.* XXVIII, 343; *Cons. comm.* XII, 367; *Foro. sicil.* IV, 682).

51. Perchè una pratica commerciale abbia l'efficacia obbligatoria dell'uso, occorre che di questo abbia i caratteri distintivi e, in ispecie, la generalità, la costanza e la determinatezza dell'applicazione. — A. Napoli, 9 luglio 1900 (*D. C.* 868; *Mov. giur.* 299; *T. gen.* 541).

52. L'uso giuridico commerciale deve avere una certa durata, essere osservato come regola di diritto e non essere contrario alle leggi commerciali e ai principii di ordine pubblico. L'uso interpretativo, anche se non ha i detti requisiti, può essere adottato dal giudice per interpretare la volontà delle parti. — A. Bologna, 7 giugno 1901 (*T. v.* 528).

53. In materia teatrale sono preferibilmente attendibili le consuetudini generali accettate nelle grandi città e nei primari teatri, quando manchino consuetudini speciali o locali, ovvero non si possano sicuramente stabilire. — C. Firenze, 10 marzo 1887 (*Rass.* 21; *Annali* 278; *Fil.* 858, *n.*; *L.* I, 621; *Mon.* 440, *n.*; *T. v.* 158; *Cons. com.* 100).

54. Nella cessione di un negozio s'intendono compresi anche i debiti allo stesso inerenti, sebbene di questi non siasi nel contratto fatto cenno. — A. Milano, 25 luglio 1887 (*Mon.* 789; *Fil.* 812; *Annuario* 42, *n.*).

55. Nelle contrattazioni di sete, specialmente bengalesi, la garanzia del titolo della merce contrattata costituisce condizione essenziale.

56. L'autorizzazione concessa al compratore di *échantilloner la marchandise* equivale ad accordargli la facoltà di procedere all'assaggio del titolo.

57. È consuetudine della piazza di Milano che l'assaggio si eseguisca in contraddittorio del venditore o di chi per esso alla stazione di arrivo. Così pure, secondo gli usi della piazza di Milano, nei contratti serici *à prompt*, è facoltativo al compratore, entro due mesi dal contratto, di levare, contro pagamento, campioni della merce contrattata.

58. Non sussiste che sia uso che colla formazione dei grossi lotti di sete asiatiche le balle portanti gli ultimi numeri siano destinate a raccogliere le sete di qualità scadente e gli scarti. — A. Brescia, 26 marzo 1888 (*Mon.* 758).

59. In materia commerciale gli interessi sopra interessi liquidati e capitalizzati sono dovuti anche nel silenzio in proposito dei contraenti, e ciò in forza tanto di quegli usi e consuetudini cui si riferisce in tema di interessi l'art. 1232 Codice civile, quanto del disposto dell'art. 41 Codice di commercio. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 78; *L.* 1889, II, 492; *Annuario* 394).

60. Trattandosi di vendita commerciale senza determinazione del luogo in cui abbia a pagarsi il prezzo, questo deve pagarsi a norma delle consuetudini commerciali e non al luogo della tradizione se non quando manchi la prova di una consuetudine diversa. — C. Torino, 30 febbraio 1890 (*G.* 282, *n.*; *T. v.* 145; *Mon.* 319; *L.* I, 475, *n.*).

61. Secondo l'uso della piazza di Livorno, se un negoziante residente in piazza diversa commette merci in Livorno, senza indicare ove debba eseguirsi il pagamento del prezzo, si intende che il pagamento debba farsi in Livorno. — T. Livorno, 9 settembre 1893 (*D. C.* XII, 69).

62. Secondo gli usi commerciali della piazza di Livorno, venduta una quantità di farina, consegna ripartita da luglio a dicembre, si intende che la consegna debba eseguirsi dal venditore in quantità uguale per ogni quindicina e per ogni mese, perentoriamente prima di ciascuna scadenza. — A. Lucca, 12 maggio 1890 (*Annali* 192; *D. C.* 358).

63. Secondo gli usi della piazza di Milano nella vendita dei filati di cotone, in mancanza di patto diverso, deve intendersi che la clausola « consegna ripartita per un determinato periodo » importa l'obbligo di eseguire la consegna della merce in parti eguali ogni mese compreso nel periodo. Tuttavia il compratore che lasci passare le proprie scadenze mensili senza ripetere dal venditore la consegna della merce dovuta, non può pretendere che il venditore gli compensi poi la differenza tra il valore contrattuale della merce non consegnata alla scadenza e il maggior valore che la merce stessa abbia avuto in quel periodo di tempo in cui avrebbe dovuto essere e non fu consegnato. — A. Milano, 24 aprile 1901 (*D. C.* 966; *Mon.* 489).

64. La espressione « netti ricavi » adoperata a proposito della vendita degli agrumi, significa, nelle consuetudini commerciali della piazza di Palermo, il prezzo netto di qualunque spesa, anche di quelle dette di rifazione degli agrumi. — A. Palermo, 14 novembre 1892 (*Circ. Giur.* XXIV, 289).

65. L'avere pattuito la consegna d'una

merce con la clausola « franco bordo », stabilisce che le spese d'imbarco sono a carico del venditore, ma non dimostra in modo assoluto che il luogo del carico sia quello della consegna. — A. Torino, 19 giugno 1896 (*G. It.* I, 1, 882; *L.* II, 408; *Mon.* 561; *G.* 453; *D. C.* 877; *F.* 1897, I, 21); a meno che il compratore abbia dato al vettore o capitano il mandato espresso di ritirare ivi e verificare la merce. — A. Genova, 30 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 528).

66. La clausola *cif* nel contratto di vendita di merce spedita per mare significa che la merce deve essere consegnata franca di costo, di sicurtà e di nolo. — C. Palermo, 21 luglio 1896 (*L.* II, 868; *G. it.* I, 1, 801; *D. C.* 910).

67. La clausola *cif* importa una inversione di responsabilità solo nel senso che le merci vendute viaggiano a rischio e pericolo del compratore « dal momento in cui furono caricate ». — A. Genova, 22 maggio 1897 (*G. it.* I, 2, 568).

68. La clausola *cif* inserta in un contratto di vendita ha per effetto di trasferire la proprietà ed i rischi della merce nel compratore fino dal primo momento della caricazione a bordo della nave, quindi, se avaria vi fu durante il viaggio, questa cade a carico del compratore il quale può rivolgersi solo contro il capitano o lo assicuratore. Potrebbe solo rivolgersi contro il caricatore quando dimostrasse che non fu effettivamente caricata la quantità di merce indicata. — A. Genova, 24 aprile 1900; *T. gen.* 465; *D. m.* 289; *Riv. di dir. int.* 551).

69. Il contratto di compra e vendita di merce proveniente da un porto marittimo stipulato colla clausola *cif*, importa l'obbligo nel venditore non solo della consegna dei documenti che fanno fede dell'eseguito carico della merce venduta, sulla nave da trasporto e della sua assicurazione, ma obbliga il venditore stesso alla consegna effettiva della merce franca di costo, di sicurtà e di nolo; e se alla parola *cif* viene aggiunto il nome di una determinata località, lì deve farsi quella consegna. — A. Firenze, 22 maggio 1900 (*Annali* 151; *T. gen.* 145).

70. Per la clausola di uso mercantile *cif*, la cosa passata nel dominio del compratore, viaggia a sue spese e a tutto suo rischio e pericolo, senza che per ciò s'intenda già fatta dal venditore la tradizione effettiva della cosa stessa. — A. Roma, 24 luglio 1900 (*Mon.* 791; *T. gen.* 589).

71. In una vendita colla clausola *cif*, quando il compratore abbia accettato dal suo venditore la consegna dei documenti, senza reclamo pel contenuto di essi, non ha azione per chiedere al suo venditore qualche cosa di diverso da ciò che nei documenti consegnatigli vale a determinare il suo diritto. — T. Sarzana, 24 luglio 1901 (*D. m.* 387).

72. Nelle vendite *cif* (di carbone), pagamento contro documenti, il venditore deve consegnare al compratore la polizze di carico, il certificato di miniera, il contratto di noleggio e la polizza di assicurazione. Però la mancata offerta di questi due ultimi documenti non può indurre inesecuzione per parte del venditore quando già la nave sia giunta nel porto di destino. — A. Genova, 28 agosto 1901 (*T. gen.* 582; *D. G.* XVII, 461; *D. m.* 383).

73. Colla formola *cif* il venditore si obbliga a consegnare la merce al compratore, o a chi per lui, al porto od alla stazione d'arrivo, a cura del vettore che esso assume incaricare del trasporto e della consegna medesima, salvo l'obbligo del compratore di pagare il saldo nolo ed assicurazione in aggiunta al prezzo della merce. — A. Venezia, 19 settembre 1901 (*T. v.* 784; *D. e G.* XVII, 467).

74. In virtù della clausola *cif* e per effetto della consegna dei documenti che rappresentano le merce venduta il rischio di detta merce passa a carico del compratore. — C. Torino, 26 agosto 1904 (*G.* 1368, *n.*).

75. La clausola « pagamento a contanti » non obbliga a pagare la merce all'atto della consegna, ma lascia al compratore qualche giorno per la verifica. Quindi chi paga alla consegna senza informarsi se il commesso abbia facoltà di esigere paga a suo rischio e pericolo. — T. Milano, 18 novembre 1897 (*Mon.* 1898, 76, *n.*).

76. Tra commercianti nei contratti di compra-vendita di grosse partite di vino o congeneri, che richiedano il ritiro della merce in più riprese, coll'obbligo di pagare all'atto delle singole consegne l'importo relativo, comunemente si usa abbuonare nel primo pagamento la caparra, manifestando al primo ritiro la ferma intenzione di eseguire l'intero contratto. — A. Milano, 26 aprile 1898 (*D. C.* 631).

77. Nei contratti di compra-vendita di carbon fossile è consuetudine della piazza di Genova che il caso di sciopero sia sottinteso quale causa di risoluzione come quelli di imposizione od aumento di dazio, e d'interdizione del commercio per causa di guerra. Eguale effetto deve attribuirsi all'aumento di prezzo in dipendenza dello sciopero. — A. Genova, 20 febbraio 1900 (*T. gen.* 120; *Mon.* 416).

78. Il patto del pagamento alla consegna non autorizza il venditore che spedisca la merce per ferrovia o per posta a gravarla di

corrispondente assegno. — C. Napoli, 31 marzo 1900 (*Mon.* 648, *D. C.* 777).

79. La clausola di pronto imbarco, significa pronta spedizione della merce venduta e così caricamento della merce stessa sulla nave che si trova nel porto di partenza, pronta a riceverla, o sopra quella nave che immediatamente sarà per arrivare. — A. Firenze, 22 maggio 1900 (*Annali* 151; *T. gen.* 445); non sulle chiatte o barche della Compagnia di navigazione; C. Firenze 20 aprile 1901 (*L.* II, 44; *T. gen.* 856; *T. v.* 414; *D. m.* 248).

Detta clausola si reputa essenziale quando l'oggetto della vendita sia di natura tale che, ove fosse consegnato tardivamente, non potrebbe più servire in tutto o in parte allo scopo propostosi dal compratore, o quando l'oggetto sia di un valore variabile, sicchè il medesimo ritardo all'adempimento del contratto potrebbe avere conseguenze dannose. — Cit. sent. A. Firenze, 22 maggio 1900).

80. È uso e consuetudine nel ceto commerciale o industriale bolognese che le mediazioni nella compra-vendita di grani e di risi si paghino coll'abbuono del 5 per cento da distribuire in fin d'anno ai commessi o contabili dei commercianti ed industriali che contrattano. — A. Bologna, 19 settembre 1900 (*Mon.* 1901, 611; *T. v.* 1901, 65).

81. Nella fornitura o vendita di merci fatta da un commerciante ad altro commerciante per uso particolare del suo negozio, quantunque non tratti lo stesso articolo, l'epoca del pagamento della fattura è regolato dagli usi mercantili locali o speciali, e solo nella inesistenza di detti usi si presume debba farsi a pronta cassa ed a contanti. Il termine d'uso per il pagamento, quando la merce è specificata, comincia a decorrere dalla consegna o messa in opera dalla medesima pattuita a carico del fornitore. — T. Roma, 13 maggio 1901 (*Riv. univ.* 478).

82. Anche in tema di fideiussione si debbono osservare gli usi mercantili ove non dispongano le leggi commerciali e le civili, tenendo presente che gli usi locali e speciali prevalgono agli usi generali. — T. Bologna, 21 aprile 1890 (*Pratica leg.* V, 6).

83. È questione di diritto e quindi proponibile in Cassazione il decidere se una consuetudine sia contraria all'onestà, alla ragione, alla pubblica utilità, o ai buoni costumi.

84. Non viola alcuno di questi estremi la consuetudine per la quale il venditore di animali bovini, che s'incontra sul mercato col fideiussore nel giorno della scadenza del prezzo, è tenuto ad avvisarlo, onde conservare impregiudicata la sua azione di garanzia, che il compratore non vuole o non può soddisfare in quel giorno il suo debito. — Cass. Roma, 2 aprile 1891 (*F*, I, 580, *n.*; *L.* II, 111; *D. C.* 788).

85. Rispetto agli avallanti, secondo le consuetudini commerciali, la rinnovazione di una cambiale produce gli effetti stessi della novazione allora soltanto che la cambiale sia stata rinnovata senza il loro consenso. — A. Macerata, 4 febbraio 1892 (*L.* I, 601).

86. Nulla vieta che un contratto possa valere a cautela di un altro contratto, e così, ad esempio, il prestito a consumazione di una data quantità di solfo per assicurare la restituzione di una somma mutuata. Tale prestito cautelativo di merci può risultare da lettere d'ordine consegnate secondo gli usi del commercio. — C. Palermo, 11 luglio 1895 (*L.* II, 228; *F. sic.* III, 296; *Circ. Giur.* XXIII, 252; *F. cat.* XV, 184.

87. Se una condizione contrattuale è d'uso locale, essa è obbligatoria e va sottintesa nel contratto, massime in materia commerciale. — A. Torino, 27 agosto 1896 (*G.* 1897, 76).

88. Per gli usi commerciali è valido il trasferimento a mezzo di girata di altri titoli oltre quelli indicati nel codice di commercio, perfino se si riferiscono a contratti bilaterali, a condizione però che in essi si contenga quale requisito essenziale la clausola all'ordine, che valga a dimostrare la intenzione dell'accettante di imprimere al titolo stesso la virtù di circolare con le forme del diritto cambiario. — A. Venezia, 30 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 244; *Mon.* 1899, 427; *Annali* 1899, 215).

89. I buoni di ritiro della merce sono girabili sebbene non contengano la clausola all'ordine. — A. Genova, 11 marzo 1902, *D. C.* 506).

90. La consuetudine commerciale in quanto sia destinata a tenere il posto della legge scritta deficiente, può, come la legge scritta, essere qualificata d'ordine pubblico se riveste una straordinaria importanza giuridica e sociale, ed in tal caso essa non è derogabile per patto contrattuale. — È consuetudine d'ordine pubblico quella per la quale il rapporto di servizio costituito senza prefinizione di tempo, ma con carattere continuativo, non può essere unilateralmente interrotto senza un conveniente preavviso, che, nel caso di semplici operai, è di otto giorni. — Giurìa dei collegi di probiviri, Milano, 27 febbraio 1901 (*Mon.* 216; *Giud. Concil.* 215).

91. La clausola di un contratto (nella specie, di noleggio) stipulato all'estero e in lingua straniera, deve essere interpretata secondo gli usi e consuetudini del paese in cui il contratto fu stipulato, non secondo le con-

suetudini del paese dei contraenti, nel quale debba avere esecuzione. — A. Genova, 28 agosto 1901 (*F.* I, 1382, *n.*).

92. Nella piazza di Bologna nei rapporti fra i lavoranti sarti e i proprietari di sartoria vige la consuetudine che il preavviso di licenziamento unilaterale deve essere di una intera stagione, e tale consuetudine va applicata anche quando i lavoranti anzichè nei laboratori della ditta ricevano il lavoro a domicilio. — A. Bologna, 4 maggio 1902 (*Mon.* 1903, 18).

93. Le parti possono rinunziare agli usi commerciali che non costituiscono materia di ordine pubblico. — C. Firenze, 2 febbraio 1903 (*L.* I, 961).

94. Secondo gli usi mercantili, il commerciante che riceve una fattura e non la trovi conforme alle stabilite convenzioni, o non abbia ricevuto nè ordinato la merce ivi indicata, è tenuto a reclamare nel termine dalla fattura stabilito; altrimenti essa s'intende per accettata e fa piena prova della obbligazione. — C. Torino, 31 dicembre 1903 (*G.* 1904, 586; *Mon.* 1904, 405).

95. La regola dell'art. 1452 del Cod. civile è inapplicabile alle vendite commerciali, le quali perciò, anche se d'olio, vino, ecc., sono perfette tostochè siasi pattuito sulla cosa e sul prezzo, salva una espressa pattuizione delle parti in contrario. — A. Genova, 5 aprile 1884 (*Eco* 121); T. di comm. di Venezia, 15 luglio 1886 (*T. v.* 583; *Annuario* 482).

95 *bis.* Gli usi mercantili prevalgono in modo assoluto sul diritto civile. — C. Torino, 16 gennaio 1905 (*G.* 258).

96. Il disposto dell'art. 1448 Codice civile per cui la proprietà della cosa venduta passa nel compratore col semplice consenso è inapplicabile alle vendite, anche commerciali, sotto condizione sospensiva e con riserva di dominio, nelle quali il passaggio di proprietà non avviene che al verificarsi della condizione. — A. Bologna, 16 aprile 1894 (*F.* I, 605, *n.*).

97. Il venditore inadempiente, in mancanza di patti speciali, non è tenuto a rispondere oltre il prezzo della merce nel luogo e nel tempo stabilito per la consegna. — C. Firenze, 19 novembre 1894 (*D. C.* XIII, 261).

98. L'art. 1468 del Codice civile è applicabile anche alla compra e vendita commerciale. Laonde, se nel contratto tra assenti il compratore offra il prezzo, senza indicare il luogo della tradizione della cosa vendutagli, e il venditore accettando il prezzo designi il luogo dove la cosa stessa si trova, non può in questa designazione ravvisarsi condizione e limite all'accettazione. — A. Venezia, 23 dicembre 1898 (*Annali* 1899, 95; *T. v.* 1899, 143).

99. Deve ritenersi compra-vendita sotto condizione sospensiva il contratto col quale il fabbricante concede per un certo numero di anni l'uso di una macchina verso un corrispettivo annuo corrispondente nell'insieme al prezzo della macchina, sotto pena, in difetto di pagamento, della risoluzione del contratto, colla riconsegna della macchina e la perdita delle rate pagate e, per converso, col patto che dopo il detto pagamento la macchina diventa proprietà del compratore. — A. Venezia, 22 marzo 1900 (*L.* I, 698, *n.*; *D. C.* 623; *Mon.* 515; *Annali* 195; *T. v.* 216).

100. La decadenza dal beneficio del termine, per insolvenza o per altra causa analoga, ha luogo nelle obbligazioni commerciali al pari che nelle civili. E perciò può invocarsi dal possessore di una cambiale contro l'accettante e l'avallante, ancorchè la cambiale porti la girata di persone solventi. — A. Aquila, 7 ottobre 1884 (*F.* X, 333, *n.*).

101. Tale decadenza per le obbligazioni cambiarie in ispecie viene esplicitamente confermata nel diritto accordato al possessore cambiario di ottenere cauzione pel pagamento della cambiale dai varii coobbligati nel caso di provata insolvenza o di fallimento dell'accettante o del traente. — A. Venezia, 28 dicembre 1886; (*Rass.* IV, 70; *T. v.* XII, 21; *L.* XXVII, I, 125, *n.*; *G. it.* XXXIX, I, 2, 193; *D. C.* V. 98; *F.* XII, I, 55; *Annuario* IV, 383, *n.*); Id., 18 febbraio 1887 (*Rass.* IV, 71; *T. v.* XII, 114; *D. C.* V, 398; *Annuario* V, 225; *F.* XII, I, 307, *n.*); Id., 24 marzo 1887 (*Rass.* IV, 73, *n.*; *T. v.* 177, *n.*; *Annuario* 227).

102. Nella vendita sopra cambiale a quattro mesi rifiutandosi il compratore di ricevere la merce e di accettare la cambiale, non può il venditore chiedere lo immediato pagamento del prezzo, perchè la condizione della tratta rappresenta un modo e tempo del pagamento medesimo, non una cautela promessa giusta l'art. 1176 Cod. civ. — A. Venezia, 31 gennaio 1888 (*T. v.* 90; *Mon.* 189; *L.* I, 380; *D. C.* 209; *Eco* 126; *Cons. comm.* 70; *Annuario* 506, *n.*).

103. La convenzione di pagamento mediante cambiali ed il rilascio di queste prima della consegna della merce non tolgono al venditore il diritto di invocare la decadenza dal termine, giusta l'art. 1469 Cod. civ., di fronte al compratore commerciante che nel frattempo senza essere dichiarato fallito, abbia cessato di fare i suoi pagamenti. — A. Genova, 8 ottobre 1888 (*Cons. comm.* 367); C. Torino, 16 luglio 1889 (*G.* 601; *T. gen.* 641; *Annali* 479; *D. C.* VIII, 100; *Cons. comm.* 319; *Annuario* 629).

104. L'art. 1176 Cod. civ. relativo all'abbreviazione del termine in caso d'insolvenza del debitore, non si applica ai crediti cambiari,

sia perchè non racchiude una regola generale, sia perchè la scadenza riguarda tutti gli obbligati, sia perchè il Codice comm. accorda soltanto il diritto di chiedere cauzione. — T. Ancona, 26 aprile 1892 (*Cons. comm.* 1893, 4).

105. La decadenza dal beneficio del termine comminata dall'art. 1176 Cod. civ. è applicabile anche alle obbligazioni cambiarie, specie se contratte da un non commerciante, mentre pel commerciante l'insolvenza, che si rileva colla cessazione dei pagamenti, lo costituisce in fallimento, nel qual caso subentra il disposto imperativo allo stesso effetto dell'articolo 701 Cod. comm.

Agli effetti poi di tale decadenza basta quello stato di diminuita od alterata possidenza che rende pericolosa pei creditori la mora accordata al debitore. — A. Bologna, 18 settembre 1894 (*Mon.* 901).

106. La decadenza dal beneficio del termine a senso dell'art. 1176 Codice civ., si applica anche alle obbligazioni commerciali, ed in ispecie in materia cambiaria, semprechè, trattandosi di vaglia cambiario, non sia stato girato e l'obbligazione siasi mantenuta ristretta tra l'emittente e il prenditore, nè è necessaria la dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 30 aprile 1895 (*G.* 555, *n.*; *L.* II, 619; *F.* I, 1130; *Mon.* 918; *D. C.* 849; *G. it.* I, 1, 925, *n.*).

107. Caricata la merce per conto e rischio del compratore, trasmessa a questo la relativa polizza di carico, ritirate da lui tratte accettate per il prezzo, nolo, assicurazione, il venditore può valersi del diritto di ritenzione di cui all'art. 1469 Cod. civ. in caso di successiva insolvenza del compratore. — T. Bologna, 24 maggio 1887 (*Pratica leg.* 18).

108. L'avallante rimane liberato se il possessore immutando l'indole giuridica dell'azione riconosce l'accettante per unico debitore. — T. Catania, 28 dicembre 1884 (*Annuario* 106 e III, 91); *Cons. comm.* 284; *G. c.* 1885, 55; *L.* 1885, I, 166; *D. C.* III, 97).

109. Mediante convenzione stipulata fra lo emittente di un pagherò ed il prenditore trasformandosi in obbligazione civile quella precedente cambiaria, cessa per ciò stesso l'obbligazione cambiaria dell'avallante per l'emittente; e non diventa pur essa civile se non quando l'avallante abbia consentito nella novazione civile. — A. Casale, 15 febbraio 1886 (*Rass.* III, 164; *G. cas.* 92).

110. La novazione dell'obbligazione cambiaria tra il creditore e l'accettante libera l'avallante. — A. Venezia, 4 ottobre 1889 (*T. ven.* 607).

111. La rinnovazione di un effetto cambiario, operata ad insaputa dell'avallante, libera questo dall'avallo prestato. — A. Genova, 28 giugno 1895 (*F.* 1896, I, 240, *n.*; *T. gen.* 486; *L.* II, 119; *G. it.* I, 2, 589).

112. Rinnovata dal prenditore una cambiale, la rinnovazione non libera l'avallante del traente, sebbene egli non abbia apposto sul nuovo titolo il proprio avallo. — C. Torino, 27 marzo 1895 (*L.* I, 768, *n.*; *F.* I, 660; *D. C.* 586); Id., 8 giugno 1896 (*G.* 889; *Mon.* 577; *L.* II, 155; *D. C.* 768); A. Brescia, 2 settembre 1896 (*Mon.* 1897, 54; *D. C.* XV, 84).

113. Il semplice fatto della rinnovazione di una o più cambiali per le quali un nuovo creditore si sostituisca all'antico, non basta a far presumere una novazione e la conseguente liberazione del fideiussore, a meno che questo alla scadenza non abbia preso parte alcuna ai nuovi accordi intervenuti fra debitore e creditore. — A. Genova, 2 dicembre 1895 (*Giur.* 498, *n.*).

114. La rinnovazione cambiaria non è novazione giudiziaria, e l'avallante, se non fu espressamente liberato, continua a restare obbligato anche quando la cambiale fu rinnovata con la sola firma dell'accettante, e questi poscia fosse diventato insolvibile. — A. Trani, 8 marzo 1896 (*R. Trani* 409).

115. La proroga al pagamento della cambiale, con rinnovazione di essa consentita da un coobbligato, non libera gli altri coobbligati e nemmeno vincola il creditore quanto all'esperimento dell'azione in riguardo a loro. — A. Catania, 30 giugno 1896 (*G. it.* I, 2, 699, *n.*; *G. cat.* 134).

116. La rinnovazione della cambiale non importa la liberazione dell'avallante per non essere stato rinnovato anche l'avallo, se l'originario titolo rimane tuttavia nelle mani del prenditore. — C. Firenze, 17 gennaio 1899 (*Annali* 141).

117. Il criterio da seguirsi nell'applicare all'avallo cambiario la legge civile non può essere che questo solo: essere operative soltanto quelle norme del Codice civile, che non sono contraddette e dalla speciale natura dell'avallo e dalle regole precise date dal Codice di commercio. E pertanto sono inapplicabili gli art. 1914 e 1931 Cod. civ.; è invece interamente applicabile l'art. 1928. — C. Napoli, 28 aprile 1888 (*R. Trani* 1889, 9); A. Milano, 16 agosto 1888 (*Mon.* 826; *Annuario* 90; *Not. it.* 414; *G. it.* II, 706); C. Torino, 12 settembre 1889 (*Mon.* 909; *G.* 715; *T. gen.* 678; *G. it.* XLII, I, 1, 75; *F.* XV, 27; *Annali* 1890, 12; *Annuario* 212).

118. Non può l'avallante arrestare l'azione cambiaria promossa dal possessore della cambiale, opponendo non avere costui fatto insinuare il credito risultante dalla medesima nel fallimento dell'obbligato principale, se non

giustifica che avrebbe nel fallimento stesso potuto conseguire qualche cosa e che per colpa del possessore della cambiale non può conseguire nulla. — A. Genova, 8 maggio 1889 (*T. gen.* 466).

119. L'art. 1928 Cod. civ. che stabilisce la liberazione del fidejussore quando per fatto del creditore non può avere luogo la surrogazione nelle ragioni o nelle cautele del credito, è applicabile anche all'avallante nel caso, in ispecie, in cui la sua rivalsa verso il traente sia divenuta inefficace per avere il creditore ritardato ad agire ed essere quindi egli caduto in fallimento. — C. Roma, 11 giugno 1791 (*G.* 765); A. Torino, 11 maggio 1892 (*G.* 685).

120. L'avallante non resta liberato per ciò solo che il creditore non avente alcun privilegio o ipoteca abbia trascurato di esigere il credito e il debitore principale frattanto sia caduto in fallimento o divenuto non solvente. — A. Napoli, 8 agosto 1892 (*F.* 1898, I. 46); C. Torino, 19 luglio 1898 (*G.* 755, *n.*; *Annali* 506).

121. L'avallo, quantunque obbligazione autonoma e principale, è pur sempre una specie di fideiussione, ed anche quindi l'avallante può invocare l'art. 1928 Cod. civ., quando le garansie nelle quali egli non possa essere surrogato per fatto del creditore siano anteriori all'avallo. — C. Napoli, 80 giugno 1897 (*F.* I, 1872, *n.*; *L.* 1898, I, 6; *Mon.* 1898, 25).

122. Il diritto di credito che le cambiali rappresentano dopo il fallimento dell'accettante si trasforma in un diritto al dividendo sulla massa, epperò non potendo più aver luogo la surrogazione effettiva dell'avallante, questi viene ad essere liberato se alla scadenza il creditore non abbia agito concedendo invece dilazioni ed agendo poi contro l'avallante solo dopo il fallimento dell'accettante. — A. Napoli, 8 luglio 1898 (*Gazz. P.* XXVIII, 567).

123. Anche all'avallo sono applicabili le disposizioni dell'art. 1928 Cod. civ. Ma la surroga dell'avallante nelle garanzie ipotecarie concesse dal traente si verifica soltanto quando nella cambiale di tali garanzie sia fatta menzione; in caso diverso l'art. 1928 Cod. civ. non trova applicazione. — A. Ancona, 4 febbraio 1899 (*D. C.* 429, *n.*; *F.* I, 777).

124. Ammesso che all'avallo siano applicabili le regole della fideiussione, l'avallante per potersi dire liberato deve per lo meno provare l'assoluta inerzia del creditore durante il tempo in cui il debitore, divenuto poi insolvibile, non era tale. — A. Palermo, 2 marzo 1900 (*Cir. giur.* 155).

125. La regola (art. 1981 Codice civile) per cui la limitazione del termine in cui scade l'obbligazione principale deve risultare da patto espresso, si applica anche all'avallo di un effetto cambiario. — A. Milano, 1° giugno 1894 (*F.* I, 1172, *n.*).

126. L'avallante non può invocare per la sua liberazione il disposto dell'art. 1981 Cod. civ. — A. Venezia, 17 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 100; *Cons. comm.* 1902, 74).

127. La liberazione del fideiussore, a mente dell'art. 1929 Cod. civ., ha luogo anche a favore dell'avallante cambiario. — C. Torino, 18 luglio 1894 (*G.* 494).

128. Il fideiussore e l'avallante non possono giovarsi dell'insolvenza del debitore posteriore alla proroga concessa dal creditore, dovendo imputare a sè stessi, se, scaduto il termine dell'obbligazione, non si sono valsi del diritto di costringere al pagamento il debitore, il quale poi sia divenuto insolvibile.

Nemmeno potrebbe il fideiussore o avallante pretendere di essere liberato, perchè non sia stato avvertito dal creditore della proroga accordata. — C. Firenze, 17 gennaio 1899 (*Annali* 1899, 141).

129. Nel caso di più avallanti di una stessa cambiale si applica l'art. 1920 Cod. civ. — A. Milano, 8 febbraio 1891 (*D. C.* 504; *Mon.* 291; *T. gen.* 214; *Annali* 172).

130. Tra più avallanti di una cambiale l'obbligazione si divide pro rata senzachè abbia importanza la giacitura materiale della firma ed ancorchè uno di essi sia, per fatto pagamento, surrogato nei diritti del creditore, restano gli altri sempre tenuti per la sola loro quota. — A. Catanzaro, 18 marzo 1898 (*D. C.* 1012; *Mon.* 1899, 258).

131. È applicabile in materia cambiaria l'art. 1254 Codice civile, pel quale il creditore garantito da ipoteca parzialmente soddisfatto, e chi resta a lui surrogato per effetto del pagamento, concorrono a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto. — A. Macerata, 18 maggio 1894 (*F.* 1, 676; *D. C.* 611; *G. it.* I, 2, 402; *Mon.* 961; *Cons. comm.* 226).

132. L'avallo altro non è che una fideiussione cambiaria; ad esso si applicano quindi le regole tutte della fidejussione nel silenzio della legge commerciale e nella mancanza della prova di un apposito uso mercantile, e così quella dell'art. 1919, n. 3, Cod. civile. — C. Torino, 27 giugno 1895 (*G. it.* I, 1, 679; *L.* II, 691, *n.*; *G.* 716, *n.*; *F.* I, 1206, *n.*; *Annuario critico di giur. prat.* I, 281; *D. C.* 1896, 84; *Mon.* 1896, 147).

133. L'avallante è un fideiussore; quindi anche a lui spetta la facoltà accordata dall'art. 1919 Cod. civ. al fideiussore di poter agire in rilievo contro il debitore insolvente

anche prima del pagamento, ed a questo scopo può valersi del sequestro conservativo. — C. Roma, 4 aprile 1900 (*F.* I, 597; *D. C.* 644; *L.* I, 615, *n.*; *G.* 661, *n.*; *G. it.* I, 1, 429, *n.*; *Mon.* 567).

134. Un traente, un accettante, un avallante non possono mai esercitare azione cambiaria contro uno o più altri traenti, accettanti ed avallanti, ma solo un'azione di rimborso puramente commerciale. — A. Venezia, 7 luglio 1899 (*L.* II, 338, *n.*; *F.* I, 1061; *D. C.* 925, *n.*; *T. v.* 408; *T. gen.* 504).

135. Al coavallante, che paga l'importo della cambiale, non compete l'azione cambiaria contro gli altri coavallanti per ottenere da questi la ripetizione della loro parte di debito. — A. Milano, 9 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 869; *G.* 1904, 623; *D. C.* 1904, 454).

136. Il coemittente di una cambiale che se ne sia reso giratario, non può, come tale, pretendere in solido dagli altri coemittenti il pagamento della totalità, nemmeno sotto deduzione della quota che come coemittente stava a suo carico; ma deve limitarsi a chiedere ad ogni singolo coemittente il pagamento della sua quota. — C. Torino, 7 settembre 1904 (*G.* 1405, *n.*; *Mon.* 986; *D. C.* 1905, 92).

136 *bis.* Parimenti all'emittente che paga il vaglia cambiario non compete azione cambiaria contro gli altri coemittenti per ottenere da ciascuno di essi il pagamento della rispettiva quota. Esso non subentra di diritto nella azione cambiaria che spettava al possessore della cambiale di fronte agli altri coemittenti, giacchè la cambiale, una volta pagata, rimane estinta; ma deve far valere la sua azione di regresso nelle forme ordinarie, mediante atto di citazione. — A. Venezia, 24 maggio 1898 (*L.* II, 48, *n.*; *G. it.* I, 2, 554, *n.*; *Mon.* 645, *n.*; *F.* 706, *n.*; *T. v.* 304, *n.*); A. Palermo, 6 febbraio 1899 (*Mon.* 887, *n.*).

137. La semplice rinnovazione di una cambiale senza volontà di novare non importa novazione. — In tale caso il cambiamento di qualità di alcuno degli obbligati e la surrogazione d'un coobbligato all'altro sono semplici modificazioni della originaria obbligazione. — C. Firenze, 10 giugno 1886 (*L.* II, 263); A. Casale, 30 dicembre 1886 (*L.* 1887, II, 164; *Rass.* IV, 18; *Annali* 1887, 258; *G. cas.* VII, 18); A. Milano, 27 maggio 1889 (*Fil.* 511); C. Firenze, 2 marzo 1891 (*T. v.* 390); A. Brescia, 15 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 584; *D. C.* X, 48); A. Macerata, 4 febbraio 1892 (*L.* I, 601); Id., 31 marzo 1892 (*F.* I, 645).

138. A costituire la novazione oggettiva occorre la sostituzione di un debito ad un altro; a tanto non può necessariamente indurre il rilascio di una cambiale a pagamento di un debito, in quanto s'intende sempre subordinato al buon esito dell'effetto, mancando il quale risorge il debito. — A. Casale, 20 gennaio 1891 (*G. cas.* 74); A. Venezia, 5 novembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 104, *n.*; *T. v.* 1897, 26); C. Firenze, 7 novembre 1898 (*G. it.* I, 1, 1015, *n.*; *D. C.* XVII, 71; *L.* 1899, I, 191, *n.*).

Epperò: — l'accettazione d'una cambiale in pagamento del prezzo d'una vendita non ispoglia il venditore dei diritti spettantigli in forza della vendita stessa. — A. Milano, 27 gennaio 1891 (*Mon.* 274; *T. gen.* 247; *D. C.* 502; *Fil.* 304); A. Genova, 8 aprile 1895 (*G. it.* I, 2, 396, *n.*; *T. gen.* 306);

e la prescrizione dell'azione cambiaria non estingue l'azione del pagamento del prezzo. — A Genova, 8 aprile 1895 cit.; Id., 9 dicembre 1899 (*F.* 1900, I, 284, *n.*; *L.* 1900, I, 343); C. Torino, 15 giugno 1903; *L.* 1904, I, 38, *n.*; *F.* I, 1342, *n.*; *G.* 993, *n.*; *Mon.* 741, *n.*; *D. C.* 705).

139. Per aversi novazione sostituendo all'antico un nuovo debito è necessario che questo sia giuridicamente valido.

Non può quindi ammettersi nel creditore volontà di novare una precedente obbligazione cambiaria se la nuova cambiale creata sia annullabile per difetto di capacità (nella specie, mancanza di autorizzazione giudiziale alla donna maritata coaccettante col marito). — A. Macerata, 31 marzo 1892 (*F.* I, 645).

140. Le rinnovazioni delle cambiali non inducono per sè novazione. — C. Firenze, 6 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 958; *G.* 518); Id., 17 gennaio 1899; *Annali* 141);

quindi sono coperte dalla garanzia ipotecaria costituita per le cambiali originarie. — C. Firenze, 6 aprile 1893, cit.; A. Venezia, 2 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 689, *n.*; *D. C.* 876; *T. v.* 522);

e ciò ancor quando, secondo l'atto costitutivo dell'ipoteca, la cambiale fosse estinguibile entro un certo termine, e questo già fosse decorso al giorno in cui la cambiale venne rinnovata. — C. Torino, 2 maggio 1894 (*G.* 598);

ancorchè nella nota di iscrizione non siasi fatta menzione della possibilità di tali rinnovazioni. — C. Roma, 20 dicembre 1901 (*Mon.* 1902, 565; *G.* 1902, 825; *n.*; *D. C.* 1902, 256; *L.* 1002, I, 798, *n.*).

141. Il consenso passato dal creditore a ricevere pagamenti rateali per la estinzione di un effetto cambiario non produce novazione e non priva il titolo della forza esecutiva, di cui può il detto creditore giovarsi, nel caso che il debitore venga meno ai patti. — A. Genova, 23 febbraio 1895 (*G. it.* I, 2, 201; *T. gen.* 176; *D. C.* 894).

142. La rinnovazione di una cambiale non

inducendo novazione del titolo, l'azione pauliana può essere esercitata da colui che è creditore in virtù della cambiale rinnovata, per impugnare atti compiuti dal debitore nel tempo anteriore alla rinnovazione.— C. Roma, 7 marzo 1895 (*G. it.* I, 1, 978; *G.* 479).

143. Dall'emissione e recezione di titoli cambiari tra le stesse persone, per causa o pagamento di debito non cambiario, non nasce novazione, come neppure per la rinnovazione dei medesimi effetti, se non interviene un sostanziale cambiamento nelle persone, e se la volontà di novare l'obbligazione non risulta chiaramente dall'atto. — C. Firenze, 10 novembre 1898 (*G.* 1899, 282, *n.*; *Mon.* 1899, 862).

144. La rinnovazione di antichi effetti di commercio, la sostituzione di nuovi avallanti negli effetti stessi, la dazione d'ipoteca per sicurezza di questi, non importano novazione per il principale obbligato, ma solo riconoscimento dell'antica obbligazione, con nuovi titoli e diverse garanzie. — A. Cagliari, 18 dicembre 1898 (*G. sarda* 1899, 18).

145. I titoli cambiari, allorquando si riferiscono ad altra preesistente obbligazione, non creano novazione del debito, ma sono a qualificarsi garanzia ulteriore di quella obbligazione. — A. Venezia, 1° agosto 1899 (*T. v.* 465; *T. gen.* 574; *Cons. comm.* 826).

146. L'emissione di una cambiale per il prezzo di merci non importa novazione del debito, a meno che la cambiale sia stata emessa ed accettata *pro soluto*. — A. Bologna, 13 aprile 1900 (*Mon.* 611).

147. Non induce novazione, ma dilazione di pagamento, il rinnovo di cambiale con la successiva minorazione. — A. Trani, 20 agosto 1900 (*R. Trani* 978).

148. Il rinnovo di effetti cambiari scaduti non induce novazione neppure se i nuovi effetti portino come giranti le firme che prima figuravano come emittenti, e se tali firme siano ridotte a quella sola sociale, mentre prima avevansi anche le firme personali dei singoli soci. — A. Torino, 11 ottobre 1900 (*G.* 1458).

149. I rinnovi di cambiali non costituiscono novazione di debiti, ma semplici proroghe di scadenza. — A. Firenze, 24 febbraio 1901 (*Annali* 82; *Riv. univ.* 418); C. Palermo, 21 marzo 1903 (*F. sic.* 185; *Mon.* 742; *D. C.* 866; *L.* I, 1494).

Laonde il socio in nome collettivo che recede dalla società, rimane obbligato per i rinnovi di cambiali che la società faccia successivamente in sostituzione di cambiali preesistenti al recesso. — A. Firenze, 21 febbraio 1901 cit.

150. Non costituisce novazione il rinnovo puro e semplice di cambiali scadute benchè sulle cambiali rinnovate sia aggiunto l'importo degli interessi scaduti. Diversamente dovrebbe dirsi se si trattasse di rinnovazione di cambiali già prescritte. — A. Venezia, 20 giugno 1901 (*D. C.* 811, *T. ven.* 475; *L.* II, 481 e 812, *n.*).

151. Il rilascio di una cambiale per maggiore garanzia di una obbligazione preesistente, non produce novazione di quest'ultima, onde due essendo le azioni che competono al creditore, quella derivante dalla obbligazione originaria e quella derivante dalla cambiale, non pregiudicano il diritto di esercitare la prima, nè la prescrizione della seconda. — C. Torino, 7 febbraio 1902 (*G. it.* I, 1, 468, *n.*; *Mon.* 181 *n.*; *G.* 408; *L.* I, 728; *D. C.* 488; *F.* I, 771); nè la incorsa decadenza da essa. — C. Torino, 15 giugno 1903 (*G.* 198, *n.*; *Mon.* 741, *n.*; *D. C.* 705; *F.* I, 1842, *n.*).

152. La rinnovazione di una cambiale non costituisce novazione nè obbiettiva, nè subbiettiva, costituendo una conferma della obbligazione preesistente, con proroga della sua esecuzione. — A. Cagliari, 21 aprile 1902 *G. sarda* 171).

153. Non produce novazione l'annotazione *pro solvendo* di una cambiale in un conto corrente. — A. Palermo, 7 luglio 1902 (*D. C.* 924).

154. Il rilascio di cambiali non importa novazione del credito preesistente, tanto più quando siasi fatto *pro solvendo* ed unicamente a maggior garanzia di pagamento. — C. Torino, 18 febbraio 1904 (*G.* 547, *n.*; *D. C.* 457; *L.* 1904, 1286, *n.*; *Mon.* 527; *F.* 1268; *G. it.* I, 1, 876); A. Torino, 11 marzo 1904 (*G.* 615); epperò il possessore della cambiale, ancorchè decaduto dall'azione cambiaria per prescrizione, può valersi dell'azione dipendente dal titolo obbligatorio originario. — C. Torino, 18 febbraio 1904, citata.

155. *Contra:* Importa novazione del debito l'emissione di titoli cambiari avvenuta in sostituzione di una prima obbligazione di natura civile. — A. Brescia, 17 maggio 1892 (*D. C.* 511).

156. Se il creditore, restituendo il chirografo del debito, si fa rilasciare dal debitore una cambiale a favore di un proprio creditore, si avvera novazione soggettiva in vista della quale la obbligazione tra quel primo creditore e quel primo debitore rimane estinta. — C. Firenze, 22 maggio 1898 (*T. v.* XVIII, 351; *Annali* XXVII, 212; *G.* 631) e la rinnovazione di una cambiale importa novazione del debito risultante da quella rinnovata. — A. Trani, 18 aprile 1898 (*Mon.* 1899, 180, *n.*).

157. Rilasciata una cambiale in pagamento di merci vendute si ha novazione *re ipsa*, epperò, se cade in prescrizione l'azione cambiaria, rimane pure estinto il credito primordiale dipendente dalla vendita delle merci. — C. Torino, 12 novembre 1901, *G. it.* 1902, I, 1, 344; *G.* 1545, *n.*; *F.* 1902, I, 106, *n.*; *D. C.* 1902, 186; *L.* 1902, 1, 297).

158. L'azione cambiaria esercitata in giudizio di cognizione resta esaurita e compiuta colla sentenza, colla quale si opera una novazione che alla sostanza ed effetti dell'obbligazione cambiaria sostituisce la sostanza ed effetti del giudicato che è nella sua essenza titolo civile. — A. Cagliari, 14 marzo 1901 (*G. sarda* 107).

159. Lo stabilire se il rilascio d'una cambiale fosse informato dalla intenzione di novare l'obbligazione preesistente, è oggetto di un apprezzamento puro di fatto. — C. Torino, 7 febbraio 1902, citata al n. 151; C. Firenze, 28 luglio 1902 (*G.* 1251; *L.* II, 582; *Mon.* 925, *n.*; *D. C.* 867).

160. Nelle compere di beni immobili fatte a scopo di speculazione commerciale, non è ammissibile l'azione di rescissione per lesione oltre la metà. — A. Trani, 19 settembre 1887 (*R. Trani*, 216; *Annuario* 388, *n.*); T. Roma, 28 maggio 1888 (*Annuario* VII, 682).

Contra: L'azione di rescissione della vendita per lesione è ammissibile anche se l'immobile sia stato acquistato da un commerciante per speculazione commerciale. — A. Roma, 4 giugno 1889 (*F.* I, 1187, *n.*; *D. C.* 908; *G. it.* I, 1, 608; *Cons. comm.* 218; *L.* II, 121; *Annali* 412; *T. gen.* 665; *T. rom.* 228; *Gazz. P.* 189; *Annuario* 684, *n.*); o da un non commerciante. — C. Palermo, 1° luglio 1902 (*F.* I, 1091, *n.*; *L.* II, 444; *G.* 1221, *n.*; *G. it.* I, 1, 845, *n.*; *Mon.* 824; *D. C.* 1903, 48).

161. È ammissibile la rescissione del contratto per lesione oltre il quarto del socio nella liquidazione della quota speciale dovutagli per decesso. — A. Messina, 6 luglio 1904, *L.* 1808).

162. Quando concorrono giusti e gravi motivi, come se uno dei soci manchi ai suoi impegni (art. 1785 Codice civile), l'associazione di semplice partecipazione, specialmente quando sia a tempo indeterminato, può essere sciolta. — A. Roma, 27 aprile 1887 (*T. rom.* 388; *Annuario* 84).

163. La morte del socio occulto partecipante produce lo scioglimento dell'associazione in partecipazione, e l'obbligo di esso socio di apportare una somma nell'associazione non si trasmette ai suoi eredi. — C. Napoli, 19 febbraio 1903 (*F.* 1, 410, *n.*; *Mon.* 343; *G. it.* I, 1, 452; *D. C.* 587; *L.* I, 1884).

164. A denunciare legittimamente la cessazione di una società a tempo indeterminato conviene farlo in buona fede e non fuori di tempo, e la domanda di scioglimento è da respingersi siccome intempestiva se si tratta di società appena costituita, che esige tempo prima di essere rimuneratrice; se non è addotto alcun fatto che abbia sovvertito il piano primitivo dei fondatori; se l'andamento ha sofferto soltanto per circostanze transitorie. — A. Venezia, 20 aprile 1898 (*T. v.* 365).

165. Per decidere sulla esistenza di una fideiussione commerciale occorre applicare i principii del diritto civile, nulla disponendo il Codice di commercio o gli usi commerciali sulla prova della fideiussione. — C. Firenze, 14 giugno 1895 (*L.* II, 380, *n.*; *D. C.* 711).

166. Per quanto l'emissione di obbligazioni rimborsabili per estrazione e con premio da parte di una società commerciale costituisca un contratto di mutuo *sui generis*, non cessa però di essere un mutuo nel rapporto fondamentale giuridico che mette in essere e perciò anche ad esso essendo applicabile la prescrizione dell'art. 1175 Codice civile, la società ha diritto di rimborsare prima del termine la obbligazione emessa, salvo che dai patti e dalle circostanze del contratto non risulti che il termine fu stipulato anche a favore dei creditori, su di che è incensurabile l'apprezzamento dei giudici di merito. — C. Roma, 15 dicembre 1899 (*F.* 1900, I, 85, *n.*; *D. C.* 1900, 299; *G. it.* 1900, I, 1, 96, *n.*).

167. Anche in materia commerciale l'atto di compromesso deve essere stipulato per iscritto, secondo il disposto dell'art. 11 Cod. proc. civile. — A. Venezia, 28 giugno 1903; *Mon.* 812; *D. C.* 1904, 976; *Mon.* 812).

168. Il vettore risponde in base al contratto di trasporto dell'incolumità del passeggero (nella specie, un mentecatto non accompagnato durante il viaggio da alcuno), ai sensi dell'art. 1124 del Codice civile, — A. Roma, 2 aprile 1904 (*D. C.* 757); C. Roma, 16 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 279; *G. it.* 1905, I, 1, 89; *Mon.* 1905, 389); — ma tale responsabilità, giusta gli art. 1227 a 1229 del Codice stesso, si estende soltanto ai danni diretti ed immediati che dipendono dall'inadempimento del contratto. — A. Roma, 2 aprile 1904, suddetta.

169. L'amministrazione delle ferrovie è responsabile dei danni risentiti dal destinatario della merce a causa dello smarrimento di un documento (nella specie, della bolletta di cauzione) che deve scortare la spedizione, e ciò vuoi per l'art. 1151 che per l'art. 1218 del Codice civile. — C. Torino, 11 aprile 1904 (*G. it.* I, 1, 1145; *Mon.* 828).

170. L'azione di danno che il viaggiatore esperisce contro la ferrovia per lesioni subite durante ed a cagione del trasporto è azione contrattuale, il contratto di trasporto attribuendo al viaggiatore il diritto di essere trasportato incolume, e ciò in applicazione degli art. 1218 e 1225 del Codice civile. — A. Firenze, 29 maggio 1904 (*Mon.* 858); C. Torino, 20 luglio 1904 (*G.* 1115; *Mon.* 761 e 781; *G. it.* I, 1, 1287 e 1240).

171. L'obbligo di rimborsare al mittente l'importo dell'assegno cui era vincolata la merce, fa parte del contratto di trasporto e non è obbligazione per sè stante; onde l'amministrazione ferroviaria, che ha ritardato quel rimborso, non può liberarsi da ogni responsabilità per danni col solo pagamento degli interessi legali, tornando nella specie applicabili gli art. 1225, 1227 e 1228 Codice civile. — C. Roma, 1° agosto 1904 (*G. it.* I, 1, 1166; *F.* 1, 1145, *n.*; *D. C.* 888; *Monit.* 847).

172. La responsabilità del vettore che assume il trasporto di persone (nella specie, società tramviaria) è di natura contrattuale, e nel difetto di norme ordinatrici in proposito tornano applicabili quelle generali degli art. 1224 e 1225 Codice civile, epperò in caso di infortunio incorso ad un viaggiatore, è il vettore che deve provare di essere esente da colpa. — C. Roma, 27 sett. 1904 (*F.* I, 1208, *n.*; *L.* 2201; *G. it.* I, 1, 1284, *n.*; *Mon.* 961; *D. C.* 951); Id., 28 gennaio 1905 (*Cons. comm.* 69).

173. Anche in materia commerciale l'art. 1231 Cod. civ. costituisce la regola per la liquidazione dei danni derivati dal ritardo nello adempimento di una obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, quale che sia l'entità di tali danni. — A. Roma, 29 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 260, n.).

Articolo 2.

Le Borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i punti franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi speciali e da regolamenti. (*28 a 30 I.: 71 a 73 F.: 97, 98 P.; 85 S.*).

Legislazione e Bibliografia: BANCHE DI EMISSIONE. R. D. 9 ottobre 1900, n. 378, testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca. — R. D. 30 ottobre 1896, n. 508, che approva il regolamento pel servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato e dei biglietti di banca. — R. D. 9 marzo 1902, n. 60, che apporta modificazioni a detto regolamento. — Bolaffio L., *L'ammortamento dei vaglia cambiari della Banca d'Italia* (*D. e G.* XVIII, 55). — Coppa Zuccari P., *La natura giuridica del deposito bancario* (*Arch. giur.* LXVIII, 442). — Maroni G., *La fede di credito* (*Mon.* 1899, 821). — Papa d'Amico L., *Il biglietto di banca; formazione storica* (Catania, 1886, Tip. F. Martinez). — Id., *Titoli di credito di antichi mercati italiani* (Roma, 1885, Tip. Eredi Botta). — Id., *I titoli di credito surrogati della moneta; formazione ed indole storico-giuridica* (Catania, 1886, Niccolò Giannotta edit., Tip. F. Martinez). — Quarta A., *Legge sulla circolazione cartacea e le sei Banche di emissione annotata* (*Racc. di Leggi speciali*, vol. 8°, serie 4ª. Torino, 1881, Unione tip.-editrice).

DELLE BORSE DI COMMERCIO E DEI MEDIATORI. Titolo II del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio annesso al R. D. 27 dicembre 1882, n. 1139. — Balzano O., *Le operazioni di borsa.* Seconda edizione (Livorno, 1898, Calaforte). — Casorati L., *Sulle Borse di commercio*; *pene contro i mediatori* (*Cons. comm.* 1884, 97, 1885, 57). — Graziani A., *Teoria delle operazioni di borsa* (*Studi senesi*, 1891). — Supino C., *La Borsa e il capitale improduttivo* (Milano, 1898, Hœpli editore). — Tedeschi F., *Riforma della legge sulla borsa e dei contratti di borsa, di valori e derrate*; *iniziativa per accordi internazionali per una legislazione unica fra i varii Stati* (Torino, 1898, Tip. Bertolero). — Vidari E., *I Sindacati di borsa e l'aggiotaggio* (L. 1894, II, 82). — Worms F., *Dell'impossibilità di applicare il Codice penale ai così detti sindacati di Borsa* (*Rass.* I, 198).

CAMERE DI COMMERCIO. Legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti. — R. D. 31 dicembre 1862, n. 1094, e 6 aprile 1864, n. 1788, sui bilanci. — R. D. 15 ottobre 1863, n. 1505, e 7 settembre 1864, n. 1923, sulla riscossione delle tasse imposte a loro favore. — Bensa C., *Se più amministratori di una Società anonima possano contemporaneamente sedere nella stessa Camera di commercio* (Genova, 1889, Berretta e Molinari). — Campogrande V., *Le Camere di commercio nelle leggi italiane* (Torino, 1894, L. Roux e C. editori). — Id., *Camera di commercio* (*Dizio-*

nario di diritto privato). — Capo V., *Per la riforma della legge sulle Camere di commercio 6 luglio 1862* (Napoli, 1902, Tip. Giannini). — Carnazza S. De Luca, *La legge organica sulle Camere di commercio* (Catania, 1888, Tip. Pastore). — Codovilla, *La legge sulle Camere di commercio 6 luglio 1862* (Torino, 1901, fratelli Bocca editori). — Cons. comm., *Le tasse delle Camere di commercio sulle Società ferroviarie* (1888, 157). — Giannini T. C., *Giurisprudenza controversa in materia di Camera di commercio* (*L.* 1908, 1955). — Goso A., *Le attribuzioni delle Camere di commercio. Cenni* (Torino, 1908, Tip. Cassone). *Le Casse di risparmio e la tassa alle Camere di commercio ed arti. Pubblicazione della Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane in Palermo* (Palermo, 1908, Tip. Giannitrapani). — Padoa A. *Legge per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio annotata* (*Racc. di leggi speciali*, vol. 8°, serie 4ª, Torino, 1881, Unione tip.-editrice). — Pagani C., *Gli agenti di assicurazioni e le Camere di commercio* (*D. C.* XXII, 857). — Palazzina G., *Le casse di risparmio e il ruolo dei contribuenti delle Camere di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 581). — Pigozzi G. e Mariotti P., *Camera di commercio ed arti* (*Digesto italiano*). — Sabbatini L., *Sulla riforma della legge 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio* (Milano, 1908, Tip. Bellini). — Vivante C., *I mercanti di campagna e le Camere di commercio* (*Cons. comm.* 1902, 209).

Capitanerie di porto. Testo unico del Codice per la marina mercantile approvato con R. D. 24 ottobre 1877, n. 4146. — R. D. 29 novembre 1879, n. 5186, che approva il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico. — R. D. 11 aprile 1886, n. 3781, che modifica alcuni articoli del Codice stesso. — Viviani G., *Capitano di porto* (*Digesto italiano*).

Fiere e mercati. — L. 17 maggio 1866, n. 2933, sulle fiere e mercati. — L. 28 dicembre 1867, n. 4185, che abolisce le fiere franche. — Olivieri V., *Fiere e Mercati* (*Digesto italiano*). — Padoa A., *Legge sulle Fiere e Mercati commentata* (*Racc. di leggi speciali*, vol. 8°, serie 4ª, Torino, 1881, Unione tip.-editrice).

Le discipline regolamentari riguardanti i mercati pubblici non sono applicabili se non alle contrattazioni che nei pubblici mercati si fanno, nè possono riguardare quelle che seguono in locali privati, e così gli acquisti che il commerciante faccia di merci (bozzoli) recate nei suoi magazzini e ivi contrattate. — C. Torino, 1° marzo 1898 (*G.* 491, *n.*).

Punti e Depositi franchi. — L. 6 agosto 1876, n. 2861, sui punti e depositi franchi. — R. D. 31 ottobre 1876, n. 3440, regolamento relativo, modificato dai R. D. 12 agosto 1877, n. 4008, e 29 settembre 1895, n. 635. — L. 6 agosto 1893, n. 457, che estende ai depositi franchi l'istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno. — Legge doganale, testo unico, 26 gennaio 1896, n. 20, articoli 54 a 58. — Clavarino C. G, *Legge sui depositi franchi commentata* (*Racc. di leggi speciali*, vol. 4°, serie 3ª, Torino, 1881, Unione tip.-editrice). — Mangili V., *Depositi franchi* (*Digesto italiano*).

Stanze di compensazione. — R. D. 19 maggio 1881, n. 220, sulle stanze di compensazione. — Osimo A., *Stanze di compensazione* (*Digesto italiano*).

Magazzini generali. — R. D. 17 dicembre 1882, n. 1154. Testo unico delle leggi sui magazzini generali, colle aggiunte dell'art. 4 della legge 22 luglio 1807, n. 819. — Legge doganale, testo unico, 26 gennaio 1896, n. 20, art. 58. — Clavarino C. G., *Leggi sui magazzini generali commentate* (*Racc. di leggi speciali*, vol. 4°, serie 3ª, Torino, 1881, Unione tipografico-editrice). — Navarrini U., *I magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni* (Torino, 1901, fratelli Bocca editori). — Pipia V., *Magazzini generali* (*Digesto Italiano*). — Vidari E., *I magazzini generali secondo la legislazione italiana e le principali leggi straniere* (Milano, 1876, Hoepli).

TITOLO II.

Degli atti di commercio.

Bibliografia: Fiore-Goria F. M., *Gli atti di commercio nel diritto comparato col nuovo Codice spagnuolo* (*Rass.* III, 77). — Felici G. *Atti di commercio* (*Dizionario di diritto privato*). — Masè Dari, *Atti di commercio* (*Digesto italiano*). — N. N., *Atti varii di commercio in relazione colla tassa sugli affari* (*Cons. comm.* 1889, 278). — Ruggeri D., *Gli atti di commercio nel nuovo Codice* (*F. mess.* II, 97 e III, 9; Messina 1884, tip. del *Foro*).

Articolo 3.

La legge reputa atti di commercio:

1° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;

2° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;

3° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;

4° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio;

5° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali;

6° le imprese di somministrazioni;

7° le imprese di fabbriche o di costruzioni;

8° le imprese di manifatture;

9° le imprese di spettacoli pubblici;

10° le imprese editrici, tipografiche o librarie;

11° le operazioni di banca;

12° le cambiali e gli ordini in derrate;

13° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;

14° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;

15° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;

16° le spedizioni marittime;

17° gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendi di equipaggi;

18° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;

19° le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;

20° le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita;

21° le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;

22° le operazioni di mediazione in affari commerciali;

23° i depositi per causa di commercio;

24° i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate. (*2, 3 I.; 632, 633 F.; 271 a 275 G.; 3, 4 N.*).

Bibliografia: Arcangeli A., *Contributo alla teoria generale degli atti di commercio.* — *La natura commerciale delle operazioni di banca* (Milano, 1904, F. Vallardi). — Astengo G. C., *La compra-vendita di un immobile fatta allo scopo di esercitare nello immobile un commercio* (*Mon. leggi* 1887, 283). — Biondi, *Se l'esazione delle imposte sia per l'esattore atto di commercio* (appalto del dazio consumo) (*Dazio cons.* 1888, 158). — Bolaffio L., *Della commercialità delle operazioni che riflettono beni immobili* (*F.* 1884, I, 1001). — Id., *Le regalìe di natura commerciale* (*D. C.* XI, 801). — Id., *L'intenzione nella compra commerciale* (*T. v.* XIX, 1; *G. it.* 1894, IV, 89; *Cons. comm.* 1894, 88). — Bosio E., *L'appalto del dazio è atto di commercio?* (*D. C.* I, 88). — Castagnola S., *Se la redazione e pubblicazione di un giornale costituiscano atti di commercio* (*Mon. leggi* 1885, 61). — Cons. comm., *Di alcuni atti di commercio e del criterio generale per riconoscerli* (II, 129). — Delpino E., *Sulla commerciabilità delle compre-vendite dei titoli di credito circolanti* (*D. C.* II, 421). — Giovannini P., *Lo sconto cambiario considerato come operazione bancaria* (Lucca, 1901, A. Pollini). — Grego U., *Della commerciabilità degl'immobili specialmente in relazione al contratto di compra-vendita* (*Archivio* XXXVI, 888). — Marghieri A., *Della commerciabilità degli immobili* (*Fil.* X, 485). — Melita Calderera G., *L'artefice che vende il prodotto dell'arte sua non fa atto di commercio* (*Rif. giur.* 1899, 109). — Piana P., *Il commercio dei beni immobili*, studio sull'art. 8, n. 8, del Codice di comm. (Genova, 1887, G. B. Carlini). — Ribera G., *Il trasporto di viaggiatori e di merci a mezzo delle ferrovie pubbliche e tutti i servizi in genere relativi alle ferrovie, tanto che siano esercitate direttamente dallo Stato, quanto da società concessionarie, costituiscono atto di commercio di fronte al pubblico che di esse si serve?* (*Fil.* 1900, 428). — Supino D., *Il carattere della obbligazione cambiaria e la qualità di commerciante in colui che l'assume* (*D. C.* XVI, 84). — Vidari E., *Locazioni e conduzioni commerciali* (*D. C.* XIII, 88; *Cons. comm.* 1895, 19). — Id., *Atti di commercio obbiettivi e subbiettivi* (*D. C.* XVI, 911). — Vivante C., *La serie degli atti di commercio enumerati dal Codice è dimostrativa o tassativa?* (*Mon.* 1889, 141). — Zamorani, *Sulla commerciabilità delle compre-vendite dei titoli di credito circolanti* (*R. Bol.* XIII, 2).

1. **Non ha fatto atto di commercio** chi, a pagamento di un credito, acquista dal debitore insolvente i mobili per poi rivenderli o darli in locazione. — T. Roma, 2 maggio 1888 (*Annuario* II, 69; *T. rom.* 715).

2. L'esercizio di macchine a trebbiare cereali, quando è fatto da un commerciante non per conto proprio, ma per altri e mediante compenso, costituisce atto di commercio e fa atti di commercio il commerciante che al

detto scopo acquista le macchine. — A. Torino, 30 giugno 1883 (*G.* 872; *Mon.* 1107; *Annali* 499; *Annuario* 60).

3. È atto di commercio l'acquisto di macchine trebbiatrici fatto collo scopo di darle a nolo. — A. Firenze, 31 maggio 1902 (*Annali* 321; *Massime* 489; *Riv. trib.* 753).

4. È atto di commercio l'acquisto di vino fatto allo scopo di rivenderlo. — A. Casale, 25 giugno 1884 (*G. cas.* 329).

5. Il mercante sarto che compra stoffe per proprio conto e poi le rivende lavorate in abiti, fa veri atti di commercio. — A. Milano, 19 ottobre 1885 (*Mon.* 1102, *n.*; *Annali* 454; *T. v.* 1886, 86; *Annuario* 62).

A nulla giova in contrario che il sarto, per assicurarsi l'aggradimento degli avventori, loro presentasse i campioni delle stoffe, ritirando poi dal mercante le stoffe prescelte, sempre che risulti stabilito che il solo sarto trattasse col mercante, verso il quale restava responsabile pel prezzo della merce. — A. Milano, 19 marzo 1886 (*Mon.* 481; *G. it.* II, 477; *D. C.* 742; *Annuario* 67).

6. È atto di commercio: — la compra di un esercizio di caffè, e quindi anche la relativa obbligazione assunta di pagarne il prezzo ai creditori; — C. Torino, 6 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 9, *c*).

7. l'esercizio della fotografia; — T. Ancona, 4 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 184; *Annuario* 55; *Giorn. Marche* I, 35).

8. la compera di grano per rivenderlo ridotto in farina; — A. Venezia, 6 agosto 1889 (*T. v.* 558; *Annali* 1890, 176; *Cons. comm.* 1890, 44; *L.* 1890, I, 809; *Annuario* 73); A. Casale, 2 giugno 1888 (*G. cas.* 166; *Annuario* 64).

9. l'acquisto di un giornale; — A. Napoli, 16 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 234); e la sua vendita (C. Napoli, 27 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 452).

10. la cessione di un negozio per esercitarlo o per rivenderlo, quantunque tale cessione, fatta per un prezzo da determinarsi da un terzo, sia il corrispettivo della vendita di uno stabile fatta per un prezzo determinato nel contratto; — A. Torino, 12 febbraio 1894 (*G.* 446, *n.*).

11. l'acquisto di seme bachi all'intento di distribuirlo e trarne profitto, quantunque fatto da non commerciante; — A. Torino, 8 aprile 1894 (*G.* 704).

12. l'acquisto che lo scultore fa del marmo per venderlo dopo di averlo lavorato per commissione avuta; — A. Milano, 24 aprile 1895 (*L.* II, 263, *n.*).

13. l'esercizio di uno stabilimento di floricoltura e di orticoltura nel quale alla vendita dei prodotti del fondo, coltivato a giardino o ad orto, si associano estremi di pubblicità con appositi stampati (cataloghi, listini, ecc.), e di speciali modi e garanzie di spedizione, nonchè di speciali prestazioni da parte del venditore, allo scopo di allettare e far concorrere gli acquirenti, estremi tutti che sono proprii della speculazione commerciale; — A. Venezia, 7 luglio 1896 (*T. v.* 428; *L.* II, 411, *n.*).

14. l'esercizio di una farmacia; — C. Napoli, 20 ottobre 1896 (*L.* 1897, I, 329; *Mon.* 1897, 430; *D. e G.* XII, 234); — A. Genova, 24 gennaio 1902 (*L.* I, 843).

15. la compera della materia argillosa che deve servire quale materia prima in una fornace di laterizi e la impresa di tale fornace; — A. Venezia, 16 dicembre 1896 (*T. v.* 1898, 354).

16. l'anticipo di danaro al proprietario fatto dall'industriale filatore di seta in conto del prezzo del prossimo raccolto dei bozzoli, prezzo a determinarsi all'atto della consegna secondo il mercato; — A. Venezia, 15 aprile 1897 (*T. v.* 280).

17. la locazione di una cava di marmi, sostanziandosi nella estrazione di marmi dalla cava per rivenderli a terzi; — A. Genova, 26 aprile 1898 (*T. gen.* 370); C. Torino, 18 maggio 1899 (*G.* 905; *T. gen.* 450; *Cons. comm.* 266).

18. l'esercizio di una trattoria o di un albergo (epperò è commerciale la società costituita per tale esercizio); — A. Genova, 21 febbraio 1899 (*T. gen.* 229).

19. la vendita che il calzolaio fa delle scarpe da lui lavorate ai clienti; — C. Torino, 15 febbraio 1901 (*G.* 410; *Mon.* 384; *D. C.* 609; *T. gen.* 451; *G.* 409; *Annali* 177; *Gazz. P.* XXXI, 248).

20. e quella che il falegname fa ai clienti di serramenti di porte e finestre da lui fabbricati con legname da lui acquistato. — A. Casale, 2 aprile 1901 (*G.* 434, *n.*; *Mon.* 389; *D. C.* 770; *T. gen.* 599; *Annali* 135).

21. Le parole « quando l'acquisto, ecc. » si riferiscono evidentemente non a colui che acquista le merci, ma allo stesso venditore; ed indipendentemente dalla qualità o non di commerciante delle parti la legge ravvisa obbiettivamente il carattere commerciale nell'atto di chi vende merci acquistate per rivenderle. — T. di comm. Roma, 17 febbraio 1888 (*Rass.* 30; *D. C.* 176).

22. La vendita delle merci della fallita che fa il curatore non è contrattazione commerciale e non avviene fra commercianti. — A. Catanzaro, 20 aprile 1888 (*Cons. comm.* 148; *Annuario* 268).

23. *Contra:* Il fallito conserva la sua qualità di commerciante durante tutto il periodo della

procedura del fallimento, ancorchè non sia stata autorizzata dal giudice delegato la prosecuzione del commercio. Quindi la vendita delle merci ad offerta privata, fatta dal curatore, e che avviene sempre a nome del fallito, è essenzialmente commerciale, nè perde tale carattere solo perchè fatta nell'intento di liquidare l'attivo del fallimento e senza quel guadagno che il fallito si era proposto nell'acquisto delle merci. — A. Milano, 26 giugno 1893 (*Mon.* 699); C. Roma, 8 giugno 1894 (*F.* I, I, 698; *G. it.* I, 1, 744).

24. La costruzione di un grande stabile, fatta in parte con capitali altrui, nell'intento di venderlo o di affittarlo, approfittando del periodo di speculazione edilizia della città, se sia di tale importanza da assorbire per non breve tempo l'attività intera del costruttore costituisce atto di commercio e imprime al costruttore la qualità di commerciante durante il detto periodo. — A. Milano, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 359; *Mon.* 1897, 411).

25. La costruzione di una casa, sia pure allo scopo di affittarne una parte, non costituisce per sè sola atto di commercio. — A. Genova, 18 aprile 1898 (*Mon.* 682, *n.*).

26. Costituisce atto di commercio l'affitto di terreni quando sia concluso a scopo di speculazione. — A. Milano, 29 novembre 1904 (*Mon.* 1905, 271). — A. Firenze, 31 maggio 1905 (*Annali* 321; *Massime* 489; *Riv. trib.* 758).

27. Abolita la devoluzione per vendita *irrequisito domino* e stabilita l'affrancabilità del canone enfiteutico, anche l'enfiteusi, come ogni altro atto traslativo di proprietà immobiliare, può prestarsi allo scopo commerciale della rapida circolazione della proprietà fondiaria. Quindi il contratto d'enfiteusi d'una casa, stipulato da un impresario che fa professione di ricostrurre e rivendere edifizi, è contratto di natura commerciale. — A. Roma, 27 ottobre 1896 (*F.* I, 1212, *n.*; *T. rom.* 615; *Annuario* 251, *n.*).

28. L'acquisto d'immobile per parte di una società commerciale è sempre atto di commercio, qualunque ne sia lo scopo, epperò anche se fosse quello di stabilirvi la sua sede. — A. Roma, 28 ottobre 1886 (*T. rom.* 608; *F.* 1887, I, 49; *Annuario* 51).

29. È atto di commercio la compra-vendita di uno stabile, fatta per aprirvi un esercizio commerciale. — A. Genova, 2 dicembre 1886 (*L.* 1887, I, 816, *n.*; *Eco* 358; *Annuario* V, 58); C. Torino, 12 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 68, *n.*; *G. it.* XL, I, 1, 51, *n.*; *G.* XXV, 118, *n.*; *Fil.* XIII, 179, *n.*; *F.* XIII, I, 87, *n.*; *D. C.* VI, 196, *n.*; *Annuario* VI, 85).

30. Così pure l'acquisto di aree fabbricabili ed il costruirvi caseggiati per rivenderli. — A. Genova, 16 luglio 1887 (*Annali* 260; *Eco*, 226; *Annuario* 41; *G. it.* I, 2, 250).

31. Perchè la compra-vendita d'immobili costituisca atto di commercio non è necessario che lo scopo di speculazione commerciale risulti dallo stesso atto di vendita, ben potendo desumersi da altri elementi estranei. — C. Torino, 18 luglio 1889 (*G.* 574; *Cons. Comm.* 308; *L.* II, 495; *Annuario* 72).

32. Costituisce atto di commercio la speculazione di comprare aree edificabili per rivenderle, specialmente quando si prestino ai costruttori anche le sovvensioni per la fabbrica. — A. Roma, 2 luglio 1901 (*T. rom.* 318).

33. È atto commerciale la concessione di terre per farvi degli scavi ed aprirvi miniere di solfo. — C. Palermo, 19 febbraio 1887 (*Circ. giur.* 201; *Annuario* 87; *F. cat.* 254, *n.*).

34. La condusione ed esercizio di un canale irrigatorio scorrente in un esteso territorio, assunto al fine di cedere ad altri l'uso delle acque a scopo industriale ed agricolo, mediante un corrispettivo, riveste i caratteri di una vera e propria speculazione commerciale. — A. Genova, 17 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 116; *Mon.* 1889, 226; *Annuario* 54); C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* 1890, 84; *L.* 1890, I, 875, *n.*; *T. gen.* 1890, 99; *Mon.* 1890, 254; *D. C.* VII, 259; *Annuario* 70; *T. v.* 1890, 99; *Esatt. e Com.* 1890, 78; *Annali*, 1890, 149).

35. La locazione d'un volume d'acqua come forza motrice ad usi industriali (esercizio di un molino) è atto di commercio se vi concorre l'intento del lucro e della speculazione commerciale. — A. Casale, 11 marzo 1892, *G. cas.* 308); C. Torino, 27 luglio 1892 (*G.* 577; *L.* II, 445; *G. it.* I, 1, 957); A. Genova, 22 aprile 1898. *L.* I, 805).

36. L'impresa d'illuminazione a gas in una città non è atto di commercio. — A. Venezia, 7 gennaio 1887 (*T. v.* 188; *L.* I, 558; *Not. it.* 184).

Contra. Sono considerati atti di commercio tanto per la legislazione francese che italiana anche le imprese di forniture e di somministrazioni senza distinguere nè l'oggetto delle somministrazioni, nè la qualità sia delle persone per cui conto si faccia, nè delle persone a cui favore si somministri, si fabbrichi o si costruisca.

Quindi l'impresa di illuminazione a gas è atto di commercio (e vuolsi reputare d'indole commerciale quella società che l'esercita). — C. Roma, 18 settembre 1887 (*Rassegna* 105, 285; *Mon.* 866; *T. v.* 466, *n.*); A. Brescia, 29 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 101; *Cons. comm.* 61; *Annali*, 1889, 60; *Annuario*, 68, *n.*).

37. È atto di commercio l'assunzione dell'appalto municipale per la manutenzione delle

strade per lo sgombro della neve e le riparazioni alle opere d'arte, e commerciale è l'azione dell'appaltatore contro il Comune per il pagamento del prezzo d'appalto. — A. Torino, 8 maggio 1896 (*G.* 495, *n.*).

38. È atto di commercio l'appalto di fornitura di ghiaia per manutenzione stradale e di lavori di difesa e sistemazione della sponda dei fiumi. — A. Venezia, 30 agosto 1901 (*L.* II, 663, *n*; *T. v.* 677; *Rass. tribut.* 275; *Dazio cons.* 327).

39. È atto di commercio l'impresa di fabbriche e costruzioni per l'assuntore anche quando il suo appalto è dato da una pubblica amministrazione e sia vietata la facoltà di subappaltare. — A. Roma, 19 aprile 1883 (*T. rom.* 167; *Annuario* 52, *c*); C. Roma, 26 luglio 1883 (*Mon.* 885; *Eco* 278; *Rass.* 176; *F.* I, 917 *n.*; *T. rom.* 391; *D. C.* 452; *Annuario* 56); A. Aquila, 21 ottobre 1884 (*F. ab.* 1895, 94); A. Catania, 2 aprile 1890 (*F. cat.* 157; *G. cat.* 122); ed anche quando il proprietario fornisce i materiali. — T. comm. Bari, 2 marzo 1884 (*Annuario* 12; *Cons. comm.* 178); sebbene anche solo in parte. — C. Napoli, 22 giugno 1901 (*Mon.* 687; *T. gen.*, 590; *Annali* 352; *Gazz. P.* XXXI, 229; *D. e G.* XVII, 81; *D. C.* 768).

40. Le imprese di costruzioni che la legge reputa atti di commercio sono quelle nelle quali è inerente lo scopo della speculazione commerciale. Quindi lo scultore che assume di fare un monumento non fa con ciò solo atto di commercio, neppure se si impegni di somministrare la materia prima. Quindi non rivestono carattere commerciale neppure gli accordi che due artisti possono fare in previsione dell'assunzione in comune di una commissione di quel genere. — A. Genova, 5 maggio 1894 (*Mon.* 581).

41. L'impresa di fabbriche e costruzioni reputata atto di commercio è quella nella quale l'imprenditore si propone la speculazione, un guadagno di arricchimento, mentre il mastro muratore, che loca la sua opera per determinato lavoro, anche quando somministra i materiali, esercita la propria industria, e il contratto tra il medesimo ed il proprietario per cui assume di fabbricare non può avere le proporzioni di un'impresa di costruzioni. — C. Napoli, 27 maggio 1885 (*Gazz. Proc.* 308; *L.* XXVI, 1, 804; *Cons. comm.* 287; *Annuario* 65).

42. È atto di commercio come impresa di fabbriche e costruzioni l'appalto per la costruzione di una tramvia. — A. Torino, 31 luglio 1885 (*G.* 645); — se comprende non solo tutti i movimenti di terra, ma anche le opere d'arte di ogni specie. — C. Napoli, 23 maggio 1886 (*D. C.* 390).

43. Un murifabbro, il quale abbia assunto l'obbligo di effettuare una costruzione, impiegando nella casa da riattare una parte di materiali suoi ed il lavoro suo e dei suoi operai, e, correndo perciò l'alea dell'impresa, ha fatto un vero e proprio atto di commercio. — P. Santa Lucia del Mela, 24 aprile 1902, (*Gazz. giur.* 74).

44. Il Comitato esecutivo di una esposizione non è una società commerciale, ma compie un vero atto obiettivo di commercio come un impresario di spettacoli pubblici e i membri del Comitato, non mai eretto in ente morale, assumono responsabilità solidale. — A. Venezia, 4 agosto 1903 (*L.* 2232).

45. Non è atto di commercio la compilazione e pubblicazione periodica d'un compendio ordinato di giurisprudenza, scienza e bibliografia. — C. Roma, 18 luglio 1882 (*Mon.* 862; *L.* II, 780; *Annuario* 78).

46. Non è atto di commercio la pubblicazione di un giornale politico, scientifico o letterario, ancorchè il giornale pubblichi anche delle inserzioni a pagamento e possieda una tipografia propria che compia eventualmente anche altre pubblicazioni proprie (epperò è civile la società costituita per tale pubblicazione). — A. Catania, 22 maggio 1889 (*L.* II, 379; *Mon.* 1900, 72).

47. Essenzialmente commerciale è l'impresa di pubblicità, procurata per mezzo di stampe ed altre affissioni qualunque a scopo di lucro e nell'interesse dei committenti. — C. Roma, 16 febbraio 1884 (*Rass.* 72; *T. rom.* 70; *Annuario* 189; *D. C.* 288; *Fil.* 525; *F.* I, 784; *Mon.* 172).

48. L'editore e proprietario di un giornale, che a scopo di speculazione si prevale dell'opera di collaboratori nell'interesse proprio, fa atto di commercio; massime se il periodico notoriamente si presti ad annunci ed inserzioni mediante pagamento od a smercio di libri per compenso. — A. Roma, 18 luglio 1885 (*L.* II, 417; *n.*; *Annali* 865; *Cons. comm.* 262; *G. c.* 244; *G. it.* II, 622, *c*; *F.* I, 944, *n.*; *T. rom.* 481; *D. C.* IV, 108; *Eco* 202; *Annuario* 64).

49. Vuolsi considerare impresa commerciale la pubblicazione d'un giornale principalmente destinato alla pubblicità d'inserzioni a pagamento, epperò il direttore di simile giornale assume la qualità di commerciante, quale editore, per la parte di speculazione della pubblicazione, e come tale può legalmente venir dichiarato in fallimento. — A. Milano, 16 aprile 1887 (*Mon.* 398, *n.*; *Fil.*, 455; *Annuario* 66).

50. È atto di commercio la formazione e pubblicazione di un giornale quando riproduce per mezzo della stampa i lavori di altri

giornali; — A. Palermo, 12 agosto 1887 (*Circ. giur.* 1888, 299) — ed è commerciale l'obbligazione dell'editore o proprietario verso i collaboratori o corrispondenti. — T. Roma, 31 dicembre 1900 (*L.* 1901, I, 237, *n.*; *G. it.* I, 2, 245, *n.*; *Mon.* 875).

51. È atto di commercio il mutuo fatto da una banca mediante accettazione di biglietti all'ordine. — A. Torino, 7 marzo 1884 (*G.* 385; *Annali*, 285).

52. Il mutuo mediante apertura di credito presso una Banca è atto di commercio, quantunque il mutuatario non sia commerciante e lo scopo dell'operazione non sia commerciale. — C. Torino, 28 aprile 1895 (*G.* 598).

53. La pignorazione presso un Banco di cartelle e la conseguenza della pignorazione costituisce un'operazione bancaria e quindi un atto di commercio pel Banco. — C. Napoli, 4 febbraio 1887 (*Gazz. P.* 500).

54. L'unione fra commercianti per fare operazioni di Banca, attestata dalla firma apposta in numerosi *chèque* od effetti bancari, costituisce ai sensi di legge atto di commercio — C. Palermo, 28 maggio 1895 (*Circ. giur.* 266).

55. I contratti di borsa anche se differenziali sono atti di commercio, come operazioni di banca (ed è commerciante chi ne fa la sua abituale professione). — C. Torino, 30 ottobre 1895 (*L.* 1896, 1, 262; *G.* 805, *n.*; *Cons. comm.* XII, 56; *Riv. univ.* X, 245; *Mon.* 1896, 48; *T. gen.* VIII, 40; *D. C.* XIV, 180; (e può quindi essere dichiarato in fallimento se non paghi le differenze risultanti a suo carico). — A. Roma, 10 giugno 1897 (*L.* II, 380, *n.*; *F.* I, 1125).

56. *Contra:* Per qualificare come commerciale un atto non basta che sia lecito ed abbia per fine il lucro, ma deve altresì presentare qualche analogia con quelli enumerati dall'art. 3. Così non possono qualificarsi atti di commercio i contratti differenziali, conosciuti sotto il nome di giuochi di borsa, per ciò solo che, malgrado in sostanza non siano altro che scommesse, sono riconosciuti validi ed ammessi dalla nostra legge, ed hanno scopo di lucro, e non può dichiararsi il fallimento di un cittadino che non ha pagato i debiti contratti giuocando alla borsa con risultati passivi, nè lo si può considerare commerciante solo per l'attribuitagli volontà di intraprendere la professione di speculatore di borsa, senza che sia stabilito l'effettivo esercizio abituale della professione stessa. — C. Roma, 18 ottobre 1898 (*F.* I, 1318, *n.*; *Mon.* 1899, 104; *G. it.* I. 1, 1048, *n.*; *L.* II, 685, *n.*; *D. C.* XVII, 88).

57. È atto di commercio quello di un istituto di credito che, a mezzo del proprio direttore, assume l'incarico di eseguire operazioni di borsa colla finalità di sostenere i corsi della rendita. — A. Roma, 30 giugno 1903 (*G. it.* I, 1, 813).

58. Le operazioni di banca sono atti di commercio per loro natura. - C. Torino, 11 luglio 1898 (*G.* 1194 *n.*)

59. È atto di commercio l'assunzione per parte di un Comune di un prestito a premi, consentendo la emissione e negoziazione di obbligazioni al portatore da parte del banchiere che gli sovviene il danaro, e commerciali sono quindi tali obbligazioni. — C. Napoli, 5 febbraio 1901 (*G.* 449, *n.*; *L.* I, 660; *Mon.* 448).

60. È commerciale il credito risultante da cambiale fra commercianti, e tale rimane anche se la cambiale venga pagata da non commerciante, che poi ne promova il pagamento dal debitore commerciante. — A. Venezia, 22 marzo 1887 (*T. v.* 388).

61. Il debito risultante da cambiale è sempre commerciale, quantunque sia stato contratto per debito civile. — C. Palermo, 12 marzo 1896 (*Circ. giur.* 112); C. Torino, 25 giugno 1896 (*G.* 488, *n.*); Id., 30 luglio 1896 (*G. it.* I, 1, 904, *n.*; *G.* 784 *n.*; *Mon.* 826); A. Brescia, 16 giugno 1897 (*Mon.* 750); C. Firenze, 20 gennaio 1898 (*G. it.* I, 1, 482, *n.*; *D. C.* 397); C. Palermo, 14 gennaio 1899 (*D. C.* 328; *L.* I, 557; *F. sic.* 90; *Circ. giur.* 38; *T. gen.* 227); A. Firenze, 1° marzo 1902 (*D. C.* 548); A. Venezia, 18 febbraio 1903 (*F.* I, 578, *n.*; *D. C.* 414; *G. it.* I, 2, 484); ed indipendentemente dalla qualità delle persone. — C. Firenze, 20 gennaio 1898 citata; A. Casale, 16 agosto 1898 (*G.* 1237, *n.*); e dalla loro intenzione. — C. Palermo, 15 febbraio 1904 (*L.* 867; *Mon.* 842; *D. C.* 413).

61 *bis.* Un vaglia cambiario che sia stato pagato, non perde per questo la sua qualità di atto di commercio per le successive controversie che sorgessero tra i soscrittori e per le prove che nelle medesime si avessero a dare. — C. Torino, 5 ottobre 1886 (*G.* 716).

62. Quand'anche venga meno l'azione cambiaria pel mancato protesto, la cambiale conserva sempre il suo carattere commerciale, sia per la misura degli interessi e loro decorrenza, sia per gli effetti in ordine alla competenza ed all'elezione di domicilio fattavi. — C. Torino, 20 ottobre 1887 (*Mon.* 986; *G. it.* 1878, I, 1, 26; *G.* 757; *Annali* 1888, 109; *Rass.* 209).

62 *bis.* La decadenza dall'azione cambiaria non fa perdere alla cambiale il suo naturale carattere di commercialità. — A. Catanzaro, 17 febbraio 1888 (*Gravina* 373; *Annuario* 108, *n.*).

63. La cambiale è sempre un atto commerciale indipendentemente dal rapporto contrattuale che ad essa diè vita; nè è dato indagare tal rapporto per stabilire se l'indole civile o commerciale della obbligazione dia forza esecutiva alla cambiale, la quale invece attinge tale forza dalla natura stessa del titolo che rappresenta. — A. Trani, 8 dicembre 1901 (*R. Trani*, 1902, 120; *Mon. Pret.* 1902, 199).

64. L'avallo è atto essenzialmente commerciale e ciò quando anche sia stato dato per semplice favore. — A. Brescia, 17 maggio 1892 (*D. C.* 511).

65. È contratto d'indole essenzialmente commerciale, anche per lo Stato, la cessione dell'appalto per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, tuttochè la si voglia considerare come una specie di locazione di immobile, che non cessa di essere commerciale, quando la si faccia a scopo di speculazione. — A. Milano, 5 gennaio 1885 (*Rass.* 846, *n.*; *D. C.* 126; *Mon.* 103, *n.*).

66. Sono atti di commercio le imprese di trasporto anche esercitate dalle società ferroviarie. — C. Roma, 18 gennaio 1887 (*G.* 189); T. Pisa, 2 giugno 1890 (*D. C.* 507).

67. L'affitto di una barca allo scopo di effettuare per un certo tratto di tempo lo sbarco dei passeggeri e delle merci dai piroscafi ad una stazione lacuale, costituisce nei rispetti del conduttore un atto di commercio, anche se non stipulato direttamente dalla società che esercita l'impresa di trasporto, ma *nomine proprio* da un rappresentante di essa. — P. Gravedona, 6 febbraio 1901, *Mon.* 157; *Giud. conc.* 150).

68. È di natura contrattuale commerciale l'azione di danno esperita contro il vettore dal viaggiatore per lesioni personali subite in seguito ad accidente ferroviario. — A. Roma, 28 agosto 1904 (*Mon.* 970).

69. Una costituzione di rendita vitalizia, senza perdere alcuna delle sue note essenziali, può essere un vero atto di commercio obbiettivo, quando assuma il carattere di assicurazione a vantaggio tanto proprio, che di un terzo. — A. Bologna, 16 settembre 1898 (*Mon. giur.* 1899, 808; *F.* 1899, 1, 100, *n.*; *D. C.* 1899, 284).

70. È atto di commercio l'esercizio abituale del prestito sopra pegno, e le relative agenzie sono nel novero delle imprese di agenzie contemplate nell'articolo 3, n. 21. — C. Palermo, 24 marzo 1892 (*D. C.* 419; *G. it.* I, 1, 910); A. Napoli, 17 maggio 1895 (*T. gen.* 412; *D. C.* 594).

71. L'enumerazione degli atti di commercio fatta dalla legge è puramente dimostrativa. — C. Palermo, 24 marzo 1892 (*D. C.* 419, *L.* II, 126; *G. it.* I, 1, 910); C. Torino, 24 gennaio 1895 (*G. it.* I, 1, 167; *Mon.* 325; *G.* 257, *n.*; *F.* 1, 499, *n.*; *D. C.* 490; *T. gen.* 294); C. Palermo, 12 marzo 1896 (*Circ. giur.* 112); C. Roma, 28 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 662); Id., 8 giugno 1897 (*G.* 1157, *n.*); Id., 18 ottobre 1898 (cit. al n. 56); C. Torino, 3 luglio 1900 (*G.* 1008) e 26 maggio 1902 (*G. it.* I. 1, 804; *G.* 1144); Id., 30 ottobre 1902 (*G.* 1903, 113, *n.*; *L.* 1903, I, 447); C. Roma, 19 agosto 1903 (*Mon.* 78; *G. it.* I, 1, 986; *D. C.* 1904, 74); A. Milano 29 novembre 1904 (*Mon.* 1905, 271).

72. La partecipazione di un commerciante ai prodotti di una filanda; la somministrazione di bozzoli e combustibili per l'esercizio di quest'industria; le sovvenzioni di danaro, sono altrettanti atti di commercio anche considerati isolatamente, e quindi *a fortiori* lo sono quando si esaminino nel loro insieme, quali coefficienti di una speculazione commerciale. — A. Venezia, 28 agosto 1883 (*T. v.* 483; *Annali* 583, *n.*; *Fil.* IX, 16, *n.*; *Annuario*, 48, *c*).

73. È atto di commercio il mutuo contratto da non commerciante per procurarsi i mezzi di un'impresa commerciale progettato, ancorchè sia stato contratto senza interessi. — A. Torino, 31 agosto 1893 (*G.* 653, *n.*).

74. Devesi considerare atto di commercio, nei riguardi dell'impresa che l'assume, l'appalto dell'esazione del dazio di consumo comunale. — A. Torino, 28 dicembre 1885 (*G.* XXIII, 140; *D. C.* IV, 488); C. Torino, 22 febbraio 1889 (*G.* 580; *Mon.* 214; *F.* I, 445; *D. C.* 860; *G. it.* I, 1, 499; *Cons. comm.* 296; *L.* II, 408; *Annali* 382; *Annuario* 75); Id., 29 aprile 1891 (*G.* 525; *G. it.* I, 1, 519; *Dazio cons.* 388); A. Trani, 18 giugno 1891 (*G. it.* II, 612; *T. gen.* 410; *Dazio cons.* 238); C. Torino, 14 settembre 1892 (*G.* 759; *Mon.* 857; *Dazio cons.* XXI, 4); Id., 24 gennaio 1895 (cit. al n. 71); A. Torino, 8 aprile 1895 (*G.* 422; *L.* 1903. 1, 447); A. Palermo, 15 novembre 1901 (*F. sic.* 594; *D. C.* 1902, 154; *Mon.* 1902, 189, *n.*); C. Torino, 30 ottobre 1902 (*G.* 1903, 113, *n.*; *Mon.* 1903, 347); A. Casale, 9 febbraio 1903 (*G.* 1206); A. Milano, 3 giugno 1903 (*Mon.* 910).

75. L'appalto del dazio di consumo è un atto di commercio anche in rapporto al Comune appaltante. — A. Catania, 6 settembre 1895 (*G. cat.* 230).

76. L'imprestito di utensili industriali (specie, botti di vino) è contratto commerciale e non comodato. — A. Casale, 30 dicembre 1886 (*G. cas.* VII, 57).

77. La transazione in affari commerciali ha carattere commerciale anche se ha semplicemente lo scopo di porre fine ad una lite concernente atti di commercio e non di rea-

lizzare un affare commerciale. — A. Roma, 17 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 228).

78. L'affitto di pascoli alpini allo scopo di prendere in alpeggio il bestiame altrui dietro corrispettivo, costituisce, nei riguardi del conduttore, atto di commercio. — P. Gravedona, 22 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 177).

79. L'appalto di una miniera è atto di commercio oggettivo. — A. Bologna, 6 giugno 1902 (*T. v.* 440; *G. it.* I, 2, 718).

80. Non soltanto dei requisiti estrinseci delle obbligazioni, ma benanco del loro contenuto, dei loro effetti e della loro portata giuridica, devesi decidere secondo la legge del tempo in cui le obbligazioni vennero poste in essere.

Non si può quindi considerare come atto commerciale l'impresa di costruzioni assunta sotto l'impero dell'abrogato regime, che non la classificava fra gli atti di commercio. — A. Milano, 9 aprile 1884 (*Mon.* 529, *c*; *D. C.* 576; *G. it.* II, 357, *c*).

81. Per stabilire se un atto abbia carattere civile o commerciale, si deve por mente alla legge vigente al tempo in cui l'atto stesso fu compiuto. — C. Torino, 28 aprile 1886 (*D. C.* 575; *Mon.* 460; *G. it.* I, 1, 290; *L.* II, 84; *F.* I, 670; *Annali* 268; *G. c.* II, 88; *G.* 499; *Annuario* 191, *n.*); Id., 27 luglio 1892 (*L.* II, 445; *G.* 577).

Così l'art. 3, n. 3, non si applica alla vendita ed alla compera di beni immobili seguita prima che il nuovo Codice andasse in vigore. — C. Torino, 28 aprile 1886, di cui al numero precedente.

82. Tuttavia l'applicazione della nuova legge invece dell'anteriore non è motivo di nullità se le disposizioni dell'una e dell'altra legge sono sostanzialmente eguali in sè stesse ed in relazione alla controversia. — C. Torino, 27 luglio 1892 (*L.* II, 445; *G.* 577).

83. Secondo la legislazione ora vigente in Italia le chiese non sono fuori commercio e possono perciò formare oggetto di commercio. — A. Genova, 18 febbraio 1885 (*F.* I, 590).

84. È giudizio d'apprezzamento, incensurabile in Cassazione, quello sul carattere commerciale di un atto fondato sui fatti dedotti a prova, quando, ben inteso, non siano disconosciuti i caratteri giuridici dell'atto di commercio. — C. Torino, 25 marzo 1889 (*G.* 666); Id., 18 luglio 1889 (*G.* 574; *Cons. comm.* 308; *L.* II, 495; *Annuario* 72); Id., 15 febbraio 1901 (*G.* 410; *Mon.* 384; *D. C.* 609; Id., 25 gennaio 1892 (*G.* 108); Id., 28 febbraio 1904 (*G.* 582).

85. È censurabile in Cassazione il giudizio sulla natura commerciale o civile di un atto quando si presenta dominato da erronei principii di diritto. — C. Torino, 15 febbraio 1901 (cit. al n. 19).

86. Anche gli atti di un pubblico ufficiale fuori dell'àmbito delle sue attribuzioni (in ispecie, d'un notaio) possono, secondo la loro natura, assumere carattere di atti di commercio. — C. Torino, 25 gennaio 1892 (*G.* 108).

87. Se l'atto era commerciale nella sua origine, non può cessare d'essere tale per il lungo tratto di tempo trascorso, per lo scioglimento della società debitrice, per la cessazione della qualità di commerciante (e vi è sempre quindi applicabile la regola di competenza di cui all'art. 91 Codice proc. civile). — C. Torino, 10 settembre 1895 (*G.* 728).

88. Per stabilire se gli atti, non enunciati, siano o no di commercio, si deve risalire ai principii generali del diritto e ricercare se l'operazione fu improntata a scopo di lucro o di speculazione. — A. Roma, 4 giugno 1897 (*T. rom.* 1897, 325).

89. È atto di commercio quello che per la sua natura, per la sua speciale importanza, per la qualità delle parti, per le loro intenzioni, può ritenersi avere avuto per oggetto il commercio e la speculazione. — A. Firenze, 28 giugno 1900 (*D. C.* 948; *Ann.* 385; *T. gen.* 686).

Articolo 4.

Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso. (*3 I.*).

Bibliografia: Baudana-Vaccolini, *Carattere commerciale del contratto di locazione d'opera degli impiegati ferroviari* (*Ann. critico*, 1896, II, 58). — Bolaffio L., *Dell'atto di commercio nella locazione d'immobili* (*Mon.* XXVI, 548). — Id., *La presunzione di commercialità dei contratti e delle obbligazioni dei commercianti* (*T. v.* 1901, 857). — Id., *Esercizio di esattoria da parte di una Banca* (*T. v.* 1902, 808, *n.*). — Id., *Degli atti di commercio accessori a proposito della fidejussione* (*T. v.* 1902, 751). — Id., *Il mandato, atto di commercio accessorio* (*T. v.* 1903, 31). — Carbone C., *Se l'esercizio della esattoria comunale sia esercizio commerciale* (*G. it.* 1900, I, 2, 583). — Diena G., *Sulla legge che determina il carattere civile o commerciale degli atti giuridici e la qualità di commerciante di chi li compie* (*Riv. ital. per le Scienze giuridiche*, XXXV,

361 e Torino, 1908, Fratelli Bocca). — Flauti F., *La locazione di un immobile fatta dal proprietario non commerciante si reputa atto di commercio?* (*Mon. leggi* 1887, 298). — Manara U., *Gli atti di commercio secondo l'art. 4 del Cod. comm. it.* Commento teorico-pratico (Torino, 1887, Bocca). — Id., *Concetto fondamentale dell'art. 4 del Codice di commercio italiano* (*D. C.* XI, 161). — Marchesani P., *Gli atti di commercio subbiettivi e la costituzione di rendita vitalizia* (*F.* 1889, I, 100). — Mazza G., *Quando la locazione di immobili costituisce atto di commercio* (*Mon. leggi* 1887, 2). — Pipia U., *Natura giuridica del quasi delitto commerciale* (*Ann. critico* VIII, 1, 197). — Rissetti G., *Carattere commerciale dell'obbligazione del commerciante per quasi-delitto* (*F.* 1903, I, 1426; 1904, I, 1238). — Rougier C., *Sulla natura giuridica della colpa negli infortuni del lavoro e nel trasporto di persone* (*F.* 1897, I, 1275). — Scotti C., *La locazione degli immobili può essere atto di commercio* (Roma, 1885, Tipogr. Nazionale). — Id., *Della commercialità nella locazione d'immobili* (*Mon.* XXVI, 617; *Cons. Comm.* II, 25). — Terrizzani F., *Il contratto di locazione può essere atto di commercio* (*Ann. critico* 1894, II, 44). — Vidari E., *Indole commerciale o civile di un contratto fra privati e dell'accessoria garanzia* (*L.* 1900, II, 512). — Id., *Natura civile o commerciale dei prestiti comunali* (*L.* 1902, II, 598). — Vitalevi M., *Commercialità della locazione d'immobili* (*D. C.* IV, 513). — Vivante C. *La soccida semplice non è atto essenzialmente civile* (*F.* 1892, I, 1088, I). — Id., *Gli atti dei commercianti debbono presumersi commerciali, quantunque non rientrino nella sfera abituale del loro commercio* (*F.* 1892, I, 1085, II).
(V. anche Vidari sotto l'art. 3).

1. Non è atto di commercio il riconoscimento del debito verso un impresario di costruzioni per parte del committente non commerciante (nella specie, un corpo morale) dopo la liquidazione dei conti. — T. comm. Milano, 31 maggio 1883 (*Mon.* 611).

2. L'affitto di un fondo rustico costituisce un affare d'indole meramente civile; ma se per un'azienda di campagna si ricorre al credito commerciale e s'impegnano vistosi capitali, con una serie di atti di commercio, nell'intendimento di trarre profitto dalla produzione e correndo quell'alea del lucro e della perdita propria delle speculazioni commerciali, allora si fa un vero e proprio commercio. — A. Roma, 14 giugno 1883 (*L.* 1884, II, 388; *T. rom.* 658; *Rass.* II, 4, *n.*).

3. È atto essenzialmente civile l'assunzione di un'affittanza impresaria di beni rustici. — A. Venezia, 25 novembre 1886 (*T. v.* 13; *Annuario* V, 88).

4. Il criterio per distinguere l'atto civile dal commerciale non devesi attingere dalla qualità della persona che lo compie o dal fine più o meno prossimo cui è indirizzato, ma bensì e soltanto dall'intima natura dell'atto medesimo. — A. Milano, 18 settembre 1883 (*Mon.* 1006, *n.*; *Annali* 537; *F.* I, 1190, *n.*; *T. v.* 569; *G. it.* 1884, II, 49; *D. C.* 448, *c.*; *Eco* 374; *Annuario* 68, *c.*; *L.* 1884, I, 61; *Fil.* 1884, 45); C. Torino, 10 luglio 1900 (*L.* II, 512; *Mon.* 742; *G.* 967; *Cons. comm.* 344).

5. Più che l'obbiettivo preso di mira nel contratto, è lo scopo cui l'obbietto medesimo si destina che imprime il carattere civile o commerciale.— A. Roma, 20 luglio 1885 (*T. rom.* 697), e così, quando con un'obbligazione civile si tende a scopo commerciale, la natura dell'obbligazione deve ritenersi sempre commerciale. — A. Venezia, 22 aprile 1897 (*T. v.* 378).

6. Perchè l'atto compiuto dal commerciante non sia subbiettivamente commerciale

deve risultare dalle sue clausole che esso è estraneo al commercio in genere, non soltanto a quello esercitato abitualmente dalla parte commerciante.

Atto di natura essenzialmente civile è poi quello che per il suo contenuto e la sua funzione sociale, economica, dovunque e da chiunque si compia, è sempre estraneo al commercio; ossia che per la sua intrinseca natura non ammette alcun possibile riferimento al commercio. — A. Bologna, 11 settembre 1898 (*F.* 1899, I, 101, *n.*; *D. C.* 1899, 234; *Mon. giur.* 308).

7. La commercialità di un' impresa deve desumersi dai suoi elementi intrinseci; nè basterebbe a far ritenere commerciale una azienda di sua natura civile l'avere il proprietario dato ad essa la denominazione di stabilimento, l'avere pagato la tassa di ricchezza mobile e della Camera di commercio, e l'essersi qualificato talvolta per commerciante. — A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 79; *Crit. for.* I, 110).

8. La locazione e conduzione di beni immobili è per sè stessa un contratto d'indole puramente civile; nè può mutarsi, nè si muta questo carattere per ciò solo che la locazione sia fatta ad un commerciante, il quale nello esercizio del suo commercio si proponga di trarre un lucro dall'assunto affitto.

Altrimenti sarebbe a dirsi qualora il fabbricato, oggetto della locazione, fosse riguardato non quale è materialmente, ma come un opificio nel senso proprio di tale parola. — A. Milano, 18 settembre 1888 (cit. al n. 4).

9. È atto essenzialmente civile la locazione di beni immobili anche se fatta fra commercianti e per esercitarvi un'industria. — A. Torino, 9 maggio 1884 (*Rass.* II, 158, *c.*; *G.* XXI, 468; *Annuario* 65; *Cons. comm.* 154); A. Milano, 10 marzo 1885 (*Mon.* 305; *L.* II, 595; *F.* I, 511; *Rass.* 375; *Cons. comm.* 78; *D. C.* 262; *Annuario* 49); Id., 15 maggio 1885 (*Mon.* 528; *G. it.* II, 386; *Annali* 199; *Cons. comm.* 190; *F.* I, 818; *D. C.* 555; *Annuario* 45); Id., 8 giugno 1885 (*Mon.* 609; *Cons. comm.* 275; *Annuario* 48); A. Torino, 22 giugno 1886 (*Mon.* 727, *n.*; *G. it.* II, 510, *n.*; *F.* I, 761, *n.*; *D. C.* 857; *Cons. comm.* 300; *Annuario* 68); A. Milano, 4 novembre 1886 (*Mon.* 1887, 291; *L.* 1887, I, 628; *Fil.* XII, 338, *n.*; *F.* I, 647); Id., 5 luglio 1898 (*L.* II, 481, *n.*).

10. Tale locazione assumerebbe carattere di atto commerciale soltanto quando l'oggetto suo principale non sia lo stabile, ma sibbene le macchine, gli utensili e l'avviamento inerenti ad un opificio o stabilimento commerciale, che non possano aversi senza il locale già inserviente a quell'uso od oggetto di negozio. — A. Torino, 9 maggio 1884, ed A. Milano, 10 marzo 1885 (cit. al n. prec.).

Ciò però non si verificherebbe nel caso di locazione di botteghe vuote per uso vendita di vino al minuto, con annesse camere di abitazione. — A. Milano, 8 giugno 1885 (cit. al n. prec.).

11. Un affitto di mulini o di altro immobile può costituire materia di un' associazione o società di commercio, ma conviene per ciò che esso sia diretto ad una speculazione commerciale o venga a mescolarsi a questa; altrimenti esso è per sè un contratto civile la cui natura non muta solo perchè due o più persone abbiano assunto in comune la conduzione dell'immobile. — C. Napoli, 22 aprile 1885 (*Gazz. P.* 291; *Cons. comm.* 1886, 327; *T. ven.* 1886, 158).

12. Deve riputarsi atto di commercio la locazione d'immobili stipulata da commerciante a scopo di esercitare un'industria speciale. — A. Messina, 28 gennaio 1884 (*Rassegna* 46, *c*; *F. mess.* III, 125, *n.*; *Annali* XIX, 289, *n.*; *Annuario* 62; *F.* I, 1001, *c*; *T. v.* 624); C. Napoli, 2 dicembre 1884 — opificio da molino — (*Rassegna* 325; *Annali* XIX, 295, *n.*; *Eco* IX, 21; *G. c.* I, 18; *L.* XXV, I, 158, *c*; *D. C.* III, 870); C. Roma, 18 dicembre 1884 (*Rassegna* 327, *T. rom.* V, 3, *c*; *Annali* XIX, 295, *n.*; *D. C.* III, 358, *n.*; *Fil.* X, 251; *F.* X, 82 *c*; *G. c.* I, 73; *L.* XXV, I, 691; *Mon.* XXVI, 474, *c*; *Mon. leggi* 1885, 14; *Cons. comm.* 1885, 54; *Annuario* III, 55); A. Torino, 27 dicembre 1884, — tipografia — (*Eco* 1885, 187); A. Milano, 27 dicembre 1884 — id. — (*Rassegna* 331, *n.*; *Annali* XIX, 71; *G. c.* I, 109; *Mon.* XXVI, 81, *n.*; *Cons. comm.* 201; *Annuario* III, 54); A. Roma, 10 febbraio 1885 (*Rass.* 374, *n.*; *T. rom.* 165; *Cons. comm.* 202; *L.* II, 591; *G. it.* II, 702; *Annuario* 51); A. Roma, 20 luglio 1885 (*T. rom.* 697); A. Torino, 2 agosto 1886 — tanto più se la locazione comprenda forza motrice e meccanismi, con il divieto di dare ai locali altra destinazione — (*G.* 706, n.; *D. C.* V, 52; *G. it.* 1887, II, 102); C. Torino, 29 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 102); A. Genova, 21 giugno 1887 *G. it.* II, 680, *n.*; *Eco* 289; *Annuario* 86); A. Genova, 18 febbraio 1888 (*T. gen.* 1889, 179; *Annuario* 62); A. Milano, 7 marzo 1888 (*Mon.* 314; *L.* I, 684; *Annuario* 68); A. Torino, 22 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 845; *G.* XXVI, 300); A. Genova, 18 febbraio 1889 (*T. gen.* 179); C. Napoli, 18 febbraio 1894 (*Mon.* 424; *G.* 871, *n.*); A. Venezia, 18 settembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 78; *T. v.* 626); A. Genova, 25 novembre 1895 (*T. gen.* 720); C. Roma, 28 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 662); Id., 8 giugno 1897 (*L.* II, 145; *G.* 1157, *n.*; *Mon.* 784); A. Brescia, 9 novembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 198, *n.*;

Mon. 1898, 210); A. Milano, 15 marzo 1899 (*Mon.* 469, *n.*) — e ciò quantunque non sia commerciante il locatore. — A. Torino, 9 maggio 1892 (*G.* 559); A. Venezia, 12 ottobre 1900 — locazione di un locale ad uso bottega fatta da un commerciante ad una persona per l'esercizio del commercio già prima dal locatore ivi esercitato (*Mon.* 1901, 277, *n.*; *L.* II, 785; *T. gen.* 659; *T. v.* 586.); — ed anche se fra gli immobili stessi ve ne siano alcuni che al commercio non possono essere destinati. — A. Venezia, 17 luglio 1896 (*D. C.* 894).

13. È atto di commercio la locazione di uno stabile specialmente conformato ad uso di stabilimento commerciale ed industriale, allo scopo principale e diretto di esercitarvi il proprio commercio. — A. Milano, 16 dicembre 1884 (*Rass.* 809; *Mon.* XXVI, 80, *n.*; *Annali* XIX, 249, *n.*; *L.* 1885, I, 858); *Annuario* III, 54).

14. La convenzione con cui un commerciante si rese locatario di un edificio con macchine, utensili e derivazione d'acqua per esercitarvi un'industria, come la successiva convenzione avente per oggetto la risoluzione della precedente locazione e la compra-vendita condizionata dagli stessi stabili, ancorchè seguite sotto il Codice cessato, sono atti di commercio (e conseguentemente sono di competenza commerciale le azioni dipendenti dai detti contratti). — A. Genova, 1° febbraio 1886 (*Eco* 40).

15. Non fa atto di commercio chi loca un suo stabile ad un industriale senza interessarsi affatto della impresa industriale del conduttore. — C. Torino, 29 marzo 1892 (*G.* 619).

16. Dato l'affitto di locali, parte per uso commerciale, parte per uso di abitazione, per giudicare se debba attribuirsi al contratto carattere commerciale o civile, deve aversi riguardo all'elemento prevalente fra l'uso commerciale e l'uso civile. — A. Milano, 18 marzo 1895 (*Mon.* 292; *L.* I, 592, *n.*; *D. C.* 590); id., 15 marzo 1899 (*Mon.* 469, *n.*); C. Torino, 14 dicembre 1897 (*G.* 1898, 92, *n.*).

17. Non è atto di commercio l'affitto di locali assunto da un commerciante allo scopo principale della propria abitazione, alla quale i locali sono realmente nella massima parte destinati, e solo in minima parte al suo commercio. — C. Torino, 8 agosto 1895 (*G.* 607, *n.*; *Mon.* 814; *L.* II, 624; *G. it.* I, 1, 1006).

18. Dato un contratto di affitto di alcuni locali ad uso di abitazione e per esercizio di trattoria, deve in esso ritenersi prevalente il carattere civile anzichè il commerciale. — A. Milano, 24 marzo 1897 (*Mon.* 551, *n.*; *L.* I, 662, *n.*; *G. it.* I, 2, 342).

19. *Contra.* Se in un contratto di locazione di un'immobile, parte di questo sia destinato all'abitazione della famiglia e parte al commercio del conduttore, questa seconda parte imprime all'intero contratto il carattere della commercialità. — A. Venezia, 25 agosto 1898 (*T. v.* 481; *F.* I, 1870, *n.*; *G.* 152; *D. C.* 973).

20. Quando nella sublocazione di un immobile concorrano quei criteri scientifici che determinarono il legislatore alla enumerazione di cui all'art. 3 Codice commerciale, essa può essere un atto di commercio.

Così la sublocazione d'uno stabilimento con macchine e meccanismi infissi destinati allo esercizio di determinata industria o commercio, se fatta allo scopo di cotesto esercizio, è atto di commercio.

Ma difettando la prova che il subconduttore sia commerciante e che l'immobile sia preso a pigione per esercitarvi il commercio, il contratto è a ritenersi civile. — A. Venezia, 6 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 845).

21. È di natura commerciale il contratto di affitto di un locale ad uso rivendita di privative, qualora a questa rivendita in fatto e consuetudine si unisca anche lo smercio di vino, liquori, ecc., ed ancorchè insieme a detto locale siano affittati al conduttore altri locali di minor valore ad uso abitazione. — A. Milano, 18 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 58).

22. Il mutuo non è contratto di propria natura civile. — C. Napoli, 19 aprile 1884 (*Gazz. P.* 148; *Ann.* 69; *Eco* 178, *n.*); C. Torino, 9 agosto 1889 (*G.* 701); A. Genova, 31 marzo 1891 (*T. gen.* 181);

epperò si presume commerciale se fatto fra commercianti senza dichiarazione di causa civile. — C. Napoli, 19 aprile 1884 (citata); A. Firenze, 28 giugno 1900 (*D. C.* 948; *T. gen.* 686; *Annali* 885); A. Venezia, 18 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 484, *n.*; *F.* I, 578, *n.*); — o per causa dichiarata commerciale e non impugnata. — C. Napoli, 19 aprile 1886 (cit.); A. Genova, 5 marzo 1897 (*T. gen.* 157); — salvo prova contraria risultante dall'atto stesso. — C. Torino, 18 luglio 1898 (*D. C.* 766, *n.*); Non basterebbe però a provare il contrario il non essersi pattuito interesse. — C. Torino, 3 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 7, c; *Mon.* 1887, 63, *n.*; *G. it.* 1887, I, 1, 80; *Annali* XXI, 90; *L.* 1887, I, 265, *n.*; *D. C.* V, 241, *n.*; *F.* XII, 215, *n.*; *Cons. comm.* 1887, 55); A. Milano, 20 marzo 1894 (*L.* II, 52, *n.*; *Mon.* 399; *D. C.* 561); A. Firenze, 28 giugno 1900 (citata);

nè la parentela delle persone contraenti, nè il motivo che spinse il contraente a fare il mutuo, di beneficare cioè il mutuatario. — A. Milano, 20 marzo 1894 (citata);

nè che il mutuo si contraesse verbalmente e con garanzia ipotecaria. — C. Torino, 3 dicembre 1886 (citata);

nè l'essersi stipulato ad interesse del solo 5 %. — C. Torino, 18 giugno 1890 (*G.* 478; *T. gen.* 514; *Cons. comm.* 279; *Annali* 409; *D. it.* 618).

23. Il contratto di mutuo si reputa commerciale quando il mutuante è commerciante e l'azione di mutuo entra nella sfera della sua attività commerciale, indipendentemente dalla destinazione che l'altro contraente dà al danaro mutuato. — C. Roma, 22 febbraio 1895 (*G. it.* I, 1, 306, *n.*; *D. C.* 350; *L.* II, 401).

24. La presunzione di commercialità nel mutuo ha luogo anche quando sia commerciante il solo mutuatario. — A. Venezia, 22 marzo 1887 (*T. v.* 388); A. Firenze, 28 giugno 1900 (cit. al n. 22); C. Firenze, 25 aprile 1901 (*L.* II, 41 e 811, *n.*; *D. C.* 815; *T. gen.* 298; *T. v.* 357; *Annali* 192; *Gazz. P.* XXXI, 212; *Cons. comm.* 248); A. Torino, 8 febbraio 1902 (*G.* 342); tanto più poi se per iscopo commerciale. — A. Genova, 2 marzo 1887 (*L.* II, 417; *Cons. comm.* 170; *Eco* 108; *Annuario* 38); A. Milano, 15 novembre 1898 (*G.* 1899, 30, *n.*; *Mon.* 1899, 96; *Fil.* 1899, 215; *Cons. comm.* 1899, 4); A. Venezia, 23 aprile 1901 (*T. v.* 485); nè importa che il mutuante oltre a non essere commerciante, sia anzi stretto parente del mutuatario. — A. Torino, 21 marzo 1903 (*G.* 529; *D. C.* 936).

25. La commercialità del mutuo fatto ad un commerciante per una operazione commerciale non vien meno perchè esso sia stato pattuito senza interesse. — A. Genova, 15 dicembre 1900 (*Mon.* 1900, 412).

25 *bis.* Il mutuo contratto da commerciante si presume commerciale se non risulta chiaramente dall'atto che ha causa civile. — C. Roma, 8 ottobre 1904 (*D. C.* 1905, 118).

26. Il mutuo ed il comodato sono di loro natura essenzialmente civili; e civile pertanto è l'azione che ne deriva.

Nè ponno cambiare indole e diventare commerciali, per ciò solo che i contraenti siano commercianti, ed i valori presi a mutuo od a comodato vengano impiegati in operazioni commerciali. — A. Milano, 25 agosto 1884 *Mon.* 928, *c*; *Annuario* 68; *Eco* 383; *G. it.* 1885, II, 38, *n.*).

27. È civile il mutuo contratto senza causa espressa tra persone che non si dichiarano commercianti, quantunque il mutuante sia commerciante. — C. Napoli, 10 marzo 1885 (*Gazz. P.* 148).

28. Il mutuo tra non commercianti è sempre atto civile e tale rimane anche se fatto allo scopo di aprire un negozio dove esercitare il commercio. — A. Milano, 27 aprile 1888 (*Mon.* 440).

29. Il mutuo da non commerciante a commerciante è sempre atto civile, quale si sia l'impiego che il commerciante fa delle somme. — A. Genova, 1° dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 11; *Annali* 1889, 88).

30. Il mutuo è contratto essenzialmente civile. — C. Torino, 30 ottobre 1896 (*L.* 1897, I, 30, *n.*; *F.* 1897, I, 35); sotto qualunque forma sia stipulato. — A. Catanzaro, 28 agosto 1902 (*Giostra giud.* 58).

31. Il mutuo è civile o commerciale secondo il fatto che lo determina. — A. Firenze, 30 gennaio 1897 (*F.* I, 384; *L.* II, 484).

32. L'appalto del dazio comunale, quantunque assunto da commercianti, non è atto commerciale (e quindi le controversie che insorgano sui contratti che vi si riferiscono sono dell'ordinaria competenza civile).—A. Milano, 9 giugno 1884 (*Mon.* 618, *n.*; *Giur. it.* II, 410, *c*; *Legge* XXV, I, 845, *n.*; *Annuario* III, 66); C. Napoli, 21 febbraio 1885 (*Gazz. P.* 585); A. Catania, 18 luglio 1887 (*F. cat.* 179); A. Venezia, 21 febbraio 1888 (*T. v.* 130); A. Genova, 17 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, I, 116; *Mon.* 1889, 226); C. Firenze, 28 gennaio 1889 (*T. v.* 120); A. Catania, 27 gennaio 1892 (*G. cat.* 38).

33. L'appalto del dazio consumo, anche ammesso che non sia di per sè atto di commercio, non è certo atto essenzialmente civile, onde è a ritenersi atto di commercio se assunto da un commerciante. — A. Venezia, 31 agosto 1901 (*L.* II, 668, *n.*; *T. v.* 672; *Rass. trib.* 275; *Dazio cons.* 327); Id., 7 luglio 1902 (*T. v.* 808).

34. Se l'assunzione dell'appalto del dazio consumo costituisce per l'assuntore un atto di commercio, non è però atto di commercio la riscossione a cui egli procede dal debitore del dazio, nè il relativo giudizio può dirsi versare in materia commerciale. — C. Torino, 14 settembre 1892 (*G.* 759; *Mon.* 857; *Dazio cons.* XXI, 4);

non dando luogo ad atto di commercio nei rapporti dell'appaltatore coi terzi. — A. Casale, 9 febbraio 1903 (*G.* 1206).

35. Il contratto d'appalto del dazio consumo quando l'assuntore non sia un commerciante e l'appalto non rientri nella cerchia di una complessa azienda commerciale da lui esercitata, è atto di sua natura civile tanto nei rapporti tra lo Stato e l'appaltatore, quanto in quelli tra l'appaltatore e i terzi. — A. Roma, 26 marzo 1904 (*G. it.* I, 2, 425).

36. Il contratto di mediazione segue la natura della contrattazione principale a cui si riferisce. — C. Torino, 8 maggio 1885 (*G.* 331, *n.*); A. Roma, 28 ottobre 1886 (*F.* XII, I, 50, *c*; *T. rom.* VI, 608).

37. È atto di commercio la mediazione prestata da un'agenzia d'affari anche se interposta per la stipulazione di un contratto di natura

civile. — C. Torino, 31 dicembre 1887 (*G.* 1888, 382; *Annuario* 89).

38. Non è atto di commercio l'esercizio dell'esattoria dei pubblici tributi e non è quindi commerciale la società tra esattore ed un terzo per tale esercizio. — A. Milano, 15 maggio 1885 (*Mon.* 679); A. Catania, 18 luglio 1887 *F. cat.* 179); A. Venezia, 18 gennaio e 20 febbraio 1888 (*T. v.* 130; *Mon.* 246; *D. C.* 274; *Eco* 108; *Cons. comm.* 105; *L.* I, 454; *Annuario* 54, *n.*); C. Firenze, 28 gennaio 1889 (*F.* I, 328, *n.*; *Cons. comm.* 72; *T. v.* 120; *L.* I, 585; *Mon.* 161; *Annuario* 75); A. Genova, 7 marzo 1890 (*T. gen.* 212; *G. it.* II, 457; *Esatt. e Com.* 151); C. Torino, 29 aprile 1891 (*G.* 525; *G. it.* I, 1, 519); A. Milano, 21 luglio 1891 (*D. C.* X, 68; *Mon.* 757; *T. gen.* 687; *Fil.* 36); A. Torino, 27 maggio 1898 (*G.* 478); C. Roma, 10 gennaio 1899 (*T. rom.* 52; *Cons. comm.* 78; *Corte S. Roma* II, 37).

39. L'esercizio di una esattoria allora può costituire atto di commercio che vi concorra l'intento del lucro e della speculazione commerciale. — A. Genova, 17 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 116; *Mon.* 1889, 226); C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 84; *L.* XXX, I, 875, *n.*; *T. gen.* 99; *Mon.* 254; *D. C.* 259; *T. v.* 1890, 99; *Esatt. e Com.* 1890, 78; *Annali* 1890, 149).

40. L'esercizio di una esattoria da parte di una banca è atto commerciale, nei sensi dell'art. 4 del Codice di commercio, in quanto non trattisi dei rapporti fra lo Stato ed i comuni da una parte ed i contribuenti dall'altra. Se la banca esercente l'esattoria ha un collettore in sua specialità commerciante, il quale ha con essa rapporti speciali di cointeressenza negli utili dell'esattoria, distinti dai rapporti ordinari che intercedono tra l'esattore ed il collettore, le controversie tra costoro sono di indole commerciale. — App. Venezia, 7 luglio 1902 (*T. v.* 775; *T. gen.* 667).

41. Il pagamento di una cambiale, sebbene fatto da un commerciante, ma estraneo, e per incarico di persona pure estranea all'effetto cambiario, è atto puramente civile, non essendo che un mandato civile l'incarico dato dal terzo cambiariamente non obbligato ed il pagamento relativo non essendo che l'esecuzione del mandato stesso. — A. Milano, 1° luglio 1885 (*Mon.* 838; *Annuario* 64).

42. È civile e non commerciale il mandato di estinguere determinate cambiali con determinati fondi somministrati dal mandatario non avendo per iscopo la speculazione, ma quello di soddisfare un'obbligazione (applicazione al genere di prova dell'adempimento). — C. Palermo, 4 agosto 1904 (*Mon.* 905; *L.* 2827; *D. C.* XXIII, 78).

43. Il carattere del mandato deriva esclusivamente dalla natura civile o commerciale della causa per cui è conferito. Ciò stante, perchè sia commerciale il mandato, è necessario che sia conferito per compiere atti di commercio. Epperò resta civile il mandato conferito da un non commerciante anche ad un commerciante per compiere un atto che non è commerciale, e che risulta estraneo al commercio abituale del mandatario. — A. Torino, 9 febbraio 1886 (*Rass.* 168, *n.*; *G.* 279, *n.*; *G. it.* II, 174).

44. Deve ritenersi atto civile un mandato fra commercianti, avente per oggetto l'esazione di crediti, tuttavolta che niun compenso sia stipulato a favore del mandatario, ed esuli rispetto a costui ogni movente di speculazione o di lucro. — A. Genova, 8 marzo 1890 (*T. gen.* 194; *Mon.* 528; *G. it.* II, 461).

45. Ammessa pure la commercialità della causa fra chi acquista delle derrate a scopo di speculazione e il rappresentante che vende i prodotti dei suoi fondi, non ne consegue la commercialità del mandato, il quale rimane sottoposto alle norme del diritto civile, secondo le quali il giudice commerciale deve valutarne l'indole e la estensione. — C. Firenze, 28 maggio 1895 (*T. v.* 877; *Cons. comm.* 227).

46. È sempre civile il mandato alla lite richiesto del Codice di procedura civile pel patrocinio delle cause quantunque la causa sia commerciale. — C. Firenze, 25 gennaio 1904 (*Mon.* 884; *G. it.* I, 1, 709; *G.* 611).

47. Il mandato conferito per lo svolgimento di un rapporto giuridico commerciale ha carattere di atto di commercio accessorio. — A. Bologna, 16 dicembre 1802 (*T.* 1908, 31, *n.*); C. Roma, 19 agosto 1903 (*G. it.* I, 1, 987; *D. C.* 1904, 74; *Mon.* 781).

48. Il mandato dato dagli eredi di un socio di una società in nome collettivo per regolare cogli altri soci rapporti sociali, ha carattere commerciale. — A. Bologna, 14 marzo 1904 (*D. C.* 616).

49. L'istituto del comizio agrario non fa atti di commercio nell'attuazione degli scopi pei quali fu istituito, nè fa atto di commercio il commerciante il quale concorre con i suoi prodotti ad una esposizione industriale. — A. Genova, 12 marzo 1886 (*Eco* 81; *Mon. leggi* 118; *G. it.* II, 386; *L.* II, 558; *Annali* 185; *Annuario* 56).

50. La locazione d'opera fatta da un artefice (orologiaio) è atto civile, quantunque l'artefice faccia commercio d'oggetti attorno ai quali esercita l'arte sua. — C. Torino, 30 marzo 1886 (*G.* 440; *L.* II, 886, *n.*; *Annuario* 67).

51. Non è atto di commercio quello del mugnaio che in molino di sua proprietà o da lui

preso in locazione si limita alla pura prestazione dell'opera sua agli avventori. — A. Genova, 5 agosto 1887 (*Eco* 394); A. Casale, 2 giugno 1888 (*G. cas.* 106; *Annuario* 64).

52. È locazione d'opera essenzialmente civile la commissione data pure da un commerciante ad un artefice di costruirgli una macchina per uso di un opificio industriale. — T. Livorno, 3 settembre 1890 (*D. C.* 669; *D. e G.* VI, 141).

53. La semplice locazione d'opera di un assistente ai lavori, sebbene fatta ad un commerciante, non può riguardarsi come commerciale, ma è un atto per sua natura essenzialmente civile. — A. Genova, 12 febbraio 1894 (*T. gen.* 198).

54. Un artista locando la sua opera per compiere un lavoro dell'arte sua (costruzione per il committente di una cassa mortuaria) non fa che un atto puramente civile. — A. Catania, 18 marzo 1901 (*Mon.* 516, *n.*; *G. cat.* 81).

55. È di natura commerciale il contratto di locazione d'opera seguito tra la Società delle ferrovie ed i suoi impiegati. — A. Milano, 3 aprile 1894 (*G.* 268; *Mon.* 372); A. Roma, 21 maggio 1895 (*Ann. crit.* II, 101; *D. C.* 715; *G.* 428, *n.*); A. Torino, 5 settembre 1895 (*G.* 772, *n.*).

56. Il contratto di locazione d'opera non è un contratto essenzialmente civile, agli effetti di cui all'art. 4 Cod. comm. Quindi entra nella categoria degli atti di commercio quando sia stipulato da un commerciante per l'esercizio del suo commercio. — C. Torino, 12 settembre 1894 (*Mon.* 992; *G. it.* I, 1, 1098; *L.* 1895, I, 8, *n.*; *G.* 760, *n.*; *D. C.* 886; *Ann. crit.* 161).

57. Il contratto di locazione d'opera, che una ditta di commercio stipula coi suoi impiegati, è atto commerciale. — A. Genova, 6 luglio 1896 (*T. gen.* 480); C. Milano, 21 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 911, *n.*).

58. Il contratto di locazione d'opera non è d'indole esclusivamente civile, ma assume indole civile o commerciale secondo il negozio a cui il contratto è diretto, della qualità della persona o dell'istituto al quale l'opera è locata. — A. Catanzaro, 28 febbraio 1899 (*G. it.* I, 2, 764, *n.*).

59. Il rapporto di servizio costituito dall'imprenditore con l'operaio della sua fabbrica è per l'imprenditore atto di commercio. — A. Bologna, 19 settembre 1900 (*Mon.* 1901, 611; *T. v.* 1901, 65).

60. È commerciale la fideiussione prestata per un debito commerciale anche da chi non è commerciante (ed ancor quando non siasi stipulata la solidarietà col debitore principale). — C. Torino, 28 aprile 1886 (*Mon.* 459; *G.* 518; *Annali* 285; *Annuario* 386); C. Torino, 4 ottobre 1894 (*G.* 709; *L.* II, 808; *D. C.* 900; *Ann. crit.* I, 388, *Mon.* 1895, 150; A. Genova, 28 ottobre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 27; *T. gen.* 647); C. Napoli, 31 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 484).

Contra. La fideiussione prestata da un non commerciante è sempre atto civile, sebbene data per obbligazione commerciale. — A. Torino, 28 novembre 1887 (*G.* XXV, 85, *n.*; *Annuario* 204); A. Brescia, 31 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 851; *F.* 1895, I, 390, *n.*).

61. La fideiussione stipulata tra commercianti per un'obbligazione commerciale, come quella rappresentata da cambiali, ha carattere di obbligazione commerciale. — C. Torino, 30 gennaio 1895 (*G.* 396, *n.*). — C. Firenze, 8 agosto 1896 (*C.* 701, *n*).

62. La fideiussione prestata da un commerciante a garanzia di un mutuo civile non è atto commerciale (Applicazione in tema di perenzione). — A. Milano, 25 aprile 1899 (*Mon.* 629, *n.*; *Fil.* 619).

63. È di natura commerciale l'obbligazione che si assume un terzo di pagare quanto è dovuto al possessore di un effetto cambiario senza che contemporaneamente il debitore venga liberato. — A. Casale, 4 maggio 1888 (*G. cas.* 162; *Annuario* 69).

64. La fideiussione verbale prestata da un commerciante ad una obbligazione che assunse forma cambiaria allora soltanto è di indole commerciale che si provi la natura commerciale dell' obbligazione principale a cui fu data la forma cambiaria. — C. Firenze, 20 febbraio 1888 (*L.* I, 478; *Mon. leggi* 188; *Eco* 97; *Fil.* 225; *G.* 330; *D. C.* 402; *Cons. comm.* 128; *T. v.* 139; *Annuario* 98, *n.*).

65. L'obbligazione cambiaria dell'emittente non si trasferisce nel terzo che l'assuma sopra di sè colla *adpromissione* o colla *espromissione.* Quindi l'obbligazione di questo terzo nei rapporti coll'avallante che ha dovuto pagare per l'emittente, non può dirsi commerciale solo perchè fosse cambiaria l'obbligazione dell'emittente stesso. — C. Torino, 27 aprile 1889 (*G.* 709; *Annali* 515).

66. La promessa verbale o scritta di garantire il pagamento di una somma di danaro a cui un'altra persona siasi obbligata accettando od emettendo un effetto cambiario è valida ed efficace, e l'obbligazione fideiussoria che nasce da tale promessa ha la natura dell'obbligazione principale che si è voluto garantire indipendentemente dalla forma cambiaria che debitore e creditore hanno dato al titolo. — A. Brescia, 23 novembre 1891 (*Mon.* 1892, 145).

67. La fideiussione per una obbligazione

cambiaria, quando non sia data sotto forma di avallo, è obbligazione semplicemente commerciale, la quale mantiene la sua efficacia anche quando il possessore della cambiale garantita sia decaduto dall'azione cambiaria. — A. Venezia, 16 ottobre 1902 (*T. v.* 858; *Annali* 502).

68. È commerciale l'obbligazione assunta dal fallito nel concordato, ed è pur commerciale per colui che, benchè non commerciante, la prenda sopra di sè e prometta di pagarla in iscarico di quello, e può quindi anche nei rapporti con lui provarsi con testimoni. — A. Torino, 30 dicembre 1889 (*G.* XXVI, 244 *n.*).

69. La fideiussione prestata ad un concordato è commerciale, e tale si presume, repugnando allo scopo del concordato che i creditori debbano previamente escutere i beni del fallito. — A. Bologna, 9 ottobre 1890 (*R. Bol.* 207; *Annali* 1891, 21).

70. La garanzia prestata per la esecuzione di un concordato è atto essenzialmente commerciale perchè si rannoda alla procedura del fallimento che è d'indole esclusivamente commerciale; sicchè è anche commerciale l'azione in nullità di detta garanzia. — A. Trani, 7 agosto 1900 (*R. Trani* 966).

71. È atto di commercio l'apertura di credito fatta da un commerciante ad un altro (nella specie col patto di ricevere, anzichè un interesse sulle somme somministrate, un *pro cento* sulle somme che l'altro sarà per incassare da una lite). — A. Genova, 7 maggio 1886 (*D. C.* 898; *Eco* 247; *Annuario* 50).

72. Fa atto di commercio una banca che si obbliga a sovvenire ad un conduttore di terre, in diverse riprese, una somma per le spese agricole, e ciò quand'anche a favore della banca stessa siano state espressamente pattuite le garanzie dei privilegi, di cui agli articoli 1958 e 1960 Cod. civ. — T. comm. Venezia, 21 giugno 1886 (*T. v.* 588; *Annuario* 51).

73. È commerciante il pastore che attende abitualmente alla compra e vendita del bestiame; ed è quindi commerciale il contratto stabilito pel mantenimento e pascolo invernale del suo gregge. — A. Torino, 14 febbraio 1887 (*G.* 208; *Annali* 85; *Annuario* 89).

74. È conto commerciale quello regolato fra due commercianti anche con atto pubblico; e quindi l'obbligazione che ne nasce è pure commerciale per presunzione di legge sino a prova contraria, che deve però risultare dall'atto stesso; inutile essendo ogni altra prova estrinseca. — A. Ancona, 16 febbraio 1887 (*Fil.* 488).

75. Non compie un atto di commercio l'ingegnere che forma il progetto d'una derivazione d'acque le quali debbono servire a scopi diversi ed anche industriali, ed ottiene la concessione governativa e la privativa per l'esercizio. — A. Genova, 4 aprile 1887 (*Eco* 272); nè quello che dirige i lavori di un'opera ritenuta impresa commerciale fra commissionari. — C. Napoli, 24 novembre 1588 (*Annali* 1889, 111; *Annuario* 61).

76. È atto commerciale l'abbuonamento di un privato al dazio consumo quando sia stato fatto con un appaltatore del dazio medesimo. — T. Arezzo, 22 marzo 1888 (*Dazio cons.* 145).

77. Non è in genere atto di commercio il prestito garantito dal pegno di azioni industriali o commerciali. — A. Venezia, 24 luglio 1888 (*Eco* 265; *Annali* 1889, III, 79; *T. v.* 415; *Annuario* 65, *n.*); indipendentemente dalle persone contraenti. — A. Milano, 28 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 151).

78. Il pegno partecipa della natura della obbligazione principale. — C. Firenze, 25 marzo 1889 (*T. v.* 199; *Mon.* 395; *L.* II, 9; *Annali* 246; *Fil.* 372; *T. gen.* 550; *Annuario* 74, *n.*); A. Firenze, 30 gennaio 1897 (*F.* I, 884; *L.* II, 484).

79. È atto di commercio la consegna di cartelle di pegno di oggetti presso agenzia legalmente autorizzata, che anticipi le somme necessarie al riscatto ed altre occorrenti al pignorante per rivalersene sul prezzo della vendita degli oggetti pignorati. — C. Napoli, 6 novembre 1888 (*Gazz. P.* 586).

80. Non è atto di commercio quello del medico alienista che fonda ed esercita uno stabilimento di manicomio. — T. Chieti, 13 agosto 1888 (*F. ab.* 155; *Annuario* 68).

81. È a considerarsi atto di commercio nei rapporti tra i soci un acquisto di immobili da essi fatto quale operazione accessoria ad una impresa di costruzioni da essi assunta. — C. Torino, 7 febbraio 1889 (*G.* 118; *Mon.* 216).

82. L'acquisto d'un terreno fatto allo scopo di erigervi un edifizio industriale non costituisce atto di commercio. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. gen.* 142).

83. La permuta di cose mobili (nella specie, di cavalli) fatta da un commerciante, si reputa atto commerciale ove non si dia la prova che le cose permutate fossero destinate all'uso esclusivo di lui e della famiglia. — C. Torino, 2 aprile 1889 (*G.* 687; *Mon.* 916; *T. gen.* 681; *Annali*, 1890, 88; *L.* II, 807; *Annuario* 72).

84. La permuta non è contratto di natura essenzialmente civile. — A. Milano, 27 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 385).

85. Sono di natura commerciale i contratti tra l'impresario e coloro che s'incaricano di somministrazioni e lavori relativi all'impresa. — A. Genova, 5 aprile 1889 (*T. gen.* 309).

86. La vendita di attrezzi di fabbrica eseguita da persone non commercianti è contratto civile, a differenza della vendita d'una fabbrica nel suo insieme la quale è contratto commerciale. — A. Genova, 27 aprile 1889 (*T. gen.* 886; *Annuario* 71).

87. La vendita all'ingrosso od al minuto dei generi di privativa non costituisce atto di commercio nè per il Governo nè per i rivenditori. — A. Venezia, 18 luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 141; *T. v.* 588; *T. gen.* 1890, 80; *D. C.* VIII, 28; *Cons. comm.* 1890, 109; *Dazio cons.* 1890, 242; *Annuario* 78); A. Trani, 18 dicembre 1896 (*R. Trani* 148); C. Roma, 19 luglio 1899 (*L.* II, 747, *n.*).

88. Parimenti non è atto di commercio la convenzione fra il venditore e colui ch'egli incarica della relativa gestione. — (A. Venezia, 18 luglio 1889 (citata al num. prec.); nè il contratto di cessione di una vendita di generi di privativa. — A. Milano, 4 settembre 1894 (*Mon.* 955).

89. La convenzione per cui taluno diviene compartecipe in una società anonima non involge di per sè un atto di commercio, traducendosi la sua obbligazione nella promessa di apportarvi una somma determinata. — A. Genova, 28 febbraio 1890 (*T. gen.* 264; *Massime* 881).

90. La cessione della comproprietà spettante sopra un edificio destinato all'esercizio d'una industria non è atto di sua natura commerciale. — A. Genova, 26 novembre 1890 (*T. gen.* 1891, 105; *Mon.* 1891, 428).

91. La soccida semplice è un atto essenzialmente civile; in ogni modo perchè si possa considerare come atto subiettivamente commerciale è necessario che rientri nella sfera del commercio abitualmente esercitato dal commerciante. — A. Bologna, 15 luglio 1892 (*F.* I, 1068).

92. Il contratto di soccida stipulato da un commerciante può riferirsi al suo commercio e quindi non può dirsi un atto essenzialmente civile. — C. Roma, 18 aprile 1898 (*F.* I, 688; *G. it.* I, 1, 682; *L.* II, 80; *D. C.* 718).

93. È commerciale il contratto di vendita o di noleggio di una macchina per uso d'un molino e conchiuso tra un fabbricante di tali macchine e un esercente di molino. — C. Torino, 28 luglio 1892 (*G.* 614).

94. Non è atto di commercio ma atto essenzialmente civile per entrambi i contraenti il contratto pel quale il proprietario d'un giardino ne affida la cura ad un giardiniere che commercia in fiori e piante da frutto con facoltà a questi di fare suoi i fiori e venderli per suo conto. — C. Torino, 11 agosto 1892 (*G.* 611; *D. C.* 904).

95. È commerciale il contratto con cui un commerciante stipula da varii proprietari la concessione di vasti terreni per iscavarvi minerale su vasta scala con impiego di capitale vistoso e per lunga durata. — A. Torino, 7 marzo 1898 (*G.* 819).

96. L'azione del concessionario della miniera in confronto del proprietario del suolo per far determinare i limiti e l'estensione della concessione è di sua natura civile, quantunque proposta in sede commerciale, e quindi non vi è applicabile la prescrizione decennale commerciale. — A. Brescia, 29 luglio 1896 (*Mon.* 1009); C. Torino, 4 giugno 1897 (*G.* 940 *n.*).

97. La lite tra un cedente e una società anonima concessionaria per l'esplorazione di una o più miniere è commerciale. — A. Cagliari, 12 agosto 1897 (*G. sarda*, 1897, 820).

98. L'escavazione delle miniere, sebbene per sè atto civile, quando è esercitata da un'impresa commerciale, costituisce atto di commercio. — C. Firenze, 7 marzo 1897 (*F.* I, 684, *n.*; *L.* I, 762, *n.*).

99. Perchè un atto si presuma commerciale, a tenore dell'art. 4 Cod. comm., non occorre si riferisca al commercio speciale esercitato dal commerciante. — C. Roma, 18 aprile 1898 (*F.* I, 688; *G. it.* I, 1, 682; *L.* II, 80; *D. C.* 718).

100. La presunzione di commercialità dei contratti fra commercianti è *juris et de jure*. — C. Firenze, 25 aprile 1901 (*L.* II, 41 e 811 *n.*; *D. C.* 815; *T. gen.* 298; *T. v.* 357; *Annali* 192; *Gazz. P.* XXXI, 212; *Cons. comm.* 248).

101. L'azione per ripetizione d'indebito che dipende da quasi-contratto e non da quasi-delitto può avere natura civile o commerciale a seconda che mette capo a un rapporto dell'una o dell'altra specie. — C. Roma, 22 febbraio 1895 (*G. it.* I, 1, 806; *D. C.* 850; *L.* II, 401); A. Milano, 7 luglio 1897 — applicazione in tema di prescrizione — (*Mon.* 1898, 334); C. Roma, 4 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 8; *L.* 1900, I, 147).

102. Il deposito non è contratto di natura essenzialmente civile; se fatto da un commerciante deve ritenersi atto di commercio a norma dell'art. 4, e la prova testimoniale è ammissibile ai sensi dell'art. 44 stesso Codice. — A. Catania, 1° marzo 1895 (*G. cat.* 46).

103. Il carattere civile di un deposito non si muta, nei rapporti tra deponente e depositario, per l'uso che questi abbia fatto della somma depositata, servendosene, in ispecie, a prestare cauzione per un contratto commerciale. — A. Torino, 28 agosto 1896 (*G.* 1897, 49).

104. Ha carattere commerciale il patto per cui è incaricato di eseguire il salvataggio

dei legnami, già accatastato da più negozianti a scopo di commercio sulle rive di un fiume e travolto dalla piena, altro dei negozianti a cui i legnami appartengono. — A. Venezia, 15 marzo 1895 (*T. v.* 621).

105. Non può costituire atto di commercio l'esercizio, sia pure a scopo di lucro, di uno stabilimento sanitario ed educativo per i fanciulli. — A. Genova, 18 dicembre 1895 (*T. gen.* 725).

106. La cambiale non ha carattere commerciale ove dipenda da atti civili. — A. Napoli, 21 luglio 1884 (*Rass.* 206; *Annuario* 77; *D. C.* 859; *Eco* 882; *F.* 1, 826; *G. c.* 29; *L.* XXV, II, 94); nè si può dire commerciante chi di tal modo si obblighi anche abitualmente per mezzo di cambiali. — A. Venezia, 7 luglio 1896 (*L.* II, 411, *n.*; *T. v.* 428).

107. La presunzione di commercialità della cambiale emessa da un commerciante è *juris tantum*. — A. Casale, 18 febbraio 1897 (*L.* II, 267, *n.*).

108. È atto civile quello del proprietario di uno stabile, il quale si obbliga a pagare, all'epoca della riconsegna, una determinata somma al conduttore cessante quale correspettivo dei miglioramenti e del mobilio di arredamento a scopo di albergo per cui lo aveva adibito. — A. Venezia, 29 ottobre 1896 (*T. v.* 1897, 84).

109. Il giudizio sulla natura giuridica civile o commerciale non è denunciabile in Cassazione. — C. Torino, 80 ottobre 1896 (*L.* 1897, I, 80, *n.*; *F.* 1896, I, 85); C. Torino, 8 aprile 1908 (*G.* 1585).

110. È censurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito per cui si ritiene che non abbiano caratteri di commercialità atti che un commerciante ha fatto nell'esercizio del suo commercio e che in questo rientrano (nella specie, mantenimento in pensione di un avventore da parte di un oste). — C. Torino, 18 luglio 1901 (*D. C.* 974; *G. it.* I, 1, 869; *G.* 960).

111. Trattandosi di contratto di natura mista, nel dubbio devesi ritenere come civile. — C. Torino, 25 marzo 1897 (*G.* 582, *n.*; *Mon.* 446; *G. it.* I, 1, 579; *Annali* XXXI, 1, 248).

112. Costituisce atto di commercio per una persona che si asserisce industriale in dorature e decorazioni, l'intromissione per la vendita di un'opera d'arte. — A. Milano, 7 settembre 1897 (*Mon.* 1898, 58).

113. È commerciale soggettivamente la costituzione di una rendita perpetua o vitalizia, che serva ad uno scopo commerciale, come se fatta in corrispettivo ad una vendita o ad una cessione, o giovi direttamente all'esercizio del commercio. — A. Bologna, 11 settembre 1898 (*F.* 1899, I, 101, *n.*; *D. C.* 1899, 284); ed in tal caso non ha bisogno di essere provata con atto scritto. — C. Roma, 80 maggio 1899 (*F.* I, 740; *L.* II, 408, *n.*; *D. C.* XVIII, 129; *Mon.* 1900, 883); A. Venezia, 18 giugno 1899 (*G. it.* I, 2, 766, *n.*; *T. v.* 464; *T. gen.* 578).

114. Il contratto così detto di gabella di ulive, per cui un terzo si obbliga verso il proprietario di raccogliere e far molire a proprie spese le olive del fondo di costui, e consegnargli una data quantità d'olio all'uopo convenuta, è un contratto di natura essenzialmente civile. — A. Catanzaro, 2 maggio 1900 (*Gazz. giur.* 80).

115. L'utile gestione degli affari altrui assume carattere commerciale quando si riferisce ad atti ed operazioni commerciali, ed alla prescrizione commerciale sono quindi soggette in tal caso le azioni che ne derivano. — A. Milano, 81 ottobre 1900 (*G.* 1901, 228; *Mon.* 1901, 158).

116. Il prestito a premi di un comune costituisce un atto civile, e quindi la riscossione dei premi estratti, non curata in tempo dal possessore delle cartelle, è soggetta solo alla prescrizione trentennale. — A. Trani, 8 aprile 1901 (*G. it.* I, 2, 496, *n.*); C. Napoli, 8 aprile 1902 (*G. it.* I, 1, 552, *n.*; *F.* I, 884, *n.*; *Mon.* 642, *n.*; *L.* II, 267, *n.* e 598); T. Trani, 11 marzo 1908 (*G. it.* I, 2, 872); C. Roma, (Sez. unite), 20 febbraio 1904 (*G. it.* I, 1, 278; *L.* 742, *n.*; *F.* I, 899, *n.*; *Mon.* 888).

117. Le somministrazioni di vino e cibo fatte da un oste a un cliente, quantunque come pensionante e non come avventore, sono atti di commercio; nè perdono tale loro qualità perchè sia stata fatta anche qualche piccola somministrazione di danaro, e perchè siano state continuate per un considerevole periodo di tempo. — C. Torino, 18 luglio 1901 (*G. it.* I, 1, 869; *G.* 960).

118. Il contratto con cui una persona assume la direzione tecnica dello stabilimento di una azienda commerciale, non costituisce atto commerciale nei rapporti della persona stessa. — A. Milano, 16 ottobre 1901 (*Mon.* 1902, 58, *n.*).

119. Se lo Stato occupa, senza la preventiva espropriazione per pubblica utilità, un terreno, che poi nella detta espropriazione non doveva essere compreso, non fa mai un atto di commercio, anche se ciò avviene in occasione, e allo scopo della costruzione di una linea ferroviaria. — C. Palermo, 8 marzo 1902 (*F. sic.* 190).

120. È atto di commercio, e può quindi provarsi con testimoni, la transazione di affari commerciali tra commercianti. — A. Bologna, 80 giugno 1908 (*D. C.* 964).

121. È di natura essenzialmente civile la

questione di vedere se alla donna maritata occorresse o non l'autorizzazione giudiziale prescritta dall'art. 136 Cod. civ. per avere la capacità giuridica ad obbligarsi anche riguardo ad un debito apparente da cambiali; puramente civile è quindi il giudizio cui detta azione ha dato luogo ed applicabile quindi ad esso la perenzione stabilita dall'art. 377 Cod. c. — Torino, 31 agosto 1904 (*G.* 1361; *Mon.* 110).

122. La polizza o promessa per scrittura privata colla quale un commerciante si obblighi di pagare una determinata somma di danaro ad una certa scadenza, è atto commerciale, salvo che nella polizza stessa non sia enunciata una causa civile. Al difetto di questa enunciativa non può supplirsi con presunzioni attinte da elementi estranei al contratto. — C. Roma, 8 ottobre 1904 (*L.* 2196, *n.*; *G.* 1465).

123. È d'indole prettamente civile il contratto tra espositore e il Comitato banditore di una esposizione d'arte. — A. Venezia, 26 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 298).

Articolo 5.

Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, nè la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato. (2 *I.*).

Bibliografia: Betocchi C., *La vendita dei prodotti di un proprietario e gli atti di commercio.* (*Cons. Comm.* 1894, 7).

1. La semplice coltivazione di una miniera fatta unicamente da chi ne è il proprietario, non costituisce per sè stessa atto commerciale; — A. Casale, 20 marzo 1895 (*G. cas.* 138; *Annuario* 68); — ma un'azienda agricola di carattere civile. — A. Roma, 25 maggio 1900 (*L.* II, 281 *n.*; *T. rom.* 450); A. Firenze, 6 dicembre 1899 (*Annali* 1901, 79; *Crit. for.* I, 110).

2. Nemmeno la concessione di una derivazione d'acqua, per la migliore coltivazione della miniera, può ritenersi atto di commercio. — A. Casale, 20 marzo 1885 (*G. cas.* 138; *Annuario* 68).

3. Non è atto di commercio la compera di un fondo allo scopo di estrarne dei minerali; — A. Lucca, 3 agosto 1886 (*Annali* 356; *D. C.* 927; *Cons. comm.* 357; *Annuario* 54); — nè la concessione di terre per aprirvi miniere di zolfo; — A. Palermo, 10 aprile 1887 (*Circ. giur.* 294; *F.* I, 1168; *Annuario* 87); — nè la locazione di cave di ardesia. — A. Genova, 29 novembre 1887 (*D. C.* VI, 245; *Mon. leggi* 1888, 70; *Annuario* 86).

4. L'industria agricola non è atto di commercio nè per sè stessa nè per quanto attiene all'acquisto delle scorte inservienti alla coltivazione del fondo ed alla vendita dei prodotti. — A. Milano, 6 aprile 1888 (*Mon.* 481; *Cons. comm.* 170; *Annuario* 60, *n.*).

5. Non fanno atto di commercio i mandriani, bergamini o malghesi, che prendono in affitto determinati pascoli e vendono i formaggi e latticini tratti dalle loro mandre. — A. Milano, 28 agosto 1888 (*Mon.* 808).

6. Non fa atto di commercio il coltivatore che, per trar profitto dai cascami del latte delle sue mandre, compera porcini e li rivende ingrassati. — C. Torino, 16 aprile 1889 (*G.* 448; *Mon.* 728; *T. gen.* 567; *Annali* 485; *Annuario* 77).

7. Non è atto di commercio la compera in fiera di bestiame destinato alla coltura di fondi rustici, e ad accrescerne la rendita col maggior valore che si ottiene rivendendolo allevato e migliorato. — C. Roma, 2 febbraio 1891 (*F.* I, 289; *L.* I, 542; *G. it.* I, 1, 328).

8. Possono assumere un carattere commerciale le operazioni dell'ingrasso dei maiali e la trasformazione delle pietre da calce in calce, nonchè la rivendita dei maiali ingrassati e la vendita di calce tratta dai sassi. — C. Roma, 26 giugno 1891 (*Corte S. Roma* 445; *G. pen. tor.* 512).

9. Sebbene non faccia atto di commercio il proprietario che vende i prodotti del suo fondo, può ben farlo invece colui il quale si assume di venderli per conto di lui, stipulando a suo favore una provvigione sulle vendite, specialmente se si assoggetta alle perdite eventuali dipendenti dalla inesigibilità del prezzo delle merci vendute. — A. Genova, 30 maggio 1898 (*T. gen.* 376).

10. Il proprietario agricoltore, che dopo avere usato della propria trebbiatrice, ne consenta l'uso ad altri proprietari percipendone un compenso, non compie un atto di commercio. Neppure fa atto di commercio, se compri uva per farne vino, unendola, o non, a quella prodotta dai di lui fondi, o se distilli acquavite dalle proprie vinaccie e da altre che egli acquisti da terzi. — A. Venezia, 19 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 136; *T. v.* 1902, 177; *T. gen.* 1902, 155; *Mon.* 1902, 278).

(V. anche art. 54, n. 11).

Articolo 6.

Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

Bibliografia: Giannini T., *Saggio di una nuova interpretazione dell'art. 6 del Codice di commercio* (*D. C.* IX, 479).

Articolo 7.

Lo Stato, le Provincie ed i Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali.

Bibliografia: Papa d'Amico L., *Lo Stato fa atti di commercio* (*Fil.* VIII, 500 e Napoli 1888, Leonardo Vallardi edit.).

1. Il Comune che emette obbligazioni al portatore fa atto di commercio. — A. Milano, 10 marzo 1898 (*F.* I, 969).

2. Se non è vietato ai comuni di emettere cambiali, queste non sono però valide ed obbligatorie per il Comune, se vennero emesse dalla Giunta municipale senza autorizzazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa). — C. Roma, 7 aprile 1898 (*L.* I, 577; *G.* 486; *G. it.* I, 1, 608).

3. Benchè lo Stato, la Provincia, il Comune non possano assumere la qualità di commerciante, possono però fare atto di commercio e andar quindi soggetti per questi alla giurisdizione commerciale, come possono andarvi soggetti anche quando l'atto sia commerciale soltanto per coloro con cui hanno contrattato. — C. Torino, 10 maggio 1895 (*G.* 705; *Ann. crit.* I, 220).

(V. anche art. 4, n. 87).

TITOLO III.

Dei Commercianti.

Bibliografia: Bassani A., *Se gli inabilitati possano, da soli, esercitare il commercio* (*Mon.* XXVI, 998). — Benfante G., *Gli interdetti e gli inabilitati nell'esercizio della mercatura* (*Circ. Giur.* 1888, 121 e Palermo 1888, Stab. tip. Virzi). — Bensa E., *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese* (Genova, 1884, Tip. Sambolino). — Bolaffio L., *Sulla capacità dell'inabilitato ad esercitare il commercio* (*Mon. leggi* 1885, 248). — Id., *Effetti della dichiarazione del giudice civile o penale sulla qualità di commerciante, in rapporto ai successivi giudizi civili o penali contro la stessa persona* (*F.* 1886, II, 880). — Id., *Influenza della* re judicata, *civile e penale, sulla qualità di commerciante* (*D. C.* III, 650). — Di Benedetto N., *Dell'inabilitazione dei commercianti* (*Not. it.* 1885, 225; *D. e G.* I, 255). — Supino D., *Il registro di commercio* (*D. C.* XVI, 511). — Valentini G., *Coordinamento fra l'art. 2 della legge sul notariato ed alcune disposizioni del Codice di commercio in tema d'incompatibilità nella professione notarile* (*Giorn. not.* 1892, 456). — Vidari E., *Se i commercianti abbiano diritto di rifiutare le proprie merci o i proprii servizi a chi ne faccia loro domanda* (*L.* 1894, I, 67).

Articolo 8.

Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali. *(1 I.; 1 F.; 4, 5 G.; 2 N.; 1 S.).*

Bibliografia: Bassani V., *Se l'esattore delle imposte dirette abbia qualità di commerciante, agli effetti della imposizione della tassa camerale* (*D. C.* XIX, 725). — Benfante G. B., *Se gli*

esercenti agenzie di prestiti sopra pegno siano commercianti (*Antol. giurid.* VI, fasc. 6 e 7; e Catania 1893, tip. Pansini). — Biondi C., *Studi di diritto commerciale.* I. *Questione sulla qualità di commerciante ed atti di commercio* (Napoli, 1894, tip. della *Critica forense*). — Bolaffio L., *Se l'emissione abituale di cambiali attribuisca per sè stessa all'emittente la qualità di commerciante agli effetti del fallimento* (*F.* 1889, I, 241). — Id., *Se l'esercente un mestiere diventi commerciante per l'acquisto della materia prima necessaria alla lavorazione degli oggetti dell'arte sua commessigli dagli avventori* (*F.* 1889, I, 240). — Castagnola S., *Se gli artigiani siano commercianti* (*D. C.* III, 766). — Cons. comm., *L'esercente d'una professione, arte od industria e la tassa d'esercizio e rivendita* (1884, n. 5 e 6). — Id., *La qualità di commerciante e le funzioni della Cassazione* (1891, 83). — Giannini T., *Appunti di diritto marittimo:* I. *Il capitano di nave non è commerciante* (*D. C.* X, 657). — Id., *Sulla determinazione della qualità di commerciante* (*L.* 1902, I, 820). — Id., *Commercianti* (*Dizionario del Dir. priv.*). — Id., *Analisi del concetto di commerciante secondo il nostro diritto* (*D. C.* XX, 178). — Grego U. *Se gli agenti di cambio siano commercianti* (*G. it.* 1892, III, 208). — Lebano V., *La funzione di direttore di una società anonima attribuisce la qualità di commerciante a colui che la esercita?* (*D. e G.* VII, 97). — Malpeli L., *Quando l'artiere è commerciante?* (*Riv. univ.* 1898, 128). — Manara U. *Perchè i soci a responsabilità illimitata in una società commerciale siano commercianti* (*G. it.* 1896, I, 2, 183). — Papa d'Amico, *Le Casse di risparmio sono enti commerciali?* (*D. C.* XIII, 799). — Pettini M., *Perchè le Casse di risparmio debbono, secondo il diritto positivo italiano, considerarsi enti commerciali* (*G. it.* 1904, IV, 51 e 1905, IV, 118). — Pipia U. *Commerciante* (*Digesto italiano*). — Rezara F. *Se i soci a responsabilità illimitata siano per ciò solo commercianti* (*D. C.* XXI, 843). — Ribera, Cogliolo e Fadda, *Natura giuridica delle società ferroviarie* (*Ann. crit.* 1900, II, 87). — Rocco A., *La qualità di commerciante nei soci a responsabilità illimitata* (*D. C.* XVII, 1899, 857). — Id., *L'emissione abituale di cambiali non attribuisce di per sè sola a chi le emette la qualità di commerciante* (*Riv. dir. comm.* II, 825). — Rodino L., *Le cooperative mutue e gli atti di commercio* (*D. C.* XV, 689). — Sacerdote S., *L'operaio è commerciante?* (*D. C.* III, 137). — Sraffa A., *Se un' Opera pia possa divenire commerciante* (*Archivio* LI, 389). — Vidari E. *Se quelli di credito fondiario sono istituti commerciali* (*D. C.* VI, 669). — Id., *Se gli agent di cambio siano commercianti* (*D. C.* X, 651). — Id., *Se i mediatori inscritti nel ruolo siano commercianti ed elettori in materia commerciale* (*D. C.* XI, 179). — Vivante C., *Se i cosidetti mercanti di campagna dell'agro romano possano per il solo esercizio dell'industria agricola assumere la qualità di commercianti e chiedere l'iscrizione sulle liste elettorali della Camera di commercio* (*F.* 1908, III, 27). — V. anche Diena sotto l'art. 4 e Supino sotto l'art. 8.

1. L'acquisto di azioni commerciali, benchè atto di commercio, non basta ad indurre nell'acquirente la qualità di commerciante perchè la legge vuole che per stabilire tale qualità l'esercizio di atti di commercio sia abituale. — A. Catania, 27 luglio 1883 (*Eco* 254); A. Ge-

nova, 31 agosto 1888 (*Eco* 28; *Annali* 288; *Annuario* II, 180).

2. Allorchè la qualità di commerciante risulta da atti pubblici, non basta ad escluderla il certificato del sindaco che attesta il contrario, e molto meno può allo stesso oggetto essere ammessa la prova testimoniale. — A. Trani, 5 settembre 1888 (*R. Trani* IX, 61).

3. Chi si enuncia in un atto pubblico di professione commerciante dev'essere ritenuto senz'altro tale. — A. Milano, 30 settembre 1885 (*L.* II, 818; *Mon.* 1026, *n.*; *D. C.* 869; *Annali* 466; *Annuario* 147).

4. Quando la qualità di commerciante risulta da testimoni ed anche da istrumento il quale, parlando di effetti commerciali, dimostri le estese operazioni commerciali con un banco di credito, invano si tenta di dimostrare il contrario con testimoni o con certificato del presidente della Camera di commercio. — A. Catanzaro, 20 agosto 1888 (*Gravina* 1889, 41).

5. Deve qualificarsi proprio e vero commerciante chi per sua professione abituale acquista merci per rivenderle anche al minuto. — C. Roma, 28 febbraio 1884 (*Rass.* 80; *Annali* 399; *Annuario* 16; *Monit.* 696, *n.*; *T. rom.* 86).

6. Chi ritira mercanzie per rivenderle, sottoscrivendo effetti di commercio, è un commerciante, non ostante che non sia notato nell'albo dei commercianti. — C. Palermo, 18 aprile 1884 (*Cir. giur.* 77).

7. Non si può ritenere commerciante colui che senza capitali compra merci di ogni genere a credito a qualunque costo per rivenderle poi a qualunque prezzo. — A. Milano, 24 marzo 1887 (*L.* I, 685).

8. Nè l'inesistenza d'un locale d'esercizio, nè il difetto d'iscrizione alla Camera di commercio, nè la poca entità dei traffici valgono ad escludere la qualità di commerciante in chi esercita l'abituale professione di comprare e rivendere merci a scopo di lucro. — A. Roma, 18 maggio 1889 (*L.* II 16; *T. gen.* 471; *Cons. comm.* 206; *G. it.* II, 569; *D. C.* 761; *Annuario* 285).

9. È commerciante chi compra dei tessuti e poi li rivende. — C. Roma, 18 marzo 1891 (*Corte S. Roma* 215; *G. pen. tor.* 390).

10. Il cittadino italiano che a mezzo della propria moglie munita di procura generale fa in Italia delle operazioni commerciali coll'acquistarvi merci che poi rivende all'estero, è ritenuto commerciante anche in Italia e può essere perciò soggetto a fallimento e sottoposto a processo per bancarotta. — A. Torino, 28 aprile 1896 (*L.* II, 97; *Mon.* 782, *n.*).

11. La qualità di commerciante emerge dall'esercizio di atti di commercio per professione abituale di chi ne fa importante sua occupazione.

La prova di tale qualità non può sorgere sufficientemente da fatti isolati e da circostanze eccezionali e discontinue, ma deve desumersi dallo accertamento del fatto di una professione abituale e continuata nell'esercizio di atti di commercio. — A. Venezia, 9 maggio 1884 (*Rass.* 156, c; *Annali* 346, *n.*; *Annuario* 129; *D. C.* 559; *T. v.* 315; *Cons. comm.* 151).

12. Un solo atto di commercio non può attribuire, a chi casualmente lo esercita, la qualità di commerciante. — C. Firenze, 26 maggio 1884 (*Eco* 226; *G. it.* I, 1, 378; *T. v.* 355, *n.*); anche come condizione ad essere elettore ed eletto nelle Camere di commercio. — C. Roma, 20 agosto 1884 (*Corte S. Roma* 736; *L.* XXV, I, 77, *n.*).

13. Elementi costitutivi della professione di commerciante sono: la determinazione spiegata nell'assumere un'impresa commerciale e l'esercizio effettivo di commercio.

14. Sebbene una mercatura *non faciat mercatorem*, però un atto di commercio, ancorchè unico per sè, vale a costituire la professione abituale del commercio, quando tale atto sia di sua natura complesso, specie un'impresa di trasporti, per comprendere necessariamente una serie successiva di atti commerciali. — A. Bologna, 31 gennaio 1885 (*Rass.* 352, c; *Annali* 129, c; *D. C.* 585; *G. it.* II, 188, c; *L.* II, 418; *R. Bol.* 67; *Cons. comm.* 218; *G. c.* 252).

15. A stabilire la *professione abituale* del commercio non si richiedono punto atti continuati di commercio, ma basta che taluno dedichi costantemente la propria attività in qualche impresa commerciale. — A. Genova, 16 luglio 1887 (*Annali* 260; *Eco* 226; *Annuario* 41; *G. it.* II, 520).

16. Perchè si possa attribuire ad una persona la qualità di commerciante è necessario che questa faccia atti di commercio per causa della sua professione la quale renda abituale l'esercizio degli atti stessi, benchè cumulato coll'esercizio di altra professione liberale. — A. Torino, 21 marzo 1888 (*Mon.* 401; *Annuario* 179, *n.*).

17. La legge e la dottrina non esigono che l'esercizio professionale degli atti di commercio formi una occupazione esclusiva e prevalente del commerciante.

18. Quindi sebbene un cittadino abbia il suo patrimonio costituito in gran parte da beni stabili, quando accudisce in pari tempo a speciali speculazioni commerciali, è a considerarsi commerciante, sebbene non abbia aperto uno stabilimento. — A. Modena, 4 mag-

gio 1888 (*Giurisp. ital.* II, 511; *Annuario* 177 e 181).

19. Non dall'esame dei singoli atti compiuti da una persona, ma dal complesso, dalla continuità, molteplicità ed importanza delle sue operazioni si devono desumere i criteri per giudicare se egli debba o no essere considerato quale un commerciante, ed andare o no soggetto all'applicazione delle leggi proprie e speciali di commercio. — A. Genova, 17 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 116; *Mon.* 1889, 226).

20. L'abitualità si desume da una serie più o meno estesa di affari capaci di rivelare la intenzione di speculare in commercio, quand'anche concorra l'esercizio di un'altra professione qualunque.

Così anche il proprietario assumendo obbligazioni cambiarie dirette o prestando di seconda mano ad un tasso maggiore le somme ritratte mercè l'esposizione della propria firma, fa speculazione commerciale. — A. Catania, 20 febbraio 1889 (*Fil.* 848; *L.* II, 207; *Cons. comm.* 282; *G. cat.* 41; *Annuario* 284).

21. Non è la frequenza d'atti di commercio in un dato periodo, ma l'abitualità agli atti stessi che fa ritenere l'esercizio alla mercatura. — A. Venezia, 17 maggio 1889 (*T. ven.* 377; *Annali* 247; *Cons. comm.* 288; *Fil.* 499; *D. C.* 842).

22. La qualità di commerciante risulta dall'esercizio d'atti di commercio per professione abituale, quantunque ciò non costituisca la ordinaria occupazione, e non risulta tanto dai singoli atti compiuti, quanto dal loro complesso, continuità ed importanza. — C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 86, *n.*; *L.* XXX, I, 875, *n.*; *T. gen.* 1890, 99; *Mon.* 1890, 251; *D. C.* VIII, 259; *Annuario* 282; *Esatt. e Com.* 1890, 78; *Annali* 1890, 149).

23. La qualità di commerciante è stabilita dall'abitualità del traffico, senza che sia duopo che questa sia esclusiva ed unica attività. — A. Brescia, 9 settembre 1890 (*D. C.* 687; *Mon.* 1054; *Annali* 449).

24. L'abitualità al commercio, a sensi dell'articolo, si ha nella rivendita in dettaglio delle merci acquistate, importando questa naturalmente più atti di commercio. — C. Roma, 13 marzo 1891 (*G. pen.* 890; *Corte S. Roma* 215).

25. La ripetizione di diversi atti di commercio non produce la qualità di commerciante, quando siano esclusi il requisito della professione abituale e lo scopo di lucro. — C. Roma, 18 dicembre 1892 (*G. it.* 1898, I, 1, 149).

26. L'esercizio degli atti di commercio per attribuire la qualità di commerciante deve essere così frequente e consecutivo da costituire una speciale condizione di esistenza e di vita sociale. — A. Napoli, 28 aprile 1897 (*D. C.* 748).

27. Per determinare la qualità di commerciante occorre il concorso simultaneo di due elementi: uno soggettivo, la volontà di esercitare il commercio, l'altro oggettivo, l'atto di commercio abituale. — A. Roma, 4 giugno 1897 (*T. rom.* 1897, 325).

28. Soltanto facendo atti di commercio continuamente e sistematicamente, la mercatura diventa professione abituale ai sensi dell'articolo. — A. Venezia, 27 aprile 1900 (*T. v.* 309).

29. L'abitualità della professione di commerciante si deduce non solo dal numero degli atti compiuti, ma benanche dalla durata loro. — A. Bologna, 22 ottobre 1901 (*D. C.* 1902, 80; *L.* 1902, I, 449, *n.*; *T. v.* 828).

30. La qualità di commerciante (nella specie, agli effetti della dichiarazione del fallimento) non può risultare soltanto dalla prova di una serie di atti di commercio e sia pure in non esiguo numero, ma occorre provare altresì che l'esercizio di tali atti costituiva la *professione abituale*, si svolgeva con una continuità senza intermittenza. — A. Catania, 22 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 410, *n.*).

31. Deve considerarsi quale commerciante chi esercita l'industria della macinazione, non potendosi a meno quest'ultima che qualificare impresa di manifattura. — A. Milano, 16 dicembre 1884 (*Rass.* 829; *Mon.* XXVI, 80, *n.*; *Annali* XIX, 249, *n.*; *Legge*, 1885, I, 358; *Annuario* III, 54).

32. I mugnai sono veri commercianti senza distinzione. — A. Torino, 22 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 845; *G.* 1889, 800).

33. Il mugnaio è commerciante, in ispecie se invece di limitarsi all'opera tutta sua personale, impiega operai, acquista macchine e si vale largamente del credito colla emissione di cambiali. — A. Venezia, 17 febbraio 1898 (*Mon.* 228; *D. C.* 407).

34. L'assunzione dell'esercizio d'un tramway attribuisce all'assuntore la qualità giuridica di commerciante. — A. Bologna, 31 gennaio 1885 (cit. al n. 14).

35. È commerciante chi fa speciale ed abituale professione di scontare effetti cambiari.

L'abitualità di tale professione resta pienamente provata da ripetute successive sentenze del tribunale di commercio. — A. Roma, 7 febbraio 1885 (*T. rom.* 307).

36. La sottoscrizione di cambiali attribuisce la qualità di commerciante. — A. Modena, 4 maggio 1888 (*G. it.* II, 511; *Annuario* 177 e 181).

37. Quando non trattisi di un'accettazione cambiaria come fatto isolato, ma sia dimostrato che taluno faccia di congeneri atti

per professione abituale, non può ad esso negarsi la qualità di commerciante, a meno che non si provi che le firme da lui apposte in tali effetti siano di mera forma. — A. Lucca, 31 agosto 1888 (*Sinossi s.* 2, f. 21).

38. L'abitudine di firmare cambiali, indipendentemente dall'idea di lucro nel firmatario, imprime in chi compie quell'atto d'indole essenzialmente commerciale il carattere di commerciante. — A. Venezia, 28 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 56, *n.*; *Annuario* 59, *n.*; *F.* 1889, I, 240, *n.*); A. Trani, 5 maggio 1890 (*R. Trani* 745).

39. È commerciante colui che trae e gira cambiali per professione abituale, cioè come fonte stabile per procurarsi determinato lucro.

Così chi ha rimesso uno stabilimento commerciale per darlo a fitto, ma crea ed alimenta un numeroso giro di cambiali per tenerlo in vita onde riscuotere i fitti e riprenderne poi l'esercizio come lo riprese, può essere ritenuto commerciante anche nel tempo intermedio. — C. Torino, 14 febbraio 1895 (*G.* 397; *Mon.* 563; *G. it.* I, 1, 638).

40. Un giro di cambiali successivamente rinnovate per rilevantissima cifra basta a dare la qualifica di commerciante all'effetto di possibile fallimento. — A. Torino, 29 luglio 1899 (*G.* 1526, *n.*).

41. È commerciante chi, pur esercitando un'arte o professione, fa il suo principale esercizio delle operazioni cambiarie di emissione, avallo, giro o sconto verso privati e verso banche. — A. Palermo, 31 gennaio 1903 (*F. sic.* 144; *Annali* 141; *Riv. dir. comm.* 825).

42. Non può considerarsi commerciante e quindi dichiararsi fallito chi firmando cambiali non abbia fatto che aggiungere la propria alla responsabilità di quello che dalla loro emissione si riprometteva un vantaggio a cui l'altro non partecipa. — A. Brescia, 4 gennaio 1888 (*D. C.* 68; *Mon.* 99; *Annuario* 180, *n.*).

43. L'emissione di cambiali per scopo meramente civile fatta da chi non è commerciante abituale e disimpegna soltanto gli affari proprii e della famiglia, non attribuisce qualità di commerciante e non dà luogo a dichiarazione di fallimento. — A. Roma, 22 giugno 1888 (*Cons. comm.* 218); A. Venezia, 26 agosto 1892 — per agevolarsi l'andamento di una amministrazione agricola — (*T. v.* 586; *D. C.* XI, 102).

44. Non basta il fatto della emissione di cambiali ad attribuire la qualità di commerciante, occorrendo sempre che gli atti di commercio siano fatti per abituale e vera professione ed a scopo di lucro e di speculazione. — A. Milano, 28 agosto 1888 (*Mon.* 808; *Annuario* 181); C. Torino, 22 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 26); A. Genova, 9 giugno 1896 (*D. C.* 779; *T. gen.* 828); C. Napoli, 7 marzo 1889 (*F.* I, 678, *n.*: *Mon.* 286; *L.* I, 889; *Gazz. P.* 415); essendo poi inconcludente il numero degli effetti cambiari accettati, in un tempo più o meno lungo, a costituire la professione abituale nella persona di chi li accetta. — A. Milano, 28 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 194; *Annuario* 283); A. Napoli, 28 gennaio 1898 (*Mov. giur.* 68).

45. A stabilire la qualità di commerciante non sono sufficienti il fatto dell'emissione di qualche effetto cambiario, il certificato della Camera di commercio, la dichiarazione del sindaco, ecc. — A. Brescia, 31 marzo 1895 (*Mon.* 1896, 501).

46. Il rilascio di alcune cambiali dal non commerciante può, a giudizio del magistrato di merito, non costituire quella pratica di operazioni atte ad attribuire la qualità di commerciante. — C. Firenze, 10 marzo 1898 (*L.* I, 692).

47. Il semplice fatto di aver per molto tempo assunto obbligazioni cambiarie, non vale ad attribuire la qualità di commerciante. — A. Firenze, 20 marzo 1904 (*D. C.* 621).

48. La qualità di commerciante *può far perdere* i diritti e le prerogative inerenti al titolo di avvocato, ma tale titolo come non impedisce l'esercizio di atti commerciali, così non fa cessare gli effetti proprii della natura di questi.

49. L'essere e qualificarsi *possidente* non esclude la qualifica di commerciante. — A. Roma, 7 febbraio 1885 (*T. rom.* 307).

50. L'inabilitato (*anche per prodigalità*) *potrebbe* dedicarsi abitualmente al commercio, assumendo legalmente la qualità di commerciante: e caduto in fallimento *dovrebbe* incorrere nell'imputabilità di bancarotta. — C. Torino, 29 luglio 1885 (*Rass.* III, 86, *n.*; *Mon.* 894; *G. it.* I, 1, 196; *L.* II, 585, *n.*; *F.* I, 846; *G. c.* I, 188; *G. pen.* 306; *Cons. comm.* 246; *Annali* 201; *Annuario* 250).

51. La qualità di mezzano non esclude quella di commerciante. — A. Lucca, 31 agosto 1888 (*Sinossi s.* 2, *f.* 21).

52. La qualità di commerciante non è incompatibile coll'esercizio di una professione liberale (nella specie, di segretario-capo d'una provincia). — A. Torino, 12 marzo 1889 (*Mon.* 401; *G.* 410).

53. La qualità di sacerdote non esclude in chi la riveste la qualità di commerciante, quando concorrano gli altri requisiti. — A. Brescia, 9 settembre 1890 (*D. C.* 687; *Mon.* 1054; *Annali* 449).

54. La professione richiesta dall'articolo deve essere abituale, ma non importa che sia esclusiva; quindi può essere commerciante anche un procuratore legale. — A. Genova, 9 giugno 1896 (*D. C.* 779; *T. gen.* I, 828); — od un noleggiatore di macchine. — A. Firenze, 31 maggio 1902 (*Annali* 321; *Massime* 489; *Riv. Trib.* 758).

55. Non vi ha contraddizione, e possono cumularsi, le due professioni di commerciante e di sacrista. — A. Palermo, 24 novembre 1902 (*F. sic.* 687).

56. Non è commerciante l'orologiaio e non fa atto di commercio in quanto ripara gli orologi man mano che gli vengono dati a riparare; ed è invece commerciante se compra orologi da rivendere o se impianta una fabbrica d'orologi. — C. Torino, 30 marzo 1886 (*G.* 440; *L.* II, 396; *Annuario* 67); A. Genova, 20 maggio 1892 (*G. it.* I, 2, 688).

57. Non è commerciante, ma semplice locatore d'opera, il tintore che tinge stoffe e filati che mano a mano gli consegnano gli avventori, ognorachè il numero degli operai che impiega e delle commissioni che riceve non è tale ch'egli possa speculare sul lavoro di quelli e sulla compera delle materie prime a lui necessarie. — A. Venezia, 7 settembre 1886 (*T. v.* 458, *n.*; *Annali* 400; *G. it.* II, 688; *D. C.* 892; *Annuario* 69).

58. Colui che tinge stoffe per conto dei suoi avventori non è commerciante, sebbene per lo acquisto dei colori necessarii all'arte sua avesse firmato lettere di cambio, che per mancato pagamento diedero luogo a dichiarazione di fallimento. — T. Trani, 15 novembre 1902 (*R. Trani* 948).

59. Deve considerarsi commerciante, e non un semplice operaio, il tintore che assume abitualmente obbligazioni commerciali giovandosi del credito accordato alla sua ditta ed acquistando la materia prima oltre i limiti delle ordinazioni già ricevute. — A. Firenze, 24 luglio 1902 (*Annali* 862).

60. Chi compra merci per adoperarle e confezionarle per la industria abituale che esercita (nella specie, un verniciatore) si reputa commerciante come colui che le rivende in natura per speculazione. — C. Firenze, 21 maggio 1887 (*G. it.* I, 1, 268; *Annuario* 41).

61. Non è commerciante qualunque artigiano (e così anche un fabbro-ferraio) che si limita ad esercitare l'opera sua in servizio di chi ne lo richiede, senza risultare che compri merci per rivenderle o locarle dopo averle lavorate. — C. Torino, 11 ottobre 1887 (*G.* 641, *n.*; *Annali* 516; *Annuario* 40); A. Napoli, 28 gennaio 1898; *Mov. giur.* 68).

62. È commerciante il fabbro-ferraio che acquista in proprio nome il ferro o lo rivende poi lavorato, fornendo per questo modo gli oggetti dell'arte sua, commessi o no, agli avventori. — A. Venezia, 28 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 56, 57, *n.*; *Annuario* 56, *n.*; *F.* 1889, I, 240, *n.*).

63. È commerciante il calzolaio che non lavora soltanto dietro singole ordinazioni, ma anche in previsione di future richieste. — A Brescia, 9 settembre 1900 (*D. C.* 687; *Mon.* 1054; *Annali*, 449).

64. È commerciante il calzolaio che compera il cuoio per esaurire le ordinazioni ricevute. — C. penale, 20 maggio 1901 (*Cass. u.* XII, 1086; *G. pen. tor.* 325; *Riv. pen.* LIV, 429); A. Palermo, 24 novembre 1902 (*F. sic.* 687).

65. Non è commerciante l'artigiano (nella specie calzolaio) che esercita il proprio mestiere lavorando per i committenti anche quando si procura da sè e per tempo la materia prima onde prestarsi alle ordinazioni degli avventori. — A. Venezia, 10 marzo 1892 (*F.* 1893, I, 981; *L.* I, 682, *n.*).

66. Non è commerciante e non può quindi cadere in fallimento l'artigiano (nella specie, il sarto) che lavori per conto del committente, ancorchè proceda all'acquisto delle materie necessarie per eseguire il lavoro commessogli.

Ma è da reputarsi commerciante il sarto che compri stoffe in quantità maggiore di quella occorrente per lavorar gli abiti commessigli dai suoi clienti. — A. Napoli, 19 giugno 1891 (*F.* I, 950; *G. pen.* 446; *Mon.* 681; *T. gen.* 511).

67. Anche il sarto, ove eserciti l'industria di mercante di stoffe, è commerciante, e può essere condannato come colpevole del delitto di bancarotta. — C. Roma, sez. 2ª pen., 4 giugno 1882 (*Cass. un.* 901; *L.* II, 836; *Cons. comm.* 212; *G. pen.* 384; *Gazz. P.* 168).

68. Deve ritenersi commerciante il sarto che acquista le stoffe che poi esso rivende lavorate ai suoi clienti. — A. Firenze. 29 agosto 1900 (*Annali* 1900, 412).

69. I legatori di libri non sono commercianti ma semplici artefici ed operai, anche se abbiano rilasciate delle cambiali per l'acquisto delle materie necessarie all'esercizio della loro arte. — T. Roma, 31 marzo 1892 (*G. pen.* 275; *L.* II, 705).

70. Non è commerciante il tipografo che si limita a stampare per commissioni comprando quanto gli occorre per esercitare la propria arte, quand'anche rilasci cambiali, si dichiari commerciante e sia come tale inscritto nei ruoli delle Camere di commercio. — A. Napoli, 24 ott. 1895 (*L.* 1896, 1, 20, *n.*).

71. Non vi è incompatibilità tra le due qualità di operaio e di commerciante. L'operaio

rimane tale quando riceve una ordinazione da persona a cui loca l'opera sua ed acquista una singola merce che deve servire alla sua lavorazione. Quando invece egli acquista la merce per trasformarla e venderla trasformata dalla sua lavorazione, fa atto di commercio, diviene commerciante e può essere dichiarato fallito. (L'operaio doratore che acquista foglietti e polvere d'oro per adibirli all'arte sua). — A. Napoli, 29 marzo 1897 (*D. C.* 484; *G. it.* I, 2, 416; *L.* II, 805.

72. È commerciante l'artefice doratore che fa acquisti importanti della materia del suo commercio ed accetta commissioni. — C. Napoli, 30 giugno 1898 (*L.* II, 408; *Mov. giur.* 255; *Gazz. P.* 1899, 544).

73. Il socio in una società commerciale in nome collettivo è per ciò stesso commerciante sebbene attenda anche abitualmente ad altro. — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 62); ancorchè si tratti di società esistente di mero fatto. — A. Torino, 21 marzo 1888 (*Mon.* 401; *Annuario* 179, *n.*); A. Torino, 12 marzo 1889 (*Mon.* 401; *G.* 410); A. Venezia, 22 aprile 1897 (*T. v.* 378); A. Venezia, 31 marzo 1898 (*D. C.* 588 *n.*; *T. v.* 220); e non faccia atti di commercio per proprio conto. — A. Torino, 24 agosto 1895 (*G* 728, *n.*; *F.* 1896, I, 48; *G. it.* 1896, I, 2, 188; A. Genova, 28 ottobre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 27; *T. gen.* 647); e sebbene in età minore, purchè debitamente autorizzato. — A. Venezia, 31 marzo 1898 (*D. C.* 588, *n.*; *T. v.* 220); può quindi del medesimo dichiararsi il fallimento, e ciò anche indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento della società di cui fa parte. — A. Torino, 12 marzo 1889 (suddetta).

74. Il socio di una società in nome collettivo ben può dirsi commerciante, ma tale sarà, se non ha altro commercio suo proprio, solo come socio, solo nei limiti della impresa sociale. — C. Napoli, 7 marzo 1888 (*Mon.* 1889, 286; *L.* 1889, I, 389; *T. gen.* 822; *Gazz. P.* 415).

75. Nelle società di fatto tutti i soci hanno qualità di commercianti. — A. Genova, 22 febbraio 1896 (*G. it.* I, 2, 342, *n.*; *D. C.* 277; *T. gen.* 199).

76. Il socio accomandante finchè non risponde che della propria quota e rimane estraneo alla gestione della società può non essere commerciante. — C. Torino, 12 luglio 1892 (*G.* 547; *L.* II, 560; *F.* 1893, I, 214; *G. it.* I, 1, 1224); A. Torino, 27 maggio 1893 (*G.* 478); ma diventa tale dal momento che illegalmente si ingerisce nell' amministrazione. — C. Torino, 12 luglio 1892 (citata).

77. Devesi ritenere commerciante e quindi soggetta alle pene stabilite per la bancarotta la moglie, quando il marito eserciti il commercio abitualmente quale mandatario di lei. — A. Venezia, 8 marzo 1887 (*G. pen.* 306; *Annuario* 181; *T. v.* 184).

78. La ripetizione continuata di atti di commercio, col commettere merci a diversi negozianti importa che debba una donna essere ritenuta commerciante, ed a nulla approdano la mancanza del consenso espresso del marito quando risulta il di lui consenso tacito, la mancanza dei libri di commercio e la non iscrizione del proprio nome nei registri della Camera di commercio. — A. Roma, 17 maggio 1890 (*T. rom.* 186).

79. L'essersi una donna maritata dichiarata commerciante in occasione di un istrumento di mutuo non basta per farla ritener tale e dispensarla conseguentemente dall'autorizzazione del marito.

La prova di quella qualità deve attingersi da fatti reali, capaci ad attribuirla, a senso degli art. 8 e 13 Cod. comm. — A. Genova, 31 marzo 1891 (*T. gen.* 181).

80. Il farmacista che esercita anche drogheria è indubbiamente un commerciante; epperò può cadere in fallimento ed incorre nelle pene di bancarotta semplice per mancanza od irregolare tenuta di libri mercantili. — C. Torino, 25 maggio 1887 (*L.* II, 572).

81. È commerciante l'esercente farmacia. — C. Torino, 16 maggio 1888 (*G. pen.* 279; *Mon.* 561; *G. it.* I, 2, 223; *L.* II, 607; *Mon. leggi* 359; *Cons. comm.* 281; *Annuario* 179); C. Roma, 18 maggio 1897 (*Mon.* 818; *G. pen.* 372); A. Bologna, 8 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 119, *n.*; *D. C.* 1902, 70; *Mon.* 1902, 619; *T. v.* 806); A. Genova, 24 gennaio 1902 (*L.* I, 348); C. pen., 27 febbraio 1902 (*Riv. pen.* LV, 557; *G. pen. tor.* 856).

82. È controverso se il farmacista sia commerciante, ma egli lo è indubbiamente quando compia anche altri atti di commercio. — A. Trani, 5 maggio 1890 (*R. Trani* 745).

83. Non è commerciante il farmacista che si limita a comporre le ricette sulla base delle prescrizioni mediche, ma lo è il proprietario di farmacia che compra le materie prime per rivenderle, ovvero compera i farmachi già predisposti da grandi stabilimenti per rivenderli senza alcuna opera sua di chimico. — C. Napoli, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 480; *L.* 1897, I, 829; *D. e G.* XII, 284).

84. È commerciante l'imprenditore di costruzione di fabbriche anche se abbia assunta una sola di tali imprese. — A. Genova, 16 luglio 1887 (*Eco* 226; *Annali* 260; *Annuario* 41; *G. it.* II, 520).

85. La iscrizione sui registri d'una Camera di commercio non attribuisce allo iscritto la qualità di commerciante, ma solo una presunzione che può essere distrutta dalla prova

contraria. — A. Brescia, 4 gennaio 1888 (*Mon.* 99; *D. C.* 68); A. Milano, 28 agosto 1888 (*Mon.* 808); C. Torino, 29 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 26); A. Venezia, 29 novembre 1888 (*Annali* 1889, 19); *T. v.* 26; *Annuario* 178; *Mon.* 174); A. Genova, 26 aprile 1898 (*T. gen.* 870).

86. Non basta a negare a taluno la qualità di commerciante la mancanza dell'iscrizione del di lui nome nell'albo dei commercianti; — A. Lucca, 31 ag. 1888 (*Sinossi s.* 2, f. 21); A. Trani, 20 agosto 1894 (*R. Trani*, XVIII, 488); C. pen., 20 febbraio 1899 (*Riv. univ.* 88); A. Bologna, 6 giugno 1902 (*G. it.* I, 2, 717, *n.*; *T. v.* 440); — nè un certificato del sindaco col quale si attesti che non si possegga tale qualità. — A. Trani, 20 agosto 1894 (cit.).

87. Chi trovasi inscritto non solo nelle liste degli elettori commerciali, ma anche nel ruolo dei contribuenti commerciali, e paga, senza reclamare, la tassa commerciale, è da reputarsi commerciante. — C. Palermo, 12 marzo 1896 (*Circ. giur.* 112).

88. La qualità di commerciante non si può desumere nè dalle annotazioni della Camera di commercio nè dalle decisioni amministrative in tema di ricchezza mobile. — A. Venezia, 7 luglio 1896 (*L.* II, 411, *n.*; *T. v.* 428).

89. I certificati delle Camere di commercio non bastano a stabilire o ad escludere la qualità di commerciante, dovendo questa desumersi dall'abitualità dell'esercizio di atti di commercio. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*L.* I, 805); A. Palermo, 24 novembre 1902 (*F. sic.* 487).

90. La qualità di commerciante è indipendente dalla iscrizione o meno nei ruoli della Camera di commercio od in quelli dell'agenzia delle imposte. — C. Palermo, 14 gennaio 1899 (*L.* I, 557, *n.*; *D. C.* 828, *n.*; *T. gen.* 227; *F. sic.* 90; *Circ. giur.* 88); A. Venezia, 14 dicembre 1900 (*T. v.* 1901, 61; *L.* 1901, II, 98, *n.*; *D. C.* 1901, 299; *Giud. conc.* 1901, 489).

91. La prova per testi della qualità stessa deve darsi per mezzo della deduzione di fatti specifici inducenti la prova dell'esercizio abituale di atti di commercio. — A. Genova, 5 aprile 1889 (*T. gen.* 806; *Annuario* 284).

92. La qualità di commerciante in un individuo non può ritenersi provata dal certificato del sindaco attestante che l'individuo stesso esercita il commercio in un altro Comune. — A. Genova, 5 aprile 1829 (cit. al n. prec.); A. Brescia, 16 settembre 1896 (*D. C.* XV, 108); nè da attestazioni stragiudiziali giurate di alcune persone. — A. Brescia, 16 settembre 1896 (cit.).

93. È giudizio di fatto indiscutibile in cassazione il ritenere esistente la qualità di commerciante per la molteplicità degli atti di commercio operati e la loro abitudine. — C. Torino, 16 febbraio 1888 (*G.* 884; *Eco*, 256; *G. pen.* 176; *Annali* 80; *Annuario* 177); Id., 24 febbraio 1888 (*G.* 365); Id., 29 ottobre 1888 (*G.* 755); C. Firenze, 25 marzo 1889 — per l'esclusione della qualità di commerciante — (*T.* 199; *Mon.* 895; *L.* II, 9; *Annali* 246; *T. gen.* 550; *Fil.* 872); C. Roma, 29 aprile 1889 (*Boll. Madon* II, 150; *Corte S. Roma* 205; *Annali* 112); C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 84, *n.*; *L.* XXX, I, 375, *n.*; *T. gen.* 1890, 99; *Mon.* 1890, 251; *D. C.* VIII, 259; *Eatt. e Com.* 1890, 78; *Annali* 1890, 149; *Annuario* 282); C. Napoli, 26 febbraio 1892 (*G. it.* 1892, I, 1, 986; *L.* II, 628; *T. gen.* 516; *Mon.* 648; *Gazz. P.* 208; *D. C.* XI, 121); C. Roma, 18 dicembre 1892 — per l'esclusione della qualità di commerciante — (*G. it.* 1893, I, 1, 149); C. Palermo, 12 marzo 1896 (*Circ. giur.* 112); C. penale, 4 febbraio 1899 (*Corte S. Roma* 54; Id., 20 maggio 1901 (*Cass. un.* XII, 1086; *G. pen. tor.* 825; *Riv. pen.* LIV, 429).

94. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, quello di ritenere che sia un commerciante, e non un semplice operaio, l'artefice doratore che fa acquisti importanti della materia del suo commercio ed accetta commissioni. — C. Napoli, 30 giugno 1898 (*L.* II, 408, *n.*; *Mov. giur.* 255; *Gazz. P.* 1899, 544).

95. Non è censurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito sull'abitualità degli atti di commercio che determina la professione di commerciante; ma è errore di diritto, epperciò censurabile, ritenere che la qualità di commerciante possa desumersi anche da un solo atto che indichi la volontà di intraprenderne la professione. — C. Roma, 18 ottobre 1898 (*F.* I, 1318, *n.*; *D. C.* XVII, 88; *L.* II, 685, *n.*; *Mon.* 1889, 104; *G. it.* I, 1, 1048; *G.* 1899, 56).

96. L'istituto di credito fondiario esercito da una Cassa di risparmio non ha carattere commerciale e non può quindi cadere in fallimento. — T. Cagliari, 5 aprile 1889 (*F.* I, 485; *Cons. comm.* 184).

97. L'istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari deve ritenersi commerciante, quindi se ne può dichiarare il fallimento. — A. Cagliari, 5 novembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 84 e *n.*; *Mon.* 904; *T. gen.* 1890, 95; *Annuario* 285; *D. C.* 914; *F.* 1890, I, 89).

98. La Cassa di risparmio è un ente civile, non commerciale. — A. Bologna, 8 dicembre 1892 (*F.* I, 866; *G. it.* 1892, I, 2, 101); A. Catania, 1° agosto 1894 (*Mon.* 977).

99. Le Casse di risparmio non sono società commerciali, nè Opere pie, ma enti morali *sui generis* di natura essenzialmente civile,

quand'anche facciano qualche atto di commercio. — C. Palermo, 28 novembre 1895 (*L.* 1896, 1, 260, *n.*; *D. C.* 1896, 269; *G. it.* 1896, I, 1, 278; *F.* 1896, I, 276, *n.*); A. Napoli, 25 febbraio 1898 (*G. it.* I, 2, 560).

100. Le Casse di risparmio, pur compiendo atti di commercio, non sono enti commerciali, ma enti morali, retti da una legge speciale, per modo che la legge commerciale non è loro applicabile se non in quelle parti che sono richiamate da quella legge speciale. — C. Roma, 24 marzo 1896 (*G.* 443).

101. Le Casse di risparmio non sono istituti di natura commerciale, ma di semplice previdenza. — C. Torino, 21 dicembre 1901 (*G.* 1902, *n.*; *G. it.* 1902, I, 1, 288; *Mon.* 644).

102. Non è commerciante e non può quindi dichiararsi fallito il conduttore di beni stabili, sebbene attenda anche all'allevamento e vendita di bestiame in parte anche con foraggi comprati, ed alla fabbricazione e vendita di latticini anche con latte in parte comprato, quando tutto ciò è fatto in misura da non eccedere i limiti dell'industria agraria secondo gli usi del paese. — C. Torino, 16 aprile 1889 (*G.* 448; *Mon.* 728; *T. gen.* 587).

103. Non è commerciante il proprietario di un vigneto che, abitualmente, acquista vino per mescolarlo e rivenderlo col vino che produce. — C. Napoli, 17 ottobre 1890 (*Mon.* 491; *D. e G.* VI, 819).

104. L'esercizio dell'industria agricola non trae seco la qualità di commerciante, se non è accompagnata da un non ordinario movimento di capitali e lavori e scambi di derrate e valori, per cui le relative operazioni possano assumere il carattere di un'industria commerciale. — A. Torino, 27 maggio 1898 (*G.* 678); A. Milano, 5 luglio 1898 (*L.* II, 481, *n.*).

105. È commerciante il proprietario di vigneti che compra uva per mescolarla a quella prodotta, in quantità minore di quella comprata, dai proprii fondi e ne fa vino per venderlo. — A. Napoli, 16 giugno 1902 (*F.* 1903, I, 63; *Mon. Pret.* 743; *D. G.* XVIII, 299; *Cons. giud. conc.* 327).

106. I cosidetti mercanti di campagna dell'agro romano non sono commercianti per la sola loro qualità di affittuari di fondi rustici e non hanno quindi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali commerciali. L'agricoltore non può essere considerato come commerciante se non quando abitualmente compia veri e proprii atti di commercio, indipendentemente dall'industria agricola da lui esercitata. — Cons. di Stato, 9 ottobre 1902 (*F.* 1903; *T.* 27; *L.* 1903, I, 701, *n.*; *G. it.* 1903, III, 106).

107. Non è commerciante, e non può quindi cadere in fallimento, colui che mediante atti di commercio abbia iniziato un'impresa commerciale, senza però raggiungere lo stadio della produzione e dello smercio. — C. Napoli, 12 settembre 1890 (*F.* XVI, I, 186, *n.*; *D. C.* IX, 81).

108. L'essere industriale non importa essere commerciante, come pure il far parte della Camera di commercio non include la qualità di commerciante. — T. Lucera, 29 novembre 1890 (*R. Trani* 1891, 106).

109. Non può attribuirsi ad una persona la qualità di commerciante agli effetti di dichiararne il fallimento solo perchè abbia sottoscritto un ingente numero di cambiali; nè perchè si sia lasciata chiamare in giudizio e condannare più volte sotto la qualità di commerciante; nè perchè, avendo un molino da olio nei proprii fondi per proprio uso, abbia permesso ad altri, dietro mercede, di macinarvi le olive; nè perchè abbia acquistato o preso in affitto molti immobili allo scopo di subaffittarli; nè infine perchè abbia fatto qualche isolato acquisto di merci collo intendimento di rivenderle. — A. Ancona, 28 ottobre 1891 (*F.* 1892, I, 701).

110. Gli esercenti case di prestito sopra pegno sono commercianti e come tali soggetti alla tassa sugli esercenti commercio ed industrie imposta dalle Camere di commercio in virtù dell'art. 31 della legge 6 luglio 1862. — C. Palermo, 24 marzo 1892 (*D. C.* 419; *L.* II, 126; *G. it.* I, 1, 910); e ad essere dichiarati falliti. — A. Napoli, 17 maggio 1895 (*D. C.* 594; *T. gen.* 412).

111. Gli agenti di cambio non possono considerarsi come veri e proprii commercianti, ma devono piuttosto ritenersi come professionisti. — A. Roma, 4 luglio 1892 (*G. it.* I, 2, 204; *D. C.* 685; *F.* I, 829; *Gazz. P.* 208; *G.* 1893, 80).

112. *Contra.* Il mediatore iscritto anche se sia agente di cambio facultato alla negoziazione dei valori pubblici, non cessa di essere mediatore nel contempo e conseguentemente vero commerciante da venir compreso nella lista elettorale commerciale. — C. Roma, 5 gennaio 1893 (*L.* I, 181; *F.* I, 118; *D. C.* 242).

113. Il mediatore, anche non autorizzato, è commerciante e può cadere in fallimento. — C. Palermo, 14 gennaio 1899 (*L.* I, 557, *n.*; *D. C.* 323, *n.*; *T. gen.* 227; *F. sic.* 90; *Circ. giur.* 83).

114. Il mediatore, o sensale, deve considerarsi un commerciante, con l'aggravante anzi che, cadendo in fallimento, è (per ciò solo) ritenuto colpevole di bancarotta semplice. — A. penale Torino, 17 ottobre 1990 (*Cons. comm.* 70).

115. Sebbene il vivandiere debba vendere ai soldati ai prezzi preventivamente fissati dall'autorità militare e non possa far loro credito, tuttavia è commerciante, e quindi, in caso di fallimento, soggetto al reato di bancarotta semplice se non tenne i libri prescritti e non fece tempestivamente la dichiarazione del suo fallimento. — C. Roma, 22 agosto 1892 (*T. v.* 462).

116. Gli albergatori sono commercianti e possono cadere in fallimento anche quando ai loro avventori forniscano soltanto l'alloggio e non il vitto. — A. Roma, 25 agosto 1892 (*T. rom.* 407); C. Roma, 18 maggio 1893 (*G. it.* I, 1, 883).

117. Non è commerciante, e non può cadere in fallimento, colui il quale attende alla trebbiatura delle altrui messi con una propria trebbiatrice che conduce per le campagne di podere in podere. — A. Torino, 28 ottobre 1892 (*G.* 1893, 48).

118. È commerciante chi dà abitualmente somme a mutuo con vistosi interessi e sopra deposito e pegno di merci e mediante operazioni in effetti cambiari. — A. Torino, 27 maggio 1893 (*G.* 478).

119. Colui che si trova investito d'una rivendita di generi di privativa non è, per questo fatto, a ritenersi commerciante. E neppure può ritenersi tale il commesso dal quale l'investito si faccia sostituire. — A. Milano, 4 settembre 1894 (*Mon.* 955).

120. È commerciante e può quindi essere dichiarato fallito chi si dedica abitualmente ai giuochi di borsa. — A. Milano, 5 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 114; *L.* 1896, I, 265; *D. C.* 1896, 275).

121. Il proprietario editore di un giornale è commerciante e perciò può essere sottoposto a dichiarazione di fallimento. — A. Napoli, 30 novembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 246).

122. Non è commerciante il proprietario di un giornale che ne professa le opinioni politiche ed anzi lo ha acquistato all'unico scopo di farne istrumento di attiva propaganda. Nè esso diviene commerciante per la proprietà della tipografia locata ad un terzo ed esclusivamente adibita al servizio del giornale; per aver firmato numerose cambiali allo scopo di far fronte alla pubblicazione; nè per la locazione della quarta pagina ceduta verso un corrispettivo fisso mensile, tanto più poi se la qualità di commerciante sarebbe per lui incompatibile con quella di procuratore e segretario della Camera di commercio. — A. Bologna, 24 ottobre 1901 (*T. v.* 807).

123. È commerciante chi esercita uno stabilimento di floricoltura, se tale esercizio sia reso pubblico per mezzo di stampati (cataloghi, listini, ecc.) e se ad esso si associno altre operazioni, oltre quelle pure e semplici del comprare e del vendere. — A. Venezia, 7 luglio 1896 (*L.* II, 411, *n.*; *T. v.* 428).

124. Se, alla morte del *de cujus* commerciante, cessa l'esercizio di ogni atto di commercio, l'erede non diventa commerciante, quantunque, accettando l'eredità, succeda nel patrimonio commerciale ed assuma le obbligazioni ad esso relative verso i terzi.

Se invece l'erede intraprende nuovi atti di commercio continuando il negoziato e l'industria del defunto, diventa egli pure commerciante. — A. Venezia, 24 agosto 1896 (*T. ven.* 1897, 45; *L.* 1897, 1, 271).

125. Non è commerciante chi esercita il commercio non in nome proprio, ma nell'altrui. (Applicazione al cessionario di un negozio *a bilancio*). — A. Bologna, 20 aprile 1903 (*D. C.* 1904, 929).

126. Chi commercia esclusivamente in nome altrui deve fare di ciò dichiarazione espressa e non equivoca ne' suoi rapporti coi terzi: in difetto è ritenuto commerciante in proprio e può essere fatto fallire. Così non basta ad escludere la qualità di commerciante per conto proprio quella di erede beneficiato che liquida un'eredità compiendo atti di commercio. — C. Torino, 10 dicembre 1904 (*L.* 1905, 124).

127. Non sono commercianti, e non possono essere dichiarati falliti, gli eredi beneficiati di una successione della quale fa parte, fra altro, un'azienda commerciale, se per la loro condizione sociale ed altre circostanze di fatto non può loro attribuirsi l'intenzione di assumere di detta azienda l'esercizio definitivo, ma solo di liquidarla nel modo migliore possibile, e ciò ancorchè siansi temporaneamente indotti ad estendere detta azienda ed abbiano dovuto ricorrere ad esteso giro cambiario se non si tratta che di rinnovi di cambiali già emesse dal *de cujus* e fatti solo per meglio agevolare la liquidazione lenta dell'azienda. Neppure è commerciante e può essere dichiarato fallito chi eserciti detta azienda per conto delle eredi beneficiate. — A. Casale, 19 dicembre 1904 (*G.* 1903, 114, *n.*).

128. Anche il minore, per conto del quale il genitore esercita il commercio, è commerciante. — A. Genova, 22 febbraio 1896 (*D. C.* 277; *G. it.* I, 2, 842; *T. gen.* 199).

129. Non la semplice abilitazione al commercio, ma l'esercizio reale degli atti di commercio costituisce il minore commerciante. — C. Firenze, 21 gennaio 1897 (*L.* I, 550; *G. it.* I, 1, 897; *T. v.* 125).

130. È commerciale un consorzio industriale

che ha per fine di regolare il corso dell'acqua quale forza motrice per favorire l'industria dei consorziati. — C. Torino, 22 aprile 1897 (*G.* 652; *Mon.* 482; *L.* II, 49, *n.*; *G. it.* I, 1, 597); A. Casale, 29 aprile 1904 (*G.* 710, *n.*; *G. it.* I, 2, 481; *Mon.* 649).

181. Il semplice fatto dell'esercizio di uno studio fotografico non attribuisce la qualità di commerciante. — A. Lucca, 8 luglio 1898 (*Mon.* 1899, 612).

182. È commerciante chi esercita l'arte fotografica e commercia sulle materie a quella necessarie. — C. Roma, 11 giugno 1900 (*L.* II, 580).

183. L'assistenza che il figlio presta al padre commerciante negli affari del suo commercio non basta ad attribuire anche a quello la qualità di commerciante. — A. Ancona, 26 ottobre 1898 (*D. C.* 67).

184. Non è commerciante il rappresentante di una casa di commercio incaricato di vendere i prodotti della casa stessa, ma non di esigere le fatture, e rimunerato con uno stipendio fisso e una provvigione. — A. Milano, 22 luglio 1899 (*Mon.* 966; *Annali* 504; *T. gen.* 726).

185. Non è commerciante l'assuntore dell'appalto del servizio postale. — A. Napoli, 18 dicembre 1899 (*Mov. giur.* 451).

186. I corrieri che periodicamente prestano servizio di trasporto da una piazza ad altra, prescindendo dall'importanza del loro traffico, debbono ritenersi commercianti. — A. Brescia, 9 luglio 1900 (*Corte Bresciana* 259).

187. Anche le associazioni di mutua assicurazione sono commercianti e quindi possono venir dichiarate in istato di fallimento. — A. Milano, 14 giugno 1901 (*Mon.* 1902, 154, *n.*; *G.* 1902, 875; *L.* 1902, I, 590, *n.*).

188. Anche il conduttore di un convitto a scopo di istruzione ed educazione dei giovani può ritenersi commerciante e quindi incorrere nelle sanzioni penali per bancarotta. — A. Milano, 30 luglio 1901 (*Mon.* 1902, 159.

189. Gli esattori delle imposte dirette, quantunque compresi nei ruoli di ricchezza mobile, non possono dirsi esercenti industria e commercio, e quindi non possono essere assoggettati alla tassa camerale. — C. Roma, 31 luglio 1901 (*D. C.* 725, *n*).

140. Chi esercita abitualmente e pubblicamente atti di commercio è commerciante e può essere dichiarato fallito; nè la qualità di commerciante può essergli negata perchè sotto l'apparenza dell'esercizio commerciale abbia consumato truffe e raggiri fraudolenti, e per tali reati sia stato condannato già prima della dichiarazione di fallimento. Tanto meno può essere esclusa la qualità di commerciante, per mancanza dei libri di commercio. — A. Aquila, 24 novembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 25).

141. È commerciante l'agente di una società di assicurazione incaricato di procurare e ricevere proposte di assicurazioni. — A. Catanzaro, 15 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 298).

(V. anche art. 3, n. 55 ed art. 4, n. 78).

Articolo 9.

I minori emancipati, maschi o femmine, per poter esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di tutela, con deliberazione omologata dal tribunale civile secondo le disposizioni dell'art. 319 del Codice civile.

Gli atti di emancipazione e di autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato ed affissi nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina.

Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni.

Prima della trascrizione e delle affissioni suddette il minore non può imprendere l'esercizio del commercio. (*4 I.; 2 F.; 45 P.; 4 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Esercizio del commercio della donna maritata minore di età* (*F.* 1884, I, 681; *T. v.* X. 441). — *Il minore commerciante e le formalità perchè sia responsabile* (*Cons. comm.* 1886, 1). — Danieli G., *Sulla capacità cambiaria dei minori e delle donne maritate* (Modena 1884, Tip. Rossi). — Tartufari A., *Delle guarentigie e formalità necessarie ad ogni specie di minori per l'esercizio del commercio* (*Riv. scienze giur.* III, 396). — Traverso A. e Vidari E., *Esercizio del commercio della donna maritata minore di età* (*Mon. leggi* 1885, 73 e 129).

1. Gli atti di pubblicità prescritti dagli articoli 9 e 12 del Codice di commercio sono non nel solo interesse dei terzi, ma anche nell'interesse pubblico ed in quello degli incapaci, perchè costituiscono una delle condizioni per la validità degli intrapresi atti di commercio. — C. Roma, 24 febbraio 1886 (*F.* I, 778; *L.* I, 469; *Rass.* 162; *T. Rom.* 78; *Annali* 171; *G. it.* I, 1, 245; *Mon.* 655; *D. C.* 788).

2. Il minore di età non autorizzato ad esercitare la mercatura in conformità del Codice di commercio, non può essere giuridicamente dichiarato fallito nè processato per bancarotta. — C. Torino, 8 agosto 1888 (*G. pen.* 1889, 85; *Mon.* 209; *L.* II, 709; *Annuario* 84); Id., 6 febbraio 1889 (*G. pen.* 85; *F.* II, 104, *n.*; *Mon.* 210; *G. it.* I, 2, 112; *Annali* 50; *Annuario* 99).

3. Nè stare in giudizio neppure come membro di una società di fatto. — C. Torino, 4 ottobre 1888 (*G.* 695).

4. Il minore abilitato al commercio resta per ciò stesso investito della capacità di stare in giudizio nelle cause relative al suo commercio. — A. Torino, 7 giugno 1898 (*G.* 1090).

5. Perchè gli atti compiuti dal minore abilitato al commercio abbiano efficacia rispetto ai terzi, non basta che chi ne sostiene la validità giustifichi l'abilitazione concessa al minore, ma deve pure accertare che gli atti di emancipazione e di abilitazione siano stati depositati, trascritti e affissi a norma dell'articolo. — A. Torino, 28 aprile 1891 (*G.* 481).

6. La mancanza della pubblicazione, di che all'articolo, non può essere dal genitore opposta ai terzi. — A. Genova, 22 febbraio 1896 (*D. C.* 277; *G. it.* I, 2, 842; *T. gen.* 199).

7. L'autorizzazione ottenuta sotto l'impero del Codice di commercio del 1865 per la continuazione del commercio ereditario nell'interesse dei minori, non era necessario che si rinnovasse all'attuazione del nuovo Codice di commercio. Era però necessario adempiere alla formalità delle pubblicazioni prescritte dall'art. 9 di detto Codice. L'inosservanza però di esse può eccepirsi dai terzi, giammai dagli stessi minori divenuti maggiori, ancorchè l'accettazione dell'eredità nel loro interesse siasi fatta col beneficio d'inventario. — A. Palermo, 22 dicembre 1899 (*Circ. giur.* 1900, 22).

8. La minorenne emancipata in seguito a matrimonio e convivente col marito, per poter esercitare il commercio ed essere reputata maggiorenne per le obbligazioni a lei derivanti da atto di commercio, non è sottoposta che alla sola autorizzazione maritale. — A. Genova, 27 giugno 1885 (*G. it.* II, 638; *Rass.* 417; *L.* II, 671; *T. v.* 626; *Cons. comm.* 229; *F. I.* 681; *Annali*, 362; *D. C.* 791; *G. c.* 247; *Eco* 145; *Annuario* 272); A. Torino, 15 febbraio 1901 (*G.* 396; *Annali* 122; *D. e G.* XVII, 965; *Bol.* 251; *Not. it.* 196).

Contra: Se la donna maritata è minore d'età non le basta, per esercitare il commercio, la sola autorizzazione del marito, ma le è necessaria ancora quella del genitore, o, secondo i casi, del consiglio di famiglia o di tutela. — C. Torino, 30 dicembre 1892 (*G.* 1893, 288, *n.*; *D. C.* XI, 576; *F.* 1893, I, 659; *G. it.* 1893, I, 1, 704).

9. Il genitore può con atto unico emancipare il figlio ed autorizzarlo all'esercizio del commercio.

10. Non comminata dalla legge un'espressa nullità per la irregolarità delle affissioni dell'atto di autorizzazione, spetta al magistrato di vedere di volta in volta se tale nullità debba pronunciarsi. — A. Venezia, 22 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 95).

11. L'eccezione che al tempo in cui si vorrebbe far risalire la cessazione dei pagamenti il fallito fosse ancora in minore età, è personale ad esso fallito; — A. Torino, 29 luglio 1899 (*G.* 1527, *n.*); C. Torino, 26 maggio 1900 (*G.* 894, *n.*; *Mon.* 807) — ma non è più proponibile neppure da esso se continuò nel commercio dopo raggiunta l'età maggiore o dopo accettata la sentenza dichiarativa di fallimento. — A. Torino, 29 luglio 1899 precitata.

12. L'autorizzazione data al genitore di continuare l'esercizio del commercio nell'interesse del figlio minore, non produce alcun effetto a carico di costui finchè non sia stata pubblicata ed affissa a termine dell'articolo. — C. Napoli, 12 gennaio 1904 (*Mon.* 429; *F.* I, 922, *n.*).

Articolo 10.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio. *(5 I.; 3 F.)*.

Bibliografia: De Tullio V., *Sull'obbligazione cambiaria del minore non commerciante* (*Fil.* 1885, 117). — Morgigni R., *Id. id.* (Oneglia, 1894, tip. Ghiglieri).

Sono nulle le cambiali emesse dalla donna non autorizzata al commercio, benchè emancipata pel matrimonio, essendo essa per gli art. 8 n. 12, 9 e 10, incapace di obbligarsi cambiariamente senza l'autorizzazione nella forma prescritta. — C. Roma, 9 febbraio 1890 (*Corte S. Roma* II, 242).

—

Articolo 11.

I minori commercianti possono ipotecare ed alienare i loro beni immobili. *(6 I.; 34 E.; 6 F.; 25 P.; 6 S.).*

Articolo 12.

Il genitore che esercita la patria potestà ed il tutore non possono continuare l'esercizio del commercio nell'interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale.

Questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'articolo 9.

Bibliografia: Bolaffio L., *Sono richiesti gli atti abilitativi dell'art. 12 Codice comm. perchè il minore faccia parte legalmente di una società in nome collettivo, costituita dal suo autore per sè ed eredi?* (*T. v.* 1896, 601; *G. it.* 1896, I, 1, 632).

1. Quando la continuazione dell'esercizio di uno stabilimento commerciale nell'interesse del minore è stata permessa dal consiglio di famiglia con deliberazione omologata dal tribunale, nel caso di mutazione della persona del tutore, non fa bisogno di nuova omologazione del tribunale per continuare l'esercizio del commercio. — C. Palermo, 8 novembre 1884 (*G. cat.* 223; *Fil.* X, 100; *D. C.* III, 269; *G. c.* I, 59; *Annali* XIX, 301, *n.*; *G. it.* I, 1, 290; *Annuario* 277).

2. La omissione delle pubblicazioni, di cui all'art. 12, non induce responsabilità civile a carico dei minori ai quali non può imputarsi alcuna colpa. — A. Genova, 15 aprile 1887 (*Eco* 113).

3. Il figlio minorenne non emancipabile di un socio in nome collettivo defunto, esistendo il patto che la società debba continuare, in caso di morte di qualche socio, coi suoi eredi, è socio di diritto, nè ha bisogno che la sua rappresentanza ottenga, a sensi dell'articolo, l'autorizzazione a continuare il commercio nel suo interesse. — A. Perugia, 6 luglio 1891 (*F.* 1892, I, 50; *Cons. comm.* 90; *Annali* 1892, 44); C. Roma, 14 giugno 1892 (*F.* I, 888; *L.* II, 541; *G. it.* I, 1, 872; *Annali* 414);

rispondendo in tal caso il minore delle obbligazioni sociali soltanto dentro i limiti della sostanza ereditaria. — A. Roma, 11 luglio 1893 (*G. it.* I, 2, 508; *D. C.* 906); e nel caso di più eredi minori, anch'essi al pari del loro comune autore si devono presumere obbligati in solido. — A. Genova, 17 luglio 1899 (*L.* II, 661, *n.*; *T. gen.* 462; *Cons. comm.* 276).

Contra: Il figlio minorenne di un socio in nome collettivo defunto, anche esistendo il patto che la società debba continuare in caso di morte di qualche socio, co' suoi eredi, non può essere socio se non venga autorizzato ad esercitare il commercio. — A. Milano, 1° aprile 1892 (*D. C.* 740).

4. Il genitore che continua il commercio di un'azienda della quale sono eredi i suoi figli minori, senza avere ottenuto la debita autorizzazione giudiziale, non lo continua a proprio vantaggio, ma bensì sotto la propria responsabilità, e nell'interesse sempre dei figli. — A. Genova, 17 luglio 1894 (*G. it.* I, 2, 738).

5. Se però la società fosse stata irregolarmente costituita, potendo in tale ipotesi il minore recedere a suo piacere dalla società, la continuazione della medesima per conto e nell'interesse del minore non rappresenta più un obbligo contrattuale, ma dipende dallo esame e dalla libera deliberazione sulla convenienza di continuare o di sciogliere la società, e quindi di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pei quali è richiesta l'autorizzazione giudiziale.

Se pertanto, la detta autorizzazione non fu chiesta, il minore deve ritenersi estraneo alla società pel tempo posteriore alla morte del suo autore, e non può quindi essere coinvolto nel fallimento o nella moratoria della società. — C. Roma, 14 giugno 1892, cit. al n. 3.

6. Il minore erede di un socio di una società di fatto non può continuare a farne parte senza l'autorizzazione del tribunale, mancando la quale il minore risponde delle obbli-

gazioni sociali fino al momento dell'apertura della successione. — C. Roma, 18 marzo 1896 (*D. C.* 474; *L.* I, 617; *G. it.* I, 1, 682 *n.*; *Mon.* 544; *F.* I, 783).

Contra: Una società commerciale di fatto può continuare fra i soci restanti ed i figli minori del socio defunto, quantunque l'amministrazione dei beni di questi ultimi non abbia riportate le debite autorizzazioni, a termini di legge; nè la mancanza di questa autorizzazione può invocarsi dagli altri soci per sostenere che non vi potè essere società. — A. Genova, 14 dicembre 1896 (*Temi gen.* 723.

7. I figli del socio di una società in nome collettivo, benchè non coinvolti nel fallimento della società, non sono estranei al patrimonio sociale.

Morto il socio di fatto di una società, e fallita poi la società stessa, se i figli minori del socio premorto rivendichino la quota del patrimonio sociale del loro autore, devesi anzitutto esaminare se fossero obbligati a continuare la società e con quali forme e garanzie. — C. Palermo, 7 agosto 1900 (*D. C.* 888).

8. La madre dei figli minori per esigere o prestare l'esecuzione di contratti commerciali vincolanti l'eredità ad essi spettante, non ha d'uopo d'autorizzazione a proseguire il commercio. — A. Genova, 9 ottobre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 189).

V. anche art. 9, n. 1.

Articolo 13.

La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito, quando l'esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'articolo 9.

Nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 135 del Cod. civ. l'autorizzazione del marito non è necessaria alla moglie di età maggiore, ma nei casi indicati nell'articolo 136 del Codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del tribunale.

La moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito non è, solo per ciò, commerciante. *(7 I.; 35 E.; 4. 5, 2 F.; 6, 7 G.).*

Bibliografia: Bertolini C., *L'obbligazione della donna maritata in una cambiale* (*L.* 1889, II, 790). — Boggio G., *Sulla capacità commerciale della donna maritata in caso di opposizione d'interessi col marito* (*G. it.* 1891, IV, 529). — Bolaffio L., *Sulla capacità cambiaria della donna maritata* (*T. v.* 1884, 287). — Id., *Nullità della obbligazione cambiaria contratta dalla donna maritata senza l'autorizzazione maritale* (*F*, 1888, I, 271). — Id., *Nullità della obbligazione cambiaria della moglie autorizzata dal marito, se causa della obbligazione sia il pagamento del debito del marito* (*F.* 1888, I, 626). — Id., *Della moglie che assiste il marito nell'esercizio della mercatura* (*G. it.* I, 1, 688). — Bonelli G., *Sulla opposizione d'interessi fra conjugi, specialmente nella cambiale* (*F.* 1894, I, 1181). — Conti T., *Capacità commerciale della donna maritata*, commento all'art. 13 del Codice di comm. (Palermo, 1889, stab. tip. Virzi). — De Gemmis, *Se la moglie non commerciante e separata di beni dal conjuge possa obbligarsi cambiariamente senza la maritale autorizzazione* (*D. e G.* V, 878). — De Rossi V., *Ancora sulla obbligazione cambiaria della donna maritata* (*T. v.* 1899, 518). — De Sanctis S., *La moglie di età maggiore ha bisogno del consenso del marito minore commerciante per l'esercizio della mercatura?* (*Riv. univ.* 1897, 52). — De Tullio, *La donna maritata nell'esercizio della mercatura* (*Fil.* 1884, 241 e 300). — Granata L., *Della capacità commerciale della donna maritata* (*Gazz. P.* XXV, 301). — Gravina, *La capacità cambiaria della donna maritata* (1889, 289). — Malpeli L., *Il minore autorizzato al commercio può vietare alla moglie maggiorenne l'esercizio della mercatura?* (*Riv. univ.* 1897, 75; *Mov. giur.* 1896, I). — Niceforo N., *Della capacità cambiaria della donna maritata non commerciante* (*Mon.* 1888, 249). — Pappagallo S., *È nulla l'obbligazione cambiaria « sine causa » della moglie non commerciante, senza l'autorizzazione del marito* (*R. Trani* 1889, 625; *Gazz. P.* XXIII, 241). — Id., *Dell'obbligazione cambiaria della donna maritata* (Taranto, 1889, tip. Ruggiero Parodi). — Parisi F., *Della capacità della donna maritata ad obbligarsi cambiariamente senza l'autorizzazione del marito* (*Gazz. P.* XXII, 813). — Perenzoni A., *L'obbligazione cambiaria della donna maritata T. v.*

1889, 417). — Romeo N., *Sulla capacità della donna maritata ad obbligarsi cambiariamente* (*Cons. comm.* 1887, IV, 118; *Giur.* 1891, 66). — Supino D., *Dell'autorizzazione concessa alla moglie per l'esercizio del commercio* (*D. C.* I, 165). — Id., *Capacità cambiaria della moglie del commerciante* (*D. C.* VI, 167). — Villani E., *È valida la cambiale emessa dalla moglie, se il marito l'abbia oralmente a tanto autorizzata?* (*Mov. giur.* 1900, 61). — Vedi anche Bolaffio, Danieli, Traverso e Vidari sotto l'art. 9.

1. La donna maritata ha bisogno dell'autorizzazione del tribunale per esercitare il commercio in società col marito. — T. comm. Genova, 24 aprile 1886 (*Eco* 219; *Annuario* 243).

Contra: Non abbisogna dell'autorizzazione giudiziale la donna maritata per esercitare un commercio in comune col marito. — A. Venezia, 14 dicembre 1900 (*D. C.* 1901, 299; *T. v.* 1901, 61; *L.* 1901, II, 98 *n.*).

2. La minorenne maritata, commerciante, ha necessità dell'autorizzazione giudiziale quando insorga fra essa e il marito opposizione d'interesse. — A. Genova, 27 giugno 1885 (*citata all'art.* 9, *n.* 8).

3. Non devesi confondere la moglie commerciante colla moglie del commerciante: nel dubbio si presumerà piuttosto che la moglie non eserciti il commercio per proprio conto e bisognerà anche consultare gli usi. — T. Milano, 22 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 85).

4. A costituire la moglie commerciante non basta l'avere essa firmate cambiali e neppure l'avere essa vendute, comprate e date commissioni di merci del negozio del marito, se questi atti furono sempre ed esclusivamente da lei compiuti nel nome ed interesse del marito suddetto. — A. Torino, 21 genn. 1898 (*G.* 662 *n.*).

5. Se la donna maritata aiuta il marito nello spaccio, senza ingerirsi nell'andamento e direzione dell'azienda, torna applicabile l'ultimo cap.; ma se invece tratta coi terzi, acquista merci a prezzo di rivendita, firma cambiali in nome proprio, non può declinare la qualità di commerciante. — A. Venezia, 14 dicembre 1900 (*T. v.* 1901, 61; *L.* 1901, II, 98 *n.*; *D. C.* 1901, 299).

6. La donna che presta opera in un commercio esercitato sotto la ditta del marito, si presume mandataria o locatrice d'opera, a meno che sia provato che esercitasse il commercio anche in proprio.

Se poi essa, nel compiere qualche singolo affare non ha dichiarato di agire come rappresentante del marito, incorre soltanto nella responsabilità specifica derivante da simile omissione. — A. Venezia, 3 maggio 1904 (*G. it.* I, 2, 684 *n.*).

7. Il consenso del marito all'esercizio del commercio da parte della moglie può ricavarsi dal fatto che egli faccia da istitore alla moglie. L'apprezzamento poi sulla ricorrenza o meno di tale consenso, non è censurabile in cassazione. — C. Torino, 19 dicembre 1903 (*G.* 1904, 349).

V. anche *art.* 8, *n.* 79 e 9 *n.* 8.

—

Articolo 14.

La moglie commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio.

Se la moglie è in comunione di beni col marito, secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate nel Codice civile.

La moglie, sebbene commerciante, non può contrarre società commerciali assumendo responsabilità illimitata senza un'autorizzazione speciale del marito o del tribunale. (*8, 9 I.; 35 E.; 7 F.; 6, 8, 9 G.; 24, 25 P.; 5, 6 S.*).

Bibliografia: Baccini D., *Società commerciale fra coniugi* (*T. gen.* 1903, 879). — Balestreri, *Se la moglie autorizzata dal marito al commercio può fare, in caso d'opposizione d'interessi, gli atti singoli indicati nell'art. 134 Cod. civ. senza l'autorizzazione del tribunale* (*Giur.* 1894, 97). — Boggio G., *Sulla capacità commerciale della donna maritata in caso di opposizione d'interesse col marito* (*G. it.* 1891, IV, 529). — Foschini G., *Autonomia del marito della donna commer-*

ciante (*Giorn. giur. delle Marche e dell'Umbria* 1886, I, 37). — Manara U., *Sulla capacità giuridica della donna maritata commerciante* (*F.* 1891, I, 1280). — Vivante C., *Conflitto d'interesse fra il marito e la moglie commerciante* (*T. v.* 1892, 861). — V. anche sotto l'art. 18.

1. La donna maritata, ancorchè commerciante, non può validamente compiere, senza autorizzazione del tribunale, quegli atti singoli del suo commercio nei quali siavi opposizione d'interesse fra lei ed il marito; — C. Torino, 12 marzo 1884 — sentenza resa sotto il Codice cessato, ma applicabile anche sotto il Codice attuale — (*G.* 868; *Annali* 218); A. Torino, 8 giugno 1894 (*G.* 822, *n.*); A. Brescia, 12 febbraio 1895 (*Mon.* 565); A. Genova, 12 marzo 1900 (*F.* I, 1288, *n.*; *Annali* 115; *Mon.* 455; *T. gen.* 207; *Riv. univ.* 606; *Fil.* 585; *Cons. comm.* 188; *Massime* 496); A. Napoli, 7 gennaio 1901 (*G. it.* I, 2, 622; *Mon.* 895; *F.* I, 1388*n.*; *Not. it.* 485); C. Firenze, 14 aprile 1902 (*G.* 545, *n.*; *L.* I, 767; *G. it.* I, 1, 525, *n.*; *Mon.* 544; *D. C.* 758; *F.* I, 1254, *n.*); — e così assumere responsabilità illimitata col marito, costituendo seco una società commerciale di fatto. — A. Milano, 9 dicembre 1908 (*Mon.* 1904, 50; *G. it.* I, 2, 89).

Contra. La moglie commerciante può, senza bisogno di veruna autorizzazione, obbligarsi per affari del suo commercio, ancorchè nell'atto vi sia opposizione d'interessi tra lei e il marito. — C. Roma, 10 marzo 1891 (*G.* 489, *n.*; *L.* I, 577; *D. C.* 551; *F.* I, 1280; *T. v.* 825; *Cons. comm.* 117; *T. gen.* 169; *Annali* 281; *Fil.* 458; *Mon.* 468); A. Venezia, 24 maggio 1901 (*Mon.* 775, *n.*; *D. C.* 969; *T. gen.* 880; *T. v.* 419; *Cons. comm.* 278; *D. G.* XVII, 118).

2. Le disposizioni degli articoli 135, n. 8, del Codice civ. e 14 del Cod. comm. relative alla moglie commerciante, non possono estendersi al di là dei limiti degli atti del commercio di lei: e quindi se la moglie commerciante provasse di essere intervenuta come avallante in una cambiale del marito per mero affetto coniugale, non per speculazione commerciale, varrebbe la regola della necessità dell'autorizzazione del giudice.

3. In mancanza di prova contraria l'obbligazione cambiaria deve ritenersi attinente al commercio della moglie e quindi valida sebbene in essa figurino quali coobbligati solidali la moglie e il marito. — A. Venezia, 14 marzo 1892 (*T. v.* 458).

4. Quando i coniugi esercitano insieme la mercatura possono obbligarsi in solido cambiariamente senza che la moglie abbisogni di autorizzazione. — C. Firenze, 20 novembre 1899 (*L.* 1900, I, 86, *n.*; *Mon.* 1900, 146, *n.*; *D. C.* 1900, 851).

5. La moglie che esercita il commercio in società di fatto col marito può assumere obbligazioni solidarie insieme con questi senza bisogno d'autorizzazione del tribunale. — A. Bologna, 8 febbraio 1904 (*D. C.* 429; *T.* 261).

6. Il giudizio col quale il magistrato di merito, valutate le prove e le risultanze degli atti, ritiene che la cambiale che figura tratta dal marito coll'avallo della moglie riguarda in realtà un debito principale della moglie commerciante e per causa del suo commercio, è giudizio di apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, cit. al n. 1.

7. La donna commerciante, sebbene minore, non ha bisogno di veruna speciale autorizzazione per contrarre obbligazioni e stare in giudizio per tutto ciò che concerne il suo commercio.

È illegale pertanto ed inammissibile l'intervento del padre per la figlia commerciante e contumace in giudicio relativo all'esercizio del di lei commercio. — A. Genova, 27 giugno 1885 (*Rass.* 117; *G. it.* II, 488, *c*).

8. L'autorizzazione speciale necessaria alla donna maritata, sia o no commerciante, per contrarre società commerciale a responsabilità illimitata, può essere tacita e provarsi con testimoni. — A. Genova, 10 settembre 1894 (*L.* II, 780; *D. C.* 917).

9. La donna maritata che esercita la mercatura ha bisogno dell'autorizzazione maritale per gli atti contemplati dall'art. 184 Codice civ. quando non riguardino l'esercizio del suo commercio, e mancando tale autorizzazione, la nullità degli atti può essere domandata in caso di fallimento della moglie commerciante, dal suo curatore. — C. Torino, 25 settembre 1894 (*L.* II, 761; *G.* 817, *n.*; *D. C.* 910; *G. it.* I, 1, 1099; *Mon.* 849).

10. La donna maritata, che esercita la mercatura, può contrarre obbligazioni senza autorizzazione del marito solo per gli affari che concernono il suo commercio. — C. Napoli, 18 marzo 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 79).

Articolo 15.

L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto

dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di rivocazione deve essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

Tuttavia la rivocazione avvenuta dopo che il minore o la moglie abbia già impreso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la moglie.

La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso. (*10 I.*).

Articolo 16.

Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, dev'essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni. (*11 I.*).

Bibliografia: Conti T., *Se la trasmissione, di cui all'art. 16, incomba esclusivamente al notaio* (*Pratica leg.* 1888, 26).

1. L'estratto del contratto di matrimonio, che il commerciante deve depositare nella cancelleria del tribunale, riguarda soltanto i contratti stipulati per atto pubblico e non del pari le private dichiarazioni che il marito rilascia per le cose e danari portati dalla moglie nella casa maritale. — C. Torino, 26 ottobre 1888 (*G. pen. tor.* 1889, 55; *Annali* 1889, 24).

2. Le pubblicazioni, di cui all'articolo, non sono imposte sotto pena di nullità, rimpetto ai terzi.

Quindi in caso di fallimento del marito la moglie ha diritto di proporre nel passivo le proprie ragioni dotali dipendenti da contratto di matrimonio, anche non pubblicato a sensi di legge, riservata ai creditori l'azione verso il notaio rogante di cui all'art. 17. — A. Torino, 29 aprile 1889 (*Mon.* 498; *G.* 425; *Annuario* VII, 880; *Not. it.* 274; *G. it.* II, 477; *Giorn. not.* 519; *Cons. comm.* 262; *F.* I, 440); Id., 31 ottobre 1890 (*G.* 766; *G. it.* XLIII, II, 58; *Annali* 1891, 46).

3. Il contratto di matrimonio del commerciante, non pubblicato nei modi di legge, non è per ciò assolutamente nullo, ma può impugnarsi secondo i casi. — T. Palermo, 11 maggio 1900 (*Circ. giur.* 1901, 184; *Notar. it.* 1901, 240).

4. La donna francese che si marita ad un italiano diviene italiana, e quindi gli effetti del loro matrimonio sono retti dalla legge italiana quantunque celebrato in Francia e così vi è applicabile l'art. 16 Cod. comm. — C. Torino, 15 novembre 1895 (*G.* 775).

Articolo 17.

Il notaio che ha ricevuto il contratto di matrimonio deve fare la trasmissione ordinata nell'art. precedente, sotto pena di lire venticinque, estensibile a lire cento, e se l'omissione fu dolosa, anche sotto pena della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i creditori. (*12 I.*).

Bibliografia: Camici D., *La multa al notaio che trasgredisce l'articolo intestato deve applicarsi colla procedura dell'art. 123 della Legge notarile* (*Rol.* 1889, 65).

Articolo 18.

Il coniuge che imprende l'esercizio del commercio dopo il suo matrimonio deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha incominciato tale esercizio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo. (*13 I.*).

Articolo 19.

La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9.

Non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione, se non dopo un mese dalla suddetta pubblicazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev'essere pubblicata nei modi stessi entro un mese dalla sua data.

In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per causa di commercio possono opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie. Possono inoltre esercitare l'azione accordata nell'art. 1422 del Codice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei loro diritti. (*14 I.*).

Bibliografia: Scandurra-Sampoli, *Sull'art. 19 Cod. comm.* (*Cons. comm.* 1896, 88).

1. Il diritto di impugnare la separazione è, dall'articolo, accordato ai creditori del marito il cui interesse sia pregiudicato, ma che ripetano le loro ragioni di credito da contratti aventi l'intima ed obbiettiva natura di atti di commercio.

L'articolo infatti riguarda i creditori *per causa di commercio*, e questa dizione accenna evidentemente alla obbiettività del rapporto contrattuale da cui origina il credito, e non potrebbe, senza alterarne il senso fatto palese dal significato naturale delle parole, estendersi agli atti presunti dalla legge di indole commerciale, per la sola qualità di commerciante nella persona che li pone in essere. — A. Genova, 26 novembre 1890 (*T. gen.* 1891, 105; *Mon.* 248).

2. Il diritto di opporsi alla separazione pronunciata e d'impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie, compete ai creditori per causa di commercio, giusta l'articolo 19 Cod. comm., quale si sia la formalità inadempita tra quelle prescritte dall'articolo 9 Cod. stesso e senz'uopo di dimostrare la simulazione o la frode in loro pregiudizio.

3. Diversa è l'altra azione, pure contemplata dallo stesso art. 19, e consentita a tutti i creditori indistintamente, di impugnare la separazione fatta in frode dei loro diritti, a sensi dell'art. 1422 Cod. civile.

4. Sarebbe causa legittima per impugnare la separazione della dote, a termini dell'articolo 19, l'essere stata la dote di specie e non di quantità, e averla il marito distrutta, dimodochè il credito della moglie non avesse il suo fondamento nel patto nuziale, sibbene nel quasi-delitto del marito. — A. Venezia, 26 maggio 1891 (*T. v.* 569).

5. Quando uno dei coniugi sia commerciante, la moglie non ha bisogno dell'autorizzazione giudiziale per proporre contro il marito l'istanza per separazione di dote. — A. Milano, 1° febbraio 1889 (*Mon.* 229; *Fil.* 204; *Annuario* 288).

Articolo 20.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciale si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente. (*15, I.*).

TITOLO IV.

Dei libri di commercio.

Bibliografia: Castagnola S., *I libri di commercio* (*D. C.* I, 151). — Cons. comm., *Libri di commercio nei rapporti colla tassa sugli affari* (1889, 88). — Id., *Visite ai negozianti ed agli stabilimenti di credito per l'osservanza della legge sul bollo* (VII, 289). — Ferloni A., *I libri di commercio in ordine alla contabilità* (*Cons. comm.* 1866, 82). — Id., *Formalità da osservarsi nei libri di commercio* (*Cons. comm.* 1886, 18). — Fiammingo G., *I libri commerciali nel loro svolgimento storico presso gli Egizi, i Fenici, i Cartaginesi, i Greci ed i Romani*

(*Antol. Giur.* VI e 241). — Fiore-Goria F. M., *I libri di commercio nel diritto comparato col nuovo Codice spagnuolo* (*Rass.* III, 101). — Guala L., *Un caso grave in punto a libri di commercio* (*Cons. comm.* 1887, 805). — Lessona C., *I libri di commercio nel diritto positivo italiano* (Cremona, 1888, tip. Fezzi e Torino, 1894, L. Roux e C.). — Lucca F., *I libri di commercio* (Milano, 1884, Tip. Pirola). — Maiorana G., *I libri obbligatorii di commercio* (*D. C.* II, 828). — Manganaro L., *I libri di commercio e la legislazione italiana* (Messina, 1894, tip. Ribera). — Pagani C., *I libri commerciali* (Torino, 1891, Unione tip.-editr.). — Rosati C., *Interpretazione e riforme della nostra legislazione in ordine alla tenuta dei libri di commercio* (Perugia, 1888, Barletti). — Toscani C. *I libri di commercio considerati dall'aspetto legale e contabile* (Torino, 1896, Lattes, edit.).

Articolo 21.

Il commerciante deve tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce. (*16 I.; 377 E.; 8 F.; 28 G.; 6 N.; 219 P.; 32 S.*).

Bibliografia: Biondi B., *Sulla obbligatorietà della tenuta dei libri di commercio* (*Scienze dir. priv.* II, 88; *Studi di diritto commerciale*, 2); (Napoli, 1894, tip. della Critica forense). — Castelbolognesi G., *Se qualsiasi commerciante abbia per legge l'obbligo assoluto e generale di tenere i libri di commercio. e quali siano gli effetti penali che lo colpiscono nel caso che abbia omesso di tenerli, ovvero li avesse pur tenuti, ma imperfetti ed irregolari* (*Giur.*, 1897, 71). — Cons. Comm., *Il libro giornale secondo la giurisprudenza* (1890, 118). — Ferloni A., *Se il libro giornale possa essere tenuto in volumi distinti anno per anno* (*Cons. comm.* 1887, 227). — Lessona C., *Due questioni nuove sui libri di commercio* (*G. it.* 1888, IV, 333). — Longhi S., *Le formalità dei libri di commercio nei rapporti della bancarotta semplice* (*G. it.* 1908, II, 98). — Lucca F., *La tenuta del giornale secondo il Codice di commercio italiano* (Milano, 1886). — Tognazzi L., *Necessità di una clausola penale per la scrupolosa tenuta ed esibizione dei libri di commercio* (*Mon. pret.* 1899, 49). — Vivante C., *Libro giornale riassuntivo e giornali parziali* (*T. v.* 1892, 425).

1. Il libro copialettere è destinato soltanto a contenere la trascrizione (o riproduzione) delle lettere e dei telegrammi spediti dal commerciante.

La forza probatoria di detto libro è conseguentemente limitata a stabilire il fatto ed i termini dell'avvenuta corrispondenza ivi trascritta e nulla più, e perciò l'estratto di un copialettere dimesso in causa non può servire di prova d'un contratto commerciale. — T. di comm. di Venezia, 20 settembre 1886 (*T. v.* 1887, 104; *Annuario* 368).

2. Nel concorso di diversi registri commerciali, fra cui il libro giornale, quello di cassa, ecc., merita fede il primo come quello prescritto dal codice. — C. Napoli, 27 febbraio 1899 (*Gazz. P.* XXX, 76).

—

Articolo 22.

Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e deve essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato. (*17 I.; 377 E.; 9 F.; 29, 30 G.; 8 N.; 228 P. 36, 38 S.*).

Bibliografia: Ferloni A., *Il Bilancio* (*Cons. comm.* III, 28). — Vedi Lessona C., all'art. preced.

1. L'inventario, di cui all'art. 22, deve compiersi nel tempo *strettamente* necessario alla sua formazione. — C. Roma, 18 novembre 1891 (*L.* 1892, I, 188; *D. C.* X, 277).

2. Non adempie all'obbligo dell'art. 22 Cod. comm. il commerciante che ritardi di ben sei mesi la compilazione dell'inventario annuale, tanto più se sia al punto di dichiarare il fallimento. — C. p., 1° marzo 1900 (*Riv. pen.* LII, 49; *Cass. un.* III, 200).

Articolo 23.

Il giornale e il libro degli inventarii non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copialettere dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale dev'essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro giornale può eseguirsi da un notaio, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio. (*18 I.; 10, 11 F.; 32 G.; 6, 40 N.; 218 P.; 40, 41 S.*).

Bibliografia: Cons. comm., *Della vidimazione annuale del libro giornale* (IV, 17). — Ferloni A., *L'annuale vidimazione deve apporsi dopo l'ultima scrittura, ovvero è legale la vidimazione stessa anche se fatta nell'anno successivo?* (*Cons. comm.* 1887, 242). — Michelozzi, *Le vidimazioni dei libri di commercio per ministero notarile* (*Rol.* IV, 1). — Olivieri V., *Se i libri commerciali mancanti delle forme prescritte dall'art. 23 del Codice di commercio debbano legalmente considerarsi come inesistenti* (*D. C.* VIII, 829). — Vedi Longhi S., all'art. 21.

Articolo 24.

Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (*19 I.; 12 G.*).

Articolo 25.

I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. (*20 I; 10 F.; 32 G.; 6, 40 N.; 218 P.; 40, 41 S.*).

Articolo 26.

I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri che sono obbligati a tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti. (*24 I.; 878 E.; 11 F.; 33 G.; 4 N.; 223 P.; 55 S.*).

1. Il disposto dell'articolo vige nei soli rapporti tra commercianti, ma non nei rapporti tra erede e legittimario, i quali posseggano in comune i libri del defunto commerciante. — A. Genova, 7 marzo 1885 (*Eco* 128).

2. L'articolo intestato non è riferibile al commerciante gestore di società commerciali, il quale deve conservare i libri sociali finchè durano i rapporti sociali. — C. Torino, 8 luglio 1899 (*G.* 580).

3. Sebbene per l'articolo la conservazione dei libri di commercio sia obbligatoria solo per un decennio, tuttavia se nel decennio venga proposta l'azione in base ai medesimi, l'obbligo stesso si perpetua sino all'espletamento del relativo giudizio. — C. Torino, 8 maggio 1896 (*G.* 477, *n.*).

4. Le società di commercio devono conservare i proprii libri fino a che durano i vincoli sociali, di cui quelli sono una continuazione ed una non interrotta manifestazione, e così finchè, sciolta la società, non siano decorsi i termini degli art. 917 e 919, secondo i casi. — T. Genova, 31 agosto 1900 (*L.* II, 582, *n.*).

5. I libri e documenti appartenenti ad una società commerciale debbono conservarsi per cinque anni dopo approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale; nè può il socio depositario rifiutarsi di esibirli al socio richiedente. — A. Roma, 26 aprile 1901 (*T. v.* 151).

—

Articolo 27.

La comunicazione dei libri, degli inventari e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'art. 21, non può essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria. (*25 I.; 14 F.; 40 G.; 11 N.; 225 P.; 50 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Libri di commercio e loro comunicazione* (*Riv. scienze giur.* X, 69). — Cattaneo R., *I libri di commercio nei rapporti fra i soci* (*Cons. comm.* II, 323). — Cons. comm., *Id.* (II, 289). — Veit-Simon E., *Se il socio gerente di una « Società d'occasione » sia, secondo il codice di commercio germanico, tenuto a comunicare i suoi libri di commercio ai consoci.* Versione dell'Avv. L. Eusebio (*G. it.* 1898, IV, 13).

1. Nella collazione per parte del donatario di un avviamento commerciale, la comunicazione dei libri, lettere e telegrammi può ben estendersi al periodo di un decennio a far tempo dall'ultima registrazione. — C. Roma, 7 gennaio 1885 (*L.* II, 117).

2. L'art. 27 Cod. comm. non può riferirsi al caso in cui l'esistenza stessa della società sia fra le parti controversa e trattisi di provare la qualità ed il vincolo sociale fra i contendenti. — T. di comm. di Venezia, 19 settembre 1885 (*T. v.* 1886, 71; *Annuario* 348).

3. In materia di comunione e di società il diritto del comunista o socio alla comunicazione dei libri si estende anche ai libri anteriori all'ultimo decennio. — A. Genova, 14 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 46).

4. Il commerciante non può pretendere di giustificare un suo credito dedotto in giudizio mediante la comunicazione dei libri del convenuto. — A. Genova, 11 luglio 1886 (*Eco* 311; *D. C.* 984).

5. La comunicazione dei libri di commercio si fa col depositare in cancelleria tutti i libri esibiti o richiesti. — A. Brescia, 9 dicembre 1896 (*Rass.* IV, 18; *Annali* XXI, 68; *D. C. V.* 70; *Cons. comm.* 1887, 89; *Annuario* 365).

6. Dovendosi procedere ad una liquidazione dei conti nei rapporti della società con un socio uscente, se il deposito in cancelleria dei libri, copia-lettere, lettere e di ogni altro documento, privandone la società, le creasse imbarazzo, ben può l'autorità giudiziaria predisporre altro modo di comunicazione, salvo sempre accordo diverso delle parti; e così ordinare che dette carte siano poste a disposizione della controparte e del perito incaricato della liquidazione dei conti suddetti nella sede della società, in locale libero destinato all'uopo, con orario fisso e sotto la sorveglianza continua e responsabilità di notaio delegato all'uopo. — A. Torino, 17 aprile 1900 (*G.* 782 *n.*).

7. La comunicazione dei libri d'una società commerciale è bensì di diritto nelle controversie *tra i soci*, ma non in giudizio di divisione *tra gli eredi* di un socio. — C. Torino, 15 luglio 1887 (*G.* 616).

8. La comunicazione dei libri sociali spetta di diritto ai soci, siccome loro comproprietà,

quando venga richiesta quale mezzo di prova sopra una questione specifica e determinata e il magistrato non può negarla se non quando la domanda apparisca capricciosa e senza utilità, come se la questione a risolversi già fosse troncata dall'autorità di cosa giudicata o da altre prove piene e inconcusse già raccolte in causa. — C. Torino, 11 agosto 1887 (*G.* 554, *n.*; *G. it.* I, 1, 486; *L.* II, 729, *n.*; *Annali* 497; *Annuario* 288).

9. Gli azionisti di anonima fallita hanno diritto di chiedere agli amministratori la comunicazione dei libri sociali in causa mossa per avere indennizzo del deprezzamento subito dalle azioni per colpe loro attribuite. — C. Torino, 9 marzo 1888 (*G.* 249; *Eco* 176; *Annuario* 425 *n.*).

10. L'ordinare la comunicazione dei libri mercantili nei casi espressi dall'art. 27 Codice di commercio, quando sia domandato come mezzo di prova e d'istruzione in questione determinata, non è un dovere per il giudice, ma una facoltà, così che egli può non ordinare la comunicazione se non la ravvisa utile e ritiene sufficienti le prove già raccolte. — C. Torino, 3 luglio 1889 (*G.* 580; *Annuario*, 416); Id., 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 145, *n.*; *L.* XXX, I, 515, *n.*; *T. gen.* 1880, 192; *Annuario* 417; *Annali* 1890, 485; *Mon.* 1890, 890); Id., 11 febbr. 1890 (*G.* 680); Id., 29 marzo 1890 (*G.* 611, *n.*); Id., 10 luglio 1891 (*G.* 525 e 579).

11. Se il commerciante gestore di società commerciale non ha tenuto libri sociali, ma ha fatto le relative annotazioni nei libri particolari del suo commercio, questi in tal parte diventano comuni e devesene quindi ordinare la comunicazione in giudizio ad istanza degli altri soci, ai sensi dell'articolo intestato. — C. Torino, 3 luglio 1889 (*G.* 580; *Annuario* 416).

12. Non può ordinarsi l'esibizione o la comunicazione dei libri di commercio se non alle parti contendenti. — A. Milano, 28 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 285).

13. La comunicazione dei libri di una società, ordinata, a sensi dell'articolo, e cioè, *jure communionis*, non deve necessariamente estendersi a tutte le registrazioni sociali, ma può anche essere *limitata* ad alcune registrazioni soltanto. — C. Torino, 17 dicembre 1891 (*G.* 1892, 78).

14. La dichiarazione del commerciante di non avere libri di commercio per non averli tenuti, non ha influenza sulla decisione del magistrato che reputi doverne ordinare la comunicazione. — A. Venezia, 5 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 28).

15. I libri dei quali può, in caso di fallimento, chiedersi la comunicazione in base all'articolo, sono soltanto quelli del fallito. — A. Ancona, 25 marzo 1903 (*D. C.* 457; *G. it.* I, 2, 384).

16. Il legislatore distingue la comunicazione dalla esibizione dei libri commerciali. La prima si fa all'avversario nei soli casi dell'art. 27; la seconda, per contro, si fa al giudice e può disporsi in ogni controversia e solo il giudice può esaminare i libri per estrarne le partite che hanno relazione con le questioni della causa, mentre l'avversario non può neppure specificamente esaminare i libri medesimi. — A. Palermo, 1° dicembre 1903 (*F. sic.* 93; *D. C.* 1904, 282; *Mon.* 1904, 570).

Articolo 28.

Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti e anche d'ufficio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

Può ordinare altresì l'esibizione di singole lettere o telegrammi riguardanti la controversia. (*26 I.; 879 E.; 15 F.; 37 G.; 12 N.; 226 P.; 51 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Del fondamento legale e razionale della disposizione dell'art. 28 Codice commerciale sulla esibizione pratica, e delle relative facoltà del giudice* (*F.* 1887, I, 77). — Id., *Esibizione dei libri di commercio* (*T.* 1903, 346). — Lessona C., *L'esibizione dei libri di commercio negli affari civili* (*F.* 1893, I, 685). — Id., *Sulla esibizione dei libri di commercio* (*G. it.*, 1894, I, 1, 84). — Modena N., *Gli estratti dei libri di commercio* (*D. C.* IV, 647, e V, 783). — Norsa E., *Sulla forma di esibizione dei libri di commercio* (*T. v.* XII, 245). — Rocco A., *L'esibizione dei libri commerciali in materia civile* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 172). — Vivante C., *Id.* (*F.* 1892, I, 1088, III e 1893, I, 683).

—

1. Il magistrato può ordinare la esibizione dei libri di commercio tanto nelle cause civili che in quelle commerciali.

Nè osta che essi rimontino ad un tempo precedente al decennio dall'ultima registrazione, quando risulti che sono stati conservati. — C. Napoli, 18 novembre 1884 (*Annali* XIX, 285, *n.*; *D. C.* III, 258, *n.*; *Fil.* X, 97, *n.*; *G. c.* I, 52; *L.* XXV, I, 555, *n.*; *Gazz. P.* 462; *Annuario* III, 261).

2. Non si può chiedere ad un commerciante l'esibizione dei suoi libri nemmeno per constatare ciò che ha ricevuto o pagato, se l'atto che diede origine al pagamento è essenzialmente civile. — A. Bologna, 15 luglio 1892 (*F.* I, 1088).

3. Non si può costringere un commerciante ad esibire i suoi libri di commercio per estrarne una prova contro di lui in affare di indole civile. — C. Roma, 18 aprile 1898 (*F.* I, 688; *G. it.* I, 1, 682; *L.* II, 80; *D. C.* 718).

4. Tanto in causa commerciale, quanto in causa civile, pel combinato disposto degli articoli 402 Codice proc. civile e 28 Codice di commercio, può ordinarsi che un arbitro ragioniere esamini i libri e i registri di una parte, non prodotti in causa, per confrontarli col conto e coi documenti giustificativi da essa prodotti, e che, sentite le parti, ne tenti la conciliazione, e in difetto presenti la sua relazione. — C. Roma, 20 ottobre 1898 (*Mon. giur.* 161; *Corte S. Roma*, II, 288).

5. I commercianti non possono per nessuna ragione, trattisi di affare anche civile, sottrarsi all'esibizione in giudizio dei loro libri. — A. Bologna, 19 dicembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 198); A. Milano, 80 gennaio 1908 (*Mon.* 189; *G. it.* 1908, I, 2, 95; *F.* I, 492, *n.*; *D. C.* 485; *G.* 555, *n.*); e l'esibizione può sempre esserne ordinata d'ufficio. — A. Bologna, 19 dicembre 1895 suddetta.

6. Il magistrato può ordinare l'esibizione dei libri di commercio anche nelle cause civili. — A. Messina, 18 febbraio 1902 (*Rif. giur.* 858).

7. Può ordinarsi la produzione dei libri di commercio per trarne le notizie che possono essere utili a chiarire i rapporti giuridici esistenti fra le parti, sempre quando trattasi di rapporto giuridico commerciale per ambe le parti, pel quale sono ammissibili tutti i mezzi di prova autorizzati con l'art. 44 Codice di commercio. — C. Roma, 18 aprile 1904 (*F.* I, 1845).

8. L'esibizione dei libri di commercio non può essere ordinata e accettata come elemento di prova principale, se non quando si dimostri che il commerciante, a carico del quale sta l'onere della prova, non abbia altri mezzi diretti e proprii per giustificare i diritti dedotti in giudizio. — A. Genova, 11 luglio 1886 (*D. C.* 965; *Annuario* 864).

9. Nell'ordinare l'esibizione dei libri di commercio il prudente criterio del magistrato non è limitato a veruna condizione, neppure d'un qualche previo principio di prova.

I libri di commercio, prescritti nell'interesse generale del commercio, possono considerarsi in qualche modo quali titoli appartenenti alle parti contendenti. — C. Firenze, 80 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 61, *c*; *Annali* XXI, 102; *D. C.* V, 190, *n.*; *Fil.* XII, 217; *F.* XII, I, 78, *n.*; *L.* XXVII, I, 222; *T. v.* XII, 60, *n.*; *Cons. c.* 1887, 68; *Annuario* 860, *n.*).

10. Perchè si possa ordinare, ad istanza di una parte, l'esibizione in giudizio dei libri commerciali dell'altra, è necessario che dallo stato della causa risulti già stabilito in qualche modo un rapporto giuridico fra le parti contendenti pel quale i documenti dell'una possano ritenersi comuni od almeno interessanti anche l'altra. — A. Genova, 27 giugno 1887 (*Eco* 298).

11. L'esibizione dei libri di commercio non può essere richiesta in giudizio se non è accompagnata dalla precisa indicazione dei libri richiesti e dello scopo, altrimenti, come domanda generica, non può essere fatta all'infuori dei casi di cui all'art. 27 Codice di commercio. — A. Venezia, 28 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 289; *G. it.* 1898, I, 2, 279).

12. L'esibizione dei libri commerciali si fa per mezzo di funzionario all'uopo delegato, che nello scrittoio stesso del commerciante estrae dai libri la partita controversa e deposita in cancelleria l'estratto fattone. — A. Brescia, 9 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 18; *Annali* XXI, 68; *D. C.* V, 70; *Cons. comm.* 1887, 89; *Annuario* 865).

13. L'esibizione dei libri commerciali deve essere fatta al giudice, il quale procede al loro esame, con esclusione assoluta della controparte. — A. Modena, 6 settembre 1898 (*L.* II, 688, *n.*; *Mon.* 969).

14. Non v'hanno forme sostanziali prescritte nè per la domanda di produzione in giudizio dei libri di commercio, nè tanto meno per la conseguente dichiarazione da offrirsi per prestarvi fede, potendo bastare che tanto l'una quanto l'altra siano fatte nel corso e negli atti della procedura. — C. Firenze, 28 febbraio 1887 (*T. v.* 161; *Annali* 299; *Cons. comm.* 101; *Annuario* 287).

15. Il criterio lasciato al giudice per ordinare l'esibizione dei libri di contabilità, non va limitato pei soli libri necessari e prescritti, ma può benanche estendersi agli altri

libri ausiliari e d'uso nel commercio, che risultino tenuti e fuori dei casi in cui può ordinarsene la comunicazione. — C. Torino, 30 agosto 1887 (*Rass.* 218; *G. it.* I, 1, 706; *G.* 686).

16. Il commerciante è tenuto a presentare i suoi libri se richiestone dall'avversario o dal giudice anche d'ufficio senza differenza fra obbligatori e facoltativi: solo che dei primi deve egli dimostrare la verità del suo asserto, ove asserisca di non averli tenuti o che andarono perduti, dei secondi spetta all'avversario provare la falsità dell'asserto stesso. — A Bologna, 20 aprile 1903 (*D. C.* 1904, 929).

17. L'ordinare l'esibizione dei libri di commercio d'una parte sull'istanza dell'altra non è un obbligo del giudice, ma una semplice facoltà rimessa al suo prudente criterio. — C. Torino, 21 marzo 1889 (*G.* 262; *Annali* 249; *T. gen.* 585; *Annuario* 418); Id., 26 aprile 1889 (*G.* 585); 11 febbraio 1890 (*G.* 680); Id., 29 marzo 1890 (*G.* 611); Id., 28 maggio 1890 (*G.* 526); Id., 19 febbraio 1892 (*G.* 845); C. Torino, 18 maggio 1899 (*G.* 968); Id., 2 luglio 1901 (*G.* 1482); C. Palermo, 16 dicembre 1902 (*F. cat.* 288); — ma il giudice del merito deve di questo suo apprezzamento dire le ragioni sotto pena di nullità della sentenza per difetto di motivi. — C. Torino, 30 agosto 1901 (*G.* 1400).

18. È incensurabile in Cassazione l'uso che abbia fatto o meno il giudice del merito della facoltà di ordinare l'esibizione di detti libri di commercio per estrarne ciò che riguarda la controversia. — C. Torino, 27 luglio 1903 (*G.* 1460, *n.*; *D. C.* 1904, 70).

19. La prova per esibizione dei libri di commercio non ha preferenza sulla prova testimoniale, tanto più se il debito da provarsi è di persona non commerciante di fronte alla quale la prova risultante dai libri è nulla più che presunzione della sussistenza dell'obbligazione. — C. Firenze, 31 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 45; *D. C.* X, 270; *G. it.* I, 1, 370; *G.* 1892, 218).

20. Se il giudice ordina la presentazione dei libri di commercio di una parte contendente, per meglio istruire la causa, il giudizio sulle altre prove già acquisite alla causa deve naturalmente essere rimandato all'esito dell'esibizione dei suddetti libri. — C. Roma, 3 marzo 1902 (*Corte S. Roma* II, 216).

21. La produzione dei libri di commercio, chiesta da una parte, deve dal giudice, che la riconosca opportuna, ordinarsi anche quando l'altra parte adduca di non aver tenuto i libri, salvo a valutare poi le conseguenze della non fatta produzione. — C. Torino, 25 febbraio 1892 (*G.* 417).

22. Il magistrato che ordina la produzione dei libri di commercio, non è tenuto ad esprimere *a priori* i suoi concetti sugli elementi che i libri stessi dovrebbero somministrare per servire alla definizione della lite. — C. Torino, 12 novembre 1892 (*G.* 792).

23. Il commerciante il quale intenda di valersi delle risultanze dei suoi registri, deve presentarli in giudizio, e non basta un semplice estratto quantunque autenticato da notaio. — C. Firenze, 29 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 228).

24. Viola la legge il magistrato, quando, richiedendosi dalla parte l'esibizione del libro commerciale giornale, giudica aggiustando fede al semplice estratto del giornale medesimo. — C. Napoli, 15 ottobre 1898 (*D. e G.* XIV, 209).

25. Gli estratti autentici dei libri dei commercianti fanno fede in giudizio del contenuto dei medesimi quando non ne sia controversa la conformità, e servono in luogo dei libri nei casi in cui questi per legge hanno efficacia probatoria. — A. Roma, 8 marzo 1902 (*G. it.* I, 2, 201).

26. In materia commerciale non sta il principio *non sunt sumenda arma de domo rei*, nè la parte ingiunta a presentare le lettere ricevute può esimersi protestando la possibilità di smarrimento, ma bisogna che provi lo smarrimento e la causa di forza maggiore o causa fortuita. — C. Torino, 28 giugno 1895 (*G.* 712).

27. Anche in materia commerciale è inammissibile *l'actio ad exhibendum* se non si dimostra l'esistenza del documento presso il suo detentore, e che detto documento ha tutti i caratteri probatori che gli si vogliono attribuire. — A. Milano, 7 luglio 1897 (*Mon.* 1898, 153).

28. Non equivale all'ordine di esibizione dei libri di commercio la nomina di un perito per l'esame delle scritture commerciali e dei conti delle parti litiganti. — C. Torino, 27 novembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 1, 112, *n.*).

29. L'incarico ai periti di accertare dai libri di commercio di una parte la data di un debito implica la esibizione e non la comunicazione dei libri stessi. — C. Firenze, 15 febbraio 1901 (*T. v.* 191).

30. Non è ammissibile che l'institore, che è responsabile della tenuta e regolarità dei libri, ne domandi la esibizione per impugnarne il contenuto non solo contro il proponente, ma eziandio contro sè stesso. — C. Palermo, 16 dicembre 1902, cit. al n. 17. — V. anche art. 27, n. 16.

TITOLO V.

Dei mediatori.

Bibliografia: Bolaffio L., *Il mediatore commerciante* (*T. v.* 1887, 417; *F.* 1887, I, 727; *D. C.* 1887, 822). — Id., *Mediatore. Diritti di mediazione* (*Riv. scienze giur.* X, 91). — Carcassi U., *Rappresentanza di case e società estere nel regno; mediatori, agenti, rappresentanti* (art. 29 e seg., 230, 231, 367, 376 Cod. comm.). *Brevi note di dottrina e giurisprudenza* (Genova, 1904, Pellas). — Castagnola S., *Il mediatore può esercitare il commercio?* (*Mon. leggi* 1885, 193). — Cognetti De Martiis G., *La mediazione iniziale* (Bari, 1897, Tip. Laterza). — Cons. comm., *I mediatori* (1886, 278). — Id., *I mediatori non iscritti nel ruolo hanno oppur no diritto ad ottenere giudiziariamente compensi per operazioni da essi eseguite alle Borse?* (1887, 388). — Danieli, *Delle sanzioni contro i mediatori secondo la nuova legislazione commerciale* (Modena, 1884, Tip. Rossi). — Errera G., *Se la mediazione debba riguardarsi come mandato oneroso o come locazione d'opera* (*T. v.* XXII, 349). — Grego U., *Dei mediatori* (Bologna, 1890, Tip. Fava e Garagnani, e *Archivio* XLIII, 3). — Lomonaco G., *Il prossenetico matrimoniale.* Esame critico della giurisprudenza (*Fil.* 1885, 611). — Montemartini G., *Gli intermediari e la funzione intermediaria nella circolazione della ricchezza* (*Fil.* 1892, 385). — Pistolesi A., *Mediatore - Mediazione* (*Digesto italiano*). — Pugliese A., *De proxeneticis* (sensali di matrimonio) (*R. Trani*, 1898, 425). — Id., *Nota sul contratto di mediazione* (*R. Trani*, 1896, 548). — Ramella A. *La mediazione nella vendita d'immobili* (*L.* 1905, 555). — Id., *Teoria della mediazione in materia civile e commerciale* (Milano, 1905, Società editrice libraria). — Ratto L., *Il contratto di mediazione* (*Conciliatore*, 1896, 598). — Rezzara J., *Dei mediatori e del contratto di mediazione* (Torino, 1903, Fratelli Bocca). — Id., *Quando e come si perfeziona il contratto di mediazione* (*D. C.* XXII, 319). — Sacerdote S., *Se la professione di mediatore debba essere libera o no* (*Rass.* II, 232). — Scotti C., *Le pene pecuniarie a carico dei mediatori secondo la nuova legislazione commerciale* (*Riv. pen.* XXI, 297). — Sechi O., *Il prossenetico matrimoniale nel diritto odierno* (*G. it.*, 1895, IV, 102). — Supino D., *Il fallimento del mediatore* (*D. C.* IX, 329). — Vidari E., *Mediatore fallito* (*D. C.* IV, 641). — X., *Delle pene pecuniarie comminate ai mediatori dalle vigenti leggi commerciali* (Genova, 1886, Tipogr. Luigi Sambolino).

Articolo 29.

Il mediatore è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati. (*50 I.*).

1. Il mediatore per opera del quale fu negoziata la cambiale, non è tenuto a dare cauzione al possessore ogniqualvolta l'ultimo girante impugni di falso l'apparente sua sottoscrizione. — A. Ancona, 16 aprile 1890 (*D. it.* I, 98).

2. Nel commercio va inteso come mediatore quello che nella stessa piazza, e non già da piazza a piazza, soltanto s'incarica di procacciare compratori o venditori al proprio principale, ma che non è poi rivestito della facoltà di obbligare i terzi verso costui. — A. Trani, 14 luglio 1890-20 febbraio 1891 (*R. Trani* 167).

3. È mediatore chi s'intromette fra due o più persone allo scopo di facilitare la conclusione di un contratto; quindi v'ha mediazione anche nella intromissione allo scopo di scontare e rinnovare effetti cambiari scontati.

4. La responsabilità del mediatore disposta dall'art. 29 si fonda su di una presunzione di colpa, che si può distruggere con la prova di aver usato la maggior possibile diligenza per accertare la verità dell'ultima sottoscrizione.

5. Escludono ogni diligenza del mediatore nello scontare cambiali, e nella loro successiva rinnovazione, il non aver presenziato o fatto presenziare alla firma del giratario, e il non averlo interpellato o fatto interpellare ad ogni successiva rinnovazione delle cambiali scontate. — A. Ancona, 18 febbraio 1898 (*F.* I, 379).

6. È mediatore chi sulla stessa piazza s'intromette fra due o più persone allo scopo di conchiudere un affare. — A. Milano, 28 dicembre 1898 (*Rif. giur.* 1899, 76).



Articolo 30.

Il mediatore incaricato di un'operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio. (*53 I.*).

1. L'esazione del prezzo della vendita, senza l'esistenza di un mandato, basta ad escludere la qualità di mediatore. — A. Genova, 22 gennaio 1886 (*D. C.* 250; *Eco* 88; *L.* I, 881; *T. v.* 251).

Articolo 31.

Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente. (*51, 52 I.*).

Bibliografia: Bolaffio L., ***Mediatore che tace il nome di un contraente*** (*Riv. scienze giur.* X, 94). — Navarrini U., ***Sull'art. 31 Cod. comm.*** negli ***Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia*** (Perugia, 1908, Unione Tip. Cooperativa). — Piccinelli G., ***Responsabilità del mediatore che tace i nomi delle parti*** (*D. C.* II, 778).

1. Il mediatore incaricato dell'acquisto di una determinata quantità di merce, che non indichi al compratore il nome del venditore, si reputa compiere, per esclusivo suo conto, un vero e proprio contratto di commissione.

Non può quindi il mediatore considerarsi quale mandatario del compratore, finchè non venga accertata in lui la facoltà di agire in tale qualifica.

Il venditore manca perciò di azione verso il compratore per ottenerne l'esecuzione del contratto.

La risoluzione del contratto deve pronunciarsi per fatto e colpa del mediatore, che agiva quale commissionario, e come tale deve considerarsi quale solo obbligato legalmente verso il compratore. — A. Bologna, 15 febbraio 1884 (*R. Bol.* 58, *n.*).

2. *Contratto per ordine* è quello che si eseguisce dal mediatore senza manifestare all'uno dei contraenti il nome dell'altro pel quale tratta, rendendosi perciò risponsale dell'esecuzione.

3. Nè si esonera da tale responsabilità il mediatore, quando soltanto *prima dell'esecuzione del contratto* manifesti il nome del suo mandante ed il venditore siasi messo in relazione col compratore, gli abbia consegnato parte della merce venduta e ricevutone il prezzo. — A. Catania, 6 ottobre 1884 (*Rass.* 285, *n.*; *Eco* 867; *Fil.* X, 877; *G. cat.* 181; *Annuario* III, 265).

4. Al mediatore è data facoltà di tacere il nome del proprio cliente pur quando sia richiesto di farlo conoscere, restando così egli solo responsabile degli effetti della convenzione verso l'altro contraente senza che questi abbia ragione di spingersi ad altre ricerche. — A. Milano, 12 ottobre 1886 (*Mon.* 1088, *n.*; *D. C.* 921; *Annali* 479; *Cons. comm.* 859; *Annuario* 872).

5. L'ufficio del mediatore non è incompatibile coll'esercizio del commercio per proprio conto. — A. Venezia, 28 luglio 1887 (*D. C.* 791; *F.* I, 778, *c*; *Annali* 285, *n.*; *G. it.* II, 662, *n.*; *Fil.* 818; *Annuario* 240, *n.*; *T. v.* 425, *n.*).

6. È responsabile, a norma dell'art., il mediatore che non manifesta il nome dell'altro contraente nel momento in cui il contratto si rende perfetto, ma posteriormente, e ciò anche se poi i contraenti si mettono in relazione fra loro. — A. Trani, 14 luglio 1890-20 febbraio 1891 (*R. Trani* 167).

7. L'eccezione della mancanza dei foglietti bollati nei contratti sopra effetti pubblici può opporsi al mediatore che ha contrattato senza rivelare il nome del cliente. — A. Genova, 10 aprile 1891 (*D. C.* 568; *Cons. comm.* 189).

8. Il Codice di commercio non abrogò la legge 18 settembre 1876. L'art. 31 del detto Codice contempla i mediatori in genere e non i mediatori speciali od agenti di cambio, ai quali è invece applicabile l'art. 18 della legge 18 settembre 1876, giusta la ragione e lo spirito del quale, qualora l'agente di cambio non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, come è responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto, così gli compete la corrispettiva azione di rivalsa contro lo stesso ove questi abbia mancato ai proprii impegni. — A. Roma, 14 luglio 1891 (*T. rom.* 1892, 869).

9. Il mediatore che firma un contratto di noleggio *per conto di noleggiatori*, non può ri-

tenersi obbligato in nome proprio quale commissionario. — A. Genova, 9 giugno 1894 (*T. gen.* 486).

10. Le disposizioni dell'art. 31 Cod. comm. e 3 della legge 13 settembre 1876 in quanto surrogano il sensale che non ha nominato la persona dell'altro contraente nei diritti di questo, quando abbia dovuto rispondere colla propria responsabilità, sono una conseguenza della facoltà accordatagli di tacere il nome del contraente, ma non valgono a togliere i rapporti di mandato tra di esso ed il suo mandante. — A. Milano, 12 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 106).

11. Non è commissionario, ma semplice mediatore, l'intermediario che, pur stipulando un affare in nome proprio, dichiara però di vendere cose altrui, indica il proprietario e accenna le facilitazioni di prezzo da lui potute ottenere.

12. Gli effetti di che all'articolo sorgono a carico del mediatore non solo se tace il nome del contraente, ma anche se *falsa* il nome di lui. — A. Milano, 28 luglio 1897 (*Mon.* 671, *n.*).

13. Il mediatore o agente di cambio, che in un contratto di riporto non ha manifestato il nome dell'altro contraente, risponde con la propria cauzione dell'inadempimento del contratto. — C. Roma, 24 maggio 1904 (*F.* I, 853, *n.*; *G. it.* I, 1, 980; *D. C.* 717).

14. Il mediatore che non palesa ad uno dei suoi contraenti il nome dell'altro resta verso di quello obbligato in proprio, non come diretto contraente, ma solo come garante dell'inadempimento. — C. Firenze, 15 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 109; *G. it.* 1905, I, 1, 153; *D. C.* XXIII, 141; *L.* 1905, 553; *F.* 1905, I, 290, *n.*

—

Articolo 32.

Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l'affare non è stato conchiuso. (*34, 57, 66 I.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Carattere giuridico della mediazione. Questione sul diritto al compenso per affare non conchiuso* (*G. it.* 1901, I, 1, 425). — Vidari E., *Sulla provvigione del mediatore per lo star del credere* (*L.* 1902, I, 88). — Vighi A., *La provvigione del mediatore* (*Riv. dir. comm.* 1903, 2, 128).

1. Il diritto di mediazione sussiste quando le parti *in mala fede* dichiarino di non poter addivenire al contratto, mentre poi lo concludono effettivamente e direttamente fra loro. — A. Genova, 22 luglio 1884 (*D. C.* 894; *Eco* 282; *G. c.* I, 96; *G. it.* II, 441; *Annuario* III, 263).

2. Il mediatore che è riuscito a mettere d'accordo le parti per la conclusione di un contratto di mutuo, ha diritto alla pattuita provvigione quantunque la parte, che si è obbligata a pagarla, rifiuti poi di addivenire alla convenuta stipulazione. — C. Firenze, 2 luglio 1885 (*T. v.* 385, *n.*; *L.* II, 547; *D. C.* 704; *G. c.* 94; *Cons. comm.* 154; *Annali* 357; *G. it.* I, 1, 708, *n.*; *Annuario* 264).

3. Anche quando trattasi di un contratto pel quale il legislatore esige lo scritto *ad solemnitatem*, il mediatore che abbia procurato l'accordo delle parti ha diritto al compenso benchè non sia seguita la stipulazione. — A. Lucca, 31 dicembre 1885 (*G. it.* 1886, II, 287).

4. Allora soltanto può dirsi che il mediatore abbia conchiuso l'affare in senso propriamente giuridico, che con l'opera sua abbia creata fra le parti l'obbligazione giuridica su ciò che formava l'oggetto dell'affare in guisa che l'uno abbia verso l'altro azione per costringerlo all'adempimento dell'impegno assunto. — A. Roma, 5 novembre 1889 (*T. rom.* 487; *Annuario* 320).

5. Il mediatore ove con successo si interponga in un contratto, ha per la sua opera diritto ad una rimunerazione, della quale non può essere defraudato sebbene per il rifiuto da uno degli interessati successivamente opposto, non siasi divenuto alla stipulazione del contratto e lo si sia con altri concluso. — C. Torino, 16 marzo 1892 (*G.* 584; *L.* II, 446; *T. gen.* 588; *D. C.* 921).

6. Il mediatore, che ha stipulato coll'armatore una data provvigione sul nolo, vi ha diritto ancorchè il noleggio non abbia esecuzione per motivi da lui indipendenti. — A. Genova, 9 giugno 1894 (*T. gen.* 1894, 486).

7. Il semplice fatto che l'affare sia stato stipulato direttamente dalle parti dopo qualche tempo dalle pratiche condotte dal mediatore, non toglie che questi abbia diritto alla mediazione. — C. Torino, 27 agosto 1896 (*Mon.* 1897, 5; *D. C.* XV, 81).

8. Se l'opera del mediatore indusse le parti ad un compromesso per la stipulazione del contratto, nel quale compromesso sia inclusa anche una penale per l'inadempimento, l'affare, agli effetti dell'obbligo di pagare la mediazione, deve ritenersi conchiuso. — C. Napoli, 16 ottobre 1897 (*Mon.* 1898, 126; *G. it.* 1898, I, 1, 74, *n.*; *D. C.* XVI, 128).

9. Quando il sensale ha riunito i consensi sulle parti sostanziali del contratto, egli ha diritto al compenso.

L'avvenuta conclusione del contratto offre presunzione a lui favorevole, mentre se il contratto non si conchiude, deve provare che avvenne per colpa delle parti o per altre cause a lui non imputabili e dal suo fatto indipendenti. — A. Venezia, 28 giugno 1898 (*T. v.* 543); Id., 18 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 44).

10. Perchè il mediatore abbia diritto alla mediazione non basta che abbia condotto le parti a conformità dei voleri, ma si richiede che tale consenso abbia dato vita oggettiva a un affare compiuto. — C. Torino, 27 ottobre 1898 (*Mon.* 989, *n.*; *G.* 1511, *n.*; *F.* 1899, I, 17; *D. C.* XVII, 120).

11. A perfezionare il diritto al prossenetico sono necessari due coefficienti, e cioè che l'intervento del mediatore sia richiesto ed accettato, sia pure tacitamente, e che l'opera sua abbia condotto i contraenti all'*in idem placitum consensus.* — A. Venezia, 18 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 44).

12. Il mediatore ha diritto alla provvigione ove l'affare da lui trattato sia stato conchiuso, quand'anche poi non sia stato eseguito per qualunque ragione o sia stato eseguito difformemente dai patti convenuti. — A. Roma, 22 novembre 1900 (*Corte S. Roma* II, 249).

13. Il mediatore ha solo diritto alla mediazione se l'affare è conchiuso, e non può scrutare i motivi pei quali la conclusione non ebbe luogo; e in tal caso può ottenere la mediazione solo dimostrando che le parti apparentemente e artificiosamente e collo scopo di defraudarlo, mostrano di non volerlo concludere. — C. Firenze, 9 febbraio 1903 (*L.* I, 652, *n.*; *G. it.* I, 1, 267; *D. C.* 542).

14. Il mediatore di un contratto poliannale di assicurazione contro i danni della grandine ha acquisito per l'opera prestata il diritto alla provvigione per tutti gli anni cui il contratto si riferisce, cosicchè non può venire tale suo diritto alterato da uno storno che, senza il suo intervento, facciano l'assicuratore e l'assicurato mediante un nuovo contratto di assicurazione. — A. Venezia 11 dicembre 1885 (*D. C.* IV, 217; *T. v.* XI, 84; *F.* I, 1214; *Annali* XX, 113; *G. c.* II, 24; *Annuario* 267).

15. Un'agenzia d'affari, sebbene autorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza, non può considerarsi come una casa di mediazione nel senso commerciale; epperò, quando pei contratti compiuti coll'opera sua non sia pattuito uno speciale compenso, può pretendere soltanto un onorario da determinarsi in proporzione dell'opera prestata.

16. La tariffa d'onorarii affissa negli uffici dell'agenzia, quantunque approvata dall'autorità di sicurezza pubblica, non può ritenersi tacitamente accettata da chi ricorre all'opera dell'agenzia, e non può essergli imposta come obbligatoria. — C. Torino, 24 agosto 1887 (*G.* 624; *Mon.* 805; *Mon. leggi* 871; *Annuario* 246).

17. Il mediatore non ha diritto al prossenetico se il contratto a sua opera conchiuso sia nullo per vizio radicale, come se fatto da rappresentante senza mandato, specialmente se l'incapacità del contraente è nota al mediatore. — C. Torino, 12 giugno 1888 (*G.* 574; *Annuario* 386).

18. Nessuna pretesa può spiegare il mediatore per la sua provvigione se il contratto conchiuso fosse nullo perchè deficiente della forma essenziale alla sua validità. — C. Roma, 19 aprile 1890 (*F.* I, 521).

19. Il mediatore che per un compratore abbia trattato un acquisto, non ha diritto di mediazione verso il medesimo, se questi abbia poi, per mezzo d'altri, combinato lo stesso contratto per una società da lui rappresentata. — A. Bologna, 15 marzo 1889 (*R. Bol.* 117; *Annuario* 428).

20. Per il disposto dell'art. 32 del Codice di commercio, il mediatore, trattandosi di un affare che non venne conchiuso, non ha diritto alla mediazione e neppure ad un compenso qualsiasi a titolo di prestazione d'opera. — C. Roma, 5 settembre 1898 (*L.* II, 505, *n.*; *F.* I, 1041; *G. it.* I, 1, 1194; *D. C.* 888).

21. Il mediatore non ha diritto a mediazione se l'affare da lui trattato non sia riuscito e non sia stato conchiuso, come se, avendo per oggetto la compra-vendita di un immobile, non siasi stipulata la scrittura voluta dall'art. 1314 Codice civile. — C. Roma, 4 maggio 1894 (*G.* 558, *n.*; *D. C.* 669; *G. it.* I, 1, 1071); A. Genova, 15 maggio 1960 (*G. it.* I, 2, 484; *T. gen.* 804; *Cons. comm.* 261); A. Catania, 10 maggio 1901 (*G. cat.* 104; *Mon. Pret.* 476; *F. cat.* 109; *D. e G.* XVII, 191); C. Roma, 27 ottobre 1903 — applicazione alla prescrizione dell'azione pel compenso — (*F.* I, 1329, *n.*; *G. it.* I, 1, 1077; *G.* 1904, 89, *n.*; *D. C.* 1904, 144; *L.* 1904, 577; *Mon.* 1904, 848); C. Roma, 12 gennaio 1905 (*L.* 435).

22. Non ha titolo a compenso per mediazione, ma solo per rifusione di spese, chi ha

avvicinato dapprima le parti senza riuscire a concretare il contratto, quantunque questo abbia poi effettivamente avuto luogo per posteriori accordi intervenuti direttamente fra i contraenti senza più intromissione del mediatore. — A. Milano, 28 giugno 1894 (*Mon.* 626; *G. it.* I, 2, 567, *n.*).

23. La mediazione non è dovuta se non a colui che ha agito in veste di mediatore, epperò non a chi, agendo in origine da mediatore, siasi poi reso esso stesso compratore. — C. Napoli, 19 maggio 1908 (*Mon.* 707).

24. Anche al mediatore non iscritto è dovuto il diritto di mediazione secondo gli usi della piazza. — A. Genova, 27 marzo 1891 (*F.* I, 616; *T. gen.* 150; *D. C.* 584; *Mon.* 894).

25. La libertà della professione di mediatore non porta come conseguenza che spetti ugual diritto di mediazione al mediatore privato ed a chi occasionalmente fa atto di mediazione. Non essendo stata emanata la nuova legge promessa dall'art. 8 delle disposizioni transitorie, continua ad aver vigore, quanto al compenso dovuto ai primi, l'art. 66 del Codice di comm. del 1865. — C. Palermo, 5 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 872).

26. Il disposto dell'articolo si riferisce anche ai mediatori privati. — A. Genova, 15 maggio 1900 (*G. it.* I, 2, 484; *T. gen.* 804; *Cons. comm.* 261).

27. Anche ai mediatori non iscritti negli elenchi, ma che tale professione esercitano abitualmente, non compete diritto di mediazione se l'affare non è stato conchiuso. — A. Torino, 19 aprile 1901 (*G.* 657, *n.*; *Mon. Pret.* 504).

28. L'articolo non è applicabile alla mediazione prestata in affari civili, dovendosi allora applicare i principii di diritto naturale e civile. — C. Torino, 24 settembre 1896 (*G.* 756); C. Firenze, 10 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 781, *n.*; *L.* II, 150, *n.*; *F.* I, 808; *G.* 1165, *n.*; *D. C.* 767; *Mon.* 867).

Contra. La regola dell'articolo è applicabile alla mediazione in affari civili. — A. Catania, 10 maggio 1901 (*G. cat.* 104; *Mon. Pret.* 476; *F. cat.* 109; *D. e G.* XVIII, 191).

29. Il compenso al mediatore è dovuto in proporzione dell'entità ed importanza dell'affare col suo ministero concluso, da determinarsi secondo gli usi locali in difetto di convenzioni particolari. — A. Venezia, 28 giugno 1898 (*T. v.* 548).

30. È consuetudine in Genova che quando un mediatore presta l'opera sua per la conclusione di un contratto avente tratto successivo per un tempo indeterminato (per es., un contratto di rappresentanza) la misura della mediazione si determina come se il contratto avesse la durata di un anno. — A. Genova, 21 ottobre 1898 (*T. gen.* 646).

31. In caso di mediazione civile pattuitasi per la compra-vendita di un immobile la provvigione va valutata secondo le consuetudini del luogo in cui il contratto di mediazione fu stipulato, e non secondo quelle del luogo in cui si trova l'immobile. — A. Venezia, 27 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 218; *T. v.* 1901, 102; *Annali* 1901, 57).

32. Il mediatore in affare civile ha diritto ad un compenso proporzionato all'opera prestata quando la conclusione del contratto sia mancata, se però ciò avviene senza sua colpa. — C. Firenze, 7 marzo 1901 (*G.* 447, *n*; *L.* I, 695; *G. it.* I, 1, 426, *n.*; *Mon.* 882; *T. v.* 241; *Annali* 88; *Fil.* 450).

33. Pur non essendo applicabili a chi non è nè pubblico nè privato mediatore le norme stabilite dalle leggi sul commercio per i compensi dovuti ai primi, nè l'art. 66 del Codice di commercio abolito pei secondi, è sempre dovuto un compenso proporzionato all'opera prestata a chi fu intermediario per la conclusione di un affare civile, massime quando la conclusione non abbia avuto buon fine per volere del committente che preferì stipulare a identiche condizioni il medesimo contratto con persona non indicata dall'intermediario. — A. Palermo, 5 dicembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 2, 128).

34. Il mediatore civile è un locatore d'opera che impiega la propria attività per riunire il consenso delle parti sopra un determinato affare, ed, ottenuto cotesto scopo, ha diritto al prossenetico in ragione di una percentuale pel valore dell'affare stesso. Non può quindi dirsi tale chi siasi limitato a dare ad una parte semplici indicazioni sull'affare, e non ha diritto che ad un compenso ragguagliato all'opera effettivamente prestata. — A. Firenze, 5 dicembre 1904 (*L.* 1905, 555, *n.*).

35. La mediazione non è possibile senza che sia richiesta e voluta dall'uno dei contraenti e accettata dall'altro. — C. Firenze, 31 luglio 1899 (*Annali* 426; *T. v.* 478).

Articolo 33.

Chiunque esercita la professione di mediatore deve tenere i seguenti libri:

1° un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conclusione, tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali;

2° un giornale numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conchiusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche dalle parti se queste vi consentano. Rispetto ai contratti di borsa si osservano le leggi speciali.

Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del capoverso dell'art. 21 e degli articoli 25 e 26. (*46 I.; 84 F.; 71, 72, 73, 74 G.; 66, 67 N.; 119 P.; 91 S.*).

Bibliografia: Vidari E., *I libri e le note dei mediatori* (*D. C.* XVI, 861).

1. Il valore probatorio degli articoli 44, n. 7 e 48 Cod. comm. è applicabile anche ai sensali ed ai libri che essi devono tenere per l'articolo 33, ma la prova che questi fanno non può constare da estratto notarile, bensì da estratto giudiziale formato a sensi dell'art. 28. — A. Milano, 12 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 107).

2. I soli mediatori iscritti hanno obbligo di tenere i libri di cui all'articolo. — A. Genova, 15 dicembre 1896 (*D. C.* XV, 280).

Articolo 34.

L'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri per collazionare le copie da essi consegnate alle parti colle note e colle scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni. (*47 I.; 77, 78, 79 G.; 67 N.*).

Bibliografia: Bolaffio, *Degli schiarimenti che l'autorità giudiziaria può chiedere al mediatore in caso di esibizione di libri raffrontata colla deposizione testimoniale che eventualmente sia chiamato a fare* (*T. v.* 1894, 197 (1)).

1. Il mediatore può sentirsi come testimonio intorno ai patti del contratto a sua mediazione stipulato. — A. Casale, 29 novembre 1884 (*G. cas.* V, 119); C. Torino, 11 giugno 1892 (*G.* 552).

2. La produzione dei libri dei mediatori può essere ordinata soltanto all'oggetto di cui all'articolo. — A. Genova, 15 dicembre 1896 (*D C.* XV, 280).

3. L'articolo dà facoltà all'autorità giudiziaria di ordinare ai mediatori l'esibizione dei loro libri solo per collazionare le copie da essi consegnate alla parte, colle note e le scritture originali, e non per fornire la prova della sussistenza di un determinato contratto. — A. Milano, 7 luglio 1897 (*Mon.* 1898, 158).

Articolo 35.

Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti. (*32, 67 I.; 84 G.*).

TITOLO VI.

Delle obbligazioni commerciali in generale.

Bibliografia: Bensa E., *Il Codice unico delle obbligazioni* (*T. gen.* 1889, 190). — Berlingieri F., *Girabilità dei contratti commerciali* (*Mon. leggi*, 1886, 88). — Bianchi A., *L'equità nei contratti* (*Fil.* IX, 888). — Bolaffio L., *Per un codice unico delle obbligazioni* (Venezia, 1889, Stabilimento Ferrari, Kirchmay e Scazzi; *T. v.* 1893, 165; *Mon.* 1898, 281). — Id., *Saggio di una teorica generale dei contratti commerciali secondo il diritto positivo italiano* (Milano, 1898, Tipografia Vallardi). — Calamandrei R., *Dei contratti in fiera ed in mercato* (*Cons. comm.* 1884, n. 7). — Caluci E., *Sulla girabilità delle obbligazioni civili e commerciali* (*T. v.* XI, 181). — Canetta C., *Il contratto di associazione libraria* (*Fil.* 1889, 12). — Cimbali E., *Della facoltà di contrattare secondo i Codici civile e di commercio* (Torino 1888, Unione tip.-edit.). — Colabattista S., *Natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica* (*G. it.* 1904, IV, 97). — Cons. comm., *Se la consuetudine di stringersi la mano in una vendita commerciale sia forma esclusiva di contratto, quando non si è osservato il patto stabilito di porre in iscritto il convenuto* (1887, 209). — Id., *Le transazioni in materia commerciale* (1887, 809). — Di Benedetto N., *Se, rilasciando cambiali, un debitore in solido liberi gli altri* (*Not. it.* 1890, 5). — Fiore-Goria F. M., *I contratti commerciali nel diritto comparato col nuovo Codice spagnuolo* (*Rass.* III, 110). — Foà F., *Apertura di credito e sconto* (*D. C.* VII, 698). — Galdi M., *Il contratto d'associazione libraria studiato nella giurisprudenza e negli usi commerciali* (*G. it.* 1888, IV, 142). — Giannini T., *Le imprese editrici e librarie ed il contratto di associazione* (*D. C.* X, 821). — Id., *Del contratto di somministrazione* (*Archivio* X, 838). — Giriodi M., *Associazione libraria* (*Digesto italiano*). — Grassi P., *Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio sui quesiti ministeriali, nominata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di Disciplina dei Procuratori in Milano* (Milano 1892, Tip. del Reformatorio). — Lebano V., *Ancora sul Codice unico delle obbligazioni.* Brevi osservazioni pratiche. (*Mon.* 1894, 401; *Cons. comm.* 1894, 68; *Gazz. proc.* XXVI, 169; *D. e G.* IX, 265). — Luzzatti F., *Il contratto d'illuminazione.* (*Scienza dir. priv.* 1893, 582). — Manara U., *Contro un Codice unico delle obbligazioni* (*G. it.*, 1893, IV, 58). — Marenco U., *Dell'indole giuridica del contratto di cambio linee* (*D. C.*, VII, 29; *G. it.*, 1891, IV, 517). — Marghieri A., *La speculazione sul lavoro* (*Fil.* X, 407). — Miraglia L., *L'usura e il diritto* (*Fil.* IX, 1). — Mortara L., *Dell'usufrutto di un'azienda commerciale o fondo di commercio* (*F.* 1885, I, 305). — Id., *Sul contratto di associazione libraria.* Note di giurisprudenza estera (*G. it.* 1893, IV, 339). — Piccinelli G., *La condizione dei debiti correnti nella cessione dei negozi* (*D. C.* IV, 495). — Pina G., *Sul contratto di edizione* (*Mon.* 1904, 652). — Piola Caselli E., *Un caso interessante di violazione di contratto di edizione* (*F.* 1902, 1, 78). — Porro E. A., *Sul contratto d'associazione libraria* (*Mon.* 1892, 889). — Risso E. *Del deposito cambiario ad interesse* (*Mon. leggi*, 1886, 8). — Salvioli G., *I titoli al portatore nella storia del diritto italiano* (Bologna, 1883, Zanichelli edit.). — Sacerdote, *Contro un Codice unico delle obbligazioni* (Padova, 1893, Tip. Randi). — Satta S., *Edizione* (contratto di) (*Digesto italiano*). — Sraffa A., *La locazione di un negozio e l'avviamento* (*D. C.* X, 5, e Firenze, 1892, G. Pellas). — Tartufari L., *Della rappresentanza nella conclusione dei contratti in diritto civile e commerciale* (Torino, 1892, Unione tip. edit.). — Tortori A., *Il Codice unico delle obbligazioni e le legislazioni straniere* (*Scienza dir. priv.* 1895, 198; Firenze, 1895, Tip. cooperativa). — Uringia Tazzoli G., *La riforma del diritto privato e il Codice unico delle obbligazioni:* lettura tenuta all'Accademia virgiliana di Firenze, lettere ed arte il 21 gennaio 1895 (Modena, 1895, Tip. Cometto). — Vidari E., *Contro un Codice unico per le obbligazioni* (*L.* 1892, II, 643; *T. v.* 1893, 165). — Vivante C., *Cessione di un'azienda commerciale, quale la natura del contratto, che cosa comprenda e a che cosa obblighi il cedente* (*T. v.* 1888, 305). — Id., *Per un Codice unico delle obbligazioni* (*Arch. giur.* XXXIX, 497; *Riv. scienze giur.* XIII, fasc. III; *Mon.* 1888, 169; *Mon.* 1892, 749).

Articolo 36.

Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta o dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono rivocabili; ma sebbene la rivocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte. (*318, 319 G.; 1, 3, 5 a 8 E.*).

Bibliografia: Bianchi F., *I contratti per corrispondenza e l'art. 36 del Codice di comm. in materia civile* (Firenze, 1892, Tip. Barbèra). — Boccardo D., *Se nei contratti fra assenti sia luogo della consegna il luogo della spedizione nei riguardi della competenza* (*Mon. leggi*, 1887, 1). — Bolaffio L., *L'art. 36 del Codice di commercio ed i contratti per telefono* (*Archivio* XXX, 505; *T. v.* VII, 51, VIII, 185). — Id., *Sull'art. 36 del Codice di commercio* (*F.* 1886, 1, 440). — Id., *Il contratto fra assenti* (*F.* 1892, I, 1058). — Bonfante P., *Il silenzio nella conclusione dei contratti* (*F.* 1900, I, 466). — Bruschettini A., *Id.* (*D. C.* XVII, 27). — Caporali D., *Contratti per corrispondenza* (*Dizionario di dir. priv.*) — Cons. comm., *La vendita delle merci fra persone lontane e la denuncia dei vizi* (1888, 141). — De Rossi V., *Dei contratti fra persone lontane secondo il nuovo Codice di commercio* (*D. C.* 1883, 17). — Errera G., *Dubbi d'interpretazione dell'art. 36* (*T. ven.* VIII, 525, 541). — Id., *Il primo capoverso dell'art. 36* (*D. C.* XV, 887). — Frugoni P., *Sull'art. 36 del Codice commerciale* (*D. C.* I, 160). — Gabba, *Il telefono e la giurisprudenza* (*Giorn. delle leggi*, 1882, n. 40; *Mon.* 1882, n. 41). — Id., *Il contratto fra assenti o per corrispondenza nel diritto civile italiano* (*F.* 1896, I, 21). — Majorana G., *Delle convenzioni fra persone lontane* (Catania, 1883, Tip. Galatola). — Maurelli C., *Del tempo e del luogo in cui si perfezionano i contratti* (*Fil.* VIII, 372). — Navarrini U., *Sull' art. 36 del Codice di commercio* (*G. it.* 1902, I, 2, 45). — Norsa G., *Il telefono e la legge* (Milano, 1883, Tip. Bernardoni e Rebeschini). — Puglia F., *Dei contratti per telefono* (*F. mess.* II, 98). — Sabbatini L., *Della conferma dell'accettazione giunta in ritardo nel contratto fra lontani* (*D. C.* III, 188). — Sacerdoti A., *Sull' applicabilità in materia civile delle norme intorno ai contratti tra assenti stabiliti nel Codice di commercio* (*D. C.* 1886, 848). — Sraffa A., *L'art. 36 del Codice di comm. ed il silenzio nella conclusione dei contratti* (*D. C.* XVII, 211). — Tissi E., *La conclusione dei contratti commerciali* (*Fil.* 1903, 401). — Valentini G., *Della natura e del modo di obbligarsi per telefono* (*Giorn. not.* 1891, 641). — Vidari E., *Il telefono e la giurisprudenza* (*Giorn. delle leggi*, 1882, n. 42 e 46). — Vighi A., *Il silenzio nella conclusione dei contratti* (*T. v.* 1899, 325).

1. Alla perfezione di un contratto fra assenti non è sempre necessaria la risposta di accettazione; può tenerne luogo l'esecuzione come quella che è la più eloquente prova del tacito consenso. — C. Torino, 5 giugno 1884 (*Rass.* 165, *c; Annali* XIX, 257, *c; D. C.* 841, *c; Eco* 194; *Fil.* X, 506; *F.* 799; *G.* 407).

2. Il contratto per cui un agente di cambio

(di Parigi) viene incaricato di fare operazioni per titoli quotati su quella Borsa deve ritenersi perfetto appena l'agente ne inizii l'esecuzione, anche senza aver trasmessa la preventiva risposta di accettazione. — T. Napoli, 16 marzo 1900 (*D. C.* 584; *G. it.* I, 2, 460); Id., 26 febbraio 1900 (*G. it.* I, 2, 461).

3. Proposto fra persone lontane l'acquisto di determinata merce, se il venditore senza farne espressa accettazione si limita ad eseguire la spedizione nel termine prefisso, ed il proponente non elevò alcuna protesta nel ricevere l'avviso relativo, il contratto è perfetto e non può il proponente recedere dalla sua proposta. — C. Roma, 7 giugno 1904 (*G. it.* I, 1, 976; *F.* I, 917, *n.*; *L.* 1258, *n.*; *G.* 894, *n.*; *D. C.* 780).

4. Il contratto per corrispondenza con cui il committente dà al commissionario l'incarico di stipulare contratti per lui si perfeziona nel luogo ove risiede il commissionario. — A. Genova, 28 ottobre 1884 (*Eco* 875).

5. Accettata la proposta per la vendita di una merce colla modificazione del termine pel pagamento del prezzo, il contratto diventa perfetto nel momento e nel luogo in cui la conferma di questa modificazione data dal compratore pervenga a notizia del venditore. — C. Napoli, 29 gennaio 1886 (*Rassegna* 228; *Gazz. P.* 478).

6. I contratti fra assenti, e così la novazione di precedente convenzione tra loro stipulata, si perfeziona al momento in cui il proponente ha cognizione dell'accettazione; e così al momento in cui, fatta la proposta per telegramma, gli giunge e gli è comunicato il telegramma di accettazione. — A. Torino, 16 settembre 1887 (*G.* 685).

7. Il contratto di assicurazione fra persone lontane non è perfetto se non quando alla persona che richiede d'esser assicurata giunga la notifica dell'accettazione della società assicuratrice. — T. Napoli, 20 luglio 1888 (*D. C.* VII, 285).

Contra: Il contratto di assicurazione s'intende perfezionato nel luogo dove fu accettata dalla società assicuratrice la proposta dell'assicurato e in conseguenza fu emessa la polizza. — C. Firenze, 16 dic. 1901 (*L.* 1902, I, 487).

8. Il contratto bilaterale fra persone lontane si perfeziona nel luogo e nel momento in cui giunge al proponente l'accettazione della proposta. — A. Catania, 16 aprile 1889 (*F.* I, 706, *n.*); C. Torino, 18 luglio 1891 (*G.* 576); C. Firenze, 2 febbraio 1893 (*G. it.* I, 1, 280, *n.*; *L.* I, 410).

9. Quando tra persone lontane per telegramma si propone l'acquisto di una merce, offrendosi un dato prezzo prima rifiutato e poi con un secondo telegramma il proponente aumentando il prezzo aggiunge che, laddove anche questo non fosse accettato, si sarebbe provveduto altrove ed a quest'altra proposta il venditore aderisce, il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui giunge questa notizia. — A. Palermo, 8 giugno 1891 (*D. C.* X, 445).

10. Il contratto fra persone lontane non è perfetto se non quando l'accettazione sia giunta a notizia del proponente, massime se l'avviso di accettazione è stato da questo formalmente richiesto. Non basta quindi constatare l'intento di accettare e l'accettazione se non si stabilisce in pari tempo la notizia datane al proponente. — C. Torino, 22 marzo 1892 (*G.* 344).

11. Se la persona a cui è fatta una proposta di contratto, in luogo di accettarla senz'altro, propone essa una modificazione di tale proposta e questa è accettata dalla controparte, la perfezione del contratto ha luogo non più presso il proponente originario, ma presso la persona a cui la prima proposta era stata fatta, e che colle sue modificazioni si era resa a sua volta proponente definitivo. — C. Torino, 19 giugno 1896 (*Mon.* 561; *G.* 453, *n.*; *L.* II, 408; *G. it.* I, 1, 881; *D. C.* 877; *F.* 1897, I, 21 *n.*).

12. Uno stabilito di compra-vendita colla riserva, da parte del rappresentante della ditta venditrice, della conferma della sua casa, non importa contratto perfetto senza l'accettazione della ditta medesima; epperò il contratto si perfeziona nel luogo di residenza del compratore, sia coll'espressa accettazione del contratto inviatogli dalla ditta venditrice, sia, tacitamente, colla rimessa della polizza di carico e della fattura. — A. Venezia, 10 maggio 1898 (*D. C.* 626 e *T. v.* XXIII, 333).

13. Il contratto tra assenti, qualora il proponente ne richieda la immediata esecuzione senza la preventiva risposta di accettazione, si perfeziona nel luogo dove l'altra parte ne comincia senz'altro l'esecuzione. — C. Palermo, 17 febbraio 1900 (*Circ. Giur.* 289).

14. I contratti conclusi co' suoi clienti da una casa di commercio per mezzo del suo commesso-viaggiatore, si hanno per conclusi nel luogo ove il cliente tratti col viaggiatore. — C. Torino, 8 maggio 1903 (*Mon.* 828); A. Bologna, 14 luglio 1903 (*Mon.* 882).

15. Il contratto fra assenti è perfetto se l'accettazione sia giunta nel termine stabilito al proponente, sebbene questo, per trovarsi assente dalla propria abitazione o dal proprio recapito volontariamente o acciden-

talmente, ne abbia avuto notizia soltanto più tardi. — C. Roma, 6 novembre 1903 (*L.* 1904, 585; *G. it.* 1904, I, 1, 282; *D. C.* 1904, 207; *Mon.* 1904, 866).

16. Per determinare quale sia il luogo in cui siasi perfezionato il contratto, stipulato fra persone lontane, per l'applicazione della regola *locus regit actum*, devesi, nel caso di diversa legislazione tra i due paesi, presumere che le parti abbiano preferito la legge propria del proponente, quando non risulta d'una diversa loro intenzione.

E quindi, se il proponente risiede in Italia, e di qui è partita la sua proposta, deve applicarsi la legge italiana per la quale il contratto si perfeziona là dove giunge al proponente la notizia dell'accettazione della sua proposta. — C. Torino, 4 febbraio 1891 (*G.* 153, *n.*; *Mon.* 189; *D. C.* 290; *L.* I, 519; *T. gen.* 182; *G. it.* I, 1, 336; *Riv. univ.* 150; *Fil.* 269).

17. Le promesse unilaterali fra commercianti sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte, e senza bisogno di ulteriore formale accettazione. — C. Torino, 2 giugno 1885 (*G.* 540).

18. Indipendentemente dalla formale accettazione della cambiale, è valida la promessa fatta per lettera di accettare la tratta.

Nè per la efficacia di questa promessa si richiede altra particolare accettazione da parte del traente proponente.

Quindi giunta la notizia della promessa al traente, non può più essere rivocata, ed il promettente che, venendogli poi presentata la tratta, ne ricusa l'accettazione, è tenuto verso di quello al risarcimento del danno, ancorchè l'accettazione si neghi per sopravvenuto fallimento del dator d'ordine. — C. Torino, 24 febbraio 1888 (*G.* 186).

19. Se per patto speciale si è convenuto che qualsivoglia modificazione alla convenzione scritta dovesse, sotto pena d'inefficacia, farsi per atto scritto firmato dalle parti a piedi della prima scrittura, non avrebbe valore una modificazione che si fosse proposta ed accettata per corrispondenza telegrafica. — A. Torino, 16 settembre 1887 (*G.* 685).

20. Anche in contratto di assicurazione la proposta presentata ad una compagnia qualunque, accettata dall'agente di questa sotto riserva della ratifica per parte della compagnia, non è obbligatoria pel proponente fino a che tale ratifica non gli sia stata notificata e la dichiarazione emessa dal proponente all'atto della proposta di obbligarsi cioè ad accettare la polizza che fosse emessa in conformità della proposta medesima, non implica rinuncia da parte di esso proponente al diritto di revocarla fino a che non gliene sia stata notificata l'accettazione definitiva. — A. Brescia, 24 gennaio 1889 (*Mon.* 845; *Cons. comm.* 157; *Annuario* 48).

21. Nei contratti tra persone lontane la proposta è sempre revocabile prima della notizia dell'accettazione, tanto se il termine ad accettare sia quello determinato dalla legge, coi criteri di cui all'art. 36 Codice comm., quanto se sia stato fissato dal proponente medesimo. — C. Firenze, 16 aprile 1895 (*G.* 515, *n.*; *G. it.* I, 1, 745, 820, *n.*, 922, *n.*; *D. C.* 567).

22. I termini con cui, rifiutandosi per lettera una proposta fatta per lettera, si fa una nuova proposta, devono essere espliciti e chiari acciò possa indursene l'accettazione col silenzio e col contegno dell'altra parte. — C. Torino, 4 settembre 1894 (*G.* 807).

23. In questione di responsabilità del venditore l'offerta da questo fatta per lettera a modo di conciliazione, di dimezzare fra le parti il danno, non può intendersi accettata pel solo silenzio del compratore che non ha risposto alla lettera. — C. Torino, 11 ottobre 1894 (*G.* 808).

24. Nel contratto fra assenti non esiste fra le parti alcun vincolo nel tempo che intercede fra la proposta e l'accettazione; ed il termine per accettare stabilito dal proponente o dalla legge costituisce un elemento connesso alla proposta e revocabile al pari di questa. — A. Genova, 21 febbraio 1896 (*D. C.* 469).

25. Qualora il rappresentante di una ditta, dopo di averle per corrispondenza comunicata la proposta di acquisto, da parte di un terzo, di determinate mercanzie di sua spettanza, conchiuda indi con questo il contratto di vendita non ostante che dalla ditta medesima (mantenutasi affatto estranea nei rapporti coll'acquirente) gli sia stata subito dopo, e prima della conclusione della vendita, tolta l'adesione già data al preposto contratto, il detto rappresentante non può in seguito pretendere che la ditta, da lui rappresentata, sia vincolata dal contratto da esso stipulato. Nè l'articolo sarebbe nel caso applicabile. — A. Roma, 24 marzo 1900 (*T. rom.* 172).

—

Articolo 37.

Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato da nuova proposta. (*322 G.; 2, 3 E.*).

1. Nelle negoziazioni per corrispondenza la accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta, e le condizioni stesse diventano una proposta nuova; la quale alla sua volta per divenire contratto vero abbisogna del *bene stare*, ossia dell'accettazione del primo proponente, ma data questa non è più necessaria verun'altra adesione del secondo ossia ultimo proponente.

2. A quest'ultimo proponente pervenuta la notizia dell'accettazione del primo proponente, e reso così perfetto fra loro il contratto, come questi più non può rivocare nè modificare il suo consenso, così quegli non è più in diritto di ritirare la sua proposta o farvi modificazioni od aggiunte. — C. Torino, 9 dicembre 1885 (*Rass.* 28; *G.* XXIII, 54; *D. C.* IV, 86; *Mon. leggi* 58).

3. L'articolo contempla il caso in cui il proponente non siasi impegnato ad attendere per un tempo prefinito la risposta definitiva continuando frattanto le trattative. — C. Firenze, 28 luglio 1891 (*L.* II, 656; *T. v.* 512; *Mon.* 984).

Articolo 38.

Ogni qualvolta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova. (*29, 30, 96 I.*).

Bibliografia: Vivante C., *Listini di Borsa. Quale fede meritino in giudizio. Se sia lecito dare la prova contraria al loro contenuto.* Critiche della legge (*Mon.* 1889, 241).

1. La prova testimoniale per stabilire il prezzo corrente dei generi coloniali non è ammissibile che quando sia accertata la mancanza delle mercuriali. — A. Genova, 5 marzo 1886 (*Eco* 257; *Mon. leggi* 318).

2. Non è al Presidente della Camera di commercio ma alla Autorità municipale che la legge demanda l'accertamento delle mercuriali. — A. Genova, 9 aprile 1886 (*Eco* 245).

3. L'art. è inapplicabile nel caso in cui sia stato il prezzo delle somministrazioni convenuto. — C. Firenze, 28 novembre 1889 (*L.* XXX, I, 260; *T. v.* 1890, 68; *Annali* 1890, 17; *Cons. comm.* 1890, 90).

4. Gli attestati delle Camere di commercio pel prezzo dei generi per cui non esistono mercuriali, non costituiscono legale mezzo di prova. — C. Napoli, 5 maggio 1899 (*F.* I, 754; *G.* 1820, *n.*; *D. C.* 975).

Fanno prova invece in tal caso gli attestati rilasciati dai sindaci. — C. Napoli, 5 maggio 1899, cit.; C. Roma, 9 maggio 1899 (*L.* II, 190, *n.*).

5. I certificati della Camera di commercio fanno prova del prezzo delle derrate correnti sulla piazza. — C. Torino, 19 maggio 1908 (*G.* 1226).

6. Quando in un contratto di somministrazione di merci o derrate le parti non abbiano fissato il prezzo, la vendita si intende fatta ai prezzi soliti a praticarsi dal fornitore nel suo negozio (nella specie, fornitura di carne da parte di un macellaio).

Per determinare tali prezzi in mancanza di calmiere sono ammissibili indistintamente tutti i mezzi di prova, a cui accenna l'articolo 44 del Codice comm., e la scelta del mezzo probatorio più confacente all'uopo è rimessa all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito.

Così non può censurarsi in cassazione la sentenza che stabilisce di procedersi mediante perizia all'accertamento dei prezzi correnti nel negozio del fornitore e nei negozi similari della stessa piazza. — C. Roma, 12 ottobre 1899 (*L.* II, 759, *n.*; *D. C.* XVIII, 186; *G. it.* 1900, I, 1, 187).

7. Non si applica l'articolo per determinare il lucro perduto dal compratore per la mancata consegna delle merci. — A. Firenze, 19 febbraio 1908 (*D. C.* 797).

Articolo 39.

Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto colla moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della sca-

denza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola « effettivo » od altra equivalente. (*336 G.; 97 E.*).

Bibliografia: Vivante C., *La moneta straniera nei pagamenti* (*D. C.* XVI, 162).

Stipulato con uno straniero il pagamento del nolo in franchi, non s'intende stipulato il pagamento in *franco francese*, ma bensì l'unità di valore corrispondente alla lira italiana da corrispondersi in valuta metallica. — A. Genova, 26 aprile 1894 (*D. C.* 571).

Articolo 40.

Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fidejussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio. (*90, 91 I.; 79, 162, 496 E.; 280, 281 G.*).

Bibliografia: Bucca E., *Fondamento della solidarietà nelle obbligazioni commerciali.* (Messina, 1894, tip. dell'*Epoca*).

1. La solidarietà fra i debitori, ancorchè presunta nelle materie commerciali, è sempre un vincolo speciale, per cui li condebitori di un'obbligazione sono tenuti verso il creditore ciascuno per tutti e tutti per ciascuno, ed il quale pertanto suppone essenzialmente il sostrato di una obbligazione a debito comune, alla quale siasi o lo si debba presumere aggiunto.

2. Rilasciatesi quindi dal capitano singole polizze all'ordine del caricatore o chi per esso per il trasporto delle rispettive merci a nolo specialmente convenuto, non esiste solidarietà per le stallie fra i singoli portatori delle polizze stesse, ancorchè si tratti di trasporto di merci sopra unica nave, e per unico viaggio, e siasi stabilito nelle polizze il ricevimento immediato delle merci dopo l'arrivo. — A. Genova, 30 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 26; *D. C.* IV, 409; *Rass.* 17); Id., 27 aprile 1886 (*Eco* 139); C. Torino, 31 dicembre 1886 (*G.* 1887, 158; *Annuario* 471).

3. La solidarietà per il pagamento delle controstallie di scaricazione fra i diversi ricevitori non può farsi dipendere dall'unico termine per la consegna delle merci stabilito in tutte le polizze di carico, o da un semplice accenno in queste al contratto di noleggio. — C. Torino, 11 giugno 1887 (*G.* 583; *Eco* 320; *Annuario* 269); A. Genova, 4 febbraio 1888 (*Eco* 51; *Cons. comm.* 120; *Annuario* 360); Id., 10 febbraio 1888 (*Eco* 99; *L.* 711; *Annuario* 362 e 364).

Essa non esiste nemmeno nel caso in cui i ricevitori abbiano deputato un unico mandatario per la scaricazione della rispettiva parte di merci. — C. Torino, 11 giugno 1887 (*G.* 583; *Eco* 320; *Annuario* 269); A. Genova, 4 febbraio 1889 (*T. gen.* 177; *Annuario* 454).

E neanche quando le polizze di carico fossero tutte dipendenti da un unico contratto di noleggio. — C. Torino, 31 agosto 1888 (*G.* 681); A. Genova, 4 febbraio 1889 (cit.).

4. La solidarietà tra più coobbligati congiuntamente condannati a pagare non ha luogo, se non è dichiarata nella sentenza, quantunque si tratti di obbligazione commerciale. — C. Torino, 5 luglio 1893 (*G.* 481); A. Torino, 28 gennaio 1896 — applicazione a precetto spedito non in base a cambiale, contro più sottoscrittori di essa, ma in base alla sentenza di condanna. — (*G.* 272, *n.*; *D. C.* 598).

5. Anche trattandosi di obbligazioni commerciali la solidarietà non può pronunciarsi dal giudice senza espressa motivazione e senza formale domanda al riguardo della parte interessata. — C. Torino, 30 dicembre 1899 (*G.* 1900, 154, *n.*; *Mon.* 1900, 167; *L.* 1900, I, 367; *G. it.* I, 1, 285; *D. C.* 1900, 251, *n.*; *Annali* 1900, 68; *T. gen.* 1900, 181).

6. Il concordato stipulato tra il fallito e i suoi creditori costituisce atto di commercio. Colui pertanto che sebbene non commerciante prende parte nel concordato per garantire le obbligazioni del fallito, assume obbligazione solidale con lui per il soddisfacimento delle obbligazioni stesse. — A. Milano, 24 luglio 1895 (*Mon.* 896; *L.* II, 809, *n.*; *D. C.* 1896, 95).

7. La fidejussione prestata da un non commerciante a garanzia di una obbligazione commerciale è essa stessa una obbligazione

commerciale anche nei riguardi del fidejussore, il quale, perciò, ancorchè non commerciante, si presume tenuto in solido. — C. Roma, 6 agosto 1902 (*Mon.* 928, *n.*; *D. C.* 1903, 78).

8. Il fidejussore, anche non commerciante, di una obbligazione commerciale, è sempre tenuto in solido coll'obbligato principale, riferendosi il § 3 dell'art. 40, non al § 2, ma al § 1 dello stesso articolo. — A. Genova, 17 febbraio 1905 (*D. C.* 280).

Articolo 41.

I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto. (*119 E.*).

Anatocismo, 17. — Capitalizzazione semestrale 6. — Commercialità unilaterale, 16. — Credito illiquido 8 a 12. — Id. inesigibile 18. — Decorrenza di diritto 1 a 7. — Legge regolatrice 13. — Mora *accipiendi* 14 e 15. — Sentenza 19.

1. Trattandosi di credito commerciale, gli interessi decorrono di pieno diritto, quando sia liquido ed esigibile, senza che occorra la costituzione in mora colla richiesta del pagamento fatta al domicilio del debitore. — A. Casale, 1° giugno 1885 (*G. cas.* 267); C. Torino, 27 ottobre 1891 (*G.* 725; *G. it.* 1892, I, 1, 409; *T. gen.* 1892, 103; Id. 22 marzo 1900 (*G.* 853, *n.*; *G. it.* I, 1, 720; *Mon.* 790; *F.* I, 1078, *n*).

2. Sovra ogni debito commerciale corrono gli interessi di pieno diritto, anche senza computo speciale nella trasmessione dei conti, salva però sempre al debitore la prova contraria. — C. Torino, 10 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 49).

3. L'istituto di credito che succedendo ad un altro accetti di pagare agli azionisti di questo il valore delle loro azioni in contanti, e intanto si serva e profitti del relativo capitale, deve corrisponderne loro gli interessi senza bisogno di costituzione in mora. — C. Torino, 19 marzo 1889 (*G.* 240; *L.* I, 732; *Mon.* 495; *Fil.* 482).

4. In una vendita commerciale a pronta cassa o a contanti dietro consegna dei documenti, gli interessi mercantili decorrono dal giorno della consegna stessa sul prezzo non pagato, qualunque ragione d'indennità possa vantare per la qualità o quantità della merce il debitore del prezzo. — A. Genova, 15 giugno 1889 (*T. gen.* 485; *G. it.* II, 612).

5. Il debito risultante da una cambiale produce interessi di pien diritto dal giorno della scadenza. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 268); A. Torino, 20 aprile 1891 (*G.* 562; *T. gen.* 683); C. Torino, 16 marzo 1903 (*G.* 848, *n.*; *Mon.* 742; *D. C.* 743).

6. La consuetudine della decorrenza di pien diritto degli interessi pei crediti commerciali liquidi ed esigibili, non importa per sè sola che questi interessi debbano essere conteggiati a metodo bancario colla capitalizzazione semestrale. — C. Torino, 28 marzo 1891 (*G.* 350, *n.*).

7. La decorrenza degli interessi di pien diritto nei debiti commerciali ha luogo anche trattandosi di atto che sia commerciale per una sola delle parti, od anche se sia commerciale per la sola persona del creditore e civile per quella del debitore. — A. Torino, 31 agosto 1894 (*G.* 1895, 82, *n.*); C. Roma, 29 aprile 1901 (*G.* 1054, *n.*; *G. it.* I, 1, 689, *n.*; *Mon.* 666; *D. C.* 947).

8. Quando il credito è certo per la sua esistenza e quindi scaduto, ed occorre la liquidazione solo per stabilirne il preciso ammontare, gli interessi sono dovuti dalla domanda giudiziale e non dalla sentenza di liquidazione. — A. Genova, 4 dicembre 1885 (*Mon. leggi* 1886, 5; *Eco* 37; *L.* 1886, I, 815).

9. Anche nel caso d'inadempimento d'obbligazione commerciale non decorrono gli interessi dovuti a titolo di danni, sino a che questi non siano con sentenza riconosciuti e determinati. — C. Torino, 13 febbraio 1889 (*F.* I, 380, *n.*).

10. Il principio che *in liquidandis non fit mora* trova solo applicazione quando è affatto dubbia l'esistenza in genere del credito. — A. Milano, 25 novembre 1890 (*Mon.* 1891, 112).

11. Ancorchè un credito sia certo nella sua esistenza e soltanto illiquido nel suo ammontare, gli interessi moratori non sono dovuti dalla domanda giudiziale, ma dal giorno della liquidazione se il giudizio fu reso necessario per le eccessive pretese del creditore. — C. Roma, 25 gennaio 1894 (*F.* I, 236).

12. In materia commerciale la sola mancata liquidazione del conto non esonera il debitore dal pagamento degli interessi di mora se egli ne fu cagione col non prestarsi mai alla liquidazione richiesta dal creditore. — A. Milano, 29 luglio 1896 (*Mon.* 749).

13. Gli interessi commerciali vanno regolati dal nuovo Codice, quando si riferiscono al tempo in cui esso già imperava. — A. Catanzaro, 23 gennaio 1890 (*Gazz. P.* 81).

14. Gli interessi sono dovuti nel solo caso di mora *debendi* e non anche nel caso di mora *accipiendi*. — A. Genova, 11 dicembre 1891 (*T. gen.* 1892, 105).

15. Anche trattandosi di debito commerciale, il debitore non cade in mora per gli interessi legali se gli siano notificati varii atti di sequestro, pignoramento o cessione per parte dei creditori od aventi causa del suo creditore, e si disputa fra costoro a chi quella somma debba essere pagata. — C. Roma, 15 giugno 1897 (*L.* II, 862, *n.*; *G. it.* I, 1, 898; *Mon.* 945); C. Roma, 30 giugno 1899 (*L.* 799, II, *n.*; *Ann. crit.* 2, 99; *Mon.* 826, *n.*; *F.* I, 1255; *D. C.* 915; *G. it.* I, 2, 960, *n.*).

Contra: Gli interessi di cui all'art. 41 Cod. commerciale sono compensativi e non moratori. Quindi decorrono anche se il debitore non possa pagare per essersi fatto sequestro in sue mani della somma dovuta. — A. Roma, 5 marzo 1898 (*Mon.* 328, *n.*; *G. it.* I, 2, 215, *n.*; *L.* I, 701, *n.*; *D. C.* 378); o per essergli stata fatta opposizione al pagamento da parte di creditori del suo creditore in base ai loro diritti di pegno pel credito stesso. — C. Torino 19, gennaio 1904 (*F.* I, 1688).

16. Gli interessi di debito che sia commerciale per una sola delle parti sono dovuti alla ragione commerciale se il debito è commerciale dal lato del debitore, ma non quando lo è soltanto dal lato del creditore. — C. Torino, 31 dicembre 1894 (*G.* 1895, 225, *n.*).

17. Gli interessi composti non sono dovuti neppure in materia commerciale se non nei limiti degli usi e delle consuetudini locali. — C. Torino, 15 febbraio 1899 (*G.* 380, *n.*; *D. C.* 591).

Contra: In materia commerciale gli interessi sugli interessi decorrono di diritto dal giorno della scadenza. — A. Palermo, 21 agosto 1893 (*Circ. giur.* 292; *F.* 1894, I, 288, *n.*); C. Torino, 21 giugno 1895 (*G. it.* I, 1, 784; *G.* 706, *n.*).

18. La citazione pel pagamento degli interessi di un debito commerciale non costituisce in mora se gli interessi non sono dovuti per essere il credito inesigibile. — C. Roma, 7 luglio 1898 (*L.* II, 147; *G. it.* I, 1, 988).

19. Un credito commerciale resta tale anche dopo che su di esso sia intervenuta un sentenza, epperò anche dopo di essa gli interessi seguitano a decorrere nella misura commerciale. — C. Torino, 22 marzo 1900 (*G.* 858, *n.*; *G. it.* I, 1, 720; *Mon.* 790; *F.* I, 1078, *n.*).

V. anche art. 1, n. 59.

Articolo 42.

Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa nell'articolo 1165 del Codice civile.

Bibliografia: Anau F., *Della retroattività o non della negata dilazione nelle obbligazioni commerciali* (*Mon.* XXVI, 65, 361). — Bolaffio L., *L'art. 42 del Codice di commercio* (*Mon.* 1898, 681). — Verdelli L., *Sulla indilazionabilità delle obbligazioni commerciali* (*Mon.* XXVI, 289).

1. L'articolo non è applicabile alle convenzioni stipulate sotto l'impero del cessato Codice. — A. Bologna, 11 giugno 1886 (*R. Bol.* 265; *Mon.* 926).

2. L'art. 42 che nelle obbligazioni commerciali vieta al giudice di accordare dilazioni, non distingue fra obbligazione non adempita menomamente ed obbligazione adempita solo in parte ed in modo imperfetto.

Quindi di fronte al compratore che chiede la rescissione del contratto, non si può ammettere il venditore a riparare i difetti della cosa venduta per renderla conforme alla pattuita garanzia. — A. Perugia, 14 luglio 1890 (*L.* II, 344; *Giorn. giur.* 1891, 89); C. Roma, 16 marzo 1891 (*L.* II, 8; *Annali* 145; *Cons. comm.* 211; *Corte S. Roma* II, 179; *Riv. univ.* 210).

3. L'art. 42 non rende inapplicabile la condizione risolutiva tacita, sottintesa nei contratti bilaterali. — A. Milano, 29 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 411, *n.*); A. Firenze, 15 aprile 1902 (*F.* I, 964, *n.*).

4. L'articolo va inteso ed applicato nel senso che il giudice, come non può accordare le dilazioni permesse dall'art. 1165 Cod. civ., così non possa decretare sanatorie al contraente in tutto od in parte inadempiente, ancora che per questo l'atto non sia commerciale. — A. Bologna, 23 giugno 1899 (*Mon. giur.* 259).

5. Il divieto fatto al giudice dall'articolo di accordare la dilazione permessa dall'art. 1165 Cod. civile riguarda le obbligazioni commerciali alle quali le parti abbiano apposto un termine e non quelle senza termine, alle quali questo sia stato assegnato dall'autorità giudiziaria senza un'espressa dichiarazione di perentorietà. — C. Palermo, 28 marzo 1900 (*F.* I, 556; *L.* I, 768; *T. gen.* 590; *F. sic.* 256; *Circ. giur.* 98; *Riv. univ.* 316; *G. cat.* 115; *L.* I, 768; *Gazz. P.* XXX, 487; *F. cat.* 77).

6. In materia d'imprese per somministrazioni e forniture previste nei numeri 6, 7, 8 dell'art. 1, la risoluzione, che si pretende verificata per inadempimento del contratto, va regolata dall'art. 1165 Cod. civ. per effetto del quale deve essere pronunziata giudizialmente, e può essere concessa secondo le circostanze una conveniente proroga, specialmente quando l'inadempimento dipenda da forza maggiore. — A. Catanzaro, 29 agosto 1902 (*Giostra giud.* 72).

Articolo 43.

Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso indicato negli articoli 1546, 1547 e 1548 del Codice civile. (*299 G.*).

Articolo 44.

Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:

con atti pubblici;

con scritture private;

colle note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'articolo 33;

con fatture accettate;

colla corrispondenza;

con telegrammi;

coi libri delle parti contraenti;

con testimoni, e, semprechè l'autorità giudiziaria lo consenta, anche nei casi preveduti nell'articolo 1341 del Codice civile;

con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile. (*92 I.; 11, 12, 14 E.; 317 G.*).

Bibliografia: Audoli E., *Fattura* (*Digesto italiano*). — Belotti B. *La forma delle transazioni commerciali* (*G. it.* 1908, I, 1, 187). — Bolaffio L., *Sunto del sistema probatorio nel nuovo Codice di commercio* (*F.* 1884, I, 442). — Id., *Dei limiti all'ammissibilità della prova per presunzione nelle materie commerciali* (*F.* 1892, I, 1289 e 1896, I, 241). — Id., *Efficacia probatoria della fattura commerciale di fronte al compratore* (*F.* 1891, I, 171). — Id., *La fattura quale mezzo di prova* (*T. v.* 1890, 609). — Belotti B., *La forma della transazione commerciale* (*G. it.* 1908, I, 1, 187). — Caponetti A., *La prova testimoniale contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti in materia commerciale* (*Giud. conc.* 1901, 641). — Cons. comm., *Se la transazione possa in materia commerciale provarsi per testi* (1887, 129). — Coppa Zuccari P., *La solennità della scrittura in materia commerciale* (*F.* 1900, I, 1129). — De Miro L., *La prova orale nel sistema del Codice di commercio italiano* (Napoli, 1889, tip. D. Parilli e figlio). — Foà F. *La scrittura nelle transazioni commerciali* (*D. C.* XVI, 519). — Lopresti D., *Le prove in materia di commercio, con appendice sul telefono* (Torino, 1890, Unione tip.-editr.). — Marchesini G. B., *La prova della riconsegna della merce trasportata e la ricevuta o quietanza prescritta dall'articolo 110 delle tariffe e condizioni di trasporti* (*F.* 1904, I, 814). — Marchesani P., *L'articolo 1314 Cod. civile e la prova delle obbligazioni commerciali* (*F.* 1899, I, 100). — Pagani C., *Della fattura commerciale* (Torino, 1892, Unione tip.-editr.). — Id., *L'accettazione della fattura* (*D. C.* XXI, 674). — Parodi V., *La forma delle transazioni commerciali* (*G. it.* 1908, I, 1, 405). — Ramella A., *Trattato sulla corrispondenza in materia civile e commerciale* (Torino, 1896, Fratelli Bocca). — Ramponi L., *La teoria generale delle presunzioni* (Torino, 1890, tip. Bona). — Rocco A., *Le forme nelle transazioni commerciali* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 19). — Rolandino, *I telegrammi in rapporto al bollo e registro* (1889, 177). — Roncali C., *Sul carattere civile o commerciale della compravendita nei mercati e nelle fiere del bestiame il cui valore eccede le L. 500, agli effetti della prova testimoniale* (*Mon. Pret.* 1908, 529). — Sraffa A., *L'accettazione della fattura e il silenzio* (*Riv. dir. comm.* 1908, I, 27). — Vidari E., *Della prova fotografica in diritto civile e commerciale* (*L.* 1894, I, 578). — Vitalevi M., *Delle fatture accettate* (*D. C.* VII, 887). — Id., *Influenza di alcune clausole speciali della fattura commerciale sull'esecuzione della relativa obbligazione e sulla competenza* (*D. C.* XVI, 194). — Vivante C., *La prova testimoniale in materia commerciale* (*G. it.* 1898, I, 2, 194 *n.*).

1. Per l'art. 44 la prova per testimoni in materia commerciale non è sempre ad ammettersi in via assoluta, essendo invece abbandonato in ogni caso al criterio del giudice il decidere sulla ammissibilità o meno della prova stessa. — A. Milano, 10 settembre 1883 (*Mon.* 1108; *Annuario* 208); C. Torino, 28 gennaio 1885 (*G.* 109 *n.*); C. Palermo, 21 luglio 1896, (*L.* II, 868; *D. C.* 910; *G. it.* I, 1, 801); C. Torino, 13 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 150 *n.*; *G.* 1894, 107 *n.*; *Giur.* 1894, 88; *T. gen.* 1894, 67); C. Torino, 11 giugno 1898 (*G.* 1336; *Cons. comm.* XV, 296); Id., 5 marzo 1901 (*G.* 845 *n.*; *Mon.* 301; *L.* I, 655; *F.* I, 675; *D. C.* 613).

2. Ammessa con sentenza la prova per interrogatorio su determinati capitoli, il giudice commerciale non è tenuto ad ammettere senz'altro la prova testimoniale sui capitoli medesimi successivamente proposti. — A. Genova, 27 giugno 1887 (*Eco* 296); Id., 25 luglio 1890 (*T. gen.* 595; *Mon.* 994); A. Genova, 24 febbraio 1902 (*T. gen.* 174; *Cons. giud. concil.* 169; *Giud. concil.* 311).

3. Anche in materia commerciale la prova testimoniale è di diritto, fuori dei casi di eccezione dell'art. 1341 Cod. civ., ed il giudice non può ricusarne l'ammissione a pretesto di inverosomiglianza dei fatti dedotti. — C. Torino, 20 marzo 1888 (*G.* 214); Id., 19 maggio 1888 (*G.* 484). — Essa deve essere ammessa in materia commerciale alla stessa guisa che in quella civile, esclusa soltanto l'ipotesi di irrilevanza. — C. Torino, 6 dicembre 1900 (*G.* 1901, 42 *n.*).

4. È invece rimesso al prudente ed insindacabile criterio del giudice del merito ammetterla nei casi di divieto espressi dallo stesso art. 1341. — C. Torino, 12 marzo 1884 (*G.* 363 *n.*; *Annali* 218); A. Bologna, 21 giugno 1884 (*R. Bol.* 175 *n.*); C. Torino, 18 maggio 1885 (*G.* 596); Id., 15 giugno 1885 - oltre le L. 500 - (*G.* 491); A. Torino, 21 gennaio 1887 (*G.* 179); Id., 5 marzo 1887 - oltre le L. 500 - (*G.* 290); A. Bologna, 24 marzo 1888 (*R. Bol.* 90; *Annuario* 381); C. Torino, 24 aprile 1888 (*G.* 452; *Annuario* 382); Id., 7 maggio 1888 (*G.* 452); Id., 17 dicembre 1888 (*G.* 1889, 67); A. Torino, 20 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 244); A. Genova, 25 luglio 1900 (*T. gen.* 595; *Mon.* 994); C. Torino, 7 ottobre 1890 (*G.* 719); A. Genova, 16 febbraio 1891 (*T. gen.* 88); C. Torino, 18 giugno 1891 (*G.* 1305); C. Roma, 17 settembre 1892. — Prova proposta contro le risultanze di atti scritti allo scopo di stabilire la buona fede del creditore a cui è stata costituita un'ipoteca dopo la cessazione dei pagamenti. (*G. it.* I, 1, 1020; *G.* 1893, 72); A. Torino, 30 ottobre 1896 (*G.* 1897, 174; *G. it.* 1897, I, 2, 77); C. Torino, 3 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 785 *n.*); Id., 12 luglio 1901 (*G.* 1058 *n.*; *L.* II, 476 *n.*); Id., 13 settembre 1901 (*G.* 1464); A. Trani, 20 giugno 1902 (*R. Trani* 763); C. Torino, 30 giugno 1902 (*G.* 1168, *n.*); Id., 13 dicembre 1893 (*L.* 1894, 1, 150, *n.*; *G.* 1894, 107 *n.*; *Giur.* 1894, 88; *T. gen.* 1894, 67); Id., 18 marzo 1899 (*G.* 677); Id., 6 dicembre 1900 (*G.* 1901, 42 *n.*); C. Napoli, 1° luglio 1902 (*C. d'app. delle Puglie*, 188); C. Roma, 4 maggio 1905 (*L.* 1046, *n.*).

5. Ma non potrebbe il giudice commerciale respingere la prova testimoniale senza addurne i motivi, ossia riferendosi semplicemente ai divieti dell'art. 1341 Cod. civile. — C. Torino, 6 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 10); Id., 27 gennaio 1891 (*G.* 186; *L.* I, 475; *G. it.* I, 1, 368); C. Torino, 18 luglio 1894 (*G.* 774); C. Torino, 5 dicembre 1895 (*G.* 1896, 20).

Contra: L'ammissione della prova testimoniale nei casi previsti dall'art. 1341 Codice civile essendo una facoltà insindacabile del tribunale, non incorre in difetto di motivazione il magistrato d'appello che non risponde al motivo circa l'inopportunità dell'uso fattone dal magistrato di primo grado che la abbia ammessa. — C. Napoli, 5 agosto 1889 (*L.* 1890, I, 407; *Gazz. P.* 366); C. Torino, 7 giugno 1902 (*G.* 1585).

6. Inoltre il criterio discrezionale riservato al giudice nell'ammettere la prova testimoniale, in materia di commercio ed oltre i limiti del diritto comune, deve essere usato con prudente discernimento.

7. Essa deve perciò negarsi, quando possa venire surrogata con altre prove, massime in argomento puramente civile per chi lo produce. — A. Genova, 1° febbraio 1889 (*Eco* 40); A. Casale, 22 gennaio 1889 (*G. cas.* 45; *Gazz. giur.* 418); A. Genova, 27 giugno 1889 (*Cons. comm.* 282); A. Casale, 22 novembre 1889 (*G. cas.* 1890, 14; *Annuario* 479).

8. Non deve ammettersi senza distinzione di valore se non quando il carattere commerciale sia in causa incontestabilmente accordato. — A. Casale, 22 novembre 1889 (*G. cas.* 1890, 14; *Annuario* 355).

9. Nè quando con essa si tende a stabilire un patto immorale o fraudolento. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. Gen.* 142).

10. La prova testimoniale in materia commerciale, oltre i limiti stabiliti dall'art. 1341 Codice civile, non è ammissibile *de jure* e l'inverosimiglianza dei fatti è motivo sufficiente a che il giudice possa negare l'ammissione. — C. Torino, 10 dicembre 1888 (*G.* 1889, 68); Id., 20 marzo 1889 (*G.* 702); A. Casale, 5 maggio 1890 (*G.* 268); A. Torino, 10 dicembre 1894 (*G.* 1895, 150, *n.*; *G. it.* 1895, I, 2, 184); C. Torino, 27 dicembre 1901 (*G.* 1902, 349); A. Milano, 16 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 58).

11. Può dissuadere il giudice dal valersi della facoltà di ammettere la prova il caso nel quale secondo la legge civile non sarebbe ammissibile. — C. Torino, 14 giugno 1891 (*G.* 1249, *n.*).

12. In tema di prove testimoniali nulla deve essere sottoposto che valga a creare equivoci. Un capitolo di prova che abbia questo vizio è giustamente respinto, anche in materia commerciale. — A. Casale, 24 gennaio 1894 (*G.* 190).

13. L'immoralità che d'ordinario informa i contratti simulati non è *a priori* ragione sufficiente per respingere la prova testimoniale della simulazione, specialmente fra i contraenti, che l'abbiano ordita a possibile pregiudizio dei terzi, così in materia civile, come in materia commerciale. — C. Torino, 30 giugno-18 luglio 1898 (*G. it.* I, 1, 889; *G.* 1255).

14. Anche in materia commerciale vuolsi respingere la prova testimoniale contro un atto scritto che sia chiaro, preciso, e categorico e tale che nessun dubbio lasci sulla sua interpretazione. — A. Genova, 17 maggio 1900 (*D. C.* 983); Così se due persone, già costituite in società, dichiarano in un atto scritto di non aver più alcun conteggio a fare fra di loro, nè capitale da dividere, non deve ammettersi la prova testimoniale diretta a porre in essere che qualche spesa o attività sociale non fu ancora ripartita. — A. Genova, 24 febbraio 1902 (*T. gen.* 174; *Cons. giud. conc.* 169; *Giud. conc.* 311).

15. Non basta a far respingere in materia commerciale una prova per testi, inammissibile in materia civile, il solo fatto che il contratto a provarsi lo si sarebbe con tutto comodo e facilità potuto redigere per iscritto. — A. Casale, 3 dicembre 1901 (*G.* 1902, 147, *n.*).

16. L'articolo 44, che lascia in facoltà dell'autorità giudiziaria l'ammettere la prova testimoniale anche contro od in aggiunta all'atto scritto, contiene una innovata disposizione, non già una semplice interpretazione di una precedente controversia.

17. Ad ogni modo questa innovazione mai non potrebbe riguardare la cambiale, equiparata con altra non meno radicale riforma, a titolo esecutivo. — A. Bologna, 21 giugno 1884 (*G. it.* II, 429, *n.*; *R. Bol.* 175; *n.*).

Contra. La disposizione dell' art. 44 del Codice di commercio vigente, che sanziona l'ammissibilità della prova per testimoni in giudizio cambiario, è dichiarativa e non innovativa, e quindi si applica anche agli effetti cambiari rilasciati sotto il Codice cessato. — C. Napoli, 20 gennaio 1885 (*Gazz. P.* 525; *Eco* 78; *L.* II, 165, *n.*).

18. In mancanza delle relazioni obbligatorie del capitano o dei libri nautici della nave, ogni altra condizione e circostanza relativa ai sinistri di mare controversi sull'azione di abbandono ben si può dimostrare con prova testimoniale. — A. Genova, 4 dicembre 1885 (*Rass.* 1886, 10).

19. La società di fatto e le azioni che ne derivano fra soci possono provarsi con tutti li modi permessi nel diritto commerciale. — A. Venezia, 12 febbraio 1886 (*T. v.* 98; *D. C.* 288; *F.* I, 98).

20. È ammissibile la prova testimoniale della preesistenza di una società di fatto tra attore e convenuto allo scopo di regolare i rapporti derivati dal vincolo sociale. — A. Genova, 10 settembre 1894 (*L.* II, 780; *D. C.* 917).

21. Non essendo l'atto scritto richiesto *ad substantiam*, ma *ad probationem tantum* per la costituzione di una società commerciale, è ammissibile la prova testimoniale ad accertarne l'esistenza onde regolare i rapporti nati fra i soci. — A. Genova, 2 dicembre 1899 (*T. gen.* 1900, 47).

22. L'esistenza della società commerciale di

fatto può provarsi col mezzo di testimoni. — A. Genova, 14 dicembre 1896 (*T. gen.* 728); Id., 31 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 263; *L.* 1904, 779); — tanto più quando è appoggiato a un principio di prova per iscritto. — A. Genova, 14 dicembre 1896 suddetta.

23. È ammissibile la prova testimoniale per stabilire che l'obbligazione della moglie risultante dalla cambiale è simulata. — A. Venezia, 8 luglio 1887 (*F.* 1888, I, 626; *T. v.* 1888, 228); — ed in genere è ammissibile anche senza controscrittura, contro il titolo per la dimostrazione della simulazione del titolo stesso. — C. Napoli, 16 giugno 1890 (*L.* XXXI, I, 479; *G. it.* XLIII, I, 1, 821).

24. La prova della simulazione del contratto può darsi in materia commerciale per testi e per presunzioni dell'uomo senza alcun limite di valore. — C. Torino, 22 aprile 1897 (*G.* 711, *n.*).

25. La fidejussione prestata da un non commerciante essendo atto civile quantunque data per un debito commerciale, non può provarsi per testimoni se il debito garantito eccede le L. 500. — A. Torino, 28 novembre 1887 (*G.* 1888, 85; *Annuario* 204).

26. Può provarsi con testimoni che il rivendicante azioni di società cooperativa ne possedeva un numero maggiore di quello consentito dallo statuto e dalle leggi, benchè si versi in giudizio civile. — A. Genova, 13 giugno 1888 (*Fil.* 741; *L.* II, 308; *D. C.* 756; *Annuario* 458).

27. Anche nei giudizi civili si può far luogo alla prova testimoniale in applicazione dell'art. 44 Codice di commercio. — C. Torino, 25 marzo 1892 (*G.* 262; *L.* I, 695; *G. it.* I, 1, 458); Id., 22 aprile 1897 (*G.* 711, *n.*).

28. Così in giudizio per cancellazione di ipoteca stata inscritta in base a sentenza di condanna per debito cambiario, si ammette la prova testimoniale senza limiti del pagamento delle cambiali. — C. Torino, 10 dicembre 1892 (*G*, 1893, 84).

29. È ammissibile la prova testimoniale per dimostrare se la natura di un atto sia commerciale o civile, anche se il valore dell'atto superi le lire cinquecento. — C. Napoli, 10 gennaio 1889 (*D. e G.* V, 41; *Gazz. giur.* 451).

30. Anche la transazione in materia di commercio può provarsi per testimoni. — C. Torino, 7 febbraio 1889 (*G.* 118; *Mon.* 216; *Annuario* 480); C. Torino, 22 novembre 1902 (*G.* 1903, 116, *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 188, *n*; *T.* 1903, I, 217, *n.*; *D. C.* 1903, 214; *Mon.* 1903, 287) a meno che risulti che le parti hanno espressamente voluto dare al loro contratto la forma della scrittura e da questa farne dipendere le perfezione. — A. Roma, 17 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 228).

Contra: La transazione, anche quando si riferisce ad un negozio commerciale, deve risultare da atto scritto. — A. Roma, 31 dicembre 1897 (*G. it.* I, 3, 306, *n.*; *F.* I, 409).

31. La modificazione ad un contratto commerciale già effettuato non può essere giustificata dalla semplice proposta, perchè questa, fatta a persona lontana, non può assumere la forza di non convenzione se non quando al proponente sia arrivata l'accettazione dell'altra parte. — La detta proposta però, risultando constatata dal copia-lettere, che fa prova tra commercianti, è elemento valevole ad indurre il magistrato a consentire all'ammissione del mezzo d'istruzione orale onde giustificare la accampata eccezione. — A. Trani, 28 febbraio 1889 (*R. Trani* 210).

32. La prova per testi è ammissibile ancorchè diretta a stabilire circostanze contro o in aggiunta alle dichiarazioni che si contengono nella nota di spedizione o lettera di vettura. — A. Milano, 5 luglio 1889 (*Mon.* 787; *Annuario* 607).

33. È ammissibile la prova per testi diretta a stabilire il pagamento di una cambiale rimasta presso il creditore, qualunque ne sia il valore. — A. Casale, 8 marzo 1890 (*D. C.* 756; *G. cas.* 145; *T. gen.* 478; *Annali* 379); T. Bari, 2 ottobre 1891 (*Pisanelli* 342); A. Trani 28 ottobre 1901 – la prova scritta del pagamento di cui all'articolo 295 non essendo richiesta *ad solemnitatem* — (*Mon.* 1902, 678).

34. Quando si tratta semplicemente di provare la causa dell'obbligazione cambiaria, è ammissibile la prova testimoniale, come quella per presunzioni, senza limite di valore. — C. Roma, 7 luglio 1898 (*G. it.* I, 1, 988; *L.* II, 147).

35. Si possono provare con testimoni i pagamenti parziali sebbene non annotati sulla cambiale, ed anche in mancanza di particolare ricevuta. — C. Palermo, 4 dicembre 1894 (*D. C.* XIII, 256; *F.* 1895, I, 1, 115; *Circ. giur.* 1895, 40); C. Napoli, 12 gennaio 1901 (*F.* I, 350; *L.* I, 585, *n.*; *Mon.* 365; *D. D.* 449; *G. it.* I, 1, 477).

36. È ammissibile la prova testimoniale per chiarire l'obbligazione di avallo. — A. Trani, 27 marzo 1896 (*R. Trani* 483).

37. O stabilire la preventiva intelligenza tra i firmatari di una cambiale riguardo alla firma di favore di qualcuno tra essi. — A. Trani, 29 dicembre 1896 (*L.* 1897, 1, 522).

38. O la nullità, per cause illecite, di una cambiale, anche contro il giratario, se la girata ebbe luogo dopo la scadenza e se al medesimo possa opporsi l'*exceptio doli.* —

A. Roma, 5 febbraio 1897 (*G. it.* I, 2, 255; *T. rom.* 182); C. Roma, 15 marzo 1898 (*G. it.* I, 1, 448, *n.*; *F.* I, 829, *n.*).

39. O per completare la prova che una cambiale fu effettivamente rinnovata restando nelle mani del creditore insieme a quella sostituitale. — A. Trani, 18 aprile 1898 (*Mon.* 1899, 180, *n.*).

40. L'accertamento del pagamento di una cambiale e della sua data può farsi con tutti i mezzi di prova. — A. Trani, 28 febbraio 1897 (*R. Trani* 818).

41. Si può provare per testi che la causa del rilascio di una cambiale fu la garanzia di altra obbligazione. — A. Catania, 17 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 560).

42. Può ammettersi la prova testimoniale dei pagamenti, non già della novazione di un effetto cambiario. — A. Trani, 20 giugno 1902 (*R. Trani* 768).

43. È ammessa la prova testimoniale per dimostrare l'abuso di una cambiale in bianco. — A. Palermo, 20 febbraio 1908 (*D. C.* 946; *F. sic.* 489).

44. Trattandosi di contratto commerciale bene i giudici del merito possono ammettere la prova testimoniale, ai termini dell'art. 44 Codice di commercio, nel caso di azione nascente dal contratto con cui si chiede non la risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa venduta e che avrebbero dovuto verificarsi, ma bensì che il convenuto esegua la convenzione colla quale fu sciolta la vendita d'accordo, promettendo di riprendere la merce venduta e restituire il prezzo, salvo che circostanze speciali non consigliassero l'uso della facoltà loro conceduta dalla legge, ma non possono mai per mancanza di prova scritta dell' asserta convenzione dichiarare inammissibile tale prova per l'art. 1505 del Codice civile che si riferisce all'azione redibitoria indipendentemente da qualunque convenzione. — C. Napoli, 7 giugno 1890 (*D. e G.* VI, 871).

45. Possono provarsi per testimoni, anche oltre le lire cinquecento, i patti correlativi di una concessione di locali in affitto per l'esercizio di un commercio quantunque non sia commerciante il locatore, trattandosi di atto di commercio. — A. Torino, 9 maggio 1892 (*G.* 559).

46. Il mandato a firmare cambiali come amministratore di una società può essere stabilito mediante prove testimoniali ed anche per mezzo di presunzioni. — A. Roma, 30 dicembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 81).

47. Il mandato a stipulare un contratto commerciale, e firmare cambiali anche per conto del mandante, può provarsi per testimoni senza limite di valore. — C. Torino, 21 febbraio 1896 (*G.* 245, *n.*).

48. Il mandato a comprare od a vendere deve essere espresso, ma non è necessario che risulti da scrittura; si può provarne l'esistenza con testimoni, in materia commerciale, senz'alcun limite, se il giudice lo consente. — A. Trani, 6 marzo 1908 (*F.* I, 741; *Mon.* 789).

Contra: Il mandato per la compra-vendita d'immobili, anche se per uso di commercio, deve risultare da atto scritto, tanto se il mandatario abbia stipulato in nome del mandante quanto se abbia stipulato in nome proprio, epperò il mandante che agisca contro il mandatario per la retrocessione dell'immobile da lui acquistato in nome proprio, non può provare con testimoni l'esistenza del mandato. — C. Napoli, 28 luglio 1904 (*F.* I, 1215, *n.*).

49. È ammissibile la prova per testi onde stabilire il fatto che un professionista siasi impegnato a garantire verso un terzo il buon esito di una cambiale emessa dal proprio cliente, e ciò per rendere possibile a costui la conclusione di un determinato affare. — A. Milano, 15 aprile 1896 (*Mon.* 575).

50. Si ammette la prova per testi a stabilire che la vendita di un negozio fu fatta alla condizione che il venditore non potesse aprire altro negozio simile se non a certa distanza da quello venduto, sebbene di questa condizione non sia menzione all'atto scritto di vendita, nonchè a stabilire che tale condizione è anzi sottintesa per consuetudine locale, in ispecie, a Torino, trattandosi di negozi da macello. — A. Torino, 27 agosto 1896 (*G.* 1897, 77).

51. Non ostante la detenzione della quietanza di pagamento del premio da parte dell'assicurato, l'assicuratore è ammesso a provare con testimoni che il pagamento non è stato effettuato. — A. Genova, 28 gennaio 1898 (*Mon.* 1899, 494).

52. Oltre le società legali e le società di fatto vi possono essere dei casi di accordo fra più persone allo scopo di dividere il ricavato dell'operazione, e da tale accordo possono derivare diritti ed obblighi fra gli aggregati che concorsero a stabilirlo.

Tutte le risultanze, le condizioni ed i patti di simili accordi, essendo nella cerchia delle semplici obbligazioni commerciali, si possono provare con qualunque dei mezzi prefiniti dall'art. 44 Cod. comm., non esclusa la prova testimoniale. — C. Torino, 18 aprile 1898 (*L.* II, 192, *n.*; *Mon.* 581).

53. Quando la rendita vitalizia costituisca un'obbligazione commerciale, non è necessaria, per la sua validità, la scrittura, e può essere provata con tutti i mezzi consentiti

dalle leggi comuni, quindi anche per mezzo di testimoni. — A. Bologna, 11 settembre 1898 (*F.* 1899, I, 101, *n.*; *D. C.* 1899, 284).

54. L'azione per ottenere il pagamento di onorari dovuti per perizia in giudizio di fallimento è commerciale anche se promossa da un cessionario, quindi è in essa ammissibile la prova per testi. — C. Torino, 20 luglio 1899 (*Mon.* 884).

55. In materia commerciale è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'accettazione di condizioni aggiunte al contratto, qualunque ne sia il valore, salva la loro valutazione. — A. Palermo, 16 dicembre 1901 (*Foro sic.* 1902, 20).

56. È ammissibile la prova testimoniale per provare la vera portata della clausola dell'« affidavit », inserita in un contratto di noleggio, secondo le consuetudini commerciali. — A. Genova, 4 aprile 1902 (*T. gen.* 581; *D. m.* 168).

57. Anche in materia commerciale il compromesso dovendo essere fatto per iscritto non può provarsi con testimoni. — A. Venezia, 23 giugno 1903 (*D. C.* 1904, 976; *Mon.* 812).

58. La firma di ricevuta che per l'art. 110 delle tariffe e condizioni di trasporto la ferrovia ha diritto di esigere dal destinatario, non è formalità scritta, sostanziale, per la prova della riconsegna della merce, epperò questa può essere dimostrata altrimenti, e così anche colla prova testimoniale. — A. Bologna, 21 dicembre 1903 (*F.* 1904, I, 814).

59. La nuova legge modificativa delle prove si applica anche ai contratti conchiusi sotto il Codice anteriore se abbia ampliato il numero delle prove legali di alcuni contratti. — A. Catania, 8 ottobre 1883 (*Eco* 866; *G. cat.* 188; *Mon.* 1884, 70); C. Torino, 24 febbr. 1886 (*G.* 354; *Annuario* 445, *n.*; *Mon.* 610; *Annali* 331; *L.* II, 85; *F.* I, 587).

Contra: Per determinare il valore dei mezzi di prova da sperimentarsi in giudizio, devesi applicare la legge del contratto; e quindi non può avere effetto retroattivo la nuova regola sulle prove in materia di commercio. — A Catania, 1° agosto 1884 (*G. catanese* 150); C. Torino, 20 luglio 1886 (*G.* 580); C. Palermo, 12 marzo 1887 (*Circ. giur.* 281); A. Venezia, 29 novembre 1887 (*T. v.* 1888, 10; *Annali* 1888, 87; *F.* I, 1282; *Annuario* 272); C. Firenze, 25 febbraio 1889 (*Cons. comm.* 255; *G.* 462; *Gazz. P.* 162; *Annuario* 478; *Annali* 65).

60. Si può provare col mezzo di presunzioni dinanzi i tribunali italiani la consuetudine vigente in Inghilterra, per cui a preservare una cambiale da pregiudizio, non basta il protesto di non accettazione, ma occorre quello di non pagamento, sebbene il pregiudizio sia avvenuto vigente una legislazione che non ammetteva quella prova. — A. Venezia, 30 novembre 1883 (*D. C.* 1884, 262; *T. v.* 1884, 221).

61. In materia commerciale è sempre ammessa, ad arbitrio del giudice, la prova per presunzioni, le quali possono fondarsi anche su documenti che per sè stessi non facciano prova fra le parti. — C. Torino, 28 gennaio 1885 (*G.* 109, *c*).

62. Sebbene una obbligazione commerciale di valore superiore alle L. 500 risulti da chirografo in cui uno dei debitori, per essere illetterato, abbia soltanto fatto il croce-segno, si può tuttavia ritenere obbligato il crocesegnante quando concorrano presunzioni gravi, precise e concordanti, che persuadano della verità della di lui obbligazione. — A. Casale, 17 dicembre 1889 (*G. cas.* 1890, 48; *Annuario* 477).

63. La disposizione dell'art. 1354 del Codice civile, per cui le presunzioni semplici sono ammesse solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale, non è derogata nè ristretta dall'art. 44 Codice di comm. — C. Firenze, 14 novembre 1892 (*T. v.* 617; *F.* I, 1298; *L.* 1893, I, 9; *G.* 1893, 59; *D. C.* XI, 79; *G. it.* 1893, I, 1, 132; *Mon.* 1893, 105).

Contra: In materia commerciale, come è ammissibile senza limiti la prova testimoniale, così lo sono del pari le presunzioni dell'uomo. — C. Firenze, 10 giugno 1893 (*G.* 727, *n.*; *T. v.* 498, *n.*; *Giur.* 824); C. Torino, 5 settembre 1894 (*G.* 722); C. Roma, 8 gennaio 1896 (*L.* I, 221; *F.* I, 241, *n.*; *G.* 172; *D. C.* 282; *G. it.* I, 1, 288); A. Venezia, 17 luglio 1894 (*D. C.* 894); C. Torino, 8 novembre 1898; (*G.* 1580, *n.*).

64. Sono presunzioni sufficienti a far ritenere che i soci abbiano conferito ad un socio il mandato di amministrare la società quelle che risultano: da corrispondenze passate fra i soci e codesto amministratore, il tenore e l'oggetto delle quali non lasciano dubbi sull'indole dei loro rapporti; dal possesso nell'amministrazione del timbro sociale portante la leggenda: *L'amministratore*; dalla pronunzia di anteriori sentenze contro la società per obbligazioni assunte dall'amministratore. — A. Roma, 30 dicembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 81).

65. Non si può provare per presunzione, neanche in materia commerciale, una compravendita, una cessione di beni immobili, nemmeno per farne dipendere un'azione di danni ex quasi-delitto. — C. Torino, 31 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 100, *n.*; *Mon.* 1897, 48; *G.* 1897, 62, *n.*).

66. Le fatture accettate ed i libri commerciali allora soltanto valgono come mezzo di

prova dei contratti, quando manchi altro patto scritto, altra espressione del consenso delle parti.

Cosicchè stabilita una vendita col patto espresso che la merce dovesse consegnarsi al domicilio del compratore, dove questi avesse a pagarne il prezzo con accettazione di effetti commerciali, non valgono a derogare questi patti le sole risultanze delle fatture spedite dal venditore e le annotazioni segnate nei di lui libri; non potendo tanto meno riscontrarsi in ciò veruna circostanza idonea a distrarre il compratore dal suo fôro domiciliare per contestazione sul luogo di pagamento. — A. Torino, 15 giugno 1885 (*Rass.* 27; *G.* 560).

67. Le fatture accettate per tutte le indicazioni in esse contenute, e così anche per quelle del luogo del pagamento, si equiparano a scritture private riconosciute agli effetti della prova. — A. Casale, 2 giugno 1888 (*G. cas.* 198; *Mon.* 598; *Fil.* 1889, 82; *Annuario* VII, 406).

68. Il luogo designato pel pagamento nella fattura, sebbene in istampa, costituisce un patto contrattuale, da ritenersi, sino a prova contraria, conforme all'accordo prestabilito fra le parti. — A. Venezia, 4 novembre 1890 (*F.* 1891, I, 171; *D. C.* IX, 69; *T. v.* 607).

Contra: Le fatture portanti stampata la condizione del pagamento al domicilio del venditore, non vincolano agli effetti della competenza il compratore che in ciò non le abbia accettate. — C. Torino, 8 febbraio 1900 (*G.* 400).

69. Il registro copia-fatture fa prova non solo del contenuto della fattura (prezzo della merce), ma ancora dell'invio di essa fattura al compratore che ha ricevuto la merce, finchè questi non provi o che l'invio non fu fatto o che la fattura non gli è pervenuta. — C. Torino, 18 luglio 1888 (*G.* 596).

70. La fattura commerciale ha virtù probatoria in giudizio, quando non risulti pattuito altrimenti. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 182).

71. Le clausole unilaterali della fattura divengono obbligatorie se accettate tacitamente dall'acquirente. — A. Venezia, 28 luglio 1898 (*T. v.* 583; *D. C.* 838).

72. La fattura commerciale quitanzata fa bensì fede del trasferimento della proprietà e del possesso legittimo della merce, ma non del possesso materiale di essa. — A. Genova, 18 ottobre 1893 (*Giur.* 358, *n.*; *T. gen.* 661).

73. Il destinatario di merci con rimessa e ritiro contemporaneo della relativa fattura da cui risultano i prezzi e le modalità di pagamento, che abbia svincolato le merci, e ritiratele, è vincolato all'esecuzione del contratto senza poter opporre di non avere mai dette merci commissionate. — C. Torino, 28 luglio 1900 (*G.* 1078).

74. Una clausola a stampa della fattura della merce non può mutare i patti originari del contratto di vendita. — A. Venezia, 16 marzo 1900 (*L.* I, 626; *T. v.* 191).

75. La fattura accettata fra commercianti costituisce prova, non solo per le modalità dell'obbligazione cui si riferisce, ma anche per la stessa sussistenza materiale dell'obbligazione, epperò il commerciante è tenuto a rispondere della merce indicata nella fattura da lui non protestata, anche se non abbia ordinato nè ricevuto la merce stessa. — C. Torino, 31 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 405; *G. it.* 1904, I, 1, 586; *G.* 1904, 1457).

76. Le fatture commerciali possono accettarsi espressamente o tacitamente. — A. Casale, 2 giugno 1888 (cit. al n. 67); C. Torino, 10 luglio 1900 (*G.* 929; *T. gen.* 454); A. Venezia, 4 novembre 1890 (*F.* XVI, 1, 171, *n.*; *D. C.* IX, 29; *T. v.* 607).

77. La fattura è tacitamente accettata e approvata nelle sue indicazioni relative alla quantità, qualità e prezzo della merce, se il commerciante cui è spedita non vi fa osservazione o protesta alcuna, ricevendo le merci, e paga poi la maggior parte del prezzo. — C. Torino, 27 ottobre 1885 (*G.* 675; *Annali* 566).

78. Nella compra-vendita commerciale l'accettazione della fattura importa accettazione delle condizioni in essa specificate. Fanno presumere l'accettazione il difetto di protesta prima del giudizio e la non presentazione della fattura nel giudizio stesso. — A. Milano, 23 giugno 1897 (*Mon.* 672).

79. Il commerciante che trattiene, senza reclamare, la fattura speditagli, s'intende averla accettata, in modo che essa può valere come mezzo di prova. — C. Torino, 31 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 305).

80. La fattura non costituisce il contratto, bensì ne regola uno conchiuso in antecedenza, e perciò quand'essa contenga qualche patto che modifichi il precedente accordo contrattuale, per rendere la modificazione obbligatoria, non basta l'accettazione tacita, ma occorrerebbe la espressa. — A. Venezia, 3 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 62).

81. Se la fattura contiene clausole non contemplate nella stipulazione del contratto, il destinatario che accetta merce e fattura senza eccezioni e riserve, accetta con ciò anche tali clausole: occorre invece che queste siano espressamente accettate per essere vincolative, se non solo non siano contemplate nel contratto, ma anzi diverse e contrarie a quelle espressamente pattuite (Applicazione in tema

di competenza). — A. Milano, 2 novembre 1904 (*Mon.* 1905, 14; *G.* 1905, 76; *D. C.* 1905, 124).

82. Le diciture « pagamento al domicilio del venditore », « pagabili al domicilio del venditore » e simili, « la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario » che si leggono nella fattura della merce venduta, non sono vincolative pel compratore senza una positiva accettazione per parte sua. — A. Torino, 17 settembre 1899 (*G.* 1900, 90).

83. La fattura non è essa stessa il contratto, ma una dipendenza del rapporto giuridico stabilitosi in precedenza fra le parti.

Contestata la natura del contratto, se l'attore a prova del proprio assunto esibisca la fattura accettata, ben può il convenuto essere ammesso a stabilire, con altro mezzo di prova, che la convenzione cui la fattura si riferisce fu in realtà diversa. — C. Firenze, 30 luglio 1891 (*T. v.* 488; *T. gen.* 550; *Annali* 345).

84. Benchè le fatture accettate possano costituire prova di obbligazioni commerciali, tuttavia è sempre in facoltà del magistrato di ritenere che l'ordinazione della merce non è stata fatta in proprio nome e per proprio conto dallo intestatario della fattura, ma da altri in nome proprio e per proprio conto. — C. Torino, 31 dicembre 1898 (*G.* 1899, 181, *n.*; *Fil.* 1899, 451).

85. È valida la elezione di un foro speciale risultante dall'accettazione di una fattura commerciale. — A. Milano, 26 maggio 1903 (*Mon.* 670, *n.*; *D. C.* 810).

86. Anche una lettera proveniente dal venditore può essere ritenuta quale fattura accettata da quest'ultimo, qualora risulti che esso la ricevette, e resti provato, anche all'infuori di essa, ch'egli accettò la fattura ivi contenuta. — C. Roma, 20 ottobre 1898 (*Mon. giur.* 161; *Corte S. Roma*, II, 288).

87. Equivale alla fattura la distinta della merce rilasciata dal compratore. — C. Firenze, 9 maggio 1904 (*D. C.* 858).

88. Le attestazioni giudiziali e stragiudiziali di private persone possono bensì, in qualche caso, e segnatamente in materia commerciale, essere prese in considerazione dal giudice, ma soltanto come amminicolo e per avvalorare altri elementi di prova che si abbiano in causa. — A. Genova, 9 aprile 1886 (*Eco* 245).

89. Gli attestati di notorietà rilasciati da un sindaco relativamente alla qualità di rappresentante commerciale, che taluno abbia rispetto ad una ditta di commercio, non fanno fede in giudizio. — A. Venezia, 5 dicembre 1890 (*T. v.* 1891, 28).

90. Ai libri dei commercianti stranieri non può negarsi l'efficacia della prova loro attribuita dalla legge del luogo. — A. Venezia, 9 settembre 1886 (*T. v.* 479; *Cons. comm.* 310).

Lo stesso dicasi degli estratti notarili dei libri medesimi. — A. Venezia, 9 ottobre 1890 (*T. v.* 559); Id., 15 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 89).

91. Il mediatore che chiede la mercede pattuita per la conclusione della vendita di un immobile può provare con testimoni che il contratto medesimo fu redatto in iscritto e poi rescisso dalle parti a sua insaputa. — C. Roma, 6 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 192).

92. L'art. 44 del Cod. di comm. ultimo capov. non configura una pretta eccezione proibitiva e tassativa, ma spazia nei termini di una disposizione d'indole generale e d'ordine pubblico, come quella che si compenetra col sistema probatorio attinente ai modi di legittima trasmissione della proprietà immobiliare.

Erra quindi la dottrina che restringe la sanzione del suddetto articolo alle sole *compre* e *vendite* di beni immobili, escludendola per le altre convenzioni (nella specie, il conferimento in una società in nome collettivo), comunque traslative di proprietà immobiliare, autorizzando così l'ammissione della prova testimoniale. — A. Genova, 5 maggio 1893 (*Giur.* 183; *D. C.* 558).

93. Le compre e vendite di beni immobili per le quali in tema commerciale sta ferma la necessità dell'atto scritto, sono anche quelle fatte per speculazione commerciale abituale a scopo di lucrare sulla rivendita. — C. Torino, 23 marzo 1901 (*G.* 578; *G. it.* I, 1, 492, *n.*; *Mon.* 683; *F.* I, 869, *n.*).

94. La prova della convenuta risoluzione di una vendita commerciale d'immobili deve risultare da scrittura: detta prova può essere implicita in una nuova vendita degli stessi beni fatta dal venditore al compratore precedente, ma non può essere data dai libri di commercio del venditore. — A. Roma, 23 dicembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 2, *n.*; *F.* 1903, I, 312, *n.*); C. Roma, 13 aprile 1904 (*F.* I, 1345).

95. In materia di commercio possono le circostanze del vero contratto intervenuto fra le parti desumersi dalle lettere tra esse scambiatesi, ed il loro apprezzamento è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 21 luglio 1892 (*G.* 624).

96. L'associazione libraria può esistere anche senza che emerga da scritto. — T. Roma, 21 marzo 1898 (*L.* I, 774, *n.*).

97. L'esistenza di associazioni di produttori o commercianti al fine di regolare il prezzo di determinati prodotti industriali può essere provata con qualunque mezzo legale di prova. — A. Napoli, 2 luglio 1900 (*F.* 1901, I, 68 *n.*).

V. anche art. 1, *n.* 8 a 9, 94; art. 38, *n.* 1, e art. 38, *n.* 1 e 6.

Articolo 45.

Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in esso indicata come mittente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da notaio, si applicano i principii generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria.

La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici.

Bibliografia: Bolaffio L., *La prova per telegramma* (*Ann. crit.* 1900, II, 79; *T. v.* 1900, 277; *D.* e *G.* XVI, 49). — Coppa-Zuccari P., *I telegrammi in rapporto alle scritture private* (Roma, 1900, tip. Partenopea). — Granata L., *Il telegrafo nel diritto* (*D.* e *G.* 1895, 215 e 1896, 18; *Scienza dir. priv.* 1996, 40; *Rol.* 1896, 1). — Massime, *A quale trattamento vanno soggetti, nei rapporti delle leggi sul bollo e registro, i telegrammi contenenti obbligazioni commerciali e procure, e contemplati dagli art. 45 e 47 del nuovo Codice commerciale* (1889, 887). — Vivante C., *Il telegramma nel diritto commerciale italiano* (*Mon.* 1898, 801).

1. Il valore probatorio attribuito per legge al telegramma non rimane disconosciuto dal giudice di merito che, non il telegramma, ma molteplici altre ragioni pone a fondamento della sua pronuncia. — C. Firenze, 22 febbraio 1894 (*T. v.* 197).

2. Anche i telegrammi dei mediatori fanno prova delle obbligazioni commerciali e dei contratti colla loro opera formati. — C. Torino, 5 febbraio 1901 (*G.* 491).

3. Il telegramma non sottoscritto non equivale alla scrittura privata richiesta per la compra-vendita commerciale d'immobili. — C. Torino, 28 marzo 1901 (*F.* I, 869, *n.*; *G.* 578; *G. it.* I, 1, 492, *n.*; *Mon.* 683).

—

Articolo 46.

In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi, si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa.

Bibliografia: Bolaffio L., *Contratto per telegramma. Errore nella trasmissione* (*T. v.* 1901, 118). — De Meis L., *L'inefficacia giuridica dell'irresponsabilità dello Stato per gli errori ed i ritardi nella trasmissione dei telegrammi* (*G. it.* 1901, IV, 273).— Vidari E., *Ritardi ed errori telegrafici* (*D. C.* XII, 821). — Vighi A., *La teoria dell'affidamento e l'art. 46 del Codice di commercio* (*T. v.* 1899, 818).

1. Non hanno efficacia giuridica le clausole regolamentari esoneranti lo Stato da qualsiasi responsabilità per i ritardi nella trasmissione dei telegrammi o gli errori telegrafici. — Conciliatore del II Mandamento di Milano, 18 gennaio 1894 (*D. C.* 878).

2. Se una ditta offre per telegramma una somma di valuta estera e per errore dell'ufficiale telegrafico sia indicato all'altra ditta il cambio in valore maggiore, manca su questo il consenso della ditta offerente, e quindi il contratto è nullo, nè influisce la mancata collazionatura o raccomandazione del telegramma. — C. Napoli, 18 aprile 1898 (*D. C.* 126).

—

Articolo 47.

Nelle materie commerciali il mandato e qualunque dichiarazione di consenso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione auten-

ticata da notaio, secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio. (*298 G.; 12 E.*).

Bibliografia: Anziletti P., *Dell'autenticazione notarile nei mandati per telegramma* (Rolandino, 1902, 65). — V. anche *Massime* sotto l'art. 45.

Articolo 48.

I libri di commercio, tenuti regolarmente, possono far prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità hanno effetto come fossero scritte dal principale. (*21 I.; 12 F.; 34, 36 G.; 1, 3 N.; 224 P; 53, 54 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Dell'efficacia probatoria dei libri di commercio* (*T. v.* 1885, 581). — Lessona C., *Forza probante dei libri di commercio* (*G. it.* 1892, I, 1, 458). — Id., *Sull'apprezzamento dei libri di commercio da parte del giudice e sulla rinuncia alla prova testimoniale* (*G. it.* 1894, I, 1, 912). — Id., *L'estratto dei libri di commercio* (*G. it.*, 1894, I, 2, 677). — Vidari E., *Dei libri di commercio come prova contro non commercianti* (*Con. comm.* 1888, 189 e 201).

1. L'attestazione notarile sulla conformità d'un estratto di partita esistente in un giornale di commercio, perchè sia ammissibile in giudizio, oltre alla conformità dell'estratto all'annotazione esistente nel registro, deve riferirsi anche a tutte le circostanze richieste perchè il libro possa servire di prova, senza che a tali precise e complete circostanze di fatto possa supplire il cenno che il libro è *regolarmente tenuto*. — T. Venezia, 2 aprile 1884 (*T. v.* 188; *Annuario* 288); Id., 2 agosto 1884 (*T. v.* 474; *Annuario* 288).

2. Quando non consti della regolare tenuta dei libri commerciali, non può avere alcun valore di prova in giudizio un estratto dei medesimi. — C. Torino, 6 febbraio 1886 (*G.* 228).

3. È sovrano l'apprezzamento del giudice del merito sul valore probatorio degli estratti dei libri di contabilità mercantile e della loro regolarità. — C. Torino, 5 aprile 1886 (*Rass.* 1881; *G*, 455; *Annali* 886); C. Firenze, 29 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 228; *D. C.* XIII, 285).

4. Gli estratti notarili dei libri di commercio, anche se contengano attestazioni della regolare tenuta dei libri medesimi, non fanno piena prova in giudizio.

Non può pertanto rimproverarsi il magistrato che ordina la produzione del libro cui si riferisce l'estratto notarile prodotto. — A. Milano, 2 luglio 1886 (*Mon.* 1887, 128); A. Bologna, 14 luglio 1890 (*R. Bol.* 844); C. Firenze, 14 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 84; *L.* 1892, 829; *D. C.* X, 262; *T. gen.* 186; *F.* 1892, I, 270; *G. it.* I, 1, 864).

5. La prova legale di un credito non può neppure fra commercianti desumersi da un estratto autentico del libro giornale, quando sia dall'altra parte impugnato, benchè il notajo certifichi che il libro è tenuto regolarmente. — A. Milano, 1° settembre 1891 (*D. C.* 1892, 156; *Mon.* 904; *Not. it.* 418; *T. gen.* 695; *Rol.* 866; *Massime* 1892, 42).

6. Gli estratti notarili del libro giornale, portanti dichiarazione della sua regolare tenuta, hanno efficacia di sostituire la comunicazione del libro stesso, salvo sempre al giudice di ordinarne l'esibizione.

7. Come i registri provano per intero le partite registrate anche in quanto riguarda il prezzo assegnatovi, così lo provano detti estratti notarili. — A. Venezia, 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 148).

8. Un estratto dei libri di commercio fatto da notajo, il quale attesti semplicemente che i libri sono regolarmente tenuti, non vale come i libri a far prova in giudizio fra commercianti e in materia di commercio. — A. Genova, 24 luglio 1894 (*D. C.* 700; *G. it.* I, 2, 677, *n.*).

9. La prova coi libri di commercio è regolarmente data (anche agli effetti della legge di registro) presentandone un estratto *in parte qua* autenticata da notaio, cui spetta di accertare la regolare tenuta dei libri, salvo, nel caso di contestazione, la loro esibizione o comunicazione, da ordinarsi, secondo i casi, dal giudice. — A. Genova, 11 dicembre 1896 (*F.* 1897, I, 286, *n.*).

10. Gli estratti dei libri di commercio, fatti per mezzo di notajo, possono far prova in giudizio; — A. Venezia, 25 ottobre 1898 (*F.* 1899, I, 189, *n.*) — alla pari dei libri medesimi. — A. Firenze, 21 febbraio 1901 (*Annali* 82; *Riv. univ.* 418).

11. L'estratto autentico dei libri del commerciante può in diritto bastare a dar notizie degne di fede davanti al giudice di merito che non creda necessaria la produzione dei libri originali. — C. Roma, 28 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 295).

12. I libri di commercio, tenuti regolarmente, possono far prova tra commercianti in materia commerciale, e non è attendibile una generica e vaga impugnativa dei medesimi. — A. Firenze, 15 dicembre 1884 (*Annali* XIX, 105).

13. I libri di commercio regolarmente tenuti non hanno sempre in ogni caso la virtù di far prova anche fra commercianti e per obbligazioni di commercio, ma la valutazione della loro forza probante, in ogni singolo caso, viene dalla legge rimessa all'incensurabile apprezzamento dei giudici del merito. — C. Torino, 1° giugno 1886 (*Mon.* 676; *L.* II, 885; *Fil.* 587; *Annuario* 367; *Cons. comm.* 191); Id., 20 marzo 1889 (*G.* 702; *Annuario* 422); Id., 25 marzo 1892 (*G.* 262; *L.* I, 695; *G. it.* I, 1, 458); C. Roma, 11 giugno 1894 (*G. it.* I, 912, *n.*); C. Firenze, 29 novembre 1894 (*L.* 1898, I, 228; *D. C.* XIII, 285).

14. Nei rapporti tra gli azionisti e l'istituto di credito, le notate nei libri di contabilità di questo, quando i medesimi siano regolarmente tenuti, possono far prova efficace dell'effettuato pagamento del dividendo. — A. Trani, 18 luglio 1889 (*R. Trani*, 672).

15. I libri di commercio possono, in materia di commercio, far prova fra commercianti, non di fronte ai non commercianti. — A. Milano, 22 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, 2, 205; *Monit.* 1890, 84; *Annuario* 421; *D. C.* VIII, 457).

16. La prova legale non può ricavarsi dai libri mercantili facoltativi, quantunque d'uso nel commercio, ma soltanto da quelli resi obbligatori dall'art. 21. — A. Torino, 20 aprile 1891 (*G.* 562; *T. gen.* 688).

17. Il concetto che i libri di commercio regolarmente tenuti possano far prova in giudizio allora soltanto che le relative annotazioni siano fatte in concorso di tutte le parti interessate, è principio erroneo, perchè col medesimo si viene ad aggiungere alla potenzialità di prova dei libri di commercio una condizione non richiesta dalla legge. — C. Torino, 25 marzo 1892 (*G.* 262; *L.* I, 695; *G. it.* I, 1, 458).

18. I libri del commerciante non perdono pel fatto del di lui fallimento il loro valore probatorio, e quindi il creditore del fallito può dedurre da essi la prova della sussistenza del proprio credito. — C. Firenze 21 dicembre 1896 (*Mon.* 1897, 189).

19. I libri di commercio tenuti regolarmente possono far prova in giudizio secondo la credibilità o la fede che ai medesimi attribuisca il magistrato, e ne può essere impugnato il contenuto colla prova testimoniale. — C. Roma, 22 maggio 1901 (*T. v.* 884; *Corte S. Roma* II, 28; *Cons. comm.* 212).

20. I libri di commercio, quantunque regolarmente tenuti, possono bensì far prova tra commercianti in materia di commercio, ma non la fanno necessariamente ed in modo assoluto. — A. Torino, 28 dicembre 1908 (*G.* 220, *n.*).

21. I libri dei commercianti, se non formano una prova piena o semipiena rimpetto ai non commercianti, dànno però vita ad una presunzione tale da autorizzare il giudice a deferire il giuramento suppletivo ad altro dei contendenti. — A. Genova, 4 dicembre 1885 (*G. it.* 1886, II, 96).

Contra. L'annotazione esistente nel libro giornale di un commerciante di avere in un determinato giorno consegnato ad un creditore una quantità di merce a tacitazione del suo credito, non può costituire quella prova incompleta, che possa ripienarsi col giuramento d'ufficio. — C. Torino, 1° giugno 1886 (*Mon.* 676, *n.*; *L.* II, 885; *Fil.* 587; *Annuario* 367; *Cons. comm.* 191).

22. Il legislatore italiano nell'articolo lasciò al magistrato il decidere chi dei contendenti possa col giuramento confortare o distruggere l'attestazione dei libri. — C. Napoli, 20 marzo 1901 (*Gazz. proc.* XXXI, 171).

23. È in facoltà del magistrato di ammettere come mezzo di prova i libri di commercio e di accordare loro quel valore che crede di giustizia. — C. Roma, 30 maggio 1887 (*D. C.* 698; *Rass.* 125; *Annali* 378; *F.* I, 578; *G.* 485; *G. it.* I, 1, 654; *L.* II, 581; *Cons. comm.* 246) — siano o non siano i libri perfettamente tenuti. — A. Milano, 24 ottobre 1877 (*Mon.* XXIX, 9, *n.*; *D. C.* VI, 102; *G. it.* XL, I, 2, 88; *Fil.* XIII, 118; *Annuario* 287).

24. L'ispezione dei proprii libri di commercio chiesta da una parte può dal giudice respingersi se la reputa inutile, per quanto i libri siano regolarmente tenuti. — C. Torino, 12 luglio 1897 (*G.* 1048).

25. L'art. 48 del Cod. comm., che limita la fede dovuta ai libri di commercio regolarmente tenuti, si applica soltanto ai giudizi civili e non anche ai penali.

Erra quindi il giudice che respinge la produzione di libri commerciali fatta dall'imputato sull'unico motivo di non poterne tener conto perchè irregolari. — C. Roma, 17 maggio 1892 (*F.* I, 402).

26. Quando debbano esaminarsi i libri di commercio come mezzo di prova, non basta l'esame di uno di essi, per esempio, dell'inventario, trascurando gli altri, come il libro giornale. — C. Roma, 15 giugno 1899 (*L.* II, 545; *T. gen.* 686; *T. rom.* 391; *Cons. comm.* 244).

V. anche art. 21 n. 1 e 2, ed art. 38, n. 1.

Articolo 49.

I libri che i commercianti sono obbligati a tenere, per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono far prova in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo di questo Codice. (*22 I.; 13 F.; 35 G.; 224, 948 P.; 42 S.*).

Bibliografia: Vedi Lessona sotto l'art. 48.

1. I libri di commercio, ancorchè non tenuti con perfetta regolarità, ben possono valere come principio di prova per far luogo a delazione del giuramento suppletivo. — C. Roma, 28 giugno 1885 (*Annali* 395; *Legge* II, 505, *n.*; *Cons. comm.* 251; *G. c.* 125; *D. C.* IV, 226; *Annuario* 261).

2. L'essere incorse in un registro talune poco rilevanti irregolarità non può far perdere ogni fede a tutto il registro, ma solo toglier valore alle poche registrazioni alterate, irregolari e dubbie.

Non può quindi censurarsi il tribunale che di fronte ad un registro, nel quale trovasi qualche parola scritta con carattere diverso, qualche data spostata, e che manca per due anni della vidimazione del Presidente, ammette la parte a completare la prova da quello apparente mediante il giuramento d'ufficio. — A. Milano, 24 ottobre 1887 (*Mon.* 1888, 9; *D. C.* VI, 162; *G. It.* XL, 2, 88; *Fil.* XIII, 118; *Annuario* 287).

3. Non contestandosi dal non commerciante che date somministranze siangli state fatte dall'attore commerciante, ma eccependosi solo circostanze ritenute dal giudice contraddittorie, può essere deferito il giuramento suppletorio all'attore, anche se i libri di commercio da esso attore prodotti in appoggio della domanda siano irregolarmente tenuti. — C. Firenze, 28 novembre 1889 (*L.* XXX, I, 260, *n.*).

Contra. I libri di commercio irregolarmente tenuti non possono fornire, a profitto di quelli che gli hanno tenuti, nemmeno un principio di prova atto ad autorizzare il giudice a deferire il giuramento suppletorio. — T. comm. di Venezia, 20 settembre 1886 (*T. v.* 172; *Annuario* V, 286).

4. Non può ammettersi la verificazione della scrittura sovra un libro commerciale non tenuto regolarmente. — A. Bologna, 2 ottobre 1886 (*R. Bol.* XV, 88).

5. Se i libri sociali non sono stati regolarmente tenuti non possono fornire alcuna prova a favore dell'accomandante e contro i creditori sociali, quantunque i libri stessi non si fossero tenuti da esso accomandante, ma dai soci gerenti. — C. Torino, 16 luglio 1892 (*G.* 598; *L.* II, 372; *G. it.* I, 1, 962).

6. Il libro giornale mancante delle formalità prescritte dalla legge, se pur può far tuttavia fede nelle controversie tra i membri di una società commerciale, non fa prova, invece, in caso di associazione in partecipazione e in confronto del partecipante.

7. Sebbene il libro giornale tenuto irregolarmente non faccia prova in favore di chi lo ha tenuto, non è però escluso che possa valere come presunzione più o meno grave, a seconda della persona, del modo con cui fu scritto e delle varie circostanze che il giudice può apprezzare. — A. Venezia, 30 agosto 1892 (*T. v.* 584).

8. Non possono avere forza probante in giudizio le carte e i libri di commercio non tenuti secondo la legge commerciale; conseguentemente il perito non può avere obbligo di tenerne conto. — C. Palermo, 14 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 551).

9. Le risultanze di libri di commercio, quantunque irregolarmente tenuti, ed anche di libri puramente facoltativi, come il mastro, possono tuttavia costituire un principio di prova per iscritto. — C. Torino, 18 marzo 1895 (*G.* 504).

Articolo 50.

Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. (*23 I.*).

Bibliografia: Vedi Lessona sotto l'art. 48.

1. Alle annotazioni d'un commerciante alle quali si neghi il carattere di libri non si può negar valore di carte domestiche agli effetti dell'art. 1330 Cod. civile e ad esse non si applica la regola dell'inscindibilità di cui nell'art. 50 Cod. comm. — C. Torino, 5 marzo 1892 (*D. C.* 606; *Mon.* 307).

3. Le annotazioni contenute nei libri d'un commerciante fanno fede contro di esso anche se si riferiscono non al commercio da esso esercitato, ma alla sua azienda domestica. — C. Torino, 29 luglio 1892 (*F.* I, 1294; *T. gen* 708; *Mon.* 406; *G. it.* I, 1, 1165).

—

Articolo 51.

Se la parte, ai libri della quale l'altra offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso. (*27 I.; 17 F.; 37 G.; 13 N.; 227 P.: 45 S.*).

Bibliografia: Majorana G., *Una questione sull'art. 51 del Codice di commercio* (*D. C.* II, 828). — Norsa E., *Se la domanda di produzione dei libri debba proporsi per incidente e la dichiarazione di volervi prestar fede debba risultare da apposito verbale o da atto d'usciere notificato* (*T. v.* 1387, 245).

1. Non è necessario che la domanda di produzione dei libri di commercio sia proposta colle forme degli incidenti, e nemmeno che la dichiarazione del convenuto di essere disposto a prestarvi fede sia espressa in apposito verbale e notificata per atto d'usciere. — C. Firenze, 28 febbraio 1887 (*T. v.* 161; *Annali* 299; *Cons. comm.* 101; *Annuario* 237).

2. Il commerciante attore che non esibisce veruna prova della sua azione, può tuttavia obbligare il commerciante convenuto a presentare i suoi libri mercantili per desumere da essi la prova necessaria. — C. Torino, 30 ottobre 1893 (*G.* 778, *n.*; *G. it.* 1894, I, 1, 84, *n.*).

3. L'esibizione dei libri di commercio chiesta dalla parte con offerta di prestarvi fede non è di diritto, ma è rimessa al criterio del giudice, il quale può ricusare di ordinarla ove, in ispecie, giudichi che l'intento della contraria parte è già provato, o che la domandata esibizione non è che un incombente dilatorio. — C. Torino, 30 dicembre 1893 (*G.* 1894, 186; *Mon.* 1894, 296.

4. Il giuramento suppletivo nel caso di rifiuto ad esibire i libri di commercio non è autorizzato dall'art. 51 se non quando l'altra parte siasi offerta di prestar fede ai libri da esibire.

Non è quindi applicabile l'art. 51 se l'esibizione fu chiesta ed ordinata unicamente per farne oggetto d'esame della parte e del giudice, lasciandosi così aperto l'adito ad ulteriori contestazioni. — C. Torino, 30 gennaio 1895 (*G.* 140, *n.*; *L.* I, 486, *n.*; *Mon.* 287; *D. C.* 814; *Cons. comm.* 60; *F.* I, 695).

5. Chiesta a norma dell'art. 51 la produzione dei libri mercantili dalla parte avversa con offerta di prestarvi fede, non può respingersi tale istanza senza ben motivarne la ripulsa; non è tenuto il giudice ad accoglierla se crede inutile la produzione; e rifiutandosi la parte di presentare i suoi libri, non è obbligato a deferire all'altra parte il giuramento. — C. Torino, 16 febbraio 1899 (*G.* 499, *n.*).

6. La facoltà data al giudice dall'articolo di deferire ad una delle parti il giuramento è allegata alla previa precisa dichiarazione dell'altra parte di apprestar fede ai libri dell'avversario ove costui ricusi di presentarli. — A. Bologna, 20 aprile 1903 (*D. C.* 1904, 929).

7. La dichiarazione della parte di prestar fede ai libri dell'avversario ha effetto solo in quanto questi risultino poi regolarmente tenuti.

Il giuramento suppletivo non può essere deferito alla parte che non ha voluto presentare i libri o che li ha presentati irregolari. — C. Firenze, 30 maggio 1904 (*G.* 1147, *n.*).

Articolo 52.

Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti la conclusione e le condizioni dei contratti quella forza provante che secondo le circostanze possono meritare. (*47 I.; 34 G.*).

Manca di motivi la sentenza che non si vale della facoltà di valersi dei libri di commercio senza darne le ragioni. — C. Torino, 16 giugno 1903 (*G.* 1585; *Mon.* 842).

Articolo 53.

Quando il presente Codice richiede la prova per iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il Codice civile. (*93, 157 I.; 9 a 12 E.*).

Bibliografia: Manara U., *Sulla prova per testi delle società e associazioni commerciali costituite senza scrittura* (*F.* 1905, I, 429). — Marghieri A., *La forma scritta nelle obbligazioni commerciali* (*Fil.* X, 81). — Ruta G., *Se la prova congetturale sia ammissibile nei casi nei quali non può ammettersi la prova testimoniale per il disposto dell'art. 53 del vigente Codice di commercio* (*G. it.* 1894, I, I, 225).

Applicazione 33 e 34. — Assicurazione 36. — Cambiale 26 a 32. — Compra-vendita 1. — Contratto di noleggio 24, 25. — Locazione stabili 35. — Retroattività 2. — Scritto condizione contrattuale 3. — Società ed associazioni 4 a 28.

1. Trattandosi di compra-vendita in materia di commercio può provarsi con testi ciò che si alleghi essersi stabilito tra le parti posteriormente o contro l'atto scritto, non essendo in materia la prova scritta essenziale alla perfezione del contratto.

2. Il disposto dell'articolo è applicabile anche al passato. — A. Catania, 8 ottobre 1883 (*Eco* 366; *Mon.* 1884, 70; *G. cat.* 188).

3. Anche in materia commerciale, ogniqualvolta le parti vollero costituito a prova delle loro convenzioni lo scritto, è impossibile distruggere o modificare con testimoni i patti solennemente consacrati nel medesimo. — A. Bologna, 5 aprile 1884 (*R. Bol.* 148, *n.*).

4. La circolare firmata da un socio, colla quale questo annuncia alle Case commerciali lo scioglimento della società (in partecipazione o in nome collettivo) e le invita a voler prendere conoscenza della sola sua firma, costituisce — non sciogliendosi una società se non abbia esistito — quel principio di prova scritta che è necessario per l'ammissione della prova testimoniale sull'esistenza della società medesima. — A. Catania, 6 marzo 1885 (*Fil.* 466; *G.* 194; *L. C.* 741; *Cons. comm.* 126; *Annuario* 324; *G. cat.* 59).

5. La mancanza dell'atto scritto nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice non porta nullità del contratto, il quale può essere provato secondo il disposto dell'art. 53. — A. Venezia, 12 febbraio 1886 (*D. C.* 239; *T. v.* 98; *F.* I, 98; *Annuario* 451); Id., 6 luglio 1886 (*T. v.* 412; *Annuario* 452; *Cons. comm.* 268).

6. È ammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'esistenza di fatto di un'associazione in partecipazione non costituita regolarmente, quando si ha un principio di prova scritta. — C. Napoli, 5 dicembre 1888 (*Gazz. P.* XXIV, 561; *Annuario* 457; *F.* 1889, I, 728; *Annali* 1889, 158); A. Torino, 30 settembre 1889 (*G.* 1890, 28; *Mon.* 923); A. Venezia, 21 marzo 1890 (*T. v.* 199; *Cons. comm.* 189; *Fil.* 352); A. Aquila, 3 marzo 1891 (*F.* I, 610; *T. gen.* 349; *Giorn. Marche* 389).

7. È inammissibile la prova testimoniale di un'associazione in partecipazione, se, mancando l'atto scritto ed eccedendosi il valore di L. 500, non concorra un principio di prova per iscritto. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 1889, 54); A. Casale, 31 dicembre 1901 (*G.* 1902, 371, *n.*).

8. Non è ammissibile la prova per testimoni diretta a stabilire l'esistenza d'un contratto di società commerciale avente per oggetto un valore superiore alle lire 500. La prova per testimoni in tal caso sarebbe solo ammissibile quando vi fosse un principio di prova scritta che dovrebbe risultare da fatture, polizze, lettere, circolari, ecc., spedite dai soci a nome della società. — A. Genova, 30 luglio 1889 (*T. gen.* 619; *D. C.* 895; *Cons. comm.* 367; *Annuario* 508); A. Milano, 29 dicembre 1890 (*Mon.* 1891, 152); A. Cagliari, 3 febbraio 1898 (*G. it.* I, 2, 395, *n.*; *G. sarda* 1898, 65).

9. Sciolta una società od un'associazione in partecipazione, di cui manchi l'atto scritto od il principio di prova per iscritto, la prova orale della sua costituzione non cessa di essere interdetta ai soci ed ai partecipanti: però potranno costoro, all'oggetto di regolare i conti secondo i rapporti esistiti, provare coi testi tutti quegli atti o fatti che per sè stessi facciano necessariamente o presuntivamente risalire al concetto della preesistenza di un vincolo sociale. — A. Genova, 3 marzo 1890 (*D. C.* 605; *T. gen.* 172; *Annali* 189).

10. Nei rapporti fra soci si può provare l'esistenza d'una società in nome collettivo o in accomandita semplice, col mezzo di testimoni, però nei limiti dell'art. 53. — A. Napoli, 24 aprile 1895 (*D. C.* 341). — C. Napoli 2 aprile 1902 (*G. it.* I, 2, 625; *L.* II, 193, *n.*; *Mon.* 663; *G.* 1051 *n*; *F.* 1, 1175, *n.*).

11. L'atto scritto non è richiesto *ad substan-*

tiam per l'esistenza della società in nome collettivo od in accomandita semplice; ma la mancanza di esso rende soltanto la società risolubile a domanda dei soci, e la prova dell'esistenza di fatto può fornirsi anche per testi, purchè questa prova sia ammissibile secondo le regole del Codice civile. — C. Torino, 17 luglio 1896 (*G. it.* I, 1, 848; *G.* 554, *n.*; *Mon.* 806; *F.* I, 1097; *L.* II, 661, *n.*; *D. C.* 921).

12. Nei contratti di società e di associazione in partecipazione è necessaria la prova scritta non solo nei rapporti dei soci verso i terzi, ma anche nei rapporti dei soci fra loro. Quindi, in difetto, non possono i soci ed associati essere abilitati a provare per testi e nei rapporti fra loro, l'esistenza di alcun contratto di società e di associazione. — C. Roma, 7 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, I, 60, *n.*; *L.* 1897, I, 789; *F.* 1897, I, 887, n.; *D. C.* 426).

13. Il difetto della prova scritta nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice può essere supplito con tutti gli altri mezzi dalla legge permessi colla sola limitazione di cui all'art. 53 Cod. comm. — A. Genova, 19 febbraio 1897 (*T. gen.* 145; *G. it.* I, 2, 372).

14. L'esistenza di una società in nome collettivo o in accomandita semplice può provarsi con testi anche oltre i limiti indicati dall'art. 53. — A. Genova, 5 marzo 1897 (*D. C.* 367).

15. L'esistenza di una società di fatto può essere provata per testi anche in difetto di qualsiasi principio di prova scritta, tanto più se la prova è diretta a regolare e liquidare i rapporti d'interesse derivati dalla società, anzichè l'obbligo di mantenere in futuro il vincolo sociale. — A. Genova, 21 aprile 1897 (*L.* I, 773, *n.*; *G. it.* I, 2, 706; *T. gen.* 249).

16. L'art. 53 Cod. comm. non costituisce una limitazione al disposto contenuto nell'articolo 44; col primo è sancita la regola, col secondo la eccezione.

Per i terzi non esiste limitazione circa i mezzi istruttori per provare la esistenza della società; per i soci la prova non può essere fatta che secondo il disposto dell'art. 53. — A. Trani, 4 giugno 1897 (*Gazz. giud. it.* I, 351; *R. Trani* XX, 317).

17. È inammissibile altrimenti che a termini dell'articolo la prova testimoniale per dimostrare l'esistenza fra soci di una società di commercio irregolare. — Cass. Napoli, 15 giugno 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 351, *n.*); A. Venezia, 27 marzo 1900 (*T. ven.* 272).

18. Per le società commerciali in nome collettivo ed in accomandita semplice lo scritto non è richiesto *ad solemnitatem* ma *ad probationem*, onde a dimostrarne l'esistenza sono ammissibili tutti i mezzi di prova, anche la testimoniale, specie se siavi un principio di prova per iscritto.

Tale regola si applica pure alle associazioni in partecipazione per provarne la esistenza e determinare i rapporti fra i contraenti. — A. Aquila, 22 luglio 1902 (*G. it.* I, 2, 626; *F.* I, 1060, *n.*).

19. Anche per l'associazione in partecipazione è richiesto l'atto scritto, ma non a pena di nullità; tuttavia la prova testimoniale non è ammessa se non nei limiti dell'art. — A. Genova, 16 settembre 1902 (*D. C.* 949; *G. it.* 1903, I, 2, 25). — C. Palermo, 12 marzo 1903 (*D. C.* 789). — A. Genova, 11 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 485, *n.*; *F.* I, 1088; *D. C.* 772).

20. L'atto scritto costitutivo dell'associazione in partecipazione è richiesto non *ad substantiam sed ad probationem tantum*, e la prova dell'esistenza di tale associazione di fatto può darsi per testi anche oltre i limiti dell'articolo 1341 Cod. civ. — C. Torino, 16 giugno 1903 (*G.* 1015, *n.*; *Mon.* 842).

21. Per l'interesse dei terzi la prova della esistenza di una società commerciale, non regolarmente costituita, può essere fornita anche mediante testimoni. — Cass. Roma, 3 maggio 1904 (*G. it.* I 1, 940; *L.* 1687).

22. È ammissibile la prova testimoniale diretta a porre in essere l'esistenza di un'associazione in partecipazione, senza le limitazioni di cui all'articolo. — C. Torino, 30 settembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 335; *F.* 1905, I, 480, *n.*; *G.* 1905, 40); A. Milano 29 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 271).

23. Non è da ammettersi la prova testimoniale a dimostrare il conferimento di capitale in un'associazione in partecipazione dovendo la prova di questa essere data per iscritto. — A. Roma, 15 dicembre 1904 (*L.* 1905, 242; *Mon.* 1905, 171; *D. C.* 1905, 242).

24. Non è ammissibile la prova orale per stabilire modificazioni ai patti del noleggio. — A. Catania, 31 dicembre 1886 (*G. cat.* XVII, 25; *F. cat.* VII, 42; *Cons. comm.* 1887, 152).

25. Per il contratto di noleggio, specie nei viaggi di cabotaggio, la scrittura non essendo richiesta *ad substantiam*, la prova può esserne data anche per testimoni, ancorchè l'importo superi le L. 500. — A. Genova, 28 febbraio 1887 (*Rass.* 198).

26. Sono ammissibili le presunzioni e la prova per testi a dimostrare la supposizione di data nella cambiale, quando dall'atto scritto risulti un principio di prova per iscritto e la supposizione vogliasi operata a far apparire firmata l'accettazione cambiaria dopo la maggiorità dell'accettante. — C. Napoli, 3 dicembre 1887 (*Gazz. P.* XXIII, 232; *Cons. comm.* 1888, 144; *D. e G.* IV, 187).

27. Non è ammissibile la prova testimoniale a dimostrare la causa e la origine della cambiale contro il contenuto di essa. — A. Catania, 30 aprile 1888 (*F. cat.* 91; *Annuario* 141).

Contra. È ammissibile. — C. Roma, 6 luglio 1888 (*T. rom.* 374; *Annuario* 142, *n.*).

28. L'art. 295, in quanto vuole che il pagamento parziale di una cambiale debba farsi risultare da quietanza a parte ed annotarsi sul titolo per opera del possessore, non vieta che tra un emittente e prenditore si possa provare per testimoni un pagamento parziale, purchè non eccedente la somma oltre cui non è ammessa la prova testimoniale. — C. Roma, 26 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 114; *D. C.* 1896, 122; *Mon.* 347).

29. La prova della mancanza di causa d'un vaglia cambiario può essere data per testimoni se il vaglia è per somma non superiore a 500 lire. — C. Napoli, 1° febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 482; *G.* 355; *F.* I, 368; *L.* I, 597).

30. La cambiale è un titolo formale e non può esistere senza la scrittura, e pel combinato disposto degli articoli 53 Cod. comm. e 1341 Cod. civ. viene esclusa la prova testimoniale diretta a combatterne il contenuto. — C. Palermo, 19 giugno 1897 (*L.* II, 556; *Circ. giur.* 178). — C. Napoli, 25 giugno 1902 (*Mov. giur.* 371).

31. Non è ammissibile la prova per testi del pagamento di una cambiale che nei casi in cui è permessa secondo il Cod. civ., dovendo detto pagamento per l'art. 295 risultare per iscritto. — C. Palermo, 4 agosto 1904 (*Mon.* 905).

32. Non è ammissibile la prova testimoniale contro il contenuto della cambiale rilasciata in bianco. — C. Napoli, 17 gennaio 1905 (*L.* 875).

33. La limitazione disposta dall'art. 53 alla ammissione della prova testimoniale in materia di commercio, sta solamente per quegli atti pei quali la prova per iscritto è prescritta dal Cod. comm. — C. Torino, 19 febbraio 1888 (*G.* 541; *L.* II, 662).

34. E riflette solo gli atti e le obbligazioni per la cui esistenza la legge commerciale richiede lo scritto, non i fatti e le eccezioni da cui si possa indurre la liberazione. — A. Casale, 8 marzo 1890 (*G. cas.* 145; *T. gen.* 478; *D. C.* 755; *Annali* 379).

35. Anche in commercio, trattandosi di locazione di stabili oltre il novennio o d'altro atto in cui la prova scritta sia richiesta *ad substantiam*, non si ammette altra prova che la scritta. — C. Torino, 29 marzo 1892 (*G.* 619; *L.* II, 668).

36. La risoluzione consensuale del contratto d'assicurazione dev'essere provata per iscritto, e quindi la prova testimoniale non è ammissibile fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il Cod. civile. — T. Genova, 30 aprile 1892 (*D. C.* 753).

Articolo 54.

Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge. (*91 I.*).

Bibliografia: Lessona C., *Due questioni nuove sui libri di commercio* (*G. it.* 1888, IV, 383). — Picinelli G., *Dell'atto commerciale per una sola delle parti* (Cagliari, 1882, tip. Timon). — Supino D., *Sul valore probatorio dei libri di commercio nelle controversie fra commercianti e non commercianti* (*D. C.* 1888, 498). — V. anche Vidari all'art. 1.

1. Per effetto del nuovo Codice di comm. tutti i contraenti vanno soggetti anche ai mezzi di prova ammessi in materia di commercio, sebbene il contratto sia commerciale soltanto per uno di essi. — T. Catania, 30 aprile 1883 (*Rass.* 50; *Mon.* 706, *n.*; *Eco*, 230, *n.*; *T. v.* 376; *Annuario* 206, *n.*); A. Milano, 12 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 107); C. Torino, 7 agosto 1895 (*G.* 776).

Quindi se ne può provare l'esistenza a mezzo di testimoni secondo i limiti dell'articolo 44. — C. Torino, 28 aprile 1886 (*G.* 518; *Mon.* 459; *Annali* 285; *G. it.* I, 1, 400); A. Roma, 27 maggio 1886 (*T. rom.* 427); A. Venezia, 27 maggio 1886 (*T. v.* 289; *Annuario* 443, *n.*; *D. C.* 689); A. Casale, 6 settembre 1886 (*Mon.* 1887, 108; *Cons. comm.* 1887, 7; *Eco* 1887, 106; *L.* 1887, I, 273; *Annuario* 446; *G. cas.* 321); Id., 23 novembre 1886 (*G. cas.* 364; *L.* 1887, 228); C. Torino, 24 aprile 1888 (*G.* 452); Id., 12 luglio 1888 (*G.* 544; *Annuario* 382); Id., 2 aprile 1889 (*G.* 687; *Mon.* 916; *Annali* 1890, 88; *T. gen.* 681).

Contra: Nell'atto commerciale per una sola delle parti, il non commerciante, la cui obbligazione non diventa commerciale, può

essere soggetto alla legge commerciale quanto alla competenza e al procedimento, ma non riguardo alle prove. — C. Firenze, 14 marzo 1898 (*L.* I, 616, *n.*; *F.* I, 496, *n.*; *G.* 581, *n.*; *D. C.* 450; *Mon.* 548; *G. it.* I, 1, 660, *n.*).

2. L'obbligazione verbalmente assunta di guarentire il pagamento d'una cambiale, sia o non sia un'obbligazione commerciale per chi l'ha assunta, dà però luogo ad una causa commerciale tra lui e il creditore che contro di lui pretende esercitare l'azione cambiaria, e può quindi essere provata da testimoni. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* 1890, 148; *G. it.* 1890, I, 1, 268, *n.*; *T. gen.* 1890, 257; *Mon.* 1890, 472).

3. È ammissibile la prova testimoniale nei limiti dell'art. 44 riguardo ai contratti bicipiti anteriori al nuovo Codice. — C. Torino, 24 febbraio 1886 (*G.* 854, *n.*; *Mon.* 616, *n.*; *L.* II, 85; *F.* I, 588, *n.*); C. Napoli, 10 agosto 1886 (*L.* 1887, I, 123; *Gazz. P.* 1887, 269; *F.* I, 1222, *n.*; *C. e G.* 186; *Annuario* 487, *n.*; *Riv. univ.* 1887, 74); Id., 15 febbraio 1887 (*G.* 361; *D. e G.* 414; *L.* II, 157; *Fil.* 627; *Annali* 409; *Annuario* 274); Id., 9 marzo 1889 (*G.* 546; *Annuario* 478).

Contra: Le norme intorno all'ammissione della prova testimoniale stabilite dall'art. 44 non sono applicabili ai contratti bicipiti eretti sotto il Codice cessato. — C. Firenze, 11 luglio 1887 (*T. v.* 399; *Mon.* 717; *L.* II, 369; *Mon. leggi* 302; *Fil.* 625; *Annali* 410; *G. it.* I, 1, 668; *Annuario* 274); A. Lucca, 20 agosto 1888; *Annuario* VI, 388); C. Firenze, 25 febbraio 1889 (*Annali* 65; *Cons. comm.* 255; *G.* 462; *Gazz. P.* 162; *Annuario* 478).

4. Però, se il riconoscimento dell'obbligazione assunta con detti contratti è avvenuto sotto il Codice vigente, se ne ammette senza distinzione la prova per testimoni. — C. Napoli, 9 marzo 1889 (*G.* 546; *Annuario* 478).

5. Se il debito è di sua natura civile, non è dovuto l'interesse alla ragion commerciale per la sola ragione che il creditore sia commerciante. — C. Torino, 3 luglio 1888 (*G.* 487).

Contra: L'interesse legale dovuto dal debitore non commerciante al creditore commerciale per atti anche solo unilateralmente commerciali, è sempre del 6 per cento. — C. Roma, 20 aprile 1901 (*Mon.* 666; *D. C.* 947; *G.* 1054, *n.*; *G. it.* I, 1, 689, *n.*).

6. Anche l'obbligazione civile però liquida ed esigibile verso un commerciante produce interessi di pieno diritto. — C. Torino, 14 dicembre 1888 (*G.* 1889, 20; *L.* 1889, I, 116; *Mon.* 76; *T. gen.* 1889, 65; *D. C.* 299; *G. it.* 1889, I, 1, 228; *Annali* 1889, 155; *Fil.* 1889, 118; *Gazz. giur.* 1889, 297).

7. L'art. 54 Cod. di comm. non ha abrogato l'art. 1328 Cod. civile. — A. Milano, 22 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 84).

8. La disposizione dell'art. 54 ha un valore assoluto solo rispetto alla competenza, alle prove ed all'istruzione della causa; ma la sostanza delle obbligazioni rimane inalterata, ditalchè ove si tratti di obbligazione civile per una delle parti e per l'altra commerciale, l'obbligazione civile va giudicata colla legge civile nel giudizio commerciale. — A. Aquila, 18 marzo 1890 (*F. ab.* 37; *Giorn. giur.* 1891, 7).

9. La polizza contenente promessa di pagare una data somma di danaro, se è titolo di un'obbligazione commerciale anche per una sola delle parti contraenti, non è d'uopo sia munita delle formalità del *buono ed approvato*, di cui all'art. 1325 Cod. civile. — A. Genova, 26 novembre 1892 (*Giur.* 1893, 41).

10. Per l'art. l'eccezione fatta nell'alinea dell'art. 1325 Codice civile riguarda anche le polizze o promesse unilaterali per scrittura privata, concernenti un rapporto contrattuale di natura commerciale, sottoscritte e rilasciate da chi non è commerciante purchè a favore di un commerciante. — C. Torino, 20 ottobre 1904 (*L.* 1905, 226; *G. it.* 1905, I, 1, 278; *D. C.* 1905, 269).

11. La disposizione dell'art. 5 Cod. comm. per cui non sono commerciali le vendite fatte dal proprietario o coltivatore dei prodotti del fondo suo, o da lui coltivato, non può essere annoverata fra le disposizioni cui accenna l'art. 54, coll'inciso: « salve le disposizioni contrarie della legge », fra quelle cioè che impediscono l'assoggettazione di tutti i contraenti alla legge commerciale, allorchè l'atto è commerciale per una delle parti. — A. Venezia, 16 dicembre 1896 (*T. v.* 1898, 354).

12. La commercialità della causa agli effetti dell'applicazione delle leggi commerciali deve desumersi dall'intrinseca sua sostanza, e non dalle qualifiche che possano esserlesi date nelle intestazioni delle sentenze intercedute. — C. Torino, 18 luglio 1900 (*G.* 907).

13. La commercialità degli atti compiuti da un commerciante con un non commerciante non vien meno, nè perchè vi sia andata unita qualche piccola somministrazione di danaro, nè perchè la somministrazione sia durata lungo tempo. — C. Torino, 1° luglio 1901 (*Mon.* 649).

Articolo 55.

La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.

Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 44.

La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria. (*94 I.*).

Bibliografia: Rinaldi A., *La data certa nei contratti commerciali* (*D. e G.* V, 145, e Napoli, 1890, tip. Corrado). — X., *La prova contraria, ammessa dall'art. 55 Cod. comm., può farsi mediante testimoni, non essendovi alcuna disposizione di legge che lo vieti* (*Mov. giur.* 1896, 568).

1. La data della cambiale può venire impugnata in qualunque modo e la simulazione della data stessa può provarsi con ogni genere di prova. — A. Napoli, 6 settembre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 31; *G. it.* II, 680; *Annuario* 107).

2. È ammissibile la prova per testi e per presunzioni a combattere la presunzione di verità della data, di cui all'art. 55.

3. La trascrizione della girata in bianco nel precetto costituisce la prova contraria che la girata medesima avesse data nel momento in cui fu fatto il precetto. — A. Macerata, 6 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 284; *T. gen.* 1889, 218; *F.* 1889, I, 289; *Cons. comm.* 1889, 76; *D. C.* 1889, 302).

4. È ammissibile la prova d'un fatto che serve a smentire la data della cambiale. — A. Palermo, 7 settembre 1891 (*L.* 1892, I, 130; *D. C.* X, 462; *F.* 1892, I, 289; *Not. it.* 465).

Contra. Non è ammessa la prova che la data di rilascio di una cambiale è diversa da quella che vi si legge. — T. Camerino, 21 maggio 1889 (*Giorn. giur.* II, 11).

5. Il disposto dell'art. 55 Cod. comm. pel quale la data della cambiale si ha per vera sino a prova contraria, è applicabile anche in giudizio civile in cui si tratti dell'anteriorità tra la data d'una cambiale e quella d'un altro atto per giudicare se quest'atto potè compiersi in frode del creditore munito di titolo cambiario. — C. Torino, 28 agosto 1890 (*G.* 616).

6. Quando l'accettante di una cambiale è stato inabilitato ed egli impugna la data di essa, apparentemente anteriore alla sua inabilitazione, la prova della verità della data fa carico al possessore del titolo. — C. Torino, 12 giugno 1895 (*G. it.* I, 1, 782, *n.*; *D. C.* 746; *F.* I, 1306, *n.*; *Mon.* 645, *n.*; *G.* 459 *n.*; *L*, II, 296, *n.*).

7. La vera data delle cambiali può provarsi anche con testimoni. — A. Napoli, 19 ottobre 1896 (*Gazz. P.* XXIII, 142).

8. In materia commerciale è ammissibile la prova testimoniale per accertare rimpetto ai terzi la data di una scrittura privata, ancorchè trattisi di contratto che debba farsi per atto scritto.

Questa prova può aver luogo anche dopo la dichiarazione di fallimento. — A. Bologna, 24 ottobre 1890 (*G. it.* 1891, II, 130; *R. Bol.* 347; *Mon.* 1891, 452; *T. gen.* 698).

9. La data di una scrittura privata presentata da un creditore per essere ammessa al passivo di un fallimento può essere accertata indipendentemente dalla sua registrazione con ogni mezzo di prova. Il curatore del fallimento quindi, che abbia riconosciuta tale scrittura, non può, anche come rappresentante la massa dei creditori, impugnarne la data, solo perchè differente da quella della registrazione, e facendo astrazione dai libri e dalle annotazioni del fallito che ha l'obbligo di esaminare. — C. Roma, 18 gennaio 1896 (*F.* I, 179, *n.*; *G. it.* I, 1, 177; *D. C.* 405; *L.* I, 761).

10. Trattandosi di scrittura regolante rapporti d'indole commerciale od in materia commerciale, la certezza della data della scrittura verso i terzi non soffre le restrizioni di cui all'art. 1327 Cod. civ. — C. Torino, 29 ottobre 1903 (*G.* 1505, *n.*).

Articolo 56.

Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente.

Il possessore di un titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio dell'emittente un duplicato del titolo distrutto o un titolo equivalente. L'autorità giudiziaria, se ne ordina la consegna, deve stabilire le cautele che reputa opportune.

Le spese sono a carico del richiedente.

Rispetto ai titoli del debito pubblico, ai biglietti di banca e ad altri equivalenti, si osservano le leggi speciali.

Bibliografia: Ascoli A., *Sull'idoneità della cauzione per concedere il duplicato di titoli al portatore distrutti* (*Riv. dir. comm.*, 1908, II, 884). — Franzini R., *Interpretazione degli articoli 707 e 708 Cod. civ., in relazione agli art. 56 e 57 Cod. comm.* (*R. Trani*, 1891, 787). — Papa d'Amico L., *Considerazioni critiche sugli art. 56 e 57 del Cod. comm.* (*D. C.* VI, 831). — Id., *La perdita dei titoli al portatore nel diritto italiano e nelle legislazioni straniere* (Torino, 1888, Unione tip.-editr.). — Vidari E., *Brevi note alla legge del 14 luglio 1887 sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii* (*D. C.* V, 639). — Vivante C., *Chi perdette un titolo per smarrimento o per furto non ha diritto a duplicato, ma può profittare della prescrizione* (*Mon.* 1886, 882).

1. I libretti della cassa di risparmio non hanno il carattere di titoli al portatore. — A. Roma, 31 luglio 1883 (*T. rom.* 1884, 28; *Annuario* II, 233).

2. Il furto o lo smarrimento d'un titolo al portatore non dà diritto a pretendere il rilascio d'un duplicato. — C. Napoli, 20 dicembre 1883 (*Gazz. P.* 605; *Annuario* II, 839); A. Roma, 15 novembre 1884 (*D. C.* III, 276); A. Genova, 25 maggio 1885 (*Mon.* 723; *Eco* 119; *Rass.* 857; *Annali* 308; *L.* II, 596; *D. C.* 709); C. Torino, 9 agosto 1887 (*G.* 681; *L.* 1888, I, 886); A. Casale, 21 aprile 1888 (*G. cas.* 188; *Mon.* 871; *Eco* 245; *D. C.* 884; *G. it.* 1889, II, 128; *Cons. comm.* 248; *Annuario* 458 e 459).

3. Nemmeno si può ammettere che il già possessore del titolo smarrito o rubato possa concorrere a percepire interessi o dividendi mediante cauzione. — C. Torino, 9 agosto 1887 ed A. Casale, 21 apr. 1888 cit. al num. prec.

4. A senso dell'art. 56, secondo alinea, il possessore d'un titolo al portatore per aver diritto ad ottenere il duplicato deve provare in modo legale e concludente la *reale ed effettiva distruzione* del titolo, senza che basti addurne la distruzione soltanto presunta od in qualche modo equivalente nei suoi effetti alla distruzione reale.

Così, in caso di furto del titolo al portatore, non basterebbe il fatto che il titolo rubato sia già caduto in prescrizione. — A. Genova, 30 luglio 1892 (*L.* II, 346; *T. gen.* 568; *Cons. comm.* 245; *D. C.* 677).

5. Il possessore di un titolo al portatore, emesso da un Municipio ad occasione di prestito con privati, può essere ammesso a provarne la distruzione con testimoni, secondo le disposizioni del Codice di commercio. — C. Napoli, 18 gennaio 1887 (*Mon. leggi* 308; *Gazz. P.* 484; *L.* II, 374; *Annuario* 318).

6. Nel caso di furto o smarrimento dei soli cuponi d'un prestito municipale danti diritto a premio, può ordinarsene al Municipio il pagamento. — C. Napoli, 28 giugno 1888 (*Gazz. P.* 556; *Annuario* 461).

7. Il titolo al portatore altro non è che il documento del credito, ma non il credito stesso nè l'oggetto del credito. Al proprietario quindi di un titolo al portatore che ne sia stato derubato o lo abbia smarrito non compete senz'altro il diritto ad ottenerne un duplicato, ma non per questo gli si può negare l'azione perchè gliene sia riconosciuta a tempo debito la legittima pertinenza, quando cioè nessun'altra persona possa avanzare un diritto uguale al suo sia ai frutti che al capitale, ed in tal senso sono ammissibili le prove che si deducano al riguardo. — C. Torino, 26 luglio 1893 (*G. it.* I, 1, 1225; *G.* 797, *n.*; *T. gen.* 705; *Annali* 483; *F.* 1894, I, 24, *n.*; *Mon.* 1894, 61; *D. C.* XII, 115; *L.* 1894, I, 195, *n.*).

8. Contro un istituto di credito fondiario non si può esercitare azione per ottenere il duplicato di una cartella al portatore nei casi in cui essa sia stata smarrita o derubata, ma solo in quello in cui ne venga provata la distruzione. — C. Torino, 15 maggio 1896 (*G. it.* I, 1, 695; *Mon.* 600; *F.* I, 856; *D. C.* 867, *n.*; *L.* II, 117, *n.*; *F.* I, 1165, *n.*).

9. La cambiale, anche se emessa in bianco, non è mai titolo al portatore, ma sempre all'ordine, quindi non è mai ad essa applicabile il capoverso dell'articolo. — A. Casale, 20 maggio 1908 (*G.* 957, *n.*; *F.* I, 1288, *n.*; *D. C.* 1904, 85).

10. Le cautele che il magistrato deve stabilire nell'occasione in cui ordina la consegna di un duplicato del titolo al portatore distrutto, oppure di un titolo equivalente, non devono sempre consistere nella cauzione per la intera valuta del titolo, ma devono ragguagliarsi alle speciali contingenze del caso, al riscontro dei fatti, secondo il giudizio di opportunità devoluto al magistrato del merito. — C. Firenze, 2 luglio 1908 (*Mon.* 722; *G. it.* I, 1, 968; *D. C.* 714; *L.* 2217).

Articolo 57.

La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati e contro coloro che li hanno

ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso. (*306, 307 G.; 207 a 209 E*).

Bibliografia: Bianchi F., ***Sulla rivendicabilità dei titoli al portatore*** (*F.* 1892, I, 129 e *D. C.* IX, 161). — Bolaffio L., ***Chi fu spogliato di un titolo al portatore, nè può rivendicarlo, ha qualche rimedio legale?*** (*F.* 1896, I, 1166). — Cattaneo C., *L'art. 57 Codice comm. e gli art. 708 e 709* ***Codice civ. circa la rivendicazione dei titoli al portatore*** (***Mon.*** 1890, 449). — Coviello L., ***La rivendicabilità di titoli al portatore rubati e passati in mano di terzi, anteriormente al nuovo Codice di commercio, e la prescrizione dell'art. 2146 Codice civile*** (*G. it.* 1903, I, 1, 857). — Di Franco L., ***Sulla rivendicabilità dei titoli al latore, smarriti o rubati*** (*L.* 1908, I, 1272). — G. V. P., ***La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati*** (*T. gen.* 1908, 895). — **Manara U.**, ***Sulla rivendicazione dei titoli al portatore*** (***Mon.*** 1890, 798). — Papa d'Amico L., ***La rivendicazione dei titoli al portatore*** (*Circ. giur.* XVIII, 214). — Rubino M., ***Se al proprietario di cartelle fondiarie e di cedole al portatore rubate o smarrite spetti il diritto di pretenderne il duplicato o il pagamento*** (*Corte d'app. delle Puglie*, 1901, 198). — Scotti C., ***In un contratto su titoli al portatore stretto in Borsa devesi sempre presumere la buona fede*** (*Cons. comm.* 1885, 49). — Segré G., ***La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti e rubati*** (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 245). — Tartufari L., ***La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati deve ritenersi ammessa contro il terzo nel solo caso di vera e propria malafede od eziandio nel caso di colpa grave nell'acquisto?*** (*T. v.* 1894, 146, II). — Id., ***Quale prescrizione essa ammetta: se la biennale dell'art. 2146 Codice civ., l'ordinaria commerciale di 10 anni, o quella civile di 30*** (*T. v.* 1894, 147, IV). — Id., ***Dell'art. 2146 Cod. civ. in relazione all'art. 57 Cod. comm.*** (*Scienza dir. priv.* 1895, 3). — Vidari E., ***Sulla rivendicazione dei titoli al portatore*** (***Mon.*** 1890, 489 e *L.* 1905, 1085). — Id., ***La rivendicazione dei biglietti di Stato e di banca*** (*L.* 1900, II, 259). — V. anche Franzini e Papa d'Amico sotto l'art. 56.

1. **L'art.** 57 Cod. comm., come innovativo dell'**art.** 708 Cod. civ. e non soltanto esplicativo, non è applicabile al caso in cui il furto o lo smarrimento siano avvenuti sotto il Codice cessato. — A. Torino, 29 dicembre 1884 (*G.* XXII, 198, *n.*); C. Torino, 26 marzo 1886 (*L.* II, 805; *G.* 489; *Annuario* 469); A. Roma, 10 febbraio 1887 (*T. rom.* 205; *F.* I, 206); C. Napoli, 4 febbraio 1908 (*L.* I, 1272, *n.*); Id., 9 marzo 1908 (*G. it.* I, 1, 567).

Contra. Il diritto alla rivendicazione dei titoli al portatore rubati o smarriti prima della nuova legge commerciale, va regolato da quest'ultima se l'azione relativa si sperimenta dopo la pubblicazione del Codice vigente. — A. Genova, 17 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 179; *Annuario* 461).

2. Per i titoli al portatore l'esercizio del diritto di rivendicazione è limitato contro il terzo al solo caso in cui l'acquisto sia stato da lui fatto in mala fede con conoscenza cioè del vizio nell'atto d'acquisto. — C. Napoli, 3 marzo 1886 (*L.* I, 806); T. Roma, 18 maggio 1891 (*L.* 1892, I, 94).

3. I titoli al portatore smarriti o rubati, ancorchè siano stati oggetto di contrattazioni commerciali, possono rivendicarsi contro il possessore di mala fede.

4. Nel contratto di deposito puro e semplice, non avvenendo nessuna trasmissione di possesso, tanto il deponente come il depositario possono rivendicare presso il terzo possessore i titoli depositati e stati smarriti o derubati.

5. Il deponente non è tenuto di esperimentare l'azione di indennità contro il depositario, prima d'intentare l'azione rivendicatoria contro il possessore dei titoli sottratti. — A. Roma, 10 febbraio 1887 (*T. rom.* 205; *F.* I, 1206).

6. La rivendicazione dei titoli al portatore dal terzo di mala fede è ammessa nel caso di furto proprio, non nel caso di appropriazione indebita ed abuso di fiducia. — C. Torino, 27 aprile 1888 (*G. it.* I, 1, 580); A. Trani, 16 settembre 1889 (*G. it.* XLII, 2, 151; *F.* XV, I, 219, *n.*; *R. Trani* 809; *D. C.* 1890, 46; *Annuario* 580); A. Milano 7 febbraio 1905 (*G.* 497, *n.*; ***Mon.*** 880; *L.* 1085, *n.*).

7. Così non si ammette rivendicazione di titoli al portatore contro il terzo che in buona fede li ha ricevuti in titolo di pegno. — A. Torino, 12 giugno 1891 (*G. it.* II, 686); C. Torino, 17 dicembre 1891 (*G.* 1892, 58; *L.* 1892, I, 271; *D. C.* X, 256; *G. it.* 1892, I, 1, 180).

8. La legge 14 luglio 1887 che dà facoltà al proprietario, nei casi di furto o di smarrimento, di mettere il fermo al corso dei titoli rubati o smarriti, si applica esclusivamente ai libretti di risparmio o di deposito al portatore; per le altre specie di titoli al portatore è da osservarsi l'art. 57 del Codice

di commercio, secondo cui la prova della mala fede dell'acquirente deve somministrarsi dal rivendicante. — T. Roma, 18 maggio 1891 (*L.* 1892, I, 94); A. Roma, 26 gennaio 1902 (*G. it.* I, 2, 144).

9. Nel caso di titoli al portatore, il fatto della pubblicazione dell'avvenuto furto nella *Gazzetta ufficiale* e in altri giornali non serve a stabilire la presunzione della mala fede contro colui che fece acquisto di tali titoli posteriormente. — A. Roma, 26 gennaio 1892 (*G. it.* I, 2, 144).

10. L'art. 57 Codice comm. preserva espressamente i diritti del proprietario che ha smarrito od al quale furono involati dei titoli al portatore in tutti i casi nei quali il possessore abbia avuto cognizione della loro viziosa provenienza, senza distinguere il tempo in cui può avere avuto questa cognizione, quando essa fu precedente o contemporanea all'acquisto. — C. Firenze, 10 luglio 1893 (*T. v.* 1894, 148, *n.*).

11. L'art. 57 conferma pei titoli al portatore la massima stabilita nell'art. 707 Codice civile, derogando invece riguardo a tali titoli al successivo art. 708 stesso Codice. — C. Torino. 15 giugno 1894 (*Mon.* 608; *G.* 538; *L.* II, 871, *n.*; *D. C.* 671; *G. it.* I, 1, 988); A. Milano, 12 marzo 1895 (*Mon.* 870; *D. C.* 874; *F.* I, 696, *n.*).

12. La rivendicazione e quindi la sequestrabilità dei titoli al portatore deve ammettersi in ogni caso di frode e in ispecie nel caso di violazione del deposito. — C. Firenze, 7 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 298; *F.* 1897, I, 199; *G. it.* 1897, I, 1, 268).

13. La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati, oltre che contro colui che li ha trovati o rubati è ammessa *esclusivamente* contro coloro che a qualunque titolo li hanno ricevuti conoscendo il vizio della causa del possesso. Non può quindi essere ammessa contro chi li abbia ricevuti omettendo di accertarsi della legittimità della loro provenienza, nemmeno se per tale omissione siansi trovati in manifesta negligenza e colpa grave. — C. Torino, 18 luglio 1901 (*G.* 1419, *n.*; *Mon.* 970; *D. C.* 1902, 68).

14. La rivendicazione dei titoli al portatore rubati è ammessa contro coloro che li hanno ricevuti dopo essere stati avvertiti del vizio, ancorchè al momento del ricevimento non abbiano avuto presente il vizio stesso. — A. Torino, 1° aprile 1902 (*Mon.* 1902, 652, *n.*; *G.* 714, *n.*; *F.* I, 1050; *D. C.* 857).

15. In caso di smarrimento o furto di titoli al portatore è applicabile soltanto l'articolo, e però la rivendicazione è soltanto ammessa contro il possessore di mala fede, e vi ha malafede non solo quando il possessore conosce il vizio della causa del suo possesso, ma anche quando usando della ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerlo. — A. Venezia, 31 dicembre 1902 (*T. v.* 1903, 142).

16. Colui che dopo aver avuto notizia del furto di determinati titoli al portatore, procede all'acquisto di taluni di essi, è soggetto alla loro rivendicazione a sensi dell'articolo. — C. Torino, 6 aprile 1903 (*Mon.* 465, *n.*; *G. it.* I, 1, 672, *n.*; *D. C.* 1904, 916).

17. Il disposto dell'art. 57 riguarda soltanto i titoli al portatore e non è applicabile ai titoli all'ordine.

Quindi i titoli all'ordine rubati o smarriti possono essere rivendicati contro il possessore, sebbene questi li abbia acquistati in buona fede, e così ove si tratti di furto o di smarrimento di un assegno bancario o check nominativo, il legittimo proprietario del titolo può agire in rivendicazione contro colui che, sia pure in buona fede, se ne rese acquirente sulla girata fattagliene dall'illegittimo possessore, mediante falsificazione della firma del proprietario. — A. Torino, 28 giugno 1889 (*L.* XXX, I, 344, *n.*; *D. C.* 902; *Annali* 1890, 7; *Cons. comm.* 367; *Annuario* 281); Id., 26 agosto 1889 (*G.* 708; *T. gen.* 724).

18. L'acquirente dell'assegno è tenuto in tal caso a restituire il titolo al legittimo proprietario ed, in mancanza, allorchè la restituzione non sia più possibile, perchè l'assegno fu già pagato, deve rappresentarne il valore. — A. Torino, 28 giugno 1889, di cui al numero precedente.

19. Chi acquista in buona fede titoli al portatore non può essere disturbato nel suo possesso da alcuna azione di rivendicazione, se anche spiegata contro di lui dal proprietario a cui tali titoli furono rubati. — C. Torino, 8 luglio 1895 (*L.* II, 551, *n.*; *D. C.* 918; *G. it.* I, 1, 939).

20. L'articolo volle troncare legislativamente il dubbio derivante dagli art. 707 e 709 del Codice civile e tutelare il possessore di buona fede da ogni sorpresa.

21. I biglietti di Stato, essendo equiparati a moneta, non sono suscettivi di rivendicazione contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, non conoscendo il vizio della causa del possesso. — C. Firenze, 10 maggio 1900 (*L.* II, 258, *n.*; *G.* 1028, *n.*; *Mon.* 791; *G. it.* I, 1, 786; *D. C.* 797).

22. Il commissionario per le sue anticipazioni, spese, ecc., ha azione reale sulle cose di ragione del committente che egli detiene per l'esecuzione della commissione e che si trovano a sua disposizione, ai sensi dell'arti-

colo 362. Non può quindi esercitare tale azione in pregiudizio di quella spettante sulle cose stesse, ai sensi dell'art. 57, al proprietario cui furono sottratte. — A. Roma, 18 luglio 1885 (*T. rom.* XV, 361).

23. L'articolo è applicabile ai titoli al portatore tanto in materia civile che commerciale. — A. Roma, 1° luglio 1899 (*G. it.* I, 2, 844, *n.*).

24. Al terzo rivendicatore dei titoli al portatore, stati pignorati, non può opporre il creditore pignorante che esso ignorava il vizio del possesso del suo debitore.

Quindi il terzo rivendicante può sempre dar la prova che le azioni di società anonima figurativamente depositate al nome del debitore pignorato per abilitarlo a partecipare come socio all'assemblea generale, erano invece proprietà di esso terzo. — C. Torino, 22 luglio 1901 (*G.* 1504, *n.*; *F.* I, 1487, *n.*; *D. C.* 910).

—

Articolo 58.

La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita nell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale. (*324 G.*).

Bibliografia: Anzilotti D., *Il principio dell'autonomia dei contraenti nei rapporti fra l'art. 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile e l'art. 58 del Codice di commercio* (*D. C.* XXII, 821). — Bolaffio L., *Ai rapporti fra giranti è da applicare la legge del luogo della girata* (*F.* 1888, I, 75). — Id., *Ancora sull'art. 58 del Codice di commercio* (*T. v.* 1900, 488). — Bonolis G. *A proposito di una nuova esegesi dell'art. 58 del Codice di commercio* (*D. C.* XVII, 170). — Camanni C., *La repressione del giuoco di Borsa all'estero* (*Cons. comm.* 1897, 81). — Contuzzi F. P., *Della prova in giudizio delle leggi straniere e della loro retta applicazione* (Milano, 1891, Vallardi edit.). — Id., *Applicazione speciale della regola* locus regit *anteriore ai contratti di Borsa fatti all'estero* (*G. intern.* I, 17). — De Marino R., *Brevi osservazioni sull'art. 58 del Codice di commercio* (*G. it.* 1902, I, 2, 575). — Diena G., *Sulla validità dei contratti di Borsa nei rapporti internazionali* (*Archivio* LV, 328 e *Studi Senesi*, 1899, 3). — Id., *Sull'interpretazione dell'art. 58 del Codice di commercio in relazione all'art. 9 delle disposizioni del Codice civile per quanto riguarda il principio dell'autonomia dei contraenti* (*D. C.* XXIII, 5 e 182). — Esperson P., *Intelligenza dell'art. 58 del nuovo Codice di commercio* (Roma, 1886, Loescher edit.). — Id., *Cambiali emesse all'estero e loro effetti in Italia* (*L.* 1902, II, 447). — Fusinato G., *Di una speciale applicazione della regola: «* locus regit actum *»* (*contratti di Borsa sulle differenze conclusi all'estero senza le forme prescritte dalla legge italiana*) (*F.* 1890, I, 1241; *T. v.* 1891, 1). — Giribaldi G., *Se le cambiali rilasciate in estero Stato abbiano forza di titolo esecutivo in Italia* (*Gazz. giud. it.* 1897, 161). — Landucci L., *Trattato parallelo di diritto civile italiano nella traduzione del « Corso di diritto civile » di Aubry y Rau* (Torino, 1900, Unione tip.-edit., vol. I, § 111 testo e note 87, 147, 156). — Lessona C., *La prova delle leggi estere; art. 58 Cod. di comm.* (*Cons. comm.* 1891, 289). — Marghieri A., *Il diritto internazionale e l'art. 58 del Cod. di comm.* (*T. v.* VIII, 281). — Ottolenghi G., *Esecuzione in Italia delle cambiali emesse all' estero* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 77). — Polignani B., *L'articolo 58 del nuovo Codice di commercio e le disposizioni preliminari al Codice civile* (Firenze 1886, tip. Barbèra). — Vidari E., *Ancora dell'art. 58?* (*D. C.* IV, 803).

—

1. Il prestito a cambio marittimo ottenuto da un capitano di naviglio estero, fuori del regno, da persona residente all'estero, vincolando la nave, il carico ed il nolo, benchè la polizza di carico rilasciata all'ordine trovisi nelle mani di una ditta residente nel regno, deve essere regolato, quanto alla forma ed ai requisiti del contratto, dalle leggi e dagli usi

del luogo ove venne concluso. — T. di commercio di Venezia, 19 giugno 1865 (*T. v.* 496; *Annuario* 148).

2. L'armatore è tenuto pel debito contratto da un capitano di nave italiana in Francia e con un francese per provviste fatte alla nave, sebbene il capitano stesso non abbia chiesto all'uopo alcuna autorizzazione e quand'anche non abbia effettivamente rivolte le provviste in vantaggio della nave. — A. Genova, 28 dicembre 1886 (*Rass.* 199; *Eco* 877; *D. C.* V, 861).

3. Il cambio marittimo, al pari d'ogni altro contratto stipulato all'estero, è valido *erga omnes* quando si è celebrato colle forme del luogo in cui viene emesso.

4. In difetto di patti speciali il contratto di cambio marittimo, contratto di sua natura essenzialmente reale e non personale, va regolato dalla legge della bandiera della nave; e questo principio, accolto dalla dottrina e da prevalente giurisprudenza, a maggior ragione devesi applicare quando il mandato fu conferito al capitano contraente il cambio marittimo, nel paese dove vige la stessa legge della bandiera della nave. — C. Firenze, 28 novembre 1893 (*T. v.* 1894, 17, *n.*; *D. C.* XII, 49, *n.*; *L.* 1894, I, 206).

5. La cambiale creata ed accettata all'estero non ha virtù esecutiva nel regno in forza dell'art. 323 del Codice di commercio tuttochè quivi pagabile; massime nel caso in cui la legge del luogo (Francia) in cui la cambiale si è tratta non le accorda forza esecutiva. — A. Torino, 10 luglio 1885 (*G. it.* 1886, II, 202; *G.* 1886, 24; *L.* 1886, I, 156; *T. v.* 1886, 61; *Mon.* 1886, 75; *Eco* 1886, 12; *Mon. leggi* 1886, 14; *Annali* 1886, 85; *D. C.* 1886, 129; *Annuario* 128; *Rass.* III, 68; *F.* XI, I, 58); A. Casale, 9 marzo 1888 (*G. cas.* 145; *Eco* 269; *Annuario* 157).

6. La cambiale emessa all'estero non ha forza di titolo esecutivo in Italia. — A. Genova, 10 febbraio 1902 (*G. it.* I, 2, 308, *n.*; *L.* II, 847, *n.*; *D. C.* 377).

7. La cambiale tratta ed accettata all'estero colle forme volute dal luogo è titolo esecutivo in Italia, ove vi debba essere pagata, sebbene non abbia i requisiti che la nostra legge esige (denominazione di cambiale o lettera di cambio ed indicazione della scadenza), ed ancorchè la legge del luogo di emissione non vi attribuisca quest'effetto. — A. Torino, 11 novembre 1885 (*Rass.* III, 70; *L.* 1886, I, 158; *T. v.* 1886, 61; *G.* 1886, 25; *Eco* 1886, 14; *Mon.* 1886, 76; *Annali* 1886, 87; *D. C.* 1886, 141; *F.* 1886, I, 57; *G. it.* 1886, II, 202; *Annuario* 129); A. Genova, 16 aprile 1886 (*Rass.* 117; *Annali* 241; *F.* I, 1060; *Mon.* 597; *L.* II, 58; *G. it.* II, 491; *Fil.* 470; *D. C.* 528, *Eco* 118).

8. Ciò tanto più se la cambiale tratta all'estero sia accettata in Italia. — A. Napoli, 11 maggio 1891 (*G. it.* II, 562; *Fil*, 478; *Crit. for.* I, 248).

9. Parimenti diventa titolo esecutivo nei rapporti fra girante e giratario, sebbene non sia tale giusta la legge del luogo in cui fu tratta, la cambiale tratta e pagabile all'estero che sia girata nello Stato da uno ad altro italiano. — C. Firenze, 16 gennaio 1888 (*T. v.* 41; *G. it.* I, 1, 86; *L.* I, 186; *Mon.* 311; *Eco* 86; *Mon. leggi* 58; *G.* 168; *D. C.* 129; *Annali* 7; *F.* I, 75; *Cons. comm.* 49; *Annuario* VI, 158).

10. L'esecuzione parata, attribuita alla cambiale, riflette la sostanza dell'obbligazione, l'effetto della medesima, non la forma e gli effetti degli atti da farsi per l'esercizio del diritto a cui soltanto si richiama l'art. 58.

Perciò la cambiale accettata in Italia, quantunque pagabile all'estero, è titolo esecutivo in Italia contro l'accettante. — C. Firenze, 2 giugno 1890 (*L.* II, 41; *F.* I, 825; *T. v.* 293, *n.*; *D. it.* 252; *D. C.* 519; *Mon.* 648; *T. gen.* 423; *Fil.* 442; *G.* 540, *n.*; *G. it.* I, 1, 558, *n.*).

11. Ha effetto cambiario un mandato all'ordine emesso in Francia e pagabile in Italia, non ostante l'omessa menzione della valuta ricevuta all'atto di sua emissione, se tale menzione si fece nell'atto di mettere il mandato in circolazione col girarlo a chi ne corrispose la valuta. — C. Roma, 18 gennaio 1891 (*F.* I, 858; *L.* II, 582).

12. La cambiale tratta all'estero e pagabile in Italia è soggetta alle disposizioni della legge italiana per tutto quanto concerne la esecuzione della obbligazione, e quindi le eccezioni proposte, quand'anche ammissibili, non possono ritardare la condanna a pagamento o il provvedimento equivalente a norma del Codice di comm. — T. Napoli, 11 giugno 1902 (*G. it.* I, 2, 676), con osservazioni dell'avv. Raffaele de Marino.

13. Agendosi in regresso in Italia, sia pure a base di cambiale estera, le notifiche e le forme in generale sono regolate dalla legge italiana, e così non occorre la notifica del protesto al girante. — A. Casale, 9 marzo 1888 (*G. cas.* 145; *Annuario* 157; *Eco* 269).

14. Nell'azione cambiaria in base a cambiali accettate in Italia e pagabili all'estero, la competenza va regolata dalla legge del luogo in cui seguì il giudizio, e può quindi adirsi il giudice italiano se in Italia è il domicilio del convenuto. — A. Lucca, 28 marzo 1890 (*D. C.* 352); C. Firenze, 2 giugno 1890 (cit. al n. 10).

15. Gli atti e le obbligazioni che successivamente si compiono in relazione ad un titolo cambiario (emissione, accettazione, girata) costituiscono altrettanti contratti distinti, ciascuno dei quali è regolato dalla legge del luogo dove riceve giuridica esistenza. — A. Genova, 7 giugno 1896 (*T. gen.* 418).

16. La forma della cambiale e della girata deve essere regolata dalla legge del luogo dove la cambiale fu tratta o emessa e la girata fu fatta, onde è nulla la cambiale emessa in Francia, la quale non esprima la valuta, ed è nulla la girata che se ne faccia senza indicazione della data, della valuta e del nome del giratario, condizione richiesta dal Codice di commercio francese. — A. Genova, 10 febbraio 1902 (*G. it.* I, 2, 808, *n.*; *D. C.* 877; *L.* II, 847, *n.*).

17. In applicazione dei principii generali di diritto internazionale privato, sanciti dalla nostra legge, la qualità dei libri che un commerciante deve tenere ed i requisiti della regolare loro tenuta devono desumersi dalla legge del luogo ove i registri sono tenuti. — T. Venezia, 18 febbraio 1896 (*T. v.* 452).

18. Se la legge straniera non stabilisce alcuna formalità per la tenuta dei libri del commerciante, dovranno i medesimi essere presentati in giudizio in Italia per dimostrare un credito, e non basterà un estratto sebbene autenticato dalle autorità locali. — T. Milano, 5 luglio 1898 (*Fil.* 68).

19. Gli estratti di libri commerciali esteri, rilasciati nelle forme della legge del luogo e dall'autorità ivi competente, e legalizzati dal console italiano, prodotti avanti il tribunale del regno, e quivi tradotti da un perito giudiziale, hanno pieno valore, non occorrendo che siano estratti e tradotti dal console e legalizzati dal ministro degli esteri. — T. Palermo, 7 marzo 1902 (*F. sic.* 170).

20. A governo dei rapporti giuridici tra le navi in alto mare, nel conflitto di leggi, prevale il dominio della legge di nazionalità, così detta « di bandiera ».

Quindi la convenzione stipulata in alto mare, con cui il capitano di nave inglese prometteva di corrispondere al capitano di nave italiana un determinato compenso per il rimorchio della nave inglese ad un porto viciniore, deve regolarsi a norma della legge italiana, secondo la presunta intenzione delle parti, specie in contemplazione delle circostanze: che la convenzione appare stipulata a bordo della nave italiana; che la promessa del pattuito compenso doveva soddisfarsi in Italia. — A. Genova, 15 marzo 1886 (*Rass.* 185, *c*; *G. it.* II, 726).

21. Se un contratto differenziale fu stipulato in Francia può provarsi in Italia con tutti i mezzi permessi dalle leggi francesi, le quali non richiedono solennità speciali. — A. Genova, 30 aprile 1886 (*D. C.* 717; *Eco* 161; *L.* II, 204; *Annuario* 289).

22. Se la legge del paese straniero in cui è stato conchiuso un contratto di borsa, avente per oggetto il pagamento delle differenze soltanto, riconosce la validità di esse, l'azione relativa può essere esercitata anche in Italia, senza l'obbligo di giustificare l'uso dei foglietti bollati. — A. Ancona, 11 luglio 1888 (*D. C.* 898; *Mon.* 1029; *Fil.* 1889, 25; *Cons. comm.* 844; *Annuario* 226); A. Milano, 16 maggio 1894 (*Mon.* 514, *n.*; *G. it.* I, 2, 485; *L.* II, 556; *Annali* XXVIII, III, 281; *Cons. comm.* X, 200; *T. gen.* VI, 505); A. Roma, 18 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 601; *L.* XXXV, II, 412; *Annali* XXIX, 284; *T. rom.* XVI, 319; *F.* XXI, I, 906); A. Torino, 27 luglio 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 68; *Mon.* XXXIX, 207; *G.* XXXIII, 454); A. Torino, 17 dicembre 1903 (*G.* 1904, 898, *n.*).

Contra. I contratti di borsa aventi per oggetto il solo pagamento delle differenze non dànno azione in giudizio se non conclusi colle formalità stabilite dalla legge italiana, nemmeno se conclusi all'estero e in un luogo ove dalla legge sono riconosciuti. — C. Roma, 19 aprile 1890 (*D. C.* 586; *G. it.* I, 3, 150; *L.* II, 542; *F.* I, 54; *T. v.* 513 in nota); A. Palermo, 31 ottobre 1890 (*Circ. giur.* 1891, 219); A. Bologna, 28 marzo 1891 (*D. C.* 606; *R. Bol.* 97; *Annali* 120; *T. gen.* 284); A. Genova, 6 marzo 1894 (*D. C.* 894); id., 9 settembre 1896 — massima estesa ai contratti di riporto ed anche nei rapporti fra il commissionario straniero e il committente italiano (*G. it.* I, 2, 614; *L.* XXXVII, I, 47; *T. gen.* VIII, 521; *Cons. comm.* XII, 868); C. Torino, 9 novembre 1896 — massima limitata ai rapporti fra i contraenti diretti — (*L.* XXXII, I, 158; *Mon.* XXXVIII, 51; *G.* XXXIII, 794; *T. gen.* VIII, 708; *D. C.* XV, 107; *Cons. comm.* XIII, 7); T. Milano 28 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 274).

23. Il contratto differenziale, stipulato in Italia fra un italiano ed il rappresentante di una Banca straniera residente in Italia, è retto nella sostanza e nella forma dalla legge italiana, quantunque fosse regolato sul corso dei valori di una borsa estera. — A. Roma, 17 luglio 1886 (*T. rom.* 406; *Cons. comm.* 1887, 122; *L.* 1887, I, 457; *Annuario* 241).

24. I contratti a termine e differenziali, stipulati in una borsa estera per mezzo di un commissionario, sono regolati dalla legge del luogo, e il committente non può opporre il difetto dei foglietti bollati, prescritto dalla legge italiana, al commissionario che domanda il pagamento della provvigione e delle dif-

ferenze. — A. Genova, 27 ottobre 1894 (*L.* II, 804, *n.* avv. Ratti; *Mon.* XXXVI, 110; *Annali* XXIX, III, 81; *T. gen.* VI, 686).

25. Per giudicare dell'efficacia di contratto di borsa a termine, bisogna aver riguardo alla legge del luogo ove furono eseguiti. In Francia tali contratti non sono vincolati alla osservanza di alcuna formalità. — A. Genova, 31 dicembre 1900 (*T. gen.* 72; *Mon.* 317; *Cons. comm.* 90; *D. e G.* XVI, 997; *Riv. dir. int.* 157)

26. Nei contratti a termine i foglietti bollati sono richiesti a pena di nullità; trattandosi però di formalità estrinseche e non di veri elementi sostanziali dei contratti, la omissione delle forme medesime non è opponibile pei contratti stipulati all'estero dove quelle forme non sono richieste. — T. Livorno, 2 febbraio 1901 (*D. C.* 887).

27. I caratteri ed effetti giuridici di uno *check* emesso e pagabile in Inghilterra vanno esclusivamente determinati dalle leggi ed usi inglesi, senza che possano alterarsi per effetto di girate fattesi altrove e sotto l'impero di leggi diverse.

Epperò qualche girata avvenutane in Italia non può dar luogo alla decorrenza di termine per la presentazione dello *check*. — A. Palermo, 18 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 20, *n.*; *Circ. giur.* 1887, 166, *n.*; *Cons. comm.* 1887, 187).

28. Il contratto di cambio derivante da uno *check* emesso in Italia fra cittadini italiani è nei loro rapporti interamente regolato dalla legge nazionale, quand'anche lo *check* sia pagabile all'estero. — C. Firenze, 8 aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 314; *L.* I, 762; *D. C.* 366; *Mon.* 258; *F.* I, 717).

29. Gli effetti giuridici derivanti da una polizza di carico, nei rapporti tra il destinatario della merce e il capitano della nave sono governati dalla legge del luogo dove la merce dev'essere consegnata, non da quella del luogo di emissione della polizza. — C. Napoli, 4 dicembre 1892 (*G. It.* 1893, I, 1, 32; *F.* 1893, I, 201; *L.* 1893, I, 411; *D. C.* XI, 231).

30. Non può negarsi la prova di una consuetudine estera per cui, se non si verifichi il peso del carico e della quantità risultante dalla polizza, il capitano non sia responsabile, escludendo, tale consuetudine, affatto la responsabilità di lui, quando non gli vengano addebitate colpe speciali. — C. Torino, 20 febbraio 1895 (*G.* 187).

31. L'articolo non deroga all'art. 1 e parla anch'esso degli usi mercantili che suppliscono alla mancanza della legge commerciale, e non di quelli che derogano alla legge medesima. — C. Roma, 8 giugno 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 1063; *Corte S. Roma* XXI, II, 875; *Gazz. proc.* XXVIII, 160; *T. gen.* VIII, 648).

32. Per gli usi inglesi (Gibilterra) il protesto del capitano di una nave non è ammesso come prova in favore, ma contro di lui, e non equivale al testimoniale degli art. 517 e 519, dovendo questo per far prova completa esser fornito delle garanzie prescritte in detto articolo. — A. Napoli, 2 luglio 1897 (*L.* II, 368; *G. it.* I, 2, 599; *F.* I, 958); C. Napoli, 27 febbraio 1899 (*T.* I, 586; *G. it.* I, 1, 209, *n.*; *L.* I, 781; *T. gen.* 198; *D. m.* 118).

33. Per accertare in giudizio la responsabilità di un naufragio avvenuto nelle acque di Gibilterra, possono fornire gli opportuni elementi le inchieste del Coroner e della Corte marittima di quella città, — A. Napoli, 18 giugno 1897 (*Annali* XXXI, 289).

V. anche art. 36, n. 16.

TITOLO VII.

Della vendita.

Bibliografia: Berlingieri F., *Vendita contro apertura di credito bancario. Se tale apertura di credito sia* pro solvendo *o* pro soluto (*Annuario* 1890, 198). — Bertolini C., *Vendita di merci sopra cambiale* (*Mon.* 1888, 133). — Cons. comm. *La vendita sopra cambiali e la mancata accettazione delle medesime* (1888, 45). — Danieli G., *Sulla vendita commerciale* (*Cons. comm.* 1889, 17). — Errera G., *Stabilito: compera « per amico »* (*T. v.* 1908, 163). — Gianotti E., *Sulla vendita a termine civile e commerciale: studio a proposito della causa G. c., W. e G.* (Milano, 1900, Tip. Galli e Raimondi). — Giorgi G., *Dell'errore ostativo della vendita per divergenza delle parti sul termine al pagamento del prezzo* (*F.* 1889, I, 764). — Grego U. *Della commerciabilità degli immobili in relazione specialmente al contratto di compra-vendita* (*Archivio* XXXVI, 333). — Hindebourg A., *Della vendita commerciale;* traduzione italiana di G. Gabba (*T. sic.* 1903, II, 209; Messina 1904, tip. d'Angelo). — Lambardi G., *Del pagamento contro cambiale in relazione all'art. 91* (*capoverso*) *del Codice di proc. civ.* (*D. C.* VI, 778). — Lanza

F., *Della clausola « merce franca sul vagone nella stazione di partenza »* (*Giurista* 1894, 579). — Pipia U., *La compra-vendita commerciale con particolare riguardo al diritto civile, agli usi mercantili ed alla più recente giurisprudenza* (Torino, 1902, Unione tip. edit.). — Salvia E., *Forme ed effetti della tradizione nella compra-vendita mercantile* (Napoli, 1887, stab. tip. Pesole). — Sraffa A., *La vendita di un'azienda commerciale e il pagamento dei debiti* (*D. C.* IX, 651, e Pisa, 1891, Enrico Spoerri edit.-libr.). — Vidari E., *Pagamento contro cambiale* (*D. C.* VI, 465). — Vivante C., *La vendita di un'azienda commerciale* (*T. v.* 1888, 805). — X. *La vendita su stabilito (con speciale riguardo agli usi del Polesine)* (*Archivio* 411, 78).

Articolo 59.

La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni. (*95 I.; 306 G*).

Bibliografia: Berlingieri F., *La vendita commerciale della cosa altrui* (*L.* XXIII, I, 784). — Sraffa A., *Note sulla vendita di cosa altrui nel diritto commerciale italiano* (*Archivio* XLI, 158, e Pisa, 1891, Enrico Spoerri, edit.-libr.).

1. Il disposto dell'art. 59 pel quale è valida la vendita di cosa altrui mira unicamente a regolare i rapporti fra il venditore della cosa altrui e l'acquisitore in relazione al contratto fra loro stipulato.

Epperciò il proprietario della cosa venduta, come non cessa di averne la padronanza, così può rivendicarla da chiunque la ritenga. — T. comm. Torino, 9 gennaio 1888 (*D. C.* 189); A. Genova, 13 aprile 1888 (*Eco* 125; *Mon.* 454; *Annuario* 488).

2. Il principio dell'art. 59 vale anche in materia di pegno e specialmente di pegno di cambiali. — A. Parma, 11 aprile 1887 (*Eco* 149); C. Torino, 18 marzo 1888 (*Mon.* 265).

3. Trattandosi di vendita commerciale, se la stessa merce viene venduta successivamente a due diverse persone, il primo compratore, ancorchè abbia pagato il prezzo, non ha azione contro il secondo compratore a cui fu consegnata la cosa, sebbene questi abbia avuto conoscenza della prima vendita. — A. Catania, 30 agosto 1895 (*L.* II, 518, *n.*).

Contra: È annullabile la compra commerciale fatta dal proprietario di una cosa, sebbene il compratore ne abbia avuta la consegna, se il compratore sapeva che già la medesima era stata ad altri venduta. — C. Palermo, 29 ottobre 1896 (*F. sic.* 698; *D. C.* 1897, 126).

4. Nella vendita commerciale il compratore molestato, anche verbalmente, da chi si pretende proprietario della cosa comprata, può domandare la risoluzione del contratto, ma deve chiamare in causa anche il proprietario stesso. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*D. C.* 558).

5. La vendita commerciale di cose d'altri, mobili e determinate, è valida solo in rapporto dei contraenti. Il compratore però diventa proprietario delle cose mobili altrui quando ne abbia ottenuto il possesso in buona fede. — A. Bologna, 24 giugno 1900 (*Mon. giur.* 244).

Articolo 60.

La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, è pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'art. 38.

La determinazione del prezzo può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, se le parti non si accordano. (*96 I.*).

1. Convenuto in una vendita mercantile il ragguaglio del prezzo sulle risultanze d'una mercuriale o di un corso ufficiale di borsa, tale patto diventa legge contrattuale per la determinazione del prezzo, senza che più valga eccepire o tentare di provare come falsato il criterio della mercuriale, perchè non corrispondente in realtà al giusto prezzo e valore della merce in comune commercio. — C. Torino, 25 febbraio 1885 (*Rass.* 880; *Annali* 268; *Fil.* 588; *G.* 285; *Mon.* 472).

2. La vendita non è sottoposta a condizione sospensiva solo perchè nel contratto è dichiarato che il prezzo della merce venduta in massa sarà fissato da una persona incaricata di recarsi sul luogo ove si trova la merce medesima per verificarla e riscontrarla. — C. Firenze, 16 marzo 1885 (*D. C.* 570).

3. Concluso un contratto di vendita di merci e stabilito il preciso importare del prezzo, questo rimane irreformabile quali siano per essere le circostanze indipendenti dal fatto delle parti (Legge 29 ottobre 1885 che aumentò il dazio sugli spiriti) che, prima della scadenza del termine pattuito per la consegna, abbiano potuto influire all'aumento od al ribasso. — T. Venezia, 20 marzo 1886 (*T. v.* 452; *Annuario* 488).

4. Per contro se il venditore d'una partita d'acquavite anteriormente a detta legge non ha adempiuto alla propria obbligazione, deve rifondere al compratore anche il maggior valore che l'acquavite raggiunse in seguito all'applicazione della legge stessa. — A. Venezia, 14 maggio 1886 (*T. v.* 255; *D. C.* 624; *L.* II, 782; *F.* I, 440; *Annuario* 488, *n.*).

5. Le norme regolatrici delle perizie giudiziali sono affatto estranee al caso di nomina di un terzo al cui arbitrio devesi rimettere per patto la determinazione della merce.

Per terzo poi la legge intende colui che non è fra i contraenti, nè legittimamente rappresenta alcuno di essi. — A. Milano, 22 luglio 1887 (*Mon.* 767).

6. La compra-vendita di merci a spedirsi dall'estero si risolve quando l'amministrazione doganale italiana, adottando una diversa interpretazione della tariffa, aumenti considerevolmente il dazio della merce medesima. — A. Torino, 28 novembre 1887 (*G.* 1888, 98).

7. Quando il prezzo della vendita viene rimesso all'arbitrio d'un terzo, questi è sostituito alle parti stesse ed il prezzo che egli fissa equivale al prezzo determinato dalle parti. Se le parti, a vece di rimettersi in modo assoluto ed illimitato alla determinazione del terzo da esse scelto, gli conferiscono un mandato limitato ad una stima o ad un giudizio in qualche modo soggetto a controllo od a correzione, in tale caso viene a mancare la certezza del prezzo, e la vendita è nulla per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali. — A. Genova, 24 novembre 1888 (*T. gen.* 1889, 206; *Mon.* 1889, 425).

8. Non è vendita la consegna di derrate nei magazzini d'un commerciante, a disposizione del proprietario, col patto di fissarne il prezzo d'accordo col commerciante, quando il proprietario si presenterà per volerle vendere. — C. Palermo, 4 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 231; *Cons. comm.* 70; *Annuario* 491).

9. Data una vendita contro apertura di credito, se, designato il banchiere ed a lui spedite le tratte assieme agli ordini di ricevimento, il medesimo venga poi a fallire, il compratore deve tuttavia pagare il prezzo stabilito. — A. Genova, 8-31 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 50; *Mon.* 240; *D. C.* VIII, 278).

10. È nulla la promessa di vendita d'una quota di stabilimento industriale in cui si dichiari che il prezzo è quello risultante dall'ultimo bilancio. — C. Napoli, 10 maggio 1892 (*L.* II, 515).

11. Convenutosi che il prezzo della merce sia quello che risulterà dal listino di un dato mercato, se il detto prezzo non è stato compreso nel listino, basta a determinarlo un certificato del sindaco locale. — C. Roma, 20 ottobre 1893 (*Mon. giur.* 161).

12. Trattandosi di vendita commerciale non si applica l'art. 1454 Cod. civ. relativo alla determinazione del prezzo, ma bensì l'art. 60 Codice comm., pel quale la scelta del terzo che abbia ad arbitrare il prezzo, quando le parti non si accordano, si fa dall'autorità giudiziaria senza bisogno di espressa dichiarazione delle parti nel contratto.

La vendita di un negozio colle *sue merci* non può impugnarsi per indeterminazione della specie di questa merce. — A. Torino, 12 febbraio 1894 (*G.* 446).

13. È nulla la vendita commerciale se la determinazione del prezzo sia stata rimessa a due periti scelti, l'uno dal venditore, l'altro dal compratore. — T. Milano, 10 ottobre 1895 (*Mon.* 1896, 95).

14. La clausola del prezzo corrente, come elemento essenziale del contratto di compravendita, deve essere espressamente pattuita e non può essere sottintesa. — A. Milano, 4 maggio 1898 (*Mon.* 548; *D. C.* 812).

15. Il prezzo della vendita di un'azienda commerciale si reputa determinato quando è rappresentato dall'obbligo del compratore di pagare i debiti chirografari del venditore sussistenti il giorno del contratto. — C. Firenze, 6 aprile 1903 (*D. C.* 728; *T. gen.* 649; *T. v.* 457; *Cons. Comm.* 219; *Annali* 311; *Riv. dir. comm.* 306). — V. anche art. 1, n. 37.

Articolo 61.

Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio e l'arrivo. (*98 I.*).

Bibliografia: Biondi C., *Se l'art. 61 del Codice di commercio è applicabile a qualsiasi vendita commerciale di merci dedotta in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz' altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato* (*Circ. giur. napol.* 1901, 91). — Errera G., *Della vendita sopra campione, a prova e a peso, numero e misura.* (*Archivio* XXV, 568). — Id., *La vendita sopra campione non è mai condizionale.* (*D. C.* XIX, 825).

1. Il commissionario che assume di acquistare una merce che abbia certe qualità o che sia perfettamente uguale ad un campione prestabilito, risponde delle differenze della merce da lui consegnata come venditore.

2. Data ed accettata la commissione di acquistare una partita di vino di Sicilia giusta un determinato campione, è mestieri di vedere se trattavasi di campione propriamente detto, tale cioè che la partita da acquistarsi dovesse averne tutte indistintamente le qualità sì generali che specifiche; o se invece trattavasi di un semplice tipo di un genere di vini, in guisa che il vino da consegnarsi dovesse averne le qualità generiche soltanto.

3. Il fatto che nella commissione sia stato raccomandato che tutto il carico riesca seguente dimostra che la qualità spedita come campione non era tale nel vero senso della parola, ma serviva soltanto di tipo. — T. commercio Venezia, 21 marzo 1888 (*T. v.* 177; *Annuario* II, 131).

4. Per usi confermati dalla giurisprudenza allora soltanto un contratto commerciale si può considerare concluso sopra campione, quando dai contraenti fu provveduto in guisa che sulla identità del campione non potesse sorgere alcun dubbio. — A. Aquila, 5 febbr. 1884 (*F. ab.* 1885, 94); A. Genova, 5 aprile 1884 (*Eco* 121).

5. A soddisfare la condizione sul tipo del campione basta quel complesso di caratteri della merce, che la fanno corrispondere al tipo e non si richiede punto la perfetta identità col campione. — A. Genova, 19 marzo 1886 (*Fil.* 890; *Eco* 106; *Cons. comm.* 107).

6. A differenza dal tipo o saggio della merce venduta, che rappresenta soltanto una o più qualità generiche di essa, il campione propriamente detto è quella quantità di merce precisamente offerta al compratore, che venne stabilita e depositata col patto che il monte debba essere conforme non soltanto alle qualità generiche, ma benanco alle qualità specifiche di quella.

7. Qualunque sia la merce e qualunque sia l'uso, non si può avere riguardo ad un campione non suggellato, od in altra guisa assicurato, la cui identità sia contestata e non venga in altro modo provata in giudizio. — A. Venezia. 13 dicembre 1888 (*T. v.* XIV, 49, *n.*; *Annali* 1889, 15; *Mon.* 1889, 868; *L.* 1889, II, 815).

8. Il contratto di compra-vendita sovra campione altro non è che un contratto condizionale. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 77).

9. Nella vendita di merci fatta sopra campione, il compratore deve provare l'identità del campione che produce con quello su cui avvenne il contratto.

10. I testi chiamati ad attestare l'identità della merce spedita dal venditore con quella prodotta dal compratore depongono sopra un fatto, non pronunziano un giudizio.— C. Roma, 18 febbraio 1889 (*Annali* 56; *D. C.* 405; *Cons. comm.* 201).

11. Devono porsi a carico del venditore così i danni fortuitamente sofferti, come le spese di trasporto incorse a causa del rifiuto della merce da parte del compratore, ove risulti aver questi realmente diritto ad un abbuono sul prezzo di vendita per non conformità di essa merce al campione. — A. Genova, 29 aprile 1889 (*T. gen.* 335).

12. La vendita sopra campione non è perfetta finchè non è riconosciuta, all'arrivo della merce, la sua conformità col campione.

Non può quindi il venditore, che spedisce la merce, caricarla di assegno per il pagamento del prezzo, se non vi è un patto speciale in tal senso. — C. Torino, 8 febbraio 1891 (*G.* 166; *L.* I, 590; *Mon.* 341; *Riv. univ.* 284).

13. Se dalla natura e dall'insieme del contratto di vendita, non che dall'intenzione delle parti apparisca che il termine convenuto per la consegna della merce sia semplicemente approssimativo o non perentorio e di rigore, cioè non tale da costituire, per la sola scadenza, in mora il venditore, questi non può essere tenuto a risarcimento di danni per un lieve ritardo nell'adempimento della consegna. — A. Genova, 31 dicembre 1885 (*Eco* X, 54).

14. La consegna della merce venduta, elemento essenziale del contratto, non può confondersi colla spedizione della stessa merce, che può formare soltanto un patto accessorio.

La tradizione della cosa venduta, in mancanza di patti speciali, deve farsi dal venditore nel luogo in cui la cosa trovasi al momento della vendita. La spedizione invece deve regolarsi dalla volontà espressa dei contraenti, od in difetto dagli usi mercantili. — C. Firenze, 21 giugno 1886 (*Rass.* 229; *T. v.* 349; *G. it.* I, 1, 425; *G. c.* II, 88; *L.* II, 408; *Cons. comm.* 198; *D. C.* 918; *Annuario* 488, *n.*).

15. Le contumacie marittime costituiscono caso di forza maggiore, che esonerano il venditore da ogni responsabilità nel ritardo alla consegna della merce designata in corpo certo e determinato. — A. Catania, 4 ottobre 1886 (*G. cat.* 210).

16. Ad escludere la responsabilità del venditore per l'incompleta consegna della merce venduta non vale l'addurre il fatto del capitano, nè il difetto di spazio della nave, nè la mancanza d'occasioni d'imbarco per la destinazione. — A. Genova, 24 maggio 1890 (*T. gen.* 341; *D. it.* 379; *D. C.* 588).

17. Il venditore di merci determinate soltanto per quantità, specie e qualità, con spedizione a farsi da determinate parti a mezzo del piroscafo, non può invocare un impedimento di forza maggiore che abbia ritardato il caricamento. — A. Genova, 28 luglio 1894 (*D. C.* 758).

18. Il venditore obbligatosi ai sensi dello articolo a consegnare al compratore, in un determinato tempo, una certa qualità e quantità di merce, non può sottrarsi all'adempimento pel fatto che nei centri di produzione di quella merce sia sopravvenuto uno sciopero che ne impedisca l'invio o ne abbia fatto salire il prezzo sul mercato. — A. Genova, 19 novembre 1895 (*Giur.* 522).

Contra: L'articolo è inapplicabile al venditore di cose dedotte in contratto per quantità, specie e qualità (genere), che sia stato impedito di consegnarle per caso fortuito o forza maggiore.

È caso fortuito uno sciopero generale nel luogo di provenienza della merce (nella specie, carbone fossile), in ispecie se per consuetudine lo sciopero sia considerato come causa di soluzione del contratto. — A. Genova, 17 febbraio 1900 (*F.* I, 498; *L.* I, 627; *D. C.* 500; *G. it.* I, 2, 382; *Annali* 67; *T. gen.* 119; *Cons. comm.* 115; *Casaregis* 25).

19. La qualità scadente verificatasi su parte della merce consegnata dà luogo alla risoluzione del contratto a danno del venditore, nulla importando che il compratore prima della verifica non abbia curato di ritirare la restante quantità della merce, non essendole stata offerta e non essendo nemmeno posto in mora a riceverla. — C. Napoli, 9 aprile 1886 (*Gazz. P.* 126).

20. La mancanza totale o parziale nella merce venduta di una qualità espressamente contrattata, costituisce mancanza di qualità essenziale, e quindi autorizza la risoluzione della vendita, senza che si possano in contrario invocare gli usi commerciali relativi alla stessa merce venduta. — C. Palermo, 25 febbraio 1902 (*L.* I, 407, II, 11; *D. C.* 280).

21. Per l'inadempimento della vendita commerciale compete l'azione redibitoria contro l'inadempimento e non soltanto l'azione *quanti minoris*. — A. Napoli, 12 gennaio 1887 (*Gazz. P.* 82; *Annuario* 882).

22. L'azione redibitoria soccorre il compratore per garantirlo da vizi o difetti occulti quando egli non abbia fatto alcuna specifica stipulazione intorno alla qualità della cosa; in caso contrario lo soccorre l'azione *ex contractu* d'inadempienza per mancanza dell'oggetto contrattuale. — C. Napoli, 20 marzo 1903 (*L.* I, 963, *n.*; *Mon.* 587; *G. it.* I, 1, 686, *n.*).

23. Non è vendita dei prodotti di un fondo, la vendita di una quantità determinata di frutti o derrate, che il venditore deve consegnare in tempo convenuto, ossia ragionevole secondo il raccolto. — C. Napoli, 11 maggio 1887 (*Gazz. P.* 560).

24. Venduta una merce non assolutamente indeterminata, p. e., una data quantità di vino da scaricarsi da una determinata nave, il venditore rimane liberato dall'obbligo della totale consegna se una parte soltanto della merce venga a guastarsi, quantunque lo avvenimento debba andare a suo carico.

25. Se la quantità della merce venne indicata solo in modo approssimativo, il venditore, giusta la consuetudine, trovasi dispensato dal consegnare tutta la quantità enunciata fino ad una proporzione del 10 per cento, e, secondo alcuni, anche maggiore, da determinarsi dal giudice. — A. Genova, 20 aprile 1891 (*D. C.* 728; *T. gen.* 280; *Annali* 487).

26. Nella compra-vendita di una quantità di merce di una determinata provenienza (per esempio, carbone di una data miniera), non basta, affinchè il venditore sia liberato, che esso giustifichi essere la merce consegnata della provenienza convenuta, ma occorre pure sia di qualità mercantile. — A. Genova, 15 maggio 1898 (*D. C.* 524).

27. Il compratore di merce a quantità facilmente separabile (nel caso, lime a dozzine), il quale riceve una quantità maggiore della commissionata, non può per ciò solo respingere tutta la merce, e svincolarsi dal pagamento, ma solo può trattenersi la quantità pattuita rinunciando l'eccedenza al venditore. — C. Torino, 28 aprile 1900 (*G.* 666; *L.* II, 78; *G.* 606, *n.*; *G. it.* I, 1, 784; *D. C.* 767).

28. Anche nelle vendite commerciali la quantità della cosa può essere incerta purchè si possa determinare, epperò è valida la vendita ad una ditta della quantità di zucchero a lei occorrente per la sua vendita nell'isola di Sardegna, se il magistrato di merito, con savio suo apprezzamento, ha ritenuto possibile la determinazione di detta quantità. — C. Torino, 27 luglio 1903 (*G.* 1460, *n.*; *D. C.* 1904, 90).

29. Vi ha designazione di corpo certo e determinato quando la merce è designata non solo per quantità, qualità e specie, ma anche per determinazione del sito ove è riposta, pel modo in cui è custodita e per altre indicazioni opportune che valgono ad individuare la cosa contrattata ed a separarla dal genere delle cose simili (vendita fatta dal proprietario del fondo di 800 a 900 quintali di grano del raccolto 1886 conservato in certe fosse praticate nel fondo medesimo, avente odor di terra). — A. Aquila, 18 marzo 1890 (*F. ab.* 87).

30. L'art. 61 Cod. comm. è inapplicabile al caso di inadempimento parziale di una compra-vendita di cose dedotta in contratto come corpo certo e determinato, e non può quindi valere per ottenerne la risoluzione. — C. Roma, 14 novembre 1893 (*D. C.* XII, 314; *G. it.* 1894, I, 1, 474).

Articolo 62.

La vendita di merci che si trovano in viaggio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportare, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al tempo fissato per la consegna della merce, o, in difetto, a quello stabilito per la designazione della nave.

Se nessun termine è fissato dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dall'autorità giudiziaria. (*99 T.*).

Bibliografia: Lebano V., *Note esplicative agli art. 62, 66 e 69 del Codice di commercio sulla vendita commerciale.* — Rocco A., *La compra-vendita di merci viaggianti con trasferimento della polizza di arrivo* (*D. C.* XVI, 18).

1. La vendita di merce viaggiante su nave, di che nell'art., si verifica tutte le volte che il venditore anzichè limitarsi all'indicazione delle merci vendute, designa nel contratto o posteriormente la nave che le trasporta o le deve trasportare, subordinando la propria obbligazione al « salvo arrivo » della merce designata.

2. Se la nave al momento del contratto trasporta effettivamente le merci vendute, i rischi della navigazione passano senz'altro in testa al compratore; se invece è soltanto designata la nave che dovrà in seguito trasportare la merce, la vendita è sotto condizione sospensiva di « salvo arrivo ».

3. Il venditore della merce viaggiante, che

non adempie il contratto, deve risarcire il compratore anche del lucro mancato nelle successive rivendite in rapporto alla differenza fra il prezzo contrattuale e quello di rivendita. — A. Genova, 22 maggio 1897 (*G. it.* I, 2, 568).

4. Nella vendita di merce viaggiante la designazione della nave che trasporta o deve trasportare la merce costituisce un elemento essenziale nella convenzione per ambe le parti; quindi, avvenuta tale designazione, come il compratore non può essere costretto a ricevere le merci arrivate sopra altra nave, così il venditore non può ritenersi liberato mediante l'offerta di merci della stessa qualità caricate su nave diversa dalla designata. — A. Genova, 22 giugno 1897 (*L.* II, 284); C. Torino, 16 maggio 1898 (*G.* 784, *n.*).

5. Nella vendita di merce viaggiante colla clausola *cif* e la condizione « salvo arrivo », il caricamento deve sempre essere certo, e quindi il destinatario non è tenuto a sopportare le conseguenze dell'inadempimento della spedizione per rischi subiti dalla nave prima della caricazione della merce.

Perciò in caso di mancata spedizione conforme ai termini del contratto, il compratore non ha diritto solo di avere a titolo di danni la differenza tra il prezzo contrattuale e quello corrente sulla piazza al giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi la consegna, ma anche il diritto di ottenere la differenza tra il prezzo contrattuale e quello per cui aveva rivenduta la merce e di essere rilevato dalle conseguenze del suo inadempimento verso la persona cui abbia venduta la merce; anche quando non siasi valso delle facoltà dategli dall'art. 68 Cod. comm. — C. Torino, 15 febbraio 1898 (*L.* I, 549, *n.*; *D. C.* 566; *G.* 387, *n.*).

6. Nella vendita di merci viaggianti non può parlarsi di condizione del « salvo arrivo della nave » se questa non è designata. — C. Torino, 18 luglio 1903 (*G.* 1175; *D. C.* 1904, 914).

—

Articolo 63.

Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente e il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha diritto di recedere dal contratto, o di prorogare una o più volte il termine. (*100 I.*).

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute. (*101 I.*).

Articolo 64.

Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave, s'intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo, l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata, il contratto debba aversi per risoluto.

Il compratore di una merce venduta colla clausola « imbarco entro il tale mese », senza alcuna indicazione del termine per la consegna all'arrivo, non può pretendere il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto pel soverchio ritardo della consegna, ancorchè risulti che il caricamento cominciato entro il mese indicato fu compiuto nei primi giorni del mese successivo. — A. Genova, 19 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 481; *Annali* XXX, 418).

—

Articolo 65.

Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto. (*102 I.*).

Se la nave prima del caricamento divenne innavigabile (nella, specie per arenamento) si ha per inadempiente il venditore quando non abbia provveduto al caricamento su altra nave, o quando non possa dimostrare che nel porto d'imbarco non v'era alcuna nave da sostituire pel trasporto. — A. Genova, 22 maggio 1897 (*G. it.* I, 2, 563).

Articolo 66.

Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso, il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo mediante adeguata diminuzione del prezzo. (*103 I.; 254 E.*).

Bibliografia: V. Lebano all'art. 62.

L'articolo 66 del Codice di commercio che in proposito delle avarie occorse durante il viaggio modifica nello interesse del compratore gli effetti degli articoli 1448 e 1158 del Codice civile, può essere anch'esso modificato per patto che affranchi il venditore dal risponderne, salvo le azioni che possano competere al compratore verso gli assicuratori od il capitano. — C. Napoli, 7 febbraio 1891 (*D. e G.* IV, 402).

Articolo 67.

Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte, che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione.

In mancanza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto è regolato secondo le disposizioni del Codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita.

In ambedue i casi l'inadempiente è tenuto al risarcimento del danno. (*97 I.; 110, 123 E.; 359 G.*).

Bibliografia: Bianchi F., *Risoluzione della vendita e rifiuto di merci* (*D. C.* V, 177). — Berlingieri F., *L'art. 97 del Codice di commercio anteriore e gli art. 67 e 68 di quello vigente.* Note e appunti (Torino, 1898, Unione tip.-edit.). — Cons. comm., *Risoluzione ed esecuzione coattiva della vendita commerciale* (1884, 186).

1. Lo scioglimento della vendita di pien diritto per non essersi il compratore presentato il giorno convenuto per ritirare la cosa vendutagli, ha luogo soltanto nella vendita civile non già nella commerciale. In questa il venditore, che non ha fatto l'offerta della merce al compratore, non può pretendere lo scioglimento di pien diritto della vendita ed è responsabile dei danni, se ciò non ostante dispone della merce altrimenti vendendola ad altri. — A. Torino, 17 dicembre 1883 (*G.* 1884, 110; *D. C.* 268).

2. Data una vendita commerciale con obbligo nel venditore di consegnare la cosa in

certi termini stabiliti, previa offerta da parte del compratore dei recipienti occorrenti per la merce, basta la mancanza di questa offerta per mettere in mora l'acquirente e risolvere il contratto in favore del venditore. — A. Bologna, 28 dicembre 1885 (*R. bol.* 1886, 67).

3. La condizione del ritiro della merce in un tempo determinato è a carico del compratore ed obbliga soltanto il venditore ad eseguire le ordinazioni richiestegli, non potendo un tale termine considerarsi fatale in odio al venditore per la risoluzione del contratto. — A. Genova, 19 marzo 1886 (*Fil.* 860; *Eco* 106; *Cons. comm.* 107).

4. Risolta la compra-vendita per fatto del compratore, non occorre che il venditore, oltre all'offerta della cosa, ne dimostri la conformità con quella contrattata, ovvero ne faccia seguire regolare deposito o vendita legale. — A. Genova, 21 maggio 1888 (*Eco* 178; *Annuario* 492).

5. Stipulato un termine per l'esecuzione della compra-vendita colla clausola che le consegne saranno fatte a richiesta del compratore, questo rimane costituito in mora *ope legis* collo spirare del termine, senz'uopo di alcuna intimazione da parte del venditore, cosicchè se il compratore non si presenta nel termine a ricevere la consegna, il contratto rimane risoluto senza bisogno d'offrire la merce o provocare giudizialmente declaratoria di risoluzione. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 101).

6. Se il compratore cade in fallimento, decade dal beneficio del termine concessogli al pagamento del prezzo; ed il venditore, offerendo la merce, ha diritto al pagamento immediato. — C. Torino, 16 luglio 1889 (*G.* 601; *T. gen.* 641; *Annali* 479; *D. C.* VIII, 100; *Cons. comm.* 319; *Annuario* 629).

7. Nella vendita commerciale, a differenza della civile (art. 1512 Cod. civ.), affinchè la condizione risolutiva operi di diritto a favore del venditore, occorre che prima della scadenza del termine lo stesso venditore abbia offerto al compratore la consegna della merce, a meno che si avesse una stipulazione speciale e diversa, relativa alla risoluzione del contratto.

Tale però non sarebbe, siccome risguardante l'esecuzione del contratto, il patto col quale fosse stabilito che la consegna della merce dovesse seguire presso lo stesso venditore. — A. Venezia, 6 agosto 1889 (*T. v.* 553, *n.*; *Annuario* 639).

8. Nella vendita commerciale di merci a credito, con pagamento rateale, ed a brevi periodi, il semplice ritardo di qualche giorno al pagamento di una rata non attribuisce senz'altro al venditore il diritto di domandare la risoluzione del contratto. — A. Brescia, 26 maggio 1896 (*Mon.* 996).

9. L'articolo ha abrogato l'art. 1512 Cod. civ. e perciò il contratto di compra-vendita non è risolto di diritto pel fatto che il compratore non si è prestato nel termine stabilito a ricevere la merce, se il venditore non abbia nel detto termine offerta la consegna della cosa venduta. — A. Venezia, 30 dicembre 1898 *T. v.* 1899, 244; *Mon.* 1899, 427; *Ann.* 1899, 215).

10. Contrattata una vendita di merci da spedirsi per mare da piazza a piazza, col patto del pagamento del costo del nolo e della sicurtà contro consegna dei documenti, il non essere stato fissato alcun termine all'adempimento significa che il contratto deve essere eseguito subito.

11. In conseguenza di ciò la parte venditrice deve far presentare al compratore la polizza di carico e la polizza di sicurtà appena trascorso il tempo necessario per la formazione di tali documenti e per la loro trasmissione. In difetto la ditta venditrice è inadempiente al contratto, e deve essere di questo, su domanda del compratore, pronunziato dal giudice lo scioglimento, giusta l'art. 1165 Codice civ. e 42 Cod. comm., non potendo aver luogo lo scioglimento di diritto, giusta l'art. 67 Codice comm., perchè quest'ultimo articolo si applica soltanto ai contratti in cui sia stabilito un termine per l'adempimento dell'obbligazione. — T. Venezia, 24 maggio 1884 (*T. v.* 319; *Annuario* 367).

12. Pattuitosi che il pagamento debba farsi contro presentazione dei documenti, non può il venditore pretendere di aver eseguito la sua obbligazione mediante esibizione di un semplice buono di consegna e di un certificato provvisorio di sicurtà. — A. Genova, 22 giugno 1897 (*L.* II, 284).

13. La clausola « pagamento a contanti contro consegna dei documenti » inserita in un contratto di compra-vendita, esclude il diritto nel compratore di attendere pel pagamento l'arrivo della merce, dovendo egli effettuarlo appena gli sia consegnato il documento che la rappresenta (nella specie, il *delivery order*).

Però il semplice ritardo nel pagamento del prezzo nel caso suindicato non produce di pien diritto la risoluzione del contratto, e neppure il venditore ha diritto di ottenere la risoluzione giudiziale, se prima che egli ne proponesse la domanda il compratore gli abbia fatto l'offerta reale del prezzo. Anzi, se dietro tale offerta abbia rifiutato la consegna, deve esso dichiararsi inadempiente. — A. Genova, 18 giugno 1900 (*T. gen.* 371; *D. C.* 757; *Cons. comm.* 757).

14. Nella vendita a numero o misura, se prima della scadenza del termine il venditore non abbia offerto la consegna della merce ed il compratore non l'abbia richiesta offrendone il prezzo, lo scioglimento non ha luogo *ipso jure*, ma deve ottenersi giudizialmente.

15. In tale vendita, finchè non segua la misura della merce, non può esservi traslazione di proprietà della medesima nel compratore, ma però sussiste il vincolo giuridico del contratto, l'obbligazione delle parti che ben possono reciprocamente costringersi od all'esecuzione del contratto od al risarcimento dei danni. — C. Firenze, 10 dicembre 1885 (*Annali* XX, 59).

16. Giusta l'art. 67 perchè la condizione risolutiva abbia luogo di diritto a favore del compratore occorrono, oltre l'offerta del prezzo, anche speciali stipulazioni. — A. Trani, 12 settembre 1887 (*R. Trani* 1888, 42).

17. La consegna della merce o la risoluzione del contratto per colpa del venditore non può chiedersi dal compratore che non offra il pagamento. — A. Genova, 20 aprile 1891 (*D. C.* 723; *T. gen.* 280; *Annali* 487).

18. Nella vendita commerciale se il compratore con la citazione premette l'inadempimento del venditore ed offre il prezzo, la sua domanda di danari ha per presupposto necessario la risoluzione di diritto; se non offre il prezzo presuppone la risoluzione sottointesa in tutti i contratti bilaterali. — C. Palermo, 22 giugno 1899 (*F. sic.* 419; *Cons. comm.* 277).

19. Il compratore che riceve la merce, arrivata in ritardo al posto di destino, dichiarando al venditore di tenerla in custodia per di lui conto, non pregiudica il diritto di rifiutarla. — A. Genova, 28 luglio 1894 (*D. C.* 758).

20. Fissata nella compra-vendita commerciale la consegna della merce all'arrivo di una nave, il venditore che non agisce per la risoluzione non è tenuto ad avvertire il compratore dell'arrivo della nave.

Il compratore che agisce per la risoluzione non può esimersi dall'obbligo di offrire il prezzo all'arrivo della nave, allegando di non essere stato avvisato dal venditore. — A. Trani, 10 giugno 1895 (*D. C.* 1896, 140).

21. L'esecuzione anche parziale del contratto ha per effetto di condonare la mora in cui l'altro contraente potesse essere incorso per aver lasciato spirare il termine pattuito per l'adempimento dell'obbligazione.

22. Quello fra i contraenti che dopo aver dato parziale esecuzione al contratto, ad onta della mora incorsa dall'altro, si rifiuta senza giusti motivi di completarne l'esecuzione, si rende a sua volta inadempiente. — A. Venezia, 6 agosto 1889 (*T. v.* 558, *n*; *Annuario* 689).

23. La sentenza che respinge la domanda di risoluzione del contratto di pien diritto in base alla prima parte dell'art. 67 Cod. comm., non forma cosa giudicata che sia di ostacolo a domandarsi con nuova istanza e pronunciarsi la risoluzione in base alla seconda parte dello stesso art. — C. Torino, 7 marzo 1894 (*G.* 278 *n.*).

24. La risoluzione del contratto di pien diritto per inadempimento da parte di uno dei contraenti, può ritenersi avvenuta soltanto quando l'inadempienza riguardi una delle obbligazioni principali ed essenziali tassativamente contemplate dalla legge, mentre in caso di inadempimento riguardante qualsiasi altra clausola secondaria òd accessoria spetta al giudice valutare, tenendo conto di tutte le circostanze, se sia il caso di pronunciare lo scioglimento del contratto o non piuttosto di concedere una proroga al convenuto per darvi esecuzione. — C. Torino, 17 ottobre 1894. — Applicazione al termine pattuito per l'adempimento di una obbligazione commerciale. — (*D. C.* XIII, 180).

Così una circostanza che può valere a giustificare un breve ritardo frapposto da uno dei contraenti nell'adempimento di un suo obbligo accessorio (nella specie, l'obbligo del compratore di provvedere in tempo le tele per insaccare il grano comprato), sono le trattative corse fra le parti per il parziale scioglimento amichevole del contratto. — C. Roma, 10 febbraio 1899 (*L.* I, 544 *n.*; *F.* I, 745; *G. it.* I, 1, 558 *n.*; *Annali* 146; *T. rom.* 207; *Cons. comm.* 104; *Corte S. Roma* II, 142).

25. Nella compra o vendita la condizione della prova o dell'assaggio può anche avere carattere risolutivo, e tale anzi si reputa in caso di dubbio. — C. Firenze, 18 febbraio 1897 (*D. C.* 870).

26. Il contratto di riporto è un vero contratto a termine, e qualora non venga eseguito, il riportatore deve contestare all'altra parte il suo inadempimento, onde possa valersi delle facoltà concessegli dagli art. 67, 68, 72 Cod. comm. — A. Genova, 16 giugno 1899 (*G. it.* I, 2, 718, *n.*; *T. gen.* 876; *Cons. comm.* 280; *L.* II, 195).

27. L'articolo trova applicazione allora soltanto che nel contratto sia stabilito un termine per il contemporaneo adempimento da entrambi i contraenti: in difetto la risoluzione del contratto può chiedersi solo in base all'art. 1165 Cod. civ. — A. Venezia, 10 aprile 1900 (*T. v.* 270).

28. Perchè nella vendita commerciale di cose mobili si abbia la risoluzione di diritto, pre-

vista dall'articolo, è necessario che nel contratto sia stabilito un termine nel quale si debba contemporaneamente consegnare la cosa e pagarne il prezzo, e che l'offerta della consegna o del pagamento sia fatta prima della scadenza di quel termine. — A. Bologna, 8 marzo 1901 (*L.* II, 445, *n.*; *T. gen.* 411; *Cons. comm.* 201).

29. L'articolo è inapplicabile nel caso che il rifiuto di consegna della merce si riferisca a contratto che subordinava la consegna stessa all'accettazione di tratte, quando queste non vennero accettate. — C. Napoli, 20 agosto 1901 (*Gazz. P.* XXXI, 825; *Mov. giur.* 374).

30. La risoluzione di diritto, ai termini dell'art. 67 Cod. comm., può verificarsi soltanto in quei contratti in cui la consegna della merce e il pagamento del prezzo devono avvenire contemporaneamente. — A. Venezia, 17 giugno 1902 (*T. gen.* 474; *T. v.* 578; *Cons. comm.* 298).

31. Nelle vendite commerciali di cose mobili la risoluzione del contratto per inadempimento d'una delle parti ha luogo di diritto, per virtù di legge, quando sia possibile, alla parte che agisce per la risoluzione, premettere l'offerta della cosa o del prezzo a norma dell'articolo.

Ciò non potendo essere osservato nelle vendite di merci a pronta consegna con pagamento a rate differite, è sempre ammissibile in queste l'azione per risoluzione in virtù della condizione tacita, a norma dell'art. 1165 Cod civ., esclusa ogni possibilità di dilazione alla parte inadempiente. — C. Roma, 2 giugno 1903 (*G. it.* I, 1, 754; *F.* I, 1258; *L.* 1904, 154).

32. Il commerciante che constata una inadempienza sostanziale al contratto di compravendita di cose mobili da parte dell'altro contraente acquista dritto senz'altro a chiederne la risoluzione e a dispensarsi dall'ulteriore esecuzione per parte sua, senza che il successivo adempimento da parte del ritardatario possa pregiudicargli il diritto medesimo e senza che sia costretto a promuovere giudizio, essendo sempre in tempo a farlo valere in via riconvenzionale. — C. Torino, 29 gennaio 1901 (*G.* 612, *n.*; *F.* I, 480, *n.*).

33. L'art. 67 Cod. comm. non fa che estendere ad entrambi i contraenti nella vendita commerciale la disposizione scritta nell'articolo 1512 Cod. civ. a favore del solo venditore, e l'uno e l'altro articolo riguardano soltanto il contratto di vendita con prefissione di termine.

La tardiva esecuzione del contratto, sebbene offerta prima che l'altro contraente proponesse in giudizio la domanda di risoluzione, non preclude a quest'ultimo il diritto nè di opporre l'eccezione *inadimpleti contractus*, nè di proporre in via riconvenzionale la domanda anzidetta. — T. Genova, 21 dicembre 1901 (*T. gen.* 29).

34. Fino alla pronuncia giudiziale dello scioglimento del contratto la parte inadempiente può sempre impedirla col darvi esecuzione, e ciò anche in materia commerciale. — A. Venezia, 17 giugno 1902 (*T. gen.* 474; *T. v.* 578; *Cons. comm.* 298).

35. Negli importanti contratti di vendita di merci fatti dai produttori a grosse partite, con la clausola d'uso « spedizione ripartita » si deve intendere che tanto la spedizione come la disposizione siano ripartite in frazioni press'a poco uguali, in relazione al periodo di tempo assegnato al contratto, e quindi, p. e., in 12 frazioni se il termine del contratto è di un anno, e così via, per modo che il compratore non possa pretendere di un tratto la consegna di una forte quantità di merce, nè a suo talento lasciar scorrere gran parte del tempo senza richiederne.

Del pari la ripartizione dei pagamenti si intende convenuta in via parallela e proporzionale a quella delle spedizioni.

In tali contratti quando le sottospecie della merce devono essere scelte e indicate a piacere del compratore, non vale come adempimento del contratto l'indicazione che questo faccia d'una fortissima quantità di tal merce a così breve distanza dalla scadenza del termine contrattuale da non lasciare al venditore la possibilità di approntarla e spedirla, ed il venditore è dispensato dall'obbligo dell'offerta per ottenere la risoluzione del contratto, e in di lui favore si applica la regola generale della condizione risolutiva tacita. — A. Lucca, 14 giugno 1901 (*G. it.* I, 2, 629; *D. C.* 771; *T. gen.* 602).

36. Nelle vendite commerciali di cose mobili la risoluzione del contratto per inadempienza di una delle parti ha luogo di diritto, epperò non è applicabile l'art. 1165 del Cod. civ. per cui la risoluzione stessa deve chiedersi al magistrato.

Se il termine convenuto fra le parti per l'esecuzione del contratto scade in un determinato giorno, ciascuna delle parti può profittare di tutto lo spazio di tempo racchiuso nelle 24 ore di quel giorno, limitatamente però a quella porzione della giornata che può essere utilmente impiegata per l'esecuzione del contratto secondo gli usi e l'oggetto del negozio. — C. Roma, 5 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 114, *n.*).

37. L'offerta di un buono di ritiro, per un quantitativo di merce maggiore del dovuto,

non costituisce inadempienza che dia diritto alla risoluzione del contratto, come neppure l'avere in una vendita *cif* il creditore assicurato il carico per un valore inferiore al vero. — A. Genova, 11 marzo 1902 (*D. C.* 506).

38. Quando la vendita da piazza a piazza è di cose fungibili, di un genere o di una quantità determinata da consegnarsi in più volte a richiesta ripartita, l'irregolarità delle consegne già fatte non influisce su quelle da farsi e non abilita il compratore a domandare lo scioglimento per inadempienza del contratto nella parte che resta ad eseguirsi. — A. Lucca, 16 maggio 1902 (*G. it.* I, 2, 424).

39. Chi domanda l'esecuzione d'un contratto bilaterale deve provare d'averlo per la sua parte adempito. — C. Torino, 10 dicembre 1885 (*G.* 1886, 28).

40. Il principio: *inadimplenti non est adimplendum* dà diritto di sospendere l'esecuzione del contratto alla parte verso la quale l'altro contraente mancò alla sua obbligazione; e ciò così nelle contrattazioni civili come nelle commerciali. — A. Venezia, 18 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 90).

41. La parte che dal canto suo non ha adempito o non ha regolarmente adempito le sue obbligazioni non può invocare contro l'altra l'art. 1165 Cod. civ. e chiedere contro di essa l'adempimento col risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto pure col risarcimento dei danni.

Se dunque il compratore di merce da consegnarsi in più riprese entro un termine fisso non ha entro questo termine fatto la richiesta delle parziali consegne con offrire contemporaneamente il prezzo relativo, non può invocare contro il venditore il detto art. 1165.

42. Il detto termine convenzionale non è rimasto interrotto da una lite sorta fra le parti intorno al doversi comprendere nella vendi a altra merce, quantunque questa lite sia terminata in favore del compratore con prefissione di un altro termine al venditore per fare la consegna di quest'altra merce.

Il venditore, trascorso il termine fissato per la consegna della merce e per il pagamento del prezzo senza che il compratore si sia presentato a ritirare la merce con offrirne il prezzo, non è più tenuto alla diligenza massima nel vegliare alla conservazione della merce, ma solo a quella che incombe al depositario. — A. Torino, 5 luglio 1891 (*G.* 715).

43. Trattandosi di vendita di merce da ritirarsi a più riprese, il compratore che, presentandosi a ritirare i primi carichi pagandone il prezzo, la riconosce non conforme ai patti, con ragione chiede ed ottiene la risoluzione del contratto, nè gli si può opporre che sia stato esso pure inadempiente col non presentarsi a ritirare i carichi successivi. — C. Torino, 22 luglio 1891 (*G.* 672).

44. Il venditore di cosa mobile che domanda la risoluzione del contratto, non ha diritto ai danni se da parte sua non ha adempiuto tempestivamente ai suoi obblighi. — C. Firenze, 18 aprile 1895 (*D. C.* 577; *T. v.* 271; *T. gen.* 380; *Annali* 161; *Riv. univ.* 825; *Gazz. P.* 577; *Cons. comm.* 246).

45. Venduta la merce *sopra campione* il venditore deve consegnarla nella *precisa* qualità del campione, ed in difetto, oltre ad essere oggetto alla risoluzione del contratto o alla azione *quanti minoris*, è pur sempre tenuto al risarcimento dei danni, e ciò ancorchè il compratore al momento della consegna della polizza relativa alla merce abbia rifiutato il pagamento del prezzo. — T. Genova, 8 febbraio 1886 (*Eco* 269).

46. Nessuna disposizione di legge poi vieta che il risarcimento del danno venga chiesto dal creditore senza instare contemporaneamente o per la esecuzione o per la risoluzione del contratto. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 101).

47. La parte a cui fu fatta tempestivamente ma inutilmente l'offerta della merce, non può, nel giudizio di condanna a risarcire i danni, giustificare il proprio rifiuto adducendo per la prima volta che la merce offerta non era la pattuita. — A. Venezia, 4 novembre 1890 (*T. v.* 580).

48. L'indennizzo dovuto al compratore per l'inadempimento del contratto da parte del venditore deve corrispondere alla differenza fra il prezzo d'acquisto della cosa contrattata ed il prezzo che aveva al momento in cui avrebbe dovuto consegnarsi, diffalcato, trattandosi d'olii, lo sconto d'uso, se il pagamento segue per cassa e l'interesse mercantile corrispondente se a tre mesi, e fatto uno scomputo per cali e le spese che il compratore dovrebbe incontrare per la rivendita e spedizione della merce acquistata. — A. Venezia, 18 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 90).

49. Ove siasi pattuita la spedizione della merce senza dilazione e il venditore sia inadempiente, la condanna ai danni va estesa agli interessi relativi dal giorno dell'inadempimento. — A. Venezia, 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 363).

50. Il fallimento non risolve di pien diritto i contratti. Quindi in caso di fallimento del compratore che non ha ritirato la merce acquistata, il venditore per aver diritto al risarcimento dei danni deve osservare il disposto degli art. 67 e 68. — A. Genova, 4 ot-

tobre 1895 (*L.* II, 808; *D. C.* 1896, 58; *T. gen.* 627).

51. Nelle vendite commerciali l'offerta non è un obbligo, ma una facoltà della parte; è però una condizione sostanziale per fare verificare la risoluzione *di diritto* della vendita. — A. Genova, 15 marzo 1886 (*Eco* 262; *Mon. leggi* 319); A. Macerata, 8 luglio 1886 (*Gior. Marche* 61; *Cons. comm.* 282).

52. Essa può anche essere fatta verbalmente dal venditore alla persona incaricata dal compratore di ricevere la merce. — C. Torino, 25 ottobre 1887 (*G.* 769).

53. È efficace, ai sensi dell'art. 67, l'offerta del prezzo fatta dal compratore « *senza pregiudizio de' suoi diritti* ». — C. Torino, 14 dicembre 1888 (*G.* 1889, 32; *Annuario* 491).

54. A costituire l'offerta di pagamento, a termini ed agli effetti dell'art. 67, non si richiede l'offerta reale, ma basta la semplice offerta di pagamento nel tempo e modo determinati in contratto. — A. Genova, 9 ottobre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 189).

55. L'offerta che il venditore il quale vuole esperire coattivamente il contratto è tenuto a fare al compratore non è l'offerta reale; può farsi invece nei modi usati in commercio. — C. Firenze, 18 novembre 1893 (*D. C.* XII, 887).

56. L'offerta di che nell'art. 67 è fatta validamente per lettera o anche a voce. — C. Firenze, 9 marzo 1896 (*D. C.* 561; *T. v.* 249).

57. L'offerta di prezzo *nei modi usati in commercio* che è imposta al compratore perchè possa invocare la condizione risolutiva, non può consistere in una semplice protesta o dichiarazione personale di esser pronto a pagare, ma deve estrinsecarsi in un fatto certo e concreto, ad esempio, il deposito del danaro presso un terzo od una banca. — C. Napoli, 6 agosto 1896 (*Mon.* 1897, 285).

58. Modi usati in commercio, giusta l'articolo, sono le lettere, i telegrammi, gli avvisi ed esibizioni anche verbali. — A. Venezia, 6 aprile 1899 (*T. v.* 289).

59. L'offerta e la notizia, di cui agli art. 67 e 68 Cod. di comm., non occorre vengano fatte per mezzo di un pubblico ufficiale, ma basta che si facciano e si porgano secondo i modi praticati nelle singole piazze ed anche verbalmente. — A. Genova, 16 giugno 1899 (cit. al n. 26).

60. L'offerta del prezzo nei modi usati in commercio non può consistere in una semplice dichiarazione di essere pronto a pagare. — A. Bologna, 8 marzo 1901 (cit. al n. 28).

61. L'offerta della merce o del prezzo all'effetto di impedire lo scioglimento del contratto, non è mestieri abbia tutti i requisiti richiesti per produrre gli effetti di cui all'art. 1259 Cod. civile. — A. Venezia, 17 giugno 1902 (cit. al n. 34).

62. L'offerta nei *modi usati in commercio* della cosa venduta allo scopo di far risolvere il contratto per inadempienza del compratore, non è necessario sia fatta coll'osservanza delle formalità prescritte dal Cod. civ. e di proc. civ. per l'offerta reale, e può quindi farsi anche mediante semplice diffida intimata per atto d'usciere, che la merce trovasi a disposizione del compratore e che, in mancanza di ritiro, sarà venduta all'incanto. — C. Torino, 15 aprile 1903 (*G.* 1079, *n.*; *Mon.* 908).

63. Il compratore che preferisce alla risoluzione di diritto del contratto per mancata consegna l'esecuzione dello stesso, non deve fare l'offerta del prezzo pagabile per patto alla consegna. — C. Napoli, 7 febbraio 1888 (*L.* I, 808; *D. C.* 584; *Cons. comm.* 170; *Fil.* 594; *Gazz. P.* 286; *Annuario* 490, *n.*).

64. Le sollecitazioni e inviti ad eseguire il contratto, a provvedere al ritiro della merce, fatti dal venditore al compratore a mezzo di lettere, equivalgono all'offerta della merce di cui all'art. 67. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 101).

65. Se il compratore in pagamento del prezzo ha rimesso al venditore cambiali a scadenza, non è tenuto quest'ultimo ad offerire insieme alla merce anche le cambiali, le quali sono da restituire solo quando il pagamento venga fatto e al momento di esso. — C. Torino, 16 luglio 1889 (cit. al n. 6).

66. È valida l'offerta della merce agli effetti dell'articolo, sebbene sottoposta a condizione di provvista di fondi non precedentemente stabilita nel contratto originario, se per sopravvenute circostanze di fatto, nella specie, il fallimento del compratore, venne a mancare la garanzia del pagamento del prezzo. — A. Catania, 29 novembre 1901 (*G. cat.* 212).

67. Mancando la merce delle qualità sostanziali, il compratore che domanda la risoluzione del contratto non è tenuto ad alcuna preventiva protesta quando pure tali siano gli usi commerciali. — A. Brescia, 3 maggio 1887 (*D. C.* 424).

68. Se nel contratto di compra-vendita si determina la qualità della merce, la posteriore trasmissione dei campioni ed il loro ricevimento senza denunzia non ha influenza sul contratto già perfetto quanto alle conseguenze portate dall'art. 67. — A. Brescia, 21 dicembre 1887 (*D. C.* VI, 45).

69. L'art. 67 che assoggetta ai danni il venditore inadempiente comprende anche il caso della consegna di merce difforme, per qualità sostanziale, da quella pattuita; e non ri-

chiede l'estremo della malafede da parte del venditore. — A. Perugia, 14 luglio 1890 (*L.* II, 344); C. Roma, 16 marzo 1891 (*L.* II, 8; *Annali* 145; *Cons. comm.* 211; *Corte S. Roma*, II, 179; *Riv. univ.* 210).

70. Nella vendita commerciale di cose mobili (vino) il venditore non ha diritto alla risoluzione del contratto, a mente dell'art. 67, quando la cosa da lui offerta sia di qualità diversa da quella contrattata.

71. La prova della diversità della cosa spetta al compratore, ma solo quando la merce gli sia stata effettivamente consegnata. — A. Venezia, 4 settembre 1990 (*F.* I, 1276, *n.*; *T. v.* 519; *D. C.* 920).

72. Riconoscendosi che la merce offerta dal venditore è diversa da quella pattuita (vino con muffa), non può essere il compratore tenuto, sotto pena d'inadempienza, a pagare o ad offrire il pagamento. — C. Firenze, 9 marzo 1891 (*L.* I, 694; *T. v.* 218; *Cons. comm.* 174).

73. Se in un contratto di somministrazione di merce conforme al campione, da fornirsi con successive consegne, la merce delle prime consegne è diversa dalla pattuita, e perciò rifiutata, l'azione dell'acquirente è quella di risoluzione dell'intero contratto per la sua inesecuzione, qualora il somministratore abbia tralasciate le ulteriori consegne pel rifiuto opposto dal compratore a ricevere le consegne precedenti, sebbene nel suo contratto non sia fissata l'epoca della sua esecuzione. — A. Venezia, 16 dicembre 1890 (*T. v.* XVI, 58, *n.*).

74. Pattuita espressamente la consegna per ordini in derrate, in massima non rimane in arbitrio del compratore di chiedere piuttosto la consegna in natura, e morto il venditore, il compratore è tenuto a ricevere gli ordini a firma dell'erede beneficiato che si presenta munito di regolare mandato de' suoi coeredi. — A. Catania, 25 luglio 1888 (*L.* 11, 811; *Cons. comm.* 266).

75. Se nella vendita non si è fissato un giorno certo per la consegna della merce e solo si è convenuto che la consegna e il pagamento avessero a farsi entro un certo termine, s'intende che ciascuna delle parti deve tenersi a disposizione dell'altra per tutto questo termine. E quindi se il compratore si presenta in uno dei giorni compresi nel termine per ricevere la consegna, non può il venditore rifiutargli la consegna a pretesto d'altre sue occupazioni in quel giorno, e rimetterla ad altro dei rimanenti giorni. — C. Torino, 31 dicembre 1899 (*G.* 1890, 265, *n.*).

76. Il venditore non è autorizzato a ritardare la consegna al giorno successivo, perciò che quello della scadenza è festivo e la ferrovia, per mezzo della quale deve farsi la spedizione, ha in quel giorno orario limitato. — A. Lucca, 12 maggio 1890 (*Annali* 198; *D. C.* 858).

77. La legge comune, tolte alcune eccezioni espressamente disposte, non distingue in punto di scadenza giorni festivi da non festivi; ed il disposto dell'art. 288 non può essere considerato che come disposizione particolare alle obbligazioni cambiarie, da non poter essere esteso ad obbligazioni diverse. — C. Firenze, 28 febbraio 1891 (*L.* I, 515).

78. Nella compra-vendita commerciale mediante spedizione della merce, la consegna di questa non deve farsi in forma materiale e manuale, ma simbolicamente con l'offerta della polizza di carico. — C. Napoli, 19 maggio 1900 (*F. nap.* 266; *Mon. Pret.* 570).

79. Nelle vendite commerciali fra assenti, la consegna della merce si effettua col trasferimento del titolo rappresentativo di essa, anzichè colla tradizione materiale della merce stessa. — A. Napoli, 9 luglio 1900 (*D. C.* 867; *T. gen.* 541; *Mov. giur.* 299).

80. Stipulatosi da un commerciante un contratto di pubblicità mediante inserzioni successive su dati giornali, col patto che le inserzioni abbiano a farsi entro un anno, ma ad epoche da fissarsi dal commerciante stesso, si rende questo inadempiente verso l'impresa se entro l'anno ometta di far la dovuta indicazione di dette epoche senza che possa dirsi inadempiente l'impresa per non avere lasciato in bianco lo spazio destinato alle inserzioni, nè può l'impresa stessa essere tenuta a fare la vendita di detto spazio o ad usufruirlo altrimenti a sensi e per gli effetti dell'art. 68. — A. Milano, 8 aprile 1900 (*Mon.* 471; *L.* II, 128, *n.*).

81. L'art. 67 del Codice di commercio, regolando la condizione risolutiva del contratto di vendita, fa salve le diverse e speciali stipulazioni seguite fra le parti. — C. Firenze, 8 aprile 1902 (*Annali* 268). — V. art. 1, n. 62 e 68.

Articolo 68.

Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la cosa venduta in luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso un'accreditata casa di commercio per conto e a spese del compratore, ovvero di farla vendere.

La vendita è fatta al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo d'un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, per conto e a spese del venditore e di essere risarcito dei danni.

Il contraente che usa delle facoltà suddette deve in ogni caso darne pronta notizia all'altro contraente. (*105 I.; 107, 108 E.*).

Bibliografia: Vedi Berlingieri sotto l'art. precedente.

Convenzione 14. — Diritti del compratore 11 a 18. - Id. del venditore 1 a 10. — Facoltà 20. — Notizia al contraente 21 a 23. — Riporto 24. — Vendita a prezzo di mercato 15 a 19.

1. Sul rifiuto del compratore a ricevere la consegna della merce, il venditore può farla vendere a di lui rischio e pericolo, anche a mezzo di pubblici mediatori.

2. In questa esecuzione coattiva il venditore non può ritenersi la caparra, ma deve computarla in quanto gli è dovuto per differenza di prezzo e di danni. — C. Firenze, 25 gennaio 1885 (*T. v.* 218, *n.*; *L.* I, 696; *D. C.* 488; *Cons. comm.* 58; *Annuario* 877).

3. Non essendo giustificato il rifiuto del compratore a ricevere la merce, il venditore, per tutelare il suo interesse, può prevalersi dei due diritti che a sua scelta gli somministrano gli art. 67 e 68 del Cod. comm., cioè o di risolvere il contratto nei modi e forme indicate dall'art. 67, o di vendere o depositare la merce venduta, a forma del successivo art. 68. L'adottare l'uno o l'altro rimedio è rimesso alla scelta del venditore, il quale per procedere alla vendita non è obbligato a far dichiarare lo scioglimento del contratto. — C. Firenze, 10 giugno 1889 (*T. v.* 841; *Annali* 294; *L.* II, 514; *Fil.* 1, 470; *Cons. comm.* 194; *Annuario* 615).

4. L'art. 68 accorda al venditore una semplice facoltà, a cui egli può rinunziare senza pregiudizio della sua condizione giuridica, la quale continua in tale caso ad essere quale fu creata col contratto. — C. Torino, 5 dicembre 1889 (*G.* 1890, 64).

5. Il venditore che per l'inadempimento del compratore si vale della facoltà di far vendere la merce all'incanto, deve bensì darne pronta notizia al compratore, ma non è tenuto a notificargli anche il bando per la vendita. — C. Torino, 23 dicembre 1889 (*G.* 1890, 99; *T. gen.* 1890, 256; *Annuario* 627).

6. In materia commerciale il venditore può, senza chiedere previamente la risoluzione del contratto, valersi della esecuzione coattiva, chiedendo poi, a titolo d'indennizzo, al compratore inadempiente la differenza fra il prezzo ricavato dalla vendita e quello pattuito. — A. Venezia, 4 novembre 1890 (*T. v.* 580).

7. Il venditore che dà esecuzione coattiva al contratto commerciale, a termini dell'articolo 68 Cod. comm., non è obbligato di fare alcuna preventiva offerta al compratore. — C. Firenze, 13 novembre 1893 (*T. v.* 1894, 7).

8. E così egli può sempre, in caso d'inadempimento da parte del compratore, senza far luogo al deposito od alla vendita della merce, promuovere azione di danni in confronto del compratore. — C. Firenze, 9 marzo 1896 (*T. v.* 249; *D. C.* 562); C. Roma, 5 dicembre 1901 (*L.* 1902, II, 114).

9. In materia commerciale quando il compratore di una cosa mobile non adempie alle sue obbligazioni, è in facoltà del venditore di vendere la cosa senza la formalità del pubblico bando ed al prezzo corrente, col mezzo di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ove la cosa stessa abbia un prezzo di mercato. — C. Napoli, 19 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 688; *Cons. comm.* 295; *Mon.* 768).

10. Il venditore non può procedere alla coattiva esecuzione di un contratto di vendita commerciale, tuttavolta che ha lasciata al compratore facoltà di scelta, mediante richieste repartite da farsi, circa la varietà di taglio, numero, specie o tipo in cui la merce venduta si distingue, e questa scelta non fu mai fatta. In tal caso il venditore non ha altra azione da sperimentare che quella del danno nel modo ordinario. — A. Lucca, 18 maggio 1902 (*G. it.* I, 2, 424).

11. Se l'art. 68 stabilisce la facoltà e il diritto del compratore di far comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale a spese

del venditore inadempiente, ove non si usi tale mezzo, l'obbligo del venditore non cessa per questo ed è libero al compratore di stabilire altrimenti il danno sofferto, rimessa alla prudenza e alla valutazione del magistrato la relativa prova. — C. Napoli, 11 maggio 1887 (*Gazz. P.* 560); C. Torino, 28 giugno 1889 (*G.* 517 ; *Annuario* 628).

12. Il compratore che ha negata l'esistenza del contratto e rifiutato perciò di eseguirlo, deve, nel giudizio per la rifusione dei danni, provare che il minor prezzo ricavato dalla vendita coattiva della merce dipende dalla qualità scadente e viziosa della medesima. — C. Firenze, 14 novembre 1892 (*T. v.* 618; *L.* 1893, I, 59; *D. C.* XI, 80; *G. it.* 1893, I, 1, 132).

13. L'art. 68 Codice di commercio attribuisce al compratore una facoltà, non gli impone un dovere: onde, se egli non ne ha fatto uso, non può il venditore trarne argomento per escludere la responsabilità del danno derivato dal suo inadempimento. — C. Torino, 16 agosto 1893 (*G.* 726, *n.*); C. Firenze, 13 novembre 1893 (*T. v.* 1894, 31, *n.*); C. Torino, 15 marzo 1894 (*Mon.* 565); Id., 13 novembre 1895 (*G.* 775); A. Genova, 13 dicembre 1895 (*F.* 1896, I, 224; *T. gen.* 1896, 47); Id., 22 maggio 1897 (*G. ital.* I, 2, 563); C. Palermo, 25 gennaio 1898 (*L.* I, 295; *Monit.* 306; *D. C.* 278); C. Torino, 15 febbraio 1898 (*G.* 389, *n.*; *L.* I, 549, *n.*; *D. C.* 566); Id., 25 agosto 1898 (*G.* 1482, *n.*).

14. Le norme relative al deposito delle merci in caso di rifiuto da parte del committente e quelle delle vendite statuite dalla legge possono essere derogate dall'accordo delle parti interessate. — C. Napoli, 7 giugno 1888 (*D. e G.* IV, 308); A. Genova, 18 aprile 1904 (*D. C.* 586).

15. Per la vendita della merce al *prezzo di mercato* non occorre che il mediatore sia inscritto sul ruolo della Camera di commercio, essendo tale requisito richiesto dall'art. 81, n. 1, del regolamento 27 dicembre 1882 soltanto per le vendite al pubblico incanto. — A. Venezia, 13 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 49, *n.*; *Annali* 1889, 15; *Annuario* 505); C. Firenze, 10 giugno 1889 (cit. a n. 8).

16. Però in tale caso il minor prezzo ricavato dalla vendita deve essere stabilito giudizialmente, mentre non avrebbe bisogno di ulteriore conferma, se alla esecuzione coattiva del contratto avesse proceduto un pubblico uffiziale. — A. Venezia, 4 novembre 1890 (*T. v.* 580).

17. Anche nelle vendite ai pubblici incanti delle cose date in pegno, secondo gli art. 458, 363 e 68, in caso di diserzione del primo incanto non si può procedere ad un secondo senza nuove pubblicazioni del bando. — A. Genova, 31 dicembre 1894 (*D. C.* XIII, 289).

18. Per la vendita del pegno commerciale, nel caso di mancato pagamento del debito, e in genere per quelle di cose mobili, che furono oggetto di vendita commerciale, nel caso di inadempimento degli obblighi del compratore, non occorre la preventiva autorizzazione giudiziaria, o l'osservanza delle altre formalità prescritte pei procedimenti di esecuzione mobiliare; ma basta che si proceda per pubblico incanto e col ministero di ufficiale a ciò competente. — C. Torino, 21 agosto 1895 (*G. it.* I, 1, 1010).

19. La vendita coattiva, di cui all'articolo, è applicabile anche ai titoli stranieri non quotati nel listino di borsa, e non occorre sia fatta in borsa nè dal sindacato degli agenti di cambio. — A. Genova, 16 giugno 1899 (*G. it.* I, 2, 718, *n.*; *L.* II, 195; *T. gen.* 376; *Cons. comm.* 280).

20. L'art. 68 accorda una facoltà di cui i contraenti sono in diritto di non valersi ed essa non esclude l'applicabilità del precedente art. 67. — A. Genova, 9 ottobre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 189).

21. La pronta notizia che il contraente, il quale eseguisce coattivamente un contratto commerciale (nella specie, un contratto di borsa), deve dare all'altra parte, a termini dell'art. 68 Cod. comm., non è imposta a pena di nullità, nè può quindi refluire sull'efficacia e validità dell'esecuzione già fatta in conformità della legge e dell'uso commerciale.

22. La mancanza di questa notizia può dar luogo al più a reclamare i danni effettivamente recati. — C. Firenze, 13 novembre 1893 (*T. v.* XIX, 7).

23. La pronta notizia che il contraente che usa della facoltà di cui all'articolo deve dare all'altro contraente, deve essere posteriore, non anteriore alla vendita. — A. Milano, 30 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 471).

24. Il riportatore non può procedere alla vendita dei titoli dati a riporto senza prima offrire al riportato l'esecuzione del contratto, sotto pena dei danni. — T. Firenze, 31 dicembre 1893 (*F.* 1894, I, 617, *n.*).

Articolo 69.

Se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio.

Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso, salvi gli usi commerciali. *(122, 234 E.).*

Bibliografia: Vedi Lebano all'art. 62.

1. L'art. 69 si applica a tutti i contratti in cui il termine convenuto sia essenziale alla natura dell'operazione, in modo che trascorso detto termine senza che il contratto venga eseguito, questo non ottenga più il suo fine e possa anche non aver più ragione d'essere.

2. Il termine di cui all'art. 69 non è in ogni caso assoluto e fatale. — C. Torino, 27 marzo 1888 (*G.* 245; *L.* I, 767; *Annali* 181; *Mon.* 565; *Fil.* 518; *D. C.* 586; *Annuario* 494).

3. Il termine di 48 ore dalla scadenza del termine contrattuale per procedere alla vendita coattiva, stabilito dall'art. 69, suppone che il termine sia condizione essenziale alla natura del contratto. — A. Venezia, 4 novembre 1890 (*T. v.* 580).

4. Nella vendita commerciale di cose mobili la parte diligente ha contro la inadempiente, previa offerta della cosa o del prezzo, la scelta tra lo scioglimento di diritto del contratto, la sua esecuzione coattiva senz'intervento del magistrato, e la domanda giudiziale della esecuzione e dello scioglimento coi danni.

Se però la parte diligente dopo la scadenza del termine stabilito nel suo interesse sceglie la esecuzione coattiva senza intervento del magistrato, deve darne avviso all'altro contraente nelle 24 ore da detta scadenza, salvi gli usi speciali commerciali; decadendo, in difetto, dal diritto all'esecuzione stessa. — A. Torino, 13 aprile 1897 (*G.* 1274, *n.*).

5. L'articolo non prescrive nè preavviso nè termine per fare l'acquisto coattivo della merce in caso d'inadempienza del venditore, ma limita soltanto la facoltà del venditore nel caso che voglia procedere alla vendita della merce in danno del compratore inadempiente. — A. Genova, 4 settembre 1900 (*T. gen.* 580; *Cons. comm.* 855).

—

Articolo 70.

Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1505 del Codice civile.

Trascorsi i detti termini, il compratore non è più ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta. (*104 I.; 243 a 247 E.; 347 G.*).

Bibliografia: Bianchi F., *Azione di nullità per errore e azione per vizi redibitorii nelle vendite* (Roma 1891, Loescher e C. editori). — Id., *Se e quando l'azione di reclamo del compratore per difetto di quantità o qualità della merce sia azione redibitoria o di nullità per errore* (*D. C.* 1887, 177). — Bolaffio L., *Vizi e qualità diversa della merce comperata* (*G. it.* 1888, IV, 1; *T. v.* 1888, 17). — Id., *Della vendita della merce di qualità diversa dalla contrattata* (*F.* 1888, I, 13). — Errera G., *Dei vizi della merce venduta e spedita* (*D. C.* V, 618). — F. T., *Termine per la protesta di merci provenienti da altra piazza* (*Ann. crit.* X, II, 2). — Grego U., *Se l'articolo 70 Codice di commercio sia applicabile anche al caso di deficienza della quantità o di diversità della merce dalla qualità convenuta: Azione redibitoria ed azione di nullità* (*Ann.*

crit., IV, 8). — N. N., *Diversità fra la merce spedita e la contrattata.* Appunti di dottrina e di giurisprudenza (*F.* 1887, I, 291). — Olivieri P., *I vizi della merce venduta e spedita secondo l'art. 70 del Codice di commercio* (*D. C.* VI, 28). — Pipia U., *Azione redibitoria e condizioni per la sua proponibilità* (*L.* 1903, 1058). — Rissetti G., *Sul termine per la denunzia dei vizi apparenti di merci provenienti da altra piazza nel caso di rifiuto di ritirarle del vettore* (*F.* 1869, I, 1412). — Zignoni P., *La garanzia nella vendita della nave* (*D. m.* 1900, I). — V. *Cons. comm.* sotto l'art. 86.

1. Il committente che riceve la merce senza protesta e ne dispone, non può, dopo molti mesi e solo quando è azionato pel pagamento, allegare pretesi vizi della merce per tentare di pagarne un prezzo minore. — A. Torino, 30 gennaio 1885 (*G.* 167).

2. Del pari: il compratore decade da ogni azione per disformità fra le merci ed il campione, se, mentre la disformità medesima era apparente, all'atto della consegna egli ritiri tuttavia la merce senza reclamo. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 77).

3. Il compratore che ha accettato la merce senza proteste e riserve e ne ha pagato il prezzo, non può muovere reclamo per difetto di quantità o di qualità diversa quando non si dia la prova di un vizio del consenso o non si tratti di vizi occulti fatti valere nei termini di legge. — C. Torino, 8 giugno 1892 (*G.* 719).

4. Denunciati i vizi di una macchina, se il venditore manda operai a ripararla e poi ne propone la surroga con altra macchina, sono questi fatti tutti idonei ad indurre la rinuncia del venditore ad ogni eventuale eccezione sull'azione redibitoria del compratore. — A. Milano, 29 aprile 1885 (*Mon.* 652).

5. L'offerta fatta dal venditore di un abbuono sul prezzo in compenso del vizio denunziato dal compratore, impedisce che quegli possa poi, nel giudizio redibitorio, eccepire la tardività della denunzia in relazione al termine di due giorni dalla scoperta, stabilito dall'art. 70. — A. Venezia, 12 ottobre 1891 (*L.* II, 808; *G. it.* I, 2, 725; *Gazz. giur.* 1892, 13; *Cons. comm.* 1892, 24).

6. Il venditore che viene a trattative di componimento, dimostrando acquiescenza alle pretese del compratore, non può opporre la prescrizione dell'azione redibitoria. — C. Torino, 28 ottobre 1896 (*L.* 1897, I, 282, *n.*; *G. it.* 1891, I, 1, 1057, *n.*).

7. La decorrenza del termine perentorio all' utile esperimento dell'azione redibitoria perime l'azione e conseguentemente anche la eccezione. — A. Venezia, 9 settembre 1886 (*T. v.* 479; *Cons. comm.* 310; *Annuario* 484); A. Genova, 14 aprile 1888 (*Eco* 120; *Mon.* 458; *Annuario* 495); C. Firenze, 13 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 193; *Annali* 1889, 187; *L.* 1889, II, 88; *G.* 1889, 328; *Annuario* VI, 496); A. Venezia, 26 giugno 1890 (*T. v.* 429).

8. La massima temporalia *ad agendum perpetua sunt ad excipiendum* non si applica al caso di vizi occulti della merce venduta. — A. Venezia, 20 febbraio 1900 (*T. v.* 172; *Cons. comm.* 148); C. Torino, 13 settembre 1893 (*G.* 721; *Giud. conc.* 400).

Tanto più se la redibitoria, piuttosto che come difesa ed eccezione, è proposta come azione in riconvenzione coll'aggiunta della domanda dei danni. — C. Torino, 13 settembre 1893 (*citata*).

9. La verifica della merce fatta col procedimento stabilito dall'art. 71, non salva dalla decadenza della redibitoria proposta in via di eccezione oltre il termine di legge. — C. Firenze, 13 febbraio 1902 (*F*, I, 444, *n.*; *D. C.* 455).

10. La vendita della merce fatta quand'era ancora in viaggio o appena giunta, non preclude al primo compratore il reclamo per la sua cattiva qualità. — A. Genova, 24 gennaio 1888 (*Eco* 59; *Cons. comm.* 122; *Annuario* 493).

11. Ricevutasi dal compratore la merce affetta da vizi redibitori, non può più lo stesso chiedere la risoluzione del contratto se vende a sua volta la merce stessa senza munirsi del provvedimento di autorizzazione, a termini

dell'art. 71, e ciò ancorchè ne abbia preavvisato il venditore e questi nulla abbia risposto. A. Genova, 27 luglio 1895 (*T. gen.* 500).

12. Il compratore della merce stata debitamente protestata non decade per pretesa accettazione, dal diritto di reclamo, per il solo fatto di averne disposto in conformità dell'autorizzazione accordatagli dal presidente del tribunale, dopo i provvedimenti di cui all'articolo 71. — A. Milano, 26 febbraio 1896 (*Mon.* 348; *D. C.* 450).

13. La riserva fatta in causa dal compratore convenuto di proporre l'azione redibitoria o la *quanti minoris*, non equivale a proposizione dell'azione e non impedisce che intanto continui a decorrere il termine legale e si incorra nella decadenza. — C. Torino, 15 novembre 1888 (*G.* 748).

14. La parte la quale ha proposto azione redibitoria in base all'articolo per vizi della merce ricevuta non può, per sfuggire alla decadenza a breve termine comminata dallo articolo stesso, mutare in corso del giudizio la sua azione in quella ordinaria e contrattuale per inesecuzione di contratto e provvista di merce di qualità diversa dalla pattuita. — A. Genova, 24 giugno 1889 (*T. gen.* 684; *Annuario* 618).

15. Un telegramma del compratore con cui partecipa al venditore perchè e come la cosa vendutagli non corrisponde al contratto, costituisce la denuncia, benchè stragiudiziale, richiesta per l'azione redibitoria. — A. Milano, 29 aprile 1885 (*Mon.* 652).

16. Non tengono luogo di denuncia le lettere scritte al venditore e che questi contesta di avere ricevuto. — A. Napoli, 16 febbraio 1886 (*Gazz. P.* 489).

17. La denunzia dei vizi apparenti nella merce può farsi anche verbalmente dal compratore. — A. Venezia, 5 agosto 1886 (*T. v.* 484; *Mon.* 907 *n.*; *D. C.* 878; *Annuario* 484).

18. La denunzia di vizi apparenti od occulti della merce comprata ed i reclami per le qualità e condizioni sue possono farsi dal compratore in qualunque modo, per lettera od anche verbalmente, salva sempre la prova dei difetti protestati. — A. Catania, 10 settembre 1886 (*G. cat.* 210; *D. C.* V, 31, *Annuario* 485).

19. Essa deve farsi direttamente e personalmente al venditore specificando i vizi che sono causa del rifiuto della merce. — A. Genova, 31 dicembre 1886 (*L.* XXVII, 2, 168; *D. C.* V, 508).

20. È sufficiente che la denunzia di cui all'articolo sia stata manifestata allo istitore od al mediatore. — A. Trani, 20 febbraio 1891 (*R. Trani* 167).

21. Per gli effetti dell'art. 70 si presumono tempestivamente protestati i vizi e difetti occulti di una merce, e quindi ritiensi procedibile l'azione quando il compratore dia almeno la prova di avere spedita una lettera raccomandata al venditore entro i due giorni da che ebbe scoperti i difetti. — A. Brescia, 20 aprile 1891 (*Mon.* 800).

22. Nelle vendite commerciali può essere provato per mezzo di testimoni il fatto della denunzia dei vizi occulti eseguita dal compratore nel termine di due giorni stabilito dall'articolo. — C. Napoli, 27 giugno 1892 (*G. it.* I, 1, 714; *Gazz. P.* 285; *F.* I, 1118).

23. I vizi della merce che si denunciano dal compratore devono essere specificati e non basta la dichiarazione generica che la merce sia difettosa e la indicazione di un vizio sostanzialmente diverso da quello che fu poi accertato dalla perizia.

24. La procedura della perizia stabilita nell'art. 71 del Codice di commercio è facoltativa e non necessaria per l'esercizio dell'azione redibitoria, e non può equivalere alla denunzia, di cui all'art. 70 stesso Codice, agli effetti della decadenza. — C. Firenze, 18 febbraio 1901 (*L.* 1902, I, 481).

25. La denuncia dei vizi di cui all'articolo è fatta sufficientemente con l'esporre al venditore la cattiva riuscita della merce, e tale semplice denunzia basta per salvare l'esercizio dell'azione redibitoria e *quanti minoris*, non essendo necessario che il compratore si dichiari subito al riguardo. — C. Palermo, 5 maggio 1904 (*Mon.* 602; *L.* 1592).

26. Nella vendita con patto di assaggio o prova il contratto rimane sospeso fino alla verificazione dell'assaggio o prova.

27. L'azione che deriva da tale condizione non è soggetta a prescrizione o decadenza, epperò nulla ha di comune colla redibitoria.

28. Fra le cose che soglionsi vendere ed acquistare con tale patto v' hanno anche le macchine industriali ed agricole. — C. Torino, 30 giugno 1885 (*Mon.* 719, *c.*; *L.* II, 88, *n.*; *Annali* 416, *n.*).

29. Nella vendita di una macchina industriale, col patto di una qualità determinata, resta implicita la condizione dell'esperimento, cosicchè il contratto rimane sospeso sino all'esito della verificazione.

30. L'uso fatto della macchina, benchè riconosciuta mancante della pattuita qualità, non è una volontaria esecuzione confermativa del contratto, se fu determinato da tutt'altro movente, e se alla protesta tenne dietro la constatazione della qualità mancante. — A. Venezia, 11 settembre 1885 (*T. v.* 506, *n.*).

31. Nella vendita col patto di preventivo assaggio, il contratto non è perfetto finchè

il compratore non abbia fatto l'assaggio e riconosciuta nella merce la qualità pattuita; ma non ostante un tale patto, avvenuta la consegna della merce, il compratore deve fare l'assaggio in tempo opportuno onde poter denunciare all'uopo i vizi della merce nel tempo perentorio dei due giorni. — C. Torino, 27 ottobre 1885 (*Rass.* III, 111; *G.* 776; *G. it.* 1886, I, 1, 54; *Mon.* 1096; *D. C.* 901; *Annuario* 380).

32. La mancanza nell'oggetto acquistato delle qualità che determinano il consenso non dà luogo soltanto all'azione redibitoria per vizio occulto, ma rende nullo il contratto. — A. Venezia, 11 settembre 1885 (*T. v.* 506, *n.*).

33. È azione *ex empto* e non già redibitoria quella diretta ad ottenere la rescissione del contratto, perchè la merce acquistata non corrisponde alle condizioni pattuite. — A. Casale, 13 ottobre 1885 (*G. cas.* 383, *n.*).

34. Il venditore è garante non solo dei vizi occulti della cosa che ne impediscano o diminuiscano l'uso secondo la sua destinazione, ma ancora della mancanza delle qualità che furono espressamente pattuite nel contratto, ed in questo secondo caso l'azione spettante al compratore contro il venditore non è l'azione redibitoria e neppure l'azione *ex quasi delicto*, ma l'azione di danno per l'inadempimento del contratto.

35. Quest'azione non è soggetta alle discipline ed ai termini stabiliti per l'azione redibitoria. — C. Torino, 29 aprile 1886 (*Mon.* 462, *n.*; *G.* 373, *n.*; *L.* II, 82, *n.*; *Annali* 306).

36. Non può essere questione di vizi denunciabili nei termini prescritti dopo la consegna, quando invece si impugna il contratto di vendita per inadempimento dell'obbligazione del venditore, che spedisce una merce per sostanza e qualità diversa da quella pattuita. — C. Torino, 12 luglio 1886 (*G.* 657, *n.*; *L.* II, 730; *Annali* 585).

37. La mancanza delle condizioni e qualità pattuite nella cosa venduta non costituisce vizio redibitorio; e quindi l'azione *ex contractu* spettante al compratore per ottenere la risoluzione della vendita non va soggetta ai brevi termini stabiliti per l'esercizio dell'azione redibitoria. — A. Torino, 29 novembre 1886 (*Rass.* IV, 119, *c.*; *G.* XXIV, 39; *Annali* XXI, 251; *Annuario* 481, *n.*); A. Genova, 18 marzo 1898 (*D. C.* 404).

38. Costituisce errore sostanziale e non vizio apparente od occulto la mancanza di qualità nella merce venduta, che fu considerata nel contratto come elemento principale del prezzo. Epperò una tal vendita può rescindersi nel termine ordinario di cinque anni, quando non si preferisca esperire l'azione *quanti minoris* per ottenere una congrua diminuzione del prezzo. — A. Roma, 8 marzo 1887 (*T. rom.* 165).

39. L'obbligo della denuncia immediata della differenza di peso relativo e della mancanza di qualità pattuita nella merce consegnata non può stabilirsi mediante uso locale, dacchè la legge in tal caso accorda l'azione *ex-contractu*, rescissoria della vendita, e non già quella redibitoria. — A. Brescia, 8 maggio 1887 (*Rass.* 122, *c.*; *Annali* 254; *D. C.* 424; *F.* I, 559; *Cons. comm.* 317; *Annuario* 330).

40. La differenza nel titolo dell'oro non costituisce vizio redibitorio, ma errore sulla sostanza che rende nullo il contratto di compra-vendita. — A. Catania, 1° marzo 1889 (*D. C.* 548; *F.* I, 466; *Cons. comm.* 133; *Annuario* 622).

41. Perchè la qualità della cosa debba ritenersi pattuita basta che sia specificato un determinato uso a cui la cosa deve essere adoperata, e la qualità stessa riesca inerente e indispensabile a siffatto impiego.

Così, venduto del legname per costruzione d'impalcati, costituisce difetto di qualità essenziale, tale da dare origine all'azione *ex-contractu*, il fatto che il legname stesso dopo due anni si trovi talmente ammalorato per tarlo o fracidità che l'impalcatura da esso sostenuta rovini o minacci di rovinare. — A. Milano, 4 agosto 1890 (*Mon.* 1891, 449).

42. L'azione di risoluzione di compra-vendita commerciale può esperimentarsi tanto contro il venditore quanto contro il suo institore o preposto; ed anche ad un tempo contro il venditore ed il mediatore che non abbia fatto conoscere il nome del venditore prima della conclusione del contratto. — A. Trani, 20 febbraio 1891 (*R. Trani* 167).

43. Quando tra la merce pattuita in un contratto di compra e vendita e quella consegnata corre tanta differenza da far ritenere la mancanza di una qualità essenziale, come se si comprino dei tessuti di lana pura e siano consegnati tessuti composti con lana meccanica e cotone, al compratore spetta l'azione per inadempimento di contratto e non quella per vizi redibitorii. — C. Torino, 17 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 466; *G.* 537).

44. Si fa luogo all'azione *ex-contractu* e non all'azione redibitoria anche quando la merce pur non essendo essenzialmente diversa per sua natura da quella contrattata, manchi tuttavia di una qualità che formò oggetto della convenzione. Così in una compra-vendita di veli, costituisce difetto efficiente la qualità della merce e non vizio redibitorio la minor consistenza del tessuto per esservisi adoperata una materia più leggera. — A. Milano, 11 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 195; *L.* 1894, I, 520, *n.*).

45. La consegna di una cosa diversa dalla pattuita costituisce inadempimento di contratto e dà luogo alla corrispondente azione *ex inadimpleto contractu*, alla quale non sono applicabili i brevi termini stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'azione redibitoria agli articoli 70 Cod. comm. e 1505 Cod. civile. — A. Venezia, 18 settembre 1894 (*T. v.* 1895, 181, *n.*).

46. Non si deve confondere l'azione spettante per mancanza nella merce della qualità speciale pattuita e l'azione spettante per semplice difetto di qualità mercantile della merce stessa, cioè per vizi apparenti ed occulti. — C. Firenze, 18 aprile 1895 (*L.* II, 76, *n.*; *D. C.* 607; *G.* 528, *n.*; *T. v.* 280).

47. L'azione redibitoria non riguarda che il caso di compra della cosa dedotta in contratto, non quello in cui si consegna una cosa diversa da quella contrattata, per quanto perfetta; oppure una cosa mancante di una qualità determinata in contratto con patto espresso, o argomentabile dallo scopo espressamente designato della cosa. — A. Milano, 25 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 186).

48. L'azione di risoluzione di un contratto di vendita perchè la cosa venduta si è riscontrata di qualità diversa da quella espressamente pattuita non è redibitoria, ma contrattuale, e quindi non va soggetta alle prescrizioni speciali delle azioni redibitorie. — C. Torino, 19 luglio 1897 — cavallo *intero* anzichè *castrato* — (*F.* I, 1105, *n.*); A. Milano, 21 febbraio 1905 — macchina Linotype *usata* anzichè *nuova* — (*Mon.* 818; *G.* 450).

49. Il difetto nella cosa consegnata delle qualità pattuite (nella specie, il difetto della qualità di legno di rovere d'America stagionato nel bottame contrattato) dà luogo non ad azione redibitoria, ma ad azione *ex contractu*. — A. Milano, 4 maggio 1898 (*Mon.* 548; *D. C.* 812).

50. Quando il compratore querela, non già il vizio apparente od occulto della merce, sibbene la diversità della merce da quella contrattata, non si versa in azione redibitoria, prevista dall'articolo, ma in azione di inadempimento di contratto giusta gli articoli 1218, 1245 Cod. civ. — A. Venezia, 23 maggio 1899 (*T. v.* 396; *T. gen.* 468; *Cons. comm.* 242).

51. Si ha inadempienza di contratto, non semplice vizio redibitorio nella consegna di merce avente solo la forma esteriore di quella contrattata, ma diversa nella sostanza, e in ispecie non commerciabile perchè nociva alla salute, nè osta all'azione l'avere disposto di una parte della merce stessa. — A. Genova, 14 aprile 1900 (*F.* I, 872, *n.*).

52. Quando si contesta la qualità della merce non trattasi di azione redibitoria, ma di azione *inadimpleti contractus*, non vincolata ai termini di cui agli art. 70 Cod. comm. e 1505 Cod. civ. — A. Napoli, 1° agosto 1902, *Trib. Giud.* 281).

53. Se il colore della merce è di sostanza e fu come tale posto a condizione della vendita su apposito campione, non si ha redibitoria se tale colore è diverso, ma azione di inadempimento di contratto. — A. Torino, 17 ottobre 1902 (*G.* 1903, 26, *n.*).

54. È ammissibile la risoluzione del contratto invece dell'azione redibitoria quando la cosa consegnata non risponda alla finalità essenziale del contratto. — C. Firenze, 6 aprile 1903 (*L.* I, 1882; *Mon.* 785).

55. La mancanza delle qualità sostanziali che renda inidonea allo scopo del contratto la cosa venduta (nella specie, un motore), dà luogo all'azione *ex contractu*, non alla semplice azione redibitoria. — A. Milano, 1° dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 165).

Contra: Non dà luogo all'*actio ex contractu* se provenga da difetti o vizi occulti. — A. Milano, 9 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 594).

56. Si ha difetto sostanziale e non semplice vizio redibitorio ogni qualvolta la cosa non è atta allo scopo per cui è contrattata. — A. Milano, 3 maggio 1904 (*Mon.* 884).

57. L'articolo non contempla la mancanza nella merce delle condizioni state dedotte espressamente nel contratto, epperò non è azione redibitoria, ma di inadempimento contrattuale quella con cui si chiede l'annullamento di una compera di macchine perchè mancanti della potenzialità dedotta formalmente in contratto. — C. Torino, 31 agosto 1904 (*G.* 1331; *L.* 2304; *Mon.* 1905, 164).

58. La circostanza che la merce proveniente da altra piazza sia stata consegnata direttamente e personalmente dal venditore al compratore non può avere alcuna influenza per impedire la decorrenza del termine perentorio dei due giorni dalla consegna per la denunzia dei vizi apparenti. — C. Torino, 27 ottobre 1885 (cit. al n. 31).

59. Il termine per proporre l'azione redibitoria decorre dal giorno della consegna della merce e dallo scoprimento del vizio, solo quando, per la natura stessa della merce, il vizio non potesse scoprirsi all'atto del ricevimento. — A. Roma, 9 febbraio 1887; (*T. rom.* 169).

60. Se la compra fu fatta per mezzo di commissionario, i termini redibitori si misurano dalla consegna fatta ad esso commissionario e non dall'arrivo al committente che per difetto della merce l'abbia rifiutata, salvo a definire

colle regole del mandato i rapporti tra il commissionario decaduto dall'azione e il committente. — C. Torino, 9 agosto 1892 (*G.* 770; *Mon.* 946; *G. it.* 1893, I, 1, 259).

61. Il termine di due giorni di che nell'articolo decorre dal momento in cui la merce sia stata consegnata interamente al compratore.

62. Se l'azione redibitoria è stata proposta dinanzi a giudice incompetente, il termine di tre mesi per riproporla decorre dalla notificazione della sentenza definitiva che statuisce sulla competenza. — A. Genova, 7 marzo 1896 (*D. C.* 489; *T. gen.* 172).

63. Per le merci provenienti da altra piazza, anche per i vizi apparenti, è ammessa la redibitoria e il termine di essa non decorre prima che cominci lo scaricamento della merce e si possano quindi scoprire i vizi o difetti. — A. Genova, 30 marzo 1897 (*G. ital.* I, 2, 528).

64. L'art. 70 del Codice di commercio nel determinare il punto di partenza del termine per la denunzia dei vizi intende riferirsi bensì al momento in cui la merce è posta a libera e fisica disponibilità del compratore, sempre che questi non ne protragga il ritiro e l'esame al di là di quanto fosse richiesto dalla società, consentito dagli usi, e non possa farglisi alcun rimprovero di negligenza o di colpa. Così, trattandosi di merce spedita per ferrovia, il termine dei due giorni, di cui al detto articolo, comincia a decorrere dal giorno dell'arrivo della merce alla stazione destinataria o dal mattino del giorno successivo, avuto riguardo alla qualità ed alla possibilità di conservazione della merce arrivata. — A. Venezia, 14 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 795; *F.* I, 1412, *n.*; *T. v.* 458; *T. gen.* 589).

65. I termini di cui all'articolo decorrono dal momento in cui la merce è posta a disposizione del compratore, sebbene questi l'abbia poi rifiutata. — C. Torino, 8 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 955, *n.*; *G.* 977; *T. gen.* 484; *Cons. comm.* 279).

66. Il termine di due giorni per la denunzia dei vizi occulti nelle vendite commerciali decorre dal giorno in cui essi potranno essere noti al compratore, non da quello antecedente in cui siano stati scoperti da terzi per ragione del loro ufficio o per altra causa. — C. Roma, 7 maggio 1903 (*G. it.* I, 1, 527; *L.* II, 1677; *F.* I, 1248, *n.*).

67. Il termine per l'utile esercizio dell'azione redibitoria non è già prescrittivo, ma fatale, ed involge la decadenza dall'esercizio dell'azione. Quindi non potrebbe venire interrotto da trattative fra le parti; ed in ogni peggiore ipotesi ricomincierebbe e decorrere dopo il tentato accordo. — A. Genova, 4 novembre 1885 (*Rass.* III, 15; *G. it.* 1886, II, 12).

68. Le trattative che avvengono fra compratore e venditore sul merito del vizio denunziato, allora soltanto possono arrestare la decorrenza del termine per l'azione redibitoria quando o risultino accettate in frode, all'effetto appunto di far decorrere il termine, od implichino per sè stesse l'ammissione della esistenza del vizio, e così la ricognizione del diritto nell'acquirente a proporre l'azione redibitoria. — C. Roma, 9 novembre 1885 (*L.* XXVI, 1, 110, *c*; *T. rom.* VI, 24).

69. Non è applicabile l'art. 70 quando, in seguito al rilievo, siansi tra le parti iniziate pratiche di accomodamento. — A. Bologna, 4 ottobre 1888 (*D. C.* 1889, 282; *R. Bol.* 318; *Annuario* 498).

70. Le seguite trattative di amichevole componimento non impediscono di dedurre la decadenza dell'azione redibitoria per decorso dal termine se almeno non si stabilisce che quelle seguissero in pendenza del termine, e in ogni caso non impediscono il decorrimento di questo se non furono tali da mostrare la acquiescenza del creditore alle pretese del compratore e la volontà di surrogare le trattative stragiudiziali all'azione giudiziale. — C. Torino, 15 novembre 1888 (*G.* 748).

71. Le trattative di amichevole componimento fra venditore e compratore di seguito alla denunzia dei vizi occulti possono ottenere l'effetto di sospendere la decorrenza del termine stabilito dall'art. 1505 Codice civile per istituire l'azione redibitoria; e di tali trattative può essere data la prova a mezzo di testimoni.

72. Però la sospensione del termine ha luogo soltanto nel caso in cui le trattative di componimento siano intraprese dopo accertati o concordati i vizi occulti delle cose vendute, e per regolare fra le parti le conseguenze giuridiche di tale riconoscimento; che se invece sia stata contraddetta sin dal principio per parte del venditore, l'esistenza dei vizi, e questi non siano stati per anco accertati, il termine perentorio per proporre l'azione decorre malgrado le pratiche stragiudiziali seguite fra le parti. — C. Napoli, 27 giugno 1892 (*G. it.* I, 1, 714; *Gazz. P.* 285; *F.* 1. 1118).

73. Le trattative amichevoli non valgono a prorogare i termini perentorii della redibitoria, massime se indeterminate e vaghe. — C. Torino, 18 settembre 1893 (*G.* 721; *Giud. conc.* 400).

74. Nella compra-vendita commerciale l'azione redibitoria per vizi occulti non è ammissibile dopo trascorsi i termini stabiliti tanto dall'art. 70 del Codice di commercio,

quanto dall'art. 1505 Codice civile. Le trattative di amichevole componimento sospendono i termini per l'esercizio dell'azione redibitoria solo quando le parti abbiano riconosciuto la sussistenza dei vizi denunciati. — A. Milano, 26 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 284).

75. Quando si contesta l'esistenza del vizio redibitorio le amichevoli trattative di transazione tra venditore e compratore non sospendono la decorrenza del termine per proporre la relativa azione. — C. Napoli, 4 marzo 1901 (*F.* 1902, I, 207).

76. Il termine perentorio a esperimentare l'azione redibitoria o estimatoria vien sospeso dalle bonarie trattative solo quando queste siano intraprese dopo accertata e concordata fra le parti la esistenza dei vizi occulti. — C. Napoli, 21 giugno 1901 (*G. it.* I, 1, 874).

77. Il termine di proposizione della redibitoria è prorogato se frattanto sono pendenti trattative di amichevole componimento, in seguito alla tempestiva protesta della merce. — A. Torino, 17 ottobre 1902 (*G.* 1903, 26, *n.*).

78. È perentorio il termine di due giorni per la denunzia dei vizi occulti riscontrati nella merce. — A. Napoli, 16 febbraio 1886 (*Gazz. P.* 489); A. Genova, 31 dicembre 1886 (*L.* XXVII, 2, 163, *n.*; *D. C.* V, 508).

79. Malgrado che il vizio apparente della merce fosse noto al venditore e questi ne avesse dato notizia al compratore nello spedirgli la merce, deve pur sempre quest'ultimo reclamare nei due giorni di cui all'articolo, sotto pena di decadenza. — C. Torino, 28 luglio 1891 (*G.* 668).

80. I termini stabiliti dall'art. 70 per l'esercizio dell'azione redibitoria sono perentori. — A. Trani, 3 luglio 1894 (*R. Trani* XVIII, 250).

81. L'azione redibitoria per i vizi apparenti della merce venduta deve essere esercitata nel termine prescritto dall'art. 1505 Cod. civ. — C. Palermo, 29 ottobre 1896 (*L.* II, 767).

82. Giusta l'articolo il compratore è obbligato non solo alla denuncia dei vizi nel termine di due giorni dalla scoperta, ma anche all'esercizio dell'azione redibitoria nel termine dei tre mesi dalla consegna, ai sensi dell'art. 1505 Codice civile, e ciò sotto pena di decadenza. — A. Venezia, 20 febbraio 1900 (cit. al n. 8).

83. Il termine stabilito dagli usi particolari per l'esercizio dell'azione redibitoria non può essere speciale per ogni singolo caso, ma deve essere fisso ed invariabile per la generalità dei casi. — A. Genova, 15 giugno 1886 (*D. C.* V, 43).

84. Gli usi locali possono prorogare il termine utile all'azione, ma non variarne la decorrenza. — A. Roma, 9 febbraio 1887 (*T. rom.* 169).

85. Li contraenti ben possono a loro arbitrio stabilire un termine maggiore di quello fissato dalla legge per la garanzia dei vizi redibitori e di ogni altra condizione relativa all'esecuzione del contratto. — A. Torino, 29 novembre 1886 (*Rass.* IV, 119; *G.* XXIV, 39; *Annali* XXI, 251; *Annuario* 487); C. Roma, 9 novembre 1885 (*L.* 1886, I, 110; *T. rom.* 1886, 24); Id., 27 febbraio 1889 (*L.* I, 469); Id., 12 settembre 1891 (*L.* 1892, II, 882).

86. Il disposto dell'art. 70 abbraccia così l'azione redibitoria, come l'azione *ex contractu*, con questa sola differenza che, trattandosi di azione redibitoria, il compratore debba eziandio osservare i termini dell'art. 1505 Cod. civ. — A. Milano, 21 aprile 1886 (*Mon.* 619; *L.* II, 65).

87. L'art. 70 trova applicazione anche al caso di merce di qualità diversa dalla contrattata. — A. Lucca, 9 aprile 1887 (*T.* 1888, 19, in nota; *Annuario* 480); C. Roma, 30 maggio 1887 (*Rass.* 125; *Annali* 878; *F.* I, 578; *D. C.* 698; *G.* 485; *G. it.* I, 1, 654; *L.* II, 581; *Annuario* 827; *Cons. comm.* 246); A. Milano, 28 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 151); A. Venezia, 13 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 49; *Annali*, 1889, 15; *Annuario* 503); C. Roma, 23 gennaio 1889 (*L.* I, 472; *Mon.* 282; *T. gen.* 196; *F.* I, 252; *Annuario* 620; *G.* 382; *D. C.* 889); C. Roma, 15 febbraio 1889 (*Cons. comm.* 199; *Gazz. giur.* 388; *T. rom.* 17; *Annali* 487; *G. it.* I, 1, 414); A. Trani, 30 marzo 1889 (*F.* I, 1236; *R. Trani*, 394; *G. it.* I, 1, 531; *Annali* 397; *T. gen.* 684; *Annuario* 619); C. Palermo, 5 aprile 1894 (*F. sic.* 118; *F.* I, 674, *n.*).

88. L'art. 70 si applica solo al caso di vizi palesi od occulti, non a quello in cui si tratta della sostanza e qualità della merce. — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*Annali* 872; *Mon.* 1887, 324; *F.* 1887, I, 200; *Annuario* 475); A. Genova, 13 gennaio 1887 (*Eco* 183; *Annuario* 332); A. Brescia, 3 maggio 1887 (*Rass.* 122; *Annali* 254; *D. C.* 424; *F.* I, 559; *Cons. comm.* 317; *Annuario* 330); A. Torino, 25 novembre 1887 (*G.* XXV, 113); A. Brescia, 21 dicembre 1887 (*D. C.* VI, 46); C. Firenze, 22 dicembre 1887 (*Rass.* 240; *Fil.* XIII, 145; *F.* XIII, I, 14; *G. it.* XL, I, 1, 92; *G.* XXV, 189; *L.* 1888, I, 149; *T. v.* XIII, 20; *D. C.* VI, 192; *Annuario* 475); C. Torino, 7 febbraio 1888 (*G.* 104; *L.* I, 663; *Mon.* 310; *Fil.* 385; *Annuario* 502); C. Torino, 5 giugno 1888; *G.* 374; *Mon.* 644; *Annuario* 502); A. Bologna, 4 ottobre 1888 (*D. C.* 1889, 282; *R. Bol.* 313); A. Genova, 19 marzo 1889 (*T. gen.* 277; *Annuario* 624); A. Perugia, 14 luglio 1890 (*L.* II,

344); A. Milano, 20 agosto 1890 (*Mon*. 1891, 449); A. Venezia, 16 dicembre 1890 (*T. v.* XVI, 58); A. Trani, 20 febbraio 1891 (*R. Trani*, 167); C. Firenze, 9 marzo 1891 (*L.* I, 694); C. Roma, 16 marzo 1891 (*L.* II, 8); A. Milano, 20 marzo 1891 (*Mon*. 447); A. Catania, 27 aprile 1891 (*F.* I, 942); A. Milano, 9 maggio 1891 (*Mon*. 568; *F.* I, 1272); C. Torino, 5 giugno 1891 (*L.* II, 221; *G.* 437; *T. gen.* 417; *Annali* 275; *Mon*. 892; *Riv. univ.* 702); A. Genova, 28 ottobre 1891 (*T. gen.* 661); A. Milano, 14 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 548; *Mon*. 1892, 108); A. Venezia, 18 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 90); C. Firenze, 28 marzo 1892 (*G.* 828; *L.* I, 761); A. Torino, 29 aprile 1892 (*G.* 526); A. Milano 26 febbraio 1896 (*Mon*. 348; *D. C.* 450).

Nè occorre si tratti di acquisto sopra campione, ma basta che la merce sia determinata per qualità; perchè il campione non può che agevolare la prova della diversità della merce. — C. Firenze, 22 dicembre 1887 citata.

89. L'art. 70 non è applicabile nel caso di differenze riscontrate tra le qualità della merce spedita e quella della merce venduta sopra campione. — A. Genova, 24 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 282; *D. C.* XI, 270); C. Torino, 21 maggio 1895 (*G.* 628, *n.*); A. Milano, 28 novembre 1897 (*Mon*. 1898, 229; *Ann. crit.* 1898, II, 1, *n.*).

90. L'art. 70 non è applicabile nel caso in cui il compratore della merce, anzichè colla denunzia diretta dei vizi apparenti al venditore, preferisca salvaguardare il suo diritto nei modi indicati nel successivo art. 71. — A. Genova, 10 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 42; *Annali* 1889, 81).

91. Il fatto che il costruttore che somministra delle armature in ferro (*poutrelles*) si assuma verso il compratore anche l'obbligo di metterle in opera, non vale a tramutare il contratto di vendita di natura commerciale in un contratto di locazione d'opera.

Quindi l'azione redibitoria pei vizi riscontrati nella merce somministrata rimane regolata dall'art. 70 Cod. di comm., e non dal Codice civile. — A. Milano, 5 febbraio 1889 (*Mon*. 188; *T. gen.* 881; *Fil.* 201; *Annuario* 616).

92. Il termine perentorio di due giorni dal ricevimento entro cui il compratore deve denunciare i vizi di merci provenienti da altra piazza, non è applicabile al caso in cui il venditore abbia assunto per contratto la responsabilità di certi vizi temuti nella cosa venduta. — A. Venezia, 10 dicembre 1889 (*T. v.* 1890, 35; *T. gen.* 1890, 127; *Annuario* 625; *D. C.* VIII, 225).

93. L'art. 70 non è applicabile in tema di appalto. — A. Genova, 28 maggio 1890 (*T. gen.* 374); T. Genova, 22 luglio 1902 (*T. gen.* 478).

94. Promessa dal venditore la garanzia oltre il termine legale, non trovano più applicazione gli art. 70 Cod. comm. e 1505 Cod. civ. senza che possa distinguersi fra il termine per la consegna e quello per la denuncia del vizio. — A. Venezia, 29 luglio 1895 (*T. v.* 492).

95. Anche le monete sono comprese sotto la denominazione di merci, epperò il contratto avente per oggetto l'alienazione di una partita di esse ad un determinato prezzo è un contratto di vendita, e come tale soggetto alle regole dell'art. 70 Codice comm.

Epperò se il compratore, dopo avere ritirate le monete e averne disposto, venga a riscontrare che esse o parte di esse sono fuori corso, non può pretendere nè la risoluzione del contratto, nè la diminuzione del prezzo pagato. — A. Genova, 29 novembre 1895 (*T. gen.* 1896, 77).

96. La clausola *franco bordo* non esclude che il compratore abbia diritto di denunziare, a norma dell'art., i vizi apparenti della merce, senzachè a ciò osti la circostanza di essersi fatto uso di una piccola quantità della merce stessa, tanto più se ciò avvenne contro la volontà del compratore. — A. Genova, 18 dicembre 1895 (*F.* 1896, I, 224; *T. gen.* 1896, 47); A. Milano, 26 febbraio 1896 (*Mon*. 848; *D. C.* 450).

97. Verificatasi avaria della merce depositata nei magazzini generali, non sono applicabili il termine e la decadenza dell'azione di risarcimento sanciti dall'art. — C. Roma, 17 febbraio 1899 (*F.* I, 897).

98. La permuta commerciale è soggetta alle prescrizioni stabilite per la vendita dagli articoli 70, 71, ed il permutante che non abbia fatto verificare i vizi delle merci ritenute a sensi di essi, non è più ammesso a provarli per testi qualora più non detenga le merci stesse per averle alienate. — A. Milano, 27 dicembre 1900 (*Mon*. 1901, 885).

99. L'azione redibitoria che compete all'armatore contro il costruttore pei vizi occulti della nave non soggiace alla decadenza stabilita dall'art. 70 del Codice di comm., nè a quella di cui nell'art. 1505, al., del Codice civile. — A. Genova, 30 gennaio 1904 (*D. C.* XII, 183; *L.* I, 701; *Ann. crit.* 65, *n.*; *G. it.* I, 2, 339).

100. Il termine per l'azione redibitoria va prorogato secondo le particolari condizioni della merce o della persona del compratore. — A. Torino, 25 novembre 1887 (*G.* XXV, 113).

101. Il termine di due giorni per la denuncia dei vizi non è talmente di rigore che non

possa farvisi eccezione qualora un maggior tempo si rendesse necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore, come, ad es., la diversità fra il luogo di consegna della merce e quello di residenza del compratore. — A. Milano, 25 luglio 1888 (*Mon.* 888; *Annuario* 497).

102. Il termine di due giorni per denunciarsi dal compratore i vizi della cosa non è applicabile quando si tratta d'una macchina industriale i cui difetti non si possono riconoscere se non coll'uso continuato per qualche tempo, specialmente se appunto per questo fu stipulata una durata della garanzia più lunga di quella stabilita dalla legge. — C. Torino, 10 ottobre 1898 (*G.* 776).

103. L'azione redibitoria deve proporsi nel termine prescritto non solo colla denunzia del vizio, ma bensì effettivamente coll'istruzione di regolare giudizio, onde impedire la decadenza dal diritto di restituire le merce che si protesta affetta da vizio e ricuperarne il prezzo pagato. — C. Roma, 9 novembre 1885 (cit. al n. 68).

104. La nuova legge commerciale nello stabilire come condizione indispensabile per l'utile esercizio dell'azione redibitoria la previa denuncia dei vizi della merce nel termine perentorio di due giorni (*dalla consegna della merce pei vizi apparenti e dalla loro scoverta per quelli occulti*), non deroga punto al diritto comune, ma vi si riferisce ed anzi lo ribadisce confermando il termine utile e parimenti perentorio di mesi tre da siffatta denuncia, per la proposta dell'azione redibitoria, anche nelle vendite solo unilateralmente commerciali. — C. Napoli, 19 gennaio 1887 (*Rass.* 134, *n.*; *Gazz. P.* 369).

105. Due sono le condizioni dalla legge volute per l'esercizio dell'azione redibitoria sotto pena di decadenza: la denuncia dei vizi nel termine prefisso dall'art. 70; l'effettivo esercizio dell'azione nel termine di tre mesi, secondo l'art. 1505 Cod. civ. espressamente richiamato. — C. Torino, 6 settembre 1888 (*G.* 614; *L.* II, 666; *Mon.* 926; *Cons. comm.* 334; *Annali* 496; *Annuario* 492); C. Roma, 16 marzo 1891 (*L.* II, 8); A. Milano, 20 marzo 1891 (*Mon.* 447); C. Torino, 15 settembre 1891 (*L.* II, 765; *F.* I, 1196; *D. C.* X, 118; *G. it.* I, 1, 686). — Id. 8 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 955, *n.*; *G.* 977; *T. gen.* 484; *Cons. comm.* 279).

106. Oltre la denuncia tempestiva occorre che l'azione redibitoria, quantunque proposta in via di eccezione, sia fatta valere nei termini di cui all'art. 1505 Cod. civ., dal giorno della consegna della merce. — C. Firenze, 18 febbraio 1901 (*L.* 1902, I, 481).

107. Nella compra-vendita commerciale, il compratore deve denunziare i vizi occulti entro due giorni dal loro scoprimento e proporre l'azione redibitoria entro tre mesi dalla consegna, e ciò sotto pena di decadenza dall'azione. — C. Roma, 17 febbraio 1903 (*L.* I, 1058, *n.*; *D. C.* 802).

108. È redibitoria l'azione quando il venditore consegnò bensì cosa conforme, nelle qualità sostanziali, a quella convenuta, sebbene nelle qualità accessorie diversa in modo da presentarsi meno rispondente allo scopo cui è destinata; è *ex-contractu* quando il venditore consegnò invece cosa nelle qualità sostanziali non conforme a quella convenuta.

(Caso nel quale fu ritenuto che della gomma *massée* fosse affetta da vizio redibitorio, perchè pervenuta al compratore in istato pastoso anzichè secca, come doveva essere secondo il campione, e ciò in seguito ad avaria di mare). — A. Milano, 28 giugno 1888 (*Mon.* 706, *n.*).

109. È azione redibitoria quella che tende a conseguire dal venditore il risarcimento dei danni per la cattiva qualità della merce venduta, in ispecie per essere la stessa stata rifiutata da coloro ai quali il compratore l'aveva rivenduta, e quindi è irricevibile se non è proposta nei termini di cui agli art. 1505 Codice civile e 70 Codice comm. — A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 528; *Annuario* 617).

110. Costituisce vizio redibitorio la mancanza nella cosa venduta di una proprietà che per convenzione essa dovrebbe possedere.

Così, venduta della carta *per macchiare un finto legno*, costituisce vizio redibitorio e non difetto di qualità essenziale il non avere la medesima potuto servire allo scopo che una volta sola, mentre secondo il contratto avrebbe dovuto avere una coloritura di tale forza da potersi adoperare utilmente due volte; costituisce invece difetto di qualità essenziale il non corrispondere la carta stessa per qualità e per numero alla carta ordinata. — A. Milano, 20 marzo 1891 (*Mon.* 447).

111. Se il vizio della merce venduta non riguarda una sua qualità essenziale e caratteristica, nè una qualità espressamente pattuita, si ha un semplice vizio redibitorio, soggetto ai termini stabiliti dagli articoli 70 Codice comm. e 1505 Codice civile. (Applicazione al caso di vendita di una quantità di palloni di gomma elastica che sono giunti a destinazione sgonfiati e quindi inservibili). — C. Torino, 9 agosto 1892 (*G.* 770; *Mon.* 946; *G. it.* 1808 I, 1, 259).

112. Una meno perfetta crivellazione non costituisce difformità, ma solamente differenza non sostanziale del grano pattuito dal somministrato; epperò non può far capo a declaratoria di nullità del contratto, sibbene

all'azione redibitoria, o *quanti minoris*, contemplata dall'art. 70 Cod. comm.

113. Il venditore sempre — specialmente poi se la compra-vendita è a doppia facoltà (stellagio), ossia un vero giuoco sul ribasso o sul rialzo della merce — è tenuto soltanto a consegnare la merce nello stato materiale pattuito; ma non ancora del valore che avesse al tempo della vendita, se a lui non si possa imputare un ritardo colposo nella consegna. — A. Bologna, 19 settembre 1895 (*Mon. giur.* 292).

114. Nelle vendite commerciali il difetto della qualità della merce si compenetra nel vizio della stessa, e compete perciò l'azione redibitoria, ai sensi degli art. 70 Cod. comm., e 1505 Cod. civile. — A. Napoli, 25 marzo 1896 (*Gazz. P.* XXVII, 465).

115. Compete al compratore l'azione redibitoria quando il venditore consegni la cosa dedotta in contratto e la differenza tra la merce convenuta e quella somministrata non verta sopra qualità essenziali e caratteristiche, ma dipenda soltanto da qualche vizio o difetto, che la renda non rispondente allo scopo cui è destinata; mentre gli compete invece l'azione di inadempimento del contratto, quando il venditore gli consegni una cosa diversa o tale che abbia qualità diverse. — C. Torino, 8 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 955, n.; *G.* 977; *T. gen.* 484; *Cons. comm.* 279).

116. Il diritto alternativo del compratore di risolvere il contratto oppure di ritenersi la cosa difettosa facendosi restituire quella parte di prezzo che sia determinata dall'autorità giudiziaria è concesso al compratore nel caso in cui egli, pur riconoscendo che la cosa consegnatagli è quella contrattata, allega difetti che la rendono inadatta all'uopo cui è destinata. Nel caso invece in cui il compratore alleghi di aver ricevuto una cosa diversa da quella contrattata gli è attribuito il diritto alternativo di chiedere la esecuzione coattiva del contratto o, in mancanza, la sua risoluzione; ma non può chiedere di conservare la cosa, e conseguire una riduzione sul prezzo.

117. Nei contratti civili di compra-vendita la caratteristica dell'azione redibitoria sta in ciò che i vizi della cosa siano occulti, a differenza di quelli commerciali in cui l'azione è attribuita anche pei vizi apparenti. — C. Torino, 11 luglio 1899 (*G. it.* I, 1, 951, n.; *Annali* 447; *L.* II, 864; *G.* 1161; *T. gen.* 417; *Cons. comm.* 340).

118. Nelle vendite commerciali male a proposito è invocato l'art. 1110 del Cod. civile, quando l'errore non cade sulla sostanza della cosa venduta, ma sulla qualità; in questo caso il compratore è stretto dai rigori dei termini stabiliti dall'art. 70 del Cod. di comm., il quale, parlando di vizi, intende riferirsi necessariamente alle qualità che mancano alla cosa venduta. Nella vendita di alcool la differenza di gradi, per la maggiore quantità d'acqua, induce mancanza di qualità e non diversità nella sostanza della cosa venduta. — C. Roma, 27 dicembre 1899 (*Corte S. Roma* II, 358).

119. Se nel contratto di vendita commerciale fu solo detto che la merce deve essere di qualità corrente, basta che essa abbia i requisiti proprii del suo genere per essere corrispondente al contratto in ciò che attiene a qualità e sostanza; tutto ciò che può renderla non corrente, imperfetta, cattiva o non atta all'uso cui è destinata costituisce vizio contemplato dall'articolo. — A. Lucca, 16 maggio 1902 (*G. it.* I, 2, 424).

120. La diversità di forza graduabile dell'alcool fra quello contrattato e quello realmente consegnato costituisce diversità di sola qualità e non già di sostanza essenziale della merce venduta, epperò deve dal compratore denunciarsi nei termini dell'articolo. — C. Roma (Sez. un.), 19 agosto 1902 (*L.* II, 486, n.; *F.* I, 1245, n.; *G.* 1471, n.; *Mon.* 1903, 10, n.; *D. C.* 960).

121. Quando si sia pattuito che la merce deve essere di qualità ottima, e invece essa risulta in fatto di cattiva qualità, si ha con ciò un vizio occulto che dà luogo alla risoluzione del contratto. — C. Firenze, 4 maggio 1903 (*G. it.* I, 1, 688; *L.* II, 1792, n.; *D. C.* 728).

122. È vizio della merce che dà luogo all'azione redibitoria, di cui all'art., l'esistenza, in una vendita di carbone, di una quantità di polvere di carbone maggiore dell'uso mercantile. — A. Venezia, 9 luglio 1903 (*D. C.* 1904, 990).

123. È redibitoria e non *ex-contractu* l'azione con la quale il compratore di vino di una determinata qualità, *vino puro e brillante*, domanda la risoluzione del contratto per essergli stato consegnato vino della qualità pattuita ma *oscuro*, *acerbo* e *di cattivo gusto*. — A. Milano, 10 luglio 1903 (*Mon.* 847).

124. Se, convenuto l'acquisto di merce di qualità corrente, il venditore la consegna di qualità non corrente, ma atta però all'uso cui essa è destinata, non compete al compratore l'azione di risoluzione del contratto, ma bensì quella redibitoria (nella specie, per essersi vendute candele steariche di qualità corrente, e per avere il venditore consegnate candele contenenti una quantità di paraffina superiore a quelle ordinariamente usate). — A. Bologna, 29 dicembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 219).

125. Sono vizi o difetti, secondo l'articolo, le semplici imperfezioni della cosa venduta, ossia la scarsità di tutto ciò che le si conviene per servire all'uso cui è destinata, non mai la mancanza assoluta delle qualità essenziali ed indispensabili all'uso per cui la cosa venne comperata. — C. Torino, 20 ottobre 1904 (*G.* 1588, *n.*; *L.* 1905, 128).

126. Se il compratore, dopo intentata l'azione redibitoria, vende la cosa comprata, non per questo puossi intendere rinunziata l'azione medesima.— C. Torino, 28 giugno 1892 (*G.* 783).

127. Il patto di garanzia per un dato tempo dell'opera commessa s'intende stipulato a favore del committente per quei vizi non riconoscibili al momento della consegna, e non può perciò invocarsi dall'imprenditore per pretendere il pagamento dell'opera, tanto peggio quando all'atto della consegna già fu riconosciuta viziosa ed inetta all'uso. — C. Torino, 10 dicembre 1885 (*G.* XXIII, 28).

128. La pattuizione di un termine di garanzia anche lungo, non esonera il compratore dall'obbligo di osservare il breve termine dell'articolo per quanto riguarda la protesta dei vizi della cosa comperata. — A. Milano, 2 giugno 1896 (*Mon.* 1015).

129. Quando il risarcimento del danno chiesto dal compratore per pretesi vizi occulti della merce è proposto mediante proporzionale rimborso del prezzo pagato, non costituisce una azione di danno per sè stante distinta dalla azione redibitoria, ma è la redibitoria medesima soggetta ai termini fissati dalla legge.

Il giudice che respinga la redibitoria come proposta fuori termine non è quindi tenuto più ad occuparsi ancora dell'instanza per danni. — C. Torino, 16 dicembre 1885 (*G.* XXIII, 29; *L.* XXVI, 1, 403).

130. L'azione di danno in dipendenza di vendita commerciale di vino adulterato con sostanze innocue, non può fondarsi sulla base degli art. 1151 e 1152 Cod. civ., ma solo sulla base dell'art. 1498 Cod. civ. coordinato cogli art. 70 e 71 Cod. di comm. — T. Ferrara, 18 aprile 1898 (*Mon.* 613).

131. Per la pertinenza dei danni la legge richiede solo la conoscenza dei vizi del venditore, cioè la di lui mala fede, non mai la frode e il dolo. — C. Palermo, 5 aprile 1904 (*F. sic.* 118; *F.* I, 674, *n.*).

132. Il momento del *ricevimento*, da cui decorre il termine per la denunzia dei vizi, non è quello dell'arrivo della merce in dogana, ma bensì quello in cui il destinatario la riceve nei suoi magazzini.

133. Quantunque al ritiro della merce in dogana non sia assegnato verun termine, il compratore non può senza necessità protrarre l'esame della merce. — A. Milano, 21 aprile 1886 (*Mon.* 619, *n.*; *L.* II, 65); A Brescia, 21 dicembre 1887 (*D. C.* VI, 46; *Mon.* 695); A. Genova, 24 gennaio 1888 (*Eco* 59; *Cons. comm.* 122; *Annuario* 498).

134. Secondo gli usi commerciali nella vendita il luogo della consegna simbolica determina il momento del passaggio della proprietà della merce dal venditore al compratore ed il rischio in questo della merce viaggiante.

Ma la consegna simbolica non potendo equivalere alla tradizione e ricevimento reale della merce non fa perdere al compratore il diritto di far verificare la merce appena giunta al luogo di destinazione. — A. Roma, 27 luglio 1886 (*T. rom.* 426).

135. È valido il patto per cui la consegna si intenda fatta soltanto col giungere della merce in mano del compratore, e col quale perciò si esclude che possa tenere luogo di regolare tradizione la consegna della merce fatta dal venditore al vetturale mandato dal compratore a proprie spese. — C. Firenze, 29 aprile 1886; (*T. v.* 375; *L.* II, 318; *Annuario* 487).

136. Il ritiro dalla scalata della ferrovia non importa accettazione della merce nè toglie al compratore il diritto di denunciarne i difetti e di rifiutarla. — A. Venezia, 5 agosto 1886 (cit. al n. 17).

137. Il compratore non è obbligato a visitare la merce nello scalo della ferrovia e nella dogana per vedere se sia conforme alla qualità pattuita, ed il termine di due giorni non decorre se non da quello dello sdaziamento della merce, senza che il fatto di averla ritirata ne importi accettazione o perdita del diritto di denunciarne i difetti e rifiutarla. — A. Trani, 14 luglio 1890 (*R. Trani* 167); Id., 20 febbraio 1891 (*R. Trani*, 167).

138. Solo la consegna diretta produce l'effetto che il compratore non può più sollevare reclamo per la qualità e condizione della merce che egli ha ricevuto senza protesta e per i vizi apparenti, salvo il brevissimo termine previsto dall'articolo. — A. Venezia, 27 luglio 1895 (*T. v.* 604).

139. L'art. 70 Codice di commercio, nel dichiarare che i due giorni per la decorrenza dei vizi redibitori, decorrono dal ricevimento della merce, contempla il caso, solito ad avverarsi, del ricevimento; ma inteso rettamente, secondo il suo spirito ed il suo scopo, pone in mora il compratore a far la denuncia dal momento in cui visitò la merce (l'abbia ricevuta o meno) e venne a cognizione dei vizi apparenti. — A. Bologna, 19 settembre 1895 (*Mon. giur.* 292).

140. Il ricevimento della merce, da cui decorre il termine per la denunzia dei vizi, a senso dell'articolo, avviene nel luogo in cui la merce deve essere consegnata, non in quello di imbarco o spedizione, tanto più se il contratto è stipulato con la clausola *cif*, applicata appunto alla località ove deve seguire la consegna della merce. — C. Palermo, 21 luglio 1898 (*G. it.* I, 1, 801; *L.* II, 868; *D. C.* 910).

141. La deficienza di peso pattuito devesi ascrivere tra i vizi apparenti della merce contrattata. — A. Milano, 21 aprile 1886 (*Mon.* 619; *L.* II, 65); C. Roma, 30 maggio 1887 *Rass.* 125; *Annali* 378; *F.* I, 578; *D. C.* 698; *G.* 485; *G. it.* II, 654; *L.* II, 581; *Cons. comm.* 246; *Annuario* 827).

Contra. La mancanza del peso relativo convenuto siccome condizione sostanziale della merce comprata, non costituisce propriamente vizio redibitorio; e quindi non fa luogo alla azione redibitoria, ma sibbene a quella *ex-contractu.* — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 121, *c.*; *G.* XXIV, 158; *Annali* XXI, 872; *F.* XII, I, 290, *n.*; *Mon.* XXVIII, 824, *n.*; *D. C.* V. 110; *L.* XXVII, 1, 785, *n.*; *Annuario*, 474, *n.*); A. Brescia, 3 maggio 1887; *Rass.* 57, 122; *Annali* 254; *D. C.* 424; *F.* I, 559; *Cons. comm.* 317; *Annuario* 380); A. Genova, 28 ottobre 1891 (*T. gen.* 661).

142. Vizi apparenti sono non solo quelli che appariscono esteriormente alla vista ed ai sensi di immediata percezione, ma tutti quelli che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere per il cattivo stato o condizione in cui trovasi la merce. — A. Venezia, 14 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 795; *F.* I, 1412, *n.*; *T. v.* 453; *T. gen.* 589).

143. È sovrano il criterio del magistrato di merito nell'apprezzare la tardività della denuncia dei vizi sulla merce proveniente da altra piazza. — C. Firenze, 29 aprile 1886 (cit. al n. 135).

144. La dichiarazione del giudice di merito che la protesta per vizi occulti della merce non fu fatta nel termine di due giorni dallo scoprimento, è apprezzamento di fatto incensurabile. — C. Firenze, 13 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 193; *Annali* 1889, 187; *L.* 1889, II, 88).

145. Il vedere se si tratta di azione di nullità *ex-contractu*, per difetto di qualità sostanziali convenute o non piuttosto soltanto di redibitoria per semplici vizi che impediscano l'uso della cosa, è apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. — C. Torino, 18 settembre 1898 (*G.* 721; *Giud. conc.* 400).

146. La ricerca della natura dei vizi della cosa venduta, se cioè occulti o apparenti, è incensurabile in Cassazione e deve farsi non solo con criteri obiettivi, ma altresì tenendo conto della pratica e delle cognizioni del compratore. — C. Napoli, 21 giugno 1901 (*G. it.* I, 1, 874).

147. È giudizio di fatto non censurabile in Cassazione il ritenere l'accettazione, dopo le opportune esperienze, di una macchina (motore) acquistata, in modo da non esservi più possibilità di reclamo da parte del compratore. — C. Torino, 17 luglio 1908 (*G.* 1312).

148. L'opzione tra la redibitoria e la *quanti minoris*, di cui all'art. 1501 Cod. civ., compete al compratore anche nelle vendite commerciali. Tale opzione compete subito dopo la consegna rifiutata di una parte della merce. — A. Napoli, 21 gennaio 1887 (*Gazz. P.* 82).

149. Se la dichiarazione del compratore di voler rifiutare la merce per i vizi della stessa non venne accettata dal venditore, resta quello completamente libero di ritirare invece la merce ed esercitare verso il debitore l'azione *quanti minoris.* — A. Genova, 10 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 42; *Annali*, 1889, 81).

150. L'azione redibitoria per i vizi apparenti, nelle vendite commerciali, può aver luogo solo quando la merce provenga da altra piazza.

In tale evenienza, anzi, il compratore ha la scelta tra le due azioni, la redibitoria e la estimatoria. — C. Palermo, 5 aprile 1894 (*F. Sic.* 418; *F.* I, 674 *n.*).

151. Nella provincia di Roma l'asma o sibilo dei cavalli è considerato come vizio occulto che dà luogo all'azione redibitoria. — A. Roma, 28 maggio 1887 (*T. rom.* 108).

152. La gessatura del vino oltre la misura tollerata dai regolamenti sanitari costituisce vizio occulto, causa di risoluzione della compra-vendita, e ciò anche quando siasi contrattato vino proveniente da località in cui la gessatura è comunemente e ordinariamente praticata, tuttavolta che il venditore non siasi espressamente svincolato dalle garanzie per i vizi occulti. — A. Genova, 1° marzo 1889 (*T. gen.* 198; *Cons. comm.* 89).

153. La gessatura del vino in misura eccedente il 2 per mille di solfato potassico costituisce un vizio redibitorio di cui il venditore deve rispondere.

154. Questa garanzia vien meno trattandosi di vendite di vino in grosse partite, gessato oltre detta misura, destinato al taglio con altro vino non gessato; ma a tal uopo è a carico del venditore di provare di essersi stipulata la vendita con tali condizioni e con tale destinazione. — C. Torino, 25 settembre 1889 (*G.* 712; *Legge* 1890, I, 11; *T. gen.* 1890, 66).

155. Anche nella compra-vendita di stoffe su campione costituisce vizio occulto e non ina-

dempimento di contratto la mancanza di resistenza o robustezza della medesima. — C. Torino, 18 gennaio 1891 (*D. C.* 290; *G.* 189; *L.* I, 519; *Mon.* 199; *Riv. univ.* 150; *Fil.* 269).

156. Propone l'azione redibitoria e non quella *inadimpleti contractus* il compratore il quale ammette che la merce ricevuta concorda col campione e solo lamenta che non abbia la robustezza e resistenza necessaria all'uso a cui è destinata. — C. Torino, 4 febbraio 1891 (*G.* 158; *T. gen.* 182; *G. it.* I, 1, 886).

157. La sentenza interlocutoria che, ritenendo trattarsi d'azione *inadimpleti contractus* e non d'azione redibitoria, e non esservi quindi applicabile il ristretto termine di cui all'art. 70, ammette le prove dedotte a stabilire la qualità della merce contrattata, forma cosa giudicata sulla proponibilità dell'azione, — C. Torino, 17 novembre 1890 (*G.* 741, n.).

158. Il venditore che spedisce la merce ad altra piazza non può privare il compratore del diritto di denunziare i vizi manifesti od occulti della merce spedita, facendola egli verificare preventivamente per mezzo di periti all'atto della spedizione. — C. Torino, 6 novembre 1891 (*G.* 788; *L.* 1892, I, 88; *F.* XVII, 1, 206; *D. C.* X, 811; *G. it.* 1892, I, 1, 198; *Annali* 511; *T. gen.* 1892, I; *Giur.* 1892, 88; *Cons. comm.* 1892, 87; *Gazz. P.* 1892, 21).

159. L'azione per la quale il compratore lamenta che il venditore gli abbia consegnata della merce, che per commistione con corpi estranei sia riuscita nociva alla salute, non è nè redibitoria, nè *ex-contractu*, ma bensì *ex-delicto*. — A. Genova, 28 novembre 1899 *D. C.* 1900, 298).

160. La clausola « pagamento all'arrivo della merce », a differenza di quella « pagamento alla consegna », non dà diritto al compratore di procedere alla verifica della merce prima di eseguire il pagamento. — A. Napoli, 9 luglio 1900 (*D. C.* 867; *T. gen.* 541; *Mov. giur.* 299).

161. La clausola « vues, choisies et agréés » concerne i vizi della merce, non la qualità della stessa. — T. Firenze, 17 giugno 1901 (*D. C.* 924).

162. L'articolo nulla innova della natura e caratteri dei vizi redibitori, ma unicamente riguarda i termini di loro proponibilità. — C. Torino, 16 gennaio 1905 (*G.* 258; *Mon.* 505; *D. C.* 468.

V. art. 1, n. 5 e art. 71, n. 48, 50 e 64.

Articolo 71.

Il presidente del tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, il pretore può ordinare, ad istanza del compratore o del venditore, che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate da uno o più periti nominati d'ufficio.

Collo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o in mancanza in altro luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa recare grave pregiudizio può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si trovi nel luogo; negli altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito nell'articolo 931 del Codice di procedura civile.

Il compratore che non si è giovato delle disposizioni del presente articolo, è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità e i vizi della merce. (*105 I.; 248, 249 E.; 323, 343, 348 G.*).

Bibliografia: Bianchi F., *L'art. 71 Cod. comm. e l'onere della prova* (*Scienza dir. priv.* 1895, 280; *Fil.* 1895, 265). — Bolaffio L., *Sull'art. 71 Cod. di comm.* (*F.* 1888, I, 1095; *T. v.* 1888, 897; *D. C.* 1888, 471). — Id., *La perizia per verificare la merce* (*F.* VII, I, 1011). — Id., *L'onere della prova e l'art. 71 Cod. di commercio* (*Riv. scienze giur.* XII, 86). — Id., *Dell'autorità competente per territorio a disporre la perizia di cui all'art. 71 Cod. di commercio* (*G. it.* 1900, I, I, 468). — Errera G., *L'art. 71 del Codice di commercio* (*D. C.* 1889, 161). — Lessona C., *Carattere probatorio della perizia ammessa dall'art. 71 Cod. comm.* (*L.* 1904, 217). — Rossi A. *La compravendita commerciale in relazione all'art. 71 Cod. comm. italiano* (Padova, 1898, Draghi edit.). — Valdata E., *L'art. 71 Cod. comm. e la prescrizione dell'azione contro il vettore* (*Mon.* 1894, 689).

1. La disposizione dell'art. 71 non è connessa a quella dell'articolo precedente, ma sta invece da sè ed ha carattere ed efficacia generale. Conseguentemente i provvedimenti di cui parla l'art. 71 non sono a ritenersi limitati alle merci provenienti da altra piazza, ma possono chiedersi ed accordarsi anche per merci provenienti dalla stessa piazza. — A. Milano, 19 settembre 1888 (*Mon.* 967; *G. it.* II, 108; *Annali* 506; *Eco* 845; *D. C.* 441; *F.* I, 1011; *Rass.* 817; *T. v.* 569; *Annuario* 282); A. Roma, 28 maggio 1887 (*T. rom.* 108); A. Venezia, 4 settembre 1890 (*F.* I, 1276, *n.*; *T. v.* 519; *D. C.* 920).

2. La procedura tracciata dall'art. 71 per la constatazione della qualità e della condizione della merce può seguirsi in materia commerciale, non soltanto nei casi espressamente previsti dal Codice stesso, ma ogniqualvolta vi sia la necessità di accertare sommariamente e speditamente le avarie o le condizioni di una merce.

3. Così bene si ricorre alle norme dell'articolo 71 per constatare le avarie nei rapporti tra raccomandatario e ricevitori. — A. Genova, 13 novembre 1888 (*T. gen.* 1889, 27; *G. it.* 1889, VI, 15; *Annali* 1889, 44); Id., 18 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 81, *n.*; *T. gen.* X, 721).

4. Il provvedimento dell'art. 71 riguarda tanto i vizi redibitori, che la diversa qualità della merce. — A. Venezia, 18 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 49; *Annali* 1889, 15; *Mon.* 1889, 368; *L.* 1889, II, 315); A. Milano, 26 febbraio 1896 (*Mon.* 348; *D. C.* 450); A. Venezia, 23 maggio 1899 (*T. v.* 396; *T. gen.* 468; *Cons. comm.* 242); A. Napoli, 1° agosto 1902 (*Trib. giud.* 281); A. Venezia, 21 ottobre 1902 (*T. gen.* 697; *T. v.* 854; *D. e G.* XVIII, 606); A. Genova, 18 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 229; *Mon.* 1902, 94).

5. Esso può richiedersi dall'assicurato, all'oggetto di far constatare le avarie sofferte dalla cosa assicurata. — A. Genova, 28 giugno 1895 (*D. C.* 699; *T. gen.* 488; *L.* II, 261, *n.*).

6. Ed in tutti quei casi in cui si presenti urgente la necessità di constatare la identità o lo stato della cosa dedotta in contratto, — C. Torino, 22 luglio 1899 — anche indipendentemente da qualsiasi controversia, come quando occorra procedere ad immediata constatazione dei danni che si affermano arrecati alla nave dalla sua immissione in bacino di carenaggio, potendo lo stato della nave facilmente alterarsi coll'imminente uscita dal bacino della nave stessa — (*Mon.* 765; *G. it.* I, 1, 818; *D. m.* 321; *G.* 1474, *n.*); Id., 4 febbraio 1902 (*G.* 458, *n.*).

7. L'articolo si riferisce unicamente alla procedura da seguirsi per accertare nella merce venduta l'esistenza dei vizi di cui all'art. 70. — C. Roma, 21 giugno 1900 (*Corte S. Roma* II, 188).

8. Il compratore di una merce ha diritto di ottenerne la verifica, a sensi dell'articolo, ancorchè abbia ritirata la merce stessa e fino a che non sia decorso il termine per far valere l'azione che gli compete per i vizi. — C. Napoli, 15 gennaio 1904 (*Mon.* 468; *D. C.* 697).

9. La perizia fatta assumere in base all'articolo è valida ancorchè non si tratti di merce spedita dall'una all'altra piazza, e la merce venduta si trovi tuttora presso il venditore. — A. Milano, 16 marzo 1904 (*Mon.* 891; *F.* I, 708, *n.*; *G.* 846, *n.*; *D. C.* 591).

10. Anche una perizia parziale, ancorchè non fatta in conformità alle disposizioni degli articoli 71 e 402, ma in contraddittorio di altra delle parti interessate, può meritare fede in giudizio, tanto più quando consti che una simile forma di verificazione sia conforme agli usi locali. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Rass.* 83, *c*; *Annuario* 347; *Mon.* 225, *n.*).

11. Essendosi affermato dal perito giudiziale che la merce non è mercantile, non si può a meno di ritenere che esso abbia constatato nella merce stessa la esistenza di quei vizi e difetti che vengono lamentati, senza che occorra che esso abbia a minutamente specificare le circostanze di fatto su cui si appoggiava il suo giudizio. — A. Casale, 4 giugno 1889 (*G. cas.* 308).

12. Data una vendita di caffè di una determinata qualità, senza consegna di campione al compratore, ben procede il perito che, posta la questione sulla qualità della merce consegnata, per verificarla se è conforme al contratto, confronta un campione estratto d'accordo dal caffè consegnato col caffè che della qualità venduta esiste sulla piazza. — A. Genova, 15 giugno 1889 (*T. gen.* 485; *G. it.* II, 612).

13. L'art. 71 si applica semprechè le parti non abbiano altrimenti provveduto e non sia stata fatta la verifica della merce da periti da essi consensualmente nominati. In questo caso,

benchè nella vendita sopra campione il compratore debba somministrare la prova della identità di quelli da lui esibiti, non può il venditore impugnarla, se lasciò procedere ai periti con essi alla verificazione e confronto della merce senza alcun reclamo o riserva in proposito.

14. La sottoscrizione apposta dal venditore o suo rappresentante al verbale di perizia senza reclamo o riserva ne induce accettazione pura e semplice la quale non può essere revocata salvo il caso di frode o di errore evidente. — A. Bologna, 16 luglio 1889 (*T. gen.* 695).

15. Per il provvedimento di cui all'articolo, non è necessario che i periti siano in numero dispari, come non è necessario che essi prestino il giuramento anteriormente alle operazioni loro affidate, essendo sufficiente che il giuramento sia prestato da essi anche dopo il completamento delle operazioni. — A. Aquila, 3 febbraio 1891 (*F. abruzz.* 117).

16. Per la nomina di ufficio del perito nei casi dell'art. 71 non sono applicabili le regole della procedura civile specialmente per l'accordo delle parti nella scielta o per la ricusazione. — A. Trani, 25 aprile 1898 (*Pisanelli* 72).

17. Per la perizia di cui nell'articolo non si debbono osservare le norme ordinarie procedurali, ed è solo necessario notificare all'altra parte il provvedimento del presidente. — T. Catanzaro, 27 giugno 1894 (*T. calab.* 1895, 147).

18. Non è necessaria la citazione delle parti per assistere al giuramento del perito nominato a termini dell'articolo non essendo estensibili a detto provvedimento le disposizioni e le sanzioni rigorose di cui all'art. 259 Cod. proc. civ. — A. Genova, 5 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 310; *G. it.* 1905, I, 2, 265).

19. Le norme della procedura civile relative alla ricusazione dei periti sono inapplicabili nel caso di perizia per verificazione della merce, ma i motivi di ricusazione si possono far valere nel successivo giudizio di merito. — A. Genova, 30 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 307, *n.*; *G. it.* 1905, I, 2, 261).

20. Nel caso di vendita commerciale, ove avvenga che il compratore chieda perizia a senso dell'art. 71 per rilevare la condizione e qualità delle merci ricevute, la perizia stessa deve, a pena di nullità, essere motivata, costituendo i motivi di essa uno degli elementi essenziali della ordinata perizia.— A. Genova, 2 settembre 1891 (*G. it.* II, 788).

21. È nulla la perizia mancante assolutamente di motivi ed, in ispecie, quella disposta a termini dell'art. 71 nella quale si afferma che la merce ricevuta è inferiore a quella contrattata e si determina la riduzione del prezzo dovuto perciò al compratore, senza addursi nessuna ragione a giustificazione dell'uno e dell'altro di questi giudizi.

22. Attesa tale nullità, non deducendosi dal compratore in via subordinata altri incombenti a stabilire la identità e il vizio della merce, rettamente il giudice respinge definitivamente, è non soltanto allo stato degli atti, la sua domanda di riduzione del prezzo. — C. Torino, 2 settembre 1891 (*G.* 609; *T. gen.* 580; *Cons. comm.* 340; *G.* 1892, 6).

23. La perizia eseguita a norma dell'articolo è prova legale della qualità della merce. — A. Genova, 13 dicembre 1895; *F.* 1896, I, 224; *T. gen.* 1896, 47).

24. Se il venditore fa constatare mediante perizia, a termini dell'art. 71, che la merce rifiutata dal compratore corrisponde alle condizioni del contratto, e poscia, venduta la merce domanda l'*id quod interest* al compratore, questi non può più pretendere nel relativo giudizio di stabilire con prova testimoniale la cattiva qualità della merce, nè altrimenti impugnare la perizia. — A. Genova, 25 luglio 1896 (*L.* II, 554).

25. Il provvedimento di cui all'articolo è una vera perizia giudiziale, per quanto di natura speciale, a cui sono applicabili le norme della perizia ordinaria.

Chi si è giovato con buon esito di esso è esonerato dal fornire altre prove in ordine ai suoi reclami sulla qualità della merce, qualora il giudice trovi attendibili le conclusioni del perito. — A. Bologna, 8 novembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 66).

26. La perizia eseguita a termini dell'articolo non è solo un mezzo conservativo e interinale, ma ha pieno valore sino a prova contraria. — A. Genova, 13 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 81, *n.*; *T. gen.* X, 721).

27. La perizia ordinata, a termini dell'articolo 71 Codice comm., per accertare la qualità ed i vizi della merce, quand'anche accerti che i guasti della merce provengono da avaria imputabile a colpa del capitano, non può invocarsi come prova contro di questi per avere il risarcimento dell'avaria. — A. Genova, 20 giugno 1902 (*D. m.* 255).

28. La perizia, di cui all'articolo non ha valore per istabilire la responsabilità dei vizi e difetti constatati. — T. Genova, 22 luglio 1902 (*T. gen.* 478).

29. L'effetto della perizia preveduto dall'articolo va ristretto allo accertamento delle qualità e condizioni attuali della cosa venduta, senza pregiudizio delle ragioni riguar-

danti il merito delle controversie che possano sorgere in seguito; l'indagine quindi sulla preesistenza dei vizi, come la relativa prova, non possono farsi che nel giudizio successivo alla perizia e nel contraddittorio delle parti. — C. Roma, 7 novembre 1903 (*L.* 1904, 217, *n.*; *D. C.* 1904, 156 e 282; *F.* 1904, I, 81, *n.*); *Mon.* 1904, 480).

30. La perizia di cui all'articolo non è provvedimento parificabile ad atto di parte, sibbene vera perizia giudiziale da apprezzarsi, come ogni altra, dal magistrato. — A. Venezia, 23 maggio 1899 (cit. al n. 4).

31. Le perizie stragiudiziali non valgono a distruggere la perizia eseguita a termini dell'articolo. — T. Genova, 23 marzo 1900 (*D. m.* 144).

32. La perizia sulla merce venduta proveniente da altra piazza, deve, a termini dell'articolo, essere disposta esclusivamente dall'autorità giudiziaria del luogo di ricevimento della merce.

33. Annullata però la perizia perchè ordinata da autorità giudiziaria relativamente incompetente, non può senz'altro condannarsi il compratore al pagamento del prezzo se, non contestata in giudizio l'identità della merce, il compratore sostiene che essa è diversa da quella contrattata. — C. Firenze, 5 aprile 1900 (*G. it.* I, 1, 463, *n.*; *D. C.* 575; *L.* II, 186; *Mon.* 826).

34. Scopo dell'articolo è quello di far constatare imparzialmente ed in tempo opportuno la identità e la qualità della merce sulla quale può cadere controversia, senza che abbia influenza il luogo ove la constatazione avvenga. Laonde, se il compratore, rifiutando la merce, la retroceda immediatamente al venditore, esso può rivolgersi per la perizia al magistrato del luogo al quale la merce sia stata da lui rispedita, ed ove si trovi depositata per essere stata rifiutata dal venditore. — A. Firenze, 31 dicembre 1900 (*Annali* 92; *Mon. Pret.* 606).

35. Ad ordinare la perizia è competente il presidente del tribunale del luogo ove la merce si trova, qualunque sia il giudice competente a conoscere del merito della controversia. — A. Venezia, 21 ottobre 1902 (*T. gen.* 697; *T. v.* 854; *D. e G.* XVIII, 606).

36. Può nominarsi a perito la persona proposta dalla parte istante. — T. Cremona, 8 febbraio 1902 (*Mon.* 994); A. Brescia, 8 settembre 1902 (*Mon.* 1903, 50).

37. L'inosservanza dell'articolo non importa decadenza da ogni eccezione, ma solo la necessità di provare più rigorosamente l'identità e il vizio della merce. — A. Genova, 5 aprile 1886 (*Eco* 122); C. Torino, 7 settembre 1886 (*Annali* 574; *G. it.* I, 1, 514; *Annuario* 485); A. Genova, 12 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 18, 402; A. Venezia, 17 maggio 1888 (*T. v.* 394; *L.* II, 449; *Annuario* 499)); id., 18 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 49; *Annali* 1889, 15; *Mon.* 1889, 363; *Annuario* 500, *n.*); C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 1889 81; *Mon.* 1889, 370); C. Firenze, 10 giugno 1889 (*T. v.* 341; *Annali* 294; *L,* II, 514; *Cons. comm.* 196); A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 523; *Annuario* 617).

38. Il compratore che non ottemperi ai precetti dell'art. 71 non può chiedere con separata citazione, all'autorità giudiziaria presso cui pende la causa di risoluzione del contratto per colpa del venditore, il sequestro giudiziario della merce, la perizia e la vendita al pubblico incanto con deposito del prezzo. — A. Venezia, 19 aprile 1888 (*T. v.* 366; *Cons. comm.* 231; *Annuario* 497).

39. Il compratore che ha ritirato la merce senza far constatare il vizio di essa in contraddittorio del venditore, non ha più diritto di reclamare se intanto egli ha disposto della merce rendendo impossibile lo stabilirne l'identità a termini dell'art. 71 ultimo capoverso. — C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* 1890, 99, *n.*).

40. Se la parte ammessa a provare i vizi della merce non si è valsa della procedura di cui all'articolo, resta a suo carico la prova rigorosa dell'identità della merce. — C. Torino, 16 maggio 1899 (*G.* 1001).

41. Il fatto di non essersi le parti valse dei mezzi di prova di cui all'articolo non autorizza il giudice ad escludere altri mezzi di prova. — A. Genova, 9 dicembre 1899 (*Mon.* 1900, 252; *D. C.* 1900, 269; *T. gen.* 1900, 17, *Cons. comm.* 1900, 69).

42. L'avverbio «rigorosamente» usato nella disposizione dell'art. 71 esprime il concetto che non sia lecito avvalersi di *leviores probationes*, quando il compratore non si sia avvalso della procedura segnata da quell'articolo per la pronta constatazione della merce.

Comunicato al venditore il ricorso ed il provvedimento che dispone la perizia, se questo si mantiene contumace o non dimostra la diversità della merce su cui cade la perizia, non può nel consecutivo giudizio sollevare più questione della identità della merce stessa. — A. Napoli, 1° agosto 1902 (*Trib. giud.* 281).

43. È facoltà, non obbligo, del contraente di valersi della perizia preventiva disposta dall'articolo; onde, se egli non ne abbia approfittato, può successivamente dare la prova rigorosa dell'esistenza dei vizi, al momento della consegna, anche per mezzo di testimoni. — C. Firenze, 4 maggio 1903 (*G. it.* I, 1, 183; *D. C.* 723; *L.* II, 1792).

44. Non è necessario che la verifica giudiziale della merce segua nel termine perentorio della denunzia dei vizi. — A. Venezia, 5 agosto 1886 (*T. v.* 484; *Mon.* 907, *n.*; *D. C.* 878; *Annuario* 486, *n.*).

45. Nelle contestazioni sulla qualità della merce per difformità del campione, si rende inevitabile la perizia, cui deve precedere la prova sull'identità del campione, quando anche questo cada in controversia. — A. Torino, 31 gennaio 1887 (*Rass.* 187; *G.* 224; *Annuario* 189).

46. È inammissibile la prova della non corrispondenza del campione colla merce altrimenti che coi mezzi offerti dall'art. 71. — A. Casale, 2 giugno 1888 (*Mon.* 958; *Fil.* 1889, 82; *G. cas.* 198; *Annuario* 604).

47. La mancanza di regolare custodia del campione e dell'adempimento delle pratiche di cui all'art. 71, non preclude al compratore l'adito ad opporre la non corrispondenza della merce al campione, ma solo lo obbliga a provare, prima di tutto, la identità del campione prodotto con quello pel quale sarebbe seguita la contrattazione. — C. Roma, 18 febbraio 1889 (*Annali* 56; *D. C.* 405; *Cons. comm.* 201; *Annuario* 617 e 618).

48. Se la vendita è stata fatta su campione, il compratore che ritiene che la merce speditagli non sia conforme al campione, deve procedere a norma degli art. 70 e 71 Cod. di commercio.

49. Il procedimento degli art. 70 e 71 è obbligatorio allo scopo principalmente di garantire l'identità della merce: onde non varrebbe al compratore di denunciare semplicemente la difformità del campione e intentare senz'altro l'azione pei danni.

50. Ad ogni modo non può aversi per equipollente agli incombenti degli art. 70 e 71 la deduzione di prova testimoniale per accertare la difformità della merce dal campione, quando, in ispecie, non è presentato il campione. — A. Torino, 27 dicembre 1892 (*G.* 1893, 118).

51. Se la perizia fatta in conformità dell'articolo tace sulla identità del campione, questo si presume fino a prova contraria. — A. Genova, 1° febbraio 1896 (*D. C.* 302; *T. gen.* 91).

52. La notifica del provvedimento che ordina la perizia al rappresentante locale dell'altra parte non può ragionevolmente ritenersi obbligatoria, per quanto riguarda il rappresentante, se non nel caso che la esistenza di un tale rappresentante sia conosciuta dall'instante la perizia. — A. Genova, 10 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 42; *Annali* 1889, 81); A. Bologna, 16 luglio 1889 (*T. gen.* 695).

53. Il provvedimento del presidente del tribunale che ordina la verifica della cosa venduta a termini dell'art. 71 è validamente notificato dopo l'assunzione al venditore residente all'estero, nella forma e nel termine stabilito dagli art. 141 e 142 del Cod. di proc. civ., ancorchè prima di tale notificazione il venditore abbia eletto domicilio nello stesso comune dove risiede il compratore nell'instaurare giudizio per l'esecuzione del contratto. — A. Genova, 24 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 232; *D. C.* XI, 270).

54. L'obbligo di notificare il provvedimento giudiziale all'altra parte o al suo rappresentante in luogo, è prescritto a pena di nullità di tutto quanto possa seguire in base a tale provvedimento; deve seguire, pure a pena di nullità, a mezzo d'usciere, e tale nullità non è sanata dalla notizia data in alcun altro modo, neanche se seguita dalla presenza della parte alla perizia ed operazioni successive.

55. La parola « rappresentante » dell'articolo significa non solo quelli veri e proprii dell'art. 376, ma ogni specie di incaricato della tutela degli interessi delle parti. — A. Milano, 26 febbraio 1896 (*Mon.* 348; *D. C.* 456).

56. Il ricorso col decreto del presidente ordinante la perizia non occorre sia notificato al capitano o vettore: basta lo sia al venditore nei termini di legge. — A. Genova, 30 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 528).

57. La mancata notifica alla parte rende irrito e nullo il provvedimento presidenziale di cui all'art. 71 Cod. comm. — T. Ancona, 31 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 520, *n.*).

58. Poichè la notifica del provvedimento del presidente o del pretore, ordinante la verifica peritale e il deposito o il sequestro della cosa venduta, a senso dell'articolo, è condizione necessaria, essenziale, e da osservarsi quindi sotto comminatoria di nullità, così, data la omissione di tale notifica è nullo il vincolo (nella specie, di deposito) imposto alla merce. — A. Bologna, 10 settembre 1900 (*Mov. giur.* 252; *G. it.* 1901, I, 2, 4, *n.*).

59. È inattendibile, di fronte al capitano, la perizia stata fatta a norma dell'articolo, se il relativo provvedimento presidenziale non sia stato regolarmente notificato al capitano medesimo. — T. Livorno, 12 febbraio 1901 (*D. m.* 57).

60. L'esecuzione del provvedimento di cui all'articolo è compiuta agli effetti della notifica alle parti che non si trovano in luogo, quando il perito abbia fatto il deposito della sua relazione. — T. Cremona, 8 febbraio 1902 (*Mon.* 994).

61. Il termine entro il quale deve farsene

la notifica, quando l'altra parte non risieda in luogo, decorre dal giorno in cui la perizia viene depositata. — A. Brescia, 8 settembre 1902 (*Mon.* 1903, 50).

62. L'indennità che ha diritto di conseguire chi agisce coll'azione *quanti minoris* è quella che risulta dal confronto tra il prezzo della merce convenuto in contratto e quello di essa in comune commercio all'atto del ricevimento.

Ma il compratore che ha accettato la merce, per quanto colle cautele di cui all'articolo 71, se si limita poi ad esercitare l'azione *quanti minoris*, non ha diritto di farsi rimborsare dal venditore le spese di ricevimento e del successivo deposito se non prova che senza i difetti della cosa avrebbe subito venduta la merce. — A. Genova, 10 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 42; *Annali* 1889, 81).

63. L'azione *quanti minoris* è ammissibile anche dopo il ritiro e la rivendita della merce se prima del ritiro ne fu provocata la perizia a mente dell'art. 71, prelevandone e conservandone un campione. — A. Genova, 11 luglio 1890 (*D. C.* 780; *T. gen.* 464; *D. it.* I, 548).

64. La prova della diversità della cosa spetta al compratore, ma solo quando la merce gli sia stata effettivamente consegnata. — A. Venezia, 4 settembre 1890 (*F.* I, 1276, *n.*; *T. v.* 519; *D. C.* 920).

Contra. Gli art. 67, 70 e 71 C. comm. non derogano al principio sancito dall'art. 1312 Cod. civ. per il quale l'onere della prova spetta all'attore; quindi il compratore che chiede la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni per difformità della merce dal campione, deve dare la prova di questa difformità tanto se la merce gli sia consegnata, quanto se sia rimasta nel possesso del venditore perchè dal compratore stesso ricusata.

65. Il terzo capoverso dell'art. 71 mettendo a carico del compratore la prova rigorosa della identità e dei vizi della merce presuppone che il compratore si faccia attore e stabilisce l'oggetto che deve avere la prova a lui incombente. — C. Firenze, 2 luglio 1891 (*F.* I, 964; *G. it.* I, 1, 548; *D. C.* 687; *T. v.* 884; *T. gen.* 427; *Cons. comm.* 213).

66. Incontroverso fra le parti il fatto dell'avvenuta spedizione e consegna della merce, se il compratore sostiene che la merce ricevuta non era corrispondente al contratto, incombe a lui di provarlo, più o meno rigorosamente, a seconda che fu o meno provocata la perizia giudiziale sulla merce stessa. — A. Venezia, 27 luglio 1895 (*T. v.* 604).

67. Contro il provvedimento di nomina di perito per la constatazione di cui all'articolo, non è ammesso reclamo. — A. Venezia, 8 dicembre 1901 (*T. v.* 1892, 51; *G. it.* 1892, I, 2, 250); A. Napoli, 8 giugno 1894 (*Mon.* 801; *G. it.* I, 2, 672); C. Napoli, 28 gennaio 1896 (*G. it.* I, 1, 586; *D. e G.* 886; *L.* I, 588; *D. C.* 485); nemmeno per ricusazione del perito. — C. Torino, 14 luglio 1905 (*Mon.* 662); e l'irricevibilità del reclamo proposto può rilevarsi anche d'ufficio. — A. Genova, 20 giugno 1898 (*G. it.* I, 2, 567; *D. C.* 722; *T. gen.* 444).

68. Contro il decreto emesso a norma dell'articolo sono inammissibili il reclamo e la opposizione, ma si può discutere della sua nullità e della perizia nel successivo giudizio di merito. — A. Genova, 30 dicembre 1904 (cit. al n. 19).

69. Nè la lettera, nè lo spirito dell'articolo, contraddicono che, ottenuto dal compratore un provvedimento di verifica della cosa venduta, altro analogo ne chiegga e ne ottenga contemporaneamente anche il venditore ed ambidue vengano eseguiti. — A. Venezia, 8 dicembre 1901, citata al n. 67.

70. Il ricorso poi per provocare detto provvedimento non è impedito dalla clausola compromissoria intervenuta fra le parti. — A. Genova, 20 giugno 1898 (cit. al n. 67).

71. Il provvedimento dato per determinare se una partita di burro sia adulterata non è nullo per ciò solo che in esso siasi provveduto alla perizia senza ordinarla, con tutte le formalità di cui nel decreto 10 settembre 1895 sulle frodi nel commercio del burro e sulla vendita del burro artificiale. — T. Cremona, 8 febbraio 1902 (*Mon.* 994).

72. L'ordinare il deposito o il sequestro della merce, nel caso di cui all'art. 71 Cod. comm. non è di rigore, ma può il presidente od il pretore prescinderne secondo i casi nel suo prudente arbitrio.

In questi casi la merce può ritenersi dal compratore, anche prima della verifica di cui al detto art. 71, la quale può seguire nei locali del compratore. — C. Torino, 5 dicembre 1893 (*G.* 1894, 74, *n.*).

73. Quando il presidente del tribunale è chiamato ad ordinare la verifica di periti può, in mancanza di locali di pubblico deposito, autorizzare anche il trasporto della merce nei magazzini del compratore. — A. Genova, 30 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 528); T. Cremona, 8 febbraio 1902 (*Mon.* 994).

74. La facoltà di chiedere il sequestro a sensi e per gli effetti di cui all'articolo non può essere esercitata successivamente in corso di causa, mediante la richiesta di tale provvedimento al magistrato investito della causa stessa. — A. Milano, 16 marzo 1904 (*Mon.* 391; *F.* I, 708; *G.* 846; *D. C.* 591).

75. La sentenza la quale dichiara non soggetto a reclamo il provvedimento presiden-

ziale che, ad istanza del compratore, nomina il perito a termini dell'art. 71 Cod. comm., non forma ostacolo di cosa giudicata a che nel successivo giudizio di merito si dichiari che, a termini del contratto, ogni contestazione è sottratta all'autorità giudiziaria e deferita al giudizio d'arbitro.

76. **Per l'applicazione dell'art. 71 Codice comm. occorre che il compratore sia nel possesso della merce di cui lamenta i difetti o la difformità da quella convenuta.** — C. Torino, 11 luglio 1894, (*G.* 658).

77. **L'esistenza e l'esibizione attuale della merce è condizione essenziale per potersi applicare l'ultimo capoverso dell'art. 71.** — C. Torino, 21 novembre 1894 (*G.* 881, *n.*).

78. **I vizi della merce ed anche la sua difformità dal campione possono provarsi non solo colla perizia giudiziale, ma eziandio con altri mezzi rigorosamente equipollenti ed altresì colla prova testimoniale.** — C. Torino, 30 dicembre 1894 (*G.* 202, *n.*; *D. C.* 464).

79. **Il ricorso al presidente del tribunale, a termini dell'articolo, costituisce un atto di protesta per eccellenza.** — T. Genova, 23 marzo 1900 (*D. m.* 144).

V. art. 70, n. 9, 11, 12, 24, 90, 98 e 130.

—

Articolo 72.

Le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 si applicano ai contratti di borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Legislazione e Bibliografia. Legge 13 settembre 1876, n. 3326, sui contratti di borsa. — R. Decreto 13 settembre 1876, n. 3462, Regolamento per la sua esecuzione. — Legge 24 luglio 1887, n. 4702, art. 19 e 22, raddoppia la tassa stabilita colla legge del 1876 applicandovi il doppio decimo. — Aicardi P., *Il giuoco di Borsa* (Roma 1898, Tipogr. Bertero). — Id., *Ancora sulla validità dei contratti differenziali di Borsa fatti senza l'uso dei foglietti bollati* (*L.* 1893 II, 791). — Anonimo, *Sul disegno di legge presentato alla Camera nella tornata del 29 novembre 1898 pel riordinamento della tassa sui contratti di Borsa* (*Riv. trib.* 1899, 57). — Belotti B., *Il mandato di conchiudere quegli affari differenziali per i quali la legge 13 settembre 1876 ha prescritto l'uso dei foglietti bollati, deve pure essere stipulato con tali foglietti?* (*Mon.* 1900, 625). — Bertolini, *Affari differenziali di banca e conto corrente* (*Mon.* XXVIII, 817). — Bruschettini A., *Affari differenziali* (Dizion. di dir. priv.). — Casini P., *Contratti a termine o differenziali secondo la legge italiana e francese* (*F.* 1900, I, 928). — Id., *Della mancanza dei foglietti bollati nei contratti a termine* (*D. C.* XIX, 887). — Id., *Validità giuridica dei contratti a termini conchiusi senza foglietto bollato, anche se si risolvono nel pagamento delle differenze* (*L.* 1900, II, 508). — Cons. comm., *Tassa sui contratti di Borsa* (1889, 225). — Del Vecchio G. B., *Legge sui contratti di Borsa sia a termine, sia in contanti, e sulle relative tasse di bollo, annotata* (*Racc. di leggi speciali*, vol. 8°, serie 1ª. Torino, 1891, Unione tip.-edit.). — Fey G., *Sul riconoscimento legale dei contratti a termine* (Roma, 1888, tip. Pallotta). — Fusinato G., *Della efficacia in Italia dei contratti di Borsa stipulati all'estero* (*T. v.* 1891, 1). — Grisostomi G., *Borsa (Contratti di)* (Dizion. di dir. priv.). — Manenti C., *Del giuoco di Borsa* (*Fil.* 1898, 182). — Mangili, *Contratti di Borsa (Tassa sui)* (Dig. it.). — Navarrini U., *Contratti di Borsa* (Dig. it.). — Piccinelli F., *Se nelle borse dei valori pubblici esistano i cosidetti contratti differenziali che darebbero luogo ai pretesi giuochi di Borsa* (*Mon.* 1898, 181). — Segre S., *I giuochi di Borsa e i foglietti bollati* (*Mon.* 1900, 861). — Setti A., *Il progetto sui contratti di Borsa* (*Cons. comm.* 1898, 209). — Supino D., *Carattere giuridico della compra e vendita a premio* (*D. C.* X, 688). — Tedeschi F., *Dei contratti di Borsa detti differenziali in Italia ed all'estero* (Torino, 1897, Bocca F.lli editori). — Vercamer E., *Étude historique et critique sur les jeux de Bourse et marchès à terme* (Bruxelles et Paris, 1903). — Vidari E., *Validità dei contratti differenziali di Borsa fatti senza l'uso dei foglietti bollati* (*L.* 1901, 1, 589). — Vitale F. G., *Le operazioni differenziali nella Borsa e nel commercio in genere* (*F.* 1998, I, 1318). — V. Delpino e Zamorani sotto l'art. 8.

1. **Giusta la consuetudine della piazza di Genova, nelle contrattazioni di effetti di borsa, la costituzione in mora agli effetti dell'art. 67 si intende fatta colla trascrizione delle note e dei titoli al sindacato degli agenti di cambio, secondo il regolamento della Camera di commercio 18 maggio 1856 e 5 maggio 1868, perchè si proceda alla realizzazione dell'operazione non eseguita e se ne faccia la liquidazione.** — A. Genova, 8 maggio 1886 (*Eco* 168; *F.* I, 488; *G. it.* II, 400; *L.* II, 180; *G. c.* 101; *Annuario* 285).

2. **Nei contratti di borsa a scadenza, le differenze debbono pagarsi nel giorno successivo allo storno. In danno dell'inadempiente può chiudersi la partita al prezzo della giornata, a mezzo di un regio agente di cambio e reclamare il pagamento della differenza**

senza aspettare le consuetudinarie scadenze. Alla scadenza di un contratto di operazioni di borsa, in mancanza di istruzioni, si chiude la partita. — A. Napoli, 7 giugno 1901 (*D. e G.* XVII, 88).

3. I contratti a termine anteriori alle leggi del 1874 e 1876 devono essere giudicati secondo il diritto vigente al tempo in cui furono posti in essere, non secondo le leggi pubblicate posteriormente. — C. Torino, 10 febbraio 1887 (*G.* 109; *Mon.* 241; *L.* I, 551; *D. C.* 895; *G. it.* I, I, 420; *Annali* 512). — V. anche art. 31 n. 7, 8 e 10 e art. 58 n. 21 a 26.

TITOLO VIII.

Del riporto.

Bibliografia: Armelani F., *Il riporto, commento al libro I, titolo VIII del nuovo Codice di commercio* (Torino 1883, Unione tip.-editr.). — Dragoni C., *La natura economica del contratto di riporto* (Venezia, 1894, tip. Fontana). — Gemellaro C., *Del contratto di riporto secondo il nuovo Codice di commercio* (*F. cat.* III, 65). — Marenco U., *Le operazioni di riporto nel Codice di commercio italiano* (*G. it.* 1889, IV, I). — Padoa A., *La proposta di una tassa sui riporti e la nuova tassa sui contratti di Borsa* (*Cons. comm.* 1887, 241). — Papa d'Amico L., *Il riporto nel nuovo Codice di commercio* (*Circ. giur.* XIV, 188 e 215). — Piccinelli F., *Questioni sul contratto di riporto: 1° Concetto giuridico del contratto di riporto; 2° Il riporto e le mascherate anticipazioni o prestiti ad interesse con deposito di titoli; 3° Conseguenze dell'inesecuzione del contratto di riporto in generale e nel caso del fallimento del riportato o del riportatore; 4° Liquidazione dei danni* (*F.* 1894, I, 617). — Pozzo M., *Il riporto* (Genova 1885, tip. Monteverde).

Articolo 73.

Il contratto di riporto è costituito da una compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprietà di questi è trasferita nel compratore.

Le parti possono convenire che i premii, i rimborsi e gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.

1. Il contratto di riporto in sè non costituisce operazione di pegno, ma una vera *compra-vendita*, giusta l'obbligo nel riportatore di rivendere al datore in riporto titoli della medesima specie e per lo stesso prezzo. — A. Firenze, 15 dicembre 1883 (*Annali* XVIII, 127, *n.*; *Annuario* II, 284).

2. A dar vita al contratto di riporto è necessario una vendita a contanti di titoli di credito ed una contemporanea promessa di rivendita a termine, alla stessa persona, di titoli della medesima specie ed a prezzo determinato.

3. La determinazione del prezzo di rivendita è altro degli estremi necessarii per l'esistenza del contratto di riporto. — A. Genova, 30 maggio 1884 (*Eco* 251, *n.*).

4. Alla conclusione del contratto di riporto non è necessario l'intervento di un pubblico mediatore. — C. Roma, 18 giugno 1884 (*L.* I, 880; *T. rom.* 617; *Annuario* III, 326).

5. Il contratto di riporto *dovrebbe stipularsi* colla forma speciale dei foglietti bollati, altrimenti *non avrebbe* azione giuridica nè alcun effetto legale e *non potrebbe* nemmeno provarsi con altri mezzi di prova indiretta. — A. Genova, 26 gennaio 1886 (*Rass.* 57, *n.*; *G. it.* II, 184; *D. C.* 878).

6. A costituire il riporto vuolsi la consegna reale dei titoli e non può bastare una tradizione simbolica.

7. La compra-vendita a termine dei titoli da consegnarsi realmente è valida ed efficace, anche se fatta senza i foglietti bollati, richiesti esclusivamente per la validità dei contratti differenziali.

8. La mancanza dei foglietti fa soltanto incorrere nella multa comminata. — C. To-

rino, 14 febbraio 1887 (*Rass.* 25 *n.*; *Annali* 225; *D. C.* 406; *Fil.* 885; *G.* 218, *n.*; *L.* I, 659, *n.*; *Mon.* 461).

9. In mancanza di speciali disposizioni, si applicano al contratto di riporto le regole relative alla vendita. — A. Milano, 18 dicembre 1888 (*F.* I, 294; *D. C.* VII, 812; *Mon.* 1889, 108; *T. gen.* 159; *G. it.* II, 204).

10. Si ha un solo contratto di riporto quando si danno a riporto dei titoli di credito, ai quali si assegna un determinato valore, col corrispettivo in altri titoli di credito rappresentanti un identico valore, e quotati nelle borse.

11. Qualora nessuna delle parti abbia domandato nel termine stabilito l'esecuzione del contratto, non è ammissibile la domanda di rivendita dei titoli dati a riporto.

12. Tale domanda non è ammissibile contro il fallimento di uno dei contraenti, benchè il fallito prima e poscia il coamministratore della moratoria avessero indotto con preghiere l'altro contraente a differire la liquidazione. — A. Genova, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 268; *D. C.* XI, 258; *G. it.* 1893, I, 2, 189).

13. Nel contratto di riporto il corrispettivo dei titoli che ne formano l'oggetto può essere costituito anche da altri titoli a cui le parti abbiano attribuito un valore corrispondente. — A. Genova 22 gennaio 1892 (*Mon.* 1893, 616).

14. Quand'anche non siasi operato un contratto di riporto o differenziale nei proprii termini dell'art. 73 del Codice di commercio, non può esser opposta la nullità del contratto stesso, come includente giuoco o scommessa, una volta che nello stipularlo siano state osservate le forme prescritte dalla legge 13 settembre 1876. — A. Roma, 27 aprile 1893 (*G. it.* I, 2, 582; *L.* I, 699, *n.*; *F.* I, 617; *D. C.* 606).

15. Il riporto è un contratto *sui generis*, che differisce dal mutuo con pegno e dalla vendita con patto di riscatto. — C. Firenze, 30 dicembre 1893 (*F.* 1894, I, 617, *n.*).

16. Un contratto di riporto di azioni della Banca d'Italia non può dirsi perfetto per ciò solo che è stata fatta la voltura delle azioni in mano del riportatore giusta l'art. 8 dello statuto di detta Banca, ma occorre ne sia fatto il trapasso ai sensi dell'art. 169 del Codice, in difetto del quale chi le ha date può rivendicarle nel fallimento del riportatore. — A. Genova, 3 giugno 1896 (*D. C.* 608, *n.*).

17. Il contratto di riporto non è perfetto colla semplice firma d'una delle parti per abilitarsi alla consegna dei titoli, ma si richiede la paginetta bollata constatante l'obbligazione di entrambe le parti. — C. Torino, 17 maggio 1897 (*G.* 881, *n.*; *G. it.* I, 1, 770; *L.* 1898, II, 381).

18. Non si ha vero contratto di riporto quando manchi la effettiva consegna dei titoli. — A. Genova, 18 maggio 1900 (*D. C.* 158; *T. gen.* 305; *L.* II, 158; *Cons. comm.* 212; *D. e G.* XVI, 114).

19. Il Codice di commercio non riconosce altro che una forma di contratto a termine, quella del contratto di riporto, che ha per elemento essenziale la consegna reale, al momento della contrattazione, dei titoli dati a riporto; quindi il Codice coll'articolo abrogò la legge 13 settembre 1876 nella parte in cui espressamente riconosceva le altre forme di contratto a termine incompatibili colla consegna dei titoli, forme che cadono quindi sotto il divieto generale dell'art. 1802 Codice civile in qualunque luogo siano avvenute. Epperò l'agente di cambio o commissionario, che per altrui mandato, in Italia o all'estero, eseguì contratti differenziali costituenti scommessa, non può agire ex-mandato verso il proprio committente per il rimborso delle somme da lui pagate perchè conobbe fin da principio il vizio del rapporto giuridico che doveva concorrere a creare. — A. Lucca, 28 giugno 1901 (*G. it.* I, 2, 758, *n.*; *Mon.* 1902, 253, *n.*; *T. gen.* 698).

20. Le azioni di una società anonima fallita sono sempre titoli di commercio della stessa specie che prima del fallimento, e perciò il sopravvenuto fallimento non può dar motivo al riportato di rifiutarsi a ricevere la consegna di dette azioni alla scadenza del termine del riporto. — A. Lucca, 10 giugno 1902 (*Annali* 267).

21. Le disposizioni del Codice pel contratto di riporto non hanno nè abrogate nè modificate le disposizioni della legge del 1876 pei contratti differenziali, trattandosi di materia affatto diversa. — A. Torino, 17 dicembre 1903 (*G.* 1904, 898, *n.*).

Articolo 74.

La rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti, ad uno o più termini successivi.

1. Scaduto il termine del contratto di riporto, la proroga della liquidazione delle differenze chiesta dal riportato e accordata dal riportatore (sia pure a titolo di cortesia) ha per effetto la rinnovazione del riporto fino alla nuova scadenza, per liquidare a norma

dei prezzi che al giungere di essa si verificheranno.

2. Se tale proroga avviene in epoca non sospetta, l'effetto giuridico della medesima non può essere menomato dalla circostanza della successiva concessione di moratoria o del fallimento del riportato avanti la nuova scadenza.

Le disposizioni date dal Cod. di comm. a favore del compratore o del venditore che rispettivamente intenda costringere l'altro contraente alla esecuzione immediata del contratto in iscadenza, non possono infirmare la legalità o validità dei patti di proroga delle esecuzioni dei contratti commerciali di compra e vendita. — C. Torino, 20 aprile 1894 (*G. it.* I, I, 701; *G.* 619; *D. C.* 845; *Cons. comm.* 271; *T. gen.* 616).

3. Nel caso di riporto sopra azioni di una società anonima, il fatto della dichiarazione di fallimento della medesima, sopravvenuta prima della scadenza del termine, non fa sì, che, rimandandosi per accordo delle parti ad uno o più termini successivi la rivendita, vengano a porsi in essere contratti differenziali invece che semplici proroghe del contratto di riporto, a senso dell'art. 74 del Codice di commercio. L'unicità del contratto e la inscindibilità delle due compre-vendite operanti in senso contrario, le quali insieme congiunte costituiscono il contratto di riporto, portano alla giuridica conseguenza, che qualsiasi deprezzamento, ed anche la totale svalutazione delle cose, stiano a carico esclusivo del riportato. — A. Lucca, 10 giugno 1908 (*Annali* 267).

Articolo 75.

Se alla scadenza del termine del riporto le parti liquidano le differenze per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa conchiuso un nuovo contratto.

1. Se alla scadenza del riporto nè il compratore si offre pronto al ritiro dei titoli e al pagamento, nè il venditore si offre pronto alla consegna dei medesimi, la rivendita si intende risoluta senza far luogo a risarcimento di danno per alcuna delle parti, e la prima vendita rimane ferma. — A. Milano, 18 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 108; *T. gen.* 159; *F.* I, 294; *G. it.* II, 204; *D. C.* VII, 826).

2. Scaduto il termine pattuito al riporto senza che nessuna delle parti abbia richiesta la liquidazione delle differenze rispettive, non si fa luogo a favore di nessuna di esse ad azione di risarcimento di danno verso dell'altra. — A. Genova, 22 gennaio 1892 (*Mon.* 1893, 616).

3. Il datore a riporto che alla scadenza fissata non riceve la riconsegna dei titoli da parte del riportatore, può agire contro quest'ultimo, tanto per ottenere la riconsegna, quanto per il pagamento delle differenze. — C. Roma, 24 maggio 1904 (*F.* I, 858, *n.*; *G. it.* I, 1, 980; *D. C.* 717).

TITOLO IX.

Delle Società e delle Associazioni commerciali.

Bibliografia: Fiorentino P., *Le associazioni e le società in genere e quelle di mutuo soccorso in ispecie studiate nella odierna evoluzione sociale in rapporto al diritto civile* (Catania, 1897, tip. dell'Etna). — Manara U., *Delle società e delle associazioni commerciali: Trattato teorico-pratico* (Torino, 1901, Unione tip.-ed.). — Navarrini U., *Delle società e delle associazioni commerciali; Commentario al Codice di commercio* (Milano, 1908, F. Vallardi). — Id., *Società di commercio e proprietà in mano comune* (*D. C.* XIX, 665). — Vidari E., *Le società e le associazioni commerciali* (Milano, 1888, Hoepli). — Id., *La progettata revisione del Codice di commercio* (*D. C.* V, 458).

CAPO I.

Delle Società.

Bibliografia: Biondi C., *Studi di diritto commerciale: 8° Le società commerciali nelle principali legislazioni vigenti* (Napoli, 1894, tip. della *Critica Forense*). — Bolaffio L., *Contratto di società: minorenne erede* (*Riv. univ. di scienze giurid.* XII, 73). — Buzzati C., *Una questione intorno alla*

nazionalità delle società commerciali (*Riv. dir. intern.* 1900, 168). — Calamandrei R., *Le società commerciali* (Torino, 1885, Unione tip.-editr.). — Cogliolo P. e Fadda C., *Natura giuridica della società ferroviaria* (*Ann. crit.* 1895, II, 181 e 1900, I, 87). — Cons. comm., *I diritti dei soci e le società legalmente costituite* (II, 177). — Egidi G., *Sulla struttura giuridica delle società commerciali* (*Archivio* LXVIII, 166). — Fiore-Goria F. M., *Le società commerciali nel diritto comparato col nuovo codice spagnuolo* (*Rass.* III, 164). — Guala L., *La Società generale immobiliare e la legge* (*Cons. comm.* 1888, 801). — Magrini S., *L'imposta di ricchezza mobile nei rapporti con le società commerciali* (Milano, 1908, Agnelli). — Marghieri A., *Il Codice di commercio italiano illustrato.* Libro I, Tit. IX (Verona, D. Tedeschi e figlio). — Id., *A proposito del carattere delle società commerciali* (*Riv. prat.* 1908, 8). — Morpurgo G., *Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio sui quesiti ministeriali, nominata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di Disciplina dei Procuratori in Milano* (Milano, 1892, tipografia del Reformatorio). — Piola G., *Società commerciale (parte generale)* (*Dig. it.*). — Ravenna E., *Le società mercantili considerate sotto l'aspetto giuridico e contabile* (Novara, 1888, tipogr. della *Rivista di contab.*). — Ricco C, *Delle società commerciali* (*R. Trani* IX, 882). — Rodino L., *Società e comunione* (*D. C.* XVIII, 5). — Sacerdoti A., *Le società commerciali ed il « registrar »* (*D. C.* XII, 798). — Sera R., *Le società commerciali e l'imposta di ricchezza mobile* (*Imp. dir.* 1889, 175). — Sraffa A., *Il Congresso internazionale delle Società per azioni tenuto a Parigi nel 1889* (*Archivio* XLV, 541). — Id., *Il Congresso delle società economiche in Torino e le riforme al Cod. di commercio.* Relazione (*Mon.* 1898, 901). — Id., *Giurisprudenza controversa sulle società commerciali e sui fallimenti: Rivista critica* (Bologna, 1874, tip. Fava e Garagnani). — Vavasseur A., *Legislazione comparata sulle società* (*Rass.* I, 281). — Vita-Levi M., *Le principali modificazioni sulla recente legge tedesca sulle società anonime.* Saggio critico di diritto comparato (*Rass.* II, 821). — Vivante C., *La riforma delle società commerciali* (*Mon.* 1895, 821).
V. anche Manara, Rezzara e Rocco sotto l'art. 8.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Articolo 76.

Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatarii e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione. (*106, 112, 118, 129, 140 I.; 552, 590, 612 E.; 19 a 23, 33 F.; 85 G.; 14, 19, 36, 37, 40 N.; 538, 549 P.; 265, 354 S.*).

Bibliografia: Biondi C., *Studi di diritto commerciale*: 4° *La definizione della società commerciale in nome collettivo;* 5° *Rapporti giuridici fra i soci ed i terzi nella società in nome collettivo* (Napoli, 1894, tip. della *Critica Forense*). — Ciccaglione, *Il contratto di commenda nella storia del diritto italiano* (*Fil.* 1886, I, 822). — Deltignoso, *L'obbligazione illimitata dei soci studiata in confronto della personalità giuridica della società* (Palermo, 1885, tipogr. Nocera). — Errera G., *Della società anonima a quote secondo l'art. 76 del nuovo Codice* (*T. v.* 1883, 29). — Guariglia A., *Contribuzione allo studio della limitazione della responsabilità nelle società commerciali: prolusione letta nella R. Università di Napoli il 28 novembre 1893* (Napoli, 1893, tip. Giannini). — Manara U., *Natura e caratteri della responsabilità dei soci nelle società commerciali* (*G. it.* 1899, I, 2, 75). — Marghieri A., *Sull'innovazione introdotta*

della società anonima per quote (*Fil.* IX, 488). — Mori V., *Caratteri dell'obbligazione del socio nelle società di commercio* (*Cons. comm.* 1900, 81). — Id., *Responsabilità degli ex-soci* (*Foro Puglie* 1900, 346). — Id., *Responsabilità dei soci verso i terzi nelle società di commercio* (Roma, 1901, tip. Genio). — Navarrini N., *Sull'art. 76 del Codice di commercio - La responsabilità dei soci* (*G. it.* 1902, I, 2, 45). — Id., *Il divieto di concorrenza pei soci illimitatamente responsabili* (Torino, 1903, Fratelli Bocca; *Riv. Scienze giur.* XXXV, 326). — Id., *L'apporto sociale del nome* (*D. C.* XIX, 218). — Id., *Sulle società a responsabilità limitata* (Prato, 1904, Giachetti e *Annali dell'Università di Perugia*, 1905). — Id., *Il recesso di un socio a responsabilità illimitata e le obbligazioni sociali anteriori* (*F.* 1905, 1, 781). — Piccinelli, *Le società industriali italiane per azioni* (Milano, 1902, Hoepli). — Riccò C., *Delle varie specie di società commerciali considerate nei loro caratteri distintivi secondo il nuovo Codice italiano e le principali legislazioni vigenti* (*R. Trani* 1888, 346). — Sacerdoti A., *Regola per calcolare i voti nelle società anonime per quote* (*Cons. comm.* 1887, 257). — Vivante C., *La responsabilità reciproca dei soci nelle società a responsabilità illimitata, regolari e irregolari* (*F.* 1895, I, 447).
V. anche Manara, Rezara, Rocco sotto l'art. 8.

—

1. A costituire una società richiedesi essenzialmente il conferimento di una qualche cosa in comunione fra due o più persone, col proposito di averne a dividere il guadagno sperato.

2. Non può sorgere giuridicamente verun vincolo sociale dalla semplice obbligazione contrattuale *di non fare*, stipulata reciprocamente fra diversi industriali, per astenersi a reciproco vantaggio da un determinato ramo del loro commercio. — C. Torino, 14 novembre 1885 (*Rass.* III, 97; *G.* XXIII, 754; *Annali* 608; *Mon.* 1189).

3. Manca altro degli elementi costitutivi del contratto di società in quella convenzione in cui li contraenti non si propongano lo scopo di fare un guadagno in comune per dividerlo fra di loro.

4. Non si può pertanto ravvisare società nel consorzio costituito fra parecchi industriali al solo scopo di regolare la vendita ad unico prezzo dei rispettivi prodotti congeneri, escludendo però esplicitamente qualunque partecipazione sugli utili e sui risultati della vendita, che restano anzi riservati e proprii a ciascun consorziato in proporzione della rispettiva sua produzione.

5. Tale contratto innominato e *sui generis*, che può qualificarsi *consorzio di coalizione*, non involge carattere di *monopolio* quando non sia provato che offenda ed impedisca la libertà e lo sviluppo dell'industria congenere.

6. In tale contratto o consorzio, siccome pienamente lecito e valido, deve sortire suo effetto e durata il patto, per cui sia stabilita una determinata maggioranza dei consorziati colla quale soltanto possa revocarsi il mandato conferito agli amministratori e rappresentanti del Consorzio. — C. Torino, 31 dicembre 1885 (*Rass.* III, 98, *n.*; *G.* XXIII, 176, *n.*).

7. La continuazione dell'esercizio commerciale di un defunto tra gli eredi rimasti indivisi allora soltanto li costituirà in società di fatto quando occorra un cumulo di elementi e di prove importanti e sicure, che dimostrino negli eredi la volontà di novare i rapporti giuridici creati tra loro dalla successione ereditaria e di trasformare a scopo di maggior lucro, in società, la comunione incidente in cui si trovano. — A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 79; *Crit. for.* I, 110).

8. Gli eredi indivisi non si convertono in soci di fatto per ciò solo che dell'asse comune faccia parte un'azienda commerciale, che per intanto sono obbligati ad esercire pure ponendola in liquidazione; ma sorge la società di fatto se il magistrato di merito ha sovranamente ritenuto che l'esercizio del commercio fu continuato, sia pure temporariamente, incontrando delle nuove obbligazioni. — C. Torino, 14 maggio 1902 (*G.* 985; *F.* I, 1496, *n.*; *G. it.* I, 1, 988).

9. Ha carattere di vera e propria società commerciale l'associazione di più commercianti od esercenti di un comune per assumere in proprio e nel comune interesse la riscossione

del dazio consumo. — A. Torino, 28 dicembre 1885 (*G.* 1886, 140; *D. C.* IV, 488).

10. L'appalto del dazio consumo costituendo atto di commercio per l'appaltatore, sia questi o non sia un commerciante, è commerciale la società in nome collettivo che l'appaltatore abbia conchiuso per assumere l'appalto. — C. Torino, 22 febbraio 1889 (*G.* 580; *Mon.* 214; *F.* I, 445; *D. C.* 860; *G. it.* I, 1, 499; *Cons. comm.* 296; *L.* II, 408; *Annali* 892).

11. La società per la riscossione del dazio di consumo è società commerciale. — A. Palermo, 15 novembre 1901 (*D. C.* 1902, 154; *Mon.* 1902, 689, *n.*; *F. sic.* 594).

12. Una società straniera (francese) avente per oggetto il commercio d'immobili, deve considerarsi come d'indole commerciale in Italia. — A. Genova, 4 giugno 1886 (*Annali* 846).

13. Una società anonima avente per iscopo la costruzione di case e la distribuzione per sorteggio fra i soci è commerciale. — C. Roma, 22 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, I, 76, *n.*; *L.* I, 109).

14. Non ogni associazione di persone per uno scopo di lucro o per l'esercizio in comune di una industria o professione costituisce società commerciale, ma soltanto quell'associazione, contratta nelle forme contemplate dal Codice di commercio. — A. Genova, 29 novembre 1886 (*D. C.* V, 851).

15. Il carattere di una società vuolsi determinare dall'indolé delle operazioni che ne formano l'oggetto, e secondo la legge del luogo in cui viene costituita.

16. A considerare commerciale una società non basta che i costituenti si propongano uno scopo in genere di guadagno, ma bisogna che intendano conseguirlo coll'esercizio di un qualche commercio.

17. La forma commerciale non basta ad imprimervene il carattere: e quindi la ripartizione del patrimonio sociale in azioni e la modalità commerciale del loro trasferimento non valgono a mutare di per sè la natura sostanziale di una società civile.

18. Nè tanto meno basta a farla reputare commerciale l'eventuale iscrizione della società presso la Camera di commercio.

19. In nessun caso e modo poi in Italia potrebbe considerarsi commerciale ed anonima una società straniera, che non abbia come tale ottenuto nel suo paese d'origine la sua legale autorizzazione. — A. Venezia, 7 gennaio 1887 (*Rass.* 104, *n.*; *T. v.* 139, *c*; *L.* I, 558).

20. Il carattere civile o commerciale di una società, piuttostochè dalla qualifica datavi dalle parti, devesi desumere dalla qualità dei patti e delle obbligazioni assunte, che costituiscono la sostanza del contratto.

21. Laonde una società per azioni, ancorchè estera, e qualificatasi d'indole meramente civile, quando abbia per iscopo l'impresa della illuminazione a gas e operi nel regno è a considerarsi per sua natura quale società commerciale. — C. Roma, 18 settembre 1887 (*Annali* 466; *Rass.* 285; *Mon.* 1888, 886); A. Brescia, 29 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 101, *n.*; *Cons. comm.* 61; *Annali* 1889, 60; *Annuario* 68).

22. Per stabilire se una società è civile o commerciale devesi aver riguardo allo scopo che essa si propone quale risulta dall'atto costitutivo; nè valgono a mutarne la natura i termini adoperati nel programma con cui si promosse la fondazione dell'istituto. — A. Macerata, 18 settembre 1898 (*D. C.* 920).

23. I contratti non vanno definiti secondo il nome che per avventura piaccia alle parti contraenti di dar loro, sibbene in base allo scopo che con essi si ebbe in mira di raggiungere ed ai loro giuridici caratteri costitutivi. — C. Roma, 14 giugno 1892 (*F.* I., 888; *L.* II, 541; *G. it.* I, 1, 872; *Annali* 414).

24. Le Casse di risparmio che, in forza del loro statuto, compiono anche atti di commercio, devolvendone i lucri a fini di beneficenza, sono parificabili a società di commercio. — A. Roma, 15 gennaio 1888 (*T. rom.* 80; *L.* II, 604; *Cons. comm.* 331; *Annuario* 401).

25. Le cooperative sono certamente società di commercio. — A. Genova, 15 gennaio 1889 (*T. gen.* 85; *F.* I, 215; *Mon.* 271); A. Venezia, 24 settembre 1897 (*L.* 1898, I, 62, *n.*; *Mon.* 1898, 77); C. Roma, 18 gennaio 1898 (*L.* I, 419, *n.*; *F.* II, 201, *n.*; *G. it.* II, 128; *D. C.* 402); C. Torino, 6 novembre 1903 (*G.* 1904, 46; *L.* 1904, 646; *G. it.* 1904, I, 1, 414).

26. Non toglie il carattere commerciale ad una società cooperativa, che esercita il commercio di banca, il patto per cui l'eventuale eccedenza del fondo di riserva debba essere devoluto a favore di un'opera o di una istituzione cattolica, a scelta dell'assemblea generale, ovvero il patto che in caso di scioglimento della società il capitale sociale debba essere erogato a favore ancora di un'opera o di un'istituzione cattolica, a scelta, parimenti, dell'assemblea generale. — A. Venezia, 7 giugno 1895 (*L.* II, 740, *n.*; *T. v.* 585; *Cons. comm.* XI, 876).

27. Le società cooperative di consumo, aventi per iscopo di comperare le derrate ed altri generi di consumo per rivenderli, esercitano atti di commercio, e quindi sono società commerciali, soggette alla procedura di fallimento. Nè la società assume carattere civile per ciò che, secondo lo statuto, la rivendita dei generi si faccia ai soli soci, costituendo atto di commercio l'acquisto di generi e di derrate con animo di rivenderli anche a prezzo di

costo e senza scopo di speculazione. — T. Bologna, 12 novembre 1895 (*F.* 1896, I, 412, *n.*

28. Non ha carattere nè di commercialità nè di cooperazione la società che assegna tutti gli utili dapprima al fondo di riserva ed in seguito ad un'opera cattolica o di beneficenza a destinarsi, alla quale sia pure devoluto ogni capitale sociale in caso di scioglimento. — T. Casale, 15 giugno 1897 (*G.* 955).

29. La parola « società » adoperata in un contratto sociale non basta a stabilire che questo sia una vera e propria società commerciale quale è regolata dal cap. I, tit. IX del lib. I, Codice commerciale. — A. Torino, 25 luglio 1892 (*G. it.* I, 2, 407; *L.* II, 377; *G.* 539; *F.* I, 1024).

30. Nell'esistenza di una ragione sociale e di un ente collettivo, vi è società commerciale, non associazione in partecipazione malgrado la qualifica data dalle parti all'atto. — A Catania, 15 marzo 1895 (*G. cat.* 50).

31. Sebbene le associazioni di mutua assicurazione non siano annoverate fra le società commerciali, di cui all'art. 76 Cod. comm., pure pel combinato disposto degli articoli 3, n. 20, 8, 242 e 488 detto Codice si debbono ritenere società commerciali vere e proprie, e perciò possono essere dichiarate in istato di fallimento, sia ad istanza d'un socio che di un estraneo. — A. Firenze, 28 maggio 1901 (*Annali* 127).

32. L'associazione in partecipazione si distingue per l'assenza di ente collettivo e pel fatto che la proprietà del fondo sociale rimane in piena proprietà del socio palese.

Havvi perciò vera società collettiva, quando ciascun socio conferisce la propria parte di fondo sociale, accomunando profitti ed obbligazioni ancorchè nell'atto siasi omesso di indicare e la sede della società e la ragione sociale e i nomi dei soci autorizzati a firmare sotto la ragione sociale, omissioni tutte che solo costituiscono motivi per chiedere lo scioglimento della società. — C. Torino, 17 dicembre 1887 (*G.* XXV, 156; *L.* 1888, I, 732; *Annuario* 309; *D. C.* VI, 390; *Eco* 111).

33. Senza la solidarietà per tutte le obbligazioni sociali rispetto ai terzi, vi potrà essere associazione in partecipazione, ma non società in nome collettivo. — C. Torino, 1° febbraio 1894 (*G.* 232, *n.*).

34. Carattere principale che differenzia la società in nome collettivo dall'associazione in partecipazione si è il vincolo giuridico che esisterà fra le parti nelle contrattazioni coi terzi, vincolo solidale solo nella società. — A. Milano, 12 marzo 1903 (*Mon.* 388).

35. Il criterio per distinguere la società in nome collettivo dalla società in accomandita va desunto dal vario grado di responsabilità patrimoniale che ciascun socio assume in forza del patto sociale.

36. La dichiarazione del giudice del merito che la responsabilità dei soci era illimitata e solidale, donde la esistenza di una società in nome collettivo, è incensurabile in cassazione. — C. Roma, 14 giugno 1892 (cit. al n. 23).

37. Anche la società in nome collettivo, come l'associazione in partecipazione, può riferirsi ad un solo oggetto determinato. — C. Torino, 18 giugno 1898 (*G.* 449; *G. it.* I, 1, 1096; *T. gen.* 484; *L.* II, 476).

38. Nelle società in nome collettivo i soci non hanno diritto al recesso che può solo aver luogo col consenso dei soci non recedenti, ed il socio recedente resta però sussidiariamente responsabile in proprio verso i creditori sociali per le obbligazioni contratte dalla società anteriormente al suo recesso. — C. Roma, 11 marzo 1905 (*G. it.* I, 1, 409, *n.*; *F.* I, 781, *n.*; *D. C.* 588).

39. La continuazione in comune del commercio paterno nell'interesse dei figli eredi, specialmente minorenni, non fa sorgere fra loro una società commerciale in nome collettivo, ma una semplice comunione incidente. — C. Torino, 5 marzo 1895 (*G. it.* I, I, 488; *D. C.* 784; *F.* I, 878, *n.*).

40. Se alla morte di un commerciante gli eredi di lui si astengono dal fare atti di commercio, si verifica fra di essi quella *communio incidens* per la quale assumono bensì, come altri debiti, anche le passività del cessato commercio, ma non divengono commercianti nè soci di società commerciale.

Se invece, per consenso espresso o tacito, gli eredi continuano il commercio del *de cuius*, tale consenso costituisce fra tutti una società in nome collettivo, ammenochè per taluno non sia pattuita, a differenza degli altri, la qualità di accomandante, od anche di associato in partecipazione al commercio di quelli. — A. Venezia, 24 agosto 1896 (*L.* 1897, I, 271; *T. v.* 1897, 45, Id.); Id. 18 settembre 1896 (*T. v.* 1897, 8).

41. I figli del commerciante defunto i quali, raccogliendo l'eredità paterna continuino ad esercitare l'azienda del genitore, comperando e vendendo merci, estinguendo, rinnovando ed emettendo obbligazioni cambiarie, vengono con ciò, non già ad amministrare l'eredità indivisa, ma ad esercitare il commercio in proprio sotto le forme di una società in nome collettivo per quanto irregolare. — A. Milano, 5 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 206; *L.* 1899, I, 524, *n.*).

42. Anche nella società in nome collettivo è lecito ad uno o più soci di limitare, con patto espresso, la propria responsabilità nei

soli rapporti di socio a socio. — A. Ancona, 15 luglio 1897 (*L.* II, 481).

43. Alle società commerciali non sono applicabili le disposizioni per le società civili. — A. Genova, 15 marzo 1889 (*T. gen.* 317; *Annuario* 496; *F.* 1890, I, 108).

44. La società è in accomandita se ammette il concorso di soci con responsabilità limitata. — A. Catania, 15 marzo 1895 (*G. cat.* 50; *F. Cat.* 74).

45. Non si ha associazione in partecipazione le cui carature non siano che ragioni personali d'interessenza dei singoli partecipanti aventi titolo solo nell'atto costitutivo sociale e trasmissibile nelle forme ordinarie del diritto civile, ma si ha vera società di capitale per azioni le cui quote d'interessenza formano titoli autonomi, suscettivi di rapida circolazione, nel fatto che un istituto bancario abbia ammesso altri a partecipare con regolare contratto agli utili di una impresa di acquisto terreni della quale esso istituto si riserva di essere l'unico titolare e l'unico contraente nei rapporti coi terzi, col solo diritto in questi partecipanti di concorrere alla gestione dei terreni acquistandi per mezzo di apposito comitato da essi eletto, essendo però diviso il capitale sociale in tante carature assunte parte dai detti partecipanti, parte dall'istituto, con proporzionale concorso di tutti negli utili e nelle perdite. — A. Torino, 1° febbraio 1898 (*G.* 906).

V. anche all'art. 8, n. 86; art. 8, n. 73 a 76 e 99; e art. 26, n. 4 e 5.

Articolo 77.

La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. (*107 I.; 552, 590, 612, 625, 873 E.; 20, 21, 23, 29 F.; 150, 173 G.; 16, 36 N.; 547, 557 P.; 354 S.*).

Bibliografia: Bonelli G., *La personalità giuridica delle società di commercio* (*L.* XXVII, II, 317, e Roma 1887, tip. G. Civelli). — Id. *I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali* (a proposito dell'opera del Manara sulle società commerciali) (*Rivista dir. comm.* 1903, 285, e Milano, 1903, F. Vallardi). — Cottarelli F., *L'insegna del negozio* (*Fil.* 1889, 545). — Id., *Proprietà ed usurpazione di denominazioni sociali* (*Fil.* 1889, I, 1820). — Mori V., *La persona giuridica delle società di commercio regolari* (*L.* 1905, 83 e Roma, 1905, tip. del Diritto italiano). — Id., *L'ente collettivo nelle società di commercio irregolari* (*Cons. comm.* 1899, I, 17, 97). — Navarrini U., *Sulla personalità giuridica delle società commerciali* (*Riv. it.* XXXI, 379). — Id., *Sulla rappresentanza in giudizio delle società di commercio irregolari* (*L.* 1904, 1192). — Pacinotti G., *Società di commercio: personalità giuridica* (*Ann. critico* X, 2, 119). — Pagani C., *La cessione della Ditta* (*D. C.* XIV, 381). — Id., *La società commerciale in giudizio* (*D. C.* XXII, 15). — Rignano L., *Del sequestro giudiziario in tema di società commerciale* (*D. C.* XIII, 42). — Rocca A., *Le società commerciali in rapporto al giudizio civile* (Torino, 1898, Bocca edit.). — Id., *Condizione giuridica delle società commerciali nel giudizio civile* (*Procedura* 1898, 129). — Id., *La rappresentanza delle persone giuridiche e in ispecie delle società commerciali in rapporto alla intimazione e notificazione degli atti giuridici* (*F.* 1904, I, 161). — Rodino L., *Mandato e rappresentanza nel contratto di società* (*D. C.* XVII, 719). — Sabbatini L., *Individualità giuridica delle società commerciali.* Saggio di diritto commerciale (Pisa 1884, tip. Nistri). — Vidari E., *Se una società commerciale possa cedere ad altri il proprio nome* (*D. C.* XI, 23; *Cons. comm.* 1893, 33). — Vighi A., *La personalità giuridica delle società commerciali* (Verona, 1900, fratelli Drucker). — Vivante C., *Ditte commerciali*; (*Mon.* 1889, 146). — Id., *La personalità giuridica delle società commerciali* (*Riv. dir. comm.* 1903, 1). — Id., *Società commerciali irregolari; esistenza e personalità giuridica; sanzioni pel difetto di forma nei rapporti dei soci tra loro e nei rapporti dei soci coi creditori sociali* (*F.* 1903, 1, 28).

V. anche Deltignoso sotto l'art. 76.

1. Le società commerciali non possono identificarsi coi corpi morali propriamente detti dei quali si occupa l'art. 2 del Cod. civile. — C. Torino, 7 marzo 1884 (*L.* II, 226; *Mon.* 745; *Eco* 248; *Annuario* 287).

2. Non è società in nome collettivo, nè in accomandita per azioni, la società non avente una ragione sociale, ma qualificata colla sola designazione dell'oggetto della sua impresa, e costituita per mezzo di carature nominative rappresentanti il suo capitale.

3. Il creditore per somministranze fatte ad una tale società, ha azione soltanto contro di questa e non contro i singoli soci o caratisti. — A. Torino, 16 ottobre 1885 (*G.* XXIII, 14).

4. Le società commerciali non sono corpi morali, o, più esattamente forse, persone giuridiche. — C. Torino, 19 giugno 1887 (*Mon.* 601; *L.* II, 224).

5. Una ditta commerciale può continuare anche in morte di colui che originariamente la istituì, e coloro che, o per successione o per acquisto, vi succedono, possono conservarla quale venne istituita. — A. Torino, 7 ottobre 1887 (*G.* 712; *Eco* 851; *Annali* 464; *D. C.* 1888, 86).

6. Nel tecnicismo del patrio legislatore, del pari che in quello dei pratici e degli scrittori, non può dirsi che ci sia una vera e propria sinonimia tra le parole *ragione* e *ditta*. *Ragione sociale* ed anche *ragione* semplicemente non sono mai riferibili ad un individuo singolo; la voce *Ditta* invece si usa così ad indicare un commerciante singolo come a designare una società commerciale. — T. Pisa, 22 novembre 1888 (*D. C.* 1889, 28; *Annuario* 889).

7. Una società commerciale in nome collettivo costituisce un ente giuridico distinto dalle persone dei soci, sì che tutto ciò che i soci vi conferiscono forma un patrimonio sociale, sul quale hanno preferenza i creditori della società. — A. Roma, 1° marzo 1889 (*L.* II, 47; *Mon.* 785; *T. rom.* 157; *Annali* 441).

8. Insieme al proprio negozio un commerciante può anche cedere l'uso della propria ditta. — A. Milano, 15 marzo 1889 (*Mon.* 856; *Fil.* 446).

9. In commercio una ditta contenente il nome di più persone esprime un rapporto sociale ed è affatto equivalente, nel linguaggio giuridico, all'espressione «*ragione sociale*». — C. Roma, 21 aprile 1890 (*Corte S. Roma*, 282).

10 Non può contestarsi al socio il diritto al sequestro giudiziario dei beni della società in nome collettivo essendo esso vero comproprietario delle cose che costituiscono il patrimonio sociale. — A. Genova, 4 novembre 1893 (*T. gen.* 712; *Giur.* 378; *F.* 1894, I, 287).

11. La ragione sociale costituisce il segno caratteristico delle società in nome collettivo. Tale ragione non può rinvenirsi nell'indicazione dell'oggetto cui è diretto il contratto (impresa di costruzioni); ma sta invece nel nome e nell'unione di più nomi di soci. — A. Roma, 28 febbraio 1891 (*T. rom.* 800).

12. Anche nelle relazioni interne cogli associati le società commerciali rappresentano enti collettivi distinti. — C. Roma, 26 marzo 1896 (*G. it.* I, I, 566). — A. Genova, 30 giugno 1898 — società anonima — (*G. it.* 710, I, 2, *n.*). — C. Roma, 18 settembre 1899 (*F.* I, 1329, *n.*; *G.* 1900, 37, *n.*; *L.* II, 542; *T. gen.* 621; *Cons. comm.* 378). — C. Roma, 18 dicembre 1899 (*L.* II, 542); Id., 22 dicembre 1900 (*L.* 1901, I, 109; *G. it.* 1901, I, 1, 76); Id., 17 agosto 1901 (*Mon.* 902); Id., 29 agosto 1901, — società anonima, — (*G.* 1411, *n.*); Id., 27 agosto 1901 (*G. it.* I, 1, 979, *n.*; *F.* I, 1344, *n.*; *D. C.* 876). — Id., 18 gennaio 1902 (*D C.* 587; *L.* I, 254; *F.* 1902, I, 482, *n.*).

13. Le società commerciali irregolarmente costituite esistono come semplici associazioni e non possono essere considerate come enti con personalità e patrimonio distinto dalle persone e dal patrimonio dei soci. — A. Trani, 22 dicembre 1896 (*F.* 1897, I, 424, *n.*).

14. Le società commerciali costituiscono enti collettivi rimpetto ai terzi, non già rimpetto ai soci, fra i quali la società implica il concetto della comunione. (Quindi nelle società anonime cooperative per la costruzione di case, l'assegnamento che viene fatto a ciascun socio od azionista sul patrimonio sociale, in quanto corrisponde alla cointeressenza che ha nella società, costituisce una divisione). — T. Genova, 6 aprile 1898 (*T. gen.* 1898, 286).

15. Le società commerciali quand'anche costituite regolarmente non acquistano personalità giuridica propria. — A. Bologna, 12 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 68, *n.*); C. Roma, 18 maggio 1900 (*G. it.* I, 1, 501, *n.*; *T. gen.* 825; *T. v.* 264; *L.* II, 292; *Mon.* 767; *D. C.* 686 e 816; *F.* I, 1478, *n.*).

16. A che una società di commercio possa costituire di fronte ai terzi ente collettivo distinto dalle persone dei singoli soci è necessario sia emanato il decreto che autorizza la trascrizione dell'atto costitutivo. Quindi un impiegato che prima di tale decreto depositò presso i procuratori una procura, non può ripeterla che dagli stessi procuratori in proprio. — A. Torino, 17 marzo 1900 (*G.* 585; *T. gen.* 812).

17. La società ha diritto di compensare il suo credito verso il socio per la sua quota di passività sociali colla sua quota di utile successivamente verificatasi, senza che tale diritto sia pregiudicato dalla domanda di am-

missione al passivo del fallimento che essa abbia presentato pel suo credito verso il socio. — A, Genova, 5 giugno 1903 (*D. C.* 1904, 923).

18. Iniziatisi gli atti esecutivi contro una società in nome collettivo, se questa successivamente si sciolga senza passare allo stato di liquidazione, gli atti stessi possono proseguirsi contro le persone degli ex-soci, e non occorre rinnovare la precorsa procedura. — C. Palermo, 5 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 162; *D. C.* 1904, 223; *G. it.* 1904, I, I, 672).

19. Una società anonima straniera che non abbia adempiuto alle formalità indicate dagli articoli 230 e 231 del Cod. di comm., manca di capacità processuale attiva e perciò non può costituirsi parte civile. — C. 7 aprile 1904 (*G. it.* II, 198, *n.*; *L.* 1616); Id., 7 giugno 1904 (*G. it.* II, 292, *n.*; *F.* II. 367; *Mon.* 758).

20. È stretto ed indeclinabile dovere del magistrato di rifiutare l'omologazione di un atto costitutivo e sue successive modificazioni, rilevando d'ufficio, ove tanto gli consti per ragione di notorietà od altrimenti perchè eccitato da opportuno richiamo degli interessati, la violazione del disposto dell'art. 77 in ordine alle condizioni cui deve rispondere una denominazione sociale. — A. Milano, 30 agosto 1904 (*Mon.* 911; *G. it.* I, 2, 716, *n.*).

Articolo 78.

Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi. (*104 I.*).

Bibliografia: Manara U., *Responsabilità di fronte ai terzi del nuovo socio di una società commerciale già costituita* (*D. C.* 1899, 5; *Cons. comm.* 1886, 2).

1. Il patto circa la nomina del liquidatore è obbligatorio anche per il nuovo socio ammesso posteriormente alla scrittura sociale. — C. Napoli, 22 luglio 1887 (*Cons. comm.* 1887, 16; *Gazz. P.* XXI, 489).

2. Se nello stesso giorno, ma con atti distinti, si discioglie una società e se ne ricostituisce un'altra nella quale entra a far parte un nuovo socio, questo risponde al pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte dalla società antica, quando l'atto di scioglimento di questa non sia stato depositato, trascritto, pubblicato a mente di legge. — A. Casale, 15 settembre 1888 (*G. cas.* 268; *Eco* 298).

3. Quando una nuova ragione sociale viene surrogata ad altra preesistente, il nuovo socio deve rispondere delle obbligazioni dapprima contratte dalla società antica, anche quando questa siasi dichiarata cessata, se, nella realtà ed in relazione alla sostanza dei patti, la società nuova apparisce una continuazione della precedente. — A. Roma, 12 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 48; *Cons. comm.* 1889, 22; *Annuario* 399).

4. La trasformazione di una società di fatto in società anonima, ancorchè con l'ammissione di altro socio, non importa alcuna innovazione nei rapporti giuridici con i terzi, creditori della società di fatto; e la sentenza ottenuta contro di questa è esecutiva anche contro la società anonima. — A. Genova, 14 dicembre 1888 (*F.* 1889, I, 424, *n.*; *Eco* 292).

Contra. Una società di fatto non può trasformarsi in anonima, e non può dirsi vero che la nuova sia la continuazione dell'antica. Quindi una società anonima costituita dai membri di una precedente società di fatto, con l'aggiunta di un nuovo socio, per acquistare il materiale ed esercitare il commercio della precedente società non è tenuta a soddisfarne le obbligazioni, a meno che non le abbia assunte a proprio carico in modo espresso o presuntivo. — A. Genova, 10 maggio 1889 (*F.* I, 819, *n.*; *T. gen.* 845; *Annuario* 528).

5. L'art. 78 è applicabile al nuovo socio di una società già costituita, non a chi entra a costituire una società nuova con altri, ignorando specialmente gli impegni da questi precedentemente assunti quali membri di una società di fatto. Ond'è che, sottentrata ad una società di puro fatto un'altra società regolarmente costituita in forma anonima a cui prendono parte soci nuovi, non può ritenersi, in mancanza di patto espresso, che la nuova società siasi assunti tutti gli obblighi della prima; e quindi non potrebbe ritenersi efficace contro la nuova società la sentenza esecutiva emanata in confronto della prima società. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*L.* XXX, I, 591; *F.* XV, I, 181; *G.* 1890, 147; *Mon.* 1890, 867; *T. gen.* 1890, 193; *Annuario* 505).

6. La responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione sta anche nel caso in cui un commerciante sia entrato a far parte di una azienda commerciale dapprima individuale, e che ora pel suo ingresso siasi con-

vertita in sociale, pur rimanendone identica ed immutata la sostanza e lo scopo. — C. Torino, 18 luglio 1899 (*G.* 1252, *n.*; *D. C.* 43; *Mon.* 280; *L.* I, 621, *n.*).

7. Chi si unisce in società con altro commerciante non risponde dei debiti che riguardano l'anteriore azienda individuale divenuta sociale. È diversa la soluzione se l'azienda sociale continua una società di fatto e il nuovo socio, con l'adesione degli altri, sostituisce nei diritti e negli obblighi un socio che esce. — A. Bologna, 12 novembre 1900 (*T. rom.* 146).

8. L'articolo non è applicabile nel caso in cui un nuovo socio venga a fare parte di una ditta e non di una vera e propria società commerciale. — A. Torino, 24 febbraio 1905 (*D. C.* 224).

Articolo 79.

Il cessionario ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota di interesse ad essi attribuita. (*110, 111 I.: 542 E.*).

Bibliografia: Navarrini U., *Cessionario o socio o associato del socio* (*F. it.* 1901, I, 1214).

1. La cessione anche integrale della propria quota di interessenza nella società, avvenuta, inconsulti o dissenzienti gli altri consoci, non trasferisce nel cessionario la qualità di socio. Quindi non occorre l'applicazione dell'art. 96, nè mai per esso spetterebbe azione al cessionario. — C. Torino, 27 gennaio 1900 (*Mon.* 280, *D. C.* 475); Id., 6 febbraio 1900 (*G.* 209, *n.*; *G. it.* I, I, 368).

2. L'articolo, quantunque compreso sotto la rubrica delle società, è applicabile anche alle associazioni in partecipazione. — A. Bologna, 17 aprile 1900 (*Mon. giur.* 155).

3. Il terzo associato in partecipazione al socio deve rispettare tutti gli obblighi del socio stesso, come ha diritto a tutti i vantaggi che dalla società promanano; e non può quindi, al pari del socio col quale ha contrattato, disconoscere lo statuto sociale e le deliberazioni prese dalla società. — C. Napoli, 25 giugno 1901 (*F.* I, 1218, *n.*).

—

Articolo 80.

Il socio che ha conferito nella società uno o più crediti non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale ebbe luogo il conferimento.

Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 81.

Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e in difetto secondo il giudizio di periti. (*548 E.*).

Articolo 82.

In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. (*548 E.*).

1. Se in una società in nome collettivo un capitale debba essere e sia dai soci, comunque anche in disuguali porzioni, realmente costituito con beni loro proprii, per servire agli scopi sociali, di fronte ai terzi, pur subordinatamente alle ragioni alle quali quel capitale possa essere specialmente vincolato (un deposito a cauzione in una società per l'appalto di un'opera pubblica), dovrà essere considerato come un capitale sociale, su cui i creditori hanno la preferenza. — C. Roma, 21 aprile 1890 (*Corte S. Roma*, 232).

2. Nelle società anonime, al pari che in quelle collettive, può verificarsi conferimento di beni da parte dei soci, non essendo esso impedito dalla specie della società, nè assumendo esclusivamente, per effetto di essa, il carattere giuridico di vendita.

3. Allorquando i soci apportano nella società materiali o strumenti dell'industria che questa dovrà esercitare (nella specie, navi per l'esercizio di una società di navigazione), e si ripartono fra loro a pagamento del valore dei rispettivi apporti tutte le azioni create in rappresentanza del capitale sociale, non può dirsi che ciascun socio abbia venduto le proprie navi (od altri oggetti) alla società, ma bensì sorge la figura del conferimento, e i beni apportati in società sono da considerare, nel momento della stipulazione, come costituiti in comproprietà fra i soci. — A. Genova, 28 giugno 1891 (*T. gen.* 488; *Boll. Madon* II, 160); C. Roma, 25 aprile 1892 (*G. it.* I, I, 427; *L.* I, 649).

4. L'ipoteca che i creditori della società collettiva, invece di iscrivere contro di questa, abbiano iscritto contro i singoli soci sui beni da questi conferiti in società con atto regolarmente trascritto, non ha efficacia in pregiudizio dei creditori della società che abbiano iscritto, anche posteriormente, contro la società sui beni medesimi. — C. Torino, 9 marzo 1898 (*G.* 278; *F.* I, 1291).

5. Costituitasi una società in nome collettivo, e conferitisi da un socio come corrispettivo e rappresentazione in danaro della sua quota sociale alcuni immobili, ove tale conferimento sia però avvenuto in contravvenzione degli art. 1314 del Codice civile e 44 del Codice di commercio ultimo capoverso, è rettamente dispiegata l'azione in rivendicazione degli immobili medesimi, non potendosi ritenere che siano stati legittimamente acquisiti al patrimonio sociale.

6. Nè a legittimare il conferimento così irregolarmente fatto può influire la circostanza che da altre fonti e documenti della causa il magistrato ne possa raccogliere una prova morale quando l'atto scritto è reclamato *ad substantiam*. — A. Genova, 5 maggio 1898 (*Giur.* 188; *D. C.* 558).

7. Trattandosi di società di mero fatto, i beni conferiti dai singoli soci non possono costituire un patrimonio sociale, ma rimangono in proprietà dei singoli associati e, trattandosi di figli coeredi del padre, continuano a far parte dell'asse ereditario. — C. Torino, 21 aprile 1897 (*G.* 649, *n.*).

8. Il creditore particolare del socio non può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni conferiti dal medesimo nella società, salvo il caso di stipulazione derogante all'articolo contenuta nell'atto costitutivo della società. — A. Lucca, 21 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 486).

Articolo 83.

Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro, è tenuto al pagamento degli interessi, oltre il risarcimento del maggior danno derivato, salvo le disposizioni degli articoli 168 e 186.

1. Il difetto del capitale sociale non può valere nè ad alterare i limiti delle rispettive responsabilità, nè ad impedire il regolare adempimento del contratto sociale per parte dei soci. — A. Roma, 10 aprile 1891 (*T. rom.* 219).

2. Gli articoli 88, 118 e 147 hanno solo aggiunto maggiori speciali responsabilità a quelle già sancite dalla legge comune. Quindi chiunque può invocare l'ineseguito versamento di quota dei soci come prova di simulazione e frodi ordite in suo pregiudizio, e come base di risarcimento di danni per quasi-delitto. — C. Torino, 8 giugno 1899 (*F.* 1900, I, 110, *n.*; *G. it.* I, 1, 884; *L.* II, 515, *G.* 1069, *n.*; *D. C.* XVIII, 92).

Articolo 84.

Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati.

Articolo 85.

I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota ad esso spettante nella

liquidazione. Possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni ed anonime possono sequestrare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore. (*110 I.; 569 E.*).

Bibliografia: Mori V., *Prelazione a favore del creditore sociale nelle società irregolari di commercio* (*L.* 1901, I, 571); Id., *Responsabilità dei soci verso i creditori delle società commerciali* (*Cons. comm.* 1900, 49); Id., *Caratteri sussidiari della responsabilità dei soci verso creditori sociali* (*Cons. comm.* 1900, 65); Id., *Il creditore contro il socio in caso di fallimento della società* (*Cons. comm.* 1900, 118).

Creditori particolari 1 a 17. — Ipoteca 22, 28. — Società di fatto 18 a 21.

1. I soci in nome collettivo, firmando ciascuno in proprio nome e non colla ragione sociale, si obbligano in proprio: un debito così contratto non può iscriversi nei debiti sociali e deve farsi valere soltanto contro i singoli soci, sulla quota che loro spetta nella liquidazione della società.

2. Quand'anche il bilancio presenti un attivo reale, non si possono soddisfare i creditori dei singoli soci se non dopo tacitati tutti i creditori sociali, i quali hanno diritto non solo sul capitale originario della società, ma benanco su tutto il patrimonio sociale siccome risulta dall'ultimo bilancio. — A. Lucca, 29 agosto 1884 (*D. C.* 728).

3. Il marito che abbia mutuata la dote ad una società collettiva, di cui egli fa parte, è il solo creditore verso la società, che non ha debito alcuno verso la moglie per la dote dovuta esclusivamente dal marito.

La moglie perciò può concorrere soltanto coi creditori singoli del marito e non già coi creditori della società, che sono preferiti ai creditori dei singoli soci. — A. Lucca, 24 ottobre 1884 (*D. C.* 824, *c*).

4. Le azioni spettanti ai creditori di una società commerciale non possono confondersi con quelle spettanti verso li singoli soci. È quindi nullo il precetto contro la persona e beni di un socio, allorchè sia notificato solo alla sede sociale, anzichè al socio in persona ed alla sua residenza.

Nè menoma tale vizio la circostanza che il socio sia il rappresentante della società. — A. Casale, 24 novembre 1884 (*G. cas.* V, 20).

5. Il creditore di un socio può impugnare l'esistenza della società e attaccare di simulazione l'atto che apparentemente la costituisca. — A. Roma, 10 settembre 1885 (*T. rom.* 498; *Annuario* 858).

6. Sciolta la società collettiva e passata in istato di liquidazione non può il creditore del socio, prima della liquidazione esaurita, sequestrare presso il debitore la quota spettante al socio su di un credito sociale. — A. Torino, 5 maggio 1888 (*G. it.* II, 422; *G.* 524; *Annuario* 444).

7. Il creditore del socio può colpire con sequestro gli utili futuri eventuali del suo debitore in una società collettiva o in accomandita semplice. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 78; *Annuario* 894).

8. L'art. 85 del Cod. di comm. contenendo una deroga all'art. 1284 Codice civile, il creditore particolare del socio non può, in surrogazione del debitore, esercitare il diritto di quest'ultimo di domandare lo scioglimento della società in mancanza delle pubblicazioni legali.

9. Il sequestro poi della quota spettante al socio nella società non dà diritto alla nomina di un sequestratario estraneo con facoltà di prendere parte alla gestione sociale. — C. Napoli, 7 marzo 1889 (*F.* I, 678, *n.*; *Mon.* 286; *L.* I, 889; *Gazz. P.* 415; *Annuario* 897, *n.*).

10. Il creditore particolare di un socio che vuol far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore non ha diritto alla comunicazione dei libri sociali, ma solo a far compilare il bilancio alla cui giustificazione si provvede colla esibizione dei libri o col mezzo del perito. — A. Genova, 31 ottobre 1890 (*T. gen.* 695; *D. C.* IX, 127; *Mon.* 1891, 22; *Annali* 1891, 68; *Fil.* 1891, 115).

11. I creditori particolari dei singoli soci non possono ingerirsi nella formazione ed approvazione dei bilanci sociali e della sua liquidazione.

Essi non possono pretendere la comunicazione dei libri sociali, ma solo la esibizione per estratto di quelle parti che valgono a controllare l'esattezza delle partite del bilancio; eccetto che si impugni il bilancio per collusione e frode fra i soci. (In ispecie, il creditore di un socio, che ha sequestrato presso la società la sua quota d'utili, non può, per controllare ed impugnare la dichiarazione di terzi fatta in base al bilancio dal rappresentante della società, pretendere da lui la comunicazione dei libri sociali). — C. Torino, 8 agosto 1891 (*G.* 684; *D. C.* X, 91; *L.* II, 697; *T. gen.* 612; *Mon.* 954; *Cons. comm.* 344; *D. e G.* VII, 408).

12. Se consta che gli amministratori della

società depositarono tra i 15 giorni l'estratto della sua costituzione e che il cancelliere incaricato dell'adempimento degli altri atti lo iscrisse nel registro d'ordine e di trascrizione prescritto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, deve presumersi che lo stesso pubblico funzionario abbia ottemperato anche all'altra formalità dell'affissione nei luoghi prescritti dalla legge. Non può addursi perciò la mancanza di costituzione della società dal creditore d'un socio che voglia sostenere la validità del pignoramento fatto su beni della società stessa come appartenenti al socio.

13. Non si può dar luogo a rivalsa per danni materiali o morali contro chi pignorò i beni sociali ritenendoli in buona fede appartenenti ad un socio, tanto più se l'usciere non incontri nella esecuzione alcuna opposizione. — A. Roma, 7 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 218).

14. La moglie è creditrice, non proprietaria della dote quantitativa; quindi se il marito, anteriormente alla domanda di separazione della dote, costituì con altri società commerciale, la moglie non può pretendere la soddisfazione del suo credito dotale prima che siano soddisfatti i creditori sociali. — A. Milano, 16 luglio 1894 (*F.* 1895, I, 52; *D. C.* XIII, 93).

15. Il pignoramento delle azioni nominative e dei dividendi, specie di una società cooperativa, può eseguirsi dal creditore dell'azionista presso la società medesima, e delle azioni e dei relativi dividendi è ammissibile l'assegnazione giudiziaria. — C. Torino, 10 aprile 1895 (*L.* II, 10; *F*, I, 831).

16. Non sono impignorabili le azioni, dividendi, quote di contribuzione, importi di somministranze ed altre attività di soci in società cooperative.

Il disposto dello statuto sociale che limita la pignorabilità non ha efficacia contro i creditori dei soci singoli. — C. Torino, 18 marzo 1897; *G.* 549, *n.*; *D. C.* 582; *Mon.* 601; *G. it.* I, 1, 589; *L.* II, 311; *T. gen.* 292; *Cons. comm.* 166).

17. È valido il pegno di una quota di una società in accomandita. Esso può costituirsi colla consegna al creditore del contratto di società e l'annotazione nei libri di questa. — Milano, 17 gennaio 1899 (*D. C.* 602).

18. La società di fatto che agisce per il conseguimento di un credito sociale non può impedire che il debitore opponga la compensazione con un credito personale verso il socio col quale ha contrattato, ignorando che fosse in società con altri. — C. Torino, 22 agosto 1885 (*G.* 466).

19. La disposizione dell'art. 85 del Cod. di comm. è applicabile soltanto alle società commerciali regolarmente costituite, colla osservanza di tutte le formalità dalla legge stabilite. — A. Roma, 15 febbraio 1890 (*L.* I, 410, *n.*; *F.* I, 444; *Giorn. Marche*, I, 177; *D. C.* 896); A. Venezia, 26 giugno 1899 (*T. v.* 442). — In caso contrario, e trattandosi di semplice società di fatto, sebbene esercitata in nome collettivo, può il creditore particolare di un socio pignorare efficacemente le quote di attività di qualsiasi natura e di crediti sociali spettanti al suo debitore. — A. Roma, 15 febbraio 1890 *suddetta*.

20. Nella esistenza di una società anche di fatto la dichiarazione di fallimento di uno dei soci per debiti personali e contratti anteriormente alla costituzione della società medesima, non dà diritto di coinvolgere nel fallimento istesso quelle che sono ragioni della società, salvo solo ai creditori del socio, dopo la dichiarazione di fallimento, a sperimentare i loro diritti sulla quota spettante al socio stesso. — C. Roma, 22 giugno 1890 (*F.* I, 1285, *n.*; *D. it.* 442; *L.* II, 146; *Cons. comm.* 290; *D. C.* 787).

21. Una società commerciale costituita senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge è soggetta alle medesime discipline di legge di quelle regolarmente costituite nei rapporti coi terzi, e fino a che non ne sia chiesto lo scioglimento da chi vi ha diritto, epperò i creditori particolari del socio non hanno sul patrimonio sociale maggiori diritti di quelli stabiliti dall'art. 85. — A. Bologna, 12 dicembre 1898 (*G. it.* 99, I, 2, 48, *n.*); C. Roma, 18 maggio 1900, *G. it.* I, 1, 501, *n.*; *T. gen.* 325; *T. v.* 264; *L.* II, 292, *n.*; *Mon.* 767; *D. C.* 686 e 816; *F.* I, 1478, *n.*).

22. L'articolo consente atti cautelativi sotto forma di sequestro, ma non anche sotto forma di ipoteca. — C. Firenze, 23 aprile 1900 (*T. v.* 265).

23. È valida l'ipoteca iscritta sopra la quota dell'immobile sociale che potrà spettare al socio in seguito alla liquidazione della società. — A. Genova, 10 febbraio 1903 (*D. C.* 546).

Articolo 86.

La partecipazione agli utili concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società, per rimunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi la qualità di soci. (*114 I.*).

1. Il diritto alla partecipazione negli utili netti di un'azienda commerciale trae seco il diritto alla regolare resa di conto. Tale diritto non viene meno per ciò che l'interessato negli utili sia stato istitore nell'azienda. — A. Venezia, 30 giugno 1890 (*T. v.* 828).

2. La circostanza che nel contratto sociale un impiegato, intervenuto all'atto e ammesso a partecipare agli utili, sia autorizzato a firmare in certi casi di mancanza dell'amministratore, non basta a conferirgli la qualità di socio. — A. Genova, 5 aprile 1898 (*F.* I, 614; *D. C.* XI, 504).

V. art. 1 n. 39.

Sezione II.

Della forma del contratto di società.

Bibliografia: Cons. comm., *Formalità per la costituzione di società ed associazioni commerciali* (1885, 145). — Corsi A., *Della pubblicazione degli atti delle società per azioni e dell'ispezione dei loro libri* (*L.* 1887, I, 175; *D e G.* III, 825). — Giriodi M., *Le formalità legali prescritte per la costituzione delle società commerciali ed effetti giuridici della loro inosservanza* (*L.* 1888, I, 104). — Manara U., *Entro quali limiti sia ammissibile nei rapporti fra soci la prova testimoniale delle società di commercio irregolari* (*G. it.* 1897, I, 2, 705; *F.* 1898, I, 688); Id., *Necessità della prova scritta anche nei rapporti dei soci fra loro, nei contratti di società e di associazione in partecipazione* (*G. it.* 1897, I, 1, 60). — Id., *Della prova per testimoni circa l'esistenza delle società commerciali* (*G. it.* 1898, I, 1, 605). — Palladino S., *Alcuni riflessi in tema di formalità per la costituzione legale delle società commerciali e delle società cooperative* (*T. v.* 1887, 898). — Vivante C., *Le forme per la costituzione delle società in nome collettivo* (*F.* 1898, I, 24).

Articolo 87.

Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico. (*155, 156 I.; 615 E.; 39, 40 F.; 22, 38 N.*).

1. La forma scritta non è elemento essenziale alla validità del contratto di società collettiva, servendo soltanto come mezzo di prova. — A. Napoli, 17 dicembre 1884 (*Fil.* X. 497).

2. L'atto scritto non è richiesto, sotto pena di nullità, dalla legge per provare la società in nome collettivo nei rapporti tra i soci. Esso vale *ad probationem tantum*, epperò possono ammettersi altre prove equipollenti per dimostrare l'esistenza della società e gli effetti correlativi. — C. Napoli, 28 maggio 1885 (*Gazz. P.* 130; *L.* II, 411, *n.*; *Annali* I, 542).

3. Non osta l'art. 87 del Codice di commercio all'ammissione della prova testimoniale quando sia dedotta non allo scopo di volere la continuazione della società in nome collettivo, ma di liquidare e dividere la proprietà comune. — C. Firenze, 6 luglio 1885 (*T. v.* 468; *L.* II, 584; *G. it.* I, 548; *Cons. comm.* 1886, 390; *Annuario* 324; *Annali* 1886, 94).

4. L'esistenza di fatto di una società commerciale costituita senza atto scritto, può provarsi con ogni mezzo ammesso in diritto comune, trattandosi di quegli effetti, diritti ed obbligazioni, che, indipendentemente dalla legale costituzione della società, possono sorgere dalla sua esistenza di fatto così pei soci, come pei terzi. — C. Torino, 14 giugno 1886 (*G.* 414, *n.*; *Eco* 208; *Cons. comm.* 211); A. Milano, 29 dicembre 1890 (*Mon.* 1891, 152).

5. L'atto scritto nella costituzione della società in nome collettivo e in accomandita semplice, non è voluto *ab substantiam*, ma *ad probationem tantum*, salvi gli effetti risolutivi di cui nell'art. 99 Codice di commercio. — A. Perugia, 5 agosto 1886 (*L.* II, 814; *F.* I, 995; *Annuario* 454).

Quindi, ove esso manchi, può provarsene l'esistenza con ogni altro mezzo di prova ammesso dalla legge. — C. Torino, 6 settembre 1887 (*G. it.* I, 1, 786; *L.* 1888, I, 79; *G.* 608; *Mon.* 930; *D. C.* 852; *F.* I, 995; *Annali* 515; *D. e G.* 273; *Annuario* 311).

6. Deve poi tanto più ammettersi la prova orale, quando si deduca da una delle parti che in conseguenza della società stipulata verbalmente si sono compiuti atti di esecuzione, i

quali impegnano i contraenti sia fra essi, sia di fronte ai terzi. — A. Genova, 22 dicembre 1894 (*T. gen.* 1895, 52).

7. Se le parti, trattando fra di esse la costituzione di una società commerciale hanno stabilito che questa avesse a concretarsi in apposita scrittura, non havvi società nè vincolo fra le parti se la scrittura non è stipulata, e non si ammette altra prova della pretesa società senzachè siavi neppure fra le parti obbligo di procedere alla stipulazione della progettata scrittura, nè responsabilità pel rifiuto di addivenirvi. — C. Torino, 8 settembre 1886 (*G.* 646; *Annuario* 458).

8. La scrittura privata per la costituzione di una società anonima riesce, per intanto, efficace tra i costituenti che la sottoscrissero, i quali non possono impugnarla allo scopo di rendere gli altri soci responsabili dei debiti sociali oltre le rispettive quote. — C. Torino, 26 ottobre 1886 (*Rass.* 288; *G.* 711; *Annali* 1887, 101; *Annuario* 458).

9. In difetto dell'atto scritto costitutivo della società, nulla osta che si possa ritenere l'esistenza di fatto di una società o di una associazione nei rapporti coi terzi. — C. Torino, 24 luglio 1888 (*L.* II, 585).

10. La mancanza delle formalità ordinate dagli art. 87, 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio non rende improduttiva di effetti, di fronte ai terzi, la società la cui esistenza di fatto è in tal caso presupposta dagli articoli 98 e 99 dello stesso Codice. — C. Roma, 22 giugno 1890 (*L.* II, 798; *F.* 1, 1288, *n.*; *D. it.* 442; *Cons. comm.* 280; *D. C.* 727).

11. L'esistenza di una società per un dato affare, la di cui costituzione non risulta da un atto scritto, può, nell'interesse dei terzi, ai quali non è validamente obbiettabile la mancanza dell'atto, essere provata per mezzo di testimoni. — C. Firenze, 9 luglio 1894 (*L.* II, 620, *n.*; *D. C.* 852).

12. La scrittura per la costituzione di società commerciale non è prescritta *ad substantiam*, ma solo *ad probationem*.

La convenzione per la costituzione di una società commerciale è quindi efficace senza scritto, ed è perciò efficace la penale stabilita a carico della parte che avrebbe receduto o non avesse adempito le obbligazioni assunte, ad esempio, si rifiutasse di sottoscrivere la regolare scrittura di formazione della società. — A. Torino, 2 luglio 1895 (*G.* 567, *n.*).

13. In difetto di atti scritti può provarsi in qualunque modo, anche con testi, l'esistenza di una società in nome collettivo od in accomandita semplice, sia nei rapporti interni tra soci, sia nei rapporti esterni verso i terzi. — C. Firenze, 28 luglio 1897 (*F.* I, 1048; *G. it.* I, 1, 999).

14. Il divieto della prova testimoniale diretta a porre in essere fra i soci l'esistenza di una società commerciale, vale soltanto quando si tratta di società regolarmente costituita, ma non vale quando si tratta di società di fatto. — C. Torino, 15 aprile 1898 (*Mon.* 426, *n.*; *G. it.* I, 1, 605, *n.*; *F.* I, 688, *n.*; *G.* 858).

15. Una società di commercio non può mutare forma (nel concreto, ridursi di accomandita semplice ad accomandita per azioni) senza atto pubblico, per semplice deliberazione dell'assemblea generale dei suoi componenti. — A. Torino, 22 luglio 1899 (*G. T.* 1482, *n.*).

16. È da ammettersi il giuramento decisorio diretto a provare l'esistenza di un'associazione in partecipazione o di una società di fatto. — C. Roma, 28 novembre 1899 (*L.* 1900, I, 79, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 580).

17. La promessa di costituzione di una società anonima non richiede l'atto pubblico. — A. Genova, 10 luglio 1902 (*D. C.* 899).

18. Lo scritto è richiesto per le società commerciali, e così anche per le accomandite e le anonime, solo *ad probationem* e non *ad substantiam*. — A. Torino, 2 settembre 1903 (*G.* 1904, 97).

V. art. 44 n. 19 a 22, e art. 53 n. 4 a 23.

Articolo 88.

L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1° il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;

2° la ragione sociale e la sede della società;

3° i soci che hanno la firma sociale;

4° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione;

5° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire. (*159, 162 I.*).

Bibliografia: Sacerdoti A., *Del capitale nella società in nome collettivo* (*D. C.* XIV, 5).

Non è legalmente esistente, anche nei rapporti tra soci, la società in nome collettivo, se nell'atto costitutivo manca la determinazione del capitale sociale conferito e del modo di ripartizione delle perdite e degli utili. Le successive modificazioni arrecate all'atto costitutivo e non pubblicate, non valgono a convalidare il primitivo contratto sociale imperfetto, nè i soci sono tenuti ad osservarne i patti. — A. Genova, 18 giugno 1894 (*L.* II, 268).

—

Articolo 89.

L'atto costitutivo e lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare:

1° la denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2° la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3° l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4° le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore o viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

5° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8° il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale, e nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;

9° il numero dei sindaci;

10° le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni, e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158;

11° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei soci e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento nel modo stabilito nell'articolo 133. (*159, 162 I.; 616 E.*).

Articolo 90.

Un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 88 e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaio se la stipulazione

avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato, entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro delle società ed essere affisso nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina. (*160, 161 I.; 553, 591, 621 E.; 42, 43 F.; 86, 151, 210 G.; 23, 26 N.*).

Bibliografia: Cons. comm., *Le copie da affiggersi del contratto di società e l'autentica notarile* (II, 195). — Molinari O. C., *La società in accomandita semplice. Formalità necessarie per la sua legale costituzione ed effetti della loro mancanza* (Palermo, 1902, Reber). — Navarrini U., *Devesi considerare irregolare una società in nome collettivo il cui atto costitutivo, rappresentato da una scrittura privata, sia stato trascritto nel registro della società senza che le firme dei contraenti siano autenticate?* (*D. C.* XXIII, 161). — Parodini G., *Interpretazione degli articoli 90, 97, 98 e 99 del Codice di commercio* (*L.* 1892, I, 751). — S. A., *Sull'autenticazione delle firme dei soci nell'estratto dell'atto costitutivo delle società collettive o in accomandita semplice da depositarsi in cancelleria per la trascrizione ai sensi dell'art.* (*F.* 1905, I, 559).

1. Se nell'atto di costituzione di una società collettiva o in accomandita, ovvero in una scrittura privata di pari data, viene concessa ad un socio la facoltà di ritirarsi dopo un certo tempo dalla società, dichiarandolo entro un dato termine, non è necessario che nello estratto da pubblicarsi si indichi questo patto, basta si pubblichi quando avviene effettivamente il recesso del socio.

2. Non si verifica mancanza di pubblicazione per ciò che nell'estratto reso pubblico non è fatta menzione del patto per cui il gerente di un'accomandita è assoggettato ad un consiglio di abilitazione per certi atti.

3. Ovvero dell'altro patto per cui si stabilisce il prelievo di una parte degli utili a beneficio degli amministratori. — A. Genova, 30 novembre 1886 (*D. C.* V, 208).

4. Non è opponibile ai terzi una limitazione ai poteri del gerente non inserta nell'estratto del contratto sociale. — A. Casale, 14 maggio 1888 (*G. cas.* 225; *Mon.* 915; *Annuario* 448).

5. Per soddisfare all'obbligo dell'affissione imposto dall'articolo 90 non si richiede che l'estratto affisso porti le firme autentiche delle parti, nè che l'affissione segua negli uffizi di segreteria della Borsa e nella sala del Comune, bastando che si faccia nella sala della Borsa e nell'atrio della sala comunale, dove sogliono farsi i pubblici annunzi. — A. Genova, 26 giugno 1894 (*T. gen.* 1894, 515; *Cons. comm.* X, 388).

6. Una società anonima costituita sotto l'antico Codice passa interamente sotto il regime del nuovo, quando, aumentando il suo capitale e prorogando la sua durata, fa depositare, pubblicare, affiggere a norma degli art. 90 e seg., il nuovo statuto e la deliberazione che lo approva.

Non è però richiesto che oltre lo statuto e tale deliberazione venga anche pubblicato ed affisso l'atto costitutivo da cui la società ha origine.

7. Non costituisce nullità di pubblicazione e di affissione il fatto che le deliberazioni siano state affisse e pubblicate alla porta del Tribunale, all'albo della Borsa, anzichè nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa, trattandosi di indicazioni non tassative e di stretta osservanza. — T. Genova, 28 luglio 1894 (*T. gen.* 506).

8. Anche l'originale di scrittura privata di società quando si depositi per gli effetti dell'articolo, deve essere autenticato nelle firme. — A. Genova, 17 marzo 1902 (*D. C.* 427).

9. Non produce alcun effetto giuridico il deposito nella cancelleria del tribunale dell'atto costitutivo di una società in accomandita, se nel successivo fallimento della stessa la retrodatazione della cessazione dei pagamenti viene fissata ad epoca anteriore al deposito. — T. Vicenza, 27 gennaio 1903 (*D. C.* 219).

10. Quando si deposita nella cancelleria del tribunale l'estratto dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, tanto in originale, quanto in copia, non basta che esso porti le firme dei contraenti, ma è necessario anche che queste siano autenticate dal notaio. — C. Torino, 18 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 784; *Mon.* 707; *G.* 946; *F.* I, 1053; *Corte S. Roma* 946).

11. L'autentica notarile alle sottoscrizioni delle parti all'estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo, depositato in cancelleria, è formalità essenziale indispensabile anche nei rapporti tra i soci ed anche quando non siasi elevata alcuna impugnativa delle sottoscrizioni stesse, ed in difetto di essa, il socio può chiedere lo scioglimento della società, nè possono gli altri essere rimessi in tempo a riparare. — A. Torino,

2 novembre 1904 (*G.* 1905, 25; *F.* 1905, I, 190; *D. C.* 1905, 268; *G. ital.* 1905, I, 2, 181, *n.*)

12. Per la legale costituzione della società in accomandita semplice non occorre eseguire il deposito nella cancelleria del tribunale dell'originale dell'atto costitutivo o della copia in forma autentica di essa essendo sufficiente il deposito di un estratto in forma libera, sottoscritto dai contraenti in forma autentica. — C. Torino, 16 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 441, *n.*; *Mon.* 1905, 424; *F.* 1905, I, 559, *n.*; *G.* 1905, 880).

13. Ai fini per i quali è preordinato dall'articolo il deposito in cancelleria d'una scrittura privata di società non è soverchia garanzia nè vessazione il pretendere che la scrittura rechi l'autentica delle firme dai contraenti apposta e non basti il puro deposito della scrittura originale. — C. Torino, 14 aprile 1905 (*Mon.* 428; *F.* 1, 828, *n.*; *G. it.* I, 1, 820, *n.*).

V. art. 87, n. 10.

Articolo 91.

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime debbono essere, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositati entro quindici giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

Il tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in Camera di consiglio, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Le norme per la esecuzione di queste disposizioni e di quelle contenute nell'articolo precedente sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto. (*160, 161 I.; 621 E.; 19 G.*).

Bibliografia: Anfossi E., *Sulle affissioni degli atti di costituzione delle società per azioni* (*Mon.* 1905. 601). — Bertolini, *Ingerenza giudiziaria nelle società per azioni* (*L.* 1898, I, 178); — Id., *Id. nelle società cooperative* (*L.*1898, I, 425). — Deodati, *Sul carattere del provvedimento del tribunale che ordina la trascrizione e la affissione degli atti costitutivi di società, con speciali considerazioni concernenti le società cooperative* (*F.* 1888, I, 606). — Gloria F., *Il Pubblico Ministero ha diritto di reclamare alla Corte nel pubblico interesse contro l'autorizzazione data dal Tribunale di trascriversi nel registro delle società un atto di costituzione sociale per esaminare se sotto le parvenze di un'associazione mercantile non si nasconda un'associazione vietata?* (*R. Trani* XXII, 227). — Pagani C., *L'art. 91 del Codice commerciale* (*D. C*, XIV, 175). — Porro G., *Intorno ai limiti della facoltà accordata ai tribunali civili col capoverso dell'art. 91* (*Mon.* 1887, 49). — Pisa U. e Porro T. A., *L'approvazione degli statuti delle società per azioni* (*Monit.* 1898, 701). — Rodino L., *Oggetto dell'esame del tribunale negli statuti di società per azioni* (*G. it.* 1892, I, 2, 584). — Id., *Il reclamo del P. M. contro il provvedimento relativo alla trascrizione e pubblicazione dello statuto di una società commerciale* (*G. it.* 1894, I, 2, 478). — Vidari E., *Ufficio del tribunale civile nel sindacare gli atti costitutivi delle società* (*D. C.* V, 779). — Id., *Se sia ammesso il reclamo contro il provvedimento del tribunale che ordina la trascrizione dell'atto costitutivo di una società per azioni* (*L.* 1902, I, 86). — Vivante C., *Il tribunale civile non può correggere le clausole dell'atto costitutivo di una società anonima nè approvarlo sotto condizione* (*Mon.* 1889, 466). — Id., *L'approvazione degli statuti delle società per azioni* (*Mon.* 1898, 701).

1. L'ufficio attribuito al tribunale civile dall'art. 91 del vigente Codice di commercio è limitato a verificare l'adempimento delle condizioni dalla legge stabilite per la legale costituzione della società senza discendere all'esame particolareggiato delle varie norme

statutarie per verificare se corrispondano o no alle esigenze della legge. — A. Venezia, 29 dicembre 1885 (*T. v.* 1886, 88; *L.* 1886, I, 374; *Cons. comm.* 1886, 91; *Annuario* 332); A. Milano, 16 novembre 1886 (*Rass.* IV, 80; *Mon.* XXVIII, 71; *D. C.* V, 181; *Eco* 1887, 139; *Annuario* 454); A. Venezia, 8 aprile 1888 (nel caso di società cooperativa di mutuo soccorso) (*T. v.* 315; *Annuario* 449; *F.* I, 606); A. Torino, 9 settembre 1892 (*G. it.* I, 2, 584). — T. Torino, 25 maggio 1893 — nel caso: indagare l'idoneità dei mezzi allo scopo. — (*G. it.* I, 2, 460). — A. Venezia, 7 giugno 1895 (*L.* II, 740, *n.*; *T. v.* XX, 565; *Cons. comm.* XI, 376).

2. Per deliberare sulla domanda di trascrizione ed affissione degli atti che recano modificazioni alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto di una società anonima già costituita, il tribunale civile deve soltanto verificare se le modificazioni risultino da una deliberazione presa in conformità alle prescrizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, e così nel caso di deliberato aumento del capitale sociale non è ufficio del tribunale esaminare ancora il fatto successivo della emissione delle azioni per indagare se le azioni emesse a costituire il capitale originario erano o no interamente liberate al momento della nuova emissione. — A. Venezia, 8 febbraio 1886 (*T. v.* 98; *G. it.* II, 194; *Annuario* 456).

3. Il tribunale civile nell'esaminare gli statuti delle società, deve non solo verificarne la regolarità estrinseca, ma sopratutto indagare se il carattere giuridico ed economico della società, quale risulta dal suo scopo, corrisponda alla figura giuridica, che le si vuole attribuire e rivesta le condizioni intrinseche volute dalla legge. — A. Torino, 16 novembre 1886 (*G.* 758; *Mon.* 1887, 73, *c*; *G. it.* 1887 II, 86; *Annali* XXI, 18).

4. Il tribunale civile nel verificare l'adempimento delle condizioni stabilite per la legale costituzione di una società anonima deve esaminare se l'atto costitutivo e lo statuto siano in armonia con le disposizioni della legge.

Riconosciuto quindi che le disposizioni dello statuto concernenti la cauzione degli amministratori e la loro responsabilità non sono conformi a quelle della legge, il tribunale deve ordinarne la correzione. — A. Genova, 4 luglio 1888 (*F.* I, 1231; *Annuario* 481).

5. Il tribunale richiesto di ordinare la trascrizione dell'atto costitutivo o dello statuto di una società commerciale ha facoltà, anzi dovere di non farvi luogo se li trova contrari alla legge, ma non può, accordandola, modificarne le clausole. — C. Torino, 19 luglio 1889 (*G. it.* I, 1, 558; *L.* XXX, I, 155; *F.* I, 1272; *D. C.* VIII, 32; *Circ. giur.* 558; *T. gen.* 707; *Annuario* 585); A. Roma, 14 luglio 1890 (*F.* I, 940; *D. C.* 822; *L.* II, 771; *T. gen.* 575; *Mon.* 845; *Cons. comm.* 282); A. Venezia, 28 agosto 1890 (*T. v.* 465; *F.* XVI, I, 690; *Cons. comm.* 269; *D. C.* IX, 140); A. Milano, 15 settembre 1890 (*G. it.* XLIII, II, 166; *Mon.* 969; *Fil.* 1891, 34). — A. Milano, 5 febbraio 1896 (*Mon.* 771).

6. Il còmpito dell'autorità giudiziaria, segnato nell'art. 91 Cod. comm., salvo il caso di disposizioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, deve contenersi in una verifica delle condizioni estrinseche o forme legali delle società in accomandita per azioni ed anonime, senza estendersi a quanto può concernere la loro struttura interna, i loro coefficienti economici ed amministrativi.

Quindi il tribunale non può respingere la domanda di autorizzazione a trascrivere ed affiggere determinate modificazioni statutarie votate dall'assemblea, soltanto perchè siano oscure ed imprecise e non rispondenti alle norme di una sana pratica amministrativa sociale. — A. Venezia, 19 gennaio 1894 (*T. v.* 125; *D. C.* 375; *L.* I, 809, *n.*).

7. Dev'essere negata la trascrizione dell'atto costitutivo di una società anonima avente per iscopo l'esercizio del patrocinio forense, essendo questa materia per sua indole incompatibile con la speculazione commerciale, e perciò lo scopo di simili società essendo contrario alle leggi e all'ordine pubblico. — T. Torino, 27 agosto 1895 (*G. it.* I, 2, 587; *G.* 631; *Mon.* 861, *n.*).

8. Non può ordinarsi la trascrizione e l'affissione di deliberazioni prese per modificare taluna norma dell'atto costitutivo, se il relativo oggetto non ebbe ad essere incluso nell'ordine del giorno per l'assemblea che approvava tali modificazioni. — A. Milano, 18 marzo 1896 (*Mon.* 751).

9. L'esiguità della quota sociale in una società cooperativa non è argomento per negarle il decreto di trascrizione. — A. Torino, 12 settembre 1897 (*Mon.* 1898, 313).

10. Le casse rurali cooperative cattoliche, sotto l'apparente forma di associazioni commerciali a scopo di beneficenza e di comune utilità, mirano invece ad attuare per via indiretta la personificazione civile di congregazioni religiose ed a cumulare beni da sottrarsi alla commerciabilità. Esse pertanto sono contrarie alla legge, e la loro costituzione non può essere approvata dal magistrato. — A. Macerata, 16 aprile 1898 (*G. it.* I, 2, 569, *n.*).

11. Il tribunale, richiesto di ordinare la pubblicazione e trascrizione dello statuto di una società cooperativa (nella specie, una cassa

rurale cattolica) può respingere la domanda, se si convince, con apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, che la società non ha scopo commerciale, bensì quello di dar vita ad una vera congregazione ecclesiastica colpita dalle leggi di soppressione. — C. Roma, 2 marzo 1899 (*L.* 802, II, *n.*).

12. L'autorità giudiziaria non ha l'ufficio di modificare gli statuti delle società anonime o di ordinare ad esse le modificazioni da introdurre; nemmeno è chiamata ad approvare tali statuti, ma semplicemente deve esaminare se le loro disposizioni siano conformi alla legge. Non è conforme alla legge la disposizione, sia pure transitoria, che autorizza il consiglio di amministrazione a introdurre nello statuto sociale le correzioni o varianti che potessero venire ordinate dall'autorità giudiziaria.

13. Una società anonima costituita e organizzata dal proprio statuto, per un fine principale ben determinato (nella specie, cooperativa di consumo), non può assegnare a sè stessa un altro distinto scopo di attività (nella specie, assicurazione mutua), con una vaga e generica disposizione statutaria, mentre anche questa separata forma di attività per la sua natura esigerebbe apposita organizzazione e particolareggiata disciplina. — A. Bologna, 10 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 688).

14. Non può essere fatto luogo alla trascrizione di cambiamenti introdotti nell'atto costitutivo o nello statuto, quando la relativa deliberazione sia stata presa in assemblea il cui avviso di convocazione non venne pubblicato nel giornale designato e tuttora esistente, ma in un altro. — A. Milano, 27 settembre 1899 (*Mon.* 1900, 210; *T. gen.* 151).

15. Le società operaie di mutuo soccorso riconosciute a sensi della legge 15 aprile 1886 non possono essere autorizzate ad esercitare il commercio. — A. Brescia, 15 gennaio 1900 (*Mon.* 686; *G. it.* I, 2, 345, *n.*).

16. Perchè una cooperativa possa pretendere il decreto di trascrizione del suo atto costitutivo non si richiede nè che abbia un capitale preventivamente determinato, nè che l'importare delle azioni sottoscritte sia preventivamente versato. — A. Bologna, 15 maggio 1900 (*Mon.* 1901, 596).

17. Le cooperative sono soggette all'obbligo della verifica dalla propria legale costituzione da parte del tribunale anche quando assumano la forma in nome collettivo. — A. Casale, 7 settembre 1900 (*G.* 1257; *D. C.* 991; *F.* 1901, I, 112, *n.*).

18. Nelle società anonime la facoltà di deliberare sulla riduzione del capitale sociale è di competenza assoluta dell'assemblea generale, a meno che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano altrimenti.

Deve quindi il tribunale rifiutare di ordinare le pubblicazioni, le affissioni e la trascrizione della deliberazione di un'assemblea generale con la quale si autorizzano gli amministratori a ridurre il capitale sociale se e quando i medesimi lo credano opportuno. — A. Torino, 2 aprile 1901 (*G.* 884, *n.*; *D. C.* 949; *L.* I, 681).

19. Le società cooperative possono proporsi solo lucri economici intesi al benessere materiale, e tale carattere manca ad una società nella quale i soci debbono essere cattolici ed i frutti si debbono erogare a vantaggio di un'opera cattolica, e devesi quindi negare la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale. — A. Parma, 17 aprile 1902 (*L.* I, 700).

20. Deve negarsi la trascrizione, pubblicazione ed affissione dello statuto di una società operaia di mutuo soccorso se permette l'ammissione di soci effettivi non operai. — A. Venezia (Cam. di Cons.), 16 settembre 1902 (*L.* II, 627).

21. L'autorità giudiziaria, per ordinare la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto di una società anonima o di un'accomandita per azioni, ha giurisdizione per verificarne la conformità alla legge in riguardo non solo alla forma, ma altresì alla sostanza ed allo spirito delle disposizioni statutarie. — C. Torino, 18 giugno 1908 (*G.* 929; *Mon.* 641; *G. it.* I, 1, 749; *L.* II, 1907, *n.*; *F.* I, 1280, *n.*).

22. Epperò vuolsi rifiutare la trascrizione di statuto di società cooperativa contenente un articolo col quale si dispone che gli utili annui netti, dopo costituito il fondo di riserva, debbano profittare ad una opera pia da designarsi dall'assemblea generale e ad essa debba anche andare il capitale in caso di scioglimento della società, essendo tale articolo illegale. — C. Torino, 8 luglio 1908 (*D. C.* 1908, 981).

23. Non è contrario alla legge il disposto dell'atto costitutivo di una società cooperativa (nella specie, di consumo), in forza del quale una parte degli utili viene assegnata agli impiegati e ad altri dipendenti della società in quanto concorrano a produrli. — A. Milano, 16 giugno 1905 (*Mon.* 610).

24. Non può, come atto di giurisdizione volontaria, venire impugnato in appello da verun rappresentante del P. M., il provvedimento emanato dal tribunale civile, sovra parere *(tanto più se conforme)* del P. M., con cui sia ordinata la trascrizione ed affissione degli atti costitutivi di una società commer-

ciale. — A. Trani, 28 luglio 1886 (*Rass.* IV, 82, *c.*; *R. Trani* XI, 790; *D. C.* V, 888 *n.*; *F.* 1887, I, 188); C. Napoli, 5 marzo 1887 (*Rass.* 88, *c.*; *Gazz. P.* 507; *R. Trani* XII, 484; *Fil.* 580; *G.* 858, *n.*; *Mon.* 567; *F.* I, 589; *D. C.* 494; *G. it.* II, 469; *Annali* 406; *L.* II, 488; *Annuario* 291); A. Firenze 15 novembre 1887 (*F.* XIII, I, 165, *n.*; *R. Trani* XIII, 16, *n.*; *D. C.* VI, 261, *n.*; *Annuario* 289).

25. Il Pubblico Ministero ha azione propria e diretta per denunciare la irregolare costituzione di una società per azioni o cooperativa anonima, ed ottenere la riforma dei provvedimenti giudiziali relativi alla loro costituzione, ancorchè questi siansi già eseguiti e le società funzionino già di fatto. — A. Torino, 16 novembre 1886 (*G.* 758; *Mon.* 1887, 78; *G. it.* 1887, II, 86; *Annali* XXI. 18); C. Firenze, 10 febbraio 1887 (*Rass.* 85; *R. Trani* XII, 888; *L.* II, 621; *F.* I, 207); T. Bari, 8 dicembre 1888 — nel caso di società di mutuo soccorso — (*Gazz. P.* 1889, 526; *Annuario* 392); A. Firenze, 6 giugno 1889 (*F.* 1890, I, 184); A. Genova, 12 settembre 1890 (*T. gen.* 684); A. Roma, 1° ottobre 1905 (*T. rom.* XV, 502); T. Firenze, 15 febbraio 1894 (*F.* 1, I, 815); T. Genova 28 marzo 1899 (*T. gen.* 189); Id., 27 ottobre, 1899 (*T. gen.* 688); T. Padova, 5 novembre 1901 (*L.* II, 772, n.).

26. Il reclamo contro il provvedimento del tribunale col quale si ordina la trascrizione ed affissione di cui agli art. 91 e 96 Cod. di comm., dev'essere dal P. M. portato avanti il tribunale medesimo e in via contenziosa, e ciò senza che sia prefisso termine di decadenza. — C. Firenze, 10 febbraio 1887 (cit. al n. 25); C. Napoli, 5 marzo 1887 (cit. al n. 24); — A. Firenze 15 novembre 1887 (*F.* 1888, I, 165; *Annali* 456); Id., 6 giugno 1889 (*F.* 1890, I, 184); A. Torino, 4 febbraio 1890 (*Riv. dir. pubbl.* I, 577); A. Roma, 17 luglio 1890 (*G. it.* XLIII, II, 117); C. Torino, 26 agosto e 4 settembre 1890 (*D. it.* 610 e 655; *F.* I, 1016; *Mon.* 817; *Cons. comm.* 268; *T. gen.* 586; *L.* II, 547; *G.* 602 e 588); Id., 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 128); A. Roma, 8 luglio 1891 (*L.* II, 195; *G. it.* II, 591); Id., 11 luglio 1891 (*F.* I, 897). — C. Firenze, 10 febbraio 1889 (*T. v.* 1898, 159 in nota). — T. Firenze, 15 febbraio 1894 (*F.* I, I, 815). — C. Firenze, 29 novembre 1894 (*T. v.* 1895, 8 *n.*; *T. gen.* 1895, 85; *G.* 1895, 206 *n.*; *G. it.* 1895, I, 1, 181 *n.*; *F.* 1895, I, 150 *n.*; *D. C.* XIII, 100 *n.*; *L.* 1895, I, 367, *n.*). — A. Catania, 20 dicembre 1895 (*G. cat.* 1896, 18). — A. Brescia, 9 maggio 1896 (*D. C.* 586). — T. Genova, 28 marzo 1899 (*T. gen.* 189); Id., 27 ottobre 1899 (*T. gen.* 688); T. Padova, 5 novembre 1901 — in materia di autorizzazione di società di mutua assicurazione ad emettere obbligazioni — (*L.* II, 772 *n.*).

Contra: Detto reclamo deve proporsi avanti la Corte di appello sotto forma di ricorso in sede di giurisdizione volontaria. — C. Torino, 15 febbraio 1890 (*G.* 228, *n.*; *L.* I, 721, *n.*; *F.* I, 1299, *n.*; *Mon.* 482; *G. it.* XLII, I, I, 528); C. Roma, 29 dicembre 1890 (*F.* XVI, I, 480; *D. C.* IX, 217; *L.* XXXI, I, 658); A. Venezia, 2 aprile 1894 (*G. it.* I, 2, 478 *n.*; *T. v.* 486 *n.*).

27. Detto reclamo è consentito in sede volontaria avanti la Camera di Consiglio della Corte, o in giudizio contenzioso per annullamento avanti il Tribunale, ma non in giudizio contenzioso per annullamento avanti la Corte. — A. Venezia, 7 febbraio 1898 (*T. v.* 189).

28. Il reclamo del P. M. è ammissibile quantunque il provvedimento da lui impugnato sia emanato su conformi sue conclusioni — C. Torino, 15 febbraio 1890 — nel caso di società di mutuo soccorso. — cit. al n. 26).

29. L'azione del P. M. diretta ad impugnare la legale esistenza di una società anonima, la quale sia stata già anteriormente dichiarata dal tribunale civile legalmente costituita, va soggetta alle forme ed ai termini della procedura ordinaria in materia commerciale, ed è quindi inammissibile il ricorso del P. M. alla Corte d'appello se viene proposto dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dal Cod. di proc. civ. per l'appello dalle sentenze in materia commerciale. — C. Roma, (sez. un.) 14 luglio 1896 (*L.* II, 798 *n.*; *D. C.* 881; *F.* I, 1868; *T. v.* 575; *Cons. comm.* 815; *Mon.* 986; *T. gen.* 550).

30. La legge sulle associazioni di mutuo soccorso è di ordine pubblico, epperò compete azione al Pubblico Ministero per farla eseguire e così impugnare il decreto del tribunale che approvò la costituzione di una cooperativa che nasconda una società operaia di mutuo soccorso. — C. Napoli, 22 settembre 1900 (*G. it.* I, 1, 929 *n.*; *Mon.* 985 *n.*; *D. C.* 269).

31. L'intervento del Pubblico Ministero alla deliberazione con cui dal Tribunale in Camera di consiglio si ordina la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto di società anonima, non occorre sia personale, ma bastano le sue conclusioni scritte. — C. Torino, 12 maggio 1905, *G.* 864.

32. Gli atti costitutivi di una società commerciale (nella specie, banca agricola) creata nella dipendenza di un ente civile (associazione agricola) non peranco autorizzata regolarmente, non possono venire riconosciuti e presi in considerazione dal tribunale civile per le volute pubblicazioni, che implicitamente ed in pratica varrebbero quasi in

autorizzazione dell'associazione civile. — C. Napoli, 12 marzo 1887 (*Gazz. P.* 1888, 15).

33. Il notaio e gli amministratori come hanno l'obbligo di depositare nel termine designato l'atto costitutivo e lo statuto della società, così sono tenuti a fare il deposito di quello che vi introduce dei cambiamenti. — C. Roma, 15 luglio 1887 (*L.* II, 786; *G. pen.* 1888, 22).

34. La pubblicità degli atti costitutivi e degli statuti delle società anonime, prescritta dalla legge, spiega il suo effetto riguardo sì dei terzi che degli azionisti, i quali possono quindi eccepire la non obbligatorietà di articoli aggiunti allo statuto, pei quali non siano state fatte le pubblicazioni tutte richieste dalla legge. — A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 427; *D. C.* 527; *Cons. comm.* 258).

35. Un decreto reale di approvazione di società sotto l'impero del codice precedente non poteva imprimere vita legale ad una società che di fatto avesse mancato dei requisiti essenziali voluti da quel codice per la sua legale costituzione.

Del pari l'approvazione del tribunale non toglie che si possa ancor provare non avere una società ottemperato a tutte le disposizioni dalla legge volute. — T. Genova, 31 agosto 1900 (*L.* II, 582 *n.*).

36. L'ordine del tribunale, di cui nell'articolo, non riguarda l'intrinseca validità e legittimità degli atti cui si riferisce, ma solo constata che vennero eretti colle formalità all'uopo prescritte, epperò non può pregiudicare i diritti dei terzi nè le loro eventuali opposizioni. — C. Torino, 9 maggio 1902 (*G.* 995 *n.*).

37. Al momento della legale costituzione della società si può dare mandato ad alcuni dei soci di uniformarsi al disposto del decreto del tribunale, e quindi di recare allo statuto quelle modificazioni che fossero necessarie per conseguire decreto favorevole. — T. Torino, 25 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 460).

38. Il procedimento per costituzione di società anonima, o su reclamo del Pubblico Ministero, o sopra sua azione diretta, è di sua natura civile. — C. Torino, 31 dicembre 1894 (*G.* 1895, 366 *n.*; *Mon.* 1895, 528 *n.*; *F.* 1895, I, 769 *n.*; *G. it.* I, 1, 620 *n.*).

Contra: Ha carattere commerciale quantunque fondato sull'art. 189 ord. giud. — A. Casale (sede di rinvio), 17 aprile 1895 (*Mon.* 585; *L.* II, 168 *n.*; *G. it.* I, 1, 621; *F.* I, 994).

39. Anche le associazioni di mutua assicurazione devono pubblicare il loro statuto a norma dell'articolo. — T. Genova, 31 dicembre 1898 (*T. gen.* 87).

40. Il reclamo all'autorità giudiziaria superiore contro il provvedimento in Camera di Consiglio spetta esclusivamente al ricorrente stato respinto in primo grado, epperò contro il provvedimento che autorizza la trascrizione ed affissione di modifiche allo statuto di una società anonima non può reclamare alla Corte d'appello un azionista della società stessa. — A. Torino (Cam. di Consiglio), 15 settembre 1902 (*G.* 1294).

V. art. 77 n. 20 e 87 n. 10.

Articolo 92.

Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante deve essere depositato, trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabilito nell'articolo 90 presso il tribunale di commercio nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni ed anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere ed affiggere un estratto della deliberazione riguardante la istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, nel Regno o in paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.

Il notaio e gli amministratori devono far eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro della società. (*158 I.; 624 E.; 42 F.; 21, 87, 155, 212 G.*).

Articolo 93.

L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale. (*161 I.; 28, 38 N.*).

Bibliografia: Cavo E., *Il difetto di pubblicazione della scrittura di società in accomandita semplice* (*Gazz. giud. it.* 1897, 89).

Perchè siano opponibili ai terzi le limitazioni alle facoltà dei soci di una società in nome collettivo, occorre che esse siano inserite nell'estratto dell'atto costitutivo delle società da pubblicarsi ai sensi dell'articolo. — A. Genova, 12 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 670). V. art. 87, n. 10.

—

Articolo 94.

Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 89, dev'essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell'articolo 91. (*161 I.; 28, 38 N.*).

Giurisprudenza: V. art. 87, n. 10.

Articolo 95.

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere pubblicati, per esteso e coi documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel bollettino medesimo sono stabilite con regio decreto. (*622 E.*)

Giurisprudenza: V. art. 87, n. 10.

Articolo 96.

La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altre società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli atti suddetti, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verificazione dell'adempi-

mento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95. (*163 I.; 554, 626, 665 E.; 46 F.; 25 G.; 31 N.*).

Bibliografia: Bensa P. E., *Sul difetto di pubblicità del recesso dei soci nelle società commerciali* (*F.* 1908, I, 1869). — Cavalleri D., *Cambiamento della ragione sociale* (*G. it.* 1899, I, 2, 104, nota IV). — Navarrini U., *I cambiamenti agli atti costitutivi nelle società regolari e nelle irregolari*, Milano, 1905, Vallardi.

1. **Quando la durata della società è stabilita in un termine fisso dall'atto sociale, non v'è bisogno di altra pubblicazione per annunziare lo scioglimento, che avvenga appunto al tempo prestabilito.** — C. Torino, 20 maggio 1885 (*Mon.* 568; *G.* 372). Id. 14 gennaio 1893 (*D. C.* 488).

2. **Le società ed associazioni preesistenti all'attuazione del nuovo Codice vanno regolate dalla legge precedente quanto alla loro sussistenza e dalla nuova quanto al loro scioglimento.**

Quindi anche per lo scioglimento legale delle società in nome collettivo, che nel cessato regime si poteva provare anche colla notorietà, vogliousi ora le formalità della pubblicazione e trascrizione delle deliberazioni ed atti relativi. — A. Catania, 19 febbraio 1886 (*G. cat.* 81).

3. **La pubblicazione delle modificazioni alla costituzione sociale, ancorchè sostanziali e stipulate contemporaneamente all'atto costitutivo, può venire ritardata sino al momento in cui abbiano luogo effettivamente, pel verificarsi cioè delle condizioni sospensive o facoltative, sotto cui siano state quelle stesse modificazioni pattuite. (Pubblicata perciò regolarmente la costituzione sociale, la mancanza di contemporanea pubblicazione delle modificazioni prestabilite condizionalmente non può dare diritto ad alcuno dei soci di ottenere il prematuro scioglimento della società, sotto pretesto di sua legale inesistenza; sebbene non possa dirsi temeraria una tale domanda involgente ardua e difficile questione).** — A. Genova, 30 novembre 1886 (*Rass.* 193; *Eco* 353).

4. **Non può supplirsi per equipollenti allo adempimento delle formalità imposte dall'articolo 96 per rendere pubblico lo scioglimento anticipato di una società commerciale.** — A. Casale, 15 settembre 1888 (*G. cas.* 268; *Eco* 298; *Annuario* 397).

5. **Nè di tale adempimento può ammettersi la prova testimoniale.** — C. Torino, 5 aprile 1892 (*L.* II, 49).

6. **Sciolta prima del termine una società di commercio, ciascun socio ha diritto che gli altri addivengano alla formazione della prova scritta dello scioglimento, per eseguirne le opportune pubblicazioni.**

7. **Tale diritto spetta del pari ai soci d'una società non costituita per atto scritto.** — A. Genova, 6 agosto 1890 (*F.* XVI, I, 86; *D. C.* IX, 91; *T. gen.* 659).

8. **Nei rapporti fra i soci lo scioglimento *ante tempus* di una società in nome collettivo può risultare anche da accordi verbali e così provarsi con qualunque mezzo.** — A. Milano, 28 gennaio 1891 (*F.* I, 696, *n.*; *D. C.* 191; *Mon.* 172).

9. **Lo scioglimento di una società deve essere provato in alcuno dei modi indicati dall'articolo 96.** — A. Casale, 20 marzo 1891 (*G. cas.* 142).

10. **Lo scioglimento di una società commerciale prima del tempo fissato, deve risultare da un regolare atto pubblicato e trascritto a termini di legge; nè a supplire a queste formalità volute sia dall'antico che dal nuovo Codice di commercio, può valere il fatto che un socio abbia effettivamente cessato dal far parte della ditta ed esercitato notoriamente separato commercio per proprio conto.** — A. Genova, 14 aprile 1891 (*T. gen.* 371; *Cons. comm.* 286).

11. **A provare la cessazione di una società irregolare non è necessaria la pubblicazione dell'atto di scioglimento.** — A. Brescia, 31 marzo 1895 (*Mon.* 1896, 501).

12. **Nei rapporti particolari fra soci anche lo scioglimento di società irregolare può essere dimostrato con ogni mezzo di prova, nè è necessaria una liquidazione formale qualora non siano lesi interessi di terzi.** — A. Venezia, 4 aprile 1899 (*T. ven.* 296; *D. C.* 817, *n.*).

13. **Non è necessario l'atto pubblico alla**

modificazione, anche sostanziale, di società già esistente: e così nemmeno per trasformare in cooperativa una società anonima. — A. Torino, 5 settembre 1887 (*G. it.* II, 689; *Annali* 428; *G.* 1888, 86, *n.*; *Annuario* 309).

14. Il semplice cambiamento della ragione sociale, senza precedente liquidazione e senza mutazione d'oggetto, non vale costituzione di una società nuova. — A. Torino, 4 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 143; *G.* 1892, 230).

15. L'ammissione di un nuovo socio nella società in nome collettivo, con relativo aumento del capitale sociale, costituisce vero e proprio cambiamento dell'atto costitutivo della società, e deve farsi a pena di nullità, per mezzo di scrittura, con la sottoscrizione di tutti gli interessati. — C. Roma, 7 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 492; *F.* I, 464).

16. Le modificazioni arrecate al contratto sociale sono inefficaci anche fra soci, se non depositate nella cancelleria del tribunale nel termine dell'art. 91 del Codice di commercio mediante estratto contenente la sottoscrizione in forma autentica dei soci. Se però le modificazioni furono stipulate con atto pubblico, basterà il deposito d'una copia o d'un estratto. — A. Genova, 15 maggio 1898 (*D. C.* 746).

17. È giudizio d'apprezzamento incensurabile in Cassazione quello del magistrato di merito, il quale, anche senza ordinare una perizia, ritiene che una società costituita per la confezione di guanti con pelli già conciate, non possa aggiungere alla sua industria anche quella della concia delle pelli senza operare un cambiamento sostanziale nell'oggetto della società. — C. Torino, 18 giugno 1895 (*G.* 711).

18. Le modificazioni all'atto costitutivo di una società cooperativa sono valide anche se semplicemente deliberate dall'assemblea, e non occorre che risultino da atto pubblico. — A. Casale, 17 gennaio 1902 (*Mon.* 1903, 16, *n.*).

19. La trascrizione e pubblicazione degli atti indicati nell'art. 96 Codice di commercio non importano effetto retroattivo. — A. Torino, 26 novembre 1889 (*F.* XV, I, 217; *G.* 1890, 50; *Annuario* 516).

20. Il recesso da una società di fatto deve, per essere operativo, eseguirsi nelle forme prescritte dal Codice di commercio. — A. Lucca, 15 aprile 1890 (*D. C.* 503).

Contra. L'atto di recesso di un socio da una società di fatto, non legalmente costituita, non ha bisogno, per essere efficace, che sia depositato nella cancelleria del tribunale, nè pubblicato secondo il disposto dell'art. 96. — A. Roma, 26 febbraio 1891 (*T. rom.* 184).

21. Non può provarsi con testimoni il recesso di un socio da una società in nome collettivo. — C. Napoli, 6 maggio 1890 (*F.* I. 1159, *n.*; *D. e G.* VI, 92).

22. Le dichiarazioni di recesso prescritte dalla legge sono inefficaci se fatte incidentalmente.

23. Non è consentita la dichiarazione personale di recesso in cancelleria, ma occorre assolutamente il deposito di un estratto autentico dell'atto da cui il recesso risulti.

24. Le successive pubblicazioni e affissioni debbonsi fare in termini perentori, e farsi nei luoghi indicati dalla legge vigente nel tempo in cui si compiono. — A. Catanzaro, 17 marzo 1891 (*F. calab.* I, 200).

25. Il socio accomandante, il quale ha receduto dalla società ed ha ritirato la sua quota di capitale prima dello scioglimento della società stessa, senza far pubblicare il suo recesso nel registro di commercio, è tenuto a rimborsare la detta sua quota ai creditori della società rimasti perdenti. — A. Genova, 25 luglio 1896 (*T. gen.* 460).

26. Nel fallimento, e di conseguenza nel processo penale per bancarotta, di una società irregolare di commercio in nome collettivo, rimane per legge coinvolto anche colui che pretende di aver cessato di fatto di essere socio prima della cessazione dei pagamenti e della dichiarazione di fallimento. — A. Bologna, 14 aprile 1898 (*G. it.* I, 2, 160).

27. Nelle cooperative a forma di società collettiva si devono osservare anche le discipline di questa specie di società. Ond'è che il recesso del socio dev'essere reso pubblico, ai sensi dell'articolo. — A. Venezia, 27 dicembre 1900 (*T. v.* 1901, 174); Id. 10 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 340).

28. Anche il recesso dei soci o lo scioglimento anticipato della società di puro fatto, devono essere resi pubblici nei modi prescritti dall'articolo. — A. Genova, 18 febbraio 1902 (*L.* I, 660, *n.*; *D. C.* 778).

29. L'obbligo di rendere pubblico il recesso dei soci e gli altri fatti, di cui all'articolo, non sussiste per le società in nome collettivo che non abbiano reso pubblica la loro costituzione a norma degli articoli 90 e 93. — T. Messina, 27 luglio 1903; *F.* I, 1369, *n.*).

30. Nelle società anonime e in accomandita per azioni non è necessario depositare nella cancelleria del tribunale l'atto con cui un amministratore che non ha la firma sociale, si dimetta da quella carica. — C. Roma, 23 settembre 1896 (*Corte S. Roma* XXI, I, 644).

31. Per il cambiamento della ragione sociale non viene a sostituirsi all'antico un nuovo e diverso ente giuridico. — C. Torino, 27 aprile 1903 (*G. it.* I, 1, 979).

V. art. 91, n. 2 e 33.

Articolo 97.

È in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società e degli atti indicati nell'articolo 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle. (*23, 24, 28, 38 N.*).

Bibliografia: V. Parodini sotto l'art. 90.

Articolo 98.

Sino a che non siano adempiute le formalità ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95, la società non è legalmente costituita. Sino alla legale costituzione della società, i soci, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte. (*29, 39 N.; 623 E.*).

Bibliografia: Borgialli C. L., *Alcuni cenni sulle società irregolari* (Torino, 1904, tip. Subalpina). — Cons. comm., *Delle società di fatto* (1800, 354). — Clerici O., *Sulla responsabilità per le obbligazioni delle società commerciali irregolari* (Torino, 1905, tip. Denina). — De Pirro V., *A quali condizioni i soci di fatto contraggono responsabilità solidale e illimitata* (*F.* 1892, I, 1084) — Errera G., *Del difetto di formalità nelle società commerciali* (*D. C.* II, 294). — Manara U., *Considerazioni intorno la interpretazione dell'art. 98 Codice comm.* (Condizione giuridica delle società irregolari secondo il vigente Codice di commercio) (*G. it.* 1896, I, 1, 15). — Id., *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento* (*G. it.* 1898, IV, 1). — Id., *Le società anonime irregolari* (*D. C.* XV, 5). — Id., *L'art. 98 del vigente Codice di commercio ital.* (Torino, 1899, Unione Tip.-Editrice e *G. it.* 1899, I, 1, 1011 e 1908, I, 1, 131). — Id., *Alcune considerazioni sulla responsabilità dei soci accomandanti nelle società in accomandita semplice irregolari* (*G. it.* 1904, I, 2, 743). — Mori V., *L'art. 98 Codice commerciale e le responsabilità dei soci, promotori e amministratori di una società irregolare di fatto* (*F.* 1899, I, 1042; *Cons. comm.* 1899, 305). — Id., *Delle società di commercio irregolari* (Torino. 1902, Bocca). — Navarrini U., *A proposito delle società di commercio irregolari* (*D. C.* XXII, 175). — Sacerdote S., *Società di fatto: efficacia relativamente ai soci fra loro* (*D. e G.* V, 320; *Mon. leggi*, 1887, 209). — Serra, *La condizione giuridica delle società irregolari*, ecc. (Genova, 1896, tip. Sambolino e figlio). — Sraffa, *Responsabilità del socio accomandante nelle società irregolari* (*G. it.* 1892, I, 1, 985). — Starita L., *Studio intorno all'art. 98 Codice commerciale* (*R. Trani*, 1890, 602). — Supino D., *La responsabilità dei soci di una società esistente soltanto di fatto per le obbligazioni conchiuse da uno di essi in nome e per conto proprio* (*F.* 1887, I, 666). — Vidari E., *L'art. 98 del Codice di commercio* (*D. C.* XI, 661). — Vivante C., *Società irregolare* (*Mon.* 188, 244). — V. anche Parodini sotto l'art. 90 e Vivante sotto l'art. 77.

—

1. L'assegno bancario, rilasciato da una società non ancora legalmente costituita (nella specie, prima che la società stessa fosse protocollata nei registri commerciali del Consolato), induce la responsabilità individuale ed *in solidum* dei soci e la competenza del foro personale dei convenuti. — T. cons. it. Costantinopoli, 5 aprile 1888 (*L.* I, 747).

2. Quando il contratto di società non fu portato a conoscenza dei terzi nei modi voluti dalla legge non possono invocarsi i patti speciali statuiti tra i soci circa il modo di amministrare la società. Epperò la firma sociale apposta da qualunque dei soci li obbliga tutti a norma dell'art. 1728 Codice civile. — A. Napoli, 25 marzo 1885 (*Fil.* 458).

3. Non sono nulli i contratti stipulati da una società di commercio non regolarmente costituita ed autorizzata; ma se le formalità stabilite vengono poi adempite e l'autorizzazione viene concessa, i contratti stipulati passano nella società: in caso diverso sussistono tuttavia rimpetto ai terzi sotto la responsabilità personale e solidale dei soci od amministratori stipulanti.

In ispecie: i contratti stipulati in Italia da

una società di commercio straniera, non autorizzata ad operare nel regno secondo le leggi anteriori al vigente Codice di commercio, sono tuttavia efficaci di fronte ai terzi, come contratti di una società di fatto, sotto la responsabilità dei soci ed amministratori. — C. Torino, 30 giugno 1887 (*G.* 642).

4. La responsabilità solidale ed illimitata verso i terzi dei singoli partecipanti in una società di fatto per le operazioni assunte in nome e per conto sociale non viene a cessare se non quando sia regolarmente notificato ai terzi, coi quali fu contrattato, l'avvenuto scioglimento di ogni vincolo sociale. — A. Brescia, 1° giugno 1888 (*Mon.* 1889, 57).

5. L'art. 98 non ha innovato l'art. 115 del Codice precedente se non in quanto statuisce il principio della responsabilità solidale illimitata per tutti coloro i quali operano in nome di società mancanti della forma scritta e delle altre formalità attinenti alla pubblicità dei relativi contratti, e questo principio estende oltrechè alle società anonime, anche a quelle collettive ed in accomandita. — A. Genova, 4 marzo 1889 (*F.* I, 590; *T. gen.* 289; *Annuario* 516).

6. Anche una società con esistenza di puro fatto può cadere in fallimento e vi è allora applicabile l'art. 98 sulla responsabilità dei soci, promotori, amministratori, ecc. — A. Torino, 8 marzo 1891 (*G.* 307; *D. C.* 699).

7. Nelle società di fatto basta che le obbligazioni siano state assunte per la società, per conto e nell'interesse di essa e così in suo nome, perchè i soci ne debbano rispondere verso i terzi, che contraendo col socio, intendano di seguire la fede della società. — A. Torino, 28 novembre 1894 (*G.* 846).

8. Il difetto delle formalità volute dalla legge per la costituzione delle società commerciali, non è applicabile ai terzi creditori della società, di fronte ai quali i soci sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni assunte in nome di essa, malgrado qualsiasi limitazione inserita nell'atto costitutivo. — A. Roma, 24 marzo 1896 (*L.* I, 652, *n.*; *G. it.* I, 1, 547).

9. Chi ha contrattato con una società di fatto può provare la esistenza della società stessa all'effetto della responsabilità dei soci di cui all'articolo. — A. Torino, 30 ottobre 1896 (*G.* 1897, 174; *G. it.* 1897, I, 2, 77).

10. Finchè la società non è legalmente costituita, non acquista personalità e patrimonio proprio, e perciò la responsabilità dei soci è principale, diretta e personale, ed il creditore può proporre l'azione contemporaneamente contro i principali soci ed il liquidatore. — A. Trani, 29 dicembre 1896 (*L.* 1897, 1, 522, *n.*).

11. I soci di una società di mero fatto non restano solidamente obbligati, se non per le contrattazioni conchiuse a nome e nell'interesse della società; per cui chi si fa attore contro una società di fatto per l'adempimento di un'obbligazione contratta da uno dei soci, deve provare che questi spese il nome della società ed intese obbligarla.

12. La società di fatto esiste soltanto nei rapporti fra i soci, ma non esiste di fronte ai terzi; e i soci, come in generale tutti coloro che hanno contratto in nome di detta società, sono obbligati solidalmente tra loro senza alcuna limitazione, come se si trattasse di una società in nome collettivo.

13. Sulla quota spettante ad ogni singolo socio di una società di fatto hanno diritto di concorrere tanto coloro che hanno inteso trattare con l'ente sociale, quanto gli altri che hanno trattato colla sola persona formante parte di quello. — T. Bologna, 12 febbraio 1897 (*Mon. giur.* 248).

14. Nel caso di fallimento di una società anche di mero fatto, la responsabilità dei singoli associati verso i terzi è collettiva e non soltanto singolare. — C. Torino, 30 luglio 1897 (*G.* 1198; *L.* II, 624, *n.*; *Mon.* 925).

15. I soci di una società di fatto sono responsabili solidariamente ed illimitatamente verso i terzi delle obbligazioni sociali, sebbene non contratte personalmente, eccezione fatta per gli azionisti nella società per azioni. — A. Genova, 11 ottobre 1898 (*T. gen.* 985; *F.* 1899, I, 110, *n.*).

16. Nell'articolo ed agli effetti della responsabilità illimitata, trattandosi di società irregolarmente costituita, l'opera personale e la spendita del nome sociale sono richieste soltanto per gli estranei alla società, non già per i soci fondatori o per gli amministratori, i quali restano quindi illimitatamente e solidariamente vincolati indipendentemente dall'avere o meno operato in nome della società di fatto. — C. Torino, 6 luglio 1899 (*G.* 1043, *n.*; *F.* I, 1042, *n.*; *L.* I, 548; *D. C.* 946 e 1900, 898; *G. it.* I, 1, 1011, *n.*; *Mon.* 667); C. Firenze, 17 dicembre 1903 *L.* 1904, 282, *n.*; *G. it.* 1904, I, 1, 14; *F.* 1904, 1, 489).

17. I promotori e amministratori di una società di fatto sono solidalmente e illimitatamente responsabili per tutte le obbligazioni assunte da detta società. — A. Roma, 8 marzo 1902 (*G. it.* 1902, I, 2, 201).

18. Il socio d'una società irregolare che garantisce la consegna dei prodotti della fabbrica sociale venduti da altro socio a tacitazione d'un proprio debito particolare, è tenuto solidalmente col socio debitore a rifondere il prezzo al creditore compratore, qualora sia

provato che l'inesecuzione del contratto è derivata dalla colpa del debitore. Il socio di una società irregolare, che agisce per conto e in nome della società, vincola solidalmente gli altri soci. — A. Bologna, 28 aprile 1902 (*F.* 344; *T. gen.* 815).

19. La sanzione di obbligazione illimitata dell'articolo si applica anche alle semplici società di fatto. — C. Palermo, 21 marzo 1908 (*D. C.* 366; *L.* I, 1494; *Mon.* 742; *F. sic.* 185).

20. I soci di una società irregolare rispondono delle obbligazioni incontrate da uno di loro nell'interesse sociale, anche se non fu speso il nome sociale. — A. Genova, 31 dicembre 1908 (*D. C.* 1904, 268; *L.* 1904, 780).

21. Qualunque violazione dell'art. 90 (nella specie, l'irregolare deposito in cancelleria dell'atto costitutivo della società), basta a rendere illimitatamente responsabili i soci di fronte ai terzi.

Tale responsabilità non si limita ai soli atti e contratti direttamente compiuti dai singoli soci, ma si estende a tutti quanti gli atti della gestione sociale. — A. Torino, 16 maggio 1904 (*G.* 718, *n.*; *D. C.* 709; *G. it.* I, 2, 744, *n.*).

22. Non può sorgere solidarietà fra i soci di fatto per l'obbligazione assunta da uno di essi che risulti contratta in nome e per conto proprio dello stipulante. — C. Firenze, 28 giugno 1887 (*T. v.* 878, *c*; *D. C.* 587; *Annali*, 337, *n.*; *L.* II, 830; *F.* I, 666, *c*; *Fil.* 707, *n.* e XIII, 88; *Annuario* 812); A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 79).

23. Anche nell'ipotesi che si fosse inteso stipulare una vera società, anzichè un'associazione in partecipazione, se la convenzione relativa rimase occulta, e non si sono contratte obbligazioni in nome di questa società, non può sussistere responsabilità illimitata e solidale a carico di chi nè agì come socio, nè in tale qualità figurò in alcun modo. — A. Torino, 26 luglio 1892 (*G.* 589; *L.* II, 878; *G. it.* I, 2, 407; *F.* I, 1084).

24. Il socio di puro fatto non è responsabile delle obbligazioni di altro socio se non furono contratte in nome della società o spendendo il nome sociale, e non risulta di alcuna partecipazione nella medesima. — A. Torino, 27 marzo 1894 (*G.* 327).

25. L'amministratore che ritira somme di danaro per acquisto di azioni non emesse non obbliga la società. — A. Palermo, 14 febbraio 1902 (*D. C.* 402).

26. La mancanza di adempimento delle formalità prescritte dalla legge ha per effetto, nella società in accomandita, di estendere al socio accomandante la illimitata corresponsabilità solidale, anche senza che egli siasi ingerito nell'amministrazione.

27. Non però di qualunque debito contratto dall'accomandatario colla sua firma risponde il socio accomandante, ma di quei debiti soltanto che i creditori dimostrino essersi contratti nell'interesse sociale. — A. Torino, 26 luglio 1886 (*G.* 561; *G. it.* II, 562); C. Napoli, 26 febbraio 1892 (*F.* I, 1064).

28. Finchè non siano adempiute le formalità prescritte per la legale costituzione d'una società in accomandita, non solamente coloro che agiscono per conto della società, ma anche i soci, i promotori e gli amministratori indipendentemente dalla parte presa nelle singole operazioni sono responsabili illimitatamente ed in solido rimpetto ai terzi. — C. Torino, 25 giugno 1887 (*G. it.* I, 1, 526; *Annali* XXI, 434; *F.* 1, 917; *D. C.* V, 878; *G.* 548).

Contra. La responsabilità solidale si estende solo a quei soci o promotori o amministratori che direttamente compiono operazioni sociali. — A. Milano, 5 febbraio 1892 (*Mon.* 388).

29. I soci accomandanti di una società in accomandita semplice, non ancora legalmente costituita per difetto delle pubblicazioni, di regola assumono responsabilità illimitata ed in solido ancor quando non compiano essi direttamente operazioni sociali.

30. Ha interesse a chiedere che sia dichiarata la corresponsabilità illimitata dei soci capitalisti di una accomandita semplice irregolare, per i debiti sociali, non solo chi è creditore della società, ma eziandio chi lo è soltanto del socio gerente. — C. Napoli, 26 febbraio 1892 (*L.* II, 628; *G. it.* I, 1, 986; *T. gen.* 516; *Mon.* 648; *Gazz. P.* 208; *D. C.* XI, 121).

31. Sebbene l'obbligazione di un socio si sia stipulata di responsabilità limitata in società d'accomandita semplice, tuttavia, se la società non è legalmente costituita, la sua responsabilità è solidaria e il fallimento della società induce anche quello di esso socio. — C. Torino, 7 agosto 1894 (*G.* 778, *n.*).

32. I soci accomandanti di una società in accomandita irregolarmente costituita sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni assunte in nome della società, anche se ad esse non abbiano personalmente partecipato. — T. Vicenza, 27 gennaio 1908 (*D. C.* 219).

33. Se per inadempimento delle formalità prescritte anche le società collettive devono considerarsi come non costituite ed inesistenti nei rapporti coi terzi, restano però vivi i rapporti dei soci fra di essi e gli effetti della comunione. — A. Modena, 2 giugno 1887 (*G. it.* II, 380, *n.*; *Annuario* 300).

34. La mancanza dello scritto e delle altre formalità richieste non possono neppure nei rapporti dei soci tra di loro aver tanta virtù

da far considerare come se abbiano mai esistito quegli atti che siansi compiuti durante l'esistenza di fatto della società e distruggerne i rapporti giuridici conseguenti. — A. Casale, 27 dicembre 1888 (*G. cas.* 1889, 25).

35. La mancanza delle formalità prescritte dalla legge non impedisce che una società debba avere piena efficacia nei rapporti dei soci tra loro. — C. Roma, 30 giugno 1890 (*Cons. comm.* 194; *G. it.* I, 1, 640).

36. Il difetto delle formalità stabilite per la regolarità della costituzione d'una società può soltanto opporsi dai terzi, e non dal socio, pel quale vige il contratto.

Mancando la vera figura d'una società commerciale rimane sempre fra i soci la comunione d'interessi creata col contratto sociale. — A. Roma, 10 aprile 1991 (*T. rom.* 219).

37. Nelle società prive delle pubblicazioni legali non hanno alcuna efficacia, nemmeno fra soci, le clausole del contratto; quindi essi sono responsabili, non solo verso i terzi, ma anche fra di loro, solidalmente e illimitatamente, non ostante qualunque patto in contrario. — A. Bologna, 15 febbraio 1895 (*F.* I, 1, 447, *n.*; *D. C.* 215).

Contra. Le formalità imposte per la pubblicazione degli atti costitutivi delle società sono preordinate nell'interesse dei terzi e la loro mancanza non può essere opposta dai soci nei rapporti fra loro, salvochè per ottenere lo scioglimento della società. Quindi anche in mancanza di quelle pubblicazioni i soci sono tenuti a rispettare i patti contrattuali che limitano fra loro la rispettiva responsabilità. — C. Roma, 28 luglio 1895 (*F.* I, 921; *L.* II, 472, *n.*; *D. C.* 982; *G. it.* 1896, I, 1, 15; *Mon.* 412); A. Ancona 15 luglio 1896 (*G. it.* I, 2, 778, *n.*).

38. Il principio della solidarietà conseguenza delle obbligazioni commerciali e che per legge è stabilito nei rapporti dei soci coi terzi, non è applicabile nei rapporti dei soci tra loro pei rispettivi diritti ed obbligazioni che essi hanno l'uno rimpetto all'altro come soci; e tali obbligazioni sono quindi regolate dal Cod. civ. — C. Roma, 11 maggio 1896 (*Corte S. Roma* XXI, 2, 280).

39. Nella costituzione delle società anonime l'adempimento delle formalità all'uopo prescritte costituisce una condizione sospensiva delle società stesse. — A. Modena, 27 aprile 1888 (*L.* 1889, I, 880; *Annuario* 485).

40. La società anonima non esiste nemmeno di fatto se non sono adempiute le formalità richieste dalla legge per la pubblicazione dell'atto costitutivo. — C. Roma, 21 febbraio 1889 (*D. C.* 447).

41. L'individuo che contrae quale direttore di una società anonima non legalmente costituita, rimane vincolato in proprio verso l'altro contraente. L'azione quindi da lui promossa per lo adempimento del contratto non può dirsi inammissibile per carenza d'azione, inquantochè non esiste l'ente nel cui nome erasi stipulato. — A. Roma, 5 marzo 1891 (*T. rom.* 368).

42. I contratti di una società anonima esistente solo di fatto sono validi tanto nei rapporti con i terzi quanto fra i soci. — C. Roma, 31 maggio 1894 (*F.* I, 642; *D. C.* 717).

43. Anche le società anonime possono sussistere come società irregolari semplicemente di fatto. — C. Torino, 2 aprile 1902 (*G.* 1080, *n.*; *Mon.* 825; *F.* 1903, I, 28, *n.*; *D. C.* 1903, 60; *G. it.* 1903, I, 1, 109, *n.*).

44. L'articolo non fa alcuna distinzione fra le diverse specie di società non legalmente costituite in ordine alle obbligazioni che a nome loro si contraggono verso i terzi.

Le società anonime vi sono comprese per identità di ragione e per richiamo degli articoli che alle medesime si riferiscono. Quindi la responsabilità solidaria e illimitata di cui all'articolo si estende anche ai soci di una società anonima irregolare, abbenchè direttamente non operino in nome della società. — C. Roma, 19 agosto 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 131).

45. Constatata la esistenza di fatto di una società in nome collettivo, i soci che per essa hanno contrattato sono responsabili solidalmente, sebbene non siansi adempiute le formalità volute dalla legge per la costituzione della società. — C. Torino, 5 luglio 1888 (*G.* 487; *L.* II, 697; *G. it.* 1889, I, 1, 26; *Annuario* 489).

46. Liquidata una società in nome collettivo esistente di fatto, e non legalmente costituita, le obbligazioni che si contraggono verso i terzi si intendono contratte individualmente e solidalmente da ciascun socio e non dall'ente collettivo della società che giuridicamente non esiste. — A. Genova, 19 luglio 1889 (*Cons. comm.* 885; *T. gen.* 144).

47. Se la società collettiva non è ancora legalmente costituita, la sua rappresentanza e l'esercizio delle azioni sociali spetta a ciascuno dei soci, se non come rappresentante dell'ente collettivo, certo come mandatario presunto degli altri soci. — A. Torino, 2 ottobre 1891 (*G.* 1892, 87).

48. Una società commerciale in nome collettivo, ancorchè non sia stata costituita con le formalità volute dalla legge, obbliga solidariamente i soci di fronte ai terzi coi quali essa contratta, e rispetto ai terzi medesimi non può ritenersi sciolta se non quando essa abbia adempiuto alle prescrizioni stabilite dalla legge per lo scioglimento di una società regolarmente costituita. — C. Palermo, 5 marzo 1892 (*L.* II, 665; *Circ. giur.* 175).

49. Se una società in nome collettivo sia irregolarmente costituita, la responsabilità dei suoi membri è regolata dall'art. 98, e non dall'art. 106.

50. Lo scioglimento di tale società fa cessare la responsabilità solidale per i fatti futuri, ma la lascia sussistere per le obbligazioni anteriori e per quelle che con esse sono in diretta relazione.

51. Così se una cambiale fu rilasciata prima dello scioglimento della società, persiste la solidarietà anche per la posteriore rinnovazione della cambiale stessa, quantunque non vi siano intervenuti tutti i soci. — C. Torino, 8 novembre 1892 (*G.* 763; *L.* 1893, I, 440, *n.*; *F.* 1893, I, 143; *G. it.* 1893, I, 1, 25).

52. Il socio di una società collettiva irregolare risponde delle obbligazioni contratte da altro socio se questo ha lasciato intendere di contrattare per la società. — A. Venezia, 20 marzo 1923 (*D. C.* 787).

53. Nella società collettiva di solo fatto la responsabilità solidaria verso i terzi che con essa hanno contrattato vincola non solo gli amministratori, ma anche i soci infino a che non sia sciolta la società e liquidato ogni interesse sociale. — C. Torino, 25 aprile 1903 (*G.* 1434, *n.*).

54. Le società commerciali di mero fatto, a differenza di quelle regolarmente costituite, non formano un ente giuridico distinto dalla persona dei soci ed avente un separato patrimonio a garanzia dei soci creditori, ma la loro esistenza può soltanto essere invocata dai terzi contro i soci, i promotori, gli amministratori di tali società di fatto, per tenerli personalmente responsabili in modo illimitato e solidario di tutte le obbligazioni assunte in nome della società. — C. Torino, 21 dicembre 1889 (*L.* 1890, I, 591, *n.*; *G.* 1890, 147; *Mon.* 1890, 317; *Annuario*, 505; *F.* 1890, I, 481).

55. Una società di puro fatto non ha esistenza giuridica, nè può avere una rappresentanza propria ed agire in giudizio in proprio nome: i soli soci ed amministratori possono agire e sono responsabili e solidari. — A. Torino, 12 giugno 1891 (*G.* 641).

56. Le società commerciali di fatto sono espressamente riconosciute dalla legge commerciale, e se ne può provare l'esistenza con qualsiasi mezzo di prova. — A. Casale, 28 ottobre 1891 (*G. cas.* 316).

57. Le società commerciali che non hanno ottemperato alle formalità prescritte per la loro legale costituzione sono tuttavia enti collettivi, aventi vita ed essenza propria che, come tali, possono stare in giudizio. — A. Venezia, 18 giugno 1893 (*G. it.* I, 2, 511, *n.*; *F.* I, 1358); Id., 10 aprile 1895 (*G. it.* I, 2, 305, *n.*).

58. In ogni modo la declaratoria di loro inesistenza giuridica dovrebbe formare oggetto di un giudizio *ex-capite*, e non eccepirsi come pregiudiziale in un giudizio promosso dalla società. — A. Venezia, 18 giugno 1893 (cit. al n. preced.); Id., 11 luglio 1898 (*T. v.* 889; *G. it.* II, 540; *L.* II, 412; *Annali*, 251).

59. Il componente di una società di fatto può promuovere le azioni ad essa spettanti; e ciò tanto più deve dirsi quando il suo nome costituisca la ragione sociale di detta società e lo faccia apparire anche al pubblico quale rappresentante per tacito mandato degli altri soci. — A. Torino, 28 maggio 1898 (*G. it.* 1901, I, 2, 579, *n.*; *G.* 1202, *n.*).

60. Ammessa l'esistenza di una società di fatto, essa è continuativa ed ha vita giuridica di fronte ai terzi contraenti, e nessuna mutazione o recesso di soci può essere opposto ai terzi se non fu loro notificato.

Quindi tutti i soci sono tenuti al pagamento delle cambiali emesse dopo la costituzione di essa, e la mancanza di pagamento importa il fallimento dei singoli soci salvo a ciascuno di provare nel modo indicato il rispettivo suo recesso dalla società anteriormente alla emissione delle cambiali. — C. Palermo, 6 aprile 1899 (*G. it.* I, 1, 982, *n.*; *L* II, 407; *T. gen.* 489; *D. C.* 989; *Cons. comm.* 240).

61. Perchè una società di commercio acquisti, rispetto ai terzi, un'entità giuridica separata e distinta dalle persone dei soci, è necessario che le formalità di sua regolare costituzione siano ultimate all'emanazione del decreto del Tribunale che autorizza la trascrizione dell'atto costitutivo. Quindi un impiegato della società, che abbia depositato a mani dei procuratori di essa una somma a titolo di cauzione, prima che sia stato emesso il decreto anzidetto, non ha azione per la restituzione verso la società, ma solo verso i promotori che la somma hanno ricevuta. — A. Torino, 17 marzo 1900 (*T. gen.* 312; *G.* 585).

62. Anche le società irregolari o di fatto hanno capacità giuridica. — C. Roma, 4 dicembre 1901 (*F.* 1902, I, 353, *n.*; *G.* 1902, 486, *n.*).

63. Anche le società commerciali irregolarmente costituite possono essere validamente rappresentate in giudizio dal proprio presidente, quando egli ne abbia la rappresentanza in virtù del contratto sociale. — A. Roma, 22 novembre 1902 (*F.* 1903, I, 569).

64. Nelle società per azioni, anonime od in accomandita, la responsabilità illimitata, nel caso di costituzione irregolare, colpisce soltanto i promotori ed amministratori. — C. Napoli, 26 febbraio 1892 (cit. ai nn. 29 e 30).

65. Una società per azioni, costituita senza autorizzazione sovrana sotto i Codici anteriori,

sarebbe riconosciuta dal Codice vigente come società esistente di fatto, nella quale per l'articolo intestato sarebbero responsabili illimitatamente ed in solido i soci, i promotori e gli amministratori fino a che non sono osservate le formalità stabilite dal nuovo Codice per la sua legale costituzione.

66. Fallita in Italia una filiale irregolare di una società per azioni, i promotori e gli amministratori, essendo responsabili illimitatamente ed in solido, in base all'articolo, non possono essere ammessi come creditori al passivo del fallimento. — A. Genova. 1° settembre 1892 (*D. C.* X, 907).

67. L'articolo si applica anche alle società di fatto formatesi sotto il Codice anteriore e non ancora costituite attualmente in modo legale. — C. Palermo, 5 marzo 1892 (cit. al n. 48); C. Torino, 7 agosto 1894 (*G.* 778, *n.*).

68. Il difetto di formalità per la regolare costituzione d'una società commerciale non può essere opposto dai terzi che abbiano con essa contrattato, allo scopo d'esimersi dalle obbligazioni verso la medesima. — A. Milano, 8 aprile 1894 (*Mon.* 982, *n.*).

V. art. 87, n. 10.

Articolo 99.

In mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

La mancanza delle suddette formalità non può essere dai soci opposta ai terzi.

Nelle società in accomandita per azioni ed anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 91 non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato. (*164 I.; 39, 40, 42 F.; 29, 39 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Se il socio che ha impedito con la sua mala fede la pubblicazione di una società in nome collettivo possa chiederne lo scioglimento a danno dell'altro socio* (*F.* 1884, I 810). — Manara U., *L'articolo 99, § ultimo e l'articolo 863, § 1° del Codice di commercio* (*D. C.* XIV, 481). — Sraffa A., *Le società irregolari e il diritto accordato ai soci dall'articolo 99 del Codice commerciale* (*D. C.* VII, 483, e Pisa 1891, Enrico Spoerri edit.-libraio). — Vedi anche Parodini sotto l'art. 90, De Rossi sotto l'art. 96 e Navarrino sotto l'articolo precedente.

1. La mancanza dell'atto scritto di costituzione della società collettiva e il difetto delle richieste pubblicazioni non nuoce ai terzi, che hanno contratto in buona fede colla società notoriamente corrente, ed i quali ne possono perciò, occorrendo, far dichiarare anche il fallimento. — A. Palermo, 15 gennaio 1884 (*Annali* 69; *Annuario* 291; *Circ. giur.* 219; *Eco* 109; *Mon.* 301, *n.*).

2. I terzi, estranei alla società, non potendo allegare l'atto costitutivo, hanno facoltà di provare anche con testimoni il fatto della so-

cietà contro i soci che non vogliano esibire l'atto sociale. — A. Napoli, 30 luglio 1884 (*Gazz. P.* 297).

3. I terzi hanno diritto di essere ammessi a dimostrare l'esistenza di fatto di una società in nome collettivo od in accomandita semplice e a fare in conseguenza ritenere responsabili solidariamente delle obbligazioni sociali tutti quelli che, anche senza stipulare direttamente, presero in fatto parte alla società. — C. Torino, 6 settembre 1887 (*G. it.* I. 1, 796; *L.* 1888, I, 79; *G.* 608; *Mon.* 930; *D. C.* 852; *F.* I, 995; *Annali* 515; *D. e G.* 278; *Annuario* 311).

4. Quando si contrasta dell'esistenza di una società rispetto ai terzi, l'art. 99 Cod. comm. deroga alla prova scritta ed alla osservanza delle altre formalità. — A. Venezia, 28 dicembre 1887 (*L.* 1888, I, 285; *T. v.* XIII, 76).

5. Il difetto d'atto scritto di una società in nome collettivo e della sua pubblicazione non ha influenza che nei rapporti dei soci tra loro, ciascuno dei quali può profittarne per chiedere lo scioglimento della società per lo avvenire. Ma non ha influenza nei rapporti coi terzi che hanno contrattato con alcuno dei soci; essi possono stabilire l'esistenza di fatto della società colla prova testimoniale per agire solidariamente contro i membri di essa. — C. Firenze, 16 febbraio 1888 (*G.* 810; *G. it.* I, 1, 487; *L.* I, 549; *T. v.* 159; *Mon. leggi* 131; *Annali* 55; *D. C.* 690).

6. È ammissibile la prova testimoniale della cointeressenza in un negozio da altri esercito ed anche di una società commerciale di fatto, quando non si intende a dare svolgimento alla società colla sua attuazione e col suo mantenimento, ma bensì per dedurne l'esistenza di dati fatti che fanno acquistare diritti a terzi o agli stessi soci. — C. Torino, 9 novembre 1888 (*G.* 695; *Annuario* 395).

7. Una società commerciale esistente di puro fatto può validamente obbligarsi verso i terzi, i quali contrattano con essa in buona fede, nè a questi è opponibile il difetto delle formalità legali per la costituzione della società. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 294; *G. it.* 1889, I, 294; *Annuario* 398); C. Torino, 28 marzo 1898 (*G.* 470; *L.* II, 11; *D. C.* 518; *F.* I, 948; *T. gen.* 289; *Annali* 206; *G. cas.* 121; *G. it.* I, 1, 244).

8. L'azione per far dichiarare sussistente una società di fatto spetta esclusivamente ai terzi che ebbero colla medesima a contrattare, e non quindi al socio che ne fa parte in confronto degli altri soci. — A. Milano, 3 ottobre 1889 (*Mon.* 1890, 8; *Fil.* 1890, 172).

9. In difetto d'adempimento delle formalità per la legale costituzione delle società commerciali, i terzi sono ammessi a provarne la esistenza di fatto anche col mezzo di testi e di presunzioni. — A. Venezia, 2 giugno 1893 (*T. v.* 587; *L.* II, 774); C. Palermo, 30 dicembre 1895 (*Circ. giur.* 1896, 129).

10. Così per l'art. 164 del Cod. di comm. del 1865, come per l'art. 99 di quello vigente, la mancanza delle formalità sancite per la costituzione delle società di commercio non può dal socio essere opposta ai terzi, e terzo è il curatore che rappresenta il ceto dei creditori nel cui interesse si contende. — C. Roma, 11 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 228).

11. Il socio, che in mala fede impediva la pubblicazione della società in nome collettivo non può chiederne lo scioglimento in danno dell'altro socio. — A. Venezia, 27 aprile 1884 (*Annuario* 294; *D. C.* 709, *n.*; *F.* I. 310, *n.*; *L.* XXV, 1, 56; *T. c.* 256; *Cons. comm.* 41); Id., 18 aprile 1890 (*T. v.* 1800, 276; *F.* I, 1224, *n.*; *D. C.* 572).

12. Per essere utilmente proponibile l'eccezione di mala fede contro la domanda di scioglimento occorre che l'eccezione stessa investa direttamente la causa della mancanza della scrittura o della sua pubblicazione, come quando si contesta all'attore di avere esso dolosamente impedito la pubblicazione dell'atto costitutivo della società. — C. Firenze, 23 luglio 1891 (*L.* II, 511; *D. C.* 874; *T. v.* 490; *T. gen.* 559; *Cons. comm.* 318; *Mon.* 971; *Annali* 444; *F.* I, 1892, 24).

13. Male pretende far capo all'art. 99 Codice commerciale e chiedere lo scioglimento della società per difetto di pubblicazioni, quello tra i soci cui esclusivamente è da attribuirsi tale mancanza, siccome detentore dell'unico esemplare della scrittura sociale. — A. Venezia, 24 marzo 1893 (*T. v.* 615; *F.* 1994, I, 118, *n.*).

14. L'autorità giudiziaria non può negare al socio, nelle condizioni di cui all'articolo, il diritto allo scioglimento della società se non nel caso che concorrano fondati motivi per ritenere un abuso di questo diritto. Restano però salvi ed impregiudicati i diritti dei soci fra loro per patti ed obbligazioni assunti in base al contratto e durante la vita sociale fino al giorno della domanda di scioglimento. — A. Venezia, 28 novembre 1896 (*T. gen.* 1897, 24).

15. È riservato al prudente criterio del giudice l'apprezzare la serietà dei motivi addotti per lo scioglimento della società, sia per difetto di pubblicazione, come per l'allegata discordia fra i soci. — A. Venezia, 27 aprile 1884 (cit. al n. 11).

16. Chi riconosce l'esistenza di una società collettiva di fatto, più non può opporvi l'ina-

dempimento delle forme prescritte per la sua pubblicazione. — A. Genova, 16 settembre 1884 (*Eco* 330).

17. Anche le società di mero fatto hanno valida esistenza e producono effetti giuridici fino a che non siano legalmente disciolte.

Dall'avere i soci di società di fatto validamente contratto impegni continuativi verso i terzi non ne deriva che non possano chiedere lo scioglimento della società finchè gli obblighi assunti non siano soddisfatti. — C. Firenze, 28 luglio 1891 (cit. al n. 12).

18. La domanda di esecuzione di un contratto sociale imperfetto non impedisce al socio di chiederne in seguito lo scioglimento. — A. Genova, 12 giugno 1894 (*L.* II, 268).

19. La legge consentendo ad ogni socio, nel caso di una società collettiva verbalmente costituita, di chiederne lo scioglimento, devesi per necessità logica ritenere che, essendo ciò facoltativo, potrà il socio invece prescegliere il mantenimento della società stessa e quindi costringere gli altri soci a devenire all'atto scritto. — T. comm. Venezia, 19 settembre 1885 (*T. v.* 1886, 71; *Annuario* III, 348); A. Venezia, 6 luglio 1886 (*T. v.* 412; *Cons. comm.* 268).

20. Il diritto del socio di chiedere lo scioglimento della società perchè irregolarmente costituita è soggetto a prescrizione di cui ha luogo il decorso dalla data dell'atto irregolare di costituzione. — A. Casale, 8 marzo 1889 (*G.* 887; *D. C.* 501).

21. Per l'art. 99 la facoltà di ottenere lo scioglimento di cui in esso, può dal socio esercitarsi in qualunque tempo gli piaccia. — A Firenze, 7 marzo 1891 (*Annali* 214); C. Firenze, 28 luglio 1891 (cit. al n. 12).

22. Il socio non può chiedere lo scioglimento della società quando preventivamente altro socio abbia esercitata la facoltà di cui all'articolo 97. — A. Genova, 9 marzo 1889 (*T. gen.* 249; *Mon.* 381; *F.* I, 582; *Annuario* 499; *D. C.* VII, 522).

23. La cessione che uno dei due soci faccia all'altro socio, per un determinato prezzo, di tutte le sue ragioni sociali, è efficace tra essi contraenti, quantunque non fatta per iscritto e non pubblicata a norma di legge, e soltanto non potrà essere opposta ai terzi. In tal caso, promuovendosi dal socio cedente l'esecuzione di tale convenzione, non può il cessionario rifiutarsi invocando il diritto, di cui all'articolo 99, se in ciò egli fu prevenuto dalla azione spiegata dal suo avversario. — C. Torino, 12 settembre 1895 (*G.* 740; *D. C.* 1896, 47).

24. Lo scioglimento di una società commerciale di fatto è regolato dall'art. 99 Codice commerciale. — A. Casale, 31 maggio 1889 (*G. cas.* 279; *Annuario*, 198).

25. Anche trattandosi di una associazione di fatto è in facoltà di ciascun socio di recederne. — A. Roma, 28 febbraio 1891 (*T. rom.* 300).

26. Il disposto dell'articolo, per cui in mancanza dell'atto scritto, ciascuno dei soci può domandare lo scioglimento della società, si applica anche in tema di associazione in partecipazione. — C. Napoli, 9 giugno 1900 (*L.* II, 476; *Mon.* 890; *C. D.* 920); C. Torino, 5 marzo 1901 (*Mon.* 228; *L.* I, 584, *n.*; *F.* I, 491; *D. C.* 681).

27. Gli effetti di esso decorrono dalla domanda, la quale deve essere formale e proposta davanti l'autorità giudiziaria competente con atto di citazione. — A. Casale, 31 maggio 1889 (cit. al n. 24).

28. Gli effetti dello scioglimento chiesto dall'erede decorrono pur sempre solo dal giorno della domanda e non da quello della adizione dell'eredità. — A. Roma, 11 luglio 1892 (*G. it.* I, 2, 504; *D. C.* 906).

29. Per tale scioglimento devesi proporre domanda all'autorità giudiziaria, la quale però deve esaminare e decidere la sola questione se concorrano le condizioni di fatto contemplate dallo stesso art. 99 per abilitare l'attore a chiedere lo scioglimento della società, il quale opera i suoi effetti dal giorno stesso della domanda. — A. Firenze, 7 marzo 1891 (*Annali* 214).

30. L'azione per ottenere lo scioglimento di società di fatto nel caso di cui all'art. 99 Cod. comm. è regolarmente proposta contro i soli soci amministratori ai quali correva l'obbligo di curare la regolare costituzione della società. — C. Torino, 6 giugno 1894 (*G.* 440, *n.*; *G. it.* I, 1, 1116; *Mon.* 605, *n.*).

31. Se la società non sia stata regolarmente costituita per modo che torni applicabile il disposto dell'art. 99 Cod. civ., non può essere tenuto a danni il socio che ne ha chiesto lo scioglimento prima del termine stabilito. — A. Firenze, 7 marzo 1891 (cit. al n. 21).; A. Genova, 18 ottobre 1898 (*T. gen.* 678).

32. Il socio di una società in nome collettivo irregolare, che si vale della facoltà di domandare lo scioglimento della società, risponde dei danni recati alla società se non ha adempito agli obblighi di socio dal tempo in cui la società ebbe vita al giorno della domanda giudiziale. — C. Firenze, 2 agosto 1897 (*T. v.* 1897, 449).

33. I danni a risarcirsi, per il suo recesso dalla società di fatto, da quello tra i soci che erasi obbligato a fornire il capitale necessario all'impresa, deve commisurarsi alla stregua di quanto gli altri soci avrebbero potuto conseguire laddove si fossero diretti

ad altro capitalista, per raggiungere lo scopo sociale, calcolandosi le utilità che col danaro di costui avessero potuto ritrarre fino al tempo dell' avvenuto scioglimento della società. — C. Firenze, 9 maggio 1898 (*T. v.* 1898, 881).

34. Il diritto concesso dall'articolo a ciascuno dei componenti una società di fatto in nome collettivo o in accomandita semplice di chiederne lo scioglimento è statuito nell'interesse pubblico, per cui non ha valore la rinunzia che se ne faccia. — C. Firenze, 28 luglio 1891 (cit. al n. 12); A. Bologna, 20 novembre 1900 (*T. v.* 1901, 104; *Annali* 1901, 56).

35. Al diritto di chiedere lo scioglimento della società, nel caso di cui all'art. 99 Cod. comm., non si può rinunciare per patto nell'atto costitutivo della società. — C. Torino, 6 giugno 1894 (cit. al n. 30).

36. Se l'atto con cui fu ammesso un nuovo socio in una società collettiva legalmente costituita non è stato nei modi di legge pubblicato, si ha nei riguardi del nuovo socio una semplice società di fatto della quale può essere chiesto lo scioglimento nell' interesse della società preesistente. — C. Roma, 26 gennaio 1892 (*L.* 1898, I 505, n.); id. 7 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 492; *F.* I, 464; *L.* 1, 505, n.).

37. Nel caso di società collettiva nella quale uno dei soci pel contratto sociale abbia assunto l'obbligo della continuazione della società anche per parte dei suoi eredi, se non erano state adempiute le formalità di legge per la regolare costituzione della società all'epoca della sua morte, il diritto di chiederne lo scioglimento passa dal socio defunto al suo erede, anche minore. — A. Roma, 11 luglio 1892 (*G. it.* I, 2, 504; *D. C.* 906).

38. Il principio che la società irregolare o società di fatto continua a sussistere sino a che uno dei soci ne domandi lo scioglimento, vale anche di fronte all'erede di un socio, quando sia maggiore di età. — C. Roma (Sez. unite) 18 marzo 1896; *L.* I, 617; *G. it.* I, 1, 632; *Mon.* 544; *F.* I, 1, 788).

39. Non solo il socio che non ha ancora adempiuto ai suoi impegni colla società, ma anche quello che li ha già integralmente adempiti può chiedere lo scioglimento di società per azioni non regolarmente costituite. — C. Torino, 6 giugno 1894 (cit. al n. 30).

40. Il diritto di chiedere lo scioglimento della società in difetto delle formalità prescritte per la sua regolare costituzione compete a tutti i soci indistintamente, e così, anche a quello che sia incorso in taluna causa di esclusione. — C. Firenze, 11 giugno 1896 (*T. v.* 422; *T. gen.* 485; *Cons. comm.* 287; *Riv. univ.* XI, 10).

41. In mancanza delle forme prescritte può chiedere lo scioglimento della società qualunque socio e così anche chi abbia dissuasi gli altri dall'osservarlo. — A. Genova, 21 febbraio 1899 (*T. gen.* 229).

42. L' azionista di una società anonima irregolare (sottoscrittori o cessionari di azioni liberate) non ha diritto di far sciogliere la società stessa, ma solo di liberarsi dai suoi obblighi di azionista. — C. Firenze, 17 dicembre 1903 (*L.* 1904, 882, n.; *G. it.* 1904, I, 1, 14; *F.* 1904, I, 489).

43. Se la scrittura contenente il contratto di costituzione di una società in nome collettivo è viziata per simulazione in parte sostanziale, come nell'ipotesi in cui vi sia enunciato un capitale di molto inferiore a quello realmente pattuito, si deve considerare mancante l'adempimento delle formalità legali, e perciò procedibile l'azione di un socio per lo scioglimento della società. — A. Torino, 28 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 154; *F.* I, 411; *L.* I, 662; *G.* 810, n.).

44. Lo scioglimento di una società irregolare non autorizza i terzi a ritenere sciolti i contratti stipulati e tuttora in corso di esecuzione colla medesima, dei quali può l'esecuzione essere pretesa sia dai soci, sia dai liquidatori. — A. Milano, 1° dicembre 1897 (*Mon.* 1878, 612).

45. Il diritto del socio a chiedere lo scioglimento della società si ha solo nel caso di mancanza assoluta delle formalità prescritte non in quello di semplici inesattezze in esse occorse, tranne che siano sostanziali e ne producano la legale inesistenza. — A. Casale, 8 marzo 1899 (cit. al n. 20); C. Torino, 28 giugno 1900 (*G.* 948; *L.* II, 881, n.; *G. it.* I, 1, 852; *Mon.* 828; *F.* 1901, I, 28).

46. Nei rapporti particolari fra i soci, come non si esige atto scritto per constatare la esistenza di una società irregolare, così non è richiesto, sotto pena di nullità, per lo scioglimento della società stessa, che può essere dimostrato con ogni sorta di prova. — A. Venezia, 4 aprile 1899 (*T. v.* 296; *D. C.* 817).

47. Le azioni fra i soci derivanti da atti intrapresi nell'esercizio di una società di fatto sono ammissibili, non ostante la mancanza di regolare costituzione della società. — A. Venezia, 12 febbraio 1886 (*D. C.* 289; *T. v.* 98; *F.* I, 93).

48. La società in nome collettivo, quando sia irregolare e non possa avere la personalità giuridica verso i terzi, costituisce però sempre fra i soci una comunione di fatto, che obbliga le parti alla liquidazione con resa di conti. — A. Venezia, 11 giugno 1886 (*T. v.* 805, n.; *Cons. comm.* 178; *Annuario* 464).

49. Nel rapporto tra i soci si può provare

con ogni mezzo di legge, e così anche con testimoni, l'esistenza di una società di fatto in nome collettivo per chiederne lo scioglimento. — A. Genova, 14 settembre 1886 (*Eco* 362; *Annuario* 465); A. Torino, 22 novembre 1886 (*G.* 1887, 90; *Cons. comm.* 68; *G.* XXIV, 90); C. Firenze, 4 agosto 1887 (*L.* II, 585; *T. v.* 494); A. Casale, 22 giugno 1888 (*G. cas.* 287; *Cons. comm.* 288); C. Torino, 24 luglio 1888 (*Mon.* 709; *L.* II, 585; *R. Trani* 751; *Mon. leggi* 846; *G.* 740).

50. La scrittura non è richiesta dalla legge commerciale *ad substantiam* perchè abbia a constare d'una società, non è imposta a pena di nullità perchè possa dirsi tolto di provarla con altri mezzi. La sanzione per il difetto della scrittura non consiste nella limitazione della prova testimoniale, ma nel diritto conceduto ad ogni socio di chiedere lo scioglimento della società.

51. Il principio dell'inammissibilità della prova testimoniale in tema di società collettiva e di associazione in partecipazione, se trova applicazione nel caso in cui si domanda di provare una di dette società nell'intento di volerne la continuazione, non la trova però quando i fatti siano dedotti a fine opposto di liquidare e dividere i profitti e le perdite in partecipazione, secondo la stabilita proporzione. — T. Sassari, 17 ottobre 1895 (*G. sarda* 396).

52. Una società commerciale produce effetti tra i soci sebbene esista soltanto di fatto in mancanza di atto scritto; tale esistenza può essere provata dai soci rimpetto ai creditori di altro socio fallito, non essendo questi terzi, ma semplici aventi causa. — C. Roma, 30 giugno 1890 (*G. it.* I, 1, 640; *Cons. comm.* 194).

53. È ammissibile la prova testimoniale per porre in essere gli accordi stabiliti all'epoca della costituzione di una società iregolare o di fatto all'oggetto di regolare i rapporti che ne sono sorti fra i soci. — A. Genova, 18 ottobre 1898 (*T. gen.* 1898, 678).

54. La società di fatto ha efficacia nei rapporti coi soci; epperò il socio può essere ammesso a provare con interrogatorii deferiti all'altro socio l'esistenza di fatto della società allo scopo di radicare la domanda d'indennità per subìta espulsione dalla società medesima. — A. Casale, 27 dicembre 1888 (*G. cass.* 1889, 25; *Annuario* 488).

55. È ammissibile l'interrogatorio per provare fra i soci la esistenza di una società commerciale. — A. Palermo, 9 agosto 1902, (*D. C.* 912).

56. La prova della costituzione di una società od associazione di puro fatto e senza atto scritto può farsi con ogni mezzo ammesso dalla legge generale, unicamente per quanto riguarda il passato, non già per gli effetti futuri e per costringere alla osservanza dei patti sociali. — A. Torino, 24 luglio 1891 (*G.* 751).

57. L'esistenza di una società in nome collettivo o in accomandita semplice può, in mancanza d'atto scritto, essere provata in qualunque altro modo, sia nei rapporti intimi dei soci, sia nei rapporti esterni verso i terzi. — C. Firenze, 2 agosto 1897 (*T. v.* 1897, 449).

58. Non è impedito al socio che ha curato la trascrizione e pubblicazione, sebbene irregolare, dell'atto d'impugnarne l'efficacia. — A. Genova, 15 maggio 1898 (*D. C.* 746).

59. Nella società collettiva di mero fatto restano vincolati i soci fra loro, nè può quindi alcuno di essi opporre il difetto delle forme legali per negare agli altri quanto sia loro dovuto.

60. Il diritto di recesso dalla società non costituita legalmente non ha effetto per le operazioni anteriori neppure nei rapporti fra socio e socio. — C. Torino, 18 giugno 1898 (*G.* 449; *G. it.* I, 1, 1096; *L.* II, 476; *T. gen.* 484).

61. È giuridicamente sussistente ed efficace nei rapporti fra soci tanto la società in nome collettivo, quanto l'associazione in partecipazione, quantunque il contratto relativo non sia stato fatto per atto scritto. — A Venezia, 18 settembre 1894 (*T. v.* 1895, 45, *n.*).

62. La prova del non seguìto accordo sulle clausole e condizioni dell'atto costitutivo di una società collettiva non esclude la sussistenza e la continuazione di una società di fatto tra le medesime persone. — C. Torino, 8 dicembre 1895 (*G.* 1896, 82; *L.* 1896, I, 193; *Mon.* 1896, 186; *D. C.* 1896, 254).

63. Costituitasi una società per l'esercizio dell'appalto del dazio consumo di un comune, il socio che ne è divenuto il legittimo assuntore di fronte al comune, non è in facoltà di escluderne gli altri soci, adducendo la mancanza della costituzione legale della società per difetto delle formalità stabilite dall'art. — A. Roma, 29 luglio 1900 (*T. rom.* 449).

64. Le formalità prescritte dal Codice per la costituzione legale delle società commerciali non sono di ordine pubblico, e non può quindi proporsene la violazione per la prima volta in sede di cassazione.

65. La clausola compromissoria inserta nell'atto costitutivo della società commerciale continua ad avere vigore anche quando uno dei firmatari domandi di questa lo scioglimento per inosservanza delle formalità richieste per la legale sua costituzione. — C. Torino, 20 giugno 1903 (*G.* 888, *n.*; *Mon.* 806).

66. Anche le società anonime e le accomandite per azioni possono esistere semplicemente di fatto e come tali validamente contrattare coi terzi. — A. Torino, 12 settembre 1903 (*G.* 1904, 97).

67. Il diritto dei soscrittori delle azioni nelle società in accomandita per azioni ed anonime, di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalla sottoscrizione, non può più essere fatto valere a sensi dell'articolo, qualora detti sottoscrittori abbiano versato l'importo delle azioni e la società sia stata dichiarata in fallimento. — A. Milano, 28 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 20; *G. it.* I, 2, 80).

V. art. 87, n. 10, 90 n. 11 e 96 n. 3.

—

Articolo 100.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 96. (*627 E.*).

Bibliografia: Bensa C. E., *Del difetto di pubblicità del recesso dei soci nelle società commerciali* (*F.* 1903, I, 1369). — Rodino L., *Effetti del cambiamento dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali, non trascritti nè pubblicati* (*F.* 1896, I, 826 (2)). — Scialoia A. *Natura e importanza giuridica delle pubblicazioni nelle modificazioni degli statuti sociali* (*F.* 1905, I, 755).

1. In difetto di regolare trascrizione e pubblicazione i cambiamenti agli statuti di una società od associazione sono inefficaci anche nei rapporti dei soci od associati fra loro. — C. Torino, 15 maggio 1888 (*G.* 357; *Cons. comm.* 347; *Annuario* 390); A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 427; *D. C.* 527, *n.*; *Cons. comm.* 253; *Annuario* 534).

2. Le modificazioni all'atto costitutivo di una società commerciale non producono effetto, nemmeno fra i soci, se non dopo trascritte e pubblicate. — A. Venezia, 25 febbraio 1896 (*G. it.* I, 2, 360, *n.*; *Ann. crit.* I, 129; *T. v.* 240; *F.* I, 818, *n.*); e non vale a renderle efficaci pei soci il disposto dello statuto che ne stabilisce l'obbligatorietà. — A. Bologna, 3 agosto 1896 (*L.* 1897, I, 48; *G. it.* 1897, I, 2, 51; *Mon. giur.* 310).

3. *Contra.* La deliberazione dell'assemblea generale d'una società anonima per una modificazione statutaria è efficace nei rapporti fra i soci, anche prima della sua trascrizione e pubblicazione. — A. Milano, 18 luglio 1890 (*F.* I, 1082, *n.*).

4. Secondo l'art. 100 il difetto di pubblicità dei cambiamenti dell'atto costitutivo della società può essere opposto solo dai terzi e non dai soci nei loro rapporti interni. Ad ogni modo l'art. 100 non contempla il recesso dei soci. Tanto meno potrebbe il socio eccepire la non pubblicità dell'atto di recesso dopo avervi dato esecuzione. — T. Messina, 27 luglio 1903 (*F.* I, 1369, *n.*).

5. La morte del socio titolare d'una ditta, avvenuta pendente il giudizio di primo grado, se può produrre la risoluzione della società nei rapporti cogli altri soci, non produce tale effetto rispetto al terzo suo contraddittore nel giudizio, se nessuna pubblicazione fu fatta per diffidarlo della cessazione della società, e d'altra parte la sentenza di primo grado fu resa al nome del socio defunto. (In tale caso è quindi valida la notificazione dell'appello fatta al procuratore della ditta anzichè agli eredi del defunto o ai soci superstiti). — C. Torino, 21 dicembre 1888 (*G.* XXVI, 181).

6. Le mutazioni ed i cambiamenti dell'atto sociale, fino a che non sono trascritti e pubblicati a sensi di legge, mancano di effetto, ma non diventano perciò nulli, nè sono soggetti a termine perentorio per l'adempimento delle formalità di trascrizione e pubblicazione. — A. Torino, 4 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 148).

7. Le formalità di trascrizione e pubblicazione dei cambiamenti dell'atto costitutivo di una società commerciale devono essere eseguite nei termini fissati dagli art. 90 e 91 del Codice di commercio.

8. Trascorsi quei termini senza che tali formalità siano state adempiute, ciascun socio ha diritto di chiedere che le modificazioni si considerino come non avvenute.

9. Nè simile diritto viene meno per il fatto che i soci siano concorsi ad assumere speciali obbligazioni in conformità appunto alle nuove disposizioni introdotte nell'atto costitutivo della società. — A. Torino, 4 giugno 1892 (*G. it.* I, 1, 954; *F.* I, 1298; *T. gen.* 705).

10. A norma dell'articolo non hanno effetto fino a che non siano trascritti soltanto i cambiamenti dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali, e non anche le semplici cessioni di carature. — C. Roma 8 dicembre 1903 (*G. it.* 1904 I, 1, 683, *n.* e III, 44).

11. L'inosservanza delle pubblicazioni richieste pel recesso del socio importa soltanto nullità relativa, sanabile con la volontaria esecuzione. — A. Messina, 6 luglio 1904 (*L.* 1808, *n.*; *F.* 1905, I, 755, *n.*).

V. art. 96, n. 18 a 18.

Articolo 101.

La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari, coll'espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro il termine stesso.

L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Bibliografia: Sraffa A., *Trasformazione di perdite in guadagni mediante riduzione del capitale sociale.* Rivista di dir. comm. industr. e marittimo (Roma, 1904).

1. Non è un fatto di grave irregolarità quello della esecuzione data, prima del termine, alla deliberazione portante riduzione di capitale sociale, ma tutt'al più può dare luogo all'applicazione di una pena pecuniaria, giusta l'art. 247 Codice di commercio, senza punto vulnerare in qualsiasi maniera il resto della deliberazione, neppure per farla solamente sospendere.

2. Fra gli interessati cui l'articolo accenna non sono compresi i soci (di società in accomandita per azioni ed anonime). — T. Genova, 26 giugno 1891 (*T. gen.* 412); A. Genova, 30 gennaio 1892 (*T. gen.* 128). C. Firenze, 20 febbraio 1896 (*T. v.* 212; *D. C.* 396; *T. gen.* 267; *Annali* 187).

3. I portatori di obbligazioni hanno diritto di fare opposizione alla riduzione del capitale sociale deliberato dalla società, e ciò non ostante che il Tribunale abbia autorizzato la trascrizione della deliberazione nel registro della società. — T. Roma, 11 luglio 1894 (*Mon.* 1895, 509).

4. Se la riduzione del capitale sociale fu deliberata insieme al bilancio come conseguenza di questo, la deliberazione non è esecutiva prima del decorso dei tre mesi dalla pubblicazione solo per quanto ha tratto alla riduzione del capitale; è invece esecutiva immediatamente per quanto riguarda l'approvazione del bilancio. — C. Torino, 31 dicembre 1904 (*G.* 1905, 182; *Mon.* 1905, 141; *G. it.* 1905, I, 1, 417).

Articolo 102.

I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello, possono fare apposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'effetto del prolungamento della società, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui si tratta.

Bibliografia: Navarrini U., *Il diritto di opposizione dei creditori particolari alla deliberazione di proroga della durata della società in nome collettivo e in accomandita* (*D. C.* XX, 829). — Id., *Ancora sull'art. 102 del Codice di commercio.* (Rivista di dir. comm. industr. e marittimo, 1903, I, 447).

Articolo 103.

Lo scioglimento della società prima del termine stabilito per la sua durata non ha effetto rispetto ai terzi, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento. (*165 I.; 31 N.*).

Bibliografia: Vitalevi M., *Influenza restrittiva dell'art. 103 sulla disposizione generale dell'art. 198 Codice di commercio* (*D. C.* XIV, 695).

1. Se una società in nome collettivo non ha effettuata la speciale pubblicazione ordinata dall'art. 108, è regolarmente notificata ad uno dei soci la citazione per pagamento di una cambiale avallata colla ragione sociale. — A. Venezia, 17 marzo 1885 (*T. v.* 177).

2. Lo scioglimento anticipato di una società commerciale non è opponibile ai terzi prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione dell'atto di scioglimento, ma ciò non vuol dire che la società sia liberata dalle sue obbligazioni verso i terzi che entro il detto mese non abbiano fatto valere le loro ragioni. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 242; *L.* XXX, I, 784; *Mon.* 431).

3. Infino a che l'atto di scioglimento d'una società commerciale non sia stato regolarmente pubblicato, i terzi non sono tenuti a conoscere nè l'atto stesso, nè il suo contenuto. – C. Firenze, 13 luglio 1891 (*T. v.* 578; *L.* II, 762; *Cons. comm.* 376; *Gazz. P.* XXIV, 547).

4. Ai terzi non compete azione nè per contestare la validità della nomina dei liquidatori d'una società, nè per opporsi all'anticipato scioglimento di essa. — A. Genova, 26 marzo 1892 (*D. C.* 564).

5. Se lo scioglimento anticipato di società commerciale non è stato pubblicato nei modi di legge, i giudizi già istituiti contro di essa possono contro di lei proseguirsi e compiersi. – C. Torino, 5 aprile 1892 (*G.* 356).

6. Scioltasi una società in nome collettivo o pel decorso del termine stabilito o per regolare anticipato scioglimento senza che siasi fatta opposizione, a termini dell'art. 108, non hanno i creditori diritto di giudicare lo stato economico della società per impugnare una divisione fatta fra i soci, restando sempre i soci responsabili per gli impegni della ditta. — A. Genova, 26 giugno 1894 (*T. gen.* 515; *Cons. comm.* 338).

7. Anche nelle società di fatto l'anticipato scioglimento non ha effetto rispetto ai terzi se l'atto di scioglimento non è stato pubblicato. — C. Torino, 3 dicembre 1895 (*G.* 1896, 32; *L.* 1896, I, 198; *Mon.* 1896, 186; *D. C.* 1896, 254).

8. Per l'articolo l'anticipato scioglimento d'una società non può pendente un mese produrre effetto quanto ai giudizi vertenti e così continuano gli amministratori a rappresentare in causa la società. — C. Torino, 22 aprile 1897 (*G.* 680; *Mon.* 509).

9. La società non può opporre ai terzi la inefficacia dello scioglimento per mancanza della pubblicazione di cui all'art. 108 Codice di commercio. — C. Palermo, 6 dicembre 1898 (*D. C.* 1899, 244; *Mon.* 1899, 127).

10. Perchè lo scioglimento di una società in nome collettivo irregolare sia valido di fronte ai terzi, occorre che siano osservate tutte le formalità stabilite dall'art. 96 per le società regolarmente costituite, sicchè, in difetto, gli ex-soci della società restano essi pure soggetti alla dichiarazione di fallimento. — A. Milano, 5 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 206; *L.* 1899, I, 524, *n.*).

11. Gli art. 96 e 108 trovano applicazione alle società di fatto per quanto riguarda il loro scioglimento. — A. Venezia, 13 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 166); A. Milano, 12 marzo 1903; (*Mon.* 388); C. Roma (Sez. un.) 8 maggio 1905 (*L.* 1156 *n.*; *D. C.* 617; *G.* 958, *n.*; *G. it.* I, 1, 825; *Mon.* 686).

12. Lo scioglimento di una società, anche irregolare, non ha effetto di fronte ai terzi se non quando risulti da atto scritto, o la relativa deliberazione sia resa nota mediante le pubblicazioni volute dal Codice di commercio; e quindi non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrarne lo scioglimento per ottenere la revoca del fallimento.

13. Quando una società, ancorchè irregolare, esercita il commercio come una società regolare, non solo acquista il carattere di ente collettivo, ma induce nei terzi la convinzione della sua esistenza, sicchè sarebbero male tutelati gli interessi del commercio se i soci potessero opporre a quei terzi, coi quali l'ente ha contrattato, l'inesistenza o lo scioglimento della società. — A. Genova, 30 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 190, *n.*; *Mon.* 1899, 234).

V. art. 96, nn. 2 a 12 e 28.

Articolo 104.

In ogni contratto scritto stipulato, nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società.

Il capitale delle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato.

Bibliografia: Lebano V., *L'articolo 104 del Codice di commercio italiano* (*Cons. comm.* 1900, 289; *D. e G.* XVI, 188).

L'ommissione di indicare negli avvisi di convocazione il capitale effettivamente versato non induce nullità, ma gli amministratori sono punibili con multa fino a lire 100. — C. Firenze, 20 febbraio 1896 (*T. v.* 312; *D. C.* 897).

Sezione III.

Delle varie specie di società.

Bibliografia: Pedraglia L., *Trattato teorico-pratico delle società commerciali in nome collettivo e in accomandita* (Milano, 1887, Gatti e Raimondi edit.).

§ 1. — *Delle Società in nome collettivo.*

Bibliografia: Pipia U., *Di alcuni diritti e doveri del socio di società in nome collettivo* (*F. comm. lomb.* 1908, 25). — Id., *Società in nome collettivo* (*Dig. it.* Società commerciali [Parte speciale], I).

Articolo 105.

Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituito che sino alla somma degli utili conseguiti dall'operazione. (*113, 114 I.; 21 F.; 85 G.; 548 P.; 269 S.*).

Bibliografia: Brusa C. F., *Della ragione sociale e della responsabilità personale nelle società in nome collettivo* (*G. it.* 1904, I, 1, 667). — Errera G., *La ragione sociale* (*D. C.* VIII, 161). — Vivante C., *Ragione Sociale* (*Mon.* 1889, 880). — Vedi anche sotto l'art. 77.

1. Assuntasi come ragione di una società in nome collettivo la ditta di un socio (formata col di lui cognome e l'iniziale del nome) e convenutosi che, nel caso di recesso di quel socio, gli altri resteranno vincolati fino alla scadenza del termine contrattuale, costoro hanno diritto di continuare a far uso della stessa ragione sociale anche dopo che il detto socio siasi ritirato dalla società.

2. L'art. 105 è solo d'ostacolo a che una società collettiva si costituisca con una ragione formata altrimenti che coi nomi dei soci o con le loro ditte. — A. Milano, 27 gennaio 1891 (*F. it.* I, 1046; *D. C.* 675; *Mon.* 891; *T. gen.* 315).

3. Il patto stipulato fra soci di non poter delegare ad altri la firma sociale se non mediante atto scritto vale fra di loro, ma non esercita influenza in riguardo dei terzi. — A. Roma, 30 dicembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 81).

4. L'attribuzione fatta ai due soci di amministrare in comune, di sottoscrivere entrambi da sè o per mezzo di procuratore le obbligazioni sociali, l'uso del nome dei due soci nell'intestazione delle fatture e della corrispondenza, sono caratteristiche della società collettiva ed escludono l'associazione in partecipazione. — A. Venezia, 24 marzo 1893 (*T. v.* 615).

5. La firma e la rappresentanza sociale sono cose essenzialmente diverse dalla gerenza, e perciò le obbligazioni contratte da chi ha la gerenza della società, ma non la firma e la rappresentanza di essa, non sono opponibili alla società. Se però risulta che le somme versate al gerente sono andate a profitto della

società, compete ai creditori azione utile anche verso di questa pel pagamento. — A. Genova, 11 giugno 1898 (*T. gen.* 868; *L.* II, 266; *Procedura*, 606).

6. La ragione sociale è di essenza della società in nome collettivo, la quale senza di essa non potrebbe esistere. — A. Palermo, 31 agosto 1898 (*G. it.* I, 2, 76, *n.*; *T. gen.* 686; *Cons. comm.* 342; *D. C.* 998; *F.* 1, 472, *n.*; *Circ. giur.* 332).

7. La società di due mediatori con pubblica ditta non può essere che una società in nome collettivo. — A. Roma, 20 aprile 1899 (*G. it.* 1901, I, 2, 301, *n.*).

8. I rapporti dei soci amministratori con le società in nome collettivo sono regolati dagli art. 105 e seg., ed ove si tratti di stipendio, viaggi, ecc., il socio che ha la firma sociale non può attribuirsi una somma a lui non assegnata maggiore o minore di quella che fu stabilita nel contratto. — C. Firenze, 26 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 682).

9. Chi faccia figurare il suo nome nella ragione sociale, ma non abbia partecipato al contratto sociale, è sempre a ritenersi socio di fronte ai terzi, specialmente se si tratti di società in nome collettivo. — A. Casale, 20 maggio 1902 (*G. it.* I, 2, 628; *G.* 129).

10. È nulla la citazione di una società commerciale in persona di chi figura nella ragione sociale, ma dall'atto costitutivo regolarmente affisso e depositato non risulta avere la qualità di socio. — C. Torino, 4 settembre 1902 (*D. C.* 1903, 81).

11. Il semplice fatto che il socio gerente di una società in nome collettivo abbia lasciato nell'atto in cui ne faceva il recesso che il proprio nome o cognome continuasse a figurare nella ragione sociale, non vale ad indurre successivamente in lui la responsabilità del socio se l'atto di recesso fu regolarmente fatto e pubblicato. — C. Palermo, 26 gennaio 1904 (*Mon.* 281; *G. it.* I, 1, 668, *n.*; *D. C.* 705).

Articolo 106.

I soci in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la società. (*114 I.; 564, 568 E.; 22 F.; 112 G.; 18 N.; 549 P.; 267 S.*).

Bibliografia: Colombani A., *I creditori sociali non possono escutere i soci in nome collettivo prima di avere escusso l'ente collettivo* (*Mon.* 1892, 77). — Errera G., *I diritti dei creditori di una società in nome collettivo in confronto dei soci* (*D. C.* XVII, 758). — Mori V. *Responsabilità dei soci verso i creditori delle società commerciali* (*Cons. comm.* 1900, 49); — Id., *Caratteri sussidiari della responsabilità dei soci verso i creditori sociali* (*Cons. comm.* 1900, 65). — Ramella A., *Sull'abuso della firma sociale* (*L.* 1904, 986). — Sraffa A., *Se i creditori di una società in nome collettivo debbano escutere la società prima di far valere le proprie ragioni contro i soci* (*D. C.* VII, 181; *G. it.* 1892, I, 1, 828; e Pisa, 1891, Enrico Spoerri edit.-libraio). — Vivante C., *Se l'articolo intestato esiga la preventiva escussione della società per far luogo all'azione personale contro i soci* (*Mon.* 1889, 829).

1. Il socio, gerente della società, per i contratti stipulati durante la sua gestione, ha una responsabilità illimitata verso i terzi, e questa responsabilità non cessa pel cessare della qualità di socio gerente. Non può essere ricercato in proprio prima che sia esaurita l'*actio creditoria* contro la società. — A. Genova, 19 gennaio 1885 (*G.* 267; *Annuario* 350).

2. Non dimostrandosi per quale operazione il socio che avallò una cambiale colla firma sociale abbia obbligata la società, è inattendibile la nuda asserzione che non fosse autorizzato all'avallo, perchè l'operazione era estranea al commercio sociale. — A. Venezia, 17 marzo 1885 (*T. v.* 177).

3. I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni assunte in nome della società dal socio autorizzato a firmare sotto la ragione sociale, a condizione che abbiano causa nella specie di commercio pel cui esercizio si è costituita e che forma il suo oggetto. — C. Palermo, 22 marzo 1887 (*Rass.* 91, *c*; *G. cat.* 202; *F. mess.* IV, 69; *L.* II, 14, *n.*; *G.* 490, *n.*; *D. C.*

516; *Annali* 885, *n.*; *G. it.* I, 1, 676; *Fil.* 785; *Annuario* 804); A. Roma, 31 dicemdre 1887 (*T. rom.* 464); C. Roma, 21 febbraio 1889 (*Annali* 172; *Mon.* 678). (Non possono quindi andare a carico della società, che ha per oggetto solo quello di cambia-valute, le obbligazioni contratte da un socio colla firma sociale per affari differenziali). — A. Roma, 31 dicembre 1887 (*T. rom.* 464).

4. I soci collettivi sono tenuti in solido per l'obbligazione cambiaria sottoscritta dall'amministratore indipendentemente dall'uso della firma sociale, semprechè si tratti di atti relativi alle funzioni attribuitegli. — A. Catania, 8 luglio 1889 (*F. cat.* 151; *G. cat.* 187; *Annuario* 557).

5. È inconcludente che la qualità di amministratore di una società, apposta sulla girata di una cambiale, sia scritta di pugno dell'amministratore medesimo o semplicemente annotata con griffa o timbro, quando con giudizio incensurabile il magistrato del merito siasi altrimenti convinto che la girata fu fatta per conto e nell'interesse della società. — C. Roma, sez. unite, 20 aprile 1890 (*Cons. comm.* 181; *Corte S. Roma* 247; *Circ. giur.* 1891, 40; *D. C.* VIII, 567)..

6. Le obbligazioni contratte dall'amministratore di società in nome collettivo obbligano tutti i soci solidariamente ancorchè non contratte sotto la ragione sociale, se si dà la prova che l'operazione fu fatta per la società. — C. Palermo, 5 agosto 1890 (*G.* 1891, 50, *n.*; *G. it.* 1891, I, 1, 228; *Circ. giur.* 245; *G. cat.* 227; *Annali* 1891, 26; *Mon.* 1891, 824; *Gazz. P.* 1891, 168; *F. cat.* 1891, 71).

7. Benchè il titolo sia stato firmato col proprio nome da uno dei soci e non colla ragione sociale, esso però vincola la società collettiva e solidalmente tutti i soci, se dal suo contesto risulti che la obbligazione è assunta per conto della società.

8. Però se il socio azionato per tale titolo non può impugnarne l'effetto e la solidarietà dirimpetto al creditore, ha pur sempre salva l'azione di rilevo verso l'altro socio (o suo erede) che ha preteso contrarre l'obbligazione per conto sociale. — C. Torino, 22 ottobre 1890 (*G.* 738; *L.* XXXI, I, 24; *D. C.* IX, 64; *Mon.* 1001; *Annali* 478; *D. it.* II, 63; *T. gen.* 1891, 68; *Fil.* 1891, 81).

9. È vincolativo per la società un atto di mutuo e costituzione d'ipoteca firmato da tutti i soci col loro nome, anzichè colla ragione sociale, quando nell'atto sia chiaramente indicato che essi stipulavano nell'interesse della società. — A. Genova, 15 settembre 1891 (*T. gen.* 660).

10. Quando tutti insieme i soci di una società in nome collettivo contraggono un'obbligazione, questa è senz'altro un'obbligazione sociale, e vincola la società, ancorchè essi non avessero neppur menzionata la società fra loro esistente, nè la loro qualità di soci, ed avessero firmato col loro proprio nome e non colla ragione sociale.

11. Quindi la ipoteca da essi così costituita su fondo sociale, anche senza dichiararlo tale, od inscritta contro i singoli soci e non contro la società, è efficace anche contro i creditori sociali aventi ipoteca posteriore sullo stesso fondo, costituita dalla società ed iscritta contro di questa. — A. Genova, 17 giugno 1892 (*G.* 1893, 50).

12. Sciolta una società, massime in nome collettivo, le obbligazioni assunte poi dai liquidatori obbligano ancora tutti i soci, se si riferiscono ai fatti anteriori allo scioglimento. Ciò vale anche per le obbligazioni cambiarie rinnovate poi colla firma sociale. — C. Torino, 8 novembre 1892 (*L.* 1893, I, 440, *n.*).

13. Per obbligare una società commerciale in nome collettivo basta che l'atto sia firmato colla ragione sociale senza aggiunta del nome speciale di alcun suo rappresentante. — A. Venezia, 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 343).

14. Non può respingersi la prova diretta a dimostrare che una obbligazione accettata e sottoscritta da tutti i componenti una ditta sociale, senza però far uso della ragion sociale, venne contratta nell'interesse della società ed a vantaggio di essa. — C. Roma, 31 luglio 1894 (*L.* II, 289; *D. C.* 703; *G. it.* I, 1, 909; *F.* I, 801; *T. rom.* 289).

15. L'obbligazione contratta dal socio amministratore oltre i suoi poteri non vincola la società in nome collettivo, nè concorre a stabilirne la cessazione dei pagamenti; impegna invece la società verso i terzi di buona fede se fatta entro i limiti di detti poteri, benchè nel proprio particolare interesse, salva la sua responsabilità penale e la civile pei danni verso la società. Rispondono poi dell'abuso anche i soci non consapevoli. — T. Siena, 23 gennaio 1904 (*L.* 985, *n.*).

16. Le firme delle ragioni sociali possono darsi validamente soltanto da quelli tra i soci autorizzati a servirsene. — A. Milano, 27 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 69; *Fil.* XII, 186; *Annali* XXIII, 8; *F.* XIII, 98; *D. C.* VI, 246; *Eco* 1888, 45; *G. it.* 1888, 352; *Annuario* 84).

17. La sentenza pronunciata contro una società collettiva costituisce titolo esecutivo per agire sussidiariamente contro i singoli soci, previa regolare notificazione del titolo ai singoli escutendi. — C. Torino, 31 gennaio 1887 (*Rass.* 97; *G.* 100, *n.*; *Annali* 100; *D. C.* 277; *L.* I, 516; *Annuario* 302).

18. La sentenza pronunziata in confronto di una società in nome collettivo fa stato di cosa giudicata anche in confronto dei singoli soci. — Concil. di Milano, 16 settembre 1895 (*Mon.* 825).

19. Pronunciata condanna contro una società in nome collettivo, se siasi invano esperita l'esecuzione contro l'ente sociale, può in base alla stessa sentenza procedersi sui beni particolari dei soci. — C. Torino, 17 aprile 1900 (*G. it.* I, 1, 747; *D. C.* 746; *D. C.* 986; *Mon.* 965, *n.*; *G.* 713).

20. Il creditore che ha inutilmente esperito gli atti esecutivi contro la società in nome collettivo non può procedere contro i singoli soci senza rinnovare loro l'intimazione del titolo esecutivo. — C. Torino, 19 aprile 1905 (*G.* 796).

21. Il mandatario *ad lites* di una ditta ha, per tutti gli effetti del mandato, azione solidale contro ciascuno indistintamente dei soci in nome collettivo della medesima. — A. Milano, 18 luglio 1888 (*D. C.* 875; *Mon.* 876; *Annuario* 448).

22. L'art. 106 non esige la preventiva escussione della società per far luogo all'azione personale contro i soci, ma solo che sia prima esercitata l'azione contro la società pel riconoscimento del credito. — A. Venezia, 26 luglio 1888 (*T. v.* 481; *Fil.* 718; *L.* II, 704; *Mon.* 876; *G. it.* 1889, II, 250; *Cons. comm.* 858; *D. C.* 801; *Annuario* 442, *n.*).

23. La società in nome collettivo non è vincolata da un contratto che sia stato stipulato dal socio amministratore oltre il limite dei poteri a questo assegnati nell'atto costitutivo. Se nella specie il contratto portava la compra-vendita d'immobili, è inammissibile la prova per interrogatorio e per testi diretta a stabilire l'accettazione o la conferma o ratifica del contratto stesso da parte degli altri soci. Il socio però che ha firmato per conto sociale non può essere tenuto in proprio all'adempimento del contratto quando questo, a richiesta della società, sia stato di fronte ad essa dichiarato improduttivo di effetti. — A. Milano, 31 marzo 1896 (*Mon.* 965).

24. La obbligazione dei soci non è quella di veri debitori, o condebitori con la società in nome collettivo, verso i terzi, ma è un'obbligazione sussidiaria, per garanzia di quella della società, della quale i soci sono fideiussori non solidali.

25. Non basta che sia ottenuta contro una società in nome collettivo sentenza di condanna, ma occorre anche che siasi infruttuosamente proceduto in via esecutiva contro la società debitrice, prima che si possa far valere la obbligazione dei soci, che è obbligazione di garanzia verso la società.

26. Queste norme si applicano anche nel caso che la società sia in liquidazione, perchè l'art. 198 del Codice di commercio le richiama, e perchè il successivo art. 206 non è innovativo, ma confermativo delle norme generali e speciali che governano le società commerciali. — A. Palermo, 31 agosto 1898 (*G. it.* I, 2, 76, *n.*; *T. gen.* 686; *Cons. comm.* 842; *D. C.* 998; *F.* I, 472, *n.*; *Circ. giur.* 382).

27. Il creditore cambiario di una società collettiva ben può esercitare la sua azione creditoria in confronto dei soci, ai sensi dell'articolo, senza previo giudizio di cognizione, col precetto. Basta che in confronto della società collettiva siansi praticati atti dimostranti l'inutilità dell'esecuzione, perchè sia ammissibile, ai sensi del predetto articolo, l'azione contro i soci individualmente. — A. Venezia, 27 dicembre 1900 (*T. v.* 1901, 174).

28. Trattandosi di società in nome collettivo, sebbene non sia impedito il recesso consensuale di uno dei soci dalla società, questi rimane tuttavia esposto alla responsabilità illimitata e solidaria di fronte ai terzi dipendente dalla gestione sociale e dalle operazioni in corso sino al momento della sua presenza nella società. — A. Genova, 12 aprile 1889 (*T. gen.* 298; *Mon.* 595; *Filang.* 509; *Annuario* 559).

29. La disposizione dell'art. 106 Cod. comm., secondo cui l'azione contro i soci non è che sussidiaria all'azione contro la società, non si applica quando trattasi di semplice società di fatto. — A. Genova, 25 ottobre 1889 (*G. it.* 1890, II, 105; *T. gen.* 721; *Annali* 1890, 118); C. Torino, 8 novembre 1892 (*G.* 768; *G. it.* 1893, I, 1, 26); A. Cagliari, 14 settembre 1893 (*G.* 1894, I, 214) perchè in questa non havvi patrimonio sociale distinto dal patrimonio dei singoli soci. — C. Torino, 9 febbraio 1899 (*G.* 887; *F.* I, 855, *n.*; *Annali* 480; *T. gen.* 518; *Fil.* 435; *Annuario* 562; *L.* II, 155); Id., 8 novembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 1, 26, *n.*).

30. Il disposto dell'articolo relativo ai creditori non può applicarsi ad una società già disciolta. — A. Palermo, 25 maggio 1900 (*Circ. giur.* 265).

31. Non può darsi compensazione tra la somma di cui taluno vada debitore verso la persona di un socio e la somma di cui vada creditore verso la società. — C. Firenze, 26 febbraio 1892 (*T. v.* 227; *L.* I, 692).

32. Il socio che ha la firma sociale non può usarne per avallare una cambiale nella quale è obbligato in proprio. — A. Genova, 14 aprile 1898 (*D. C.* 579).

33. Non adempie all'obbligo della motivazione, la sentenza la quale non pronunzia

esplicitamente sulla eccezione d'invalidità del pignoramento eseguito contro un socio in nome collettivo, in base a sentenza pronunziata contro la società, e senza che i beni di questa siano stati preventivamente escussi.

34. Nè basta, per supplire all'esame di questa eccezione, l'osservare che i beni pignorati rientravano nell'esercizio personalmente fatto dal socio dell'istesso commercio della società; imperocchè tale esercizio non si intende di diritto che sia stato compiuto nell'interesse della società, la quale ha facoltà di preferire l'azione contro il socio pel risarcimento dei danni. — C. Roma, 25 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 1828; *L.* II, 222).

V. art. 1, n. 149 e art. 98, n. 49.

Articolo 107.

Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate secondo le disposizioni degli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

La maggioranza determinata dalle quote d'interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate nel numero 1° dell'articolo 1723.

1. Il comprincipale di una ragione sociale può validamente ottenere un sequestro conservativo nell'interesse anche degli altri soci, senza che possa eccepirsene la efficacia soltanto per la quota sociale di chi lo impetrava e fece eseguire. — C. Torino, 10 agosto 1887 (*Fil.* 786; *Annali* 482).

2. In mancanza di patto speciale si presume un mandato tacito e reciproco fra i soci per l'amministrazione della società. — A. Venezia, 23 dicembre 1887 (*T. v.* XIII, 76).

3. Il socio firmatario e gestore della società in nome collettivo ha bensì facoltà di obbligare ipotecariamente i beni suoi e i beni sociali, ma non anche i beni proprî di altro socio. A tale uopo gli occorre un mandato speciale. — A. Venezia, 7 febbraio 1889 (*T. v.* 86; *Mon.* 115; *Cons. comm.* 87; *L.* I, 489; *F.* I, 545; *Fil.* 181; *Annuario* 568).

4. Il socio amministratore di una società civile o commerciale, come non può disporre del capitale nè alienare il patrimonio sociale, così non può prendere danaro a mutuo, nè dare in pegno gli oggetti della società, come il *macchinario* e simili, senza espressa autorizzazione dei soci; ma può soltanto vendere tutto ciò che è il prodotto della speculazione e dell'industria della società. — A. Palermo, 4 marzo 1892 (*L.* II, 96).

5. Nella società in nome collettivo, qualora il contratto sociale non statuisca altrimenti, ogni socio indipendentemente dall'altro ha il diritto di amministrazione e di firma sociale. — A. Venezia, 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 348).

—

Articolo 108.

La maggioranza dei soci, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè può fare operazioni diverse da quelle determinate nel contratto. (*533 E.*).

Il disposto dell'articolo dettato per le società collettive è applicabile anche alle società in accomandita semplice — Coll. arbitr. Milano, 31 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 255).

Articolo 109.

Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto. (*537 E.; 93 G.*).

1. Il socio che pei bisogni sociali ha consegnato una somma di danaro, non può, durante la società, costringere alla immediata restituzione della stessa quel solo socio che l'accettò e l'impiegò nell'affare sociale: egli può solo proporre le analoghe azioni contro i componenti la società o pel rendimento dei conti o per lo scioglimento. — A. Firenze,

23 novembre 1885 (*Annali* XX, 81; *Fil.* XI, 135; *D. C.* IV, 205).

2. I soci che fecero sovvenzioni alla società non possono ripeterne l'ammontare, ma anzi sono obbligati ad anticipare quanto occorre per pagare i debiti sociali. — A. Bologna, 15 febbraio 1895 (*F.* 1, 447, *n.*).

3. Il credito di un socio amministratore per somme da lui pagate in estinzione di un debito sociale, non è liquido contro il consocio se non dopo la resa dei conti della gestione sociale; anzi, non sussiste se non nel caso in cui l'esito sopravanzi gli introiti sociali. — A. Cagliari, 29 novembre 1898 (*G. sarda*, 1899, 7).

4. Perchè una società possa essere tenuta responsabile verso il socio, ai sensi degli articoli 109 Cod. comm. e 1716 Cod. civile, occorre che il danno inseparabile di cui in detto articolo sia necessariamente connesso colla natura delle mansioni affidate al socio danneggiato, e non basta che si tratti di un danno verificatosi accidentalmente durante l'adempimento delle mansioni stesse. — A. Milano, 20 maggio 1908 (*Mon.* 591; *D. C.* 751).

Articolo 110.

Il socio che senza il consenso scritto degli altri soci impiega i capitali o le cose della società ad uso o traffico proprio o di terzi è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'azione penale se vi è luogo. (*96, 97 G.*).

L'esercizio dell'azione contro il socio colpevole dei fatti, di cui all'art. 110, è indipendente affatto dall'azione penale di cui in esso, epperò non deve sospendersi fino alla pronunzia su quest'ultima che sia stata promossa. — A. Bologna, 27 nov. 1891 (*R. Bol.* 1892, 18).

Articolo 111.

Nessun socio può separare del fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il socio che contravviene a questo divieto è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno.

Articolo 112.

I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio e per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e questi non pattuirono che dovessero cessare. (*115, 116 I.; 536, 558 E.; 96 G.*).

Bibliografia: Azzarito G., *La durata del divieto di concorrenza nel socio con responsabilità illimitata* (*G. it.* 1904, I, 2, 29). — Navarrini U., *Il divieto di concorrenza pei soci illimitatamente responsabili* (*Riv. it. per le Scienze giur.* XXXV, 326). — Sraffa A., Id., id. (*Riv. dir. comm.* 1903, I, 416).

1. La gira di cambiali per valuta in mercanzia da parte di uno dei soci di una ditta in nome collettivo non basta a provare che il socio faccia operazioni per conto proprio nello stesso commercio esercitato dalla società, e non può quindi da tale fatto esclusivamente indursi che il socio abbia agito nell'interesse della società. — C. Firenze, 20 febbraio 1890 (*L.* II, 187, *n.*; *T. v.* 260; *Fil.* 828).

2. Nelle società commerciali in genere non è proibito al socio di fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio. Solamente per le società in nome collettivo esiste il divieto se vi è dissenso degli altri soci. — A. Roma, 10 aprile 1891 (*T. rom.* 219).

3. Finita o sciolta la società, cessa, durante la liquidazione, il divieto fatto al socio dall'art. 112. — C. Firenze, 4 luglio 1895, (*D. C.* 719; *L.* II, 869; *G. it.* I, 1, 699; *T. v.* 486). — T. Napoli, 18 dicembre 1903 (*G. it.* 1904, 1, 2, 30; *Mon.* 1904, 273).

Articolo 113.

In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società, salva la disposizione dell'art. 186, ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte. (*117 I.; 97 G.*).

---

§ 2. — *Delle società in accomandita.*

Bibliografia: Arcangeli A., *La società in accomandita semplice* (Torino, 1908, Fratelli Bocca). — Id., *La commenda a Venezia, specialmente nel Secolo XIV* (*Riv. scienze giur.* XXXIII, 107). — Fierli, *Della società chiamata accomandita e di altre materie mercantili* (Macerata, 1840, tip. Mancini). — Molinari C., *La società in accomandita semplice* (Palermo, 1902, A. Reber). — Mori V., *Caratteri distintivi della società in accomandita* (*Cons. comm.* 1898,289). — Piola G., *Società in accomandita* (*Dig. it.* Società commerciali [Parte speciale] II).

Articolo 114.

La società in accomandita è amministrata da soci responsabili senza limitazione.

I soli nomi dei soci responsabili senza limitazione, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Se nonostante questa disposizione il nome del socio accomandante è compreso nella ragione sociale, egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali. (*118, 120 I.; 600 E.; 23, 25 F.; 150, 168 G.; 20, 21 N.; 270, 271 S.*).

Bibliografia: Bertini A., *Se il socio accomandatario investito delle facoltà di legge, senza facoltà espressamente accordate nel contratto sociale, possa validamente acconsentire alla cancellazione di un' ipoteca accesa a favore della società* (*Giorn. not.* 1889, 577). — Mori V., *Caratteri distintivi della società in accomandita* (*Cons. comm.* XIV, 289).

1. La responsabilità di che all'ultimo capoverso dell'art. 114 si estende anche agli accomandanti di società costituita sotto l'impero del Codice cessato. — A. Trani, 11 giugno 1887 (*R. Trani* 887).

2. Non è proibito, anzi è implicitamente ammesso che, al verificarsi della morte di quegli che come socio accomandatario ha figurato nella ditta sotto la quale esercitò od imprese il commercio, possa, chi gli succede come socio responsabile illimitatamente, continuarlo sotto il nome o ditta precedentemente assunta dalla società che viene continuata, e approfittare così della rinomanza commerciale che il fondatore o gerente di essa abbia saputo acquistarle nello speciale oggetto dell'esercizio a cui attendeva. — A. Torino, 7 ottobre 1887 (*G.* 712, *n.*); C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 155; *D. C.* IX, 408; *T. gen.* 1891, 92; *Mon.* 1891, 375; *Riv. univ.* 1891, 285).

3. Il socio accomandante che figura nella ragion sociale risponde solidalmente e senza limitazione della obbligazione contratta dalla società. — A. Catania, 15 marzo 1895 (*G. cat.* 50).

4. La rappresentanza in giudizio delle società in accomandita semplice risiede esclusivamente nei soci accomandatarii e quindi non nel gerente procuratore generale loro, ma non socio. — A. Torino, 26 ottobre 1899 (*G.* 1596, *n*).

5. Il socio accomandatario è tenuto ai danni verso gli accomandanti per un fido imprudentemente concesso a terzi nell' esercizio della gestione sociale. — C. Torino, 15 dicembre 1900 (*G.* 1901, 46, *n.*; *G. it.* 1901, I, 1, 248).

Articolo 115.

Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme soci accomandanti, tanto se i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, quanto se l'amministrazione sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai soci obbligati in solido, ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti. (*119 I.; 593 E.; 24 F.; 150 G.; 19 N.; 274 S.*).

L'atto mediante il quale una società mista in nome collettivo o in accomandita delibera di restituire ad uno degli accomandatari, che si ritira, la sua quota, di ridurre il capitale al residuo, e di continuare col medesimo come semplice società in nome collettivo, diventando accomandatario l'unico socio accomandante, ma conservando del resto la stessa ragione sociale e lo stesso oggetto, non importa costituzione di società nuova ma semplice modificazione di società già esistente. — A. Milano, 28 luglio 1897 (*Mon.* 890); C. Roma, 14 giugno 1898 (*Mon.* 905, *n.*; *T. gen.* 644).

Articolo 116.

Le disposizioni degli art. 106, 112 e 113 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. (*119 I.; 594 E.*).

1. Il socio accomandante di una ditta che se ne rende rilevatario, contrae l'obbligo di far fronte ai debiti sociali, senza distinguere fra quelli dipendenti da obbligazioni dell'azienda commerciale e quelli che traggono origine da fatti personali del gerente. — A. Genova, 30 novembre 1894 (*T. gen.* 1895, 78).

2. Nelle società in accomandita i creditori non sono tenuti ad esercitare la loro azione contro la società prima di rivolgersi verso i soci personalmente. — A. Catania, 15 marzo 1895 (*G. cat.* 50).

3. L'unico accomandatario di una accomandita semplice non può valersi del disposto dell'art. 106 per domandare che prima sia escussa la società. — A. Genova, 18 aprile 1896 (*D. C.* 579; *T. gen.* 249).

V. anche sotto l'art. 108.

Articolo 117.

Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci regolarmente compilati dai quali risultino utili corrispondenti.

Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi prima che si possa far luogo al pagamento di ulteriori dividendi. (*121, I.; 596, 602, 605 E.; 26 F.; 161, 165 G.; 273 S.*).

Bibliografia: Sacerdoti A., *Diritto dell'accomandante e dell'azionista per gli interessi arretrati sugli utili successivi alle reintegrazioni del capitale sociale* (*D. C.* XVIII, 851).

L'accomandante risponde soltanto delle obbligazioni contratte dall'accomandatario nell'interesse sociale; quindi l'accomandante che rifiuta di pagare un debito, perchè contesta sia fatto per conto sociale, non può venir dichiarato in fallimento se non sia provata come sociale la relativa obbligazione. — A. Torino, 28 luglio 1886 (*G. it.* II, 562; *F.* I, 1250).

Articolo 118.

L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti ed obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende

responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società.

Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni derivanti da esso.

I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. (*122, 123 I.; 505, 598 E.; 27 F.; 158 G.; 20 N.; 272 S.*).

Bibliografia: Arcangeli A., *La società in accomandita e la responsabilità dei comitati di vigilanza nominati dagli accomandanti* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 281). — Cavalleri P., *Ingerenza dei soci accomandanti nell'amministrazione sociale* (*G. it.* 1899, I, 2, 99, nota I) — Id., *Revoca del gerente socio accomandatario* (*G. it.*, 1899, I, 2, 102, nota III). — Danieli G., *Dell'ingerenza del socio accomandante negli affari sociali. Gli art. 118 e 120 del nuovo Codice di commercio* (Roma, 1883, Eredi Botta). — Mori V., *Qual'è la sanzione del precetto di non ingerirsi nell'amministrazione della società in accomandita semplice?* (*Cons. comm.* 1898, 321). — Navarrini U., *Sulla responsabilità dei Comitati di vigilanza in una società in accomandita semplice* (*L.* 1908, 1287).

1. Il socio accomandante può cedere la sua quota sociale all'accomandatario gerente della società. — C. Torino, 12 aprile 1890 (*G.* 389).

2. Il socio accomandante può pretendere la consegna delle azioni sottoscritte, senza che possa opporglisi lo stato di liquidazione della società.

3. L'eccezione di partecipazione del socio accomandante all'amministrazione della società, per rendere illimitata la sua responsabilità, può essere opposta soltanto dai terzi. — A. Roma, 10 aprile 1891 (*T. rom.* 219).

4. Incorre in responsabilità illimitata l'accomandante che concorre alla nomina di un nuovo amministratore in aggiunta a quello costituito dallo statuto sociale.

5. O che concede all'amministratore facoltà che escono dai limiti del contratto sociale. — C. Torino, 12 luglio 1892 (*G.* 547; *L.* II, 560; *F.* 1893, I, 214); *G. it.* I, 1, 1224).

6. I membri della Commissione di vigilanza scelti fra i soci accomandanti non debbono ingerirsi in affari che ad essi, come soci, sono vietati. — A. Brescia, 21 dicembre 1898 (*G. it.* I, 2, 100, *n.*; *F.* 1899, I, 294, *n.*; *Mon.* 99, 392; *D. C.* 1899, 449).

7. Il divieto fatto al socio accomandante d'ingerirsi nell'amministrazione sociale comprende ogni atto d'amministrazione che produca diritti ed obblighi alla società, e non può limitarsi ai veri e proprii contratti, nè è necessario che a far sorgere la responsabilità il socio si ponga in diretto rapporto col terzo. — C. Torino, 20 maggio 1899 (*G.*, 873, *n.*; *G. it.* I, 1, 980).

8. L'obbligazione che il socio accomandante contrae per la società non è nulla, ma produce soltanto la responsabilità illimitata e solidale di esso socio verso i terzi per tutte le obbligazioni della società. Quando il terzo esperimenti l'azione nascente dall'obbligazione contro il socio accomandatario, non è necessaria la citazione del socio accomandante per l'integrazione del giudizio. — C. Palermo, 19 luglio 1900 (*F. sic.* 504; *D. e G.* XVI, 572).

9. I soci di un'accomandita semplice chiamati a costituire un comitato di vigilanza sulla gestione sociale, non assumono per ciò solo alcuna responsabilità del cattivo andamento della società di fronte agli altri soci — A. Milano, 10 febbraio 1908 (*Mon.* 188; *G.* 1908, 280, *n.*; *F.* I, 808, *n.*; *D. C.* 808; *G. it.* I, 2, 198; *L.* I, 1287 *n.*).

V. art. 83, n. 2.

—

Articolo 119.

Nelle società in accomandita per azioni l'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti presa colla maggioranza richiesta nell'art. 158, riservata ai soci dissenzienti la facoltà concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.

L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società.

Se la rivocazione è fatta senza giusti motivi, l'amministratore rivocato ha diritto al risarcimento del danno. (*127 I.*).

Articolo 120.

L'assemblea generale colla maggioranza e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente può surrogare altra persona all'amministratore rivocato, morto, fallito, interdetto o inabilitato; ma se gli amministratori sono più, la nomina dev'essere approvata anche dagli altri.

L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione. (*127 I.*).

Bibliografia: V. Danieli G. sotto l'art. 118.

---

§ 3. — *Della società anonima.*

Bibliografia; Arespach L. e Houbotte E., *Des sociétés anonymes en droit international privé* (Bruxelles, 1896, E. Bruylant). — Bing M. Félix, *La société anonyme en droit italien* (Genève et Bâle 1887, H. George libraire-éditeur). — Bordoni A., *Note ed appunti sull'ordinamento amministrativo contabile delle società anonime in Italia* (*Cons. comm.* 1894, 257). — Canonica D., *Pensieri sopra la riforma delle società anonime* (Torino, 1891, L. Roux e C.). De Johannis A.-J., *Delle società commerciali anonime: appunti sulle riforme al Codice di commercio, proposte dalla Commissione istituita con decreto ministeriale 12 aprile 1894* (Firenze-Roma. 1896, tip. Bencini). — De Leval G., *La nouvelle loi anglaise sur les sociétés.* Loi du 8 août 1900, traduite avec commentaire (Bruxelles, 1901, E. Bruylant. — Destruels M., *Traité pratique de législation anglaise sur les sociétés anonymes « Limited »* (Paris, 1901, A. Chevalier, Marescq et C., 2 édition). — Errera G., *È ammissibile pel nostro Codice una società anonima a quote non trasmissibili?* (*D. C.* XIV, 825). — Manara U., *Le società anonime irregolari* (*D. C.* XV, 9). — Marghieri A., *Vizi dell'attuale ordinamento della società anonima* (*F. nap.* 1897, 7). — Mayer G., *Sulla riforma delle società anonime* (*Antol. giur.* V, 505). — Pateri G., *La società anonima* (Torino, 1890, Unione tip.-ed.). — Picinelli G., *La società anonima* (Cagliari, 1883, tip. Timon). — Pipia U., *Società anonima* (*Dig. it.* — *Società commerciali* [Parte speciale], III). — Plebano A., *La riforma delle società anonime* (*Giur.* 1891, 305). — Rycx L., *Législation anglaise sur les sociétés anonymes* (Bruxelles, 1901, veuve Larrier. — Vidari E., *Il Congresso economico di Torino e la riforma delle società anonime* (*L.* 1893, I, 758). — Vighi A., *Diritto individuale e volontà sociale: studio sulla società anonima* (Camerino, 1901, tip. Savini). — Vivante C., *Le società anonime* (*Mon.* 1893, 601).

Articolo 121.

La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, rivocabili, soci o non soci. (*129 I.; 31 F.; 207-227 G.; 44 N.; 538 P.; 237 S.*).

Bibliografia: Mori V., *L'Amministrazione della società anonima nel diritto e nella giurisprudenza* (Torino, 1897, Bocca edit.). — Id., *Revoca della carica di amministratore nelle società di commercio* (Roma, 1899, tip. Capaccini; *Cons. comm.* 1898, 225). — Scialoia E., *Sulla temporaneità e sulla durata massima del mandato degli amministratori di società anonime* (*F.* 1890, I, 624). Thibaut G., *Le bilan et l'administration des sociétés anonymes dans leurs rélations avec la comptabilité* (Bruxelles, 1904, Oscar Sclepens et C.). — Vidari C., *Amministratori ed azionisti nella società anonima* (*L.* 1897, 2, 828).

1. Essendo la società anonima una riunione di capitali e non di persone, ed avendo l'unica rappresentanza nel consiglio d'amministrazione, gli azionisti non hanno veste nè qualità per opporsi alle operazioni che faccia coi terzi, nemmeno se siano dannose ed annullabili, per vizi di forma e di sostanza.

2. Forse in un solo caso gli azionisti potrebbero avere voce contro i terzi, quando gli atti contro i quali insorgono fossero l'effetto di una collusione fraudolenta lesiva dei loro interessi. — A. Genova, 4 marzo 1889 (*T. gen.* 212-289; *Cons. comm.* 85; *F.* I, 590; *Annuario*, 542).

3. Gli amministratori delle società anonime possono essere nominati a vita.

4. Una società può modificare lo statuto per ridurre il numero dei consiglieri e per nominare a vita il presidente del consiglio d'amministrazione. — A. Napoli, 2 dicembre 1889 (*F.* 1890, I, 624, *n.*).

5. I soci amministratori della società anonima non hanno diritto a compenso per l'opera prestata nell'interesse della società, eccetto il caso che tale compenso sia espressamente stabilito nello statuto sociale, o, nel silenzio di esso, sia deliberato dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione. — A. Catania, 28 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 222, *n.*).

—

Articolo 122.

Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle specialmente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società. (*130 I.; 651, 654 E.; 32 F.; 231 G.; 45, 56, N.; 542 P.; 277 S.*).

Bibliografia: Pugliese G. A., *La responsabilità di un amministratore di società anonima* (*R. Trani*, 1897, 8). — Roland A. *De la responsabilité des administrateurs dans les sociétés anonymes en Belgique* (Paris, 1900, Chevalièr-Marescq et C.e). — T. v., *Della responsabilità degli amministratori di una società anonima* (1884, 587).

1. Eccede i limiti del proprio mandato l'amministratore d'una società anonima, se in nome di essa contrae obbligazioni che, quantunque non esplicitamente interdette, non gli sono però affidate dagli statuti. — A. Genova, 30 dicembre 1884 (*Eco* 167; *Annuario* 349).

2. Il terzo che contrae cogli amministratori di una società non può invocare la sua buona fede, nè la presunzione del vantaggio della società per sostenere la validità della obbligazione seco lui stipulata, quando questa ecceda i limiti dei poteri attribuiti agli amministratori dallo statuto sociale regolarmente pubblicato. — C. Torino, 28 luglio 1885 (*Rass.* 85; *Annali*, 458; *G.* 721; *Mon.* 829; *D. C.* 850; *Annuario* 348).

3. Nel silenzio degli statuti in proposito non può una società anonima assumere l'amministrazione di altra società. — C. Torino, 28 giugno 1886 (*G. it.* I, 1, 382; *G.* 588; *Giorn. not.* 489).

4. Gli amministratori di società anonima per azioni al portatore sono responsabili per le operazioni eccedenti i limiti dello statuto, anche quando siano state deliberate in assemblea generale.

5. In caso poi di responsabilità, l'azionista che intenti la relativa azione non ha da provare di essere stato socio al momento delle deliberazioni, e le azioni da lui possedute non avere appartenuto ad azionista consenziente alla deliberazione censurata. — A. Genova, 1° febbraio 1887 (*Eco* 49).

6. Il Consiglio d'amministrazione autorizzato a fare tutto ciò che per statuto o per deliberazione sociale non sia espressamente riservato all'assemblea o ad altro organo, non può accordare ipoteche. — A. Milano, 8 ottobre 1889 (*Mon.* 996; *Annuario* 520 e 574).

7. Anche agli amministratori di società commerciali è applicabile l'art. 2085 Codice civ., per cui non possono consentire alla cancellazione di un'ipoteca che garantisce un credito della società non ancora soddisfatto. — T. Perugia (Camera di consiglio) 23 luglio 1890 e 25 febbraio 1891 ed A. Perugia (id.) 26 marzo 1891 (*Sinossi*, serie 2ª, fasc. 48, articolo 2085, *a*).

8. Una società anonima commerciale può validamente cedere ad un terzo per un determinato tempo l'esercizio dell'impresa che costituisce il suo oggetto.

9. Il consiglio d'amministrazione che abbia dallo statuto la facoltà di stipulare comprevendite e locazioni, deve intendersi abbia la facoltà limitata agli atti ordinari per l'esercizio dell'impresa, ed esorbita quindi dai suoi poteri alienando o locando l'impresa stessa.

10. Tale atto però è valido per la successiva ratifica della assemblea, data anche tacitamente mediante approvazione dell'operato del consiglio d'amministrazione. — A. Genova, 24 maggio 1898 (*T. gen.* 178).

11. I soci di un'anonima non hanno azione contro i terzi per le convenzioni stipulate cogli amministratori della società.

12. In difetto di un'espressa contraria disposizione dello statuto sociale, è valida la convenzione con cui il consiglio di amministrazione di un'anonima, abilitato ad accordare altrui partecipazioni, accorda al proprio presidente quelle partecipazioni negli affari sociali che egli sarà per chiedere, non oltre una percentuale determinata, purchè si dichiari prima o nell'atto che il consiglio stesso delibererà di assumere l'affare. — A. Venezia, 1° dicembre 1893 (*T. v.* 1894, 82, *n.*; *T. gen.* 1894, 87; *L.* 1894, I, 165).

13. Se lo statuto di una società anonima determina tassativamente le operazioni da compiersi, vietando ogni altra impresa, le operazioni eccedenti i limiti dello statuto devono essere dichiarate nulle. — A. Roma, 10 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 423).

14. Gli amministratori di società anonima ai quali sia data facoltà dallo statuto di nominare il direttore pel tempo ed alle condizioni che saranno di volta in volta stabilite non possono concedere al direttore medesimo la nomina a vita con diritto a pensione in caso di andata a riposo, nè assegnargli, oltre lo stipendio, una compartecipazione negli utili annuali dell'azienda, ed il Consiglio di amministrazione può pronunciarne la revoca immediata dall'impiego senza prima applicare le punizioni minori portate dal regolamento sociale in ordine progressivo, se la condotta del direttore medesimo sia tale da legittimare tale massimo rigore. — A. Torino, 22 maggio 1900 (*G.* 775; *G. it.* I, 2, 524; *T. g.* 408); C. Torino, 15 luglio 1901 (*G.* 1145; *L.* II, 524; *D. C.* 916; *G. it.* I, 1, 1069, *n.*).

15. Le elezioni a cariche sociali indette da un consiglio di amministrazione di società anonima nullamente costituita hanno ciò non ostante piena efficacia se risultano a loro riguardo osservate tutte le prescrizioni della legge e dello statuto sociale. — A. Torino, 2 luglio 1900 (*G.* 1155; *G. it.* I, 2, 751).

16. L'articolo va strettamente interpretato, epperò in difetto di espressa disposizione dell'atto costitutivo, la facoltà di compromettere nell'interesse di una società anonima spetta non al Consiglio di amministrazione, ma all'assemblea dei soci. — T. Como, 24 gennaio 1902 (*Mon.* 698).

17. La società commerciale non è obbligata per quanto i suoi amministratori han fatto oltre i limiti dei loro poteri. — C. Torino, 2 ottobre 1908 (*G.* 1424, *n.*).

Articolo 123.

Ogni amministratore deve dar cauzione per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni.

La cauzione deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative e in ogni caso il vincolo dev'essere inscritto nel libro delle azioni.

Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile. (*658 E.*).

Bibliografia: Cattaneo R., *Se la cauzione che debbono dare gli amministratori di una società anonima per azioni, a termini dell'art. 123 Codice di comm., possa fornirsi diversamente che col deposito di azioni della società nel caso in cui riesca dimostrata l'impossibilità di acquistare le azioni stesse nella voluta quantità* (*Cons. comm.* 1885, 196). — Danieli G., *Sanzione delle disposizioni contenute nell'art. 123 del Codice di commercio* (*D. C.* II, 183). — Supino D., *La cauzione degli amministratori di società anonime* (*D. C.* II, 18; *Cons. comm.* 1884, 135). — T. v., *Della cauzione da darsi dagli amministratori di una società anonima* (1885, 481). — Valdata E., *Se le azioni debbano essere di proprietà degli amministratori o almeno al loro nome* (*Mon.* 1895, 909).

1. Nelle società anonime per azioni la cauzione d'ogni amministratore *nuovamente eletto* deve fornirsi col deposito di altrettante azioni nominative della società per la concorrente del 1|50 del capitale sociale.

2. Anche nel caso di asserta materiale impossibilità di acquistare il numero sufficiente di azioni sociali, l'autorità giudiziaria *non potrebbe* autorizzare la cauzione dei nuovi eletti *in equivalente deposito* di rendita vincolata sul Gran Libro del Debito Pubblico. — A. Torino, 10 marzo 1884 (*G.* 180, *c*; *G. c.* I, 84; *Annali* 146, *c*; *D. C.* 845, *c*; *G. it.* II, 812; *F.* I, 869, *n.*; *Fil.* 462, 517; *L.* II, 285, *n.*; *Mon.* 675, *n.*; *Cons. comm.* 188; *Annuario* 884).

3. *Contra.* Poichè la legge espressamente permette la scelta degli amministratori di società anonime anche fra non soci, e tanto meno perciò richiede negli amministratori la proprietà delle azioni da depositarsi per garanzia della loro gestione, non già all'assemblea generale della società, ma bensì e unicamente al Tribunale civile incombe di provvedere al modo con cui dagli amministratori si debba prestare la voluta cauzione, quando riesca loro impossibile di procurarsi la quantità sufficiente delle azioni sociali per depositarle a titolo di cauzione.

4. A provare l'impossibilità materiale di acquistare azioni sociali (appunto perchè non versate in circolazione), è messo il più idoneo e perfettamente legale l'analoga attestazione del sindacato dei pubblici mediatori, anche quando si tratti di azioni tutte nominative. — C. Torino, 9 luglio 1885 (*Rass.* 81, *n.*; *G.* 478, *n.*; *Annali*, 450, *n.*; *G. it.* I, 1, 658; *G. c.* I, 126; *Mon.* 882, *n.*; *Fil.* 751; *F.* I, 788; *D. C.* 744; *Mon. leggi* 107; *Cons. comm.* 281; *Annuario* 336).

5. La cauzione prestata dagli amministratori e rappresentanti delle società anonime non costituisce garanzia pei creditori personali dei detti amministratori o rappresentanti. — C. Roma, 8 novembre 1888 (*L.* 1889, I, 686; *Annuario*, 486; *T. gen.* 1889, 388; *Cons. comm.* 1889, 19).

6. Al socio singolo non compete azione individuale per obbligare gli amministratori a dare cauzione, spettando ai sindaci, nelle società anonime, di sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori. — C. Napoli, 8 gennaio 1891 (*Cons. comm.* 119; *G. it.* I, 1, 216).

7. L'amministratore di una società anonima, eletto a tempo determinato e per successivi periodi confermato, esercita una sola e cumulativa gestione, la quale è tutta garantita dalla di lui cauzione; e quindi se questa viene prestata dopo una o più conferme, vale anche pel periodo di tempo a queste anteriore. — C. Torino, 19 febbraio 1894 (*G. it.* I, 1, 427).

8. Non ha veste per stare in giudizio, mancando di legittima costituzione, quel consiglio di amministrazione i cui membri, od almeno la maggioranza di essi, non abbiano depositata nè costituita la cauzione che è condizione imprescindibile per la validità della nomina loro e per la legittimità delle funzioni rispettive. — T. Pisa, 1° aprile 1897 (*G. it.* I, 2, 818).

Articolo 124.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine e dev'essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti. (*138 I.; 649 E.*).

Bibliografia: Vedi Scialoja E. sotto l'art. 121.

L'amministratore nominato nell'atto costitutivo della società non può di regola essere revocato per deliberazione dei soci, ma l'assemblea degli azionisti può in ogni tempo deliberare la revoca degli amministratori eletti successivamente anche senza darne giustificazione alcuna. — A. Genova, 17 marzo 1894 (*F.* I, 1, 800; *G. it.* I, 2, 446; *Mon.* 810; *D. C.* 421).

—

Articolo 125.

In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contenga disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, dev'essere convocata l'assemblea generale. In caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale dev'essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.

Bibliografia: V. Scialoja E., sotto l'art. 121.

Gli amministratori scaduti di società anonima continuano in carica insino a tanto che non siano stati surrogati dai nuovi nominati. — A. Torino, 12 maggio 1905 (*G.* 849, *n.*).

Sezione IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime

Bibliografia: Einaudi L., *Una statistica delle società per azioni* (*Riforma sociale* 1908, 878). — Gagliano A., *Note sui precedenti storici delle società per azioni* (*D. C.* XXI, 1). — Sacerdoti A., *Legislazione sulle società anonime ed in accomandita per azioni* (*T. v.* 1894, 181; *Cons. comm.* 1894, 225; Venezia, 1904, Tip. C. Ferrari). — Vita-Levi M., *La legge tedesca sulle società in accomandita ed anonime volgarizzata sul testo ufficiale* (*Rass.* II, parte 3ª, *Legislazione comparata*). — Vivante C., *Riforma delle società per azioni* (*Mon.* XXXVI, 861). — Id., *Una difesa delle società per azioni; un rimedio contro gli abusi delle borse* (*Mon.* XXXV, 24). — Id., *Una difesa delle società per azioni, un rimedio contro gli abusi delle borse* (*Mon.* 1894, 241).— Id., *Riforma della società per azioni* (*Mon.* 1895, 861). — Vedi Piola a pag. 178.

---

§ I. — *Della costituzione della società.*

Bibliografia: Vidari E., *Sulla costituzione delle società per azioni* (*Mon.* 1898, 641, 821). — Id., *L'ingerenza governativa nella costituzione delle società per azioni* (*L.* 1897, I, 288).

Articolo 126.

I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni. (*132 I.; 623 E.*).

Bibliografia: Vivante C., *Chi può dirsi promotore o fondatore di una società anonima? Non sono tali quelli che si limitano a conferire dei beni in natura* (*Mon.* 1889, 446).

1. Sono valide le convenzioni preliminari per la costituzione delle società nei rapporti dei promotori fra loro. — A. Torino, 10 dicembre 1887 (*G.* 1888, 240; *Annali*, 184); C. Roma, 17 settembre 1889 (*L.* II, 759; *Cons. comm.* 826; *T. gen.* 1890, 10; *Fil.* 1890, 4).

2. I promotori di una società per azioni possono agire in risarcimento in confronto dei terzi inadempienti ai patti stipulati, in ispecie per aver quelli con tale inadempimento impedito la costituzione della società. — C. Torino, 24 ottobre 1888 (*Mon.* 921; *Annali*, 508; *Cons. comm.* 354; *D. C.* 1889, 189; *Fil.* 1889, 7; *Annuario* 407).

3. Sono promotori soltanto quelli che promuovono la costituzione della società, non tutti quelli che intervengono all'atto costitutivo.

4. Il loro ufficio cessa colla sottoscrizione dell'intero capitale e la responsabilità loro non si estende all'adempimento delle formalità di cui agli art. 90 e seguenti. — A. Palermo, 14 febbraio 1902 (*D. C.* 402).

Articolo 127.

Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

Ogni patto contrario è nullo.

Possono però i promotori riservarsi una partecipazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizi, purchè questi non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio, ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. (*134 I.; 619 E.*).

1. I fondatori di una società non hanno diritto al rendiconto dell'amministrazione sociale. — C. Firenze, 27 aprile 1885 (*T. v.* 277; *L.* II, 157; *Annuario* 851).

2. Stabilitasi nello statuto di una società industriale, eretta sotto l'impero del Codice cessato, una determinata quota sugli utili a favore del promotore, senza che la stessa sia alligata come corrispettivo all'opera personale di lui, o ad un dato termine di tempo, si deve ritenere che questa parte di utili costituisca un diritto duraturo quanto la società, dal promotore stesso trasmissibile ai suoi successori a titolo universale o particolare. — A. Genova, 17 febbraio 1888 (*Eco* 75).

3. La nullità delle stipulazioni di cui nell'art. 127 (134 Codice cessato) non è d'ordine pubblico, nè quindi insanabile per via di esecuzione volontaria, conferma e ratifica. — C. Torino, 6 settembre 1889 (*Mon.* 910; *Annuario* 520).

4. I soci *fondatori*, sottoscrittori di tutte le azioni originarie, possono riservarsi la preferenza per l'eventuale acquisto delle nuove azioni da emettersi in futuro ad aumento del capitale sociale. — C. Torino, 31 maggio 1904 (*G.* 1285; *Mon.* 1905, 126; *F.* 1905, I, 485).

Articolo 128.

La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale. (*615 E.*).

Bibliografia: De Rossi V., *Diritti ed obblighi dei sottoscrittori di azioni nelle società anonime* (*T. v.* XXI, 558).

Articolo 129.

La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tal caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, e contenga il progetto di statuto.

Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato nell'art. 99, per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori.

Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 134.

Il programma colle sottoscrizioni autentiche dei promotori dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. (*615 E.*).

Bibliografia: Bolchini F., *La costituzione delle società commerciali per azioni mediante pubblica sottoscrizione* (*Riv. dir. comm.* 1908, I, 681). — Mori V., *Che figura giuridica costituisce la sottoscrizione pubblica per azioni* (*D. C.* XIV, 501).

Articolo 130.

Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

La riserva di partecipazione agli utili netti della società permessa nell'art. 127 a favore dei promotori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea stabilita nell'art. 134.

Bibliografia: Micheloszi O., *Le sottoscrizioni delle azioni di società anonime od in accomandita in rapporto al notariato ed alle tasse erariali* (*Rol.* 1888, 289).

L'autenticazione della firma dei sottoscrittori di azioni, di cui parla l'articolo, non è cosa sostanziale, nè quindi imposta sotto pena di nullità; ma solo è voluta per agevolare il riconoscimento di tali firme quando vengano impugnate, onde il sottoscrittore non può opporne la mancanza per sottrarsi agli obblighi assunti. — A. Milano, 4 settembre 1899, *L.* II, 810, *n.*; *Mon.* 908, *n.*; *G.* 480; *T. gen.* 667; *Cons. comm.* 872); C. Napoli, 11 gennaio 1894 (*D. e G.* 889; *F.* I, 1070, *n.*).

—

Articolo 131.

Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Non si possono emettere nuove azioni sino a che le precedenti non siano intieramente pagate.

In nessun caso possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio. *(135 I; 617, 636 E.).*

Bibliografia: Sraffa A., *Limitazioni all'obbligo di versare il capitale sottoscritto nella società per azioni* (*F.* 1904, 1, 196).

1. Non è applicabile il divieto dell'articolo quando non si tratti di emettere nuove azioni, ma soltanto di concretare la divisione del capitale, che rimane identico, in azioni di taglio diverso dal primitivo. — A. Genova, 27 luglio 1895 (*T. gen.* 465; *Giur.* 898).

2. Non è necessario possedere azioni per far parte di una società anonima, bastando avervi in altro modo contribuito. — C. Palermo, 6 dicembre 1898 (*D. C.* 1899. 244; *Mon.* 1899, 427).

3. La società che non emise azioni di uguale importanza, liberamente negoziabili, ma si formò con capitali sottoscritti dai soci per quote disuguali che non potevano essere cedute se non col consenso di tutti i soci, non può dirsi società in accomandita per azioni. — A. Brescia, 21 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 294, *n.*; *Mon.* 99, 892; *D. C.* 1899, 449; *G. it.* I, 1, 100).

—

Articolo 132.

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con avviso da inserirsi nella gazzetta ufficiale del regno e nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo dove intendono stabilire la sede della società, devono assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbligazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Articolo 133.

Il versamento prescritto nell'art. 131 dev'essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto di emissione legalmente costituito.

Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il

deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

Perchè la divisione della sostanza comune fra i soci produca, rispetto ai terzi, l'effetto dello scioglimento della società, è necessario che l'atto relativo sia stato pubblicato ai sensi dell'art. 96 Codice di commercio. — A. Venezia, 24 agosto 1896 (*T. v.* 1897, 45; *L.* 1897, I, 271).

—

Articolo 134.

Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'art. 131, i promotori entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito secondo le disposizioni dell'art. 132, salvo che il programma o lo statuto disponga diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea:

1° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti delle società fatta a proprio favore dai promotori;

4° nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

5° nomina i sindaci. (*136 I.; 618, 619, 642 E.*).

Bibliografia: Vivante E., *L'approvazione degli statuti della società per azioni* (*Mon.* 1898, 701).

Articolo 135.

Ognuno dei soci che dichiari nella detta Assemblea generale di non essere abbastanza informato può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da soci sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti. (*137 I.*).

Articolo 136.

Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.

Articolo 137.

Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società è nulla e di niun effetto; e l'alienante può

essere costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta colla clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

Articolo 138.

Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale. (*623 E.*).

---

§ 2. — *Degli amministratori.*

Bibliografia: Gagliano A., *Gli amministratori delle società anonime nel diritto e nella giurisprudenza* (Palermo, 1908, Reber). — Pistolesi A., *Amministrazione di società.* (*Dig. dir. priv.*). — Vighi, *Notizie storiche sugli amministratori ed i sindaci delle società per azioni anteriori al Codice di commercio francese* (Camerino, 1898, tip. Savini).

Articolo 139.

Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica. (*653 E.*).

Articolo 140.

Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1° il libro dei soci, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative, secondo le disposizioni dell'art. 169;

2° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25.

Le società anonime od in accomandita per azioni soltanto hanno obbligo di consegnare in atto pubblico, ovvero in apposito registro, le deliberazioni delle loro assemblee generali; le altre società commerciali sono libere di scegliere la forma di trascrizione che meglio loro talenti, purchè consti in modo attendibile delle loro deliberazioni. — C. Torino, 10 settembre 1885 (*G.* 684).

—



Articolo 141.

Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

Articolo 142.

Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 140.

Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a loro spese. (*541 E.*).

Articolo 143.

La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea generale. (*650 E.*).

Articolo 144.

Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione. (*628 E.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Sulla legalità dei sindacati per l'acquisto e la vendita di azioni* (*T. v.* 1904, 882). — Vidari E., *Acquisto e vendita di azioni sociali da parte degli amministratori* (*D. C.* XXII, 801). — Vivante C., *Sulla legalità dei sindacati per l'acquisto e la vendita di azioni* (*Riv. di dir. comm.* 1904, I, 265).

1. È valido il pegno di azioni di società benchè gli amministratori di questa, non ostante il disposto dell'articolo, abbiano accordato anticipazioni sulle azioni stesse, epperò non può il terzo invocare l'articolo per sottrarre le azioni depositate all'effetto del pegno. — T. Bergamo, 7 febbraio 1884 (*L.* I, 711; *D. C.* 421; *Mon.* 441; *Annuario* 881).

2. Il divieto di acquistare azioni sociali, altrimenti che con somma prelevata sugli utili regolarmente accertati, è assoluto e insindacabile sempre.

Esso non riguarda i soli amministratori, ma anche la società direttamente.

L'autorizzazione poi agli amministratori d'acquistare azioni sociali cogli utili della azienda può essere data preventivamente con mandato illimitato nello statuto. — C. Torino, 26 novembre 1901 (*G.* 1902, 57, *n.*; *L.* 1902, I, 225; *D. C.* 1902, 151; *G. it.* I, 1, 220).

3. L'articolo ha inteso vietare l'acquisto fatto dalla società delle proprie azioni nello esercizio e per l'esercizio del proprio commercio, continuando a figurare integro il capitale sociale, ma non fa ostacolo a che la società possa rendersi acquirente di proprie azioni che le siano abbandonate da un suo debitore, o che abbia essa comperato annullando le azioni stesse e riducendo correlativamente il suo capitale sociale. — T. Torino, 20 agosto 1902 (Cam. di cons.) (*G.* 1042, *n.*; *F.* I, 1118, *n.*).

4. È nullo, perchè tendente ad eludere le disposizioni degli art. 144, 247, n. 8, un sindacato che si proponga per iscopo lo smercio delle azioni d'un istituto, quando risulti che, malgrado le contrarie apparenze, il principale dei partecipanti al sindacato fu l'istituto stesso, il quale ne assunse per di più la gestione, esplicandone l'attività nel proprio interesse. — A. Roma, 11 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 580).

5. L'acquisto di azioni fatto contro il disposto dell'articolo è illegale ma non nullo. — A. Milano, 14 luglio 1903 (*D. C.* 1904, 949).

6. Il divieto fatto alle società d'acquistare le proprie azioni non si estende alla vendita delle azioni stesse, anche quando questa

vendita implichi un temporaneo riacquisto delle azioni per equilibrarne il prezzo sul mercato. Quindi non può dirsi illegittimo un sindacato istituito allo scopo di collocare le azioni d'una società, rimastele in portafoglio, e di evitarne così il deprezzamento, sebbene faccia parte del sindacato la società stessa. — C. Roma, 25 maggio 1904 (*F.* I, 716, *n.*; *G. it.* I, 1, 948; *Mon.* 844).

7. La legge vieta l'acquisto stabile che una società faccia delle proprie azioni e non la vendita delle azioni medesime; deve quindi ritenersi lecito il sindacato costituito tra una società ed altri banchieri per il collocamento delle proprie azioni invendute. — C. Roma, 6 giugno 1904 (*L.* 2090).

8. L'associazione in partecipazione, costituita sotto il nome di sindacato da una società anonima allo scopo di sostenere il corso delle proprie azioni mediante successivi riparti, è nulla per illiceità dell'oggetto e della causa. — A. Bologna, 20 marzo 1905 (*F.* I, 571, *n.*; *G. it.* I, 2, 278, *n.*; *Mon.* 590; *G.* 958).

—

Articolo 145.

Le società di assicurazioni sulla vita e le società amministratrici di tontine nazionali od estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti sono stabiliti con regio decreto.

Legislazione. — I. Legge 26 gennaio 1902, n. 9, che disciplina le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione di qualunque specie e forma.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione, nazionali e straniere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente in base ai contributi ed alle probabilità di sopravvivenza degli inscritti, si propongono di raccogliere da questi contribuzioni di denaro allo scopo di assegnare, in corrispettivo delle medesime, capitali o rendite, o dividendi in relazione alla durata ed agli eventi della vita degli iscritti o di terzi.

La presente legge non si applica al pagamento di assegni, sussidi o rendite nei casi di impotenza al lavoro, ed ai sussidi, in caso di morte, aventi carattere di soccorso.

Art. 2. Le associazioni o imprese, di cui nell'articolo precedente, per incominciare le loro operazioni e, se straniere, per essere ammesse ad esercitare nel regno, devono presentare al ministero d'agricoltura, industria e commercio, insieme con l'atto costitutivo, con lo statuto e coi regolamenti, le condizioni contrattuali per gli associati ed ogni altro documento che si riferisca alla gestione e alle funzioni dell'istituzione.

Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli inscritti.

Le associazioni o imprese che siano già legalmente costituite in paese estero, devono altresì provare la loro legale esistenza nel paese d'origine e stabilire nel regno una sede secondaria o una rappresentanza che abbia un bilancio separato formato secondo le prescrizioni dell'articolo 6, e presso le quali si tengano i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della sorveglianza governativa, di cui agli articoli 5, 8 e 9.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio della previdenza. promuove il decreto reale d'autorizzazione.

Contro il diniego opposto dal Ministero è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

L'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, le condizioni contrattuali e il decreto reale sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale della società per azioni.*

Avvenuta tale pubblicazione, l'associazione o impresa è legalmente costituita.

Art. 3. A modificazione di quanto dispone l'art. 145 del codice di commercio, si prescrive che le associazioni o imprese considerate nella presente legge debbano impiegare l'intero

ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese d'amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione, nei modi seguenti:

1° in titoli del debito pubblico del regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie guarentiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare nel Regno il credito fondiario.

Le somme giacenti in cassa, anche per i bisogni di amministrazione o di gestione, non potranno superare la misura fissa o proporzionale agli introiti che sarà determinata da regolamenti o disposizioni approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

È vietato qualsiasi impiego, anche temporaneo, di dette giacenze di cassa, fuorchè in depositi presso istituti d'emissione o presso altri istituti designati dal Ministero suddetto.

I titoli nei quali sono investite le somme eccedenti le giacenze di cassa devono, nel termine di 10 giorni dall'acquisto, essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti o convertiti in certificati nominativi.

Tanto i depositi dei titoli, quanto i certificati nominativi, devono essere vincolati con la dichiarazione che fanno parte del fondo o dei fondi degli inscritti o di categorie di inscritti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle società estere autorizzate ad esercitare nel regno, per quanto riguarda le somme versate dagli inscritti in Italia, a cui esclusivo favore s'intendono vincolati i fondi impiegati.

Art. 4. Lo svincolo dei depositi di titoli al portatore o dei certificati nominativi sarà ordinato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio con le norme che verranno stabilite nel regolamento, di cui al successivo art. 18.

Art. 5. Le associazioni o imprese indicate nell'articolo primo sono soggette alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che potrà essere esercitata anche per mezzo dei prefetti.

Alle spese occorrenti per la vigilanza si provvederà col fondo formato coi contributi che, a questo titolo, le associazioni o imprese saranno obbligate a versare al Ministero medesimo.

La misura del contributo verrà determinata con decreto reale e non potrà superare il due per mille dell'ammontare delle somme riscosse annualmente.

Art. 6. Le associazioni o imprese predette, senza pregiudizio della pubblicazione, di cui all'art. 180 del codice di commercio, devono presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio il bilancio dell'esercizio annuale e gli altri documenti indicati in detto articolo, nel termine di 20 giorni dall'approvazione del bilancio, se le associazioni o imprese sono nazionali; se sono straniere, nel termine rispettivamente di 40 o 60 giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.

Il modello del bilancio sarà, per ogni effetto, stabilito con decreto reale.

Art. 7. I documenti menzionati nell'articolo precedente devono essere estratti dai registri e certificati conformi alla verità, con dichiarazione sottoscritta da due amministratori, dal direttore e dai sindaci.

Essi saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale delle società per azioni*.

Art. 8. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

1° Esamina i bilanci annuali presentati dalle associazioni od imprese ed ha facoltà di verificare se corrispondono alle risultanze dei libri e registri della istituzione;

2° Accerta, con l'esame dei registri e documenti ed anche mediante improvvisi riscontri di cassa, l'esistenza e l'impiego dei fondi di cui all'art. 3;

3° Vigila sull'applicazione della presente legge, approva le variazioni che venissero portate allo statuto, ai regolamenti ed alle condizioni contrattuali per gli associati. Richiama all'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali le amministrazioni delle associazioni od imprese che non vi si conformassero, fissando ad esse, a tale uopo, un termine che non potrà essere maggiore di un mese.

Qualora le amministrazioni persistano nell'inosservanza, il Ministero ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e la nomina di un commissario regio.

Entro tre mesi il commissario regio deve provocare la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. Il termine può essere, per cause straordinarie, prorogato fino a 6 mesi.

Quando si tratti di associazioni o imprese straniere, il Ministero promuove il decreto

reale che toglie all'associazione o impresa la facoltà di operare nel regno e nomina, ove occorra, un commissario regio per la liquidazione delle operazioni.

Art. 9. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve eseguire, ogni due anni, una ispezione generale delle associazioni o imprese contemplate nella presente legge.

Il Ministero può eseguire speciali ispezioni straordinarie. Quando queste siano determinate da reclami di uno o più associati, il Ministero può prescrivere, a garanzia delle spese, il deposito di una congrua somma. Se il reclamo risulti giustificato, il deposito è restituito al reclamante, e le spese vanno a carico dell'associazione od impresa, salvo a questa il diritto di risarcimento contro le persone responsabili.

I risultati dell'ispezione devono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale delle società per azioni* e comunicati all'associazione o impresa, ai reclamanti e ad ogni associato che ne faccia domanda.

Art. 10. Oltre la responsabilità stabilita dal codice di commercio, sono puniti con multa non inferiore alle lire 100, ed estensibile fino alle lire 5000, salvo le maggiori pene in caso di altro reato, i promotori, gli amministratori, gli agenti o rappresentanti, i direttori, i sindaci delle associazioni o imprese regolate dalla presente legge, che compiano o anche soltanto incomincino operazioni prima che sia stata fatta la pubblicazione di cui all'art. 2.

In caso di trasgressione all'art. 8 saranno punite, con la stessa multa di lire 100 a lire 5000, le persone alle quali spetta di eseguire o di far eseguire le disposizioni contenute in detto articolo.

Saranno puniti con la stessa multa da lire 100 a lire 5000 i promotori, amministratori, agenti o rappresentanti, direttori, sindaci o liquidatori delle associazioni o imprese sopra indicate, che si rifiutino di comunicare ai delegati del Ministero d'agricoltura, industria e commercio le notizie, i registri e i documenti che occorre esaminare e di lasciare loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge.

Art. 11. In caso di omessa o ritardata presentazione al Ministero d'agricoltura, industria o commercio dei bilanci annuali, nei modi e nei termini prescritti, saranno punite con l'ammenda da lire 10 a lire 50, per ogni giorno di ritardo, le persone cui spetta di eseguire o fare eseguire tale presentazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 12. Le associazioni o imprese indicate nell'art. 1, già esistenti ed operanti nel regno, devono, nel termine che sarà prescritto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni con le norme stabilite nell'art. 2, e rendere conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti.

In un successivo termine, non minore di tre mesi, dovranno impiegare, a norma dell'art. 8, i capitali stessi che superino i fondi di amministrazione o di gestione, salvo quei fondi che trovinsi già vincolati in impieghi non prontamente realizzabili, la cui liquidazione verrà determinata dai regolamenti che devono essere presentati per l'autorizzazione a continuare le operazioni.

In pendenza dell'autorizzazione, e sino al termine di cui all'art. 13, le associazioni od imprese potranno continuare le operazioni, ma dovranno ottemperare alle disposizioni dell'art. 8 anche pei contributi e per gli interessi versati o maturati successivamente.

Le associazioni od imprese estere già operanti nel regno dovranno, nel termine di tre mesi dall'approvazione del regolamento, istituire le rappresentanze od agenzie con separata contabilità di cui all'art. 2. Anche prima di questo termine dovranno però conformarsi alle disposizioni dell'art. 8 pei contributi e per gli interessi versati o maturati dopo pubblicata la legge.

Art. 13. Quando nel termine fissato, a norma dell'articolo precedente, le amministrazioni delle associazioni o imprese non si siano conformate alla presente legge, dovranno sospendere le operazioni; continuando, si applicheranno le penalità comminate dall'art. 10.

In entrambi i casi il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuove il regio decreto di scioglimento del Consiglio d'amministrazione e la nomina del commissario regio. Qualora si tratti di associazioni o imprese straniere, si applica la disposizione dell'art. 8.

Art. 14. Nel caso che gli associati, debitamente convocati dal Consiglio d'amministrazione o dal commissario regio, non approvino le proposte ad essi presentate per conformare alla presente legge l'ordinamento dell'associazione o impresa, il Ministero d'agricoltura, industria

e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione di essa.

Il liquidatore, accertato lo stato patrimoniale dell'associazione o impresa, prepara il piano di ripartizione fra gli associati e lo presenta al Ministero per l'approvazione.

Disposizioni generali.

Art. 15. I decreti reali riguardanti lo scioglimento dei Consigli d'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni o imprese, la revoca per le società estere ad operare nel regno e la nomina dei regi commissari, di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge, dovranno essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni.*

Contro questi provvedimenti è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 16. I provvedimenti, di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge sostituiscono quelli indicati negli art. 158, 177 e 210 del codice di commercio, e sono applicabili anche alle procedure già in corso.

Art. 17. La denominazione di *Cassa Nazionale* non può essere assunta o conservata da alcuna impresa od istituto a cui non sia conferita per legge. Qualunque denominazione che le associazioni od imprese intendano assumere deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 18. Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, con apposito regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per l'esercizio della vigilanza governativa, per il pagamento del contributo di vigilanza; le norme e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bollettino Ufficiale della società per azioni*, per lo svincolo dei depositi di cui all'art. 4 e quant'altro concerne l'esecuzione della presente legge.

II. — **Regolamento per l'esecuzione della legge precedente, approvato con R. D. 21 luglio 1902, n. 346.**

Titolo I. — *Costituzione legale delle associazioni od imprese. Operazioni e gestione di esse.*

Art. 1. Le associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione devono costituirsi per atto pubblico.

I promotori sono responsabili solidariamente delle obbligazioni che contraggono per costituire l'associazione od impresa, salvo il regresso contro di questa, se vi è luogo.

Art. 2. Lo statuto delle associazioni o delle imprese tontinarie o di ripartizione, oltre a contenere le indicazioni richieste dal codice di commercio, secondo la forma nella quale esse si sono costituite, deve determinare:

1° la denominazione e la sede dell'associazione o dell'impresa;

2° le condizioni alle quali si acquista e alle quali si perde la qualità di inscritto;

3° i diritti e doveri degli inscritti e le condizioni del recesso e della esclusione di essi;

4° i fondi coi quali sarà provveduto alle spese di costituzione e d'impianto dell'associazione o dell'impresa;

5° i termini e le forme per la convocazione delle assemblee generali in conformità dell'art. 155 del codice di commercio;

6° il numero e le attribuzioni degli amministratori e il tempo in cui durano in carica, che in ogni caso non potrà eccedere un quadriennio;

7° a quale fra gli amministratori spetti la rappresentanza dell'associazione o dell'impresa e la firma sociale;

8° le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione;

9° la facoltà dei soci di farsi rappresentare nelle assemblee e le norme e condizioni per questa rappresentanza. Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di due soci, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso. Gli amministratori non possono essere mandatari;

10° la costituzione di un comitato di sindaci, di almeno cinque membri, tre effettivi e due supplenti, con le attribuzioni di cui all'art. 184 del codice di commercio;

11° il tempo in cui l'associazione od impresa deve incominciare ed eventualmente quello in cui deve finire;

12° le particolari cautele con le quali potranno essere deliberati lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione o dell'impresa, la proroga della durata di essa e le modificazioni dello statuto, salvo, per queste ultime, la disposizione di cui al n. 14 del presente articolo;

13° il modo di liquidazione e di ripartizione del patrimonio nel caso di scioglimento e di liquidazione dell'associazione o dell'impresa;

14° la facoltà dell'assemblea generale di procedere ad una revisione dello statuto, anche per quanto si riferisce alle clausole fondamentali di esso, e l'efficacia delle modificazioni deliberate in seguito a questa revisione anche per i rapporti contrattuali preesistenti fra l'associazione o l'impresa e gli inscritti.

Le modificazioni concernenti i diritti e doveri degli inscritti e le altre clausole fondamentali dello statuto, dovranno essere votate a scrutinio segreto in assemblea appositamente convocata e ottenere l'assenso di due terzi almeno dei presenti.

Se questa maggioranza di due terzi dei presenti fosse inferiore ad un terzo degli inscritti, l'assemblea sarà riunita in seconda convocazione a distanza di non meno di quindici giorni dalla prima, e le modificazioni s'intenderanno approvate se otterranno il voto favorevole di tre quarti degli intervenuti. L'associazione o impresa deve procedere alla revisione dello statuto su proposta del consiglio d'amministrazione o di un ventesimo almeno degli inscritti.

Art. 3. Per ottenere l'autorizzazione governativa, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, insieme all'originale o a una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, i regolamenti e le condizioni contrattuali e una relazione in cui siano esposti i criteri seguiti per corrispondere, nella determinazione delle condizioni contrattuali, al precetto di cui nel primo capoverso dell'art. 2 della legge.

Il Ministero, sentito il consiglio della previdenza e il consiglio di Stato, promuove il decreto reale che autorizza l'associazione o l'impresa e ne approva lo statuto.

I regolamenti, le condizioni contrattuali e le disposizioni circa la misura fissa o proporzionale agli introiti delle somme giacenti in cassa, di cui all'art. 8 della legge, sono approvati con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4. Avvenuta la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione o dell'impresa, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio darà notizia della legale costituzione di questa alla cancelleria del tribunale civile della circoscrizione nella quale l'associazione od impresa ha stabilito la propria sede, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società, di cui nel titolo I del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio.

Art. 5. Per ottenere l'approvazione di modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali, le associazioni e le imprese devono presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le modificazioni stesse insieme a copia del verbale dell'adunanza in cui furono deliberate e ad una relazione in cui siano indicati i motivi di esse.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il consiglio della previdenza e il consiglio di Stato, promuove, per le modificazioni dello statuto, il decreto reale di approvazione, e per le altre provvede all'approvazione con decreto ministeriale.

Le modificazioni, insieme al decreto di approvazione, saranno pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed avranno efficacia legale solo dalla data di questa pubblicazione.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio darà comunicazione delle modificazioni e del decreto d'approvazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'associazione o dell'impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 6. I contratti stipulati dalle associazioni o dalle imprese contenenti condizioni contrarie a quelle generali, approvate dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sono soggetti a nullità, che potrà essere eccepita soltanto dall'inscritto e dai suoi aventi causa, con diritto a risarcimento di danni.

Art. 7. Gli amministratori devono essere eletti fra i soci, e sono ad essi applicabili le disposizioni del codice di commercio relative agli obblighi ed alla responsabilità degli amministratori delle società anonime, salvo per quanto si riferisce all'obbligo di prestare cauzione.

Il nome dell'amministratore incaricato della firma dell'associazione o dell'impresa deve

essere inserito nel bollettino ufficiale delle società per azioni, la prima volta insieme all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione o dell'impresa, e successivamente entro 15 giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

Art. 8. Le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono tenere:

a) un libro giornale, nel quale siano registrate quotidianamente tutte le operazioni di esse;

b) un libro degli inventari, nel quale deve essere trascritto ogni anno, ed entro il termine stabilito per la compilazione del rendiconto, l'inventario dell'attivo e del passivo alla data della chiusura dell'esercizio;

c) un libro dei soci o degli inscritti, nel quale devono indicare il nome, cognome, domicilio, la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci od inscritti e i motivi del recesso o dell'esclusione;

d) un registro nel quale siano trascritte le deliberazioni del consiglio d'amministrazione, firmate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, con facoltà nei consiglieri intervenuti di fare ivi constare del loro eventuale dissenso;

e) un registro, nel quale siano trascritte le deliberazioni delle assemblee generali dei soci, le quali saranno firmate dal presidente e dal segretario.

Devono inoltre tenere gli altri libri e registri necessari per la contabilità e per l'esercizio della sorveglianza governativa.

Per i libri e registri di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo devono osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 del codice di commercio.

Art. 9. Le somme eccedenti le giacenze di cassa devono essere giornalmente depositate in conto corrente presso uno degli istituti designati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. I prelevamenti sulle somme così depositate dovranno essere fatti mediante assegni intestati al cassiere o alla persona che ha il maneggio dei fondi sociali, e firmati da due consiglieri d'amministrazione o da un consigliere o dal direttore. Gli assegni non potranno mai essere intestati alle stesse persone che li hanno firmati.

Qualora il prelevamento debba essere fatto per l'impiego nei modi prescritti dall'art. 8 della legge, l'istituto presso il quale è aperto il conto corrente non pagherà l'assegno relativo che dopo avere ritirato i titoli acquistati, e provvederà direttamente al deposito di questi presso la cassa depositi e prestiti, o alla loro trasformazione in certificati nominativi, secondo le indicazioni che gli saranno date dall'amministrazione dell'associazione o dell'impresa.

Art. 10. Per ottenere lo svincolo dei depositi di titoli al portatore o dei certificati nominativi, le associazioni o imprese devono farne domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dimostrando la necessità e convenienza dell'operazione. A corredo della domanda devono produrre l'originale o copia autentica dei certificati nominativi o della polizza di deposito dei titoli da svincolare.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto lo svincolo.

Art. 11. Il bilancio annuale da presentarsi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, nei termini fissati dall'art. 6 della legge, deve essere conforme al modello stabilito con decreto reale a norma dell'articolo medesimo. Al bilancio deve essere unito il certificato di deposito e di trascrizione rilasciato dal cancelliere del tribunale civile, ai termini dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, qualora le associazioni od imprese abbiano assunto forma commerciale.

Art. 12. La fusione di un'associazione od impresa con un'altra non può avere effetto senza l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e senza che la relativa deliberazione sia pubblicata nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio darà notizia della predetta deliberazione al cancelliere del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'associazione o dell'impresa affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Titolo II. — *Vigilanza governativa.*

Art. 13. Le associazioni o imprese devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, entro i primi 10 giorni d'ogni mese, una situazione dei conti riferibile al mese precedente e conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero medesimo.

In caso di omessa o ritardata presentazione delle situazioni mensili dei conti, si applicherà la sanzione penale di cui all'art. 11 della legge.



Art. 14. Le ispezioni ordinarie periodiche alle associazioni od imprese devono avere in particolar modo per oggetto di accertare:

1° la corrispondenza dei libri e registri dell'associazione o dell'impresa con le situazioni mensili e coi bilanci annuali;

2° l'esistenza dei titoli, dei valori e del danaro risultanti dalle scritture;

3° l'osservanza delle disposizioni della legge, del presente regolamento e dello statuto e dei regolamenti interni rispetto specialmente all'impiego delle somme versate dagli inscritti e dei corrispondenti interessi, al vincolo dei titoli in cui esse sono investite ed al limite stabilito per le giacenze di cassa.

Art. 15. I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali incaricati di eseguirle e gli amministratori dell'associazione o dell'impresa, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Questo porta la firma di tutti gli interessati presenti all'ispezione, a ciascuno dei quali è libero farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

Quando dall'ispezione risulti che fu contravvenuto all'art. 8 della legge, sarà, per questa contravvenzione, steso un processo verbale separato, che sarà dal Ministero trasmesso alla autorità giudiziaria.

Il processo verbale dell'ispezione deve essere spedito, entro cinque giorni dalla chiusura di essa, al Ministero insieme ad una relazione nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni intorno alle irregolarità e agli inconvenienti accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli. Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione viene rilasciata all'amministrazione dell'associazione o dell'impresa, agli effetti dell'art. 9, ultimo capoverso, della legge.

Il processo verbale dell'ispezione deve essere presentato all'assemblea dei soci nella sua più vicina adunanza ordinaria e anche in una adunanza straordinaria, se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Art. 16. Nel caso di scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'associazione o dell'impresa, per i motivi di cui all'art. 8 della legge, i componenti di esso devono fare al commissario regio la consegna dell'amministrazione sociale e presentargli un rendiconto per il tempo trascorso fra l'ultimo bilancio approvato dai soci ed il giorno in cui la consegna è eseguita.

Il commissario regio assume l'amministrazione dell'associazione o dell'impresa e deve riferire ogni mese al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sull'andamento di essa. Per le indennità ad esso dovute si applica la disposizione di cui all'art. 25.

Qualora il nuovo consiglio d'amministrazione eletto dall'assemblea generale, convocata dal commissario regio, persista nelle violazioni della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali che determinarono lo scioglimento del consiglio d'amministrazione precedente, il ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere il decreto reale per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione o dell'impresa o per la nomina del liquidatore.

Le contravvenzioni alle disposizioni della prima parte del presente articolo sono passibili della multa comminata dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge.

Art. 17. La somma sulla quale deve essere calcolato il contributo di vigilanza, stabilito ai termini dell'art. 5 della legge, sarà costituita dalle quote ordinarie, straordinarie e speciali versate dagli inscritti, dalle multe, dai frutti ed interessi maturati sui fondi della associazione o dell'impresa e da ogni altro provento statutario, regolamentare od eventuale che non abbia carattere di trasformazione della sostanza patrimoniale, di operazione di cassa o di partita di giro.

Alla fine di ogni esercizio il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà alla liquidazione del contributo predetto, e ne comunicherà l'ammontare all'associazione od impresa interessata ed al Ministero del tesoro, il quale provvederà per la riscossione e l'imputazione di esso al capitolo del bilancio dell'entrata: « Annualità a carico di so- « cietà e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa « per parte del governo ».

Titolo III. — ***Scioglimento e liquidazione delle associazioni o delle imprese.***

Art. 18. Le associazioni od imprese, ove deliberino di sciogliersi o di cessare le loro operazioni, devono trasmettere copia autentica della relativa deliberazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'inserzione nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

La deliberazione non ha effetto che dalla data della pubblicazione nel bollettino.

Il Ministero darà notizia della deliberazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'associazione o dell'impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 19. Nell'assumere l'ufficio i liquidatori devono conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 200 del codice di commercio.

Agli amministratori che cessano dal mandato per effetto della nomina dei liquidatori, sono applicabili le disposizioni degli art. 211 e 212 del codice di commercio.

Le facoltà dei liquidatori, in quanto non sia altrimenti stabilito nel presente regolamento, sono quelle indicate nell'art. 208 del codice di commercio.

Art. 20. I liquidatori devono trasmettere al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione, il bilancio finale e il piano di ripartizione fra gli inscritti, accompagnati da una relazione in cui siano indicati i criteri seguiti nella ripartizione.

La quota di riparto spettante a ciascuno degli inscritti sarà determinata dal valore attuale delle somme versate da lui o a lui attribuite ai termini dello statuto, diminuita del valore attuale delle rendite o dei dividendi da lui percepiti.

Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti ad assegnare nella misura predetta la quota di riparto, questa sarà proporzionalmente ridotta.

L'eventuale eccedenza dei fondi disponibili, dopo provveduto all'assegnazione delle quote di riparto, sarà destinata ai fini determinati nello statuto o, in mancanza di questa determinazione, ai fini di previdenza o di beneficenza da designarsi dall'assemblea generale dei soci nell'atto della deliberazione di scioglimento e di liquidazione dell'associazione o dell'impresa.

Quando lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione o dell'impresa siano ordinati con decreto reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, la destinazione delle eccedenze dei fondi disponibili sarà stabilita nel decreto stesso, qualora non sia contemplata nello statuto.

Art. 21. Il bilancio finale ed il piano di ripartizione, approvati dal Ministero, sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile e pubblicati nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del codice di commercio.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari, i creditori e gli inscritti possono proporre i loro reclami, con atto depositato nella cancelleria del tribunale civile, e del deposito è data notizia nel detto giornale.

Trascorsi 15 giorni dopo i 30 giorni assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale i creditori e gli inscritti hanno dritto d'intervenire, e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 22. Decorso il detto termine, senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il piano di ripartizione s'intende approvato da tutti i creditori e dagli inscritti, ed il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del piano di ripartizione.

Art. 23. Le somme spettanti ai creditori ed agli inscritti, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'art. 21, devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti, con l'indicazione del nome del proprietario.

La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Art. 24. Compiuta la liquidazione o la distribuzione od il deposito di che nell'articolo precedente, i libri dell'associazione o dell'impresa cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale civile.

Art. 25. Gli onorari e le indennità al commissario regio ed al liquidatore nominati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sono pagati dall'associazione o dall'impresa nella misura stabilita dal Ministero stesso.

L'indennità non potrà eccedere le lire 25 al giorno; tanto al commissario regio quanto al liquidatore saranno rimborsate dall'associazione o dall'impresa anche le spese di viaggio in prima classe per trasferirsi dalla loro abituale residenza nella sede dell'associazione o dell'impresa e per il ritorno in residenza a missione compiuta.

Titolo IV. — *Disposizioni riguardanti le associazioni od imprese estere.*

Art. 26. Per essere ammesse ad esercitare nel regno, le associazioni o imprese estere devono presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali e degli altri atti comprovanti la loro legale costituzione nel paese d'origine.

Il Ministero, accertato che l'associazione o impresa sia legalmente costituita nel paese di origine e che le condizioni contrattuali rispondano alla disposizione del primo capoverso dell'art. 2 della legge, promuove, sentiti il consiglio della previdenza e il consiglio di Stato, il regio decreto che autorizza l'associazione o impresa ad esercitare nel regno.

Gli atti, di cui nella prima parte del presente articolo, insieme al regio decreto di autorizzazione, al mandato conferito al rappresentante dell'associazione o dell'impresa nel regno, e all'atto che designa il luogo dove la rappresentanza avrà sede, sono pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni e solo dalla data di questa pubblicazione l'associazione od impresa può incominciare le operazioni.

Avvenuta la pubblicazione, di cui nel precedente capoverso, il Ministero d'agricoltura darà notizia della legale costituzione della rappresentanza dell'associazione o dell'impresa nel regno alla cancelleria del tribunale civile della circoscrizione dove è stabilita la sede della rappresentanza stessa, perchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 27. Le modificazioni apportate dalle associazioni o dalle imprese alle condizioni contrattuali non hanno effetto per gl'inscritti italiani se non sono approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le associazioni od imprese che modificano il loro atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e le condizioni contrattuali, devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio copia autentica delle modificazioni, le quali, previo esame, saranno pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Il Ministero darà comunicazione delle modificazioni alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'associazione o dell'impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 28. Le associazioni od imprese costituite ed esistenti in paese estero, le quali hanno nel regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come associazioni nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità della loro costituzione, alle disposizioni applicabili alle associazioni nazionali.

Art. 29. I rappresentanti delle associazioni o delle imprese estere nel regno hanno la stessa responsabilità stabilita per gli amministratori delle associazioni nazionali.

Art. 30. I cambiamenti della sede della rappresentanza di una associazione od impresa estera nel regno devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni, e non hanno effetto che dalla data di questa pubblicazione.

Di questi cambiamenti il Ministero d'agricoltura, industria e commercio dà notizia tanto alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione la rappresentanza ha sede, quanto a quella del tribunale civile nella cui circoscrizione la sede è trasferita, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 31. La revoca del mandato conferito al rappresentante di un'associazione od impresa estera nel regno o la rinunzia al mandato da parte di quest'ultimo non hanno effetto finchè non siano state pubblicate, a spese dell'interessato, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Cessato comunque il mandato conferito al rappresentante nel regno di un'associazione od impresa estera, questa deve, entro 15 giorni da tale cessazione, inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio copia autentica del mandato conferito al nuovo rappresentante perchè sia pubblicato nel bollettino ufficiale delle società per azioni. Le contravvenzioni a questa disposizione sono passibili della multa comminata dalla prima parte dell'art. 10 della legge.

Del nome del nuovo rappresentante il Ministero dà notizia al cancelliere del tribunale

civile, nella cui circoscrizione la rappresentanza ha sede, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 82. Le associazioni o imprese estere devono tenere presso la sede della loro rappresentanza nel regno i libri di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 8 del presente regolamento relativamente alle operazioni stipulate in Italia, e tutti gli altri registri di contabilità e i documenti relativi alle operazioni medesime.

Il bilancio speciale per queste operazioni, conforme al modello di cui all'art. 6 della legge, deve essere presentato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio entro il termine fissato dallo stesso art. 6, munito del certificato di deposito e di trascrizione rilasciato, ai termini dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, dal cancelliere del tribunale civile della circoscrizione dove ha sede la rappresentanza dell'associazione o dell'impresa.

Sono applicabili alle associazioni o imprese estere, per le operazioni fatte in Italia, le disposizioni di cui agli art. 6, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 83. Un'associazione od impresa che si sciolga od altrimenti deliberi di cessare le operazioni nel regno, deve inviare copia autentica della relativa deliberazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio insieme a copia autentica del mandato conferito alla persona incaricata della liquidazione delle operazioni dell'associazione o dell'impresa del regno.

La deliberazione ed il mandato di cui sopra sono pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni e ne è data comunicazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rappresentanza dell'associazione o dell'impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Per la liquidazione delle operazioni nel regno si osserveranno le disposizioni di cui nel titolo III del presente regolamento.

Art. 84. Il regio decreto che, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge, toglie ad un'associazione od impresa estera la facoltà di operare nel regno, deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale delle società per azioni insieme al regio decreto di nomina del regio commissario, e deve esserne data comunicazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rappresentanza, affinchè ne sia presa nota nel registro della società.

Con la nomina del commissario regio cessa il mandato conferito al rappresentante dell'associazione o dell'impresa nel regno. Questi deve fare al commissario regio regolare consegna di tutte le carte, valori e libri dell'associazione o dell'impresa e presentargli un rendiconto della sua gestione per il periodo decorso fra l'ultimo bilancio approvato e il giorno in cui la consegna è fatta. Deve pure prestargli, se richiesto, il suo concorso per la liquidazione, per la quale si osserveranno le disposizioni di cui nel titolo III del presente regolamento.

Titolo V. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 85. Le spese occorrenti per le pubblicazioni da farsi nel bollettino ufficiale delle società per azioni saranno rimborsate dalle associazioni o dalle imprese nella misura seguente:

a) per gli atti costitutivi e modificativi degli statuti, per i regolamenti, per le condizioni contrattuali e per ogni altro atto, esclusi quelli menzionati sotto la lettera *b*):

lire 50, quando i detti documenti non occupano più di mezzo foglio di stampa, e cioè, otto pagine;

lire 80, quando occupano più di mezzo foglio sino ad un foglio intero di sedici pagine;

lire 25 per ogni mezzo foglio successivo;

b) per i bilanci annui e documenti annessi:

lire 60, quando i documenti non occupano più di mezzo foglio di stampa, e cioè, otto pagine;

lire 90, quando occupano più di mezzo foglio sino ad un foglio intero di sedici pagine;

lire 25 per ogni mezzo foglio successivo.

Art. 86. Entro i primi 10 giorni di ogni mese, il Ministero di agricoltura, industria e commercio liquida, secondo la misura stabilita nell'art. 85, l'ammontare del rimborso delle

spese per gli atti pubblicati nel mese precedente, e lo comunica al Ministero del tesoro affinchè questo curi la riscossione della somma liquidata.

Le spese, di cui alla lettera *a*) del citato art. 85, saranno ricuperate con imputazione alla parte straordinaria del bilancio dell'entrata ed al capitolo: « Rimborsi diversi di spese straordinarie », e quelle di cui alla lettera *b*) con imputazione alla parte ordinaria del bilancio dell'entrata ed al capitolo: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ».

Art. 87. Le associazioni o imprese già esistenti ed operanti nel regno, per ottenere l'autorizzazione a continuare le operazioni, devono unire alla domanda relativa, da presentarsi, entro il termine che sarà fissato con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, i documenti seguenti:

a) una copia del verbale dell'assemblea generale in cui fu deliberato di uniformarsi alla legge e di chiedere l'autorizzazione predetta;

b) lo statuto vigente, e, se occorse portare a questo modificazioni per uniformarlo alla legge, le modificazioni stesse e copia del verbale dell'assemblea generale in cui esse furono deliberate;

c) i regolamenti predisposti per l'esecuzione dello statuto e le condizioni contrattuali;

d) una relazione in cui siano esposti i criteri seguiti per corrispondere, nella determinazione delle condizioni contrattuali, al precetto di cui al primo capoverso dell'art. 2 della legge;

e) un rendiconto della totalità dei fondi raccolti fino al giorno della presentazione della domanda.

Avvenuta la pubblicazione dello statuto, dei regolamenti, delle condizioni contrattuali e del decreto reale d'autorizzazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ne darà notizia alla cancelleria del tribunale civile perchè ne sia presa nota nel registro delle società.

Art. 88. Quando le associazioni o imprese esistenti non abbiano presentato la domanda per continuare le operazioni nel termine di cui all'art. 12, prima parte, della legge, ovvero non abbiano apportate al loro ordinamento le modificazioni necessarie per renderlo conforme alla legge entro il successivo termine assegnato a norma dello stesso art. 12, primo capoverso, dovranno sospendere la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e dei dividendi, fatta eccezione per le rendite e per i dividendi per i quali il rispettivo obbligo di pagamento fosse già scaduto allo spirare del termine predetto. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ove non ricorra l'applicazione del successivo art. 89 del presente regolamento, promuoverà i provvedimenti indicati nell'art. 18 della legge.

Qualora le associazioni o le imprese predette non ottemperino alle prescrizioni di cui al 1°, 2° e 3° capoverso dell'art. 12 della legge entro il successivo termine fissato a norma dello stesso art. 12, primo capoverso, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio le diffiderà a sospendere le operazioni e promuoverà i provvedimenti indicati nell'art. 18 della legge.

Art. 89. Qualora l'assemblea sociale, convocata per deliberare sulle riforme da apportarsi allo statuto per renderlo conforme alla legge, non approvi queste riforme e non deliberi nella stessa adunanza o in una adunanza successiva, da tenersi a distanza di non più di 15 giorni dalla precedente, sul modo di liquidazione dell'associazione e dell'impresa e sulla nomina dei liquidatori, il ministro di agricoltura, industria e commercio promuoverà il regio decreto per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e per la nomina del liquidatore.

Per la nomina dei liquidatori da parte dell'assemblea e per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione, di rinunzia o di revocazione, è necessario l'intervento di tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti, salvo le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto. Non verificandosi le condizioni indicate, la nomina e la surrogazione è fatta dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Quando si tratti di una impresa, qualora questa non si conformi alla legge nel termine stabilito, il ministro promuove il decreto reale per la liquidazione di essa e la nomina dei liquidatori.

Art. 40. Le disposizioni del presente regolamento relative alla liquidazione delle associazioni o delle imprese ed alla ripartizione dei loro fondi, si applicano anche alle liquidazioni già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

III. — R. D. 21 aprile 1904, n. 254, che stabilisce nella misura dell'uno per mille sull'ammontare complessivo delle entrate di cui alla prima parte dell'art. 17 del regolamento surriferito, il contributo che debbono versare annualmente le associazioni od imprese tontinarie o di partecipazione per la vigilanza governativa, alla quale sono soggette per l'art. 5 della legge.

IV. — R. D. 12 gennaio 1905, n. 18, che approva il modello di bilancio per dette associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

Bibliografia: Gobbi U., *L'articolo 145 del Cod. di commercio* (*Mon.* 1892, 501). — Pagani G., *La società di assicurazione sulla vita e la garanzia delle riserve sui premi* (*Cons. comm.* 1892, 305).

Articolo 146.

Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i soci per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma rimanente o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i soci convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale secondo le disposizioni del libro terzo. (*142 I.; 657 E.; 47 N.*).

Bibliografia: Vivante C., *I bilanci delle società anonime e la perdita parziale del capitale sociale* (*F.* 1898, I, 500).

1. La riduzione del capitale voluta dalla maggioranza in assemblea generale regolarmente costituita vincola la minoranza senza che vi osti l'art. 158, il quale è unicamente un provvedimento sanzionato dalla legge per quando altrimenti non abbia provveduto la società stessa onde non avvengano per essa e pel commercio in generale maggiori danni. — T. Genova, 26 giugno 1891 (*T. gen.* 412); A. Genova, 30 gennaio 1892 (*T. gen.* 128).

2. La legge esige che per potersi riconoscere dall'assemblea generale dei soci d'una società anonima la perdita di una parte del capitale sociale e deliberare in conseguenza la riduzione del capitale stesso, debba necessariamente precedere la formazione d'un vero e proprio bilancio. — C. Roma, 28 luglio 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 1015; *L.* II, 725; *F.* I, 1371; *D. C.* XV, 87); Id., 12 dicembre 1898 (*T. rom.* 506; *Cons. comm.* 52).

Articolo 147.

Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi:

1° della verità dei versamenti fatti dai soci;

2° della reale esistenza dei dividendi pagati;

3° della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;

4° dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;

5° e in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e che non siano propri esclusivamente di un ufficio determinato e personale. (*139 I.; 673, 674 E.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Rapporto fra l'azione civile e l'azione penale contro gli amministratori di una società fallita* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 369). — Corsi A., *La responsabilità degli amministratori verso i singoli azionisti delle società anonime* (*L.* 1892, II, 390). — Danieli G., *Della responsabilità imposta agli amministratori dall'art. 147 Cod. di commercio*

(*D. C.* II, 454). — Id., *Sugli art. 147, 149 e 150 del nuovo Codice di commercio* (Roma, 1898, Eredi Botta). — Gagliano A., *Responsabilità civile degli amministratori di società anonime ed esercizio dell'azione relativa nel diritto e nella giurisprudenza* (*D. C.* XX, 675). — Id., *Ancora in tema di responsabilità civile degli amministratori di società per azioni* (*D. C.* 1903, 513). — Gazzolo E., *Delle azioni di responsabilità stabilite dall'articolo 147 Codice di commercio contro gli amministratori delle società anonime a favore degli azionisti e dei terzi* (Genova, 1889, Tip. dell'Istituto sordo-muti; *Mon. leggi* 1888, 305). — Sacerdoti A., *Della responsabilità degli amministratori delle società anonime per esercizi ed industrie manifatturiere* (*T. v.* 1896, 1). — Vidari E., *Interpretazione dell'art. 147 del Codice di comm.* (*D. C.* IX, 647). — Id., *Amministratori di società anonime e responsabilità loro* (*D. C.* XI, 499). — Id., *Amministratori ed azionisti nelle società anonime* (*L.* 1897, II, 322).

V. anche Pugliese e T. v. sotto l'art. 122.

1. Gli amministratori, benchè dimissionari, rispondono dei fatti loro sino a che le dimissioni vengano regolarmente accettate.

2. Le dimissioni degli amministratori li esimono dalla responsabilità dei fatti ulteriori, solo quando siano date in buona fede. — A. Genova, 16 settembre 1884 (*Eco* 326, *n.*).

3. L'assolutoria in giudizio penale degli amministratori di società commerciale non esclude l'azione civile di responsabilità per cattiva gestione. — A. Genova, 16 settembre 1884 (*Eco* 326); Id., 22 dicembre 1884 (*Eco* 1885, 22; *G. c.* I, 8); Id., 25 novembre 1887 (*Eco* 1888, I).

4. Gli amministratori della società sono responsabili in solido della gestione loro affidata e dei fatti dei proprii dipendenti per la presunzione di colpa *in eligendo*, che non ammette prova contraria. A stabilire la loro responsabilità civile non si richiede una vera e propria colpa, ma basta l'omissione, la negligenza e la colpa lievissima. — A. Genova, 22 dicembre 1884 (cit. al numero precedente).

5. Manca ogni titolo a preteso risarcimento di danni per violazioni statutarie ed inadempimento di obblighi, a fronte delle risultanze di fatto e dell'insindacabile interpretazione dello statuto per criterio del giudice di merito, che escludono frode, dolo e colpa negli atti di amministrazione, riconoscendo illimitati i poteri degli amministratori e dell'assemblea generale. — C. Firenze, 27 aprile 1885 (*Annali* 240; *L.* II, 157, *n.*; *T. v.* 277).

6. Stabilitosi nello statuto di una società che la gestione degli affari debba disimpegnarsi sotto l'autorità del Consiglio d'amministrazione da un comitato esecutivo, gli amministratori non sono responsabili pei fatti dolosi commessi dai membri di detto comitato danneggianti gli acquisitori delle azioni, quando non vi abbiano preso parte.

7. Il difetto di sorveglianza può indurre la responsabilità degli amministratori rimpetto alla società, ma non mai rimpetto ai terzi acquisitori d'azioni. — A. Genova, 4 giugno 1886 (*Eco* 181; *Annali* 346).

8. La società anonima che, in base allo statuto, autorizza il suo presidente a interessarsi in qualità d'azionista in altre società anonime, e questi siavi stato eletto amministratore, non deve rispondere della mala gestione della società nuova insieme agli altri suoi amministratori. — C. Torino, 29 febbraio 1888 (*G.* 506; *Annuario* 486).

9. Tutti gli amministratori di una società sono responsabili solidalmente verso i soci e verso i terzi.

10. Questa responsabilità degli amministratori peraltro non deve essere illimitata ed estendersi a tutti i fatti compiuti dall'epoca della costituzione fino al termine della società; quindi non essendo la colpa dell'uno eguale a quella dell'altro, si deve misurare la responsabilità di ciascuno in corrispondenza dei fatti da ciascuno operati e della parte presa individualmente nell'amministrazione della società. — A. Roma, 7 marzo 1889 (*T. rom.* 461).

11. Il compratore d'azioni di società anonima non è un terzo nel senso e per l'effetto dell'art. 147 Codice commerciale.

12. Egli quindi non ha azione particolare contro gli amministratori della società per il danno del deprezzamento delle azioni loro imputabile per avere, dissimulando la perdita del terzo del capitale sociale, ommesso di convocare l'assemblea dei soci, a mente dello art. 146 Codice commerciale.

13. Egli, come succeduto al socio venditore delle azioni, potrebbe soltanto profittare dell'azione collettiva in responsabilità, a termini dell'art. 152 Cod. comm. — A. Milano, 2 luglio 1889 (*Mon.* 624; *F.* I, 924; *T. gen.* 568; *D. C.* 885; *Annuario* 583); C. Torino, 22 luglio 1890 (*G.* 586, *n.*; *F.* XV, I, 882; *L.* II, 588; *G. it.* I, 1, 618; *D. C.* 717).

14. Gli amministratori di società bancaria colpevoli di negligenza per non avere assicurati con sicuri collocamenti i depositi dei correntisti, lasciandoli perdere insieme al capitale sociale, sono responsabili del danno verso i depositanti secondo i principii della colpa

extra-contrattuale, indipendentemente dai principii che reggono la responsabilità degli amministratori verso i soci e quella del mandatario verso il mandante. — C. Torino, 5 marzo 1890 (*G.* 190; *L.* I, 552; *Mon.* 844; *Fil.* 818).

15. Gli amministratori delle società anonime hanno due responsabilità: quella di mandatari verso l'ente od i soci mandanti, e quella personale verso i terzi se, con questi contrattando, li trassero in inganno anche per semplice mancato adempimento alle obbligazioni loro imposte dalla legge. — T. Livorno, 16 maggio 1891 (*D. e G.* VII, 285).

16. Stabilita in genere nel procedimento penale la colpa degli amministratori nel fallimento della società e la conseguente loro responsabilità verso gli azionisti, nel giudizio di liquidazione dei danni non spetta agli azionisti provare quali siano le perdite causate da fatti colposi degli amministratori, ma spetta a costoro dimostrare quali siano state le perdite causate da fatti non colposi. — C. Torino, 15 ottobre 1891 (*G.* 721; *T. gen.* 1892, 66; *G. pen. tor.* 1892, 185).

17. Gli ultimi amministratori di un'anonima, soltanto perchè tali, non possono ritenersi responsabili per i fatti colposi dei loro predecessori.

Per deliberare tale loro responsabilità occorre siansi resi imputabili di fatti od omissioni colpose proprie, e che questi fatti e queste omissioni colpose siano continuative ed imputabili solidalmente e cumulativamente a tutti gli amministratori, senza distinzione di tempo della loro gestione. — C. Firenze, 2 luglio 1894 (*G. it.* I, 1, 1079, *n.*; *L.* 1895, I, 5).

18. Non possono essere dichiarati personalmente responsabili tutti i singoli amministratori d'una società per azioni se non si giustifica la rispettiva colpa di ciascuno. (Applicazione al caso di mancato ricorso in tempo utile contro un gravoso accertamento di reddito in applicazione dell'imposta di ricchezza mobile). — C. Torino, 21 aprile 1896 (*Mon.* 663).

19. La responsabilità dell'amministratore cessa dal giorno in cui rassegnò le dimissioni, non da quello in cui furono accettate. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 484; *T. gen.* 282; *D. C.* 987).

20. I creditori d'una società commerciale possono agire individualmente contro gli amministratori per le responsabilità da essi incontrate senza bisogno di agire previamente contro la società. — C. Torino, 26 maggio 1897 (*D. C.* 724; *Mon.* 841).

21. Il creditore singolo può promuovere azione di responsabilità verso gli amministratori della società fallita indipendentemente dall'azione del curatore rappresentante della massa. — A. Genova, 11 giugno 1898 (*L.* 266, *n.*; *T. gen.* 868; *Procedura* II, 606).

22. Le speciali disposizioni dettate dall'articolo non possono derogare al principio di ragion naturale stabilito dall'art. 1151 Cod. civile, epperò per affermare la responsabilità di un amministratore di società commerciale occorre specificare i fatti precisi e le omissioni colpose da lui commesse. — A. Ancona, 28 dicembre 1901 (*D. C.* 1902, 884).

23. La materia della responsabilità degli amministratori e dei sindaci non può venire liberamente disciplinata dalla volontà delle assemblee in deroga alle disposizioni del Codice di commercio (nella specie, è inammissibile in uno statuto di società anonima una preventiva deroga alla responsabilità ed alle condizioni normali per l'esercizio della relativa azione). — A. Torino, 28 aprile 1902 (*G.* 869, *n.*; *G. it.* I, 2, 555, *n.*; *Mon.* 872; *D. C.* 952).

24. L'amministratore di una società anonima, che abbia concorso alla compilazione di bilanci falsi e alla distribuzione di dividendi fittizi, incorre in responsabilità civile per tale fatto, anche se vi abbia partecipato involontariamente e per semplice negligenza. — C. Roma, 12 agosto 1903 (*G. it.* I, 1, 1016; *D. C.* 1904, 61; *Riv. dir. comm.* 1903, II, 869, *n.*).

V. art. 88, n. 2.

—

Articolo 148.

Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi. (*650 E.; 45 N.*).

Bibliografia: V. Lebano sotto l'art. 8.

1. Laddove gli statuti sociali definiscano nettamente gli uffici del direttore, attribuendogli incombenze determinate e personali, indipendentemente dal Consiglio d'amministrazione, la responsabilità dell'esercizio di dette incombenze spetta esclusivamente al direttore stesso e non può estendersi agli amministratori. — C. Torino, 7 aprile 1888 (*G.* 880; *Mon.* 590; *Annuario* 434).

2. Il direttore di uno stabilimento di commercio, esercitato da una società commerciale, si presume avere il mandato di amministrarlo e di vincolare negli atti di amministrazione la società, in ispecie di accettare cambiali per provviste occorrenti all'esercizio dello stabilimento, allora sopratutto che lo statuto sociale ammette che l'amministrazione della società possa affidarsi al direttore, e, d'altra parte, non si è notificato al pubblico a quale altra persona l'amministrazione sia stata affidata. — A. Torino, 9 marzo 1891 (*G.* 335).

3. In mancanza di speciali disposizioni nello statuto non è ammissibile una distinzione fra la rappresentanza legale della società spettante al direttore nei rapporti con i terzi ed una pretesa rappresentanza del presidente del Consiglio di amministrazione nei rapporti con gli azionisti. — A. Catania, 1° aprile 1892 (*F.* I, 766; *Annali* 158).

4. Non può un pegno essere validamente consentito dal direttore di una Banca senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione. — C. Napoli, 14 luglio 1892 (*L.* 1893, I, 265; *G. it.* 1893, I, I, 237).

5. Se in primo grado il convenuto ha accettato il contraddittorio del direttore d'una società commerciale senza eccepire la mancanza di autorizzazione a promuovere il giudizio, non può egli più proporre questa eccezione in sede d'appello, intendendosi in questo caso, che il convenuto abbia voluto rendersi pago della sola responsabilità personale del direttore, per il caso che l'autorizzazione sia necessaria, e questa manchi, o non vi sia ratificazione da parte dell'ente collettivo. — A. Macerata, 28 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 215, *n.*).

6. Gli amministratori di una società anonima sono corresponsabili delle operazioni del direttore. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 433; *T. gen.* 282; *D. C.* 987).

7. Il direttore di succursale di un Istituto di emissione (nella specie, Banco di Napoli) non impegna l'Istituto per ciò che abbia fatto o promosso oltre i limiti delle facoltà affidategli dallo Statuto. — A. Bologna, 31 maggio 1897 (*L.* II, 231, *n.*).

8. Il direttore di una società anonima non è mai equiparabile ad un istitore, specie all'effetto dell'assunzione di responsabilità in proprio per mancata indicazione del proponente, escluso il caso di speciali disposizioni dello statuto sociale in contrario. — C. Torino, 9 maggio 1902 (*G.* 924; *Mon.* 1903, 90).

9. In mancanza di direttore la società anonima può essere rappresentata in giudizio dal consigliere delegato o dal membro anziano dell'amministrazione, non ostante che lo statuto deleghi soltanto al direttore tale rappresentanza. — A. Torino, 12 maggio 1905 (*G.* 849, *n.*).

—

Articolo 149.

La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Bibliografia: V. Danieli sotto l'art. 147.

Articolo 150.

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero alla società.

Bibliografia: V. Danieli sotto l'art. 147.

Articolo 151.

Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, o se è condannato a pena criminale per qualunque reato od a pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa.

Articolo 152.

L'azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunziare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denuncie nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denuncia è fatta da soci che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione legalmente costituito, o presso un notaio del luogo dove è stabilita la sede della società, o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati sino all'esito della prossima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.

Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo di soci rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono convocare immediatamente una assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più vicina. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo. (*647 E.; 188, 194, 226, 231, 237 G.*).

Bibliografia: Astengo G. C., *L'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori di una società anonima fallita* (*Mon. leggi*, 1888, 278). — Bobbio G., *Sull'azione individuale di responsabilità competente agli azionisti contro gli amministratori di società anonime.* Note critiche sull'art. 152 Codice commerciale (Alessandria, 1892, Tip. Sociale). — Bolaffio L., *Responsabilità degli amministratori di una società anonima. Azione collettiva o individuale?* (*Riv. scienze giur.* X, 78). — Cons. comm., *Gli azionisti e gli amministratori delle società anonime* (1892, 97). — De Meis L., *Azione sociale ed individuale di responsabilità contro gli amministratori di società anonime* (*D. e G.* XVIII, 59). — Douchamps Ch. *De l'action «mandati» et de l'action «aquilia» dans les société anonymes* (*Pasicrisie belge*, 1904, V, 238). — F., *L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni spetta all'assemblea e non ai singoli azionisti* (1889, I, 911). — Gagliano A., *La ratifica assembleare nei casi di responsabilità civile degli amministratori di società per azioni ed il diritto delle minoranze* (*Circ. giur.* 1902, 821). — Germano M., *L'art. 152 Cod. comm. e l'azione individuale di responsabilità competente agli azionisti contro gli amministratori delle società anonime.* Parere per la verità (Torino, 1889, Tip. Angelo Locatelli). — Mori V., *Diritti speciali dell'azionista nella società anonima.* Studio di diritto comparato (Pontremoli, 1892, Tip. Rapetti). — Id., *L'azione del singolo socio contro gli amministratori* (*D. C.* XI, 809). — Navarrini U., *Del diritto dell'azionista della società anonima a promuovere l'azione in responsabilità contro gli amministratori* (*G. it.* 1898, I, 1, 453). — Parisi F., *L'azione in responsabilità contro gli amministratori di società anonime per violazione della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto è collettiva, non individuale* (*Movim. giur.* VI, 421). — Pugliese G. A., *La responsabilità dell'amministratore di società anonima* (*R. Trani*, 1890, 825). — Rignano G. *Delle impugnative dei bilanci delle società anonime e dei reso-*

conti degli amministratori delle medesime dopo la loro approvazione (*D. C.* XI, 6). — Scialoia A. (Juniore), *Di alcune disposizioni statutarie di società sull'esercizio dell'azione in responsabilità contro gli amministratori* (*F.* 1902, I, 844). — Vidari E., *L'azione singolare dei soci contro gli amministratori di società per azioni* (*D. C.* IX, 465). — Id. id. id., *delle società anonime* (*L.*, 1900, II, 582). — Vighi A., *I diritti individuali degli azionisti* (Parma, 1902, Battei).

1. L'art. 152 non trova applicazione nel caso di società disciolta anche per fallimento, per cui ciascun socio deve essere libero di esercitare l'azione di responsabilità singolarmente, ma non possono esercitarla i possessori di azioni al portatore quando le abbiano acquistate posteriormente al fallimento. — T. Milano, 21 giugno 1886 (*Eco* 881).

2. Ad onta del patto sociale che attribuisce alla sola maggioranza dell'assemblea generale l'azione in responsabilità verso gli amministratori, e ad onta del voto liberativo da ogni responsabilità dato dalla maggioranza stessa, è ammissibile, sciolta la società, l'azione dell'azionista singolo contro gli amministratori per fatti di colpe derivanti da violazione della legge o dello statuto sociale. — A. Genova, 8 marzo 1887 (*Eco* 65).

3. Il disposto dell'art. 152 non si applica ai creditori della società i quali perciò possono liberamente esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori per i danni patiti a causa della loro cattiva gestione.

4. Al creditore che ha somministrato somme alla società per far fronte ai suoi impegni e così evitare il fallimento, compete contro la società stessa ed i singoli amministratori l'azione *negotiorum gestorum*.

5. Il creditore può esercitare l'azione di responsabilità anche verso un singolo amministratore senza essere costretto ad integrare il giudizio colla chiamata degli altri. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 484; *D. C.* 937; *T. gen.* 282).

6. La responsabilità solidale degli amministratori di società anonima ha luogo tanto rispetto ai soci che verso i terzi; l'art. 152 però riguarda solo le azioni dei soci, non quelle dei creditori sociali, e ciò anche nello stato di liquidazione e finchè non vi sia dichiara di fallimento. — C. Torino, 26 maggio 1897 (*G.* 880, *n.*; *G. it.* I, 1, 623; *T. gen.* 859; *D. C.* 724; *Mon.* 841).

7. Il creditore singolo può promuovere azione di responsabilità verso gli amministratori della società fallita indipendentemente dall'azione promossa dal curatore nell'interesse della massa. — A. Genova, 11 giugno 1898 (*T. gen.* 1898, 868; *L.* 2, 266; *Procedura* II, 606).

8. Il dispensiere d'una società cooperativa di consumo non può equipararsi agli amministratori, per cui non è ad esso applicabile la disposizione dell'art. 152 del Cod. di commercio, per il quale l'azione circa la loro responsabilità compete solo all'assemblea generale. Però il singolo socio, mentre può sporgere querela per delitto commesso dal dispensiere a danno della società, non ha veste per costituirsi parte civile e stare in giudizio contro di lui, non avendo esso la legale rappresentanza di detta società, nè potendo promuovere da solo un'azione per danni. In conseguenza è nullo il dibattimento svoltosi col di lui intervento quale parte civile. — A. pen. Firenze, 8 luglio 1902 (*Annali* 85).

9. Le sentenze in tema di responsabilità pronunziate contro gestori ed amministratori di una società commerciale non fanno stato di cosa giudicata nei rapporti degli altri gestori ed amministratori non presenti al giudizio. — A. Genova, 25 novembre 1887 (*Eco*, 1888, 1).

10. All'esercizio dell'azione in responsabilità da parte del curatore dell'anonima fallita contro i cessati amministratori non osta l'essersi alcuni azionisti costituiti parte civile nel processo penale contro gli stessi iniziato. — A. Genova, 27 luglio 1888 (*Eco* 225; *Cons. comm.* 822; *Annuario* 422); C. Torino, 18 giugno 1889 (*G.* 510; *Mon.* 769; *T. gen.* 587).

11. L'azione in responsabilità contro gli amministratori è esclusivamente sociale. — A. Roma, 14 settembre 1889 (*F.* II, 515; *Mon* 875; *L.* 1890, I, 195; *Annuario* 548; *T. rom.* X, 108); Id., 15 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 567); A. Torino, 31 gennaio 1890 (*G.* 165; *G. it.* II, 275; *F.* I, 275; *D. C.* 306); C. Torino, 21-22 luglio 1890 (*G.* 579; *F.* I, 827; *L.* II, 588 e 590; *D. C.* 883); A. Torino, 23 dicembre 1890 (*G.* 1891, 100); C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 267; *Mon.* 1891, 58; *T. gen.* 1891, 83; *L.* 1891, I, 801; *Cons. comm.* 1891, 75; *F.* XVI, I, 256;

D. C. IX. 222; *G. it.* XLIII, I, 1, 181); A. Torino, 8 febbraio 1891 (*G.* 240); T. Genova, 28 luglio 1894 (*T. gen.* 506). A Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 68; *F.* 1895, I, 177, *n.*; *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 113).

dipenda essa da mandato o da delitto *vel* quasi. — A. Torino, 31 gennaio 1890; C. Torino, 21 luglio 1890; Id., 31 dicembre 1890; (succitate); Id., 31 dicembre 1897 (*G. it.* I, 1, 456; *F.* 1898, I, 157 *n.*; *L.* 1898, I, 409 *n.*; *D. C.* 1898, 288; *Mon.* 444).

fa parte dell'attivo della società e in caso di liquidazione o fallimento passa nella disposizione degli stalciari o della massa dei creditori. — A. Roma, 14 settembre 1889; C. Torino, 11 luglio 1890 (succitate).

ed allora solo diventa individuale, che finita la liquidazione o chiuso il fallimento, di essa non sia stato disposto. — A. Torino, 31 gennaio 1990; C. Torino 31 dicembre 1890 e 31 dicembre 1897 (succitate).

12. L'azione contro gli amministratori di società anonima per fatti riguardanti la loro responsabilità, anche se cessati di carica, o basata su asserto delitto o quasi, e contro i promotori e fondatori della società e contro i sindaci, spetta esclusivamente all'assemblea generale la quale deve averne formalmente decisa la proposizione incaricandone i sindaci.

13. È quindi improcedibile l'azione se l'assemblea non ha che data facoltà a consiglio e sindaci di esercitarla sì e come lo crederanno, e se fu promossa dal presidente del consiglio, ancorchè in appello i sindaci intervengano ed a lui si uniscano. — A. Torino, 20 febbraio 1897 (*G.* 506, *n.*; *G. it.* I, 2, 816).

14. Quando il reato che si addebita agli amministratori di una società cooperativa danneggia gli interessi generali dei soci, l'azione per il risarcimento dei danni ha carattere collettivo e compete di conseguenza all'assemblea generale che la esercita per mezzo dei sindaci. Pertanto non è ammissibile la costituzione da parte civile fatta nell'interesse della società dal solo presidente. — C. Roma, 20 gennaio 1902 (*G. it.* II, 114, *n.*; *F.* II, 202; *D. C.* 612).

15. L'azione diretta a far annullare come contraria allo statuto la deliberazione del consiglio di amministrazione di una società anonima che abbia concessa la divisione di alcuni titoli composti ciascuno di più azioni in un maggior numero di titoli corrispondente al numero complessivo delle azioni stesse, è di competenza dell'assemblea generale dei soci e non di ciascun socio. — A. Milano, 25 febbraio 1902 (*Mon.* 594).

16. L'azione di responsabilità verso gli amministratori di una società per danni derivati dalla loro cattiva amministrazione non può essere esercitata dai singoli soci, ma solo dall'assemblea generale dei soci stessi, e, in caso di fallimento della società, dal curatore. — A. Milano, 28 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 80; *G. it.* 1904, I, 2, 80).

17. Le società costituite prima del Codice attuale, coll'introdurre modificazioni nei loro statuti o prorogare la loro durata, passano sotto il pieno e completo regime della nuova legislazione commerciale, e diventa così ad esse applicabile anche l'art. 152. — A. Torino, 31 gennaio 1890; C. Torino, 31 dicembre 1890 e 31 dicembre 1897 (cit. al n. 11).

e ciò anche per fatti avvenuti anteriormente. — A. Milano, 18 giugno 1889 (*F.* I, 910 *n.*; *Cons. comm.* 263; *Annali* 292; *G.* 486; *Fil.* 485; *Gazz. P.* 115; *Annuario* 536; *Mon.* 609; *T. gen.* 506; *G. it.* II, 517).

18. Le innovazioni introdotte dal nuovo Cod. comm. rispetto alle responsabilità degli amministratori dell'anonima, non dovrebbero valere a far ritenere inammissibile l'azione che dal Codice cessato non era negata ai soci singoli.

19. In ogni modo quest'azione pei fatti dannosi degli amministratori, in occasione e per violazione del mandato, non può negarsi al socio singolo, anche in sede commerciale, quando manchi la condizione di fatto per subordinarla all'azione collettiva spettante all'assemblea ed ai liquidatori, e cioè quando la società in liquidazione manchi di legittimo rappresentante per la costante opposizione e per l'inerzia degli stessi amministratori convenuti. — A Venezia, 27 marzo 1892 (*L.* II, 842).

20. Il socio può esperire l'azione individuale a riparo di un danno individualmente patito, quando taluno degli amministratori abbia a lui arrecato un danno particolare per cui sia sorto un rapporto diretto fra danneggiato e autore del danno. — T. Genova, 28 luglio 1894 (*T. gen.* 506).

21. L'azionista che in prima istanza ha circoscritto l'azione di responsabilità da lui proposta contro la persona dei singoli amministratori non può in appello estenderla all'ente sociale.

L'azionista che esercita l'azione di responsabilità contro gli amministratori non può a sostegno della sua domanda pretendere la comunicazione o la esibizione dei libri della società, sebbene a tale uopo l'abbia evocata in giudizio.

Non compete azione di responsabilità verso gli amministratori al singolo azionista neppure quando si tratti di risarcimento di danno individuale e la responsabilità si basi

sugli art. 1150 e 1151 Cod. civ. — A. Genova, 27 luglio 1895 (*T. gen.* 465).

22. L'opinione che ai singoli soci competa azione contro gli amministratori di una società anonima anche pei fatti da questa maliziosamente compiuti oltre i fini e i limiti del mandato, come l'agiotaggio od altre irregolarità ed alterazioni per uno scopo doloso e di personale profitto, sebbene non sempre ammessa dalla giurisprudenza, è la più degna di essere seguìta per la sua razionalità. — Sen. del Regno, Alta Corte di giustizia, 12 aprile 1899 (*L.* I, 633, *n.*; *F.* II, 222, *n.*; *G. it.* I, 1, 785).

23. L'*actio ex-mandato* competente all'assemblea generale non esclude punto l'*actio ex-dolo* nel delitto, la quale compete a chiunque sia stato leso dal fatto delittuoso o dalla omissione colposa altrui. L'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea generale non toglie agli azionisti, e meno ancora agli obbligazionisti, il diritto di agire per le litto contro gli amministratori per reati da essi commessi. — T. Genova, 31 agosto 1900 (*L.* II, 582, *n.*).

24. Con l'azione collettiva della massa dei creditori in confronto degli amministratori di una società fallita può concorrere l'azione individuale di responsabilità *ex quasi delicto*, a termini degli art. 1151 e 1152 Cod. civile, promossa da taluni creditori.

25. Per stabilire se l'azione è individuale o collettiva devono previamente ammettersi le prove proposte di fatti riflettenti l'interesse particolare degli attori e i loro rapporti diretti e personali cogli amministratori. — A. Lucca, 29 marzo 1892 (*T. v.* 476).

26. È incensurabile in cassazione la sentenza che ammette prove dirette a stabilire se l'azione proposta da qualche creditore di una società fallita contro i cessati amministratori sia collettiva o individuale, rifletta cioè l'interesse generale dei creditori, oppure l'interesse particolare degli attori e i loro rapporti diretti e personali cogli amministratori. — C. Firenze, 1° agosto 1892 (*T. v.* 465; *Annali* 377).

27. I singoli azionisti di una società possono costituirsi parte civile contro gli amministratori pei danni che ciascuno di costoro avesse individualmente o indirettamente cagionato. — C. Roma, 19 luglio 1895 (*F.* II, 418; *L.* II, 552; *Annali* XXXIX, 4, 171; *G. pen. tor.* XV, 484).

28. Gli azionisti e portatori di obbligazioni di una società anonima non possono costituirsi parte civile nel giudizio penale contro gli amministratori della società. — T. Roma, 8 marzo 1898 (*L.* I, 605).

29. Il presidente di una società anonima non può costituirsi parte civile contro gli amministratori imputati di malversazione, se non è debitamente autorizzato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 152 del Codice di commercio. Per conseguenza è nullo il dibattimento celebrato col di lui intervento non autorizzato, nonostante che successivamente l'assemblea dei soci abbia ratificato il suo operato. — A. Firenze, 18 giugno 1902 (*Annali* 82).

30. Nel giudizio penale a carico degli amministratori di una società anonima, questa sola, e non anche i singoli soci, può costituirsi parte civile. — C. Roma, 26 settembre 1903 (*F.* II, 497; *G. it.* 1904, II, 77).

31. Non è contrario alla legge il patto dello statuto o atto costitutivo di una società per azioni, secondo cui la deliberazione dell'azione in responsabilità contro gli amministratori debba essere presa con una maggioranza superiore a quella dichiarata necessaria per le deliberazioni ordinarie dell'art. 157. — T. Milano, 16 marzo 1901 (*Mon.* 357). A. Milano, 15 ottobre 1901 (*Mon.* 912, *n.*; *G.* 1460, *n.*; *F.* 1902, I, 124, *n.*; *L.* 1902, I, 86, *n.*; *D. C.* 1902, 300).

32. Negli statuti delle società anonime si possono inserire disposizioni relative alla maggioranza con la quale l'assemblea può deliberare sulle azioni in responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci, ma non si possono stabilire termini speciali per l'esercizio di tali azioni. — A. Torino, 4 maggio 1902 (*F.* I, 844, *n.*; *L.* 2, 301, *n.*).

V. art. 147, n. 13.

Articolo 153.

Qualora siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito nell'articolo precedente.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea

generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della società e nominare a tale uopo uno o più commissari a spese dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per le spese.

L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data tale cauzione.

La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

Il tribunale esamina la relazione in camera di consiglio e pronuncia con decreto.

Se il sospetto non apparisca fondato, il tribunale può ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari per intiero o soltanto nelle sue conclusioni.

In caso contrario, il tribunale ordina i provvedimenti urgenti e l'immediata convocazione dell'assemblea generale.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo non ostante opposizione od appello. (*144 I.*).

1. Nelle società in liquidazione non possono applicarsi i provvedimenti dell'art. 153 del Cod. di commercio riguardanti le operazioni in corso di esecuzione fatte dagli amministratori di una società esistente, come occorre, durante la vita normale della società. — A. Genova, 1° febbraio 1887 (*Rass.* 94; *D. C.* 881).

2. Anche le assemblee convocate per decreto dell'autorità giudiziaria sono soggette all'osservanza dello statuto. — A. Genova, 8 dicembre 1889 (*T. gen.* 1889, 19; *Annuario* 416).

3. Il disposto dell'art. 153 Cod. di commercio in quanto fa obbligo ai soci delle società per azioni che vogliano denunciare al presidente del tribunale le irregolarità di amministrazione di rappresentare almeno un ottavo del capitale sociale, non toglie che il socio conservi sulle azioni per tale oggetto depositate tutti i suoi diritti di disponibilità, rispettando soltanto l'obbligo del deposito temporaneo. — A. Genova, 17 marzo 1894 (*Mon.* 310; *D. C.* 422; *F.* I, 801; *G. it.* I, 2, 446).

4. Per la vigente legislazione le società anonime sono sottratte alla vigilanza governativa, epperò pecca per eccesso di potere il provvedimento ministeriale che ordina una ispezione a carico di una società anonima cooperativa. — Cons. di Stato, Sez. IV, decisione 24 aprile 1896 (*F.* III, 57; *D. C.* 622; *G. it.* III, 180).

5. Il Governo in questo caso è responsabile di tutti i danni derivati alla società dall'eseguita ispezione. — A. Macerata, 5 ottobre 1899 (*F.* I, 1241, *n.*; *L.* 1900, 1, 50, *n.*; *G. it.* 1900, I, 2, 28).

6. Non è necessario che i soci di società operaia di mutuo soccorso, reclamanti contro irregolarità degli amministratori e dei sindaci, oltre al requisito numerico, rivestano altresì la rappresentanza di almeno la ottava parte del capitale sociale. — A. Torino, 11 giugno 1898 (*G.* 1895, *n.*; *G. it.* I, 2, 717; *Fil.* 1899, 492).

—

§ 3. — *Delle assemblee generali.*

Bibliografia: Vivante C., *Società anonime. Costituzione delle assemblee generali* (*T. v.* 1888. 288).

Articolo 154.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;

3° nominare i sindaci;

4° determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra. (*143 I.; 639, 646, 344 E.; 187, 189, 237, 238 G.; 54 N.*).

Bibliografia: Fraissaingea M., *I poteri delle assemblee generali straordinarie delle Società anonime* (Recueil de l'Académie de législation 1901-2, p. 92). — Rignano I., *Della impugnativa dei bilanci delle Società anonime e dei resoconti delle medesime dopo la loro approvazione* (*D. C.* XI, 5).

1. Costituisce un vero reato il fatto degli amministratori di lasciar decorrere il termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale senza provvedere che nel termine stesso si convochi l'assemblea ordinaria, e così dando causa a non potersi eseguire nei dieci giorni successivi il deposito del bilancio. — C. Roma, 18 febbraio 1891 (*G. pen.* 872; *Corte S. Roma* 194).

2. Gli amministratori nelle società anonime ricevendo il mandato dall'assemblea generale possono a questa sola rassegnare le loro dimissioni. — C. Roma, 8 ottobre 1892 (*G. it.* II, 866).

3. Il valore delle imprese e costruzioni sociali può, agli effetti del bilancio, validamente accertarsi dall'assemblea piuttosto sulla base del costo che su quella della capitalizzazione dei redditi effettivi. — C. Firenze, 19 dicembre 1892 (*F.* 1893, I, 500; *T. v.* 1893, 19; *T. gen.* 1893, 88; *L.* 1893, I, 81; *D. C.* XI, 126; *G.* 1893, 122; *G. it.* 1893, I, 1, 90).

4. Quando lo statuto di una società (nella specie, mutua cooperativa) nulla disponga intorno al luogo nel quale debba essere convocata l'assemblea generale, le convocazioni intendesi per legge che debbano essere fatte nella sede della società, e ciò sotto pena di nullità. — A. Torino, 22 maggio 1899 (*G. it.* I, 2, 518; *G.* 870; *Cons. comm.* 281; *T. gen.* 485).

Articolo 155.

La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella gazzetta ufficiale del regno e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla. (*145 I.; 641, 646 E.*).

Bibliografia: Cavalleri D., *Nullità delle deliberazioni prese su oggetti non posti all'ordine del giorno* (*G. it.* 1899, 102, nota II).

1. L'inserzione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* è il minimo di pubblicità stabilito dalla legge, cui lo statuto non può derogare. — A. Genova, 14 maggio 1886 (*Eco* 195).

2. L'assemblea convocata per deliberare sulla responsabilità degli amministratori non esorbita dall'ordine del giorno deliberando la rimozione del Consiglio d'amministrazione, il cui mandato è sempre rivocabile per decisione della maggioranza dei soci, che nel caso di

seconda convocazione si ragguaglia sul nunumero degli intervenuti all'assemblea. — A. Genova, 17 maggio 1886 (*Rass.* 127).

3. L'avviso di convocazione delle assemblee generali non è necessario che contenga specificatamente le proposte da discutersi. — C. Torino, 4 aprile 1888 (*G.* 818; *L.* II, 209; *G. it.* I, 1, 460; *Annali* 437; *Annuario* 416).

4. La trasformazione di una società commerciale da cooperativa in anonima, rendendo necessaria la conversione del capitale sociale da variabile e illimitato in fisso e determinato, impone altresì come inevitabile conseguenza la liquidazione del capitale originario nella sua reale entità ed il corrispondente ragguaglio al medesimo del valore di ciascuna delle azioni che ebbero a costituirlo. Le deliberazioni riguardanti tale liquidazione e ragguaglio non sono quindi invalide se prese in una assemblea all'ordine del giorno della quale non fossero state espressamente portate, quando però nell'ordine del giorno stesso si trovassero chiaramente enunciate altre deliberazioni che a quelle necessariamente conducevano (quali: la trasformazione della società da cooperativa in anonima, l'approvazione del bilancio, la determinazione del valore delle azioni, l'aumento del capitale sociale). — C. Torino, 13 aprile 1889 (*Mon.* 389; *D. C.* 548; *Fil.* 360; *T. gen.* 548; *G.* 684; *Annali* 450).

5. L'indicazione generica di «affari diversi» iscritta nell'ordine del giorno è contraria alla legge e non autorizza a prendere qualsiasi deliberazione non specificatamente indicata nell'ordine del giorno. — A. Torino, 5 maggio 1890 (*G.* 551; *T. gen.* 589; *D. it.* 618; *Cons. comm.* 267; *Annali* 387; *Mon.* 2891, 68).

6. L'articolo dell'ordine del giorno riguardante la proposta di sostituire tutti o alcuni membri del consiglio di amministrazione, contiene implicitamente la proposta di revocare dall'ufficio gli amministratori in carica, e questi, nominati con atto posteriore allo statuto, non possono opporsi alla revocazione allegando non essere ancora trascorso il periodo di tempo pel quale furono, a senso dello statuto, investiti dell'amministrazione. — A. Genova, 17 marzo 1894 (*G. it.* II, 446; *F.* I, 801; *Mon.* 311, *n.*; *D. C.* 421).

7. La deliberazione di emettere *azioni privilegiate* presa dall'assemblea di una società per azioni convocata al preciso oggetto indicato nell'ordine del giorno, di *udire la relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento della società e di deliberare se la società debba continuare o mettersi in liquidazione*, non può ritenersi compresa virtualmente e necessariamente nell'ordine del giorno, e quindi non può valere a modificazione dell'atto costitutivo se non quando sia stata nuovamente approvata nell'assemblea dei soci espressamente convocati per deliberare su di essa. — A. Milano, 1° aprile 1896 (*Mon.* 752).

8. Deve ritenersi abbastanza precisato l'oggetto messo all'ordine del giorno, quando lo si indica facendo riferimento alla deliberazione di una precedente assemblea, la quale sia stata regolarmente convocata. — A. Milano, 6 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 148).

9. L'ordine del giorno portato dall'avviso di convocazione della società anonima deve essere specificato in modo da far comprendere integra e completa la portata delle deliberazioni a prendersi. Quindi non basta la indicazione generica di un dato contratto a discutere se in questo rientra un patto esorbitante ed estraneo, con gravi conseguenze giuridiche tutt'affatto speciali (così in società d'assicurazioni l'approvazione del contratto di cessione della clientela e dell'avviamento ad altra società, quando fu annunziato che tale contratto riguardasse semplicemente la riassicurazione del portafoglio sociale). — C. Torino, 28 ottobre 1903 (*G. it.* 1904, I, 1, 809; *G.* 1424).

10. È nulla ogni deliberazione dell'assemblea votata anche dalla maggioranza dei soci sovra un oggetto non compreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea. — A. Torino, 5 settembre 1887 (*G. it.* II, 639; *Annali* 423; *G.* XXV, 36, *n.*; *Annuario* 299).

11. È nulla la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti presa sopra materia non iscritta all'ordine del giorno, trattandosi sopratutto di deliberazione importante, come la modificazione di disposizioni dello statuto sociale. — A. Torino, 5 maggio 1890 (cit. al n. 5).

12. Le deliberazioni delle assemblee delle società per azioni, possono venir impugnate anche solo per vizio di forma della convocazione. — A. Genova, 17 marzo 1904 (cit. al n. 6).

13. È nulla la deliberazione d'assemblea generale di società anonima, se l'ordine del giorno è stato pubblicato nel prescritto termine soltanto nella *Gazzetta Ufficiale* del regno e non negli altri giornali locali, come è prescritto dallo statuto sociale.

A questo difetto non può supplire l'avviso per lettera ai soci precipuamente interessati. — C. Torino, 17 luglio 1896 (*G.* 767; *Mon.* 52; *L.* 1897, I, 154, *n.*).

14. È nulla qualunque deliberazione presa dall'assemblea sopra un oggetto non compreso nell'ordine del giorno, anche quando si tratti di una società in accomandita semplice. — A. Brescia, 21 dicembre 1896 (*F.* 1899, I, 294,

n.; *Mon.* 1899, 892; *G. it.* II, 100, *n.*; *D. C.* 1899, 450).

15. Il semplice fatto che l'assemblea di una società commerciale abbia deliberato l'espulsione di un socio, senza che ciò fosse indicato nell'ordine del giorno, è motivo di nullità della deliberazione e causa di risarcimento dei danni. — A. Cagliari, 14 agosto 1904 (*Mon.* 1905, 257).

16. I termini di pubblicità di cui all'articolo si intendono prescritti, sotto pena di nullità, anche nel silenzio dello statuto sociale. — T. Roma, 11 aprile 1889 (*T. rom.* 190; *F.* I, 606; *Annuario* 517).

17. È nulla la disposizione dello statuto di una società per azioni, ancorchè approvata dal Tribunale civile, con la quale si sia ridotto a meno di 15 giorni il termine per la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale. — T. Roma, 19 aprile 1889 (*F.* I, 606, *n.*).

18. Nel termine di giorni 15, di cui nell'articolo, può computarsi quello della pubblicazione dell'avviso. — A. Milano, 6 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 148).

19. Il socio intervenuto all'adunanza generale che ne impugna di nullità le deliberazioni per difetto di avviso ad altri soci non intervenuti, è tenuto a dare la prova dell'allegato difetto. — C. Firenze, 30 gennaio 1890 (*T. v.* 282; *L.* I, 768).

20. Il fatto che la lettera di convocazione dell'assemblea non sia stata inserita nella *Gazzetta Ufficiale*, non induce nullità se essa formò oggetto di comunicazione personale a ciascun socio. — C. Torino, 14 maggio 1895 (*Mon.* 470, *n.*; *G.* 427, *n.*; *D. C.* 704).

21. Quando nello statuto sociale di una società operaia di mutuo soccorso non si determinano in modo esplicito gli estremi oggettivi dell'ordine del giorno di un'assemblea, sottentra il precetto della legge commerciale in materia. — A. Torino, 4 maggio 1896 (*G.* 852; *G. it.* I, 2, 684).

22. L'obbligo della previa inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale non si applica in tema di essemblea di società operaie di mutuo soccorso. — C. Torino, 17 gennaio 1902 (*G.* 270, *n.*; *L.* I, 657).

23. Per le società commerciali in genere e per le cooperative in ispecie la designazione dei giornali in cui dovranno essere inseriti gli avvisi di convocazione delle assemblee generali deve essere specifica. — A. Bologna, 18 luglio 1899 (*G. it.* I, 2, 888, *n.*; *Mon.* 1900, 112).

24. È valida e sufficiente la designazione di un *giornale cittadino* agli effetti di quella pubblicità che è prescritta nell'art. n. 1. — A. Milano, 27 settembre 1899 (*Mon.* 1900, 210; *T. gen.* 151.

V. art. 91, n. 8 e 14.

Articolo 156.

Per le adunanze che precedono la costituzione della società, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma indicato nell'art. 129 per presiedere la prima assemblea.

In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. (*136, 143 I.; 640 E.*).

Articolo 157.

Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del

giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'art. 155 può ridursi a giorni otto. (*143 I.; 640 E.; 236, 237 G.; 54 N.*).

Bibliografia: Deodati E., *Una svista dei compilatori del codice di commercio* (commento agli articoli 157, 164 del nuovo codice). — Id., *Dei voti e dei diritti dei soci nelle società anonime* (*T. v.* 1885, 865). — Douxchamps M. *Du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés anonymes. Appartient-il à l'usufruitier et au créancer gagiste?* — Vidari E., *Ancora sugli articoli 157 e 164 del cod. di commercio* (*T. v.* 1885, 417).

1. La deliberazione di un'assemblea generale non può essere viziata di nullità pel solo fatto dell'intervento di persone estranee alla società, e molto meno poi quando questi estranei non abbiano potuto prendere parte alle votazioni fattesi per appello nominale. — A. Genova, 17 maggio 1886 (*Rass.* 127).

2. Non può darsi impugnativa in giudizio contro le operazioni elettorali per la nomina del consiglio d'amministrazione di una società, quando non vi è stata protesta durante le operazioni stesse. — A. Napoli, 30 novembre 1887 (*Cons. comm.* 1888, 42).

3. Il verbale delle adunanze è regolare quando indica il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate in relazione alla totalità delle azioni ond'è diviso il capitale sociale, onde accertare la maggioranza per la validità delle deliberazioni. — C. Torino, 4 aprile 1888 (*G.* 318; *L.* II. 209; *G. it.* I, 1, 460; *Annali* 487; *Annuario* 416).

4. Lo statuto non può derogare al principio che ogni azionista ha diritto di voto nelle assemblee generali anche se possiede una sola azione. — T. Milano, 5 agosto 1888 (*F.* 1889, I, 484; *Annuario* 484).

5. L'articolo 157 del codice di commercio ora vigente non deroga al principio generale per cui a mente dell'articolo 164 dello stesso codice ogni azionista deve avere un voto quantunque possessore di una sola azione, ma invece determina, nel silenzio dell'atto costitutivo, il numero dei voti da assegnarsi allo azionista in relazione al numero di azioni. — A. Firenze, 14 marzo 1890 (*L.* I, 598; *F.* I, 555; *D. C.* 613).

6. Lo statuto può derogare all'art. 157 cod. commerciale anche negando il diritto di voto ai portatori di una sola azione.

7. Quando le azioni da nominative sono cambiate in azioni al portatore, il libro dei soci, di cui all'art. 140 Cod. comm., non ha più ragione di essere, e quindi ai soci per provare il loro diritto di intervenire alle adunanze non resta che il deposito o presentazione delle azioni nei modi e forme fissati dallo statuto.

8. Quantunque più correttamente dovrebbero nel verbale di adunanza essere menzionati i nomi dei soci intervenuti, o dei loro rappresentanti coll'indicazione delle azioni e dei voti, possono però validamente tali indicazioni tenersi in apposito registro firmato dal presidente e dal segretario, come il verbale d'adunanza. — A. Genova, 16 maggio 1898 (*T. gen.* 1891, 360; *L.* 2, 121; *D. C.* 808; *Annali* 282).

9. Salvo disposizioni contrarie dello statuto sociale le sedute di seconda convocazione dell'assemblea di una società commerciale non hanno bisogno di un avviso separato, e può il giorno esserne preventivamente fissato nello avviso di prima convocazione pel caso vada questa deserta. — A. Genova, 28 febbraio 1890 (*T. gen.* 264; *Massime* 381).

10. La legge non esige che fra l'assemblea di prima e quella di seconda convocazione interceda un periodo di tempo determinato. È quindi valida la determinazione della seconda assemblea pel giorno successivo a quello della prima, se l'avviso è dato in tempo utile per l'una e per l'altra.

Se lo statuto esige che il deposito delle azioni per giustificare il diritto di intervenire all'assemblea sia effettuato otto giorni prima di questa, ciò non importa che sia vietato di indire preventivamente l'assemblea di seconda convocazione pel giorno successivo a quello dell'assemblea di prima convocazione, e pel caso che essa sia nulla per difetto di azionisti presenti. — A. Milano, 27 maggio 1898 (*Mon.* 567).

11. Non è valida l'assemblea di società anonima tenuta in seconda convocazione ad un'ora sola di distanza dalla prima andata deserta. — C. Torino, 12 maggio 1905 (*G.* 864, *n.*).

12. Gli amministratori di società anonima la cui elezione trovasi impugnata e sia in seguito dichiarata nulla possono validamente compiere nel frattempo gli atti di amministrazione ordinaria (indire l'assemblea ordinaria obbligatoria e far procedere in essa alla regolare nomina dei loro successori). — C. Torino, 1° luglio 1901 (*G.* 1568, *n.*).

13. È ammissibile la prova per testi, per far dichiarare nulla un'assemblea generale di società anonima che parecchi dei sedicenti azionisti che vi presero parte, influendo in modo decisivo sulle deliberazioni, erano invece semplici prestanome o teste di legno.

E tale impugnativa non occorre sia proposta contro coloro cui la nullità sarebbe addebitata, ma bene è introdotta contro la società in rappresentanza del presidente suo a termini dello statuto sociale. — C. Torino, 11 ottobre 1901 (*G.* 1468, *n.*; *F.* 1902, I, 25, *n.*; *G. it.* 1902, I, 1, 42; *D. C.* 1902, 106).

14. È valido il patto dello statuto sociale per cui le deliberazioni per autorizzare l'azione di responsabilità contro gli amministratori debbansi prendere con una maggioranza più forte di quella richiesta per le deliberazioni ordinarie secondo l'articolo. — A. Milano, 15 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 86, *n.*; *Mon.* 912, *n.*; *G.* 1460, *n.*; *F.* 1902, I, 124, *n.*; *D. C.* 1902, 800).

Articolo 158.

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

1° lo scioglimento anticipato della società;
2° la prorogazione della sua durata;
3° la fusione con altre società;
4° la riduzione del capitale sociale;
5° la reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
6° il cambiamento dell'oggetto della società;
7° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei numeri 3°, 5° e 6° e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale degli annunzi giudiziari, sotto pena di decadenza. (*143 I.; 614, 627, 648, 670 E.*).

Bibliografia: Appleton M. P., *Del diritto delle assemblee straordinarie delle società per azioni di modificare gli statuti sociali* (Paris, 1903, Pichon). — Corradi C., *La proroga della società in liquidazione e la tassa di registro* (*D. C.* XX, 838). — Dare G. B., *Sul diritto di recedere dalla società* (Firenze, 1894, Ed. L. Nicolai). — Gazz. P., *Tassa di registro; società anonima; deliberazioni per aumento del capitale mediante l'emissione di una nuova serie di azioni* (XIX, 845). — Jannuzzi R., *Del cambiamento dell'oggetto della società anonima e del conseguente diritto di recesso statuito dall'art. 158, n. 6, del vigente Codice di commercio* (*G. it.* 1891, IV, 49). — Manara U., *Quale sia la maggioranza richiesta nell'articolo 158 Cod. di commercio* (*F. it.* 1902, I, 241). — Marghieri A., *Se al socio che recede da una società in accomandita semplice spetti la quota in natura ovvero in contanti* (*F.* 1891, I, 247). — Panzarasa R., *La trasformazione delle Società commerciali e la legge di registro* (*F.* 1895, I, 905). — Scialoia A., *Il diritto di recesso del socio per l'aumento e per la reintegrazione del capitale sociale* (*F.* 1903, I, 817; Città di Castello, Tip. Lapi; Roma, 1904, Roux edit.; *L.* 1904 705; Roma, 1904, Bernardo Lux edit.). — Id., *Ancora sul diritto di recesso del socio per l'aumento del capitale sociale* (*F.* 1904, I, 432; *G. it.* 1904, I, 2, 279). — Id., *Derogabilità delle*

disposizioni di legge circa la maggioranza nelle assemblee straordinarie delle società anonime (*F.* 1903, I, 869, 817). — Sraffa A., *Rimborso delle azioni ai soci recedenti* (*D. C.* XII, 491; *Archivio* LIII, 318). - Id., *Riduzione del capitale sociale mediante acquisto di azioni (a proposito dei «casi» del Banco Sconto e Sete)* (*Riv. dir. comm.* 1903, 127). — Id., *La proroga della società e i creditori particolari dei soci responsabili senza limitazione* (*Riv. dir. comm.* 1903, 255). — S. A., *Delegazione agli amministratori di società per azioni del potere di aumentare il capitale sociale* (*F.* 1905, I, 485). — Vidari E., *Il diritto di recesso dalla società e l'art. 158 del Codice di commercio* (*L.* 1894, I, 429). — Id., *Sul diritto di recesso degli azionisti di una società anonima nel caso di emissione di nuove azioni* (*L.* 1903, 1087 e 2818). — Id., *Ancora sul diritto di recesso del socio dissenziente in caso di aumento del capitale sociale* (*L.* 1904, 1185). — Id., *Di un caso di recesso in tema di società* (*D. C.* XII, 847). — Vivante C., *Trasformazione delle società commerciali da una specie nell'altra* (*Riv. dir. comm.* 1903, I, 90).

1. Il diritto di recesso accordato dall'articolo 158 del nuovo Cod. comm. al socio dissenziente dalla deliberazione sociale di aumentare il capitale si applica anche alle società esistenti anteriormente all'applicazione di questo Codice. — T. Venezia 19 marzo 1894 (*T. v.* 189; *Annuario* 308); A. Venezia, 29 luglio 1884 (*T. v.* 406; *L.* II, 264; *D. C.* 687; *Annuario* 308).

2. La domanda di rimborso delle azioni fatte dal socio dissenziente da una deliberazione di aumento del capitale sociale non è indeterminata se fu concretata nei termini dell'art. 158 Cod. comm., di rimborso, cioè, *nella proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea generale degli azionisti,* quantunque non sia stato indicato l'importare della cifra da rifondersi.

3. Le sue disposizioni poi concernenti i requisiti della deliberazione sociale sull'aumento del capitale cedono alla legge dello statuto sociale in quanto il medesimo contenga in proposito norme diverse; ma non può dallo statuto essere tolta la facoltà di recesso o di rimborso che l'art. 158 concede ai soci dissenzienti.

4. Anche pei soci dissenzienti che non erano presenti all'assemblea, il diritto di recesso può essere validamente esercitato sens'uopo che la deliberazione di aumento del capitale sia stata pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari, poichè la pubblicazione non occorre all'efficacia del deliberato riguardo ai soci, ma soltanto verso i terzi. — T. Venezia, 19 marzo 1884 (cit. al n. 1).

5. Per l'articolo la validità del recesso tempestivamente fatto dipende dalla verifica da parte del tribunale civile della regolarità della deliberazione sociale che ha provocato il recesso, cosicchè se questa verifica non ebbe luogo, ma invece la società decise di sciogliersi, il socio dissenziente non ha più diritto di recedere, e deve partecipare alla sorte comune anzichè divenire creditore di una nuova società che non si è più costituita. — A. Venezia 29 luglio 1884 (cit. al n. 1).

6. Perchè il socio dissidente dall'aumento di capitale possa esperire utilmente il suo diritto di recesso, occorre una deliberazione sociale regolarmente deliberata e pubblicata. — C. Firenze, 27 aprile 1885 (*T. v.* 275; *L.* II, 119; *Annali* 280; *D. C.* 586).

7. È valido il recesso notificato dal socio non intervenuto all'assemblea, prima che la deliberazione sia trascritta e pubblicata. — A. Torino, 26 novembre 1889 (*G.* 1890, 50; *F.* I, 517; *Annuario* 516).

8. Ali effetti dell'art. 158 u. a. Cod. comm. l'azionista che fu presente all'assemblea al suo aprirsi e non fu più presente quando si presero le deliberazioni di cui in detto articolo, deve ritenersi *non intervenuto all'assemblea,* e quindi per lui il termine a dichiarare il suo recesso dalla società non è di 24 ore dalla chiusura dell'assemblea, ma di un mese dalla pubblicazione della deliberazione da cui dissente. — C. Torino, 27 maggio 1890 (*G.* 596, *n.*).

9. Il socio che recede da una società commerciale (nella specie, in accomandita semplice) non ha diritto di esigere il pagamento della sua quota in denaro neppure se in denaro egli l'abbia versata nell'atto della costituzione della società stessa. — C. Napoli, 12 febbraio 1891 (*F.* I, 247, *n.*; *L.* I, 558; *G. it.* I, 1, 270; *D. C.* 445; *D. e G.* VII, 15).

10. Il socio dissenziente che recede dalla società a termini dell'articolo, ha diritto al rimborso delle sue quote ed azioni, e questo deve liquidarsi unicamente secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato, escluso, tanto a suo profitto come a suo danno, ogni

altro criterio desunto da altri atti d'amministrazione sociale contraddicenti alle risultanze del bilancio. — A. Torino, 9 giugno 1891 (*G.* 641; *T. gen.* 685); C. Torino, 30 dicembre 1891 (*G.* 1892, 209; *L.* 1892, I, 786; *F.* 1892, I, 574).

11. Il socio recedente, a termini dell'art. 158, non ha solo diritto ad attribuzione di una quota dell'attivo sociale in natura, ossia ad una quota di questo attivo in proporzione dell'attivo sociale, ma bensì alla restituzione del capitale da lui versato, ossia al rimborso delle azioni in proporzione dell'attivo sociale.

12. L'attivo sociale al detto scopo va contato secondo l'ultimo bilancio approvato, ma non è bilancio in tal senso il solo specchio, così denominato bilancio, contenente unicamente il risultato materiale delle scritturazioni dei libri sociali, ma devonsi considerare per bilancio anche le *situazioni*, pur approvate e indicanti il capitale sociale realmente esistente, gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. — A. Torino, 10 dicembre 1892 (*G.* 1893, 101; *D. C.* XI, 295).

13. L'attivo sociale per regolare il rimborso dovuto al socio recedente, secondo l'art. 158 Cod. comm., deve determinarsi esclusivamente secondo l'ultimo bilancio approvato. Nè si può tener conto di altri documenti, nè, in ispecie, delle situazioni, a pretesto che da queste meglio risulti l'attivo reale in contraddizione alle risultanze del bilancio. — C. Torino, 6 dicembre 1893 (*G.* 1894, 61; *D. C.* XII, 98; *T. gen.* 1894, 88; *G.* 1894, 86; *Mon.* 1894, I. 151).

14. La dichiarazione legittimamente fatta di voler recedere dalla società, a termini dell'art. 158 Cod. comm., è efficace senza bisogno di accettazione.

15. La disposizione dello statuto sociale determinante la procedura a seguire per la proroga e la trasformazione della società, non importa che la proroga indi deliberata si debba intendere implicitamente accettata da tutti in anticipazione, per modo che i dissenzienti più non possano recedere dalla società, a termini del citato articolo 158. — C. Torino, 1° febbraio 1894 (*G.* 155, *n.*; *L.* I, 558, *n.*; *D. C.* 484; *G. it.* I, 1, 16).

16. Il socio che usando di un proprio diritto recede dalla società perchè questa ha mutato il suo oggetto (nella specie, estendendo lo scopo, originariamente limitato alla *filatura* delle sostanze *tessili*, anche alla *tessitura* delle medesime) non ha bisogno dell'adesione della società perchè il suo diritto, che scaturisce dalla legge, sia operativo di effetti.

17. Che se la dichiarazione presa dalla maggioranza di modificare la società provocasse un numero notevole di recessi, con minaccia e pregiudizio dell'ente sociale, può l'assemblea ritirare la proposta modificazione mantenendo così la società il fine che si era originariamente proposto e che dai soci era stato accettato. — A. Venezia, 20 marzo 1894 (*T. v.* 276, *n.*; *F.* I, 1, 751; *D. C.* 580; *G. it.* I, 2, 498; *L.* II, 336).

18. Il diritto di recedere dalla società in caso di cambiamento dell'oggetto, a sensi dell'art. 158, può essere rinunziato con apposito patto dell'atto costitutivo, deferendosi, ad es., all'assemblea la facoltà di deliberare intorno al detto cambiamento. — A. Milano, 11 settembre 1894 (*Mon.* 899; *D. C.* 862).

19. Il valore delle azioni da rimborsarsi al socio recedente deve essere calcolato esclusivamente sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Non è però tolto al giudice di dare speciale incarico al perito che deve fare tale calcolo, di chiarire le partite che il bilancio lasci dubbie mediante le relative relazioni degli amministratori e dei sindaci. — C. Torino, 14 novembre 1896 (*Mon.* 985; *G.* 790; *L.* 1897, I, 117; *G. it.* 1897, I, 1, 1024; *F.* 1897, I, 202, *n.*).

20. Per determinare i rapporti tra socio recedente e società, occorre aver riguardo non solo al bilancio, ma anche alla relazione del Consiglio di amministrazione, al rapporto dei sindaci e alla deliberazione dell'assemblea dei soci. — C. Napoli, 6 luglio 1897 (*F. nap.* 177; *Gazz. Proc.* 1898, 3; *F.* I, 1408).

21. Per l'art. 158 Codice comm. non si richiede, per l'esercizio del diritto di recesso della società, la condizione che il recedente sia intervenuto all'assemblea, ma solo gli si assegna un termine per manifestare tale intenzione. — C. Torino, 8 luglio 1899 (*G.* 1344).

22. L'ultimo bilancio approvato che deve assumersi a base dei rimborsi delle quote od azioni di soci dissenzienti, non occorre sia l'ultimo bilancio ordinario annuale, nè occorre che le deliberazioni sociali, le quali dànno diritto di recesso al socio dissenziente, siansi prese in adunanze diverse da quella in cui venne approvato il bilancio. — C. Torino, 31 dicembre 1904 (*G.* 1905, 182; *Mon.* 1905, 141; *G. it.* 1905, I, 1, 417 *n.*; *F.* 1905, 1, 557 *n.*; *D. C.* 1905, 418).

23. Non altera la sua indole ed essenza quella società di credito a mutua cooperazione, la quale preesistendo al nuovo regime si valga delle disposizioni transitorie di questo per assumere legalmente la forma cooperativa, mantenendo sempre inalterata l'identità del suo scopo, delle sue operazioni, dei rapporti fra i soci.

24. Ciò stante nella semplice adozione della

nuova forma legale cooperativa, non può riscontrarsi estremo veruno per fare luogo a recesso dei soci dissenzienti. — C. Torino, 5 dicembre 1884 (*Rass.* 886, *n.*; *Annuario* 321; *Eco* IX, 31; *D. C.* III, 866; *Fil.* X, 47; *F.* X, I, 108; *G.* XXII, 7, *c*; *L.* XXV, II, 299; *Mon.* XXVI, 20).

25. L'oggetto di una società è costituto dalla qualità o specie degli affari che essa si propone di intraprendere.

26. L'aggiunta delle operazioni di credito agricolo a quelle di credito ordinario che costituivano l'oggetto d'una società anonima, importa cambiamento dell'oggetto della società, ed autorizza gli azionisti dissenzienti ad esercitare il diritto di recesso, di cui allo articolo 158. — A. Trani, 30 gennaio 1891 (*F.* I, 580); C. Napoli, 18 giugno 1891 (*F.* 1892, I, 311).

27. La deliberazione con la quale una società anonima, costituita per l'oggetto principale di assumere la concessione di una strada ferrata, e con lo scopo subordinato di intraprendere la costruzione e l'esercizio di altre ferrovie e tramvie, stabilisce dopo di avere ottenuta la concessione della linea per la quale si era principalmente costituita, di restringere le sue operazioni alla sola concessione in parola, non importa un cambiamento dell'oggetto sociale che dia diritto agli azionisti dissenzienti di recedere dalla società. — A. Catania, 1° aprile 1891 (*F.* I, 766).

28. Costituisce cambiamento dell'oggetto di una società che dà diritto al socio di recedere, ai sensi dell'articolo 158, n. 6, anche quella modificazione dell'oggetto, per cui la società si trovi ad attendere a operazioni e impegni diversi da quelli convenuti e che ne aumentino l'alea (nella specie, conceria delle pelli occorrenti per la fabbricazione dei guanti e la tintoria in genere delle pelli conciate, aggiunte alla fabbricazione dei guanti ed alla tintoria delle pelli conciate per tale fabbricazione). — A. Milano, 4 settembre 1894 (*Mon.* 916).

29. Si ha cambiamento nell'oggetto della società che dà diritto a recesso tuttavolta che, pur rimanendo le stesse le operazioni sociali (operazioni di credito), rimanga tuttavia mutata l'intima essenza della società in rapporto alla finalità specifica avuta di mira dai contraenti nel fondare la società o nell'aderirvi. — A. Torino, 10 dicembre 1895 (*G.* 1896, 147; *G. it.* I, 2, 872).

30. Si verifica cambiamento che autorizza il diritto di recesso quando, pur rimanendo invariate le operazioni oggetto dell'impresa sociale, abbia luogo un completo cambiamento nell'indole e nella funzione sociale ed economica della società: segnatamente per la sostituzione del fine del mutuo soccorso a quello della speculazione, nonchè per l'introduzione *ex novo* nell'atto costitutivo e nello statuto della espressa facoltà di proroga. — C. Torino, 17 novembre 1896 (*Mon.* 985; *G.* 790; *L.* 1897, I, 117; *G. it.* 1897, I, 1, 1024; *F.* 1897, I, 202, *n.*).

31. La trasformazione di una società in accomandita per azioni in società anonima non importa costituzione di nuova società, ma semplice modificazione dello statuto (applicazione in tema di tassa di registro). — C. Roma, 17 ottobre 1904 (*F.* I, 1338); A. Torino, 5 maggio 1905 (*F.* 1, 905).

32. Quando si costituisce una società è necessario il consenso di tutti i soci per l'approvazione dei patti e delle condizioni della società che si intende costituire; e quindi, ove si tratti della formazione d'un *nuovo statuto*, nessuna maggioranza qualsiasi ha facoltà di obbligare neppure un assente. — A. Catania, 28 dicembre 1886 (*Cons. comm.* 1887, 14; *Annuario* 454).

33. Le società anonime possono modificare lo statuto, ma non mutarne lo scopo sostanziale. — A. Catania, 16 novembre 1888 (*F.* I, 351, *n.*).

34. La revoca del gerente e la sua sostituzione in un'accomandita importano una modificazione negli elementi essenziali dell'atto costitutivo della società. — A. Brescia, 21 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 294, *n.*; *D. C.* 1899, 450; *G. it.* 1899, I, 2, 100, *n.*; *Mon.* 892).

35. Quando la trasformazione di una società commerciale importa la costituzione di una nuova società, questa deve essere regolata dalle disposizioni del codice di commercio e non dallo statuto sociale che contempli soltanto il caso di trasformazione estrinseca della società.

36. La trasformazione di una società cooperativa di credito in società anonima importa cambiamento dell'oggetto della società stessa e dà diritto al socio dissenziente di recedere dalla società. — C. Palermo, 10 giugno 1905 (*L.* 1598).

37. E nemmeno dà diritto di recedere dalla società la deliberazione di aumentare il capitale quando fino da principio lo statuto ammetteva un aumento di capitale, e questo è stato poi attuato dall'assemblea mediante l'emissione di nuove azioni senza obbligare i soci a versare somme maggiori di quelle per le quali si erano originariamente obbligati. — A. Catania, 1° aprile 1891 (*F.* I, 766).

38. Una società non può aumentare o reintegrare il suo capitale azionario in base ad un nuovo apprezzamento della propria con-

sistenza patrimoniale. — A. Torino (Cam. di cons.), 9 luglio 1901 (*F.* 192, I, 46, *n*).

39. Aumento di capitale sociale che dà diritto ai soci di recedere dalla società è solo quello che importa un sacrificio per i soci stessi, e così non quello che si voglia ottenere con la emissione di nuove azioni a libera sottoscrizione. — A. Torino, 22 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 314; *L.* 1903, II, 1087; *D. C.* 1903, 580; *F.* 1903, I, 317, *n.*).

40. Qualora sia stato deliberato in assemblea generale l'aumento del capitale sociale, il socio dissenziente ha diritto di recedere dalla società non ostante che tale aumento sia previsto e consentito dallo statuto.

41. Il diritto al recesso esiste anche quando l'aumento del capitale non importi un nuovo versamento da parte dei soci. La facoltà data al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale equivale, per quanto riguarda il diritto del recesso, all'aumento effettivo del capitale stesso. — C. Torino, 27 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 584; *Mon.* 884; *F.* I, 1; *G.* 1348; *L.* II, 2312).

42. Aumento di capitale sociale che a sensi dell'articolo dà diritto ai soci di recedere dalla società, è, senza distinzione, ogni aumento di detto capitale, e quindi non solo quello che importi un sacrificio per i soci, ma anche quello che si vorrebbe ottenere con emissione di nuove azioni di libera sottoscrizione.

43. La facoltà data al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale equivale, per quanto riguarda il diritto di recesso, all'aumento effettivo. — A. Genova, 19 febbraio 1904 (*F.* I, 482, *n.*; *L.* 1185, *n.*; *G. it.* I, 2, 280, *n.*).

44. L'assemblea sociale non può rimettere al Consiglio di amministrazione il decidere se e quando deve aumentarsi il capitale sociale, ma può, decidendo esso l'aumento, rimettere al Consiglio di scegliere il momento opportuno per la emissione delle nuove azioni ed obbligazioni, sia pure senza prefiggergli all'uopo alcun termine. — C. Torino, 31 maggio 1904 (*G.* 1235, *n.*; *Mon.* 1905, 126; *F.* 1905, I, 485 *n.*).

45. Una società per azioni, concessionaria temporanea della costruzione e dell'esercizio di una linea ferroviaria, non ha diritto di ridurre il capitale sociale prima ancora di avere costruita l'intera linea anzichè col metodo statutario del graduale ammortamento del capitale cogli utili regolamente accertati, rimborsando d'un tratto due terzi del capitale mediante una parte delle obbligazioni emesse dalla società e garantite dalla sovvenzione chilometrica dovuta dallo Stato concedente della ferrovia. — T. Roma, 11 luglio 1894 (*Mon.* 1895, 509).

46. La deliberazione dell'assemblea di una società per azioni, che riduce il capitale sociale, è obbligatoria per tutti i soci.

L'azionista dissenziente non può farvi opposizione, ed il socio non intervenuto all'assemblea non può querelarsi se non sia stato presentato il bilancio e la situazione delle azioni. — C. Firenze, 20 febbraio 1896 (*T. v.* 212; *D. C.* 396; *T. gen.* 267; *Annali* 137).

47. Una volta costituita legalmente l'assemblea mediante lo accertamento del numero degli azionisti intervenuti, essa deve presumersi in numero legale fino al termine delle sue deliberazioni. Ma se consta dell'allontanamento di una parte degli azionisti durante l'assemblea, devonsi rifare i conti per constatare se l'assemblea sia tuttora in numero legale per le successive deliberazioni.

48. Dovendosi nel dubbio presumere piuttosto la validità che la nullità delle assemblee, la prova dell'invalidità delle stesse è a carico di chi l'allega. È però ammissibile la prova testimoniale diretta a porre in essere il numero degli azionisti allontanatisi durante la assemblea e la quantità delle azioni dagli stessi possedute.

49. Le difficoltà, per quanto gravi, dipendenti dall'annullamento di una deliberazione già eseguita, non possono trattenere il giudice dal pronunziarlo.

50. Venendo ad essere annullata la deliberazione dell'assemblea che ha approvato il bilancio, viene necessariamente a cadere la deliberazione che ha deciso l'anticipato scioglimento della società, motivato dalla perdita della metà del capitale sociale.

51. La deliberazione dell'assemblea che ha stabilito l'anticipato scioglimento della società per un dato motivo, dimostrato erroneo il motivo stesso, non può sorreggersi dimostrando che concorrerebbe altro motivo. — A. Roma, 20 ottobre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 3; *T. gen.* 695).

52. Se l'atto costitutivo della società fissa per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale l'intervento di un certo numero di soci o la rappresentanza di una determinata quantità del capitale sociale, tale disposizione deroga a quella dell'art. 158, e quindi non si richiede rigorosamente la rappresentanza dei tre quarti del capitale sociale per la deliberazione di scioglimento anticipato della società. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 48; *F.* 1895; I, 177, *n.*; *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 112).

53. Equivale a deliberazione sullo scioglimento anticipato della società la deliberazione

intorno ad un contratto mediante il quale essa si obbliga a sospendere per un tempo determinato la propria attività di fronte ad altra società esercente analogo commercio. — C. Torino, 28 ottobre 1903 (*G. it.* 1904, I, 1, 809; *G.* 1424).

54. La società in liquidazione continua la personalità della società agli effetti di ultimare i negozi pendenti, ma non sono ad essa applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti: e l'art. 158 non impedisce di deflettere dagli atti esecutivi, dagli statuti e dalla legge, se ciò risulti necessario per la funzione economica della liquidazione. — A. Genova, 27 luglio 1895 (*L.* II, 335; *Ann. critico* I, 189).

55. È valida la disposizione dello statuto che dà facoltà alle assemblee di seconda convocazione di deliberare sugli oggetti contemplati dall'art. 158 Codice comm., qualunque sia il numero dei soci intervenuti e la quantità di capitale da essi rappresentata; e in tal caso le deliberazioni sono valide anche se la maggioranza che approva rappresenti meno della metà del capitale sociale. — A. Genova, 16 maggio 1898 (*L.* II, 121; *D. C.* 808; *T. gen.* 860; *Annali* 282).

56. Salve le disposizioni contrarie dello statuto sociale, l'assemblea generale non può deliberare neppure in seconda convocazione sugli oggetti per i quali la legge richiede il concorso di maggioranze speciali, se queste non risultano costituite dagli intervenuti. — C. Torino, 28 ottobre 1903 (cit al n. 53).

57. Il disposto dell'articolo non è applicabile alle società collettive e in accomandita semplice. — Coll. arb. Milano, 31 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 255).

V. art. 146, n. 1, 5 e 6.

—

Articolo 159.

Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea. (*144 I.; 645 E.; 237 G.*).

L'art. 159 Cod. comm. impone obbligo agli amministratori di convocare straordinariamente l'assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, ma da ciò non deriva un divieto agli amministratori di convocare straordinariamente l'assemblea anche quando la domanda sia fatta da un minor numero di soci. — A. Messina, 18 gennaio 1902 (*Rif. giur.* 268).

Articolo 160.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatari. (*147 I.*).

Bibliografia: Corrado C., *Le teste di legno nelle assemblee* (*D. C.* XXII, 89). — Errera G., *Il pignoramento di azioni al portatore depositate da un prestanome* (*D. C.* XX, 489). — Id., *I prestanomi nelle assemblee delle anonime* (*T. v.* 1902, 109). — Piana G. V. *Deposito di azioni al portatore fatto a nome di altri* (*F.* 1901, 1, 1437). — Vivante C., *Gli azionisti fiduciari (prestanomi) nelle assemblee delle società per azioni* (*Riv. dir. comm.* 1903, I, 167).

1. Nelle società anonime la rappresentanza dell'azionista a mezzo di mandatario nell'assemblea generale deve essere giustificata con procura al nome del mandatario stesso.

2. L'accettazione all'assemblea generale degli azionisti di mandatari che presentino delle procure in bianco è una violazione dello statuto, ove questo abbia prescritto un mandato espresso sul biglietto d'ammissione; ed è poi sempre una violazione della legge, la quale non conosce mandati al portatore, nemmeno per affari commerciali. — T. Venezia, 5 aprile 1884 (*T. v.* 268; *Annuario* 302).

Articolo 161.

Gli amministratori non possono dar voto:

1° nell'approvazione dei bilanci;

2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. (*148 I.; 655 E.*).

Articolo 162.

Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscano la metà del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'art. 134. (*137, 146 I.; 642, 661 E.*).

Articolo 163.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell'art. 158.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori. (*149 I.*).

Bibliografia: Bertolini, *L'ingerenza giudiziaria nelle società per azioni* (*L.* 1898, I, 178). — De Medio A., *Natura dell'azione promossa dall'azionista per impugnare una deliberazione della assemblea generale dei soci* (*Riv. univ.* 1900, 260). — Gagliano A., *Intorno al diritto di impugnativa delle deliberazioni illegali secondo l'art. 163 Cod. comm. L'azione civile di responsabilità contro gli amministratori delle società anonime durante la liquidazione nel Codice di comm. vigente e nel cessato* (Napoli, 1904, E. Marghieri). — Rissetti G., *L'art. 163 Cod. di comm. e l'azione d'annullamento data ai soci contro le deliberazioni illegali della maggioranza* (*F.* 1896, I, 841). — Scialoja A., *L'opposizione del socio alle deliberazioni dell'assemblea nelle società anonime* (*G. it.* 1904, IV, 115; *Riv. di dir. comm., industr. e maritt.* 1908, I, 202; Milano, 1908, Ditta E. Vallardi). — Vassallo G. B., *L'azionista ribelle.* Studi giuridici d'una speciale applicazione dell'art. 163 del Cod. di commercio (*L.* 1895, II, 25). — Vivante C., *L'art. 163 Codice di comm. e l'azione di annullamento data ai soci contro le deliberazioni della maggioranza* (*F.* 1896, I, 658). — Zignoni P., *Sull'articolo 163 del Codice di commercio.* Appunti (*F.* 1894, I, 899; *Cons. comm.* 1894, 145). — V. anche Gagliano e Vighi sotto l'art. 152.

1. Contro le deliberazioni prese in un'adunanza generale d'azionisti coll'intervento di mandatari muniti di procure in bianco, è fondato il ricorso anche d'un solo azionista per provocare il provvedimento presidenziale che ne sospenda l'esecuzione. — T. Venezia, 5 aprile 1884 (*T. v.* 268; *Annuario* 302).

2. Le deliberazioni contrarie allo statuto, ovvero oltre i limiti dal medesimo stabiliti, possono essere dai soci individualmente impugnate davanti l'autorità giudiziaria. — C. Firenze, 12 aprile 1888 (*T. v.* 276; *L.* II, 9; *Mon. leggi* 220; *Annuario* 431).

3. Il socio di un'anonima ha azione contro la deliberazione dell'assemblea che, in sede di discussione di bilancio, abbia respinto la sua domanda di convocazione di un'assemblea straordinaria per decidere se la società debba continuare o porsi in istralcio.

4. Va distinta per diverso oggetto e scopo la deliberazione sul bilancio da quella sulla condizione attuale della società e sul riconoscimento se possa continuare ovvero porsi in istralcio.

5. È rimesso all'estimazione delle singole circostanze di tempo e luogo e di rapporti di ogni singola società il decidere in qual modo debbano essere apprezzati i valori sociali ai

riguardi dell'appostazione in bilancio del capitale *realmente esistente*.

6. Epperò, se linee ferroviarie ed altre imprese sociali siansi valutate nell'importo del costo e delle spese di costruzione, non può dirsi con questo violata la legge, per quanto il capitale corrispondente al reddito di detti enti possa essere di gran lunga inferiore alla somma per tal modo appostata in bilancio; nè può trarsene ragione ad impugnare di nullità la deliberazione che questo bilancio abbia approvato.

7. Ove riconosca che il rigetto della chiesta convocazione straordinaria era manifestamente contrario all'interesse della società, può l'autorità giudiziaria ordinare detta convocazione, previa, ove occorra, un'inchiesta sulle attuali condizioni della società. — A. Venezia, 7 settembre 1892 (*T. v.* 509; *T. gen.* 627; *G. it.* II, 487).

8. È da andare molto guardinghi nell'accogliere le eccezioni pregiudiziali di carenza d'azione o di irricevibilità della domanda degli azionisti rivolta ad impugnare deliberazioni dell'assemblea nei casi dell'art. 163 Codice commerciale.

9. Quando lo statuto sociale prescriva che l'acquisto di titoli d'una determinata natura per conto della società possa farsi soltanto entro i limiti del fondo di riserva, si avrebbe contravvenzione manifesta a questa disposizione statutaria, allorchè l'acquisto di detti titoli si fosse operato in un tempo in cui già fosse esaurito il fondo di riserva, ovvero quando per comprarli si fosse ecceduto questo fondo.

10. Una volta però che questo estremo non si verifichi, l'avere conservato piuttosto che alienato i titoli acquistati al sopravvenire dell'esaurimento del fondo di riserva, entra nell'ambito degli atti d'ordinaria amministrazione, e però non può costituire una manifesta violazione dello statuto sociale. — A. Genova, 6 dicem. 1892 (*T. gen.* 1893, 18).

11. L'accertamento del capitale realmente esistente è condizione essenziale di ogni bilancio sociale, ma la legge non dà norme positive ed assolute sul modo di eseguirlo, che rimane affidato all'estimazione dell'assemblea.

12. In quanto dunque il magistrato riconosca legittima la valutazione delle imprese e costruzioni sociali deliberate dall'assemblea piuttosto sulla base del costo che su quella della capitalizzazione dei redditi effettivi, non viola il disposto degli art. 22, 176, 163 Codice commerciale.

13. Le deliberazioni delle assemblee in ciò che concerne l'interesse sociale sono sovrane; e l'autorità giudiziaria che si arroga di sindacarle e di riformarle, quantunque non offendano la legge, solo perchè le sembri più conforme agli interessi sociali una provvidenza diversa, trascende ad un'ingerenza illegittima. — C. Firenze, 19 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 19; *T. gen.* 1893, 88; *F.* 1893, I, 500; *L.* 1893, I, 81; *D. C.* XI, 126; *G.* 1893, 122; *G. it.* 1893, I, 1, 90).

14. Senza votazione non vi è deliberazione dell'assemblea impugnabile a sensi dell'articolo 163 Codice commerciale.

Così, se dopo una discussione, l'assemblea si limita a votare soltanto sulla proposta di passare all'ordine del giorno, non si possono dire perciò respinte le proposte in vario senso presentate dai discutenti, e non vi è materia ad impugnare di nullità la deliberazione sul fondamento di una implicita rejezione delle medesime.

15. Perchè il socio abbia titolo ad esercitare l'azione di nullità, di cui all'art. 163 Cod. commerciale, è necessario che vi sia stata violazione dello statuto o della legge e che questa violazione sia sicura, certa, nota.

16. L'azionista di un'anonima non può impugnare di nullità la deliberazione di riduzione del capitale sociale e costituzione d'un fondo di riserva, sul fondamento che sia stato erroneo l'apprezzamento del patrimonio sociale.

Non può farsi luogo, a richiesta dell'azionista, a indagine contabile per via di esperti onde accertare colle produzioni da lui fatte e coll'esame dei libri sociali l'esistenza del preteso errore. — A. Venezia, 1° dicembre 1893 (*T. v.* 1894, 82, *n.*; *T. gen.* 1894, 87; *L.* 1894, I, 165).

17. I soci *uti singuli* hanno l'azione giudiziaria soltanto per impugnare le deliberazioni dell'assemblea che siano contrarie manifestamente all'atto costitutivo, alla legge ed allo statuto sociale.

Così spetta l'azione ai singoli azionisti se impugnano la deliberazione dei liquidatori di società per mancanza e per eccesso di mandato, o perchè il mandato fu vincolato a condizione che è mancata, o perchè pecca di nullità la deliberazione dell'assemblea con cui il mandato venne conferito. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 43; *F.* 1895, I, 177, *n.*; *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 113).

18. L'opposizione, di cui all'art. 163, presuppone una vera e propria deliberazione, e cioè la votazione sovra un argomento portato all'ordine del giorno di convocazione.

Sulla proposta non indicata nell'ordine del giorno si può discutere, ma non votare.

Se l'assemblea dopo una discussione estra-

nea agli argomenti portati all'ordine del giorno, delibera di passare all'ordine del giorno puro e semplice, non vi è deliberazione implicita sugli altri ordini del giorno presentati dai discutenti, nè materia ad opposizione sul fondamento di una implicita rejezione delle loro proposte.

19. L'art. 163 ammette l'opposizione tanto nel caso che la violazione del patto sociale o della legge sia estrinseca che intrinseca, a condizione però che risulti manifesta ossia evidente. — C. Firenze, 14 gennaio 1895 (*T. v.* 96, *n.*; *G. it.* I, 1, 186; *D. C.* 803; *G.* 252, *n.*).

20. L'autorità giudiziaria ha incontestabilmente competenza in tutti i casi in cui, anche trattandosi di società operaia di mutuo soccorso, si contenda sulla nullità d'una deliberazione perchè emanata in violazione dello statuto sociale; o colla inosservanza di quelle forme estrinseche che lo statuto o la legge hanno prescritte a garanzia della serietà e lealtà delle deliberazioni. — A. Torino, 4 maggio 1896, *G.* 852, *n.*; *G. it.* I, 2, 634).

21. È nulla la deliberazione presa dall'assemblea generale ove si provi che le persone che la costituivano non erano che semplici prestanomi. — A. Genova, 12 febbraio 1901 (*D. C.* 460; *T. gen.* 114).

22. Il diritto d'impugnativa delle deliberazioni sociali spettanti al socio in forza dello articolo può essere rivolto anche contro la deliberazione di quelle norme statutarie che fanno stato nelle debite forme approvate dal tribunale, pubblicate, trascritte e affisse.

23. È poi contrario alla legge e quindi nullo un articolo di statuto di società anonima che subordini le responsabilità degli amministratori ad uno speciale computo di voti nelle deliberazioni dell'assemblea generale. — A. Milano, 16 marzo 1901 (*Mon.* 357; *G. it.* I, 2, 297, *n.*).

24. È ammissibile l'azione proposta contro una società anonima rappresentata dal suo presidente per far deliberare la nullità di un'assemblea generale alla cui deliberazione abbiano presa parte dei pseudo azionisti; e all'uopo è ammissibile la prova testimoniale salve le ulteriori provvidenze contro le persone direttamente imputabili. — C. Torino, 10 ottobre 1901 (*L.* 1902, I 151, *n.*; *Mon.* 1902, 67, *n.*).

25. Le deliberazioni di cui nell'articolo capoverso, si intendono necessariamente quelle soltanto che una società può prendere di volta in volta, durante la sua vita legale, e non anche quelle riguardanti violazioni di legge, verificatesi prima ancora che la società fosse vitale, e lasciate correre senza opposizione dal tribunale e coperte anzi dalla sua omologazione. — A. Milano, 15 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 86, *n.*; *Mon.* 912, *n.*; *G.* 1460, *n.*; *F.* 1902, I, 124, *n.*; *D. C.* 1902, 300).

26. Possono essere impugnate solo le deliberazioni manifestamente contrarie allo statuto ed alla legge, e tali non sono i bilanci pel fatto dell'omissione di una partita nell'attivo, quando esteriormente non appare alcuna lacuna. — T. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* I, 830, *n.*).

27. Il disposto dell'art. 163 Cod. comm. relativo alle assemblee generali delle società anonime non è applicabile alle associazioni di mutua assicurazione. — T. comm. Milano, 2 aprile 1885 (*Cons. comm.* 244; *Mon.* 457; *D. C.* 848; *Annuario* 48).

28. Il socio non può fare opposizione in base all'art. 163 alinea, alla riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea generale degli azionisti entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge. — T. Genova, 26 giugno 1891 (*T. gen.* 412).

— ed il socio non intervenuto all'adunanza non può lamentarsi perchè la riduzione fu deliberata prima della presentazione del bilancio. — C. Firenze, 20 febbraio 1896 (*D. C.* 396; *T. v.* 212; *T. gen.* 267; *Annali*, 137).

29. I singoli soci non hanno azione giudiziaria contro gli amministratori o liquidatori della società al fine di far dichiarare la nullità di un atto amministrativo da loro compiuto, o la illegalità di una deliberazione da essi presa per il buon andamento della gestione sociale. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (cit. al n. 17).

30. Il socio non può esercitare azione singolare contro le deliberazioni sociali, se non quando queste siano manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto ed alla legge.

Spetta solo all'assemblea dei soci esercitare azione contro gli amministratori o i liquidatori per la loro colpa contrattuale od aquiliana; quindi è inammissibile il ricorso presentato da un socio al presidente del tribunale per ottenere la sospensione di una deliberazione dei liquidatori, che ordina il versamento di decimi delle azioni sociali.

Quand'anche il socio potesse esercitare azione singolare pei fatti abusivi dei liquidatori, dovrebbe seguire la procedura ordinaria. — A. Roma, decreto presidenziale 31 ottobre 1884 (*L.* II, 701, *n.*; *G.* 764, *n.*; *F.* I, 1282; *G.* it. I, 2, 698; *D. C.* 925).

31. L'azionista fiduciario, o prestanome, non può fare opposizione alle deliberazioni dell'assemblea contrarie allo statuto e alla legge. — T. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* I, 830, *n.*).

32. L'opposizione del socio *uti singulus* alle deliberazioni contrarie agli statuti o alla legge

può essere portata direttamente avanti il magistrato in via contenziosa, senza bisogno di adire prima il presidente. — A. Torino, 5 settembre 1887 (*G. it.* II, 689; *Annali* 428; *G.* XXV, 36; *Annuario* 297); C. Torino, 4 aprile 1888 (*G.* 318; *G. it.* II, 460; *Annali* 487; *Annuario* 482); A. Napoli, 24 luglio 1891 (*D. C.* X, 78; *G. it.* II, 749; *D. e G.* VII, 108; *Gazz. P.* 487; *Cons. comm.* 347; C. Torino, 26 settembre 1901 (*G.* 1497).

Però, dopo il giudizio, non è più ammissibile il ricorso. — A. Roma, decreto presidenziale 31 ottobre 1894 (cit. al n. 30).

33. Nel caso dell'art. 163 spetta al tribunale la giurisdizione per decidere sul merito delle opposizioni; il presidente può dare provvedimenti solo per sospendere l'esecuzione delle opposte deliberazioni fino alla decisione definitiva del tribunale. — C. Torino, 4 aprile 1888 (citato al n. precedente); C. Napoli, 8 gennaio 1891 (*G. it.* I, 1, 216; *Cons. comm.* 119).

34. Spetta anche al singolo azionista il diritto di impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea generale oltre i limiti dello statuto e della legge. La relativa azione deve essere diretta contro la società e può essere proposta con ricorso al presidente del tribunale per ottenere il provvedimento sospensivo di cui all'articolo 163 Cod. comm., oppure mediante citazione innanzi la competente autorità giudiziaria per far annullare l'impugnata deliberazione. — A. Roma, 15 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 567, *n.*).

35. Il provvedimento del presidente del tribunale che pronuncia sulla domanda di sospensione di deliberazione sociale, come contraria agli statuti della società, è appellabile al primo presidente della Corte d'appello — C. Torino, 27 settembre 1888 (*G.* 715; *G. it.* I, 1, 643; *Annali* 517; *L.* 1889, I, 42; *F.* 1889, I, 62; *Annuario* 81). — A. Milano, 17 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 292). — ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente contro di esso. — C. Torino, 27 settembre 1888 cit.

36. Per farsi luogo alla sospensione della deliberazione, la violazione dell'atto costitutivo o della legge deve apparire evidente. — A. Venezia, 28 febbraio 1901 (*D. C.* 479; *G. it.* I, 2, 488).

37. Il provvedimento di sospensione, di cui nell'articolo. non può essere preso senza che prima siano sentiti gli amministratori e i sindaci della società. — A. Milano, 17 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 292); A. Torino, 22 maggio 1905 (*G.* 1019, *n.*).

38. Gli amministratori e i sindaci devono essere sentiti in camera di consiglio anche nel caso che il presidente del tribunale non riconosca di sospendere la esecuzione di una deliberazione dell'assemblea generale della società, ed il presidente della corte può ordinare al presidente del tribunale, che abbia respinto la domanda di sospensione, di sentirli prima di emettere un nuovo provvedimento senza che questo suo ordine implichi la soluzione della questione pregiudiziale sull'appellabilità del decreto del presidente del tribunale. — A. Venezia, 25 ottobre 1900 (*L.* 1901, I, 844).

38 *bis*. La sospensione di un deliberato di assemblea generale di società anonima può pronunciarsi solo dal Presidente del Tribunale, non dal Collegio. – A. Torino, 22 maggio 1905 (*G.* 1019, *n.*).

39. Il regolamento di competenza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., è applicabile anche ai conflitti in materia di giurisdizione volontaria.

Spetta quindi al presidente della Corte di appello di regolare il conflitto sorto per la incompetenza territoriale dichiarata dai presidenti di due tribunali compresi nella circoscrizione della stessa corte d'appello, ai quali sia stato successivamente prodotto da alcuni azionisti il reclamo di cui all'art. 163 codice commerciale.

40. Nel caso di deliberazione per il trasferimento della sede sociale, detto reclamo deve essere prodotto al presidente del tribunale del luogo prescelto per la nuova sede sociale, perchè la deliberazione dell'assemblea generale di una società anonima è efficace nei rapporti fra i soci anche prima della sua trascrizione e pubblicazione. — A. Milano, 18 luglio 1890 (*F.* I, 1062, *n.*; *Mon.* 822).

41. La società e non il singolo amministratore ha veste per stare in giudizio contro l'azionista che impugna, in base all'art. 163, una deliberazione dell'assemblea generale come contraria alla legge o allo statuto. — A. Roma, 15 gennaio 1891 (*F.* I, 952). — C. Torino, 26 settembre 1901 (*G.* 1497).

42. L'azione diretta a far dichiarare la nullità delle deliberazioni di un'assemblea di società per azioni è proponibile contro il Presidente del consiglio di amministrazione, tanto come rappresentante l'ente sociale quanto in proprio. — A. Genova, 12 febbraio 1901 (*D. C.* 460; *T. gen.* 114).

43. L'opposizione è proponibile sempre nel termine ordinario di cui all'art. 919, *n.*, 1. — A. Milano, 16 marzo 1901 (*G. it.* I, 2, 297, *n.*; *Mon.* 357).

44. Sebbene l'art. 163 codice commerciale non fissi alcun termine ai soci per impugnare una deliberazione dell'assemblea generale, si deve però ritenere che tale impugnativa non sia permessa (nemmeno in via di eccezione), quando fu già intrapresa la esecuzione del

deliberato che si vorrebbe impugnare (nella specie, scioglimento della società e nomina dei liquidatori); solamente possono i soci in questo caso agire in responsabilità contro gli amministratori. — A. Genova, 27 novembre 1893 (*T. gen.* 1894, 11, *n.*; *Giur.* 1894, 23; *G. it.* 1894, I, 2, 122, *n.*). — A. Genova, 9 marzo 1897 (*T. gen.* 177; *G. it.* I, 2, 584; *L.* I, 811).

45. *Contra:* Le deliberazioni dell'assemblea, nei casi di cui all'articolo, possono essere impugnate anche dopo che sono già state eseguite. — A. Roma, 20 ottobre 1894 (*T. gen.* 695; *G. it.* 1895, I, 2, 8).

46. L'opposizione alle deliberazioni illegali non va soggetta a decadenza per la seguita esecuzione della deliberazione impugnata, e e si estingue solo per la prescrizione quinquennale. — T. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* 1, 880, *n.*).

47. L'azionista il quale si fa ad impugnare una deliberazione dell'assemblea, nei casi indicati dall'art. 163, non ha obbligo di giustificare la sua qualità mediante la produzione in giudizio delle azioni da lui possedute, ma può giustificarla in qualsiasi altro modo.

Il diritto di cui al citato art. 163 è inerente all'azione, e quindi chi l'esercita non è obbligato di giustificare che la sua qualità di azionista risale sino al giorno dell'avvenuta assemblea.

L'unico giudice del proprio interesse è lo stesso azionista; e però non può la società, contro le cui deliberazioni egli reclama, opporsi all'esame delle sue istanze sostenendole contraria al suo particolare interesse. — A. Roma, 20 ottobre 1894 (*T. gen.* 695; *G. it.* 1895, I, 2, 8).

48. L'azionista che impugna in giudizio la validità di una deliberazione sociale agisce anche nell'interesse di tutti gli altri soci dissenzienti, e la sentenza pronunciata fa stato anche di fronte ad essi; epperò detti altri dissidenti non hanno diritto di fare opposizione di terzo alla sentenza impugnata nè possono intervenire in causa se non vi presero parte in prima istanza. — C. Roma, 20 aprile 1896 (*L.* I, 723; *G.* 811, *n.*; *G. it.* I, 1, 874, *n.*; *F.* I, 658). — A. Perugia, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 189; *F.* 1897, I, 145, *n.*).

49. Dato anche che possa esercitare l'opposizione solo chi era socio al tempo della deliberazione illegale, spetta alla società convenuta la prova che le azioni depositate dall'attore appartenevano ad altri al tempo della deliberazione. — (T. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* I, 880, *n.*).

---

§ 4. — *Delle azioni.*

Bibliografia: Boggio G., ***Se siano soggette all'imposta della ricchezza mobile le somme che una società anonima incassa sulle azioni di nuova emissione in più del loro valore nominale*** (*F.* 1891, I, 1170). — Gabba C. F., ***Delle azioni privilegiate, o azioni di proprietà, nelle società anonime*** (*F.* 1885, I, 493). — Marechal A., ***Le loi du 9 juillet 1902 et les actions de priorité*** (Paris, 1903, Chevalier-Marescq et C.). — Rignano I., ***Sul patto del pagamento di interessi agli azionisti delle società per azioni*** (*D. C.* III, 5).

V. anche *Gazz. P.* sotto l'art. 158.

Articolo 164.

Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali.

Le azioni possono essere nominative o al portatore. (*126, 131 I.; 629 E.; 34, 35 F.; 207 G.; 40 N.*).

Bibliografia: Gabba C. F., ***Degli azionisti soci e creditori.*** — Ratto L., ***Le azioni di capitale e le azioni di lavoro nelle società anonime*** (*L.* 1903, II, 1128). — Sacerdoti A., ***Sul computo dei voti nelle società per azioni*** (*D. C.* V. 664). — Scialoja E., ***Il diritto di voto degli azionisti nelle assemblee delle società per azioni*** (*F.* 1889, I, 43; *Cons. comm.* 1889, 118).

Vedi anche Douxchamps e Vidari sotto l'art. 157.

1. E valido il patto per cui in una società anonima si attribuisce ad una determinata categoria di azioni una preferenza sia pel capitale che per gli interessi di fronte alle azioni comuni. — C. Firenze, 11 febbraio 1884 (*T. v.* 141; *L.* I, 619; *Eco* 215; *Annuario* 308).

2. In confronto delle *azioni comuni*, le *azioni privilegiate* indicano una quota di capitale con preferenza illimitata sulle altre.

3. Gli azionisti *privilegiati* differiscono dai portatori di obbligazioni in ciò, che questi, quali creditori della società, devono essere pagati a preferenza degli azionisti di qualunque genere; mentre gli azionisti *privilegiati* sono esposti a perdere quanto hanno conferito solo subordinatamente alla perdita completa degli azionisti comuni, e dopo questa soltanto.

4. Non è vietato distribuire gli utili fra diversi ordini di soci in modo e misura diversa, ancorchè non proporzionale al valore dei loro conferimenti.

Nè perciò potrebbesi chiamare *leonina* la società, sempre quando sia presumibile una parte di lucro, dopo soddisfatti i creditori sociali, riservata agli *azionisti comuni*. — A. Venezia, 23 dicembre 1884 (*T. v.* X. 7, *c; Annuario* 309; *D. C.* III, 288; *F.* X, I, 494, *c*; *G. c.* I, 82; *Mon.* XXVI, 118, *c*).

5. Negli *azionisti privilegiati* devesi riconoscere la doppia qualità di soci di fronte ai terzi e di creditori verso li soci originari, che si obbligarono in loro favore con patto di privilegio e priorità. — C. Firenze, 10 dicembre 1885 (*T. v.* XI, 2, *n.*; *L.* XXVI, I, 116; *Mon.* XXVII, 211, *n.*; *D. C.* IV, 280).

6. Le azioni non sono frazionabili. — A. Venezia, 2 aprile 1894 (*G. it.* I, 2, 478; *T. v.* 486 *n.*).

7. Gli azionisti che versarono una parte del valore delle azioni hanno diritto di deliberare nell'assemblea al pari degli azionisti possessori di azioni interamente liberate. — C. Firenze, 20 febbraio 1896 (*T. v.* 212; *D. C.* 397).

8. Il precetto generale che le azioni conferiscono ai soci della società per azioni uguali diritti, non esclude la facoltà di creare coll'atto costitutivo una categoria di azioni privilegiate. — A. Milano, 18 marzo 1896 (*Mon.* 750); Id., 27 luglio 1896 (*Mon.* 776; *L.* II, 667, *n.*).

9. Secondo la prevalente giurisprudenza si può dallo statuto sociale negare il voto a chi non possiede un certo numero di azioni. — A. Genova, 16 maggio 1898 (*D. C.* 808, *n.*); *L.* II, 121; *T. gen.* 860; *Annali*, 282).

V. art. 157, n. 4 e 5.

Articolo 165.

I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1° il nome della società;

2° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo ove è stata eseguita;

3° l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;

4° la durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori o dall'amministratore unico.

Articolo 166.

Le azioni non pagate per intiero sono sempre nominative.

I sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse. (*151, 152 I.; 636 E.; 223 G.; 41, 43 N.*).

1. L'onere del pagamento dei versamenti, operata la vendita in Borsa delle azioni morose, spetta sempre personalmente al sottoscrittore. — T. Genova, 26 marzo 1885 (*Eco* 108).

2. I sottoscrittori delle azioni sociali sono tenuti personalmente al versamento dell'intiero valore sottoscritto, malgrado la cessione fatta delle azioni. — A. Catania, 6 novembre 1891 (*G. cat.* 205; *Annali* 447).

Articolo 167.

La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata. (*638 E.*).

Articolo 168.

Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella gazzetta ufficiale del regno.

Quando la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità. (*153, 154 I.; 634, 635 E.; 220, 221 G.; 43 N.*).

Bibliografia: De Rossi V., *Diritti ed obblighi dei sottoscrittori di azioni nelle società anonime* (*T. v.* 1896, 558). — Bignano I., *Della decadenza dell'azionista moroso al pagamento delle quote ancora dovute in ordine all'art. 168 del Cod. di comm.* (*D. C.* XII, 481).

1. L'obbligo dell'azionista di una società anonima di completare il versamento delle azioni da esso sottoscritte non viene a cessare pel fallimento della società. — A. Milano, 31 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 262; *T. gen.* 1890, 312; *Annuario* 525).

2. È valida la disposizione contenuta nello statuto di una società anonima, colla quale disposizione si stabilisce, in deroga agli articoli 153 del cessato Cod. di comm., e 168 di quello vigente, che ove non vengano effettuati i versamenti richiesti sulle azioni, questi si intendono di diritto decaduti. — T. Roma, 25 gennaio 1895 (*D. C.* 61); A. Roma, 2 febbraio 1895 (*T. gen.* 284).

3. Il semplice possesso di azioni di una società anonima non interamente liberate non conferisce la qualità di socio, epperò contro chi ha tale possesso non può la società agire per il versamento dei decimi dovuti a saldo se egli non è anche intestato come titolare o legittimo cessionario delle azioni. — C. Roma, 8 giugno 1896 (*G. it.* I, 1, 585; *L.* II, 112, *n.*; *D. C.* 908; *F.* I, 961).

Articolo 169.

La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante inscrizione sul libro indicato nel numero 1° dell'art. 140.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell'art. 166. (*150 I.; 637 E.; 36 F.; 182, 183, 223 G.; 35, 36, 42 N.*).

Bibliografia: Hacot A., *De la cessibilité des actions d'une société et des entraves apportées à cette cessibilité par les statuts, soit au point de vue de la vente, soit au point de vue de la dation des actions en gage.* (*Pasicrisie belge*, 1900, V, 405).

Vedi anche Errera G. a pag. 181.

1. La cessione di azioni nominative deve risultare da dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario e stesa *sul libro dei soci;* altrimenti non produce verun effetto e si considera come inesistente nei rapporti fra la società ed il cessionario. — C. Torino, 8 giugno 1884 (*Cons. comm.* 91; *Mon.* 1178; *D. C.* 670; *Annuario* 308); A. Milano, 7 giugno 1887 (*Rass.* 96; *Mon.* 558, *n.*; *Fil.* 410; *L.* II, 153; *D. C.* 562; *Annali* 218; *F.* I, 894; *Annuario* 294); C. Torino, 9 febbraio 1888 (*G.* 141; *Mon.* 217; *L.* I, 586; *F.* I, 222; *Annali* 91; *Fil.* 401; *G. it.* I, 1, 501; *Cons. comm.* 152; *Annuario* 419); A. Catania, 1° aprile 1891 (*Annali* 158; *F.* I, 766).

2. L'eccezione di questa nullità può farsi valere tanto dalla società contro il cessionario, quanto da questo contro quella, per disconoscere la qualità di proprietario delle azioni. — A. Milano, 7 giugno 1887 (citata al num. precedente).

3. Le forme, di cui all'art. 169, non sono necessarie per l'efficacia della cessione di azioni nominative nei soli rapporti fra i privati. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*G.* 298).

4. È ammissibile nei rapporti coi terzi la prova contraria alla intestazione dei libri sociali, relativamente alla proprietà delle azioni nominative. — C. Firenze, 24 luglio 1888 (*T. v.* 415; *Eco* 265; *Annali* 1889, 79; *Annuario* 408, *n.*

5. La cessione di azione sociale da parte di chi ne figura proprietario per contratto sociale, non può essere contraddetta da privata scrittura, rilasciata, anteriormente alla cessione, ad un terzo, e nella quale si dichiari che con questo l'azione è comune. — C. Napoli, 11 novembre 1889 (*L.* 1890, II, 555; *Gazz. P.* 555).

6. Sebbene di regola la prova della proprietà delle azioni non debba ritrarsi che dal libro dei soci, di cui agli art. 140, n. 1, e 169 Codice commerciale, possono tuttavia ritenersi azionisti e condannarsi come tali al pagamento dei decimi dovuti, coloro che in tale qualità abbiano presentato ricorsi alla autorità giudiziaria, o siano intervenuti alle assemblee generali. — A. Genova, 27 novembre 1893 (*T. gen.* 1894, 11; *G.* 1894, 28; *G. it.* 1894, I, 2, 122).

7. La cessione di azioni nominative fatta mediante girata sul titolo, ma non risultante da dichiarazione sul libro dei soci, non è valida nei rapporti con la società; il giratario non può quindi esercitare il diritto di recesso, di cui all'articolo 158. — A. Catania, 1° aprile 1891 (*F.* I, 766).

8. Non è vietata la cessione di azioni (nella specie nominative) depositate agli effetti degli art. 152 e 158 Codice comm. — A. Genova, 17 marzo 1894 (*F.* I, 1, 801; *G. it.* I, 2, 446; *Mon.* 310; *D. C.* 121).

9. La cessione di azioni nominative può essere impugnata di nullità, sebbene eseguita conformemente all'art. 169, ove risulti che essa fu simulata ed eseguita solo allo scopo di attribuire ad uno o più azionisti un maggior numero di voti. — A. Milano, 29 dicembre 1894 (*L.* I, 776, *n.*; *Mon.* 1895, 866, *n.*).

V. art. 78, n. 16.

Articolo 170.

Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad inscrivere nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare. (*183 G.*).

Le azioni nominative di una società commerciale sono indivisibili, e però anche i rapporti passivi che ne conseguono costituiscono obbligazione indivisibile per ciascuno degli eredi del titolare. — A. Genova, 31 maggio 1889 (*T. gen.* 498; *Annuario* 495).

---

§ 5. — *Delle obbligazioni.*

Bibliografia: Rodino L., *I diritti dei portatori di obbligazioni di società commerciali* (Venezia, 1897, Stabilimento tip. C. Ferrari; *G. it.* 1897, I, 2, 724; *T. v.* 1897, 602). — Vidari E., *La difesa degli obbligazionisti* (*D. C.* XIX, 897).

Articolo 171.

Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione di biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari. (*135 I.*).

1. La parola « titolo » nell'articolo deve intendersi adoperata nell'ampio significato giuridico che universalmente gli si attribuisce, e comprende qualunque atto produttivo di obbligazione, la quale, assunta dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, presenti eccezionali condizioni di sicurezza a favore degli acquirenti o portatori delle obbligazioni. — C. Roma, 14 aprile 1896 (*Corte S. Roma*, II, 605).

2. Gli obbligazionisti non hanno privilegi di sorta in confronto degli altri creditori, e solo possono come creditori salvaguardare i loro interessi accertandosi che siano nella emissione esattamente osservate le norme di legge.

L'articolo è dettato anche a favore dei soci e dei terzi che abbiano rapporti colla società. — A. Venezia, 18 ottobre 1897 (*L.* II, 788).

3. È inammissibile la prova contro i risultati del bilancio approvato dall'assemblea per stabilire che la emissione di obbligazioni eccedette il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. — A. Venezia, 26 ottobre 1897 (*F.* I, 1897; *G. it.* I, 2, 724 *n.*; *Mon.* 1898, 78).

V. art. 1, n. 166.

—

Articolo 172.

L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'art. 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'articolo 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 171, deve essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere effetto, se non dopo trascritta nel registro delle società.

Bibliografia: S. A., *La maggioranza necessaria per la legalità delle deliberazioni di assemblee di società anonime relative all'emissione di obbligazioni* (*F.* 1904, I, 1808). — Sacerdoti A., *Inammissibilità dell'emissione di obbligazioni da parte di un'associazione di mutua assicurazione (D. C.* XIX, 525). — Scialoia A., *Intorno ad una nuova interpretazione dell'art. 172 del Codice di commercio* (*F.* 1905, I, 183). — Vidari E., *Emissione di obbligazioni* (*D. C.* XIX, 885). — Id., *Maggioranza speciale richiesta per le deliberazioni delle assemblee di società anonime autorizzanti l'emissione di obbligazioni* (*Mon.* 1898, 421; *L.* 1901, 2, 442; 1902, I, 187; 1903, 1388). — Vivante C., *Come si deve deliberare da una società per azioni l'emissione di obbligazioni* (*F.* 1901, I, 988; 1902 1, 240; *Mon.* 1901, 801).

1. Le formalità stabilite dall'art. 172 debbono essere osservate solo quando si tratti di obbligazioni da emettersi per pubblica sottoscrizione, oppure contro garanzia di titoli, e non di quelle da collocarsi mediante contratto diretto con gli assuntori. — T. Roma, 14 febbraio 1889 (*F.* I, 425; *Annuario* 496).

2. Il disposto dell'art. 172, combinato con

quello dell'art. 158, non proibisce che l'emissione di obbligazioni sociali si possa fare secondo le norme statutarie, ancorchè contraddicenti alla legge. — A. Venezia, 18 ottobre 1897 (*L.* II, 788, *n.*).

3. Quando l'atto costitutivo o lo statuto sociale disponga altrimenti, non occorre che la deliberazione di emettere obbligazioni sia presa colla maggioranza speciale voluta dall'articolo. — A. Venezia, 26 ottobre 1897 (*F.* I, 1897; *G. it.* I, 2, 725, *n.*; *Mon.* 1898, 73).

4. Le società illegalmente costituite non possono emettere obbligazioni.

5. Lo statuto sociale non può derogare all'articolo. — T. Genova, 31 agosto 1900 (*L.* II, 582, *n.*).

6. La maggioranza richiesta perchè sia valida la deliberazione di emissione di obbligazioni da parte di una società per azioni, è sempre quella presa da assemblea in cui siano rappresentati i tre quarti del capitale e col voto favorevole di almeno metà del capitale stesso. — A. Milano, 21 maggio 1891 (*Mon.* 668, *n.*; *F.* I, 988, *n.*; *L.* II, 442, *n.*; *D. C.* 764; *G.* 1267, *n.*); C. Torino, 20 gennaio 1902 (*G.* 106, *n.*; *L.* I, 187, *n.*; *Mon.* 81; *F.* 1901, I, 240, *n.*; *G. it.* I, 1, 212, *n.*; *D. C.* 238); qualunque siano le disposizioni al riguardo dello statuto sociale. — A. Torino, 17 maggio 1904 (*G.* 1157; *G. it.* I, 2, 627; *F.* I, 1308).

7. È nulla la deliberazione di assemblea generale di società anonima, colla quale si manda al Consiglio di amministrazione o di emettere, se e quando lo crederà opportuno, un dato numero di obbligazioni, oppure di emettere a sua scelta un dato numero di azioni privilegiate; quantunque siasi a ciò prefisso a detto Consiglio un termine determinato. — A. Torino, 22 giugno 1901 (*G.* 1265, *n.*).

8. L'emissione di obbligazioni può essere legalmente deliberata dall'assemblea sociale con la maggioranza stabilita dallo statuto, anche se questa sia minore di quella prescritta dall'art. 158. — A. Genova, 18 febbraio 1908 (*F.* I, 869, *n.*; *G. it.* I, 2, 196; *L.* I, 878; *D. C.* 550; *L.* I, 1888).

Contra: L'emissione di obbligazioni non può essere legalmente deliberata dall'assemblea sociale con la sola maggioranza stabilita dallo statuto e minore di quella prescritta dall'art. 158 del Codice di commercio. — C. Torino, 9 gennaio 1904; *F.* I, 225, *n.*, *D. C.* 299; *G.* 411, *n.*; *G. it.* I, 1, 408; *Mon.* 426).

9. Il richiamo contenuto nell'articolo alla « maggioranza richiesta nella prima parte dell'art. 158 » riguarda solo il requisito del « voto favorevole di tanti soci intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del capitale sociale », e non anche il requisito della « presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale medesimo ». — T. Roma, 6 maggio 1904 (*F.* 1905, I, 138, *n.*).

—

Articolo 173.

Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1° il nome, l'oggetto e la sede della società;

2° il capitale sociale;

3° la data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4° la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;

5° l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso e il valore nominale di ciascuna, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore;

6° la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garantìa offerta dai titoli ivi accennati.

Bibliografia: Bruschettini A., *Sul rimborso anticipato di obbligazioni* (*G. it.* 1899, IV, 171). — Giannini C., *Il sorteggio anticipato delle obbligazioni* (*G. it.* 1899, I, 2, 181). — Piccinelli F.,

Il rimborso anticipato delle obbligazioni (*Mon.* 1899, 501). — Pipia U., *L'anticipato rimborso delle obbligazioni a premio* (*Mon.* 1900, 121; *Filangieri*, 1899, 661). — Scialoia E., *Il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse da società anonime* (*F.* 1890, I, 261). — Sraffa A., *Id.*, *id.* (*T. v.* 1899, 289). — Vivante C., *Id.*, *id.* (*Mon.* 1890, 421; *Annuario* 1890, 280). — Id., *Il sorteggio anticipato delle obbligazioni delle società* (*F.* 1899, I, 476; *D. e G.* 1899, XV, 44).

1. Non è ammissibile rimborso anticipato delle obbligazioni emesse da una società anonima. — A. Milano, 22 gennaio 1890 (*F.* I, 261; *D. C.* 265); Id., 30 ottobre 1890 (*Mon.* 1063; *D. C.* IX, 108).

Contra: La disposizione dell'art. 1832 del Codice civile può invocarsi anche da società commerciali per l'ammortamento delle obbligazioni da esse emesse quando il loro frutto eccede l'interesse legale mercantile. — C. Torino, 21 febbraio 1891 (*G.* 218, *n.*; *L.* I, 625, *n.*; *T. gen.* 65; *F.* I, 557; *Mon.* 228); C. Torino, 28 novembre 1891 (*F.* 1892, I, 87; *F. it.* 1892, I, 1, 201).

2. Il termine convenuto pel rimborso proporzionale, mediante sorteggio, delle obbligazioni emesse da una società per azioni si presume stipulato tanto nell'interesse della società che degli azionisti, e quindi la società emittente non ne può anticipare il rimborso. — T. Roma, 31 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 182, *n.*; *L.* 1899, I, 236; *Mon.* 1899, 96; *D. C.* 1899, 295).

Contra: Il disposto dell'art. 1175 Cod. civ., secondo cui il termine si presume stipulato a beneficio del detentore, si applica anche ai contratti di mutuo a titolo oneroso, non solo civili, ma anche commerciali, e fatti sotto forma di emissione di obbligazioni al portatore, per cui le società commerciali hanno diritto di rimborsare prima del termine le obbligazioni emesse. — A. Roma, 25 marzo 1899; *G. it.* I, 2, 551, *n.*; *F.* I, 476; *L.* I, 667; *G.* 809); C. Roma, 15 dicembre 1899 (*G.* 1900, I, 1, 96, *n.*; *L.* 1900, 1, 87; *Mon.* 1900, 4; *F. it.* 1900, I, 85; *D. C.* 1900, 299).

Articolo 174.

Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione.

Articolo 175.

I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

---

§ 6. — *Del bilancio.*

Bibliografia: Vedi Rignano Q. sotto l'art. 152 e Thibaut sotto l'art. 121.

Articolo 176.

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° il capitale sociale realmente esistente;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'art. 145. (*655, 656 E.; 239, 239 a. G.; 55 N.*).

Bibliografia: V. art. 146.

1. Il prezzo a cui si deve avere riguardo per determinare il valore dei titoli, da far figurare nell'attivo di un bilancio, non è già quello del loro acquisto, o del giorno in cui materialmente il bilancio viene compilato e presentato, bensì quello del giorno con cui si chiude il periodo al quale il bilancio si riferisce. — T. comm. di Milano, 10 luglio 1884 (*Mon.* 798).

V. anche sotto l'art. 168 n. 5, 6, 11 e 12.

2. La legge non stabilisce norme sacramentali circa il modo ed il tempo in cui deve farsi il bilancio, ed il giudicare se nella specie si riscontrino i caratteri di un vero e proprio bilancio costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. — C. Torino, 31 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 417, *n.*; *G.* 1905, 182; *Mon.* 1905, 141; *D. C.* 418; *F.* 1905, I, 557, *n.*).

—

Articolo 177.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni di ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con regio decreto e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso.

Bibliografia: Braccio S., *Le casse rurali (società cooperative in nome collettivo) non sono tenute al deposito in cancelleria delle situazioni mensili* (*D. C.* XVI, 875). — Bodino G., *Le situazioni mensili dell'art. 177 Cod. comm., e le società cooperative di credito* (*F.* 1897, I, 891). — Id., *Se possa una cooperativa di credito derogare col suo atto costitutivo al disposto dell'art. 177* (*F.* 1897, I, 891 (*n.*).

1. Le *situazioni mensili* che le società che hanno per oggetto l'esercizio del credito, devono depositare presso il Tribunale, essendo coordinate allo scopo precipuo della pubblicazione del *Bollettino ufficiale* delle società, non devono ritenersi soggette nè a bollo nè a registro per effetto della loro presentazione alla Cancelleria, come già è stato ammesso con la normale n. 55, anno 1883, che siano anche esenti dal diritto stabilito dall'art. 55 del regolamento per l'esecuzione del Cod. comm. Pel deposito di tali situazioni non occorre richiesta in iscritto. — Risol. 2 aprile 1883, n. 10859 (*Boll. M. G. G.* 1883, pag. 268).

2. Anche le società cooperative di prestito sono tenute a presentare nella cancelleria del tribunale le loro situazioni mensili. — C. Roma, 22 aprile 1891 (*Cass. un.* II, 380; *Cons. comm.* 244; *Corte S. Roma* 591; *G. pen. tor.* 491); Id., 2 febbraio 1900 (*Riv. Pen.* XLI, 542); P. Vasto, 27 settembre 1900, *G. it.* 1901, II, 44).

3. L'atto costitutivo di una cooperativa avente per oggetto principale l'esercizio del credito, non può derogare all'obbligo imposto agli amministratori di depositare presso il tribunale di commercio le situazioni mensili. — C. Firenze, 3 dicembre 1896 (*F.* 1897, I, 151 e 871; *Mon.* 426; *D. C.* 1897, 149; *G. it.* 1897, I, 1, 81, *n.*); Id., 31 gennaio 1898 (*L.* I, 476; *D. C.* 244; *G.* 514, *n.*; *D. C.* 375, *n.*; *F.* I, 264; *Cons. comm.* 69; *Mon.* 208; *T. gen.* 323; *G. it.* I, 1, 370); A. Milano, 6 settembre 1898 (*Mon.* 1899, 15, *n.*; *G. it.* 1899, I, 2, 282, *n.*).

Contra: L'atto costitutivo di una società cooperativa avente per oggetto l'esercizio del credito, può esonerare la società dal deposito delle situazioni mensili di cui all'art. 177. — A. Palermo, 29 maggio 1901 (*F.* I, 1891, *n.*; *G. it.* II, 862, *n.*).

4. Anche i liquidatori di società aventi per oggetto principale l'esercizio del credito, sono tenuti all'osservanza dell'art. 177 sotto la relativa sanzione. — A. Bologna, 18 settembre 1900 (*G. it.* I, 2, 864), A. Venezia, 30 ottobre 1900 (*L.* II, 806; *D. C.* 987).

—

Articolo 178.

I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti. (*193, 225 G.*).

Articolo 179.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

1. È nullo il bilancio depositato senza la relazione dei sindaci. Tale nullità non ammette stipulazione contraria e si riferisce anche alle società in liquidazione ed anzi a quelle già in liquidazione prima che fosse attuato il Codice vigente. — C. Roma, 19 luglio 1890 (*Mon.* 1006; *T. gen.* 650).

2. Il preventivo deposito del bilancio colla relazione dei sindaci è prescritto dall'art. 179 a pena di nullità della deliberazione dell'assemblea che lo approva. Spetta all'amministrazione della società provare che tale deposito fu eseguito di fronte all'azionista che lo contesta. — A. Roma, 20 ottobre 1894 (*T. gen.* 695; *G. it.* 1895, I, 2, 4).

—

Articolo 180.

Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95.

1. L'obbligo imposto dall'articolo 180 agli amministratori si intende imposto anche ai direttori delle società anonime sotto la sanzione dell'art. 248. — C. Torino, 14 ottobre 1887 (*G. pen.* 513; *Mon.* 1000).

2. Il disposto dell'art. 180 deve essere interpretato nel senso che il termine di 10 giorni stabilito in esso per il deposito dei bilanci possa per le società estere essere prorogato in ragione della distanza, cioè di un giorno ogni tre miriametri. — C. Roma, 29 febbraio 1896 (*L.* I, 681; *F.* II, 211; *G. it.* II, 159).

3. Le società cooperative non possono nei loro atti costitutivi derogare alle norme di pubblicità dettate per le anonime nell'articolo 180 Cod. di comm. riguardo al deposito del bilancio. — C. Firenze, 31 gennaio 1898 (*L.* I, 475; *D. C.* 244 e 375, *n.*; *G. it.* I, 1, 370; *G.* 514, *n.*; *Cons. comm.* 69; *Mon.* 208; *T. gen.* 328).

4. Il bilancio di una società per azioni è approvato definitivamente con la deliberazione dell'assemblea; l'annotazione nel registro delle società e la pubblicazione sono formalità unicamente dirette a tutelare gli interessi dei terzi. — C. Torino, 31 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 557).

—

Articolo 181.

Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio del tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. (*141 I.; 630, 632 E.; 217, 218 G.; 49 N.*).

Bibliografia: Esperson P., *Sul diritto degli azionisti al dividendo* (*Mon.* 1894, 141). — Losana C., *Dei dividendi delle azioni di società anonime* (*Rol.* 1894, 289). — Scialoia A., *Gli interessi prelevati dal capitale secondo l'art. 181 Cod. comm. e l'imposta di ricchezza mobile* (*F.* 1908, I, 1491 e Città di Castello, tip. Lapi).

1. Ogniqualvolta si parla nello statuto sociale di distribuzione di interessi alle azioni, questi si riducono ad un prelevamento sugli utili e non possono essere distribuiti se dal bilancio non ne risulta la esistenza.

2. I dividendi sulle azioni di una società anonima industriale non si possono considerare quali frutti civili, ossia interessi del capitale rappresentato dalle azioni, ma veramente si devono ritenere come un premio, un accessorio del capitale costituente le azioni, che ne segue la sorte e passa perciò col possesso delle azioni in chi ne diventa proprietario. — C. Torino, 27 ottobre 1885 (*Mon.* 1072; *D. C.* 905; *Annali* 545; *Rass.* III, 88, *n.*; *F.* XI, I, 414, *n.*; *Fil.* 907; *L.* 1886, I, 226; *G.* 784; *Annuario* 828).

3. Nelle società anonime le spese proprie di un esercizio non possono essere ripartite sopra parecchi anni senza violare il principio della realtà dei dividendi pagati. — A. Roma, 15 gennaio 1891 (*F.* I, 952).

4. Per il disposto dell'art. 181 i tagliandi di azioni di società anonima che non rappresentano l'utile realmente conseguito secondo il bilancio approvato, ma parte del capitale, non devono essere pagati.

Conseguentemente il portatore di tali tagliandi se può esigerli fino a tanto che rimane celato il dissesto della società, non ha più questo diritto, nè l'amministrazione della società deve pagarli senza incorrere nel disposto penale dell'art. 863, n. 8, quando per il rivelatosi dissesto della società siano divenuti scienti che il dividendo rappresenta non l'utile, ma il capitale. — T. Novi Ligure, 1° maggio 1894 (*G.* 468).

5. Sono un vero e proprio reddito, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, gli interessi che vengono distribuiti agli azionisti di una società anonima di nuovo impianto, da prelevarsi sul capitale sociale a norma del 2° cap. dell'art. — A. Torino, 6 giugno 1908 (*G. it.* I, 2, 757).

Articolo 182.

Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso. (*631 E.; 217 G.; 48 N.*).

Bibliografia: Vivante C., *Le riserve nelle società per azioni* (*D. C.* IX, 709).

---

§ 7. — *Dei sindaci.*

Bibliografia: Bensa E., *I sindaci nelle società per azioni* (*Rass.* I, 557). — Gazzolo, *I sindaci delle società commerciali per azioni* (Genova, 1888, Tip. Sordo-muti). — Mazzoccolo E., *La funzione dei sindaci nelle società per azioni* (*Cons. comm.* 1887, I).

Vedi Vighi sotto il § 2, *Degli amministratori*, a pag. 190.

Articolo 183.

In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell'art. 134 si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere soci o non soci e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei

sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età. Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che stanno in carica sino alla prossima assemblea generale. (*659 E.; 191, 192 G.*).

L'istituto dei sindaci e l'adempimento delle sue funzioni non essendo di interesse privato, ma pubblico, non è derogabile dalla volontà degli azionisti o dell'assemblea generale. — C. Roma, 11 settembre 1890 (*L.* II, 724).

Articolo 184.

I sindaci devono:

1° stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5° verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei soci nell'assemblea;

6° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli articoli 154 e 179;

7° sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8° convocare, colle norme stabilite nell'art. 155, l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9° intervenire a tutte le assemblee generali;

10° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell'art. 177 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune. (*662 E.; 193, 225, 225 a, 225 b, G.*).

1. Il notaio che sia sindaco d'una società anonima deve rinunciare al suo ministero relativamente a tutti gli atti che la società stipula coi terzi. — C. Torino, 19 maggio 1888 (*F.* 577; *G.* 547; *Annali* 383; *F.* 929; *Mon.* 586; *Annuario* 437).

2. Spetta ai sindaci vegliare all'adempimento delle disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto da parte degli amministratori.

3. Nell'inadempimento dei sindaci i soci debbono agire a seconda degli art. 152 e 153; solo nell'ipotesi dell'art. 163 hanno azione individuale. — C. Napoli, 9 gennaio 1891 (*G. it.* I, 1, 216).

—

Articolo 185.

L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato. (*673, 674 E.; 226 G.*).

Bibliografia: Scalamandrè G., *Sulla responsabilità dei sindaci di società commerciali* (*Gazz. P.* XXIII, 258).

1. Se è vero che le funzioni dei sindaci sono ben diverse da quelle degli amministratori, o dei sorveglianti, non è men certo che, verificatosi il fallimento per l'incuria e la negligenza di tutti, comune risulti la loro responsabilità giusta l'art 1156 Cod. comm.

2. Per ciò che lo statuto sociale affida al direttore della società anonima la gestione continua e permanente degli affari sociali, gli amministratori e sindaci non possono far capo a questa circostanza, quasi come a fatto di forza maggiore, per pretendere di andare esenti da responsabilità per mancata sorveglianza. — C. Firenze, 28 dicembre 1897 (*T. v.* 1898, 119).

—

Sezione V.

Dell'esclusione dei soci, dello scioglimento e della fusione della società.

§ 1. — *Dell'esclusione dei soci.*

Articolo 186.

Può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita:

1° il socio che costituito in mora non paga la sua quota sociale;

2° il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e invitato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

3° il socio responsabile senza limitazione:

a) che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato nell'atto di società,

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 110 e 112,

c) che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

4° il socio accomandante che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto espresso nell'art. 118.

Il socio accomandante può anche essere escluso, quando la cosa da lui conferita in società sia perita prima della consegna, o sia perita anche dopo se gliene era riservata la proprietà.

Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni incorse e dal risarcimento dei danni. (*124 I.*).

1. Il gerente di una società in accomandita semplice, il quale converte in proprio uso valori che i terzi, in dipendenza di contratti stipulati con lui in questa sua qualità gli abbiano consegnato, non assume alcuna responsabilità penale. Può solo, oltre all'obbligo del risarcimento del danno, esser escluso dalla società a norma dell'art. 186 Codice di com-

mercio. — T. Vercelli, 1° luglio 1884 (*Mon.* 868; *Annuario* 800).

2. L'esclusione del socio chiesta da una società in accomandita per azioni non può essere negata dal magistrato, e così deve farvisi luogo anche quando, per effetto di essa, venga a mancare l'oggetto pel quale la società fu contratta. — A. Torino, 9 giugno 1888 (*G.* 570; *Annuario* 415); C. Torino, 22 febbraio 1889 (*Mon.* 214; *F.* I, 445; *Fil.* 179; *D. C.* VII, 861; *Annuario* 567).

3. La disposizione dell'art. sulla esclusione dei soci non è applicabile alle associazioni in partecipazione. — A. Napoli, 18 ottobre 1895 (*F.* I, 1274, *n.*; *D. C.* 1896, 107; *G.it.* 1896, I, 2, 58; *D. e G.* XI, 194; *L.* II, 787).

4. La esclusione del socio, nei casi previsti dalla legge, è una facoltà del magistrato rimessa al suo prudente arbitrio, non una inevitabile conseguenza della fatta domanda. Onde ben può il magistrato non arrestarsi al nudo fatto denunciato, ma esaminare se abbia o no recato danno alla società. — C. Firenze, 11 giugno 1896 (*T. v.* 422; *T. gen.* 485; *Cons. comm.* 287; *Riv. univ.* XI, 10).

5. Quando lo statuto di una società commina l'espulsione di un socio per poca integrità ed onestà nella gestione della Cassa sociale, la sola accusa di poca onestà in detta gestione non è motivo sufficiente ad espellere il detto socio dalla società, ma occorre che la allegata disonestà sia riconosciuta con sentenza irrevocabile. — A. Cagliari, 18 settembre 1898 (*G. sarda*, 1898, 859).

6. Quando nello statuto di una società in accomandita semplice è disposto che l'assemblea possa revocare il gerente nei casi determinati dalla legge, questo non può essere revocato se non quando le colpe da lui commesse siano state preventivamente riconosciute dalla autorità giudiziaria, e purchè rivestano i caratteri di quelle portate dagli art. 186-191 Codice commerciale. — A. Brescia, 21 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 100, *n.*; *F.* 1899, 1, 294, *n.*; *D. C.* 1899, 450; *Mon.* 1899, 892).

7. Le società in nome collettivo o in accomandita possono nei loro statuti aggiungere altri motivi di esclusione dei soci, oltre a quelli stabiliti dalla legge; però l'eslusione dei soci, verificandosi questi motivi, non ha luogo *ipso jure*, ma deve essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo della società. — C. Roma, 29 marzo 1902 (*Corte S. Roma*, II, 154; *T. rom.* 851; *Cons. comm.* 181).

8. L'enumerazione dei casi di esclusione di un socio da una società in nome collettivo o in accomandita contenuta nell'articolo non è tassativo.

Quindi può essere escluso da una società in accomandita il socio accomandatario per aver egli conferito in altra nuova società da lui creata, ad insaputa dell'accomandante, cose e valori già conferiti nella prima società, ed in conseguenza è in facoltà dei soci restanti deliberare lo scioglimento della società medesima. — C. Torino, 28 marzo 1908 (*G. it.* I, 1, 701; *Mon.* 427; *G.* 622).

Articolo 187.

L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi, e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non siano compiute.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore. (*125 I.*).

L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società, ma ne può essere la causa, come nel caso in cui essendo due soli i soci ed essendo il socio escluso l'amministratore, la continuazione dell'ente è divenuta incompatibile. — C. Firenze, 4 luglio 1895 (*L.* II, 869; *T. v.* 486; *D. C.* 719; *G. it.* I, 1, 699).

Articolo 188.

Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società sino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata. (*125 I.*).

§ 2. — *Dello scioglimento delle società.*

Bibliografia: Anfossi E., *Lo scioglimento delle società commerciali* (*Archivio* LXX, 1, 201). — Errera G., *Id.*, *id.* (*D. C.* X, 161). — Padoa C., *Id.*, *id.* (Firenze, 1908, Lamarchia). — Romanelli N., Id., *id. e la liquidazione* (Napoli, 1897, Tip. G. Nobili e C.).

Articolo 189.

Le società commerciali si sciolgono:

1° per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2° per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società, o per l'impossibilità di conseguirlo;

3° per il compimento dell'impresa;

4° per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;

5° per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'art. 146, quando i soci deliberino di non reintegrarlo o di non limitarlo alla somma rimanente;

6° per deliberazione dei soci;

7° per la fusione con altre società. (*166 I.; 545, 664 E.; 242 G.*).

Bibliografia: Pagani C., *Sulle cause di scioglimento delle società commerciali* (*D. C.* 1896, 841). — Pasquali E., *Il fallimento delle società anonime e la cessione dell'impresa sociale in caso di concordato* (*L.* 1897, I, 789). — Sraffa A., *Opposizione di soci alla deliberazione di scioglimento di una società anonima che già ebbe principio di esecuzione* (*G. it.* 1894, 1, 2, 122). — Vivante C. *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento delle società anonime* (*Mon.* 1897, 141).

Apprezzamento 14. — Cessazione temporanea, 12. — Cessione 23. — Decorrenza del termine 15 a 18. — Deliberazione dei soci 5 a 9. — Diritto civile 25. — Fallimento 10, 11. — Fusione 19. — Impossibilità di conseguire l'oggetto 1 a 4. — Mancanza d'operazioni 20. — Mancata convocazione di assemblea 21. — Prova 22. — Recesso 24. — Rinunzia 13.

1. Se non può dirsi causa immediata di risoluzione la discordia proveniente da intolleranza fra i soci, vale per certo a produrla, come origine di cause più gravi, la discordia provocata da abusi e pregiudizi permanenti, che impediscano il conseguimento del fine sociale. — C. Napoli, 27 ottobre 1885 (*G. pen.* 390).

2. Deve farsi luogo allo scioglimento dell'associazione in partecipazione, qualora per ostacoli materiali o morali divenga impossibile il conseguimento dello scopo sociale, come, ad es., quando sia sopravvenuta fra i soci una grave ed irreparabile discordia. — C. Roma, 22 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 225; *D. C.* XIII, 247; *G. it.* I, 1, 980; *T. Rom.* XV, 8; *T. gen.* VII, 188; *Cons. comm.* XI, 85).

3. Lo scioglimento di una società commerciale, ai sensi dell'articolo, ha luogo solo quando l'impossibilità di conseguire l'oggetto è assoluta. Non si verifica tale cosa nè quando le funzioni dell'organismo sociale sono vacillanti, ma possono, con opportuno rimedio, riattivarsi, nè quando vengono solo temporaneamente modificate. — A. Casale, 17 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 65; *G.* 1902, 898, *n.*).

4. L'impossibilità di conseguire l'oggetto della società per legittimare la domanda di scioglimento della stessa deve presentarsi assoluta e completa.

La domanda di scioglimento per la perdita parziale del capitale non è procedibile se prima i soci non hanno deliberato di non reintegrarlo o di non volerlo limitare alla somma restante. — A. Torino, 27 dicembre 1904 (*G.* 1905, 848, *n.*).

5. È valido ed operativo il patto, contenuto in un contratto di società in accomandita semplice, che basti la deliberazione di un certo numero di soci perchè la società cessi prima del termine contrattuale; e nulla essendo stabilito nel contratto sociale sulla forma di tale deliberazione è regolare quella di un rogito notarile. — A. Venezia, 15 giugno 1886 (*T. v.* 879; *D. C.* 90; *Annuario* 458).

6. La società anonima per azioni cessa di esistere dal momento stesso che l'assemblea generale dei soci ne delibera lo scioglimento e la liquidazione; e non può quindi avere efficacia la posteriore deliberazione dei soci che revochi l'antecedente per stabilire la continuazione della società. — A. Torino, 19 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 65, *n.*; *L.* XXI, I, 168, *n.*; *F. it.* XVI, I, 158, *n.*; *D. C.* IX, 201).

7. Nei rapporti fra i soci lo scioglimento di una società in nome collettivo può risultare anche da accordi verbali. — A. Milano, 23 gennaio 1891 (*F.* I, 696; *Mon.* 172; *D. C.* 190; *Annali* 147; *Fil.* 299).

8. Una società anonima può revocare la deliberazione con la quale si sia messa in liquidazione e decidere di riprendere l'ordinario esercizio delle sue funzioni senza sottostare alle forme stabilite dal Codice per la costituzione di una nuova società. — T. Firenze, 15 febbraio 1894 (*F.* I, 1, 815).

9. Lo scioglimento dell'associazione di mutua assicurazione prima della scadenza fissata nel suo atto costitutivo non può essere provocato innanzi al tribunale, ma deve essere deliberato dall'assemblea generale dei soci, specialmente se così è disposto dallo statuto.

Così pure è l'assemblea e non il magistrato che deve dichiarare la sussistenza di una causa di scioglimento prima del termine stabilito nell'atto costitutivo. — A. Venezia, 18 febbraio 1902 (*L.* I, 595, *n.*; *D. C.* 450).

10. Una società commerciale sciolta pel suo fallimento può risorgere di fronte ai terzi e riprendere le sue operazioni dopo eseguito il concordato. — T. comm. Milano, 10 luglio 1886 (*Mon.* 776; *Annuario* 461).

Contra: Una società commerciale, una volta sciolta per l'avvenuto fallimento di essa, comunque seguito da concordato, non può più rivivere se non mediante una nuova convenzione. — C. Torino, 17 marzo 1891 (*L.* II, 410); A. Torino, 12 giugno 1891 (*G.* 640).

11. Il fallimento di una società commerciale non ne produce lo scioglimento se qualcuno dei soci non lo chieda. — A. Bologna, 31 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 158, *n*).

12. La cessazione temporanea delle operazioni non equivale a scioglimento. — A. Genova, 21 gennaio 1887 (*Eco* 73).

13. Anche nelle società commerciali, come nelle civili, quando siano costituite senza limite di tempo, ha luogo lo scioglimento per volontà di una delle parti, che si effettua mediante una rinuncia notificata alle altre, purchè fatta in buona fede e non fuori di tempo. — A. Bologna, 26 ottobre 1888 (*R. Bol.* 348; *Annuario* 398).

14. L'apprezzamento dei giusti motivi addotti per far luogo allo scioglimento anticipato della società è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* 1890, 145; *L.* 1890, I, 515; *Mon.* 1890, 390; *Annali* 1890, 485).

15. La società commerciale si scioglie di diritto collo spirare del termine prefisso nel contratto, e non perdura nel periodo della liquidazione per ciò che ne siano stralciari gli stessi suoi amministratori. — C. Torino, 5 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 77, *n.*).

16. Le società commerciali legalmente costituite che si sciolgono pel decorso del termine stabilito, non soggiaciono per lo scioglimento alle condizioni di pubblicità richieste dalla legge per la loro costituzione o modificazione. — A. Genova, 26 giugno 1894 (*T. gen.* 515; *Cons. comm.* 338).

17. Se nell'atto costitutivo della società fu stabilito che la stessa dovesse continuare per successivi periodi di tempo, se non sia stata disdetta entro un dato termine, non avendosi alcun atto di disdetta la societa continua ad esistere sempre nella sua personalità giuridica. — A. Genova, 14 aprile 1891 (*T. gen.* 371; *Cons. comm.* 236).

18. La deduzione (sovrabbondante) della cessazione di fatto delle operazioni sociali prima della scadenza del termine prestabilito non implica alcuna contraddizione all'assunto che realmente alla data prestabilita la società erasi già sciolta e viene anzi a confermare come la medesima non siasi prorogata. — C. Torino, 14 gennaio 1899 (*G.* 289, *n.*; *L.* I, 623, *n.*; *Mon.* 85; *D. C.* 488).

19. La fusione è forma di scioglimento delle società e sia che avvenga per creare una nuova o per unirsi ad altra già esistente, importa sempre la cessazione di quelle che si sono fuse e la cessazione o la sopravvivenza di un'unica società. Quindi se una società si costituisce con capitale risultante in massima parte da azioni di altra società avente lo stesso scopo, ben potrà esservi unità di amministrazione tecnica ed economica, e in parte di rappresentanza negli affari sociali, ma non esiste *fusione* di società. — A. Genova, 5 marzo 1894 (*L.* I, 697, *n.*; *F.* II, 742).

20. La mancanza di operazioni, anche se protratta per alcuni anni, non costituisce per sè sola un argomento assoluto per dichiarare cessata la società per tacito accordo dei soci.

21. Lo stesso è a dirsi per la mancata convocazione dell'assemblea generale per alcuni anni, durante i quali la società abbia continuato ad essere rappresentata dagli ultimi amministratori. — C. Roma, 31 maggio 1894 (*F.* I, 642; *D. C.* 717).

22. Nel particolare rapporto dei soci tra loro, l'anticipato scioglimento di una società in nome collettivo può essere dimostrato con ogni mezzo di prova, non esclusa la testimoniale, e la sentenza del magistrato, inserita e pubblicata nei registri della società, servirà di titolo per dichiarare sciolta la società anche nei rapporti dei terzi. — C. Firenze. 4 luglio 1895 (*L.* II, 369; *G. it.* I, 1, 699; *D. C.* 719; *T. v.* 486).

23. Se una società anonima fa cessione ad altra persona, o ad altro ente, del patrimonio attivo o dell'avviamento ed esercizio commerciale, non che di determinate categorie di passività per un corrispettivo determinato, ponendosi in liquidazione, non si può dire che essa abbia cessato di esistere sino a che la liquidazione non sia compiuta con la estinzione dei debiti compresi nella cessione e colla distribuzione dell'attivo netto fra i soci. — C. Roma, 15 marzo 1897 (*G. it.* I, 1, 207); A. Bologna, 29 luglio 1898 (*G. it.* 597, 1, 2, *n.*).

24. Il solo recesso d'uno dei soci dalla società non è caso di scioglimento della società. — C. Torino, 19 luglio 1897 (*G.* 1187, *n.*).

25. Le norme del diritto civile in riguardo allo scioglimento delle società, e in ispecie quelle dell'art. 1784 Cod. comm., non sono applicabili alle società di commercio, cui provvedono la legge commerciale, gli usi e le consuetudini. — C. Firenze, 9 maggio 1898 (*L.* 2, 743; *T. v.* 881).

V. art. 1, n. 164, art. 96, n. 1 a 12 e art. 99, n. 47.

Articolo 190.

Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata.

1. Se la durata della società è stabilita in un termine fisso, ma si stipula nello stesso contratto sociale che venga successivamente prorogata per altrettanto tempo in difetto di denuncia alla scadenza, non si tratta di proroga tacita ai sensi dell'art. 190.

Conseguentemente, ove alla scadenza non siasi pubblicato l'atto di scioglimento, la società rimpetto ai terzi continua ad esistere per tutto il termine della pattuita proroga. — A. Venezia, 15 maggio 1891 (*T. v.* 441; *T. gen.* 542).

2. Per l'art. 190, decorso il termine stabilito per la durata di una società in nome collettivo o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto nè può essere tacitamente prorogata, e ciò per ragioni d'ordine pubblico, sicchè tale articolo è applicabile anche alle società anteriormente costituite o pure anteriormente tacitamente prorogate. — A. Bologna, 31 dicembre 1894 (*Mon. giur.* 1895, 52).

—

Articolo 191.

La società in nome collettivo si scioglie per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei soci, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandita, se non è convenuto altrimenti, si scioglie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatari.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'art. 120. (*199, 200 G.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Contratto di società; - minorenne erede* (*Riv. scienze giur.* XII, 78). — Id., *La società in nome collettivo e l'obbligo dell'erede minorenne di parteciparvi* (*F.* 1892, I, 50). — Rocco A., *La continuazione della società cogli eredi del socio illimitatamente responsabile* (*G. it.* 1901, IV, 1). — Rodino L., *La clausola di continuazione del contratto di società cogli eredi* (*D. C.* XVIII, 361; Roma, 1897, stabilimento Bontempelli); *Corte S. Roma*, XXI, I, 517). — Sraffa A., *Del patto di proseguimento della società in nome collettivo cogli eredi d'un socio nel caso di loro minorità* (*G. it.* 1892, I, 1, 1024). — Id., *Il patto di*

continuazione della società collettiva cogli eredi ed i suoi effetti rimpetto agli eredi minorenni nei casi di moratoria o di fallimento (*G. it.* 1898, I, 2, 508).

Indivisibilità del consolidamento 24. — Portata dell'art. 28. — Società in accomandita 22. — Società in nome collettivo: Convenzione contraria 4, 5; Fallimento 1 a 3; Interdizione 21; Morte 6 a 20 e 22.

1. La morte od il fallimento di un socio in nome collettivo non iscioglie *di diritto* la società, se i soci rimasti continuano anche solo tacitamente nell'azienda sociale. — A. Catania, 30 aprile 1888 (*L.* I. 781; *F.* I, 449; *Annali*, 157; *Mon. leggi* 218; *Fil.* 617; *D. C.* 780; *Cons. comm.* 215; *Annuario* 489, *n.*).

2. Per lo scioglimento della società in nome collettivo non è necessario che il fallimento del socio sia *dichiarato*. — A. Bologna, 26 ottobre 1888 (*R. Bol.* 348; *Annuario* 445).

3. Il fallimento di uno dei soci è motivo sufficiente per provocare lo scioglimento della società contro lui, ma non impedisce agli altri consoci di continuare negli affari intrapresi ricostituendosi come meglio loro talenta. — A. Lucca, 9 aprile 1889 (*Annali* 282).

4. La convenzione contraria contemplata dall'art. 191 deve essere stabilita al momento della originaria costituzione della società. — A. Casale, 17 giugno 1889 (*G. cas.* 306; *F.* I, 1304; *T. gen.* 1890, 122; *Annuario* 560).

5. Essa non ha effetto se l'erede del socio, minore di età, non venga autorizzato ad esercitare il commercio — A. Milano, 1° aprile 1892 (*D. C.* 740; *F.* I, 988; *Mon.* 527).

6. La società in nome collettivo non è sciolta di diritto per la morte di un socio, anche se non fu pattuito che malgrado questo evento la società dovesse continuare. — (La continuazione della società fra i rimanenti soci non importa quindi formazione di altra società, e non può essere sottoposta alla tassa di registro stabilita sugli atti costitutivi di nuove società). — C. Roma, 15 febbraio 1890 (*F.* I, 529; *D. C.* 577; *Boll. Madon* II, 78).

7. La morte di uno tra coloro che usano firma sociale in una società in nome collettivo e che quindi sono amministratori, vigente il Codice di commercio abolito, non produce lo scioglimento della società.

8. In ogni caso, per aversi questo effetto di fronte ai terzi, esso deve risultare da un atto dei soci superstiti depositato, trascritto e pubblicato. — A. Catanzaro, 17 marzo 1891 (*F. ab.* I, 200).

9. La società commerciale in nome collettivo per la morte di uno dei soci si scioglie qualora i di lui eredi ed i soci superstiti lo vogliano, e non contro la loro volontà.

10. In questo caso detta volontà può essere manifestata tanto tacitamente che espressamente.

11. La volontà espressa può essere manifestata nei casi previsti dall'articolo 191 mediante convenzione sia *de praeterito* che *de praesenti*.

12. In ogni caso, sciolta la società, lo scioglimento può essere operativo in ordine alle operazioni nuove; e mai più per gli affari incominciati e pendenti che possono e debbono condursi a compimento. — A. Macerata, 11 giugno 1891 (*L.* II, 308; *D. C.* 914; *Cons. comm.* 285; *Massime* 1892, 25).

13. Anche agli eredi di un socio in nome collettivo defunto, appartenente ad una società di fatto, deve estendersi la moratoria, sebbene da essi non domandata, qualora per convenzione la società debba continuare, in caso di morte di qualche socio, coi suoi eredi.

14. Esistendo questo patto il vincolo sociale si trasferisce di diritto negli eredi, siano essi maggiori o minori di età. — A. Perugia, 6 luglio 1891 (*T.* 1892, I, 50; *Cons. comm.* 90; *Giorn. Marche* III, 166; *Annali* 44); C. Roma, 14 giugno 1892 (*F.* 888; *L.* II, 541; *G. it.* I, 1, 872; *Annali*, 414).

15. La proroga della società collettiva, dopo la morte di uno dei soci, tra i superstiti deve risultare da un atto scritto, non già da taciti accordi. — C. Firenze, 26 giugno 1893 (*T. v.* 587, *n.*).

16. Le società di fatto in nome collettivo restano sciolte di pien diritto per la morte di uno dei soci. — A. Casale, 17 ottobre 1894 (*G.* 1895, 485, *n*).

17. La società in nome collettivo si scioglie di diritto con la morte di un socio se il contratto sociale non contiene il patto della sua continuazione cogli eredi.

Supposta la esistenza di questa clausola, gli eredi minori non fanno parte della società se non sono debitamente autorizzati.

Essi pertanto non rispondono *intra vires hereditatis* che dei debiti sociali alla morte del loro autore. — A. Firenze, 11 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 87, *n.*).

18. La morte di un socio non scioglie *ipso jure* la società in nome collettivo quando gli eredi espressamente o tacitamente consentano di continuarla, o quando i contraenti abbiano obbligato i loro successori a mantenerla dopo la morte. — A. Venezia, 27 febbraio 1902, (*T. v.* 561).

19. La società in nome collettivo non si scioglie di diritto per la morte di un socio.

— A. Venezia, 31 marzo 1898 (*D. C.* 588; *T. v.* 220).

20. La morte di un socio che non renda impossibile l'esistenza di una società in nome collettivo, non ne produce lo scioglimento di diritto epperò la società quando non sia dichiarata sciolta, si intende tacitamente prorogata e la convenzione fra i soci superstiti e gli eredi del defunto, diretta alla continuazione dell'esercizio sociale fino al termine originariamente stabilito, non facendo sorgere una nuova società, è obbligatoria fra le parti, anche se non risulta da atto scritto e non sia pubblicata nel modo stabilito dall'art. 90. — A. Roma, 30 marzo 1905 (*F.* I, 713, n.; *G. it.* I, 2, 359).

21. Agli effetti degli art. 1729 n. 4 Codice civile e 191 Codice commerciale, non si può distinguere se la interdizione del socio fu definitiva o se il demente fu provvisoriamente e fino al termine del relativo procedimento sottoposto ad un consiglio di famiglia e ad un curatore, giusta l'art. 889 Codice di procedura civile. — C. Firenze, 26 giugno 1898 (*T. v.* 587, n.).

22. Non è sciolta la società in accomandita dopo la morte del gerente quando ne sia ciò non ostante stabilita la continuazione. Per far cessare una tale società occorre un atto formale della volontà dei soci, i quali nell'intervallo incontreranno la piena responsabilità del diritto comune per tutti gli atti intrapresi. — C. Roma, 17 giugno 1889 (*Boll. Madon.* II, 174; *Cass. comm.* 194; *T. gen.* 515; *Annali* 124; *Massime* 413; *Corte S. Roma*, 441; *L.* II, 484; *Annuario* 555).

23. L'articolo in quanto contempla i casi di scioglimento della società (nella specie in nome collettivo) non importa la risoluzione di fatto e di diritto della società stessa, risoluzione che deve sempre chiedersi dall'interessato giusta gli articoli 96 e seguenti del codice. — A. Palermo, 10 febbraio 1905 (*D. C.* 480).

24. Il diritto di consolidamento dell'azienda sociale negli eredi di un socio è per sua natura individuale, epperò non è ammissibile se tutti gli eredi non si trovano concordi nel domandarlo. — C. Torino, 15 maggio 1905 (*G.* 941, n).

V. art. 12, n. 3 a 6.

Articolo 192.

Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; contravvenendo a questa proibizione, essi contraggono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia decorso il termine della durata della società o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile l'esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale. (*167 I.; 243 G.*).

1. I soci che dopo lo scioglimento della società, anzichè procedere alla liquidazione, continuano nel traffico, cadono in uno stato di mera comunione, lasciando indivisi gli assegnamenti comuni a quel modo stesso in cui si trovavano quando la società si sciolse. — C. Firenze, 21 gennaio 1886 (*T. v.* 141; *D. C.* 435; *L.* I, 764; *Annali* IV, 460).

2. Sciolta regolarmente una società in nome collettivo non può uno di coloro che ne facevano parte, e che continui il medesimo ramo di commercio per conto proprio, continuare a valersi per le operazioni del commercio stesso della medesima ragione e ditta sociale, e ciò facendo si obbliga personalmente. — T. Livorno, 29 ottobre 1886 (*D. C.* 826).

3. Sciolta la società, ancorchè non sia completata la liquidazione, il socio può liberamente esercitare a proprio conto il medesimo commercio. — C. Firenze, 4 luglio 1895 (*L.* II, 369; *D. C.* 719; *G. it.* I, 1, 699; *T. v.* 486).

§ 3. — *Della fusione delle società.*

Bibliografia: Vivante C., *Quando vi sia una società trasformata e quando una società nuova* (*Mon.* 1889, 577); — Id., *La fusione delle società commerciali* (*F.* 1894, I, 742).

Articolo 193.

La fusione di più società dev'essere deliberata da ciascuna di esse.

1. Il fatto della fusione di una società anonima con un'altra, modificando anche la sua denominazione, non influisce sui rapporti già esistenti fra l'antica società e i suoi debitori (già condannati giudizialmente). — A. Casale, 30 novembre 1885 (*G. cas.* 859).

2. L'incorporamento di una società commerciale in un'altra, che ne assume tutto l'attivo e il passivo, può provarsi senza bisogno di produrre le rispettive deliberazioni e desumersi dalla esecuzione data allo accordo. — C. Torino, 19 marzo 1889 (*G.* 240; *L.* I, 782; *Mon.* 495; *Fil.* 482; *Annuario* 511).

3. Le norme relative alla continuazione, trasformazione o fusione delle società commerciali non sono applicabilili alle società, che per la mancanza delle formalità legali hanno soltanto un'esistenza di fatto. — A. Genova, 10 maggio 1889 (*F.* I, 819; *Annuario* 507).

V. anche art. 189, n. 19.

Articolo 194.

La pubblicazione ordinata nell'art. 96 dev'essere fatta da ciascuna delle società che hanno deliberata la fusione, e deve esprimere l'avvertimento prescritto nell'art. 101. Se tra esse si trovi qualche società in accomandita per azioni od anonima, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

Ciascuna società deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio; e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 90 e seguenti. (*669 E.; 244, 247 G.*).

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 193, n. 3.

Articolo 195.

La fusione non può avere effetto, che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvochè consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

Il certificato comprovante l'eseguito deposito deve essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, sino a che non sia rivocata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 198, n. 8.

Articolo 196.

Trascorso senza opposizione il termine indicato nell'articolo precedente, la fusione può essere eseguita, e la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte.

Sezione VI.

Della liquidazione della società.

Bibliografia: Cogliolo P., *Estensione della liquidazione di una società per morte di un socio* (*Ann. critico*, 1892, I, 58). — Nani C., *Questioni relative alle società commerciali in liquidazione: 1° Quale sia la condizione giuridica di una società commerciale in liquidazione. - 2° Se, iniziata la liquidazione di una società anonima, sia valida ed efficace la deliberazione dell'assemblea degli azionisti che revoca la precedente deliberazione di scioglimento per riassumere l'impresa sociale* (*F.* 1891, I, 828). — Rocco A., *Sulla liquidazione delle società commerciali* (*Riv. scienze giur.* XXX, 206). — Sraffa A., *Liquidazione delle società commerciali* (*Archivio* 1889, 817; e Firenze, 1889, Cammelli edit., 1891, Pellas). — Id., *Carattere giuridico delle società commerciali in liquidazione* (*F.* 1891, I, 158). — Id., *Procedimento per la liquidazione delle società commerciali* (*Archivio*, LIII, 821). — Vidari E., *Liquidazione delle società di credito* (*L.* 1900, II, 806).

---

§ 1. — *Della liquidazione in generale.*

Articolo 197.

Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.

Se i soci non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dell'art. 210.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II di questo capo.

Se la liquidazione ha luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.
(*168 I.; 579, 580, 666 E.; 133, 244 G.*).

Bibliografia: Segre I., ***Se nel caso che alla deliberazione di messa in liquidazione di una società in accomandita semplice non concorrano alcuni soci, i quali non abbiano pure sollevate questioni, il provvedimento di che al primo alinea dell'art. 197 Codice comm. abbia ad essere dato dal tribunale con deliberazione in camera di consiglio, oppure nella sede contenziosa*** (***Mon.*** XXXVI, 849).

1. I soci non possono opporre ai terzi con cui hanno contrattato, eccezioni desunte dal proprio fatto quale sarebbe l'inadempimento delle formalità prescritte.

Quindi, finchè una società collettiva non abbia pubblicato l'atto di scioglimento, è regolarmente notificata ad uno dei soci la citazione pel pagamento di cambiale avallata colla firma sociale. — A. Venezia, 17 marzo 1885 (*T. v.* 177, *n.*).

2. Il passaggio di una società dallo stato ordinario a quello di liquidazione e la nomina dei liquidatori non hanno effetto finchè la trascrizione e le pubblicazioni tutte, volute dal Codice comm., non siano seguite. È quindi nulla la citazione fatta a richiesta di una banca per azioni in *liquidazione* in persona del suo direttore prima che sia stata pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni la deliberazione degli azionisti di liquidare e la nomina dei liquidatori, come sarebbe nulla se fatta a richiesta dei liquidatori prima che nel Bollettino si fosse pubblicata la loro nomina. — A. Casale, 28 maggio 1885 (*Cons. comm.* 317; *Annuario* 358; *G. cas.* 314).

3. La maggioranza dei soci sufficiente a determinare il modo di liquidazione della società, ha pure facoltà di eleggere il liquidatore. — A. Venezia, 15 giugno 1886 (*T. v.* 379; *D. C.* V, 90; *Annuario* 458).

4. Se la nomina dei liquidatori di una società collettiva o in accomandita semplice non ha potuto essere fatta a voti unanimi, l'istanza al tribunale perchè vi proceda non può essere proposta in camera di consiglio, ma esige il contradditorio dei soci non intervenuti alle adunanze. - A. Milano, 1° agosto 1895 (*G. it.* I, 2, 725, *n.*; *F.* 1896, I, 165).

5. Quando per procedere alla nomina dei liquidatori non si è potuto avere la maggioranza richiesta, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati e non già con decreto del tribunale che approvò la nomina fatta posteriormente in seconda convocazione. Però la ratifica tacita di tutti i soci sana tale irregolarità; nè può ammettersi opposizione alla deliberazione che già sia stata eseguita. — A. Genova, 9 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 584; *T. gen.* 177.

6. È nulla la nomina dello stralciario fatta dal presidente del tribunale sul ricorso di uno dei soci quando per lo statuto doveva nominarsi d'accordo dai soci, e solo in difetto di tale accordo dal presidente. — A. Genova, 14 dicembre 1900 (*D. C.* 1901, 327).

7. Possono i terzi impugnare di nullità la nomina del liquidatore di una società solamente quando tale eccezione involge quella del difetto di taluno degli elementi costitutivi del giudizio. — A. Lucca, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 784, *n.*).

8. È valida la delega fatta con sentenza al presidente di nomina di liquidatore di società commerciale e solo dovrà il presidente rinviare le parti al Collegio se non si mettono d'accordo su tale nomina. — C. Torino, 15 maggio 1905 (*G.* 941).

9. Gli amministratori di una società in liquidazione, finchè non è pubblicato l'atto relativo e la gestione non è assunta dai liquidatori, hanno facoltà e dovere di conservare e curare le ragioni della società, coll'agire ove d'uopo in giudicio contro i debitori in dipendenza di contratti anteriori. — C. Torino, 28 settembre 1886 (*G.* 627; *Annali* 487; *F.* 1227; *D. C.* 1887, 252; *Fil.* 1887, 77; *Cons. comm.* 1887, 18; *Annuario* 464).

10. Ancorchè si tratti di una società sciolta ed in liquidazione, l'amministratore o gerente della società rimane in causa fino alla nomina dei liquidatori pel disbrigo degli affari urgenti.

11. È affare urgente provvedere all'esazione di un credito scaduto. — A. Casale, 20 marzo 1891 (*G. cas.* 142).

12. L'avere gli amministratori di società in liquidazione ritardato più anni a promuovere la nomina degli stralciari, non basta ad escludere l'urgenza dei casi in cui gli amministratori possono provvedere essi stessi, come se pel continuato ritardo alcun credito sia divenuto prossimo ad estinguersi per prescrizione. — C. Torino, 21 aprile 1892 (*G.* 640).

13. La società in nome collettivo si scioglie per la morte di uno dei soci, ma continua a sussistere agli effetti della liquidazione, epperò il creditore con pegno di una società in nome collettivo, può proporre l'azione di cui agli art. 458 e 868 Cod. comm. in confronto degli eredi minori di uno dei soci amministratori, quando non siano stati nominati i liquidatori. — T. Brescia, 8 maggio 1894 (*D. C.* 506).

14. Sebbene gli ammistratori di una società anonima cessino dalle loro funzioni in seguito alla nomina dei liquidatori, è però valido lo appello da essi interposto per conto della società finchè i liquidatori non abbiano assunto le loro mansioni. — A. Venezia, 29 luglio 1884 (*T. v.* 497, *c*; *Annuario* 808; *D. C.* 687); C. Firenze, 27 aprile 1885 (*T. v.* 275; *L.* II, 119; *Annali* 280; *D. C.* 586).

15. Ogni società si trova in istato di liquidazione appena deliberato il suo scioglimento, epperò anche durante la gestione interinale degli antichi amministratori, prima che la sia passata nei liquidatori. — C. Torino, 23 settembre 1886 (cit. al n. 9).

16. Lo stato di liquidazione di una società commerciale è intermedio fra lo scioglimento e la divisione del patrimonio sociale, ed ove sia susseguente alla moratoria non è da confondersi con lo stato di fallimento. — C. Napoli, 20 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 406, *n.*).

17. Non è obbligatoria una formale liquidazione, non essendo vietato dalla legge che, qualora non appaiano lesi gli interessi dei terzi, gli stessi soci di mutuo accordo liquidino senza formalità di sorta i loro interessi sociali. — A. Genova, 21 gennaio 1887 (*Eco* 78).

18. Nelle società commerciali è in facoltà dei soci di derogare alle norme determinate nell'atto sociale per lo scioglimento della società indipendentemente dalle regole per la liquidazione stabilite dalla legge.

Così una società in nome collettivo può sciogliersi mediante convenzione con la quale i singoli soci cedano o vendano ad uno solo fra essi la loro quota rispettiva. — A. Genova, 15 marzo 1889 (*F.* 1890, I, 108; *T. gen.* 817; *Annuario* 497).

19. Anche applicando il Codice attuale gli amministratori di una società in nome collettivo possono, prescindendo dalla nomina dei liquidatori, procedere essi bonariamente alla liquidazione, salvo però ad ogni interessato di instare per la nomina dei liquidatori. — A. Genova, 8 marzo 1896 (*L.* I, 668; *D. C.* 589; *T. gen.* 171).

20. Avvenuto lo scioglimento di una società in nome collettivo si può prescindere dalla procedura di liquidazione e regolare di comune accordo ogni rapporto. — C. Palermo, 29 gennaio 1903 (*D. C.* 895; *Mon.* 746); Id., 5 dicembre 1903 (*L.* 1904, 858; *Mon.* 1904, 162; *D. C.* 1904, 228; *G. it.* 1904, I, 1, 672).

21. È illimitata la facoltà dei soci di regolare preventivamente nello statuto i casi di liquidazione della società e il modo di nomina dei liquidatari, ed è quindi perfettamente valido ed efficace il patto dello statuto che al verificarsi di determinate circostanze la società sarà posta senz'altro e di pien diritto in liquidazione, ed il liquidatore sarà nominato per semplice decreto dal presidente del tribunale civile. — C. Torino, 31 dicembre 1903 (*G.* 1904, 254; *L.* 1904, 858; *Mon.* 1904, 815; *D. C.* 482 e 599; *G. it.* I, 1, 986, *n.*).

22. Dichiarato lo scioglimento di una societa di commercio irregolare, sono applicabili alla sua liquidazione le norme di cui agli art. 197 e seguenti. — A. Milano, 29 dicembre 1890 (*Mon.* 1891, 849).

23. Nelle società irregolari non è necessario un procedimento legale di liquidazione. — A. Venezia, 4 aprile 1899 (*D. C.* 817, *n.*; *T. v.* 296).

24. I soci di una società di commercio irregolare, chiamati a rispondere individualmente delle obbligazioni sociali, non possono opporre lo stato di liquidazione se per questo non siano stati adottati il procedimento e le formalità di cui agli articoli 197 e seg. — A. Milano, 7 novembre 1899 (*Mon.* 1900, 774).

25. La doppia formalità prescritta dall'articolo 197 per la nomina o la revoca dei liquidatori di una società per azioni, vale a dire l deposito e la pubblicazione del relativo atto, è necessaria solo quando vi siano terzi aventi rapporti d'interesse con la disciolta società.

Trattandosi di società irregolari o di mero fatto, invece come può farsi a meno di una formale liquidazione, così può prescindersi dalla nomina di altro liquidatore in sostituzione di quello revocato.

26. La revoca del liquidatore di una società commerciale di fatto ha effetto legale in rapporto fra i soci ed il liquidatore dal giorno della sua notificazione al liquidatore revocato, senza che occorra l'adempimento delle anzidette formalità nè l'accettazione del nuovo liquidatore. — C. Roma, Sezioni unite,

6 agosto 1902 (*L.* II, 546; *D. C.* 914; *F.* I, 1331, *n.*; *Mon.* 1903, 825).

27. Il deposito e la pubblicazione dell'atto di revoca del liquidatore di una società commerciale, nonchè l'accettazione del liquidatore surrogato, sono formalità necessarie soltanto quando vi siano terzi aventi rapporti giuridici con la società. — A. Casale, 20 marzo 1891 (*G. cas.* 142).

28. La revoca del liquidatore non ha effettto senza la nomina di altro liquidatore che lo surroghi quando esistano creditori, ma ha effetto istantaneo quando non vi siano creditori ed il liquidatore sia stato nominato nei soli riguardi dei soci. — A. Roma, 10 luglio 1899 (*T. rom.* 444).

29. Sciolta una società in accomandita amministrata da terzi che si sono dimessi dall'ufficio, un socio accomandatario non ha veste per citarli in giudizio allo scopo di ottenere il resoconto; ma poichè la società continua a sussistere agli effetti della liquidazione, occorre sia nominato un liquidatore, dinanzi al quale soltanto le controversie relative alla società possono essere decise. — A. Cagliari, 20 dicembre 1892 (*D. C.* XI, 197).

30. Le regole stabilite negli art. 197 e seg. del Codice commerciale relative alla liquidazione delle società commerciali, non sono obbligatorie, tanto più trattandosi di società irregolari; epperò è lecito procedere alla liquidazione stessa col procedimento contenzioso ordinario. — A. Milano, 18 novembre 1893 (*L.* II, 804, *n.*; *D. C.* XII, 59).

31. Gli articoli 197 e 198 sono applicabili anche quando la liquidazione della società sia stata stipulata per contratto tra questa e i suoi creditori; epperciò non si risolvè questo contratto per ciò che venga a cessare il liquidatore nominato; ed invece si provvede alla sua surrogazione a mente dei citati articoli. — C. Torino, 20 aprile 1894 (*G.* 707).

32. Il direttore di una società anonima può esserne nominato liquidatore. — A. Genova, 9 marzo 1897 (*L.* I, 811).

33. Per poter vantare la qualifica di liquidatore è necessario che si siano effettuate le formalità di cui all'articolo. — A. Roma, 10 luglio 1899 (*T. r.* 444).

34. Il carattere di liquidatore di una società commerciale è incompatibile con la qualità di creditore pignoratizio. Non può nemmeno considerarsi come liquidatore chi solamente abbia ricevuto in pegno tutto o parte del patrimonio sociale coll'obbligo di estinguere determinate passività e restituire la rimanenza. — A. Palermo, 25 maggio 1900 (*Circ. giur.* 265).

35. L'atto legale di liquidazione della società dev'essere fatto per iscritto e qualunque modificazione allo stesso deve pure risultare per iscritto. — A. Genova, 1° giugno 1897 (*T. gen.* 462).

V. anche art. 108, n. 4.

Articolo 198.

Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

Tutti gli atti emananti da una società disciolta devono indicare che essa « è in liquidazione ».

Alla società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali.

I doveri degli amministraiori incombono colla stessa responsabilità ai liquidatori (*139 G.*).

Bibliografia: Buratti L., *Sull'estinzione del mandato alle liti per il passaggio in liquidazione di una società commerciale e sugli effetti della sua rinnovazione, ove sia necessaria, relativamente all'appello già interposto* (*F.* 1892, I, 978; e Città di Castello, 1892, Lapi).

V. anche Vita-Levi sotto l'art. 108.

1. Non è ammissibile l'intervento del socio di una società collettiva in liquidazione in una causa della società stessa contro altri soci, quantunque iniziata prima dello stato di liquidazione. — T. comm. Venezia, 1° luglio 1886 (*T. v.* 584; *Annuario* 456).

2. Iniziata una causa dal rappresentante di una società contro altro dei soci, prima che la società sia passata in liquidazione, se il liquidatore non la prosegue, non può altro qualunque dei soci intervenire per obbligare il liquidatore a proseguirla; ma può soltanto contestare l'operato del liquidatore a liquidazione ultimata. — C. Firenze, 9 maggio 1887 (*T. v.* 290).

3. La condizione di non potersi cedere le quote sociali senza il consenso del gerente non ha efficacia quando la società è cessata e il gerente ha assunto veste di liquidatore. — C. Napoli, 22 luglio 1886 (*Cons. comm.* 1887, 166; *Gazz. P.* 489).

4. Una società commerciale non cessa di esistere per ciò che sia passata allo stato di liquidazione; ma continua ad esistere e funzionare sotto la rappresentanza e l'amministrazione dei liquidatori sotto l'antico nome colla sola aggiunta *in liquidazione*, restando soltanto interdetto di fare operazioni nuove. — A. Torino, 26 aprile 1890 (*G.* 498); C. Torino, 11 maggio 1891 (*G.* 600; *D. C.* 868; *Mon.* 884; *T. gen.* 584); C. Roma (sezioni unite), 5 febbraio 1892 (*G.* 874; *L.* I, 577).

5. La liquidazione o stralcio di una società commerciale costituisce un vero stato speciale della sua esistenza, intermedio tra lo scioglimento e la divisione, nel quale la società è rappresentata dallo stralciario o liquidatore. — A. Genova, 26 novembre 1890 (*F.* XVI, I, 507; *T. gen.* 1891, 51).

6. Lo stato di liquidazione di una società deve essere provato nel modo indicato dallo art. 198. — A. Casale, 20 marzo 1891 (*G. cas.* 142).

7. La società commerciale non cessa per la liquidazione. Sino al compimento di questa è protratta la sua esistenza rispetto ai soci e rispetto ai terzi. — A. Bologna, 7 aprile 1891 (*R. Bol.* 185; *T. gen.* 344; *Annali* 296; *Cons. comm.* 220).

8. Lo stato di liquidazione di una società commerciale va governato secondo la condizione della società al tempo in cui fu dichiarata la liquidazione. — C. Torino, 19 giugno 1896 (*G.* 468; *L.* II, 292; *Mon.* 559; *D. C.* 778; *G. it.* I, 1, 701).

9. Le notificazioni ad una società in liquidazione sono regolarmente eseguite alla sede della società anzichè nella residenza dei singoli liquidatori, purchè fatte col rilascio di tante copie quanti sono i detti liquidatori. — A. Genova, 22 aprile 1890 (*T. gen.* 299; *Mon.* 787; *Annali* 349).

10. Il gerente di una società che la rappresenta in giudicio cessa dalla sua rappresentanza tosto che la società si ponga in liquidazione e venga pubblicato l'atto relativo e gli succeda il liquidatore nominato; quindi non più a quello ma a questo soltanto può deferirsi il giuramento decisorio o d'ufficio per la società. — C. Torino, 27 agosto 1890 (*G.* 640; *D. it.* I, 683; *Riv. univ.* 578; *Mon.* 1891, 89).

11. La disposizione dell'art. 198, secondo cui, pubblicato l'atto legale di liquidazione d'una società commerciale, niuna azione nè in favore, nè contro la società può essere esercitata se non in nome dei liquidatori o contro di essi, non riguarda punto le azioni che, dopo compiuta la liquidazione, un socio esercita contro un altro socio, quale sarebbe quella diretta ad impugnare l'assegnamento del patrimonio sociale fatto dai liquidatori a favore di un solo tra i soci. — C. Torino, 10 settembre 1890 (*L.* XXXI, 1, 17; *G.* 685; *D. it.* I, 728; *Cons. comm.* 372).

12. Le disposizioni degli art. 176 e seguenti e 184 Cod. comm. si riferiscono, per l'art. 198 dello stesso Codice, anche alle società in liquidazione. — C. Roma, 11 settembre 1890 (*L.* II, 724; *D. C.* IX, 128).

13. L'opera prestata da un perito liquidatore per accertare il montare del debito d'un debitore della società onde ottenerne la condanna verso di questa, per quanto tale opera riesca a vantaggio di tutti i creditori della società, non gode però di nessun privilegio a favore del perito liquidatore.

14. Colui che ha pagato l'indebito agli stralciari non ha, nemmeno esercitando l'azione *de in rem verso*, alcuna ragione di prelazione sugli altri creditori dello stralcio e della società per ripetere l'indebito, e deve concorrere con essi per contributo. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 258, *n.*; *T. gen.* 195; *Mon.* 407).

15. Il mandato alle liti conferito da una società commerciale si estingue quando essa passi in istato di liquidazione, e deve perciò essere rinnovato dai liquidatori. — A. Napoli, 29 luglio 1891 e 18 maggio 1892 (*F.* I, 978).

16. La mancanza dell'indicazione che una società è in liquidazione nel ricorso in cassazione fatto dai liquidatori, non lo rende inammissibile, specialmente quando lo stato di liquidazione della società risulti dal mandato a ricorrere. — C. Roma, 7 marzo 1892 (*F.* I, 618).

17. È irricevibile il ricorso per cassazione

intimato a società in liquidazione in persona ed a mani degli antichi soci gerenti e non degli attuali liquidatori. — C. Torino, 8 maggio 1908 (*G.* 1584).

18. È inammissibile il ricorso in cassazione intimato dal precedente rappresentante della società, mentre invece questa si è posta nel frattempo in liquidazione. — C. Torino, 14 luglio 1908 (*G.* 1466, *n.*; *Mon.* 1904, 181).

19. Il disposto dell'art. 198 che dalla pubblicazione dell'atto di liquidazione concentra la rappresentanza della società disciolta nel liquidatore, vale per le azioni da esercitarsi in Italia, non per quelle che siano esperite contro la società all'estero, fintanto che il liquidatore non vi si faccia conoscere.

Eppertanto in sede di delibazione di sentenza straniera che abbia condannata in contumacia una società italiana, non può impugnarsi la regolarità della dichiarazione di contumacia, per ciò che, seguito in Italia lo scioglimento della società stessa, avesse dovuto esser citato in giudizio, avanti il magistrato straniero, il liquidatore. — A. Venezia, 15 aprile 1898 (*T. v.* 290).

20. Le azioni contro una società in liquidazione devono proporsi in contraddittorio di tutti i membri della commissione liquidatrice e non contro il solo presidente senza che possa ordinarsi l'integrazione del giudizio colla citazione successiva degli altri membri. — C. Torino, 15 novembre 1898 (*G.* 787; *D. C.* XII, 92).

21. Non costituisce vizio che induca la nullità della citazione proposta contro una società in liquidazione l'essere questa stata spiegata in confronto non dei liquidatori come tali, ma della società stessa, e ciò in ispecie quando, non ostante tale circostanza, i liquidatori abbiano però avuto notizia dell'introdotta azione. — A. Milano, 26 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 192).

22. La società in liquidazione può essere convenuta in giudizio in persona dei delegati preposti alle sedi per mandato del liquidatore. — T. Genova, 30 marzo 1895 (*L.* II, 91; *T. gen.* 252).

23. L'entrata in liquidazione di una società commerciale non ne fa senz'altro cessare la esistenza e non toglie efficacia agli atti precedentemente compiuti da essa con effetto continuativo.

Quindi l'atto d'appello contro essa società dopo avere instata la notifica della sentenza di primo grado deve bensì essere rivolto ai liquidatori, ma può essere loro notificato al domicilio dalla società medesima stato precedentemente eletto nel giudizio. — A. Torino, 11 giugno 1901 (*G.* 1077, *n.*).

24. Gli azionisti di una società non sono ammessi a proporre opposizione di terzo contro la sentenza pronunziata a carico della società stessa nel legittimo contraddittorio dei suoi amministratori o liquidatori, all'effetto di tutelare con siffatta opposizione gli interessi della società. — A. Roma, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 90).

25. Durante lo stato di liquidazione di una società commerciale, la rappresentanza sociale, per le operazioni della liquidazione, è demandata ai liquidatori. Per tutto il resto, sopravvivendo l'ente come forma unificatrice dei singoli, la rappresentanza giuridica della società risiede nell'assemblea generale, che è la società stessa, organicamente costituita ed agente, onde ha veste legittima a stare in giudizio a rappresentarla una Commissione da essa nominata. — A. Roma, 8 giugno 1895 (L. II, 149, *n.*; *Mon.* 715; *G. it.* I, 2, 544).

26. La rappresentenza delle società commerciali perdura negli amministratori rispetto ai diritti ed alle azioni derivanti da precedenti contratti od operazioni, fino a che, pubblicato l'atto di liquidazione, la gestione non sia assunta dai liquidatori. — A. Genova, 18 settembre 1899 (*T. gen.* 597).

27. Il liquidatore di una Cassa di risparmio rappresenta l'istituto, che deve considerarsi tuttavia esistente, e non già i singoli creditori di esso; e quindi può promuovere azioni di danni a nome della cassa, indipendentemente dal concorso e dalla volontà dei creditori. — C. Roma, 11 giugno 1895 (*L.* II, 759, *n.*; *F.* I, 1072, *n.*; *G. it.* I, 1, 987).

28. Se una società in nome collettivo sia già in istato di liquidazione, il fallimento posteriore di un socio non sopprime nè menoma i poteri dei liquidatori. — C. Torino, 9 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 10, *n.*).

29. Il liquidatore della società che spieghi come tale azione contro uno dei soci, deve, a pena d'improcedibilità dell'azione, specificare che agisce non in proprio ma come liquidatore. — A. Milano, 27 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 172).

30. Dopochè una società si è posta in liquidazione, non può più promuovere nessuna azione se non a mezzo del suo liquidatore, benchè l'atto di liquidazione non sia ancora pubblicato. — A. Genova, 18 febbraio 1897 (*T. gen.* 144).

31. Il precetto della legge, secondo cui la azione esercitata da una società commerciale in liquidazione deve essere esercitata in nome dei liquidatori, è convenientemente soddisfatto anche se si esprime soltanto che è esercitato in nome della società in liquidazione. Ad ogni modo l'indicazione del nome

dei liquidatori, non è prescritta a pena di nullità. — A. Milano, 26 agosto 1898 (*Mon.* 1899, 211).

82. È nulla la citazione d'appello notificata a richiesta di una società commerciale in liquidazione senza l'indicazione del nome dei liquidatori. — A. Milano, 21 maggio 1902 *D. C.* 870).

83. I soci in nome collettivo e gli accomandatari possono, pur quando la società sia posta in istato di liquidazione, usare i rimedi ordinari e straordinari contro le sentenze lesive degli interessi sociali. — C. Firenze, 7 marzo 1898 (*T. ven.* 1898, 207).

84. I soci di una società in liquidazione non possono agire *uti singuli*. — C. Palermo, 6 dicembre 1898 (*D. C.* 1899, 244, *n.*; *Mon.* 1899, 427).

85. L'articolo si applica soltanto alla liquidazione delle società commerciali legalmente costituite, e non a quella delle società di fatto. — C. Roma, 27 gennaio 1899 (*G. it.* I, 1, 507).

86. Anche le società di fatto quando siano poste in liquidazione sono rappresentate dal liquidatore. — C. Roma, 24 luglio 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 848, *n.*).

87. Posta in liquidazione una società commerciale, le sue succursali non cessano per ciò solo di funzionare, ma restano in azione per concorrere anch'esse alle operazioni della liquidazione.

88. I liquidatori hanno facoltà di nominare, in caso di bisogno, persone che li rappresentino in determinate sedi in qualità di mandatari sostituti, di cui essi rimangono responsabili.

È quindi valida la notifica di una cessione di credito fatta in persona del rappresentante nominato dal liquidatore. — C. Roma, 14 maggio 1901 (*L.* II, 1; *G. it.* I, 1, 685).

89. Alle società in liquidazione si applicano le stesse disposizioni che regolano le società durante vita, quindi anche la disposizione che rende nulla una deliberazione dell'assemblea degli azionisti in materia che non formò oggetto dell'ordine del giorno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. — A. Catania, 15 marzo 1902 (*G. cat.* 102).

V. anche art. 106, n. 26 e art. 197, n. 81.

Articolo 199.

Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o rivocazione, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina. (*134, 135 G.*).

1. La rinuncia dei liquidatori d'una società non è valida finchè non sia notificata all'assemblea generale; e sino a tale significazione sono validi gli atti compiuti dai liquidatori rinuncianti. — C. Torino, 10 settembre 1885 (*G.* 688).

2. Determinata la liquidazione d'una società commerciale e nominati a liquidatori li soci stessi, questi, anche dopo aver assunto l'ufficio di liquidatori, possono rinunciarvi, se non vi sia patto espresso contrario nell'atto di risoluzione sociale.

3. Avvenuta la rinuncia devesi procedere alla surroga del rinunciante o d'accordo delle parti o dall'autorità giudiziaria. — C. Torino, 7 dicembre 1885 (*G.* XXIII, 30).

4. La rinuncia di uno dei liquidatori d'una società in nome collettivo, ancorchè egli debba agire congiuntamente, non porta, salvo patto contrario, la decadenza dell'altro liquidatore, ma solo l'obbligo della surrogazione del rinunciante da parte dei soci o, in caso di dissenso, dell'autorità giudiziaria. — A. Genova, 3 novembre 1894 (*D. C.* 858; *T. gen.* 692).

5. La revoca del liquidatore non ha effetto colla sola notifica al liquidatore revocato, senza che siasi adempiuto al deposito ed alle pubblicazioni prescritte dall'art. 197, e senza attendere l'accettazione del nuovo liquidatore nominato. — C. Roma, 16 giugno 1899 (*L.* II, 217; *G. it.* I, 1, 655; *F.* I, 850; *Mon.* 801; *D. C.* 962).

Articolo 200.

I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono, in unione agli amministratori della società, formare l'inventario ed il bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, e dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società.

Essi devono ricevere e custodire i libri loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tenere esatto registro, nella

forma del libro giornale, di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione, per ordine di data.

Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione. (*169 I.; 137, 138 G.*).

1. Dell'inventario o del bilancio non può tener luogo la scrittura colla quale i soci nel provvedere allo scioglimento della società abbiano dichiarato in complesso in una determinata somma il montare dell'attivo e del passivo. — C. Torino, 28 marzo 1889 (*G.* 406; *Annuario* 501).

2. L'articolo, primo capoverso, contempla casi ordinari e normali. Nessuna sanzione di nullità è annessa alla sua inosservanza. — C. Roma, 18 maggio 1895 (*G. sarda* 200).

3. Quando non sia possibile l'unione fra il liquidatore e gli ex-amministratori della società in liquidazione, a senso dell'art. 200, il liquidatore può procedere da solo alla formazione dell'inventario e del bilancio. — C. Roma, 11 giugno 1895 (*L.* II, 759, *n.*; *G. it.* I, 987; *F.* I, 1072).

4. Una società non cessa a tutti gli effetti appena avvenuto lo scioglimento, ma anche durante lo stato di liquidazione, e fino a quando questo non sia definitivamente compiuto, il credito, l'avviamento del nome della ditta, non possono diventare un beneficio esclusivo del socio che intenda continuare il commercio, ma debbono entrare anche essi nella liquidazione per essere valutati secondo il valore che possono avere, come un qualsiasi altro cespite sociale. — A. Roma, 20 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 801, *n.*).

Articolo 201.

I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.

Non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano depositate secondo le disposizioni dell'art. 133, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali. (*170 I.; 582, 667 E.; 137, 140, 141 G.*).

Bibliografia: Sraffa A., *Pagamenti ai soci sulle loro quote durante la liquidazione della società* (*F.* 1898, I, 386).

1. Il divieto fatto agli stralciari di società in liquidazione di pagare ai soci veruna somma sulla loro quota sociale finchè non siano pagati i creditori della società, comprende qualunque pagamento a qualsiasi titolo, anche di transazione sulla quota sociale. Cadendo quindi in fallimento la società, il curatore è in diritto di chiedere il rimborso delle somme a tale titolo pagate ai soci. — C. Torino, 12 aprile 1890 (*G.* 339, *n.*).

2. La società di fatto in liquidazione non può col suo patrimonio pagare i creditori dell'ente sociale senza aver prima ammessi i creditori particolari di ogni singolo socio in contributo sulla quota di ciascuno dei medesimi, e, ove non abbia agito in tale modo, deve ai suddetti creditori particolari dare l'intero ed esatto rendiconto della liquidazione sociale e rifondere ad essi quel tanto di cui a loro danno siasi avvantaggiato. — T. Bologna, 12 febbraio 1897 (*Mon. giur.* 248).

3. Colui che riceve mandato a liquidare i conti d'una società sciolta, se si impegna in nuovo contratto sociale, deve intendersi lo abbia fatto per conto personale e non per conto dei mandanti. — A. Trani, 18 marzo 1897 (*R. Trani*, 387).

4. I liquidatori d'una società coll'autorizzazione dei soci o giudiziale possono continuare temporaneamente l'industria esercitata dalla società stessa allo scopo di realizzarne i valori col maggior utile dei soci. — C. Roma, 6 agosto 1897 (*F.* I, 627, *n.*; *G. it.* I, 1, 454; *Mon.* 544; *D. C.* 717).

5. Essendo la funzione del liquidatore d'ordine pubblico, il disposto dell'art. 201 pel

quale il liquidatore non può pagare ai soci veruna somma finchè non siano pagati i creditori della società, non può essere derogato dal patto di pagare ai soci gli interessi sul capitale. — A. Genova, 16 novembre 1897 (*L.* 1898, I, 49; *D. C.* XVI, 98; *F.* 1898, I, 886, n.; *T. gen.* 655).

V. anche art. 112, n. 8 e art. 158, n. 54.

Articolo 202.

Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali. (*549 E.; 544 G.*)

Bibliografia: Sraffa A., *Doveri del liquidatore di una società commerciale in riguardo al pagamento dei debiti* (*D. C.* 1889, 5).

1. I liquidatori sono obbligati sotto personale responsabilità a richiedere i versamenti senza che per ciò siano tenuti a giustificarne ai soci il bisogno. — A. Genova, 6 luglio 1886 (*Eco* 305); Id., 8 luglio 1887 (*Eco* 257); Id., 21 novembre 1887 (*Eco* 857; *Cons. comm.* 1888, 22).

2. È sufficientemente comprovata la domanda degli stralciari quando essi presentino un conto in cui siano indicate le passività ed il proporzionale riparto di esse fra i varii soci, ai quali i versamenti vengono richiesti. — A. Genova, 27 aprile 1891 (*T. gen.* 384).

3. In difetto di patto l'obbligo del pagamento dei versamenti è solidale fra gli eredi dell'azionista di società anonima per azioni per l'art. 1205 Codice civile. — A. Genova, 8 luglio 1887 (*Eco* 257); Id., 22 luglio 1887 (*Eco* 262); Id.. 21 novembre 1887 (cit. al n. 1).

5. Anche nel silenzio del patto sociale i liquidatori debbono attenersi alle norme dettate dal Cod. civ. o dal Cod. comm., e conseguentemente non possono proporre azione di pagamento contro i soci prima che il loro conto speciale sia stabilito. — C. Firenze, 28 gennaio 1889 (*T. v.* 178; *Annali* 108; *L.* I, 797; *D. C.* 426; *Fil.* 286; *D. e G.* V, 57; *Annuario* 502); A. Bologna, 7 aprile 1891 (*R. Bol.* 185; *T. gen.* 314).

5. Il disposto dell'art. 202 non è d'ostacolo a che i liquidatori, riconosciuta la necessità di un riparto passivo, ne propongano la determinazione all'assemblea generale, previo loro rapporto indicante un massimo e un minimo di riparto. — C. Torino, 23 maggio 1891 (*G.* 548).

6. L'art. 202 Codice di comm. vigente può applicarsi alle liquidazioni di società sciolte sotto l'impero della legge anteriore. — C. Torino, 30 dicembre 1893 (*G. it.* I, 1, 858; *Mon.* 1894, 248).

7. I liquidatori hanno dalla legge il mandato, se loro non è stato espressamente negato dall'assemblea, di chiedere il pagamento dei decimi non ancora versati, nel caso preveduto dall'art. 202. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 48; *F.* 1895, I, 177, *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 118).

8. L'azionista ricercato dallo stralciario per versamento di somme per riparti passivi non può eccepire la mala erogazione di somme riscosse nè la ripartizione fatta fra i soli azionisti solvibili, tali questioni potendo solo sollevarsi nella discussione del bilancio definitivo, nè può sottrarsi al pagamento per avere data una partecipazione ad un terzo anche a saputa della società. — A. Genova, 8 settembre 1896 (*T. gen.* 592).

9. Della necessità di chiedere nuovi versamenti agli azionisti i liquidatori d'una società debbono dare giustificazione all'assemblea, non ai singoli soci, che non hanno azione in proposito. — C. Roma, 18 febbraio 1897 (*F.* 1898, I, 10, n.; *G. it.* I, 1, 828).

10. Il liquidatore può chiedere ai soci le somme necessarie a pagare i debiti, anche quelli a suo favore, senza doverne dare le prove, ma deve aver fatto l'inventario ed il bilancio richiesti dall'art. 200, non bastando un semplice rendiconto. — A. Genova, 9 marzo 1897 (*G. it.* I, 2, 584; *T. gen.* 177; *L.* I, 811).

—

Articolo 203.

Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società;

vendere agli incanti gli immobili sociali;

vendere agli incanti o ad offerte private ed anche in massa ogni proprietà mobiliare della società;

fare transazione e compromessi;

liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della società, e rilasciare quietanze;

assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. (*582 E.; 137, 138 G.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *La rappresentanza del liquidatore nelle Casse di risparmio* (*D. C.* XV, 69). — Castelbolognesi, *Le ipoteche convenzionali e giudiziali sui beni delle società commerciali in liquidazione* (*Archivio*, LIII, 578). — Mori V., *Atti dei liquidatori nelle società commerciali* (*Cons. comm.* 1898, 83); — Rocco A., *Sulla rappresentanza in giudizio delle società in liquidazione* (*F.* 1898, 1, 886). — Salvia E., *Se i liquidatori di una disciolta società anonima possano intervenire colla procedura di aggiudicazione e sopraimporre il decimo sul prezzo d'asta allo scopo di realizzare il credito iscritto a vantaggio dell'ente* (*Ann. critico*, 1894, I. 149). — Sraffa A., *Se i liquidatori di società commerciali possano concedere ipoteche* (*D. C.* VIII, 651). — Id., *Se i liquidatori di una società anonima possano promuovere la vendita all'incanto degli immobili ipotecati a favore della società stessa o fare l'aumento del decimo di cui all'art. 2045 Cod. civile* (*F.* 1894, I, 516).

1. I creditori particolari di un socio d'una società in nome collettivo in liquidazione possono azionare i liquidatori della società stessa per ottenere di fronte ai medesimi il riconoscimento del credito. — T. Livorno, 27 giugno 1884 (*D. C.* 522; *Annuario* 291).

2. Nel determinare lo scioglimento della società, possono liberamente li soci stabilire le facoltà dei liquidatori, e così anche, ove d'uopo, autorizzarli alla vendita degli immobili sociali. — C. Firenze, 12 dicembre 1887 (*Fil.* XIII, 194; *L.* XXVIII, I, 882).

3. La facoltà dall'art. 208 concessa ai liquidatori delle società commerciali di fare transazioni e compromessi, deve intendersi limitata alle contestazioni che insorgessero sia tra loro, sia con terzi, relativamente all'esercizio dell'avuto mandato. — A. Milano, 12 giugno 1888 (*Mon.* 610; *F.* I, 682; *D. C.* 853; *Annuario* 400).

4. Se in surrogazione di stralciari rinuncianti, ai quali erano stati conferiti determinati poteri, tra cui quello di compromettere, vengono surrogati altri stralciari senza determinazione delle loro facoltà, è luogo a presumere che siansi volute loro conferire le facoltà stesse che già spettavano ai precedenti; ed il giudizio in tale senso emesso dal magistrato di merito è un apprezzamento incensurabile in Cassazione. — C. Torino, 2 dicembre 1890 (*G.* 1891, 11).

5. Il mandato degli stralciari d'una società disciolta essendo limitato per legge alle operazioni di liquidazione della società, non possono essi durante lo stralcio creare posizioni favorevoli ad alcuni creditori a danno degli altri, ed è perciò nullo un atto rilasciato dagli stralciari a tale scopo. — A. Genova, 30 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 79; *Esatt. e Com.* 1890, 56; *Bollett. Madon* I, 104; *Annali* 1890, 449).

6. I liquidatori d'una società commerciale ben possono provocare il fallimento del debitore della società messa in liquidazione. — A. Trani, 15 aprile 1898 (*R. Trani*, XVIII, 58).

7. I liquidatori d'una società anonima possono promuovere la vendita all'incanto degli immobili ipotecati a favore della società stessa, e fare l'aumento del decimo a tenore dello art. 2045 Cod. civ., onde assicurare la risco-

sione del credito sociale. — A. Napoli, 4 marzo 1894 (*F.* I, 516, *n.*).

8. È controverso se il continuare l'esercizio dell'industria sociale entri nella facoltà ordinaria.

In difetto d'accordo dei soci l'autorità giudiziaria può autorizzare la continuazione dell'industria stessa per qualche tempo, in virtù delle peculiari circostanze della liquidazione, ed il liquidatore deve occuparsene attivamente conducendola a termine al più presto ma non ha termine fisso per ultimare la liquidazione. — A. Bologna, 31 marzo 1895 (*Mon. giur.* 1896, I, 29).

9. I liquidatori d'una società, con l'autorizzazione dei soci o della maggioranza di essi, o, nel caso in cui manchi l'accordo o non sia possibile una maggioranza, con l'autorizzazione giudiziale, possono continuare temporaneamente l'industria esercitata dalla società stessa, allo scopo di realizzare in danaro i valori sociali col maggior utile dei soci. -- C. Roma, 6 gennaio 1897 (*L.* II, 269).

10. Le società e gli istituti in liquidazione continuano in questo rapporto la loro organica entità, ed il liquidatore rappresenta l'ente in liquidazione, e non già i creditori di questo. — C. Roma, 18 maggio 1895 (*G. sarda* 210).

11. Il liquidatore non è un semplice mandatario della società e tanto meno dei singoli soci, ma ha poteri proprii e propria rappresentanza e responsabilità.

Non cessano quindi le sue funzioni per il fallimento d'un socio, e non è nulla la liquidazione da lui compiuta dopo il fallimento. — C. Torino, 9 novembre 1896 (*G.* 776, *n.*; *Mon.* 1001, *D. C.* XV, 98; *G. it.* I, 1, 1020).

12. I liquidatori d'una società rappresentano la massa dei creditori di questa di fronte ai terzi, ma non già nelle contestazioni fra i creditori stessi, i quali in questo caso debbono essere tutti presenti in giudizio.

Conseguentemente, se alcuni creditori domandano la risoluzione di un accordo amichevole già stabilito per la liquidazione della società, debbono citare direttamente tutti i creditori che vi parteciparono, e non semplicemente i liquidatori. — A. Ancona, 9 marzo 1898 (*F.* I, 884, *n.*; *G. it.* I, 2, 225, *n.*).

13. Il liquidatore d'una società può validamente cedere un credito della società in estinzione d'un debito della medesima. — A. Napoli, 30 settembre 1895 (*L.* II, 786; *D. e G.* XI, 195).

14. I liquidatori della società possono intervenire nel giudizio di responsabilità promosso dal creditore contro gli amministratori per associarsi alla sua domanda. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 484; *T. gen.* 282).

15. I liquidatori non hanno facoltà di promuovere da soli l'azione in responsabilità contro gli ex-amministratori, ma devono averne l'autorizzazione dell'assemblea. — C. Palermo, 18 febbraio 1904 (*G. it.* I, 1, 725; *Man.* 822).

16. Non compete ai singoli soci azione per domandare il pagamento delle attività sociali, nemmeno limitatamente alla loro quota rispettiva, ma tale azione compete soltanto agli amministratori od ai liquidatori. — A. Genova, 27 aprile 1897 (*T. gen.* 274).

17. Il liquidatore d'una ditta commerciale obbliga questa di fronte ai terzi quando compia un'operazione che gli sia consentita, senza che debba indagarsi se l'operazione stessa nella sua sostanza ecceda o no i bisogni della liquidazione. — A. Bologna, 26 luglio 1897 (*Mon. giur.* 225).

18. È legale la deliberazione di proporre o sostenere un'azione giudiziaria presa dai liliquidatori d'una società, nominati con mandato collettivo, non all'unanimità, ma con la sola maggioranza di voti, in una riunione a cui tutti presero parte; e ciò specialmente se la commissione di vigilanza abbia stabilito che le deliberazioni dei liquidatori debbano prendersi a semplice maggioranza di voti. — A. Ancona, 9 marzo 1898 (cit. al n. 12).

19. Quando una società di fatto si scioglie prima che alcuna operazione sociale si sia intrapresa per modo che non vi siano state nè attività nè passività, non è il caso di liquidazione, e non trova applicazione l'art. 208 Cod. commercio. — C. Firenze, 9 maggio 1898 (*T. v.* 1898, 381; *L.* II, 748).

20. I liquidatori di società commerciale possono anche proporre ricorso in Cassazione se non si prova che tale facoltà sia stata a loro denegata dai soci. — C. Torino, 10 dicembre 1898 (*G.* 1899, 42; *F.* 1889, I, 287; *D. C.* 1899, 270; *G. it.* 1899, I, 1, 369; *Mon.* 1899, 545; *L.* 1889, II, 186).

21. I liquidatori d'una società commerciale hanno per legge la facoltà di ricorrere in Cassazione nelle cause interessanti la società, senza bisogno di speciale autorizzazione. — C. Roma, 25 maggio 1904 (*F.* I, 715, n.; *G. it.* I, 1, 948; *Mon.* 844).

22. Fra i poteri legali del liquidatore d'una società anonima, deve ritenersi compreso quello di ricorrere in Cassazione, qualora non risulti altrimenti escluso. — C. Roma, 6 giugno 1904 (*L.* 2090).

23. Fra i poteri concessi ai liquidatori di una società è compreso quello di fare l'aumento e la richiesta d'incanti nei giudizi di

purgazione degli immobili ipotecati a garanzia dei crediti della società. — C. Napoli, 4 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 228, *n.*; *F*, 1900, I, 270, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 198, *n.*).

24. Il liquidatore d'una società, salvo espresso divieto dei soci, ha facoltà di acquistare le merci necessarie per l'esecuzione dei contratti ancora in corso, quando la società si mise in liquidazione. — A. Milano, 5 febbraio 1901 (*G. ital.* 1902, I, 2, 66, *n.*; *Monit.* 855).

25. Una società in istato di liquidazione conserva tutta intera la propria capacità d'assumere obbligazioni di qualsiasi natura, allo scopo di proseguire operazioni già in corso al principio della liquidazione. — C. Napoli, 31 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 1, 121, *n.*).

V. anche art. 201, n. 1.

Articolo 204.

I liquidatori, i quali con proprii mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati. (*176 I.*).

Articolo 205.

I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato. (*171 I.; 140 G.*).

1. Le sentenze pronunciate contro lo stralciario di una società anonima per azioni nominative costituiscono titolo esecutivo contro i singoli azionisti. — A. Genova, 2 marzo 1885 (*D. C.* 822; *G. c.* 186; *Annali* 291; *Fil.* 219; *F.* I, 920; *L.* 1886, I, 126; *Eco* 1886, 214; *Annuario* 888).

2. Il liquidatore di una società può sulla sua responsabilità conferire ad altri il mandato di realizzare e liquidare le ragioni sociali sotto obbligo di rendiconto. — C. Torino, 10 settembre 1885 (*G.* 683).

3. Quantunque gli stralciari affidino le operazioni di liquidazione ad altri, essi rimangono egualmente responsabili di fronte agli associati ed ai terzi, salva ad essi l'azione di rivalsa contro i delegati per gli eccessi e le irregolarità verificatesi nella liquidazione. — A. Genova, 29 maggio 1891 (*T. gen.* 399).

4. Per stabilire il compenso dovuto agli incaricati dello stralcio di una società in liquidazione non può applicarsi la tariffa civile sull'opera dei periti. — A. Roma, 20 luglio 1886 (*T. rom.* 377; *Annuario* 459). — A. Torino, 3 aprile 1888 (*G.* 370).

5. Il criterio per la liquidazione del compenso dovuto ai liquidatori deve desumersi dalla importanza e dalla durata dell'opera effettivamente prestata. — A. Genova, 7 ottobre 1887 (*Eco* 340; *D. C.* 1888, 56).

6. Nel determinare il compenso dovuto ai liquidatori si deve aver riguardo al genere e alla difficoltà dell'opera, alla giusta equazione coll'abilità, coll'attitudine e colla stima della persona del liquidatore, alle consuetudini locali.

7. Il liquidatore giudiziale, come mandatario, ha diritto di ritenzione sulle somme risultanti dal resoconto in attivo sino a che non gli sia stata pagata la provvigione, ancorchè la medesima non sia ancora liquida. — T. Pisa, 1° aprile 1889 (*D. C.* 878).

8. Gli stralciari per il compenso e le spese di amministrazione non hanno privilegio sugli immobili in graduazione. — A. Genova, 30 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 79; *Esatt. e Com.* 1890, 56; *Boll. Madon* I, 104; *Annali* 1890, 449).

9. I singoli soci di una società commerciale in esercizio od in istato di liquidazione non hanno diritto di chiedere il rendimento dei conti agli amministratori o liquidatori. — A. Venezia, 28 aprile 1898 (*F.* I, 816; *D. C.* 397; *Cons. comm.* 154; *T. v.* 247; *Annuario* 405).

10. La cessione di quota sociale tra soci, fatta nel periodo della liquidazione, quantunque consentita dai soci, non toglie al cedente la sua qualità di socio, ed egli può quindi proporre azione contro i liquidatori. — A. Genova, 5 aprile 1893 (*F.* I, 614; *D. C.* XI, 504).

11. La nomina dei liquidatori non può dirsi condizionata per ciò che nel nominarli sia stato imposto ad essi l'obbligo di convocare l'assemblea entro un certo termine; e quindi non cessa il loro mandato per ciò che nel detto termine non abbiano adempito tale obbligo. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 48; *F.* 1895, I, 1, 177; *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 118).

12. Per la liquidazione delle società commerciali non è fissato dalla legge alcun termine.

Spetta a chi sostiene cessato l'incarico dato allo stralciario, che in tale qualità abbia intentato il giudizio, dare la prova della chiusura della liquidazione.

Tale prova non potrebbe fornirsi coll'intervento in causa dei soci. — C. Roma, 25 gennaio 1895 (*L.* I, 400).

13. L'approvazione da parte dei soci all'opera degli amministratori non fa svanire la costoro responsabilità se i conti furono resi su documenti non veridici ed apparecchiati con dolo. — C. Roma, 18 maggio 1895 (*G. sarda* 210).

14. Lo stralciario o liquidatore di una società non è un semplice mandatario, ma adempie una funzione complessa, obbligatoria, d'interesse pubblico. — A. Genova, 1° giugno 1897 (*T. gen.* 462).

—

Articolo 206.

I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero, e contro i soci l'azione personale per le quote non pagate o per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società. (*551 E.; 173 I.*).

Bibliografia: Bertea E. F., *L'art. 206 Codice di commercio e le società in nome collettivo*: dissertazione di laurea nella R. Università di Torino (Torino, 1902, lit. Brandoni e Gitti). — Castelbolognesi E., *Le ipoteche convenzionali e giudiziali sui beni delle società commerciali in liquidazione* (*Archivio* LIII, 578).

1. Il creditore di una società in liquidazione può esercitare tanto l'azione principale contro la società, quanto l'azione personale contro i singoli soci, fino alla concorrenza delle quote non pagate. — A. Genova, 7 ottobre 1887 (*D. C.* VI, 58).

2. Gli stralciari di società in liquidazione rappresentano la società stessa, e non i suoi creditori.

E quindi la sentenza ottenuta da un creditore contro gli stralciari non ha autorità di cosa giudicata rimpetto agli altri creditori. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 258, *n.*; *T. gen.* 1891, 195; *Mon.* 1891, 407).

3. L'art. 206 relativo alla liquidazione in genere non è applicabile ai creditori di una Cassa di risparmio in liquidazione, i cui diritti sono regolati dagli art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e 30 del relativo regolamento, il rinvio al Codice di commercio incluso in detto art. 26, essendo limitato alle norme per la liquidazione delle società anonime. — A. Catania, 17 dicembre 1890 (*F.* XVI, I, 814 .

4. Avvenuta la liquidazione di una Cassa di risparmio, il liquidatore non rappresenta nè può rappresentare in giudizio i creditori depositanti, non potendo, neanche nelle società commerciali, i liquidatori esser considerati come rappresentanti dei creditori della società. — A. Bologna, 8 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 866; *G. it.* 1892, I, 2, 101).

5. Il liquidatore di una Cassa di risparmio ha facoltà di rappresentare in giudizio i creditori depositanti dell'Istituto, in quanto si attiene al loro comune interesse.

6. Quindi può esercitare in favore della massa dei creditori chirografari l'azione pauliana o revocatoria anche contro un creditore singolo che accampi diritto di preferenza sugli altri. — C. Roma, 17 settembre 1892 (*F.* I, 1278; *G. it.* 1893, I, 1, 1229).

7. I singoli creditori d'una Cassa di risparmio posta in liquidazione possono sempre esercitare le proprie azioni contro i liquidatori sino alla concorrenza dei beni ancora esistenti nell'attivo dell'istituto in liquidazione.

8. A più forte ragione compete un tal diritto ai creditori ipotecarii e privilegiati, depositanti a risparmio o correntisti con pegno od ipoteca. — A. Cagliari, 16 marzo 1893 (*L.* II, 483, *n*).

9. I creditori di una disciolta società in nome collettivo non hanno il diritto di chiedere la rimozione dei liquidatori per negligenza incorsa nella liquidazione, ma solo di ripetere da essi i loro crediti ed anche ottenere il fallimento della società. — A. Trani, 4 ottobre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 170; *R. Trani* 1896, 84).

10. Durante lo stato di liquidazione di una Cassa di risparmio non possono i creditori chirografari esercitare azioni singolari contro di essa, nè opporre la compensazione, cessando i loro crediti di essere liquidi ed esigibili.

Lo stato di liquidazione di una cassa di risparmio non è vero fallimento, e le norme relative alla liquidazione delle società commerciali vi sono applicabili solo in quanto conciliansi con l'indole dell'istituto e con le sue discipline regolamentari. — C. Roma, 25 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 582).

11. La liquidazione della società, come l'ufficio del liquidatore, per quanto regolate dalle convenzioni dei soci, sono funzioni di ordine

pubblico, dirette a garantire i diritti dei terzi e dei soci ad un tempo.

Lo stato di liquidazione è analogo a quello di fallimento, salvo le forme più miti.

12. I soci ed i creditori sono bensì esclusi dal governo diretto della liquidazione, ma hanno diritto alla resa dei conti, ad impugnare gli atti fraudolenti compiuti dai liquidatori, a promuovere in sussidio le azioni utili trascurate da questi e ad intervenire nei giudizi pendenti coi terzi, qualora ne sorga l'opportunità. — A. Genova, 25 maggio 1897 (*T. gen.* 368).

V. anche art. 106, n. 26.

Articolo 207.

La liquidazione non libera i soci e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

1. La liquidazione della società in nome collettivo lascia sussistere intatte tutte le obbligazioni sociali per le quali i soci sono solidalmente tenuti, e ciascuno dei soci può essere costretto al loro adempimento e non soltanto al risarcimento dei danni.

2. Ciò tanto più deve dirsi quando trattasi di semplice società di fatto non legalmente costituita. — A. Genova, 19 luglio 1889 (*T. gen.* 644); C. Torino, 27 marzo 1890 (*G.* 302).

3. L'ente sociale non cessa di esistere pel solo fatto che siasi la società posta in liquidazione, ma solo allorquando se ne sia operato lo scioglimento finale.

Quindi una Cassa di risparmio continua ad essere sottoposta alla tassa di manomorta quantunque entrata in liquidazione. — A. Torino, 4 febbraio 1898 (*G.* 344, *n.*; *L.* II, 381, *n.*).

4. Il creditore di una società in liquidazione, che intende agire contro un socio per il pagamento del suo credito, non è tenuto ad agire precedentemente contro la società in persona del liquidatore. — A. Milano, 5 febbraio 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 44; *Mon.* 355).

5. Il creditore di una società in nome collettivo in liquidazione può esercitare le sue azioni contro i soci senza attendere l'esito della liquidazione. — A. Genova, 18 ottobre 1903 (*D. C.* 1905, 85).

6. Il fallimento di una società commerciale può essere dichiarato anche dopo lo scioglimento, il quale ha per effetto di porla in istato di liquidazione, non già di farne cessare di diritto la esistenza. — C. Roma, 3 maggio 1904 (*G. it.* I, 1, 940; *L.* 1687).

V. art. 106, n. 12.

Vedi anche art. 106, n. 26.

---

§ 2. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.*

Bibliografia: Biondi C., *Studi di diritto commerciale; La liquidazione delle società in nome collettivo* (Napoli, 1894, tip. della Critica Forense).

Articolo 208.

Compiuta la liquidazione della società in nome collettivo o in accomandita semplice, i liquidatori devono farne il bilancio e proporre la divisione tra i soci.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè contro i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurre le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine, il bilancio e la divisione s'intendono approvati ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. (*172 G.*).

1. Per l'art. 208 del nuovo Codice di commercio, l'ufficio dei liquidatori o stralciari nelle società in accomandita semplice si riduce ad un'operazione semplice, dimostrativa, di calcolo, basata sulla ragione composta della misura dell'interessenza di ciascun individuo dell'attivo rimasto a dividere; e non si estende punto alla esecuzione del riparto ed all'effettivo incasso delle rispettive quote.

2. Conseguentemente, seguita la realizzazione del patrimonio sociale in misura da soddisfare a tutte le passività della società verso i terzi, non compete ai liquidatori alcuna veste od azione per garantire anche la divisione fra i soci; risolvendosi tale azione in quella pro-socio, essa non spetta ai liquidatori.

3. I liquidatori o stralciari non hanno quindi veste per chiedere giudizialmente il pagamento del debito che uno dei soci ebbe confessato verso la società nell'inventario erettosi per la liquidazione. — A. Milano, 29 maggio 1888 (*Mon.* 579; *Annuario* 212; *Eco* 208; *D. C.* 457).

4. Contro la divisione convenzionale dell'asse di società in nome collettivo non è ammissibile azione di rescissione per lesione oltre il quarto. — A. Genova, 15 marzo 1889 (*T. gen.* 817).

5. La convenzione risolutiva di società in nome collettivo, se anche potesse equivalere ad una divisione, quantunque non preceduta da liquidazione, non sarebbe però mai rescindibile per lesione, massime se con essa uno dei soci si rende accollatario di tutto l'attivo e passivo sociale a suo rischio e pericolo, e non si dà prova di artifizi combinati per simulare un'alea inesistente. — C. Torino, 21 novembre 1889 (*G.* 797).

6. L'opposizione al bilancio formato dallo stralciario deve, nei termini di legge, a lui solo essere notificata e non anche ai soci. Le irregolarità incorse nella notifica dell'opposizione ai soci, non dà diritto di ritenere nei loro rapporti approvato il bilancio, ma soltanto di integrare il giudizio in caso di non volontaria loro comparizione. — A. Genova, 26 novembre 1890 (*F.* XVI, 1, 507; *D. C.* IX, 448; *T. gen.* 1891, 51).

7. Il socio della società in nome collettivo che voglia contestare il bilancio di liquidazione e il progetto di divisione, deve promuovere il relativo giudizio non solo contro i liquidatori, ma anche contro tutti gli altri soci. — A. Venezia, 26 gennaio 1900 (*Mon.* 897; *D. C.* 510; *T. gen.* 127; *T. v.* 111; *Cons. comm.* 88).

8. Le questioni nei rapporti tra i soci, alle quali il liquidatore sia estraneo sono separate di diritto da quelle sulla liquidazione e sulla divisione dell'asse sociale anche quando siano sorte in occasione del bilancio presentato dal liquidatore, epperò restano soggette alla competenza arbitrale stabilita nello statuto della società e non a quella esclusiva dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. — C. Torino, 25 marzo 1905 (*G.* 687).

Articolo 209.

Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessari ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei soci che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni. (*145 G.*).

---

§ 3. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni ed anonime.*

Bibliografia: Camerano C., *Società anonima in liquidazione* (*Legge*, 1896, II, 840).

Articolo 210.

La nomina dei liquidatori nelle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per la nomina dei liquidatori e per la surrogazione in caso di morte di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione, di rinuncia o di rivocazione, è

necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione è fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati. (*168 I.; 666 E.; 205, 244 G.*).

Bibliografia: Salvia E., *Se per la nomina dei liquidatori di un'anonima, da farsi dall'autorità giudiziaria nei casi e termini dell'art. 210 Codice di commercio, debba adirsi il Tribunale in via contenziosa od in via di volontaria giurisdizione* (*Mov. giur.* 1894, 457). — Sraffa A., *Nomina dei liquidatori e limitazioni all'obbligo di versare il capitale sottoscritto nelle società per azioni* (*F.* 1894, I, 194). — Id., *Derogabilità, con lo statuto sociale, alle disposizioni di legge circa le maggioranze nelle assemblee per la nomina e la surrogazione dei liquidatori di società anonime* (*F.* 1904, I, 1895). — Vidari E., *Sulla nomina dei liquidatori nelle società per azioni.* (*L.* 1905, 497).

1. Attribuendosi dallo statuto la nomina dei liquidatori all'assemblea degli azionisti, spetta all'assemblea medesima di procedere alla surrogazione dei liquidatori dimissionari. — A. Roma, 30 agosto 1818 (*F.* I, 766; *Cons. comm.* 828; *Annuario* 418).

2. Gli stralciari di una società anonima in liquidazione hanno il diritto d'investigare il mandato di chi si presenta a sostituirli ed azione ad invocare, occorrendo, l'illegalità delle deliberazioni che, rivocando essi, ne nominino dei nuovi in sostituzione. — A. Genova, 8 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 19; *Annuario* 488).

3. Quando nell'atto costitutivo di una società furono nominati due liquidatori della stessa, la morte di uno di essi non rende caducata la nomina dell'altro.

4. Conseguentemente è il caso di procedere alla surrogazione del solo mancante ai termini dell'art. 210 del Codice di commercio. — A. Genova, 21 giugno 1890 (*T. gen.* 655; *Cons. comm.* 875).

5. Se la nomina dei liquidatori è la conseguenza della deliberazione d'anticipato scioglimento della società, basta per essa la stessa maggioranza richiesta per quest'ultima deliberazione dall'atto costitutivo, e non vi è più applicabile l'art. 210 che richiede la rappresentanza dei tre quarti del capitale sociale. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 48; *F.* 1895, I, 177; *G. it.* 1895, I, 2, 80; *D. C.* 1895, 118).

6. Per la nomina dei liquidatori basta vi sia la maggioranza di che nell'art. 210, nè è necessario che siano invitati all'assemblea tutti gli azionisti. — A. Roma, 2 marzo 1895, (*D. C.* 227).

7. La nullità della nomina di un liquidatore per difetto della maggioranza richiesta dall'articolo deve essere rilevata d'ufficio. — A. Genova, 15 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 7).

8. Il disposto dell'articolo circa le maggioranze necessarie per la nomina e la surrogazione dei liquidatori trova applicazione soltanto quando non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto sociale. — C. Roma, 18 febbraio 1897 (*F.* 1898, I, 10, *n.*); *G. it.* I, 1, 828).

9. Quand'anche la nomina dei liquidatori delle società anonime sia stata fatta dall'autorità giudiziaria, la surrogazione dei liquidatori stessi deve sempre farsi dall'assemblea generale, e solo nel caso che non si costituisca la maggioranza necessaria, può essere fatta dal magistrato. — C. Roma, 16 giugno 1899 (cit. al n. 5 dell'art. 199).

10. È valida la disposizione dello statuto di una società anonima con la quale si deroga circa la nomina dei liquidatori alle norme di maggioranza prescritte dall'articolo. — C. Napoli, 17 maggio 1904; *G. it.* I, 1, 1225; *F.* I, 1424).

Contra. La presenza di tanti soci per tre quarti del capitale sociale ed il consenso di tanti di essi per la metà del capitale medesimo richiesti per la nomina e surroga dei liquidatori non può essere derogata da contraria disposizione dello statuto e dell'atto costitutivo. — A. Torino, 9 agosto 1904 (*G.* 1816, *n.*; *F.* I, 1895, *n.*; *G. it.* I, 2, 769; *D. C.* 868; *L.* 1905, 446).

11. Non si può disconoscere il diritto degli interessati di far nominare un liquidatore senza convocazione dell'assemblea generale dei soci quando la società è finita o sia sciolta di diritto, e quando la regolare convocazione è divenuta un fatto impossibile a realizzarsi. — A. Lucca, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 784, *n.*).

12. Le azioni dei soci recedenti debbono sempre computarsi per la determinazione della maggioranza dei presenti e dei votanti nelle assemblee.

Sopravvenuto lo scioglimento della società, tutti i soci, abbiano o no in precedenza dichiarato di recedere, si trovano nell'identica condizione. — A. Bologna, 7 aprile 1905 (*F.* 1, 710, *n.*; *D. C.* 586).

Articolo 211.

Colla nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti.

Gli articoli 211 e 212 si applicano per analogia alla liquidazione delle società in nome collettivo. — A. Bologna, 24 novembre 1901 (*D. C.* 1902, 269).

Articolo 212.

Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo.

L'ex-amministratore di una società in liquidazione deve rendere il conto al liquidatore non ai soci. — A. Bologna, 24 novembre 1901 (*F.* 1902, I, 192, n.).

V. anche sotto l'articolo precedente.

Articolo 213.

Qualora uno o più degli amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Ma se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto anzidetto dev'essere unito al primo bilancio che i liquidatori devono presentare all'assemblea.

Articolo 214.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, i liquidatori devono fare il bilancio annuale secondo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo.

Il difetto del bilancio annuale e sua pubblicazione, in caso che la liquidazione si protragga oltre un anno, potrà indurre responsabilità personale nel liquidatore, non mai rendere per ciò solo nulla ed inefficace la liquidazione finale da lui formata. — A. Genova, 31 maggio 1889 (*T. gen.* 498; *Annuario* 500).

—

Articolo 215.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascuna quota od azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci è depositato al tribunale di commercio e pubblicato nelle forme stabilite negli articoli 94 e 95.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari, i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, e del deposito è data notizia nel suddetto giornale.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto d'intervenire, e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti. (*667 E.; 245 G.*).

Bibliografia: Benfante G. B., *Sulla forma del giudizio per la risoluzione dei reclami avverso il bilancio presentato dai liquidatori, e sul termine in cui tale giudicio debba essere promosso* (*D. C.* X, 825).

1. Ai singoli soci non compete il diritto di contestare giudizialmente i riparti e le domande dei liquidatori, ma solo quello di discutere collettivamente i conti e l'amministrazione secondo le regole tracciate agli art. 211 e seguenti. — A. Genova, 10 ottobre 1887 (*Eco* 827).

2. L'opposizione al bilancio formato dallo stralciario, per essere regolare ed impedire la decadenza, basta sia proposta dal socio opponente nel termine di legge in contraddittorio dello stralciario, e non è necessario che entro lo stesso termine sia anche notificata agli altri soci.

3. Quindi se la citazione a questi soci fu irregolarmente notificata, nessun diritto essi acquistano a ritenere approvato rimpetto ad essi il bilancio, e solo sarebbe il caso di integrare il giudizio, quando essi volontariamente non comparissero. — A. Genova, 26 novembre 1890 (*D. C.* IX, 448; *F.* I, 507; *T. gen.* 1891, 51).

4. Non può ritenersi valido il bilancio finale ed il riparto dell'attivo se formato e prodotto da due soli liquidatori per mancanza del terzo che abbia rinunziato e che non sia stato sostituito. In questo caso occorre che sia convocata l'assemblea per la nomina del nuovo liquidatore. — A. Bologna, 7 aprile 1891 (*R. Bol.* 185; *T. gen.* 344; *Annali* 296; *Cons. comm.* 220).

5. Gli stralciari non hanno adempiuto il loro mandato colla sola pubblicazione del bilancio, ma in loro perdura tale qualità fino a tanto che sianvi debiti a pagare, o quanto meno non se ne sia fatto il riparto passivo fra gli associati. — A. Genova, 29 maggio 1891 (*T. gen.* 399).

6. Benchè il conto della liquidazione sociale non debba rendersi ai singoli azionisti, ma solo all'assemblea generale, hanno però i singoli azionisti il diritto di avere schiarimenti e di esigere, se richiesti di fare versamenti per pagare debiti sociali, la prova che tali debiti siansi contratti quand'essi erano entrati a far parte della società. — C. Torino, 11 maggio 1892 (*G.* 767).

7. La relazione del liquidatore di una società disciolta non va confusa colla perizia, e quindi i reclami proposti, a termine dell'art. 215 Cod. comm., vanno definiti dal magistrato.

Quando un liquidatore si uniformi alla legge ed al giudicato ed alla necessità delle cose, la sua relazione merita di essere approvata. — A. Trani, 26 maggio 1896 (*R. Trani* 415).

V. anche art. 179, n. 1.

Articolo 216.

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i soci, ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Articolo 217.

Le somme spettanti ai soci non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'art. 215 devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se queste sono al portatore. La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Articolo 218.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e con-

servati per cinque anni presso il tribunale di commercio. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti. (*668 E.; 246 G.*).

Il deposito dei libri delle società cessate va esente da bollo e registro, perchè essendo questa esenzione ammessa durante l'esistenza della società, è logico non debba venir meno pel solo fatto del deposito, reso necessario dallo scioglimento o cessazione della società medesima. — Circol. 24 marzo 1888 (*Boll. M. G. G.* 1888, 269).

Sezione VII.

Disposizioni riguardanti le società cooperative.

Bibliografia: Ballerini V., *Le società cooperative di consumo e il Codice di commercio vigente* (*Boll. daz.* 1885, 338). — Bandettini A., *Note critiche sul concetto economico e giuridico delle società cooperative* (*Riv. ital. per le scienze giuridiche* XXXIII, 230; XXXIV, 59; XXXV, 49; e Torino, 1902, Bocca). — Bolaffio L., *I limiti della cooperazione* (*T. v.* 1891, 129). — Id., *Alcune considerazioni critiche sulla cooperazione confessionale e sui mezzi per attuarla* (*F.* 1901, I, 1047). — Id., *Se le cooperative di consumo possono estendere le loro operazioni ai terzi non soci* (*G. it.* 1996, I, 2, 148). — Id., *La funzione economica delle società cooperative e l'estensione della cooperazione ai terzi non soci* (*F.* 1896, I, 115). — Id., *Società cooperative; denominazione particolare; devoluzione degli utili a scopo determinato dall'assemblea* (*F.* 1896, I, 947). — Id. *Società commerciali e società cooperative* (*T. v.* 1889, 588; Napoli, 1890, Tip. Corrado; Venezia, Tip. Ferraris). — Id. *Concetto legislativo della cooperazione* (*T. v.* 1900, 1). — Boll. daz., *Le cooperative e la speculazione* (1884, 97). — Bonelli G., *Le società cooperative e il Codice di commercio* (*D. C.* XVII, 681). — Brambilla, *Le società cooperative* (Torino, 1902, Roux e Viarengo). — Camanni V., *Una questione intorno al nuovo regolamento sulle cooperative di produzione e lavoro* (*Cons. comm.* 1899, 65). — Capo V. *Società cooperativa* (*Digesto italiano - Società commerciali* [Parte speciale], IV). — Cons. comm., *Le società cooperative e le tasse sul dazio consumo* (1888, 98). — Id., *La cooperazione ed il Codice di commercio* (1890, 257). — Contini C., *La cooperazione ed il Codice di commercio* (*Mon.* 1891, 88). — Id., *Se le società cooperative possono estendere i loro benefizi oltre che ai soci, anche al pubblico* (*Annuario* III, 84). — Deodati E., *La società cooperativa nel nuovo regime* (*T. v.* IX, 225; e Venezia, 1884, tip. Fontana). — Dominici Longo, *Le società operaie e di mutuo soccorso* (Termini Imerese, 1884, tip. Amore). — Gaetano G. P., *Le società cooperative e le operazioni coi non soci* (*Cons. comm.* 1898, 81). — Gobbi U., *La cooperazione ed il Codice di commercio* (*Mon.* 1891, 281). — Id., *La variabilità del capitale ed i rapporti coi terzi* (*Mon.* 1891, 669). — Id. *Le caratteristiche delle cooperative di produzione secondo il regolamento 23 agosto 1890* (*Mon.* 1896, 161). — Id., *L'ultimo progetto di legge sulle società cooperative* (*Cons. comm.* XIII, 49). — Id., *I caratteri giuridici della cooperazione* (*Mon.* 1894, 601). — Goldschmidt L., *Le società cooperative secondo la legge imperiale del primo maggio 1889*. Prima traduzione italiana di G. Sapienza-Castagnola, con note, consentita dall'autore (*Antologia giur.* V, 417). — Gonetta G., *Le società di mutuo soccorso e cooperative in Europa e specialmente in Italia; loro origine, scopo ed utilità* (Pistoia, 1887, tip. Cino dei fratelli Bracale). — Levi E., *Manuale per le banche popolari cooperative italiane* (Milano, 1883, tip. E. Reggiani e C.). — Id., *La società cooperativa nel nuovo Codice* (*T. v.* IX, 261). — Lorenzoni G., *La cooperazione agraria nella Germania moderna* (Trento, 1901, Soc. tip. trentina). — Manara U., *Le società cooperative nel vigente Codice di commercio italiano* (*G. it.* 1899, IV, 97). — Id., *L'associazione di mutua assicurazione non è società; epperò non può costituirsi come società cooperativa* (*F.* 1899, I, 410). — Manfredi P., *La società anonima cooperativa* (Milano, 1888, Fratelli Dumolard edit.). — Pantaleoni, *Esame critico dei principii teorici della cooperazione* (*Giornale degli economisti* 1898, 202). — Pizzamiglio L., *Le società cooperative di consumo* (Milano, 1891, Hoepli). — Rodino L., *Le associazioni cooperative di produzione e lavoro nell'economia e nella legge* (Novara, 1891, tip. Valaggia). — Id., *Il progetto di legge sulle società cooperative di consumo* (Roma, 1892, tip. dell'Unione coop. edit.;

G. it. 1892, IV, 152). — Id., *Dei pericoli minacciati alle banche popolari e a ogni forma di società cooperativa dai nuovi progetti di revisione del Codice di commercio e della vigente legislazione sulle società cooperative* (Roma, 1895, Unione coop. edit.). — Id., *Codice delle società cooperative* (Firenze, 1898, Barbera). — Id., *Il nuovo istituto della «vigilanza» od «ispezione» delle società cooperative nei progetti di riforma del Codice di commercio* (*D. C.* XIV, 642 [1]). — Id., *Personalità giuridica delle società cooperative* (*G. it.* 1896, I, 1, 566 in nota). — Id., *Carattere giuridico ed economico della mutualità nelle società cooperative* (*F.* 1886, I, 818). — Id., *Le operazioni delle società cooperative coi terzi* (*F.* 1896, I, 869; *G. it.* 1896, I, 2, 248 [2]). — Id., *Tassabilità delle somme che le società cooperative di consumo ripartiscono in fin d'anno fra i soci o fra i soci e i terzi* (*G. it.* 1896, I, 2, 147). — Id., *Società cooperativa di consumo. Ammissione dei non soci alla cooperazione* (*Ann. crit.* 1896, I, 25). — Id., *Carattere giuridico delle società cooperative di consumo* (Roma, 1897, Stabilim. Bontempelli). — Id., *Le cooperative di consumo e gli atti di commercio* (Firenze, 1897, Stabilimento Pellas). — Id., *La riforma del diritto della cooperazione in Italia e in Francia*; esame critico (*Fil.* 1898, 641). — Id., *Principii di legislazione sulla cooperazione di credito* (*Riv. diritto intern.* 1901, 181). — Sabbatini L., *Caratteristica delle società cooperative* (*D. C.* III, 517). — Sacerdoti A., *Le società anonime cooperative ed il Codice di commercio* (Padova, 1886, tip. Randi; *Ann. crit.* 1898, 162). — Sera R., *Se i redditi delle società cooperative siano soggetti ad imposta* (*Imp. dir.* 1888, 268). — Sturani G. E., *La legislazione delle cooperative: nota* (Bologna, 1895, Regia tip.). — T. G., *Tasse sugli affari in rapporto alle banche popolari e società cooperative* (*Cons. comm.* 1887, 2). — Valenti G., *L'associazione cooperativa e la legislazione* (*Archivio*, LXVIII, 110). — Valentini A., *Del meccanismo di una banca popolare cooperativa secondo il nuovo Codice di commercio* (Roma, Sommaruga, edit.). — Vidari E., *Se le società cooperative di consumo e di credito possano fare operazioni anche coi non soci* (*D. C.* IX, 19). — Vivante C., *La cooperazione e il Codice di commercio* (*Mon.* 1890, 888). — Id., *I limiti della cooperazione. Le società cooperative devono esercitare la loro industria principalmente, se non espressamente, a servizio dei soci* (*F.* 1890, I, 940). — Id., *La registrazione delle società cooperative* (*D. C.* XIV, 15). — Id., *Le società cooperative e la riforma del Codice di commercio* (*T. v.* 1894, 285). — Id., *È necessario di riformare le disposizioni del Codice riguardante le società cooperative fissandone il carattere organico* (*T. v.* 1896, 149). — Id., *Le operazioni delle società cooperative coi soci* (*D. C.* XII, 827).
Vedi anche Rodino sotto l'art. 8.

Legislazione: Legge 11 luglio 1889, n. 6216, che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, art. 4; R. D. 28 agosto 1890, n. 7040, che approva il regolamento in esecuzione di detto art. 4 sugli appalti a società di produzione e lavoro.

Articolo 219.

Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, salve le seguenti disposizioni speciali.

Bibliografia: Rodino L., *Indole commerciale delle società cooperative. Carattere di una società mutua d'assicurazione di pensioni. Modificazioni allo Statuto. Poteri del tribunale* (*G. it.* 1898, I, 2, 459).

1. Il principio che in una società l'ente collettivo costituisce una persona affatto distinta da quella dei singoli soci è applicabile anche alla società cooperativa, qualunque ne sia lo scopo. — C. Roma, 26 marzo 1896 (*G. it.* I, 1, 566, n.).

2. Le disposizioni del Cod. comm. sulle società cooperative sono applicabili soltanto a quelle fra le società stesse che hanno carattere commerciale e non sono quindi richieste per la costituzione delle società cooperative per acquisto di generi di prima necessità da distribuirsi fra i soci al prezzo di costo col solo aumento delle spese. — A. Casale, 1° giugno 1886 (*D. C.* V, 197).

3. Non può costituirsi colle forme della cooperativa una società di operai che si proponga per scopo la previdenza o il risparmio. La costituzione di tale società va regolata dalla legge 15 aprile 1886. — A. Torino, 16

novembre 1886 (*G.* 758; *Eco* 878; *Mon.* 1887, 78; *Rol.* 1887, 61; *G. it.* 1887, I, 2, 86; *Annali* XXI, 18).

4. Non basta il nome a determinare la natura cooperativa di una società, che deve risultare tale di fronte alla legge dalla sostanza e dal complesso del suo statuto.

Epperò quella società che oltre ad alcune operazioni attinenti al commercio se ne proponga molte altre che esorbitano dal commercio e rientrano nell'ordine morale politico, non può essere autorizzata in forma commerciale. — A. Roma, 24 novembre 1887 (*T. rom.* 259).

5. Le società cooperative in cui le obbligazioni vanno guarentite soltanto nei limiti del capitale esposto, assumono il carattere di società anonime e quindi devono adempiere a tutte le prescrizioni ordinate per questo genere di società, sotto pena in difetto della conseguente responsabilità nei loro amministratori. — A. Casale, 29 novembre 1887 (*G. cas.* 382).

6. Le società cooperative non possono fare sovvenzioni sopra titoli, nè ricevere depositi o fare il servizio di cassa, se non a favore dei soci. — T. Roma, 14 gennaio 1890 (*F.* I, 517).

7. Una società cooperativa di credito (Banca popolare) non può essere ammessa ad estendere ai terzi le proprie operazioni. — A. Casale, 4 giugno 1895 (*G.* 243, *n.*).

8. *Contra.* Le società anonime cooperative possono fare operazioni con i terzi non soci. — A. Roma, 14 luglio 1890 (*T. gen.* 575; *F.* I, 940; *Mon.* 845; *Cons. comm.* 282; *D. C.* 822; *L.* II, 771); Id., 3 luglio 1891 (*T. gen.* 689; *Mon.* 921; *F.* I, 1008; *D. C.* X, 70; *G. it.* II, 741).

9. Le società cooperative possono stabilire nei loro statuti di estendere le loro operazioni ai non soci. — C. Torino, 29 aprile 1896 (*Mon.* 885, *n.*; *F.* I, 569, *n.*; *D. C.* 566; *G.* 809; *L.* I, 800, *n.*; *G. it.* I, 1, 846); — A. Milano, 16 giugno 1896 (*F.* I, 869, *n.*; *D. C.* 789; *Mon.* 567; *G. it.* I, 2, 498, *n.*); — A. Casale, 17 gennaio 1902 (*Mon.* 1903, 16; *T. gen.* 60).

10. Le società cooperative possono estendere ai terzi non soci le loro operazioni, ma occorre che ciò sia acconsentito espressamente dallo statuto.

Tale facoltà non può ritenersi consentita in una società cooperativa di consumo, quando lo statuto vieti qualunque operazione aleatoria che possa esporre la società a qualche rischio. — T. Genova, 12 giugno 1897 (*T. gen.* 380).

11. La società cooperativa per esser tale deve sempre avere l'elemento della commercialità.

12. È commerciale una società mutua d'assicurazione pensioni quando queste non siano ragguagliate in modo fisso e determinato alle somme pagate, ma variabili nel loro ammontare ed eccedenti l'interesse del capitale versato. Quindi una società mutua di assicurazione pensioni può rivestir forma cooperativa. — T. Torino, 25 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 460, *n.*).

13. Se diversi proprietari si riuniscono insieme per premunirsi contro i danni degli incendi, e a quest'uopo conferiscono per propria quota i premi convenuti, essi dànno vita ad una associazione di mutua assicurazione che non può assumere, agli effetti di legge, la denominazione di società cooperativa in forma di anonima. — A. Torino, 21 maggio 1898 (*L.* 1899, II, 266, *n.*; *G.* 1427, *n.*).

14. È vera associazione di mutua assicurazione e non società cooperativa, quella tra alcuni proprietari diretta allo scopo di provvedere mutualmente contro i danni degli incendi con rinuncia a favore di istituti di beneficenza del capitale che avanzasse alla fine del sodalizio. — A. Torino, 19 luglio 1898 (*D. C.* 1899, 227; *F.* I, 881, *n.*; *Mon.* II, 596; *L.* 1899, I, 125, *n.*).

15. Può assumere la forma di società cooperativa quella di mutua assicurazione contro gli incendi, costituita senza capitale, ed i cui utili siano devoluti a scopi di beneficenza. — A. Casale, 31 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 120, *n.*; *F.* 1899, I, 410, *n.*; *Mon.* 1899, 595); *T. gen.* 1899, 114; *Cons. comm.* 1899, 186; *G.* 1899, 357).

16. Le associazioni di mutua assicurazione hanno carattere commerciale, ma finchè rimangono nei limiti segnati dall'art. 1239 non possono assumere la forma di società cooperativa. — C. Torino, 25 maggio 1899 (*F.* I, 717; *G.* 1015; *Mon.* 708; *L.* II, 382; *D. C.* 885; *G. It.* I, 1, 631).

17. L'associazione avente per iscopo la mutua assicurazione di una pensione vitalizia agli associati dopo un termine prefinito e contro un determinato contributo annuo, non può assumere la forma di società cooperativa. — A. Genova, 27 ottobre 1899 (*F.* 1900, I, 1394, *n.*; *Mon.* 1900, 33; *D. C.* XVIII, 84; *L.* 1900, I, 306).

18. Può assumere veste di cooperativa in nome collettivo la consociazione di piccoli proprietari agricoli per la propria reciproca assicurazione contro i danni degli incendi, costituita senza capitale preventivo, ma colla illimitata responsabilità di tutti i componenti per l'indennizzo. — A. Casale, 7 settembre 1900 (*G.* 1257, *n.*; *D. C.* 991; *Mon.* 1901, II, *n.*; *F.* 1901, I, 112, *n.*).

19 La natura di una società risiede nei suoi elementi essenziali ed organici e non

viene quindi alterata dall'essere meno proprie alcune disposizioni accessorie del suo statuto.

La mala gestione e la violazione dello statuto e della legge non possono aver effetto di trasformare una società cooperativa in una società diversa. — T. Genova, 12 giugno 1897 (*T. gen.* 880).

V. anche art. 76, n. 25 a 28, art. 98, n. 27 e art. 177, n. 2.

—

Articolo 220.

Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1° le condizioni dell'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2° le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;

3° le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

Bibliografia: Tallone S., *Un caso di modificazione dello statuto sociale di una cooperativa di costruzione di case. Se i soci dissenzienti abbiano diritto di recesso* (*Giurista* 1896, 117).

Vedi anche Rodino sotto l'articolo precedente.

Capitale 32, 33. — Conferimento 29 e 30. — Convocazione assemblea 1 a 3, 5, 6, 8. — Deleghe sociali 35. — Denominazione sociale 31. — Erogazione utili 18 a 28. — Gestione 34. — Modificazione statuto 12. — Pubblicazione atti sociali 4, 7, 8. — Ragione sociale 13 a 17. — Recesso 36. — Sindaci 10, 11. — Soci correligionari 37. — Statuto: natura 9.

1. Nelle società cooperative le convocazioni delle assemblee generali sono regolari quando seguano nelle forme stabilite dallo statuto, ed anzi la loro regolarità non potrebbe più impugnarsi ove sia stata discussa e riconosciuta nelle assemblee medesime.

2. Avuto riguardo allo scopo speciale e circoscritto delle società cooperative, non è per esse prescritto a pena di nullità che l'avviso delle convocazioni per le assemblee debba pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Ed è tanto meno richiesta simile pubblicazione quando le società cooperative nei loro statuti prescelgano una forma speciale di convocazione dell'assemblea ed un giornale per la pubblicazione dei loro atti sociali. — A. Genova, 17 maggio 1886 (*Rass.* 127; *Eco* 198; *Cons. comm.* 220).

4. È elemento indispensabile dell'atto costitutivo, la cui mancanza ne vieta la trascrizione, la designazione del foglio pubblico in cui farsi la pubblicazione degli atti sociali. — A. Brescia, 27 febbraio 1888 (*Mon.* 494; *D. C.* 699; *Annuario* 452).

5. L'inserzione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di rigore per le società anonime in generale, ma non per le cooperative, i cui statuti stabiliscano altre forme di convocazione. — A. Torino, 5 maggio 1890 (*G.* 551, *n.*; *T. gen.* 589; *D. it.* 618; *Cons. comm.* 267; *Annali* 387; *Mon.* 1891, 68).

6. Non è contrario alla legge che nell'atto costitutivo della società cooperativa, tra le forme di convocazione delle assemblee generali, siavi anche la pubblicazione dall'altare della chiesa della parrocchia. — A. Venezia, 22 giugno 1896 (*F.* I, 948, *n.*; *G. it.* I, 2, 662; *D. C.* 916; *T. v.* 388).

7. I pubblici fogli per la pubblicazione degli atti sociali debbono essere designati in modo specifico, e non basterebbe un'indicazione generica come quella « il giornale più diffuso di Roma ». — T. Roma, 24 novembre 1900 (*L.* 1901, I, 18).

8. È illegale la norma statutaria di una cooperativa, che designa bensì un giornale per la pubblicazione degli atti sociali e la convocazione delle assemblee, ma lascia poi in arbitrio del consiglio di amministrazione di scegliere un altro giornale qualunque in sua vece. — A. Bologna, 20 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 57; *T. gen.* 1902, 62).

9. Lo statuto di una società anonima cooperativa, fatto e pubblicato in conformità del Cod. comm., non veste altri caratteri che quelli di atto contrattuale, e perciò non ha per i soci funzione ed efficacia di legge, siccome emanato soltanto dalla libera volontà dei soci stessi. — C. Firenze, 28 ottobre 1886 (*T. v.* 555, *n.*).

10. Non è da approvarsi l'atto costitutivo di società cooperativa che non contiene l'indicazione del numero dei sindaci.

11. Non equivale a questa indicazione quella del numero dei cosidetti revisori dei conti, spe-

cialmente se si dice soltanto che questi adempiono le funzioni loro demandate dalla legge, rimanendo tuttavia indefinito se siasi voluto alludere ai sindaci e alle funzioni che la legge a questi attribuisce. — A. Torino, 22 giugno 1891 (*G.* 576).

12. Per modificare lo statuto di una società cooperativa, è necessaria la forma dell'atto pubblico, come per modificare l'atto costitutivo. — A. Venezia, 28 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 92; *L.* 1896, I, 159; *F.* 1896, I, 115, *n.*; *G. it.* 1896, I, 2, 148 *n.*; *Ann. crit.* 1896, I, 24).

Contra. Non è necessario l'atto pubblico per introdurre modificazioni all'atto costitutivo od allo statuto d'una società cooperativa, ma basta una regolare deliberazione dei soci. — A. Casale, 17 gennaio 1902 (*T. gen.* 60; *Mon.* 1903, 16).

13. La società cooperativa, quantunque abbia assunto il carattere di società in nome collettivo, non esiste sotto la ragione sociale. — A. Venezia, 22 giugno 1896 (*F.* I, 948, *n.*; *G. it.* I, 2, 662; *D. C.* 916; *T. v.* 383). — A. Bologna 9 aprile 1897 (*G.* 575, *n.*; *F.* 1, 614, *n.*; *G. it.* I, 2, 445; *Mon.* 171).

14. Nella costituzione delle società cooperative, che assumono la forma di società in nome collettivo, è sempre necessaria la ragione sociale, e la mancanza di essa può essere rilevata d'ufficio dal tribunale. — C. Torino, 29 gennaio 1897 (*G. it.* I, 1, 158, *n.*; *D. C.* 375; *F.* I, 609; *L.* I, 554, *n.*; *Mon.* 323, *n.*; *G.* 362, *n.*).

15. Le società cooperative in nome collettivd devono esistere sotto una ragione sociale. — T. Casale, 15 giugno 1897 (*G.* 954, *n.*).

16. Una cassa rurale costituitasi come società cooperativa in nome collettivo, e con statuto regolarmente approvato, ha effettivamente i caratteri di una società in nome collettivo, sebbene manchi della ragione sociale ed applichi la sua attività con norme proprie delle società anonime. — A. Brescia, 5 giugno 1900 (*F.* I, 1089).

17. Le società cooperative in forma di società in nome collettivo possono assumere una denominazione generica e non sono obbligate ad avere una ragione sociale con i nomi dei soci. — A. Palermo, 29 maggio 1901 (*F.* I, 1391, *n.*; *G. it.* I, 2, 862, *n.*).

18. Non è contrario alle disposizioni stabilite dalla legge per le società commerciali in genere e le cooperative in ispecie, che collo statuto si attribuiscano gli utili eccedenti il fondo di riserva ed in caso di scioglimento lo stesso capitale ad un'opera cattolica da determinarsi dall'assemblea generale. — A. Venezia, 22 giugno 1896 (cit. al n. 6).

19. Non hà carattere nè di commercialità nè di cooperazione la società che assegna tutti gli utili dapprima al fondo di riserva ed in seguito ad un'opera cattolica o di beneficenza a destinarsi, alla quale sia pure devoluto ogni capitale sociale in caso di scioglimento.

20. La cooperativa collettiva deve pure indicare espressamente nell'atto costitutivo le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti. — T. Casale, 15 giugno 1897 (*G.* 955).

21. Non è necessario che lo statuto di una cooperativa collettiva (cassa rurale) indichi la quota di cadun socio negli utili, se questi sono devoluti al fondo di riserva, o, questa completata, ad un'opera pia a destinarsi, bastando pel carattere di commercialità e cooperazione della società che questa abbia per scopo statutario di esercitare il credito a vantaggio esclusivo dei soci. — A. Torino, 10 settembre 1897 (*G.* 1241, *n.*; *Mon.* 1898, 313).

22. Non è contrario al carattere di una società cooperativa il patto che, sciolta la società, il fondo sociale debba erogarsi in opere di beneficenza. — C. Torino, 25 maggio 1899 (*F.* I, 717; *Mon.* 596, 708; *G. it.* I, 1, 681; *L.* II, 332; *D. C.* 835).

23. È legale in uno statuto di società cooperativa di credito in nome collettivo (cassa rurale di prestiti) il patto che tutti i soci concorreranno nelle perdite con tutte le loro sostanze, ma non avranno diritto sul patrimonio sociale che resterà sempre della società ed, in caso di scioglimento, dovrà erogarsi in favore di un istituto di pubblica beneficenza o dell'agricoltura. — A. Torino, 20 ottobre 1899 (*G.* 1900, 170, *n.*).

24. I soci hanno diritto di disporre degli utili netti durante la società e del capitale sociale, sciolta la società, come loro piacerà, purchè il fine sia lecito. — A. Bologna, 23 febbraio 1900 (*G. it.* I, 2, 249, *n.*; *Mon.* 584; *F.* I, 705).

25. Le società cooperative, quando abbiano realmente come scopo principale quello economico, diretto al conseguimento di un utile pecuniario, possono, senza denaturarsi, prefiggersi in linea accessoria ed eventuale ed in quanto non siano contrarii a leggi di ordine pubblico, anche dei fini non materiali, al conseguimento dei quali possono anche erogare i frutti del fondo di riserva, se il medesimo siasi aumentato così da essere soddisfacente ai bisogni della società. — A. Bologna, 11 giugno 1901 (*L.* II, 272, *n.*; *F.* I, 1046; *Mon.* 835).

26. Non è carattere costitutivo della società cooperativa la materiale ripartizione degli utili fra i soci, epperò possono questi utili devolversi ad opere qualsiansi purchè non

contrarie alla legge ed ai buoni costumi, ed è valida la disposizione statutaria per la quale gli utili debbono assegnarsi ad un'opera cattolica a beneficio dei soci, da determinarsi dall'assemblea.

27. È contrario al disposto dell'art. 88, n. 5 l'articolo di uno statuto di società cooperativa (nella specie, cassa rurale) nel quale sia fissato un fondo di riserva sufficiente ai bisogni sociali e sia stabilito che gli utili percepiti debbano essere erogati a vantaggio di un'opera di comune utilità ai soci da designarsi in assemblea generale. — C. Torino, 20 agosto 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 57, *n.*; *G.* 1517).

28. È contrario alla legge il disposto dell'atto costitutivo di una società cooperativa (nella specie, una cassa rurale), secondo cui gli utili netti o una parte soltanto di essi, durante la vita della società, ed il capitale sociale, in caso di scioglimento, devono essere devoluti ad uno scopo di comune utilità da destinarsi dall'assemblea generale dei soci. — C. Torino, 18 giugno 1903 (*Mon.* 641; *G.* 929; *G. it.* I, 1, 749; *L.* II, 1907, *n.*; *F.* I, 1280, *n.*).

29. Le società cooperative in nome collettivo devono bensì precisare nell'atto costitutivo la quota di conferimento di cadun socio, ma non hanno necessità di avere preventivamente versato in tutto od in parte un capitale adeguato allo scopo cui la società è raccolta. — A. Bologna, 9 aprile 1897 (cit. al n. 18).

30. Le società cooperative devono precisare la quota di conferimento a carico di cadun socio quantunque abbiano assunta la forma di società in nome collettivo. — A Torino, 4 luglio 1898 (*G.* 1898, *n.*; *G. it.* I, 2, 789; *Mon.* 1899, 552).

31. Una cooperativa in nome collettivo può esistere anche con la indicazione oggettiva del suo scopo.

32. Per le cooperative in generale, ma più specialmente per le casse rurali, non può parlarsi di capitale di fondazione, irrisorio atteso il modesto contributo dei soci, giacchè il capitale sociale è in continua formazione. — A. Bologna, 28 febbraio 1900 (cit. al n. 24).

33. Per la legale costituzione delle società cooperative e principalmente di quelle in nome collettivo, non può aversi riguardo all'entità del capitale sottoscritto e versato. — A. Parma, 25 luglio 1902 (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 49, *n.*).

34. Non è incompatibile colla natura di società anonima e cooperativa l'affidare per un limitato numero di anni le funzioni di gestione ed amministrazione sociale per la parte tecnica ad altra società chiamandola a partecipare degli utili e riservando però al Consiglio di amministrazione di essa cooperativa le sue normali attribuzioni. — A. Casale, 17 dicembre 1901 (*G.* 1902, 898; *G. it.* 1902, I, 2, 65).

35. Se l'atto costitutivo di una società anonima cooperativa autorizza i soci a delegare ad altro senza rigore di forma l'esercizio del proprio diritto personale di voto è nulla la elezione a cariche sociali fatta in base all'improvvisa deliberazione della stessa assemblea generale, che tale elezione ha fatta, di non tenere conto che delle sole deleghe autenticate da notaio o vidimate dal sindaco, da presentarsi seduta stante, nè può ammettersi la prova per testi che quando pure si fossero accettate le deleghe per semplice lettera e tutti i maggiori voti così aggiunti fossero stati contrari agli eletti, i risultati della elezione non sarebbero stati variati. — A. Torino, 26 marzo 1900 (*G.* 615; *T. gen.* 342).

36. Nelle società cooperative il socio non ha diritto di recedere, se il recesso non è stabilito dallo statuto sociale. — A. Napoli, 9 aprile 1902 (*Trib. giud.* 129).

37. La società può essere circoscritta fra persone professanti una stessa fede religiosa. — A. Parma, 25 luglio 1902 (cit. al n. 33).

Articolo 221.

Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di « cooperativa » dev'essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'art. 104.

Bibliografia: Bolaffio L., *L'approvazione degli statuti nelle società cooperative a responsabilità illimitata* (*F.* 1898, I, 1199). — Filiotto, *Le cooperative e le formalità pel loro riconoscimento giuridico* (*T. v.* 1898, 583). — Rodino L., *Le casse rurali cattoliche dinanzi alla giurisprudenza* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 49). — Vidari E., *Sulle norme riguardanti la nomina e la surrogazione degli amministratori nelle società cooperative* (*L.* 1908, 1907). — Vivante C., *L'approvazione degli statuti nelle società cooperative a responsabilità illimitata* (*F.* 1908, I, 1201).

1. La *Banca Popolare*, che agisce col mezzo della *mutualità* e del *risparmio*, partecipando fra i soci il beneficio del credito, porta con sè il carattere e la forma di *Società cooperativa*.

2. Questa società non cambia oggetto nè scopo, non perturba od immuta il suo organismo col modificare alcune sue modalità statutarie e coll'aggiungersi realmente la qualifica di *cooperativa*, nel solo intento di uniformarsi alle discipline della nuova legge.

3. Per queste sole innovazioni di forma, e non di sostanza, nell'organismo sociale, non può essere ammessa la facoltà di recesso pei soci dissenzienti. — A. Casale, 21 novembre 1883 (*Rass.* 889, *c*; *G. cas.* 821, *n.*; *Mon.* XXV, 63, *n.*; *Anuali* XVIII, 77).

4. Le forme che l'art. 91 Cod. comm. stabilisce per la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni ed anonime devono osservarsi anche per la pubblicazione di quello delle società cooperative in nome collettivo. — A. Venezia, 22 agosto 1885 (*T. v.* 480; *Mon.* 941; *G. c.* I, 198; *D. C.* 807; *Annuario* 848).

5. Le formalità stabilite nel Codice commerciale per le società cooperative sono richieste *ad substantiam;* quindi il tribunale non può ordinare la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto se non risultano adempiute le formalità stesse; così nell'atto costitutivo devono risultare le condizioni di ammissione dei nuovi soci e devono essere nominati gli amministratori ed i sindaci. — C. Torino, 25 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 468, *n.*).

6. L'art. 221 Codice commerciale assoggettando le società cooperative alle disposizioni riguardanti le società anonime quanto alla *pubblicazione* dei loro atti costitutivi, le sottopone soltanto alla formalità dell'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari o nel bollettino ufficiale, giusta gli art. 94 e 95 del Codice stesso. — A. Venezia, 27 agosto 1898 (*T. v.* 517; *L.* II, 521, *n.*; *F.* I, 1199; *G. it.* I, 2, 680, *n.*).

7. La previa approvazione da parte del tribunale in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero per la trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto è obbligatoria anche per le società cooperative a responsabilità illimitata. — A. Torino, 4 luglio 1898 (*G.* 1898, *n.*; *G. it.* I, 2, 789; *Mon.* 1899, 552).

8. Dovendosi applicare alle cooperative in genere le norme cautelari dell'anonima è regolare la disposizione statutaria che istituisce i sindaci ed è obbligatoria l'autorizzazione del tribunale richiesta dall'art. 91. — A. Bologna, 23 febbraio 1900 (*G. it.* I, 2, 249, *n.*; *F.* I, 705; *Mon.* 584).

9. Qualora le società cooperative abbiano assunto la forma di società per azioni devono osservare le norme dell'art. 180 Cod. comm. circa il deposito del bilancio. — C. Torino, 14 ottobre 1887 (*Mon.* 1000; *G. pen.* 513; *L.* 1888, I, 174; *Annuario* 806).

10. L'essere il Consiglio di una società anonima cooperativa autorizzato a fare nell'interesse della società tutto ciò che per lo statuto o per deliberazione dell'assemblea non è espressamente riservato a questa o ad altro organo sociale, non induce nel Consiglio medesimo facoltà eccedenti l'ordinaria amministrazione, come sarebbe quella di accordare ipoteca sopra gli stabili sociali. La facoltà concessa di transigere e di compromettere non implica quella di concedere ipoteca. — A. Milano, 8 ottobre 1889 (*Mon.* 996; *Annuario* 574).

11. Una società anonima cooperativa che si proponga anche lo scopo del mutuo soccorso, non può conseguire la personalità giuridica a termini della legge 15 aprile 1886, ancorchè abbia stabilito gestioni e statuti distinti.

Essa può però ottenere il provvedimento di cui agli art. 91 e 221 Cod. commerciale. — T. Verona, 18 giugno 1890 (*F.* I, 797, *n.*).

12. L'obbligo del deposito degli atti stabilito per le società anonime si estende alle società cooperative non puramente e sempli-

cemente, ma con le sanzioni penali contenute nell'art. 248 Cod. comm. — C. Roma, 28 novembre 1892 (*F.* 1893, II, 279).

13. Nell'atto costitutivo di una società cooperativa di credito si può stabilire, in deroga alla legge, che gli amministratori siano dispensati dall'obbligo di depositare le situazioni mensili. — A. Venezia, 15 aprile 1896 (*G. it.* I, 2, 422).

14. L'atto costitutivo di una cooperativa avente per oggetto principale l'esercizio del credito può derogare alle modalità imposte per il bilancio delle società per azioni, ma non all'obbligo imposto agli amministratori di depositare presso il tribunale le situazioni mensili. — C. Firenze, 3 dicembre 1896 (*D. C.* XV, 149; *G. it.* 1897, I, 1, 31, *n.*; *F.* 1897, I, 151, *n.*; *Mon.* 1897, 426); Id., 31 gennaio 1898 (*Mon.* 202; *F.* I, 264, *n.*; *L.* I, 476; *Cons. comm.* 69; *T. gen.* 323; *D. C.* 244, 375, *n.*; *G.* 514; *G. it.* I, 1, 370); Id., 31 gennaio 1898 (*Mon.* 201; *F.* I, 262, *n.*; *G. it.* I, 1, 310; *L.* I, 473; *G.* 514; *T. gen.* 108).

15. Una società cooperativa anonima, che non abbia adempiuto alle formalità volute dalla legge per la sua esistenza legale, esiste di fatto, epperò è tenuta essa pure alla pubblicazione dei bilanci annuali. — A. Lucca, 9 maggio 1896 (*D. C.* 548).

16. Quando il danno è derivato alla società cooperativa da fatti od omissioni determinati o determinabili, allora la responsabilità dei singoli amministratori deve essere commisurata in ragione delle violazioni a ciascuno attribuibili e delle conseguenze dannose che ne sono direttamente derivate.

Quando invece le deviazioni dello statuto siano costanti e normali e tutta la gestione sociale sia inquinata, allora la responsabilità di tutti gli amministratori si deve commisurare, quanto al danno risarcibile, alla somma di cui restano perdenti i terzi creditori, e quanto alla responsabilità subbiettiva, alla quantità dello sbilancio verificatosi nel periodo della gestione di ciascuno. — T. Genova, 12 giugno 1897 (*T. gen.* 380).

17. Non è contrario alla legge il disposto dell'atto costitutivo di una società cooperativa (nella specie, una cassa rurale) in forza del quale il consiglio d'amministrazione, di accordo coi sindaci, elegge un supplente a quell'amministratore che venisse a mancare per qualsiasi motivo. — C. Torino, 18 giugno 1908 (*Mon.* 641; *G.* 929; *G. it.* I, 1, 749; *L.* II, 1907, *n.*; *F.* I, 1280, *n.*).

V. art. 91 ni 9 a 11, 16, 17, 19, 21 a 28.

—

Articolo 222.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'articolo 144 ed a quelle del numero 3° dell'art. 165.

Articolo 223.

Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei soci secondo le disposizioni dell'art. 140, e in esso devono inoltre indicare:

1° la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci;

2° il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei soci illimitatamente responsabili, entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

Le società cooperative debbono eseguire il deposito in cancelleria dell'elenco dei soci tanto se abbiano fatto operazioni, quanto anche se non ne abbiano fatte. — C. Roma, 13 luglio 1898 (*G. it.* 1899, I, 1, 1899, 129; *F.* I, 485).

Articolo 224.

Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Bibliografia: De Tullio, *Sull'insequestrabilità delle azioni delle società anonime cooperative* (*Fil.* 1885, 515). — Haye D. *De la cession de parte, de l'agrégation de nouveaux membres et des exclusions dans les sociétés coopératives.* (*Pasicrisie belge*, 1904, V, 285). — Rodino L., *Intorno al vincolo delle azioni di una società cooperativa per garanzia dei suoi crediti verso i soci* (*G. it.* 1904, I, 1, 1149). — Setti A., *Dottrina e critica. Il numero e il valore delle azioni nelle società cooperative* (*Cons. comm.* 1893, 81). — Vidari E., *Sulla validità della riserva di privilegio a favore di una società cooperativa sulle proprie azioni* (*L.* 1903, 1707). — Id., *Nullità del privilegio riservatosi da una società cooperativa sulle azioni dei proprii soci* (*L.* 1904, 1789).

1. La cessione di azioni, *sempre nominative*, di una società cooperativa è inefficace tanto nei rapporti colla società, quanto fra cedente e cessionario, se questi non abbia la capacità di *socio* e se la cessione non viene autorizzata dal Consiglio d'amministrazione o dall'assemblea generale.

2. La nullità della cessione è assoluta e generale, per modo che non trasferendosi nel cessionario nè la qualità di socio nè il valore delle azioni, queste possono ancor sempre utilmente sequestrarsi dai creditori del cedente, dal cui patrimonio non sono uscite. — C. Torino, 20 luglio 1886 (*G.* 640; *Annali* 581).

3. È valida ed operativa anche in confronto dei terzi, e così della massa dei creditori del fallimento di un socio, la disposizione statutaria di una società cooperativa, secondo la quale le azioni di questa rimangono vincolate a favore della società pei crediti da essa professati verso il socio, e le azioni stesse non possono essere cedute se non quando, venuto meno tale vincolo, la cessione ne sia approvata dal Consiglio d'amministrazione. — A. Brescia, 7 marzo 1891 (*Mon.* 450, *Annali* 204).

4. Possono essere pignorate e debbono esserlo con la forma della esecuzione forzata presso il terzo le azioni nominative dei soci di una società cooperativa, e le quote di dividendo sopra tali azioni spettanti ai medesimi. — C. Torino, 1° aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 788).

5. Il minimo dell'interessenza sociale in una cooperativa è lasciato all'arbitrio dei componenti le società, che possono quindi fissare nell'atto costitutivo qualunque minima somma per quota sociale. — A. Torino, 10 settembre 1897 (*G.* 1241, *n*).

6. Il patto dello statuto di società cooperativa e Banca popolare per cui le azioni del socio sono vincolate a favore della società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima è valido ed efficace di fronte ai terzi, ed attribuisce all'ente sociale un diritto di prelazione sulle azioni stesse in confronto dei creditori particolari del socio. — A. Ancona, 26 aprile 1902 (*G. it.* I, 2, 829, *n.*; *Mon.* 818, *n.*; *F.* I, 585); A. Milano, 7 aprile 1903 (*Mon.* 807; *G.* 502, *n.*; *G. it.* I, 2, 410; *F.* I, 690; *L.* 2, 1707, *n.*; *Riv. dir. comm.*, 238, *n.*).

7. Il vincolo alla disponibilità dell'azione di una società cooperativa, di cui nell'articolo, non implica menomamente un diritto di prelazione dei crediti della società sul valore delle azioni rispetto ai terzi creditori particolari del socio. La disponibilità delle azioni però, sia volontaria, sia coattiva in forza di atti esecutivi, resta vincolata ai patti statutari relativi alla cessione delle azioni e alla sostituzione dei nuovi soci, e se essa è vietata senza il consenso del Consiglio di amministrazione, questo può negare tale consenso senza neppur bisogno di esporne le ragioni ed i creditori del socio (nella specie, rappresentati dal curatore del suo fallimento) non possono in tale ipotesi ottenere la vendita delle azioni fino a che la società non sia disciolta e non sia intervenuto un accordo col Consiglio di amministrazione. — A. Milano, 7 aprile 1904 (*F.* I, 1249, *n.*).

8. Non è valida di fronte ai terzi la disposizione contenuta nello statuto di una società cooperativa, per cui le azioni del socio sono vincolate a favore della medesima per gli obblighi che egli abbia assunto in suo confronto, epperò non attribuisce all'ente sociale un diritto di prelazione sulle azioni, in confronto dei creditori del socio. — C. Torino, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 1, 1169; *L.* 1695 e 1789, *n.*; *D. C.* 784; *F.* I, 1177, *n.*; *Mon.* 586, *n.*; *G.* 881; T. Napoli, 14 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 478).

V. art. 44, n. 26.

—

Articolo 225.

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non nei casi d'impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo e nello statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

1. Ai sensi dell'articolo perchè i soci di una società cooperativa possano farsi rappresentare nell'assemblea generale è necessario che nell'atto costitutivo o nello statuto sia preveduto il caso, in genere, di impedimento legittimo, ma non è necessario che siano enumerati i singoli casi che rendano legittimo tale impedimento. — A. Casale, 17 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 65, *n.*; *G.* 1902, 898, *v.*).

2. Non è necessario che lo statuto di una società cooperativa preveda i singoli casi nei quali un socio può avere un impedimento legittimo a presentarsi personalmente all'assemblea generale, ma è necessario che preveda la facoltà e la forma con cui un socio può giustificare il mancato suo intervento personale, e spetta all'assemblea, caso per caso, il conoscere della legittimità o meno dall'asserto impedimento. — C. Torino, 28 novembre 1902 (*Mon.* 1903, 21, *n.*; *G.* 1903, 94; *D. C.* 1903, 111; *F.* 1903, I, 151, *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 177).

—

Articolo 226.

L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due soci che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci non può aver luogo, che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

1. Recedendo un socio da una società cooperativa, non ha diritto che al valore delle azioni di sua proprietà quale è determinato nel bilancio sociale che chiude l'anno in cui ha effetto il suo recesso. Nè importa se questo bilancio è stato deliberato al di là del 31 dicembre del detto anno, e se nella situazione mensile pubblicata alla fine di dicembre il valore delle azioni appariva superiore a quello stabilito nel bilancio.

2. Del pari non è influente la ricerca se le operazioni sociali da cui derivarono le perdite che hanno diminuito il valore delle azioni siano anteriori o posteriori alla dichiarazione di recesso, purchè il loro effetto siasi verificato nel tempo in cui il socio, sebbene re-

cedente, apparteneva ancora alla società. — C. Napoli, 18 maggio 1898 (*G. it* I, 1, 808).

3. Non può un socio recedere dalla società senza uniformarsi, in ordine al pagamento, a quanto prescrive l'articolo 226. — C. Napoli, 19 febbraio 1895 (*D.* e *G.* X, 415).

4. Una società cooperativa non può ammettere alla divisione degli utili se non chi fu già ricevuto come socio colle formalità dell'art. 226. — A. Venezia, 28 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 92, *n.*; *L.* 1896, I, 159; *F.* 1896, I, 117, *n.*; *G. it.* 1896, I, 2, 144, *n.*; *D. C.* 1896, 250; *Annuario* 1896, 1, 24.

5. È prudente stabilirsi esplicitamente nell'atto costitutivo il divieto del recesso dei soci nelle cooperative, anzichè farlo presumere dal silenzio intorno al recesso stesso. — C. Roma, 24 novembre 1900 (*L.* 1901, I, 18).

6. La qualità di socio nelle cooperative non altrimenti può risultare che nella forma dell'articolo, sicchè all'intento non può consentirsi un interrogatorio diretto a confermare la sottoscrizione dei pretesi soci a verbali di assemblea, eretti in forma privata e da essi impugnati. — Venezia, 27 dicembre 1900 *T. v.* 1901, 174).

Articolo 227.

Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

1. Non è necessario che l'atto costitutivo di una cooperativa collettiva (cassa rurale) regoli formalmente la responsabilità dei soci in caso di recesso od espulsione, dovendosi intendere applicabile l'articolo senz'altro. — A. Torino, 10 settembre 1897 (*G.* 1241, *n*).

2. Il socio cessante è obbligato, giusta l'articolo, per le cambiali emesse posteriormente all'epoca in cui diventano operativi il suo recesso e la sua rinuncia, ove dette cambiali siano semplici rinuncie di altre preesistenti. — A. Venezia, 27 dic. 1900 (*T. v.* 1901, 174).

Articolo 228.

Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Bibliografia: Gatteschi C., *Le società cooperative e le tasse di registro e bollo* (Firenze, 1888, Tipografia Fioretti). — Mori V. *Esenzioni di tasse concesse alle cooperative* (*Cons. comm.* 1898, 81). — Michelozzi C., *Sull'art. 21 della legge 14 luglio 1887 in rapporto alle esenzioni da registro e bollo proclamate dai Codici* (*Rol.* 1888, 33 e 49). — Mon. Pret., *Le società cooperative e le tasse di registro e bollo* (1888, 185). — Moscatello, *Gli atti di costituzione delle società cooperative in ordine alle tasse di bollo e registro* (*Not. it.* 1888, 61). — Rosati C., *Dei libri di commercio a riguardo delle società cooperative per l'esenzione dal bollo* (*Cons. comm.* 1886, 114). — Triolo G., *Delle società cooperative e degli obblighi del notaio derivanti dalle leggi fiscali negli atti di costituzione delle medesime* (*Not. it.* 1888, 181). — Valentini G., *Privilegi ed esenzioni delle società cooperative in relazione alle tasse di bollo e registro e al Codice di commercio* (*Giorn. not.* 1888, 321). — Id., *Ancora due parole sull'articolo 21 della legge modificatrice della tassa di bollo e registro 14 luglio 1887* (*Giorn. not.* 1888, 577).

1. La esenzione dalle tasse di registro e bollo è bensì concessa dall'articolo alle società cooperative per gli atti ivi contemplati, ed anche per le modificazioni ai loro statuti, ma non per gli altri loro atti ed operazioni, quantunque per provvedere alla loro esecuzione sia necessario deliberare e si deliberi la modificazione degli statuti. — A. Torino, 27 gennaio 1892 (*G.* 271).

2. Una società cooperativa di lavoro non può ritenersi mutua se ammette nel suo seno soci non operai, e quindi non gode dell'esenzione dalle tasse di bollo e registro per gli atti e scritti relativi alle sue operazioni. — A. Venezia, 25 febbraio 1896 (*F.* I, 818; *T. v.* 240; *G. it.* I, 2, 860; *Ann. crit.* I, 129).

—

Sezione VIII.

Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere.

Bibliografia: Danieli G., *Le società straniere in Italia* (Torino, Unione-tip.-ed.). — Gabba C. F., *Ancora della condizione giuridica delle società anonime estere non riconosciute in Italia* (*F.* 1899, I, 591).

Articolo 229.

Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza.

Bibliografia: Vivante C., *Le società civili costituite in forma commerciale* (*T. gen.* 1894, 417).

1. L'art. 229 non contempla le società civili straniere rette dalle formalità degli art. 230 e successivi. — A. Venezia, 7 gennaio 1887 (*T. v.* 188; *L.* I, 558; *Not. it.* 184).

2. Le società civili che rivestono la forma commerciale, tuttochè non soggette alle conseguenze giuridiche derivanti dall'assenza dell'atto commerciale o dalla professione del commercio, devono però sopportare tutti gli oneri che derivano dalla forma adottata. — C. Roma, 18 settembre 1887 (*Rass.* 285; *Mon.* 866; *T. v.* 466).

3. Sebbene le società civili che assumono la forma di società anonime per azioni siano equiparate alle società commerciali, purtuttavia esse non sono sottoposte alle disposizioni del Codice di commercio che riguardano il fallimento, e conseguentemente i loro amministratori non possono essere chiamati a rispondere di fallimento. — C. Roma, 9 gennaio 1899 (*Giust. pen.* 1296).

—

Articolo 230.

Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente Codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 76, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste.

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente Codice.

Bibliografia: Amar M., *Della responsabilità dei rappresentanti di società estere in Italia* (L. 1898, I, 572). — Bonolis G., *I diritti dell'azionista di una società anonima estera irregolare con rappresentanza in Italia* (Firenze-Roma, 1898, tip. Bencini). — Buzzati G. C., *Una questione intorno alla nazionalità delle società commerciali* (*Riv. dir. intern.* 1900, 164). — Giannini T., *Note sulla situazione giuridica delle società straniere* (*D. C.* XIX, 865). — Id., *Della condizione giuridica fatta in Italia alle società di commercio straniere* (*Riv. dir. intern.* 1901, 16). — Mortara A., *Società commerciale estera: esercizio illegale; amnistia; termine per la nuova contravvenzione* (*G. it.* 1898, II, 175). — Piola-Caselli E., *L'art. 230 ult. comma, Cod. di comm., e il riconoscimento giuridico delle società estere con sede all'estero, operanti in Italia* (*F.* 1900, I, 422). — Rodino L., *Le società estere e la trascrizione e pubblicazione dei loro statuti* (*G. it.* 1894, I, 2, 190).

V. anche Carcassi a pag. 60.

1. Perchè taluno possa dirsi rappresentante di una società estera o capo di una sua sede secondaria nel regno, così da essere tenuto agli obblighi contemplati dall'art. 230 Codice comm., si richiede che tratti e conchiuda abitualmente, in nome e per conto della società estera, nel regno, gli affari appartenenti al suo commercio, al pari d'ogni altro istitore o legale rappresentante, di cui agli art. 367 e 376 del Codice di commercio, con mandato espresso o tacito, in modo da obbligare in tutto e per tutto la società rispetto ai terzi. — T. Venezia, 5 settembre 1888 (*Annuario* 216).

2. L'art. 230 contempla separatamente le società estere che vogliono istituire nel nostro regno la loro sede o stabilimento principale, da quelle che si limitano a chiedere l'istituzione di una sede secondaria od una rappresentanza.

3. Il susseguente art. 232 riflette non più la costituzione delle società estere, ma la pubblicazione dei loro atti sociali, e contempla esclusivamente la prima di dette ipotesi, e cioè la istituzione della sede principale di dette società nello stato italiano, con o senza succursali o rappresentanze.

4. Alla domanda, pertanto, di una società avente la sua sede principale all'estero e che vuole costituire nel nostro Stato solamente una rappresentanza, non è applicabile il disposto dell'art. 232 suddetto, ma bensì la prima parte del precedente art. 230. — A. Milano, 14 dicembre 1883 (*Rass.* II, 7, c; *Annali* XVIII, 94; *Annuario* II, 316; *D. C.* II, 231, c; *Mon.* XXV, 205; *L.* 1884, I, 788).

5. Sono applicabili le prescrizioni dell'articolo 230 se la Corte d'appello ritiene incensurabilmente in fatto che una società straniera abbia rappresentanza in Italia.

E il rappresentante di questa società in Italia deve rispondere dell'inadempimento delle formalità prescritte dal detto articolo. — C. Roma, 1° giugno 1889 (*Corte S. Roma* 108; *Annali* 261; *Mon.* 1086; *G. pen. tor.* 1090, 25; *L.* 1890, I, 414; *Annuario* 515).

6. La rappresentanza sociale cui accennano i due articoli 230 e 376 è ben diversa, perchè la prima riproduce direttamente nel regno la funzione della società estera, la quale però deve far noti qui i suoi statuti, mentre la seconda non può che trattare affari in nome della società estera firmando con la clausola « per procura ». — A. Napoli, 2 luglio 1897 (*L.* II, 368; *F.* I, 958; *G. it.* I, 2, 600; *Gazz. P.* XXVIII, 452).

7. Deve ritenersi che una società estera abbia la sue sede nel Regno se la società nella sua qualità di anonima risulti qualificata con la designazione dell'oggetto della sua impresa, se questa costituisca tale una industria, che nel suo fine, essere ed attività, viva, si svolga e funzioni nel Regno; se in Italia sia stata espressamente stabilita la competenza giudiziaria per tutte le controversie col governo e coi terzi, e se in conseguenza in Italia essa possa invocare quella tutela e quella difesa che le compete per legge. — C. Roma (Sez. un.) 29 marzo 1898 (*Annali*, 78).

8. Il mandato conferito da una società estera al suo rappresentante nel Regno di vendere un prodotto, senza limitazione di tempo, di persona, di quantità, importa la istituzione nel Regno di una sede secondaria o rappresentanza della società, ai termini dell'articolo, ed il mandatario non può considerarsi come un semplice rappresentante della società estera, che tratta e conclude abitualmente in nome e per conto di essa nel Regno gli affari appartenenti al suo commercio, ai termini dell'art. 376 Cod. di comm.

È obbligatorio pertanto il deposito dei bilanci e l'adempimento delle altre formalità, di cui agli art. 91 e 92 stesso Codice.

La generalità del commercio, necessaria a conservare all'ufficio per esso istituto il carattere di sede o rappresentanza, può essere

limitata ad un solo ramo dell'attività sociale e deve intendersi in contrapposto e ad esclusione della rappresentanza limitata ai casi singolari e speciali di una o più determinate operazioni soltanto. — A. Roma, 22 aprile 1898 (*G. it.* II, 240, *n.*; *L.* II, 804, *n.*; *Mon.* 930, *n.*); C. Roma 20 dicembre 1898 (*Giust. pen.* 1899, 399; *G. it.* 1899, II, 157; *Mon.* 484).

9. Le disposizioni degli articoli 230 e 231 Codice di comm. si applicano alle società estere di cui sia provata l'esistenza legale e che abbiano stabilito nel Regno rappresentanze organiche proprie, aventi facoltà di spendere la firma sociale, non alle società che affidano la rappresentanza a un mandatario che agisce per conto loro, ai sensi dell'art. 376 Codice commerciale. — C. Napoli, 27 febbraio 1899 (*G. it.* I, 1, 209, *n.*; *L.* I, 781; *F.* I, 586; *T. gen.* 198; *D. m.* 118).

10. La semplice circostanza che il mandatario in Italia di una società commerciale estera non abbia ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 230 Codice comm., non basta ad escludere in lui la qualità di vero e proprio rappresentante della medesima, ai sensi dell'art. 376 Codice commerciale.

Le rappresentanze delle società estere in Italia, ai sensi dell'art. 230 Codice comm., non sono costituite da tutte le diverse specie di rappresentanti che esse possono avere in Italia, ai sensi dell'art. 376 Codice comm., ma soltanto da quelle sedi, succursali o figliali, o da quei mandatari che hanno facoltà di spendere la firma sociale, che costituiscono parte dell'organismo principale della società, e come tali sono indicati nel relativo atto costitutivo. — A. Genova, 17 maggio 1899 (*Mon.* 930, *n.*; *D. C.* 931; *T. gen.* 330; *D. e G.* 931; *Cons. comm.* 265; *Annali*, 487).

11. Le formalità richieste dall'articolo per le società estere che vogliono stabilire nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, colla sanzione di cui al successivo articolo 231, non sono ugualmente richieste per lo stabilimento di semplici agenzie. — A. Genova, 17 maggio 1901 (*T. gen.* 308).

12. Le formalità, di cui all'articolo, si applicano esclusivamente ai veri e proprii rappresentanti di società estere o non ai semplici loro mandatari od agenti. — C. Torino, 22 aprile 1902 (*G.* 765; *Mon.* 547; *G. it.* I, 1, 629; *D. C.* 768).

13. Devesi ritenere nazionale la società estera che abbia nel regno *l'unico ed esclusivo* oggetto della sua impresa. — A. Milano (Camera di Consiglio), 30 novembre 1883 (*Mon.* 1884, 35; *Annali*, 1884, 120; *Rass.* 1884, 344; *Annuario*, II, 314).

13*bis*. Non può accordarsi forza esecutiva nel regno a giudicati di autorità straniera, la quale abbia dichiarato il fallimento ed ordinata la giudiziale liquidazione di una società che, sebbene costituita all'estero, tiene il proprio domicilio commerciale o sede, ed ha il principale o l'unico suo stabilimento in Italia, di guisa che dalla nostra legge è considerata per nazionale. — A. Milano, 30 novembre 1883 (*Mon.* 1884, 38; *Eco* 1884, 51; *Rass.* 1884, 350; *Annuario*, II, 319).

14. Le società straniere, quantunque costituite regolarmente all'estero, quando abbiano il loro principale stabilimento in Italia, dove hanno ad esercitare esclusivamente la loro impresa, vi sono equiparate alle società nazionali e non vi possono essere governate da leggi straniere. — C. Roma, 18 settembre 1887 (*Rass.* 285; *Mon.* 866; *T. v.* 466).

15. Le società estere riconosciute in Italia sono considerate come nazionali solo quando abbiano nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa. Quindi dovendosi considerare come straniera la società di assicurazione costituita all'estero, che fu autorizzata a stabilire un'agenzia nel Regno, è inapplicabile ai contratti stipulati con una sede straniera della stessa società la cauzione imposta con regio decreto dall'agenzia italiana per i contratti che i cittadini avrebbero con essa stipulato. — C. Roma, 28 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 147, *n.*).

16. La società estera è considerata nazionale se ha nel Regno la sua sede amministrativa e l'oggetto esclusivo della sua impresa, quantunque sia stata costituita all'estero con capitali esteri ed ivi abbia la sua sede statutaria, la direzione dell'azienda sociale e siano obbligati i soci ad eleggere domicilio all'estero. — A. Torino, 8 giugno 1897 (*G.* 924).

17. Le società estere per essere considerate come nazionali ed assoggettate alla prescrizione del Codice di commercio italiano devono avere nel Regno, non solo l'oggetto principale della loro impresa, ma anche la sede. — A. Torino, 6 luglio 1897 (*G.* 268, *n.*); e non basta che tenga in Italia, dove unicamente esercita la sua industria, una semplice rappresentanza. — A. Torino, 17 febbraio 1899 (*F.* 1900, I, 422, *n.*).

18. L'autorità giudiziaria competente a conoscere della legale costituzione delle società estere sarebbe, per analogia dell'art. 91, quella competente per ragione di territorio. — A. Milano, 14 dicembre 1883 (cit. ai numeri 2 a 4).

19. La capacità di una società straniera e dei membri che la compongono è regolata a norma delle leggi del luogo ove la società medesima è costituita ed ha la sua sede prin-

cipale, salva l'osservanza delle forme regolamentari stabilite dalle nostre leggi, in quanto voglia esplicare la sua attività sul nostro territorio. — A. Genova, 26 agosto 1885 (*T. gen.* 268; *Annuario* 851).

20. Per l'inadempimento delle formalità prescritte dall'articolo non è ammissibile la prescrizione, giacchè esso costituisce un fatto permanente contrario alla legge. — C. Roma, 1° giugno 1889 (cit. al n. 5).

21. Il tribunale nell'ordinare la trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società estere, che istituiscano nel Regno una sede secondaria o una rappresentanza, deve limitarsi a verificare la legale formazione della società secondo la legge estera. — T. Torino, 20 gennaio 1894 (*G. it.* I, 2, 190, *n.*).

22. Anche trattandosi di società estera che abbia all'estero la propria sede e solo una rappresentanza nel Regno, devesi concedere l'autorizzazione a funzionare nel Regno, previo accertamento della legale costituzione della società, secondo la legge estera. — A. Torino, 17 febbraio 1899 (*F.* 1900, I, 422, *n.*; *G.* 322, *n.*; *Mon.* 331; *L.* I, 766, *n.*; *D. C.* 686; *D. m.* 118).

23. Nei rapporti coi terzi la qualità di rappresentante può provarsi con tutti i mezzi ammessi dal Codice di commercio e non soltanto colle formalità stabilite dall'articolo. — A. Catania, 30 giugno 1899 (*T. gen.* 670; *G. cat.* 158; *Cons. comm.* 326).

24. La società estera che si reputi offesa o danneggiata da un reato, può costituirsi parte civile anche se non abbia una sede secondaria od una rappresentanza nel Regno. — — C. Roma, 20 aprile 1900 (*G. it.* II, 176; *Giust. pen.* 704).

V. anche art. 77, n. 19 e art. 229, n. 1.

Articolo 231.

L'inadempimento delle formalità prescritte nell'articolo precedente produce, per le società sopra indicate, le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

Bibliografia: V. Carcassi a pag. 60.

1. Gli atti degli amministratori e soci di una società anonima estera preesistenti al nuovo Codice, compiuti prima dell'autorizzazione ad operare in Italia, erano validi in confronto ai terzi sotto la responsabilità personale e solidale dei soci ed amministratori contraenti. — C. Torino, 19 giugno 1887 (*Mon.* 601; *L.* II, 224); A. Genova, 4 marzo 1889 (*T. gen.* 289).

2. Le società commerciali estere che non hanno adempiuto le formalità prescritte dallo art. 230 non possono esperire azioni avanti i tribunali italiani. — C. Torino, 18 settembre 1888 (*G.* 599; *L.* II, 641; *Cons. comm.* 306; *D. C.* 829; *Annuario* 402).

3. I rappresentanti nel regno delle società straniere sono responsabili penalmente dello inadempimento delle formalità prescritte dall'art. 230 Cod. commerciale. — C. Roma, 1° giugno 1889 (*L.* XXX, I, 414).

4. Una società estera per aver ommesso di uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 230 e 91, non perde la capacità giuridica di stare in giudizio, ma soltanto i vantaggi riconosciuti dalla legge alle società nazionali legalmente costituite, restando tutti gli amministratori e rappresentanti personalmente e solidalmente responsabili. — A. Venezia, 18 giugno 1898 (*T. v.* 354; *L.* II, 376; *Cons. comm.* 201; *G. it.* I, 2, 541, in nota; *Imp. dir.* 389; *Fil.* 1858).

5. Una società di commercio estera, sebbene non abbia eseguito le forme imposte dall'articolo 230 Codice commerciale, può adire i tribunali italiani, e tanto più vanamente lo contenderebbe chi ha stretto colla società come tale, il contratto in disputa, da lui costantemente adempiuto. — A. Venezia, 11 luglio 1898 (*T. v.* 389; *G. it.* I, 2, 540; *L.* II, 412; *Annali* 251).

6. Una società irregolare non è meno un ente collettivo, il quale può stare in giudizio siccome avente vita ed essenza propria.

Chi ha contrattato con una società estera dando costante esecuzione al contratto ed accettando gli adempimenti corrispettivi da parte della società, non può eccepire la irregolare costituzione di questa, come difesa pregiudiziale contro l'azione intentatagli dalla società per dissidii insorti relativamente al modo di esecuzione del contratto. — C. Firenze, 21 giugno 1894 (*G.* 1895, 4, *n.*; *G. it.* I, 1, 339; *D. C.* 774).

7. Le disposizioni relative alle pubblica-

zioni, affissioni e trascrizioni sono applicabili anche alle società costituite all'estero, aventi sede secondaria o rappresentanza nel Regno, col conseguente effetto della responsabilità penale dei rappresentanti colpevoli di inadempimento. — C. Roma., 28 aprile 1898 (*Annali*, 129; *F.* II, 858; *Cons. comm.* 204).

V. anche art. 177, n. 19 e art. 280, n. 9 a 11.

Articolo 232.

Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite in paese estero devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 90.

Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 92, rispetto agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 91 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso dell'art. 92, rispetto agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze.

Giurisprudenza: V. art. 280, n. 3, 4.

CAPO II.

Delle associazioni.

Sezione I.

Delle associazioni in partecipazione.

Bibliografia: Chironi G. P., *La personalità giuridica delle associazioni* (*L.* 1901, I, 176). — Cons. comm., *Se nelle associazioni in partecipazione il cessionario del socio palese possa essere preferito al socio segreto* (1891, 241). — Cotugno, R., *Dell'associazione in partecipazione: elementi che la costituiscono: mezzi per provarne l'esistenza e diritti del socio segreto* (*R. Trani*, 1894, 109). — De Palsmaeker P. *Des associations commerciales en participation et des syndicats financiers* (Bruxelles, 1904, Larcier). — Felici G., *Associazione in partecipazione* (*Dizion. di dir. priv.*). — Giriodi M. *Associazioni in partecipazione* (*Dig. it.*). — Pagani P., *Questioni sull'associazione in partecipazione* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 296).

V. anche *Cons. comm.* a pag. 147.

Articolo 233.

L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante od una società commerciale dia ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intiero suo commercio. (*177 I.; 48 F.; 250 G.; 58 N.; 571 P.*).

1. Stabilisce un'associazione in partecipazione quella convenzione con cui un commerciante attribuisce ad un altro una partecipazione negli utili e nelle perdite di un'operazione del suo commercio.

Non è perciò ammissibile il recesso del partecipante, nè per la mancanza delle formalità stabilite per la società collettiva, nè per la non allegata prova del dolo preteso nel carpirgli la firma della convenzione. — A. Roma, 14 giugno 1888 (*Rass.* II, 4, *n.*; *T. rom.* 658).

2. Non essendovi nella legge commerciale alcuna particolare disposizione circa le cose che possono essere oggetto di conferimento nell'associazione in partecipazione, convien ritenere, giusta i principii generali, che la quota a conferirsi da ciascun socio può consistere anche solo nella propria industria. — A. Genova, 25 giugno 1885 (*Annali* 1886, 330; *Bol.* 800); C. Torino, 4 febbraio 1886 (*Mon.* 161; *Mon. leggi* 58; *F.* I, 127; *Annali* 90; *Cons. comm.* 79). A Palermo, 28 febbraio 1900 (*D. C.* 581).

3. Non è ammissibile un'associazione in partecipazione senza ritenere che da una parte stia soltanto la gerenza e dall'altra parte la sola partecipazione. — C. Firenze, 6 luglio 1885 (*Annali* 1886, I, 94).

4. È di essenza dell'associazione in partecipazione che il fondo sociale appartenga in proprietà esclusiva al socio amministratore o palese, anche se fu somministrato dal socio partecipante; che solo al socio palese spetti la gestione del commercio pel cui esercizio si formò l'associazione; che il solo socio palese contratti coi terzi e risponda delle obbligazioni assunte. — A. Venezia, 11 giugno 1886 (*T. v.* 305; *Cons. comm.* 178).

5. Il carattere distintivo fra la società vera e propria e l'associazione in partecipazione sta in ciò, che solo nella prima havvi la *expensio nominis* in cui si radica la solidarietà delle obbligazioni e da cui dipende la differenza di diritto tra il socio ed il partecipante rispetto alle cose che costituiscono il *negotium*. — C. Roma, 30 giugno 1890 (*Cons. comm.* 194; *G. it.* I, 1, 640).

6. Quando in un'associazione manca la ragione sociale, e non solo la pubblicazione dell'atto costitutivo, ma persino l'atto stesso, e quando emerge in pari tempo trattarsi null'altro che di una determinata impresa, non si può avere una società in nome collettivo, sibbene un'associazione in partecipazione. — A. Roma, 28 febbraio 1891 (*T. rom.* 1891, 300).

7. L'occultazione del capitalista partecipante e la mancanza di un capitale sociale sono i caratteri essenziali dell'associazione in partecipazione.

8. Riscontrandosi tali caratteri in una convenzione seguita fra commercianti, devesi ritenere stipulata fra di loro un'associazione e non già una vera e propria società commerciale, quantunque in detta convenzione siansi adoperate le parole *società*, *scioglimento*, *liquidazione*. — A. Torino, 26 luglio 1892 (*G.* 589; *G. it.* II, 407; *L.* II, 377; *F.* I, 1084).

9. Non esiste associazione in partecipazione là dove colui che dovrebbe essere il socio palese non agisce in proprio nome e come *dominus negotii*, ma, tutto al più, avrebbe mantenuta egli stesso la qualità di socio segreto. — C. Roma, 27 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 370; *L.* I, 488, *n.*).

10. Caratteristica che distingue l'associazione in partecipazione della società in nome collettivo si è l'avere quella per oggetto un affare unico, nè viene meno per ciò che i contraenti partecipino tutti egualmente nell'operazione. — C. Torino, 21 febbraio 1898 (*G.* 368).

11. Se il commercio si fa col solo nome e credito di uno dei soci, il quale è il *dominus negotii*, appresta i capitali e dispone della vendita e un altro ha solo l'incarico di incettare la merce, e per questo riceve degli utili, si ha la vera e propria associazione in partecipazione. Il socio palese non differisce dal socio occulto per la maggiore appariscenza personale nella trattazione dei negozi coi terzi, ma solo perchè il commercio è esercitato in suo nome e col suo credito, non importa se dallo stesso socio occulto.

12. L'associazione in partecipazione anche se conosciuta di fatto dai terzi rimane tale finchè è legalmente ignorata in quanto non esiste sotto una ragione sociale. — C. Palermo, 11 luglio 1896 (*L.* II, 768; *T. gen.* 590; *Cons. comm.* 316; *D. C.* 795).

13. La convenzione colla quale una società cede ad un'altra una quota del premio e del rischio di ciascuna operazione di assicurazione da imprendere, costituisce un'associazione in partecipazione. — A. Trani, 9 giugno 1898 (*R. Trani* 700; *T. gen.* 688).

14. Sono note caratteristiche dell'associazione in partecipazione, in raffronto della società in nome collettivo, oltre la forma esterna del contratto, la natura e la breve durata dello scopo, l'esclusione della solidarietà dei soci e della loro responsabilità illimitata e la mancata costituzione di un ente collettivo, separato e distinto dai soci sotto una ragione sociale e la limitata partecipazione alle perdite ristrette in una cifra e proporzione determinata. — C. Palermo, 14 luglio 1898 (*L.* II, 338, *n.*; *D. C.* 1028; *Mon.* 804; *Cons. comm.* 288; *T. gen.* 514).

15. Il partecipante non può esimersi dalle

perdite, ma vi contribuisce in via di riduzione del capitale conferito, cosicchè se questo non è assorbito dalla quota di perdita, per la parte che ne rimane costituisce ancora sempre un credito, che dà diritto al partecipante di concorrere nel contributo. — A. Napoli, 8 dicembre 1885 (*Gazz. P.* XXI, 55).

16. Contribuisce benanco nelle perdite quell'associato che, rinunciando agli interessi del capitale somministrato, si riserva soltanto di partecipare nei guadagni eventuali.

17. Il patto per cui il capitale debba essere guarentito e restituito per intiero, qualunque sia l'esito del negozio, non è illecito quando vi sia comunicazione degli utili sperati dal capitale affidato senza interessi. — C. Firenze, 31 maggio 1886 (*Rass.* 286; *T. v.* 481; *L.* II, 475; *Mon. leggi* 324).

18. Quando nel contratto nulla sia stipulato in contrario, l'associato in partecipazione concorre alle perdite dell'impresa in quella stessa misura nella quale ne divide i guadagni. — C. Roma, 4 febbraio 1901 (*G. it.* I, 1, 518; *D. C.* 644).

19. L'accordo tra due persone per acquistare in comune un certo numero di azioni non costituisce un'associazione in partecipazione, ma un contratto commerciale innominato, il quale è perfetto fra le parti anche se non si è stabilito il prezzo e le condizioni precise dell'acquisto. — A. Genova, 15 marzo 1886 (*Eco* 207).

20. Non può assumere il carattere di associazione in partecipazione l'accordo di più persone di comprare in comune alcune azioni di banca. — C. Torino, 2 settembre 1886 (*G.* 579; *Annuario* IV, 48).

21. Risulta una semplice associazione in partecipazione e non società collettiva il contratto nascente dall'aggiudicazione di un appalto ottenuto in comune e col previo accordo che in comune dovesse restare. — A. Roma, 15 giugno 1886 (*T. rom.* 418; *L.* 1887, I, 385).

22. Se l'appalto del dazio fu assunto da una sola persona in proprio nome, che nel solo proprio nome fece il deposito preventivo e versò la cauzione, l'accordo precedentemente inteso fra essa ed altre persone per cui lo appalto avesse ad esercirsi in società fra loro, non pone in essere una società in nome collettivo, ma una semplice associazione in partecipazione. (Quindi la prova di tale convenzione è retta dagli art. 44 e 53 applicabili anche alla associazione in partecipazione). — A. Torino, 24 luglio 1891 (*G.* 760).

23. Il conto sociale od a metà è quell'associazione dove due commercianti si danno vicendevole incarico di fare determinate operazioni per conto comune. — A. Genova, 31 dicembre 1886 (*Eco* 1887, 45; *Annuario* 238).

24. È associazione in participazione quella risultante dalla fusione di due giornali e nella quale al proprietario di uno dei giornali fusosi si attribuisce la qualità di redattore, pattuendo il compenso in proporzione agli utili. — A. Roma, 14 giugno 1889 (*Cons. comm.* 175).

25. Non è associazione in partecipazione ma locazione d'opera il contratto mediante il quale il proprietario di un orto o giardino incarica un orticoltore o floricoltore di impiantarvi un roseto o altro vivaio di fiori, fornendo le somme necessarie per questo impianto, e l'orticoltore o floricoltore s'impegna a prestare l'arte ed opera sua a questo oggetto mediante un corrispettivo mensile d'accordo stabilito. — A. Genova, 11 settembre 1889 (*T. gen.* 687; *Annuario* 571).

26. La convenzione con cui un industriale stabilisce di accordare ai suoi operai, oltre ad una mercede fissa mensile, una partecipazione agli utili netti, non costituisce una associazione in partecipazione, ma un contratto di locazione d'opera. — A. Genova, 23 marzo 1894 (*D. C.* 425).

27. Chi loca l'opera propria tecnica al servizio di una industria, può pattuirne per corrispettivo una compartecipazione negli utili senza alterare il contratto di locazione in quello di una associazione in partecipazione. — C. Torino, 28 novembre 1902 (*G.* 1903, 93, *n.*; *Mon.* 1903, 21; *D. C.* 1903, III; *F.* 1903, I, 151, *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 177).

28. Non è associazione in partecipazione, ma vendita, il contratto per cui il compratore di una determinata quantità di piante da abbattersi, ne cede in proprietà una parte ad altri. — A. Torino, 30 settembre 1889 (*Mon.* 923).

29. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello del magistrato di merito, il quale, mancando l'atto scritto della costituzione di una società commerciale per determinata impresa, ritiene esclusa dai documenti e dagli atti l'esistenza anche d'una società di mero fatto e stipulata invece una semplice associazione in partecipazione. — C. Torino, 23 settembre 1891 (*G.* 745).

30. Non può dirsi, senza cadere in grave errore, che l'associazione in partecipazione non possa sciogliersi mai per la morte d'uno dei soci, ed in ispecie del socio palese. — C. Roma, 27 febbraio 1893 (cit. al n. 9).

31. Le associazioni in partecipazione, al pari delle società in nome collettivo, possono aver per oggetto anche una sola determinata operazione. — C. Torino, 18 giugno 1893 (*L.* II, 476, *n.*).

32. Il contratto di associazione in partecipazione può avere per obbietto la compra-

vendita d'immobili. — A. Aquila, 22 luglio 1902 (*G. it.* I, 2, 625).

33. Il socio palese si considera quale mandatario a titolo sociale dal suo associato. — A. Trani, 9 giugno 1898 (cit. al n. 18).

34. Elemento essenziale dell'associazione in partecipazione è la partecipazione tanto negli utili come nelle perdite. Quindi non può pretendere di essere considerato come associato in partecipazione il rappresentante di case estere per ciò solo che venga rimunerato con una partecipazione negli utili, avendo diritto ad un *minimum* di compenso annuo. — A. Milano, 8 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 680).

35. Non esistendo incompatibilità giuridica fra il concetto di società anonima e quello di associazione in partecipazione, nulla osta a che una società anonima possa contrarre con altri un'associazione in partecipazione, salvo contraria disposizione dello statuto sociale. — C. Roma, 27 settembre 1900 (*L.* II, 757; *Mon.* 1901, 5; *T. gen.* 702).

36. Non ripugna al concetto giuridico dell'associazione in partecipazione l'attribuzione di interessi a favore del socio segreto da detrarsi da utile effettivo.

È incompatibile invece con l'associazione in partecipazione l'esistenza di un capitale sociale. — C. Roma, 22 febbraio 1901 (*T. v.* 208; *Cons. comm.* 119).

37. Il semplice fatto che il preteso associato in partecipazione con un commerciante si ingerisce negli affari di lui, firmando ad esempio la relativa corrispondenza, vale ad escludere fra essi la esistenza di una associazione in partecipazione ed argomentare invece quella di una società irregolare in nome collettivo. — C. Torino, 5 maggio 1901 (*Mon.* 228; *L.* I, 561; *D. C.* 422).

38. La cointeressenza concessa dall'armatore ad un terzo degli utili della nave, mediante polizza privata, esaurisce la figura giuridica del contratto di associazione in partecipazione. — T. Genova, 30 giugno 1902 (*D. m.* 258).

V. anche art. 1, nn. 162 e 168; art. 76, n. 80, 82 a 85.

Articolo 234.

L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. (*177 I.; 266 G.; 58 N.; 577 P.*).

Gli art. 233 e 234 Cod. civ. regolano due specie diverse di associazione in partecipazione, e la seconda specie, che ha luogo anche per le operazioni commerciali fatte da non commercianti, può aversi senza che innanzi alla stipula del contratto, alcuno degli associati abbia già iniziato un affare o esercito un commercio. — C. Palermo, 14 luglio 1898 (*L.* I, 822, *n.*; *D. C.* 1023; *Mon.* 804; *D. C.* 1023).

Articolo 235.

L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato. (*107, 178, I.; 251, 256, 269 G.; 58 N.; 578, 579 P.*).

1. Chi contratta con uno degli associati in partecipazione ha azione soltanto contro di lui e non già contro gli altri associati. — C. Torino, 17 agosto 1886 (*G.* 565; *L.* II, 618; *Annali* 460; *Fil.* 757; *Mon.* 806; *Cons. comm.* 1887, 87).

2. L'associato in partecipazione, ancorchè personalmente non contragga coi terzi, può incontrare verso di essi responsabilità, quando col suo contegno induca ragionevole presunzione del suo vincolo in società con altri. — C. Firenze, 4 agosto 1887 (*L.* II, 585; *T. v.* 494); Id., 13-16 febbraio 1888 (*T. v.* 159; *L.* I, 549; *Mon. leggi* 131; *Annali* 55; *G.* 310; *Mon.* 526; *D. C.* 690; *Annuario* 454, *n.*; *G. it.* I, 1, 487).

3. E ciò può dimostrarsi anche colla prova testimoniale. — C. Firenze, 13-16 febbraio 1888 — di cui al n. precedente.

4. L'associazione in partecipazione, se non può avere una esistenza giuridica esteriore verso i terzi, ha però un'esistenza interna, la quale è di diritto e di fatto nello stesso tempo, a differenza delle società commerciali che, ove non esistano di conformità alla legge, non possono avere che un'esistenza di fatto. — C. Roma, 27 febbraio 1898 (*L.* I, 488, *n.*; *G. it.* I, 1, 370).

5. L'associazione in partecipazione non costituisce un ente giuridico distinto dalle persone dei soci. — A. Milano, 18 novembre 1898 (*L.* II, 804, *n.*; *D. C.* XII, 59).

V. anche art. 76, n. 80 e 82.

—

Articolo 236.

I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno. Tranne questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei profitti e delle perdite. (*179 I.; 143, 253, 254, 268 G.*).

—

1. Il partecipante può concorrere per contributo cogli altri creditori dell'associante sui beni mobili di questo. — A. Napoli, 8 dicembre 1884 (*Gazz. P.* XXI, 55).

2. Nell'essenza dell'associazione in partecipazione il fondo sociale, quand'anche somministrato dal socio partecipante, si ritiene di proprietà esclusiva del socio amministratore, ossia palese, al quale solo spetta la gestione sociale nel trattare coi terzi e rispondere delle obbligazioni assunte. — A. Venezia, 11 giugno 1886 (*T. v.* 805, *n.*; *Cons. comm.* 178; *Annuario* 45).

3. Nell'associazione in partecipazione l'associante può sempre disporre liberamente della cosa che ne forma l'oggetto, e l'associato non può impugnare l'alienazione, salvo per causa di simulazione o di frode. — C. Torino, 15 ottobre 1891 (*G.* 748; *G. it.* 1892, I, 1, 178).

4. Dal disposto dell'art. 236, ultima parte, consegue che in generale al partecipante debba essere fatta una vera comunicazione o consegna sì dell'inventario che del bilancio. — T. comm. Venezia, 20 settembre 1886 (*T. v.* 1887, 104; *Annuario* 104).

5. L'associato in partecipazione può pretendere la formazione dei bilanci, e se questi sono presentati in modi difformi da quelli voluti dalla legge, deve essere stabilito un termine per la esibizione. — T. Napoli, 6 aprile 1891 (*D. e G.* VI, 379).

6. La circostanza che l'articolo limiti il diritto del partecipante ad avere il conto delle cose conferite, nonchè dei profitti e perdite, non vale da sola ad escludere il diritto di avere pure comunicazione dei bilanci annuali in base al contratto. — C. Palermo, 18 maggio 1908 (*Mon.* 965).

7. Il partecipante nell'associazione in partecipazione può domandare sequestro giudiziario di un credito della società. — C. Roma, 25 aprile 1887 (*Annali* 202; *Annuario* 310).

8. Può il socio segreto in partecipazione chiedere il sequestro delle merci da lui fornite al negozio del socio palese, avendosene riservata la proprietà nel contratto d'associazione, se havvi pericolo d'alterazione o distruzione. — A. Venezia, 28 novembre 1889 (*L.* XXX, I, 271; *T. v.* 1890, 70).

9. Cessata l'associazione in partecipazione il socio occulto non vanta altro diritto se non il credito che gli rivenga dal conto del socio palese, quando non dimostri che costui in soddisfazione del debito gli abbia trasferito il dominio di alcuna cosa. — C. Napoli, 4 giugno 1889 (*D. e G.* V, 127; *Annali* 470).

10. Nell'associazione in partecipazione i rapporti intimi fra associante (socio palese) e partecipante (socio secreto) sono quelli tra socio e socio, e quindi compiuto nel suo stadio attivo l'affare per cui fu data la partecipazione, e subentrato lo stadio della liquidazione, il primo, trattenuto quanto sia necessario per far fronte alle eventuali spese, è in obbligo di rendere conto al secondo della tenuta gestione e di passargli il quoto proporzionale delle attività risultanti, senza attendere la definitiva ultimazione della pendenza. — A. Venezia, 21 marzo 1890 (*T. v.* 199, *n.*).

11. Alle azioni tra componenti un'associazione in partecipazione non è applicabile l'articolo 96 Codice proc. civile. — A. Milano, 6 maggio 1890 (*Mon.* 611).

12. Il socio partecipante ha diritto di ripetere quello che ha conferito nella società, qualora non sia stato assorbito dalle perdite sociali. — A. Roma, 17 maggio 1890 (*T. rom.* 506).

13. Il socio di un'associazione in partecipazione che abbia somministrato generi per la vendita e la divisione degli utili con gli altri, non può in caso di fallimento prelevare i generi stessi rimasti tuttavia invenduti. — C. Napoli, 21 giugno 1894 (*D. e G.* X, 200; *Gazz. proc.* XXVI, 376).

14. Il partecipante, in mancanza di un patto speciale, non può mai allo scioglimento della società riavere in natura le cose messe in società. — C. Napoli, 9 marzo 1905 (*L.* 1182, *n.*; *D. C.* 596).

15. Il socio non può cedere la quota spettantegli nella società se non dopo il suo scioglimento, ossia quando la quota stessa sia rientrata nel suo patrimonio.

16. Verificatasi la condizione per lo esperimento del diritto del socio segreto sulla parte dei fondi non assorbita dalle perdite e quella del cessionario del socio in partecipazione, il diritto del socio precede e prevale su quello del cessionario. — A. Roma, 17 maggio 1890 (*T. rom.* 506).

17. L'associato in partecipazione non ha alcun diritto di proprietà sulle cose cadute nella associazione, ma soltanto azione al conto dei profitti e delle perdite. Se quindi poco prima della cessazione dei pagamenti dell'associante e suo successivo fallimento seguì tra lui e il suo associato un assesto di conti con cui si assegnò a questo una parte rilevante delle attività, senza tenersi conto di tutti i debiti dell'associazione o di cambiali già girate dall'associante, non può tenersi efficace questo assestamento di fronte alla massa dei creditori di quest'ultimo per la sola ragione che sia anteriore alla cessazione dei pagamenti e non vi sia prova di frode e simulazione, e manca di motivazione la sentenza che non considera quest'atto di fronte al detto principio dell'articolo 236, sotto il quale era pure stato impugnato dai creditori. — C. Torino, 19 giugno 1890 (*G.* 552).

18. Il principio *socius pro socio tenetur* non è applicabile alle associazioni in partecipazione. — C. Torino, 22 dicembre 1890 (*G.* 1891, 70; *L.* 1891, I, 407; *Mon.* 1891, 206; *Fil.* 1891, 200).

19. La liquidazione nelle forme stabilite dal Codice commerciale ha luogo soltanto nelle vere società, e non già nelle associazioni in partecipazione.

20. L'associato che ebbe il carico dell'amministrazione dell'associazione e la tenne di fatto è obbligato a renderne il conto. — C. Torino, 21 febbraio 1898 (*G.* 868).

21. Il partecipante, per quanto concerne la somma conferita, non può che domandare al suo amministratore il conto dei profitti e delle perdite, ma non può provocare il fallimento. — A. Trani, 18 settembre 1901 (*Mon.* 976).

22. Il socio in partecipazione ha diritto al rendiconto anche nel corso dell'affare. — C. Palermo, 12 marzo 1908 (*D. C.* 789).

23. Il conto sociale o conto a metà presuppone un conferimento di cose delle quali il conferente si riserva la proprietà, ed è quindi inammissibile a favore di chi conferisce solo la propria opera personale. — C. Palermo, 11 luglio 1896 (*L.* II, 758; *T. gen.* 590; *Cons. comm.* 316; *D. C.* 795).

Articolo 237.

Salve le disposizioni degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione. (*181 I.; 699 E.; 48 F.; 254 G.; 58 N.; 560 P.*).

Bibliografia: Navarrini U. *Del patto col quale alcuni soci si esentano dal contribuire alle perdite derivate all'azienda sociale da colpa accertata di altro socio che assuma di risarcirle* (*D. C.* XX, 147).

1. È valido il patto di un'associazione in partecipazione con cui si stabilisca che per la efficacia delle obbligazioni sia necessaria la firma di tutti gli associati, altrimenti obblighino il solo firmatario. — C. Napoli, 17 dicembre 1885 (*Gazz. P.* 887).

2. Non è contrario alla natura dell'associazione in partecipazione il patto pel quale il partecipante, non volendo essere indefinitamente vincolato, limita la sua obbligazione ad una certa data, riservandosi la liquidazione, a quella prefinita data, degli utili e delle perdite che a quell'epoca medesima fossero emerse. — C. Torino, 30 aprile 1892 (*G.* 700).

3. Non ripugna all'associazione in partecipazione il patto di solidarietà per gli utili e le perdite nel senso, che, mancando uno dei soci ai proprii impegni, debba egli rispondere delle perdite sofferte dagli altri per sua colpa. — C. Torino, 1° febbraio 1894 (*G.* 282).

3. In tema d'associazione in partecipazione le parti hanno piena facoltà di determinare la forma, le proporzioni e le condizioni del contratto; e ben possono quindi i contraenti dispensarsi dall'obbligo speciale di tenere i libri nelle forme prestabilite dal Codice di commercio, e stabilire che possano giustificarsi i conti della gestione con altre copie di prova. — C. Roma, 22 febbraio 1899 (*Corte S. Roma*, XIX, II, 27).

4. È valido il patto per cui alcuni soci si

esentano dal contribuire alle perdite derivate all'azienda sociale da colpa accertata di altro socio che assuma di risarcirle. — C. Torino, 24 maggio 1901 (*D. C.* 805; *D. C.* 1902, 147, nota del Navarrini).

V. anche art. 79, n. 2 e art. 186, n. 3.

Articolo 238.

L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società, ma dev'essere provata per iscritto. (*182 I.; 49, 50 P.; 250, 266 G.; 58 N.; 577, 579 P.*).

Bibliografia: Navarrini U., *La mancanza dello scritto nelle associazioni in partecipazione* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 317; Milano, 1903, Vallardi). – Vidari E., *Prova dell'esistenza di fatto di un'associazione in partecipazione* (*L.* 1900, II, 476).

1. Il contratto scritto non è richiesto sotto pena di nullità per la costituzione dell'associazione in partecipazione, ma solo può giovare a provarne l'esistenza; epperciò in sua mancanza va rimessa al prudente criterio del giudice la ammissione delle prove equivalenti nei limiti consentiti dalle leggi del rito. — A. Venezia, 11 giugno 1884 (*Rass.* 182, *c*; *Annuario* 276; *D. C.* 589; *F.* I, 442, *c*; *T. v.* 885, *c*); A. Torino, 30 settembre 1889 (*Mon.* 923; *Annuario* 570; G. XXVII, 28).

2. La necessità dell'atto scritto per il contratto d'associazione in partecipazione è stabilita soltanto in favore dei terzi ai quali non si può opporne la mancanza; ma quanto agli obblighi dei soci fra loro e dei soci verso i terzi sono ammissibili tutti i mezzi di prova e tra essi il giuramento. — A. Genova, 5 marzo 1888 (*L.* I, 748; *Eco* 102; *D. C.* VII, 441; *G. it.* II, 558).

3. L'associazione in partecipazione può essere provata col mezzo d'interrogatori. — A. Roma, 9 maggio 1889 (*T. rom.* 267; *Annuario* 569).

4. L'atto scritto è necessario soltanto per dimostrare l'esistenza legale dell'associazione di fronte ai terzi, ma non nei rapporti degli associati. — A. Roma, 28 febbraio 1891 (*T. rom.* 300).

5. L'esistenza di un'associazione in partecipazione, nei rapporti fra i soci, può essere provata anche a mezzo di testimoni, specialmente quando vi sia un principio di prova scritta. — A. Aquila, 3 marzo 1891 (*F.* I, 610; C. Napoli, 9 giugno 1900 (*L.* II, 476, *n.*; *Mon.* 890; *D. C.* 920).

6. L'associazione in partecipazione essendo affrancata dalle formalità di pubblicazione, esiste sempre come società di diritto, quando esiste come società di fatto, cioè quando è stata consentita fra le parti per atto scritto. È quindi inutile ogni distinzione fra le due ipotesi.

7. La prova testimoniale ammessa per provare l'esistenza d'una associazione in partecipazione, non può e non deve servire alla prova di un altro contratto. — C. Roma, 27 febbraio 1898 (*L.* I. 488 *n.*; *G. it.* I, 1, 870, *n.*).

8. Un'associazione in partecipazione già finita i di cui rapporti tra socio e partecipante trattasi di regolare, può farsi risultare con qualunque mezzo e senza limitazione di somma. — T. Sassari, 27 ottobre 1895 (*G.* 1896, 89).

9. Nei rapporti tra soci si può provare con testimoni l'esistenza di fatto d'una associazione in partecipazione. — A. Trani, 11 maggio 1897 (*D. C.* 721).

10. L'atto scritto è richiesto *ad probationem*, non *ad solemnitatem*, nella costituzione d'una associazione in partecipazione; in mancanza dello scritto sono pertanto ammissibili gli altri mezzi di prova a norma del Cod. civile. — A. Cagliari, 5 febbraio 1901 (*F.* I, 1008, *n.*).

11. Anche indipendentemente dall'atto scritto è sempre ammessa la prova dell'esistenza d'una associazione in partecipazione di mero fatto onde trarne tutte le conseguenze giuridiche del caso in ordine ai diritti ed alle obbligazioni che l'associazione di fatto ha creato tra i suoi partecipanti. — C. Torino, 5 marzo 1901 (*G.* 633, *n.*).

12. Per la prova della esistenza d'una associazione non occorre a pena di nullità l'atto scritto. — A. Trani, 13 settembre 1901 (*Mon.* 976); C. Palermo, 13 maggio 1903 (*Mon.* 965).

13. Per il contratto di associazione in partecipazione, l'atto scritto è rilasciato soltanto *ad probationem* e non già *ad substantiam*.

14. È insindacabile in sede di cassazione il giudizio del magistrato di merito che, in base alla confessione delle parti ed alla corrispondenza epistolare fra esse interceduta, ritiene provata l'esistenza di un'associazione in partecipazione. — C. Roma, 10 giugno 1905 (*L.* 1567, *n.*).

V. art. 58, n. 6, 7, 9, 12, 19, 20, 22 e 23.

—

Sezione II.

Dell'associazione di mutua assicurazione.

Bibliografia: Arcangeli A., *Natura giuridica del contratto di partecipazione ad una società di mutua assicurazione* (*D. C.* XIX, 5). — Id., *Le cooperative di mutua assicurazione ed il loro regolamento giuridico* (*F.* 1900, I, 1894). — Astresse Ph. *Traité générale théorique et pratique des assurances mutuelles* (Paris, 1901, Fontmoing). — Gobbi U., *Ancora sul carattere dell'associazione di mutua assicurazione* (*Mon.* 1901, 200). — Id., *Sullo stato attuale della mutualità in Italia* (*Mon.* 1900, 461). — Id., *Il progetto di legge sulle imprese di ripartizione* (*Mon.* 1900, 801). — Manara U., *Società e assicurazioni di mutua assicurazione* (*F.* 1901, I, 118). — Pipia, *Sulle mutue associazioni.* Note ed appunti (Milano, 1902, *Rivista di assicuraz. e banche*, Tip. Tremoli). — Vidari E., *Le associazioni di mutua assicurazione non possono cadere in fallimento.* (*L.* 1902, I, 590). — Vivante C., *Le associazioni di mutua assicurazione* (*D. C.* II, 618; *Mon.* 1891, 709). — Id., *Carattere giuridico delle mutue e del controllo che determina fra i soci assicurati e l'impresa; e quale è il giudice competente dei loro conflitti* (*Mon.* 1889, 242). — Id., *Costituzione delle mutue assicuratrici.* Interpretazione e critica del Codice (*F.* 1891, I. 690).

V. anche Manara a pag. 268.

Articolo 239.

L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'associazione.

Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati.

1. Stabilito nello statuto d'un'associazione di mutua assicurazione, che la stessa non ha alcun fondo sociale, non avendo essa altro scopo che di ripartire fra gli associati al *pro rata* i danni toccati alle navi rispettive, non ha l'associato alcun'azione contro l'associazione come ente per conseguire l'indennità dovutagli, non avendo l'associazione come tale altro obbligo che quello di liquidare i conti dei sinistri, stabilire i riparti fra gli associati e spedire le note del rispettivo contributo. — A. Genova, 31 gennaio 1898 (*T. gen.* 1898, 81).

2. Nelle associazioni di mutua assicurazione il socio riunisce in sè due personalità distinte: è membro della società di cui forma parte e diventa un suo creditore, con interesse a lei opposto, quando, avvenuto il sinistro, si fa a ripetere l'indennizzo. — A. Venezia, 1° giugno 1888 (*L.* II, 420).

3. È incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale interpretando la disposizione dello statuto d'un'associazione di mutua assicurazione, ritiene che all'associato non competa azione contro l'associazione, come ente collettivo, per conseguire l'indennità dovutagli in dipendenza dei sinistri di cui fu vittima, ed esclude la solidarietà fra associati. Tale solidarietà del resto è di regola esclusa dal disposto degli articoli 239 e 248 Cod. commercio. — C. Torino, 6 ottobre 1898 (*T. gen.* 610; *G.* 1465; *Cons. comm.* 355; *Annali* 528).

4. Ha bene assunto la forma di società di mutua assicurazione quell'associazione di commercianti che ha per oggetto di tutelare gli interessi degli associati in tutte le contestazioni in cui possono trovarsi implicati per ragione del loro commercio, provvedendo al loro patrocinio ed alle spese relative, poichè il sostenere e l'impugnare azioni giudiziarie costituisce un rischio assicurabile. Non ostano alla validità di tale assicurazione le circostanze. che sia rimesso ad un comitato direttivo il liquidare quando l'affare del singolo associato possa essere assunto dall'associazione, nè l'altra che per espressa disposizione dello statuto la società non abbia, nè possa avere alcun capitale sociale. — T. Genova, 31 dicembre 1898 (*T. gen.* 87).

5. La società che ha per iscopo di corrispondere ai soci dopo un dato tempo una pensione vitalizia non è in sostanza che una società di mutua assicurazione e può assumere la forma d'anonima cooperativa. — T. Genova, 28 marzo 1899 (*T. gen.* 189).

6. Le società di mutua assicurazione possono emettere obbligazioni al pari di ogni altra società anonima quante volte provino di avere soddisfatto alle condizioni volute all'uopo dalla legge; fra cui anche questa che esista realmente e presentemente un capitale sociale capace di garantire le obbligazioni che si vogliono emettere. — T. Padova, 5 novembre 1901 (*L.* II, 773, *n.*).

7. Un società mutua di assicurazioni può, al pari di ogni altro commerciante, procurarsi il capitale di esercizio mediante un'associazione in partecipazione e gli associati in partecipazione possono stipulare il diritto di intervenire nelle assemblee e partecipare all'amministrazione, in quanto siano soci assicurati, regolando il diritto di voto in proporzione del capitale sovvenuto. — A. Roma, 18 novembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 219).

V. anche art. 76, n. 31 e art. 219, n. 12 a 18.

Articolo 240.

L'associazione di mutua assicurazione deve essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. (*183 I.*).

Bibliografia: Arcangeli A., *Le assicurazioni irregolari di mutua assicurazione* (*D. C.* XIX, 679).

È valido il patto stipulato nelle mutue assicurazioni marittime, per cui, verificandosi un caso d'avaria, l'associazione può radiare la nave, salva liquidazione dell'indennità dovuta pel sinistro verificatosi. — A. Genova, 2 agosto 1883 (*Eco* 1884, 4; *T. v.* 1885, 162).

Articolo 241.

L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatarii temporanei e revocabili. (*184 I.*).

Articolo 242.

Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci deve risultare l'adempimento delle disposizioni dell'articolo 145. (*185 I.*).

1. L'indicazione contenuta nell'art. 242 intorno alle norme dal Codice stabilite per le società anonime che sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione, è tassativa. A queste ultime quindi, perchè in quelle non comprese, non è applicabile l'art. 168 Codice commerciale. — T. comm. Milano, 2 aprile 1885 (*Mon.* 457; *D. C.* 848).

2. La mutua assicurazione è da considerarsi società in nome collettivo, e le sono quindi applicabili le disposizioni generali contenute nel tit. IX, cap. I, sez. 1 e 2, ed in ispecie l'art. 88 del Codice, sicchè quando all'atto costitutivo ed ai relativi statuti non siansi apposte le firme degli associati, non può ritenersi legalmente costituita l'associazione. — A. Brescia, 12 aprile 1888 (*Mon.* 556; *Fil.* 572; *Annuario* 49, *n.*).

3. L'art. 242, assoggettando le associazioni di mutua assicurazione alle norme riguardanti la *pubblicazione* dell'atto costitutivo, ecc., delle società anonime, intese sottoporle non soltanto alle formalità della *pubblicazione* prescritte nell'art. 95, sibbene anche alle formalità del *deposito*, della trascrizione e dell'*affissione* di che nei precedenti art. 91, 92 e 94 e al *provvedimento giudiziale*, di che nello stesso art. 91. — Decreto A. Venezia, 28 agosto 1890 (*T. v.* 465; *Cons. comm.* 269; *F.* XVI, I, 690; *D. C.* IX, 140; *Annali* 366; *Mon.* 910; *T. gen.* 684; *Fil.* 666).

4. Anche le associazioni di mutua assicurazione debbono pubblicare il loro statuto a norma dell'art. 91 Codice commerciale.

Benchè tale pubblicazione sia stata dal Tribunale ordinata, può sempre il Pubblico Ministero provocare in via contenziosa la revoca del provvedimento. — T. Genova, 31 dicembre 1898 (*T. gen.* 1899, 87).

V. anche art. 76, n. 31, art. 91, n. 39 e art. 168, n. 27.

—

Articolo 243.

Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione. (*185 I.*).

Se i singoli associati sono per lo statuto tenuti a contribuire nei rischi al *pro rata* del valore delle navi rispettive, è escluso fra di essi il vincolo della solidarietà, e però l'insolvenza di taluni non deve essere sopportata dagli altri. — A. Genova, 31 gennaio 1898 (*T. gen.* 81).

V. anche art. 289, n. 8.

Articolo 244.

Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. (*186 I.*).

1. Nell'associazione di mutua assicurazione l'assicurato, perdendo la cosa per la quale entrò nella società, cessa di essere socio, e assume immediatamente la qualità di creditore verso la società di quanto gli spetta pel risarcimento del danno patito.

2. La cessazione pertanto dei pagamenti delle indennità dovute in tale caso ai soci per i sofferti sinistri, dà diritto a provocare la dichiarazione di fallimento dell'associazione. — A. Roma, 24 marzo 1886 (*F.* I, 886; *Cons. comm.* 329); C. Roma, 9 marzo 1887 (*F.* I, 856; *L.* 1888, I, 40; *Annali* 257; *Cons. comm.* 210; *D. C.* 905; *Bass.* 147; *G. it.* I, 1, 759; *Annuario* 84).

—

Articolo 245.

L'associazione non si scioglie per l'interdizione, nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione. (*187 I.*).

Gli associati di un'associazione di mutua assicurazione non possono chiedere lo scioglimento del loro contratto, nemmeno se l'associazione sia caduta in fallimento — A. Bologna, 6 settembre 1889 (*F.* I, 1121, *n.*). — T. Bologna, 28 luglio 1891 (*Mon.* 768).

V. art. 189, n 9.

—

CAPO III.

Disposizioni penali.

Bibliografia: Bardari R. L., *Contravvenzioni e delitti nelle società commerciali* (Napoli, 1902, Tip. Festa). — D. Aloisio S., *Se le misure repressive in materia di società debbano applicarsi dal magistrato penale* (*Cons. comm.* 1886, 321). — Pugliese G. A., *Della colpa penale degli amministratori di società commerciali* (*R. Trani*, 1887, 591). — Ramella A., *Le società di commercio in rapporto alla legge penale.* (Torino, 1894, Fratelli Bocca edit.).

Articolo 246.

Sono puniti colle pene stabilite nel Codice penale per la truffa coloro che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo

altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. (*206, 249 G.*).

Bibliografia: Brusa E., *Simulazioni nelle costituzioni sociali* (*Riv. pen.* LVIII, 188).

È inapplicabile l'articolo 246 al caso di alcuni individui, i quali, sotto falsi pretesti, riescano a ritirare da chi le possegga le polizze di una società di assicurazione, restituendo altrettante polizze di un'altra società da loro istituita, frodando per tal modo la prima degli utili che le venivano dai singoli contratti; ma trattasi di truffa prevista dal Cod. penale comune. — C. Roma, 20 maggio 1892 (*Cass. un.* 902; *L.* II, 421).

Articolo 247.

Sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel Codice penale:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni e nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci e nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai soci interessi non prelevati sugli utili reali;

3° gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'art. 144, o accordato anticipazioni sopra azioni della società, o emesso obbligazioni in contravvenzione alla disposizione della prima parte dell'art. 172;

4° gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli art. 101 e 195;

5° gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazioni sulla vita e della società amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 145;

6° i liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i soci, contravvenendo alle disposizioni dell'art. 201.

La stessa pena si applica ai sindaci che nei casi indicati nei numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni. (*671 E.; 206, 249 a G.*).

1. Per l'art. 247 Codice commerciale i sindaci delle società rispondono in via penale delle distribuzioni di dividendi od interessi fittizi fatte dagli amministratori anche se non ne avessero avuto scienza, bastando l'omissione del loro obbligo di sorveglianza. — C. Roma, 23 maggio 1893 (*F.* II, 458; *G. it.* 1894, II, 88, *n.*).

2. L'amministrazione di una società che acquista azioni della società stessa per conto di essa o che procura, con mezzi illeciti, un rialzo fittizio dei titoli, commette i reati di cui agli art. 247, n. 3 del Cod. di commercio e 293 Codice penale. — C. Roma, 17-19 luglio 1895 (*L.* II, 582; *Annali* XXIX, 4, 171; *G. pen. tor.* XX, 484; *F.* II, 418).

3. Agli effetti degli art. 247 e 863 Cod. di comm. si considera come direttore non soltanto chi sia stato a tale carica eletto dall'assemblea, ma anche colui che vi fu eletto

dal consiglio in virtù di analoga disposizione dello statuto sociale.

4. L'art. 247 Cod. comm. si applica fino a che non sia dichiarato il fallimento della società; questo dichiarato, le irregolarità di cui nell'art. 247 cadono sotto le sanzioni dell'articolo 863. — A. Milano, 12 febbraio 1898 (*Mon.* 296).

5. L'acquisto non autorizzato di azioni per conto sociale fatto dagli amministratori è delitto o contravvenzione secondochè inspirato oppur no da intento di frode. — C. Roma, 28 giugno 1904 (*Mon.* 1905, 177); A. Genova, 21 gennaio 1905 (*L.* 688).

V. art. 101 n. 1 e 144 n. 4.

—

Articolo 248.

Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o del tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

Bibliografia: Berenini A., *Ritardo nella presentazione delle situazioni mensili e dei bilanci per parte delle società anonime o in accomandita per azioni* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 188). — Corsi A., *L'art. 248 del Codice di commercio e l'art. 37, n. 5, della legge di ricchezza mobile* (Roma, 1887, Tip. Giuseppe Civelli). — Deodati E., *Delle pene disciplinari inflitte agli amministratori delle società di capitali* (*art. 248-250*) (*T. v.* 1888, 49; e Venezia, 1888, Tip. Ferrero). — Olivieri V., *Se le omissioni degli amministratori previste dagli art. 248, 249 e 250 siano da considerarsi mancanze disciplinari da attribuirsi alla giurisdizione civile, ovvero reati da attribuirsi alla giurisdizione penale, ossia gli articoli enunciati e le pene inflitte agli amministratori delle società commerciali* (*Mon.* 1888, 237). — X., *Le penalità per l'omesso deposito dei bilanci sociali* (*Cons. comm.* 1891, 81; *Gazz. P.* XXIV, 277). — V. anche Amar sotto l'art. 230.

1. La denuncia pel ritardo del deposito dei bilanci deve essere fatta sollecitamente dai cancellieri al Pubblico Ministero cui spetta l'esercizio della relativa azione penale. — Circol. 1° giugno 1885, n. 1137 (*Boll. M. G. G.* 1885, pag. 251).

2. La pena pecuniaria a cui è sottoposto il socio amministratore pel ritardo nel deposito dell'atto costitutivo di società per azioni, va commisurata secondo la durata del ritardo. — C. Napoli, 14 febbraio 1887 (*Gazz. P.* 575; *Annali* 186; *G. pen.* 494; *Annuario* 296; *L.* 1888, I, 460).

3. Per il reato contemplato dall'art. 248 si applica l'art. 75 del Cod. pen. che stabilisce in lire tremila il *maximum* della pena pecuniaria per le contravvenzioni. — C. Roma, 10 marzo 1898 (*L.* I, 561; *G. it.* II, 186).

4. La sanzione penale contenuta in questo articolo è applicabile anche agli amministratori delle società cooperative i quali non ottemperino alla prescrizione dell'articolo 180. — C. Firenze, 14 maggio 1887 (*T. v.* 319; *G. pen.* 329; *G. it.* I, 2, 157; *F.* II, 221; *Ann.* 307); C. Torino, 14 ottobre 1887 (*G. pen.* 513; *Mon.* 1000); C. Firenze, 10 settembre 1888 (*D. C.* 894; *Fil.* 1889, 48; *L.* 1889, I, 248; *G. pen.* 516; *Annuario* 448); A. Firenze, 26 aprile 1889 (*L.* II, 58; *Riv. pen.* XXX, 353; *Annuario* 577).

5. La disposizione dell'articolo 248 non può estendersi ai sindaci, e l'azione penale pesa tanto sul presidente che sugli amministratori. — A. Firenze, 26 aprile 1889 (*L.* II, 58; *Riv. pen.* XXX, 353; *Annuario* 577).

6. Il rappresentante di una società estera per azioni avente in Italia una sede secondaria od una rappresentanza è colpito dalla disposizione dell'articolo 248 se non provvede all'adempimento delle formalità alle quali è soggetta una tale specie di società per l'articolo 230 dello stesso Codice. — C. Roma, 10 marzo 1898 (cit. al n. 3).

7. La contravvenzione pel ritardato deposito non colpisce solamente l'amministratore che sottoscrisse la dichiarazione di verità della situazione depositata, ma si estende ugualmente a tutti gli amministratori, sindaci ed alla Presidenza della società. — A. Casale 26 febbraio 1898 (*G.* 468 *n.*).

8. La responsabilità penale per l'omesso deposito dei bilanci in cancelleria incombe non solo agli amministratori delle società commerciali, ma anche ai sindaci, specialmente se nulla essi abbiano fatto per richiamare gli amministratori all'adempimento di quell'obbligo. — C. Roma, 17 ottobre 1901 (*F.* II, 465; *G. it.* II, 388; *Giust. pen.* 1833).

9. Non si commettono tante contravvenzioni per quanti sono i giorni di ritardo nel fare il deposito degli atti indicati nell'articolo, e quindi la contravvenzione si tramuta in delitto e la prescrizione dell'azione penale non si verifica che col decorso di 5 anni quando la pena pecuniaria eccede le L. 50 per essere il ritardo stato maggiore di un giorno. — C. Roma, 15 luglio 1887 (*L.* II, 786; *G. pen.* 1888, 22).

Contra: La pena pecuniaria comminata dall'articolo 248 dovendo infliggersi nei limiti da L. 8 a 50 per ogni giorno di ritardo, sta sempre come ***pena di contravvenzione*** e non di delitto, e quindi è prescrittibile a mente dell'art. 140 Cod. pen. (sardo). — C. Napoli, 7 maggio 1888 (*F.* II, 297; *Gazz. P.* 347; *Cons. comm.* 283; *Annuario* 414; *D. C.* 866); Id., 14 settembre 1888 (*Gazz. P.* 383; *G. pen.* 1889, 30; *Annali*, 1889, 15; *G. it.* 1889, I, 2, 47; *Annuario* 414).

10. La contravvenzione per ritardato deposito in cancelleria degli stati sociali mensili si prescrive col decorso di sei mesi. — A. Casale, 26 febbraio 1898 (*G.* 468, *n.*).

11. Il ritardo nell'adempimento delle formalità prescritte per le società per azioni costituisce un reato continuato e permanente, e perciò la prescrizione dell'azione penale per l'ommissione dell'adempimento delle formalità non comincia a decorrere se non dal giorno in cui è cessata l'ommissione. — C. Roma, 10 marzo 1898 (cit. al n. 8).

12. È obbligatorio per il giudice di fissare la pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo. — C. Napoli, 10 settembre 1887 (*Gazz. P.* 182).

13. È competente il giudice penale ad infliggere le pene pecuniarie stabilite dall'art. 248 pel ritardo nella presentazione degli atti delle società commerciali. — C. Napoli, 7 maggio 1888 (cit. al n. 9).

14. Il ritardo o la nessuna presentazione dei bilanci nella cancelleria del tribunale da parte degli amministratori di una società anonima commerciale, costituisce un reato e non una mera mancanza d'ordine amministrativo, suscettiva di condanna civile.

15. Il deposito eseguito prima della denuncia non esclude la contravvenzione di cui all'articolo 248. — C. Firenze, 10 settembre 1888 (*T. v.* 608; *G. pen.* 516; *Cons. comm.* 385; *Fil.* 1889, 48; *L.* 1889, I, 248; *D. C.* 894; *Annuario* 413).

16. I fatti contemplati nell'articolo costituiscono contravvenzioni, nè col prolungarsi del ritardo si convertono in delitti. Tante sono le contravvenzioni quanti i giorni di ritardo. — A. Lucca, 27 luglio 1889 (*F.* 873; *L.* II, 572; *Mon.* 987; *Annuario* 528).

17. L'articolo minaccia a chi non faccia il deposito nella cancelleria degli atti e documenti ivi indicati nei termini e nei modi stabiliti, una pena pecuniaria che può estendersi fino a 50 lire per ogni giorno di ritardo.

Si tratta così di una contravvenzione le cui conseguenze penali accresconsi col decorrere del tempo, nè può invocarsi l'art. 79 Codice penale vigente per ottenere che si applichi una pena pecuniaria non eccedente le L. 50 coll'aumento di un sesto alla metà. — C. Roma, 17 giugno 1890 (*Corte S. Roma* 557).

18. La contravvenzione prevista dall'articolo 248 è sempre unica, quantunque più siano i giorni di ritardo. Epperò agli effetti dell'appellabilità occorre tener conto della multa applicabile in complesso. — C. Roma, 8 agosto 1890 (*F.* II, 458, *n.*; *Corte S. Roma* 778; *Annali*, 1891, 9; *Cass. un.* 869); Id., 3 dicembre 1890 (*L.* 1891, I, 246; *G. pen. tor* 1891, 111; *D. e G.* VI, 418; *Cons. comm.* 78; *Cass. un.* II, 154; *Riv. pen.* XXXIII, 46; *Gazz. P.* 1891, 108; *Riv. univ.* 1891, 100); Id., 7 gennaio 1891 (*F.* II, 181; *Corte S. Roma* 11); Id., 18 febbraio 1891 (*G. pen.* 372; *Corte S. Roma* 194); Id., 28 marzo 1903 (*F.* II, 190).

19. Nel caso di contravvenzione agli art. 180 e 248 del Cod. comm., non può pronunciarsi condanna solidale, ma devesi condannare ciascuno degli amministratori della società individualmente. — C. Roma, 7 giugno 1890 (*Corte S. Roma* 1084).

20. Il giudizio pendente per la omissione di deposito dei bilanci non forma giudicato per le posteriori contravvenzioni da interdire al Pubblico Ministero l'esercizio dell'azione penale. — C. Roma, 3 dicembre 1890 (*L.* 1891, I, 246; *Cons. comm.* 1891, 78; *Cass. un.* II, 154; *Riv. pen.* XXIII, 46).

21. La contravvenzione all'art. 248 sussiste tanto se l'adempimento prescritto non sia eseguito, quanto se sia eseguito incompiutamente. — C. Roma, 7 marzo 1898 (*F.* II, 212).

22. Il provvedimento con cui il tribunale civile ordina la trascrizione e l'affissione

delle deliberazioni modificative dello statuto sociale, tardivamente presentate nella cancelleria, non è d'ostacolo a che si proceda penalmente nei sensi dell'articolo per ritardata presentazione delle deliberazioni medesime.

23. La contravvenzione al combinato disposto degli art. 91, 96 e 228 Cod. comm. eccede la competenza pretoriale quando, in ragione dei giorni di ritardo ad effettuare il prescritto deposito, la pena pecuniaria, calcolata nel massimo applicabile per ciascun giorno di ritardo, è superiore alle L. 2000. — C. Roma, 19 febbraio 1894 (*G. pen. tor.* 288; *Riv. pen.* XXXIX, 556).

24. L'ommesso deposito del bilancio per parte degli amministratori di una società di mutua assicurazione costituisce reato unico permanente; perciò la competenza a giudicare si desume moltiplicando il massimo della pena pecuniaria per i giorni di ritardo. — C. Roma, 24 ottobre 1902 (*G. it.* II. 396; *L.* 1903, I, 169; *Mon.* 1903, 218); Id., 10 novembre 1902 (*F.* 1903, II, 7, *n.*; *Riv. univ.* 314).

25. La contravvenzione di cui agli art. 177 e 248 è di competenza del tribunale o del pretore secondochè la multa ragguagliata al numero dei giorni di ritardo sorpassa o no la somma stabilita per la competenza del pretore. — C. Roma, 17 novembre 1899 (*F.* 1900, II, 9, *n.*).

Contra: La contravvenzione dell'articolo si verifica giorno per giorno e non si possono quindi raffigurare come un unico reato e cumulare le pene inerenti onde eliminare la competenza del pretore. — C. Roma, 20 luglio 1900 (*L.* II, 386; *F.* II, 420, *n.*; *Mon.* 1901, 79; *G. it.* II, 299).

26. L'obbligo di cui all'art. 248 incombe anche alle società civili che abbiano assunto la forma di società per azioni. — C. Roma, 9 ottobre 1896 (*D. C.* 964; *F.* II, 522; *G. it.* 1897, II, 890; *Mon.* XXXVII, 1019; *Annali* XXXI, 15; *G. pen. tor.* XVII, 22).

27. Pel mancato deposito in cancelleria delle situazioni mensili sociali nei primi otto giorni del mese non si ha contravvenzione se non si avverò almeno un giorno intiero di ritardo. — A. Casale, 26 febbraio 1898 (*G.* 468, *n.*).

V. art. 180 n. 1 e art. 221 n. 12.

Articolo 249.

Gli amministratori delle società cooperative con soci a responsabilità illimitata che non depositano nella cancelleria del tribunale di commercio, alla scadenza di ciascun trimestre, l'elenco prescritto nell'art. 223, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi, sono puniti colla multa sino a lire trecento.

Bibliografia: Vedi Deodati e Olivieri sotto l'art. 248.

Articolo 250.

Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165 e 198 e dei due primi capoversi dell'art. 172, è punita colla multa non eccedente le lire cento.

Bibliografia: Vedi Deodati e Olivieri sotto l'art. 248.

TITOLO X.

Della cambiale e dell'assegno bancario.

Bibliografia: Castiglione G., *Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio sui quesiti ministeriali, nominata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di Disciplina dei Procuratori in Milano* (Milano, 1892, tip. del Reformatorio). — Pedraglio L., *La cambiale, l'assegno bancario e il conto corrente* (Milano, 1883, tipografia Cooperativa). — Ramella A., *Trattato dei titoli all'ordine* (Firenze, 1899 e 1900, Camelli). — Scevola A., *Della cambiale e dell'assegno cambiario* (Torino, 1888, Unione tip.-editrice). — Sorani U.,

Della cambiale e dell'assegno cambiario (Roma, 1896, Società editrice Dante Alighieri). — Id., *Delle varie teorie cambiarie* (*Archivio*, LVI, 495). — Supino D., *Il nuovo Codice di commercio illustrato*. Vol. III, tit. X (Verona, D. Tedeschi e figlio edit.). — Id., *La cambiale e l'assegno cambiario* (2ª ediz., Verona, 1908, Tedeschi). — Vidari E., *La cambiale, gli ordini in derrate e l'assegno cambiario* (check), (Milano, 1885, Hoepli edit.; tip. Manini). — Vinai V., *La cambiale, l'ordine in derrate ed il check nella legge italiana* (Torino, 1890, L. Roux e C. edit.).

CAPO I.

Della cambiale.

Bibliografia: Barclay T., *Legislazione cambiaria inglese nel nuovo diritto comparato* (*Rass.* II, I, 119). — Barclay T. et Dainville, *Les effets de commerce dans le droit anglais, comparés avec les principales législations étrangères* (Paris, 1884). — Bianchi G., *Riforma del credito:* a proposito della prolusione del prof. A. Sraffa, *La cambiale e i non commercianti* (*Riv. intern. scienze soc.* 1898, 50). — Bolaffio L., *Questioni controverse nel giudizio cambiario* (*Riv. scienze giur.* V, 8; Roma, 1888, Loescher edit.). — Id., *Questioni di diritto cambiario* (*T. v.* 1900, 469). — Id., *Obbligazione cambiaria della donna maritata* (*T. v.* 1902, 686). — Biscaro G., *Contributo alla storia del diritto cambiario* (Torino, 1900, edit. Bocca). — Calamandrei R., *La cambiale* (Firenze, 1883, F. Gazzini; Torino, 1884 e 1891, Unione tipografico-editrice). — Id., *Cambiale* (*Dig. ital*). — Caperle A., *Questioni cambiarie* (*Cons. comm.* 1884, 26). — Cappelli O., *Cambiale.* Legislazione e giurisprudenza (*R. Bol.* XVII, 25). — Cons. comm., *Le cambiali e la tassa di ricchezza mobile* (1885, 212). — Contugni A., *Le cambiali proprie, ossia i vaglia o pagherò cambiarii, con aggiunta della relativa giurisprudenza, formulario degli atti cambiarii e la legge generale delle cambiali dell' Impero germanico* (Monteleone, 1902, tipografia Raca). — Coronini C., *Le cambiali secondo il nuovo Codice di commercio* (Roma, 1888, tip Perino). — Danieli C., *Delle supposizioni nella cambiale* (*Fil.* IX, 500). — Di Benedetto N., *Monografia sulle cambiali* (*Not. it.*, 1889, 161). — Id., *Della garanzia ipotecaria nelle cambiali* (*Not. it.* 1889, 5). — Eusebio L., *Della cambiale* (*G. it.* 1890, IV, 324). — Gallavresi L., *La cambiale nel nuovo Codice* (Milano, 1883, Fratelli Treves editori). — Giannini T., *Note di diritto cambiario* (*D. C.* XVII, 885). — Graphoff S. D. Richard, *Il diritto cambiario degli Arabi.* Studi di diritto comparato sulla derivazione della cambiale (Berlino, 1899). — Grassi L., *Monografia sull'origine della cambiale* (Udine, 1898. tip. Vatre). — Laperti D., *Cambio; lettera di cambio* (Palmi, 1889, tip. G. Lopresti). — Mangaroni A., *Obbligazione cambiaria della donna maritata* (*T. v.* 1902, 159). — Marghieri A., *Di un progetto di legge cambiaria internazionale* (*Fil.* 1885, 641). — Id., *La cambiale* (Napoli, 1886, R. Marghieri editore). — Id., *Cambiale ed ipoteca* (*Gravina*, I, 244). — Mascitelli F., *Il contratto di cambio secondo il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia, svolto teoricamente e praticamente* (Napoli, 1886, Bellisario e C., antico stabilimento tipografico Gennaro De Angelis e figlio). — Masino A., *La legge cambiaria italiana* (vulgarizzamento del capo I, tit. X, libro I del Codice di commercio; Torino, 1900, Unione tip.-editrice). — Mele A., *Codice cambiario* (Benevento, 1889, D'Alessandro). — Morelli E., *La nuova legislazione cambiaria* (Milano, 1883, tip. Pomelletti). — Norsa C., *Le conflit des lois et l'unification internationale en matière de lettres de change* (Milan, 1885, imprim. Lombardi). — Id., *Sul progetto di legge uniforme in materia cambiaria.* Relazione al Congresso internazionale di diritto commerciale in Anversa 1885 (Torino, 1887, Unione tip.-editrice). — Norsa E., *La nuova legislazione di cambio* (Padova, 1883, tip. fratelli Salmin). — Ottolenghi E., *Dell'ipoteca cambiaria* (*D. C.* III, 87). — Pagliaj R., *Della cambiale e dell'azione cambiaria secondo il Codice di commercio italiano* (*Mon. Pret.* 1890, 177). — Panzini G., *Considerazioni sulla cambiale* (*D. C.* XIX, 54). — Papa d'Amico L., *La lettera di cambio e la sua formazione storica* (*F. cat.* 1884, 246). — Id., *La letteralità nelle obbligazioni cambiarie e il suo principio storico ed economico* (*Archivio* XLVIII, 237). — Pezzi F., *Se una cambiale proveniente dall'estero possa essere contravvenuta, quando si presenta all'ufficio competente per essere sottoposta al bollo dopo che già vi sia apposta la firma o la girata* (*Eco* 1888, 84). — Picinelli G., *Della cambiale garantita da ipoteca* (*D. C.* I, 295). — Prato D. G., *Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra* (*D. C.* XVII, 329). — Rignano I., *Sull'applicabilità in materia cambiaria della massima* « Nemo potest auctor esse in rem suam » (*D. C.* VII, 809). — Ruggeri, *La cambiale* (Messina, 1887, De Stefano e Capra). — Sacerdote S., *Legge inglese*

sulle lettere di cambio volgarizzata sul testo ufficiale (Torino, 1884, Unione tip.-editrice). — Sacerdoti A., *Sopra alcune riforme del Cod. di comm. in materia cambiaria* (*D. e G.* 1886, 861; *T. v.* XII, 57). — Id., *Teoria della cambiale da prendersi a base di una legge cambiaria uniforme per i varii Stati* (*Fil.* 1888, I, 226). — Id., *La questione della provvista nella cambiale a proposito di uno scritto di E. Thaler* (*D. C.* XX, 169). — Scotti C., *La cambiale nei giuristi avanti il 1500* (*Archivio*, XXXIII, fasc. 1-2). — Sostegni A., *Proposte di modificazioni alla legge cambiaria in armonia alla consuetudine commerciale* (Padova, 1904, tipografia Zanairo e Pizzati). — Sraffa A., *La cambiale ed i varii commercianti* (*Archivio*, LVIII, 121). — Id., *Un surrogato della cambiale come strumento del credito agricolo* (*Riv. dir. comm.* 1903, 58). — Strixioli M., *Il diritto cambiario italiano* (Savona, 1883). — Vadalà Papale G., *Il diritto cambiario* (*D. C.* IV, 52). — Vidari E., *Cambiale ed ipoteca* (*Rass.* I, 57). — Id., *La cambiale non è la carta moneta dei negozianti* (*T. v.* VIII, 178). — Villani T., *È valida la cambiale emessa dalla moglie se il marito l'abbia oralmente a tanto autorizzata?* (*Mov. giur.* 1900, 41). — Vita Levi M., *Confronto del progetto di ordinanza cambiaria per l'impero russo* (*Rass.* I, 188). — Vivante C., *La cambiale e il suo rapporto fondamentale* (*F.* 1900, I, 285). — Id., *Caratteri dell'obbligazione cambiaria* (*T. v.* 1900, 77). — Wautrain Cavagnari V., *La cambiale* (*Gazz. giud. it.* 1898,209).

V. anche Bonelli, Manara, Norsa, Sorani e Vidari sotto l'art. 1 e Supino sotto l'art. 8.

Sezione I.

Requisiti essenziali della cambiale.

Bibliografia: Anonimo, *Il bollo nelle cambiali* (*Cons. comm.* 1900, 210). — Baldoni, *L'analfabeto può emettere ed accettare cambiali* (*Cons. comm.* 1884, 121). — Benussi F., *La cambiale non bollata originariamente, o con bollo insufficiente, cessa di essere equiparata agli atti pubblici?* (*Mon. Pret.* 1898, 5). — Bolaffio L., *Il bollo sulle lettere di cambio* (*T. v.* VIII, 125; *D. C.* I, 288; *Cons. comm.* 1884, 123). — Carlevero Grognardo T., *Dell'autenticazione delle firme nelle cambiali* (Casale, 1892, tip. G. Pane). — Cons. comm., *La cambiale nei rapporti colla tassa degli affari* (1889, 50). — Danieli C., *Se e come gli analfabeti possano obbligarsi cambiariamente* (*D. C.* 1, 883). — Michelozzi C., *La cambiale emessa, tratta e accettata da analfabeti* (*Bol.* III, 6). — Mon., *Il bollo nelle cambiali* (XXIV, 225). — Mon. Pret., *Del bollo delle cambiali aventi scadenza superiore a sei mesi* (1888, 805). — Ponzoni G., *La tassa di bollo sulle lettere di cambio* (*Rass.* I, 96). — Pratica leg., *La cambiale nel diritto finanziario* (III, 17). — Romanelli N., *L'autorizzazione maritale e giudiziale e la cambiale della moglie non commerciante* (*D. C.* XIII, 491). — Spanna O., *La tassa di bollo sulle cambiali* (*Rass.* I, 96). — Supino D., *La obbligazione cambiaria degli analfabeti e la legge sul credito agrario* (*D. C.* 1887, 329). — X. *Sull'obbligo di fare registrare le cambiali che si producono in giudizio* (*Mon.* 18·8, 809).

V. anche Bibliografia sotto l'art. 13.

Articolo 251.

La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare o l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale sono:

1° la data;

2° la denominazione di « cambiale » o « lettera di cambio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente colla sua sottoscrizione;

3° l'indicazione della persona del prenditore;

4° della somma a pagarsi;

5° della scadenza; e

6° del luogo del pagamento;

7° la sottoscrizione del traente o dell'emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare:

8° la persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario ».

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo. (*196, 172, 173 I.; 722, 825, 826 E.; 110, 111 F.;* (*4 R.*) *G.; 100 N.; 321 P.; 429 S.*).

Bibliografia: Bianchi L., *Considerazioni sul num. 7 dell'art. 251 del nuovo Codice di commercio* (Milano 1889, tip. Centrale di Balzaretti). — Bianchi F., *Sull'inefficacia delle sottoscrizioni abbreviate nelle cambiali* (*F.* 1892, I, 817 e Città di Castello, 1892, Stabil. tip. S. Lapi). — Bolaffio L., *Rilascio al creditore di cambiale incompleta* (*T. v.* 1889, 29). — Id., *Sulla validità della cambiale sottoscritta in bianco dall'emittente* (*F* 1889, I, 152). — Id., *Del bianco segno* (*T. v.* 1890, 577). — Id., *La sottoscrizione delle cambiali* (*T. v.* XII, 857; *Cons. comm.* IV, 225; *Mon.* 1888, 109). — Bolchini F., *La cambiale in bianco* (*Mon.* 1905, 241). — Bosio E., *Le aberrazioni della giurisprudenza a proposito della cambiale in bianco* (*D. C.* IX, 469). — Bovio R., *La tradizione manuale dell'effetto cambiario emesso in bianco* (*Riv. giur. Bari* 1897, 41). — Cao U., *La cambiale in bianco* (*Gazz. giud. it.* 1897, 129). — Carlevero G., *Dell'autenticazione delle firme nella cambiale* (Casale, 1892, tip. Pane). — Cons. comm., *I requisiti della cambiale - la data* (1884, 133). — Id., *Secondo requisito: - la denominazione* (1884, 15). — Id., *Quinto requisito: - la scadenza* (1884, 241). — Id., *Settimo requisito: - la sottoscrizione* (I, 265). — Id., *Se la sottoscrizione di tutti quelli che si obbligano cambiariamente debba essere fatta col nome e cognome* (IV, 33 e 81). — Id., *La cambiale e la sottoscrizione con timbri* (1888, 77). — Id., *La sottoscrizione nelle cambiali mancanti di requisiti essenziali* (1888, 237). — Danieli G., *Della forma delle sottoscrizioni cambiarie* (*D. C.* V, 161). — De Meis L., *L'inefficacia cambiaria della cambiale in bianco* (*Gazz. proc.* 1898, 505; *Conciliatore*, 1899, 257). — De Nivis A. N., *Prova ed effetto della simulazione di data nelle cambiali* (*Pisanelli*, 1895, 88). — De Santis L., *Cambiale in bianco* (*Mov. giur.* 1889, 321). — Di Benedetto N., *Dell'obbligazione cambiaria contratta per procura* (*Not. it.* 1889, 141). — Di Domenico A., *La cambiale in bianco* (*Mov. giur.* 1902, 28). — Errera G., *Un quesito relativo alle cambiali in bianco* (*D. C.* XIX, 177). — Faralla O., *Il domicilio eletto pel pagamento della cambiale non può valere per la notificazione degli atti del giudizio e della procedura esecutiva* (*Cons. comm.* 1896, 377). — Fiore Goria F. M., *Sul valore giuridico del bianco segno cambiario* (*Rass.* I, 479). — Frugoni P., *La sottoscrizione nelle cambiali* (*Archivio* XXXIX, 231). — Giannini T., *Se il preteso mandatario a firmare assuma obbligazione cambiaria* (*D. C.* XII, 169). — Giovannini P., *Il domicilio nei « pagherò cambiarii »* (Biella, 1902, tip. D. Solinas). — Grassi L., *Monografia sull'ordine della cambiale* (Udine, 1898, tip. Vatri). — Longo-Modica G., *Il carattere giuridico della firma in bianco* (Catania, 1902, tipogr. Monaco e Mollica). — Malpeli L., *L'elezione di domicilio nelle cambiali rilasciate in bianco* (Roma, 1897, tip. dell'Unione cooperativa editrice; *Riv. univ.* 1897, 127; *D. C.* XVII, 543). — Mangaroni A.. *Cambiale in bianco.* Presunzioni (*T. v.* 1902, 224). — Martinengo G. V., *Del biancosegno nelle cambiali o la cambiale in bianco* (Torino, 1902, tip. Celanza). — Mon., *Gli articoli 251 del nuovo Codice di commercio e 42 della legge 13 settembre 1874 sul bollo* (1883, 225). — Niceforo N., *La sottoscrizione nella cambiale* (*Mon. Pret.* 1888, 201). — Pagani C., *L'elezione di domicilio nelle cambiali rilasciate in bianco* (*D. C.* XVII, 43). — Id., *Il creditore originario che riceve una cambiale in bianco può completarla scrivendo nel titolo il nome di un altro prenditore?* (*D. C.* XVIII, 51). — Palomba B., *Il bianco segno cambiario* (*Conciliatore*, 1899, 721). — Parisi, *Insufficienza del bollo nella cambiale* (*G. it.* 1892, I, 2, 376). — Ricca-Barberis M., *La cambiale in bianco e il rapporto originario* (*Riv. dir. comm.* 1903, 312). — Rocco A., *Nullità della cambiale firmata in bianco* (*Ann. critico*, 1896, 1, 225). — Id., *Il fondamento giuridico dell'obbligazione nei titoli di credito e la validità della cambiale in bianco* (*F.* 1897, I, 1058). — Id., *Il formalismo nella cambiale e le forme equipollenti o elittiche nella clausola cambiaria* (*F.* 1903, I, 684; *Riv. dic. comm.* 1903, II, 157). — Rodino L., *Cambiale in bianco* (*D. C.* XV, 281). —

Romanelli N., *La cambiale in bianco* (Napoli, 1896, tip. Nobile; *D. e G.* XIV, 22; *Cons. comm.* 1897, 17). — Secerdoti A., *Se può avere effetti cambiari la sottoscrizione del mandatario di persona diversa dall'emittente* (*D. C.* I, 158). — Scotti G., *La inefficacia del foglio cambiario sottoscritto in bianco e la prova del rilascio in tale condizione* (Napoli. 1899, tip. dell'Ancora; *D. e G.* XII, 82). — Serafini F., *Brevi osservazioni alla sentenza 21 luglio 1884 della Corte d'appello di Napoli sulle due questioni: se la denominazione di* cambiale *sia tassativa; e se un titolo avente tutti i requisiti estrinseci della cambiale sia civile, se tale è la causa del debito* (*F.* 1884, I, 825). — Id., *Sulla validità di cambiali che presentano alterazioni nella somma* (*Riv. univ.* 1897, 163). — Supino D., *Abbreviazione del nome nelle sottoscrizioni cambiarie* (*D. C.* V, 19). — Id., *Del luogo della sottoscrizione cambiaria* (*D. C.* VIII, 9). — Vivante C., *La cambiale in bianco* (*F.* 1899, I, 87). — Zignoni P., *Della cambiale in bianco* (*Gazz. Giud. it.* 1897, 118).

1. **La cambiale rilasciata in bianco vale come procura al prenditore per riempirla.** — T. Novara, 28 marzo 1898 (*Rass.* 212; *G.* 488; *Mon.* 502; *T. v.* 387; *D. C.* 278; *Annuario* 83); A. Torino, 26 dicembre 1883 (*Rass.* II, 15, *n.*; *G.* XXI, 282; *Annuario* II, 83; *D. C.* II, 410; *Eco* VIII, 174, *n.*; *Mon.* XXV, 486; *Cons. comm.* 1884, 66); T. Camerino, 21 maggio 1889 (*Giorn. giur.* II, 11); A. Trani, 9 giugno 1896 (*R. Trani* 685); A. Cagliari, 26 settembre 1896 (*G. Sarda*, 851); A. Genova, 27 novembre 1896 (*T. gen.* 684); C. Firenze, 30 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 224, *n.*; *T. v.* 1897, 65; *F.* 1897, I, 791, *n.*); A. Genova, 27 marzo 1897 (*T. gen.* 207; *L.* I, 665; *D. C.* 44); A. Genova, 29 luglio 1899 (*T. gen.* 558); C. Napoli, 7 febbraio 1902 (*Corte d'appello delle Puglie*, 75).

2. Quando la firma in bianco siasi rilasciata sopra un foglio di carta da bollo per cambiali, non può sostenersi che si sia inteso di rilasciare una semplice obbligazione civile e che si sia poi dal creditore commesso un abuso scrivendovene sopra le enunciazioni cambiarie. — A Torino, 26 dicembre 1883 (cit. al n. 1).

3. on è necessario che la cambiale sia scritta tutta di mano del traente, basta che questi vi apponga di propria mano la firma e l'indicazione della somma da pagarsi; le altre indicazioni possono essere apposte da un terzo, e così anche dal prenditore o dal trattario che ne abbia avuto incarico dal traente. — C. Torino, 15 febbraio 1889 (*G.* 141; *F.* 1, 899, *n.*; *T. gen.* 193; *L.* I, 588; *Mon.* 261; *D. C.* 868; *Cons. comm.* 116; *G. it.* I, 1, 269; *Fil.* 228).

4. Firmata da più persone una cambiale in bianco e consegnata da una di esse al prenditore, questa è cambiariamente obbligata verso costui in quanto, col fatto della consegna, gli ha dato il tacito mandato di riempire il foglio; ma non sono cambiariamente obbligati verso il prenditore gli altri firmatari che non concorsero al fatto della consegna. — A. Milano, 22 luglio 1889 (*G. it.* II, 703; *Mon.* 827; *Annuario* 199).

5. Il firmatario di un bianco-segno per un debito già liquidato al momento del rilascio, nell'intervallo che corre tra questo momento e la data della cambiale formata, secondo il mandato, col bianco-segno, è debitore puro verso il ricevente quanto al credito ordinario ed è debitore in potenza quanto alla forma cambiaria del credito stesso. — C. Firenze, 21 luglio 1890 (*T. v.* 447).

6. Colui che consegna ad altri una cambiale sottoscritta in bianco per l'esazione, gli conferisce tacitamente il mandato di apporvi la data e la scadenza secondo meglio stimi. — A. Genova, 4 novembre 1891 (*L.* 1892, I, 238; *G. it.* 1892, I, 2, 37).

7. La legge non impone la contestuale esecuzione delle formalità prescritte per la cambiale, nè vieta la delegazione fatta dal debitore al creditore di effettuarla per suo conto; cosicchè la firma in bianco apposta in un modulo cambiario basta a rivelare la volontà di obbligarsi cambiariamente. — A. Genova, 9 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 161; *L.* 1893, I, 163).

8. Il rilascio di una cambiale in bianco dà diritto a chi la riceve di riempirla o di

trasferire ad altri la facoltà di riempirla senzachè l'accettante od avallante possano opporre all'apparente prenditore le eccezioni personali che avrebbero potuto opporre al primo consegnatario.

9. Quindi il modulo cambiario firmato in bianco può circolare come titolo al portatore prima che sia riempito, se tale sia stata la volontà delle parti contraenti. — C. Firenze, 1° marzo 1900 (*L.* I, 585, *n.*; *G.* 487, *n.*; *D. C.* 488; *F.* I, 614, *n.*; *G. it.* I, 1, 888; *Mon.* 708).

10. Il rilascio della cambiale in bianco implica tacito mandato di riempire la stessa anche a nome di un terzo, al quale si può cedere *brevi manu* e senza apporre girata. — A. Catania, 11 agosto 1900 (*Gazz. giud.* 48).

11. Epperò non commette reato il cessionario di una cambiale in bianco che la riempia e se ne serva contro l'emittente. — C. Roma, 25 luglio 1901 (*F.* II, 497).

12. Sottoscritto un effetto cambiario con la sola indicazione della somma, e depositato presso un terzo con l'incarico di consegnarlo al creditore dopo l'avveramento d'una condizione sospensiva, questa verificata, e consegnato l'effetto al creditore, questi può riempirlo delle altre formalità essenziali e chiederne il pagamento con l'azione cambiaria. — C. Palermo, 26 giugno 1902 (*F. sic.* 875; *Circ. giur.* 210; *Mon. pret.* 597; *Cons. giud. conc.* 280).

13. Il mandato tacito *ad rem suam* che rende efficace la cambiale rilasciata in bianco, non si estingue per la morte del mandante, nè può revocarsi *ad nutum*, come il mandato ordinario. — C. Palermo, 15 febbraio 1904 (*L.* 867; *Mon.* 842; *D. C.* 418).

14. Rilasciata la cambiale in bianco, il prenditore acquista il diritto di riempirla secondo le corse intelligenze, nè lo perde per il fatto che il debitore gli abbia intentato giudizio pretendendo la liquidazione ed accertamento delle sue ragioni di credito prima che esso facesse valere la sua cambiale. — C. Torino, 27 febbraio 1905 (*G.* 688, *Mon.* 584).

15. Il bianco segno cambiario può essere validamente riempito al proprio nome da un terzo, anzichè dal consegnatario diretto. — C. Torino, 8 aprile 1905 (*G.* 627, *n.*; *Mon.* 588; *D. C.* 680; *L.* 1692; *F.* I, 880; *G. It.* I, 1, 788, *n.*); P. Montemagno, 28 giugno 1905 (*G.* 1028).

16. Il possessore di una cambiale in bianco non è autorizzato a scrivervi anche una elezione di domicilio, nè questa è operativa agli effetti della regolare notifica degli atti al sottoscrittore. — C. Napoli, 20 gennaio 1888 (*Gazz. P.* 244; *Annuario* 142); Id., 28 febbraio 1892 (*F.* I, 1066; *Gazz. P.* 197).

17. Sia che si tratti di vaglia cambiario firmato in bianco, coll'indicazione della somma, della data e del luogo d'emissione, sia che si tratti di vaglia cambiario completamente rivestito delle indicazioni volute dal Codice di commercio, non può ammettersi che sia in facoltà del prenditore di inserirvi per solo presunto tacito mandato una elezione di domicilio speciale o l'indicazione di un luogo di pagamento diverso da quello d'emissione. — A. Casale, 20 dicembre 1889 (*G. cas.* 1890, 54; *Annuario* 191).

18. La fiducia nella persona alla quale si è rilasciata la cambiale firmata in bianco, non si estende alla clausola di elezione di domicilio, la quale ha efficacia giuridica in quanto proviene dalla dichiarazione espressa della parte. — A. Messina, 28 gennaio 1891 (*G. cat.* 77; *Cons. comm.* 270).

19. Rilasciata in bianco una cambiale è nulla la citazione intimata dal possessore al domicilio in essa segnato all'insaputa del sottoscrittore e in luogo diverso dal domicilio reale di costui. — A. Trani, 9 marzo 1891 (*G. it.* II, 266, *n.*; *Pisanelli* 280; *Cons. comm.* 270).

20. È ammissibile la prova dedotta che chi sottoscrisse una cambiale in bianco non vi appose la elezione di domicilio per la notificazione di atti giudiziari, nè autorizzò altri ad apporvela, riflettendo questa prova un fatto che non tiene all'esistenza, ma alla esecuzione della obbligazione. — A. Trani, 25 giugno 1892 (*G. it.* II, 474).

21. In una cambiale rilasciata in bianco, in cui l'accettante si limita a porre la sua firma sotto la parola *accetto*, se chi la riempie vi elegge il domicilio che meglio gli pare, la parola «accetto» non può riferirsi che alla sola obbligazione cambiaria, non mai anche alla elezione di domicilio. — A. Trani, 8 agosto 1894 (*R. Trani* XVIII, 872).

22. Il creditore cui è rimessa una cambiale in bianco non può efficacemente apporvi una elezione di domicilio da parte dell'emittente. — C. Torino, 18 dicembre 1894 (*G.* 1895, 80, *n.*).

23. Qualora un effetto viene rilasciato in bianco, il traente si rimette alla fiducia del creditore per tutte le clausole che costui introduca nell'effetto medesimo, meno per quelle che richieggono un fatto personale del traente stesso, come la elezione di domicilio diverso da quello del domicilio reale. — C. Napoli, 31 dicembre 1896 (*Gazz. P.* XXVII, 228; *D. C.* 1897, 299; *L.* 1897, I, 476; *G. it.* 1897, I, 409, *n.*).

24. Trattandosi di cambiale rilasciata in bianco, il prenditore rimane autorizzato ad apporvi tutte le indicazioni che secondo lo articolo 251 sono requisiti essenziali della cambiale, e così anche il luogo del pagamento,

ma non l'elezione di domicilio, nè per la determinazione della competenza, nè per la notificazione degli eventuali atti giudiziari. — C. Torino 4 gennaio 1899 (*G.* 201, *n.*; *D. C.* 481; *L.* I, 550, *n.*; *G. it.* I, 1, 229 *n.*).

25. La cambiale in bianco è riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e rivela l'ampia fiducia del firmatario ad approvare anticipatamente quanto venga ivi scritto, meno per l'elezione di domicilio. — C. Napoli, 25 giugno 1902 (*Mov. giur.* 871).

26. La elezione di domicilio apposta nella cambiale rilasciata in bianco non è valida ai fini della notificazione degli atti giudiziali, se non sia di pugno dei firmatari. — A. Trani, 11 luglio 1903 (*Corte d'app. Napoli* 844; *R. Trani*, 750).

27. Il prenditore di una cambiale in bianco non ha facoltà di scrivervi l'elezione di domicilio oltre che per il pagamento anche per la notifica degli atti giudiziari. — C. Roma, 28 aprile 1904 (*L.* 2241; *F.* I, 1526; *Cons. comm.* 229).

28. È valida la cambiale rilasciata in bianco, tanto per l'efficacia della intrinseca obbligazione cambiaria, quanto per la mutazione del domicilio circa la formalità del protesto. — C. Firenze, 24 novembre 1898 (*L.* 1899, I, 120, *n.*; *F.* 1899, I, 88, *n.*).

29. Nel completarsi la cambiale firmata in bianco può anche scriversi l'indicazione di un domicilio eletto, e non può essere impugnata dall'emittente, nei rapporti col prenditore, se non provando che la fatta indicazione è contraria ai patti tra loro intesi. — A. Torino, 30 maggio 1892 (*G.* 689).

30. Il prenditore in bianco ha facoltà di domiciliare l'effetto che riempie. — A. Casale, 2 giugno 1904 (*G.* 1598, *n.*).

31. Il mandato a domiciliare l'effetto in bianco può anche essere tacito ed indursi sovranamente dal giudice del merito dalla corrispondenza epistolare intervenuta tra l'emittente ed il prenditore in bianco. — C. Torino, 19 giugno 1905 (*G.* 1081; *Mon.* 826).

32. La firma rilasciata in bianco sopra carta da cambiale a chi non è creditore della somma indicata nel modulo, è firma di favore in pro del possessore. — A. Casale, 21 dicembre 1888 (*G. cas.* 357; *Annuario* 168).

33. È valida la cambiale rilasciata in bianco purchè venga riempita ed integrata dei necessari requisiti legali prima che se ne faccia uso. — A. Catania, 22 febbraio 1889 (*Fil.* 339; *G. cat.* 49); C. Firenze, 27 maggio 1889 (*T. v.* 294; *F.* I, 682; *D. C.* 584; *G. it.* I, 1, 358; *L.* II, 82; *Fil.* 278; *T. gen.* 285; *Cons. comm.* 149; *Annali* I, 162); A. Genova, 1° luglio 1889 (*T. gen.* 688; *G. it.* 1890, II, 52; *Mon.* 165); A. Milano, 22 luglio 1889 (*Mon.* 887; *G. it.* II, 708); C. Torino, 30 novembre 1889 (*L.* 1890, I, 118; *G.* 785; *Mon.* 1890, 112; *T. gen.* 1890, 67; *D. C.* VIII, 57; *G. it.* 1890, I, 1, 148; *Annali* 1890, 79; *Cons. comm.* 1890, 47); Id., 7 dicembre 1889 (*G.* 1890, 9; *G. it.* XLII, I, 1, 117; *L.* XXX, 1, 337; *Mon.* 1890, 117; *T. gen.* 1890, 70; *Giorn. not.* 1890, 106); A. Venezia, 18 marzo 1890 (*T. v.* 266; *Fil.* 416; *Mon.* 435); C. Firenze, 4 maggio 1891 (*L.* II, 150; *T. v.* 382; *Mon.* 390; *T. gen.* 442; *Cons. comm.* 217); A. Brescia, 17 giugno 1891 (*Mon.* 776; *T. gen.* 668); A. Torino, 30 maggio 1892 (*G.* 689); C. Torino, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 1, 104; *G.* 767, *n.*; *Mon.* 987; *D. C.* 942; *F.* I, 1277, *n.*); Id., 30 marzo 1897 (*G.* 620, *n.*); Id., 6 luglio 1897 (*Mon.* 829; *G. it.* I, 1, 1027; *G.* 1041, *n.*); Id., 18 agosto 1897 (*G.* 1380; *Mon.* 1898, 44); A. Torino, 28 maggio 1897 (*G.* 1467); A. Milano, 15 marzo 1898 (*Mon.* 898); C. Napoli, 25 giugno 1898 (*Mon.* 1899, 61. *n.*); C. Torino, 2 settembre 1898 (*G.* 1417, *n.*; *Mon.* 921; *L.* II, 765, *n.*; *D. C.* 76); C. Firenze, 8 febbraio 1899 (*Annali* 180); A. Catania, 20 febbraio 1899 (*L.* I, 479, *n.*); C. Firenze, 8 maggio 1899 (*Mon.* 687; *G. it* I, 1, 624; *F.* I, 810; *L.* II, 264; *T. v.* 301; *T. gen.* 359; *Cons. comm.* 164; *D. C.* 586); C. Napoli, 8 ottobre 1899 (*Mon.* 1900, 10; *D. C.* 1900, 284); C. Palermo, 2 marzo 1900 (*Circ. giur.* 155); A. Venezia, 7 agosto 1900; (*Mon.* 884; *T. gen.* 586; *T. v.* 424); C. Palermo, 31 dicembre 1900 (*L.* 1901, I, 480; *Mon.* 1901, 286; *G. it.* 1901, I, 1, 286, *n.*; *G.* 1901, 451; *F.* 1901, I, 870); A. Catania, 7 giugno 1901 (*Mon.* 1902, 156); C. Napoli, 31 luglio 1901 (*L.* 1902, I, 16; *Mon.* 988); C. Palermo, 13 maggio 1902 (*Mon.* 766); A. Trani, 8 luglio 1902 (*R. Trani* 796; *Annali* 415); C. Torino, 12 maggio 1903 (*G.* 787, *n.*; *Mon.* 744; *L.* 2104); C. Palermo, 26 luglio 1904 (*Mon.* 926); Id., 26-28 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 229).

34. Il semplice bianco-segno, ossia firma in bianco dell'emittente o suo avallante, non produce obbligazione cambiaria verso il prenditore, se non in quanto il titolo venga poi completato secondo le precorse intelligenze. — A. Torino, 15 marzo 1890 (*G.* 402, *n.*).

35. È valida la cambiale rilasciata in bianco, cioè colla sola sottoscrizione dell'emittente e coll'indicazione della somma dovuta, bastando che per le altre sue necessarie enunciazioni ed anche per quella del prenditore, sia riempita o fatta riempire dal prenditore, secondo gli accordi seguiti coll'emittente. — A. Torino, 5 settembre 1892 (*G.* 801).

36. La cambiale rilasciata in bianco è titolo valido e produttivo dell'azione cambiaria, bastando in essa la sola firma leggibile dell'emittente. — A. Cagliari, 27 luglio 1895 (*G. sarda* 318; *L.* II, 377).

37. Alla validità della lettera di cambio è necessario sia scritta di carattere dell'obbligato solamente la sottoscrizione e la indicazione della obbligazione cambiaria. — A. Trani, 14 luglio 1899 (*R. Trani* 752).

38. Il bianco segno si considera un titolo all'ordine soltanto quando è completato dall'attuale possessore, secondo le intelligenze dei contraenti originari. – C. Firenze, 21 marzo 1901 (*T. v.* 445).

39. Con la cambiale in bianco l'emittente si rende obbligato non soltanto in favore del consegnatario, ma anche di qualunque altra persona che apparisce scritta nella cambiale. — A. Catania, 20 dicembre 1901 (*G. cat.* 1902, 8; *Mon. pret.* 1902, 250).

40. La cambiale rilasciata in bianco è produttiva di effetti giuridici solo quando sia rivestita di tutti i suoi requisiti essenziali. — C. Torino, 25 maggio 1903 (*Mon.* 966; *G.* 1265; *Riv. dir. comm.* II, 312).

41. La cambiale in bianco diviene efficace solo al momento in cui viene riempita. — C. Napoli, 27 luglio 1904 (*D. C.* 854).

42. L'effetto giuridico della cambiale rilasciata con la scadenza in bianco, è (ove le parti non contestino la natura cambiaria del titolo), di rimettere l'accettante ed i giranti alla libera facoltà e disponibilità del possessore.

Nè l'accettante nè i giranti possono quindi essere ammessi a provare, nè con testi nè con presunzioni anche ricavate da annotazioni in margine alla cambiale, che la scadenza sia diversa da quella apposta dal possessore. — A. Catania, 27 febbraio 1889 (*G. cat.* 49; *Fil.* 339; *Annuario* 170).

43. Ha forza di titolo esecutivo un vaglia cambiario che si è consegnato colla data della scadenza in bianco. — A. Genova, 1° luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 52; *T. gen.* 683; *Mon.* 165; *Annuario* 198).

44. Il possessore della cambiale sottoscritta e rilasciata in bianco può scrivervi quello che crede e apporvi quella scadenza che reputa più conveniente. — C. Napoli, 25 giugno 1898 (*Mon.* 1899, 61, *n.*).

45. Quando la cambiale rilasciata in bianco sia stata riempita dal prenditore è inammissibile e frustranea ogni indagine per accertare che fu riempita dopo l'emissione, e che è venuta meno l'efficacia della scadenza in essa apposta in seguito a patto fra le parti di pagamento rateale. — C. Napoli, 3 ottobre 1900 (*L.* 1900, I, 154, *n.*).

46. La cambiale rilasciata in bianco è validamente riempita dal possessore in conformità delle intervenute intelligenze, benchè siansi ecceduti i limiti del bollo apposto al foglio su cui la cambiale è stesa, quanto al tempo interceduto tra il rilascio dell'effetto in bianco e la sua scadenza dopo riempita. — A. Casale, 1° marzo 1900 (*G.* 330, *n.*; *D. C.* 508).

47. Non si può parlare di scadenza di un effetto in bianco, la stessa sorgendo solo quando l'effetto viene riempito e completato con l'apposizione di quella, epperò sino a che non siano riempite e scadute contro le cambiali in bianco non decorre nè la prescrizione quinquennale nè la decennaria. — C. Torino, 7 febbraio 1903 (*G.* 369, *n.*; *G. it.* I, 1, 328; *F.* I, 725; *L.* I, 1379; *Mon.* 745).

48. La cambiale rilasciata in bianco può essere riempita dal possessore anche dopo avvenuta la morte del prenditore originario o dell'emittente. — A. Brescia, 17 giugno 1891 (*Mon.* 776; *T. gen.* 668).

49. Il riempimento della cambiale in bianco può farsi non solo dal prenditore, ma anche, dopo sua morte, dai suoi eredi. — C. Torino, 8 maggio 1896 (*G.* 697, *n.*; *Mon.* 987; *D. C.* 942; *F.* I, 1277, *n.*; *G. it.* I, 1, 1006).

50. I coeredi di una eredità ben possono riempiere la cambiale rilasciata in bianco senza il consenso di altro coerede, che sia ad un tempo il debitore. — A. Genova, 29 luglio 1899 (*T. gen.* 558).

51. L'erede che tra i valori del proprio autore ha trovato dei biancosegni cambiarii può riempirli col proprio nome come prenditore e quindi porli, girandoli, in circolazione, ferme però le eccezioni personali inerenti alla obbligazione originaria. — A. Torino, 25 marzo 1901 (*G.* 620, *n.*).

52. La cambiale rilasciata in bianco può essere validamente riempita dagli eredi del prenditore con data di emissione posteriore alla di lui morte. — C. Roma, 14 dicembre 1901 (*F.* 1902, I, 90 *n.*; *D. C.* 1902, 284; *Mon.* 1902, 328, *n.*; *L.* 1902, I, 789).

53. Quello fra gli eredi del prenditore di una cambiale in bianco, il quale la riempie col proprio nome, non può domandare il pagamento che della parte proporzionale a lui spettante. — T. Parma, 24 marzo 1902 (*D. C.* 620).

54. La nostra legge non ammette la cambiale al portatore, e quindi, dimostrato che il vero prenditore di una cambiale in scadenza non è colui che come tale figura nel corpo della cambiale stessa, non può questo spiegare l'azione cambiaria. — T. Vercelli, 16 luglio 1894 (*G.* 1895, 95).

55. Il rilascio di una cambiale in bianco importa mandato di scrivervi tutte le indicazioni lasciate in bianco, e quindi anche l'implicita facoltà di indicarvi il prenditore

in persona diversa da quella a cui favore la cambiale fu rilasciata. — C. Roma, 26 maggio 1899 (*F.* I, 628, *n.*; *G. it.* I, 1, 689; *G.* 1451).

56. L'effettivo prenditore può legittimamente riempire la cambiale rilasciata in bianco indicando come prenditore un'altra persona. — A. Venezia, 7 agosto 1900 (*Mon.* 834; *T. gen.* 586; *T. v.* 424).

57. Quindi la cambiale rilasciata in bianco a donna maritata può da questa riempirsi col nome anche del marito quale prenditore per facilitarne lo sconto, a meno di espresso accordo in contrario col firmatario. — C. Torino, 29 agosto 1901 (*G.* 1218).

58. Il prenditore d'una cambiale in bianco ha diritto di riempirla, quando meglio il creda, ponendovi, secondo le precorse intelligenze, tutte le indicazioni costituenti per legge i requisiti sostanziali della cambiale. Ha pure diritto, nel riempirla, di sostituire a sè altro prenditore. — A. Venezia, 31 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 132).

59. Chi rilascia una cambiale senza l'indicazione del prenditore dà mandato tacito a quest'ultimo di riempirla, quindi la cambiale in cui quella indicazione è aggiunta dal possessore è perfettamente valida. — A. Palermo, 24 febbraio 1902 (*F. sic.* 145; *Circ. giur.* 143).

60. Il creditore che ricevette dal proprio debitore una cambiale accettata in bianco, non può, contro l'accordo, completarla facendovi figurare quale traente e prenditore un terzo, tanto più se, esistendo nella cambiale la formola « non all'ordine », il solo traente è autorizzato all'esercizio dell'azione cambiaria. — A. Venezia, 7 dicembre 1894 (*T. v.* 1895, 162, *n.*).

61. Il consegnatario di una cambiale in bianco ben può riempirla apponendovi le indicazioni tutte di cui all'articolo, ma non può apporvi altre aggiunte che vengano a dar vita ad un vincolo giuridico diverso da quello voluto dalle parti. — A. Genova, 4 ottobre 1895 (*T. gen.* 593).

62. Se il possessore nel riempire la cambiale in bianco eccede i patti, può rispondere dei danni, ma non già perdere il diritto dell'azione cambiaria fino all'appuramento dei patti stessi in via contenziosa. — C. Firenze, 30 novembre 1896 (*T. v.* 1897, 65).

63. Si presumono per vere le indicazioni colle quali sia stato dal possessore riempito un bianco-segno, e perciò se il debitore eccepisca l'abuso della cambiale rilasciata in bianco, deve darne la prova. — C. Firenze, 9 luglio 1900 (*Annali* 447; *T. gen.* 555; *T. v.* 478).

64. Se la cambiale fu emessa in bianco e senza data, la sua data, per tutti gli effetti, anche finanziari, è quella appostavi per riempirla onde farne uso. — A. Torino, 13 maggio 1895 (*G.* 465, *n.*); A. Milano, 26 gennaio 1900 (*Mon.* 554).

65. La data apposta alla cambiale posteriormente alla firma di essa non dà diritto ai debitori di invocare la prescrizione e la nullità di essa cambiale, non essendo necessario che questa venga redatta con tutti i requisiti al momento della sua emissione, bastando all'uopo la firma e l'indicazione della somma. — A. Cagliari, 26 settembre 1896 (*G. sarda*, 351); C. Torino, 2 settembre 1898 (*G.* 1417, *n.*; *Mon.* 921; *L.* II, 765, *n.*; *D. C.* 76).

66. Il prenditore del bianco segno ha implicito mandato dall'emittente di porvi la data e tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge, e tale mandato si trasmette colla girata, per cui la data dell'emissione, anche riguardo al bollo, non è quella della sottoscrizione della cambiale, ma l'altra che in virtù del mandato sia stata apposta dal prenditore o dal giratario.

Se la data rimane così incerta al momento del rilascio del titolo, ciò costituisce una ragione di comodità per la quale generalmente la cambiale si rilascia in bianco, nè può escluderne la validità. — C. Firenze, 8 febbraio 1899 (*Annali* 1899, 130).

67. Il prenditore della cambiale in bianco ha, quando meglio lo crede, il diritto di completarla con pieno effetto giuridico in confronto dell'accettante o dell'emittente, attenendosi al tipo normale della cambiale, ed apponendovi quella data o quella scadenza che a lui meglio convengono, semprechè ciò non sia in contrasto colle precorse intelligenze; del che in ogni modo incombe al debitore la dimostrazione. - A. Venezia, 15 marzo 1901 (*T. v.* 265; *L.* II, 98, *n.*; *D. C.* 785).

68. Se l'emittente di una cambiale in bianco non abbia nulla convenuto espressamente circa l'apposizione della data d'emissione o di scadenza, può il possessore apporvi la data che meglio creda, e dalla data risultante dal titolo decorre la prescrizione, non da quella accertata dalla effettiva sua emissione. — A. Genova, 6 maggio 1901 (*L.* II, 89, *n.*; *D. C.* 755; *T. gen.* 297).

69. Secondo gli usi commerciali, in mancanza di speciali pattuizioni, le cambiali in bianco possono essere riempite dal portatore a suo placito nei rapporti della data, della scadenza e della persona a cui deve farsi il pagamento. — C. Torino, 29 agosto 1901 (*L.* 2, 620; *Mon.* 985).

70. Se non vi è intelligenza sul luogo di pagamento, ben può il possessore del biancosegno apporvene uno diverso dal domicilio del traente o emittente.

In ogni caso, invano costui ne muoverebbe lagno se il solo protesto fu levato a quel domicilio, ma il precetto venne notificato al suo domicilio reale. — C. Firenze, 30 novembre 1896 (*T. v.* 1897, 65).

71. Una cambiale firmata in bianco è vero e valido titolo cambiario quando si trovi completata al momento in cui il possessore ne fa uso, e ciò anche per l'indicazione del luogo di pagamento, salvo il caso in cui siavi stato abuso o violazione delle condizioni speciali intese fra le parti. — C. Torino, 9 settembre 1897 (*G.* 1144; *Mon.* 1898, 83).

72. Una dichiarazione con cui chi riceve delle cambiali si obbliga a non chiederne il pagamento entro un dato termine, non è necessario che sia scritta completamente da chi la rilascia. — A. Genova, 29 luglio 1899 (*T. gen.* 558).

73. Chi firma in bianco un mandato cambiario non può opporre poi al terzo possessore di buona fede che il modulo non è stato completato secondo le intelligenze dei contraenti originari. — A. Venezia, 28 febbraio 1901 (*T. v.* 848).

74. È valido il rilascio d'una cambiale in bianco e se il possessore della cambiale completata non è l'immediato prenditore, non può l'emittente opporgli le eccezioni a questo personali. — A. Genova, 1° agosto 1902 (*T. gen.* 471; *Cons. comm.* 291).

75. La cambiale firmata in bianco e affidata al prenditore diventa valida e produce ogni effetto legale nelle mani del terzo possessore di buona fede a cui sia girata dal prenditore dopo averla regolarmente riempita. — C. Roma, 2 marzo 1903 (*G. it.* I, 1, 219, *n.*; *Mon.* 424).

76. Il possessore di una cambiale in bianco non può designare pel pagamento una persona diversa dall'emittente od accettante. — A. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* I, 844, *n.*; *D. C.* 590; *G. it.* I, 2, 430).

77. Non è necessario, per la validità del titolo, che la denominazione di *cambiale* o *lettera di cambio*, quale vuolsi espressa nel contesto della scrittura, sia precisamente scritta di mano dell'emittente, ma può bastare che sia scritta dal traente o da chi verghi tutto il contesto della scrittura. — A. Torino, 26 dicembre 1888 (cit. al n. 1).

78. La denominazione di cambiale è sufficientemente espressa con le parole *pagherò per questa prima e sola di cambio.* — A. Napoli, 21 luglio 1884 (*Rass.* 206, c.; *Annuario* 77; *D. C.* 859, *c.*; *Eco* 332, *c.*; *F.* I, 826, *c.*; *G. c.* I, 29; *L.* II, 94; *Cons. comm.* 162); A. Macerata, 12 settembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 6; *L.* II, 686; *Mon.* 1031; *T. gen.* 697; *Giorn. giur.* 1890, 49; *D. C.* VIII, 125, *Gazz. P.* 320; *Annuario* 196).

O, *per questa prima di cambio.* — C. Firenze, 27 gennaio 1887 (*Rass.* 10; *Annali* 282; *D. C.* 189; *Fil.* 136; *F.* I, 140; *G. it.* I, 1, 486; *L.* I, 800; *T. v.* 69; *Cons. comm.* 52; *Eco* 178; *Annuario* 74, *n.*).

O, *per questa di cambio.* — A. Venezia, 11 marzo 1887 (*T. v.* 190; *D. C.* 516); A. Genova, 9 febbraio 1894 (*T. gen.* 145; *D. C.*, 595).

O, *per questa mia di cambio.* — C. Torino, 13 settembre 1892 (*G.* 751; *G. it.* 1893, I, 1, 64; *D. C.* XI, 438).

O *per questa sola di cambio.* — A. Torino, 11 settembre 1898 (*G.* XXXI, 15).

79. Non vi ha obbligazione cambiaria, se non si è assunta cambiariamente e coll'intendimento di assumerla come tale per mezzo di cambiale, nelle forme stabilite dalla legg escluso ogni equivalente.

Quindi il titolo contenente obbligazione *di far pagare* e portante la denominazione di *vaglia cambiario*, non può ritenersi una vera cambiale nel senso della legge nè avere perciò gli effetti speciali dalla legge attribuiti e riservati alla cambiale. — A. Casale, 9 settembre 1885 (*Rass.* III, 4; *G. cas.* 285; *G. it.* 1886, II, 29; *F.* XI, I, 164; *D. C.* IV, 405; *Cons. comm.* 268; *Annuario* III, 117).

80. Il titolo cambiario contenente le espressioni «*pagate*» o «*pagherete*» non è a caratterizzarsi una tratta cambiaria quando l'accettante sia lo stesso emittente. — A. Catania, 22 febbraio 1888 (*Fil.* 876; *Annuario* 128, *n.*).

81. Non ha qualità di cambiale il foglio originariamente firmato in bianco senza la denominazione di cambiale espressa nel contesto o scritta dall'emittente con la sua sottoscrizione, quantunque di poi, per mano d'altri, il foglio stesso sia stato riempito, secondo le forme cambiarie. — C. Palermo, 7 agosto 1888 (*F.* 1889, I, 149, *n.*; *D. C.* VII, 49; *Circ. giur.* 325; *Annali* 1889, 58; *Annuario* 188).

82. Non si ha obbligazione con effetto cambiario e non è quindi applicabile la prescrizione quinquennale se manca la denominazione di *cambiale* o *lettera di cambio*, per quanto sia la obbligazione suddetta stesa in forma di *pagherò* sopra regolare modulo cambiario. — A. Torino, 9 aprile 1900 (*G.* 622, *n.*).

83. La denominazione di cambiale non è richiesta a pena di nullità; basta che sia indicata nel titolo con una espressione equivalente. — A. Trani, 20 marzo 1901 (*R. Trani* 512).

84. È valida la cambiale in cui è scritto «pagherete per questa nostra tratta» dovendosi in tale denominazione per necessità grammaticale intendere espressa la parola «cambiale». — A. Lucca, 13 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 172, *n.*; *F.* I, 684, *n.*; *D. C.* 592; *Mon.* 752).

85. Una cambiale è soggetta al bollo anche se vi manchi tuttavia l'eccettazione del trattario. — C. Roma, 25 gennaio 1885 (*Fil.* 516; *D. C.* 809; *L.* II, 100; *Annuario* 116).

86. L'inefficacia della cambiale non regolarmente bollata si pronuncia d'ufficio quando la irregolarità del bollo appare dalla cambiale stessa e non dipende da altre circostanze non accertate.

E così non può dichiararsi inefficace la cambiale, la cui scadenza è indicata a meno di 6 mesi, per ciò solo che essendosi emessa in bianco, siasi potuto, nell'indicarvi poi la scadenza, coprire una scadenza maggiore di sei mesi per cui sarebbe necessario il bollo raddoppiato. — C. Torino, 15 febbraio 1889 (cit. al n. 8).

87. La cambiale è soggetta alla legge di bollo vigente al momento della sua completa formazione e valida emissione e non a quella vigente a una data anteriore in cui si sia per avventura apposta sulla medesima una firma in bianco. — A. Torino, 28 dicembre 1889. (*G.* XXVII, 150; *Boll. Madon.* II, 98; *Annuario* 195; *Giorn. not.* 1890, 285).

88. La cambiale rimessa colla data in bianco è regolare in quanto alla tassa sul bollo, semprechè sia stata osservata la legge sul bollo del giorno in cui coll'apposizione della data la cambiale ebbe il finale suo compimento. — C Torino, 17 maggio 1890 (*G.* 380; *D. it.* I, 291; *T. gen.* 374; *Mon.* 801; *Cons. comm.* 284; *L.* II, 492).

89. La cambiale è una obbligazione meramente formale; è una specie di carta-moneta, non un titolo probatorio semplicemente di credito. Non è quindi in contravvenzione alla legge del bollo quando la sua scadenza risulti dall'effetto limitata a tre mesi, nè sono ammissibili incombenti anche di giuramento, per stabilire un'emissione precedente in contravvenzione alla legge sul bollo. — A. Torino, 28 febbraio 1891 (*G.* 248; *T. gen.* 212).

90. La cambiale emessa in bianco non diventa titolo cambiario se non al momento in cui venga munita di tutti i requisiti voluti dall'art. 251 Cod. di commercio, e quindi va soggetta al bollo stabilito dalla legge in tale momento imperante, e non a quello della legge vigente al tempo della emissione.

91. Se dunque, riempiendosi la cambiale dopo già attivata la legge del 1887, che ha aumentato il bollo delle cambiali, le si dà una data risalente all'impero della legge anteriore, la cambiale, stesa su carta col minor bollo prescritto da questa legge, non produce effetti cambiarii. — C. Torino, 8-15 marzo 1892 (*G.* 505; *G. it.* I, I, 886; *L.* II, 885).

92. L'obbligazione cambiaria derivante da vaglia cambiario emesso in Italia a favore di uno straniero dimorante all'estero, non si perfeziona che colla rimessa dell'effetto; ond'è che l'obbligo del bollo va regolato dalla legge estera. — A. Venezia, 15 aprile 1892 (*T. v.* 290; *G. it.* I, 2, 286).

93. Perchè una cambiale rilasciata in bianco sia efficace, deve soddisfare alla legge di bollo vigente al tempo in cui viene riempita.

È quindi ammissibile l'interrogatorio a stabilire che la cambiale rilasciata in bianco fu riempita posteriormente con una data anteriore, risultandone una contravvenzione al bollo maggiore stabilito da legge posteriore all'emissione e anteriore al riempimento. — C. Torino, 11 febbraio 1908 (*G.* 289).

94. Una deve essere la sottoscrizione dello emittente della cambiale; la speciale sottoscrizione alle parole: *cambiale*, *lettera di cambio*, *pagherò* o *vaglia cambiario*, è prescritta dalla legge solo per quei titoli nei quali tali parole fossero aggiunte fuori il contesto della scrittura. — C. Napoli, 8 febbraio 1885 (*Gazz. P.* XX, 829).

95. Il requisito voluto nella cambiale, che debba sottoscriversi col nome e cognome, intende soltanto a precisamente identificare la persona del debitore: quindi non può impugnarsi la cambiale firmata col titolo gentilizio notorio e con cui il firmatario è solito a sottoscriversi; e ciò tanto meno poi quando esso riconosce la propria firma. — A. Roma, 16 luglio 1887 (*T. rom.* 246; *Annuario* 82).

96. Per la validità delle obbligazioni cambiarie le firme devono essere fatte da ciascun obbligato col proprio nome e cognome, quando non si tratti di ragioni commerciali, che possono segnarsi colle iniziali dei rispettivi nomi. — C. Firenze, 18 ottobre 1887 (*T. v.* 597, *n.*; *F.* I, 892; *D. C.* VI, 78; *L.* II, 816; *Mon. leggi* 1888, 5; *G. it.* 1888, I, 2, 80; *Annuario* 75, *n.*; *Eco* XII, 2); A. Milano, 27 dicembre 1887, (*Mon.* XXIX, 69; *Fil.* XIII, 186; *Annali* XXII, 8; *F.* XIII, I, 98; *D. C.* VI, 246; *Eco* 1888, 45; *G. it.* 1888, II, 858; *Annuario* 84); A. Genova, 20 maggio 1892 (*Giur.* 218; *F.* I, 880).

97. È valida la cambiale sottoscritta dallo emittente col cognome e colle sole iniziali del nome, e tanto più se egli stesso ammette di averla firmata. — A. Genova, 28 dicembre 1887 (*Mon.* 1888, 50; *D. C.* 1888, 89; *F.* 1888, I, 55; *Eco* 1888, 17; *Annali* 1888, 6; *G. it.* 1888, II, 358; *Annuario* 80). — C. Roma, 22 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 658; *D. C.* XI, 686).

98. Oppure se l'obbligato era commerciante e soleva così firmarsi in commercio. — A. Roma, 6 luglio 1888 (*D. C.* 1889, 279; *Annuario* 126); A. Roma, 26 febbraio 1891 (*G. it.* II, 470; *T. rom.* 28; *Mon.* 878; *Cons. comm.* 154;

T. gen. 409); A. Brescia, 17 giugno 1891 (*Mon.* 776; *T. gen.* 668).

99. L'affermazione con cui la Corte di merito ritiene agli effetti dell'art. 251 che la sottoscrizione abituale del commerciante con la iniziale del nome e del cognome scritto per disteso rappresenta la sua ditta è un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. — C. Roma, 10 gennaio 1889 (*F.* I, 246; *L.* I, 866; *Cons. comm.* 67; *G.* 209; *Giorn. giur.* I, 814; *Fil.* 887; *Annali* 868; *Annuario* 204).

100. Il vaglia cambiario sottoscritto dallo emittente col cognome preceduto dalla iniziale del nome non costituisce titolo esecutivo. — C. Napoli, 27 giugno 1889 (*D. C.* 703; *G. it.* XLII, 1, 1, 53; *L.* II, 698; *Not. it.* 894; *Mon.* 958; *F.* I, 1159; *Cons. comm.* 818; *G.* 752; *T. gen.* 713; *Gazz. P.* 255; *Annali* 532; *Annuario* 201); A. Lucca, 12 agosto 1892 — per la cambiale — (*D. C.* 854).

101. Benchè la firma del traente sia apposta col solo cognome e iniziale del nome, non può più per tale imperfetta sottoscrizione contestare gli effetti cambiari del titolo se egli l'abbia riconosciuta per propria. — A. Torino, 18 dicembre 1889 (*G* XXVII, 102; *G. it.* 1890, II, 255; *T. gen.* 1890, 161; *Annuario* 203).

102. L'indicazione del nome e cognome per esteso del sottoscrittore di una cambiale costituisce uno dei suoi requisiti essenziali, salvo che si tratti di ditta; ma può ritenersi bastantemente esteso il nome quando è alquanto abbreviato.

103. Ad ogni modo l'eccezione di difetto in una sottoscrizione non può essere opposta da altro obbligato cambiario, attesa l'autonomia delle singole obbligazioni contenute nella cambiale. — A. Genova, 9 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 163; *G. it.* 1893, I, 2, 161).

104. È valida la sottoscrizione cambiaria con la sola iniziale del nome seguita dal cognome e dall'indicazione della professione, quando sia tale da accertare la persona senza pericolo di equivoci.

105. Ad ogni modo il sottoscrittore della cambiale non può eccepire la nullità a cui ha dato luogo egli stesso quando risulti che vi abbia tacitamente rinunciato. — A. Genova, 5 agosto 1893 (*L.* II, 342, n.; *D. C.* 883).

106. Benchè nella sottoscrizione dell'emittente il nome sia abbreviato, pure la sottoscrizione è valida se il nome è sufficientemente identificato. — A. Genova, 9 febbraio 1894 (*T. gen.* 145; *D. C.* 595).

107. Non produce effetti cambiari l'effetto sottoscritto col cognome e colla sola iniziale del nome dell'obbligato, o comunque, con abbreviazione tale del nome da non identificare con sicurezza la persona del sottoscrittore, a meno che tale non sia l'abitudine del sottoscrittore commerciante per modo che il cognome coll'iniziale del nome costituisca la sua ditta. — C. Torino, 11 giugno 1897 (*G.* 1006, *n.*; *Mon.* 745; *G. it.* I, 1, 844).

108. Per l'efficacia dell'emissione, accettazione e girata d'un titolo cambiario occorre che la sottoscrizione contenga l'intero nome e cognome del sottoscrittore. È però valevole anche una sottoscrizione abbreviata, quando dal tenore della cambiale risulti l'identità del sottoscrittore, ovvero tale identità non sia contestata. — A. Genova, 24 maggio 1901 (*T. gen.* 882).

109. L'apposizione della firma a tergo d'una cambiale anzichè sul davanti, non esclude senz'altro nel firmatario la qualità di debitore o coobbligato diretto. — A. Catania, 29 marzo 1898 (*G. cat.* 97); Id., 1° dicembre 1897 (*Mon.* 874).

110. L'apposizione della propria firma sul retro della cambiale, al disotto di un'altra firma, e senza alcuna clausola d'avallo, ecc., attribuisce senz'altro al sottoscrittore la qualità di coemittente, quantunque nel contesto della cambiale la promessa di pagamento sia stata espressa in persona singolare. — A. Milano, 10 aprile 1895 (*Mon.* 472; *D. C.* 552).

111. Spetta al debitore di dare la prova della mancanza di causale nella sua obbligazione, per distruggere la presunzione di validità nel titolo. — C. Firenze, 8 giugno 1885 (*T. v.* 345, *n.*; *D. C.* 578); A. Torino, 13 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 102; *G. it.* XLII, II, 255; *T. gen.* 1890, 160; *Annuario* 121).

112. Al pari di ogni altra obbligazione anche quella cambiaria non può esistere se manca una causa lecita di obbligarsi.

113. L'obbligato cambiario pertanto può essere ammesso a provare che non ebbe luogo veruna somministrazione della somma indicata nella cambiale, anche con giuramento. — C. Torino, 9 dicembre 1885 (*Rass.* III, 71; *G.* XXIII, 70; *L.* XXVI, II, 412; *Mon. leggi* 1886, 45; *D. C.* IV, 189; *G. it.* I, 1, 128; *Annuario* IV, 150, *n.*).

O con testi, nei rapporti tra l'emittente ed il prenditore. — A. Roma, 6 luglio 1888 (*T. rom.* 274); *C. Napoli*, 15 gennaio 1892 (*D. C.* 692); Id., 1° febbraio 1892 (*G.* 355; *F.* I, I, 363; *L.* I, 597; *G. it.* I, I, 432).

114. L'emittente che riconosce aver ricevuto un corrispettivo dall'obbligazione cambiaria da lui rilasciata, non può impugnarla per mancanza di causa, benchè porti espresso un corrispettivo molto maggiore di quello ammesso. — C. Torino, 22 maggio 1889 (*G.* 753).

115. Benchè non sia necessario esprimere

nella cambiale la causa dell'obbligazione, può però il debitore provare, anche con deduzione di interrogatori, che non vi fosse alcuna causa o che questa fosse illecita.

116. Non sarebbe però ammissibile l'interrogatorio con cui l'interrogante, che sostiene la mancanza di causa, provochi il suo avversario a dichiarare quale fosse la causa che egli afferma sussistente. — A. Torino, 13 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 255, *n.*; *G.* 1890, 103; *T. gen.* 1890, 160; *Annuario* 121).

117. È valida e produttiva di effetti giuridici, tanto in confronto dell'emittente quanto degli avallanti, la cambiale avente i requisiti di legge, firmata in bianco e riempita nel contesto dalla persona cui viene rimessa, sebbene tra emittente e prenditore non siavi stato alcun rapporto personale diretto.

118. Il prenditore di una cambiale così riempita e perfetta non è tenuto ad offrire la prova della somministrazione di valori in confronto dell'emittente e degli avallanti che oppongano la nullità di loro obbligazione per mancanza di causale. — A. Brescia, 10 marzo 1890 (*G. it.* II, 323, *n.*; *F.* I, 933; *Mon.* 485; *Fil.* 271).

119. Non è vietata l'indagine della causa della cambiale. — A. Venezia, 17 maggio 1890 (*T. v.* 377; *Annali* 247; *Cons. comm.* 238; *Fil.* 499; *D. C.* 842); C. Napoli, 5 agosto 1891 (*Gazz. P.* 592; *Mov. giur.* 1892, I, 71; *Cons. comm.* 1892, 40; *Mon* 1892, 854); A. Palermo, 7 settembre 1891 (*L.* 1902, I, 130; *D. C.* X, 462; *F.* 1892, I, 289; *Not. it.* 465).

120. Il nuovo Codice di commercio considera la cambiale come una obbligazione strettamente *formale*, la cui causale non può ricercarsi fuori dello stesso titolo cambiario. — C. Firenze, 30 gennaio 1893 (*L.* I, 509).

121. Anche per l'obbligazione cambiaria si richiede una causa lecita per obbligarsi ed è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare che la causa della cambiale è illecita. — C. Roma, 15 marzo 1898 (*F.* I, 829, *n.*; *G. it.* I, 1, 448).

122. La cambiale, per l'intima sua natura e forma giuridica, costituisce ognora un'obbligazione formale *a sè e per sè* stante, senza mai poter ammettere che nel contratto cambiario coprire o velare si possa in verun modo, anche indiretto, la forma o la specie di altro contratto. — A. Genova 14 luglio 1885 (*Rass.* III, 1).

123. Ogni titolo cambiario, emesso regolarmente, rappresenta la somma per la quale lo emittente assume formale obbligazione di pagamento. — A. Genova, 24 novembre 1885 (*Rass.* III, 3; *D. C.* IV, 293).

124. L'accenno alla valuta colle parole « a titolo di mutuo » non esclude nè il carattere cambiario nè quello commerciale dell'obbligazione. — A. Genova, 9 febbraio 1894 (*T. gen.* 145; *D C.* 595).

125. La cambiale è una obbligazione formale la quale per sua natura esclude che l'obbligato possa evitarne le conseguenze dimostrando che con essa fu posto in essere un rapporto giuridico diverso da quello apparente. — C. Roma, 24 aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 714; *F.* I, 703; *L.* II, 829, *n.*).

126. È valida la cambiale sebbene tra emittente e prenditore non vi fosse stato alcun rapporto personale diretto. — A. Trani, 7 marzo 1896 (*R. Trani* 456).

127. Quando l'effetto cambiario riveste tutti i caratteri esterni della cambiale non è dato investigare l'intenzione dell'emittente per qualificarlo uno *chek* e rendere applicabile l'art. 344 per essere stato emesso senza che esistesse presso il trattario la somma disponibile. — C. Roma, 20 marzo 1896 (*F.* II, 289).

128. Il valore ed il contenuto giuridico della cambiale non può essere alterato o modificato da quanto possa risultare da altri documenti formati anche contemporaneamente alla cambiale.

Così data una firma per accettazione, non può provarsi che si volle data per avallo. — A. Genova, 25 giugno 1897 (*T. gen.* 407).

129. L'obbligazione cambiaria si fonda sull'accordo delle volontà del debitore di obbligarsi cambiariamente, espressa mediante la consegna del titolo, e del creditore di accettare l'emittente come debitore cambiario, espressa col ricevimento del titolo stesso. — A. Venezia, 26 aprile 1898 (*F.* I, 944, *n.*; *Mon.* 769; *G.* 1363, *n.*; *D. C.* 1899, 286).

130. La cambiale perde il suo carattere di titolo esecutivo se il possessore per stabilire la mancanza parziale di pagamento cancelli in essa l'indicazione della somma primitiva da pagarsi e le sostituisca quella del residuo. — P. Pisa, 22 maggio 1902 (*L.* II, 808).

131. Esclusa la qualità di procuratore nel sottoscrittore di cambiale, resta però questi soggetto all'azione cambiaria verso il possessore, ritenendosi aver agito sia per il proprio conto sotto mentita qualità, sia nella ferma opinione di essere realmente procuratore. — C. Palermo, 15 aprile 1886 (*Circ. giur.* 332).

132. È valida la firma cambiaria *per procura* anche senz'annettere il mandato, o citarne la data. — A. Trani, 25 aprile 1887, (*R. Trani* 21).

133. Il mandato per trarre od emettere cambiali a nome altrui non deve essere speciale per ogni singola cambiale. — A. Perugia, 2 maggio 1887 (*L.* 1888, I, 270; *Annuario* 112); A. Venezia, 31 luglio 1888 (*T. v.* 523; *Rol.* 347).

134. Il mandatario generale non può firmare

cambiali pel mandante, richiedendosi dall'articolo il mandato speciale, tranne che nel mandato generale vi sia la specifica facoltà di firmare cambiali.

135. In un mandato speciale in cui si autorizzi l'accettazione e lo sconto di effetti cambiari non può comprendersi la loro emissione o creazione. — A. Casale, 18 febbraio 1889 (*G. cas.* 91).

136. Il vaglia cambiario rilasciato dal già cessato mandatario, in rinnovazione di altro già scaduto ed emesso da lui quando il suo mandato non era ancora cessato, non vale ad obbligare cambiariamente il mandante, ma lascia sussistere a carico di lui gli effetti ordinari dell'obbligazione secondo la sua natura. — C. Torino, 2 marzo 1889 (*G.* 326).

137. Se la cambiale è sottoscritta pel traente da un solo mandatario speciale, il possessore (in ispecie, il prenditore medesimo) ha azione diretta contro il traente, supposto mandante, senza essere obbligato a provare l'esistenza del mandato, se questi, regolarmente citato, non è comparso ad impugnare il titolo, salvo a lui il diritto di essere rilevato (dalla condanna) dal supposto mandatario nel caso di inesistenza del mandato. — A. Torino, 31 agosto 1891 (*G.* 1892, 26).

138. Il mandato a firmar cambiali dev'essere speciale e non è contenuto in quello che autorizza il mandatario a prender danaro a mutuo. — C. Napoli, 1° aprile 1892 (*G. it.* I, 1, 1235).

139. La cambiale firmata per mandatario, a senso dell'art. 251 n. 7 Codice comm., non è efficace di fronte ai terzi se il mandato non è scritto, ed è quindi inefficace il precetto notificato in base a siffatta cambiale. — C. Torino, 13 settembre 1893 (*G.* 802, *n.*; *G. it.* I, 1, 1260, *n.*; *Mon.* 1894, 105).

140. Il mandato generale *ad negotia* non attribuisce al mandatario la facoltà di assumere obbligazioni cambiarie a nome e per conto del mandante. — C. Palermo, 15 settembre 1894 (*D. C.* XIII, 92).

141. Il mandato a sottoscrivere una cambiale sia come obbligato principale sia come avallante, non può provarsi per testi ma sì per atto scritto e sotto pena di nullità. — T. Genova, 29 ottobre 1896 (*T. gen.* 1897, 62; *Giur.* 509).

142. Quando in una cambiale la firma sia apposta da un terzo per procura dell'obbligato, non è necessario che la procura sia scritta nè nel titolo, nè nell'atto di protesto e neppure nel precetto. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*T. gen.* 243) *F.* I, 762; *D. C.* 561).

143. Perchè vi sia mandato speciale, secondo l'art. 251, n. 7, Codice comm., non occorre un mandato *ad hoc* per un titolo o per titoli determinati; ma basta che il mandatario sia autorizzato ad emettere cambiali o titoli di credito in genere, quantunque senza limitazione e senza individuazione dei titoli da emettere. — A. Venezia 4 maggio 1898 (*L.* II, 805, *n.*; *Mon.* 1899, 252; *T. v.* 385; *T. gen.* 682; *D. C.* 787).

144. Il mandato a sottoscrivere cambiali non occorre sia speciale per ciascuna cambiale sottoscritta, nè che sia espresso, potendo argomentarsi in via di presunzioni, con sovrano apprezzamento del magistrato del merito (nella specie, dall'autorizzazione di sottoscrivere titoli di credito in genere). — C. Torino, 20 gennaio 1905 (*G.* 228, *n.*; *L.* 749; *Mon.* 445; *D. C.* 293; *F.* I, 482).

145. Non può valere come cambiale e nemmeno qual pagherò il titolo che non porti firma di traente, sebbene degli indicati quali trattarii, l'uno abbia firmato quale accettante e l'altro quale avallante, risiedendo entrambi in luoghi distinti e diversi da quello che apparirebbe luogo di emissione e domicilio del prenditore. — A. Venezia, 16 luglio 1886 (*T. v.* 400; *L.* II, 844; *n.*; *D. C.* V. 50; *G. it.* 1887, II, 62; *Annuario* IV, 164, *n.*).

146. Non è *traente* quegli a cui favore risulta tratta la cambiale, e quindi la di lui firma non è necessaria nel contesto della cambiale. — C. Firenze, 4 agosto 1887 (*T. v.* 458, *n.*; *Mon.* 822, *n.*; *L.* II, 474).

147. La cambiale tratta a proprio favore è nulla se non sia sottoscritta dal traente prima dell'accettazione. — C. Firenze, 31 dicembre 1903 (*L.* 1904, 975, *n.*; *D. C.* 1904, 426; *Mon.* 1904, 546).

148. Ogni vera cambiale deve essere tratta *all'ordine* d'un terzo che se ne dice il *prenditore.* — C. Firenze, 4 agosto 1887 (*T. v.* 458; *Mon.* 822; *L.* II, 474).

149. Se nella cambiale non è altrimenti indicato il nome del prenditore, può essere per tale ritenuto la persona al domicilio della quale è indicato doversi eseguire il pagamento. — C. Napoli, 14 novembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 281; *D. e G.* XII, 245).

150. Se in una cambiale dopo le parole: «all'ordine del signor», non vi sia indicazione di nome, sibbene uno spazio in bianco, manca la designazione del prenditore, e quindi la cambiale, come tale, è nulla.

151. Lo stesso è a dirsi se nella cambiale figurino due firme d'accettazione, e una di esse corrisponda al nome del possessore, il quale provi di avere avuto dall'altro firmatario l'incarico di completare la cambiale, apponendovi il proprio nome come prenditore. —

A. Venezia, 6 settembre 1898 (*D. C.* 1899 107; *T. v.* 1899, 189).

152. La cambiale tratta colla formula: « pagherete all'ordine di me medesimo » è nulla per mancanza d'indicazione del prenditore. — T. Acqui, 11 febbraio 1899 (*G.* 890).

153. La persona del prenditore non occorre sia designata con formule sacramentali, ma basta una indicazione qualsiasi, atta a designarla, ed è incensurabile l'apprezzamento in questo senso fatto dal giudice del merito. — C. Torino, 4 aprile 1902 (*G.* 808).

154. Se a piedi della cambiale siasi apposta la firma dell'emittente od accettante, ed a tergo si trovino altre firme, senza esprimere nè le girate nè l'avallo, debbonsi ritenere questi ultimi soscrittori come obbligati direttamente coll'emittente od accettante. — A. Catania, 28 aprile 1889 (*G. it.* II, 646; *Mon.* 977; *Mon. Pret.* 378; *G. cat.* 183; *F. cat.* 1890, 42; *Annuario* 201).

155. La sottoscrizione dell'emittente in vaglia cambiario può efficacemente essere apposta, anzichè in fondo allo scritto, lateralmente e in senso verticale, specialmente se non possa comodamente scriversi in calce al titolo per l'ingombro delle firme di altri coemittenti ed obbligati. — A. Torino, 18 febbraio 1892 (*G.* 349; *L.* II, 489; *T. gen.* 185; *D. C.* 450).

156. L'obbligazione cambiaria è commerciale, e quindi non si richiede in essa la espressa convenzione e specificazione degli interessi in qualunque misura conglobati col capitale. — C. Torino, 22 maggio 1889 (*G.* 758).

157. Se nell'indicazione della scadenza si è solo indicato il giorno ed il mese, e manca l'indicazione dell'anno, si intende che l'anno sia quello apparente dalla data dell'emissione dell'effetto. — A Casale, 9 aprile 1890 (*G. cas.* 229).

158. Non è vietato di tradurre in obbligazione cambiaria, con tutti gli effetti ad essa inerenti, una originaria obbligazione civile. — C. Roma, 22 maggio 1893 (*G. it.* I, 1, 658; *D. C.* XI, 686).

159. L'elezione di domicilio nei titoli cambiari va inserta nel corpo o contesto del titolo: e se è scritta lateralmente in modo da non apparire investita dalla firma apposta in calce, deve essere munita di speciale sottoscrizione.

160. Non si riscontra tale elezione di domicilio nella dicitura: « pagabile al domicilio che si elegge presso la Banca di ... », bensì semplice indicazione del luogo prescelto per effettuare il pagamento. — A. Casale, 18 ottobre 1892 (*D. C.* XI, 41).

161. L'elezione di domicilio fatta in una cambiale dall'accettante e dagli avallanti deve ritenersi efficace per l'obbligazione verso il creditore, non nei rapporti di essi soscrittori; onde proponendosi da uno dei soscrittori l'azione di garanzia contro gli altri, la citazione deve intimarsi al domicilio reale. — C. Napoli, 10 novembre 1897 (*F.* I, 414; *Gazz. P.* XXIX, 197); Id., 7 gennaio 1898, *Man.* 644).

162. L'elezione di domicilio anche per gli atti giudiziali si intende sempre personale a chi la fa se dai successivi firmatari dell'effetto non venga fatta propria in modo espresso.

Quindi l'elezione di domicilio fatta dall'accettante non vincola il girante, il quale abbia apposta la propria firma senza alcun richiamo al domicilio suddetto. — C. Torino, 6 maggio 1899 (*G.* 1824, *n.*; *T. gen.* 289, *F.* I, 1248, *n.*; *Mon.* 509; *Cons. comm.* 195); A. Torino, 27 ottobre 1899 (*G.* 1559, *n.*).

163. Il giudizio del magistrato di merito che in una elezione di domicilio in cambiale a tutti gli effetti dalla legge previsti, assegna la portata comprensiva altresì delle notifiche degli atti giudiziali non è censurabile in Cassazione. — C. Torino, 6 maggio 1899 (cit. al n. preced.).

164. La designazione d'un domicilio nella cambiale non serve che a indicare il luogo del pagamento e non estende i suoi effetti agli atti d'esecuzione, a meno che sia espresso nella cambiale o risulti essere stata intenzione delle parti che il luogo indicato per il pagamento debba valere come domicilio « ad ogni effetto di legge ». — C. Roma, 10 luglio 1893 (*Corte S. Roma* II, 288; *G. it.* 1894, I, 1, 74, *n.*).

165. L'indicazione del domicilio contenuta nella cambiale importa bensì elezione di domicilio all'effetto della competenza, ma non all'effetto della notificazione della citazione. — C. Torino, 30 dicembre 1893 (*G. it.* 1894; I. 1, 228; *L.* 1894, I, 554; *Mon.* 1894, 264).

166. Il domicilio eletto in un effetto cambiario pel pagamento, serve solo a quest'oggetto e per gli atti relativi, come il protesto, ma non possono in esso notificarsi tutti gli atti del giudizio d'esecuzione che vanno intimati al domicilio reale del debitore. — A. Catania, 11 settembre 1894 (*L.* II, 783 *n.*); Id. 30 gennaio 1895 (*G. cat.* 14); A. Cagliari, 16 febbraio 1895 (*F.* I, 458; *D. C.* 356; *G. sarda* 86); A. Catania, 1° luglio 1895 (*G. cat.* 101). A. Palermo, 27 novembre 1896 (*Circ. giur.* 1897, 49).

167. L'elezione di domicilio fatta dall'emittente sulla cambiale nel luogo medesimo ivi designato per il pagamento va limitata allo effetto di determinare il giudice competente, e non si estende alla notificazione degli even-

tuali atti giudiziari. — C. Torino, 4 gennaio 1899 (cit. al n. 24); C. Torino 6 maggio 1899 (cit. al n. 162).

168. L'elezione di domicilio fatta nella cambiale non vale per la notifica di atti giudiziari ai sensi dell'art. 140 Cod. proc. civ. — C. Napoli, 25 luglio 1901 (*Mon.* 1902, 287, *n.*).

169. L'indicazione del domicilio della cambiale è appunto ai fini di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria. — A. Messina, 4 marzo 1902 (*T. sic.* I, 584).

170. La designazione nella cambiale d'un luogo di pagamento diverso da quello della residenza dell'emittente od accettante, o presso persona diversa, ha l'effetto di determinare la competenza dell'autorità giudiziaria che dovrà giudicare delle eventuali contestazioni, e non importa elezione di domicilio per la notificazione degli atti giudiziali. — C. Roma, 14 aprile 1904 (*G. it.* I, 1, 968, *n.*; *Mon.* 887; *F.* I, 1275, *n.*).

171. *Contra:* L'elezione generica di domicilio fatta nella cambiale vale anche per la notificazione degli atti esecutivi. — C. Palermo, 14 febbraio 1895 (*F.* I, 898; *D. C.* 424; *Circ. giur.* 105; *L.* I, 441); Id., 10 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 710; *F.* I, 500, *n.*); Id., 6 maggio 1898 (*Circ. giur.* 186).

172. La elezione di domicilio nella cambiale con indicazione della persona vale per la notifica degli atti giudiziari. — A. Palermo, 28 luglio 1902 (*F. sic.* 550; *Cons. giud. conc.* 862).

173. L'alterazione della data della cambiale può provarsi senza querela di falso, per stabilire che sostituendole la data vera, il debito cambiario sarebbe estinto come compreso in un'anteriore liquidazione di conti. — A. Torino, 11 settembre 1898 (*G.* XXXI, 15).

174. È nulla la cambiale che nella data porti l'indicazione d'un giorno che non esiste nel calendario (nella specie, del 31 novembre). — A. Parma, 20 marzo 1900 (*Mon.* 375; *F.* I, 818, *n.*; *G. it.* I, 2, 517; *L.* II, 489; *D. C.* 747; *T. gen.* 508; *Mon. Pret.* 516; *Fil.* 469).

175. Quando risulti che la data apparente è diversa dalla convenuta non si può considerare la cambiale come mancante di data, ma occorre correggerla e dalla nuova data far decorrere la prescrizione. — A. Torino, 6 luglio 1900 (*L.* II, 804; *D. C.* 925).

176. È valida la cambiale in cui manchi la indicazione del luogo del pagamento, se vi è la designazione del luogo dell'emissione. — A. Palermo, 24 febbraio 1902 (*F. sic.* 145, *Circ. giur.* 148).

V. anche art. 44 n. 46 e 47 e art. 58 n. 16.

Articolo 252.

La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

1° a vista;

2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;

3° a certo tempo data;

4° a giorno fisso;

5° in fiera. (*216 I.; 129 F.; (4 R.) G.; 100 N.; 370 P.; 439 S.*).

I modi enunciati nell'art. 252 Codice commerciale per esprimere la scadenza sono soltanto dimostrativi; e quindi l'espressione *pagherò a presentazione* può ritenersi equivalente all'altra *pagherò a vista.* — A. Torino, 11 settembre 1898 (*G.* XXXI, 15).

Articolo 253.

Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

1. Quantunque pei vaglia cambiari la residenza dell'emittente ed il luogo di pagamento si presumano nello stesso luogo di emissione, questo non può considerarsi altresì come domicilio eletto per gli atti giudiziari. — A. Modena, 21 settembre 1886 (*D. C.* V, 898; *Cons. comm.* 1887, 68; *Riv. parm.* 284).

2. Non è ammissibile la prova contraria alla presunzione stabilita dall'art. 253 che, cioè, la cambiale sia pagabile nel luogo di

emissione. — A. Genova, 8 maggio 1889 (*T. gen.* 466; *Annuario* 112); C. Torino, 31 dicembre 1889 (*L.* 1890, II, 280; *G.* XXVII, 288; *D. C.* VIII, 552; *G. it.* 1890, I, 1, 278; *Mon.* 494; *Annali* 1890, 172; *T. gen.* 1890, 885); A. Milano, 3 febbraio 1891 (*D. C.* 598; *Mon.* 291; *T. gen.* 218; *Annali* 172); A. Lucca, 8 luglio 1891 (*D. C.* 884; *L.* 1892, I, 129). — A. Venezia, 17 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 100; *Cons. Comm.* 1902, 74).

3. Il luogo d'emissione del vaglia cambiario cessa di valere come luogo di residenza dell'emittente, quando, nel vaglia, l'emittente abbia dichiarata la sua residenza effettiva, — A. Milano, 18 giugno 1890 (*Mon.* 1891, 65; *T. gen.* 1891, 88; *Annali* 1891, 74).

4. Non è necessario che nel vaglia cambiario sia indicato espressamente il luogo del pagamento. — A. Genova, 9 febbraio 1894 (*T. gen.* 145; *D. C.* 595).

5. All'espressa indicazione del luogo del pagamento di una cambiale può sempre supplire l'indicazione del luogo di emissione. — A. Palermo, 5 maggio 1894 (*L.* II, 269).

6. Se in un vaglia cambiario non è specificata la residenza dell'emittente, questa si reputa nel luogo medesimo in cui il titolo appare emesso. — A. Genova, 28 febbraio 1895 (*G. it.* I, 2, 200, *n.*; *T. gen.* 176; *D. C.* 894).

7. La presunzione per cui il luogo di pagamento si ritiene quello dell'emissione vien meno se il pagherò cambiario è domiciliato. — C. Firenze, 2 giugno 1905 (*Mon.* 766).

—

Articolo 254.

La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta. (725 *E.*).

Legislazione e Bibliografia: *R. D. 4 luglio 1897 n. 414 che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro.* Art. 45, ultimi due alinea. — Bolaffio L., *Nullità ed inefficacia della cambiale stesa su carta con bollo insufficiente* (*F.* 1886, I, 1009). — Corte Enna, *L'inefficacia dell'obbligazione cambiaria stesa originariamente su carta da bollo insufficiente* (*F.* 1896, I, 689); — Giovannini P., *La cambiale e l'art. 42 della legge sul bollo* (*F. comm. lomb.* 1908, 88). — Peri V., *La cambiale e la sua inefficacia per la legge del bollo* (*Giorn. giur.* 1888, 82).

1. Se nel pagherò manca l'indicazione del luogo di emissione, se sono esclusi gli effetti e la qualità di cambiale, e quindi anche di titolo a procedimento esecutivo. — C. Napoli, 11 luglio 1884 (*Gazz. P.* 424); Id., 11 aprile 1885 (*L.* II, 195; *Mon. leggi* 126; *F.* I, 722; *G. c.* 115; *Cons. comm.* 275; *G. it.* I, 1, 408; *D. C.* 800; *Eco* 177; *Mon.* 1885, 142; *Annuario* 119; *Gazz. P.* 588); A. Palermo, 7 settembre 1891 (*L.* 1892, I, 180; *D. C.* X, 462; *F.* 1892, I, 289; *Not. it.* 465).

2. La cambiale che non porta l'indicazione della data, nè del luogo di emissione, deve considerarsi come una scrittura chirografaria civile, e quindi l'obbligazione che ne risulta è soggetta alla prescrizione civile ordinaria. — C. Napoli, 17 agosto 1901 (*Mon.* 1902, 886).

3. Un foglio di carta filigranata ad uso cambiale portante la scritta *buono per L.... tot.* in cifre seguita dalla firma non può farsi valere come cambiale, mancandone gli elementi essenziali, ma tutto al meno può valere come obbligazione civile. — A. Bologna, 18 marzo 1886 (*R. Bol.* 91).

4. Un modulo di cambiale debitamente bollato e portante, oltre la somma, la clausola « pagabile al mio domicilio via tale, numero tale » sottoscritto dall'emittente, non può valere neppure come obbligazione civile occorrendo ad ogni modo giustificare la *causa debendi.* — A. Milano, 11 giugno 1894 (*Mon.* 681; *G. it.* I, 2, 672; *L.* 1895, I, 11, *n.*).

5. Il rilascio di un'accettazione con indicazioni della somma, della scadenza e colla firma valida sopra un modulo cambiario bollato, lasciando in bianco le altre indicazioni ed omettendo la clausola cambiaria, non obbliga chi riceve il foglio a riempirlo soltanto come obbligazione cambiaria.

Quindi, se egli lo completa, l'obbligazione

del firmatario sarà cambiaria o non, civile o commerciale a seconda delle espressioni usate da chi riempì il foglio in bianco. — C. Roma, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 1, 110; *F.* 1895, I, 370, *n.*; *L.* 1895, I, 654, *n.*).

6. Un foglio di carta filigranato con bollo proporzionale per cambiale, contenente la sola firma senza alcuna altra indicazione, non è una lettera di cambio, mancandone tutti i requisiti sostanziali. — A. Bologna, 18 gennaio 1895 (*Mon. giur.* 56).

7. È nulla la cambiale se al momento della sua creazione non contiene tutti i requisiti essenziali che deve contenere, ed il preteso mandato tacito di riempire una cambiale in bianco non trova fondamento nella legge ed è un assurdo. — C. Palermo, 15 settembre 1896 (*G. it.* I, 1, 873; *D. C.* 888; *F.* I, 1280, *n.*; *L.* II, 780, *n.*; *T. gen.* 589; *Circ. giur.* 331).

8. È improduttiva di effetti cambiari la cambiale firmata in bianco. — A. Messina, 21 gennaio 1897 (*F.* I, 1058, *n.*).

9. Non sono invocabili le disposizioni del Codice di commercio che riflettono l'istituto della cambiale, se trattasi di effetti rilasciati in bianco e presentati alla scadenza ancora in bianco, nè basterebbe a sanare la cosa il riempimento posteriore alla presentazione dei titoli al debitore. — C. Firenze, 18 giugno 1896 (*T. v.* 421).

10. La cambiale in bianco produce i suoi effetti, se ed in quanto sia riempita e perfezionata dal consegnatario che ne ebbe mandato di fiducia dal firmatario.

In caso diverso il detentore, che non risulta indicato nel titolo come prenditore, non può agire per il pagamento, se altrimenti non prova il rapporto contrattuale col firmatario, o la di costui obbligazione. — A. Bologna, 24 aprile 1899 (*Mon. giur.* 1899, 168).

11. La cambiale in bianco dà luogo a rapporti cambiari solamente dal giorno del suo riempimento in avanti, non pel tempo anteriore pel quale i rapporti restano quelli ordinari civili o commerciali del rapporto contrattuale che formò la causale del rilascio della stessa cambiale. — C. Torino, 28 maggio 1908 (*G.* 1265; *Mon.* 944).

12. Le cambiali e gli altri titoli di commercio stesi originariamente sovra carta mancante di bollo, ovvero munita di bollo insufficiente, sono assolutamente nulli e inefficaci in quanto agli effetti cambiari.

13. Tale nullità è insanabile anche colla successiva apposizione di bolli supplementari e col pagamento delle relative tasse e multe, restando quei titoli privi d'ogni valore cambiario e della relativa azione, salva unicamente l'idoneità per la prova di semplice obbligazione civile o commerciale secondo la natura della causa di loro emissione. — A. Genova, 22 luglio 1886 (*Eco* 351); C. Firenze, 6 aprile e 30 maggio 1887 (*Rass.* 148, 150, *n.*; *T. v.* 279, 297, *n.*; *Annali* 98, 308; *L.* II, 282, 80; *G. it.* I, 1, 180, 381; *D. C.* 488; *Mon.* 752, 763, *n.*; *G.* 558, *n.*; *F.* I, 318, 746; *Fil.* 88; *F. cat.* 228; *Cons. comm.* 251, 179; *Annuario* 101, 104, *n.*): A. Catania, 14 dicembre 1888 (*F.* 1889, I, 31; *L.* 1889, I, 50; *G. it.* 1889, II, 182; *Fil.* 1889, 84; *Annuario* 125; *D. C.* VII, 128; *Annali* 3, 529; Id., 21 giugno 1889 (*G. cat.* 121; *T. gen.* 66?; *G. it.* II, 684; *F. cat.* 139; *Massime* 563; *Fil.* 1890, 40; *Annali* 1890, 111; *Cons. comm.* 351; *Annuario* 195); A. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 150; *Boll. Madon* II, 98; *Giorn. not.* 1890, 285); C. Napoli, 15 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 628; *G.* 1893, 341); A. Torino, 11 febbraio 1893 (*G.* 289); A. Catania, 16 aprile 1895 (*G. cat.* 88); A. Torino, 13 maggio 1895 (*G.* 465, *n.*); A. Venezia, 15 marzo 1900 (*T. v.* 289); Id., 28 luglio 1900 (*Mon.* 1901, 595, *n.*): (*L.* II, 559); A. Genova, 15 marzo 1901 (*T. gen.* 174).

14. Il bollo suppletivo vale soltanto a poter produrre in giudizio il titolo per esaminare se si riscontrassero in esso le condizioni di titolo civile. — C. Napoli, 15 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 628; *G.* 1893, 341).

15. Perchè l'inefficacia della cambiale non regolarmente bollata possa pronunziarsi d'ufficio e così dedursi per la prima volta in cassazione è necessario che la irregolarità del bollo apparisca dalla cambiale stessa e non dipenda da altre circostanze non accertate. — C. Torino, 15 febbraio 1889 (*D. C.* 368; *F.* I, 399, *n.*; *T. gen.* 198; *L.* I, 588; *Mon.* 261; *Cons. comm.* 116; *Fil.* 221; *G. it.* I, 1, 269; *G.* 141).

16. La cambiale non munita fin dall'origine di bollo sufficiente non produce azione cambiaria ma equivale ad obbligazione civile.

17. Tale inefficacia, se non sia eccepita dalle parti, deve rilevarsi e pronunziarsi d'ufficio. — C. Napoli, 29 luglio 1890 (*D. e G.* VI, 402; *Crit. for.* I, 218); C. Roma, 12 febbraio 1891 (*Annali* XXVI, 91); A. Catania, 8 giugno 1891 (*G. it.* I, 2, 598; *G. cat.* 122; *F.* I, 1274); Id., 16 aprile 1895 (*G. cat.* 88).

18. Se il titolo è regolare col bollo nella sua origine, non può essere invalidato per una legge posteriore che aumenti la tassa di bollo. — A. Torino, 11 settembre 1893 (*G.* XXXI, 15?).

19. La cambiale munita di bollo insufficiente conserva la inefficacia come titolo dimostrativo dell'obbligazione commerciale o civile, anche nei rapporti col girante. — C. Napoli, 20 ottobre 1896 (*L.* 1897, I, 829; *Mon.* 1897, 480; *D. e G.* XII, 284).

20. Non produce effetto cambiario il titolo spedito con bollo insufficiente o che, rimesso in bianco con bollo sufficiente, secondo la legge del tempo, sia divenuto poi insufficiente per legge successiva vigente al tempo in cui viene regolarizzato. — A. Torino, 28 gennaio 1897 (*G.* 404, *n.*).

21. Una cambiale tratta priva del bollo originario non ha effetti cambiari, nè quello di cessione la sua girata ed il giratario di essa può esercitare contro il girante l'azione d'indebito provando il pagamento fatto al girante stesso. — A. Genova, 28 dicembre 1897 (*L.* 1898 I, 197; *D. C.* XVI, 188; *T. gen.* 1898, 23); A. Bologna, 26 novembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 1, 185).

22. La mancanza o deficienza del bollo non produce altro effetto che di togliere alla cambiale la forza di titolo esecutivo. — C. Firenze, 28 marzo 1898 (*T. v.* 1898, 256).

23. Le cambiali e gli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente, e nel tempo prescritto dalla legge, bollati, non producono effetti cambiari, ma serbano intatti gli effetti ordinari delle obbligazioni legittimamente contratte con essi. — C. Torino, 26 luglio 1898 (*G.* 1274, *n.*; *G. it.* I, 1, 1070; *Mon.* 761, *n.*; *L.* II, 448).

24. La cambiale non originariamente bollata non acquista effetti cambiari, sebbene regolarizzata in seguito ad amnistia, ma vale come scrittura privata, in ispecie quando sia vergata per intero dal debitore. — A. Genova, 3 marzo 1899 (*T. gen.* 174; *Cons. comm.* 181).

25. La mancanza o insufficienza originaria del bollo nella cambiale ne determina la nullità ai soli effetti cambiari; quindi, regolarizzata ai riguardi della tassa di bollo, la cambiale acquista il valore di una prova documentale dell'obbligazione relativa. — A. Venezia, 17 marzo 1899 (*Mon.* 798; *T. v.* 387); A. Trani, 21 luglio 1899 (*Mon.* 991; *R. Trani* 758).

26. La cambiale, la quale non produce effetti cambiari perchè stesa su carta da bollo insufficiente, produce però gli effetti civili delle obbligazioni da essa portata non solamente tra debitore e creditore, e quindi tra emittente, traente, prenditore e trattario: ma eziandio nei rapporti con tutti i successivi possessori, equivalendo le girate di essa a cessioni di un credito civile. — C. Torino, 20 ottobre 1899 (*G.* 1444, *n.*; *L.* II, 765, *n.*; *F.* I, 1350, *n.*; *D. C.* XVIII, 119; *G. it.* 1900, I, 1, 160).

27. La mancanza di bollo sufficiente sulla carta originaria, sovra cui venga stesa una cambiale, non è vizio di nullità radicale dell'obbligazione, giacchè può sanarsi utilmente col regolarizzare il bollo prima di presentare il titolo in giudizio. — A. Venezia, 26 ottobre 1886 (*T. v.* 588, *c*; *L.* II, 740, *n.*; *Not. it.* 1887, 17; *D. C.* 888, *n.*; *F.* I, 1009, *n.*; *Annali* 481; *G. it.* 1887, II, 58; *Cons. comm.* 888; *Annuario* 110, *n.*); A. Napoli, 5 febbraio 1892 (*G. it.* I, 2, 876).

28. La mancanza od insufficienza del bollo in un effetto cambiario non cambia la natura od indole dell'atto, ma soltanto impedisce che con esso possa agirsi nelle vie giudiziali, o procedersi con i mezzi coattivi fino a che non siasi riparato a tale mancanza o insufficienza. — A. Roma, 25 giugno 1891 (*T. rom.* 327); A. Catania, 3 agosto 1896 (*L.* II, 666; *G. it.* I, 2, 755, *n.*; *G. cat.* 172).

29. Il bollo non è requisito essenziale della cambiale, e perciò la mancanza od insufficenza del bollo non priva la cambiale dell'efficacia cambiaria, ma solo ne sospende l'uso fino al pagamento della tassa. — C. Palermo, 30 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 384, *n.*; *F.* 1898, I, 279, *n.*; *Mon.* 1898, 249; *G. it.* 1898, I, 1, 136, *n.*; *D. C.* 1898, 276; *Cons. comm.* XVI, 40; *F. sic.* VI, 127; *T. gen.* X, 111).

30. Non è priva di efficacia cambiaria la cambiale mancante del bollo di quitanza. — A. Milano, 30 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 376; *Gazz. P.* 1889, 116; *F.* 1889, I, 775, *n.*).

Contra: La cambiale emessa dopo l'attivazione della legge 14 luglio 1887, n. 4702, su carta filigranata bollata venduta anteriormente, senza farvi apporre prima di adoperarla, dall'Ufficio del bollo, la marca per la quitanza, non è produttiva di effetti cambiari. — A. Genova, 8 ottobre 1891 (*G. it.* XLIV, 1, 2, 92; *Annali* 3, 463).

31. Gli effetti giuridici dei titoli cambiari devono misurarsi sulla legge commerciale, anche nelle contestazioni per falsità. — C. Firenze, 18 ottobre 1887 (*T. v.* 597, *n.*; *F.* I, 892; *D. C.* VI, 78).

32. Non cessa di essere effetto di commercio il vaglia cambiario per ciò solo che esso contenga l'obbligo di pagare interessi. — C. Torino, 6 febbraio 1889 (*G. pen. tor.* 98; *Annali* 60).

33. La promessa d'interesse contenuta nella cambiale si considera come non scritta, ma non importa nullità dell'obbligazione cambiaria e non ne muta la natura. — A. Trani, 14 luglio 1899 (*R. Trani* 752).

34. Le cambiali nulle per difetto di bollo non possono neppure valere come scritture private, se manchino del buono ed approvato, ma solo come principio di prova per iscritto. — A. Catania, 21 giugno 1889 (riferita al n. 18).

35. *Contra:* Quando le cambiali, per difetto di requisiti essenziali, non avessero l'efficacia

esecutiva, possono nondimeno servire come prova dell'obbligazione commerciale, senza che vi occorra il buono ed approvato del debitore. — C. Napoli, 8 marzo 1900 (*Annali* 198; *L.* II, 478; *Mon.* 462; *Fil.* 521; *D. C.* 789).

36. Secondo il vigente Codice di commercio la mancanza di denominazione di cambiale o lettera di cambio produce la nullità come cambiale.

Tolta la natura cambiaria del titolo, se da esso non risulti una causa commerciale, non gli rimane il carattere d'una scrittura di commercio.

Solo può discutersi in separato giudizio se si potesse ravvisare in quel titolo una scrittura contenente obbligazione puramente civile. — A. Napoli, 31 dicembre 1889 (*Gazz. P.* 1890, 31).

37. Mancando la denominazione di *cambiale* o *lettera di cambio*, non vi ha obbligazione cambiaria, e non si può supplire all'indicata mancanza col ricercare se il debitore ebbe l'intenzione di obbligarsi cambiariamente. — C. Torino, 17 marzo 1898 (*G. it.* I, 1, 429).

38. Mancando la forma essenziale a costituire un effetto cambiario non può derivare alcuna obbligazione cambiaria soggetta alla prescrizione quinquennale, ma solo si ha una obbligazione autonoma, la cui commercialità non può essere presunta, ma deve esser provata da colui che l'afferma. — C. Torino, 11 giugno 1892 (*G.* 612).

39. Non ha effetti cambiari il titolo che manca dei requisiti di cui all'art. 251 Codice commerciale, come se, essendo l'emittente illetterato, non lo avesse sottoscritto, ma soltanto crocesegnato.

40. Il titolo che non produce effetti cambiari non ha neppure natura commerciale se l'obbligazione non è commerciale. — C. Firenze, 15 giugno 1898 (*G.* 690).

41. Chi ha firmato cambiali a nome altrui senza averne mandato, non obbliga il supposto mandante verso il prenditore, il quale non può pretendere che il titolo cambiario non valendo per tale, valga come stipulazione di mutuo, per la quale il mandatario sarebbe stato investito di sufficienti poteri. — C. Roma, 24 aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 714; *F.* I, 708; *L.* II, 829, *n.*).

42. Non perde la sua efficacia cambiaria la cambiale per ciò che nasconda un mutuo civile. — A. Palermo, 7 luglio 1902 (*D. C.* 924).

Articolo 255.

La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo (*196, 197 I.; 724 E.; 111 F.; (4 R.) G.; 101 N.; 321 P.; 429 S.*).

Bibliografia: Franchi, *Sulla cambiale domiciliata, art. 255, 264 e 316 del Codice di commercio* (*Fil.* XII, 48).

Sezione II.

Della girata.

Bibliografia: Contuzzi F. S., *La girata cambiaria nei rapporti internazionali* (*F. nap.* 1900, 87). — Tortori A., *La girata cambiaria, suo sviluppo storico e sua natura nel diritto vigente in Germania e in Italia*, Roma, 1897, E. Loescher e C.

Articolo 256.

La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza (*222, 274 I.; 727, 728, 732 E.; 136, 140 F. (91, 81 R.); G.; 133, 146 N.; 354 P.; 466, 473 S.*).

Bibliografia; Anzilotti P., *Se la girata della cambiale produca il trasferimento dell'ipoteca* (Bol., 1902, 118). — Benfante G., *Della natura giuridica della girata e della sua differenza colla*

cessione (*R. Trani*, 1888, 918). — Biondi C., *Studi di diritto commerciale.* 9° *Effetti della girata della cambiale per l'ipoteca concessa in garanzia dell'obbligazione cambiaria* (Napoli, 1894, tip. della *Critica Forense*). — Bolaffio L., *Se la girata di una cambiale garantita da ipoteca importi anche la cessione dell'ipoteca stessa senza bisogno di espressa menzione al riguardo* (*F.* 1884, I, 477). — Calucci E., *La girata della cambiale garantita da ipoteca non importa la cessione dell'ipoteca quando non ne sia fatta espressa menzione nel titolo* (*T. v.* 1886, 181).

1. La girata di una cambiale garantita da ipoteca importa anche la cessione dell'ipoteca stessa, senza bisogno di espressa menzione al riguardo. — C. Torino, 7 settembre 1884 (*F.* I, 478, *c*; *T. v.* II, 894; *L.* II, 769; *Mon.* 148; *Annuario* 91); A. Catania, 9 marzo 1885 (*G. cat.* 82; *G. c.* I, 170; *Annali* 287; *D. C.* 681; *Cons. comm.* 294; *Annuario* 126; *F. cat.* 184; *Fil.* 767).

2. Benchè costituita con atto separato. — A. Casale, 26 luglio 1890 (*G. cas.* 1891, 123; *T. gen.* 1891, 250); A. Catania, 24 marzo 1891 (*G. it.* II, 544; *F.* I, 613; *T. gen.* 319; *Cons. comm.* 205); A. Venezia, 1° settembre 1896 (*T. v.* 586; *L.* II, 776 *n.*; *D. C.* 956); A. Palermo, 27 novembre 1898 (*G. it.* I, 2, 866); A. Catania, 17 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 289); T. Palermo, 2 luglio 1901 (*Mon.* 873; *L.* II, 522; *F.* I, 1445 *n.*; *D. C.* 1902, 57).

3. *Contra:* L'ipoteca concessa a garanzia del pagamento di una cambiale, data con atto separato, non si trasmette con la girata se non ne è fatta menzione nel titolo. — A. Napoli, 25 aprile 1894 (*Mon.* 682; *F. sicil.* 682); A. Ancona, 8 febbraio 1899 (*G. it.* I, 2, 595 *n.*; *Mon.* 809).

4. La cessione stessa è efficace dirimpetto ai creditori del debitore ceduto, ancorchè non notificata a termini dell'art. 1539 Codice civile. — A. Torino, 1° dicembre 1884 (*G.* XXII, 135).

5. Ed ha luogo quantunque l'ipoteca sia stata costituita dopo la girata, se risulti che essa fu accordata non già per garantire il prenditore o girante dall'azione di regresso, ma a sicurezza del pagamento della cambiale.

6. Se nell'iscrizione ipotecaria presa a garanzia del pagamento d'una cambiale è enunciato che questa è rinnovabile ed esigibile a piacimento, l'ipoteca continua a garantire, anche rimpetto ai terzi, tutte le successive rinnovazioni. — A. Genova, 19 marzo 1892 (*F.* I, 814).

7. *Contra.* L'ipoteca concessa a garanzia di una cambiale esigibile a piacimento, salvo rinnovazione a tre mesi di scadenza, non può continuare ad essere efficace per successive rinnovazioni. — A. Casale, 26 luglio 1890 (*G. cas.* 1891, 123; *T. gen.* 1891, 250).

8. La girata della cambiale trasferisce anche la garanzia ipotecaria, e ciò anche nel caso di cambiali emesse in seguito ad apertura di credito, sicchè la loro girata trasferisce l'ipoteca che fu costituita per le cambiali da emettersi, e tutti i terzi possessori delle cambiali concorrono nello stesso grado a profittare della garanzia ipotecaria. — C. Roma, 31 dicembre 1894 (*L.* 1895, I, 184 *n*).

9. La girata della cambiale trasferisce nel giratario la garanzia del credito, non esclusa l'ipoteca concessa in un atto separato, dal quale la cambiale trae origine, anche se manchi in essa la menzione della garanzia ipotecaria esistente, purchè risulti in altra guisa che la cambiale dipenda dal titolo originario col quale l'ipoteca fu costituita. — A. Trani, 9 aprile 1900 (*R. Trani* 508).

10. La girata di una cambiale trasferisce anche l'ipoteca da cui l'obbligazione cambiaria è garantita, e, trattandosi di più cambiali garantite da una stessa ipoteca, il giratario di una di esse ha diritto di essere surrogato nell'ipoteca nei limiti del suo credito. — A. Firenze, 4 novembre 1899 (*Ann.* 459).

11. È valida la girata di una lettera di cambio contenente il rimando a un contratto di pegno che la garantisce e trasferisce insieme colla valuta al terzo possessore le stesse garanzie stipulate col prenditore, le quali verrebbero meno colla girata, laddove il titolo stesso non ne contenesse la menzione per operarne il trasferimento. — C. Napoli, 19 gennaio 1908 (*L.* I, 625; *G. it.* I, I, 295).

12. La girata, siccome la vera forma legale di trasmissione della cambiale, ancorchè fatta soltanto in bianco, trasferisce necessariamente e sempre la piena proprietà della cambiale con tutti i diritti ad essa inerenti, senza lasciare luogo nei precedenti possessori a verun mezzo utile di rivendicazione del titolo cambiario. — A. Genova, 14 luglio 1885 (*Rass.* III, 1).

13. La girata è atto dipendente dalla causale del titolo, e serve soltanto a trasferirne la proprietà nel giratario. — A. Genova, 24 novembre 1885 (*Rass.* III, 8; *D. C.* IV, 298).

14. La girata trasferisce la proprietà della cambiale nel giratario, che ne riceve contem-

poraneamente la consegna ed il possesso dal girante: e questi cessa così di esserne il creditore, passando l'azione pel pagamento al giratario. Ma se invece il girante, malgrado la girata, conserva il possesso della cambiale, ritiene del pari l'azione cambiaria pel pagamento. — C. Firenze, 5 dicembre 1887 (*Annali* 560; *T. v.* XIII, 40; *D. C.* VI, 242); Id., 9 dicembre 1887 (*L.* 1888, I, 369; *D. C.* VI, 242; *T. v.* 1888, 80; *Annali* 184; *G. it.* 1888, I, 1, 161; *Mon. leggi* 1888, 99; *Annuario* 113).

15. *Contra.* La girata trasferisce la proprietà della cambiale nel giratario, anche quando sia tuttavia posseduta dal girante. — A. Torino, 27 dicembre 1887 (*G. it.* 1888, II, 168; *G.* 1888, 242; *Annali* 1888, 288; *Annuario* 114).

16. La girata propria, a differenza dell'impropria, trasferisce nel giratario la proprietà della cambiale, e impedisce che siano opponibili al giratario le eccezioni personali del girante. — A. Catanzaro, 14 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 102).

17. La girata dei titoli commerciali trasferisce sempre, quando non sia limitata con apposite clausole, la proprietà del titolo nel giratario.

Conseguentemente, se trattasi di titolo da cui deriva l'obbligo di un pagamento, la girata attribuisce al giratario il credito verso l'obbligato; se trattasi di un titolo che rappresenta cose individualmente determinate (come la polizza di carico), effetto della girata è la trasmissione della proprietà delle cose dal titolo rappresentato.

18. È sempre eccettuato il caso di frode, e cioè quello in cui colla girata fosse coperta o legittimata la dolosa violazione del diritto altrui. — A. Venezia, 26 aprile 1897 (*T. v.* 1898, 865).

19. L'accettante della cambiale non ha interesse a proporre e sostenere la simulazione della girata. — C. Napoli, 18 dicembre 1886 (*Gazz. P.* 388; *Annuario* 168).

20. È nulla ogni girata cambiaria fatta da inabilitato, senza l'assistenza del curatore, siccome atto eccedente i limiti di semplice amministrazione. — A. Milano, 6 settembre 1887 (*Mon.* 855).

21. E tale nullità può dedursi da quest'ultimo senza il concorso dell'inabilitato, senza che gli si possa opporre la prescrizione cambiaria. — A. Firenze, 17 dicembre 1895 (*Ann.* 1896, 16).

22. Il possessore non potrebbe quale cessionario, in virtù della girata, esercitare contro il trattario non accettante l'azione del traente se non notificando ad esso trattario la ottenuta cessione a norma del diritto comune.

23. Quindi in difetto di ciò, i creditori del traente possono sequestrare presso il trattario, finchè questi non ha ancora accettato, le somme da lui dovute al traente, senza che il possessore della tratta vi si possa opporre.

24. La notificazione della cessione di credito non può essere altrimenti fatta che per atto d'usciere, e quindi non può, nel premesso caso, tenerne luogo la sola presentazione della cambiale al debitore trattario per l'accettazione. — C. Torino, 28 maggio 1889 (*G.* 776; *D. C.* VIII, 65; *F.* I, 1312; *Mon.* 1890, 78; *T. gen.* 678).

25. Le regole della cessione dei crediti sono inapplicabili alla girata delle cambiali, stante la natura speciale del contratto cambiario, che è puramente formale ed è regolato da norme proprie che spesso derogano a quelle del diritto comune.

26. Nella cessione è insita la garanzia della sussistenza del credito; per la cambiale, purchè non scaduta, la girata ne trasferisce la proprietà e tutti i diritti inerenti, e, fra questi, l'azione cambiaria. — A. Bari, 10 dicembre 1890 (Pisanelli, 1891, 17).

27. La girata di una cambiale non avente effetti cambiari assume la figura giuridica di una delegazione.

Il cessionario, anche senza la formale girata, può esercitare il diritto creditorio comprovato dalla cambiale posseduta, pur di documentare la legittimità del suo possesso, e quindi non gli si potrà negare l'insinuazione al fallimento del debitore principale e dell'avallante. — A. Genova, 15 marzo 1901 (*T. gen.* 174).

28. Per la validità della girata di effetto cambiario di fronte ai terzi non occorre la notifica al debitore, a termini dell'art. 1587 cod. civ. — C. Torino, 15 settembre 1902 (*G.* 1574; *Cons. comm.* 1903, 23).

29. La cambiale scritta originariamente su carta con bollo insufficiente non ha efficacia cambiaria. Conseguentemente la girata apposta sulla cambiale medesima non produce nemmeno gli effetti della semplice cessione. — Trib. di Sarzana, 22 ottobre 1890 (*D. C.* IX, 51).

30. Il giudizio del magistrato del merito che colla girata dell'effetto con bollo insufficiente non siasi inteso di garantire la solvenza del debitore come nelle girate cambiarie, ma unicamente la sussistenza del credito come nelle semplici cessioni civili, non è discutibile in cassazione. — C. Torino, 20 ottobre 1899 (*G.* 1445 *n.*; *L.* II, 765 *n.*; *F.* I, 1350 *n.*; *D. C.* XVIII, 119; *G. it.* 1900, I, 1, 160).

31. Quando ad uno stesso giratario si trasferisce il possesso di due identiche cambiali, ma di diversa data di emissione, la posteriore di data non si può ritenere rinnovativa

della prima ove non porti in sè stessa spiegato l'oggetto della rinnovazione della precedente cambiale: così la prova della unicità del debito deve risultare dal titolo per avere efficacia contro il terzo. — T. Bari, 10 dicembre 1890 (*Pisanelli* 1891, 17).

82. Il giratario o cessionario delle cambiali rilasciate dal compratore di un fondo al venditore del medesimo, non può ritenersi qual successore a titolo particolare di quest'ultimo, ma, per gli effetti dell'art. 1942 Codice civile, deve ritenersi come terzo di fronte al compratore accettante le cambiali suddette. — A. Roma, 5 marzo 1891 (*T. rom.* 368).

83. Per l'indole formale ed astratta dell'obbligazione cambiaria il giratario acquista *jure proprio* e non *jure cesso* i diritti inerenti alla cambiale. — C. Roma, 2 giugno 1891 (*L* II, 254; *G. it.* I, 1, 597; *Cons. comm.* 226; *T. gen.* 520; *Corte S. Roma*, II, 314).

84. Al girante di una cambiale non può applicarsi alcuna delle disposizioni che regolano la fidejussione civile, particolarmente il beneficio accordato dall'art. 1128. — A. Catania, 31 agosto 1891 (*G. it.* II, 718).

85. La circostanza che una cambiale sia stata creata per estinguere un debito civile dell'accettante verso il prenditore e scontata da un istituto di credito, previa intelligenza e promessa di scontarla al detto scopo, non muta la posizione giuridica del prenditore divenuto girante a causa dello sconto di fronte all'istituto verso il quale egli risponde del mancato pagamento alla scadenza per parte dell'accettante. — C. Roma, 22 ottobre 1897 (*F.* I, 1305; *G. it.* 1898, I, 1, 29; *D. C.* XVI, 109).

86. Sebbene per gli usi brasiliani la girata di una cambiale importi solo un mandato ad esigere, è inammissibile la prova testimoniale per dimostrare tale valore della girata, quando la cambiale e la girata nel Brasile intervennero tra cittadini italiani. — C. Napoli, 4 gennaio 1898 (*D. C.* 548).

87. Lo sconto, contratto innominato, partecipa dell'indole del contratto di compravendita e della cessione di credito, si perfeziona al momento dell'accordo delle parti, e si opera colla girata del titolo; però, se lo scontatore ignorava che l'accettante del titolo era fallito, lo sconto si deve ritenere nullo e di nessun effetto, perchè viziato di nullità essenziale ed originaria. — A. Milano, 14 febbraio 1899 (*L.* II, 585, *n.*).

88. Il girante di una *stabilito* all'ordine non è obbligato in solido col venditore, nè deve quindi garantirne la solvenza. — C. Torino, 31 ottobre 1901 (*G.* 1561, *n.*; *G. it.* 1902, I, 1, 69; *D. C.* 1902, 126; *F.* 1902, I, 310, *n.*).

V. art. 1 n. 88 e 89.

Articolo 257.

Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola « non all'ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione. (*727, 733 E.*).

Il divieto convenzionale di girare o cedere la cambiale, implica il divieto di cedere il relativo credito. — A. Torino, 27 agosto 1790 (*F.* 1891, I, 94).

Articolo 258.

La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco. (*223 I.; 729, 730, 731 E.; 137 F.; (12 R.) G.; 134 N.; 354 a 356 P.; 467 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Alcune osservazioni sulla girata in bianco della cambiale a proposito della sentenza della Corte di Venezia 28 luglio 1892* (*F.* 1892, I, 1148). — Coen S., *Della girata in bianco di una lettera di cambio in quanto ai rapporti fra il giratario ed il girante noto* (*F.* 1885, I, 885). — Errera G., *La girata in bianco della cambiale* (*T. v.* 1886, 37). — Fania S. Sav., *Effetti della girata in bianco della cambiale e rapporti giuridici che ne derivano* (*D. e G.* IV, 854). — Pertica D., *L'amnistia dell'11 novembre 1900 e la girata in bianco sulla cambiale sfornita originariamente del bollo proporzionale e di bollo sufficiente* (*Cons. comm.* 1900, 337). — Pitea F., *Della girata in bianco* (Reggio Calabria, 1887, Tip. del Progresso). — R. Trani,

Caduta la cambiale in protesto, che valore ha la gira in bianco? (1889, 682). — Vidari E., *Di un caso di girata in bianco* (*T. v.* 1886, 1). — Id., *La girata in bianco della cambiale* (*T. v.* 1886, 198).

Atto separato 48. — Elezione di domicilio 45 a 47. — Firma: a tergo 43, 44. — Id.: modalità 32 a 42. — Gira in bianco 1 a 31. — Id. irregolare 50. — Prova 49.

1. La circolazione della cambiale, girata *in bianco*, per mezzo di sole tradizioni manuali successive, non può costituire i rapporti giuridici del contratto cambiario, ma ridonda in una semplice successione di cessioni civili, finchè altro dei cessionari, compiendo la lacuna della girata in bianco e scrivendovi cioè il proprio nome, renda alla cambiale la sua vera forma, il suo carattere giuridico.

2. Tale cessionario allora soltanto diventa così il vero giratario nel senso legale, il vero proprietario della cambiale, e ne acquista *jure proprio* la piena azione cambiaria, esponendosi però alle eccezioni personali degli autori suoi immediati giranti. In ispecie: se il girante fu frodato dell'importo da colui a cui consegnò la cambiale con la girata in bianco, può opporre questa eccezione al giratario che riempì il giro. — C. Roma, 6 ottobre 1885 (*Rass.* III, 6; *Cons comm.* 298; *Annali* XX, 1, *n.*; *F.* I, 884; *T. rom.* 459; *Fil.* XI, 5; *L.* XXVI, I, 76; *T. v.* XI, 1; *G. c.* II, 1; *G. it.* 1886, I, 1, 190; *D. C.* IV, 64; *Giorn. Marche* 1886, 8; *Annuario* 108).

3. La girata in bianco ha gli stessi effetti della girata propria e può con essa costituirsi anche il pegno della cambiale.

4. Il trasferimento della proprietà del titolo si opera colla girata, anche in bianco, e non già col riempimento di essa; — e quindi riesce indifferente il quando del riempimento della girata, il quale può avvenire anche dopo la scadenza della cambiale, non vi essendo alcun termine prefisso. — A. Venezia, 9 settembre 1887 (*T. v.* 522; *D. C.* 880; *Annali*, 865; *Eco* 1888, 81; *Mon. leggi* 1888, 70).

5. Il possessore di cambiale girata in bianco va considerato come vero *giratario* e non quale semplice cessionario. — A. Catanzaro, 26 ottobre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 154).

6. Il girante in bianco non può opporre al possessore che ha riempiuto la gira col suo nome, le eccezioni personali ch'egli avrebbe contro colui cui cedette o consegnò la cambiale colla gira in bianco, a meno che possa stabilire che il giratario ha in mala fede partecipato all'abuso della cambiale, d'accordo col girante. — A. Venezia, 5-18 dicembre 1888 (*L.* 1889, II, 160; *T. v.* 1889, 115; *Annali* 1889, 56; *G. it.* 1889, II, 200; *Annuario* 189, *n.*; *D. C.* VII, 408).

7. Il *diritto* accordato al possessore di riempire la gira in bianco, include obbligo di ciò effettuare quando gli occorre di valersene. In difetto l'accettante ha diritto di opporre al possessore della cambiale per girata non riempiuta le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. — A. Casale, 15 marzo 1890 (*G. cas.* 181; *T. gen.* 476; *D. it.* I, 568; *D. C.* 870; *Annali* 865).

8. Se il creditore ha formalmente ammesso che una cambiale, a lui girata in bianco, doveva, per accordo col debitore, servire quale pegno a garanzia di un debito di somma equivalente, esso non può eccepire al debitore della cambiale data a pegno che la girata in bianco gliene ha trasferita la proprietà nei rapporti coi terzi.

8 *bis*. Quindi il detto debitore può opporre al creditore pignoratizio l'eccezione a lui competente di fronte al debitore che ha costituito il pegno, purchè anteriore alla girata, e così quella di avere estinto il proprio debito di conformità ad accordo precedente alla costituzione del pegno.

8 *ter*. Se tale accordo risulta da lettera privata di cui il creditore pignoratizio contesta la verità della data, può il debitore della cambiale stabilirla a mezzo di testimoni. — A. Venezia, 10 febbraio 1892 (*T. v.* 129; *F.* I, 848; *G. it.* I, 2, 278, *n.*); C. Firenze, 4 agosto 1892 (*F.* I, 1117; *T. v.* 517; *D. C.* 885; *G. it.* I, 1, 927; *L.* 1893, I, 44).

9. Il portatore di una cambiale avente due o più gire successive in bianco, ha diritto di esserne ritenuto legittimo possessore e di esigerne il pagamento contro restituzione del titolo quitanzato, nè è obbligato, per dimostrarsene proprietario, di riempiere l'ultima girata in bianco.

10. Non è ammessa, rispetto alla girata in bianco, la ricerca della sua data all'effetto di stabilire se sia anteriore alla scadenza della cambiale; e ciò specialmente quando risulta che il protesto fu effettuato in termine legale a nome dell'attuale portatore.

11. L'interrogatorio diretto a provare la non realtà della gira contrasta al principio che informa l'istituto della gira in bianco. Esso, ad ogni modo, non può ammettersi se non specifica fatti determinati che dimostrino l'influenza dell'asserita simulazione. — A. Venezia, 28 luglio 1892 (*G. it.* I, 2, 521; *T. v.* 525; *F.* I, 1148).

12. Il giratario di cambiale in bianco scaduta può apporvi una data anteriore alla sca-

denza. — A. Trani, 18 febbraio 1898 (*F.* I, 978).

13. Il giratario in bianco della cambiale non è tenuto, per poter esercitare la sua azione, a riempire la girata. — A. Milano, 16 giugno 1898 (*D. C.* XI, 700; *G. it.* I, 2, 481; *L.* II, 803, *n.*; *F.* I, 1250); A. Genova, 4 novembre 1898 (*L.* II, 808; *T. gen.* 694, *n.*); A. Catanzaro, 14 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 102).

14. Perchè il portatore di cambiale non protestata e con girata in bianco possa valersi dell'azione cambiaria, deve provare di esserne venuto in possesso prima della sua scadenza. — A. Genova, 31 maggio 1894, (*D. C.* XII, 505).

15. Girata una cambiale in bianco, il magistrato può convincersi per ogni mezzo di prova ed anche per presunzioni, che fu girata prima della scadenza. — C. Napoli, 28 luglio 1894 (*G. it.* I, 1, 950).

16. La gira della cambiale in bianco contiene implicita la facoltà di prorogare il pagamento; il girante non può quindi eccepire la decadenza dell'azione di regresso per la dilazione accordata dal possessore all'emittente. — A. Catania, 28 giugno 1895 (*G. cat.* 141).

17. Non ha efficacia la cessione dell'effetto in bianco fatta dal prenditore mediante la consegna materiale del titolo ad altri perchè come prenditore lo prenda a proprio favore ed indi agisca contro i firmatari dello stesso. — A. Venezia, 26 aprile 1898 (*G.* 1868; *D. C.* 1899, 286; *F.* I, 944 *n.*; *Mon.* 769).

18. Chi gira un bianco segno assume come propria l'obbligazione dell'emittente e rimane cambiariamente obbligato. — C. Firenze, 8 febbraio 1899 (*Annali* 1899, 130).

19. Essendo la girata in bianco valida e quindi sufficiente a trasferire nel giratario la proprietà della cambiale con tutti gli altri diritti ad essa inerenti, la cambiale in bianco acquista temporaneamente il carattere di titolo al portatore. Perciò finchè dura in essa tale carattere la cambiale può essere trasferita mediante la semplice tradizione, e le eccezioni personali, che avrebbe potuto esperire contro il proprio autore chi trasferì la cambiale, non passano al giratario. — C. Firenze, 8 maggio 1899 (*G. it.* I, 1, 624; *F.* I, 810; *L.* II, 264; *Mon.* 647; *T. v.* 301; *T. gen.* 359; *D. C.* 586; *Cons. comm.* 164).

20. Chi trasmette un titolo cambiario ricevuto con girata in bianco senza firmarlo non assume il carattere giuridico di girante e la sua responsabilità è regolata secondo i rapporti civili che lo legano al suo contraente; colui che riceve il titolo e vi appone la gira è da considerarsi come contraente immediato del girante precedente e può esercitare contro di esso un diritto proprio, immune dalle eccezioni opponibili ai possessori intermedii. — A. Firenze, 24 luglio 1899 (*Annali* 499; *D. C.* 1900, 287).

21. La gira in bianco apposta a tergo di una cambiale sfornita originariamente del bollo richiesto dalla legge, e perciò carente di effetti cambiari, non produce da sè il trasferimento del titolo e del credito, nè costituisce la prova piena della cessione del credito, onde detta prova deve essere completata in ordine a tutti gli estremi voluti dall'articolo 1538 cod. civile. — A. Roma, 18 maggio 1900 (*L.* II, 18 *n.*).

22. Una cambiale rilasciata in bianco non può essere trasmessa a terza persona se non col mezzo della girata e dopo che sia integralmente riempita. — A. Brescia, 9 luglio 1900 (*Corte Bresc.* 259).

23. La proprietà della cambiale in bianco al momento dell'azione in giudizio non si trasferisce per semplice tradizione ed il possessore quindi non ha diritto contro il firmatario cui solo può ricorrere pel pagamento il primo consegnatario. — A. Torino, 25 gennaio 1901 (*G.* 385 *n.*; *D. C.* 468).

24. È valida la girata in bianco di un vaglia postale (nella specie, telegrafico). — A. Cagliari, 5 settembre 1901 (*Mon.* 1902, 14 *n.*).

25. La proprietà della cambiale rilasciata in bianco non si trasmette colla semplice tradizione manuale dal prenditore originario in altro diverso che indi la riempia al proprio nome. — A. Casale, 25 marzo 1902 (*G.* 818; *L.* II, 122; *F.* I, 887, *n.*; *G. it.* I, 2, 484; *D. C.* 788).

26. Al giratario possessore della cambiale non si può opporre l'essergli questa pervenuta non dall'emittente contro cui la invoca, ma dal suo girante con girata in bianco in seguito da esso possessore riempita, se non si prova altresì la costui mala fede. — C. Torino, 9 agosto 1902 (*G.* 1336).

27. Viola l'articolo la sentenza che ammette dei giuramenti diretti ad assodare che la cambiale che si invoca in giudizio fu girata in bianco, allo scopo di respingere la domanda. — C. Torino, 20 agosto 1902 (*G.* 1589).

28. La cessione di una cambiale per semplice tradizione manuale non autorizza il cessionario ad esercitare l'azione cambiaria. — A. Milano, 10 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 74; *F.* 1903, I, 172; *D. C.* 1903, 280).

29. Se il possessore che invoca la cambiale in bianco è persona diversa dall'originario prenditore, il debitore non può opporgli le eccezioni personali a questo, e neppure può essere accusato di dolo od abuso di bianco

segno pel fatto dell'avere egli riempito in proprio favore l'effetto. — C. Torino, 12 maggio 1908 (*G.* 787 *n.*; *Mon.* 744; *L.* 2104).

80. Il primo consegnatario di una cambiale in bianco non può riempirla facendo figurare quale prenditore la persona a cui egli l'abbia ceduta *brevi manu*, ma deve ad essa trasmetterla con regolare girata.

In tal caso l'emittente può provare che la persona a cui favore ebbe ad emettere la cambiale non è quella che effettivamente vi figura quale prenditore. — C. Torino, 24 settembre 1904 (*Mon.* 1905, 185; *D. C.* 1905, 258; *G.* 1905, 15).

81. Il prenditore di cambiale in bianco non può trasmetterla *brevi manu* a terza persona che poi la presenta all'emittente riempita a proprio favore, se ciò non venne dall'emittente stesso acconsentito. — C. Torino, 25 novembre 1904 (*G.* 1905, 62 *n.*; *L.* 1905, 888; *F.* 1905, I, 828; *G. it.* I, 1, 833; *Mon.* 1905, 187).

82. La girata e l'avallo non devono sempre e necessariamente contenere il nome e cognome di colui che si sottoscrive, ma basta che la sottoscrizione sia fatta secondo le quotidiane abitudini di colui che si obbliga. — A. Brescia, 9 dicembre 1886 (*D. C.* 1887, 69; *Cons. comm.* 1887, 89; *Annuario* 98 *n.*; *Annali* XXI, 68).

83. Può l'amministratore di una società in nome collettivo usare nella firma equipollenti tali da non ingenerare errori sulla persona dell'amministratore e sulla società. Basta nelle girate che scriva di sua calligrafia il nome e cognome: la sua qualità e la denominazione della società può essere fatta a stampa. — A. Catania, 8 luglio 1889 (*G. cat.* 187; *F. cat.* 151).

84. La sottoscrizione col nome e cognome è richiesta nella cambiale non solo per il traente e per l'accettante, ma anche per il girante e per l'avallante; quindi se alcuna di queste persone abbia firmato colla iniziale del nome e col cognome, la cambiale non è efficace di fronte ad essa. — C. Torino, 5 maggio 1887 (*Rass.* IV, 152; *G.* 422; *Annali* 250; *F.* I, 549; *D. C.* 482; *L.* I, 805; *Mon.* 511; *G. it.* I, 1, 286; *Fil.* 417; *Annuario* 82); A. Milano, 27 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 69; *Fil.* XIII, 186; *Annali* XXII, 8; *F.* XIII, I, 98; *D. C.* VI, 246; *Eco* 1888, 45; *G. it.* 1888, II, 858; *Annuario* 84).

85. E ciò per quanto questa sia la firma commerciale abituale del girante. — A. Genova, 10 maggio 1890 (*G. it.* XLIII, II, 76; *D. C.* 722; *T. gen.* 400; *Mon.* 828).

86. E sebbene non si contesti l'autenticità della sottoscrizione (nella girata).

87. Anche ammessa poi la validità della sottoscrizione col nome abbreviato, non può dirsi rispondente al precetto della legge quella in cui l'abbreviazione sia tale da lasciare in dubbio il vero nome del sottoscrittore (nella specie, la iniziale *E* con l'aggiunta della minuscola o superiormente). — A. Milano, 5 febbraio 1892 (*G. it.* I, 2, 817).

88. È valida la girata sottoscritta col cognome preceduto soltanto dalla iniziale del nome, quando l'obbligato sia commerciante e faccia uso abituale di quel modo di sottoscrizione. — A. Brescia, 17 giugno 1891 (*Mon.* 776; *T. gen.* 668).

89. È valida la sottoscrizione della girata col nome abbreviato, ogniqualvolta la sottoscrizione sia tale da escludere l'equivoco. — A. Genova, 9 agosto 1898 (*D. C.* 888; *T. gen.* 586; *L.* II, 842; *Giur.* 276).

40. Non perde gli effetti cambiari la girata perchè la sottoscrizione del girante non contenga il nome e il cognome, ma solo il cognome e l'iniziale del nome, se, d'altronde, la verità della firma non sia da lui contestata, e sia quello il suo modo abituale di sottoscriversi. — C. Torino, 14 febbraio 1894 (*G.* 576 *n.*; *Mon.* 791 *n.*; *G. it.* I, 1, 987; *D. C.* 856).

41. Non occorre nella sottoscrizione per la girata che anche il nome sia scritto in disteso, ma basta la sola iniziale se la sottoscrizione è apposta in qualità di presidente di un istituto del quale segue la designazione specifica. — C. Torino, 9 luglio 1900 (*G.* 1224).

42. È valida la girata, quantunque la firma non indichi nella sua precisa completezza la ditta del girante, se il giudice del merito con insindacabile apprezzamento ha ritenuto non essere possibile dubbio al riguardo. — C. Torino, 17 dicembre 1900 (*G.* 1901, 219; *D. C.* 1901, 229; *Mon.* 1901, 881).

43. La firma apposta da colui a cui favore fu emessa la cambiale a tergo della stessa senz'altra indicazione, non ha valore di quitanza ma di una girata in bianco. — A. Casale, 23 novembre 1889 (*G. cas.* 1890, 18; *Annuario* 112).

44. La firma in bianco a tergo di una cambiale o di un assegno cambiario non può valere contemporaneamente come girata in bianco e come quietanza del pagamento, epperciò il debitore che paga senz'altro a presentazione è responsabile se poi si verifichi apocrifa la firma del trattario non presentatosi personalmente. — A. Milano, 21 febbraio 1901 (*G. it.* I, 2, 174; *D. C.* 689).

45. La elezione di domicilio fatta nella girata cambiaria si estende anche alla notificazione del precetto e del titolo esecutivo. — A. Roma, 19 aprile 1887 (*D. C.* 864; *Cons. comm.* 280).

46. È nulla la elezione di domicilio scritta dal possessore della cambiale sulla girata in bianco. — C. Napoli, 4 luglio 1891 (*L.* 1892, I, 378, *F.* I, 1287; *Cons. comm.* 309; *Gazz. P.* 582; *Annali* 1892, 166).

47. L'indicazione del domicilio fatta dal girante deve intendersi fatta allo scopo di designare il luogo per la notificazione degli atti, non quella pel pagamento della cambiale. — C. Napoli, 15 aprile 1898 (*F.* I, 778; *G. it.* I, 1, 932; *D. e G.* 427).

48. La proprietà della cambiale e quindi la relativa azione cambiaria può essere trasferita mediante atto separato (nella specie, atto notarile). — A. Genova, 31 marzo 1894 (*L.* I, 807, *n.*; *D. C.* 530; *Mon.* 955).

49. Le cambiali si trasferiscono con girate che debbono risultare dal titolo, e non possono essere provate con altri mezzi. — C. Napoli, 16 giugno 1900 (*Mon.* 1901, 29; *L.* 1901, I, 50 *n.*).

50. È carente di diritto ad agire esecutivamente in forza di un titolo cambiario quel possessore di essa che non ne abbia ricevuto una regolare girata a termine dell'art. 258 codice di comm. — Trib. Napoli, 16 giugno 1902 (*Mov. giur.* 291).

V. art. 58 n. 16 e art. 251 n. 9, 10.

Articolo 259.

La girata colla clausola « per procura », « per incasso », « per mandato », « valuta in garantìa », od altra equivalente, non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garantìa » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria. (*224 I.; 735 E.; 138 F.; (12, 13, 17 R.) G.; 135 N.; 357 P.; 468 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *La cambiale data in pegno* (*F.* 1892, I, 843). — Id., *Girata di cambiale a titolo di pegno* (*Riv. scienze giur.* VII, 60). — Bonelli G., *Il pegno cambiario e la girata in garanzia* (*G. it.* 1895, IV, 337). — Castelbolognesi G., *Pegno della cambiale* (*Giurista* 1896, 225). — Errera G., *Il pegno di carte girabili* (*D. C.* XI, 683). — Lebano V., *Intorno agli effetti della girata per pegno nelle cambiali* (Napoli, 1892; *Rass. daz.* 1897, 8). — Vivante C., *La girata in garanzia dei titoli al portatore* (*F.* 1896, I, 468). — X., *Eccezioni applicabili al giratario nel caso di cambiale girata a titolo di pegno* (*G. it.* 1892, I, 2, 278).

In garanzia 3 a 8. — Mandato 16 a 19. — Per mio conto consegnate 20. — Per valuta in conto 1, 2. — Senza garanzia 9 a 15.

1. La girata *per valore in conto* indica precisamente il corrispettivo della girata stessa, e non può menomamente equivalere alle clausole limitative *per procura*, *per incasso*. — A. Genova, 24 novembre 1885 (*Rass.* III, 3; *D. C.* IV, 298).

2. La clausola « *per valuta in conto* » nella girata di una cambiale non corrisponde in menoma parte a nessuna di quelle specificate nell'art. 259 Cod. commerciale. Essa indica valuta certa, ma relativa ad altra precedente contrattazione o debito da diffinire; trasferisce legittimamente la proprietà della cambiale e quindi il giratario può benissimo esigerne il pagamento. — A. Trani, 19 maggio 1891 (*Pisanelli* 298).

3. La girata in bianco di cambiali fattasi contemporaneamente alla loro consegna al giratario nel solo scopo di costituirne pegno in garanzia di anticipazioni fatte al girante, non vale a trasferire la proprietà delle cambiali nel giratario, al quale possono tuttora opporsi quelle stesse eccezioni che sarebbero opponibili al girante nella rivendicazione dei titoli. — C. Torino, 4 marzo 1886 (*Rass.* 165; *G.* 319; *D. C.* 619; *L.* II, 638; *Cons. comm* 180, *Annuario* 148).

4. Nei rapporti fra girante e giratario manca l'obbligazione se la cambiale fu data in garanzia. — C. Roma, 25 aprile 1888 (*L.* II, 292; *Cons. comm.* 187; *Annuario* 100).

5. La cambiale girata in *garantia* al creditore non trasferisce privilegio di fronte ai terzi se la costituzione del pegno non risulta da uno scritto avente data certa. — A. Venezia, 28 agosto 1890 (*D. C.* 812).

6. L'art. 259 Cod. comm., secondo cui il giratario di una cambiale *per valuta in garanzia*, cioè per titolo di pegno, può esigerla, protestarla, stare in giudizio ed anche girarla per procura, non è che una più larga applicazione dell'art. 1224 Codice civile. Ma egli, non avendo la proprietà della cambiale, non può esercitare l'azione relativa se non a nome

e per conto del proprietario allo scopo di realizzare la valuta, salvo di pagarsi sulla stessa con privilegio fino alla concorrente quantità del suo credito.

7. Quindi le eccezioni personali al girante ed in ispecie quelle che si attengono alla proprietà e sussistenza del titolo possono anche essere opposte al giratario pignoratizio d'una cambiale. — A. Roma, 28 maggio 1892 (*L.* II, 98; *F.* I, 1081; *D. C.* 891; *G. it.* I, 2, 620).

8. Al giratario di una cambiale « *per valuta in garanzia* » si possono opporre dal debitore le eccezioni personali che questi potrebbe validamente opporre al girante. — C. Roma, 20 luglio 1898 (*L.* II, 255; *D. C.* 878; *F.* I, 878; *G. it.* I, I, 928).

9. Se alla girata fu aggiunta la clausola *senza garanzia* od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria. Quindi ne segue che la proprietà della cambiale non passa mai giuridicamente nel giratario e che tutte le girate posteriori non sono produttive di effetto. Il possessore della cambiale non ha azione nemmeno contro l'emittente o debitore, se gli pervenne per girata come sopra irregolare non trasmissiva di proprietà. — A. Ancona, 12 marzo 1890 (*R. Bol.* 106).

10. Non può equivalere alla clausola *senza garanzia*, giusta l'art. 259, la semplice menzione di un istrumento in cui si dichiara che la firma fu data *per favore* allo scopo di render girabile la cambiale.

11. La clausola *senza garanzia* limitata per legge ad escludere la responsabilità cambiaria del girante che l'appose, non può menomare l'altro effetto per cui il giratario acquista la proprietà della cambiale con tutti i diritti ad essa inerenti. — C. Roma, 2 giugno 1891 (*L.* II, 254; *G. it.* I, 1, 597; *Cons. comm.* 226; *T. gen.* 520; *Corte S. Roma* II, 814).

12. La clausola *senza garanzia* in effetto cambiario esclude bensì nel girante l'obbligazione cambiaria, ma non lo libera dall'obbligo di garantire secondo il diritto comune e in ispecie dall'obbligo della garanzia di diritto, secondo l'art. 1542 Codice civile.

13. L'eccepita nullità di obbligazione della donna maritata come simulata fidejussione per il marito, intacca la sussistenza giuridica dell'obbligazione stessa, epperò rientra nella garanzia di diritto da prestarsi dal cedente al cessionario del credito.

14. La garanzia di diritto a prestarsi dal girante malgrado la clausola *senza garanzia* non è vincolata ai termini stabiliti per l'esercizio dell'azione cambiaria di regresso. — A. Torino, 30 aprile 1892 (*G.* 507).

15. Anche chi gira una cambiale con la clausola *senza garanzia*, ne trasferisce la proprietà nel giratario il quale ha azione diretta di pagamento verso l'emittente. — C. Roma, 21 dicembre 1898 (*Corte S. Roma* 450).

16. È inammissibile l'azione tendente a far ritenere che la girata pura e semplice apposta in un titolo cambiario sia stata fatta agli effetti di semplice mandato. — A. Cagliari, 14 dicembre 1894 (*G. sarda* 1895, 25).

17. La girata per procura od incasso non trasferisce nel giratario la proprietà della cambiale. — C. Torino, 29 marzo 1895 (*G.* 504).

18. Il giratario d'un effetto per incasso, non si esime dalla responsabilità della commessagli esazione col girare a sua volta l'effetto per procura a terza persona da lui incaricata di esigere. — A. Milano, 21 settembre 1898 (*G.* 1899, 100, *n.*; *Mon.* 1899, 108; *D. C.* 1899, 240).

19. Il girante di una cambiale documentaria risponde verso il trattario della falsità dei documenti annessi (contratto di noleggio, polizza di carico, ecc); non così il semplice giratario per incasso, il quale perciò, se ha già rimesso al suo girante l'importo della cambiale da lui riscossa, non può più essere molestato da chi ha pagato, neppure colla *condictio indebiti*. — A. Genova, 10 maggio 1901 (*T. gen.* 302).

20. La girata della polizza di carico colla clausola *per mio conto consegnate*, *per me consegnate*, e simili, importa, sino a prova contraria, la trasmissione della proprietà della merce viaggiante. — A. Genova, 28 maggio 1898, (*D. C.* 617).

Articolo 260.

La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione (*224 I.; 734 E.; 360 P.; 473 S.*).

Bibliografia. — Bolaffio L., *Girata della cambiale dopo la scadenza* (*G. it.* 1902, I, 1, 611; *T. v.* 1902, 409 e 1903, 830; *Riv. dir. comm.* 1903, II, 506). — Castelbolognesi G., *Cessione di cambiale scaduta* (*Giur.* 1897, 257). — Clementi A., *Se la cambiale girata dopo la scadenza perda la efficacia di titolo esecutivo* (Roma, 1905, tipografia della Provincia). — De Feo N., *La cambiale come titolo esecutivo in relazione alla girata fatta dopo la scadenza* (*Riv. delle scienze giur.* 1888, 495). — Di Benedetto N., *Della cambiale girata dopo la scadenza* (Pa-

lermo, 1890, tip. Giannitrapani). — Folino E., *La girata della cambiale dopo la scadenza e gli effetti di titolo esecutivo* (*F.* 1897, I, 827). — Granata L., *Diritti del cessionario di una cambiale già scaduta* (*D. e G.* VII, 157). — Mangaroni A., *La cessione di cambiale scaduta* (*T. v.* 1906, 826). — Parisi F., *Se competa l'azione cambiaria al giratario di una cambiale scaduta* (*Gazz. P.* XXVII, 97). — Rocco A., *La girata dopo la scadenza e gli effetti di titolo esecutivo nella cambiale* (*D. C.* XV, 161 e Firenze, 1897, Pellas). — Sacerdoti A., *Girata d'una cambiale già scaduta* (*D. C.* VI, 685). — Supino D., *La girata della cambiale scaduta e l'efficacia esecutiva* (*D. C.* XVIII, 841). — Tutino M., *Della girata della cambiale posteriore alla scadenza* (*D. e G.* XVI, 62). — Vidari E., *Effetti della girata d'una cambiale scaduta* (*T. v.* 1888). — Id., *Girata della cambiale dopo la scadenza* (*L.* 1902, II, 46 e 1904, 249).

1. Nel cessato regime la girata senza indicazione della valuta somministrata e con data posteriore alla scadenza, valeva unicamente come semplice procura, non soltanto di fronte ai terzi, ma anche in rapporto al girante.

2. Non può ritenersi come retroattiva l'innovazione della vigente legge, che attribuisce gli effetti di una cessione alla girata di una cambiale già scaduta. — A. Catania, 25 luglio 1884 (*G. cat.* 169).

3. La girata d'una cambiale compiuta nel giorno della scadenza è valida come girata e non soltanto come cessione. — A. Venezia, 18 giugno 1886 (*Cons. comm.* 290).

4. La girata di una cambiale già scaduta, benchè trasferisca la proprietà del titolo, non produce più alcun effetto cambiario ma soltanto quello civile di una cessione semplice; e quindi il debitore può opporre al cessionario non soltanto le eccezioni al medesimo personali, ma quelle pure che avrebbe potuto opporre al cedente. — C. Torino, 22 luglio 1887 (*G.* 649, *n.*; *Annali* 614; *Not. it.* 392); C. Firenze, 14 giugno 1888 (*L.* II, 256; *T. v.* 383; *Mon.* 556; *G.* 410; *Fil.* 417; *D. C.* 588; *Eco* 177; *Cons. comm.* 190; *Annali* 348; *F.* I, 806; *G. it.* 1889, I, I, 80; *Annuario* 128); A. Palermo, 7 luglio 1890 (*L.* I, 557; *F.* I, 1150; *G. it.* II, 255; *D. C.* IX, 95; *Mon.* 978); A. Catania, 12 dicembre 1892 (*D. C.* XI, 275).

5. L'azione cambiaria non compete al cessionario di una cambiale. — A. Catania, 14 maggio 1888 (*Cons. comm.* 290; *Annuario* 96).

6. La cambiale girata dopo la scadenza perde la qualità di titolo esecutivo di fronte a tutti i firmatari, e la gira valendo solo come cessione, questa per esser valida deve essere notificata al debitore ceduto. — C. Firenze, 14 giugno 1888 ed A. Palermo, 7 luglio 1890, (cit. al n. 4).

7. La cambiale girata dopo la scadenza perde gli effetti di titolo esecutivo e il possessore può solo esercitare l'azione ordinaria di credito cambiario. — A. Palermo, 11 agosto 1898 (*L.* II, 447).

8. La girata di una cambiale dopo la scadenza non trasferisce nel giratario il diritto di esercitare l'azione cambiaria: egli non può quindi valersi della cambiale come titolo esecutivo. — C. Roma, 22 maggio 1894 (*Mon.* 1895, 4; *L.* 1895, I, 113, *n.*; *D. C.* XIII, 144); A. Roma, 27 marzo 1895 (*G. it.* I, 1, 298, *n.*; *D. C.* 568; *T. gen.* 540; *F.* I, 858 *n.*); A. Catanzaro, 8 giugno 1897 (*F.* I, 827, *n.*); A. Venezia, 28 giugno 1901 (*T. v.* 1902, 417); C. Firenze, 14 aprile 1902 (*Mon.* 421; *G.* 709; *L.* II, 46, *n.*; *F.* I, 825; *G. it.* I, 1, 612, *n.*; *D. C.* 795); A. Venezia, 7 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 85; *L.* 1904, 209 *n.*; *F.* 1904, I, 304; *G. it.* I, 2, 310; *T. v.* 882; *Riv. dir. comm.* II, 506); A. Roma, 29 marzo 1904 (*G. it.* I, 2, 307, *n.*); A. Milano, 10 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 74, *n.*; *F.* 1903, I, 178, *n.*; *D. C.* 1903, 280).

9. E nulla decide in contrario che il girante prima della scadenza e della girata già avesse spiccato precetto contro il debitore suddetto, e che al momento della girata competesse tuttora ad esso girante l'azione cambiaria. — A. Casale, 8 giugno 1898 (*G.* 979, *n.*; *Mon.* 748; *L.* II, 412, *n.*, e 457; *F.* I, 1099).

10. Il giratario di una cambiale scaduta, non potendo far valere che i diritti di un cessionario qualsiasi, non può, quando non abbia notificata la cessione al debitore ceduto, fare istanza per la sua dichiarazione di fallimento. — A. Palermo, 11 settembre 1896 (*D. C.* XV, 129; *Circ. giur.* 354).

11. Il cessionario deve sperimentare il suo credito nei modi ordinari e la cambiale vale come semplice titolo di credito in scrittura privata. — A. Trani, 16 marzo 1897 (*R. Trani* 335).

12. La girata di cambiale già scaduta, benchè seguita colla rimessione del titolo, non ha che il valore di una cessione di credito ordinario regolata dall'art. 1538 e segg. cod. civile.

13. Non è quindi temibile il pericolo che il debitore, pagando la detta cambiale, può andar soggetto ad ulteriori molestie per causa di ipoteche, girate ulteriori non notificate, e passibili di ogni eccezione, e difesa da parte del debitore ceduto.

Non può quindi il debitore rifiutare il pagamento col pretesto che non sia esibito il titolo della cambiale.

Solo potrebbe il debitore stesso pretendere garanzie equipollenti (art. 295 cod. comm.) nel caso, in ispecie, in cui il creditore non sia in possesso del titolo. — C. Torino, 8 agosto 1898 (*G.* 1440, *n.*; *T. gen.* 676).

14. Il giratario di cambiale scaduta non ha azione cambiaria contro alcuno dei coobligati cambiari anteriori alla scadenza, siano essi principali o in via di regresso. — C. Palermo, 19 aprile 1904 (*F.* I, 1012, *n.*; *D. C.* 765; *Mon.* 866; *G. it.* I, 1, 1299).

15. La girata posteriore alla scadenza della cambiale trasferisce nel giratario anche l'azione cambiaria, purchè questa non sia stata perduta dal girante, ma contro il giratario di una cambiale scaduta si possono opporre tutte le eccezioni opponibili al suo girante. — A. Macerata, 6 dicembre 1888 (*F.* 1889, I, 289; *L.* 1889, 284; *T. gen.* 1889, 218; *Cons. comm.* 1889, 76; *D. C.* 1889, 302).

16. Anche il giratario di una cambiale scaduta può agire per il pagamento in via esecutiva, nelle forme dell'art. 323. — C. Palermo, 2 dicembre 1890 (*F. cat.* 1891, 265; *Not. it.* 1891, 114; *Mon.* 1891, 390; *Circ. giur.* 1891, 113).

17. L'art. 260 codice comm., relativo agli effetti della girata posteriore alla scadenza della cambiale, regola soltanto i rapporti fra girante e giratario, non quelli fra giratario ed accettante.

Quindi il giratario può agire cambiariamente contro l'accettante, se l'azione cambiaria non è prescritta. — A. Trani, 18 febbraio 1893 (*F.* I, 978); T. Torino, 18 ottobre 1895 (*G.* 710 *n.*); A. Torino, 28 maggio 1897 (*G.* 1467 *n.*).

18. La girata di una cambiale scaduta produce gli effetti di una cessione nei rapporti tra le parti, ma non impedisce al cessionario l'esercizio dell'azione cambiaria contro il debitore principale e i sussidiari. — A. Genova, 31 marzo 1894 (*L.* I, 807 *n.*; *D. C.* 530; *Mon.* 955).

19. La girata posteriore alla scadenza toglie alla cambiale la forza di titolo esecutivo soltanto nei rapporti tra girante e giratario dopo la scadenza, ed a questo il debitore può opporre tutte le eccezioni che poteva opporre al girante. — A. Palermo, 28 agosto 1897 (*F.* I, 1387 *n.*; *Circ. giur.* 300).

20. Il cessionario di una cambiale ceduta dopo la scadenza non perde l'azione cambiaria. — C. Palermo, 5 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 5 *n.*; *F.* 1896, I, 37; *D. C.* 1896, 45; *G. it.* 1896, I, 1, 91; *Circ. giur.* 1896, 16).

21. La girata dopo la scadenza della cambiale, se il girante abbia avuto cura di fare prima della scadenza tutti gli atti necessari per conservare l'azione cambiaria esecutiva, trasferisce nel giratario quest'azione stessa, e non è allora applicabile il disposto dell'articolo 260. — C. Torino, 10 dicembre 1898 (*G.* 1899, 33 *n.*; *F.* 1899, I, 287; *D. C.* 1899, 270; *G. it.* 1899, I, 1, 369; *Mon.* 1899, 545; *L.* 1899, II, 186 *n.*); Id., 4 aprile 1899 (*Cons. comm.* 232; *G.* 700 *n.*; *Trib. giud.* 278; *Mon.* 1900, 106).

22. La girata su cambiale già scaduta può trasferire nel cessionario anche l'azione cambiaria od esecutiva spettante al cedente nell'atto della cessione. — C. Napoli, 3 dicembre 1900 (*L.* 1901, I, 404; *Mon.* 281).

23. La cambiale girata posteriormente alla scadenza conserva l'efficacia di titolo esecutivo verso l'accettante.

L'obbligazione del girante però si limita alla garanzia della sussistenza del credito. — C. Napoli, 10 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 1, 30 *n.*; *G.* 1901, 217 *n.*; *F.* 1901, I, 218 *n.*; *D. C.* 1901, 277).

24. La girata dopo la scadenza di una cambiale non domiciliata trasferisce nel giratario l'azione cambiaria esecutiva. — C. Torino, 18 febbraio 1902 (*G.* 697 *n.*; *F.* I, 951 *n.*; *Mon.* 987); A. Torino, 26 aprile 1902; (*D. C.* 892); A. Aquila, 3 febbraio 1903 (*D. C.* 539); A. Lucca, 18 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 172 *n.*; *Mon.* 752; *F.* I, 684; *D. C.* 592).

25. Sebbene la girata dopo la scadenza produca gli effetti della cessione, tuttavia il giratario acquista i diritti del suo girante quali erano al momento della scadenza, non alterando la cessione la natura del credito ceduto. — A. Roma, 15 luglio 1905 (*F.* I, 1088).

26. Benchè la girata di cambiale scaduta valga soltanto come una cessione, non resta però mutata la natura del titolo.

E quindi non ne viene che non vi sia più applicabile in pro del debitore la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 919, ma solo la prescrizione ordinaria di trenta anni. — A. Torino, 19 aprile 1890 (*G.* 438 *n.*; *T. gen.* 474; *G. it.* II, 548; *Mon.* 913; *Annali* 324).

27. La girata di una cambiale scaduta produce gli effetti di una cessione e non crea quindi nuovi diritti nel giratario, nè impedisce il decorso della prescrizione. — A. Genova, 12 giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 526; *T. gen.* 376).

28. L'indagine sulla data del giro all'effetto di stabilire se è anteriore alla scadenza, non ha luogo allorquando trattasi di girata in bianco.

29. Ad ogni modo il portatore della cambiale legittima, fino a prova contraria, l'anteriorità della girata e il possesso del titolo alla scadenza a mezzo del protesto effettuato in suo nome. — A. Venezia, 28 luglio 1892 (*T. v.* 525; *G. it.* I, 2, 521; *F.* I, 1147).

30. Se la girata di una cambiale è fatta senza data, si deve ritenere avvenuta prima della scadenza, ed è inammissibile a dimostrare il contrario la prova testimoniale. — A. Genova, 12 giugno 1897 (cit. al n. 27).

31. La girata di una cambiale non ancora scaduta, ma fatta dopo il concordato conchiuso dal debitore di essa, equivale ad una cessione. — A. Genova, 7 maggio 1896 (*T. gen.* 388).

32. L'articolo attribuisce gli effetti della cessione non solo alla girata posteriore alla scadenza della cambiale, ma anche alla anteriore. — A. Torino, 26 febbraio 1897 (*G.* 684 (con nota contraria); *F.* I, 787).

33. Benchè la girata dopo la scadenza non produca a favore del giratario gli effetti cambiari, non toglie però al debito il carattere commerciale (applicazione al termine per comparire dell'art. 147 cod. proc. civ.). — A. Torino, 19 febbraio 1894 (*G.* 447 *n.*).

34. Al giratario di cambiale scaduta può dall'emittente opporsi il difetto di causale al rilascio dell'effetto nei rapporti col prenditore. — C. Torino, 18 settembre 1901 (*G.* 1379 *n.*; *Mon.* 1902, 62; *L.* 1902, I, 78 *n.*).

35. La cessione per atto separato dalla cambiale già scaduta non dà diritto al cessionario di agire in via cambiaria contro l'obbligato principale od i suoi avallanti. — C. Roma, 18 agosto 1903 (*L.* II, 2897 *n.*; *Mon.* 1904, 5; *D. C.* 1904, 77; *T. v.* 826); A. Roma, 29 marzo 1904 (*G. it.* I, 2, 807 *n.*; *F.* I, 1029, *n.*).

—

Sezione III.

Della accettazione.

Bibliografia: Bertolini C., *Firma negata di cambiale* (*Mon.* 1887, 581).

§ I. — *Disposizioni generali.*

Articolo 261.

La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore. In questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima. (*246, I.; 737, 750 E.*).

Bibliografia: Cons. comm., *Dell'accettazione e del termine in cui deve essere presentata la cambiale* (1885, 209).

Articolo 262.

L'accettazione dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante.

Essa si esprime colla parola « accetto »; ma per la validità dell'accetta-

zione basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale. (*209 I.; 739 E.; 122 F.;* (*21 R.*) *G.; 115 N.; 336 P.; 461 S.*).

1. Non è sacramentale la formola « *accetto* » negli effetti cambiarii e basta altra chiara e non equivoca dizione equipollente, da cui risulti l'intenzione e la volontà dell'accettante di accettare la tratta. — A. Trani, 10 dicembre 1888 (*Annali* XVIII, 282, *n.*).

2. La firma apposta sulla faccia anteriore della cambiale, benchè non esprima la qualità di accettante e la cambiale sia indirizzata ad altra persona, che, nel sottoscriverla, pur essa, dichiara di accettarla, vale nondimeno ad obbligare cambiariamente come accettante chi vè l'ha apposta. — A. Venezia, 22 dicembre 1887 (*G. it.* 1888, II, 123; *T. v.* XIII, 8, *n.*; *L.* XXVIII, I, 54; *Fil.* XIII, 100, *n.*; *D. C.* VI, 251, *n.*; *Annuario* 109, *n.*; *Giorn. not.* 1888, 95).

3. L'accettante validamente sottoscrive la cambiale apponendovi il proprio cognome e la sola iniziale del nome, massime nel caso in cui la sottoscrizione sia da esso riconosciuta in giudizio. — A. Genova, 28 dic. 1887 (*G. it.* 1888, II, 358; *Mon.* 1888, 50; *D. C.* 1888, 39; *F.* 1888, I, 17; *Annali* 1888, 6; *Annuario* 80).

4. L'abbreviazione del nome nella sottoscrizione di una accettazione cambiaria non induce nullità della cambiale quando, non ostante l'abbreviazione, risulti in modo certo quale sia la persona dell'obbligato. — A. Milano, 16 agosto 1888 (*Mon.* 826; *D. C.* 818; *G. it.* II, 706; *Annuario* 127, *n.*).

5. Chi per altrui comodo accetta senza esprimere limitazioni o condizioni una cambiale in bianco, dà tacitamente il mandato alla persona a cui vantaggio ha accettato di riempire la cambiale come meglio le piace. — A. Venezia, 24 marzo 1892 (*T. v.* 408).

6. Nessun obbligo di accettare la tratta incombe al trattario, quantunque debitore commerciale del traente.

E se ha promesso tale accettazione, sarà tenuto ai danni in difetto di essa, ma non potrà dirsi cambiariamente obbligato. — T. Acqui, 11 febbraio 1899 (*G.* 390, *n.*).

V. art. 36 n. 18.

Articolo 263.

L'accettazione della cambiale a certo tempo vista dev'essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. (*209 I.; 738 E.; 122 F.;* (*21 R.*) *G.; 115 N.; 336 P.; 461 S.*).

Articolo 264.

L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito. (*210 I.; 748 E.; 123 F.;* (*24 R.*) *G.; 117 N.; 338 P.; 458 S.*).

Bibliografia: Vedi Franchi sotto l'art. 255.

1. Per l'art. 264 del Cod. di comm. vigente l'indicazione del luogo di pagamento nella cambiale domiciliata, vale solo a determinare la competenza del giudice territoriale, rimanendo inalterato il diritto del debitore di ricevere l'intimazione degli atti giudiziali compresa la citazione, nel suo domicilio reale. — A. Torino, 14 maggio 1884 (*G.* 461); A. Venezia, 18 agosto 1885 (*T. v.* X, 456; *L.* II, 554; *Cons. comm.* 245; *Annuario* 120); A. Modena, 21 settembre 1886 (*D. C.* V, 890); A. Venezia, 29 novembre 1887 (*T. v.* XIII, 71); *Fil.* 1888, 377; *Annuario* V, 120); A. Genova, 15 dicembre 1888 (*Annali* 1889, 54; *T. gen.* 1889, 111); A. Bologna, 22 marzo 1889 (*R. Bol.* 119; *Annuario* 190); Id., 26 marzo 1889 (*R. Bol.* 94; *D. C.* 484; *T. gen.* 448; *Annali* 248); C. Roma, 27 luglio 1889 (*L.* II, 547); A. Roma, 31 dicembre 1889 (*T. rom.* 505; *Annuario* 191); C. Roma, 28 gennaio 1890 (*L.* I, 588, *n.*; *G. it.* I, 1, 377, *n.*; *R. Bol.* 101; *Cons. comm.* 133; *D. C.* 564; *Mon.* 810; *T. gen.* 648; *T. rom.* 59;

Gazz. giur. 55; *Gazz. P.* 582); C. Torino, 31 gennaio 1890 (*L.* I, 622, *n.*; *G. it.* I, 1, 815; *T. gen.* 195; *Mon.* 401; *Not. it.* 192; *Mon. Pret.* 172; *Annali* 198; *D. C.* 466; *Cons. comm.* 185); C. Roma, 24 febbraio 1890 (*L.* I, 762; *G. it.* I, 1, 458); C. Napoli, 8 marzo 1890 (*G. it.* I, 1, 469; *G.* 555, *n.*; *T. gen.* 555; *Gazz. giur.* 52; *D e G.* 57; *Gazz. P.* 102); C. Roma, 8 marzo 1890 (*G.* 476, *n.*; *Annali* 112; *L.* I, 762; *Gazz. giur.* 54; *Cons. comm.* 180; *R. Bol.* 168; *G. it.* I, 1, 456; *T. rom.* 147; *D. it.* I, 2); A. Genova, 10 maggio 1890 (*G. it.* II, 76, *T. gen.* 400; *Mon.* 828; *D. C.* 721); A. Venezia, 15 luglio 1890 *F.* I, 284; *T. v.* 404); A. Trani, 27 gennaio 1891 (*R. Trani* 86; *Pisanelli* 4); C. Torino, 8 luglio 1891 (*G. it.* I, 1, 611); C. Napoli, 23 febbraio 1892 (*F.* I, 1066; *Gazz. P.* 197; A. Roma, 17 marzo 1892 (*G. it.* I, 2, 288).

2. Lo stesso dicasi per la notificazione degli atti esecutivi. — A. Bologna, 29 ottobre 1885 (*D. C.* IV, 597; *L.* II, 98; *R. Bol.* 862).

3. Detto diritto del debitore non viene meno per la semplice indicazione contenuta nella cambiale della persona del domiciliatario, essendo tale indicazione diretta solo allo scopo di determinare la persona che dovrà pagare, salvo che il giudice, con sovrana interpretazione, non dichiari altresì che intenzione delle parti fu di eleggere il domicilio anche per la intimazione degli atti presso il domiciliatario. — C. Roma, 28 gennaio 1890 (riferita al n. 1).

4. La regola della nullità della notificazione degli atti fatta al domicilio della cambiale cessa d'aver vigore quando apparisca dalle circostanze specifiche del caso che il debitore, nel luogo stabilito per il pagamento volle indicare il proprio domicilio reale, come nel caso in cui abbia dichiarato pagabile la cambiale in due luoghi alternativamente, il primo dei quali distinto con la denominazione « il mio domicilio ». Nè importa poi indagare se questa indicazione corrisponda al vero; poichè il debitore, avendola volontariamente fornita, non potrebbe mai impugnarla. — A. Roma, 17 marzo 1892 (*G. it.* I, 2, 288).

5. Eletto un domicilio speciale per il pagamento di una cambiale, possono validamente notificarsi in esso gli atti giudiziali. — A. Casale, 5 aprile 1887 (*G. cas.* 225); A. Roma, 19 aprile 1887 (*Cons. comm.* 280, 864); A. Napoli, 9 settembre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 80; *G. it.* II, 680); A. Ancona, 14 settembre 1887 (*Giorn. giur.* 1888, 104); A. Casale, 12 giugno 1888 (*G. cas.* 247).

6. E così anche gli atti esecutivi che si rendessero necessari. — C. Torino, 25 marzo 1886 (*L.* I, 89); C. Palermo, 7 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 489).

7. Stabilito nella cambiale il luogo del pagamento ed elettosi ivi il domicilio *ad ogni effetto di legge*, è valida la citazione notificata in detto luogo anzichè alla residenza reale. — C. Torino, 8 luglio 1891 (*G.* 711; *G. it.* I, 1, 612; *T. gen.* 676; *Mon.* 1892, 17; *Gazz. P.* 560; *Massime* 1892, 159); A. Torino, 30 maggio 1892 (*G.* 689).

8. Tale dichiarazione di domicilio però non può avere effetto per l'avallante, che non abbia espressamente rinnovato o riconosciuto l'elezione domiciliare dell'accettante. — A. Casale, 5 aprile 1887 (*G. cas.* 225, *n.*).

9. Gli effetti dell'elezione di domicilio fatta in una cambiale si estendono anche alla notifica degli atti giudiziari limitatamente ai rapporti di quelle persone che in modo particolare ed espresso fecero tale elezione. In conseguenza è nulla ed inefficace la notifica della citazione fatta all'avallante nel domicilio eletto nella cambiale dal solo traente od accettante. — C. Firenze, 25 maggio 1887 (*T. v.* 462; *L.* II, 526); A. Casale, 9 giugno 1888 (*G. cas.* 206).

10. Il luogo di pagamento della cambiale tratta, per uso mercantile prevalente al diritto civile, è al domicilio dell'accettante, non già a quello del traente, quando non siavi convenzione contraria, ai termini dell'articolo. — C. Roma, 18 settembre 1899 (*Cons. comm.* 322; *Gazz. P.* XXX, 226; *T. rom.* 1900, 115).

V. art. 258 n. 45 a 47.

—

Articolo 265.

L'accettazione dev'esser data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr'ore, e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita. (*212 I.; 740 E.; 125 F.; 112 N.; 333 P.; 460 S.*).

Articolo 266.

L'accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accet-

tazione e dà luogo all'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione. (*211 I.; 741 E.; 124 F.; (22 R.) G.; 120 N.; 341 P.; 459 S.*).

1. Anche alle cambiali emesse (pagherò, biglietti all'ordine) si applica, sotto pena di nullità dell'obbligazione cambiaria, il divieto di limitazioni o condizioni aggiunte alla firma.

2. Vi è una di tali limitazioni, quando lo emittente fa seguire alla sottoscrizione il richiamo e riferimento a rapporti e documenti contrattuali estranei alla cambiale.

3. La nullità della obbligazione cambiaria vincolata da condizioni e limitazioni, scaturisce pel traente e per l'emittente (a seconda della specie della cambiale) dai principii fondamentali del diritto cambiario che l'art. 266 del Codice di commercio ha esteso anche all'accettante (della cambiale tratta).

4. Lo stabilire che il riferimento e richiamo ad atti contrattuali estranei alla cambiale non rende nulla l'obbligazione cambiaria, per non contenersi nè in tale riferimento nè nei documenti richiamati alcuna condizione vera e propria, costituisce violazione di legge censurabile in cassazione. — C. Napoli, 10 ottobre 1891 (*G. it.* XLIV, I, 1, 79; *F.* 1892, I, 307; *L.* 1892, I, 559).

5. Una cambiale stata accettata dal trattario condizionatamente (nella specie, colla clausola « senza pregiudizio dei diritti che ci competono per la ritardata consegna della merce »), perde la qualità di titolo formale esecutivo per sè stante indipendentemente dal contratto. — A. Genova, 8 dicembre 1901 (*T. gen.* 719).

—

Articolo 267.

La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. (*206, 211 I.; 738 E.; 119 F.; (41 R.) G.; 391 P.; 464 S.*).

1. Quando il presentante non ha ragione di ottenere il pagamento del titolo, deve risarcire il danno che ha recato anche col semplice protesto per mancanza di accettazione. — C. Torino, 16 agosto 1898 (*G.* 726, *s.*)

2. Il protesto per mancata accettazione della cambiale non è necessario per conservare l'azione contro il traente, se non nel caso di cambiale tratta a certo tempo vista. — A. Genova, 25 giugno 1898, (*T. gen.* 1898, 405).

Articolo 268.

L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui. (*208 I.; 742 E.; 121 F.; (25 R.) G.; 119 N.; 340 P.; 462 S.*).

1. Nello stile commerciale la frase ***prendere buona nota*** significa che non si prende soltanto nota per semplice memoria, ma sibbene perchè si ritiene conchiuso l'affare a cui si riferisce: — e più specialmente poi nel significato bancario questa frase denota ***conferma*** o ***bene stare*** di una trattativa in corso, e può perciò anche applicarsi ad accettazione di cambiali in giro.

2. La promessa di accettare cambiali va sempre subordinata alla condizione sottintesa ed implicita della permanenza dello *statu quo* continuato sino all'atto della presentazione delle cambiali: per modo che la promessa data può venir meno se all'atto della presentazione svanisca la solvibilità del traente, ovvero di quell'altro coobbligato che s'intendeva favorire.

3. L'obbligazione dell'accettante pel traente fallito non può estendersi al caso in cui il fallimento od anche la sola cessazione dei pagamenti si avveri prima dell'accettazione. — A. Milano, 11 ott. 1887 (*Rass.* 206; *Mon.* 978).

4. È valida la promessa di accettare una cambiale per modo che il trattario è tenuto, in caso di rifiuto, ai danni anche se all'atto della presentazione di quelle tratte, la persona per di cui conto ed ordine dovevano accettarsi, sia caduta in istato di cessazione di pagamenti pubblicamente constatato. — C. To-

rino, 24 febbraio 1888 (*G.* 186; *Mon.* 261; *G. it.* I, 1, 278; *D. C.* 417; *Cons. comm.* 167; *Annuario* 105, *n.*).

5. Lo sconto di cambiali può farsi anche a scadenza più breve di quella espressa dai titoli. Alla scadenza contrattuale colui che cedette le cambiali a sconto trovasi, di fronte allo scontante, nella situazione di un accettante delle medesime. — C. Torino, 8 marzo 1888 (*G.* 587; *Annuario* 107, *n.*).

6. La promessa di accettare una tratta cambiaria, quantunque non costituisca un'obbligazione cambiaria, è però efficace ed assoggetta al risarcimento del danno in caso di inadempimento.

7. Si ha questa promessa quando, avuto dal traente l'avviso della tratta, la Banca trattaria risponde averne *preso buona nota*.

8. La promessa di accettare fatta incondizionatamente al traente per conto d'un terzo e sul credito che a questo venne aperto dal trattario, non viene meno per effetto del sopravvenuto fallimento del terzo. — A. Torino, 19 giugno 1888 (*G.* 582).

9. Il trattario non accettante non è soggetto ad azione cambiaria, comunque fosse in debito verso il traente, salvo in tal caso la sua responsabilità verso di questo qualora l'accettazione della cambiale si fosse tra loro convenuta come modo di pagamento. — C. Torino, 28 maggio 1889 (*G.* 776; *D. C.* VIII, 65; *F.* I, 1812; *Mon.* 1890, 78; *T. gen.* 678; *Annuario* 108).

10. Colui che accetta incondizionatamente un mandato all'ordine avente effetto cambiario, si obbliga a pagarlo non solo al mandante, ma a qualunque giratario suo portatore, anche se l'accettazione fu fatta prima di qualsiasi girata. — C. Roma, 18 gennaio 1891 (*F.* I, 858).

V. art. 262 n. 6.

—

§ 2. — *Dell'accettazione per intervento o per onore.*

Articolo 269.

La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno. (*211 213 I.; 774 E.; 126 F.; (56 R.) G.; 124, 125 N.; 342 P.; 526 S.*).

Articolo 270.

La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione. (*215 I.; 128 F.; (61 R.) G.; 128 N.; 349 P.; 529 S.*).

Articolo 271.

L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento. (*778, 779 E.*).

Articolo 272.

Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati. (*774, 777 E.; 123, 125 N.*).

Articolo 273.

L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato. (*776 E.; 126, 127 N.*).

Sezione IV.

Dell'avallo.

Bibliografia: Cons. comm., *L'avallo nella cambiale* (1884, 88). — Ottolenghi E., *Natura giuridica dell'avallo nel diritto italiano* (*L.* 1905, 2168). — Ricchena R., *Carattere giuridico dell'avallo* (*F. cat.* IV, 241). — Vivante C., *L'avallo* (nota) (*G. it.* 1900, I, 1, 429).

Articolo 274.

Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole « per avallo » od altre equivalenti. (*226, 274, I.; 141, 142 F.; (81 R.) G.; 130, 131 N.; 351 al 353 P.; 475, 477 S*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Se l'avallo possa ritenersi valido malgrado che al momento in cui è dato non sia ancora sottoscritta nella cambiale la persona per cui l'avallante intende garantire* (*F.* 1886, I, 121). — Lebano V., *Dell'avallo scritto sul dorso di un vaglia cambiario* (*D. e G.* 1888, 122). — Mancini O., *L'avallo scritto a tergo della cambiale* (Santa Maria Capua Vetere, 1898, tip. Cavotta).

1. Si ammettono interrogatori a stabilire che colui il quale impugna la sua sottoscrizione come avallante di un titolo cambiario si è, indipendentemente da quel titolo, e quale fidejussore obbligato a soddisfarne il montare; e tornano in tale caso inapplicabili le disposizioni riguardanti gli effetti cambiari. — C. Torino, 28 aprile 1884 (*G.* 588).

2. Il pagamento di una cambiale può essere garantito non solo mediante avallo scritto sulla cambiale stessa, ma anche mediante ordinaria fidejussione commerciale prestata anche verbalmente, non producente però l'azione cambiaria. — C. Torino, 26 ottobre 1886 (*G.* 714; *Annuario* 147, n.).

3. È essenziale all'obbligazione dell'avallante che egli indichi la sua qualità colle parole « per avallo » od altre equivalenti. — A. Venezia, 22 dicembre 1887 (*T. v.* 1888, 8; *L.* 1888, I, 54; *Fil.* 1888, 100; *Giorn. not.* 1888, 95; *G. it.* 1888, II, 123; *D. C.* VI, 251, n.).

4. La frase « *per avallo a . . .* », equivale all'altra « *per avallo per . . .* ». — A. Milano, 16 agosto 1888 (*Mon.* 826; *G. it.* II, 706; *D. C.* 813).

5. È obbligato cambiariamente l'avallante che firma senza premettere la dichiarazione

d'avallo. — A. Catania, 28 aprile 1889 (*Mon.* 977; *G. it.* II, 646; *G. cat.* 188; *Annuario* 218.

6. Nelle cambiali è bastevole per l'accettazione che l'accettante scriva sulla faccia anteriore dell'effetto il solo nome e cognome; non così per l'avallo, in cui la legge richiede che s'indichino le parole « per avallo » od altre equivalenti. Però, anche se la sottoscrizione non è preceduta dalle parole « per avallo », tale formalità viene supplita quando l'accettante dichiari avere apposta la firma per avallo; e però ben può in tal caso il possessore proseguire, dopo il protesto, il procedimento esecutivo contro chi dichiari di avere firmata la cambiale, non come accettante, ma nella qualità di avallante. — C. Napoli, 11 ottobre 1889 (*L.* XXX, II, 85; *Gazz. P.* 509; *D. C.* VIII, 108; *T. gen.* 1890, 897).

7. Per esprimere la obbligazione di avallo non sono tassative le parole *per avallo*, potendo essa sorgere per equivalente. L'apprezzamento del giudice del merito in proposito è incensurabile in cassazione. — C. Palermo, 26 luglio 1894 (*Circ. giur.* 287).

8. Non produce azione cambiaria l'avallo se l'avallante sia sottoscritto col cognome proprio e colla sola iniziale del nome. — C. Torino, 25 aprile 1887 (*L.* I, 805).

9. E ciò anche nel caso in cui chi ha firmato per avallo sia il procuratore di una ditta indicata nella sottoscrizione stessa. — A. Milano, 27 dicembre 1887 (riferita all'art. 258 n. 34).

10. La abbreviazione del nome nella sottoscrizione di un avallo non induce nullità dell'avallo, quando, nonostante l'abbreviazione, risulti in modo certo quale sia la persona dell'obbligato. — A. Milano, 16 agosto 1888 (*Mon.* 826; *D. C.* 814; *G. it.* II, 706; *Annuario* 127, *n.*).

11. La sottoscrizione apposta a una cambiale col cognome e la sola iniziale del nome, non obbliga cambiariamente il firmatario.

12. Restano però salvi in suo confronto gli effetti della obbligazione ordinaria da lui assunta. Quindi colui che ha avallato una cambiale col cognome e la sola iniziale del suo nome, non è obbligato che come semplice fidejussore. — A. Milano, 26 maggio 1893 (*Mon.* 750; *G.* 669, *n.*).

13. La sottoscrizione dell'avallante è valida quantunque insieme al suo cognome contenga soltanto la iniziale del nome. — A. Casale, 15 settembre 1893 (*G.* 1894, 75, *n.*).

14. Se è nullo l'avallo ad una cambiale, per essere stata apposta la sola iniziale del nome nella relativa sottoscrizione, non per questo svanisce ogni obbligazione dell'avallante, il quale rimane vincolato come fidejussore civile o commerciale, a seconda che esista una valida obbligazione principale dell'una o dell'altra specie. — C. Torino, 12 novembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 1, 66; *L.* 1895, I, 117 *n.*; *Mon.* 1895, 147; *F.* 1895, I, 220, *n.*).

15. È nullo l'avallo se l'avallante ha sottoscritto col solo cognome e la iniziale del nome, benchè la firma sia riconosciuta, e l'obbligazione così assunta non è quindi da ritenersi senz'altro solidale per sè stessa, ai sensi dell'art. 40 Cod. comm. — A. Milano, 28 aprile 1896 (*Mon.* 461; *G. it.* I, 2, 480; *L.* II, 12 *n.*; *F.* I, 712).

16. La promessa scritta di avallare una cambiale non estrinsecata nel titolo cambiario non produce alcun effetto, nè come avallo, nè come fidejussione comune. — A. Milano, 21 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 858; *Annuario* 164; *Giorn. not.* 1889, 805; *D. C.* VII, 598).

17. *Contra:* Non è nulla l'obbligazione di avallare una cambiale da emettersi.

18. La mancata prestazione dell'avallo dà luogo a risarcimento di danni, che può anche consistere nel chiedere il pagamento della cambiale, come se l'avallo si fosse effettivamente prestato. — A. Aquila, 16 agosto 1890 (*L.* 1891, II, 51; *Mon.* 1891, 196).

19. Dall'avallante in una cambiale si può pretendere contro un terzo, in forza di dichiarazioni rilasciategli e nello stesso giudizio cambiario, la garanzia promessa pel danno possibile derivante dal prestato avallo: solo che tale azione non potrebbe ritardare il corso del giudizio stesso. — C. Napoli, 1° maggio 1889 (*Gazz. P.* 238; *Cons. comm.* 842; *L.* 1890, I, 192; *Annuario* 206).

20. È valido l'avallo apposto su foglio in bianco (ma bollato per cambiale) ancorchè mancante ancora della sottoscrizione di colui a cui il foglio è rilasciato; purchè il titolo si presenti riempito e regolare al momento in cui il possessore esercita contro l'avallante l'azione cambiaria. — C. Torino, 30 novembre 1889 (*G.* 785 *n.*; *L.* 1890, I, 118; *Mon.* 1890, 112; *T. gen.* 1890, 67; *D. C.* VIII, 57; *G. it.* 1890, I, 1, 148; *Annali* 1890, 79; *Annuario* 209; *Cons. comm.* 1890, 57).

21. È valido l'avallo apposto su foglio per cambiali ancora in bianco che venga poi riempito colle firme dell'emittente e dell'accettante. — A. Torino, 17 dicembre 1889 (*G.* 1890, 227 *n.*; *Annuario* 207).

22. È valido l'avallo prestato in bianco prima che la cambiale sia riempita. — A. Brescia, 18 marzo 1890 (*Mon.* 485; *Fil.* 271); A. Genova, 26 aprile 1890 (*G. it.* II, 555; *T. gen.* 301).

23. Purchè sia stata riempita al momento di farne uso. — C. Torino, 2 settembre 1898 (*D. C.* 76; *G.* 1417, *n.*; *Mon.* 921; *L.* I, 765).

24. Anche dopo la scadenza può la cambiale essere avallata, ma in tale caso l'avallo ha solo l'effetto di semplice fidejussione. — C. Roma, 11 gennaio 1890 (*L.* II, 510; *T. rom.* 49; *R. Bol.* 241; *Annali* 486).

25. Nulla l'obbligazione per avallo, essa può sussistere tuttavia come obbligazione civile e quindi non solidale. — A. Milano, 28 aprile 1891 (*L.* II, 12; *F.* I, 712).

26. L'avallo è un complemento della obbligazione cambiaria, non già un'obbligazione autonoma e per sè stante. — C. Firenze, 30 gennaio 1893 (*L.* I, 509).

27. L'avallo non è un'obbligazione accessoria, ma una vera obbligazione principale che ha esistenza propria. — A. Palermo, 11 agosto 1893 (*L.* II, 447).

28. L'avallo è una obbligazione per sè stessa principale, che dà luogo ad un'azione pedissequa e non sussidiaria. — A. Catania, 20 febbraio 1899 (*L.* I, 479 *n.*).

29. Nessun obbligo incombe all'avallante di esprimere la somma per la quale presta avallo. — A. Lucca, 9 febbraio 1894 (*G. it.* I, 2, 316; *F.* I, 965; *Mon.* 659).

30. La garanzia cambiaria prestata per atto separato dalla cambiale non ha valore di avallo cambiario, ma ha pur sempre il carattere di fidejussione commerciale. — C. Firenze, 8 agosto 1896 (*G.* 701, *n.*).

31. È valido l'avallo scritto a tergo della cambiale. — A. Palermo, 20 febbraio 1908 *D. C.* 946; *F. sic.* 489).

V. art. 44 n. 36 e art. 258 n. 32, 34 e 40.

Articolo 275.

Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l'accettante, e se la cambiale non è ancora accettata per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore d'avallo tutti gli atti necessari a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato. (*227 I.; 808, 809 E.; 142 F.; 132 N.; 353 P.; 447 S.*).

Bibliografia. — Anonimo, *Dell'azione cambiaria contro il datore di avallo per l'accettante della cambiale* (Palmi, 1885, tip. Lopresti). — Bolaffio L., *Sull'alinea 3° dell'art. 275 del Codice di commercio* (*F.* 1884, I, 1144). — Id., *Se sia* juris et de jure *la presunzione dell'art. 275 del Codice di commercio* (*F.* 1886, I, 121). — Id., *Quale obbligo ha l'avallante se l'importo della cambiale fu alterato dopo la sua sottoscrizione?* (*T. v.* 1892, 1; *D. e G.* VIII, 397; *F.* 1892, I, 151 e 459). — Id., *L'azione cambiaria contro il datore d'avallo* (*Rass.* II – dottrina – 50). — Cons. comm., *Il protesto nei rapporti dell'avallante* (1888, 61). — Giglioli G. C., *Sulla obbligazione d'avallo e sugli atti che deve compiere il possessore del vaglia cambiario* (*L.* 1889, II, 102). — Michelozzi C., *Il protesto delle cambiali munite di avallo* (*Rol.* 1883, 361). — Pitea F., *Dell'azione cambiaria contro il datore d'avallo* (Reggio Calabria, 1887, tip. del *Progresso*). V. anche Bardari sotto l'art. 1.

1. All'utile esercizio dell'azione cambiaria in via di regresso basta spiegarla entro i quindici giorni dalla data del protesto levato contro l'accettante; nè è necessario levarlo altresì contro il di lui avallante, poichè questi, per la stessa natura della fideiussione, assume virtualmente le obbligazioni di quello per cui ha guarentito. — A. Venezia, 20 giugno 1884 (*Rass.* 267; *T. v.* 356, *c*; *Annuario* 95; *D. C.* 785; *Eco* 237; *Fil.* 521; *F.* I, 1145, *c*; *G. it.* II, 516; *Mon.* 661).

2. Ogni atto che non sia necessario, per

conservare utilmente l'azione contro altro degli obbligati cambiarii, non può nemmeno occorrere per agire contro il di lui datore di avallo.

In ispecie non può rendersi necessario il protesto per agire validamente e contro lo emittente e contro l'avallante di un vaglia cambiario, pagabile al domicilio di un terzo: conservando il possessore integre le sue ragioni per anni cinque dalla scadenza del titolo. — A. Casale, 20 luglio 1884 (*Rass.* 269; *Annuario* 100; *D. C.* 334; *Eco* 344 *n.*; *G. cas.* 249 c; *G. it.* 1885, II, 94 *n.*; *F.* X, 161; *Mon.* 931; *Cons. comm.* 188).

3. Il protesto contro l'avallante deve levarsi allora soltanto, quando sia necessario per conservare integralmente l'azione cambiaria anche contro l'accettante o l'emittente. — A. Torino, 30 gennaio 1885 (*Rass.* 360; *Annali* 153; *D. C.* 186; *Eco* 39; *Fil.* 44; *G. c.* I, 58; *G. it.* II, 176; *Gazz. P.* 586; *G.* 119; *L.* I, 844; *Mon* 178; *R. Bol.* 44; *Cons. comm.* 4; *F.* I, 622; *R. Trani* 801; *Annuario* 91); Id., 7 dicembre 1885 (*D. C.* 1886, 196); C. Napoli, 14 gennaio 1886 (*D. C.* 566; *Rass.* 137; *Gazz. P.* 15; *F.* I, 591 *n.*; *G. it.* I, 1, 247); A. Casale, 24 giugno 1887 (*L.* 1888, I, 416; *G. cas.* 307); C. Firenze, 18 luglio 1887 (*L.* II, 476; *T. v.* 457; *Annali* 456; *Cons. comm.* 340); C. Torino, 20 marzo 1888 (*L.* I, 769; *G.* 214); Id., 17 novembre 1888 (*G.* 721; *G. it.* 1889, I, 1, 122; *T. gen.* 1889, 89); Id. 29 aprile 1889 (*G. it.* I, 1, 361; *T. gen.* 546; *G.* 720; *Annali*, 458); Id., 17 luglio 1889 - Sez. unite - (*G.* 726; *Annuario* 177; *L.* 1890, I, 46; *T. gen.* 1890 1; *Not. it.* 1890, 29; *Massime* 1890, 109); A. Macerata, 12 settembre 1889 (*L.* II, 636; *G. it.* XLII, II, 6; *Mon.* 1081; *T. gen.* 697; *Giorn. giur.* 1890, 49; *D. C.* VIII, 125; *Gazz. P.* 320); C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, I, 1, 278; *G.* XXVII, 288; *D. C.* VIII, 552; *Mon.* 494); A. Aquila, 19 agosto 1890 (*L.* 1891, I, 51; *Mon.* 194); C. Torino, 25 maggio 1892 (*G. it.* I, 1, 604; *G.* 426; *F.* I, 861); C. Napoli, 19 maggio 1892 (*F.* 1, 940; *L.* 1893, I, 157); A. Brescia, 2 settembre 1896 (*Mon.* 1897, 54; *D. C.* XV, 84); A. Milano, 15 marzo 1898 (*Mon.* 898 *n.*); A. Milano, 26 luglio 1898 (*L.* II, 704 *n.*; *Mon.* 898); C. Torino, 2 settembre 1898 (*G.* 1417 *n.*; *Mon.* 921 *n.*; *L.* II, 765; *D. C.* 76).

4. Esso quindi non occorre che nel solo caso di cambiale domiciliata, ai sensi dell'articolo 316. — A. Torino, 30 gennaio 1885 (riferita al n. precedente); A. Trani, 13 giugno 1885 (*R. Trani*, X, 814; *F.* XI, I, 118 *n.*); A. Torino, 7 dicembre 1885 (*D. C.* 1886, 196; *Annuario* 97); A. Casale, 19 maggio 1888 (*G. cas.* 201; *Mon.* 844); C. Torino, 30 giugno 1888 (*G.* 505; *L.* II, 641; *Mon.* 888; *G. it.* I, 1, 688; *D. C.* 809; *Cons. comm.* 361); A. Milano, 16 agosto 1888 (*Mon.* 826; *Not. it.* 414; *G. it.* II, 706; *D. C.* 814); C. Torino, 17 luglio 1889 (*G.* 726; *L.* 1890, 46; *T. gen.* 1890, 1); Id., 4 ottobre 1889 (*G.* 727; *Mon.* 949; *T. gen.* 709; *Annali* 492; *G. it.* 1890, II, 14; *Cons. comm.* 1890, 8; *Fil.* 1890, 2; *Massime* 1890, 111; *L.* XXX, I, 302); Id., 17 maggio 1890 (*G.* 380; *D. it.* I, 291; *T. gen.* 394; *Cons. comm.* 284; *Mon.* 801; *L.* II, 492); A. Napoli, 8 agosto 1892 (*F.* 1893, I, 46).

E per l'esercizio dell'azione di regresso. — A. Trani, 13 giugno 1885, succitata; A. Palermo, 2 marzo 1900 (*Circ. giur.* 156).

5. Non è invece necessario trattandosi di cambiale non domiciliata. — A. Aquila, 24 febbraio 1885 (*F. ab.* 124); C. Napoli, 22 aprile 1885 (*G. it.* II, 480; *Gazz. P.* 257; *L.* II, 590; *Annuario* 98); A. Torino, 25 aprile 1885 (*G.* 356; *Annali* 269; *Fil.* 625; *F.* I, 695; *D. C.* 699; *Cons. comm.* 281; *G. c.* 216; *Annuario* 87); A. Trani, 13 giugno 1885 (cit. al numero precedente); C. Napoli, 11 agosto 1885 (*Gazz. P.* 343); A. Torino, 16 marzo 1888 (*F.* I, 514; *Annali* 166; *G.* 269; *G. it.* II, 209; *Circ. giur.* 426; *Annuario* 148); A. Casale, 19 maggio 1888 (*G. cas.* 201; *Mon.* 844); C. Torino, 30 giugno 1888 (*G.* 505; *L.* II, 641; *Mon.* 888; *G. it.* I, 1, 688; *D. C.* 809; *Cons. comm.* 361); A. Milano, 16 agosto 1888 (riferita al n. precedente); Id., 14 settembre 1888 (*Mon.* 871); C. Torino, 17 novembre 1888 (*G. it.* 1889, I, 1, 122; *T. gen.* 1889, 89; *G.* 721); A. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 84; *T. gen.* 1889, 158; *Massime* 1889, 94; *Giorn. not.* 1889, 144; *Not. it.* 1889, 86; *Bol.* 42; *G. it.* 1889, II, 161); A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 80 e 144); C. Torino, 29 aprile 1889 (*G. it.* I, 1, 361; *G.* 720; *Annali* 458; *T. gen.* 546); A. Genova, 3 maggio 1889 (*T. gen.* 466); C. Torino, 17 luglio 1889 (*G.* 726; *L.* 1890, I, 46; *T. gen.* 1890, 1); Id., 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 288; *L.* 1890, II, 230; *Annali* 1890, 172; *T. gen.* 1890, 385; *D. C.* VIII, 552; *G. it.* 1890, II, 278; *Mon.* 494); Id., 25 maggio 1892 (*G.* 426; *G. it.* I, 1, 604; *F.* I, 861); A. Milano, 3 febbraio 1891 (*Mon.* 291; *T. gen.* 213; *D. C.* 593; *Annali* 172).

6. Il protesto della cambiale domiciliata va levato al domicilio cambiario, nè occorre levarlo anche alla residenza dell'avallante per conservare l'azione contro di esso. — A. Venezia, 6 ottobre 1885 (*T. ven.* 562 *c.*; *Annali* 1886, 7; *G. it.* II, 686 *c.*; *D. C.* 878; *F.* XI, 122 *n.*).

7. A conservare l'azione cambiaria anche contro l'avallante dell'emittente di vaglia cambiario domiciliato, basta che il protesto venga intimato nel luogo ed alla persona indicata pel pagamento, e non è punto necessario che sia pure notificato all'avallante ed

alla sua residenza. — C. Napoli, 14 gennaio 1886 (riferita al n. 8; *Annuario* 106).

8. Nel vaglia cambiario domiciliato sebbene non occorra il protesto per esercitare l'azione cambiaria contro l'emittente, pure è necessario per conservarla ed esercitarla contro l'avallante di lui. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*G.* 290; *Rass.* 139; *D. C.* 712; *L.* II, 480).

9. Anche per le cambiali *non domiciliate* è sempre necessario l'atto di protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'avallante dell'emittente. — C. Torino, 8 novembre 1887 (*Rass.* 209; *G.* 691 *n.*; *Annali* 614; *D. C.* VI, 99; *Annuario* 124).

10. Quando una cambiale contenga la firma dell'accettante, il protesto elevato contro costui, per mancato pagamento, conserva la azione cambiaria anche contro l'avallante del girante. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

11. Allo scopo di conservare l'azione cambiaria contro l'avallante dell'accettante di cambiale domiciliata, non occorre che il protesto per mancato pagamento sia levato specialmente contro l'avallante; basta sia fatto « contro chi e come per legge », per impegnare la responsabilità di tutti i firmatari della cambiale. — C. Napoli, 13 marzo 1903 (*F.* I, 1260; *D. C.* 1904, 101).

12. Sulla obbligazione dell'avallo corre la stessa prescrizione dell'obbligazione principale per cui l'avallo è dato. — A. Venezia, 20 giugno 1884 (cit. al n. 1).

13. Se il possessore di una cambiale agisce in giudizio contro l'avallante, e per le eccezioni di costui il giudizio si protragga oltre i cinque anni, non può l'avallante respingere poi l'azione del possessore contro di lui, adducendo di non godere più del beneficio *cedendarum actionum* contro l'accettante per essersi prescritta la cambiale nei rapporti di lui. — C. Napoli, 6 aprile 1897 (*G. it.* I, 1, 776).

14. L'avallante di una cambiale non può essere costretto a pagarla dal possessore che abbia fatto prescrivere l'azione cambiaria contro l'emittente. — C. Napoli, 26 febbraio 1901 (*L.* I, 696 *n.*; *D. C.* 601, 795).

15. L'avallante che di fronte al terzo, il quale pagava la cambiale alla scadenza, confermandosi avallante, assume la garanzia dell'esazione da parte del terzo del debito cambiario e lo surroga nei diritti ipotecarii a lui spettanti contro il traente, non ha diritto alla scadenza della mora di pretendere che il terzo, pel pagamento del credito cambiario, esperisca prima l'ipoteca contro il traente. — A. Casale, 15 ottobre 1884 (*G. cas.* V, 61).

16. La presunzione, di cui al capoverso dell'art. 275, è presunzione *juris et de jure*, e non ammette prova contraria. — T. Bergamo, 18 giugno 1885 (*Mon.* 912; *D. C.* IV, 262); A. Venezia, 2 dicembre 1896 (*T. v.* 1897, 154); e ciò anche nei rapporti fra loro di più avallanti della stessa obbligazione. — A. Milano, 8 febbraio 1891 (*D. C.* 594; *Mon.* 291; *T. gen.* 214; *Annali* 172).

17. Tale presunzione regge anche nel caso in cui si asserisca che l'accettante ha firmato la cambiale dopo dell'avallante, ma prima che la cambiale tratta all'ordine del traente, fosse messa in circolazione.

18. Anche la materiale disposizione della firma dell'avallante dopo quella dell'accettante è elemento per far ritenere che si volle garantire per questo. — A. Venezia, 6 ottobre 1885 (*T. ven.* 562 *c*; *G. it.* II, 686 *c*; *D. C.* 878; *F.* XI, I, 122 *n.*; *Annuario* 187; *Annali* 1886, 7).

19. In mancanza di precisa indicazione della sua destinazione, l'avallo si presume dato per l'accettante ovvero per l'emittente, senza che l'avallante possa essere ammesso a provare con testimoni di aver posto l'avallo dopo la girata della cambiale. — C. Torino, 8 luglio 1886 (*G.* 556 *n.*; *Mon.* 854; *Annali* 427; *D. C.* 926; *Fil.* 698; *Cons. comm.* 356; *Annuario* 104).

20. Dalla materiale collocazione della firma per avallo, senz'altra dichiarazione, non è lecito argomentare contro la presunzione dell'art. — A. Napoli, 8 febbraio 1888 (*Gazz. P.* 201; *D. C.* 559; *Cons. comm.* 129; *Annuario* 92).

21. *Contra.* L'avallo scritto senz'altra indicazione, nel dorso del vaglia cambiario, ed immediatamente dopo la firma del girante, devesi reputare dato da costui. La presunzione di legge dell'art. 275 è riferibile solo alla firma apposta nella parte anteriore della cambiale. — C. Napoli, 20 febbraio - 11 marzo 1889 (*F.* I, 570, *n.*; *D. C.* 602); *Annali* 357; *T. rom.* 404; *Annuario* 214); T. Reggio Calabria, 6 aprile 1889 (*D. e G.* V, 180); Id., 27 novembre 1889 (*Gravina* 1890, 22).

22. La presunzione di cui nella seconda parte dell'art. 275 si riferisce alla condizione nella quale la cambiale si trova al momento in cui viene assunto l'avallo. Quindi se l'avallante apponga la sua firma sulla cambiale tratta prima che questa sia accettata, l'avallo non s'intende dato pel trattario che abbia in seguito accettato, ma bensì per il traente. — C. Roma, 20 febbraio 1889 (*L.* I, 721; *Mon.* 494; *G.* 484; *T. rom.* 100; *Annali* 421; *G. it.* I, 1, 480; *Annuario* 218).

23. L'obbligazione di avallo si determina dal luogo in cui trovasi la firma; per modo che, apposta in seguito alla firma del girante, s'intende data per costui, non già per l'accet-

tante o l'emittente. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

24. L'avallo che non contiene l'indicazione della persona per la quale è dato si reputa inteso a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nella cambiale, salvo che l'avallante abbia espressamente dichiarato di limitare la garantia ad una parte di esse.

25. È indifferente per ciò che l'avallo si trovi scritto sulla faccia posteriore anzichè su quella anteriore della cambiale, ed il girante chiamato a pagarla in via di regresso, ben può eccepire il pregiudizio derivatogli dalla cancellazione dell'avallo illimitato, anche se l'avallo sia stato dato posteriormente alla girata. — C. Roma, 11 luglio 1891, sez. unite (*L.* II, 217; *G. it.* I, 1, 520; *G.* 765; *D. C.* 886; *F.* I, 1070).

26. Per quanto la presunzione cui dà luogo l'omessa dichiarazione della persona per la quale l'avallo è dato sia *juris et de jure*, essa però non può spiegare i suoi effetti quando si tratta non di determinare rispetto ai terzi i rapporti giuridici che derivano dalla cambiale, ma di determinare i diritti e le obbligazioni di coloro che concorsero alla sua creazione e ai successivi atti trasmessivi. — A. Bologna, 3 giugno 1904 (*F.* I, 1468 *n.*; *D. C.* 916; *T. v.* 556).

27. Chi avallò una cambiale a favore dell'accettante è obbligato al pagamento a scadenza nel caso che l'accettante, per moratoria nel frattempo ottenuta, non sia più tenuto all'immediato pagamento. — T. comm. Venezia, 28 giugno 1887 (*T. v.* 487; *Annuario* 250).

28. L'avallante di cambiale smarrita è tenuto al pagamento. — A. Catania, 20 marzo 1889 (*F. cat.* 58).

29. L'avallante può pattuire un'obbligazione meno grave di quella della persona garantita. — A. Brescia, 8 maggio 1889 (*D. C.* 588; *Mon.* 786; *T. gen.* 689; *Annuario* 172).

30. L'avallante assumendo le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed in ispecie dell'emittente, è tenuto come questo a pagare, oltre l'importo della cambiale, pur anche gli accessori, fra cui gli interessi. — T. Patti, 20 maggio 1890 (*Cons. comm.* 220).

31. Se è vero che l'avallo per l'accettazione di una cambiale obbliga chi lo ha dato a garantire al prenditore ed ai suoi giratari l'integrale pagamento della cambiale, è altresì indubitato che, salvi ed impregiudicati rispetto ai terzi, gli effetti delle obbligazioni cambiarie, i diritti e le obbligazioni fra coloro che nel porre in essere e nella circolazione delle cambiali si trovano in rapporto diretto fra loro devono subire gli effetti di quelle convenzioni che, al pari d'ogni altro contratto, hanno fra i contraenti forza di legge.

32. Data quindi l'ipotesi che una cambiale sia stata posta in essere ad esclusivo comodo e beneficio dell'emittente per fargli ottenere da una banca o da un privato una sovvenzione di denaro, e che il prenditore e l'avallante non ostante tale veste assunta colla sottoscrizione, abbiano solamente voluto costituirsi fidejussori con parità di obbligazioni, i loro rapporti debbono essere regolati a seconda della convenzione. — C. Roma, 4 aprile 1891 (*L.* 1892, I, 587).

33. L'avallante è obbligato, anche verso il possessore di buona fede, per la somma che si trova scritta nella cambiale al tempo in cui egli vi appone la propria sottoscrizione, non già per quella maggiore che vi è fatta apparire in seguito da altri, mediante alterazione fraudolenta. — A. Lucca, 9 febbraio 1894 (*G. it.* I, 2, 316 *n.*; *Mon.* 659; *F.* I, 965); C. Firenze, 10 maggio 1897 (*F.* I, 753 *n.*; *L.* II, 79; *G. it.* I, 1, 707; *G.* 1227 *n.*; *D. C.* 768).

33 *bis.* Nè la responsabilità per la somma maggiore a suo carico può sorgere a di lui carico a titolo di negligenza, se risulta in fatto che la cambiale aveva al tempo in cui la sottoscrisse apparenze regolari quanto alla scritturazione ed era munita di marca da bollo corrispondente alla somma per cui figurava emessa. — A. Lucca, 9 febbraio 1894 succitata.

34. L'avallante di cambiale all'ordine di un istituto di credito, consegnato a questo l'effetto, non può ritirarlo prima che la commissione di sconto ne abbia deliberata l'accettazione. — C. Napoli, 18 ottobre 1889 (*Gazz. P.* 460; *Annuario* 110).

35. La dilazione al pagamento di cambiale, accordata dal possessore all'emittente, giova sempre anche all'avallante, non ostante qualunque patto contrario. — A. Palermo, 26 agosto 1887 (*Circ. giur.* 349 *n.*).

36. L'avallante di uno degli apparenti obbligati cambiari non può essere citato per il pagamento da chi sia stato partecipe o sciente della simulazione o falsità della cambiale. — C. Roma, 2 dicembre 1887 (*F. ab.* 1888, 89).

37. È valida l'obbligazione cambiaria dell'avallante, quantunque sia inefficace l'obbligazione di colui pel quale l'avallo è stato dato, ed ancora quando siasi avallata una cambiale falsa, e quindi è valido l'avallo dato per cambiale, la quale sia stata regolarizzata solo al momento di farne uso. — C. Torino, 2 settembre 1898 (*G.* I, 417; *Mon.* 991; *L.* II, 765 *n.*; *D. C.* 76).

38. L'obbligazione di avallo sta da per sè ed è sempre valida, anche quando non lo fosse

la principale. — A. Trani, 14 luglio 1899 (*R. Trani* 1899, 752).

39. L'avallante di una cambiale da rinnovarsi alla scadenza che abbia prestata la sua garanzia sotto condizione che l'accettante paghi alla scadenza una parte della somma può rifiutarsi di prestare l'avallo alla cambiale rinnovata, qualora alla scadenza l'accettante non abbia effettuato il pagamento stabilito, e quando abbia dovuto pagare la somma portata dalla cambiale per non essersi questa rinnovata, ha diritto di agire per rimborso contro gli altri avallanti senza la condizione posta da lui. — C. Napoli, 11 aprile 1901 (*Mon.* 1902, 45 *n.*).

40. L'avallante è tenuto al pagamento del debito, nonostante che il creditore abbia ottenuto sentenza di condanna contro l'accettante. — A. Trani, 15 luglio 1902 (*R. Trani* 808).

41. L'accettazione di una nuova cambiale, in sostituzione dell'antica senza la firma di avallo in questa contenuta, non pregiudica l'azione cambiaria verso l'avallante, se il possessore ha conservato la prima cambiale e in base ad essa agisce contro di lui. — A. Genova, 1° agosto 1902 (*T. gen.* 469; *Consul. comm.* 877).

42. Impugnata dall'emittente la validità sostanziale dell'obbligazione cambiaria e ridotta ad eventuale la relativa collocazione in graduatoria, non può più il possessore dell'effetto agire in via esecutiva contro l'avallato sino a che le contestazioni sollevate dall'emittente non siano state risolte. — A. Casale, 18 gennaio 1905 (*G.* 198 *n.*; *D. C.* 275).

43. L'avallo sottoscritto dal prenditore, reputandosi dato per l'emittente, costituisce una garanzia sussidiaria nell'interesse del giratario, ed è valido quando la cambiale non porti la clausola all'ordine. — Cass. Napoli, 9 marzo 1905 (*F.* I, 980; *D. C.* 723; *G. it.* I, 1, 1064).

V. art. 1 n. 85, 108 a 128; art. 3 n. 64 e art. 4 n. 65.

—

Articolo 276.

Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori. (*809 E.*)

Bibliografia. — Bolaffio L., *Se l'azione dell'avallante in confronto dei coavallanti sia d'indole commerciale* (*F.* 1898, I, 251). — De Tilla E., *Dell'azione di regresso dell'avallante dopo il concordato* (*Crit. for.* 1891, 226). — Solimena G., *Della surrogazione legale del datore d'avallo e della sua liberazione pel fatto del possessore* (*Cons. comm.* 1900, I; *Giorn. not.* 1903, 673). — Vidari E., *Azione cambiaria fra i diversi traenti, accettanti od avallanti una cambiale* (*L.* 1899, II, 388).

1. Alla scadenza del titolo non levandosi il protesto per difetto di pagamento, come il possessore decade dall'azione cambiaria in genere, così anche l'avallante, pur pagando il titolo scaduto, più non può venire utilmente surrogato nell'azione già perenta di regresso tanto verso l'emittente per cui abbia dato lo avallo, quanto verso qualunque altro dei condebitori cambiari. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*Rass.* 189 *n.*; *G.* 289; *D. C.* 712; *L.* II, 480; *Annali* 483; *Annuario* 124).

2. L'avallante pagando la cambiale, resta perciò solo surrogato nei diritti del possessore verso l'obbligato cambiario, per cui fu dato l'avallo. Il possesso del titolo presso l'avallante prova il pagamento. — A. Brescia, 20 giugno 1887 (*D. C.* 740; *Annali* 204); A. Catanzaro, 11 aprile 1891 (*Gravina* 381).

3. L'avallante che ha pagato la cambiale ha regresso contro l'emittente e può far valere l'ipoteca a ciò eventualmente acconsentita, quantunque egli abbia pagato con danaro somministratogli da un terzo, salvo il caso in cui fosse stabilito che questa somministrazione sia stata fatta dal terzo per estinguere il debito dell'emittente. — C. Torino, 20 dicembre 1890 (*G.* 1891, 69; *L.* 1890, I, 408).

4. La surroga legale, a mente dell'art. 276, comprende ogni sorta di garantie di cui sia in possesso il creditore al tempo del pagamento, e così il diritto in concorso col possessore soddisfatto, tuttavia creditore per

altre cambiali, della ipoteca consentita dal debitore posteriormente all'avallo. — C. Napoli, 9 maggio 1891 (*L.* II. 802; *G. it.* I, 1, 517; *F.* I, 1286; *D. e G.* VII, 80; *Mov. giur.* 59; *Gazz. P.* 364; *T. gen.* 551; *Annali* 304; *Cons. comm.* 208; *Riv. univ.* 501).

5. L'avallante che pagò alla scadenza è surrogato anche nell'ipoteca che garantiva la cambiale, sebbene non emergente dal titolo.

6. La surrogazione ipotecaria avviene anche quando l'ipoteca fu data a garanzia generale di un'apertura di credito da eseguirsi entro certi limiti e mediante sconto di cambiali, una delle quali sia appunto quella sottoscritta dall'avallante e da esso pagata. — A. Macerata, 18 maggio 1894 (*F.* I, 676 *n.*; *D. C.* 611; *G. it.* I, 2, 402 *n.*; *Mon.* 961; *Cons. comm.* 221); C. Roma, 31 dicembre 1894 (*F.* 1895, I, 1, 65 (di conferma); *G. it.* 1895, I, 1, 108 *n.*; *D. C.* XIII, 219).

7. L'avallante di una cambiale, garantita anche con ipoteca, pagando alla scadenza, ha diritto di subingredire nelle ragioni ipotecarie del creditore della cambiale, e perciò non può nel fallimento del debitore essere considerato come creditore chirografario soggetto alla legge del concordato da questo convenuto con la massa dei suoi creditori. — A. Roma, 11 giugno 1901 (*T. rom.* 318).

7 *bis*. L'avallante dell'accettante che paga la cambiale scaduta resta surrogato nei diritti del possessore verso l'avallato, non già nei diritti del possessore verso gli obbligati posteriori. — C. Roma, 6 giugno 1892 (*L.* II, 899; *G. it.* I, 1, 1184).

8. L'avallante che paga la cambiale, per surrogarsi nella esecuzione immobiliare iniziata dal possessore contro il debitore, deve chiedere giudizialmente di essere a lui surrogato, ovvero ottenere da lui legale cessione, dando di ciò preliminarmente notizia al debitore. — A. Napoli, 18 novembre 1894 (*F.* 1895, I, 801 *n.*).

9. L'avallante è tenuto a pagare alla scadenza l'effetto cambiario, salvo l'azione di rivalsa verso gli altri avallanti ed il debitore garentito, ed è surrogato per legge nei diritti, nelle ragioni ed azioni del creditore soddisfatto, anche nell'ipotecaria e di pegno, e nell'*actio iudicati* in cui si mutò l'azione cambiaria. — A. Trani, 27 febbraio 1897 (*R. Trani* XX, 403).

10. L'avallante che paga ha diritto a surrogarsi nelle azioni, ragioni e privilegi del creditore soddisfatto, anche su quelli consentiti posteriormente alla consentita fidejussione. — A. Trani, 1° maggio 1897 (*R. Trani* XX, 581).

11. La legge non richiede che la surroga del fideiussore o avallante nelle ragioni del creditore, sia non solo possibile di diritto, ma anche utile ed efficace di fatto. — C. Firenze, 17 gennaio 1899 (*Annali* 141).

12. L'avallante che pagò la cambiale resta surrogato nei diritti del possessore, e quindi può proseguire gli atti esecutivi da esso iniziati contro l'obbligato pel quale l'avallo è dato. — A. Genova, 4 dicembre 1899 (*T. gen.* 716).

13. Il precetto dell'art. 1928 cod. civ. pel quale il fideiussore, sia pur solidale, è liberato se per fatto del creditore non possa aver luogo a suo favore la surrogazione nelle ragioni di quello, può essere invocato anche dall'avallante della cambiale. — C. Napoli, 15 luglio 1905 (*Mon.* 848; *L.* 2109).

14. Lo smarrimento di una cambiale non produce perdita del diritto ad esigere il pagamento sia nel prenditore o possessore della stessa che nell'avallante dell'accettante che si surroga per averla pagata. — A. Catania, 20 marzo 1889 (*Cons. comm.* 190; *G. cat.* 81; *Annuario* 150).

15. Contro l'avallante del traente che abbia pagato, il traente può opporre anche l'eccezione di mancanza di causa, che avrebbe potuto opporre allo stesso possessore. — Trib. Roma, 16 ottobre 1889 (*Fil.* 1890, 221).

16. Sostituito al debitore di una cambiale un nuovo debitore, l'avallante di quest'ultimo non ha nessuna azione diretta contro il primo debitore pel rimborso della somma pagata.

17. L'avallante, in rappresentanza del suo debitore, non può sperimentare le ragioni creditorie a costui competenti contro l'antico accettante della cambiale se non dopo la di lui escussione. — A. Roma, 20 dicembre 1889 (*T. rom.* 548).

18. Pagata la cambiale da un avallante, questi non ha azione cambiaria contro il coavallante per ottenere quella parte di somma che è a carico del medesimo. — Trib. Susa, 27 giugno 1891 (*G.* 1892, 64).

19. L'azione di regresso dell'avallante che ha pagato la cambiale contro i coavallanti, per ottenere la rifusione della loro rispettiva porzione di debito, è di natura commerciale. — C. Firenze, 30 gennaio 1898 (*T. v.* 121; *L.* I, 509 *n.*; *D. C.* 489).

20. A chi accede in una cambiale come avallante dell'emittente e del suo avallante, compete l'azione di regresso contro il primo avallante per conseguire la metà del pagato. — T. Trani, 14 dicembre 1894 (*R. Trani*, 1895, 689).

21. Il coavallante che ha pagato la totalità dell'effetto ha regresso contro gli altri co-

avallanti pel proporzionato rimborso secondo il diritto comune.

Cessa però questo diritto di rimborso se della somma pagata il coavallante costituisce un mutuo fruttifero ipotecario col debitore principale, poichè in tale ipotesi si verifica una novazione. — C. Roma, 27 maggio 1905 (*G.* 848; *Mon.* 686; *G. it.* I, 1, 819; *D. C.* 761).

22. È azione civile derivante da rapporto di fidejussione, e quindi soggetta all'ordinaria prescrizione trentennale, quella che mira a ripetere dall'emittente di cambiali il rimborso delle somme pagate per estinguerle da colui che precedentemente alla loro emissione si obbligò, mediante apposito contratto, a concorrere con la propria firma come avallante o come girante delle cambiali stesse, per ottenere all'emittente sovvenzioni di danaro da parte di un terzo, e che risulta avere adempiuta siffatta obbligazione, e per forza di essa avere poi pagato l'importo delle cambiali. — A. Torino, 16 settembre 1892 (*G. it.* I, 2, 545).

23. L'avallante o il giratario che paga una cambiale ha diritto di esercitare azione cambiaria contro il proprio avallato o girante, sebbene l'obbligazione avallata o girata sia garantita da ipoteca. — C. Torino, 28 giugno 1898 (*L.* II, 871 *n.*; *G. it.* I, 1, 824; *G. cas.* 875; *Mon.* 661).

24. L'avallante che, avendo pagato la cambiale, agisce contro l'avallato, esercita quella stessa azione cambiaria diretta che spettava al creditore da lui soddisfatto, e in base alla cambiale di cui, pel fatto pagamento, si trova in possesso. — C. Torino, 7 febbraio 1898 (*G.* 806 *n.*).

25. L'avallante della cambiale data in garanzia di altra cambiale che alla scadenza di questa ne versa l'importo al possessore ha bensì diritto di ottenere restituiti i due effetti ma può solo agire in regresso contro i coobligati nell'effetto da lui avallato. — A. Venezia, 28 febbraio 1901 (*T. v.* 848).

V. art. 1 n. 129 a 185.

Sezione V.

Dei duplicati e delle copie.

Bibliografia. — Cannada-Bartoli G., *Duplicati e copie della cambiale* (*D. C.* I, 284).

§ 1. — *Dei duplicati.*

Articolo 277.

Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente. (*240 I.; 783 E.*).

Articolo 278.

Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di « prima », « seconda », ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte. (*196 I.; 783 E.*).

Articolo 279.

Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione. (*223, 223 I; 784 E.*).

Articolo 280.

Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l'azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario;

2° e che l'accettazione e il pagamento non potè ottenersi sul duplicato. (*785, 786 E.*).

---

§ 2. — *Delle copie.*

Articolo 281.

Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll'aggiunta « fin qui copia » od altra equivalente. (*787 E.*).

Articolo 282.

L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale. (*788 E.; 140 F.*).

Sezione VI.

Della scadenza.

Bibliografia. — Bolaffio L., *Scadenza della cambiale. Domanda di pagamento. Spese del protesto* (*G. it.* 1896, I, 2, 492). — Marghieri A., *Questioni del giorno: proroga delle scadenze cambiarie* (*Fil.* IX; 404). — Id., *Scadenza della cambiale. Domanda di pagamento. Spese del protesto* (*G. it.* 1896, I, 1, 302).

Articolo 283.

La cambiale a vista scade all'atto della presentazione. (*217 I.; 750 E.; 130 F.; 31 B.) G.; 150 N.; 371 P.; 440 S.*).

Articolo 284.

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. (*218 I.; 751 E.; 131 F.;* (*32 R.*) *G.; 149 N.; 372 P.; 441 S.*).

Nella scadenza della cambiale pagabile ad uno o più giorni od uno o più mesi di vista, non si comprende il giorno della data dell'accettazione o della presentazione perchè i giorni debbono essere interi. — Tribunale commerciale di Catania, 9 dicembre 1884 (*D. C.* III, 218; *Circ. giur.* 1885, 82; *Cons. comm.* 1885, 286).

Articolo 285.

I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese. (*218 I.; 87, 749 E.; 132 F.; 152 N.; 373 P.; 443 S.*).

Il termine di scadenza a mesi, fissato in una cambiale, si computa secondo il calendario gregoriano, cioè a mesi, non a giorni. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

Articolo 286.

La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno. (*219 I.; 754 E.; 133 F.;* (*35 R.*) *G.; 153 N.; 374 P.; 446 S.*)

Bibliografia. — Santoni de Lio F., *La cambiale in fiera* (*Rass.* II, 219, e Roma, 1884, Tipografia della *Nuova Roma*).

Sezione VII.

Del pagamento.

Bibliografia. — Ottolenghi F., *Dei modi di estinzione della cambiale* (*D. C.* 1889, 822).

---

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Articolo 287.

Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate. (*234 I.; 755 E.*).

Bibliografia. — Pagani C., *La serie continua delle girate, secondo l'art. 287 del Codice comm.* (*D. C.* XXI, 17). — V. anche Muscolino e Ruta sotto l'art. 1.

1. Chi paga la cambiale, non essendo tenuto ad indagare l'autenticità delle girate, a nessuno perciò degli obbligati cambiariamente può competere utilmente l'eccezione desunta dall'incapacità o falsità delle firme di alcuna delle girate posteriori.

2. La presunzione della legittima proprietà nel possessore del titolo, per modo legale delle girate, non può cedere e venire distrutta che dalla prova provata della mala fede o colpa grave nell'acquisto del titolo.

3. La sola omonimia pertanto non può esimere dal pagamento l'accettante, quando non provi la falsità della firma a lui addebitata. — A. Trani, 16 giugno 1884 (*Rass.* 186; *Annali* 423; *Annuario* 89; *D. C.* 863; *Eco* 265; *G. c.* I, 92; *R. Trani* 255; *Cons. comm.* 148).

4. Il girante di una cambiale non può rivendicarla contro l'ultimo giratario, il quale la abbia ricevuta con la gira in bianco a garanzia di una somma mutuata al proprio girante immediato. — A. Genova, 26 giugno 1885 (*Eco* 178; *Annuario* III, 125).

5. Il possessore di una polizza di carico può essere ammesso a provare per testimoni di avere ritirato la merce come incaricato o gestore di colui che appose l'ultima gira in bianco.

6. L'aver esso possessore lasciato in bianco la gira senza riempirla col suo nome, è indizio che accredita il cennato assunto, e quindi rende sempre più ammissibile la prova testimoniale. — T. Genova, 22 maggio 1896 (*D. C.* V, 671).

7. Il traente rientrato in possesso della cambiale non pagata e protestata, non è tenuto a dimostrare la tacitazione dei giratarii per agire contro l'accettante. — C. Napoli, 16 giugno 1887 (*F.* I, 1124).

8. Il prenditore d'una cambiale che, dopo averla girata, ne ritorna in possesso per pagamento fattone all'ultimo giratario, può, in base al possesso medesimo, agire contro l'emittente o suo avallante, quantunque non abbia in suo favore una girata dell'ultimo possessore da lui pagato, e la girata fatta da esso prenditore e le successive non siano state cancellate. — C. Torino, 29 luglio 1890 (*G.* 636 *n.*; *L.* II, 660 *n.*).

9. L'accettante di una cambiale protestata è obbligato di pagare solo al possessore, non al girante a di cui favore aveva accettato.

10. Il girante non può esercitare nè l'azione diretta, nè la rivalsa contro l'accettante se non quando è in possesso della cambiale per averla soddisfatta. — C. Napoli, 28 agosto 1892 (*L.* 1893, I, 552).

11. Chi ha estinto e possiede una cambiale che non fu rilasciata e girata a suo favore non è per ciò solo esonerato dal dare piena prova del suo credito quando intende dedurlo in compensazione. — C. Firenze, 10 giugno 1893 (*T. v.* 498 *n.*; *Giur.* 824; *G.* 727 *n.*).

12. È legittimo possessore di una cambiale a lui girata, sebbene con data anteriore a quella di una precedente girata (che si dimostra erronea) colui il quale col protesto e con altri elementi giustifica che, prima della data apparente, egli era possessore della cambiale e ne faceva esperimento. — C. Palermo, 28 agosto 1897 (*Circ. giur.* 300; *F.* I, 1887 *n.*).

13. L'ultimo possessore della cambiale girata in bianco può pretenderne il pagamento senza bisogno di riempire la girata al proprio nome. — C. Firenze, 8 maggio 1899 (*Mon.* 647; *G. it.* I, 1, 625; *D. C.* 586; *F.* I, 810; *L.* II, 264; *T. v.* 301; *T. gen.* 359; *Cons. comm.* 164).

14. Il semplice possesso di una cambiale senza girata del prendente, non dà diritto al possessore di esercitare l'azione cambiaria, precettando alla scadenza gli accettanti, e la prova del trasferimento pel cennato scopo non può essere fatta con testimoni. — C. Napoli, 13 giugno 1900 (*F. nap.* 288; *Mon. Pret.* 641; *Consul. comm.* 291; *T. gen.* 520).

15. Il prenditore di una cambiale ha azione cambiaria contro l'emittente e il traente nonostante che il titolo non sia stato negoziato. — C. Torino, 5 ottobre 1900 (*D. C.* 944; *G.* 1277).

16. Non è legittimo possessore, ai sensi dell'art. 287 cod. comm., chi figura giratario di una cambiale a lui trasmessa da un coobbligato che l'abbia ricuperata dopo averne pagato l'importo in seguito a protesto. — A. Venezia, 23 giugno 1901 (*T. v.*, 1902, 417).

17. La continuità delle girate è interrotta se ad una girata in pieno segue la firma non cancellata di chi non è il precedente giratario, sebbene questi figuri subito dopo quale girante dell'attuale possessore del titolo. — A. Bologna, 28 dicembre 1901 (*T. v.*, 1902, 102).

18. Allora soltanto si può parlare d'interruzione nelle girate di una cambiale, quando dall'attuale possessore di essa non si possa risalire di girata in girata sino a colui che è tenuto a pagarla; ma tutto questo non si avvera solo perchè un terzo, o per caso, o per dar vita ad un altro rapporto giuridico rimasto incompleto abbia scritto la sua firma a tergo della cambiale. — C. Roma, 20 luglio 1902 (*Mon.* 927).

V. art. 1 n. 186 e 186 bis.

Articolo 288.

La cambiale dev'essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo. (*220 I.; 749, 819 E.; 134 F.; 154 N.; 375 P.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Presentazione e protesto della cambiale* (*T. ven.* 1896, 325). — Vighi A., *La presentazione della cambiale per il pagamento* (*F.* 1897, 1, 208).

1. La richiesta di pagamento fatta personalmente al debitore cambiario è efficace ed operativa senza che rendasi necessaria ed indeclinabile la condizione che il pagamento sia precisamente domandato nel luogo indicato per il pagamento medesimo, e neppure sia fatto obbligo preciso e formale di presentare il titolo cambiario all'atto della richiesta e prima di poter eseguire il protesto. — C. Firenze, 8 aprile 1889 (*T. v.* 267, *n*; *Annali* 133; *Mon.* 562; *Not. it.* 248; *Cons. comm.* 271; *T. gen.* 451; *Gazz. P.* 162; *D. C.* 588; *G. it.* I, 1, 425; *Fil.* 864; *Annuario* 114).

2. Laddove il possessore non abbia presentato, nel giorno della scadenza e nel luogo designato, la cambiale al pagamento, non ha diritto al rimborso delle spese di protesto e successive, quantunque non abbia potuto ottenere il pagamento nel termine utile per il protesto. — C. Torino, 5 marzo 1896 (*G.* 215 *n.*; *G. it.* I, 1, 302, *n.* e 492; *Mon.* 391; *D. C.* 584; *F.* I, 1888, *n.* e 1897, I, 218, *n.*).

3. Quando il possessore di una cambiale si trova privato del titolo originale per cause indipendenti dalla sua volontà (cambiale sequestrata dal giudice istruttore), può agire pel pagamento in base ad una copia autentica della cambiale stessa. — A. Bologna, 6 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 379; *D. C.* XV, 292; *F.* 1897, I, 165); C. Roma, 28 febbraio 1898 (*L.* I, 760, *n.*; *G. it.* I, 1, 541, *Mon.* 601; *F.* I, 369; *D. C.* 558).

4. La circostanza che il credito emergente da determinate cambiali, rimaste in possesso del prenditore, sia stato fatto constare mediante un apposito atto pubblico posteriore, non toglie che il debitore conservi il suo diritto di non pagare quanto deve fuorchè sulla presentazione delle cambiali stesse. — A. Milano, 4 agosto 1897 (*Mon.* 1898, 90, *n.*).

V. art. 67 n. 77.

Articolo 289.

La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell'art. 261.

Articolo 290.

Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale. (*221, 243 I.; 752 E.; 135, 157 F.;* (*33 R.*) *G.; 447 S.*).

Articolo 291.

Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore. (723 E.).

Articolo 292.

Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento. (*242 I.; 757 E.; 156 F.;* (*38 R.*) *G.; 168 N.; 502, 510 S.*).

Articolo 293.

La cambiale dev'essere pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell'art. 39. (*228 I.; 756 E.; 143 F.;* (*37 R.*) *G.; 156 N.; 494 S.*).

Articolo 294.

Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento. (*229, 231 I.; 760 E.; 144, 146 F.; 158, 159, 164 N.; 379, 380 P.; 495, 501 S.*).

1. Al terzo possessore di un effetto cambiario non possono essere opposte quelle eccezioni che non siano ad esso personali; per conseguenza non può validamente eccepirsi di averne fatto il pagamento prima della scadenza ed a persona diversa dal possessore stesso, massime quando tale pagamento non risulti da prova scritta. — A. Trani, 12 maggio 1891 (*G. it.* II, 444, *n.*).

2. Il pagamento anticipato di una cambiale eseguito da uno dei coobligati non libera di fronte ad esso gli altri coobbligati, contro i quali è sempre esercibile l'azione cambiaria. — A. Casale, 26 giugno 1893 (*F.* I, 958).

3. Il prenditore non incorre in decadenza dall'azione cambiaria verso l'emittente per ciò che abbia pagato la cambiale prima della scadenza ad un proprio giratario. — A. Torino, 12 febbraio 1894 (*G.* 428; *G. it.* I, 2, 429).

—

Articolo 295.

Il possessore della cambiale, quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga. (*758, 766, 772 E.; 167, 169 N.*).

1. A giustificare il pagamento di una cambiale non è ammissibile la prova testimoniale nè l'interrogatorio. È soltanto ammissibile il giuramento decisorio. — A. Catania, 6 marzo 1885 (*G. cat.* 59).

2. Il possesso dell'effetto cambiario nella persona obbligata a pagare, prova di per sè il pagamento indipendentemente dalla quitanza. — A. Brescia, 20 giugno 1887 (*Annali* 204; *D. C.* 740).

3. La sola quitanza scritta sulla cambiale senza la consegna di essa al debitore non basta a provare il pagamento. — A. Catanzaro, 2 marzo 1888 (*D. C.* 499; *Circ. giur.* 425; *Annali* 388; *G. it.* II, 718; *Cons. comm.* 217; *Annuario* 148).

4. Il possesso della cambiale ancorchè non quietanzata da parte del debitore fa presumere il pagamento. — A. Milano, 3 febbraio 1891 (*D. C.* 594; *Mon.* 291; *T. gen.* 214; *Annali* 172); C. Firenze, 24 marzo 1891 (*L.* II, 370; *G.* 588; *T. v.* 487; *T. gen.* 521; *Annali* 842).

5. Il creditore che riceve il pagamento della cambiale deve restituire il titolo a chi paga, ancorchè si versi in caso di fallimento del debitore, il quale, risolto l'ottenuto concordato, paghi soltanto la rimanenza dopo detratta la percentuale e le somme già pagate da coobligati o fidejussori. — C. Torino, 2 settembre 1891 (*G.* 646; *L.* II. 707; *G. it.* I, 1, 654; *D. C.* X, 289; *T. gen.* 646; *Cons. comm.* 358).

6. Il possesso della cambiale scaduta nelle mani di un girante fa presumere che egli ne abbia eseguito il pagamento, specialmente se la cambiale è quietanzata. — A. Casale, 26 giugno 1893 (*F.* I, 958).

7. La restituzione al debitore delle cambiali munite di quitanza costituisce prova della estinzione del debito anche agli effetti della cancellazione del reddito relativo dai

ruoli dell'imposta di ricchezza mobile (art. 66 della legge 21 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile). — Commissione centrale per le imposte, 19 febbraio 1894 (*Mon.* 587).

8. Ad estinguere il debito portato da una cambiale non basta che l'obbligato l'abbia pagato e trovisi al possesso del titolo, se colui che si presenta per esigerla e la esigette, non era il proprietario od il solo proprietario dell'effetto.

In questo caso i concreditori, sebbene sprovvisti di titolo, possono agire contro il debitore per ottenere la loro quota provando l'indebito pagamento e il ritiro del titolo. — A. Casale, 5 giugno 1894 (*G. cas.* 306).

9. La restituzione di una cambiale, non quitanzata, non dimostra la estinzione della medesima, quando in fatto il possessore non abbia ricevuto il pagamento, e risulti accertato che la consegna fatta da lui al debitore non era determinata dall'intenzione di liberarlo dall'obbligazione. — C. Firenze, 7 novembre 1898 (*G. it.* I, 1, 1015, *n*; *D. C.* XVII, 71; *L.* 1899, 1, 491, *n.*).

10. Al debitore che oppone il pagamento non basta mostrarsi in possesso della cambiale, se questa non è quitanzata: in tal caso deve provare che la cambiale gli fu volontariamente restituita. — C. Firenze, 27 febbraio 1905, (*G.* 729, *n.*; *F.* I, 741, *n.*; *G. it.* I, 1, 907, *n.*).

11. La quitanza fatta sulla cambiale fornisce per sè sola la prova della data certa pei terzi della estinzione della cambiale stessa. — A. Bologna, 15 maggio 1900 (*Mon. giur.* 149).

12. Il girante che ha pagato la cambiale al suo girante non ha obbligo di fare risultare di tale pagamento mediante quitanza sulla cambiale stessa, ma può sempre offrirne la prova a mezzo di testi. — C. Torino, 22 maggio 1900 (*G.* 927, *n.*; *D. C.* 807).

13. La sentenza che condanna per intanto ad un primo pagamento parziale della cambiale non può dispensarsi dall'ordinare contemporaneamente al creditore di farne risultare dalla cambiale stessa, ancorchè questa si trovi in possesso di terzi. — C. Torino, 8 agosto 1900 (*G.* 1246).

14. La restituzione in buona fede della cambiale non priva il creditore dell'azione cambiaria se l'obbligazione non sia stata effettivamente estinta. — C. Firenze, 14 gennaio 1901 (*L.* I, 443; *F.* I, 415. *n.*; *Mon.* 429; *D. C.* 482; *G. it.* I, 1, 518).

15. Non ha diritto a pretendere la consegna della cambiale quitanzata colui che già ne ha ricevuta quitanza per atto separato (nella specie, per atto pubblico), senza domandare affatto la restituzione del titolo, tanto più se neppure adduce di trovarsi per tale cambiale tuttora molestato. — C. Torino, 14 giugno 1901 (*G.* 1223).

V. art. 44 n. 33, 35, 40 e 42, art. 58 n. 28 e 31 e art. 258 n. 44.

Articolo 296.

La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento deve essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. (*239 I.; 762 E.; 153 F.; 179 N.*).

Bibliografia: Arcella R., *L'ora perentoria per i protesti cambiari* (*Rol.* 1895, 257; *Giorn. not.* 1895, 641). — Bolaffio L., *Il termine utile per il protesto cambiario* (*F.* 1898, I, 80). — Calamandrei R., *Del giorno utile per levare il protesto* (*Rass.* I, 350). — Franchi L., *Se e quando possa farsi il protesto della cambiale anche nel giorno stabilito per il pagamento* (*F.* 1900, I, 1381). — Valentini G., *Dell'ora della elevazione dei protesti cambiari* (*Giorn. not.* 1895, 673).

1. La levata del protesto e la sua pubblicazione in un giornale non costituiscono ingiuria a carico della persona contro la quale il protesto stesso fu elevato. — A. Genova, 19 agosto 1884 (*D. C.* III, 862); Id., 19 giugno 1885 (*L.* II, 270).

2. Il termine utile per il protesto, se il giorno successivo alla scadenza è festivo, è il terzo giorno successivo alla scadenza. — A. Milano, 30 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 376; *Annuario* 163; *F.* 1889, I, 775, *n.*; *Gazz. P.* 1889, 116).

3. L'azione di danno non può essere suffragata dal fatto di un protesto cambiario, ma deve essere sorretta da fatti specifici che dimostrino il danno effettivamente arrecato. — A. Roma, 5 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 1889, 125.

4. Nel termine concesso dal capoverso dell'art. 296 del vigente Codice di commercio, per l'elevazione del protesto non vanno computati i giorni festivi. — A. Roma, 25 luglio 1889 (*L.* 1890, I, 18; *Annali* 345; *Mon.* 976;

T. gen. 700; *Not. it.* 454; *G. it.* XLII, II, 37; *T. rom.* 867; *Giorn. giur.* 1890, 17; *Massime* 1860, 61; *Annuario* 181); C. Firenze, 12 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 4; *L.* 1893, I, 82; *D. C.* XI, 75; *F.* 1893, I, 80; *G. it.* 1893, I, 1, 88: *G.* 1893, 121; *T. gen.* 1893, 36).

5. Al negoziante che soffrì il protesto di una cambiale in conseguenza di negligenza o di equivoco imputabili ad un terzo, non compete azione di danni: specialmente se immediatamente dopo il protesto un girante ha pagato e ritirato l'effetto. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. gen.* 227; *Gazz. giur.* 77; *Cons. comm.* 288).

6. Quando si è convenuto il pagamento di una cambiale a rate, il creditore ha diritto di chiedere una nuova cambiale alla scadenza di ciascuna rata per il debito residuale, ma non già di protestarla anche per il pagamento di un debito costituito dalle rate non scadute.

7. In questa ipotesi, l'ingiusto protesto, che rende pubblica la morosità del debitore, dà a quest'ultimo azione per risarcimento di danni che debbono però essere specificatamente designati. — A. Trani, 21 giugno 1891 (*Pisanelli* 269).

8. Non è nullo il protesto eseguito nel giorno stato stabilito per il pagamento della cambiale, quando il debitore, richiesto del pagamento nel giorno in cui esso deve esser fatto, abbia dichiarato di non voler pagare nè in quel giorno, nè dopo. — A. Palermo, 8 febbraio 1895 (*D. C.* 441).

9. Il disposto dell'art. 42 della procedura civile è applicabile anche per stabilire la fine del giorno in cui si posson fare i protesti, non dovendosi avere riguardo alle consuetudini particolari di questo o quel commerciante. — C. Roma, 28 maggio 1895 (*L.* II, 368; *Mon.* 793; *G. it.* I, 1, 753; *F.* I, 1027; *D. C.* 914.

10. Anche nel caso di cambiale domiciliata, per l'esercizio dell'azione cambiaria contro l'accettante o l'emittente occorre che il protesto per mancato pagamento segua nel termine di due giorni dalla scadenza. — A. Palermo, 10 aprile 1896 (*F. sic.* 186); C. Napoli, 12 dicembre 1901 (*F.* 1902, I, 286; *D. e G.* 586).

11. Se in una cambiale la scadenza concordata sia stata scritta in modo da indurre in equivoco sulla vera data di essa, il giratario che per tale equivoco abbia anticipato il protesto per mancato pagamento non è in colpa, e quindi non è tenuto ai danni verso l'accettante che con la sua non chiara scrittura avrebbe contribuito all'errore. — C. Roma, 29 aprile 1897 (*G. it.* I, 1, 582 *n.*).

12. Il termine pel protesto nelle obbligazioni cambiarie sta in favore del creditore, il quale può rinunziarvi ed elevare il protesto subito nelle prime ore del primo giorno successivo alla scadenza, epperò il vero obbligato deve, sotto pena dei danni, fornire nel giorno stesso della scadenza i fondi necessari al firmatario per favore.

13. La consuetudine che modifichi il diritto del creditore è nulla come contraria alla legge. — C. Torino, 6 novembre 1899 (*G.* 1574, *n.*; *Mon.* 1900, 64; *L.* 1900, I, 225, *n.*; *D. C.* XVIII, 148).

14. È nullo il protesto fatto nel giorno della scadenza della cambiale, sebbene nel giorno stesso il debitore abbia dichiarato che non aveva mezzi per pagare, nè eccepita la nullità, e quindi non vale nemmeno a conservare l'azione di regresso verso i giranti. — C. Palermo, 30 dicembre 1899 (*F.* I, 1881, *n.*; 1900, I, 490 *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 323, *n.*; *L.* 1900, I, 479; *Mon.* 1900, 246; *D. C.* 1900, 461; *Mon. pret.* 1900, 204; *T. gen.* 1900, 186; *Fil.* 1900, 281).

15. È nullo il protesto se elevato nel giorno stesso della scadenza quando il debitore dichiari di non aver fondi o reclami il beneficio del termine. Se però dichiara di non voler pagare per non esservi obbligato, allora il protesto ha tutta la sua giuridica efficacia. — A. Palermo, 28 febbraio 1902 (*F. sic.* 577; *Annali* 504.

—

Articolo 297.

Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore, senza bisogno di alcun avviso. (*759 E.*).

Il difetto di offerta reale o di deposito giudiziale non può ad ogni modo legittimare il rifiuto del possessore della cambiale ad accettarne il pagamento. — A. Milano, 17 febbraio 1885 (*Rass.* 376; *D. C.* 390; *Mon.* 242; *R. Trani* 489; *L.* II, 604; *G. c.* 280).

Articolo 298.

Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore. (*235 I.; 149 F.; 497 S.*).

1. Chi ha smarrito una cambiale non può impedirne il pagamento al terzo possessore se non mediante l'esecuzione delle formalità stabilite negli art. 329 e seguenti.

In difetto di esse non può bastare l'aver dato avviso stragiudiziale al debitore dello smarrimento, nè l'avere ottenuto da esso il pagamento contro cauzione, per prosciogliere il debitore stesso dall'obbligo di pagarla al terzo possessore a cui sia pervenuta per una serie regolare di girate. — A. Torino, 25 novembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 1; *G.* 1894, 175; *L.* 1894, I, 450; *D. C.* XII, 444).

2. Lo smarrimento della cambiale non basta ad autorizzare il debitore a sospendere il pagamento al possessore se non siano prima state adempiute le condizioni e le forme di cui agli art. 329 e seguenti; e quindi la banca che l'ha pagata al possessore non incontra alcuna responsabilità verso il proprietario che non si è uniformato alle dette disposizioni. — C. Torino, 25 settembre 1894 (*G.* 820, *n.*; *D. C.* XIII, 150).

3. Durante il sequestro praticato presso terzi ad istanza di un creditore cambiario dal creditore di essi sequestrati, questi sono impediti di pagare al loro diretto creditore la somma che gli è dovuta, e restano verso costui liberati quando, alla scadenza dell'effetto da essi sottoscritto, depositano nelle pubbliche casse l'ammontare del loro debito. — C. Napoli, 30 settembre 1895 (*Gazz. P.* XXVII, 209).

4. Il debitore di una cambiale deve pagare al possessore giratario l'intera somma ancorchè questa sia stata pignorata nelle sue mani ed assegnata ad altro creditore; senza che possa impugnarsi la girata posteriore al pignoramento come fatta in frode dal girante che aveva conoscenza del pignoramento. — C. Palermo, 22 ottobre 1898 (*L.* 1899, 1, 405).

5. È valido il pagamento che l'emittente della cambiale ne abbia fatto a scadenza a mani del giratario, non ostante il fattogliene sequestro anteriore alla girata. — C. Roma, 10 aprile 1902 (*G.* 748, *n.*; *T. v.* 398; *T. gen.* 329; *Annali* 368; *Corte S. Roma* II, 118; *T. rom.* 294; *Cons. comm.* 130; *Mon. P.* 518; *Cons. giud. conc.* 244; *Giud. conc. Roma* 728).

—

§ 2. — *Del pagamento per intervento o per onore.*

Bibliografia: Piccardi G., *Pagamento per onore di una firma falsa* (*Cons. comm.* 1885, 321). — Vidari E., *Il pagamento della cambiale per intervento e la surroga dell'interventore nei diritti del portatore* (*L.* 1902, I, 479).

Articolo 299.

Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittente o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto. (*244 I.; 780 E.; 158 F.;* (*62 R.*) *G.; 170 N.; 391 P.; 526 S.*).

1. Il terzo che paga una cambiale scaduta e non protestata, non ha subingresso nei diritti del possessore contro l'avallante.

2. Il pagamento per intervento allora solo attribuisce il detto subingresso, quando la cambiale sia stata protestata ed il pagamento per intervento sia stato dichiarato nell'atto di protesto. — A. Torino, 28 agosto 1885 (*G.* 681; *D. C.* 380; *Annali* 486; *G. it.* 1886, II, 118; *T. v.* 641; *Fil.* 1886, 48; *Annuario* 241); A. Casale, 24 giugno 1887 (*G. cas.* 307; *L.* 1888, I, 416); C. Torino, 15 luglio 1887 (*G. it.* I, 1, 612; *G.* 658).

3. Ciò deve dirsi anche quando il terzo che pagò agisce contro l'avallante o l'emittente rimpetto ai quali il possessore non è obbligato a levare il protesto per conservare l'azione cambiaria. — A. Torino, 28 agosto 1885 (cit. al n. precedente).

4. Per ritenersi pagata per intervento la cambiale e quindi surrogato l'intervenuto nei diritti del possessore, è necessario che quello faccia la dichiarazione in proposito nell'atto di protesto.

L'atto di protesto, agli effetti degli articoli 299, 300 Cod. comm., deve levarsi anche quando si tratti di vaglia cambiario.

5. Chi paga la cambiale senza la dichiarazione di pagare per intervento, non è surrogato nei diritti del possessore, a termini degli articoli 1252, 1253 Cod. comm., nè può agire contro un avallante in forza di un'azione di

mandato, o di un'azione di un indebito arricchimento. — A. Cagliari, 29 novembre 1898 (*G. sarda* 1899, 7).

6. Il pagamento per intervento deve essere imprescindibilmente dichiarato nell'atto di protesto affinchè il terzo che interviene a pagare possa essere surrogato nell'azione cambiaria competente al possessore ad agire in via esecutiva contro i firmatari dell'effetto, epperò è sempre all'uopo indispensabile il protesto anche quando esso non sarebbe altrimenti richiesto per conservare l'azione cambiaria. — C. Torino, 4 settembre 1901 (*G.* 1574, *n.*; *F.* 1902, I, 29, *n.*; *Mon.* 1902, 181 *n.*; *L.* 1902, I, 478, *n.*).

—

Articolo 300.

Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell'articolo seguente. *(245 I; 781 E.; 159 F.; (62 R.) G.; 171 N.; 391 P.; 526 S.).*

V. *Giurisprudenza* sotto l'art. precedente.

Articolo 301.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'art. 272. *(245 I.; 782 E.; 159 F.; (62 R.) G.; 172, 173 N.; 391 P.; 526 S.).*

Quantunque nel pagamento per intervento, in difetto di protesto che additi il vero liberato, si intenda esserlo l'emittente e quindi il suo avallante, può tuttavia il giudice del merito ritenere, per le circostanze dei fatti, che il pagamento si sia fatto a liberazione di un girante. — C. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 76).

Articolo 302.

Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata, dev'essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell'articolo precedente. *(245 I.; 159 F.).*

Sezione VIII.

Del protesto.

Bibliografia: Ambrosio A., *Del protesto cambiario secondo la legislazione vigente in Italia* (Napoli, 1898, tip. Gambella). — Cangiano D., *Necessità del protesto per agire contro gli obbligati in via diretta nelle cambiali non domiciliate* (Benevento, 1898, tip. Di Gennaro). — Cons. comm., *Dei casi nei quali si deve levare il protesto* (1884, n. 8). — Id., *Del protesto cambiario* (II, 1). — Id., *Chi possa far levare il protesto cambiario* (1885, 18). — Id., *Contro chi si può levare*, ecc. (1885, 30). — Di Benedetto N., *Del protesto cambiario* (*Not. it.* 1885, 445). — Manara U., *Quando sia necessario il protesto della cambiale* (*G. it.* 1895, I, 2, 800). — Manaresi A., *Del protesto per mancanza di pagamento secondo il nuovo Codice di commercio* (*R. Bol.* 1888, 2). — P. M., *Osservazioni teorico-pratiche sul protesto cambiario* (*Not. it.* 1892, 261). — Supino D., *La pubblicità dei protesti* (*D. C.* II, 881). — Vivante C., *Il protesto cambiario* (*Mon.* 1900, 521).

Articolo 303.

Il protesto dev'esser fatto da un notaio o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza di testimoni (*814 E.*).

È radicalmente nullo il protesto di vaglia cambiario fatto dal notaio domiciliatario, con la conseguente responsabilità per risarcimento dei danni derivanti dalla correlativa esecuzione. — A. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 84; *T. gen.* 1889, 158; *Massime* 1889, 94; *Giorn. not.* 1889, 144; *G. it.* 1889, II, 161; *Not. it.* 1889, 86; *Rol.* 42).

Articolo 304.

Il protesto deve farsi con un solo atto:

1° al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto:

2° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento;

3° alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento.

In caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaio o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli. (*259 I.; 818 E.; 173 F.; (87 R.) G.; 175, 182 N.; 402 P.; 513 S.*).

Bibliografia: Bonelli R., *Se il protesto sia valido quando fatto nel luogo del pagamento designato con carattere non proprio del trattario o dell'accettante o dell'emittente* (*Cons. comm.* 1886, 15). — Cons. comm., *Luogo in cui dev'essere levato il protesto cambiario* (1885, 97). — Errera G., *Il protesto per difetto di pagamento di una tratta non accettata* (*T. v.* 1901, 617). — Mon., *Sul punto se si può protestare più cambiali con un atto solo* (1890, 818).

1. Il protesto per mancato pagamento deve farsi nel luogo designato pel pagamento dall'accettante o soscrittore anche quando chi lo elesse più non vi risieda. — A. Catania, 28 novembre 1885 (*F. cat.* 1886, 69).

2. Il protesto deve levarsi nel luogo indicato sulla cambiale per l'accettazione o pel pagamento, ed, in difetto, alla residenza o dimora dell'accettante; ma non potrebbe mai seguire utilmente nel luogo di consegna della merce. — A. Catania, 30 marzo 1887 (*G. cat.* 88, *n.; F. cat.* 76; *Fil.* 732).

3. La cambiale domiciliata presso un istituto di credito è validamente protestabile presso il cassiere dell'istituto, sulle istanze del direttore dell'istituto stesso. — C. Napoli, 16 16 giugno 1887 (*F.* I, 1124).

4. È ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come efficace e regolare, il protesto fatto alla persona del debitore anche fuori del luogo indicato per il pagamento, ognorachè il debitore stesso non fece protesta in contrario e dichiarò che non poteva pagare. — C. Firenze, 8 aprile 1889 (*T. v*, 267, *n.; Annali* 133; *Mon.* 562; *T. gen.* 451; *D. C.* 538; *Fil.* 361; *G. it.* I, 1, 425; *Gazz. P.* 162; *Giorn. not.* 481; *Not. it.* 248; *Cons. comm.* 271).

5. Indicato in una cambiale per luogo di pagamento la residenza del possessore, il protesto si può levare qui validamente. — T. Roma, 16 ottobre 1889 (*Fil.* 1890, 221).

6. Il protesto cambiario deve elevarsi nel luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o il pagamento anche se questo sia il domicilio del creditore. — A. Roma, 30 aprile 1890 (*Mon.* 1890, 500; *F.* I, 856; *D. it.* I, 2; *T. gen.* 608; *Giorn. not.* 617; *Massime* 518).

7. Il protesto di una cambiale pagabile presso un istituto deve farsi al cassiere, ancorchè siavi il direttore di esso come incaricato di dirigere e sorvegliare il servizio di cassa.

Il protesto fatto al cassiere per istrada, dopo la chiusura dell'ufficio, è valido ed efficace se egli dichiara di non aver ricevuto dal debitore i fondi per pagare la cambiale. — A. Perugia, 29 marzo 1894 (*L.* 1, 664, *n.*; *F.* I, 1, 809, *n.; D. C.* 555); C. Roma, 28 maggio 1895 (*L.* II, 368; *Mon.* 793; *G. it.* I, 1, 754; *F.* 1, 1027; *D. C.* 914).

8. L'usciere che eleva il protesto di una cambiale non accettata, contro il traente anzichè contro il trattario, risponde dei danni verso quest'ultimo ma non incontra respon-

sabilità il possessore della cambiale quando anche faccia poi uso del protesto irregolare. — A. Milano, 29 gennaio 1896 (*D. C.* 419).

9. Solamente contro il traente, e non contro il trattario che non ha accettato, può elevarsi il protesto. — C. Torino, 1° marzo 1901 (*G.* 512, *n.; D. C.* 604; *Mon.* 648; *L.* 1, 781 e II, 488, *n.; Mon.* 782, *n.; D. C.* 749; *G. it.* I, 1, 860, *n; F.* 1, 1868, *n.*).

10. Non è responsabile dei danni il notaio che protesta l'effetto presso il trattario non ostante la mancanza del titolo di sua accettazione, se pel contegno dell'emittente e di esso trattario abbia ragione di presumere in costui l'incarico di pagare. — A. Torino, 16 maggio 1905 (*G.* 955 *n.*).

—

Articolo 305.

Il protesto deve contenere:

1° la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova;

2° l'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3° l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa. (*260 I.; 815 E.; 174 F.;* (*88 R.*) *G.; 182 N.; 402 P.; 517 S.*).

Legislazione: *R. D. 4 luglio 1897 n. 414 che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro*, art. 44.

1. La trascrizione ancorchè inesatta del titolo nel protesto non è motivo di nullità del protesto e del precetto, sempre quando rimanga tolto ogni dubbio sull'identità del titolo protestato, e non ne risulti ommessa od alterata alcuna delle sostanziali enunciazioni necessarie. Così, trattandosi di più cambiali aventi eguale scadenza e di eguale tenore, la omessa trascrizione di una di esse non è motivo di nullità quando vi sia dichiarato che è di uguale tenore delle altre che vi sono trascritte. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*Rass.* 140, *n.; G.* 205, *n; Annali* 473, *n.; L.* I, 658; *D. C.* 610; *Annuario* 166, *n.*).

2. Nel protesto come nel precetto esecutivo di cambiale stilata in lingua straniera non è necessario di trascrivere e notificare una traduzione italiana della cambiale. — A. Genova, 16 aprile 1886 (*Rass.* 117; *Annali* 241; *F.* I, 1060; *Mon.* 597; *L.* II, 58; *G. it.* II, 491; *Fil.* 440; *D. C.* 528; *Eco* 118; *Cons. comm.* 121).

3. La risposta data all'ufficiale che procede al protesto di una cambiale, di non pagare per non avere fondi, non implica riconoscimento della firma nella cambiale stessa. — A. Bologna, 31 luglio 1888 (*L.* 1889, I, 126; *R. Bol.* 279; *Annuario* 147).

4. L'impugnativa della propria firma in effetto cambiario non è necessario venga dichiarata nell'atto di protesto; e può farsi nei primi atti giudiziali, quantunque nel protesto si sia dichiarato soltanto di non pagare per non avere provvista di fondi. — C. Torino, 28 dicembre 1892 (*G.* 1893, 152).

5. Il fatto di avere nella redazione dell'atto di protesto, e più specialmente nella trascrizione della cambiale, omessa la firma di un girante e quella del possessore, non importa nullità del protesto e del precetto se risulti altrimenti stabilita la identità del titolo. — A. Milano, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 93; *D. C.* XV, 327).

Articolo 306.

I notai e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori. (*262 I.; 817 E.; 176 F.;* (*90 R.*) *G.; 183 N.; 403 P.*).

Bibliografia: Jorio, *Se e quale sanzione penale sia applicabile al notaio che manchi di trascrivere in apposito registro i protesti cambiari* (*G. it.* 1901, I, 2, 58). — Valentini G., *Definizione e carattere del registro-protesti secondo la legislazione commerciale, notarile e fiscale* (*Giorn. not.* 1891, 577).

1. Pel registro su cui si trascrivono gli atti di protesto può, come pei repertori notarili, adoperarsi carta libera col bollo straordinario di centesimi cinquanta. — C. Roma, 25 novembre 1890 (*Cass. un.* II, 62; *L.* 1891, I, 135; *Bollettino* 1891, 86; *Giorn. not.* 1891, 71; *Massime* 1891, 86; *Circ. giur.* 1891, 8; *G. it.* 1891, I, 64; *Mon.* 1891, 245; *Gazz. P.* 1891, 137; *D. e G.* VI, 380; *T. v.* 1891, 388).

2. L'inosservanza da parte del notaio dell'obbligo impostogli dall'art. 306 (regolare tenuta del registro protesti cambiari), non lo rende meno soggetto a pena disciplinare. — A. Palermo, 29 marzo 1894 (*Mon.* 978).

3. Il notaio che contrariamente al disposto dell'articolo e per dolo non trascrive in uno speciale registro le copie dei protesti cambiari è soggetto alla penalità sancita dall'articolo 115 della legge notarile. — T. Chieti, 10 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 58, *n.*).

Articolo 307.

Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessari a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato deve contenere la trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del n. 1° dell'art. 305. (*261 I.; 175 F.; (41 R.) G.; 522 S.*).

1. Il protesto anche quando non è necessario per conservare l'azione cambiaria, è atto conservativo alla pari del susseguente precetto. — C. Firenze, 19 maggio 1890 (*D. C.* 714; *F.* I, 594; *L.* II, 234; *T. v.* 283).

2. Una semplice lettera non può equipararsi alla dichiarazione suppletiva del protesto di cui all'art. 307 capov. 1° se non contiene la trascrizione del titolo cambiario.— A. Genova, 4 novembre 1898 (*G.* 879).

3. Quando il prenditore di una cambiale agisce direttamente contro il sottoscrittore di essa pel relativo pagamento, non può essergli mai opposta la mancanza di protesto come impedimento all'esercizio dell'azione. — C. Palermo, 31 ottobre 1894 (*G. it.* 1895, I, 1, 176).

4. Il girante che ha rimborsato la cambiale al suo giratario successivo senza accorgersi che non eransi adempiuti gli atti necessari a preservare l'azione cambiaria non può ripetere il pagato come indebito. — C. Torino, 17 luglio 1900 (*D. C.* 819; *Annali* 407; *T. gen.* 516; *G.* 998; *Cons. comm.* 357.

Articolo 308.

La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti. (*178, 279, 181 N.*).

1. Il protesto per ottenere cauzione, erettosi a seguito del fallimento dell'accettante, non esime il possessore dal protesto a scadenza della cambiale. — A. Catania, 11 aprile 1888 (*Fil.* 585; *Cons. comm.* 249; *Annuario* 150).

2. Ammessa una cambiale, non ancora scaduta, al passivo del fallimento di tutti coloro che vi hanno assunta obbligazione principale, o in via di regresso, non è il possessore tenuto, sotto pena di decadenza, a fare atti ulteriori, e neppure a far protestare la cambiale per difetto di pagamento alla scadenza onde con-

servare l'azione cambiaria pel caso in cui la dichiarazione di fallimento venga revocata. In tal caso il protesto è supplito dal riconoscimento della cambiale dagli interessati nel verbale di verificazione dei crediti. — C. Roma, 11 settembre 1890 (*L.* XXXI, I, 147; *G. it.* XLIII, I, I, 83; *D. C.* IX, 107; *F.* I, 1225; *D. it.* 681; *Cons. comm.* 822).

8. La morte del trattario al giorno della scadenza non dispensa il possessore dall'obbligo del protesto per mancanza di pagamento, sotto pena di decadenza dall'azione cambiaria di regresso. — C. Torino, 18 settembre 1894 (*G.* 824).

Articolo 309.

La clausola « senza protesto » o « senza spese » od altra che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal traente, dall'emittente o da un girante, si ha per non scritta. (*763 E.; 261 F.; (41 R.) G.; 522 S.*).

1. Non è valida la clausola di rinuncia al protesto e all'osservanza dei termini per lo sperimento dell'azione di regresso inserita dal possessore della cambiale in una girata in bianco. — A. Catania, 28 aprile 1888 (*Fil.* 662; *Cons. comm.* 347; *Annuario* 151).

2. La convenzione stipulata in atto separato dalla cambiale con cui il giratario ha pattuito la dispensa dall'obbligo di levare il protesto per conservare l'azione di regresso in confronto del suo girante è valida ed operativa nei rapporti fra i due contraenti. — A. Catania, 20 dicembre 1889 (*G. cat.* 1890, 41; *F. cat.* 1890, 66); C. Torino, 30 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 358; *L.* 1891, I, 405; *G.* 1891, 121).

3. La nullità della clausola *senza protesto* sta solo per la cambiale che sia tuttora in circolazione, ma non toglie che, venuto il caso dell'esercizio dell'azione di regresso contro alcuno dei soscrittori, possa questo dispensare il possessore dall'obbligo del protesto e delle notificazioni.

4. Il giudice delegato al fallimento del girante contro cui si esercita l'azione di regresso, può autorizzare il curatore ad accordare la dispensa dal protesto. In ogni caso la nullità dell'autorizzazione non potrebbe invocarsi dalla massa, alla quale l'omissione del protesto e delle notificazioni è tornato vantaggioso col risparmiarle le relative spese, delle quali, altrimenti, sarebbesi aumentato il passivo. — C. Torino, 17 ottobre 1894 (*G.* 775, n.).

5. È valido il patto di dispensa del protesto nei rapporti tra girante e giratario, epperò il girante rimane obbligato cambiario e soggetto all'azione cambiaria in difetto di protesto. Tale patto può provarsi per testimoni. — A. Modena, 8 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 628; *D. C.* 1896, 199).

6. Il debitore cambiario può dispensare il possessore della cambiale dall'obbligo del protesto. — A. Palermo, 10 febbraio 1905, (*D. C.* 431).

Sezione IX.

Della rivalsa.

Articolo 310.

Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori. (*263, 264, 265 I.; 771 E.; 177, 178 F.; 187 N.; 407, 408 P.; 549 S.*).

1. Anche il possessore di un vaglia cambiario non pagato alla scadenza può rivalersi con una tratta sopra l'emittente.

2. La rivalsa *a vista* non esige punto la previa accettazione del trattario; la presentazione determina *ipso jure* la scadenza e la

esigibilità. — A. Milano, 10 settembre 1886 (*D. C.* 894; *Mon.* 967; *Annuario* 168).

3. La rivalsa tratta dal possessore della cambiale originaria su di un girante nei quindici giorni dal protesto non salva dalla decadenza dell'azione cambiaria non esercitata nei modi e nei termini di legge. — A. Trani, 21 marzo 1892 (*F.* I, 1866); C. Napoli, 27 maggio 1893 (*D. C.* 918; *T. gen.* 584; *G. it.* I, 1, 1111; *L.* 1894, 11. *n.*).

4. La rivalsa non è azione cambiaria perchè questa ha per fine il pagamento della cambiale e l'estinzione del debito da essa portato.

5. La rivalsa crea un nuovo effetto cambiario, che però non estingue il precedente nei rapporti del possessore, traente della rivalsa, il quale, ove la rivalsa non sia accettata, rimane il solo obbligato verso il terzo prenditore di essa. — C. Napoli, 27 maggio 1893 (cit. al n. 3).

Articolo 311.

La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1º la somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza;

2º le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

3º la persona sulla quale la rivalsa è tratta;

4º il ricambio. (*266, 267 I.; 768 a 770 E.; 180, 181 F.; 191, 192, 196 N.; 411, 412 P.; 550, 551 S.*).

1. È nulla la cambiale di rivalsa quando non sia accompagnata dalla cambiale protestata, dall'atto di protesto e dal conto di ritorno.

2. È quindi nulla l'annotazione che l'emittente di detta rivalsa abbia fatto in conto corrente dell'importo di detta cambiale di rivalsa. — C. Napoli, 29 novembre 191 (*Mon.* 1902, 827).

Articolo 312.

Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'art. 38. (*265, 271 I.; 179, 186 F.; 188, 190, 197 N.*).

Articolo 313.

Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori. (*773 E.; 230 F.*).

Sezione X.

Dell'azione cambiaria.

Articolo 314.

Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente ed i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza

e per il rimborso delle spese. (*207, 225, 227, 274 I.; 726, 741 E.; 120 F.; (25 R.) G.; 177 N.; 465 S.*).

Articolo 315.

Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette. (*249, 553 I.; 748 E.; 163 F.; (29 R.) G.; 178 N.; 523, 525 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Di una strana applicazione dell'art. 315 del Codice di commercio* (*T. v.* 1889, 105). — Id., *Ancora dell'art. 315 Codice commerciale* (*T. v.* 1889, 197). — Id., *Se il possessore della cambiale possa domandare cauzione all'accettante anche nel caso di fallimento o di sospensione nei pagamenti del traente e dei giratari* (*F.* 1889, I, 808). — Scalamandrè G., *Se l'azione data dall'art. 315 Codice commerciale competa contro l'avallante del traente di un vaglia cambiario* (*Gazz. P.* XXIV, 145). — Vidari E., *Di nuovo sull'art. 815 del Codice di commercio* (*T. v.* 1889, 218).

1. La dichiarazione di fallimento dell'accettante di una cambiale non dispensa il possessore dall'intimargli il protesto, per ottenere la cauzione del girante. — A. Catania, 11 novembre 1887 (*G. cat.* XI, 185, *n.*; *Fil.* XIII, 89; I, *F.* XIII, I, 88, *n.*; *F. cat.* VII, 260, *n.*; *D. C.* VI, 256; *G. it.* 1888, II, 112; *Annuario* 125).

2. Al possessore cambiario che ha chiesto cauzione non può opporsi in appello la nullità dell'ipoteca in base a quella sentenza iscritta, siccome posteriore alla domanda di moratoria nel frattempo concessa al convenuto.

3. La domanda di cauzione cambiaria può esperirsi anche in confronto dell'accettante quando avvenga il fallimento o la sospensione dei pagamenti del traente o dei giranti, e può esperirsi in confronto dell'accettante anche quando egli abbia chiesto una moratoria. — A. Venezia, 7 febbraio 1889 (*T. v.* 86, *n.*; *D. C.* 298; *Mon.* 115; *L.* I, 489; *F.* I, 808; *T. gen.* 252; *Annali* 148; *Annuario* 185 e 188).

4. Perchè l'offerta spontanea di cauzione possa esentare dall'azione giudiziale per ottenerla giusta l'art. 815 bisogna che sia prima di tutto concreta, poi idonea.

5. Il possessore della cambiale che rifiuta una cauzione inefficace può far condannare chi è tenuto a prestarla a pagare immediatamente la cambiale non ancora scaduta, sotto deduzione però degli interessi. — A. Genova, 8 marzo 1889 (*T. gen.* 248; *Cons. comm.* 122; *D. C.* 597; *Annuario* 189).

6. Anche il possessore di un vaglia cambiario può valersi dell'art. 815 per ottenere cauzione pel pagamento. — T. Potenza, 30 giugno 1890 (*D. C.* IX, 55; *F.* XVI, I, 92); T. Livorno, 7 luglio 1891 (*D. C.* 887).

Contra. L'art. 815 Cod. comm. non è applicabile per analogia ai vaglia cambiarii. — C. Napoli, 7 novembre 1891 (*F.* 1892 I, 427; *D. C.* X, 558).

7. Tale diritto non gli compete però in confronto dell'avallante dell'emittente. — T. Potenza, 30 giugno 1890 (cit. al n. 6).

Contra. Tal diritto compete anche contro l'avallante dell'accettante o dell'emittente. — T. Livorno, 7 luglio 1891 (*D. C.* 887).

8. Il diritto di ottenere cauzione, stabilito nell'art. 815 a favore del possessore di una cambiale accettata nei casi ivi contemplati, non esclude quello di ottenere il sequestro conservativo, allorchè ricorrano le condizioni previste dall'art. 924 del Cod. di proc. civile. — C. Palermo, 18 febbraio 1891 (*G. it.* I, 1, 882; *F.* I, 612; *D. C.* 718).

9. Caduto in fallimento l'emittente, il possessore può domandare cauzione ai giranti. — C. Napoli, 7 novembre 1891 (cit. al n. 6).

10. Il possessore può chiedere dal girante e dal traente la cauzione, quando l'accettante non presenta sufficiente sicurezza che pagherà la cambiale alla scadenza, e quando dimostri con protesto che egli si è rifiutato o di accettarla o di darla.

11. Il possessore, nel chiedere la cauzione, non può domandare che, in mancanza di essa, sia condannato il girante ed il traente al pagamento della cambiale. — T. Ancona, 26 aprile 1892 (*Cons. comm.* 1893, 4).

V. art. 29 n. 1.

Articolo 316.

Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento dev'essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare la azione contro l'accettante e contro l'emittente. (*246 I.; 764 E.; 160 F.; (40 R.) G.; 180 N.; 399 P.; 487 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Del carattere proprio delle cambiali domiciliate, specialmente in quanto alla necessità del protesto anche per agire in via principale contro l'accettante o l'emittente* (*F.* 1885, I, 489). — Id., *Pagherò cambiario perfettamente domiciliato* (*T. v.* 1906, 801). — Cangiano D., *Necessità del protesto per agire contro gli obbligati in via diretta nelle cambiali non domiciliate* (Benevento, 1898, Tip. F. Di Gennaro). — Castelbolognesi G., *Cambiale domiciliata, ossia pagabile in un domicilio altro che quello dell'accettante o emittente* (*Giurista* 1894, 225). — Cristallo L., *La cambiale domiciliata secondo il Codice di commercio italiano* (Napoli, 1888, Debonis). — D'Amato G., *Ancora sui principii fondamentali della cambiale domiciliata secondo il Codice di commercio italiano* (*D. e G.* XIII, 869). — De Feo N., *Del protesto negli effetti verso l'accettante* (*R. Trani* XII, 928). — Di Domenico A., *La cambiale domiciliata* (*Mov. giur.* 1902, 26). — Fanti I., *Se sia o no necessario il protesto nelle cambiali domiciliate* (*G. it.* XLII, IV, 305 e Torino, 1890, Unione tip.-edit.). — Manara U., *Il protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente nelle cambiali domiciliate* (*G. it.* XLIV, IV, 20). — Mandolesi A., *Sull'art. 316 Cod. comm.* (*F.* 1899, I, 1385). — Mangaroni A., *Protesto di cambiale domiciliata* (*T. v.* 1902, 319 e 388). — Pagani C., *La cambiale domiciliata nel diritto positivo italiano* (Torino, Unione tip.-edit.; *Cons. comm.* 1892, 273). — Perrone R., *In caso di cambiale domiciliata deve elevarsi il protesto anche contro l'avallante* (Corte Napoli, 1903, 197). — Rodino L., *Necessità del protesto nella cambiale domiciliata* (*Ann. crit.* 1885, I, 135). — V. anche Franchi sotto l'art. 255.

1. Il protesto della cambiale è richiesto per tenere impregiudicate le ragioni del possessore verso il traente ed i giranti, ma non è punto necessario nei soli rapporti fra possessore ed accettante. — C. Torino, 7 settembre 1884 (*F.* I, 478, *n.*; *T. v.* 894; *Mon.* 148).

2. Non è necessario il protesto contro l'emittente per mantenere integra l'azione cambiaria, neppure quando il luogo di pagamento sia diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente. — A. Venezia, 1° agosto 1884 (*Rass.* 272; *Annuario* 86; *D. C.* 830, *c*; *Eco* 319; *G. c.* I, 1; *Mon.* 930, *n.*; *T. v.* 471, *n.*); A. Casale, 21 marzo 1885 (*G. cas.* 282).

3. Per esercitare l'azione cambiaria *diretta* contro l'emittente e l'avallante, non è necessario il protesto. — A. Casale, 15 giugno 1885 (*G. cas.* 310) — C. Torino, 13 marzo 1886 (*G.* 343; *Rass.* 144; *L.* II, 552; *Annuario* 167); A. Casale, 30 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 18; *Annali* 258; *G. cas.* VII, 18; *L.* XXVII, II, 164, *n.*); A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 80 e 140; *Not. it.* 1889, 54) — ed ove sia levato resta un atto superfluo, ma non sorge decadenza dall'azione cambiaria, ancorchè venga promossa dopo il decorso di 15 giorni dalla data del protesto inutile. — A. Casale, 15 giugno 1885 (*G. cas.* 310).

4. La cambiale tratta a favore del traente, e pagabile presso di lui, non abbisogna di protesto, se non fu girata. — A. Venezia, 22 dicembre 1887 (*T. v.* XIII, 8, *n.*; *L.* XXVIII, I, 54; *Fil.* XIII, 100, *n.*; *Giorn. not.* 1888, 95; *G. it.* XL, II, 123, *n.*; *D. C.* VI, 251, *n.*).

5. Non è necessario il protesto per l'esercizio dell'azione cambiaria *principale e diretta* contro l'accettante nelle tratte e contro lo emittente nei vaglia, l'eccezione dell'art. 316 concernendo soltanto le cambiali domiciliate ai sensi dell'articolo stesso.

6. L'art. 316 Cod. comm. parlando di *luogo diverso* intende un luogo od una città geograficamente diversa dall'abitazione dell'accettante od emittente. — A. Genova, 19 aprile 1888 (*Eco* 171; *Annuario* 144).

7. Non è necessario il protesto per esercitare l'azione cambiaria contro l'emittente e neppure contro il suo avallante, se il titolo è pagabile dall'emittente stesso al domicilio del prenditore e non venne mai trasferito in altri

per girata, ma rimase sempre in potere del prenditore. — C. Torino, 30 giugno 1888 (*D. C.* VI, 809; *G.* 505; *L.* II, 641; *Mon.* 888; *G. it.* I, 1. 688; *Cons. comm.* 861).

8. Non può dirsi domiciliata una cambiale pagabile nello stesso luogo in cui fu emessa benchè presso un determinato ufficio. — A. Genova, 3 maggio 1889 (*T. gen.* 466).

9. Non è necessario il protesto pei vaglia cambiarii o pagherò, quando non vi sia nè avallo nè girata. — A. Aquila, 28 maggio 1889 (*Cons. comm.* 333; *F. ab.* 129); Id. 7 giugno 1889 (*F. ab.* 155).

10. Per conservare l'azione cambiaria verso l'emittente o l'accettante o l'avallante non occorre il protesto allorchè l'effetto cambiario non era domiciliato al momento dell'emissione, o dell'accettazione, e l'indicazione del domicilio diverso venne aggiunta solo posteriormente per opera di un girante, nell'intendimento di facilitarne lo sconto, designando per il pagamento la persona stessa del giratario. — C. Torino, 4 ottobre 1889 (*G. it.* XLII, 1, 1, 14; *T. gen.* 709; *Annali* 492; *Cons. comm.* 1890, 8; *Fil.* 1890, 2; *Massime* 1890, 111; *Annuario* 179; *Mon.* 949; *L.* XXX, I, 302).

11. Per determinare se il vaglia cambiario sia domiciliato non devesi avere riguardo alla residenza reale dell'emittente; la residenza dell'emittente si presume *juris et de jure* essere sempre nel luogo dell'emissione. Non può dunque aversi per domiciliato il vaglia cambiario emesso in un luogo e pagabile nello stesso luogo, sebbene l'emittente abbia la sua residenza reale in un altro luogo. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 288, *n.*; *G. it.* XLII, 1, 1, 278; *L*, XXX, II, 280; *Mon.* 494; *Annali* 1890, 172; *Annuario* 192; *D. C.* VIII, 552; *T. gen.* 1890, 885).

12. Non è domiciliato il vaglia cambiario tratto dall'emittente su sè stesso e dichiarato pagabile al domicilio di una banca. — A. Milano, 3 febbraio 1891 (*D. C.* 594; *Mon.* 291; *T. gen.* 214; *Annali* 172).

13. Quando la cambiale è pagabile nello stesso luogo in cui è tratta, non può dirsi domiciliata, sebbene la residenza reale del traente sia diversa da quella in cui la cambiale si trasse. — C. Torino, 25 aprile 1891 (*G. it.* I, 1, 887; *F.* I, 988).

14. Non è domiciliata una cambiale e quindi non è necessario il protesto nel termine dei due giorni quando l'accettante nella cambiale elegge domicilio presso una terza persona per eseguirvi egli stesso il pagamento. — A. Napoli, 28 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 94).

15. Non è quindi necessario il protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'accettante o emittente quando la cambiale sia pagabile nel luogo geografico di loro residenza, sebbene il pagamento debba farsi presso una persona diversa. — A. Venezia, 24 marzo 1892 (*T. v.* 408).

16. Per *luogo diverso* la legge intende *città o piazza* diversa, non domicilio o abitazione diversa nella stessa piazza o città.

17. La frase presso una *persona diversa* significa che questa persona deve pagare, per conto dell'emittente ed accettante, coi fondi provveduti.

18. Se dalla redazione della cambiale risulta che l'emittente o l'accettante si obblighi di pagare al domicilio di una persona diversa, allora si avrà un'elezione di domicilio pel pagamento, non una cambiale domiciliata. — C. Napoli, 19 maggio 1892 (*F.* I, 940; *L.* 1893; I, 157).

19. La cambiale è pagabile in *luogo diverso* dalla residenza dell'emittente quando sia pagabile in una *città o piazza diversa.*

20. Quando la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'emittente, l'indicazione pura e semplice di un terzo presso cui debba pagarsi induce ordinariamente la presunzione che per mezzo di questo terzo il pagamento debba effettuarsi.

21. Quando la cambiale è pagabile nello stesso luogo ove risiede l'emittente e non *presso un terzo*, ma presso il *domicilio di un terzo*, allora questo terzo si presume indicato al solo scopo di determinare il luogo ove lo stesso emittente intende pagare. — A. Napoli, 8 agosto 1892 (*F.* 1893, I, 46).

22. Non è necessario il protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente al prenditore o possessore del titolo al cui domicilio siasi convenuto il pagamento, sia pure questo domicilio diverso dalla residenza dell'emittente od accettante. — A. Venezia, 8 giugno 1893 (*T. v.* 617, *n.*; *L.* II, 806, *n.*).

23. Non è domiciliato il vaglia cambiario nei sensi dell'art. 316 Cod. comm., per ciò che l'emittente abbia assunto di eseguirne il pagamento al domicilio del prenditore. — A. Venezia, 25 agosto 1893 (*T. v.* 1894, 28).

24. Non è domiciliata una cambiale pagabile direttamente dall'emittente nel domicilio del creditore che si trovi nel Comune istesso della residenza del debitore. — C. Palermo, 5 dicembre 1893 (*L.* 1893, I, 210).

25. Non è *domiciliata* la cambiale pagabile nella stessa piazza commerciale in cui apparisse emessa. Ivi è presunzione *juris et de jure* che sia la residenza dell'emittente, e non è ammissibile prova in contrario.

26. Se la cambiale si dichiara pagabile al domicilio eletto presso altra persona, ciò non significa che questa abbia incarico di pagare.

— C. Torino, 31 dicembre 1894 (*G.* 1895, 112, *n.*; *Mon.* 1895, 207; *G. it.* 1895, I, 1, 286, *n.*; *L.* 1885, I, 519; *D. C.* XV, 296).

27. Perchè sia necessario il protesto ad accertare il mancato pagamento, è indispensabile il cumulativo concorso delle due condizioni: diversità di persona tra l'emittente od accettante e colui presso cui debba pagarsi, e diversità di luogo tra la residenza dell'emittente od accettante ed il luogo del pagamento. Non esiste questa diversità di luogo se non vi è diversità dei due abitati, non bastando la diversità delle abitazioni.

28. La residenza dell'emittente al detto effetto, nei vaglia cambiarii, non è la residenza reale, ma il luogo stesso della emissione, esclusa ogni prova contraria. — C. Torino, 25 luglio 1895 (*G.* 808 *n.*).

29. La cambiale pagabile nello studio o presso lo studio di una persona, non è domiciliata mancando l'indicazione di una persona diversa dall'accettante o emittente come incaricato di eseguire il pagamento. — C. Palermo, 29 agosto 1896 (*Circ. giur.* 310).

30. Non è domiciliata la cambiale pagabile nello stesso luogo, ossia nello stesso Comune in cui è stata tratta. — C. Torino, 15 giugno 1897 (*G.* 998, *n.*).

31. Non può ritenersi domiciliata la cambiale, e quindi non è necessario il protesto, quando è pagabile al domicilio dell'avallante. — A. Genova, 26 giugno 1897 (*L.* II, 308, *n.*; *T. gen.* 495.

32. Il trovarsi nella cambiale indicato per il pagamento un luogo in cui dimori una determinata persona, non basta di per sè a dimostrare che questa persona abbia il mandato di pagare per l'accettante e che la cambiale debba quindi dirsi domiciliata. — C. Roma, 8 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 1; *Mon.* 1898, 105; *G. it.* 1898, I, 1, 72, *n.*; *D. C.* 1898, 247).

33. La semplice indicazione d'una persona presso la quale la cambiale sarà pagata, non vale a far ritenere la medesima come domiciliata. — A. Milano, 26 luglio 1898 (*Mon.* 898, *n.*).

34. Non occorre protesto per una cambiale dicente « pagabile al mio domicilio eletto Banco X » mancando, in tale dichiarazione, la designazione della terza persona che deve pagare. — A. Bologna, 15 dicembre 1899 (*Mon. giur.* 1900, 100).

35. Non è necessario il protesto se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante od emittente, ma non anche da persona diversa da questo. — A. Milano, 25 gennaio 1900 (*Mon.* 554).

36. Il protesto cambiario non è necessario contro l'accettante. — A. Palermo, 25 maggio 1900 (*Circ. giur.* 265).

37. Per aversi la cambiale domiciliata non basta la sola enunciazione di un luogo di pagamento diverso dalla residenza dell'emittente od accettante, ma si richiede altresì la designazione di una terza persona incaricata di pagare. Non è quindi domiciliata la cambiale pagabile nel domicilio del prenditore, nè occorre quindi il protesto per far salva l'azione cambiaria. — C. Roma, 18 febbraio 1902 (*L.* I, 797, *n.*; *F.* I, 691, *n.*; *Mon.* 584; *D. C.* 637).

38. In caso di cambiale non domiciliata il protesto non è necessario, nè rimpetto all'emittente o accettante, nè rimpetto all'avallante. — A. Genova, 1° agosto 1902 (*T. gen.* 469; *Consul. comm.* 277).

39. La cambiale non è domiciliata agli effetti della necessità del protesto se dagli atti di causa risulta che la persona presso cui è pagabile non aveva però l'incarico di pagare. — A. Casale, 2 giugno 1904 (*G.* 1598, *n.*).

40. Il protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'accettante è necessario solo per quella fra le cambiali domiciliate, nelle quali, oltre al domicilio diverso dalla residenza dell'accettante è indicata eziandio la persona per mezzo di cui deve eseguirsi il pagamento. — A. Venezia, 9 giugno 1885 (*T. v.* 349; *G. c.* I, 166; *D. C.* 522; *F.* I, 489); A. Torino, 7 dicembre 1885 (*D. C.* 196; *Annuario* 121); A. Trani, 18 maggio 1886 (*R. Trani* XI, 880; *L.* II, 350; *D. C.* 858; *G. it.* II, 784; *Cons. comm.* 375; *Annuario* 121); T. Ancona, 15 gennaio 1887 (*L.* I, 884); Id., 7 febbraio 1887 (*D. C.* 518; *Cons. comm.* 157; *Annuario* 128); A. Brescia, 20 giugno 1887 (*D. C.* 740; *Annali* 204); C. Firenze, 18 luglio 1887 (*T. v.* 458; *L.* II, 476; *Annali* 456; *Cons. comm.* 340; *Annuario* 127); A. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 84; *T. gen.* 1889, 158; *Not. it.* 1889, 86; *Rol.* 1889, 42; *Giorn. not.* 1889, 144; *G. It.* 1889, II, 161); A. Brescia, 15 aprile 1889 (*Mon.* 567; *Fil.* 442; *G. it.* II, 662; *Annuario* 179); A. Catania, 8 marzo 1889 (*G. cat.* 47; *G. it.* II, 376).

41. Perchè l'effetto cambiario sia *domiciliato*, nel senso dell'art. 316, basta che, oltre all'essere pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'emittente ed accettante, sia anche pagabile presso una persona diversa, senza bisogno d'indicare nel titolo che questa persona sia anche incaricata del pagamento. — C. Napoli, 18 maggio 1886 (*L.* 1890, I. 586, in nota); A. Torino, 6 aprile 1887 (*G.* 355; *D. C.* 490; *Annali* 267; *Cons. comm.* 384; *Annuario* 131); A. Trani, 11 giugno 1887 (*R. Trani* 887); A. Casale, 24 giugno 1887 (*G. cas.* 307; *L.* 1888, I,

416); C. Napoli, 18 marzo 1889 (*G. it.* XLII, I, I, 97; *F.* I, 622; *T. gen.* 417; *G.* 587); Id., 6 aprile 1889 (*D. C.* 576); C. Firenze, 20 febbraio 1890 (*G.* 800; *G. it.* I, 1, 389; *F.* I, 1288; *D. C.* 488; *T. v.* 153; *T. gen.* 208; *L.* I, 586; *Cons. comm.* 119); A. Milano, 13 giugno 1890 (*Mon.* 1891, 65; *T. gen.* 1891, 88; *Annali* 1891, 74); C. Torino, 6 giugno 1891 (*G.* 458; *L.* II, 878; *G. it.* I, I, 548; *Mon.* 654; *T. gen.* 418; *Annali* 287); A. Lucca, 12 agosto 1892 (*D. C.* 854).

42. Quando in un vaglia cambiario emittente ed avallante indicano come luogo di pagamento il diverso domicilio di una terza persona, il titolo diventa domiciliato e per esso deve levarsi il protesto nei termini prescritti. — C. Napoli, 8 dicembre 1886 (*Gazz. P.* 459).

43. La distinzione fra cambiale e vaglia cambiariò per l'applicazione dell'art. 316 è arbitraria.

43 bis. Se nel vaglia cambiario si dice soltanto essere pagabile presso una terza persona, presso cui l'emittente elegge domicilio, devesi ricercare se si volle indicare quel terzo come persona incaricata di pagare o soltanto si intese indicarne il domicilio come luogo del pagamento: soltanto nel primo caso il vaglia si avrebbe per domiciliato, e sarebbe necessario il protesto. — C. Napoli, 7 settembre 1888 (*G.* 1889, 175; *F.* 1889, I, 268); C. Roma, 28 luglio 1889 (*G. it.* XLII, I, 1, 98; *F.* I, 987; *L.* II, 577; *Cons. comm.* 242; *D. C.* 871; *Annali* 459; *T. rom.* 348; *Riv. scienze giur.* 329; *Annuario* 198); C. Torino, 9 agosto 1890 (*G.* 688); Id., 25 aprile 1891 (*G. it.* I, 1, 387; *F.* I, 983).

43 ter. Detta indagine sfugge alla censura della Corte suprema. — C. Roma, 28 luglio 1889 (cit. al n. precedente).

44. La parola *presso*, usata dal legislatore non indica punto che la persona domiciliataria debba diventare attiva e fare essa stessa il pagamento; quando la legge volle indicare questo concetto lo espresse chiaramente, come, ad esempio, nell'art. 264 del Codice di commercio. — T. Alba, 5 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 85; *Annuario* 145).

45. La cambiale è pagabile in luogo diverso e presso persona diversa anche quando presso questa l'emittente o accettante abbia eletto domicilio. — A. Catania, 8 marzo 1889 (*G. it.* II, 876; *G. cat.* 47); C. Napoli, 18 marzo 1889 (*T. gen.* 417; *F.* I, 622; *Cons. comm.* 334; *G. it.* 1890, I, 1, 97; *Annali* 178; *G.* 587); Id., 6 aprile 1889 (*D. C.* 576); A. Macerata, 12 settembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 6; *L.* II, 636; *Mon.* 1081; *T. gen.* 697; *Gazz. P.* 320; *Giorn. giur.* 1890, 49; *D. C.* VIII, 125; *Annuario* 194).

46. Le espressioni « pagabile presso il domicilio di... o al domicilio di una terza persona » sono equivalenti a quelle « pagabile presso quella terza persona », e inducono la presunzione che l'indicata terza persona abbia l'incarico di pagare. — C. Firenze, 20 febbraio 1890 (cit. al n. 41).

47. Un vaglia emesso colla data di un luogo e dichiarato pagabile nello stesso luogo presso una persona diversa dall'emittente, devesi qualificare domiciliato per gli effetti dell'articolo 316 se l'emittente dichiarò nel vaglia la propria residenza in un altro luogo.

47 *bis.* A questa dichiarazione equivale la qualifica, aggiunta dall'emittente alla sua sottoscrizione, di proprietario di una cascina in un comune designato. — A. Milano, 13 giugno 1890 (*Mon.* 1891, 65; *T. gen.* 1891, 88; *Annali* 1891, 74).

48. Per potersi qualificare come domiciliata una cambiale per gli effetti dell'art. 316 non è necessario che essa contenga l'espressa commissione al terzo di pagare, ma basta che sia detta pagabile presso o al domicilio del terzo e che costui dimori in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o emittente.

48 *bis.* Nella specie, non può dirsi domiciliata una tratta pagabile in luogo diverso da quello della residenza del trattario se l'indicazione del terzo al cui domicilio è dichiarata pagabile la cambiale si trova nel contesto di questa per opera del traente. — A. Brescia, 2 giugno 1891 (*Mon.* 658; *Annali* 209).

49. L'espressione « presso una persona diversa » contenuta nell'art. 316 significa che il pagamento della cambiale devesi fare da o per mezzo di questa persona.

49 *bis.* Quell'espressione usata in una cambiale non può interpretarsi nel senso che non contenga l'incarico di pagare, se ciò non risulti da altre parole della cambiale stessa.

49 *ter.* Questo risultato non può aversi collegando quella locuzione alla parola *pagherò* adoperata nel contesto di un vaglia cambiario per esprimere la promessa di pagare. — A. Milano, 23 giugno 1891 (*Mon.* 682).

50. Perchè una cambiale possa dirsi *domiciliata* occorre: 1° che il luogo di pagamento si trovi in altra località da quella in cui si trova la residenza del debitore; 2° che la persona chiamata a pagare non sia la persona stessa del debitore. — A. Palermo, 16 novembre 1893 (*Mon.* 1894, 511).

51. Nelle cambiali domiciliate deve sempre essere indicata la diversità del luogo o della persona incaricata di pagare; e poco importa se invece di dire che *la persona indicata deve eseguire il pagamento*, sia usata la locuzione: *presso tale persona*, o *nel domicilio di tale per-*

sona. — C. Napoli, 12 febbraio 1894 (*L.* II, 479; *Mon.* 995).

52. Ad indurre la necessità del protesto per conservare l'azione cambiaria non basta che la cambiale sia pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'emittente o dell'accettante, ma si richiede ancora che il pagamento si debba fare per mezzo di persona diversa.

53. La semplice elezione di domicilio presso una persona diversa, residente in altro luogo, anche in estero Stato, non vale ad indurre che quella persona sia anche incaricata del pagamento. — A. Torino, 12 febbraio 1894 (*G.* 428; *G. it.* I, 2, 429); C. Napoli, 18 marzo 1894 (*G. it.* I, 1, 518 *n.*).

54. Per agire cambiariamente contro l'accettante o l'emittente non è necessario il protesto, tranne il caso di cambiale domiciliata, cioè pagabile in luogo diverso dalla sua residenza o presso una persona diversa. — A. Palermo, 5 maggio 1894 (*L.* II, 269).

55. Il vaglia cambiario così concepito: « pagherò al domicilio che per tutti gli atti ed effetti anche giudiziali eleggo presso il tale (la cui residenza sia diversa da quella dell'emittente) » è cambiale domiciliata, e quindi è nullo il precetto spiccato in virtù della medesima se non fu levato il protesto. — A. Casale, 1° giugno 1894 (*G. cas.* 298).

56. Perchè una cambiale si possa dire domiciliata occorre il concorso di queste due condizioni: 1° che il luogo di pagamento sia diverso dalla residenza del traente; 2° che il pagamento si debba fare presso una persona diversa dal trattario.

57. La formola « pagabile presso il signor N. N. presso cui *eleggo domicilio* » non produce che gli effetti della cambiale domiciliata. — A. Catania, 11 settembre 1894 (*L.* II, 788, *n.*).

58. Il vaglia cambiario è domiciliato tuttavolta che è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'emittente e presso una persona diversa, indipendentemente dall'obbligazione che questa abbia di pagarlo. — C. Torino, 11 marzo 1896 (*Rass.* 189; *G.* 289; *D. C.* 712; *L.* II, 480).

59. Perchè si abbia cambiale domiciliata occorre non solo che la cambiale sia pagabile in una piazza commerciale diversa da quella dove risiede il debitore, e al domicilio di una persona diversa, ma occorre eziandio che questa persona sia incaricata del pagamento. — A. Genova, 1° maggio 1896 (*T. gen.* 275); A. Milano, 26 luglio 1898 (*L.* 708 *n.*); Id., 28 agosto 1898 (*Mon.* 1899, 211).

60. Perchè la cambiale sia domiciliata agli effetti dell'articolo, oltre all'essere pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante od emittente, occorre ancora sia indicata una terza persona che debba pagare: il giudizio negativo in proposito del magistrato di merito è un apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 31 dicembre 1896 (*G.* 1897, 98 *n.*; *Mon.* 1897, 129; *L.* 1897, I, 281; *G. it.* 1897, I, 1, 199).

61. Affinchè la cambiale possa dirsi domiciliata, deve risultare chiaramente che il pagamento sarà fatto in luogo diverso da persona diversa indicata nel titolo, e che l'indicazione di tale persona non sia invece diretta a meglio precisare il luogo dove il debitore stesso farà il pagamento. — A. Firenze, 15 giugno 1899 (*L.* II, 556 *n.*; *F.* 1900, I, 176 *n.*; *Ann.* 348).

62. Perchè una cambiale possa dirsi domiciliata, a termini dell'articolo, non basta sia pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, ma vuolsi anche che il pagamento sia eseguibile presso persona diversa. — T. Viterbo, 12 dicembre 1899 (*T. rom.* 1900, 94); A. Trani, 21 giugno 1901 (*Foro delle Puglie* 299); A. Trani, 11 giugno 1900 (*R. Trani* 751).

63. L'indicazione della persona per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento non esige parole sacramentali, ma può farsi con termini e formole equipollenti, fra le quali si ammette la parola *presso*, e prevalentemente l'altra: « pagabile in... al domicilio di ». — A. Bologna, 24 aprile 1900 (*Mon. giur.* 183).

64. Non occorre il protesto contro l'emittente, tranne il caso in cui la cambiale sia pagabile presso persona diversa ed in luogo diverso. — C. Napoli, 7 febbraio 1902 (*Corte d'appello delle Puglie*, 75.

65. La cambiale domiciliata è tale quando si è indicata la persona per mezzo della quale il pagamento deve essere eseguito, non bastando sia pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante, sia pure presso una determinata persona. — C. Palermo, 8 marzo 1902 (*D. C.* 438; *L.* II, 194; *Mon.* 866).

66. Per ritenere domiciliata una cambiale occorre il simultaneo concorso di due estremi, e cioè: 1° un luogo di pagamento geograficamente diverso da quello della emissione del titolo; 2° la indicazione di una persona diversa dall'emittente o dall'accettante, incaricata di seguire il pagamento.

67. Le parole « pagabile presso il sig. N. » valgono a far presumere l'incarico dato al domiciliatario di eseguire il pagamento. Quando la dizione del titolo sia diversa, spetta al magistrato di decidere caso per caso, se con essa l'emittente abbia inteso semplicemente, colla indicazione della persona, di determinare con maggiore chiarezza il luogo di pagamento. — A. Firenze, 18 marzo 1902 (*Annali* 200).

68. È domiciliata la cambiale pagabile presso una persona diversa dall'accettante. — A. Trani, 15 luglio 1902 (*R. Trani* 808).

69. Il « pagherò » cambiario è perfettamente domiciliato, anche se all'indicazione di un luogo diverso e presso una persona diversa è premesso: « pagabile da me medesimo » (emittente). — A. Bologna, 22 giugno 1908 (*T. v.* 801 *n.*; *T. gen.* 664; *F. bol.* 121).

70. La cambiale è domiciliata quando, oltre l'indicazione di un luogo di pagamento diverso dalla residenza dell'emittente o dell'accettante, contiene anche la designazione della persona per mezzo della quale il pagamento deve essere fatto. — A. Genova, 9 maggio 1905 (*F.* 1, 844, *n.*; *D. C.* 590; *G. it.* I, 1, 480).

71. Non basta che sulla cambiale figuri scritto *pagabile presso un terzo* a rendere indispensabile il protesto; ma è necessario che anche da questo terzo dovesse eseguirsi il pagamento e non dall'emittente.

72. L'apprezzamento che chi doveva pagare era invece l'emittente e che perciò protesto non occorreva è insindacabile in cassazione. — C. Torino, 19 giugno 1905, (*G.* 1081; *Mon.* 827).

73. Il difetto di protesto di vaglia cambiario domiciliato non impedisce l'ammissione al passivo del fallimento dell'emittente, in ispecie se la carenza d'azione in base all'articolo 316 Cod. comm. viene dal curatore opposta per la prima volta in appello. — A. Torino, 6 luglio 1886 (*G.* 663; *Annali* 468; *Annuario* 96).

74. Quando una cambiale pagabile al domicilio del prenditore si trovi nel giorno della scadenza in possesso del prenditore medesimo, questi non è tenuto per conservare l'azione cambiaria sia verso l'emittente, sia verso lo avallante dell'emittente, a far elevare il protesto per mancato pagamento. — A. Brescia, 15 aprile 1889 (*Mon.* 567; *Fil.* 442; *G. it.* II, 662); A. Genova, 31 maggio 1889 (*T. gen.* 404; *D. C.* 111; *Cons. comm.* 208; *Annuario* 178); A. Aquila, 19 agosto 1890 (*L.* 1891, I, 51); C. Roma, 10 marzo 1891 (*L.* I, 577; *F.* I, 587; *Cons. comm.* 115; *T. gen.* 169; *Mon.* 463; *G.* 489; *G. it.* I, 1, 403; *D. C.* 551); A. Genova, 8 ottobre 1891 (*G. it.* XLIV, 1, 2, 91).

75. Il protesto presso il terzo è necessario per conservare l'azione cambiaria contro lo accettante, anche se il terzo incaricato del pagamento si trovi alla scadenza giratario e possessore del titolo cambiario, potendo, in ogni caso, il protesto farsi al domicilio reale dell'accettante, secondo le norme stabilite dall'art. 140 del Codice di procedura civile. — C. Firenze, 20 febbraio 1890 (cit. al n. 41).

76. Non può aversi per domiciliata la cambiale e non è quindi necessario per essa il protesto se essa è pagabile dallo stesso emittente alla residenza del prenditore, il quale, in ispecie, non abbia mai girato il titolo e se ne trovi in possesso alla scadenza. — A. Torino, 20 aprile 1891 (*G.* 561; *T. gen.* 633).

77. La formalità del protesto prescritto dall'art. 316 è necessaria anche nel caso che concorra nella stessa persona la duplice qualità di possessore e domiciliatario della cambiale. — A. Milano, 23 giugno 1891 (*Mon.* 682).

78. Il prenditore che sia in pari tempo domiciliatario della cambiale non è tenuto a levar protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'emittente o l'avallante di lui, se alla scadenza si trova possessore dell'effetto. — A. Venezia, 25 agosto 1893 (*T. v.* 1894, 23).

79. Se il prenditore del vaglia cambiario ne è al tempo stesso domiciliatario pel pagamento e se ne trova possessore alla scadenza, non ha d'uopo di far eseguire il protesto per conservare l'azione cambiaria. — A. Genova, 23 febbraio 1895 (*G. it.* I, 2, 200, *n.*; *D. C.* 394; *T. gen.* 176); A. Milano, 10 aprile 1895 (*Mon.* 472; *D. C.* 552).

80. La decadenza dall'azione cambiaria contro l'emittente o l'accettante per difetto di protesto, nel caso di cambiale domiciliata, non ha luogo nel caso che possessore della cambiale alla scadenza si trovi essere lo stesso domiciliatario. — A. Cagliari, 14 aprile 1898 (*Mon.* 631, *n*).

81. Nelle cambiali domiciliate non è necessario il protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente, quando possessore della cambiale alla scadenza sia lo stesso domiciliatario. — C. Roma, 24 maggio 1899 (*F.* I, 1385, *n.*).

82. Se la cambiale è pagabile nel domicilio del creditore cambiario non è necessario levare il protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'accettante e l'emittente. — A. Venezia, 15 marzo 1901 (*T. v.* 265; *L.* II, 98, *n.*; *D. C.* 785) — e neanche contro il datore d'avallo. — A. Venezia, 17 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 100; *Cons. comm.* 1902, 74).

83. Decade dall'azione cambiaria il possessore che, trattandosi di cambiale domiciliata non leva il protesto alla scadenza, ancorchè si tratti del trattario divenuto possessore alla scadenza per girata avuta del titolo. — C. Torino, 31 dicembre 1897 (*G.* 1898, 209 *n.*; *F.* 1898, I, 227; *Mon.* 1898, 204; *L.* 1898, I, 450 *n.*; *D. C.* 1898, 300; *G. it.* 1898, I, 1, 348).

84. Il fatto che in virtù di girate la cambiale sia venuta in possesso del domiciliatario, non può esonerare questo dall'obbligo del protesto per conservare l'azione cambiaria contro l'emittente od accettante. — A. Fi-

renze, 18 marzo 1902 (*Annali*, 200); C. Firenze, 17 novembre 1902 (*F.* 1903, I, 22 *n.*; *D. C.* 1903, 99; *G.* 1903, 190 *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 107 *n.*; *Mon.* 1903, 268; *L.* I, 959); A. Genova, 9 maggio 1905 (cit. al n. 71).

85. Il giudizio del magistrato di merito, il quale ritiene che la espressione *pagabile al domicilio* del terzo non equivalga nella specie all'espressione della legge, *pagabile presso* il terzo, e non riveli essere il terzo incaricato del pagamento, è un giudizio d'apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 9 agosto 1890 (*G.* 688).

86. *Contra.* Non è giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello del giudice di merito che ritiene essere la cambiale domiciliata, e perciò necessario il protesto per agire contro l'accettante; giacchè si tratta di interpretare l'art. 316 del Cod. di comm. — C. Napoli, 19 maggio 1892 (*L.* 1893, I, 157; *F.* I, 940).

87. Sebbene a conservare l'azione cambiaria non sia necessario il protesto di un vaglia cambiario quando questo è pagabile al domicilio della stessa ditta a cui favore è stato emesso, tuttavia, non è ad essa interdetto di farlo levare a maggior sua cautela, e quindi le spese relative devono essere rimborsate. — A. Venezia, 26 agosto 1890 (*T. v.* 490).

88. L'azione cambiaria è quella sola che si esercita nelle vie esecutive.

Il protesto non è mai necessario nei rapporti coll'accettante, ed il suo difetto perciò, anche nel caso di cambiale domiciliata, non impedisce l'esercizio dell'azione mediante citazione tanto contro l'accettante che contro il suo avallante. — A. Genova, 9 giugno 1896, (*T. gen.* 344).

Articolo 317.

Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev'essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante.

Chi non adempie l'obbligo suddetto, o non dà avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni. (*251 I.; 165 F.; (45 R.) G.; 184, 185 N.; 536 S.*).

1. La negligenza del possessore di cambiale nel notificare al proprio girante il mancato pagamento, se lo rende responsabile dei danni, non lo fa decadere dall'azione cambiaria. — A. Milano, 17 febbraio 1885 (*Rass.* 376; *D. C.* 890; *Mon.* 242; *R. Trani* 489; *L.* II, 604; *G. c.* 290).

2. L'obbligo di dare avviso del mancato pagamento di una cambiale va circoscritto nei rapporti dell'ultimo possessore della cambiale verso il proprio girante e successivamente di ciascun giratario verso il rispettivo girante, ma non già fra li giratari intermedii ed i precedenti giranti.

3. L'azione pel risarcimento di danni pretesi per la negligenza od ommissione di siffatto avviso non trova sede opportuna nel giudizio cambiario, ma devesi esperire separatamente. — A. Venezia, 27 ottobre 1887 (*L.* XXVIII, I, 277; *Annali* XXII, 19; *T. v.* 1888, 42; *G. it.* II, 827; *Annuario* 122, *n.*).

4. Il mancato avviso al girante dà luogo al risarcimento di quei danni soltanto che risultano dal fatto *immediato* e *necessario* di colui al quale vengono attribuiti. — T. Bari, 1° marzo 1889 (*R. Trani* 259; *Annuario* 113).

5. Non ha diritto ad eccepire la mancanza di avviso del non pagamento entro due giorni dal protesto l'avallante del girante, il quale, pur essendone consapevole, si è rifiutato di pagare. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

6. L'avviso di mancato pagamento, con la sanzione del risarcimento del danno, non ha alcun rapporto coll'esercizio dell'azione e conseguente eventuale decadenza; e quindi l'ommesso avviso importa solo l'obbligo di risarcire il danno senza indurre per sè la decadenza;

e così nulla osta a che, fallito il girante, il possessore, pagando l'importo della cambiale a titolo di risarcimento, così estimato nella specie, concorra poi pel suo credito nei riparti del fallimento. — C. Torino, 18 aprile 1894 (*G.* 676).

7. Alla mancanza di notificazione del protesto non può supplire l'avviso del mancato pagamento dato per lettera raccomandata, a termini dell'art. 317. — A. Milano, 5 giugno 1895 (*L.* II, 120; *Mon.* 588).

8. L'avviso di cui nell'articolo, non è condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di regresso, ma espone solo il possessore che vi manchi al risarcimento di quei danni che abbia cagionati e dei quali sia data la prova da chi li domanda. — A. Bologna, 4 settembre 1896 (*Mon. giur.* 290).

9. L'obbligo dell'avviso di mancato pagamento o della dichiarazione di rifiuto di accettazione, sta nel possessore della cambiale verso il proprio girante o verso il traente, ma non verso l'avallante. — A. Casale, 18 gennaio 1897 (*G.* 1504).

Articolo 318.

Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare la azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate. (*250 I.; 732, 767, 808 E.; 164 F.; (49 R.) G.; 186 N.; 406 P.; 534 S.*).

1. Il girante che ha rimborsato il terzo, il quale ha pagato per l'onore della sua firma, ha azione di regresso contro i coobbligati anteriori, anche quando sappia che nel frattempo l'emittente ha spedito il denaro al terzo e questo ne lo ha accreditato. — C. Torino, 11 febbraio 1889 (*G.* 889; *L.* II, 209; *Annuario* 148).

2. La rinuncia, ancorchè arbitraria, del possessore ad ogni azione giuridica verso i giratari, accettata da altro di questi, giova per novazione implicita non solo a tutti gli altri coobbligati solidari, ma ben anche allo stesso traente, contro il quale il rinunciante più non può utilmente invocare la scelta riservatagli solo finchè durava comune a tutti li coobbligati il vincolo solidario. — A. Milano, 17 febbraio 1885 (*Rass.* 876; *D. C.* 890; *Mon.* 242; *R. Trani* 489; *L.* II, 604; *G. c.* 230; *Annuario* 184).

3. Anche il giratario, a titolo di pegno, ha diritto di agire indistintamente contro tutti i coobbligati dell'effetto giratogli, nè è tenuto ad escutere prima d'ogni altro il suo girante. — A. Catania, 8 marzo 1889 (*Mon.* 614).

4. La frode per cui un Banco che per contratto può chiedere a un altro Banco il risconto delle cambiali da lui scontate, esige valuta di risconto su cambiali di rinnovazione, deve tornare a danno dell'emittente che consegnò le cambiali nuove prima della scadenza delle rinnovate e senza richiedere queste, e non del Banco che ha operato il risconto. Quindi questo, come terzo possessore, ha azione cambiaria contro l'emittente. — C. Napoli, 19 gennaio 1898 (*G. it.* I, 1, 296; *L.* I, 625).

5. L'esperimento dell'azione cambiaria contro uno dei coobbligati non si oppone a che la si eserciti anche contro altri. — A. Palermo, 28 agosto 1897 (*F.* I, 1387, *n.*; *Circ. giur.* 300).

6. L'azione cambiaria coi privilegi che ne sono annessi compete non solo ai giratari di fronte agli anteriori giranti, ma altresì di fronte al traente. — C. Torino, 5 ottobre 1900 (*G.* 1277).

Articolo 319.

L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli art. 311 e 312.

L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio. (*264 I.; 178 F.; 187 N.; 408 P.; 549 S.*).

Bibliografia: Sraffa A., *Effetti della moratoria accordata al girante di una cambiale sull'azione di regresso dipendente da girata* (*Archivio*, LI, 396).

1. Quel girante che in seguito al protesto di cambiali emette in favore del possessore protestante altri titoli senza ritirare quelli protestati, non eseguisce un vero pagamento delle cambiali protestate, e così non può venire subingredito nell'azione diretta contro l'emittente. — C. Torino, 5 maggio 1887 (*G.* 425).

2. Gli interessi commerciali sulla somma portata dalla cambiale sono dovuti anche se non sono protestati. — A. Modena, 30 luglio 1887 (*Riv. parm.* 186).

3. È improponibile l'azione di pagamento di una cambiale proposta contro l'accettante da parte di un girante, che ha ricevuto dal possessore la notificazione del protesto e che non ha provveduto per proprio conto a soddisfare il detto possessore. — C. Napoli, 27 agosto 1892 (*G. it.* I, 1, 1137; *T. gen.* 1893, 71; *Gazz. P.* 342).

4. Chi ha prestata una firma di favore non è nè creditore nè debitore cambiario e acquista azione soltanto quando debba pagare il terzo possessore, per essere rimborsato delle somme all'uopo spese. — C. Firenze, 6 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 958).

5. Chi ha prestato firme di favore in cambiali, non può esercitare contro il debitore, a cui benefizio le ha prestate, altre azioni se non quelle d'indole cambiaria. — C. Torino, 28 giugno 1893 (*G. it.* I, 1, 825, *n.*; *L.* II, 371, *n.*; *G. cas.* 375; *Mon.* 661).

Articolo 320.

L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è eguale a quello stabilito per la comparizione nei numeri 4° e 5° dell'art. 148 del Codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima. (*251, I.; 804, 805 E.; 165 F.; (45, 46 R.) G.*).

Bibliografia: Calamandrei R., *Del termine per l'esercizio dell'azione cambiaria* (*D. C.* II, 328). — Lebano V., *Sopra una massima di giurisprudenza cambiaria. (Se l'esercizio dell'azione cambiaria contro uno dei giranti ne impedisca la decadenza di fronte agli altri)* (*D. C.* XVIII, 422; *Mon.* 1900, 442; *D. e G.* XV, 331; *Cons. comm.* 1900, 129). — Pipia U., *Il protesto nell'esercizio dell'azione cambiaria di regresso* (*Cons. comm.* 1899, 145). — Rignano I., *Sul modo dell'esercizio dell'azione cambiaria contro l'obbligato in istato di fallimento* (*D. C.* 1888, 794).

Actio negotiorum gestorum 16. — Azione di regresso 4 a 8. — Azione diretta 2, 3. — Conto corrente 15. — Fallimento 13. — Ipoteca 1. — Sequestro 14. — Termine 9 a 12.

1. Il prenditore di una cambiale tenuto al pagamento in via di regresso non può opporre al giratario l'esistenza di un'ipoteca che l'accettante abbia a questo concesso. — T. comm, Catania, 9 dicembre 1884 (*D. C.* III, 218; *Circ. giur.* 1885, 32; *Cons. comm.* 1885, 236; *Annuario* III, 126).

2. L'azione verso l'emittente, essendo diretta, non è ristretta al termine di 15 giorni stabilito per l'azione di regresso. — A. Venezia, 9 giugno 1885 (*T. v.* 349, c; *G. c.* I, 166; *D. C.* 522, *n.*; *F.* I, 489).

3. Seguito regolarmente il protesto, l'azione contro l'emittente pel pagamento di vaglia cambiario anche domiciliato è azione cambiaria *diretta* e non di *regresso*, e quindi la sua decadenza è circoscritta soltanto dalla prescrizione quinquennale, e non già dagli altri più brevi termini che si riferiscono esclusivamente all'azione di *regresso*. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*Rass.* 140. *n.*; *G.* 205 *n.*; *Annali* 473 *n.*; *L.* I, 658; *D. C.* 610).

Ciò anche indipendentemente dal protesto levato o mancato, — C. Torino, 18 marzo 1886 (*Rass.* 144, *n.*; *L.* II, 552; *G.* 343, *n.*).

4. L'azione diretta del possessore contro l'emittente di vaglia cambiario non domiciliato va soggetta alla prescrizione comune di

cinque anni; ma l'azione di regresso contro i giranti e gli altri coobbligati deve proporsi nel breve termine perentorio stabilito dalla data del protesto. — C. Torino, 5 maggio 1887 (*G.* 425).

5. Non è prescritta l'azione cambiaria se si sperimenta nel termine di giorni 15 dalla data dell'eseguito pagamento. — A. Trani, 11 maggio 1891 (*R. Trani* 578).

6. L'azione di regresso è nei rapporti fra girante e giratario e dev'essere esercitata nel breve termine di legge.

7. L'azione poi fra il prenditore e l'accettante della cambiale (sebbene questa sia stata girata) è di rivalsa, e perciò esperibile nel termine di cinque anni. — A. Trani, 18 giugno 1891 (*Pisanelli* 284; *R. Trani* 612; *Cons. comm.* 270).

8. Per l'esercizio dell'azione di regresso non corre obbligo al possessore di notificare al coobbligato il protesto avvenuto entro i 15 giorni, nè mai. — A. Bologna, 4 settembre 1896 (*Mon. giur.* 290).

9. Per l'utile esercizio dell'azione cambiaria *non computatur in termino dies a quo* della data del protesto. — A. Trani, 28 maggio 1887 (*R. Trani* XII, 505; *G. it.* II, 590; *F.* I, 1100; *Annuario* 409; *Annuario* 184).

10. Il termine per l'esercizio dell'azione di regresso del girante contro il giratario, quando risiedano in luoghi appartenenti a giurisdizioni limitrofe di Corte d'appello, è di 20 giorni, a norma del capoverso primo dell'articolo. — C. Napoli, 22 luglio 1903 (*F.* I, 1405; *D. C.* 1904, 960).

11. Il termine per l'azione di regresso spettante al girante si determina avendo riguardo al luogo in cui era pagabile la obbligazione di esso girante, raffrontata col luogo di residenza del debitore contro il quale si agisce, senza riguardo quindi al luogo in cui la cambiale era pagabile dall'emittente o dall'accettante. — T. Torino, 17 gennaio 1904 (*G.* 866).

12. Il termine stabilito dall'articolo resta sospeso durante la moratoria dell'obbligato a favore del possessore della cambiale che entro quel termine abbia fatto notificare all'obbligato medesimo l'atto di protesto.

13. Così pure il possessore non è obbligato ad agire giudizialmente quando il suo girante sia fallito, ma basta presenti la sua domanda di ammissione al passivo in sede di verifica. — T. Genova, 12 gennaio 1897 (*T. v.* 125); A. Genova, 28 maggio 1897 (*T. gen.* 348; *D. C.* 714; *L.* II, 10)

14. Il sequestro della cambiale ordinato a causa di un procedimento penale non è un caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'azione cambiaria nei termini di legge e che sottragga alla sanzione di decadenza. — A. Genova, 30 giugno 1898 (*G.* 718; *L.* II, 875).

15. Se la cambiale è stata firmata e girata in garanzia di un conto corrente, non corrono i termini fatali per l'esercizio dell'azione cambiaria, finchè con la chiusura del conto corrente non sia accertato il debito rappresentato dalla cambiale. — A. Catania, 18 luglio 1896 (*G. cat.* 1897, 1.).

16. Non spetta l'*actio negotiorum gestorum* al terzo che, dopo aver pagato per intervento una cambiale, non ha agito cambiariamente contro i coobbligati in via di regresso. — C. Palermo, 17 gennaio 1903 (*F.* I, 291, *n.*; *D. C.* 281; *L.* I, 660; *Mon.* 290; *G. it.* I, 1, 288; *D. C.* 432).

Articolo 321.

Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni, se è pagabile in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, sul canale di Suez o sul Mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli Oceani Artico ed Antartico;

di duecento quaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare. (*252 I.; 804, 805 E.; 166 F.*).

Bibliografia: Lunel M., *Se e quando l'azione di regresso contro il girante per cambiale emessa e pagabile all'estero goda dei maggiori termini di cui all'art. 321 Codice di commercio* (*Cons. comm.* 1888, 349).

Trattandosi di cambiale pagabile all'estero, il termine per l'esercizio dell'azione di regresso è quello maggiore stabilito dall'art. 321, quantunque la cambiale in seguito a girata si trovi nelle mani di persona residente nel Regno. — A. Palermo, 17 aprile 1896 (*F.* I, 778; *Circ. giur.* 216).

—

Articolo 322.

Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti.

Se il girante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata; se l'azione fu contro di lui esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o della citazione. (*553 I.; 167 F.*).

Bibliografia: Sacerdoti A., *Una lacuna del Codice di commercio* (*D. C.* III, 667).

La surroga di diritto, stabilita dall'articolo 1253 Cod. civ., n. 3, a vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo, non è applicabile a favore del girante che ha pagato la cambiale. — C. Milano, 31 dicembre 1890 (*Mon.* 1891, 276; *D. C.* IX, 427; *T. gen.* 1891, 246).

Articolo 323.

Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'art. 554 del Codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessori.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale di commercio o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia data cauzione. (*258 I.; 172 F.*).

Bibliografia: Bernardi, *Sull'art. 323 del nuovo Cod. comm.* (*Mon. Pret.* 1885, 369). — Bolaffio L., *La cambiale protestata produce ipoteca giudiziale* (*T. v.* 1884, 209; *Rol.* 1884, 129). — Id., *Il precetto cambiario* (Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* IV, 265). — Id., *Sull'esecutorietà, a termini dell'art. 323, delle cambiali erette all'estero e pagabili in Italia* (*F.* 1886, I, 187). — Id., *Le cambiali emesse all'estero e l'art. 323 Codice commerciale* (*Cons. comm.* 1886, 49; *Mon. leggi* 1886, 49; *T. v.* 1886, 61). — Id., *La cambiale come titolo esecutivo* (*T. v.* VIII, 161). — Bovarini, *L'art. 323 del nuovo Codice di commercio* (*Mon. Pret.* 1885, 218). — Id., *Sull'interpretazione dell'art. 323 Codice di commercio* (*Mon. Pret.* 1886, 153). — Carlizzi G., *I limiti dell'esecutorietà cambiaria* (Milano, 1903, Soc. editr. libraria). — Casartelli G., *La cambiale creata all'estero ha forza esecutiva in Italia?* (*Mon. leggi* 1885, 26). — Cesareo Consolo, *Del titolo esecutivo consistente nella cambiale* (Trattato dell'espropriazione contro il debitore, vol. I, § 34 a 71, Torino, 1904, Unione tip.-edit., 2ª ediz.). — Cons. Comm. *Con una cambiale protestata si può assumere ipoteca?* (1886, 33). — Cotogno A., *Azioni cambiarie senza protesto* (*Fil.* XI, 780; *Circ. giur.* XVII, 258). — Del Vecchio A., *Sugli art. 323 e 324 del Codice di commercio* (*Gazz. P.* XXII, 409). — Id., *Sull'azione cambiaria* (*Gazz. P.* XXXI, 85). — De Rossi V., *Le cambiali emesse all'estero e l'art. 323 del Codice di commercio* (*D. C.* IV,

161; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* IV, 261; *Mon. leggi* 1885, 107). — Fiore-Goria F. M., *Esecutorietà della cambiale tratta all'estero* (Inghilterra) *con firma per procura* (*F.* 1886, I, 1060). — Gabbioli, *Sulla sospensione della esecuzione cambiaria* (*Cons. comm.* IV, 258). — Gargiulo F. S., *Esecutorietà della cambiale e sua prevalenza a qualunque titolo esecutivo* (*D. e G.* 1886, II, 8). — Gazz. P., *Studio legale sull'efficacia esecutiva della cambiale* (XXIV, 541). — Giannini T., *Del termine per appellare nei giudizi di opposizione a precetto cambiario* (*D. C.* XII, 497). — Id., *A chi competa l'azione cambiaria* (*giratari dopo la scadenza, terzi creditori del creditore cambiario*) (*Ann. critico* XI, 2, 105, Milano, 1900, tip. Società editrice libraria, *Fil.* 1900, 21). — Id., *Azioni ed eccezioni cambiarie. Saggio di commento agli art. 323, 324 del Codice di commercio* (Torino, 1902, Fratelli Bocca). — Giur., *La efficacia esecutiva della cambiale* (1892, 190). — Gravina, *L'efficacia esecutiva della cambiale* (1889, 97 e 198). — M., *Reclamo dal decreto di sospensione della esecuzione cambiaria* (*G. it.* 1892, I, 1, 978). — Majolo D., *La cambiale e l'art. 323 del Codice di commercio del 1882* (Salerno, 1892, Stabil. R. Migliaccio). — Marghieri A., *La cambiale come titolo esecutivo* (*Fil.* X, 194; *D. C.* I, 86; *T. v.* VIII, 221). — Mattirolo L., *Del titolo esecutivo consistente nella cambiale* (*Diritto giudiz. civ. ital.*, vol. V, §§ 287 a 888, Torino 1905, Frat. Bocca, 5ª ediz.). — M. V., *Le cambiali emesse all'estero e l'efficacia loro in Italia come titolo esecutivo* (*Cons. comm.* 1892, 837). — Michelozzi C., *Di alcuni effetti dell'azione cambiaria* (*Rol.* III, 64). — Mucius Quintus (Scevola A.), *La cambiale e la formola esecutiva* (Torino, 1884, Unione tip.-editr.). — Pagani C., *La cambiale come titolo esecutivo* (*Rass.* I, 449). — Pipia U., *La forza esecutiva della cambiale non si estende al protesto* (*Cons. comm.* 1899, 161). — Pitò E. N., *Sulla semplice cambiale può procedersi ad esecuzione sugli immobili?* (*D. e G.* 1886, II, 170). — Quarta G., *La cambiale non protestata per mancato pagamento è titolo esecutivo contro l'accettante od emittente e contro i loro datori d'avallo?* (*L.* 1889, II, 646). — Rignano I., *Osservazioni pratiche sugli art. 323 e 324 Cod. comm.* (*D. C.* I, 892). — Id., *Sui modi dell'esercizio dell'azione cambiaria contro l'obbligante in istato di fallimento.* (*D. C.* VI, 798). — Tartufari A., *Il titolo esecutivo cambiario* (Roma, 1898, tip. Agostiniana). — Tavani, *Sulla semplice cambiale può procedersi ad esecuzione sugli immobili?* (*D. e G.* 1886, I, 1). — T. v., *Polemica di diritto cambiario* - Sulla sospensione dell'esecuzione nel caso di querela di falso (1892, 109). — Vadalà Papale G., *La cambiale e la forma esecutiva* (*D. C.* II, 46). — Vastano N., *La cambiale e il procedimento cambiario. Studio teorico pratico.* (Campobasso, 1890, tip. Colitti). — Villani T., *Un'apparente antinomia fra l'art. 323 Codice commerciale e l'art. 580 Cod. proc. civ.* (*Mon. giur.* 1899, 261). — Vitalevi M., *Le cambiali emesse all'estero e la loro efficacia in Italia come titolo esecutivo* (*Rass.* III, 58). — Vivante C., *La cambiale come titolo esecutivo* (*T. gen.* 1900, 858).

—

1. In pendenza del giudicio *penale* di falso con cui s'impugnino cambiali protestate, la loro esecuzione nel giudicio commerciale di opposizione al precetto può venire sospesa mediante deposito ovvero congrua cauzione. — T. comm. Napoli, 29 maggio 1883 (*Rass.* 257, c; *Filang.* 401, c; *D. C.* 453; *Annuario* 79, c).

2. La querela di falso contro l'autenticità del titolo cambiario ne sospende l'esecuzione sino ad esaurimento della causa penale, tanto più quando ne venga depositato l'importo. —

A. Torino, 27 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 107; *Annuario* 181).

3. Il procedimento penale contro il girante per appropriazione abusiva della cambiale da lui girata, ha per effetto di sospendere il pagamento anche a danno del terzo possessore che l'abbia presumibilmente ricevuta in mala fede. — A. Roma, 16 luglio 1887 (*T. rom.* 246).

4. In pendenza del procedimento penale di falso per regola, l'esecuzione della cambiale non può essere sospesa tranne che in vista del mandato di cattura.

5. L'obbligo della cauzione è imposto in vista delle speciali condizioni economiche e morali del possessore.— A. Napoli, 9 novembre 1888 (*D. C.* VII, 238).

6. La sospensione dell'esecuzione del titolo impugnato per falso, a termini del capoverso dell'art. 1317 del Codice civile, ha luogo anche per la cambiale al seguito del mandato di cattura. — C. Napoli, 10 agosto 1889 (*L.* XXX, I, 591, *n.; Annali* 116; *Cons. comm.* 188; *Mon. Pret.* 164; *Gazz. P.* 402).

7. Cessa l'azione ed esecuzione cambiaria contro l'apparente emittente o girante, la cui firma sul titolo sia falsa. — C. Torino, 28 marzo 1892 (*G.* 683; *L.* II, 590).

8. Se in base a cambiale si è istituito giudicio di condanna contro l'apparente soscrittore o gli si è intimato precetto a pagare e venne opposta la falsità della firma tanto nel giudicio di cognizione come in via d'opposizione al precetto, ed ammessa la prova a combattere tale eccezione nel giudizio di cognizione, non puossi nel giudizio d'esecuzione ammettere la prova stessa, ma devesi ordinare la sospensione del giudizio medesimo sino all'esaurimento della prova nel giudizio di cognizione. — C. Torino, 30 aprile 1894 (*G.* 444, *n.; G. it.* I, I, 704).

9. La forza esecutiva accordata alle cambiali vale anche per quelle tratte e girate all'estero ed accettate in Italia. — A. Venezia, 18 luglio 1883 (*T. v.* 358, *n.; Mon.* 929, *n.; Fil.* 455, *n.; D. C.* 355; *Annuario* 76, *c*).

10. Non è necessario giudizio di delibazione per accordare forza esecutiva nello Stato alla cambiale redatta all'estero. — A. Genova, 16 aprile 1886 (*Rass.* 217, *c; Annali* 241; *F.* I, 1060, *n.; Mon.* 597; *L.* II, 58; *G. it.* II, 491, *n.; Fil.* 440; *D. C.* 528; *Eco* 118; *Cons. comm.* 121; *Annuario* 122, *n.*).

11. Le tratte pagabili in Francia e non accettate non possono equipararsi ad atti autentici o di pronta esecuzione, quantunque protestate in Italia. — A. Napoli, 12 aprile 1889 (*Gazz. P.* 224).

12. Non è ammesso reclamo dal decreto del presidente del Tribunale che accorda o nega la sospensione degli atti esecutivi iniziati in base a cambiale. — A. Venezia, 18 luglio 1883 (cit. al n. 9); A. Roma, 7 febbraio 1888 (*G. it.* 1889, II, 286); A. Genova, 13-15 ottobre 1888 (*Eco* 262; *Mon.* 1889, 109; *F.* 1889, 1, 83; *Annali* 1889, 88; *D. C.* 1889, 123; *Annuario* 113, *n.*); A. Palermo, 11 maggio 1900 (*Circ. giur.* 274).

Se lo fosse, competente a conoscerne sarebbe il Tribunale cui il presidente appartiene, non già il presidente della Corte. — A. Genova, 13-15 ottobre 1888 (sucitata); A. Genova, 22 aprile 1898 (*F.* I, 752, *n.; T. gen.* 248; *D. C.* 561).

Contra: È appellabile il decreto pronunziato dal pretore o dal presidente del Tribunale sopra l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo cambiario. — C. Napoli, 26 maggio 1892 (*G. it* I, 1, 978; *F.* I, 1115; *D. C.* XI, 61).

13. Nell'art. 323 si considera lo stato della opposizione prima che venga discussa, nello art. 324 si considera nel momento del giudizio, stadio preparatorio il primo, definitivo il secondo; sicchè il provvedimento temporaneo rimesso dalla legge all'apprezzamento della autorità presidenziale è subordinato e duraturo soltanto fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, chiamata a conoscere del merito secondo l'art. 324. — T. Reggio Emilia, 25 giugno 1885 (*D. C.* 1886, 451).

14. La facoltà concessa al presidente del tribunale di commercio dall'al. dell'art. di sospendere gli atti esecutivi del precetto cambiario, ha luogo soltanto quando l'esame dei documenti, su cui l'opponente fonda la sua opposizione, persuada che l'autorità giudiziaria sarà per farvi in tutto od in parte ragione, ma non quando sia già stata emanata la sentenza del giudice competente adito, rejettiva dell'opposizione medesima, benchè non passata in giudicato. — T. Venezia, 10 luglio 1885 (*T. v.* 485; *Annuario* IV, 141).

15. Fra i gravi motivi, nel concorso dei quali l'autorità giudiziaria può, ad istanza dell'opponente, sospendere l'esecuzione promossa in base a cambiale, è compreso quello che l'opponente, citato pel pagamento, impugni la propria firma apparente dalla cambiale, e la sospensione dell'esecuzione può, in tale caso, accordarsi senza imporre all'opponente l'obbligo della cauzione. — T. comm. Bologna, 5 ottobre 1883 (*Mon.* 1884, 65; *D. C.* II, 109; *T. v.* 485; *Annuario* II, 117).

16. Il diniego o non riconoscimento della firma di una cambiale, opposto da colui al quale se ne chiede il pagamento, sospende il procedimento esecutivo fino a verifica della firma stessa. — A. Genova, 3 maggio 1886 (*G. c.* 64; *Eco* 163; *G. it.* II, 405; *Annali* 270; *Annuario* 185, *n.*).

17. Se il sottoscrittore d'una cambiale, opponendosi al precetto notificato in base alla medesima, dichiari di non riconoscere per sua la sottoscrizione, tale eccezione non sospende per sè l'esecuzione cambiaria, ma il magistrato può imporre al creditore che insiste per la esecuzione di dare idonea cauzione. — A. Torino, 15 maggio 1886 (*G. it.* II, 748; *Annuario* 182).

18. Impugnata dal precettato la propria firma, l'esecuzione resta sospesa, mentre la certezza del credito cambiario verso l'emittente ed il girante è condizione cui è subordinato il disposto dell'art. 323, e si deve far luogo alla verificazione delle firme.

19. Di fronte a tale impugnativa e prima che su di essa sia intervenuta una decisione, torna intempestiva ogni indagine diretta a sostituire al titolo cambiario altro titolo di credito. — A. Casale, 8 aprile 1891 (*G. cas.* 167; *Cons. comm.* 296).

20. Il disconoscimento della firma in una cambiale sospende l'esecuzione o la condanna al pagamento senza che sia necessaria la iscrizione in falso.

Se però la firma viene impugnata di falso, colui che l'impugna è tenuto a dare la prova della falsità. — A. Bologna, 1° marzo 1891 (*L.* 1902, I, 52).

21. Il disconoscimento della firma dà facoltà di chiedere al presidente del Tribunale od al pretore la sospensione degli atti esecutivi mediante cauzione. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*F.* I, 762, *n.*; *T. gen.* 248; *D. C.* 561).

22. In base a cambiale diventata titolo esecutivo, si può procedere ad esecuzione immobiliare. — A. Venezia, 18 marzo 1884 (*T. v.* 232; *Annuario* 107); C. Napoli, 11 luglio 1884 (*Gazz. P.* 424); A. Roma, 20 luglio 1886 (*T. rom.* 485).

23. Ma non ad iscrizione d'ipoteca. — A. Venezia, 18 marzo 1884 (cit. al num. precedente); T. Genova, 11 marzo 1885 (*G. c.* 218; *L.* II, 45; *Cons. comm.* 244; *Mon.* 1886, 152; *D. C.* 335; *Eco* 189; *Annuario* 82); A. Torino, 24 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 203; *Annuario* 101).

Contra. Colla cambiale, diventata titolo esecutivo, può procedersi anche all'iscrizione d'ipoteca, senz'uopo di previa sentenza coattiva. — A. Roma, 20 luglio 1886 (*T. rom.* 485).

24. La cauzione imposta all'opponente a precetto cambiario deve porsi in relazione colla sospensione che si ha da guarentire; epperò deve prestarsi nel termine designato, e non prestandosi nel termine si deve proseguire la sospesa esecuzione. — A. Napoli, 30 gennaio 1885 (*Rass.* 261; *Cons. comm.* 265, *n.*; *Annuario* 226).

25. Sospesa l'esecuzione per gravi motivi, in base all'art. non si può pretendere una cauzione dal debitore quando il credito sia garantito da ipoteca. — A. Bologna, 8 settembre 1888 (*R. Bol.* 238; *Annuario* 118).

26. Non occorre che sia uguale alla somma portata dal titolo la cauzione da prestarsi dal richiedente la sospensione degli atti esecutivi in base a cambiale. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*F.* I, 762, *n.*; *T. gen.* 248; *D. C.* 561).

27. L'elezione di domicilio contrattuale fatta in termini generali, deve valere sino a che la contratta obbligazione abbia ricevuto pieno effetto, anche negli atti esecutivi.

In conseguenza è valida la notificanza del titolo esecutivo e del precetto cambiario al domicilio eletto nella cambiale. — A. Casale, 28 febbraio 1885 (*G. cas.* 272).

28. Anche quando il precetto fondato su cambiale sia immobiliare, la relativa opposizione può proporsi quale eccezione in sede di domanda per autorizzazione alla vendita, purchè le eccezioni opposte siano ammissibili secondo l'art. 324 Codice commerciale. — A. Venezia 24 marzo 1895 (*T. v.* 408).

29. Il creditore cambiario garantito da ipoteca può procedere a precetto immobiliare in base al semplice titolo cambiario, senza bisogno della contemporanea notificazione al debitore dell'atto costitutivo d'ipoteca. — A. Roma, 11 febbraio 1890 (*F.* I, 678).

30. Anche il creditore chirografario ha diritto di agire esecutivamente in base della cambiale con precetto immobiliare. — A. Trani, 11 giugno 1900 (*R. Trani* 751).

31. È commerciale la causa di opposizione a precetto immobiliare basato a titolo cambiario (applicazione al termine per l'appello). — A. Torino, 11 ottobre 1904 (*G.* 1547, *n.*).

32. Il precetto mobiliare, notificato in base ad un titolo cambiario, inizia un giudizio di esecuzione (e perciò la sentenza, che pronunzia sull'opposizione al detto precetto, deve appellarsi nel termine di giorni quindici dalla sua notificazione). — C. Firenze, 9 aprile 1885 (*Annali* 211, *n.*; *L.* I, 726, *n.*; *T. v.* 221; *Fil.* 493; *D. C.* 918; *G. c.* 114; *Annuario* 26).

33. La mancanza di protesto per parte del possessore della cambiale lo fa decadere dalla azione cambiaria di regresso verso i giranti, ma non ha virtù di torre alla cambiale la qualità di titolo esecutivo contro il debitore diretto. — A. Palermo, 25 aprile 1885 (*D. C.* IV, 145; *Circ. giur.* XVII, 67, *c.*).

34. Cessa la cambiale a pretesa firma sociale di essere titolo esecutivo contro i singoli soci che impugnano questa loro qualità. — T. Ravenna, 28 maggio 1885 (*Gazz. P* XXI, 118).

35. La cambiale non cessa di essere titolo esecutivo a favore del girante solo perchè nel protesto fu omesso d'indicare che essa conteneva un avallo cancellato. — A. Napoli, 3 febbraio 1888 (*D. C.* 559; *Gazz. P.* 201; *Cons. comm.* 129).

36. È competente il pretore a conoscere dell'opposizione a precetto in base a cambiale di somma inferiore a L. 1500 quando il convenuto impugni l'attribuitagli qualità di socio in collettivo e l'esistenza della stessa società commerciale avente per oggetto negoziazioni eccedenti la competenza pretoria. — T. Ravenna, 28 maggio 1885 (*Gazz. P.* XXI, 118).

37. Quando il precetto immobiliare si è notificato in base a titolo cambiario, la competenza a conoscere dell'opposizione al medesimo, con cui si elevi questione di indole commerciale, è nel Tribunale e non già nel pretore, anche quando il titolo, in forza di cui si procede, abbia un valore inferiore alle lire millecinquecento. — A. Torino, 5 giugno 1891 (*G. it.* II, 740).

38. Le opposizioni a precetto cambiario non ne sospendono l'esecuzione sia mobiliare od immobiliare. L'art. 660 Cod. proc. civ. venne modificato in tema di esecuzione cambiaria dall'art. 323 del Codice di commercio. — A. Palermo, 19 febbraio 1886 (*Circ. giur.* 178; *D. C.* 865; *Cons. comm.* 205; *Annuario* 142); A. Torino, 2 dicembre 1892 (*G.* 1893, 124); A. Palermo, 5 maggio 1894 (*L.* II, 269).

39. L'articolo deroga all'art. 660 cod. proc. civ. epperò è applicabile anche all'opposizione a precetto immobiliare, e quando la sospensione dell'esecuzione è chiesta per opposizione in via contenziosa. — A. Trani, 7 febbraio 1905 (*F.* 1, 654, *n.*).

40. L'opposizione a precetto cambiario non può dedursi nel giudizio promosso, dopo la intimazione del precetto, per la *canonizzazione* del credito.

41. L'instanza per sospensione del precetto non è implicita alla domanda di nullità del medesimo. — C. Firenze, 29 marzo 1886 (*L.* II, 9, *n*; *D. C.* 585; *T. v.* 194, *c*; *Annuario* 160).

42. Se la cambiale è tratta per procura non si può agire nelle vie esecutive contro il mandante se non si abbia la prova del mandato.

43. Tuttavia, se, senza esibire il mandato, siasi agito esecutivamente, non si fa luogo a risarcimento di danni, essendo scusabile l'errore. — A. Genova, 16 aprile 1886 (*Rass.* 117, *c.*; *Annali* 241; *F.* I, 1060, *n.*; *Mon.* 597; *L.* II, 58; *G. it.* II, 491, *n.*; *Fil.* 440; *D. C.* 528; *Eco* 118; *Cons. comm.* 121; *Annuario* 122, *n.*).

44. L'azione cambiaria può esercitarsi tanto con immediato procedimento esecutivo, ossia col precetto, quanto con giudizio ordinario, ossia con citazione. — A. Firenze, 3 dicembre 1887 (*Annali* XXII, 10; *D. C.* VI, 411; *Eco* 1888, 105); A. Casale, 12 giugno 1888 (*G. cas.* 247; *Annuario* 96); A. Napoli, 9 novembre 1888 (*D. C.* VII, 238); A. Brescia, 15 aprile 1889 (*Mon.* 567; *Fil.* 442; *G. it.* II, 662); A. Roma, 19 aprile 1890 (*T. rom.* 114).

45. Dichiarata, per la mancata trascrizione del protesto, la nullità del precetto mobiliare, non è nello stesso giudizio procedibile la domanda in via riconvenzionale fatta dal possessore della cambiale, di condanna dell'attore al pagamento della cambiale medesima. — T. Alba, 5 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 85).

46. La cambiale non perde la qualità di titolo esecutivo, per ciò che in base ad essa, oltre che procedersi in via esecutiva, si sia ottenuta contro il debitore sentenza di condanna. — A. Brescia, 15 aprile 1889 (cit. al n. 44); A. Torino, 11 giugno 1900 (*G.* 872, *n.*; *D. C.* 668, 782; *Mon.* 668); A. Trani, 5 maggio 1900 (*R. Trani* 643).

47. La cambiale ha per sè stessa l'efficacia del titolo esecutivo per procedere all'esecuzione, e non perde tale efficacia per ciò che il creditore abbia preliminarmente promossa l'azione giudiziale per la condanna al pagamento. — A. Venezia, 11 aprile 1893 (*T. v.* 277; *L.* I, 812); A. Trani, 19 febbraio 1895 (*R. Trani* 1896, 229); A. Torino, 23 marzo 1896 (*G.* 386, *n.*).

48. Il creditore cambiario può esercitare simultaneamente l'azione cambiaria in via esecutiva e in giudizio ordinario. — A. Firenze, 15 giugno 1899 (*L.* II, 556, *n.*; *F.* 1900, I, 177, *n.*; *D. C.* 979; *Ann.* 343); A. Venezia, 17 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 100; *Cons. comm.* 1902, 74).

Ed essendo indipendenti le due azioni, il debitore può, dopo il giudizio di cognizione, dedurre, nel giudizio esecutivo intentato posteriormente all'inizio di quello, eccezioni che non furono dedotte nel primo giudizio. — A. Firenze, 15 giugno 1899 (sucitata).

49. Il creditore cambiario può contemporaneamente citare il suo debitore per la condanna ed agire esecutivamente in suo odio. Però se nel giudizio di cognizione ed in opposizione al precetto il debitore propone le stesse eccezioni, devono le due cause essere riunite ed emanare, sulle eccezioni stesse, unica sentenza. — C. Torino, 23 agosto 1901 (*L.* II, 701; *D. C.* 1902, 96; *Mon.* 1902, 67; *G.* 1285).

50. Il possessore di una cambiale può esercitare contemporaneamente tanto l'azione ordinaria di cognizione quanto l'azione esecutiva. Quindi proposto dinanzi ad autorità giudiziarie egualmente competenti le due

azioni, qualora siano elevate identiche eccezioni, si dà luogo alla litispendenza, e la prevenzione è determinata dalla data della notifica del precetto contro cui si è fatta opposizione, se anteriore a quella della citazione pel pagamento. — C. Firenze, 14 luglio 1902 (*G. it.* I, 1, 888, *n.*; *Mon.* 926).

51. Il possessore della cambiale può, contemporaneamente al giudizio esecutivo, introdurre giudizio di cognizione per ottenere sentenza di condanna ed abilitarsi ad inscrivere, in base ad essa, ipoteca giudiziale sopra i beni del debitore. — A. Genova, 24 ottobre 1902 (*T. gen.* 680, *D. e G.* XVIII, 512; *D. C.* 1903, 58).

52. Quando con l'opposizione si deduce che si è già ottenuta una riduzione al debito risultante dalla cambiale, si può dal magistrato sospendere provvisoriamente la esecuzione di questa. — A. Catanzaro, 11 dicembre 1888 (*Gravina* 1889, 285).

53. Nei procedimenti esecutivi in base a titolo cambiario, l'opposizione al precetto non sospende la esecuzione. La sospensione può essere ordinata solamente dal presidente del Tribunale o dal pretore competente con apposito decreto, nei casi indicati dalla legge. — A. Trani, 7 marzo 1889 (*R. Trani* 409).

54. Se una cambiale in bianco, rilasciata imperante l'abolito Codice, è riempita sotto il nuovo Codice, ha forza esecutiva. — A. Firenze, 4 aprile 1889 (*T. v.* 294, in nota; *Annali* 161).

Contra. Agli effetti dell'articolo si deve avere riguardo al momento in cui fu rilasciata la cambiale e non a quello in cui essa divenne perfetta per la sua materiale scritturazione.

Quindi la cambiale rilasciata in bianco sotto il Codice cessato non può più acquistare forza di titolo esecutivo. — C. Firenze, 27 maggio 1889 (*F.* I, 682; *T. v.* 294; *D. C.* 584; *G. it.* I, 1, 858; *L.* II, 82; *Fil.* 278; *Annali* 162; *T. gen.* 285; *Annuario* 164; *Cons. comm.* 149); A. Lucca, 30 luglio 1889 (*Annali* 279; *Annuario* 168; *Fil.* 1890, 29).

55. Il debitore per titolo cambiario che, dopo la scadenza ed il protesto, eseguisce un sequestro presso di sè per un preteso suo credito verso il creditore della cambiale, mira ad eludere la disposizione dell'articolo 323, e quindi, se il credito non sia certo e liquido, nè sia ben fondato il timore di sottrazione o di perdere la garanzia del credito stesso, il sequestro dev'essere revocato. — A. Roma, 17 aprile 1889 (*T. rom.* 1890, 324).

55 bis. Sebbene la cambiale mancante di alcuni dei requisiti voluti dalla legge possa valere come titolo inducente una obbligazione ordinaria, nondimeno se si proceda in via esecutiva in base alla cambiale, il magistrato, riconoscendo la mancanza dei requisiti necessari all'effetto cambiario, non può condannare il sottoscrittore a pagare come ordinariamente obbligato, se nel relativo giudizio la controversia non siasi portata dalle parti sul terreno della semplice obbligazione. — C. Torino, 15 novembre 1889 (*G. it.* XLII, I, 1, 282).

56. Se in base a cambiale si è spedito precetto esecutivo contro il supposto avallante e questi ha fatto opposizione negando che sua fosse la sottoscrizione per avallo seguendone un procedimento di verificazione favorevole al suo assunto, non è lecito al possessore precettante di dedurre, in quello stesso giudizio esecutivo, altri incombenti diretti a stabilire che l'opponente ha veramente firmato per avallo un'altra cambiale di cui quella impugnata non è che una rinnovazione. — C. Torino, 11 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 58).

57. Benchè una cambiale si estingua colla sua rinnovazione, nulla osta però a che, per patto tra emittente e prenditore, continui essa a costituire valido titolo esecutivo a favore di questo contro di quello. — C. Torino, 9 agosto 1890 (*G.* 688).

58. Chi sconta una cambiale ben può, come terzo possessore, esercitare l'azione cambiaria in virtù di titoli che hanno gli elementi a ciò richiesti, benchè si venga poi a provare che uno di essi costituisce la rinnovazione dell'altro. — C. Napoli, 10 novembre 1896 (*D. e G.* XII, 246).

58 bis. Le eccezioni con cui si oppone che la cambiale è in contravvenzione colla legge sul bollo o che la scadenza è anteriore alla vera data dell'emissione, colpiscono la cambiale nella sua forma essenziale, e venendo opposte dall'emittente o suo avallante al prenditore che agisce cambiariamente, non vi è applicabile l'art 324 alinea del Codice di commercio. Potrebbe invece, in tal caso, ordinarsi, a termini dell'articolo 323, la sospensione dell'esecuzione mediante cauzione a darsi dall'opponente. — A. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 150, *n.*; *Boll. Madon* II, 93; *Annuario* 195; *Giorn. not.* 1890, 285).

59. Il provvedimento cauzionale di cui nell'art. 323, è insindacabile, nè può il Tribunale collegialmente adito revocarlo o modificarne la portata. — T. Pisa, 27 febbraio 1890 (*D. C.* 366).

60 Partendo dal dato di fatto dell'accettazione di cambiali, fatta da un socio d'impresa, con la quale intercede un conto di dare ed avere, cioè conto corrente, non si può ordinare la esecuzione delle cambiali finchè non sia liquidato il debito dell'impresa. — C. Napoli, 5 agosto 1890 (*D. e G.* VI, 298).

61. Il contratto cambiario non deve importare tale un obbligo da non potersi nulla opporre contro o da doversi ciecamente soddisfare.

62. Anche al contratto cambiario sono applicabili i principii civili, che la causa sia lecita, che il consenso sia valido e che la esecuzione del contratto si compia in tutta buona fede.

63. In conseguenza, il nostro legislatore commerciale, quando faceva assumere alla cambiale la forza di titolo esecutivo, non intese già di dire che la dovesse riscuotere riverenza intera, ma potersi benissimo fare astrazione dalla sua apparente qualità per discernerne invece la intrinseca portata. — A. Trani, 14 luglio 1891 (*Pisanelli* 261, *Cons. comm.* 365).

64. I motivi gravi dell'art. 323 sono le eccezioni mentovate nell'articolo successivo. — A. Trani, 19 febbraio 1895 (*R. Trani* 1896, 229).

65. L'atto di prestito a cambio marittimo fatto per iscrittura privata, non può considerarsi siccome una cambiale, e non è perciò titolo esecutivo. — A. Genova, 26 aprile 1892 (*D. C.* 700; *L.* II, 598).

66. Nel contratto d'apertura di credito mediante sconto di effetti cambiari da rinnovarsi a determinata scadenza e non esigibili che al termine di diversi anni e garantito da ipoteca pel capitale e accessorii, gli effetti stessi, nei rapporti tra debitore e creditore, non costituiscono a favore di questo il titolo esecutivo, ma semplicemente la prova del suo credito.

Quindi, venuta la scadenza e decaduto il debitore dalla mora, non può il creditore agire esecutivamente in base alle cambiali stesse, ma solo il potrebbe in base al contratto originario che si fosse fatto per atto pubblico, od altrimenti ottenendo in giudizio di cognizione una sentenza di condanna contro il debitore. — A. Torino, 27 giugno 1892 (*L.* II, 725).

67. La cambiale la cui scadenza è stata prorogata con istrumento posteriore non perde per questo fatto la sua qualità di titolo esecutivo. — C. Napoli, 25 novembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 88; *L.* 1893, I, 386; *F.* 1893, I, 136; *D. C.* XI, 266; *G.* 1893, 231).

68. Sono nulle, e quindi inette a servire come titoli esecutivi, le cambiali rilasciate da un Comune con le firme del sindaco e degli assessori, senza la preventiva approvazione dell'autorità tutoria. — C. Roma, 7 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 408; *L.* I, 577; G. 486).

69. Perchè vi sia titolo a risarcimento di danni in seguito alla riconosciuta nullità di atti esecutivi occorre stabilire il dolo o la colpa del procedente.

70. Questo estremo manca quando la nullità è dichiarata in base ad una disposizione di legge non chiara nè di sicura e pacifica applicazione nella giurisprudenza, così che il procedente potè credere di agire con pieno diritto. Perciò non deve il risarcimento dei danni chi ebbe ad intraprendere, in base a cambiale, una esecuzione forzata, che fu dichiarata nulla perchè la firma del debitore recava soltanto l'iniziale del nome. — A. Genova, 14 luglio 1893 (*G. it.* I, 2, 574).

71. Si può procedere ad atti esecutivi in forza di una cambiale, la quale, sebbene originariamente irregolare di fronte alla legge sul bollo, sia stata, in seguito e prima di incominciare gli atti esecutivi, regolarizzata in virtù di un'amnistia sovrana. In ogni modo l'emittente, l'avallante ed il prenditore della cambiale sarebbero responsabili della contravvenzione sul bollo e non il giratario, e perciò non potrebbero dessi fondare un'azione di risarcimento di danni sopra un fatto colposo a loro imputabile qualora il giratario abbia, in base alla suddetta cambiale, proceduto ad atti esecutivi. — C. Roma, 30 aprile 1897 (*T. rom.* 258).

72. Il giratario di effetto cambiario dopo la scadenza non può accusarsi di leggerezza e temerarietà se in base al detto effetto ha spiccato precetto di pagamento opposto ed annullato. — A. Venezia, 13 luglio 1904 (*T. v.* 817).

73. Il giudizio sull'opposizione al precetto esecutivo cambiario appartiene bensì alla sede commerciale, ma deve regolarsi secondo quanto prescrive il libro secondo del Codice di proc. civile. — C. Firenze, 4 aprile 1895, (*T. v.* 243).

74. L'opposizione al precetto cambiario può farsi anche in forma di eccezione, trascorsi i cinque giorni dalla notifica del precetto stesso, nelle more del giudizio di esecuzione. — C. Torino, 5 giugno 1895 (*Mon.* 621).

75. Non ostante una dichiarazione che modifica gli effetti, in quanto alla scadenza, di una cambiale, questa non perde giammai la sua indole di titolo cambiario, e quindi si può sempre, in mancanza del pagamento, procedere esecutivamente in virtù della stessa. — C. Napoli, 7 giugno 1895 (*Gazz. Proc.* XXVII, 171).

76. Anche provato il pagamento di una cambiale non si può dal debitore arrestare la procedura esecutiva quando non risultino pagate le altre cambiali a favore dello stesso creditore istante. — A. Cagliari, 14 settembre 1895 (*G. sarda* 364).

77. Al procedimento esecutivo per titolo cambiario, ai termini dell'articolo, è appli-

cabile anche il disposto dell'art. 580 Codice di proc. civile. — C. Napoli, 28 novembre 1895 (*D. e G.* XI, 800; *Gazz. P.* XXVII, 257; *Trib. giud.* 1896, 59; *Mov. giur.* 1896, 7).

78. Il deposito delle somme dovute e delle spese fatto all'usciere, a norma dell'art. 580 del Codice di proc. civile, sospende l'esecuzione della cambiale solo nel caso che concorrano giusti motivi, ai sensi dell'articolo. — A. Palermo, 25 novembre 1901 (*F.* 1902, I, 280; *F. sic.* 629; *Mon.* 1902, 211).

79. Opposta la inesperibilità della cambiale come titolo esecutivo, e riconosciuta la necessità di mezzi istruttorii, è il caso di sospendere la esecuzione assoggettando l'opponente a cauzione. — A. Catania, 11 gennaio 1897 (*G. cat.* 7).

80. L'esercizio dell'azione cambiaria compete anche al sequestratario giudiziale di un'eredità per i titoli cambiari in essa caduti. — A. Genova, 29 luglio 1898 (*T. gen.* 551).

81. Ha efficacia cambiaria la cambiale anche se il prenditore sappia che fu emessa per comodo di un terzo coobbligato, col quale sia stato concluso un concordato. — C. Palermo, 14 gennaio 1899 (*L.* I, 557, *n.*; *T. gen.* 227; *F. sic.* 90; *Circ. giur.* 88; *D. C.* 828).

82. Titolo esecutivo per l'esercizio delle azioni cambiarie è la cambiale, non il protesto, epperò trattandosi di cambiale creata in Italia ma protestata all'estero non occorre, per esercitare l'azione esecutiva del regresso, pronunciare previamente il giudizio di delibazione del protesto. — A, Genova, 21 giugno 1901 (*T. gen.* 875).

83. Il credito risultante da una cambiale, quando sia contestato, non è certo e liquido, e non è compensabile col credito risultante da una sentenza passata in giudicato. — C. Torino, 10 dicembre 1902 (*D. C.* 1903, 262; *F.* 1903, 1, 415, *n*; *L.* I, 957).

84. La parola « effetti » di cui all'articolo ha il significato di conseguenze che si riferiscono all'attuazione ed allo svolgimento dell'azione cambiaria, la quale viene messa in movimento come qualunque altra derivante da titolo esecutivo, pur conservando la cambiale natura ed essenza di scrittura privata.

85 L'articolo riflette la sospensione degli atti nel momento dell'esecuzione sull'istanza di una parte, senza il contraddittorio dell'altra, non il giudizio cambiario nel quale non si possono opporre che le eccezioni di cui all'art. 324. — A. Cagliari, 20 giugno 1904 (*G. pen.* 262).

V. art. 58 n. 5 a 11, art. 260 n. 4 a 9, 15 a 25 e 85.

—

Articolo 324.

Nei giudizi cambiari, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice. (*811, 812 E.*).

Bibliografia: Andrewer C., *L'impugnativa della firma in giudizio cambiario* (*Cons. comm.* 1897, 805). — Balzano V., *L'onere della prova nella impugnazione della firma cambiaria* (*F. Puglie*, 1900, 481). — Bolaffio L., *Quale effetto produca il disconoscimento della firma di una cambiale* (*D. C.* V, 467). — Id., *La prova delle eccezioni personali contro i titoli cambiari* (*F.* 1886, I, 183). — Id., *L'azione cambiaria e l'impugnazione della firma* (*T. v.* XII, 821; *Cons. comm.* IV, 193). — Carlizzi G., *Sulle eccezioni del debitore in materia cambiaria* (Roma, 1893, Tip. Vaselli). — Castelbolognesi G., *Di una singolare interpretazione dell'art. 324 Cod. comm.* (*falsificazione di data della cambiale o del vaglia cambiario*) (*Giur.* 1897, 193). — Cattaneo R. G., *Impugnativa della sottoscrizione nelle cambiali* (*Cons. comm.* 1888, 83). — Cantela A., *Del pagamento fatto in virtù di condanna irrevocabile per cambiali posteriormente riconosciute false* (*G. it.* 1899, I, 2, 305). — De Luca E., *Se la impugnativa della verità della propria firma sospenda l'esecuzione e la condanna al pagamento* (*F. ab.* 1887, 49). — De Martinis C., *La perenzione della sentenza di condanna del debitore cambiario* (*Gazz.*

P. 1898, 87). — De Rossi V., *La responsabilità del firmatario di una cambiale per l'alterazione della somma portata in obbligazione* (*F.* 1891, I, 777). — Folino E., *Sull'impugnativa di scrittura o di falso nei giudizi cambiari* (Catanzaro, 1897, Tip. Orfanotrofio). — Gravina, *L'impugnativa della firma della cambiale* (1889, 241). — Pagani C., *L'art. 324 Codice commerciale. Delle eccezioni personali cambiarie* (*Mon.* 1886, 798). — Id., *Obbligazione cambiaria assunta nel periodo precedente l'interdizione* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 226). — Ricchena R., *A giustificare il pagamento di una cambiale può il traente, l'accettante o l'emittente deferire al possessore il giuramento decisorio?* (*F. cat.* 1885, 185). — Rodino L., *Il falso in cambiali considerato negli effetti civili* (Catania, 1896, Tip. Persini). — Roncali C., *Se l'impugnativa di falso od anche il semplice disconoscimento di firma nella cambiale abbiano efficacia di sospendere l'esercizio dell'azione cambiaria* (*Mon. pret.* 1908, 434). — Serafini E., *Sulla validità di cambiali che presentano alterazioni nella firma* (*Riv. univ.* 1897, 168). — Stoppato, *Falso in cambiale* (*T. v.* 1902, 827). — T. v., *L'impugnativa della firma cambiaria* (1889, 41). — Tortori A., *Falsificazione di cambiale posteriormente all'avallo, giro od accettazione* (*Cons. comm.* 1897, 261). — Vidari E., *Le eccezioni personali a chi esercita l'azione cambiaria* (*T. v.* XI, 198). — Wanderlingh E., *Sulla perenzione della sentenza di condanna emessa in base agli art. 234 abolito Cod. comm. e 324 vigente Codice quando vien trascurato il proseguo del giudizio sulle eccezioni del convenuto* (*Mov. giur.* 1897, 81). — X., *Polemica di diritto cambiario*: Se la querela di falso penale per alterazione della somma portata dalla cambiale sospenda l'azione cambiaria contro l'avallante che ha sporto la querela (*T. v.* 1892, 109). — Id., *Della perenzione della sentenza di condanna provvisoria al pagamento d'una cambiale* (*F. nap.* 1898, 81). — V. anche Del Vecchio, Giannini e Rignano sotto l'art. 823.

—

1. I privilegi stabiliti a favore del terzo possessore cessionario o giratario della cambiale non si estendono ai rapporti personali diretti ed immediati fra il traente e l'accettante, il quale ha diritto di opporre all'altro tutte le eccezioni che ravvisa competergli e specialmente quelle che colpiscono la sincerità del titolo.

2. Laonde, qualora l'accettante, di fronte al traente, che agisce pel pagamento della cambiale, non riconosca l'accettazione ed impugni come falsa la propria firma, non si può far luogo alla condanna provvisoria pel pagamento, ma deve anzitutto provvedersi a regolare giudizio di falso. — A. Trani, 10 dicembre 1888 (*Annali* XVIII, 282, *n.*).

3. L'azione cambiaria può sempre essere esercitata validamente dal terzo possessore quando a lui nulla possa opporsi circa la forma del titolo e circa i suoi essenziali requisiti, non ostante che nelle relazioni fra l'accettante e il prenditore o anteriori giranti, sia avvenuta qualsivoglia modificazione rispetto al titolo, e perfino che il medesimo sia stato estinto.

4. Questa regola vale anche rispetto al caso di falsificazione quando essa riguardi non già la sottoscrizione dell'accettante, ma altri elementi, come la data, la somma, ecc., e risulti che l'accettante abbia contribuito colla sua imprudenza o negligenza a dar causa alla falsificazione e sia esclusa la mala fede del terzo possessore.

5. Pertanto, verificandosi questi estremi, l'accettante ha obbligo di pagare al terzo possessore la somma apparente dalla cambiale, non ostante che in giudizio penale sia stata precedentemente ed in modo irrevocabile accertata la falsificazione della somma.

6. E conseguentemente devesi ritenere valida e pienamente obbligatoria anche l'obbligazione stipulata mediante atto pubblico, dopo il protesto della cambiale, con cui l'accettante s'impegni a pagare la somma da essa apparente al terzo possessore con dilazione di tempo, fornendogli garanzia. — A. Roma, 29 marzo 1892 (*G. it.* I, 2, 271).

7. *Contra.* L'accettante di una cambiale non è obbligato a pagare al possessore di buona fede la somma falsificata dopo l'accettazione. — A. Firenze, 17 marzo 1892 (*F.* I, 458; *G. it.* II, 366; *D. C.* 611; *L.* II, 58); C. Roma, 18 maggio 1893 (*L.* II, 3).

8. Il decidere quale responsabilità abbia inoltre assunta il soscrittore per la sua imprudenza o negligenza, che si sostiene avere agevolato la falsificazione della cambiale, è giudizio riservato in seguito all'esaurimento del giudizio penale. — A. Firenze, 17 marzo 1892 (cit. al n. 7).

9. La negligenza od imprudenza dell'accettante che non risulti dalla forma della cambiale può dar luogo all'azione comune *ex culpa*, ma non può allargare i limiti dell'obbligazione dell'accettante nelle cambiali falsificate.

10. Non esistendo l'obbligazione cambiaria dell'accettante di pagare la valuta falsificata dopo l'accettazione non può sussistere nè ratifica o conferma nè novazione fatta per atto posteriore. — C Roma, 18 maggio 1893 (*L.* II, 3)

11. Il pagamento di una cambiale non può esser ritardato per eccezioni non fondate sopra uno scritto e per stabilire le quali si deducono semplicemente degli interrogatori. — A. Torino, 26 dicembre 1883 (*D. C.* II, 410; *G.* 1884. 282; *Rass.* II, 15; *Eco* VIII, 174, *n.*; *Mon.* XXV, 486, *n.*; *Cons. comm.* 1884, 66).

12. Così non vale ad arrestare l'azione cambiaria l'interrogatorio tendente a stabilire accordi verbali per variare la scadenza e lo ammontare del credito. — A. Catania, 21 luglio 1884 (*G. cat.* XIV, 146; *Annuario* II, 88; *Cons. comm.* 1885, 78).

13. Gli interrogatori non sono mezzi di prova di pronta soluzione, epperò la loro deduzione non può giovare a ritardare la condanna dell'emittente. — A. Casale, 21 marzo 1885 (*G. cas.* 282); Id., A. Torino, 7 dicembre 1885 (*D. C.* IV, 197; *Annuario* IV, 153); A. Casale, 26 luglio 1886 (*G. cas.* 268, *n.*; *Mon.* XXVIII, 143; *Cons. comm.* 312; *Fil.* 1887, 192; *Annuario* 152); A. Milano, 21 gennaio 1889 (*Mon.* 253; *Fil.*

247; *Annuario* 121); A. Roma, 31 dicembre 1897 (*G. it.* I, 2, 306, *n.; F.* I, 409, *n.; T. rom.* 1898, 28).

14. La proposta di un interrogatorio sopra le circostanze di un'eccezione personale non può equivalere alla prova scritta che la legge richiede onde ritardare la condanna. — A. Venezia, 5 dicembre 1888 (*T. v.* XIV, 115; *L.* 1889, I, 160; *Annali* 1889, 56; *G. it.* 1889, II, 200; *D. C.* VII, 408).

15. L'interrogatorio diretto a provare un'eccezione personale tra emittente e prenditore è di pronta soluzione.

Però se i fatti articolati ed affermati non siano di per sè pienamente decisivi, deve rimandarsene la discussione senza sospendere la esecuzione cambiaria. — A. Palermo, 7 settembre 1891 (*L.* 1892, I, 180, *F.* 1892, I, 289; *D. C.* X, 484; *Not. it.* 465).

16. Non giova a sospendere la condanna al pagamento di una cambiale la deduzione ad interrogatorio del firmatario al prenditore che per patto espresso tra loro intervenuto, era obbligo di questi di esibirgli la cambiale pel pagamento in luogo diverso da quello figurante in essa all'uopo indicato. — A. Torino, 18 giugno 1901 (*G.* 950, *n.*).

17. È eccezione personale quella di simulazione del titolo, ed il relativo interrogatorio non può quindi ritardare la condanna nel giudizio cambiario. — C. Palermo, 8 marzo 1902 (*D. C.* 488; *L.* II, 194; *Mon.* 866).

18. Non è ammissibile la prova per interrogatorio a stabilire modificazioni verbali alla obbligazione cambiaria. — A. Catania, 19 ottobre 1885 (*Cons. comm.* 1886, 12).

19. Nel giudizio cambiario sono inammissibili gli interrogatori intesi a provare che la cambiale doveva estinguersi in un conto corrente, a meno che l'eccezione sia personale a chi esercita l'azione e fondata inoltre su prova scritta. — A. Genova, 14 ottobre 1886 (*D. C.* V, 57).

20. L'interrogatorio quale mezzo semplice e pronto per mettere in essere l'eccezione, ove sia sorretto da principio di prova scritta, deve ammettersi con effetto di sospendere la condanna al pagamento della cambiale. — A. Venezia, 5 febbraio 1886 (*T. v.* 105, *c*; *F.* I, 186, *n.; D. C.* 866, *n.; G. c.* II, 27, *n.; G. it.* II, 28; *Cons. comm.* 58; *Annuario* 127, *n.*); A. Torino, 12 aprile 1892 (*G.* 571).

21. L'interrogatorio essendo di pronta indagine, è ammissibile per provare le eccezioni personali che il debitore possa opporre e può ritardare la condanna del debitore al pagamento. — A. Palermo, 6 marzo 1886 (*Circ. giur.* 206; *Cons. comm.* 188; *Annuario* 158); Id., 25 maggio 1900 (*Circ. giur.* 265).

22. Il girante d'una cambiale può opporre al possessore che esercita contro lui l'azione cambiaria, la simulazione della girata e provarla con interrogatorii, allorchè la simulazione, alla quale il possessore abbia partecipato, sia stata combinata per eludere la incapacità del girante. — C. Torino, 10 novembre 1886 (*G.* 785; *Annuario* 164, *n.*).

23. Se in base a cambiale il possessore si è limitato ad introdurre un giudizio di cognizione, la cambiale può essere sempre considerata almeno come documento o titolo di obbligazione suscettibile di complemento di prova, in ispecie coll'interrogatorio dell'obbligato a stabilire l'attendibilità della firma. — C. Torino, 2 maggio 1895 (*G.* 600).

24. A giustificare il fondamento di eccezioni personali a senso dell'articolo non è ammissibile la prova per testi, ma quella per interrogatorio. — A. Venezia, 7 agosto 1900 (*Mon.* 834; *T. gen.* 586; *T. v.* 224).

25. Nel giudicio esecutivo cambiario non sono ammissibili le eccezioni dedotte sulla causale del debito e sull'efficacia della convenzione che vi dava origine.

26. È bensì proponibile l'eccezione desunta dalla legittimità o meno della personalità giuridica della società straniera prenditrice del titolo. — A. Genova, 24 luglio 1884 (*Eco* 306 *n.*).

27. Al possessore della cambiale non si possono opporre che eccezioni a lui personali.

In nessun caso quindi il giratario possessore di una cambiale può essere tenuto a provare l'esistenza della causa dell'obbligazione cambiaria. — C. Firenze, 8 giugno 1885 (*T. v.* 345 *n.*; *D. C.* 578; *L.* II, 565; *Cons. comm.* 103; *Mon. leggi* 238; *Annuario* 109).

28. Al possessore della cambiale che agisce pel pagamento non si può eccepire la litispendenza sulla causa originaria del titolo cambiario versato in circolazione. — A. Genova, 24 novembre 1885 (*Rass.* III, 8; *D. C.* IV, 298).

29. Colui che ha firmato come emittente insieme con altri un effetto cambiario, non può addurre contro il possessore il difetto di causa per ciò che egli per sua parte non abbia nulla conseguito della somma o valore fornito dal prenditore ed abbia firmato solo per agevolare agli altri emittenti il modo di procurarsi denaro. — A. Torino, 27 aprile 1889 (*G.* 567; *Annuario* 122).

30. L'emittente che riconosce di aver ricevuto un correspettivo dell'obbligazione cambiaria da lui rilasciata, non può impugnarla per mancanza di causa, quantunque porti espresso un corrispettivo molto maggiore di quello ammesso. — C. Torino, 22 maggio 1889 (*G.* 758; *Annuario* 123).

31. La mancanza di corrispettivo e di causa nella tratta cambiaria non può opporsi al terzo possessore che per giudizio incensurabile del magistrato di merito, non risulti esserne stato consapevole al tempo della girata fattagli. — C. Torino, 23 giugno 1891 (*G.* 671).

32. Nei giudizi cambiari non sono opponibili le eccezioni riguardanti la causale dell'obbligazione, nè le eccezioni personali (nella specie, *de soluto*) da provarsi con interrogatorii. — A. Genova, 31 marzo 1894 (*L.* I, 808; *D. C.* 530; *Mon.* 955).

33. Il terzo, che al possessore di un effetto cambiario scoverto falso, per liberare da minacciata querela l'emittente caduto intanto in fallimento, ne rilascia un altro equivalente con obbligazione sua propria, non può dire questa non valida per mancanza di causa o per causa illecita; nè deve esperire l'azione creditoria altrimenti che contro la fallita dell'emittente di detto effetto surrogato. — C. Napoli, 18 febbraio 1897, (*D. e G.* XII, 378).

34. La natura della cambiale che è, di per sè, atto commerciale e titolo formale, rende inammissibile l'indagine sulla causa per dedurne che si tratti di debito civile assunto senza vincolo di solidarietà. — C. Napoli, 12 gennaio 1899 (*T. cal.* 1899, 101).

35. Non ogni violenza morale invalida il consenso, ma soltanto quella di cui all'articolo 1112 Codice civile. Quindi non può dirsi causa di nullità dell'obbligazione cambiaria l'aver sottoscritto la cambiale per liberare da istruttoria penale e da mandato di cattura uno stretto congiunto querelato di appropriazione indebita.— T. Firenze, 1° maggio 1886 (*D. C.* 558).

36. È inammissibile l'eccezione di girata fittizia e di favore. — A. Venezia, 18 giugno 1886 (*Cons. comm.* 290).

37. Nei giudizi cambiari il debitore non può opporre al giratario che agisce, che egli è possessore del titolo in forza d'una girata di semplice favore, fatta allo scopo che non possano farsi valere eccezioni che potrebbero opporsi al suo apparente girante. — A. Genova, 18 giugno 1886 (*Eco* 244; *Annuario* 148).

38. Contro il terzo possessore della cambiale in buona fede non può dal convenuto opporsi l'eccezione di dolo, di essergli, cioè, la firma stata carpita con dolo. — C. Torino, 22 dicembre 1887 (*G.* 1888, 205; *L.* 1888, I, 731; *Annali* 1888, 193; *D. C.* VI, 502).

39. L'eccezione di dolo nel rilascio originario dell'effetto in bianco non è opponibile dal debitore al terzo possessore in buona fede. — C. Torino, 12 maggio 1908 (*G.* 787, *n.*; *Mon.* 744; *L.* 2104).

40. Non sono ammesse contro il terzo possessore di una lettera di cambio le eccezioni che riguardano la persona dei cedenti. — C. Palermo, 11 ottobre 1888 (*Circ. giur.* 1889, 185).

41. Non sono opponibili al giratario, anche nella girata colla clausola *valuta in garanzia*, le eccezioni personali al girante.— A. Roma, 25 luglio 1895 (*G.* 615 *n.*; *L.* II, 379 *n.*; *D. C.* 770).

42. La mancanza di esibizione della cambiale originale in giudizio non costituisce fine di non ricevere, quando si esibisce l'atto di protesto. — A. Napoli, 9 novembre 1888 (*D. C.* VII, 288).

43. È inammissibile l'azione di simulazione non giustificata da contro-scrittura, per distruggere l'efficacia di un'obbligazione cambiaria. — A. Catania, 12 dicembre 1888 (*F. cat.* 286; *Annuario* 124).

44. Non è ammissibile contro il possessore l'eccezione di simulazione di persona o di carenza d'azione. — T. Bologna, 31 dicembre 1888 (*R. Bol.* 1889, 13; *Annuario* 169).

45. Colui che ha accettato una cambiale, ove nell'atto di notificazione del protesto dica, senza però impugnare la sottoscrizione, che egli abbia apposta la firma come datore di avallo, e non come accettante, è tenuto sempre al pagamento a favore del possessore. — C. Napoli, 11 ottobre 1889 (*D. C.* VIII, 103; *L.* XXX, II, 85; *Gazz. P.* 509; *T. gen.* 1890, 397).

46. Non sono ammissibili, nemmeno in prosecuzione di giudizio, le prove dirette a stabilire che l'importo della cambiale, di cui il prenditore domanda il pagamento, fu effettivamente e a di lui scienza ritirato da una terza persona, e che il sottoscrittore non ha apposto la sua firma che per fare un favore a questa terza persona. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 263); T. Genova, 24 gennaio 1901 (*T. gen.* 63).

47. La firma di favore è tale nei rapporti del firmatario col prenditore della cambiale, contro cui è opponibile; ma non può mai pregiudicare i terzi giratari, anche se essi sapessero del favore che si è reso nella sottoscrizione di detto titolo. — Trib. Lecce, 31 luglio 1894 (*R. Trani*, 1895, 695).

48. Contro il terzo possessore non può il girante eccepire di avere firmato per favore verso un altro coobligato.

La prova poi di girata e sconto finto non è mai ammissibile nei rapporti di un istituto bancario che abbia scontato una cambiale secondo le prescrizioni del suo statuto. — A. Bologna. 31 maggio 1897 (*G. it.* I, 2, 680; *Mon. giur.* 178).

49. Colui che firma cambiali per favore e senza ricevere l'equivalente è sempre ben obbligato verso il possessore delle cambiali

stesse. — A. Bologna, 8 settembre 1897 (*Circ. giur.* 294); C. Palermo, 8 marzo 1898 (*Mon.* 785 *n.*).

50. Le conseguenze della mancanza della causa *obbligandi* in una cambiale, pretesa di favore, non possono estendersi ai giratari e cessionari. — A. Cagliari, 21 aprile 1902 (*G. sarda* 171).

51. Chi ha dato incarico ad un suo commesso di scontare dei titoli cambiari portanti la apparente sua firma, non è ammesso ad impugnare la verità di questa firma per sottrarsi all'azione cambiaria, perchè quell'incarico importa implicito riconoscimento della firma ed obbligo di garanzia verso chi ha scontato i titoli. — A. Genova, 9 giugno 1891 (*T. gen.* 527); Id. 18 febbraio 1898 (*T. gen.* 180).

52. L'apparente accettante d'una cambiale non può eccepire e trar profitto dall'apocrifia della sua firma, se si dimostra che egli scontò la cambiale in rinnovazione di altre da lui accettate, e delle quali non aveva riscosso l'importo.

52 *bis.* Oltre il disposto dell'art. 44 C. comm., vale, in tal caso, a rendere ammissibile la prova testimoniale, anche l'impossibilità morale di provvedersi di prova scritta, derivante dalle relazioni di parentela e dalla comunione di interessi col richiedente la prova. — A. Catanzaro, 6 settembre 1898 (*T. rom.* 1898, 245).

53. Non è opponibile al terzo possessore la eccezione che la cambiale quando fu rilasciata mancava della data e della scadenza, come non lo è quella di avvenuta novazione del debito. — C. Roma, 10 luglio 1892 (*Corte S. Roma*, II, 288; *G. it.* 1894, I, 1, 75 *n.*).

54. L'emittente di cambiale non può, di fronte al terzo possessore, essere ammesso a provare che egli l'avea rilasciata in bianco per una scadenza diversa e più lontana di quella statavi opposta. — A. Catania, 27 aprile 1900 (*Mon.* 988).

55. Al possessore di una cambiale che agisca contro l'ultimo giratario non si può opporre la invalidità delle precedenti girate. — C. Napoli, 8 aprile 1896 (*D. G.* XI, 438).

56. Al terzo possessore di una cambiale, emessa da una società in nome collettivo, non è opponibile l'eccezione che essa non rappresenti un affare sociale, ma sia l'effetto di un abuso della firma sociale fatta dal socio emittente. — C. Torino, 16 febbraio 1897 (*Mon.* 408; *D. C.* 571).

57. Il debitore cambiario al giratario reclamante il pagamento non può opporre di non conoscere la firma del girante che a lui trasmise la cambiale. — A. Torino, 28 maggio 1897 (*G.* 1467 *n.*).

58. Il debitore di una cambiale accettata in bianco non può eccepire il modo con cui il possessore eseguì la trasmissione. — App. Trani, 22 marzo 1898 (*R. Trani* 1898, 643).

59. L'accettante d'una cambiale rilasciata in bianco non ha diritto di sollevare l'eccezione *non numeratae pecuniae*, di fronte ai terzi giratari e possessori del titolo. — C. Roma, 9 maggio 1898 (*F.* I, 602; *G. it.* I, 1, 632 *n.*; *D. C.* 768; *Mon.* 1899, 128; *T. gen.* 617); Id., 15 maggio 1898 (*T. rom.* 1898, 398).

60. Non è opponibile al terzo possessore lo abuso che abbia fatto un presidente di una società dell'incarico commessogli nello statuto di girare cambiali emesse in favore di essa società col falsificare la firma degli emittenti. — A. Torino, 9 luglio 1900 (*G.* 1224); Id., 17 dicembre 1900 (*G.* 1901, 219; *D. C.* 1901, 229).

61. L'antichità della data di fabbrica del foglietto, rispetto alla data di creazione della cambiale, per sè stessa non infirma la cambiale medesima nè nella forma, nè nella sostanza. — A. Palermo, 20 febbraio 1903 (*D. C.* 946; *F. sic.* 489).

62. Perchè le eccezioni personali al creditore per titolo cambiario possano sospenderne la esecuzione, è necessario che la *prova scritta* dimani dalla parte contro cui la si invoca, e non da dichiarazione di terzi. — A. Torino, 30 luglio 1884 (*Rass.* 258 c.; *Annuario* 88 e III, 116; *D. C.* III, 202; *G.* XXII, 13, c.).

63. Nel richiedersi il fondamento su prova scritta per l'eccezione personale, non si può esigere tale prova che per sè sola e a prima giunta dimostri la validità dell'eccezione, ma basta quel principio di prova scritta, che valga intanto a porgere qualche verosimiglianza sul reale valore dell'eccezione. — A. Venezia, 5 febbraio 1886 (cit. al n. 20).

64. L'elemento della prova scritta è richiesto soltanto nelle eccezioni liquide e di pronta soluzione all'effetto di sospendere l'esecuzione cambiaria, ma non è più necessario, anche in eccezioni di lunga indagine, per rimandarne la discussione in prosecuzione dello stesso giudizio, e viola la legge la sentenza che le rimette a separato giudizio. — A. Milano, 3 agosto 1886 (*Mon.* XXVIII, 145, *n.*; *Annuario* 132); Id., 15 aprile 1887 (*Mon.* 426; *D. C.* 439; *Fil.* 422); C. Firenze, 27 gennaio 1887 (*G. it.* I, 1, 436; *L.* 1, 300; *T. v.* 69; *F.* I, 140; *D. C.* 189; *Annali* 282; *Fil.* 186; *Cons. comm.* 52; *Eco* 178); A. Brescia, 8 maggio 1889 (*D. C.* 588; *Mon.* 786; *T. gen.* 639; *Annuario* 130); C. Torino, 11 giugno 1889 (*G.* 512; *T. gen.* 583; *Mon.* 1890, 89; *Annuario* 132); A. Torino, 25 febbraio 1893 (*G.* 282); A. Venezia, 29 maggio 1896 (*T. v.* 566); C. Torino,

30 giugno 1903 (*G.* 1110, *n.*; *Mon.* 906; *L.* II, 2211; *G. it.* I, 1, 1151).

Tali eccezioni possono quindi provarsi con tutti i mezzi consentiti dalla legge. — A. Brescia, 8 maggio 1889 (succitata).

65. La prova scritta, di cui parla l'art. 324, è solo quella che l'eccipiente può subito presentare all'autorità giudiziaria contemporaneamente all'eccezione, e non già quella che lo stesso sostenga di potersi procurare nell'ulteriore corso del giudizio mediante incombenti diretti a tale scopo. — A. Genova, 31 maggio 1889 (*T. gen.* 404; *D. C.* 611; *Cons. comm.* 203; *Annuario* 131).

66. Giusta l'articolo è da farsi luogo alla condanna al pagamento, salvo discussione delle eccezioni personali in prosieguo di giudizio, ove le eccezioni stesse non siano fondate sovra un atto proveniente dall'attore, dal suo autore o rappresentante. — A. Venezia, 31 dicembre 1896 (*T. v.* 1895, 371).

67. Non vale come prova scritta la citazione introduttiva del giudizio per la restituzione della cambiale, promessa da chi solleva l'eccezione nel giudizio cambiario. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 773; *G it.* I, 2, 365).

68. Può contro il possessore dedursi la prova scritta emanata da quegli di cui esso siasi dichiarato prestanome. — A. Palermo, 25 magg.o 1900 (*Circ. giur.* 265).

69. La prova scritta addotta a sostegno dell'eccezione atta a far sospendere l'esecuzione cambiaria o la condanna al pagamento, deve emanare dalle parti contro cui la esecuzione o la condanna è diretta.

70. I capitoli testimoniali con cui il debitore cambiario intendesse provare che egli non aveva bisogno del mutuo apparente dal titolo, che il possessore cambiario non era in grado di farlo, e che il titolo stesso non venne accettato allo sconto, non sono ammissibili, perchè, oltre al costituire prova di lunga indagine, non sono idonei ad escludere il credito cambiario ed a stabilire la mancanza di causa nel titolo. — A. Torino, 30 luglio 1884 (*Rass.* 253, *c.*; *Annuario* 88 e III, 110; *D. C.* III, 202; *G.* XXII, 13, *c.*).

71. È ammissibile la prova per testi proposta dall'emittente per porre in essere che il recapito fu rilasciato senza corrispettivo e per mero favore. — T. Bologna, 8 aprile 1886 (*R. Bol.* 158).

72. Quando le eccezioni del debitore cambiario non mirano a far sospendere nè l'esecuzione nè il pagamento della lettera di cambio, ma ad allegare invece soltanto la estinzione del debito e la frode della girata, ben può il debitore essere ammesso a farne la prova con tutti i modi di legge e anche con testimoni. — T. Trani, 3 aprile 1886 (*R. Trani*, 414).

73. Non ostante la forma cambiaria del titolo, può farsi luogo alla prova orale ed alle presunzioni per stabilire la mancanza delle condizioni necessarie ad obbligarsi. — A. Lucca, 8 ottobre 1886 (*Annali* 468; *Cons. comm.* 1887, 185; *Annuario* 123; *D. C.* V, 231).

74. Contro la cambiale è ammissibile la prova testimoniale e qualunque altro mezzo di prova per accertare che essa fu rilasciata per dolo o per frode. — C. Palermo, 5 aprile 1894 (*F. sic.* 121; *Circ. giur.* 288).

75. È ammissibile la prova testimoniale proposta dal debitore cambiario per porre in essere che si era addivenuto ad un accordo amichevole pel pagamento rateale della cambiale, senza che vi faccia ostacolo il disposto dell'articolo 324. — A. Milano, 18 giugno 1895 (*Mon.* 586).

76. L'eccezione che di due cambiali l'una sia duplicazione o rinnovazione dell'altra, non può provarsi con testimoni. — A. Trani, 13 luglio 1895 (*R. Trani* 1896, 155).

77. Può provarsi con testi che la causa per la quale fu riconosciuto un effetto cambiario, deriva da causa vietata dalla legge, come l'indennità per inadempimento ad una promessa di matrimonio, e tale prova è ammissibile anche contro il giratario, se la girata ebbe luogo dopo la scadenza, e se al medesimo sia opponibile l'*exceptio doli*. — A. Roma, 5 febbraio 1897 (*G. it.* I, 2, 255; *T. rom.* 182).

78. Il coemittente, richiesto del rimborso della cambiale pagata dall'avallante, non può essere ammesso a provare con testi che la cambiale fu creata nell'esclusivo interesse dell'altro coemittente. — C. Napoli, 3 aprile 1900 (*L.* II, 261; *Mon.* 1901, 127; *T. gen.* 666).

79. Non è di pronta soluzione, per gli effetti dell'articolo, la prova per testi. — A. Palermo, 25 maggio 1900 (*Circ. giur.* 265).

80. Nell'obbligazione cambiaria assunta da coniugi, ove il marito impugni di falso la propria firma, la questione sulla validità dell'obbligazione della moglie deve riservarsi all'esito del giudizio di falso. — A. Napoli, 30 gennaio 1885 (*Rass.* 261; *Cons. comm.* 265).

81. La donna maritata, debitrice cambiaria, non può opporre al terzo possessore della cambiale il difetto d'autorizzazione giudiziale che l'opposizione d'interesse tra lei ed il marito rendeva necessaria. — A. Casale, 31 marzo 1885 (*F.* I, 477; *G. cas.* 155, *n.*; *Cons. comm.* 184; *D. C.* 785; *Annuario* 188); T. comm. Venezia, 12 settembre 1886 (*T. v.* 579; *Annuario* 248).

82. La qualità degli obblighi cambiari è determinata esclusivamente dalla qualità della dichiarazione apposta e firmata nel titolo

cambiario. Ove per ciò la moglie abbia firmato quale avallante a favore del marito accettante della cambiale non può essere ammesso il possessore della cambiale stessa a provare che realmente la moglie era la debitrice diretta e che il marito avrebbe dovuto essere il garante degli obblighi di lei per dedurre poi che a lei, avallante soltanto in apparenza, non occorresse autorizzazione. — T. comm. Venezia, 18 luglio 1886 (*T. v.* 580; *Annuario* 250).

83. La moglie che assume obbligazione cambiaria in solido col marito, non può essere ammessa a provare che la valuta dell'effetto cambiario sia servita all'esclusivo interesse del marito. — A. Catania, 12 dicembre 1888 (*F.* 1889, I, 527).

84. L'eccezione della moglie che la somma ad essa mutuata colla sola autorizzazione del marito abbia servito a pagare i debiti di questo, non è personale all'Istituto sovventore (Cassa di risparmio), il quale in armonia colla sua indole, si preoccupa della solvibilità del debitore, e non dell'uso del danaro che questo riceve. — A. Bologna, 4 febbraio 1889 (*R. Bol.* 55; *Annuario* 125).

85. La donna può dedurre anche contro il terzo possessore della cambiale l'eccezione di nullità dell'obbligazione per difetto dell'autorizzazione giudiziale, imperocchè l'eccezione d'incapacità della moglie ad obbligarsi è eccezione non personale, ma reale, riguardante la forma del titolo. — A. Lucca, 8 ottobre 1886 (*Annali* 468; *Cons. comm.* 1887, 135; *Annuario* 128; *D. C.* V, 281); C. Napoli, 8 dicembre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 232; *Cons. comm.* 1888, 144; *D. e G.* IV, 187); A. Roma, 6 febbraio 1888 (*T. rom.* 858); A. Venezia, 15 luglio 1889 (*G. it.* II, 740; *Mon.* 470; *T. v.* 536; *Annuario* 281); C. Torino, 14 febbraio 1890 (*G.* 888; *G. it.* I, 1, 809; *F.* I, 876; *Mon.* 516; *Annali* 266; *D. C.* 707; *L.* II, 696).

Niente influisce che il creditore sapesse o meno che la moglie firmava il vaglia per debito del marito. — A. Venezia, 15 luglio 1889 (sucitata).

86. È ammissibile la prova che la causa della cambiale, accettata dalla moglie, è un debito esclusivo del marito e nulla quindi l'obbligazione cambiaria. — A. Venezia, 25 febbraio 1887 (*T. v.* 168; *Annuario* 180).

87. La nullità del mutuo cambiario contratto dalla donna maritata per pagare i debiti del marito senza la autorizzazione del Tribunale, è opponibile al terzo sovventore del danaro, sebbene l'opposizione di interessi non risultasse dall'atto di mutuo. — C. Firenze, 2 aprile 1888 (*G. it.* I, 1, 693; *L.* I, 693; *F.* I, 556; *T. v.* 231; *Annuario* 238).

88. Sono ammissibili in giudizio cambiario le prove dedotte da una donna maritata a combattere la pretesa sua qualità di commerciante desunta dall'iscrizione nei registri della Camera di commercio, e a dimostrare che la causa della sua accettazione cambiaria era la garanzia di un debito proprio del marito coaccettante. — A. Venezia, 29 novembre 1888 (*Annali* 1889, 19; *T. v.* 1889, 26; *Annuario* 118; *Mon.* 1889, 174).

89. La nullità dell'obbligazione cambiaria assunta dalla moglie per difetto di autorizzazione del Tribunale non è deducibile di fronte al terzo possessore, anche quando sia un istituto di credito, senza provare la scienza in esso terzo di tale nullità, sebbene non occorra provare che egli non avesse nella simulazione, ordita in frode alla legge, alcuna partecipazione, nè dalla obbligazione stessa traesse indebito lucro. — C. Napoli, 12 aprile 1889 (*G. it.* I, 1, 615; *Mon.* 1890, 22; *L.* II, 632; *Gazz. P.* 178; *Annuario* 282); Id., 19 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 266).

90. L'incapacità della donna maritata ad obbligarsi cambiariamente, è un'eccezione personale proponibile in giudizio cambiario, ma non sospende l'esecuzione della cambiale se non è liquida o di pronta soluzione e fondata su prova scritta. — A. Casale, 15 marzo 1889 (*G. cas.* 177); A. Genova, 4 novembre 1891 (*L.* 1892, I, 238; *G. it.* 1892, I, 2, 87); A. Macerata, 31 marzo 1892 (*F.* I, 645).

91. È ammissibile l'interrogatorio diretto a provare che l'autorizzazione maritale data alla moglie nella creazione di un debito cambiario fu inefficace in quanto eravi tra marito e moglie opposizione d'interesse. — A. Casale, 15 marzo 1889 (*G. cas.* 177); A. Bologna, 22 marzo 1889 (*R. Bol.* 119); C. Napoli, 12 aprile 1889 (*Mon.* 1890, 22; *G. it.* I, 1, 615; *L.* II, 632; *Gazz. P.* 178; *Annuario* 282).

92. Per dimostrare la natura dell'obbligazione cambiaria incontrata dalla moglie senza l'autorizzazione del marito, e quindi la causa della cambiale, è ammissibile la prova per testi. — A. Venezia, 17 maggio 1889 (*D. C.* 842; *T. v.* 377; *Annali* 247; *Cons. comm.* 238; *Fil.* 499; *Annuario* 278).

93. La nullità dell'obbligazione cambiaria della donna maritata per mancata autorizzazione giudiziale, non costituisce un'eccezione personale della donna maritata, ma può essere proposta da chiunque de' suoi creditori. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 542).

94. La nullità per difetto di autorizzazione, è opponibile al terzo possessore della cambiale.

Nè, per poterla opporre, è necessaria alla moglie una speciale autorizzazione del marito. — T. Torino, 28 aprile 1891 (*G.* 451).

95. L'obbligazione cambiaria assunta dalla moglie in solido col marito è intieramente nulla se ebbe lo scopo di garantire un debito proprio del marito. La relativa eccezione riguarda la capacità della parte obbligata, e mira a colpire l'essenza dell'obbligazione. Per ciò in pendenza delle prove addotte per stabilirla non è legale la provvisoria condanna della moglie a pagare la metà della somma portata dalla cambiale. — C. Torino, 21 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 905; *L.* II, 590; *G.* 594).

96. È ammissibile la prova testimoniale a stabilire che l'obbligazione contratta dalla donna maritata congiuntamente e in solido col marito, venne da lei assunta nell'esclusivo interesse del marito. — C. Napoli, 15 dicembre 1892 (*G.* 1893, 841; *L.* 1893, I, 628).

97. L'eccezione di nullità per la mancanza dell'autorizzazione è opponibile dalla donna maritata nel giudizio cambiario, sospendendo la condanna o l'esecuzione. Il disposto dell'art. 324 sta solo per le eccezioni personali a chi esercita l'azione, non per quelle riferentesi alla forma del titolo, quale è quella della mancanza di valido consenso ed autorizzazione, nè per quelle attinenti alla mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione. — C. Torino, 19 dicembre 1894 (*G.* 1895, 100 *n.*; *Mon.* 1895, 222).

98. È nulla per difetto di consenso la cambiale accettata in bianco dal marito e della moglie solidalmente, se il prenditore la riempie trasformandola in una obbligazione accettata soltanto dalla moglie e dando alla firma del marito il carattere di un'autorizzazione prestata alla moglie per obbligarsi.

In tal caso l'eccezione personale, se fondata su prova scritta, sospende la condanna. — A. Genova, 4 ottobre 1895 (*L.* II, 659, *n.*).

99. L'eccezione di nullità per difetto della necessaria autorizzazione giudiziaria alla donna maritata è reale, attinente all'autorizzazione del negozio e quindi operativa *erga omnes*, anche contro il creditore cambiario, nè si richiede che questo abbia colluso nell'atto simulato, ma basta che avesse semplicemente potuto o dovuto sapere del conflitto d'interesse fra i coniugi. — A. Bologna, 19 dicembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 192, *n.*).

100. L'opposizione di interessi col marito, che rende nulla l'obbligazione della donna maritata senza l'autorizzazione giudiziale, può essere eccepita anche se non risulti dal titolo che dà vita all'obbligazione, ma non di fronte al giratario di buona fede della cambiale rilasciata dalla donna maritata con sola autorizzazione del marito. — A. Catanzaro, 18 febbraio 1897 (*T. cal.* 127); A. Roma, 31 gennaio 1899 (*F.* I, 187, *n.*; *L.* I, 375; *D. C.* 463); A. Venezia, 7 aprile 1899 (*D. C.* 663; *Mon.* 570; *T. v.* 268; *L.* II, 347); C. Roma, 14 luglio 1900 (*Mon.* 841; *G.* 1308; *G. it.* I, 1, 1019; *F.* 1, 1059); C. Roma (sez. un.), 5 settembre 1900 (*L.* II, 506, *n.; D. C.* 896).

101. *Contra:* L'eccezione di nullità per difetto della necessaria autorizzazione giudiziale è per la sua particolare natura sempre opponibile *erga omnes* e così anche contro il terzo possessore dell'effetto cambiario. — A. Bologna, 11 luglio 1904 (*D. C.* 1904, 844).

102. La moglie può opporre la prescrizione dell'azione cambiaria contro il marito, ove costui agisca non in proprio, ma *utendo iuribus* del creditore originario. — A. Milano, 11 febbraio 1902 (*D. C.* 739); C. Roma, 10 febbraio 1904 (*F.* I, 257; *L.* 746; *D. C.* 227; *Mon.* 301).

103. Chi disconosce la firma apposta al titolo cambiario, non può essere tenuto senza altro al pagamento, ma deve ammettersi anzitutto alla verifica della firma, come se si trattasse di qualunque altra scrittura privata. — A. Genova, 2 febbraio 1885 (*Rass.* 199, *c; D. C.* 264; *Eco* IX, 116; *Annuario* 102); Id. 7 maggio 1886 (*Annali*, 270; *G. it.* II, 405; *G. c.* II, 64; *Eco* 168; *G. pret.* 382).

104. E ciò senza che occorra all'uopo proporre querela di falso nel modo stabilito dagli articoli 296 e seg. Cod. proc. civile. — A. Venezia, 8 giugno 1887 (*T. v.* 330 *c*; *Mon.* 593; *L.* II, 197 *c*; *D. C.* 553; *F.* I, 718 *c*; *G. it.* II, 484; *Annuario* 91 *n.* e 100); A. Catanzaro, 24 giugno 1887 (*G. it.* II, 454; *D. C.* 594; *F.* I, 1276; *Annuario* 97); A. Torino, 17 aprile 1888 (*G. it.* II, 420; *G.* 400); A. Catanzaro, 27 luglio 1888 (*Gravina* 1889, 89); A. Bologna, 31 luglio 1888 (*L.* 1889, I, 126; *R. Bol.* 279); C. Firenze, 8 giugno 1891 (*F.* I, 761; *G.* 522; *G. it.* I, 1, 417; *D. C.* IX, 905; *T. v.* 356; *T. gen.* 868; *Cons. comm.* 215); C. Torino, 10 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 194; *G. it.* 1893, I, 1, 200 *n.*; *D. C.* XI, 287; *F.* 1893, I, 256; *G.* 1893, 42; *T. gen.* 97; *Mon.* 123); A. Bologna, 1° marzo 1901 (*T. v.* 352).

105. L'autenticità della firma essendo condizione essenziale della cambiale, senza di cui sarebbe nulla, l'impugnativa della firma deve sospendere il giudicio civile, tanto più quando già sia incoato il giudizio penale, a cui si devono rimettere gli atti. — A. Venezia, 24 giugno 1887 (*T. v.* 354 *n.*; *L.* II, 199; *Annali* 194; *F.* I, 775 *n.*; *Eco* 338; *Annuario* 99).

106. L'impugnativa della verità della firma sospende l'esecuzione o la condanna al pagamento indipendentemente dall'iscrizione in falso, e sino a che il portatore della cambiale non abbia, mercè il procedimento di verificazione, stabilita la verità dell'impugnata

firma. — C. Torino, 19 luglio 1888 (*G.* 517; *L.* II, 511; *Mon. leggi* 381; *F.* I, 810; *Mon.* 904; *Cons. comm.* 272; *D. C.* 747; *G. it.* I, 1, 645; *Annuario* 116 *n.*).

107. Agli effetti dell'obbligo della verificazione della firma stata impugnata, la cambiale è parificata ad una scrittura privata.

L'obbligo del procedere quindi a detta verifica incombe a chi intende valersi della cambiale e non a chi l'impugna. Sino a che non siasi proceduto a tale verificazione la forza obbligatoria della cambiale rimane sospesa. — A Milano, 18 dicembre 1888 (*G. it.* 1889, II, 219; *Fil.* 138; *Mon.* 1889, 107); A Genova, 6 novembre 1898 (*Giur.* 879).

108. Il debitore che nega la firma della cambiale non ha bisogno di far altro per ritenersi che l'abbia impugnata: il portatore ha l'obbligo di provarne la verità. — A. Catanzaro, 28 dicembre 1888 (*Gravina* 1889, 188).

109. Quando un effetto cambiario è impugnato di falso o non è riconosciuto sì che ne viene ordinata la verificazione, il giudice non può condannare il debitore a pagare pria che la verificazione abbia luogo, se la eccezione è verosimile e non sia respinta da gravi presunzioni. — A. Aquila, 28 maggio 1889 (*F. ab.* 129; *Cons. comm.* 388); A. Lucca, 3 novembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 48 *n.*).

110. Impugnata dal presunto debitore l'autografia della sottoscrizione apposta col di lui nome sulla cambiale, non può pronunciarsi condanna al pagamento.

Ove l'attore abbia tuttavia insistito per la condanna, còmpito del magistrato è di assolvere il convenuto dall'osservanza del giudizio. — A. Venezia, 30 giugno 1891 (*T. v.* 590).

111. Il disconoscimento della firma di una cambiale è eccezione opponibile al possessore e bene si possono dal giudice sospendere gli effetti dell'azione esecutiva. — A. Napoli, 12 luglio 1901 (*Trib. giud.* 257).

112. L'impugnativa della sottoscrizione dell'effetto cambiario rende obbligatoria la sospensione dell'esecuzione. — C. Torino, 27 giugno 1903 (*G.* 1057 *n.*; *D. C.* 770; *Mon.* 888; *F.* I, 1376 *n.*).

113. Disconosciuta la firma dell'obbligato cambiario devesi anzitutto procedere alla verifica, nè può, finchè questa sia esaurita, discutersi alcuna eccezione di merito nè condannarsi al pagamento nemmeno previa cauzione. — A. Casale, 13 dicembre 1904 (*G.* 1905, 122).

114. La semplice impugnativa della firma apparente della cambiale non può valere a sospendere la condanna di pagamento e l'esecuzione cambiaria; tale effetto potrebbe avere soltanto la vera querela di falso regolarmente proposta, salvo ben inteso al prudente criterio del giudice il dare li provvedimenti opportuni. — A. Torino, 29 marzo 1887 (*Rass.* 15; *Annali* 175; *D. C.* 522; *F.* I, 1024; *G.* 319 *n.*; *L.* I, 238; *Cons. comm.* 346; *Annuario* 97).

115. Dichiarando il debitore di non conoscere come sua la firma che trovasi nella cambiale, la prova di verità di essa è a carico del creditore, ma la cambiale intanto si eseguisce con facoltà al magistrato d'imporre al creditore una cauzione. — A. Catanzaro, 27 novembre 1888 (*G. it.* 1889, II, 348; *Gravina* 1889, 288).

116. Proposta l'azione cambiaria in giudizio di cognizione, la semplice impugnativa della firma da parte del debitore non autorizza il giudice a sospendere la pronuncia della condanna. — C. Roma, 25 giugno 1890 (*G. it.* I, 1, 687; *D. C.* 779; *Mon.* 786; *L.* II, 118; *F.* I, 914; *T. gen.* 451).

117. L'impugnazione che gli eredi spiegano col non riconoscere la firma apposta su di una cambiale del loro autore, costituisce un'eccezione personale di grave istruzione e di lunga indagine.

E però, siffatta impugnazione non può sospendere la condanna al pagamento, anche con cauzione, provvedendosi al tempo stesso per la verificazione della firma in prosecuzione di giudizio.

118. Ogni questione sulla nullità dell'obbligazione cambiaria deve essere riservata all'esito della verificazione della firma impugnata. — T. Bari, 18 agosto 1891 (*Pisanelli*, 270).

119. L'impugnativa della firma d'una cambiale essendo un'eccezione dilatoria e di non pronta soluzione nè fondata su prova scritta, non può arrestare la condanna al pagamento nè l'esecuzione del titolo. — C. Palermo, 28 agosto 1892 (*L.* 1893, I, 267; *G. it.* 1893, I, 1, 234).

120. Impugnata la verità della sottoscrizione cambiaria, sia dall'apparente sottoscrittore o sia dai suoi eredi, senza il soccorso di alcuna prova scritta, il magistrato osserva la legge condannando al pagamento sotto vincolo di cauzione e riservando al seguito del giudizio le indagini sulla verificazione della scrittura. — C. Napoli, 18 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 1, 175).

121. La dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione del proprio autore (art. 1321 c. c.) non appartiene a quelle eccezioni che possono ritardare l'esecuzione cambiaria. — A. Trani, 15 novembre 1898 (*Mon.* 1899, *n.*); A. Genova, 8 aprile 1904 — disconoscimento della firma propria — (*F.* I, 1144; *Riv. dir. comm. ind.* II, 250; *G. it.* I, 2, 785, *n.*); C. Palermo, 19 gennaio 1905 (*Mon.* 183; *L.* 759; *D. C.* 456).

122. Il disconoscimento della firma in una cambiale e la impugnazione di falso costituiscono una eccezione personale che non sospende la condanna; questa però deve pronunziarsi in via provvisoria. — A. Palermo, 23 giugno 1899 (*L.* II, 665; *D. C.* 965).

123. Il convenuto comparso in prima sede non può opporre il disconoscimento della sottoscrizione cambiaria per la prima volta in appello. — A. Venezia, 4 settembre 1888 (*T. v.* 498).

124. Il dichiarare di non riconoscere la sottoscrizione benchè apposta ad una cambiale non equivale ad impugnativa di falso. — C. Napoli, 4 febbraio 1891 (*Crit. for.* 189; *G. it.* I, 1, 400).

125. Se chi è richiesto del pagamento di una cambiale dichiara di impugnare la propria firma, ovvero di non riconoscere quella del proprio autore, il possessore del titolo è tenuto ad offrire la prova della verità della firma, in difetto di che la sua domanda deve essere rigettata e il precetto annullato.

126. L'ordinanza della camera di consiglio che in giudizio penale di falso abbia dichiarato non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato, non fa stato di cosa giudicata nel giudizio civile all'oggetto di provare la verità della firma, nè libera il possessore del titolo dall'obbligo della verificazione della scrittura.

127. Il disconoscimento della firma non si richiede che sia fatto dalla parte personalmente, ma può farsi dal suo procuratore anche senza mandato speciale. — A. Genova, 27 maggio 1898 (*T. gen.* 459).

128. La forma del titolo cambiario consiste nelle sue qualità estrinseche e materiali, e fino a che vi ha una firma non può dirsi che essa manchi pel solo motivo che non fu riconosciuta per vera in forza di una semplice eccezione. — A. Cagliari, 20 giugno 1904 (*G. sarda*, 262).

129. Non può estendersi al girante il favore accordato al terzo possessore per agevolargli l'esazione del suo credito. — A. Casale, 31 marzo 1885 (*G. cas.* 155).

130. Se il girante una cambiale sostenga, che il terzo possessore ha apposto alla medesima una diversa scadenza per fare apparire fatto in termine il protesto che fu elevato tardivamente, non può ricorrere ad altro mezzo di prova all'infuori dell'iscrizione in falso. — C. Napoli, 26 gennaio 1891 (*G. it.* 1, 1, 890; *Cons. comm.* 152; *Mov. giur.* 26).

131. Non è ammissibile l'eccezione di girata fittizia contro il possessore della cambiale senza il contradditorio del girante. — A. Cagliari, 5 aprile 1888 (*L.* I, 815; *G. it.* II, 336).

132. Il girante non può opporre al possessore di una cambiale eccezioni riguardanti i rapporti giuridici fra lui e l'accettante. — C. Napoli, 18 giugno 1888 (*D. C.* VII, 145).

133. Le norme privilegiate dell'azione cambiaria non impediscono al girante contro cui sia promossa di poter opporre la inefficacia della gira, per la simulazione della obbligazione concordata col possessore giratario, e d'invocarne i relativi mezzi d'istruzione. C. Napoli, 16 gennaio 1899 (*G. it.* I, 1, 265; *T. gen.* 1899, 266; *D. e G*, XIV, 328).

134. La disposizione dell'articolo per la quale l'azione cambiaria non può essere paralizzata da eccezioni non fondate su prova scritta, non è applicabile allorchè si tratta di effetto cambiario tratto all'estero, dove non sia ammesssa quella disposizione. — A. Torino, 10 luglio 1885 (*Rass.* 68, *n.*; *G.* XXIII, 24, *n.*; *Annali* XX, 85; *F.* XI, I, 55, *c*; *G. it.* XXVIII, II, 202, *n.*; *Mon.* XXVII, 75; *L.* XXVI, I, 157; *D. C.* IV, 180).

135. Le eccezioni ammissibili sull'azione cambiaria devono proporsi esclusivamente dal debitore cambiario, o da chi vi sia legittimamente surrogato. — A. Genova, 14 luglio 1885 (*Rass.* III, 1).

136. Il debitore cambiario può opporre in compensazione al creditore la differenza tra la somma da questo realmente ricevuta e la maggiore dichiarata siccome mutuata in un contratto, ma che lo stesso creditore ammette di aver sborsato soltanto in parte. — A. Venezia, 24 novembre 1885 (*T. v.* 639).

137. È ammissibile nello svolgimento dell'azione cambiaria l'eccezione di compensazione quando questa ultima sia legale o convenzionale. — T. Pisa, 4 maggio 1889 (*D. C.* 776; *Annuario* 127).

138. La eccezione di gira simulata per collusione tra il giratario che esercita la cambiale ed il traente che la gira, all'effetto di sfuggire alle eccezioni che poteva opporgli l'accettante, è eccezione procedibile, a sensi dell'art. — T. comm. Venezia, 15 maggio 1887 (*T. v.* 439; *Annuario* 85).

139. L'emittente di cambiali, sotto condizioni e cause determinate, può opporre al giratario le eccesioni che avrebbe a dedurre contro il prenditore, massime se la girata ebbe luogo a scopo di sottrarre il debitore alla difesa di quelle eccezioni. — C. Palermo, 14 giugno 1887 (*G. cat.* 113; *Circ. giur.* 275; *L.* XXVIII, 1, 53; *F. cat.* 226; *Annali* XXII, 46; *Annuario* 86).

140. È arbitrario presumere, che una girata in bianco, abbia data posteriore alla scadenza della cambiale, soltanto perchè una girata susseguente porta una data successiva alla scadenza.

Al giratario e possessore della cambiale ben può essere opposta l'eccezione di simulazione della girata, in quanto d'accordo col prenditore, ed al fraudolento scopo di render vane le eccezioni a questo opponibili, sia mascherato sotto veste di giratario.

In tal caso l'eccezione assume carattere di *excepto doli*, e diventa personale al giratario ed anche contro di lui esperibile. — A. Venezia, 22 settembre 1898 (*T. v.* 1898, 605).

141. Il debitore cambiario può opporre, quale mancanza delle condizioni richieste all'esercizio dell'azione cambiaria, anche l'incapacità dell'emittente, che annulla radicalmente l'obbligazione. — A. Napoli, 6 settembre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 81; *G. it.* II, 680).

142. È ammissibile l'eccezione di firma o di girata fittizia o di favore, e può provarsi anche con testimoni. — A. Aquila, 6 novembre 1888 (*F. ab.* 1889, 7; *Giorn. Marche* I, 289; *Annuario* 170).

143. La sottoscrizione di cambiale per mero favore non crea alcuna obbligazione tra il sottoscrittore e colui per cui favore ha firmato; epperò l'eccezione che la firma sia di mero favore investe l'esistenza del debito ed è proponibile nel giudizio cambiario mosso contro il sottoscrittore da colui che ebbe la firma di puro favore, ed essendo giustificata da scrittura prodotta, importa l'assolutoria del convenuto. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 117, *n.*; *L.* XXX, I, 480, *n.*; *Cons. comm.* 1890, 123; *T. gen.* 1890, 225; *Annuario* 175; *Giorn. not.* 1890, 197; *Annali* 1890, 196; *Riv. univ.* 1890, 162).

144. È ammissibile l'eccezione di firma o girata fittizia o di favore nei rapporti diretti degli originarii contraenti e così tra l'accettante e colui a cui favore il titolo figura emesso, e può stabilirsi colla prova per testi. — A. Genova, 25 luglio 1890 (*T. gen.* 561; *D. it.* I, 659; A. Roma, 16 dicembre 1890 (*T. rom.* 514).

145. L'emittente può dedurre la nullità della obbligazione cambiaria per illiceità di causa in confronto della persona a cui favore l'effetto cambiario fu sottoscritto. — A. Trani, 6 aprile 1889 (*G. it.* II, 549; *Annuario* 119).

146. Eccepita dall'emittente al prenditore la illiceità della cambiale, non può respingersene la prova dedotta per interrogatorio o per testi, nonchè la domanda di esibizione dei libri del prenditore, salva l'applicazione del capoverso dell'articolo 324. — C. Napoli, 5 agosto 1891 (*Gazz. P.* 592; *Mov. giur.* 1892, I, 71; *Cons. comm.* 1892, 40; *Mon.* 1892, 354).

147. Anche a riguardo delle cambiali compete l'eccezione di falsità della causa o della causa illecita della obbligazione cambiaria, la quale eccezione come di dolo può essere provata con testimoni e di fronte anche al giratario che si sostenga partecipe della frode, profferita intanto la condanna con cauzione o senza. Quest'eccezione esercita la sua influenza anche di fronte all'avallante. — A. Napoli, 19 ottobre 1896 (*Gazz. P.* XXIII, 142).

148. Il debitore per ragione di giuoco può, di fronte al proprio diretto creditore per questo titolo, valersi dell'eccezione di giuoco anche quando siasi obbligato cambiariamente. — T. Camerino, 17 aprile 1889 (*Cons. comm.* 205; *Annuario* 120)

149. In giudizio cambiario è ammissibile e può provarsi per testimoni l'eccezione *de soluto*, trattandosi in ispecie di stabilire che l'effetto fu pagato, ma non è stato restituito, purchè intanto non si sospenda la condanna o l'esecuzione. — C. Palermo, 14 settembre 1889 (*G.* XXVII, 172, *n.*; *Circ. giur.* 384; *Annuario* 180).

150. L'eccezione *de soluto* non è un'eccezione personale, nel senso dell'art., ma bensì una di quelle riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione medesima, onde può essere opposta in giudizio cambiario, quantunque non fondata su scritto. — C. Torino, 30 dicembre 1893 (*G.* 1894, 183); A. Milano, 15 febbraio 1900 (*G.* 424, *n.*; *D. C.* 506; *T. gen.* 222; *Mon.* 670).

151. Proposta in giudizio l'azione cambiaria, sono opponibili soltanto, allo scopo di arrestarne il corso, le eccezioni relative al titolo o alla persona dell'attore, le quali risultino dal titolo stesso o da prova precostituita.

Lo stesso principio è applicabile allorchè l'azione cambiaria è proposta contro l'avallante. — A. Genova, 26 aprile 1890 (*G. it.* II, 555; *T. gen.* 301).

152. Il debitore non può opporre al possessore cambiario altre eccezioni all'infuori di quelle riguardanti la forma del titolo. — A. Trani, 9 giugno 1896 (*R. Trani* 685).

153. Contro il possessore di un bianco segno riempito non sono proponibili che le eccezioni ammesse specificatamente dalla legge contro i titoli cambiari. — A. Firenze, 8 febbraio 1899 (*Annali* 130).

154. L'eccezione di falso può sempre eccepirsi contro il possessore d'una cambiale, essendo di natura reale ed investendo l'esistenza stessa del titolo. — C. Firenze, 10 maggio 1897 (*F.* I, 758; *L.* II, 79; *D. C.* 768; *T. v.* 340).

155. L'eccezione di falsità della firma che apparisce in una cambiale, può essere opposta a qualunque possessore di essa, appartenendo alla categoria delle eccezioni, contemplate nell'art. 324 Codice di commercio, per il vizio

che accusa nella forma del titolo e per l'impedimento risultante all'esercizio dell'azione dall'accertamento della falsità. — A. Torino, 28 novembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 50); A. Napoli, 31 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 318 *n.*).

156. L'impugnativa della firma di una cambiale e l'eccezione di falso sono sempre opponibili al creditore cambiario, sebbene non siano fra le eccezioni contemplate nell'articolo 324 Cod. comm.

Nel primo caso l'onere della verifica della firma spetta a chi produce la cambiale, nel secondo a chi ebbe a proporre la querela di falso. — A. Genova, 4 giugno 1894 (*Mon.* 558; *D. C.* 545; *F.* I, 1166 *n.*); A. Genova, 25 gennaio 1897 (*L.* I, 288 *n.*; *F.* I, 477 *n.*; *D. C.* 487, *T. gen.* 46). A. Bologna, 1° marzo 1901 (*T. v.* 352).

157. La mancanza o simulazione di causa e quindi la inesistenza del debito sono eccezioni personali, che possono venire opposte nei rapporti diretti tra l'emittente e il prenditore di uno *chek* come di una cambiale. — A. Roma, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 104).

158. Decidere se in giudizio cambiario le eccezioni del convenuto siano liquide e di pronta soluzione ed abbiano tutti i caratteri voluti dall'articolo per far respingere l'azione o ritardare l'esecuzione, è giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

159. Il giudice del merito non può ammettere le dette eccezioni col menzionato effetto, se non constata la loro esistenza con certezza, non bastando che ponga in essere una maggiore o minore verosimiglianza e probabilità. — C. Torino, 30 luglio 1885 (*G.* 664; *D. C.* 849).

160. Le eccezioni personali, che il debitore cambiario può opporre a chi esercita l'azione cambiaria, devono riflettere il rapporto giuridico che corre direttamente fra le parti. — A. Venezia, 5 febbraio 1886 (cit. al n. 20); C. Palermo, 29 gennaio 1903 (*D. C.* 895; *Mon.* 746).

161. Colle parole: *eccezioni personali a colui che esercita l'azione cambiaria*, il legislatore ha voluto dire che le eccezioni proposte dal resistente al pagamento della cambiale dovessero riguardare proprio colui che tale pagamento richiede. — C. Torino, 11 giugno 1889 (*G.* 512; *T. gen.* 583; *Mon* 1890, 89; *Annuario* 124).

162. L'opposizione al precetto cambiario, con cui si contesta nell'attore la qualità di legittimo possessore della cambiale e di creditore, dimostrandolo soltanto incaricato dello sconto, è eccezione personale che, sebbene inefficace a paralizzare gli effetti del precetto, può formare oggetto di successiva discussione e provarsi anche con testimoni. — A. Roma, 28 settembre 1886 (*T. rom.* 728); A. Venezia, 11 ottobre 1887 (*F.* I, 968, *n.*; *D. C.* 825; *Annali* 381; *T. v.* 541, *n.*; *Annuario* 87, *n.* e 88, *n.*).

163. Nei giudizi cambiari le eccezioni personali all'attore, che risultino liquide, di pronta soluzione e fondate sovra prova scritta, possono non solo ritardare la condanna e la esecuzione, ma benanco far pronunciare il rigetto dell'azione. — C. Napoli, 20 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 12; *Gazz. P.* 400).

164. L'eccezione proposta dal debitore cambiario che la cambiale fu da lui rilasciata in bianco durante la minore età e poi posseduta dal creditore, non è eccezione che rifletta « la forma del titolo » nè « le condizioni necessarie all'esercizio dell'azione », ma è eccezione personale al prenditore che agisce in giudizio. — A. Casale, 8 febbraio 1894 (*G. cas.* 282).

165. Nei giudizi cambiarii allora soltanto si consente di potersi opporre eccezioni personali quando queste, di più o meno pronta soluzione che siano, vengono ad essere fondate sopra prova scritta. — C. Napoli, 11 maggio 1896 (*Gazz. P.* XXVII, 518).

166. L'eccezione di non numerata pecunia è eccezione personale nei sensi dell'art. — A. Venezia, 29 maggio 1896 (*T. v.* 566).

167. L'eccezione di mancanza di trapasso di proprietà di cambiale in bianco non riguarda la forma del titolo, ma è un'eccezione personale a chi esercita l'azione cambiaria, ossia al nuovo illegittimo prenditore. — A. Casale, 28 marzo 1902 (*G.* 318; *F.* I, 837; *G. it.* I, 2, 484; *D. C.* 788).

168. L'esecuzione cambiaria non può ritardarsi per eccezioni non fondate su prova scritta, a nulla valendo all'uopo la deduzione di giuramento decisorio. — A. Torino, 11 novembre 1885 (*Rass.* III, 70 *n.*; *G.* XXIII, 25 *c.*; *Annali* XX, 37 *n.*; *F.* XI, I, 58 *c.*; *G. it.* XXXVIII; 202 *n.*; *Mon.* XXVII, 76; *L.* XXVI, 1, 158, *D. C.* IV, 142).

169. Nel giudizio di esecuzione immobiliare in base a cambiale non è ammissibile, all'effetto di sospenderne l'esecuzione, il giuramento decisorio tendente a provare la mancanza di causa nella cambiale. — A. Brescia 22 aprile 1886 (*D. C.* 542; *Annuario* 149).

170. La delazione del giuramento fatta a chi agisce esecutivamente in base a cambiale non vale ad arrestare l'esecuzione. — A. Casale, 29 gennaio 1889 (*Cons. Comm.* 151; *Annuario* 127); A. Genova, 29 marzo 1895 (*T. gen.* 288).

171. Il giuramento, come incombente di pronta soluzione, è ammissibile anche in giudizio di esecuzione in dipendenza di effetto

cambiario, ma non all'effetto di arrestare la esecuzione quando non abbia il suo fondamento su prova scritta. — A. Casale, 5 maggio 1890 (*G. cas.* 263); C. Firenze, 26 luglio 1897 (*G.* 1447 *n.*; *T. v.* 575); A. Milano, 18 novembre 1903 (*D. C.* 1904, 210).

172. È ammissibile e sospende l'esecuzione e la condanna al pagamento il giuramento decisorio deferito al possessore della cambiale su circostanze personali ed escludenti l'esistenza del debito. — A. Venezia, 31 luglio 1888 (*T. v.* 583; *Annuario* 112 *n.*; *Rol.* 347).

173. Non osta l'art. 324 a che si deferisca al possessore della cambiale il giuramento decisorio sul fatto se questa contenga firma di favore. — C. Napoli, 4 luglio 1896 (*L.* II, 229 *n.*).

174. Quando l'accettante impugni che il prenditore della cambiale è un prestanome di altro creditore, che egli indica, possono essere ammessi l'interrogatorio e il giuramento decisorio all'uopo invocati. — C. Napoli, 9 febbraio 1897 (*G. it.* I, 1, 583); *L.* II, 3; *D. e G.* XI, 414).

175. È inammissibile il giuramento per provare che il possessore della cambiale sia un prestanome del consegnatario. — A. Catania, 20 dicembre 1901 (*G. cat.* 1902, 8; *Mon. pret.* 1902, 250).

176. L'avallante che paga la cambiale senza assumere la qualità di creditore, va soggetto a tutte le eccezioni ammesse a favore dello emittente, e che risultino liquide e di pronta soluzione. — A. Casale, 26 luglio 1886 (citata al n. 18).

177. Se il supposto avallante nega che sua sia la attribuitagli firma in base alla quale si procede cambiariamente contro di lui, devesi preliminarmente procedere alla verificazione, sospendendosi intanto la condanna o l'esecuzione.

Ma a tale effetto è necessario che la impugnativa sia esplicita e formale, e non basterebbe che egli negasse in genere di avere mai avallato cambiali all'ordine di colui che apparisce prenditore dal titolo in base a cui si agisce. — A. Torino, 17 dicembre 1889 (*G.* 1890, 277 *n.*; *Annuario* 189).

178. L'eccezione dell'alterazione della somma portata dalla cambiale non può essere opposta dall'avallante al terzo possessore. — T. Livorno, 6 aprile 1891 (*D. C.* 351; *L.* II, 563; *G. it.* II, 527); A. Lucca, 15 giugno 1891 (*F.* 1, 777; *L.* II, 485; *G. it.* II, 527; *D. C.* 518; *T. gen.* 439; *Annali* 246).

179. L'avallante di una cambiale alterata nella somma dopo l'avallo non può essere tenuto di fronte al possessore di buona fede a pagare la maggior somma risultante dall'alterazione. — T. Livorno, 14 maggio 1892 (*D. C.* 527).

180. L'eccezione di abuso della firma sociale in un avallo fatto da un socio nel proprio interesse può essere opposta dalla società nel giudizio cambiario promosso contro la medesima dal terzo possessore. — A. Genova, 14 aprile 1893 (*D. C.* 579).

181. *Contra.* Nel giudizio cambiario contro una società commerciale avallante, non può questa opporre la nullità dell'avallo dedotta da che questo sia stato dato per lei da un suo socio amministratore, quegli stesso che ha emesso la cambiale per suo interesse particolare. — C. Torino, 28 marzo 1894 (*G.* 363, *n.*; *G. it.* I, 1, 510, *n.*; *Mon.* 585; *D. C.* XII, 580).

182. L'avallante non può opporre all'originario prenditore, che è un terzo nei rapporti di lui, le eccezioni personali opponibili all'accettante.

183. Se anche la cambiale sia pervenuta in bianco al terzo possessore, che la riempì per escuterla, non gli sono opponibili le eccezioni personali ai precedenti possessori. Il quale principio devesi maggiormente applicare, ai fini delle eccezioni personali all'avallante ed accettante, nei rapporti tra il primo ed il prenditore originario di una cambiale a costui consegnata in bianco dall'accettante.

184. L'avallante di una cambiale non può opporre neanche al prenditore originario la eccezione di precedente escussione dell'accettante, anche quando la cambiale gli sia stata data a garanzia di altra obbligazione di indole civile. — A. Napoli, 21 maggio 1902 (*Trib. giud.* 218).

185. L'annullabilità dell'avallo prestato da chi poi fu interdetto, è proponibile anche contro il terzo possessore se concorrano le condizioni stabilite dall'articolo. — A. Modena, 17 febbraio 1903 (*F.* I, 1287, *n.*).

186. Il possessore di un effetto cambiario, il quale si vede impugnata dal sottoscrittore la firma come falsa avanti il Tribunale di commercio, ha diritto di convenire in rivalsa avanti lo stesso Tribunale il notaio che ha dichiarata vera quella firma. — A. Ancona, 23-28 febbraio 1885 (*Giorn. Marche* 1886, 148).

187. L'esercizio dell'azione cambiaria non può essere interrotto o sospeso dall'impugnazione in falso del titolo cambiario. — A. Catania, 10 settembre 1886 (*G. cat.* 171; *Cons. comm.* 328); A. Napoli, 9 novembre 1888 (*D. C.* 1889, 238; *Annuario* 123); A. Catania, 20 marzo 1889 (*Not. it.* 1890, 54; *Mon. Pret.* 62; *G. cat.* 153; *F. cat.* 192),

188. L'eccezione di falso proposta nel giudizio cambiario è da considerarsi come eccezione personale di lunga indagine; epperciò

non arresta l'esecuzione o la condanna, salvo al giudice di ordinare gli opportuni provvedimenti temporanei e la prestazione di una cauzione idonea. — A. Potenza, 6 agosto 1888 *D. C.* 178; *Fil.* 550; *Annali* 300; *F.* I, 760; *Cons. comm.* 283; *G.* 696; *Mon.* 911; *Annuario* 121).

189. L'impugnativa di falso non può ritardare l'esecuzione o la condanna, le quali sono sospese di diritto solo dopo il mandato di cattura spedito in seguito alla querela di falso dal giudice penale. — C. Napoli, 9 gennaio 1889 (*D. C.* 205; *Mon.* 336; *Cons. comm.* 103; *G. it.* I, 1, 362; *L.* II, 628; *F.* I, 885; *T. gen.* 291; *Annali* 313; *Annuario* 133).

190. La querela di falso in via penale non sospende il giudizio e la esecuzione. — A. Trani, 24 febbraio 1890 (*R. Trani* 221; *Gazz. P.* 556); C. Napoli, 28 gennaio 1898 (*F.* I, 548).

191. La semplice esistenza d'una procedura penale in ordine ad effetti cambiari non vale a sospendere la condanna; è solo il caso di ordinare la cauzione di cui all'art. 324. — A. Casale, 9 aprile 1890 (*G. cas.* 229).

192. La querela di falso data dalla società contro il direttore che ha accettato la cambiale, non vale a sospendere l'esercizio dell'azione cambiaria, contro la società, allora quando non si tratta che di ammettere prove dirette a stabilire che la firma del direttore doveva vincolare la società, e d'altronde colla querela non si impugna menomamente l'intrinseco della cambiale. — A. Torino, 9 marzo 1891 (*G.* 335).

193. L'esecuzione cambiaria non viene arrestata per la querela di falso penale, di fronte alla quale non è neppure il caso dei provvedimenti di che nell'art. 375. — T. Livorno, 6 aprile 1891 (*D. C.* 351; *L.* II, 563; *G. it.* II, 527).

194. La querela di falso penale seguita da mandato di cattura non sospende sempre, in modo assoluto ed indistinto e di fronte a tutti gli obbligati, l'esecuzione della cambiale.

In tal caso il procedimento penale di falso sospende l'esecuzione della cambiale se il falso è relativo alla firma, non la sospende se riguarda invece l'enunciazione della somma. — A. Lucca, 15 giugno 1891 (*F.* I, 777; *L.* II, 485; *G. it.* II, 527; *D. C.* 518; *T. gen.* 439; *Annuario* 246).

195. La sospensione di un giudizio civile, o nello stadio di cognizione o nell'altro di esecuzione, è solamente possibile quando siasi già presentata querela di falso in via civile od in via penale contro del titolo che si pone a fondamento di quel giudizio.

Se però il detto titolo fosse una cambiale, non si potrebbe far luogo a sospensione; ed, ancora più, se la cambiale, invece d'impugnarsene la falsità, sia eccepita di nullità, perchè carpita con dolo. — A. Trani, 25 settembre 1891 (*Pisanelli* 335; *R. Trani* 805).

196. La querela di falso proposta contro l'attore in via penale sospende l'esecuzione.

197. La sospensione stessa poi è di diritto nel caso in cui il debitore abbia depositato la somma portata dalla cambiale. — A. Torino, 27 dicembre 1886 (*G.* 1887, 107; *Cons. comm.* 1887, 62; *D. C.* V, 286).

198. Nel caso di sospensione del giudizio per querela di falso in via penale, può il magistrato ordinare la prestazione della cauzione. — A. Ancona, 14 settembre 1887 (*Giorn. giur.* 1888, I, 104).

199. Nel giudizio cambiario per citazione, l'eccezione della querela penale di falso sporta contro l'apparente firma del convenuto, fa sospendere la pronuncia di condanna. — A. Catania, 31 ottobre 1887 (*G. cat.* 1888, 198, *n.*; *G. it.* XL, 93, *n.*; *F. cat.* 167, *n.*; *D. C.* VI, 286; *Annuario* 98).

200. Nella pendenza del procedimento penale di falso deve sospendersi la condanna al pagamento della cambiale senza obbligo di cauzione. — T. Pisa, 6 dicembre 1888 (*D. C.* 1889. 76; *Annuario* 120).

201. Deve sospendersi il procedimento esecutivo in base a titolo cambiario, quando gravi presunzioni inducono a credere che il titolo sia falso, e quando già si è iniziato il relativo procedimento penale. — A. Trani, 23 febbraio 1889 (*R. Trani* 417).

202. La querela di falso penale seguita da mandato di cattura, sospende l'azione cambiaria rispetto a tutti gli obbligati. — C. Napoli, 5 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 536; *D. e G.* V, 332); Id., 26 novembre 1890 (*D. e G.* VI, 332).

203. Anche dopo aver riconosciuto la sottoscrizione cambiaria e non ostante una *re judicata* che ne abbia respinta l'impugnativa, si può proporre querela di falso.

204. La querela di falso non è compresa fra le eccezioni dell'art. 324, ma la sospensione ha luogo in base all'art. 375. — A. Venezia, 9 settembre 1891 (*D. C.* X, 111; *T. v.* 613; *Cons. comm.* 335).

205. La querela di falso in via penale seguita da regolare istruttoria e dall'emissione del mandato di cattura, sospende, ai termini dell'art. 1317 del Cod. civ., l'esecuzione della cambiale indistintamente, tanto se la falsità cade sulla firma quanto se cade sulle altre parti della cambiale, come sulla indicazione della somma. — C. Firenze, 23 novembre 1891 (*L.* 1892, I, 6 e 45; *F.* 1892, I, 27 e 151; *G. it.* 1892, I, 1, 23 e 434; *D. C.* IX, 823 e 830; *T. v.* 609 e 627; *G.* 1892, 81); C. Napoli, 29 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 434; *L.* 1892, I, 599;

Gazz. P. 1892, 6); Id., 28 gennaio 1892 (*D. C.* 781; *G. it.* 980).

206. L'articolo stesso però deve interpretarsi in armonia con l'art. 31 Cod. proc. pen. e quindi il giudizio cambiario si sospende soltanto allora che non possa esaurirsi indipendentemente dall'esito del giudizio penale. — A. Firenze, 17 marzo 1892 (cit. al n. 7).

207. Proposta dall'avallante d'una cambiale la querela di falso penale per falsificazione della somma e intervenuto il mandato di cattura, il giudizio resta sospeso. — T. Livorno, 14 maggio 1892 (*D. C.* 527).

208. Impugnata di falso la girata come fatta con falsa firma da un terzo che ha soltanto il titolo, il giudizio per il pagamento promosso contro l'emittente o i giranti rettamente si sospende fino a definizione del giudizio penale di falso. — C. Torino, 31 dicembre 1894 (*G.* 1895, 157, *n.*).

209. Impugnata di falso la data apparente della cambiale, come appostavi per sottrarla alla prescrizione quinquennale, se essa non risulti scritta di carattere del sottoscrittore, deve sospendersi l'esecuzione e istruirsi sul falso. — C. Napoli, 20 aprile 1905 (*Gazz. P.* XXVII, 196).

210. La querela di falso in via civile non sospende la condanna o l'esecuzione. — A. Catanzaro, 26 ottobre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 154).

211. L'eccezione di falso civile non rientra nel numero di quelle contemplate dall'articolo 324, e quindi non sospende l'esecuzione della cambiale. — A. Lucca, 15 giugno 1891 (cit. al n. 178).

212. L'eccezione di falsa firma da parte dell'accettante in lettera di cambio non è di quelle contemplate dall'art. 324.

213. Essa è regolata dagli art. 1321, 1322 Cod. civ. e 282 e seg. Cod. proc. civ. e l'onere della prova incombe a chi produce la cambiale. — A. Brescia, 31 agosto 1891 (*G. it.* II, 666; *Mon.* 1892, 209).

214. L'eccezione di falsità della firma opposta dall'apparente soscrittore della cambiale sospende l'esecuzione e la condanna. — A. Torino, 28 novembre 1893 (*G.* 1894, 192).

215. Per sospendere l'esecuzione cambiaria e rinviare le parti al giudice penale non basta l'incidente di falso civile, ma è necessario che risultino sufficienti indizi di falso. — A. Cagliari, 27 luglio 1895 (*G. sarda* 313; *L.* II, 377).

216. La impugnativa di falso è una di quelle eccezioni che paralizza il diritto del terzo possessore della lettera di cambio. — A. Trani, 9 aprile 1896 (*R. Trani* 499).

217. La querela di falso civile, proposta contro la cambiale, è un'eccezione che riflette la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione; ma essendo di lunga indagine, non sospende la condanna al pagamento, salvo al magistrato la facoltà di obbligare il creditore a dare cauzione. — A. Catanzaro, 28 dic. 1896 (*T. cal.* 1897, 97); C. Napoli, 31 dicembre 1896 (*D. C.* XV, 299; *Gazz. L.* 1897, I, 476; *G. it.* 1897, I, 1, 409, *n.*; *P.* 1897, 223).

218. L'impugnativa di falso della firma posta ad una cambiale, per cui si sia proposto incidente civile di falso, non è tra le eccezioni riguardanti la forma del titolo, e le condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, e neppure può annoverarsi tra quelle personali a colui che esercita l'azione.

Rientra invece tra quelle che attengono all'essenza giuridica dell'atto, ed essendo di lunga indagine, non vale a far sospendere la condanna al pagamento. — A. Catanzaro, 8 marzo 1898 (*T. cal.* 1898, 120).

219. *Contra.* La querela di falso in via civile sospende la condanna o l'esecuzione. — Trib. Avellino, 30 gennaio 1889 (*Giorn. Marche*, I, 366; *Gazz. giur.* 366; *Gazz. P.* XXIII, 56; *Annuario* 188).

220. Proposta querela di falso in via civile contro una cambiale, è rimesso al prudente criterio del magistrato ordinare la sospensione degli atti esecutivi con l'obbligo della cauzione.

221. Tale provvedimento temporaneo è revocabile, se la cauzione non sia data nei modi e termini stabiliti. — T. Potenza, 1° febbraio 1890 (*Gazz. P.* 489).

222. La querela di falso in via civile intentata contro una cambiale per impugnativa della sottoscrizione, può somministrare al giudice, secondo la valutazione delle circostanze del caso, fondamento sufficiente a concedere le richiesta sospensione degli atti esecutivi. — A. Firenze, 25 giugno 1891 (*Annali* 228).

223. Di fronte alla querela di falso incidente civile, contro la cambiale, il magistrato, a norma dell'art. 1317 Cod. civ., ha facoltà di sospendere il corso della causa principale o emettere provvisoriamente la sentenza di condanna, assoggettando, a seconda dei casi, i creditori a dare cauzione. — A. Catanzaro, 14 aprile 1898 (*T. cal.* 1898, 120).

224. La querela di falso civile sospende lo esercizio dell'azione cambiaria anche quando non sia già stata pronunziata sentenza di condanna. — (A. Catania, 24 giugno 1898 (*L.* 304, *n.*; *G. cat.* 127).

225. L'ordinanza che dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di falso in una cambiale, non può invocarsi nel giudizio commerciale per respingere le prove di

nuovi elementi incriminabili. — A. Catanzaro, 28 ottobre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 154); T. Genova 29 ottobre 1896 (*T. gen.* 1897, 62; *Giur.* 509).

226. L'ordinanza del giudice istruttore che dichiara non luogo a procedere in seguito a querela di falso in cambiale, anche se non è stata notificata, toglie ogni ostacolo all'azione cambiaria e quindi fa decorrere la perenzione e la prescrizione. — A. Catania, 30 marzo 1894 (*L.* II, 162).

227. Sospesa una esecuzione cambiaria promossa dal possessore contro l'accettante, per effetto di giudizio penale di falso intrapreso dal Pubblico Ministero contro il prenditore, e dichiaratasi in questo giudizio la falsità della cambiale, l'accettante ha diritto di riassumere la causa in sede civile per far dichiarare la nullità degli atti contro di lui promossi. — C. Roma, 26 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 701; *L.* II, 226; *F.* I, 790; *Annali* 171).

228. L'eccezione d'illiquidità del credito non può riguardare i remittenti o beneficiari.

229. Il remittente, di fronte al trattario, che si rifiuta di pagare, non è tenuto a spogliarsi dei proprii titoli di credito e rilasciargli i documenti destinati a corredare la rivalsa. — A. Milano, 18 settembre 1886 (*Mon.* 967; *D. C.* 894).

230. La norma di inammissibilità di certe eccezioni verso il possessore della cambiale, non osta a che il debitore cambiario le possa opportunamente far valere dopo aver pagata la cambiale. Epperò il traente che ha pagata la cambiale può sempre stabilire di fronte al prenditore il minore suo debito, per ottenerne la restituzione dell'indebito. — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 125, *c.*; *D. C.* V, 858; *Annuario* 129).

231. In materia cambiaria le eccezioni di lunga indagine, non potendo sospendere il pagamento, si devono ammettere in prova nel corso ulteriore del giudizio, mentre intanto viene ordinata l'esecuzione del precetto, ovvero si pronuncia la condanna.

232. Pronunciando la condanna al pagamento, non ostante le opposte eccezioni, il giudice non è obbligato a motivare le ragioni per cui non ravvisi necessaria la cauzione, siccome disposizione lasciata al suo prudente arbitrio. — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 66, *n.*; *Mon.* 1887, 248).

233. Nei giudizi cambiari le eccezioni di lunga indagine e non fondate su prova scritta devono rimettersi a prosecuzione del giudizio, senza evitare nè sospendere la condanna del pagamento dell'importo della cambiale. — C. Torino, 15 luglio 1887 (*G. it.* I, 1, 612; *G.* 658; *Annuario* 86).

234. Se le eccezioni personali ammesse dall'articolo contro chi esercita l'azione cambiaria non sono liquide e di pronta soluzione, in ispecie se dipendono da prova per testi ed interrogatorio, si possono bensì ammettere queste prove, ma intanto devesi pronunziare la condanna al pagamento o l'esecuzione, con cauzione o senza, secondo il criterio del giudice. — C. Torino, 19 febbraio 1889 (*G.* 541; *L.* II, 662; *Annuario* 123).

235. L'art. 324 riguarda i casi nei quali le eccezioni dedotte non possono, per la lunghezza delle indagini da esaminarsi, risolversi colla celerità dell'azione cambiaria, ma non toglie al giudice il potere connaturale al suo ufficio di evitare ogni inutile differimento, rigettando definitivamente le dette eccezioni con una sola pronuncia tutte le volte che manchino di ogni plausibile fondamento, e non se ne dia veruna motivazione atta ad infirmare le prove contrarie già acquisite alla causa. — C. Firenze, 24 marzo 1891 (*L.* II, 370; *G.* 583; *T. v.* 487; *Annali* 342; *T. gen.* 521).

236. Qualora, a sensi dell'art. 324, per trattarsi di eccezioni di lunga indagine, si faccia luogo all'esecuzione o alla condanna al pagamento, devono però ammettersi contemporaneamente le prove proposte ad istruzione delle medesime, e non rimandarsi tale ammissione in prosecuzione di giudizio. — A. Milano, 8 giugno 1891 (*Mon.* 721).

237. Dedotte contro il possessore della cambiale eccezioni di non facile indagine, nè di pronta soluzione, devesi emettere la condanna al pagamento e disporre in prosieguo del giudizio la istruzione necessaria su di esso. — A. Trani, 28 febbraio 1903 (*R. Trani* 239).

238. Nei giudizi cambiari le eccezioni personali di lunga indagine, anche in mancanza di prova scritta, debbono essere rimandate in prosecuzione di giudizio e non in separata sede. — C. Palermo, 5 dicembre 1903 (*L.* 1904, 358); A. Venezia, 15 giugno 1904 (*L.* 1914; *D. C.* 789); C. Palermo, 26 ottobre 1904; Id., 28 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 229).

239. Non è personale al possessore del titolo cambiario, ma sibbene sostanziale ed intrinseca alla forma del titolo, l'eccezione dedotta dal minore contro la validità del titolo nel giudizio di esecuzione cambiaria, e come tale quest'eccezione può valere a sospendere la condanna o l'esecuzione del precetto cambiario, massime quando già sia stata prestata cauzione. — A. Torino, 26 marzo 1887 (*G.* 399).

240. Però il minore che con arti dolose si è fatto credere maggiore d'età e facendo abitualmente atti di commercio, rilasciando e negoziando abitualmente titoli cambiari, ha

ingenerato la credenza universale che egli fosse commerciante, non può impugnare per età minore le cambiali da lui tratte. — C. Napoli, 3 dicembre 1887 (*Gazz. P.* 1888, 232; *Cons. comm.* 1888, 144; *D.* e *G.* IV, 187).

241. La impugnativa per incapacità ad obbligarsi, sospende l'esecuzione e la condanna. — A. Roma, 6 febbraio 1888 (*T. rom.* 358; *Annuario* 119).

242. *Contra.* La pendenza di un giudizio di interdizione a carico del debitore cambiario e la relativa eccezione d'incapacità non valgono a far sospendere la condanna al pagamento. — A. Brescia, 2 agosto 1888 (*Mon.* 929; *D. C.* 668; *Cons. comm.* 281; *Annuario* 119).

243. In materia cambiaria la sola eccezione d'incompetenza assoluta sospende l'esecuzione o la condanna, non quella d'incompetenza giudiziaria per preteso patto compromissorio che non sia liquida, di pronta soluzione, e fondata su prova scritta. — C. Torino, 29 febbraio 1888 (*G.* 479; *Annuario* 118).

244. L'eccezione di mancanza di causa opposta all'obbligazione cambiaria appartiene alle eccezioni personali che a termini dell'articolo 324 non valgono a sospendere l'esecuzione e la condanna del debitore al pagamento se non quando siano liquide, di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. — A. Milano, 21 gennaio 1889 (*Mon.* 253; *Fil.* 247); A. Torino, 11 settembre 1893 (*G.* XXXI, 15).

245. Ma le prove dedotte devono intanto ammettersi per istruirle e discuterle in progresso di causa. — A. Torino, 11 settembre 1893 (*G.* XXXI, 15).

246. Una eccezione personale fondata solo sopra un principio di prova scritta non vale a sospendere l'esercizio dell'azione cambiaria.

247. Del pari non sospende l'esecuzione cambiaria il deposito della somma domandata e delle spese a sensi dell'art. 580 del Codice di procedura civile. — A. Genova, 30 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 81; *D. C.* VIII, 245; *Annuario* 129).

248. Nella vendita sopra cambiale l'azione *quanti minoris* intentata dal compratore contro il venditore non legittima la sospensione degli atti esecutivi promossi dal venditore in base alla cambiale. — A. Genova, 11 luglio 1890 (*T. gen.* 464; *D. C.* 780; *D. it.* I, 548).

249. L'eccezione *de soluto* opposta dal debitore cambiario non vale a sospendere l'esecuzione o la condanna se non è liquida o di pronta soluzione e fondata su prova scritta. — A. Torino, 20 aprile 1891 (*G.* 562; *T. gen.* 683); Id., 7 luglio 1891 (*G.* 704; *G. it.* II, 666); Id., 11 maggio 1892 (*G.* 685).

250. Non si può sospendere la condanna dell'avallante che eccepisca la sua liberazione in base all'art. 1928 Codice civ., se la prova della sua eccezione non è liquida o di pronta soluzione e dipendente da scritto, salvo a lui di fornirne la prova in prosecuzione di giudizio. — A. Torino, 11 maggio 1892 (*G.* 685).

251. L'eccezione di dolo è personale, epperò non impedisce l'esecuzione e la condanna al pagamento della cambiale quando non è fondata su prova scritta; ma in tal caso il magistrato deve ordinare anche il proseguimento del giudizio sulla eccezione di dolo. — C. Roma, 11 agosto 1898 (*L.* II, 510, *G. it.* I, 1, 1190; *D. C.* 931).

252. Non è sospesa l'esecuzione della cambiale dalle eccezioni personali che si oppongano al possessore (nella specie, l'abuso della girata in bianco) quando non sono di pronta indagine; nè tale disposizione può essere frustrata con l'obbligare il possessore ad una cauzione. — A. Catania, 24 marzo 1897 (*G. cat.* 81).

253. Non vale a far sospendere la condanna al pagamento l'eccezione che la cambiale firmata in bianco fu rilasciata per favore se la prova si vuol desumere dai libri di commercio del possessore della cambiale, ma solo può, risultando l'eccezione verosimile, ordinarsi la prestazione di una cauzione a carico del possessore. — A. Genova, 27 marzo 1897 (*L.* I, 665; *D. C.* 415; *T. gen.* 207).

254. L'eccezione di frode, anche quando abbia carattere personale, in confronto a chi esercita l'azione cambiaria, non vale a sospendere il relativo giudizio. — A. Bologna, 7 marzo 1899 (*G. it.* I, 2, 244, *n.*).

255. Non può formare ostacolo all'azione cambiaria promossa dal terzo possessore contro l'accettante della cambiale un atto estragiudiziale lanciato dal curatore del debitore fallito, in cui si fa espressa riserva di impugnare di frode il credito risultante dalla cambiale. — A. Palermo, 24 gennaio 1902 (*F. sic.* 176).

256. Il giudice non può sospendere il pagamento di una cambiale quando il debitore eccepisca la compensazione coll'indennità da lui chiesta al prenditore per la parziale inadempienza del contratto in dipendenza del quale la cambiale fu rilasciata come pagamento. — C. Torino, 3 luglio 1899 (*L.* II, 296); Id., II, 478, *n.*; *D. C.* 958; *G.* 1569, *n.*).

257. Le eccezioni di compensazione e confusione non possono sospendere l'esecuzione cambiaria se non hanno i requisiti dell'articolo. — A. Genova, 21 giugno 1901 (*T. gen.* 375); A. Cagliari, 4 agosto 1902 (*G. sarda* 325).

258. Colla semplice esibizione del contratto scritto che ha dato origine al rilascio della

cambiale, il debitore non può suffragare la eccezione personale di inadempimento del contratto da parte del possessore della cambiale, all'effetto di ottenere la sospensione del giudizio cambiario, ai sensi dell'art. — A. Venezia, 29 ottobre 1901 (*T. v.* 82).

259. Nei giudizi cambiari non sono ammissibili le eccezioni personali, riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, non fondate su prova scritta, solo in quanto si voglia con esse ottenere la sospensione degli atti esecutivi; ma la legge non impedisce al debitore, in difetto di prova scritta, di far valere le sue eccezioni nella stessa sede, ed al magistrato adito per l'esecuzione, di disporre gli opportuni mezzi istruttorii al tempo stesso in cui pronunzia la condanna. — C. Napoli, 21 gennaio 1902, (*Corte d'appello delle Puglie*, 102).

260. L'eccezione riflettente l'alterazione della somma portata dalla cambiale non può sospendere il pagamento se non è fondata su prove scritte; però il giudice, ammettendo la relativa prova da esperirsi in prosecuzione di giudizio, può assoggettare il pagamento alla condizione di una cauzione per l'eccedenza della somma ammessa dovuta dal debitore. — A. Genova, 28 dicembre 1903, *T.* 1904, 16).

261. L'ordinare o no una cauzione è rimesso al prudente arbitrio del magistrato. — A. Casale, 15 marzo 1889 (*G. cas.* 177); A. Genova, 4 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 87; *L.* 1892, I, 288).

262. La cauzione di che nell'art. 324, è imposta al creditore dal giudice del merito, e può revocarsi o modificarsi in appello. — T. Pisa, 27 febbraio 1890 (*D. C.* 366).

263. A termini dell'art. 324 Codice commerciale, la condizione che le eccezioni siano fondate su prova scritta, è richiesta soltanto per impedire l'esecuzione della cambiale, ma non per alligarla unicamente all'obbligo della cauzione; e quindi questa può imporsi al creditore sebbene l'eccezione personale sia ancora intieramente a provarsi. — A. Catania, 16 ottobre 1893 (*G. cat.* 225; *L.* 1894, I, 160, *n.*).

264. Possono essere ragioni per condizionare la condanna al pagamento della cambiale alla prestazione da parte dell'attore di idonea cauzione, l'essere questo straniero e il non avere esso patrimonio in Italia. — A. Venezia, 31 dicembre 1894 (*T. v.* 1895, 371).

265. Quando le eccezioni personali nel giudizio cambiario non siano fondate su prova scritta, il giudice non può usare della sua facoltà di imporre al possessore della cambiale una cauzione, mentre condanna il debitore al pagamento. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 773; *G. it.* I, 2, 365).

266. Non sospesa l'iniziata esecuzione o la condanna, ma solo impostasi una cauzione, questa s'intende ordinata per la prosecuzione degli atti esecutivi o per eseguire la condanna; onde il procedente ha questa facoltà e non obbligo o di prestare quella cauzione o di rinunziare alla prosecuzione dell'iniziata esecuzione o ad eseguire la condanna. — A. Bologna, 10 giugno 1895 (*Mon. giur.* 147).

267. La sola presentazione di una querela per truffa ed abuso di bianco-segno sui vaglia cambiari non sospende la condanna o l'esecuzione. — T. Casale, 29 marzo 1889 (*G. cas.* 168).

268. La querela per truffa ed abuso di bianco-segno nei vaglia cambiari allora sospende la condanna al pagamento che esistano indizi sufficienti dell'esistenza del reato di cui in detta querela, e i termini e le prove allo appoggio delle quali sia presentata per poter valutare la portata dell'influenza che possa esercitare nella causa. — A. Casale, 25 aprile 1889 (*Cons. comm.* 157; *G. cas.* 169; *Annuario* 133)

269. Il fatto di essersi sporto querela in via penale per truffa contro cambiali, delle quali si chiede il pagamento, non è titolo sufficiente per far sospendere il giudizio in via civile, e la condanna al pagamento, giusta l'art.

Onde il giudice, a sensi di tale articolo, possa rimandare la discussione delle eccezioni in prosecuzione di giudizio, è d'uopo vi sia istanza di parte. — A. Genova, 20 giugno 1893 (*Giur.* 246).

270. Non si deve far luogo alla sospensione della causa civile promossa dal portatore della cambiale contro il datore d'avallo, allorchè non vi è alcun indizio di complicità dell'attore nel reato di truffa o di abuso di bianco-segno commesso dall'emittente, contro cui venne iniziato il procedimento penale; nè la sola scienza per parte dell'attore dell'altrui fatto delittuoso potrebbe ritenersi come complicità.

271. La mancanza di buona fede nel possessore della cambiale per la conoscenza che gli si vuol attribuire, del reato di truffa o di abuso di bianco-segno commesso dall'emittente, costituisce una di quelle eccezioni personali che non possono fare sospendere la esecuzione cambiaria, salvochè siano liquide, di pronta soluzione e fondate su prova scritta. — C. Torino, 30 novembre 1899 (*L.* XXX, I, 118; *G.* 785; *Mon.* 1890, 112; *T. gen.* 1890, 81; *D. C.* VIII, 57; *Cons. comm.* 1890, 57; *G. it.* 1890, I, 1, 148; *Annali* 1890, 80; *Annuario* 118).

272. Quando una cambiale, benchè rilasciata

in bianco, si trova presso un terzo giratario perfettamente regolare e completa nelle sue necessarie indicazioni, non s'ammette contro di esso terzo la prova diretta a stabilire che essa fu emessa in bianco a una data diversa da quella statavi apposta, per arguirne la nullità per insufficienza di bollo e la inefficacia del protesto come fatto tardivamente. — C. Torino, 7 dicembre 1889 (*G.* 1890, 9; *G. it.* XLII, I, 1, 117; *L.* XXX, I, 387; *Mon.* 1890, 117; *T. gen.* 1890, 70; *Giorn. not.* 1890, 106).

273. *Contra.* È ammissibile in diritto cambiario la prova diretta a stabilire che il titolo fu emesso in bianco e fu riempito poi con una data anteriore a quella della effettiva emissione, ed è quindi in contravvenzione alla nuova legge sulle tasse di bollo già in vigore a quest'ultima data.

274. È pure ammissibile in giudizio cambiario la prova dedotta a stabilire che la cambiale emessa in bianco fu poi riempita con una data anteriore, qualora da ciò venisse a risultare che la scadenza in essa indicata sarebbe anteriore alla vera data dell'emissione. — A. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 150; *Boll. Madon* II, 98; *Annuario* 195; *Giorn. not.* 1890, 285).

275. Quando trattasi di cambiale rilasciata in bianco, è ammessa la prova nei rapporti fra mittente e prenditore, che questi riempiendola appose una data diversa dalla convenuta onde sottrarsi alla prescrizione. — A. Torino, 6 luglio 1900 (*Mon.* 815; *L.* II, 804; *D. C.* 925; *G.* 1085).

276. Il trattario non incontra obbligazione cambiaria se non mediante l'accettazione, e quindi non è azione cambiaria, e non vi è applicabile l'art. 324 Cod. comm., l'azione del traente contro il trattario non accettante per far dichiarare illegittimo il suo rifiuto. — C. Firenze, 14 novembre 1889 (*G.* XXVII, 106, *n.*; *L.* 1890, I, 187; *T. v.* 1890, 25; *Cons. comm.* 1890, 371; *T. gen.* 1890, 75; *Annuario* 117; *Fil.* 1890, 73).

277. Il disposto dell'art. 324 è applicabile tanto alle cambiali tratte, quanto al vaglia o pagherò cambiario. — T. Livorno, 7 luglio 1891 (*D. C.* 887).

278. Pronunciata la sentenza di condanna per debito cambiario, non è più invocabile l'art. 324 per impedire al debitore di dedurre in via di opposizione al precetto intimatogli, massime col mezzo del giuramento decisorio, la già avvenuta estinzione del debito, della quale non esista prova per iscritto. — A. Torino, 7 luglio 1891 (*G.* 704; *G. it.* II, 666).

279. Non è più applicabile la seconda parte dell'art. 324 quando non si tratta di vero e proprio giudizio cambiario, ma di esecuzione di sentenza pronunziata in base a titoli cambiari. — A. Genova, 15 ottobre 1891 (*T. gen.* 1892, 40); C. Torino, 12 novembre 1891 (*G.* 749; *T. gen.* 1892, 34).

280. L'art. 324 Cod. comm. è solo applicabile ai giudizi cambiari, e non è tale quello in cui la domanda è fondata sopra un conto e le cambiali furono prodotte soltanto a sostegno della domanda. — A. Torino, 30 gennaio 1894 (*G.* 300, *n.*).

281. L'art. 324 non è applicabile quando non si versa in giudizio cambiario, ma in quello di opposizione a dichiarazione del fallimento in base a cambiali non pagate: sono allora ammissibili prove ad escludere l'esistenza di un debito commerciale, e delle qualità di commerciante. — C. Torino, 25 settembre 1894 (*G.* 808).

282. L'art. 324 è applicabile anche alle eccezioni opposte in giudizio di esecuzione per sentenza pronunciata in base a titolo cambiario. — A. Venezia, 25 settembre 1894 (*L.* II, 766 *n.*).

283. Alla girata della polizza di carico è applicabile la norma dell'art. 324 Codice di comm., quanto alle eccezioni che possono essere opposte al portatore. — A. Venezia, 26 aprile 1897 (*T. v.* 1898, 365).

284. L'abuso di bianco-segno in cambiale non è opponibile al terzo possessore di buona fede. Pertanto la querela data contro chi commise l'abuso non basta a fare sospendere il giudizio cambiario instituito dal terzo. — A. Torino, 17 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 227, *n.*; *Annuario* 189).

285. L'inefficacia del bianco-segno per non essere stato riempito secondo le precorse intelligenze, non può essere opposta al terzo possessore che presenta il titolo compiuto e regolare.

Può invece l'inefficacia opporsi al prenditore che pretenda esercitare l'azione cambiaria e s'ammette contro di lui la prova degli accordi precedenti, delle eventualità contemplate e non verificate, e dell'abuso commesso del bianco-segno; e tali eccezioni e deduzioni sospendono l'esecuzione o la condanna.

285 *bis.* La non sospensione dell'esecuzione o della condanna ha luogo soltanto quando si tratta di eccezioni personali a chi esercita la azione, e non quando si tratta di opposizioni che riguardano la forma del titolo e la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione. — A. Torino, 15 marzo 1890 (*G.* 402, *n.*; *Annali* 302).

286. L'allegare che la cambiale sarebbe stata emessa in bianco e che il possessore di essa ne avrebbe abusato, costituisce una eccezione

personale, che non può sospendere la condanna dei firmatari, se non sia fondata su prova scritta.

L'abuso può consistere unicamente nello avere il possessore indicato una somma superiore alla convenuta. — A. Genova, 4 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 87; *L.* 1892, 1, 238).

287. L'abuso del bianco-segno, per essersi dal prenditore riempita la cambiale con enunciazioni contrarie ai precedenti accordi, non è applicabile al terzo possessore della cambiale, ma è opponibile dal traente o suo avallante al prenditore, che in base alla cambiale da lui riempita esercita l'azione cambiaria.

287 *bis*. Se il creditore cui viene rilasciato un bianco segno, contrariamente al patto, lo riempie a suo arbitrio col nome di altra persona quale prenditore, l'abuso non nuoce al terzo di buona fede.

Ma se il terzo partecipa scientemente all'abuso, all'intento di togliere al debitore le eccezioni opponibili al suo diretto creditore cambiario, il terzo rimane soggetto alle eccezioni medesime. — A. Venezia, 4 novembre 1898 (*R. Trani* 1898, 501).

288. La prova però all'effetto di sospendere l'esecuzione o la condanna, non è ammissibile se non è liquida e di pronta soluzione e fondata a scritto. — A. Torino, 11 maggio 1892 (*G.* 685).

289. L'eccezione di abuso di fiducia apposta da chi ha firmato una cambiale in bianco al prenditore che esercita l'azione cambiaria, è un'eccezione personale che non può ritardare l'esecuzione o la condanna se non è prontamente liquidabile e in ogni caso fondata su prova scritta. — A. Genova, 14 dicembre 1894 (*L.* 1895, I, 159, *n.*); (*T. gen.* 1895, 22; *D. C.* XIII, 109; *F.* 1895, I, 175, *n.*); C. Firenze, 9 luglio 1900 (*Annali* 447; *T. gen.* 555; *T. v.* 478).

290. L'interrogatorio dedotto per provare l'abuso di fiducia, non vale a rendere liquida l'eccezione. — A. Genova, 14 dicembre 1894 (succitato).

291. Benchè privilegiata, la cambiale è sempre una scrittura privata, la quale non fornisce, come l'atto pubblico, la prova assoluta della sua verità estrinseca. — T. Pisa, 27 febbraio 1890 (*D. C.* 866).

292. La cambiale è un'obbligazione meramente formale di un pagamento da effettuarsi a chi presentasi come possessore al tempo della scadenza. Essa però non è atto autentico, ma sempre una scrittura privata impugnabile e per le dichiarazioni contenute nel corpo e per la sottoscrizione e per la data che si ha per vera sino a prova contraria. — C. Napoli, 5 agosto 1891 (*Mov. giur.* 1892, I, 71; *Cons. comm.* 1892, 40; *Gazz. P.* 592; *Mon.* 1892, 854).

293. Impugnata la firma della cambiale, la sentenza che condanna provvisoriamente al pagamento, rimandando la discussione delle opposte eccezioni in prosecuzione del giudizio, non salva l'istanza dalla perenzione, e ciò neppure se colla stessa sentenza alcuni dei debitori solidali siano stati definitivamente condannati per non avere opposto alcuna eccezione. — C. Napoli, 10 giugno 1891 (*Gazz. P.* 1892, 4).

294. Pronunziatasi la condanna provvisoria al pagamento di una cambiale e verificatasi in seguito la perenzione del giudizio, la condanna al pagamento rimane sempre ferma ed efficace, non ostante l'avvenuta perenzione. — A. Trani, 16 agosto 1895 (*R. Trani* 1896, 158).

295. *Contra*. La sentenza che condanna al pagamento di una cambiale, rimandando la discussione delle opposte eccezioni (nella specie, impugnativa della firma) in prosecuzione del giudizio, è semplicemente ordinatoria e va soggetta a perenzione. — C. Napoli, 5 marzo e 23 aprile 1897 (*F.* I, 1149 *n.*; *L.* II, 262 *n.*; *G. it.* I, 1, 584 *n.*); (*D. C.* 680); A. Napoli, 2 marzo 1898 (*G. it.* I, 2, 349 *n.*; *F.* I, 594 *n.*); A. Trani, 7 agosto 1900 (*L.* II, 668; *F.* I, 1368; *D. C.* 958); A. Bologna, 28 giugno 1905 (*F.* 1, 1288 *n.*).

296. Le eccezioni del debitore contro il titolo cambiario, oltre al non sospendere la esecuzione o la condanna, se non risultano da prova scritta, non possono nemmeno rimettersi ad ulteriore esame in prosecuzione di giudizio se il magistrato le riconosce insufficienti a infirmare l'efficacia del titolo. — C. Torino, 18 giugno 1891 (*G.* 472).

296 *bis*. Se le eccezioni opposte dal debitore cambiario non sono liquide e fondate su prova scritta, non possono ritardare la condanna o l'esecuzione; ma ciò non toglie che se ne debba ammettere la prova in prosecuzione di giudizio e che la prova possa darsi coi mezzi ordinari ed anche con testimoni, a senso dell'art. 44 Cod. commerciale. — C. Torino, 6 maggio 1892 (*G.* 700).

297. Non è necessario che il magistrato, adito pel pagamento di una cambiale, ripeta nel dispositivo della sua sentenza una riserva fatta espressamente nella motivazione di questa per la prosecuzione del giudizio, ai termini dell'articolo sulle eccezioni del convenuto che la medesima non risolve. — C. Roma, 18 settembre 1899 (*Corte S. Roma* II, 847).

298. Al giratario a titolo di pegno di effetti commerciali il debitore non può opporre le

eccezioni opponibili al girante. — A. Catania, 8 marzo 1888 (*Mon.* 614; *Annuario* 126); C. Napoli, 8 novembre 1888 (*Mon.* 898; *Gazz. P.* 535; *Annuario* 100); A. Roma, 25 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 721, *n.*; *L.* II, 379 *n.*; *D. C.* 770; *G.* 615, *n.*; *F.* 1896, I, 169 e 468, *n.*).

299. Al giratario della cambiale con indossamento in bianco, il quale agisca contro il debitore dopo il periodo di vita piena della stessa, sono opponibili tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto elevare contro il prenditore.

La condizione giuridica del giratario è da equipararsi a quella del prenditore agli effetti dell'azione cambiaria, ove risulti che ha concorso col proprio denaro alla creazione del credito portato dalla cambiale, e che fu annuente alla promessa contratta per iscritto dal prenditore di non girare, di non protestare l'effetto cambiario e di consentire si rinnovi alla scadenza, e per tutto il tempo determinato dalla scrittura. — A. Genova, 31 maggio 1894 (*D. C.* XII, 505).

300. È opponibile al giratario la conoscenza della falsità della data della cambiale al tempo della girata fattagli. — C. Torino, 12 dicembre 1896 *D. C.* XV, 282; *G.* 1897, 92; *Mon.* 1897, 104; *F.* 1897, I, 465).

301. Se l'eccezione opposta al possessore cambiario è illiquida, ma è di pronta soluzione e fondata su scritto, si sospende la condanna o l'esecuzione sino all'esaurimento delle prove che si ammettono. — A. Torino, 12 aprile 1892 (*G.* 571).

302. L'eccezione di appuramento di conti da sola o congiunta a quella di pagamento eseguito, sospende l'esercizio dell'azione cambiaria, quando le cambiali siano state rilasciate a garanzia di un contratto di somministrazione di biada, e quando le eccezioni siano fondate su prova scritta. — C. Napoli, 20 maggio 1895 (*D. e G.* XI, 171).

303. Se un credito cambiario viene assegnato per sentenza ad un creditore del prenditore, il terzo cui pervenne la cambiale per girata anteriore alla scadenza non perde il suo credito; ma il debitore della cambiale può opporgli come eccezione personale quell'assegnazione allo scopo di sospendere il pagamento. — C. Napoli, 4 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 370; *D. C.* 458; *Mon.* 1900, 348).

304. Se il possessore della cambiale non sia che un prestanome del vero possessore gli si possono opporre anche le eccezioni non personali. — A. Catania, 18 maggio 1900 (*Mon.* 1901, 55).

305. Dedotta l'inefficacia del consenso per motivi che mettano capo ad un giudizio penale e ad una istruzione civile, il magistrato può sospendere l'esercizio dell'azione cambiaria valendosi della facoltà di cui all'articolo. — C. Napoli, 4 marzo 1904 (*D. C.* 554).

306. Contro colui cui è stata ceduta la cambiale in bianco, le sole eccezioni che possa proporre il debitore sono quelle indicate nell'articolo. — A. Catanzaro, 11 agosto 1900 (*Gazz. giud.* 48).

307. La cambiale rilasciata in bianco non può circolare colla forma cambiaria prima del riempimento, epperò all'ultimo possessore il debitore può opporre le eccezioni non personali. — A. Torino, 25 gennaio 1901 (*D. C.* 469; *G.* 385).

308. L'emittente ed il suo avallante possono opporre al prenditore apparente del pagherò cambiario emesso in bianco le eccezioni opponibili al consegnatario del titolo. — A. Brescia, 21 luglio 1901 (*Mon.* 791 *n.*).

309. Al terzo al quale il prenditore della cambiale in bianco la consegna senza riempirla, possono dal traente essere opposte anche le eccezioni personali al prenditore medesimo. — A. Brescia, 11 marzo 1902 (*D. C.* 207 *n.*; *Mon.* 414; *F.* I, 714 *n.*).

310. Il terzo prenditore del bianco segno cambiario a luogo del consegnatario diretto resta avente causa di costui e come tale soggetto nei confronti coll'emittente a tutte le eccezioni che dipendono dalla causale della obbligazione. — C. Torino, 8 aprile 1905 (*G.* 627, *n.*; *F.* I, 880; *Mon.* 583; *L.* 1692); P. Montemagno, 28 giugno 1905 (*G.* 1028).

311. Colle parole: « *condizioni necessarie all'esercizio dell'azione* », l'art. allude alle pratiche richieste per conservare l'azione cambiaria e la cui omissione può essere opposta dal convenuto a chiunque promuova l'azione contro di lui. — A. Venezia, 25 agosto 1893 (*T. v.* 1894, 28).

312. La domanda di esibizione dei libri di commercio dell'attore importa una istruzione di lunga indagine. — A. Casale, 8 febbraio 1894 (*G. cas.* 282).

313. Se l'attore davanti al magistrato penale dichiara di rinunciare a far uso della cambiale, gli eredi di lui non possono più esercitare l'azione cambiaria. — A. Catania, 30 marzo 1894 (*L.* II, 162).

314. Quando non costi che il possessore della cambiale sia commerciante, è improcedibile la domanda con citazione ordinaria per pagamento della somma portata dal titolo, se non risulti denunciata ai riguardi della tassa di ricchezza mobile. — A. Venezia, 12 aprile 1894 (*T. v.* 289 *n.*).

315. Le cambiali dette *di comodo*, che raffigurano un credito che non esiste, possono dar luogo ad una responsabilità civile e so-

lidale a carico di chi le ha girate e di chiunque vi ha prestato mano col predisporle o trasmetterle e chi voglia esimersene o sospenderle, affermando la solvibilità degli obbligati cambiariamente, deve indicare gli enti da colpirsi e fornire i mezzi per l'esecuzione. — App. Venezia, 29 ottobre 1895 (*T. v.* 1896, 6).

816. La dizione dell'articolo porta la conseguenza dell'accoglimento o rigetto delle opposizioni, non quella dell'inammissibilità. — A. Palermo, 8 gennaio 1900 (*F. sic.* 98).

817. La produzione di una nota ipotecaria è una istruzione di pronta e facile soluzione, che può ordinarsi in una contestazione su cambiali. — C. Palermo, 11 gennaio 1900 (*L.* I, 597 *n.*).

818. Opponendosi eccezioni di lunga indagine, la condanna deve essere provvisoria. — A. Trani, 12 gennaio 1901 (*R. Trani* 208).

819. Chi avendo proposta domanda di condanna in base ad azione cambiaria di regresso si vede eccepita l'irregolarità della cambiale, può sostituire altra nuova causale alla sua domanda invocando invece la cambiale suddetta come scritto privato d'obbligo e delegazione di pagamento. — C. Torino, 8 febbraio 1902 (*G.* 451; *D. C.* 422; *Mon.* 441).

820. Le eccezioni di cui parla l'articolo non sono opponibili al terzo possessore della cambiale protestata. — A. Cagliari, 6 febbraio 1902 (*Mon.* 156; *D. C.* 367).

821. È nulla ed improduttiva di effetto giuridico la cambiale in cui una medesima persona figuri come emittente, prenditore e girante, e tale nullità è opponibile anche al terzo possessore. — A. Genova, 10 febbraio 1902 (*G. it.* I, 2, 308).

822. L'atto di citazione per condanna al pagamento di cambiale non è necessario indichi espressamente tutti i requisiti che le cambiali stesse debbono avere, giusta l'articolo 821. — C. Napoli, 4 marzo 1904 (*D. C.* 554).

V. art. 58 n. 12; art. 251 n. 73 e 74; art. 258 n. 2, 6 a 8 *bis* e 29; art. 259 n. 3, 7, 8; art. 260 n. 15 e 34; art. 294 n. 1; art. 305 n. 3 e 4, e art. 323 n. 13 e 58 bis.

—

Articolo 325.

Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1° per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;

2° per il protesto in mancanza di pagamento;

3° per l'esercizio dell'azione di regresso.

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene sia proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza. (*254, 255 I.; 761, 806 E.; 168, 169 F.*).

Bibliografia: Berlingieri F., *Quando sia necessario il protesto per conservare l'azione cambiaria* (*Mon. leggi* 1885, 12). — Lebano V., *L'emissione di una cambiale di rivalsa fatta dal possessore sopra il suo girante non impedisce la decadenza dall'azione di regresso se questa non si esercita con citazione o precetto nei termini legali* (*D. e G.* IX, 1). — Id., *Se l'esercizio dell'azione cambiaria contro uno dei giranti ne impedisca la decadenza di fronte agli altri* (*Mon.* 1900, 661; *D. C.* 1900, 621; *Cons. comm.* 1900, 129). — Minutillo P., *Se la tratta per rivalsa salvi il possessore della cambiale dalla decadenza dall'azione di regresso stabilita dall'art. 325 del Codice di commercio* (*R. Trani*, 1892, 189). — Pinzero F. E., *Se l'estinzione dell'azione cambiaria per decadenza o per prescrizione tragga seco l'estinzione dall'obbligazione preesistente all'emissione della cambiale stessa* (*Giostra*, 1902, 38). — Zignoni P., *Sulla decadenza dall'azione di regresso* (*Cons. comm.* 1892, 491).

1. La decadenza del possessore per non aver promossa l'azione cambiaria nel termine di legge, non può essere promossa d'ufficio dal giudice. — T. Torino, 18 maggio 1884 (*G.* 431; *T. v.* 1885, 142; *D. C.* 683; *Annuario* 128).

2. La decadenza dall'azione cambiaria per mancanza di protesto di cambiale domiciliata, siccome eccezione d'ordine privato, non può rilevarsi d'ufficio. — A. Modena, 21 settembre 1896 (*D. C.* V, 898; *Cons. comm.* 1887, 68; *Annuario* 98).

3. Il possessore d'un vaglia cambiario non decade dal diritto di esperire l'azione civile di garanzia contro il girante, quando prima della scadenza gli abbia, a sua richiesta, accordata una proroga e, sospesi gli atti, non abbia elevato il protesto. — T. Bologna, 18 febbraio 1885 (*R. Bol.* 106).

4. Decade dall'azione cambiaria il possessore che rifiuti il pagamento della cambiale dagli abbisognatari o da uno dei giratari, quantunque questi abbia ricusato di pagare come interventore volontario in favore del traente. A. Milano, 17 febbraio 1885 (cit. al n. 2 dell'art. 318).

5. Non si evita la decadenza dell'azione cambiaria in regresso contro il girante col semplicemente citarlo nel giudizio promosso contro altri coobbligati senza spiegare contro di lui alcuna conclusione, e solo formulando le riserve dei proprii diritti contro di esso.

6. Lo stato di moratoria in cui trovasi l'obbligato cambiario non esclude che si debba agire contro di lui nel termine all'uopo stabilito, e che in difetto s'incorra nella decadenza se non si giustifica che il credito cambiario di cui si tratta fosse compreso nello elenco nominativo di cui all'art. 819 del Codice di commercio, massime se, scaduta la moratoria, si ritardò ancora oltre il termine legale a proporre l'azione. — C. Torino, 6 luglio 1886 (*G.* 548).

7. L'azione cambiaria soggiace a decadenza ed a prescrizione: a decadenza quando non venga promossa nei quindici giorni dal protesto; a prescrizione quinquennale successivamente, quando, ancorchè sia stata spiegata l'azione nel termine voluto, più non sia proseguita pel lasso di cinque anni. — A. Firenze, 8 dicembre 1887 (*Annali* XXII, 10; *Eco* 1888, 105; *D. C.* VI, 411).

8. Il precetto valido, diventato inefficace per essere trascorsi i 180 giorni senza che si sia proceduto agli atti di esecuzione secondo l'art. 566 Cod. procedura civile, impedisce la decadenza dall'azione cambiaria. — A. Firenze, 8 dicembre 1887 (cit. al n. prec.); A. Trani, 5 aprile 1888 (*Fil.* 602); A. Genova, 9 aprile 1888 (*Cons. comm.* 339; *Eco* 175); A. Torino, 8 maggio 1888 (*G.* 480; *F.* I, 898; *Annali* 495); A. Firenze, 19 settembre 1888 (*Annali* 447; *Annuario* 109); A. Milano, 18 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 107; *G. it.* 1889, II, 219; *Fil.* 1889, 138); C. Torino, 27 aprile 1889 (*G. it.* I, 1, 869; *Mon.* 708; *F.* I, 959; *T. gen.* 545; *L.* XXX, I, 280; *Cons. comm.* 271; *G.* 716; *Annali* 319; *Gazz. P.* 258; *Fil.* 554; *Annuario* 155); A. Genova, 5 agosto 1893 (*L.* II, 342; *D. C.* 882; *T. gen.* 586; *Giur.* 276); A. Cagliari, 14 settembre 1893 (*F.* 1894, I, 214, *n.*); A. Palermo, 21 aprile 1894 (*F.* I, I, 807); C. Torino, 14 febbraio 1894 (*G.* 576, *n.*; *Mon.* 791; *G. it.* I, 1, 987; *D. C.* 856); A. Genova, 9 marzo 1894 (*Mon.* 392); A. Catania, 28 giugno 1895 (*G. cat.* 141).

9. Il precetto nullo per l'ommessa trascrizione della cambiale è tuttavia valido per interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 320 Codice commerciale. — A. Catania, 13 febbraio 1888 (*F.* I, 282; *Cons. comm.* 71; *G. it.* II, 221; *F. cat.* 82; *Mon.* 454; *D. C.* 443; *L.* 1889, I, 240; *Annuario* 111).

Contra. Il precetto nullo per ommessa trascrizione del protesto non vale ad interrompere il termine di decadenza di cui all'articolo 320 Codice commerciale. — A. Perugia, 19 aprile 1888 (*L.* II, 95; *Cons. comm.* 215; *Mon. leggi* 262; *Fil.* 618; *F.* I, 495; *Annali* 484; *Annuario* 111, *n.*); A. Bologna, 24 giugno 1889 (*T. gen.* 680; *Pratica leg.* 42; *L.* 1890, I, 287; *Mon.* 1890, 871; *F.* I, 1316; *R. Bol.* 369; *Annuario* 157).

10. Il precetto nullo per mancanza di intimazione a pagare nel termine di cinque giorni la somma per cui si procede, è efficace ad interrompere la decadenza dell'azione cambiaria. — C. Palermo, 31 maggio 1904 (*D. C.* 790; *L.* 2120, *n.*; *Mon.* 1905, 31; *F. sic.* 345).

11. Quando la sentenza interlocutoria, pronunciata in giudizio cambiario, decide una questione di merito, vale ad interrompere il termine di decadenza sebbene gli atti del giudizio siano successivamente caduti in perenzione. — A. Genova, 7 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 95).

12. Del pari, esercitata nel termine di legge l'azione cambiaria di regresso mediante intimazione della citazione, non può più incorrersi in decadenza per ciò che la citazione siasi lasciata perimere. — C. Torino, 27 aprile 1889 (di cui al n. 8); A. Catania, 6 agosto 1894 (*G. cat.* 178); C. Palermo, 20 maggio 1897 (*F.* I, 706, *n.*; *D. C.* 590; *L.* II, 222; *G. it.* I, 1, 772).

Contra. Il principio che la perenzione dell'istanza toglie a questa l'effetto di avere interrotto la prescrizione, è applicabile anche alle semplici decadenze, e in ispecie alla decadenza dall'azione cambiaria, quando, benchè proposta nel termine di legge, si lasci poi

cadere l'instanza in perenzione. — C. Torino, 12 settembre 1889 (*G.* 715; *Mon.* 909; *T. gen.* 678; *G. it.* XLII, I, I, 75; *F.* XV, I, 27; *Annali* 1890, 12); C. Napoli, 11 ott. 1889 (*G.* XXVII, 148; *D. C.* 1890, 70; *F.* 1890, I, 118; *T. gen.* 1890, 186; *Annuario* 148; *L.* 1890, I, 772).

13. Iniziata l'azione di regresso cambiario in termine utile, sia col precetto e sia con la citazione, la perenzione del precetto e della istanza non porta a decadenza. — A. Palermo, 21 aprile 1894 (*G. it.* I, 2, 596); A. Catania, 30 aprile 1894, *G. it.* I, 2, 597).

14. Il riconoscimento del debito nel verbale di pignoramento a seguito di precetto nullo importa rinuncia alla incorsa decadenza. — A. Trani, 9 febbraio 1889 (*R. Trani* 197; *Annuario* 161).

15. Il girante di una cambiale, dopo aver riconosciuto il possessore come suo creditore immediato ed avergli chiesto delle dilazioni al pagamento, non può eccepire la di lui decadenza dall'azione cambiaria per mancato esercizio della medesima nel termine di legge. — A. Genova, 9 aprile 1889 (*T. gen.* 344; *G. it.* II, 690; *Cons. comm.* 175; *Annuario* 160).

16. Il termine per l'esercizio dell'azione di regresso resta interrotto dalla ricognizione del debito con preghiera di sospendere gli atti esecutivi, e con promessa di soddisfare ogni impegno. — A. Torino, 27 ottobre 1899 (*G.* 1559, *n.*).

17. Ad impedire la decadenza dall'azione di regresso è indispensabile una domanda giudiziale anche avanti giudice incompetente e quindi non giova la ricognizione del debito. — C. Torino, 9 aprile 1900 (*G.* 721, *n.*; *L.* II, 79, *n.*; *F.* I, 866, *n.*; *G. it.* I, 1, 692; *Mon.* 766; *D. C.* 780).

18. La dichiarazione del credito in ordine agli art. 758 e 760 del Codice di commercio, è una vera e propria domanda giudiziale, la quale salva dalla decadenza dell'azione cambiaria. — A. Roma, 12 dicembre 1889 (*T. rom.* 470); C. Napoli, 15 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 345; A. Palermo, 19 aprile 1896 (*F.* 1, 773).

Contra. Trattandosi di credito cambiario, non può il medesimo ammettersi al passivo di un fallimento, ove l'azione cambiaria non siasi fatta valere nel termine e modi stabiliti dalla legge, non potendo tener luogo di esercizio dell'azione cambiaria l'ammissione del credito al passivo del fallimento fatta entro i quindici giorni dal protesto. — A. Catania, 9 aprile 1890 (*G. it.* II, 583; Mon. 698; *T. gen.* 469; *F.* I, 882; *Fil.* 404).

19. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso (verso il traente) se ommise di levare protesto per mancato pagamento alla scadenza, quantunque, attenendosi alla legge del luogo ove ha domicilio il trattario, abbia elevato protesto per mancata sicurtà in seguito al fallimento dello stesso trattario. E ciò anche se questo primo protesto di sicurtà, secondo la detta legge straniera, sia sufficiente a mantenere l'azione di regresso, senza bisogno di altro protesto per mancato pagamento. — A. Messina, 15 marzo 1891 (*F.* I, 574, *n.*).

20. Per esercitare l'azione di regresso contro il girante dichiarato fallito, bisogna che, entro i 15 giorni dal protesto, si agisca contro il curatore, o si domandi l'ammissione al passivo del fallimento, o si compia altro atto equipollente al fine dell'azione suddetta. Ciò non fatto, perdesi ogni diritto contro la massa fallimentare; nè si dà azione di indebito arricchimento contro il girante e contro la detta massa fallimentare. — T. Palermo, 11 luglio 1902 (*F. sic.* 386).

21. Trattandosi di cambiale o vaglia cambiario domiciliato nel senso dell'articolo 316, la omissione del protesto fa venir meno la azione contro l'accettante o l'emittente, di fronte ai quali il possessore ha salva soltanto l'azione d'indebito arricchimento, a norma dell'art. 326. — A. Perugia, 11 agosto 1890 (*Annali* 420).

22. Si decade dall'azione cambiaria anche contro l'emittente di cambiale domiciliata se non fu elevato protesto nei modi e termini prescritti dal cod. comm. — C. Napoli, 12 febbraio 1903 (*F. Puglie*, 116; *Gazz. proc.* XXXII, 63).

23. Quando alla scadenza d'una cambiale uno dei giranti si trovi già morto, il possessore decade dall'esercizio dell'azione cambiaria, in via di regresso, se nel termine di due giorni dal protesto trascura di dare l'avviso del mancato pagamento agli eredi del girante, e se non esercita contro di essi la cennata azione nel termine di 15 giorni dal detto protesto. — T. Bari, 18 settembre 1891 (*Pisanelli* 374).

24. Qualora il possessore di cambiale non pagata alla scadenza sia decaduto dall'azione di regresso, non può compensare il suo credito verso il girante con un proprio debito. — C. Firenze, 2 febbraio 1893 (*T. v.* 181; *L.* I, 784).

25. L'azione derivante dalla responsabilità civile del proponente pei titoli cambiari stati girati dal suo institore colla firma falsificata da quest'ultimo, è indipendente e distinta dall'azione cambiaria di regresso e può esercitarsi malgrado la decadenza da questa. — C. Torino, 30 aprile 1894 (*G.* 405, *n.*; *G. it.* I, 1, 706).

26. È ammissibile la prova testimoniale di

retta a stabilire che il debitore rinunciò alla eccezione di decadenza dall'azione cambiaria di regresso. — A. Genova, 15 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 150, *n.*).

27. Proposta in tempo utile l'azione cambiaria contro uno dei coobbligati in via di regresso, resta conservato e salvo ogni altro diritto verso gli altri coobbligati, contro i quali sarà sempre proponibile l'azione anche dopo il trascorso dei termini degli art. 320, 321 Cod. di comm. — A. Catania, 11 aprile 1888 (*Fil.* 585; *Cons. comm.* 249; *Annuario* 95, *n.*); A. Casale, 16 aprile 1889 (*T. gen.* 561; *G. cas.* 269; *Cons. comm.* 285; *Annali* 449; *Annuario* 146); C. Torino, 30 maggio 1890 (*T. gen.* 517; *G. it.* I, 1, 516; *G.* 622; *L.* II, 695; *D. C.* 340; *Mon.* 908); T. Como, 10 ottobre 1890 (*Mon.* 1891, 48); A. Cagliari, 22 novembre 1891 (*F.* 1892, I, 96; *D. C.* 127; *G. it.* 1892, I, 2, 30); C. Torino, 16 agosto 1899 (*G.* 1477, *n.*; *F.* I, 1394; *Mon.* 1900, 25; *D. C.* XVIII, 124).

Contra. La decadenza che l'articolo 320 commina al possessore dell'effetto cambiario, che non eserciti l'azione di regresso nei 15 giorni contro i coobbligati cambiari, è vera e propria prescrizione in favore di costoro, i quali, trascorso inutilmente quel termine, rimangono liberati da ogni azione.

Quindi per mantenere viva l'azione di regresso occorre che essa sia esercitata verso ciascun coobbligato entro il termine predetto, giacchè l'azione esercitata verso di uno fra essi non è efficace ad impedirne la decadenza di fronte agli altri coobbligati. — C. Napoli, 11 ottobre 1889 (*L.* 1890, I, 772; *G.* XXVII, 148; *D. C.* 1890, 70; *F.* 1890, I, 118; *T. gen.* 1890, 136); C. Torino, 7 agosto 1891 (*L.* II, 533; *F.* I, 1132; *D. C.* 858; *G. it.* I, 1, 671); A. Catania, 2 settembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 29; *G. cat.* 195; *Cons. comm.* 366; *F. cat.* 210).

28. Non sono applicabili in materia di decadenza dall'azione di regresso cambiario le cause di interruzione della prescrizione, e così non interrompe il termine la preghiera per lettera dell'obbligato al possessore della cambiale di sospendere gli atti esecutivi con assicurazione che, ove del caso, avrebbe fatto fronte ai suoi impegni. La decadenza dell'azione cambiaria è d'ordine pubblico. — A. Genova, 26 aprile 1901 (*T. gen.* 265; *D. C.* 621).

Contra: La decadenza e la prescrizione sono materie analoghe e si applicano ad entrambe le medesime ragioni interruttive determinate dal cod. civ. e le sospensive, per quanto siano applicabili. — A. Messina, 30 dicembre 1904 (*L.* 1905, 877, *n.*).

29. La decadenza dell'azione cambiaria di regresso, a sensi dell'art. 325 Codice commerciale, ha luogo anche contro il proprietario di cambiale smarrita che nel termine dell'articolo 330 non compia gli atti necessari a conservare l'azione.

30. Così, se egli, dopo istituito il procedimento delle cambiali smarrite, leva alla scadenza il protesto, ma poi nel successivo termine di 40 giorni disposto dall'art. 330, non promuove l'azione, incorre nella decadenza.

31. Col termine di 40 giorni suddetto non è da cumularsi l'altro termine normale stabilito dall'art. 320 per l'esercizio dell'azione. — T. Biella, 19 settembre 1898 (*G.* 628; *G. it.* I, 2, 622 *n.*).

V. art. 294 n. 3; art. 296 n. 10, 14 e 15; art. 308 n. 2 e 3; art. 310 n. 6; art. 316 n. 3 e 33; art. 317 n 1, 6 e 8; art. 321 n. 14.

Articolo 326.

Nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'art. 316, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario. (*257 I.; 813 E.; 171 F.*).

Bibliografia — Baslini A., *L'azione di arricchimento nel diritto cambiario italiano* (*Fil.* 1892, 1). — Bolaffio L., *L'azione di arricchimento nel diritto cambiario* (*T. v.* 1884, 477 ed *Annuario* 1884, 55). — Id., *Ancora sull'indole e natura dell'azione di indebito arricchimento contro il traente cambiario* (*F.* 1886, I, 381). — Id., *Questioni controverse nel giudizio cambiario* (Roma, 1888, Loescher libr.-edit.). — Id., *Diritto commerciale controverso:* II. *L'azione di arricchimento* (*Riv. scienze giur.* 1891, 65). — Calamandrei R., *Sull'esercizio dell'azione cambiaria di arricchimento* (*Mon. leggi* 1888, 65; *Cons. comm.* 1888, 1). — Castelbolognesi G., *Indebito profitto nella cambiale* (*Giur.* 1897, 385). — Cogliolo P., *L'azione di arricchimento* (*Annuario*

1892, 106). — Cristallo, *L'azione di arricchimento in tema cambiario* (Napoli, 1892, Tipografia De-Angelis-Bellisario). — Gargiulo E., *Sull'azione d'indebito arricchimento spettante al prenditore della cambiale contro il traente debitore* (*F. nap.* 1899, 54). — Lanza F.. *L'azione di arricchimento* (Casale, 1892, Tip. Torelli). — Manara U., *Indole dell'azione di arricchimento nel diritto cambiario italiano* (*F.* XV, I, 1177; *Mon.* 1890, 1021; *Circ. giur.* 1890, I. 313). — Id., *Ancora sull'indole dell'azione di arricchimento nel diritto cambiario italiano* (*D. C.* IX, 305; *F.* 1894, I, 488; *Mon.* 1892, 297). — Id., *Ultime note sull'indole dell'azione di arricchimento nel diritto cambiario italiano* (Torino, 1898, Unione Tip.-Ed.). — Romanelli N., *L'art. 326 del Codice di commercio* (*Mov. giur.* III, n. 9, e Napoli, 1898, Tip. Schipani). — Roncali C., *Sull'indole dell'azione d'indebito arricchimento* (*Mon. pret.* 1903, 209). — Sacerdoti A., *Sulla interpretazione dell'art. 326 Codice commerciale* (*Cons. Comm.* III, 17). — Id., *Ancora sull'azione di indebito arricchimento* (*Cons. Comm.* 1886, 129). — Id., *Sull'azione di arricchimento del possesso di una cambiale pregiudicata* (*D. C.* IX, 28). — Vidari E., *Azione di indebito arricchimento contro i giranti* (*D. C.* VII, 28). — Id., *L'azione di arricchimento nel diritto cambiario* (*T. v.* IX, 525). — Id., *Se, prescritta l'azione cambiaria, sopravviva ad essa l'azione d'indebito arricchimento* (*L.* 1900, I, 119). — Vivante C., *L'azione di arricchimento* (*Foro* 1899, I, 1264).

—

1. Decaduto il possessore dall'azione cambiaria diretta o di regresso, ancor sempre gli compete l'azione di arricchimento contro il traente. — A. Milano, 17 febbraio 1885 (*Rass.* 376; *D. C.* 390; *Mon.* 242; *R. Trani*, X, 489; *L.* II, 604).

2. L'azione di arricchimento può rivolgersi contro altro soscrittore che si dimostri, ma non apparisca il traente. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 1889, 58; *F.* 1889, I, 147; *L.* 1889, I, 260; *Annali* 1889, 81; *Annuario* 158 *n.*; *D. C.* VII, 276); A. Roma, 22 marzo-18 aprile 1889 (*L.* I, 701; *Cons. comm.* 214; *F.* I, 828; *Mon.* 304; *G. it.* II, 422; *T. gen.* 534; *Gazz. P.* XXIII, 151; *Fil.* 289).

3. L'azione di arricchimento, di cui all'articolo 326, non compete contro l'accettante o l'emittente di una cambiale non domiciliata. — A. Genova, 9 ottobre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 137; *T. gen.* 1892, 14).

4. Nelle cambiali domiciliate, estinta la azione cambiaria, ne proviene quella di indebito arricchimento contro il traente o emittente. — A. Napoli, 28 dicembre 1891 (*G. it.* XLIV, I, 2, 95).

5. Pel vigente codice di commercio, avvenuta la decadenza dell'azione cambiaria, è concessa quella d'indebito arricchimento al possessore della cambiale contro il traente, e nel caso preveduto dall'art. 316 anche contro l'accettante di una cambiale tratta, ed all'emittente di un pagherò o vaglia. — C. Napoli, 21 dicembre 1901 (*Mon. pret.* 1902, 356; *Trib. giud.* 1902, 122; *Giud. concil.* 1902, 458).

6. L'azione di arricchimento può rivolgersi anche contro il giratario dello emittente, quando si provi che la firma di questo è di favore e che il vero emittente è il giratario. — A. Genova, 11 febbraio 1888 (*Eco* 74; *Cons. comm.* 137; *Annuario* 158); A. Roma, 12 dicembre 1889 (*T. rom.* 1890, 470); C. Roma, 13 agosto 1890 (*L.* II, 399; *G.* 622; *F.* I, 859; *G. it.* XLIII, 1, 9).

7. L'azione di indebito arricchimento, di cui all'art. 326, non è che un'applicazione del principio, secondo cui a niuno deve essere permesso di arricchirsi con altrui danno.

8. Comunque il detto articolo non contempli che il traente, l'accettante o l'emittente, nei rispettivi congrui casi, pure esso va esteso anche al girante quando abbia incassato l'importo della cambiale senza averne pagato il prezzo, mettendo il possessore nella condizione di non poterla esigere alla scadenza. — T. Roma, 21 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 240; *Cons. comm.* 1889, 9; *Fil.* 1889, 34).

9. La disposizione dell'articolo contempla tassativamente i traenti, gli accettanti, gli emittenti, e non è perciò l'azione relativa concessa contro i semplici giranti.

10. Veri giranti sono soltanto coloro che per acquistare la cambiale l'hanno comprata con un corrispettivo e poi rivenduta riprendendone il prezzo da una parte sborsato e dall'altra ritirato, e così in virtù dello sconto, e non altrimenti, pareggiando le loro partite.

11. Devesi perciò considerare come vero accettante e debitore della cambiale, anzichè un semplice girante, colui, il quale sebbene figuri in tale qualità, tuttavia nulla abbia pagato agli accettanti, che apposero la loro firma sulla cambiale per favore, cioè all'unico

effetto che egli potesse scontarla. Ove quindi l'apparente girante abbia scontato la cambiale con effettivo incasso della valuta, e se ne sia locupletato, non può sfuggire all'azione di arricchimento di fronte al possessore della cambiale decaduto dall'azione di regresso. — C. Palermo, 8 settembre 1889 (*L.* XXX, I, 528, *n.*); A. Roma, 18 marzo 1890 (*L.* I, 528; *Cons. comm.* 105; *Fil.* 147; *T. rom.* 20; *Giorn. giur.* 241).

12. L'azione per indebito arricchimento nascente dall'art. 826 se non è permessa contro il girante della cambiale lo è però contro lo apparente girante che ne sia rimasto il solo debitore. — C. Roma, 25 febbraio 1891 (*Corte S. Roma*, II, 57).

13. Il possessore di una cambiale, decaduto dall'azione di regresso, è ammesso a provare, anche mediante testimoni, che la firma del traente è di mero comodo, e che perciò il suo girante è il vero traente.

L'ammissione di tale prova non si può dire che dia adito all'esercizio di un'azione di arricchimento contro il girante. — C. Roma, 28 maggio 1894 (*G. it.* I, 1, 757).

14. L'azione di arricchimento, improntata al noto aforisma: *nemo lucupletari debet cum aliena iactura*, può spiegarsi soltanto a carico del traente o emittente della cambiale; la detta azione però si estende anche contro il girante o giranti, qualora questi in realtà siano i veri e proprii traenti o emittenti. — C. Roma, 22 aprile 1897 (*T. rom.* 807); C. Napoli, 10 ottobre 1903 (*Mon.* 948; *F.* 1, 1841; *L.* 1904, I, 856 *n.*; *D. C.* 1904, 147).

15. L'azione di arricchimento sta pure contro il girante se questi è colui che si è arricchito. — A. Messina, 30 dicembre 1904 (*L.* 1905, 877 *n.*).

16. L'azione d'indebito arricchimento, di cui all'articolo, è concessa soltanto contro il traente o emittente, non già contro l'avallante. — A. Macerata, 12 settembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 6; *L.* II, 686; *Mon.* 1031; *T. gen.* 697; *Gazz. P.* XXIII, 329; *Giorn. giur.* 1890, 49; *D. C.* VIII, 125; *Annali* 1890, 92; *Cons. comm.* 1890, 125; *Annuario* 210); A. Brescia, 31 ottobre 1898 (*D. C.* 897).

Contra. La mancanza di protesto, trattandosi di cambiale domiciliata, libera il datore d'avallo non solo dall'azione cambiaria, ma da ogni altra azione civile o commerciale in dipendenza dell'avallo dato, salva solo l'azione d'arricchimento, ove si dia la prova di un indebito profitto da lui fatto. — C. Torino, 28 giugno 1891 (*G.* 491 *n.*; *L.* II, 405; *T. gen.* 588; *Mon.* 796; *G. it.* I, 1, 614; *Cons. comm.* 295; *D. C.* 846).

17. Sono circostanze che concorrono a dimostrare che la firma dell'emittente è di favore ed atte a giustificare l'azione di arricchimento contro lo apparente prenditore: — 1° l'essersi il prenditore dichiarato nell'interrogatorio deferitogli, ignaro del domicilio e della residenza dell'emittente; — 2° l'essere il titolo domiciliato presso lo stesso prenditore; — 3° l'essere riescite vane le ricerche fatte dall'usciere per trovare quell'apparente emittente nel luogo di emissione della cambiale; — 4° l'avere il prenditore girato in bianco la cambiale medesima. — A. Genova, 25 gennaio 1889 (*T. gen.* 171; *Cons. comm.* 78; *F.* I, 714; *Annuario* 174).

18. L'azione di arricchimento si dà anche contro un fallimento. — A. Roma, 12 dicembre 1889 (*T. rom.* 1890, 470).

19. Nella legislazione cambiaria germanica l'azione d'indebito arricchimento è di natura commerciale o civile, secondo l'indole dell'atto che abbia dato origine al rapporto cambiario. — A. Venezia, 6 aprile 1886 (*T. v.* 190 *c*; *F.*, I, 880 *n*; *D. C.* 579; *Annuario* 107); A. Brescia, 15 giugno 1891 (*Annali* 221).

20. L'azione di arricchimento è azione civile. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (cit. al n. 2).

21. L'azione d'indebito arricchimento non è azione cambiaria ma è azione civile o commerciale, a seconda della persona delle parti e del rapporto che vi dà luogo. — A. Roma, 22 marzo-18 aprile 1889 (cit. al n. 2); A. Venezia, 7 marzo 1890 (*T. v.* 225; *D. C.* 377; *G. it.* II, 580; *T. gen.* 567; *D. it.* I, 667); C. Firenze, 17 marzo 1890 (*T. v.* 181; *Mon.* 888; *L.* 1, 694); A. Venezia, 29 aprile 1890 (*T. v.* 340); C. Roma, 18 agosto 1890 (*L.* II, 899; *G.* 622; *F.* I, 859; *G. it.* XLIII, 1, 9).

22. L'azione d'indebito arricchimento è, per le legge di cambio tedesca, un surrogato dell'azione cambiaria già estinta, d'indole civile, perchè fondata esclusivamente sulla ingiusta locupletazione del debitore, la quale deve essere provata dall'attore, legittimato dal possesso del titolo.

23. Quindi, anche se i condebitori hanno specificatamente assunto nella cambiale l'obbligo del pagamento solidale, ciascuno è per l'azione di arricchimento tenuto a pagare quella sola parte dell'importo cambiario di cui effettivamente si è arricchito oltre gli interessi dal giorno della domanda giudiziale. — A. Venezia, 2 agosto 1892 (*T. v.* 1893, 11).

24. La prova dell'arricchimento indebito incombe all'attore possessore. — C. Firenze, 16 giugno 1887 (*T. v.* 377; *L.* II, 882; *Fil.* 644); A. Genova, 30 giugno 1893 (*G.* 718; *L.* II, 875); C. Firenze, 15 aprile 1901 (*F.* I, 785 *n.*; *Mon.* 729; *L.* I, 694; *D. C.* 494); Id., 11 luglio

1901 (*T. v.* 516); A. Firenze, 18 marzo 1902 (*Annali* 200).

25. Per l'estinzione di cambiale emessa col patto di successiva rinnovazione sino al verificarsi di una determinata condizione, può esercitarsi l'azione di indebito arricchimento, quando, pur non verificandosi la condizione l'emittente non rinnovi a scadenza la cambiale, ancorchè non protestata e non ne soddisfaccia l'importo.

26. Non è ammissibile l'azione di arricchimento a favore del possessore se non è provato che il traente lucrerebbe realmente del corrispettivo per cui la cambiale fu da lui emessa. — C. Roma, 10 agosto 1888 (*F.* I, 706; *Cons. comm.* 320; *Annali*, 464; *Mon.* 1889, 11; *D. C.* 1889, 155; *Annuario* 157).

27. Lo indebito arricchimento ha luogo al momento in cui si verifica la decadenza dall'azione cambiaria, e nel quale il debitore coll'eccepirla tende a sottrarsi alla restituzione della somma ricevuta. — C. Palermo, 8 settembre 1889 (*L.* XXX, 1, 588 *n*).

28. L'azione d'indebito arricchimento non può proporsi dal possessore per la prima volta in appello per sostenere la sentenza di primo grado, che accolse l'azione cambiaria da lui proposta quando già ne era decaduto per difetto di protesto. — A. Torino, 20 marzo 1890 (*G.* 1891, 402).

29. Costituisce domanda nuova e non può essere proposta in appello l'azione di indebito arricchimento, quando in prima istanza sia stata esercitata l'azione cambiaria di regresso. — A. Genova, 27 ottobre 1894 (*L.* 1895, I, 50 *n*.).

30. L'azione di arricchimento non si può proporre per la prima volta in appello in via subordinata all'azione del pagamento della cambiale. — A. Genova, 26 aprile 1901; *D. C.* 621; *T. gen.* 265).

31. L'azione proposta in giudizio di primo grado per ottenere l'intiero pagamento di una cambiale contiene implicitamente anche quella per indebito arricchimento, che può quindi proporsi per la prima volta in appello. — C. Torino, 19 marzo 1892 (*F.* I, 488; *G. it.* I, 1, 465; *D. C.* 583; *G.* 249).

32. Due sono gli elementi essenziali per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, cioè la decadenza dall'azione cambiaria ed il profitto a trarsene dall'obbligato, sia traendo vantaggio dalla somma dovuta, sia per non pagamento. — A. Trani, 28 aprile 1891 (*Pisanelli* 113).

33. L'azione d'indebito arricchimento segue la competenza dell'obbligazione principale. — T. Roma, 21 dicembre 1883 (*Cons. comm.* 1889, 9; *L.* 1889, I, 240; *Fil.* 1889, 34).

34. Non può essere proposta innanzi al giudice del luogo designato per il pagamento della cambiale, se il convenuto non sia ivi citato in persona propria. — A. Venezia, 7 marzo 1890; C. Firenze, 17 marzo 1890 (cit. al n. 21).

35. Può proporsi innanzi all'autorità giudiziaria del luogo ove il rapporto contrattuale fu conchiuso o doveva eseguirsi. — C. Roma, 18 agosto 1890 (cit. al n. 21).

36. Havvi indebito arricchimento nel traente di una cambiale ove si trattasse della recezione di una somma che gli si fosse data in cambio del proprio diritto di credito, o di una tratta rappresentativa di un mutuo. — C. Pisa, 22 aprile 1889, (*D. C.* 394).

37. Arricchimento indebito di una persona a danno di un'altra è anche l'evitare che la prima subisca le conseguenze di una propria obbligazione, ed il conservare a spese altrui nel proprio patrimonio un capitale che altrimenti avrebbe dovuto uscirne per soddisfare a tale obbligazione. — C. Palermo, 8 settembre 1889 (*L.* XXX, I, 528, *n*.).

38. L'indebito arricchimento si verifica tanto nel prendere ciò che non ispetta, quanto nel liberarsi di dare ciò che si deve. — C. Roma, 25 febbraio 1891 (*Corte. S. Roma*, II, 57).

39. L'indebito profitto mentovato nell'articolo 326 Cod. comm., o l'arricchimento, come appellasi nella scuola, è quella parte della valuta che, tornata a reale vantaggio del debitore, costituisce un effettivo aumento del suo patrimonio.

L'azione di arricchimento deve, quindi, essere tenuta distinta dall'azione creditoria genericamente intesa, avendo le due azioni un contenuto diverso. — C. Napoli, 12 febbraio 1894 (*L.* II, 479; *Mon.* 995); Id., 18 marzo 1894 (*G. it.* I, 1, 518, *n*.).

40. L'indebito arricchimento si verifica tanto nel caso in cui chi ha ritenuto la somma abbia con essa migliorato il suo patrimonio, quanto in quello nel quale la somma sia stata consumata per far fronte ai bisogni materiali e fittizi di colui che se l'abbia appropriata. — C. Napoli, 23 settembre 1899 (*G. it.* I, 912; *F.* I, 1264; *L.* II, 47; *Mon.* 1900, 124; *D. C.* XVIII, 105).

41. L'azione d'indebito arricchimento è un rimedio contro gli effetti della sola decadenza dell'azione cambiaria; però detta azione deve ritenersi inammissibile quando, oltre alla decadenza, si è verificata anche la prescrizione della medesima azione cambiaria. — T. Bari, 29 novembre 1890 (*Pisanelli* 1891, 121); A. Trani, 6 aprile 1891 (*Pisanelli* 267); A. Genova, 31 gennaio 1893 (*F.* I, 568; *D. C.* 429);

A. Napoli, 25 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 412; G. Firenze, 30 dicembre 1897 (*D. C.* 1898, 287; *F.* 1898, I, 451, *n.*; *Mon.* 1898, 426; *L.* 1898, I, 291); Id., 14 dicembre 1899 (*L.* I, 900, 119, *n.*).

42. L'azione d'indebito arricchimento di cui all'articolo, è inammissibile contro l'emittente o l'accettante di cambiale non domiciliata, il cui possessore abbia lasciato prescrivere l'azione cambiaria. — C. Roma, 1° giugno 1898 (*F.* I, 780; *Mon.* 748; *G. it.* I, 1, 758, *n.*; *L.* II, 898; *D. C.* 777; *G.* 1899, 56); C. Firenze, 28 febbraio 1901 (*G.* 413, *n.*; *D. C.* 409; *L.* I, 588; *F.* I, 610; *Mon.* 446); C. Torino, 3 maggio 1901 (*F.* I, 1151; *D. C.* 907); Id., 25 maggio 1903 (*G.* 1265; *Mon.* 944).

43. Quando si è decaduti dall'esercizio dell'azione cambiaria, non resta che l'esperimento di quella per indebito arricchimento, ma questa seconda azione non è possibile quando si tratti di cambiali non tratte o domiciliate. — A. Trani, 22 marzo 1898 (*R. Trani* 1898, 613).

44. L'azione d'indebito arricchimento sopravvive anche nel caso di prescrizione dell'azione cambiaria diretta. — A. Venezia, 25 marzo 1899 (*L.* II, 84, *n.*; *D. C.* 826; *F.* I, 1372, *n.*; *Mon.* 771; *T. v.* 318; *T. gen.* 381).

45. È inammissibile l'azione d'arricchimento per cambiali emesse sotto l'impero del Cod. di comm. del 1865. — A. Napoli, 25 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 412).

46. Rimane obbligato per la colpa o per lo indebito arricchimento il tutore che negozia a proprio vantaggio una cambiale rilasciata al suo ordine dal minore sottoposto alla sua tutela, facendone girata ad un terzo e riscuotendone l'importo. — C. Palermo, 2 aprile 1891 (*L.* I, 786, *n.*; *D. C.* 558; *Circ. giur.* 165; *Cons. comm.* 172; *Annali* 418).

47. Le cambiali per l'avveratasi decadenza dell'azione cambiaria riduconsi a semplici titoli privati, e valevoli come principio di prova per iscritto per ammettere la prova per testimoni allo scopo di dimostrare l'indebito arricchimento. — A. Trani, 28 aprile 1891 (*Pisanelli* 118).

48. Il giudice può, d'ufficio, riconoscere e dichiarare azione d'indebito arricchimento quella che il possessore di un effetto cambiario ha mosso contro l'emittente, denominandola azione civile, per aver riconosciuto estinto per prescrizione il titolo cambiario da lui posseduto, di cui domanda il pagamento. — A. Brescia, 15 giugno 1891 (*Annali* 221).

49. Proposta dal possessore della cambiale l'azione cambiaria, e controppostavi dal debitore la decadenza per mancato protesto, ed a sua volta dal primo l'azione d'indebito arricchimento, non è tenuto il giudice a stabilire preliminarmente la sussistenza della azione cambiaria in base al titolo, ma ben può, riservata tale questione principale, ammettere preliminarmente le prove dedotte a stabilire l'indebito arricchimento. — C. Torino, 30 marzo 1897 (*G.* 662, *n.*).

50. L'azione d'arricchimento compete normalmente al solo possessore incorso nella decadenza dall'azione di regresso. — A. Genova, 9 ottobre 1891 (*G. it.* 1892, I, 2, 187; *T. gen.* 1892, 14).

51. L'avallante che ha pagato la cambiale, ha l'azione di indebito arricchimento contro l'accettante pel quale ha prestato l'avallo se l'azione cambiaria è prescritta. — C. Firenze, 13 febbraio 1905 (*D. C.* 443).

52. Essa compete a chiunque si trovi in ultimo al possesso cambiario e abbia perduto i privilegi per l'esercizio dell'azione cambiaria in forza degli articoli 325 e 919, n. 2. — T. Cagliari, 30 agosto 1895 (*G. sarda* 1896, 108).

53. L'azione d'arricchimento è soggetta alla prescrizione ordinaria civile o commerciale secondo che civile o commerciale è il rapporto dal quale deriva la cambiale. — A. Venezia, 2 luglio 1895 (*D. C.* 876; *G. it.* I, 2, 689; *T. v.* 522); T. Cagliari, 30 agosto 1895 (cit. al n. precedente).

54. L'azione d'indebito arricchimento è una azione derivante dalla cambiale, e quindi si estingue colla prescrizione quinquennale. — C. Torino, 7 agosto 1895 (*G.* 794, *n.*); A Genova, 12 giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 526; *T. gen.* 376).

55. Non è tolto al possessore della cambiale, decaduto dall'azione cambiaria, di valersi di quella ordinaria secondo la natura dell'obbligazione. — C. Napoli, 14 luglio 1900 *Gazz. P.* XXX, I, 115; *F. nap.* 423).

56. Il rilascio di una cambiale, non importando per sè stesso novazione del rapporto obbligatorio fondamentale, il possessore dell'effetto può valersi dell'azione originaria *ex contractu* tanto se l'azione cambiaria sia tuttora esperibile, quanto se siasene per qualunque causa verificata la decadenza. — C. Torino, 15 giugno 1903 (*F.* I, 1342, *n.*; *G.* 993, *n.*; *Mon.* 741, *n.*; *D. C.* 705; *L.* 1904, I, 88, *n.*).

57. Al possessore di una cambiale decaduto dall'azione cambiaria non compete l'azione derivante dal rapporto contrattuale che ha dato luogo all'emissione della cambiale, ma solo quella eccezionale di indebito arricchimento. — A. Genova, 31 maggio 1901 (*T. gen.* 312).

V. art. 325 n. 21.

—

Sezione XI.

Della cambiale con firme di persone incapaci, e con firme false e falsificate.

Articolo 327.

La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere. (*199, 200 I.; 721, 801 E.; 113, 114 F.; (3 R.) G.; 434 S.*).

1. Nell'attuale nuovo diritto è stabilita l'indole autonoma ed indipendente di ciascuna delle obbligazioni cambiarie, in virtù della natura essenzialmente formale del contratto di cambio, che nasce e dipende dal titolo stesso. — A. Trani, 16 giugno 1884 (cit. all'art. 287 n. 1 a 3).

2. L'indole di ciascuna obbligazione cambiaria, o per accettazione o per avallo o per girata, sta da sè autonoma ed indipendente dalle altre. Dichiarata quindi nulla la girata della cambiale fatta dalla moglie, non ne consegue per ciò solo anche la nullità dell'obbligazione del marito come accettante verso la moglie. — C. Firenze, 1° aprile 1886 (*T. v.* 225; *L.* II, 657; *Annuario* 243; *Cons. comm.* 1887, 46; *Gazz. proc.* 1887, 345).

3. Sospeso il giudizio cambiario per le eccezioni sollevate dalla donna maritata, non è, per ciò solo, a sospendersi il giudizio e la condanna anche rimpetto al marito coaccettante e convenuto con essa. — A. Venezia, 29 novembre 1888 (*Annali* 1889, 19; *T. v.* 1889, 26; *Mon.* 174; *Annuario* 118).

4. Se la cambiale fu sottoscritta congiuntamente dal marito e dalla moglie, la disputa che sorga sulla validità della obbligazione della moglie per difetto dell'autorizzazione giudiziale non impedisce che intanto si pronunci la condanna del marito per l'obbligazione intiera. — C. Firenze, 24 marzo 1891 (*T. v.* 487; *L.* II, 370; *G.* 583; *T. gen.* 521; *Annali* 342); A. Torino, 24 aprile 1891 (*G.* 544; *T. gen.* 569).

5. La girata di titolo cambiario fatta da incapace, se intermedia ad altre girate regolari, non pregiudica l'azione cambiaria del possessore verso gli altri firmatari capaci.

6. Ma se la girata fatta da inabilitato senza l'assistenza del curatore sia l'ultima, e tanto peggio se l'unica e sola, dà diritto all'emittente ed all'accettante di rifiutare il pagamento della cambiale al giratario possessore, che la ricevette dall'incapace. — A. Firenze, 18 marzo 1887 (*Annali* 124 *n.*; *Fil.* 695; *F.* I, 840; *Annuario* 116); C. Firenze, 21 luglio 1887 (*Rass.* 154 *n.*; *Annali* 386; *T. v.* 409 *n.*; *F.* I, 748; *D. C.* 725; *L.* II, 763; *G. it.* I, 1, 772; *Eco* 309; *Mon.* 408; *Mon. leggi* 394; *Annuario*, 117, *n.*).

7. È radicalmente nulla ogni obbligazione cambiaria assunta da un minore, ma sono valide le altre firme apposte da sottoscrittori capaci, che vi restano solidariamente obbligati. — A. Torino, 26 marzo 1887 (*G.* 399).

8. Il giratario che si presenta con una girata nulla, sia per vizio di forma, sia per incapacità del girante, non ha alcun diritto, e quindi non ha azione per chiederne il pagamento.

9. L'articolo si riferisce alle girate intermedie ed esonera il possessore dall'obbligo di verificare la loro validità estrinseca ed intrinseca, considerando ogni girata quale atto autonomo, per sè stante, all'effetto di agevolare la trasmissione e circolazione della cambiale. — C. Firenze, 21 luglio 1887 (*T. v.* 408*n.*; (*Rass.* 154 *n.*; *Annali* 386; *F.* I, 748; *D. C.* 725; *L.* II, 786; *G. it.* I, 1, 772; *Eco* 309; *Mon.* 408; *Mon. leggi* 394; *Annuario* 177 *n.*).

10. L'impugnativa della firma di uno dei convenuti quali coobligati cambiari non sospende la condanna degli altri. — A. Torino, 17 aprile 1888 (*G.* 400; *G. it.* II, 420).

11. L'obbligazione del girante è affatto autonoma e indipendente da quella degli altri sottoscrittori della cambiale. — A. Genova, 5 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 163; *G. it.* 1893, I, 2, 161).

12. L'emittente di un vaglia cambiario è obbligato a pagarlo al terzo possessore a cui sia pervenuto il titolo per una serie continuata di girate, ancorchè sia falsa la firma del primo girante. — A. Torino, 25 novembre 1893 (*D. C.* XII, 444; *G. it.* 1894, I, 2, 1; *G.* 1894, 175; *L.* 1894, I, 450).

13. Per le eccezioni che investono la esistenza della cambiale non si applicano le disposizioni dell'art. 323, ma quelle dell'art. 327. — C. Napoli, 5 giugno 1895 (*Gazz. P.* XXVII, 283).

Articolo 328.

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera. (*198 I.; 802 E.; 112 F.;* (*7 R.*) *G.; 102 N.; 323 P.; 438 S.*).

Bibliografia. — Vedi De Rossi V. sotto l'art. 824.

1. Chi dopo aver ritirata una cambiale nella quale figura come girante riconosce falsa la sottoscrizione di girata a lui attribuita, ha diritto di ripetere il pagato al giratario che gli presentò la cambiale, anche se costui a sua volta l'abbia ritirata da un altro giratario.

2. Questo diritto verrebbe meno quando il possessore ricevendo da lui il pagamento gli avesse rimesso la cambiale e l'atto di protesto, privandosi così dei titoli necessari per esercitare in tempo utile l'azione di regresso verso gli altri coobligati (art. 1146 Codice civile). — C. Torino, 25 maggio 1889 (*T. gen.* 582; *G. it.* I, 461; *Annuario* 184; *G.* 774; *Mon.* 1890, 100).

3. Compete l'azione d'indebito a colui che, tratto in errore dall'apparente sua firma, paga una cambiale indi riconosciuta falsa.

4. In pendenza del giudizio sul falso, per misura conservativa, può essere costretto colui che ha indebitamente esatto a depositare le somme in contestazione. — A. Catania, 2 aprile 1890 (*G. cat.* 87; *F. cat.* 180).

5. Non compete l'azione per ripetizione d'indebito a colui che, tratto in errore dalla apparente sua accettazione, abbia pagato al possessore di buona fede un effetto cambiario sul quale l'accettazione stessa era invece stata falsificata. — A. Napoli, 27 maggio 1889 (*Mon.* 804; *Fil.* 574; *D. C.* VII, 847; *Annali* 460; *T. gen.* 1890, 94); C. Napoli, 7 gennaio 1890 (*D. C.* 387; *D. e G.* VI, 172; *Gazz. Proc.* 178); A. Genova, 26 maggio 1898 (*D. C.* 752); — ma ha soltanto azione contro il falsificatore pel risarcimento del danno. — A. Genova 26 maggio 1898 (sucitata).

6. *Contra.* Chi paga volontariamente una cambiale poi riconosciuta falsa, è come se pagasse per errore credendosi debitore, e quindi ha diritto alla ripetizione contro chi ha ricevuto il pagamento. — A. Catania, 17 dicembre 1890 (L. XXXI, II, 55; *F.* 1891, I, 814).

7. Il possessore d'un vaglia cambiario soddisfatto alla scadenza dall'emittente, non è tenuto con l'azione d'indebito a restituirne la valuta al detto emittente, il quale in un posteriore giudizio penale abbia fatto dichiarare la falsità della propria firma dal primo girante, a favore del quale appariva emesso il vaglia. — C. Napoli, 7 gennaio 1890 (*D. C.* 887).

8. È nulla la girata di un vaglia telegrafico con firma falsificata: ed il giratario che lo esigette presso l'ufficio postale deve restituirne l'ammontare al mittente che lo reclami. — C. Torino, 29 ottobre 1901 (*G.* 1548 *n.*; *G. it.* 1902, I, 1, 48; *F.* 1902, I, 807 *n.*; *Mon.* 1902, 848 *n.*); P. Torino, 11 gennaio 1902 (*G.* 151).

9. L'avallante di cambiale falsa è obbligato, a termini dell'articolo, anche verso il prenditore che sia di buona fede. — C. Napoli, 27 giugno 1891 (*G.* 1882, 40; *Gazz. P.* 484; *D. e G.* VII, 161).

10. L'art. 828 contempla il caso di chi avalla una cambiale già falsa o falsificata prima dell'avallo, e non l'altro ben diverso di chi avalla una cambiale vera che viene poi falsificata. — A. Firenze, 17 marzo 1892 (*F.* I, 458; *G. it.* I, 2, 266; *D. C.* 611; *L.* II, 58).

11. La cambiale, anche quando contenga firme false, è produttiva di obbligazioni se messa in circolazione. — C. Roma, 30 agosto 1892 (*L.* II, 524).

12. Per regola le falsificazioni operate in una obbligazione cambiaria, alterandone il contenuto (data, somma, ecc.), non esercitano influenza sopra le accettazioni, gli avalli, le girate anteriori, che rimangono valide secondo il tenore del documento all'epoca in cui sono state eseguite.

Tuttavia se vi è stata negligenza o imprudenza da parte dell'accettante, avallante o girante, la quale metta capo nella forma della cambiale, egli rimane obbligato cambiariamente anche secondo il tenore della successiva falsificazione.

Ogni altra negligenza od imprudenza dà luogo ad azione civile *ex culpa*, non già ad azione cambiaria.

Il magistrato deve quindi concentrare la sua disamina sull'indole dei fatti di negligenza ed imprudenza per rilevare se abbiano, oppur no, natura giuridica cambiaria.

13. La semplice ricognizione posteriore di un'obbligazione contenuta in cambiale falsificata, non basta a stabilire che sia responsabile cambiariamente per la intiera somma l'accettante, avallante o girante, il quale,

per l'anteriorità della sua firma alla falsificazione, sarebbesi vincolato con firma cambiaria solo per somma inferiore. — C. Roma, 18 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 660; *F.* I, 649; *D. C.* XI, 705).

14. L'eccezione di falsità della firma apposta dall'apparente soscrittore della cambiale è opponibile anche al terzo possessore del titolo impugnato, salva la sua azione contro l'accettante, i giranti ed avallanti. — A. Torino, 28 novembre 1898 (*G.* 192 *n.*).

15. Il possessore della cambiale che agisca in via di regresso, ha diritto di tener vincolato il girante, indipendentemente dalla maggiore o minore regolarità intrinseca della girata che era stata fatta a favore di costui. — C. Napoli, 8 aprile 1896 (*Mon.* 625; *G. it*, I, 1, 652).

16. Il girante ha il dovere di pagare la lettera di cambio anche quando fosse falsa la firma del prenditore. — A. Trani, 8 aprile 1897 (*R. Trani* XX, 519).

17. La Società girante di una cambiale deve risponderne verso il giratario anche quando la firma dell'emittente sia stata falsificata da chi effettuò legalmente la girata per la Società. — C. Torino, 17 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 381; *G.* 1901, 219; *D. C.* 1901, 229).

V. art. 275 n. 37; art. 287 n. 1 a 3; art. 324 n. 4 a 10.

Sezione XII.

Delle cambiali smarrite.

Bibliografia. — Bianchi F., *Ammortizzazione delle cambiali smarrite* (*D. C.* II, 164). — Bolaffio L., *Ammortamento di vaglia cambiari* (*T. v.* 1902, 18). — Malpeli L., *Lo smarrimento delle cambiali in bianco* (*Cons. comm.* XV, n. 7-10). — Supino D., *Ammortizzazione delle cambiali a vista* (*D. C.* III, 177).

Articolo 329.

Una cambiale smarrita può esser dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti.

1. Anche alle cambiali pagabili *a vista* si applica il procedimento dell'ammortizzazione. — A. Venezia, 12 maggio 1885 (*T. v.* 286; *D. C.* 409 *n.*; *Fil.* 457; *L.* II, 180; *Cons. comm.* 85; *F.* I, 699; *Mon.* 952; *G. c.* 198; *Annuario* 80).

2. Il provvedimento di cui all'art. 329 e successivi si applica anche alle cambiali lacerate o in qualunque altro modo distrutte. — C. Roma, 1° maggio 1889 (*F.* I, 497; *Giorn. Marche* 511; *Mon.* 472; *G. it.* I, 1, 323; *D. C.* 555; *Annali* 210; *T. rom.* 216; *Gazz. P.* 161; *Fil.* 424; *Annuario* 149).

3. Nonchè alle cambiali rubate ed a quelle state emesse in bianco. — A. Casale, 20 maggio 1903 (*G.* 957 *n.*; *F.* I, 1288 *n.*; *D. C.* 1904, 85).

Articolo 330.

Il presidente del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'art. 321.

L'avviso deve essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e deve essere pub-

blicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso. (*238 I.; 794 a 797 E.; 152 F.*).

1. Il termine di 40 giorni di che all'articolo 330 incomincia a decorrere per le cambiali a vista dalla pubblicazione dell'invito fatto al possessore di presentarle alla cancelleria del Tribunale. — A. Venezia, 12 maggio 1885 (riferita sotto l'art. 329 al n. 1).

2. Non è applicabile il procedimento dello art. 330, trattandosi di cambiale scaduta e quitanzata. — A. Roma, 24 luglio 1888 (*T. rom.* 261; *Annuario* 161).

3. Il debitore della cambiale, se non impugna l'esistenza della medesima o non dimostra d'averla estinta, non può opporsi alla dichiarazione d'inefficacia verso i terzi di cui all'art. 330. — C. Roma, 1° maggio 1889 (*F.* I, 497; *D. C.* 556; *Giorn. Marche* 511; *Mon.* 472; *G. it.* I, 1. 823; *Annali* 210; *T. rom.* 216; *Gazz. Proc.* XXIII, 161; *Fil.* 424; *Annuario* 149).

4. Non è nullo il decreto del presidente, di cui nell'art. 330, ancorchè non siasi previamente giustificata l'esistenza e proprietà del titolo smarrito. Tale giustificazione può darsi nel successivo giudizio in contraddittorio degli obbligati.

5. È ammissibile la prova testimoniale per accertare lo smarrimento di una cambiale. — T. Melfi, 3 dicembre 1890 (*Fil.* 1891, 39).

6. Non possono ritenersi come regolarmente adempiute le formalità stabilite per l'ammortamento di un vaglia cambiario, se il relativo avviso sia stato affisso alla porta invece che nelle sale del Tribunale e della casa comunale. — A. Bologna, 17 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 378 *n.*; *Mon.* 1902, 329; *T. v.* 1902, 13 *n.*).

7. L'obbligato principale contro cui sia stata fatta la procedura di ammortamento della cambiale smarrita, non può affermare l'invalidità del relativo giudizio per ciò solo che non siano stati citati tutti gli obbligati in regresso. — C. Torino, 14 marzo 1903 (*D. C.* 743).

V. art. 325 n. 29 a 31.

Articolo 331.

Durante il termine stabilito nell'articolo precedente, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date. (*798, 799 E.; 153, 154 F.*).

Bibliografia: Bozzini U., *Quale sia il giudice competente pel pagamento di cambiale smarrita, in pendenza del provvedimento di ammortizzazione* (Corte Napoli, 1903, 250). — Rocco A., *Se per l'ammortizzamento di una cambiale smarrita si richieda il contraddittorio degli obbligati in sussidio* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 213). — Vidari E., *Del giudice competente ad ordinare il pagamento di una cambiale smarrita* (*D. C.* XXI, 695).

1. L'obbligato al pagamento di un titolo cambiario non ha interesse ad impugnare la dichiarazione giudiziale d'inefficacia del titolo e non ha veste per proporre le ragioni eventuali dell'ignoto possessore, da cui non può temere molestie dopo la pronunciata dichiarazione sul titolo. — C. Firenze, 28 gennaio 1886 (*Rass.* 231; *T. v.* 128, *n.*; *L.* I, 477; *D. C.* 371).

2. Lo smarrimento di una cambiale non produce perdita del diritto ad esigere il pagamento, sia nel prenditore o possessore della stessa, sia nell'avallante dell'accettante che si surroga per averla pagata.

3. La cambiale smarrita dal possessore non impedisce l'efficacia della surrogazione che si ha l'avallante dell'accettante nelle ragioni del possessore. — A. Catania, 20 marzo 1889 (*G. cat.* 82; *Cons. comm.* 190; *F. cat.* 1890, 58).

4. Il procedimento per ammortizzazione di

cambiale smarrita e la sentenza che dichiara l'inefficacia di questa rispetto a qualunque terzo debitore, non equivalgono all'effettiva presentazione del titolo per ottenerne, in ispecie, il pagamento in giudizio di graduazione in confronto di altri creditori. — A. Torino, 22 gennaio 1892 (*G.* 211).

5. Dichiarata l'inefficacia della cambiale smarrita, senza opposizione delle parti comparse, non è proponibile nel giudizio di merito pel pagamento la inesistenza della cambiale medesima. — C. Roma, 17 maggio 1894 (*G. it.* I, 1, 948).

6. La competenza speciale attribuita dal Codice commerciale, nel caso che effetti cambiari siano stati smarriti o sottratti, al tribunale nella cui giurisdizione trovasi il luogo di pagamento, concerne i soli atti conservativi fino alla dichiarazione di inefficacia della cambiale istessa rispetto all'illegittimo detentore, ma per quanto si riferisce alla condanna rimane ferma la regola comune della competenza per valore. — A. Palermo, 19 novembre 1897 (*D. C.* XVI, 107; *Circ. giur.* 360).

7. La sentenza del tribunale dichiarante la inefficacia della cambiale smarrita, può emanare in contraddittorio del solo obbligato principale (emittente od accettante) senza necessità del contraddittorio altresì degli obbligati in via di regresso.

8. Nè l'obbligato principale può eccepire la non procedibilità del giudizio per difetto di tale contraddittorio, tanto più se è decaduto dall'azione di regresso contro i coobbligati assenti. — C. Torino, 16 marzo 1903 (*G.* 848; *Mon.* 742; *D. C.* 743; *Riv. dir. comm.* II, 218).

9. La pendenza del procedimento di ammortamento della cambiale deferito al tribunale non esclude che il creditore possa chiederne il pagamento al pretore, quando si tratti di cambiale inferiore a lire 1500. — C. Napoli, 18 giugno 1903 (*Mon.* 841; *F.* I, 1262; *D. C.* 1904, 979; *Corte nap.* 260).

10. Quando, durante il termine che il presidente del tribunale ha fissato per la presentazione di una cambiale smarrita, a norma dell'art. 330, il creditore promuove frattanto contro il debitore azione di pagamento, competente a conoscere della medesima è il magistrato designato dalle norme ordinarie di competenza per valore. — C. Napoli, 27 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 802; *Riv. crit. di Dir. e giur.* 128; *L.* 2447).

—

Articolo 332.

Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito dall'art. 287, non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto. (*790 E.*).

Sezione XIII.

Dell'ordine in derrate.

Bibliografia: Capo V., *Dell'ordine in derrate* (Napoli, 1903, tip. Giannini). — Castelbolognesi G., *Biglietto all'ordine in derrate* (*Giurista*, 1894, 289). — Crespolani R., *L'ordine in derrate* (Piacenza, 1894, *Italia agricola*, edit.). — Papa d'Amico L., *Il warrant* (*D. C.* II, 142).
V. anche Vidari e Vinai a pag. 292.

Articolo 333.

L'ordine in derrate è una cambiale, ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti. (*276 I.; 187 F.; (98 R.) G.; 429 P.; 558 S.*).

1. Anche nell'ordine in derrate uno dei requisiti essenziali è l'indicazione della persona del prenditore, l'omissione della quale toglie gli effetti speciali della cambiale e dell'azione cambiaria. — A. Palermo, 11 settembre 1885 (*Cons. comm.* 1886, 90).

2. L'ordine in derrate perde gli effetti di titolo esecutivo se il possessore non abbia alla scadenza curato di ottenerne il pagamento. — A. Palermo, 10 ottobre 1886 (*Cons. comm.* 56; *F.* I, 498; *Annuario* 416).

3. Protestato un *ordine in derrate*, il gira-

tario di esso può senz'altro agire con azione cambiaria pel rimborso del prezzo della derrata non consegnata, stabilito e provato secondo l'art. 88, e dei relativi interessi.

4. L'eccezione opposta dall'accettante, essere l'ordine in derrate simulato, o coprire un mutuo civile contratto coll'apparente giratario attore, è un'eccezione personale a chi esercita l'azione, ed è quindi contro esso giratario opponibile.

5. Quando nel giudizio cambiario un contraente contro l'altro, opponendo la simulazione, sostenga l'esistenza invece dell'ordine in derrate di un mutuo civile, affinchè possa ammettersi la prova testimoniale relativa occorre un principio di prova per iscritto, secondo gli art. 1341, 1347 Codice civile.

6. La risposta ad un interrogatorio potrebbe costituire un principio di prova per iscritto, e quindi la prova relativa è ammissibile in via preliminare alla testimoniale.

7. In tal caso però devesi pronunciare la condanna provvisoria dell'accettante, secondo il capoverso dell'art. 324. — A. Venezia, 20 gennaio 1891 (*T. v.* 108.

8. Il protesto dell'ordine in derrate è regolato dall'art. 296. Il possessore può sperimentare la richiesta della consegna delle derrate anche nei due giorni successivi alla completa maturazione del termine della tenitura. — A. Palermo, 10 aprile 1896 (*L.* I, 659; *D. C.* 357).

9. La cambiale e l'ordine in derrate, a questa parificato dall'articolo, non sono veri e proprii atti pubblici, ma solo, a norma del Codice penale (art. 284), parificati per gli effetti penali agli atti pubblici, mentre per la loro essenza materiale e giuridica rimangono atti commerciali privati. — C. Roma, 26 gennaio 1897 (*L.* I, 458).

10. Nell'ordine in derrate il protesto per mancata consegna della merce deve elevarsi come per la cambiale non più tardi del secondo giorno non festivo successivo a quello in cui scade il termine della consegna. — C. Palermo, 10 agosto 1897 (*Mon.* 948; *F.* I, 1345).

11. Esiste mandato speciale per emettere anche ordini in derrate, quando il mandatario abbia facoltà di emettere titoli di credito. — A. Venezia, 4 maggio 1898 (*L.* II, 305, *n.*; *Mon.* 1899, 252; *T. v.* 385; *T. gen.* 682; *D. C.* 787).

V. anche art. 1, n. 30.

Articolo 334.

L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di « cambiale » o di « ordine in derrate » espressa nel contesto della scrittura, ed indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare. (*275 I.; 843 a 845 E.; 188 F.; (96 R.) G.; 426 P.; 563 S.*).

Bibliografia: Pagani C., *La denominazione di ordine in derrate fuori del contesto della scrittura* (*D. C.* III, 501).

Soddisfa al precetto legislativo la denominazione di *ordine in derrate* inserta nel titolo cambiario. — A. Palermo, 25 aprile 1885 (*Circ. giur.* XVII, 67, *c.*; *Annali* 501; *D. C.* 1886, 144).

Articolo 335.

Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvo gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale. (*275, 278 I.; 188 F. et seq. ut sup.*).

1. L'ordine in derrate perde la qualità cambiaria non per difetto di protesto, ma soltanto per mancanza della determinazione del tempo entro cui dovrebbe farsi la consegna.

2. Quindi il possessore dell'ordine in derrate che non ne abbia curato l'adempimento nel tempo stabilito, libererebbe i terzi, i giranti, ecc., ma conserverebbe sempre integri i suoi diritti contro l'accettante. — A. Palermo, 25 aprile 1885 (cit. sotto l'art. 334).

Articolo 336.

Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua, o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio. (*279 I*).

Articolo 337.

In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna, ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura, sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev'essere fatta.

Articolo 338.

Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'art. 38. (*281 I.*).

CAPO II.

Dell'assegno bancario (*check*).

Bibliografia: Carnazza G., *L'assegno bancario* (check) (Catania, 1886, G. Calitola). — Caselli G., *Assegno bancario* (*Digesto ital.*). — Cons. comm., *Gli assegni bancari delle banche popolari e delle società cooperative in relazione alla legge 14 luglio 1887, n. 4602* (1888, 258). — Id., *Lo check a scadenza fissa* (1891, 1). — Franchi L., *L'assegno bancario (check).* Trattato teorico-pratico (Milano, 1892, Vallardi editore). — Id., *Sul carattere giuridico dell'assegno bancario* (*Fil.* 1890, 585). — Gallavresi L., *L'assegno bancario* (Milano, 1888, Frat. Treves edit., e *Mon.* 1888, 858). — Manara U., *Il conto corrente e il check fra commercianti* (*Riv. scienze giur.* I, 326, e Roma 1886, E. Loescher e C. edit.). — Micheloszi, *Le fedi o polizze di banco in rapporto al notariato* (*Rol.* 1884, 878). — Navarrini, *Sui warrants agricoli* (*D. C.* XVII, 521). — Pagani C., *Lo check a scadenza fissa* (*D. C.* IX, 178). — Ruggeri D., *L'assegno cambiario* (Messina, 1884, tip. Ribera). — Supino D., *Del pagamento dell'assegno dopo la scadenza* (*D. C.* IV, 178; Cons. comm. 1886, 118). — Vidari E., *La nuova legge 14 luglio 1887 sui duplicati dei titoli di deposito bancario* (*D. C.* V, 640). V. anche Scevola, Supino, Vidari e Vinai a pag. 291 e 292.

Articolo 339.

Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check). (*406, 831 E.; 210, 212 N.*).

Bibliografia: Errera G., *La disponibilità della somma nell'assegno bancario* (*D. C.* XII, 658). — Franchi L., *Della disponibilità della somma negli assegni bancarii, secondo gli art. 339 e 344 del Codice di commercio* (*F.* 1898, II, 188). — Id., *Assegno bancario tratto sopra sè medesimo* (*F.* 1895, I, 628). — Id., *Assegno bancario senza somma disponibile: azione verso il traente* (*F it.* 1897, I, 1208).

1. Il Codice di commercio contempla senza riguardo alla causale anche l'assegno bancario che rappresenta un affare civile. — A. Venezia, 80 aprile 1886 (*T. v.* 268; *F.* I, 566; *Mon.* 857; *Fil.* 620; *D. C.* 871; *Cons. comm.* 186; *Annuario* 171, *n.*).

2. Perchè il possessore di un assegno bancario *(check)* abbia diritto d'incassare la somma

dal trattario, basta che questa fosse disponibile, ai sensi dell'art. 339 Cod. commerciale, alla data dell'assegno, indipendentemente da qualunque mutamento nello stato personale del traente o dei suoi rapporti col trattario avvenuto nell'intervallo fra la emissione e la presentazione. — A. Venezia, 9 giugno 1898 (*T. v.* 879, *n.*; *L.* II, 168; *F.* I, 1094; *G. it.* I, 2, 622, *n.*).

3. Non ha carattere di assegno bancario, nè valore di cambiale, nè vi è applicabile la prescrizione quinquennale, l'assegno che una Banca, ricevendo da un terzo una somma, gli rilascia sopra un'altra Banca, senza avere, al momento dell'emissione, somme disponibili presso di questa, per far ricuperare a lui o a suo ordine la somma depositata. — A. Torino, 14 dicembre 1894 (*G.* 1895, 68; *L.* 1895, I, 835, *n.*; *D. C.* XIII, 295).

4. Non è nullo l'assegno bancario sulla stessa ragione sociale che lo emette, se, questa avendo sedi diverse in disparati luoghi e gerenti abili a firmare col suo nome in ciascheduna di esse, sia stato tratto da una sede sull'altra.

Esso dovrebbe in ogni caso produrre gli effetti proprii della lettera di cambio, che una ditta abbia tratto sovra sè stessa. — A. Genova, 25 gennaio 1895 (*D. C.* 207).

5. Per l'emissione di un assegno bancario non richiedesi necessariamente una somma depositata presso il trattario, bastando l'esistenza di un credito o di un conto qualsiasi aperto presso di lui.

6. L'assegno bancario può essere validamente tratto sulla stessa persona dell'emittente, in ispecie nel caso di società o banche aventi più sedi o rappresentanze. — A. Genova, 16 febbraio 1895 (*F.* I, 628, *n.*; *L.* I, 520, *n.*; *T. gen.* 200).

7. Per l'efficacia cambiaria dello *check* basta che i fondi siano forniti al trattario prima della presentazione. — A. Venezia, 25 luglio 1896 (*G. it.* I, 2, 808, *n.*).

8. È requisito essenziale dell'assegno bancario la corrispondente provvista di fondi presso il trattario al momento dell'emissione.

Mancando la provvista, il titolo emesso non ha altro effetto che quello di un semplice mandato ad un terzo, o lettera d'invito, pel pagamento della somma indicata. — C. Firenze, 14 giugno 1897 (*F.* I, 1208; *G. it.* I, 1, 928, *n.*; *Mon.* 1898, 32; *L.* II, 404; *D. C.* 705); A. Lucca, 7 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 271, *n.*; *L.* 1898, I, 804, *n.*; *D. C.* 1898, 52, *n.*; *F.* 1898, I, 286, *n.*; *Mon.* 589).

9. È disponibile presso il trattario, all'oggetto di poterne disporre mediante assegno bancario, la somma pagabile a richiesta del traente e a questo dovuta in corrispettivo di merce venduta al trattario. — C. Roma, 12 luglio 1898 (*Mon.* 1899, 9, *n.*; *G. it.* 1899, I, 2, 117).

10. Non vi ha assegno bancario se non quando la somma ivi indicata trovasi presso l'assegnatario a disposizione, senza contestazioni, dell'emittente. — T. Acqui, 11 febfraio 1899 (*G.* 390, *n.*).

11. Perchè si abbia somma disponibile agli effetti della emissione di un assegno bancario, non basta l'esistenza di un credito certo o liquido dell'emittente verso il trattario, ma occorre che presso costui esistano somme che possano essere certamente e senza difficoltà consegnate alla presentazione dell'assegno. — C. Roma, 27 marzo 1901 (*D. C.* 592; *F.* I, 840, *n.*; *Mon.* 1902, 828).

12. Il commerciante, che ha per prezzo di merce venduta un credito liquido ed esigibile presso un altro commerciante, può emettere su questo un assegno pari all'ammontare dell'importo della mercanzia. — T. Napoli, 5 maggio 1902 (*Trib. giud.* 155).

—

Articolo 340.

L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev'essere datato e sottoscritto dal traente.

Può essere al portatore.

Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione. (*830, 832, 833 E.*).

Bibliografia: Pasanisi M., *Gli chèques con clausola alternativa all'ordine o al portatore* (*F.* 1905, I, 815). — Vidari E., *Chèque con iscadenza a tempo determinato* (*D. C.* XIII, 507). — Id., *Gli chèques con clausola alternativa all'ordine od al portatore* (*Riv. dir. comm.* 1905, 98).

1. La denominazione di *check* o *assegno bancario* non è requisito essenziale di questo titolo.

2. Non occorre che il *check* indichi il termine del pagamento, poichè in difetto di tale indicazione lo si deve intendere pagabile *a vista*. — A. Venezia, 30 aprile 1886 (*T. v.* 268 *c.*;

D. C. 571; *F.* I, 568 *n.*; *Mon.* 857 *c.*; *Fil.* 620; *Cons. comm.* 186; *Annuario* 169 *n.*).

3. È valida l'emissione di assegno bancario a scadenza fissa, anche a brevissimo termine, purchè nel limite dei dieci giorni stabilito nell'art. 340. — C. Firenze, 8 aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 314; *L.* I, 762 *n.*; *D. C.* 366; *Mon.* 502 *n.*; *F.* I, 717 *n.*).

4. È valido ed efficace l'assegno bancario con la forma mista «all'ordine o al portatore». — A. Roma, 22-30 luglio 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 216 *n.*; *Mon.* 1905, 488 *n.*; *F.* 1905, I, 315 *n.*).

Articolo 341.

Sono applicabili all'assegno bancario tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite. (*409, 336 E.; 212, 217, 220 N.*).

Bibliografia: Errera G., *Dell'azione del possessore dell'assegno bancario verso il traente in caso di emissione dell'assegno medesimo senza la somma disponibile* (*D. C.* 1898, 51 (nota). — Vidari E., *La necessità dell'accettazione del trattario di un assegno bancario* (nota), (*Legge* 1902, II, 518).

1. L'art. 258 è applicabile anche all'assegno bancario, massime nei rapporti fra il possessore e il giratario. — C. Torino, 1° giugno 1889 (*G.* 429; *Annali* 276; *Gazz. P.* 1890, 80; *F.* I, 1192; *Fil.* 1890, 16; *Cons. comm.* 314, 389; *T. gen.* 449; *L.* II, 278; *Annuario* 280).

2. In caso di ritardato pagamento il possessore dell'assegno bancario non ha diritto al lucro cessante ed al danno sofferto, ma solo alla somma risultante dal conto di ritorno, giusta l'art. 319. — C. Napoli, 12 febbraio 1890 (*D. C.* 340; *Gazz. P.* 110).

3. La mancanza di presentazione dello *check* alla scadenza fissa per incuria del portatore giratario residente all'estero, determina la decadenza dall'azione di regresso anche contro l'emittente o traente. — C. Firenze, 8 aprile 1895 (*G. it.* I, 1, 314; *D. C.* 366; *L.* I, 762; *Mon.* 358; *F.* I, 717).

4. L'azione contro il traente di un *check* si perde dal possessore di esso per difetto di protesto in tempo utile, anche se la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario, non dopo, ma durante i termini della presentazione e del pagamento. — A. Venezia, 25 luglio 1856 (*G. it.* II, 808 *n.*).

5. Anche per l'assegno bancario occorre il protesto per l'azione di regresso contro il traente. — C. Firenze, 14 giugno 1897 (*L.* II, 404; *D. C.* 705; *Mon.* 1898, 82; *F.* I, 1208; *G. it.* I, 1, 928).

6. Il possessore dell'assegno bancario non pagato alla presentazione decade dall'azione di regresso contro il traente, se non leva il protesto entro due giorni, a termini dell'articolo 296 Cod. comm.

Peraltro il protesto non è necessario alla conservazione di tale azione, quando l'assegno bancario non è emesso nelle condizioni volute dalla legge, tra le quali principale la preventiva provvista di fondi. — A. Lucca, 7 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 304 *n.*; *D. C.* 1898, 52 *n.*; *F.* 1891, I, 286 *n.*; *Mon.* 589; *G. it.* 1898, I, 2, 271 *n.*).

7. L'accettazione negli assegni bancari è, in certa guisa supposta, nè la legge l'impone.

Quindi se il trattario non paga l'assegno, il notaio ha diritto e dovere di fare il protesto contro di esso e di includere tale protesto nell'elenco mensile da rassegnarsi al presidente del Tribunale. — A. Genova, 18 giugno 1902; *L.* II, 518 *n.*; *D. C.* 787; *T. gen.* 375; *Cons. comm.* 260; *Annali* 468).

V. art. 58 n. 27 e 28.

Articolo 342.

Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla data, se è tratto nel luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luogo diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.

La presentazione dell'assegno a termine si accerta col « visto » datato a sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I. (*334 E.; 213, 214 N.*).

Bibliografia: Amar. M., *Dell'assegno bancario e del termine pel suo protesto* (*T. v.* IX, 58). — Tavallini E., *Della presentazione dell'assegno bancario, quando vi sia identità di persona fra possessore e trattario* (*G. it.* 1896, I, 2, 376).

1. La presentazione dell'assegno bancario al trattario deve consistere in un atto effettivo voluto dal possessore e non si può indurlo da circostanze insite a condizioni particolari in cui si trovi il possessore dell'assegno.

E così se il possessore sia ad un tempo il direttore della banca sulla quale l'assegno è tratto, non può dirsi che questo sia presentato al momento in cui giunge a mani del possessore che deve pagarlo a sè stesso, non potendosi confondere la sua personalità colla carica che copre presso la banca trattaria, nè coll'atto col quale il direttore della succursale trattaria e possessore dell'assegno trasmette alla sua centrale l'avviso di questo, coll'indicazione del numero e della somma, cui la centrale porta nel suo conto a debito della traente. — A. Casale, 1° aprile 1896 (*G. it.* I, 2, 376 *n.*).

2. Sebbene la disponibilità della somma sia mancata durante il decorso dei termini stabiliti dall'articolo, il possessore dell'assegno bancario perde l'azione di regresso anche verso il traente se non lo ha protestato entro i termini suddetti. — A. Venezia, 25 luglio 1896 (*T. v.* 579).

Articolo 343.

Il possessore dell'assegno bancario che non lo presenta entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l'azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario. (*835 E.; 218, 219 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *L'azione contro il traente dello* check *contemplata nell'art. 343 Codice comm.* (*Riv. dir. comm.* 1908, 87). — Bonelli G., *Dell'azione contro il traente d'un assegno bancario protestato nei termini dell'articolo 342 Codice comm.* (*Riv. dir. comm.* 1908, 23). — Gambardella A., *Sull'azione contro il traente dell'assegno bancario decorsi i termini dell'articolo 342 Cod. comm.* (*Riv. prat. di dottr. e giur.* 1898, 11). — Pipia U., *Dell'azione del portatore di un* check, *non pagato alla scadenza, verso il trattario, nei limiti della provvigione* (*Archivio* L, 284).

1. La garanzia, di cui nell'art. 343, e la possibile decadenza del diritto di esperimentarla, si attengono assolutamente alla sostanza ed agli effetti del contratto, e sono quindi rette dalla legge del luogo della stipulazione del medesimo.

2. In mancanza di leggi scritte che regolino lo *check* nel luogo di emissione, questo si deve considerare come una semplice delegazione di pagamento, applicandovi le teorie della cessione *pro solvendo*. — A. Genova, 20 maggio 1884 (*Rass.* 162 *c*; *Annuario* 127; *Eco* 168, *c.*).

3. Un *check* emesso in Inghilterra e pagabile in quel regno ove non sono stabiliti termini per la sua presentazione, se girato in Italia, non induce il possessore nella decadenza dal Codice it. sancita. — A. Palermo, 18 dicembre 1886 (*Cons. comm.* 1887, 187; *Circ. giur.* 1887, 166; *Annuario* 171).

4. Dalle ultime parole dell'art. 343 si desume ad evidenza il concetto che esso presuppone necessariamente la scadenza dello assegno, onde qualora per fatto del trattario od altrimenti la disponibilità della somma sia venuta a mancare *prima della scadenza* dello assegno, il possessore che non lo ha presentato nel termine non decade dall'azione verso il traente. — T. Firenze, 10 marzo 1892 (*D. C.* 915).

5. Il possessore dello *check* che non ne ha chiesto il pagamento alla scadenza non ha azione di regresso contro il traente se la disponibilità della somma è mancata, dopo la scadenza, per il fallimento del trattario. — C. Firenze, 8 aprile 1895 (*Mon.* 502; *G. it.* I, 1, 314; *L.* I, 762; *D. C.* 866; *F.* I, 717).

6. Il possessore di assegno cambiario decade dall'azione anche contro il traente se non leva il protesto nel termine stabilito. — C. Torino, 16 marzo 1896 (*G.* 265 *n*; *Mon.* 587 *n.*; *G. it.* I, 1, 613 *n.*; *D. C.* 781).

7. Il possessore dello *check* che non leva il protesto per difetto di pagamento alla scadenza non perde per questo l'azione cambiaria contro il traente se i fondi mancavano fino dall'origine. — C. Torino, 31 dicembre 1897 (*G.* 1898, 78; *D. C.* 1888, 217; *G. it.* 1898, I, 1, 279).

—

Articolo 344.

Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite nel Codice penale. (*837 E.*).

Bibliografia: Errera G., *Effetti della mancanza di disponibilità della somma al momento dell'emissione dell'assegno bancario* (*D. C.* XV, 645). — Supino A., *Effetti di un assegno bancario emesso senza la disponibilità della somma* (*D. C.* XXI, 197). — Vidari E., *Sull'art. 344 del Codice di commercio* (Se, tratto un assegno bancario su chi non tiene presso di sè alcuna somma disponibile per conto del traente, sebbene questo preghi l'altro di aprirgli all'uopo un conto corrente, sia applicabile al traente l'art. 344 del Codice di commercio, non ostante che, quantunque non aperto il conto, l'assegno sia tuttavia pagato dal trattario) (*D C.* VII, 478). — Vedi anche Errera e Franchi sotto l'art. 339.

1. Il solo fatto di disporre mediante assegno bancario a favore di terzi ed anche di sè stesso di una somma inesistente presso il trattario, costituisce la contravvenzione allo art. 344 Cod. comm., senza alcun riguardo all'intenzione ed al danno.

2. A togliere la contravvenzione non gioverebbe la consuetudine locale di trarre, previa licenza, assegni allo scoperto, non essendo ammesso nè dal Codice di commercio, nè da altre disposizioni, consuetudini contrarie alla legge. — C. Roma, 27 aprile 1889 (*L.* XXX, I, 243 *n.*; *G. it.* XLII, I, 2, 56; *G. pen.* 584; *Mon.* 1006; *T. v.* XV, 28 *n.*; *F.* II, 507).

3. La contravvenzione all'art. 344 per aver emesso un assegno bancario senza che esista la somma disponibile presso il trattario, non viene meno pel solo fatto che costui l'abbia accettato.

4. Tale contravvenzione essendo punibile con somma superiore all'ammenda del Codice penale del 1859 ora abrogato, non si prescrive nel termine di un anno stabilito dall'art. 140 di quel Codice per la prescrizione delle contravvenzioni. — C. Roma, 8 novembre 1890 (*F.* XVI, II, 166; *Corte S. Roma* 1045; *G. pen.* 1891, 168).

5. Commette il reato preveduto dall'art. 344 chi rilascia un assegno bancario senza che esista presso il trattario la somma disponibile.

6. Alla somma disponibile non può equivalere un semplice credito esigibile, quando lo importo del medesimo non sia stato messo preventivamente a disposizione del creditore.

7. Il reato preveduto dall'art. 344 ha il carattere di una contravvenzione, e perciò a costituirlo non occorre il dolo, bastando il fatto materiale volontario della violazione del divieto stabilito dalla legge. — C. Roma, 25 maggio 1892 (*L.* II, 384; *D. C.* 687; *Annali* 205; *Cass. un.* III, 979; *Gazz. P.* 250).

8. Perchè vi sia « somma disponibile » nel senso degli art. 339 e 344 non basta che il credito del traente verso il trattario sia liquido ed esigibile, ma occorre che il trattario abbia altresì messo preventivamente a disposizione del creditore l'importare di questo credito, il quale acquista così la materialità di una somma disponibile.

9. A maggior ragione risponde quindi della contravvenzione, di cui all'art. 344, il creditore che trae un assegno, nonostante la dichiarazione del debitore di non riconoscergli il diritto di farlo, e di non essere disposto a pagare. — C. Roma, 25 marzo 1892 (*F.* 1893, II, 133).

10. L'articolo è applicabile solo per gli assegni cambiari, non per le cambiali.

11. La contravvenzione, di cui all'art. stesso, riguarda solo colui che emette e non anche colui che riceve e usa il titolo. — C. Roma, 20 marzo 1896 (*Mon.* 464 *n.*; *F.* II, 289).

12. Uno *check* non cessa d'essere tale per ciò che sia stato emesso senza che esistessero somme disponibili del traente presso il trattario; ciò varrebbe solo a sottoporre il traente alle pene di cui all'art. 344 Codice comm. — — C. Torino, 31 dicembre 1897 (*G.* 1898, 178; *D. C.* 1898, 217; *G. it.* 1898, I, 1, 279 *n.*).

V. art. 251 n. 127.

TITOLO XI.

Del contratto di conto corrente.

Bibliografia: Anzilotti P., *Il grado dell'ipoteca nel contratto di apertura di credito* (*Rolandino* 1901, 145. — Bertolini, *Se il convenuto per il pagamento del saldo del conto corrente possa eccepire una partita del conto e quali siano gli effetti dell'impugnativa* (*Mon.* 1887, 817). — Id., *Del contratto di conto corrente* (*L.* 1888, II, 681; *Mon. leggi* 1888, 398). — Betocchi, C., *Del contratto di apertura di credito* (Napoli, 1895, Tip. Deangelis e Bellisario). — Bolaffio L., *Apertura di credito in conto corrente* (*T. v.* 1895, 188, *Cons. comm.* 1895, 50). — Caluci E. *Il nuovo Codice di commercio illustrato*, vol. IV, titolo IX (Verona, D. Tedeschi e figlio edit.). — Capo V., Del contratto di apertura di credito con ispeciale riguardo alle operazioni bancarie (Napoli, 1895, Tip. Giannini). — Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, *Studio e voto sulla giurisprudenza che nega il titolo esecutivo ai contratti di apertura del conto corrente* (*G. it.* 1894, IV, 254). — Claps T., *L'indole giuridica del cosidetto contratto riproduttivo* (*G. it.* 1898, 1, 2, 449). — Danieli G., *Del conto corrente* (*Rivista parmense-modenese* 1888, Modena, 1888, Tip. A. Rossi). — Del Rosso V., *Il riscontro giornaliero dei conti correnti delle Banche* (*Cons. comm.* 1886, 887). — Egidi G., *Conto corrente (contratto di)* (*Dizionario di dir. priv.*). — Faà F., *Apertura di credito e sconto* (*D. C.* 1889, 698). — Id., *Apertura di credito e conto corrente* (Milano, 1890, Vallardi edit.; *Fil.* 1890, 29). — Giannini T. *I contratti di conto corrente: Critica e pratica*, Firenze, 1895, Tip. Nicolai). — Magri G., *Natura giuridica del conto corrente bancario* (*Riv. dir. comm.* 1905, fasc. II). — Miani Calabrese D., *Del contratto di apertura di credito con ispeciale riguardo alle operazioni bancarie* (Napoli, 1895, Tip. Pesole). — Navarrini A., *L'apertura di credito ipotecaria e gli effetti cambiari rilasciati in sua dipendenza* (*Archivio*, XL, 207. — Id., *L'annotazione in conto corrente di un debito di giuoco* (*Mon.* 1897, 41). — Id., *Vendita e apertura di credito* (*D. C.* XV, 508). — Id., *Conto corrente* (*Digesto It.*). — Id., *Alcune questioni in materia di apertura di credito* (*D. C.* XVIII, 711). — Risso E., *Natura del deposito bancario ad interesse* (*Mon. leggi*, 1886, 8). — Scognamiglio S., *Del contratto di apertura di credito con ispeciale riguardo alle operazioni bancarie* (Napoli, 1895, Tip. Priore). — Vidari E., *Di un caso di conto corrente* (*D. C.* XX, 827). — Vidari e Bolaffio, *Apertura di credito e chek* (*T. v.* XIX, 141). — Vidari, Bolaffio e Ruta, *Sull'efficacia del contratto di apertura di conto corrente come titolo esecutivo* (*G. it.* 1894, 1, 1, 894). — Vedi anche Manara U. a pag. 408 e Pedraglio a pag. 291.

Articolo 345.

Il contratto di conto corrente produce:

1° il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; però l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione « salvo incasso »;

2° la reciproca compensazione tra le parti, sino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza;

3° la decorrenza dell'interesse sulle somme annotate in conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.

L'interesse è calcolato a giorni ed alla ragione commerciale, se non è convenuto diversamente.

Bibliografia: Navarrini U., *La clausola del « salvo incasso » per gli effetti annotati in conto corrente* (*G. it.* 1897, IV, 49). — Peroni, *La condizione « salvo incasso » nel conto corrente* (*Mon. Pret.* 1886, 198).

1. Il vero e proprio contratto di conto corrente è un contratto reale, che non prende vita e non diventa perfetto che per l'effettiva e continuata trasmissione di valori dati e ricevuti. Tale non è l'apertura di un credito in conto corrente per una somma ad un tempo determinato. — C. Torino, 28 novembre 1888 (*G.* XX, 1118, *n.*; *D. C.* II, 88, *c.*; *Mon.* XXV, 298, *n.*; *L.* 1884, I, 227).

2. Il conto corrente consiste nel contratto per cui si rimettono valori non destinati ad impiego determinato, che passano in piena proprietà e libera disponibilità di chi li riceve, accreditandosene ed addebitandosene reciprocamente l'importo, e le cui obbligazioni si estinguono alla chiusura del conto per via di compensazione e sino a concorrenza delle rispettive rimesse.

3. È caratteristica in ispecie del conto corrente la variazione continua e l'alternarsi incessante del debito e credito fra le parti. — A. Firenze, 22 gennaio 1886 (*Rass.* 171; *Annali* 102; *Annuario* 282).

4. Vi può essere conto di gestione, ma non *conto corrente* nel vero senso legale, nei rapporti sorgenti fra chi compra e spedisce merci ad una ragione di commercio, e questa medesima che rimette il danaro per pagarne il prezzo. — C. Torino, 28 gennaio 1886 (*G.* 82).

5. Non vi ha rapporto di conto corrente tra chi somministra abitualmente merci ad un altro che ne lo accredita dei prezzi. — A. Palermo, 5 giugno 1886 (*L.* 1887, I, 288; *Annuario* 288).

6. Il contratto di conto corrente ha natura e caratteri diversi da quello di apertura di credito.

7. Nel *conto corrente* havvi scambio e prestazione reciproca di crediti, effetti e valori trasmessi in piena proprietà e libera disponibilità, e si verifica un rispettivo dare ed avere che costituisce l'essenza del contratto consistente nella mutua continua e progressiva compensazione dei debiti coi crediti reciproci a misura che nascono, e sino alla rispettiva concorrenza degli uni cogli altri.

8. *L'apertura di credito in conto corrente* invece è quel contratto per cui un banchiere od un istituto di credito, sovra determinate garanzie apre la propria cassa a semplice richiesta di un cliente fino ad una somma determinata, dandogli diritto di attingervi nel dato limite, e per un certo tempo, e sotto speciali condizioni prestabilite per la restituzione delle somme prelevate.

9. Stante questa differenza, l'*apertura di credito* risolvendosi in una promessa di mutuo continuato, ossia di mutui successivi, il sovventore del credito non diventa già debitore immediato dell'intera somma promessa, poichè l'operazione si compie e l'obbligazione si perfeziona soltanto col fatto del prelievo, della riscossione parziale o totale del credito aperto: epperò fatto il prelievo non si può operare immediatamente *ope legis* la compensazione fra i due debiti. — C. Torino, 21 luglio 1887 (*Rass.* 159, *n.*; *G.* 581, *n.*; *Annali* 402; *F.* I, 1255; *G. it.* I, 1, 594; *Mon.* 760, *n.*; *Fil.* 577, *c*; *L.* II, 445; *D. C.* 752; *Mon. leggi* 828; *Annuario* 144 *n.*).

10. L'essenza caratteristica del contratto di conto corrente propriamente detto sta in una continuata trasmissione fra le parti di valori in piena proprietà, per guisa che ciascuna di esse incassa e paga somme di danaro, riceve merci e valori, accreditandosi rispettivamente delle somme trasmesse e dei relativi interessi, compensando fino a debita concorrenza le somme ricevute e facendo passare a determinati periodi in conto nuovo le somme risultanti a debito sul conto antecedente.

Mancando questi estremi vi potrà essere apertura di credito od altro contratto, che deve avere termine secondo la propria indole. — A. Milano, 14 settembre 1887 (*Mon.* 968, *n.*; *Fil.* 729; *Annuario* 281).

11. Non vi ha vero conto corrente nel senso e per l'applicazione degli art. 345 e seguenti Cod. comm. quando non si hanno pagamenti reciproci o reciproche prestazioni, ma soltanto provviste continuate da una parte e pagamenti successivi in acconto dall'altra. — A. Genova, 20 dicembre 1887 (*T. gen.* I, 261); C. Torino, 19 febbraio 1892 (*G.* 345).

12. Col contratto di conto corrente le parti istituiscono un reciproco debito e credito col trasmettersi a vicenda dei valori in proprietà, con libera facoltà di disporne, addebitandosene rispettivamente l'importo.

13. Alla chiusura del conto corrente si opera

la compensazione fra le parti del reciproco dare ed avere, salvo il pagamento della differenza. Ma questa compensazione e relativa liquidazione non può aver luogo quando non sia liquido e certo il credito di una delle parti, le cui annotazioni per titoli versati siano seguite alla condizione del *salvo incasso*. — A. Roma, 29 dicembre 1887 (*T. rom.* 410).

14. Nel caso di conto corrente devesi per la esigibilità, e così per l'azione e per la prescrizione attendere il risultato della chiusura di tutto il conto. — A. Genova, 29 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 72, *Annuario*, 169).

15. Il conto corrente è una serie di fatti importanti scambio d'affari, e suo scopo è quello di regolare colla compensazione le rispettive rimesse alla chiusura del conto pel totale del debito e del credito. L'apertura di credito non importa invece trasmissione reciproca di valori, ma soltanto un conto di dare ed avere tra chi lo apre e colui a cui favore viene aperto, con facoltà in questo di estinguere parzialmente o totalmente il debito, e di rinnovarlo fino alla concorrenza della somma accreditata per tutto il tempo fissato nel contratto. — A. Casale, 25 giugno 1888 (*G. cas.* 241; *Annuario* 217).

16. Il contratto di conto corrente, di cui il Cod. comm. stabilisce soltanto gli effetti, è dalla dottrina delineato per quell'accordo espresso o tacito che si aggiunge all'apertura del credito ed agli affari particolari di commercio, coll'iscriverne il risultato in un conto generale di dare e avere da liquidarsi più tardi con un rispettivo finale credito e debito delle parti.

17. Possono iscriversi in conto corrente operazioni di borsa sulle differenze.

18. L'iscrizione importa novazione.

19. Può tuttavia alla chiusura del conto uno dei correntisti eccepire, dandone le prove, che una delle partite iscritte nel conto manca di causa legale o di azione. — A. Venezia, 7 agosto 1888 (*Mon.* 799; *D. C.* 861; *Annuario* 217 e 219, *n.*).

20. L'essenza del conto corrente consiste nella convenzione sulla reciproca rimessa di merci, denaro, effetti e valori, coll'obbligazione nel ricevente di accreditarne il datore. Quindi, senza analogo contratto non vi è conto corrente e la nuda dimostrazione grafica del dare ed avere risultante dai libri del commerciante è l'espressione di un conto semplice.

21. La legge regola gli effetti del conto corrente tra cui quello che la compensazione non si verifica prima della chiusura del conto, salvo patti speciali. — A. Macerata, 21 febbraio 1889 (*L.* I, 564; *Mon.* 482, *G. it.* II, 460; *Annali* 274; *Fil.* 418; *Annuario* 272).

22. È contratto di conto corrente quello per cui ciascuno dei contraenti si obbliga a ricevere in proprietà rimesse di valori che dall'altro gli verranno fatte; ad annotare a credito del rimettente le rimesse ricevute; come a debito di questi le rimesse per sua parte fattegli, salva riannotazione successiva in senso contrario in caso di inesigenza; e si obbliga altresì a liquidare poi ogni partita delle vicendevoli rimesse annotate e degli interessi relativi, esclusivamente mediante compensazione e soltanto alla fine di un determinato periodo, riportando indi a nuovo nel periodo successivo il residuo finale, sul quale decorreranno gli interessi, e così di seguito fino alla cessazione del contratto.

23. Non basta a stabilire l'esistenza di un contratto di conto corrente il fatto che alla fine di un periodo venga calcolata nel conto la differenza o saldo o venga la stessa riportata a nuovo nel periodo successivo. — A. Venezia, 11 marzo 1889 (*T. v.* 409, *n*; *L.* II, 689; *Annuario* 274).

24. Non sussiste conto corrente nel semplice accreditamento d'una somma in conto quando al medesimo non susségna fra i contraenti una serie continua e reciproca di operazioni variate, tali da alternare incessantemente fra le parti il debito e il credito rispettivo. — C. Torino, 6 aprile 1889 (*L.* II, 55; *Mon.* 478; *G.* 278; *T. gen.* 857).

25. Nel contratto di conto corrente non esiste fra le parti debito o credito liquido ed esigibile fino alla chiusura del conto. — C. Torino, 29 aprile 1889 (*Mon.* 469; *Fil.* 426, *T. gen.* 609).

26. Non ripugna alla natura del conto corrente la tratta vicendevole di cambiali tra coloro che il conto hanno aperto, scomputandosi nel conto a favore e liberazione dell'accettante le somme così pagate.

27. Ma per questo si richiede che colui sul quale la cambiale si trae, si trovi in debito reale nel conto verso il traente, e al di là del suo debito non è tenuto ad accettare.

28. Se dunque si trae la cambiale per somma eccedente questo debito reale, con ragione se ne rifiuta l'accettazione. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 801, *n.*; *L.* XXXI, II, 47, *n.*; *D. C.* IX, 281; *Mon.* 1891, 181; *T. gen.* 1891, 101; *Cons. comm.* 1891, 119; *Annali* 1891, 84; *Fil.* 1891, 207).

29. Perchè si abbia conto corrente non basta la sussistenza materiale fra le parti di un conto reciproco di dare ed avere; occorre che le parti abbiano specificatamente convenuto di accreditarsi a vicenda crediti e valori, all'intento della reciproca compensazione sino a concorrenza del rispettivo dare ed avere

alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza. — A. Milano, 17 febbraio 1891 (*Mon.* 522).

30. L'annotazione a credito di ciò che il debitore paga a diminuzione del debito non costituisce il rapporto di conto corrente vero e proprio a cui si riferiscono le disposizioni del titolo XI, libro I, del Codice di commercio. — C. Roma, 28 maggio 1891 (*Corte S. Roma*, II, 166).

31. Non si ha contratto di conto corrente quando non esistono somministrazioni reciproche fra i due correntisti nè mutue ragioni di credito e di debito, ma soltanto si hanno dei pagamenti parziali in acconto, fatti dal debitore al creditore. — C. Palermo, 11 agosto 1891 (*L.* 1892, I, 599).

32. Non costituisce un vero conto corrente, ma semplice conto di dare e avere, quello che il creditore di una somma abbia aperto nei suoi libri verso il debitore, notando da una parte ciò che gli è dovuto in capitale ed interessi e dall'altra quanto in conto dell'uno o degli altri venga man mano pagato. — A. Genova, 28 febbraio 1892 (*T. gen.* V, 83).

33. Non si ha vero conto corrente per ciò solo che sono state versate delle somme a interesse presso un istituto bancario, somme che devono servire di garanzia ad un'apertura di credito. In tal caso si hanno due operazioni distinte, cioè un deposito irregolare ed un'apertura di credito.

34. Verificandosi tale specie di deposito, il depositario alla scadenza del contratto è obbligato soltanto a rendere un'egual somma numerica nella specie in corso all'epoca del pagamento, senza essere tenuto a rispondere del deprezzamento della moneta, salvo un patto speciale. — A. Genova, 28 aprile 1892 (*D. C.* 715).

35 Le somme depositate presso un istituto bancario per garanzia dello sconto di cambiali, ed intestate all'istituto medesimo, passano in proprietà di esso, computandosi nel conto corrente aperto fra i due contraenti.

36 In questo caso venendo a fallire il deponente, le somme da lui depositate in paese estero ed in valori pubblici locali vanno computate secondo il cambio del giorno in cui fu dichiarato il fallimento. — A. Genova, 17 giugno 1892 (*L.* II, 519).

37. Il contratto di conto corrente non produce colla semplice sua stipulazione un rapporto di debito e credito fra i due contraenti, bensì un rapporto di semplice addebitamento e accreditamento; per cui il debito e credito definitivo risulta dalla compensazione del rispettivo dare ed avere alla chiusura del conto.

38. Quindi il semplice istrumento d'apertura di conto corrente per determinata somma non vale a stabilire la prova di un credito per la detta somma a favore del sovventore, ma devesi, a provare il credito ed il suo montare, produrre anche il conto finale.

39. Ed anche nel semplice contratto d'apertura di credito per somma determinata, la sola scadenza del termine prefisso non ha per effetto di rendere ripetibile l'intiera somma promessa, se non in quanto si provi essere stata effettivamente sborsata. — A. Torino, 9 dicembre 1892 (*G.* 1893, 90; *L.* 1893, I, 340; *D. C.* XI, 305; *G. it.* 1893, I, I, 155).

40. Non nuoce al concetto giuridico del conto corrente che nei registri del correntista ne siano tenute separate le partite secondo la loro indole, la diversità dell'aggio, il tasso degli interessi e i diritti di commissione.

41. Nel conto corrente la compensazione dei crediti e dei debiti rispettivi dei correntisti non si opera che alla chiusura del conto periodico o finale; e senza tener conto della distinzione delle partite, la quale attiene al metodo e non alla sostanza del conto corrente — A. Genova, 24 aprile 1893 (*D. C.* 505).

42. Non è contraria alla legge, nè all'essenza del conto corrente, la coesistenza di più conti correnti tra le stesse persone. — (C. Torino, 6 settembre 1893 (*G.* 1894, 638 *n.*; *G. it.* 1, 1, 1089).

43. L'essenza caratteristica del conto corrente sta in una serie di reciproche e continuate trasmissioni fra contraenti di valori in piena proprietà ed in libera disponibilità di chi li riceve, per guisa che ciascuno di essi incassa e paga somme di danaro, riceve merci ed effetti, accreditandosi rispettivamente degli importi relativi ed interessi, all'intento della reciproca compensazione fino a concorrenza del rispettivo dare ed avere, alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza.

44. Il conto corrente pertanto non è a confondersi, nè col conto semplice, cioè colle registrazioni che due commercianti facciano nelle due partite di dare ed avere dei singoli affari che intercedano fra loro, nè con l'apertura di credito consistente nel tenere a disposizione dell' accreditato valori fino alla concorrenza di una data somma.

45. Non può quindi parlarsi di conto corrente quando esista un conto di dare ed avere dipendente da rimessa fatta da una parte all'altra, perchè la concessione del credito deve essere reciproca, cioè vicendevole la rimessa di merci e valori, nè sarebbe sufficiente a porre in opera il conto corrente il fatto che alla fine di un determinato periodo venisse calcolata la differenza a saldo, ripor-

tandola a nuovo nel conto del periodo successivo. — A. Venezia, 19 settembre 1893 (*L.* 1894, 1, 485, *n.*; *Mon.* 1894, 888; *T. v.* 1894, 111, *n*).

46. Elementi sostanziali del conto corrente sono le rimesse di valori, la piena proprietà e disponibilità di questi nel ricevente, il correlativo accreditamento al rimettente, la decorrenza degli interessi dal giorno della rimessione, e la liquidazione finale del conto mediante compensazione fino a concorrenza.

47. Non è dunque a confondersi il conto corrente col semplice conto di dare ed avere fra due commercianti per somministrazioni di merci rappresentanti contrattazioni diverse e per rimesse di danaro in pagamento parziale. — A. Torino, 30 gennaio 1894 (*G.* 300, *n.*).

48. Il carattere costitutivo del conto corrente consiste in ciò, che i danari o i valori che l'un contraente rimette all'altro sono trasferiti in assoluta proprietà e disposizione del ricevente, senza che questo debba destinarli a impiego determinato, e solo coll'obbligo di accreditarne il rimettente.

49. Per dar vita a un conto corrente non è necessario che la reciprocità di crediti fra le parti stipulanti siasi effettivamente verificata, bastando che abbia potuto verificarsi e che questa possibilità non sia stata esclusa dal contratto. — C. Roma, 30 gennaio 1896, (*Corte S. Roma*, XXI, II, 124).

50. Nel contratto di conto corrente pel quale una banca si obbliga ad anticipare somme sopra cambiali da rinnovarsi periodicamente, il titolo esecutivo non sta nelle cambiali rilasciate, ma nello stesso contratto di conto corrente in risoluzione del quale soltanto la banca può agire se il debitore in pendenza del termine non rinnova le cambiali. — C. Torino, 12 febbraio 1897 (*G.* 386, *n.*; *G. it.* I, 1, 774; *Annali* I, 204; *F.* I, 1358, *n.*).

51. Non può dal conto corrente stralciarsene una partita per farne oggetto di domanda singolare. — C. Torino, 22 aprile 1897 (*G.* XXXIV, 682).

52. Perchè vi sia conto corrente non basta la materiale sussistenza fra le parti di un reciproco dare ed avere contrattuale, ma occorre che le parti abbiano invece specificatamente convenuto di accreditarsi a vicenda crediti e valori all'intento della reciproca compensazione fino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla chiusura. — A. Milano, 20 luglio 1897 (*Mon.* 407).

53. Il conto corrente, come contratto reale, non può avere luogo se non allora che il correntista, il quale riceve le rimesse, ne abbia oltre che la proprietà anche la libera disponibilità. Quindi, spediti e ritenuti i fondi presso una banca estera, non possonsi questi fondi considerare esistenti in Italia, prima che quivi siano passati, sia materialmente, sia simbolicamente, qualunque sia la causa della tradizione. — C. Firenze, 16 giugno 1898 (*T. ven.* XXIII, 455; *Annali* XXXII, 486).

54. Una continuata relazione di affari può trasformarsi anche tacitamente in conto corrente.

55. Dati fra due contraenti i rapporti di conto corrente, anche il prezzo di una compravendita avvenuta fra loro può costituire una rimessa. — A. Genova, 29 novembre 1898 (*D. C.* 102; *F.* 1899, I, 163; *T. gen.* 692).

56. Il conto corrente è un contratto *sui generis;* ordinariamente si usa fra commercianti, e in particolare nell'esercizio di una stessa specie d'industria; ma può avere luogo pure fra un commerciante e un non commerciante, e può anche servire in rapporti veramente civili fra non commercianti. — C. Firenze, 27 marzo 1899 (*G. it.* I, 1, 390, *n.*; *G.* 754).

57. Non è possibile conto corrente che fra commercianti e per crediti commerciali; altrimenti si ha un semplice conto di dare ed avere. — A. Palermo, 7 luglio 1902 (*D. C.* 924).

58. Perchè si abbia contratto di conto corrente è necessario il proposito di regolare, per un periodo determinato, con la compensazione, un complesso di operazioni attive e passive, pagando solamente il saldo alla scadenza pattuita. — C. Firenze, 16 novembre 1903 (*D. C.* 1904, 295).

59. L'accettazione per parte del creditore in conto corrente guarentito da cambiali di altro debitore e l'iscrizione del conto a carico di quest'ultimo, opera la novazione del debito anche pei titoli cambiari.

60. Il creditore accettando il nuovo debitore, cessa perciò di essere proprietario delle cambiali, che devono rimettersi immediatamente con tutti gli accessori e garanzie inerenti al nuovo debitore riconosciuto come tale nell'iscrizione del conto corrente.

61. Il creditore deve rispondere di ogni danno e ritardo nella rimessione dei titoli cambiari. — A. Casale, 10 luglio 1885 (*G. it.* II, 684).

62. Consegnate cambiali ad un banchiere non vi ha conto corrente se operando egli lo sconto ne annota a credito del girante lo importo con deduzione dello sconto. — T. Venezia, 30 settembre 1886 (*T. v.* 1887, 172).

63. Il correntista, i cui titoli sono pagati dal sovventore con annotazione a suo credito nel conto corrente, secondo i patti tra loro convenuti, conserva la proprietà dei titoli medesimi, e quindi, caduto esso correntista in fallimento, non può il sovventore, ammesso

al passivo per il reliquato di quel conto, pretendere di ritenere i titoli per farseli rimborsare dagli altri soscrittori.

64. La condizione *salvo incasso*, presunta dall'art. 345, n. 1, riguarda il solo caso in cui il correntista abbia passato a quello che gli aperse il conto un effetto di commercio in luogo di denaro o merce. Non è quindi applicabile quando, in forza di un patto interceduto col correntista, taluno assume il pagamento di effetti di commercio verso rimborso a conto corrente. — A. Casale, 12 maggio 1888 (*G. cas.* 118; *Cons. comm.* 165; *D. C.* 718); C. Torino, 1° luglio 1889 (*G.* 482, *n.*; *Mon.* 621; *Gazz. P.* XXIII, 127; *D. C.* 757; *Fil.* 548; *Annuario* 275).

65. Il correntista, il cui debito per cambiali siasi addebitato in conto corrente dall'altro, ha diritto di ripetere da questo la restituzione delle cambiali medesime. — A. Casale, 12 maggio 1888 (cit. al numero precedente).

66. L'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio od altro titolo di credito, lascia sussistere i privilegi e le garanzie inerenti al credito stesso. — A. Genova, 4 maggio 1894 (*L.* II, 340; *D. C.* 710; *G. it.* I, 2, 617).

67. Gli effetti cambiari annotati in conto corrente con la clausola *salvo incasso*, passano in immediata proprietà del correntista che li riceve, pel quale costituiscono un addebitamento, e la clausola non ha altro effetto che quello di una condizione risolutiva del debito ove l'incasso non avvenga. — C. Napoli, 24 marzo 1896 (*F.* I, 428, *n.*; L. I, 621, *n.*; *D. C.* 866; *G. it.* I, 1, 515).

68. L'estinzione dell'azione cambiaria inerente agli effetti rilasciati in rappresentazione di prelievi fatti sopra una apertura di credito non induce prescrizione del credito e quindi estinzione della relativa ipoteca. — A. Brescia, 1° giugno 1896 (*Mon.* 1897, 552).

69. La condizione salvo incasso non si presume riguardo agli effetti intervenuti direttamente tra i due correntisti prima della liquidazione, finchè le cambiali rilasciate e non girate non producono obbligazione cambiaria. — A. Genova, 9 luglio 1897 (*L.* II, 266; *G. it.* I, 2, 561).

70. Non può sempre giovare a prova di vero e proprio conto corrente il libretto di *cheks*, che può anche riferirsi a quel conto di deposito fruttifero o non, o di apertura di credito, che suolsi impropriamente chiamare altresì con tal nome. — A. Firenze, 22 gennaio 1886 (*Rass.* 171; *Annali* 102; *Annuario* 282).

71. Siccome contratto non sottoposto ad alcuna forma sostanziale, il conto corrente può provarsi con tutti i mezzi e così coll'interrogatorio, colla prova testimoniale, coi libri di commercio dei correntisti. — A. Genova, 29 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 72; *Annuario* V, 169).

72. Il rapporto di conto corrente dipendente dal contratto regolato dall'art. 345 e seguenti del codice comm., può esistere indipendentemente dalla scritturazione.

73. Non è da confondersi l'esistenza di un conto che presenti l'annotazione di una serie di contratti distinti ed autonomi, col vero e proprio contratto di conto corrente.

74. Perciò non basta il fatto della registrazione e formazione di un conto fra due commercianti a provare il rapporto di conto corrente, ma occorre la prova del patto relativo, scritto o verbale, espresso o tacito, seguito dalle operazioni.

75. È giudizio di fatto, non influenzato da falsi criteri di diritto, e quindi incensurabile in cassazione, quello, che alcune partite le quali figurano registrate nel conto corrente senza decorrenza d'interessi, e infatti rappresentano prezzi di merci vendute a pagamento pronto per contanti, restino fuori dal rapporto di conto corrente e quindi dalla reciproca compensazione, quando non si provi l'esistenza di un patto speciale che ad onta di ciò ve le accludano. — C. Firenze, 2 febbraio 1898 (*T. v.* 181, *n.*; *L.* I, 784).

76. La esistenza di un conto corrente non può desumersi da rapporti di credito e debito esistente fra le parti, anche da un certo lasso di tempo. — A. Genova, 5 maggio 1896 (*D. C.* 626; *L.* II, 52; *T. gen.* 881).

77. Non occorre la scrittura per il contratto di conto corrente, ma essa è tuttavia necessaria per la contabilità, non potendo altrimenti farsi luogo alla chiusura periodica prescritta dall'art. 347. — C. Firenze, 26 luglio 1897 (*G.* 1446, *n.*; *T. v.* 575).

78. Il conto corrente dà luogo ad un'unica azione di pagamento pel saldo residuo; epperò nel determinare la competenza devesi considerare l'importo risultante alla chiusura del conto dalla reciproca compensazione fra le parti sino alla concorrenza del rispettivo loro dare ed avere. — A. Venezia, 9 febbraio 1886 (*T. v.* 114, *c*; *Annali* 69. *n.*; *F.* I, 252, *c*; *D. C.* 385).

79. Nel conto corrente, per ogni singola trasmissione fra li contraenti, si vanno mutando i loro rispettivi rapporti, e si opera novazione ai loro precedenti obblighi. — A. Trani, 6 marzo 1886 (*L.* II, 685).

80. Perchè il conto corrente sorta il principale suo effetto di portare la novazione dell'obbligazione anteriore nei rapporti fra il rimettente ed il ricevente, è necessario che

risulti certa e manifesta la volontà del creditore di addivenirvi. — A. Venezia, 6 dicembre 1887 (*T. v.* XIII, 43, *n.*; *L.* XXVIII, 1, 276; *Fil.* XIII, 152; *Annuario* 170, *n.*).

81. Tutte le partite del conto corrente formano un solo titolo di credito, ed approvato il conto stesso avviene novazione. — A. Genova, 16 luglio 1888 (*D. C.* VI, 825).

82. Il segnare in un conto di dare ed avere le somme avute in acconto e il chiedere poi il residuo debito risultante dal conto, non importa novazione dell'obbligazione precedente in obbligazione di conto corrente. — A. Genova, 16 marzo 1897 (*T. gen.* 210; *Procedura* 263; *Giurista* 228; *R. univ.* 304).

83. Se uno versa presso una ditta commerciale una somma a conto corrente, pure dichiarandola di pertinenza di altra persona e intestandola a questa, ma col patto di ritirarla man mano egli stesso, compete a questi il diritto di ritirarla effettivamente e la ditta depositaria è pienamente liberata col pagamento a lui fatto. — T. Genova, 1° luglio 1886 (*Eco* 284).

84. In tema di conto corrente non si applica il divieto del depositario di eseguire rimborsi ad altri fuori del deponente o di un suo mandatario speciale in forma autentica, nè è ammissibile la validità di una consuetudine commerciale in tale senso.

85. La banca può validamente pagare all'incaricato del correntista per mandato semplicemente tacito. — C. Torino, 9 giugno 1905 (*G.* 940; *Mon.* 688; *L.* 1890; *D. C.* 705).

86. La iscrizione di una partita in conto corrente si presume fatta *pro solvendo* e non *pro soluto*. — A. Genova, 14 ottobre 1886 (*D. C.* V, 56).

87. Non costituiscono un conto corrente puro e semplice le sovvenzioni fatte da una banca su pegno di valori costituito sulla prima di esse sovvenzioni e mantenuto per tutte le altre sino alla liquidazione semestrale. — A. Ancona, 27 luglio 1887 (*Giorn. Marche* 1888, 43).

88. L'apertura di credito costituisce un contratto *sui generis*, disciplinato dalle norme generali per i contratti e dagli usi commerciali; esso differisce dal conto corrente in questo, che manca dell'estremo della reciproca rimessa di valori e quindi della reciproca compensazione.

89. Non è un vero e proprio contratto di conto corrente l'apertura di un credito che un banchiere concede ad un commerciante il quale non sia alla sua volta banchiere.

90. Non vi può esser dubbio che il banchiere abbia tutto il diritto di giudicare la serietà o meno degli effetti che gli vengono presentati allo sconto, e di rifiutare quelli tra essi che egli non crede meritevoli di fiducia, e ciò anche quando l'apertura di credito siasi garantita anche con ipoteca. — A. Milano, 19 febbraio 1889 (*Mon.* 288; *F.* I, 716; *Cons. comm.* 158; *D. C.* 419).

91. L'apertura di credito in conto corrente, salvo convenzione contraria, è regolata dagli usi commerciali, secondo i quali, restando fissa la cifra dell'accreditamento, l'accreditato può spaziare entro di essa, successivamente ottenendo rimesse e facendo rimborsi in modo che compensandosi le une cogli altri, egli può richiedere utilmente nuove rimesse, per quanto la somma di quelle già ottenute sia superiore alla somma per la quale fu accreditato. — A. Roma, 26 giugno 1894 (*T. rom.* XIV, 368).

92. Il codice di commercio regola il conto corrente nel suo tipo generico *sui generis*, ma questo tipo non esclude un conto corrente che si apra con rimesse unilaterali, quali sono le aperture di credito in conto corrente. — C. Roma, 11 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 149; *D. C.* 248).

93. Il contratto di conto corrente differisce dall'apertura di credito in conto corrente, in quanto il primo è reciproco, mentre nel secondo uno solo è il beneficiato, che perciò può consentire ipoteca pel credito. — C. Palermo, 24 novembre 1896 (*D. C.* XV, 118).

94. L'apertura di credito consiste nella convenzione per la quale alcuno si obbliga di somministrare ad altri una determinata somma di denaro in proporzione della richiesta; quindi il debito nasce allorchè la richiesta vien fatta ed esaudita ed il conto non costituisce un titolo di credito, ma è la indicazione dei titoli precedenti.

95. Se alle cambiali che costituiscono la prova dell'anticipazione si sostituiscono altre cambiali non vi ha novazione. — A. Palermo, 28 agosto 1897 (*Circ. giur.* 324; *G. it.* 1898, I, 2, 449 *n.*; *L.* XXXVIII, II, 181; *Mon.* XXXIX, 174).

96. L'apertura di credito, per quanto affine, si distingue dal conto corrente, perchè nel primo le sovvenzioni in merci o denaro sono unilaterali e non reciproche, come nel secondo.

97. I pagamenti e le restituzioni parziali fatte dall'accreditato in estinzione del debito derivante dalle sovvenzioni avute, non mutano il contratto nel vero conto corrente perchè producono il solo effetto di poter tenere aperto il credito per la somma originaria e per tutta la durata del contratto. — C. Firenze, 22 novembre 1897 (*L.* 1898, I, 116; *D. C.* 1898, 264; *G. it.* 1898, I, 1, 297).

98. Il contratto di apertura di credito esiste in modo perfetto dal momento in cui viene regolarmente creato, indipendentemente dall'uso che in realtà se ne faccia. — C. Roma, 24 settembre 1901 (*L.* II, 758, *n.*; *D. C.* 1902, 122; *Mon.* 1902, 882).

99. Il deposito di danaro, o suoi rappresentativi, presso banche, con facoltà a queste di disporne e l'obbligo di corrispondere un interesse più o meno elevato, secondo che il deposito sia o no a termine fisso, non è un contratto di conto corrente, ma un mutuo, che va regolato dalle leggi che disciplinano quest'istituto. — A. Genova, 1° marzo 1895 (*Giur.* 117).

100. Nei depositi presso le banche non si verifica quella trasmissione di proprietà che è propria del contratto di conto corrente contemplato dall'articolo. — A. Brescia, 22 maggio 1896 (*Mon.* 628).

101. Il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente avviene unicamente nei rapporti fra correntisti, non in confronto dei terzi. — A. Genova, 7 giugno 1896 (*T. gen.* 896).

102. L'annotazione di un credito privilegiato in conto corrente senza espressa riserva estingue il privilegio. — A. Genova, 16 giugno 1899 (*T. gen.* 372; *D. m.* 264).

103. Sulle somme depositate in conto corrente presso istituti di credito, in ispecie presso la Banca Nazionale, non si ammette sequestro da parte di creditori del correntista. — C. Torino, 15 novembre 1898 (*G.* 787; *D. C.* XII, 92).

V. art. 811 n. 2.

Articolo 346.

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono.

Bibliografia: Giannini T., *Il diritto di commissione e il contratto di conto corrente* (*Crit. for.* I, 227). — Vitalevi M., *Una disposizione del nuovo Codice sul conto corrente* (*D. C.* I, 22).

L'art. 346 sancisce una presunzione semplice che cessa di fronte a prove o presunzioni contrarie. — C. Torino, 10 febbraio 1888, sez. unite (*G.* 377; *D. C.* 704; *Annuario* 218).

Articolo 347.

La chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio, e in difetto alla fine del dicembre di ogni anno.

Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione.

1. Gli interessi sulle somme dovute per risultato di un conto decorrono dalla liquidazione del conto stesso e non dal giorno in cui esso fu chiesto. — A. Palermo, 10 settembre 1884 (*Circ. giur.* XVI, 24).

2. Il riporto continuato degli interessi in conto corrente non impedisce che possa opporsene la prescrizione quinquennale trascorsa dopo la chiusura del conto. — A. Genova, 26 maggio 1887 (*Annali* 225; *L.* II. 884; *Fil.* 775).

3. La chiusura periodica del conto corrente e la liquidazione relativa della differenza non solo fissa il decorso degli interessi su questa, ma fa sorgere il diritto all'esazione di essa ed alla revisione e rettifica del conto così liquidato. — A. Torino, 11 dicembre 1896 (*G.* 1897, 405 *n.*).

4. La chiusura del conto corrente alla fine di dicembre di ogni anno, stabilita dall'articolo, in mancanza di speciale pattuizione di termini, è una facoltà, non un obbligo dei correntisti. — A. Genova, 9 luglio 1897 (*G. it.* I, 2, 561; *L.* XXXVII, 2, 266).

5. Il correntista rimettente che pattuisce a proprio favore oltre all'interesse sui capitali rimessi, anche una partecipazione negli utili, ha diritto di concorrere su tali utili quali risultano dai bilanci annuali senz'attendere alle modificazioni successive di essi per mancato realizzo di credito o per deprezzamento di merci portate nell'attivo dei bilanci suddetti. — A. Milano, 28 settembre 1897 (*G.* 1565, *n.*).

6. Stabilito in un contratto di compravendita il pagamento del prezzo a un dato termine, in conto corrente, non può alla scadenza del termine domandarsi il pagamento del prezzo, ma può solo chiedersi alla chiusura del conto corrente il pagamento della differenza attiva. — A. Genova, 28 maggio 1900 (*D. C.* 741).

7. Sciolto un conto corrente per disdetta

senza determinazione di scadenza, la chiusura di esso, in difetto di un diverso termine convenzionale o consuetudinario, deve seguire alla fine di dicembre dell'anno in corso, e quindi devono comprendersi nel conto le partite di dare ed avere per le operazioni già in corso al tempo dello scioglimento. — C. Firenze, 3 agosto 1901 (*L.* II, 657; *G.* 1352, *n.*; *Mon.* 1902, 9; *F.* I, 1516, *n.*; *D. C.* 1902, 119).

8. L'ipoteca che garantisce un conto corrente copre tutte le sovvenzioni fatte in pendenza di tale conto, anche con emissione di cambiali in bianco riempite e datate posteriormente alla chiusura del conto. — A. Torino, 28 aprile 1908 (*D. C.* 812).

V. art. 345 n. 77.

Articolo 348.

Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

1° per la scadenza del termine convenuto;

2° in mancanza di convenzione, per la disdetta data da una delle parti;

3° per il fallimento di una delle parti.

Lo scioglimento del contratto di conto corrente può essere domandato in caso di morte, di interdizione o di inabilitazione di una delle parti.

1. Il fallimento, sebbene seguito da concordato, risolve il conto corrente anche prima della mora stipulata. — A. Torino, 14 dicembre 1885 (*Rass.* III, 183; *G.* XXIII, 189; *Annali* XX, 285; *D. C.* IV, 415; *G. it.* 1886, II, 184; *L.* XXVI, 1, 686).

2. Il contratto di apertura di credito si scioglie di diritto per il fallimento di una delle parti. — A. Casale, 30 aprile 1888 (*G. cas.* 114; *Eco* 201; *Annali* 417; *Cons. comm.* 229; *D. C.* 837; *Annuario* 17); Id., 12 giugno 1888 (*G. cas.* 247).

3. Nel conto corrente la compensazione non avviene che complessivamente e alla chiusura del conto, e non può quindi verificarsi tra le singole partite del conto stesso, sebbene in sè liquide ed esigibili. Conseguentemente, se prima della chiusura del conto avviene il fallimento del correntista, restano integre le rispettive ragioni di credito e debito di ambe le parti, anche per i titoli annotati con la clausola salvo incasso e non incassati, senza che possa avvenire compensazione fra i medesimi. — C. Napoli, 24 marzo 1896 (*F.* I, 428; *L.* I, 621, *n.*; *G. it.* I, 1, 515; *D. C.* 866).

4. La disdetta data dallo avallante non porta, in mancanza di convenzione, lo scioglimento del conto corrente.

Se, in tal caso, la disdetta è data anche dal correntista rimettente, si verifica lo scioglimento del conto, gli altri avallanti rimangono liberati, e il conto corrente, se continua, continua *ex novo* solo fra ricevente e rimettente. — C. Palermo, 22 maggio 1897 (*L.* II, 153; *G. it.* I, 1, 858).

5. In difetto della disdetta, di cui all'articolo, può il contratto di conto corrente sciogliersi per volontà delle parti. — A. Venezia, 19 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 421).

6. Quando il conto corrente esiste fra persone che non siano ambedue commercianti, per lo scioglimento del contratto, al fallimento, che non è concepibile rispetto a chi non è commerciante, deve di necessità equipararsi la insolvenza o decozione civile che rende applicabile l'art. 1176 codice civile. — A. Bologna, 5 maggio 1905 (*D. C.* 558; *Mon.* 612).

TITOLO XII.

Del mandato commerciale e della commissione.

Bibliografia: Armelani F., *Il mandato commerciale e la commissione* (Torino, 1885, Unione Tipografico-Editrice). — Bolaffio L., *Del mandato commerciale e della commissione* (*T. v.* 1900, 481. — Bonfante P., *In tema di mandato commerciale e commissione* (*Mon.* 1901, 321). — Caluci E., *Il nuovo Codice di commercio illustrato.* Vol. IV, Tit. XII (Verona, D. Tedeschi e figlio edit.). — Galdi M., *Mandato civile e commerciale e commissione* (Napoli, 1898). — Sraffa A., *Del mandato commerciale e della commissione* (Milano, 1902, Tip. Vallardi). — Vidari E., *Del mandato commerciale e della commissione* (Milano, 1887, Hoepli edit.).

CAPO I.

Del mandato commerciale

Sezione I.

Del mandato commerciale in generale.

Bibliografia: Baudana-Vaccolini C., *Locazione d'opera e mandato* (*Ann. critico*, 1891, I, 61). — Bozzo A., *Del carattere differenziativo tra mandato e locazione d'opera* (*G. it.* 1905, IV, 298). — Carcano P., *I raccomandatari. Studio di diritto marittimo* (Milano, 1890, tip. Manini). — Cogliolo P., *Trattato teorico e pratico dell'amministrazione degli affari altrui nel diritto civile, commerciale e marittimo* (Firenze, 1890, Tip. L. Niccolai). — Id., *Agente d'assicurazioni* (*Ann. crit.* 1894, I, 168). — Id., *Natura giuridica del rapporto tra una società d'assicurazione ed i suoi agenti* (*Ann. crit.* 1895, 164). — Cosi E., *Trattato del mandato civile e commerciale* (Napoli, 1893, Stab. tipogr. R. Pesole). — Marghieri A.. *Il mandato secondo il Codice di commercio* (*Fil.* X, 586). — Mellini C., *Mandato commerciale* (*Digesto Italiano*). — Pipia U., *Se l'emancipato possa assumere un mandato commerciale senza essere autorizzato al commercio* (*Mon. Trib.* 1902, 241). — Id., *Teoria del mandato civile e commerciale* (Milano, 1902, Società libraria). — Sraffa A., *Il mandato e la rappresentanza nel Codice di commercio* (*D. C.* XVI, 649). — Id., *Locazione d'opera e mandato commerciale* (*D. C.* XVIII, 87). — Vidari E., *I raccomandatari secondo la giurisprudenza* (*D. C.* VIII, 481). — Vivante C., *I raccomandatari nella navigazione a vapore* (*Archivio* XXIII, 309-316). — Id., *Gli agenti delle compagnie di assicurazione* (*Fil.* 1885, 68).

Articolo 349.

Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante. (*392 E.*)

Il mandato commerciale non si presume gratuito.

1. L'ufficio di raccomandatario di società di navigazione consiste nel raccogliere le polizze di carico, dare gli ordini per la consegna delle merci ai destinatari, riscuotere i noli, ed in caso di rifiuto procurarne il pagamento facendo giudizialmente vendere le merci, procedere a nuovi noleggi nel luogo; nel raccomandatario insomma, più che un semplice agente o mandatario, si ha un vero e proprio stabilimento filiale della società raccomandante. — C. Firenze, 28 maggio 1883 (*T. v.* 454; *L.* II, 581).

2. La rappresentanza dei proprietari ed armatori dei piroscafi è divisa tra il capitano e il raccomandatario; il primo compie la funzione tecnica, cioè il governo della nave, l'altro la funzione economica, cioè la conclusione dei contratti di noleggio, il ritiro dei noli, il discarico e la consegna delle merci, ed altre consimili operazioni che riflettono l'esecuzione del contratto di trasporto. — A. Lucca, 5 aprile 1886 (*Annali* 190; *G. c.* II, 58).

3. Nel raccomandatario devesi riconoscere la qualità di mandatario commerciale o agente dell'armatore. Esso eseguisce a nome e per conto dell'armatore, e in sostituzione del capitano, il contratto di noleggio in tutto quanto al medesimo si riferisce. — T. Venezia, 10 agosto 1886 (*T. v.* 1887, 103); A. Lucca, 1° maggio 1888 (*Annali* 261).

4. Ufficio e còmpito dei raccomandatari non è già quello di coadiuvare il capitano nell'adempimento degli obblighi a lui incombenti, ma bensì di raccogliere le polizze di carico, curare la consegna delle merci ai destinatari, concludere ed eseguire, in nome e per conto dell'armatore, e in sostituzione del capitano, i contratti di noleggio, esigere i noli, ecc.

5. Il raccomandatario non è quindi da riguardarsi come uno strumento ed esecutore materiale degli obblighi personali del capitano. Egli è un mandatario ed agente dello armatore, e nella sfera delle sue funzioni ed uffici opera senza dipendenza dalla volontà del capitano; nè per accordi con questo può coprire la sua responsabilità rimpetto all'armatore mandante.

6. Conseguentemente è inefficace, di fronte all'armatore, la ratifica che il capitano presti a un atto colposo ed ingiusto del raccomandatario, il quale pertanto rimane obbligato a risponderne. — C. Firenze, 9 dicembre 1889 (*T. v.* XV, 50, *n.*; *Annali* 583; *L.* 1890, I, 259; *D. C.* 1890, 106; *T. gen.* 1890, 108; *Fil.* 1890, 142; *Cons. comm.* 1890, 52; *Annuario* 482).

7. Il noleggiatore risponde verso il proprietario della nave dell'indennità che egli ha dovuto pagare ai terzi per fatti abusivi del raccomandatario, ogniqualvolta risulti che la qualità di raccomandatario non da altri a questo proviene che dal noleggiatore e i fatti abusivi siansi commessi nella esecuzione del ricevuto mandato. — C. Firenze, 16 marzo 1898 (*T. v.* 278).

8. Il contratto col quale una società d'assicurazione affida a taluno la sua rappresentanza in una determinata provincia per tutto e quanto concerne la sua impresa ed azienda, è un vero mandato.

9. Nè altera il contratto il patto che il corrispettivo consista in una provvigione annua sui premi e per la durata delle rispettive assicurazioni. — A. Milano, 2 luglio 1884 (*Mon.* 699; *Annuario* 58; *Eco* 264; *T. v.* X. 141).

10. La qualità giuridica di un agente d'assicurazioni ritrae natura e carattere di un contratto misto di mandato e locazione di opera: mandato in quanto rappresenta la società; locazione d'opera per l'attività che spiega nel cooperare allo scopo sociale.

11. La retribuzione di consueto è data con una provvigione percentuale sui premi e sugli incassi: la provvigione sui premi è devoluta dal momento che è conchiusa ogni nuova operazione, e quella sugli incassi alla riscossione fatta dall'assicurato. — A. Genova, 14 febbraio 1887 (*Fil.* 195; *Annuario* 9; *Eco* 87).

12. L'ufficio di agente o di rappresentante di una società di assicurazioni costituisce sostanzialmente l'esercizio di un mandato, epperò è personale, onde l'agente non può associarsi altri ove tale facoltà non gli sia stata consentita, nè quindi deve indennità a chi pretenda l'associazione. — A. Torino, 2 dicembre 1887 (*G.* 1888, 75; *G. it.* 1888, II, 86; *L.* 1888, I. 568; *Annuario* 10).

13. Gli agenti particolari o sub-agenti di una compagnia di assicurazione non sono institori nè mandatarii della medesima e non possono quindi obbligarli direttamente od indirettamente, allorchè, dopo avere per invito degli assicurati esaminato gli oggetti da assicurarsi, abbiano redatto la proposta di assicurazione e, informati comunque di una circostanza influente sull'opinione del rischio, abbiano trascurato di tenerne conto. — C. Torino, 19 febbraio 1894 (*F.* I, 820, *n.*; *G.* 289 *n.*; *G. it.* I, 1, 620, *n.*; *Mon.* 969).

14. L'ispettore di una compagnia d'assicurazioni che ha il còmpito di procurare e promuovere assicurazioni ma non di stipulare contratti per conto della compagnia, è un locatore d'opere, non un mandatario. — C. Firenze, 28 maggio 1894 (*T. v.* 348, *n.*; *D. C.* 551; *Ann. crit.* 202, *n.*; *G. it.* I, 1, 622, *n.*; *L.* II, 865; *Mon.* 798). A. Catania, 18 luglio 1902 (*G. cat.* 188).

15. L'assicuratore risponde anche della colpa di un sub-agente, quando questo sia nominato dall'agente in conformità dei poteri conferitigli. — A. Genova, 30 novembre 1895 (*T. gen.* 1896, 79).

16. Il mandato espresso può anche essere verbale: è espresso quando non è tacito o presunto, e la sua prova può fornirsi in tutti i modi di legge. — C. Torino, 28 gennaio 1885 (*G.* 109, *n.*).

17. Non assume mandato commerciale il commerciante che senza promessa di provvigione o corrispettivo qualsiasi assume incarico di vendere per conto di un non commerciante oggetti estranei al suo commercio. — A. Torino, 9 febbraio 1885 (*Mon.* 1886, 169; *G. it.* II, 174).

18. A fronte della presunzione di non gratuità del mandato commerciale, nascente dalla legge, viola questa ed inverte l'onere della prova la sentenza che per mancata dimostrazione di apposita convenzione di provvigione dal canto dell'attore, assolve il convenuto accogliendo la presunzione di gratuità della commissione. — C. Torino, 7 giugno 1886 (*G.* 426, *Mon. leggi* 191).

19. La presunzione di non gratuità del mandato ammette prova contraria. — C. Torino, 10 febbr. 1888 (*G.* 377; *D. C.* 704; *Annuario* 334).

20. Anche in materia commerciale il man-

dato è gratuito quando, o per riconoscimento anche solo implicito del mandatario o per altre circostanze sia esclusa la presunzione di non gratuità dichiarata dall'art. 349. — A. Torino, 12 settembre 1890 (*G. it.* 1891, II, 42).

21. Il mandato commerciale non si trasforma in locazione d'opera pel patto di una provvigione assegnata al mandatario in compenso del suo lavoro, e nemmeno pel patto di approvazione che il mandante si riservi sulle operazioni proposte o trattate dal mandatario. — A. Milano, 10 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 52, *n.*; *Fil.* XIII, 151; *Cons. comm.* 1888, 24; *Rol.* 1888, 46; *D. C.* VI, 287).

22. All'efficacia del mandato tacito rispetto ai terzi, si richiede la scienza ed acquiescenza del mandante, ossia l'implicito consenso, all'operato del mandatario. — C. Torino, 17 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 83).

23. I rapporti tra una ditta e il suo rappresentante sono quelli di mandante e mandatario e colle norme del mandato deve giudicarsi l'azione della prima per avere dal secondo la resa del conto e la rimessione della merce esistente ancora presso di lui. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 1889, 82).

24. La persona indicata da una ditta in una sua fattura come proprio rappresentante, deve ritenersi quale un mandatario rivestito della facoltà di trattare affari a nome e per conto della medesima, e di esigere o regolare con tratte gli importi degli affari stessi, e non può ritenersi che non fosse invece in realtà un semplice agente d'affari. La figura giuridica dell'agente d'affari non è riconosciuta dalla legge italiana. (Applicazione in tema di conoscenza dello stato di dissesto di un cliente della ditta, agli effetti di cui all'articolo 709, n. 1, codice di commercio). — A. Milano, 14 dicembre 1897 (*Mon.* 982, *n.*).

25. Gli agenti di una ditta commerciale che per incarico di questa ricevano i compratori in una piazza diversa da quella ove risiede la ditta medesima, trattino e concludano gli affari in nome di essa, procurino agli acquirenti l'invio della merce riscuotendone il prezzo e facendone rimessa al venditore, e tutto ciò mediante il compenso di una percentuale sugli affari conclusi, non rivestono la qualità nè di commissionari, nè d'institori, nè di semplici sensali, ma quella invece di mandatari e di rappresentanti. Laonde le azioni loro per il conseguimento del compenso dovuto non sono soggette alla prescrizione biennale, di cui all'articolo 922 del codice di commercio. — A. Firenze, 15 marzo 1902, (*Annali* 864).

26. Il mandato di esigere una cambiale conferito per mezzo di una girata ancorchè dato ad un non commerciante costituisce sempre un mandato commerciale. — A. Catania, 12 aprile 1889 (*G. cat.* 84; *Cons. comm.* 205; *F. cat.* 1890, 54; *Annuario* 424).

27. Una compagnia d'assicurazione contro gli incendi può validamente dare ad altra compagnia il mandato di esigere dai propri assicurati le quote da loro dovute, e può anche, senza il consenso degli assicurati stessi, far la cessione del proprio portafoglio; rimanendo essa pur sempre vincolata verso di loro secondo le assunte obbligazioni; e quindi gli assicurati convenuti dalla compagnia mandataria o cessionaria non potrebbero opporle il difetto di qualità, di mandato o d'azione. — C. Torino, 8 agosto 1889 (*G.* 597; *Annali*, 468).

28. Secondo il diritto vigente il requisito essenziale del mandato, che lo differenzia dalla locazione d'opera, è la rappresentanza giuridica da parte del mandatario della persona del mandante. Tale requisito mancando negli esattori di una società, essi non sono mandatari, ma locatari d'opera. — C. Roma, 8 gennaio 1896 (*Corte S. Roma* XXI, 2, 28).

29. Trattandosi, di definire i rapporti tra mandante e mandatario, non è necessario che il mandato risulti da atto scritto, anche se l'oggetto del mandato si riferisce ad atti e contratti pei quali la legge esige lo scritto. — A. Casale, 18 settembre 1889 (*G. cas.* 390; *Annuario* 425).

30. Non è mandatario, nè in ispecie, institore, colui il quale non contratta per conto e in nome di un mandante o preponente, ma agisce invece e contratta in nome e per conto proprio. — C. Torino, 2 luglio 1892 (*G.* 640).

31. Dai rapporti contrattuali del mandato commerciale e della rappresentanza può derivare l'azione di danno non la diretta personale per l'esecuzione del contratto.

Se il mandatario omette di declinare al compratore il nome del venditore suo mandante si rende responsabile verso di lui delle conseguenze di siffatta ommissione, e così deve rispondere a titolo di danno dell'intero prezzo delle merci vendute se il compratore, appunto per siffatta ommissione, si rifiuta di riconoscere nel mandante il proprio venditore e di pagargli quel prezzo. Siffatta responsabilità non viene meno per ciò che dopo il concluso contratto il mandatario abbia reso noto al terzo il nome del mandante e prima a costui quello del terzo. — C. Firenze, 15 marzo 1895 (*G. v.* 458).

32. Quello di mediazione è un contratto di locazione e conduzione d'opera e non già di mandato. — C. Firenze, 10 maggio 1897 (*L.* II, 150, *n.*; *T.* 1, 808; *G.* 1165, *n.*: *G. it.* 1, 1, 781, *n.*; *D. C.* 747, *Mon.* 867).

83. Chi loca l'opera propria allo scopo di porre d'accordo due persone ad agevolare le trattative per la conclusione di un affare, col diritto di percepire da entrambi i contraenti la provvigione usuale nel caso di conclusione dell'affare, è un mediatore e non un mandatario commerciale, ancorchè egli non si ingerisca in simili contrattazioni per professione abituale. — A. Bologna, 8 aprile 1904 (*D. C.* 626; *T. v.* 418); C. Roma, 6 maggio 1905 (*G. it.* I, 1, 685).

84. Non vi ha commissione ma vero e proprio mandato se il terzo non tratta l'affare in nome proprio e per conto del committente, ma in nome e per conto di chi gli ha dato l'incarico. — C. Torino, 5 luglio 1897 (*G.* 1111).

85. Chi si incarica di ricevere alla stazione di arrivo e di trasportare da un punto all'altro di una stessa città delle merci per conto di altri, è un semplice locatore d'opera, e perciò non può invocare i privilegi di cui agli articoli 362 e 412 codice commerciale, ma solo quello di cui all'art. 1958, n. 9 codice civile. — A. Genova, 28 novembre 1897 (*D. C.* XVI, 126; *Mon.* 684, *n.*).

86. Il mandatario commerciale che si impegni a non assumere altre rappresentanze che potessero costituire una concorrenza per il mandante non può esercitare in proprio lo stesso genere di industria e di commercio del mandante medesimo. — A. Milano, 10 dicembre 1897 (*D. it.* 1898, 269; *G. it.* 1898, 1, 2, 248).

87. L'incarico di conchiudere un contratto di noleggio non dà luogo ad un rapporto di semplice mediazione, che rappresenta solo l'organo di trasmissione della volontà di due contraenti, ma fa sorgere il *vinculum iuris* del mandato, che attribuisce una vera e propria rappresentanza giuridica, capace di obbligare il mandante verso i terzi. — T. Napoli, 1° aprile 1901 (*Riv. Dir. Intern.* 291).

88. L'incarico di costruire un edificio, senza determinazione di prezzo, con facoltà di stipulare contratti, pagare fornitori, dirigere e distribuire lavori e di agire in tutto questo con indipendenza dal committente, incontrando anche responsabilità, deve qualificarsi mandato commerciale piuttosto che locazione d'opera. — C. Torino, 26 maggio 1902 (*G. it.* 1, 804; *G.* 1157).

89. Per la legale sussistenza del mandato commerciale non occorre, oltre la facoltà di trattare gli affari, anche quella di concluderli e nemmeno delegazione di consenso del mandante al mandatario. — C. Torino, 29 ottobre 1902 (*G.* 1903, 81, *n.*; *Mon.* 1903, 444; *L.* 1903, 1, 648; *D. C.* 1903, 291).

40. Il mandato commerciale si ha nell'incarico dato a una persona perchè procuri clienti a un commerciante e li ponga con questo in relazione diretta. — A. Venezia, 19 febbraio 1903 (*G. it.* 1, 2, 244).

41. Il commissario giudiziale nominato dal tribunale nella procedura del concordato preventivo, a sensi dell'articolo 4 della legge sul concordato preventivo 26 maggio 1903, n. 362, ed investito di pubblica funzione, non può essere considerato come un mandatario commerciale. — A. Milano, 21 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 169; *D. C.* 1905, 272).

42. Quando, o per espressa dichiarazione, o per la natura dei fatti, è stabilito che l'affare conchiuso dal mandatario interessa lui solo ed è propriamente un affare suo, il terzo contraente, che sa di ciò sicuramente, non può pretendere di avere per obbligato il mandante, sebbene il mandatario siasi obbligato e sottoscritto come tale; nè egli, mandatario, può pretendere di avere così obbligato il proprio mandante, e non sè stesso. — A. Venezia, 4 maggio 1898 (*L.* II, 805, *n.*; *Mon.* 1899, 252).

—

Articolo 350.

Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente.

Se al mandatario non sono date istruzioni che rispetto a certe particolarità dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.

Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti necessari all'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati. (*394 E.; 47 G.*).

Bibliografia. — Ravasenga L., *Sulle irresponsabilità delle compagnie assicuratrici per le false o erronee dichiarazioni scritte sulla proposta o nella polizza di assicurazione dagli agenti particolari, sub-agenti, scelti dell'agente generale delle stesse compagnie* (*F.* 1894, 1, 820).

scontare 7 a 10. — Id. a vendere 5. — Procuratore *ad negotia* 17. — Raccomandatario 6. — Rappresentante di società tramviaria 2. — Spedizioniere 4. — Suddelegazione 1. — Varianti sostanziali 3.

1. Quando non è fissato alcun limite nel mandato, anche speciale, in materia commerciale vi si reputa compresa ogni facoltà che, giusta la natura e lo scopo del negozio affidato, considerare se ne possa quale mezzo e conseguenza necessaria.

Quindi vuolsi avere per compresa la facoltà nel mandatario di sostituire e delegare speciali institori e rappresentanti.

2. Il mandatario o notorio rappresentante di una società tramviaria si deve considerare autorizzato a prendere in affitto locomotive per provvedere all'esercizio della società, la quale perciò è responsabile dell'affitto assunto dal proprio rappresentante. — A. Torino, 17 aprile 1884 (*G.* 415; *Eco* 304; *Annali* 502; *D. C.* 719; *Annuario* II, 229 e III, 258, in nota).

3. Quando il mandante nel dare istruzioni al mandatario vi comprende tutto quanto è essenziale al contratto che intende conchiudere, interpretando anche in senso lato l'articolo 350, non si può ritenere il mandatario libero di poter introdurre nel contratto particolarità tali che abbiano per sicuro effetto di variare sostanzialmente le condizioni espressamente volute dal mandante. — A. Genova, 29 marzo 1889 (*T. gen.* 315; *Annuario* 526).

4. Il mandato conferito ad uno spedizioniere di inviare una merce in porto assegnato obbliga il mandante a rifondere al mandatario anche le spese di ritorno causate dal rifiuto del destinatario. — C. Firenze, 8 aprile 1889 (*T. v.* 259; *Mon.* 386; *Annali* 298; *T. gen.* 551; *Fil.* 368; *Annuario* 423).

5. Nel mandato commerciale a vendere, se il mandante nel dare al mandatario istruzioni sulle modalità del contratto ommette quelle riferentisi al termine a ritirare la merce da vendere, s'intende che il mandatario sia libero di stipulare questo termine d'accordo col compratore, e l'accordo da lui conchiuso è obbligatorio per il mandante. — C. Torino, 16 aprile 1890 (*G.* 316, *n.*; *L.* II, 11; *Annali* 288; *T. gen.* 420; *Riv. univ.* 384); Id., 12 luglio 1892 (*G.* 601).

6. Se il raccomandatario ha in massima la facoltà di esigere il prezzo del nolo, questa facoltà gli vien meno quando nel contratto di noleggio figuri un modo diverso di pagamento. — A. Genova, 19 aprile 1890 (*T. gen.* 277).

7. Chi diede mandato di scontare cambiali presso un istituto di credito, risponde verso di questo del falso commesso dal mandatario nelle cambiali scontate. — C. Napoli, 9 maggio 1890 (*F.* 1891, I, 381; *Mon.* 408); C. Torino, 28 marzo 1892 (*G.* 688; *L.* II, 591; *T. gen.* 641; *Mon.* 912); C. Roma, sez. un., 31 maggio 1892 (*L.* II, 1; *G. it.* 557; *Gazz. P.* 174); C. Torino, 7 luglio 1892 (*G. it.* 1012; *G.* 731).

8. Nel mandato conferito allo scopo di presentare ad una banca cambiali allo sconto nell'interesse del mandante e d'incassarne il danaro, facendone quitanza, non si comprende la facoltà di girare effetti alla banca stessa.

9. Laonde, se il mandatario falsifichi in una cambiale la girata fatta a nome del mandante, costui non è responsabile delle conseguenze del falso verso la Banca che scontò la cambiale falsificata. — A. Napoli, 20 marzo 1891 (*G. it.* II, 398; *Crit. for.* 398).

10. Il mandato di presentare allo sconto effetti cambiari presso un istituto di credito importa nel mandante l'obbligo di pagare alla banca designata per lo sconto gli effetti commerciali che la medesima abbia in buona fede scontato ancorchè in essi il mandatario abbia falsata la gira del suo mandante. — C. Roma, 10 giugno 1892 (*G. it.* I, 1, 557; *F.* I, 982).

11. Nel mandato commerciale i termini della convenzione debbono essere interpretati secondo gli usi e secondo la posizione delle parti. — A. Venezia, 5 dicembre 1890 (*T. v.* 1891, 28).

12. La prestazione dell'avallo obbligando l'avallante a pagare alla scadenza l'effetto cambiario, importa la contrattazione di un debito e quindi rientra nel potere che si conferisce al procuratore di contrarre debiti.

13. Nel mandato che oltre conferire al mandatario il potere di vendere, transigere, contrarre debiti, istituire giudizi, contiene anche la clausola « di fare tutto quanto a lui piacerà di eseguire, dichiarando di ritenere il tutto per rato e fermo », è insita la facoltà di avallare. — C. Roma, 12 gennaio 1891 (*Cons. comm.* 70; *Corte S. Roma* II, 20; *G. cat.* 54).

14. L'apprezzamento della estensione di un mandato commerciale e delle conseguenze di esso sta nei poteri del giudice del merito e non della Corte di cassazione. — C. Torino, 18 maggio 1893 (*G. it.* I, I, 618).

15. Il rappresentante degli assicurati nel contratto originario non è per ciò solo il contradditore legittimo per chiedere in suo confronto la tacita rinnovazione del contratto di assicurazione. — A. Venezia, 10 luglio 1893 (*T. v.* 580).

16. Rientra nelle attribuzioni degli agenti e subagenti anche la compilazione delle proposte di assicurazione. — A. Genova, 30 novembre 1895 (*T. gen.* 1896, 79).

17. Il procuratore *ad negotia* a cui siano state concesse dal commerciante, anteriormente al proprio fallimento, le più ampie facoltà, può fare opposizione pel suo mandante alla sentenza dichiarativa di fallimento. — A. Bologna, 31 dicembre 1897 (*G. it*, 1898, 1, 2, 161, *n.*).

18. Il mandato conferito da una società, appaltatrice di un lavoro di arginatura, ad una persona, di dirigere il lavoro assunto in appalto, è mandato commerciale, e come tale includente per il direttore la facoltà di procedere all'acquisto delle materie prime occorrenti (nella specie, di grosse partite di calce e cementi). — A. Venezia, 28 maggio 1899 (*Mon.* 982, 850; *D. C.* 986).

19. Anche nel mandato commerciale il mandante non è vincolato verso i terzi per ciò che il mandatario abbia fatto oltre i limiti delle accordategli facoltà. — C. Torino, 1° marzo 1902 (*G.* 482; *Mon.* 408; *D. C.* 502; *L.* II, 226; *G. it.* I, 1, 807).

20. Nel mandato di esigere e quitanzare gli effetti del mandante che saranno in seguito presentati allo sconto presso una banca, havvi implicitamente la facoltà di presentare allo sconto gli effetti stessi, tanto più se il mandante non risiede nel luogo della sede della banca.

21. Conseguentemente il mandante risponde verso la banca anche dell'importo degli effetti presentati dal mandatario allo sconto nei quali questi abbia falsificata la di lui firma. — A. Venezia, 8 giugno 1898 (*T. v.* 368; *D. C.* 769).

22. Il mandato ad esigere pagamenti di credito del mandante comprende la facoltà di scontare le cambiali che a titolo di tali pagamenti vengono rimesse. Epperò il mandante resta vincolato sul buon esito delle cambiali così scontate dal suo incaricato. — A. Milano, 16 febbraio 1904 (*Mon.* 588; *D. C.* 750); C. Torino, 16 dicembre 1904 (*G.* 1905, 84; *G. it.* 1905, I, 1, 288; *Mon.* 1905, 852).

V. art. 1 n. 26.

Articolo 351.

Il commerciante che non vuole accettare un incarico deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e nonostante il rifiuto deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, sino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

In caso di ritardo può anche provocare il deposito giudiziale e la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'art. 71.

La banca, anche di emissione, cui siansi rimessi i fondi per un effetto in scadenza, pagabile presso essa banca, se non intende accettare l'incarico è obbligata a darne immediata comunicazione all'interessato sotto pena dei danni. — C. Torino, 20 febbraio 1908 (*G.* 550; *G. it.* I, 1, 552; *Mon.* 607; *D. C.* 775).

Articolo 352.

Se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso il vettore; altrimenti è responsabile delle cose ricevute secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso o di vettura o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'art. 71. (*433 E.*).

Bibliografia. — Rissetti G., *La responsabilità del mandatario commerciale per ricevimento di merci danneggiate nel trasporto e omissione degli atti preservativi dei diritti del mandante verso il creditore* (*Foro it.* 1896, 1, 811).

1. Il mandatario incaricato di ritirare la merce alla stazione ferroviaria è responsabile verso il committente se, ritirando la cassa senza verificarne il contenuto e senza riserva o protesta ha lasciato estinguere l'azione contro la società ferroviaria per le avarie e

perdite parziali, e ciò anche quando i segni di alterazione non siano *visibili*, purchè si tratti di trasporto a tariffa speciale.

2. Se poi la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria è limitata per trattarsi di trasporto a tariffa speciale, egualmente limitata sarà la responsabilità del mandatario negligente, eccetto che la perdita o la sottrazione sia avvenuta dopo il ritiro per esso fatto della cassa. — A. Torino, 10 giugno 1898 (*G.* 589; *D. C.* 861).

3. Il mandatario che riceve le merci del mandante, le quali presentano segni visibili di danni senza riservare l'azione contro il vettore, è solo responsabile dei danni medesimi. — A. Genova, 7 marzo 1896, (*D. C.* 480; *F.* 1, 811, *n.*).

4. L'obbligo del mandatario di fare gli atti necessari per preservare i diritti del mandante verso il vettore, sotto pena della sua personale responsabilità, non ricorre quando il mandatario provi che il mandante non avrebbe avuto azione di sorta contro il vettore. — C. Torino, 24 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 205; *G.* 207); A. Genova, 8 aprile 1897, *D. C.* 568).

Articolo 353.

Il mandatario è obbligato a render noti al mandante tutti i fatti che possono determinarlo a rivocare od a modificare il mandato. (*394, 432 E.*)

1. Il mandatario è obbligato a rendere noti al mandante tutti i fatti che potrebbero determinarlo a revocare o a modificare il mandato, anche quelli che, pure riguardando affari particolari e proprii di esso mandatario, servano a mettere il mandante in condizione di prendere misure e cautele per la propria sicurezza.

2. E così viola i suoi obblighi di mandatario e si rende responsabile dei danni, lo spedizioniere il quale, incaricato di consegnare una partita di merce al destinatario, contro riscossione dal medesimo dell'importo del dazio doganale, invece di informare il mittente che il destinatario si trova in debito rilevante verso di esso spedizioniere, e per di più è oberato e prossimo al fallimento, e non si trova neppure in grado di pagare l'importo di quel dazio doganale, anticipa lui stesso il dazio, trattenendosi in pegno la merce. — C. Firenze, 28 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 488; *Mon.* 844; *L.* 1, 510).

Articolo 354.

Il mandatario nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura.

1. Il raccomandatario d'una nave che, non presentandosi i ricevitori a ritirare la loro merce, ne eseguisce la scaricazione, cessa di rappresentare gli armatori ed assume la qualità di mandatario dei ricevitori quando siasi pattuito nella polizza di carico che l'agente della nave debba effettuare lo sbarco a loro conto, spese e rischio, e assume invece quella di *negotiorum gestor* dei ricevitori medesimi, in mancanza della clausola suddetta.

2. In ambe dette ipotesi il raccomandatario è responsabile verso i ricevitori dei danni sofferti dalle merci per di lui colpa, dal momento in cui le ricevette dal capitano a quello in cui ne eseguisce la riconsegna ai ricevitori, nè può pretendere, se in colpa per i detti danni, il rimborso delle spese di scaricamento e di deposito. — T. Genova, 31 luglio 1888 (*T. gen.* 1889, 28).

—

Articolo 355.

Il mandatario è tenuto a pagare l'interesse delle somme che appartengono al mandante, dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la spedizione o la consegna. (*119, 398 E.*).

La convenzione fra mittente e vettore per la riscossione dell'assegno sulla merce viaggiante costituisce un mandato a riscuotere, conferito dal primo al secondo, epperò in caso di ritardo del vettore a pagare l'assegno è unicamente applicabile l'articolo — T. Forlì, 6 giugno 1902 (*F.* 1, 1056).

—

Articolo 356.

Il mandatario che non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni secondo gli usi del commercio, è obbligato verso il mandante al risarcimento del danno. (*396 E.*).

1. Il mandato commerciale anche gratuito impone al mandatario la responsabilità dell'inadempimento e della colpa, giusta gli articoli 1745 e 1746 del Codice civile. — A. Genova, 11 febbraio 1888 (*Eco* 74; *Cons. comm.* 187; *Annuario* 888).

2. Se un commerciante, incaricando un altro della spedizione di una partita di merci gli prescrive di farsi rilasciare una o più polizze di carico all'ordine di esso mittente, l'incaricato viola il mandato se invece si fa rilasciare le polizze all'ordine del rappresentante del mittente nel luogo di destinazione della merce e le invia al rappresentante medesimo.

3. Epperò se quest'ultimo, dopo aver ricevuto la merce, fallisce e la merce resta in tutto o in parte coinvolta nel fallimento, il mandante ha ragione di risarcimento di danni verso il mandatario. — A. Genova, 2 marzo 1889 (*T. gen.* 202; *G. it.* VI, 55; *Annuario* 587).

4. Avuto riguardo al disposto degli articoli 896 e 858 del Codice di commercio il commissionario il quale, in presenza della prescrizione fattagli dal mittente di non dichiarare alla dogana il vino speditogli per l'importazione nel regno, se non avesse la certezza che sarebbe come vino ritenuto dalla R. dogana, invece di avvertire il mittente che siffatta certezza non c'era e non si poteva avere, fa luogo senz'altro alla dichiarazione, donde la conseguenza che la R. dogana, qualificando poi il liquido per bevanda alcoolica impone un gravissimo dazio sulla merce, è responsabile di violazione di mandato e delle conseguenze di danno in forza dell'art. 856. — A. Venezia, 11 marzo 1889 (*T. v.* 409, *n.*; *L.* II, 689; *Annuario* 424).

5. Chi si è assunto di dare informazioni ad un suo committente sullo stato economico di un commerciante è responsabile del danno se. anche senza dolo, ma per negligenza gravissima e colpa inescusabile (giudizio di apprezzamento incensurabile in cassazione), dà informazioni affatto contrarie al vero, dicendo possessore di cospicua somma colui che è invece nullatenente.

6. Non vale a salvarlo dalla responsabilità la clausola « senza garanzia », sotto la quale abbia dato le chieste informazioni. — C. Torino, 7 maggio 1892 (*G.* 871).

7. Il commerciante che, in base a mandato ricevuto ed accettato, trasmette al suo mandante informazioni fallaci sulla solvenza di una persona, inducendolo ad entrare con questa in rapporti di credito, è responsabile del danno indi derivatogli.

8. È del pari responsabile del danno colla sua negligenza arrecato nell'esecuzione delle istruzioni ricevute ed accettate. — C. Torino, 8 agosto 1893 (*G.* 716).

9. I fatti che possono costituire giusto motivo per la revoca del mandato commerciale, non sono di per sè sufficienti a dar base ad un'azione di danni contro il mandatario. — A. Genova, 11 dicembre 1893 (*D. C.* XII, 280).

Articolo 357.

Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato. (*398, 432 E.*).

1. L'eccesso di mandato del commissionario può venire ratificato e sanato dal silenzio del committente o dalla presunzione del suo contegno. — C. Torino, 30 giugno 1887 (*G.* 656; *L.* XXVIII, I, 14; *Annali* XXII, 11).

2. L'art. 357 è applicabile anche in tema di commissioni per trasporti marittimi. — C. Roma (sezioni unite), 17 luglio 1888 (*Corte S. Roma* 400; *Cons. comm.* 285; *Annuario* 182).

3. La ratifica dell'operato del mandatario, perchè sia valida, dev'essere fatta dal mandante in confronto dello stesso mandatario, e non può dedursi da ommissioni di atti cautelativi o di protesta che sono sempre facoltativi.

4. Perchè il silenzio del mandante possa interpretarsi come un'approvazione dell'eccesso del mandato da parte del mandatario, è necessario che la notizia di tale eccesso sia portata a cognizione del mandante dallo stesso mandatario, e non basta che costui ne sia venuto altrimenti a cognizione. — A. Genova, 2 marzo 1889 (*T. gen.* 202; *G. it.* II, 55); C. Torino, 7 febbraio 1890 (*G.* 155, *n.*; *L.* I, 518; *T. gen.* 258).

5. In tal caso il ritardo del mandante a rispondere potrebbe solamente dar luogo ad una presunzione *hominis* di ratifica da apprezzarsi dal giudice secondo le circostanze. — C. Torino, 7 febbraio 1890 (di cui al n. precedente).

6. Il silenzio del mandante per 20 giorni dal ricevimento della merce speditagli, fa presumere l'approvazione giusta l'art. 357 del Codice, ove specialmente lo stesso mandante non abbia ricorso alla constatazione di cui all'articolo 71 del Codice stesso. — A. Venezia, 5 dicembre 1890 (*T. v.* XVI, 28, *n.*).

7. Al commesso viaggiatore di una ditta commerciale che lo costituiva suo mandatario è applicabile l'articolo.

8. In affare commerciale la ratifica del mandante al contratto stipulato del mandatario può avvenire ed essere provata con semplice lettera. — C. Roma, 20 giugno 1896 (*Corte S. Roma* XXIII, II, 525).

—

Articolo 358.

Il mandatario che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante è debitore dell'interesse sulle somme stesse dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione anche penale in caso di dolo o frode.

Articolo 359.

Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.

Egli non può opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova ch'essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

Bibliografia: Vivante C., *Sui limiti della rappresentanza* (*F.* 1897, I, 158).

1. Il terzo che ha stipulato col mandatario generale, di cui ha riconosciuto e riconosce i poteri, e che in di lui contraddittorio ottenne condannato il mandante alle conseguenze dello stipulato contratto, non può pretendere da questo mandatario la consegna del mandato per atto privato e degli altri documenti che ne comprovino la esistenza, nemmeno qualora, eseguendo la sentenza contro il mandante, questi abbia negato e contesti l'esistenza del mandato.

2. Non può tradursi in reale *consegna* del mandato la semplice *esibizione*, che il mandatario, se richiesto, deve farne ai terzi coi quali contratta. — A. Genova, 19 gennaio 1885 (*Rass.* 194; *G. it.* II, 148, *n.*).

3. L'obbligo imposto al mandatario dall'articolo di esibire, se richiesto, il mandato, è limitato ai rapporti colla parte colla quale contratta, ma i terzi non possono dedurre la mancanza del mandato stesso. — A. Firenze, 16 aprile 1895 (*Annali* 149).

4. Anche al rappresentante di una casa nazionale si applicano i principii del mandato, epperò la casa stessa non può opporre ai terzi le limitazioni del mandato se non provando che erano loro note. — A. Genova, 18 aprile 1896 (*D. C.* 580; *T. gen.* 249).

5. Il terzo contraente che conosce i termini del mandato, non ha azione contro il mandante se il mandatario li abbia ecceduti anche solo in modica parte e nell'apparente intento di giovare allo stesso mandante.

Così il venditore che consegna la merce al mandatario del compratore concedendogli una dilazione al pagamento, mentre secondo lo stabilito doveva consegnarla a contanti, viola l'inscindibilità del mandato e deve subire il danno se il mandatario infedele siasi appropriata la somma consegnatagli per il pronto pagamento. — C. Firenze, 21 gennaio 1897 (*F.* I, 158, *n.*; *L.* I, 402; *D. C.* 308).

—

Articolo 360.

Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria. (*400 E.*).

Articolo 361.

La misura della provvigione spettante al mandatario per l'esecuzione del mandato si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito. (*440 E.*).

1. Il commerciante che quale commissionario s'incarica di provvedere merci estranee al suo commercio ha soltanto diritto alla provvigione, ma non può pretendere un prezzo maggiore di quello da lui stipulato col terzo da cui ne ha fatto l'acquisto. — A. Torino, 6 aprile 1885 (*G.* 357).

2. L'agente di assicurazione ha acquisito per l'opera prestata il diritto alla provvigione per il tempo del contratto, e non può venire tale diritto alterato da uno storno che senza il suo intervento facciano l'assicuratore e lo assicurato mediante un nuovo contratto di assicurazione. — A. Venezia, 11 dicembre 1885 (*L.* 1886, II, 28).

3. L'agente di assicurazione retribuito con una « provvigione d'acquisti ed una provvigione d'incasso », libero essendo per patto il licenziamento, ha diritto in tal caso alla provvigione di acquisto sui contratti poliannali anteriormente conclusi e per tutti gli anni ancora a decorrere. — A. Genova, 25 gennaio-11 febbraio 1887 (*Fil.* 195; *Eco* 87); C. Torino, 7 febbraio 1888 (*G.* 196; *Eco* 148).

4. Il mandato commerciale può essere pattuito anche senza corrispettivo speciale, potendo il corrispettivo essere implicito nei vantaggi al proprio commercio che il mandatario può indirettamente ritrarre dall'esecuzione del mandato. — A. Venezia, 15 marzo 1895 (*T. v.* XX, 621).

5. Il mandatario commerciale può aver diritto o no alla provvigione di cui all'articolo secondo l'uso della piazza in cui il mandato viene eseguito.

Così per l'uso della piazza di Genova il mandatario non ha diritto ad alcuna provvigione o compenso se non riesce a concludere l'affare di cui è stato incaricato, e, nel caso che gli siano stati affidati più affari, si deve aver riguardo pel compenso solo a quelli conclusi. — A. Genova, 30 giugno 1897 (*Giurista* VII, 346).

6. Il rappresentante commerciale di una ditta, obbligato dal contratto a vendere sulla base del listino dei prezzi indicatigli, non può alla ditta medesima proporre contratto in base a prezzi minori, per quanto praticati da altri sulla piazza e resi necessari dalla concorrenza; e non ha quindi azione di danni per la fallitagli provvigione stante il rifiuto della ditta ad accettare i contratti fatti. — C. Torino, 24 gennaio 1902 (*G.* 387, *n.*; *D. C.* 462; *Mon.* 1903, 24).

Articolo 362.

Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico « sola » o « prima » o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo del presente Codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo. (*399, 439, 442 E.*).

Bibliografia: Vidari E., *A chi sia applicabile l'art. 362 del Codice di commercio* (*D. C.* VIII, 5).

1. Non perde il privilegio pel rimborso delle spese inerenti alla conservazione del deposito quel depositario che non abbia peranco esercitato cotale suo privilegio sovra una parte del deposito ritirata, ma ben può sempre esercitarlo tutto e per intero sovra l'altra parte del deposito che ritenga tuttora presso di sè.

2. Il creditore con pegno sulla merce depositata, non risultando altrimenti che un avente causa diretto del deponente, non può esimersi dal riconoscere e soddisfare tale privilegio del depositario. Quale privilegio segue e perdura per la sua integrità anche sull'ultimo deposito, quando più ne risultassero fatti successivamente.

3. Nè occorre menomamente che il depositario per la conservazione del suo privilegio lo abbia a denunziare al creditore pignoratizio, poichè il depositario non perde punto il possesso, la detenzione materiale del deposito di fronte al successivo creditore pignoratizio, il quale ne acquista soltanto la condizione della *giuridica* disponibilità. — A. Genova, 20 febbraio 1885 (*Rass.* 242, *c.*; *D. C.* 401; *G. c.* I, 160; *Eco* 178; *Annuario* 308).

4. Se oltre al semplice e vero trasporto, il vettore compia altri atti e faccia altre spese per conto ed incarico del committente per cui sorgano fra loro altri rapporti giuridici successivi e continuati che valgono a stabilire contemporaneamente un contratto complesso di trasporto e mandato, in questo caso il privilegio del mandatario, surrogando quello del vettore, si estende per tutti i crediti dipendenti dal contratto complesso sovra tutte le cose di ragione del mandante, ritenute tuttora dal mandatario, e diventa continuativo per l'integrale pagamento di ogni credito del vettore-mandatario, non ostante qualunque parziale consegna da questo fattasi. — A. Milano, 21 dicembre 1885 (*Rass.* III, 107, *n.*; *Mon.* XXVII, 284, *n.*; *L.* XXVI, II, 241; *D. C.* IV, 395).

5. Al mandatario commerciale spetta il diritto di ritensione sulle cose che presso di lui si trovino di proprietà del mandante, fino al pagamento di ciò che gli sia dovuto in dipendenza alla esecuzione del mandato. — T. Bologna, 4 febbraio 1886 (*R. Bol.* 110); T. Pisa, 1° aprile 1889 (*D. C.* 378).

6. Non compete al commissionario pei suoi crediti verso il committente il diritto di ritenzione sull'immobile acquistato per di lui conto, il suo privilegio estrinsecandosi soltanto sul prezzo. — A. Genova, 16 luglio 1888 (*Eco* 209; *D. C.* 824; *Cons. comm.* 274; *Annuario* 183).

7. Il commesso viaggiatore ha diritto di ritenzione sulla cassa campioni o valigia affidatagli dal mandante, finchè questo non lo rimborsi integralmente delle anticipazioni, spese e provvigioni. — A. Genova, 11 dicembre 1898 (*D. C.* XII, 290).

8. Rimpetto all'art. 362 ogni distinzione tra mandatari speciali e generali non ha ragione d'essere. — T. Milano, 10 luglio 1886 (*Mon.* 776).

9. Il privilegio che al caratista amministratore della nave comune spettasse, quale mandatario, sulla nave stessa, non si trasporta in caso di perdita su detta indennità. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* 189, 149; *L.* 1889, I, 623; *Annuario* 347; *D. e G.* V, 46); T. Genova, 10 aprile 1891 (*D. C.* 718; *T. gen.* 190; *Cons. comm.* 141); A. Genova, 18 luglio 1891 (*T. gen.* 594; *Cons. comm.* 1892, 42).

10. Il mandatario ad amministrare la nave non ha, dopo il naufragio e l'abbandono della nave, alcun diritto di privilegio sulla indennità di assicurazione in base all'art. 362 del Codice di commercio. — C. Torino, 16 luglio 1892 (*G.* 892).

11. Mentre per l'art. 78 del Codice cessato il privilegio del commissionario era limitato nel suo esercizio a quelle merci soltanto in rapporto alle quali il credito era nato, per l'art. 362 si riserva e può esercitarsi sulle cose tutte senza distinzione che il commissionario detiene o che gli sono state spedite. — C. Torino, 27 febbraio 1890 (*T. gen.* 197; *Mon.* 366; *G.* 497).

12. Il privilegio del mandatario commerciale colpisce non solo le cose mobili e merci

di cui sia detentore per l'esecuzione del mandato, ma anche le somme di danaro che egli detenga di ragione del mandante anche per cause estranee alla esecuzione del mandato. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 173); C. Torino, 29 dicembre 1891 (*G.* 1892, 105; *G. it.* 1892, I, 1, 275).

13. Il privilegio che il mandatario commerciale (nella specie, liquidatore di società) ha sulle cose del mandante che egli detiene, non si estende agli immobili. — C. Roma, 21 aprile 1908 (*F.* I, 518, *n.*; *G.* 710; *G. it.* I, 1, 708; *D. C.* 818).

14. Le sovvenzioni di danaro che il mandatario faccia al mandante mentre riceve da questo delle merci con incarico di venderle, non sono anticipazioni aventi il privilegio speciale, di cui all'art. 362, ma costituiscono vere operazioni di mutuo, tanto più se havvi stipulazione d'interessi. — A. Milano, 9 marzo 1891 (*D. C.* IX, 359).

15. Il privilegio di cui all'art. 362 ha luogo per tutte le anticipazioni fatte dal mandatario e non soltanto per le somme indispensabili per la stretta esecuzione del mandato.

16. Così le somme che il mandatario a vendere abbia anticipato al mandante in conto prezzo sono privilegiate sulle merci che il mandatario è incaricato di vendere, e che sono a sua disposizione, quantunque l'anticipazione stessa sia portata da patto speciale con una stipulazione di una data misura di interesse. — C. Torino, 11 luglio 1891 (*G.* 585; *L.* II, 444; *G. it.* I, 1, 598; *D. C.* 890; *F.* I, 1085).

17. Il privilegio di cui all'art. 362 si estende a tutte le anticipazioni che il mandatario abbia fatto al mandante, secondo gli usi del commercio, sul prezzo della merce da vendere.

18. Esso però non può esercitarsi quando il mandato sia stato dato dal mandante dopo che questo abbia cessato i pagamenti, ed il mandatario, conoscendone lo stato, gli abbia fatto delle anticipazioni. — A. Genova, 7 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 752).

19. È anticipazione protetta dal privilegio, di cui all'art. 362 Cod. comm., non solo lo sborso effettivo del danaro in pro' del committente, ma qualunque obbligazione assunta in proprio in vantaggio di questo mediante l'impegno del proprio credito. — A. Genova, 4 maggio 1894 (*L.* II, 340; *D. C.* 710; *G. it.* I, 2, 617); C. Torino, 15 febbraio 1895 (*G.* 400, *n.*; *G. it.* I, 1, 685; *Mon.* 710; *D. C.* 677).

20. L'impresa che si assume per conto di terzi di svincolare e ritirare merci dalle stazioni ferroviarie e trasportarle nei magazzini dei committenti, non va riguardata nè come mandatario, nè come vettore, agli effetti del diritto di privilegio, di cui agli art. 362 e 412 Cod. comm., ma semplicemente come locatore d'opera, agli effetti del privilegio, di cui all'art. 1958, n. 9, Cod. comm. — A. Genova, 28 novembre 1897 (*Mon.* 684, *n.*).

21. Il privilegio stabilito a favore del mandatario sulle cose di ragione del mandante, può farsi valere soltanto nel caso che il mandatario abbia di quelle cose il possesso materiale, od almeno quello simbolico consistente nel possedere i documenti in virtù dei quali il mandatario conserva la libera disponibilità delle cose del mandante. Cessa quindi il privilegio allorquando il mandatario si è spogliato di tale disponibilità. — A. Casale, 29 gennaio 1904 (*G. it.* I, 2, 201; *G.* 590; *D. C.* 605).

V. art. 57 n. 22, art. 349 n. 36 e art. 354 n. 2.

—

Articolo 363.

Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che in difetto si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio.

Il mandante può fare opposizione con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per la opposizione è aumentato secondo le disposizioni dell'art. 147 del Codice di procedura civile.

Trascorso il termine o rigettata l'opposizione, il mandatario può senz'altra formalità far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'art. 68.

1. La notificazione fatta dal mandatario al mandante, a termini e per gli effetti dell'articolo 363, non vale a radicare alcun giudizio nel luogo in cui fu fatta. — C. Torino, 26 marzo 1896 (*G.* 388).

2. La competenza speciale di cui all'articolo, riguarda il caso speciale ivi contemplato, e non può estendersi all'azione personale ordinaria di pagamento del mandatario verso il mandante. — A. Venezia, 1° maggio 1902 (*T. v.* 488; *D. C.* 802).

V. art. 68 n. 17 e art. 197 n. 18.

Articolo 364.

Se più mandatari sono designati nello stesso atto e non è dichiarato che debbano operare congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro, secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto di nomina.

Se è dichiarato che i mandatari debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati ad eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati.

L'obbligazione di più mandatari commerciali è solidaria. (*401 E.*).

Articolo 365.

Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il mandato si estingue:

1° per il matrimonio della donna commerciante che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio secondo le disposizioni dell'art. 13;

2° per la rivocazione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato o ricevuto il mandato. (*42, 402, 403 E.*).

Bibliografia: Bolaffio S., *Fallimento e mandato: note critiche* (*G. it.* 1894, VI, 121; *T. ven.* 1894, 298). — Casilli C., *Degli effetti, di fronte ai terzi, dell'estinzione del mandato pel fallimento del mandatario* (*D. e G.* IX, 899). — Id., *Dell'estinzione del mandato pel fallimento del mandatario* (*Trib. giur.* 1895, 61). — De Marinis E., *Sulla revoca del mandato commerciale* (*Trib. giud.* 1904, 297). — Fortunato E., *Estinzione del mandato pel fallimento* (*Ann. crit.* 1894, I, 42; *Mov. giur.* 1894, 1; *Cons. comm.* 1894, 288). — Perrone F., *Il sistema del licenziamento nella preposizione* (*Scienza dir. priv.* 1894, 470). — Id., *Se l'art. 1641 Cod. civ. possa e debba estendersi alla preposizione* (*D. e G.* XI, 202; *D. C.* XIII, 684; *Scienza dir. priv.* 1895, 505); — Semmola A., *L'estinzione del mandato per il fallimento del mandante o del mandatario* (*F.* 1894, I, 832). — Sraffa A., *Della revoca del mandato commerciale* (*D. C.* XVI, 821).

1. Il mandato commerciale cessa per la revoca fattane dal mandante, anche in modo implicito, come altresì per la cessazione del commercio di esso mandante. — A. Milano, 10 dicembre 1887 (*Mon.* 1888, 52, *n.*; *Fil.* XIII, 151; *D. C.* VI, 287; *Cons. comm.* 1888, 24; *Rol.* 1888, 46).

2. L'estinzione del mandato per fallimento del mandante o mandatario risale alla data di cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 13 novembre 1893 (*L.* 1894, I, 82, *n.*; *F.* 1894, I, 75, *n.*).

3. Il mandato commerciale si estingue per fallimento del mandante, non per la semplice cessazione dei pagamenti. — A. Brescia, 22 maggio 1895 (*D. C.* 587; *F.* I, 956, *n.*; *G. it.* I, 2, 605; *Mon.* 682).

4. La revoca del mandato, così civile come commerciale, non è operativa riguardo ai terzi di buona fede i quali l'hanno ignorata. — A. Cagliari, 28 giugno 1892 (*G. it.* I, 2, 895); C. Firenze, 28 luglio 1902 (*G.* 1251; *L.* II, 582; *Mon.* 925; *D. C.* 867).

5. Quindi, nel caso in cui il padre abbia da prima costituito il figlio institore del commercio che teneva in una determinata provincia, conferendogli mandato amplissimo, con la esplicita facoltà di assumere obbligazioni cambiarie sotto la ragione commerciale del mandante, resta egli obbligato per una

simile obbligazione assunta dal figlio verso un terzo, il quale abbia ignorato che da qualche tempo il padre aveva ceduto o donato al figlio l'azienda commerciale, conservandogli la facoltà di valersi della sua ragione e firma commerciale e revocando il mandato rilasciatogli. — A. Cagliari, 28 giugno 1892 (*G. it.* I, 2, 895).

6. La rappresentanza commerciale dipende da un contratto di mandato mercantile ed è revocabile *ad nutum* del mandante, nonostante il patto di un corrispettivo.

7. Il mandante non è obbligato a dare una disdetta preventiva per poter revocare la rappresentanza.

8. Per dimostrare che esiste la consuetudine di una disdetta preventiva in caso di revoca della rappresentanza, occorre provare la ripetizione costante di atti liberi, pubblici, e determinati dalla coscienza del proprio obbligo. — A. Bologna, 16 ottobre 1898 (*L.* II, 807; *Mon. giur.* 182, *n.*).

9. Il mandato commerciale inteso a procurarsi clientela si esaurisce con ogni singolo affare cui corrisponde l'adeguata provvigione; esso perciò è revocabile a volontà. — C. Napoli, 9 settembre 1896 (*L.* 1897, I, 289; *Mon.* 1897, 146; *D. C.* 1897, 277).

10. Il mandato conferito ad un agente raccomandatario di un piroscafo per tutelare l'interesse del proprietario del piroscafo stesso, non ha carattere di mandato *in rem propriam* per il mandatario, ed è quindi sempre revocabile. — C. Firenze, 12 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 65; *L.* 1897, I, 115; *D. C.* XV, 122).

11. Se il mandato commerciale per determinati affari fu conferito senza alcuna determinazione di tempo, può essere revocato liberamente anche senza bisogno di provare una giusta causa. — A. Trani, 28 febbraio 1898 (*Mon.* 709).

12. Il principio della revocabilità del mandato non esclude che se ne possa stipulare una durata determinata, oppure ragguagliata e dipendente da certe circostanze, colla conseguenza del risarcimento di danni in caso di violazione.

13. Conseguentemente nel mandato conferito da un'azienda mercantile estera, al suo rappresentante in Italia, di conquistare una vasta clientela *ex novo*, coll'obbligo nel mandatario di sostenere nei primi anni lavori e spese straordinarie, è implicito il concetto d'una continuità sufficiente, perchè il mandatario stesso possa compensarsi dei sacrifici sostenuti. — C. Torino, 15 luglio 1899 (*Mon.* 904).

14. Il mandato estintosi per fallimento del mandatario, non risorge senz'altro col semplice fatto della cessazione del fallimento stesso. — A. Torino, 27 dicembre 1899 (*Mon.* 955).

—

Articolo 366.

Se l'esecuzione del mandato è interrotta per rivocazione del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni.

Se è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso di questo si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa. (*404 E.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Diritto del commesso viaggiatore licenziato senza preavviso* (*G.* 1900. 129). — Vidari E., *Se il commesso viaggiatore abbia diritto ad indennizzo in caso di ingiustificato licenziamento* (*L.* 1900, I, 405). — Vivante C. *Il principale può riservarsi il diritto di licenziare il mandatario senza indennità e senza dirne i motivi* (*F.* 1897, I, 1049). — X., *Revoca del mandato commerciale senza giusti motivi* (*Ann. critico*, X, 2, 18).

—

1. La società d'assicurazione che ha una rappresentanza col corrispettivo di una provvigione annua sui premi e per la durata delle rispettive assicurazioni avrà sempre diritto di farla cessare senza bisogno del consenso del mandatario ed il rappresentante revocato potrà solo aver diritto a risarcimento di danni quando la revoca segua senza giusti motivi.

2. La diminuzione e cessazione degli affari

può costituire gravissimo argomento per ritenere che il rappresentante non adempia con zelo al proprio incarico, epperciò fondato motivo per la revoca del mandato. — A. Milano, 2 luglio 1884 (*Mon.* 699; *Annuario* 58; *Eco* 264; *T. v.* X, 141).

3. Pattuito da una compagnia di assicurazione col suo mandatario il corrispettivo di uno stipendio fisso e di una determinata partecipazione sui premi relativi alle operazioni da lui poste in essere, debbonsi, in caso di revoca del mandato senza giusta causa, comprendere nella liquidazione del danno anche le commissioni sui premi futuri. — C. Firenze, 14 gennaio 1886 (*Annali* 78; *T. v.* 369, *n.*).

4. Le mansioni dell'ispettore divisionale di una compagnia di assicurazioni si risolvono in un contratto di mandato commerciale misto a una locazione e conduzione d'opera verso compenso, ed in difetto d'una giusta causa della revoca di questo mandato, la società assicuratrice è tenuta al risarcimento dei danni a termini dell'art. 366 Cod. commerciale senza riguardo ai diversi usi mercantili. — A. Venezia, 24 agosto 1898 (*T. v.* 628).

5. La società di assicurazione ha diritto di avere dal suo agente tutto ciò che questo ha riscosso dagli assicurati, non ostante la costui pretesa che resti assorbito dalle provvigioni dovutegli, ed in difetto ha diritto di revocargli il mandato e licenziarlo senz'obbligo a risarcimento dei danni. — A. Milano, 10 febbraio 1903 (*G.* 886).

6. Nel mandato salariato la clausola d'irrevocabilità, per cui il mandante sia tenuto al risarcimento dei danni verso il mandatario qualora lo revocasse senza giusti motivi, è pienamente compatibile colla natura del mandato e colla libertà di revoca lasciata al mandante. — C. Firenze, 14 gennaio 1886 (*Annali* 78; *T. v.* 369, *n*).

7. Nella cessazione del mandante dall'esercizio del commercio si riscontra quella *giusta causa* che lo esonera da ogni obbligo d'indennizzo al mandatario per la seguita revoca del mandato. — A. Milano, 10 dicembre 1887 (cit. all'art. preced. n. 1).

8. L'imputazione di un fatto delittuoso al mandatario, tanto più seguita da condanna, costituisce senza dubbio una giusta causa di revoca del mandato. — A. Genova, 19 maggio 1890 (*T. gen.* 428; *D. C.* 759).

9. La revoca della rappresentanza ha una giusta causa e quindi non fa luogo al risarcimento dei danni quando cessano di esistere quei rapporti personali di fiducia tra mandante e mandatario che sono la base del contratto. — A. Bologna, 16 ottobre 1898 (*L.* II, 807; *Mon. giur.* 182, *n.*).

10. Il mandatario commerciale che espressamente si impegni a non avere e a non assumere altre rappresentanze le quali in qualsiasi modo potessero costituire una concorrenza per il mandante, viola il contratto obbligo dandosi esso stesso a produrre o commerciare in proprio nello stesso genere di industria o commercio del mandante, ed è quindi in diritto quest'ultimo di revocargli il mandato senza più. — A. Milano, 10 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 71).

11. Il semplice interesse che possa avere il mandante, di revocare la rappresentanza conferita, non costituisce quella giusta causa che esonera il mandante stesso dall'obbligo di risarcire i danni derivati al rappresentante dalla revoca della rappresentanza.

12. Per valutare tali danni bisogna tener conto delle spese presumibilmente sostenute dal rappresentante per organizzare la rappresentanza, e favorire lo sviluppo d'affari relativi alla medesima. — A. Milano, 8 febbraio 1899 (*D. C.* 494; *Mon.* 207, *n.*).

13. Affinchè il mandante abbia una giusta causa per revocare il mandato, non occorre che il mandatario sia incorso in qualche colpa, ma basta qualsiasi ragionevole motivo, che determini l'uomo prudente ad addivenire a tale revoca, per es., gli scemati guadagni, la minore attitudine dimostrata dal mandatario, o simili. — A. Genova, 28 febbraio 1899 (*Mon.* 981; *T. gen.* 173; *D. C.* 486, *n.*).

14. La giusta causa che giustifica la revoca del mandato può anche consistere nel maggior interesse del mandante, essendo soltanto vietate le revoche capricciose. — A. Genova, 17 dicembre 1901 (*Annali* 64; *T. gen.* 66; *Cons. comm.* 89).

15. È giusta causa di licenziamento del commesso viaggiatore il ritardo da lui frapposto ad iniziare il viaggio, violando i patti espressamente convenuti. — A. Venezia, 1° aprile 1902 (*Mon.* 408).

16. La giusta causa che autorizza la revoca o la rinunzia del mandato commerciale senza obbligo di risarcire i danni si ha quando la continuazione del mandato riuscirebbe assolutamente dannosa.

17. La società commerciale che si scioglie per deliberazione dei soci attese le critiche condizioni in cui versa, non può essere ricercata per danni per la conseguente revoca del mandato ai proprii rappresentanti, se costoro conoscevano all'atto di assumere la rappresentanza lo stato precario in cui la società si trovava. — A. Torino, 27 maggio 1904 (*G.* 808, *n.*; *Mon.* 815; *D. C.* 775).

18. La giusta causa di cui all'articolo deve intendersi nel senso di motivo ragionevole

in contrapposto a motivo arbitrario. Nella specie, è giusta causa di revoca del mandato di rappresentanza universale il fatto che il mandatario abbia proposto e raccomandato un affare per somma rilevante con una ditta resasi poco dipoi insolvibile. — A. Catania, 26 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 676).

19. Quando il mandato risulta conferito tanto nell'interesse del mandante come in quello del mandatario, e contiene il patto della revocabilità e rinunzia rispettiva, non è inconciliabile l'esistenza di questo patto con la volontà di assoggettarne l'osservanza al disposto dell'art. 366, nel senso che la revoca o rinunzia senza giusta causa obblighi al risarcimento dei danni. — C. Firenze, 13 giugno 1892 (*G. it.* I, 1, 609; *G.* 648; *T. v.* 441).

20. L'investigare se le parti abbiano, o meno, coi termini del patto, inteso di escludere la applicazione del citato articolo, è ufficio insindacabile del giudizio di merito. — A. Cagliari, 28 giugno 1892 (*G. it.* I, 2, 395).

21. È pienamente valido ed efficace, anche di fronte all'articolo, il patto col quale una società di assicurazioni si riserva la facoltà di poter revocare i suoi agenti dalle loro funzioni, senz'obbligo di addurre alcun motivo e senza diritto all'agente nè di fare opposizione, nè di pretendere alcuna indennità. — A. Genova, 22 maggio 1894 (*T. gen.* VI, 374); A. Firenze, 8 giugno 1897 (*F.* I, 1049, *n.*; *Ann. crit.* 1898, II, 16, *n.*; *Mon.* 1898, 151).

22. Non è illecito il patto di rinunziare, anche in tema di mandato, qualsiasi indennità in caso di licenziamento, non facendovi ostacolo l'articolo. — A. Catania, 18 luglio 1902 (*G. cat.* 138).

23. È nullo il patto contrattuale che tende ad esonerare la parte dalle conseguenze del proprio dolo o colpa grave. Quindi il locatore d'opera o il mandatario commerciale che è obbligato a licenziarsi per dolosi maneggi del conduttore o del mandante, ha diritto al risarcimento dei danni non ostante che nel contratto siasi pattuito che, in caso di ritiro dall'impiego per qualsiasi causa, esso locatore d'opera o mandatario non avesse ragione a pretendere indennità. — C. Torino 23 agosto 1905, (*G.* 1524).

24. La rappresentanza commerciale può essere revocata quandochesia dal mandante senz'obbligo d'indennizzo, quando la revoca non pregiudichi la ultimazione degli affari pendenti, ma solo inibisca al rappresentante di assumerne altri per l'avvenire. — A. Genova, 17 ottobre 1898 (*Giur.* 360).

25. Il rappresentante ha diritto alla risoluzione del contratto per colpa della casa rappresentata se questa, dopo aver conferita la propria rappresentanza per la vendita degli articoli di propria fabbricazione e degli altri articoli complementari di fabbricazione altrui, la restringa poi ai primi cessando dalla somministrazione al rappresentante degli altri.

25 *bis.* Il rappresentante non ha diritto di pretendere che la casa rappresentata continui a sostenere essa le spese di trasporto e dogana delle merci che gli somministra, se ciò non formi oggetto di speciale pattuizione. Conseguentemente, se venga meno alle istruzioni in proposito ricevute, e declini per tale motivo il mandato, si rende responsabile della resoluzione del contratto. — A. Milano, 8 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 690).

26. Una ditta estera è responsabile della revoca della propria rappresentanza fatta senza giustificazione prima che fosse scaduto il termine pattuito. — A. Trani, 17 marzo 1899 (*Mon.* 694; *R. Trani* 379).

27. Perchè in caso di revoca del mandato sia dovuto il pieno risarcimento del danno coll'attribuire al mandatario tutto il guadagno di cui viene privato, non basta che non sia stabilita alcuna *colpa* nel mandatario, ma è necessario che la revoca sia seguita *senza giusta causa.* — C. Torino, 6 dicembre 1893 (*G.* 1894, 198, *n.*).

28. Non è rivocabile il mandato commerciale se non vi è una giusta causa, sotto pena del risarcimento del danno. — C. Torino, 18 maggio 1897 (*G.* 851, *n.*).

29. Quando il mandato commerciale consista nella facoltà conferita al mandatario di trattare certi affari per conto e in nome del mandante (per es.: la vendita dei suoi prodotti) affinchè il mandatario possa avere diritto ai danni per la rivocazione senza causa del mandato ai sensi dell'articolo è necessario che egli provi che, per effetto di tale revoca, è rimasto interrotto un determinato affare da lui già incominciato a trattare. — A. Genova, 28 febbraio 1899 (cit. al n. 18).

30. Quando sia pattuito che il mandato debba avere una determinata durata, oppure che questa abbia a dipendere da certe circostanze prefisse, la cessazione anticipata del mandato porta obbligo di risarcire i danni materiali ed i morali pel discredito che in commercio abbia potuto risentire la parte cui non è imputabile la cessazione. — C. Torino, 5 marzo 1900 (*G.* 352. *n.*; *L.* II, 7, *n.*).

31. In tema di mandato anche commerciale, sia pure conferito per rappresentanza esclusiva, niuna limitazione s'impone alla facoltà di revoca del mandato salvo in caso di mancanza di una giusta causa l'azione al manda-

tario per risarcimento dei danni. — T. Parma, 2 giugno 1902 (*G. it.* I, 2, 584).

32. Il mandatario non soffre danno risarcibile per la revoca del mandato commerciale se non ha dovuto interrompere affari intrapresi in esecuzione di esso. — A. Venezia, 19 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 244).

33. Il mandato è revocabile anche in materia di commercio salvo il diritto del mandatario ed essere indennizzato nei casi indicati dall'articolo.

L'esecuzione, secondo l'articolo stesso, deve considerarsi relativamente a ciascun affare. — A. Palermo, 30 dic. 1904 (*D. C.* XXIII, 527).

34. Per revocare il mandato commerciale senza incorrere in responsabilità di danni, basta una giusta causa, nè si richiede necessariamente che vi sia stata violazione dei patti contrattuali da parte del mandatario, nè è per legge necessaria alcuna disdetta preventiva. — C. Roma, 2 luglio 1894 (*F.* I, 702; *G. it.* I, 1, 803; *L.* II, 255, *n.*; *Mon.* 771; *D. C.* 766).

35. Quando il mandato ha un termine fisso o presupposto tale per l'impresa cui si riferisce, non può essere revocato senza una giusta causa; quando invece è senza termine, il mandato può sempre revocarsi a volontà del mandante, salvo indennità allorchè la revoca per essere inopportuna arrechi effettivamente qualche pregiudizio al revocato. Indennità non può essere dovuta in questo secondo caso, quando sia stato dato un conveniente preavviso, durante il quale il rappresentante revocato abbia potuto procurarsi altra rappresentanza ugualmente lucrosa. — A. Genova, 8 maggio 1901 (*T. gen.* 272; *Annali* 280; *Cons. comm.* 263; *D. C.* 626).

36. Se il mandato commerciale per determinati affari fu conferito senza alcuna determinazione di tempo, può essere revocato liberatamente senza bisogno di provare una giusta causa. — A. Trani, 3 febbraio 1905 (*Mon.* 794).

37. Il committente non è tenuto ad alcun compenso verso il commissionario per non avergli continuato l'incarico di trattar affari per conto suo. — C. Palermo, 24 maggio 1898 (*Mon.* 744).

38. Fra committente e commissionario esistono gli stessi rapporti giuridici stabiliti dalla legge tra mandante e mandatario; e quindi la revoca del mandato, o la rinunzia del mandatario, avvenute *sine causa*, ingenerano il diritto al risarcimento dei danni da parte di chi ha dato luogo alla risoluzione del contratto. — A. Trani, 20 luglio 1901 (*R. Trani* 1902, 52).

39. Il commesso viaggiatore non è un semplice mandatario, epperò non gli si può applicare l'articolo, ed in caso di licenziamento senza preavviso non ha diritto che ad alcuni mesi di stipendio, giusta le consuetudini. — A. Genova, 8 aprile 1899 (*D. C.* 615; *Mon.* 980); C. Torino, 16 dicembre 1899 (*G.* 1900, 129, *n.*; *L.* 1900, I, 405, *n.*; *D. C.* 1900, 298).

40. L'institore ed il commesso sono mandatari commerciali epperò è loro applicabile l'articolo. — Trib. Milano, 25 gennaio 1900, (*Mon.* 235).

41. Il direttore di una succursale di una azienda mercantile, benchè investito della rappresentanza di essa, è, rispetto ad essa, un locatore d'opera, che si distingue per la stabile rielezione di servizio, e non un semplice mandatario, epperò, se venga licenziato senza congruo preavviso, ha diritto ai danni come locatore d'opera o non anche come mandatario ai sensi dell'articolo. — A. Roma, 11 dicembre 1899 (*Mon.* 1900, 474).

42. L'articolo è applicabile in caso di mandato continuativo, solo quando esso sia stato conferito per un tempo determinato.

43. Può essere considerata giusta causa di revoca del mandato commerciale agli effetti di cui all'articolo il proposito del mandante di costituirsi un nuovo rappresentante al posto dei varii rappresentanti precedenti. — A. Trani, 19 gennaio 1900 (*Mon.* 695; *Fil.* 712; *D. e G.* XV, 854).

44. L'obbligo dei danni per revoca o rinunzia ingiustificata del mandato sta anche nel caso in cui questo siasi dato senza limitazione di tempo. — C. Torino, 29 ottobre 1902 (*G.* 1903, 91, *n.*; *Mon.* 1903, 444; *L.* 1903 I, 648, *n.*; *D. C.* 1903, 291); A. Venezia, 19 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 244).

45. L'impiegato che non ha la rappresentanza giuridica del suo principale, è un semplice locatore d'opera e non un mandatario, epperò in mancanza di patto o consuetudine contraria, può essere licenziato dal principale senza obbligo di danni. — A. Genova, 21 giugno 1901 (*D. C.* 800; *Mon.* 812; *L.* II, 590).

46. È apprezzamento sovrano del giudice del merito il determinare la quota proporzionale di compenso che spetta agli eredi del mandatario morto prima dell'ultimata esecuzione del mandato. — C. Torino, 21 dicembre 1901 (*G.* 1902, 209).

47. Il raccomandatario di una compagnia di navigazione straniera è un vero rappresentante e non un semplice mandatario.

Conseguentemente l'affare di cui deve ritenersi investito ha carattere continuativo, e la revoca senza giusta causa della qualità di raccomandatario obbliga il rappresentante a risarcire i danni a senso dell'articolo. — A. Genova, 4 luglio 1902 (*Mon.* 1903, 16).

Sezione II.

Degli institori e dei rappresentanti.

Bibliografia: Astengo C., *L'armatore* (*Mon. leggi* 1887, 9). — Cons. comm., *L'istitore, il commissionario ed il commesso di negozio* (1885, 241). — Id., *I diritti e gli obblighi dei commissionari, dei commessi di negozio e degli istitori di fronte al committente e preponente* (1885, 287). — De Ruggero R., *Azione institoria* (*Dizionario di dir. priv.*). — Giovannini P., *Della priorità cronologica tra l'azione exercitoria e l'azione institoria.* Nota di diritto commerciale romano (Lucca, 1901, A. Pollini). — Rezzara G., *Questioni sul mandato institorio* (*Riv. dir. comm.*, 1904, II, 447). — Piola G., *Institore* (*Digesto italiano*). — Troise F., *Dell'azione istitoria secondo il diritto romano ed il diritto vigente* (*D. e G.* I. 281). — V. anche Carcassi a pag. 60, e Perrone sotto l'art. 1.

Articolo 367.

È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso. (*422 E.; 41 G.*).

1. Nel concetto giuridico l'institore è persona che esercita un'industria commerciale in nome d'altri; è l'agente delegato ad amministrare un'impresa, un negozio e simili colla rappresentanza giuridica del preponente. — A. Torino, 17 aprile 1884 (*G.* 415; *D. C.* 719; *Annali* 508; *Annuario* 229; *Eco* 804).

2. Deve considerarsi quale institore e non semplicemente quale commesso di negozio colui a cui è affidato esclusivamente il commercio del principale occupato in altro ufficio, che vende e fa acquisti direttamente per conto e nome del principale, e che per conseguenza ha una vera e propria rappresentanza giuridica di questo.

3. Commesso di negozio è invece colui che ha facoltà limitate, le quali non attingono alla rappresentanza, perchè il di lui ufficio è soltanto quello di aiutare il principale nello esercizio del suo commercio. — A. Venezia, 28 luglio 1885 (*T. v.* 554).

4. Il garzone di un commerciante che conchiude vendite pel padrone assume veste di institore. — A. Casale, 28 novembre 1886 (*D. C.* V, 288).

5. La qualità d'institore nel figlio non cessa perchè il padre abbia firmato effetti cambiari a profitto del negozio. — C. Torino, 28 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 88).

6. Il figlio che amministra il commercio del padre, stipulando all'uopo contratti, va considerato come institore del padre, e come tale può cadere in fallimento ed incorrere nelle pene del reato di bancarotta. — C. Torino, 8 giugno 1887 (*Fil.* 669).

7. Il semplice incarico dato da una persona ad un'altra di smerciare per suo conto seme bachi di una determinata qualità non crea della persona incaricata un istitore.

8. Essa sarà, a seconda dei casi, un semplice commesso od un commissionario. — A. Casale, 9 luglio 1889 (*G. cas.* 378; *Annuario* 211).

9. Un commerciante (o società commerciale), può avere un vero e proprio institore o rappresentante in una piazza lontana dalla propria sede, quand'anche non abbia ivi istituita una sede succursale. — A. Bologna, 8 giugno 1894 (*L.* II, 54; *D. C.* 599).

10. Deve ritenersi institore chi esercita un commercio sotto nome di una ditta, ritira i generi e firma i vaglia cambiari. — A. Palermo, 11 marzo 1895 (*F. sic.* III, 185).

11. Il proprietario di una filanda che ne loca l'esercizio per un dato tempo a una ditta filatrice di bozzoli, incaricandosi inoltre di *coprire la filanda*, ossia di alimentarne l'attività con l'acquisto di bozzoli, si deve considerare quale institore della ditta esercente. — A. Venezia, 29 ottobre 1896 (*T. v.* 1897, 72).

12. È institore chi è preposto alla direzione di una succursale o di uno stabilimento, ancorchè questi siano dipendenti dalla sede principale. — C. Firenze, 28 maggio 1897 (*F.* I. 919, *n.*; *Mon.* 761, *n.*; *L.* II, 511; *G. it.* I, 1, 897).

13. La direzione di un'azienda con mercede fissa e giornaliera costituisce un contratto d'institurione giusta l'articolo. — A. Trani, 4 ottobre 1897 (*R. Trani* 1897, 886).

14. È institore chi si rende responsabile dell'andamento di un'azienda altrui e l'amministra, e ciò quand'anche eserciti un altro commercio in proprio. Non esula la qualità d'institore per la gratuità del mandato. —

T. Napoli, 1° luglio 1904 (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 477).

15. Non ha figura d'institore la persona che, in proprio nome, il proprietario deputa all'amministrazione della miniera per esercitarla, raccoglierne i frutti e distribuirli fra i creditori, non essendo esso stesso commerciante. — C. Palermo, 14 marzo 1905 (*L.* 1185; *D. C.* 574; *Mon.* 625).

16. Il capo stazione di una linea tramwiaria non può essere considerato come istitore dell'impresa esercente la linea. — A. Brescia, 16 ottobre 1905 (*Mon.* 1902, 12, *n.*).

17. Le stazioni delle strade ferrate non sono riguardate come filiali o succursali della sede principale dell'amministrazione ferroviaria, nè l'agente ferroviario preposto alle stazioni può considerarsi come institore della società ferroviaria. — C. Palermo, 8 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 284; *Mon.* 1904, 302).

V. art. 349 n. 18, 25 e 30; art. 356 n. 40.

—

Articolo 368.

Il preponente e responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto.

Se più sono i preponenti, ciascuno di essi è responsabile solidariamente.

Se il preponente è una società di commercio, la responsabilità dei soci si regola secondo la diversa natura della società. (*36, 45, 115 E.; 43, 46, 47, G.*).

Bibliografia: Tritoni L., *Sugli art. 368, 369 e seguenti Codice di commercio.* Esecuzione a carico del proponente di sentenza riportata contro l'istitore (*Riv. univ.* 1890, 74). — Vivante C., *Responsabilità del principale per le obbligazioni contratte dall'institore in proprio nome* (*F.* 1897, 1, 919).

1. Chi presta ad altri il proprio nome perchè sotto questo eserciti un commercio, è responsabile verso i terzi per le obbligazioni incontrate dall'esercente in dipendenza di quel commercio e non soddisfatte, e tanto se il commercio sia esercitato nell'interesse proprio di lui quanto se nell'interesse dell'altro. — A. Genova, 14 febbraio 1885 (*Rass.* 230; *G. c.* 185; *Cons. comm.* 314; *Eco* 159; *D. C.* 1886, 237; *Annali* 1886, 136; *Annuario* 255).

2. L'institore non assume responsabilità coi terzi coi quali contratta ed obbliga soltanto il preponente nei limiti del commercio a cui viene preposto. — C. Torino, 17 agosto 1886 (*G.* 565; *L.* II, 618; *Annali*, 460; *Fil.* 757); A. Casale, 9 luglio 1889 (*G. cas.* 378; *Annuario* 241); T. comm. Venezia, 10 agosto 1886 — applicazione al raccomandatario — (*T. v.* 1887, 108; *Annuario* 448).

3. Quando l'esercizio di un negozio è tenuto pubblicamente da chi non ne è il proprietario si presume che abbia ricevuto tacito mandato che lo qualifichi institore; laonde il proprietario è tenuto per i debiti contratti da esso relativamente al negozio. — C. Roma, 21 aprile 1887 (*Rass.* 178; *Annali* 282; *L.* II, 78, *n.*; *F.* I, 788; *Fil.* 721; *D. C.* 855; *G. it.* I, 1, 720; *Cons. comm.* 229; *T. rom.* 1888, 485; *Annuario* 229, *n.*).

4. Il preponente risponde dei titoli cambiari stati girati dal suo institore colla sua firma falsificata dallo stesso institore, e non può quindi respingere per tal causa l'azione del possessore.

5. L'azione derivante da tale responsabilità è indipendente e distinta dall'azione cambiaria di regresso e può esercitarsi malgrado la decadenza da questa. — A. Genova, 30 giugno 1893 (*G.* 718, *n.*).

6. La sola qualità di proprietario di un negozio in chi non lo esercita non gli attribuisce la qualità di preponente in confronto di colui che pubblicamente lo esercita in nome proprio. Quindi il proprietario in tale caso non è responsabile delle obbligazioni contratte dal vero ed effettivo esercente e attinenti al suo esercizio, come per l'acquisto di merci del negozio, ed ai terzi creditori per somministranze non compete contro di lui neppure l'azione *de in rem verso*, se non è dimostrato un positivo arricchimento al negozio. — C. Torino, 2 marzo 1894 (*G.* 684, *n.*; *Mon.* 384).

7. L'institore di una ditta commerciale vincola la ditta stessa in quanto opera in tale qualità; e così l'institore di una ditta che negozia in oreficerie vincola la ditta ricevendo e riconoscendo d'aver ricevuto in pegno determinati oggetti d'oro contro pagamento di determinata somma. — A. Torino, 24 novembre 1896 (*G.* 1897, 172).

8. Il creditore che ha promosso l'azione contro l'institore come unico debitore non perde il diritto di rivolgere la sua azione contro il principale. Ciò può fare senza essere obbligato a provare che l'affare fu concluso nell'interesse di quest'ultimo, il quale, se vuole escludere la sua responsabilità, deve provare che il terzo sapeva che l'institore agiva nel proprio interesse. — C. Firenze, 28 maggio 1897 (*F.* I, 920, *n.*; *L.* II, 511; *G. it.* I, 1, 897; *Mon.* 761).

Articolo 369.

Il mandato conferito all'institore può essere espresso o tacito.

Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato ed affisso secondo le disposizioni dell'art. 9.

Un estratto del mandato dev'essere, a cura del cancelliere, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo di residenza del tribunale suddetto.

Sino a che non siano adempiute tutte le suddette formalità, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente. (*422 E.; 45 G.*).

Bibliografia: V. Tritoni sotto l'articolo precedente.

1. Il mandato conferito all'istitore non può considerarsi espresso se non è reso pubblico nelle forme di che nell'articolo. — A. Bologna, 8 giugno 1894 (*D. C.* XII, 599; *L.* II, 54).

2. Le disposizioni dell'articolo, scritte in tema di institori e rappresentanti, non sono applicabili in tema di commessi viaggiatori. — C. Torino, 28 aprile 1901 (*G.* 777; *L.* II, 286).

V. art. 148 n. 2.

—

Articolo 370.

Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all'institore si reputa generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio per cui è dato.

Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta la obbligazione. (*39, 423 E.; 43 G.*).

1. Quando non è prescritto alcun limite al mandatario per l'esecuzione di un affare, si ritiene, specialmente in tema commerciale, compreso nel mandato ogni atto giuridico che, giusta la natura e lo scopo dell'affare commesso, si può considerare come mezzo e conseguenza necessaria del mandato stesso.

In ispecie il mandatario e notorio rappresentante di una compagnia concessionaria dell'esercizio di una tramvia si ritiene autorizzato a prendere in affitto locomotive per provvedere al detto esercizio.

2. Il mandato conferito all'institore s'intende sempre, rispetto ai terzi, sino a prova contraria, a carico del preponente, generale e comprendente tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio per cui fu dato.

3. Del resto, anche in caso di eccesso di mandato da parte dell'institore, compete sempre al terzo contro il preponente l'azione *de in rem verso* per quanto sia andato a profitto di lui. — A. Torino, 17 aprile 1884 (*G.* 415; *D. C.* 719; *Annali* 508; *Annuario* 229; *Eco* 804).

4. La negoziazione di cambiali rientra nei limiti del mandato tacito dell'institore. — A. Brescia, 9 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 18; *Annali* XXI, 68; *D. C.* V, 70).

5. Le legittime operazioni dell'institore non comprendono anche quella di prestar avalli a favore di terzi. — A. Genova, 15 aprile 1887 (*Eco* 118; *Annuario* 281).

6. Il mandato tacito conferito all'institore non si estende ad atti non appartenenti o necessari all'esercizio del commercio per cui è dato. Epperò un mandato tacito conferito per l'esercizio di una filatura di cotoni non comprende la facoltà di dare avalli.

7. Il terzo che conosce i limiti delle facoltà del mandante non può tenerlo responsabile per avere in fatto lasciato credere di avere conferito al mandatario un mandato più esteso di ciò che poteva. — A. Genova, 30 luglio 1887 (*D. C.* 887; *Eco* 278; *Cons. comm.* 298).

8. L'esistenza di un mandato espresso conferito all'institore può desumersi da un atto scritto, ma in tal caso sono applicabili le regole stabilite pel mandato tacito dall'articolo. — C. Roma, 18 luglio 1893 (*L.* II, 689, *D. C.* XII, 95; *F.* I, 1289, *n.*).

9. La conoscenza del mandato, di cui allo

alinea dell'articolo, è effettiva e reale, e deve essere perciò provata specificamente dalla parte che la invoca. — A. Bologna, 8 giugno 1894 (*D. C.* XII, 299; *L.* II, 54).

10. L'articolo regola solo, di fronte ai terzi, la estensione del mandato *tacito* conferito all'istitore, considerandolo sempre come generale e illimitato, e non è punto applicabile al mandato *espresso*, dal terzo perfettamente conosciuto e che contiene in sè stesso la misura della sua portata. — C. Torino, 15 febbraio 1899 (*G*. 881; *D. C.* 591).

11. Ai terzi in buona fede non può il preponente opporre la cessazione del tacito mandato generale all'institore. — C. Firenze, 28 luglio 1902 (*G.* 1251; *L.* II, 582; *Mon.* 925; *D. C.* 867).

12. Gli agenti delle società di assicurazione rivestono la figura di institori con mandato tacito, le limitazioni del quale non possono le società preponenti opporre ai terzi, se non provino che questi le conoscevano nel momento in cui stipularono il contratto di assicurazione. — A. Roma, 12 aprile 1904 (*G. it.* I, 2, 587, *n.*; *D. C.* 727).

13. Gli atti appartenenti e necessari allo esercizio del commercio, per cui si reputa dato il mandato tacito ai sensi dell'articolo, sono soltanto quelli che ordinariamente e comunemente rientrano nell'esercizio del mandato; fra essi non può comprendersi la concessione detta «esclusiva». — A. Genova, 25 marzo 1904 (*T. v.* 488).

14. È apprezzamento di fatto il ritenere che i terzi conoscevano le limitazioni al mandato tacito commerciale e che tali limitazioni sono loro perciò opponibili. — C. Torino, 9 agosto 1905 (*G.* 1460; *D. C.* XXIV, 59).

Articolo 371.

L'institore deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta, del preponente colla clausola «per procura» od altra equivalente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'institore assume obbligazione personale, ma i terzi possono esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore appartenenti e necessari all'esercizio del commercio cui questo è preposto. (*37 E.; 44, 48 G.*).

Bibliografia: Calucci E., *Sull'obbligazione personale dell'institore* (*T. v.* 1886, 78, 86). — Errera G., *L'institore e l'art. 371 del codice di commercio* (*D. C.* IV, 481). — Porro E. A., *Del modo di sottoscrivere dell'institore* (*Mon.* 1895, 749). — Vivante C., *Responsabilità del principale per le obbligazioni contratte dall'institore in proprio nome* (*F.* XXII, 1, 919).

1. L'institore vincola il preponente ancorchè nelle sue sottoscrizioni non abbia espresso il nome di questo, ed i terzi con cui egli contratta hanno azione e contro l'institore e contro il preponente.

2. Qualora l'institore ometta nella trattazione degli affari di dichiarare che agisce per procura del suo preponente, il terzo è autorizzato ad agire contemporaneamente contro l'institore e il preponente quali obbligati solidali, spettandogli contro di loro un'azione cumulativa e non alternativa. — T. Bologna, 20 maggio 1886 (*Pratica leg.* 57; *D. C.* 884; *Annuario* 858).

3. Quand'anche l'institore non dichiari il nome del suo preponente, ed anzi agisca in nome e per contro proprio, l'azione dei terzi creditori non obbliga meno direttamente il preponente per tutti gli impegni del commercio esercito dall'istitore. E così non può il preponente opporsi all'esecuzione sul negozio delle sentenze proferite personalmente contro l'institore e nel di lui proprio nome, quando concernano crediti riconosciuti per l'esercizio del commercio gerito dall'istitore. — C. Roma, 21 aprile 1887 (*Rass.* 178; *Annali* 282; *L.* II, 78, *n.*; *F.* I, 788; *Fil.* 721; *D. C.* 855; *G. it.* I, 1, 720; *Cons. comm.* 229; *T. rom.* 1888, 485; *Annuario* 229); A. Roma, 28 aprile 1888 (*T. rom.* 268; *Annuario* 827).

4. L'institore ed ogni altro rappresentante della ragione sociale per obbligarla cambiariamente deve aggiungere il proprio nome e cognome scritto per disteso alla formula d'uso *p. p. della ragione* che rappresenta. — A. Milano, 27 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 69 *c.*; *Fil.* XIII, 186, *n.*; *Annali* XXII, 8, *n.*; *F.* XIII, I, 98; *D. C.* VI, 246).

5. Il creditore che agisce esecutivamente contro lo institore non può essere respinto dal preponente solo perchè le cose pignorate sono di sua proprietà. — C. Napoli, 6 dicem-

bre 1888 (*D. e G.* IV, 295; *Gazz. P.* 1889, 585; *Annali* 1889, 78; *G. it.* 1889, I, 1, 277; *T. gen.* 1889, 358; *Gazz. giur.* 1889, 340).

6. Dichiarato il fallimento dell'institore e sottoposta a pignoramento l'industria da lui esercitata, questa s'intende pignorata anche nei rapporti del preponente. — T. Taranto, 5 aprile 1889 (*R. Trani* 428; *D. C.* 746; *Annuario* 414).

7. Assume obbligazione personale l'institore che indica il nome del preponente dopo perfezionato il contratto. — A. Trani, 14 luglio 1890 (*R. Trani* 167).

8. Il preponente è obbligato a pagare le cambiali firmate dall'institore nell'esercizio del commercio cui questo è preposto, ancorchè la sottoscrizione non sia stata in conformità del disposto dell'articolo. — C. Roma, 18 luglio 1898 (cit. all'articolo precedente, n. 8).

9. Le indicazioni « per procura » ed altre volute dall'articolo, non sono di rigore nella corrispondenza commerciale tenuta dall'institore; e quindi, sebbene l'institore abbia firmato soltanto col proprio nome senza indicare quello della ditta rappresentata, può dal complesso delle circostanze ritenersi che egli trattasse per conto della ditta stessa anzichè per conto suo proprio. — A. Bologna, 8 giugno 1894 (*L.* II, 54; *D. C.* 599).

10. L'institore non contrae alcuna obbligazione personale quando ometta nella sottoscrizione la clausola « per procura » od altra equivalente, se dal tenore dell'atto risulta che egli intenda agire per conto e per mandato del preponente. — C. Torino, 20 agosto 1895 (*L.* II, 445, *n.*; *Mon.* 749, *n.*; *G.* 672, *n.*; *G. it.* I, 1, 788; *F.* I, 1086, *n.*; *D. C.* 885); A. Napoli, 2 luglio 1897 (*F.* I, 958; *G. it.* I, 2, 600; *Annali* II, 145; *Gazz. P.* XXVIII, 452; *L.* II, 868); C. Napoli, 27 febbraio 1889 (*G. it.* I, 1, 209, *n.*; *F.* I, 586; *T. gen.* 198; *L.* I, 781; *D. m.* 118).

11. La sanzione della responsabilità personale dell'institore. comminata dall'articolo, colpisce l'institore il quale manchi di dichiarare tale sua qualità. Basta però ciò siasi fatto nel contesto dell'atto, nè occorre sia ripetuto nella firma. — A. Milano, 1° luglio 1896 (*Mon.* 608; *L.* II, 298, *n.*; *F.* I, 984; *G. it.* I, 2, 555; *D. C.* 718).

12. Il rappresentante di commercio è responsabile in proprio, di fronte al contraente, delle operazioni compiute nell'interesse del rappresentante, quando non abbia dichiarato che trattava per conto e in nome di costui, a nulla importando che il suo contraente conoscesse anche già una tale circostanza. — A. Milano, 22 febbraio 1898 (*Mon.* 406).

13. Il preponente che ha ricevuto somministranze fatte all'institore per l'esercizio del negozio (nella specie, somministrazione di legna ad un fornaio), non può respingere l'azione contro di lui proposta dal terzo sovventore, se si tratta di generi necessari per l'esercizio medesimo. — C. Torino, 29 novembre 1898 (*G.* 1597, *n.*; *Mon.* 1899, 485).

14. Se l'institore non ha firmato colla clausola aggiuntiva « per procura » od altra equivalente, per esonerarlo dalla obbligazione personale, è necessaria una diffida in formola chiara e precisa nel contesto del contratto dalla quale risulti posto fuori di ogni dubbio che esso institore tratta soltanto per conto ed a nome del suo preponente. — A. Torino, 1° maggio 1900 (*G.* 687, *n.*; *D. C.* 571, *n.*; *Mon.* 1901, 81); C. Torino, 2 febbraio 1901 (*G.* 257; *L.* I, 849, *n.*; *G. it.* I, 1, 470; *Mon.* 514).

15. L'institore ed il rappresentante di una casa commerciale hanno entrambi la figura giuridica di mandatari, e quindi, agendo sempre in nome di colui dal quale venne loro conferito l'incarico, sono responsabili della esecuzione dei contratti che compiono nell'interesse dei loro mandanti. — A. Trani, 9 febbraio 1901 (*R. Trani*, 889).

—

Articolo 372.

L'institore non può, senza espresso consenso del preponente, far operazioni nè prendere interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto.

Se contravviene a questo divieto, l'institore è tenuto al risarcimento dei danni e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti cogli atti vietati. (*47 E.; 56 G.*).

1. È causa di risoluzione del contratto intervenuto fra il principale e l'institore, l'avere questi atteso, in corso della rappresentanza, ad esercitare in proprio il commercio nello stesso genere di quello esercitato dal principale e ad insaputa di costui. — A. Milano, 29 ottobre 1895 (*Mon.* 1896, 89).

2. Creato un rapporto institorio, non è ne-

cessario inserire in contratto la clausola di divieto di concorrenza, perchè questo deriva dal tassativo disposto dell'art. Chi assume un mandato institorio non può continuare per conto proprio nel commercio del genere cui è preposto senza un espresso consenso da parte del proponente. L'institore che viola il disposto dell'art. deve soggiacere alle conseguenze della violazione dello stesso. — T. Napoli, 1° luglio 1904 (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 477).

—

Articolo 373.

L'institore è responsabile solidariamente col preponente della osservanza delle disposizioni contenute nei Titoli III e IV di questo Libro, rispetto al commercio cui è preposto. *(52, 55 G.).*

Articolo 374.

La rivocazione del mandato espresso deve essere pubblicata nelle stesse forme colle quali ne fu pubblicato il conferimento. *(40, 41, 425 E.; 54 G.).*

Bibliografia: Rezzara L. *Sulla revoca del mandato institorio* (*D. C.* 1908, 29). — Vighi A., *La revoca del mandato institorio di fronte ai terzi* (*Riv. di dir. comm.* 1908, II, 15).

1. La revoca del mandato, per sostituzione di un nuovo mandatario, non ha effetto retroattivo; i poteri del precedente institore cessano soltanto dal giorno in cui gli è notificata la surrogazione o dal dì in cui la revoca è pubblicata.

2. Sono perciò produttivi di effetto gli atti giudiziali fino a quel giorno compiuti ad instanza del mandatario, quantunque in seguito gli venga meno tale qualità. — C. Torino, 21 aprile 1892 (*G.* 378).

—

Articolo 375.

L'institore può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è preposto. *(42 G.).*

Bibliografia: Torrigiani F., *Rappresentanza giuridica delle società ferroviarie* (*Ann. crit.* 1894, 90).

—

1. Il raccomandatario di navi ha la legale e giudiziale rappresentanza dei proprietari e armatori delle navi medesime nel luogo di sua residenza. — C. Firenze, 28 maggio 1888 (*T. v.* 454; *L.* II, 581); A. Lucca, 5 aprile 1886 (*Annali* 190; *Rass.* 205; *G. c.* II, 56; *Annuario* 409); T. Venezia, 10 agosto 1886 (*T. v.* XII, 108); A. Lucca, 1° maggio 1888 (*Annali* 262; *Annuario* 884).

2. Detta rappresentanza vale anche per le società estere. — A. Lucca, 1° maggio 1888 (di cui al numero precedente).

3. La raccomandazione della nave contiene un mandato tra il raccomandante e il raccomandatario, in forza del quale quest'ultimo è negli usi mercantili persona legittima a dare gli ordini per la consegna della mercanzia ai rispettivi ricevitori, ad esigerne i noli e tutto ciò che può essere dovuto in dipendenza del contratto di noleggio della nave ad esso raccomandata, e conseguentemente anche promuovere in nome del suo raccomandante o del capitano le azioni giudiziarie che possano essere necessarie alla esecuzione del suo mandato. — T. comm. Venezia, 31 maggio 1887 (*Eco* 222; *Annuario* 279).

4. Per l'articolo applicato per gli usi commerciali dalla giurisprudenza ai raccomandatari dei bastimenti mercantili è indubitato che l'agente o raccomandatario di una nave rappresenta il proprietario od armatore per la consegna del carico e per tutte le sue conseguenze, e può per tali oggetti essere convenuto legittimamente in giudizio dal

destinatario della mercanzia, senza che questi abbia bisogno di indicare il nome del proprietario od armatore.

5. Quindi la citazione dell'agente o raccomandatario è efficace a costituire legittimamente il giudizio anche di fronte al proprietario od armatore, qualunque esso sia, e ad interrompere in suo confronto la prescrizione annale di cui all'art. 924. — C. Firenze, 25 giugno 1889 (*T. v.* 529; *Annuario* 484).

6. Colui che agisce in giudizio come raccomandatario di una nave, non agisce in nome proprio, ma bensì a nome dell'armatore della nave medesima; nè rileva che non abbia enunciato nell'atto di citazione il nome di quest'ultimo.

7. Il raccomandatario di una nave rappresenta l'armatore.

8. Purchè chi agisce in nome altrui indichi la qualità in cui agisce, è indifferente che il nome del rappresentante preceda o sussegua quello del rappresentato. — A. Genova, 5 luglio 1889 (*G. it.* VI, 160; *T. gen.* 586).

9. Il proprietario della nave, in quanto è responsabile verso i terzi per i fatti abusivi del raccomandatario della nave, può esercitare l'azione di garanzia contro il noleggiatore che ha nominato il raccomandatario, se il fatto abusivo fu posto in essere da questo nell'esecuzione del mandato avuto dal noleggiatore. — C. Firenze, 16 marzo 1898 (*L.* II, 869).

10. Come gli institori, così pure i raccomandatari possono promuovere azioni contro i terzi ed essere convenuti dai terzi in nome e per conto degli armatori per tutte le obbligazioni relative all'esercizio del commercio cui sono preposti. — T. Napoli, 24 marzo 1897 (*Trib. giud.* XI, 122).

11. Il raccomandatario di una nave ha una vera e propria rappresentanza dei proprietari od armatori. E conseguentemente rappresenta questi in tutte le operazioni commerciali che gli sono devolute, e può, non solo, per le medesime, promuovere azioni in giudizio, ma essere convenuto. Tale rappresentanza si estende anche alle indennità dovute per danni alle persone o alle merci in dipendenza di quasi-delitti commessi dalle persone dell'equipaggio durante le operazioni di scaricazione. Indipendentemente da ciò, colui che agisca da parecchio tempo in un porto in veste di agente o rappresentante di una compagnia estera di navigazione, senza aver pubblicato il mandato nei modi di legge, si reputa mandatario generale, e, come tale, può essere convenuto in giudizio per i quasi-delitti ivi commessi dalle persone dell' equipaggio nelle operazioni di scaricazione delle merci. — T. Livorno, 18 settembre 1902 (*D. m.* 407; *D. C.* 888).

12. L'ufficio di raccomandatario della nave non è limitato ad assistere il capitano nelle sole operazioni di caricazione e di scarico, ma comprende anche la rappresentanza dell'armatore in tutto quanto si riferisce ad ogni effetto giuridico che da tali operazioni deriva verso i terzi (come nella specie, restituzione di nolo indebitamente pagato). — C. Napoli, 11 luglio 1908 (*G. it.* I, 1, 776).

13. Il raccomandatario di società di navigazione a vapore non ha veste legittima per rappresentarla in confronto ai ricevitori anche nei rapporti derivanti dall'impresa d'assicurazione delle merci da essa assunta nelle polizze di carico all'atto del caricamento. — C. Firenze, 14 luglio 1887 (*T. v.* 470; *Mon. leggi* 284; *L.* II, 442; *D. C.* 1888, 85; *Annuario* 278).

14. Il raccomandatario di una nave non può essere validamente convenuto in giudizio quale rappresentante dell'armatore pei contratti da questo conchiusi *direttamente* coi terzi e la cui esecuzione deve avere effetto in luogo diverso od in un porto che non è quello del raccomandatario. — A. Genova, 20 maggio 1889 (*T. gen.* 392; *Cons. comm.* 201; *Annali* 299; *G. it.* VI, 151; *D. C.* 780; *Fil.* 575; *Annuario* 481).

15. L'agente capo di una società di assicurazione che stipula per essa i contratti, sottoscrive le polizze, riscuote i premi, riceve le denunzie dei sinistri, ecc., è a ritenersi un vero rappresentante della società nei sensi dell'articolo. — A. Venezia, 1° giugno 1888 (*T. v.* 345; *Annuario* 16, *n.*; *L.* II, 419).

16. È valido il sequestro conservativo a carico di una società commerciale fatto presso un di lei rappresentante o agente. — T. Milano, 13 ottobre 1888 (*D. C.* VII, 131).

17. Le disposizioni degli art. 375 e 372 del Cod. comm. non sono d'ordine pubblico e di interesse generale, e perciò lo statuto d'una società ferroviaria, anche se anteriore al nuovo Codice commerciale, ha efficacia prevalente nell'attribuire la rappresentanza della società stessa al solo direttore generale. — A. Bologna, 29 aprile 1889 (*F.* I, 817; *G. it.* VI, 88; *Annali* 378; *Annuario* 588).

18. Se il giudizio commerciale è stato promosso dall'institore al nome del preponente o in confronto di esso, a termine dell'articolo, non è nullo l'appello introdotto direttamente sopra istanza del preponente medesimo. — A. Genova, 9-14 maggio 1889 (*Mon.* 666; *T. gen.* 370; *Annuario* 418).

19. Se l'azione derivante dall'eseguito trasporto per ferrovia siasi proposta in giudizio

mediante citazione notificata al direttore generale della società ferroviaria, invalidamente il ricorso per cassazione è notificato al capo stazione di arrivo o di partenza. — C. Torino, 8 agosto 1889 (*G. it.* I, 1, 561; *L.* II, 770).

20. L'amministrazione ferroviaria, tuttochè legalmente citata in persona dal capo stazione, può tuttavia comparire essa stessa per mezzo del suo direttore generale, dimettendo dal giudizio il capo stazione, e proseguire in proprio nome il giudizio medesimo ed in proprio nome impugnare la sentenza contro essa pronunciata. — C. Torino, 14 maggio 1890 (*G.* 546, *n.*; *Cons. comm.* 182; *D. it.* 275; *Mon.* 624; *L.* II, 156; *T. gen.* 418; *Fil.* 452; *Riv. univ.* 416).

21. La regola secondo cui l'istitore può essere convenuto in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni da lui assunte nel commercio, al quale è preposto, ha efficacia anche nel caso che l'institore o rappresentante sia soltanto autorizzato per trattare e conchiudere gli affari, e non per gli incassi e per l'esecuzione degli affari stessi. — C. Torino, 2 settembre 1890 (*L.* II, 550; *Mon.* 853; *D. it.* I, 601; *Riv. univ.* 444; *T. gen.* 618; *Cons. comm.* 329; *G. it.* 1891, I, 1, 14).

22. La citazione dell'institore nelle condizioni dell'articolo vale a radicare il giudizio contro il preponente, quantunque sia poi stato citato anche questo, e tale citazione sia nulla per insufficienza del termine assegnatogli alla comparizione.

Essa vale quindi a determinare la prevenzione nel caso in cui il preponente, prevalendosi di quella nullità, instituisca per l'oggetto medesimo altro giudizio avanti altro magistrato. — C. Torino, 8 aprile 1892 (*G.* 369; *L.* II, 288).

23. Nei riguardi della Società Ferrovie del Mediterraneo non ha carattere d'institore l'ingegnere preposto alla costruzione d'una linea ferroviaria. È quindi nulla la citazione notificata a detto ingegnere in rappresentanza della società. — C. Napoli, 27 gennaio 1893 (*Mon.* 528; *F.* 1894, I, 80, *n.*).

24. Il magistrato di merito il quale ritiene che il contratto fu fatto ed inteso non in proprio, ma come mandatario ed institore di una ditta, per dedurne che l'azione è bene diretta contro la ditta mandante, emette un giudizio di apprezzamento incensurabile in Cassazione. — C. Torino, 22 giugno 1893 (*G.* 592).

25. Il direttore delle costruzioni e quello dell'esercizio di una società ferroviaria non hanno, in virtù unicamente di tale loro qualità, la rappresentanza legale della società e non può quindi validamente loro notificarsi la citazione della società. — C. Roma, 4 maggio 1894 (*Mon.* 547; *F.* I, 656; *Ann. crit.* 88; *G. it.* I, 1, 689, *n.*).

26. Il direttore compartimentale delle ferrovie è, nel luogo in cui risiede, il rappresentante delle ferrovie stesse, onde può venire convenuto in tale qualità dinanzi ai Tribunali. — C. Napoli, 17 giugno 1895 (*Mon.* 815; *G. it.* I, 1, 996).

27. L'istitore non può essere legittimo contraddittore in un giudizio in cui si impugnano di nullità le obbligazioni commerciali nascenti da responsabilità penali. — C. Palermo, 21 giugno 1897 (*D. C.* 1898, 292).

28. La capacità di rappresentanza attiva e passiva dell'institore non è limitata ai soli contratti da lui stipulati, ma estendesi a tutte le obbligazioni da lui, come tale, contratte, e a tutti gli atti da lui, come tale, intrapresi. — A. Genova, 17 maggio 1899 (*Mon.* 930; *D. C.* 931).

Articolo 376.

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio. *(49 G.)*

Bibliografia: Marghieri A., *Rappresentanze e rappresentanti di società estere in Italia* (*Riv. dir. intern.* 1899, 10). V. anche Amar sotto l'art. 280 e Carcassi a pag. 60.

1. È rappresentante colui che tratta e conchiude abitualmente affari in nome e per conto di una ragione di commercio.

2. Sono comuni ai rappresentanti le regole stabilite per gli istitori di commercio. — A. Genova, 24 novembre 1884 (*Rass.* 801, *n.*; *D. C.* III, 219; *Eco* IX, 60; *Fil.* X, 48; *G. c.* I, 120; *L.* XXV, 1, 490, *n.*).

3. Tanto nel concetto giuridico, quanto nel significato comune, si considera come rappre-

sentante abituale di una casa commerciale colui che tratta abitualmente in nome e per conto della casa, affari di un determinato commercio, e che, come tale, è riconosciuto sulla piazza, dove avvengono i contratti, per un complesso di circostanze indipendenti dalla presentazione del mandato, quali, ad es., la qualità o importanza dei contratti conchiusi su quella piazza per conto della ditta venditrice, la notorietà della qualità di rappresentante presso commercianti di quel genere, lo affidamento al rappresentante del prezzo di vendita, e simili, per modo da esser ritenuto pubblicamente come un mandatario della ditta in quella specialità di commercio. — A. Genova, 28 marzo 1888 (*Eco* 128; *Mon.* 474; *Cons. comm.* 181; *Annali* 156; *D. C.* 585).

4. Ad attribuire la qualità di rappresentante nel senso dell'articolo si richiede un mandato espresso o tacito che non è certamente costituito dall'intestazione che qualcuno può porre alle sue lettere. — T. Genova, 8 marzo 1892 (*T. gen.* 287).

5. Il rappresentante commerciale è un mandatario del rappresentato ed a lui si applicano tutte le regole del mandato commerciale. — C. Roma, 2 luglio 1894 (*F.* I, 1, 702; *G. it.* I, 1, 808; *L.* II, 255; *Mon.* 771; *D. C.* 766).

6. La rappresentanza di una casa commerciale nazionale è indubbiamente regolata dalle norme relative al mandato commerciale, ed il rappresentante obbliga sempre la casa rappresentata se non venga provato che il terzo conosceva le restrizioni al mandato al tempo in cui fu contratta l'obbligazione. — A. Genova, 18 aprile 1896 (*T. gen.* 249; *D. C.* 579).

7. L'agente d'affari, a differenza del rappresentante, non conclude nè stipula i contratti, ma è incaricato soltanto di procacciare e facilitare gli affari alla casa che serve, mettendo i clienti in relazione diretta colla medesima. — A. Roma, 29 aprile 1898 (*Mon.* 980, *n.*; *L.* II, 804; *G. it.* I, 2, 240).

8. Non vuolsi confondere l'agente d'affari col rappresentante commerciale; questo tratta e conclude affari di un determinato commercio nel nome e per conto della casa o ditta che rappresenta fuori della sede ove essa esercita direttamente la mercatura, ed è perciò un institore; quello non è che un mandatario della casa o ditta avente l'incarico di procurare affari per essa e di fare incetta di clienti senza avere la facoltà procuratoria di stipulare contratti e la veste di vincolare la ditta in via definitiva. — A. Milano, 5 febbraio 1901 (*Mon.* 212; *D. C.* 414).

9. Il contratto col quale una ditta si obblighi a non vendere i suoi prodotti in una determinata piazza se non per mezzo dell'altro contraente, e questo a sua volta si obblighi a non vendere lo stesso genere di merce per conto di altri produttori, costituisce un contratto di rappresentanza, anche quando il rappresentante compri per suo conto dal rappresentato qualche partita della stessa merce e la rivenda per suo conto. — A. Genova, 17 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 64; *T. gen.* 1902, 46; *Cons. comm.* 1902, 89).

10. Solo il commesso viaggiatore e non il rappresentante di commercio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, oltre la provvigione o lo stipendio, a parte, ben inteso, le convenzioni speciali. — A. Torino, 22 dicembre 1903 (*G.* 1904, 327, *n.*).

11. La rappresentanza di case commerciali è pur essa un mandato, epperò, quando affidata ad una società cessa col cessare di questa per scioglimento o liquidazione. — A. Torino, 12 dicembre 1904 (*G.* 1905, 171).

12. Il rappresentante per procura generale di una ragione commerciale estera impegna eziandio la propria responsabilità, quando, pur trattando nel nome e per conto della sua mandante, si obbliga nel solo proprio nome senza aggiungere quello della mandante, o senza la clausola *per procura* od altra equivalente.

13. In tale caso il rappresentante *sta del credere* verso il suo mandante; ma il contratto si reputa concluso per suo conto proprio nello interesse dei terzi. — A. Venezia, 1° marzo 1884 (*Rass.* 97, *n.*; *Annuario* 282; *D. C.* 869, *n.*; *G. c.* I, 119; *T. v.* 175, *c*; *Cons. comm.* 48).

14. I rappresentanti in Italia di case commerciali estere sono considerati come institori da queste preposti nel luogo di residenza dei rappresentanti medesimi.

15. Qualora il mandato di questi rappresentanti non sia espresso e pubblicato a norma di legge, lo si intende tacito, e rispetto ai terzi lo si reputa generale ed estensivo a tutti gli atti necessari al commercio della casa rappresentata e preponente.

16. La presunzione di un simile mandato tacito può risultare in genere dal fatto della continuazione abituale nel rappresentante di trattare e conchiudere nel luogo di sua residenza successive operazioni di commercio in nome e per conto della casa che si intenderebbe da esso lui rappresentata. — A. Genova, 21 luglio 1885 (*Rass.* III, 7).

17. Il semplice rappresentante di casa estera con provvigione fissa sulle vendite non può, in mancanza di patto esplicito, denunciare come violazione del contratto e titolo a risarcimento la soppressione fatta dalla casa del contratto stesso nel luogo della rappresen-

tanza, quando le merci medesime possono vendersi anche sopra campione. — A. Genova, 16 luglio 1886 (*Eco* 814).

18. L'azione contro una società estera avente in Italia un rappresentante può promuoversi contro di questo pei contratti conchiusi nel regno. — A. Genova, 9 marzo 1888 (*Eco* 184; *Annali* 208; *Fil.* 716; *D. C.* 542; *Cons. comm.* 280; *Annuario* 187).

19. Una società straniera è regolarmente citata nello Stato in persona di chi vi funziona come suo agente generale, anche se trattasi di obbligazioni non dipendenti da atti intrapresi dall'agente nell'esercizio del commercio al quale è preposto. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*Cons. comm.* 187; *Annuario* 518).

20. Sebbene di regola il preposto non possa promuovere azione e stare in giudizio pel preponente *straniero*, che relativamente agli affari *conclusi nel regno*, ciò non toglie che possa rappresentarlo anche per affari *conclusi all'estero*, quando la *latitudine* del mandato confertogli lo comporti. — A. Genova, 1° marzo 1895 (*Giurista* 119; *D. C.* 414; *T. gen.* 169).

21. Il rappresentante di una casa commerciale estera può essere chiamato a prestare giuramento suppletorio sopra i fatti da lui compiuti nell'esercizio della sua rappresentanza. — C. Roma, 8 dicembre 1895 (*L.* 1896, 1, 222; *D. C.* 1896, 217).

22. Ai rappresentanti di case o società straniere non può applicarsi l'ultimo inciso dello articolo 875; essi possono promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio per tutti gli affari proprii del commercio della casa o società da essi rappresentata, si riferiscano, o no, ad atti da essi medesimi intrapresi. — A. Venezia, 24 luglio 1902 (*T. v.* 640).

23. Il disposto dell'articolo va esteso anche alle case nazionali che col mezzo di mandatari generali ed abituali esercitano il loro commercio in luoghi diversi da quello della loro sede principale. — A. Genova, 11 luglio 1890 (*T. gen.* 464; *D. C.* 729; *D. it.* I, 548).

24. L'agente di una casa estera nel regno è un mandatario e ne ha la rappresentanza in giudizio quanto agli affari concernenti il relativo mandato.

25. Questa rappresentanza verrebbe meno quando esistesse conflitto di interessi tra le varie ditte delle quali lo stesso individuo fosse agente nel regno. — C. Firenze, 16 marzo 1893 (*T. v.* 278; *L.* II, 869).

26. Il commissario d'avaria presso un dato porto deve ritenersi come un vero rappresentante dell'assicuratore a termine dell'articolo. — A. Messina, 9 luglio 1897 (*L.* 1898, 1, 598).

27. Il segretario di una società estera non ha per questa sola qualità la veste di rappresentante giudiziale della società stessa. — A. Torino, 15 febbraio 1898 (*G.* 381; *D. C.* 591).

28. È apprezzamento di fatto il ritenere o meno l'*abitualità* della trattazione e conclusione nel regno di affari per conto di ditte estere da parte del loro rappresentante, all'effetto dell'applicazione delle norme sancite per gli institori e rappresentanti di ditte nazionali. — C. Torino, 9 agosto 1905 (*G.* 1460; *D. C.* XXIV, 59).

V. art. 71 n. 55; art. 280 n. 1, 6, 8, 9, 10, 12 e art. 859 n. 4.

Sezione III.

Dei commessi viaggiatori di commercio.

Bibliografia: Pagani C., *Commissioni a mezzo di viaggiatore* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 168). — Capo V., *Commesso viaggiatore* (*Digesto italiano*). — Giacomini T., *Commesso viaggiatore* (*Dizionario di dir. priv.*). — Vidari E., *Il mandato conferito al commesso viaggiatore* (*L.* 1900, II, 296). — V. anche Bruschettini e Vidari sotto l'art. 866.

Articolo 377.

Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti, a trattar affari o fare operazioni del suo commercio, è tenuto per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dello incarico colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano.

1. Assegnata ad un commesso viaggiatore e rappresentante di una società una provvigione percentuale sulla vendità da lui procurata dei prodotti della società, non è lecito portare in alcun modo restrizione veruna a questo patto e per la sua durata, benchè la

produzione sia notevolmente accresciuta e sebbene il commesso debba genericamente dipendere dalle disposizioni della società, riguardo alla quantità ed al prezzo della merce da collocare. — A. Casale, 11 luglio 1887 (*G. it.* II, 455).

2. Il commesso viaggiatore può essere sentito come testimonio nella lite occasionata da un contratto concluso per suo mezzo. — A. Brescia, 9 novembre 1887 (*Mon.* 1888, 226; *D. C.* 1888, 71).

3. Venduta la merce per campione dal commesso e spedita direttamente dal commerciante venditore, l'acquirente che non la trova di sua soddisfazione non resta liberato dal pagarla quando la rimetta al commesso e questi l'accetti senza protesta. — C. Roma, 9 marzo 1891 (*Corte S. Roma* II, 122).

4. L'estensione del mandato conferito al commesso viaggiatore non deve esclusivamente desumersi dalle lettere, avvisi, circolari e simili documenti di cui parla l'articolo, ma può stabilirsi con altri mezzi di prova.

5. È perciò obbligatoria per un commerciante la vendita conchiusa dal suo commesso viaggiatore, quando in qualsiasi modo risulti che questi aveva da lui l'incarico di stipulare vendite definitive, senza la necessità di ottenerne volta per volta l'autorizzazione. — A. Genova, 17 aprile 1891 (*T. gen.* 397).

6. Il commesso viaggiatore non obbliga il preponente se non entro gli stretti limiti dell'incarico datogli colle restrizioni espresse nei documenti di cui lo ha munito, e non già, come l'institore, per tutto il commercio al quale è preposto. — C. Torino, 5 ottobre 1893 (*G.* 752).

7. I commessi di negozio sedentari e viaggiatori nella prestazione della loro opera sono tenuti ad usare la maggiore diligenza che avrebbero nelle cose proprie.

Viola l'obbligo suo il commesso viaggiatore che disobbedisce al precetto fattogli dal suo principale di spedirgli quotidianamente nella sera in via di posta la relazione del suo operato. — A. Venezia, 17 agosto 1895 (*L.* II, 788; *Mon.* 921; *D. C.* 891).

8. È semplice commesso, o commesso viaggiatore di una ditta, e non suo mandatario o commissionario, quell'agente a cui essa non assicura una provvigione per gli affari da lui direttamente compiuti per conto del committente, ma uno stipendio fisso e l'interessamento di una percentuale per ogni affare che anche senza il suo intervento sia stato trasmesso direttamente dai clienti alla ditta committente. — A. Torino, 16 maggio 1896 (*G.* 689, *n.*; *T. gen.* 605).

9. Una ditta di commercio può estendere l'incarico al proprio commesso viaggiatore oltre i limiti delle ordinarie funzioni di esso commesso fino ad esigere, transigere e rilasciare quitanza: e sono quindi ammissibili deduzioni per interrogatori e per testi ad assodare questi più estesi poteri senza necessità che di essi risulti da avvisi, circolari od altri documenti consimili. — C. Torino, 5 maggio 1900 (*G.* 681, *n.*; *D. C.* 605; *Mon.* 588; *L.* II, 296, *n.*; *T. gen.* 605).

10. Il commesso viaggiatore non può senza speciale autorizzazione modificare e transigere i contratti stipulati per conto del principale. — A. Bologna, 18 febbraio 1904 (*D. C.* 596); — nè riscuotere somme per conto di esso. — C. Firenze, 18 luglio 1904 (*G.* 1866, *n.*).

11. Il commesso viaggiatore non fornito di alcun mandato è da ritenersi semplice trasmissore delle commissioni, con facoltà nel principale di accettarle o respingerle. — C. Napoli, 19 agosto 1905 (*D. C.* 946).

V. art. 357 n. 7; art. 362 n. 7; art. 366 n. 15, 39 e 40; art. 369 n. 2 e art. 376 n. 10.

Articolo 378.

Le disposizioni dell'articolo 371 si applicano ai commessi viaggiatori, ma questi non possono sottoscrivere « per procura » e devono solamente indicare il nome del principale. (*429 E.*).

Il commesso viaggiatore per non rimanere obbligato in proprio, deve non soltanto dichiarare la sua qualità all'altro contraente ed indicargli il nome della persona o della ditta da lui rappresentata, ma deve altresì farlo risultare in modo non equivoco dal contratto.

Il modo più ovvio e sicuro perciò è quello di sottoscrivere l'atto indicando la propria qualità ed il nome del principale, ma niente vieta che una tale indicazione, purchè con eguale chiarezza, possa essere efficacemente fatta nella intestazione o nel corpo dell'atto stesso. — C. Roma, 10 maggio 1894 (*L.* II, 477; *Mon.* 791, *n.*; *G. it.* I, 1, 525; *D. C.* 518 e 908).

—

Sezione IV.

Dei commessi di negozio.

Bibliografia: Capo V., *Commesso di negozio* (*Digesto Italiano*); — Giannini T. C., *Commesso di negozio* (Dizion. di dir. priv.). — Vedi *Cons. comm.* a pag. 484.

Articolo 379.

I commessi di negozio preposti a vendere al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale. (*47 e seg. G.*).

Bibliografia: Castelbolognesi G., *Interpretazione dell'art. 379 Cod. comm.* (*Giurista* 1894, 257). — Supino D., *I commessi di negozio e l'art. 379 Cod. comm.* (*D. c.* XII. 6).

1. Il commesso di negozio, autorizzato specialmente alle esazioni fuori del luogo di esercizio, se, invece di contanti, riceve effetti cambiari a sola firma del debitore, senza gira, non libera con ciò il debitore. — C. Napoli, 19 giugno 1889 (*L.* XXX, II, 485; *Mon. Pret.* 219; *D. C.* 826; *Gazz. P.* 448; *Annuario* 288).

2. I commessi di negozio possono esigere i crediti del principale nel luogo di esercizio anche non contemporaneamente alla consegna della merce. — C. Torino, 8 settembre 1890 (*G.* XXVII, 652).

3. I commessi di negozio non sono incapaci di prestare testimonianza in giudizio per il loro principale. — C. Torino, 17 aprile 1898 (*G.* 578; *L.* I, 808).

4. L'amministrazione delle poste e telegrafi è tenuta a rimborsare al privato destinatario di determinati vaglia postali, l'importo dei medesimi, se consta che furono invece pagati ad un di lui commesso di negozio che li esibiva con l'apparente firma del destinatario. — A. Genova, 28 luglio 1902 (*Mon.* 898).

V. art. 1 n. 39 e 41; art. 8 n. 119; art. 367 n. 2, 3, 8.

—

CAPO II.

Della commissione.

Bibliografia; Delpino E., *La commissione nell'assicurazione* (*Mon. leggi* 1886, 821). — Grego U., *Contratto di commissione. - Vendita per un prezzo inferiore al limite fissato. - Deterioramento, per colpa del commissionario, della merce consegnatagli per vendere. - Criteri per liquidare l'indennità dovuta dal commissionario. - Diritto alla provvigione* (*Annuario* 1891, 209). — Piola G., *Commiss one* (*Contratto di*) (*Digesto it.*). — Tritonj L., *Appunti storico-giuridici su la commissione nel diritto commerciale* (Roma, 1897, Tip. l'Economico). V. anche *Cons. comm.* a pag. 484.

Articolo 380.

La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario.

Tra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, colle modificazioni indicate negli articoli seguenti. (*68, 71 I.; 430 E.; 94 F.; 360 G.; 76, 78, 79 N.; 39 P.; 118 S.*)

Bibliografia: Corte-Enna G., *La irrilevanza della spedizione della merce eseguita dal terzo contraente in rapporto al committente che l'accettò* (*Mon.* 1905, 541).

1. Chi, dietro ritiro delle polizze di carico e di assicurazione all'ordine proprio, anticipa al venditore il prezzo delle merci anteriormente vendute ad un terzo e le rispedisce in nome proprio, è rimpetto al compratore un commissionario di trasporti ed ha privilegio sulle merci per le somme anticipate. — A. Venezia, 3 marzo 1885 (*T. v.* 586).

2. Il commissionario di trasporti cui non fu dato mandato imperativo di valersi di un determinato mezzo di trasporto per la spedizione della merce, non è obbligato ad accaparrarselo in precedenza, mentre la merce non gli è ancora arrivata, e non è in colpa se, questa giunta in ritardo per servirsi del mezzo indicato, si valse del più sollecito mezzo che restava disponibile. Ove ciò abbia luogo a spesa maggiore, specie se non di grave rilevanza, il destinatario non ha diritto di rifiutare la merce. — A. Genova, 31 maggio 1887 (*L.* II, 346).

3. È vettore chi assume di eseguire il trasporto in nome proprio o per conto del mittente, e come tale esso risponde del fatto proprio e dei suoi dipendenti e vettori successivi, salva rivalsa.

È invece commissionario chi assume la spedizione a nome e per conto del mittente ed esso esaurisce l'incarico assunto colla spedizione della merce.

In mancanza di prova del primo contratto deve ritenersi la seconda specie pel rilascio della lettera di vettura fatto dal commissionario in nome del mittente, quantunque essa non sia sottoscritta del mittente, se da lui fu accettata e prodotta in giudizio. — T. Roma, 27 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 305, *n.*).

4. Il commissionario che durante il corso forzoso abbia dovuto fare l'acquisto in oro sottostando all'aggio corrente, ha diritto di esserne rimborsato dal committente. — A. Torino, 6 aprile 1885 (*G.* 357).

5. La commissione non si cambia in mandato pel fatto solo del commissionario di rivelare il nome del committente — A. Genova, 22 gennaio 1886 (*D. C.* 251; *Eco* 88; *L.* I, 381; *T. v.* 251).

6. Sebbene di regola il nome del committente sia destinato a restare ignoto, nulla però detrae all'intrinseca natura della commissione il fatto che il nome del committente venga ad essere conosciuto, l'essenziale essendo che il commissionario spenda il suo proprio nome e si obblighi direttamente e personalmente verso il terzo con cui contratta nell'interesse del committente tenuto a rilevarnelo. — C. Torino, 28 febbraio 1891 (*G.* 356; *D. C.* 449).

7. Si avvera la commissione commerciale quando il commissionario firma il contratto o l'atto in nome proprio senza qualificarsi come mandatario.

8. Se il commissionario fa conoscere il nome del committente principale, non per questo la commissione si converte in mandato; nè si converte in altro contratto, se per intelligenza fra il commissionario e il terzo la merce venga spedita direttamente dal terzo al committente principale. — C. Firenze, 24 novembre 1892 (*L.* 1893, I, 262; *G. it.* 1893, I, 1, 258; *D. C.* XI, 227).

9. In virtù della legge 13 settembre 1876, i contratti a termine (o differenziali) sopra effetti pubblici posti in essere senza foglietti bollati non producono alcun effetto benchè conchiusi col mezzo di mediatori o commissionari. Quindi neppure compete azione al mediatore o mandatario o commissionario per cui mezzo il contratto sia stato stipulato. — A. Torino, 7 maggio 1887 (*G.* 484; *D. C.* 667; *Annali* 368); A. Venezia, 12 dicembre 1889 (*T. v.* 1890, 513); C. Roma, 19 aprile 1890, (cit. all'art. 58 n. 22); A. Genova, 6 marzo 1893 (*G. it.* II, 476; *D. C.* 554); A. Genova, 22 dicembre 1892 (*T. gen.* 1893, 113).

10. *Contra:* I contratti differenziali sui titoli di credito negoziati in borsa essendo ammessi e riconosciuti validi dalla vigente legge, deve ritenersi valido e produttivo di tutti i suoi effetti giuridici il mandato conferito ad un commissionario per un siffatto contratto, e l'azione del commissionario verso il committente per il rimborso delle spese sussiste quand'anche il contratto differenziale sia stato fatto senza l'uso dei foglietti bollati prescritti per siffatti contratti dalla legge 13 settembre 1876. — A. Torino, 21 novembre 1887 (*L.* 1888, I, 93; *D. C.* VI, 280); A. Milano, 16 giugno 1891 (*L.* II, 492; *D. C.* 870; *Mon.* 701; *T. gen.* 509); C. Torino, 4 giugno 1892 (*G. it.* I, 1164; *G.* 721); A. Genova, 17 maggio 1894 (*F.* I, 1058, *n.*); Id., 22 gennaio 1895 (*D. C.* 254); C. Torino, 30 ottobre 1895 (*L.* 1896, I, 263, *n.*); Id., 27 giugno 1895 (*G. it.*

I, 1, 1085; *G.* XXXII, 721; *L.* XXXVI, 1, 200); Id., 6 aprile 1897 (*G.* XXXIV, 642; *D. C.* 711); A. Genova, 20 febbraio 1900 (*T. gen.* 123; *L.* I, 814; *Mon.* 682; *Riv. univ.* 877; *Fil.* 626; *Cons. comm.* 102); Id., 18 maggio 1900 (*D. C.* 658; *T. gen.* 305; *L* II, 158; *Cons. comm.* 212; *D. e G.* XVI, 114); Id., 31 dicembre 1900 (*T. gen.* 72; *Mon.* 817; *Cons. comm.* 90; *D. e G.* XVI, 997; *Riv. dir. intern.* 157); A. Milano, 12 febbraio 1901 (*L.* I, 589; *Mon.* 251; *Cons. comm.* 149; *D. C.* 420); C. Torino, 21 febbraio 1902 (*G.* 505; *T. gen.* 261; *Mon.* 861; *Cons. comm.* 163; *D. C.* 572); A. Torino, 22 dicembre 1903 (*G.* 1904, 91; *D. C.* 1904, 185; *Mon.* 1904, 869; *G. it.* 1904, I, 2, 244).

11. È commissione a vendere anzichè mutuo con pegno il contratto per cui l'una delle parti ha alienato a più riprese la partita di merce che si pretenderebbe data in pegno, quantunque la medesima abbia conteggiato a suo favore l'interesse del 6 per cento sullo ammontare della somma anticipata all'altra parte sulle merci ricevute. — A. Genova, 22 marzo 1886 (*Eco* 154).

12. Vi ha vera commissione e non mandato nell'incarico assunto da un commissionario esercente di vendere una merce in proprio nome, obbligando sè stesso verso i compratori. — A. Genova, 15 luglio 1886 (*Annali* 476, *n.*; *Eco* 289).

13. Per conoscere se nell'incarico dato di acquistare o di vendere merci in altra piazza per conto di chi dà l'incarico esista una commissione, occorre che una qualche circostanza di fatto stabilisca l'elemento specifico per cui la commissione si differenzia dal semplice mandato.

14. Chi sostiene trattarsi di commissione deve darne la prova. — A. Venezia, 5 dicembre 1890 (*T. n.* XVI, 28, *n.*).

15. Il contratto col quale viene dato in deposito della merce per venderla a prezzo determinato col corrispettivo d'una provvigione percentuale e col patto che, scorso un certo tempo, il depositario debba o pagare il prezzo della merce secondo fattura o restituire la parte di merce non venduta pagando il prezzo della venduta, non è da qualificarsi come vendita sotto condizione sospensiva dell'assaggio, ossia prova, ma come contratto di commissione.

16. Stabilito il precedente accordo contrattuale nei suddetti termini, l'accettazione *tacita* della fattura, come sarebbe la mancanza di rifiuto della stessa o di protesta, non basterebbe a convertire il contratto da commissione in vendita, sebbene nella fattura si fosse posto il prezzo a *debito del commissionario.* — C. Firenze, 8 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 62; *L.* 1892, I, 266; *D. C.* X, 472; *Annali* 462; *G.* 1892, 69).

17. Non si ha contratto di deposito, ma vera commissione, se le cose furono consegnate con incarico di venderle in proprio nome, rimborsandone il prezzo prestabilito, lucrando il commissionario il miglior prezzo che riuscisse a realizzarne, restituendole in natura se non riuscisse a venderle. — A. Torino, 4 maggio 1896 (*G.* 467).

18. Il contratto col quale un industriale si impegna di somministrare continuatamente ad un commerciante delle merci di propria produzione, a prezzi determinati, onde ne procuri la vendita ai prezzi che ne può conseguire, e coll'obbligo di render conto mese per mese di quelle vendute, corrispondendone l'importo, è da ritenersi disciplinato dalle norme del contratto di commissione.

19. Il commissionario alla vendita non è in massima tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio le merci che detenga di ragione del committente. — A. Venezia, 31 marzo 1898 (*Mon.* 749).

20. Il rapporto giuridico, che sorge fra il committente che consegna ad un altro un oggetto coll'intelligenza, che se costui lo troverà a vendere glie ne dovrà sborzare un determinato prezzo, trattenendo per sè il maggior ricavo, e in caso contrario gli restituirà l'oggetto stesso, è rapporto di commissione e non di compra-vendita.

21. Se il committente ha errato nella indicazione del prezzo ed il commissionario ha venduto la merce in base al prezzo erroneamente indicatogli, il contratto e irretrattabile e il commissionario è esente da responsabilità verso il committente. — A. Genova, 8 febbraio 1899 (*T. gen.* 74; *Mon.* 855; *Annali* 60; *Cons. comm.* 84).

22. Quando l'incarico di eseguire un affare (nella specie, vendita), è accettato per telegramma dalla persona cui venne indirizzato, con notifica della esecuzione, senza immediatamente rivelare il nome del terzo con cui abbia contrattato, si verifica la figura della commissione con tutte le sue conseguenze circa la responsabilità personale del commissionario. — C. Torino, 6 novembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 553).

23. È del contratto di commissione che il commissionario abbia, non uno stipendio, ma una partecipazione degli utili e possa fare operazioni per diversi committenti ed anche per conto proprio, mentre ciò è vietato allo istitore, salvo intervenga espresso consenso del preponente. — A. Casale, 9 luglio 1889 (*G. cas.* 378).

24. È vero e proprio contratto di commis-

sione quello che si stipula coll'obbligarsi a far accettare e pagare da un terzo la cambiale tratta da un commerciante e assumendone verso il terzo la esclusiva responsabilità. — C. Torino, 15 febbraio 1895 (*G.* 400, *n.*; *G. it.* I, 1, 685; *Mon.* 710; *D. C.* 677).

25. Non è contratto di commissione, ma di vendita, quello nel quale sono ceduti titoli di credito per un prezzo determinato ad una data persona, la quale si obbliga a pagare tale prezzo entro brevissimo termine, senza far noto al creditore il proposito di rivenderli a fine di lucro. Quindi, avvenuta tale rivendita, il danaro che da essa fu ricavato non può considerarsi proprietà del primo venditore dei titoli, se pure egli non ne abbia ancora ricevuto il prezzo. — A. Brescia, 1° giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 469, *n.*).

26. L'ammontare più o meno elevato della percentuale di corrispettivo al commissionario non vale ad escludere trattarsi di commissione commerciale, se tutti gli estremi sostanziali vi sono per far ritenere trattarsi di siffatto contratto. — C. Torino, 27 luglio 1903 (*G.* 1344).

27. Il commissionario può farsi consegnare dal committente una provvista o copertura a propria garantia. — A. Venezia, 13 febbraio 1891 (*T. v.* 135).

28. Il commissionario che ha incassato denaro pel committente adempie regolarmente alla sua obbligazione di farglielo pervenire col mezzo di effetti cambiari girati al committente stesso, sempre che questo non abbia dato istruzioni diverse, e, d'altra parte, il debitore delle tratte fosse solvente, e non vi fosse, da questo lato, colpa alcuna da parte del commissionario. — C. Torino, 14 febbraio 1891 (*G.* 316; *T. gen.* 290; *Annali* 259).

29. Se è stata affidata da un commerciante ad un altro, in qualità di commissionario, la compera di una merce, i rapporti tra commissionario e venditore sono regolati dalle norme del contratto di vendita, quelli tra committente e commissionario dalle norme del contratto di mandato.

30. Non c'è quindi contraddizione nel ritenere che siccome tra venditore e commissionario i vizi della merce sono vizi redibitori pei quali l'azione di garanzia si estingue nei brevi termini di legge, e tra committente e commissionario costituiscono colpa di questo, la responsabilità del venditore verso il commissario sia cessata, quando dura ancora la responsabilità di costui verso il committente. — C. Torino, 9 agosto 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 259; *G.* 770; *Mon.* 946).

31. Quegli, cui un commerciante siasi rivolto col mezzo di un mediatore per acquisto di merce, agisce in qualità di commissionario. — A. Venezia, 3 luglio 1900 (*F.* I, 928, *n.*).

32. L'azione del mandatario per avere dal mandante il pagamento delle somme dal mandatario anticipate ai terzi in esecuzione del mandato stesso, sta sempre, in correlazione dell'articolo, a tutela di quello fra i contraenti il quale, anche in un giuoco di borsa, abbia agito quale commissionario dell'altro. — A. Genova, 30 novembre 1885 (*Mon. leggi* 255; *Annuario* III, 184).

33. Il committente è tenuto a indennizzare il commissionario dei danni a lui derivati in dipendenza dell'incarico conferitogli. — A. Genova, 4 novembre 1895 (*D. C.* 1896, 288).

34. Opera regolarmente il commissionario che, non ricevendo nè fondi nè istruzioni entro il termine contrattuale, rivende al prezzo corrente la merce acquistata per non aggravare maggiormente la condizione del committente. — C. Roma, 28 gennaio 1902 (*T. v.* 149; *T. gen.* 189; *Consul. comm.* 86; *D. e G.* XVII, 855).

V. art. 31 n. 11; art. 78 n. 19; art. 349 n. 25 e 34 e art. 367 n. 8.

Articolo 381.

Il commissionario è obbligato direttamente verso la persona colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione verso le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente. (*69, 70 I.; 360 G; 77, 78 N; 118 S.*).

Bibliografia: Vivante C., *La compagnia di navigazione che dichiara sulla polizza di carico di aver assicurato le merci senza nominare la compagnia assicuratrice è obbligata direttamente verso i ricevitori della merce* (*Annuario* V, 323). — V. anche Corte Euna sotto l'art. precedente.

1. L'assicurazione marittima stipulata colla clausola: *per conto di chi spetta*, obbliga l'assicurato quale commissionario, come se l'assicurazione sia realmente sua. — A. Genova, 23 febbraio 1886 (*Cons. comm.* 167; *Annuario* 177; *Rass.* 64).

2. Nei contratti per commissione spetta al committente azione indiretta contro il terzo per far valere l'azione del commissionario; ed a quest'uopo tanto più giustamente può intervenire nel giudizio già vertente tra il commissionario ed il terzo. — A. Torino, 31 gennaio 1887 (*Rass.* 187; *G.* 224, *c*; *Annuario* 189).

3. Se il terzo con cui il commissionario ha contrattato si è rivolto per l'esecuzione del contratto al committente non può poi disconoscere e ricusare di rispondere verso di lui della esecuzione di quel medesimo contratto. — A. Genova, 17 maggio 1887 (*Cons. comm.* 218; *Annuario* 140; *D. C.* 816).

4. I terzi che contrattano col commissionario non hanno diritto nè rapporti col committente, anche quando il commissionario ecceda il mandato. — C. Torino, 30 giugno 1887 (*G.* 656; *L.* XXVIII, I, 14; *Annali* XXII, 11).

5. Non spetta ai terzi l'azione diretta contro il committente. In caso poi di trasmissioni successive della commissione da uno ad altro commissionario i terzi hanno azione soltanto verso l'*ultimo* commissionario col quale contrattarono, e non già verso i commissionari precedenti. — C. Torino, 11 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 225; *Annuario* 182; *G.* 1889, 40; *Mon.* 1889, 100; *T. gen.* 1889, 129; *G. it.* 1889, I, 1, 288).

6. Il commissionario, al pari che il mediatore, cessa dalle facoltà del mandato allorchè dopo conchiuso un contratto di vendita di vino tra negozianti lontani, a costoro manifesta nella esecuzione i rispettivi nomi e dichiara il compratore, che accetta di dover pagare direttamente al venditore.

7. In conseguenza illegittimo è il pagamento del resto del prezzo del vino che il compratore faccia al commissionario o mediatore senza l'autorizzazione del venditore. — A. Trani, 3 dicembre 1889 (*R. Trani* 1890, 54).

8. Se il committente è senza azione diretta contro i terzi, coi quali il commissionario ha contrattato in proprio nome, può peraltro farsi cedere e valersi delle azioni competenti al mandatario ed agire contro il terzo che con lui contrattò per l'esecuzione del contratto stipulato, salvo al terzo di opporre al mandante tutte le eccezioni che avrebbero potuto competergli contro il mandatario. — C. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* 1890, 99).

9. L'amministrazione ferroviaria che sottoscrive la dichiarazione doganale per conto del proprietario della merce si obbliga al pagamento del dazio; nè rimane liberata abbandonando alla dogana la merce medesima. — C. Roma, 27 gennaio 1890 (*D. C.* 440).

10. Altro è il contratto che interviene fra il committente ed il commissionario di spedizione, altro quello che il commissionario stesso stipuli col vettore. Il committente, in dipendenza del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere col vettore, non ha azione contro quest'ultimo. — C. Torino, 28 febbraio 1890 (*D. C.* 449).

11. Se il mandatario e tanto più il commissionario ha agito in suo proprio nome, il mandante o il committente non ha azione contro coloro coi quali il mandatario o commissionario ha contrattato. — C. Torino, 31 marzo 1891 (*G.* 384, *n.*).

12. Colui che compra in nome proprio, sebbene per conto altrui, non è mandatario, ma commissionario, ed è quindi tenuto in proprio verso il venditore a pagare il prezzo. — C. Torino, 28 aprile 1892 (*G.* 751).

13. Vi ha questa differenza tra il mandatario e il commissionario, che, mentre il primo opera a nome e per conto del suo mandante, il commissionario opera per conto del committente, ma a nome proprio, ed assume quindi un'obbligazione diretta verso la persona con cui contratta, come se l'affare fosse suo.

14. Si ammette prova testimoniale a stabilire che il terzo ha contrattato quale commissionario, e non quale mediatore o mandatario. — C. Torino, 10 giugno 1898 (*G.* 1040, *n.*).

Articolo 382.

Il commissionario deve tenere distinte tra loro e dalle proprie le cose che appartengono a committenti diversi e deve nei suoi libri tenere nota separata di ciascuna operazione.

Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse fatte per conto di più committenti o per conto proprio ed altrui, egli è tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e in caso di pagamento deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto.

In mancanza d'indicazione il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito. (*368 G.*).

Articolo 383.

Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a suo carico e conseguentemente:

1° se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile e che colla vendita fatta il committente fu preservato da un danno;

2° se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione e considerarla fatta per conto del commissionario, ove questi non offra di sopportare la differenza del prezzo;

3° se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla. (*435, 436 E.; 361 a 365 G.*).

1. Quand'anche il commissionario ecceda i limiti della commissione o contratti con patti diversi, il committente che detenga ancora la merce non può rifiutarsi di eseguire il contratto, ma solo ha diritto di ottenere dal commissionario l'adempimento delle condizioni seco lui stabilite. — A. Genova, 15 luglio 1886 (*Annali* 476, *n.*; *Eco* 289; *Annuario* 180).

2. I mezzi legali consentiti al committente per la verifica della qualità della merce che intende rifiutare sono quelli stessi stabiliti dall'art. 71. — A. Aquila, 18 settembre 1887 (*F. ab.* 159; *Cons. comm.* 376).

3. Il commissionario a vendere non è liberato dalla responsabilità per aver venduto a prezzo inferiore al limite prefissogli se non è stabilita l'impossibilità per lui di vendere a quel prezzo o se, alla vendita fatta non è seguito l'effetto di liberarsi il committente da un danno. — C. Torino, 10 dicembre 1898 (*G.* 1899, 50, *n.*).

—

Articolo 384.

Il commissionario, che senza autorizzazione del committente fa anticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, assume i rischi a suo carico, ed il committente può esigere da lui il pagamento immediato delle somme corrispondenti ai fidi fatti, cedendogli gli interessi ed i vantaggi che ne derivano.

Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. (*437 E.; 369 G.*).

Articolo 385.

Il commissionario che vende a fido deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore e il termine concesso; altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario.

1. Non è tenuto il commissionario di indicare al committente la persona per conto della quale egli vende o compra, quando non si tratti di vendita a fido. — C. Torino, 19 dicembre 1889 (*G.* 1890, 82; *Annuario* 241).

2. Benchè il commissionario sia stato autorizzato dal committente a vendere a fido, resta però sempre obbligato ad avvertirlo senza ritardo della vendita fatta a fido ed indicargli la persona del compratore.

3. In difetto di ciò la vendita si ha come fatta a contanti, ed il commissionario è responsabile in proprio del prezzo verso il committente. — C. Torino, 31 marzo 1892 (*G.* 324); A. Brescia, 6 dicembre 1905 (*D. C.* XXIV, 85).

Articolo 386.

Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente come venditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commissionario nei casi suddetti non nomina la persona colla quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere che egli abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto. (*444 a 446 E.; 376 G.*).

Bibliografia: Belotti B., *Commissionario di contratti differenziali* (*Mon.* 1905, 701. — Sacerdoti A., *Sull'interpretazione dell'articolo 386 del Codice di commercio* (*D. C.* XI, 29). — Sraffa A., *Appunti e rilievi intorno al contratto del commissionario con sè medesimo con speciale riguardo agli affari di borsa* (*Mon.* 1898, 941). — Id., *I giuochi di borsa e l'art. 386 Codice di comm.* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 22).

1. La disposizione dell'art. 386, alinea, si applica limitatamente alle commissioni aventi gli oggetti ivi indicati, e non si estende a contratti diversi. — C. Torino, 13 luglio 1889 (*G.* 786).

2. Il commissionario non può comprare egli stesso per proprio conto al prezzo corrente i valori che deve vendere per conto del committente se non quando l'incarico di vendere gli è stato dato in modo assoluto e senza condizioni, nè restrizioni.

3. Pertanto sè il committente lo ha semplicemente incaricato di vendere quando lo riconosca conveniente, non potrebbe il commissionario, vendendo per conto di lui, comprare egli stesso per conto proprio i valori stessi.

4. La vendita così fatta dal commissionario a sè medesimo è nulla ed inesistente e i titoli rimangono sempre in proprietà del committente e in semplice deposito presso il commissionario, obbligato quindi a riconsegnarli — A. Genova, 15 settembre 1892 (*T. gen.* 685; *D. C.* XI, 147); C. Torino, 13 gennaio 1893 (*G.* 96; *D. C.* 423; *L.* I, 406; *G. it.* I, I, 824).

5. Il committente che nel caso previsto dall'art. invece di considerare il commissionario come contraente in proprio lo ha riconosciuto come suo mandatario e commissionario, più non può negargli tale qualità per usare della facoltà attribuitagli da quella disposizione. — C. Torino, 30 ottobre 1895 (*G.* 805, *n.*; *D. C.* 1896, 181).

6. Se nel telegramma di accettazione della offertagli commissione il commissionario promette di spedire subito il contratto in conformità dell'incarico avuto senza fare alcun nome di altro compratore della merce la cui vendita gli è stata commissionata, ha diritto senz'altro il committente di ritenere che il commissionario abbia comprato e poi rivenduto la merce per proprio conto, e quindi di tenerlo responsabile in proprio dell'adempimento del contratto, checchè abbia il commissionario detto e fatto dopo e comunque abbia esso trattato col terzo compratore.

7. Il ritenere che si tratti non di mandato ma di commissione all'effetto di riconoscere applicabile in favore dell'incaricante l'alinea dell'articolo è giudizio di fatto incensurabile in cassazione. — C. Torino, 6 novembre 1899 (*G.* 1511, *n.*; *D. C.* XVIII, 148; *Mon.* 1900, 865).

8. Se il commissionario per la compra merci che hanno un prezzo corrente di Borsa o di mercato non indica al committente la persona colla quale ha contrattato, è pareggiato rimpetto al committente ad un venditore quanto alla garanzia della qualità e della quantità della merce acquistata e spedita; permanendo nel resto applicabili le regole del mandato.

9. Quindi in tal caso il committente può esercitare contro il commissionario l'azione *quanti minoris* se la merce comprata e spedita sia di quantità inferiore alla commessa o difettosa. — A. Genova, 4 novembre 1898 (*L.* II, 778; *T. gen.* 710; *Giur.* 876; *D. C.* XII, 112; *Annali* 366).

10. Ha natura commerciale l'atto compiuto con l'accettazione ed eseguimento della commissione ricevuta di acquistare titoli di rendita pubblica; e cade sotto l'art. 386 Codice comm., il quale non esige la esistenza di una impresa di simili commissioni, ma contempla e regola ogni singolo ed isolato atto di tale genere.

11. Non avendo poi il commissionario nel dare avviso al committente indicata la persona da cui acquistò i titoli, deve ritenersi in ordine a detto articolo come venditore per proprio conto, e quindi obbligato direttamente all'adempimento del contratto per cui essendo stati spediti titoli di nessun valore, perchè falsificati, egli deve rispondere del valore. — A. Firenze, 21 marzo 1896 (*Annali* XXX, 108).

12. Chi domanda rimborso di somma in dipendenza di operazioni di borsa eseguite per conto del convenuto, di fronte all'eccezione di questo che si tratta di operazioni di puro giuoco, deve giustificare la sua domanda mediante l'esibizione dei foglietti bollati richiesti dall'articolo 4 della legge 13 settembre 1876. Nè può esimersi da tale obbligo, allegando d'avere agito come semplice mandatario, se non fa constare dei contratti regolarmente stretti pel mandante coi terzi, dovendosi in difetto di ciò ritenere egli stesso diretto contraente a sensi dell'art. 386. — A. Genova, 28 maggio 1901 (*T. gen.* 810; *Cons. comm.* 214); T. Milano, 28 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 274 *n.*).

13. *Contra:* Si ha sempre il contratto di commissione e di semplice mandato commerciale anche nel caso in cui il commissionario abbia somministrato egli stesso al prezzo corrente i titoli e le obbligazioni dello Stato di cui doveva fare acquisto in borsa per conto del committente.

14. Non può quindi ritenersi verificata in tal caso esclusivamente una vendita dei titoli dal commissionario al committente, e negarsi per essa l'azione perchè non ne risulta dai foglietti prescritti pei contratti di borsa dalla legge 13 settembre 1876. — A. Genova, 10 aprile 1896 (*T. gen.* 219; *Giur.* 208); C. Torino, 6 aprile 1897 (*D. C.* 711; *G.* 642); Id., 8 luglio 1901 (*G.* 1055, *n.*; *Mon.* 861; *T. gen.* 550; *Annali* 545; *D. e G.* XVII, 358); A. Milano, 24 febbraio 1903 (*Mon.* 394; *D. C.* 607).

15. Nella commissione di compra e vendita di effetti e titoli di credito circolanti in commercio il commissionario che non comunica al committente il nome delle persone con cui ha contrattato, è responsabile in proprio dell'esecuzione del contratto, però i suoi rapporti col committente restano sempre quelli derivanti dal contratto di commissione e non da quello di compra-vendita. — A. Torino, 22 dicembre 1903 (*G. it.* 1904, 1, 2, 244; *G.* 1904, 91; *D. C.* 1904, 135; *Mon.* 1904, 369); C. Torino, 26 novembre 1904 (*G.* 189); A. Milano, 4 aprile 1905 (*Mon.* 628); Id., 7 giugno 1905 (*Mon.* 646; *G.* 1055; *F.* 1, 1309, *n.*).

16. Le merci aventi prezzo di borsa o di mercato che il commissionario, se il committente non ha altrimenti disposto, può somministrare egli stesso al prezzo corrente come venditore oppure trattenersi come compratore sono unicamente quelle il cui prezzo medio corrente risulta dai listini di borsa o dalle mercuriali locali, non quelle il cui prezzo è variabile sulla piazza a seconda della qualità, della domanda e dell'offerta (nella specie: sughero). — C. Torino, 29 ottobre 1902 (*G.* 1571, *n.*; *D. C.* 1903, 242); A. Brescia, 6 dicembre 1905 (nella specie, vino) (*D. C.* XXIV, 85).

17. Gli interessi sul prezzo della vendita decorrono a carico del commissionario che siasi fatto considerare come compratore solo dal giorno in cui egli ha dato avviso al committente della eseguita commissione, senza nominare la persona colla quale ha contrattato: non quindi dal giorno in cui eragli stata consegnata la merce. — C. Torino; 29 ottobre 1892 (cit. al num. precedente).

18. L'articolo per la sua eccezionale applicazione richiede che si tratti di compravendita di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il che non si ha nel caso in cui il prezzo sia stato preventivamente concordato tra committente e commissionario. — C. Torino, 14 marzo 1905 (*G.* 440, *n.*, *Mon.* 547; *D. C.* 571).

19. L'agente di cambio è equiparabile al commissionario nella facoltà di acquistare o vendere direttamente al cliente i titoli di borsa della cui vendita od acquisto egli ebbe incarico. — C. Torino, 25 marzo 1905 (*G.* 649, *n.*; *L.* 1490).

Articolo 387.

Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone colle quali ha contrattato, quando non vi sia convenzione od uso contrario.

Il commissionario che assume tale responsabilità è personalmente obbligato verso il committente allo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale denominata « star del credere » che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione. (*438 E.; 370 G.*).

Bibliografia: Sonnino O., *Di un rapporto di « star del credere » dell'attuale pratica mercantile* (*Mon.* 1905, 421). — Sraffa A., *Lo « star del credere » del commissionario* (*D. C.* XVIII, 699).

1. Il commissionario contrae piena responsabilità verso il committente, quand'anche non sia ancora determinata la provvigione a lui spettante. — C. Napoli, 14 maggio 1887 (*Rass.* 182, *n.*; *L.* II, 804; *D. C.* 888; *Mon. leggi* 1888, 11; *Annuario* 142).

2. Il commissionario non è responsabile del buon fine delle tratte colle quali rimette al committente le somme a suo credito per le operazioni commesse, a meno che egli non sia in colpa nella scelta del mezzo per far pervenire il danaro al committente, il quale non abbia dato istruzioni in proposito. — A. Genova, 24 maggio 1890 (*T. gen.* 429); C. Torino, 14 febbraio 1891 (*G.* 816; *T. gen.* 290)

3. Il commissionario che per colpa o dolo fece inviare merci a persone irreperibili od insolvibili è responsabile verso il committente dei danni arrecati. — A. Casale, 5 luglio 1890 (*G. cas.* 1891, 46).

4. Il commissionario che ha concluso l'affare facendo conoscere al suo contraente il nome del committente, ha diritto alla provvigione anche se l'affare non ha avuto buon fine. — C. Milano, 11 marzo 1896 (*Mon.* 1897, 284).

5. Anche il mediatore che garantisce al venditore il pagamento del prezzo da parte del compratore ha diritto allo star per credere a sensi dell'articolo. — A. Milano, 17 dicembre 1901 (*Mon.* 1902, 890, *n.*, *L.* 1902, I, 806, *n.*, *G.* 1902, 775, *n.*).

—

TITOLO XIII.

Del contratto di trasporto.

Legislazione: *Legge 27 aprile 1885, n. 3048, per l'esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula, ed allegati relativi.*

Bibliografia: Asser T., *La conférence de Berne sur le règlement international des transports* (*Revue de droit international*, Bruxelles, X, 101). — Barassi L., *Ancora sulla natura del contratto di trasporto commerciale* (*D. C.* XVIII, 541). — Barinetti G. B., *Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio sui quesiti ministeriali nominata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di Disciplina dei Procuratori in Milano* (Milano, 1892, tip. del Reformatorio). — Belgique judiciaire, *Le contrat de transport* (Bruxelles, XLII, 50). — Benvenuti G. B., *I tramways.* Note giuridiche (Firenze, 1884, Pellas). — Bruschettini A., *Natura del contratto di trasporto: azione civile e commerciale* (*T. gen.* 1900, 327; *Ann. critico* 1900, II, 6). — Id., *Se le regole contenute nel titolo* XIII *del libro* I *Cod. comm. siano applicabili anche ai trasporti marittimi* (*G. it.* 1900, I, 2, 66). — Id., *La natura giuridica del contratto di trasporto e il concetto del vettore secondo il Codice di commercio vigente* (*F.* 1900, I, 476). — Id., *Se le ferrovie siano obbligate a fornire*

i vagoni di cui sono richieste (*D. C.* 1900, 855). — Id., *Diritto ferroviario*: *Rivista critica di giurisprudenza.* II. *Il diritto del destinatario nel contratto di trasporto per ferrovia* (*Archivio* LXII, 154). — Bulmerincq A., *Règlement international des transports* (*Revue de droit international*, X, 88). — Calamandrei R., *Il contratto di trasporto terrestre e marittimo* (Torino, 1887, Unione tip.-edit.). — Calucci E., *Il nuovo Codice di commercio illustrato.* Vol. IV, Tit. XIII (Verona, D. Tedeschi e figlio ed.). — Carnazza C., *Il contratto di trasporto in rapporto al diritto internazionale privato* (Catania, 1888, tip. Galatola). — Cavagnari C., *Il diritto ferroviario* (Firenze, 1898, Ciardi). — Cogliolo P. e Fadda C., *Il trasporto di viaggiatori e di merci a mezzo delle ferrovie pubbliche costituisce atto di commercio di fronte al pubblico che di esse si serve?* (*Ann. critico* 1890, I, 87). — De Seigneux et Delboy, *Législation internationale des transports* (Paris, 1884). — De Tullio V., *Del contratto di trasporto considerato economicamente e giuridicamente nella vita e nelle legislazioni moderne* (Napoli, 1884, tip. A. Morano). — Diligenti A., *Trasporti terrestri e marittimi; estinzione delle relative azioni per effetto della decadenza e della prescrizione.* Note teorico-pratiche (Torino, 1890, Unione tip.-edit.). — Farello G., *Alcune considerazioni sul Codice di commercio e sul regolamento tariffe dell'amministrazione ferroviaria circa il contratto di trasporto delle merci* (*Fil.* 1891, 217). — Ferrand-Giraud, *Code des transports par chemin de fer* (Paris, 1883-84). — Fiocca, *Un conflitto di giurisdizione in materia di ferrovie* (*Fil.* 1896, 683). — Frezzini L., *Delle penalità per i ritardi dei treni ferroviari* (*Cass. unica* XI, 225). — Galdi M., *Le imprese dei trasporti marittimi* (Napoli, 1884). — Gasca C., *Il Codice ferroviario* (Milano, 1887-88-89, Hoepli). — Grego U., *Se il mittente di merci soggette al regime doganale, il quale abbia consegnato alla società ferroviaria nel momento della spedizione i documenti doganali necessari, abbia azione diretta di danni contro la società ferroviaria che abbia omesso di procedere alle operazioni doganali. - Criteri per procedere alla liquidazione dei danni* (*Annuario* 1890, 218). — Hovy, *Observations sur le règlement international des transports* (*Revue de droit international*, X, 380). — Levi E., *Il trasporto secondo il nuovo Codice di commercio* (Bologna, 1883, N. Zanichelli edit.). — Id., *La convenzione di Berna* (Torino, 1885, Unione tip.-edit.). — Lucchini, *La legislazione italiana sopra le strade ferrate di IV categoria.* Note (Roma, 1887). — Manara U., *Il diritto ferroviario. Formazione, carattere, partizione* (*Archivio* XL, 88; e Bologna, 1888, tip. Fava e Garagnani). — Mascitelli F., *La responsabilità del vettore ferroviario nel diritto moderno studiato nella storia estera e nazionale dell'industria, dei problemi ferroviari, della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza* (Napoli, 1875, tip. De Masa). — Olivier E., *Des chemins de fer en droit international* (Paris, 1885). — Ribera G., *Diritto ferroviario.* Vol. I (Milano, 1903, Civelli). — Ricci-Bitti E., *La colpa aquiliana in rapporto ai contratti di trasporto nelle ferrovie* (Imola, 1902, Cooperativa tip.-edit.). — Sebregandi G., *Note di diritto ferroviario* (Milano, 1900, Società edit. libraria). — Tedeschi G., *Dei mezzi con i quali possono essere impugnate le sentenze delle commissioni arbitrali per l'emigrazione* (*D. C.* 1904, 676). — Trabalza G., *Del contratto di trasporto dei passeggeri in ferrovia* (*Riv. giur. tosc.* 1903, 463). — V. anche Ribera sotto l'art. 8.

Articolo 388.

Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Si designa col nome di « vettore » chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire trasporti.

Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel Libro secondo. (*449, 490 E; 379, 390 G.; 86 N.*).

Bibliografia: Errera G., *L'art. 388 del Codice di commercio* (*D. C.* II, 657).

1. Salve le eccezioni stabilite nel contratto di noleggio, ogni controversia che riflette il contratto di trasporto anche marittimo viene regolata dal titolo XIII del Codice di commercio. — T. Catanzaro, 25 ottobre 1888 (*Eco* 192; *Gravina* 67).

2. Le disposizioni del titolo XIII, libro I, *sul contratto di trasporto* si applicano *anche* ai trasporti marittimi. — A. Venezia, 6 marzo 1884 (*Rass.* 98, *c*; *Annali* 269; *Annuario* 855; *D. C.* 400, *c*; *Eco* 187, *n.*; *Fil.* X, 183; *F.* I, 1220, *n.*; *G. it.* II, 286, *n.*; *Mon.* 356 *n.*; *T. v.* 147, *n.*); Id., 8 aprile 1884 (*Rass.* 141, *c*; *Annuario* 861; *D. C.* 378; *F.* I, 1287, *n.*; *G. c.* 1, 16; *G. it.* II, 329, *c*; *Mon.* 410; *T. v.* 216, *n.*); T. Genova, 29 marzo 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 68, *n.*).

3. Ciò stante, la facoltà di trasbordo riservata nel contratto di noleggio e nella polizza di carico basta appunto per attribuire al capitano la qualità e carattere di imprenditore di trasporti pel trasporto successivo che assunse di fare col riservato trasbordo della merce. — A. Venezia, 6 marzo 1884 (cit. al n. preced.)

4. Il noleggio, quantunque stipulato con facoltà di trasbordo, è sempre contratto *unico* di trasporto, unico essendo l'oggetto e unica la polizza di carico, che ne regola le condizioni. — A. Venezia, 8 aprile 1884 (cit. al n. 2).

5. La qualità giuridica e caratteristica del vettore consiste nell'obbligazione assunta di eseguire trasporti direttamente, ovvero di farli eseguire per mezzo di altri. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Rass.* 88, *c*; *Annuario* 847; *L.* II, 666; *Mon.* 225, *n.*).

6. Lo spedizioniere o imprenditore di trasporti, assumendosi di far trasportare la merce, fa un vero contratto di trasporto e di fronte al suo committente va considerato come un vettore. — C. Torino, 11 aprile 1898 (*G.* 305; *G. it.* I, I, 562).

7. Chi notoriamente assume l'incarico di consegnare merci ai destinatari è vettore e non semplice depositario. — C. Torino, 17 aprile 1898 (*L.* I, 808).

8. È contratto di trasporto anche quello che ha per oggetto il trasporto di merci non da un paese ad un altro, ma da un punto ad un altro di una stessa città.

9. Così è contratto di trasporto anche il *camionaggio*, pel quale alcuno assume di ritirare le merci trasferite per ferrovia e trasportarle sopra carri fino alla consegna al destinatario; o di trasportarle dai magazzini del committente alla ferrovia, alla dogana ed altri luoghi della città stessa.

10. Non cessa la qualità di vettore e non vi sottentra quella di mandatario per ciò che lo assuntore abbia anche fatto spese di dogana ed altre anticipazioni. — A. Torino, 27 luglio 1898 (*G.* 528).

11. L'agente di emigrazione non è che un mediatore fra gli emigranti ed il vettore, e non un imprenditore di trasporto egli stesso. — C. Napoli, 30 aprile 1895 (*Mon.* 712); Id., 25 maggio 1895 (*G. it.* I, 1. 581); A. Napoli, 29 agosto 1894 (*G. it.* I, 2, 558; *L.* II, 669; *Mon.* 842; *F.* I, 1228; *D. C.* 988).

12. Si ha la figura giuridica del vettore sia che il contratto di trasporto si riferisca alle persone, sia che si riferisca alle cose, tanto se il trasporto debba eseguirsi per terra, quanto se debba eseguirsi per mare.

Colui quindi che imprende a trasportare o a far trasportare da un luogo ad un altro le persone si assume l'obbligo di trasferirle incolumi al luogo di destinazione: nè vale ad esimerlo dalla responsabilità il fatto che l'altro contraente abbia conosciuto ed accettato il subvettore scelto dal vettore per l'esecuzione del contratto. — C. Napoli, 31 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 124 (*n.*).

13. È vettore, non solo locatore di opera, chi si assume l'incarico di trasportare il mobilio del committente dall'uno ad altro punto della stessa città, tanto più se l'incaricato esercita abitualmente la professione di imprenditore di trasporti. — C. Torino, 4 dicembre 1899 (*G.* 1900, 69, *n.*; *F.* 1900, I, 476, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 478, *n.*).

14. L'amministrazione ferroviaria non può rifiutare i trasporti dei quali è regolarmente richiesta, ma non è tenuta a fornire ad una determinata categoria di commercianti un numero fisso giornaliero di vagoni senza una richiesta determinata, all'unico scopo di agevolare i probabili trasporti. — A. Genova, 4 luglio 1887 (*D. C.* 745).

15. Il contratto di trasporto concluso con una società commerciale non si risolve per lo scioglimento di essa. — C. Firenze, 18 luglio 1891 (*T. v.* 578; *L.* II, 762; *Cons. comm.* 376; *Gazz. P.* 547).

16. Il contratto di trasporto si forma tra mittente e vettore e il destinatario non entra nel rapporto giuridico che per virtù della trasmissione della lettera di porto che gli fa il mittente, epperò non può correggere o modificare il contratto stesso, che deve essere inteso ed eseguito così come lo volle il mittente. — A. Napoli, 24 novembre 1898 (*R. Trani* 1899, 210).

17. Il contratto di trasporto si forma tra mittente e vettore e deve essere inteso ed applicato come fra di essi voluto. Il destinatario va considerato come terzo a favore del quale siasi fatta una stipulazione ai termini

dell'art. 1128 Codice civile, e quindi non può correggere o modificare il contratto di trasporto nel senso di pretendere una classificazione di tariffa diversa da quella indicata nella lettera di vettura. — C. Napoli, 19 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 458).

18. È contratto di trasporto anche quello delle persone, epperò è commerciale la causa promossa da un viaggiatore contro una società ferroviaria per risarcimento dei danni subiti nella chiusura di uno sportello. — A. Venezia, 8 dicembre 1901 (*Mon.* 1902, 286).

19. Conclude un contratto di trasporto la società di navigazione che assume di far trasportare un passeggero col piroscafo di altra società. — C. Roma, 21 agosto 1905 (*D. C.* 846; *G. it.* I, 1, 1222.

V. anche art. 3, numeri 66 e 67; art. 362, n. 20 e art. 390, n. 8).

—

Articolo 389.

Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliene faccia domanda.

La lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore.

La forma e gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del Titolo X di questo Libro. (*80, 87 I.; 451 E.; 101 F.; 391 G.; 90 N.; 175 P.; 205 S.*).

Bibliografia: Manara U., *Della scrittura come forma essenziale del contratto di trasporto di merci sulle strade ferrate e dell'inammissibilità della prova testimoniale contro od in aggiunta alla medesima* (*F.* 1890, I, 147). — Pavesi G. M., *Se nella legislazione italiana la lettera di vettura ferroviaria sia nominativa od all'ordine* (*Fil.* 1891, 257).

1. L'atto scritto non è di essenza del contratto di trasporto per ferrovia.

2. Quindi, nonostante il disposto degli articoli 389 Codice comm. e 92 delle tariffe ferroviarie, è ammissibile la prova testimoniale diretta a stabilire circostanze contro ed in aggiunta alle dichiarazioni che si contengono nella nota di spedizione o lettera di vettura. — A. Milano, 5 luglio 1889 (*F.* XV, I, 149, *n.*; *Mon.* 787; *T. gen.* 604).

8. Il contratto fra mittente ed imprenditore di trasporti per l'esecuzione di un trasporto per mare non è noleggio, ma contratto di trasporto, epperò non è necessario sia provato per iscritto. — A. Venezia, 22 luglio 1898 (*D. C.* 1015).

Articolo 390.

La lettera di vettura deve essere datata, e sottoscritta dal mittente, ed indicare:

1° la natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marche di essi;

2° la persona del mittente e la sua residenza;

3° la persona del vettore e la sua residenza:

4° il luogo di destinazione e la persona del destinatario, esprimendo se la lettera di vettura sia all'ordine ovvero al portatore;

5° il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni;

6° il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, ovvero, trattandosi di trasporto per strada ferrata, se debba esser fatto a grande od a piccola velocità;

7° le altre stipulazioni convenute tra le parti.

Il mittente può indicare sè stesso come destinatario. (*81 I.; 102 F.; 392 G.; 90 N.; 174 P.; 204 S.*).

Bibliografia: Frau C., *Se le ferrovie abbiano l'obbligo di avvisare il destinatario dell'arrivo della merce ferma in stazione* (Roma, 1904, tip. Agostiniana). — Manara U., *Il destinatario nel contratto di trasporto, secondo il Codice di commercio italiano* (*Riv. scienze giur.* VI, 8). — Marchesini G. B., *Irresponsabilità delle ferrovie per l'omesso avviso al destinatario dell'arrivo delle merci;* appunti di dottrina e legislazione comparata (*F.* 1908, 1, 210). — Wautrain-Cavagnari, *La lettera d'avviso e la responsabilità delle ferrovie* (*Gazz. giur. it.*, *1899*, *345*).

1. Convenuto un trasporto per un dato *minimum* di unità di materia a prezzo determinato per ogni unità, se il committente non raggiunge il *minimum* delle unità da trasportare, il vettore ha diritto al nolo per le unità non trasportate sino a raggiungere il *minimum* prefisso, dedotte però le spese risparmiate pel minore trasporto. — A. Milano, 18 settembre 1886 (*Mon.* 981, *n.*); A. Brescia, 6 febbraio 1888 (*Mon.* 392).

2. In mancanza di espressa convenzione in proposito, il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna al domicilio del destinatario, ma solo a mandare a quest'ultimo l'avviso che le cose affidategli per il trasporto sono arrivate. — C. Torino, 1° novembre 1901 (*G.* 1902, 516, *n.*).

3. Colla consegna o spedizione al destinatario dalla società ferroviaria della *lettera* d'avviso dell'arrivo della merce, e tanto più col rilascio del *bollettino di consegna* e svincolo della merce stessa, ha fine il contratto di trasporto non ostante non sia ancora trascorso il termine per essa pattuito e sottentra un contratto di deposito con tutta la conseguente responsabilità a carico della società ferroviaria pei danni e guasti alla merce. — T. Milano, 24 febbraio 1902 (*G.* 1269, *n.*).

4. La società ferroviaria non è obbligata a dare avviso al destinatario dell'arrivo della merce spedita ferma in stazione. — C. Torino, 22 luglio 1902 (*G.* 1497, *n.*; *D. C.* 1903, 84; *F.* 1903, I, 210, *n.*; *Mon.* 1903, 227).

V. art. 61 n. 12.

Articolo 391.

Il mittente deve consegnare al vettore i documenti doganali od altri che occorrano; egli risponde della loro verità e regolarità. (*393 G.*).

Articolo 392.

Il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione, al mittente che ne faccia domanda.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate.

Le condizioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore. (77 *I.; 96 F.; 233 S.*).

In caso di due successivi trasporti, l'art. 392 non è d'ostacolo a che si provi per testi che per accordo tra le parti il secondo doveva ritenersi come il complemento del primo, e non aversi che la esecuzione di un unico contratto. — C. Torino, 18 febbraio 1895 (*G.* 892).

Articolo 393.

Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. (*82 I.; 452 E.; 103 F; 395 G; 91 N.*).

1. La presunzione stabilita dall'art. non viene meno per ciò che il carico sia fatto dal mittente a vagone completo e la merce sia soggetta a dogana, massime se risulta avere assistito al carico i rappresentanti della Compagnia ferroviaria. — C. Torino, 11 luglio 1890 (*G.* 528, *n.*; *L.* II, 410; *D. it.* 569).

2. La presunzione stabilita contro il vettore dell'art. 393, non ha luogo quando la merce gli fu consegnata in una cassa chiusa;

in tal caso l'accettazione senza riserva della cassa non vale a indurre contro il vettore la presunzione che la merce fosse in buono stato, ma deve necessariamente dal destinatario e dallo speditore che intendano stabilire la responsabilità del vettore provarsi che la merce gli fu consegnata in buono stato e che invece fu da lui restituita avariata. — C. Torino, 25 novembre 1886 (*G.* 755; *F.* 1887, I, 84; *Rass.* IV, 111; *Annali* XXI, 17; *D. C.* V, 62; *Mon.* XXVIII, 82; *L.* XXVII, I, 268; *G. it.* XXXIX, I, 1, 105; *Cons. comm.* 1887, 58; *Annuario* 472); A. Torino, 30 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 162, *n.*; *G. it.* 1891, II, 259; *F.* 1891, I, 850; *D. C.* IX, 751); A. Milano, 26 giugno 1891 (*F.* I, 1058).

Articolo 394.

Il vettore deve fare la spedizione delle cose da trasportarsi secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna, se, per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o non ne sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore. (*397, 402 G.; 87 N.*).

Il mittente ha diritto di tener responsabile il vettore per il solo fatto di non avere eseguite le commessegli spedizioni nello stesso ordine in cui furono fatte (nella specie, danni d'incendio). — A. Milano, 4 giugno 1904 (*Mon.* 792; *G.* 1298; *D. C.* 875).

Articolo 395.

Se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da caso fortuito o da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto colla sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi dev'essere restituito al vettore l'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore da lui sottoscritto. (*394 G.*).

1. Designata specialmente la nave nel contratto di noleggio, non è più lecito all'armatore di caricare le merci sovra altra nave senza dover subire tutte le conseguenze del cambiamento di nave.

2. Nè per analogia si può dal vettore ricorrere alla teoria del mandato allegando, per scagionarsene, l'impossibilità di ottemperare alle istruzioni avute, imperocchè in tal caso deve darne tosto avviso allo speditore e mittente e attendere nuove istruzioni. — A. Perugia, 1° dicembre 1887 (*L.* XXVIII, I, 847).

Articolo 396.

Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese e risarcirgli i danni che sono la conseguenza immediata e diretta del contrordine.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il diritto indicato nella prima parte del presente articolo compete al possessore dell'esemplare

della lettera di vettura sottoscritto dal vettore. Questi ricevendo il contro ordine, ha diritto che l'esemplare stesso gli sia restituito, e se è mutata la destinazione delle cose trasportate, può esigere una nuova lettera di vettura. (*453 E.; 402 G.*).

Bibliografia: Boccardo D., *Una questione d'interpretazione sopra l'art. 396 del Codice di commercio* (*Mon. leggi* 1887, I). — Bruschettini A., *La disponibilità delle cose trasportate nel contratto di trasporto* (*T. v.* 1901, 149). — Marchesini G. B., *Il carattere legislativo delle tariffe ferroviarie approvate con la legge 27 aprile 1885 ed i diritti del destinatario* (*F.* 1899, I, 1316). — Id., *Sul diritto di disporre delle merci nei trasporti ferroviari* (*F.* 1903, I, 457). — Montessori R., *Sul diritto di disposizione delle merci viaggianti* (Vignola, 1903, tip. Monti). — Ribera G., *A chi spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei trasporti per ferrovia* (*Mon.* 1900, 361). — V. anche Bruschettini a pag. 454.

1. Il vettore, a cui il mittente dia contrordine di fermare la merce e non più consegnarla al destinatario, adempie al proprio mandato se, fermata la merce e ripostala nei suoi magazzini, poscia la consegni ad un terzo giratario della polizza all'ordine, alla richiesta del quale non poteva rifiutare la consegna per non avere ricevuto dal mittente li poteri necessari ad opposizione giudiziale.

2. Ed in tale condizione resta esonerato da ogni responsabilità verso il mittente che non possa riavere la merce o conseguirne il prezzo convenuto. — C. Torino, 18 luglio 1885 (*Rass.* III, 108; *G.* 650; *L.* XXVI, 1, 118).

3. Spetta al mandante il danaro che per di lui conto siasi rimesso dal mandatario in esecuzione del mandato, e quindi egli può, finchè non sia stato consegnato al destinatario, impedirne alla ferrovia la consegna. — A. Macerata, 16 settembre 1886 (*Giornale Marche* 119).

4. In applicazione dell'art. 396, e per le facoltà da esso attribuite al mittente, la consegna della merce si deve ritenere attuata quando realmente perviene al destinatario. — A. Casale, 22 marzo 1889 (*G. cas.* 181).

5. Il diritto di contrordine del mittente sussiste fino a che il trasporto non sia incominciato o trovisi in corso di esecuzione, ovvero il destinatario, già in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna non l'abbia reclamata dal vettore, o questi non gli abbia ancora consegnata la lettera di vettura. — C. Roma, 28 giugno 1890 (*L.* II, 258; *D. C.* 908; *D. it.* I, 418; *Riv. univ.* 286; *Mon.* 718; *Cons. comm.* 196; *T. gen.* 591).

6. L'art. 109 delle tariffe ferroviarie, secondo il quale il mittente non può ordinare il ritorno della spedizione o il cambiamento di destinazione o di destinatario, e la sospensione di consegna della merce al destinatario senza presentare la ricevuta rilasciatagli o senza dare idonea cauzione e pagare la tassa di L. 1, deve essere inteso nel senso che, invitato il mittente a presentare le ricevute o a prestare cauzione ed a pagare indilatamente la tassa, non si curi di farlo.

7. Non decade il mittente dal diritto del ritorno della merce se il pagamento della tassa fu semplicemente rimandato a quell'ora più tarda in cui per invalsa consuetudine si regolano i conti tra il mittente e l'amministrazione.

8. Neppure decade il mittente dal diritto del ritorno della merce se l'agente ferroviario cui spettava provvedere all'annotazione dell'ordine nella ricevuta credette di poter prescinderne ed omise conseguentemente di chiedere la presentazione della ricevuta. — C. Torino, 2 maggio 1891 (*G it.* I, I, 607; *G.* 404).

9. È ammissibile l'azione di danni promossa dal mittente contro l'amministrazione ferroviaria anche se la merce spedita sia stata ritirata dal destinatario, quando si esibisca la ricevuta di spedizione, e risulti dagli atti che l'azione si promuove d'accordo col destinatario. — A. Torino, 31 ottobre 1892 (*F.* 1893, I, 671; *G. it.* 1893, I, 2, 40).

10. Il vettore non è liberato dall'obbligo della consegna della merce consegnando al destinatario il nulla osta, ma soltanto con la consegna materiale di essa, o con la consegna della lettera di vettura. — C. Palermo, 20 maggio 1899 (*D. C.* 581; *T. gen.* 424; *Cons. comm.* 267).

11. Le convenzioni di esercizio e le tariffe di trasporto ferroviario fanno parte integrante della legge che le approva, e gli art. 109, lett. 1, 110 e 133 della tariffa derogano gli articoli 396, 407 e 408 del Codice di commercio, onde per agire in risarcimento occorre al destinatario operare prima il regolare svincolo e ricevere il bollettino di consegna. — C. Roma, 28 ottobre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 9, in nota; *F.* I, 1316, *n.*; *D. C.* 1900, 271; *Mon.* 1900, 41; *L.* II, 797); A. Bologna, 22 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 8, *n.*; *Mon. giur.* 1900, 72; *L.* 1900, I, 268).

12. Nel contratto di trasporto per ferrovia il diritto di disporre della merce non appar-

tiene a chi ne ha il diritto di proprietà, di garanzia o di godimento, ma a colui che la spedisce (mittente) o, secondo i casi, a colui che la riceve o deve riceverla (destinatario).

Anche il diritto di esperimentare le azioni nascenti dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre della cosa spedita, e l'interesse ad agire non deriva dal diritto di proprietà, ma dal vincolo contrattuale.

Conseguentemente il proprietario della merce, come tale, non può disporne nè esercitare le azioni derivanti dal contratto di trasporto. — C. Roma, 4 marzo 1903 (*F.* I, 457 *n.*; *G. it.* I, 1, 616; *D. C.* 778).

V. art. 858 n. 4.

Articolo 397.

Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale. (*394 G.*).

Bibliografia: V. Frau, Marchesini e Wautrain-Cavagnari sotto l'art. 390.

Nel contratto di trasporto il ritardo consiste nell'insolvenza del termine della riconsegna, e questo può convenirsi dalle parti od essere stabilito da regolamenti, od altrimenti determinarsi secondo l'uso del commercio. — A. Venezia, 6 marzo 1884 (*Rassegna* 98, *c.*; *Annali* 269; *Annuario* 855; *D. C.* 400, *c.*; *Eco* 187, *n.*; *Fil.* X, 188; *F.* I. 1220, *n.*; *G. it.* II, 286; *Mon.* 356, *n.*; *T. v.* 147 *n.*).

—

Articolo 398.

Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi la esecuzione del trasporto. (*78 I.*; *458, 459 E*; *99 F.*; *400, 401 G.*; *89 N.*).

Bibliografia: De Lorenzo A., *La responsabilità contrattuale nei trasporti cumulativi per terra e per acqua* (Napoli, 1897, tip. Pesole). — Errera E., *Responsabilità dei vettori successivi* (*D. C.* III, 548). — Marchesini G. B., *Pluralità e responsabilità dei vettori nei trasporti ferroviari internazionali* (*F.* 1908, I, 607). — Rissetti G., *Della responsabilità del primo vettore per il fatto dei vettori successivi, o della validità del patto di esonero da tale responsabilità nei trasporti terrestri e marittimi* (*F.* 1896, I, 218). — Sacerdoti A., *Sulla responsabilità del vettore per il fatto dei suoi dipendenti* (*D. C.* XVII, 21). — Tartufari L., *Rapporti giuridici fra i vettori successivi secondochè si tratti del così detto servizio di* corrispondenza *o di quello* cumulativo (*T. v.* XVIII, 598).

1. La società concessionaria di una linea di tramways, quand'anche abbia concesso ad altra ditta l'appalto del servizio merci, bagagli e numerario su tutta la percorrenza della propria linea, rimane tuttavia responsabile di fronte ai terzi, nella sua qualità di vettore, ed in applicazione dell'art. 398 Codice comm., delle perdite accidentali e delle sottrazioni dolose di merci o danaro affidati pel trasporto. — T. Milano, 24 ottobre 1883 (*Mon.* 39; *Eco* 61; *Annuario* II, 842); A. Milano, 4 luglio 1884 (*Mon.* 702; *Eco* 227; *F.* I, 610; *Annuario* 846).

2. La compagnia ferroviaria che s'incarica di far pervenire la merce a destinazione per l'intermezzo di altre compagnie, risponde dei danni pel ritardo avvenuto nelle linee esercitate da queste. — A. Torino, 20 febbraio 1884 (*G.* 284; *Rass.* 40; *Cons. comm.* 68; *Fil.* 471; *Eco* 197; *Annuario* 849).

3. Lo spedizioniere è responsabile, assieme al vettore, del trasporto della merce fino al luogo di destinazione, e deve rispondere anche per lui in caso di viaggio interrotto da sequestro di Governo, dimostrando altrimenti di aver usata la cura di un regolato commerciante per ottenere lo svincolo della merce e per la sua custodia.

4. È improcedibile la causa per riconsegna della merce ed indennizzo dell'eventuale danno promossa dal mittente in confronto dello spedizioniere, in seguito ad interruzione di viaggio per sequestro di Governo, se l'attore non ha giustificato colla polizza di carico la sua veste e titolo, e se il convenuto non ha chiamato in lite anche il vettore da lui incaricato, onde il giudizio sia integro ed abbia efficacia anche al suo confronto. — A. Venezia, 11 aprile 1884 (*T. v.* 266; *D. C.* 678, *n.*).

5. Nel concorso di più vettori, ciascuno

deve eseguire il trasporto in conformità alla prima lettera di vettura, che è legge del contratto per tutti.

6. Epperò se nella polizza originaria sia prescritto il viaggio per mare con facoltà di sostituzione di vettori e con obbligo al mittente di sottostare alle condizioni delle nuove polizze dei vettori successivi, questi non potranno sostituire al viaggio di mare quello per terra, ancorchè ciò sia riservato nelle loro polizze particolari, sotto pena dei danni per qualunque avaria. — A. Cagliari, 7 marzo 1885 (*G. cas.* 90, *n.*; *Cons. comm.* 75; *Annuario* 369).

7. Quando il mittente ha affidato il trasporto ad unico commissionario per far pervenire la merce sino a destinazione, e questi con distinto contratto e separata polizza ha affidato lo stesso incarico ad un terzo vettore, e così successivamente, non si verifica il caso retto dall'art. 411 del Cod. di comm., che è quello di più vettori successivi stretti dal vincolo di un servizio cumulativo e da una unica polizza. Allora ciascun vettore assume carattere di commissionario di trasporto rimpetto al precedente, e risponde rimpetto al medesimo del fatto proprio e di quello dei proprii dipendenti e vettori successivi, in base all'art. 398. — C. Torino, 12 giugno 1888 (*G.* 668; *L.* 1889, I, 55; *G. it.* I, 1, 1889, 31; *Annuario* 465).

8. Il contratto di trasporto è cedibile ad altri rimanendo sempre la responsabilità del primo vettore per tutti i vettori successivi e per ogni altra persona a cui egli affidi la esecuzione del trasporto. — C. Firenze, 18 luglio 1891 (*L.* II, 762; *T. v.* 578; *Cons. comm.* 376; *Gazz. P.* 547).

9. È valido il patto col quale in contratto di noleggio, prevedendosi la necessità del trasbordo della merce, il vettore, pur assumendosi di provvedere al trasbordo o alla continuazione del viaggio, stipuli di non dover rispondere della merce dopo trasbordata, rimanendo la ulteriore risponsabilità a carico dei vettori successivi. — C. Torino, 18 dicembre 1895 (*G.* 1896, 67, *n.*; *L.* 1896, I, 296 e 838; *F.* 1896, I, 218; *Mon.* 1896, 125; *D. C.* 1896, 220).

10. Tanto nei trasporti marittimi che nei terrestri il vettore assume la responsabilità contrattuale di trasportare intatte le cose ed incolumi le persone, e ciò anche quando affidi in tutto od in parte il trasporto ad un sub-vettore. — C. Napoli, 31 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 295, *n.*; *G. it.* 1897, I, 1, 124).

11. Il vettore che, trasportata fino ad un certo tratto la merce, l'affida pei viaggi successivi ad altri vettori a proprio nome, non assume solo per ciò di fronte al mittente la veste di semplice mandatario, ma continua ad essere vettore per tutto il completo trasporto, e come tale può invocare la prescrizione dell'art. 926. — C. Torino, 21 maggio 1901 (*G.* 1021; *Mon.* 788; *D. C.* 867).

12. Il vettore che assume l'esecuzione di un trasporto, di cui un tratto intermedio debba farsi per mare, è responsabile dell'esatto adempimento dell'intero trasporto, quando anche abbia consegnato al mittente la polizza di carico relativa a quel tratto intermedio. — C. Torino, 31 agosto 1904 (*G.* 1568, *n.*; *Mon.* 1905, 824, *n.*).

V. anche art. 390 n. 3.

—

Articolo 399.

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.

In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura. (*491 G.*).

Bibliografia: V. Errera e Marchesini sotto l'art. precedente.

Articolo 400.

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario. (*82, 83 T.; 457 E.; 395 G.; 98, 103 F.; 88, 96 N.; 183 P.; 209, 212 S.*).

Bibliografia: Ascoli P., *Contratto di trasporto. Avaria* (*T. v.* 1901, 66. — Bruschettini A., *Sulla responsabilità delle ferrovie pel trasporto di merci avariate* (*T. v.* 1908, 817). — Id., *Sulla responsabilità della ferrovia per i danni che colpiscono i passeggieri.* (*Se l'azione del passeggiero per danni sia contrattuale o extracontrattuale*) (*Gazz. giud. mess.* 1961, 106; *D. e G.* XVII, 84). — Id., *Trasporto, responsabilità del vettore* (*T. v.* 1908, 41). — Calamandrei R., *Responsabilità del vettore in caso di perdita o d'avaria* (*D. C.* III, 297). — Id., *Il caso fortuito e la forza maggiore nel contratto di trasporto* (*Cons. comm.* 1885, 88). — Campolongo F., *Morti e lesioni sulle strade ferrate - responsabilità penale* (*Scuola pos.* 1890, 193). — Id., *Dottrina e giurisprudenza sugli infortuni ferroviari* (*Scuola pos.* 1898, 577). — Id., *Di una teoria del pericolo di disastro sulle strade ferrate* (Torino 1898, Unione tip. edit.) — Cavagnari C., *Parte lesa e disastri ferroviari nella giurisprudenza* (*Scuola pos.* 1893, 976). — Id., *Responsabilità civile nei disastri ferroviari* (*Scuola pos.* 1896, 870). — Coppa-Zuccari P., *Contratto di trasporto e responsabilità ferroviaria* (Roma 1899, tip. Capaccini; *Cons. comm.* 1898, 161). — Dolchini F., *Colpa aquiliana e colpa contrattuale in materia di trasporti* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 105). — Fassa C., *Responsabilità delle compagnie ferroviarie relativamente alle persone* (Torino, 1888, Fratelli Bocca). — Flora E., *Presunzione di colpa e trasporto di persone per ferrovia* (*G. it.* 1893, IV, 289). — G. C., *Responsabilità nei trasporti marittimi* (*Casaregis* 1899, 41). — Gabba C. F., *Se il danno risentito dai viaggiatori in un disastro ferroviario sia contrattuale* (*G. it.* 1904, I, 2, 467). — Galante G., *La responsabilità delle ferrovie per le avarie o la perdita della merce e per il ritardo nella esecuzione dei trasporti* (Napoli, 1905, Tip. Priore). — Marchesini G. B., *Sul risarcimento dei danni patiti dai viaggiatori per disastri ferroviari* (*F.* XV, I, 487). — Id., *Questioni sul contratto di trasporto: III. Condizione esterna del collo e avarie occulte* (*F.* 1893, I, 688). — Id., *La « dichiarazione di garanzia » nei trasporti ferroviari di merci con traccie di avaria* (*F.* 1903, I, 722). — Mascitelli F., *La responsabilità del vettore ferroviario nel diritto moderno* (Napoli, 1895, De Mesa). — Rodino L., *Il principio e la fine del contratto di trasporto in relazione alla responsabilità del vettore* (*G. it.* 1898, I, 1, 81). — Rougier C., *Colpa aquiliana o colpa contrattuale? (Azione del viaggiatore contro la ferrovia in caso di disastro)* (*Mon.* 1904, 861). — Salvia E., *Responsabilità per il trasporto di passeggieri* (*Ann. critico* 1896, II, 18). — Terrizzani F., *Responsabilità per perdite, avarie o ritardi in materia di disastri ferroviari* (*Ann. critico* 1895, II, 14). — Id., *Dell'azione di danni dei viaggiatori contro le ferrovie* (*Ann. crit.* 1895, II, 112). — Trabalzi G., *Giurisprudenza recente sulla responsabilità delle imprese ferroviarie pei danni subiti dai viaggiatori* (Corte Ancona, 1904, 3). — Vidari E., *Sulla responsabilità delle ferrovie pei danni dati alle persone dei viaggiatori* (*L.* 1904, 547). — Id., *Sull'onere della prova in materia di responsabilità delle società ferroviarie pei danni derivanti da disastri* (*L.* 1908, 28).

V. anche Marchesini e Valdissera sotto l'art. 1.

—

1. Secondo gli art. 400 e 411 del nuovo Cod. di comm., restando pur sempre libero al destinatario della merce di azionare il primo o l'ultimo vettore, sebbene trattisi di fatti non proprii dei medesimi, ove uno di questi riesca a provare che il danno deriva dal fatto del destinatario stesso o del mittente, cessa ogni responsabilità del vettore. — A. Milano, 13 giugno 1883 (*D. C.* I, 346; *Mon.* 653; *T. v.* 376; *Annali* 269; *L.* II, 169; *Annuario* 231).

2. L'amministrazione ferroviaria non può tenersi responsabile per l'avaria occorsa nella merce dopo lo scarico e in seguito al ritardo a ritirarla oltre il termine stabilito dai regolamenti e oltre la tolleranza consuetudinaria. — C. Torino, 29 marzo 1887 (*G.* 365).

3. La ferrovia ha diritto al pagamento di tutte le tasse di trasporto, sebbene la merce giunga a destino in cattive condizioni dipendenti da un vizio d'origine della merce stessa. — T. Palmi, 10 giugno 1889 (*G. it.* VI, 123; *Annuario* 600).

4. La responsabilità del vettore non cessa se non colla riconsegna della merce, sia che questa venga fatta dal vettore direttamente, sia che dai magazzini in cui, anche per ri-

tardo del destinatario, e per patto, sia stata dal vettore depositata. — A. Torino, 22 aprile 1895 (*G.* 451; *Ann. crit.* II, 147).

5. Il vettore può opporre al destinatario che l'avaria dipende da fatto del mittente allo scopo di esonerarsi dalla responsabilità secondo l'articolo. — C. Torino, 17 febbraio 1905 (*G.* 745, *n.*).

6. Il vettore è responsabile anche dei danni derivati dalla scelta del mezzo di trasporto, e così essendosi pattuito il trasporto per mare non può inoltrare la merce caricata per ferrovia senza rispondere delle avarie subite in questo diverso viaggio. — A. Genova, 7 luglio 1883 (*Eco* 1884, 26; *L.* II, 455).

7. Dalla piena ed intera responsabilità che incombe al vettore per le avarie della merce affidatagli dal momento che la riceve sino a quando la riconsegna al destinatario, ne derivano queste conseguenze giuridiche:

1° La presunzione della buona condizione della merce al ricevimento fattone dal vettore;

2° L'obbligo imprescindibile nel vettore di provare anche il caso fortuito e la forza maggiore;

3° Stabilito il caso fortuito o la forza maggiore, l'obbligo rigoroso nel vettore di provare altresì la nessuna sua colpa, imprudenza o negligenza nell'avaria, onde eliminare totalmente ogni sua responsabilità. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Rass.* 88, *c*; *Annuario* 347; *Mon.* 225, *n.*; *L.* II, 666).

8. Tocca al vettore escludere la presunzione di colpa che la legge pone a suo carico quando la cosa va perduta od avariata, provando che la perdita o l'avaria avvennero per caso fortuito, per forza maggiore o per una delle altre cause nell'art. 400 Cod. comm. menzionate. — C. Torino, 29 maggio 1885 (*Cons. comm.* 315; *Annali* 505; *G.* 507; *L.* II, 698; *Eco* 1886, 198; *Annuario* 324); C. Torino, 28 dicembre 1885 *G.* 1886, 71; *Mon.* 1886, 69; *Mon. leggi* 1886, 21).

9. Il vettore, che assume di trasportare merce in parte avariata, corre il maggior obbligo di ogni diligenza perchè l'avaria non si aumenti o non si propaghi alla parte sana del corpo principale della merce.

10. Ogni negligenza in tali cure aggrava la responsabilità del vettore e lo rende solidario d'ogni danno cogli altri vettori che abbiano omesso del pari le volute cure e la precauzione di far verificare la condizione della merce. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (cit. al n. 7).

11. Il commissionario di trasporti non può, per l'art. 400, essere costretto a ritirare la merce per suo conto e a pagarla interamente, ma solo a pagare quella somma che si ritenga corrispondente all'avaria arrecata. — C. Palermo, 11 giugno 1885 (*Circ. giur.* 1886, 10; *G. c.* II, 17).

12. Il vettore, come depositario, è tenuto a usare nella custodia delle cose ricevute la stessa diligenza che egli usa nel custodire la cosa propria, diligenza che, quando si tratti di un'amministrazione pubblica ferroviaria, non può certamente essere minore di quella di un buon padre di famiglia. — C. Torino, 28 dicembre 1885 (cit. al n. 8).

13. Ogni guasto della merce durante il trasporto va a carico del vettore che ne abbia accettata la consegna senza eccezione. — A. Roma, 21 dicembre 1886 (*T. rom.* 611).

14. La presunzione di colpa nel vettore dura pendente il deposito a lui affidato, cioè dal momento della ricevuta consegna della merce sino a quando egli la rimette al destinatario; e si estende unicamente a tutte le avarie che possano occorrere durante il viaggio di trasporto; ma non s'estende ai vizi inerenti alla merce e preesistenti al momento della consegna al vettore. — C. Torino, 25 novembre 1886 (*Rass.* IV, 111, *n.*; *G.* 755; *F.* XII, I, 84; *Annali* XXI, 17; *D. C.* V, 62; *Mon.* XXVIII, I, 32, *n.*; *L.* XXVII, I, 268; *G. it.* XXXIX, I, 105; *Cons. comm.* 1887, 58; *Annuario* 472).

15. Il contratto di trasporto comincia colla consegna e termina colla riconsegna, la responsabilità del vettore segue lo stesso periodo, ed i danni verificatisi in tal termine, esprimendo inadempimento del contratto, soggiacciono alla stessa legge del contratto. — C. Roma, 31 dicembre 1897 (*F.* 1898, I, 67, *L.* 1898, I, 217, *n.*; *G. it.* 1898, I, 1, 81, *n.*; *Mon.* 1898, 182; *D. C.* 1898, 227).

16. Il vettore che riconsegna la merce trasportata a persona diversa dal destinatario indicatogli, incorre nell'obbligo di rappresentare la merce o di pagarne il valore allo speditore. — C. Torino, 28 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 82; *Rass.* IX, 67; *Mon.* XXVIII, 158; *L.* XXVII, I, 479; *D. C.* V, 313); A. Milano, 26 luglio 1887 (*Mon.* 787, *n.*; *D. C.* 678; *Fil.* XIII, 28).

17. L'avere il mittente scritto per inavvertenza sulla lettera di spedizione un nome diverso da quello del destinatario non libera la società ferroviaria dall'obbligo di avvertire il mittente stesso della giacenza della merce nella stazione d'arrivo, per irreperibilità del destinatario, come pure non esclude la colpa della stessa società vettrice per avere consegnata la merce ad una persona diversa.

18. Non può tuttavia respingersi la prova testimoniale dedotta dalla società vettrice per attenuare od escludere la propria colpa. — C. Torino, 1° aprile 1891 (*L.* II, 591; *G.* 528;

R. Trani 745; *T. gen.* 841; *Annali* 880; *Mon.* 891; *T. v.* 481).

19. Il vettore deve rispondere della merce che non sia stata consegnata al vero destinatario, a meno che provi che della indebita riconsegna non ebbe colpa, avendo usato le opportune cautele. — A. Genova, 29 dicembre 1898 (*T. gen.* 1899, 25).

20. È ammissibile la prova offerta dal vettore che delle cose andate perdute egli eseguì la riconsegna se non a mani personalmente del destinatario, quanto meno a persone conosciute ai proprii dipendenti, alcune delle quali rilasciarono anche firma di ricevuta. — C. Torino, 14 settembre 1899 (*G.* 1556, *n.*)

21. Data la perdita di una merce trasportata a tariffa generale, la ferrovia è tenuta a corrisponderne il valore sulla base del prezzo corrente della merce stessa al luogo e nel tempo della riconsegna, e non a corrisponderne il prezzo d'acquisto. — A. Genova, 14 maggio 1889 (*G. it.* VI, 97; *T. gen.* 870; *Mon.* 666).

22. L'amministrazione ferroviaria è responsabile verso i viaggiatori pei danni risentiti in causa di un disastro, se non dimostra che avvennero senza sua colpa.

23. Se essa deduce a sua difesa che i danni furono causati da fatti estranei all'esercizio della ferrovia, e cioè da forza maggiore impreveduta e imprevedibile, deve darne la prova.

24. A dispensarla da tale prova non bastano i risultati di un'inchiesta amministrativa, in ispecie se fatta senza il contraddittorio del danneggiato. — A. Milano, 27 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 488, *n.*; *Mon.* 1890, 148; *Annuario* 559; *D. C.* VIII, 252; *T. gen.* 284).

25. La presunzione di colpa del vettore, di cui nell'art. 400, si applica anche pei danni subìti dalle persone. — A. Torino, 28 dicembre 1889 (*G.* 1890, 212; *G. c.* 142).

26. Il contratto di trasporto di persone non induce nel vettore l'obbligo di rispondere dell'integrità fisica delle persone che trasporta se non si prova la colpa di lui. — A. Milano, 23 luglio 1895 (*Mon.* 1896, 18).

27. L'impresa di trasporto di persone è responsabile dell'infortunio toccato al viaggiatore quando non fornisca la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

La società esercente una linea tramviaria risponde in via civile dell'infortunio toccato ad un viaggiatore per causa di un oggetto portato sulla carrozza da altro viaggiatore e lasciato dal personale collocare senza preoccuparsi di assicurarlo in modo da eliminare qualsiasi possibilità di pericolo. — A. Milano, 17 febbraio 1896 (*Ann. crit.* II, 48).

28. Le regole del contratto di trasporto, stabilite nei Codici comm. e civ., si applicano tanto al trasporto delle cose che a quello delle persone, sì per terra che per mare, onde il vettore che si assume il trasporto per mare di determinate persone è responsabile contrattualmente della loro incolumità sino al luogo di destinazione. — C. Napoli, 31 dicembre 1896 (*F.* 1897, I. 76; *Mon.* 1897, 244; *D. C.* XV, 908; *Ann. crit.* 1897, I, 49, *n.*).

29. Le disposizioni relative al contratto di trasporto di cose sono applicabili anche al trasporto di persone. — A. Milano, 15 febbraio 1897 (*Mon.* 318).

30. In caso di disastro ferroviario, agendo il viaggiatore per risarcimento dei danni direttamente risentiti contro l'impresa stessa, spetta a quest'ultima, per esonerarsi da responsabilità, provare che il disastro fu effetto di caso fortuito o forza maggiore. — A. Milano, 26 agosto 1902 (*Mon.* 859; *G.* 1452, *n.*; *F.* I, 1469, *n.*).

31. Il viaggiatore stipulando il contratto di trasporto con un'impresa ferroviaria è implicitamente garantito nella sua sicurezza e incolumità personale, ed ove abbia risentito dei danni in un disastro ferroviario, può agire contro l'impresa per il risarcimento con azione *ex contractu* ed *ex delicto vel quasi* ad un tempo. — A. Milano, 2 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 212; *D. C.* 1903, 425).

32. Il disposto dell'articolo si applica anche al trasporto delle persone pei danni toccati a queste durante il trasporto. — A. Milano, 6 ottobre 1903 (*L.* 1904, 547, *n.*; *G. it.* I, 2, 468, *n.*); Id., 27 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 893); Id., 9 giugno 1904 (*Mon.* 1905, 692; *G. it.* I, 2, 662).

33. Perchè, a tenore dell'art. 130, lettera *c*, della tariffa annessa alla legge 27 aprile 1885, n. 3048, l'amministrazione ferroviaria non sia responsabile dell'avaria se non si dà la prova della sua colpa, è necessario che la merce sia già passata in consegna alla dogana.

34. Se invece l'avaria è constatata al momento in cui la merce è consegnata alla dogana, tocca allora all'amministrazione ferroviaria, che vuol escludere la sua responsabilità, di provare che le avarie dipendono da alcuna delle cause espresse nell'art. 400 Codice commerciale. — C. Torino, 11 luglio 1890 (*G.* 528, *n.*; *L.* II, 410; *D. it.* 569).

35. L'introduzione in dogana della merce, oggetto del trasporto, non esonera il vettore da responsabilità per la successiva avaria o perdita della stessa. — C. Firenze, 27 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 308).

36. Se la merce caricata sulla nave, si è, durante il viaggio, mescolata con altra e il capitano non si è premunito di un certificato

di regolare stivamento, è a carico di lui o del raccomandatario che lo rappresenta il di mostrare che il miscuglio non è dipeso da difetto di caricamento, ma da caso fortuito. — A. Genova, 17 luglio 1891 (*D. C.* X, 105; *T. gen.* 586; *L.* II, 670).

37. La limitazione di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria alla buona condizione esterna dei colli non toglie il diritto a dedurre le avarie occulte ed a provare che le medesime sono imputabili alla ferrovia. — A. Torino, 18 marzo 1898 (*G.* 347; *F.* I, 688).

38. Le tariffe speciali annesse alle convenzioni ferroviarie non hanno derogato nè espressamente nè tacitamente alla legge generale del commercio e debbono porsi in armonia colla medesima nell'applicarle.

39. L'art. 400 del Codice di commercio è sempre il cardine fondamentale del contratto di trasporto anche per ferrovia. Epperò è di sostanza l'obbligo anche nel vettore ferroviario di conservare la cosa e di rispondere dei danni salve le limitazioni consentite dal predetto e dai susseguenti articoli del Codice.

40. Neppure di fronte al disposto delle tariffe ferroviarie il deperimento od avaria della merce può confondersi colla perdita parziale della medesima. La ferrovia non risponde dei primi due a tenore delle dette tariffe; ma risponde della perdita totale o parziale benchè trasporti la merce a rischio e pericolo del mittente. — C. Torino, 2 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 598).

41. L'art. 400 Cod. commerciale è applicabile anche ai trasporti marittimi; perciò l'armatore ed il capitano sono responsabili della perdita od avaria delle cose caricate, salvo che essi provino il caso fortuito o la forza maggiore. — A. Genova, 23 giugno 1893 (*G. it.* I, 2, 570).

42. Vettore è tanto chi imprende ad eseguire trasporti terrestri, quanto chi trasporti marittimi, ed a quest'ultimo sono applicabili non le sole disposizioni del contratto di noleggio, ma le regole generali del contratto di trasporto.

Quindi il vettore terrestre e nautico deve rispondere di qualsiasi danno cagionato alle cose od alle persone durante l'esecuzione del contratto, salvo se derivi da caso fortuito o forza maggiore; nella quale ipotesi a lui incombe l'onere della prova. — T. Napoli, 31 dicembre 1895 (*Ann. crit.* II, 9, *n.*).

43. Sebbene il vettore risponda dell'integro imballaggio nella riconsegna e non anche della quantità, perchè non specialmente garantita mediante pesatura e premio relativo, ne risponde tuttavia nel caso di provata manomissione dell'imballaggio ed in quanto la quantità mancata sia l'effetto della manomissione, e ne risponde per obbligo diretto del contratto di trasporto, se avvenne durante questo, ma per colpa poi, se la manomissione avvenne dopo lo scarico e l'avviso datone al destinatario. (Sono dietro ciò interessati nella causa i rappresentanti del vettore a cui egli consegnò la merce scaricata, potendo, sebbene siano estranei al contratto di trasporto, essere responsabili del danno, causato da mancanza nella custodia dopo lo scarico, e chiamati in garanzia, integrano il giudizio). — A. Venezia, 16 marzo 1894 (*G. it.* I, 2, 185; *L.* II, 52, *n.*; *T. v.* 256, *n.*).

44. Nel caso di provata manomissione nell'imballaggio il vettore risponde anche della quantità della merce.

45. Quando fra più vettori si può determinare chi sia il responsabile non è il caso di parlare di solidarietà. — A. Napoli, 11 gennaio 1899 (*D. C.* 219, *n.*).

46. Il vettore che attesa la fragilità degli oggetti da trasportarsi, avverte il mittente che a sue spese farà procedere ad accurato imballo incaricandone un abile specialista, è responsabile dei guasti causati agli oggetti trasportati per la deficienza dell'imballo stesso senza possibilità di costringere il mittente a rivolgersi contro lo specialista suddetto notoriamente più che solvibile. — A. Torino, 25 novembre 1901 (*G.* 1902, 596, *n.*); C. Torino, 18 luglio 1902 (*G.* 1185; *L.* II, 656, *n.*; *D. C.* 908).

47. La sottrazione della merce consegnata integra al vettore sta per presunzione di legge a suo carico fino a prova contraria. — C. Napoli, 5 giugno 1897 (*G. it.* I, 1, 785; *L.* II, 407; *D. C.* 1898, 288); Id., 11 maggio 1897 (*Mon.* 781; *F.* I, 1041, *Annali* 188).

48. L'amministrazione ferroviaria risponde della perdita ed avaria della merce trasportata, e non soltanto della buona condizione esterna dei colli.

Si ammettono capitoli a provare che la merce fu consegnata in buono stato alla stazione, benchè contenuta in colli chiusi. — A. Torino, 18 marzo 1898 (*G.* 347).

49. Non si può tenere responsabile il vettore dell'avaria di cose consegnate in involti chiusi, se non quando si prova che esse erano in buono stato quando vennero consegnate pel trasporto. — C. Torino, 28 maggio 1898 (*Mon.* 546; *D. C.* 614; *G.* 899; *G. it.* I, 1, 657); A. Genova, 31 maggio 1898 (*Mon.* 710, *n.*; *L.* II, 483).

50. A norma dell'art. 30 della convenzione internazionale di Berna e 400 Cod. di comm., se la merce viene consegnata in colli chiusi senza vizi apparenti d'imballaggio, ed il vettore l'accetta senza riserve, si presume il

buono stato interno della medesima e la prova del contrario sta a carico del vettore. — C. Firenze, 20 giugno 1904 (*G. it.* I, 1, 1284; *Mon.* 984).

51. La responsabilità del vettore è sempre la stessa, sia che esegua esso stesso, sia che faccia eseguire da altri in tutto o in parte il trasporto. — A. Napoli, 28 giugno 1898 (*T. gen.* 1898, 586).

52. Sono a danno dello speditore le avarie, conseguenza di un carico anormale, quando esso rilasciò analoga garanzia. —. A. Trani, 22 dicembre 1899 (*R. Trani* 1900, 95).

53. L'art. 95 della tariffa dà facoltà, non fa obbligo, alla società ferroviaria di esigere dallo speditore la dichiarazione di garanzia per accettare merci che presentino traccie di avaria; epperò in difetto di tale dichiarazione la società non diviene senz'altro responsabile dell'avaria; ma la sua responsabilità è regolata dall'articolo 400 del codice. — C. Firenze, 30 marzo 1908 (*G. it.* I, 1, 479; *Mon.* 487; *F.* I, 722, *n.*; *T. v.* 317, *n.*).

54. Il vettore è sempre responsabile dell'incendio che ha distrutto in viaggio le merci affidategli pel trasporto, se non prova che si tratta di forza maggiore affatto non imputabile nè ad esso vettore nè ai suoi dipendenti. — A. Torino, 16 dicembre 1901 (*G.* 1902, *n.*; *L.* 1902, I, 266, *n.*).

55. Se vi è colpa nel rifiuto di consegnare la merce a destinazione, le conseguenze derivanti dal successivo danneggiamento della merce stessa devono stare a carico del vettore. — C. Firenze, 22 febbraio 1902 (*T. v.* 201; *Cons. comm.* 120).

V. anche art. 1 n. 168 a 172.

—

Articolo 401.

Se trattisi del trasporto di determinate specie di cose fragili o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le amministrazioni di strade ferrate possono stipulare che la perdita o l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non è provata la loro colpa.

Bibliografia: Manara U., *Tariffe speciali e trasporti fatti in modo speciale.* Studio sugli art. 401 e 416 del Codice di commercio (*Fil.* 1884, 529; e Milano, 1887, Vallardi edit.).

1. Per l'articolo come per quello 95, all. *D*, della legge 27 aprile 1885, è fatta facoltà e non obbligo al vettore di esigere dal mittente la cosidetta dichiarazione di garanzia; sicchè la mancanza di questa non ha altro effetto che quello di far presumere che la merce venne consegnata ed accettata pel trasporto in buone condizioni, sicchè, pretendendo il vettore esimersi da responsabilità per l'avaria riscontrata in arrivo, è tenuto a dare la prova del contrario. — C. Torino, 14 giugno 1904 (*G.* 1575, *n.*).

2. Nei trasporti eseguiti a tariffa speciale, se la merce subisce avarie per causa diretta o indiretta del ritardo, la responsabilità della ferrovia non può limitarsi al solo rimborso del nolo.

3. L'amministrazione ferroviaria è responsabile delle avarie subite da merci spedite in vagoni scoperti a causa di pioggia caduta dopo i termini di resa. — A. Venezia, 11 ottobre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 80, *n.*).

—

Articolo 402.

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 71, e il mittente, il possessore della lettera di vettura, o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'articolo 396, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate con cauzione o senza. (*405 G.*).

1. La perizia assunta *incitata parte* è invalida è non può costituire mezzo d'istruzione legale e probante in un giudizio contraddittorio in tema d'avaria.

2. Essendo inefficace la perizia e distrutta la merce avariata, si può ammettere la prova suppletiva per testi onde constatare lo stato delle merci precedente al danno e l'entità dell'avaria. — A. Palermo, 1° dicembre 1884 (*Circ. giur.* 1885, 89).

3. L'azione per indennità sull'avaria delle merci trasportate non va preclusa per la negligenza del danneggiato nel procedere alla verifica dei danni nei modi e termini prescritti.

— A. Genova, 12 dicembre 1887 (*F.* XIII, I, 171, *c*; *Mon.* XXIX, 268; *D. C.* VI, 227).

4. L'art. 402 richiama anche l'ultimo comma dell'art. 71. — A. Genova, 9 aprile 1888 (*Eco* 118; *Cons. comm.* 176; *Annuario* VI, 474).

5. Gli art. 71 e 402 Cod. comm. circa il modo di accertamento delle avarie, sono solo applicabili nei rapporti col capitano od armatore, non in quelli tra il caricatore ed il noleggiatore che di fronte a lui s'incaricò di far trasportare la merce. — A. Torino, 16 aprile 1889 (*G.* 782).

V. art. 71 n. 2, 3 e 10.

Articolo 403.

In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il termine stabilito nell'art. 397, il vettore perde una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, e perde l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre l'obbligo di risarcire il maggior danno che si provasse essere derivato.

Il vettore non è responsabile del ritardo, se prova ch'esso sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo. (*104 F.; 397 a 399 G.; 92 N.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Trasporto: responsabilità del vettore per il ritardo* (*T. v.* 1902, III). — Cimbali G., *Il carattere penale del ritardo dei treni ferroviari e la responsabilità delle società esercenti* (*Cass. unic.* IX, 481; *F.* 1892, II, 278). — Id., *Le multe stabilite dal regolamento 31 ottobre 1873 per i ritardi ferroviari hanno carattere penale o civile?* (*Cass. unica*, IX, 518). — Coppa-Zuccari P., *Risarcimento del danno prodotto dal ritardo nei trasporti per ferrovia* (Roma, 1899, tip. Amoroso). — Id., *Studi sul ritardo ferroviario* (*Cons. comm.* 1899, 113, 129). — Diligenti A., *Risarcimento dell'avaria procedente da ritardo nei trasporti ferroviari a tariffa speciale* (*G. it.* 1891, IV, 30; *Cons. comm.* 1893, 257). — *Foro it. Della responsabilità della società ferroviaria per il ritardo dei treni* (1888, II, 99). — Forzani G., *Sul computo dei termini di resa nei trasporti ferroviari* (*T. gen.* 1904, 33). — Germani E., *Il ritardo nella resa delle merci nei trasporti ferroviari* (*Rass. comm.* 1904, 50). — Giurista, *Responsabilità delle società ferroviarie per mancanza od insufficienza di vagoni* (1897, 74). — Gola G., *Se l'avaria che si produce spontaneamente pel solo fatto del ritardo nella resa della spedizione a destinazione debba essere indennizzata* (Torino, 1890). — Manara U., *Del risarcimento dell'avaria procedente da ritardo nei trasporti ferroviari di merci* (*Circ. giur.* 1890, 132; *Mon.* 1890, 881; *Annuario* 1890, 104 e 358). — Mangaroni A., *Responsabilità della ferrovia per l'avaria dipendente da ritardo nei trasporti a tariffa speciale* (*T. v.* 1904, 795). — Marchesini G. B., *Dell'inscindibilità dei termini di resa nei trasporti di merci per ferrovia* (*F.* XV, 1, 207). — Id., *Due questioni sul risarcimento del danno pel ritardato trasporto di merci* (*F.* 1887, I, 885). — Id.. *Della responsabilità della società ferroviaria per il ritardo dei treni* (*F.* 1888, II, 99). — Id., *Questioni sul contratto di trasporto: II. Avviso del prorogato termine di resa* (*F.* 1893, I, 677). — Id., *Le obbligazioni derivanti dal dovere legale del trasporto ferroviario e le responsabilità della ferrovia per mancata o ritardata provvista di carri* (*F.* 1900, I, 587). — Id., *Indennità per ritardo nei trasporti ferroviari secondo la Convenzione di Berna* (*F.* 1898, I, 67). — Id., *L'indennità normale pel ritardo nel trasporto ferroviario delle merci* (*F.* 1902, I, 887). — Id., *Termini di resa e calcolo dei giorni in partenza e in arrivo, e dei giorni festivi nei trasporti ferroviari* (*F.* 1903, I, 1265). — Id., *Limite della responsabilità delle ferrovie nel trasporto di persone in caso di interruzione o ritardo del viaggio per ingombro della linea* (*F.* 1905, I, 118). — Id., *Ancora sul preteso dovere legale delle ferrovie di fornire i carri ai richiedenti* (*F.* 1906, I, 216). — Minassi N., *Indennità per ritardo nei trasporti ferroviari.* Considerazioni e note teorico-pratiche più specialmente relative alla erronea applicazione dell'art. 403 Cod. di comm. (Firenze, 1891, tip. Cooperativa). — Id., *Indennità per ritardi ferroviari* (*Annuario* III, 269). — Morpurgo F., *Responsabilità delle amministrazioni ferroviarie per mancanza di vagoni* (*G. it.* 1899, I, 2, 623). — N. N., *Le contravvenzioni pei ritardi ferroviari* (*Cass. unica* VI, 258). — Nani, *Studi di diritto ferroviario: ritardo nella consegna*

delle merci (*Archivio* XVIII, 288). — Ribera G., *La responsabilità delle ferrovie pel ritardo nell'arrivo, come pel ritardo nella riconsegna della merce è sempre contrattuale, ovvero può trovare anche fondamento nell'articolo 1151 Codice civile?* (*L.* 1900, I, 84). — Rodino L., *L'inscindibilità dei termini di arrivo o riconsegna delle merci nel contratto di trasporto agli effetti della responsabilità del vettore nel caso di ritardo. L'azione di responsabilità contro le amministrazioni ferroviarie* (*T. v.* 1898, 41). — Terrizzani F., *Responsabilità per vagoni chiesti e non forniti* (*Ann. crit.* 1895, II, 7). — Id., *Caratteri delle multe pei ritardi ferroviari* (*Ann. crit.* X, 2, 84). — Wautrain Cavagnari V., *Efficacia giuridica della riserva pel ritardo della riconsegna, espressa dal destinatario all'atto del ricevimento della merce, in materia di trasporti internazionali per ferrovia* (*F.* 1898, I, 771). — Id., *Il ritardo nei trasporti di merce per ferrovia* (*Gazz. giud. it.* 1899, 57). — X. Y., *Il giorno di arrivo ed i giorni festivi nel computo del termine di resa pei trasporti a piccola velocità, secondo l'art. 70 dell'alleg.* D *delle convenzioni ferroviarie* (*F.* 1902, I, 646).

V. anche Bruschettini a pag. 453 in fine, Frau, Marchesini e Wautrain Cavagnari sotto l'art. 390, Frezzini a pag. 454 e Galante sotto l'art. 400.

—

1. La responsabilità del vettore per i danni derivati dal ritardo nell'esecuzione del trasporto non viene meno anche pel capitano che non escluda la sua colpa, nonostante qualunque clausola potestativa della polizza. — A. Venezia, 6 marzo 1884 (*Rass.* 98, c; *Annali* 269; *Annuario* 855; *D. C.* 400, *c*; *Eco* 187, *n.*; *Fil.* X, 188; *F.* I, 1220, *n.*; *G. it.* II, 286; *Mon.* 856, *n.*; *T. v.* 147, *n.*).

2. L'amministrazione ferroviaria non può più invocare l'art. 7 del supplemento al regolamento tariffe 28 dicembre 1882 quando il ritardo nella consegna avvenga dopo che la merce è giunta alla stazione di destino. — T. Genova, 14 luglio 1886 (*Eco* 354).

3. La limitazione di responsabilità stabilita a favore delle società ferroviarie per i casi di ritardo alla resa di merci trasportate a tariffa speciale, non riguarda soltanto i ritardi verificatisi durante il viaggio, ma comprende anche quelli posteriori all'arrivo della merce nella stazione destinataria. — C. Napoli, 9 aprile 1888 (*L.* II, 697; *F.* 1889, I, 77; *Gazz. P.* 331); A. Milano, 26 febbraio 1889 (*F.* 1890, I, 207); C. Torino, 4 dicembre 1891 (*G.* 1892, 29; *L.* 1892, I, 195; *F.* 1892, I, 376; *D. C.* X, 138; *G. it.* 1892, I, 1, 106); Id., 26 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 355; *G.* 458).

4. Non è valida la clausola inserta in una polizza di carico, colla quale, una compagnia di navigazione stipulando la facoltà di trasbordare la merce su altri piroscafi nei porti intermedi, pattuisce che essa non risponde dei ritardi che da tali operazioni potessero derivare. — T. Catania, 20 luglio 1886 (*Cons. comm.* 318; *Annuario* 480, *n.*).

5. Al pari di ogni altro vettore le strade ferrate devono rispondere col rigore delle norme commerciali di ogni danno reale e mediato derivante dal ritardo nell'eseguire il trasporto, oltre la rifusione del danno immediato che si sconta colla perdita parziale o totale del prezzo di trasporto. — C. Roma, 18 gennaio 1887 (*Rass.* 114; *G.* 189, *n.*; *G. it.* I, 1, 249; *F.* I, 385, *n.*; *Fil.* 609; *Annali* 131; *L.* I, 861; *D. C.* 280; *Mon.* 377, *n.*; *Annuario* 324).

6. Il vettore, oltre alla perdita del prezzo di trasporto, non è tenuto al risarcimento del maggior danno derivato se non in quanto questo danno sia provato e si tratti di un danno effettivo, non soltanto possibile.

7. Tale deve ritenersi il danno che il destinatario pretende avergli cagionato il ritardo nel trasporto delle merci, per non aver potuto produrle in una esposizione e per le conseguenti mancate contrattazioni. — C. Torino, 18 febbraio 1889 (*Mon.* 148; *L.* I, 371; *T. gen.* 161; *F.* I, 330; *Cons. comm.* 71; *Annuario* 591).

8. Nel caso di ritardo alla consegna oltre il doppio termine di resa, il vettore deve, oltre il rimborso del prezzo di trasporto, anche il maggior danno che si provasse es-

serne derivato. — A. Milano, 6 maggio 1896 (*Mon.* 608).

Contra. In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, il risarcimento del maggior danno che l'avente diritto provasse essergliene derivato, è sempre dovuto qualunque sia la durata del ritardo medesimo. — C. Torino, 20 maggio 1905 (*G.* 1527, *n.*; *Mon.* 1906, 127).

9. L'indennità consistente nel rimborso totale o parziale del nolo, concessa pel solo fatto del ritardo nel trasporto ferroviario, è caso diverso dall'emenda del maggior danno, del quale si richiede in ogni caso la prova, e la cui azione si prescrive entro sei mesi, giusta l'art. 146 della tariffa ferroviaria. — C. Firenze, 30 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 336; *T. v.* 1900, 55).

10. Per il ritardo nell'esecuzione del trasporto, contemplato dall'articolo, il vettore è tenuto a risarcire i danni effettivamente derivati dal ritardo, quelli cioè dei quali questo fu causa efficiente e non soltanto quelli preveduti o prevedibili al tempo del contratto. — P. Borgosesia, 21 settembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 441, *n.*; *Mon.* 1902, 376, *n.*).

11. Pel maggior danno che la società ferroviaria è tenuta a risarcire, oltre al rimborso del nolo, in caso di ritardo nel trasporto, non è necessario di provare, e ciò in deroga alla legge comune (art. 1227 e 1229 Cod. civ.), che esso fosse prevedibile e conseguenza immediata e diretta del ritardo. — C. Firenze, 23 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 337; *D. C.* 1902, 292; *F.* 1902, I, 387; *T. v.* 1902, 111).

12. I ritardi avvenuti nella riconsegna della merce da parte della ferrovia, comunque occasionati, non possono costituire che una colpa contrattuale, e giammai dar vita ad un'azione nascente da quasi-delitto.

13. L'art. 139 delle tariffe ferroviarie accorda, in caso di ritardo, il risarcimento del danno anche per quel più a cui potesse aumentare, al di là del rimborso del prezzo di trasporto, ma sempre limitato a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dei ritardi avvenuti. — A. Firenze, 7 giugno 1902 (*Annali*, 498).

14. Le società ferroviarie in caso di ritardo nel trasporto sono tenute a rispondere, oltre al rimborso totale o parziale del prezzo di trasporto, non soltanto del danno prevedibile al tempo del contratto ed avente il carattere di conseguenza diretta ed immediata dell'incorso ritardo, ma di qualsiasi danno diretto ed indiretto dal ritardo occasionato e veramente patito dal destinatario, e ciò in deroga alla legge comune. — T. Roma, 24 luglio 1902 (*Riv. univ.* 540; *L.* II, 452).

15. Il danno che in caso di ritardo nel trasporto le ferrovie devono risarcire al mittente, oltre al rimborso del prezzo, è solo il danno preveduto o prevedibile e che di detto ritardo sia conseguenza diretta ed immediata. — C. Torino, 13 giugno 1903 (*Mon.* 1904, 106).

16. Le amministrazioni di strade ferrate rispondono civilmente ed anche penalmente dei ritardi nell'arrivo dei treni. — C. Torino, 23 marzo 1887 (*Mon.* 768; *F.* I, 226; *G. it.* XL, I, 1, 10; *L.* XXVIII, I, 60).

17. La ferrovia non è responsabile per la mancata consegna al destinatario quando dipenda da inesatta indicazione nella richiesta di spedizione. — C. Napoli, 3 febbraio 1888 (*Gazz. P.* 437; *Annuario* 470).

18. Per quanto il soverchio ingombro di carri e di merci nelle stazioni e nei magazzini non possa classificarsi fra i veri e proprii avvenimenti di forza maggiore, pur tuttavia entra nei casi che la legge chiama fortuiti, e come tale esonera la ferrovia dalla responsabilità del ritardo nella riconsegna delle merci. — A. Genova, 14 maggio 1889 (*G. it.* VI, 97; *T. gen.* 370; *Mon.* 666; *Annuario* 595).

19. Quando però l'amministrazione ferroviaria abbia usato ogni diligenza per evitare od attenuare i danni dell'ingombro. — A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 459; *G. it.* VI, 145; *Annuario* 593); A. Firenze, 16 luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 387).

20. In tal caso la responsabilità della ferrovia non viene a rivivere se anche non ebbe ad avvertire il pubblico dell'ingombro verificatosi. — A. Genova, 14 giugno 1889 (di cui al n. precedente).

21. La interruzione nella circolazione dei convogli, causata da soverchio ingombro di merci, è da considerarsi caso di forza maggiore, e sono quindi applicabili gli art. 126 e 128 delle tariffe.

22. Laonde la ferrovia è in obbligo di avvertire i mittenti di tali interruzioni in ordine all'art. 128 delle ricordate tariffe e, in mancanza di tale avviso, è responsabile del danno che si provi da ciò derivato, anche se trattisi di trasporto a tariffa speciale.

23. La mancanza dell'avviso al mittente in caso di interruzione, se fa incorrere la ferrovia nella responsabilità pei danni derivanti da tale ommissione, non le impedisce però di invocare la interruzione del servizio per ottenere il prolungamento dei termini di resa. — A. Torino, 31 ottobre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 41; *F.* 1893, I, 671).

24. L'amministrazione ferroviaria è tenuta ad avvisare il mittente del ritardo del trasporto di merci, a norma dell'art. 128 della tariffa, solo nel caso di vera interruzione del

servizio, e non nel caso di semplice incaglio nei trasporti. — A. Torino, 10 ottobre 1894 (*F.* I, 1, 1260; *G. it.* 1895, I, 1, 44, *n.*; *T. gen.* 1895, 88; *Mon.* 1895, 149; *L.* 1895, I, 888).

25. Le ferrovie non rispondono del ritardo nei trasporti di merci quando lo dimostrino proveniente da eccessivo ingombro di treni nella stazione di arrivo, deficiente al bisogno. — P. Pianezza, 5 dicembre 1901 (*G.* 1902, 1866, *n.*).

26. Non costituisce caso di forza maggiore che esoneri la ferrovia dalla responsabilità pel ritardo nella riconsegna delle merci affidatile pel trasporto la eccessiva strettezza di uno scalo ferroviario e il conseguente ingombro delle merci. — T. Genova, 20 febbraio 1902 (*Mon.* 416).

27. Per far luogo al rimborso della totalità della tassa di porto è necessario che il ritardo sia durato il doppio del termine fissato per la resa della spedizione, e non basta che il tempo impiegato nel trasporto sia doppio di quello stabilito per la riconsegna. — A. Firenze, 16 luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 887); A. Milano, 10 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 415).

28. Perchè il vettore sia tenuto a risarcire i maggiori danni derivanti dal ritardo nel trasporto non è necessario che questo ritardo sia durato il doppio del termine di resa. — T. Milano, 17 novembre 1890 (*Mon.* 1891, 186).

29. Nella durata del ritardo, per cui si può far luogo alla integrale restituzione del prezzo di trasporto, non va computato il termine utile stabilito per la resa delle cose trasportate. Onde se cotesto termine era di 8 giorni e il tempo impiegato fu invece di giorni 19, non è dovuto il rimborso dell'intiero prezzo di trasporto, ma solo di una parte di esso proporzionata al ritardo, che nel caso sarebbe di soli 11 giorni. — C. Firenze, 8 luglio 1890 (*F*, 1891, I, 121).

30. Perchè il vettore perda, a norma dell'articolo, tutto intero il prezzo di trasporto, basta che il ritardo propriamente detto abbia avuto una durata eguale al termine di resa, che cioè la merce si riconsegni al destinatario dopo un periodo di tempo doppio di quello fissato. — P. Borgosesia, 21 settembre 1901 (cit. al n. 10).

31. Nei trasporti ferroviari l'espressione *termine di resa* equivale a *termine di riconsegna* ed ambedue stanno a significare il tempo convenuto o di uso per la esecuzione del contratto.

Per stabilire la durata del ritardo agli effetti del risarcimento del danno, nel calcolo dei termini di resa debbono essere inclusi il giorno di arrivo e quelli festivi cadenti in partenza o in arrivo. — C. Roma, 18 dicembre 1903 (*F.* 1904, I, 75, *n.*; *G. it.* 1904, I, 5; *G.* 1904, 215, *n.*; *L.* 1904, 528).

32. Per determinare la durata del ritardo, agli effetti di fissare la parte di prezzo del trasporto a restituirsi dall'amministrazione ferroviaria, non deve calcolarsi il termine utile per la riconsegna. — C. Torino, 16 aprile 1905 (*G.* 694, *n.*; *Mon.* 849); Id., 25 aprile 1905 (*G.* 695, *n.*; *Mon.* 882; *G. it.* I, 1, 784; *D. C.* 720).

33. Nei rapporti del pubblico i termini della resa sulle varie linee in servizio cumulativo riguardano la intera percorrenza, e non si ammettono reclami per i ritardi sulle singole linee, potendo il ritardo dell'una sempre compensarsi colla maggiore celerità dell'altra.

34. Trattandosi di spedizione fatta a piccola velocità con tariffa speciale e senza assicurazione di valore, le conseguenze del ritardo nella esecuzione del trasporto sono determinate rispetto alla ferrovia nella perdita parziale o totale del prezzo di trasporto.

35. Il Codice di commercio non riconosce il diritto di abbandonare al vettore le cose trasportate per cagione di ritardo o di avaria. — C. Roma, 28 giugno 1890 (*L.* II, 253; *D. it.* 418; *Riv. univ.* 286; *Mon.* 718; *Cons. comm.* 196; *T. gen.* 591; *D. C.* 907).

36. Sebbene l'art. 7 delle tariffe speciali, senza distinzioni o restrizioni di sorta, in qualunque caso di ritardo limiti l'obbligo dell'amministrazione ferroviaria al rimborso od abbuono parziale o totale del prezzo di trasporto, e così non escluda neppure il caso della inosservanza delle condizioni normali del contratto, non potrebbe tuttavia esonerare dalla responsabilità del danno quando si trattasse di ritardo doloso o derivante da colpa *lata* da equipararsi al dolo.

37. La limitata responsabilità di cui al citato art. 7 in tanto ha luogo in quanto vi abbia colpa; onde cessa allorchè il ritardo sia stato cagionato da caso fortuito o da forza maggiore. — C. Firenze, 8 luglio 1890 (*F.* 1891, I, 121).

38. La limitazione di responsabilità ammessa a favore delle ferrovie dall'art. 7, all. *E*, della legge 27 aprile 1885, pel ritardo incorso in trasporti a tariffa speciale, si applica anche ed a maggior ragione ai trasporti effettuati gratuitamente.

39. In tal caso, e quand'anche siano trascorse altre quattro settimane dal termine di resa senza che questa sia avvenuta, il destinatario non ha diritto di ritenere come perduta la merce e di richiederne all'amministrazione il valore a termini dell'art. 140 delle tariffe generali. — A. Milano, 9 dicembre 1890

(*Mon.* 1891, 188; *G. it.* 1891, II, 196; *T. gen.* 1891, 155).

40. Il ritardo nella consegna, per parte della ferrovia, della ricevuta di spedizione, non può dar luogo di per sè solo a risarcimento di danni, quando la ferrovia, non ostante il tardivo rilascio di quella ricevuta, la quale fa prova del contratto, abbia dato esecuzione al trasporto.

41. Il termine di 24 ore per le operazioni di carico, stabilito dall'art. 69 delle tariffe, è applicabile quando il carico è eseguito dai mittenti, non già quando sia eseguito dalla ferrovia; in quest'ultimo caso il termine di resa si calcola dal dì della consegna della merce nel suo complesso, senzachè possa scindersi nelle varie parti che concorrono a costituirlo. — A. Torino, 31 ottobre 1892 (cit. al n. 21).

41 *bis.* Nel termine di resa delle merci a cui ha diritto l'amministrazione ferroviaria deve comprendersi anche il giorno dell'arrivo della merce. — P. Borgosesia, 21 settembre 1901 (cit. al n. 10).

42. Per determinare la misura della responsabilità dell'amministrazione nel caso di ritardo alla resa, nei trasporti a piccola velocità sulle reti ferroviarie, secondo che sia stato o no raggiunto un termine doppio del legale, non si debbono raddoppiare anche i giorni festivi e il giorno di arrivo, giacchè questi non fanno parte del termine utile alla resa. — C. Torino, 7 luglio 1902 (*G. it.* I, 1, 816; *Mon.* 862; *F.* I, 1379).

43. Nel computo del termine di resa per le spedizioni a mezzo di ferrovia, all'effetto di stabilire la responsabilità dell'amministrazione in caso di ritardo, devesi calcolare il tempo accordato tanto per le operazioni in partenza, quanto per quelle in arrivo. — C. Torino, 15 settembre 1902 (*D. C.* 1903, 419; *Mon.* 1903, 290, *n.*; *G.* 177, *n.*).

44. Nel computo dei termini di resa per le spedizioni a grande velocità devono calcolarsi le ore 18 concesse dall'art. 57, all. *D*, per le operazioni in partenza agli effetti della responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per il ritardo. — C. Torino, 12 gennaio 1903 (*G.* 480, *n.*; *G. it.* I, 1, 174 *n.*; *F.* I, 864, *n.*; *Mon.* 121; *L.* 1903, I, 763, *n.*).

45. Il termine di resa stabilito dall'art. 70 delle tariffe si deve calcolare in modo unico tanto per stabilire il momento in cui il vettore deve eseguire la riconsegna della merce al destinatario, quanto per determinare la durata del ritardo agli effetti di commisurarne l'abbuono del prezzo di trasporto, e quindi, per stabilire l'entità del ritardo complessivo, si devono computare il giorno d'arrivo ed il giorno festivo cadente in arrivo. — C. Torino, 24 gennaio 1903 (*F.* I, 1265, *n.*; *G.* 515, *n.*).

46. Del danno risentito dal destinatario per il ritardo frapposto ad opera del raccomandatario alla riconsegna della merce, i proprietari, armatori e noleggiatori delle varie navi che ne hanno eseguito il trasporto, ove sia esclusa la loro solidarietà, rispondono in ragione della quantità della merce da ciascuno di essi rispettivamente dovuta, e del tempo per cui ne fu ritardata la consegna. — C. Firenze, 16 marzo 1893 (*T. v.* 286; *Giur.* 241; *Annali*, 277; *G. it.* I, 1, 1233).

47. Benchè risulti che la merce non sia stata prontamente consegnata al destinatario appena giunta alla stazione d'arrivo e da lui richiesta, pure non può l'amministrazione ferroviaria essere tenuta responsabile delle avarie e dei deterioramenti patiti dalla merce per la sua prolungata giacenza in stazione, quando la consegna sia stata fatta entro i termini di resa stabiliti dalle tariffe. — A. Genova, 30 aprile 1895 (*T. gen.* 427; *Ann. crit.* II, 117).

48. Per avere diritto a restituzione del prezzo di trasporto ed alla indennità per ritardata consegna del bagaglio il viaggiatore deve provare il ritardo e la protesta fatta.

Non equivale a riserva o protesta l'avere il viaggiatore ritenuto lo scontrino con l'annotazione fatta dal vettore del collo mancante all'arrivo.

La ferrovia può rifiutare la consegna del bagaglio fuori la stazione all'incaricato del proprietario senza la esibizione dello scontrino; ma il proprietario non ha diritto a reclamo se, a sua richiesta, la ferrovia fece la riconsegna all'incaricato di lui. — C. Firenze, 9 maggio 1895 (*F.* I, 981; *T. v.* 409, *Ann. crit.* II, 188; *G. it.* I, 1, 888).

49. Avvenuto l'arrivo delle merci nel luogo di destinazione, con lo svincolo di esse e con la restituzione del bollettino di consegna, il contratto di trasporto è completo.

Perciò, se dopo adempiuto tali pratiche, per negligenza del servizio ferroviario il destinatario non può ritirare le merci, alla società delle ferrovie non è lecito invocare il termine di resa per sfuggire alla condanna del pagamento dei danni per il ritardo e alla responsabilità come depositario. — C. Firenze, 20 aprile 1897 (*G. it.* I, 1, 859).

50. Il commissionario per la spedizione è responsabile dei danni verso il destinatario pel ritardo a ritirare dalla ferrovia la merce e a conservargliela; ed è incensurabile il convincimento in proposito del magistrato, che ritiene esser la negligenza del vettore la causa del danno.

Non si potrebbero in tale caso applicare le tariffe speciali dei trasporti per ferrovia, per addebitare il ritardo alla stessa, senza la dimostrazione di averne fatta espressa domanda lo speditore nella richiesta di spedizione.

51. Nel caso del ritardo alla consegna il destinatario non può rifiutare la merce e chiedere il risarcimento dei danni, senza che al riguardo trovino applicazione le norme delle tariffe ferroviarie. — C. Napoli, 17 gennaio 1898 (*Gazz. P.* 317; *D. e G.* 304; *F. nap.* 119; *Cons. concil.* 204).

52. La società delle ferrovie mediterranee è sempre tenuta di regola ad eseguire tutti i trasporti dei quali è richiesta; e solo eccezionalmente è esonerata in caso di forza maggiore o in caso che il materiale rotabile che essa società ebbe in consegna dal Governo ed i successivi aumenti rimessile dalla Cassa patrimoniale non bastino ai bisogni ordinari del traffico; del che tutto sta la prova a suo carico. — A. Casale, 21 giugno 1898 (*G.* 884, *n.*; *Cons. comm.*, 263; *T. gen.* 663.

53. La società ferroviaria che nelle 36 ore successive alla domanda non abbia fornito al richiedente i vagoni richiestile, è tenuta ai danni e non solo alla restituzione delle cinque lire ricevute in deposito per ciascun vagone, a tenore dell'art. 106 delle tariffe e condizioni di trasporto, a meno di provata assoluta impossibilità. — C. Torino, 21 dicembre 1899 (*F.* 1900, I, 587, *n.*); A. Genova, 21 dicembre 1903 (*F.* 1904, I, 289, *n.*).

54. Non incorre in responsabilità civile l'amministrazione ferroviaria che si rifiuti o ritardi di fornire, nel termine di 36 ore, i vagoni vuoti richiesti da un privato per un determinato trasporto. — C. Firenze, 15 gennaio 1903 (*G. it.* I. 1, 105, *n.*; *Mon.* 226; *D. C.* 370; *F.* I, 903); C. Torino, 17 aprile 1905 (*F.* I, 634, *n.*).

55. La somministrazione dei carri ai privati è una prestazione speciale, regolata con disposizioni di carattere amministrativo dagli art. 106 e 107 delle tariffe, i quali ne determinano tutte le conseguenze, e fra queste non essendo quella del risarcimento dei danni, non si può comprendervela. — C. Napoli, 22 gennaio 1906 (*F.* I, 216, *n.*).

56. L'armatore risponde verso i passeggieri dei danni derivati loro da grave ritardo subito nel viaggio, in dipendenza di vizi di costruzione della nave. Non vale ad escludere tale responsabilità la clausola stampata nel biglietto della società di navigazione, colla quale si dichiara che il passeggero non ha diritto ad indennità per i ritardi; dovendosi tale patto riferire ai modici ritardi che si verificano ordinariamente in un viaggio di qualche importanza. — A. Genova, 30 dicembre 1899 (*T. gen.* 1900, 28; *L.* 1900, I, 266; *D. mar.* 1900, 45).

57. È *ex contractu* l'azione contro il vettore per danni di colposo ritardo nella riconsegna della cosa trasportata. — C. Torino, 6 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 145).

58. L'azione di danno che spetta all'utente delle ferrovie per trasporto di cose e basata sul ritardo frapposto dalle stesse ferrovie, ha sempre carattere di azione contrattuale anche se si tratti di ritardi numerosi e considerati nel loro risultato complessivo di screditare l'utente di fronte alla sua clientela, ed allora soltanto potrebbe rivestire carattere di azione aquiliana, che si desse la prova che tutti quei ritardi fossero la conseguenza di un sistematico proposito di nuocere da parte degli agenti ferroviari. — C. Firenze, 26 gennaio 1903 (*Mon.* 227).

59. Le società ferroviarie nei contratti di trasporto rispondono del fatto dei proprii dipendenti, e quindi del danno in caso di ritardo nell'esecuzione. — A. Catania, 5 aprile 1902 (*G. cat.* 121, *T. gen.* 510).

60. Se non risulta dalla lettera di vettura che la richiesta di spedizione fosse presentata per l'applicazione della tariffa speciale, deve ritenersi che la spedizione si sia fatta con le tariffe generali, e quindi la società delle ferrovie deve rispondere dei danni derivanti dalla ritardata, ingiustificata consegna. — A. Roma, 7 luglio 1902 (*T. rom.* 461).

61. L'amministrazione ferroviaria è obbligata a rendere le merci a destinazione nei termini stabiliti dall'art. 71, all. *D*, alla legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie, e soltanto il caso fortuito o la forza maggiore, ma non anche la mancanza dei sufficienti mezzi di trasporto, vale a scusare il ritardo. — C. Torino, 1° luglio 1902 (*G.*1903, 424, *n.*).

62. È giudizio di fatto incensurabile il ritenere, alla stregua delle risultanze delle prove raccolte in atti, che il ritardo non è da addebitarsi al vettore, ma al mittente che trascurò la consegna. — C. Torino, 27 giugno 1904 (*G.* 1328).

Articolo 404.

Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità sino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente

determinato, che deve essere stabilito per ciascun collo se la cosa è divisa in colli.

La limitazione della responsabilità non ha effetto, se il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura stabilita.

Articolo 405.

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo o nel tempo della riconsegna. Il prezzo corrente si determina secondo le disposizioni dell'art. 38, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del Codice civile.

La misura del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore, consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina secondo le particolari circostanze del fatto. (*396, 425 G.*).

1. La limitazione di responsabilità stabilita pei trasporti a tariffa speciale non ha luogo quando l'avaria dipenda da dolo o colpa lata. — C. Napoli, 15 novembre 1893 (*Mon.* 1894, 652).

2. In caso di perdita delle cose trasportate, il vettore, oltre al rimborso del prezzo delle cose stesse calcolate secondo l'art. 405 Cod. comm., e 160 dell'all. *D*, della legge 27 aprile 1885, sulle convenzioni ferroviarie, non è tenuto ancora al risarcimento dei danni se non quando la perdita sia derivata da dolo o da manifesta negligenza. — C. Torino, 19 aprile 1902 (*G.* 1505, *n.*).

3. In caso di controversia col vettore sul prezzo del trasporto il destinatario ha facoltà, non obbligo, di pagare la somma che crede dovuta e di depositare la differenza in più dal vettore pretesa per il rilascio delle merci trasportate. Quindi, se esso destinatario non si vale di sua facoltà e il vettore perciò non gli rilascia le merci, e se in seguito sia giudicato che non aveva diritto il vettore al maggior supplemento di prezzo, deve essere condannato ai danni per il non effettuato rilascio delle merci suddette. — C. Torino, 31 dicembre 1898 (*Giur.* 1899, 218, *n.*; *Mon.* 1899, 128; *D. C.* 1899, 309).

4. Quando la ferrovia si rifiuta di riconsegnare le merci trasportate al consegnatario, perchè questi non intende pagare ciò che non ritiene dovuto, nè depositare la differenza, il ritardo che ne consegue è prodotto da quella manifesta negligenza che, anche nei trasporti a tariffa speciale, dà luogo al maggior risarcimento, secondo gli art. 1227 e 1229 Codice civile. — A. Torino, 28 dicembre 1903 (*G.* 1904, 679, *n.*).

5. Gli art. 405 e 411 per cui il destinatario della merce perduta o danneggiata può domandare all'ultimo vettore il risarcimento dei danni in base al prezzo corrente nel luogo della riconsegna, sono applicabili ai trasporti internazionali, anche se manchi un servizio cumulativo regolato da apposite convenzioni.

6. Il patto stipulato dal mittente in deroga alle norme dell'art. 405 circa la misura del risarcimento dovuto al vettore in caso di perdita o di avaria, è perfettamente valido e vincola ad osservarlo così il destinatario come i vettori successivi, purchè stipulati in conformità agli art. 416 Codice comm., all. *D*, alla legge 27 aprile 1885, e 85 della convenzione internazionale di Berna. — C. Torino, 22 novembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 76; *F.* 1903, I, 606; *G.* 1903, 405, *n.*).

7. La responsabilità del vettore in caso di perdita od avaria delle cose trasportate, si risolve nel solo obbligo di risarcire il valore. — C. Firenze, 5 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 608).

8. Il massimo limite di danno dovuto dal vettore in caso di ritardo, se non ricorra dolo o manifesta negligenza, è dato dal prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della presunta riconsegna. — C. Torino, 27 ottobre 1905 (*Mon.* 1906, 126, *n.*).

—

Articolo 406.

Il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non gli siano stati dichiarati, ed in caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del valore denunciato. (*395 G,; 96 N.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *La dichiarazione del valore nel contratto di trasporto* (*D. e G.* 1900, XV, 297. — Id., *Diritto ferroviario — Rivista critica di giurisprudenza*, III: *Trasporto per ferrovia di oggetti preziosi, numerario e titoli di credito* (*Archivio* LXII, 154).

1. La disposizione dell'art. 406 non è applicabile agli albergatori per il trasporto dei bagagli dei viaggiatori dalla stazione all'albergo. — A. Milano, 19 ottobre 1886 (*Rass.* IV, 164; *Annali* XXI, 7; *F.* XII, I, 110; *L.* XXVII, 1. 129; *G. it.* XXXIX, II, 897); C. Torino, 26 aprile 1887 (*G.* 585; *Mon.* 870; *L.* II, 659; *T. v.* 588; *Annuario* 826; *Rass.* 168; *F.* I, 1145; *Annali* 470).

2. La dichiarazione di valore è elemento essenziale del contratto di trasporto del numerario, degli oggetti preziosi e dei titoli di credito, nè da essa può quindi indursi l'esistenza del distinto e diverso contratto di assicurazione. — A. Venezia, 22 luglio 1898 (*F.* I, 1410, *n.*; *T. v.* 470; *D. m.* 1899, 82, *n.*).

3. Chi spedisce per ferrovia effetti preziosi o considerati come tali senza uniformarsi alle condizioni stabilite nelle tariffe, non ha altro diritto, in caso di smarrimento, che al rimborso del loro valore come merce comune. — A. Genova, 14 gennaio 1904 (*D. C.* 240).

4. Nel caso di ritardo nella riconsegna di merci spedite come campioni, l'amministrazione delle ferrovie non risponde dei danni inerenti alla materia speciale dei campionari, quando lo speditore non ne abbia enunciato il valore, nè pagata la tassa relativa stabilita per gli oggetti preziosi. — A. Genova, 26 febbraio 1904 (*D. C.* 561).

Articolo 407.

Dopo l'arrivo delle cose trasportate o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose stesse e della lettera di vettura. (*405 G.*).

Bibliografia: V. Bruschettini a pag. 454, Manara sotto l'art. 390, e Ribera sotto l'art. 896.

1. Il proprietario della merce che non figura nè come mittente, nè come destinatario, può tuttavia legittimamente spiegare azione contro la ferrovia per risarcimento dei danni, quando l'azione stessa sia promossa di concerto col destinatario. — A. Roma, 28 marzo 1889 (*G. it.* VI, 71; *Annuario* 587).

2. Avvenuto lo svincolo della merce il mittente della medesima non ha più azione personale, in dipendenza di quel contratto di trasporto, contro la ferrovia, e quindi le sue domande in giudizio, se non vengono avanzate per mandato esplicito del destinatario o per avvenuta cessione, debbono essere respinte. — A. Genova, 14 maggio 1889 (*Annuario* 589; *T. gen.* 870; *G. it.* VI, 67; *Mon.* 666).

3. Nel contratto di trasporto eseguito a mezzo della ferrovia il destinatario che abbia rifiutato la merce non ha più diritto di proporre contro il vettore le azioni dipendenti dal trasporto medesimo. — A. Milano, 11 febbraio 1890 (*Mon.* 288; *Fil.* 211); A. Casale, 18 aprile 1890 (*G. cas.* 244).

4. Il destinatario di una spedizione perduta, e perciò non svincolata, non ha diritto di agire in proprio nome contro la ferrovia per il risarcimento del danno.

5. La circostanza che il destinatario sia proprietario della merce e possegga la ricevuta di spedizione, non ha alcuna influenza nei rapporti colla ferrovia, la quale deve riconoscere soltanto l'avente diritto a disporre della spedizione medesima. — A. Firenze, 10 maggio 1890 (*D. C.* 741; *F.* I, 727).

6. Compiuto il trasporto coll'arrivo della merce al luogo di destinazione, o decorso il tempo nel quale essa avrebbe dovuto arrivare, senza che del diritto di contrordine abbia il mittente fatto uso, spetta al destinatario lo esercizio di tutte le azioni derivanti dal contratto di trasporto, compresa quella di risarcimento, la quale non è, come

quella relativa alla consegna della merce, condizionata allo svincolo doganale della merce stessa. — C. Roma, 28 giugno 1890 (*L.* II, 258; *D. C.* 907; *D. it.* 418; *Riv. univ.* 286; *Mon.* 718; *Cons. comm.* 196; *T. gen.* 591).

7. L'azione contro il vettore può intentarsi dallo speditore ancorchè la merce sia stata già rimessa al destinatario, sempre quando la ricevuta di spedizione sia stata sempre presso lo speditore o l'abbia riavuta dal destinatario a comprova dell'accordo comune in ordine alla intentata azione. — C. Torino, 15 ottobre 1890 (*G.* XXVII, 718; *D. C.* IX, 82).

8. Quando le qualità di mittente e di destinatario si confondono in una medesima persona, non può negarsi alla stessa l'esercizio delle azioni derivanti dal contratto di trasporto pel fatto ch'essa non abbia svincolato la spedizione e non abbia quindi la disponibilità della merce. — A. Milano, 17 dicembre 1890 (*T. gen.* 1891, 62; *G. it.* 1891, II, 168; *D. it.* II, 4).

9. Compete al mittente l'azione contro il vettore per le perdite parziali e i guasti delle cose spedite, anche dopo seguita la consegna al destinatario, non ostante la facoltà che acquista costui di esercitare da quel momento la stessa azione.

Le convenzioni ferroviarie non hanno in tal parte derogato dal diritto comune. — C. Torino, 8 luglio 1894 (*G. it.* I, 1, 954).

10. L'azione contro il vettore per la perdita o l'avaria, quando il trasporto abbia avuto il suo compimento, non appartiene al destinatario se non per delegazione del mittente, e quindi può esercitarsi anche dal mittente stesso nel proprio interesse. — C. Torino, 8 luglio 1894 (*G.* 518, *n.*; *D. C.* 680; *F.* I, 1, 998; *Mon.* 814).

11. Le convenzioni ferroviarie e le tariffe relative devono interpretarsi ed applicarsi in modo da non contrastare colle norme generali, ed in ispecie con quelle del Codice di commercio.

12. Così, non ostante l'art. 188 della tariffa, non può negarsi al destinatario il diritto di reclamare anche prima dello svincolo, ossia prima d'avere la merce in suo potere ed appena giunta questa a destinazione. — C. Torino, 5-16 marzo 1897 (*G.* 454; *G. it.* I, 1, 330; *L.* I, 620, *n.*; *D. C.* 550; *Ann. crit.* I, 42, *n.*; *F.* I, 1230, *n.*).

13. Dopo il ritiro della merce da parte del destinatario, tutte le azioni nascenti dal contratto di trasporto spettano esclusivamente al destinatario, e ciò anche quando la merce ritirata sia, per avaria o perdita, minore di quella spedita. — A. Venezia, 22 luglio 1898 (*F.* I, 1410, *n.*; *T. v.* 470; *D. m.* 1899, 82).

14. Il destinatario, finchè non ha proceduto allo svincolo della merce, non può esercitare le azioni derivanti dal contratto di trasporto ancorchè detentore della ricevuta in partenza. — C. Napoli, 31 agosto 1901 (*Annali* 427; *D. C.* XVII, 589).

15. In caso di avaria della merce è il mittente, non già il destinatario, tenuto a sperimentare azione per danni-interessi contro il vettore, se da analoga perizia consti che per colpa di costui sia la merce medesima giunta al suo destino in cattive condizioni. — C. Napoli, 16 gennaio 1902 (*D. e G.* XVII, 858).

16. Nello esperimento delle azioni derivanti dal contratto di trasporto, nulla osta che il mittente si associ al destinatario che ha in tutto o in parte ritirata la merce. — A. Venezia, 16 aprile 1902 (*T. gen.* 686; *T. v.* 778).

17. Per le azioni dipendenti dal contratto di trasporto il mittente può sostituirsi al destinatario ogni qualvolta quest'ultimo si sia rivolto contro di lui per la mancata esecuzione della dovuta consegna.

Epperò non solo il destinatario, ma anche il mittente può esercitare tutti i diritti che derivano dal contratto di trasporto, e ciò anche quando il destinatario abbia ritirata la merce senza riserve. — C. Torino, 31 agosto 1904 (*G.* 1568, *n.*; *Mon.* 1905, 824, *n.*).

V. sotto l'art. 396, n. 8, 11 e 12.

Articolo 408.

Il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate finchè la persona che si presenta a riceverle non adempia le sue obbligazioni.

In caso di controversia, se il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il vettore può ricusare la riconsegna, finchè non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto. (*461 E.; 405 G.*).

Bibliografia: Servi O., *Invio della merce per ferrovia con assegno* (*L.* 1900, II, 588). — Vidari E., *Pagamento dell'assegno per le merci spedite a mezzo ferroviario* (*L.* 1900, II, 372).

1. Il disposto dell'art. 408 concerne solo le controversie con lo stesso vettore, non quelle col mittente, e quindi è legittimo il rifiuto del vettore di consegnare la merce al destinatario quando questi offra un parziale pagamento della somma assegnata dal mittente e il deposito del residuo, che non crede dovuto. — T. Napoli, 27 febbraio 1888 (*Gazz. P.* XXII, 226); C. Napoli, 28 novembre 1888 (*F.* 1889, I, 189; *Mon.* 186; *Gazz. P.* XXII, 414; *D. C.* VII, 267).

2. Il rifiuto della ferrovia di riconsegnare la merce al destinatario se questo non paghi i noli gravanti la spedizione non può far sorgere nel destinatario il diritto al risarcimento dei danni. — C. Napoli, 19 dicembre 1898 (*F.* 1898, 1, 458, *n.*).

V. anche art. 396, n. 11, e art. 405 n. 3 e 4.

Articolo 409.

Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Il destinatario che riceve le cose è obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto secondo la lettera di vettura e per le spese anticipate od assegnate. (*406, 407 G.; 93 N.*).

Bibliografia: V. sotto l'art. precedente.

1. Anche nei trasporti marittimi non si può negare al destinatario il diritto di far verificare, a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate (ancorchè esse non presentino segni esteriori di avaria). — A. Venezia, 6 marzo 1884 (*Rass.* 98, *c*; *Annali* 269; *Annuario* 355; *D. C.* 400, *c*; *Eco* 187, *n.*; *Fil.* X, 188; *F.* I, 1220, *n.*; *G. it.* II, 286; *Mon.* 356, *n.*; *T. v.* 147, *n.*).

2. Ripugna all'essenza del contratto di trasporto che il vettore, quand'anche sia un'impresa di strada ferrata, possa ricusare al destinatario il diritto di verificare la merce prima del ricevimento e del pagamento del prezzo dovuto contro assegno. — A. Venezia, 5 settembre 1884 (*T. v.* 507).

3. La merce spedita contro assegno per ferrovia non può dirsi svincolata all'effetto di obbligare il destinatario al pagamento dell'assegno, se questi, ricevuto l'avviso dell'arrivo in stazione, ha incaricato un'agenzia di trasporti di ritirarla e portargliela al domicilio, dove poi egli si rifiuta di ricevere la merce. — C. Roma, 29 gennaio 1901 (*G. it.* 1, 1, 690; *F.* 1, 580).

—

Articolo 410.

Se il vettore consegna le cose trasportate senza riscuotere le somme dovute a lui, ai vettori precedenti, od al mittente, o senza esigere il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso e rimane responsabile verso il mittente e verso i vettori precedenti per le somme assegnate, salva la sua azione verso il destinatario. (*410, 412 G.*).

1. L'*assegno* di cui si può gravare la merce in trasporto e della cui esazione resta incaricato e responsale l'ultimo vettore all'atto della riconsegna, deve riferirsi unicamente al valore della merce, sia pel prezzo di essa ancora dovuto, sia per le spese di trasporto o per qualsiasi altro titolo del mittente; ma non può mai imporsi dai vettori per altri titoli estranei ed indipendenti dal contratto di trasporto. — A Genova, 4 marzo 1886 (*Rass.* 98; *G. c.* II, 10; *L.* I, 748; *D. C.* 352; *Eco* 73; *Cons. comm.* 88; *Mon.* 94; *Annuario* 470).

2. Pattuitosi che il vettore dovrà riscuotere l'assegno di cui è gravata la merce, sarà responsabile in proprio dell'assegno stesso se non esatto, quando non provi che per forza maggiore o caso fortuito a lui non imputabili non potè esigerlo. — A. Milano, 27 gennaio 1897 (*G.* 346, *n.*; *Mon.* 475; *Ann. critico* 2, 99).

V. anche art. 409 n. 3.

Articolo 411.

Ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore. Si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

Ogni vettore chiamato a rispondere di fatti non suoi ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno secondo la precedente disposizione.

Bibliografia: Perrone F., *Dei trasporti cumulativi nel Codice di commercio e del loro ordinamento nelle leggi ferroviarie* (*Crit. for.* 1891, 97; *Annuario* III, 455). — V. anche Marchesini G., e Tartufari L. sotto l'art. 398.

Applicabilità dell'art. 16. — Apprezzamento 15. — Azione di danni: condizione d'esercizio 1. — Id. id.: Convenuto 5 a 8, 11, 16. — Azione contemporanea contro il primo e l'ultimo vettore 19. — Azione in rilevo 17. — Commiss. di trasporto, 9, 18. — Inapplicabilità dell'articolo 10, 11. — Oggetto dell'articolo 12 a 14. — Proprietario merci: azioni 9. — Solidarietà 2. — Trasporti marittimi 8, 4. — Vettore intermedio 18.

1. Per l'art. 411 Cod. comm., alin., non si richiede che si provi la colpa del vettore perchè il destinatario possa proporre per ritardi nella consegna, perdita od avaria della cosa trasportata, la domanda di risarcimento, ma basta che tale ritardo, perdita od avaria, senz'altro materialmente si verifichi. — T. comm. Venezia, 16 novembre 1888 (*Annuario* 287).

2. Quando due persone siano col proprio fatto colposo concorse a causare il maggior danno della merce, senza che risulti, nè si possa ragionevolmente provare, quale sia la parte di danno arrecato dall'una piuttostochè dall'altra, ne consegue che il danno va riparato solidalmente, e ciò non per l'art. 411 Codice comm., ma pel disposto dell'art. 1156 Codice civile. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Mon.* 225; *L.* II, 666; *Rass.* 88; *Annuario* 847).

3. Anche nei trasporti marittimi non si può negare al destinatario il diritto di rivolgere contro l'ultimo vettore l'azione di risarcimento per danni imputabili ai vettori precedenti. — A. Venezia, 6 marzo 1884 (*Rass.* 98, c; *Annali* 269; *Annuario* 855; *D. C.* 400, c; *Eco* 187, *n.*; *Fil.* X, 183; *F.* I, 1220, *n.*; *G. it.* II, 286; *Mon.* 356, *n.*; *T. v.* 147, *n.*).

4. L'articolo per ciò che riguarda l'azione di risarcimento contro il vettore nei trasporti cumulativi si applica anche ai trasporti per mare. — A. Genova, 29 aprile 1904 (*D. C.* 542).

5. L'azione in risarcimento per danni derivati dal contratto di trasporto resta sempre validamente proposta contro il primo o l'ultimo vettore, anche quando il danno risulti imputabile ad altro vettore intermedio, contro il quale però va salva l'azione in regresso del vettore convenuto. — C. Torino, 11 giugno 1887 (*G.* 686, *n.*).

6. L'azione d'avaria della merce trasportata è sempre rettamente proposta dal destinatario contro l'ultimo vettore, il quale non può liberarsene verso di lui se non provando che l'avaria derivò da caso fortuito o forza maggiore, da vizio della merce stessa o dalla sua natura, o da fatto del mittente o del destinatario, salvo ad esso il diritto di rivolgersi per rimborso contro il vettore che immediatamente lo precedette o contro quell'altro vettore intermedio che provasse responsabile del danno.

7. Non gli varrebbe quindi il provare che l'avaria preesisteva al trasporto da lui effettuato, nè che il carico sia avvenuto a cura del mittente e che la merce era soggetta a dogana, per modo che esso vettore non abbia fatto che trasportare il vagone carico e piombato dalla dogana, senza che sia avvenuta alcuna alterazione nei piombi, semprechè la merce non fosse ancora passata in consegna alla dogana. — A. Torino, 1° luglio 1889 (*G.* 690; *Annali* 1890, 10; *Annuario* 596); C. Torino, 11 luglio 1890 (G. 528; *D. it.* 569; *L.* II, 610).

8. Il mittente il quale fa eseguire il trasposto della merce in servizio cumulativo, ha azione e può esercitare il diritto al risarcimento del danno contro l'una o l'altra ferrovia senza dimostrare che il danno reclamato sia imputabile al fatto di quella contro cui agisce, ed anche nel caso che il danno stesso sia stato cagionato dall'altra. — A. Genova, 20 gennaio 1890 (*T. gen.* 104).

9. Allorchè il commissionario di trasporti, dopo di aver concluso un contratto di tras-

porto, obbligandosi alla responsabilità del buon arrivo, noleggia parte di un piroscafo per eseguire quel trasporto, per le avarie subìte dalla merce in viaggio, il proprietario ha due azioni, l'una verso l'armatore ed il capitano del piroscafo in forza dell'art. 411, l'altra verso il commissionario del trasporto in forza del contratto. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 694; *G.* 1889, 229; *Mon.* 1889, 448; *Annali* 1889, 161).

10. A norma della legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie, il fatto che il trasporto di una merce sia avvenuto sovra un tronco, e la riconsegna della medesima dovesse effettuarsi in una stazione esercita in comune fra le due società ferroviarie Mediterranea e Adriatica, non vale ad attribuire promiscuamente all'una o all'altra, agli effetti dell'art. 411 Cod. comm., la qualità di vettore.

11. Le azioni derivanti da tale trasporto possono quindi proporsi esclusivamente in confronto di quella fra dette società per conto della quale il trasporto venne eseguito. — A. Milano, 17 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 504, *n.*; *Mon.* 1890, 189; *Annuario* 590).

12. L'art. 411, al., del Cod. comm. prevede soltanto il caso di più vettori stretti dal vincolo d'un servizio cumulativo e che abbiano perciò effettuato o fossero stati tenuti ad effettuare un trasporto in base ad un' unica lettera di vettura.

13. Laonde il commissionario di trasporto che ha contrattato col vettore in nome proprio non può considerarsi come primo vettore, ma bensì come mittente, e perciò egli soltanto avrà azione verso il vettore o i vettori che si assunsero il trasporto. — C. Torino, 28 febbraio 1890 (*G. it.* I, 1, 246, *n.*; *L.* I, 620, *n.*; *F.* I, 279; *G.* 479, *n.*; *T. gen.* 200; *Mon.* 298).

14. L'art. 411 disciplina il caso nel quale i diversi vettori che presero parte al trasporto siano fra loro collegati in servizio comune od abbiano acceduto al primitivo contratto, per modo che tutto il trasporto abbia avuto luogo in ordine ad un'unica lettera di vettura, e non il caso nel quale il trasporto sia stato effettuato da diversi vettori con distinti contratti e separate polizze. — A. Milano, 17 dicembre 1890 (*G. it.* XLIII, II, 168; *T. gen.* 1891, 62; *D. it.* II, 4).

15. Il giudizio del magistrato di merito il quale, apprezzando i fatti e i documenti della causa, dichiara che, nonostante l'avvenuto trasbordo delle merci da una su altra nave e nonostante la creazione di una nuova polizza di carico, non si dà vita ad un nuovo contratto di trasporto distinto e staccato dal primo, ma si ha una pura e semplice continuazione del medesimo, e che però nei rapporti col destinatario il contratto è cumulativo, è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.

16. In conseguenza in caso di perdita della merce per colpa degli stivatori, il destinatario ha diritto, in base all' art. 411 Codice commerciale, a chiedere il risarcimento così in confronto del primo come del secondo vettore. — C. Firenze, 30 giugno 1898 (*T. v.* 598; *L.* II, 768; *Giur.* 386).

17. Il primo vettore ricercato dal destinatario per ammanco di merce, se agisce contro l'ultimo vettore per essere manlevato, deve provare che quando la merce fu consegnata a quest' ultimo si trovava in buone condizioni. — T. Genova, 19 febbraio 1895 (*T. gen.* 200).

18. Non può qualificarsi vettore intermedio, a senso e per l'effetto dell'art. 411, chi, dopo compiuto un primo trasporto di spedizione da parte di altro vettore, riceve ed accetta l'incarico di svincolare la merce trasportata e di rispedirla in ritorno con nuova polizza, epperò risponde dello svincolo effettuato e della prima polizza da lui liberata, e ciò come mandatario, senza che possa invocare il ricevimento della merce senza protesta per parte del destinatario al termine del secondo trasporto da lui eseguito. — A. Torino, 22 aprile 1895 (*G.* 451; *Ann. critico* 11, 116).

19. L'articolo non esclude che la domanda di risarcimento possa proporsi contemporaneamente contro il primo e contro l'ultimo vettore. — A. Torino, 24 febbraio 1905 (*G.* 148, *n.*; *L.* 882; *Mon.* 689).

V. anche art. 398 n. 7, art. 400 n. 1 e art. 405 n. 5.

Articolo 412.

Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti. (*409 G.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Il privilegio del vettore sulle cose trasportate* (*T. sic.* 1901, 242).

1. Chi anticipa somme sovra merci da spedire e le spedisce in suo nome ha privilegio sulla merce spedita per garanzia delle somme anticipate senza che il destinatario possa opporgli di aver già in tutto od in parte soddisfatto il prezzo della merce.

2. Tale contratto non è di vero pegno, ma solo di garanzia, che si esercita col privilegio del vettore, epperò non è necessario debba risultare per iscritto.

3. Ove l'anticipazione sia fatta all'estero, deve applicarsi la legge del luogo per istabilire la validità della garanzia, ancorchè la contesa venga agitata davanti a magistrati italiani. — A. Venezia, 8 marzo 1885 (*T. v.* 586, *c*).

4. Il privilegio per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto durando soltanto sino alla consegna delle cose trasportate al destinatario, egli è da intendersi che in una continuazione di trasporti il privilegio pei crediti relativi a ciascuna consegna viene perdendosi immediatamente col fatto stesso della consegna per una tacita rinuncia implicita, per un volontario spoglio del suo privilegio, che nell'atto della consegna va facendo il vettore. — A. Milano, 21 dicembre 1885 (*Rass.* 107, *n.*; *Mon.* XXVII, 284, *n.*; *L.* XXVI, II, 241; *D. C.* IV, 895).

5. Il vettore non ha privilegio sulle cose trasportate che per il pagamento dei crediti dipendenti dal loro trasporto, non per quelli derivanti da altri trasporti precedentemente eseguiti. — A. Genova, 25 novembre 1890 (*T. gen.* 1891, 78; *F.* 1891, I, 1168; *Mon.* 1891, 848); A. Milano, 27 febbraio 1891 (*Mon.* 346; *T. gen.* 249; *Cons. comm.* 202).

6. Il vettore mantiene pel suo credito, dipendente dal contratto di trasporto, il privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario, ma non più dopo tale consegna, e tanto meno quando siano trascorsi tre giorni dalla medesima. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*D. C.* X, 79; *L.* 1892, I, 278).

7. L'assuntore di trasporti anche solo da un punto ad altro della stessa città, non ha il privilegio come mandatario in base all'articolo 362 del Codice di commercio, ma quello come vettore nei limiti dell'art. 412.

8. Se i varii trasporti eseguiti non dipendono da unica commissione data, ma rappresentano contratti distinti, il privilegio non può farsi valere per tutte le merci in varie volte trasportate, sopra quelle che sono ancora presso di lui per l'ultimo trasporto, ma sopra queste non può gravare che il privilegio per il trasporto di esse. — A. Torino, 27 luglio 1898 (*G.* 526).

9. Il vettore, che detiene ancora le merci trasportate e sulle quali ha privilegio, non è tenuto a rimetterle al committente, e, in caso di suo fallimento, al curatore, se non è pagato del suo credito privilegiato. — A. Torino, 27 luglio 1898 (*G.* 526).

10. Il privilegio, di cui all'articolo, sorge al momento della consegna della merce e sussiste anche se il trasporto non venga eseguito, epperò opera anche per le tasse di sosta e deposito maturatesi su merce colpita da sequestro conservativo alla stazione di partenza, senzachè valga eccepire che la merce rimase giacente in stazione per fatto del custode giudiziario, il quale avrebbe potuto trasportarla altrove. — C. Roma, 8 giugno 1902 (*F.* I, 810 *n.*; *L.* II, 400; *G. it.* I, 1, 720; *Mon.* 868; *G.* 1417 *n.*).

V. art. 349 n. 85 e art. 362 n. 4 e 20.

—

Articolo 413.

Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne verificare lo stato ed ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore, osservando le forme stabilite nell'art. 71.

Se non vi è controversia, il vettore per ottenere il pagamento dovutogli può procedere secondo le disposizioni dell'articolo 363. (*85 I.; 454, 455 E.; 106 F.; 407 G.; 94 N.; 193 P.; 222 S.*).

1. Autorizzato il commissionario di trasporti a vendere la merce, a norma dell'articolo 413, esso deve rendere conto del ricavo, comprendendo in questo la maggiore spesa per la giacenza della merce. — A. Genova, 31 maggio 1887 (*L.* II, 346).

2. La ferrovia è responsabile in caso di avaria, per mancata sollecitudine nella vendita della merce rifiutata per ritardata riconsegna e facilmente deperibile. — A. Roma, 28 marzo 1889 (*G. it.* VI, 71; *Annuario*, 592).

3. *Contra:* La vendita delle cose soggette a

deterioramento e state rifiutate dal destinatario, o delle quali il destinatario sia irreperibile, costituisce una mera facoltà non un obbligo della ferrovia che ha eseguito il trasporto. — C. Roma, 28 giugno 1890 (*D. C.* 908; *L.* II, 258; *D. it.* I, 418; *Riv. univ.* 286; *Mon.* 718; *Cons. comm.* 196; *T. gen.* 591).

4. Il deposito delle cose trasportate, a norma dell'art. 413, è misura di mera conservazione, che deve cessare appena il destinatario si presenti per ritirare la merce. — A. Lucca, 18 ottobre 1895 (*F.* I, 1314; *L.* 1896, I, 46; *D. C.* 1896, 69); C. Firenze, 16 marzo 1896 (*D. C.* 574).

5. Non è contrario allo spirito dell'articolo la nomina di un curatore alle merci di quei destinatari che non si trovano nel porto di rilascio della merce al limitato scopo di provvedere alla conservazione delle merci stesse. — T. Genova, 20-27 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 10).

—

Articolo 414.

Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo alla riconsegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Qualora si provi che il danno sofferto è superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Se la responsabilità del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 400 e 403, non vi è luogo a pena. (*398, 399 G.*).

Articolo 415.

Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia l'azione contro il vettore per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto ed il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna al vettore e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno, e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento. (*84 I.; 462 E.; 105 F.; 408 G.; 93, 746 N.; 189 P.; 219 S.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Una quistione sull'art. 415 del Codice di commercio* (*D. C.* XIX, 201. — Id., *La riconsegna delle merci e la firma di ricevuta* (*T. v.* 1904, 245). — Diligenti A., *Il ritiro senza riserva della merce ritardata nel trasporto per ferrovia e la protesta anteriore* (*G. it.* 1893, I, 2, 40). — Faggella G., *La convenzione internazionale di Berna 14 ottobre 1899, relativa ai trasporti ferroviarii internazionali, in rapporto all'art. 415 del Codice di commercio e agli articoli corrispondenti dei Codici stranieri, per quanto riguarda l'azione del destinatario contro il vettore per le avarie delle merci trasportate* (*Cons. comm.* 1901, 321). — Lumbroso G., *Una questione sull'articolo 415. Inapplicabilità delle tariffe speciali quando l'amministrazione ferroviaria sia in dolo o in colpa lata* (*G. it.* I, 1, 255). — Marchesini G. B., *Questioni sul contratto di trasporto:* I. *Decadenza dal diritto di reclamo contro la ferrovia* (*F.* 1898, I, 671). — Perugia V., *Una questione sull'art. 415 del nuovo Codice di commercio* (*D. C.* I, 424). — Wautrain Cavagnari V., *Efficacia giuridica delle riserve pel ritardo nella consegna espressa dal destinatario all'atto del ricevimento della merce, in materia di trasporti internazionali per ferrovia* (*F.* 1898, I, 771). — V. anche Marchesini sotto l'art. 44.

—

1. Il ricevimento della merce senza riserva rende inammissibile l'esperimento dell'azione in risarcimento di danni contro il vettore, ma non estingue l'azione già spiegata pei danni della ritardata consegna. — A. Catania, 15 marzo 1886 (*G. cat.* 62; *G. c.* II, 54; *Annuario* 478).

2. Ritirata la merce dal destinatario senza riserve e proteste, il mittente manca di azione in confronto del vettore per indennità di perdita o avaria riscontrate nella merce stessa. — A. Venezia, 22 luglio 1898 (*T. v.* 470; *F.* I, 1410; *D. m.* 1899. 82).

3. L'articolo 415 torna applicabile anche al caso di deficienza della merce. — A. Genova, 1° luglio 1886 (*D C.* V, 86).

4. Il termine di sette giorni è perentorio e importa decadenza. In esso non basta che sia fatta denuncia della perdita od avaria sofferta; occorre assolutamente la domanda di verificazione. — C. Torino, 19 aprile 1887 (*G.* 460).

5. I sette giorni di termine utile dal ricevimento per la proposizione della domanda di verifica si riferiscono all'azione amministrativa, non a quella giudiziaria. — C. Torino, 5 settembre 1905 (*G.* 1585, *n.*).

6. Il noleggiatore che s'incarica del trasporto per contratto col proprietario caricatore della merce, contrae verso di questi una responsabilità illimitata, che non deve confondersi con quella che verso di esso noleggiatore contrae il capitano od armatore.

Questa responsabilità del noleggiatore non vien meno solo perchè la polizza di carico sia stata rilasciata direttamente all'ordine del caricatore.

7. Quindi in caso d'avaria, propostasi dal caricatore la domanda di verificazione, a termini degli articoli 415 e 554, il noleggiatore rimane obbligato, malgrado il pagamento del nolo già fatto da quello al capitano od armatore, quantunque l'azione di esso noleggiatore verso lo stesso capitano od armatore per difetto delle debite diligenze, già sia per avventura estinta.

8. La domanda di verificazione fatta per proprio conto dal caricatore o suo rappresentante nel termine dell'articolo contro il noleggiatore che si assunse di far trasportare la merce, non ha efficacia di mantener viva l'azione del noleggiatore contro il capitano od armatore che ha ricevuto il pagamento del nolo dal caricatore proprietario della nave. — A. Torino, 15 aprile 1889 (*G.* 782; *Annuario* 451).

9. *Contra.* Se il proprietario caricatore della merce, dopo aver stipulato il contratto di trasporto col noleggiatore, accetta la polizza di carico emessa a suo ordine dal capitano per il proprietario od armatore, non può dirsi che esso caricatore diventi con ciò cessionario del contratto stipulato fra il noleggiatore e l'armatore con novazione del proprio contratto collo stesso noleggiatore.

10. Però la detta polizza di carico non è titolo solamente nei rapporti tra il caricatore e l'armatore, ma serve nei rapporti fra tutti gli interessati a stabilire che la merce fu caricata in condizioni buone e tali da giustificare la domanda di verificazione in caso di avarie sofferte dopo il caricamento e prima della riconsegna.

11. Pertanto il caricatore, girando la polizza al suo rappresentante a destinazione, e ritirando per mezzo di questo la merce senza protesta, e pagando il nolo, non estingue soltanto la sua azione contro il capitano od armatore, ma anche quella contro il noleggiatore.

12. E trattandosi delle avarie, di cui all'articolo 415 del Codice di commercio, non può conservare l'azione contro il noleggiatore, se non osservando nei rapporti col medesimo quelle formalità che, a termini dello stesso articolo, avrebbe dovuto osservare per agire contro l'armatore. — C. Torino, 29 marzo 1890 (*G.* 400 *n.*; *T. gen.* 482).

13. L'azione contro il vettore per la mancanza di parte dei valori spediti in un gruppo per ferrovia non è perduta per il ricevimento del gruppo senza protesta o riserva, se il gruppo al momento della riconsegna non presentava alcuna apparenza di alterazione, nè per il peso verificato conforme alla lettera di vettura, nè per lo stato suo esteriore. — C. Torino, 15 maggio 1889 (*G.* 729).

14. La riconoscibilità del danno, che, a senso dell'art. 415 del Cod. di comm., estingue per l'effettuato pagamento del porto e pel conseguente ricevimento senza riserva della merce tasportata, ogni ragione a reclamo, include

un concetto non assoluto, ma relativo, e suppone che il ricevitore, prendendo possesso della merce ed esaminandola, abbia potuto accorgersi del danno, e ciò nonostante se ne sia mostrato contento ricevendola senza reclamo, nè riserva.

Il semplice cattivo odore sprigionantesi dagli involucri contenenti la merce non basta a far ritenere che il ricevitore abbia potuto riconoscere l'avaria della merce medesima. — A. Genova, 21 luglio 1900 (*Annali* 424; *T. gen.* 500; *Cons. comm.* 308).

15. Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate non estinguono l'azione contro il vettore per avaria, se questa non era riconoscibile al momento della riconsegna.

È riservato all'incensurabile apprezzamento del magistrato di merito la non riconoscibilità al momento della riconsegna dell'avaria derivata alla merce trasportata allo scopo di salvare l'azione contro il vettore non ostante il porto pagato al ricevimento senza riserva. — C. Torino, 9 marzo 1901 (*G.* 444; *D. C.* 594; *L.* I, 698).

16. Il reclamo pel ritardo può essere fatto anche anteriormente alla riconsegna della merce senza che sia necessaria una nuova protesta all'atto della riconségna stessa. — C. Torino, 15 ottobre 1890 (*D. C.* IX, 82; *G.* 718); Id., 6 dicembre (1900 *Mon.* 1901, 145).

17. Onde evitare la decadenza sancita dagli articoli 415 del Codice di commercio e 134 delle tariffe ferroviarie non è necessario che la protesta o riserva pei danni derivanti da ritardo sia contemporanea al ritiro della merce, ma è sufficiente anche la protesta che venga avanzata anteriormente allo svincolo. — A. Torino, 31 ottobre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 40 *n.*; *F.* 1893, I, 671).

18. Anche una riserva anteriore al ricevimento della merce, quando vi siano fondati motivi per ritenere che all'atto del ricevimento non siasi ad essa rinunciato, è efficace a conservare l'azione contro il vettore. — C. Torino, 17 dicembre 1900 (*T. g.* 1901, 131; *G.* 1901, 263; *Mon.* 1901, 145).

19. La riserva, di cui agli art. 415 Cod. di comm. e 134, alleg. *D*, legge 27 aprile 1885, sulle convenzioni ferroviarie, è valida, ancorchè non sia contemporanea all'atto del ricevimento della merce, ma preceda tale atto. — C. Roma, 21 dicembre 1904 (*G.* 1905, I, 1, 256, *n.*; *F.* 1905, I, 666).

20. *Contra*: Il pagamento del porto e il ricevimento della merce da parte del destinatario estinguono ogni azione contro il vettore, eccettuato il caso di espressa riserva fatta al momento del pagamento o della consegna. A questa riserva però non può supplire una semplice protesta fatta dal mittente durante il viaggio della merce. — C. Torino, 10 ottobre 1894 (*F.* I, 1, 1260; *T. gen.* 1895, 33; *G. it.* 1895, I, 1, 44 *n.*; *Mon.* 1895, 149, *n.*; *L.* 1895, I, 338, *n.*).

21. È irricevibile l'azione del ricevitore per asserta deficienza di merce, se al momento del pagamento del nolo della merce consegnata il ricevitore non abbia fatto riserve. — T. Genova, 31 maggio 1900 (*D. m.* 249).

22. Il pagamento del porto e il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quando anche il pagamento sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro il vettore, salvo il caso di una riserva contestuale al ricevimento. — C. Firenze, 20 giugno 1904 (*D. C.* 888; *Mon.* 1905, 8).

23. Le condizioni per l'applicazione delle tariffe speciali, approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, derogano tanto alle disposizioni del Codice di commercio quanto alle condizioni generali approvate con la stessa legge. Laonde anche l'art. 4 delle condizioni surricordate per l'applicazione delle tariffe speciali deroga a quanto è disposto dall'articolo 415 del Codice e 134 delle condizioni generali, e quindi la decadenza sancita dallo art. 4 è assoluta e si applica anche quando l'avaria o perdita parziale delle cose trasportate non sia riconoscibile al momento della riconsegna. — C. Torino, 27 agosto 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 52; *D. C.* X, 130; *T. gen.* 577; *F.* 1892, I, 278); Id., 9 settembre 1891 (*G.* 718); A. Torino, 10 giugno 1898 (*G.* 589; *D. C.* 861).

24. Non si richiede per la conservazione dell'azione contro il vettore che il destinatario si astenga dal ritirare la merce avariata, ma soltanto che non la riceva senza riserva. — A. Genova, 12 febbraio 1892 (*T. gen.* 199).

25. L'operazione dello *svincolo* della merce alla stazione d'arrivo precede bensì il *ritiro* della medesima, ma non equivale al ritiro stesso.

Quindi ad estinguere l'azione contro l'amministrazione ferroviaria non basta provare che la merce fu svincolata col pagamento del porto senza riserva, ma bisogna stabilire che la merce così svincolata sia stata ritirata. — A. Torino, 18 marzo 1898 (*G.* 347; *F.* 1, 688).

26. Il solo fatto del rifiuto a pagare il prezzo del trasporto basta a salvare l'esercizio dell'azione contro il vettore. — A. Milano, 6 maggio 1896 (*Mon.* 688).

27. Il giudizio del magistrato di merito, che ritiene non provato il ricevimento della merce da parte del destinatario, per dedurne non essere questo decaduto dall'azione contro il vettore per le avarie, è un apprezzamento

incensurabile in cassazione. — C. Torino, 8 aprile 1894 (*G.* 476).

28. La decadenza, di cui all'articolo, non è applicabile per reciprocità anche alle azioni del vettore contro il destinatario. — T. Genova, 29 marzo 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 66 *n.*).

29. Nei trasporti internazionali per strada ferrata il pagamento del porto ed il ricevimento, anche con riserva delle cose trasportate, estinguono l'azione dipendente da ritardata riconsegna, quando non sia proposto reclamo nei sette giorni dal ricevimento, a norma dell'articolo 44 della convenzione di Berna. — A. Genova, 1° luglio 1897 (*F.* I, 771, *n.*).

30. La riserva fatta per iscritto all'atto del ricevimento della merce è efficace a conservare l'azione contro il vettore, quantunque nel termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della merce e dal pagamento del porto non siasi proposto il reclamo scritto voluto dal n. 2 dell'art. 44 della convenzione internazionale di Berna 14 ottobre 1890 — T. Milano, 10 luglio 1901 (*L.* II, 841, *n.*).

31. La semplice circostanza che l'amministrazione ferroviaria non abbia ritirato dal destinatario la firma di ricevimento della merce non le toglie facoltà di provare altrimenti che la merce gli fu effettivamente consegnata. — C. Firenze, 2 marzo 1899 (*Mon.* 602 *n.*).

32. L'estinzione dell'azione contro il vettore per effetto dell'art. 415, non si applica al caso di dolo o di colpa grave del vettore, nè al caso di perdita totale della merce, quale è quello in cui, sottratta la vera merce trasportata, sia stata riconsegnata una merce diversa appartenente ad altra spedizione. — A. Torino, 22 aprile 1895 (*G.* 451; *Ann. crit.* II, 117).

33. L'articolo, quando parla di ricevimento senza protesta, intende il ricevimento effettivo per parte del destinatario.

Tale non è perciò la consegna che una compagnia di vapori fa o in dogana o in porto franco al destinatario che è sempre in tempo a reclamare finchè non ritira la merce nei proprii magazzini.

34. Il ritiro parziale della merce non pregiudica il diritto di reclamo per la merce non ancora ritirata e riconosciuta avariata. — T. Gevova, 28 marzo 1900 (*D. m.* 148).

35. Il destinatario che rifiuti la consegna o restituisca alla ferrovia il bollettino di consegna, perde ogni azione di fronte alla ferrovia non ostante qualunque riserva fatta nel verbale. — *A.* Milano, 29 gennaio 1901 (*Mon.* 215; *T. gen.* 150); P. Gorgonzola, 20 giugno 1904 (*Mon.* 718).

36. Le riserve da parte del destinatario che ritira le merci speditegli, all'effetto di salvaguardare la proponibilità di reclami per avaria, possono anche essere tacite ed è riservato all'apprezzamento incensurabile del giudice di merito il precisarne la sussistenza e la portata. — C. Torino, 28 febbraio 1901 (*G.* 687).

37. Il venditore di una quantità di merce « garantita allo sbarco » non può esimersi dalla responsabilità a lui incombente perchè la merce sia consegnata in quantità minore della pattuita, adducendo avere il compratore ricevuta la merce e pagato il nolo senza protesta, venendo così a togliersi la possibilità di rivalersi contro il vettore, sia perchè tale pagamento non esclude l'azione contro il vettore per la mancanza della merce a lui consegnata, sia anche perchè, quando allo sbarco assista un rappresentante dello speditore, il compratore non è tenuto a fare alcun atto per la salvezza dei diritti dello speditore. — Collegio arbitrale privato, 19 agosto 1901 (*G. it.* I, 2, 767).

38. Il pagamento del porto e il ricevimento senza riserva delle cose trasportate estinguono ogni azione contro il vettore, ma il destinatario ha diritto di provare che il vettore non volle ricevere la sua riserva. — C. Palermo, 20 gennaio 1903 (*D. C.* 584).

39. L'eccezione di decadenza dall'azione di danni contro le ferrovie a causa di ritardo nel trasporto, derivante dal ritiro della merce avvenuto senza riserva, non può essere sollevato d'ufficio dal giudice. — C. Torino, 28 maggio 1904 (*Mon.* 602; *G. it.* I, 1, 1101; *G.* 1156).

40. La riserva all'atto del ricevimento delle cose trasportate può anche essere implicita e consistere nella constatata deficienza di peso. — C. Torino, 5 settembre 1905 (*G.* 1585, *n.*).

V. anche art. 44, n. 58 e art. 852, n. 1 a 8.

Articolo 416.

Le stipulazioni che escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di tras-

porto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe speciali. (*465, 467 E.; 422, 423 G.: 97, 98 N.*).

Bibliografia: Anonimo, *Limiti della responsabilità delle ferrovie nel trasporto delle merci* (*Giud. concil.* 1899, 621). — Auriti F., *Le tariffe differenziali nelle convenzioni ferroviarie* (*Mon.* 1885, 495). — Bruschettini A., *Diritto ferroviario. Rivista critica di giurisprudenza.* I. *Carattere legislativo delle tariffe ferroviarie* (*Archivio* LXII, 154). — Id., *Su l'abrogazione delle tariffe ferroviarie attuate in via d'esperimento* (*L.* 1903, 1283). — Id., *Illiceità del patto mediante il quale il vettore ferroviario mira ad attenuare od escludere la propria responsabilità per colpa grave.* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 91). — Caroncini A., *La pubblicazione delle tariffe ferroviarie* (*Cons. comm.* 1901, 49). — Cogliolo P., *La responsabilità giuridica delle società ferroviarie verso i loro impiegati e verso i viaggiatori con particolare riguardo al risarcimento dei danni derivati dai disastri ferroviari* (Firenze, 1892, G. Barbèra). — Cons. comm., *Le tariffe speciali secondo il Codice di commercio e le convenzioni ferroviarie* (1884, 46, *n.*). — Id., *Interpretazione della seconda parte dell'articolo 141 delle tariffe. - Condizioni per i trasporti sulle ferrovie. - Rinvenimento delle cose perdute* (1891, 7). — De Meis L., *Indagine interpretativa della limitazione della responsabilità ferroviaria per le perdite, le avarie e ritardi delle merci trasportate con tariffe speciali* (*Fil.* 1901, 505). — Diligenti A., *La limitazione di responsabilità nei trasporti a tariffa speciale* (*G. it.* 1892, I, 1, 51). — Id., *Forza di legge delle tariffe e condizioni di trasporto per ferrovia. Verbale di accertamento di danni. Interruzione della prescrizione* (*G. it.* 1896, I, 1, 70). — Flora E., *L'articolo 117 delle tariffe dei trasporti* (*L.* 1893, I, 140). — Giannini T., *Tariffe speciali, ritardi ed avarie nel trasporto di merci per ferrovia* (*D. C.* X, 798). — Lannhardt, *Teoria della formazione delle tariffe ferroviarie* (*Bibliot. dell'Econ.* IV Serie, III, p. 1ª). — Lodrini E., *Le nuove tariffe ferroviarie* (Brescia, 1884, tip. Apollonio). — Manara U., *La responsabilità delle amministrazioni ferroviarie* (Roma, 1884, tip. Forzani). — Id., *Se le limitazioni alla responsabilità ferroviaria quando i trasporti si effettuino a* tariffa speciale *invece che a* tariffa ordinaria, *concesse dall'art. 416, abbiano la stessa natura di quelle ammesse ai precedenti art. 401 e 404* (*F.* 1885, I, 65). — Marchesini G. B., *Irresponsabilità delle amministrazioni ferroviarie di fronte al mittente nei trasporti eseguiti a richiesta di commissionari spedizionieri* (*F.* 1890, I, 297). — Id., *Sulla responsabilità limitata delle amministrazioni ferroviarie fondata sullo stato e sulla natura delle merci trasportate a rischio e pericolo del mittente* (*F.* 1886, I, 844). — Id., *La responsabilità per dolo o colpa* lata *nei trasporti ferroviari fatti in base alle tariffe speciali* (*F.* 1901, I, 121). — Id., *Della domanda di tariffa speciale nei rapporti ferroviari* (*F.* 1888, I, 171). — Id., *La preventiva richiesta di trasporto e la responsabilità delle ferrovie per insufficienza di materiale* (*F.* 1887, I, 762). — Id., *L'articolo 133 delle tariffe ferroviarie* (*F.* 1887, I, 1884). — Id., *Sul risarcimento del danno in seguito a sinistro ferroviario* (*F.* 1888, I, 40). — Id., *L'errore nell'applicazione delle tariffe ferroviarie* (*F.* 1901, I, 142). — Id., *Del contratto di trasporto per strada ferrata secondo il nuovo Codice di commercio e le nuove tariffe ferroviarie.* Manuale teorico-pratico (Torino, 1888, Unione tip.-edit.). — Monzilli, *La legge del contratto di trasporto ferroviario* (*Cons. comm.* I, 2). — Nani, *Della responsabilità delle amministrazioni ferroviarie relativamente ai trasporti* (Torino, 1884). — Pipia U., *A proposito della recente opera dell'avv. prof. Pietro Cogliolo sopra la responsabilità ferroviaria* (*Riv. univ.* 1892, 10). — Pugliese G. A., *Domanda di spedizione a tariffa speciale* (*Ann. crit.* 1898, II, 146). — Rigoletti W., *Le nuove tariffe ferroviarie* (Roma, 1884, tip. Eredi Botta). — Sansonetti V., *Quando una tariffa speciale stabilisca che l'amministrazione ferroviaria possa consegnare la merce con un certo ritardo, è esclusa o limitata la responsabilità sua nel caso che il ritardo sia derivato da colpa? E se è limitata soltanto, in qual mamiera si deve intendere questa limitazione?* (*F.* 1885, I, 70). — Terrizzani L., *La prescrizione dell'art. 146 delle tariffe ferroviarie* (*Ann. critico* 1898, 120). — Tortori A., *Responsabilità ferroviaria in materia di contravvenzioni* (*Fil.* 1891, 178; *R. Bol.* 1891, 23). — Ulrich F., *Teoria generale delle tariffe ferroviarie* (*Bibliot. dell'Econ.* IV Serie, III, p. 1ª). — Valle G., *L'articolo 416 del Codice di commercio italiano* (Torino, 1885, tip. Roux e Favale). — Vidari E., *Ritardo od avaria?* (*D. C.* VII, 785). — Id., *La responsabilità delle amministrazioni ferroviarie regolata dal nuovo Codice di commercio e gli allegati* E *al disegno di legge sull'esercizio ferroviario presentato alla Camera nella tornata del 5 maggio 1884* (*T. v.* 1884, 401 e 513). — Id., *Termini di consegna delle merci sospesi dalle amministrazioni ferroviarie* (*T. v.* 1884, 513; *Cons. comm.* 1884, 75). — Vedi anche Farello a pag. 454, Diligenti sotto l'art. 403; Manara U. sotto l'art. 401; Marchesini G. B. sotto l'art. 396 e Ribera, Cogliolo e Fadda sotto l'art. 8.

1. L'amministrazione ferroviaria non può invocare un bollettino di garanzia per esonerare da responsabilità per la maggior avaria derivata da sua colpa, a meno che la limitazione di responsabilità trovi riscontro nella corrispondente diminuzione del prezzo di trasporto. — A. Milano, 14 gennaio 1884 (*Rass.* 33, *c.*; *Annuario* 347; *Mon.* 225, *n.*; *L.* II, 666).

2. L'obbligo assunto dal mittente col « Bollettino di garanzia » di rilevare il vettore da ogni domanda che venisse proposta a causa di avaria, non può estendersi a quelle derivanti dal fatto del vettore. — T. Teramo, 5 dicembre 1884 (*F. ab.* 1885, 20).

3. Il mittente di merci spedite a tariffe speciali con rilascio al vettore di dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità per danni derivanti alla merce da carico anormale, ha sempre però diritto di provare che l'avaria e la perdita della merce furono determinate dal fatto del vettore e de' suoi agenti. — A. Milano, 15 aprile 1896 (*Mon.* 424).

4. Il nuovo Codice di commercio nell'articolo 416 non si riferisce anche alle tariffe ferroviarie speciali che già esistevano alla sua attuazione. — T. Milano, 2 giugno 1884 (*Mon.* 819; *Annuario* 350).

5. Dato un trasporto effettuato a tariffa speciale, in caso di ritardo alla riconsegna, l'amministrazione ferroviaria non è tenuta che all'abbuono parziale o totale delle tasse di porto, ogni altro danno escluso. — C. Roma, 16 giugno 1884 (*F.* 1885, I, 65; *Annali* 344; *D. C.* 884; *Eco* 821; *Annuario* 852); T. Lodi, 2 agosto 1886 (*F.* I, 828); C. Napoli, 8 marzo 1888 (*G. it.* 1889, VI, 1; *Annuario* 480); Id., 9 aprile 1888 (*Gazz. P.* 381; *L.* II, 697; *Annuario* 480; *F.* 1889, I, 77); A. Torino, 2 novembre 1888 (*Cons. comm.* 1889, 46; *G.* 1889, 26; *Mon.* 1017; *G. it.* 1889, VI, 22; *D. C.* 1889, 261; *Fil.* 1889, 5; *Annuario* VI, 480; *F.* 1889, I, 118 e 123); A. Milano, 11 febbraio 1889 (*G. it.* VI, 85); A. Roma, 28 marzo 1889 (*G. it.* VI, 71); T. Milano, 1° aprile 1889 (*G. it.* VI, 150; *Annuario* 601); A. Genova, 14 maggio 1889 (*G. it.* VI, 97; *T. gen.* 370; *Mon.* 666); A. Firenze, 16 luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 387); A. Casale, 30 luglio 1889 (*Mon.* 721; *G. it.* VI, 182); A. Milano, 10 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 415); C. Napoli, 17 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 1111, *n.*).

6. Salvo il caso di dolo o colpa *lata* da parte dell'amministrazione. — C. Torino, 15 ottobre 1890 (*D. C.* IX, 82; *G.* XXVII, 718); C. Napoli, 17 luglio 1905 (cit. al n. preced.).

7. Una falsa manovra proveniente da negligenza non costituisce colpa *lata*. — C. Torino, 15 ottobre 1890 (cit. al n. preced.).

8. Resta quindi inutile e perciò non ammissibile la prova tendente a stabilire i maggiori danni risentiti pel verificatosi ritardo. — A. Genova, 14 maggio 1889 (cit. al n. 5).

9. La limitazione di responsabilità, nella misura dell'indennizzo dei danni per le spedizioni eseguite a tariffa speciale, non può nei casi di colpa stabilirsi con criteri diversi da quelli designati nell'art. 5, all. *E*, della legge 27 aprile 1885. — A. Firenze, 30 dicembre 1895 (*Annali* 1891, 92; *G. it.* 1891, II, 492).

10. Il legislatore volle che applicandosi le tariffe speciali, il risarcimento del danno, sia pure che questo provenisse da colpa *lata*, non andasse al di là dell'integrale rimborso delle merci che dovevano trasportarsi. — C. Torino, 20 marzo 1889 (*G. it.* VI, 89; *G.* 264; *Mon.* 352; *T. gen.* 289; *Annali* 124; *Annuario* 608; *D. C.* VII, 564); A. Lucca, 16 luglio 1889 (*G. it.* VI, 178; *Mon.* 998; *T. gen.* 1890, 62; *Annuario* 602).

11. La limitazione di responsabilità delle ferrovie, in caso di applicazione di tariffe speciali, non si applica quando il danno dipenda da colpa patente. — A. Catanzaro, 8 luglio 1898 (*Mon.* 1899, 212).

12. Nei trasporti ferroviari a tariffa speciale, quand'anche l'amministrazione sia imputabile di manifesta negligenza, la misura del risarcimento dovuto per la perdita o l'avaria della merce è limitata al solo valore di essa, calcolato sulla base del prezzo corrente nel luogo e nel tempo della consegna. — C. Torino, 28 febbraio 1903 (*Riv. dir. comm.* 91, *n.*; *T. gen.* 225; *Annali* 278).

13. In difetto di espresso patto esonerativo, anche nei trasporti a tariffa speciale, ogni amministrazione di strada ferrata resta responsale delle avarie toccate alle merci spedite. — A. Genova, 12 dicembre 1887 (*F.* XIII, 1, 171, *c.*; *Mon.* XXIX, 268; *D. C.* VI, 227; *Annuario* 325).

14. Tanto nei trasporti a tariffa generale quanto in quelli a tariffa speciale il ritardo e l'avaria sono due cause distinte di indennità; e quando l'avaria sia stata determinata dal ritardo, non può ritenersi assorbita dal rimborso proporzionato di parte del prezzo di

trasporto, dovuto, nei trasporti a tariffa speciale, come indennità del ritardo. — T. Lodi, 18 ottobre 1888 (*Mon.* 981; *Annuario* 475); T. Milano, 15 aprile 1889 (*Mon.* 509; *Annali* 1889, 484; *Annuario* 605); A. Milano, 29 luglio 1889 (*Mon.* 721; *D. C.* VIII, 86; *Annuario* 606); T. Bergamo, 6 agosto 1889 (*Mon.* 789); C. Torino, 80 giugno 1890 (*G.* XXVII, 498); Id., 18 dicembre 1890 (*F.* 1891, I, 718); Id., 81 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 221); Id., 28 giugno 1891 (*G.* 709; *G. it.* I, 1, 582; *Mon.* 996; *T. gen.* 674; *Annali* 584).

15. Nei trasporti ferroviari di merci a tariffe speciali, nel caso di avarie cagionate da ritardo, debbesi il danno ritenere proveniente da ritardo e non da avaria. — T. Alba, 2 luglio 1889 (*Mon.* 728).

16. La domanda di tariffe speciali può essere formulata nella lettera di vettura anche con abbreviature, ed anche con sigle, quando l'uso commerciale riconosca alle medesime un significato preciso e incontestato (nella specie le iniziali *L. P. R.*); nè occorre che tale richiesta sia sottoscritta in modo speciale dal richiedente o formi l'oggetto di una esplicita accettazione o stipulazione, con particolare richiamo agli articoli della tariffa che si intendono applicare, bastando la firma apposta alla nota di spedizione nella quale la richiesta della tariffa ridotta si contiene. — A. Torino, 2 novembre 1888 (cit. al n. 5).

17. Per l'applicazione delle tariffe speciali è sufficiente che la richiesta delle medesime, firmata dallo speditore, sia contenuta nel documento di trasporto che rimane presso la ferrovia e non è necessario che tale richiesta sia ripetuta nel *tagliando* di consegna. — A. Milano, 10 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 415).

18. Nelle spedizioni fatte a tariffa speciale, quando la merce va perduta, l'amministrazione ferroviaria non è tenuta ad altro se non a restituire il nolo esatto e pagare il costo della cosa smarrita, secondo il prezzo corrente nel luogo in cui fu perfezionato il contratto di trasporto. — P. Trani, 1° ottobre 1891 (*R. Trani*, 822).

19. Se la spedizione fu fatta dal mittente a tariffa speciale, la ferrovia, nel caso di dispersione della merce, non risponde dei danni se non nella misura prevista da cotesta tariffa.

Tale limitazione di responsabilità da parte della società attrice non impedisce però che il mittente possa essere chiamato responsabile di fronte al destinatario per aver scelto quel mezzo di spedizione della merce a tariffa ridotta, contrariamente ai patti fra loro intervenuti. — C. Roma, 28 ottobre 1899 (*L.* II, 797; *G. it.* 1900, I, 2, 9, *n.*; *F.* I, 1316 *n.*; *D. C.* 1900, 271; *Mon.* 1900, 41).

20. La responsabilità limitata della società ferroviaria sta soltanto pei casi d'avaria, perdita o ritardo dipendenti da inconvenienti involontari, non quando si tratta di fatti illeciti e volontari, e non è quindi applicabile al caso di inesecuzione del contratto, essendosi rifiutata la consegna della merce al destinatario, trattenendola illegalmente, senza neppure dare avviso della giacenza al mittente. — C. Napoli, 15 novembre 1898, *Ann. crit.* VII, II, 11); C. Torino, 9 novembre 1894 (*G.* 809, *n.*; *L.* 1895, I, 44, *n.*).

21. Il giudizio del magistrato di merito ritenente che con speciale convenzione si sono ridotti i prezzi di trasporto tariffati per dedurre che si dovesse applicare non l'art. 400 ma il 416, che autorizza in tal caso la limitazione della responsabilità del vettore, è un apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 27 aprile 1899 (*G.* 952).

22. È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione ritenere che in una polizza di carico non fu convenuta la clausola di esonero dalle responsabilità del vettore pel caso di avaria. — C. Napoli, 16 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 915).

23. Le tariffe speciali ferroviarie, quando per legge non siano applicabili, non servono a limitare la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, se pure la loro applicazione non sia avvenuta a richiesta del mittente. Le tariffe speciali sono inapplicabili al trasporto degli oggetti d'arte. — T. Modica, 12 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 284); A. Catania, 5 aprile 1902 (*G. cat.* 121; *T. gen.* 510).

24. Il contratto di trasporto per ferrovia deve intendersi regolato non già dalle disposizioni generali stabilite nel tit. 8° del Codice di commercio, ma bensì dalla legge 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie e relativi allegati. Le disposizioni ivi contenute costituiscono vere e proprie norme legislative e derogano a quelle che in tema di contratto di trasporto sono scritte nel Codice di commercio. — C. Napoli, 81 agosto 1901 (*Annali* 427; *D. e G.* XVII, 589; *Gazz. P.* XXXI, 862).

25. Le tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, contenute negli allegati *D* e *E* alla legge 27 aprile 1885, hanno il carattere di vera e propria legge, e debbono perciò prevalere con efficacia derogatoria al Codice di commercio. Esse si applicano anche per ciò che riguarda la responsabilità della ferrovia nel trasporto dei campioni di merci. — C. Torino, 17 dicembre 1904 (*G.* 1905, 768, *n.*).

26. Ove nella lettera di vettura siano fissate tariffe speciali relative al prezzo di trasporto e all'eventuale risarcimento, debitamente accettate dal mittente, così il desti-

natario come l'ultimo vettore sono tenuti all'osservanza delle medesime nella liquidazione dei danni sofferti dalle merci. — C. Torino, 22 novembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 76; *F.* 1903, I, 604; *G.* 1903, 405).

27. L'articolo si riferisce ai regolamenti già in vigore all'epoca della pubblicazione del Codice di commercio, non a quelli di data posteriore. — A. Genova, 26 febbraio 1904 (*D. C.* 561).

28. È nulla la convenzione particolare intervenuta tra la ferrovia ed un privato, in forza della quale la prima, contro un abbuono alle tariffe normali, si tenga sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ai quali le spedizioni andassero soggette. — A. Milano, 4 giugno 1904 (*Mon.* 792; *G.* 1298; *D. C.* 875).

V. anche art. 403 n. 2, 3, 5; art. 405 n. 6; art. 407 n. 9 a 12 e art. 415 n. 17, 19, 23.

—

TITOLO XIV.

Del contratto di assicurazione.

Legislazione: *Legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg.* H, *Disposizioni relative alle tasse di assicurazione; R. D. 5 dicembre 1895, n. 678, che stabilisce il giorno dell'andata in vigore della legge precedente; R. D. 26 gennaio 1896, n. 69, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di assicurazione e sui contratti vitalizi; Id., id., che approva il regolamento per l'esecuzione della legge precedente; R. D. 31 gennaio 1904, n. 51, che approva il testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro; R. D. 13 marzo 1904, n. 141, che approva il regolamento relativo.*

Bibliografia: Bensa E., *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo* (Genova 1884, Tip. Marittima). — Boccia A., *Del contratto di assicurazione terrestre a premio riguardato nella sua origine, natura e requisiti essenziali* (*G. it.* 1884, IV, 223). — Bolaffio L., *Il contratto di assicurazione a proposito di una recente pubblicazione* (del dott. L. Franchi) (*T. v.* 1884, n. 61; *Cons. comm.* 1884, 15). — Bonolis G., *Svolgimento storico dell'assicurazione in Italia* (Firenze, 1901, B. Seeber). — Brandoli-Zappi E., *La funzione sociale degli istituti di assicurazione* (*Riv. della beneficenza pubblica*, 1903, 629). — Bruschettini A., *Dir verjährungsclauseln in die versicherungspolicen* (Wien, 1899, Turselbstvertlage des Verfassers). — Capobianco F., *Le assicurazioni:* Saggio sul concetto economico delle assicurazioni, ed attinenze dell'economia politica e del diritto commerciale nella disamina di quest'istituto (Napoli, 1891, Tip. del Tasso). — Capoquadri T., *Assicurazione terrestre* (*Dig. It.*). — Clementini P., *Legge sulle tasse delle assicurazioni annotate* (Torino, 1887, Unione Tip.-Edit.). — Cocito F., *Le assicurazioni terrestri, danni e vita* (Torino, 1904, Fratelli Bocca). — Id., *Commento alla legge sugli infortuni sul lavoro* (Torino, 1905, Unione Tip.-Edit.). — Cons. comm., *L'oggetto del contratto di assicurazione* (I, 88). — Coppa-Zuccari, *L'alea nel contratto di assicurazione* (Roma, 1899, Tip. Amoroso). — D'Italia G. B., *Il caso fortuito e le assicurazioni* (*Mon.* 1890, 841). — De Tullio V., *L'assicurazione del profitto sperato* (Napoli, 1884, Tip. Morano). — Franchi L., *La teoria generale del contratto di assicurazione* (*Fil.* 1892, 449). — Grego U., *Contratto di assicurazione concluso dopo la perdita della cosa assicurata* (*Annuario* 1890, 361). — Gobbi U., *L'assicurazione in generale* (Milano, 1898, Ulrico Hoepli). — Navarrini U., *Di un caso di nullità del patto di riscatto di ufficio della polizza di assicurazione* (*D. C.* XVIII, 71). — Padoa A., *Intorno alla validità giuridica della cessione del portafoglio delle società di assicurazione* (*Cons. comm.* 1888, 109). — Piccardi P., *Nozioni sulle assicurazioni terrestri* (Pistoia, 1885, Tip. Cino dei fratelli Bracali). — Piola-Caselli E., *Assicurazioni* (*Diz. di dir. priv.*). — Pisa U., *Assicurazione collettiva contro gli infortunii del lavoro* (Milano, 1885, Hoepli). — Pithon G., *L'assicurazione internazionale* (*Rass.* II, 182). — Prodi V. *L'assicurazione governativa e internazionale* (*Rass.* II, 204). — R. L. *I limiti della competenza del conciliatore in materia d'assicurazione e l'estinzione del contratto per cessazione del rischio* (*Giud. conc.* 1900, 81). — Sacerdoti A., *La teoria dei contratti di assicurazione* (*T. v.* 1893, 1). — Santanera A., *Studio sulle assicurazioni* (Torino, 1897, Tip. Camilla e Bertolero). — Santangelo I., *Sulla natura giuridica del contratto di assicurazione* (Foggia, 1888, Michele Pistocchi editore) — Scevola A., *Il contratto di assicurazione* (Torino, 1885, Unione Tip.-Edit.). — Sraffa A.,

Studi di diritto commerciale. IV. *Giurisprudenza controversa sulle assicurazioni* (Pisa, 1891, E. Spoerri, libraio-editore). — Id., *Lo Statuto di una società assicuratrice e gli assicurati* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 28). — Vidari E., *Di un progetto di legge sulle imprese di assicurazione* (*L.* 1896, I, 248). — Vivante C., *Contributo alla teoria delle assicurazioni terrestri* (*Fil.* 1885, 284). — Id., *Il Codice di commercio italiano commentato.* Vol. V, tit. XIV (Verona, Drucker e Tedeschi). — Id. *L'assicurazione delle cose. Evoluzione storica* (*Archivio* XXXII 80). — Id., *Le imprese d'assicurazione* (Parma, 1888, Tip. Rossi-Ubaldi). — Id. *Il conflitto fra le polizze d'assicurazione* (*Rass.* I, 572). — Id., *La gestione di affari nel contratto di assicurazione* (*D. C.* II, 28). — Id., *Il contratto di assicurazione.* Vol. I, *Le assicurazioni terrestri* (Milano, 1885, Hoepli ed,). — Id., *Una nuova teoria dei contratti di assicurazione* (Roma, 1891, Loescher e C. edit. e *Riv. scienze giur.* XI, 161). — Zammarano L., *L'intrapresa delle assicurazioni* (Roma, 1887, Loescher). — V. anche Delpino a pag. 445.

CAPO 1.

Disposizioni generali.

Articolo 417.

L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone. (*246, 247, N.*).

Bibliografia: Sacerdoti A., *L'art. 417 e la teorica del contratto di assicurazione* (*D. C.* I, 405).

1. È indole del contratto d'assicurazione la rifusione del danno, l'indennità pronta e completa. — A. Messina, 27 maggio 1886 (*F. mess.* IV, 8).

2. L'assicurazione è un mero contratto di indennità, non già di lucro e speculazione. Così, se l'armatore assicurato, convenuto il ricupero della nave perduta per rischio di mare, non ne fa l'abbandono, ma la ritiene e procede ad un regolamento d'avaria per far concorrere nelle spese del salvataggio anche il carico, non può, all'effetto di calcolare la perdita dei tre quarti onde esercitare contro l'assicuratore l'azione di avaria maggiore, computare tutta intiera la spesa di salvataggio, ma solamente quella parte di essa che nel regolamento d'avaria fu posta a carico della nave. — A. Genova, 22 giugno 1886 (*Rass.* III, 68, 151; *Eco* 212; *Cons. comm.* 298; *Annuario* IV, 70); C. Torino, 14 febbraio 1887 (*Rass.* 2; *G.* 258, *n.*).

3. Quando l'assicurazione si contragga dal conduttore di un fabbricato nel proprio interesse, l'indennità non spetta nè al conduttore, nè al proprietario, ma deve essere impiegata alla rifazione del fabbricato. — A. Catanzaro, 27 maggio 1887 (*Mon.* 798); C. Napoli, 30 gennaio 1888 (*Annuario* 48).

4. Quando per doppia assicurazione degli oggetti medesimi fatta, a scienza dell'assicuratore, dal locatore di uno stabilimento industriale e dal conduttore, la somma assicurata superi il valore stesso delle cose assicurate e il montare dei danni prodotti dal sinistro (incendi), l'indennità a pagarsi dall'assicuratore non è vincolata all'entità del danno, ma deve corrispondere a tutta la somma assicurata. — C. Torino, 29 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 222, *n.*; *F.* XVI, I, 446; *Mon.* 1891, 123; *L.* XXXI, 413).

5. *Contra.* Nel caso di assicurazione contro i danni, l'indennità pel sinistro verificatosi non può mai, per verun motivo, superare l'ammontare del danno accertato; quindi neppure se trattasi di diverse assicurazioni fatte da persone diverse in rapporto agli stessi oggetti. — C. Torino, 20 giugno 1891 (*F.* 1, 927; *G. it.* I, 1, 509; *G.* 469; *L.* II, 260; *Mon.* 577).

6. Il contratto di assicurazione importa la preesistenza della cosa assicurata, cioè di una cosa presente, soggetta a perdita o deperimento, e di cui l'assicurante assuma l'indennizzo.

7. La riassicurazione poi è un contratto distinto, ma non importa nè variazioni nè alterazione alcuna. — A. Trani, 9 giugno 1898 (*R. Trani* 700; *T. g.* 683).

8. È valida ed efficace l'assicurazione di una società ferroviaria contro le conseguenze della responsabilità civile per disgrazie toccate ai suoi operai. — C. Torino, 17 gennaio 1899 (*G.* 811, *n*; *G. it.* I, 1, 192; *L.* I, 384, *n.*; *F.* I, 870 *n.*; *D. C.* 688; *Mon.* 866).

Articolo 418.

Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel Libro secondo.

Articolo 419.

Le associazioni di mutua assicurazione, regolate dalle disposizioni del Titolo IX, sono soggette anche a quelle del presente Titolo che non siano incompatibili colla loro speciale natura. (*249*, *286 N.*).

Articolo 420.

Il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare:

1° la persona che fa assicurare e la sua residenza o il suo domicilio;

2° la persona dell'assicuratore e la sua residenza o il suo domicilio;

3° l'oggetto dell'assicurazione;

4° la somma assicurata;

5° il premio di assicurazione;

6° i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono. (*446*, *447 I.; 332 F.; 788 G.; 255*, *256*, *258 N.; 1682 a 1685 P.; 840*, *841 S.*).

Bibliografia: Dina M., *Sulla clausola delle polizze d'assicurazione per la quale i premi siano dichiarati pagabili alla sede della compagnia* (*Riv. dir. comm.*, 1904, II, 439).

Apprezzamento 21. — Contratto poliannale 3. — Disdetta 22. — Fidejussione 17. — Legge del contratto 19. — Oggetto 1. — Pagamento premio 11 a 16. — Pluralità d'assicurazioni 2. — Promessa extra-contrattuale 10. — Proposta d'assicurazione 20. — Proprietà 18. — Scrittura 4 a 9 *bis*.

1. Oggetto d'assicurazione sono le cose, gli enti, i valori assicurati, e non già i danni alla cui prestazione si obbliga l'assicuratore nel caso dell'avvenimento previsto. — C. Torino, 18 febbraio 1884 (*Eco* 131).

2. L'unicità della polizza di assicurazione non esclude punto la pluralità di assicurazioni, quando vi abbia differenza di oggetti e di tasso dei premi. — A. Casale, 3 marzo 1885 (*Rass.* 414, *n.*; *G. cas.* 73, *n.*; *Annuario* 34).

3. Il contratto poliannale di assicurazione contro i danni della grandine è perfetto per tutti gli anni a cui si riferisce, e non manca della determinazione del suo oggetto quando indica specificatamente i termini contemplati, stabilisce un premio variabile in ciascun anno tra un minimo ed un massimo precisato, e riserva la denuncia annuale del quantitativo del prodotto e del suo valore per definire il capitale assicurato in ciascun anno, con obbligo sempre all'assicurato di corrispondere all'assicuratore, anche in caso di omessa denuncia, l'equivalente a un tanto per cento del premio minimo. — A. Venezia, 11 dicembre 1885 (*T. v.* XI, 84, *c*; *F.* I, 1214; *D. C.* IV, 217; *Annali* XX, 118, *c*; *G. c.* II, 24; *Annuario* 267); C. Firenze, 14 giugno 1893 (*Annali* 299; *T. v.* 325, *n.*; *Fil.* 434; *F.* I, 728; *Annuario* 39).

4. L'obbligo dell'atto scritto imposto *ad probationem* pel contratto di assicurazione non può essere di ostacolo alla prova, coi mezzi ammessi dalla legge, di altri patti verbali convenuti fra l'assicuratore e l'assicurato. — A. Bologna, 16 aprile 1887 (*R. Bol.* 146; *D. C.* 582; *Annuario* 276).

5. L'atto scritto è richiesto pel contratto d'assicurazione unicamente *ad probationem* e non *ad substantiam*. — A. Casale, 5 febbraio 1897 (*G.* 672); A. Bologna, 11 aprile 1897 (*Riv. Bol.* 146); C. Roma, 18 settembre 1901 (*L.* II, 613; *n.*; *Mon.* 965; *F.* I, 1518, *n.*; *D. C.* 1902, 88).

6. È valido il patto secondo cui la stipu-

lazione della scrittura è estremo essenziale per la conclusione di un contratto (nella specie, di assicurazione sulla vita). — Caso nel quale fu ritenuto che non ostante la detenzione della polizza d'assicurazione da parte degli eredi, il *de cuius* non potesse considerarsi come assicurato per non avere sottoscritto il proprio originale di polizza. — A. Milano, 1° febbraio 1898 (*Mon.* 480).

7. Il contratto di assicurazione tanto terrestre quanto marittimo deve essere provato mediante scrittura, nè a costituirla basta che nelle bollette di trasporto, rilasciate dal vettore al proprietario delle merci, venga incluso fra l'importo delle spese il premio di assicurazione, ciò valendo solo a provare l'esistenza di una commissione o di un mandato ad assicurare le merci per conto del proprietario speditore. — A. Milano, 31 maggio 1899 (*D. m.* 412).

8. In materia d'assicurazione la legge richiede l'atto scritto senza escludere che esso possa desumersi da più documenti, invece che da uno solo, bastando che si verifichi l'unione dei due consensi e che entrambi questi siano manifestati per iscritto. — A. Milano, 25 agosto 1904 (*Mon.* 1905, 172).

9. A far ritenere stipulato per iscritto il contratto di assicurazione basta la sottoscrizione dell'assicurato alla proposta se, per patto esplicito di questa, gli derivava da tale sottoscrizione l'obbligo di accettare la polizza in seguito emessa in base a detta proposta e di pagare i relativi premi. — C. Torino, 15 settembre 1905 (*G.* 1586, *n.*; *Mon.* 1906, 21).

9 *bis*. Non è necessaria prova scritta della notifica al proponente un contratto di assicurazione, dell'accettazione dell'altra parte. Ad ogni modo tale prova scritta la si avrebbe nell'atto di citazione intimato dall'accettante al proponente per tenerlo vincolato al contratto. — C. Torino, 1° dicembre 1905 (*G.* 1906, 86, *n.*; *L.* 1906, 882, *n.*).

10. La causa impulsiva ad un contratto non costituisce una condizione del medesimo se in essa non conviene espressamente l'altro contraente e non viene dedotta in via esplicita nel contratto.

Così la promessa di speciali facilitazioni stata fatta all'assicurato per indurlo all'assicurazione, anche risultante da carteggi precorsi al contratto, non ha valore obbligatorio per la compagnia assicuratrice, se la promessa stessa non è stata poi riferita nella polizza d'assicurazione, e tanto più se nella polizza si trova invece riferito il disposto dello statuto sociale escludente le promesse facilitazioni. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 215; *Mon.* 1889, 52; *T. gen.* 1889, 99; *Annuario* 46).

11. Se il patto della polizza porta che in caso di pagamento del premio, posteriore alla scadenza, gli obblighi della compagnia ricominciano dal mezzodì successivo al giorno del pagamento, l'assicurato moroso perde il diritto al risarcimento del danno che siasi verificato prima del pagamento del premio. — A. Brescia, 16 luglio 1889 (*Mon.* 680; *D. C.* 708; *L.* II, 668; *Fil.* 565; *T. gen.* 1890, 128; *Annuario*, 53).

12. Il pagamento del premio di assicurazione dovuto entro un termine stabilito non è efficacemente supplito dalla spedizione di un vaglia telegrafico diretto alla società esigibile il giorno successivo alla scadenza di detto termine. — A. Brescia, 16 luglio 1889 (cit. al n. precedente); C. Torino, 10 settembre 1890 (*D. it.* I, 714; *Cons. comm.* 878).

13. È valido il patto secondo cui il pagamento del premio è estremo essenziale per la conclusione del contratto d'assicurazione.

In questo caso, e non ostante la detenzione della polizza da parte del preteso assicurato, l'assicuratore è sempre ammesso a provare che il premio non fu effettivamente pagato.

In questo caso similmente, e non ostante la detenzione della stessa quietanza da parte del preteso assicurato, rilasciatagli dall'agente, l'assicuratore è sempre ammesso a provare che il premio non fu effettivamente versato. — A. Genova, 5 marzo 1898 (*Mon.* 481).

14. Se nella proposta d'assicurazione firmata dall'assicurato è detto che il pagamento dei premi si farà alla direzione della compagnia o all'agenzia presso la quale è assegnata la polizza, ed in questa si dichiara che la compagnia non ha obbligo di rammentare e chiedere il pagamento, non si può ritenere illegittimo lo storno della polizza a seguito del mancato pagamento del premio alla scadenza per ciò che non sia stato richiesto al domicilio dell'assicurato. — A. Venezia, 3 novembre 1899 (*D. C.* 1900, 264; *T. v.* 1900, 9); A. Milano, 14 luglio 1904 (*Riv. dir. comm.* II, 489; *Annali* 489).

15. Se nella polizza d'assicurazione fu pattuito che il contratto entrerà in vigore solo dopo che l'assicurato avrà pagato la prima rata dei premi e le spese accessorie, la perfezione del contratto resta sospesa fino a tale pagamento per entrambe le parti, e se nel frattempo mutano le condizioni del rischio ad insaputa dell'assicuratore, il contratto è nullo. — A. Genova, 24 novembre 1900 (*L.* 1901, I, 232; *T. gen.* 707).

16. È valido il patto contenuto in una po-

lizza di assicurazione, secondo il quale, in mancanza del pagamento di una rata di premio nel termine stabilito, l'effetto dell'assicurazione rimane senz'altro sospeso e l'assicurato non ha alcun diritto in caso di sinistro. — A. Roma, 14 maggio 1904 (*D. C.* 588).

17. La fideiussione prestata in seguito ad un contratto di assicurazione non è necessario che risulti da atto scritto, ma può essere provata a norma dell'art. 44 del Codice di commercio. — C. Napoli, 28 ottobre 1895 (*L.* 1896, I, 44).

18. Non nuoce alla validità del contratto d'assicurazione (nella specie, marittima) che la proprietà della cosa sia pervenuta all'assicurato dopo la firma del contratto stesso, se il rischio fu assunto dall'assicuratore solo dopo che l'assicurato era divenuto proprietario. — A. Catania, 15 febbraio 1901 (*G. it.* I, 2, 290; *G. cat.* 80).

19. Il termine e le condizioni di un contratto d'assicurazione sono quelli che risultano dalla polizza firmata da ambedue i contraenti, nè possono aver valore le dichiarazioni contrarie contenute nella quietanza del premio rilasciata dall'agente d'assicurazioni all'assicurato. Laonde se dalla polizza la durata dell'assicurazione risulti stabilita in sette mesi, non giova, per far ritenere una maggiore durata, che nella quietanza sia detto che il premio pagato è annuale. — A. Genova, 28 dicembre 1901 (*Annali* 40; *T. gen.* 19, *Cons. comm.* 102; *Riv. inf. del lavoro* 188).

20. Non è vincolato ad accettare poi la polizza definitiva di assicurazione sulla vita il sottoscrittore della proposta di assicurazione, nella quale sono indicate soltanto la condizione e qualità dell'assicurato, la cifra di assicurazione ed il premio annuo, ma non le molteplici condizioni alle quali il contratto è alligato e che soltanto colla esibizione della polizza vengono a conoscenza di esso sottoscrittore della proposta. — A. Torino, 4 febbraio 1902 (*G.* 806, *n.*; *D. C.* 870).

21. È insindacabile in Cassazione l'apprezzamento che di un patto di polizza di assicurazione ha fatto il giudice del merito allo scopo di fissare la data di decorso dell'assicurazione stessa. — C. Torino, 17 febbraio 1908 (*G.* 1088).

22. La disdetta del contratto di assicurazione entro dato termine di rigore pattuito, è validamente data mediante la consegna all'ufficio postale di lettera raccomandata all'uopo; e non occorre che il disdettante provi che la lettera fu effettivamente recapitata alla società assicuratrice. — C. Torino, 20 aprile 1908 (*G.* 974).

V. anche art. 58, n. 36.

—

Articolo 421.

Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare. (*785, 787 G.; 264 a 267 N.*).

Bibliografia: Barile G., *Note sulle polizze in quovis e d'abbonamento* (*Gazz. proc.* 1898, 138). — Berlingieri F., *Quali eccezioni siano opponibili al terzo possessore di una polizza d'assicurazione all'ordine o al portatore* (*D. m.* 1899, 1). — Cugia V., *Dell'assicurazione marittima stipulata per conto di chi spetta* (Cagliari, 1892, Tip. del Commercio). — Franck L., *Le polizze all'ordine e al portatore nelle assicurazioni marittime* (*Casaregis*, 1899, 2). — Vivante C., *Le polizze di assicurazione al portatore* (*F.* 1896, 1, 47). — Id., *Le polizze di abbonamento (flottantes) e la clausola all'ordine nelle polizze di assicurazione* (*F.* 1896, 1, 288).

1. La clausola *per conto di chi spetta*, inserta usualmente nelle polizze di assicurazione marittima, allora soltanto può essere *di per sè e senz'altro efficace*, anche rispetto ad altri interessati, quando *concorra un interesse comune* coll'assicurante diretto. Escluso il caso dell'interesse comune può bensì chi non è interessato stipulare l'assicurazione per conto altrui senza nominare la persona per conto della quale agisce, ma si richiede però per la validità ed efficacia della medesima o che lo assicurato avesse al momento del contratto regolare mandato dagli altri interessati, ovvero che questi per lo meno abbiano accettata o ratificata l'assicurazione prima d'ogni sinistro. — A. Genova, 28 dicembre 1885 (*Cons. comm.* 1886, 14; *Eco* 1886, 1; *Rass.* III, 20).

2. La polizza di assicurazione colla clausola *per conto di chi spetta* è titolo legittimo, in-

dipendentemente dalla girata, per chiunque la possieda, e abbia interesse sulle cose assicurate.

3. Nelle assicurazioni colla clausola suindicata primo assicurato è colui che primo corre il rischio. — A. Genova, 30 luglio 1892 (*D. C.* 911).

4. In caso di sinistro, l'assicuratore nel contratto d'assicurazione con polizza aperta o d'abbuonamento, colla clausola *per conto di chi spetta*, deve rimborsare lo speditore non già del valore che aveva la merce perduta nel luogo d'imbarco, ma del prezzo della merce e delle spese secondo la fattura, unitamente agli utili sperabili convenuti *per conto.*

5. L'assicuratore non può eccepire che il destinatario non ha dato mandato ad assicurare o che non ha ratificato il contratto prima del sinistro, sia perchè la clausola *per conto di chi spetta* permette l'accettazione tacita, sia perchè basta che il terzo a cui vantaggio fu stipulata l'assicurazione invochi il contratto colla stessa domanda di indennità. Quindi il destinatario ha diritto d'intervenire in causa anche in grado di appello, non ostante che la polizza sia ancora a mano dello stipulante, ed abbia quindi iniziata la lite per compensare coll'indennità il suo credito verso il destinatario. — A. Genova, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 161).

6. Colui che, sebbene apparente caricatore della merce, non ne fa tuttavia l'assicurazione se non per conto di chi spetta, non può aversi come l'interessato nell'assicurazione, se d'altronde risulta che altri erano i veri interessati e proprietari delle merci, essendo essi i detentori delle polizze d'assicurazione, e anche della polizza di carico, ed avendo contro consegna di questa ritirato la merce assicurata; nè quindi per essere riputati tali occorre che abbiano ottenuto la cessione o girata della polizza. — C. Torino, 21 giugno 1893 (*G.* 688).

7. Colla clausola *per conto di chi spetta*, l'assicurazione s'intende fatta per conto di chiunque abbia un interesse sulla cosa assicurata. — A. Genova, 16 giugno 1899 (*T. gen.* 372; *D. m.* 264).

8. Il possessore della polizza d'assicurazione, contenente la clausola *per conto di chi spetta*, si presume il mandatario dei veri interessati, e non è quindi tenuto a giustificare il proprio diritto sull'oggetto o sul premio di assicurazione o sulle facoltà a far valere col proprio l'interesse del committente o mandante. — C. Torino, 15 marzo 1901 (*D. m.* 81).

9. L'art. 421 si applica anche alle assicurazioni marittime. — A. Milano, 28 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 427; *Mon.* 1891, 248; *T. gen.* 1891, 124; *Fil.* 1891, 227).

10. L'assicurazione che sia stata contratta dal marito in proprio nome, per beni di cui siasi dichiarato affittuario, mentre l'affitto era stato assunto soltanto dalla moglie, non vincola la moglie rimastavi estranea, nè può presumersi che sia stata contratta dal marito per mandato di lei.

11. La ratifica della moglie non può desumersi dall'avere essa, in caso di sinistro avvenuto, presenziato all'accertamento dei danni e fatte osservazioni ai periti, quando la denuncia del sinistro e dei danni fu fatta soltanto dal marito. — A. Torino, 4 aprile 1892 (*G.* 510).

12. Il comproprietario che assicura la totalità della cosa comune contro un determinato rischio, si considera gestore rispetto agli altri comproprietari ed alle quote rispettive della cosa assicurata.

Perciò, verificandosi il rischio, egli è tenuto a far parte a costoro delle indennità riscosse, salvi i rimborsi di spesa dovutigli. — C. Roma, 7 aprile 1892 (*G. it.* I, 1, 858).

13. La dichiarazione di associarsi ad una società di mutua assicurazione quale proprietario ed *armatore* di una nave, dimostra con queste ultime parole che non si è esclusivo proprietario della stessa, e conseguentemente anche i comproprietari o caratisti della nave, non espressamente nè nominalmente dichiarati, hanno diritto a godere del beneficio della mutua assicurazione, tanto più se lo statuto sociale non ha posto alcuna limitazione o divieto.

14. In questo caso il proprietario-*armatore* è il mandatario legale dei compartecipi e gestore dei loro interessi per quanto riguarda la nave, e li obbliga validamente pel principio: *qui per alium facit ipse facere videtur.*

15. L'art. 421 Codice commerciale si applica nel caso in cui l'assicurazione sia chiesta da *un terzo*, non già quando sia chiesta dal *mandatario* dell'assicurato.

16. Le distinzioni, *in subjecta materia*, tra assicurazione e associazione, non hanno alcun valore, dacchè è dell'indole delle mutue assicurazioni che chi è associato è assicurato, e viceversa.

17. I diritti e doveri dei caratisti non nominati non sono di semplici coassociati di un associato, ma di veri e proprii associati, e quindi tenuti direttamente, ove occorra, ai riparti passivi in proporzione delle loro quote.

18. La vendita dei carati di una nave fatta da un associato ad altro associato compartecipe, non implica decadenza dall'assicurazione per le frazioni vendute, ed anzi l'assicurazione

continua integra fino al suo termine. — A. Genova, 26 maggio 1898 (*G.* 220).

19. L'art. 421 Codice commerciale non è applicabile quando la polizza lascia incerto, per l'equivocità dei suoi termini, per conto di chi e in quale veste l'apparente assicurato abbia agito, e il magistrato di merito, interpretandola con sovrano criterio, ritiene che quantunque l'assicurato si sia nella polizza dichiarato solamente *proprietario* della cosa assicurata, omettendo l'altra sua qualità di *commissionario*, tuttavia l'assicurazione per comune intenzione delle parti fu da lui contratta come commissionario, deducendone inapplicabile la pena della decadenza comminata dalla polizza per chi assicura come proprie le cose altrui senza farne dichiarazione. — C. Torino, 8 novembre 1898 (*G.* 807).

20. La società dei magazzini generali è semplice depositaria delle merci affidate, e quando assicura le medesime con la clausola *per conto*, contratta a vantaggio di chi sarà proprietario della cosa assicurata al momento del sinistro, il quale pertanto avrà azione diretta contro l'assicuratore fino alla concorrenza del valore assicurato. — A. Napoli, 24 luglio 1895 (*L.* 11, 556; *G. it.* 1, 2, 674; *D. C.* 901; *D. e G.* XI, 186).

21. Le polizze di abbonamento (*flottantes*) sono dei vincoli generici per l'assicurazione di merci indeterminate fino a concorrenza di tale somme.

22. Le applicazioni di tale sicurtà generica si compiono mercè certificati rilasciati all'abbonato, col diritto di riempirli a favore di altri.

23. Al terzo portatore di tali certificati non possono opporsi le eccezioni fondate sui patti della polizza generale che non siano riprodotti nei certificati, o siano in questi modificati. — A. Napoli, 5 dicembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 50, *n.*; *F.* 1896, 1, 288, *n.*).

24. L'assicuratore che rilascia una polizza d'abbonamento aperto con diritto all'assicurato di farne applicazione mediante certificati a favore di terzi, non può pretendere che questo diritto sia subordinato alla sua approvazione ad ogni rilascio di certificato di applicazione, e di conseguenza è sempre valida l'assicurazione conclusa col terzo.

25. Il fatto che l'originario assicurato non abbia pagato il premio alle epoche stabilite, non può opporsi ai terzi possessori dei certificati di applicazione, nemmeno all' effetto di dedurre tal premio dalla indennità dovuta, quando la polizza contenga la clausola che di fronte ai terzi i premi sono considerati per qualunque caso come pagati.

26. Il possessore del certificato di applicazione per ottenere in caso di sinistro l'indennità non è tenuto ad esibire la polizza di carico, bastando la produzione del regolamento di avaria.

27. Nulla osta che il terzo possa girare ad altri il certificato di applicazione.

28. La validità dell'assicurazione contratta col terzo mediante il rilascio del certificato di applicazione, non vien meno pel fatto che non siasi richiesta la conversione del certificato in polizza, dovendosi intendere questo patto della polizza originaria di abbonamento come una facoltà del portatore del certificato e non un obbligo. — A. Genova, 12 aprile 1898 (*Giur.* 116).

29. Il legittimo possessore della polizza di carico, che ha assicurata la merce « per semplice ordine » ai patti della polizza italiana sopra merci, ha azione contro gli assicuratori per conseguire il pagamento della somma assicurata in caso di naufragio della nave, quantunque non risulti che abbia alcuna interessanza nella merce stessa. — T. Genova, 22 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 76).

V. art. 381 n. 1.

Articolo 422.

L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore e da lui accettata per iscritto. (*456 T.; 342 F.; 792 a 795 G.; 271, 272 N.; 1726 P.; 852 S.*).

Bibliografia: Bonelli G., *Le polizze di assicurazione sulla vita al portatore* (*F.* 1905, I, 452. — Torri G., *Teoria delle riassicurazioni* (Padova, 1884, Tip. Salmin).

1. Anche nelle assicurazioni marittime è necessario che la cessione della polizza d'assicurazione sia notificata all'assicuratore perchè abbia effetto di fronte ai terzi. — A. Genova, 28 febbraio 1886 (*Rass.* 64; *Cons. comm.* 167; *Annuario* 177); A. Messina, 27 dicembre

1888 (*D. C.* 1889, 294; *F.* 1889, I, 228; *T. gen.* 1889, 228; *Consul. comm.* 1889, 59; *Fil.* 1889, 183; *Annuario* 35); C. Palermo, 4 febbraio 1890 (*Circ. giur.* 240; *Mon.* 1891, 4).

2. Sotto il Codice francese è certo così in dottrina che in giurisprudenza essere ammessa la negoziabilità della polizza d'assicurazione mediante girata all'effetto del trapasso dello esercizio dell'azione contro l'assicuratore. — A. Genova, 12 marzo 1886 (*Eco* 177; *Cons. comm.* 219).

3. Non vi ha equipollente della notifica e accettazione. — A. Messina, 27 dicembre 1888 (di cui al n. 1).

4. Non è però vietato al magistrato di merito di vedere se in certi casi la cessione, benchè non fatta colle forme dell'art. 422, sia valida, in quanto, per via di equipollenti siasi ottenuto di tutelare la buona fede dei terzi contraenti, scopo al quale quelle forme furono istituite. — C. Palermo, 4 febbraio 1890 (*Circ. giur.* 240; *Mon.* 1891, 4).

5. Una compagnia d'assicurazione contro gli incendi può validamente dare ad altra compagnia la riassicurazione delle obbligazioni assunte direttamente coi proprii assicurati e darle il mandato di esigerne le quote da loro dovute, e può anche, senza bisogno del loro consenso, farle cessione del proprio portafoglio, rimanendo essa pur sempre vincolata verso di loro secondo le assunte obbligazioni. — Concil. del II Mand. di Torino, 12 ottobre 1895 (*Giud. concil.* 675).

6. La cessione dei diritti verso l'assicuratore non ha effetto verso l'assicuratore stesso se non gli è notificata o non è da lui accettata per iscritto. — C. Torino, 23 aprile 1904 (*G.* 817, *n.*; *F.* I, 870, *n.*; *L.* 1791; *G. it.* I, 1, 1107; *D. C.* 928).

7. La prova scritta della cessione della polizza di assicurazione occorre nell'interesse precipuo dell'assicuratore, mentre in ordine ai rapporti tra cedente e cessionario, e specialmente dopo l'esecuzione del contratto da parte dell'assicuratore, è ammissibile anche la prova testimoniale. — A. Napoli, 30 ottobre 1905 (*F.* 1906, I, 186, *n.*).

8. La clausola « pagabile alla morte dell'assicurato al portatore della polizza » non converte questa in un titolo al portatore, ma solo consente alla società assicuratrice di liberarsi pagando la somma assicurata al presentatore; non è però l'assicuratore dispensato dal constatare la legittimità del possesso nel portatore della polizza, per modo che quando gli sia stato fatto avvertimento di non pagare, ovvero conosca in altro modo che il portatore non ha diritto di esigere, deve ricusare il pagamento. — A. Venezia, 28 dicembre 1900 (*T. gen.* 1901, 188; *T. v.* 1901, 159).

9. Anche in materia di assicurazioni terrestri non è vietata la polizza all'ordine ed al portatore.

10. L'articolo non è applicabile in tema di assicurazioni marittime nelle quali, anche astraendo dalla forma all'ordine o al portatore data alla polizza, i diritti derivanti dall'assicurazione si possono trasmettere unitamente alla proprietà della cosa assicurata colla semplice tradizione della polizza o del certificato di applicazione in caso di assicurazione a polizza generale o di abbonamento. — T. Genova, 20 marzo 1903 (*T. gen.* 222; *D. m.* 191).

11. È valida ed efficace anche di fronte ai terzi la polizza di assicurazione sulla vita pagabile al portatore. — A. Venezia, 31 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 452, *n.*; *D. C.* XXIII, 542; *T. v.* 1905, 217).

V. anche art. 417, n. 7.

CAPO II.

Dell'assicurazione contro i danni.

Bibliografia: Gobbi U., *Sulla distinzione fra assicurazione contro i danni e sulla vita* (*Mon.* 1905, 830).

Sezione I.

Disposizioni generali.

Articolo 423.

Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa. (*785 G.; 250, 268 N.*).

Bibliografia: D'Amelio M., *Quali diritti abbiano il proprietario e l'usufruttuario sull' indennizzo pagato dall'assicuratore in caso d' incendio della casa in usufrutto* (Napoli, 1892, Tip. Sedil Capuano).

La decadenza pattizia dei diritti di polizza per effetto di erronea indicazione nella qualità di proprietario, anzichè di creditore garantito ipotecariamente sullo stabile assicurato, non toglie che chi stipulò l'assicurazione possa far valere la sua qualità di creditore ipotecario e vincolare così le somme dovute dall'assicuratore. — A. Milano, 2 luglio 1897 (*Mon.*, 882; *Annali*, 828).

V. art. 417 n. 8 e art. 421 n. 12.

Articolo 424.

L'assicurazione contro i danni può essere fatta per tutto il valore della cosa, per una parte di esso o per una somma determinata.

Può anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa, di più cose congiuntamente o separatamente, o di una universalità di cose.

Si possono assicurare i frutti sperati ed i frutti pendenti, nei casi preveduti dalla legge. (*449 I.; 783 G.*).

1. L'assicurazione contro i danni dell' improduttività derivante da incendio è riconosciuta dalla legge.

2. Quest'assicurazione va soggetta alla tassa del 10 per mille stabilita per l'assicurazione di reddito e non a quella del 4, gravante la assicurazione di capitali. — A. Venezia, 8 giugno 1887 (*T. v.* 817, *n.*; *Mon.* 612, *n.*; *Cons. comm.* 216; *Annuario* 28); C. Roma, 27 aprile 1889 (*F.* I, 619).

3. È valido il contratto di assicurazione diretto a garantire l' esercente di un opificio contro i danni dell'inattività e della improduttività temporanea derivante da un sinistro.

4. È pure valida la condizione apposta ad un tale contratto nel senso che il pagamento dell' indennizzo debba aver luogo soltanto dopo che l'assicurato abbia provato il ristabilimento in pristino dell' opificio. — C. Torino, 20 ottobre 1891 (*G.* 742; *Mon.* 910; *T. gen.* 641; *Riv. univ.* 608; *Cons. comm.* 1898, 11; *D. C.* X, 149; *G. it.* 1892, I, 1, 210; *L.* 1892, I, 11).

Articolo 425.

Se l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite.

La polizza aperta e di abbonamento, ovvero generale, flottante, esclude il criterio della proporzionalità, non consente distinguere fra liquidazione di danno e liquidazione d'indennizzo e rende inapplicabile il disposto dell'art. — A. Napoli, 24 luglio 1895 (citata sotto l'art. 421 al n. 20).

—

Articolo 426.

Le cose assicurate per l' intiero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi.

Tuttavia la seconda assicurazione è valida:

1° se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione, o alla insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;

2° se dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo. (*473 I.; 359 F.; 792, 793 G.; 252, 280 N.; 1772 P.; 891 S.*).

Articolo 427.

Se l'intiero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.

Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse. (*474 I.; 791, 795, 796 G.; 277, 278 N.*).

Articolo 428.

L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto una indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata. (*471, 472 I.; 357, 358 F.; 813, 814 G.; 282, 283 N.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Il dolo nel contratto d'assicurazione secondo l'art. 428 Cod. comm.* (*Riv. crit.* 1904, 812).

1. Il dolo che annulla il contratto d'assicurazione può consistere anche nel semplice mendacio o dissimulazione; e la nullità stabilita dall'articolo ha luogo anche quando siavi in polizza la riserva dell'assicuratore di verificare con perizia, anche in corso di rischio, la sincerità del valore dichiarato e di chiedere, in caso contrario, la riduzione o lo scioglimento del contratto.

2. A stabilire poi il dolo o la frode di cui all'articolo può concorrere anche la reticenza circa l'esistenza di altro contratto presso altro assicuratore. — C. Torino, 15 dicembre 1903 (*G.* 1904, 177, *n.*; *L.* 194, 641; *G. it.* 1904, I, 1, 882; *F.* 1904, I, 419; *Mon.* 1904, 510).

—

Articolo 429.

Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio. (*462 I.; 348 F.; 815 G.*).

Bibliografia: Pezzi G., *Le reticenze o false dichiarazioni dell'assicurando nelle assicurazioni della vita* (*F.* 1892, I, 1348). — Salira E., *Di un caso di reticenza in riassicurazione* (*Riv. critica* 1903, I, 99). — Vivante C., *Sul valore giuridico delle « polizze incontestabili » e dei « questionari » usati nelle assicurazioni sulla vita* (*F.* 1899, I, 829).

1. La reticenza sullo stato burrascoso del tempo non può mai essere causa di nullità dell'assicurazione, rientrando sempre le burrasche ed i temporali nella sfera di un'ordinaria navigazione. — A. Lucca, 20 febbraio 1884 (*Annali* 196; *D. C.* 875; *Eco* 171; *L.* II, 62).

2. L'erronea dichiarazione intorno alla situazione dei beni nella polizza di assicurazione non vale a liberare l'assicuratore in caso di sinistro, se fu soltanto l'effetto di equivoco e di inavvertenza di entrambe le parti, esclusa la mala fede dell'assicurato. — C. Torino, 2 giugno 1891 (*G.* 378, *n.*; *T. gen.* 358; *L.* II, 224; *Cons. comm.* 200; *Annali* 319).

3. Il principio di equità cui fu informato l'art. 429 Codice di commercio si applica in tutti i casi in cui la condizione di nullità portata dalla polizza di assicurazione non sia tassativa e formale.

Non è tale la condizione per la quale siasi stabilito che il bastimento su cui si sarebbe caricata la merce assicurata dovesse mantenere la sua iscrizione di classe 100, I, I del *Veritas* ellenico, od *equivalente*.

Se per ciò il bastimento avente la classe richiesta, trovatosi allo scadere del periodo biennale prescrittogli per la nuova verifica, in un porto in cui mancavano gli agenti del *Veritas* ellenico, sia stato ispezionato dagli agenti del *Veritas* di un altro Stato, e questi lo abbiano riconosciuto idoneo e sicuro a tenere il mare per qualunque destinazione del Mediterraneo, è da aversi per continuata la classe preferita colla convenzione e le compagnie di assicurazione, dato lo abbandono della nave e del carico, hanno l'obbligo di adempiere il loro contratto. — A. Genova, 4 luglio 1893 (*D. C.* 623; *T. gen.* 494; *Riv. univ.* 436; *Annali* 284).

4. Se l'erronea dichiarazione o la reticenza contenuta nella polizza sia l'effetto di un errore incorso dallo stesso agente dell'assicuratore nel compilare la proposta di assicurazione, non può opporsi all'assicurato il patto di decadenza. — A. Genova, 30 novembre 1895 (*T. gen.* 1896, 79).

5. L'assicuratore non può opporre inesatte o reticenti dichiarazioni dell'assicurato annullanti il contratto, se lo stato dei locali assicurati fu descritto dal proprio sub-agente d'accordo coll'assicurato. — A. Torino, 25 gennaio 1898 (*G. it.* I, 2, 354, *n.*).

6. Non vi ha reticenza circa un incendio avvenuto nel decennio che annulli l'assicurazione se l'assicurato ha denunciato tale incendio, conformemente ai patti, nel progetto scritto di contratto e l'agente della compagnia assicuratrice dimenticò di farne cenno nella polizza da lui compilata. — A. Torino, 18 dicembre 1902 (*G.* 1903, 217, *n.*; *G. it.* 1903, I, 2, 125).

7. Le erronee o false dichiarazioni dell'assicurato allora conducono alla nullità del contratto giusta l'articolo, quando non sia altrimenti noto all'assicuratore il vero stato delle cose. Di tale conoscenza può sempre l'assicurato fornire prova per testi, ed è opponibile all'assicuratore quella che ne aveva l'agente di questi che concluse il contratto. — A. Roma, 12 aprile 1904 (*G. it.* I, 2, 587, *n.*; *D. C.* 727).

8. Le sole dichiarazioni false, erronee o reticenti, che avrebbero influito sulla determinazione del rischio, e quindi del premio, possono escludere l'obbligo del pagamento della indennità in caso d'incendio. Quindi l'indennità dovrà essere pagata anche se il fabbricato incendiato non era stato nella polizza descritto esattamente, o era stato taciuto che a sei metri dallo stesso esistesse una bica di paglia, non essendo provato, anzi essendo escluso, che quei fatti aggravassero il rischio. — A. Bologna, 12 aprile 1901 (*T. v.* 1901, 350).

9. Se più cose dello stesso genere furono assicurate con unico contratto e con unica tariffa, non importa decadenza dell'assicurato a ripetere il risarcimento nel caso che siano state nella polizza sottacciute per rispetto ad una delle cose assicurate alcune circostanze identiche o equipollenti a quelle che si verificarono per rispetto alle altre cose assicurate con lo stesso premio proporzionale, e che furono dichiarate dall'assicurato. — A. Bologna, 19 aprile 1901 (*G. it.* I, 2, 480 *n.*).

10. Il silenzio del riassicurato intorno alla riassicurazione del rischio già assunto non costituisce reticenza colpevole agli effetti di annullare il contratto. — A. Napoli, 7 agosto 1901 (*D. C.* 958; *Mon.* 1902, 211, *n.*; *D. m.* 285; *Mov. giur.* 296; *T. gen.* 570; *D. e G.* 400 e 455; *Annali* 470; *Gazz. P.* 332); C. Napoli, 2 aprile

1902 (*L.* II, 89; *G. it.* I, 1, 589; *F.* I, 688, *n.*; *Mon.* 504).

11. La reticenza deve essere stabilita dallo assicuratore colla prova della notizia e scienza nell'assicurato dell'avvenimento taciuto o dissimulato. — A. Genova, 2 agosto 1884 (*G. c.* I, 8; *Eco* 814, *n.*).

12. L'avere l'assicurato dichiarato che fra le cose assicurate ve ne era una piccola quantità di natura infiammabile, mentre nel fatto erano tali per la maggior parte, costituisce una reticenza che vizia radicalmente il contratto, e, verificandosi un sinistro per incendio, toglie all'assicurato qualsivoglia azione di indennità. Altrettanto va detto del caso in cui le merci infiammabili siano state introdotte posteriormente all'assicurazione, senza che il fatto sia stato denunziato all'assicuratore. — A. Genova, 6 maggio 1890 (*T. gen.* 427).

13. Se nell'assicurazione di un prestito sul nolo da guadagnarsi da una nave l'assicurato tace la circostanza, da lui conosciuta, che sul nolo stesso è stata anticipata altra somma, l'assicurazione è nulla. — A. Genova, 15 febbraio 1892 (*D. C.* 456; *L.* I, 702; *T. gen.* 179).

14. Quando in una polizza d'assicurazione sulla vita è espressamente stipulato che le dichiarazioni dell'assicurato sono la base dell'assicurazione, e formano perciò condizione sostanziale del contratto, tale disposizione ha forza di legge tra le parti contraenti.

15. Anche gli errori commessi in buona fede dall'assicurato, quando siano tali da fare assai diversa e più grave l'opinione del rischio, annullano l'assicurazione.

16. Il fatto che il medico della compagnia abbia visitato l'assicurando, dando parere favorevole per l'accettazione del rischio, non salva l'assicurato dall'eccezione di nullità del contratto per false dichiarazioni o reticenze. — A. Firenze, 11 luglio 1892 (*F.* I, 1347); A. Roma, 1° luglio 1899 (*F.* I, 829 *n.*; *L.* II, 871; *G. it.* I, 2, 657; *Mon.* 888).

17. La reticenza su circostanze influenti circa la opinione del rischio, usata dall'assicurato nel rispondere al questionario preliminare alla stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita, non cessa di essere causa di nullità del contratto stesso per il semplice fatto che le attestazioni del medico delegato dall'assicuratore abbiano alla visita dell'assicurato potuto eliderne l'effetto. — A. Milano, 2 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 184; *G.* 1904, 258; *G. it.* 1904, I. 2, 108); C. Torino, 8 novembre 1904 (*G.* 1905, 20; *Mon.* 1905, 166).

18. Le false dichiarazioni e le reticenze dell'assicurato sul suo stato di salute e sulle malattie sofferte annullano il contratto di assicurazione sulla vita, sebbene fatte in buona fede. — A. Genova, 16 dicembre 1904, (*T. gen.* 1905, 15).

19. La reticenza che, secondo l'articolo, annulla il contratto di assicurazione, è costituita solo dal silenzio su circostanze influenti nell'estimazione del rischio, e quando versi sulle circostanze speciali su cui la società assicuratrice siasi basata per l'estimazione del rischio, occorre che le circostanze stesse abbiano formato oggetto dell'interrogatorio all'aspirante al contratto al momento della proposta. — T. Bologna, 1° giugno 1895 (*Mon. giur.* 189).

20. L'errore come causa di nullità di un contratto d'assicurazione può esistere subbiettivamente nella società assicuratrice per le dichiarazioni inesatte ricevute dall'assicurato, indipendentemente dalla mala fede e dal fatto doloso di questo. — A. Roma, 19 giugno 1897 (*F.* 1898, I, 292, *n.*).

21. In tema di assicurazioni marittime, la circostanza che la nave trovasi in viaggio è influente sull'opinione del rischio e dev'essere espressamente dichiarata dall'assicurato sotto la pena di nullità della polizza, nè la si può desumere dalla semplice clausola *merce caricata*. — A. Palermo, 9 giugno 1899 (*G. it.* II, 768; *D. m.* 328).

22. Nelle polizze di assicurazione si può stabilire, sotto pena di nullità del contratto, l'obbligo dell'assicurato di denunciare date circostanze; ma il conoscere e giudicare se la erronea o mancata dichiarazione importi quella nullità dai contraenti preveduta, è puro apprezzamento incensurabile di fatto. — C. Torino, 15 marzo 1900 (*L.* II, 48; *D. C.* 612; *Mon.* 726; *T. gen.* 225; *D. m.* 124).

23. L'essere la nave comandata da chi legalmente non può essere capitano, è una circostanza influente sull'opinione del rischio riguardo al contratto di assicurazione. Il contratto di assicurazione è nullo se il richiedente ha dichiarato come capitano una persona, che non era affatto autorizzata al comando. Se l'interdetto dai pubblici uffici riesce ad ottenere illegalmente la patente, o illegalmente ritiene quella che già teneva e gli si doveva annullare, il contratto di assicurazione è nullo soltanto quando l'assicurato, che fece la dichiarazione, conosceva e tacque tale circostanza. La prova, che l'assicurato ciò sapesse, incombe all'assicuratore. — T. Palermo, 30 novembre 1900 (*F. sic.* 678).

24. Il disposto dell'articolo contenente un principio generale di diritto è applicabile sia nelle assicurazioni contro i danni che nelle riassicurazioni, di che all'art. 422, ma è del tutto riservato al giudice del merito il valutare in ogni singolo caso se abbia com-

messo reticenza il riassicurato che dissimuli di aver ceduto per intero il rischio già assunto. — T. Napoli, 30 novembre 1900 (*Gazz. P.* XXXI, 30; *D. m.* 1901, 150).

25. L'obbligo assunto dall'assicurato di denunziare le iscrizioni ipotecarie che gravino al momento della stipulazione sulla nave assicurata, s'intende esteso ai vincoli di pegno costituiti su di essa, equivalenti in Italia alle iscrizioni ipotecarie; e la mancata denunzia di un pegno costituito sulla nave rende inefficace, nelle predette circostanze, rispetto all'assicurato, il contratto di assicurazione. — A. Catania, 15febbraio 1901 (*G. it.* I, 2, 290; *G. cat.* 30; *D. m.* 1901, 87).

26. È nullo il contratto di assicurazione se l'assicurato ha esagerato il valore della cosa assicurata, ed ha taciuto all'assicuratore una assicurazione precedentemente conchiusa, o i debiti e le ipoteche gravitanti sulla cosa assicurata. — A. Genova, 31 maggio 1901 (*T. gen.* 334).

27. Le dichiarazioni erronee in ordine alla classe della nave ed alla idoneità del comandante costituiscono causa di nullità del contratto d'assicurazione. — A. Palermo, 10 giugno 1901 (*Circ. giur.* 230; *D. m.* 378).

28. La manifestazione di precedenti contratti di assicurazione sulla vita o contro le disgrazie accidentali, ricercata in modo particolare ed esplicito dall'assicuratore, è uno degli elementi che influiscono sulla determinazione del suo consenso al contratto; e quindi le reticenze o false dichiarazioni dell'assicurato sono causa di nullità del contratto stesso. — A. Roma, 18 febbraio 1902 (*G. it.* I, 2, 88); C. Roma, 27 novembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 158, *n.*).

29. Costituisce reticenza capace a produrre la nullità del contratto di assicurazione di una nave, il silenzio dell'assicurato sulla circostanza che la nave era già sottoposta a pegno, anche se al momento dell'assicurazione il pegno non era ancora stato costituito, ma il proprietario della nave aveva l'assoluta certezza che ciò si sarebbe dopo verificato.

30. Non è sindacabile in cassazione l'apprezzamento del magistrato di merito che la circostanza taciuta sia tale da costituire reticenza agli effetti dell'articolo. — C. Palermo, 10 luglio 1902 (*G. it.* I, 1, 833).

31. Sono circostanze che possono portare alla risoluzione del contratto d'assicurazione sulla vita per colpa dell'assicurato:

a) il fatto che questi abbia sottaciuto che una sua proposta di assicurazione sia stata precedentemente respinta da altra società assicuratrice;

b) il fatto che l'assicurato abbia falsamente indicata la sua professione.

32. Non costituisce tacita rinunzia della società a far valere la nullità del contratto di assicurazione il semplice fatto che la stessa società abbia ricevuto il pagamento dei premi mentre stava facendo indagini per accertare le anzidette circostanze già vagamente sospettate. — A. Milano, 7 aprile 1903 (*Mon.* 570).

33. È caso di nullità del contratto la reticenza dell'assicurando che tace di essere miope e di portare gli occhiali e la falsa dichiarazione con la quale nega l'esistenza di precedenti contratti. — A. Roma, 7 maggio 1903 (*Foro commerciale lombardo*, 1903, 56).

34. Le reticenze sopra circostanze conosciute all'assicurato possono anche riflettere la sua condizione finanziaria, la sussistenza di altra assicurazione e qualsiasi altro fatto che, a giudizio sovrano del magistrato di merito, valga a persuadere che l'assicurato si trovava disinteressato alla conservazione delle cose assicurate ed ai ricuperi. — C. Torino, 15 dicembre 1903 (*G.* 1904, 178, *n.*; *L.* 1904, 641; *G. it.* 1904, I, 1, 332; *F.* 1904, I, 419; *Mon.* 1904, 510).

35. La reticenza usata dall'assicurato lo costituisce in colpa e libera, in caso di sinistro, l'assicuratore da ogni responsabilità. Si verifica tale reticenza quando l'assicurato tace che un pontone assicurato per una traversata di mare a mezzo di rimorchiatore con patto esplicito che debba essere munito di persone di equipaggio, non porti, per la sua struttura, al governo di esso, alcun marinaio. — C. Torino, 27 febbraio 1905 (*Mon.* 345, *G. it.* I, 1, 727, *n.*).

36. Non qualunque reticenza dell'assicurato annulla il contratto di assicurazione, ma soltanto quella che influisca sul consenso, e spetta all'assicuratore dimostrare siffatta influenza. — A. Genova, 2 febbraio 1904 (*T. gen.* 150).

37. Nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro non ogni mutamento di professione o di mestiere dell'assicurato, non denunciato, produce la risoluzione del contratto, ma soltanto quei cambiamenti che influiscono sul rischio. — A. Genova, 23 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 162 *n.*).

V. art. 1 n. 23.

—

Articolo 430.

L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o lo avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio. (*479 a 481 I.; 365 E.; 789, 815 G.; 269, 282 N.*; *1702 P.; 893 S.*).

1. La scienza nell'assicurato dello avvenimento del danno induce la nullità dell'assicurazione, anche quando l'assicurato stesso non abbia avuto modo d'impedire la stipulazione del contratto.

2. Codesta scienza nell'attuale regime si può assodare con tutti i mezzi di prova ammessi dal diritto comune, non escluso quello delle presunzioni.

3. La prova di tale scienza sta a carico dell'assicuratore; ma se vi sono urgenti riscontri da far presumere che l'avvenimento del danno era noto all'assicurato, a questo incombe il provare ch'egli realmente ignorava l'avvenimento. — C. Lucca, 20 febbraio 1884 (*Annali* 196; *D. C.* 875; *Eco* 171; *L.* II, 62; *Annuario* 52).

4. A differenza dell'art. 479 del Cod. comm. del 1865, l'art. 480 del vigente, per la nullità dell'assicurazione fatta dopo la perdita degli oggetti assicurati, non si accontenta della semplice presunzione che prima della firma della polizza l'assicurato potesse essere informato della perdita, ma esige all'uopo la conoscenza effettiva della mancanza e della cessazione dei rischi e dello avvenimento del danno.

5. La prova relativa può tuttavia raccogliersi anche da presunzioni. — C. Torino, 29 aprile 1890 (*L.* II, 264; *G.* 526, *n.*; *Mon.* 480; *D. C.* 541; *Fil.* 879; *Cons. comm.* 285).

6. La disposizione dell'art. 480, che, comminando la nullità dell'assicurazione quando ambedue i contraenti o uno di essi abbiano scienza dell'avvenuto sinistro, ne riconosce implicitamente, ma necessariamente la validità, se entrambi i contraenti ignorino la notizia del disastro, richiede come elemento essenziale la buona fede.

L'assicurazione quindi è nulla se nel momento in cui fu conclusa erasi già verificato il naufragio della nave, e vi sono gravi presunzioni per ritenere che l'assicurato ne avesse notizia. — A. Palermo, 9 giugno 1899 (*G. it.* I, 2, 768).

7. L'accettazione da parte dell'assicuratore del pagamento fatto da mandatario dell'assicurato di premi scaduti, non ostante la verificatasi decadenza, non vale rinunzia a questa se l'assicurato mandante trovavasi colpito da mentale malore e l'assicuratore ciò ignorava. — A. Milano, 14 maggio 1902 (*G.* 1170, *n.*).

—

Articolo 431.

L'assicurazione si ha come non avvenuta, se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, ma l'assicuratore ha diritto ad una indennità che si determina secondo la disposizione del capoverso dell'art. 428. (*463 I.*).

1. La corrisponsione di una indennità, a senso degli articoli 481-614 del Codice comm., si riferisce alle sole due ipotesi, che la cosa assicurata non sia stata esposta ai rischi della navigazione, che il viaggio venga rotto prima del cominciamento dei rischi.

Non è quindi applicabile all'ipotesi diversa in cui si tratti di rischi delle prove di velocità, di resistenza e di artiglieria: per cui la compagnia d'assicurazione ha diritto al convenuto premio quale corrispettivo del rischio per tali prove assunto. — C. Torino, 17 dicembre 1898 (*G.* 1899, 180).

2. Per accertare la esistenza delle cose assicurate al momento del sinistro può ammettersi, a complemento d'istruttoria, anche il giuramento suppletorio del danneggiato. Non sarebbe, all'intento, da ammettersi perizia; opportuna, invece, ad accertare il valore delle cose assicurate, delle quali sia già dimostrato la sussistenza nel tempo e luogo del sinistro. — A. Venezia, 26 giugno 1908 (*T.* 609).

Articolo 432.

L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica, se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento. (*810, 813 G.; 276 N.*).

Bibliografia: Pipia U., ***Trasformazione ed aggravamento del rischio nelle assicurazioni terrestri*** (***Foro comm. Lombardo***, 1903, 81). — Vivante C., ***Aggravamento del rischio nelle assicurazioni contro gli incendi*** (***F.*** 1892, I, 581).

1. L'assicuratore resta liberato dalla prestazione dell' indennità quando il rischio venga aumentato, al momento dell'incendio, per fatto dell'assicurato.

2. L'aumento del rischio, che importa un aumento proporzionato del premio, va desunto non solo dallo stato della cosa assicurata, ma eziandio dalle altre circostanze che possono influire sull' opinione del rischio. — A. Venezia, 4 settembre 1886 (*Annali* 427, *c*; *T. v.* 10; *L.* 1887, I, 846; *Annuario* 41).

3. Non induce aggravamento di rischio e quindi liberazione dell'assicuratore il fatto che l'armatore, ignorando l'entità dell'avaria, abbia ordinato alla nave di riprendere il viaggio. — A. Genova, 27 luglio 1894 (*L.* II, 626; *D. C.* 878).

4. Se il cambiamento nello stato delle cose assicurate, deve per patto espresso, sotto pena di decadenza, notificarsi per iscritto all'assicuratore, non è ammessa la prova che questi ebbe altrimenti notizia del cambiamento medesimo. — C. Torino, 25 gennaio 1895 (*D. C.* 860; *G. it.* I, 1, 528).

5. L'assicurato decade da qualunque diritto a risarcimento di danni se durante l'assicurazione ha aggravato arbitrariamente il rischio, sebbene tale aggravamento non abbia influito sul sinistro. — A. Bologna, 25 ottobre 1895 (*D. C.* 1896, 87; *L.* 1896, I, 378; *Mon. giud.* 289).

6. L' aggravamento dei rischi importa la liberazione dell' assicuratore, anche quando avviene per fatto di terzi, se così viene stipulato coi patti d'assicurazione.

7. Il collocamento d'una macchina a vapore è un fatto importante aggravamento dei rischi e da denunciarsi, anche quando la nuova macchina non è che la surrogazione di altra preesistente, la quale però, al momento in cui fu stipulata l'assicurazione, non funzionava, nè era in grado di funzionare. — C. Torino, 19 marzo 1896 (*G.* 447, *n.*; *Mon.* 628).

8. La disposizione dell' articolo, benchè scritta sotto il titolo delle assicurazioni terrestri, si applica anche alle assicurazioni marittime.

9. L' assicuratore che, informato della deviazione di rotta, fatta allo scopo di sviluppare un'operazione relativa al carico della nave, non disdice l'assicurazione, continua a correre i rischi stabiliti nella polizza, ma non può ritenersi, in difetto di espressa accettazione, che abbia inteso di assumere anche i nuovi rischi dipendenti dalla navigazione in mari diversi da quelli determinati in contratto. — A. Genova, 18 febbraio 1908 (*T. gen.* 141; *D. m.* 90).

10. Assicuratasi contro l'incendio una quantità di fieno in cumuli, con la condizione che ciascuno di questi abbia una distanza determinata dall'altro, l'assicurato non ha diritto al risarcimento in caso d' incendio, qualora risulti che un cumulo, sia pure più piccolo degli altri, distasse da questi d'una distanza minore di quella pattuita. — A. Milano, 14 giugno 1905 (*Mon.* 690).

11. Havvi trasformazione ed aggravamento dei rischi nel fatto di chi siasi assicurato in qualità di comproprietario di fabbrica, la quale non importava un contatto diretto coll'esercizio tecnico e pretenda di essere indennizzata in conseguenza di un infortunio verificatosi nello attendere ad un lavoro estraneo a quelle qualità e quindi all'oggetto dell'assicurazione. — C. Firenze, 26 giugno 1905 (*G.* 1882, *n.*).

V. art. 429 n. 12.

—

Articolo 433.

Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione. (*460 I.; 346 F.; 903 G.; 285 N.*).

Bibliografia: Vivante C., *Del diritto degli assicurati di un'associazione mutua fallita di chiedere lo scioglimento del contratto* (*F.* 1889, I, 1122).

Abbandono di un ramo di operazioni 10. — Assicurazione con compagnia straniera 2. — Associazioni di mutua assicurazione 3 a 7 *bis*. — Enumerazione tassativa 9. — Fallimento dell'assicurato 8. — Id. dell'assicuratore 12. — Stato di liquidazione 11. — Trasferimento di sede all'estero 1.

1. I contratti d'assicurazione regolarmente stipulati con una compagnia non si risolvono per ciò che questa trasferisca la sua sede all'estero e si limiti a tenere nel regno una rappresentanza. — C. Torino, 28 agosto 1887 (*G.* 592).

2. Il contratto d'assicurazione stipulato con una compagnia straniera avente sede in Italia si risolve ad istanza dell'assicurato, se la compagnia sopprime le sedi italiane, e, d'altra parte consta in fatto, per giudizio incensurabile del magistrato di merito, che non altrimenti fu stipulata l'assicurazione se non per l'esistenza della sede in Italia e per la garanzia che ne risultava all'assicurato in caso di sinistro per la denuncia a farne alla compagnia e pel conseguimento dell'indennità. — C. Torino, 10 agosto 1888 (*G.* 582; *Annuario* 48).

3. Gli assicurati di un'associazione di mutua assicurazione contro i danni degli incendi caduta in istato di fallimento, non possono invocare il disposto dell'art. 488 quando le sia stata accordata la moratoria. — T. Pistoia, 7 febbraio 1888 (*Mon.* 317; *Annuario* 52); T. Milano, 15 settembre 1888 (*Mon.* 817).

4. Gli assicurati di un'associazione di mutua assicurazione caduta in fallimento, convenuti per il pagamento dei premi, non possono chiedere la risoluzione del contratto quando sia stata accordata all'associazione una moratoria seguita da concordato omologato. — T. Milano, 27 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 186; *Annuario* 50).

5. *Contra.* Il socio d'una società d'assicurazione mutua può chiedere lo scioglimento del contratto se l'associazione si ponga in liquidazione ovvero fallisca, quantunque successivamente ottenga la moratoria o il concordato. — C. Torino, 20 febbraio 1889 (*G.* 178; *Mon.* 218; *F.* I, 402; *D. C.* 487; *Cons. comm.* 117; *G. it.* I, 1, 318; *L.* I, 765; *Annali* 516; *Annuario* 67); T. Cuneo, 27 aprile 1889 (*G.* 318); A. Milano, 10 dicembre 1889 (*F.* XV, I, 145; *Annali* 1890, 67; *Annuario* 69); C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 77; *L.* XXX, 384; *D. C.* VIII, 217; *G. it.* XLII, I, I, 212; *F.* XV, I, 248; *Mon.* 1890, 186).

6. Questo diritto non è pregiudicato dal fatto che l'assicurato abbia pagato premi posteriori al fallimento, se non si dà la prova che il pagamento si sia fatto con piena conoscenza dell'avvenuto fallimento. — C. Torino, 17 marzo 1891 (*G.* 495; *L.* II, 410; *T. gen.* 458; *Mon.* 781; *Cons. comm.* 246).

7. L'art. 488 Cod. comm. non è applicabile alle associazioni di mutua assicurazione; e cioè il fallimento dell'associazione può ben dar diritto agli associati assicurati di chiedere lo scioglimento dell'associazione, ma non la risoluzione dei rispettivi contratti finchè sussiste l'associazione. — C. Roma, 16 luglio 1890 (*G.* 498, *n.*; *L.* II, 325, *n.*; *F.* I, 918; *G. it.* I, 1, 588; *D. C.* 868).

7 *bis*. *Contra:* Il socio d'una mutua d'assicurazione fallita, ha diritto di domandare la risoluzione del proprio contratto. — A. Bologna, 2 agosto 1898 (*Mon.* 891, *n.*; *D. C.* 956, *n.*).

8. L'assicuratore contro il rischio della grandine non gode nè privilegio nè diritto qualsiasi di preferenza pel pagamento dei premi scaduti durante il fallimento dell'assicurato. — A. Venezia, 10 ottobre 1898 (*T. v.* 1894, 62, *n.*; *Mon.* 270).

9. I casi di fallimento e di stato di liquidazione stabiliti dal capoverso dell'articolo come cause di scioglimento del contratto contro l'assicurato, sono tassative. — Concil. del II° Mand. di Torino, 12 ottobre 1895 (*Giud. conc.* 675).

10. Il fatto che una compagnia di assicurazioni abbandoni un ramo di operazioni non costituisce quella *messa in liquidazione* che dà diritto all'assicurato di chiedere la risoluzione del contratto, specie quando manchi

la prova che tale abbandono parziale diminuisca la garanzia per gli assicurati. — C. Firenze, 8 marzo 1897 (*Mon.* 268; *L.* I, 474, *n.*; *F.* I, 458, *c*; *D. C.* 861; *G. it.* I, I, 890, *n.*).

11. Se una società per azioni, che esercita un'impresa di assicurazione, abbia nel suo statuto stabilito con apposito articolo che la perdita di un terzo del capitale sociale costituisca *ipso jure* la società in istato di liquidazione, e successivamente abbia deliberato di revocare senz'altro quell'articolo, la omologazione di detta deliberazione da parte del Tribunale non infirma il diritto degli assicurati ad ottenere la risoluzione della polizza in base all'art. 488 Codice di comm. per la perdita di un terzo del capitale sociale, constatata prima di detta deliberazione di revoca. — C. Torino, 9 maggio 1902 (*Mon.* 1903, 244).

12. Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto non si scioglie se l'assicurato non ne chiede in giudizio la risoluzione, e non basta allo scopo una semplice disdetta dell'assicurato. La domanda in giudizio poi non può più essere proposta quando sia divenuta irrevocabile la sentenza che omologa il concordato. — T. Firenze, 12 novembre 1902 (*D. C.* 1903, 63; *G. it.* 1903, I, 2, 88).

V. art. 76 n. 81 e art. 245.

—

Articolo 434.

Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i rischi.

L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata e non denunciato, nè di quelli cagionati da fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, committenti o commissionari.

Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da sollevazioni popolari, se non vi è convenzione contraria. (*464 a 466 I.; 350, 351 F.; 818, 824, 825 G.; 276 N.; 1752, 1753, 1761 P.; 852, 861, 862 S.*).

1. L'assicurazione di uno stabile per i danni provenienti dal *fulmine isolato*, escluso l'*uragano*, non comprende i danni delle *trombe terrestri*, cosidette anche *cicloni*, che sono fenomeni meteorici complessi e non vanno nella categoria dei fulmini isolati. — A. Catania, 18 settembre 1889 (*G. cat.* 1890, 208; *F. cat.* 1890, 82; *Circ. giur.* 1890, 146; *Annuario* 56).

2. Se in contratto di assicurazione contro gli accidenti personali, si stabilisce il patto che le conseguenze delle corse in velocipede non sono garantite se non ne sia fatta speciale dichiarazione nella polizza, tale patto si applica, oltre che alle corse di gara, anche all'uso comune del velocipede come mezzo di locomozione, comprendendo sotto il nome di velocipede anche le biciclette più sicure e più perfezionate. — A. Genova, 15 settembre 1898 (*L.* II, 662, *n.*; *D. C.* 898).

L'articolo nell'esimere l'assicuratore dal rispondere dei danni colposi, non impedisce che altrimenti si possa convenire tra le parti, massime se non si tratta di colpa grave equiparabile al dolo. — C. Torino, 17 gennaio 1899 (*G.* 811, *n.*; *G. it.* I, 1, 192; *L.* I, 884, *n.*; *F.* I, 870, *n.*; *D. C.* 688; *Mon.* 366).

3. Nei contratti stipulati colla clausola *cif* e quindi coll'assicurazione dei rischi ordinari, non è compreso l'obbligo di assicurare la nave anche dai rischi di guerra.

Quindi l'impedimento al passaggio della nave su cui è caricata la merce *cif*, frapposto da una potenza belligerante anche in tempo di armistizio, costituisce un caso di forza maggiore che dà luogo alla risoluzione del contratto senza che il compratore possa ripetere i danni pel mancato arrivo della merce speditagli. — A. Napoli, 21 aprile 1899 (*L.* I, 700; *D. C.* 822; *D. m.* 200, *n.*).

4. La società assicuratrice degli operai di un opificio contro le disgrazie accidentali che siano l'effetto fortuito di una forza meccanica esterna, non è tenuta ad indennizzare nel caso in cui la disgrazia sia avvenuta per colpa di un commesso dell'opificio, o quando la vittima, essendo minore di 15 anni, fosse stata ammessa al lavoro in contravvenzione della legge. — A. Napoli, 30 agosto 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 78).

5. L'uccisione dell'assicurato costituisce disgrazia accidentale agli effetti del contratto di assicurazione anche se nel giudizio penale sia stato accordato all'uccisore il beneficio della provocazione lieve. — A. Bologna, 15 dicembre 1905 (*F.* 1906, I, 171).

V. art. 417 n. 8.

Articolo 435.

Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro.

Se all'assicurazione ha preceduto una stima accettata dallo assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale.

Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal sinistro. Il valore delle cose avanzate o salvate si deduce dalla somma dovuta dallo assicuratore. (*450 I.; 336 F.; 790, 797 G.; 273 a 275 N.; 1711 P.; 856 S.*).

Bibliografia: Gargiulo E., *Sull'obbligatorietà ed efficacia della perizia assunta in base alla polizza di assicurazione.* (*F. nap.* 1900, 160). — Sacerdoti A., *La stima nel contratto di assicurazione* (*D. C.* XII, 161).

1. Nelle questioni d'indennità la perizia è il mezzo più utile e naturale d'apprezzamento, previsto con patto espresso, e preferibile di gran lunga alla prova testimoniale.

2. Le perizie hanno a seguire secondo le norme generali del rito, a tenore delle quali ponno essere impugnate di nullità. — A. Bologna, 7 marzo 1885 (*G. it.* II, 215).

3. Se sia perito un oggetto assicurato di un valore commerciale superiore al prezzo di acquisto, l'indennizzo da prestarsi dall'assicuratore deve ragguagliarsi non a questo prezzo, ma al valore commerciale dell'oggetto al momento del disastro. — A. Roma, 28 marzo 1886 (*T. rom.* 107; *Annuario* 41).

4. La perizia che a tenore della polizza d'assicurazione si è assunta per stimare i danni (d'incendio), nel difetto di una chiara pattuizione in contrario, non è obbligatoria per le parti nel senso che non la possano impugnare giudizialmente, nel qual caso la stima si fa con tutti i mezzi permessi dalla legge. — C. Torino, 29 ottobre 1890 (*G.* 757; *Annali* 462; *L.* 1891, I, 231; *Mon.* 1891, 165); Id., 18 marzo 1896 (*G.* 361; *Mon.* 514).

5. Convenuto nella polizza d'assicurazione che il danno debba accertarsi da periti nominati di comune accordo insieme ad altro perito scelto da quelli nominati dalla parte stessa o dal presidente del Tribunale, ed accertato per tal modo regolarmente il danno derivato da un determinato sinistro, non vi è più luogo a stabilire diversamente l'ammontare del danno. — A. Catanzaro, 5 marzo 1891 (*Mon.* 294); A. Roma, 24 marzo 1898 (*L.* I, 552; *T. gen.* 316).

6. Nella valutazione del danno della improduttività dell'ente distrutto finchè sia ricostituito e nuovamente funzioni non si ha che il dato del tempo in cui il lucro viene a cessare, ossia il numero dei giorni, mesi ed anni in cui, causa il sinistro, non si realizza tutto o parte del reddito che prima si realizzava. — C. Torino, 20 ottobre 1891 (*Mon.* 910; *G.* 742; *D. C.* X, 149; *G. it.* 1892, I, 1, 210; *L.* 1892, I, 11; *T. gen.* 641; *Riv. univ.* 603; *Cons. comm.* 1892, 11).

7. In materia di assicurazione, i danni degli incendi vanno liquidati o con l'accordo diretto tra la società assicuratrice e l'assicurato, o mercè la perizia collegiale, con le norme minutamente dettate nella polizza, non essendo applicabile un metodo diverso. — A. Catanzaro, 12 giugno 1894 (*D. e G.* X, 187).

8. È valido il patto stipulato in una polizza d'assicurazione contro il danno dell'incendio, di rimettere la stima di questo a due periti scelti uno per parte, con la facoltà nei medesimi di eleggerne d'accordo un terzo se non convengono nel giudizio, o di rimettere la scelta di questo terzo al magistrato se non riescono a concordarla. Questo patto non è un compromesso; e la clausola aggiuntavi della inammissibilità d'altri mezzi di valutazione non impedisce d'impugnare in giudizio la perizia; nel qual caso, se risulti

questa viziata e inattendibile, può esserne ordinata la rinnovazione nelle stesse forme contrattuali, ma non possono essere ammessi mezzi di accertamento diversi da quello fra le parti determinato. — A. Roma, 12 marzo 1895 (*Mon.* 874; *L.* I, 659).

9. La stima dei danni assunta dai periti nominati dalle parti a senso della polizza di assicurazione non può essere disconosciuta, se non si dimostri infetta da errori o da altro vizio. — A. Genova, 30 novembre 1895 (*T. gen.* 1896, 79).

10. Il patto di una polizza d'assicurazione contro gli incendi che stabilisce doversi il danno determinare a mezzo di due periti nominati uno per parte è pienamente valido, e la perizia dei due è obbligatoria anche se le parti non l'abbiano firmata. — A. Genova, 16 maggio 1896 (*Mon.* 522).

11. La perizia dei danni d'incendio regolarmente fatta da due periti, nominati uno per parte, è obbligatoria per le parti.

Esse potrebbero respingerne i risultati solo ove provassero che i periti hanno evidentemente trascurato il loro mandato. Il patto di polizza che « dietro il risultamento di questa stima si determinerà il danno sofferto dall'assicurato » non concede già alle parti di insorgere contro la perizia, ma rimette alle stesse i conteggi per la liquidazione del danno, tenute ferme le misure e i prezzi fissati dai periti. — A. Genova, 7 ottobre 1896 (*Mon.* 922, *n.*).

12. Le perizie dei danni d'incendio preordinate dalle polizze d'assicurazione, non sono mai obbligatorie per le parti che possono sempre chiedere la liquidazione giudiziale dell'indennizzo.

Nè importa che l'atto di nomina dichiari che esse parti intendono rispettare il giudizio concorde dei periti, non bastando tale dichiarazione a costituirli in arbitri inappellabili. — T. Milano, 26 novembre 1897 (*Mon.* 278).

13. Il patto della polizza d'assicurazione incendi, secondo cui il danno sarà valutato da due periti nominati uno per parte, i quali, occorrendo, ne eleggono un terzo, non obbliga le parti ad assoggettarsi irretrattabilmente a tale perizia.

14. Ma possono le parti, chiarendo e completando il patto, obbligarsi nell'atto di nomina dei periti ad accettare preventivamente la valutazione dei medesimi, e in questo caso la perizia non è attaccabile che per dolo, errore manifesto, negligenza grave.

15. Se l'atto di nomina dei periti dice soltanto che le parti si obbligano a rispettare il giudizio concorde dei due da loro nominati, allora la perizia, in cui intervenne il terzo perito, non è obbligatoria, benchè si chiuda colla dichiarazione che i tre sono unanimi nella stima ivi formulata. — A. Milano, 3 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 266, *n.*).

16. Se nella polizza di assicurazione è contenuto un patto speciale che determina come deve essere eseguita la perizia per la liquidazione dei danni, non possono poi le parti insorgere contro i risultati della perizia condotta secondo il patto stesso, nè domandare l'ammissione di altri mezzi di prova. Le parti potrebbero in tal caso adire l'autorità giudiziaria soltanto quando fossero addotti motivi di dolo, colpa grave, equivalente a dolo, o eccesso di mandato nei periti.

16 *bis.* La decadenza dell'assicurato comminata nella polizza pel caso di sciente esagerazione del danno non si verifica pel solo fatto di avere egli richiesta una somma maggiore di quella liquidatagli dai periti. — A. Napoli, 11 febbraio 1898 (*G. it.* I, 2, 341, *n.*; *D. C.* 369).

17. Il patto di una polizza d'assicurazione col quale si stabilisce un modo speciale di liquidazione, mediante due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, ha piena efficacia giuridica e vincola le parti, salvo soltanto i casi di dolo o di errore grave ed irriducibile. — C. Torino, 6 aprile 1898 (*Mon.* 682); A. Firenze, 7 luglio 1898 (*L.* II, 808)); C. Firenze, 22 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 284, *n.*).

18. Le parti hanno diritto di stabilire preventivamente il modo col quale debba essere valutato il danno e liquidata la indennità ed una valutazione e liquidazione fatta diversamente è inefficace. — A. Trani, 25 luglio 1899 (*R. Trani* 760).

19. In pendenza del giudizio intorno alla impugnata validità della perizia liquidatrice di danno d'incendio, non può farsi luogo per intanto, nemmeno a titolo di provvisionale, al pagamento della somma liquidata dai periti.

20. L'esonero dei periti nominati, per la liquidazione, da ogni formalità di giudizio, e la convenuta obbligatorietà del loro pronunciato, non li tramuta in arbitri e non impedisce la sindacabilità del loro voto, quando, ad es., abbiano omessa la liquidazione di una o più partite risarcibili. — A. Venezia, 10 aprile 1902 (*T.* 516).

21. Il patto con cui in una polizza di assicurazione viene deferita a periti la liquidazione del danno in caso di sinistro, obbliga le parti a stare al parere dei periti come se la liquidazione avesse luogo mediante accordo diretto fra le parti stesse. — C. Napoli, 18

novembre 1902 (*F.* 1903, I, 598; *Riv. pratica*, 1903, 102); A. Venezia, 22 aprile 1903 (*Mon.* 481).

22. I periti non hanno obbligo di ricercare di propria iniziativa testimonianze sulla esistenza di oggetti assicurati al momento dell'incendio; bensì se l'assicurato che impugna la perizia proponga di provare che egli aveva opposte ai periti testimonianze sulla detta esistenza e che i periti si rifiutarono di assumerle, deve farsi luogo preliminarmente a tale prova, specie se l'elaborato peritale nulla dica in argomento e quindi non risulti che i periti abbiano esclusa l'influenza delle testimonianze che l'assicurato afferma di avere offerto ad essi. — A. Venezia, 22 aprile 1903 (*Mon.* 481).

23. Se l'autorità giudiziaria annulla la perizia di liquidazione del danno di incendi, assunta giusta i patti della polizza, ed ordina altra perizia, questa è perizia giudiziale regolata dal Cod. di proc. civ., sicchè, pel numero e il modo di nomina dei nuovi periti, non possono invocarsi i patti di polizza. — A. Venezia, 6 ottobre 1903 (*T. v.* 788).

24. Se una società di assicurazione contro gli incendi si sia impegnata a compensare come materiale di spoglio il materiale delle gallerie di una esposizione, unicamente pel caso in cui l'incendio avvenisse in epoca tale da non importare nell'imprenditore assicurato l'obbligo della ricostruzione; qualora l'incendio si verifichi in tempo in cui esista l'obbligo della ricostruzione, la società è tenuta a risarcire all'imprenditore il danno, non già rivalendolo del prezzo del materiale distrutto, considerato come materiale di spoglio, ma giusta il valore delle costruzioni a nuovo, se il nuovo edifizio sia stato ricostruito in dimensioni minori di quello incendiato. Il principio che l'assicurato non deve lucrare è giusto finchè è tenuto nell'ambito del contratto di assicurazione, ma non si può applicare riguardo ad altre operazioni ed altri affari che l'assicurato dopo il sinistro possa aver concluso a suo favore con terzi. — A. Milano, 24 febbraio 1900 (*G. it.* I, 2, 604; *Mon.* 589); C. Torino, 12 novembre 1900 (*Mon.* 984; *T. gen.* 700; *Annali* 560; *G.* 1441).

25. L'esagerazione del danno patito non fa decadere l'assicurato dal diritto all'indennizzo quando non abbia influito sulla determinazione di questo e la misura del danno sia facilmente controllabile.

26. È ammissibile la prova testimoniale per porre in essere l'entità del danno. — A. Genova, 2 febbraio 1904 (*T. gen.* 150).

V. art. 417 n. 4 e 5, 421 n. 4 e 431 n. 2.

Articolo 436.

L'assicurato, entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare e diminuire i danni.

Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore quantunque il loro ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente. (*486, 492, 499 I.; 374 F.; 822, 823 G.; 283 N.; 1778 P.; 888 S.*).

Bibliografia: Casini P., *Se i Comuni abbiano diritto di esigere, per regolamento o esercitando un'azione* de negotiis gestis, *il rimborso delle spese occorse in caso d'incendio dagli interessati all'estinzione* (*F.* 1896, I, 1046; 1897, I, 543). — M., *Rimborso delle spese ordinate dal sindaco per l'estinzione di un incendio* (*G. it.* 1892, I, 1, 593). — Movizzo G., *Se il Comune possa pretendere, in caso d'incendio, dal proprietario o dalla compagnia assicuratrice, il rimborso delle spese occorse per il servizio prestato dai pompieri comunali e per l'esecuzione dei provvedimenti contingibili ed urgenti dati dal sindaco* (*G. it.* 1894, IV, 344). — Pipia M. U., *Sulle spese di estinzione degli incendi in tema di assicurazioni terrestri* (Genova, 1892, Tip. Beretta e Molinari). — Vita-Levi M., *Il rimborso delle spese per estinzione dell'incendio delle cose assicurate* (*T. v.* 1888, 125).

1. Il privato, nel cui interesse siano stati dati ed attuati i provvedimenti per l'estinzione dell'incendio, è tenuto a rimborsare al Comune le spese occorse, eccettochè si tratti di Comuni che con speciali regolamenti, provvedendo sulla materia, siansi addossate le

spese stesse. — A. Milano, 14 dicembre 1886 (*Mon.* XXVIII, 105).

2. Il Comune che colle sue macchine idrauliche accorse all'estinzione di un incendio in una cascina situata in altro territorio, ha azione *negotiorum gestorum* per ottenere il rimborso della spesa occorsa, quantunque non sia stato richiesto direttamente dal proprietario o di suo incarico, molto più se parte del fabbricato fu salvato dalle fiamme.

3. L'azione gli spetta contro il proprietario, quantunque la cascina fosse affittata, salve le sue ragioni di rivalsa verso chi di diritto, ed essendosi l'opera di salvamento prestata da più Comuni, accorsi colle macchine e pompieri proprii, a ciascuno spetta l'azione, e gli accordi seguìti cogli uni per ottenere una riduzione della spesa da rimborsare non possono influire sull'azione degli altri. — C. Torino, 7 marzo 1888 (*G.* 540).

4. Il Comune che in occasione d'incendio ha pagato ai militari del presidio per l'opera prestata una somma da prima rifiutata e indi accettata a mero titolo di gratificazione ed erogata dal presidio a beneficio di opera pia locale, non ha ragione di pretenderne il rimborso, come di spesa necessaria, dalla compagnia di assicurazione. — C. Torino, 6 luglio 1887 (*L.* II, 280; *G.* 457).

5. Il Comune che ha pagato la spesa per l'estinzione dell'incendio di una casa assicurata, non ha incondizionatamente il diritto di chiedere il rimborso alla società assicuratrice.

6. Solo quando le dette spese siano sopportabili dal proprietario danneggiato può il Comune che le ha erogate, esercitare i diritti del proprietario stesso verso la società assicuratrice, a termini dell'art. 436 del Codice di commercio, seguendo però il procedimento prescritto nell'art. 183 della legge comunale e provinciale. — C. Napoli, 20 febbraio 1892 (*L.* II, 124; *G. it.* I, 1, 593; *F.* I, 623; *Gazz. P.* XXV, 16; *D. e G.* VII, 426).

7. Il Comune che, col servizio dei proprii pompieri, ha provveduto all'estinzione di un incendio, ha diritto di essere tenuto indenne delle spese relative dalla società assicuratrice presso la quale trovavasi assicurato lo stabile colpito dall'incendio. — Concil. Milano, 26 settembre 1895 (*Mon.* 925).

8. È incostituzionale il regolamento che riconosce al Comune il diritto ad un rimborso dai privati per la spesa di salvataggio in caso d'incendio, nè compete al Comune stesso l'*actio de negotiis gestis* per ottenerne il rimborso. — P. Pisa, 24 giugno 1896 (*F.* I, 1046, n.); T. Pisa, 5 aprile 1897 (*F.* I, 542).

9. L'art. 436, alinea, va limitato alle assicurazioni terrestri. — C. Torino, 8 febbraio 1887 (*G.* 529); T. Genova, 21 aprile 1891 (*D. C.* 729; *T. gen.* 252; *Cons. comm.* 206).

9 *bis.* Quindi se l'assicurato ha fatto spese pel ricupero della nave di cui venne ammesso l'abbandono, e tali spese non sono coperte dal prezzo ricavato dalla vendita della nave assicurata, senza che questa abbia approfittato agli assicuratori, questi non sono tenuti al rimborso di quelle spese; essi non hanno altra obbligazione che quella di pagare integralmente il valore assicurato. — C. Torino, 8 febbraio 1887 (*G.* 529).

10. *Contra.* L'art. 436 si applica anche alle assicurazioni marittime.

11. E così le spese fatte dall'armatore o dal capitano per salvare la nave dal sinistro al quale senza di ciò avrebbe dovuto inevitabilmente soggiacere, devono essergli rimborsate dall'assicuratore.

12. Il rimborso però non è dovuto per l'intera spesa, ma solo per la parte che a giudizio equitativo del magistrato di merito, incensurabile in Cassazione, possa essere arbitrata, nell'impossibilità di determinare se il sinistro evitato sarebbe stato di naufragio od altro sinistro maggiore, oppure di semplice avaria. — C. Torino, 9 luglio 1889 (*G.* 516; *L.* II, 442; *T. gen.* 578; *F.* I, 1056; *Cons. comm.* 345; *Annali* 486; *Annuario* 40).

13. Nè all'art. 436 deroga l'art. 629, il quale non è invece che l'emanazione ed il complemento di uno stesso principio informativo. Nè all'armatore può essere negato il diritto al rimborso delle spese di salvataggio coll'invocare la convenzione (contratto di assicurazione) secondo la quale solo il sinistro maggiore è provveduto od assicurato, poichè tale diritto non essendo fondato sul contratto di assicurazione, ma sulla legge, e le disposizioni degli articoli 436 e 629 del Codice di commercio essendo di ordine pubblico, non è possibile ad esse deroga alcuna. — T. Genova, 20 ottobre 1900 (*D. m.* 1901, 91).

14. Però all'art. 436 si può derogare colle private convenzioni non essendo di ordine pubblico. E ad esso è appunto derogato nell'articolo 31 dello statuto dell'associazione « La Fiducia Ligure », che, determinando i soli casi di sinistro maggiore assunti dall'associazione, esclude ogni altro danno e dichiara di derogare ad ogni contraria disposizione di legge. In tal caso le spese pel salvataggio della nave incontrate dall'assicurato non sono neppure dovute a titolo di utile gestione, ed è inammissibile la perizia diretta a porre in essere che, in mancanza del salvataggio e rimorchio della nave, se ne sarebbe verificata la perdita totale. — A. Genova, 14 aprile 1901 (*T. gen.* 214; *D. m.* 141).

15. Chi in caso d'incendio, per provvedimento dell'autorità che lo riconobbe necessario ad eccitare l'opera di salvataggio, fece somministrazioni (lumi e bibite) con utilità diretta degli interessati a conservare le cose incendiate, e queste fossero assicurate, ha azione esperibile contro gli assicuratori per rimborso della spesa. — C. Firenze, 28 novembre 1887 (*T.* 1888, 5; *F.* I, 1244; *L.* 1888, I, 114; *Mon.* 1888, 288; *G. it.* 1888, I, 1, 105; *Mon. leggi* 1888, 48; *Annali* 1888, 181; *Annuario* 81).

16. Colui che, senza averne l'obbligo, ha somministrato, d'ordine del Municipio, l'acqua necessaria per l'estinzione d'incendio, ha la azione pei danni e spese contro la Compagnia assicuratrice delle merci salvate, nei limiti però del vantaggio che dall'estinzione dell'incendio sia a lei derivato. — C. Torino, 28 dicembre 1892 (*G.* 1893, 69; *L.* 1893, I, 268; *G. it.* 1893, I, 1, 245; *D. C.* XI, 259; *F.* 1893, I, 425).

17. Il vettore che si è assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità per danni verso terzi ha diritto di essere dall'assicuratore rimborsato anche delle spese giudiziali fatte per difendersi dall'azione del terzo e per escludere la propria responsabilità, anche nel caso in cui egli sia riuscito vittorioso nel giudizio contro esso terzo. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 285, *n.*; *T. gen.* 1891, 162; *Mon.* 1891, 404).

18. Sebbene il vigente Codice di commercio non commini la decadenza a danno dell'assicurato che non denunzi all'assicuratore il sinistro o l'avaria entro tre giorni dacchè egli ne ebbe notizia, nulla osta a che ciò venga espressamente pattuito nella polizza di assicurazione. — A. Genova, 17 luglio 1891 (*L.* II, 670; *D. C.* X, 105; *T. gen.* 586).

19. L'assicurato non può pretendere dalla compagnia se non il rimborso delle spese effettivamente incontrate per spegnere l'incendio. — A. Lucca, 2 marzo 1894 (*F.* I, 448 *n.*; *L.* II, 121).

—

Articolo 437.

Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennità fatto all'assicurato libera l'assicuratore, quando non siavi opposizione al pagamento.

Il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore in conseguenza della perdita o del deterioramento delle cose assicurate, non può essere impedito od arrestato dal creditore chirografario dell'assicurato, mediante un semplice atto di opposizione o diffida di non pagare, intimato all'assicuratore. — A. Genova, 26 maggio 1890 (*T. gen.* 371; *D. it.* I, 475).

Articolo 438.

L'assicuratore che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa del danno competono allo assicurato. Questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.

Se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ad essi dovuto. (*808 G.*; *284 N.*).

Bibliografia: Sacerdoti A., *Della surrogazione dell'assicuratore nei diritti che competono all'assicurato verso i terzi* (*Cons. comm.* 1888, 221 e 1889, 15; *Mon. leggi* 1889, 289).

Assicurazione contro le disgrazie accidentali 18. — Id. sulla vita 11. — Decadenza 14. — Diritto dell'assicurato verso i terzi 7, 8, 16. — Pagamento dell'assicurato 1, 12. — Surroga dell'assicuratore 3 a 18, 15 a 17. — Transazione 2.

1. Perduta totalmente o gettata in mare per salvezza della nave o del carico la merce assicurata, l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'intera somma assicurata, benchè, trattandosi di avaria comune, siavi diritto a contribuzione, perchè egli è soltanto col fatto dell'eseguito risarcimento che l'assicuratore viene surrogato nei diritti che, al verificarsi dell'avaria comune, competono all'assicurato nel regolamento di contribuzione. — C. Palermo, 28 ottobre 1884 (*Rass.* 287; *G. c.* IX, 64; *G. it.* XXXVII, I, 1, 311; *L.* XXV, 1, 487, *n.*;

Cons. comm. 1885, 59; *F. cat.* V, 18; *Eco* 872; *Annuario* 40); A. Napoli, 17 luglio 1889 (*F.* 1890, I, 828; *Annuario* 45).

2. Seguita la transazione fra assicurato ed assicuratore sull'importo del danno e sul relativo pagamento, si trasfonde esclusivamente nell'assicuratore qualsiasi diritto derivante dall'art. 1589 del Codice civile. — A. Venezia, 28-28 giugno 1888 (*T. v.* 878; *Mon.* 575; *Cons. comm.* 201; *L.* II, 805; *Fil.* 869; *D. C.* 658; *Annuario* 48, *n.*).

3. L'assicurato che è stato risarcito dallo assicuratore del danno sofferto non ha azione contro i terzi responsabili del danno stesso, spettando tale azione all'assicuratore. — A. Genova, 11 luglio 1889 (*T. gen.* 485; *Annuario* 56); Id., 25 marzo 1890 (*G. it.* II, 608; *T. gen.* 281).

4. L'assicuratore che ha indennizzato l'assicurato è surrogato nei diritti che per causa del danno competessero all'assicurato verso terzi, e può quindi, intervenendo in appello nel giudizio tra l'assicurato e questi terzi, chiedere che ad esso assicuratore siano pagate le somme dovute dai terzi all'assicurato. — C. Torino, 7 febbraio 1891 (*G.* 182; *L.* I, 694).

5. Tale surroga ha luogo di pieno diritto ed in forza di legge, sicchè l'assicuratore non deve punto dar prova di averla ottenuta dall'assicurato.

6. Quindi se nell'azione promossa contro il terzo dall'assicurato già risarcito è intervenuto anche l'assicuratore a sostenerne le ragioni, non può respingersi l'azione solo perchè l'assicurato sia già stato indennizzato e senza tener conto del subingresso dell'assicuratore. — C. Torino, 18 maggio 1898 (*G.* 869; *L.* II, 118).

7. La surrogazione che l'articolo concede all'assicuratore che ha pagato il danno nei diritti spettanti all'assicurato contro il terzo autore del danno, procede soltanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato, onde il terzo non può respingere l'azione mossa contro di lui direttamente dall'assicurato, eccetto che l'azione stessa già fosse stata promossa dall'assicuratore surrogato, ovvero ad esso terzo fosse già stato notificato il pagamento fatto dall'assicuratore. — C. Torino, 7 agosto 1895 (*G.* 701, *n.*; *G. it.* 1896, I, 1, 61; *F.* 1896, I, 74, *n.*; *Mon.* 1896, 204, *n.*).

8. Mentre l'assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile del sinistro una somma maggiore di quella pagata all'assicurato, questi invece, dopo percepita l'indennità, può ancora rivolgersi al terzo per conseguire quei maggiori danni che, sebbene non valutati nell'indennità pagatagli, siano una conseguenza indiretta del sinistro. — A. Genova, 2 maggio 1896 (*L.* II, 811, *n.*; *T. gen.* 600).

9. Se per l'articolo l'assicuratore non può chiedere al terzo che ha cagionato il sinistro il pagamento del danno dovuto all'assicurato prima di averlo a questo risarcito, non può tuttavia contenderglisi, quand'è citato pel pagamento dell'indennità, di chiamare il terzo in causa pel rilevo. — A. Venezia, 27 luglio 1897 (*T. gen.* 1897, 457).

10. *Contra.* L'assicuratore, prima di avere risarcito il danno all'assicurato, non solo non ha azione diretta contro il terzo preteso autore del danno stesso, ma non può neppure chiamarlo in garanzia nel giudizio intentatogli dall'assicurato per il risarcimento. — C. Firenze, 14 aprile 1898 (*F.* I, 685, *n.*; *G.* 764, *n.*; *L.* II, 6; *D. C.* 599; *G. it.* I, 1, 644; *Mon.* 526).

11. Il principio contenuto nell'art. 438 del Codice di commercio, secondo cui il risarcimento del danno surroga l'assicuratore verso i terzi nei diritti che per causa del danno competono all'assicurato, è limitato alle sole assicurazioni contro i danni e non è quindi applicabile alle assicurazioni sulla vita o sugli eventi della vita propria o di quella di un terzo. — A. Milano, 15 marzo 1899 (*Mon.* 465; *F.* I, 722; *D. C.* 576; *L.* II, 228; *G. it.* I, 2, 607).

12. Il diritto che compete all'assicuratore di surrogarsi nelle ragioni dell'assicurato non giustifica il ritardo nell'adempimento dell'obbligo, sia di pagargli l'indennizzo sia di rimborsargli le spese. — A. Milano, 19 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 80).

13. All'assicurato che sia stato risarcito del danno patito dall'assicuratore, più non compete azione verso l'autore del danno, ma questa spetta solamente all'assicuratore come surrogato nei diritti di lui. Ciò avviene anche nel caso in cui per patto espresso dalla polizza di assicurazione la indennizzazione da parte dell'assicuratore non corrisponda esattamente all'ammontare del danno. — A. Venezia, 28 aprile 1901 (*T. gen.* 815; *T. v.* 867; (*Cons. comm.* 281).

14. Cessa l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno, se l'assicurato non ha conservato i suoi diritti verso il terzo responsabile del danno medesimo.

15. Quando l'assicuratore è parte del giudizio contro il terzo autore del danno, può essere surrogato nei diritti dell'assicurato verso di lui, benchè non abbia ancora risarcito il danno. — A. Genova, 11 giugno 1901 (*T. gen.* 895).

16. L'assicurato non può, senza mandato assoluto, sostituirsi all'assicuratore suben-

trato già nei diritti da lui trasferitigli, per l'esercizio dell'azione di regresso verso il danneggiato. La confessione fatta dall'assicurato all'assicuratore di essere stato risarcito è un equipollente della notificazione della surroga necessaria. — C. Firenze, 8 febbraio 1902 (*D. C.* 389; *T. v.* 145; *Gazz. P.* 468; *Annali* 111; *Cons. comm.* 181).

17. Per l'articolo l'assicuratore del locatore surrogato verso i terzi in tutti i diritti che per causa del danno competano all'assicurato, può invocare contro l'inquilino la presunzione dell'art. 1589 cod. civ. salva all'inquilino stesso la prova del contrario. — A. Milano, 2 aprile 1902 (*Mon.* 1903, 58; *G.* 1903, 121).

18. L'assicurazione contro le disgrazie accidentali è un contratto *sui generis* che deve essere classificato fra le assicurazioni contro i danni e non sulla vita, e al quale è pertanto applicabile l'azione surrogatoria di cui all'articolo. — A. Bologna, 8 luglio 1905 (*L.* 1909; *G. it.* I, 2, 544; *Mon.* 880, *n.*; *F.* 1, 1365).

Articolo 439.

In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, se non è convenuto il contrario. (*263 N.*).

Sezione II.

Di alcune specie di assicurazione contro i danni.

Bibliografia: Castelbolognesi V., *Considerazioni in tema di assicurazione dei conduttori di opere contro gli effetti della responsabilità civile* (*Archivio* XLIX, 568). — Chaufton A., *L'assurance préventive contre les risques d'accidents* (*Revue de droit comm.* XLIX, 92). — Gavoy V., *L'assurance des risques industriels et la clause de réduction facultative* (*Revue de droit comm.* XLIX, 71). — Legoyt A., *L'assurance cautionnement* (*Moniteur des assurances* XVII, 158). — Mazzola U., *L'assicurazione degli operai nella scienza e nella legislazione germanica* (Roma, 1885, Tip. Eredi Botta). — Persico A., *Assicurazione della solvibilità del debitore* (*Dig. it.*). — Pithon J., *L'assicurazione contro l'inondazione* (*Rass.* II, 482). — Thouret A., *Assurance contre le chômage* (*Moniteur des assurances* XVII, 217). — Vivante C., *L'assicurazione contro gli accidenti a favore degli eredi legittimi* (*F.* 1890, I, 509; *Mon.* 1890, 861).

Articolo 440.

Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso secondo le disposizioni degli articoli 1908, 1909 e 1910 del Codice civile.

L'assicuratore che paga la somma assicurata è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell'art. 438 in caso di risarcimento parziale.

Articolo 441.

L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 434.

Comprende pure i danni derivati da vizio proprio dell'edificio assicurato, ancorchè non denunciato, se non si provi che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto. (*290 N.*).

Bibliografia: Majnoni M., *Incendio (Assicurazione contro i danni dell')* (*Dig. it.*). — Tedeschi F., *Questioni sull'assicurazione contro gli incendi* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 271). — W., *Del concetto dell'incendio nelle assicurazioni* (*D. C.* 1899, 775).

1. Nelle assicurazioni agricole contro gli incendi non possono presumersi implicitamente escluse quelle pratiche necessarie ed usuali imposte dai bisogni dell'industria, specie la disposizione dei pagliai, che richiede nelle aie un'ubicazione quasi fissa ed inevitabile. — A. Casale, 8 marzo 1885 (*Rass.* 414, *n.*; *G. cas.* 78, *n.*; *Annuario* 84).

2. Non sono risarcibili dall'assicuratore i danni d'incendio causato da colpa grave dell'assicurato.

3. Vi ha colpa grave dell'assicurato, se l'incendio fu causato dall'avere egli, chiudendo la sera la sua bottega, lasciatovi fuoco acceso in vicinanza di sostanze facilmente infiammabili, come carte, riccioli e frastagli di legno, specialmente se poco tempo prima, nelle identiche circostanze e per la stessa imprudenza, erasi già prodotto incendio nella stessa bottega, statogli indennizzato dalla compagnia d'assicurazione. — A. Torino, 18 ottobre 1891 (*G.* 1892, 68; *G. it.* 1892, I, 2, 194).

4. Per incendio in materia di assicurazione si intende ogni accidente causato dalla combustione o dall'azione del fuoco o del calore.

Per esonerare l'assicurato dal pagamento dell'indennità non basta una colpa leggera nell'assicurato, ma occorre una colpa grave.

I vizi occulti della cosa assicurata che siano causa del sinistro non liberano l'assicuratore. — T. Pisa, 19 giugno 1899 (*D. C.* 775).

5. L'assicurazione contro i danni dell'incendio si riferisce a tutti i danni prodotti dal fuoco in genere, per cui, se oggetto dell'assicurazione fu una fabbrica di vetro, non può farsi distinzione fra incendio prodotto da causa esteriore e quello prodotto dalla azione stessa del vetro portato ad altissima temperatura. — A. Lucca, 26 febbraio 1900 (*G. it.* I, 2, 858).

6. La parola «incendio» significa abbruciamento o combustione operata dall'azione del fuoco, epperò le espressioni danni di incendio e danni del fuoco sono affatto sinonime.

Nei riguardi dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, il vetro in fusione che erompe dal bacino del forno è fuoco come quello di qualunque incendio.

I danni dell'edificio assicurato non esonerano l'assicuratore dal risarcimento se non risulta che l'assicurato li conosceva al momento della stipulazione del contratto. — C. Firenze, 28 gennaio 1901 (*L.* I, 551; *Mon.* 426; *G. it.* I, 1, 468; *D. C.* 576).

7. L'assicuratore è tenuto ai danni d'incendio non ostante sia stato questo appiccato da un figlio minorenne dell'assicurato e del cui fatto per l'art. 1153 del Codice civile, questo debba rispondere. — A. Milano, 2 aprile 1902 (*G.* 1903, 121; *Mon.* 1903, 58).

8. Il contratto di assicurazione può esonerare da responsabilità l'assicuratore anche in caso d'incendio prodotto da fatto o colpa dell'assicurato o delle persone di cui esso è legalmente responsabile. — A. Torino, 25 gennaio 1904 (*G.* 477, *n.*; *D. C.* 373; *Riv. dir. comm.* 271; *Rass. intern.* 82).

Articolo 442.

Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi è convenzione contraria:

1° i danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;

2° le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dello incendio;

3° i danni derivati dalla demolizione dell'edifizio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;

4° i danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio. (*291, 292 N.*).

Bibliografia: Pepi G., *Interpretazione del contratto di assicurazione contro gli incendi: estensione del rischio: danni risentiti per l'estinzione dell'incendio dagli enti assicurati* (*F.* 1894, I, 442).

1. Il rischio assunto da una compagnia di assicurazione contro gli incendi non può estendersi al di là dei limiti espressi nella polizza, e l'assicuratore deve ascrivere a sua colpa se non è stato chiaro ed esplicito nel pretendere una menzione espressa dell'estensione del rischio. — A. Lucca, 2 marzo 1894 (*F.* I, 448, *n.*; *L.* II, 121).

2. I danni prodotti da una esplosione di polvere pirica in casa di un vicino non si parificano ai danni d'incendio e non ha per essi l'assicurato diritto ad indennizzo se la società assicuratrice sia mutua. — A. Torino, 18 ottobre 1899 (*G.* 1900, 49, *n.*).

—

Articolo 443.

Il rischio dell'assicuratore contro i danni d'incendio comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria.

Pel singolo depositante che ha introdotto la sua merce nei magazzini generali e ottenuta la sicurtà di essa in virtù di delegazioni pella compagnia assicuratrice colla quale l'assicurazione venne stipulata per conto di chi spetta dalla società dei magazzini stessi, il beneficio dell'assicurazione decorre immediatamente, non essendo applicabile che agli effetti originari della polizza generale o di abbonamento il termine dilatorio iniziale stabilito dall'articolo e dalle condizioni ordinarie delle polizze. — A. Napoli, 24 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 674; *L.* II, 556; *D. G.* XI, 186).

Articolo 444.

I danni prodotti dall'incendio di un edificio si determinano col confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro col valore di ciò che resta dopo l'incendio.

Articolo 445.

L'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata o diretta del sinistro.

Articolo 446.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto. (*301 N.*).

Il creditore del premio di assicurazione di una raccolta non ha privilegio sulla raccolta assicurata. — A. Casale, 14 gennaio 1888 (*F.* I, 291; *Annali* 281; *Annuario* 47).

Articolo 447.

L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse colle spese occorrenti sino al luogo di destinazione ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.

Se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione. (*805, 806 G.; 686, 687, 690, 694, 695 N.*).

Articolo 448.

Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua sino al momento in

cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria.

La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore dal rischio, quando siano necessari all'esecuzione del trasporto. (*817, 818, 820, 821 G.; 688, 693 N.*).

Il vettore ferroviario, che oltre al prezzo del trasporto riceve un premio d'assicurazione ed assicura per un determinato valore oggetti a lui consegnati in un collo chiuso, deve rispondere del valore assicurato a meno che provi che l'avaria preesisteva al momento in cui gli oggetti gli furono consegnati; mentre all'opposto, trattandosi di vettore che si obbligò soltanto al trasporto, senza assicurare la merce, spetta al mittente provare che l'avaria si è verificata dopo la consegna. — A. Milano, 27 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 12, *n.*; *T. gen.* 1894, 61; *L.* 1894, II, 84, *n.*).

—

CAPO III.

Delle assicurazioni sulla vita.

Bibliografia: Adan E., *Le società estere di assicurazione sulla vita nella nuova legge italiana. I bilanci speciali e la finanza* (*Rass.* II, 105). — Id., *Dell'estimo dell'usufrutto nelle tasse delle assicurazioni sulla vita* (*Rass.* II, 112). — Id., *Determinazione razionale della natura giuridica del contratto di assicurazione sulla vita* (*Rass.* II, 215). — Barone E., *Il contratto d'assicurazione sulla vita nelle relazioni coniugali secondo il Codice civile italiano* (*Mov. giur.* 1892. 179; Napoli, 1893, Schipani). — Bécourt A., *Les accumulations des contrats d'assurance sur la vie* (*Moniteur des assurances* XVII, 196). — Bolaffio L., *Il contratto d'assicurazione vita* (*T. v.* IX, 607). — Bonneville de Marsangy L., *Bénéfices de l'assurance vie. Acceptation par le bénéficiaire* (*Journal des assurances*, XXXVI, 286). — Bonolis G., *Osservazioni intorno alle assicurazioni sulla vita concesse a garanzia di un credito* (*D. C.* XVIII, 221). — Id., *L'assicurazione sulla vita nel diritto internazionale privato* (*Archivio* LIX, 3, e Paris, 1903, Pichon). — Id., *Sulla nullità del vitalizio fra coniugi, stipulato con la compagnia di assicurazione* (*D. C.* XIX, 709). — Chironi G., *Studi critici di legislazione, dottrina e giurisprudenza dell'assicurazione sulla vita* (*Archivio* XXXI, 305). — Cocito F., *Questioni giuridiche circa l'assicurazione sulla vita* (Torino, 1906, Tipografia Collegio degli Artigianelli). — Cons. comm., *Assicurazioni e contratti vitalizi in relazione colla tassa sugli affari* (1889, 321). — Id., *Nelle assicurazioni contro gli accidenti la somma assicurata a beneficio degli eredi legittimi spetta ai figli dello assicurato defunto e non ai suoi creditori* (1890, 129). — Conti T., *Indole giuridica della nomina di un nuovo beneficiario in sostituzione di un primo precedentemente designato in un contratto d'assicurazione sulla vita; se importi cessione di credito; se novazione* (*Pratica leg.* 1889, 3). — Errera A., *Le assicurazioni sulla vita nel nuovo Codice di commercio* (*Nuova Antologia* XVIII, fasc. 14). — Franchi L., *Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto aleatorio?* (*Rass.* II, dottrina 57; e Torino, 1884, Unione tip.-edit.). — Gazz. P., *Crediti caduti in successione verso le compagnie di assicurazione sulla vita* (XIX, 47). — Giannattasio F., *Le stipulazioni tra coniugi nel contratto di assicurazione sulla vita* (*Mov. giur.* 1893, 291). — Lefort, *Traité théorique et pratique des contrats d'assurance sur la vie* (Paris, 1894-1900). — Levi E., *Dell'assicurazione sulla vita e contro gli infortunii.* Note di legislazione e giurisprudenza comparata (Firenze, 1886, Pellas editore). — Magaldi V., *Il progetto di legge sulle società di assicurazione sulla vita e le compagnie straniere* (*Cons. comm.* 1888, 17). — Mezzanotte I., *L'americanismo nelle assicurazioni sulla vita* (Firenze, 1887, Pellas). — Navarrini U., *Sui contratti di assicurazione sulla vita a favore di terzi* (*G. it.* 1895, IV, 278). — Pagani C., *Le società di assicurazione sulla vita ed amministratrice di tontine* (*Rass.* I, 549). — Id., *Le società di assicurazione sulla vita e la garanzia delle riserve sui premi pagati* (*Rass.* III, 62). — Id., *Il contratto di assicurazione sulla vita nel nuovo Codice di commercio* (*Rass.* II, dottrina, 80, e Milano,



1885, Hoepli). — Parravicini E., *L'assicurazione della vita nel nuovo Codice di commercio* (Milano, 1884, Tip. Lombardi). — Paulmier F., *Les assurances sur la vie au point de vue fiscal et civil* (*Revue pratique de droit français* LI, 428 e LII, 66). — Pepi S., *Del beneficio del contratto di assicurazione sulla vita* (*Annuario* 1890, 191). — Pinchon F., *Des assurances sur la vie au profit d'autrui* (*Révue critique de législ. et de jurépr.* 1898, 20 e 1899, 289). — Prodi V., *Importanza civile ed economica del contratto di assicurazione sulla vita* (*Bass.* II, dottrina, 417). — Tartufari L., *Se nelle assicurazioni sulla vita a pro di terzi l'espressa o tacita accettazione del beneficiario renda il beneficio irrevocabile da parte dello stipulante* (*F.* 1891, I, 1181). — Tivan C., *L'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle società di assicurazione sulla vita* (*Bass.* II, 114). — Trinchi E., *L'assicurazione sulla vita, nella storia, nella economia, nel diritto* (Milano, 1898, Treves). — Vidari E., *Di un probabile progetto di legge per le società d'assicurazione sulla vita* (*Fil.* XII, 129). — Vivante C., *Natura giuridica della riserva matematica dei premi nelle assicurazioni sulla vita* (Parma, 1885. Tip. Rossi-Ubaldi, e Roma, 1886, E. Loescher, editore). — Id., *Natura giuridica del contratto di assicurazione sulla vita* (*D. C.* I, 316; *Archivio* XXXI, 94). — Id., *Il contratto di assicurazione.* Vol. III, *Le assicurazioni sulla vita* (Milano, 1882, Hoepli). — Id., *Le imprese di assicurazione-vita* (necessità della sorveglianza governativa) (*Riv. scienze giur.* 1876, I, 79; e Roma, 1886, E. Loescher, edit.). — Id., *Assicurazioni e contratti vitalizi in relazione colla tassa sugli affari* (*Cons. comm.* 1890, 321, 327). — Id., *La conclusione dei contratti di assicurazione sulla vita; le polizze incontestabili; i questionari* (*F.* 1889, I, 329). — Id., *La risoluzione dei contratti di assicurazione sulla vita in rapporto alla restituzione dei premi pagati* (*F.* 1902, I, 884, II). — V. anche Gobbi, a pag. 494.

Articolo 449.

Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata e gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse sull'esistenza di questo. (*302, 303 N.*).

Bibliografia: Baccini D., *L'obbligo di pagare la prima annualità e il rifiuto di sottoporsi alla visita medica* (*T. gen.* 1908, 476). — Bolaffio L., *Dell'interesse dell'assicurato sulla vita di un terzo* (*F.* VIII, I, 98). — Vivante C., *Della partecipazione ai benefizi nelle assicurazioni sulla vita* (*F.* 1891, I, 340 e 1902, I, 890, 1). — V. anche Bonelli sotto l'art. 422.

1. Il patto contenuto in una polizza d'assicurazione-vita, per cui l'assicuratore si obbliga di fare dopo un certo numero di anni sovvenzioni con pegno sulla polizza a certe determinate condizioni, non può ravvisarsi come parte integrante del contratto di assicurazione, ma costituisce invece un'operazione a sè, di natura giuridica diversa, che veste la forma e carattere di mutuo fruttifero con pegno. — A. Milano, 12 gennaio 1886 (*Mon.* 288).

2. Nell'assicurazione a premi successivi il primo premio è obbligatorio, qual compenso di spese, e i susseguenti devono riguardarsi come meramente facoltativi, nel senso che (salvo contrarie stipulazioni) s'intende sempre lasciato all'arbitrio dell'assicurato il mettere fine al contratto colla perdita dei premi sino a quel punto pagati, i quali corrispondono a quella parte di alea già corsa e coperta dalla responsabilità dell'assicuratore.

3. La convenzione colla quale un Comune siasi obbligato di somministrare alla moglie del medico condotto, qualora divenga vedova, una rendita vitalizia mediante ritenuta consentita dal marito sulla pensione assegnatagli dopo il collocamento a riposo, costituisce una assicurazione di sopravvivenza per modo che la premorienza della moglie al marito assicurato fa venir meno in questo l'obbligo a sottostare al premio o alla ritenuta. — C. Roma, 28 marzo 1888 (*L.* II, 219; *Cons. comm.* 251; *Annuario* 36).

4. È valido il patto che l'assicurato sulla vita, pagando un maggior premio, partecipi ai benefizi della società assicuratrice; nè se

questi risultano inferiori all' eccedenza del premio, l'assicurato può chiedere lo scioglimento del contratto.

5. Quando, per quel titolo, la Compagnia assicuratrice si è obbligata a pagare all'assicurato una certa somma dopo la sua morte, egli non può chiederne l'immediato pagamento se non dietro proporzionale riduzione. — T. Firenze, 28 giugno 1890 (*F.* XVI, I, 840, *n.*; *Mon.* 1891, 215).

6. Chi contrae l'assicurazione sulla vita propria o di un terzo può avere un doppio fine: 1° stipulare dei vantaggi pel bene di un terzo; 2° il graduale accrescimento del suo patrimonio; nel primo caso la detta assicurazione è una liberalità, e nel secondo la si risolve in una determinata somma da cedere a profitto dei proprii eredi o successori. E ciò per il principio che il diritto dell'assicuratario, corrispondente all'obbligo nella società assicuratrice, non sorge colla morte dell'assicurato, ma è contemporaneo alla stipula del contratto di assicurazione.

7. In conseguenza, nella cennata seconda ipotesi l'erede beneficiato, che ha riscosso il premio d'assicurazione, non può rifiutarsi alla soddisfazione di un qualunque debito ereditario. — A. Trani, 11 aprile 1891 (*Pisanelli* 81).

8. L'assicurazione sulla vita fatta *in capite alterius* è nulla se il contraente non ha un interesse di qualsiasi specie a che l'assicurato si mantenga in vita, e la nullità può sempre essere eccepita da ogni contraente.

L'interesse per ragione di credito deve essere proporzionato a quello derivante dall'assicurazione.

Spetta all'assicuratore provare la mancanza d'interesse alla vita dell'assicurato.— C. Roma, 28 marzo 1894 (*L.* II, 841, *n.*; *Mon.* 824, *n.*).

9. Le polizze di assicurazione sulla vita non possono essere create con la forma di titoli al portatore e averne gli effetti. Quindi, anche data una polizza di assicurazione con la clausola « pagabile all'assicurato, e dopo la morte di lui al portatore », il detentore di essa non può esigerne il pagamento se non provando il suo legittimo possesso per effetto di regolare cessione. — T. Forlì, 15 giugno 1894 (*F.* 1896, I, 47, *n.*).

10. È efficace l'obbligo assunto dall'assicurando nella proposta di assicurazione di pagare la prima annualità di premio ancorchè si rifiuti di sottoporsi alla visita medica richiesta per conchiudere l'assicurazione. — A. Genova, 15 aprile 1908 (*T. gen.* 475).

—

Articolo 450.

L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria. (*307 N.*).

Bibliografia: Pierantoni A., *Il duello ed il suicidio nei contratti di assicurazione sulla vita* (*L.* 1891, I, 890). — Vivante C., *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita* (Bologna, 1890, tip. Zamorani-Albertazzi; e *T. v.* 1891, 158). — Id., *Se il patto del pagamento della somma assicurata, nonostante suicidio volontario, sia contrario all'ordine pubblico; se alla tutela concretata nell'art. 450 possa l'assicuratore rinunziare; quando possa dirsi che vi è vero suicidio volontario* (*T. v.* 1891, 158). — Ziino M., *Il suicidio nelle assicurazioni sulla vita* (*G. it.* 1902, IV, 241).

1. In tema di assicurazioni è disgrazia accidentale un avvenimento imprevisto e fortuito originato da causa esteriore e violenta, indipendente da volontà dell'assicurato, e producente la morte o l'incapacità permanente o temporaria al lavoro.

La prova della disgrazia accidentale in questo caso è a carico dell'assicurato o suoi eredi che l'adducono quale causa del sinistro.

Nell'assicurazione sulla vita, invece, basta la prova della morte, perchè l'assicuratore debba pagare la somma assicurata se non prova che la morte è avvenuta per suicidio od altra causa indicata nell'art. 450 Codice comm.

Quindi, data la morte per annegamento, nell'assicurazione contro le disgrazie accidentali, devono gli eredi dell'assicurato fornire la prova maggiore possibile per rendere almeno inverosimile che l'annegamento non fosse stato una vera disgrazia accidentale. — A. Torino, 2 luglio 1897 (*G.* 1052; *T. gen.* 1898,

568); C. Torino, 5 maggio 1898 (*G.* 994, *n.*; *L.* II, 405; *D. C.* XVII, 55); Id., 5 aprile 1898 (*Mon.* 902, *n.*).

2. Se il certificato medico che attesta la morte dell'assicurato in seguito a suicidio, attesta pure che questo avvenne in seguito ad alienazione mentale riconosciuta poco prima del suicidio, l'impresa d'assicurazione che accettò tale certificato in quanto fa fede del suicidio, deve pure accettarlo in quanto fa fede della involontarietà del medesimo agli effetti di cui all'articolo e correlativi patti di polizza. — A. Milano, 21 luglio 1897 (*Mon.* 1898, 189; *G.* 807, *n.*).

3. Il suicidio che dispensa l'assicuratore dal pagamento della somma assicurata è quello volontario soltanto, non quello che siasi compiuto dall'assicurato in condizioni di alienazione mentale, a meno che nella polizza non siavi la formale riserva pel caso di disgrazia cui l'assicurato siasi esposto in tale stato. — A. Milano, 2 marzo 1899 (*G.* 856; *Mon.* 809; *F.* I, 470, *n.*; *L.* I, 680; *D. C.* 446).

4. L'esclusione in polizza di assicurazione contro le disgrazie accidentali dei casi di morte per asfissia da qualunque causa provenienti, non comprende il caso di morte per annegamento, che resta quindi compreso nell'assicurazione. — C. Torino, 17 marzo 1908 (*G.* 804; *G. it.* I, 1, 381).

Articolo 451.

I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'art. 432, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

Articolo 452.

Le disposizioni degli art. 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita. (*306 N.*).

È nullo il contratto di assicurazione sulla vita se l'assicurato dichiari contro verità di non aver mai sofferto malattia pel tempo passato, quantunque la malattia per cui l'assicurato morì siasi manifestata dopo la conclusione del contratto. — A. Genova, 19 maggio 1896 (*T. gen.* 396).

V. anche art. 488 n. 11.

Articolo 453.

In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la rivocazione degli atti in frode dei creditori.

Bibliografia: Bianchi E., *La designazione di un beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita e la disponibilità della somma assicurata per parte dello stipulante* (*F.* 1897, I, 482). — Bolaffio L., *La designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita* (*F.* 1902, I, 1488). — Bonelli G., *Le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni contro gli infortunii di fronte all'art. 453 del Codice di commercio* (*L.* 1890, II, 62). — Capelli P., *Assicurazioni sulla vita con designazione di beneficiario* (*L.* 1906, 897). — Ciaburri F., *L'acquisto del premio di assicurazione si verifica per diritto proprio ovvero per diritto ereditario* (*R. univ.* 1902, 89). — Cons. comm., *Del contratto di assicurazione mista sulla vita* (1888, 817). — Forzati L., *I diritti del beneficiario nel contratto d'assicurazione sulla vita e l'art. 453 Cod. comm.* (*D. e G.* XI, 441). — Navarrini U., *Sui contratti di assicurazione sulla vita a favore dei terzi:* Appunti di dottrina e di giurisprudenza (*G. it.* 1895, IV, 278). — Id., *L'assicurazione della vita a favore dei terzi: studio sui diritti dei beneficiari, dello stipulante e dei cre-*

ditori (Torino, 1896, Unione tip.-editr.). — Id., *La revocabilité du bénéfice de l'assurance sur la vie selon la jurisprudence italienne récente* (Paris, 1897, A. Fontening edit.). — Pinchon, *Des assurances sur la vie au profit d'autrui* (*Teoria della cessione*). Traduzione di G. Casilli (*D. e G.* XV, 30). — Zorzati L., *I diritti del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita e l'art. 453 del Cod. comm.* (*D. e G.* XI, 441).

1. Chi assicura la propria vita a favore dell'erede suo può validamente aggiungere pesi ed obblighi a questo suo beneficio prima che sia accettato dall'erede e senza il di lui concorso. — C. Firenze, 28 dicembre 1885 (*Rass.* III, 182; *Annali* XX, 87, *n.*; *T. v.* XI, 64, *n.*, *Fil.* XI, 100; *L.* XXVI, I, 585, *n.*).

2. Lo stipulante di un'assicurazione sulla vita a favore d'un terzo conserva intera la disponibilità dell'assicurazione finchè il terzo beneficiario non l'abbia *espressamente* accettata; epperò a quel modo che l'assicurato potrebbe rivocare la designazione del beneficiario, nominandone un altro, così del pari può disporre della polizza, dandola in pegno nel proprio interesse. — C. Firenze, 18 marzo 1887 (*Rass.* 4; *G.* 828, *n.*; *T. v*, 228, *n.*; *Mon.* 468, *n.*; *L.* I, 768; *Annuario* 26, *n.*).

3. Include stipulazione a vantaggio di un terzo l'assicurazione in favore di minore, avente per oggetto una somma di danaro pagabile all'epoca della sua età maggiore.

4. Quindi, finchè la stipulazione non sia stata accettata, il promissario può revocarla o modificarla (nella specie, costituendo un pegno sulla polizza d'assicurazione).

5. In tale ipotesi è valido il pegno sulla polizza, sebbene l'intervento del padre del minore alla costituzione del medesimo implichi accettazione per parte del minore della stipulazione fatta in suo favore. — C. Firenze, 18 luglio 1891 (*D. C.* X, 142; *F.* I, 1181; *G.* 1892, 9; *L.* 1892, I, 46; *Annali* 480; *T. v.* 589).

6. Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione contenuta nella polizza delle persone alle quali la somma promessa dalla compagnia dovrà essere pagata in caso di morte dallo stipulante, non toglie a quest'ultimo il diritto di revocare la designazione stessa disponendo della somma assicurata in altro modo e segnatamente per testamento.

7. Per quanto le persone designate nella polizza acquistino la somma assicurata *jure proprio* e non *jure successionis*, il loro diritto non è perfetto, e per ciò irrevocabile, fino al momento della morte dello stipulante, il quale resta padrone dell'affare per tutta la sua durata. — T. Pisa, 8 agosto 1896 (*G. it.* I, 11, 674, *n.*; *D. C.* 851); A. Lucca, 8 marzo 1897 (*F.* I, 482, *n.*; *D. C.* 465; *L.* II, 11; *G. it.* I, 2, 388; *Annali* I, 199; *T. gen* 284).

8. Il contratto di assicurazione sulla vita non è regolato dalle disposizioni dell'art. 1128 Cod. civ., e perciò lo stipulante, anche quando il beneficio sia stato accettato dal beneficiario, può sempre revocare esplicitamente od implicitamente il benefizio. Il beneficiario quindi di una polizza di assicurazione sulla vita non ha diritto di mantenere in vigore il contratto mediante il pagamento dei premi contro la volontà dell'assicurato, salvo il caso che il beneficio gli sia stato attribuito a titolo oneroso, per garanzia di una obbligazione. — A. Firenze, 16 luglio 1898 (*G. it.* I, 2, 782, *n.*; *L.* II, 691; *F.* I, 1104).

9. Chi stipula una assicurazione in proprio vantaggio acquista per ciò stesso il diritto al premio; girandosi quindi da lui la polizza a favore di un terzo, i creditori che a loro volta impugnassero questa girata, avranno diritto di richiedere non i fatti versamenti ma lo intero premio di assicurazione. — A. Palermo, 21 marzo 1902 (*D. C.* 799).

10. Il disposto dell'art. 453 Cod. comm. è applicabile anche ai vantaggi stipulati mediante un'assicurazione cosidetta mista. — T. Milano, 16 ottobre 1888 (*Mon.* 984; *Annuario* 87, *n.*; *F.* 1889, I, 188, *n.*; *D. C.* VII, 131).

11. Nelle assicurazioni miste sulla vita in cui si pattuisce il pagamento di una somma all'assicurato, se vivente in epoca determinata, od a persona designata se quegli muore prima del termine suddetto, verificandosi questa seconda ipotesi, i vantaggi dell'assicurazione vanno ad esclusivo beneficio della persona designata, ancorchè sia successibile, e non possono quindi i creditori dell'assicurato sequestrare le somme assicurate. — A. Venezia, 15 ottobre 1895 (*L.* 1896, I, 12, *n.*; *G. it.* 1896, I, 2, 38; *T. v.* 501; *Mon.* 861, *n.*).

12. La somma che l'assicurato sulla vita conviene fosse dopo la sua morte data agli eredi, non importa che la proprietà di essa sia esclusiva di costoro, a mente dell'art. 453,

per modo che i creditori dell'assicurato non possano apprenderla. — C. Napoli, 20 novembre 1888 (*D. e G.* VI, 104; *Mon.* 1891, 81).

13. L'art. 453 Codice comm., relativo alle assicurazioni sulla vita, è per analogia applicabile anche alle assicurazioni contro gli accidenti, quando ne sia derivata la morte dello assicurato.

14. In questa seconda specie di assicurazioni la somma assicurata a beneficio degli eredi legittimi si acquista dai medesimi *jure proprio* e non *jure hereditatis*, nè quindi è pignorabile dai creditori dell'eredità.

15. La persona del beneficiario deve ritenersi designata nel contratto di assicurazione anche se è incerta nel momento della stipulazione, ma determinabile in modo sicuro al momento in cui deve farsi il pagamento. — A. Venezia, 1° aprile 1890 (*F.* I, 509, *n.*; *G. it.* II, 479; *T. v.*, 185; *D. C.* 459; *L.* II, 46).

16. Perchè il benefizio dell'assicurazione sulla vita, stipulato a favore di un terzo, anche successibile, possa profittare direttamente a questo, è necessario che egli sia specificatamente designato nella polizza, e dalla polizza soltanto ripeta il suo diritto e non da diritti di successione all'assicurato defunto.

17. Se dunque l'assicurato avesse nella polizza stipulato che la somma assicurata andasse a favore di più eredi legittimi o testamentari, l'erede a cui favore ne avesse disposto per testamento non potrebbe invocare l'art. 453, la somma assicurata farebbe parte della successione del defunto e non potrebbe profittare all'erede in preferenza dei creditori della successione. — C. Torino, 18 agosto 1890 (*G.* 621, *n.*; *L.* II, 767, *n.*; *F.* I, 1254, *n.*; *T. gen.* 585; *Mon.* 986); C. Napoli, 29 novembre 1890 (*Mon.* 1891, 81).

18. Se nel contratto d'assicurazione sulla vita non è designata la persona del terzo al quale la somma assicurata abbiasi a pagare in caso di morte, la somma medesima rimane nel patrimonio dell'assicurato e fa parte della sua eredità. — A. Torino, 14 luglio 1891 (*G.* 714).

19. Una polizza d'assicurazione sulla vita dell'assicurato, dalla quale risulta che la somma sia, alla morte di lui, pagabile agli *eredi* od *aventi diritto*, deve considerarsi far parte del patrimonio dell'assicurato. Quindi se egli cada in istato di fallimento può essere appresa dal curatore a profitto della massa. Il curatore è perciò in diritto sia di riscattare la polizza, sia di venderla, sia di attendere la scadenza per esigere la somma a favore della massa.

20. Perchè i successibili dell'assicurato fallito possano pretendere che la polizza resti a loro esclusivo beneficio, devono figurare nella polizza designati in modo specifico, almeno quali eredi legittimi. — T. Milano, 18 ottobre 1894 (*Mon.* 943, *n.* Gobbi).

21. In caso di morte del fallito il premio di assicurazione non s'intende far parte del patrimonio del medesimo, ma si attribuisce per diritto proprio; però l'assicurato può, durante la sua vita, disporre altrimenti delle relative polizze, facendole così rientrare nel suo patrimonio. — A. Napoli, 5 novembre 1902 (*La Corte d'appello*, 1903, 26).

22. L'atto con cui l'assicurato sulla vita può designare validamente il beneficiario è un atto *sui generis*, non soggetto alla prescrizione di legge sulle formalità delle donazioni nè sui requisiti essenziali dei contratti. — A. Milano, 16 luglio 1895 (*Mon.* 1896, 851).

23. Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel caso assicurazione collettiva contratta da un'impresa a favore dei suoi operai presso la cassa nazionale), qualora dall'infortunio sia derivata la morte dell'operaio assicurato, gli eredi di questo non conseguono l'indennità fissata per tale evento *jure proprio*, ma bensì *jure haereditario*, dovendosi considerare la somma costituente tale indennità come facente parte del patrimonio dell'assicurato. — A. Torino, 13 marzo 1896 (*G. it.* I, 2, 450, *n.*; *L.* II, 376, *n.*; *G.* 485, *n.*).

24. Basta che il beneficiario sia nel contratto designato in guisa da farsene certa la identificazione. Tale non è la designazione « a favore degli eredi testamentari ».

25. La nomina del beneficiario per atto posteriore al contratto deve notificarsi all'assicuratore e deve essere per sè stante, sì che vada il capitale assicurato al beneficiario *jure proprio*, non *jure hereditatis;* tale non è quindi la nomina per testamento in cui si disponga del capitale assicurato come di patrimonio proprio del testatore, rientrando esso allora nella successione. — T. Palermo, 18 marzo 1896 (*Circ. giur.* 197).

26. Anche quando come terzi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita siano indicati genericamente gli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, costoro conseguono la somma assicurata *jure proprio* e non *jure hereditatis*. — A. Genova, 27 febbraio 1897 (*T. gen.* 159).

27. Quando in un'assicurazione sulla vita la persona del beneficiario non sia espressamente determinata, ma indicata soltanto colla espressione *eredi legittimi*, e quando la polizza non sia semplice, ma mista, il capitale assicurato si considera come faciente parte del patrimonio dell'assicurato; gli eredi l'acquistano *jure hereditario* ed i creditori del defunto

possono sequestrarlo. — A. Firenze, 1° dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 18, *n.*); *F.* 1898, I, 287; *L.* 1898, I, 381; *D. C.* 1898, 205, *n.*); *D. C.* 611).

28. Nei contratti di assicurazione sulla vita è necessario che la persona del beneficiario sia designata con indicazione precisa; ma questa non deve essere così determinata da identificare il beneficiario nella sua individualità, bensì può farsi anche con espressicni equivalenti, come, p. s., eredi e *aventi diritto*.

29. Quando in una polizza d'assicurazione sulla vita la persona del beneficiario sia indicata con la locuzione generica *aventi diritto*, s'intende che il premio d'assicurazione debba essere devoluto ai successori legittimi e non per diritto di successione, ma *jure proprio*, per cui i creditori del defunto non possono esercitare alcun diritto sulla somma rappresentata dal premio. — A. Napoli, 16 giugno 1902 (*G. it.* II, 544, *n.*; *Mon.* 870; *F.* 1, 1678, *a*); C. Napoli, 6 novembre 1902 (*G. it.* I, 1, 978; *F.* I, 1488, *n.*; *Mon.* 1903, 106; *D. C.* 1903, 284).

30. Il terzo avente diritto al premio di assicurazione può essere designato con le parole di moglie, figli, eredi legittimi, e anche di eredi soltanto, per acquistare *jure proprio* il diritto al premio, senza rispondere dei debiti dell'eredità. — T. Napoli, 16 settembre 1902 (*L.* 1903, I, 285, *n.*).

31. L'assicurazione sulla vita a favore di terzi è un contratto innominato, *sui generis*, che non è retto dalle disposizioni dell'articolo 1128 Cod. civ., ma dai patti speciali liberamente conclusi, dagli usi e dalle norme dettate nel Codice di commercio.

32. Il beneficiario di una polizza d'assicurazione sulla vita non ha diritto di pagare il premio in luogo dello stipulante, anche se abbia acquistato quel benefizio a titolo oneroso, eccetto il caso che nel contratto siasi a suo favore stipulata la irrevocabilità del benefizio.

33. L'accettazione a titolo oneroso del benefizio per parte del beneficiario non dà a questo che la facoltà di sperimentare, ricorrendone gli estremi, l'azione paulliana o l'esercizio dei diritti del suo debitore sul prezzo di riscatto. — T. Firenze, 27 ottobre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 538, *n.*; *L.* 1897, I, 813).

34. *Contra:* Quando il beneficio di un'assicurazione contratta sulla propria vita venne dal contribuente attribuito ad un terzo a titolo oneroso, il terzo beneficiario ha il diritto di pagarne i premi anche contro la volontà del contraente. — C. Firenze, 18 giugno 1898 (*Mon.* 896).

35. Nel contratto di assicurazione della vita il diritto ad esigere l'annuo premio e l'obbligo di pagarlo nascono anno per anno alla stabilita scadenza, onde il debitore se sia stato fallito e poi concordatario, ha diritto di pagare nella percentuale concordata gli annui premi scaduti precedentemente al concordato, ma deve pagare integralmente quelli scaduti dopo. — A. Roma, 4 dicembre 1896 (*T. rom.* 1897, 230).

36. Il capitale assicurato sulla vita propria o di terzi in favore dei proprii eredi legittimi, espressamente però designati e nominati nella polizza, spetta a costoro *ipso jure*, ed è quindi, verificatasi la morte, tenuto l'assicuratore a sborsarlo loro senza alcun intervento od autorizzazione dei successori dell'assicurato suddetto. — A. Casale, 24 maggio 1898 (*Giur.* 822, *n.*; *Mon.* 694).

37. Nei contratti di assicurazione sulla vita sono designazioni valide e sufficienti della persona del beneficiario quelle di figli e di eredi. Nè ha valore la riserva fatta dal contraente di disporre altrimenti del capitale assicurato, se ciò non ebbe luogo.

38. Il capitale assicurato spetta al beneficiario che sia anche erede, *jure proprio* e non *jure haereditario*. Nè la circostanza di avere l'assicurato disposto per testamento del capitale assicurato, sia pure con modalità diverse, ma sempre a favore dei figli già beneficiari, vale a trasformare il diritto di costoro in una ragione ereditaria. — A. Bologna, 9 dicembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 86; *D. C.* XXIV, 109).

TITOLO XV.

Del pegno.

Bibliografia: Aelterman P., *Etude sur le report et la mise en gage d'actions de sociétés anonymes* (*Revue de droit belge* 1905, 409). — Bassani V., *Pegno civile e pegno commerciale* (*Cons. comm.* 1901, 65). — Bianchi F., *Del pegno commerciale* (Macerata, 1884, Tip. Bianchini). — Bolaffio L., *Il deposito e il pegno irregolari* (*Carattere giuridico del deposito in danaro dato per cauzione*

dall'inquilino e i diritti di questo nel caso di fallimento del locatore) (*F.* 1891, I, 589). — Id., *Le formalità del pegno commerciale* (*F.* XV, I, 470). — Castelbolognesi G., *Pegno sulle macchine d'importante valore* (*Giur.* 1897, 518). — Danieli G., *Del pegno commerciale* (*Rass.* I, 464). — Giusto T., *Del contratto di pegno sopra crediti* (*L.* XXIII, II, 66). — Galdi M., *Trattato del pegno civile e commerciale e dell'anticresi* (Napoli, 1900, Tip. F. Giannini). — Hémard G., *Pel pegno commerciale costituito a mezzo di un terzo* (*Ann. du droit commercial* 1902, 101). — Segrè G., *La costituzione in pegno di titoli al portatore da parte del sottoscrittore* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 240). — Vivante C., *Del diritto di pegno e di ritenzione* (*Fil.* XII, 840; e Napoli, 1897, L. Vallardi). — Id., *Il pegno irregolare dei titoli al portatore* (*D. C.* V, 158; *Mon. leggi* 1887, 185). — Id., *Il Codice di comm. commentato.* Tit. XV. Vol. V (Verona 1888, D. Tedeschi e Figli). — V. anche Navarrini a pag. 1.

Articolo 454.

Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev'essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio. (*188 I.; 91 F.; 309, 310 G.; 312 P.*).

1. A costituire la prova per iscritto del contratto di pegno non richiedesi la formazione in iscritto di uno specifico e particolareggiato contratto, che, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si compiono gli affari commerciali, difficilmente potrebbe avvenire; ma basta soltanto che si abbiano prove scritte, concludenti, che il contratto di pegno sia avvenuto fra le parti.

2. Anche la semplice girata della polizza di assicurazione fatta dal proprietario della merce ad un terzo colla contemporanea consegna della merce stessa, vale a costituire la prova per iscritto del contratto di pegno. — T. Venezia, 19 ottobre 1884 (*T. v.* 1885, 84; *Annuario* 267).

3. È mutuo con pegno, ovvero anticipazione contro deposito, il prestito fattosi fra commercianti di una somma di danaro mediante garanzia di cartelle del consolidato da restituirsi e l'una e le altre a tempo determinato.

4. Tale contratto può validamente risultare da lettera autografa del mutuante diretta al mutuatario. — A. Genova, 15 febbraio 1886 (*Rass.* 66).

5. Rimpetto al curatore dell'eredità giacente del debitore non è necessario che il pegno eccedente le L. 500 risulti da atto scritto. — A. Genova, 30 aprile 1886 (*Eco* 165).

6. Nel sistema del vigente Cod. di comm., quando una materia è interamente regolata da legge commerciale, diventano inapplicabili le disposizioni della legge civile. Quindi, il pegno commerciale è valido ed efficace anche se non dichiarata la somma dovuta; epperciò può sussistere utilmente anche per crediti futuri. — A. Lucca, 16 luglio 1889 (*T. gen.* 692; *Annali* 335; *D. C.* 719; *Mon.* 926; *G. it.* 1890, II, 46; *F.* XV, I, 485, *n.*). — C. Firenze, 6 marzo 1890 (*F.* I, 470, *n.*; *L.* II, 8; *T. v.* 206; *T. gen.* 268; *Annali* 178; *G. it.* I, 1, 386; *D. C.* 422).

7. La massa dei creditori del fallito, rappresentata dal curatore, è un terzo rispetto ai creditori singoli, e può ad essi, come tale, contestare la validità del pegno per mancanza della scrittura. — C. Torino, 23 aprile 1890 (*G.* 329, *n.*; *G. it.* I, 1, 454; *L.* II, 18; *D. C.* 610; *Mon.* 629).

8. Il pegno di credito non attribuisce privilegio a chi lo ha ottenuto se l'atto costitutivo di esso non è stato notificato al debitore giusta l'art. 1881 Cod. civ.

Questa notificazione, nel silenzio del Codice di commercio, è richiesta anche nel pegno commerciale e non può essere supplita da equipollente. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 254, *n.*; *T. gen.* 1891, 195; *Mon.* 1891, 407); C. Napoli, 11 giugno 1897 (*F.* 1, 1195, *n.*; *Mon.* 1898, 41).

9. Così se il credito dato in pegno è ipotecario, non può tener luogo della notificazione l'annotazione seguita nei registri ipotecari

per l'effetto di cui all'art. 1994 Cod. civile. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (cit. al n. prec.).

10. La scrittura per l'efficacia del pegno è necessaria solo nei rapporti coi terzi; ma tra creditore e debitore può darsene la prova per testimoni senza limite di valore se si tratta di affare commerciale, come nel caso di pegno di rendita presso una banca per garanzia di cambiale. — C. Torino, 26 maggio 1891 (*G.* 646).

11. L'esistenza del pegno oltrepassante le L. 500 non può, di fronte ai terzi, provarsi che mediante scrittura; ma fra debitore e creditore, ove non si contenda di privilegio che tocca l'interesse dei terzi, a darne la prova serve ogni mezzo legale ed anche i testimoni, sia pure contro uno scritto in tema commerciale e illimitatamente a criterio del giudice. — A. Bologna, 17 marzo 1899 (*Mon. giur.* 116).

12. La consegna di cartelle al portatore a garanzia di un conto corrente costituisce pegno.

13. Il pegno commerciale, nella sua essenza, non è punto diverso dal pegno civile. — C. Napoli, 14 luglio 1892 (*L.* 1893, I, 265; *Gazz. P.* 330; *G. it.* 1893, I, 1, 287).

14. La prova scritta per l'atto di pegno dall'art. 454 non è richiesta a pena di nullità.

15. Esistendo un principio di prova per iscritto, il pegno può essere provato con testimoni ed anche con presunzioni. — A. Catania, 5 novembre 1894 (*F. cat.* 1895, 81).

16. Anche per il pegno commerciale è condizione essenziale della valida costituzione di esso l'indicazione della cosa, sufficiente per stabilirne con precisione la identità.

Quindi, in caso di fallimento del debitore, il privilegio non può esercitarsi, rimpetto alla massa, che sulle merci della qualità indicata dal titolo, e non può intendersi trasferito su merci dello stesso genere, ma di qualità diversa, che il debitore avesse sostituito a quelle oppignorate.

17. A complemento delle disposizioni del Codice di commercio in materia di pegno si debbono applicare quelle del Cod. civ., non essendo ammissibili ed efficaci le consuetudini in tema di privilegio. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 770, *n.*; *T. gen.* 265).

18. La consegna della cosa data in pegno può farsi anche nel pegno commerciale con la tradizione della polizza di un pegno antecedente.

19. È pegno e non mandato la consegna di una polizza di pegno, con la facoltà data al ricevente di spignorare la merce e di tenerla nei proprii magazzini a garanzia della somma sborsata per ritirarla. — A. Genova, 26 giugno 1896 (*L.* II, 706, *n.*).

20. Per la validità del pegno commerciale anche in confronto dei terzi basta la semplice determinazione della cosa sottoposta a pegno, come pure basta che la consegna della cosa pignorata avvenga prima che il privilegio sia fatto valere. Tale consegna però deve essere effettiva. Non osta che il debitore abbia l'incarico delle cose pignorate. — A. Firenze, 30 gennaio 1897 (*F.* I, 334; *L.* II, 484).

21. Il contratto di pegno commerciale non può, di fronte ai terzi, provarsi per testi se eccede le L. 500. — C. Palermo, 18 maggio 1897 (*D. C.* 741).

22. La costituzione di pegno commerciale indipendentemente da girata di polizza, può ben risultare da altro scritto, in ispecie, una lettera che constati l'avvenuta costituzione. — C. Torino, 23 febbraio 1899 (*G.* 559, *n.*; *D. C.* 668).

V. art. 4 n. 77 a 79.

Articolo 455.

Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata colla clausola « valuta in garantìa » od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione o mediante trasferimento dei titoli nei libri della società « per causa di garantìa ». (*189 I.; 91 F.; 309 G.; 312 P.*).

Bibliografia: Granata L., *Effetti della girata per pegno* (*Mov. giur.* 1898, 201). — Navarrini P., *I prestiti sopra polizze d'assicurazione sulla vita* (*D. C.* XVIII, 71. — Vivante C., *Id. id.* (*F.* 1900, I, 119). — Vedi Hacot A., sotto l'art. 169 e Bibliografia sotto l'art. 259.

1. La girata in garanzia è un modo facoltativo, ma non esclusivo, di costituire in pegno un titolo all'ordine. — C. Torino, 7 agosto 1885 (*G.* 655; *Mon.* 1174; *Fil.* 828).

2. È un contratto di sconto o quanto meno un contratto commerciale innominato, ma non mai un mutuo con pegno su cambiali la operazione con cui il possessore di un titolo



cambiario a lunga scadenza cede il titolo stesso ad un'altra persona, con una scadenza più breve stabilita d'accordo, ritirando l'importo della cambiale, sotto deduzione degli interessi corrispondenti al termine più breve stabilito, e col patto che alla scadenza di questo termine o pagherà la cambiale ritirandola o rinnoverà l'operazione alle medesime condizioni. — A. Parma, 11 aprile 1887 (*Eco* 149); C. Torino, 18 marzo 1888 (*Mon.* 265).

3. La cambiale girata per garanzia non costituisce pegno di fronte ai terzi ove il credito, per il quale il pegno s'intende dato, non risulti da scritto. — A. Venezia, 28 agosto 1890 (*G. it.* XLIII, II, 869; *D. C.* 812).

4. Non è valido di fronte ai terzi il patto di uno statuto di società cooperativa pel quale le azioni restano vincolate a favore della società per tutti i debiti del socio verso di essa, e non può tener luogo delle formalità prescritte dagli art. 455 e 456, necessarie per l'esistenza di un pegno regolare. — A. Torino, 30 giugno 1896 (*Mon.* 1902, 815); T. Firenze, 18 luglio 1896 (*Mon.* 1902, 818); C. Torino, 15 novembre 1897 (*Mon.* 1902, 815); T. Milano, 5 luglio 1902 (*Mon.* 1902, 816); A. Torino, 30 giugno 1896 (*G.* 1897, 1018, *n.*; *Mon.* 1902, 815); T. Torino, 6 settembre 1902 (*G.* 1629, *n.*); A. Milano, 7 aprile 1904 (*F.* I, 1249, *n.*).

5. In materia commerciale è validamente costituito un pegno sopra crediti colle espressioni *si cede in garanzia* o *per causa di garanzia*, quando siano osservate le forme prescritte per la costituzione del pegno, notificazione al debitore del credito dato in pegno, consegna del documento. — T. Macerata, 11 dicembre 1896 (*F.* I, 1288, *n.*).

V. art. 59 n. 2; art. 148 n. 4; art. 224 n. 6 e 8; art. 258 n. 3, 8, 8 *bis*, 8 *ter*; e art. 259 n. 3 a 8.

Articolo 456.

Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico « sola » o « prima », o della lettera di vettura girata colla clausola « valuta in garantia » od altra equivalente. (*190 I.; 210, 212 E.; 92 F.; 309, 310 G.; 314 P.*).

1. Il disposto dell'art. 456, giusta il quale il privilegio del pegno non sussiste se non in quanto la cosa data in pegno sia rimasta in potere del creditore, non può essere vinto da un contrario uso mercantile della piazza. — T. Bergamo, 7 febbraio 1884 (*Mon.* 411; *D. C.* 422).

2. Il pegno non conferendo altro diritto che quello di farsi pagare con privilegio sulla cosa, il creditore pignoratizio, in caso di pignoramento del mobile dato in pegno, non può fare opposizione alla vendita o chiederne la separazione, e non ha altro diritto tranne quello di fare opposizione sul prezzo della vendita. — C. Firenze, 28 luglio 1885 (*Annali* 447; *L.* II, 871, *n*; *Fil.* 662).

3. Il pegno costituito a garanzia di esposizioni cambiarie va a cautela delle successive rinnovazioni, fino all'estinzione dei relativi impegni. — A. Bologna, 7 giugno 1886 (*Fil.* 1887, 97; *R. Bol.* 356).

4. Il solo requisito essenziale del pegno commerciale, il difetto del quale lo rende insussistente, è la effettiva consegna della cosa al creditore nei modi specificati dal Codice di commercio. — C. Firenze, 6 marzo 1890 riferita al n. 6 dell'art. 454).

5. Se per l'efficacia del pegno è sufficiente che il possesso della cosa venga affidato ad un terzo eletto dalle parti, anche in questo caso però si richiede che la tradizione della cosa non sia equivoca. — T. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 281).

6. Affinchè il pegno di un titolo in cui il credito non si immedesima, ma del quale è soltanto la prova, conferisca privilegio di fronte ai terzi, non è necessaria la consegna del documento, bastando la semplice inti-

mazione fatta al debitore di non pagare ad altri.

7. Pel pegno di mobili è necessaria la reale tradizione nel possesso del creditore; la tradizione simbolica è permessa solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 456. — A. Venezia, 28 agosto 1890 (*C. C.* 812; *G. it.* XLIII, II, 869).

8. L'art. 456 Cod. comm. riguarda il privilegio nascente dal pegno di fronte agli altri creditori, e non il contratto di pegno seguito fra debitore e creditore. — C. Torino, 26 aprile 1898 (*G.* 1088, *n.*).

V. art. 455 n. 4.

—

Articolo 457.

Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito, egli deve render conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni. (*191 I.; 220 E.*).

1. Il creditore pignoratizio ha l'obbligo di fare tutti gli atti necessari alla conservazione della cosa ricevuta in pegno e di esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa, e quindi anche i cuponi semestrali di un certificato di rendita al portatore, quand'anche questo sia stato dalla Banca ricevuto chiuso in un pacco sigillato, in mancanza di speciali disposizioni che ne vietassero l'apertura per quell'oggetto; e della inadempienza di questo obbligo ne deve rispondere al datore del pegno. — C. Firenze, 25 febbraio 1889 (*Annali* 65; *T. v.* 244; *Gazz. P.* 162; *L.* II, 260; *D. e G.* V, 202; *G.* 462; *Annuario* 581).

2. L'esistenza di una garanzia ipotecaria di un credito dato in pegno non disobbliga il pignoratario dall'agire in tempo utile e dal porre in opera tutti i mezzi possibili per la esigenza del credito. — A. Genova, 9 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 77).

3. Per il disposto dell'art. 457 Cod. comm. il pignoratario di un credito può e deve esigere non solo gli interessi, ma anche il capitale del credito stesso quando venga a scadere, a rate o per intiero, durante il pegno.

4. Quindi la clausola espressa che dà facoltà al pignoratario di esigere le rate del credito pignorato non altera la natura del pegno, nè lo converte in una cessione di credito.

5. Il pignoratario peraltro non diviene proprietario, ma semplice depositario delle somme riscosse. — A. Genova, 2-10 giugno 1892 (*T. gen.* 465); C. Roma, 11 aprile 1898 (*G.* I, 886, *n.*; *L.* II, 41; *D. C.* 620).

6. Nel pegno commerciale di un credito non può negarsi al creditore che ha in pegno il credito facoltà di esigerlo, salvo l'obbligo suo di render conto di quanto sopravanza. — T. Macerata, 11 dicembre 1896 (*F.* I, 1288, *n.*).

—

Articolo 458.

In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti nell'articolo 363. (*192 I.; 310, 311 G.*).

1. Nella vendita del pegno commerciale si possono seguire, anzichè le forme speciali del Codice di comm., quelle ordinarie del Codice civile. — A. Venezia, 31 dicembre 1884 (*T. v.* 1885, 207; *G. it.* 1885, II, 100; *Cons. comm.* 1885, 56; *D. C.* 1885, 387; *Annuario* III, 806).

2. La vendita del pegno commerciale non è soggetta alle forme stabilite dal Cod. di proc. civile per la vendita dei mobili pignorati, ed in ispecie all'art. 688 Codice proc. civile. — C. Torino, 21 agosto 1895 (*G.* 650; *L.* II, 782, *n.*; *F.* I, 1195, *n.*; *Mon.* 990; *D. C.* 1896, 56); Id., 31 agosto 1895 (*G.* 655); A. Torino, 16 novembre 1895 (*G.* 1896, 49).

3. Il creditore, che ha ricevuto in pegno una cambiale, non può disporne a suo libito, ma deve attenersi, per la liquidazione del pegno, alle norme tracciate dalla legge. — A. Bologna, 17 marzo 1899 (*Mon. giur.* 116).

V. art. 68 n. 17 e art. 197 n. 18.

Articolo 459.

È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno (*195 I.; 222 E.; 93 F.; 311, 312 G.*).

1. È valido il patto commissorio stipulato dopo la costituzione del pegno e con cui si accorda al creditore la facoltà di disporre del pegno. — C. Torino, 10 marzo 1887 (*G. it.* I, 1, 546).

2. Una società non può stabilire nello statuto che i titoli depositati a garanzia di anticipazioni, in caso di mancato rimborso alla scadenza, possano, senz'uopo di costituzione in mora e senza formalità giudiziale, essere venduti a mezzo di pubblico mediatore o di notaio. — T. Roma, 14 gennaio 1890 (*F.* I, 518, *n.*).

3. *Contra.* Non si può considerare come patto commissorio quello per cui la società si stipula il diritto di vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notaio i valori ricevuti in deposito nel caso di mancato rimborso alla scadenza. — A. Roma, 14 luglio 1890 (*F.* I, 940; *D. C.* 822).

4. Il contratto, mediante il quale una Compagnia di assicurazione sulla vita presta una somma al proprietario di una polizza di assicurazioni, ritirando questo titolo a garanzia del suo credito, è un contratto di prestito su pegno. L'autorizzazione concessa dall'assicurato alla compagnia di riscattare essa stessa la polizza impegnata per rivalersi sul prezzo della medesima, costituisce il patto commissorio, vietato dai Codici civile e commerciale. — A. Firenze, 30 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 133, *n.*; *L.* 1900, I, 341; *Mon.* 1900, 278; *Annali* 1900, 28; *T. gen.* 1900, 86; *F.* 1900, 119; *Cons. comm.* 1900, 85; *D. e G.* XV, 360; *D. C.* 1900, 71).

5. La materia del pegno commerciale è regolata dal Codice di comm., e perciò non sono ad esso applicabili le disposizioni del Codice civile riguardanti il pegno in materia civile. Il riscatto di ufficio della polizza da parte della compagnia assicuratrice non costituisce patto commissorio, ma è una delle forme di vendita permessa dall'articolo. — C. Firenze, 20 dicembre 1900 (*L.* 1901, I, 8, *n.* e 299, *n.*; *F.* 1901, I, 19; *G. it.* 1901, I, 1, 40; *D. C.* 1901, 98, *n.*; *Mon.* 1901, 352).

Articolo 460.

Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti, che riguardano le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

Il pegno sulle merci o derrate depositate nei magazzini generali è regolato dalle disposizioni del Titolo seguente, e il pegno sulle navi è regolato dalle disposizioni del Libro secondo. (*194 I.; 312 G.*).

Il proprietario di cosa mobile statagli rubata e poscia data in pegno presso un istituto di credito, non può rivendicarla da questo se non rimborsandogli la somma anticipata sul pegno. — C. Napoli, 5 febbraio 1887 (*G.* 325, *n.*; *F.* I, 420; *Annali* 288; *G. it.* I, 1, 378; *Mon.* 243, *c*).

TITOLO XVI.

Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali.

Legislazione: V. sotto l'art. 2 a pag. 17.

Bibliografia: Bruschettini A., *Dei magazzini generali* (*Mon.* 1901, 221). — Galdi M., *Trattato del mutuo, del deposito, e del sequestro e del deposito di merci e derrate nei magazzini generali* (Napoli, 1899). — Michele B., *Note di pegno* (*Dig. it.*). — Navarrini U., *Sui warrants agricoli* (*D. C.* XVII, 522). — Id., *Alcuni appunti intorno alle note di pegno rilasciate dai magazzini generali* (*D. C.* XVI, 172). — Id., *Sui magazzini generali nella legislazione pratica e sulla responsabilità per le merci ivi depositate* (*G. it.* 1899 I, I, 189). — Id., *In tema di magazzini generali* (Perugia, 1908, Unione Tip.-Coop.) — Pagani C., *Fede di deposito* (*Dig. it.*). — Vivante C., *Il deposito nei magazzini generali* (Roma, 1887, E. Loescher e C.). — Id., *Il Codice di commercio commentato.* Tit. XVI, vol. V. (Verona, 1888, D. Tedeschi e figli). — V. anche sotto l'art. 2 a pag. 17.

Articolo 461.

La fede di deposito di merci e derrate nei magazzini generali deve indicare:

1° il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del deponente;

2° il luogo di deposito;

3° la natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio e colle altre circostanze più opportune a stabilirne l'identità;

4° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.

Bibliografia: Vivante C., *Chi deposita le merci in un magazzino generale, non è obbligato a ritirare la fede di deposito; - se fu ritirato questo titolo, il suo trasferimento è necessario per trasmettere il possesso, non la proprietà della merce* (*Mon.* 1889, 575).

Articolo 462.

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.

Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

Bibliografia: Re David G., *È valida la nota di pegno (warrant) emessa dai magazzini generali per merci depositate sotto la loro custodia, in locali non indicati nell'atto costitutivo, anche quando voglia solo ritenersi come prova di un contratto di pegno commerciale* (*R. Trani*, 1904, 341).

Per la totale o parziale sostituzione di merci depositate nei magazzini generali e sottoposte a pegno, per quanto si tratti di merci della medesima qualità e specie, è sempre indispensabile lo scritto, cioè il rilascio di una nuova fede di deposito e nota di pegno. — C. Torino, 4 dicembre 1905 (*G.* 1906, 111).

Articolo 463.

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo.

Articolo 464.

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che deve essere ritirato ed estinto.

Articolo 465.

La fede di deposito e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata che deve portare la data del giorno in cui è fatta.

La girata dei due titoli produce il trasferimento della proprietà della cosa depositata; la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà. salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno. (*212 E.*).

Bibliografia: Navarrini U., *La girata della fede di deposito e la costituzione del pegno sulle merci depositate nei magazzini generali* (*D. C.* XVI, 489). — Vedi anche Vivante sotto l'art. 461.

1. Il trasferimento nel compratore della polizza di deposito, trattandosi di merci depositate nei magazzini generali, non è essenziale alla vendita. — A. Napoli, 6 agosto 1888 (*L.* 1889, I, 458; *Mon.* 427).

2. Nei rapporti fra debitore e creditore il pegno su merci depositate nei magazzini generali può essere costituito anche con la girata della fede di deposito. — A. Milano, 28 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 417; *Mon.* 1891, 182; *Cons. comm.* 120; *F.* I, 828).

3. *Contra:* Il pegno sulle merci depositate nei magazzini generali non può essere costituito se non mediante la girata della nota di pegno, che va annessa alla fede di deposito.

4. È quindi assolutamente nullo il pegno costituito su tali merci coi modi dei pegni ordinari. — C. Torino, 30 dicembre 1891 (*L.* 1902, 888; *G. it.* I, 1, 98; *D. C.* X, 814; *F.* 1892, I, I, 874; *Mon.* 1892, 98; *G.* 1892, 107).

5. La costituzione di pegno sopra una fede di deposito può risultare non solo da girata ma altrimenti: in ispecie da lettera. — C. Torino, 28 febbraio 1899 (*L.* II, 153, *n.*).

Articolo 466.

La prima girata della nota di pegno deve contenere la indicazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza; dev'essere trascritta colle dette indicazioni nella fede di deposito; e la trascrizione dev'essere sottoscritta dal giratario (*214 E.*).

Articolo 467.

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario. (*209 E.*).

Articolo 468.

La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito che avesse pagata una somma non dovuta.

Articolo 469.

Tranne i casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, di controversia sul diritto a succedere e di fallimento, non si ammette pignoramento nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

Però le girate delle note di pegno non sono colpite dalla nullità sancita nell'art. 709, se non quando sia provato che il giratario conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.

Articolo 470.

Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il capitale e gli interessi del debito calcolati sino alla scadenza.

Questa somma è pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della nota stessa.

Sotto la responsabilità del magazzino generale, e quando si tratti di merci omogenee, il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando presso il magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta.

Articolo 471.

Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e protestata secondo le disposizioni del Titolo X di questo Libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza formalità giudiziarie.

Il girante che ha pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora. (*228 E.*).

Articolo 472.

La vendita per mancato pagamento non è sospesa nei casi indicati nell'articolo 469.

Articolo 473.

Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazi, le tasse sulle vendite, e le spese di deposito, di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno.

Il residuo rimane nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito.

1. I depositanti di merci nei magazzini generali non debbono rispondere del fatto dei dipendenti dei magazzini medesimi, specie versandosi in contratto di assicurazione col sistema della polizza aperta.

Di conseguenza è frustranea la prova chiesta dalla società assicuratrice per provare la responsabilità dei magazzini generali. — A. Napoli, 21 marzo 1892 (*D. e G.* XIII, 54, 55).

2. La polizza di assicurazione che stipula la Società dei magazzini generali appartiene alla categoria di quelle denominate aperte, o di abbonamento, ovvero generali. — A. Napoli, 24 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 674; *L.* II, 556; *D. e G.* XI, 186).

V. art. 421 n. 20; art. 425 e art. 448.

Articolo 474.

Il possessore della nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa depositata.

Bibliografia: Navarrini U., *L'art. 474 del Codice di commercio* (*D. C.* XVII, 191).

Articolo 475.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione contro i giranti, se alla scadenza non fa il protesto per mancato pagamento, o se, entro quindici giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita della cosa

depositata; ma conserva l'azione contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito. Quest'azione è soggetta alla prescrizione stabilita nell'articolo 919.

Articolo 476.

Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno può, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, ottenere, per ordinanza del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, che questo gliene rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, e dopo scaduto il termine indicato nella ordinanza per fare opposizione.

Se la nota di pegno è scaduta, il Tribunale può nel modo stesso ordinare il pagamento della somma dovuta.

L'ordinanza dev'essere intimata al magazziniere, ed anche al primo debitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

Il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordinanza, e sulla opposizione dev'essere pronunciato nella stessa udienza. La sentenza è esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla cosa venduta.

Articolo 477.

La vendita, volontaria o forzata, ai pubblici incanti delle cose depositate nei magazzini generali si fa senza formalità giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti o di un notaro designato dalla Camera di commercio del luogo.

Articolo 478.

Il numero delle partite, la natura e la quantità delle cose da vendersi, il presso d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell'incanto, essere pubblicate mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo e mediante affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e della casa comunale.

Le suddette indicazioni devono essere previamente annotate in un registro da tenersi nel magazzino generale.

Due giorni prima della vendita il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare le cose messe in vendita.

Articolo 479.

Le spese degli incanti, comprese quelle per le pubblicazioni indicate nell'articolo precedente, sono a carico del magazzino, il quale può prelevare sui prodotti delle vendite un diritto nella misura determinata dalle leggi speciali.



LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

Bibliografia. Archivolti G., *Fugaci osservazioni sul credito navale, presentate al Congresso di Genova* (Napoli, 1892, tip. Jovene). — Ascoli P., *Il Codice di commercio commentato.* Libro II, vol. VI (Verona-Padova, 1883, Drucker e Tedeschi). — Id., *Della trascrizione in diritto marittimo* (*T. v.* XII, 17; *F.* 1887, I, 277). — Id., *Salvataggio* (*Digesto it.*). — Beddaert H., *Questioni di diritto marittimo trattate alla conferenza di Amburgo* (*Journal du droit intern. privée*, 1902, 560). — Benfante G. B., *Il salvamento e l'assistenza nel diritto marittimo* (Torino, 1889, Loescher ed.). — Id., *Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova nel 1892.* Relazione critica (Palermo, 1893, Virzi edit.). — Benito L., *Le basi del diritto mercantile* (Barcellona, 1902, Manuels Sales). — Bensa E., *Il diritto marittimo e le sue fonti.* Cenni (Genova, 1889, tip. A. Grandis). — Id., *Le legislazioni marittime odierne.* Cenni comparativi (Genova, 1892, tip. della Gioventù). — Berlingieri F., *Il diritto commerciale marittimo.* Prelezione (Genova, 1890, tip. dell'*Annuario d'Italia*). — Id., *Sul Libro II del Codice di commercio* (*D. C.* I, 77). — Bollettino di notizie commerciali, *Legislazione sui marinai all'estero* (Serie II, vol. I, pag. 276). — Boselli P., *Le droit maritime en Italie* (Torino-Napoli, 1885, Roux e Favale). — Bruno T., *Il diritto marittimo amministrativo* (Torino, 1900, Roux e Viarengo). — Id., *La nostra legislazione marittima* (*Riv. dir. intern.*, 1900, 511). — Cavagnari C., *Il diritto marittimo e il contratto di lavoro* (*G. it.* 1901, IV, 292). — Cogliolo P., *Assistenza e salvamento* (*Ann. crit.* 1900, II, 18). — Consoli S., *Introduzione allo studio del diritto commerciale nautico* (Torino, 1888, Fratelli Bocca editori). — Contuzzi P. F., *Relazione sopra diversi quesiti di diritto marittimo presentati al Congresso internazionale del commercio e dell'industria, tenutosi a Parigi nel 1889* (Milano, 1890, Vallardi edit. e *Fil.* XV, fasc. 3 e 4). — De Courcy A., *Responsabilité des propriétaires de marchandises et du capitaine* (*Revue critique de législation*, Paris, XIV, 304). — Denti R., *L'assistenza, il salvamento e il ricupero nel diritto marittimo italiano* (*Circ. giur.* 1904, 25). — De Rossi V. e Novi Lena A., *Osservazioni sul questionario di diritto marittimo pel Congresso d'Anversa* (Livorno, 1885). — Feichtinger A., *Diritto marittimo, con speciale riguardo agli usi e convenzioni internazionali, nonchè alle leggi ed ai regolamenti vigenti nello Stato Ungarico rispettivamente nella Monarchia austro-ungarica* (Firenze, 1894, tip. Dellera). — Gandolfo E., *La nave nel Diritto romano* (Genova, 1883, tip. Sambolino). — Id., *Le fonti del Diritto romano marittimo.* Prolusione letta nella R. Università di Genova (Genova, 1884). — Gianzana S., *Il diritto commerciale e marittimo internazionale privato* (Genova, 1885). — Giriodi L. M., *Armatore* (*Digesto it.*). — La Cava G., *Credito marittimo* (Milano, 1904, Soc. editr. libraria). — Lanza V. *Dell'assistenza marittima.* Memoria pel Congresso marittimo di Genova (Napoli, 1892, tip. D'Auria e *Mov. giur.* 1892, 150). — Lanza R. *Istituzioni di diritto giudiziario marittimo* (Napoli, 1899, tip. Marghieri). — Lebano V., *Sopra un caso di giurisprudenza marittima* (*D. e G.* 1887, 25). — Id., *Una novità erronea di giurisprudenza marittima* (*Fil.* 1889, I, 583). — Id., *Il Congresso internazionale di diritto commerciale d'Anversa.* Diritto marittimo (Napoli, 1895). — Lewis William, *Il diritto marittimo della Germania.* Traduzione di Umberto Grego con prefazione di Enrico Bensa (Genova, 1892, Società editrice dell'*Annuario d'Italia*). — Maiorana G., *Principii di diritto nautico* (Catania, 1887, tip. Galatola). — Marrone M., *Il Diritto marittimo del Regno d'Italia* (Napoli, 1886, Stabil. tip. G. De Angelis e figlio). — Mazzola M., *Il salvamento e l'assistenza nel diritto marittimo* (Torino, 1889, Loescher ed.). — Mirelli F., *Le risoluzioni votate nella conferenza internazionale di diritto marittimo in Amburgo* (*Riv. del circ. giurid. napol.* 1903, 74). — Pacinotti G., *Armamento di nave ed Armatore* (*Diz. di dir. priv.*). — Picconi G., *Personalità giuridica della nave.* Relazione della Commissione per il credito marittimo al Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova nel 1892 (Genova, 1892, tip. Pagano). — Pipia U., *Trattato di diritto marittimo* (Milano, 1897, tip. Società editrice libraria). — Id., *Diritto marittimo* (*Digesto it.*). — Pugno G., *Diritto commerciale*

marittimo italiano. Nove tavole sinottiche (Casale Monferrato, 1897, tip. Patrucco). — Rocco A., *La responsabilità degli armatori nel diritto romano* (*G. it.* 1898, IV, 801). — Sacerdoti A., *Sulle convenzioni fatte durante il pericolo per l'assistenza ed il salvataggio in materia marittima* (*Riv. dir. comm.* 1903, I, 348). — Sisto A., *Diritto marittimo italiano ad uso degli istituti nautici della gente di mare* (Milano, 1905, Hoepli). — Supino D., *Cabotaggio* (*Digesto it.*). — Tedeschi G., *Il diritto marittimo dei Romani comparato al diritto marittimo italiano* (Montefiascone, 1899, tip. Silvio Pellico). — Vivante C., *Il diritto marittimo nel Progetto definitivo* (*Annuario giuridico, sociale e politico*, Milano, 1882, Hoepli).

TITOLO I.

Delle navi e dei proprietari di esse.

Articolo 480.

Le navi sono beni mobili.

Fanno parte della nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate. (*284 I.; 190 F.; 309 N.; 1287 P.; 615 S.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *La nozione di nave secondo il Codice di commercio italiano* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 52). — Denti R., *Sulla distinzione fra parti ed accessori della nave* (*Mon.* 1904, 4).

1. Quantunque il patrio legislatore siasi di proposito astenuto (*e molto assennatamente*) da qualsiasi definizione generica delle navi, però dal sistema delle varie sue disposizioni in materia navale emerge indubbiamente che tra le navi si debba classificare anche un piroscafo rimorchiatore. — A. Genova, 19 marzo 1884 (*Rass.* 122, c; *Annali* 897, *n.*; *Annuario* 244; *D. C.* 511; *G. c.* I, 25; *Fil.* 465, c).

2. La colonna della nave, in senso oggettivo, consiste nel complesso delle provviste, vettovaglie e fondi necessari per le paghe ed anticipazioni dell'equipaggio e per quelle varie spese occorrenti alla navigazione, di cui è specialmente menzione negli articoli 480, 506, 507, 885 del Codice di commercio, ed alle quali devesi far fronte, in principio di viaggio, dal proprietario o dai comproprietari della nave, ammenochè non siano anticipate dall'armatore, il quale poi le preleva sui noli e proventi del viaggio. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. gen.* 88).

3. Devono qualificarsi *navi* i piroscafi destinati a navigare nella laguna di Venezia e nei canali ad essa adiacenti e comunicanti col mare pel trasporto di merci e passeggieri. — C. Roma, 25 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 915).

4. Le navi sono cose mobili *sui generis*, e però alle medesime non possono integralmente applicarsi tutte le discipline giuridiche che governano le cose mobili. — A. Cagliari, 25 maggio 1908 (*T. gen.* 542; *G. sarda* 286; *D. m.* 870).

Articolo 481.

I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni e le rivocazioni di essi, e così pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatte dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, devono esser fatti per iscritto e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell'ufficio del compartimento marittimo in cui deve eseguirsi od è impresa la costruzione. (*316 I.*).

Bibliografia: Spadaro D., *Studio sulla natura giuridica del contratto di costruzione navale* (*Fil.* 1904, 109).

Articolo 482.

Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'art. 1641 del Codice civile.

Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli art. 1642 e 1643 del Codice civile. (*317 I.*).

Bibliografia: Barzaghi G., *Responsabilità del costruttore di nave* (*Ann. crit.* 1894, II, 68).

1. Il committente ha diritto alla risoluzione del contratto pendente la costruzione della nave, qualora dimostri che non corrisponde alle pattuite condizioni. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 155).

2. Si ha frode od imperizia manifesta del costruttore (per quanto conosciuto e rispettato in pubblico) quando ragionevolmente non si possa attendere dall'opera già da lui iniziata una nave atta a soddisfare a tutte le condizioni del contratto ed agli scopi che, o espressamente indicati o notoriamente conosciuti, il committente intendeva conseguire.

3. Il costruttore non può esonerarsi dalla responsabilità per inesecuzione del contratto, allegando le disposizioni del Registro italiano, oppure sostenendo che le dimensioni della nave volute in contratto non potevano portare allo scopo voluto dal committente.

4. Dimostratosi dal committente che la nave non è nelle condizioni pattuite, non può egli essere costretto ad accettarla, neppure quando il costruttore si ripromette di correggerne i difetti, nè il costruttore può chiedere il beneficio del termine dell'art. 1165 del Codice civile, come, d'altra parte non si può chiedere colla risoluzione del contratto il pagamento delle penalità stabilite per il contratto. — A. Torino, 6 marzo 1891 (*T. gen.* 151; *L.* I, 707).

5. Il costruttore di una nave è responsabile pei difetti che la rendono inetta alla navigazione, anche se i modelli e disegni della costruzione furono stabiliti dal committente, e se questi accettò la nave senza protesta o riserva, e le fece intraprendere un viaggio.

6. La durata dell'azione del committente contro il costruttore è di dieci anni secondo la disposizione dell'art. 1639 del Codice civile, applicabile alle navi, che, sebbene cose mobili, sono *opere notabili*.

7. Le prove della inettitudine di una nave alla navigazione si possono fornire mediante testimonianze del personale alla medesima addetto; nè può pretendersi, come necessario mezzo di prova, la produzione del giornale nautico. — A. Genova, 30 gennaio 1894 (*G. it.* I, 2, 339; *L.* I, 701; *D. C.* 133).

8. L'essere la nave stata costrutta coll'assistenza degli ufficiali del registro indicato in contratto e l'avere la stessa conseguito la classificazione massima nel registro medesimo, non basta ad esimere il costruttore da qualunque responsabilità per i vizi che si riscontrino successivamente nella nave.

9. Il contratto di costruzione di nave è una locazione d'opera e non una vendita, epperò non sono ad esse applicabili i termini stabiliti dall'articolo 70 del Codice di commercio e 1505 del Codice civile per la denunzia dei vizi redibitori e l'esercizio della relativa azione.

10. La consegna della nave al committente, la sua accettazione, la stazzatura, registrazione e immatricolazione fatte col suo concorso, non estinguono la responsabilità del costruttore per le qualità intrinseche della nave, e specialmente per la sua stabilità, per le sue qualità nautiche e per la sua portata reale. — A. Genova, 22 maggio 1895 (*T. gen.* 343; *L.* II, 54); C. Torino, 22 aprile 1896 (*G. it.* I, 1, 670; *L.* II, 46).

11. Il costruttore di navi, che non costruisce a regola d'arte il bastimento commissionatogli, risponde dei danni per la imperfetta costruzione, instabilità e poca attitudine della nave alla navigazione, sebbene provi di essersi attenuto alle norme date dal committente nel contratto. — A. Genova, 27 luglio 1895 (*Giurista* 308).

—

Articolo 483.

Ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve le disposizioni del Titolo IV di questo Libro.

Se l'alienazione o cessione ha luogo nel Regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta.

In paese estero l'alienazione dev'essere fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri del consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave.

In tutti i casi l'alienazione deve essere annotata sull'atto di nazionalità coll'indicazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o in parte.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto nell'art. 489.

Nel concorso di più alienazioni la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza. (*288 I; 195 F.; 439, 440 G.; 309 N.; 1290 P.; 586 S.*).

1. I carati di una nave sono essenzialmente distinti dagli utili sui medesimi; epperò la cessione degli utili sui carati non ha d'uopo, per essere perfetta, della trascrizione.

2. La vendita dei carati non pregiudica il diritto agli utili precedentemente concessi ad altri anche per l'avvenire. — A. Genova, 17 ottobre 1883 (*D. C.* II, 119; *Eco* 1884, 11).

3. Il consenso reciproco dei contraenti nella compra-vendita di parte di nave non è necessario risulti da un unico atto scritto. Epperò la compra-vendita di carature di nave resta perfettamente stabilita dalla scrittura unilaterale del proprietario della nave, che dichiara di aver ricevuto il prezzo delle carature, e dalle successive quietanze del compratore per le quote di partecipazione degli utili della nave. — C. Torino, 16 luglio 1886 (*G.* 583, *n.*).

4. I terzi creditori ben possono giovarsi dell'istituto della trascrizione navale quando intendano desumere direttamente dai registri della marina mercantile la prova della proprietà della nave nel loro debitore, ma per contro non possono più valersene quando abbiano a ricorrere ad altri mezzi per stabilire la prova di questa proprietà. — C. Firenze, 15 novembre 1886 (*Rass.* 289; *Annali* 511; *T. v.* 587; *L.* 1887, I, 18; *G. it.* 1887, I, 1, 28; *D. C.* 1887, 118; *Eco* 1887, 147; *F.* 1887, I, 277; *Annuario* I, 408, *n.*). — Id. (Sezioni unite), 2 luglio 1888 (*T.* 886; *Annali* 295; *Cons. comm.* 207; *L.* II, 255; *G. it.* I, 1, 516; *F.* I, 714; *D. C.* 748; *Annuario* 344, *n.*).

5. Non è valido il sequestro della nave operato da un creditore chirografario del venditore nelle mani del compratore quando la vendita non sia stata trascritta. — T. Genova, 30 maggio 1887 (*Eco* 258).

6. *Contra:* Nella vendita di nave la trascrizione del contratto è forma sostanziale, rispetto ai terzi, pel trasferimento della proprietà.

Epperò finchè non sia debitamente trascritta la vendita della nave, i creditori, anche solo chirografari del venditore, considerati quali terzi rispetto al nuovo acquisitore, ben possono utilmente pignorare la nave ed acquistare così diritti prevalenti all'ultimo acquisitore, quand'anche il loro debitore non avesse alla sua volta curata la trascrizione del suo acquisto. — A. Firenze, 14 giugno 1887 (*Rass.* 221; *Annali*, 332; *R. Trani* XII, 357; *G. it.* XL, II, 130; *D. C.* VI 92; *F.* I, 1152; *Annuario* 265).

7. Siccome cessione di godimento od uso della nave, deve risultare per iscritto anche la locazione del solo corpo ed attrezzi di una nave, detta volgarmente contratto di *imbrago*. — A. Genova, 4 marzo 1887 (*Rass.* 186; *F.* I, 478; *Fil.* 693; *D. C.* 558; *Eco* 81; *Annuario* 261).

8. L'associazione tra caratista di una nave ed un terzo non può venire risoluta a richiesta del terzo soltanto perchè l'amministrazione della nave sia passata da uno in altro armatore. — A. Genova, 17 febbraio 1888 (*Eco* 98; *Cons. comm.* 86; *Annuario* 348).

9. La vendita di carati di nave per un dato prezzo, nel silenzio del patto comprende anche la quota proporzionale di colonna, intesa questa per quella somma in numerario che è permanentemente destinata a procacciare le provviste e supplire alle spese neces-

sarie per la nave. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. gen.* 88).

10. Al creditore che agisce in via esecutiva sopra una nave, la quale, dai registri speciali presso la capitaneria di porto, appare di proprietà del debitore, non è opponibile la vendita fattane precedentemente all'esecuzione, ma che non sia stata trascritta. — A. Genova, 25 agosto 1891 (*T. gen.* 629).

11. L'atto scritto va richiesto dall'art. 288 cessato Codice soltanto pei contratti operativi di trapasso di proprietà di nave o di parte di essa, non anche per gli atti di divisione. — A. Genova, 12 ottobre 1894 (*D. C.* 904; *T. gen.* 656).

12. La trascrizione voluta dall'art. 483 del Codice vigente è richiesta soltanto per l'efficacia dell'atto rimpetto ai terzi, ma non nei rapporti delle parti contraenti o loro aventi causa. — A. Genova, 12 ottobre 1894 (cit. al n. preced.); Id., 6 dicembre 1900 (*T. gen.* 1901, 69; *D. m.* 1901, 41.).

13. È ammissibile la prova per testi sul fatto della tradizione della nave venduta quando questa non risulti dallo scritto di vendita. — C. Palermo, 30 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 225, *G. it.* 1898, I, 1, 250).

14. La vendita di una chiatta non ha effetto rispetto ai terzi, e così rispetto al successivo compratore, se non sia stata trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale la chiatta è iscritta. A colui però che ha precedentemente acquistato la chiatta compete azione di danni verso il venditore, che l'ha rivenduta ad altra persona. — A. Genova, 1° febbraio 1901 (*D. e G.* XVI, 888; *D. m.* 45).

—

Articolo 484.

Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti d'alienazione delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità. (*289 I.; 196 F.; 442 G.; 1309 P.; 601 S.*).

Nell'articolo 48, § 2, del Codice militare marittimo si contempla il caso che la vendita volontaria della nave abbia per effetto la dismissione della bandiera. Invece nell'art. 484 del Codice di commercio si contempla il caso diverso di vendita volontaria della nave all'estero senza che abbia luogo la dismissione della bandiera. — Ministero della marina, Direzione generale della marina mercantile, 16 febbraio 1885 (*Bollett. Madon* 192).

Articolo 485.

Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero. Il console deve tosto trasmettere copia da lui autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto.

In entrambi i casi il pegno deve essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvi i casi preveduti negli art. 486 e 489.

Nell'atto di trascrizione deve essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità. (*287 I.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Il pegno della nave a garanzia del contratto di noleggio* (*Riv. di dir. comm.* 1908, II, 88).

Il diritto di pegno sopra una nave non passa, in caso di naufragio, sul prezzo di assicurazione. — A. Genova, 30 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 187; *Annuario* 445; *F.* 1898, I, 520).

Articolo 486.

La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè dopo compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte. (*287 I.; 196 F.; 442 G.; 1309 P.; 601 S.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Del pegno di navi in costruzione* (*D. C.* XXI, 887).

Articolo 487.

Per l'efficacia del pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode.

Articolo 488.

Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio.

Articolo 489.

Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del regio consolato del luogo ove la nave si trova o per dove è diretta, purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Articolo 490.

I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le Autorità e nelle forme designate con regio decreto.

1. Fra le navi minori per i cui contratti di costruzione, alienazione, ecc., l'art. 490 esige la trascrizione nel registro speciale di cui nell'articolo stesso, onde abbiano effetto rimpetto ai terzi, si comprendono anche le chiatte destinate al carico ed allo scarico delle merci. — A. Genova, 25 agosto 1891 (*T. gen.* 629).

2. La trascrizione disposta dall'art. 490 sta soltanto nei rapporti coi terzi, non in quello tra i contraenti o loro eredi. — C. Torino, 30 aprile 1896 (*G.* 486).

Articolo 491.

I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario

o comproprietario che non ha contratto obbligazione personale può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.

La facoltà di fare l'abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione che in proporzione del suo interesse. (*311 I.; 216 F.; 321 a 323 N.; 1339 P.; 622 S.*).

Bibliografia: Aicardi P., *Obblighi del proprietario di nave, nascenti dagli atti del capitano* (Roma, 1888, Tip. Forzani). — Bancalari G. E., *Sulla condizione giuridica dei creditori chirografari dell'armatore nel caso di abbandono a loro favore della nave già in precedenza abbandonata agli assicuratori* (*F.* 1902, I, 1447). — Berlingieri F., *Se e quando l'armatore possa liberarsi, coll'abbandono, dalle obbligazioni e dai fatti del raccomandatario* (*T. gen.* 1889, 118). — Bozzo A., *La clausola di esonero di responsabilità dell'armatore* (*T. gen.* 1903, 362). — Calderara G. B., *Responsabilità dell'armatore per i fatti colposi del capitano e dell'equipaggio* (*Ann. crit.* 1894, II, 165). — Casaregis, *Sulla efficacia liberatoria dell'abbandono* (1899, 90). — Cogliolo P., *Proprietario di nave; armatore; responsabilità* (*Ann. crit.* XI, II, 64). — Id., *I limiti della responsabilità del proprietario della nave che l'ha affidata ad altri* (*Casaregis* 1899, 241). — Id., *Un caso di non responsabilità del proprietario di nave per i fatti del capitano* (*Fil.* XXVIII, 1). — De Salvo V., *L'abbandono della nave o del nolo* (*Antol. giurid.* VIII, 245). — Denti R., *Sulla natura giuridica dell'abbandono ai creditori* (*Mon.* 1903, 941). — Douglas M., *La responsabilità dei proprietari di navi in tema di danni per abbordaggio* (*Casaregis* 1899, 88). — Garassini M., *I danni alla incolumità delle persone nell'art. 491 Cod. comm.* (*Casaregis*, 1900, 1). — Giannini T., *È lecita e valevole la clausola con la quale l'armatore si esonera dalla responsabilità che gli incombe per i fatti del capitano o dell'equipaggio?* Appunti di diritto marittimo, II (*D. C.* X, 665). — Id., *Abbandono di nave* (*Diz. di dir. priv.*). — Gloves F., *La responsabilità dell' armatore* (*Casaregis* 1899, 8). — Lanza V., *Responsabilité des propriétaires des navires.* Relazione alla conferenza marittima di Parigi (*Riv. dir. int.* 1900, 489). — Lebano V., *Rilievi critici sopra talune questioni relative a noleggio, all'urto nautico ed alla responsabilità dei proprietari di navi* (*D. m.* 1900, 165). — Macri P., *Le limitazioni alla responsabilità degli armatori* (Messina, 1901, Tip. d'Angelo). — Maurizi L., *Abbandono di nave e nolo* (*Dig. ital.*). — Millelire A., *Sulla validità o meno della clausola di una polizza di carico colla quale l'intraprenditore di trasporti marittimi stipula la sua irresponsabilità per la negligenza o la colpa del capitano e dell'equipaggio* (*F.* 1886, I, 87). — Pipia M. U., *Della solidarietà tra la responsabilità del committente e quella del commesso in tema commerciale e marittimo* (Può la responsabilità del proprietario di nave, di cui all'art. 491 Cod. comm., ritenersi solidale con quella personale del capitano della nave, di cui agli art. 496 Codice commerciale e 1151 Codice civile?) (*Ann. crit.* 1892, 49). — Id., *La responsabilità dell'armatore verso i danneggiati e l'abbandono della nave oggetto del disastro* (*Ann. crit.* 1892, 68). — Id., *Clausole esoneranti da responsabilità l'armatore* (*Ann. crit.* 1894, 46). — Rissetti G., *Della condizione giuridica del proprietario della nave dopo la dichiarazione di abbandono ai creditori* (*F.* 1897, I, 867). — Id., *Sulla validità della clausola esonerante l'armatore dalla responsabilità per i fatti del capitano e dell'equipaggio* (*T. gen.* 1904, 518). — Rocco A., *Le limitazioni alla responsabilità degli armatori* (*Archivio* 1898, 67). — Sacerdoti A., *L'azione dello art. 491 del Codice di commercio non è solidale* (*D. C.* 1889, 331). — Spadaro D., *La « Negligence clause »* (*D. C.* 1904, 657). — Zignone P., *Se sia valida la clausola con cui il proprietario della nave stipula che non sarà responsabile della negligenza e della colpa del capitano* (*Cons. comm.* 1886, 243).

—

1. Il proprietario di nave, anche nel cessato regime, poteva liberarsi dalla responsabilità dei fatti del capitano e dell'equipaggio coll'abbandono della nave e del nolo; per tale abbandono non è prescritto verun termine nè forma speciale. — A. Lucca, 10 luglio 1885 (*Annali* 297, *n.*; *Circ. giur.* 342); C. Firenze, 22 febbraio 1886 (*Rass.* 202; *Annali* 151; *T. v.* 187; *L.* I, 620).

2. Non è ammissibile l'abbandono della nave per parte dell'armatore allo scopo di liberarsi dalle obbligazioni da lui assunte personalmente e direttamente, ancorchè a mezzo di un suo rappresentante. — C. Torino, 23 agosto 1987 (*Rass.* 199; *G.* 701, *n.*; *Annali* 486; *F.* I, 1060, *n.*; *G. it.* I, 1, 689; *Mon.* 818, *n.*; *L.* II, 767; *Annuario* 251).

3. Il proprietario od armatore non può liberarsi coll'abbandono della nave dalla responsabilità per fatto del capitano, in ispecie, per rottura del viaggio, se questa fu pronunciata per fatto dello stesso proprietario od armatore per falsa garanzia da lui prestata sulla portata della nave noleggiata. — C. Torino, 25 luglio 1891 (*G.* 580).

4. L'armatore essendo personalmente obbligato pei contratti di noleggio stipulati cogli emigranti a mezzo di raccomandatari ed institori, non può giovarsi della facoltà di abbandonare la nave ed i noli per liberarsi dalla responsabilità dell'avvenuto naufragio. — A. Napoli, 18 giugno 1897 (*Annali* XXXI, 289).

5. È grave mancanza delle regole elementari di precauzione nautica, e non già errore di giudizio o professionale scusabile, la mancanza di *apertura del porto*.

Epperò se il naufragio avvenne per insufficienza di carbone o scarsezza di mezzi di salvataggio, l'armatore è responsabile direttamente ed illimitatamente, senza che possa esercitare il diritto di abbandono della nave. — A. Napoli, 2 luglio 1897 (*G. it.* I, 2, 599; *F.* I, 958; *L.* II, 868; *Annali* 145; *Gazz. P.* XXVIII, 452); C. Napoli, 28 febbraio 1899 (*G. it.* I, 1, 209, *n.*; *L.* I, 781; *F.* I, 586; *T. gen.* 198; *D. m.* 118).

6. Chi ha cessato a qualunque titolo di essere proprietario della nave, sia pure per espropriazione forzata, non può utilmente farne l'abbandono ai creditori. — A. Genova, 6 maggio 1898 (*T. gen.* 304); C. Torino, 17 gennaio 1899 (*G. it.* I, 1, 81; *G.* 347; *Mon.* 361 *D. C.* 458; *L.* I, 223; *F.* I, 212; *D. m.* 64, *n.*).

7. L'armatore non può liberarsi, mediante l'abbandono, delle sue obbligazioni per quasi-delitto verso le persone dell'equipaggio. — A. Genova, 27 febbraio 1899 (*L.* I, 705, *n.*; *D. m.* 127, *n.*).

8. Il proprietario della nave che ha già fatto l'abbandono all'assicuratore del recupero e del nolo, non può liberarsi dal rispondere per le obbligazioni contratte dal capitano e dall'equipaggio, rappresentando ai creditori il recupero ed il nolo anzidetti. — C. Torino, 17 giugno 1905 (*G.* 1073; *F.* I, 1498).

9. Per l'art. 491 il proprietario della nave personalmente non obbligato verso i creditori di questa, con l'abbandono di essa e del nolo resta liberato dalle obbligazioni contratte dal capitano, fatta riserva dei salari e degli emolumenti ancora dovuti alla ciurma.

10. In conseguenza le spese di rimpatrio delle persone che la compongono non s'intendono a carico del proprietario.

11. Sono altra cosa il salario e gli emolumenti dovuti alle persone dell'equipaggio, ed altra le spese di rimpatrio, e per pareggiarne il significato non soccorrono le disposizioni degli art. 529, 534 a 536 Codice di commercio.

12. Per queste spese non può neppure esercitarsi contro il proprietario un'azione *de in rem verso*. — A. Genova, 8 ottobre 1892 (*D. C.* X, 860; *F.* 1893, I, 515).

13. L'abbandono notificato nei termini e modi voluti, rende inammissibile la domanda di pagamento proposta dai creditori. — T. Messina, 15 febbraio 1895 (*L.* II, 366; *Rif. giur.* 212).

14. L'abbandono non libera il proprietario della nave dall'obbligazione di pagare i salari all'equipaggio. — A. Genova, 31 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 231; *T. gen.* VII, 29).

15. L'art. 640 riguarda soltanto l'abbandono della nave fatto dall'assicurato all'assicuratore e non quello dal proprietario ai creditori a termini dell'art. 491.

Quest'ultimo è operativo per sè stesso senz'altro, ed in esso il proprietario per conservargli efficacia deve rigorosamente astenersi dal fare ed autorizzare atti che importino disposizioni della nave, come un mutuo con pegno sulla nave stessa.

16. La legale rappresentanza e la gestione

della nave nel caso di suo abbandono ai creditori, si esercita dal capitano anche nell'interesse degli stessi creditori. — C. Torino, 12 marzo 1897 (*G.* 516, *n.*; *L.* I, 659; *D. C.* 608; *F.* I, 867, *n.*; *G. it.* I. 1, 498; *Ann. crit.* II, 82).

17. Gli effetti dell'abbandono di una nave straniera rispetto alle obbligazioni contratte dalla stessa verso i cittadini italiani in alto mare (nella specie, per l'urto di essa nave con altra di nazionalità italiana) devono essere regolati dalla legge italiana. — A. Genova, 24 marzo 1902 (*T. gen.* 184; *Cons. comm.* 150; *D. m.* 124; *Riv. dir. int.* 198).

18. Per effetto dell' abbandono della nave all'assicuratore passano a di lui carico i soli crediti con vincolo reale sulla stessa nave e sul nolo, non le altre obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della navigazione, ma senza le formalità volute dalla legge per renderle privilegiate di fronte ai terzi, che, come obbligazioni personali, restano a carico dell' armatore. — C. Torino, 28 settembre 1902 (*F.* I, 1446, *n.*).

19. È lecito al proprietario di una nave fare la dichiarazione di abbandono di essa e del nolo per liberarsi dalla responsabilità derivante dall'urto con altra nave, anche prima che sia assodato se la colpa dell'urto sia imputabile alla nave di cui dichiarasi l'abbandono.

20. Degli effetti dell'abbandono, nel caso d'urto in mare libero, si deve giudicare secondo la legge nazionale della nave di cui viene dichiarato l'abbandono.

21. L'abbandono della nave e del nolo esonera il proprietario da ogni responsabilità patrimoniale maggiore, sia per i fatti colposi del capitano e dell'equipaggio, sia per le obbligazioni incontrate dal capitano rispetto a ciò che concerne la nave e la spedizione, esclusa soltanto la responsabilità contrattuale per i salari ed arruolamento delle persone dell'equipaggio. Perciò l'effetto liberatore dell'abbandono si estende anche alle responsabilità extracontrattuali per danni derivati alle persone imbarcate, nel caso di urto di mare.

Soltanto nel caso di colpa del proprietario per fatti proprii che sia stato colpa del danno, quale il difetto di arredamento della nave, la dichiarazione di abbandono non avrebbe efficacia per liberarlo dalle altre maggiori responsabilità. — C. Torino, 17 aprile 1903 (*G. it.* I, 1, 589; *G.* 906; *F.* I, 1157).

22. Il precedente abbandono della nave agli assicuratori non osta all'altro fatto al creditore. — C. Firenze, 23 novembre 1893 (*T. v.* 1894, 17, *n.*; *D. C.* 49, *n.*); A. Genova, 25 aprile 1904 (*T. gen.* 428; *D. m.* 187).

23. Ma perchè questo sia liberativo occorre che comprenda il ricupero della nave ed il nolo, ovvero il loro equivalente, quando ricupero e nolo siano stati percepiti dall'assicuratore. — A. Genova, 25 aprile 1904 (*T. gen.* 428; *D. m.* 187).

24. Le espressioni usate dall'art. 491 non consentono altre eccezioni alla facoltà del proprietario di liberarsi, mediante l'abbandono della nave, dalla responsabilità e dalle obbligazioni contratte dal capitano, all'infuori di quelle ivi specificatamente indicate.

25. Sono istituti essenzialmente distinti lo abbandono di cui all'art. 491 e quello degli art. 682 e segg. Cod. comm., e quindi erra la sentenza che, assimilandoli, vuole limitata la facoltà di abbandono del proprietario della nave rimpetto al datore del cambio marittimo, dagli art. 598, 601, 632 Codice di commercio. — C. Firenze 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 58; *D. C.* XI, 85; *L.* 1893, I, 190; *G. it.* 1893, I, 1, 92; *F.* 1893, I, 206; *T. gen.* 1893, 41).

26. Il proprietario della nave può liberarsi mediante l'abbandono delle obbligazioni contratte dal capitano anche per delitto o quasidelito (nella specie, per l'urto colposo o doloso della nave con altra nave). — A. Genova, 24 marzo 1902 (cit. al n. 17).

27. Il diritto di abbandono, giusta l'articolo, può essere esercitato tanto dal proprietario che dall'armatore, ed è regolato dalla legge del luogo quando l'urto è avvenuto in mare territoriale.

28. L'atto d'abbandono non si può impugnare che con la querela di falso.

29. Si può abbandonare la nave anche totalmente perduta.

30. Il proprietario che abbandona la nave e il nolo non è tenuto ad abbandonare anche le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita della nave. — T. Messina, 15 febbraio 1895 (*L.* II, 866; *Rif. giur.* 212).

31. Il proprietario della nave che invoca contro il creditore per debiti contratti dal capitano l'abbandono della nave fatto ai creditori, deve provare di avere abbandonato anche il nolo esatto o da esigersi. — A. Genova, 1° aprile 1898 (*L.* II, 16; *Giur.* 99; *Cons. comm.* 182).

32. Perchè l'abbandono sia liberativo occorre che il proprietario della nave abbandoni ai creditori insieme alla nave anche il nolo.

Se il proprietario fornisce la prova che il nolo esatto dal capitano è stato da questi erogato nelle spese necessarie per la nave, egli si libera da ogni responsabilità abbandonando ai creditori ogni suo diritto sul nolo. — T. Genova, 6 dicembre 1899 (*D. m.* 1900, 9).

33. È valida la clausola di una polizza di

carico con cui il proprietario od armatore della nave si esoneri dalla responsabilità per la colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio. — A. Lucca, 16 ottobre 1885 (*Annali* 488; *Fil.* XI, 78; *D. C.* IV, 117; *F.* XI, I, 87; *Rass.* III, 78; *Annuario* 314; *G. c.* II, 79); A. Genova, 11 giugno 1886 (*Annali* 335; *G. it.* II, 741; *L.* II, 358; *Eco* 209); C. Firenze, 14 giugno 1886 (*Rass.* 208; *T. v.* 828; *F.* I, 795; *G. it.* I, 1, 879; *L.* II, 46; *Fil.* 449; *Cons. comm.* 182; *Annali* 808; *D. C.* 747; *Annuario* 425, *n.*; *Mon. leggi* 227); C. Firenze, 14 luglio 1887 (*Rass.* 188, *n.*; *Annali* 461; *T. v.* 470, *c*; *L.* II, 442; *D. C.* 1888, 85; *Annuario* 819); T. Genova, 27 giugno 1891 (*T. gen.* 701); A. Ancona, 30 giugno 1894 (*Mon.* 686; *L.* II, 377, *n.*; *G. it.* I, 1, 891, in nota); C. Roma, 22 marzo 1895 (*L.* I, 725, *n.*; *D. C.* 578; *Ann. crit.* II, 97; *G. it.* I, 1, 564); A. Lucca, 26 aprile 1901 (*T. gen.* 476); A. Genova 1903 (*T. gen.* 362; *D.* e *G.* 124; *D. m.* 256); C. Torino, 27 luglio 1904 (*G. it.* I, 1, 1163, n.; *G.* 1265, *n.*; *L.* 2101; *Mon.* 882; *F.* I, 1231, *n.*; *D. C.* 857);

34. Ed anche di un vettore successivo. — A. Lucca, 28 dicembre 1886 (*D. C.* V, 118; *Annali* 498).

35. *Contra.* È nullo il patto pel quale nel noleggio l'armatore abbia stipulato di non rispondere dei fatti del capitano. — C. Torino, 23 agosto 1892 (*G.* 645; *L.* II, 659; *F.* I, 1176; *G. it.* I, 1, 1089; *Mon.* 887; *D. C.* XI, 66); Id., 12 marzo 1894 (*G.* 260, *n.*; *F.* I, 550; *Ann. crit.* 45; *T. gen.* 197; *D. C.* 575; *G. it.* I, 1, 892); T. Genova, 19 febbraio 1875 (*T. gen.* 220); C. Torino, 18 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 296 e 388, *n.*; *Mon.* 1896, 125; *F.* 1896, I, 213, *n.*; *D. C.* 1896, 220; *G.* 1896, 67, *n.*); A. Genova, 24 febbraio 1896 (*L.* I, 553, *n.*; *D. C.* 360; *T. gen.* 145); T. Roma, 12 giugno 1905 (*L.* 1607, *n.*); A. Genova 28 dicembre 1902 (*T. gen.* 1903, 49; *D. m.* 1903, 47).

36. È parimente nulla la clausola per cui l'armatore, stipulando la facoltà di trasbordare le merci su altri piroscafi nei porti intermedii, pattuisce che non risponderà dei rischi che da una tale operazione potranno derivare. — T. Genova, 19 febbraio 1895 (*T. gen.* 220).

37. Perita la nave cessa ogni obbligazione dell'armatore, e le azioni per baratteria o colpa del capitano devono esperirsi contro il solo proprietario della nave. — A. Genova, 9 luglio 1886 (*Eco* 360).

38. Gli armatori e proprietari delle navi sono responsabili pel contrabbando che si commetta col mezzo di esse. — C. Roma, 11 ottobre 1887 (*Corte S. Roma*, 727; *Annuario* 255, *n.*).

39. L'armatore va tenuto per le obbligazioni contratte dal capitano in servizio della nave, quand'anche non siansi osservate le formalità richieste facoltativamente per accertare le deliberazioni prese d'urgenza dal capitano. — C. Torino, 12 dicembre 1887 (*G. it.* XL, I, 1, 41; *F.* XIII, I, 152, *n.*; *G.* XXV, 172, *n.*; *Annuario* 258; *L.* 1888, I, 805).

40. I proprietari delle navi sono responsabili per i fatti del capitano e dei raccomandatari da loro non nominati. — A. Lucca, 1° maggio 1888 (*Annali* 262; *G. it.* 1889, II, 18; *Annuario* 346).

41. Il proprietario della nave è responsabile dei fatti del capitano ed è tenuto alle obbligazioni incontrate dal medesimo per ciò che concerne la nave, la spedizione e la merce affidatagli pel trasporto.

42. Esso quindi non può disconoscere l'operato del capitano, il quale, per liquidare la avaria sofferta nel viaggio, tanto col destinatario della merce quanto con la società assicuratrice, ha proceduto alla nomina di un arbitro. — A. Roma, 15 gennaio-12 febbraio 1889 (*Cons. comm.* 92; *T. rom.* 380; *G. it.* VI, 88; *Annuario* 447).

43. L'adempimento delle formalità dell'articolo 509 è ordinato all'effetto di esonerare il capitano dalla sua responsabilità, e non è già condizione *sine qua non* dell'obbligazione del proprietario verso i terzi coi quali il capitano la contrasse pei bisogni della nave. — C. Firenze, 28 gennaio 1889 (*T. gen.* 134; *T. v.* 81; *Annali* 89; *Cons. comm.* 69; *D. C.* 220; *G.* 366; *Fil.* 115; *Fil.* I, 488; *Annuario* 217; *L.* I, 404); Id., 21 gennaio 1892 (*T. v.* 142; *L.* I, 440).

44. Il proprietario di una nave qualsiasi (anche un semplice rimorchiatore) è responsabile dei danni cagionati dalla nave stessa, allorchè questa, pur trovandosi ad altri noleggiata, sia diretta da un capitano preposto dal proprietario. — A. Genova, 17 luglio 1891 (*L.* 1892, I, 98; *T. gen.* 598; *Cons. comm.* 1892, 27).

45. Gli obblighi e la responsabilità imposti ai proprietari di navi dall'art. 491 non procedono a favore dei terzi per le liti iniziate dal capitano, quando per le medesime non ricorre la condizione d'urgenza prevista dall'art. 510 Codice stesso. — C. Firenze, 21 gennaio 1892 (*T. v.* 142; *L.* I, 440; *D. C.* 704).

46. Il proprietario della nave non è solidalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni derivanti dal fatto del capitano.

47. Quindi la condanna di costui al risarcimento dei danni per urto di navi non interrompe la prescrizione dell'azione di risarcimento contro il proprietario. — A. Genova, 29 marzo 1892 (*F.* I, 728; *T. gen.* 278).

48. Il difetto del processo verbale e dell'au-

torizzazione, di cui all'art. 509, siccome difetto di forma, non esenta il proprietario della nave dal rispondere per le obbligazioni (nella specie, cambio marittimo) contratte dal capitano usando della facoltà consentitagli in detto articolo.

49. Soltanto allora il proprietario può sottrarsi alla responsabilità quando vi sia difetto di sostanza, quando, cioè, quelle obbligazioni siansi contratte senza che concorra il bisogno urgente della nave, al quale l'articolo stesso subordina in modo principale quella facoltà. — C. Firenze, 29 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 58; *D. C.* XI, 85; *L.* 1893, I, 190; *G. it.* 1893, I, 1, 92; *F.* 1893, I, 206; *T. gen.* 1893, 41).

50. Il capitano, e per lui l'armatore o proprietario della nave, è responsabile dei danni arrecati ai terzi in conseguenza delle manovre che si eseguiscono a bordo di essa, sia pure per operazioni di scarico e carico che fossero eseguite da un appaltatore. — A. Genova, 16 giugno 1893 (*G. it.* I, 2, 561).

51. L'armatore è obbligato a pagare la cambiale accettata per provviste di bordo dal capitano, sebbene la sottoscrizione non indichi tale qualità, purchè dal tenore del titolo risulti escluso che il capitano abbia voluto sottoscriverlo per suo conto proprio e personale, e ciò anche quando per i bisogni della nave fossero stati sufficienti i fondi che il capitano aveva a sua disposizione; salvo il diritto dell'armatore di rivalersi contro i suoi dipendenti per i fatti abusivi da essi consumati in suo danno. — A. Genova, 4 novembre 1893 (*L.* II, 808; *T. gen.* 694).

52. Il proprietario della nave è responsabile dei danni arrecati da essa ai terzi anche quando sia governata dal pilota pratico imposto dall'art. 202 del Codice marittimo mercantile. — A. Genova, 28 gennaio 1895 (*L.* I, 840; *T. gen.* 117).

53. Tanto il proprietario di una nave, che l'armatore, sia o non sia proprietario, sono direttamente responsabili dei fatti del capitano e di tutte le sue obbligazioni, qualunque ne sia la fonte. — T. Messina, 15 febbraio 1895 (*L.* II, 366; *Rif. giur.* 212).

54. Il capitano, e per esso il proprietario della nave, è responsabile dell'infortunio toccato ad un operaio nel servizio di scarico, se questo infortunio è dipeso dal fatto che gli scalandroni inservienti allo scarico non furono, per difetto di vigilanza del capitano, sufficientemente assicurati con opportuni cavi al bastingaggio della nave.

55. L'articolo dichiarando l'armatore responsabile dei fatti del capitano, vi comprende anche quelli che riguardano la condotta della nave, di cui negli art. 92 e 107 Codice sulla marina mercantile. — A. Napoli, 18 giugno 1897 (*Annali* XXXI, III. 289).

56. Il capitano, e, per esso, l'armatore, risponde anche del fatto del pilota pratico locale, della cui opera deve servirsi per entrare in certi porti e traversare certi canali, sempre che il danno, per giudizio sovrano del magistrato di merito, sia derivato per la negligenza e la colpa di esso capitano di essersi azzardato ad attraversare un canale senza verificare se la poca profondità di questo fosse sufficiente per la portata della nave e senza far questa alleggerire. — C. Torino, 17 dicembre 1897 (*G.* 1898, 114).

57. L'armatore è obbligato a fornire gli attrezzi ed a rinnovarli, quando essi per vetustà diventino inservibili; ciò non facendo deve rispondere degli infortuni che a cagione di questa sua imprevidenza toccano alle persone dell'equipaggio (nel caso ad un nostromo) e non può addossare la colpa al capitano. — A. Genova, 27 febbraio 1899 (*L.* I, 705, *n.*; *D. m.* 127, *n.*).

58. La responsabilità civile dell'armatore, in base agli articoli 868, 491, non cessa nemmeno nel caso di responsabilità del capitano pegli articoli 502, 503.

59. L'armatore risponde della colpa lievissima del capitano anche quando esso sia fornito di regolare patente.

60. L'azione del danneggiato contro l'armatore della nave è diretta, e quindi può esperirsi senza che occorra chiamare in giudizio il capitano colpevole del danno. — A. Roma, 16 marzo 1899 (*G. it.* I, 2, 547, *n.*; *D. m.* 155; *L.* II, 411; *Mon.* 870; *D. C.* 1009).

61. A norma dell'art. 491 Codice commerciale sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio non solo i proprietari della nave, ma anche gli armatori della stessa; epperciò è legittimamente proposta l'azione relativa contro gli armatori. — A. Messina, 23 giugno 1899, (*Casaregis*, 387).

62. L'armatore della nave è responsabile dei danni causati ai marinai dalla caduta d'una vela dalla nave per il cattivo stato in cui si trovavano ridotti gli attrezzi della nave stessa, nè ad esimersene può invocare il difetto di reclamo al riguardo da parte del capitano e del nostromo.

63. Se il danneggiato sia stato lo stesso nostromo, il fatto che egli sia tenuto a vigilare l'attrezzatura non esime l'armatore da detta responsabilità se non si provi la colpa di lui. — C. Torino, 16 dicembre 1899 (*G.* 1900, 46, *n.*; *L.* 1900, I, 114; *Mon.* 1900, 287; *D. m.* 1900, 41).

64. L'armatore è responsabile dei danni

arrecati dalle persone dell'equipaggio anche per negligenza o imprudenza, per esempio, coll'avere un marinaio ferito un altro marinaio maneggiando un'arma da fuoco. — A. Genova, 18 marzo 1902 (*T. gen.* 181; *D. m.* 121).

65. Il capitano esercita i doveri di custodia e tutela dell'incolumità dei passeggeri come rappresentante del proprietario-vettore per tutto quanto riguarda l'esecuzione del contratto di trasporto, epperò quest'ultimo risponde della sua negligenza (applicazione al caso di un capitano che avendo accettato a bordo un pazzo non accompagnato, omise di custodirlo, onde potè avvenire il di lui suicidio). — C. Roma, 16 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 89; *D. C.* 757; *F.* 1905, I, 279).

66. Il proprietario della nave non risponde del fatto delle persone dell'equipaggio e, in ispecie, del fatto del macchinista verso il capitano al quale sia riuscito dannoso, ogniqualvolta il macchinista sia stato nominato dal detto proprietario ed il capitano l'abbia accettato. Tanto meno in tale ipotesi il capitano avrebbe azione pel risarcimento contro il proprietario. — A. Genova, 26 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 55; *Cons. comm.* 1897, 58; *Giur.* 1897, 150; *Annali* 1897, 88); C. Torino, 14 ottobre 1897 (*G.* 1458, *n.*; *L.* II, 784; *Mon.* 1898, 34; *G. it.* I, 1, 1102; *T. gen.* 609; *Cons. comm.* 859).

67. L'armatore o proprietario che ha affidato il carico o discarico della nave ad un pubblico assuntore di tali mansioni, non risponde delle colpe di costui o degli operai da lui scelti in caso di infortunio avvenuto in dipendenza dei lavori di carico o scarico. — A. Genova, 27 ottobre 1899 (*L.* 1900 I, 18, *n.*; *D. m.* 442); Id., 19 settembre 1904 (*T. gen.* 589; *D. m.* 826).

68. Stabilito il vizio proprio di un pontone da rimorchiare cessa ogni responsabilità del capitano e dell'armatore per ciò solo che tale responsabilità resta esclusa dalla colpa di chi affidava loro oggetti non in istato di essere trasportati. — C. Torino, 27 febbraio 1905 (*G. it.* I, 1, 728, *n.*; *Mon.* 845, *n.*).

69. Quando il proprietario della nave l'abbia ceduta in affitto ad un terzo che se ne serve per il suo commercio marittimo, la responsabilità civile dei fatti del capitano, anche in caso di delitto da questi commesso, è limitata al conduttore della nave. — T. Genova, 2 giugno 1899 (*L.* II, 168, *n.*; *G. it.* II, 269; *Ann. crit.* II, 62; *D. m.* 214, *n.*).

70. Colui il quale prende in condusione una nave e la adibisce per suo conto al trasporto dei passeggeri e delle merci, corrispondendo all'armatore un fitto determinato mensile, mentre restano a carico di quest'ultimo le paghe e il vitto dell'equipaggio nominato da lui, oltre le spese di sicurtà e gli ingrassi di macchina, è responsabile dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio. — A. Genova, 6 dicembre 1900 (*T. gen.* 69; *D. m.* 41).

71. Non si può ritenere il noleggiatore di una nave armata responsabile delle colpe del capitano per ciò solo che egli l'abbia noleggiata « per proprio conto e rischio », dovendo la questione essere risolta sulla base dei principii di diritto, stabiliti per la materia all'art. 547 e seguenti. — C. pen. Roma, 11 aprile 1901 (*L.* II, 564; *G. pen.* 287; *Riv. pen.* LIV, 28).

72. A costituire il noleggiatore responsabile, a vece del proprietario ed armatore, dei fatti del capitano, non basta che egli abbia noleggiato per intero la nave per una unica speculazione; non sono sufficienti le particolari convensioni che avessero potuto intercedere tra lui e l'armatore, e neppure basterebbe la cessione della nuda nave, non trascritta; ma è necessario che il noleggiatore siasi nelle forme di legge costituito esercitore, ossia armatore, armando di fatto la nave. — A. pen. Torino, 21 giugno 1901 (*T. gen.* 629; *D. m.* 376).

73. Le obbligazioni fra il mittente e l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone della nave sono esclusivamente regolate dalle disposizioni del lib. II Cod. comm. Pertanto la responsabilità civile dell'imprenditore di trasporti per acqua e dell'armatore è governata dalle norme speciali degli articoli 491 e 496. — A. Torino, 26 giugno 1901 (*T. gen.* 629; *D. m.* 376).

74. L'azione contro il proprietario della nave per tenerlo responsabile dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio nei casi dell'articolo, deve essere proposta contro di lui personalmente e non può mai essere proposta contro il capitano in rappresentanza di lui. — A. Genova, 28 aprile 1903 (*T. gen.* 309; *Cons. comm.* 288; *D. m.* 185).

—

Articolo 492.

L'abbandono può esser fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni.

La dichiarazione di abbandono dev'essere trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, e l'avvenuta trascrizione deve

essere notificata ai creditori i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi od annotati sull'atto di nazionalità.

Rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere notificato al domicilio eletto, ed in mancanza alla cancelleria del Tribunale di commercio, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza.

1. Nel caso di urto di navi di diversa nazionalità, avvenuti in mare libero, l'abbandono della nave urtante è regolato dalla legge nazionale di questa. — A. Genova, 10 dicembre 1894 (*L.* 1895, I, 88; *F.* 1895, I, 166, *n.*; *T. gen.* 1895, 16).

2. Il termine degli 8 giorni per fare l'abbandono, di cui al capoverso dell'art. 492 Codice comm., allorchè la citazione sia stata notificata a forma degli articoli 141 e 142 Codice procedura civ., prende movimento dal giorno della pubblicazione nel foglio degli annunzi giudiziari e non da quello in cui la citazione è pervenuta nelle mani del notificato. — A. Messina, 28 giugno 1899 (*Casaregis* 887).

Articolo 493.

In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrano più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrano contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior somma.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori, e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

Articolo 494.

Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è stato convenuto in iscritto.

Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

La somma di questo capitale è determinata mediante perizia. (*313, 314 I.; 218, 219 F.; 515, 522 G.; 328 N.; 1348 P.; 626, 629 S.*).

L'articolo si applica solo in mancanza di convenzioni speciali nel contratto di arruolamento. — C. Torino, 18 dicembre 1899 (*G.* 1900, 60; *Mon.* 1900, 104; *D. m.* 48).

Articolo 495.

Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza.

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Il Tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da tanti tra i comproprietari, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria.

Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze riguardanti l'interesse comune, il Tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa. (*315 I.; 220 F.; 324, 325 N.; 1340 P.; 609 S.*).

1. Il principio di diritto comune per cui nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, non trova applicazione nella comproprietà delle navi, stante la loro divisione in carati liberamente alienabili, e nell'interesse comune di questa comproprietà valendo invece la legge della maggioranza obbligatoria per la minoranza. — A. Genova, 19 marzo 1884 (*Rass.* 122, *c*; *Annali* 397, *n.*; *Annuario* 245; *D. C.* 511; *G. c.* I, 25; *Fil.* 465, *c*).

2. La quasi improduttività della nave per un tempo più o meno lungo non può considerarsi circostanza atta ad autorizzarne la vendita sulla domanda dei comproprietari che rappresentino il quarto della proprietà.

3. Non è poi circostanza *urgente*, perchè a cerzionarsi dell'esistenza del danno occorre un esperimento non solo di mesi, ma anche di anni. — A. Lucca, 8 aprile 1884 (*L.* II, 642; *Annali* 250; *Annuario* 246).

4. Quando l'armatore di una nave è proprietario della maggior parte dei carati della nave stessa, tutte le spese da lui fatte per riparazioni debbono presumersi necessarie ed utili e quindi legittimamente fatte. — A. Genova, 29 aprile 1887 (*Eco* 197).

5. Sono legittimi i pagamenti di debiti comuni eseguiti dall'amministratore proprietario d'oltre la metà della nave senza previa deliberazione degli altri caratisti. — C. Torino, 3 aprile 1888 (*G.* 356; *Annuario* 845).

6. Ove la proprietà della nave e dei carati di essa sia distinta dal relativo usufrutto, il diritto di amministrarla compete all'usufruttuario, non al nudo proprietario. Quegli pertanto ha diritto di concorrere da sè, senza il concorso del nudo proprietario, a formare la maggioranza per la dichiarazione di armatore. — A. Genova, 15 giugno 1889 (*D. C.* 456; *Eco* 814).

7. Se più sono gli armatori di una nave, senza che dall'atto di loro nomina risulti che siano state determinate le rispettive funzioni, o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza dell'altro, ciascuno di essi può validamente compiere tutti gli atti concernenti la amministrazione della nave, e così anche concederla in locazione.

8. Se fra i compartecipi di una nave non si può formare una maggioranza su ciò che riguarda l'interesse comune, in senso dell'articolo 495 Codice comm., spetta all'autorità giudiziaria, debitamente richiesta, dare gli opportuni provvedimenti. — A. Genova, 28 febbraio 1890 (*T. gen.* 1890, 208; *L.* II, 812).

TITOLO II.

Del capitano.

Bibliografia: Repetti T., *Capitano di nave* (*Dig. it.*). — V. anche Giannini sotto l'art. 8.

Articolo 496.

Il capitano o padrone incaricato del comando di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

La responsabilità del capitano nei casi determinati nel presente Codice non cessa se non colla prova di ostacoli provenienti da caso fortuito o da forza maggiore. (*318, 327 I.; 221, 230 F.; 478, 567 G.; 345, 346, 348 N.; 1365 P.; 665, 676 S.*).

Bibliografia: Vedi Pipia sotto l'art. 491.

Apprezzamento 5. — Caso fortuito 6, 11, 14. — Chiusura di porto 1, 2. — Colpa leggera 9, 11. — Elementi di colpa 10. — Forza maggiore: Deviazione di rotta 4, 5. — Id.: Pignoramento 8. — Id. preceduta da colpa 6. — Id.: Prova 7. — Giudicato penale 3. — Necessità della colpa 15. — Polizza disforme dall'originale 13. — Urto 12.

1. La chiusura di porto decretata in una ordinanza sanitaria per la provenienza da porti infetti d'epidemia deve intendersi nel senso di chiusura commerciale, la quale ammette la purgazione della contumacia nei lazzaretti. Avvenuta quindi in forza di cosifatta ordinanza la effettiva materiale rejezione d'una nave dalle acque territoriali di una

nazione, il capitano, dirimpetto ai passeggeri e ai caricatori, non incontra nessuna responsabilità per il fatto del fallito approdo. — A. Genova, 28 novembre 1885 (*Cons. comm.* 1886, 9; *Eco* 1886,29; *Annali* 1886, 27; *D. C.* IV, 419; *G. c.* 264; *G. it.* 1886, II, 186; *Annuario* 288).

2. *Contra.* Un decreto che ordina *la chiusura dei porti* per le provenienze da paesi infetti da epidemia deve intendersi come assoluta proibizione di entrare, e non soltanto nel senso di sottoposizione a un trattamento contumaciale. Quindi è in colpa il capitano che intraprende un viaggio per approdare ad un porto del quale sia stata decretata la chiusura per ragioni sanitarie quando ciò sappia prima della partenza. — A. Genova, 15 luglio 1885 (*L.* 1886, I, 457; *Fil.* 915; *Annali* 1886, 28; *G. c.* I, 257); Id., 8 agosto 1886 (*Eco* 300); C. Torino, 9 febbraio 1888 (*G. it.* I, 1, 194; *G.* 188; *Mon.* 277; *Eco* 112; *F.* I, 227; *Annali* 94; *Not. it.* 176; *T. v.* 1889, 188; *D. C.* 424; *Cons. comm.* 82; *Annuario* 548); A. Parma, 19 giugno 1888 (*Eco* 214; *Cons. comm.* 257; *G. it.* II, 688; *Annuario* 171, *n.*).

3. Il giudicato penale che esclude la colpa del capitano nel sinistro ostacola l'azione civile del proprietario o dell'assicuratore. — C. Palermo, 11-28 giugno 1891 (*L.* II, 876; *Circ. giur.* 207).

4. Costituisce forza maggiore quel complesso di fatti e di circostanze che abbiano impedito al capitano di seguire la rotta indicata nel contratto di noleggio e di mantenere le obbligazioni contrattuali.

5. Il capitano per esimere sè stesso, e quindi l'armatore, dalla responsabilità per non aver seguita la rotta prescritta dal contratto, deve indicare specificamente i fatti che costituiscono la forza maggiore. Il giudizio del magistrato di merito che esclude la forza maggiore è incensurabile in cassazione. — C. Palermo, 21 febbraio 1898 (*L.* I, 482).

6. Il capitano di una nave solo non deve rispondere personalmente delle colpe, anche leggiere, che può commettere nell'esercizio del suo mandato, quando sono conseguenza di un caso fortuito o di forza maggiore, e a cui è impossibile resistere; ma è responsabile sempre personalmente del danno che si possa verificare quando la colpa ha preceduto il caso fortuito o la forza maggiore.

7. La prova di questa deve essere data dal capitano nelle forme determinate, e deve risultare dal rapporto che egli ha obbligo di fare all'arrivo nel porto e dal giornale di navigazione. — A. Palermo, 22 settembre 1894 (*F. sic.* II, 328).

8. Il capitano che al destinatario della merce o possessore della polizza di carico non può consegnare la merce stessa perchè pignorata da un terzo, non ha alcuna responsabilità, dovendosi il pignoramento considerare come un caso di forza maggiore previsto dall'articolo. — T. Bari, 27 marzo 1895 (*Pisanelli* V, 158; *Cons. comm.* XI, 345).

9. La responsabilità del capitano anche per le colpe leggiere, stabilite dagli art. 496 e 498, comprende la incolumità non delle sole cose caricate, ma eziandio delle persone adoperate per eseguire le manovre e le relative operazioni tutte, comprese quelle di carico e di scarico, indipendentemente da chi eseguisce siffatte operazioni. — A. Genova, 8 giugno 1895 (*Giurista* V, 308).

10. Sono elementi di colpa e non di caso fortuito la omissione di aprire il porto prima di guadagnare l'ancoraggio, l'imprudenza della rotta prescelta, la insufficiente provvista di carbone e la scarsezza dei mezzi di salvataggio che la legge della bandiera della nave a questa imponeva. — A. Napoli, 18 giugno 1897 (*Annali* 289).

11. Di fronte all'articolo la responsabilità del capitano si estende anche alla colpa leggera da esso commessa nell'esercizio delle sue funzioni, e resta esclusa solo quando il fatto deriva da caso fortuito o forza maggiore. — A. Napoli, 2 luglio 1897 (cit. al n. 5 dell'art. 491).

12. È in colpa il capitano di una nave, che, pur seguendo una rotta regolamentare, vi persiste dopo essersi accorto che altra nave va ad urtare la sua, mentre, d'altra parte, egli avrebbe avuto tempo, modo e spazio per cambiar rotta onde evitare l'urto. L'incertezza di un regolamento (nella specie, regolamento del porto di Genova) non vale a scolpare il capitano, poichè, non ostante qualsiasi disposizione regolamentare, egli deve provvedere ad evitare l'urto, quando ciò gli sia comunque possibile. — A. Genova, 27 luglio 1900 (*T. gen.* 641; *D. m.* 295; *Casaregis* 282).

13. È in colpa il capitano il quale rilascia ai destinatari una copia di polizza di carico non conforme all'originale di bordo, per modo che al porto di scarico viene, per equivoco cagionato da detta disformità, ritardata la consegna della merce ai destinatari stessi. — T. Genova, 26 ottobre 1900 (*Casaregis* 307).

14. I guasti verificatisi nella nave od in una parte di essa (nella specie, rottura di un sifone del serbatoio di acqua) durante un viaggio, il quale siasi compiuto con calma di mare e di vento, non possono equipararsi a quel caso fortuito, che, a termini dell'articolo, esclude la responsabilità del capitano

per le avarie verificatesi alle merci in seguito a questi guasti. — A. Genova, 27 novembre 1900 (*D. m.* 445).

15. La semplice esclusione del caso fortuito o della forza maggiore non basta a rendere responsabile il capitano della nave se non ne è provata la colpa. — C. Torino, 28 dicembre 1902 (*G.* 1903, 165).

V. art. 491 n. 5 e 78.

—

Articolo 497.

Il capitano non può ricusare il caricamento delle cose delle quali sia stato convenuto il trasporto coll'addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave.

Articolo 498.

Il capitano è responsabile delle cose caricate.

Ne dà ricevuta mediante polizza di carico.

Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei danari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Il capitano è pure responsabile di ogni danno che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi. (*319, 326, 378 I.; 222, 229 F.; 478, 479, 560, 608 G.; 345, 346, 348, 350 N.; 1375 P.; 799 S.*).

Bibliografia: Ascoli G., *Del valore della clausola « dice essere »*. (*D. O.* XVIII, 255). — Astengo C. G., *La clausola dell'*affidavit (*Gazz. giur. it.* 1899, 289). — Bruschettini A., *Questioni di diritto marittimo.* III. *La clausola « ignoro peso » nelle polizze di carico* (*F.* 1900, I, 681; *D. O.* XVIII, 193). — Marghieri A., *« Dice essere »... « peso ignorato » et similia* (*Riv. prat.* 1904, 481). — Pipia M. U.. *Responsabilità del capitano per miscuglio di merci a bordo* (*Ann. crit.* IV, II, 1). — Silvani P., *Appunti di diritto marittimo. Le clausole « ignoto peso, contenuto ignoto » ed analoghe nel diritto inglese. Il nuovo contratto di noleggio adottato in Inghilterra per il trasporto dei carboni dai porti del paese di Galles* (*T. v.* 1898, 609; *D. e G.* XIV, 849). — V. anche G. C. sotto l'art. 400.

—

1. Riguardo a merce non imballata, ma caricata alla rinfusa, la qualificazione *in buon ordine e ben condizionata* espressa nella polizza di carico si riferisce alla qualità ordinaria della merce nelle condizioni usuali al porto di caricamento.

Il capitano perciò non risponde per la condizione della merce al caricamento quando non sia provata l'alterazione durante il carico o lungo il viaggio. — A. Catania, 27 novembre 1885 (*G. cat.* 281).

2. Il capitano è responsabile dei danni se nella polizza ha dichiarato che la merce caricata era sana ed in buone condizioni, mentre in realtà si trovava in pessime condizioni. — T. Livorno, 12 febbraio 1901 (*D. m.* 57).

3. *Contra.* La clausola della polizza di carico « merce caricata in buon ordine e buona

condizione », non rende in nessun caso responsabile il capitano di vizi intrinseci della merce, anteriori alla caricazione (per es., eccessiva bagnatura del carbone). — A. Lucca, 26 aprile 1901 (*T. gen.* 476).

4. Per uniforme dottrina e costante giurisprudenza la clausola « *dice essere di tale quantità* » apposta in una polizza di carico esonera il capitano dal rispondere delle differenze di poco rilievo che si verifichino alla consegna sulla quantità della merce trasportata, quando non si provi che risultino da sottrazioni o da colpa del capitano. — A. Genova, 30 dicembre 1885 (*Eco* X, 84; *T. gen.* 1886, 186; *Annuario* 285; *Cons. comm.* 1886, 14).

5. La clausola « marche, numero, ecc., ignoti » equivale alla clausola « dice essere » e al pari di questa ha per effetto di obbligare il caricatore o il destinatario a provare l'esattezza delle indicazioni della polizza per invocare la responsabilità del capitano nel caso di mancanze o differenze constatate alla consegna delle merci. Però anche in assenza di tale prova il capitano non può consegnare una quantità di merce molto minore di quella indicata nella polizza, o una quantità diversa, risolvendosi l'efficacia delle clausole nella semplice concessione di una maggiore tolleranza sul calo.

6. L'apposizione della clausola « dice essere » è lecita solo nel caso che si tratti di merce la cui numerazione e verificazione presenti difficoltà o richieda grave perdita di tempo. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 487, *n.*; *D. C.* 487; *T. gen.* 185).

7. Sebbene nella polizza di carico sia stampata la clausola « peso, qualità e quantità sconosciuti » o quella « dice essere » il capitano è responsabile della minore quantità di merce consegnata al destinatario ove non siasi accertato della corrispondenza approssimativa del peso reale della merce con quello indicato nella polizza, salvo che non abbia potuto farlo per gravi difficoltà. — C. Firenze, 27 gennaio 1896 (*L.* I, 507, *n.*; *D. C.* 388; *G. it.* I, 1, 442; *T. gen.* 231).

8. Il capitano è responsabile della perdita delle travi da lui accettate e assicurate con corde alla nave, ancorchè in quantità maggiore di quella che avrebbe potuto caricare. — C. Palermo, 20 aprile 1896 (*L.* II, 85).

9. Stabilita la colpa del capitano pel naufragio cagionato da difetto di stivaggio, egli deve rispondere di ogni perdita del carico, senza distinzione tra quello caricato in stiva e quello fatto sopra coperta col permesso dei caricatori.

10. Questo permesso può risultare dalla polizza di carico, ma in ogni caso deve provarsi e prodursi da chi lo invoca. — A. Genova, 3 maggio 1887 (*Rass.* 188; *Eco* 166).

11. Il capitano deve rispondere del danno se per una non conveniente caricazione o per il cattivo stivaggio della merce, questa siasi deteriorata per il contatto avuto con merci emananti cattive esalazioni. Non vale ad esimerlo da tale responsabilità la clausola contenuta nella polizza di carico, colla quale si sia stabilito che esso non debba rispondere dei danni originati da contatto con altre merci o da evaporazioni di esse, dovendosi tale clausola riferire unicamente ai danni provenienti dalle accidentalità della navigazione, e non a quei danni che sono una conseguenza diretta e necessaria del cattivo stivaggio della merce. — A. Genova, 21 luglio 1900 (*Annali* 424; *T. gen.* 500; *Cons. comm.* 308).

12. La clausola di polizza « peso, quantità e qualità sconosciuti » rende senza dubbio meno precisa e, fino ad un certo punto, indeterminata la risultanza della polizza in ordine alla quantità della merce caricata, e quindi l'obbligazione del capitano per la consegna di quella merce, non potrebbe vincolarlo a rappresentarla che nella quantità approssimativamente corrispondente a quella indicata nella polizza, da determinarsi tenuto conto specialmente del calo naturale. Ma, nel caso, trattandosi di una deficienza abbastanza considerevole ed eccedente la solita tolleranza, la responsabilità del capitano in massima non potrebbe contestarsi; ed a lui incomberebbe, per sollevarsene, di dare la prova che in fatto debba a quella clausola attribuirsi una più ampia portata, in quanto che non siasi realmente caricata tutta la merce indicata nella polizza. — A. Genova, 18 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 85; *Annali* 1889, 20; *Cons. comm.* 1889, 60; *Annuario* 358; *G. it.* 1889, VI, 61).

13. La clausola « ignoro peso » apposta dal capitano sulla polizza di carico, non lo esenta dalla responsabilità personale, nè tanto meno dall'assistere alla pesatura in suo contraddittorio voluta dai ricevitori. — A. Genova, 8 marzo 1890 (*T. gen.* 176; *Annali* 171).

14. La clausola « *peso sconosciuto* » non è espressamente proibita dal nostro Codice; e nei porti di Newcastle e Venezia, per uso comune, è dato ad essa il significato della piena irresponsabilità del capitano per la resa eventualmente non corrispondente alla quantità di merce indicata nella polizza, tolto il caso di dolo e colpa. — A. Venezia, 12 maggio 1891 (*T. v.* 462; *Cons. comm.* 247).

15. Il caricatore che riceve la polizza di carico colla clausola « peso, qualità o quantità sconosciuta », assume l'onere di provare, oc-

correndo, che la merce consegnata al capitano è della quantità e qualità stipulata dalla polizza.

Il capitano che non si accerta della quantità della merce caricata, assume implicitamente l'obbligo di corrispondere tutta la quantità che si provi essere stata caricata, mediante qualsiasi prova anche indipendente da ogni riconoscimento del capitano. — A. Genova, 9 aprile 1894 (*T. gen.* VI, 285).

16. La clausola d'uso « ignoro peso e qualità » non ha efficacia di liberar l'armatore dal rispondere del peso dichiarato nella polizza dal caricatore, tanto più nel caso in cui la merce al porto di rilascio si trova manomessa.

17. L'uso per cui il vettore non risponde di ammanchi verificatisi, se il caffè non sia chiuso in doppio sacco, non ha efficacia di liberare il vettore dal rispondere della merce caricata, quando i sacchi siano manomessi.

18. Neppure in tal caso dev'essere ammesso a scomputo il calo di tolleranza. — T. Genova, 19 febbraio 1896 (*T. gen.* 220).

19. La clausola « ignoro peso, o peso sconosciuto », inserta nella polizza dal capitano, lo esime da responsabilità per la mancanza di merci all'atto dello scarico quando egli non abbia potuto, per causa qualsiasi che glie lo impedì, riconoscere il peso dichiarato nella polizza dal noleggiatore, non già quando il peso si poteva facilmente riconoscere, anche a vista d'occhio.

Tale clausola non potrebbe, poi, in verun caso, valere come presunzione per esonerare il capitano da responsabilità, nel caso che il noleggiatore potesse provare di avere consegnato il preciso peso indicato nella polizza. — A. Venezia, 24 settembre 1895 (*G. it.* I, 2, 749; *T. v.* 575; *D. C.* 1896, 246).

20. È valida la clausola del contratto di noleggio e della polizza di carico, *peso sconosciuto*, colla quale si esonera il capitano dall'obbligo di rispondere della quantità della merce dichiarata nella polizza stessa, anche al di là del calo di tolleranza; e per effetto di questa clausola spetta al ricevitore provare la colpa o il dolo del capitano in caso di deficienza della merce.

21. È efficace anche in Italia la dichiarazione statutaria detta *affidavit*, contemplata dalla legge inglese, se accettata dalla parte. — A. Genova, 27 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 280, *n.*; *D. C.* 1898, 256; *G. it.* 1898, I, 2, 181; *D. m.* 1899, 24, *n.*).

22. La clausola del contratto di noleggio colla quale si esonera il capitano mediante la presentazione dell'*affidavit* della responsabilità per la deficienza riscontrata nel carico in rapporto alla quantità della merce indicata nella polizza da lui firmata colla clausola *peso sconosciuto*, è valida, anche di fronte al giratario della polizza; ma ha solo per effetto di invertire l'onere della prova circa la responsabilità della deficienza.

23. Per effetto della clausola *cif* la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario; ma l'avere accettata tale clausola come l'aver omesso di pattuire l'indennità per la merce non consegnata oltre il calo di tolleranza, non impedisce al destinatario di chiedere il rimborso del prezzo pagato per la quantità di merce che non gli fu consegnata. — A. Genova, 1° marzo 1898 (*L.* I, 554, *n.*; *G. it.* I, 2, 685).

24. La clausola « peso sconosciuto » esonera il capitano da ogni responsabilità riguardo alla quantità della merce caricata; e per effetto della stessa spetta al caricatore o al ricevitore l'onere di provare che la merce fu effettivamente caricata nella quantità indicata nella polizza. — C. Torino, 8 agosto 1898 (*L.* II, 448, *n.*; *G. it.* I, 1, 845; *G.* 1807; *F.* I, 1275, *n.*; *D. C.* XVII, 112); C. Torino, 6 marzo 1900 — Clausola *peso sconosciuto* od *affidavit* — (*G.* 848, *n.*; *L.* I, 764; *D. C.* 498; *G. it.* I, 1, 608, *n.*; *D. m.* 167); A. Lucca, 26 aprile 1901 (*T. gen.* 476); A. Genova, 27 aprile 1900 — Clausola « peso, qualità, quantità e contenuto sconosciuti » — (*T. gen.* 465; *D. m.* 289; *Riv. di dir. int.* 551).

25. Nè a tale clausola è derogato dalla indicazione della quantità della merce scritta in margine della polizza, e coll'accenno che tale quantità forma parte di una maggiore partita caricata alla rinfusa.

26. Per il modo speciale di caricazione usato nei porti del Mar Nero, e specialmente in quello di Taganrog, imposto dalla condizione dei luoghi, i capitani non possono procedere ad esatto controllo e verificazione della quantità della merce caricata. È ammesso poi per i grani provenienti da tali porti un calo del due per cento. — A. Genova, 27 aprile 1900 (cit. al n. 24).

27. Stabilito in fatto, che tutto il carico indicato nella polizza fu effettivamente imbarcato, il capitano non può coprire la sua responsabilità mediante la nota clausola adottata nel contratto di noleggio dei caricatori ed armatori inglesi, giacchè la presunzione di irresponsabilità per la deficienza costituita dall'*affidavit*, resta esclusa dalla prova contraria. — A. Genova, 20 dicembre 1898 (*T. gen.* 1899, 159; *Cons. comm.* 1899, 91); Id., 1° dicembre 1899 (*D. m.* 1900, 8; *Casaregis* 1900, 402); T. Genova, 2 marzo 1900 (*D. m.* 141, *n*).

28. La clausola del contratto in cui è detto

che la deficienza del carico consegnato, in confronto di quello indicato nella polizza, può avere influenza soltanto sul nolo, aggiungendo che nessuna deduzione dev'essere fatta dal nolo per constatata mancanza del carico, deve interpretarsi nel senso che il nolo sarà pagato sul peso della merce effettivamente consegnata, e non può mai compensarsi sul nolo la quantità mancante in confronto di quella indicata nella polizza.

Nonostante detta clausola, il ricevitore può, anche contro l'*affidavit* del capitano, provare che fu veramente caricata la quantità indicata nella polizza, ed in tal caso il capitano deve rispondere della differenza. — A. Genova, 28 luglio 1899 (*G. it.* I, 2, 804, *n.*; *D. m.* 828; *T. gen.* 492; *Cons. comm.* 860).

29. Quantunque sia scritto nel contratto di noleggio che il capitano dovesse accertare che le polizze fossero fatte in base ai pesi dei docks o della ferrovia, se però fu autorizzato ad apporvi la clausola dell'*ignoro peso* o quella dell'*affidavit*, e l'obbligo espresso che il nolo sarà liquidato al porto d'arrivo o sulla quantità reale delle tonnellate pesate e consegnate, oppure sulla quantità risultante dalla polizza meno il 2 °/₀ a scelta del ricevitore, il capitano è esonerato dal rispondere della dichiarazione di quantità fatta sulla polizza, ed in caso di peso, constatatasi una deficienza sulla quantità dichiarata, il capitano dovrà solo soffrire una riduzione del nolo.

Però il ricevitore ha diritto di provare che non tutta la merce dichiarata venne caricata; ma non costituiscono prove legali le dichiarazioni dei caricatori o dei pesatori al loro servizio benchè confermate con giuramento. — A. Genova, 17 ottobre 1899 (*T. gen.* 1899, 624; *D. m.* 406).

30. La clausola « ignoro peso, quantità e qualità », non include l'assoluta irresponsabilità del capitano, ma importa che questo risponda solo di ciò di cui ha potuto accertarsi avuto riguardo alle varie modalità del carico. Epperò nel caso di avere caricato alla rinfusa, deve rispondere del carico segnato nella polizza, ma con qualche tolleranza oltre il calo naturale della merce, e propriamente di quanto si possa ragionalmente presumere non sia stato egli in grado di controllare che fu caricato in meno.

Spetta al capitano la prova del minor carico. — T. Ancona, 15 novembre 1899 (*D. C.* 1900, 255, *n.*; *D. m.* 181, *n.*); A. Ancona, 17 maggio 1900 (*G. it.* I, 1, 607; *F.* I, 627).

31. Non ostante l'inscrizione nel contratto di noleggio di clausole per le quali il capitano è dispensato dal controllare la quantità della merce ricevuta a bordo, il ricevitore che intende reclamare per la merce ricevuta in meno non è obbligato a provare la manomissione o dispersione della merce per fatto del capitano o dell'equipaggio, ma basta che provi che realmente fu caricata tutta la merce segnata sulla polizza.

La clausola *affidavit* riferita nel contratto significa solo l'inversione dell'onere della prova e costituisce così una presunzione *juris* a favore dell'armatore. — A. Genova, 27 marzo 1900 (*D. m.* 172).

32. La clausola *peso ignoto* inserita nella polizza di carico e la clausola statutaria dell'*affidavit* portata nel contratto di noleggio hanno per effetto di dispensare il capitano dal controllare le operazioni d'imbarco, stabilendo una presunzione a suo favore di avere consegnato tutto il carico e riversare sul noleggiatore l'onere della prova che la quantità della merce imbarcata corrisponde effettivamente a quella indicata nella polizza. — A. Genova, 26 maggio 1900 (*D. m.* 245).

33. È irricevibile l'azione del ricevitore per asserta deficienza di merce di fronte all'armatore per effetto della clausola dell'*affidavit* in relazione alla clausola di esonero dell'armatore di ogni responsabilità per fatti imputabili al capitano. — T. Genova, 31 maggio 1900 (*D. m.* 249, *n.*).

34. Ad escludere gli effetti della clausola dell'*affidavit* non è necessario provare che la mancanza del carbone dipende da colpa o dolo del capitano o dell'equipaggio, ma basta la semplice prova relativa alla reale quantità della merce caricata. — T. Genova, 24 luglio 1900 (*D. m.* 337; *Casaregis* 297).

35. La clausola « peso sconosciuto » non ha altro effetto che quello di imporre al ricevitore l'onere di provare, *aliunde*, che effettivamente fu caricata la quantità di merce indicata nella polizza. Questa prova può essere anche indiretta; per es., trattandosi di carbone, può desumersi dalla circostanza, che al momento della discarica sia stato nella massa del carbone riscontrato uno spazio vuoto, che non possa essere stato lasciato all'epoca della caricazione, nè essersi prodotto naturalmente nel corso della navigazione. — T. Genova, 17 maggio 1901 (*T. gen.* 350).

36. Non viene meno l'obbligo di tollerare il calo d'uso, quando l'ammanco della merce lo superi.

37. La clausola « peso sconosciuto » produce l'effetto che il peso debba essere determinato all'atto dello scarico.

38. Di fronte alla presunzione di esatta consegna e riconsegna derivante dalla clausola

dello *affidavit* e dall'altra clausola per cui l'armatore non risponde della baratteria del capitano e dell'equipaggio, il ricevitore, il quale sostiene che l'ammanco è dovuto ad uso del carbone per la nave, dovrebbe agire contro il capitano e non già contro l'armatore.

39. A giustificare un piccolo ammanco in un carico di carbone, basta la inevitabile dispersione che deve avvenire nelle frazionarie operazioni di pesatura adottate nei porti. — A. Venezia, 20 giugno 1901 (*D. e G.* XVII, 319; *T. gen.* 574; *T. v.* 624; *Annali* 362; *D. m.* 251).

40. Le clausole *peso sconosciuto* e *affidavit* devono essere interpretate secondo la portata più comunemente intesa in commercio. — C. Firenze, 28 aprile 1902 (*T. v.* 449; *Cons. comm.* 228).

41. La clausola « peso sconosciuto » e l'*affidavit* non esonerano da ogni responsabilità il capitano, ma valgono soltanto ad addossare al ricevitore l'onere della prova, che tutto il quantitativo della merce indicato nella polizza fu effettivamente caricato. Ma quand'anche il ricevitore si assuma questa prova, non ha diritto di trattenere intanto a sue mani una parte del nolo per garantirsi della parte di merce asserta mancante, quando nella polizza di carico sia espressamente pattuito che « dal nolo non potrà farsi deduzione alcuna per pretesa resa in meno del carico, qualunque sia l'uso del porto di scaricazione ». — A. Genova, 30 giugno 1902 (*T. gen.* 431).

42. La clausola « ignoro peso e contenuto », inserita nella polizza di carico, non esonera il capitano dall'obbligo di rispondere dell'esatto numero dei colli (nella specie, sacchi di caffè) che dalla polizza risultano essere stati caricati. — A. Genova, 23 dicembre 1902 (*T. gen.* 1903, 49; *D. m.* 6903, 47).

43. Le due clausole « peso sconosciuto » e *affidavit*, inserte nel contratto di noleggio, sono fra loro distinte ed hanno una portata diversa.

La prima tende ad esonerare il capitano da ogni responsabilità relativamente alla quantità della merce indicata nella polizza di carico; per la seconda egli, mediante una dichiarazione giurata da lui e dagli altri ufficiali di bordo, che tutto il carico ricevuto è stato consegnato, può essere prosciolto dall'obbligo di rispondere della deficienza risultante dalla pesatura alla caricazione e da quella alla scaricazione della merce imbarcata.

Ma tanto l'una quanto l'altra clausola, non fanno che creare una presunzione a favore del capitano e dell'armatore, invertendo l'onere della prova, nel senso che spetta al caricatore di provare che tutto il carico indicato nella polizza è stato imbarcato e che si è verificato un ammanco alla consegna. — A. Genova, 29 dicembre 1903 (*F.* 1904, I, 510, *n.*; *T. gen.* 171; *D. m.* 58).

44. La polizza di carico fa fede fino a prova contraria della consegna del carico al capitano e per conseguenza l'armatore, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare di avere riconsegnato il carico al possessore della polizza. — T. Genova, 18 ottobre 1895 (*T. gen.* VII, 688).

45. La clausola « il bastimento non è responsabile per insufficienza d'imballaggio, nè per il formale logorio e consumo dei colli, per inesattezza, scancellazione o assenza di marche, numeri, indirizzo e descrizione delle merci imbarcate », non che la dichiarazione del capitano non responsabile per numero o contromarche, equivale alla clausola « numero e marche sconosciute », ed è valida ed ha per effetto di liberare il capitano dall'obbligo di riconsegnare le merci aventi questi numeri e queste marche, tranne si provi che le merci caricate le portassero effettivamente. — A. Genova, 20 luglio 1897 (*D. C.* 701).

46. Il patto inserto in una polizza di carico per cui in caso di rottura di sacchi, il capitano è solo tenuto a raccogliere la merce (fattispecie, caffè), sparsa per la stiva, si applica quando la rottura e il disperdimento dipendono da forza maggiore, non quando dipendano da cattivo stivaggio. — T. Genova, 28 marzo 1900 (*D. m.* 143; *Casaregis* 217).

47. Sebbene nella polizza di carico siano indicate determinate persone, alle quali deve il capitano rivolgersi per gli ordini ed affari riguardanti la nave, ha diritto il capitano di dirigersi per tali scopi ad altre persone, quando quelle nella polizza indicate come raccomandatari della nave sono nello stesso tempo destinatari della merce. — T. Genova, 25 luglio 1900 (*D. m*, 298; *Casaregis* 293).

48. La prova fornita dal proprietario di nave col giornale di bordo e colla relazione di mare che la nave fosse in istato di perfetta navigabilità prima di intraprendere il viaggio, non lo esonera dal rispondere delle avarie del carico, che siansi prodotte per guasti della nave avvenuti durante la navigazione, tanto più se gli stessi avrebbero potuto essere accertati e riparati dal capitano coi mezzi di bordo. — A. Genova, 27 novembre 1900 (*D. m.* 445).

49. Salvo patti speciali, il capitano è responsabile dei danni derivati alle merci dalla pioggia durante la loro giacenza sulle ban-

chine in attesa del trasbordo, sebbene nella polizza sia esonerato da responsabilità per i danni della pioggia durante l'imbarco ed il trasbordo. — A. Venezia, 6 luglio 1901 (*T. gen.* 474; *T. v.* 584; *Annali* 320; *D. m.* 288).

50. È valido il patto della polizza di carico, mediante il quale l'armatore viene esonerato dalla responsabilità per i danni derivati alle merci caricate durante lo sbarco, sia in dipendenza dei mezzi usati, sia per colpa delle persone adibitevi. — T. Genova, 18 marzo 1902 (*T. gen.* 318).

51. Malgrado che nella polizza di carico sia inserta la clausola per cui la società di navigazione non risponde dei danni derivanti dalla mortalità degli animali caricati pel trasporto, tuttavia la responsabilità della società sussiste se la mortalità siasi manifestata pel modo con cui il trasporto è stato eseguito, come, per es., per l'eccessivo agglomeramento e per l'insufficienza di aerazione. — A. Genova, 8 luglio 1903 (*T. gen.* 461; *D. m.* 307).

52. In caso di getto di merce caricata sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore, costui ha diritto verso il capitano al pagamento del valore della merce, alla restituzione del nolo e ai danni. — A. Genova, 18 dicembre 1903 (*T. gen.* 1904, 82; *D. m.* 1904, 97).

V. anche art. 1 n. 28, art. 400 n. 41 e 42, e art. 496 n. 9.

Articolo 499.

Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietari od armatori, quando si trova nel luogo della loro dimora. (*320 I.*).

Articolo 500.

Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:

Giornale generale e di contabilità;

Giornale di navigazione;

Giornale di boccaporto o manuale di bordo;

Inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'art. 25 coll'osservanza delle norme seguenti:

Nel giornale generale e di contabilità deve essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguìta, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gl'istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario, in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto. (*321 I; 224 F.; 486, 487 G.; 358, 359 N.; 1377 P.; 646 S.*).

1. Le annotazioni del capitano sul libro nautico costituiscono semplici indizi di prova, che il giudice può apprezzare in sovrano criterio, ma non possono mai valere come confessioni stragiudiziali da accettarsi inscindibilmente, giacchè per la inscindibilità della confessione anche stragiudiziale è principio che sia fatta in qualche modo alla parte avversante. — C. Torino, 28 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 66, *n.*; *L.* XXVII, I, 338; *Annali* XXI, 106; *Mon. leggi* 1887, 86; *Eco* 1887, 96).

2. L'armatore nel rendimento dei conti ai caratisti della nave deve giustificare le singole partite mediante la produzione dei libri di bordo, a meno che non vi osti un'impossibilità o una vera e grave difficoltà indipendente da sua colpa. — A. Genova, 28 dicembre 1887 (*Eco* 88; *Annuario* 255).

3. Il capitano che cessa dal suo ufficio non può asportare il *giornale generale*.

4. Quindi l'armatore che chiede il rendiconto non può senz'altro pretendere che il capitano produca il giornale predetto, ma deve prima provare che il medesimo fu asportato dal capitano quando lasciò il comando della nave. — A. Genova, 30 novembre 1888 *T. gen.* 1889, 20; *D. C.* 1889, 104; *F.* 1889, I, 655; *Annuario* 174).

V. anche art. 482, n. 7.

—

Articolo 501.

La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, e per i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive. (*489 G.*).

Articolo 502.

Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel Codice per la marina mercantile.

Egli deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori. (*322 I.; 225 I.; 480 G; 347 N.; 1378 P.; 648 S.*).

Bibliografia: Repetti E., *Caricazione di nave* (*Digesto italiano*).

1. Sino a prova contraria deve presumersi che la nave sia stata convenientemente caricata e stivata. — A. Palermo, 20 marzo 1885 (*L.* II, 886).

2. Se per patto la stiva di una data merce debba farsi in un compartimento distinto della nave, quel patto importa necessariamente una caricazione separata, ed esclude perciò il *carico alla rinfusa*. — A. Genova, 30 dicembre 1885 (*Eco* X, 34; *T. gen.* 186; *Annuario* 285).

3. La perizia fatta dall'autorità marittima (*Capitaneria di porto*) è documento sufficiente a constatare la regolarità del carico a bordo.

4. Il noleggio convenuto a scafo e per tutta la nave *sotto e sopra coperta* induce nel capitano l'obbligazione di caricare la nave per tutta la sua capacità e secondo la portata del suo tonnellaggio. — A. Catania, 31 dicembre 1886 (*G. cat.* XVII, 25; *F. cat.* VII, 42, *Cons. comm.* 1887, 152).

5. Avvenuto naufragio per causa della cattiva caricazione, il capitano è responsabile ancorchè la caricazione medesima sia seguita ad opera dei caricatori. — A. Genova, 8 maggio 1887 (*Rass.* 188; *Eco* 166).

6. Noleggiato un bastimento per trasportare

un intiero carico di merci a scelta del noleggiatore, compresa tanta merce pesante per la zavorra necessaria, può il noleggiatore scaricare quanta merce gli occorre in un dato porto, e far proseguire per completare la discarica in altri scali, con facoltà in questo caso nel capitano di caricare a sua volta nel porto di parziale discarico merci per suo conto e beneficio. Ma se per effetto della discarica parziale come sopra il bastimento ha bisogno di completare la sua zavorra, la spesa relativa incombe al capitano e non al noleggiatore. — A. Genova, 29 marzo 1889 (*T. gen.* 359; *G. it.* VI, 404; *Annuario* 446).

7. La regolare navigabilità della nave al momento iniziale della partenza, constatata nei modi di legge, stabilisce una presunzione *juris tantum* che il sinistro sia dovuto a caso fortuito, contro la quale possono opporsi altre contrarie presunzioni, il cui apprezzamento è riserbato insindacabilmente al magistrato di merito. — C. Torino, 24 ottobre 1900 (*G.* 1342; *D. m.* 370).

8. Il vettore è responsabile dell'avaria della merce trasportata se rimase appestata dal puzzo di altra merce vicina a contatto e resane inservibile, atteso l'imperfetto stivaggio. — C. Torino, 9 marzo 1901 (*G.* 444; *L.* I, 698, *n.*; *D. C.* 594).

9. La clausola del contratto di noleggio la quale stabilisce che « il vapore non risponde della baratteria *(barratry)* del capitano e dell'equipaggio, nè di qualsiasi negligenza, difetto o errore di giudizio *(error in judgement)* degli stessi nella navigazione o nel maneggio *(management)* del bastimento » e che « il carico sarà posto nella stiva del piroscafo o preso dai paranchi dello stesso lungo bordo a spese e rischio del commerciante » non ha la portata di esonerare l'armatore dai danni derivanti da uno stivaggio difettoso. Il capitano è tenuto ad accertarsi prima della partenza se la merce sia convenientemente caricata e stivata, e ciò anche qualora incomba al commerciante l'obbligo della caricazione e dello stivaggio. — A. Genova, 28 febbraio 1908 (*D. m.* 95).

V. anche art. 400 n. 86, 491 n. 59 e 498 n. 9 e 11.

—

Articolo 503.

Il capitano deve avere a bordo:

1° l'atto di nazionalità;

2° il ruolo dell'equipaggio;

3° le polizze di carico ed i contratti di noleggio;

4° gli atti di visita;

5° le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane. (*323 I; 226 F.; 357 N.; 1379 P.*).

Giurisprudenza: V. art. 491 n. 59.

Articolo 504.

Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.

Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal Governo del Regno, e prescritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero. (*324 I.; 227 F.; 361, 363 N.; 1368 P.; 649 S.*).

Anche quando per l'entrata o l'uscita delle navi in dato porto, è prescritto il pilota pratico, il comando della nave spetta sempre al capitano. — A. Genova, 28 gennaio 1895 (*L.* I, 840; *T. gen.* 117).

—

Articolo 505.

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 500, 502, 503 e 504, il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico. (*325 I; 228 F.; 482 G.; 1418 P.; 865 S.*).

Bibliografia: Baldi G., *Se il capitano sia responsabile per urto ed investimento della nave, avvenuti quando abbia preso a bordo il pilota pratico obbligatorio* (*Mon. leggi* 1886, 161).

1. È conforme ai principii del diritto marittimo, e venne adottato dalla giurisprudenza, che il capitano di una nave, benchè ne abbia affidato la direzione al pilota pratico obbligatorio, risponde del danno arrecato ad altra nave per urto colposo. — T. c. Venezia, 28 maggio 1885 (*G. it.* II, 497; *Annuario* 200).

2. Deve rispondere penalmente, a sensi dell'art. 369 Cod. mar. merc., in caso di disastro, il capitano comandante della nave che non siasi trovato in coperta nel momento che la nave attraversava un passo pericoloso. — C. Torino, 13 giugno 1888 (*G. pen.* 307; *Circ. giur.* 165).

3. Il capitano è responsabile anche delle colpe o negligenze commesse dal pilota pratico, a cui deve ricorrere obbligatoriamente nell'entrata di certi porti o nella traversata di certi canali.

Epperò i danni derivati alla nave od al carico per colpa del pilota pratico costituiscono avarie particolari. — A. Genova, 23 febbraio 1897 (*T. gen.* 1897, 148; *L.* I, 630; *D. C.* 559).

V. anche sotto gli art. 400, n. 26, 491, n. 52 e 57, 502, n. 3, e 504 n. 1 e 2.

Articolo 506.

Nel luogo della dimora dei proprietari od armatori, o dei loro procuratori, il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico. (*329 I.; 232 F.; 371 N.; 1393 P.; 641, 643 S.*).

1. Il capitano non può, senza autorizzazione speciale, contrarre prestito con pegno per conto della nave nel luogo dove risiede il proprietario od armatore, quantunque la nave sia ivi ritornata, dopo aver intrapreso il viaggio, in seguito a disastro marittimo.

2. È irrilevante che il proprietario avesse già fatto l'abbandono della nave ai creditori nel momento del prestito, se l'abbandono non era stato ancora accettato e dichiarato valido in giudizio, spettando al proprietario e non al Tribunale l'autorizzazione del prestito.

3. Appena accettato o convalidato l'abbandono, invece, il capitano perde la rappresentanza della nave ed ogni altra sua facoltà, e se contrae prestito come gestore, i creditori non restano obbligati se non quando il mutuo sia stato contratto a loro vantaggio. — A. Genova, 31 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 230; *T. gen.* 1866, 29).

V. anche sotto l'art. 480, n. 2.

Articolo 507.

Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari o per deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo l'intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal Tribunale di commercio o, in mancanza, dal pretore, a prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave. (*330 I; 233 F.; 324, 342 N.*).

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 480, n. 2.

Articolo 508.

Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore. (*342 I.; 249 F.; 507 G.; 374 N.; 1397 P.; 653 S.*).

Bibliografia: Santangelo-Spoto I., *Della responsabilità dell'armatore pei fatti del capitano.* Commento agli art. 508 e 509 del Codice di commercio (*Pratica leg.* III, 161).

Articolo 509.

Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie od altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatari; e dopo aver accertata la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente, può farsi autorizzare nel Regno dal Tribunale di commercio ed in mancanza dal pretore, e in paese estero dal regio console o da chi ne fa le veci, ed in mancanza dall'Autorità del luogo, a procurarsi la somma necessaria col prendere danaro a prestito o a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

Il titolo del prestito a cambio marittimo e il documento comprovante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto nel modo stabilito nel presente Codice, ed annotato sull'atto di nazionalità dall'ufficiale marittimo o consolare o dall'Autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev'essere fatta all'incanto.

I proprietari della nave od il capitano che li rappresenta devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà deve pagare il nolo intiero per la sua parte del carico. (*331; 427 I.; 234 F.; 497 G; 372, 373 N.; 1394 P.; 644 S.*).

Bibliografia: Benfante G. B., *Delle formalità del cambio marittimo necessario sul carico* (Palermo, 1889, Stab. tip. Virzi; *Archivio* XLIV, 185; *Annuario* 1890, 387; Bologna, 1890, Fava e Garagnani). — Tartufari L., *Le facoltà del capitano in ordine all'art. 509 del Codice di commercio* (*T. v.* 1890, 558 e 565). — Vedi anche Santangelo-Spoto sotto l'art. 508.

1. La clausola *franco d'avaria reciproca* inserta in un contratto di noleggio, non può avere effetto sul cambio marittimo che il capitano abbia stipulato per salvezza della nave o della merce, e che per tale clausola costituisce *avaria comune* soltanto in contributo e reciprocanza fra noleggiatore ed armatore. — A. Genova, 28 marzo 1885 (*Rass.* 275; *Fil.* 444; *G. c.* 188; *Cons. comm.* 280; *D. C.* 788; *Eco* 182; *Mon.* 1195; *T. gen.* 197; *Annuario* 144).

2. In confronto di colui che ha dato a cambio marittimo non possono opporsi le mancanze del capitano ai doveri che la legge gli impone fuori del luogo di dimora degli armatori, verso di questi e verso i caricatori, prima di determinarsi a chiedere l'autorizzazione a prendere a cambio marittimo. — A. Venezia, 10 giugno 1885 (*T. v.* 496; *Annuario* 148).

3. La mancata annotazione sull'atto di nazionalità del documento comprovante l'autorizzazione a contrarre il prestito fa perdere il grado del privilegio. — A. Genova, 9 aprile 1889 (*T. gen.* 616).

4. La omissione delle formalità richieste dal combinato disposto degli articoli 509, 591, 675, n. 9, e 677, n. 7, del Codice di commercio, per la creazione del prestito a cambio marittimo, non può essere opposta al prestatore; è sempre tenuto il proprietario della nave o del carico vincolati a pagare l'ammontare del cambio.

5. La mancanza di annotazione del contratto

di prestito nell'atto di nazionalità della nave e nei registri giudiziari o consolari, produce la responsabilità personale del capitano per il detto prestito. — T. Palermo, 14 agosto 1889 (*Circ. giur.* 280).

6. I *documenti comprovanti le altre operazioni suddette* sono i documenti delle altre operazioni che, invece del cambio marittimo, si facessero dal capitano, come i pegni, le vendite delle cose caricate, ecc. — C. Torino, 12 marzo 1890 (*G.* 285; *L.* I, 729; *F.* I, 604; *T. gen.* 258; *Annali* 202; *D. C.* 388); A. Milano, 19 dicembre 1890 (*F.* 1891, I, 620; *D. C.* IX, 274; *T. gen*, 1891, 91; *Mon.* 208; *Cons. comm.* 121).

7. Il contratto di cambio marittimo necessario sul carico, per essere valido nei rapporti fra il datore e il proprietario del carico, richiede le formalità preliminari prescritte dall'articolo 509, ma non l'annotazione e la trascrizione del titolo sull'atto di nazionalità richieste per i soli prestiti a cambio sulla nave. — A. Palermo, 3 maggio 1890 (*F.* I, 1272, *n.*).

8. Il prestito a cambio marittimo nei casi e per gli scopi indicati nell'art. 509 è regolarmente contratto quando siano osservate dal capitano, avanti di stipularlo, le formalità in quell'articolo stabilite; e perciò, dietro tale osservanza, il capitano è esonerato da ogni responsabilità ed il sovventore ha diritto di rimborso.

9. La trascrizione e l'annotazione sull'atto di nazionalità sono unicamente richieste per la conservazione del grado del privilegio di fronte ai terzi. — C. Palermo, 29 marzo 1892 (*D. C.* 589; *G. it.* I, 1, 724; *F.* I, 957; *L.* II, 451; *Cons. comm.* 186).

10. Le somme di capitali e d'interessi dovute per obbligazioni contratte dal capitano pei bisogni della nave nei casi preveduti dall'articolo non godono, in mancanza di trascrizione sull'atto di nazionalità, del privilegio concesso dall'art. 675, n. 9.

11. Sebbene per regola scritta nell'art. 509 la trascrizione debba essere fatta a cura del capitano, ciò non esclude però che il creditore interessato al compimento di tale formalità possa e debba invigilare e provvedere personalmente allo adempimento della formalità stessa.

12. Essendo quindi i creditori obbligati, anche personalmente, a provvedere alla trascrizione, hanno anche l'obbligo di procurarsi dal debitore o da chi lo rappresenta i documenti a ciò necessari, allorchè consentono a fare le somministrazioni di danari e di generi per le quali intendono di creare a proprio favore il credito privilegiato. — C. Firenze, 12 maggio 1892 (*L.* II, 229; *T. v.* 387; *G. it.* I, 1, 772).

13. Il disposto degli articoli 508 e 509 del Codice di commercio, circa il verbale per constatare la necessità del cambio, va inteso nei rapporti tra armatore e capitano, non già di fronte ai terzi che non possono essere pregiudicati dall'inosservanza.

14. Solo il difetto delle formalità prescritte dagli articoli 591, 675, n. 9, e 677, n. 7, toglie loro il privilegio, ma non fa venir meno l'obbligazione.

15. D'altra parte al terzo, per dimostrare l'urgente bisogno della nave, è sufficiente qualunque atto attesti siffatta necessità ed il decreto consolare autorizzante il prestito; tanto più se con questo si voleva evitare una esecuzione forzata sulla nave.

16. Il cambio si può contrarre non solo per spese di riparazioni e compra di vettovaglie, ma per qualunque altro urgente bisogno della nave.

17. Le parole « in corso di viaggio » dell'articolo 509 vanno interpretate in un senso lato, secondo la speculazione intrapresa, e l'essere la nave in navigazione, lontana dalla residenza dei proprietari, è motivo plausibile per ritenere tale condizione. — A. Genova, 28 maggio 1898 (*Giur.* 218; *T. gen.* 297).

18. Le forme stabilite dall'articolo sono prescritte non solo nei rapporti fra il capitano e il proprietario della nave, ma ancora per stabilire il diritto di privilegio dei somministratori di provviste ed attrezzi. — A. Genova, 21 novembre 1894 (*T. gen.* VI, 715).

19. È valida l'obbligazione assunta dal capitano per disincagliare la nave, dopo che già essa si introdusse fra gli scogli e vi permane. — C. Palermo, 31 dicembre 1897 (*F. sic.* VI, 98; *L.* 1898, I, 263; *F.* 1898, I, 542; *T. gen.* X, 70).

V. anche art. 491 n. 43, 48 e 49.

—

Articolo 510.

Nel corso del viaggio, il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave, per quanto riguarda la nave stessa e la navigazione cui è preposto.

Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio, oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente a bordo della nave.

I proprietari possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.

Le condanne pronunciate contro il capitano non privano i proprietari del diritto di far l'abbandono secondo le disposizioni dell'art. 491. (*512 G.*).

1. In diritto marittimo il corso della nave suole distinguersi in tre stadii principali, cioè: *navigazione*, che indica il corso della nave senza prefinizione di tempo, luogo e durata; — *viaggio*, che significa più specialmente il tragitto da un porto di salpo ad altro di approdo; — *spedizione*, che segna particolarmente un determinato trasporto di merci fatto colla nave dal porto di caricamento a quello di scarico.

2. Se al capitano spetta la rappresentanza giudiciale attiva pei casi d'urgenza nel corso del *viaggio*, quella passiva è limitata ai terzi contro il capitano stesso nei luoghi dove non dimorino i proprietari della nave od i loro rappresentanti e pei soli fatti proprii del capitano o dell'equipaggio, ossia per le obbligazioni contratte personalmente dal capitano durante la *spedizione*.

3. Il raccomandatario, pertanto, per tutto e quanto si riferisce al suo mandato, non si può considerare come un *terzo qualunque*, e non può agire direttamente contro il capitano, che non è un mandatario generale degli armatori o proprietari della nave: e tanto meno ancora potrebbe agire contro un nuovo capitano, surrogato a quello che comandava le *spedizioni* precedenti, a cui si riferiscano le contestazioni. — A. Lucca, 5 aprile 1886 (*Rass.* 205; *Annali* 190; *G. c.* II, 56; *Annuario* 409).

4. Il capitano non può essere citato in giudizio fuori del luogo di dimora dei proprietari per l'esecuzione delle obbligazioni che non derivano dai fatti di lui o dell'equipaggio, e non sono state da esso contratte durante la spedizione. — A. Genova, 20 maggio 1889 (*T. gen.* 392; *Cons. comm.* 201; *Annali* 299; *G. it.* VI, 151; *Fil.* 575; *D. O.* 730; *Annuario* 225).

5. Il viaggio, di cui parla l'art. 510 Codice commerciale, comprende tutto il tempo che passa, a termini del contratto, fra il proprietario della nave e il capitano, dalla partenza della nave dal porto di caricamento fino al ritorno nel porto medesimo.

6. L'azione per far dichiarare simulata la vendita di una nave non è compresa fra quelle per cui il capitano nel corso del viaggio possa essere convenuto in giudizio in rappresentanza dell'attuale proprietario. — C. Torino, 28 agosto 1898 (*G.* 747; *G. it.* I, 1, 1282).

7. Pur non concorrendo le condizioni stabilite dall'articolo, il capitano che ha un interesse personale da tutelare può esercitare le azioni relative alla nave ed alla navigazione cui è preposto.

8. In questo caso l'armatore e il proprietario possono intervenire anche in appello per aderire al giudizio intentato dal capitano. — A. Messina, 11 febbraio 1897 (*Rif. giur.* VI, 142).

9. Per l'articolo, da interpretarsi largamente, il proprietario della nave ha facoltà di proseguire negli ulteriori stadi del giudizio la lite già cominciata dal capitano o da altri mossa contro di lui. — C. Roma, 27 marzo 1900 (*L.* 1, 507; *D. C.* 595; *G. it.* I, 1, 780; *D. m.* 168).

10. È ammissibile il ricorso presentato dall'armatore della nave contro la sentenza pronunciata contro il capitano, se questi, pur figurando come parte nel giudizio impugnato, vi agisca in rappresentanza dell'armatore. — C. Roma, 6 aprile 1900 (*D. m.* 218, *n.*).

11. È ammissibile il ricorso in Cassazione del proprietario o dell'armatore della nave anche se non siano intervenuti nel giudizio di merito svoltosi in contraddittorio del solo capitano. — C. Roma, 18 aprile 1900 (*G. it.* I, 1, 661).

12. Per il disposto del capoverso 1° dell'articolo 510 Cod. di comm., il capitano non può essere chiamato a contestare un giudizio che dipende da un'obbligazione personale della ditta proprietaria della nave a cui è preposto. — T. Cagliari, 17 febbraio 1901 (*G. sarda* 46, *D. m.* 58).

13. La ricognizione giudiziale del fatto che determina la responsabilità pei fatti del capitano, avvenuta in un giudizio svoltosi nel contraddittorio di questo, non ha efficacia giuridica nei confronti del proprietario non regolarmente citato nel relativo giudizio, non avendo il capitano la facoltà di rappresentarlo, se in ispecie in qualità di rappresentante di questo non fu citato.

14. La disposizione dell'art. 510 del Codice di commercio che determina i casi nei quali il capitano rappresenta il proprietario o l'armatore è tassativa. — T. Genova, 20 agosto 1902 (*D. m.* 259).

V. anche art. 491 n. 45.

Articolo 511.

Il capitano, prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie o contratte obbligazioni, deve rimettere ai proprietari od agli armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, sì delle spese coll'indicazione dei documenti giustificativi se ve ne sono, come delle obbligazioni col nome, cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietari o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo. (*332 I.; 235 F.; 503 G.; 377 N.*).

1. Non è se non in via di eccezione e di assoluta necessità che il capitano può arbitrarsi una spesa per vitto e pranzi a terra e che può quindi portarne in conto il relativo importo a debito dell'armatore.

2. Devono invece conteggiarsi e rifondersi dall'armatore le spese per provviste di conserve alimentari, quelle per riparazioni alla nave, ove consti che nell'interesse della nave medesima e colla debita economia vennero fatte, e da ultimo le spese per sostituzioni di cavi in ferro a quelli di canape, per regali a piloti, passatori, nostromi, per pittura della nave e simili, quando risultino fatte con ragionevole discrezione e cautela. — A. Genova, 20 marzo 1886 (*Eco* 184).

Articolo 512.

Il capitano che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie od ha portato nei suoi conti avarie o spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del danaro od al pagamento delle cose ed al risarcimento dei danni, salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo. (*333 I.; 236 F.; 501 G.; 375 N.; 1400 P.; 684 S.*).

Articolo 513.

Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilità alla navigazione.

La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione di vendita devono essere pronunciate dal Tribunale di commercio nel Regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero.

La vendita dev'essere fatta ai pubblici incanti. (*334 I.; 237 F.; 499, 521 G.; 376 N.; 1401 P.; 593 S.*).

La vendita della nave sinistrata, ordinata da un R. Console nei termini stabiliti dall'articolo, non costituisce causa di decadenza dal diritto di abbandono per gli armatori, specie quando interpellati dal Console prima di procedere alle operazioni necessarie, dichiararono di volervi rimanere estranei, e ciò anche se la vendita originariamente fosse stata chiesta dal capitano. — A. Genova, 28 giugno 1899 (*D. m.* 282).

Articolo 514.

Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietari ed i noleggiatori.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare

ogni diligenza per procurarsi un'altra nave a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione. (*335, 501 I.; 238 F.; 483 G.; 354 N.; 1370 P.; 657 S.*).

1. Quando nel contratto pel trasporto di una merce non è indicato il porto di approdo, il vettore non può rifiutarsi al contratto allegando la malaria infettante per alcuni mesi un porto di mare, mentre è libero di approdare in altro porto, da cui deve continuare per terra, il contratto. — A. Roma, 26 gennaio 1886 (*T. rom.* 808).

2. Dichiarata innavigabile ed abbandonata la nave all'assicuratore, il noleggiatore non è obbligato a seguire l'esito dell'abbandono, ma può rompere il contratto di noleggio se il capitano e l'armatore, o per essi gli assicuratori, non provvedono con altra nave alla prosecuzione del viaggio sino al luogo di destinazione.

3. L'autorizzazione alla prosecuzione del viaggio deve ottenersi dal Tribunale in sede contenziosa ed in contraddittorio di tutte le parti interessate. — A. Genova, 18 maggio 1887 (*Rass.* 204).

Articolo 515.

Il capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le cose caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati. (*236 I; 239, 240 F.; 353 N.; 1403 P.; 656 S.*)

Articolo 516.

Il capitano all'arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto nel Codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio. (*338 I.; 242, 245, 246 F.; 490 a 492 G.; 368, 369, 379, 381, 383 N.; 1407 P.; 651 S.*).

1. Il mezzo più idoneo e ordinariamente ammesso per provare il sinistro sofferto dalla cosa assicurata è la relazione che il capitano deve presentare nel porto di destinazione o nel luogo di approdo, a termini dell'art. 516; ma in mancanza di esso è ammissibile qualunque altro mezzo di prova.

2. Se l'assicuratore contesti la sussistenza e l'estensione del sinistro, ma non fu ancora iniziata la lite, l'assicurato può richiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un perito, a norma dell'art. 71, per far constatare le avarie sofferte dalla cosa assicurata e le riparazioni occorrenti. — A. Genova, 28 giugno 1895 (*L.* II, 261, *n.*; *D. C.* 699; *T. gen.* 438).

Articolo 517.

La relazione deve esser fatta al più presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del Tribunale di commercio o ad un giudice da lui delegato, e dove non sia Tribunale, davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al regio console od a chi ne fa le veci e in mancanza davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel Regno, dev'essere depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio. A tal uopo il pretore deve trasmetterla senza ritardo al presidente del Tribunale. (*339 I.; 243 F.; 490 G.; 369, 380, 381, 383 N.; 1405 P.; 650 S.*).

Bibliografia: Lebano V., *Se sia valida la relazione del capitano di nave straniera fatta nel Regno davanti il proprio console.* (Napoli, 1887).

1. I capitani di navi estere approdando in porti italiani devono fare le relazioni di avarie davanti alle autorità italiane e non dinanzi al console della nazione cui appartiene la nave. — A. Ancona, 5 dicembre 1885 (*D. C.* IV, 892; *G. c.* II, 51).

2. La relazione fatta da capitano straniero al rispettivo suo console in un porto d'Italia è documento legale, valido anche davanti i magistrati italiani. — A. Napoli, 7 maggio 1887 (*Rass.* 219; *Annali* 852; *F.* I, 768, *n.*; *Annuario* 280).

3. *Contra:* La relazione del capitano di nave straniera fatta nel regno davanti al proprio console non vale in giudizio avanti le autorità giudiziarie italiane. — A. Milano, 7 febbraio 1888 (*Mon.* 584; *Annali* 217; *F.* I, 682; *Fil.* 587; *Cons. comm.* 251; *D. C.* 741; *Annuario* 175, *n.*).

4. La legge attribuisce alla relazione del capitano verificata dall'autorità giudiziaria forza di prova in giudizio a scarico del capitano stesso (salva la prova contraria), semprechè essa risponda in tutto alle prescrizioni di legge, prima delle quali è che sia fatta *al più presto e non oltre 24 ore dopo l'arrivo*, senza di che la relazione devesi avere come non fatta e non può farsi valere in giudizio.

5. La mancanza del capitano a presentare in tempo la sua relazione non costituisce per sè stessa argomento od indizio di colpa del capitano stesso relativamente al modo con cui egli si condusse durante la navigazione o durante il sinistro di mare, come l'attestazione dell'ufficio di porto apposta alla chiusura del giornale di navigazione (articoli 112 e 115 Cod. della mar. merc.), colla quale fu constatato il fatto del naufragio avvenuto all'imboccatura od in prossimità del porto, vale bensì a stabilire in modo attendibile il fatto del naufragio e le relative circostanze in essa riferite, ma non vale ad escludere di per sè la colpa (se vi fosse) del capitano per mala direzione, ommissione od errore nelle manovre ordinate. — T. Venezia, 31 agosto 1886 (*T. v.* 580; *Annuario* 168).

6. I testimoniali del capitano, del secondo di bordo, del marinaio fatti all'estero presso un notaio non sono atti validi o quanto meno attendibili a dare la prova di un sinistro di mare per legittimare un abbandono, specialmente se appaiono molto irregolari; ma è d'uopo si presentino le relazioni fatte nei termini di legge presso le nostre autorità consolari che colà risiedono coll'annessa verificazione. Sono però ammissibili i capi di prova per testi tendenti a porre in essere le circostanze ed il tempo dell'avvenuto sinistro. — A. Genova, 26 maggio 1898 (*Giur.* 220).

7. Devesi considerare come sufficiente prova di fortuna sofferta da un piroscafo inglese nella traversata da Bombay ad Aden, un atto di protesta sommariamente redatto dal capitano, quantunque non abbia gli estremi voluti dall'art. 517 Codice commerciale italiano, purchè risponda però alle consuetudini locali. — T. Genova, 10 dicembre 1898, *Casaregis* 1899, 15).

8. La relazione di mare fatta dal capitano nanti il presidente del Tribunale non può fare di per sè prova, sebbene verificata a termini di legge, quando non sia stata presentata nelle 24 ore dall'arrivo nel porto.

9. Sebbene si possa riconoscere valor probatorio alla relazione di mare fatta dal capitano straniero nanti il proprio console nello Stato, tal valore però cessa quando i testi assunti dal console per la verifica non abbiano prestato giuramento, potendo solo più, per trattarsi d'atto assunto da legittima autorità, ricavarsi una presunzione sulla sussistenza dei fatti dal capitano e dagli altri componenti l'equipaggio deposti ed in essa riferiti. — T. Venezia, 8 agosto 1899 (*D. m.* 415).

Articolo 518.

Il presidente, il pretore o l'ufficiale consolare che ha ricevuto la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano e l'una separatamente dall'altra, le persone dell'equipaggio e se è

possibile i passeggieri. Le risposte devono essere scritte, e devono inoltre raccogliersi con tutti i mezzi autorizzati dalla legge quelle maggiori informazioni o prove, che fossero opportune secondo le particolarità dei fatti.

La verificazione suddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso deve essere annunciato senza spese al pubblico mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della Borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga opportuno.

Gli interessati e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

I processi verbali formati sulle operazioni suddette devono essere uniti alla relazione.

È ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione. (*340 I.; 247 F.; 492 a 494 G.; 384 N.; 1409 P.; 652 S.*).

1. La prova dell'avaria risulta sicura dalla relazione del capitano presentata nel termine e modi prescritti e dalla verifica dei fatti compiutasi dal magistrato coll'esame dei testi e persone dell'equipaggio.

2. E rimesso all'apprezzamento del magistrato che ha ricevuto la relazione e che fa la verifica, di raccogliere maggiori prove; diguisachè la parte che si crede danneggiata non può opporre la mancanza di maggiori giustificazioni allo scopo di ritenere inefficaci la relazione e la verifica, essendo d'altronde riservata agli interessati la prova contraria.

3. La pubblicazione del giorno della verifica è còmpito del magistrato, e l'ommissione di essa non autorizza a ritenere che la relazione non sia stata verificata e non sia vera l'avaria. — A. Catania, 20 marzo 1885 (*L.* II, 886; *Circ. giur.* 190; *D. C.* 880; *Annuario* IV, 69).

4. Essendo ammessa la prova contraria alle relazioni dei capitani, ben può il magistrato nelle questioni di urto far luogo a più ampia istruzione del giudizio, quando le relazioni dei capitani contendenti siano in grave disaccordo. — A. Genova, 18 aprile 1887 (*D. C.* 520; *Eco* 186).

5. La *relazione del capitano* e la perizia ordinata dal Tribunale sono mezzi idonei a dare la prova del sinistro toccato dalla nave. — A. Genova, 20 settembre 1887 (*Annali* 458).

6. La relazione del capitano di una nave, prescritta dagli articoli 517 e seguenti, non ha alcun valore probatorio riguardo ai fatti in essa riferiti se non sia accompagnata dalle verifiche e dalle forme di cui agli articoli stessi.

7. È rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice del merito il determinare se le verifiche e le forme suddette siano state osservate mediante anche equipollenti. — C. Torino, 6 aprile 1889 (*Mon.* 417; *Fil.* 276; *G.* 428).

8. Nè il rapporto di mare del capitano, nè le deposizioni assunte a sua conferma in una ad altre informazioni, hanno carattere di prova giudiziaria ineccepibile a carico di un terzo.

Essi sono piuttosto diretti ad accertare ed escludere la colpa e responsabilità del capitano di fronte agli interessati nella nave e nel carico, che a stabilire la responsabilità dei terzi o di un'altra nave pel sinistro occorso. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*T. gen.* 400; *Cons. comm.* 186; *Annuario* 224).

9. La prova del sinistro può somministrarsi con ogni mezzo legale di prova e non tassativamente colla relazione verificata del viaggio. — A. Parma, 6 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 47).

10. È validamente ricevuta e verificata dal delegato di porto, dove non havvi nè Tribunale nè pretore, la relazione del capitano, quando sia poi trasmessa al Tribunale da cui il luogo dipende.

Non è consentito ai proprietari della nave d'impugnare il fatto proprio nella relazione del capitano o padrone per giovarsene contro gli assicuratori. — A. Genova, 12 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 96).

11. Quando, sopra una verificatasi collisione di navi, entrambi i capitani presentano la loro relazione a norma degli articoli 516 e 517, e queste relazioni vengano verificate giusta l'art. 518, non è più ammissibile sui medesimi fatti una nuova prova testimoniale nel giudizio ordinario che venga istituito per stabilire la responsabilità della collisione. — T. Genova, 17 luglio 1897 (*T. gen.* IX, 508).

V. anche sotto l'art. 58 n. 82 e 88.

—

Articolo 519.

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno prova in giudizio, eccettuato il caso che il solo capitano siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione. (*340 I.; 247 F.; 494 G.; 384 N.; 1409 P.; 652 S.*).

Nel caso di relazioni non verificate non sono escluse altre prove. — C. Roma, 28 febbraio 1888 (*Annali* 200; *L.* 1889, I, 617). —

Articolo 520.

Fuori del caso di urgenza, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna prima che la relazione sia fatta e verificata. (*341 I.; 248 F.; 504 G.*).

TITOLO III.

Dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio.

Bibliografia: Berlingeri F., *Proposte di riforma alla legislazione marittima* (*Contratto di arruolamento*) (*D. m.* 1904, 161). — Masè-Dari E., *Arruolamento d'equipaggio* (*Digesto it.*). — Pacinotti G., *Arruolamento di equipaggi* (*Diz. di dir. priv.*).

Articolo 521.

Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Il ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento devono risultare dal contratto di arruolamento. (*343 I.; 250 F.; 528, 529 G.; 394; 395 N.; 1441, P.; 699 S.*).

Bibliografia: Conti T., *Il diritto di cappa* (*D. C.* 1889, 465).

1. Nel silenzio del relativo contratto d'arruolamento il salario o paga mensile del capitano non può essere minore di quello percepito nelle campagne precedenti, senzachè valga a diminuirlo il decadimento della marina mercantile.

2. Nello stesso silenzio il capitano ha diritto alla « giornaliera razione di vino e liquori », quando ciò fu sempre praticato secondo la consuetudine. — A. Genova, 20 marzo 1886 (*Eco* 184).

3. Il capitano dopo il disarmo non può pretendere salario.

4. In mancanza di convenzione circa lo stipendio del capitano devesi determinarlo avuto riguardo alla portata della nave, alla media degli stipendi dei capitani nell'epoca in cui il viaggio avvenne e alle condizioni della marina mercantile; nè devesi tenere la tassazione già fatta allo stesso capitano per campagne anteriori fatte sulla stessa nave.

5. Il capitano stipendiato poi non ha diritto

a cappe o regali, e quanto si guadagna per noli ed accessori appartiene alla nave ed ai caratisti e non al capitano ed armatore, salvo a quest'ultimo la provvigione di consuetudine sui noli. — A. Genova, 29 aprile 1887 (*Eco* 197); Id., 5 aprile 1888 (*Eco* 248; *Annuario* 174).

6. Tra il capitano e il proprietario od armatore della nave intercede un vero contratto di arruolamento, sebbene il capitano diventi, in forza di tale contratto, rappresentante del proprietario ed armatore. — A. Genova, 25 gennaio 1895 (*L.* I, 802, *n.*; *D. C.* 240; *T. gen.* 115).

—

Articolo 522.

Il contratto di arruolamento dev'essere fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina nel Regno, e dell'ufficiale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri d'ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un ufficiale consolare, il contratto dev'essere scritto nel giornale nautico.

In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto dal capitano e dall'arruolato; e se questi non può o non sa sottoscrivere, da due testimoni.

Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'art. 501. (*344, 378 I.; 396 N.*).

1. Quando il contratto d'arruolamento segua tra l'armatore e l'arruolato, la firma del capitano non è necessaria.

2. La nullità del contratto d'arruolamento di minori d'età per mancanza di formalità prescritte esclusivamente per questi non produce la nullità del contratto stesso nella parte valida per altri arruolati maggiori d'età. — C. Torino, 6 febbraio 1889 (*G. pen.* 89; *Annuario* 447).

3. È ammissibile l'interrogatorio diretto a provare che il salario delle persone dell'equipaggio indicate nel contratto di arruolamento o nel ruolo di equipaggio è inferiore a quello effettivamente convenuto. — A. Genova, 9 ottobre 1894 (*T. gen.* 669).

4. L'armatore che si è riservata la scelta del personale, è responsabile verso il capitano del danno che egli subisce per colpa di un suo dipendente, ed è costretto a rivalerlo. — A. Trani, 9 febbraio 1901 (*R. Trani* 289).

—

Articolo 523.

Il contratto di arruolamento enuncia in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Per ragione di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev'essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell'articolo precedente. (*345 I.; 250 F.; 528, 529 G.; 394, 395 N.; 1441 P.; 699 S.*).

Articolo 524.

L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui al quale viene prorogato l'arruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione, dopo di avere eseguito il primo viaggio e dopo di essere stata scaricata. (*346, 348, 349, 357 I.; 255 F.; 531, 532, 538 G.; 400 a 402, 441 N.; 1459 P.; 713 S.*).

Articolo 525.

Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salva la disposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova in paese estero e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salari scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni. (*346 I.; 539 F.; 41 G.*).

È valido il patto di proroga del contratto di arruolamento per il caso che allo spirare del tempo stabilito il marinaio sia in debito verso l'armatore. — C. Roma, 5 marzo 1892 (*Cass. un.* III, 461).

—

Articolo 526.

Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo deve indicare il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco, e dev'essere annotato nel giornale nautico.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo dev'essere scritto in sua presenza dal secondo della nave e sottoscritto da questo e da due testimoni. (*347 I.*).

Articolo 527.

Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento. (*350 I.; 251 F.; 514, 534 G.; 410 *N.; 1402 P.; 654 S.*).

Articolo 528.

Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono inscritte sul ruolo, se non vi è convenzione contraria. (*358 I.; 531 G.*).

Articolo 529.

Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e se la durata presunta non eccede un mese ricevono l'intiero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1° i marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intiero salario a norma della loro convenzione;

2° i marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati;

3° i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo di partenza della nave, se il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo. (*351 I.; 252 F.; 545 G; 411, 412 N.; 1456 P.; 707 S.*).

Articolo 530.

Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del Governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave. (*352 I.; 253 F.; 544 G.; 413 N.; 1458 P.; 711 S.*).

Articolo 531.

Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio:

1° in caso di interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

2° in caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

Se viene accordata una indennità per l'interdizione o per l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salari, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dello arresto, ma l'indennità dovuta a tutti i marinai non può eccedere il terzo della indennità accordata alla nave. (*353 I.; 252 F.; 545 G.; 414 N.; 1457 P.; 708 S.*).

Articolo 532.

Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento. (*354 I.; 255 F.; 538, 541 G.; 415 N.; 1486 P.; 714 S.*).

Articolo 533.

Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, i salari non sono soggetti a diminuzione. (*355 I.; 256 F.; 536, 545 G.; 1460 P.; 714 S.*).

Articolo 534.

I marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate, nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari della nave e le persone dell'equipaggio nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio. (*356 I.; 257 F.; 555 G.; 416 N.; 1461 P.; 715 S.*).

Articolo 535.

Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato. (*359 I.; 258 F.; 542 G.; 418 N.; 1463 P.; 716 S.*).

Bibliografia: Bruno C., *L'art. 535 del Codice di commercio e le successioni dei marinari scomparsi in mare* (*D. m.* 1899, 149).

1. Il salario è impreteribilmente dovuto dall'armatore ai marinai di una nave salvo l'evento unico di preda o di naufragio con perdita totale della medesima. Tale non può dirsi il caso di abbandono agli assicuratori per gravi avarie da essa sofferte durante il viaggio, per cui venga anche dichiarata inabile alla navigazione.

2. Ciò avvenendo, a parte il diritto di privilegio su quello che rimane ancora della nave stessa, i marinai conservano l'azione personale verso l'armatore affine d'essere pagati dei loro salari.

3. L'abbandono agli assicuratori è istituto ben diverso da quello che l'armatore voglia fare ai creditori, e regola effetti ben distinti da non potersi fra loro confondere nè identificare. — C. Torino, 7 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 1, 289; *G.* 1895, 86, *n.*; *L.* 1895, I, 156, *n.*; *D. C.* XIII, 84; *F.* 1895, I, 321); A. Genova, 15 ottobre 1895 (*Giur.* 895; *T. gen.* 631; *Annali* 2971).

Articolo 536.

Se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla preda.

Se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non si è salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate. (*360 a 362 I.; 259 a 261 F.; 542, 546 G.; 419 a 421 N.; 1464 a 1466 P.; 716, 717 S.*).

Giurisprudenza: Vedi sotto l'articolo precedente.

Articolo 537.

Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito pel servizio della nave è pagato dei salari ed è curato e medicato a spese della nave. Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

Allorchè la cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando anche la somma indicata di sopra.

In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura ed ai salari per più di quattro mesi dallo sbarco. (*363 a 365 I.; 262, 263 F.; 548, 549 G.; 423 a 426 N.; 1469 P.; 718, 719 S.*).

1. Il capitano sbarcato per causa di malattia ha diritto alle spese di cura e a quattro mesi di salario. — T. Genova, 15 gennaio 1899 (*D. m.* 1900, 84).

2. Il disposto degli articoli 537 a 540 si applica solo quando l'infortunio di cui è vittima la persona dell'equipaggio dipenda da caso fortuito o da forza maggiore. — Torino, 16 dicembre 1899 (*D. m.* 1900, 41; *G.* 1900, 46; *L.* 1900, I, 114; *Mon.* 1900, 287).

3. L'art. 537 Codice di commercio si riferisce soltanto al caso di ferite, che il marinaio senza sua colpa riporti accidentalmente, o pel rischio inerente alla sua professione.

4. Il marinaio che per difetto di prudenza nella esecuzione di un ordine soffre danno nella persona, non ha diritto a risarcimento. — A. Genova, 4 novembre 1901 *T. gen.* 660; *Annali* 456).

5. La persona dell'equipaggio che rimane ferita nel dare opera a spegnere un incendio casualmente sviluppatosi a bordo della nave, non ha diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento dei salari e delle spese di cura nei limiti stabiliti dall'articolo. Se però il suo stato si è aggravato per aver il capitano trascurato di provvedere convenientemente alla cura di lui, l'armatore della nave risponde dei maggiori danni derivati da tale trascuranza. — T. Genova, 14 febbraio 1902 (*T. gen.* 190).

6. Devesi ritenere malattia contratta pel servizio della nave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 537, anche il ferimento incontrato dall'ufficiale di bordo per mantenere l'ordine e la disciplina fra l'equipaggio, intromettendosi per sedare una ribellione. — A. Genova, 18 marzo 1902 (*T. gen.* 181; *D. m.* 121).

7. L'azione del marinaio contro l'armatore per le spese ed il risarcimento della malattia o ferita incontrata in servizio della nave, deriva dal contratto di arruolamento, ed è quindi proponibile nel luogo in cui questo fu stipulato col capitano della nave e coll'armatore e proprietario.

8. Quest'ultimo risponde della ferita toccata al primo ufficiale di bordo dall'involontaria esplosione di rivoltella imprudentemente maneggiata da un macchinista nel prestargli man forte contro un marinaio ribelle. — C. Torino, 15 luglio 1902 (*G.* 1887, *n.*; *G. it.* I, 1, 966).

9. Il marinaio che nell'eseguire un lavoro

in servizio della nave, quantunque senza averne avuto ordine dal capitano, rimane ferito senza sua colpa, deve essere curato a spese della nave, e l'armatore è responsabile delle maggiori conseguenze della lesione per la trascurata cura. — A. Genova, 16 dicembre 1902 (*L.* 1903, I, 319; *T. gen.* 721; *F.* 1903, I, 318, *n.*; *D. m.* 1903, 3; *D. e G.* XVIII, 345).

Articolo 538.

Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Se il marinaio dev'essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e per il ritorno in patria nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso; ed il salario non è pagato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito. (*366, 367 I., 264 F.; 550 G.; 428 N.; 1473 P.; 718 S.*).

Giurisprudenza: V. art. 537 n. 2.

Articolo 539.

Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:

1° se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

2° se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; il salario è dovuto per intiero se muore nel ritorno;

3° se il marinaio era arruolato con partecipazione al profitto od al nolo, è dovuta la parte intiera, quando muoia dopo cominciato il viaggio.

Al marinaio morto in difesa della nave è dovuto l'intiero salario per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto. (*368 I.; 265 F.; 551 G.; 431 N.; 1476 P.; 720, 721 S.*).

Giurisprudenza: V. art. 537 n. 2.

Articolo 540.

Il marinaio preso sulla nave e fatto prigioniero ha diritto al salario sino al giorno in cui è stato preso.

Se è preso e fatto prigioniero mentre è spedito in mare od a terra per servizio della nave, ha diritto all'intiero salario sino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo. (*369, 372 I.; 266, 267 F.; 432, 433 N.; 1477 P.; 721 S.*).

Giurisprudenza: V. art. 537 n. 2.

Articolo 541.

Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari. (*373 I.*).

Articolo 542.

Il capitano può sempre congedare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento e senza obbligo di dimostrare ch'egli abbia commesso alcun fatto riprensibile; ma deve rilasciargli il congedo e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria o procurarne l'imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad una indennità.

Se il congedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento e prima della partenza, la indennità è eguale ad un mese di salario. Se il congedo è dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennità è eguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo è dato sulle altre coste d'Europa o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso, la indennità è di due mesi di salario, e di quattro, se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietari della nave la rifusione delle indennità pagate, se il congedo non è dato di accordo con essi.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio. (*374 I.; 270 F.; 545 G.; 436, 438, 439, 443 N.; 1481 P.; 704, 705 S.*).

Articolo 543.

Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano intieramente pagate dei loro salari o della parte del profitto ad esse dovuta. (*376 I.*).

Il marinaio non ha diritto a continuazione di salario durante il mantenimento a bordo quando il contratto di arruolamento siasi sciolto prima del termine convenuto per il ritorno della nave a destinazione. — A. Genova, 14 settembre 1886 (*Eco* 828).

Articolo 544.

Se non vi è convenzione contraria, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica. Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se durante la quarantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per esso ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave. (*377 I.; 446 N.*).

Articolo 545.

I salari e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la

nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salari ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare.

Il salario del marinaio non può cedersi nè sequestrarsi pel credito di alimenti prestati alla famiglia del marinaio. — C. Torino, 28 luglio 1886 (*G.* 562; *Annali* 479; *G. it.* 445; *Annuario* 872).

—

Articolo 546.

Le disposizioni riguardanti i salari e la cura dei marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell'equipaggio. (*380 I.; 272 F.; 554 G.*).

1. La paga del capitano non può essere trattenuta dagli armatori se non per debiti contratti verso terzi e che siano a carico della nave, come assunti, dipendentemente dal servizio della nave e per necessari sborsi a bordo della nave. — C. Torino, 21 novembre 1896 (*G.* 804).

2. È nullo il pignoramento del salario e degli emolumenti del capitano della nave per debiti da lui contratti per i necessari sborsi a bordo, anche se egli dichiari di risponderne in proprio e solidalmente col bastimento e coi proprietari. — A. Torino, 26 marzo 1897 (*F.* I, 1009; *G. it.* I, 2, 405; *L.* 2, 688; *T. gen.* 501).

—

TITOLO IV.

Del contratto di noleggio.

Bibliografia: Ascoli P., *Del contratto di noleggio* (*Riv. dir. mar.* 1897, 59). — Berlingieri F., *Il contratto di noleggio e la navigazione a vapore.* Relazione al Congresso giuridico di Napoli (Genova, 1897, Stabilimento Unione genovese). — Galdi M., *Le imprese dei trasporti marittimi secondo il Codice di commercio italiano* (Napoli, 1884, tip. Brancaccio). — Lavagna L., *Del noleggio* (Torino, 1888). — Picconi e Bensa, *Sulla interpretazione, applicazione e validità delle formole introdotte nel nuovo contratto di noleggio e della polizza di carico imposta dalle Camere marittime inglesi* (*T. gen.* 1898, 1). — Pipia U., *Il contratto di noleggio e la polizza di carico:* Dottrina, legislazione, giurisprudenza comparata (Torino, 1898, Unione tip.-edit.). — Id., *Noleggio* (*Contratto di*) (*Dig. it.*). — Randi G., *Natura del contratto di noleggio* (*D. m.* 1901, 821).

CAPO I.

Disposizioni generali.

Articolo 547.

Il contratto di noleggio dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura deve enunciare:

1° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

2° il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore;

3° il nome e il cognome del capitano o padrone;

4° il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;
5° il nolo;
6° se il noleggio è di tutta la nave o di parte di essa;
7° l'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell'art. 501. (*381 I.; 273 F.; 558 G.; 454, 455 N.; 1498, 1500 P.; 737 S.*)

—

1. È valido il patto per cui il ricevitore si riserva il diritto di trattenersi sul nolo, anzichè la somma per lo scarico effettivamente da lui pagata ai suoi operai, quella proporzionale fissata dalla consuetudine. — T. comm. Genova, 29 gennaio 1885 (*G. c.* 64; *Eco* 123; *Annuario* 305; *Cons. comm.* 85).

2. Quando le parti sono d'accordo sui termini e le condizioni del contratto di noleggio, benchè lo stesso non sia in causa prodotto, non osta l'art. 547 nè gli articoli 53 Codice comm. e 1341 Codice civile all'ammissione della prova per testi diretta a dimostrare da una parte l'inosservanza di detti patti e dall'altra i casi di forza maggiore che ne impedirono l'osservanza. — A. Genova, 12 marzo-4 giugno 1886 (*Eco* 204; *Cons. comm.* 287).

3. Per il contratto di noleggio l'atto scritto di cui all'articolo non è richiesto *ad solemnitatem* ma *ad probationem*. — A. Genova, 5 giugno 1896 (*Giurista* 305); A. Messina, 12 maggio 1902 (*Rif. giur.* 315); A. Genova, 19 ottobre 1904 (*T. gen.* 656; *D. m.* 328; *Cons. comm.* 1905, 23); A. Messina, 17 giugno 1904 (*T. sic.* 137; *T. gen.* 1905, 30; *D. m.* 1908, 3).

4. Epperò al difetto di esso può supplirsi coi mezzi indicati dal Codice civile, per la prova delle obbligazioni e contratti in genere, e così anche colla prova per testi se esiste un principio di prova per iscritto. — A. Genova, 5 giugno 1896 ed A. Messina, 12 maggio 1902 e 17 giugno 1904 (citate al n. prec.).

5. È inammissibile la prova testimoniale all'effetto di provare il contratto di noleggio, poichè secondo l'art. 547 del Cod. civ., quest'ultimo dev' esser fatto per iscritto. Però siccome lo scritto è richiesto solo *ad probationem* e non a pena di nullità, così è ammissibile la prova per interrogatorio. — A. Napoli, 30 gennaio e 1° febbraio 1899 (*Casaregis* 105; *D. m.* 131).

6. Nel contratto di noleggio lo scritto non è richiesto *ad solemnitatem*, ma *ad probationem*, in guisa che esso può provarsi con qualunque scrittura adatta a dimostrare le obbligazioni commerciali, a norma dell'art. 44 Codice di commercio. — A. Palermo, 21 settembre 1901 (*F. sic.* 622).

7. Nel contratto di noleggio lo scritto è richiesto non per la validità, ma per la prova del contratto stesso, salvo volontà contraria delle parti da indagarsi con sovrano apprezzamento del giudice di merito. — C. Palermo, 14 aprile 1908 (*T. sic.* 318; *D. m.* 361).

8. *Contra*. Nel contratto di noleggio è necessario *ad substantiam* l'atto scritto. — A. Genova, 28 giugno 1900 (*T. gen.* 401; *G. it.* I, 2, 498; *D. m.* 247, n.).

9. Nel silenzio del contratto di noleggio la spesa di affrettata caricazione sta a carico del noleggiatore che si presume l'abbia voluta sino a prova contraria. — A. Genova, 17 maggio 1887 (*Cons. comm.* 312; *Annuario* 256).

10. In materia di noleggio il vero e proprio viaggio ha il suo cominciamento nell'istante in cui la nave è posta a disposizione del noleggiatore, e perciò vi si comprende il tempo destinato alla caricazione. — T. Genova, 7 luglio 1887 (*Eco* 285).

11. Nei contratti di noleggio a nave intera l'obbligo dell'armatore o del capitano si riduce a mettere la nave a disposizione del noleggiatore per ricevere tutte le merci di cui sia capace ragionevolmente la stazzatura normale della nave e che possano sollevarsi coi meccanismi usuali di bordo, di cui la nave è fornita.

12. Ove il noleggiatore abbia indicato genericamente il carico senza designazione di peso, il capitano può rifiutare quelle merci di peso straordinario che non possano venir sollevate dai meccanismi di bordo, a meno che il noleggiatore assuma ogni responsabilità del ca-

rico. — A. Lucca, 27 luglio 1887 (*Rass.* 198; *Annali* 282; *D. C.* 685; *Fil.* 772).

13. È contratto di noleggio e non di semplice trasporto quello concluso col noleggiatore di una nave pel trasporto di una determinata merce, fissandone il posto sulla nave medesima, dietro il pagamento di un determinato nolo. — A. Genova, 25 ottobre 1887 (*D. C.* VI, 232; *Cons. comm.* 1888, 89; *Eco* 1888, 6; *Annuario* 257).

14. È vero contratto di noleggio e non locazione di nave con sublocazione di opera, nè contratto d'imbrago a termini dell'art. 488, quella convenzione nella quale l'armatore consegna ad un terzo per un tempo determinato e mediante un corrispettivo mensile, la nave con l'equipaggio e tutto l'occorrente alla navigazione, dandogli piena facoltà di servirsene pel trasporto di merci. — A. Genova, 10 luglio 1896 (*L.* 1897, I, 197).

15. L'enunciazione di cui al num. 7 dell'articolo 547 non è prescritta a pena di nullità; essa mancando sottentrano gli usi locali e mercantili ed il diritto civile. — A. Genova, 10 gennaio 1888 (*Eco* 168; *Annuario* 863).

16. Stabilita in un contratto di noleggio la indennità in caso di ritardo, questa, avendo il carattere di clausola penale, impedisce ogni indagine tanto sull'esistenza quanto sulla entità dei danni effettivamente subiti. — C. Palermo, 14 aprile 1908 (*T. sic.* 313; *D. m.* 361).

17. È valida la convenzione per la quale il mediatore in noleggio fissa coll'armatore di una nave di caricare sulla medesima una determinata quantità di merci per un nolo determinato e mediante una data provvigione. Per essa, come il mediatore resta vincolato in qualunque caso, in proprio, al pagamento del nolo per l'intero tonnellaggio stabilito, così l'armatore non ci ha che vedere se, per parte sua, il mediatore cede il nolo pattuito ad altri caricatori, con vantaggio, e lucra la differenza, ossia la convenuta mediazione. — A. Genova, 6 aprile 1889 (*T. gen.* 884).

18. È valido il patto col quale l'armatore di nave si obbliga a servirsi esclusivamente di una persona determinata per mediatore dei contratti di noleggio, pagandole, in caso di contravvenzione, una data indennità. — A. Genova, 15 aprile 1889 (*T. gen.* 824).

19. Se il raccomandatario ha, in principio, la facoltà di esigere il prezzo del nolo, questa facoltà gli viene meno quando nel contratto di noleggio figuri un modo diverso di pagamento. — A. Genova, 19 aprile 1890 (*T. gen.* 277).

20. Il cessionario di un contratto di noleggio, in caso d'inadempimento per fatto del noleggiante, può spiegare la sua azione direttamente contro di questi, anzichè contro il proprio cedente. — C. Torino, 27 agosto 1890 (*G.* 640).

21. Nel noleggio il capitano assume un contratto di trasporto, non di mandato; e quindi non è tenuto a risarcimento di danni ove il caricatore contravvenga agli accordi stipulati col noleggiatore. Il caricatore si presume caricare la merce per conto del noleggiatore. — P. Napoli, 28 febbraio 1891 (*Gazz. P.* 92; *Cons. comm.* 158).

22. Se nel contratto di noleggio siasi stipulato a favore del capitano un privilegio sulle cose caricate a garanzia del pagamento del nolo, liberando in pari tempo la responsabilità del noleggiatore per tale pagamento, siffatta clausola deve intendersi soltanto nel senso che il capitano abbia rinunciato alla sua azione di regresso verso il noleggiatore per mancato pagamento del nolo da parte del ricevitore, ma non già nel senso di ritenere liberato il noleggiatore stesso della sua responsabilità personale, quando egli rivesta nel tempo stesso la qualità di destinatario della merce. — A. Genova, 12 giugno 1891 (*L.* II, 311; *T. gen.* 378; *Fil.* 624).

23. Benchè stipulato per commissionario il noleggio della nave, diviene però perfetto tra l'armatore e il noleggiatore committente tosto che il nome di questo è stato indicato a quello dal commissionario.

24. Il carico col fatto del caricamento fatto dal noleggiatore diviene proprietà di questo di fronte all'armatore, il quale non può quindi appropriarselo e disporne a favore d'altri per supposti crediti verso il commissionario del noleggio. — C. Torino, 27 febbraio 1892 (*G.* 361).

25. Riservandosi in un contratto di noleggio lo spazio necessario al carbone di provvista per il viaggio, il capitano può occupare con esso non i soli carbonili della nave, ma altresì parte delle stive, per avere tale quantità di carbone che non l'obblighi a fermarsi agli scali di rifornimento. — A. Genova, 9 giugno 1894 (*T. gen.* 486).

26. La convenzione per cui il venditore assume l'obbligo di noleggiare una nave nell'interesse del compratore ed a di lui rischio per il trasporto della merce verso un corrispettivo distinto dal prezzo della medesima, non costituisce un separato contratto di noleggio alla cui perfezione occorre l'accordo sul nome della nave e del capitano, ed anche a considerarla come un mandato, il non avere il venditore rese note al compratore le particolarità del noleggio, non potrebbe avere per conseguenza che un risarcimento di danni. — C. Firenze, 9 marzo 1896 (*D. C.* 561; *T. v.* 249).

27. La chiatta non è una nave, epperò alla locazione di essa non possono applicarsi le disposizioni che regolano il noleggio di questa. — A. Genova, 28 giugno 1900 (cit. al n. 8).

28. Quando in un contratto di noleggio è destinato l'agente del noleggiatore ad eseguire le operazioni di entrata del piroscafo, ciò si riferisce alle operazioni di dogana ed anche all'incasso del nolo, ma non include le operazioni di stivaggio e controllo del carico e simili; il capitano o armatore ha diritto assoluto di impiegare chi egli desidera per eseguire la discarica, la pesatura o pesatura di controllo del carico. Nè al riguardo esiste alcuna consuetudine in contrario. — T. Genova, 6 agosto 1900 (*Casaregis* 804; *D. M.* 835).

29. Non essendo richiesto dalla legge che nel contratto di noleggio s'indichi espressamente il nome del caricatore, può il noleggiatore autorizzare costui con lettera o telegramma ad eseguire il carico, e tali documenti, esibiti al capitano della nave, l'obbligano a riceversi il carico stesso, pena il risarcimento dei danni in caso di ingiustificato rifiuto. Non può il capitano, in tal caso, declinare la responsabilità, allegando di aver ricevuto oralmente dal mediatore ordine di eseguire nel luogo fissato nel contratto un carico appartenente a persona diversa da quella indicata nel modo suddetto dal noleggiatore, giacchè tale ordine esorbita dalle funzioni del mediatore e quindi nè può eccepirsi al noleggiatore, nè deve essere eseguito dal capitano. Non compete, per tanto, a costui azione di rivalsa contro il mediatore per erronea indicazione orale del nome del caricatore. Compete, invece, azione pel rifacimento dei danni al caricatore indicato dal noleggiatore, in confronto del capitano e dell'armatore inadempiente. — A. Catanzaro, 29 agosto 1901 (*Gazz. giuridica* 226).

V. anche art. 1 n. 91; 58 n. 24 e 25; 388 n. 1 a 4; 389 n. 8; 409 n. 1; 411 n. 3 e 4; 502 n. 4.

Articolo 548.

Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, se non vi è convenzione contraria.

Articolo 549.

Il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo. (*382 I.; 274 F.; 569 G.; 457, 458 N.; 1502 P.; 744 S.*).

Bibliografia: Agnino A., *Stallìe, controstallìe ed estrastallìe secondo la dottrina e la giurisprudenza* (Antologia. V. 198 e 821). — Errera G., *Alcune parole sulle controstallìe di scarico* (*T. v.* 1888, 598). — Capo V., *Stallìe e controstallìe* (*Digesto it.*, Torino, 1902, Unione tip.-edit.). — Pipia U., *Controstallìe* (*Ann. crit.* 1898, II, 44). — Zignoni P., *Del* delivery order *o buono di consegna* (*D. m.* 1900, 242).

1. Per le controstallìe occorse nella scaricazione il capitano non ha azione contro tutti i ricevitori del carico, ma solamente contro quelli fra essi che furono cagione del ritardo allo scarico. — T. comm. Genova, 28 maggio 1885 (*T. gen.* 196; *Annuario* 285).

2. Pattuita nella polizza di carico ed anche in tutte le polizze in cui sia stato suddiviso il carico un *termine unico* di stallìa per lo scaricamento, questo si intende relativo allo scarico di *tutte* le merci che costituiscono il carico, sicchè esaurito il termine stesso da

taluni destinatari, i successivi devono scaricare in controstallìa e corrispondere la relativa indennità al capitano, salvo ad essi di farsi risarcire dai primi scaricatori, se di diritto. — A. Venezia, 7 giugno 1888 (*Cons. comm.* 889; *T. v.* 586; *Annuario* 865 e 866, *n.*).

3. Quando da tutti i ricevitori del carico si accetti nella rispettiva polizza la clausola che le stallìe si regoleranno in base all'ultima polizza e in questa si trovi scritto che rimane per la scaricazione un numero di giorni assolutamente insufficienti per completare la discarica della nave, tutti i ricevitori (anche quelli che abbiano potuto scaricare nel numero di giorni prefissi e provino l'assenza di colpa) debbono in proporzione alla loro quota di carico rispondere delle controstallìe maggiormente incorse per la totale scaricazione. — A. Genova, 28 aprile 1889 (*T. gen.* 441; *Annuario* 454).

4. Ognoraquando uno solo sia il ricevitore del carico d'una nave, oppure essendovene parecchi, la merce sia caricata alla rinfusa, il capitano che reclama controstallìe di scaricazione è tenuto soltanto a dimostrare di avere avvertito il ricevitore, od i ricevitori, d'essere pronto alla discarica e di essere rimasto a loro disposizione cogli occorrenti mezzi di macchine e di personale, restando a carico dei ricevitori, per sfuggire alla domanda, la prova dell'adempimento dell'obbligazione di scaricare nel tempo assegnato dalle stallìe.

5. Quando però le merci dei varii ricevitori siano caricate in maniera che l'una non possa levarsi senza togliere le sovrastanti, il capitano è tenuto di far conoscere ai diversi ricevitori il piano della caricazione della merce, con tutte le indicazioni di posto, quantità e qualità delle singole partite e delle persone a cui appartengono, affinchè ciascuno possa sapere in qual giorno ed ora precisa deve presentarsi alla banda del bastimento e quanta porzione di tempo gli è assegnata nelle stallìe.

6. Se la scaricazione non sia compiuta nel termine delle stallìe, il capitano che vuole procedere pel pagamento delle controstallìe contro uno o più dei ricevitori deve proporre contro ciascuno una domanda concreta, determinata e precisa, di maniera che ciascuno possa dalla domanda stessa conoscere quale e quanta responsabilità singolarmente gli si addossa.

Una domanda di controstallìe mancante di cotesti elementi e proposta in modo generico dev'essere rigettata. — A. Genova, 8 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 16; *L.* XXX, I, 162; *Annuario* 452).

7. Il patto del pagamento proporzionale delle controstallìe non urta contro alcun principio di diritto e non è vietato in legge, e per esso non è il capitano obbligato a provare la colpa specifica di ciascun ricevitore, bastandogli accertare solo la durata della scaricazione, salvo poi ai singoli ricevitori ogni azione di regresso nei loro particolari rapporti. — A. Genova, 8 aprile 1890 (*T. gen.* 287; *Cons. comm.* 202).

8. Sebbene fra più destinatari della merce non vi sia solidarietà per le controstallìe, tuttavia, se uno solo di essi sia responsabile del ritardo di tutti nello scarico, rettamente si pone a carico di lui solo il debito intero delle controstallìe. — C. Torino, 25 giugno 1892 (*G.* 544).

9. Trattandosi di merce caricata alla rinfusa il criterio per il riparto tra i ricevitori dell'indennità dovuta all'armatore per le controstallìe non è quello della quantità di merce spettante a ciascuno nè quello della proporzione tra le stallìe divise tra i ricevitori in ragione della quota del carico e i ritardi rispettivi, ma bensì quello del maggiore o minore ritardo a cui ciascuno ha dato causa o colla inoperosità o colla soverchia lentezza nello scaricamento. — A. Genova, 10 febbraio 1898 (*L.* I, 446).

10. La polizza di carico è un titolo commerciale autonomo ed indipendente dal contratto di noleggio, e dovendosi quindi considerare le diverse polizze rappresentanti il carico di una nave, come distinte ed indipendenti l'una dall'altra, ne segue che l'obbligazione di pagare le controstallìe in cui è incorsa la nave non possa mai ritenersi come indivisibile e come inducente una corresponsabilità fra i varii ricevitori. Conseguentemente nel caso di più ricevitori, chi chiede il pagamento delle controstallìe deve fornire gli elementi specifici della responsabilità di ciascuno, non rispondendo ciascun ricevitore che del ritardo nella scaricazione che egli ha cagionato colla sua negligenza, e ciò anche nel caso in cui vi fosse un unico caricatore, un unico termine per la scaricazione, ed un unico incaricato per lo sbarco. — A. Genova, 4 novembre 1901 (*D. m.* 380).

11. Convenutosi nel contratto di noleggio che a garanzia del nolo, controstallìe, ecc., l'armatore avrà diritto di pegno su tutto il carico per quanto appartenente a diversi ricevitori con distinte polizze di carico, ha diritto l'armatore a chiedere le controstallìe cumulativamente a tutti i ricevitori, lasciando a costoro di farsene poi fra loro il riparto, ma non ha diritto, dopo che abbia lasciato trasportare altrove la merce e trascorrere il termine utile per valersi del pegno, di chie-

dere a tutti i ricevitori cumulativamente la somma dovuta per controstallìe, e tanto meno di farne esso fra costoro il riparto in ragione delle tonnellate caricate, dovendosi le polizze di carico ritenere indipendenti ed ogni ricevitore rispondere delle controstallìe in ragione soltanto del ritardo allo scarico che si provi a lui addebitabile. — C. Torino, 7 agosto 1902 (*G.* 1816, *n.*).

12. Le controstallìe sono dovute non in proporzione della quantità di merce scaricata, ma in ragione del ritardo frapposto da ciascuno dei ricevitori colla discarica. Non è ammissibile la prova di un uso diverso. — T. Genova, 12 febbraio 1903 (*T. gen.* 126; *D. m.* 110).

13. Il debito delle controstallìe non è solidale fra i ricevitori del carico. — A. Genova, 16 maggio 1902 (*T. gen.* 309; *Riv. univ.* 415; *Cons. comm.* 197; *D. m.* 172); Id. 26 giugno 1902 (*T. gen.* 398; *Cons. comm.* 295; *D. m.* 220).

14. Più ricevitori sono legati con vincolo di solidarietà verso la nave pel pagamento delle controstallìe, ma solo limitatamente al tempo di controstallìe che ebbero in comune. — T. Genova, 8 febbraio 1903 (*D. m.* 100).

15. Quando nel contratto di noleggio è stabilito che il proprietario o l'armatore conserva il pegno sul carico pel nolo, per le controstallìe, ecc. (patto per sè valido), queste ultime devono essere sopportate solidalmente da tutti coloro che hanno concorso a determinarle. — A. Genova, 24 aprile 1903 (*T. gen.* 389; *D. m.* 294).

16. Il diritto alle controstallìe si acquista dal capitano senz'uopo di diffida tosto decorso il termine fissato in contratto per lo scarico della nave. — A. Genova, 1° luglio 1886 (*Eco* 282).

17. Per la decorrenza delle controstallìe non è necessaria protesta o denunzia quando le stallìe furono espressamente determinate nel contratto di noleggio. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 367; *L.* II, 271).

18. Quando non siasi pattuito un termine fisso per le stallìe e le controstallìe, per aver diritto a queste ultime, occorre che il capitano notifichi un atto di protesto al noleggiatore. — A. Messina, 23 luglio 1894 (*Rif. giur.* 387).

19. Per antica consuetudine del commercio, il noleggiante per aver diritto alle controstallìe, deve aver protestato contro il noleggiatore, ancor quando il contratto di noleggio indicasse la durata delle stallìe. — A. Messina, 11 febbraio 1895 (*Rif. giur.* 258).

20. La clausola contrattuale che concede al capitano il diritto di mettere a terra e depositare le merci a spese del destinatario, non esonera quest'ultimo dalle controstallìe per il ritardo nel ricevimento quando di quel diritto il capitano non ha usato. — A. Genova, 17 giugno 1887 (*Eco* 322; *Cons. comm.* 361); Id., 10 gennaio 1888 (*Eco* 168); Id., 8 aprile 1890 (*T. gen.* 287; *Cons. comm.* 202); A. Venezia, 31 dicembre 1904 (*D. m.* 413).

21. Per effetto del contratto di compra-vendita di merce viaggiante sopra nave, il compratore rimane obbligato ad eseguire la scaricazione nel termine e nelle condizioni stabilite dal contratto di noleggio; e se la scaricazione fu per fatto suo ritardata, non potrebbe invocare la sua ignoranza del termine delle stallìe, nè il difetto di costituzione in mora, per esimersi dall'obbligo di rifondere il venditore delle controstallìe che questi ha dovuto pagare al capitano. — A. Genova, 8 marzo 1890 (*T. gen.* 1890, 210; *L.* XXX, II, 312).

22. In mancanza di speciali stipulazioni, le controstallìe di caricazione gravano lo speditore, e quelle di scaricazione il destinatario. — A. Genova, 5 maggio 1894 (*G. it.* I, 2, 472; *D. C.* 458; *T. gen.* 385; *Giurista* 267).

23. Il ricevitore della merce che ritarda la scaricazione della nave, pretendendo che la stessa vada ad ormeggiarsi in punto diverso da quello che il capitano ha scelto, seguendo le indicazioni della polizza di carico, è responsabile delle controstallìe incorse dalla nave e delle spese di trapasso della nave da un punto all'altro. — T. Genova, 25 luglio 1900 (*D. m.* 298; *Casaregis* 298).

24. Quando nella polizza di carico manchi l'indicazione del nolo o vi si legga la clausola « nolo come contrattato vuoto per pieno » il possessore di esso deve prestare l'indennità per le controstallìe anche nel caso in cui siano stabilite dieci giornate riversibili per la caricazione e la scaricazione e le controstallìe siansi verificate fin dall'arrivo della nave, per essersi il detto termine esaurito nella caricazione. — T. Bari, 7 giugno 1904 (*D. m.* 235).

25. Stipulatosi il patto che la consegna della merce si faccia al luogo d'arrivo dentro un termine circoscritto, sorge nel capitano l'obbligo di dare immediato avviso ai consegnatari del suo arrivo e di stare sempre pronto alla consegna, e nei consegnatari quello di presentarsi a riceverla con mezzi congrui. — A. Genova, 10 gennaio 1888 (*Eco* 168; *Annuario* 357).

26. Non sono dovute controstallìe dai ricevitori quando il ritardo alla consegna dipende dal modo col quale le merci furono caricate e stivate, e così quando il caricamento della merce della nave è fatto in maniera che, per

l'estrazione d'una sola parte di essa si debba consumare tutto il termine accordato per lo scaricamento integrale. — A. Genova, 31 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 267; *Annuario* 372).

27. Se per la natura stessa del carico o per la maniera adoperata nel caricarla si verifichi un ritardo nello scaricamento della nave, le controstallie incorse devono ricadere sul destinatario o ricevitore. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 367; *L.* II, 271); Id., 12 aprile 1892 (*T. gen.* 285).

28. Non fatto reclamo sullo stivaggio del caricatore, tanto meno lo si può fare in occasione della discarica, essendo risaputo che tanto il caricatore quanto il ricevitore della merce assumono entrambi la qualità di noleggiatori, epperciò quest'ultimo non potrebbe rinvenire sulla modalità del carico stata accettata dal primo. — A. Genova, 12 aprile 1892 (*T. gen.* 285).

29. Il capitano ha diritto alle controstallie incorse per il ritardo nello scaricamento della merce, dovuto al cattivo stivaggio di questa, effettuato dallo stesso caricatore. — A. Genova, 29 dicembre 1900 (*G. it.* I, 2, 828; *T. gen.* 1901, 27; *D. m.* 1901, 8).

30. Non vincola il capitano la confessione del raccomandatario della nave circa l'obbligo assunto dal medesimo di scaricare la merce in luogo e vece del ricevitore. — A. Genova, 13 aprile 1888 (*Eco* 187).

31. Le stallie cominciano a decorrere dal momento in cui la nave ha gettato l'àncora nel porto d'arrivo, ed essi hanno ricevuto dal capitano l'avviso di essere pronto alla consegna, senza distinzione del caso in cui la nave siasi ormeggiata presso la calata e quello in cui siasi ancorata in andana. — A. Genova, 26 aprile 1889 (*T. gen.* 330 (*G. it.* VI, 98; *Cons. comm.* 157; *Annuario* 456) — e qualunque sia il luogo del porto che le fu assegnato dall'autorità marittima. — A. Genova, 18 marzo 1890 (*T. gen.* 214).

32. L'assoluta mancanza nel porto di vagoni, chiatte ed altri mezzi di scaricamento non costituisce caso di forza maggiore che possa invocarsi dal destinatario del carico al fine di esonerarsi dalla responsabilità per le controstallie dovute dalla nave. — A. Genova, 9 maggio 1890 (*F.* II, 564, *n.*; *T. gen.* 397); Id. 27 gennaio 1908 (*D. m.* 186); Id. 24 aprile 1908 (*T. gen.* 279; *Cons. comm.* 176; *D. m.* 252).

33. Uno sciopero di facchini adibiti alla scaricazione può ritenersi effetto di forza maggiore, che esonera il ricevitore dall'obbligo del pagamento delle controstallie. — A. Genova, 25 febbraio 1908 (*D. m.* 95).

34. Quando nel contratto di noleggio sia pattuito che in caso di sciopero ed altra causa od accidente indipendente dalla volontà dei ricevitori, che impedisca o ritardi la discarica, il termine delle stallie rimane sospeso, lo sciopero produce quest'effetto sebbene risulti che sia stato promosso dagli stessi negozianti ricevitori d'accordo cogli operai scaricatori. — A. Genova, 27 aprile 1908 (*T. gen.* 310; *Mon.* 586; *Cons. comm.* 240; *D. m.* 183); C. Torino, 4 marzo 1904 (*Annali* 260; *D. m.* 170; *T. gen.* 225; *Cons. comm.* 160; *D. e G.* XX, 171).

35. Costituisce caso di forza maggiore che impedisce il decorso delle stallie il rifiuto di tutti gli operai di prestarsi alla scaricazione. — A. Genova, 22 aprile 1904 (*T. gen.* 430; *D. m.* 181).

36. È consuetudine, riconosciuta in più riscontri dalla Corte genovese, che agli effetti del calcolo delle stallie, il primo giorno lavorativo si calcola soltanto come mezza giornata, e ciò per il lavoro preparatorio che occorre per eseguire convenientemente le operazioni della discarica. — A. Genova, 12 aprile 1892 (*T. gen.* 285).

37. Quando nel contratto di noleggio è fissata la quantità minima di merce da scaricare al giorno e il lavoro di scarico è stato interrotto a causa delle intemperie, i giorni di cattivo tempo debbono essere calcolati in ragione delle ore lavorative nel còmputo delle stallie e controstallie, anzichè essere esclusi per intero. — A. Genova, 15 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 87, *n.*).

38. Sebbene il capitano sia stato indennizzato dalla società delle assicurazioni delle controstallie incorse dalla nave, non cessa però di essere il contraddittore legittimo di fronte al ricevitore della merce per far stabilire il debito delle controstallie, salvo a ordinarsene il pagamento alla società assicuratrice a lui surrogata, quando il diritto sia stabilito. — A. Genova, 24 novembre 1894 (*T. gen.* VI, 720; *Giur. V.* 621).

39. Il noleggiante che abbandona il contratto per non aver merci da caricare, non ha azione ai danni contro il noleggiatore che non siasi trovato pronto colla nave per caricarlo al termine prefisso. — C. Torino, 21 marzo 1895 (*G.* 468, *n.*).

40. Fissato un determinato numero di *giorni correnti*, escluse però le domeniche, come termine per lo scarico delle merci, non è ammissibile l'esclusione dei giorni in cui lo scarico non potè effettuarsi a causa della pioggia e dell'agitazione del mare. — A. Genova, 29 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 484, *n.*).

41. Se sia convenuto che il termine della stallìa debba essere calcolato a giorni correnti, il capitano della nave non risponde

degli ostacoli di forza maggiore, che gli impediscono di fare nel termine la consegna della merce al possessore della polizza di carico. Egli è però tenuto ad usare ogni diligenza nell'adempimento della sua obbligazione, e può essere ammessa la prova diretta a stabilirne la negligenza. — A. Lucca, 12 novembre 1901 (*Annali* 868).

42. La scaricazione continuata nei giorni festivi, quando questi giorni sono esclusi dal termine utile pattuito in contratto, non può essere tenuta a calcolo per computare le stallìe. — A. Genova, 6 dicembre 1895 (*Giurista* V. 516).

43. Se il termine della scaricazione non sia fissato per convenzione, lo stesso va regolato dagli usi locali, e la prova di questi è a carico della parte che vi fa ricorso. — C. Torino, 17 gennaio 1899 (*D. m.* 68; *G.* 286, *n* ; *L.* I, 438; *G. it.* I, 1, 380).

44. Trattandosi di interpretare le clausole relative alla durata delle stallìe in un contratto di noleggio, il giudice può ricorrere agli usi e consuetudini del commercio, la cui esistenza può essere attestata da certificato rilasciato dalle Camere di commercio.

45. Agli effetti della decorrenza delle stallìe la nave può considerarsi pronta allo sbarco solo dopo l'esibizione del manifesto di bordo e l'adempimento di tutte le altre formalità prescritte dalla legge doganale. — C. Roma, 27 marzo 1900 (*L.* I, 507; *G. it.* I, 1, 780; *D. C.* 595).

46. Di fronte al patto contrattuale che le stallìe e controstallìe decorrono a favore del vapore sia o non sia al posto, la loro decorrenza incomincia tosto che il capitano sia pronto a consegnare, qualunque sia il punto d'ormeggio in cui si trovi. — T. Genova, 10 ottobre 1900 (*D. m.* 878).

47. Gli ordini di consegna (*delivery order*) rilasciati dal noleggiatore a favore di terzi non equivalgono a cessione, nè a frazionamento della polizza di carico, e però il noleggiatore resta sempre responsabile verso il capitano per le controstallìe, salvo rivalsa verso i portatori dei suoi ordini. — T. Genova, 14 febbraio 1901 (*D. e G.* 68; *D. m.* 58); A. Genova, 5 luglio 1901 (*T. gen.* 441; *D. m.* 249); Id., 5 luglio 1901 (*T. gen.* 489; *D. m.* 246).

48. Non costituisce valida eccezione al pagamento delle controstallìe il fatto che nel punto in cui è ormeggiata la nave non si eseguiscono operazioni di carico o di scarico, ma si deve provare che si versa nel caso di assoluta impossibilità di eseguire le dette operazioni in tal punto. — T. Genova, 14 febbraio 1901 (cit. al n. preced.).

49. Non ostante che nel contratto di noleggio sia detto che le stallìe decorreranno da quando il capitano dichiarasi pronto alla consegna, benchè la nave non sia ancora al suo posto, se però vi è detto pure che non si dovrà contare il tempo, in cui la scaricazione è impedita o ritardata da causa non imputabile al noleggiatore, non devono contarsi i giorni in cui la nave è rimasta nell'avamporto, se per le consuetudini portuali o per lo stato del mare la scaricazione non vi era possibile. — A. Genova, 5 luglio 1901 (*T. gen.* 489; *D. m.* 246); Id., 28 febbraio 1902 (*T. gen.* 204; *D. m.* 891); Id., 16 maggio 1902 (*T. gen.* 309; *Riv. univ.* 415; *Cons. comm.* 197; *D. m.* 172); Id., 26 giugno 1902 (*T. gen.* 398; *Cons. comm.* 295; *D. m.* 220).

50. La clausola, secondo la quale le stallìe decorrono dall'avviso del capitano di esser pronto alla consegna, sia o no il vapore a posto, deve intendersi nel senso che il vapore si trovi in uno dei posti consuetudinari e dove la discarica sia possibile. — A. Genova, 5 luglio 1901 (*T. gen.* 441; *D. m.* 249); T. Genova, 28 novembre 1901 (*D. m.* 891).

51. La prova che un determinato giorno sia stato lavorativo o meno può essere data con testimoni. — T. Genova, 14 febbraio 1901 (cit. al n. 50); A. Genova, 5 luglio 1901 (cit. al n. 49); T. Genova, 28 novembre 1901 (*D. m.* 891).

52. Per istabilire quali siano i giorni lavorativi nei porti, meglio che i testimoni, giova un certificato della capitaneria del porto. — A. Genova, 5 luglio 1901 (*T. gen* 489; *D. m.* 246); Id., 28 febbraio 1902 (*D. m.* 89).

53. I certificati del consorzio autonomo del porto di Genova fanno fede circa la lavorabilità o meno delle giornate in porto o in avamporto. — A. Genova, 22 aprile 1904 (*T. gen.* 430; *D. m*, 181).

54. Quando nel contratto di noleggio sia stabilito che il carico sarà preso lungo il bordo dai consegnatari, e il tempo conterà dal momento in cui la nave sia pronta a scaricare e ne abbia dato avviso, sia o no nel posto di ancoraggio, il tempo utile per la discarica, agli effetti delle controstallìe, decorre, benchè la nave si trovi ancorata nell'avamporto. — A. Genova, 15 ottobre 1901 (*T. gen.* 628; *Cons. comm.* 357; *D. m.* 336); A. Genova, 24 aprile 1908 (cit. al n. 32).

55. In questo caso perchè i ricevitori possano far sospendere il corso delle stallìe occorre la prova da parte loro della impossibilità, e non difficoltà, in cui si trovano a far procedere alla scaricazione. — T. Genova, 31 dicembre 1901 (*D. m.* 1902, 57) — e la circostanza che la nave non abbia potuto ottenere il posto per l'ingombro verificatosi in

porto, sia pure in conseguenza di uno sciopero, non può assorgere a causa di forza maggiore per impedire la decorrenza delle stallìe. — A. Genova, 30 giugno 1902 (*T. gen.* 495; *D. m.* 223); Id., 30 dicembre 1902 (*D. m.* 1903, 8).

56. Anzi è inutile provare che la nave ha dovuto sostare nell'avamporto e che ivi non è possibile scaricare. — A. Genova, 28 febbraio 1902 (*T. gen.* 204; *D. m.* 89); Id., 16 maggio e 26 giugno 1902 (cit. al n. 49).

57. Incombe al capitano la prova dell'essere la nave pronta a scaricare. — A. Genova, 16 maggio e 25 giugno 1902 (cit. al n. 49).

58. Quando nella polizza di carico sia pattuito che il termine di resa comincia a decorrere da quando la nave sia pronta a scaricare, sia o non sia al suo posto, ma è pure soggiunto che in caso di qualsivoglia causa od incidente fuori di controllo dei consegnatari, che impedisca o ritardi la scaricazione, il tempo non debba contare, non possono farsi decorrere le stallìe finchè la nave si trovi in un posto dove non sia possibile almeno senza grave rischio la scaricazione (per esempio, in certi punti dell'avamporto di Genova). — T. Genova, 19 dicembre 1902 (*T. gen.* 1903, 30).

59. Quando nel contratto di noleggio sia stabilito che il tempo utile per la discarica conterà dal momento in cui la nave sia pronta a scaricare « sia o no a posto », le stallìe cominciano a decorrere ancorchè la nave si trovi nell'avamporto, purchè però la scaricazione non sia impedita da causa di forza maggiore (in ispecie, dal mare agitato). — A. Casale, 2 febbraio 1903 (*T. gen.* 375; *D. m.* 84); T. Genova, 3 febbraio 1903 (*D. m.* 100); A. Genova, 22 aprile 1904 (*T. gen.* 490; *D. m.* 181).

60. Lo ingombro del porto e la difficoltà di scaricazione non possono invocarsi quali cause sospensive della decorrenza delle stallìe se non furono espressamente a tale oggetto contemplate nel contratto di noleggio. — A. Genova, 27 marzo 1903 (*T. gen.* 265; *D. m.* 181).

61. Nel calcolo delle stallìe e controstallìe i giorni si contano di seguito e senza interruzione quando il termine stabilito è comune alle operazioni di caricamento e scaricamento. — T. Bari, 7 giugno 1904, (*D. m.* 295).

62. Nel computo del *despatch money* non devono calcolarsi i giorni festivi e i giorni non lavorativi. — T. Genova, 9 settembre 1904 (*D. m.* 384).

V. anche art. 40 n. 1 a 3.

—

Articolo 550.

Se il noleggio è convenuto a mese od altrimenti in ragione di tempo e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione. (*383 I.; 275 F.; 623 G.; 462, 463 N.; 782 S.*).

Articolo 551.

Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto d'una Potenza, il contratto è sciolto e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e di scaricamento. (*384 I.; 276 F.; 531 G.; 499 N.; 1544 P.; 768 S.*).

1. L'articolo comprende anche il caso di impedimento per preservare la salute dei sudditi da contagi od epidemie.

2. Tale articolo ed i due successivi come collocati sotto *le disposizioni generali* disciplinano appunto nella parte generale tanto il noleggio di merci che il noleggio di passeggeri. — C. Torino, 9 febbraio 1888 (cit. al n. 2 dell'art. 496).

—

Articolo 552.

Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste e non vi è luogo ad aumento di nolo nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie coll'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo. (*385, 386 I.; 277, 278 F.; 631, 636 G.; 505 N.; 1550 P.; 769 S.*).

Il patto di esonero del venditore da ogni responsabilità per ritardo imputabile all'armatore della nave, al quale si affiderebbe la merce da esso venditore pel trasporto a suo carico sino alla piazza del compratore, non giova ad esso venditore se egli medesimo è l'armatore della nave.

Esso venditore è quindi tenuto ai danni come armatore verso il compratore per la ritardata consegna, a meno che provi il caso fortuito o la forza maggiore. — A. Torino, 5 luglio 1898 (*G.* 1899, 78, *n.*).

V. anche art. 551 n. 2.

—

Articolo 553.

Nel caso di blocco del porto di destinazione o in altro caso fortuito o di forza maggiore da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gl'interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito. (*387 I.; 279 F.; 504, 505, 634 G.; 501 N.; 780 S.*).

Giurisprudenza: Vedi art. 551 n. 2.

Articolo 554.

Le disposizioni dell'art. 415 si applicano anche al contratto di noleggio. (*356 I.; 663 G.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Questioni di diritto marittimo: 1° Sull'obbligo e sulla possibilità di pesare la merce a bordo della nave all'atto della riconsegna* (*F.* 1900, I, 626).

1. Nel caso di cessione di un contratto di noleggio da uno ad altro armatore, se il noleggiatore consente che la polizza di carico sia rilasciata dal secondo armatore all'ordine suo, benchè non rinunci ai diritti dipendenti dal suo contratto col primo, s'obbliga per altro ad adempiere nell'interesse di lui quelle formalità che nel caso di avarie egli dovrebbe osservare verso il secondo, e se non lo fa ne è responsabile. — C. Torino, 29 marzo 1890 (*T. gen.* 482; *G.* 400, *n*).

2. Sebbene nella polizza sia dichiarato che la reponsabilità del capitano cessa immediatamente allo sbarco delle merci dai paranchi della nave, pure se lo sbarco si faccia direttamente dai boccaporti delle chiatte o banchine, il ricevitore è ancora in tempo a reclamare tosto compiuto lo sbarco.

3. In caso di trasbordo della merce da una ad altra nave, il capitano della seconda è sempre responsabile dell'ammanco, se all'atto del trasbordo non abbia fatto reclamo o riserva.

4. Sebbene sia stabilito che la constatazione delle avarie debba farsi prima dello sbarco, tale clausola non trova applicazione quando la discarica si faccia direttamente dalla stiva alle banchine o alle chiatte. — A. Genova, 28 ottobre 1895 (*T. gen.* 684; *Annali* 299).

5. La restituzione della polizza di carico al capitano da parte del ricevitore non toglie a quest'ultimo il diritto di dimostrare l'inadempimento del contratto quando contemporaneamente al ritiro della merce o appena conosciutane l'avaria, abbia in qualsiasi modo protestato. — A. Genova, 2 giugno 1908 (*T. gen.* 862; *D. e G.* 124; *D. m.* 256).

6. La consegna della polizza di carico al capitano per ritirare la merce non può costituire una presunzione *juris et de jure* che il contratto per parte della nave sia stato regolarmente eseguito, ma dà vita ad una presunzione semplice, la quale può distruggersi con qualunque prova contraria. — A. Genova, 8 luglio 1908 (*T. gen.* 528; *Cons. comm.* 286; *D. C.* 772; *D. m.* 878).

7. Perchè si estingua l'azione del destinatario contro il vettore, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per le avarie subìte dalla merce, occorre il concorso di due condizioni, il pagamento del nolo ed il ricevimento della merce senza riserve. L'azione non

si può quindi dire estinta se il destinatario nel giudizio promosso dal vettore pel pagamento del nolo propone domanda riconvenzionale per le avarie. — C. Napoli, 16 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 915).

V. anche art. 415 n. 6 a 12.

CAPO II.

Della polizza di carico.

Bibliografia: Berlingeri F., *Della polizza di carico.* Note ed appunti al Codice di commercio (Torino, 1888, Unione tip.-edit.). — Id., P., *Modificazioni alle regole di York e Anversa: formola internazionale di polizza di carico.* Relazione della Commissione per le avarie e polizza di carico al Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova (Genova, 1892, Tip. Pagano). — Biondi C., *Studi di diritto commerciale: Polizza di carico* (Napoli, 1894, Tipogr. della *Critica forense*). — Repetti E., *Carico (Polizza di)* (*Digesto it.*). — V. anche Picconi e Bensa e Pipia a pag. 568.

Articolo 555.

La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa deve essere datata, ed enunciare:

1° la persona del caricatore e la sua residenza;

2° la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;

3° il nome e il cognome del capitano o padrone;

4° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

5° il luogo della partenza e quello della destinazione;

6° il nolo.

La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine o al portatore, e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del Titolo X del Libro primo.

La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento. (*389, 390 I.; 281 F.; 645, 646 G.; 507, 508 N.; 1553 P.; 799 S.*).

Bibliografia: Bensa E., *Le clausole operative nelle polizze di carico* (*Ann. crit.* 1892, 29). — Piana G., *Gli effetti della girata della polizza di carico in rapporto al trasferimento di proprietà delle merci rappresentate dal titolo* (*F.* 1901, I, 188).

1. Nelle polizze di carico all'ordine non si trasferisce la proprietà della merce se non mediante girata regolare delle medesime. La firma del caricatore essendo indispensabile insieme con quella del capitano, all'essenza della polizza, non può ritenersi come girata. — A. Genova, 5 febbraio 1884 (*Annali* 285).

2. Non vi ha vendita, ma semplice procura nella girata *senza valuta* della polizza di carico. — A. Messina, 5 maggio 1884 (*Annuario* 272; *F. mess.* III, 158; *Cons. comm.* 100).

3. La girata anche in bianco della polizza di carico trasferisce nel possessore la proprietà della polizza e della merce che desse rappre-

senta. — A. Ancona, 2 aprile 1887 (*Rass.* 195; *L.* II, 126, *n.*; *G. it.* II, 620, *n.*; *D. C.* 798; *Annuario* 268 e 269); T. Genova, 24 novembre 1900 (*Mon.* 1901, 196); A. Genova, 14 dicembre 1900 (*F.* 1901, I, 188; *D. C.* 1901, 260; *G. it.* 1901, I, 2, 271, *n.*); C. Roma, 27 febbraio 1904, (*Cons. comm.* 190); T. Venezia, 26 luglio 1904 (*D. m.* 258).

4. Con la girata della polizza non si trasmettono nel giratario anche gli obblighi del contratto di noleggio in essa richiamato. — T. comm. Genova, 31 maggio 1887 (*Eco* 221; *Annuario* 269).

5. Il venditore di merce sopra cambiale, quando detta merce sia caricata su nave, perde la disponibilità di essa se gira in bianco la polizza di carico rimettendola al compratore il quale la gira ad un terzo. — A. Venezia, 15 febbraio 1890 (*D. C.* 410).

6. Il giratario della polizza di carico non ha per ciò solo il diritto di domandare allo assicuratore, in caso di perdita della nave, il risarcimento del danno. — Milano, 28 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 487; *Mon.* 1891, 248; *T. gen.* 1891, 124; *Fil.* 1891, 227).

7. La girata di una polizza di carico all'ordine, benchè posteriore alla scadenza, trasferisce colla proprietà del carico anche il diritto al risarcimento dell'avaria da questo patita durante il percorso viaggio, senza bisogno di patto speciale, nè di notificazione della polizza al capitano. — A. Genova, 28 giugno 1898 (*G. it.* I, 2, 570).

8. La girata della polizza di carico fatta anche durante il viaggio ne trasferisce nel giratario, anche di fronte ai terzi, la proprietà insieme con la disponibilità della merce coperta da essa polizza, senza che sia necessario notificare la girata al debitore. — C. Torino, 10 maggio 1900 (*G.* 695, *n.*; *D. C.* 691; *Mon.* 584; *L.* II, 258; *D. m.* 209); A. Torino, 16 febbraio 1901 (*G.* 642).

9. La non completa corrispondenza della indicazione delle marche nella polizza di carico può dar luogo a dubbio sull'identità della merce, ma non vale ad escluderla, potendo risultare da altri estremi. Entrambi questi giudizi di fatto sono incensurabili in cassazione. — C. Firenze, 11 dicembre 1884 (*T. v.* X, 22).

10. In relazione all'articolo, il quale prescrive che la polizza di carico deve aver segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate, vale la massima che le consegne delle merci trasportate coi bastimenti devono essere fatte *per marche*, e cioè tenuto calcolo e fatto il riscontro delle marche e dei numeri segnati nella polizza di carico.

Tale obbligo cessa però pel capitano il quale non abbia sottoscritto la polizza di carico o sottoscrivendola vi abbia aggiunto la dichiarazione; «marche irriconoscibili». — T. di comm. Venezia, 1° maggio 1887 (*T. v.* 489; *Annuario* 271).

11. La polizza di carico nel fare fede delle merci caricate da ciascun noleggiatore se all'ordine, crea l'obbligo indeclinabile al capitano di consegnare le merci trasportate al legittimo possessore della relativa polizza.

12. La polizza di carico perciò costituendo l'unica ed esclusiva norma che regola i rapporti contrattuali fra capitano e destinatario, ha un'essenza propria e indipendente dal contratto di noleggio, le condizioni del quale non possono ritorcersi contro il possessore della polizza quando questa non le porti trascritte con un richiamo espresso e preciso. Laonde un richiamo generico al contratto di noleggio non può giovare a riversare l'onere delle *controstallie di carico* sul possessore della polizza e consegnatario delle merci trasportate. — A. Genova, 19 febbraio 1885 (*Rass.* 289; *D. C.* 418; *G. c.* I, 122; *Fil.* 541; *Annuario* 317).

13. Il capitano ha diritto di inserire nelle polizze di carico una clausola che dichiari, anche di fronte ai destinatari, essere il nolo, le controstallie ed altre condizioni governate dai patti del contratto di noleggio. — A. Lucca, 17 maggio 1886 (*G. c.* II, 75; *Annali* 214; *Cons. comm.* 277; *T. v.* 1887, 44, *in nota*).

14. Nella clausola inserita nella polizza di carico «on paying freight for the sind good and all other conditions as per chater party» (pagandosi il nolo per la detta merce e con tutte le altre condizioni come da contratto di noleggio), tutto il contratto di noleggio viene a costituire parte integrante della polizza di carico, e però il portatore della polizza è responsabile di tutte le infrazioni del contratto predetto, quantunque commesse dai caricatori. — T. Genova, 11 aprile 1896 (*T. gen.* 258).

15. Nella polizza di carico non si possono inserire clausole che, richiamando i patti del contratto di noleggio, vengano ad aggravare la responsabilità dei singoli caricatori, oltre la quota del nolo rispettivamente pattuita. — C. Firenze, 29 dicembre 1886 (*Rass.* 69; *Annali* XXI, 82; *T. v.* XII, 44, *n.*; *L.* XXVII, I, 410; *F.* XII, I, 146, *n.*; *D. C.* V, 250).

16. Le clausole contenute nel contratto di noleggio, ma non ripetute espressamente nella polizza di carico, non sono opponibili al portatore di questa. — A. Genova, 17 luglio 1896 (*Ann. crit.* II, 89; *T. gen.* 458; *Giur.* 502; *Cons. comm.* 821).

17. La polizza di carico rappresenta un contratto di subnoleggio parziale indipendente

però nei rapporti fra le parti dal contratto di locazione intervenuto fra noleggiante e noleggiatore. Quindi il riferimento generico che la polizza faccia al contratto di noleggio non vale ad assoggettare il ricevitore della merce alle condizioni del contratto stesso non risultanti dalla polizza. — C. Torino, 5 luglio 1897 (*L.* II, 296, *n.*; *G.* 1111).

18. Così il patto contenuto nel contratto che lo scaricamento della nave debba farsi in dato termine, sotto determinata penale, non è invocabile contro il destinatario se non è stato riportato nella polizza di carico. — C. Torino, 17 gennaio 1899 (*D. m.* 62, *n.*; *G. it.* I, 1, 380; *L.* I, 488; *G.* 286).

19. Gli effetti della clausola, *peso sconosciuto*, inserita nel contratto di noleggio, sono opponibili anche al possessore della polizza di carico, quando in essa sia fatto generico richiamo alle condizioni di quel contratto. — C. Torino, 8 agosto 1898 (cit. all'art. 498 n. 24).

20. La clausola apposta in una polizza di carico stipulante l'esenzione da ogni responsabilità per tutti i rischi e fortune di mare e per tutti i guasti e deterioramenti eventuali, non giova al commissionario di trasporti per renderlo irresponsabile del proprio fatto ad altri dannoso.

Il commissionario di trasporti risponde però soltanto del danno effettivamente recato e non può essere obbligato a ripigliare la merce avariata. — C. Palermo, 11 giugno 1885 (*Circ. giur.* XVII, 10; *G. c.* II, 17).

21. Per quanto la polizza di carico possa essere rilasciata all'ordine non può indursi che anche l'azione che ne deriva debba essere regolata secondo le norme proprie e speciali di quella cambiaria, in modo che si possa, ai sensi dell'art. 324 Cod. comm., pronunciare la condanna rimandando alla prosecuzione del giudizio l'esame delle eccezioni personali di lunga indagine. — T. comm. Genova, 26 agosto 1885 (*T. gen.* 144; *Annuario* 316).

22. L'espressione contenuta nella polizza di carico che lo scarico del vapore si eseguirà *come si costuma nel porto di destino e con tutta la celerità usuale pei vapori*, devesi intendere in senso relativo alla celerità che si usa in quel luogo, non a quella che in genere si può ottenere. — A. Genova, 5 novembre 1885 (*T. gen.* 165; *Annuario* 317).

23. La clausola della polizza di carico, derogativa alla competenza normale per le azioni contro l'armatore, contempla le merci realmente caricate e trasportate descritte nella polizza regolare, e non già quelle semplicemente affidate all'armatore o commissionario pel trasporto e non peranco caricate nè ricevute dal capitano. — A. Messina, 3 dicembre 1889 (*F. mess.* IV, 54).

24. È valida ed obbligatoria per tutte le parti, e così anche pel ricevitore, la clausola contenuta in una polizza di carico, che attribuisce ad un Tribunale straniero la composizione delle controversie tutte che potessero insorgere nell'esecuzione del contratto di noleggio. — A. Genova, 28 marzo 1894 (*T. gen.* VI, 246).

25. È valido il patto contenuto nella polizza di carico col quale si stabilisce una speciale competenza territoriale per le controversie dipendenti dall'esecuzione del trasporto.

Se il patto accenna soltanto alle controversie insorgenti alla consegna della merce, esso non trova applicazione nel caso in cui l'azione del mittente sia invece fondata sul difetto parziale o totale della consegna. — A. Genova, 18 ottobre 1895 (*T. gen.* 1895, 688).

26. La mancanza di patto nella polizza circa l'indennità per il ritardo non ne esonera le parti. — A. Genova, 10 gennaio 1888 (*Eco* 163; *Annuario* 363).

27. Rimpetto al capitano ed all'armatore la responsabilità personale del ricevitore, per le controstallìe, non vien meno per ciò che nella girata delle polizze egli sia indicato come incaricato dello sbarco. — A. Genova, 1° aprile 1890 (*D. C.* 390; *T. gen.* 285; *D. it.* I, 59).

28. Le annotazioni scritte a mano in margine alla polizza di carico, e richieste dalla necessità di meglio precisare i dati generici contemplati nelle clausole a stampa, non abrogano nè modificano queste ultime se non per quanto è espressamente e diversamente disposto nelle annotazioni stesse. — A. Genova, 8 aprile 1890 (*T. gen.* 287; *Cons. comm.* 202).

29. In un contratto risultante da un modulo a stampa con clausole manoscritte, queste, in caso di conflitto con quelle stampate, prevalgono ad esse, ancorchè quelle stampate non siano state cancellate dalle parti (applicazione in caso di conflitto in punto di pagamento del nolo, fra la sua determinazione in base alle merci effettivamente consegnate, e quella calcolata sulla intera portata della nave). — A. Genova, 31 dicembre 1892 (*Mon.* 1893, 109).

30. Il principio che le clausole manoscritte prevalgono alle stampate è ammissibile solo quando le une e le altre siano veramente contraddittorie. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 487, *n.*; *D. C.* 487; *T. gen.* 185).

31. Nella polizza di carico le clausole manoscritte derogano a quelle stampate.

Così se nella polizza trovasi stampata la clausola «peso ignoto», e sia poi indicato a mano il peso della merce caricata, il capitano

deve rispondere di questo peso. — A. Genova 28 ottobre 1895 (*T. gen.* 684; *Annali* 299); — ed è a questo peso che deve ragguagliarsi il nolo da pagarsi dal ricevitore e non al peso reale ed effettivo constatato al momento dello scarico. — A. Genova, 15 marzo 1898 (*D. C.* 407).

82. Nel conflitto fra il contratto di noleggio e la polizza di carico, prevale quest'ultima nei rapporti col destinatario.

Epperciò nello stesso modo che questi non può pretendere danni contro il capitano che abbia osservato la polizza, così non compete ad altri azione di regresso per indennità pagate quando queste siano state corrisposte per fatto colposo di agenti, e non del capitano. — A. Genova, 1° marzo 1895 (*T. gen.* 169; *Giurista* 119; *D. C.* 414).

83. Nel caso di differenza fra la clausola portata dal contratto di noleggio e quella della polizza di carico il capitano ha diritto di attenersi a quest'ultima. — A. Genova, 8 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 820).

84. La polizza di carico di regola deroga al contratto di noleggio precedente, ove siavi differenza. Non può dirsi però che vi abbia derogato se contenga una semplice ripartizione del complessivo termine per la scaricazione, stabilito nel contratto di noleggio in ragione dei varii porti in cui man mano deve effettuarsi la consegna delle varie partite del carico. Epperò il ricevitore che tra i varii porti non abbia consumato l'intero termine fissato, non entra in controstallie, quantunque in un porto abbia impiegato nella scaricazione maggior tempo di quello assegnato nel riparto fatto in polizza. — A. Genova, 6 dicembre 1895 (*Giur. V.* 516).

85. Sono nulle ed inefficaci le clausole che il capitano, all'insaputa del caricatore, aggiunga arbitrariamente alla polizza di carico, e così quella che esso capitano non avrebbe consegnato il carico senza il previo pagamento delle controstallie. — A. Genova, 9 ottobre 1895 (*Giurista* V, 897).

86. Stabilito in una polizza di carico che in caso di perdita, smarrimento od avaria della merce trasportata, il danno a rifondersi debba consistere nel solo valore della merce secondo la fattura, cosiffatta misura del danno deve intendersi applicabile in tutti i casi possibili di danni verificati per colpa dell'armatore o del capitano, e così anche in caso di sbarco della merce in un porto che non sia quello di destino. — A. Genova, 24 febbraio 1896 (*T. gen.* 145; *L.* I, 558; *D. C.* 860).

87. La polizza di carico può essere frazionata girandola per parti a ricevitori diversi, se con ciò, pel modo con cui la girata è fatta, non possa esser leso il privilegio del capitano su tutto il carico e sopra ogni parte di esso, nè può derivargli altro danno qualsiasi con obbligarlo a maggiori lavori ed alla conseguente perdita di tempo. — C. Torino, 5 marzo 1897 (*G.* 427, *n.*; *G. it.* I, 1, 552; *D. m.* 149).

88. È valida la clausola della polizza di carico che accorda all'armatore il diritto di fare lo sbarco con mezzi proprii o per mezzo di appaltatori a spese dei ricevitori, esonerandolo da ogni responsabilità pei mezzi usati per lo sbarco e per le persone adibitevi, ed in questo caso se l'armatore incarica un terzo dello sbarco, questi subentra negli obblighi dell'armatore, e risponde dei danni che si verifichino, se non provi che essi siano avvenuti per caso fortuito o forza maggiore. — A. Genova, 22 novembre 1898 (*T. gen.* X, 687; *D. m.* 1899, 29).

89. Quando in una polizza di carico per il computo delle stallie si fa riferimento all'ultima polizza, devesi intendere quella che immediatamente precede e non l'ultima cronologicamente fra tutte le polizze riferentesi al medesimo carico.

40. Nelle vendite *cif* il compratore che accetta i documenti senza riserva alcuna si assoggetta alle stallie convenute nella polizza di carico, sebbene per avventura non conformi a quelle stabilite originariamente col venditore. — A. Genova, 2 novembre 1902 (*T. gen.* 681; *D. m.* 884).

41. La polizza di carico non è una semplice ricevuta rilasciata dal capitano al caricatore, che rende il destinatario avente causa di quest'ultimo e privo di qualsiasi azione verso il vettore, ma un titolo negoziabile il cui possessore è un terzo, rispetto al capitano, che sperimenta i diritti che il titolo gli assicura. — C. Napoli, 24 settembre 1904 (*D. m.* 404; *Gazz. P.* XXXIII, 169; *D. e G.* XX, 504; *Mov. giur.* 315).

42. La cambiale documentata, cui era unita la polizza di carico, che non sia all'ordine, per gli effetti dell'azione cambiaria, deve equipararsi ad una cambiale pura e semplice. — A Palermo, 30 giugno 1905 (*D. C.* 856).

V. anche art. 259 n. 20; 324 n. 288 e 406 n. 4.

Articolo 556.

La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato.

Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 277 e 278.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane. (*390 I.; 282 F.; 644 G.; 509, 510 N.; 1555 P.; 800 S.*).

Bibliografia: Biondi C., *Obbligo della consegna dell'esemplare della polizza di carico al capitano della nave* (*Mov. giur.* 1898, 441).

1. La firma del capitano non può essere supplita da quella di un terzo come è il secondo di bordo. — A. Genova, 5 febbraio 1884 (*Annali* 285).

2. La mancanza della firma di una delle parti nella polizza di carico non la rende nulla e perciò non soggetta a tassa di bollo. — C. Roma, 21 giugno 1886 (*Corte S. Roma* 1058).

3. Le girate di una polizza di carico all'ordine devono bensì risultare dalla polizza stessa; ma il ricevitore, se vuole dimostrare non esservi stata alcuna girata, deve farlo presentando la propria copia della polizza, senza che possa prevalersi di quella del noleggiatore, dicendo che essa non porta alcuna girata. — A. Genova, 12 giugno 1891 (*L.* II, 311; *T. gen.* 378; *Fil.* 624).

4. Le variazioni ed aggiunte a polizze di carico già firmate non sono di alcun valore se non vengono accettate e sottoscritte da chi ne emergerebbe obbligato. — A. Genova, 5 maggio 1894 (*G. it.* I, 2, 472).

5. Le clausole anche stampate a tergo della polizza di carico, dove non figurano le sottoscrizioni del capitano e del caricatore, rientrando in quel complesso di stipulazioni che costituiscono la polizza, sono, sotto questo aspetto, vincolative pei contraenti. — A. Genova, 22 novembre 1898 (*T. gen.* X, 687; *D. m.* 1899, 29).

6. Dovendo la polizza di carico essere sottoscritta dal capitano dopo la caricazione, non si può considerare come polizza di carico, e non può quindi costituire la prova dell'avvenuta caricazione una scrittura firmata anteriormente alla caricazione non portante la firma del capitano, ma quella degli agenti di una linea di navigazione, che noleggiò il vapore, sul quale la merce, a cui detta scrittura si riferisce, doveva essere caricata. — T. Genova, 18 giugno 1902 (*D. m.* 227).

7. Per la piena efficacia giuridica della polizza di carico non basta che ne sia sottoscritto dal capitano l'originale destinato al caricatore, ma è necessaria anche la sottoscrizione del caricatore stesso nella copia destinata al capitano, e, in sua mancanza, non ostante qualunque patto contrario, la polizza può soltanto servire come principio di prova scritta per dimostrare che il carico è stato effettuato. — T. Roma, 12 giugno 1900 (*L.* 1607, *n.*).

8. Se il destinatario della merce per poterne eseguire lo scarico si obbliga verso il capitano di pagargli controstallìe per ritardi nel carico, dato che l'obbligo relativo risulti dalla polizza della quale non è per anche venuto in possesso, è in diritto di rifiutarne il pagamento, quando all'arrivo della polizza gli venga a risultare che questa non fu firmata, e fu anzi protestata dallo speditore nella parte relativa alle pretese controstallìe.

L'accettazione della polizza di carico da parte dello speditore, e la sua trasmissione al destinatario, non basta per doverlo presumere acquiescente all'annotazione del capitano relativa alle controstallìe; costituendo essa, per parte del caricatore, un fatto di necessità per la prova della consegna della merce. — A. Genova, 5 maggio 1894 (*G. it.* I, 2, 472; *D. C.* 458; *T. gen.* 385; *Giur.* 267).

V. anche art. 496 n. 12.

Articolo 557.

Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo. (*647, 648 G.; 511 N.*).

Clausola franco nolo 22. — Id. sulla presa del carico 16. — Commistione parziale 18. — Consegna documenti del carico 13, 14. — Difetto di merce 28. — Diritto alla consegna 1 a 12. — Id. del mittente 25. — Pluralità di portatori della polizza 21. — Polizza frazionata 24. — Resa comune 17. — Rifiuto di consegna 20. — Scambio di merci 15. — Scarico: Modo 19. — Id.: Personale 26. — Stivaggio 27. — Verifica 28.

1. All'arrivo della merce al luogo di destinazione, il possessore della polizza originaria di carico ha diritto di ottenere la consegna della relativa merce, indipendentemente da ogni altra polizza intermedia emessa per occasione di trasbordo e senza essere obbligato a presentare quest'altra polizza estranea al contratto originario. — A. Venezia, 8 aprile 1884 (*Rass.* 141, *c*; *Annuario* 861; *D. C.* 878; *F.* I, 1227, *n.*; *G. c.* I, 16; *G. it.* II, 829, *c*; *Mon.* 410; *T. v.* 216, *n.*); C. Firenze, 11 dicembre 1884 (*T. v.* X, 22).

2. Il commissionario di trasporti ha l'obbligo di accertarsi dell'identità delle persone che si presentano a ritirare la merce, tanto più laddove si tratti di polizze di carico nominative. Tale obbligo non cessa per clausola contraria inserita nella polizza. — A. Genova, 30 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 47).

3. Ogni esibitore di un esemplare della polizza di carico all'ordine si dimostra per tal fatto legittimamente destinatario del carico per riceverlo dal capitano, senza che questi sia menomamente obbligato di fare alcuna indagine sul vero proprietario o destinatario delle merci trasportate.

4. L'art. 557 con la parola *presenta* non ha inteso di riferirsi alla persona, ma al documento che essa deve esibire per farsi consegnare la merce, e tale esibizione si differenzia sostanzialmente dalla consegna del titolo al capitano, non stata dalla legge prescritta. — A. Lucca, 31 dicembre 1885 (*Rass.* III, 76; *Annali* XX, 6; *G. it.* 1886, II, 284; *G. c.* 1886; *D. C.* IV, 210; *Annuario* 318); C. Firenze, 1° luglio 1886 (*G. it.* I, 1, 402; *Annali* 318; *T. v.* X, 857; *L.* II, 487; *Rass.* 211; *G.* 582; *F.* I, 857; *D. C.* 726).

5. Per la natura del contratto il vettore sta risponsale della riconsegna della merce a destinazione ed al vero destinatario od a chi sia regolare giratario della polizza.

Non ha quindi valore la clausola nella polizza che dispensi il vettore dall'obbligo di verificare la verità della girata sulla polizza e lo liberi per la consegna della merce al presentatore senza alcuna indagine sulla legittimità del di lui possesso. — C. Torino, 28 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 67; *G.* XXIV, 82, *n.*; *Mon.* XXVIII, 158, *n.*; *L.* XXVII, I, 479, *n.*; *D. C.* V, 843; *Annuario* IV, 429).

6. Eccetto i casi di opposizione o di presentazione di più possessori legittimi della polizza di carico, il capitano deve consegnare la merce all'esibitore della polizza, senz'obbligo di ricercare se sia il vero proprietario della merce o di verificare l'autenticità della girata; deve soltanto accertare l'identità della persona del giratario.

7. La girata in bianco della polizza di carico trasferisce la proprietà delle merci; quindi l'ultimo giratario, quando la serie delle girate sia continua e non interrotta, ha diritto alla consegna, sebbene alcuna delle girate intermedie sia di persona incapace.

8. È tenuto ai danni il raccomandatario di una nave che rifiuta la consegna della merce al presentatore della polizza di carico. — A. Lucca, 18 ottobre 1895 (*F.* I, 1, 814; *L.* 1696, I, 46; *D. C.* 1896, 69).

9. Non sono ammesse indagini sul destinatario della merce quando il possessore della polizza la presenta con una serie regolare di girate. — C. Firenze, 16 marzo 1896 (*D. C.* 574).

10. Il solo possessore della polizza di carico ha azione verso il capitano per la consegna delle merci e non anche il proprietario di queste, sebbene il possessore della polizza, presentandosi al capitano, abbia dichiarato di essere un mandatario di quest'ultimo. — T. Genova, 11 aprile 1896 (*T. gen.* XVIII, 253).

11. Se l'esibitore della polizza di carico sia spedizioniere o mandatario del destinatario

e consegnandola e pagando il nolo faccia conoscere la persona di quest'ultimo al capitano, questi non può rifiutare la consegna del carico alla persona designatagli, benchè l'esibitore rivesta anche la qualità di rappresentante del noleggiatore ed il capitano abbia dei diritti da far valere verso quest'ultimo. — A. Genova, 17 luglio 1896 (*Ann. crit.* II, 89; *T. gen.* 458; *Giur.* 502; *Cons. comm.* 321).

12. Il capitano non può ricusare la consegna della merce al portatore della polizza di carico, sebbene questa apparisca girata ad un terzo, e neanche può ricusarla quando il portatore, facendo offerta reale di quanto il capitano pretende, esige una quietanza di saldo contenente la clausola « senza pregiudizio del pagatore verso chiunque ». — A. Genova, 10 maggio 1898 (*L.* II, 47, *n.*).

13. La consegna dei documenti del carico al portatore di una cambiale ha per iscopo di garantirne, in forma di pegno reale, il buon esito del pagamento.

Il destinatario della merce non può quindi richiedere la consegna della polizza di carico dal portatore se non soddisfacendone l'importo od accordandosi sul modo di garantirne efficacemente il buon esito. — A. Genova, 19 agosto 1884 (*D. C.* III, 862).

14. Nè a cambiare tale scopo ed a circoscriverlo invece nell'assicurare soltanto l'accettazione della tratta, può influire che la cambiale abbia una lunga scadenza, potendosene eseguire il pagamento mediante sconto al saggio del giorno. — A. Genova, 19 giugno 1885 (*L.* II, 270).

15. Il capitano è, insieme all'armatore, responsabile dello scambio di merci, avvenuto nello scaricarle, non ostante qualsiasi patto contrario della polizza di carico, se di questo scambio fu egli la causa col non aver usata la diligenza essenziale al proprio ufficio nel sorvegliare lo scarico. — A. Venezia, 18 novembre 1885 (*T. v.* 1886, 11; *Fil.* 1886, 29; *Cons. comm.* 1886, 8; *G. it.* 1886, II, 111; *D. it.* 1886, 220; *Annuario* 312; *G. c.* 1886, 40).

16. Per effetto della clausola: « *il carico sarà da prendersi dal portatore della polizza all'ordine dalla banda del bastimento (o sotto paranco) appena pronto alla consegna o da porsi dal capitano in un magazzino o in chiatte, per conto, rischio e spese del consegnatario* », deve ritenersi che il capitano abbia facoltà di porre la merce in magazzino o in chiatte soltanto allora che il portatore della polizza non si presenti, ovvero presentandosi non si presti al ricevimento della merce nel modo e luogo convenuto. — A. Genova, 12 marzo 1886 (*Eco* 202).

17. Avvenendo, durante il viaggio, la confusione di merce della stessa specie destinata a diversi, il capitano deve procedere alla *resa comune*, cioè consegnare a ciascuno dei destinatari una quantità di merce proporzionale a quella cui avevano diritto secondo la polizza di carico. I destinatari che ricevettero una *resa minima* non hanno azione contro quelli che ricevettero una *resa massima*.

Nessuna clausola della polizza escludente la responsabilità del capitano per la mancanza di merce, può esonerarlo dal rispondere della non adeguata distribuzione nella *resa comune*. — A. Genova, 18 maggio 1886 (*G. c.* II, 62, *n.*; (*D. C.* V, 34; *Annuario* 471).

18. Se di varie partite di merce (grano) caricate sopra una nave alcune siansi parzialmente ed in misura relativamente esigua commiste fra loro, non è caso di un giudizio divisorio per resa proporzionale, sibbene di diritto a rimborso o a restituzione della merce in natura da parte dei ricevitori danneggiati verso i ricevitori che ne abbiano profittato. — A. Genova, 14 giugno 1889 (*T. gen.* 558; *G. it.* VI, 168; *Annali* 447).

19. Se per ingombro di navi sotto carico non sia possibile ad una nave scaricare la merce nel modo voluto dall'uso, e cioè sulle calate, altrimenti che attendendo inoperosa il suo turno d'accosto, è lecito al capitano di fare lo scarico mediante le chiatte.

20. Per quanto negli usi del porto di Genova la consegna delle cose caricate si faccia dal capitano contro presentazione di analogo ordine del raccomandatario, non per questo il rifiuto del raccomandatario di rilasciare quell'ordine ai portatori delle polizze può equipararsi a rifiuto del capitano di consegnare, essendo indispensabile a quest'uopo che i ricevitori provino di essersi recati a bordo reclamando la consegna mediante la esibizione delle polizze. — A. Genova, 28 gennaio 1890 (*T. gen.* 118).

21. Se in presenza di più portatori della polizza di carico il raccomandatario, in luogo di depositare giudizialmente la merce, ad uno di essi la consegna, risponde verso gli altri del valore della merce medesima. Da tale responsabilità non altrimenti potrebbe egli esonerarsi se non dimostrando la prevalenza del diritto di colui cui ha fatto la consegna al diritto dell'attore in indennità. — A. Venezia, 15 febbraio 1890 (*T. v.* 301; *Mon.* 286; *D. C.* 409; *T. gen.* 548).

22. La clausola « *franco nolo* » si riferisce solo alla tradizione o consegna della merce e non deroga punto al principio per cui le merci *individualizzate* viaggiano a rischio e pericolo del compratore. — A. Genova, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 161).

23. Sebbene il destinatario abbia diritto di verificare e pesare il carico prima di ritirarlo dal bordo, nonostante che nella polizza di carico sia inserita la clausola « ignoro peso », pure egli deve ciò fare nel termine di stallìe stabilito nella polizza di carico e, se eccede questo termine, incorre nel debito delle controstallìe. — A. Genova, 24 novembre 1894 (*T. gen.* VI, 720; *Giurista* V, 621).

24. Benchè unica sia la polizza di carico rilasciata dal capitano, non è vietato al caricatore di frazionarla girandone diverse copie a ricevitori diversi, ciascuna per una parte del carico.

Non può quindi il capitano rifiutarsi di fare le varie consegne parziali del carico ai diversi portatori delle polizze.

L' obbligo imposto al capitano dalla capitaneria del porto di scaricare una parte del carico in un dato punto per ragione di sicurezza pubblica, non lo dispensa dagli obblighi assuntisi in contratto per la discarica delle altre partite di merci. — A. Genova, 28 febbraio 1896 (*T. gen.* 585; *L.* I, 129).

25. Per il fatto che il destinatario della merce sia in possesso della polizza di carico non è tolto al mittente il diritto di cambiare alla merce viaggiante luoghi e persone di destinazione e di disporne in qualunque modo gli piaccia. — A. Napoli, 28 aprile 1897 (*G. it.* I, 2, 589).

26. È valido il patto col quale si convenga che lo scarico della nave sarà fatto da un personale non nominato dal capitano. — A. Genova, 18 maggio 1897 (*Giur.* VII, 108).

27. Il modo di stivaggio della merce non dispensa il vettore dall'obbligo di consegnarla a chi spetta nel luogo di destinazione. Che se pure è necessario, all'uopo, di rimuovere o scaricare altra merce, tali operazioni deve il vettore eseguire a tutte proprie spese. A queste regole essenziali al contratto di trasporto non può pretendersi trovare deroga in una contraria consuetudine; potrebbe esservi derogato solo per caso di forza maggiore o per patto espresso. Epperò il vettore, che, adducendo il modo di stivaggio della nave, non abbia consegnata la merce nel luogo di destinazione a chi spetta, risponde di ogni danno derivato dalla ritardata consegna. — A. Venezia, 27 giugno 1901 (*T. v.* 558).

28. Quando si riscontri difetto di merce al momento della consegna al destinatario, ne risponde non solo il capitano della nave come autore diretto del fatto che ha prodotto l'avaria, ma anche l'armatore, il quale è tenuto a garantire l'operato del capitano. — C. Napoli, 11 luglio 1908 (*G. it.* I, 1, 775).

V. anche art. 1 n. 7, 27 e 29, e art. 555 n. 11.

—

Articolo 558.

La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito, fa prova fra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori. (*391 I.; 283 F.; 653 G.; 512 N.; 1558 P.; 807 S.*).

1. Ove nella polizza di carico sia convenzionalmente stabilita una certa competenza per territorio, non può il patto stesso invocarsi contro il destinatario del carico che sia stato estraneo ad esso. — T. comm. di Catania, 20 dicembre 1884 (*F. cat.* 289; *Eco* 1885, 11).

2. Malgrado la virtù probante riconosciuta alla polizza di carico, ove tuttavia sorga contrasto fra i dati di fatto da essa emergenti, devesi negare efficacia a quelli che dal loro raffronto cogli altri dati appariscono a colpo d'occhio errati.

3. La consuetudine per la quale devesi anzitutto pagare il nolo liquidato nella polizza, salvo il regolamento dopo la consegna, non impedisce che si dimostri preventivamente essere occorso errore nella liquidazione del nolo, purchè questa dimostrazione si desuma esclusivamente dagli altri dati di fatto somministrati dalla polizza. — C. Torino, 27 marzo 1888 (*G.* 267; *Annuario* 878).

4. La polizza di carico fa prova anche rimpetto al noleggiatore e caricatore della merce del prezzo del nolo, quando sia maggiore di quello pattuito nel contratto di noleggio. — A. Genova, 9 aprile 1888 (*Eco* 118; *Annuario* 859; *Cons. comm.* 176).

5. Non è ammessa la prova testimoniale contro ed oltre il contenuto nella polizza di carico per dimostrare che nel contratto di noleggio il pagamento al nolo fu messo a peso e rischio del capitano, mentre dalla polizza di carico risulta che doveva essere a peso del caricatore. — A. Catanzaro, 28 luglio 1889 (*Gravina* 481; *Annuario* 459).

6. Non si può ritenere che tutte le clausole della polizza di carico siano estese al contratto d'assicurazione pel semplice *visto* apposto dagli assicuratori ad essa polizza. È

quindi incensurabile il giudizio del magistrato di merito, che ritiene solo scopo del *visto* quello di prevenire ogni supposizione di merci che potesse influire sui rischi. — C. Torino, 26 novembre 1892 (*G.* 796; *T. gen.* 1893, 1; *G. it.* 1893, I, 1, 98; *L.* 1893, I, 766).

7. La polizza di carico fa fede della qualità e quantità della merce, ma non del suo valore, a meno che tale sia l'intenzione di tutte le parti interessate. — C. Torino, 30 dicembre 1893 (*G.* 1894, 240).

A nulla valgono le proteste posteriori contro le stipulazioni accertate dalla polizza di carico. — A Genova, 1° marzo 1895 (*T. gen.* 169; *Giurista* 119; *D. C.* 414).

8. Quando nel contratto di noleggio sono indicate due località, alle quali può essere, a scelta del ricevitore, ormeggiata la nave per effettuare la scaricazione, e nella polizza di carico stillata posteriormente è indicata una sola di queste località, è pienamente regolare l'operato del capitano, che, in difetto della designazione del punto di scarico per parte dei ricevitori, ormeggia la sua nave nella località indicata nella polizza di carico. — T. Genova, 25 luglio 1900 (*D. m.* 298; *Casaregis* 298).

V. art. 58 n. 29.

—

Articolo 559.

In caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore o dalla persona cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempiuta di mano del capitano. (*392 I.; 284 F.r 515 N.; 1561 P.; 801 S.*).

1. Quando le polizze rimaste a mani del capitano e quelle inviate ai destinatari appariscano diverse e si invoca contro il capitano una modificazione esistente nella polizza già a sue mani e ritornata al ricevitore, per la attendibilità di simile modificazione, se non è scritta di pugno del capitano, occorre venga data la prova che la modificazione esisteva sulla polizza al momento in cui avveniva lo scambio di polizze tra il capitano e il destinatario.

2. Se tutte le polizze portano in timbro a stampa la dicitura: « *stallie come da ultima polizza* », ed una sola di esse intitolata ultima e anche posteriore di data, racchiude l'indicazione precisa dei giorni di stallie, questa sola deve aversi come ultima, perchè deve intendersi che le parti si sono ad essa riferite riguardo al determinare i rispettivi diritti. — A. Genova, 26 giugno 1890 (*Cons. comm.* 348).

3. Esistendo diversità fra le polizze di carico della stessa merce deve preferirsi il portatore della polizza che è accompagnata da tutti gli altri documenti, ed è conforme all'originale posseduto dal capitano. — C. Palermo, 19 giugno 1897 (*F.* I, 995; *D. C.* 778).

4. Al ricevitore della merce non può opporsi l'annotazione di minore caricazione che leggasi soltanto nella copia della polizza rimasta a mani del capitano. — A. Genova, 23 dicembre 1902 (*T. gen.* 1903, 49; *D. m.* 1903, 47).

—

Articolo 560.

Il commissionario o il destinatario che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio deve darne ricevuta al capitano che la domandi; altrimenti deve rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo. (*393 I.; 285 F.; 649, 652 G.; 511 N.; 811 S.*).

Bibliografia: Ascoli P., *Dell'obbligo del destinatario di riconsegnare la polizza di carico dopo il ricevimento delle merci indicate* (*F.* 1886, I, 857). — Bruschettini A., *Questioni di diritto marittimo.* II. *Sull'interpretazione dell'art. 560 del Codice di commercio* (*F.* 1900, I, 629).

1. Il capitano resta liberato da ogni responsabilità per la consegna del carico, mediante la ricevuta di chi lo ritira, e non è punto richiesta la restituzione della polizza di carico, quietanzata neanche nel caso in cui si tratti di polizza all'ordine o al portatore.

2. Non si possono invocare gli usi commerciali per derogare a questa disposizione di legge. — A. Lucca, 31 dicembre 1895 (*Rass.* III, 76; *Annali* XX, 6; *G. it.* 1883, II, 284; *G. c.* 1896, 18; *D. C.* IV, 210; *Annuario* 318).

3. Anche dopo la consegna del carico il de-

stinatario che lo riceve non ha verun obbligo tassativo e preciso di riconsegnare le polizze di carico al capitano, il quale resta sufficientemente liberato per la fatta consegna del carico mediante speciale ricevuta di chi lo ritira.

Sorregge questa norma la stessa analogia delle disposizioni che regolano il pagamento parziale della cambiale e per cui è stabilita la ricevuta separata.

4. Con tanto maggior fondamento può autorizzarsi la ritenzione delle polizze di carico pel destinatario, che intenda valersene come documento e prova di altri obblighi di cui reclami ancora l'adempimento dal capitano. — C. Firenze, 1° luglio 1886 (*Rass.* 211; *Annali* 818, *n.*; *T. v.* 857; *G.* 582; *G. it.* I, 1, 402; *F.* I, 857; *L.* II, 487; *D. C.* 726; *Annuario* 420, *n.*).

5. Il capitano o raccomandatario non hanno diritto di esigere la restituzione della polizza di carico all'atto della consegna della merce, ma soltanto una semplice ricevuta. — A. Lucca, 1° maggio 1888 (*Annali* 262; *G. it.* II, 1889, 18; *Annuario* 868); C. Firenze, 9 dicembre 1889 (*L.* XXX, I, 259, *n.*; *T. v.* XV, 50, *n.*; *D. C.* VIII, 106).

6. Il capitano e il raccomandatario della nave non hanno diritto a pretendere che il destinatario della merce rilasci a loro la relativa polizza di carico, se questa è all'ordine, prima di consegnargli la merce stessa; basta all'uopo la presentazione, ossia esibizione della polizza, il possesso della quale deve rimanere al destinatario. Questi è obbligato solamente a dare ricevuta in scritto della merce qualora gli sia richiesta.

7. Però la legge non vieta che sulla stessa polizza sia fatta menzione dell'eseguita consegna; e il destinatario non può opporvisi, pur avendo rilasciato la ricevuta delle merci. — C. Napoli, 4 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 82; *F.* 1893, I, 201; *L.* 1893, I, 411; *D. C.* XI, 281).

8. La semplice restituzione della polizza di carico al capitano, pur senza riserva di sorta, non equivale a ricevuta della merce. — T. Ancona, 15 novembre 1899 (*D. C.* 1900, 255 *n*; *D. m.* 181, *n.*); A. Ancona, 17 maggio 1900 (*G. it.* I, 2, 607; *F.* I, 627).

CAPO III.

Del nolo.

Articolo 561.

Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti ed è provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Il noleggio può esser convenuto:

per tutta la nave o per una parte di essa, per uno o più viaggi o per un certo tempo;

per il trasporto di cose determinate;

in ragione del numero, del peso o del volume delle cose da trasportarsi. (*394 I.; 286 F.; 557 G.; 453, 454, 461 N.; 1498 P.*).

Bibliografia: Riesetti G., *Interpretazione della clausola* «freight shall be paid on right delivery of the cargo» *nei contratti di noleggio stipulati in Inghilterra* (*F.* 1901, I, 1381).

1. È valido il patto in cui si stabilisce la riduzione del nolo *pro rata* qualora la nave non possa avere la capacità garantita, se la minore capienza non sia di rilievo e non dipenda da colpa grave o scopo di lucro dell'armatore. Ove per detto fatto del capitano il noleggiatore siasi rifiutato a caricare è in colpa e deve i danni in ragione del nolo pattuito, sotto deduzione della parte corrispondente al tonnellaggio occupato dal capitano. — A. Genova, 24 aprile 1896 (*Giurista* VI, 175).

2. Stabilito in una polizza di carico che il pagamento del nolo si farà in contanti all'arrivo nel porto di discarico se della stessa nazione, o al corso corrente del cambio se all'estero, il ricevitore in paese estero può fare il pagamento tanto in moneta effettiva del luogo di partenza, quanto in moneta del

luogo di arrivo al corso del cambio. — A. Genova, 21 gennaio 1898 (*T. gen.* 1898, 75; *Cons. comm.* XVI, 56).

3. La designazione dell'oggetto del nolo è, nell'atto, una facoltà accordata alle parti contraenti, non un requisito essenziale del contratto. — A. Venezia, 22 luglio 1898 (*T. v.* 516).

4. La clausola contenuta in un contratto di noleggio stipulato in Inghilterra, che il pagamento del nolo debba farsi *on right delivery of the cargo* significa pagamento ad effettiva consegna, cioè dopo la consegna dell'ultima delle cose costituenti il carico del bastimento. — A. Genova, 28 agosto 1901 (*F.* I, 1, 882, *n.*; *D. m.* 290).

5. Quando in una polizza di carico vi sia una clausola che stabilisce doversi il nolo pagare all'arrivo in cambio dell'ordine di consegna, ed un'altra che stabilisce il nolo dover essere pagato sulla quantità della merce pesata allo sbarco, il portatore della polizza non può pretendere di avere l'ordine di consegna prima di pagare il nolo, ma deve prima pagare il nolo, salvo definitivo regolamento di esso dopo compiuta la pesatura. — A. Genova, 30 dicembre 1901 (*T. gen.* 1902, 56; *Cons. comm.* 1902, 102; *D. m.* 1902, 48.

6. Nonostante la clausola « ignoro peso » e nonostante che sulla polizza sia annotato, che rimane ad incassarsi al porto d'arrivo il saldo del nolo, questo saldo non può dal capitano pretendersi, se dal ricevitore si offre di provare che non gli è stata consegnata tutta la merce effettivamente caricata al porto d'imbarco. — A. Genova, 4 aprile 1902 (*T. gen.* 361; *Cons. comm.* 216; *D. m.* 218).

7. Il ricevitore di una merce con polizza all'ordine, benchè sia giratario e non avente causa dal caricatore e agisca per proprio diritto, non può pretendere condizioni diverse da quelle risultanti dal contratto di noleggio. Quindi se il nolo fu convenuto in ragione del peso dichiarato, ed egli ricevette la merce in minore quantità, non ha diritto a riduzione del nolo.

8. La formola « peso sconosciuto » usata comunemente nelle polizze di carico, non contraddice al peso dichiarato della merce sulla cui base è convenuto il nolo, e non esercita sulla misura di esso alcuna influenza.,

9. Nelle questioni relative al nolo e alla sua determinazione non hanno efficacia gli usi mercantili. — A. Lucca, 29 marzo 1904 (*G. it.* I, 2, 459, *n.*; *T. gen.* 414; *Riv. dir. comm.* 252; *D. m.* 249).

V. anche art. 498 n. 28 e 29.

—

Articolo 562.

Il capitano che ha dichiarato la nave di una portata maggiore o minore della vera è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità. (*397 I.; 289, 290 F.; 459 N.; 1504, 1509 P.; 746, 747 S.*).

Il capitano non ha alcun obbligo di dichiarare al noleggiatore la portata della nave. — C. Torino, 22 luglio 1892 (*Mon.* 802; *G.* 1842, *n.*; *D. m.* 368).

Articolo 563.

Se la nave è noleggiata per intiero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico. (*395 I.; 287 F.; 559 G.; 468 N.; 759 S.*).

Articolo 564.

Il noleggiatore che prima della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio senza aver caricato cosa alcuna deve pagare la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione del nolo convenuto. (*396 I.; 288 F.; 579 a 581 G.; 465, 467, 469 N.; 1514 P.; 759, 764 S.*).

1. Non sono validi motivi pel noleggiatore di rifiutare il carico — nè l'ultimarsi del termine stabilito per la durata della classe della nave noleggiata, quando la nave sia in condizione di fruire del prolungamento di classe — nè l'essersi il capitano rivolto, contro i patti, a persone diverse dagli agenti del noleggiatore nel porto di caricazione — nè la poca sicurezza della nave, quando questa è munita di certificato di visita del registro della sua nazione. — T. Genova, 16 maggio 1887 (*Eco* 251; *Cons. comm.* 256).

2. Qualunque noleggiatore ha diritto d'interrompere il viaggio prima d'aver cominciato il carico, pagando la metà del nolo convenuto.

3. Tale diritto compete anche al mittente verso l'imprenditore di trasporti e quando abbia anticipatamente sborsato l'intero importo del nolo. — A. Genova, 25 ottobre 1887 (*D. C.* VI, 282; *Eco* 1888, 6; *Cons. comm.* 1888, 89).

4. Il disposto dell'articolo che attribuisce all'armatore il nolo intiero anche se il carico della nave non venga effettuato, non è applicabile se il contratto di noleggio viene risolto per colpa, sottentrando allora il principio della responsabilità della parte che è in colpa, secondo la misura e l'entità di questa. — C. Torino, 5 marzo 1897 (*G.* 583).

5. Anche in caso di eccedenza della merce caricata su quella dichiarata nella polizza di carico, il capitano ha diritto a chiedere il pagamento del nolo su tale eccedenza. Nello stabilire tale eccedenza si deve tenere pure conto del calo naturale. A formare la convinzione del giudice non sono necessari nè atti aventi la pubblica fede, nè mezzi tassativi di prova legale, ma è sufficiente qualsiasi risultato probatorio, moralmente efficace a far ritenere come vera una determinata circostanza. Possono così giovare a tale scopo le affermazioni dei pubblici pesatori, per quanto le loro operazioni siano state compiute per incarico di una sola delle parti interessate e senza il contraddittorio dell'altra. Accertata la eccedenza della merce caricata su quella dichiarata in polizza, non può il ricevitore, per sottrarsi al pagamento del nolo sulla eccedenza, invocare la clausola del contratto di noleggio colla quale sia stato stipulato che il nolo dovrà essere pagato o ad un tanto per tonnellata consegnata, o nella quantità della polizza di carico, meno il due per cento, a scelta del ricevitore, da dichiararsi per iscritto prima dell'apertura dei boccaporti, tanto più quando la polizza porta la dicitura « peso sconosciuto ». — T. Genova, 27 gennaio 1900 (*D. m.* 82).

6. Quando la merce trasportata e consegnata risulti in quantità maggiore di quella dichiarata dal caricatore nella polizza di carico contenente la clausola « peso sconosciuto » il capitano ha diritto ad un nolo maggiore e proporzionato. In tal caso spetta al capitano la prova della eccedenza della merce, ed all'uopo non sono sufficienti le dichiarazioni dei pesatori seguite senza mandato dell'autorità giudiziaria e senza giuramento. — A. Genova, 25 maggio 1900 (*T. gen.* 309; *Cons. comm.* 263; *D. m.* 215; *Casaregis* 195).

7. Se il contratto di noleggio lascia la scelta al ricevitore di pagare in base al quantitativo effettivamente consegnato, oppure a quello indicato in polizza ed il ricevitore sceglie questo secondo partito, non spetta al capitano verun supplemento di nolo per la constatata eccedenza del quantitativo consegnato su quello indicato per ciò che sulla polizza sia scritto « peso sconosciuto » e ricevitore del carico sia lo stesso caricatore. — A. Torino, 27 dicembre 1901 (*G.* 1902, 426; *T. gen.* 1902, 188; *D. m.* 1902, 19).

Articolo 565.

Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore prima della partenza della nave può ritirare le cose caricate, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose che devonsi muovere di luogo, e le spese del ritardo. (*398 I.; 291 F.; 590 G.; 473 N.; 1512 P.; 765 S.*).

Articolo 566.

Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le cose di simile natura. (*399 I.; 292 F.; 565 G.; 477 N.; 761 S.*).

Articolo 567.

Il caricatore che durante il viaggio ritira le cose caricate deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese. (*400 I.; 293 F.; 583, 590 G.; 1525 P. 775 S.*).

Articolo 568.

Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo.

Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo. (*401 I.; 294 F.; 584 G.; 474 N.; 1521 P.; 762, 767 S.*).

Bibliografia: V. Agnino A., Errera G., Capo e Pipia sotto l'art. 549.

Le controstallie sono dovute anche quando la partenza della nave fu impedita dalla mancanza del *nulla osta* della dogana proveniente dal ritardato appuramento del manifesto di scarico. — A. Genova, 15 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 87, *s.*).

V. anche art. 40 n. 1 a 3, e art. 549: Decorrenza stallie e controstallie.

Articolo 569.

Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento. (*402 I.; 295 F.; 479 G.; 475 N.; 1522 P.*).

1. La polizza di carico, dalla sua data, trasferisce *jure proprio* nel possessore il diritto di ripetere i danni derivati da ritardo, attribuibile al capitano, nella partenza della nave. — A. Genova, 19 febbraio 1885 (cit. all'articolo 555, n. 12).

2. Il capitano è responsale del danno derivato dal ritardo nel consegnare i documenti doganali, ma non risponde pel ritardo nello arrivo a cagione delle contumacie sanitarie. — A. Catania, 15 marzo 1886 (*G. cat.* XVI, 62; *G. c.* II, 54).

3. La facoltà riservata al noleggiatore di sciogliere il contratto se la nave non sia pronta al carico nel termine stabilito, non esonera punto l'armatore dal rifondere i danni del ritardo, quando non provi che questo derivi da caso fortuito o da forza maggiore. — A. Genova, 17 maggio 1887 (*Rass.* 202; *D. C.* 815).

4. Unica condizione atta ad involgere la responsabilità del capitano, ai sensi dell'articolo 569 Codice comm., è che il ritardo sia unicamente dipeso da fatto proprio. — T. Cagliari, 17 febbraio 1901 (*G. sarda* 46, *D. mar.* 58).

V. anche sotto l'art. 403 n. 4.

Articolo 570.

Se il capitano è costretto per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare o pagare il nolo intiero.

Se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Se per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio si intende fatto per conto del caricatore. (*403 I.; 296 F.; 566, 640 G.; 478 N.; 1525 P.; 776 S.*).

1. Quando il capitano è costretto, per caso fortuito o forza maggiore, a far riparare la nave nel corso del viaggio, e l'assicuratore del carico, per evitare le spese di sbarco, magazzinaggio e reimbarco, lo fa vendere in tutto o in parte, il noleggiatore è tenuto a pagare l'intero nolo pattuito anche sulla merce venduta. — A. Genova, 22 giugno 1894 (*D. C.* 718).

2. Dichiarata la nave inabile a navigare, e dichiarato finito il viaggio, senza che il capitano abbia noleggiato altra nave per la prosecuzione del viaggio, il nolo è dovuto alla stregua del viaggio *diretto*, non nella misura di viaggio *ad ordine*. — A. Messina, 28 luglio 1894 (*Rif. giurid.* 387).

3. Il capitano ha diritto al nolo intero, e non al solo nolo rateale, allorchè, avendo dovuto appoggiare in un porto di rilascio per riparare delle avarie particolari sofferte dalla nave, le merci ivi scaricate per rendere possibili le riparazioni non trovinsi più in condizioni di poter proseguire il viaggio per danni derivanti da un vizio o dalla natura di esse. — T. Genova, 15 maggio 1902 (*D. m.* 226).

Articolo 571.

Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita.

La prova è ammessa anche contro gli atti di visita. (*404 I.; 297 F.; 479, 560 G.; 479 N.; 1526 P; 779 S.*).

Articolo 572.

Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la metà dell'intiero nolo o dei due noli cumulati. (*406 I.; 299 F.; 637 G.; 504 N.; 772 S.*).

Il capitano ha certamente diritto a compenso quando, per caso di forza maggiore, il quale non sia interdizione di commercio, è costretto a fare ritorno al porto di partenza. — T. Genova, 7 luglio 1887 (*Eco* 285).

—

Articolo 573.

Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a prendere il carico, è dovuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, un'indennità da liquidarsi secondo le circostanze. (*406 I.; 642 G.; 503 N.*).

Non può essere invocata dal noleggiatore la consuetudine secondo la quale i fusti vuoti sono trasportati senza nolo speciale al luogo dove deve riceversi il carico del vino, allorquando per mero caso fortuito non si potè compiere il viaggio di ritorno coi fusti pieni, ed il nolo era stato determinato in ragione della quantità del vino da trasportarsi. — A. Genova, 16 luglio 1887 (*Eco* 270).

—

Articolo 574.

Se la nave è arrestata nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porto quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio. (*407 I.; 300 F.; 639 G.; 478, 505 N.; 1551 P.*).

Articolo 575.

Il nolo è dovuto per le cose caricate che il capitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

Egli deve però rimborsare ai proprietari il valore che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto.

Se la nave è perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietari delle cose vendute od impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno la somma avuta in prestito, ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico.

È salvo in questi due casi ai proprietari della nave il diritto di far l'abbandono.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno. (*405 I.; 298 F.; 612, 619 G.; 480 a 483 N.; 785 S.*).

Articolo 576.

Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione. (*408 I.; 301 F.; 481 N.; 1528 P.; 786 S.*).

Articolo 577.

Non è dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio o investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria. (*409 I.; 302 F.; 618 G.; 482 N.; 1529 P.; 787 S.*).

Il contratto di rimorchio non è un contratto di noleggio, nè di deposito, nè di trasporto, ma un contratto *sui generis*, affine piuttosto al contratto di locazione d'opera.

La disposizione dell'articolo, per la quale non è dovuto nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, non è applicabile in materia di rimorchio. — A. Genova, 19 febbraio 1904 (*Annali* 152; *T. gen.* 300; *D. m.* 175).

Articolo 578.

Se la nave e le cose caricate sono riscattate o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, purchè conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salari pei marinai sono esenti dalla contribuzione. (*410, 411 I.; 303, 304 F.; 614 G.; 483 N.; 1538 P.; 788 S.*).

Articolo 579.

Se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore. (*412 I.; 305 F.; 602, 605 G.; 489 N.; 1533 P.*).

1. Il mancato deposito giudiziale della merce in caso di rifiuto o controversia non toglie al capitano il diritto alle controstallie. — T. Venezia, 1° maggio 1887 (*T. v.* 489).

2. In forza degli articoli 68, 71, 368, 418, 579 e 580 Codice comm. colui che eseguì il trasporto marittimo delle merci, e che le depositò per non essersi presentato alcuno a ricevere il carico, ha diritto di essere pagato col prezzo della merce del nolo che gli compete, delle opere di scaricamento, magazzinaggio e conservazione, nonchè delle spese di perizia e di vendita. — C. Venezia, 8 febbraio 1897 (*T. v.* 1898, 342).

Articolo 580.

Il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che siano depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo. (*413 I.; 306 F.; 615 G.; 487 N.; 1532 P.; 794 S.*).

Bibliografia: Bensa E., *Il diritto di deposito accordato al capitano non può estendersi a tutta la merce quando una parte sola garantisce il nolo* (*T. v.* 1884, 207). — Rizzetti O., *Natura del deposito presso terzi delle cose caricate secondo l'art. 580 Codice di commercio* (*F.* 1901, I, 1381 e 1902, I, 510).

1. Il deposito consentito al capitano può da esso operarsi solo al tempo dello scaricamento, e non prima. — A. Genova, 13 giugno 1887 (*Eco* 804).

2. Il capitano deve consegnare il carico quando il ricevitore offra cauzione in numerario per l'importo del nolo contestato. — T. Genova, 16 novembre 1887 (*Eco* 849).

3. Il capitano che per il contratto di noleggio ha diritto di pegno sulla merce a garanzia del pagamento del nolo e delle controstallie non può per tali titoli chiedere il sequestro delle merci che, sbarcate, si trovano nelle chiatte. — A. Genova, 4 febbraio 1888 (*Eco* 51); Id., 13 marzo 1888 (*L.* I, 565; *Eco* 90; *Cons. comm.* 104; *Annuario* 349); Id., 26 giugno 1890 (*Cons. comm.* 348).

4. L'art. 580 può legittimare il sequestro per il nolo e le spese di scaricamento, ma non per il compenso dovuto per le controstallie. — A. Genova, 4 febbraio 1888 e 13 marzo 1888 riferite al numero precedente.

5. Il deposito fatto dal depositario di una data somma per garanzia del pagamento delle controstallie, non costituisce un privilegio di cui l'armatore ed il capitano possa giovarsi, se manchi di efficacia l'obbligazione ad introito della quale lo si è eseguito. — A. Genova, 5 maggio 1894 (cit. all'art. 556 n. 8).

6. Il capitano che all'avverarsi delle controstallie non sia stato ancora totalmente soddisfatto del nolo, ben può rifiutarsi a continuare lo scarico per salvaguardare il diritto di pegno pattuito in polizza.

La protesta per lettera del ricevitore del carico, di essere pronto a pagare le controstallie, non seguita da offerta reale, non può avere alcuna efficacia. — A. Genova. 4 novembre 1895 (*T. gen.* VII, 658; *Giurista* V, 451).

7. Le garanzie stabilite dagli articoli 580 e 671 sono limitate alla quota di nolo dovuta per la merce caricata e non possono estendersi agli altri crediti dell'armatore verso il noleggiatore della nave, per esempio, pel nolo morto e per le controstallie di caricazione. — A. Genova, 17 luglio 1896 (*Ann. crit.* II, 89; *T. gen.* 458; *Giur.* 502; *Cons. comm.* 321).

7. Il capitano può chiedere il deposito del carico, secondo l'art. 580 Codice di comm., quando il destinatario si rifiuti a pagare il nolo, o, secondo l'articolo 402 stesso Codice, quando questo si rifiuti ad accertare l'avaria delle cose trasportate; ma, quando si tratti

di accertare le spese sostenute per la salvezza comune della nave e del carico, deve procedersi secondo le leggi generali stabilite dal Codice di procedura civile, richiamate dall'art. 672 Codice comm. — T. Ancona, 31 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 520, *n.*).

9. Il capitano non può chiedere il deposito del carico secondo l'art. 580 Codice di comm. allorquando il destinatario non si sia rifiutato a pagare il nolo, ma si sia rifiutato soltanto di accertare l'avaria delle cose trasportate per procedere al riparto dei danni e delle spese da farsi dai periti. — A. Ancona, 30 novembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 30; *D. m.* 1899, 68).

10. L'azione del capitano od armatore per saldo nolo, diritti di cappa e danni è azione di credito dipendente dal contratto di noleggio; depositata dal capitano la merce in garanzia di detto credito, e confermato il deposito con sentenza, questa sottrae alla prescrizione quell'azione privilegiata. — C. Palermo, 12 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 264; *D. m.* 1900, 81).

11. Le controstallie in arrivo costituiscono un accessorio del nolo, ed il capitano quindi può chiedere, per garantire il loro pagamento, il deposito di una parte del carico, ai sensi dell'art. 580 Codice di comm. — T. Sarzana, 24 luglio 1901 (*D. m.* 887).

12. Il deposito delle merci caricate che per l'articolo può essere chiesto dal capitano in mancanza di pagamento del nolo, è affatto diverso dal sequestro conservativo di cui all'art. 924 Codice proc. civile, e corrisponde invece al sequestro o deposito giudiziario contemplato dall'art. 1875 Codice civile. — A. Genova, 28 agosto 1901 (*F.* I, 1882, *n.*; *D. m.* 290).

13. Perchè il capitano abbia diritto di chiedere il deposito presso terzi delle merci trasportate sino al pagamento del nolo non è necessaria la prova del pericolo di perdere tale pagamento per insolvenza del debitore.

14. Questo deposito conferisce al capitano un vero diritto di pegno sulle merci depositate colla conseguenza di poterne promuovere la vendita e farsi pagare con privilegio sul prezzo ricavato. — C. Torino, 10 dicembre 1901 (*G.* 1902, 129, *n.*; *D. C.* 1902, 306; *F.* 1902, I, 509, *n.*; *Mon.* 1902, 247).

15. Non esiste vincolo di solidarietà fra più ricevitori per quanto riflette il pagamento del nolo.

16. Non forma ostacolo alla domanda di deposito di merci presso un terzo, chiesto dal capitano per garanzia del pagamento di una residua quota di nolo, il fatto che ai ricevitori non sia stato prima chiesto il detto pagamento. — T. Genova, 8 febbraio 1903 (*D. m.* 100).

17. È inammissibile la prova che nel porto di Genova viga la consuetudine di pagare il nolo soltanto dopo scaricata la merce e verificatone il peso. — A. Genova, 5 febbraio 1904 (*D. C.* 307; *Annali* 144; *D. m.* 121).

18. Il capitano della nave, per garantire il pagamento del nolo, può chiedere il deposito di una parte della merce, ai sensi dell'articolo. — T. Bari, 7 giugno 1904 (*D. m.* 295).

V. anche art. 579 n. 2.

Articolo 581.

In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

Il caricatore non può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia, se vino, olio od altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote o quasi vuote, possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente. (*416, 417 I.; 309, 310 F.; 496 N.; 1541 P.; 795 S.*).

Bibliografia: Berlingieri F., *L'articolo 581.* Note ed appunti al Codice di commercio (Torino, 1888, Unione Tip.-Editrice).

1. Chi riceve regolarmente il carico si costituisce debitore del nolo e non può sequestrarlo a garanzia di pretesi danni verso il capitano, ma può soltanto ottenere da questo una conveniente cauzione. — A. Ancona, 2 aprile 1887 (*Rass.* 195; *L.* II, 126, *n.*; *G. it.* II, 620, *n.*; *D. C.* 798).

2. Il ricevitore del carico allora solo può opporre alla domanda di pagamento del nolo, e, in via riconvenzionale, quella di risarcimento di danni per inadempimento dei patti del contratto di noleggio, quando la polizza di carico allo stesso si riferisca, ed in essa esso ricevitore sia stato considerato come rappresentante del noleggiatore. — A. Genova, 13 aprile 1888 (*L.* I, 685; *Annuario* 864).

3. Il capitano ha azione contro il ricevitore della merce per ottenerne la condanna al pagamento del nolo.

Il ricevitore della merce non ha diritto di trattenere a sue mani l'importo del nolo per compensarlo con asserti danni, di cui sarebbe responsabile la nave. — T. Genova, 2 marzo 1900 (*D. m.* 140); Id., 24 luglio 1900 (*D. m.* 887; *Casaregis* 297); T. Livorno, 12 febbraio 1901 (*D. m.* 57).

4. Può però il Tribunale imporre al capitano idonea cauzione pel caso in cui dovesse rispondere dei danni dal ricevitore lamentati. — T. Livorno, 12 febbraio 1901 (*D. m.* 57).

5. Il divieto fatto al caricatore di abbandonare pel nolo al capitano della nave le cose diminuite di prezzo e deteriorate per vizio proprio o caso fortuito, si applica anche al mittente nei confronti col vettore. — C. Torino, 27 dicembre 1901 (*G.* 1902, 511).

6. Il prezzo di contratto di noleggio va pagato anche se l'oggetto dato a nolo era affetto da vizio proprio. — C. Torino, 27 febbraio 1905 (*Mon.* 845).

—

CAPO IV.

Dei passeggieri.

Articolo 582.

Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni. (*418, 425 I.; 678 G.; 521 N.*).

Articolo 583.

Quando il viaggio è rotto prima della partenza della nave:

1° se il passeggiere non si rechi a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intiero nolo;

2° se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggiere, per morte, malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salve le corrispondenti disposizioni delle leggi marittime;

3° se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

4° se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè per l'altra parte. (*419 I.; 667 a 669 G.; 522 a 525 N.*).

Articolo 584.

Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1° se il passeggiere sbarca volontariamente in un porto d'approdo paga il nolo intiero;

2° se il capitano ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni;

3° se il viaggio è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito. (*420 I; 671 G.; 526, 527 N.*).

La sentenza ottenuta da alcuni tra i passeggieri di condanna dell'armatore ai danni per inesecuzione del viaggio, non fa stato di cosa giudicata a favore degli altri che scendano più tardi in giudizio contro l'armatore proponendo uguale domanda per la stessa causa. — C. Torino, 9 febbraio 1885 (*G.* 188; *Mon.* 277; *Eco* 112; *F.* I, 227; *Annali* 94; *G. it.* I, 1, 194; *Not. it.* 176).

—

Articolo 585.

In caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiere ha diritto all'alloggio, ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo, oltre il risarcimento dei danni quando il ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

Se il ritardo eccede i dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall'ufficiale dell'amministrazione della marina. (*121 I.; 672 G.*).

1. Il ritardo nella partenza della nave che dà diritto al passeggiero di essere risarcito dei danni, non comprende quelle modiche tardanze che possono derivare dalla natura stessa delle operazioni necessarie al capitano prima della partenza.

2. Un'improvvisa avaria alla macchina del piroscafo in partenza può costituire, a giudizio insindacabile del magistrato di merito, quella forza maggiore che è sufficiente ad esonerare il capitano dal risarcire i danni del ritardo. — C. Torino, 5 maggio 1902 (*G.* 711; *L.* II, 225; *G. it.* I, 1, 688, *n.*).

—

Articolo 586.

La nave noleggiata esclusivamente per il trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque ne sia numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunciati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

Se la nave devìa dal cammino o fa rilascio per volontà o per fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di sciogliere il contratto.

Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o di altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessari per lo scaricamento. (*422 I.; 677 G.*).

1. Qualunque approdo facoltativo o forzato non rompe il viaggio, come pure non lo interrompe la circostanza del licenziamento dell'equipaggio e l'arruolamento di un altro equipaggio.

2. La durata e direzione del viaggio risultano sufficientemente dimostrate dalle carte di bordo, specie dal contratto di noleggio. — A. Catania, 7 luglio 1884 (*Rass.* 248; *Annuario* 246; *Circ. giur.* 826; *D. C.* III, 228; *G. cat.* 144; *G. c.* I, 19; *Fil.* X, 140; *F.* X, I, 110; *L.* XXV, I, 59).



Articolo 587.

In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, e per bisogno di riparare la nave:

1° il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l'arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

2° se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni. (*423 I.*).

Articolo 588.

Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano, durante il viaggio, deve somministrarli a giusto prezzo al passeggiere che ne manchi.

Nei viaggi fuori d'Europa oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente. (*424 I.*).

Articolo 589.

Se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportare passeggieri, ancorchè in numero non indicato, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo le disposizioni del capo III di questo Titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

Alle cose appartenenti al passeggiere recate nella nave si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare, se non è convenuto. (*677 G.*).

TITOLO V.

Del prestito a cambio marittimo.

Bibliografia: Armelani F., *Cambio marittimo* (*Digesto italiano*). — Ascoli P., *Il contratto di prestito a cambio marittimo* (Torino, 1890, Unione Tip.-Edit.). — Nascitelli E., *Il contratto di cambio secondo il nuovo Codice di commercio* (Napoli, 1886, Tip. Bellisario e C.). — Salvioli G., *L'assicurazione ed il cambio marittimo nella storia del diritto italiano.* Studi (Bologna, 1884). — Spadaro D., *Studio sul prestito a cambio marittimo* (Messina, 1908, Tip. D'Amico).

Articolo 590.

Il contratto di prestito a cambio marittimo dev'essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che gli interessi legali.

La scrittura deve enunciare:

1° il capitale prestato e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;

2° le cose sulle quali il prestito è assicurato;

3° il nome della nave;

4° il nome e il cognome del capitano o padrone;

5° la persona che dà e quella che riceve il prestito;

6° per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;

7° il tempo e il luogo del rimborso. (*426 I.; 311 F.; 680 a 684 G.; 569, 570, 572 N.; 1622 P.; 812 S.).*

1. La legge, qualificando di mutuo semplice il prestito fatto senza scrittura vuol dire che esso si riduce ad un mutuo contratto dal capitano, e che, ove non risulti sia stato da esso stipulato nell'interesse della nave e dell'equipaggio, non solo perde la garanzia sulla nave e sugli attrezzi, ma diventa un mutuo semplice fatto al capitano come privato, atto civile e non commerciale. — C. Napoli, 4 febbraio 1888 (*Gazz. P.* 288; *D. e G.* 108; *Mon. leggi* 855; *L.* II, 598; *Annuario* 171).

2. Il prestito a cambio marittimo non può concepirsi quando manchi la stipulazione dell'interesse o profitto marittimo e la indicazione della somma a tale uopo convenuta e non si presume quando manchi l'adempimento delle formalità imposte dall'art. 509.

3. Il contratto di prestito o di anticipazione sul nolo va distinto dall'anticipo puro e semplice del nolo fatto dal noleggiatore, e va distinto anche dal prestito a cambio marittimo, in quanto è un contratto d'alea, dipendente dall'esito della navigazione e dal salvo arrivo e dalla esazione del nolo. — A. Genova, 29 marzo 1890 (*T. gen.* 267).

V. anche art. 58 n. 1 a 4.

Articolo 591.

Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel Regno dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Se è fatto in paese estero, dev'essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalità.

Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in paese estero devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità.

Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero ove non abbia sede un ufficiale consolare, nè altri che ne faccia le veci, dev'esser fatto annotare sull'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'Autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo.

Il capitano che non giustifica l'adempimento di questa formalità è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.

L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'ufficiale consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Nei casi preveduti negli art. 489 e 509, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi. (*427 I.; 312 F.; 571 N.; 1623 P.; 813 S.*).

Le formalità della trascrizione e dell'annotazione sull'atto di nazionalità sono obbligatorie solo nel caso di prestito contratto sulla nave o parti di essa, e non già in quello di prestito sopra il carico. — C. Palermo, 29 marzo 1892 (*L.* II, 451; *D. C.* 589; *G. it.* I, 1, 724; *F.* I, 957; *Cons. comm.* 186).

V. anche art. 509 n. 4 e 14.

Articolo 592.

L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può esser trasferito per mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del Titolo X del Libro primo.

La garantìa di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria. (*428, 429 I.; 313, 314 F.; 685 G.; 573 N.; 1632 P.; 815 S.*).

1. In punto di prestito a cambio marittimo all'ordine sono inattendibili le eccezioni che non siano personali al portatore, sulla forma del titolo, o sulla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

2. L'eccezione di simulazione del cambio essendo personale, sono ammissibili gli interrogatorii diretti a provarla; ma intanto si deve far luogo alla condanna di pagamento nei termini e modi dell'art. 324 Cod. comm. — A. Genova, 28 maggio 1898 (*Giur.* 218).

V. anche art. 323 n. 65.

Articolo 593.

Il prestito a cambio marittimo può essere costituito:

1° sulla nave intiera o sopra una parte di essa;

2° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

3° sul nolo;

4° sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;

5° sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni; se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi. (*430, 432, 433 I.; 315, 319 F.; 574, 577 N.; 1637 P.; 817 S.*).

Articolo 594.

Il prestito a cambio marittimo eccedente il valore delle cose sulle quali è costituito, è valido sino alla concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito coll'interesse al corso di piazza.

Se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.

Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente. (*431 I.; 316, 317 F.; 576, 578 N.; 1538 P.; 823 S.*).

Il cambio marittimo correndo tutti i rischi delle cose su cui è costituito, al creditore del cambio non compete altra azione se non quella puramente *reale* sulle cose vincolatevi, che non siano perite per caso fortuito o per forza maggiore, senza che per modo veruno possa esservi impegnata la responsabilità personale del debitore. — C. Firenze, 7 aprile 1884 (*Rass.* 146, *c*; *Annuario* 123; *D. C.* 497, *c*; *G. c.* I, 70, *n.*; *Eco* 160; *T. v.* 249, *c*; *L.* II, 10; *Cons. comm.* 180).

—

Articolo 595.

Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che dai proprietari delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano negli articoli 507 e 509. (*435, 486 I.; 680, 681 G.; 579 N.*).

Articolo 596.

Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli interessi legali sulla somma complessiva. (*682 G.*).

Articolo 597.

Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio sia avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale, e deve inoltre pagare l'indennità dovuta all'assicuratore, se il prestito era assicurato. (*586 N.*).

Articolo 598.

Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore.

Similmente colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione contraria. (*438 I.; 324 F. 694 G.; 582, 587 N.*).

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 491, n. 25.

Articolo 599.

Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo sono intieramente perdute per caso fortuito o per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

Se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato è diviso tra colui che diede a cambio

marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse. (*439, 441 I.; 327, 331 F.; 691, 692 G.; 588, 601 N.; 1660, 1665 P.; 836 S.*).

1. Il cambio marittimo può pareggiarsi all'assicurazione per l'importo del prestito. Epperò quando venga ricuperata la cosa vincolata in garanzia del cambio e che era ad un tempo assicurata, sul valore di quanto se ne sia salvato od altrimenti ricuperato concorrono per contributo l'assicuratore della cosa vincolata ed il datore di cambio od in sua vece l'assicuratore del cambio per il solo capitale. — A. Genova, 31 dicembre 1886 (*Rass.* 200).

2. Il datore a cambio marittimo ha diritto a parte dell'indennità pagata all'assicurato in seguito alla sommersione della nave per abbordaggio. — C. Torino, 11 dicembre 1887 (*L.* 1888, I, 516; *Annuario* 186).

3. L'indennità liquidata per la perdita di nave in seguito ad urto in mare va considerata come *valore di cosa salvata* e deve perciò ripartirsi per contributo percentuale fra l'assicurazione ed il cambio marittimo che fossero costituiti sulla nave perduta. — C. Torino, 31 dicembre 1887 (*G.* XXV, 89, *n.*; *F.* XIII, I, 155; *D. C.* VI, 215).

4. Nell'imprestito sui noli si verifica il sinistro di nolo se avviene la perdita del nolo per caso fortuito o forza maggiore (in ispecie, se il nolo dovuto ad *ratam itineris* sia assorbito dal concorso di esso e della nave in contributo d'avarie). — C. Torino, 1° maggio 1888 (*G.* 551; *Annuario* 170).

5. Il prestito a cambio marittimo del capitano, essendo di natura reale, si trasferisce, appena eseguito, all'assicuratore a cui già appartiene la responsabilità dell'evento riparato col denaro ricevuto in prestito; onde l'assicuratore risponde delle conseguenze del prestito quali conseguenze dell'evento.

6. Se però la responsabilità degli eventi di mare è regolata con la convenzione, è a questa che bisogna ricorrere. — A. Napoli, 10 aprile 1889 (*D. C.* 581; *T. gen.* 686; *Annuario* 216).

V. anche sotto l'art. 594.

—

Articolo 600.

Colui che ha dato il danaro a cambio marittimo non soffre le perdite ed i danni che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del debitore. (*440 I.; 326 F.; 695 G.; 587 N.; 1652 P.; 832 S.*).

Articolo 601.

Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre:

1° quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello in cui dà fondo nel luogo di sua destinazione;

2° quanto al carico, dal momento in cui le cose si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione. (*442 I.; 328 F.; 585 N.*).

Gli art. 601 e 611 pei quali il carico si ritiene avvenuto quando le cose sono caricate nella nave od anche sulle barche per trasportarle alla nave, si riferiscono ai rischi nella navigazione, e non sono applicabili nemmeno per analogia ai rapporti derivanti da una compra-vendita fatta con clausola di pronto imbarco. — C. Firenze, 20 aprile 1901 (*L.* II, 44, *n.*; *T. gen.* 356; *T. v.* 414; *D. m.* 248).

Articolo 602.

Colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio. (*443 I.; 329 F.; 691 G.; 589 N.; 834 S.*).

Articolo 603.

Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari non sono a carico di coloro che dànno a cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se per effetto di avaria particolare le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva. (*444 I.; 330 F.; 691 G.; 589 N.; 834 S.*).

TITOLO VI.

Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione.

Bibliografia: Bruschettini A., *Les escales et le séjour par rapport aux assurances maritimes au voyage* (*Revue internationale des assurances*, 1897). — Capoquadri T., *Assicurazioni marittime* (*Digesto it.*). — Casella di Nunzio L., *Le assicurazioni marittime multiple* (*Giur.* 1892, 449). — Cugia V., *Dell'assicurazione marittima stipulata per conto di chi spetta* (Cagliari, 1892, Muscas, edit.). — Lebano V., *Sovra un caso di assicurazione marittima a tempo fisso* (*Fil.* IX, 456). — Legoyt A., *L'assurance cautionnement* (*Moniteur des assurances*, XVII, 156). — Sraffa A., *Se sia ammissibile la surrogazione dell'indennità dovuta dall'assicuratore alla nave perduta in favore dei creditori aventi pegno e privilegio su questa* (*Annuario*, 1890, 210). — Viale D., *Delle assicurazioni marittime in Italia* (Genova, 1884, Tipogr. Berretta e Molinari). — Vivante C., *La vendita delle cose assicurate contro i rischi di mare non risolve il contratto di assicurazione. - Le polizze di assicurazione marittima si possono emettere validamente colla clausola:* « all'ordine, al portatore o per conto di chi spetta » (*Mon.* XXX, 578). — Id., *Il contratto di assicurazione marittima* (Milano, 1890, Hoepli, edit.). — X., *In materia di assicurazione marittima* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 10). — Vedi anche Salvioli a pag. 597.

CAPO I.

Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato.

Articolo 604.

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione si applicano le regole stabilite nel Titolo XIV del Libro primo, che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle seguenti disposizioni.

Le associazioni di mutua assicurazione marittima sono inoltre soggette alle disposizioni del Titolo IX del Libro stesso. (*782 G.*).

Il disposto degli art. 429 e 432 è applicabile anche alle assicurazioni marittime. — C. Torino, 28 aprile 1897 (*F.* I, 1108, n.; *G.* 705; *L.* II, 194; *Ann. crit.* I, 89).

Articolo 605.

La polizza di assicurazione, oltre quanto è prescritto nell'art. 420, deve indicare:

1° il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;

2° il nome e il cognome del capitano o padrone;

3° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono esser caricati;

4° il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire;

5° i porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione. (*446, 451 I.; 332 F.; 788 G.; 592 N.; 1682 a 1685 P.; 840, 841 S.*).

Bibliografia: Vallabona S., *Commentario della polizza italiana per l'assicurazione marittima delle merci* (Torino, 1888, Amm. del *Bollettino delle assicurazioni* edit.).

1. Al pari che in qualsiasi convenzione, anche nelle polizze di assicurazione marittima è lecito ai contraenti derogare alle norme comuni della legge, purchè i patti non riescano contrari ai precetti d'ordine pubblico e non alterino la intima natura del contratto. — A. Genova, 20 aprile 1885 (*Rass.* 309, *n.*).

2. L'assicurato non decade dal diritto all'indennizzo se il sinistro avvenne nell'approdo ad un porto non indicato nella polizza di assicurazione marittima, quando tale porto sia uno scalo d'uso di primaria importanza (nella specie, Brindisi) dove si fermano tutte le navi che fanno simili viaggi. — A. Messina, 9 luglio 1897 (*L.* 1898, I, 598, *n.*).

3. L'avere omesso di dichiarare, all'atto dell'assicurazione fatta ai patti della polizza italiana sopra merci, l'interessenza che il capitano della nave ha nella assicurazione stessa, non è motivo per dichiarare la nullità di questa, quando specialmente nella polizza sta scritto « capitano qualunque », e quando al momento del sinistro la nave era comandata da un capitano diverso. — T. Genova, 22 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 76). — A. Genova, 16 giugno 1899 (*T. gen.* 872; *D. m.* 264).

Articolo 606.

L'assicurazione può avere per oggetto:

1° la nave, a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;

2° le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie;

3° il nolo dei passeggieri e delle cose caricate;

4° le cose caricate;

5° le somme date a cambio marittimo;

6° le somme pagate o dovute per avarìe comuni e le spese fatte o dovute per avarìe particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo;

7° e generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente. (*448, 449, 461 I.; 334, 335 F.; 783, 800 G.; 593, 594 N.; 1700, 1701 P.; 848, 849 S.*).

Bibliografia: Vivante C., *L'assicurazione del nolo* (*D. C.* VII, 791).

Non si può dire che nel cambio marittimo manchi l'estremo del *rischio* se l'assicurato prenditore si obbligò di girare al datore la polizza di assicurazione, quando non consti dell'effettiva girata, cessione verso l'assicuratore e sua accettazione nelle forme dell'articolo 422, nè della quantità della somma assicurata, e sia, allo stato delle cose, possibile una sussistenza delle obbligazioni dell'assicurato stesso. — A. Genova, 28 maggio 1898 (*Giur.* 218).

—

Articolo 607.

L'assicurazione è nulla, se ha per oggetto:

1° i salari della gente di mare;

2° le somme prese a cambio marittimo.

Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate, che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito. (*461 I.; 347 F.; 593*, *599*, *600 N.; 1700, 1708, 1720, 1734 P.; 885 S.*).

La disposizione dell'art. 607 contempla soltanto i casi in cui l'assicurazione si faccia quando la nave è già colpita da cambio marittimo. — A. Parma, 6 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 47).

—

Articolo 608.

Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide sino all'ammontare del valore della cosa. Gli interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse. (*359 F.; 791 G.*).

Articolo 609.

L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta a viaggio o a tempo determinato.

L'assicurazione a viaggio può farsi per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno.

L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni. (*449 I.; 335 F.; 800 G.; 594 N.; 1701 P.; 849 S.*).

Articolo 610.

L'aumento di premio convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dal contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione. (*457 I.; 343 F.; 661 N.; 879 S.*).

Articolo 611.

Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, si osservano le regole seguenti.

Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi cominciano e finiscono al tempo indicato nell'art. 601. Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

Se lo scaricamento delle cose assicurate è ritardato per colpa del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo della loro destinazione. (*455, 463 I.; 341 F.; 827, 834, 835 G.; 1736 P.; 871 S.*).

Bibliografia: Zignoni P., *I limiti della responsabilità dell'assicuratore nel caso di due porti alternativamente indicati nella polizza come termine del viaggio della nave e approdo in uno di essi senza farvi operazioni di scarico* (*F.* 1902, I, 1, 1506).

1. Quando un'assicurazione marittima sia stipulata per un anno fisso a cominciare da giorno determinato e terminare nell'anno successivo al corrispondente giorno omonimo, questo giorno non va compreso nel termine.

2. Al computo civile del tempo nei contratti, a norma di legge il giorno comprende lo spazio di tempo che corre da una mezzanotte all'altra; e l'anno si considera sempre di 365 giorni ancorchè bisestile, e può cominciare da qualunque giorno a partire dalla mezzanotte, quando non sia determinata un'ora diversa nel contratto.

3. Nelle assicurazioni a tempo cessa ogni diritto per l'assicurato non solo quando, decorso il termine dei rischi, non sia effettivamente avvenuto qualche sinistro, ma anche quando il sinistro siasi verificato dopo la scadenza del termine stesso per causa prossima o remota di esso manifestatasi prima. — A. Lucca, 27 maggio 1884 (*Annali* 318, *n.*; *Annuario* 278; *Eco* 261).

4. Quando nella polizza di carico, conosciuta dagli assicuratori, sia detto che ove lo sbarco della merce non si effettui allo scalo convenuto nel viaggio di andata, sia in facoltà del capitano effettuarlo nel viaggio di ritorno, restando la spesa del prolungamento del viaggio a carico della nave e il rischio a carico del caricatore, se avvenga che nel viaggio di ritorno si verifichi il sinistro, gli assicuratori non possono esimersi dalla assunta responsabilità coll'allegare che il tempo del rischio era per essi compiuto, poichè mancano rischi maggiori di quelli preveduti, approvati e conosciuti dagli assicuratori medesimi. — A. Genova, 9 luglio 1886 (*Eco* 960; *Annuario* 89).

5. Nelle assicurazioni a viaggio il rischio comincia colla caricazione, se l'assicurazione è anteriore, e dalla data della polizza negli altri casi. — A. Genova, 30 luglio 1892 (*D. C.* 911).

6. Se nel contratto d'assicurazione fu stabilito che il tempo dei rischi dovesse cominciare appena la nave avesse approdato ad un dato punto della costa, debbono ritenersi affrancati gli assicuratori dalla sicurtà del sinistro, quando la nave non abbia potuto approdare e sia stata dalla violenza del mare spinta contro gli scogli della costa stessa, dove sia naufragata, e l'equipaggio abbia a stento, abbandonata la nave, salvata la propria vita. — A. Genova, 12 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 96).

7. Stipulata l'assicurazione della nave e del carico per un viaggio verso due porti alternativamente indicati, il viaggio, agli effetti dell'assicuratore, deve ritenersi compiuto con l'approdo ad uno degli indicati due porti, anche se in esso non siasi fatta alcuna operazione di scarico.

Quindi, se la nave abbia successivamente proseguito verso l'altro porto e in tale proseguimento del viaggio sia naufragata, l'assicuratore non è tenuto al pagamento della indennità. — A. Genova, 18 aprile 1902 (*F.* I, 1, 1505, *n.*).

V. anche sotto l'art. 601.

Articolo 612.

Le cose caricate possono essere assicurate:

o per il prezzo di acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo;

o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarìe.

La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi e non si fa luogo all'applicazione dell'art. 428, se non quando essa supera il maggiore dei prezzi suddetti.

Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola stabilita nel secondo capoverso dell'articolo 435. (*453 I.; 338, 339 F.; 790, 797, 803 G.; 1688 P.; 846, 858 S.*).

Articolo 613.

Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria. (*452 I.; 338 F.; 858 S.*).

Articolo 614.

Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo d'indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata. (*463 I.; 349 F.; 817, 818 G.; 635 N.; 889, 890 S.*).

A differenza del Codice di commercio del 1865, il viaggio, per l'art. 614 Codice vigente, si deve considerare rotto in tutti i casi, sì di rottura volontaria, che di rottura forzata per naufragio, incendio, preda ed altri eventi di forza maggiore. — A. Palermo, 9 giugno 1899 (*G. it.* I, 2, 768).

V. anche sotto l'art. 481 n. 4.

Articolo 615.

Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

L'assicuratore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata. (*464 I.; 350 F.; 824 G.; 637 N.; 1752 P.; 861 S.*).

Bibliografia: Carnazza-Amari G., *Del blocco marittimo* (*Antologia* VIII, 445). — Pistolesi A., *Accidenti di mare* (*Dis. di dir. priv.* 1900). — Vallebona G. B., *Il rischio d'incendio nelle assicurazioni marittime* (*Corr. delle assicuraz.* 1902, 1). — Vidari E., *Gli accidenti di mare secondo l'art. 615 del Cod. di comm.* (*T. v.* IX, 1).

1. L'importo dei cambi marittimi assunti per danni occorsi durante il tempo dell'assicurazione, non può dall'assicuratore essere dedotto dal prezzo d'assicurazione. — A. Genova, 3 agosto 1883 (*Eco* 1884, 4; *T. v.* 1885, 162).

2. L'assicuratore risponde in generale di tutti i sinistri di mare, tranne quelli dipendenti da vizi della cosa o da colpa dell'assicurato.

3. Sono sinistri di mare tutti quelli che occorrono in mare e non soltanto quelli che siano dal mare cagionati.

4. Sono riputati tali anche gli accidenti avvenuti per guasto irreparabile o per caso fortuito alla macchina.

5. Tali sinistri sono a carico dell'assicuratore, quand'anche abbia soltanto assunto i rischi dell'esplosione.

6. Se dal verbale di visita risulta il buono stato della nave, la prova dei vizi è a carico dell'assicuratore. — A. Genova, 15 settembre 1883 (*Eco* 370; *Annali* XVIII, 40; *G. it.* II, 587; *Annuario* 46).

7. La sommersione di una nave, prodotta da una via d'acqua improvvisamente manifestatasi, costituisce un accidente di mare.

8. L'onere della prova della sommersione per causa fortuita e non per vizio inerente alla nave incombe all'assicurato. — C. Firenze, 15 maggio 1884 (*Annali* 288; *T. v.* 454; *Eco* 242; *L.* II, 588; *G.* 658; *G. it.* I, 1, 688; *Rass.* 221; *G. c.* XIV, 196).

9. Si ha naufragio quando la nave s'infranga contro una scogliera, restando anche in secco, ma tutta sfasciata e in pezzi. — A. Lucca, 27 maggio 1884 (*Eco* 257).

10. Sebbene l'arenamento dei bastimenti nel letto dell'Oceano per la variazione della marea, sia fatto non infrequente ed innocuo, tuttavia se avvenga che il bastimento nel toccare il fondo pel rilassare della marea incontri un corpo estraneo lacerante, il quale, perforando la carena, apra una via all'acqua, si ha in ciò un accidente straordinario che rientra sotto il nome d'investimento, e pel quale debbono rispondere gli assicuratori se, stipulando la franchigia dell'avaria, esclusero da questa franchigia il caso d'investimento. — A. Genova, 28 luglio 1884 (*G. c.* IX, 48).

11. Agli effetti del contratto di assicurazione sono accidenti di mare non solo i sinistri che provengono *dal mare*, ma pure tutti quelli che occorrono *in mare*, purchè dipendano da caso fortuito o da forza maggiore e non siano eccettuati nel contratto.

12. La vena d'acqua apertasi nella nave è un accidente di mare delle cui conseguenze deve rispondere l'assicuratore, allorquando, dalla visita seguita normalmente, dall'analogo certificato dell'ufficio internazionale, *Veritas*, ed inoltre dalla stessa polizza di ammissione della nave all'assicurazione, risultasse accertato il buono stato di navigabilità della medesima. — A. Genova, 18 febbraio 1885 (*Rass.* 225, *c.*; *G. c.* I, 106, *n.*; *Cons. comm.* 119; *Annuario* 88).

13. Qualunque danno occorra alla nave nel corso della navigazione, indipendentemente da vizio intrinseco della nave stessa, è un avvenimento di mare, di cui, per regola generale, rispondono gli assicuratori. — T. Genova, 18 giugno 1885 (*G. c.* 221).

14. Fra i rischi che l'assicuratore assume in genere pel varo (*les risques du lancement*) di una nave si comprende altresì quello dell'incaglio di essa. — T. comm. di Genova, 17 giugno 1885 (*Cons. comm.* 188; *G. c.* 158; *Annuario* 89).

15. Si presume il vizio intrinseco della nave (di cui non risponde l'assicuratore) nel caso di sommersione od altro sinistro consimile avvenuto in calma di vento e di mare, e senza circostanze esteriori, quali urto, investimento e simili, da cui il sinistro appaia causato.

16. Incombe all'assicurato l'onere di eliminare tale presunzione dimostrando il buono stato anteriore della nave, e vi soddisfa col produrre la perizia eseguita al porto di partenza. Non basterebbe allo scopo il certificato di classificazione del *Registro Italiano*, perchè non è documento ufficiale. — A. Genova, 27 novembre 1885 (*G. c.* II, 7, *n.*; *Mon. leggi* 256; *Annuario* 88).

17. L'assicurazione del corpo, chiglia ed attrezzi di una nave stipulata nella considerazione dei *rischi del varo*, *rimorchio e soggiorno in porto per un mese*, non si può estendere all'operazione del varo; tanto meno poi quando risulti che il costruttore della nave, assumendo espressamente anche l'operazione del varo, si obbligava a sopportarne le spese tutte sì ordinarie che straordinarie.

Quest'assicurazione speciale, ancorchè fatta colla clausola «*per conto di chi spetta*», *comprenderebbe* esclusivamente i rischi di mare possibili alla nuova nave durante il varo, il rimorchio e soggiorno in porto pel tempo determinato, e *non vi si vorrebbero* nemmeno compresi i danni derivati all'armatore assicurato dal ritardo nell'esecuzione del varo. — A. Genova, 28 dicembre 1885 (*Rass.* 20; *Cons. comm.* 1886, 14; *Eco* 1886, 1).

18. *Contra*. L'incaglio della nave sullo scalo del varo è propriamente un rischio del varo stesso. Quindi l'assicurazione dei rischi del varo deve comprendere e necessariamente coprire le spese fatte per liberare la nave e proseguire il varo.

19. Il determinare l'oggetto su cui versa l'assicurazione è apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. Ma il determinare a quali spese si estenda la responsabilità dell'assicuratore è questione di diritto sottoposta

all'esame della suprema Corte. — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 1; *G.* XXIV, 96; *D. C.* V, 108; *F.* XII, I, 280; *Eco* 1887, 17; *Cons. comm.* 1887, 85; *Annuario* 48; *Mon. leggi* 70).

20. Stabilitosi in un contratto d'assicurazione marittima che l'assicuratore deve rispondere della sola perdita totale della nave, il rischio assunto non è soltanto quello della scomparizione della nave, ma anche quello dipendente da avaria di mare che costituisca la nave in tale stato, da non essere suscettiva di riparazione. — A. Genova, 6 marzo 1894 (*T. gen.* 211; *L.* II, 92).

21. Se nel contratto di assicurazione marittima non sono determinati i rischi assunti dall'assicuratore, devono ritenersi essere quelli che derivano da tutti gli accidenti di mare di cui è cenno nell'art. 615, compreso il naufragio. — C. Palermo, 12 giugno 1894 (*L.* II, 280; *G. it.* I, 1, 895; *Circ. giur.* 1895, 38).

22. In caso di sinistro i danni derivanti dalla vetustà della nave si confondono coi danni diretti, essendo tutti indistintamente coperti dall'assicurazione. — A. Genova, 27 luglio 1894 (*L.* II, 626; *D. C.* 870). — T. Genova, 14 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 73).

23. Nelle parole « danni materiali riportati dalle merci nelle operazioni di trasbordo », si devono intendere i soli danni provenienti dalla sola dislocazione delle merci, cioè dal passaggio da una nave ad un'altra. — C. Palermo, 20 ottobre 1894 (*Circ. giur.* 1895, 88).

24. La parziale corrosione degli alberi della nave non basta a porre in essere quel vizio proprio della cosa assicurata che può infirmare il contratto di assicurazione nel senso dell'articolo, specialmente quando la nave, visitata dai periti prima del sinistro, fu dichiarata in buono stato di navigazione.

25. Deve ritenersi che la vetustà della nave abbia già formato elemento di valutazione nel determinare il rischio e il premio, quando gli assicuratori pur conoscendola, continuarono ad assicurare la nave per un valore inferiore al suo valore effettivo e per un premio relativamente alto. — A. Genova, 28 giugno 1899 (*D. m.* 281).

26. L'avaria verificatasi in una partita di sacchi di riso in seguito del bagnamento prodotto durante il viaggio dal condensamento dei vapori acquei nella stiva del piroscafo (*buée de cale*), non può ascriversi a vizio proprio della merce ed è quindi a carico degli assicuratori. Quando anche manchi la relazione del capitano comprovante il sinistro di mare, devesi tuttavia ritenere che sinistro vi fu, se è accertato che l'avaria fu causata da bagnatura durante il viaggio, sia questa avvenuta per infiltrazione o per altra causa. — T. Genova, 3 febbraio 1902 (*D. m.* 256).

27. Compete diritto alle società assicuratrici di accertare quali avarie, invece di essere conseguenza del sinistro, provengano da altra causa, come da vizio intrinseco della nave, che non sia quello dell'età; se per il vizio dell'età della nave i danni si compenetrano nei danni diretti del sinistro per gli altri (vizio proprio) gli assicuratori non rispondono delle avarie che ne sono conseguenza. — A. Torino, 30 gennaio 1903 (*D. m.* 165).

28. Le spese di svernamento sono dovute dall'assicuratore se lo svernamento sia stato occasionato da un accidente impreveduto di mare. — T. Napoli, 5 luglio 1903 (*Mov. giur.* 424).

29. Per restauri di una nave s'intendono le esigenze ordinarie di qualunque nave per essere conservata in normale manutenzione, giusta il grado che ha ciascuna nave.

30. Il contratto di assicurazione non è fatto a titolo di indennità all'armatore o proprietario per tutti i danni che possa egli sopportare nel viaggio assicurato, ma è fatto pei danni che può subire il legno assicurato.

Le spese di rimorchio e salvataggio non sono comprese nei danni, perchè esse sono necessarie alla riparazione. — A. Napoli, 17 luglio 1903 (*D e G.* 806; *D, m.* 408).

31. L'assicuratore che intende di esonerarsi dalla responsabilità della perdita e dell'avaria delle cose assicurate è tenuto a fornire la prova che queste dipendano da un rischio escluso, come, ad esempio, da un vizio originario o dalla natura delle cose assicurate. — A. Genova, 11 dicembre 1903 (*D. m.* 1904, 8).

32. L'assicuratore non risponde del sinistro di mare derivato da vizio di costruzione della nave e da suo carico eccessivo. — C. Torino, 21 dicembre 1904 (*G.* 1905, 155; *L.* 1905, 546).

V. anche art. 484 n. 3.

Articolo 616.

I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque

di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra. (*464 I.*).

Bibliografia: A. A., *Il rischio di guerra nell'assicurazione marittima* (*Corr. delle assic.* 1902, 88).

Nelle vendite stipulate colla clausola *cif* l'obbligo di assicurare la merce resta a carico del venditore, ma non vi è compresa l'assicurazione di guerra.

Perciò l'impedimento al passaggio della nave su cui è caricata detta merce, frapposto da una potenza belligerante, anche in un periodo di armistizio, costituisce caso di forza maggiore che dà luogo alla risoluzione del contratto senza che si possa fare diritto a favore del compratore al risarcimento dei danni pel mancato arrivo della merce. — A. Napoli, 21 aprile 1899 (*G. It.* I, 2, 762, *n.*; *Annali* 229; *L.* I, 700; *T. gen.* 815; *Cons. comm.* 249; *D. m.* 200).

—

Articolo 617.

I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano e del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salve però le disposizioni dell'articolo seguente. (*465 I.; 351 F.; 819 G.; 638 N.; 1753 P.; 862 S.*).

1. Il cambiamento di nave libera l'assicuratore soltanto quando provenga dal fatto dell'assicurato, e tale non è il fatto del capitano. — C. Torino, 26 novembre 1892 (*G.* 796; *T. gen.* 1898, 1; *G. it.* 1898, I, 1, 98; *L.* 1898, I, 766).

2. Se l'assicurazione è fatta a viaggio, senza che le parti ne abbiano determinata la durata, devesi ritenere che questo sia da compiersi nel tempo ordinario, e non è lecito all'assicurato protrarlo a sua volontà.

3. La facoltà di fare degli scali è ben diversa da quella di soggiorno, consentendo solo di fare brevi fermate o per rifornir la nave, o per ripararla da lievi guasti, o per caricare o scaricare poche merci, mentre il soggiorno è una sosta molto protratta ed anche arbitraria.

4. Il prolungato soggiorno della nave assicurata in un porto intermedio, non consentito dall'assicuratore, equivale a cambiamento di viaggio e fa cessare gli effetti dell'assicurazione.

5. Le disposizioni degli art. 617 e 628 Cod. comm. non sono eccezioni alle regole stabilite dagli articoli 429 e 432 in tema di assicurazioni terrestri, ma formano regole principali e per sè stanti delle assicurazioni marittime.

Eppertanto, sebbene il prolungato soggiorno in un porto abbia potuto diminuire il rischio per l'assicuratore, costui non cessa di essere liberato.

6. Non importa che l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento o prolungamento del viaggio. — A. Genova, 16 giugno 1896 (*T. gen.* 1896, 378; *L.* II, 120; *Annali* XXX, 179; *G.* 1896, 492).

7. Elemento del viaggio, in tema di assicurazioni marittime, sono non soltanto i punti estremi di partenza e di destinazione della nave e la via da percorrere, ma anche il *tempo* entro cui il trasporto della nave dall'uno all'altro punto deve effettuarsi.

8. Il magistrato di merito che ritiene compreso nel viaggio il tempo delle brevi soste necessarie, escludendone i lunghi ed ingiustificati soggiorni, emette un giudizio di fatto incensurabile in cassazione. — C. Torino, 28 aprile 1897 (*G.* 705, *n.*; *L.* II, 194; *F.* I, 1108; *Ann. crit.* I, 89).

9. Deve considerarsi come cambiamento di rotta l'approdo che il capitano faccia ad uno scalo, fuori della rotta, contemplato bensì nel contratto d'assicurazione, ma non contemplato in un'appendice allo stesso, nella quale attribuivasi, fermo il resto, la facoltà al capitano dopo che aveva già toccato il detto scalo, ed essere andato oltre, di ritornare al porto di partenza ad imbarcarvi altra merce per riprendere di là il suo viaggio. — T. Genova, 22 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 76).

10. Assicurate con polizza generale *in quovis* tutte le importazioni di merci transatlantiche che sarà per eseguire l'assicurato con vapore di prima classe, non cessa di spiegare effetto l'assicurazione pel fatto che le merci, giunte

nel porto italiano di destinazione del vapore, siano state trasbordate su altro vapore non di prima classe per essere trasportate in cabotaggio al loro destino. — A. Genova, 30 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 62; *T. gen.* 1902, 54; *D. m.* 1902, 50).

Articolo 618.

L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio conosciute sotto nome di « baratteria », se non è convenuto il contrario.

Tale convenzione però cessa di avere effetto, quando si riferisca ad un capitano nominativamente indicato nel contratto, se l'assicurato lo congedi e gliene sostituisca un altro senza il consenso dell'assicuratore. (*497 I.; 353 F.; 640, 641 N.; 1756 P.*).

Bibliografia: Bozzo A., *Sul concetto di baratteria* (*T. gen.* 1908, 141). — Bruschettini A., *Responsabilità dell'assicuratore per la baratteria del capitano* (*L.* 1904, 1578; *Corte Ancona*, 1904, 25). — Casini P., *Il rischio della baratteria secondo il modulo di polizza di assicurazione comunemente usato in Italia* (*D. C.* XIX, 505; *F.* 1901, I, 1058). — Impallomeni F. *A quali colpe si estende l'art. 618 Cod. comm.* (*T. sic.* 1904, III, 7). — Solveni P., *Baratteria del capitano della nave; assicurazione* (*T. v.* 1902, 167, *n.*). — Vivante C., *La baratteria del capitano nel nuovo Codice* (*D. C.* I, 16).

1. La complicità del caricatore nella baratteria del capitano nuoce all'assicurazione anche rispetto ai cessionari della polizza. — A. Genova, 5 febbraio 1884 (*Annali* III, 235).

2. Incombe sempre all'assicuratore il provare la baratteria del capitano allegata a suo scarico. — A. Genova, 8 agosto 1886 (*Rass.* 154; *Eco* 298).

3. Nel rischio di baratteria, contemplato dall'art. 618, si comprendono anche le colpe civili commesse dal capitano. — C. Palermo, 30 agosto 1894 (*Circ. giur.* 276).

4. Le clausole dei contratti di assicurazione, mediante le quali l'assicuratore assume i rischi delle colpe del capitano, devono intendersi limitativamente alle colpe del medesimo come governatore della nave, non estendersi a quelle che commette come gestore. — A. Genova, 15 dicembre 1894 (*T. gen.* 1895, 41). A. Genova, 18 febbraio 1908 (*T. gen.* 141: *D. m.* 90); C. Torino, 26 marzo 1904 (*G.* 694, *n.*; *L.* 1578, *n.* *F.* I, 1008, *n.*; *T. gen.* 858; *Cons. comm.* 202; *D. m.* 244.

5. L'assicurazione comprendente i rischi del trasbordo non copre i danni cagionati alla merce per una giacenza di tre mesi in porto intermedio in attesa di nave che la porti a destinazione. L'assicurazione non risponde di tali danni nemmeno a titolo di baratteria del capitano se la polizza di carico, differente da quella di assicurazione, sanciva alla compagnia di navigazione la facoltà di lasciare lungo tempo la merce giacente in un porto intermedio. — T. Genova, 10 dicembre 1898 (*Casaregis* 1899, 25).

6. La colpa e la baratteria del capitano, della quale rispondono gli assicuratori, è quella che si svolge nei limiti del viaggio assicurato. Conseguentemente gli assicuratori non rispondono del sinistro avvenuto durante un volontario cambiamento di rotta da parte del capitano. — T. Genova, 22 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 76).

7. In un contratto di assicurazione marittima il patto che l'assicuratore non risponde della baratteria del capitano o dell'equipaggio quando ne sia complice « l'assicurato caricatore, noleggiatore, ricevitore, committente, commissionario, od altro agente, commesso od incaricato » va interpretato nel senso che consideri l'ipotesi in cui il caricatore, ecc., abbia veste di agente, commesso o incaricato dall'assicurato.

8. Assicurata la merce dopo la partenza della nave su dichiarazione conforme della polizza di carico, l'assicuratore che ha assunto fra i rischi anche la baratteria del capitano, non può esimersi dal pagamento dell'indennità soltanto perchè risulti che la merce stessa, colla complicità del caricatore, non fosse stata in realtà mai caricata sulla nave naufragata. — A. Lucca, 12 marzo 1901, (*G. it.* I, 2, 286; *D. C.* 878, *n.*; 1058; *T. gen.* *F.* I, 817); C. Firenze, 16 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 180; *T. v.* 1902, 167; *D. m.* 1902, 85).

9. La società assicuratrice risponde ai sensi dell'art. 618 Cod. comm. della baratteria del capitano della nave assicurata quando si sia pattuita tale responsabilità, ancorchè nella polizza d'assicurazione sia stato omesso il nome di detto capitano, nome che peraltro venne a conoscenza della società per mezzo

della comunicazione fattale dei contratti di noleggio prima del rilascio della polizza.

10. La baratteria, di cui nell'art. 618 Codice commerciale, comprende non solo le azioni ed omissioni dolose del capitano, ma anche le colpose, e però rientrano nel concetto di baratteria le deviazioni e i cambiamenti di viaggio che il capitano si arbitri di fare fuori dei punti segnati nel contratto di noleggio. — T. Genova, 15 maggio 1902 (*T. gen.* 780; *D. m.* 405).

11. *Contra:* Non può costituire baratteria il deviamento di rotta fatto allo scopo di sviluppare un'operazione relativa al carico della nave. — A. Genova, 18 febbraio 1908, e C. Torino (cit. al n. 4).

12. La parola *barratry*, nel diritto inglese, si riferisce ai fatti dolosi del capitano e non a quelli dovuti a semplice negligenza ed imperizia del capitano nell'esercizio delle sue mansioni. — A Genova, 25 febbraio 1903 (*D. m.* 95).

13. Elemento essenziale della baratteria è che il fatto che si vuole imputare come tale si compia clandestinamente e fraudolentemente. — A. Roma, 3 marzo 1903 (*D. m.* 81).

14. L'articolo deroga alle norme ordinarie e generali della colpa aquiliana a scopo di favorire le assicurazioni marittime; onde non ogni colpa del capitano, ma unicamente quelle compiute sotto il nome di baratteria possono escludere la responsabilità dell'assicuratore.

15. La baratteria consiste, oltre che nei fatti dolosi, in quegli errori commessi dal capitano nell'esercizio delle sue attribuzioni, che importino trasgressione dei precisi doveri che la legge gli impone ed in conseguenza dei quali fatti od omissioni è avvenuto direttamente od indirettamente il sinistro.

16. Non è imprudenza o negligenza costituente baratteria ai fini civili un semplice errore di concetto, molto più quando l'opinione del capitano è fortemente dibattuta nella scienza e nella pratica marinaresca. — A. Palermo, 20 marzo 1903 (*G. it.* I, 2, 396; *F. sic.* 252); C. Palermo, 15 marzo 1904 (*F. sic.* 239; *T. gen.* 299; *T. sic.* 7; *D. m.* 168; *D. e G.* XX, 170; *Cons. comm.* 299; *Annali*, 485).

17. L'esame dei fatti costituenti la baratteria costituisce esame insindacabile del magistrato di merito. — C. Palermo, 15 marzo 1904 (cit. al numero precedente).

Articolo 619.

L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e per i diritti di qualunque specie riguardanti la nave od il carico. (*468 I.; 354 F.; 622 G.; 865 S.*).

Articolo 620.

Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti. (*470 I.; 356 F.*).

Articolo 621.

Se l'assicurazione è fatta separatamente per cose che devono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e il carico intiero è posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minore di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre la somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate; nondimeno egli ha diritto all'indennità stabilita nell'art. 614 per le somme rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto. (*475 I.; 361 F.; 821 G.; 652 N.; 1775 P.*).

Articolo 622.

Se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti per compiere o per cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, se non vi è convenzione contraria. (*476 I.; 362 F.*).

Articolo 623.

L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ove poteva far scalo. (*478 I.; 364 F.; 817 G.; 653 N.; 1777 P.*).

Giurisprudenza: V. art. 617, n. 5.

Articolo 624.

L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

Se le cose assicurate soffrono, durante il tempo dell'assicurazione, più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti. (*799, 803 G.*).

Le limitazioni dell'articolo non si applicano alla somma sborsata dall'assicurato pel salvataggio e la conservazione della nave sinistrata. — C. Torino, 7 agosto 1901 (*G.* 1529).

Articolo 625.

La clausola « franco d'avarìa » libera l'assicuratore da ogni avarìa comune o particolare, eccettuati i casi che dànno luogo all'abbandono. In questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avarìa. (*518 I.; 409 F.; 855 G.; 646 N.*).

1. Le clausole manoscritte aggiunte nella polizza a quelle stampate devono interpretarsi in modo che tutte quante abbiano valore; epperò, e sebbene nelle prime si parli solo dalla facoltà di abbandono, non deve ritenersi esclusa l'azione di avarìa risultante dalle seconde. — A. Genova, 11 marzo 1898 (*D. C.* 890; *T. gen.* 155).

2. L'azione di avarìa è distinta da quella di abbandono per la causa, l'oggetto e gli effetti e al pari di questa principale. — A. Genova, 27 dicembre 1895 (*D. C.* 1896 127).

3. La clausola « franco d'avarìa reciproca », pur essendo valida ed efficace, non si estende alle spese sostenute per la salvezza comune della nave e del carico, le quali fanno sorgere nondimeno l'obbligo della contribuzione. — T. Ancona, 31 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 520, *n.*); A, Ancona, 30 novembre (*G. it.* I, 2, 81; *D m.* 68, *n.*).

4. Nei contratti di assicurazioni di merci per mare può stipularsi la clausola « franco di avarìa reciproca ». Questa clausola vale che l'assicurante non sia obbligato a pagamento di premio nel caso di avarìa per contribuzione, ma non quando l'avarìa sia diretta per gettito in mare della merce assicurata. — T. Termini, 21 aprile 1890 (*F. sic.* 392).

5. L'azione ordinaria in materia di assicurazioni marittime è l'azione di avaria, mentre l'azione di abbandono è azione straordinaria introdotta ad esclusivo favore dell'assicurato, il quale quindi può sempre rinunciare ad essa per attenersi alla prima. Così respinta l'azione di abbandono per una ragione di decadenza, può l'assicurato esercitare ancora l'azione di avarìa. — A. Genova, 16 giugno 1898 (*T. gen.* 440; *G. it.* I, 2, 562).

Articolo 626.

Al verificarsi di qualsiasi danno per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione deve essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.

La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto sinistro. (*486, 498, 501 I.; 822 G; 654 N.*).

1. L'assicurato che, a tenore dei patti della polizza deve denunciare, sotto pena di decadenza, gli avvisi ricevuti, adempie sufficientemente all'obbligo suo col partecipare allo assicuratore il primo avviso del sinistro, sebbene trascuri poi di notificargli le ulteriori notizie. — A. Venezia, 1° maggio 1884 (*T. v.* 303, *c*; *D. C.* 570; *Eco* 201; *G. c.* I, 151).

2. Non decade punto dall' utile esercizio dell'azione di abbandono l'assicurato: che non notifichi o ritardi notificare all'assicuratore tutti gli avvisi ed atti pervenutigli circa i rischi sopravvenuti alla nave ed alle cose assicurate; e che non fornisca una qualche prova del sinistro di mare allegato nel denunciare l'abbandono.

3. In mancanza di queste notificazioni e prove all'assicurato, vien meno soltanto il diritto di ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento della somma assicurata. — A. Genova, 4 dicembre 1885 (*Rass.* 10; *Mon. leggi* 1886, 5; *Eco* 17).

V. anche art. 436 n. 13.

—

Articolo 627.

L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano dai documenti presentati all'assicurato.

L'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione.

La cauzione è liberata col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale. (*494, 495 I. 383, 384 F.; 890 G.; 654 N.; 883 S.*).

In mancanza del giornale nautico, della relazione del capitano e di informazioni assunte dopo il sinistro, la prova di questo, per far luogo all'abbandono, può darsi con altri mezzi ed in ispecie con testi, ove sia escluso ogni dubbio di collusione e di frode, e specialmente se la mancanza di quei documenti dipenda da malversazioni del capitano, delle quali la compagnia assicuratrice, a norma dei suoi statuti, sia responsabile. — C. Torino, 19 agosto 1886 (*G.* 682; *Eco* 817).

V. anche art. 516 n. 1, e 626 n. 2.

Articolo 628.

In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno deve consegnare la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'Autorità del luogo stesso. (*458, 459 I.; 344, 345 F.; 651 N.; 878 S.*).

Articolo 629.

In qualunque caso di sinistro, il capitano e l'assicurato o il suo incaricato devono dare opera al ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate sino alla concorrenza del valore delle cose ricuperate.

Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto. (*492, 499, 501 I.; 381 F.; 823, 874 G.; 655, 656 N.; 1779 P.; 921 S.*).

Bibliografia: Sraffa A., *Quali spese la società assicuratrice deve rimborsare all'armatore che tentò salvare la nave assicurata* (*Annuario* 1890, 100). — Zignoni C., *L'accettazione tacita dell'abbandono e l'opera prestata dagli agenti dell'assicuratore nel ricupero della nave e del carico* (*F.* 1892, I, 1507).

1. L'assicurato nel procurare il salvataggio non agisce per proprio conto, ma quale mandatario tacito e legale dell'assicuratore; quindi ha diritto al rimborso delle spese, anche nel caso di abbandono. — C. Firenze, 12 luglio 1886 (*Rass.* 218; *F.* I, 1041, *c*; *T. v.* 406, *c*; *L.* II, 888; *G. it.* I, 1, 502, *n.*; *Annuario* 9, *n.*).

2. Il rimborso delle spese di ricupero è dovuto dall'assicuratore sino a concorrenza del valore delle cose assicurate. E quindi non vi è più tenuto l'assicuratore, che per la dichiarata validità dell'abbandono abbia pagato l'intero valore assicurato della nave ricuperata e venduta, il cui prezzo non bastò ai crediti privilegiati della nave; laonde la gestione del ricupero non può ridondare utile all'assicuratore. — C. Torino, 8 febbraio 1887 (*Rass.* 145; *G.* 529 *n.*; *L.* II, 625; *Eco* 808).

3. L'obbligo al rimborso delle spese pel ricupero delle cose assicurate s'intende limitato ai casi di sinistro maggiore, che fanno luogo all'abbandono, sempre quando l'assicuratore non abbia assunto anche ogni indennizzo dei danni minori. — A. Genova, 18 giugno 1887 (*Mon.* 752; *Eco* 209; *Annuario* V, 81).

4. La mutua incaricata per patto di statuto di gerire e liquidare il ricupero in caso di abbandono, ha diritto di ritenzione sull'indennità di assicurazione per i salari pagati e dovuti all'equipaggio. — A. Genova, 20 febbraio 1891 (*T. gen.* 178); C. Torino, 29 dicembre 1891 (*G.* 1892, 105).

5. L'assicuratore della nave non è tenuto al rimborso delle spese di ricupero se non in quanto ricupero effettivamente vi fu e fino a concorrenza del valore delle cose assicurate. — T. Genova, 21 aprile 1891 (*D. C.* 729; *T. gen.* 252; *Cons. comm.* 206).

6. In caso di sinistro della nave e avanti che da parte dell'assicurato facciasi la dichiarazione di abbandono, può l'assicuratore domandare in contraddittorio di quel primo la consegna provvisoria della nave, all'oggetto di far eseguire a suo rischio e pericolo le riparazioni di cui fosse ancora suscettibile.

7. Ciò tanto più deve dirsi se tale facoltà sia all'assicuratore riconosciuta anche nella polizza di assicurazione.

8. Siffatta consegna provvisoria non riveste il carattere di un sequestro nè giudiziale, nè conservativo, ma è una semplice misura cautelativa, e quindi non è necessario che la relativa istanza sia proposta davanti al giudice del luogo dove si trova la nave, oggetto della presa di possesso. — A. Genova, 11 maggio 1895 (*T. gen.* 889; *Giur.* 247).

9. Le spese fatte dall'assicurato nell'interesse della nave dopo la dichiarazione di abbandono, sono a carico dell'assicuratore. — A. Torino, 12 dicembre 1900 (*G.* 1901, 100 *n.*; *F.* I, 877; G. *it.* 1901, I, 2, 190).

10. L'assicurato ha per l'articolo diritto al rimborso delle spese di salvataggio, ed è naturale ed equo che se in adempimento degli obblighi impostigli dall'articolo stesso ha dato opera al ricupero ed al salvataggio, se da un lato, mediante l'abbandono, perde il possesso della nave, dall'altro, oltre al premio inerente all'abbandono, abbia quale *negotiorum gestor* il rimborso delle spese fatte nell'interesse dell'assicuratore. — C. Torino, 7 agosto 1901 (*G.* 1509; *T. gen.* 1902, 1).

11. Non importa accettazione dell'abbandono l'opera prestata per il ricupero della nave e del carico dagli agenti dell'assicuratore, se questi, non appena informato del sinistro, abbia declinato ogni responsabilità e dichiarato di non accettare l'abbandono notificatogli. — A. Genova, 18 aprile 1902 (*F.* I, 1, 1507, *n.*).

V. anche art. 436 n. 9 a 14.

Articolo 630.

L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, può riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potrà esser dovuto per effetto dell'assicurazione. (*489 I.*).

Articolo 631.

L'assicuratore deve pagare le somme dovute:

in caso di semplice avarìa, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione;

in caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve, entro questi termini, provare il sinistro che dà luogo all'azione di avarìa o all'abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato, può domandare che la somma sia depositata. (*993 I.*).

Bibliografia: Majorana G., *L'assicurato, in caso di avaria comune subìta dalla merce assicurata, ha diritto di chiedere all'assicuratore il rimborso della perdita totale, salvo il diritto di quest'ultimo di sostituirsi all'assicurato nel regolamento di contribuzione* (*D. C.* III, 488).

1. L'assicurato, in caso di avaria, ha diritto di chiedere all'assicuratore il rimborso della perdita totale, salvo a quest'ultimo il diritto di sostituirsi all'assicurato nel regolamento di contribuzione. — A. Napoli, 17 luglio 1889 (*F.* 1890, I, 288).

2. È indispensabile, da parte dell'assicurato, la prova del sinistro che dà luogo all'abbandono. — C. Napoli, 19 agosto 1892 (*Gazz. P.* 451).

V. anche art. 626 n. 3.

—

CAPO II.

Dell'abbandono.

Bibliografia: Bruschettini A., *L'abbandono della nave e gli obblighi dell'assicuratore* (*Riv. dir. comm.* 1906, II, 25). — Id., *Sull'abbandono della nave all'assicuratore* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 124). — Delpino E., *Assicurazioni multiple: Diritto di abbandono.* Relazione della Commissione per le assicurazioni marittime al Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova nel 1892 (Genova, 1892, Tip. Pagano). — Lebano V., *Se nei rapporti tra assicuratore e assicurato si debba tener calcolo della totalità delle perdite prodotte dal sinistro, ovvero se da questa debbasi dedurre ciò che viene ad esser pagato dal proprietario del carico in avarìa comune;* in altri termini: *Se il diritto all'abbandono sussista indipendentemente dal rimborso in contributo per avarìa comune, cui l'armatore, o per lui l'assicuratore, può avere diritto verso il caricante* (*Fil.* 1889, 581). — Piana G. V., *Circa un caso di abbandono della nave e del nolo all'assicuratore ed ai creditori* (*D. m.* 1902, 81). — Rocco A., *Alcune note sull'abbandono nelle assicurazioni marittime* (*D. C.* XV, 491). — Id., *Il nolo e il profitto sperato nell'abbandono agli assicuratori* (*G. it.* 1897, IV, 260). — Id., *Gli obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore dopo l'abbandono nelle assicurazioni marittime* (*L.* 1898, II, 81). — Id., *Abbandono di cosa assicurata* (*Dig. di dir. priv.*). — Solari G., *Sul diritto di abbandono nelle assicurazioni marittime* (*G.* 1892, 63).

Articolo 632.

L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1° di naufragio;

2° di preda;

3° d'arresto per ordine di Potenza estera;

4° d'arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio;

5° d'inabilità alla navigazione, se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato;

6° di perdita o deterioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può domandare che il risarcimento delle avarìe sofferte. (*482, 483, 500 I.; 369 F.; 865 G.; 663, 664, 666 N.; 1789 P.; 901 S.*).

Bibliografia: Ascoli F., *Se le spese di salvataggio della nave costituiscono una perdita intrinseca agli effetti dell'art. 632 del nuovo Codice* (*F.* 1886, I, 1041, nota 2). — Piola-Caselli E., *Sull'abbandono all'assicuratore marittimo per innavigabilità relativa della nave e perdita e deterioramento per tre quarti delle cose assicurate* (*F.* 1899, I, 1228; e 1900, I, 82).

1. All'effetto di determinare se la perdita subìta dalla nave ecceda i tre quarti del valore assicurato, non si devono calcolare altre spese all'infuori di quelle occorse per riparazioni materiali dei danni intrinseci della nave.

2. Quindi non sono a calcolarsi le spese giudiziali incontrate per contraddire una domanda di sequestro della nave in seguito a collisione.

3. La navigazione intrapresa dalla nave dopo il sinistro induce la rinuncia all'azione di abbandono.

4. È irricevibile in appello la domanda, subordinatamente fatta, di avarìa, ove nel giudizio di primo grado siasi proposta la sola azione di abbandono. — A. Genova, 3 agosto 1883 (*Eco* 1884, 4; *T. v.* 1885. 162).

5. Nella perdita dei tre quarti del valore della nave per l'esercizio dell'azione di abbandono, si comprendono non solo le spese necessarie per mettere la nave in grado di navigare, ma anche quelle che occorrono affinchè la nave conservi la sua classe nel registro. — A. Genova, 23 giugno 1891 (*T. gen.* 492).

6. È valido l'abbandono quando la nave è in istato da non potersi riparare, oppure quando, per quanto riparabile, non può esserlo perchè il capitano non ha fondi necessari, oppure quando la riparazione esiga lungo tempo e tanto denaro quanto approssimativamente è il valore della nave.

7. In caso di innavigabilità, è principio di diritto che l'arrivo della nave al suo destino non vale all'assicuratore per contrastare l'abbandono fatto in tempo utile.

8. È canone di giurisprudenza che la vendita della cosa assicurata, effettuata in seguito a disastro marittimo, e nei modi di legge, equivalendo alla perdita della cosa medesima, dà diritto all'abbandono, quando anche l'assicurazione sia fatta colla clausola « *franco di avarìa* ». — T. comm. Livorno, 11 marzo 1884 (*D. C.* 377; *Eco* 204).

9. Nel caso di naufragio, che dà diritto all'abbandono, va pure compreso il naufragio improprio o presunto, che consiste nell'arenamento con rottura che renda la nave inetta a navigare, ancorchè non venga completamente sommersa e non vadano dispersi gli avanzi. — A. Lucca, 27 maggio 1884 (*Annali* 318, *n.*; *Annuario* 278; *Eco* 261).

10. A norma generale del diritto di abbandono, nell'apprezzamento di un sinistro di mare assunto nei rischi di assicurazione, al caso d'innavigabilità per assoluta e materiale irreparabilità della nave deve equipararsi la irreparabilità relativa, constatata come tale pel soverchio dispendio, che importerebbe il riattamento della nave.

11. Però, nella polizza d'assicurazione essendo sempre lecito alle parti di surrogare altre norme per restringere od ampliare gli estremi ed effetti dell'abbandono o dell'avaria, a questi patti deve attenersi il giudice di merito, quando sia chiamato ad applicarli, interpretando sovranamente le intenzioni dei contraenti.

12. E così, relativamente all'assicurazione delle merci, è pur lecito il patto che ne restringa l'abbandono al solo caso di perdita assoluta ed intrinseca, oltre i tre quarti del valore assicurato.

13. Il giudizio che in una polizza d'assicurazione siansi preveduti come casi di abbandono la dispersione o la perdita, e siasene escluso l'altro della vendita, è incensurabile in cassazione. — C. Firenze, 9 febbraio 1885 (*Rass.* 372, *n*; *T. v.* 185, *c*; *D. C.* 372; *Fil.* 257; *G. c.* I, 41; *L.* I, 548, *n.*; *Eco* 97; *Cons. comm.* 73; *Annuario* 301).

14. Le due azioni di abbandono e di avaria possono bensì proporsi l'una sussidiariamente all'altra con un medesimo atto di citazione, ma avendo esse carattere speciale e richiedendo speciali giustificazioni, non è ammissibile che, spiegata una sola di esse, si possa nell'ultimo atto della causa, sia pure a rito sommario, proporre con semplice aggiunta alle conclusioni, l'accoglimento dell'altra. — C. Torino, 20 febbraio 1885 (*Mon.* 228; *G.* 192).

15. In caso di sinistro competono all'assicurato due azioni distinte: l'una di *abbandono*, per conseguire dall'assicuratore il prezzo integrale dell'assicurazione; l'altra di *avaria* per ottenerne il risarcimento del danno nella misura pattuita.

16. Per far luogo all'*abbandono* può benanco bastare la *irreparabilità relativa* della nave, quando, cioè, sebbene non sia stata distrutta per modo da non perdere la sua forma tipica, sia però stata così gravemente danneggiata da non esservi più tornaconto ad imprenderne la riparazione, perchè la spesa sorpasserebbe i tre quarti del valore della nave.

17. Limitata per patto espresso l'azione di *avaria* ai danni per tre quarti del valore della nave, se le riparazioni dovessero superare il valore stesso della nave, l'*abbandono* è di diritto e l'assicuratore deve corrispondere il premio totale pattuito. — A. Genova, 20 aprile 1885 (*Rass.* 309, *n.*).

18. L'innavigabilità e l'irreparabilità *assoluta* o *relativa* della nave, che possano fare luogo all'azione di abbandono od a quella di avaria soltanto, non si possono stabilire con altro mezzo di prova migliore della perizia sulla condizione della nave. — A. Genova, 4 dicembre 1885 (*Rass.* 10; *Mon. leggi* 1886, 5; *Eco* 17; *L.* 1886, I, 815).

19. Le spese di salvataggio costituendo una perdita intrinseca, devono computarsi nei tre quarti del valore della nave agli effetti dell'abbandono. Tenendo calcolo delle dette spese ai riguardi dell'abbandono va condannato lo assicuratore a rimborsarle all'assicurato. — C. Firenze, 12 luglio 1886 (*Rass.* 218; *F.* I, 1041, *c*; *T. v.* 406, *c*; *L.* II, 888; *G. it.* I, 1, 502, *n.*; *Annuario* 10, *n.*).

20. Nell'assicurazione *a sinistro maggiore* è valido l'abbandono fatto e significato regolarmente per constatata innavigabilità assoluta della nave, indipendentemente da qualunque calcolo e computo delle spese di riparazione.

21. In ogni miglior evento di riparabilità, se le riparazioni non siano possibili sul luogo del sinistro, spetta all'assicuratore, in seguito all'abbandono, il provvedere al rimorchio della nave, tanto più quando l'abbia assunto a sue spese e rischio. E non provvedendo al trasporto della nave abbandonata, resiste sempre meglio la validità dell'abbandono per irreparabilità, che da *relativa* di fatto, diventerebbe contrattualmente assoluta. — A. Genova, 8 agosto 1886 (*Rass.* 154; *Eco* 298).

22. Consentita la facoltà di abbandono per patto « quando nel luogo del sinistro mancano i mezzi materiali di riparazione e la nave non può essere messa in istato, nemmeno con lo sbarco di tutto o di parte del carico, di condursi o di essere rimorchiata in altro luogo ove esistono questi mezzi », l'assicuratore non può contrastare l'abbandono perchè, ricorrendo a riparazioni provvisorie e a cautele straordinarie, fosse possibile il rimorchio. — A. Genova, 15 aprile 1887 (*Eco* 101; *Cons. comm.* 171).

23. L'azione di abbandono e quella di avaria differiscono per la causa giuridica e per l'obbietto, e la seconda non è compresa virtualmente nella prima. Esse sono alternative in guisa che, volendole esercitare entrambe, debba farsi in via sussidiaria, subordinando all'azione di abbandono quella di avaria.

24. In massima, se la nave sia venduta all'incanto, ad istanza di chi ha prestato su di essa a cambio marittimo, per riparare sofferte avarie, e si ritragga dalla vendita una somma non superiore al quarto del suo valore, si dovrebbe dire legittimo l'abbandono che dall'assicurato se ne faccia all'assicuratore.

25. In caso di assicurazione del nolo delle cose assicurate, il naufragio della nave non legittima l'abbandono del nolo agli assicuratori quando le cose caricate siano rimaste salve per oltre tre quarti. — C. Palermo,

26 marzo 1889 (*L.* II, 377; *T. gen.* 595; *Cons. comm.* 276; *Annali* 442; *F.* I, 1228; *G. it.* I, 1, 597; *Annuario* 42); A. Catania, 20 febbraio 1890 (*T. gen.* 565; *G. cat.* 47; *F. cat.* 79).

26. Quando si è assicurata la merce o il semplice nolo, e non la nave, il naufragio, seguito dalla perdita del bastimento, non induce necessariamente quella del carico o del nolo tanto da autorizzare l'abbandono.

27. I diversi casi di abbandono, di cui all'articolo 632, non sono tutti indistintamente applicabili per tutte le cose assicurate, sicchè, avvenutone uno, l'abbandono può aver luogo, ma sempre relativamente alla cosa cui si riferisce.

28. Pur naufragato il legno, per procedere all'abbandono della merce e del nolo, oltre al decorrimento dei termini fissati dalla legge, bisogna dimostrare la perdita di un valore eccedente i tre quarti. La presunzione di perdita cessa di fronte al fatto che in tutti i modi va dimostrato. — C. Palermo, 9 maggio 1890 (*Circ. giur.* 88; *Riv. univ.* 387).

29. Non è più ammesso l'abbandono della nave quando l'armatore, e per esso il capitano, dopo il sinistro, ha mostrato di voler conservare la nave, facendola riparare per poter proseguire il viaggio, ed onerandola, per questo, di considerevole somma presa a cambio marittimo. — A. Genova, 15 settembre 1891 (*T. gen.* 1892, 8); C. Torino, 30 aprile 1892 (*G.* 666).

30. Pel computo dei danni ascendenti ai tre quarti del valore periziato della nave assicurata, devesi pure tener conto dell'aggio sul cambio dell'oro. — A. Parma, 6 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 47).

31. Pattuitosi nel contratto di assicurazione della nave il divieto dell'assicurazione del nolo e riservata in caso di sinistro una parte del nolo guadagnato a profitto dell'assicuratore, decade dal diritto di fare l'abbandono l'assicurato il quale procede a regolamento del nolo coi caricatori. — A. Genova, 15 dicembre 1894 (*T. gen.* 1895, 41).

32. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato del merito, il quale, apprezzando col suo sovrano criterio la perizia, ritiene che i guasti riportati dalla nave in viaggio riguardano parti principali od essenziali e danno all'assicurato il diritto all'abbandono. — C. Torino, 11 gennaio 1898 (*G. it.* I, 1, 409).

33. Nella valutazione dell'ammontare dei danni incontrati dalla nave, onde stabilire se abbiano raggiunto i tre quarti del valore assicurato, agli effetti di cui all'articolo 632, n. 5, Codice di commercio, non devesi aver riguardo all'eventuale contributo d'avaria dovuto al carico. — A. Genova, 11 marzo 1898 (*T. gen.* 155; *D. C.* 390).

34. Quando in un contratto di assicurazione di nave è detto che nel caso di sinistro per le avarie ascendenti ai tre quarti del valore assicurato sarà pagata solo un'indennità, deve ritenersi che le parti abbiano inteso di escludere l'azione di abbandono in ogni caso in cui la nave sia ancora riparabile, sebbene con spese ingentissime. — T. Genova, 14 dicembre 1898 (*D. m.* 1899, 78).

35. A differenza del caso di abbandono per innavigabilità, quando l'abbandono avvenne per la perdita dei tre quarti del valore delle cose assicurate, si deve aver riguardo pel calcolo del danno solo alla perdita e deteriorazione intrinseca degli effetti assicurati, escluse cioè le spese estrinseche occasionate dallo stato degli effetti medesimi. — A. Genova, 6 giugno 1899 (*L.* II, 281; *F.* I, 874; *F.* I, 1228, *n.*; *D. m.* 255, *n.*).

36. *Contra.* I principii che regolano i casi, di cui al n. 6, art. 632 del Codice di commercio, sono gli identici che governano quelli di cui al n. 5.

Tra le cose assicurate, la cui perdita e deterioramento dei tre quarti almeno del loro valore, dà luogo al diritto di abbandono, è a ritenersi compresa anche la nave.

Quindi non solamente quando l'abbandono venne fatto per innavigabilità, ma anche quando fu originato da perdita o deterioramento della nave, devesi tener calcolo per accertare la ricorrenza del danno ascendente ai tre quarti del valore di essa nave non solo delle spese intrinseche di riparazioni dei guasti direttamente cagionati dal sinistro, ma anche di quelle estrinseche rese necessarie per la rimessione a galla e pel trasporto della nave dal lontano luogo del disastro sino al cantiere di riparazione. — C. Torino, 6 novembre 1899 (*G.* 1546, *n.*; *F.* 1900, I, 82, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 26, *n.*; *D. C.* XVIII, 99; *D. m.* 401); A. Casale, 30 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 44; *G.* 1900, 294); — e per procedere ivi alle riparazioni medesime. — A. Torino, 12 dicembre 1900 (*G.* 1901, I, 100, *n.*; *F.* 1901, I, 377; *G. it.* 1901, I, 2, 190); *D. e G.* XVI, 367).

37. La clausola « fatta deduzione d'uso sugli oggetti rimpiazzati », anzichè alla differenza fra il vecchio e il nuovo, si riferisce alla detrazione dal costo delle riparazioni del valore degli oggetti vecchi da sostituire.

38. Nel caso di abbandono, il calcolo delle spese si fa soltanto per conoscere se le stesse raggiungono i tre quarti, e non per eseguire materialmente le riparazioni. E conseguentemente non vi è duplicazione di titoli nel comprendere le spese di salvataggio nel com-

puto dei tre quarti, e nell'accordarne il rimborso all'assicurato, ai termini dell'art. 629 del Codice di commercio. L'assicurato ha pure diritto al rimborso di tutte le spese da lui incontrate nell'interesse della nave dopo averne dichiarato l'abbandono agli assicuratori. — A. Torino, 12 dicembre 1900 (cit. al n. 36).

39. La perizia eseguita all'estero per determinare se l'ammontare delle riparazioni necessarie ad una nave a seguito di un sinistro supera i tre quarti del valore assicurato, per poter far luogo all'abbandono, non può dirsi nulla per mancanza di specificazione solo perchè i periti si sono limitati ad indicare l'ammontare di queste riparazioni in una cifra complessiva, senza specificare le spese necessarie per ogni singola riparazione, quando però risulti dalla perizia che i periti hanno fatto un minuto e dettagliato esame della nave e di tutte le sue parti, ed hanno minutamente specificato i guasti ed indicate le riparazioni a farsi. — A. Genova, 4 novembre 1901 (*Riv. dir. int.* 529).

40. Per essere attendibile e definitiva la perizia ordinata ad accertare i danni della nave, deve precisare l'ammontare delle spese occorrenti per riparare i danni stessi. Tale precisione costituisce circostanza essenziale e non può quindi il magistrato accettare un giudizio peritale espresso in modo approssimativo. — A. Torino, 30 gennaio 1903 (*D. m.* 165).

41. La legge non prescrive alcuna forma speciale per l'atto d'abbandono; quindi può essere fatto sia con atto notarile, sia con atto d'usciere, e in quest'ultimo caso non è necessario che sia firmato dalle parti. — A. Genova, 12 maggio 1903 (*T. gen.* 302, *Cons. comm.* 205; *D. m.* 300).

42. Per determinare se vi sia stata una spesa uguale ai tre quarti che dà diritto all'abbandono deve aversi riguardo unicamente a ciò che dipendentemente dal sinistro si è dovuto spendere per riparare la nave. Conseguentemente non si possono calcolare per formare detti tre quarti i deterioramenti che, dopo la riparazione si sono verificati, o per trasandata custodia, o per incuria, nè le spese occorrenti per le nuove riparazioni da detti deterioramenti rese necessarie, nè quelle derivanti da contestazioni fra le parti che portassero ritardi nelle riparazioni stesse, nè il maggior dispendio occorso in seguito a tali ritardi.

43. Sono da computarsi come spese necessarie quelle di forzato rifugio in porti di riparazione provvisoria e di rimorchio per condurre la nave in luogo adatto per ripararla, e quindi le spese di salvataggio, ispezioni peritali, diritti portuarii e consolari, di *docks* e di bacino. — A. Torino, 26 febbraio 1904 (*D. m.* 123).

44. Le riparazioni fatte fare alla nave dall'armatore non importano rinunzia da parte sua all'abbandono quando sono provvisorie, determinate da sole ragioni di prudenza e fatte prima di avere potuto constatare la precisa entità dell'avaria. — C. Torino, 4 settembre 1903 (*T. gen.* 676; *D. m.* 1904, I); Id., 4 settembre 1904 (*G.* 1867; *Cons. comm.* 355).

45. Se l'assicuratore il quale limiti l'assunzione dei rischi al solo abbandono in casi determinati, fra cui quello in cui i danni raggiungano i tre quarti del valore della nave assicurata, fa delle spese di salvataggio e queste spese unite ai danni non raggiungono la detta misura dei tre quarti, ha diritto a chiederne l'integrale rimborso all'assicurato. — A. Genova, 25 novembre 1904 (*T. gen.* 699; *D. m.* 411).

V. anche art. 417 n. 2, 491 n. 25, e 535 n. 3.

Articolo 633.

L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso sia passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello cui si riferiscono le ultime notizie. (*487, 488 I.; 375, 376 F.; 866 G.; 667 N.; 1793 P.; 908 S.*).

La disposizione dell'ultimo alinea dello articolo 633 si applica anche al caso di una assicurazione sola con successive valutazioni del valore della nave allo scopo di stabilire la somma da pagarsi all'assicuratore. — A. Genova, 20 maggio 1887 (*Eco* 277; *Cons. comm* 296).

Articolo 634.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione. (*503 I.; 389, 390, 391, 394 F.; 669, 670 N.; 1790 P.; 922 a 926 S.*).

Articolo 635.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente e nell'articolo 514, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e ricaricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo e tutte le altre spese fatte per salvarle, sino alla concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correrne i rischi. (*392, 393 F.; 925, 926 S.*).

Articolo 636.

In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, l'abbandono delle cose colpite da arresto o predate non può essere fatto, che dopo tre mesi dalla notificazione del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; e dopo sei mesi dalla notificazione, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà. (*504 I.; 395 F.; 1608 P.; 917 S.*).

Articolo 637.

L'abbandono dev'esser fattó agli assicuratori nel termine:

di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso;

di sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli altri mari dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

di un anno, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avarìa. (*485 I.; 373 F.; 868 G.; 667, 670, 672 N.; 1797 P.; 904 S.*).

1. L'assicurato che ha assunto l'obbligo di dare subito avviso delle avarìe all'assicuratore, non decade dal diritto di abbandono della nave se ritarda a dare tale avviso finchè non conosce l'entità di quelle e nemmeno se, mentre ne ignora la gravità, fa procedere a riparazioni della nave.

2. In tal caso il termine per l'abbandono de-

corre dal giorno in cui l'assicurato viene a conoscere l'entità della spesa. — A. Genova, 27 luglio 1894 (*L.* II, 626; *D. C.* 878).

8. Nel caso contemplato dal n. 5 dell'articolo 632 il termine per fare l'abbandono della nave non decorre dalla notizia del sinistro, ma dalla data della perizia che accerta l'entità delle spese necessarie per riparare la nave. — C. Torino, 4 settembre 1903 (*T. gen.* 676; *D. m.* 1904, I).

4. Il termine per proporre l'abbandono agli assicuratori va distinto dal termine per esercitare l'azione di pagamento. — C. Napoli, 8 luglio 1904 (*D. m.* 285; *D. gen.* XX, 204).

Articolo 638.

L'assicurato, notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione. (*489, 490, 491 I.; 378, 379, 380 F.; 873 G.; 675 N.; 1801 P.; 911, 912 S.*).

1. L'atto di abbandono consiste nella dichiarazione dell'assicurato di trasferire in dominio dell'assicuratore tutto quanto avanza della materia vincolata al contratto; l'azione poi relativa consiste nella domanda giudiziale per ottenere il pagamento della somma assicurata. — A. Lucca, 28 maggio 1884 (*Annali* 318, *n.*; *Annuario* 278; *Eco* 261).

2. L'assicurato non è obbligato a dichiarare nell'atto di abbandono della nave le anticipazioni sul nolo fatte a lui ed al capitano. — A. Genova, 30 maggio 1887 (*Eco* 277; *Cons. comm.* 296).

3. L'assicurato che non fece nè ordinò assicurazioni, nè ricevette prestiti a cambio marittimo, non è obbligato nel fare l'abbandono della nave, a dichiararlo.

4. Del resto è valida anche la dichiarazione fatta per atto giudiziale, perchè l'art. 638 del Codice comm. non determina il modo della notificazione. — C. Torino, 15 maggio 1888 (*G.* 357; *Annuario* 85).

5. L'abbandono delle merci assicurate non può farsi dal capitano della nave naufragata, ma deve farsi dall'assicurato medesimo.

6. Tale abbandono poi deve essere, senz'altro, eseguito a ministero d'usciere. — A. Palermo, 11 ottobre 1890 (*Circ. giur.* 316).

7. I debiti contratti dal capitano per la nave senza le formalità richieste per il cambio marittimo non passano a carico dell'assicuratore per effetto dell'abbandono. — A. Genova, 30 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 48; *T. gen.* 1902, 25; *Cons. comm.* 1902, 117; *D. m.* 1902, 45).

—

Articolo 639.

L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte, nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio. (*484 I.; 372 F.; 870 G.; 677 N.; 1863 P.: 903 S.*).

1. L'abbandono deve comprendere l'intero nolo delle merci salvate, anche se pagato anticipatamente. — A. Genova, 8 agosto 1883 (*Eco* 1884, 4; *T. v.* 1885, 162).

2. Nell'abbandono della nave agli assicuratori è compreso anche l'abbandono del nolo liquidato *ad ratam itineris*. — A. Genova, 27 dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 92; *Annuario* 7).

3. Assicurata una nave, l'atto di abbandono a seguito di sinistro, è valido parlandosi in esso della nave e non anche del nolo, tanto più quando il patto proibiva del nolo l'assi-

curazione. — A. Parma, 6 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 47).

4. Nell'abbandono della nave agli assicuratori dev'essere compreso il nolo che essa ha guadagnato pel viaggio a cui si riferisce la assicurazione, non escluso l'anticipo che sul nolo stesso sia stato fatto, depurato dalle spese del viaggio debitamente giustificate.

5. Gli assicuratori hanno diritto di dedurre l'importo di tale anticipo sul nolo dalla somma assicurata, nè possono essere obbligati a sborsare integralmente questa somma, salvo ad ottenere il rimborso di quello anticipo dopo il rendiconto del capitano.

6. Spetta all'assicurato dare la giustificazione delle spese fatte pel viaggio. — A. Genova, 10 marzo 1896 (*T. gen.* 206; *Giur.* 158; *Annali* 94).

Articolo 640.

Notificato ed accettato o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto. L'assicurato deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata. (*496 I.; 385 F.; 872 G.; 678 N.; 913 S.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Gli obblighi dell'assicuratore nel caso di abbandono di nave* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 28). — Rocco A., *Gli obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore dopo l'abbandono nelle assicurazioni marittime* (*L.* 1898, II, 81). — V. anche Zignoni sotto l'art. 629.

1. Convalidato l'abbandono e pagata dallo assicuratore l'indennità liquidata, questi non è più tenuto a risarcire verun altro maggior danno che non sia stato proposto nel giudicio di convalidazione dell'abbandono e che si pretenda sofferto pei contratti relativi al viaggio della nave abbandonata, ovvero derivato dalle contestazioni sull'abbandono.

2. Convalidato l'abbandono, la nave abbandonata, sebbene passata *ipso jure* in piena proprietà dell'assicuratore, sta bensì vincolata pei crediti privilegiati sino alla concorrente del reale suo valore, ma oltre questo valore l'assicuratore non incontra verun'altra obbligazione personale nè reale. — A. Genova, 30 dicembre 1885 (*Rass.* II, 18).

3. Accettato l'abbandono della nave, resta quesito all'assicurato il diritto all'indennità pattuita, indipendentemente dalla probabilità del ricupero. — A. Napoli, 21 marzo 1887 (*Rass.* 147; *Annali* 227; *F.* I, 868).

4. Accettato incondizionatamente dall'assicuratore l'abbandono, con riserva di eseguire il pagamento alla presentazione dei documenti giustificativi, la nave passa di diritto nel dominio dell'assicuratore stesso, e l'assicurato che procedette alla vendita deve il conto del ricupero.

5. A francare l'assicurato da simile obbligazione non vale la circostanza che nella vendita non si sia verificata, in confronto del valore assicurato, la perdita dei tre quarti che diede luogo all'abbandono. — A. Genova, 23 novembre 1888 (*T. gen.* 1889, 25).

6. Per effetto dell'abbandono accettato o dichiarato valido, la proprietà delle cose assicurate s'intende trapassata dall'assicurato nell'assicuratore sin dal giorno in cui è stato fatto senza bisogno d'alcun atto dell'assicuratore, salva in lui la facoltà di rinunziarvi facendo l'abbandono a termini dell'art. 491.

Epperò l'assicuratore deve, come proprietario, rimborsare all'assicurato le spese occorse per le cose assicurate posteriormente all'abbandono, e così, nel caso di abbandono di nave, i salari dell'equipaggio, sia pure al di là della somma assicurata. — C. Torino, 14 dicembre 1896 (*G.* 1897, 207, *n.*; *F.* 1897, I, 401, *n.*; *L.* 1897, I, 478; *Ann. crit.* 1896, II, 82; *G. it.* 1897, I, 1, 441, *n.*).

7. L'atto d'abbandono delle merci assicurate può farsi, notificarsi ed accettarsi verbalmente. — A. Messina, 9 luglio 1897 (*L.* 1898, I, 598).

8. La sentenza che dichiara valido l'abbandono della nave sinistrata, ha effetto retroattivo al giorno in cui l'abbandono medesimo ebbe luogo; e da quel giorno la nave diventa proprietà dell'assicuratore, il quale, in tale sua nuova qualità, è tenuto a rimborsare all'assicurato tutte quante le spese utili di conservazione della nave suddetta senza limitazione di sorta. — C. Torino, 7 agosto 1901 (*G.* 1529, *n.*).

9. Coll'abbandono della nave all'assicuratore si caricano a questo soltanto i debiti aventi forma e carattere di privilegio rimpetto a terzi, non tutti i debiti indistintamente che il capitano abbia incontrati per la nave. — C. Torino, 26 settembre 1902 (*G.* 1144; *F.* I, 1446, *n.*; *L.* 1903, I, 14).

10. Per l'articolo l'abbandono della nave può

anche consistere nella diffida di volere abbandonare che l'armatore abbia intimata all'assicuratore per atto d'usciere.

La traslazione poi della proprietà della nave all'assicuratore ha luogo sin dal momento della dichiarazione di abbandono, ad esso risalendo gli effetti della successiva accettazione da parte dell'assicuratore. — C. Torino, 4 settembre 1904 (*G.* 1367; *Cons. comm.* 355).

11. Coll'abbandono della nave dell'assicurato nell'assicuratore non passano e restano perciò nel patrimonio dell'assicurato i diritti alla rivalsa dei danni per inadempienza di un contratto distinto dall'assicurazione, sebbene abbia per oggetto la nave; nella specie un contratto di rimorchio con provvista di mezzi di salvataggio. — A. Genova, 9 febbraio 1903 (*D. m.* 170).

12. La società assicuratrice non perde il diritto a contestare la validità dell'abbandono per il fatto che essa si sia riassicurata presso altre società per i medesimi rischi da essa assunti, nè per il fatto che essa sia addivenuta colle società riassicuratrici ad una transazione circa le somme che queste avrebbero dovuto ad essa pagare se l'abbandono fosse stato dichiarato valido. — A. Torino, 26 febbraio 1904 (*D. m.* 128).

13. L'abbandono della nave produce il trapasso della proprietà di essa nell'assicuratore dal giorno in cui fu fatto, non altrimenti che se si verificasse una vendita; epperò l'obbligazione relativa ai salari posteriormente al giorno dell'abbandono sta a carico dell'assicuratore e non già in tale qualità, ma in quella di proprietario.

14. Data una clausola compromissoria da avere effetto fra assicurato e assicuratore per regolare i rispettivi rapporti contrattuali, la stessa non si estende fino a dover compromettere la questione dei salari dopo l'abbandono, imperocchè con questa l'assicurazione è risolta. — A. Genova, 21 giugno 1904 (*D. m.* 409).

15. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il determinare, in tema di abbandono amichevole della nave, se, fatta la proposta, essa sia stata accettata dalla società assicuratrice. — C. Napoli, 8 luglio 1904 (*D. m.* 285; *D. e G.* XX, 204).

V. anche art. 491 n. 15, 629 n. 11 e 638 n. 7.

Articolo 641.

In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunciato al beneficio dell'accordo. (*504, 505 I.; 395, 396 F.; 668 N.; 1608 P.; 917, 918 S.*).

TITOLO VII.

Delle avarìe e delle contribuzioni.

Bibliografia: Berlingieri F., *Delle avarìe e della contribuzione nelle avarìe comuni.* Dottrina, legislazione italiana e diritto comparato (Torino, 1888, Unione tip.-edit.). — Diligenti A., *Delle avarìe e della contribuzione nelle avarìe comuni* (Torino, 1888, Unione tip.-edit.). — Vignali A., *La legge* Rhodia de jactu *nel diritto moderno* (*Fil.* IX, 512).

CAPO I.

Delle avarìe.

Bibliografia: Berlingieri F., *Fondamento razionale dei diritti e degli obblighi sorgenti dall'avarìa comune* (*Mon. leggi* 1886, 78). — Id., *Della colpa nell'avarìa comune* (*Eco* IX, 50). — Piccinelli G., *Sulla definizione delle avarìe* (*D. C.* II, 577). — Travers-Twiss, *Les règles d'York et d'Anvers en matière d'avarie commune* (*Revue internationale de droit maritime*, I, 80).

Articolo 642.

Sono avarìe tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno ed allo scaricamento.

Le avarìe sono di due specie, avarìe grosse o comuni, e avarìe semplici o particolari.

Non sono avarìe, ma semplici spese a carico della nave le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarìe sono regolate secondo le disposizioni seguenti. (*506, 507, 508, 515 I.; 397, 398, 399, 406 F.; 702 G.; 696 a 698, 708 N.; 1813, 1825 P.; 930, 932 S.*).

Articolo 643.

Sono avarìe comuni le spese straordinarie fatte ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico.

Tali sono:

1° le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico;

2° le cose gettate in mare per salvezza comune;

3° le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per salvezza comune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni fatte per salvezza comune;

4° le àncore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per salvezza comune;

5° i danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella nave;



6° i danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per agevolare lo scolo o l'esaurimento delle acque; e i danni che ne derivarono al carico;

7° i danni cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette ad estinguere un incendio a bordo;

8° le spese di cura e di vitto per le persone ferite in difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle persone stesse;

9° i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10° le spese di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore;

11° i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione, quando le riparazioni costituiscano avarìa comune;

12° le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia e i fitti dei magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati;

13° le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta;

14° le spese di scaricamento per alleggerire la nave, quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave od il carico ha sofferto nell'operazione di scaricamento e di ricaricamento;

15° i danni sofferti dalla nave o dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16° le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione;

17° la perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel numero 14°, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave in quanto tali danni siano considerati avarìe comuni;



18° i premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarìe comuni, e i premi di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse;

19° le spese del regolamento delle avarìe comuni.

Non sono considerati avarìe comuni, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, ovvero da colpa, o da negligenza del capitano o dell'equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave gettati in mare e le àncore, le catene od altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarìe, se non in quanto si trovino debitamente descritti, nello inventario di bordo, tenuto secondo le disposizioni dell'articolo 500.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avarìa comune. (*509, 510 I.; 400, 422 F.; 702, 704, 708 G.; 699 N.*).

Bibliografia: Berlingieri F., *Se la colpa di una delle parti o di un terzo escluda il carattere di avarìa comune nel sacrificio incontrato per la comune salvezza* (*Eco* 1885, 49). — Bruschettini A., *Di un requisito essenziale dell'avarìa comune* (Milano, 1904, Hoepli). — Lanza V., *Deve contribuire alle spese fatte per salvare un piroscafo la parte del carico che nel passaggio di un fiume (dove avvenne l'investimento) trovavasi su barche rimorchiate dal piroscafo?* (*Mov. giur.* 1894, 262). — Orsini T., *Un caso di avarìa comune. Parere* pro rei veritate (*D. m.* 1899, 109). — Pipia M. U., *Sull'avarìa comune:* - 1° se la manovra del *porsi in traverso* costituisca quel fatto giuridico internazionale che la legge presuppone in ogni avarìa comune; - 2° se possa aversi avarìa comune quando la causa del danno sia stata una volontà violentata dall'accidente del pericolo; - 3° se costituisca avarìa comune il getto degli alberi rotti dalla violenza del vento e caduti in coperta (*G. it.* 1898, I, 2, 21). — Id., *Danni subìti dalla nave per caso fortuito o forza maggiore in seguito* al traverso, *avarìa comune; contribuzione* (*Annuario* 1892, II, 6). — Vallebona G. B., *Sull'avarìa comune. Spese nel porto di rilascio forzato* (*Corriere delle assicurazioni* 1902, 42).

1. L'investimento volontario di una nave per salvarla da un pericolo imminente è per regola generale e per sè stesso caso di avarìa comune, e se cessa di esserlo quando sia stato cagionato da vizio o vetustà della nave, o da colpa o negligenza del capitano, questa è eccezione che deve essere provata da chi la allega. — A. Genova, 26 febbraio 1886 (*Eco* 97; *L.* 1887, I, 167); C. Torino, 19 aprile 1887 (*Rass.* 66; *G.* 280).

2. La prova dei rischi marittimi non è soggetta a forme tassative e può raccogliersi anche da presunzioni. — (C. Torino, 19 aprile 1887 (cit. al n. preced.).

3. Anche nelle avarìe comuni l'assicuratore deve risarcire per intero i danni patiti dalla nave assicurata. Il danno sofferto dalla nave per sinistro marittimo consiste nella spesa occorsa per la riparazione, non già nella differenza fra il valore della nave prima dell'avarìa e quello posteriore. — A. Napoli, 17 luglio 1889 (*F.* XV, I, 928).

4. Le spese occorse e i danni patiti per la salvezza della nave costituiscono avarìa comune o grossa solo quando siano effetto di libera determinazione del capitano, quando concernano l'interesse generale della nave e del carico, e inoltre abbiano avuto per iscopo di scongiurare danni più gravi.

5. La manovra nautica del *porsi a traverso*, quando non sia stata preordinata alla salvezza della nave e del carico, ma solo a guadagnar tempo per superare le difficoltà di un mare in burrasca, non fornisce una causa di avarìa comune per rispetto ai danni patiti, ma tutt'al più di avarìa particolare.

6. La prova che detta manovra fu ordinata a scopo di salvamento non è ammissibile quando dal giornale di bordo è attestato che lo fu per altro scopo.

7. Costituiscono avarìa comune i danni subìti dalla nave per il taglio di attrezzi, alberi e velatura deliberato per la salvezza comune. — A. Genova, 2 novembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 22; *D. C.* XI, 114; *L.* 1893, I, 807; *F.* 1893, I, 87).

8. Sono avarìe comuni solamente quelle che sono la conseguenza di fatti liberamente compiuti dal capitano a salvezza comune, non quelle, in ispecie, che derivano da una manovra della nave imposta al capitano dalla necessità delle circostanze. — C. Torino, 21 novembre 1893 (*G.* 795, *s.*).

9. I danni e le spese sopportate pel disincaglio costituiscono una vera avarìa comune e sono ripartibili quando sia esclusa ogni e qualunque colpa del capitano nell'investimento della nave; sono invece a carico di esso capitano nel caso contrario.

10. Onde far rientrare in avarìa comune le spese di spedalità per malattia di un marinaio deve dimostrarsi che il marinaio fu curato non per ordinaria malattia, ma per ferite riportate in servizio della nave. — A. Genova, 1° marzo 1895 (*Giurista* 106).

11. La enumerazione dei casi di avarìa comune fatta nell'articolo non è tassativa, ma semplicemente dimostrativa. — T. Cagliari, 19 settembre 1894 (*G. sarda* II, 379).

12. È avarìa comune quella della nave arenata per salvare l'equipaggio, la nave e il carico. — C. Palermo, 28 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 268).

13. Il fatto di un capitano di nave che, pur sapendo di urtare inevitabilmente contro massi di ghiaia, ordina la retrocessione del vapore per evitare il danno maggiore di una collisione con altro vapore, costituisce avarìa comune a termini dell'articolo. — A. Catania, 21 aprile 1899 (*T. gen.* 477; *G. it.* I, 2, 701; *D. m.* 326).

14. Le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra formano avarìe comuni quando sono occasionate da necessità di eseguire non riparazioni qualsiansi alla nave per riporla in grado di proseguire il viaggio, ma solamente quelle riparazioni che costituiscano di per sè stesse avarìa comune. — C. Torino, 7 giugno 1900 (*G.* 826, *s.*; *Mon.* 561; *D. C.* 783; *D. m.* 211, *s.*).

15. Le spese incontrate pel salvataggio di una chiatta e relativo carico non possono considerarsi avarìe a' sensi delle disposizioni scritte nel titolo VII, cap. I, Codice comm. — A. Genova, 28 giugno 1900 (*T. gen.* 401; *G. it.* I, 2, 498; *D. m.* 247).

16. L'alleggio o allibo rientra nei casi di avarìa comune quando le merci sono state trasportate su barche per la comune salvezza della nave e del carico. — T. Napoli, 8 luglio 1903 (*Mov. giur.* 424).

—

Articolo 644.

Sono considerati come avarìe comuni:

1° il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio;

2° le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantena. *(509, 9° 18° I.; 699 N.)*.

Articolo 645.

Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime, ed in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre. *(520 I.)*.

Articolo 646.

Sono avarìe particolari tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la sola nave o per il solo carico.

Tali sono:

1° qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta,

incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2° la perdita degli alberi, delle gomene, delle àncore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3° qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;

4° le spese di qualunque approdo cagionate da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;

5° il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;

6° le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarìe comuni;

7° l'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'art. 570.

I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell'equipaggio sono avarìe particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave o sul nolo.

I danni provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti sono risarciti dal capitano. (*512, 514 I.; 403 F.; 703, 709 G.; 701 N.*).

1. Le spese incontrate in un porto di rilascio per la scaricazione, il deposito a terra e la caricazione delle merci, quando tali operazioni siano richieste dal bisogno di riparare delle avarìe particolari sofferte dalla nave sono avarìe particolari del carico. — A. Genova, 11 aprile 1890 (*T. gen.* 242; *D. it.* I, 67; *Annali* 219).

2. Le avarìe particolari mirano al risarcimento delle perdite avvenute per caso fortuito in rapporto alle cose perdute o danneggiate allorchè esista il contratto di assicurazione; le avarìe comuni mirano alla rivalsa delle spese fatte per la salvezza comune della merce e del carico: non può quindi l'avarìa particolare andar confusa con l'accidente di mare, da cui deriva la perdita totale della cosa assicurata (nave o carico). — C. Palermo, 12 giugno 1894 (*L.* II, 280; *G. it.* I, 1, 895; *Circ. giur.* 1895, 88);

3. Costituisce avarìa particolare la spesa occorsa per liberare la nave dall'arenamento se consta che questo avvenne per colpa del capitano, il quale azzardossi ad attraversare un canale poco profondo senza alleggerire la nave; ed è irrilevante che in tale passaggio la nave fosse guidata da pilota pratico locale non scelto dal capitano. — A. Genova, 28 febbraio 1897 (*L.* I, 690; *D. C.* 559; *T. gen.* 148); C. Torino, 17 dicembre 1897 (*L.* 1898, I, 342, *n.*; *T. gen.* 68).

4. Non si può far luogo a regolamento di avarìa comune nel caso di spese incontrate per riparare ad avarìe occasionate da un vizio proprio della nave preesistente alla partenza, ma tali spese costituiscono avarìa particolare a carico della nave.

Questa incorre nella perdita del nolo qualora il viaggio rimanga interrotto per avarìe provenienti dalla detta causa. — A. Genova, 28 aprile 1898 (*D. m.* 1899, 82, *n.*; *T. gen.* X, 594).

5. Data la caricazione di buoi a bordo di una nave e venendo dal caricatore fatte e consegnate le necessarie provviste pel mantenimento, costituiscono avarìa particolare alla nave, e potrebbero anche costituire avarìa comune, ma non mai avarìa parti-

colare al carico le maggiori spese di mantenimento occorse durante il rilascio forzato in un porto per avaria sofferta dalla nave. — A. Genova, 18 settembre 1899 (*T. gen.* 558, *D. m.* 864, *n.*; *Casaregis* 895).

—

CAPO II.

Della contribuzione.

Bibliografia: Vedi Vignali A., a pag. 624.

Articolo 647.

Le avarìe particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

Le avarìe comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo.

I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire. (*511, 513, 525 I.; 404, 405 F.; 703, 705 G.; 722, 727 N.; 1815 P.; 932, 933 S.*).

Articolo 648.

I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri non contribuiscono all'avarìa comune se sono salvati, e dànno diritto a contribuzione se sono gettati o danneggiati. (*731 N.*).

Articolo 649.

Le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, e contribuiscono se sono salvate. (*528 I.; 420 F.; 710 G.; 732 N.; 949 S.*).

Bibliografia: V. Lanza V., sotto l'art. 648.

Articolo 650.

Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarìe comuni se sono salvate.

Quando sono gettate o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'art. 498, non dànno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarìe comuni a tutto il carico. (*529 I.; 421 F.; 710 G.; 733 P.; 950 S.*).

Articolo 651.

Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare. (*530, 531 I.; 423 a 425 F.; 708, 722, 726 G.; 734 a 736 N.; 960 S.*).

Articolo 652.

Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero.

Se la nave si perde col resto del carico, non vi è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto. (*533 I.; 427 F.; 952 S.*).

Articolo 653.

Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto per effetto della contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento (*535 I.; 429 F.; 739 N.; 1853 P.; 951 S.*).

Articolo 654.

La nave contribuisce per il suo valore nel luogo dello scaricamento o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle avarìe particolari, anche posteriori all'avarìa comune.

Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'art. 577, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione. (*525, 680 I.*).

Articolo 655.

Le cose salvate e quelle gettate o altrimenti sacrificate contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la convenzione indicata nell'articolo precedente, il nolo non si deduce dal valore. (*525 I.; 417 F.; 722 G.*).

1. Agli effetti della contribuzione un carico di privative deve valutarsi al prezzo di rivendita al pubblico. — T. Ancona, 31 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 520, *n.*).

2. Agli effetti della contribuzione un carico di privative, viaggiando per conto dello Stato o di chi lo rappresenta, deve valutarsi in linea di equità non al puro prezzo di costo, e nemmeno a quello molto maggiore di rivendita al pubblico, ma al prezzo che lo Stato esige siagli rifuso dall'impresa assuntrice del trasporto, nei casi di ammanco per forza maggiore. — A. Ancona, 30 novembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 81; *D. m.* 1899, 68, *n.*).

Articolo 656.

La natura, la specie e la qualità delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, sono stabilite colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova.

Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o è simulato un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono secondo il loro valore reale se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o è simulato un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale se sono gettate o danneggiate. (*523, 526 I.; 415, 418 F.; 713, 721 G.; 730 N.; 1842 P.; 948, 961 S.*).

Articolo 657.

Il capitano deve fare processo verbale di ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli sia possibile.

Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione ed indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate; dev'essere sottoscritto dai principali dell'equipaggio od accennare i motivi del loro rifiuto, e deve essere trascritto nel giornale nautico.

Una copia di questo processo verbale, sottoscritta dal capitano, dev'essere unita alla relazione indicata nell'art. 516. (*519, 521 I.; 412, 413 F.; 940 S.*).

Articolo 658.

La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel Regno, dal presidente del Tribunale di commercio, e in mancanza dal pretore, e in paese estero dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall'autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all'esame, nel Regno, del Tribunale di commercio, e in paese estero, del regio console o di chi ne fa le veci o dell'autorità locale competente. (*522, 524 I.; 414, 416 F.; 711, 729, 730 G.; 724 N.: 1839 P.; 945, 961 S.*).

Bibliografia: Sonnino O., *In qual luogo deve farsi il regolamento d'avaria* (Ancona, 1905, tipografia Economica).

1. La competenza nelle controversie sulla perizia per regolamento d'avaria si determina dal luogo nel quale la perizia dev'essere fatta. — A. Genova, 21 giugno 1887 (*D. C.* 690; *Eco* 194; *Annuario* 155).

2. L'incarico conferito da tutte le parti interessate ad una persona d'accordo eletta di formare secondo sua scienza e coscienza e in seguito alla votazione dei periti il regolamento d'avaria, non è un compromesso.

3. Dato alla persona nominata il solo incarico di erigere il regolamento d'avaria generale vi è eccesso nell'esecuzione del mandato e quindi nullità del regolamento se si giudica anche di una precedente avaria particolare.

4. Il regolamento di avaria è pratica che riguarda soltanto il capitano della nave e i ricevitori del carico, e gli assicuratori non hanno altro diritto che di reclamare contro il regolamento giudiziario qualora ledesse i loro interessi. Perciò essi non hanno diritto d'intervenire nel regolamento di avaria e di essere notificati nel ricorso e decreto per la nomina dei periti. — A. Venezia, 3 novembre 1888 (*T. v.* 609; *Annuario* 70).

5. A giudicare delle questioni attinenti al regolamento delle avarie, salvo patto contrario, non è competente il Tribunale del luogo ove risiede il rappresentante del proprietario della nave, ed ove si fosse stipulato il contratto di trasporto e consegnata la merce, ma bensì la speciale autorità del luogo

dove il sinistro siasi verificato. — A. Lucca, 21 dicembre 1891 (*D. C.* 806; *Annali* 450).

6. Proceduto si in un porto estero al regolamento d'avaria, ed essendo controverso se la sede competente per il regolamento sia il porto estero, ove il piroscafo fu costretto a fare rilascio, od il porto patrio, ove, a seguito di trasbordo, giunse la merce, il magistrato italiano deve astenersi dall'ordinare un regolamento, se prima non sia reso noto il risultato del regolamento assunto all'estero. — T. Genova, 20 giugno 1894 (*T. gen.* 414).

7. È nulla la perizia del liquidatore di un'avaria comune se nello stabilire il valore degli attrezzi ed alberi della nave gettati in mare per salvezza comune, non indica di aver tenuto conto dello stato di tali alberi ed attrezzi quali erano già stati ridotti per effetto del fortunale, come pure della differenza tra il vecchio ed il nuovo.

8. Gli onorari dovuti al liquidatore, quando abbia prestato l'opera sua nel vantaggio comune di tutti gli interessati, vanno riguardati come spesa accessoria al regolamento di avaria, da ripartirsi a carico comune. — A. Genova, 1° marzo 1895 (*Giur.* 106).

9. Perchè la liquidazione o ripartizione delle avarie possa avere luogo amichevolmente è necessario che concorra l'accordo di tutti gli interessati.

Se uno degli interessati abbia aderito a condizione che concorra alla liquidazione un secondo perito da lui designato, ove avvenga che questo perito sia dissenziente dall'altro, la liquidazione fatta dall'altro non è vincolativa per alcuno, nè è applicabile al caso l'art. 864 Codice comm. in tema di mandato conferito a più persone. — A. Genova, 28 febbraio 1897 (*T. gen.* 1897, 148; *L.* I, 630; *D. D.* 559).

10. In caso d'avaria subita dalle cose caricate, le parti interessate possono sempre, in deroga all'articolo, eleggersi d'accordo il perito liquidatore. — A. Genova, 4 maggio 1897 (*G. it.* II, 867, *T. gen.* 269, *Giur.* 288).

11. L'azione per contribuzione di avaria non si inizia colla citazione diretta ad ottenere il pagamento della quota di contributo, ma colla istanza del capitano della nave per la nomina dei periti che procedono alla descrizione, stima e ripartizione delle perdite e dei danni ai termini dell'art.

Perciò questa istanza interrompe la prescrizione annale dell'azione di avaria comune di cui all'art. 928 Codice di commercio. — A. Catania, 21 aprile 1899 (*G. It.* I, 2, 700; *T. gen.* 477; *D. m.* 326).

12. Pel regolamento di avarie e relativa constatazione dei danni e delle perdite sono applicabili soltanto le disposizioni dell'articolo, epperò la perizia della merce deve farsi all'atto dello scaricamento.

Non essendovi mora al pagamento del nolo non è ammissibile il deposito o il sequestro della merce.

Più particolarmente, trattandosi di merce costituente privativa dello Stato, non è ammissibile il sequestro della merce essendo equipollente la consegna da farsene ai pubblici magazzini. — A. Bologna, 10 settembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2. 4, *n.*; *Mon. giur.* 262).

—

Articolo 659.

Non può aver luogo azione di avarìa contro il noleggiatore e contro il destinatario, se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnate le cose caricate senza protesta, quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato. (*536 I.; 435 F.; 999 S.*).

TITOLO VIII.

Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Bibliografia: Autran, *Cod. intern. de l'abordage maritime* (Paris, 1890). — Benfante G. B., *L'urto di navi nel diritto storico, commerciale ed internazionale* (Torino, 1887, E. Loescher, edit). — Buzzati G. C., *Dell'applicabilità in genere della legge territoriale di uno Stato nel caso di urto di navi straniere avvenuto nelle sue acque* (*F.* 1889, I, 206). — Id., *L'urto di navi in mare* (Padova-Verona, 1889, Drucker e Sinigaglia). — Calderara G. B., *Dell'urto delle navi* (*Ann. crit.* 1894, II, 170). — Cogliolo P., *Giurisdizione internazionale: norme uniformi*

per l'assistenza ed il salvamento. Relazione della Commissione per l'urto fra le navi, l'assistenza ed il salvamento al Congresso internazionale di diritto marittimo tenuto in Genova nel 1892 (Genova, 1892, Pagano, edit.). — Id., *Appendice alla detta relazione: giurisprudenza, codici, dottrina* (Genova, 1892, Tip. Sordo-muti). — Id., *Responsabilità penale del capitano per urto di navi* (*Ann. crit.* 1896, II, 126). — Dattili Della Torre T. *Sulla legge regolatrice dell'urto di navi in alto mare* (Genova, 1894, Tip. Berretta e Molinari). — Fiore F., *L'urto delle navi secondo il diritto internazionale* (*Mov. giur.* 1898, 121). — Frank L., *Dell'urto di navi (abordage) secondo il diritto internazionale* (*Cons. comm.* 1896, 70). — Grasso G., *L'urto di navi nel diritto commerciale italiano ed internazionale* (*Archivio* XXXIX, 211). — Pennetti V., *Urto fra navi* (Napoli, 1898, Tip. Raimondi). — Pescetto U., *Il contratto di assistenza marittima fatto in alto mare e durante il pericolo* (*Giur.* 1892, 8). — Pipia U., *Conference d'Anvers, septembre 1898. Dell'urto fra le navi e della responsabilità dei proprietari di navi.* Relazione (Milano, 1898, Società editrice libraria). — Porrini R., *Responsabilità dello Stato per danni causati da urto delle navi da guerra* (*Annuario* 1891, 526). — Rissetti G., *Urto di navi in mare libero; abbandono della nave urtante; legge applicabile* (*F.* 1895, I, 166).
V. anche Ascoli, Benfante, Cogliolo, Denti, Lanza V., Mazzola e Sacerdoti a pag. 529, e Douglas sotto l'art. 491.

Articolo 660.

Se l'urto di navi è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite che ne derivano sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti, senza diritto a ripetizione. (*516 I.; 407 F. 534 N.; 736 G.; 1567 P.; 935 S.*).

1. Le disposizioni dell'istituto giuridico dell'urto di navi non sono applicabili quando una nave, ormeggiata, sia causa di danni alla nave vicina per l'urto reciproco dei loro accessori, come quando nell'atto di salpare l'àncora incontra ostacoli così pel cozzo come per la sovrapposizione ad essa dell'àncora della nave vicina, trattandosi in tal caso di semplice avaria impropria. — A. Genova, 28 gennaio 1895 (*L.* I, 840; *T. gen.* 117).

2. Si ha urto di navi od abbordaggio regolato dagli art. 660 e segg. Codice comm., tanto nel caso di scontro di due navi che siano entrambe in moto, quanto in quello di scontro di una nave viaggiante con altra ancorata.

3. Si ha pure urto od abbordaggio, quando una delle due navi, benchè non destinata alla navigazione in alto mare, sia però inscritta nel registro dei galleggianti quale barca a vapore addetta al trasporto dei passeggieri. — A. Genova, 4 febbraio 1898 (*T. gen.* 170).

—

Articolo 661.

Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite che ne derivano sono a carico della nave medesima. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio in caso d'insufficienza della somma distribuibile. (*516 I.; 736 G.; 535 N.*).

1. Le norme generali e comuni dettate per prevenire gli urti navali non vanno considerate affatto indeclinabili e tassative, ma devono intendersi ed eseguirsi coordinate per guisa da non escludere tutte le precauzioni necessarie alla specialità delle circostanze onde evitare i pericoli immediati.

2. Nei pericoli di urto la velocità rispettiva delle navi che si muovono incontro è sempre circostanza ben influente nella determinazione della responsabilità di colpa per l'urto seguitone. — C. Firenze, 18 giugno 1887 (*Rass.* 185; *T. v.* 888, *n.*; *L.* II, 228).

3. Tra i danni da risarcirsi in caso di urto di navi si comprendono anche gli utili perduti per la ritardata navigazione in tutto il tempo necessario alla riparazione della nave danneggiata dall'urto. Cotesti utili perduti si devono liquidare sul dato delle controstallie di consuetudine senza altre indagini. — A. Genova, 9 luglio 1888 (*Eco* 198; *Cons. comm.* 275; *Annuario* 9).

4. La relazione del capitano di una delle navi, verificata, e il risultato dell'inchiesta fatta d'ufficio, a termini degli art. 112 Codice m. m., 688 e seg. reg. m. m., non bastano a stabilire la colpa dell'urto nell'altra nave nel senso di escludere questa da far valere le sue ragioni e le prove contrarie. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*T. gen.* 400; *Cons. comm.* 186; *Annuario* 224).

5. Non vale ad esimere la pubblica amministrazione dalla responsabilità che le può derivare dall'urto avvenuto tra una nave appartenente alla R. marina ed altra della marina mercantile, la circostanza che la prima fosse destinata alla repressione del contrabbando, mentre non risulta che l'urto siasi avverato in occasione dell'attuale o per lo meno imminente esercizio di quest'atto d'imperio. — A. Bologna, 11 maggio 1891 (*T. gen.* 846).

6. Ove una nave mentre che è rimorchiata urti, danneggiando, un'altra nave, esclusa la colpa della nave urtata, è indubitata la responsabilità dell'armatore della nave che ha urtato, anche quando si provi che il fatto è avvenuto per causa immediata del bastimento rimorchiatore; sia perchè il capitano di questo deve considerarsi temporaneamente come un commesso dell'armatore della nave rimorchiata, sia perchè il capitano della nave rimorchiata deve sempre sorvegliare la rotta. — A. Ancona, 28 settembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 7; *F.* 1899, I, 98, *n.*; *D. m.* 1899, 7).

Articolo 662.

Se non risulti a quale tra le navi urtate sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; però ciascuna è obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennità dovute per le offese alle persone secondo le disposizioni dei due articoli precedenti. (*516 I; 737 G.; 535 N.*).

Bibliografia: Beer A., *La responsabilità delle navi urtate in caso di urto dubbio* (Savona, 1908, Tip. Bertolotti). — Bruschettini A., *Urto di navi dubbio: responsabilità* (*Riv. di dir. comm.* 1898, II, 208). — Grasso G., *Interpretazione dell'art. 662 del Codice di commercio* (*Mon. leggi* 1886, 187). — Prinzivalli V., *Dell'urto di navi per colpa comune* (*Riv. di dir. comm.*, 1905, fasc. III). — Sacerdoti A., *Della responsabilità gravante sulle navi in caso d'urto derivato da colpa comune del rispettivo personale* (*D. C.* XXI, 191). — Spadaro D., *Della ripartizione dei danni fra le navi in caso di urto dubbio o per colpa comune* (*D. C.* XXIV, 17). — Viani F., *Sulla responsabilità solidale verso i terzi danneggiati dall'urto di navi nel caso di urto colposo doppio* (*F.* 1908, I, 1218). — X., *La ripartizione dei danni in caso di urto dubbio o di colpa comune* (*Casaregis* 1899, 81).

1. Se non risulti a quali delle navi urtate debba attribuirsi la colpa dell'abbordaggio, ciascuna di esse è solidalmente obbligata al risarcimento dei danni cagionati al carico e alle persone. — A. Genova, 12 febbraio 1892 (*D. C.* 425).

2. In caso di urto di navi, le persone danneggiate hanno l'azione d'indennità contro le due navi solidariamente, non solo se la colpa di questa sia comune, ma anche se non risulti a quale di esse sia imputabile la colpa.

3. A tale effetto esse non sono tenute a dare la prova rigorosa della colpa esclusiva o comune delle due navi, ma loro basta che la colpa dell'una o dell'altra vi sia, nè si possa facilmente discernere chi sia colpevole o no, salvo, nei rapporti tra le due navi condannate intanto in solido, a regolarsi la responsabilità definitiva a seguito di più matura dimostrazione. — C. Torino, 18 gennaio 1898 (*G.* 129; *L.* I, 478; *G. it.* I, 1, 518).

4. Se l'urto fra due navi è avvenuto per colpa comune, ciascuna delle due navi sopporta il danno risentito, prescindendo da ogni esame sulla quantità della colpa rispettiva.

5. Non hanno diritto ad indennità le persone dell'equipaggio che possono essere dichiarate corresponsabili del disastro.

6. Il privilegio per l'indennità dovuta alle vittime del disastro sussiste quando tutti i creditori della nave sono italiani, sebbene non sia riconosciuto dalla legge francese che debba applicarsi nel caso di abbandono della nave urtante. — A. Genova, 10 dicembre 1894 (*L.* 1895, I, 88; *F.* 1895, I, 167, *n.*; *T. gen.* 1895, 16).

7. Se è incerto, nel caso d'urto di navi, a quale delle due ne sia imputabile la colpa, o se questa sia comune, il magistrato che ordina atti d'istruzione su tale argomento, si deve astenere dal dichiarare, allo stato

degli atti, la loro responsabilità solidale nei rapporti colla persona danneggiata. — C. Torino, 17 aprile 1908 (*G. it.* I, 1, 589; *G.* 906; *F.* I, 1157).

8. In caso di urto di navi, finchè verte giudizio fra di esse sulla loro rispettiva responsabilità, pretendendo ciascuna di scagionarsi da ogni colpa per addossarla all'altra, la colposità dell'urto non può dirsi accertata e non può quindi il terzo danneggiato chiedere la condanna solidale delle due navi ai danni a suo favore in base all'articolo, salvo rivalsa fra di esse, ma deve attendere l'esito definitivo del giudizio pendente. — A. Venezia, 28 maggio 1908 (*F.* I, 1248, *n.*).

—

Articolo 663.

La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso i proprietari delle navi. (*405 F.*).

Articolo 664.

Quando una nave ha urtato senza colpa un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa di una terza, tutta la responsabilità è a carico di questa. (*744 G.; 534 N.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Della responsabilità del rimorchiatore in caso d'urto di navi* (*D. m.* 1899, 861).

Articolo 665.

L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non ne è fatta protesta o richiamo entro giorni tre davanti alla autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave o non erano in grado di manifestare la loro volontà. (*536; 537 I.; 1769 P.*).

1. Nell'art. 665 la legge propriamente alluse all'autorità marittima od ufficio di porto ed all'autorità comunale, senza però escludere l'autorità giudiziaria.

2. L'ufficio di porto è competente a ricevere la protesta o richiamo anche quando si riferisca a danno superiore alle L. 400, di cui all'art. 14 Cod. marina mercantile.

3. Alla decisione della lite per risarcimento di danni derivanti dall'urto di navi non è di ostacolo la mancata trasmissione del verbale di non riuscita conciliazione, di cui agli articoli 16 Cod. m. m. e 985 regol. 20 novembre 1879, n. 5166. — T. comm. Venezia, 28 maggio 1885 (*T. v.* 497; *Annuario* 290).

4. Non prescrivendo la legge nè la forma nè il termine perentorio della notificazione della protesta o richiamo di cui nell'art. 665, ne segue che in qualunque modo ed in qualunque tempo anteriore all'azione (salvo il termine di prescrizione dell'art. 928), la controparte sia stata posta a conoscenza della volontà della parte danneggiata di far valere il suo diritto per risarcimento del danno in seguito ad urto, l'azione sarà sempre ammissibile. — T. comm. Venezia, 29 marzo 1887 (*T. v.* 489; *Annuario* 8).

5. La protesta dei danni derivanti da urto di nave può farsi utilmente tanto al magistrato del luogo del sinistro, quanto a quello di primo approdo. — A. Genova, 18 aprile 1887 (*D. C.* 529; *Eco* 186).

6. L'art. 665 non è applicabile all'azione spiegata contro il proprietario o possessore di una barca dal proprietario di un mulino natante su di un fiume per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'urto di quella contro questo. — A. Brescia, 27 febbraio 1888 (*Mon.* 396; *Annuario* 348).

7. Per l'art. 665 la mancanza di protesta e di richiamo dei danni derivati dall'urto di navi, non nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave.

8. È un aggiungere alla legge il sostenere che il danneggiato debba presentare la sua protesta almeno nei tre giorni successivi all'avuta notizia del danno derivatogli dall'urto.

9. Scopo della prescrizione dell'art. 665 essendo quello di prevenire ogni possibile sor-

presa agli armatori, il voto del legislatore può dirsi raggiunto per le equipollenti proteste del capitano della nave. — A. Genova, 12 febbraio 1892 (*D. C.* 425).

10. La protesta o richiamo fatto entro i tre giorni dal capitano o dall'armatore della nave per i danni derivati dall'urto di altra nave giova anche agli altri interessati, ed in ispecie ai noleggiatori che si trovavano imbarcati sulla nave urtata.

11. Ad ogni modo l'obbligo della protesta non sussiste in caso di impossibilità morale derivante dallo stato disastroso in cui si trova il viaggiatore colla sua famiglia in seguito all'abbordaggio; nè il termine di tre giorni riprende il suo corso al cessare di tale impossibilità. — A. Genova, 5 marzo 1892 (*L.* I, 681).

12. Nel caso previsto dall'art. 665, al., i danneggiati sono esonerati dall'obbligo della protesta in modo assoluto, e non è da dire che, cessato l'impedimento, nasca per essi l'obbligo della protesta e cominci a decorrere il termine per farla. — C. Torino, 18 gennaio 1898 (*G.* 129; *L.* I, 478; *G.* I, 1, 518).

13. Una domanda giudiziale equivale alla protesta per i danni derivanti dall'urto, prescritta dall'art. 665. — A. Genova, 28 gennaio 1895 (*L.* I, 840; *T. gen.* 117).

14. La legge non prescrive alcuna forma speciale per la protesta da farsi in caso di urto di navi, nè indica ciò che deve contenere nè più esige che sia notificata e comunque resa nota alla controparte nel termine di tre giorni.

15. È quindi valida la protesta comunque fatta purchè non lasci luogo a dubbi sulla causa efficiente e sulla entità generica del danno. e può essere integrata dalla dichiarazione di danni fatta dal proprietario della nave avanti la Capitaneria del porto di approdo. — A. Venezia, 6 giugno 1895 (*L.* II, 516; *T. v.* 412; *T. gen.* 510; *Annali* 259; *Cons. comm.* 294; *Riv. univ.* 621).

16. Sotto l'impero del vigente Codice è ammissibile l'azione di danni causati da urto, ancorchè non sia preceduta da protesta.

Nei sensi dell'art. 665 la protesta è ritualmente fatta innanzi all'autorità marittima.

17. La responsabilità per l'urto di navi ben si domanda al proprietario della nave urtante senza occorrervi il previo esperimento dell'azione contro il capitano. — T. Napoli, 7 agosto 1895 (*Ann. crit.* II, 158).

18. L'azione per l'urto di navi si conserva con la protesta che il capitano fa alla Capitaneria del luogo dell'urto o del primo approdo. Tale protesta è valida se fatta nella relazione di cui all'art. 517. — A. Messina, 10 maggio 1897 (*T. gen.* IX, 671; *Circ. giur.* XXVIII, 289).

19. Non essendo dalla legge prescritta alcuna forma per la protesta di cui all'art. 665 Cod. comm., essa può essere supplita da qualunque dichiarazione od accordo stipulato fra le parti pel regolamento dei danni o per la nomina dei periti all'effetto di constatare le perdite subite dalle due navi urtanti. — A. Genova, 4 febbraio 1898 (*T. gen.* 170).

20. Nel caso di danno cagionato dall'urto delle navi, i danneggiati sono esonerati dall'obbligo della protesta in modo assoluto, quando la nave è stata distrutta, quando essi non si trovavano sulla detta nave, o non erano in grado di manifestare la loro volontà, e non nasce per essi l'obbligo della protesta nè comincia a decorrere il termine per farla, quando sia cessato tale impedimento.

21. In tema di urto di navi gli atti raccolti dalle autorità competenti straniere circa le inchieste sui naufragi e altri sinistri marittimi, debbono essere tenuti in conto dal magistrato italiano, che deve esaminare se vi fu colpa da parte del capitano. — T. Napoli, 5 giugno 1899 (*Mov. giur.* 179; *D. m.* 287; *Casaregis* 380).

—

TITOLO IX.

Dei crediti privilegiati.

Bibliografia: Salvia E., *Il sistema dei privilegi e della trascrizione in diritto marittimo* (Napoli, 1886).

CAPO I.

Disposizioni generali.

Articolo 666.

I privilegi stabiliti nel presente Titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel Codice civile.

Articolo 667.

In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato o salvato. (*445 I.*).

L'art. 1951 del Codice civile è inapplicabile in materia di commercio marittimo. Così il privilegio sulla nave non può intendersi trasportato sull'indennizzo dovuto dagli assicuratori della nave medesima in caso di sinistro. — C. Torino, 7 febbraio 1884 (*Rass.* 369, *n.*; *Annali* 155; *D. C.* 590; *G. it.* I, 1, 259; *F.* I, 312, *n.*; *L.* I, 479; *Mon.* 293, *n.*); Id., 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 149).

V. anche art. 485 n. 1.

Articolo 668.

Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Articolo 669.

I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in caso d'insufficienza della cosa in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gli interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria. (*314 N.*).

1. Nello stesso grado del capitale hanno a collocarsi quei soli interessi che siano stati regolarmente trascritti. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (*T. v.* 308, *c*; *L.* II, 92, *n.*; *G. c.* I, 168; *Annuario* 297).

2. Tra le spese fatte pel concorso alla procedura non vanno comprese quelle giudiziali fatte per ottenere la sentenza dichiarativa del credito in via di cognizione. — A. Genova, 28 dicembre 1889 (*Eco* 1886, 215); C. Torino, 28 settembre 1886 (*G.* 674).

—

Articolo 670.

Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

CAPO II.

Dei crediti privilegiati sulle cose caricate.

Articolo 671.

Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4° le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5° il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6° le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

7° i premi di assicurazione;

8° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 609 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9° ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico. (*388, 414, 415, 534 I.; 317 N.*).

1. Il diritto reale di ritenzione e di privilegio concesso al capitano sulle cose caricate non garantisce il compenso dovuto per le contrastallìe. — A. Genova, 18 marzo 1888 (*L.* II, 565; *Eco* 90; *Cons. comm.* 104; *Annuario* 849).

2. Il privilegio inerente al cambio marittimo, contratto sulla nave e sul carico, si esercita integralmente e indistintamente sul carico a chiunque appartenga, senza verun obbligo pel datore di cambio di accertare le formalità richieste, nè tanto meno di indagare i rapporti giuridici del noleggiatore col caricatore. — A. Genova, 28 marzo 1888 (*Rass.* 265; *c.*; *G. c.* I, 188; *Fil.* 444).

3. L'armatore della nave, sia pure anche proprietario della nave stessa, ha diritto al privilegio per il rimborso delle spese da esso anticipate per la salvezza del carico e del nolo in caso di naufragio o d'altro sinistro marittimo. — A. Genova, 21 marzo 1891 (*L.* II, 457; *T. gen.* 180).

4. In materia di privilegi per trasporti marittimi, non è applicabile l'articolo 412 del Codice di commercio, riguardante il contratto di trasporto terrestre, ma l'articolo 671 per il quale è privilegiato il credito del capitano per nolo e cappa, e non quello per indennità dovuta per controstallìe contrattuali ed extra-contrattuali.

5. Il capitano non ha neppure diritto a privilegio o a prelievo per le spese giornaliere e sopportate dalla nave a titolo di diritto e spese di magazzinaggio e custodia. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*L.* 1892, I, 381; *T. gen.* 1892, 112).

6. Il privilegio sulle cose caricate a garanzia del contributo d'avaria comune, di cui all'articolo 671, n. 6, del Codice di commercio, non conferisce all'armatore od al capitano il diritto di ritenzione sulle cose caricate, ma soltanto un diritto di prelazione. Per conseguenza l'armatore ed il capitano non sono autorizzati a chiedere il deposito della merce a cautela del contributo, nè ad imporre al ricevitore il deposito di una somma in numerario corrispondente al contributo, come condizione della consegna della merce.

In simile caso, l'armatore ed il capitano non possono altrimenti provvedere alla sicurezza dei proprii diritti, che ricorrendo al sequestro conservativo delle cose caricate; ma potendo il sequestro sempre revocarsi, quando dal debitore venga prestata idonea cauzione per il valore delle cose sequestrate, il ricevitore può esigere la liberazione del carico, qualora presti tale cauzione, anche mediante la presentazione di una sicurtà. — T. Genova 20 giugno 1894 (*T. gen.* 414).

7. Il privilegio sulle cose caricate dato al capitano dall'art. 671, non si estende al credito eventuale per le controstallie.

Se però nel contratto di noleggio è stato pattuito un diritto di pegno anche pel pagamento delle controstallie, il capitano può domandare il deposito della merce per assicurarsi il pagamento di esso. — A. Genova, 29 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 484, *n.*).

8. Il fatto che il prezzo ricavato dalla vendita della merce, data in custodia ad un terzo per gli effetti dell'art. 580, sia stato depositato colla clausola « per conto di chi spetta » e senza alcuna dichiarazione di vincolo particolare a favore del nolo dovuto al capitano, non toglie che questi possa far valere per il nolo ancora dovuto, interessi relativi e spese, il privilegio dell'articolo, n. 4, sebbene il creditore sia fallito.

Tale privilegio si estende anche alle spese giudiziali incontrate per far valere il credito. — A. Genova, 22 ottobre 1897 (*Giur.* VII, 415).

9. L'azione proposta dal capitano e dallo armatore per saldo nolo, diritti di cappa e danni, è un'azione di credito che ha il suo fondamento nel contratto di noleggio. Depositata dal capitano la merce in garanzia del suddetto credito, e confermato il deposito con sentenza, questa sottrae alla prescrizione l'azione privilegiata del capitano. — C. Palermo, 12 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 264; *D. m.* 1900, 81).

10. Le controstallie sono un accessorio del nolo e godono, come questo, del privilegio sulle cose caricate. — T. Bari, 7 giugno 1904 (*D. m.* 295).

11. Il credito derivante dal pagamento fatto per liberare la nave dall'arresto o sequestro cui era stata sottoposta in virtù di sentenza di un'autorità giudiziaria straniera, non può annoverarsi fra i crediti privilegiati per le somme dovute per contribuzione di avarie comuni, in quanto il sequestro della nave giudizialmente eseguito ad istanza di un creditore dell'armatore non costituisce avaria comune. — T. Genova, 16 giugno 1904 (*D. m.* 47).

V. anche art. 509 n. 8 e 10 e 580 n. 7.

—

Articolo 672.

I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel Codice di procedura civile. (*414, 415, I.*).

Bibliografia: Lebano V., *Sull'art. 672 del Codice di commercio* (*D. e G.* 1886, II, 145).

È regolare il sequestro conservativo praticato sulla merce a garanzia delle spese indicate nell'art. 671 nei quindici giorni dalla scaricazione. — A. Genova, 8 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 820).

—

CAPO III.

Dei crediti privilegiati sul nolo.

Articolo 673.

Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione:

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del Titolo III di questo Libro al capitano ed alle altre persone dello equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio;

4° le somme dovute per contribuzioni di avarìe comuni;

5° i premi di assicurazione:

6° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarìe da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8° ogni altro debito a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità. (*285, 375 I.; 317 N.*).

Il contratto di prestito assicurato sul nolo, e sussidiariamente sulla nave, non dà vita a privilegio se non sia trascritto ed annotato sull'atto di nazionalità.

Se anche tale contratto poi fosse assistito da queste formalità, il relativo privilegio sarebbe superato in priorità dal privilegio accordato dalla legge ai diritti degli equipaggi. — A. Genova, 21 aprile 1894 (*T. gen.* 810).

CAPO IV.

Dei crediti privilegiati sulla nave.

Bibliografia: Viani F., *I privilegi sulla nave e i premi di assicurazione* (*Eco* IX, 180).

Articolo 674.

Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso. (*284 I.*).

Colui che di commissione e per conto del proprietario di una nave, ha eseguito dei lavori per la sua manutenzione e riparazione, può esercitare a garanzia del relativo suo credito il diritto di ritensione della nave e degli arredi ed attrezzi della medesima. — A. Lucca, 9 settembre 1892 (*D. C.* 841; *G. it.* I, 2, 626).

Articolo 675.

Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3° le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4° i salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5° il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del Titolo III di questo Libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8° le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

9° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

10° i premi di assicurazione della nave e dei suoi accessori per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti e le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per le avarìe da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13° i crediti indicati nel precedente n. 9, trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel n. 13 la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità. (*285 I.; 191 F.; 757, 758 G.; 313, 317 N.; 1300 P.; 596 S.*).

Bibliografia: Bonelli G., *Sul privilegio navale in caso di fallimento del proprietario della nave* (*L.* 1908, 1715). — Bruno C., *Sul significato delle parole « ultimo viaggio » nei rapporti dei salarii dell'equipaggio* (*D. m.* 1899, 57). — Carmi D., *Limiti del privilegio, di cui all'articolo 675, n. 6, del Codice di commercio* (*D. C.* XXIII, 378).

—

1. Non sussiste privilegio per le spese di sequestro conservativo, che non riflettano lo interesse comune dei creditori. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (*T. v.* 308, *c*; *L.* II, 92, *n.*; *G. c.* I, 168; *Annuario* 296).

2. Non godono privilegio le spese fatte da un creditore per sequestrare gli attrezzi di una nave già da altri creditori sequestrata. — A. Genova, 18 maggio 1887 (*Cons. comm.* 314; *Eco* 284; *Annuario* 261).

3. Quanto ai crediti privilegiati, ultimo viaggio della nave è l'ultima traversata di mare. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (riferita al n. 1).

4. L'ultimo viaggio, di cui parla l'art. 675, n. 7, del Codice di commercio, è quello che risulta dall'ultimo contratto stipulato coll'armatore, in conformità dell'art. 528 del Codice di commercio, ed è duraturo per la navigazione per la quale l'arruolamento ha avuto luogo. Il viaggio non può dirsi finito se non quando l'equipaggio sia stato licenziato e la nave disarmata. — A. Genova, 28 dicembre 1885 (*G.* 190; *Annuario* 303); Id., 18 maggio 1890 (*T. gen.* 403; *D. C,* 858).

5. Pel privilegio del salario, l'ultimo viaggio contempla l'andata ed il ritorno della nave al punto primitivo di partenza dove avvenne l'ultimo contratto di arruolamento, e si riferisce a tutto il tempo per cui dura la navigazione stipulata nel detto contratto. — A. Genova, 12 marzo 1886 (*L.* II, 881; *Annali* 348; *D. C.* 912; *Eco* 215; *Annuario* 401).

6. È apprezzamento incensurabile in cassazione quello che determina, secondo le circostanze dei singoli casi, *l'ultimo viaggio* per quanto riguarda il privilegio dei salari ed emolumenti delle persone dell'equipaggio. — C. Torino, 23 settembre 1886 (*G.* 674).

7. L'espressione *ultimo viaggio* assunta dalla legge, ha un concetto relativo e da valutarsi e determinarsi secondo le circostanze con riguardo agli intendimenti dell'armatore, allo scopo e destinazione della spedizione, alle risultanze della scrittura d'arruolamento. — A. Genova, 18 dicembre 1886 (*Eco* 369; *Annuario* 402).

8. Gli ultimi sei mesi di privilegio attribuiti nelle contribuzioni delle assicurazioni mutue finiscono coll'entrata della nave in porto. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (riferita al n. 1); C. Firenze, 11 gennaio 1886 (*Annali* 69; *T. v.* 198; *G. c.* II, 12; *L.* I, 801); A. Genova, 26 marzo 1889 (*T. gen.* 320; *Annuario* 448; Id., 18 maggio 1890 (*T. gen.* 403; *D. C.* 858).

9. Sono privilegiate le spese di custodia della nave durante le constatazioni per la liquidazione di assicurazione e le spese di vitto per l'equipaggio durante la liquidazione dei salari. — A. Genova, 14 settembre 1886 (*Fil.* XII, 40).

10. Il creditore del prezzo di attrezzi ed arredi provvisti alla nave, non può esercitare il privilegio, di cui al n. 6 dell'art. 675, se non dimostra che quelle provviste sono state fatte *dopo* e non *prima* dell'ultimo viaggio e dello ingresso nel porto. — A. Genova, 9 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 27).

11. Perchè il prestito a cambio marittimo contratto dal capitano durante il viaggio goda del privilegio, di cui all'art. 675, n. 9, del Codice di commercio, basta che nell'atto di nazionalità della nave sia annotato il titolo del prestito stesso, e non è necessario annotarvi anche i documenti comprovanti la necessità del prestito e l'autorizzazione datane al capitano. — C. Torino, 12 marzo 1890 (*G.* 285; *F.* I, 604; *L.* I. 729; *T. gen.* 258; *Annali* 202; *D. C.* 383); A. Milano, 19 dicembre 1890 (*F.* 1891, I, 620; *D. C.* IX, 274; *T. gen.* 1891, 91; *Mon.* 208; *Cons. comm.* 121).

12. Non sono privilegiati, ai sensi dell'articolo 675, i crediti per somministrazioni di provviste alimentari, carbone, oggetti di consumo delle macchine, bisogni di coperte e prestiti di danaro fatti al capitano per bisogni della nave durante la giacenza della medesima in porto, se non furono annotati e trascritti nel modo voluto dall'art. 509.

13. Le questione sull'esistenza del privilegio può essere proposta in qualunque giudizio, quando la risoluzione della medesima influisca sulla ragione del decidere, e non nel solo giudizio per la distribuzione del prezzo della nave. — A. Venezia, 14 aprile 1891 (*T. v.* 404; *T. gen.* 571; *Cons. comm.* 218; *Annali* 352; *Mon.* 963).

14. Nei rapporti tra i varii creditori i salari ed emolumenti al capitano e all'equipaggio sono collocati, colla cassa degli invalidi, allo stesso grado; ma nei rapporti fra i marinai e la cassa medesima, questa ha diritto di priorità. — A. Genova, 18 maggio 1890 (*T. gen.* 403; *D. C.* 858).

15. Nelle vendite giudiziali delle navi non compete alcun diritto al deliberatario di prelevare sul prezzo della vendita le spese or-

dinarie del giudizio di subasta, come avviene nella vendita degli immobili in base all'articolo 684, cap. 2, Cod. proc. civ.

È quindi pienamente valida ed efficace la condizione inserita nel bando che le spese debbano essere a carico del deliberatario senza diritto a ripetizione.

16. A chi ha fatto riparazioni ad un pontone per avarie dallo stesso sofferte non compete alcun privilegio sul prezzo di esso.

17. L'obbligo del guardiano a bordo stabilito dall'art. 171 Cod. mar. merc., non si estende ai *pontoni;* e quindi al custode o guardiano di un pontone non compete il privilegio di cui all'art. 675, n. 4, Cod. comm. — A. Genova, 16 febbraio 1894 (*T. gen.* 1894, 188).

18. Nel concorso di più crediti privilegiati sulla nave, di cui all'articolo n. 28, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo all'ufficio di porto dove la nave è iscritta, quando l'annotazione sull'atto di nazionalità sia contemporanea per tutto. — A. Genova, 5 aprile 1895 (*T. gen.* VII, 285).

19. Non è applicabile il privilegio, di cui all'art. n. 2 al credito per provvista di carbone da servire per la nave, specialmente quando il provveditore abbia accettato in pagamento effetti cambiari. — T. Messina, 29 aprile 1896 (*Riv. dir. mar.* 1897, 158).

20. Il privilegio sulla nave dell'art. n. 7 non si estende agli interessi sull'importo dei salari, emolumenti ed indennità dovute al capitano e all'equipaggio. — A. Genova, 31 luglio 1896 (*Giurista* VI, 299).

21. L'articolo non esclude la collocazione degli interessi moratori negli altri casi preveduti ivi oltre al n. 9, e particolarmente al n. 7, i quali, se dovuti, vanno invece collocati col capitale a tenore dell'art. 669 capov. — C. Torino, 26 marzo 1897 (*G.* 658, *n.*; *Riv. dir. mar.* 195).

22. Il capitano della nave, per il credito dei suoi salari relativi all'ultimo viaggio (privilegiato) non gode di una posizione speciale in confronto degli altri creditori ordinari per quanto riflette il sequestro conservativo della nave, il quale è anche ne' suoi riguardi regolato dall'art. 924 Cod. proc. civ. In mancanza di altri elementi di pericolo, la mera possibilità che la nave riparta prima che egli sia pagato dei salari non è motivo sufficiente perchè possa chiedere il sequestro. — A. Genova, 28 febbraio 1908 (*T. gen.* 146; *D. m.* 94).

23. Un rimorchiatore va considerato come una nave agli effetti dell'articolo.

24. Il privilegio navale di cui all'art. n. 6 contempla le spese di manutenzione, non quelle per lavori di riparazione della nave che possono godere del privilegio solo a norma del successivo n. 9. — A. Lucca, 29 maggio 1908 (*L.* 1715, n.); C. Firenze, 16 gennaio 1905 (*L.* 646, *n.*; *F.* I, 368, *n.*; *G.* 397; *D. C.* 378; *G. it.* I, 1, 876).

25. Per poter invocare tale privilegio in caso di fallimento del debitore, occorre che il decreto del Presidente del Tribunale che approva il credito, ai sensi dell'art. 677, n. 4, sia anteriore alla sentenza dichiarativa; l'approvazione posteriore è inefficace per l'articolo 710 a conferire il diritto di prelazione sugli altri creditori. — A. Lucca, 29 maggio 1908 (*L.* 1715, *n.*).

26. Il credito dell'esattore per l'imposta di ricchezza mobile, per quanto privilegiato, deve cedere il passo agli altri crediti dichiarati privilegiati sul prezzo ricavato dalla vendita della nave dall'articolo.

27. Trattandosi di assicurazione a tempo determinato, il privilegio per i premi di assicurazione non può essere esteso all'ultimo viaggio.

28. La tassa d'ancoraggio gode bensì del privilegio, come tutte le tasse di navigazione, ma lo spedizioniere della nave che l'abbia pagata per incarico dell'armatore, non rimane surrogato, nel privilegio alla finanza.

29. I crediti che per loro natura sarebbero privilegiati, non sono ammessi a godere del privilegio se non in quanto siano, a riguardo di essi, state adempite le formalità di cui all'art. 509.

30. Il credito per somministrazione di carbone alla nave non riflette una spesa di manutenzione della stessa o dei suoi attrezzi, e quindi tale credito non gode del privilegio di cui al n. 6. Può però rientrare nella categoria di cui al n. 9 nei casi di necessità e previo adempimento delle formalità di cui all'art. 509.

31. Il credito derivante dal pagamento fatto per liberare la nave dall'arresto o sequestro cui era stata sottoposta in virtù di sentenza di un'autorità giudiziaria straniera, non può rientrare nelle spese di giustizia per atti conservativi e d'esecuzione della nave, di cui è parola al n. 1. Fra dette spese rientrano invece quelle dell'ultimo sequestro praticato che conservò la nave sino al momento della dichiarazione del fallimento, e fu quindi l'ultimo atto conservativo che assicurò la nave alla massa dei creditori.

32. Il credito per anticipo di nolo deve ritenersi per un credito chirografario, non avendo il Codice di commercio vigente riprodotta la disposizione dell'art. 388 del Codice precedente. — T. Genova, 16 giugno 1904 (*D. m.* 47).

V. anche art. 509 n. 3, 4. 10, 14 e 18.

Articolo 676.

Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto ed annotato può far annotare nel registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la girata, le cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.

Articolo 677.

I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1° le spese di giustizia, colle note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2° le spese, le indennità e i premi di salvataggio ed i salari dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze;

3° le tasse di navigazione, colle liquidazioni delle autorità competenti;

4° il salario del custode, le spese di custodia indicate nel num. 4 dell'art. 675 ed i crediti indicati nel num. 5 dell'art. 671 e nei num. 5 e 6 dell'art. 675, mediante prospetti approvati dal presidente del Tribunale di commercio;

5° i salari e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffici di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, colla relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, coi « deconti » formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali;

6° i crediti per contribuzioni di avarìe comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7° i debiti indicati nel num. 8 dell'art. 671, nel num. 6 dell'art. 673, e nel num. 9 dell'art. 675, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8° i premi di assicurazione, colle polizze di assicurazione, coi « buoni » o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione;

9° le indennità dovute ai noleggiatori, colle sentenze che le liquida-

rono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10° la vendita della nave, coll'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'art. 483;

11° i crediti indicati nel num. 9 dell'art. 671, nel num. 8 dell'art. 673 e nel num. 13 dell'art. 675, colle corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo prescritto. (*286 I.; 192 F.; 315 N.; 1300 P.; 596 S.*).

1. I prospetti approvati dal presidente del tribunale di commercio, di cui all'articolo 677 n. 4, Cod. comm., se non sono stati approvati in contesto degli interessati, possono da questi essere impugnati nel giudizio di graduazione. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (*T. v.* 808, *c*; *L.* II, 92, *n.*; *G. c.* 168; *Annuario* 295).

2. Trattandosi della distribuzione del prezzo di una nave di portata eccedente le 10 tonnellate il credito riflettente il salario del custode nominato alla nave pignorata si prova mediante nota liquidata dal giudice delegato per la graduazione. — A. Genova, 28 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 225).

3. Il capitano prima di affermare un credito a suo favore, dipendente dall'amministrazione da lui tenuta della nave, deve dimostrare di aver reso in forma legale il conto dei noli da lui esatti e che era tenuto ad esigere. Nè può egli esimersi da tale obbligo rispetto ai terzi creditori, colla confessione generica dell'armatore circa l'approvazione del conto e l'esistenza del credito per paghe.

4. Il privilegio sulla nave per i salari ed emolumenti del capitano non può essere conservato con mezzi diversi dai ruoli di armamento e disarmamento.

5. E così alla mancanza di questi ruoli non si può supplire con certificato della capitaneria del porto in cui si accenni al giorno dell'imbarco e alla durata dell'arruolamento pattuito nel contratto. — A. Genova, 4 dicembre 1886 (*Eco* 1887, 26); Id. 18 dicembre 1886 (*Eco* 869; *Annuario* 407); Id., 11 maggio 1889 (*T. gen.* 425; *Cons. comm.* 252; *Annuario* 222).

6. Però per la conferma d'un sequestro ottenuto da un capitano contro il proprio armatore, a garanzia del salario tuttora dovutogli e di spese fatte durante il viaggio per conto della nave, la *generica sussistenza del credito* può sufficientemente indursi dal conto dettagliato ed apparentemente regolare presentato dal capitano, desunto dal registro di bordo e vidimato dal controllore, anche se contro un tale conto l'armatore si limiti a dichiarare in modo vago e generico di contestarne tutte quante le partite, senza impugnarne specificatamente alcuna. — A. Genova, 25 febbraio 1889 (*T. gen.* 200).

7. Il creditore per prestito a cambio marittimo non è tenuto a produrre nel giudizio di distribuzione il verbale di cui agli articoli 508 e 509, quando risulti dell'autorizzazione e trascrizione regolare.

8. Le forme poi di prova imposte dal n. 8 dell'art. 677 non si estendono alle associazioni a quota fissa. — A. Genova, 18 maggio 1887 (*Eco* 284; *Cons. comm.* 818).

9. I modi indicati nell'art. 677 Cod. comm. per provare i crediti privilegiati, di cui agli art. 671 e seg. del Codice stesso sono tassativi. — C. Torino, 20 lug'io 1887 (*Annali* 500; *L.* II, 547; *G.* 609; *D. C.* 848; *F.* I, 1062; *Annuario* 258).

10. Per la natura stessa eccezionale di privilegio accordato a certi crediti speciali sulla nave, devono considerarsi come categorici e tassativi li modi prestabiliti per costituire il titolo di prova e conservazione di siffatti privilegi.

11. Non può quindi ammettersi come equipollente al titolo di prova richiesto pel privilegio, nemmeno la sentenza che accerti il credito di salari ed emolumenti spettanti a marinai ed al custode della nave. — C. Torino, 9 agosto 1887 (*Rass.* 228; *G.* 609, *n.*; *Annali* 500; *F.* I, 1062; *G. it.* I, 1, 762; *L.* II, 547; *D. C.* 844).

12. Mancando la prova di cui all'articolo, il capitano non può vantare privilegio sulla nave per gli emolumenti dovutigli. — A. Genova, 31 luglio 1896 (*Giurista* VI, 299).

V. anche art. 509 n. 4, 10 e 14.

—

Articolo 678.

Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

1° colla vendita giudiziale fatta ad istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel Libro quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

2° col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dov'è inscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio. (*290 I.; 193 F.; 316 N.*).

Articolo 679.

L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:

1° la data e la qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

2° il nome e il cognome del suo autore;

3° il nome, la qualità e la portata della nave;

4° il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5° l'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

6° l'offerta di depositare il prezzo convenuto od il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7° l'elezione del domicilio nel Comune ove siede il Tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di quest'atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione. (*196 F.; 442 G.; 1309 P.; 601 S.*).

Articolo 680.

Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti al Tribunale civile del luogo ove la nave è inscritta, perchè sia pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

Articolo 681.

Se la vendita non è domandata nel termine e nel modo stabiliti nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato, e col deposito di esso l'acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

Se la domanda è accolta, il Tribunale colla stessa sentenza autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del Capo II, Titolo I, del Libro quarto.

Articolo 682.

La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.



LIBRO TERZO

DEL FALLIMENTO

Bibliografia: Altieri G. C., *Guida pratica pei curatori nella procedura di fallimento* (Lucera, 1888, tip. R. Lepore). — Ascoli, *Questioni in materia di fallimento* (*G. it.* 1898, I, 2, 648). — B. E., *Sui quesiti proposti dal Ministro di grazia e giustizia in ordine alle possibili riforme del Codice di commercio per quanto riguarda il fallimento* (*Rif. giur.* 1892, 116). — Bassano O., *I fallimenti.* Brevi considerazioni (Livorno, 1897, tip. Vannini). — Belgique Judiciaire, *De l'unité de la faillite dans le droit international privé* (Bruxelles, XLII, 980). — Bensa E., *La legge inglese sui fallimenti del 9 agosto 1869 tradotta e corredata coi Codici francese, belga, olandese, spagnuolo, portoghese, brasiliano, argentino, dell'Uraguai e russo, colla legge federale americana, colla germanica e col nuovo Codice di commercio italiano* (Genova, 1888, tip. Sambolino). — Bertolini C., *Moratoria e fallimento con speciale riguardo alla ipoteca* (*L.* 1889, I, 464). — Biondi C., *Il fallimento nel tempo e nello spazio* (Napoli, 1890, tip. Giannini e figlio). — Id., *Insolvenza e fallimento del debitore commerciante e non commerciante* (Napoli, 1897). — Bollaffio L., *Questioni controverse nel diritto di fallimento.* Studi di giurisprudenza pratica (Roma, 1886, Loescher). — Id., *Fallimento e mandato.* Note critiche (*G. it.* 1894, IV, 121; *T. v.* 1894, 297). — Id., *La rimozione degli atti della procedura fallimentare dalla cancelleria del Tribunale nei giudizi di fallimento* (*F.* 1898, I, 897). — Id., *Il patrocinio dei fallimenti* (*T. v.* XI, 2, 18, 86). — Bolter G., *Nuove proposte ed osservazioni sull'istituto dei curatori di fallimento* (Estratto dal giornale *Il Commercio*, 1892). — Bonelli G., *La personalità giuridica dei beni in liquidazione giudiziale.* § VI. *Il fallimento* (*Riv. scienze giur.* 1889, 170; e Roma, 1889, Loescher). — Id., *Il fallimento del delegante prima dell'accettazione del delegatario* (*F.* 1904, I, 945). — Id., *Questioni di diritto fallimentare* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 66). — Brignardello P., *Degli atti del fallito anteriori alla dichiarazione di fallimento e dello stato reale di fallimento* (Torino, 1892, Unione tip.-edit.). — Buzzati G. C., *Il fallimento alle conferenze dell'Aja* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 291). — Calamandrei R., *Del fallimento* (Torino, 1888, Unione tip.-edit. Carlo N., *Il fallimento e il concordato nei rapporti colle tasse di registro* (Milano, 1896, Moreo). — Castellano G., *Il fallimento dei non commercianti* (*R. univ.* 1898, I). — Coen D., *La teoria e la pratica del fallimento.* Trattato elementare con ampio formulario (Livorno, 1900, ed. Belforte). — Cons. comm., *I fallimenti ed il nuovo Codice di commercio* (1889, 358). — Id., *Il fallimento come anacronismo giuridico* (1891, 858). — Corsi A., *I conflitti di leggi sul fallimento e la seconda conferenza di La Aia* (*D. C.* XIII, 5). — Cuzzeri E., *Codice di commercio commentato.* Libro III, Vol. VII (Verona, 1895, D. Tedeschi e figlio). — De Feo N. e De Santi, M., *Osservazioni e proposte al Libro III del Codice di commercio italiano* (*L.* 1892, II, 581). — Del Vecchio A., *Nozione del diritto di fallimento* (*Gazz. P.* XXIII, 277). — De Viola E., *Appunti pratici in materia di fallimento* (Vicenza, 1891, tip. Burato). — Diena G., *Il fallimento degli Stati ed il diritto internazionale* (Torino, 1898). Unione tip.-edit. — Di Renzo D., *Il fallimento.* Manuale teorico-pratico per i curatori (Milano, 1891, Massa editore). — Foà F., *La insolvenza del non commerciante* (*Mon.* 1898, 81). — Gabba G. F., *La dichiarazione di fallimento all'estero e la sua inefficacia in Italia* (*G. it.* 1892, I, 2, 200). — Galdi D. A., *Modificazioni al sistema del fallimento nel Codice di commercio* (*D. e G.* VII, 217). — Gemma S., *Fallimento (in diritto internazionale)* (*Enciclopedia giuridica*). — Grasso G., *Il fallimento nel diritto comparato* (*Mon. leggi*, 1887, 241). — Kauffmann Ch., *Des biens sis en Allemagne appartenant à un failli étranger* (Paris, *Journal de droit international privé*, XII, 88). — Litta J., *Principe fondamental du droit international de la faillite* (Amsterdam, 1884). — Longhi L., *Estensione di fallimento ai non commercianti* (*Scuola pen.* 1897, I). — Luciani V., *Trattato del fallimento* (Roma, 1892, Stamp. Reale). — Lusena T., *La legislazione dei fallimenti in Italia ed i voti del congresso*

delle società economiche a Torino. Osservazioni ed appunti (Firenze, 1894, E. Ariani). — Lyon-Caen Ch., *Analyse de la loi anglaise sur les faillites* (Paris, *Journal des faillites* IV, 249). — Malpeli L., *Di alcuni limiti alla libertà dei contraenti nel giudizio fallimentare* (*D. C.* XVI, 341). — Marghieri A., *Di alcune parziali modifiche alle regole concernenti l'amministrazione del fallimento, il concordato e il decorrimento dei termini* (*Giur.*, 1892, 409). — Marghieri A. e Salvia E., *Proposte di modifiche al libro III del Codice di commercio* (Napoli, 1896, tip. Salvati). — Martinolich G., *Il fallimento nel diritto comparato europeo* (*Gazzetta dei Tribunali di Trieste*, XVII, 27). — Masi T., *Del fallimento e della bancarotta.* Commento al Libro III del nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia (Bologna, 1889, Mattiuzzi, edit.). — Modena L., *Il fallimento nei suoi rapporti colla legge notarile* (*Rol.* 1890, 65 e 162). — Mortara L., *Procedura pel fallimento e pel concordato.* Progetto della Commissione ministeriale (*G. it.* 1897, V. 28). — Mortara L. e Sraffa A., *La legge svizzera sulla esecuzione e sul fallimento andata in vigore il 1° gennaio 1892* (Firenze, 1892, tip. Barbèra). — Nasca P., *L'istituto del fallimento e le ragioni delle sue riforme* (Catanzaro, 1898, Asturi e figli, *D. e G.* VIII, 488). — Nissim G., *Vade-mecum del curatore dei fallimenti* (Vercelli, 1890, tip. Guidetti). — Pagani C., *Il fallimento.* Manuale teorico-pratico (Ivrea, 1888). — Id., *Fallimento* (*Digesto ital.*). — Id , *Questioni in materia di fallimento* (*Riv. dir. comm.*, 1906, II, 275). — Pagano G., *Teorica del fallimento* (Palermo, 1889, Libreria internazionale L. Pedone-Lauriel di Carlo Clausen edit.). — Panighetti G., *Il nuovo processo dei fallimenti* (*Mon.* XXVIII, 217). — Papa d'Amico, *Diritto fallimentare* (*Circ. giur.* 1900, 331, 1901, 85, Palermo, 1901, tip. Virzi). — Parisi F., *Il curatore del fallimento.* Manuale teorico-pratico (Napoli, 2ª ed., 1897, Cesareo ed.). — Pedraglio, *Il curatore di fallimenti* (*Rassegna di amministrazione, procedura e diritto*, Milano, 1888. tip. Beriglione). — Pennati A., *Fallimento dei non commercianti* (*Rass.* II - dottrina - 153). — Ramella A., *Trattato del fallimento* (Milano, 1903, Soc. edit. libraria). — Renault L., *Examen doctrinal de jurisprudence. Droit international* (Paris, *Revue critique*, XIII). — Sacerdote S., *La legge inglese sui fallimenti nel diritto comparato* (*Rass.* II - dottrina - 241; e Torino, 1885, Unione tip.-edit.). — Id., *La legge inglese sui fallimenti* (Bankruptus Act, Ch. 52, 25 august 1883), *volgarizzata sul testo ufficiale* (*Rass.* II, Legislazione comparata - I). — Sacerdoti A. e Carmi E., *Fallimento* (*Enciclopedia giuridica*). — Sacerdoti G., *Fallimento e gratuito patrocinio* (*T. v.* 1891, 583). — Salvia E., *La procedura di fallimento.* Lezioni raccolte dagli avv. G. Giordano e V. Re Crescenzio (Napoli, 1898. tip. Pesile). — Scevola A., *Il fallimento.* Note critiche e studi pratici (Asti, presso l'autore; Casale, 1887, tip. G. Pane, a dispense). — Segre L., *Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio sui quesiti ministeriali nominata dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di Disciplina dei Procuratori in Milano* (Milano, 1892, tip. del Riformatorio). — Serafino F. e Biondi C., *Se sia conveniente unificare con apposita legge la insolvenza e il fallimento del debitore commerciante e del non commerciante* (Relazione al IV Congresso giud. nazionale) (Napoli, 1899, edit. Tocco). — Sernici G., *Procedura del fallimento* (Roma, 1900, tip. Artero; Id., 1902, Bocca edit.). — Sorani U., *Il fallimento* (Roma, 1903, Società edit. Dante Alighieri; Firenze, 1903, tip. Paggi). — Sraffa A., *Nuove forme contrattuali* (Associazione a scopo di difesa degli interessi comuni fra gruppi di creditori interessati in un fallimento) (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 628). — Tortori A., *Il fallimento dell'imprenditore e il contratto d'appalto* (*Riv. univ.*, 1897, 154). — Valtorta C., *Il corso del fallimento, sua procedura ed amministrazione* (Milano, 1888). — Vidari E., *I fallimenti* (Milano, 1886, U. Hoepli edit). — Id., *I fallimenti in Italia* (*L.* 1899, II, 249). — Id., *Proposte di riforma alla legge del fallimento* (*L.* 1898, I, 785). — Vivante C., *Il fallimento civile* (Torino, 1902, Bocca). — Zanghieri V., *Manuale pratico del fallimento* (Viterbo, 1895, tip. Aquasotto). — Id., *Il fallimento*: Nozioni elementari, 2ª ediz. (Torino, 1900, Roux e Viarengo).

TITOLO I.

Della dichiarazione di fallimento e dei suoi effetti.

Bibliografia: Fusinato G., *Della efficacia extraterritoriale della sentenza dichiarativa del fallimento* (*F.* XV,I, 859). — Gabba C. F., *Dichiarazione di fallimento pronunciata in estero Stato* (*G. it.* 1892, I, 2, 200).

Articolo 683.

Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento. (*543 I.; 437 F.; 764 N.; 1131 P.; 1001 S.*).

Bibliografia: Bensa E., *Sul concetto giuridico della cessazione dei pagamenti* (*D. C.* III, 65). — Bianchedi A., *Può il fallito rifallire?* (*Cass. un. pen.* 1904, 657; *Cons. comm.* 1904, 81). — Bolaffio L., *Dello stato di cessazione dei pagamenti* (*F.* 1891, I, 1058). — Id., *Concetto giuridico della cessazione dei pagamenti* (*T. v.* IX, 465). — Id., *Ancora della cessazione dei pagamenti nel fallimento* (*T. v.* X, 841). — Id., *Del fallimento come fatto giuridico consistente nella cessazione dei pagamenti giudizialmente constatata dal Tribunale di commercio, e della conseguente applicabilità al medesimo della legge sotto cui è domandato per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per pronunziarlo* (*F.* 1885, I, 58). — Id., *Sulla commercialità dell'obbligazione quale estremo di fallimento* (*D. C.* IV, 659). — Id., *Cessazione dei pagamenti e fallimento* (*T. v.* 1901, 19, 848). — Bonelli G., *Sentenza estensiva della dichiarazione di fallimento ad altra persona* (*T. v.* 1902, 48). — Cavo E., *La cessazione dei pagamenti ed i suoi effetti* (Genova, 1891, tip. del Commercio). — Chiaradìa A., *Il fallimento dell'associazione di mutua assicurazione* (*D. C.* XI, 498). — Colarizi A., *Della cessazione dei pagamenti e della determinazione della data del fallimento* (*G. it.* XLIII, IV, 850). — Cons. comm., *Lo stato di fallimento ed il diritto dei creditori* (1886, 198). — De Bonis E., *Cessazione di pagamento e fallimento* (*D. e G.* XIX, 421). — Errera G., *Della cessazione dei pagamenti nel fallimento* (*T. v.* VIII, 269, e X, 841). — Franchi L., *Le Casse di risparmio e il fallimento* (*G. it.* I, 2, 871). — Pagani C., *Intorno agli articoli 683 e 705 Cod. comm.* (*Mon.* 1902, 941). — Rocco A., *Cessazione dei pagamenti: Creditore unico; dichiarazione di fallimento* (*Archivio* LXIII, 852). — Sraffa A., *Se possano fallire le associazioni di mutua assicurazione* (*Cons. comm.* 1901, 177). — Id., *Giurisprudenza commerciale sui fallimenti:* VI. *Un'opera pia non può divenire commerciante* (Bologna, 1898, tip. Fava e Garagnani). — Vitalevi M., *Elementi costitutivi dello stato di fallimento* (*Rass.* I - dottrina - 182). — Vivante C., *La cessazione dei pagamenti nel fallimento* (*T. v.* X, 278). — V. anche Norsa E., Pagani C. e Roselli F. sotto l'art. 1 e Bolaffio L. sotto l'art. 8.

—

1. Ai sensi dell'art. 683 del Cod. di comm., non può dichiararsi il fallimento di un commerciante che abbia un solo creditore. — T. comm. Genova, 19 luglio 1883 (*Mon.* 883; *T. gen.* 445; *D. C.* 869; *Eco* 270; *Annuario* 134); A. Trani, 4 luglio 1885 (*G. Trani* XI, 94); A.

Roma, 8 luglio 1888 (*T. rom.* 1889, 898); A. Napoli, 24 novembre 1897 (*F.* 1898, I, 57, *n.*; *L.* 1898, I, 158, *n.*; *G. it.* 1898, I, 2, 85, *n.*; *Mon.* 1898, 215; *D. C.* 1898, 254, *n.*).

2. Base essenziale di una dichiarazione di fallimento dovendo essere la cessazione dei pagamenti, non può questa dedursi dall'esistenza di un unico debito meramente liquido ed esigibile per una somma insignificante. — C. Roma, 8 marzo 1891 (*Cons. comm.* 88; *Corte S. Roma* II, 86).

3. *Contra.* La condizione giuridica della *cessazione dei pagamenti* può desumersi, per gli effetti immediati della legge, dalla mancata soddisfazione d'un solo pagamento; epperò il fallimento può dichiararsi sull'instanza e nella ipotesi di un solo creditore. — A. Genova, 20 settembre 1888 (*Rass.* 821, *c.*; *G. it.* II, 497, *n.*; *Eco* 292; *Mon.* 1027, *n.*; *T. v.* 444 e 569, *n.*; *D. C.* II, 92, *n.*; *Annuario* 188, *n.*; *Annali* II, 528); A. Venezia, 28 dicembre 1884 (*Rass.* 306; *D. C.* 878; *F.* X, I, 60; *Annuario* 164; *L.* XXV, II, 584; *Mon.* XXVI, 116; *T. v.* X, 47); C. Napoli, 25 marzo 1885 (*Fil.* 458); Id., 14 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 88, *n.*; *Gazz. P.* 886; *Mon.* XXVIII, 286, *n.*; *G.* XXIV, 216, *n.*; *Annali* XXI, 148; *L.* XXVIII, I, 698; *D. C.* V, 887; *F.* XII, I, 830, *n.*; *G. it.* XXXIX, I, 1, 274: *Annuario* 272, *n.*); A. Roma, 10 luglio 1896 (*T. rom.* 482); Id., 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 279; *G. it.* 1892, II, A. Genova, 20 maggio 1892 (*G. it.* I, 2, 688); C. Torino, 19 aprile 1895; (*G.* 848, *n.*; *L.* II, 245); 80; *D. C.* 596); A. Napoli, 28 aprile 1897 (*D. C.* 748); T. Milano, 30 marzo 1898 (*Mon.* 478, *n.*); A. Trani, 21 maggio 1898 (*R. Trani* 671); C. Napoli, 6-19 giugno 1899; *G. it.* I, 1, 686; *Mon.* 768; *Cons. comm.* 275; *F.* I, 978; *D. C.* 991); A. Milano, 12 luglio 1899 (*Mon.* 1900, 27); A. Bologna, 30 aprile 1903 (*Riv. dir. comm.* 286); A. Genova, 19 dicembre 1905 (*D. C.* 1906, 267).

4. Il fallimento di un commerciante può essere dichiarato anche in conseguenza di un solo protesto, e la relativa dichiarazione deve essere mantenuta sebbene non siano comparsi altri creditori sempre quando risulti che l'impossibilità del fallito a fare onore al proprio impegno deriva da un positivo sbilancio. — A. Roma, 18 maggio 1889 (*L.* II, 16; *T. gen.* 471; *Cons. comm.* 206; *G. it.* II, 569; *D. C.* VII, 761).

5. Sussiste il fallimento dichiarato in confronto di un solo creditore che abbia più titoli di credito, quantunque non si abbiano altri creditori per comporre la delegazione di sorveglianza, a mente degli art. 718 e 723 del Codice di commercio. Per cui si può procedere egualmente per bancarotta. — C. Roma, 17 aprile 1893 (*G. pen.* 320).

6. La cessazione dei pagamenti può risultare anche dal rifiuto di pagare un solo debito, quando avvenga in tali circostanze da infondere nel magistrato il convincimento che esiste l'insolvenza del debitore. — A. Bologna, 31 luglio 1896 (*Mon. giur.* 246).

7. Se il difetto di pagamento di un solo debito commerciale in generale non basta a costituire il commerciante in uno stato di cessazione di pagamenti è sufficiente però a legittimare la dichiarazione del suo fallimento, quando si colleghi e si riannodi ad un complesso tale di circostanze, dall'apprezzamento delle quali il magistrato possa con fondamento dedurre il suo stato di insolvenza. — A. Genova, 1° febbraio 1898 (*Giurista* 1898, 180).

8. L'esistenza di un solo creditore per causa commerciale non è ostacolo alla dichiarazione di fallimento quando l'obbligazione sia per somma rilevante, e il suo inadempimento manchi di giustificazione. — A. Genova, 28 ottobre 1898 (*G. it.* 1899, 1, 2, 27; *T. gen.* 647).

9. Il creditore che domandi il fallimento non è tenuto a provare l'esistenza di altri creditori insoluti, poichè l'unicità del credito non esclude la cessazione dei pagamenti, capace di far dichiarare il fallimento. A costituire la cessazione dei pagamenti basta l'esistenza di un debito non soluto senza giustificato motivo, e non è necessaria un'esecuzione. — A. Trani, 28 aprile 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 128).

10. Chi fu dichiarato fallito, continuando a porre in essere atti di commercio e mancando di nuovo ai proprii impegni, può venire dichiarato fallito una seconda volta. — A. Napoli, 16 marzo 1883 (*D. C.* I, 253).

11. Il fallito non riabilitato che riprenda il commercio e di bel nuovo cessi dai pagamenti, può un'altra volta venir dichiarato fallito ed essere perciò sottoposto a procedimento penale per bancarotta. — C. Torino, 27 aprile 1887 (*Mon.* 683; *Annali* 181; *F.* I, 264; *Annuario* 220, *n.*; *G. pen.* 385); C. Napoli, 2 dicembre 1902 (*D. e G.* XVIII, 688); A. Bologna, 21 gennaio 1903 (*D. C.* 392; *T.* 248; *D. e G.* XVIII, 963).

12. La revoca della dichiarazione di fallimento, fondata sull'illiquidità e contestabilità dei crediti degli instanti, non può essere d'ostacolo a nuova dichiarazione di fallimento retrotratta benanco ad epoca determinata, quando da nuovi documenti risulti certamente stabilita la cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 16 settembre 1886 (*T. v.* 477, *c.*; *L.* 1887, I, 313; *Annuario* 260, *n.*).

13. La sentenza che non accoglie l'instanza per la dichiarazione di fallimento sulla consi-

derazione che non sia sufficientemente stabilita la cessazione dei pagamenti e per obbligazioni prettamente commerciali, non assume forza di cosa giudicata per ostare a che lo stesso tribunale possa più tardi pronunciare il fallimento sulla piena dimostrazione della cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 14 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 88, *n.*; *Gazz. P.* XXI, 886; *Mon.* XXVIII, 286, *n.*; *G.* XXIV, 216, *n.*; *Annali* XXI, 148; *L.* XXVIII, I, 698; *D. C.* V, 887; *F.* XII, I, 830, *n.*; *G. it.* XXXIX, I, 1, 274); A. Palermo, 81 agosto 1902 (*Mon.* 1908, 177).

14. Quando il dissesto del commerciante è accompagnato da protesto di effetti cambiari non soddisfatti, si ha l'effettiva cessazione dei pagamenti costituenti lo stato di fallimento, quantunque non sia completa. — C. Torino, 24 gennaio 1884 (*G.* 101; *Annali* 116; *G. it.* I, 1, 805, *c.*).

15. La cessazione dei pagamenti indica il fatto materiale del pagamento non eseguito, al quale, senza scusanti, si attiene il fallimento, mentre la mancanza di pagamenti avrebbe potuto accennare ad un fatto subbiettivo da rendere possibile l'indagine della causa. — A. Palermo, 25 gennaio 1884 (*Annali* 69; *T. v.* 896; *Mon.* 800; *Eco* 109; *Annuario* II, 164).

16. Il commerciante che abbia cessato i suoi pagamenti per mancanza di fondi non può evitare la dichiarazione di fallimento quando anche, e tanto peggio, se abbia ripreso i pagamenti stessi con mezzi rovinosi e fraudolenti. — A. Brescia, 26 giugno 1884 (*D. C.* 584, *n.*; *Annuario* 146).

17. La cessazione dei pagamenti su cui deve fondarsi la dichiarazione di fallimento vuol essere un indizio d'insolvibilità permanente.

Se il commerciante abbia lasciato in sofferenza una parte soltanto dei suoi impegni, e se anche qualche creditore lo abbia sollecitato a pagare senza profitto, tali fatti non costituiscono ancora motivi perentorii per ottenerlo dichiarato senz'altro in istato di fallimento, quando, sorpassato il momentaneo imbarazzo, egli abbia ripreso regolarmente i suoi pagamenti e ricuperato il proprio credito.

In queste condizioni il commerciante ha diritto di ottenere la revoca del fallimento a suo danno dichiarato. — A. Milano, 1° luglio 1884 (*Annuario* 165; *Mon.* 797, *n.*).

18. A stabilire la vera cessazione dei pagamenti quale base costitutiva del fallimento, tuttochè non sia necessaria la notorietà, occorre però un assieme di atti esteriori, non isolati, e tali da rendere in qualche modo ostensiva e permanente l'impossibilità ed il rifiuto di far fronte ai pagamenti. — C. Torino, 10 febbraio 1885 (*Rass.* 885; *Eco* 77; *G.* 124, *n.*; *G. c.* I, 82).

19. A stabilire la non avvenuta cessazione dei pagamenti è ammissibile la prova testimoniale sovra una convenzione, per cui il debitore ritirandosi dal commercio regolasse amichevolmente le sue scadenze coi creditori, delegando liquidatori a vendere le merci e a realizzare le attività. — A. Bologna, 21 febbraio 1885 (*R. Bol.* 99).

20. Un semplice ritardo di alcuni pagamenti procedente da momentanee difficoltà, e senza la prova di un vero e permanente dissesto, non basta a costituire lo stato di fallimento. — A. Torino, 26 maggio 1885 (*G.* 498; *G. it.* II, 525; *D. C.* 811; *Eco* 197; *Annuario* 208).

21. La fuga di un commerciante si considera come un dato equivalente alla cessazione effettiva dei pagamenti, salva sempre la prova contraria. — A. Milano, 14 settembre 1885 (*Mon.* 1026, *n.*; *D. C.* 869; *L.* II, 818; *Annali* 466).

22. La cessazione dei pagamenti che costituisce il commerciante in istato di fallimento non è esclusa dal pagamento degli interessi sulle somme dovute, che si traduce nel concetto della effettiva impotenza del commerciante stesso a fare onore ai proprii impegni. — A. Venezia, 16 marzo 1886 (*F.* I, 220; *Annuario* 261).

23. La cessazione dei pagamenti non consiste unicamente nel fatto materiale del mancato pagamento di debiti commerciali alla loro scadenza, ma può benanco risultare da un complesso di circostanze tali che dimostrino l'impossibilità nel commerciante di soddisfare ai suoi impegni.

24. Tra le prove dello stato d'insolvenza vale pure una circolare con cui un commerciante denuncia ai suoi creditori di non poter pagare le prossime scadenze. — A. Roma, 7 aprile 1886 (*T. rom.* 217).

25. Lo stato di fallimento emerge dall'effettiva cessazione di pagamento dei debiti commerciali; cessazione questa costituita dalla condizione di reale impossibilità in cui versi un commerciante di soddisfare i proprii impegni alle fissate scadenze con quella prontezza e precisione richieste dalle esigenze del credito e dalla necessità del commercio.

Ciò stante può verificarsi la cessazione dei pagamenti, e farsi così luogo allo stato di fallimento, quando siano levati protesti e pronunciate condanne per mancato pagamento, di debiti scaduti, ancorchè non risulti assoluta l'insolvenza del debitore e quand'anche il di lui attivo superi il passivo. — C. Torino, 11 maggio 1886 (*Rass.* 288; *G.* 867; *Annali* 818;

G. c. II, 31; *G. it.* I, 1, 421; *Annuario* 264; *Cons. comm.* 168).

26. Il nuovo Codice non distingue fra cessazione e sospensione dei pagamenti. — C. Torino, 28 giugno 1886 (*G. pen.* 302; *L.* II, 715; *Fil.* 608; *F.* I, 899; *Annuario* 259, *n.*).

27. Il rifiuto dell'accomandante a pagare, quando sia in buona fede, in quanto esso siasi fatto a sostenere che il debito non si è contratto dall'accomandatario nell'interesse sociale, non autorizza la dichiarazione di fallimento a suo riguardo. — A. Torino, 23 luglio 1886 (*G. it.* II, 562).

28. La confessione del commerciante di non poter soddisfare le proprie obbligazioni è sufficiente estremo per dichiararne il fallimento. — C. Roma, 28 novembre 1886 (*Rass.* IV, 30, *c.*; *L.* XXVII, I, 864; *Mon.* XXVIII, 331, *n.*; *F.* XII, I, 258, *n.*; *D. C.* V, 419; *T. rom.* 665; *Annuario* 261).

29. Per costituire giuridico estremo alla dichiarazione di fallimento del commerciante, la cessazione dei pagamenti deve essere generale e non contestabile per alcuna guisa. — C. Palermo, 4 febbraio 1887 (*Rass.* 18, 29; *F. mess.* IV, 44; *Annuario* 186).

30. Lo stato di fallimento consiste, non già nel semplice dissesto economico del commerciante, ma nella manifestazione esterna dello sbilancio, risultante dall'estinzione della vita commerciale fatta palese dal rifiuto di far fronte agli impegni per modo di perdere il credito. Nel sistema della legge agli effetti del fallimento non si discerne se il commerciante riesca a mantenersi il credito con mezzi stentati e gravosi; e la sua condizione di fortuna per quanto minacciata non può considerarsi in istato di cessazione di pagamenti, finchè rimane alla direzione della sua azienda e continua le sue operazioni senza venir meno palesemente alle sue obbligazioni. — A. Torino, 11 giugno 1887 (*L.* XXVIII, I, 21; *Mon.* 654, *c*; *Fil.* 725; *Annali* 425; *Annuario* 185).

31. Se, in via di principio, il solo dissesto finanziario di un commerciante non somministra la prova del di lui stato di decozione, però quando tale dissesto venga accompagnato da circostanze di fatto, in virtù delle quali la pubblica fiducia è costretta a cessare, si ha quello stato di vera insolvenza che deve essere pubblicamente dichiarato allo scopo precipuo di mantenere la eguaglianza tra i creditori. Nè la cessazione dei pagamenti deve desumersi soltanto dal fatto materiale dei protesti o delle sentenze di condanna. — A. Milano, 16 marzo 1888 (*Mon.* 318; *L.* II, 181; *Annuario* 314).

32. Per la dichiarazione di fallimento deve sempre concorrere un fatto d'insolvibilità permanente, e la cessazione dei pagamenti avere il carattere della generalità. — A. Casale, 14 maggio 1888 (*G. cas.* 225; *Mon.* 915; *Annuario* 312, *n.*).

33. Non basta il semplice fatto di una sentenza ancora appellabile che condanna al pagamento di uno o più effetti cambiarii, a determinare lo stato di cessazione dei pagamenti, non ogni sospensione momentanea di pagamento di qualche debito del commerciante costituendolo in istato di fallimento, ma sibbene quella che proviene da impotenza a far fronte ai suoi impegni commerciali, e che dimana da quel dissesto dei suoi affari e da quello sbilancio che non gli permette di più mantenersi in credito. — A. Genova, 8 novembre 1888 (*T. gen.* 1889, 2; *D. C.* 1889, 150; *Annali* 1889, 18; *Annuario* 314).

34. La cessazione dei pagamenti dev'essere un fatto estrinseco e visibile e non soltanto induttivo nè più o meno probabile o prossimo a succedere. — A. Genova, 8 aprile 1889 (*T. gen.* 375; *G. it.* II, 488; *Mon.* 868; *Annuario* 322).

35. Perchè possa dirsi verificata in un commerciante la cessazione dei pagamenti è necessario che il dissesto economico del medesimo non sia momentaneo, ma riveli una permanente e continua impotenza a pagare. — C. Torino, 29 aprile 1889 (*Mon.* 469; *Fil.* 426; *T. gen.* 609; *G. pen.* 585).

36. Quando non è provata la qualità di commerciante nel debitore, nè è stabilito che abbia subito protesti, il creditore che ha iniziato una procedura esecutiva non può chiedere la dichiarazione del fallimento del suddetto debitore, allegando solamente altre esecuzioni precedenti, se queste furono abbandonate. — T. Bologna, 28 giugno 1889 (*Cons. comm.* 254; *Annuario* 295; *Pratica leg.* IV, 28).

37. La cessazione effettiva dei pagamenti non richiede la prova rigorosa col mezzo di protesti e di citazioni giudiziali, ma può ricavarsi da ogni mezzo ammesso dalla legge; ed il giudizio del magistrato di merito che, fondato sul complesso di svariate circostanze, ritiene accertata la cessazione dei pagamenti, e ne fissa la data, è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 9 luglio 1889 (*G.* 660); Id., 25 aprile 1906 (*G.* 747, *n.*).

38. Per la esistenza giuridica e dichiarazione del fallimento sono necessarie due condizioni, cioè, che la persona da dichiararsi fallita sia commerciante e che il suo stato economico industriale sia ridotto al punto da non poter pagare i suoi debiti, ed in effetto abbia cessato di fare i pagamenti.

39. Il fallimento determinato dalla cessa-

zione dei pagamenti è uno stato complesso che deve risultare dal bilancio generale delle attività e passività del commerciante di fronte ai suoi creditori. — A. Roma, 18 luglio 1889 (*Annali* 811; *Mon.* 862; *G. pen.* 538; *L.* II, 780; *Fil.* 561; *T. rom.* 857; *Giorn. giur.* 1890, 5).

40. Il protesto di una cambiale accettata non può per sè stesso far presumere, neppur lontanamente, la cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 27 gennaio 1890 (*T. gen.* 227; *Gazz. giur.* 77; *Cons. comm.* 288).

41. Perchè possa essere fatta la dichiarazione di fallimento non basta la constatata eccedenza del passivo sull'attivo, ma è necessaria un'effettiva cessazione dei pagamenti esteriormente manifestata. — A. Milano, 28 aprile 1890 (*F.* I, 748; *D. C.* 529; *Mon.* 448; *T. gen.* 569; *Annali* 856); A. Lucca, 8 settembre 1892 (*D. C.* 882).

42. Per esservi cessazione dei pagamenti non è necessaria la insolvenza del debitore, ma basta che il commerciante non paghi i debiti scaduti e si elevino contro di lui protesti, quantunque il suo attivo possa eccedere il passivo. — A. Roma, 10 luglio 1890 (*T. rom.* 482).

43. Il carattere e l'estremo legale costitutivo dello stato di fallimento è l'*effettiva cessazione* dei pagamenti sorgente del fatto *materiale ed esteriore* di non pagare. Non equivale all'accennato indispensabile estremo verun'altra condizione di cose, il dissesto degli affari, la rovina della fortuna del commerciante, nè la sua impotenza a pagare od insolvibilità. — C. Torino, 22 luglio 1890 (*G.* 489; *L.* II, 875, *n.*; *G. it.* I, 1, 581; *Mon.* 758; *T. gen.* 518; *D. it.* 581; *D. C.* 764; *Annali* 882; *Fil.* 646).

44. Non costituisce prova di cessazione di pagamento il fatto di avere il commerciante nel giorno seguente alla sottoscrizione di taluni vaglia cambiari, a tre mesi data, chiesta ed ottenuta dal possessore dei detti vaglia la facoltà di pagarne a rate semestrali la valuta, garantendo però con ipoteca l'adempimento della sua obbligazione. — A. Trani, 11 maggio 1891 (*R. Trani* 571).

45. La mancanza del pagamento di un vaglia cambiario, per il quale si era già iniziato procedimento di falso, non può far ritenere verificata la cessazione dei pagamenti richiesta per la dichiarazione di fallimento. — A. Palermo, 5 giugno 1891 (*Circ. giur.* 292).

46. Per la dichiarazione di fallimento è necessaria l'effettiva sospensione dei pagamenti, l'art. 705 riferendosi al caso della fissazione della data della cessazione medesima. — A. Bologna, 8 luglio 1891 (*D. C.* 850; *R. Bol.* 226; *Annali*, 805; *T. gen.* 1892, 59; *Cons. comm.* 1892, 28).

47. Lo stato di cessazione dei pagamenti si traduce nel concetto giuridico dell'effettiva impotenza del debitore a far onore ai suoi impegni. — A. Roma, 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 279; *G. it.* 1892, II, 245).

48. Un semplice momentaneo arenamento nella posizione economica del commerciante, per cui s' induce a chiedere al suo creditore una benevola tolleranza, non equivale alla positiva cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 31 marzo 1892 (*G.* 656).

49. Per quanto un negoziante sia gravato di passività, non si può dire costituito in istato di cessazione dei pagamenti se non ebbe a subire nè protesti nè condanne per debiti insoluti, e tanto meno se niuna citazione od interpellanza fu mai spiccata contro di lui. — A. Genova, 15 settembre 1891 (*T. gen.* 680).

50. Lo stato di fallimento è costituito dalla semplice cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, nè occorre che il dissesto e lo sbilancio siano tali da dovere i creditori perdere una parte dei loro averi. — C. Roma, 17 settembre 1892 (*L.* 1893, I, 3; *G. it.* I, 1, 1019; *G.* 1893, 71; *F.* I, 1209; *D. C.* XI, 105).

51. Lo stato di cessazione dei pagamenti non può essere messo in dubbio quando il debitore ha lasciato insolute parecchie obbligazioni. — C. Torino, 7 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 192).

52. La vera caratteristica della cessazione dei pagamenti, che dà luogo al fallimento, consiste nel fatto di non soddisfare a scadenza le obbligazioni assunte, quando la insolvenza deriva non già da un transitorio squilibrio, ma da un effettivo disordine economico. — A. Trani, 28 agosto 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 198); C. Firenze, 10 giugno 1895 (*T. v.* 448 *T. gen.* 528).

53. Perchè vi sia fallimento è necessario che il commerciante abbia cessato dalla generalità dei suoi pagamenti.

Chiesto il fallimento di un commerciante per una cambiale scaduta e non pagata, il commerciante può eccepire che la cambiale riguardava una propria obbligazione civile e quindi ottenere che, sospesa ogni dichiarazione di fallimento, si faccia luogo alla prova di quanto asserisce. — A. Milano, 14 settembre 1893 (*L.* II, 699, *n.*; *D. C.* 927).

54. La cessazione dei pagamenti deve riferirsi ad obbligazioni commerciali ed essere effettiva, e non può dedursi da fatti che dimostrino la rovina della fortuna del commerciante e la sua insolvibilità. — A. Genova 9 febbraio 1894 (*L.* I, 875; *D. C.* XII, 265)

55. La dichiarazione di fallimento può aver

luogo se il rifiuto al pagamento è l'effetto dell'insolvenza del commerciante, ma non quando è causato da tutt'altre ragioni credute dal debitore fondate, anche se tali non risultino realmente. — A. Palermo, 28 novembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 164); A. Torino, 21 febbraio 1899; *G.* 451, *n.*).

56. La cessazione dei pagamenti inducente lo stato di fallimento non può indursi dal solo dissesto del patrimonio o della insolvenza a pagare, ma può sorgere solo da un manifesto e reale rifiuto a pagare. — C. Torino, 31 dicembre 1894 (*G.* 1895, 147, *n.*; *T. gen.* 1895, 168).

57. La cessazione dei pagamenti del commerciante maggiorenne che abbia continuato nel commercio intrapreso in età minore, emettendo cambiali per merci e facendo tutti gli atti proprii dei commercianti, porta legittimamente alla dichiarazione del suo fallimento. — A. Bologna, 15 luglio 1895 (*Mon. giur.* 888).

58. Il fallimento, più che nel dissesto economico, consiste nella manifestazione di questo dissesto risultante dalla cessazione dei pagamenti. — A. Roma, 6 ottobre 1896 (*T. rom.* 1897, 76).

59. Rimpetto al fatto della cessazione dei pagamenti non ha valore, ai riguardi della dichiarazione di fallimento, la circostanza che il commerciante abbia un patrimonio di gran lunga eccedente il suo passivo. — A. Venezia, 22 aprile 1897 (*T. v.* 878).

60. Il semplice fatto della cessazione dei pagamenti basta per far dichiarare il fallimento, senza che debba distinguersi fra cessazione e sospensione. — A. Napoli, 28 aprile 1897 (*D. C.* 748).

61. Non si può dichiarare il fallimento di colui, il quale si rifiuta ad alcuni pagamenti, per eccezioni che, in buona fede, possa credere fondate, quando non si riscontra disordine e interruzione nel proprio commercio. — A. Palermo, 9 febbraio 1898 (*F. sic.* 47; *Cons. comm.* 268).

62. Deve ritenersi in istato di cessazione di pagamenti il commerciante che paga le cambiali mediante lo sconto di altre cambiali emesse a vuoto. — A. Genova, 11 giugno 1898 (*L.* II, 266, *n.*; *T. gen.* 868; *Procedura* II, 606).

63. Per poter dichiarare il fallimento di un commerciante basta che l'obbligazione non soddisfatta sia commerciale, e non occorre che essa dipenda dal commercio particolare che teneva il fallito. — A. Genova, 28 ottobre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 27; *T. gen.* 647).

64. La cessazione dei pagamenti, ai fini della dichiarazione di fallimento, deve risultare non solo da una momentanea privazione di mezzi a sopperire alla soddisfazione di una obbligazione assunta per operazione commerciale, ma sibbene da circostanze tali che debbano far desumere il disordine economico del commerciante.

65. I crediti litigiosi e non scaduti non possono giustificare la cessazione dei pagamenti, ovvero quel disordine economico che inabilita il commerciante all'adempimento delle proprie obbligazioni assunte per l'esercizio dell'azienda commerciale. — A. Trani, 10 aprile 1900 (*D.* e *G.* XV, 1002).

66. Per esservi legalmente cessazione di pagamenti e conseguente stato di fallimento non si richiede la materiale assoluta impossibilità del commerciante di eseguire qualsiasi pagamento, ma basta una impossibilità che non sia del tutto provvisoria e momentanea e che può anche verificarsi non essendo l'attivo inferiore al passivo. — C. Torino, 15 dicembre 1900 (*G.* 1901, 215, *n.*; *Mon.* 566.

67. Il commerciante non è in istato di cessazione dei pagamenti fino a quando adempie le sue obbligazioni senza servirsi di mezzi rovinosi, sebbene il passivo della sua azienda superi l'attivo. — A. Napoli, 21 giugno 1901 (*L.* II, 700, *n.*).

68. La cessazione dei pagamenti deve risultare non da solo dissesto finanziario, ma dalla permanente e continuata impotenza del commerciante a soddisfare ai proprii impegni. — A. Venezia, 25 luglio 1901 (*T. gen.* 587; *T. v.* 609; *Cons. comm.* 841).

69. Il fallimento di una società non può essere pronunciato sulla domanda di un socio, per considerazioni tendenti alla tutela esclusiva dei di lui interessi personali, quando non consta della effettiva cessazione dei pagamenti; nè il mancato pagamento di un solo debito di non forte somma alla sua scadenza basta per fornire la prova della cessazione. — T. Pisa, 22 luglio 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 187).

70. Per potersi dichiarare il fallimento di un commerciante non bisogna tener presente la unicità o la pluralità dei creditori, ma solo lo squilibrio finanziario in cui esso si trova da non essere più in grado di far fronte ai suoi impegni. — A. Trani, 10 giugno 1902 (*R. Trani*, 752).

71. Il mancato pagamento di un solo debito costituisce un caso singolo e non basta a dimostrare la cessazione dei pagamenti con quel concetto di generalità che è necessario ai termini dell'articolo per far dichiarare il fallimento. — T. Milano, 18 marzo 1903 (*F. comm. locale* 8).

72. La cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali affinchè possa dar luogo

al fallimento, deve aver prodotto lo squilibrio economico del debitore in modo da scuoterne il credito e gettare l'allarme nella massa dei creditori. — A. Trani, 6 giugno 1903 (*Riv. dir. comm.* 889).

73. Anche l'esistenza di un solo protesto può determinare la cessazione dei pagamenti, quando il pagamento dell'effetto protestato e la continuazione posteriore del commercio sono effetto di affari rovinosi che accertano la condizione economica del commerciante. — A. Cagliari, 29 ottobre 1903 (*G. sarda* 1904, 10).

74. Il commerciante non può, dalla propria azienda commerciale attiva, scindere la gestione civile passiva del proprio patrimonio all'effetto di escludere di trovarsi in istato di cessazione dei pagamenti, dovendo invece questo stato apprezzarsi alla stregua delle risultanze complesse della gestione intera. — C. Torino, 10 dicembre 1904 (*G.* 1905, 5, *n.*; *L.* 1905, 124; *F.* 1905, 1, 79; *Mon.* 1905, 81; *G.* 1905, I, 1, 218).

75. La mancanza di qualche pagamento, che non sia la conseguenza dello squilibrio economico del commerciante, non è causa di fallimento. Per esso occorre la cessazione di pagamento avente il carattere della generalità. E la prova deve essere fornita da colui che domanda la dichiarazione di fallimento. — A. Catania, 16 dicembre 1905 (*G. cat.* 227).

76. La procedura del fallimento è applicabile soltanto al commerciante che cessi di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, ossia di chi per professione abituale eserciti atti di commercio secondo il concetto che del commerciante vien dato espressamente dalla legge. — A. Venezia, 9 maggio 1884 (*Rass.* 156; *Annali* 346; *Annuario* 129; *D. C.* 559; *T. v.* 815).

77. Un individuo che per una sola volta diè commissione di merce, e che, per il prezzo di essa, una sola cambiale ebbe ad accettare, se a scadenza non la paga, non può essere dichiarato fallito, giacchè, nella fatta ipotesi, manca del tutto quella continuità d'atti commerciali dalla legge voluti fino a costituire professione di commerciante, da cui solamente può provenire lo stato di fallimento. — A. Trani, 8 luglio 1891 (*Pisanelli* 196).

78. Quando il giudice d'appello e quello di primo grado concordano nel riconoscere la qualità di commerciante nella persona di cui fu dichiarato il fallimento, è indifferente la circostanza che l'uno la faccia derivare dall'esercizio di una specie di commercio e l'altro da un'altra. — C. Roma, 18 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 888).

79. La prova della qualità di commerciante spetta in ogni caso al creditore che ha fatto dichiarare il fallimento. — C. Firenze, 10 marzo 1898 (*L.* I, 692).

80. L'esercente caffettiere a scopo d'industria, compie abitualmente atti di commercio, e va soggetto, quindi, in caso di cessazione dei suoi pagamenti, al fallimento. — A. Trani, 26 aprile 1901 (*R. Trani* 676).

81. Non può dichiararsi in istato di fallimento l'eredità beneficiata del defunto. — T. comm. Genova, 21 febbraio 1885 (*Mon.* 438, *n.*; *Eco* 109, *n.*; *Cons. comm.* 72; *G. c.* 69; *D. C.* 270; *Annuario* 209).

82. Gli amministratori gratuiti di una cassa di risparmio, la quale faccia abitualmente atti di commercio, possono andar soggetti a fallimento e quindi a bancarotta. — C. Napoli, 12 marzo 1886 (*Gazz. P.* 94; *G. it.* I, 1, 198; *F.* I, 342).

83. Se taluno non è commerciante abituale, ma fa gli affari proprii e della famiglia, non può dichiararsi in fallimento se trasse cambiali per scopo meramente civile. — A. Genova, 22 giugno 1888 (*Cons. comm.* 218; *Annuario* 255).

84. Non può dichiararsi il fallimento di un commerciante per inadempimento di obbligazioni civili contratte anteriormente all'esercizio del commercio, sebbene si sia data alle obbligazioni medesime la forma cambiaria e le cambiali siano state rinnovate durante lo esercizio del commercio. — A. Brescia, 15 dicembre 1891 (*D. C.* X, 48; *F.* 1892, I, 584).

85. Non può pronunciarsi il fallimento e, se pronunciato, deve rivocarsi, se l'insolvenza riguarda soltanto debiti civili e risulti anzi che l'azienda commerciale non ha sofferto veruna sospensione di pagamento.

86. L'emissione di cambiali da parte di un commerciante, ma per debiti puramente civili, non autorizza, in caso di non pagamento, la dichiarazione del fallimento. — A. Torino, 24 agosto 1895 (*G.* 722, *n.*; *F.* 1896, I, 44; *G. it.* 1896, I, 2, 188).

87. La momentanea mancanza ad un impegno commerciale e la cessazione del pagamento dei debiti civili del commerciante, non bastano a far dichiarare lo stato di fallimento di lui. — A. Palermo, 11 settembre 1896 (*D. C.* XV. 128; *Circ. giur.* 354).

88. I debiti del commerciante, ancorchè rappresentati da cambiale, possono essere di natura civile, e il commerciante ha facoltà di addurne le prove per impedire il proprio fallimento. — A. Casale, 19 febbraio 1897 (*F.* I, 1347, *n.*; *G. it.* I, 2, 259).

89. Quando l'istituto del credito fondiario non costituisce ente autonomo, ma il suo esercizio non è che la funzione di altro ente, non

può pronunciarsene il fallimento. — C. Roma, 25 novembre 1890 (*G. it.* XLIII, 1, 1, 108; *L.* 1891, I, 78; *D. C.* IX, 198; *Mon.* 1891, 105; *F.* XVI, 1, 10); A. Roma, 8 aprile 1891 (*G. it.* II, 458; *F.* I, 519; *T. rom.* 122; *T. gen.* 847; *Gazz. P.* 1891, 218).

90. Non può essere dichiarato il fallimento del credito fondiario se non si è potuto o non si è voluto chiedere la dichiarazione di fallimento dell'istituto che lo esercita. — C. Roma, 5 maggio 1892 (*G. it.* I, 1, 564).

91. Anche le associazioni di mutua assicurazione, riconosciute dalla legge quali enti collettivi distinti dalle persone degli associati, sono soggette al fallimento. — A. Venezia, 5 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 56); A Milano, 9 marzo 1894 (*Mon.* 902).

92. Non potendo, in mancanza della speciale autorizzazione voluta dall'art. 12 del Codice di commercio, la madre investita della patria potestà ed il tutore obbligare i figli minori continuando l'esercizio del commercio lasciato dal defunto loro genitore, quando non siasi entro l'anno dalla morte di questo dichiarato il suo fallimento, non può il fallimento dichiararsi contro i figli minori pei quali la madre od il tutore abbia continuato il commercio paterno. Può invece il fallimento dichiararsi contro quello o quelli di essi, che, dopo raggiunto la maggiore età, continuarono il commercio in proprio nome, ma non contro gli altri che vi rimasero estranei, o solo vi parteciparono come commessi stipendiati. — A. Torino, 30 giugno 1898 (*G.* 589).

93. Anche i minori, autorizzati legalmente all'esercizio del commercio in persona di un rappresentante, possono essere dichiarati falliti in caso di cessazione di pagamento. Però, tale rappresentante va dichiarato fallito come tale, e non in proprio, salvo le responsabilità penali e quelle civili per dolo o colpa nell'amministrazione. — T. Torino, 26 ottobre 1898 (*G.* 1899, 327, *n.*).

94. L'agenzia di prestiti sopra pegno ha il carattere di speculazione commerciale, e quindi l'esercente tale agenzia può essere dichiarato fallito. — C. Napoli, 17 maggio 1895 (*T. gen.* 412).

95. Anche il mediatore può essere dichiarato fallito se si trova in istato di cessazione dei pagamenti relativamente ad affari commerciali che abbia trattato per proprio conto o pei quali abbia incontrato responsabilità in proprio per non avere dichiarato all'altra parte di agire come mediatore per conto di clienti dichiarandone il nome. — A. Casale. 4 dicembre 1900 (*G.* 1579; *L.* 1901, I, 234; *D. C.* 1901, 322).

96. Le condizioni per la pronuncia di un fallimento sono quelle richieste dalla legge vigente all'epoca in cui il fallimento è pronunciato, non quelle contemplate dalla legge in vigore allorchè le condizioni si verificarono. — A. Venezia, 23 dicembre 1884 (*Rass.* 306; *D. C.* III, 378; *F.* X, I, 60; *Annuario* 176; *L.* XXV, II, 584; *Mon.* XXVI, 116; *T. v.* X, 47).

97. Sono compossibili due contemporanee dichiarazioni del fallimento di una stessa persona, nell'una considerata come individuo, nell'altra come socio d'una ragione commerciale. — A. Milano, 14 settembre 1885 (*Mon.* 1026, *n.*; *D. C.* 869; *L.* II, 818; *Annali* 466).

98. La dichiarazione di fallimento pronunciata all'estero non osta a nuova dichiarazione in Italia, qualora sia accertato che il debitore abbia quivi uno stabilimento od altro esercizio commerciale. — A. Genova, 11 febbraio 1886 (*Annali*, 108, *n.*; *Mon.* 648, *n.*; *D. C.* 489; *L.* XXVII, I, 50, *c*; *Eco* 44; *Annuario* 801, *n.*).

99. L'apprezzamento delle ragioni della cessazione dei pagamenti è incensurabile in Cassazione; ma è censurabile l'ommissione di tale apprezzamento.

100. La dichiarazione di fallimento non è la necessaria conseguenza della cessazione dei pagamenti, ma devesi apprezzare se questa derivi da dolo o colpa del debitore od anche da cause accidentali, ovvero da eccezioni che in buona fede si deducono al pagamento.

Laonde, chiesta la dichiarazione di fallimento per mancato pagamento, se il commerciante opponga di non avere pagato perchè riteneva in buona fede spettargli l'eccezione contro il chiesto pagamento, viola la legge il magistrato che dichiara il fallimento senza tener alcun conto di questa eccezione. — C. Palermo, 6 marzo 1886 (*Circ. giur.* 195; *G. it.* I, 1, 468; *Annali* 524; *L.* 1887, I, 163; *Annuario* 262, *n.*; *Cons. comm.* 228).

101. Il ritenere o meno lo stato di cessazione dei pagamenti, non è apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, quando è determinato da erronei criteri di diritto. — C. Torino, 10 dicembre 1904 (cit. al n. 74).

102. È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere stabilita la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 755); Id., 29 aprile 1889 (*Mon.* 469; *Fil.* 426; *T. gen.* 609; *T. Pen.* 535); Id., 28 luglio 1890 (*G.* 599); C. Firenze, 1° ottobre 1892 (*T. v.* 1893, 29; *L.* 1893, I, 117); C. Napoli, 5 maggio 1899; *Mov. giur.* 171); C. Torino, 16 ottobre 1903 (*G.* 1504).

103. La decadenza dal beneficio del termine pel debitore insolvente, come regola generale di tutte le obbligazioni, investe del pari le obbligazioni civili e quelle commerciali.

104. Però se nelle obbligazioni civili basta il fatto dell'insolvenza per far luogo alla decadenza dal beneficio del termine, invece l'insolvenza del debitore commerciale deve risultare dal suo stato legale, che è la cessazione dei pagamenti, accertata non altrimenti che colla dichiarazione di fallimento. — C. Firenze, 7 luglio 1887 (*Rass.* 226, c; *Annali* 848; *D.C.* 715; *F.* I, 595; *Fil.* 481; *G. it.* I, 1, 449, *n.*; *G.* 478, *n.*; *L.* II, 298, *n.*; *T. v.* 860, *n.*; *Mon.* 635, *n.*; *Mon. leggi* 295; *Annuario* 228).

105. Contro il commerciante che abbia cessato dai pagamenti il creditore può indifferentemente far pronunciare la decadenza dal beneficio del termine, ovvero domandare la dichiarazione di fallimento.

106. Gli effetti giuridici di detta decadenza restano fermi anche quando la dichiarazione di fallimento sopravvenga in pendenza di giudizio. — A. Roma, 14 novembre 1896 (*T. gen.* 1897, 187; *D. C.* XV, 563; *Riv. univ.* XI, 157).

107. Esclusa incensurabilmente dal giudice del merito la cessazione dei pagamenti, ne segue come effetto necessario non l'applicazione della moratoria, ma la revocazione della sentenza dichiarativa del fallimento. — C. Roma, 8 marzo 1891 (*Cons. comm.* 83; *Corte S. Roma*, II, 86).

108. L'istituto del fallimento attiene al pubblico interesse; sicchè anche se il fallimento è chiesto da un creditore, il magistrato deve d'ufficio estendere le proprie indagini per constatare se ricorrano gli estremi di legge per la dichiarazione del fallimento. — A. Venezia, 10 marzo 1898 (*T. v.* 169; *L.* I, 682; *D. C.* 417).

109. Il commerciante è ritenuto fallito dalla data di cessazione dei pagamenti e non da quella della sentenza dichiarativa del fallimento. — C. Napoli, 18 novembre 1893 (*L.* 1894, I, 82, *n.*; *F.* 1894, I, 75; *G. it.* 1893, I, 1, 185); A. Trani, 10 aprile 1897 (*R. Trani*, 425).

110. Quando si chieda il fallimento del debitore per essere risoluto il precedente accordo amichevole coi creditori, se non si chieda contemporaneamente la risoluzione dell'accordo, la domanda non ha fondamento. — A. Ancona, 2 marzo 1898 (*G. it.* 1, 2, 225, *n.*).

111. Il semplice fatto dell'essere stata chiusa la verifica dei crediti non impedisce l'estensione del fallimento ad altre persone. — T. Milano, 28 agosto 1901 (*Mon.* 851).

112. Dalla sentenza di camera di consiglio respingente un'istanza di dichiarazione di fallimento, non deriva cosa giudicata che impedisca che allo stesso individuo sia successivamente esteso il fallimento dichiarato per altri. — A. Torino, 18 settembre 1905 (*G.* 1474, *n.*; *F.* 1906, I, 188; *D. C.* XXIV, 79).

113. Se l'obbligazione di un commerciante si limita alla prestazione di una cosa certa, in caso di suo inadempimento non può dichiararsi il suo fallimento, mancando la cessazione dei pagamenti dalla legge richiesta. — A. Trani, 28 maggio 1904 (*R. Trani* 865; *F. Puglie* 289).

V. anche sotto gli art. 8 n. 49; 8 n. 10, 30, 40, 50, 60, 78, 80, 96, 97, 102, 107, 109, 113, 116, 117, 120, 121, 137, 140; 9 n. 2; 244 n. 2.

—

Articolo 684.

Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio. (*546 I.; 440 F.; 764 N.; 1130 P.: 1024, 1025 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Dichiarazione di fallimento: accertamento pregiudiziale della passività* (*T. v.* XVIII, 752). — Gallavresi G., *Sulla necessità della citazione del debitore nella dichiarazione di fallimento* (*D. C.* II, 1). — Parisi F., *Se possa domandarsi la dichiarazione di fallimento mediante la citazione* (*Gazz. P.* XXIII, 289, 481). — Petrillo D., *Se l'istanza del creditore per dichiarazione di fallimento possa essere proposta mediante citazione* (*Cons. comm.* 1887, 65).

1. Per la dichiarazione di fallimento, da pronunziarsi tanto di ufficio quanto sull'instanza dei creditori, non si ha per legge obbligo di citazione del debitore. — T. comm. Napoli, 7 maggio 1888 (*Rass.* 238, c; *Fil.* 862, *n.*; *D. C.* 458, c; *Mon.* 988, *n.*; *T. v.* 567, *n.*; *Annuario* 180, c); A. Roma, 28 febbraio 1884 (*Annali* 399; *Mon.* 696).

2. L'istanza dei creditori per dichiarazione di fallimento non può farsi che con ricorso. — T. Taranto, 21 maggio 1888 (*R. Trani* 1889, 55); T. Roma, 14 luglio 1888 (*R. Trani* 724; *T. rom.* 189; *D. C.* 877; *Annuario* 255, *n.*).

3. Per la dichiarazione di fallimento su ricorso dei creditori, la citazione del commerciante non solo non è richiesta, ma neppure permessa potendo venirne pregiudizio ai creditori. — A. Napoli, 22 novembre 1897 *D. e G.* XIII, 99).

4. L'istanza per dichiarazione di fallimento

può proporsi tanto con ricorso quanto con citazione. — A. Aquila, 17 marzo 1887 (*F. ab.* 46; *Cons. comm.* 167; *D. C.* 578; *Rass.* 169; *Fil.* 423; *F.* I, 465; *G. it.* II, 487); T. Salerno, 19 febbraio 1889 (*Gazz. P.* 189); T. Lucca, 29 novembre 1890 (*R. Trani* 1891, 106); A. Roma, 17 maggio 1890 (*T. rom.* 186); A. Venezia, 10 marzo 1898 (*T. v.* 169; *F.* I, 979; *D. C.* 417); A. Torino, 18 settembre 1905 (*G.* 1474, *n.*).

5. La dichiarazione di fallimento può essere validamente pronunciata anche in sede contenziosa. — A. Trani, 20 agosto 1894 (*R. Trani* XVIII, 488; A. Genova, 22 febbraio 1892 (*T. gen.* 199; *D. C.* 277; *G. it.* I, 2, 842); A. Torino, 18 settembre 1905 (*F.* 1906, I, 188; *G.* 1474).

6. È in facoltà del Tribunale pronunciare la dichiarazione del fallimento in sede contenziosa od in camera di consiglio. — C. Torino, 30 novembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 1, 374; *Mon.* 1896, 87; *F.* 1897, I, 349, *n.*).

—

Articolo 685.

La dichiarazione di fallimento è pronunciata dal Tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il Tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente Titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel Libro quarto e dal Codice di procedura civile. (*544, 695 I.; 440, 441 F.; 766 N.; 1130 P.; 1024 S.*).

Bibliografia: Castellari A., *Sul diritto al creditore del fallito di proporre l'azione per l'accertamento delle sue ragioni separatamente nel foro ordinario* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 85). — Id., *La competenza del fôro fallimentare* (*F.* 1904, I, 497; *Riv. dir. comm.* 1904, II, 142); — Martemucci D., *Quali controversie del fallimento debbano avocarsi al Tribunale che lo ha dichiarato* (*Fil.* IX, 582; Cuzzeri, *Annuario P. C.* 1885, 148). — Navarrini U., *Circa la competenza del Tribunale che dichiara il fallimento* (*G. it.* 1901, 1, 2, 51).

—

1. Le azioni già iniziate contro il fallito prima della dichiarazione del fallimento non sono avocate alla sede particolare della verificazione dei crediti, ma devono proseguirsi, nella via ordinaria, in contraddittorio del curatore, nè può sospenderne il corso l'opposizione contro la sentenza dichiarativa del fallimento, siccome provvisoriamente esecutiva. — A. Venezia, 25 marzo 1884 (*Rass.* 189, c; *Annuario* 132; *T. v.* 371, c).

2. Per effetto della dichiarazione di fallimento non vanno avocate al Tribunale presso cui è aperta la procedura del fallimento, le cause precedentemente iniziate e pendenti in altro Tribunale. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*L.* 1892, I, 381).

3. Le azioni già instaurate contro il commerciante dinanzi ad una determinata autorità giudiziaria, per ottenere la dichiarazione di un credito, diventano di competenza del Tribunale fallimentare una volta che quel commerciante sia dichiarato in istato di fallimento, e che si disputi sull'ammissione o no al passivo di quel credito medesimo. — A. Milano, 9 febbraio 1898 (*Mon.* 694, *n.*).

4. Qualunque opposizione d'indole commerciale alla apposizione dei sigilli seguita, in base a dichiarazione di fallimento, sulle cose mobili del debitore, è di competenza del Tribunale che ha pronunciato il fallimento. — A. Casale, 5 aprile 1884 (*Rass.* 144; *Annali* XIX, 68; *G. cas.* 307; *Annuario* III, 168).

5. Pel principio di giurisdizione che investe il Tribunale di commercio di tutta intiera la

procedura del fallimento, rientra e continua nella competenza del Tribunale che ha dichiarato un fallimento il conoscere altresì delle azioni dipendenti dal concordato regolarmente omologato, siccome quelle che derivano immediatamente ancora dal fallimento.

6. Ciò stante, il creditore che intenda conseguire il percentuale stabilito nel concordato deve adire il Tribunale di commercio che lo ha omologato e che è perciò ancora il solo competente a pronunciare sulla validità di sequestro accordato dal proprio presidente. — A. Venezia, 5 febbraio 1885 (*Rass.* 891; *Fil.* X, 138; *G. c.* I, 86; *T. v.* X, 96; *D.C.* 209).

7. L'azione del creditore chirografario pel pagamento della percentuale di concordato contro altro creditore che tale pagamento sarebbesi assunto, non è azione che derivi dal fallimento, epperò segue la competenza ordinaria. — A. Casale, 11 dicembre 1905 (*G.* 1906, 54, *n.*; *F.* 1896, I, 174; *G. it.* 1906, I, 2, 219, *n.*; *D. C.* 1906, 246); C. Torino, 25 novembre 1905 (*G.* 1906, 54).

8. Se per indurre taluno ad accettare le funzioni di curatore di un fallimento, un terzo estraneo al fallimento gli promette in proprio nome di tenerlo rilevato da ogni spesa e molestia che fosse per incontrare nell'adempimento del suo ufficio, l'azione che da tale promessa deriva non può considerarsi come nascente dal fallimento e soggetta alla competenza del Tribunale di esso, a senso dell'articolo 685 del Codice di commercio. — C. Torino, 21 aprile 1885 (*G.* 414; *Annuario* 158).

9. Il Tribunale che dichiara il fallimento ha piena giurisdizione per conoscere della nullità degli atti del fallito compiuti dopo la cessazione dei pagamenti e prima della dichiarazione di fallimento. — A. Torino, 14 settembre 1885 (*G. it.* 1886, II, 158, *n.*).

10. Il Tribunale che dichiarò il fallimento è competente a decidere della sussistenza di un credito impugnato dal curatore e fondato sopra un atto notarile in cui il fallito, riconoscendosi debitore dell'importo di una cambiale scaduta, concede un'ipoteca per garantirla. — A. Venezia, 16 luglio 1886 (*D. C.* 900).

11. L'azione spiegata dal curatore del fallimento contro una determinata persona, che non figura neppure tra i creditori, per ottenere che sia dichiarato nullo, a sensi dell'articolo 709, un pagamento da essa ricevuto dal fallito, è di competenza dello stesso Tribunale che è investito dell'intera procedura del fallimento. La sentenza pronunciata in primo grado in tale giudizio è suscettibile di appellazione. — A. Milano, 1° aprile 1896 (*Mon.* 868). Conf. P. Perugia (1° mand.), 28 aprile 1904 (Corte di Ancona, I, 274).

12. Sono di competenza esclusiva del Tribunale che dichiarò il fallimento le azioni proposte dal curatore per far ritornare alla massa l'ammontare di effetti cambiari che dal fallito sarebbero stati indebitamente pagati. — A. Casale, 19 aprile 1897 (*G.* 786).

13. Sono azioni derivanti dal fallimento anche quelle fondate sull'art. 709, epperò di competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento stesso senza distinzione di valore. — A. Genova, 16 luglio 1903 (*D. C.* 1904, 970; *T. gen.* 499; *Annali* 378).

14. È di competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, la controversia fra il terzo sequestratario ed il sequestrante, intorno alla proprietà da quello reclamata dei mobili sequestrati, se intanto sia stato dichiarato il fallimento del debitore sequestato. Ma se il sequestrante non fu ammesso al passivo, e tutta la questione è limitata ai rapporti fra il sequestrante e il terzo, essendovi estraneo il fallimento, la competenza spetta al giudice ordinario, secondo la materia e il valore. — C. Torino, 17 aprile 1888 (*G.* 420).

15. La domanda di separazione di beni altrui da quelli del fallito allo scopo di esercitare sopra di essi un privilegio di natura civile (domanda che non va confusa con quella di rivendicazione), non entra nella competenza dell'articolo, e può proporsi avanti il pretore del luogo in cui fu indetta la vendita, e il pretore può, non ostante l'ordinanza del giudice delegato che ordinò la vendita stessa, sospenderla provvisoriamente e rinviare all'autorità competente a conoscere del merito della separazione. — P. Sesto Fiorentino, 26 gennaio 1889 (*D. C.* 518; *Mon. Pret.* 891).

16. L'azione che promuove il curatore per liquidare l'attivo del fallito contro i terzi debitori, non è azione derivante dalla procedura del fallimento.

17. Per procedura del fallimento devesi intendere il complesso delle formalità assicuratrici degli interessi che derivano dalla constatazione del fatto della cessazione dei pagamenti di un commerciante, che sono quelli emananti dai rapporti esistenti tra il fallito ed i suoi creditori e di costoro fra di essi, e che debbono dibattersi in un unico giudizio universale davanti allo stesso Tribunale. — A. Genova, 31 gennaio 1889 (*T. gen.* 174; *Annuario*, 306).

18. Dichiarato il fallimento di una società, l'azione proposta dal curatore contro alcuni soci per ottenere il residuo pagamento delle azioni da essi acquistate non deriva dal dichiarato fallimento; quindi in rapporto alla competenza debbono osservarsi le regole ge-

nerali stabilite dal Codice di rito. — C. Torino, 31 marzo 1890 (*G. it.* I, 1, 445; *F.* I, 975; *G.* 571; *T. gen.* 518; *L.* II, 527); A. Genova, 15 luglio 1901 (*L.* II, 589, *n.*; *G. it.* I, 2, 840, *n.*).

19. *Contra:* Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento di una società è competente a conoscere dell'azione intentata dal curatore contro i soci morosi per il pagamento delle loro quote. — T. Sarzana, 31 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 51, *n.*; *T. gen.* 1901, 94).

20. L'azione che il curatore della fallita propone contro un socio del fallito per danni d'inadempienza del contratto sociale non deriva dal fallimento, e segue perciò la competenza ordinaria. — A. Casale, 1° settembre 1903 (*G.* 1403, *n.*; *Mon.* 1904, 88; *F.* 1904, I, 497; *G. it.* 1904, I, 2, 895).

21. Sono « azioni derivanti dal fallimento » ai sensi dell'art. 685, quelle soltanto che non avrebbero potuto sorgere senza la dichiarazione del fallimento stesso.

22. L'azione pauliana, quantunque promossa dal curatore, è sempre civile e personale, e sfugge alla competenza del Tribunale che dichiarò il fallimento. — A. Milano, 16 maggio 1890 (*F.* I, 1209, *n.*; *Mon.* 656).

23. Il disposto dell'art. 685, il quale attribuisce la giurisdizione del fallimento al Tribunale del luogo ove il fallito ha il suo principale stabilimento, non può avere efficacia ed applicazione che entro i limiti e per le società esistenti nel Regno, e dichiarato il fallimento di una società ivi esistente, sia pure una emanazione di una società straniera del pari dichiarata fallita, le due procedure non possono confondersi in una sola e prevalere all'una quella riflettente la casa madre o società principale, ma corrono distinte e separate l'una all'altra giuridicamente sconosciute, ed il fallimento dichiarato in Italia non può essere chiuso che nei modi riconosciuti nel Codice Italiano e coi provvedimenti del giudice italiano. — A. Genova, 28 ottobre 1891 (*T. gen.* 1892, 41).

24. Il creditore di un fallito che non possiede alcun titolo che accerti il suo credito ha la scelta di dichiararlo nel processo di verificazione e affrontare ivi le eventualità di una contestazione, oppure di promuovere apposito giudizio di dichiarazione per presentarsi alla verificazione con un titolo incontestabile.

25. Se sceglie questa seconda via, l'azione di lui, non potendosi considerare *derivante* dal fallimento, non cade sotto la competenza esclusiva del Tribunale che lo ha dichiarato, ma va soggetta alle norme ordinarie della competenza per territorio. — A. Napoli, 8 maggio 1892 (*G. it.* I, 2, 508).

26. Qualora una società per azioni, dopo ottenuta la moratoria (senza preventiva dichiarazione di fallimento) conchiuda un accordo amichevole coi creditori e per effetto del medesimo sia posta in liquidazione, questa si opera sotto il regime della moratoria, epperò all'esercizio delle azioni posteriori da parte dei creditori dissenzienti dall'accordo, si applica la regola di competenza stabilita dall'articolo, essendo la moratoria sempre un incidente o un episodio del fallimento. — C. Torino, 19 giugno 1896 (*Mon.* 559; *D. C.* 773; *G. it.* I, 1, 701, *n.*; *G.* 468; *L.* II, 292, *n.*).

27. Chiusa la moratoria per mezzo di un accordo amichevole, le azioni da proporsi contro il morato, anche se diano occasione a giudicare sugli effetti dell'accordo, sono sottoposte all'esclusiva competenza del Tribunale che, omologando l'accordo amichevole, dichiarò cessata la moratoria. — T. Milano, 18 aprile 1899 (*D. C.* 559, *n.*).

28. La competenza a conoscere dell'azione proposta contro il commerciante dopo la chiusura della moratoria e per il pagamento di merci fornite prima della moratoria stessa è, non del Tribunale che pronunziò la moratoria, ma di quello indicato dalle norme ordinarie di legge. — A. Milano, 17 aprile 1901 (*Mon.* 952; *G.* 1524, *n.*); C. Torino, 27 dicembre 1901 (*G.* 1902, 180; *L.* 1902, I, 370, *n.*; *F.* 1902, I, 379, *n.*; *D. C.* 1902, 818; *Mon.* 1902, 205).

29. Appartiene alla giurisdizione commerciale e va decisa nel giudizio di fallimento la questione se all'esattore spetti privilegio a termini del Codice civile in confronto di altro creditore apparente della fallita, per l'assegno della somma ricavata dal pignoramento, e creditore opponente è a ritenersi a questo effetto la stessa fallita se tende a salvare la poziorità delle spese di giustizia e di amministrazione in confronto al privilegio reclamato dall'esattore. — A. Torino, 8 marzo 1897 (*G.* 979, *n.*).

30. Ottenuta la revoca del proprio fallimento, l'azione successiva per danni contro il creditore che l'aveva provocata rientra sotto le norme ordinarie relative alle azioni personali. — A. Firenze, 8 maggio 1900 (*D. C.* 1901, 108).

31. L'azione contro il curatore del fallimento pel pagamento di merce provveduta durante l'esercizio provvisorio è di competenza del Tribunale del fallimento benchè il valore della merce sia inferiore alle L. 500. — A. Genova, 30 luglio 1901 (*D. C.* 873; *T. gen.* 497.

32. Rientra sotto la esclusiva competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento

l'azione proposta contro il curatore per la esecuzione di contratto precedentemente stipulato dal fallito e, in difetto, pel risarcimento dei danni di inadempimento. — A. Casale, 20 dicembre 1902 (*G.* 1903, 475).

83. *Contra.* Perchè un'azione rientri sotto la competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento è necessario che da questo abbia origine e causa, e non basta che interessi il fallimento stesso. Quindi non rientra sotto tale competenza l'azione di risoluzione di contratto per inadempienza del commerciante indi fallito, quantunque sia tale azione proposta contro il curatore del suo fallimento. — A. Casale, 31 marzo 1903 (*G.* 473, *n.*; *D. C.* 573; *F.* I, 1103; C. Torino, 28 dicembre 1903, *G.* 1904, 337; *G. it.* I, 1, 410; *Mon.* 429; *Riv. dir. comm.* 1904, II, 85, *T. gen.* 1904, 106).

84. Se prima della scadenza del termine per comparire, venga dichiarato il fallimento del convenuto, non può l'attore rinnovare la citazione contro il curatore del fallimento innanzi alla stessa autorità già adita, ma deve instaurare un nuovo giudizio innanzi al Tribunale del fallimento. — A. Genova, 29 dicembre 1905 (*D C.* XXIX, 147; *G. it.* 1906, I, 2, 193, *n.*).

85. Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell'institore, non è competente per ragione di connessione a dichiarare il fallimento del preponente, se costui tiene il suo principale stabilimento commerciale nella circoscrizione di altro Tribunale. — A. Genova, 29 novembre 1901 (*T. gen.* 692).

86. Competente a provvedere al fallimento è il magistrato del luogo in cui il commerciante ha il suo stabilimento principale, e nelle procedure fallimentari vanno comprese le case o ditte filiali o succursali, dovunque siano poste, ed ancorchè queste siano già state dichiarate fallite dal Tribunale locale. — A. Catania, 20 febbraio 1903 (*Rif. giur.* I, 217; *G. cat.* 177).

87. Anche quando l'esercizio commerciale manca di uno stabilimento ed è, per la natura degli atti che si esercitano, insito alla persona stessa del commerciante, è sempre competente a dichiarare il fallimento il Tribunale del luogo ove detti atti si esercitano e in occasione dei quali si verifica la cessazione dei pagamenti. Nè vale perciò il trasferimento di quel commercio fatto all'ultima ora in altra città. — A. Palermo, 16 febbraio 1902 (*Circ. giur.* 1903, 94).

88. La regola secondo cui la dichiarazione di fallimento di un commerciante è di competenza del Tribunale del luogo in cui egli tiene il suo principale stabilimento, va applicata avuto riguardo a tutti quanti gli stabilimenti posseduti da lui, tanto in Italia come anche all'estero. — A. Genova, 23 giugno 1903 (*Mon.* 756; *T. gen.* 403).

89. La competenza stabilita dall'articolo è competenza territoriale. — A. Genova 19 dicembre 1905 (*D. C.* 1906, 267).

Articolo 686.

Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del Tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

La dichiarazione dev'essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese. (*544, 545 I.; 440 F.; 765 N.; 1130 P.; 1025 S.*).

Bibliografia: Vitalevi M., *Se il Tribunale possa respingere l'istanza del debitore diretta ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento* (*D. C.* V, 13).

1. Il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti non è dispensato dal farne la dichiarazione alla cancelleria del Tribunale per ciò solo che siano in corso trattative di componimento coi suoi creditori. — C. Torino, 17 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 112); Id., 20 aprile 1887 (*G. pen.* 221; *Annuario* 61); A. Venezia, 20 luglio 1887 (*G. pen.* 522; *T. v.* 508); C. Firenze, 14 dicembre 1887 (*F.* 1888, I, 9); C. Roma, 21 novembre 1890 (*Corte S. Roma* 1054; *G. pen.* 1891, 176).

2. La domanda per dichiarazione del proprio

fallimento è regolarmente fatta dal commerciante a mezzo di procuratore munito di speciale mandato. — C. Roma, 7 aprile 1891 (*G. it.* I, 2, 149; *Cass. un.* II, 215; *L.* II, 745; *T. gen.* 281; *G. pen.* 264; *Cons. comm.* 181; *Riv. univ.* 144; *Corte S. Roma* 287; *D. e G.* VI, 480; *Mon.* 542; *Gazz. P.* 288; *G.* 264).

8. Il commerciante è obbligato a denunciare la cessazione anche di un solo pagamento; salvo, poi, al giudice di esaminare nel complesso la situazione economica di lui e decidere se sia tale da impedirgli o seriamente difficultargli la continuazione del commercio. — A. Venezia, 25 gennaio 1895 (*L.* 1, 846, *n.*; *T. v.* 91; *G. it.* II, 57).

—

Articolo 687.

Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al Tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrandone la cessazione dei pagamenti.

Non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento i discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore. (*766 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Della responsabilità del creditore che provoca una dichiarazione di fallimento poi revocata* (*Mon.* XXVI, 189). — Bonelli G., *Sul patto di non far dichiarare il fallimento del debitore* (*T. v.* 1898, 873; *D. e G.* XIV, 169). — Foligno A., *Sul diritto del debitore all'indennizzo verso il creditore che domandi ingiustamente la dichiarazione di fallimento* (*D. C.* XXIII, 27). — Pagani C., *Responsabilità del creditore che ha provocato la dichiarazione di fallimento poi revocata* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 876). — Pugliese, *Note sull'*actio damni, *esperimentata dal fallito congiuntamente all'azione di rivocazione della sentenza che dichiarava il suo fallimento solamente per la ragione di esercitare mestiere, non commercio* (*R. Trani*, 1902, 701). — Ruta G., *Inefficacia del patto di rinunzia al diritto di provocare il fallimento dal commerciante che cessa di fare i pagamenti* (*Riv. univ.* 1898, 20; *Rif. giurid.* 1898, 65; *R. Trani*, 1898, 108; *D. C.* 1898, 69). — Sraffa A., *Responsabilità del creditore nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento da lui provocata* (*G. it.* 1892, II, 458; *Antol. giur.* 1892, 441). — Id., *Sulla rinunzia al diritto di far dichiarare il fallimento del debitore* (*Mon.* 1898, 241).

Creditori 8 a 15. — Curatore 20. — Danni 1 a 7. — Divieto 16 a 19. — Prova precostituita 21. — Rinunzia 22, 28.

1. Il creditore che promuova la dichiarazione di fallimento del suo debitore, agendo in buona fede e indotto da un complesso di circostanze capaci ad indiziare la cessazione dei pagamenti, non può venire condannato all'emenda dei danni, ancorchè il fallimento venga definitivamente revocato. — A. Casale, 21 marzo 1884 (*Cons. comm.* 1885, 259; *Annuario* 169, *n.*); A. Roma, 28 dicembre 1884 (*Annali* XIX, 280, *n.*; *Fil.* X, 225; *R. Bol.* XIII, 41, *n.*).

2. La revoca della dichiarazione di fallimento non induce responsabilità per danni nel creditore instante, ove abbia agito per motivi ragionevoli di pericolo o non sia imputabile di colpa grave. — C. Torino, 17 luglio 1885 (*Rass.* III, 80; *Annali* 517; *F.* I, 878, *n.*; *G. it.* I, 1, 529; *Mon.* 800; *Cons. comm.* 286; *Mon. leggi* 182; *Annuario* 236).

3. Il fatto che la dimandata dichiarazione di fallimento fu respinta non dà luogo a chiedere risarcimento di danni allorquando il fondamento della domanda stessa era dubbio e disputabile. — A. Brescia, 4 gennaio 1888 (*D. C.* 68).

4. Il creditore che ha provocato la dichiarazione del fallimento del suo debitore, ancorchè questa venga revocata per mancanza dei necessari estremi, non è tenuto ai danni quando agì in buona fede e senza colpa. — A. Milano, 9 aprile 1889 (*Mon.* 641); Id., 5 aprile 1892 (*Mon.* 489; *G. it.* I, II, 458); A. Brescia, 31 marzo 1895 (*Mon.* 1896, 501); A. Genova, 20 luglio 1895 (*D. C.* 765; *T. gen.* 463); Id., 6 dicembre 1895 (*G. it.* I, 2, 448, *n.*); Id., 20 luglio 1895 (*L.* II, 297, *n.*); A. Torino, 24 agosto 1895 (*G.* 728, *n.*; *F.* 1896, I, 48; *G. it.* 1896, I, 2, 183); A. Milano, 25 marzo 1896 (*Mon.* 856); Id., 27 ottobre 1897 (*D. C.* 1898, 250, *n.*); A. Torino, 21 febbraio 1899 (*G.* 451, *n.*); C. Torino, 12 novembre 1901 (*G.* 1902, 10, *n.*; *Mon.* 1902, 130 e 385; *G. it.* 1902, I, 1, 527, *n.*); Id., 16 novembre 1901 (*F.* I, 1021, *n.*); A. Milano, 28 gennaio 1902 (*Mon.* 410); A. Bologna, 26 giugno 1905 (*D. C.* 732).

5. Esclusa nel creditore la colpa nell'aver

promossa la dichiarazione di fallimento stata poi rivocata, non può il medesimo tenersi contabile nè dei danni nè delle spese della procedura del fallimento. — C. Torino, 11 luglio 1890 (*G.* 638, *n.*).

6. Non è tenuto a risarcimento di danni il creditore se, esponendo fatti veri, abbia fatto dichiarare il fallimento del suo debitore e ne sia stata ordinata la cattura, quantunque questi sia stato di poi assoluto dal reato di bancarotta. — C. Napoli, 5 settembre 1891 (*Mov. giur.* I, 74; *Gazz. P.* 557; *Cons. comm.* 1892, 88).

7. È sufficiente il fatto della cessazione dei pagamenti perchè il creditore possa provocare la dichiarazione di fallimento del debitore, senza esser tenuto ad altre indagini preventive, e senza che incorra in alcuna responsabilità per le conseguenze nascenti dalla detta dichiarazione, tranne i casi di dolo. — C. Palermo, 27 luglio 1893 (*L.* II, 408; *F.* I, 1234, *n.*; *D. C.* 879; *F. cat.* 181; *Circ. giur.* 222; *Giur.* 838; *T. gen.* 617; *G. it.* I, 1, 1020).

8. Nella parola *creditori* vanno compresi anche gli ipotecari. — A. Palermo, 25 gennaio 1884 (*Mon.* 300; *Eco* 109; *T. v.* 895; *Annali* 69); A. Catania, 15 maggio 1893 (*F.* 1891, I, 156).

9. Anche il creditore che ha garantito il proprio credito può chiedere la dichiarazione di fallimento del proprio debitore. — A. Venezia, 22 marzo 1887 (*T. v.* 888); C. Torino, 6 dicembre 1890 (*L.* XXXI, I, 158; *G. it.* 1891, I, 1, 286; *D. C.* IX, 188; *G.* XXVIII, 40; *F.* XVI, I, 55; *Mon.* 1891, 18; *Cons. comm.* 1891, 89; *Gazz. P.* XXIV, 8; *T. gen.* 1891, 4; *Fil.* 1891, 67; *D. e C.* VI, 441).

10. Gli impiegati ed agenti delle società e delle associazioni commerciali, per i loro stipendi, per le provvigioni loro spettanti e per i depositi di valori da essi fatti a cauzione del loro operato nella cassa sociale, sono creditori per titolo commerciale dell'ente collettivo.

11. Il fatto della scomparsa dalla cassa sociale del deposito di cauzione costituisce l'impiegato od agente creditore verso l'ente collettivo, anche se è stato pattuito che il deposito non sarebbe stato restituito che dopo un certo periodo dalla cessazione delle funzioni dell'impiegato od agente, e tale momento non sia ancora venuto. — A. Venezia, 5 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 56).

12. Il creditore che ha già provocato la vendita giudiziale degli immobili del suo debitore, sul prezzo dei quali è già formato lo stato di graduazione, e che per di più si è impegnato a non procedere ad atti esecutivi, non può più provocare la dichiarazione di fallimento del suo debitore. — A. Brescia, 31 marzo 1895 (*Mon.* 1896, 501, *n.*).

13. Ha diritto di chiedere la dichiarazione di fallimento anche il creditore straniero del commerciante.

14. Il diritto del creditore a chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore commerciante dura sin quando non sia prescritto il suo credito. — C. Roma, 11 luglio 1898 (*G. it.* I, 1, 936; *F.* I, 955, *n.*; *T. rom.* 296).

15. La dichiarazione di fallimento può anche essere provocata da un creditore prima della scadenza della mora, se altrimenti già risulti lo stato di cessazione dei pagamenti, e così pure da un creditore il cui credito risulti da sentenza tuttora da notificarsi e tuttora soggetta a cassazione o revoca. — C. Torino, 27 luglio 1901 (*G.* 1421, *n.*).

16. Il divieto della legge di ammettere i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge a chiedere la dichiarazione di fallimento, non si estende alla opposizione mossa dalla moglie del fallito contro la determinazione della data del fallimento già dichiarato sull'istanza di altri creditori. — C. Napoli, 7 gennaio 1885 (*Gazz. P.* 7; *G. it.* I, 1, 221; *Mon.* 474; *L.* I, 484; *D. C.* 782; *G. c.* I, 58; *Annali* 362; *Fil.* 837; *Annuario* 212).

17. Benchè gli ascendenti del debitore non possano puomuoverne la dichiarazione di fallimento, possono tuttavia i terzi invocare i crediti insoluti degli stessi ascendenti a prova della cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 20 dicembre 1893 (*G.* 1894, 130, *n.*).

18. Il capoverso dell'articolo deve interpretarsi restrittivamente: onde non può estendersi il divieto ivi stabilito ad altre persone oltre quelle ivi espressamente indicate. — A. Venezia, 19 dicembre 1901 (*T. v.* 1902, 177; *Mon.* 1902, 278; *Annali* 1902, 186; *T. gen.* 1902, 155).

19. Il divieto fatto agli ascendenti di un commerciante di domandarne il fallimento cessa quando il detto commerciante sia morto, e tanto più se i detti ascendenti domandino la dichiarazione del fallimento, non in qualità di creditori, ma di eredi del detto commerciante. — T. Milano, 7 aprile 1902 (*Mon.* 556; *D. C.* 555).

20. Il curatore di un fallimento può domandare la dichiarazione di fallimento dell'ascendente, discendente o coniuge del fallito. — A. Genova, 9 febbraio 1894 (*L.* I, 375, *n.*; *D. C.* XII, 265).

21. Il creditore nel chiedere il fallimento deve presentare la prova precostituita della qualità di commerciante del suo debitore, non essendo lecito stabilirla implorando una prova testimoniale. — A. Catania, 18 marzo 1896 (*G. cat.* 54).

22. È valida la convenzione colla quale un creditore di un commerciante rinunzia alla facoltà di promuovere la dichiarazione di fallimento del suo debitore. — C. Torino, 21 ottobre 1897 (*G.* 1607, *n.*; *Mon.* 1898, 11; *L.* 1898, I, 42, *n.*; *D. C.* XVI, 69).

23. È valido il patto con cui il creditore si obbliga a non instare il fallimento del proprio debitore, purchè questi entro un dato termine mandi un acconto e faccia successivamente onore ai suoi impegni. — A. Torino, 30 dicembre 1905 (*G.* 1906, 102, *n.*; *Mon.* 1906, 258); *G. it.* I, 2, 898).

V. anche sotto gli art. 260 n. 10 e 688 n. 1 a 9.

—

Articolo 688.

Se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il Tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito. (*764 N.*).

Bibliografia: Casorati L., *Se il Pubblico Ministero abbia diritto di provocare la dichiarazione di fallimento* (*Mon.* XXIV, 785). — Vidari E., *Fallimento dichiarato d'ufficio* (*Cons. comm.* 1896, 65; *D. C.* IV, 46).

1. La relazione di un procuratore del re fa piena prova intorno allo stato d'un commerciante e alla notorietà che questi abbia cessato di fare i suoi pagamenti. Di fronte ad essa il Tribunale di commercio non solo può, ma deve anche d'ufficio dichiarare il fallimento. — A. Roma, 13 aprile 1886 (*T. rom.* 822).

2. Se la dichiarazione del fallimento di un commerciante sia fatta sull'istanza di uno o più creditori e anche d'ufficio, per la notoria cessazione dei pagamenti, l'esame di questa diventa prevalente all'istanza suddetta. — C. Roma, 21 febbraio 1889 (*Annali* 172; *Annuario* 317).

3. Il Tribunale, investito della causa di pagamento contro un debitore commerciante, non è tenuto a dichiararne senz'altro il fallimento ove gli risulti che è in istato di cessazione dei pagamenti, troncando così l'azione del creditore per addivenire in camera di consiglio ad un atto estraneo al giudizio istituito.

4. Anche ammessa però tale massima, la medesima non procede se il Tribunale non è competente per la dichiarazione di fallimento. — A. Venezia, 26 marzo 1889 (*T. v.* 283; *Annuario* 328).

5. Il privato componimento fra il commerciante che trovasi in istato di cessazione dei pagamenti ed i suoi creditori, rende inapplicabili le norme che riguardano la dichiarazione di fallimento, soltanto nel caso che tutti i creditori abbiano convenuto sul pagamento del proprio credito.

Mancando la prova dell'accettazione del componimento anche da parte di un solo creditore, deve essere dichiarato d'ufficio il fallimento e determinata la data della cessazione dei pagamenti con riguardo alle circostanze anche se il componimento privato fosse avvenuto con tutti gli altri creditori e costoro avessero già ricevuto il percento stabilito. — A. Venezia, 16 luglio 1894 (*T. v.* 625).

6. Il Tribunale può, sempre d'ufficio, dichiarare il fallimento di un commerciante singolo o di una ditta, se trova prove ed elementi da cui risultino le condizioni che autorizzano il provvedimento, e ciò ancorchè prima abbia rigettato l'analoga domanda promossa da un creditore, la precedente sentenza non acquistando forza di giudicato. — A. Palermo, 31 agosto 1901 (*F. sic.* 577; *D. C.* 1902, 148).

—

Articolo 689.

Nei primi sette giorni d'ogni mese i notai e gli uscieri devono trasmettere al presidente del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del Tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal Tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto

e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia.

Il notaio o l'usciere che non adempie quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta.

Bibliografia: Anonimo, *La pubblicazione dei protesti cambiari* (*Cons. comm.* 1900, 822). — Gazzolo P., *Gli elenchi dei protesti cambiari* (*Mon. leggi* 1888, 845; e Genova 1889, Tip. dell'Istituto dei Sordo-muti). — Supino D., *La pubblicità dei protesti* (*D. C.* II, 882). — Valentini G., *Se nell'elenco dei protesti, imposto dall'art. 689 del Codice di commercio, vada incluso anche il protesto per mancanza di accettazione e se ed a chi debba farsi quello per mancato pagamento; se e quando possa esservi responsabilità notorile: caso speciale* (*Giorn. not.* 1892, 210). — Id., *Se l'art. 689 del Codice di commercio sia applicabile alla trasmissione degli elenchi negativi dei protesti* (*Giorn. dei notai* 1899, 97). — Vidari E., *La pubblicazione dei protesti cambiari* (*D. C.* XVIII, 561).

1. Per valersi della facoltà attribuita indistintamente a chiunque, di aver libera ispezione e copia degli elenchi e dei protesti cambiari depositati e conservati nelle cancellerie dei Tribunali di commercio, non è necessaria, a mente di legge, veruna giustificazione nel richiedente di un interesse particolare nella ricerca e tanto meno di una ragione di credito verso l'individuo su cui le ispezioni o copie siano dirette. — A. Cagliari, 12 marzo 1883 (*Rass.* 61, *c*; *Annali* XVIII, 60; *Mon.* 627, *n.*; *T. v.* 446, *c*; *F.* I, 243; *G. it.* II, 706; *D. C.* 844, *n.*; *Eco* 881; *Annuario* 201, c).

2. Il notaio che ritarda di presentare in cancelleria, nel termine di legge, gli elenchi dei protesti cambiari, cade in contravvenzione ed è punito con la multa. — T. Palermo, 5 settembre 1888 (*Not. it.* 1888, 448; *Rol.* 1884, 25).

3. L'ommesso invio dell'elenco dei protesti al Tribunale di commercio rientra fra le mancanze menzionate in genere dall'articolo 107 della legge notarile, e non può dar luogo al procedimento penale ordinario. — C. Firenze, 15 maggio 1886 (*T. v.* 817; *Annali* 142; *G. pen.* 894; *Mon.* 817; *Gazz. P.* 114).

4. Nell'elenco dei protesti, di cui all'articolo 689, non devono comprendersi anche quelli eretti per difetto di accettazione. — T. Roma, 18 giugno 188 (*L.* II, 165; *Annuario* 318).

5. Nè gli elenchi negativi nel caso che non siansi fatti protesti. — A. Roma, 26 settembre 1888 (*Not. it.* 416; *Rol.* 880; *Annuario* 819); C. Roma, 17 dicembre 1903 (*G. it.* I, 1, 199; *F.* 1904, I, 1148).

6. Nel caso di mancato pagamento del trattario, che non ha accettato la cambiale, il diritto di regresso conservandosi mediante protesto contro il solo traente, quest'ultimo deve figurare come debitore della cambiale nell'elenco mensile che gli uscieri ed i notai devono presentare al presidente del Tribunale. — C. Torino, 1° marzo 1901 (*L.* I, 731, *n.*; *Mon.* 648, *n.* e 782, *n.*; *D. C.* 749).

7. L'elenco dei protesti del mese antecedente, che notai ed uscieri debbono trasmettere al presidente del Tribunale, è quello solo dei protesti per mancato pagamento, non anche per mancata accettazione; però non dà diritto ai danni il solo fatto che anche questi siano nell'elenco stati compresi. — A. Torino, 11 settembre 1901 (*G.* 1895, *n.*; *Mon.* 1902, 185).

8. I protesti per mancato pagamento vanno tutti, senza eccezione, trascritti nell'elenco che, a norma dell'articolo, i notai e gli uscieri debbono mensilmente trasmettere al presidente del Tribunale.

9. Il trattario che non ha pagato per non essergli stata fatta la provvista, ed ha subito il protesto per mancato pagamento, ha azione contro il traente pel risarcimento dei danni morali e materiali. — A. Firenze, 11 marzo 1905 (*F.* I, 1508, *n.*).

10. L'obbligo pei notai ed uscieri della trascrizione degli elenchi mensili dei protesti, comprende anche quelli per mancata accettazione.

La circolare ministeriale 28 giugno 1884, che vorrebbe invece eccettuarli, non è obbligatoria e non basta a rendere responsabile dei danni il notaio che abbia compreso nell'elenco uno di tali protesti. — A. Torino, 16 maggio 1905 (*G.* 955, *n.*; *G. it.* 1906, I, 2, 30).

Articolo 690.

Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento. (*543 I.; 437 F.; 767 N.*).

Bibliografia: Bonelli G., *Del termine per la dichiarazione di fallimento del commerciante morto o ritiratosi dal commercio* (*F.* 1900, I, 578). — Id., *Il fallimento e la separazione del patrimonio del defunto* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 1). — Carnazza G., *Se possa promuoversi il fallimento di una società commerciale dopo un anno da che sia posta in liquidazione per effetto di moratoria* (*F.* 1894, I, 156; *e D. C.* XII, 838). — De Luca I. O., *Questione transitoria sull'articolo 690 del Codice di commercio* (Girgenti, 1888, Tipogr. Carini). — Drago S., *Può forse dichiararsi il fallimento di un commerciante ritiratosi dal commercio* « per morte volontaria » *anche quando l'effettiva cessazione dei pagamenti siasi verificata entro l'anno dal suicidio per debiti dipendenti dall'esercizio del suo commercio?* (*Giur.* 1892, 101). — Mortara L., *Effetti della separazione del patrimonio immobiliare del commerciante defunto in rapporto alla postuma sua dichiarazione di fallimento* (*F.* 1904, I, 266; *Riv. dir. comm.* 1904, II, 1). — Olivieri O., *La separazione del patrimonio del defunto e il fallimento* post mortem (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 227). — Parisi F. *La dichiarazione di fallimento del commerciante morto* (*Gazz. P.*, XXII, 429). — Santoro Faiella F., *Il termine di un anno nella dichiarazione di fallimento* post mortem (Salerno, 1905, *Gazz. giur.*). — Sraffa A., *Se possa dichiararsi il fallimento di una società commerciale un anno dopo che sia posta in liquidazione per effetto della moratoria* (*D. C.* XII, 175; *Archivio* LIII, 326). — Virgilio, Berlingeri, Noli, *Come si determina la cessazione dei pagamenti per la dichiarazione di fallimento del commerciante morto* (*Gazz. giud. it.* I, 201).

1. Affinchè possa essere dichiarato il fallimento del commerciante dopo la sua morte, è necessario che la cessazione dei pagamenti sia avvenuta prima del decesso. — T. comm. Genova, 21 febbraio 1885 (*Mon.* 483, *n.*; *Eco* 109, *n.*; *Cons. Comm.* 72; *G. c.* 69; *D. C.* 270; *Annuario* 209); A. Torino, 8 settembre 1888 (*G. it.* II, 628; *G.* 690; *Annali* 507; *L.* 1889, 1, 89; *Mon.* 1889, 28; *Fil.* 1889, 98; *Annuario* 316); T. Genova, 22 aprile 1890 (*T. gen.* 286); A. Milano, 6 ottobre 1891 (*G. it.* II, 706; *F.* XVII, 1, 278; *Mon.* 959); A. Genova, 9 febbraio 1894 (*L.* I, 875; *D. C.* 265); A Brescia, 16 giugno 1897 (*Mon.* 752); A. Messina, 20 febbraio 1899 (*Mon.* 727); A. Milano, 15 marzo 1899 (*Mon.* 845); T. Roma, 18 gennaio 1901 (*Mon.* 995); T. Milano, 7 aprile 1902 (*Mon.* 556; *D. C.* 555); A. Torino, 25 ottobre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 24, *n.*; *G.* 1540; *Mon.* 1906, 74; *L.* 1906, 245, *n.*; *F.* 1906, I, 125, *n.*).

2. Nè basta che siasi verificata entro l'anno dalla morte, sebbene sia la conseguenza inevitabile del precedente scompiglio degli affari.

3. La legge poi, parlando del negoziante defunto, non fa distinzione fra il caso di morte naturale e quello di morte procuratasi con violenza. — C. Torino, 22 luglio 1890 (*G.* 489, *n.*; *L.* II, 875, *n.*; *Mon.* 758; *T. gen.* 518; *D. it.* 531; *T. gen.* 518; *D. C.* 768; *G. it.* I, 1, 581; *Annali* 882; *Fil.* 646).

4. I protesti cambiari che si verificano dopo la morte del commerciante non hanno effetto retroattivo per stabilire la cessazione dei pagamenti prima del decesso all'effetto di poter dedurre lo stato di fallimento. — A. Genova, 9 febbraio 1894 (*L.* I, 875; *D. C.* 265).

5. Entro l'anno dalla morte del commerciante se ne può dichiarare il fallimento, quantunque egli non abbia mai cessato dal fare materialmente i pagamenti, se risulta provato che se ne procurava i fondi con mezzi rovinosi e fraudolenti. — A. Genova, 21 giugno 1897 (*F.* I, 888, *n.*; *D. C.* 756: *T. gen.* 400); C. Torino, 12 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 786; *F.* I, 568, *n.*; *L.* II, 150, *n.*; *D. C.* 701; *Mon.* 541; *G.* 924, *n.*).

6. È possibile la dichiarazione di fallimento di un commerciante, quantunque morto da più di un anno, se del medesimo sia già stato dichiarato il fallimento in vita, ma con sen-

tenza non stata pubblicata, e della quale si erano sospesi gli effetti con una moratoria. La domanda di questa toglie al fallito la facoltà di opporsi a detta sentenza. — A. Genova, 11 marzo 1898 (*Mon.* 554).

7. Il fallimento del commerciante morto può essere dichiarato anche dopo l'anno dalla sua morte se la relativa istanza sia stata proposta entro l'anno. — A. Napoli, 19 febbraio 1900 (*F.* I, 857, *n.*; *L.* I, 702; *D. C.* 470; *Mon.* 495; *G. it.* I, 2, 362, *n.*).

8. L'anno di termine utile dalla morte del commerciante per la dichiarazione del suo fallimento si applica anche quando la dichiarazione stessa emana in seguito a domanda di moratoria del commerciante suddetto e venendosi a riscontrare il concorso delle condizioni all'uopo richieste. — C. Torino, 26 aprile 1900 (*G.* 663, *n.*; *D. C.* 662; *G. it.* I, 1, 632; *Mon.* 764).

9. Il termine di un anno, entro il quale soltanto può essere pronunciata la dichiarazione di fallimento di un commerciante defunto, deve computarsi fra l'epoca della morte e l'epoca della pronuncia, e non già fra l'epoca della morte e quella in cui fu presentata l'istanza pel fallimento. — T. Roma, 18 gennaio 1901 (*Mon.* 995, *n.*).

10. La sentenza che dichiara il fallimento di un commerciante entro l'anno dalla di lui morte opera l'effetto della separazione del di lui patrimonio da quello dell'erede in vantaggio della generalità dei di lui creditori. — C. Roma, 14 dicembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 1, 54; *F.* 1904, I, 266, *n.*; *D. C.* 828; *G.* 1904, 767, *n.*; *L.* 1904, 1367; *Mon.* 828); A. Bologna, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 247; *F.* I, 704, *n.*; *G.* 838, *n.*; *Mon.* 512).

11. Per dichiararsi il fallimento di un commerciante defunto, non è necessario che la cessazione dei pagamenti si sia verificata prima della morte. — T. Roma, 11 marzo 1904 (*Pal. di giust.* 284; *Rass. comm.* 127).

12. Però la dichiarazione di fallimento del commerciante defunto deve avvenire dentro un anno dalla di lui morte, e non basta che entro tal termine sia stata proposta la relativa istanza. — T. Roma, 11 marzo 1904 (cit. al n. prec.); C. Napoli, 28 agosto 1905, (*G. it.* I, 1, 1176, *n.*; *F.* I, 1414, *n.*; *L.* 1906, 31; *Mon.* 1906, 68).

13. Non può ammettersi una perizia diretta ad accertare un tale sbilancio nelle condizioni dissestate del patrimonio del defunto, che avrebbe reso impossibile al commerciante, se ancora in vita, di far fronte ai proprii impegni. — A. Torino, 25 ottobre 1905 (cit. al n. 1).

14. Il divieto a dichiarare il fallimento del commerciante dopo l'anno della sua morte, non si applica alla dichiarazione del fallimento della ditta corrente sotto il nome del defunto e continuata dagli eredi con nuove operazioni. — A. Venezia, 22 marzo 1887 (*T. v.* 388).

15. Ove gli eredi continuino la ditta del loro autore è violato l'art. 690 se si fa risalire la data della cessazione dei pagamenti alla morte di questi quando il fallimento della ditta si pronuncia oltre un anno dalla morte dell'autore. — A. Venezia, 22 marzo 1888 (*T. v.* 284; *L.* I, 816; *Annuario*, 312).

16. I creditori che consentirono al debitore un accordo amichevole, non rinunciano al diritto di ottenerne la dichiarazione di fallimento nel termine di anni cinque, quando i patti dell'accordo non siano eseguiti e possono far rimontare la cessazione dei pagamenti alla data dell'accordo stipulato e non adempiuto. — A. Torino, 30 dicembre 1885 (*Rass.* III, 184; *G.* XXIII, 232, *n.*).

17. Agli effetti della dichiarazione di fallimento non è possibile alcuna distinzione tra il commerciante che si ritiri dal commercio in buona fede e quello che ne cessi in mala fede. — C. Torino, 25 maggio 1887 (*L.* II, 572; *G. pen.* 387).

18. Sebbene gli effetti cambiari siano posteriori all'abbandono del commercio da parte dell'emittente, tuttavia, se rappresentano debito dipendente dall'anteriore esercizio del commercio, può in base ai medesimi dichiararsi il fallimento dell'emittente che non li paga. — C. Torino, 18 settembre 1888 (*G.* 692; *Annuario* 318).

19. La disposizione dell'art. 690 Cod. comm., secondo cui per la dichiarazione di fallimento basta la cessazione dei pagamenti sopravvenuta entro un anno, non si applica al caso della morte del commerciante, ma a quello soltanto del suo ritiro dal commercio.

(Applicazione al caso di una ditta messa in liquidazione in seguito alla morte del socio responsabile illimitatamente e dichiarato fallito ad istanza dei liquidatori). — A. Milano, 28 aprile 1890 (*F.* I, 743, *n.*; *Mon.* 448; *T. gen.* 569; *Annali*, 356).

20. Il ricorso per fallimento vale ad interrompere la decorrenza dei cinque anni, di cui all'articolo. — A. Casale, 19 febbraio 1897 (*G. it.* I, 2, 259; *F.* I, 1347).

21. Perchè possa dichiararsi il fallimento dell'ex-commerciante, a norma dell'articolo, non è necessario che il debito commerciale insoddisfatto si riferisca allo speciale ramo di commercio da esso per professione esercitato, ma basta che risalga al tempo in cui era ancora commerciante. — A. Genova,

28 ottobre 1898 (*T. gen.* 647; *G. it.* 1899, I, 2, 27).

22. Dopo trascorsi 5 anni dal ritiro dal commercio non può essere dichiarato il fallimento, neppure se la relativa istanza fosse stata proposta prima. — A. Napoli, 29 luglio 1904 (*Mon.* 1905, 14).

23. Il termine di 5 anni dal cessato commercio, utile per la dichiarazione di fallimento del commerciante, per le società commerciali decorre dal compimento della liquidazione.

24. Non basta che una società abbia smesso il suo commercio da oltre cinque anni addicendosi ad uso diverso, per potersi trovare nelle condizioni dell'art. 690, se segue a mantenere la sua ditta e contrarre obbligazioni sotto la ragione sociale. — A. Catanzaro, 17 marzo 1891 (*F. cal.* I, 200).

25. La moratoria non importa per sè stessa cessazione dal commercio, e se accordata ad una società commerciale non ne produce lo scioglimento. Quindi può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento di una società anche decorso un anno da che essa si trova in liquidazione per effetto di moratoria, nè le conseguenze della cessazione dei pagamenti vengono meno per ciò che allo scadere della moratoria il Tribunale non ne abbia pronunciato d'ufficio il fallimento. — A. Catania, 15 maggio 1893 (*F.* 1894, I, 156, *n.*).

26. Il contratto per cui una società si mette in liquidazione non costituisce cessazione della società, e per conseguenza può dichiararsene il fallimento anche dopo un anno dal contratto medesimo. — T. Catania, 19 settembre 1896 (*F. Siciliano*, 678); A. Catania, 6 febbraio 1897 (*G. cat.* 38).

27. L'art. 690 Codice comm. si applica alle società commerciali. — C. Torino, 14 gennaio 1899 (*G.* 298, *n.*; *L.* I, 628, *n.*; *D. C.* 488; *Mon.* 1900, 85).

28. Il fallimento di una società commerciale può essere dichiarato anche dopo lo scioglimento, il quale ha per effetto di porla in istato di liquidazione, non già di farne cessare di diritto l'esistenza. — C. Roma, 8 maggio 1904 (*G. it.* I, 1, 940; *L.* 1687; *T.* 580; *T. gen.* 428).

29. Il disposto dell'articolo non importa che l'erede sia, solo come tale, in obbligo di mantenere invariato lo stato patrimoniale del *de cuius*, epperò può l'erede, come tale, iniziare la liquidazione dell'azienda del *de cuius* senza incontrare in proprio alcuna responsabilità per il fallimento di lui che fosse in seguito dichiarato, nè può essere coinvolto in detto fallimento pel fatto d'avere negli stessi locali iniziato lo stesso commercio in proprio, assumendo nuove merci a credito. — A. Bologna, 25 luglio 1899 (*Mon.* 1900, 270).

30. Si può domandare il fallimento di un socio che recede da una società commerciale.

Il recesso del socio da società irregolare non fa cessare la sua responsabilità per obbligazioni anteriori. — A. Genova, 19 dicembre 1905 (*D. C.* 1906, 227; *G. it.* 1906, I, 2, 283, *n.*; *F.* 1906, I, 486, *n.*).

—

Articolo 691.

Colla sentenza che dichiara il fallimento il Tribunale deve:

1° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;

2° ordinare l'apposizione dei sigilli;

3° nominare il curatore provvisorio del fallimento;

4° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5° stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del Tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche la ingiunzione al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'art. 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva. (*546 I.; 449, 454, 457 F.; 787, 791 N.*).

Bibliografia: A. C., *La prima adunanza dei creditori nei giudizi di fallimento* (*Cons. comm.* 1897, 145). — Bolaffio L., *Nel conflitto di diritto può tenersi calcolo dell'ora in cui la sentenza dichiarativa del fallimento è pronunciata?* (*Cons. comm.* 1889, 129). — Malpeli L., *La prima adunanza dei creditori nel giudizio di fallimento* (*Mov. Giur.* 1897, 121). — Parisi F., *Se perentorio il termine di cui al n. 5 dell'art. 691* (*Gazz. P.* XXIV, 87).

1. Il giorno fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti è prorogabile dal giudice delegato. — A. Torino, 7 luglio 1886 (*G. it.* II, 514; *Annuario*, IV, 269); C. Roma, 24 febbraio 1890 (*L.* II, 487; *Cons. comm.* 389); A. Trani, 30 maggio 1890 (*R. Trani*, 689).

2. All'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento non occorre che essa venga notificata al fallito. — A. Venezia, 6 settembre 1887 (*T. v.* 516; *G. pen.* 588); C. Firenze, 26 novembre 1887 (*T. v.* 1888, 31; *L.* I, 202).

3. I termini di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 691 sono inalterabili, cosicchè il giudice delegato alla procedura di fallimento mai può permettersi di prorogarli. — A. Trani, 16 febbraio 1889 (*R. Trani*, 885; *Mon.* 788; *Annuario*, 296).

4. I creditori convocati nella prima adunanza per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore hanno un semplice voto consultivo, ma non possono eleggere un curatore diverso da quello nominato provvisoriamente dal Tribunale. — T. Napoli, 12 agosto 1890 (*D. C.* 698).

—

Articolo 692.

Il cancelliere del Tribunale di commercio partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti. (*549 I.; 457 F.; 787, 795 N.*).

Articolo 693.

Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, avanti allo stesso Tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione alla porta esterna del Tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore. (*693 I.; 457 F.; 791 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Il procuratore* ad negotia *a cui furono concesse ampie facoltà, può fare opposizione pel suo mandante alla sentenza dichiarativa del fallimento?* (*F.* 1884, I, 1023). — Bonelli G., *Effetto della revoca del fallimento sulla gestione del curatore* (*F.* 1901, I, 988). — Braccio S., *La opposizione sollevata dal debitore contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento va introdotta in contraddittorio, oltrechè del curatore provvisorio, anche del creditore promovente* (*D. C.* XII, 820). — Rocco A., *L'onere delle spese nel giudizio d'opposizione alle sentenze dichiarative del fallimento* (*Riv. dir. comm.*, 1903, II, 201). — Satta A. G., *Dell'ammissibilità dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunziata dalla Corte d'appello* (*L.* 1890, II, 176). — Stella S. *Rapporti giuridici nascenti dalla revoca del fallimento fra curatore, creditore imputato e fallito; Studio di diritto commerciale italiano* (Catania, 1908, Giannotta). — V. anche Bolaffio, Foligno, Pagani, Pugliese e Sraffa sotto l'art. 687.

1. Revocata una dichiarazione di fallimento il curatore già nominato e costituito in funzione non è responsabile personalmente dei danni, se ciò non fece per colpa o per leggerezza; che anzi non solo deve in tutta giustizia andare esonerato da ogni spesa di lite, ma gli compete il diritto alla rifusione delle spese sostenute ed al pagamento degli onorari per la sua gestione, da esperirsi tale diritto con azione individuale contro coloro nel cui interesse furono le spese dal curatore incontrate. — A. Milano, 30 novembre 1888 (*Rass.* 344, c; *Mon.* XXV, 35; *Eco* VIII, 51).

1 *bis*. Anche in caso di revoca del fallimento il curatore ha diritto di essere rimborsato delle spese dal dichiarato fallito. — A. Genova, 15 luglio 1895 (*T. gen.* 459).

2. Se la dichiarazione di fallimento della società viene revocata perchè uno dei soci si è creduto nel diritto di non pagare, debbonsi condannare nelle spese tutti i soci, pur facendosi diritto alla loro istanza di revoca del fallimento. — A. Catanzaro, 17 marzo 1891 (*F. cat.* I, 200).

3. Revocandosi la sentenza di fallimento devono porsi a carico del creditore richiedente le spese sostenute dal curatore in appello, ma non anche le spese di curatela. — A. Venezia, 27 aprile 1900 (*T. v.* 1900, 309).

4. Quando sia revocata la sentenza dichiarativa di fallimento in seguito all'opposizione fatta dal fallito, giustamente è condannato nelle spese il creditore che promosse il fallimento quantunque non sia intervenuto nel giudizio d'opposizione, nè egli può appellare dalla sentenza di revoca anche se sia il solo creditore del fallimento, specialmente quando a tale revoca abbia prestato acquiescenza il curatore del medesimo. — C. Firenze, 5 febbraio 1903 (*G. it.* I, 1, 272, *n.*; *L.* 862; *Mon.* 284; *Annali* 102; *T. gen.* 135; *Riv. dir. comm.* 101; *D. C.* 237; *Fil.* 367; *D. e G.* XVIII, 339).

5. Il creditore che ha provocato la dichiarazione di fallimento, poscia revocato, deve esser condannato con la stessa sentenza di revoca al rimborso delle spese della procedura fallimentare, e del giudizio di revoca in favore del curatore. — A. Venezia, 20 aprile 1904 (*F.* I, 1407; *Riv. dir. comm.* II, 376, *n.*).

6. Rivocata una dichiarazione di fallimento per difetto nel debitore della qualità di commerciante, egli può ben opporre la cosa giudicata ad altro creditore che, non comparso nell'antecedente verifica di credito, chieda, per obbligazione d'avallo, simile dichiara di fallimento. — C. Napoli, 21 novembre 1897 (*Gazz. P.* XXIX, 283).

7. Revocata la sentenza dichiarativa di fallimento rimangono senza effetto di fronte all'ex-fallito le sentenze pronunziate in contraddittorio del curatore. — A. Genova, 25 gennaio 1901 (*F.* I, 938, *n.*; *D. C.* 959; *Mon.* 572).

8. Revocata la sentenza dichiarativa del fallimento in seguito ad opposizione proposta dal fallito rimangono tuttavia ferme ed eseguibili contro costui le sentenze nel frattempo pronunciate in contraddittorio col curatore in pendenza del giudizio di opposizione. — C. Torino, 30 dicembre 1901 (*G.* 1902, 206; *T. gen.* 1902, 83; *F.* 1902, I, 279; *Mon.* 1903, 187).

9. Revocato il fallimento con sentenza della Corte d'appello, la cessazione del curatore dall'ufficio avviene di pieno diritto; e perciò esso è tenuto all'immediata consegna all'exfallito di ogni registro, documento e carta attinenti al fallimento, non appena la sentenza di revoca sia stata notificata; e non può pretendere di farne deposito in cancelleria sino all'esaurimento del giudizio di cassazione o revoca contro la sentenza stessa. — — A. Casale, 28 gennaio 1904 (*G.* 247; *Mon.* 184; *Annali* 118).

10. L'esecutorietà non essendo la regiudicata, non ostante la revoca del fallimento pronunziata dal magistrato d'appello, la massa ed il fallimento non cessano veramente di esistere ed il curatore resta in carica all'effetto di poter ricorrere in cassazione contro la sentenza che tale revoca ha pronunziato. — C. Torino, 10 dicembre 1904 (*G.* 1905, 5; *L.* 1905, 124; *Mon.* 1905, 81; *F.* 1905, I, 79; *G. it.* 1905, I, 1, 218).

11. L'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento prevista dall'art. 693 Codice commerciale è soltanto producibile verso le sentenze contumaciali. — A. Catania, 19 dicembre 1883 (*L.* 1884, I, 709, *n.*); T. Modena,

18 maggio 1887 (*Riv. parmense* 177); A. Venezia 10 marzo 1898 (*F.* I. 979; *T. v.* 169; *D. C.* 417); A. Milano, 19 aprile 1905 (*F.* I, 1027, *n.*).

12. Il rimedio dell'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento o che ne fissa la data è un rimedio speciale contro le sentenze in materia di fallimento, che più si avvicina per la sostanza al rimedio straordinario dell'opposizione del terzo. — A. Palermo, 25 gennaio 1884 (*Annali* 69; *T. v.* 896; *Mon.* 300; *Eco* 109; *Annuario* 258).

13. Le sentenze dichiarative di fallimento e quelle che determinano provvisoriamente e definitivamente la data di cessazione dei pagamenti non sono suscettive di opposizione di terzo. — C. Firenze, 10 dicembre 1888 (*D. C.* VII, 270; *T. v.* XIV, 22; *L.* 1889, I, 85; *G. it.* 1889, I, 1, 123); A. Bologna, 6 febbraio 1899 (*G. it.* I, 2, 215; *Mon.* 688).

14. Contro la sentenza in contraddittorio del curatore, revocativa della dichiarazione di fallimento, non è ammissibile opposizione di terzo del creditore singolo. — T. Rovigo, 2 marzo 1889 (*D. C.* 497; *Annuario* 400); A. Venezia, 21 febbraio 1890 (*G. it.* II, 460; *T. v.* 175; *Fil.* 209; *Pratica leg.* V, 22; *Cons. comm.* 301).

15. Ben può il creditore, che opponga al curatore la collusione col fallito, proporre opposizione di terzo alla sentenza rivocatoria del fallimento. — C. Napoli, 4 dicembre 1900 (*L.* II, 92).

16. La sentenza dichiarativa di fallimento può essere impugnata per opposizione soltanto dal fallito in nome proprio. Nessun mandatario pertanto del fallito può giovarsi di tale facoltà in nome di lui, nè in virtù di mandato generale *ad negotia*, quand'anche anteriore al fallimento, nè tanto meno per mandato speciale dato dal fallito dopo la sua dichiarazione di fallimento. — A. Venezia, 22 luglio 1884 (*Rass.* 209; *Annali*, 584, *c*; *Annuario*, 181; *D. C.* 665, *c*; *G. it.* II, 470, *n.*; *T. v.* 488, *c.*; *F.* I, 102; *L.* II, 490; *Cons. comm.* 79).

17. *Contra.* L'opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento può farsi in nome del fallito da un suo mandatario generale. — C. Firenze, 22 febbraio 1886, T. *v.* 122; *Annali*, 173; *G. it.* I, 1, 206; *F.* I, 509; *Annuario*, 294; *D. C.* 445).

18. Il mandatario *ad lites* nominato da un commerciante prima della dichiarazione di fallimento ha veste per fare opposizione alla sentenza dichiarativa. — A. Brescia, 4 gennaio 1888 (*D. C.* 681; *Mon* 99); C. Firenze, 6 dicembre 1897, *L.* 1, 868, *n.*).

19. Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento deve promuoversi in contraddittorio del curatore al quale devono essere liberi i mezzi di prova che creda opportuni ad abbattere l'opposizione stessa, per cui è ammissibile anche la prova testimoniale per dimostrare la qualità di commerciante. — A. Bologna, 29 novembre 1884 (*R. Bol.* 1885, 862).

20. L'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento diventa procedibile sebbene proposta contro persona non legittima, se il curatore interviene al giudizio. — A. Genova. 28 dicembre 1887 (*D. C.* VI. 267).

21. Il curatore del fallimento è il legittimo contraddittore alla domanda del fallito per revoca della dichiarazione di fallimento, ed i creditori del fallito non intervenuti nel giudizio stesso ed i loro procuratori *ad lites* non possono considerarsi come parti in causa, nè quindi escludersi dal fare testimonianza salvo ad essere oggettati di suspicione come sospetti. — A. Bologna, 6 dicembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2. 176, *n.*; *Mon. giud.* 1896, 21); C. Roma, 28 febbraio 1897 (*G. it.* 1, 1, 238; *F.* 1, 805).

22. L'opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento non è nulla per il semplice motivo che sia stata spiegata con citazione oltre che del curatore anche del creditore per istanza del quale venne dichiarato il fallimento. — C. Napoli, 24 settembre 1901 (*Mon.* 1902, 887); Id., 8 luglio 1902 (*Mon.* 905).

23. Il giudizio sulle opposizioni del fallito si deve istituire in contraddittorio non pure del curatore, ma eziandio del creditore sulla cui istanza si sia dichiarato il fallimento, specie nel caso in cui il credito di lui si trovi impugnato di nullità. — A. Trani, 25 agosto 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 211; *R. Trani* 870).

24. I termini accordati dall'art. 693 Codice di comm. per fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento decorrono dalla affissione della sentenza stessa alla porta esterna del Tribunale, e sono perentori ed improragabili.

25. La tardività dell'opposizione deve provarsi da chi la deduce, ed il solo documento che accerti il giorno dell'affissione agli effetti della decadenza è la relazione dell'usciere, nè potrebbe essere supplito da un certificato del cancelliere. — A. Lucca, 14 luglio 1885 (*Annali* 336; *D. C.* 751; *Cons. comm.* 295; *Annuario* 214; *Fil.* 775); C. Firenze, 25 febbraio 1886 (*T. v.* 157; *L.* I, 547).

26. È da un creditore proposta in termine la opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, allorchè è fatta fra giorni otto da quello della chiusura della verificazione dei

crediti, stabilito dalla sentenza. — A. Trani, 11 maggio 1891 (*R. Trani* 578).

27. Il termine dell'opposizione dalla sentenza dichiarativa di fallimento decorre dal giorno dell'affissione alla porta esterna del Tribunale. — A. Roma, 29 ottobre 1895 (*T. rom.* XV, 517); A. Genova, 24 maggio 1897 (*D. C.* 545; *T. gen.* 840); Id., 28 aprile 1900 (*Annali* 159; *T. gen.* 242; *Cons. comm.* 268; *Riv. dir. intern.* 814).

28. Il fallito dopo trascorso il termine perentorio di otto giorni concessogli dalla legge, non può più essere ammesso a fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, neppure sotto forma di adesione all'opposizione promossa più tardi da altri interessati. — C. Roma, 19 gennaio 1899 (*L.* I, 254, *n.*; *Mon.* 267; *G. it.* I, 1, 127; *D. C.* 477; *F.* I, 1186).

29. Trascorso il termine di 30 giorni dall'affissione alla porta del Tribunale della sentenza dichiarativa di fallimento, non è più ammissibile l'opposizione del terzo, derogando l'art. 693 Cod. comm. agli art. 510 e seguenti Cod. proc. civile. — T. Palermo, 11 maggio 1900 (*Circ. giur.* 1900, 184; *Notar. it.* 1901, 240).

30. Il termine perentorio di otto giorni di cui all'articolo sta anche pel fallito che avesse nel luogo del dichiarato fallimento solo una succursale, tenendo invece la sede principale in città estera dove la sentenza non venne affissa e neppure notificata. — C. Torino, 4 febbraio 1901 (*G.* 287; *L.* I, 657; *Mon.* 525; *D. C.* 465).

31. Nel giudizio d'opposizione alla sentenza di fallimento devesi estendere l'esame ad ogni circostanza diversa da quelle apprezzate nella sentenza stessa che possa dar lume sull'esistenza o meno dello stato di cessazione dei pagamenti. — T. Venezia, 8 agosto 1885 (*T. v.* 488; *Annuario* 218); Id., 8 aprile 1887 (*T. v.* 440).

32. Nel giudizio d'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento il magistrato può far ricorso a fatti rilevati posteriormente a quella dichiarazione, quali sarebbero quelli desunti dalle insinuazioni nel giudizio di fallimento. — A. Venezia, 28 dicembre 1888 (*T. v.* XIV, 56, *n.*; *F.* 1889, I, 240).

33. Al tema della revoca d'una dichiarazione di fallimento è estranea l'indagine se l'attivo superi il passivo, essendo il fallimento riposto nel solo fatto della cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali. — A. Venezia, 5 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 56).

34. In ogni controversia che attiene al fallimento, il giudice deve tenere presenti gli atti della procedura di fallimento e valersi delle loro risultanze.

35. Nel giudizio d'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, il giudice deve esaminare, anche d'ufficio, i fatti nuovi che non emergono al momento della dichiarazione di fallimento e che risultarono poi dalla procedura di questo, e valersene per accogliere o respingere l'opposizione. — A. Venezia, 7 luglio 1896 (*T. v.* 428; *L.* II, 411).

36. Nel giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento prima della qualità di creditore in chi ha provocato il fallimento, deve il magistrato occuparsi dell'esistenza o meno della cessazione dei pagamenti.

37. Nulla vieta poi a che assieme all'opposizione si discuta e decida lo retrodatazione del fallimento. — A. Venezia, 8 luglio 1900 (*T. v.* 487).

38. Oppostasi dal commerciante la sentenza dichiarativa del suo fallimento, con la quale sia stata pure determinata provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti, non può essere negato a qualcuno dei creditori, nel giudizio sopra detta opposizione, domandare che quella data si retrotragga ad una epoca anteriore, malgrado che sia decorso il termine di cui all'art. 706 Cod. commerciale. — C. Napoli, 7 agosto 1900 (*F. nap.* 341; *Cons. comm.* 342).

39. È di competenza del giudizio d'opposizione al fallimento promosso da alcuni creditori il conoscere dell'istanza degli opponenti perchè sia dichiarato insussistente il credito dello stesso creditore che chiese la dichiarazione del fallimento. — C. Torino, 14 marzo 1902 (*Mon.* 744).

40. Il Tribunale che dichiarò il fallimento di due coniugi ritenendoli uniti in società può in sede d'opposizione alla sentenza dichiarativa escludere la società e dichiarare il fallimento individuale. — A. Bologna, 6 giugno 1902 (*G. it.* I, 2, 717, *n.*; *T. v.* 440).

41. La dichiarazione di fallimento può revocarsi anche nel caso non preveduto che i creditori presentandosi dichiarino di essere altri soddisfatti ed altri sufficientemente guarentiti. — A. Milano, 14 settembre 1885 (*Mon.* 1026, *n.*; *D. C.* 869; *L.* II, 818; *Annali* 466; *Annuario* 228).

42. Non può esercitare influenza nel giudizio di revoca della dichiarazione di fallimento la prova che il fallito si offra a dare di avere posteriormente alla dichiarazione di fallimento tacitato ogni suo debito verso i creditori. Tale prova sarà conchiudente agli effetti dell'art. 816, e così per la cancellazione dall'albo dei falliti. — A. Casale, 22 marzo 1890 (*G. cas.* 201).

43. L'opposizione dei creditori alla sentenza che dichiarò il fallimento ben può essere fon-

data sopra il motivo dell'inesistenza dell'ente autonomo a cui quella sentenza avrebbe inteso di riferirsi. — C. Roma, 5 maggio 1892 (*G. it.* I, 1, 564).

44. Il fallimento, una volta dichiarato, non può essere revocato, per la transazione avvenuta fra l'unico creditore che provocò la dichiarazione ed il debitore. — A. Trani, 20 marzo 1895 (*G. it.* I, 2, 884).

45. Lo stato di fallimento è conseguenza della cessazione di pagamento per parte del commerciante, e la relativa dichiarazione non può essere revocata solamente perchè il fallito abbia posteriormente migliorata la sua condizione economica. — A. Trani, 29 maggio 1895 (*R. Trani* XX, 684).

46. Il commerciante dichiarato fallito per mancato pagamento di alcune cambiali, non può utilmente eccepire che queste rappresentavano obbligazioni civili e ciò allo scopo di ottenere la revoca del fallimento. — C. Torino, 30 luglio 1896 (*Mon.* 826; *G. it.* I, 1, 904, *n.*; *D. C.* 868, *n.*; *G.* 784, *n.*).

47. Devesi revocare la dichiarazione di fallimento pronunciata in base al rifiuto di pagare un debito scaduto, ove consti che il debitore, dichiarato fallito, ebbe giuste ragioni di fare detto rifiuto. — A. Milano, 25 ottobre 1898 *Mon.* 285).

48. Deve ritenersi in buona fede agli effetti dell'articolo chi rifiuta di pagare una cambiale per il fatto di avere già eccepita la mancanza di causa della cambiale stessa in un giudizio che si trova tuttora pendente e deve quindi revocarsi il fallimento pronunciato solo in base a tale rifiuto. — A. Milano, 12 luglio 1889 (*Mon.* 1900, 27).

49. Ove non trattisi di momentaneo dissesto ma d'una permanente e continuata impotenza a soddisfare i proprii impegni, che abbia dato luogo alla dichiarazione del fallimento, questo non può essere revocato. — A. Bologna, 31 luglio 1896 (*Mon. giur.* 246).

50. L'acquiescenza del fallito alla propria dichiarazione del fallimento, pronunciata dopo il compimento della sua maggiore età, equivale come atto confermativo al riconoscimento dei crediti ammessi al passivo, ancorchè tutti i titoli di credito verificati risalgano ad epoca in cui il fallito debitore fosse ancora in minore età. — A. Genova, 28 dicembre 1885 *Rass.* 50; *D. C.* IV, 241; *Eco* 1886, 9; *Cons. comm.* 28).

51. I creditori ipotecari, al pari di ogni altro interessato, possono opporsi alla dichiarazione di fallimento del loro debitore. — A. Genova, 11 febbraio 1886 (*Annali* 108, *n.*; *Mon.* 648, *n.*; *D. C.* 489; *L.* XXVII, I, 50; *Eco* 49; *Annuario* 295).

52. Il creditore che ottiene la verificazione del proprio credito non rinuncia perciò al diritto di impugnare la pronunciata dichiarazione di fallimento del proprio debitore. — A. Torino, 7 ottobre 1887 (*G.* 718; *D. C.* VI, 86; *Annali* 464).

53. L'interesse morale è titolo sufficiente perchè gli eredi di un commerciante (nella specie, moglie e figlia), possano chiedere la revoca del suo fallimento. — Milano, 28 aprile 1890 (*F.* I, 748; *D. C.* 529; *Mon.* 448; *T. gen.* 569; *Annali* 356).

54. Nel giudizio di dichiarazione di fallimento il debitore non rappresenta i suoi creditori e tanto meno ogni altra persona che per la dichiarazione medesima trova pregiudicati i proprii interessi. Perciò ad ogni interessato compete il diritto di opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, sia questa proferita in Camera di consiglio, oppure in contraddittorio dai giudici di primo grado o da quelli d'appello. — C. Roma, 20 novembre 1890 (*L.* XXXI, I, 78, *n.*; *F.* XVI, I, 10; *G. it.* XLIII, I, I, 108; *Mon.* 1891, 105; *D. C.* XI, 198).

55. Il terzo rimasto estraneo al giudizio può fare opposizione alla sentenza d'appello dichiarativa del fallimento. — A. Roma, 3 aprile 1891 (*G. it.* II, 458; *F.* I, 519; *T. rom.* 122; *T. gen.* 347; *Gazz. P.* 218).

56. Il commerciante che abbia fatto istanza per la dichiarazione del proprio fallimento non può fare opposizione alla sentenza che lo dichiara.

57. Sono interessati all'effetto di far revocare la nuova dichiarazione di fallimento di un commerciante già fallito e il cui primo fallimento si chiuse per mancanza d'attivo, tanto i creditori del primo che quelli del secondo fallimento. — A. Milano, 12 marzo 1901 (*Mon.* 889; *L.* II, 124; *D. C.* 668; *F.* I, 761).

58. Il creditore che ha sollevata opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento ha diritto di dimostrare, in tale sede ed anche senza il contraddittorio del fallito, insussistente il credito del promotore della dichiarazione di fallimento. — C. Torino, 14 marzo 1902 (*G.* 908).

59. Il creditore instante alla dichiarazione di fallimento, ha nel giudizio di opposizione un interesse speciale, distinto dalla massa dei creditori, per ovviare al pericolo dei danni nel caso di revoca del fallimento. — A. Venezia, 22 marzo 1887 (*T. v.* 888, *n.*; *Annuario* 207, *n.*).

60. I singoli creditori del fallito possono intervenire personalmente nel giudizio di fallimento anche d'appello. — A. Genova, 16 luglio 1887 (*Eco* 226; *Annali* 260; *Annuario* 208; *G. it.* II, 520).

61. Il creditore intervenuto volontariamente nel giudizio di revoca della pronunziata dichiarazione non ha ragione di ripetere le spese del suo intervento dalla massa; può invece ripeterle l'intervenuto nel giudizio di rimonta. — A. Modena, 4 maggio 1888 (*G. it.* II, 511; *Annuario* 270).

62. Nel giudizio d'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento, promosso dal fallito, può intervenire volontariamente ogni creditore a difesa dei suoi diritti. — A. Bologna, 31 luglio 1896 (*Mon. giur.* 246); A. Palermo 30 agosto 1902 (*Cir. giur.* 1903, 34).

63. Non occorre che chi vuole intervenire in causa d'opposizione a dichiarato fallimento giustifichi una propria ragione di credito verso il fallito, ma basta che sia comunque interessato ad opporsi alla revoca della dichiarazione di fallimento. — C. Torino, 15 dicembre 1900 (*G.* 1901, 215, *n.*; *Mon.* 566).

64. I creditori di un fallimento, malgrado nel giudizio di opposizione siano rappresentati dal curatore, hanno sempre diritto a poter intervenirvi, nè può tale intervento respingersi per la semplice contestazione dei crediti loro fatta dal fallito. — A. Palermo, 16 febbraio 1902 (*Circ. giur.* 1903, 94).

65. Il creditore ipotecario la di cui iscrizione sia stata ammessa dopo la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore può intervenire nel giudizio di opposizione promosso dal debitore per la revoca della sentenza medesima.

66. Nel giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento deve ammettersi l'intervento di un creditore del fallito, se per la entità delle sue ragioni, per le informazioni ed i documenti che possiede ha modo di efficacemente coadiuvare il curatore nell'impedire la revoca. — C. Torino, 10 dicembre 1904 (*G.* 1905, 6, *n.*; *L.* 1905, 124; *F.* 1905, I, 79; *Mon.* 1905, 81; *G. it.* 1905, I, 1, 218).

67. In giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento è al curatore che spetta provare nel fallito la qualifica di commerciante, se questa sia impugnata, non all'opponente dare la prova negativa. — A. Ancona, 13 aprile 1889 (*Giorn. giur.* I, 433).

68. La prova della qualità di commerciante spetta al creditore che ha chiesta la dichiarazione di fallimento. Se il creditore istante non riesce a provare i fatti e contratti dai quali intende desumere la qualità di commerciante, la domanda deve essere accolta, senza che il fallito sia obbligato a fornire alcuna prova, bastando alla sua difesa di convenuto il contrapporre la negativa all'allegazione non provata dal creditore istante.

69. E parimenti in tal caso, il giudice del merito non deve scendere all'esame delle subordinate, che, nell'ipotesi non potesse, allo stato degli atti, pronunciarsi la revoca del fallimento, il fallito avesse proposte. — C. Firenze, 10 marzo 1898 (*T. v.* 181).

70. L'onere di provare il concorso di tutti gli estremi voluti dalla legge per la dichiarazione del fallimento incombe a chi lo chiede o lo sostiene contro l'opposizione del fallito. — C. Torino, 14 gennaio 1899 (*G.* 298).

71. Se con un solo ricorso sia stata domandata la dichiarazione di fallimento a carico di due persone, possono ambedue col medesimo atto fare opposizione al fallimento sebbene dichiarato con due distinte sentenze. — A. Firenze, 20 marzo 1904 (*D. C.* 620).

72. Trascorsi i termini stabiliti dalla legge per impugnare una sentenza dichiarativa di fallimento, essa fa stato di fronte a qualsiasi interessato. — A. Brescia, 6 novembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 218; *Annuario* 402; *Mon.* 1890, 79; *D. C.* VIII, 143; *T. gen.* 1890, 220); A. Bologna, 6 febbraio 1899 (cit. al n. 24).

73. La sentenza che dispose una prova testimoniale per dimostrare se taluno sia o non commerciante in giudizio di opposizione a sentenza che lo dichiarò fallito, non può essere invocata come giudicato, quando nel giudizio definitivo per altro documento la contesa possa essere decisa. — C. Napoli, 12 giugno 1890 (*D. C.* 679).

74. Divenuta definitiva la sentenza che dichiarò il fallimento di una società anonima, non può più impugnarsi che essa non fosse stata regolarmente costituita, e quindi non avesse esistenza legale. — C. Torino, 12 marzo 1898 (*Mon.* 468; *G.* 441; *L.* I, 662).

75. La sentenza che revoca il fallimento, come quella che lo dichiara, fa stato *erga omnes*. Epperò il creditore, il cui credito era contestato durante il fallimento, sebbene dopo la revoca sia per sentenza riconosciuto vero e sussistente, non può eccepire di non essere intervenuto nel giudizio di revoca dibattutosi *inter alios*, e non può instare per una nuova dichiara, ma solo collocarsi nel nuovo fallimento qualora per avventura altro creditore ne ottenesse la dichiara per operazioni compiute dal già fallito posteriori alla detta revoca. — A. Genova, 4 dicembre 1893 (*Giur.* 1894, 50).

76. In causa di revoca del fallimento non è necessario che il curatore produca nei modi normali i libri e le carte del fallito, perchè il giudice possa valersi nella decisione delle risultanze di tali documenti, essendo questi acquisiti agli atti del procedimento per il deposito eseguitone nella cancelleria del Tri-

bunale. — A. Bologna, 3 settembre 1897 (*Circ. giur.* 294).

77. Proposta opposizione dal fallito contro la sentenza di fallimento pel motivo che altri fosse l'interessato nelle operazioni commerciali relative al fallimento stesso, non è inibito ai creditori di opporsi alla sentenza medesima per far estendere al detto interessato le conseguenze del dichiarato fallimento. — C. Napoli, 18 gennaio 1898 (*Gazz. P.* XXIX, 291).

78. Nel diritto di opposizione alla sentenza di fallimento, riconosciuto al fallito dall'articolo 693 del Codice di commercio, è compreso anche il diritto di fare estendere il fallimento ad altra persona come socio di fatto.

78 *bis*. La prova della esistenza di altro socio di fatto può essere somministrata anche col mezzo di testimoni. — A. Catania, 5 agosto 1898 (*Mon.* 1899, 47, *n.*).

79. I singoli creditori hanno azione per fare estendere la dichiarazione del fallimento a un presunto socio del fallito. — A. Genova, 10 dicembre 1898 (*D. C.* 1899, 260; *T. gen.* 1899, 10).

80. Se in pendenza del giudizio di opposizione alla pronuncia di Camera di consiglio che respinge la domanda di estensione ad altre persone della dichiarazione di fallimento, sia intervenuto un concordato, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione senza esame, ma il convenuto ha diritto di essere rimborsato dall'opponente delle spese incontrate. — C. Firenze, 5 luglio 1900 (*T. v.* 458; *D. C.* 908).

81. L'articolo dettato nell'interesse di chi venga dichiarato fallito e dei suoi creditori, non ha nulla a che fare colla estensione della declarativa del fallimento ad un socio del fallito. — A. Torino, 24 febbraio 1905 (*Mon.* 224).

82. In sede di opposizione a sentenza dichiarativa del fallimento, è pregiudiziale l'esame se il dichiarato fallito era commerciante, e questo anche nella ipotesi che risultando il cumulo dei debiti inferiore alle L. 5000, si debba in ogni caso revocare quella sentenza per attuare la procedura dei piccoli fallimenti.

83. Se non risulta che la sentenza dichiarativa del fallimento sia stata emanata ad istanza del creditore insoddisfatto e, ad ogni modo, questo non fu citato in sede di opposizione e il curatore si è rimesso al giudizio del Tribunale, la Corte non può pronunziare alcuna condanna per risarcimento di danni e le spese del giudizio sono a carico dell'opponente. — A. Bologna, 28 agosto 1903 (*T.* 758; *T. gen.* 688; *Annali* 414).

84. Nei Tribunali divisi in più sezioni non è prescritto che sulla opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento debba pronunziare la stessa sezione che emise la sentenza impugnata. — A. Catania, 21 dicembre 1903 (*G. cat.* 1904, 25; *Mon.* 1904, 410).

V. anche all'art. 850 n. 17.

Articolo 694.

Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia a procedimento penale.

A tal fine il presidente del Tribunale di commercio deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al Tribunale. (*549 I; 459 F.*).

Articolo 695.

Il Tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizi di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel Titolo VIII di questo Libro.

L'ordinanza dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto. (*548 I.; 455; 488 F.; 789 N.; 1158 P.; 1044 S.*).

Bibliografia: Oristallo L., *Brevi note sull'art. 695 del Codice di commercio italiano* (Napoli, 1888. Debonis).

1. Dopo la promulgazione del nuovo Codice di commercio non è più legale, nè quindi può eseguirsi l'arresto personale del fallito che sia stato pronunciato dal Tribunale di commercio sotto l'impero del Codice abrogato. — A. Messina, 9 aprile 1883 (*F. Mess.* II, 246; *Fil.* 481, *n.*; *F.* I, 811; *Annali* 328; *Mon.* 741, *n.*; *G. it.* II, 888; *Eco* 286; *D. C.* 269; *Annuario* 42, *c*).

2. L'ordine di cattura non può essere revocato dalla giurisdizione civile della Corte d'appello che esamina in linea di gravame la sentenza di fallimento. — A. Napoli, 7 marzo 1898 (*Mov. giur.* 109; *F.* I, 1159; *G. it.* I, 2, 779).

Articolo 696.

La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'art. 839 e del primo capoverso dell'articolo 861.

Il giudice istruttore può assumere dal Tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui abbia bisogno; può altresì prendere ispezione o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del Tribunale suddetto.

Compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso essere pronunciata dalla Camera di consiglio o dalla Sezione di accusa.

La decisione definitiva della giustizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa. (*591, 712 a 714 I.; 601, 603 F.*).

Bibliografia: Biondi C., *Studi di diritto commerciale*, 12. *Della indipendenza delle due azioni penale e civile nel reato di bancarotta* (Napoli, 1894, tip. della *Critica forense*). — Bolaffio L., *Caso di conflitto tra la legge penale e quella commerciale in materia di fallimento* (*Rass.* II - dottrina - 95; *T. v.* 1884, 418). — Id., *L'indipendenza della procedura civile di fallimento* (*T. v.* 1888, 478). — Id., *Rapporti tra il giudizio civile di fallimento e il giudizio penale per bancarotta* (*T. v.* 1901, 148). — Casorati L., *Bancarotta: azione penale ed esercibilità di essa prima della dichiarazione di fallimento* (*Cons. comm.* I, 16). — Gismondi A., *L'azione penale nei fallimenti* (Trevi, 1898, Frontini). — Mangaroni A., *Fallimento: indipendenza dei giudizi* (*T. v.* 1908, 888). — Marinelli I., *Sull'opportunità di modificare il testo degli articoli 709, 710, 839, 861, 696, 768 del Codice di commercio* (*Riv. univ.* 1895, 15). — Masucci G., *Dell'azione penale e commerciale secondo il nuovo Codice di commercio* (*D. e G.* III, 289). — Morisani A., *L'azione penale per bancarotta fraudolenta*. Riflessioni sugli articoli 696, 839 e 861 Cod. di comm. (*Riv. pen.* XXVIII, 84). — Mortara L., *Dipendenza della bancarotta dalla dichiarazione di fallimento* (*G. it.* 1893, II, 82, 1894, II, 115, *n.*). — Pannunzio A., *In che senso la procedura commerciale e l'istruzione penale hanno corso con piena indipendenza* (*Cass. un.* VIII, 49). — Pessina E., *Interpretazione degli articoli 696, 839 e 861 del nuovo Codice di commercio* (*D. e G.* 1887, 17, 169). — Id., *Della efficacia del procedimento commerciale di fallimento sul procedimento penale in materia di bancarotta* (Napoli, 1887, Tip. A. Belisario e C.). — Piccolo G., *Può la Camera di consiglio rinviare direttamente al Tribunale il reato di bancarotta fraudolenta, semprechè non lo reputi grave?* (*Gazz. P.* XXIV, 409; *Circ. Giur.* 1891, 185). — Pozzolini A., *L'indipendenza del giudizio penale di bancarotta da quello di fallimento* (*Riv. di dir. pen. e soc. crim.* III, 259). — Romano V., *Se la Camera di consiglio possa rinviare al Tribunale l'imputato di bancarotta fraudolenta quando ravvisi tra-*

tarsi di caso non grave (*F.* 1892, II, 89). — Sorani U., *Il giudizio commerciale deve, o no, essere sospeso fino alla definizione di quello penale in corso d'istruzione per bancarotta, promosso contro il fallito?* (*Gazz. P.* XX, 542). — Sraffa A., *Ancora sulla questione: se possa esservi condanna per bancarotta senza precedente dichiarazione di fallimento* (*F.* 1894, II, 284). — Supino D., *Fallimento e bancarotta* (*D. C.* XI, 481). — Vidari E., *Sulla indipendenza del giudizio penale di bancarotta dal giudizio di fallimento* (*D. C.* V, 5).

—

1. Ogni creditore del fallito, che si pretende danneggiato dal reato di bancarotta, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. — A. Messina, 10 novembre 1888 (*Annuario* II, 265; *D. C.* II, 218, *n.*; *Eco* VIII, 128; *G. c.* I, 144; *Mon.* XXV, 816); C. Roma, 18 dicembre 1889 (*L.* 1890, I, 788; *D. e G.* VI, 46; *Mon.* 1890, 782; *G. pen. tor.* 1890, 282); A. Torino, 1° marzo 1890 (*G. pen. tor.* 166); C. Roma, 30 giugno 1890 (*Corte S. Roma* 641; *Annali* 219); Id., 2 luglio 1896 (*Mon.* 1897, 18).

E ciò malgrado abbia sperimentato il giudizio di opposizione al concordato — C. Firenze, 20 maggio 1886 (*T.* 580; *Annali* 111; *F.* 1887, I, 88; *Annuario* 78, *n.*) — ed abbia insinuato il suo credito nel procedimento commerciale. — A. Catanzaro 24 settembre 1888 (*Gravina* 1889, 91).

2. Per la costituzione di parte civile contro l'accusato fallito non è necessario citare il curatore, ed anche se quest'ultimo non abbia preso parte al giudizio penale, il credito liquidatovi per danni a favore di un creditore costituitosi parte civile contro il fallito, può essere ammesso al passivo del fallimento. — A. Torino, 6 luglio 1886 (*G.* 683); C. Torino, 19 luglio 1887 (*Mon.* 848; *G.* 672; *G. it.* I, 2, 557; *L.* II, 656; *Annuario* 218 e 266).

3. Il creditore ha il diritto di costituirsi parte civile non solo allo scopo di potere, in base alla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, far annullare il concordato, ma altresì per ottenere, a titolo di danni, il rimborso dell'intero suo credito. — C. Roma, 10 giugno 1892 (*Mon.* 873; *G. pen.* 488; *Riv. pen.* XXXVI, 865; *Cass. un.* III, 1082; *Gazz. P.* 847).

4. I creditori del fallito hanno interesse per costituirsi parte civile nel giudizio penale di bancarotta semplice, onde far riconoscere la qualità di commerciante impugnata dall'imputato. —C. Roma, 18 maggio 1899 (*L.* II, 242).

5. Il creditore del fallito può costituirsi parte civile nel giudizio di bancarotta per conseguire il danno ex-delicto, non ostante che vi sia stato concordato debitamente omologato, tanto più poi se non vi abbia aderito. — C. Roma, 31 marzo 1896 (*F.* II, 254; *L.* I, 781, *n.*).

6. Il curatore del fallimento può, senza alcuna autorizzazione, costituirsi parte civile contro il fallito e complici nella bancarotta. — C. Torino, 27 settembre 1884 (*G. pen.* 1885, 28; *Mon.* 1885, 155; *Fil.* 1885, 109; *Annuario* III, 306).

7. L'azione penale per bancarotta è affatto indipendente da quella commerciale, per la dichiarazione di fallimento, cosicchè può venire promossa prima e senza di questa. — A. Trani, 20 giugno 1884 (*D. C.* 888; *R. Trani* IX, 762; *Annuario* III, 158); C. Torino, 11 marzo 1885 (*L.* II, 171; *G. it.* I, 2, 178); C. Roma, 25 settembre 1889 (*Cass. un.* I, 141; *Corte S. Roma* 850).

8. L'azione penale per bancarotta fraudolenta è indipendente dal giudizio di fallimento e quindi può colpire il commerciante non ancora dichiarato fallito, ma in istato di cessazione dei pagamenti, la cui data può retrotrarsi anche nel giudizio penale. — A. Venezia, 4 dicembre 1886 (*T. v.* XII, 15, *n.*; *Annuario* 80, *n.*).

9. Al procedimento penale per bancarotta non è necessaria la previa pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nelle forme dell'articolo 698 del Codice di commercio. — C. Torino, 11 gennaio 1888 (*Mon.* 214; *Annuario* 86).

10. Per procedere nei casi di bancarotta semplice o fraudolenta, tranne allorchè trattasi dei fatti meno gravi indicati nell'art. 857 del Codice di commercio, il magistrato penale non è obbligato ad attendere la dichiarazione del fallimento del Tribunale di commercio, nè a farla esso stesso nel suo dispositivo quando constati in fatto la cessazione dei pagamenti.

— C. Palermo, 8 giugno 1889 (*Circ. giur.* 148; *G. pen.* 1890, 41; *L.* XXX, I, 855; *n.*; *Annuario* 98).

11. In materia di fallimento, se il procedimento penale può iniziarsi indipendentemente da quello commerciale, non può tuttavia ritenersi mai la responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta, ove il fallimento non sia stato giudizialmente dichiarato nei modi di legge o sia stato revocato. — C. Roma, 24 gennaio 1898 (*G. it.* II, 82; *L.* I, 525, *n.*; *F.* II, 284; *D. C.* XI, 522).

12. Per la reciproca indipendenza dei due giudizi civile e penale, si può in ogni caso pronunciare condanna di bancarotta anche quando il fallimento non è stato dichiarato o la dichiarazione venne revocata. — C. Roma, 21 novembre 1898 (*Cass. un.* V, 221; *G. pen.* 1894, 67).

13. Se in materia di reati di bancarotta, nelle modalità loro, sono indipendenti affatto gli apprezzamenti del giudice civile e di quello penale, non potrebbe però questo sostituirsi al primo in una pronuncia di non esistenza di fallimento già dal medesimo dichiarata, pronuncia alla quale solo si può far fronte col giudizio d'opposizione. — A. Torino, 28 aprile 1896 (*L.* II, 97).

14. Il giudice penale è libero nel valutare qualunque altro elemento riguardante la dichiarazione del fallimento, fatta dal magistrato civile. — A. Catanzaro, 7 agosto 1908 (*Giostra giur.* 87).

15. Il magistrato penale, nel pronunciare l'accusa di bancarotta fraudolenta, deve anche statuire sulla qualità di commerciante negata dall'imputato, senza attendere il giudizio del giudice commerciale. — A. Trani, 20 giugno 1884 (cit. al n. 7).

16. La dichiarazione del giudice civile che ritiene la qualità di commerciante nel pronunciarne il fallimento, non è attendibile in giudizio penale, in cui può riproporsi la questione per accertare se esistano gli elementi del reato di bancarotta. — A. Venezia, 9 giugno 1886 (*T. v.* 528, *n.*; *F.* II, 330, *c*; *G. it.* I, 2, 661, *n.*; *Cons. comm.* 1887, 29; *Annuario* 174, *n.*); Id., 9 dicembre 1887 (*T. v.* 1888, 15; *D. C.* VI, 515).

17. La sentenza dichiarativa di fallimento non opposta non fa stato di cosa giudicata in sede penale circa la qualità di commerciante e la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 4 aprile 1888 (*G. pen.* 24; *Mon.* 496); C. Firenze, 4 luglio 1888 (*T. v.* 447; *G. pen.* 891; *Fil.* 620; *Cons. comm.* 251; *D. C.* 842; *Annuario* 74, *n.*; *L.* II, 643); C. Roma, 13 marzo 1891 (*G. pen.* 890; *Corte S. Roma* 215); Id., 12 febbraio 1892 (*Cass. un.* III, 528; *L.* I, 677); Id., (sez. unite), 27 febbraio 1892 (*G. it.* II, 198; *F.* II, 258; *Gazz. P.* 83; *Cass. un.* III, 596); Id., 5 ottobre 1893 (*Cass. un.* 1894, 219; *T. v.* 1894; 585, *n.*); A. Napoli, 24 ottobre 1895 (*L.* 1896, I, 20, *n.*); C. Roma, 10 dicembre 1900 (*F.* 1901, II, 25, *n.*; *L.* 1901, I, 204; *Mon.* 1901, 219); Id., 25 gennaio 1901 (*F.* I, 147); Id., 1° marzo 1901 (*G. it.* II, 155; *Cass. un.* XII, 641; *G. pen. tor.* 284; *Giust. pen.* 957; *Riv. pen.* LIII, 674; *Riv. univ.* 72; *L.* II, 817; *F.* II, 147; *Annali* 84; *T. gen.* 459; *Cons. comm.* 66; *D. C.* 789); Id., 21 marzo 1902 (*Riv. pen.* LV, 676).

18. La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale per il reato di bancarotta, hanno corso con piena reciproca indipendenza, e il giudice penale tanto nel periodo istruttorio quanto in quello del giudizio non è legato dagli atti e dai pronunciati del magistrato civile. Epperciò se l'imputato ha prodotto dei documenti per dimostrare che alla epoca della cessazione dei pagamenti era di età minore e non autorizzato al commercio, il giudice penale non può dispensarsi dall'esaminarli, adducendo a motivo di aver già pronunciato irrevocabilmente su tale questione il magistrato civile. — C. Roma, 4 giugno 1890 (*L.* II, 289; *G. pen.* 99; *D. it.* I, 896; *Cons. comm.* 276; *Circ. giur.* 145; *Corte S. Roma* 786; *G. pen. tor.* 381; *Mon.* 791; *T. gen.* 520; *Fil.* 560; *G. it.* 1891, I, 2, 8).

19. Dichiaratosi il fallimento d'un commerciante il fallimento persiste non ostante che in giudizio penale per bancarotta siasi giudicato che il dichiarato fallito non poteva essere commerciante, perchè minore, e non potesse quindi fallire. — A. Genova, 5 settembre 1896 (*T. gen.* 568; *D. C.* 878; *Cons. comm.* 381; *Giur.* 497).

20. Difetta di motivazione la sentenza che, eccepita dal fallito la qualità di commerciante, ritiene tale qualità appoggiandosi specialmente alla sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene avverso la sentenza avesse per tal motivo il fallito fatta opposizione, ed il magistrato penale avesse rigettato la domanda d'un rinvio onde attendere il relativo giudizio, osservando che le due procedure sono autonome e che il giudizio penale può, indipendentemente dal giudizio del magistrato civile, escludere la qualità di commerciante in chi sia stato dichiarato fallito. — C. Roma, 24 marzo 1908 (*Giust. pen.* 459; *T. v.* 387; *Rif. giur.* 495).

21. Per la piena e reciproca indipendenza fra la giurisdizione commerciale ed il procedimento penale, il giudice penale non può dispensarsi dall'indagare sulla qualità di commerciante dell'accusato di bancarotta e su

se versi in istato di cessazione di pagamenti relativa ad obbligazioni commerciali. — T. Catanzaro, 22 aprile 1908 (*Giostra giur.* 41).

22. Il pronunciato intorno alla sussistenza o meno della qualità di commerciante emesso in sede penale e divenuto irrettrattabile, fa stato di cosa giudicata nel giudizio civile di fallimento. — A. Trani, 25 giugno 1889 (*R. Trani* 685); C. Napoli, 12 giugno 1890 (*D. C.* 679; *D. e G.* VI, 408).

23 *Contra.* La sentenza penale che respinse l'accusa di bancarotta semplice perchè esclusa nell'imputato la qualità di commerciante non osta che successivamente si ritenga in sede commerciale tale qualità per dichiararsene il fallimento. — A. Torino, 29 luglio 1899 (*G.* 1526, *n.*); C. Torino, 26 maggio 1900 (*G.* 894, *n.*; *Mon.* 807).

24. Non viola l'articolo il giudice penale che ritiene la qualità di commerciante a base della sentenza dichiarativa di fallimento senza altra speciale dimostrazione, semprechè manchino nel giudizio penale speciali circostanze di fatto che contraddicano alla sentenza civile. — C. Roma, 19 marzo 1908 (*T.* II, 272, *n.*; *Riv. pen.* LVIII, 250).

25. Il Tribunale di commercio non può sospendere l'omologazione del concordato per la pendenza del procedimento penale di bancarotta. — A. Firenze, 19 maggio 1885 (*D. C.* 560, *Cons. comm.* 254; *F.* I, 1138; *Annuario* 178).

26. Coll'omologazione del concordato cessa l'indipendenza del giudicio civile da quello penale per bancarotta, ed il giudice civile deve soprassedere dal pronunciare sul valore d'un contratto impugnato per frode, sin dopo l'esito del giudicio penale. — A. Venezia, 17 dicembre 1886 (*T. v.* 78, *n.*; *Cons. comm.* 1887, 98; *Annuario* 87).

27. La sola possibilità del concordato e del relativo beneficio, di cui all'art. 839, non può avere influenza sull'azione penale. — C. Torino, 29 dicembre 1886 (*G. pen.* 1887, 18).

28. Il magistrato penale non è obbligato a sospendere i suoi provvedimenti in reato di bancarotta semplice perchè penda in sede commerciale l'omologa del concordato. — A. Aquila, 14 maggio 1887 (*F. ab.* 17); C. Torino, 20 luglio 1887 (*G. pen.* 408); C. Roma, 13 giugno 1887 (*L.* II, 170).

29. Nè le trattative per la conclusione del concordato, nè la pendenza delle incombenze per la sua omologazione possono autorizzare il giudice penale a sospendere il procedimento per bancarotta, anche semplice, contro il fallito. — C. Torino, 7 dicembre 1887 (*Mon.* XXIX, 126, *n.*; *L.* XXVIII, I, 459; *G. pen.* 1888, 30; *Annuario* V, 57).

30. In pendenza del processo penale di bancarotta fraudolenta per sottrazione di sostanza da parte del fallito non è sospesa l'azione in sede commerciale per frode o simulazione di vendita di cose mobili fatta dal fallito in limine di fallimento. — T. comm. Venezia, 22 maggio 1886 (*T. v.* 415; *Annuario* 86).

31. Il giudicato penale che assolve il fallito dal reato di bancarotta fraudolenta non fa ostacolo all'azione civile di simulazione d'un atto compiuto dal fallito medesimo. — C. Palermo, 6 agosto 1892 (*L.* 1893, I, 227).

32. Gli atti processuali del fallimento non si possono unire agli atti del processo penale per bancarotta. — C. Torino, 16 giugno 1886 (*G. pen.* 289; *Fil.* 425; *Annuario* 72).

33. Il magistrato penale non ha competenza per giudicare sulla concessione delle circostanze favorevoli al fallito, la cui cognizione va esclusivamente riservata alla giurisdizione commerciale. — A. Milano, 17 febbraio 1885 *Rass.* 891; *Mon.* 487, *n.*; *Annuario* 159); C. Torino, 21 maggio 1885 (*Mon.* 658, *n.*; *Annali* 167; *F.* II, 878; *L.* II, 587; *Cons. comm.* 247; *G. pen.* 278; *G. it.* I, 2, 268; *Annuario* 160); Id., 16 giugno 1886 (*G. pen.* 331; *Mon.* 717; *Annuario* 77); C. Roma, 28 marzo 1900 (*Mon.* 978); A. Lucca, 21 gennaio 1908 (*D. C.* 87; *L.* I. 689, *n.*).

34. La facoltà di revocare la dichiarazione di fallimento anche agli effetti penali è riservata esclusivamente al Tribunale di commercio nella sentenza di omologazione del concordato. — C. Torino, 17 giugno 1885 (*G. pen.* 320; *Mon.* 706); Id., 22 giugno 1887 (*Mon.* 681; *Annali* 189; *Fil.* 681; *Annuario* 51 e 52); A. Casale, 27 settembre 1889 (*G. cas.* 357).

35. Il giudice penale può, nei riguardi penali, fissare la data di cessazione dei pagamenti ad epoca diversa da quella ritenuta dal giudice commerciale. — C. Torino, 28 giugno 1886 (*Annali* 180; *L.* II, 715; *F.* II, 399; *Fil.* 608; *G. pen.* 302; *D.* e *G.* 1887, 142; *Riv. univ.* 1887, 50; *Cons. comm.* 1887, 40; *Annuario* 82); Id., 12 luglio 1886 (*Annali* 169; *Monitore* 1000; *G. pen.* 355; *Annuario* 84; *L.* 1887, I, 101); Id., 10 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 117; *Mon.* 293); Id., 20 dicembre 1886 (*G. pen.* 1887; 92); Id., 24 febbraio 1887 (*G. pen.* 1887, 117); C. Firenze, 5 marzo 1887 (*Fil.* 489; *F.* II, 200, *n.*; *G. it.* I, 2, 185; *T. v.* 198; *Annuario* 55); C. Torino, 29 aprile 1887 (*G. pen.* 1887, 221); Id., 20 luglio 1887 (*G. pen.* 1887, 408); A. Venezia, 18 settembre 1887 (*T. v.* 527); C. Firenze, 18 settembre 1887 (*G. it.* 1888, I, 2, 288; *Annali* 1888, 175; *Fil.* XIII, 94); Id., 14 dic. 1887 (*T. v.* 1888, 107; *F.* 1888, II, 9; *Cons. comm.* 1888, 40; *Annuario* 54); C. Torino, 26 ottobre 1888 (*G. pen.* 1889, 33; *Annali* 1889, 26), Id., 31 gennaio 1889 (*F.* II, 199; *Mon.* 286; *G. it.* I, 2, 167; *L.* I, 529; *An-*

nali 62; *Fil.* 816); Id., 16 maggio 1889 (*G. pen. tor.* 505); Id., 5 giugno 1889 (*G. pen.* 330; *Mon.* 674; *Annuario* 828); C. Roma, 12 novembre 1889 (*L.* XXX, I, 241, *n.*; *G. it.* XLII, I, 2, 96; *F.* XV, II, 19; *Annuario* 89); Id., 20 gennaio 1891 (*Corte S. Roma* 88; *G. pen.* 214; *Annali* 52); Id., 12 febbraio 1892 (*Cass. un.* 528; *L.* I, 677); Id., 5 ottobre 1893 (*Cass. un.* 1894, 219; *T. v.* 1894, 585, *n.*); Id., 27 agosto 1895 *L.* II, 747; *F.* II, 488, *n.*); Id., 29 aprile 1896 *Mon.* 650); C. pen., 10 gennaio 1901 (*L.* I, 809 *n.*; *D. C.* 256; *G. it.* II, 120); Id., 18 giugno 1905 (*Riv. pen.* LV, 56); A. Milano, 28 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 30; *G. it.* 1904, I, 2, 80); C. Roma, 25 gennaio 1904 (*Riv. pen.* LX, 448).

36. Quando non havvi contestazione il giudice penale può far risalire la cessazione dei pagamenti da parte del commerciante senza assodare alcun fatto da cui trae il suo apprezzamento. — G. Torino, 26 ottobre 1888 (*G. pen.* 1889, 33; *Annali* 1889, 26).

37. La data della cessazione dei pagamenti in conseguenza di una cambiale lasciata in sofferenza anche agli effetti penali può stabilirsi al giorno della scadenza anzichè a quello del protesto. — C. Torino, 31 gennaio 1889 (*F.* 1889, II, 199, *n.*; *Mon.* 286; *G. it.* I, 2, 167; *L.* I, 529; *Annali* 62; *Fil.* 316).

38. Il giudice penale può, secondo le risultanze del dibattimento, far risalire la cessazione dei pagamenti alla data già stata determinata dalla sentenza del giudice commerciale, quantunque questa sentenza possa essere infetta di nullità.

39. Non è competente il giudice penale a pronunciare la nullità delle statuizioni del giudice commerciale, e soddisfa sufficientemente all'obbligo della motivazione della sentenza in proposito, dicendo che la procedura del fallimento e il procedimento penale hanno corso con piena e reciproca indipendenza.

40. Il giudice che concorse a dichiarare il fallimento e quindi a stabilire la cessazione dei pagamenti, può ancora sedere come giudice penale nel processo di bancarotta e statuire nuovamente sulla data della cessazione del pagamenti. — C. Palermo, 5 aprile 1889 (*Circ. giur.* 122; *G. pen. tor.* 1890, 61).

41. Non viola la legge il giudice penale che, dopo esame, addotti, come data della cessazione dei pagamenti di un fallito, la data stabilita dal giudice commerciale. — C. Roma, 4 maggio 1893 (*L.* I, 784).

42. Il giudice del merito può fissare la cessazione dei pagamenti anche al di fuori della data della cessazione fissata dalla dichiarazione che apre il fallimento, ma per gli effetti dell'amnistia, ossia per determinare l'epoca del reato, occorre che vi sia una dichiarazione dello stesso giudice. — C. Roma, 26 maggio 1896 (*Cass. un.* 724; *Gazz. proc.* XXVII, 491; *Annali* 116; *Corte S. Roma* 367).

43. La cessazione dei pagamenti, agli effetti penali, può essere anteriore di più di tre anni all'epoca del dichiarato fallimento. — C. Roma, 26 gennaio 1896 (*Corte S. Roma*, 738).

44. Quando il Tribunale in sede di commercio abbia, pure provvisoriamente, determinata la data della cessazione dei pagamenti, non si può chiedere in sede penale il riconoscimento d'altra diversa, ai sensi del primo capoverso dell'art. 704 Cod. di commercio. — C. Roma, 22 novembre 1900 (*G. it.* 1901, II, 17; *G. pen. tor.* 1901, 31; *Riv. pen.* LIII, 308).

45. Il giudice penale può retrotrarre, oltre la dichiarazione di fallimento, la data della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 18 giugno 1901 (*Riv. pen.* LV, 56).

46. Nel giudizio penale per bancarotta fraudolenta il giudice penale può, indipendentemente dalle dichiarazioni del giudice commerciale, ricercare e accertare gli estremi costituenti il reato. — C. Palermo, 25 febbraio 1887 (*Annali* 176; *Annuario* 68).

47. Il magistrato penale può attingere il suo convincimento a quegli atti del processo ed a quelle risultanze che reputa utili e necessarie alla dilucidazione della verità, siano essi gli stessi o diversi da quelli stati sottoposti al giudizio della sede commerciale. — C. Torino, 27 aprile 1887 (*G. pen.* 385; *Mon.* 688).

48. L'indipendenza del giudizio penale di bancarotta dal giudizio civile di fallimento non esclude che il giudizio penale possa avvalersi dei risultamenti di questo. — C. Roma, 8 dicembre 1900 (*G. pen.* 1901, 289).

49. L'ordinanza di non luogo a procedimento per inesistenza di reato emessa dal giudice istruttore di un processo per bancarotta, con violazione dell'art. 696 Cod. comm., non fa stato di cosa giudicata anche in difetto di opposizione. e quindi non preclude l'adito ad ogni ulteriore procedimento. — C. Firenze, 30 settembre 1887 (*T.* 608; *Annali* 219; *Fil.* 189; *G. it.* 1888, I, 2, 119; *G. pen.* 1888, 66; *Annuario* 61, *n.*).

50. La moratoria ottenuta in sede commerciale non è d'ostacolo all'azione penale per la bancarotta. — C. Firenze, 29 ottobre 1887 (*T. v.* 1888, 18; *L.* 1888, I, 60; *D. C.* VI, 405).

51. Il giudice della bancarotta può dichiarare irregolari quegli stessi libri che il giudice che concesse la moratoria ritenne regolari. — C. Roma, 12 luglio 1889 (*F.* II, 448, *Annuario* 89).

52. Iniziata l'azione penale per bancarotta

non si può arrestarne il corso nell'ultimo momento del giudizio e della pronunzia. — C. Roma, 31 luglio 1899 (*Annali* 300; *Annuario* 85).

53. La sentenza che in giudizio penale di bancarotta condanna il fallito ai danni in favore di un creditore costituitosi parte civile, non dà azione a costui per reclamare quella parte del suo credito di cui rimase perdente per effetto del concordato, ostandovi la cosa giudicata. — A. Napoli, 18 novembre 1889 (*D. C.* VIII, 442; *F.* 1890, I, 158; *Gazz. P.*, 1890, 297); Id., 20 novembre 1890 (*Gazz. P.* 1891, 297; *Annuario* 87).

54. La nullità che colpisce taluni atti, di fronte al diritto privato, non esclude l'azione penale, dato che ne concorrano gli elementi. — C. Roma, 18 gennaio 1890 (*F.* 1890, II, 65); Id., 9 aprile 1890 (*Cass. un.* I, 278).

55. Appartenendo alla Corte d'assise, nei casi più gravi, la cognizione del reato di bancarotta fraudolenta, il deliberare sull'importanza del caso agli effetti della competenza, spetta solo alla Sezione d'accusa, a sensi dell'art. 255 di procedura, e non alla Camera di consiglio. — C. Roma, 17 marzo 1890 (*Cass. un.* I, 260; *Riv. univ.* 62; *Circ. giur.* 88); Id., 20 gennaio 1892 (*G. it.* II, 60; *F.* II, 89); Id., 30 marzo 1892 (*Cass. un.* III, 620); Id., 11 aprile 1892 (*Cass. un.* 649).

56. *Contra.* In tema di bancarotta fraudolenta spetta alla Camera di consiglio e non già alla sezione d'accusa il dichiarare se si tratta di uno dei casi meno gravi per cui la cognizione della causa sia devoluta al Tribunale. — C. Roma, 6 settembre 1892 (*G. it.* II, 281; *F.* II, 409; *Cass. un.* 6).

57. In tema di bancarotta il rinvio a giudizio, soltanto nei casi di competenza delle Assisie, deve essere disposto della sezione di accusa.

58. Per gli altri casi di bancarotta la Camera di consiglio è competente a ordinarne il rinvio al Tribunale. — C. Roma, 1° maggio 1908 (*Cass. un.* 745).

59. Trattandosi di bancarotta fraudolenta, la Camera di consiglio, ove riconosca di non trattarsi di uno dei casi più gravi, potrà sempre rinviare la causa stessa al Tribunale, senza che occorra la pronunzia della sezione d'accusa.

60. La competenza per il reato di bancarotta fraudolenta è determinata non dalla natura del fatto, ma dalla pena applicabile a seconda delle diverse contingenze. — A. Palermo, 28 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 812, *n.*).

61. È nulla, per difetto di giurisdizione, l'ordinanza del giudice istruttore che rinvia al giudizio l'imputato di bancarotta, dovendo per l'articolo provvedere in proposito la Camera di consiglio. — C. Roma, 2 aprile 1908 (*F.* I, 204, *n.*; *L.* II, 1101; *G. it.* II, 183; *Mon.* 577; *Riv. pen.* LVII, 787; *Giust. pen.* 566; *G. pen. tor.* 308).

62. Il principio dell'indipendenza del giudizio penale dal civile, stabilito dall'art. 696, non è derogato dalla legge 24 maggio 1903 sui piccoli fallimenti. Quindi la sentenza civile che, all'effetto della revoca della dichiarazione del fallimento, ritiene il passivo inferiore a L. 5 mila, non impedisce al magistrato penale, investito del giudizio di bancarotta, di accertare se realmente il passivo del fallimento sia inferiore alla detta somma. — C. Roma, 15 novembre 1904 (*G.* 1905, 738; *G. it.* 1905, II, 307); A. Bologna, 26 giugno 1905 *G. it.* II, 308).

V. anche art. 688 n. 1.

Articolo 697.

Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del Tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio.

Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della Borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo. (*31, 551 I.; 613 F.; 793 N.; 11 S.*).

Bibliografia: Cristallo L., *Sugli art. 697 e 849 Codice comm., Se dichiarato il fallimento di una società anonima, il nome dei direttori e degli amministratori deve essere iscritto nell'albo dei falliti* (*T. calabr.* 1895, 419).

La cancellazione del fallito dall'albo si opera *ope legis* e non vi è bisogno di espressa dichiarazione nella sentenza che revoca il fallimento. — A. Trani, 28 aprile 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 128).

—

Articolo 698.

Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario (*581, 583 I.; 473, 475 F.*).

Il curatore non può, invece del giudice delegato, autorizzare il fallito ad allontanarsi dal suo domicilio durante la procedura del fallimento. — C. Torino, 31 marzo 1886 (*Annali* II, 88; *Annuario* 278).

—

Articolo 699.

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore.

Il Tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico. (*551, 552 I.; 443, 444 F.; 770, 771 N.*).

Bibliografia: Aicardi S., *Del fallimento in rapporto alla capacità del fallito* (*L.* 1894, I, 284). — Bolaffio L., *La perdita dell'amministrazione nel fallito* (*T. v.* 1889, 226). — Id. *Della capacità del fallito* (*T. v.* 1897, 418; *Mon.* 1897, 521). — Bonelli G., *La rappresentanza del curatore del fallimento* (*D. C.* XX, 5). — Id., *Il fallimento del delegante prima dell'accettazione del delegatario* (*F.* 1904, *I*, 945; *T. v.* 1904, 506). — Brunetti A., *Fallimenti; giudizi promossi dal curatore; intervento ad juvandum* (*T. v.* 1908, 148). — Cons. comm., *La capacità del fallito dopo la cessazione dei pagamenti* (1886, 241). — Cuzzeri E., *Se sia ammissibile l'intervento del creditore singolo nel giudizio promosso dal curatore nell'interesse della massa* (*Mon.* 1887, 693). — De Benedetti C., *Della patrimonialità dell'azione di danno in tema di fallimento* (*Cons. comm.* 1901, (81. — Fortunato E., *Della funzione del sequestratario nel caso di fallimento del debitore* (*Cons. comm.* 1894, 299; *Mov. giur.* 1894, 297). — Gorrini G., *Dei cosidetti depositi cauzionali nelle locazioni di fondi* (*L.* 1898, II, 206). — Nasca P., *Della condizione giuridica del fallito durante la procedura del fallimento* (*Cons. comm.* 1894, 209; *Filangieri*, 1894, 193). — Pagani C., *Se sia ammissibile l'intervento del creditore singolo nel giudizio promosso dal curatore nell'interesse della massa* (*T. v.* 1887, 869). — Id., *Le incapacità del fallito* (*D. C.* IV, 807). — Papa d'Amico L., *Sull'articolo 699 Codice comm.* (*D. C.* XX, 503). — Piccaroli A., *Se sia ammissibile l'intervento del creditore singolo nel giudizio promosso dal curatore nell'interesse della massa* (*G.* 1887, 476). — Piccolo G., *Degli atti esecutivi sui beni del fallito* (*Gazz. P.* XXIII, 265; *Circ. giur.* 1889, 177). — Rignano I., *Sui modi dell'esercizio dell'azione cambiaria contro l'obbligato in istato di fallimento* (*D. C.* VI, 793). — Ruta G., *Degli effetti della dichiarazione di fallimento su contratto in corso per*

fornitura delle merci (*Rif. giur.* 1896, 194). — Id., *Contributo allo studio degli articoli 699, alinea 2°, 800 e 801 Codice di commercio* (*R. Trani* 1902, 549). — Scandura Sampolo G., *L'usufrutto legale del genitore e il diritto dei creditori* (*Cons. comm.* 1892, 81).

—

1. Il curatore del fallimento quando agisce in rappresentanza della massa dei creditori per chiedere l'annullamento di atti del fallito, a termini degli articoli 707 e 709, è un terzo, e a lui quindi non si possono opporre scritture private di convenzioni seguite col fallito, o quietanze rilasciate da quest'ultimo, le quali non abbiano data anteriore al fallimento. — A. Torino, 5 settembre 1883 (*G.* 1068, *n.*; *G. it.* 1884, II, 61; *Eco* VIII, 16; *Annuario* 155, *c.*); Id., 27 dicembre 1886 (*G.* 1887, 88; *Annuario* 228; *Cons. comm.* 1887, 68).

2. Nel giudizio di fallimento non può costringersi la delegazione dei creditori a rappresentare la massa, la quale è invece rappresentata dal curatore, il legittimo contraddittorio del quale basta sempre ed in ogni caso. — A. Catania, 30 novembre 1883 (*Eco* VIII, 50; *D. C.* II, 252; *G. cat.* 286; *Annuario* II, 210; *Mon.* 1884, 129; *F. cat.* 282).

3. Il sindaco di un fallimento rappresenta la massa dei creditori, che per mezzo suo fanno valere la qualifica di terzi.

4. Anche nel compiere le obbligazioni del fallito il sindaco, anzichè esercitare una vera rappresentanza del medesimo, non fa che soddisfare i debiti del patrimonio diventato pel fallimento di ragione comune dei creditori. — C. Roma, 18 dicembre 1883 (*R. Bol.* XII, 6).

5. Quando i sindaci del fallimento fanno valere le ragioni dei creditori sui beni del fallito, si considerano come terzi.

6. Quando invece fanno valere le ragioni del fallito e agiscono in giudizio per riscuoterne' i crediti, allora sono aventi causa di lui. Quindi sono loro opponibili le quitanze di pagamento rilasciate dal fallito, quantunque non abbiano data certa anteriore al fallimento, salvo il diritto d'impugnarle quando fossero infette di simulazione o frode. — C. Torino, 18 febbraio 1884 (*G.* 812); A. Casale, 6 maggio 1884 (*L.* 1885, II, 817; *G. cas.* 372); C. Napoli, 4 agosto 1885 (*Gazz. P.* 294; *Eco*, 166).

7. Tutto indistintamente il patrimonio mobiliare ed immobiliare del fallito passando nel dominio della massa dei creditori, questa viene esclusivamente rappresentata dal curatore, al quale incombe sia di fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito, come di sostenere in giudicio le ragioni della massa dei creditori. — A. Casale, 15 novembre 1884 (*Rass.* 298; *G. cas.* V, 46, *n.*).

8. Nelle more di un giudizio, pronunziato il fallimento di una delle parti, ed intervenutovi il curatore, a questo soltanto spetta il continuare e regolare la difesa, nè può essere ammesso a più oltre interloquire il fallito, a meno che si tratti: di diritti strettamente personali al fallito od estranei al fallimento; di interessi in collisione fra il curatore ed il fallito; di questione per imputazione di bancarotta.

9. L'eccezione di simulazione in un contratto non può ravvisarsi diritto strettamente personale al fallito, ma solo un fatto personale. — C. Napoli, 8 gennaio 1885 (*Rass.* 348; *Fil.* 385; *Annali*, 150; *L.* I, 782; *D. C.* 715; *F.* I, 587; *Gazz. P.* 1884, 506; *Annuario* 238; *G. c.* I, 133).

10. Se il Tribunale dichiara il fallimento di un commerciante, il quale abbia pendente una lite con un terzo, ove questa sia stata già discussa all'udienza, allorchè il fallimento fu dichiarato, non occorre più riassunzione d'istanza in confronto del curatore. — T. di comm. Venezia, 21 gennaio 1885 (*T. v.* 98).

11. Se pendente la causa il debitore cade in fallimento e questo non viene notificato a sensi dell'art. 288 Cod. proc. civ., gli atti contro di lui iniziati possono validamente proseguirsi fino alla pronuncia di una sentenza, anche interlocutoria, nella causa iniziata contro l'ora fallito, sentenza che dovrà essere notificata non al fallito, ma al curatore del fallimento. — A. Torino, 8 agosto 1885 (*Cons. comm.* 258; *Annuario*, 234).

12. Il cambiamento di stato avvenuto dopo che la causa è matura a decisione, non fa luogo a riassunzione d'istanza per la sua decisione, ed anche per gli atti posteriori attinenti alla sua esecuzione, finchè il cambiamento di stato non è notificato.

In ispecie: il fallimento delle parti avvenuto dopo che la causa è matura a decisione non nuoce all'efficacia della sentenza resa contro il fallito; ed inoltre, se si tratta di interlocutoria che deferì il giuramento d'ufficio allo avversario del fallito, è valida la notificazione fatta al fallito stesso di questa sentenza e della citazione della fissazione d'udienza, come è valida la prestazione del giuramento senza il contradditorio del curatore e la sentenza di merito indi pronunciata contro il fallito, se il fallimento non è mai stato notificato. — C. Torino, 11 maggio 1891 (*G.* 376).

13. Introdotta dal creditore di un commerciante, poscia fallito, azione giudiziale di nullità, nel proprio interesse, di un contratto da esso concluso, ben può l'azione medesima essere proseguita dopo il fallimento dallo stesso creditore in confronto del curatore. — A. Venezia, 26 maggio 1891 (*T. v.* 569).

14. Dichiaratosi il fallimento in pendenza di lite, questa non può essere proseguita dal fallito. — A. Venezia, 2 ottobre 1891 (*T. v.* 599; *G. it.* II, 738).

15. Per effetto della dichiarazione di fallimento devesi proseguire e riassumere contro il curatore l'istanza già promossa avverso la persona fallita. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*L.* 1892, I, 381); Id., 4 novembre 1895 (*D. O.* 1896, 260; *T. gen.* 658).

16. Il curatore che interviene nel giudizio dal fallito introdotto deve assumerne la causa, altrimenti questa rimane senza legittimo contradditorio. — A. Genova, 22 marzo 1892 (*D. C.* 568).

17. Avvenuto il fallimento di una parte litigante, ad essa si sostituisce immediatamente nel giudizio il curatore; quindi non può più assumersi l'interrogatorio che sia stato precedentemente ammesso nel contraddittorio del fallito, e non possono ammettersi dei capi di giuramento diretti al fallito medesimo, se costui non interviene nel giudizio e non vi è chiamato nei casi ammessi dalla legge. — A. Genova, 25 febbraio 1898 (*T. gen.* 141).

18. I creditori hanno diritto d'intervenire in vece del loro debitore in giudizio vertente fra terzi e proporre appello dalla sentenza proferita in confronto del debitore medesimo. In caso di fallimento tale diritto può utilmente esperirsi dal curatore nell'interesse della massa dei creditori. — A. Bologna, 18 settembre 1885 (*G. it.* II, 647, *c*).

19. L'esecuzione immobiliare condotta fino alla sentenza di vendita non deve, fallito il

debitore, proseguirsi in contradditorio del curatore del fallimento. — C. Torino, 26 luglio 1887 (*D. C.* 890; *Annuario*, 219).

20. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento non produce la sostituzione del curatore ad ogni altro sequestratario giudiziale già nominato nel giudizio di espropriazione anteriormente iniziato. — T. Napoli, 15 settembre 1890 (*D. C.* IX, 388); A. Roma, 27 novembre 1890 (*T. rom.* 847).

21. *Contra.* Il Codice comm. colla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento impone un sequestro generale che in sè racchiude ed assorbe ogni precedente sequestro giudiziale.

22. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore produce *de jure* la sostituzione del curatore del fallimento stesso come sequestratario ad ogni altro sequestratario giudiziale già nominato nel giudizio di espropriazione iniziato prima del fallimento. — T. Roma, 28 novembre 1890 (*L.* XXXI, I, 417. *n.*; *Cons. comm.* 1891, 104); Id., 3 luglio 1891 (*L.* II, 278).

23. Il curatore del fallimento riveste una doppia qualità e rappresentanza giuridica. Epperò la rinuncia che un creditore del fallito abbia fatto a favore della massa, al diritto di far valere un proprio credito e di partecipare per questo alle attività del fallimento, non importa estinzione del credito verso il fallito debitore, e quindi resta efficace la riserva fatta dell'ipoteca per quel credito accesa sui beni di un terzo possessore. — C. Torino, 17 giugno 1886 (*G.* 571; *F.* I, 868).

24. Nel curatore del fallimento si unifica la rappresentanza legale del fallimento, e così di tutti i creditori che concorrono a costituire la massa. Basta quindi che un creditore faccia parte della massa perchè la tutela del suo interesse, specialmente in giudizio, resti affidata al curatore. Nel solo caso in cui il creditore abbia a far valere un interesse in collisione con quello della massa, cessa per lui la rappresentanza del curatore, e dovrà anzi egli instituire la sua azione in contraddittorio del curatore quale rappresentante della massa.

25. Non può dunque contestarsi nel curatore la rappresentanza di alcuni creditori chirografari e tanto meno se ne costituiscano la maggior parte, nell'istanza fatta da altri creditori per avere su di essi la prelazione nella distribuzione dell'attivo; e tanto meno si può ammettere che questi ultimi, avendo appunto instituito l'azione contro il curatore, e ottenuta sentenza favorevole, possano opporsi all'appello del curatore dicendolo inammissibile per mancanza di veste nel curatore a rappresentare alcuni soltanto dei creditori. — C. Torino, 11 febbraio 1890 (*G.* 852, *n.*; *Mon.* 671).

26. Il curatore del fallimento ha soltanto la rappresentanza della massa dei creditori in relazione alle sostanze del fallito, nelle cui ragioni essa è surrogata. Non può quindi agire in giudizio per azioni che ai creditori spettassero per stipulazioni seguite tra loro e terze persone non coinvolte nel fallimento. In ispecie: il curatore non ha veste giuridica per agire in rappresentanza dei creditori contro il terzo che siasi obbligato verso di essi solidariamente col fallito. — C. Torino, 2 luglio 1890 (*G.* 526, *n.*; *L.* II, 411, *n.*; *F.* I, 1069; *D. C.* 886; *T. gen.* 548; *Mon.* 857).

27. Il curatore, siccome rappresentante legittimo del ceto creditorio in genere, ha per ciò solo facoltà e dovere di promuovere tutte le istanze che interessino direttamente anche soltanto una categoria di creditori sino ad un dato tempo. — A. Roma, 16 ottobre 1890 (*L.* II, 787; *D. C.* IX, 130; *Cons. comm.* 378; *Fil.* 1891, 17; *T. rom.* 255).

28. L'eccezione di nullità per difetto dell'autorizzazione può esser fatta valere, in caso di fallimento della donna commerciante, dal suo curatore in rappresentanza dei creditori. — C. Torino, 25 settembre 1894 (*Mon.* 849; *G.* 818; *D. C.* 910; *G. it.* I, 1, 1099; *L.* II, 761); A. Cagliari 30 novembre 1903 (*G. sarda* 1904, 89; *Notar. ital.* 1904, 98).

29. L'azione contro terzi per farli dichiarare tenuti in solido col fallito al pagamento dei debiti è solo proponibile dal curatore, non dai singoli creditori del fallimento, e l'eccezione di improcedibilità non compete solo al curatore, ma anche ai terzi convenuti. — A. Milano, 15 aprile 1902 (*G.* 1491, *n.*; *Mon.* 792).

30. Il curatore può esercitare il retratto litigioso in luogo del fallito, essendo esso diritto patrimoniale, e ciò senza bisogno di speciale autorizzazione. — A. Casale, 10 ottobre 1888 (*G. cas.* 286; *Eco*, 302; *F.* 1889, *I*, 247).

31. Il solo curatore ha veste legittima per agire contro gli amministratori e i sindaci di una società fallita per il risarcimento dei danni. — C. Torino, 18 giugno 1889 (*G.* 510; *F.* I, 1058; *Mon.* 769; *T. gen.* 587; *Cons. comm.* 348; *D. C.* 852; *L.* II, 625; *Annali*, 1890, 43; *Fil.* 545; *Annuario*, 370).

32. Il curatore di un fallimento ha diritto d'intervenire in un giudizio di purgazione da altri promosso. — A. Bologna, 8 marzo 1890 (*R. Bol.* 808).

33. Se il deliberatario all'asta di un immobile fallisce prima di pagare il prezzo, la ri-

vendita può proseguirsi in confronto del curatore. — A. Venezia, 19 marzo 1890 (*T. v.* 168; *Annuario* VII, 312).

34. Il curatore della fallita non può, nello stesso modo che nol potrebbe il debitore, opporre al creditore il difetto di trascrizione di un atto. — A. Casale, 10 maggio 1890 (*G. cas.* 275).

35. Non è dato al curatore di un fallimento proporre appello avverso una sentenza emessa in contumacia del fallito, qual rappresentante di costui, per ragioni esclusivamente proprie della massa dei creditori. — C. Napoli, 18 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 599; *Mov. giur.* 1891, 16; *D. e G.* VI, 318).

36. Il curatore di un fallimento esercita funzioni ben limitate e non è investito della tutela di tutti i creditori del fallimento, nè egli rappresenta il fallito, ma unicamente il fallimento, come ente distinto da tutte le persone interessate, compresa quella del fallito. — T. Lecce, 30 dicembre 1890 (*Pisanelli* 1891, 76).

37. Epperò le spese dei giudizi sostenuti contro il curatore del fallimento debbono essere rimborsate con preferenza su tutto il patrimonio del fallito, e non già con moneta di fallimento. — A. Napoli, 20 dicembre 1897 (*Mov. giur.* 1898, 100); C. Napoli, 2 ottobre 1897 (*L.* 1898, I, 119; *D. C.* XVI, 90; *Mon.* 809).

38. Il curatore al fallimento non è soltanto un avente causa del fallito, ma rappresenta la massa del fallimento, cioè beni, crediti, ragioni ed azioni del fallito e dei creditori; ed in tale qualità è certo che in lui deve riconoscersi il diritto d'impugnare di simulazione gli atti del fallito che ledono la massa. In questo caso, nei suoi rapporti giuridici trovandosi in opposizione col fallito, non è che un terzo che agisce contro la lesione dei proprii diritti che può verificarsi sia con un atto vero fraudolento, sia con un atto fraudolentemente simulato. — A. Cagliari, 17 dicembre 1901 (*G. sarda*, 1902, 72; *Mon.* 1902, 51).

39. Il curatore del fallimento non può essere condannato alle spese occasionate dalle deduzioni del fallito quando non le abbia fatte proprie. — C. Napoli, 8 agosto 1891 (*Mov. giur.* 77; *D. e G.* VII, 354; *Gazz. P.* XXV, 65).

40. I terzi possessori dei beni alienati dal fallito non possono ritenersi rappresentati in giudizio dal curatore del fallimento. — C. Torino, 28 febbraio 1892 (*L.* II, 122).

41. Il curatore del fallimento non può rappresentare diritti dei singoli creditori quando quei diritti siano contrari a quelli della massa. — C. Roma, 13 luglio 1893 (*L.* II, 689); A. Palermo, 20 febbraio 1903 (*D. C.* 577).

42. Il curatore del fallimento non rappresenta in giudizio quei creditori che si trovino in conflitto di interessi colla restante massa chirografaria, epperò questi creditori possono opporsi di terzo alla sentenza emanata nei confronti di esso curatore. — T. Pinerolo, 12 ottobre 1904 (*G.* 1421, *n.*).

42 *bis*. Il curatore del fallimento non ha la rappresentanza del creditore ipotecario in quanto questo esercita il suo speciale diritto. Epperò la transazione stipulata dal curatore non può ostare all'azione ipotecaria. — C. Palermo, 11 gennaio 1906 (*D. C.* 431).

43. Cessa il fallimento e con esso l'ufficio e la rappresentanza del curatore per effetto della sentenza d'appello che revoca la dichiarazione di fallimento, ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione del curatore stesso proposto nello interesse della massa contro la sentenza medesima. — C. Torino, 14 dicembre 1893 (*G.* 1894, 96, *n.*; *G. it.* 1894, I, 159).

44. Il curatore del fallimento rappresenta soltanto la massa dei creditori, e non già il fallito, nelle controversie relative alla retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti, ed alla conseguente nullità delle ipoteche inscritte sui beni del fallito posteriormente a quella data.

Quindi non può proseguirsi in appello contro il fallito concordatario il giudizio dibattutosi in primo grado fra un creditore ipotecario ed il curatore per l'annullamento dell'ipoteca come presunta di frode. — C. Roma, 18 marzo 1894 (*L.* I, 544, *n.*; *D. C.* 428; *F.* I, 588, *n.*; *G. it.* I, 1, 586, *n.*).

45. Il curatore del fallimento non è il rappresentante del fallimento nelle cause in cui siavi opposizione d'interessi tra lui e la massa, come in quello in cui si impugni per frode presunta un'ipoteca concessa dal fallito ad un suo creditore. Quindi se il creditore del quale si è annullata l'ipoteca appella dalla relativa sentenza contro il curatore, non essendo comparso il fallito, e pendente il nuovo giudizio segua il concordato, non può dirsi che il fallito continui e rappresenti la persona del curatore cessato, ed è inammissibile l'appello dopo il concordato dal creditore riassunto contro di lui personalmente. — A. Perugia, 11 giugno 1896 (*G.* 578, *n.*; *F.* I, 1282, *n.*; *G. it.* I, 2, 813).

46. Il principio di prova per iscritto proveniente dal fallito è opponibile al curatore. — A. Catania, 5 novembre 1894 (*F. cat.* 1895, 81).

47. Quando, all'epoca della discussione della causa, non sia ancora passata in giudicato la sentenza omologativa del concordato, è legittimo il contraddittorio del curatore. —

A. Genova, 24 novembre 1894 (*T. gen.* 719; *Giurista*, V, 621).

48. La condanna di spese profferita contro il fallito si esperimenta contro il curatore del fallimento senza privilegio. — A. Napoli, 28 dicembre 1894 (*Mov. giur.* V, 82).

49. È ammissibile il giudizio di devoluzione contro il curatore della fallita per canoni non pagati in corso della stessa. — C. Roma, 7 gennaio 1895 (*G. cat.* 1896. 86).

50. Il fallimento dell' utilista non impedisce nè sospende il diritto del direttario di chiedere la devoluzione del fondo per mancato pagamento di due o più annualità di canoni, previa legale interpellanza al curatore del fallimento. — C. Roma, 7 gennaio 1896 (*L.* I, 290; *G. it.* I, 1, 162, *n.*; *F.* I, 248).

51. In caso di fallimento dell'enfiteuta il curatore deve pagare al domino diretto i canoni enfiteutici, e in difetto il direttario può agire simultaneamente in devoluzione e con esecuzione sui frutti del fondo. — A. Messina, 19 febbraio 1990 (*L.* I, 595, *n.*; *F.* I, 771, *n.*).

52. L'elezione di domicilio speciale fatta da un commerciante in un suo contratto produce il suo effetto anche dopo la dichiarazione del fallimento e in confronto del curatore. — A. Torino, 22 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 687, *n.*; *F.* 1896, I, 856; *Mon.* 881, *n.*).

53. Dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento ogni citazione o notificazione di atti concernenti al fallito deve essere fatta al curatore sotto pena di nullità, la quale non è sanata neppure dalla sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione del fallito. — C. Roma, 26 dicembre 1895 (*L.* 1896 I, 181).

54. L'azione per riduzione o cessazione dell'assegno alimentare dovuto *iure sanguinis* dal fallito (art. 144 C. c.), non riguarda un suo diritto strettamente personale (art. 699 C. c.), ed è quindi esperibile dal curatore del fallimento nell'interesse del medesimo. — A. Milano, 8 febbraio 1898 (*Mon.* 728).

55. Non è nullo l'atto d'appello proposto dal fallito invece che dal curatore del fallimento, quando si tratti d'impugnare una sentenza proferita in un giudizio anteriore alla dichiarazione del fallimento, e l'interposizione d'appello possa considerarsi un atto conservativo e vantaggioso altresì alla massa dei creditori, quale sarebbe la consecuzione di un credito. — A. Casale, 6 maggio 1884 (*G. cas.* 872; *L.* 1885, II, 817); Id., 17 novembre 1885 (*G. cas.* 826).

56. Anche il fallito può appellare dalla sentenza che pronuncia sull'opposizione al concordato. — A. Venezia, 18 novembre 1886 (*T. v.* XI, 575, *c*; *F.* XII. I, 124; *Cons. comm.* 1887, 27; *G. it.* 1887, II, 5; *Annuario* 216, *n.*).

57. La giuridica posizione del fallito nella causa in cui fu autorizzato ad intervenire è quella di un contradditore qualunque, che a propria difesa può valersi dei mezzi ordinari che la legge gli appresta, e così anche dello appello. — A. Brescia, 22 gennaio 1889 (*D. C.* 88; *Mon.* 225; *Annuario* 869); A. Catania, 9 aprile 1890 (*Mon.* 698; *T. gen.* 469; *F.* I, 882; *Fil.* 404; *D. C.* 899); A. Palermo, 20 agosto 1898 (*Circ. giur.* 858; *Mon.* 1899, 87; *Cons. comm.* 842).

58. La dichiarazione di fallimento non riduce il fallito ad uno stato d'interdizione o d'incapacità assoluta, ma solo lo rende incapace di quegli atti che possono nuocere allo interesse dei creditori. È quindi valido l'appello interposto dal fallito avverso sentenza che reca aggravio al suo patrimonio, e non può rigettarsi se sia poi stato integrato il giudizio coll'intervento del curatore. — C. Roma, 27 luglio 1889 (*G.* XXVII, 110; *n.*; *L.* II, 469; *T. gen.* 614; *Cons. comm.* 274; *Mon.* 918; *G. it.* I, 1, 596; *Annali* 588; *T. rom.* 801; *Mon. leggi* 1890, 110; *Annuario* 21).

59. La sentenza di fallimento ha effetto dal giorno della sua pronunzia non ostante regolare opposizione, ed è quindi inammissibile l'appello proposto dal solo fallito dalla sentenza di vendita dei suoi beni immobili benchè sia pendente il giudizio d'opposizione alla dichiarazione di fallimento. — C. Firenze, 8 marzo 1896 (*Ann.* 48).

60. Può il fallito appellare in proprio nome per impugnare in appello una confessione fatta in suo pregiudizio dal curatore. — C. Torino, 15 aprile 1898 (*G.* 766, *n.*).

61. È nullo l'appello proposto in giudizio di graduazione da un creditore caduto in istato di fallimento. — A. Genova, 22 marzo 1901 (*T. gen.* 1901, 209).

62. Il fallito non perde punto la sua personalità giuridica e tanto meno lo stato suo coniugale; e quindi il marito, anche durante il fallimento, non cessa d'essere il solo contraddittore legittimo della moglie nell'azione, eminentemente personale, che questa intenda spiegare per la separazione della sua dote.

63. Quindi il curatore del fallimento non ha veste per rappresentare il fallito contro simile azione proposta dalla moglie, ma il relativo giudizio deve integrarsi colla citazione personale del marito. — A. Milano, 10 novembre 1885 (*Rass.* III, 49; *Mon.* XXVII, 18; *Annali* XX, 77, *n.*; *G. it.* 1886, II, 92; *F.* XI, I, 44; *D. C.* IV, 70).

64. La dichiarazione di fallimento toglie al fallito l'amministrazione dei suoi beni, ma

non lo priva dei diritti che egli abbia come marito, nè importa di per sè sola la separazione della dote.

Gli interessi quindi della dote, anche se garantiti ipotecariamente sui beni del marito fallito, restano egualmente, finchè perdura il matrimonio, in proprietà del marito, e in quanto debbono servire ai bisogni della famiglia nell'amministrazione di lui. — A. Venezia, 12 aprile 1889 (*T. v.* 260, *n.*); C. Firenze, 14 agosto 1889 (*T. v.* 508, *n.*).

65. Per gli effetti dell'articolo sono estranee al fallimento le ragioni dotali.

Il fallimento del marito non porta alla conseguenza che gli interessi della dote si debbano pagare al curatore, ma invece il diritto di tale percezione passa dal marito alla moglie. — A. Genova, 9 marzo 1896 (*Giur.* 141; *T. gen.* 204).

66. Il fallimento del marito non coinvolge il patrimonio della moglie, il quale, colle opportune precauzioni per il suo accertamento, ritorna alla moglie senza riunirsi alla massa, e così il credito per dote costituita in danaro alla moglie dai suoi ascendenti, e non ancora soddisfatta, non entra nel fallimento del marito, ma torna alla moglie che può agire per la sua riscossione sia in proprio che quale procuratrice del marito, nè i creditori del fallimento di questo possono pretendervi alcuna ragione, salvo sostituirvi altra garanzia equipollente, se quella ipotecaria imposta nell'atto di costituzione dotale, pel fallimento del marito, sia divenuta inattuabile. — C. Torino, 10 febbraio 1897 (*G.* 857, *n.*; *L.* I, 589).

67. Il fallimento del marito non sospende il decorso del decennio utile per indurre a carico del marito ed in favore della moglie la presunzione dell'avvenuto pagamento della dote, a senso dell'art. 1444 Cod. civile.

68. Il marito, quantunque fallito, ha azione contro i debitori della dote della moglie. — T. Cosenza 6 aprile 1908, (*Giostra giur.* 95). Torino, 28 dicembre 1889 (*L.* 1890, I, 447; *G.* 1890, 128; *Annuario* 335).

69. La dichiarazione di fallimento del marito non toglie valore all'autorizzazione maritale già da lui impartita, nè impedisce che egli possa validamente impartirla in seguito. — A. Milano, 1° luglio 1896 (*Mon.* 1897, 255).

70. Il fallimento del genitore che esercita la patria potestà non lo priva a favore dei creditori anche dell'amministrazione e dello usufrutto legale dei beni dei figli minori. — T. Catania, 21 novembre 1887 (*Cons. comm.* 1888, 26); A. Catania, 31 dicembre 1887 (*D. C.* VI, 507); C. Palermo, 15 settembre 1888 (*L.* II, 668; *Mon.* 1018; *Cons. comm.* 387; *F.* I, 998; *Circ. giur.* 1889, 28; *Annuario* 266, *n.*).

71. Tale usufrutto non può quindi comprendersi nell'attivo del suo fallimento, neppure per la parte che eccede la spesa del mantenimento ed educazione del figlio minore.

72. Non c'è responsabilità per danno senza il concorso della colpa, e non vi è colpa in un fatto che, quantunque si giudichi illegale, è però oggetto di dissensi nella dottrina e nella giurisprudenza, come il fatto del curatore che apprenda alla massa del fallimento i beni soggetti all'usufrutto paterno. — C. Palermo, 28 agosto 1888 (*G.* 1889, 77).

73. Il fallimento dichiarato importa pel fallito solo una inabilità relativa in ordine al patrimonio devoluto ai creditori, la quale pertanto cessa col cessare, con qualsiasi legittimo motivo, del fallimento. — C. Torino, 26 maggio 1886 (*Mon.* 529; *Fil.* 406; *Mon. leggi* 174; *G.* 580).

74. Non occorre il contraddittorio del fallito nel giudizio di annullamento di contratto impugnato dal creditore per frode. — A. Bologna, 16 agosto 1887 (*R. Bol.* 376).

75. Il negoziante fallito può stare in giudizio penale come parte civile per azione riflettente i suoi diritti stretti personali estranei al fallimento, senza che debba essere rappresentato dal curatore. — C. Napoli, 14 dicembre 1888 (*D. e G.* IV, 299; *Annali* 1889, 81).

76. Nel giudizio penale non è da alcuna disposizione di legge richiesta la presenza del curatore del fallimento allorchè si procede contro il fallito. — C. Roma, 28 maggio 1890 (*Cass. un.* I, 289; *Corte S. Roma* 488; *Gazz. P.* 558).

77. Anche il fallito può costituirsi parte civile per salvaguardare i suoi interessi morali. — C. 28 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 387, *n.*).

78. Il fallimento di un commerciante non lo priva del diritto di fare quegli atti amministrativi che siano diretti alla tutela comune degli interessi proprii dei creditori; e quindi non gli impedisce di reclamare per la cancellazione, agli effetti dell'imposta, del reddito commerciale, in causa del fallimento. — Comm. Centrale, 11 luglio 1889 (*Imp. dir.* 1890, 127).

79. Il giudice, quando lo giudichi conveniente, può ammettere l'intervento in causa, anche coatto del fallito, ed ammettere anche un interrogatorio dedotto a lui personalmente, non ostante la presenza in causa del curatore. — C. Torino, 8 agosto 1889 (*G.* 718; *Annuario* 367).

80. Il fallito che si trovi intervenuto in causa può essere interrogato sopra fatti rela-

tivi al fallimento, salvo al giudice di apprezzare l'attendibilità e la influenza delle dichiarazioni che egli sarà per emettere. — C. Torino, 11 dicembre 1889 (*L.* XXX, 885; *G.* 1890, 26; *T. gen.* 1890, 78; *Mon.* 1890, 184; *D. e G.* VI, 84).

81. L'intervento personale del fallito nelle cause del fallimento deve limitarsi a fornire schiarimenti sulle condizioni dei fatti che si dibattono nel giudizio per evitare un danno, e non potrebbero estendersi sino ad abilitare il fallito ad esercitare e sostenere un'azione giudiziale mediante deduzione di prove.

82. L'art. 699 del Codice commerciale permette l'intervento in causa, volontario o coatto, del fallito, nella ipotesi di collisione di interessi col curatore, di diritti strettamente personali al fallito, o di possibilità di un'imputazione di bancarotta a suo carico; non già quando si tratti di un diritto riguardante il suo patrimonio.

83. In questo caso la rappresentanza giudiziale spetta esclusivamente al curatore. Epperciò non è luogo ad intervento, nè ad articolare interrogatorio al fallito, ove si versi in tema di garanzia dovuta dal venditore per non aver dichiarato certi pesi gravanti lo stabile acquistato dal fallito, nonostante il venditore sostenga che col compratore poscia fallito, in proposito sono corse, al tempo della vendita, speciali intelligenze e pattuizioni e che come fatto proprio sarebbe l'unico a poter dare adeguata risposta. — A. Genova, 12 giugno 1893 (*Giur.* 310).

84. Può il fallito intervenire nei giudizi promossi dal curatore del fallimento o contro di esso a tutela del suo particolare interesse. — A. Genova, 30 dicembre 1893 (*T. gen.* 1894, 52).

85. L'ammissione dell'intervento del fallito in un giudizio vertente contro il curatore del fallimento è affidato sempre al prudente criterio del magistrato, e non va limitata al caso in cui vi sia collisione d'interessi tra fallito e curatore. — T. Girgenti, 29 ottobre 1895 (*Circ. giur.* 1896, 71).

86. La disposizione dell'articolo 699, ultimo capoverso dello stesso Codice, secondo cui il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, può invocarsi dal fallito soltanto nei giudizi in cui vengano in contestazione fatti specifici, che possano importare il reato di bancarotta, ma non mai quando l'imputazione di bancarotta abbia per unica base la sentenza dichiarativa del fallimento. — C. Roma, 19 gennaio 1899 (*L.* I, 254; *G. it.* I, 1, 127; *Mon.* 267; *D. C.* 477; *F.* I, 1136).

87. Il curatore del fallimento rappresenta in giudizio tanto la massa dei creditori che il fallito, salvo si tratti di azioni spettanti al fallito per far valere i suoi diritti strettamente personali ed estranei al fallimento.

Sorgendo poi conflitto d'interessi per tale duplice rappresentanza, il magistrato di merito può, con insindacabile apprezzamento di fatto, ammettere l'intervento personale del fallito.

In difetto, chiusa per concordato la procedura fallimentare, l'appello dalle relative sentenze può riproporsi e contestarsi di fronte al fallito concordatario. — C. Roma, 18 agosto 1900 (*L.* II, 651, *D. C.* 878).

88. Tranne i casi espressamente enunciati nell'articolo, il fallito non ha veste per intervenire nei giudizi interessanti il fallimento, e tanto meno per appellare dalle sentenze in essi pronunciate. — A. Genova, 25 marzo 1904 (*T. gen.* 239).

89. Nel giudizio di fallimento è inammissibile l'intervento in appello del fallito quando non concorre conflitto d'interesse tra lui e il curatore. — A. Palermo, 2 maggio 1904 (*Circ. giur.* 159; *Crit. giud.* 48).

90. La sentenza che autorizza l'intervento in causa del fallito non può deputargli un curatore speciale per rappresentarlo in giudizio, in sostituzione *in parte qua* del curatore del fallimento. — C. Torino, 14 giugno 1904 (*G.* 1281).

91. È nulla la convenzione portante concessione di mora al debitore caduto in fallimento, e non può da questo chiedersene lo adempimento dopo ottenuto il concordato. — A. Torino, 2 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 87).

92. La sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito soltanto dell'amministrazione dei suoi beni, ma non anche della loro proprietà. — C. Roma, 23 agosto 1890 (*L.* XXXI, 1, 298).

93. Il fallito, anche in pendenza dell'opposizione da lui fatta alla sentenza dichiarativa del fallimento, non può, fuori dei casi d'eccezione specificati nell'articolo 699, esercitare azioni patrimoniali, nè intervenire nei relativi giudizi e prendervi conclusioni contraddette dal curatore, nè può quindi appellare dalle relative sentenze. — C. Torino, 6 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 38, *c*; *F.* XVI, 1, 181; *L.* XXXI, 1, 871; *Mon.* 1891, 85; *G. it.* XLIII, 1, 1, 874; *D. C.* IX, 211).

94. La genesi dell'art. 699, il concetto che lo informa, la sua lettera e il confronto con le altre disposizioni affini dimostrano che la incapacità del fallito non è relativa, ma assoluta. Non può quindi il fallito proporre e

far valere alcuna ragione patrimoniale. — A. Genova, 28 marzo 1892 (*D. C.* 568).

95. Il fallito non è colpito d'incapacità giuridica assoluta, ma solo d'inabilità relativa, nel senso che non può da solo ingerirsi nel suo patrimonio, passando la sua rappresentanza intieramente nel curatore.

96. Perchè il fallito possa da solo agire in giudizio indipendentemente dal curatore, deve trattarsi di azione a lui strettamente personale, tale, cioè, che interessi lui solo e non riguardi una ragione patrimoniale, e tale non sarebbe la petizione d'eredità.

97. Trattandosi di azione patrimoniale, il fallito non la può esercitare se almeno il curatore non interviene ad associarsi alla sua domanda, e non basterebbe che, essendo presente in causa, dichiarasse soltanto di starsi passivo spettatore del giudizio.

98. È dunque, in tali condizioni, inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal solo fallito, sebbene il giudizio di merito sia stato regolare per l'intervento del curatore ad aderire alla sua domanda. — C. Torino, 9 marzo 1893 (*G.* 195; *D. C.* 412; *T. gen.* 257; *Annali* 182; *G. it.* I, 1, 728).

99. L'incapacità del fallito non solo è relativa e non assoluta. ma è limitata alla sola amministrazione di quei beni che possano costituire la garanzia comune dei creditori nell'interesse dei quali è sancita. — A. Roma, 28 aprile 1901 (*T. rom.* 97; *D. C.* 519; *L.* II, 157; *F.* I, 996; *G. it.* I, 2, 688).

100. La dichiarazione di fallimento non costituisce il fallito in uno stato di incapacità tale da determinare la nullità assoluta dei suoi atti.

Quindi se il fallito, nel periodo intercedente fra l'omologazione del concordato e l'accertamento degli obblighi derivanti dal medesimo, stipula la vendita di taluni suoi beni, non può poi, dopo cessato lo stato di fallimento, insorgere contro il suo stesso operato e chiedere che sia dichiarata la nullità della vendita convenuta. — C. Torino, 28 luglio 1902 (*Mon.* 801; *F.* I, 1319, *n.*; *D. C.* 908).

101. L'incapacità comunicata al fallito dallo art. 699 è speciale e relativa agli atti diretti a distrarre alcuna attività del fallimento. Tale incapacità pertanto non toglie al fallito di crearsi colla sua abilità personale e con valori estranei al fallimento una nuova industria, nonchè di proporre personalmente in giudizio le ragioni a tale industria inerenti. — A. Milano, 31 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 187; *T. gen.* 1891, 90; *Mon.* 147; *F.* XVI, 1, 444, *n.*).

102. Il fallito non è colpito d'incapacità assoluta; ed in ispecie come può stipulare da solo il concordato co' suoi creditori, così può anche fare contratto subordinato alla stipulazione del concordato per procurarsi i mezzi con cui soddisfare alle condizioni di questo; in particolare colla cessione di merci del suo negozio. — A. Torino, 2 novembre 1894 (*G.* 1895, 186, *n.*).

103. Il fallito può sempre esercitare la sua attività personale purchè restino integre le ragioni patrimoniali del fallimento, epperò, rispettate tali ragioni, può validamente stipulare anche col curatore del suo fallimento, ad esempio, che gli darà un determinato compenso quando fosse ottenuta la conclusione di un concordato. — A. Trani, 9 marzo 1901 (*Mon.* 618; *L.* II, 410, *n.*).

104. Il fallito può in nome proprio, e senza l'intervento del curatore, ricorrere in cassazione dalla sentenza d'appello che annulla la omologazione del concordato accordato dai giudici di primo grado. — C. Roma, 8 giugno 1892 (*F.* I, 674; *G. it.* I, 1, 568; *D. C.* 725); Id., 18 luglio 1892 (*L.* II, 862).

105. È ammissibile il ricorso in Cassazione del fallito avverso la sentenza che dichiarò il fallimento, anche quando egli, ad evitare atti irreparabili pregiudizievoli ai suoi interessati, proponeva, dopo avere interposto il ricorso, un concordato ai suoi creditori. — C. Palermo, 26 gennaio 1895 (*Circ. giur.* 70).

106. Il fallito può, in nome proprio e senza l'intervento del curatore, ricorrere in Cassazione contro la sentenza relativa al concordato per far valere un suo diritto personale. — C. Napoli, 21 luglio 1897 (*F.* I, 1881; *Mon.* 1898, 67).

107. Il fallito non può ritenersi giuridicamente incapace durante il periodo fra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione di fallimento, ma solo da questa. — C. Roma, 15 luglio 1892 (*Annali* 482).

108. La cessazione dei pagamenti, se è di mero fatto e non attestata da sentenza dichiarativa di fallimento, non induce incapacità di contrattare, e non può quindi addursi come causa di nullità dell'obbligazione particolare contratta con un creditore ad ottenere la sua adesione ad un componimento amichevole per evitare il fallimento. — C. Torino, 9 marzo 1893 (*G.* 282; *L.* I, 695; *G. it.* I, 1, 947; *D. C.* 536).

109. Il mutamento di stato colla conseguente incapacità a stare in giudizio si verifica nel fallito *ope legis* colla pronuncia della sentenza di fallimento, indipendentemente dalla sua pubblicazione. — A. Venezia, 2 agosto 1894 (*T. v.* 601, *n.*; *L.* 1895, I, 51).

110. La condizione dei creditori è resa inva-

riabile in via normale dalla dichiarazione del fallimento, non già dal fatto della cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 7 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 47).

111. Gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento (nella specie, circa la validità di notifiche fatte al commerciante debitore) cominciano a prodursi nello stesso giorno in cui viene pronunciata detta sentenza, non in quello in cui viene pubblicata senzachè la revoca della sentenza stessa valga a togliere le nullità di notifica incorse. — A. Milano, 6 aprile 1897 (*Mon.* 529).

112. La pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento è fatta nel solo intento di dare la massima pubblicità alla sentenza stessa nell'interesse dei terzi; ma gli effetti del fallimento hanno principio dal momento della dichiarazione. — A. Torino, 1° giugno 1900 (*L.* 1901, I, 807).

113. È nulla la notifica della cambiale protestata fatta direttamente al fallito durante il fallimento, anche se questo venga poi revocato, e non ha neppure effetto interruttivo della prescrizione. — A. Cagliari, 28 febbraio 1895 (*G. sarda* 111).

114. Il fallito durante lo stato di fallimento non può contrarre società in nome collettivo. — A. Genova, 5 settembre 1896 (*T. gen.* 568 e 563; *D. C.* 878; *Cons. comm.* 331; *Giur.* 697).

115. Il commerciante che trovasi caduto in fallimento può assumere mandato nell'interesse di terzi. — A. Casale, 11 aprile 1902 (*G.* 912, *n.*; *Mon.* 977).

116. Il fallimento non sveste il fallito della qualità e professione di commerciante, solo gliene interdice temporaneamente l'esercizio, e non serve quindi a riabilitare il notaio caduto in tali condizioni: esso permane quindi incapace all'esercizio dell'ufficio di notaio anche dopo concluso il concordato e fino all'esecuzione degli obblighi in esso assunti ed all'abbandono definitivo del commercio. — A. Torino, 28 agosto 1902 (*G.* 1266).

117. Affinchè il fallito possa convenire in giudizio il curatore per opporsi alla messa in vendita di taluni de' suoi beni, è necessario che esso abbia ottenuto l'autorizzazione del Tribunale ai sensi del capoverso 3 dell'articolo. — A. Genova, 19 dicembre 1902 (*Annali* 1903, 117; *T. gen.* 1903, 79; *Cons. comm.* 1903, 58).

118. È procedibile direttamente contro il fallito, senza intervento del curatore, l'azione in risarcimento di danni per quasi-delitto commesso dal detto fallito dopo la dichiarazione di fallimento. — A. Torino, 27 febbraio 1903 (*G.* 481, *n.*; *F.* I, 664, *n.*; *Mon.* 542; *D. C.* 523; *G. it.* I, 1, 698, *n.*).

119. Il compenso che il fallito ricava dalla sua opera personale va a beneficio della massa dei creditori soltanto per la parte eccedente i bisogni del fallito e della sua famiglia. — A. Bologna, 1° settembre 1905 (*L.* 2885; *Mon.* 950; *F.* I, 1449; *D. C.* 982; *G. it.* 1906, I, 2, 27, *n.*; *Mon.* 1906, 810).

120. Qualunque creditore del fallito ha azione propria per rivendicare alla massa beni che crede essersi indebitamente alienati dal fallito, sempre quando non agisca il curatore, purchè lo chiami in causa e sostenga il giudizio a tutto suo rischio. — A. Torino, 6 marzo 1885 (*G.* 328; *Rass.* 411; *Annali* 328; *D. C.* 567; *Eco* 106; *Annuario* 286).

121. I singoli creditori del fallimento sono tutti legalmente rappresentati dal curatore; eppercið non possono in proprio nè quali membri della delegazione di sorveglianza intentare azioni in giudizio od intervenire in quelli già intentati o sostenuti dal curatore, a meno che si tratti di qualche interesse speciale individuale e ben determinato in opposizione all'interesse della massa. — C. Torino, 10 agosto 1886 (*D. C.* 883; *G.* 749, *n.*; *Annali* 564; *G. it.* I, 1, 526; *Annuario* 296); A. Venezia, 28 dicembre 1886 (*T. v.* XII, 21, *c*; *L.* XXVII, I, 125, *n.*; *F.* XII, I, 55; *G. it.* 1887, II, 192; *Cons. comm.* 1887, 41; *Eco* 1887, 137; *Annuario* V, 388 *n.*; *Rass.* IV, 70; *D. C.* V, 98); A. Genova, 8 giugno 1887 (*G. it.* II. 374; *F.* I, 842; *Eco* 179; *Annuario* V, 209); T. Taranto, 5 aprile 1889 (*D. C.* 747); C. Torino, 18 giugno 1889, cit. al n. 81.

122. I creditori del fallito ben possono ancora sempre *uti singuli* provocare sequestri e la rescissione di atti conchiusi dal fallito in frode alle loro ragioni, purchè non ne rimanga turbata l'opera del curatore del fallimento. — A. Casale, 30 giugno 1887 (*G. cas.* 227).

123. I singoli creditori non possono proporre azioni nell'interesse comune della massa, come chiedere l'annullamento di un pegno consentito dal fallito ad altro creditore o intervenire in giudizio per tale oggetto. — C. Torino, 12 luglio 1888 (*Mon.* 604; *G.* 485; *Annali* 240; *Fil.* 641; *D. C.* 787; *Cons. comm.* 288; *Annuario* 321).

124. È ammissibile in giudizio di fallimento l'azione del creditore singolo intesa a far revocare per frode la vendita di immobili fatta dal fallito al terzo.

In ogni modo l'intervento in causa del curatore della fallita, regolarmente autorizzato dal giudice delegato, e le sue conclusioni conformi a quelle dell'attore, valgono a legittimare l'azione esercitata. — A. Venezia, 2 ottobre 1888 (*F.* 1889, I, 1333; *T. v.* 570; *Cons. comm.* 359; *Annuario* 322).

125. I creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento possono, con formale citazione, chiedere le nullità di un'ipoteca ottenuta da altro creditore.

Ogni dubbio sulla regolarità del giudizio svanisce se il curatore del fallimento, pure citato, aderisce alla domanda. — A. Venezia, 4 aprile 1889 (*T. v.* 220; *Annali* 157; *G. it.* II, 468).

126. Ogni creditore ha singolarmente il diritto di impugnare per conto proprio e ad un tempo nell'interesse comune quegli atti del fallito e dei creditori che la legge presume o che di per sè si dimostrano infetti di frode e comunque pregiudizievoli all'interesse degli altri. — A. Genova, 9 maggio 1890 (*T. gen.* 308).

127. Nei giudizi di fallimento, non il solo curatore, ma ogni creditore può promuovere questioni d'interesse generale, nello scopo di migliorare le condizioni della massa dei creditori. Epperò impugnato un credito in prima istanza da un altro creditore del fallimento, ove costui non creda di continuare ad impugnarlo in grado d'appello, può un terzo creditore far sua l'impugnativa e discuterla in seconde cure nel comune interesse anche con nuovi argomenti. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 542).

128. I singoli creditori, i quali non apportano nel giudizio alcun elemento di prova o di difesa distinto da quelli fatti valere dal curatore, o che non si trovano in contrasto d'interessi con esso quale rappresentante della massa, non hanno diritto di promuovere essi giudizi durante lo stato di fallimento, nè di intervenire in quelli avviati dal curatore.

Possono soltanto essere ammessi a stare in giudizio ad esclusive loro spese. — A. Torino, 9 marzo 1891 (*D. C.* 361).

129. La nullità di una subastazione seguita nell'interesse di una fallita sull'istanza del curatore, non può opporsi che dal curatore nell'interesse della massa, non dai singoli creditori nell'interesse proprio, salvo che questo si trovi in collisione con quello della massa. — C. Torino, 26 febbraio 1892 (*G.* 294; *L.* II, 191; *Mon.* 464).

130. Sebbene la rappresentanza del fallimento spetti esclusivamente al curatore, non può essere vietato ai singoli creditori di intervenire a proprie spese nei giudizi, associandosi all'azione del curatore in vantaggio della massa. — A. Torino, 23 novembre 1885 (*G.* XXIII, 75, *n.*; *L.* XXVI, I, 346; *D. C.* IV, 227); C. Firenze, 7 luglio 1887 (*Rass.* 174, *n.*; *T. v.* 363, *n.*; *Mon.* 638, *n.*; *G.* 475, *n.*; *Fil.* 484, *n.*; *F.* I, 600, *n.*; *G. it.* II, 446; *D. C.* 704; *Annuario* 210).

131. Ogni creditore ha interesse, non meno che diritto, d'intervenire nel giudizio in cui può essere compromesso il patrimonio del suo debitore, onde invigilare a che il detto patrimonio non venga diminuito, senza che al loro intervento faccia ostacolo il curatore. — C. Palermo, 17 gennaio 1889 (*Circ. giur.* 215; *Mon.* 1020; *Annuario* 372).

132. Se la giurisprudenza ammette i creditori nel giudizio provocato regolarmente dal curatore, od in confronto del curatore, nell'interesse della massa, li ammette però al solo scopo che giovino o suppliscano alla difesa del curatore fatta nel comune interesse. — A. Venezia, 21 febbraio 1890 (*T. v.* 175; *Fil.* 209; *G. it.* II, 460; *Pratica leg.* V, 22; *Cons. comm.* 301).

133. Malgrado che il solo curatore del fallimento abbia la rappresentanza della massa, è sempre lecito, a ciascun creditore singolo, intervenire nei giudizi sostenuti dal curatore e muovere azioni in proprio, quando si tratta di far valere un diritto suo proprio e individuale, distinto dal diritto e dall'interesse comune dei creditori, ovvero il curatore ricusi o trascuri le azioni necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio del fallito. — C. Torino, 11 luglio 1891 (*G.* 558).

134. Non ostante la dichiarazione di fallimento possono i creditori proseguire le azioni e intervenire nelle cause tendenti a conservare o a reintegrare nel comune interesse il patrimonio del fallito, sebbene la rappresentanza di questo e della massa creditoria risieda nel curatore. — A. Genova, 18 ottobre 1893 (*Giur.* 358, *n.*; *T. gen.* 661).

135. In materia di fallimento, la rappresentanza legale dei creditori appartenendo esclusivamente al curatore, il quale nel loro comune interesse sostiene la lite concernente il fallimento stesso, l'intervento volontario in causa dei singoli creditori, quando pure esso sia stato ammesso senza contestazione fra le parti contendenti, non è che una mera superfetazione, ad eccezione del caso in cui si tratti di difendere un interesse individuale in opposizione a quello degli altri creditori, epperò essi debbono sopportare interamente le spese da loro sostenute per tale intervento. — A. Firenze, 12 aprile 1894 (*Annali*, 160).

136. I creditori del fallito possono intervenire nei giudizi sostenuti dal curatore nell'interesse della massa soltanto quando vi abbiano un interesse speciale o si verifichi un difetto di difesa da parte del curatore. — C. Firenze, 20 gennaio 1898 (*G. it.* I, 1, 482; *D. C.* 397).

137. I creditori del fallito, specie se ipotecari, per maggior salvaguardia dei loro inte-

ressi, possono intervenire nei giudizi riguardanti il fallimento, non ostante questi siano legittimamente contestati colla presenza del curatore, ma non essendo necessario il loro intervento non hanno diritto a rivalsa di spesa. — A. Palermo, 30 dicembre 1898 (*Circ. giur.* XXX, 71; A. Bologna, 31 dicembre 1902 (*T. v.* 1903, 148); C. Roma, 14 novembre 1903 (*Riv. univ.* 686, *Corte S. Roma*, II, 325).

138. Benchè il curatore abbia la rappresentanza dei creditori del fallimento non è vietato a costoro intervenire in tutte le cause relative al fallimento. — A. Napoli, 30 maggio 1902 (*Mov. giur.* 145).

139. I creditori del fallito possono intervenire nel giudizio promosso dal curatore del fallimento quando abbiano uno speciale, individuale loro interesse da far valere, il che potrebbe anche sorgere dal modo con cui venisse trattata la causa ad istanza del curatore. — C. Torino, 20 agosto 1903 (*G.* 1526, *n.*; *Mon.* 1904, 49, *D. C.* 1906, 224).

140. Non è ammissibile l'intervento del creditore singolo in causa di revoca della dichiarazione di fallimento promossa dal dichiarato fallito contro il curatore, senzachè si possa distinguere fra curatore provvisorio o definitivo. — A. Casale, 19 dicembre 1905 (*G.* 1904, 144, *n.*).

141. I terzi che si credono danneggiati dai fatti od omissioni degli amministratori di un'anonima non possono, caduta questa in fallimento, esercitare singolarmente l'azione di responsabilità contro i cessati amministratori, spettando codesta azione esclusivamente al curatore. — A. Genova, 27 luglio 1888 (*Eco* 225; *Cons. comm.* 322; *Annuario* 428); C. Torino, 18 giugno 1889 (cit. al n. 31).

142. Non può un creditore del fallimento impugnare la vendita di un immobile del fallito fatta dal notaio ad istanza del curatore e dietro autorizzazione del Tribunale. — A. Brescia, 24 marzo 1891 (*D. C.* 588).

143. Il creditore, già intervenuto in una causa del suo debitore, ha veste legittima per appellare dalla sentenza che gli sia riuscita contraria, anche quando sia sopravvenuto il fallimento del suo debitore. — A. Genova, 15 settembre 1891 (*T. gen.* 660).

144. Il creditore che al giorno della dichiarazione di fallimento ha per sè o contro di sè una sentenza di primo grado, non può pretendere di subordinare il giudizio d'appello all'esito del giudizio sulla contestazione dei crediti. — A. Roma, 19 novembre 1896 (*D. C.* 1897, 568).

145. Il creditore che non fa valere un proprio credito verso il fallito, ma procede con azione particolare verso la massa, deve istituire l'opportuno giudizio in confronto del curatore, e quindi non nella sede di verifica ma giusta le ordinarie norme di rito. — A. Milano, 21 maggio 1897 (*Mon.* 671).

146. Compete azione ai singoli creditori per far dichiarare che un terzo è cointeressato e compartecipe in una società in nome collettivo fallita e per fargli estendere la dichiarazione di fallimento di questa.

Tanto meno potrebbe parlarsi di irregolarità e nullità, se fu citato in causa anche il curatore della fallita, il quale siasi associato alle domande attrici. — C. Torino, 17 giugno 1899 (*G.* 1168, *n.*; *Mon.* 828; *G. it.* I, 1, 984, *n.*; *D. C.* 997; *F.* I, 1147, *n.*).

147. Ogni singolo creditore può proporre domanda di estensione di un fallimento al socio del fallito, indipendentemente dal curatore del fallimento stesso. — A. Torino, 18 settembre 1905 (*G.* 1476; *F.* 1906, I, 188).

148. Ai creditori del fallito, rappresentati dal curatore, non è dato, di regola, opporsi di terzo alle sentenze pronunziate in materia di fallimento ed in contraddittorio di lui, eccetto che essi non risultino pregiudicati per dolo e collusione del curatore. — C. Napoli, 28 dicembre 1900 (*Gazz. P.* XXXII, 201).

149. È valida la citazione notificata al commerciante fallito, anzichè al curatore, da un creditore cui non pervenne notizia dell'avvenuto fallimento, massime se prima della contestazione della lite lo stato di fallimento venne a cessare. — A. Trani, 16 gennaio 1903 (*R. Trani* 198; *F. Puglie* 60).

150. Mentre è innegabile il diritto dei creditori ammessi al passivo d'intervenire nel giudizio come interessati nel fallimento, non può loro consentirsi di stare in giudizio come componenti la delegazione di sorveglianza. — C. Firenze, 31 luglio 1903 (*Riv. giur. tosc.* 541).

151. Gli effetti della dichiarazione di fallimento, pronunciata dopo l'attuazione del nuovo Codice di commercio, sono regolati dalla legge anteriore quando la data della cessazione dei pagamenti sia fatta rimontare ad epoca in cui questa ancor vigeva. — A. Casale, 20 giugno 1886 (*G. cas.* 304).

152. L'articolo 97 della legge 20 aprile 1871, num. 192, sull'esazione delle imposte dirette che dichiara dovere la procedura stabilita per la esecuzione contro i contribuenti morosi al pagamento di imposte e sovrimposte avere luogo anche quando i debitori cadano in istato di fallimento, fu derogato dal libr. III del Codice comm. del 1882. Potrà quindi l'esattore intraprendere e proseguire gli atti esecutivi contro il suo debitore anche dopo il fallimento, ma previa l'ordinaria dichiarazione e

verifica dei crediti e privilegi, e salve le facoltà del curatore, di cui agli art. 772 e 809 del Codice suddetto. — T. di commercio di Venezia, 6 giugno 1886 (*T. v.* 314; *Annuario* 327, *n.*).

153. Aperto il fallimento l'esattore non può più procedere colle forme privilegiate ordinarie. — A. Genova, 20 dicembre 1886 (*D. C.* V, 225).

154. Dal giorno della dichiarazione di fallimento non si possono più proseguire gli atti di esecuzione intrapresi anteriormente contro il fallito se non in contraddittorio del curatore, e tale regola vale anche per l'esattore delle imposte dirette, il quale, al pari di ogni altro creditore, dovrà dichiarare e far verificare il suo credito, salvo ad essere collocato con i privilegi di cui gode. — T. Catanzaro, 20 giugno 1908 (*Giostra giud.* 67).

155. *Contra.* Il Codice di commercio non deroga alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette. — A. Roma, 28 luglio 1887 (*D. C.* 821; *G. it.* II, 601).

156. Quindi anche in caso di fallimento del contribuente gli atti esecutivi promossi dall'esattore vengono regolati dalla legge speciale e non possono essere sospesi che dal prefetto. — C. Roma, 30 giugno 1888 (*L.* II, 652; *Esatt. e Com.* 345; *Cons. comm.* 352; *Imp. dir.* 18; *Bollettino* 1889, 4); Id., 12 maggio 1898 (*F.* I, 820).

157. La dichiarazione di fallimento del debitore non toglie all'esattore il diritto di promuovere gli atti esecutivi onde realizzare il debito dell'imposta nei modi tracciati dalla legge 20 aprile 1871. — A. Milano, 27 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 127 e 218); C. Roma, 19 aprile 1904 (*Corte S. Roma* II, 137; *Cons. comm.* 180; *Esatt. e Comm.* 192).

158. Il curatore del contribuente moroso e fallito ha diritto di proporre la relativa dimanda del ristoro dei danni, quando l'esattore, dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, abbia notificato al contribuente e non ad esso curatore il verbale del pignoramento. — A. Trani, 16 marzo 1891 (*R. Trani*, 189).

159. Il principio del *solve et repete*, pel quale non sono ammissibili le opposizioni senza il previo pagamento della tassa, è inapplicabile quando l'opponente è in istato di fallimento.

160. L'ingiunzione fiscale non è atto di esecuzione; quindi è valida quando anche sia spinta contro un debitore fallito. — A. Napoli, 28 febbraio 1898 (*F.* I, 1083).

161. L'industriale che ha migliorato la merce consegnatagli a tale scopo da un commerciante caduto poi in fallimento, non ha diritto di ritenzione della medesima per le spese sostenute pel miglioramento, ma deve, richiesto, consegnarla al curatore, conservando però il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita. — A. Firenze, 16 dicembre 1886 (*D. C.* 1887, 293; *Annali* 1887, 16; *Annuario* 310, *n.*).

162. Il deposito fatto dal fallito in cauzione del concordato fa parte dell'attivo del fallimento. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 325; *Cons. comm.* 1887, 25).

163. La condizione risolutiva tacita per un contratto stipulato già dal fallito, non può più verificarsi nè invocarsi contro la massa dei creditori dopo la pronuncia del fallimento, che pareggia irrevocabilmente i diritti di tutti i creditori. — A. Venezia, 17 febbraio 1887 (*T. v.* 126; *L.* I, 665; *D. C.* 414; *Fil.* 383; *Annuario* 201, *n.*).

164. Dichiarato il fallimento del debitore non è più luogo al giudizio di conferma di un sequestro conservativo stato eseguito contro di lui. — A. Milano, 24 marzo 1890 (*Mon.* 522; *Annali* 228).

165. Per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento i beni del fallito si trovano già in istato di sequestro legale nell'interesse di tutti i creditori, salve le loro cause di prelazione, e quindi non può ammettersi altro sequestro conservativo ad instanza di creditori particolari. — C. Torino, 14 giugno 1894 (*G.* 485, *n.*; *L.* II, 266, *n.*; *Mon.* 711).

166. I termini per impugnare una sentenza non rimangono sospesi per la dichiarazione di fallimento della parte soccombente: essi continuano il loro corso senza che occorra una nuova notifica della sentenza al curatore. — A. Milano, 28 aprile 1890 (*Mon.* 545).

167. Il mandato *ad lites* è revocato col fallimento del mandante. Perciò se il procuratore continua a difendere in giudizio il fallito, non assistito dal curatore, il suo credito per funzioni e spese contro il cliente non può essere ammesso al passivo del fallimento. — A. Macerata, 28 agosto 1890 (*L.* II, 597; *R. Bol.* 264; *Giorn. giur.* 1891, 16).

168. Perchè il fallimento abbia virtù di revocare il mandato anteriormente conceduto dal fallito è necessario che la sentenza dichiarativa sia passata in giudicato. — A. Brescia, 9 settembre 1890 (*D. C.* 687; *Mon.* 1054; *Annali* 449).

169. La dichiarazione di fallimento non estingue un mandato generale alle liti anteriore ad essa, in base al quale venga poi costituito il procuratore per l'esercizio di una azione relativa ai diritti strettamente personali del fallito. — A. Napoli, 30 novembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 246).

170. Se i mandati rilasciati dal fallito si estinguono in seguito al fallimento per tutto

quanto riguarda l'amministrazione dei suoi beni, non così è a dire rispetto alle azioni che ad onta del fallimento gli sono conservate. — A. Venezia, 21 luglio 1896 (*T. ven.* 1897, 66).

171. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento non invalida il mandato all'avvocato per ricorrere in Cassazione precedentemente rilasciato, quantunque la notifica del ricorso abbia avuto luogo in seguito. — C. Torino, 31 dicembre 1896 (*G.* 1897, 258).

172. Il fallimento del mandante non produce l'estinzione del mandato quando oggetto di questo sia l'esercizio di un diritto estraneo al fallimento, e tale è l'azione per ottenere il pagamento della dote, che può esercitarsi dal marito in istato di fallimento, mai dalla moglie in nome proprio, e quella relativa ai frutti della dote maturati dopo la dichiarazione del fallimento. — C. Torino, 10 febbraio 1897 (*Mon.* 408, *n.*).

173. L'estinzione del mandato per causa di fallimento del mandante ha luogo solo per quella parte del mandato che riguarda gli interessi patrimoniali dei quali il fallito ha perduto l'amministrazione. Quindi il mandato *ad lites*, rilasciato prima del fallimento, è sempre efficace per autorizzare il mandatario a domandare la revoca della sentenza che dichiarò il fallimento. — C. Firenze, 6 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 126, *n.*).

174. L'estinzione del mandato per fallimento del mandante ha luogo riferibilmente solo a quella parte del mandato che riguarda l'amministrazione dei proprii beni. — A. Bologna, 31 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 452, *n.*).

175. È nulla ed inefficace la ingiunzione per tassa di registro spiccata contro un debitore fallito nella persona del curatore del fallimento; nè in caso di opposizione può la Finanza invocare il privilegio del *solve et repete*. — A. Trani, 9 maggio 1891 (*Boll.* II, 174; *Massime* 480).

176. L'ingiunzione per il pagamento di una tassa (di registro) non ha solo il valore del precetto, come intimazione a pagare, ma costituisce il titolo esecutivo della finanza. Quindi la notificazione che ne è fatta ad un fallito dopo la dichiarazione di fallimento non può essere annullata quando non è stata seguita da altro atto esecutivo.

177. Per esigere poi effettivamente la tassa la finanza deve concorrere cogli altri creditori alla ripartizione dell'attivo del fallimento. — C. Roma, 18 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 352; *L.* II, 9).

178. Cominciata l'esecuzione mobiliare anteriormente alla dichiarazione di fallimento, essa può proseguirsi dando l'intervento del curatore, e a nulla rileva la di lui contumacia. — C. Palermo, 6 agosto 1892 (*L.* 1893, I, 227).

179. Gli atti esecutivi promossi contro un commerciante caduto di poi in fallimento producono effetto a favore del procedente e possono da lui essere continuati a proprio esclusivo favore, se all'epoca della dichiarazione del fallimento medesimo siano stati portati a tal punto da doversi considerare che l'attività mobiliare appresa abbia cessato di appartenere al debitore e di essere la garanzia comune dei suoi creditori per diventare o proprietà o garanzia particolare del procedente.

180. Epperò pignorate presso un terzo le somme appartenenti ad un individuo caduto di poi in fallimento, esse rimangono a di lui favore se il giudizio di opposizione si chiuse con la delazione del giuramento decisorio, e questo già era stato prestato dal terzo all'epoca della dichiarazione del fallimento. — A. Milano, 30 novembre 1893 (*D. C.* XII, 106; *Mon.* 961).

181. Il contratto d'appalto non si risolve di pien diritto per effetto del fallimento dell'imprenditore.

182. Gli art. 699 e segg. del Codice commerciale hanno il limitato scopo di fissare lo stato giuridico del fallimento e di impedirne l'alterazione.

183. I contratti anteriori alla cessazione dei pagamenti ed al precedente decennio avendo per giuridico presupposto la capacità del fallito e il suo diritto di contrattare e di obbligarsi, debbono essere osservati dalla massa a tutti gli effetti che per equità e per legge ne derivano.

184. Mancando il fallimento alla esecuzione dell'opera appaltata, subentra il diritto del committente ad eseguirla a spese e rischio della massa. — A. Genova, 27 settembre 1893 (*D. C.* 827); Id., 17 ottobre 1893 (*L.* II, 701, *n.*; *F.* 1894, I, 164, *n.*).

185. L'azione del locatore per la risoluzione dell'affitto e le conseguenti pronuncie di sfratto e di danno, si propongono, in caso di fallimento del conduttore, in contraddittorio del curatore di questi e non già nelle forme stabilite dagli art. 758 e segg. Cod. di comm. — A. Milano, 7 luglio 1894 (*Mon.* 677; *D. C.* 748; *F.* I, 1016; *L.* II, 628).

186. Il locatore può esercitare gli atti esecutivi e valersi del privilegio che gli spetta contro il conduttore ancorchè questo sia fallito, e ciò sì prima che dopo la dichiarazione del fallimento, salve le restrizioni di cui agli art. 702 e 773. — C. Roma, 21 febbraio 1896 (*F.* I, 423; *G. it.* I, 1, 1, 297; *L.* I, 728; *D. C.* 370; *Mon.* 497).

187. Colui che fu condannato come debitore verso un fallimento per sentenza passata in giudicato, è tenuto a pagare il suo debito alla massa, non ostante che per una fideiussione ipotecaria a pro' del fallito gli sia stato notificato precetto immobiliare. — C. Napoli, 18 novembre 1894 (*D. e G.* X, 284).

188. Il cessionario *pro solvendo* non può nel fallimento del cedente intervenire in causa per sostenere la validità del credito contestato. — A. Genova, 27 maggio 1895 (*D. C.* 582).

189. Avvenuta la dichiarazione di fallimento, la cambiale emessa dal fallito e già scaduta perde la sua natura di titolo esecutivo, ed il possessore non può più esercitare alcuna azione, ma ha solo una ragione di credito che si concretizza sulla massa del fallimento. — A. Palermo, 18 aprile 1896 (*Circ. giur.* 216).

190. Anche le pensioni vitalizie per servigi prestati (tranne quelle degli impiegati pubblici) sono beni patrimoniali, e in caso di fallimento di chi le gode debbono essere avocate alla massa. — A. Milano, 1° marzo 1898 (*L.* II, 772, *n.*; *Mon.* 1899, 915).

191. La cauzione pecuniaria prestata dal conduttore a garanzia dell'affitto, in caso di fallimento del locatore, va compresa nell'attivo del fallimento, e nessun privilegio può vantare il conduttore per la restituzione della cauzione medesima. — T. Roma, 28 maggio 1899 (*D. C.* 605; *F.* I, 886).

192. I depositi cauzionali dati mediante libretti di risparmio dall'operaio institore a garanzia di un contratto di locazione d'opera costituiscono depositi irregolari che passano in proprietà del conduttore o proponente. Quindi in caso di fallimento del principale il suo dipendente non può vantare alcun privilegio pel credito concernente la restituzione del libretto, e non può trattenere a titolo di compensazione le somme di spettanza del principale, ma deve versare integralmente il fondo cassa che detiene e iscriversi come creditore chirografario per l'ammontare della cauzione. — A. Milano, 12 settembre 1899 (*L.* 1900, I, 158, *n.*).

193. La moglie e i figli di un viaggiatore, rimasto ucciso in un infortunio ferroviario, che intendano ottenere dalla società ferroviaria il risarcimento dei danni subiti, possono agire tanto come eredi del defunto in base al contratto di trasporto, quanto in proprio in base all'art. 1151 Cod. civ.

Se abbiano agito in proprio, la somma dovuta dalla società appartiene personalmente alla moglie e ai figli, e non può essere avocata alla massa creditoria del defunto dichiarato fallito. — C. Torino, 9 dicembre 1901 (*Mon.* 1902, 285, *n.*).

194. Il curatore del fallimento non ha potestà di promuovere l'azione di decadenza degli eredi del fallito dal benefidio d'inventario, perchè egli ha diritto di esperimentare soltanto le azioni che spettavano al fallito in ordine al suo patrimonio. — T. Palmi, 5 febbraio 1904 (*D. e G.* XX, 188).

195. La delegazione accettata dal delegato in pagamento di un proprio debito verso il delegante, è perfetta ed obbligatoria fra le parti, nonostante il fallimento del delegante prima dell'accettazione del delegatario; quindi il delegato paga validamente a lui, sebbene diffidato a non pagare dal curatore del fallimento. — A. Bologna, 25 marzo 1904 (*F.* I, 945; *T.* 506; *T. gen.* 474; *Riv. univ.* 456; *Annali* 825).

196. Il divieto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore dopo che ne sia dichiarato il fallimento, non si applica quando si tratta di crediti contro il fallimento, per spese incontrate nella liquidazione dell'attivo. — C. Napoli, 7 marzo 1906 (*G. it.* I, 2, 841).

Vedi anche gli art. 366 n. 8 e 14; 688 n. 109; 698 n. 9 e 10 e 696 n. 2.

—

Articolo 700.

La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl'interessi dei crediti non garantiti con ipoteca, con pegno od altro privilegio.

Gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garantìe, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. (*554 I.; 443, 445 F.; 1132 P.; 1035 S.*).

Bibliografia: Belfante G. B., *La sospensione degli interessi in caso di più coobbligati solidali falliti* (*D. C.* XIII, 189). — Cons. comm., *Il fallimento e le leggi sul credito fondiario* (Un curatore, durante il fallimento, è tenuto per le leggi sul credito fondiario a versare all'istituto di credito fondiario creditore del fallito, le rendite del fondo ipotecato) (1891, 161). — Id., *L'art. 700 del Codice di commercio* (1891, 321). — Corrao I., *Il fallimento e gli interessi chirografari* (*L.* 1900, II, 68). — Gagliano A., *Del diritto agli interessi in materia di fallimento* (*Circ. giur.* 1900, 158). — Marghieri A., *A proposito degli art. 700 e 816 del Codice di commercio* (*Riv. pratica*, 1904, 198). — Pierantoni A., *L'art. 33 della legge 17 luglio 1890 sul credito fondiario deve essere osservato dai curatori dei fallimenti anche quando il mutuo e la dichiarazione di fallimento siano anteriori alla detta legge speciale* (*Riv. univ.* 1892, 97). — Pipia U., *Fallimento. Sospensione degli interessi. Chiusura delle operazioni* (*Cons. comm.* 1899, 257). — Ziino-Todaro, *Sugli interessi posteriori alla dichiarazione di fallimento* (Milano, 1904, Società edit. laziale; *L.* 1904, 1021).

1. Se si tratta di dote di quantità per la quale la moglie non ha che un semplice diritto di credito verso il marito, essa va regolata giusta le norme comuni in tema di fallimento, e precisamente secondo l'art. 700. — A. Venezia, 12 aprile 1889 (*T. v.* 260, *n.*; *Annuario* 382); C. Firenze, 14 agosto 1889 (*T. v.* 508; *Annuario* 383 e 384).

2. È valido il patto stipulato tra varii creditori d'uno stesso debitore, che gli uni debbano essere pagati prima degli altri.

La prelazione convenzionale, consentita per patto tra i varii creditori, non è un privilegio nel senso della legge, e quindi i creditori a cui è stata consentita, non possono nel fallimento del debitore pretendere alla collocazione degli interessi posteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento in pregiudizio degli altri creditori che hanno concessa quella prelazione. — C. Torino, 11 febbraio 1890 (*G.* 352, *n.*; *Mon.* 671).

3. Il curatore ha obbligo di versare allo istituto di credito fondiario la rendita del fondo ipotecato solo quando succeda *ope legis* o per sentenza di magistrato ad un sequestratario giudiziale precedentemente prescelto e non quando subentri direttamente nell'amministrazione degli immobili al debitore fallito.

La legge sul credito fondiario del 1885 non ha innovato sull'art. 700 Cod. commerciale. — T. Roma, 27 aprile 1891 (*L.* I, 810; *Cons. comm.* 179).

4. *Contra.* Il curatore ha obbligo di versare all'istituto di credito fondiario le rendite del fondo ipotecato in tutti i casi, e però anche nei mutui anteriori alla legge 17 luglio 1890, nessuna offesa recandosi al diritto degli altri creditori ipotecari del fallito, giusta l'articolo 700. — A. Roma, 16 luglio 1891 (*T. rom.* 548); C. Napoli, 19 maggio 1892 (*L.* II, 563; *F.* I, 900; *Gazz. P.* 196); C. Roma, 26 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 941; *F.* I, 1386); T. Roma, 25 ottobre 1892 (*L.* II, 770).

5. Perchè l'istituto di credito fondiario possa pretendere che il curatore del fallimento versi nella cassa di esso istituto le rendite dei beni a lui vincolati, non è necessario che abbia già proposto e fatto verificare il suo credito nel giudizio di fallimento. — C. Torino, 26 luglio 1898 (*G.* 765, *n.*).

6. La regola d'imputarsi i pagamenti parziali prima sugli interessi e poi sul capitale è generale, e si applica anche in giudizio di fallimento del debitore quando il creditore, non soddisfatto degli interessi posteriori alla dichiarazione del fallimento per l'ostacolo dell'art. 700, viene a chiederne il pagamento al fidejussore. — C. Torino, 5 maggio 1891 (*G.* 558; *T. gen.* 514; *L.* II, 699; *Mon.* 1892, 79; *Annali* 1892, 118).

7. Nel caso di fallimento il creditore ipotecario ha diritto di domandare gli interessi soltanto sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca; e, quando per essi non trovi più intera capienza, ha pure diritto di insinuarli nella massa chirografaria. Però in quest'ultimo caso il residuo credito si determina senza tener calcolo degli interessi anteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Bologna, 31 agosto 1891 (*R. Bol.* 257; *Annali* 482).

8. Quando più non esiste la cosa depositata l'azione del depositante contro il depositario si converte in azione meramente personale, che in caso di fallimento non gode di alcuna prelazione, ancorchè al depositario fallito sia stato concesso concordato. La conclusione del concordato non fa luogo alla decorrenza degli interessi già cessata colla dichiarazione del fallimento. — C. Torino, 9 novembre 1891 (*G.* 749; *Annali* 581; *T. gen.* 1892, 85; *L.* 1892, I, 82; *Giur.* 1892, 72; *Mon.* 1892, 159; *Riv. univ.* 1892, 249).

9. Il creditore di più coobbligati in istato di fallimento ha diritto di partecipare alle varie repartizioni sino alla totale estinzione del credito, compresi gli interessi scaduti dopo il fallimento. — A. Palermo, 7 marzo 1892 (*D. C.* 707; *F.* I, 979; *G. it.* II, 496).

10. Colui il quale sia creditore di più obbligati solidali, può, in caso del fallimento di tutti costoro, insinuare la totalità del proprio credito in ognuno di quei fallimenti, e partecipare ai rispettivi riparti fino a concorrenza dell'intero credito ed accessori. Però, qualora in seguito a detti riparti venga a percepire anche gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, egli non può sottrarsi all'obbligo di restituirli a sensi dell'art. 700. — C. Palermo, 29 maggio 1894 (*Mon.* 871; *L.* II, 263; *F.* I, 849; *G. it.* I, 1, 758; *D. C.* 788).

11. La sentenza che in graduazione a seguito di fallimento, arresta al giorno della sentenza dichiarativa del fallimento la decorrenza degli interessi per i creditori chirografari, non è di ostacolo a che, stipulandosi concordato, siano dovuti gli interessi a questo posteriori sulle percentuali stabilite, secondo il contratto o la legge. — C. Torino, 29 novembre 1893 (*G.* 807).

12. Il fidejussore che ha garantito un debito del fallito e che lo soddisfa al creditore dopo la dichiarazione del fallimento, ha diritto di essere ammesso al passivo del fallimento stesso in surrogazione del creditore soddisfatto, ma per il solo capitale, e non per gli interessi decorsi dopo che il fallimento fu dichiarato. — C. Palermo, 18 luglio 1895 (*F.* I, 991; *L.* II, 511; *D. C.* 923; *G. it.* I, 1, 852).

13. Soddisfatti ed estinti in un fallimento al cento per cento tutti i crediti verificati ed ammessi, deve dichiararsi chiusa la procedura di fallimento anche nel caso che vi sia un attivo residuo disponibile; salvo ai singoli creditori l'esperimento contro il fallito delle ragioni individuali per il pagamento degli interessi dei crediti rispettivi, che costituiscono un debito estraneo alla massa. — A. Palermo, 28 gennaio 1899 (*G. it.* I, 2, 178, *n.*; *Mon.* 286; *L.* I, 558, *n.*; *F.* I, 612, *n.*; C. Palermo, 28 aprile 1900 (*F.* I, [illegible]; *G. it.* I, 1, 544; *L.* I, 809; *Mon.* 765).

14. La sospensione degli interessi stabilita dall'articolo, in caso di fallimento ha luogo solo di fronte alla massa dei creditori, non di fronte al fallito, di fronte al quale il fallimento ne sospende solo la repetibilità, non anche la decorrenza. — A. Catania, [illegible] maggio 1901 (*Cons. comm.* 278); A. Palermo, 29 gennaio 1904 (*L.* 888, *n.*; *D. C.* 406).

15. Gli interessi decorsi durante la mora del fallimento nei crediti ammessi al passivo sono dovuti, ed i creditori, a fallimento chiuso, hanno diritto a ripeterli sia dal debitore ristabilito nell'amministrazione dei suoi beni, che dai suoi eredi.

16. Contro tali interessi la prescrizione non comincia a decorrere se non dopo la chiusura del fallimento. — A. Palermo, 27 febbraio 1908 (*F. sic.* 800).

—

Articolo 701.

I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento. (*553 I.; 444 F.; 778 N.*).

1. La sola cessazione dei pagamenti, senza la dichiarazione legale del fallimento, non vale a rendere esigibili i crediti non ancora scaduti. — A. Torino, 21 gennaio 1884 (*G.* 221, *n.*; *D. C.* 562; *Eco* 120; *G. c.* I, 150).

2. La scadenza di una cambiale, effettuata in seguito alla dichiarazione di fallimento, ha luogo soltanto rispetto al fallito e non si estende ai suoi condebitori, i quali continuano a godere il beneficio del termine. — T. comm. Catania, 9 dicembre 1884 (*F. cat.* 1885, 78; *D. C.* 213).

3. Il fallimento dell'emittente di un vaglia cambiario non produce l'immediata scadenza anche dell'obbligazione dell'avallante. — T. Biella, 23 gennaio 1885 (*D. C.* 180; *Cons. comm.* 277; *Annuario* 127).

4. Nel caso di mutuo col patto di vendita dell'immobile dato in garanzia, ove la somma mutuata non fosse restituita alla scadenza, coll'apertura del fallimento s'intende scaduto il termine convenuto, e verificata la condizione per la quale era stata stabilita la vendita, sicchè il creditore ha diritto di chiederne l'esecuzione alla massa.

5. Non importa rinunzia ad avvalersi del patto della vendita la domanda del creditore per essere ammesso al passivo del fallimento. — A. Catania, 11 aprile 1890 (*F. cat.* 161; *G. cat.* 132).

6. La disposizione dell'art. 701 per la quale i debiti a scadenza obbligatoria, a carico del fallito, si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento, non si può applicare a danno del suo coobbligato, nemmeno se questo sia avallante di una cambiale di fallito accettata. — A. Roma, 8 marzo [illegible] (*G. it.* II, 492; *F.* I, 1191).

7. Anche i debiti ipotecari del fallito non ancora scaduti divengono esigibili per effetto

della dichiarazione di fallimento, a senso dell'art. 701 del Cod. di comm. — A. Torino, 27 giugno 1892 (*G.* 725).

8. La decadenza del debitore dal beneficio del termine per effetto del suo fallimento non si estende al fidejussore. — C. Torino, 5 febbraio 1894 (*G.* 200, *n.*; *G. it.* I, 1, 855; *Mon.* 367; *L.* I, 769).

9. L'articolo non dispone che per il fallito, i debiti del quale soltanto si debbono intendere scaduti per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento. Non è quindi applicabile alle obbligazioni contratte dal fallito in solido con altri, sicchè dato il fallimento dell'emittente di un vaglia cambiario, il possessore del medesimo deve dirsi carente di azione a domandare il pagamento dell'effetto cambiario prima della scadenza. — A. Firenze, 21 marzo 1896 (*Annuario* 72).

10. L'art. 701 non è d'ostacolo all'esercizio dell'azione di risoluzione di contratto espressamente stipulata dal creditore e resasi operativa per inadempienza del debitore caduto poscia in fallimento e già dedotta in giudizio prima della dichiarazione di fallimento. (Applicazione al caso della cessione di un negozio col corrispettivo di una pensione vitalizia al cedente non stata poi soddisfatta). — C. Torino, 20 agosto 1896 (*G.* 651, *n.*; *L.* II, 781; *Mon.* 1897, 68, *n.*).

11. Pattuito che la dote sarà pagata alla morte del costituente, la costui dichiarazione di fallimento va equiparata alla contemplata condizione di morte, e ne importa senz'altro la scadenza e quindi il pagamento. — A. Milano, 16 marzo 1898 (*Mon.* 1899, 466, *n.*; *Giurista* 242); C. Torino, 4 gennaio 1899 (*Mon.* 461, *n.*).

12 Per effetto del fallimento dell'emittente od accettante, diventano immediatamente esigibili le cambiali da lui sottoscritte anche in confronto dell'avallante. — A. Genova, 10 settembre 1901 (*T. gen.* 1901, 594).

13. La dichiarazione di fallimento del debitore cambiario non vale a sostituire la data di scadenza che sia stata omessa nella cambiale. — A. Palermo, 24 gennaio 1902 (*Mon.* 329; *D. C.* 287).

14. Il fallimento di una ditta non porta seco la risoluzione dei contratti con essa, ma giustifica la preventiva richiesta del pagamento per la consegna della merce. — C. Palermo, 21 novembre 1908 (*F. sic.* 606).

V. anche sotto l'art. 815.

Articolo 702.

Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti di esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati. Quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita. (*558 I.; 450 F.*).

Bibliografia: Coviello L., *Dell'azione di risoluzione di locazione per mancato pagamento di fitto esercitata dopo il fallimento del conduttore* (*F.* 1904, 1, 860; *Riv. dir. comm.* 1904, II, 187). — Navarrini U., *Appunti critici sull'art. 702, in relazione all'art. 699, n. 3* (*D. C.* XV, 197).

1. Il fallimento del conduttore inadempiente non è d'ostacolo a che il locatore chieda ed ottenga contro di lui e la massa la risoluzione del contratto, massime se la domanda era già stata proposta prima della dichiarazione del fallimento. — A. Torino, 19 ottobre 1892 (*G.* 1893, 13).

2. Il privilegio del locatore sui mobili che arredano la casa appigionata sussiste anche dopo la sentenza che dichiara il fallimento del conduttore; e ciò senza distinguere se la esecuzione sia stata cominciata prima o dopo la dichiarazione del fallimento.

È quindi illegale il provvedimento del giudice delegato che autorizza il curatore del fallimento a vendere i mobili del fallito a trattative private, non ostante che il locatore li avesse già precedentemente pignorati valendosi del suo privilegio. — C. Roma, 16 gennaio 1893 (*L.* I, 78; *F.* I, 180; *Mon.* 125; *G. it.* I, 1, 166; *D. C.* 279).

3. Il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto se il conduttore è debitore di più annate di fitto, è caduto in fallimento, ed il curatore, adducendo la mancanza di fondi, non paghi nè i fitti anteriormente scaduti, nè i successivi. — A. Torino, 4 novembre 1893 (*G.* 1894, 165, *n.*).

4. Il privilegio per credito di pigioni scadute, assicurato anche con regolare sequestro, sopra merci esistenti nel negozio del fallito, non si perde anche se le merci sono trasportate altrove e vendute per provvedimento illegale del giudice delegato, ed anche se la

esecuzione è ripresa dopo i trenta giorni di cui all'articolo. — A. Bologna, 6 settembre 1901 (*T. v.* 725).

5. L'azione di risoluzione di un contratto di locazione di uno stabile ad uso di commercio, in causa di mancato pagamento delle pigioni, può intentarsi dal locatore anche dopo il fallimento del conduttore, nulla ostando che il locatore abbia chiesto in sede di verifica l'ammissione delle pigioni scadute e future al passivo del fallimento. — C. Napoli, 18 luglio 1903 (*F.* 1904, I, 860; *D. C.* 907).

Articolo 703.

Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso. (*288 E.*).

Bibliografia: Vedi Gorrini sotto l'art. 699.

1. Per la risoluzione a favore della massa dei creditori della locazione d'immobili fatta dal fallito, il criterio del giusto compenso dovuto al locatore non può altrimenti stabilirsi meglio che mediante perizia. — A. Venezia, 18 ottobre 1887 (*T. v.* 556, *n.*).

2. L'art. 703 non si applica ai contratti di locazione d'immobili del fallito per uso suo e della sua famiglia. — A. Trani, 16 settembre 1889 (*R. Trani* 798; *Annuario* 898).

3. La facoltà, di cui all'art. 703, può essere esercitata dalla massa anche quando l'affitto sia stato già risolto per colpa del conduttore anteriormente al costui fallimento. — A. Milano, 20 agosto 1890 (*Mon.* 1891, 108).

4. L'art. 1611 del Codice civile non è applicabile quando si tratta di risoluzione della locazione nell'interesse della massa dei creditori dell'inquilino fallito, a termini dell'articolo 703 del Codice di commercio.

5. In tali circostanze, e mancando altri elementi, il giusto compenso da attribuirsi al locatore si determina per perizia. — A. Torino, 16 novembre 1891 (*G.* 1892, 197).

6. La risoluzione di locazione a lunga scadenza, a termini dell'art. 703 del Codice di commercio, si promuove dal curatore e si pronuncia dal magistrato non solo nell'interesse della massa, ma in quello altresì del fallito.

7. Pertanto, conchiuso il concordato, può il fallito concordatario profittare della sentenza che, sull'istanza del curatore, avesse pronunciato la risoluzione della locazione. — A. Torino, 29 gennaio 1892 (*G.* 331).

8. Il giusto compenso, preveduto dall'articolo 703 del Codice commerciale pel caso di risoluzione della locazione in seguito a fallimento del conduttore non è già da commisurarsi in base al disposto dell'art. 1611 del Codice civile, ma in relazione invece alle particolari condizioni del contratto d'affitto. — A. Milano, 18 dicembre 1893 (*Mon.* 1894, 71).

9. L'eccezione dello scioglimento del contratto, di cui all'articolo 703 del Codice di commercio, non è estensibile per analogia a caso diverso da quello contemplato di locazione di immobili, continuativa per oltre un triennio dalla data della dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 2 settembre 1902 (*Corte S. Roma* II, 299; *Cons. comm.* 291).

10. Dichiaratosi il fallimento dell'inquilino, le rate che vanno a scadere posteriormente alla sentenza dichiarativa, costituiscono un debito della gestione fallimentare. — T. Milano, 18 giugno 1904 (*Mon.* 854, *n.*).

Articolo 704.

Colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il Tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalle date suddette. (*547 I.; 441 F.; 769 N.; 1130, 1131 P.; 1024 S.*).

Bibliografia: A. C., *Circa l'art. 704 del Codice di commercio* (*Cons. comm.* 1897, 887). — Amar M., *Sul termine per fissare l'epoca della cessazione dei pagamenti* (*T. v.* X, 81). — Bolaffio L., *Formalità per determinare la data della cessazione dei pagamenti* (*D. C.* VII, 626; *Cons. comm.* 1889, 868). — Id., *Termini e procedura per fissare l'epoca della cessazione dei pagamenti* (*T. v.* IX, 617). — Id., *Facoltà del magistrato di retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti* (*F.* 1891, I, 1058). — Bonelli G., *Determinazione e retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti* (*F.* 1900, I, 759). — Id., *Sugli art. 704 e 706 del Codice di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 547). — Canetta C., *Degli effetti penali della retrodatazione della cessazione dei pagamenti* (*Mon.* 1889, 78). — Cautela A., *Se sia ammissibile l'istanza di retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti quando la sentenza dichiarativa del fallimento non l'abbia provvisoriamente determinata* (*R. Trani* 1908, 840). — Frugoni P., *Retrodatazione della cessazione dei pagamenti nei giudizi di fallimento* (*D. C.* XVIII, 68). — Manara A., *Del termine per la domanda di retrodatazione proposta dal curatore del fallimento* (*F.* 1894, I, 446). — Id., *La sentenza determinante provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti* (*Ann. crit.* 1898, 829). — Pagani C., *La retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti e i creditori per obbligazioni civili* (*D. C.* XVII, 588). — Id., *Se si possa retrotrarre il fallimento alla data del mancato pagamento di un debito civile* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 445). — Pittaluga, *Del termine utile per far stabilire espressamente il giorno della cessazione dei pagamenti del fallito in tempo anteriore alla data della sentenza che pronunciò il fallimento* (*F.* 1884, I, 1098; *G. it.* 1884, II, 898). — Ramponi L., *Presunzioni e finzioni (cessazione dei pagamenti) Cod. di commercio, art. 704* (*T. v.* 1898, 481). — Rignano I., *Una questione di diritto transitorio in materia di fallimento* (*D. C.* I, 826). — Sraffa A., *La sentenza di retrodatazione di cessazione dei pagamenti, i rimedi contro di essa ed il termine per sperimentarli* (*G. it.* 1898, I, 2, 848). — Vidari E., *Se si possa determinare più volte la data provvisoria della cessazione dei pagamenti* (*D. C.* XV, 848). — V. Anche Colarizi A. sotto l'art. 688.

1. Il disposto dell'art. 704 non può avere effetto retroattivo. — A. Bologna, 12 marzo 1888 (*Annali* 144).

2. Si può far risalire a più di tre anni retro la data della cessazione dei pagamenti se il fallimento fu dichiarato sotto il Codice cessato, sebbene sotto il nuovo ne sia fissata la data. — C. Roma, 18 dicembre 1888 (*L.* I, 509; *Annuario* II, 168).

8. La determinazione della data della cessazione dei pagamenti è retta dalla legge vigente al tempo del dichiarato fallimento. — A. Torino, 9 luglio 1884 (*Annuario* 167; *G.* 618).

4. Ogni instanza diretta a far determinare la data della cessazione dei pagamenti in epoca diversa da quella risultante dalla sentenza dichiarativa del fallimento, deve proporsi al Tribunale che lo ha dichiarato in termine utile acciò la sentenza, che provvisoriamente accolga tale instanza, possa venire profferita e pubblicata almeno prima e non più tardi che nell'ottava precedente la chiusura del processo verbale della verificazione dei crediti.

Laonde riesce intempestiva, e perciò inaccoglibile ogni instanza, in tale scopo, inoltrata da qualunque interessato, e così anche dal curatore del fallimento, la quale venga tardivamente promossa soltanto nel giorno stesso della chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti. — A. Casale, 20 giugno 1884 (*Rass.* 88, *c*; *D. C.* 716; *F.* I, 1098, *c*; *Eco* 222, *n.*; *G. c.* I, 117; *G. it.* II, 894, *n.*; *Cons. comm.* 98; *Annuario* 194).

5. Chiuso il verbale di verificazione dei crediti senza che sia prima determinata la data della cessazione dei pagamenti, questa non può più retrotrarsi restando fissata nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Catania, 8 aprile 1885 (*G. cat.* 88, *n.*; *G. c.* I, 177; *Mon.* 1007; *Eco* 1886, 220; *Annuario* 208); C. Torino, 28 luglio 1885 (*G.* 598); A. Torino, 28 novembre 1885 (*G.* 1886, 75; *L.* XXVI, I, 846; *D. C.* IV, 227); Id., 20 marzo 1886 (*G.* 411; *G. it.* I, 1, 854; *Annuario* 267); A. Venezia, 1° luglio 1886 (*T. v.* 364; *G. it.* II, 507; *Cons. comm.* 280; *Annuario* 265).

6. È valida la sentenza di rimonta pronunciata dopo il giorno fissato per la chiusura

del processo verbale di verifica dei crediti nella sentenza dichiarativa, ma prima della chiusura effettiva, e conseguentemente è valida l'opposizione interposta negli otto giorni dalla chiusura definitiva. — A. Casale, 18 settembre 1885 (*G. cas.* 1886, 88).

7. Sempre quando con altra sentenza posteriore a quella dichiarativa del fallimento non venga altrimenti accertata la data della cessazione dei pagamenti, questa deve ritenersi con presunzione *juris et de jure*, stabilita nel giorno in cui viene dichiarato il fallimento.

8. La sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti deve essere pronunciata prima od almeno nel giorno stesso della chiusura del verbale di verifica dei crediti; e quindi non sarebbe ammissibile una istanza di retrotrazione della cessazione dei pagamenti, presentata soltanto tre giorni prima della chiusura della verifica dei crediti. — A. Roma, 9 marzo 1887 (*T. rom.* 86).

9. Anche dopo scaduto il termine assegnato per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti si può chiedere la retrotrazione del fallimento. — A. Roma, 31 dicembre 1888 (*F.* 1889, I, 290).

10. La data della cessazione dei pagamenti può fissarsi con sentenza posteriore alla dichiarazione del fallimento senza necessità che sia pronunciata prima della chiusura del processo di verificazione dei crediti, bastando che gli interessati possano farvi opposizione negli otto giorni da detta chiusura.

Così se la sentenza fu pronunciata il giorno dopo la chiusura del processo di verificazione, e gli interessati vi abbiano fatto opposizione nel quarto giorno successivo, non può annullarsi come tardivamente pronunciata la sentenza medesima. — A. Torino, 8 marzo 1889 (*G.* 577).

11. Non è prescritto al giudice commerciale alcun termine per statuire sul tempo della cessazione dei pagamenti da parte del fallito e farlo risalire nel periodo dei tre anni anteriori alla dichiarazione del fallimento o alla morte del fallito, o al costui ritiro dal commercio. — C. Palermo, 5 aprile 1899 (*L.* 1890, II, 57).

12. Non può più pronunciarsi sentenza retroattiva della cessazione dei pagamenti dopo la chiusura del verbale di verifica dei crediti. — A. Palermo, 5 settembre 1890 (*Circ. giur.* 1891, 15); A. Lucca, 28 marzo 1893 (*G. it.* I, 2, 342).

13. Esaurita la facoltà concessa dall'articolo 704, il Tribunale non può variare con altra successiva pronuncia la data della cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 13 marzo 1891 (*T. gen.* 177).

14. La sentenza posteriore a quella dichiarativa del fallimento, che determina provvisoriamente la data di cessazione dei pagamenti, non può più emanarsi dopo chiuso il processo verbale di verificazione, e se quella non venne emanata e la sentenza dichiarativa del fallimento tace in proposito, quella data resta quella della pronuncia del fallimento senzachè siano più possibili ulteriori istanze di rimonta ancorchè proposte prima della chiusura suddetta. — A. Casale, 15 ottobre 1901 (*G.* 1898; *F.* 1902, I, 89, *n.*); A. Roma, 23 febbraio 1904 (*G. it.* I, 2, 130; *F.* I, 512).

15. La legge, distinguendo fra la retrotrazione provvisoria e quella definitiva della data di fallimento, attribuisce due distinti modi al Tribunale di commercio per determinare la prima tanto d'ufficio, che sulla semplice instanza di qualunque interessato, e cioè sia colla sentenza stessa dichiarativa del fallimento, sia con altra sentenza posteriore. — A. Roma, 21 giugno 1884 (*Rass.* 217; *Annali* 470; *Eco* 301; *G. it.* 1885, II, 202, *n.*; *G.* XXII, 268 *n.*; *Mon.* 1085, *n.*; *T. rom.* 225).

16. Per lo stesso motivo che la retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti può essere fatta d'ufficio e senza contraddittorio una prima volta dopo la dichiarazione del fallimento, così può essere successivamente dal Tribunale, d'ufficio, e senza contraddittorio modificata, a seconda delle circostanze, con ulteriore sentenza, sempre però prima della chiusura del verbale di verifica. — T. Venezia, 8 novembre 1884 (*T. v.* 1885, 88; *Annuario* 200); A. Roma, 24 gennaio 1891 (*T. rom.* 45).

17. È validamente pronunciata in Camera di consiglio la sentenza che retrotrae la cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento.

18. Non è necessario che questa sentenza sia pubblicata in udienza pubblica. — A. Torino, 19 giugno 1886 (*G. it.* II, 558).

19. Quando la sentenza non ha stabilito la data della cessazione dei pagamenti non occorre chiedere che si fissi in appello. — A. Catanzaro, 20 agosto 1888 (*Gravina* 1889, 41).

20. Quando, con la sentenza dichiarativa del fallimento non siasi, riguardo alla data della cessazione dei pagamenti, emessa una specifica pronuncia, riferendosi la sentenza a quella presunta per legge, è in facoltà del Tribunale di procedere ulteriormente, mediante pronuncia emanata in Camera di consiglio, sopra ricorso del curatore e inaudita parte a una diversa determinazione della data stessa. — A. Brescia, 29 gennaio 1889 (*Mon.* 485; *G. it.* II, 574; *D. C.* 225; *Annuario* 320).

21. Il fallito e gli altri interessati hanno a parte due vie per far fissare la data della cessazione dei pagamenti quando non fu determinata esplicitamente dalla sentenza dichiarativa del fallimento; o provocando dal Tribunale in Camera di consiglio una sentenza complementare, la quale deve essere pronunciata prima della chiusura della verifica dei crediti; oppure facendo opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, e ciò negli otto giorni dalla chiusura medesima. — A. Genova, 17 giugno 1889 (*T. gen.* 618; *D. C.* 868; *F.* I, 771; *Annuario* 318).

22. Le istanze per la retrotrazione e determinazione della data di cessazione dei pagamenti, si propongono con semplice ricorso al tribunale, non essendo necessaria la contraddizione nè del curatore nè del fallito. — C. Palermo, 8 gennaio 1891 (*D. e G.* 158).

23. Il provvedimento che fissa la data della cessazione dei pagamenti può chiedersi *incitata parte*, nè ha d'uopo di essere notificato per far decorrere i termini dell'opposizione essendo bastevoli le affissioni e pubblicazioni prescritte dall'art. 912 Cod. comm. — A. Catania, 20 sett. 1893 (*G. cat.* 210; *L.* 1894, I, 165).

24. Spetta esclusivamente al tribunale stabilire il tempo della cessazione dei pagamenti; e nel caso non vi abbia provveduto con la sentenza dichiarativa del fallimento, bisogna provocare nuova sentenza al riguardo; ma non può la Corte supplirvi nel giudizio di opposizione alla sentenza che dichiarò il fallimento. — A. Catania, 5 giugno 1895 (*T. cat.* I, 296).

25. L'istanza di retrotrazione dalla data di cessazione dei pagamenti può dall'interessato proporsi nella forma contenziosa in contraddittorio del curatore.

Essa è ammissibile anche se la sentenza di fallimento non determini in modo speciale detta data. — A. Trani, 21 giugno 1895 (*G. it.* I, 2, 507).

26. Il curatore del fallimento è tra gli interessati a proporre l'istanza per la determinazione o la rimonta della data di cessazione dei pagamenti e, quando nulla abbia deciso in proposito la sentenza di fallimento, può provvedervi con ricorso al Tribunale, *inaudita parte*, perchè provveda con nuova sentenza in camera di consiglio. — A. Torino, 29 luglio 1899 (*G.* 1525, *n.*).

27. Nel giudizio diretto a fissare la data della cessazione dei pagamenti, ha il curatore qualità e diritto di opporre ai creditori che promuovono questo giudizio quelle eccezioni e quelle prove che valgano a dimostrare l'inefficacia dei loro titoli di credito. — A. Genova, 22 novembre 1894 (*Eco* 859).

28. Il curatore del fallimento ha diritto di chiedere la retrotrazione della data di esso ad epoca diversa da quella segnata nella relativa sentenza. — A. Roma, 19 marzo 1891 (*T. rom.* 85; *L.* II, 497); C. Roma, 17 settembre 1892 (*F.* I, 1209; *L.* 1893, I 8; *G. it.* I, 1, 1119; *D. C.* XI, 105; *G.* 1893, 71).

29. Il fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento abbia fissato la data della cessazione dei pagamenti, non toglie al curatore la facoltà di provocare la retrotrazione di quella data. — A. Milano, 10 febbraio 1893 (*Mon.* 329; *F.* I, 1309, *n.*).

30. Anche il curatore ha diritto di chiedere la retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti.

Detta data si può determinare non soltanto ad un'epoca più prossima di quella provvisoriamente stabilita, ma anche ad un'epoca più remota. — A. Napoli, 5 novembre 1902 (*La Corte d'appello*, 1903, 26).

31. Sono ammissibili la perizia e la prova per testi dedotte allo scopo di far risalire la cessazione dei pagamenti all'epoca dei protesti cambiari. — A. Casale, 18 settembre 1885 (*G. cas.* 1886, 83).

32. Il giudicio del magistrato di merito intorno alla data della cessazione dei pagamenti è censurabile in cassazione, quando sia stato determinato da erronei concetti giuridici sulla cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 11 maggio 1886 (*G. it.* I, 1, 421; *G.* 367; *Cons. comm.* 163; *Annali* 348; *G. c.* 81; *Rass.* 283; *Annuario* 259).

33. È incensurabile in cassazione l'apprezzamento dei fatti che giustificano la determinazione della data di cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 28 marzo 1893 (*F.* I, 403; *D. C.* 583; *L.* I 690; *G. it.* I, 1, 627); C. Napoli, 19 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 47; *Riv. critica* I, 175; *T. gen.* 714; *Riv. prat.* 706; *D. e G.* XIX, 542).

34. Contro la sentenza determinante la data della cessazione dei pagamenti non è ammissibile opposizione di terzo. — C. Firenze, 10 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 22; *L.* I, 1889, 85; *G. it.* 1889, I, 1, 22; *D. C.* 1889, 270; *Annuario* 250).

35. La sentenza che determina la data della cessazione dei pagamenti fa stato *quoad omnes*, e così anche rispetto ai creditori stati estranei al giudizio. — A. Torino, 5 settembre 1890 (*G.* 762; *F.* XVI, 1, 299) — ed agli interessati non creditori attuali del fallimento. — A. Genova, 6 marzo 1903 (*T. gen.* 175; *Riv. dir. comm.* 222).

36. A tale effetto non osta l'omessa pubblicazione ed inserzione disposta dall'art. 912. bastando che la sentenza stessa non sia più

soggetta ad appello od opposizione da parte di coloro tra i quali fu pronunciata. — A. Torino, 5 settembre 1890 (cit. al n. prec.).

37. La concessione di una moratoria non è di ostacolo alla retrotrazione della data del fallimento perchè la ventilazione dello stato economico del fallito, fatta per concedere, o meno, la moratoria, ha fini diversi da quelli che si hanno quando ad essa si procede per determinare detta data. — A. Roma, 19 marzo 1891 e C. Roma, 17 settembre 1892 (citate al n. 28).

38. La sentenza che dichiarò chiusa la moratoria non toglie che si faccia risalire la cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore alla concessione della moratoria suddetta. — A. Torino, 18 febbraio 1898 (*G.* 947, *n.*; *Mon.* 797).

39. La data della cessazione dei pagamenti può essere fatta risalire anche ad epoca anteriore alla concessione di una eventuale moratoria ottenuta dal commerciante di poi fallito, e la prova può essere stabilita anche per mezzo di dichiarazioni della parte (nella specie, per mezzo dei verbali del Consiglio di amministrazione di una società per azioni dichiarata fallita). — C. Palermo, 12 maggio 1900 (*Mon.* 1901, 528).

40. La sentenza che approva lo stato di graduazione fra i creditori di un fallimento e respinge la domanda di sottoporre a cauzione « *de restituendo* » alcuni creditori, costituisce giudicato sull'affermata impossibilità di pregiudizio a quei creditori da un'eventuale posteriore sentenza di rimonta. — A. Genova, 4 agosto 1891 (*T. gen.* 658); C. Torino, 21 aprile 1892 (*L.* II, 14; *G.* 858; *G. it.* I, 1, 488; *T. gen.* 417; *Cons. comm.* 198).

41. Il magistrato investito di una domanda di rimonta può fissare la data della cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore a quella richiesta. — A. Venezia, 24 agosto 1891 (*F.* I, 1054; *T. gen.* 697; *T. v.* 500).

42. È permesso al tribunale, per accertare la data di vera cessazione dei pagamenti, sottoporre ad esame analitico i libri di commercio del fallito per rilevare l'indole delle operazioni compiute e i mezzi usati per farvi fronte. All'uopo può essere adibita l'opera d'un perito ragioniere. — A. Bologna, 11 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 207).

43. I fatti inducenti la cessazione dei pagamenti per determinare la rimonta del fallito, sono apprezzati sovranamente dal magistrato di merito. — C. Torino, 18 giugno 1895 (*G.* 711).

44. In mancanza di determinazione speciale del giorno della cessazione dei pagamenti da parte della sentenza dichiarativa del fallimento, non ostante il difetto di esplicita riserva al riguardo ed indipendentemente dal diritto di ogni interessato di sollevare opposizione, può sempre il tribunale d'ufficio fissare con posteriore sentenza la data della cessazione ad epoca anteriore alla dichiara di fallimento. — C. Torino, 26 maggio 1900 (*G.* 898, *n.*; *Mon.* 807).

45. Qualunque creditore civile o commerciale del fallito ha diritto di domandare la determinazione della data di cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 28 marzo 1898 (cit. a n. 88).

46. I creditori per causa non commerciale non possono pei rispettivi crediti proporre istanza di retrodatazione della cessazione dei pagamenti. — A. Torino, 18 febbraio 1898 (*Mon.* 797; *G.* 947, *n.*).

47. La domanda di retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti può proporsi dal presidente della giunta di vigilanza che è sempre un creditore. — T. Palermo, 7 dicembre 1903 (*F. sic.* 1904, 569).

48. La disposizione del capoverso ultimo dell'art. 704 Cod. comm. riguarda il termine per la retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti, e non osta a che il fallimento possa essere dichiarato anche dopo tre anni dalla detta cessazione. — A. Catania, 15 maggio 1893 (*F.* 1894, I, 156).

49. La determinazione della data della cessazione dei pagamenti può farsi una volta soltanto, e cioè o colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra apposita posteriore. Quindi è nulla la sentenza che retrotrae la data di cessazione dei pagamenti già fissata nella sentenza dichiarativa. — C. Firenze, 8 luglio 1897 (*Mon.* 821, *n.*; *F.* I, 1152, *n.*; *L* II. 120).

50. Il tribunale non può pronunziare che una sola sentenza per determinare la data provvisoria della cessazione dei pagamenti. — A. Milano, 5 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 206; *L.* 1899, I, 524).

51. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento non può ulteriormente d'ufficio retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti già fissata in via provvisoria ad epoca anteriore. — A. Brescia, 13 marzo 1900 (*D. C.* 380; *F.* I, 759, *n.*; *G. it.* I, 2, 618).

52. Respinta con giudicato una domanda di fallimento, se posteriormente il commerciante vien dichiarato fallito, la data della cessazione dei pagamenti non può retrotrarsi ad epoca anteriore alla pronuncia della prima sentenza. — C. Napoli, 15 febbraio 1902 (*G. it.* I, 1, 297; *F.* I, 359, *n.*; *L.* I, 622, *n*; *D. C.* 418 e 772; *Mon.* 447).

53. La fuga del fallito non può equivalere,

per gli effetti della determinazione della data di cessazione dei pagamenti, al ritiro dal commercio, di cui all'art. 704 del Codice di commercio. — A. Venezia, 28 ottobre 1902 (*Annali* 507; *T. gen.* 698; *T. v.* 868; *Cons. comm.* 874; *L.* 1908, I, 163; *D. C.* 1908, 56).

V. anche art. 693 n. 12 e 18 e 696 n. 44.

—

Articolo 705.

Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione dei pagamenti.

Bibliografia: Bonelli G., *La cessazione dei pagamenti e l'art. 705 Cod. comm.* (*F.* 1898, 1, 781). — Chironi G. C., *Se il fatto materiale della continuazione dei pagamenti con mezzi attinti al credito serva a provare lo stato di cessazione dei medesimi, quando risulti che nel momento in cui faceva ricorso al credito, il passivo del commerciante era maggiore dell'attivo* (*G. it.* 1897, I, 1, 946). — Errera G., *Intorno all'art. 705 del Cod. di commercio* (*D. C.* XVI, 725). V. anche Pagani C. sotto l'art. 688.

—

1. La retrotrazione della cessazione dei pagamenti a tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento non può essere pronunciata se non concorrono gravi argomenti per ritenere che l'insolvibilità, quantunque non affatto notoria, non potesse però, al tempo in cui la si vorrebbe far risalire, essere ignorata da chi colle norme ordinarie della comune prudenza avesse assunte le debite informazioni sulla condizione e sul credito di colui che ebbe poscia a fallire.

A tanto si richiedono perciò atti esteriori, non isolati, che escludano l'idea di un semplice dissesto momentaneo, col rendere in qualche modo estensiva e permanente quella impossibilità o quel rifiuto di pagare, che dinota essere il commerciante in uno stato di rovina irreparabile. — A. Torino, 21 novembre 1883 (*G.* XXI, 45).

2. Un protesto cambiario, seguito da pagamento o da rinnovazione del titolo, non induce dissesto nel commerciante; nè può quindi farsi risalire alla data del medesimo il fallimento posteriormente dichiarato per protesti successivi. — A. Torino, 9 luglio 1884 (*Annuario* 167; *G.* 618).

3. Se un atto solo di protesto non basta a determinare la cessazione dei pagamenti, qualora però il commerciante più non soddisfaccia ai suoi impegni, alla data del primo e solo protesto deve risalire l'effetto del suo stato di fallimento. — A. Bologna, 31 gennaio 1885 (*Rass.* 352, *c.*; *Annali* 129, *c.*; *D. C.* 585; *G. it.* II, 188, *c.*; *L.* II, 418; *R. Bol.* 67; *Cons. comm.* 218; *G. c.* 252; *Annuario* 207).

4. Non può darsi fallimento senza effettiva cessazione dei pagamenti; e questa come non potrebbe risultare da un semplice dissesto nel patrimonio del debitore, inducente ritardo nel soddisfare i creditori, così non ha da confondersi, quale effetto, colle cause più o meno remote che possano averla determinata o colle difficoltà finanziarie da cui sia per avventura preceduta. Ciò stante non si può retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti all'epoca in cui il debitore siasi spogliato d'ogni sua attività in favore di altro dei suoi creditori, tuttochè riducendosi per tal modo nella condizione di nulla più poter disporre per gli altri creditori, che solo sarebbero ammessi ad impugnare quegli atti che risultassero fatti in frode alle loro ragioni. — C. Torino, 8 febbraio 1885 (*Rass.* 383; *G. c.* I, 29; *G.* 188, *n.*; *Cons. comm.* 55; *Annuario* 202).

5. A tutela della pubblica fede e della stabilità nelle operazioni commerciali, una circospezione tanto più rigorosa e severa vuolsi usare nell'apprezzamento (sovrano del giudice del merito) delle circostanze e dei fatti che inducano il fallimento, quanto più remota sia la data a cui intendasi far rimontare la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 10 febbraio 1885 (*Rass.* 385; *Eco* 77; *G.* 124, *n.*; *G. c.* I, 32).

6. In tema di fallimento le dilazioni richieste dal commerciante, le ipoteche da lui

costituite per debiti scaduti, il prolungamento degli effetti cambiari mediante rinnovazioni, se non importano per sè soli e per sè stessi cessazione di pagamenti, possono però anche concretarsi nell'assoluta impossibilità di soddisfare ai proprii impegni e rivelare che il credito del commerciante aveva già cessato in realtà di esistere fin da quando s'ebbe ad essi ricorso, e non era che simulato e fittizio con gran danno della buona fede e degli interessi del commercio in generale. — C. Roma, 5 marzo 1885 (*L.* II, 74; *Rass.* 387; *G. c.* I, 92; *T. rom.* 69; *Cons. comm.* 198; *D. C.* 874; *Mon. leggi* 1886, 4; *Annuario* 205).

7. Gli atti di protesto, di precetto e sequestro e le sentenze riportate da creditori di un commerciante caduto poi in fallimento, non sono ragione sufficiente per far risalire alla loro data la cessazione dei pagamenti, quando, non essendo quei creditori comparsi nel giudizio di fallimento, abbiasi luogo a credere siano stati li medesimi in precedenza soddisfatti. — A. Torino, 26 maggio 1885 (*G.* 498; *G. it.* II, 525; *D. C.* 811; *Eco* 197; *Annuario* 208).

8. Vi ha cessazione dei pagamenti, ancorchè materialmente siano continuati, ma procurati con mezzi rovinosi o fraudolenti. — A. Torino, 23 novembre 1885 (*G.* XXIII, 75, *n.*; *L.* XXVI, I, 346; *D. C.* IV, 227).

9. Constando di una lunga serie non interrotta di protesti cambiari, giustamente la cessazione dei pagamenti deve risalire alla data dei primi protesti, che i successivi dimostrano doversi attribuire all'assoluta impossibilità di pagare. — A. Torino, 20 marzo 1886 (*G.* 441; *G. it.* II, 354, *n.*).

10. Dichiarato il fallimento, ben può il magistrato nel suo prudente apprezzamento far rimontare la data della cessazione dei pagamenti all'epoca in cui il fallito cessò di far fronte ai suoi impegni, ovvia riuscendo la disamina se tale insolvenza fosse determinata da impotenza o da pura negligenza. — A. Casale, 20 giugno 1886 (*G. cas.* 304).

11. Lo stato di fallimento deve essenzialmente risultare dall'effettiva cessazione dei pagamenti e dalla reale interruzione delle operazioni normali del commercio, nè può desumersi dal solo dissesto economico e da un temporaneo imbarazzo negli affari, e solo quando un commerciante ricorre a rovinose e fraudolenti operazioni per larvare uno stato di fallimento latente, può e deve dirsi veramente fallito. Ma insino a che egli non fa che valersi delle proprie e legittime riserve e dei proprii beni per riparare al pericolo di un disastro, e trova ancora credito presso i terzi, e concede anche cauzioni ipotecarie ad alcuni dei proprii creditori che vengono in suo soccorso, sia pure per salvare sè stessi, non può dirsi che con ciò offenda il diritto degli altri creditori meno diligenti o solleciti, i quali avrebbero potuto forse promuovere la dichiarazione di fallimento se ne avevano le prove, ma non possono *ex post factum* far risalire gli effetti del fallimento dichiarato posteriormente, sotto il pretesto di una parità di trattamento che verrebbe a ledere dei diritti legittimamente acquisiti da altri. — A. Genova, 17 dicembre 1886 (*Eco* 1887, 86; *Rass.* IV, 59; *Annali* 1887, 100; *Annuario* 258).

12. All'effetto di retrotrarre il fallimento si deve aver riguardo o alla cessazione effettiva dei pagamenti, quando, cioè, i debiti commerciali non siano soddisfatti alla scadenza o alla cessazione virtuale, quando, cioè, la materiale continuazione dei pagamenti segua con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati. — A. Venezia, 22 marzo 1888 (*T. v.* 284; *L.* I, 816; *Annuario* 314).

13. Fino a che sussiste il credito personale, sebbene l'esuberanza del passivo si verifichi, non si può considerare il debitore come fallito per poter retrotrarre la data del fallimento. — A. Modena, 4 maggio 1888 (*G. it.* II, 511).

14. Se per determinare l'epoca della cessazione dei pagamenti non si richiede che la cessazione sia totale, vuolsi però che sia di tale natura che manifesti ed ingeneri indubbi sospetti sfiduciosi, mentre che un momentaneo imbarazzo per il quale non sia stato scosso il credito e questo abbia potuto mantenersi e continuare senza sospetti, non può essere ritenuto causa sufficiente a fissare la data della sospensione dei pagamenti. — A. Casale, 14 maggio 1888 (*G. cas.* 225; *Mon.* 915). Id., 31 luglio 1888 (*G. cas.* 260; *Eco* 277).

15. L'epoca della cessazione dei pagamenti è determinata da quel punto in cui si appalesa essere un commerciante giunto a quegli estremi di crediti e risorse che non possono non condurlo al fallimento. — T. Macerata, 17 novembre 1888 (*D. C.* VII, 86).

16. In tema di ricerca della data di cessazione dei pagamenti bisogna tener presente la differenza giuridica e pratica fra la sospensione temporanea e la cessazione permanente, inevitabile e relativamente notoria dei pagamenti da parte del commerciante, e la distinzione fra le cause remote e prossime del fallimento ed il fatto della cessazione dei pagamenti che lo determina; procedendosi colla maggior cautela. — A. Roma, 1° febbraio 18[illegible] (*Annali* 202; *T. rom.* 272; *Annuario* 326).

17. A termini dell'art. 705, onde fissare la data della cessazione dei pagamenti occorr-

indagare in quale stato reale ed effettivo si trovava il commerciante nell'epoca in cui si vorrebbe far rimontare la cessazione dei pagamenti, perchè se in quell'epoca le sue condizioni economiche e finanziarie erano abbastanza consistenti, e peggiorarono successivamente per causa di rovinose speculazioni, la cessazione dei pagamenti presunta dalla legge non si farà risalire all'epoca anzidetta, ma solamente al tempo in cui, divenuto impotente per la mala riuscita delle dette speculazioni, il commerciante tentò di sostenersi in credito con altri mezzi rovinosi e fraudolenti. — A. Genova, 15 febbraio 1889 (*T. gen.* 151; *Annuario* 825).

18. Per farsi rimontare a data anteriore la cessazione dei pagamenti è necessario concorrano estremi di fatto tali da potersi indubbiamente dire che il fallito avesse cessato realmente i pagamenti fin da quella data anteriore, e che la materialità dei pagamenti allora e in seguito eseguiti sia stata l'effetto di mezzi rovinosamente e fraudolentemente praticati. — A. Torino, 8 marzo 1889 (*G.* 577); C. Torino, 81 maggio 1893 (*G.* 681).

19. Nel determinare lo stato d'insolvenza di una società in accomandita semplice e quindi l'epoca della cessazione dei pagamenti della medesima, deve aversi riguardo anche al capitale non per anco versato dagli accomandanti, nonchè all'intero patrimonio dello accomandatario.

20. Il determinare se e quando i mezzi adoperati per la loro apparente continuazione siano rovinosi, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.

21. Il fatto di un commerciante che continua i suoi pagamenti con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, non trae seco di necessità la dichiarazione del fallimento, quando il commerciante stesso poteva trovarsi altrimenti in grado di provvedere con mezzi reali e legittimi a soddisfare i proprii impegni. — C. Torino, 29 aprile 1889 (*Mon.* 469; *Fil.* 426; *T. gen.* 609; *G. pen. tor.* 585; *Annuario* 824).

22. Il fatto materiale di una continuazione di pagamenti con mezzi rovinosamente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 16 maggio 1889 (*G. pen. tor.* 505); A. Roma, 19 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, II, 245; *D. C.* 1892, 279).

23. La cessazione dei pagamenti va ritratta da un complesso di fatti valevoli a porre in luce la rovina economica del commerciante, la dispersione del suo credito, la vita artificiale e quasi anemica mantenuta da lui nelle speculazioni mercantili e procurata con rinnovazioni di titoli cambiarii, con mutui mascherati, con garanzie reali prestate, con circolazione di effetti di comodo e con le frequenti e persistenti insistenze per ottenere dilazioni al soddisfacimento di debiti divenuti inesigibili. — A. Trani, 80 maggio 1890 (*R. Trani* 689).

24. La cessazione dei pagamenti deve risultare da fatti estrinseci e visibili, non soltanto induttivi; onde non la si può far risalire a data anteriore solo perchè già anteriormente il commerciante era in dissesto tale che probabilmente avrebbelo condotto al fallimento. — (C. Torino, 28 luglio 1891 (*G.* 552; *T. gen.* 616; *Mon.* 1892, 45; *G. it.* 1892, I, 1, 245; *D. C.* 1892, 279).

25. La retrotrazione del fallimento deve farsi risalire all'epoca in cui alla buona fede, alla probità ed al commercio vero è subentrato un commercio fittizio a danno dei creditori, cioè al momento in cui si adottarono sotterfugi e ripieghi per protrarre il fallimento. — A. Venezia, 24 agosto 1891 (*F.* I, 1054; *T. gen.* 697; *T. v.* 500).

26. Sebbene il rifiuto di un solo pagamento non basti di per sè a indurre la reale cessazione dei pagamenti ed a far dichiarare il fallimento, tuttavia se a quel primo rifiuto altri ne seguano, e si succedano i protesti, rettamente, dichiaratosi poi il fallimento, si fa risalire la cessazione dei pagamenti alla data di quel primo rifiuto e protesto, non ostante che nel periodo stesso il commerciante abbia continuato il proprio commercio, ottenuto rinnovazione di crediti ed eseguito pagamenti. — A. Roma, 19 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, II, 245; *D. C.* 1892, 279).

27. Ben si può far risalire la cessazione dei pagamenti ad un tempo anteriore alla dichiarazione del fallimento, se allora ebbero luogo protesti ed altre manifestazioni d'insolvibilità, quantunque abbia poi seguito un periodo di apparente solvibilità, procurato con artificiosi espedienti. — C. Roma, 17 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 486).

28. Carattere costitutivo dello stato di fallimento è la effettiva cessazione dei pagamenti, non lo sbilancio economico del commerciante. I mezzi rovinosi e fraudolenti sono però presi a calcolo dal magistrato per far risalire al loro verificarsi la data della cessazione dei pagamenti, dopo che il fallimento, per questa effettiva cessazione, è stato dichiarato. — A. Venezia, 22 aprile 1892 (*T. v.* 291).

29. La trasformazione di debili vecchi in altra forma di passività non è ostacolo a che si riporti la data della cessazione dei pagamenti al tempo della esistenza dei debiti an-

tichi. — C. Roma, 18 maggio 1893 (*G. it.* I, 1, 883).

80. Una solvenza fittizia, procurata con mezzi rovinosi e fraudolenti, determina meglio lo stato del fallimento. — A. Trani, 28 agosto 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 198).

81. È in istato di cessazione dei pagamenti il commerciante che per impotenza lascia insolute cambiali, sebbene queste non vengano protestate; e quindi a quest'epoca può farsi risalire la data del fallimento.

82. A costituire tale cessazione dei pagamenti non basta invece che il commerciante abbia girato cambiali di comodo o ritardato a pagare gli stipendi o salari dei suoi impiegati od operai, oppure il fitto dei locali in cui esercisce. — A. Genova, 17 ottobre 1893 (*T. gen.* 658).

83. Il fatto dell'avvenuto protesto di una cambiale non può essere argomento per far risalire la cessazione dei pagamenti se quella cambiale fu in seguito rinnovata. — C. Torino, 25 ottobre 1894 (*Mon.* 951).

84. La cessazione dei pagamenti può risultare non solo dal protesto intimato per la scadenza di un effetto, ma anche da altri fatti certi e positivi, che generino la sicurezza della impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni.

85. Cessa di fare i suoi pagamenti il commerciante che trovasi ridotto alla condizione di emettere assegni allo scoperto. — A. Palermo, 28 maggio 1895 (*Circ. giur.* 266).

86. L'esistenza di fatture insoddisfatte non basta a stabilire la cessazione dei pagamenti, se non risulti che il commerciante, posto in mora a soddisfarle, siasi rifiutato.

86 *bis.* Neppure può bastare la latitanza del debitore in seguito alla dichiarazione del suo fallimento. — A. Genova, 15 luglio 1895 (*T. gen.* 459).

87. La fissazione della data della cessazione dei pagamenti non richiede come requisito essenziale la materiale ed effettiva cessazione dei pagamenti. Essa si può desumere da un concorso di fatti e circostanze tali da indurre indubbiamente il convincimento che il commerciante, sebbene indotto in un dato tempo alla condizione di non poter più soddisfare ai proprii impegni, abbia continuato il commercio, mostrando solo in apparenza di fare a quelli fronte, con espedienti maggiormente rovinosi pei proprii creditori.

88. Fra cotali elementi di fatto vanno specialmente segnalate le rinnovazioni di effetti cambiari già scaduti, con la costituzione di pegno e di ipoteca, che ne garantiscano il pagamento. — C. Palermo, 8 marzo 1897 (*Circ. giur.* 107).

89. I criteri in base ai quali si può dal giudice retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti devono ricercarsi, non solo nell'art. 705, ma in tutto quel complesso di circostanze che dimostrano come al commerciante fosse venuta meno la pubblica fiducia, perchè notoriamente colpito da protesti, pignoramenti ed altri atti esecutivi. — A. Milano, 24 marzo 1897 (*Mon.* 328).

40. Non basta a far ritenere la cessazione dei pagamenti l'avere il fallito fatto diramare una circolare a firma di un suo incaricato, proponendo ai creditori una riduzione delle rispettive ragioni. — A. Casale, 8 aprile 1897 (*G.* 736).

41. Nel giudizio di retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti si devono prendere in considerazione quei fatti che costituiscono o rappresentano lo sfacelo economico dell'azienda, a nulla importando che questa abbia avuto una apparente ed effimera continuazione di vita commerciale. — A. Milano, 8 novembre 1897 (*Mon.* 1898, 87, *n.*).

42. È giustificata la retrodatazione della cessazione dei pagamenti quando consti che il commerciante aveva molti debiti; che per far fronte ai suoi impegni doveva ricorrere largamente al credito con creazione e rinnovazione di cambiali. — A. Milano, 22 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 392).

43. Nel giudizio di retrodatazione si deve aver riguardo non tanto all'epoca della materiale cessazione dei pagamenti, quanto all'epoca nella quale cominciò ad avverarsi lo sfacelo economico dell'azienda.

44. Il ricorso in cassazione fatto da un creditore contro la sentenza che fissi la data di cessazione dei pagamenti è efficace anche rispetto al curatore, di guisa che la Corte di rinvio chiamata a riesaminare la data, può, con incensurabile apprezzamento discutere anche gli atti anteriori alla data fissata dalla prima Corte di merito.

45. Il convincimento del dissesto del fallito può essere tratto anche da fatti ed obbligazioni non commerciali. — C. Palermo, 28 agosto 1899 (*L.* II, 784, *n.*; *Mon.* 425, *n.*).

46. La cessazione dei pagamenti, anche agli effetti della retrodatazione, si ha solo allora che il commerciante manifesti con un fatto manifesto di non adempiere ai suoi impegni.

La fuga del commerciante non vale a dimostrare il suo stato di cessazione dei pagamenti qualora sia spiegata da altre ben diverse e gravi ragioni (nella specie, dal proposito del commerciante di sfuggire alle ricerche della giustizia per una grave responsabilità penale incorsa in seguito al disastro di un suo edificio). — A. Venezia, 16 febbraio 1900 (*Mon.* 1901, 692).

47. La convenzione con cui il commerciante affida ad una commissione nominata dai suoi creditori di gerire e liquidare ogni sua sostanza, salva resa di conto, non è un semplice mandato, è una cessione volontaria, epperò da essa può indursi, agli effetti della data di cessazione dei pagamenti, il già avveratosi dissesto economico del commerciante. — A. Venezia, 20 febbraio 1900 (*T. v.* 198).

48. Per dichiarare il fallimento il Tribunale deve accertare la materiale cessazione dei pagamenti; ma per retrotrarne la data può risalire all'epoca in cui il fallito cominciò ad usare, anche clandestinamente, di mezzi rovinosi e fraudolenti per mantenersi solvente. — A. Bologna, 18 aprile 1900 (*T. v.* 18, *Mon.* 1901, 698, *n.*).

49. La concessione della moratoria non impedisce che la data della cessazione dei pagamenti sia fissata in epoca anteriore alla moratoria stessa, quando risulta poi che il dissesto il quale aveva determinato quel provvedimento non era transitorio o momentaneo, ma che si era voluto ricorrere ad un espediente per nascondere lo stato di fallimento già esistente. — C. Palermo, 12 maggio 1900 (*D. C.* 772).

50. Annullatosi un contratto, in virtù del quale un commerciante, dichiarando di non poter pagare i suoi debiti, si ritirava dal commercio e cedeva parte dei suoi beni a taluni creditori che dovevano succedere nelle sue passività, bene si fa decorrere da quel giorno la data della cessazione dei pagamenti, dal momento che gli altri creditori non accettarono la cessione e non intervennero.

51. Non vi ha contraddizione se si annulla una scrittura e nel contempo si rileva dalle dichiarazioni in essa contenute la cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 23 febbraio 1901 (*Corte S. Roma* II, 16, *Consul. Comm.* 169).

52. Non sono sufficienti a giustificare la retrodatazione della cessazione dei pagamenti nè il fatto del rinnovo di cambiali nè quello che i dipendenti siano stati per un certo tempo pagati in natura anzichè in danaro. — T. Busto Arsizio, 15 luglio 1901 (*Mon.* 786).

53. Il lasciar cadere in protesto cambiali di piccolo valsente è una prova che il commerciante è in istato di fallimento. — A. Genova, 4 settembre 1901 (*T. gen.* 565).

54. L'istanza per retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti è ammissibile tanto se la sentenza di fallimento sia stata pronunziata in camera di consiglio, *inaudita parte*, quanto se sia stata pronunziata in contraddittorio.

55. La cessazione dei pagamenti si desume non da isolati e parziali mancati pagamenti, ma da un complesso di fatti che dimostri il disordine irreparabile nell'azienda. — A. Trani, 19 maggio 1902 (*Corte d'app. delle Puglie*, 162; *R. Trani*, 618).

56. Il mancato pagamento nei termini d'uso delle fatture commerciali ed il rinnovo di cambiali scadute possono costituire, a seconda delle circostanze, la prova del dissesto economico del commerciante, ed essere perciò di fondamento a far retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti. — A. Lucca, 4 luglio 1902 (*Annali* 327).

57. Agli effetti della retrotrazione della data del fallimento non può riscontrarsi la cessazione dei pagamenti nella emissione di tratte, anche se fatte allo scoperto, sopra un fratello col quale erasi in relazioni commerciali, nè nel mancato pagamento di un credito pel cui accertamento occorse regolare giudizio. — T. Palermo, 7 dicembre 1903 (*F. sic.* 1904, 569).

58. La vendita dei beni per pagare un debito commerciale non è un mezzo rovinoso di evitare il fallimento. — A. Torino, 9 luglio 1884 (*Annuario*, 167; *G.* 611).

59. Il dissesto del commerciante che tuttavia continua a fare i suoi pagamenti, non basta da sè solo a qualificare rovinosi e fraudolenti i mezzi a tal uopo impiegati, ma solo potrebbe fornirne un argomento di sospetti, che non dispensa la massa dei creditori che vuol retrotratta la data della cessazione dei pagamenti, dal provare in modo concludente la fraudolenza. — C. Torino, 29 marzo 1890 (*G.* 401, *n.*); Id., 28 luglio 1891 (cit. al n. 24).

60. Il giudizio del magistrato di merito che ritiene mancata questa prova ed escluso anzi ogni mezzo fraudolento e rovinoso, è indiscutibile in cassazione. — C. Torino, 28 luglio 1891 (cit. al n. 24).

61. I giri di comodo, gli sconti, gli interessi e le sottrazioni a carico di terzi, cui successivamente il negoziante sia ricorso per protrarre la sua fittizia esistenza commerciale, costituiscono per eccellenza quei mezzi rovinosi e fraudolenti che rendono a lui applicabile la disposizione dell'art. 705, senza che importi che tali mezzi eccedano la cerchia delle operazioni attinenti al commercio del fallito, e non abbiano influito sulle di lui relazioni e sul suo credito. — A. Genova, 18 marzo 1891 (*T. gen.* 177).

62. È in istato di fallimento il commerciante che continua i pagamenti con mezzi fraudolenti, quand'anche questi non abbiano attinenza col suo commercio.

63. Si hanno quei mezzi fraudolenti a cui accenna l'art. 705 per far luogo alla rimonta della cessazione dei pagamenti se questi furono continuati dal commerciante mediante

sconti di effetti presso una Banca di cui era amministratore e membro del comitato di sconto, con abuso della sua posizione. — A. Torino, 28 luglio 1891 (*G. it.* II, 624; *G.* 1892, 14).

64. Devono considerarsi come mezzi rovinosi e fraudolenti, tali da giustificare la retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti, anche quelli che il fallito abbia adoperati all'infuori dell'esercizio del commercio, e non ostante che l'uso di tali mezzi avvenisse senza pubblica notorietà. — C. Torino, 28 gennaio 1892 (*L.* I, 477; *D. C.* 591; *G.* 257; *T. gen.* 161; *G. it.* I, 1, 757).

65. Il curatore del fallimento non è soltanto il rappresentante della massa dei creditori, ma ha anche funzioni in certa guisa pubbliche. E quindi la prova della cessazione dei pagamenti o della loro continuazione con mezzi rovinosi, può anche desumersi dalla relazione del curatore, massime se conforme in ciò alle dichiarazioni fatte dal fallito nel presentare il suo bilancio e confermata da altri elementi di prova.

66. Il giudizio del magistrato di merito che ritiene rovinosi i mezzi adoperati dal fallito per continuare i pagamenti, è incensurabile in cassazione.

67. Perchè i mezzi siano a riputarsi rovinosi non è necessario che, singolarmente presi, siano tali, ma basta che lo siano nel loro complesso; e così può ravvisarsi tale carattere in una serie di mutui non usurarii, se il danaro con essi procacciato non era destinato ad alimentare il commercio del fallito, ma a tacitare i creditori anteriori per ritardare la catastrofe, aggravandone gli effetti col disavanzo sempre crescente per i sempre maggiori interessi. — C. Torino, 31 maggio 1893, (*G.* 681, *n.*).

68. Si verifica continuazione di pagamento con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, equivalenti ai sensi dell'art. 705 alla cessazione dei pagamenti producente stato di fallimento in ognuno dei casi seguenti: quando un commerciante, di fronte alle sue attività e passività non poteva con *mezzi reali e legittimi* eseguire i suoi pagamenti; o per sostenersi in credito e ritardare il suo fallimento sia ricorso *a mezzi artificiali*, a prestiti, a girate di effetti, *a rovinosi espedienti*, mettendosi nell'impossibilità di pagare i suoi debiti e rendendo inevitabile, in un tempo più o meno lontano, il rovescio economico; o ha distratto il suo patrimonio per estinguere alcuni debiti a preferenza di altri *con pregiudizio* dei suoi creditori; o ha dato garanzie per ottenere dilazioni di pagamento. — A. Venezia, 2 agosto 1894 (*T. v.* 600, *n.*; *L.* 1895, 1, 51).

69. Una società di commercio costituita per l'esercizio di banca, che non fa realmente operazioni bancarie, ma si giova dei depositi ricevuti in conto corrente, per pagare i debiti dei soci, compie con ciò atto fraudolento per mascherare lo stato di cessazione dei pagamenti. — A. Bologna, 11 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 207; *Mon. giur.* 56).

70. Fissare la data della cessazione dei pagamenti è ufficio adatto all'insindacabile apprezzamento del giudice del merito.

71. Il commerciante, il quale per lo stato di insolvenza in cui trovasi, non paga le sue obbligazioni commerciali, ma ne chiede il rinnovo o ricorre al credito con girate di favore, che ugualmente in appresso rinnova, dà vita all'artificio rovinoso e fraudolento che per l'art. lo fa presumere in istato di fallimento. — C. Firenze, 30 dicembre 1895 (*T. v.* 1896, 57; *D. C.* 1896, 208).

72. Il commerciante che, per poter continuare nei suoi pagamenti impegna le proprie merci al Monte di pietà, attua un mezzo rovinoso, ai sensi dell'articolo. — A. Venezia, 7 febbraio 1896 (*T. v.* 280).

73. Mezzo rovinoso e fraudolento di continuare i pagamenti non può ritenersi il solo ricorso al credito pel commerciante che versi in difficili condizioni finanziarie, e la sentenza che ritiene mezzo rovinoso e fraudolento il solo ricorso al credito in tali condizioni fraintende e viola l'articolo 705. — C. Torino, 31 maggio 1897 (*G.* 918; *Mon.* 681; *T. gen.* 486; *D. C.* 588); Id., 4 giugno 1897 (*G.* 946; *Mon.* 682; *L.* II, 295; *G. it.* I, 1, 946, *n.*).

74. Mezzi rovinosi e fraudolenti per far fronte alle scadenze non sono soltanto quelli degli articoli 856, n. 3, e 860, ma si verificano anche in altre circostanze, come nel comperare immobili fissando un termine al pagamento del prezzo e rivendendo a pronti gli immobili stessi, od ipotecandoli a garanzia dei creditori, o nel rinnovare le cambiali a debito approfittando della buona fede altrui, quando mancano già le risorse per poterle poi pagare e simili. — A. Venezia, 25 febbraio 1899 (*T. v.* 1800, 94).

75. Caso nel quale fu ritenuto che il contratto stipulato dal commerciante in epoca anteriore al suo fallimento, con un istituto di credito, per ottenere un'apertura di credito contro ipoteca di tutti i suoi stabili, costituisce un mezzo rovinoso e tale da giustificare la retrodatazione del fallimento. — A. Milano, 6 giugno 1899 (*Mon.* 1900, 518, *n.*).

76. Mezzi rovinosi e fraudolenti per continuare artificiosamente i pagamenti non possono dirsi *a priori* e solo per sè stessi deter-

minati atti (per esempio, le cambiali di favore, i rinnovi e gli sconti a condizioni eccezionalmente gravose); ma è obbligatoria, caso per caso, l'indagine se tali atti abbiano rivestito il carattere di mezzo rovinoso per continuazione dei pagamenti.

77. E tale indagine fatta dal giudice del merito non è censurabile in cassazione. — C. Torino, 7 settembre 1899 (*G.* 1409, *n.*; *Mon.* 444; *T. gen.* 673; *Cons. comm.* 1900, 11).

78. L'abituale sistema di rinnovare le cambiali e di pagare vistosi interessi costituisce uno di quei mezzi rovinosi che valgono non solo a giustificare la dichiarazione di fallimento, ma anche a far retrotrarre fino al loro primo avverarsi la data della cessazione dei pagamenti. — A. Firenze, 5 aprile 1904 (*Annali*, 189; *T. gen.* 507; *Riv. giur. tosc.* 289).

79. È in istato di cessazione dei pagamenti il commerciante che, per differire il disastro, ricorre ad un largo giro cambiario con firme di favore, o per ammansare un creditore impaziente gli accorda un'ipoteca per somma tripla del suo credito. — A. Torino, 22 maggio 1905 (*G.* 1187).

80. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello del giudice di merito, il quale, ritenuto che da tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento il debitore era già notoriamente dissestato e ricorreva a mezzi illegittimi e rovinosi per continuare in apparenza il commercio, pronuncia per ciò la rimonta del fallimento e annulla l'ipoteca concessa in tale periodo ad un creditore consapevole di tale condizione disastrosa del debitore. — C. Torino, 28 ottobre 1890 (*G.* 768).

81. Il giudizio sopra la reale continuazione dell'insolvenza, malgrado l'artificiosa apparenza contraria, non è censurabile in cassazione. — C. Roma, 17 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 486).

82. È giudizio di fatto, non censurabile in cassazione quello sulla buona fede concorsa o no a motivare rifiuti di pagamento. — C. Napoli, 26 febbraio 1882 (*G. it.* I, 1, 986).

83. Il giudizio del magistrato di merito che riconosce rovinosi e fraudolenti i mezzi usati per ritardare la dichiarazione del fallimento, come il giro e la rinnovazione continuata di cambiali, sempre più gravose pei ripetuti sconti e interessi, in mancanza d'ogni altra solida base finanziaria, è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 10 marzo 1892 (*G.* 288; *L.* I, 664; *D. C.* 748).

84. Vedere se i pagamenti si siano continuati con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, all'effetto di pronunciare la rimonta del fallimento, è giudizio d'apprezzamento, incensurabile in cassazione. — C. Torino, 18 giugno 1898 (*G.* 512).

85. È giudizio di apprezzamento, incensurabile in cassazione, quello del giudice del merito sull'accertamento della data della cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 18 giugno 1895 (*G.* 478; *Mon.* 709; *L.* II, 406).

86. È regola che lo stato di fallimento si avvera con la cessazione dei pagamenti, che è un fatto apparente e permanente. Un'eccezione a questa regola è nell'articolo 705, che vuolsi perciò interpretare restrittivamente; altrimenti si dovrebbe ritenere fallito ogni commerciante che subdolamente ed all'ombra macchinasse la ruina dei proprii creditori. — T. Lecce, 30 dicembre 1890 (*Pisanelli* 1891, 76).

V. anche art. 688 n. 16, 27, 46, 55 e 72; e art. 704 n. 6.

—

Articolo 706.

Contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti può farsi opposizione davanti al Tribunale che l'ha pronunciata, purchè l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise insieme ad esse con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine, o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più soggetta ad opposizione od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori. (*693, 694 I; 580, 581 F.; 791 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Inammissibilità dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, che non retrodata la cessazione dei pagamenti* (*F.* XV, 1, 1292). — Id., *L'art. 706 del Codice di commercio e le facoltà del Tribunale in ordine alla retrodatazione della cessazione dei*

pagamenti durante l'istruttoria del fallimento (*G. it.* 1884, I, 1, 679; *F.* 1897, I, 1152). — Calamandrei R., *Una questione sull'art. 706* (*Cons. comm.* II, 15). — Riboni O., *Sulla estensione del fallimento a terzi dopo la chiusura del verbale di verifica* (*G. it.* 1902, I, 2, 427). -- Ricci F., *Sull'articolo 706 del Codice di commercio* (*G. it.* 1884, I, 1, 682). — Sraffa A., *Limite dell'opposizione di cui nell'art. 706 e termine per la pronuncia della sentenza di provvisoria retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti* (*G. it.* 1898, I, 2, 348). — Id., *Giurisprudenza controversa sui fallimenti: V. L'art. 706 consente l'opposizione a tutti gli interessati per far retrotrarre la data della cessazione dei pagamenti contro sentenza che deve emettersi anteriormente alla chiusura del verbale di verificazione dei crediti* (Bologna, 1898, Tip. Fava e Garagnani; *Archivio* XLI, 382).

V. anche Bolaffio, Bonelli, Pagani e Pittaluga sotto l'art. 704.

—

1. La sentenza che fissa ad una data anteriore alla dichiarazione di fallimento la cessazione dei pagamenti, e contro la quale è ammessa l'opposizione dei creditori, deve essere pubblicata prima del giorno fissato per la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, acciò rimanga integro ai creditori il termine di giorni otto dalla chiusura stessa per farvi opposizione.

2. Emanata la sentenza dopo un tal giorno, il creditore, che se ne reputi pregiudicato, ha sempre diritto a farne valere l'irregolarità, anche nel giudizio di opposizione alla sentenza stessa spiegata da altri creditori. — T. Bergamo, 7 febbraio 1884 (*Mon.* 411, *n.*; *L.* I; 711; *Annuario* 190).

3. Non si può avere come legalmente esistente la sentenza di retrotrazione della cessazione dei pagamenti a data anteriore alla dichiarazione del fallimento, quando tale sentenza venga profferita dopo la chiusura del verbale di verificazione dei crediti, sebbene la relativa domanda di retrotrazione sia stata regolarmente proposta prima di quella chiusura. — C. Torino, 7 luglio 1884 (*Rass.* 257; *Annali* 470; *Annuario* 192; *D. C.* 694, *n.*; *Eco* 277; *F. I*, 1176, *c*; *G. c.* I, 66; *G. it.* I, 1, 509 e note a pag. 679; *G.* 717, *c*; *Mon.* 742, *n.*; *L.* II, 152; *Cons. comm.* 52); C. Firenze, 19 marzo 1894 (*T. v.* 187 *n.*; *L*, I, 582; *F*, I, 497 *n.*; *G. it.* I, I, 390, *n.*; *Mon.* 289; *D. C.* 241, *n.*; *G.* 484, *n.*); A. Torino, 9 gennaio 1903 (*G.* 387, *n.*).

4. Non può pronunciarsi sentenza retroattiva della cessazione dei pagamenti dopo la chiusura del verbale della verifica dei crediti. Ma la conseguente nullità della sentenza non può invocarsi per la prima volta in cassazione, se la tardività della domanda di retrotrazione non sia stata eccepita davanti i giudici del merito, senza produrre nemmeno il verbale di verificazione dei crediti. — C. Torino, 28 luglio 1885 (*G.* 598, *n.*).

5. Agli effetti di una regolare opposizione per la retrotrazione definitiva del fallimento la data della chiusura della verificazione dei crediti sta fissata nella sentenza dichiarativa del fallimento; epperò *non gioverebbe* a tale scopo veruna proroga per questa chiusura concessa dal giudice delegato per la verificazione suppletoria di crediti spettanti a creditori residenti all'estero, in cui favore soltanto la proroga sarebbe accordata. — A. Roma, 24 giugno 1884 (*Rass.* 217; *Annali* 470; *Eco* 301; *G. it.* II, 202, *n.*; *G.* 268, *n.*; *Mon.* 1085, *n.*; *T. rom.* 225; *Cons. comm.* 88; *Annuario* 196).

6. Il giorno della chiusura della verifica dei crediti deve intendersi quello del verbale della definitiva chiusura di verificazione e non già il giorno indicato nella sentenza dichiarativa del fallimento; cosicchè, prorogata la verifica, resta eziandio prorogato il termine alla retrotrazione della cessazione dei pagamenti. — A. Torino, 28 novembre 1885 (*G.* XXIII, 75; *L.* XXVI, 1, 846; *D. C.* IV, 227); Id., 20 marzo 1886 (*G.* 411; *G. it.* II, 354, *n.*; *Annuario* 267); C. Torino, 10 agosto 1886 (*D. C.* V, 804); Id., 24 agosto 1887 (*Rass.* 218; *Mon. leggi* 1888, 67; *Annuario* 194; *G.* 629; *Annali* XXII, 34; *G. it.* I, 1, 668; *G. cat.* 207; *F.* I, 998; *Mon.* 969; *L.* II, 518 e XXVIII, 1, 265); A. Roma, 31 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 1889,

18; *F.* 1889, I, 296); A. Casale, 24 maggio 1889 (*G. cas.* 297; *Mon.* 1890, 84); C. Roma, 28 gennaio 1890 (*G.* 888; *D. C.* 282; *F.* I, 118; *L.* I, 825; *T. gen.* 185; *Mon.* 284; *G. it.* I, 1, 812); Id. 24 febbraio 1890 (*L.* II, 487; *Cons. comm.* 889); C. Palermo, 8 gennaio 1891 (*D. e G*, VII, 159); A. Roma, 24 gennaio 1891 (*T. rom.* 45); A. Catania 20 settembre 1898 (*G. cat.* 210); A. Napoli, 10 luglio 1908 (*Gazz. P.* XXXII, 94).

7. Il processo verbale di verifica dei crediti in fallimento deve ritenersi chiuso agli effetti dell'articolo con la statuizione del giudice delegato sui crediti di propria competenza. — C. Palermo, 21 giugno 1905 (*L.* 1799).

8. La determinazione definitiva della data della cessazione dei pagamenti non potrà pronunciarsi che in seguito a regolare opposizione ***promossa e notificata*** da qualunque interessato ***entro gli otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.***

9. Non suffraga perciò, agli effetti di una siffatta opposizione regolare, l'instanza per semplice ricorso od in forma di rapporto presentata dal curatore e firmata dalla delegazione di sorveglianza; ed è perciò nulla e di niun effetto qualunque deliberazione datavi dal Tribunale in Camera di consiglio. — A. Roma, 24 giugno 1884 (cit. al n. 5).

10. Neppure suffraga la riserva contenuta nel verbale di verificazione dei crediti. — A. Casale, 28 marzo 1890 (*G. cas.* 208).

11. Tutte le opposizioni alla sentenza che fissa la data della cessazione dei pagamenti si devono risolvere con una sola sentenza, e sono per legge già tra loro riunite senzachè il Tribunale emetta il provvedimento dell'articolo 229 del Regolam. gen. giudiziario. — A. Brescia, 26 giugno 1884 (*D. C.* 588).

12. L'art. 706 non deroga punto alle norme generali di competenza, nè abilita il Tribunale a pronunciare anche su contestazioni estranee alla questione sulla esistenza dei crediti, e su questioni non eccedenti le L. 1500 e su quelle che non sono d'indole commerciale. — C. Torino, 25 agosto 1886 (*G.* 650).

13. La domanda di retrotrazione della cessazione dei pagamenti deve proporsi entro il termine dell'art. 706, sebbene la data della cessazione ad un tempo anteriore alla dichiarazione sia stata fissata con la sentenza dichiarativa del fallimento e non con una posteriore. — T. Novara, 17 dicembre 1886 (*Mon.* 1887, 188; *Annuario*, 264, *n.*); C. Torino, 24 agosto 1887 (riferita sotto il precedente n. 6); A. Macerata, 2 febbraio 1888 (*F.* I, 176; *L.* I, 561; *D. C.* 545; *Cons. comm.* 198; *Annuario*, 252); C. Torino, 27 marzo 1890 (*G.* 580; *G. it.* I, 1, 486; *L.* XXXI, 1, 9); A. Torino, 5 settembre 1890 (*G.* 762; *F.* XVI, 1, 279).

14. In mancanza di determinazione speciale della data della cessazione dei pagamenti è ammissibile contro la sentenza dichiarativa di fallimento opposizione negli otto giorni dalla chiusura delle verifiche per analogia del disposto dell'art. 706. — A. Milano, 10 maggio 1887 (*Mon.* 467; *D. C.* 498; *F.* I, 687; *Annuario* 192); A. Brescia, 12 settembre 1888 (*D. C.* 870; *Annuario* 250, *n.*); A. Roma, 28 febbraio 1889 (*T. rom.* 84); A. Genova, 16 marzo 1889 (*F.* I, 771; *D. C.* 868); C. Torino, 81 gennaio 1890 (*G. it.* I, 1, 288; *D. C.* 600; *F.* I, 981; *Mon.* 626; (*T. gen.* 858; *G.* 871); C. Torino, 27 marzo 1890 (*G.* 580; *G. it.* I, 1, 486; *L.* XXXI, 1, 9); T. Brescia, 81 luglio 1890 (*D. C.* 700); A. Firenze, 12 marzo 1891 (*F.* I, 944); A. Genova, 18 marzo 1891 (*T. gen.* 177).

15. *Contra:* Contro la sentenza dichiarativa del fallimento, che non fissa a tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, ma che o tace in proposito, o si riserva di pronunziarvi con sentenza posteriore, non è ammessa opposizione, ai termini dell'art. 706. — C. Firenze, 17 novembre 1890 (*L.* XXXI, 1, 9; *F.* I, 1292, *n.*; *T. v.* 589; *D. it.* 788; *D. C.* IX, 76; *G.* XXVIII, 22, *n.*; *G. it.* XLIII, 1, 1, 48; *Mon.* 626; *T. gen.* 858); Id., 19 marzo 1894 (cit. al n. 8).

16. Non è ammissibile opposizione contro la sentenza resa sulla opposizione alla sentenza determinante provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 5 gennaio 1888 (*Gazz. P.* 892; *D. e G.* 858; *Annuario*, 249).

17. Compete anche al curatore il diritto di opporsi alla sentenza che fissa provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti; — A. Torino, 10 settembre 1888 (*G. it.* II, 664. *G.* 784; *Annali* 1889, 6; *Annuario* 247); A. Torino, 5 settembre 1890 (*G.* 762; *F.* XVI, 1. 279); T. Forlì, 80 marzo 1900 (*Mon. giur.* 1900, 205); A. Bologna, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 705; *Mon.* 971; *T. v.* 586; *T. gen.* 445; *Annali* 804; *Riv. dir. comm.* II, 567).

18. L'azione di retrotrazione compete tanto al curatore che ad ogni creditore o interessato. Così, qualora il curatore spieghi tale azione fuori del termine di cui all'art. 706, può un creditore, come terzo, opporsi alla sentenza che, non tenendo conto dell'intempestività, ne abbia accolto la domanda. — C. Palermo, 17 giugno 1898 (*Circ. giur.* 274).

19. Il curatore del fallimento ha diritto di fare opposizione al capo della sentenza dichiarativa di fallimento che fissa la data della cessazione dei pagamenti anche dopo la chiusura della verficazione dei crediti, e quindi può rendersi attore in detto giudizio di op-

posizione. — A. Napoli, 20 luglio 1908 (*Gazz P.* XXXII, 94).

20. Anche il fallito può fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nella parte relativa alla rimonta dei suoi pagamenti. — T. Macerata, 17 novembre 1888 (*D. C.* 1889, 86; *Annuario* 258, *n.*).

21. Qualunque creditore o interessato può, per proprio conto, proporre opposizione alla data di cessazione dei pagamenti senza che alcuno ne possa essere escluso perchè rappresentato dal curatore. — A. Palermo, 5 settembre 1890 (*Circ. giur.* 1891, 15).

22. Qualunque interessato, e non i soli creditori liquidi e certi, ha diritto di opporsi alla sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 22 aprile 1892 (*T. v.* 291); C. Roma, 28 marzo 1898 (*L.* I, 691; *F.* I, 408; *G. it.* I, 1, 617; *D. C.* 588); A. Genova, 14 giugno 1901 (*L.* II, 308, *n.*; *T. gen.* 867).

23. L'opposizione alla sentenza che determina a tempo anteriore la data del fallimento compete a tutti gli interessati ancorchè non creditori attuali del fallito. — A. Napoli, 30 maggio 1902 (*Mov. giur.* 145).

24. Contro la sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti non è ammissibile altro rimedio che quello dell'opposizione a forma dell'articolo, da sperimentarsi nel termine ivi prescritto tanto dai creditori quanto da qualunque altro interessato.

25. Interessati non sono soltanto i creditori, ma anche tutti coloro che contrattarono ed ebbero rapporti giuridici col fallito, da correre pericolo, in caso di retrotrazione, di dover conferire alla massa quanto nel pepiodo sospetto riscossero od acquistarono. - C. Firenze, 28 marzo 1903 (*Riv. giur. tosc.* 299).

26. La opposizione di cui all'articolo è ad esclusivo beneficio dei creditori che si sentono lesi dalla pronunzia di retrotrazione. — T. Firenze, 31 luglio 1903 (*Riv. giur. tosc.* 541).

27. Detta opposizione può aver per obbietto così la retrotrazione come la postergazione di questa data. — C. Roma, 28 marzo 1898 (cit. al n. 22); A. Firenze, 26 maggio 1896 (*F.* I, 706; *D. C.* 611; *G. it.* I, 2, 476; *Annali*, 186); A. Genova, 14 giugno 1901 (cit. al n. 22); A. Trani, 19 maggio 1902 (*Corte d'app. delle Puglie*, 162; R. Trani, 618); A. Bologna, 17 giugno 1904 (cit. al n. 17).

28. Nel giudizio di opposizione alla data della cessazione dei pagamenti non può conoscersi dell'efficacia di un'ipoteca riguardando tale quistione l'interesse dei creditori ipotecari che possono non essere rappresentati dal curatore, sia perchè abbiano interesse contrario a quello della massa, sia perchè, attenendosi al diritto ipotecario, non abbiano preso parte al fallimento. — C. Roma, 24 febbraio 1890 (*L.* II, 487; *Cons. comm.* 889).

29. Quando la sentenza dichiarativa del fallimento di un commerciante determina la data di cessazione dei pagamenti in epoca anteriore alla sentenza stessa, sia pure al giorno antecedente, è ammissibile l'opposizione dei creditori anche se diretta a far stabilire una data anteriore a quella fissata. — T. Macerata, 20 luglio 1904 (*Corte di Ancona*, I, 455).

30. Trascorsi otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, non è più ammessa l'opposizione contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore alla dichiarazione del fallimento la data della cessazione dei pagamenti. — C. Palermo, 5 aprile 1889 (*L.* 1890, II, 57).

31. Il termine degli otto giorni dalla chiusura della verifica per fare opposizione alla rimonta non si applica quando trattasi di rimonta pronunziata con sentenza posteriore a quella di fallimento. In questo caso il termine per l'opposizione decorre dall'affissione e pubblicazione di detta seconda sentenza eseguita a norma dell'art. 912. — A. Torino, 28 dicembre 1889 (*D. C.* 1890, 872).

32. È inammissibile l'opposizione contro le sentenze che determinano, successivamente alla dichiarazione di fallita, l'epoca in cui ebbe a verificarsi la cessazione dei pagamenti, quando tali opposizioni non siano proposte entro otto giorni dal processo verbale di verificazione dei crediti. In altri termini è l'art. 706 qui applicabile, e non l'art. 693, che riguarda unicamente le sentenze dichiarative di fallimento. — C. Palermo, 8 gennaio 1891 (*D. e G.* VII, 153).

33. Proposta dal curatore negli otto giorni opposizione per retrotrazione e poscia cancellata da ruolo, non può la lite relativa essere riassunta da un creditore. — T. Napoli, 18 agosto 1890 (*D. C.* 1891, 59).

34. È erroneo il sostenere che contro la sentenza del Tribunale, pronunciata in camera di consiglio, che retrotrae provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti ad un'epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, possa sperimentarsi il doppio rimedio dell'opposizione e dell'appello, il primo per motivi di fatto, il secondo per motivi di diritto. — A. Lucca, 28 marzo 1898 (*G. it.* I, 2, 348).

35. L'istanza di retrotrazione è regolarmente proposta prima della chiusura del processo verbale di verifica, nè è pregiudicata da che la sentenza relativa sia emanata dopo

per cause indipendenti dalla volontà dell'instante.

Contro la sentenza che accoglie tale instanza non possono fare opposizione, ma solo appellare coloro in contraddittorio dei quali l'istanza fu proposta e discussa. — A. Trani, 21 giugno 1895 (*G. it.* I, 2, 507, *n.*).

36. Il creditore, che ha un interesse proprio, ma che non è intervenuto nel giudizio di opposizione alla sentenza che determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti, non può appellare dalla sentenza pronunciata in detta opposizione. — C. Firenze, 25 gennaio 1897 (*L.* I, 584; *Mon.* 848; *D. C.* 419; *T. v.* 124).

37. Il termine di otto giorni, di cui all'articolo 706 del Codice commerciale, stabilito per far opposizione alla sentenza che determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti, è perentorio per qualunque interessato. — C. Palermo, 4 aprile 1898 (*Mov. giur.* 228); C. Torino, 14 luglio 1896 (*G.* 578); A. Milano, 26 maggio 1897, (*Mon.* 596; *F*, 1, 1120, *n.*); A. Firenze, 28 aprile 1908 (*Annali*, 190).

38. Quindi la sentenza, che provvede alla determinazione della data della cessazione dei pagamenti in seguito ad opposizione avanzata fuori del detto termine, non ha giuridica efficacia. — C. Palermo, 4 aprile 1898 (*Mov. giur.* 228).

39. Quando la retrotrazione provvisoria della data della cessazione dei pagamenti non sia stata pronunciata con la sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, non può il curatore chiederne al Tribunale la pronunzia con istanza posteriore alla chiusura del verbale di verificazione dei crediti. — A. Macerata, 28 dicembre 1893 (*F.* 1894, I, 446 *n.*; *G. it.* 1894, I, 2, 371; *L.* 1894, I, 125; *Mon.* 1894, 91); T. Palermo, 20 giugno 1898 (*Circ. giur.* 221); C. Roma, 30 maggio 1903 (*L.* 2200, *n.*; *F.* 1, 1399, *n.*; *G. it.* I, 1, 1148, *n.*).

40. Il termine stabilito dall'art. 706 Codice di commercio per l'opposizione contro la sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti non può riflettere i terzi estranei al giudizio di fallimento, ai quali pertanto è data l'opposizione di terzo contro la sentenza stessa se per conseguenza della retrotrazione siano esposti a pregiudizio. — A. Roma, 12 aprile 1894 (*G. it.* I, 2, 461; *Mon.* 823; *F.* I, 1068, *n.*).

41. Contro la sentenza la quale, a sensi e con gli effetti di cui all'articolo, determina la data della cessazione dei pagamenti, non è ammesso il rimedio dell'opposizione di terzo. — A. Bologna, 27 gennaio 1899 (*Mon.* 688).

42. La sentenza, che ad istanza di alcuni creditori, ha retrodatata la cessazione dei pagamenti, non può mai essere impugnata in via di opposizione di terzo da altro creditore non intervenuto nel giudizio. — T. Alessandria, 12 giugno 1900 (*G.* 1824).

43. Quando la sentenza dichiarativa del fallimento determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti, il Tribunale non può modificare questa data nè d'ufficio, nè sull'istanza del curatore o di altro interessato, in difetto di una formale opposizione, a sensi dell'art. 706. Tanto meno si può fare tale modificazione dopo la chiusura del verbale di verifica dei crediti. — A. Genova, 6 settembre 1894 (*T. gen.* 651); A. Torino, 11 ottobre 1901 (*G.* 1885, *n*).

44. Nel periodo diretto alla verificazione dei crediti il Tribunale non può variare in via provvisoria, con successiva sentenza, la data della cessazione dei pagamenti, e contro la sentenza che determina provvisoriamente tale data non si può provvedere che in contraddittorio, e per via dell'opposizione ai termini dell'art. 706. — A. Genova, 12 marzo 1895 (*L.* I, 770 *T. gen.* 265).

45. Il Tribunale che ha già determinato colla sentenza dichiarativa del fallimento la data provvisoria della cessazione dei pagamenti, non può più retrotrarla con sentenza successiva; salva la determinazione definitiva quando alla precedente provvisoria siasi fatta opposizione. — C. Torino, 11 dicembre 1895 (*G.* 1896, 8, *n.*; *L.* 1896, I, 124; *F.* 1896, I, 69; *D. C.* 1896, 115; *Mon.* 1896, 205, *n.*).

46. Di seguito alla sentenza dichiarativa del fallimento o all'altra posteriore colla quale fu determinato provvisoriamente il giorno in cui abbia luogo la cessazione dei pagamenti, il Tribunale non può rendere altre sentenze provvisorie sul medesimo oggetto, ma solo modificare la data stabilita pronunziando sulle opposizioni proposte a norma dell'articolo. — A. Lucca, 30 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 57, *n.*; *F.* 1897, I, 865, *n.*); C. Firenze, 8 luglio 1897 (*F.* I, 1152; *L.* II, 620; *Mon.* 821, *n.*).

47. Determinata provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti nella sentenza dichiarativa del fallimento, è nulla la sentenza successiva che retrotrae ulteriormente la stessa data provvisoria. — C. Firenze, 8 luglio 1897 (*G.* 1389, *n.*; *G. it.* I, 1, 998, *n.*).

48. Una sola dev'essere la sentenza che provvisoriamente determina il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti, e contro di essa può rendersi opponente nei modi e termini di legge lo stesso curatore.

49. Contro una nuova determinazione provvisoria, benchè emessa in sentenza pronunciata in contraddittorio sopra opposizione alla dichiara di fallimento, possono i creditori non presenti in causa fare opposizione. — A. Genova, 27 febbraio 1897 (*T. gen.* 169; *Cons. comm.* 121; *Giur.* 289).

50. Propostasi da un creditore opposizione alla sentenza che ha determinato provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti, a termini dell'art. 706, non può il curatore del fattimento, in contraddittorio del quale la opposizione è stata proposta, domandare a sua volta in via riconvenzionale che la data suddetta sia fissata ad epoca ancora anteriore a quella a cui fu provvisoriamente determinata. Tale domanda non è procedibile se non è proposta nei termini e modi stabiliti dal predetto art. 706. — A. Genova, 17 novembre 1894 (*T. gen.* 1895, 8; *D. C.* XIII, 266).

51. È inammissibile l'opposizione del curatore, fatta agli effetti dell'art. 706, se non fu notificata all'interessato, e, in ispecie, ai creditori, i cui crediti mirava il curatore ad attaccare coll'istanza di rimonta del fallimento. — C. Torino, 14 luglio 1896 (*G.* 578).

52. Qualora l'opposizione venga promossa dal curatore, dovrà l'opposizione notificarsi al fallito o suoi eredi, unici legittimi suoi contraddittori. — T. Forlì, 30 marzo 1900 (*Mon. giur.* 1900, 205).

53. La citazione in *opposizione* a sentenza di rimonta di fallimento deve, sotto pena di improcedibilità, essere notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, giusta l'art. 706 Codice commerciale; ma non è poi improcedibile, se fissi un termine a comparire maggiore dei 15 giorni dalla stessa chiusura del processo verbale.

54. Ciò tanto più è a dirsi nel caso in cui per difetto di contestazioni di crediti sottratti alla competenza del giudice delegato, nel processo verbale di chiusura della verifica non sia stata fissata udienza per la relativa discussione, a sensi dell'art. 768 Codice commerciale. — A. Venezia, 25 luglio 1901 (*T.* 1901, 609; *T. gen.* 587; *Cons. comm.* 341).

55. L'estensione del fallimento ad altre persone non è vincolata dai termini dell'articolo, ma può essere dichiarata anche dopo la chiusura del verbale di verifica dei crediti. — T. Milano, 10 settembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 128, *n.*).

V. anche art. 688 n. 109 e art. 698 n. 87, 38 e 61.

Articolo 707.

Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori:

1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2° i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti. (*155 I.; 446 F.; 773, 776 N.; 1135 P.; 1039 S.*).

Bibliografia: Baggini M., *Delle nullità sancite negli art. 707-711 del Codice di commercio* (*G. it.* 1893, IV, 344). — Benamozegh E., *Dell'azione rivocatoria o pauliana.* Contributo all'esegesi degli articoli 707 a 709 del Codice di commercio (*D. C.* IV, 5). — Bertolini C., *Data della cessazione dei pagamenti. - Atti nulli per effetto di questa. - Riforma radicale* (*L.* 1892, I, 427). — Bolaffio L., *Della compensazione e degli atti nulli ed annullabili nei giudizi di fallimento* (*F.* 1889, I, 1194; *T. v.* 1889, 289). — Id., *Degli atti del fallito dopo la dichiarazione di fallimento* (*Archivio* XXXII, 69). — Id., *Riforma delle disposizioni concernenti la impugnativa degli atti pregiudizievoli la massa dei creditori* (*Archivio* LXV, 1). — Cons. comm. *L'anticresi e il fallimento* (1891, 65). — Id., *Gli atti compiti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono tutti irremissibilmente nulli?* (1889, 1). — Egidi G., *La compensazione legale nel fallimento e il credito della società per versamenti non eseguiti* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 60). — Galliano E., *Della compensazione in materia di fallimento* (*G. it.* 1902, IV, 31). — Marghieri A., *Lesioni ai diritti della massa nella procedura di fallimento* (*Cod. comm.* art. 707-710), nel volume scritto pel 50° anno d'insegnamento del prof. F. Pezzari, (Napoli, 1900, Soc. naz. tip.). — Rissetti G., *Se la nullità*

dell'obbligazione principale contratta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti importi anche la nullità della obbligazione accessoria di fidejussione (*F.* 1895, I, 508). — Sacerdoti O., *Diritto dei creditori per gli atti compiuti dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento* (Verona, 1884, Drucker e Tedeschi, ed.). — Valentini G., *Se la nullità comminata nella prima parte dell'art. 707 del Codice di commercio sia assoluta o relativa* (*Giorn. not.* 1890, 858). — Viani F., *Le rimesse fra correntisti posteriori alla cessazione dei pagamenti e l'art. 707, n. 2, Codice di commercio* (*F.* 1899, I, 168). — Villa G., *Il contratto di anticresi e la dichiarazione di fallimento. - Se la sentenza dichiarativa di fallimento renda o no di pieno diritto inefficace di fronte alla massa dei creditori ogni contratto di anticresi costituito in qualsiasi tempo, validamente ed in buona fede sui beni del fallito* (*Riv. scienze giur.* 1889, 890; e Roma, 1890, Loescher e C., edit.).

1. Rispetto alla massa dei creditori non possono estinguersi per compensazione li crediti del fallito con debiti da lui stesso creati nell'intervallo tra l'accertata cessazione dei pagamenti e la formale dichiarazione del fallimento.

Tanto meno, in ispecie, può aver luogo la compensazione quando debiti e crediti sorgano durante la gestione provvisoria dell'esercizio commerciale affidata ai creditori prima del fallimento e nello scopo di evitarlo. — A. Firenze, 27 novembre 1884 (*Rass.* 302; *Annali* 518; *D. C.* III, 222; *G. c.* I, 190; *L.* XXV, I, 288; *Annuario* III, 216).

2. Dal giorno del fallimento non può ammettersi compensazione a pregiudizio della massa che fra crediti e debiti certi e liquidi scaduti prima del fallimento stesso: ogni altro credito, che manchi di tale requisito, potrà soltanto partecipare ai riparti fatti nella procedura del fallimento. — C. Firenze, 16 marzo 1886 (*T. v.* 170; *L.* I, 583; *Fil.* 290; *Cons. comm.* 115; *Annuario* 318).

3. In giudizio di fallimento non è ammissibile la compensazione di debiti verso il fallito con crediti che si abbiano verso di lui, compensazione non verificatasi anteriormente alla dichiarazione del fallimento. — A. Torino, 30 dicembre 1889 (*G.* 1890, 210; *Annuario* 292; *Mon.* 1890, 728).

4. Le rimesse di valori in conto corrente sono eventuali compensazioni di debiti avvenire e perciò comprese nella disposizione dell'art. 707. — T. Roma, 3 maggio 1890 (*T. rom.* 281).

5. Data la dichiarazione di fallimento in danno del locatore, se, non essendosi arrecati danni allo stabile, siano però rimasti insoddisfatti alcuni mensili di pigione, non è impedito il conduttore di opporre in compensazione di tale suo residuo debito, e fino a concorrenza col medesimo, il deposito effettuato presso il locatore fallito. — C. Roma, 15 gennaio 1890 (*L.* I, 507, con nota; *F.* I, 539, *n.*; *Annuario* 387; *Cons. comm.* 82; *Mon.* 402).

6. Il credito per regresso verso il proprio girante di effetti cambiari, sebbene la scadenza e il non pagamento da parte dell'accettante siano avvenuti prima della dichiarazione di fallimento del girante, non è ancora liquido nè quindi compensabile, potendo il pagamento avvenire da parte degli altri obbligati cambiari. — A. Venezia, 19 settembre 1893 (*T. v.* 1894, 111, *n.*).

7. Quando siano stati indipendenti o non collegati fra loro i rapporti di conto corrente e di deposito di titoli di credito presso un banchiere, caduto poi in istato di fallimento, se venga a risultare insieme un debito del correntista per anticipazioni ricevute in conto corrente ed un debito anche maggiore del banchiere per abusiva appropriazione dei titoli depositati, non è sostenibile che per compensazione legale sia rimasto estinto il debito del correntista fino a concorrenza del debito del banchiere, e soltanto per la differenza risultante il correntista medesimo debba ammettersi al passivo; ma è invece coerente alla procedura del fallimento, che distintamente sia rappresentato all'amministrazione il debito del correntista per le anticipazioni ricevute, ed in pari tempo sia ammesso al passivo il debito del fallito dipendente dal-

l'abusiva appropriazione dei titoli depositati. — A. Firenze, 14 giugno 1894 (*Annali* 242).

8. Chi è in debito verso il fallito in dipendenza di un contratto bilaterale collo stesso stipulato, che era in corso di esecuzione all'epoca del fallimento, ha diritto di opporre in compensazione del suo debito, fino alla dovuta concorrenza, i danni da lui risentiti per l'anticipata risoluzione del contratto. — A. Genova, 25 marzo 1895 (*T. gen.* 280).

9. Non è ammissibile compensazione fra il creditore della fallita con i debiti che ha con la medesima. — A. Palermo, 27 marzo 1896 (*F. sic.* IV, 307).

10. Se al tempo della cessazione dei pagamenti non è ancora certo e liquido il credito che il debitore del fallito pretende opporre in compensazione, questa non ha luogo, anche se nel momento posteriore in cui si verificarono gli estremi per la compensazione legale il predetto debitore ignorava la cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 27 agosto 1901 (*G. it.* I, 1, 1042, *n.*; *Mon.* 868; *F.* I, 1092; *Annali* 474; *Filangieri* 852; *Gazz. P.* XXXI, 268; *Mov. giur.* 248.

11. Chi sia chiamato dall'amministrazione di un fallimento a pagare un debito suo verso il fallito non può dedurre in compensazione un suo credito verso lo stesso, eccettochè la compensazione si fosse già verificata prima dell'epoca in cui fu dichiarato e a cui fu fatto risalire il fallimento. — A. Milano, 15 ottobre 1901 (*Mon.* 1902, 317).

12. Non ha luogo la compensazione fra i debiti del fallito e i crediti di lui che siano scaduti posteriormente alla dichiarazione del fallimento. — A. Catanzaro, 9 febbraio 1903 (*T. cal.* 20).

13. In tema di fallimento i crediti nati dopo la data di cessazione dei pagamenti non possono essere oggetto di compensazione. — C. Napoli, 4 maggio 1904 (*D. e G.* XX, 12).

14. È ammessa la compensazione fra un debito del fallito ed un credito di lui sorto dopo la dichiarazione del fallimento. — A. Genova, 5 giugno 1903 (*D. C.* 1904, 923).

15. Parificandosi il fallimento a un sequestro delle attività del fallito, ove il cedente di rendita nominativa fallisse prima che segua il deposito del certificato per avere la traslazione dell'iscrizione in capo al cessionario, la cessione non può più conseguire il suo effetto rimpetto ai creditori del fallito. — A. Genova, 31 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 17; *Mon. leggi* 47).

16. È operativa di legale trasporto la notifica della cessione di credito fatta dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento. — A. Catania, 7 ottobre 1889 (*G. cat.* 211; *T. gen.* 1890, 127; *G. it.* 1890, II, 151; *F. cat.* 205; *Annali* 1890, 183; *Annuario* 340).

17. Non è valida, rimpetto alla massa, la cessione di credito stipulata dal fallito prima della dichiarazione del fallimento, quando manchi la notifica al debitore ceduto. — A. Modena, 16 dicembre 1890 (*D. C.* 1891, 241; *Cons. comm.* 1891, 86; *R. Bol.* 1891, 22; *T. gen.* 1891, 126; *Annali* 1891, 94); C. Torino, 11 febbraio 1901 (*G.* 825).

18. La cessione di un credito in garanzia d'un debito non ancora scaduto, è nulla ai sensi dell'articolo. — A. Milano, 22 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 494; *G.* 1898, 788, *n.*).

19. Nel conchiudere un concordato la massa dei creditori non può cedere al garante o fidejussore del fallito le azioni di cui agli art. 707, 709. Conseguentemente, una volta divenuto irrevocabile tale concordato per effetto di omologazione definitiva, il fidejussore non ha azione contro un creditore non intervenuto nel concordato stesso, al quale il fallito, anteriormente al fallimento, aveva ceduto un suo credito verso altri per provvista merci. — A. Casale, 31 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 874; *G.* 1905, 575, *n.*; *F.* 1905, I, 640, *n.*; *G. it.* I, 2, 421).

20. È valida la cessione dalla massa dei creditori al fidejussore del concordato delle azioni a quella competenti in dipendenza del fallimento (nella specie, delle azioni di impugnativa per frode di atti del fallito a termini degli art. 707 e seg. Cod. comm.). — C. Torino, 9 dicembre 1905 (*G.* 1906, 188, *n.*; *F.* 1901, I, 162).

21. Solo il Tribunale di commercio, e non il giudice delegato, è competente ad ordinare la restituzione delle somme riscosse da un creditore del fallito posteriormente alla cessazione dei pagamenti. — A. Casale, 29 gennaio 1886 (*G. cas.* 107).

22. Quantunque siano nulli, rispetto alla massa dei creditori, tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti, la concessione di un'ipoteca destinata a garantire un debito, sia pure eventuale, non potrà mai costituire un atto od un'alienazione a titolo gratuito. — A. Bologna, 11 febbraio 1889 (*R. Bol.* 40; *D. C.* 418; *Annuario* 366).

23. La nullità degli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento è assoluta, non relativa; quindi deducibile non solo dalla massa dei creditori, ma dallo stesso fallito e da chi ha con lui contrattato. — A. Firenze, 21 dicembre 1889 (*G. it.* XLII, 2, 236, *n.*; *F.* XV, I, 320; *Annuario* 344).

24. *Contra.* La nullità degli atti del fallito posteriori alla dichiarazione di fallimento ha

bensì luogo di pien diritto, ma non è una nullità assoluta; essa non può invocarsi dal fallito, ma solo dai suoi creditori. — A. Torino, 26 febbraio 1889 (*L.* I, 771; *G.* 377; *F.* I, 832; *Annuario* 842); A. Palermo, 12 ottobre 1889 (*Circ. giur.* 1890, 46; *D. C.* VIII, 453); A. Trani, 17 agosto 1894 (*R. Trani* XVIII, 484); Id., 13 luglio 1895 (*R. Trani* 1896, 155); C. Palermo, 21 aprile 1898 (*G. it.* I, 1, 712; *F.* I, 1143, *n.*).

25. Non può, in ispecie, il fallito impugnare la cessione del suo attivo fatta a chi s'assumeva la garanzia dello adempimento del concordato proposto e stato indi accettato dai creditori, e ciò ancorchè l'acquirente sia uno dei creditori che ha voto nel concordato. — C. Torino, 28 gennaio 1890 (*L.* I, 476, *n.*; *G. it.* I, 1, 248, *n.*; *F.* I, 545; *T. gen.* 162; *G.* 137, *n.*; *D. C.* 296; *Mon.* 364; *Cons. comm.* 121).

26. La nullità degli atti successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento è stabilita nell'esclusivo interesse dei creditori. Quindi tale nullità non può essere opposta dal fallito o suoi aventi causa. — A. Roma, 24 agosto 1904 (*Rass. comm.* 274).

27. L'annullamento degli atti compiuti dopo la data di cessazione dei pagamenti giova solo alla massa dei creditori, nel cui interesse fu domandato dal curatore del fallimento, e perciò quando costui abbia fatto dichiarare la nullità di una cessione di rendita fatta dal fallito, la somma ricavata va divisa ratealmente fra tutti i creditori, nè può invocare preferenza sovr'essa il creditore ipotecario, che, quantunque abbia trascritto il precetto dopo la cessione e prima della dichiarazione del fallimento, nulla abbia fatto per rivendicare alla massa della graduazione i cespiti ceduti. — C. Napoli, 14 luglio 1904 (*R. Trani*, 826; *La Corte d'appello*, 283; *D. e G.* XX, 400).

28. La disposizione dell'art. 707 Cod. di comm. contiene virtualmente, sebbene non espressa, la distinzione fra gli atti che investono la sostanza del fallimento, e quelli che al fallimento sono del tutto estranei, colpendo di nullità soltanto la prima categoria di atti, e non già tutte indistintamente le operazioni del fallito. — C. Firenze, 8 marzo 1890 (*L.* I, 655, *n.*; *F.* I, 661; *G. it.* I, 1, 470; *T. v.* 141; *D. C.* 291; *Cons. comm.* 118; *T. gen.* 260); Id., 4 maggio 1891 (*L.* II, 150; *T. v.* 382; *Mon.* 630; *T. gen.* 422; *Cons. comm.* 216).

29. La sanzione di nullità degli atti ed operazioni del commerciante dopo la dichiarazione del fallimento non dà azione alla massa se non quando ne possa derivare un pregiudizio alle ragioni del fallimento, e un'alterazione o diminuzione della sostanza, in danno dei creditori, il che non hassi quando un fallito impegni solo la propria attività personale e il prodotto futuro di questa coll'assumere la conduzione di beni rustici. — A. Roma, 15 maggio 1895 (*G. it.* I, 2, 390, *n.*).

30. La nullità degli atti e delle operazioni del fallito o dei pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, deve ritenersi limitata al caso in cui egli si prevalga delle attività fallimentari.

31. È quindi valida un'offerta reale di pagamento fatta dal fallito con valori messi da altri a sua disposizione, ed il terzo, cui è fatta, non può rifiutarla quando gli sia fatto constare della piena adesione del curatore data appunto la provenienza dei valori offerti in pagamento. — T. Roma, 8 aprile 1901 (*Mon.* 616); A. Roma, 13 giugno 1901 (*Mon.* 955).

32. L'anticresi, costituita dopo la cessazione dei pagamenti, è presunta di frode a norma dell'art. 707. — T. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 281).

33. La sentenza dichiarativa del fallimento rende di pieno diritto inefficace, rispetto alla massa dei creditori, il contratto d'anticresi, senza riguardo al tempo in cui l'anticresi fu costituita, ed anche quando sia convenuta in piena fede. — A. Roma, 10 giugno 1890 (*L.* XXXI, I, 21, *n.*; *F.* I, 1303, *n.*; *G. it* II, 688) C. Roma, 1° maggio 1891 (*L.* II, 4; *F.* I, 651; *G. it.* I, 1, 526; *Corte S. Roma* II, 118; *T. gen.* 359; *G.* 458; *Cons. comm.* 198).

34. La girata di una cambiale, supponendo la estinzione di un debito, non un atto a titolo gratuito, è valida rispetto al possessore della cambiale stessa, anche se fu fatta quando il girante aveva già sospeso i suoi pagamenti, ma non era ancora stato dichiarato fallito. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

35. La fidejussione, specialmente se commerciale, è atto a titolo oneroso, sia nei rapporti tra fidejussore e debitore, sia, e maggiormente, in quelli tra fidejussore e creditore.

Quindi se anche sia assunta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, non può comprendersi fra gli atti nulli di fronte alla massa dei creditori, di cui all'art. 707, n. 1, Cod. di commercio. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 587; *T. gen.* 1892, 144); C. Torino, 28 settembre 1892 (*T. gen.* 1893, 5; *D. C.* XI, 158; *G. it.* 1893, I, 1, 105; *G.* 757).

36. È da respingersi l'istanza di un istituto di credito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento del suo cassiere siasi procurata da questo per atto notarile una dichiarazione di debito per pretese sottrazioni da lui consumate lungo il periodo dell'esercizio del suo

impiego. — A. Genova, 9 febbraio 1898 (*D. C.* 208).

37. Il pagamento fatto in seguito a liquidazione di conto corrente prima della sua scadenza e dopo che il debitore già trovavasi in istato di cessazione dei pagamenti, cade sotto la sanzione dell'art. 707, n. 2. — C. Torino, 6 dicembre 1894 (*G.* 1895, 3, *n.*; *Mon.* 1895, 146).

38. La delegazione di un pagamento si estingue per l'avvenuta cessazione dei pagamenti da parte del delegante, e quindi tutti i pagamenti fatti dopo di essa cessazione sono nulli. — A. Genova, 16 maggio 1896 (*T. gen.* 315).

39. Le rimesse in conto corrente fatte dopo la data della cessazione dei pagamenti, vanno considerate come pagamento di debiti non scaduti, e perciò devono ritenersi contemplati dall'articolo. — A. Genova, 25 novembre 1898 (*D. C.* 102; *F.* 1899, I, 163, *n.*; *T. gen.* 692); C. Torino, 25 luglio 1899 (*Mon.* 1900, 380; *G.* 1264, *n.*; *G. it.* I, 1, 869, *n.*; *D. C.* 987).

40. Sono nulli i pagamenti di debiti non scaduti fatti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti mediante contratto ed anche sotto forma di transazione, coi quali la società anonima abbia comprato le proprie obbligazioni cedendo in cambio ai creditori degli immobili. — A. Roma, 8 novembre 1898 (*L.* II, 765; *D. C.* XVII, 81; *T. rom.* 406).

41. Tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono nulli anche se la estinzione avvenne per compensazione. — A. Trani, 15 maggio 1899 (*R. Trani.* 545).

42. Il deposito di somme che il commerciante in istato di dissesto faccia presso un notaio perchè estingua un debito prossimo a scadere, costituisce pagamento anticipato a sensi e per gli effetti dell'articolo. — A. Milano, 23 dicembre 1902 (*Mon.* 1903, 351; *G.* 1903, 477).

43. Il versamento d'una somma a titolo di caparra per garanzia di un contratto che si sta stipulando, non può agli effetti di cui agli articoli 707 e 709, essere considerato come pagamento. — A. Casale, 23 marzo 1906 (*Mon.* 486; *G.* 447; *D. C.* 401; *G. it.* I, 2, 394, *n.*).

44. Non è ammissibile l'azione di revoca proposta dal curatore del fallimento contro la sentenza che pronunzia la separazione della dote dai beni del fallito, per il semplice fatto che l'istanza per la separazione sia stata proposta nel periodo sospetto, e la moglie fosse a conoscenza della cessazione dei pagamenti. È invece impugnabile la dazione di beni mobili compiuta dal marito in pagamento della dote ed in esecuzione della sentenza di separazione, qualora si tratti di dote estimata, della quale perciò il marito era divenuto proprietario. — A. Milano, 26 aprile 1906 (*F.* I, 686, *n.*; *G.* 675, *n.*; *Mon.* 571, *n.*).

45. La notificazione di una sentenza fatta ad istanza del fallito non è compresa fra gli atti dei quali è dichiarata la nullità dall'articolo. — C. Roma, 8 maggio 1895 (*G. cat.* 105).

46. Agli atti compiuti dai soci d'una società in nome collettivo fallita, sul rispettivo patrimonio individuale, sono applicabili le presunzioni di frode di cui agli articoli 707 e 709. — C. Napoli, 28 agosto 1900 (*Mon.* 947; *G. it.* I, 1, 903; *D. C.* 1901, 121).

47. Cessato lo stato del fallimento per la conclusione del concordato cade la presunzione di frode di cui agli art. 707 a 709, epperò vengono meno tutte le impugnative contro gli atti creati nel periodo sospetto ed i giudizi relativi. — A. Palermo, 22 marzo 1901 (*D. C.* 588; *Mon.* 816).

48. Il curatore del fallimento quando agisce a tutela della massa in base agli articoli 707 a 709, è un vero e proprio terzo nei rapporti di coloro che hanno contrattato col fallito. — A. Torino, 11 maggio 1901 (*G.* 910, *n.*).

49. È una *causa superveniens* che toglie efficacia alla cosa giudicata la sentenza irretrattabile del magistrato che fissa in modo definitivo il giorno in cui il commerciante si è trovato in istato di insolvenza: onde il curatore del fallimento ha il dovere di impugnare gli atti, che vengono a risultare annullabili, senza che possa impedirglielo l'ostacolo del giudicato.

50. Il magistrato ha facoltà di ordinare l'intervento in causa del fallito prima di decidere quale delle ipotesi stabilite dal legislatore con gli articoli 707 e 709 sia applicabile. — C. Napoli, 8 luglio 1902 (*C. d'app. delle Puglie*, 186; *Mov. giur.* 306).

51. L'azione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento compete non solo contro l'acquirente diretto, ma anche contro gli acquirenti successivi. — A. Genova, 13 maggio 1902 (*T. gen.* 590).

52. Trattandosi di prestito con pegno senza prefissione di termine non è possibile l'applicazione dell'articolo n. 2 sebbene il debitore abbia pagato il creditore colla cessione delle cose date in pegno. — A. Genova, 6 marzo 1903 (*T. gen.* 175; *Riv. dir. comm.* 222).

53. Le ipoteche giudiziali iscritte in virtù di sentenza di condanna emessa in contraddittorio col debitore su cambiali create in

epoca non sospetta ed anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento sono esenti dall'attacco di nullità a presunzioni di frode di cui negli articoli 707 e 709. — C. Napoli, 8 ottobre 1903 (*D e G.* XIX, 586).

54. Sono affetti di frode e quindi nulli nell'interesse della massa, la vendita di uno stabile fatta dal fallito ad un creditore ed il pagamento di effetti a favore di costoro fattone col prezzo dopo la cessazione dei pagamenti, quando al creditore constava lo stato di cessazione e la vendita è di pregiudizio ai creditori.

55. Tali nullità hanno effetto di far rientrare lo stabile venduto nel patrimonio del fallimento, di porre il compratore per il suo credito nella massa chirografaria, comprenderlo con privilegio per il credito di imposte pagate e rate di mutui fondiari e tenerlo debitore dei frutti percetti sullo stabile e della tassa di registro dell'atto di vendita e suo annullamento. — A. Cagliari, 29 ottobre 1903 (*G. sarda*, 1904, 10).

56. La condizione risolutiva tacita o espressa non può invocarsi in confronto del fallimento del debitore inadempiente, quando l'inadempimento siasi verificato dopo la data della cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 28 novembre 1905 (*D. C.* XXIV, 125).

57. È nullo l'avallo prestato dal fallito a titolo gratuito dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Palermo, 24 febbraio 1906 (*D. C.* 468; *Mon.* 688).

—

Articolo 708.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, debbono essere annullati secondo le disposizioni dell'art. 1235 del Codice civile. (*447 F.; 777 N.; 1136 P.; 1041 S.*).

Bibliografia: Aicardi P., *Nuovi studi di legislazione comparata civile e commerciale sul diritto di revoca degli atti fraudolenti del debitore* (Roma, 1891, tip. Bertero). — Bresso C., *La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori.* Studio teorico-pratico di diritto civile, commerciale e giudiziario (Torino, 1892, Unione tip.-ed.). — Dore G. B., *Brevi cenni sul rapporto essenziale fra l'azione revocatoria e l'istituto del fallimento* (Milano, 1890, Vallardi edit.; e *Fil.* 1890, 457). — Fassio C., *Sull'impugnabilità per frode delle ipoteche giudiziali* (*G. it.* 1894, II, 45). — Papa d'Amico L., *La pauliana nel fallimento* (Palermo, *Circ. giur.* 1902, 561). — Sacerdoti A., *Esame del progetto della sottocommissione ministeriale degli atti pregiudicievoli alla massa dei creditori del fallimento.* Atti del Reale Istituto veneto di scienze e lettere, 1901-1902 (Venezia, 1902, tip. Ferrari). — Vedi anche Baggini, Benamozegh e Bolaffio sotto l'art. 707.

1. L'azione promossa dal curatore per la rivendicazione del pegno contratto dal fallito in epoca non sospetta, è soltanto azione *surrogatoria* nelle ragioni del debitore, quando si accusi di nullità il pegno per difetto di scrittura; mentre a renderla *rivocatoria* nell'interesse della massa dei creditori dovrebbe procedere sulla presunzione di frode per parte dei contraenti. — C. Napoli, 4 agosto 1885 (*Rass.* 82; *Gazz. P.* 294).

2. L'azione revocativa, di cui all'art. 708, compete alla massa dei creditori e non ai singoli creditori frodati. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*T. gen.* 443; *Annuario*, 346).

3. L'azione di simulazione e frode di una obbligazione non può proporsi da chi l'ha liberamente consentita, e che in ogni caso sarebbe partecipe della simulazione e della frode stessa. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 517).

4. L'azione rivocatoria ordinaria, di cui agli articoli 1235 Codice civile e 708 Codice commerciale, qualora non sia esercitata dal curatore nell'interesse della massa, può essere spiegata da ogni singolo creditore, purchè nel solo suo interesse e senza far valere i diritti dei concreditori. — A. Venezia, 3 febbraio 1893 (*T. v.* 199, *n.*).

5. I liquidatori di una cassa di risparmio non possono considerarsi come terzi all'effetto di poter impugnare coll'azione pauliana di frode gli atti precedentemente compiuti dagli

amministratori della cassa stessa. — A. Cagliari, 16 marzo 1893 (*L.* II, 483, *n.*).

6. Devono annullarsi come fatte in frode ai creditori le donazioni fatte dal commerciante anteriormente alla cessazione dei pagamenti, quand'anche fosse nell'intenzione dei contraenti che i donatori dovessero sistemare i debiti del donante. — A. Genova, 24 maggio 1889 (*T. gen.* 448; *Annuario*, 346).

7. Per giudicare del carattere doloso di un atto non è senza importanza il fatto che esso sia compiuto in epoca prossima alla data della cessazione dei pagamenti. — A. Casale, 31 ottobre 1889 (*G. cas.* 1890, 7).

8. Il giudizio con cui il magistrato di merito ritiene che una donazione stata fatta in tempo prossimo alla dichiarazione del fallimento del donante, fu fatta in frode dei creditori, è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 10 giugno 1890 (*G.* 578, *n.*).

9. La scienza che il debitore avesse dello stato di cessazione dei pagamenti da parte del fallito creditore è un apprezzamento indiscutibile in cassazione. — C. Torino, 17 luglio 1899 (*G.* 1202).

10. Indipendentemente dalla disposizione dell'art. 709 è da ritenersi fatta in frode dei creditori e da annullarsi, a termini dell'articolo 1235 Codice civile, la costituzione di pegno o di ipoteca a favore di un creditore che conosceva l'insolvenza del suo debitore. — A. Genova, 18 marzo 1891 (*T. gen.* 175).

11. L'azione revocatoria prescritta dall'articolo 708 non può essere spiegata contro l'ipoteca anteriore alla cessazione dei pagamenti, da quel creditore che ha già riconosciuta la sussistenza del debito pel quale essa è stata costituita. — C. Torino, 25 ottobre 1894 (*Mon.* 951, *n.*; *G.* 752, *n.*).

12. Non può contendersi, a base degli articoli 708 Cod. comm. e 1235 Cod. civ., l'esperimento dell'azione revocatoria contro un'ipoteca concessa ed accesa a garanzia di debiti contratti anteriormente dal fallito.

13. Estremi dell'azione sono il *consilium fraudis* e l'*eventus damni*.

14. Il concorso di questo secondo estremo si ha nella disuguaglianza di trattamento, che per causa dell'ipoteca, avviene tra i creditori del fallito.

15. Circa al *consilium fraudis*, ne sono indizi la prossimità della costituzione di ipoteca alla dichiarazione di fallimento, e le condizioni disastrose di esso. — A. Venezia, 4 maggio 1900 (*T. v.* 1900, 254).

16. Non è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria per impugnare un'ipoteca consentita dal commerciante prima della cessazione dei pagamenti. — A. Firenze, 20 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 504).

17. Però la disposizione dell'art. 708 non può estendersi alle ipoteche giudiziali, giacchè la nullità delle iscrizioni ipotecarie, nel caso di fallimento, è regolato dall'art. 709, n. 4, che non comprende quelle giudiziali.

È quindi inconcludente ed inammissibile la prova che il creditore conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti ed avesse usati particolari accorgimenti per affrettarsi ad iscrivere l'ipoteca. — A. Perugia, 29 maggio 1893 (*G. it.* I, 2, 414).

18. Le ipoteche giudiziali nascenti da sentenze ottenute contro il fallito prima della dichiarazione di fallimento e dopo la cessazione dei pagamenti, potrebbero cadere solo quando si impugnassero e si ottenessero revocate per frode e collusione le sentenze che le hanno prodotte. — C. Firenze, 27 luglio 1893 (*G.* 1894, 67, *n.*; *F.* I, 1064; *L.* II, 515; *T. v.* 483; *T. gen.* 581; *G. it.* I, 1, 1018); A. Casale, 15 dicembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 45, *n.*); A. Torino, 30 dicembre 1895 (*G.* 1896. 194, *n.*); A. Genova, 15 maggio 1897 (*T. gen.* 304); C. Torino, 15 dicembre 1896 (*G.* 1897, 82, *n.*; *F.* 1897, I, 462, *n.*; *Mon.* 1897, 127; *T. gen.* 1897, 84); Id., 28 febbraio 1898 (*G.* 506, *n.*: *G. it.* I, 1, 857; *Mon.* 461; *L.* II, 14; *D. C.* 578); A Venezia, 25 febbraio 1899 (*T. v.* 1900, 94).

19. La conoscenza però della cessazione dei pagamenti non basta a indurre la collusione e la frode per invalidare dette sentenze. — C. Firenze, 27 luglio 1893 (cit. al n. preced.); A. Genova, 26 febbraio 1898 (*T. gen.* 145; *Cons. comm.* 68; *Giur.* 175); Id., 28 febbraio 1899 (*G. it.* I, 2, 408; *T. gen.* 146); Id. 15 maggio 1897 (*T. gen.* 304); C. Torino, 15 dicembre 1896 (cit. al n. preced.).

20. Non costituiscono sufficiente prova di collusione fra debitore e creditore i fatti che non dimostrino in modo positivo la inesistenza del credito di cui si contende. — A. Casale, 15 dicembre 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 45, *n.*).

21. Sono annullabili per frode le ipoteche giudiziali quando la condotta delle parti nel giudizio in cui si pronunziò la sentenza di condanna dimostra l'intenzione di procurare una posizione privilegiata al creditore che ebbe ad agire a danno della massa. — A. Genova, 27 febbraio 1897 (*T. gen.* 169; *Cons. comm.* 121; *Giurista* 289).

22. L'ipoteca giudiziale sfugge alla presunzione di frode, di cui agli articoli 1 e 4 dell'art. 709, e non è annullabile che col mezzo dell'azione pauliana ordinaria concessa dall'art. 708, indipendentemente dal tempo

in cui sorse il diritto e seguì l'iscrizione, ed il concetto della frode che forma oggetto di detta azione presuppone necessariamente la collusione del debitore e del creditore, e la scienza quindi in quest'ultimo dello stato di cessazione dei pagamenti. — A. Bologna, 26 luglio 1897 (*Mon. giur.* 311; *L.* 1898, I, 203, *n.*).

23. Nell'interesse della massa, l'annullamento di iscrizioni ipotecarie giudiziali o convenzionali, per titolo di frode, può essere anche domandato in base all'art. 708 del Cod. di comm., non essendo di ostacolo la verità e non impugnabilità del titolo, in base al quale l'ipoteca viene iscritta.

24. L'azione revocatoria istituita dal citato art. 708 Cod. di comm., non si può indentificare alla pauliana del diritto civile; giacchè, ai sensi dell'art. 708, basta nel creditore la scienza dello stato di cessazione dei pagamenti del debitore, per renderlo partecipe alla frode, rispetto agli atti compiuti per esigere o assicurare un suo credito inoppugnabile; e basta, per costituire in frode il debitore rispetto a simili atti, la circostanza di non avere denunziato lo stato di cessazione per provocare la conseguente dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 21 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 1, 54, *n.*; *F.* 1898, I, 253, *n.*; *Mon.* 246; *D. C.* 432; *L.* I, 393).

25. Il giudizio del magistrato d'appello che ritiene viziata di collusione e frode un'ipoteca giudiziale accesa da un creditore contro il fallito per collusione e frode del curatore, è un apprezzamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 15 aprile 1898 (*G.* 767, *n.*).

26. I creditori di un fallimento agiscono in proprio nome, e non quali aventi causa dal fallito quando impugnano come fraudolento o simulato un atto del loro debitore. — A. Venezia, 22 aprile 1892 (*T. v.* 291).

27. Dopo il fallimento i creditori del fallito sono terzi in quanto agiscono a nome proprio e possono quindi impugnare gli atti del fallito e provare con testi che le risultanze dei libri e scritti del loro debitore non rispondono a verità. — A. Torino, 30 ottobre 1896 (*G.* 1897, 174; *G. it.* 1897, I, 2, 77).

28. I creditori hanno azione diretta per impugnare di frode o simulazione le obbligazioni del loro debitore, sebbene riconosciute per sentenza intervenuta fra il debitore stesso ed il suo preteso creditore, e ciò senz'uopo di ricorrere al rimedio dell'opposizione di terzo.

29. L'azione poi del creditore diretta ad ottenere la revoca degli atti del debitore fallito od in stato di moratoria, non può circoscriversi all'interesse del solo attore, ma si estende all'interesse comune dei creditori. — C. Roma, 8 marzo 1897 (*L.* I, 578, *n.*; *G. it.* I, 1, 489; *T. v.* 201).

30. L'annullamento degli atti, pagamenti ed alienazioni fatte in frode dei creditori, che deve aver luogo a mente dell'art. 708, nel caso di fallimento, secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del Codice civile, esige la prova del *consilium fraudis* comune al debitore ed al terzo. — A. Perugia, 29 maggio 1893 (*G. it.* I, 2, 414); A. Genova, 26 febbraio 1898 e 28 febbraio 1899 (cit. al n. 19).

31. È valida la vendita dei frutti percipiendi da una cosa fruttifera ed, in ispecie, dei noli a guadagnarsi da una nave per un determinato periodo futuro di tempo, e non essendo impugnata per frode, i frutti stessi rimangono acquisiti al compratore e non possono quindi più far parte delle attività della moratoria successivamente concessa al venditore, nè del suo fallimento succeduto alla moratoria. — C. Torino, 31 maggio 1894 (*G.* 613, *n.*).

32. I creditori che vogliono impugnare per frode una sentenza intervenuta contro il loro debitore, debbono valersi dell'opposizione di terzo. — A. Genova, 11 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 52).

33. Le sentenze possono soltanto essere impugnate di frode in base all'articolo, che richiama le norme stabilite dall'art. 1235 Cod. civ., onde se il contratto in base al quale la sentenza fu pronunciata sia a titolo oneroso, la frode deve risultare dimostrata da ambe le parti. — A. Genova, 24 aprile 1897 (*T. gen.* 279).

34. L'annullamento degli atti fatti in frode dei creditori del fallimento si opera *ex tunc* e quindi cogli interessi e maggiori utili che il capitale e i titoli richiamati alla massa abbiano nell'intervallo raggiunto. — C. Torino, 14 dicembre 1897 (*G.* 1898, 105).

35. Per dimostrare la mala fede del debitore nell'atto col quale fece la cancellazione d'un'ipoteca, nel giudizio di annullamento, iniziato a sensi dell'art. 708 Codice comm., basta stabilire il completo disordine dei di lui affari all'epoca in cui stipulò quell'atto. — C. Torino, 12 febbraio 1898 (*Mon.* 284; *G.* 282, *n.*).

36. Anche l'atto di costituzione di una garanzia reale per un credito incontestato può essere impugnato coll'azione pauliana, qualunque sia il tempo in cui fu stipulato, ma occorre che la frode sia bilaterale, cioè che vi sia collusione fra creditore e debitore, e che il primo sia sciente del dissesto del secondo per cui ne venga danno agli altri creditori.

Non è a confondersi la frode coll'atto di

vigilanza che sta nei diritti di ogni creditore. — A. Bologna, 17 giugno 1898 (*Mon. giur.* 213).

87. Il curatore che impugna per frode e simulazione la quietanza del fallito senza disconoscerne la firma, è terzo solo in quanto provi la frode nello interesse dei creditori, restando avente causa del fallito ove la frode risulti esclusa. — A. Brescia, 9 ottobre 1899 *D. C.* 1900, 277).

88. La frode commerciale, di cui agli art. 708 e 709, consiste semplicemente nel proposito di costituirsi una posizione di privilegio in confronto degli altri creditori dal commerciante in conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti. — A. Casale, 15 ottobre 1901 (*G.* 1829, *n.*; *Mon.* 1902, 95).

89. Il semplice fatto che il terzo conoscesse lo stato di dissesto del commerciante di poi fallito, non basta a costituire a carico suo la prova del *consilium fraudis*, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo. — C. Firenze, 27 luglio 1905 (*Mon.* 822; *F.* I, 1283; *D. C.* 905).

40. Non è vietato di proporre l'azione di frode subordinatamente a quella di simulazione: e l'esercizio di tali azioni, spetta, durante il fallimento, al curatore, non ostandovi il richiamo che l'art. 708 del Codice di commercio fa dell'art. 1235 del Cod. civ., mentre, d'altra parte, il fatto che gli art. 707 e 711 del Codice di commercio non parlino dell'azione di simulazione, non significa che tale azione sia tolta al curatore. — A. Roma, 3 dicembre 1901 (*T. rom.* 26).

41. A sensi dell'articolo gli atti, pagamenti e le alienazioni fatte dal fallito possono essere impugnati anche con l'azione in simulazione. — A. Cagliari, 11 settembre 1902 (*Mon.* 1903, 235; *G. sarda* 298).

42. Anche la *datio in solutum* è compresa fra gli atti che possono essere annullati in ordine all'art. 708 del Codice di commercio. — A. Venezia, 17 dicembre 1901 (*Annali* 1902, 407; *T. gen.* 1902, 476; *T. v.* 1902, 596).

43. È sempre impugnabile per frode a termini dell'articolo un pagamento, tuttochè reale e di credito esigibile, in qualunque tempo avvenuto, ogniqualvolta si racchiude in esso un raggiro fraudolento a danno degli altri creditori. — A. Milano, 1° febbraio 1906 (*Mon.* 229; *G. it.* I, 2, 397, *n.*; *F.* I, 813, *n.*).

V. anche art. 685 n. 22 e art. 707 n. 47 e 48.

Articolo 709.

Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati e le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio;

4° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati. (*555, 556 I; 445 a 447 F.*).

Bibliografia: Arrigoni T., *Della validità di un'ipoteca giudiziale iscritta dopo la cessazione dei pagamenti* (*Mon.* XXVIII, 491). — Auletta P., *La presunzione di frode nelle ipoteche giudiziali iscritte sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti* (*Giorn. not.* 1889). — Baccelli A., *Ipoteche giudiziali iscritte dopo la data della cessazione dei pagamenti* (*Ann. crit.* 1895, I, 1). — Baggini M., *Delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni di un commerciante in forza di sentenza ottenuta dopo la cessazione dei pagamenti* (*G. it.* 1892, IV, 157). — Id., *Le ipoteche giudiziali iscritte dopo la cessazione dei pagamenti* (*Ann. crit.* 1898, 259). — Ballerini E., *Azione di nullità, dopo il concordato, dell'iscrizione ipotecaria presa nel tempo della*

cessazione dei pagamenti (Napoli, 1888, Corrado, e *D. e G.* 1888, 49). — Battistini S., *Ipoteche giudiziali in materia di fallimento* (*Mon. giur.* 1898, 178). — Bolaffio L., *La cessazione dei pagamenti e la posteriore costituzione e iscrizione d'ipoteca* (*F.* 1885, I, 1064). — Id., *Sulla massima affermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 16 luglio 1886 che la costituzione dell'ipoteca dopo le cessazione dei pagamenti sia senz'altro da annullarsi per essere inammissibile la prova contraria alla presunzione di frode* (*F.* 1886, 1, 684). — Id., *Il diritto d'ipoteca nel giudizio di fallimento* (*T. v.* X, 609). — Id., *Ancora sulla natura della presunzione di frode, di cui all'art. 709 del Codice di commercio* (*F.* 1891, I, 1058). — Id., *L'art. 709 del Codice di commercio* (*T. v.* 1901, 17). — Bonelli G., *Il sistema revocatorio nel diritto fallimentare* (Torino, 1895, fratelli Bocca; *R. scienze giur.* XIX, 289). — Id., *Se l'ipoteca costituita in garanzia di un mutuo contestualmente ad esso, rientri nel disposto dell'art. 709, n. 4, del Codice di commercio* (*Ann. critico* 1898, I, 88). — Id. *Ipoteche dopo la cessazione dei pagamenti* (*Ann. critico* 1898, I, 88). — Id., *La Giurisprudenza sulle ipoteche giudiziali* (*Corte S. Roma* XIX, 2, 883). — Id., *Le ipoteche giudiziali nel fallimento e la giurisprudenza* (*F.* 1896, I, 551). — Bresso C., *Se siano valide le ipoteche giudiziali iscritte sui beni di un debitore commerciale in istato di cessazione dei pagamenti* (*Pisanelli* 1888, 161). — Brunetti A., *Ipoteche giudiziali e stato di cessazione dei pagamenti* (*T. v.* 1902, 879). — Caberlotto E., *Intorno all'art. 709 del Codice di commercio* (*Mon.* XXV, 161). — Caire F., *Se la presunzione di nullità, di cui all'art. 709 Codice di commercio, sia riferibile anche alle ipoteche legali e giudiziali* (*G.* 1887, 220). — Calamandrei R., *Le ipoteche giudiziali nel fallimento secondo la più recente giurisprudenza* (*D. C.* XXI, 881). — Cannada-Bartoli G., *Della ipoteca giudiziale iscritta dopo la cessazione dei pagamenti* (Napoli, 1888, tipografia A. Bartoli). — Casini P., *Sulla validità ed efficacia delle ipoteche giudiziali iscritte dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento e sulla distribuzione del prezzo ricavato da una vendita giudiziale a carico del debitore dichiarato fallito posteriormente* (*F.* 1886, I, 789). — Cavo E., *Il concetto della frode presunta dall'art. 709 del Codice di commercio* (*D. C.* VIII, 805). — Id., *Le ipoteche convenzionali concesse dal commerciante caduto poi in fallimento* (*Gazz. giud. ital.* 1897, 185). — Ciusa O., *Validità delle ipoteche legali e giudiziali sui beni del fallito* (Sassari, 1902, tip. Dessì). — Cons. comm., *Le ipoteche giudiziali e legali dopo la cessazione dei pagamenti* (1886, 257). — Id., *Ipoteche e fallimenti, art. 709 e 710 Cod. di comm.* (1891, 17). — Del Vecchio A., *Sull'art. 709, n. 4, Cod. di comm.* (*Gazz. P.* XXV, 258). — Errera G., *Delle ipoteche giudiziali nel fallimento* (*D. C.* IX, 885). — Id., *Influenza del fallimento sui pegni e ipoteche accordati per debiti contemporaneamente contratti* (*D. C.* XVII, 898). — Fassa C., *Se i contratti stipulati durante lo stato di moratoria anteriore al fallimento siano colpiti dalla presunzione di frode* (*L.* 1900, I, 656). — Fassio C. *Sulla presunzione di validità dell'ipoteca giudiziale iscritta dopo la cessazione dei pagamenti e sulla impugnazione della medesima* (*G. it.* 1894, I, 2, 45). — Franceschini R., *È valida un'iscrizione ipotecaria presa in virtù di sentenza contro un debitore posteriormente dichiarato fallito con giudicato che retrotrae la cessazione dei pagamenti ad epoca anteriore alla sentenza ed alla iscrizione ipotecaria* (*Gazz. Marche*, 1890, 257). — Genova L., *Una questione ipotecaria sugli art. 709 e 710 del Codice di commercio* (*R. Trani* VIII, 448). — Giavazzi C., *Le ipoteche giudiziali in relazione all'art. 709 del Codice di commercio* (*Mon.* 1899, 621; Milano, 1899, Società editrice libraria). — Grego U., *Dell'efficacia dell'ipoteca costituita dal fallito sui proprii beni contemporaneamente alla concessione del credito* (*D. C.* XI, 881). — Janigro N., *Della ipoteca giudiziale costituita sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti* (*G. it.* 1889, IV, 124). — Lanza F., *Le ipoteche giudiziali dopo la cessazione dei pagamenti* (Casale, 1892, tip. Torelli). — Marghieri A., *Se l'azione di nullità dell'ipoteca costituita sui beni del debitore fallito nel tempo della cessazione dei pagamenti possa esercitarsi dai singoli creditori dopo il concordato; e se ai creditori medesimi competa il diritto alla radiazione dell'iscrizione ipotecaria dichiarata nulla nel loro interesse* (*L.* 1890, I, 189). — Marinelli I., *La presunzione di frode stabilita dall'articolo 709, n. 4, si estende anche alle ipoteche giudiziali* (*Riv. univ.* 1892, 84). — Messeri G., *Se la presunzione di frode, di cui all'art. 709 del Codice di commercio, investa anche le ipoteche giudiziali* (*Mon. pret.* 1897, 225). — Morigi G., *La cessazione dei pagamenti e le ipoteche nei fallimenti* (Forlì, 1889, tipo-litogr. Democratica). — Mortara L., *Questioni sulla validità delle ipoteche giudiziali nel fallimento* (*G. it.* 1898, I, 2, 414). — Orefici S., *Dell'ipoteca giudiziale sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti anche nei rapporti di diritto transitorio* (*Mon.* XXV, 821). — Pagani C., *Della condizione di colui che prima della dichiarazione di fallimento ha dato danaro a mutuo al fallito perchè se ne giovi nella conchiusione del concordato* (*Mon.* 1894, 769). — Pugliese G., *Intorno all'ar-*

ticolo 709 Codice di commercio (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 188). — Rissetti G., *Se la nullità dell'obbligazione principale contratta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti importi anche la nullità dell'obbligazione accessoria di fidejussione* (*F.* 1895, I, 508). — Sacerdoti A., *Il periodo critico nel fallimento* (*D. C.* II, 757). — Id., *Dell'ipoteca giudiziale nel fallimento* (*D. C.* X, 35). — Scalfaro S. A., *Impugnativa degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori* (Catanzaro, 1908, tip. Nuova). — Sraffa A., *Iscrizione d'ipoteca successiva all'adesione della moratoria* (*G. it.* 1892, I, 2, 128). — Storniolo A., *Della nullità dell'ipoteca giudiziale costituita sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti* (*Pisanelli*, 1892, 527). — Valdata E., *Sulla nullità delle ipoteche convenzionali concesse dopo la cessazione dei pagamenti* (*Mon.* 1894, 99). — Vidari E., *Interpretazione dell'art. 709, n. 2, Codice di commercio* (*Fil.* 1885, 601). — Id., *Ipoteche giudiziali iscritte dopo la cessazione dei pagamenti* (*Fil.* 1889, 689). — Zevi A., *Se la presunzione di frode colpisca anche gli atti giudiziali compiuti dai creditori sul patrimonio del fallito* (*L.* 1903, II, 2024). — V. anche Marinelli sotto l'art. 696, Baggini, Benamozegh, Bertolini e Bollaffio sotto l'art. 707.

1. **È valida l'ipoteca giudiziale iscritta dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento.** — C. Torino, 25 giugno 1884 (*Mon.* 998); A. Casale, 15 novembre 1884 (*Rass.* 298); C. Firenze, 28 giugno 1885 (*D. C.* IV, 669); A. Venezia, 2 marzo 1886 (*T. v.* 176); A. Roma, 17 aprile 1886 (*T. rom.* 389; *Annuario* 288); A. Ancona, 21 ottobre 1886 (*D. C.* 1886, 201); C. Roma, 7 luglio 1888 (*Cons. comm.* 319; *Annuario* 298; *T. rom.* 289); T. Macerata, 17 novembre 1888 (*D. C.* VII, 86); C. Torino, 5 settembre 1889 (*L.* XXX,

I, 229; *F.* XV, I, 81; *D. C.* 874; *G.* 695; *G. it.* I, 1, 583; *Mon.* 989; *T. gen.* 708); A. Lucca, 11 aprile 1890 (*D. C.* 848; A. Catania, 4 settembre 1891 (*G. it.* II, 716; *G. cat.* 189; *F. cat.* 214; *Cons. comm.* 26); A. Genova, 22 luglio 1902 (*T. gen.* 586); A. Bologna, 9 novembre 1903 (*L.* 1904, 255, *n.*).

2. In pregiudizio delle iscrizioni ipotecarie, accese sul patrimonio del fallito posteriormente alla cessazione dei pagamenti, la presunzione di frode a danno dei creditori milita soltanto contro le ipoteche convenzionali e non già per quelle giudiziali o legali, siccome non costituite dal debitore, ma sorte *ope legis*. — A. Torino, 20 febbraio 1885 (*Rass.* 404, *c*; *Annali* 282; *D. C.* 597, *n.*; *G.* 295, *c*; *Cons. comm.* 158; *G. it.* II, 209; *Eco* 138; *Annuario* 229); A. Catania, 21 settembre 1885 (*F.* I, 1198; *G. cat.* 194; *Annali* XX, 810; *Mon.* 752; *G.* c. II, 81; *Rass.* III, 84; *Cons. comm.* 1886, 13; *D. C.* 187; *L.* II, 849); A. Casale, 31 luglio 1888 (*G. cas.* 260; *Eco* 277); A. Parma, 26 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 83; *T. gen.* 1889, 121; *Annali* 1889, 81; *G. it.* 1889, II, 14; *R. Trani* 1889, 40; *Fil.* 1889, 90; *L.* 1889, II, 600); A. Casale, 18 dicembre 1889 (*F.* XV, 1, 551; *G. cas.* 1890, 88).

3. È valida l'ipoteca giudiziale iscritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene concessa con sentenza proferita dopo la cessazione dei pagamenti se il credito sussisteva precedentemente, a meno che si provi la collusione o la frode. — A. Lucca, 25 giugno 1885 (*G. it.* II, 678; *T. v.* 640; *D. C.* 509; *Cons. comm.* 199; *F.* I, 1068; *Annuario* IV, 228); C. Firenze, 28 giugno 1886 *G. it.* I, 1, 516; *F.* I, 789; *Annali* 311; *T. v.* 448; *Cons. comm.* 260); Id., 5 luglio 1886 (*G. it.* I, 1, 616; *T. v.* 448; *F.* I, 790; *Annali* 311; *Annuario* 286); C. Torino, 9 aprile 1888 (*G. it.* I, 1, 371; *G.* 996; *Mon.* 469; *D. C.* 520; *L.* II, 88; *F.* I, 565; *Cons. comm.* 161; *Annuario* 294); A. Napoli, 18 luglio 1888 (*D. C.* 668; *F.* I, 1007; *Annuario* V, 298); C. Torino, 12 maggio 1890 (*L.* II, 157; *F.* I, 1196; *T. gen.* 893; *D. e G.* 822; *G.* 893; *Mon.* 717; *G. it.* I, 1, 513); Id., 17 dicembre 1890 (*D. it.* 771; *Cons. comm.* 1891, 38); Id., 7 febbraio 1891 (*L.* I, 402; *F.* I, 496; *T. gen.* 296; *G.* 117; *G. it.* I, 1, 287); Id., 20 agosto 1891 (*G.* 589; *G. it.* 1892, I, 1, 659; *L.* II, 694; *Mon.* 851; *T. gen.* 545; *Cons. comm.* 341; *D. e G.* VII, 200); Id., 22 ottobre 1891 (*G.* 739; *L.* 1892, I, 120; *F.* XVII, I, 161); Id., 7 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 47); C. Roma (sez. unite), 19 aprile 1892 (*G.* 404 e 436; *G. it.* I, 1, 384 e 740, *F.* I, 481 e 552; *L.* II, 73; *D. C.* 756); C. Torino, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 476; *G. it.* 1893, I, 1, 262; *G.* 1893, 225, *n.*).

4. La presunzione dolosa e quindi l'annullabilità, minacciati contro le iscrizioni ipotecarie accese sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti, non militano *de jure* contro le ipoteche legali e giudiziali siccome iscritte in virtù di un titolo da ritenersi valido finchè non sia provato il dolo, di cui possono essere l'effetto. — A. Casale, 7 marzo 1887 (*Rass.* 41; *Annali* 183, 312; *G. it.* II, 254; *G. cat.* 68; *G.* 220, *c*; *D. C.* 374; *Mon.* 379; *Annuario* 190).

5. L'iscrizione ha effetto dal momento stesso in cui è seguita onde è ammissibile la prova per testi diretta a stabilire che un'ipoteca giudiziale, quantunque iscritta nello stesso giorno in cui fu pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento, lo fu però in un momento anteriore a quello in cui seguì la pubblicazione stessa. — A. Parma, 26 ottobre 1888 (riferita al n. 2).

6. L'ipoteca giudiziale non è colpita dalla presunzione di nullità, di cui all'articolo 709, n. 4, ma deve ritenersi nulla come iscritta in base a titolo invalido quando la sentenza siasi ottenuta nel periodo sospetto da chi sapeva la cessazione dei pagamenti. — A. Brescia, 15 luglio 1889 (*D. C.* 769; *Mon.* 974).

7. L'art. 709, n. 4, del Cod. di commercio colla frase « ipoteche costituite sui beni del debitore » non contempla nè le ipoteche giudiziali, nè le ipoteche legali, ma ha unicamente inteso parlare delle ipoteche convenzionali create e sorte per opera del fallito. — C. Roma (sez. unite), 20 gennaio 1892 (*L.* I, 685; *F.* I, 481); C. Palermo, 13 marzo 1894 (*F.* I, 485; *Mon.* 384; *L.* I, 802; *G. it.* I, 1, 558).

8. È valida l'ipoteca giudiziale inscritta sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento, se la sentenza di condanna non fu impugnata con opposizione di terzo, a norma dell'art. 512 del Codice di procedura civile. — C. Firenze, 27 luglio 1893 (*F.* I, 1066, *n.*; *L.* II, 515, *n.*; *T. v.* 483, *n.*).

9. Le ipoteche giudiziali non sono soggette alla presunzione *juris et de jure* della nullità, anche se iscritte entro i dieci giorni che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento. — A. Perugia, 29 maggio 1893 (*G. it.* I, 2, 414).

10. Le ipoteche giudiziali non sono colpite dalla nullità, di cui all'art. 709 del Codice commerciale. — C. Firenze, 27 luglio 1893 (*G.* 1894, 67, *n.*; *F.* I, 1064; *L.* II, 515); *T. v.* 483; *T. gen.* 581; *G. it.* I, 1, 1013; A. Brescia, 14 maggio 1896 (*Mon.* 479); A. Milano, 23 giugno 1896 (*Mon.* 670); Id., 18 giugno 1894 (*Mon.* 570); C. Palermo, 1° giugno

1895 (*L.* II, 46, *n.*; *F.* I, 778, *n.*; *G. it.* I, 1, 729; *Circ. giur.* 858); A. Torino, 30 dicembre 1895 (*G.* 1896, 194, *n.*); C. Torino, 15 dicembre 1896 (*G.* 1897, 82, *n.*; *Mon.* 1897, 127; *T. gen.* 1897, 84; *F.* 1897, I, 462); A. Genova, 15 maggio 1897 (*T. gen.* 304); A. Palermo, 17 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 271; *Circ. giur.* 361).

11. L'ipoteca giudiziale non può ritenersi compresa nè fra gli atti di cui parla l'articolo 709, n. 1, del Codice di commercio, nè fra le ipoteche, di cui parla l'art. 709, n. 4.

Essa non può essere annullata fuorchè quando si dimostri che fu l'effetto di una sentenza provocata artificiosamente. — C. Torino, 16 aprile 1898 (*Mon.* 441, *n.*; *G. it.* I, 1, 580; *G.* 798, *n.*); A. Casale, 31 dicembre 1898; G. *it.* 1899, II, 150, *n.*); A. Genova, 26 febbraio 1898 (*T. gen.* 145; *Cons. comm.* 68; *Giur.* 175); Id., 28 febbraio 1899 (*T. gen.* 146; *G. it.* I, 2, 408).

12. Sono valide le ipoteche inscritte contro il fallito prima dei dieci giorni che precedettero la dichiarazione di fallimento, in base a giudicati di condanna per crediti cambiari emergenti da somministrazioni di generi fatte al fallito in tempo anteriore alla cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 12 giugno 1900 (*Corte S. Roma* II, 166).

13. *Contra:* Non è valida l'ipoteca giudiziale iscritta in base a sentenza contumaciale ottenuta posteriormente alla cessazione dei pagamenti. — A. Torino, 10 maggio 1896 (*G.* 584; *D. C.* 872; *G. it.* II, 488; *Annuario* 289); A. Napoli, 10 luglio 1903 — sentenza emessa su atto di citazione di data posteriore a quella di detta cessazione — (*Gazz. P.* XXXII, 94).

14. Non è valida l'ipoteca giudiziale iscritta dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 16 luglio 1886 (*F.* I, 684; *T. v.* 389, *n.*; *L.* II, 278; *D. C.* 900; *G. it.* 1887, II, 204); C. Napoli, 30 gennaio 1888 (*Annali* 142; *G.* 309; *F.* I, 545; *L.* II, 48; *G. it.* I, 1, 876; *Mon.* 526; *D. C.* 578; *Cons. comm.* 226; *Annuario* 292); A. Roma, 4 ottobre 1888 (*L.* II, 811; *Mon.* 1889, 65; *F.* 1889, I, 45; *G. it.* 1889, II, 106; *Fil.* 1889, 18; *Annuario* 300); C. Napoli, 20 dicembre 1888 (*Annali*, 535; *F.* 1889, I, 184; *G.* 1889, 160; *G. it.* XLI, 1, 1, 388; *Gazz. P.* 1889, 424; *D. C.* VII, 250; *D. e G.* IV, 321); C. Napoli (sez. unite), 7 febbraio 1889 (*F.* I, 450; *Cons. comm.* 120; *G. it.* I, 1, 246; *Annali* 180; *Gazz. P.* 571; *Mon.* 559; *Fil.* 477; *Annuario* 359); Id., 28 dicembre 1889 (*L.* XXX, 2, 300; *F.* XV, 1, 763); A. Catania, 9 aprile 1890 (*Fil.* 480; *G. cat.* 99; *F. cat.* 148); C. Napoli, 16 aprile 1890 (*F.* XVI, 1, 484); A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 542; *R. Trani* 689); A. Genova, 24 ottobre 1890 (*T. gen.* 1891, 14); Id., 9 gennaio 1891 (*T. gen.* 108); C. Napoli, 12 marzo 1891 (*L.* II, 227; *D e G.* VII, 20; *Annali* 279; *Gazz. P.* 400; *Cons. comm.* 308); A. Roma, 19 marzo 1891 (*T. rom.* 85; *L.* II, 497); Id., 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 279; *T. rom.* 448); A. Genova, 8 febbraio 1892 (*L.* I, 415; *T. gen.* 158); C. Palermo, 7 dicembre 1903 (*F. sic.* 1904, 569).

15. La presunzione di frode, stabilita dall'art. 709, n. 4, del Codice di commercio, colpisce anche le ipoteche giudiziali. — A. Trani, 28 agosto 1893 (*G. it.* 1894, I, 2, 199, *n.*); C. Napoli, 17 novembre 1893 — e le legali — (*G. it.* I, 1, 1228; *L.* 1894, I, 45, *n.*; *F.* 1894, I, 189, *n.*; *T. gen.* 1894, 71); A. Roma, 30 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 555; *Mon.* 1894, 72; *F.* 1894, I, 171; *G. it.* 1894, I, 2, 65); A. Napoli, 22 gennaio 1894 (*Mon.* 368); C. Napoli, 30 giugno 1897 (*F.* I, 1269, *n.*; *T. gen.* 682); T. Genova, 30 marzo 1898 (*Mon.* 636, *n.*); A. Trani, 22 novembre 1899 (*Mon.* 1900, 475, *n.*); A. Catanzaro, 25 ottobre 1900 (*Giostra giud.* 1901, 9); A. Trani, 19 maggio 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 162; *R. Trani* 618); A. Venezia, 10 settembre 1902 (*F.* 1903, I, 57, *n.*; *L.* 1903, I, 447); Id., 10 settembre 1902 (*T. gen.* 727; *T. v.* 369); C. Napoli, 19 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 47).

16. Milita la presunzione di dolo anche contro le ipoteche accese in virtù di sentenza sui beni del fallito durante il periodo critico fra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento, epperò la sentenza pronunciata in questo periodo non può per sè sola costituire una ricognizione della validità del titolo, e sfugge al disposto dell'art. 710. — A. Cagliari, 3 maggio 1887 (*Rass.* 177; *L.* II, 129, *n.*: *G. it.* II, 376; *D. C.* 800; *Cons. comm.* 378; *Annuario*, 187); A. Genova, 1° marzo 1889 (*T. gen.* 648).

17. Le sole ipoteche legali non sono comprese nelle presunzioni di frode, di cui all'articolo 709. — A. Roma, 4 ottobre 1888 (*L.* II, 811; *Mon.* 1889, 65; *F.* 1889, I, 45; *G. it.* 1889, II, 106; *Fil.* 1889, 18; *Annuario* 300).

18. È nulla, rispetto alla massa dei creditori, l'ipoteca giudiziale iscritta in virtù di sentenza ottenuta contro il fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma posteriormente alla data di cessazione dei pagamenti. — T. Alba, 9 luglio 1889 (*L.* XXX, I, 528); C. Roma, 17 luglio 1889 (*D. C.* 879; *G. it.* I, 1, 569); Id., 20 agosto 1889 (*L.* II, 825; *G.* 681; *T. gen.* 591; *Cons. comm.* 268; *R. Bol.* 275; *G. it.* I, 1, 569; *F.* I, 1086; *Annali* 401; *Fil.* 465; *T. rom.* 222; *Annuario* 357); A. Cagliari, 13 marzo 1890 (*L.* II, 701; *Annali* 229; *Mon.* 848; *T. gen.* 600; *Gazz. giur.* 1891, 85); A. Roma, 1° aprile 1890 (*F.* I, 787; *D. C.* 848).

19. Pel combinato disposto degli art. 708

e 709 ultimo comma del Codice di commercio, deve ritenersi che non possono applicarsi nel diritto commerciale i principii di diritto civile sulla frode. Se nei quattro numeri dell'articolo 709 si presuppone che gli atti ivi specificati come soggetti a presunzione di frode siano quelli nei quali concorre col fatto diretto il debitore, la frase dell'ultimo comma del n. 4 di detto articolo, siccome più generica, è tale da far comprendere nel sospetto di frode anche le ipoteche giudiziali ottenute nei dieci giorni dalla dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 28 giugno 1894 (*L*, II, 217, *n.*; *G. it.* I, 1, 649, *n.*; *Mon.* 698; *G.* 517, *n.*; *F.* I, 987, *n.*; *D. C.* 726).

20. Anche le ipoteche giudiziali iscritte in virtù di sentenza ottenuta prima della dichiarazione di fallimento, ma dopo la cessazione dei pagamenti, possono essere impugnate di frode dalla massa dei creditori e ricadere tanto sotto la sanzione del n. 1 dell'articolo quanto sotto quella dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, o sotto la regola generale del precedente art. 708, secondochè la citazione introduttiva del giudizio contro il debitore, poscia fallito, sia stata intimata nei dieci giorni precedenti la dichiarazione del fallimento o anteriormente, sebbene nel periodo sospetto. — C. Roma, 30 marzo 1896 (*F.* I, 551, *n.*; *Mon.* 510; *G. it.* I, 1, 463; *G.* 488, *n.*; *L.* II, 864; *D. C.* 796).

21. La presunzione di nullità di tutti gli atti e pagamenti, od alienazioni a qualunque titolo, avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 709 del Codice di commercio, si applica anche alle ipoteche giudiziali, che insieme alle convenzionali si devono ritenere comprese, atteso lo scopo dell'ipoteca, sotto la denominazione di « pagamenti e alienazioni ». — C. Roma, 21 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 1, 54, *n.*; *F.* 1898, I, 253, *n.*; *L.* I, 898, *n.*; *D. C.* 482; *Mon.* 246); A. Ancona, 30 luglio 1898 (*G. it.* I, 90, *n.*).

22. Per parità di motivi si deve ritenere applicabile alle ipoteche giudiziali la presunzione di frode stabilita per i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso posteriori alla cessazione dei pagamenti, comunque anteriori al fallimento, stabilita nel n. 1 del predetto art. 709. — C. Roma, 21 dicembre 1897 (cit. al n. preced.); A. Brescia 11 marzo 1902 (*D. C.* 214; *Mon.* 454).

23. Le ipoteche giudiziali non sono colpite dalla presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4, ma possono esserlo da quella del n. 1 quando si verifichi la circostanza di fatto in esso preveduta. — C. Roma, 31 marzo 1898 (*F.* I, 478, *n.*; *D. C.* 576; *G. it.* I, 1, 571; *T. gen.* 295); C. Torino, 10 novembre 1902 (*G.* 1518, *n.*; *Mon.* 942; *F.* 1903, I, 24, *n.*; *G. it.* 1903, I, 1, 26, *n.*; *D. C.* 1903, 40).

24. Nei casi in cui, a sensi del n. 1 dell'articolo 709, deve essere dimostrata nel creditore la scienza della cessazione dei pagamenti, non è sempre necessario che sia fornita direttamente la prova di tale scienza, ma basta che si dimostrino e stabiliscano i fatti i quali non lascino dubbio circa la conoscenza nel creditore delle condizioni economiche e commerciali del debitore. — A. Ancona, 30 luglio 1898 (*G. it.* I, 2, 721, *n.*; *L.* 1899, I, 90, *n.*).

25. La presunzione di frode di cui all'articolo è costituita dal proposito di crearsi una posizione privilegiata in confronto degli altri creditori del commerciante che si conosce essere in istato di cessazione dei pagamenti.

26. Se il creditore conoscendo lo stato di cessazione dei pagamenti del debitore si affretta a procurarsi in di lui confronto una sentenza di condanna per poi iscrivere ipoteca giudiziale, è questa da annullarsi in base all'art. n. 1. — A. Venezia, 4 marzo 1903 (*T. v.* 324).

27. Le ipoteche giudiziali prese dopo la cessazione dei pagamenti, ricorra o no la collusione del debitore nel facilitare al creditore il conseguimento della relativa sentenza, non possono sottrarsi alla presunzione di frode del n. 1, ovvero dell'ultimo capoverso dell'articolo a seconda che l'ipoteca sia iscritta anteriormente ai dieci giorni precedenti la sentenza dichiarativa ovvero negli stessi dieci giorni. — A. Venezia, 28 luglio 1903 (*T.* 686; *T. gen.* 567).

28. Le ipoteche costituite sui beni del fallito posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti si presumono fatte in frode dei creditori, salva la prova contraria, e la frode risulta anche dalla semplice cognizione dello stato d'insolvenza del debitore. — A. Brescia, 26 giugno 1884 (*D. C.* 588).

29. Sono valide le ipoteche consentite dal fallito anteriormente alla cessazione dei pagamenti, sebbene iscritte dopo tale cessazione, ma prima della dichiarazione di fallimento; al contrario sono colpite dalla presunzione di frode le ipoteche consentite ed iscritte dopo la cessazione dei pagamenti., ancorchè sanzionate con giudicato anteriore alla dichiarazione di fallimento. — A. Venezia, 4 aprile 1889 (*G it.* II, 468; *T. v.* 220; *Annali* 157; *Annuario* 354).

30. Non può dirsi in frode l'ipoteca che un commerciante, avendo nel giorno seguente alla sottoscrizione di taluni vaglia cambiari, a tre mesi data, chiesta ed ottenuta dal pos-

sessore dei detti vaglia la facoltà di pagarne a rate semestrali la valuta, abbia data a garantire l'adempimento della sua obbligazione, se ne manca la prova, nè questa è da presumersi, poichè la costituzione di detta ipoteca precede di molto la data della cessazione dei pagamenti. — A. Trani, 11 maggio 1891 (*R. Trani* 578).

31. Non è applicabile l'art. 709 del Cod. di comm. quando, dopo la costituzione d'ipoteca concessa da persona che non ebbe sino allora a mancare ai proprii impegni, siasi venuto a scoprire che la persona stessa trovavasi associata di fatto con altri, i quali in quel momento avevano incominciato a mancare alle proprie obbligazioni.

32. Scopo del surriferito art. 709 fu quello di impedire che nel periodo latente del fallimento, un creditore, consapevole dello stato economico del comune debitore, possa avvantaggiarsi, con la creazione di diritti di preferenza, a danno dei suoi compagni di sventura.

33. L'ignoranza del creditore sulla critica condizione del debitore non può supporsi, ed è quindi inammissibile la prova testimoniale a tale scopo invocata, ognorachè, ad onta delle ripetute insistenze, non gli sia stato possibile di riscuotere il residuo suo credito, e per salvarsi abbia dovuto stipulare con lui un mutuo ipotecario. — C. Roma, 11 luglio 1891 (*T. rom.* 298; *L.* 1892, II, 788).

34. Le sovvenzioni fatte per estinguere, se non tutte, in gran parte le passività del commerciante, non possono dirsi fatte in frode ai termini dell'art. 709; e le ipoteche concesse a garanzia delle sovvenzioni medesime possono anche non essere colpite da alcuna presunzione di frode. — C. Roma, 17 febbraio 1892 (*L.* I, 398; I, I, 359; *G.* 306; *G. it.* I, 1, 486).

35. Nel caso d'ipoteca consentita dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti non è ammissibile prova contraria alla presunzione di frode. — A. Venezia, 16 luglio 1886 (*T. v.* 389, *n.*; *L.* II, 278, *n.*; *F.* I, 684, *n.*; *D. C.* 900; *G. it.* 1887, II, 204; *Annuario* 291, *n.*).

36. *Contra:* La presunzione stabilita dall'art. 709, n. 4, per le ipoteche costituite dopo la cessazione dei pagamenti, è soltanto *juris* e quindi non può, senza errore, respingersi la prova dedotta dall'interessato, per escludere la frode. — A. Casale, 31 luglio 1888 (*G. cas.* 260; *Eco* 277); C. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 70; *T. gen.* 180; *L.* 1889, I, 453); Id., 8 maggio 1893 (*G.* 656); C. Firenze, 2 agosto 1894 (*T. v.* 520; *Mon.* 331; *F.* I, 1147, *n.*; *D. C.* 921; *G.* 1895, 128, *n.*; *G. it.* I, 1, 1147, *n.*).

37. La presunzione di frode oggettiva contemplata dall'art. 709, n. 4, è presunzione della frode civile, a far cessare la quale occorre che il creditore fornisca la prova contraria al *consilium fraudis* ed all'*eventus damni.* — A. Venezia, 24 agosto 1891 (*F.* I, 1053).

38. Anche riconosciuto valido ed ammesso al passivo il credito, può essere impugnata per frode l'ipoteca, a garanzia del credito stesso, concessa e iscritta posteriormente alla data di cessazione dei pagamenti. — A. Aquila, 26 giugno 1888 (*F. ab.* 188); A. Milano, 16 luglio 1889 (*Mon.* 819; *T. gen.* 627; *G. it.* II, 698; *Fil.* 1890, 35; *Annuario* 365); C. Torino, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 476; *G. it.* 1893, I, 1, 262; *G.* 1893, 225, *n.*); A. Milano, 19 novembre 1894 (*Mon.* 1895, 452); A. Venezia, 8 marzo 1900 (*T. v.* 169).

39. Ove non sia esclusa la malafede presunta dall'art. 709 Cod. di comm., l'essersi ammesso al passivo un credito costituito dopo la cessazione dei pagamenti, per non esservi stata opposizione, non è ragione per cui non si debba annullare l'ipoteca contemporaneamente stipulata a termini del n. 4 citato art. 709. — C. Torino, 21 dicembre 1893 (*G.* 1894, 217, *n.*).

40. Retrotratta con sentenza passata in giudicato la data del fallimento, non è consentito ai creditori ipotecari di pretendere che la loro iscrizione, assunta dopo questa data, sfugga alla prescrizione di frode nemmeno se nella verifica dei crediti il curatore siasi astenuto dal fare opposizione all'ammissione di tali ipoteche. — A. Roma, 20 febbraio 1902 (*T. rom.* 310).

41. L'ammissione d'un credito ipotecario al passivo d'un fallimento avvenuta senza contestazione nel verbale di verifica, toglie al curatore la facoltà di impugnare tale ipoteca in base all'art. 709, n. 4, Codice commerciale. — A. Parma, 28 novembre 1893 (*Mon.* 1894, 69; *T. gen.* 1894, 122; *D. C.* XII, 278).

42. La prova migliore che l'ipoteca concessa contemporaneamente allo sborso del danaro fu iscritta in buona fede si ha nel fatto dell'ammissione incontestata del credito al passivo. — C. Torino, 5 marzo 1901 (*G.* 345, *n.*; *Mon.* 301; *L.* I, 655; *F.* I, 675; *D. C.* 613).

43. La scienza nel terzo della cessazione dei pagamenti non è estremo essenziale della presunzione di frode nei casi previsti dal n. 4 dell'art. 709. — A. Roma, 14 luglio 1888 (*T. rom.* 393; *Annuario*, 324).

44. Cadono in presunzione di frode le ipoteche convenzionali consentite dal debitore dopo la di lui cessazione dei pagamenti ed iscritte nei dieci giorni precedenti la dichiarazione del di lui fallimento.

44 *bis*. Contro tale presunzione non è ammissibile nè valida alcuna prova di precedenti accordi verbali pel consenso dell'ipoteca. — A. Milano, 24 ottobre 1887 (*Mon.* 995; *G. it.* XL, II, 158, *n.*; *Eco* 1888, 29; *Annuario* 187; *D. C.* VI, 408).

45. Ad escludere la presunzione di frode, trattandosi d'ipoteche costituite dal debitore dopo la cessazione dei pagamenti e prima della dichiarazione di fallimento, si ammette la prova per testimoni con cui si stabilisca nel creditore ipotecario la buona fede e la non consapevolezza del dissesto commerciale del debitore. — A. Bologna, 11 febbraio 1889 (*R. Bol.* 40; *D. C.* 418; *Annuario* 866); C. Napoli, 6 novembre 1889 (*G.* XXVII, 251, *n.*; *L.* 1890, I, 519; *Annali* 1890, I, 120; *D. e G.* V, 807; *Gazz. P.* 508).

46. La concessione della moratoria non è elemento assoluto di buona fede per escludere la presunzione di frode da cui sono colpite le ipoteche a termine dell'art. 709. — A. Roma, 19 marzo 1891 (*T. rom.* 85; *L.* II, 499).

47. La prova che la costituzione di pegni, d'anticresi o d'ipoteche non fu fraudolenta può emergere anche dalle circostanze subbiettive ed obbiettive che deduconsi dallo stesso atto di costituzione. — C. Roma, 17 febbraio 1892 (cit. al n. 34).

48. Per distruggere la presunzione di frode stabilita dall'art. 709, non basta provare che l'ipoteca costituita dopo la cessazione dei pagamenti lo fu per garanzia di danaro contemporaneamente sborsato anzichè per cauzione di debito anteriore, ma bisogna inoltre dimostrare che cotesto danaro servì a migliorare le condizioni patrimoniali del debitore e quindi ad avvantaggiare la massa dei suoi creditori, compensando così ad essa il danno recatole dalla costituzione d'ipoteca. — C. Roma, 17 settembre 1892 (*G. it.* I, 1, 1019; *G.* 1893, 72; *L.* 1893, I, 3; *F.* I, 1209).

49. La prova dell'inesistenza della frode in un atto contemplato dall'art. 709 può risultare anche dalla natura dell'atto stesso, e così dal fatto che le ipoteche siano concesse a garanzia di un mutuo assunto all'atto stesso, e il cui ricavo consti utilmente erogato a favore del mutuatario. — A. Milano, 19 novembre 1894 (*Mon.* 1895, 452).

50. La prova contraria colla quale si può combattere la presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4, può desumersi dall'atto costitutivo dell'ipoteca e da altri elementi.

Tale prova può consistere nella dimostrazione che non si conosceva lo stato di dissesto economico del debitore, e che non si aveva l'intento di formarsi una posizione privilegiata di fronte agli altri creditori, e può ritenersi raggiunta dal creditore ipotecario quando riesce a dimostrare che al momento della concessione dell'ipoteca il debitore aveva molte altre attività, le quali bastavano a esuberanza a soddisfare le ragioni degli altri creditori. — C. Torino, 27 marzo 1895 (*Mon.* 481; *G.* 413, *n.*).

51. A togliere alla presunzione di frode inerente alla concessione di una ipoteca fatta dal fallito in epoca posteriore a quella cui fu riportata la cessazione dei pagamenti, e salvarne quindi la validità, è decisiva la prova che fu concessa a garanzia di una sovvenzione contemporaneamente fatta al fallito, ed effettivamente da lui impiegata ad estinzione di passività, e vale quindi anche se iscritta dopo la trascrizione del precetto, se fu concessa prima. — A. Milano, 29 luglio 1896 (*Mon.* 902).

52. Basta a far cadere la presunzione di frode, di cui all'articolo, la prova che l'ipoteca concessa dal commerciante di poi fallito servì a garantire un mutuo contemporaneamente ottenuto dal commerciante medesimo. — A. Milano, 13 aprile 1897 (*Mon.* 409; *D. C.* 624).

53. Sono circostanze atte a salvare l'ipoteca convenzionale dalla presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4, Cod. comm.: *a*) La prova che l'ipoteca stessa servì a garantire un mutuo con tale mezzo ottenuto dal commerciante. *b*) La prova che il mutuo fu volto a vantaggio dei creditori. *c*) La prova che il detto mutuo fu fatto alle condizioni comunemente in uso per simile contratto e tasso del 5 per cento. — A. Milano, 16 febbraio 1898 (*Mon.* 1899, 193, *n.*).

54. Per la prova contraria alla presunzione di frode, di cui all'articolo, vuolsi la dimostrazione che il creditore non conosceva, nè per la natura dell'atto o per altre circostanze poteva conoscere, lo stato di cessazione dei pagamenti del debitore fallito. — A. Venezia, 8 novembre 1898 (*T. v.* 564).

55. La presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4, Cod. comm., può esulare ove risulti che la somma mutuata e contemporaneamente garantita con ipoteca, fu realmente versata nel patrimonio del fallito. — A. Venezia, 20 febbraio 1900 (*T. v.* 193).

56. A contraddire la presunzione di frode, di cui l'art. 709, n. 4, Cod. comm., vuolsi la prova che il creditore all'atto della costituzione dell'ipoteca ignorava lo sbilancio economico del debitore; che non gli era facile arguirlo dalle circostanze, nè prevedere il pregiudizio che coll'assicurazione del suo credito sarebbe derivato al legittimo interesse dei terzi. — A. Venezia, 8 marzo 1900 (*T. v.* 169).

57. Non valgono a giustificare la buona fede ed a distruggere la nullità che colpisce l'ipoteca, costituita dopo la cessazione dei pagamenti, le indagini che si asseriscono fatte per rintracciare se esistevano creditori del concedente l'ipoteca, quando dalle prove raccolte (nella specie, per confessione dello stesso fallito), risulta che si sapeva *aliunde* l'esistenza di altro creditore, e quindi il danno che dalla posizione privilegiata, creata con quell'ipoteca, veniva a derivare al medesimo. — C. Roma, 24 aprile 1900 (*Cass. comm.* 146; *Corte S.* II, 284).

58. Avuto riguardo alla sua essenza e natura la ricognizione di debito con costituzione di ipoteca stipulata dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti deve scindersi in due parti; la ricognizione di debito ricade sotto l'impero del n. 1 dell'art. 709; la costituzione d'ipoteca invece ricade sotto il disposto del n. 4. — A. Casale, 8 marzo 1890 (*G. cas.* 147).

59. La confessione di un debito preesistente, sebbene emessa dal fallito dopo la data di cessazione dei pagamenti, non è colpita da presunzione di frode; lo è invece l'ipoteca che a garanzia del debito stesso sia concessa nella confessione. — A. Venezia, 8 novembre 1898 (*T. v.* 564).

60. Basta che la massa dei creditori possa soffrire un danno qualsiasi per render applicabile l'art. 709 ed annullare conseguentemente una ipoteca presunta di frode.

61. I vincoli costituiti sono annullabili, tanto se l'obbligazione in detto modo garantita sia anteriore, quanto se sia contemporanea al contratto che impose il vincolo. — A. Roma, 10 luglio 1890 (*T. rom.* 482); T. Brescia, 22 ottobre 1891 (*D. C.* 842); C. Roma, 17 febbraio 1892 (cit. al n. 34); A. Venezia, 8 nov. 1898 (*T. v.* 564); A. Firenze, 28 aprile 1903 (*Annali* 190; *Riv. giur. tosc.* 299); Id., 5 aprile 1904 (*Annali* 189; *T. gen.* 507; *Riv. giur. tosc.* 289).

62. Benchè sia valido il mutuo fatto dopo la cessazione dei pagamenti, attesa la buona fede del mutuante, è tuttavia inefficace, rispetto alla massa dei creditori, l'ipoteca costituita nello stesso atto a garanzia del mutuo.

63. Sarebbe tuttavia efficace il subingresso acconsentito al mutuante nelle ipoteche dei creditori anteriori stati soddisfatti col danaro mutuato. — A. Torino, 27 gennaio 1891 (*G.* 194, *n.*; *D. C.* 481).

64. Dalla contemporaneità del credito e dell'ipoteca, non consegue necessariamente la validità e legittimità dell'ipoteca, ove questa risulti costituita dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Roma, 19 marzo 1891 (*T. rom.* 85; *L.* II, 497); A. Venezia, 8 marzo 1900 (*T. v.* 169).

65. L'ipoteca concessa da un commerciante che si trova in cessazione di pagamenti non ricade nella presunzione di cui al n. 4 dell'articolo, allorchè sorge contemporaneamente all'obbligazione che garantisce, ma ricade in quella dell'al. 1. — A. Napoli, 20 gennaio 1897 (*D. C.* 578).

66. La presunzione di frode, di che nel n. 4 dell'art. 709 del Cod. di comm., riguarda le ipoteche costituite ed in genere le pattuizioni di garanzia per debiti anteriori allo stato di cessazione dei pagamenti di un fallito, non quelle accessorie di altro contratto, seguendo allora la sorte del contratto principale medesimo. — C. Napoli, 5 agosto 1893 (*Gazz. P.* 1894, 125; *G. it.* 1894, I, 1, 57; *F.* 1894, I, 142); C. Napoli, 29 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 481, *n.*; *F.* 1895, I, 382; *G. it.* 1895, I, 1, 398; *Gazz. P.* XXVI, 486); A. Napoli, 1° luglio 1895 (*D. e G.* XI, 242; *Cons. comm.* XII, 25); C. Torino, 17 novembre 1898 (*G.* 1624, *n.*); A. Casale, 4 maggio 1900 (*G.* 673, *n.*); C. Napoli, 16 giugno 1900 (*Mon.* 1901, 27); A. Brescia, 2 luglio 1901 (*Mon.* 1902, 54, *n.*; *D. C.* 868); A. Genova, 6 marzo 1903 (*T. gen.* 125; *Riv. dir. comm.* 222); A. Venezia, 19 agosto 1905 (*Mon.* 1906, 187); C. Torino, 5 marzo 1901 (*G.* 845, *n.*; *Mon.* 801; *L.* I, 655; *F.* I, 675; *D. C.* 618); C. Roma, 2 giugno 1906 (*L.* 1145, *n.*; *Mon.* 545; *F.* I, 777, *n.*; *D. C.* 577; *G. it.* I, 1, 678, *n.*).

67. A meno che sia provato che il terzo contraente conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti. — C. Napoli, 28 agosto 1900; *F.* I, 1369, *n.*; *D. C.* 1901, 57, *n.*; *G. it.* I, 1, 1043, *n.*; *G.* 1901, 211, *n.*; *L.* 1901, I, 86).

68. Non sono colpite dalla presunzione di frode le ipoteche che, quantunque iscritte dopo la data della cessazione dei pagamenti, vennero però dal fallito costituite con atto anteriore a tale data in occasione di mutuo allora contratto. — A. Torino, 11 ottobre 1901 (*G.* 1386, *n.*).

69. L'ipoteca convenzionale accordata dopo la data a cui fu fatta risalire la cessazione dei pagamenti per un credito di molto anteriore, fa sorgere un grave sospetto di frode, sia da parte del fallito che dal creditore. — A. Milano, 24 marzo 1897 (*Mon.* 328, *n.*).

70. L'ipoteca pubblicata sui beni del fallito, in epoca posteriore alla cessazione dei pagamenti, è nulla, quantunque il titolo, in base a cui venne accesa, sia di data anteriore. — A. Trani, 21 marzo 1902 (*R. Trani*, 477).

71. Il giorno a cui la sentenza fa risalire la cessazione dei pagamenti si comprende nel periodo della stessa cessazione dei pagamenti, di guisa che, in ispecie, le ipoteche costituite dal fallito in detto giorno sono colpite di nullità per presunzione di frode. — A. To-

rino, 5 settembre 1890 (*G.* 762; *F.* XVI, I, 279).

72. L'ipoteca concessa ed iscritta nello stesso giorno della data di cessazione dei pagamenti è colpita dalla presunzione di frode di cui all'art. 4. — A. Venezia, 29 aprile 1902 (*F.* I, 785, *n.*, *L.* II, 90; *Mon.* 798, *n.*; *D. C.* 767).

73. Altro è il titolo idoneo alla costituzione dell'ipoteca, altro il titolo che riconosce l'esistenza del credito.

La frode non consiste nel procurarsi il titolo atto a costituire l'ipoteca, ma nella costituzione di questa. — A. Roma, 19 marzo 1891 (*T. rom.* 85; *L.* II, 497).

74. La presunzione di frode stabilita dall'articolo 709, colpisce bensì le garanzie (pegni, anticresi ed ipoteche) accordate dal fallito, ma non già le relative obbligazioni aventi data anteriore. — C. Torino, 28 gennaio 1892 (*L.* I, 477; *G.* 257; *D. C.* 591; *G. it.* I, 1, 757; *T. gen.* 161).

75. Nella costituzione di ipoteca concessa dopo la cessazione dei pagamenti, la presunzione di frode è inerente al fatto di aver procurato ad un creditore una condizione privilegiata di fronte alla massa in epoca sospetta.

76. Essa colpisce la costituzione dell'ipoteca e non il titolo personale del credito; e perciò vanno annullate le ipoteche costituite posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, ancorchè valido sia il titolo personale del credito che con esso si è voluto garantire. — C. Firenze, 11 luglio 1892 (*T. v.* 496; *L.* II, 448; *G. it.* I, 1, 980).

77. L'ipoteca costituita ed iscritta sui beni del dichiarato fallito posteriormente all'epoca della cessazione dei pagamenti del creditore che non ignorava quello stato di cessazione, è nulla come colpita dalla presunzione di frode in ordine all'articolo, ancorchè fosse sussistente il credito, e non è applicabile il successivo art. 710 che contempla un'ipotesi diversa. — C. Firenze, 28 febbraio 1895 (*Annali* 97; *T. v.* 170; *Riv. univ.* 299).

78. La sussistenza del credito proposto in giudizio di fallimento, non induce necessariamente la sussistenza ed efficacia dell'ipoteca per esso stipulata dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 7 novembre 1898 (*G.* 1547, *n.*).

79. Spetta al creditore, la cui ipoteca è contestata, l'onere della prova contraria per escludere la presunzione di frode onde sono colpite le ipoteche accordate dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 8 febbraio 1892 (*L.* I, 415; *T. gen.* 158); C. Firenze, 2 agosto 1894 (cit. al n. 86); A. Ancona, 25 maggio 1901 (*D. C.* 987).

80. La consapevolezza del dissesto finanziario del debitore e la previsione del danno emergente a carico degli altri creditori, bastano a confermare la presunzione che la ipoteca è frandolenta, indipendentemente dalla scienza nel creditore contraente della cessazione dei pagamenti per parte del debitore commerciante. — C. Firenze, 2 agosto 1894 (cit. al n. 86).

81. Non vale a salvare l'ipoteca convenzionale dalla presunzione di frode la circostanza che sia stata consentita in corrispettivo d'una proroga al pagamento concessa dal creditore. — A. Trani, 22 novembre 1899 (*Mon.* 475, *n.*).

82. La contestazione di un credito regolarmente elevata a sensi dell'art. 762 Cod. comm., pone senz'altro in contestazione anche le ipoteche relative, senza bisogno di apposita domanda. — A. Milano, 19 novembre 1894 (*Mon.* 1895, 452).

83. Per l'efficacia dell'ipoteca rispetto alla massa, non basta l'effettività dell'obbligazione, ma è necessaria la validità del titolo originario dell'iscrizione. — C. Firenze, 28 dicembre 1895 (*T. v.* 170; *Annali* 99).

84. La presunzione di frode dell'ipoteca iscritta a garanzia di una cambiale può farsi valere contro qualunque possessore senza che possano trovare applicazione le limitazioni contenute nell'art. 324. — A. Firenze, 28 aprile 1908 (*Annali*, 190; *Riv. giur. tosc.* 299).

85. La compensazione si verifica *ope legis* pel credito scaduto ed esigibile che vanti il fallito coll'importo di una cambiale a debito del fallimento e di cui sia giratario il debitore verso il fallito, sempre quando la cambiale scada dopo la cessazione dei pagamenti e la girata sia avvenuta prima della dichiarazione del fallimento.

A nulla monta che il giratario conoscesse la cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 12 dicembre 1884 (*Rass.* 805; *D. C.* III, 282; *Eco* IX, 10; *F.* X, 1, 889; *G. c.* I, 18; *Cons. comm.* 268; *Annuario*, III, 217).

86. La presunzione di frode non colpisce le compensazioni legali di debiti (boni agrarii offerti in pagamento all'istituto emittente). — A. Cagliari, 2 agosto 1888 (*L.* II, 447; *Circ. giur.* 418; *G. it.* 1889, II, 48; *Annuario*, 276, *n.*).

87. *Contra:* La frode specifica del fallimento va intesa in un senso più ampio di quello della frode pauliana disciplinata dal diritto comune. Per costituirla non si richiede nè la diretta partecipazione del fallito, nè una effettiva diminuzione del suo patrimonio; è sufficiente che l'atto fraudolento alteri la condizione dei creditori rispetto al fallimento fin dal momento in cui si verifica la cessazione dei pagamenti.

88. Quindi deve annullarsi la compensazione effettuata fra un credito del fallito ed un debito del medesimo, quando chi era debitore si rese cessionario di un debito scaduto verso il proprio creditore allo scopo preordinato di effettuare la compensazione. — C. Roma, 12 aprile 1889 (*F.* I, 1194; *Cons. comm.* 226; *L.* II, 222; *Mon.* 747; *T. gen.* 594; *Annuario*, VI, 277; *G. it.* I, 1, 536).

89. La presunzione di frode militante per gli atti, pagamenti e le obbligazioni posteriori alla cessazione dei pagamenti o succedenti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, appunto perchè *presunzione juris*, non può venire eliminata che dalla prova di fatti concreti e positivi attestanti la lealtà dei contraenti. — A. Genova, 28 dicembre 1885 (*Rass.* III, 50; *D. C.* IV, 241; *Eco*, 1886, 9; *Cons. comm.* 28).

90. La presunzione *juris* di frode a danno dei creditori dispensa questi dall'obbligo della prova dei due estremi, *consilium fraudis et eventus damni*, per l'esercizio dell'azione pauliana; epperciò basta la notorietà nel terzo dello stato di cessazione dei pagamenti di colui col quale trattava, per stabilire il concorso del dolo e danno nell'atto annullabile, e tale notorietà si può desumere dalle circostanze, in ispecie dalla parentela fra i contraenti e dalla alienazione subitanea in prossimità del fallimento dell'intero patrimonio del fallito. — A. Bologna, 17 settembre 1886 (*R. Bol.* XV, 5; *D. C.* V, 122; *Eco*, 1887, 58; *Annuario*, 817).

91. Anche la presunzione di frode, di cui nell'ultimo alinea dell'art. 709, è *juris tantum*, non *juris et de jure*. — A. Torino, 27 dicembre 1886 (*G.* 1887, 88; *Annuario*, 228); A. Milano, 28 febbraio 1891 (*F.* I, 888; *D. C.* 897; *Mon.* 825); C. Firenze, 29 novembre 1891 (*Annali* 549); C. Palermo, 30 dicembre 1891 (*L.* 1892, I, 628; *Circ. giur.* 303; *F. cat.* XII, 86; *D. C.* X, 544; *Mon.* 1892, 827); C. Torino, 28 aprile 1892 (*L.* I, 768; *F.* I, 637; *G. it.* I, 1, 520; *G.* 552; *Mon.* 351); A. Cagliari, 5 novembre 1894 (*G. sarda*, 1895, 20); A. Casale, 28 marzo 1906, (*G.* 447, *n.*; *Mon.* 486).

92. Lo sbilancio economico e l'insolvibilità del commerciante non provano di per sè soli lo stato di fallimento, il quale consiste nella cessazione dei pagamenti. Perciò la scienza di detti fatti non equivalendo a scienza di cessazione dei pagamenti, non è presuntiva di frode giusta l'art. 709, n. 1. — A. Macerata, 21 febbraio 1889 (*L.* 564; *Mon.* 482; *G. it.* II, 460; *Annali*, 274; *Fil.* 418).

93. La prova della inesistenza della frode in un atto contemplato dall'art. 709 può risultare anche dalla natura dell'atto stesso, e ciò quando possa dalle stipulazioni nel medesimo contenute escludersi che sia stato intento dei contraenti di distrarre nella imminenza del fallimento qualche attività, o di procurare ad alcuno dei creditori una condizione privilegiata di fronte agli altri. — C. Torino, 29 aprile 1889 (*Mon.* 469; *Fil.* 426; *T. gen.* 609; *G. pen. tor.* 535).

94. Per l'applicabilità della presunzione di frode stabilita dall'art. 709 basta che uno conosca lo stato della cessazione dei pagamenti, ossia lo stato di fatto risultante dalla esistenza di più debiti scaduti e non pagati.

95. Detta conoscenza risulta abbastanza provata quando il preteso compratore prima della stipulazione del contratto di compra vendita od anche prima della tradizione della cosa venduta, abbia, nello stesso negozio, venduto, assistito a protesti elevati contro il venditore. — A. Roma, 31 dicembre 1889 (*T. rom.* 472; *Annuario*, 848).

96. L'art. 709 non fa che stabilire una presunzione legale di frode che, in difetto di prova contraria, supplisce a quella diretta dimostrazione della frode che deve darsi, da chi l'adduce nel caso ordinario dell'azione pauliana. — C. Firenze, 11 luglio 1892 (*T. v.* 496; *L.* II, 443; *G. it.* I, 1, 980).

97. La presunzione di frode, di che all'articolo 709 Codice commerciale, è soltanto *juris* e può essere distrutta con prova contraria. Però, trattandosi di alienazioni a titolo oneroso, dessa non ha luogo se non quando il terzo acquirente conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti dell'alienante non ancora dichiarato fallito.

98. La prova di questa conoscenza da parte del terzo è a carico del curatore che l'afferma per poter indi invocare la conseguente presunzione di frode, e si ammettono all'uopo prove testimoniali per stabilire la notorietà del dissesto economico anche anteriormente al fallimento, e le frequenti ed intime relazioni che passavano in quel tempo fra il terzo ed il fallito. — A. Torino, 19 giugno 1893 (*G.* 523).

99. La presunzione di frode per gli atti indicati dall'art. 709 cede alla prova contraria. — A. Catania, 5 novembre 1894 (*F. cat.* 1895, 81); A. Ancona, 25 maggio 1901 (*D. C.* 987).

100. Per far luogo all'applicazione della presunzione di frode, di cui all'articolo, non deve aversi riguardo al tempo dell'esecuzione del contratto, ma all'epoca della sua stipulazione. — A. Genova, 8 aprile 1896 (*Giurista*, 207).

101. La prova contraria che serve a distruggere la presunzione di frode per gli atti contemplati nell'articolo consiste nella dimostra-

zione da parte del terzo che egli non conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del fallito. — C. Napoli, 26 novembre 1896 (*F.* I, 507, *n.*; *Mon.* 1897, 809).

102. La presunzione di frode stabilita dall'articolo per gli atti a titolo oneroso è *juris tantum* ed il terzo ha diritto di provare che non conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti, ma per quelli a titolo gratuito è *juris et de jure* e non può essere ammessa prova in contrario. — A. Trani, 5 novembre 1898 (*R. Trani*, 1899, 47).

103. La presunzione di frode, di cui all'articolo, deriva esclusivamente dalla dichiarazione di fallimento, e quindi può solo opporsi a fallimento dichiarato. — A. Bologna, 12 dicembre 1898 (*Mon. giur.* 1899, 68).

104. La prova contraria alla presunzione di frode, di cui all'articolo, deve risultare da un fatto coevo all'atto che si impugna e più di tutto dalla ignoranza nel creditore delle condizioni economiche del fallito. — A. Cagliari, 4 maggio 1899 (*G. sarda* 288).

105 La prova contraria, di cui all'art. 709, n. 3 Codice commerciale, consiste nell'escludere la propria consapevolezza dello stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava al momento della conclusione del contratto l'altro contraente poi fallito. — A. Bologna, 20 aprile 1900 (*T. v.* 1901, 17).

106. La notorietà del dissesto in cui versi il commerciante non basta ad escludere la buona fede di chi ha contrattato con lui anche nei dieci giorni anteriori al fallimento, agli effetti dell'articolo, necessitando a tal uopo la cognizione dell'effettiva cessazione dei pagamenti in cui egli versasse. — C. Roma, 2 maggio 1902 (*T. gen.* 1903, 7).

107. Due sono gli estremi necessari a costituire la frode fallimentare; uno, obiettivo, consistente nel danno prodotto ai terzi dall'atto impugnato, che può concretarsi in una semplice alterazione della posizione dei diversi creditori, e l'altro subiettivo, consistente nell'*animus nocendi* di coloro che stipularono quell'atto.

108. Quest'ultimo estremo, in materia di fallimento, si presume sempre esistente anche nel dubbio; e per combattere la presunzione di frode stabilita dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo non basta provare che non si ebbe l'intenzione di frodare alcuno e che non si conobbe lo stato di cessazione dei pagamenti, ma occorre di più dimostrare che s'ignorava qualsiasi fatto che potesse fare anche possibilmente prevedere siffatta cessazione.

109. L'effettiva conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti è richiesta solo per gli atti contemplati al n. 1 dell'articolo. — A. Firenze, 5 aprile 1904 (*Riv. giur. tosc.* 289; *Annali*, 189; *T. gen.* 507).

110. La presunzione stabilita dall'articolo per gli atti, pagamenti ed alienazioni avvenute nei 10 giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento sussiste in tanto in quanto gli atti ritenuti in frode fossero stati posti in essere dopo la cessazione dei pagamenti: quindi non può ricorrere quando la data della cessazione dei pagamenti coincida con quella della dichiarazione di fallimento. — A. Milano, 1° febbraio 1906 (*Mon.* 229; *G. it.* I, 2, 397, *n.*; *F.* I, 818, *n.*).

111. È valido il pegno costituito dopo la cessazione dei pagamenti a garanzia di un credito anteriore, quando il creditore pignoratizio può provare che non conosceva quella cessazione. — A. Bologna, 7 giugno 1886 (*Fil.* 1887, 97; *Annuario*, 320; *R. Bol.* 356).

112. Il disposto dell'art. 709 non può estendersi al caso di consegna del pegno, posteriore alla cessazione dei pagamenti, ma eseguita in base ad atto costitutivo anteriore e valido. — A. Genova, 30 agosto 1888 (*Eco*, 321).

113. Conchiuso un contratto di pegno avanti la cessazione dei pagamenti, ma verificatasi la consegna della cosa durante questo stato, il contratto è annullabile nell'interesse della massa. — T. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 281).

114. I creditori di una Banca fallita possono impugnare la validità del pegno costituito a nome di essa dal direttore senza la autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, anche se riconoscano sussistere il credito pel quale il pegno era stato riconosciuto. — C. Napoli, 14 luglio 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 287).

115. Il pegno costituito a garanzia di un conto corrente aperto prima della cessazione dei pagamenti non si annulla per le operazioni posteriori alla cessazione stessa e anteriori alla dichiarazione di fallimento. — C. Napoli, 11 marzo 1893 (*G. it.* I, 1, 1275).

116. La presunzione di frode stabilita per gli atti compiuti dal fallito nei 10 giorni che precedettero la dichiarazione sussiste finchè il terzo non dia tali prove da escludere ogni elemento di frode nell'atto medesimo. E così il creditore pignoratizio può salvare il suo diritto di pegno provando la realtà della somministrazione di fondi fatta contemporaneamente al mutuatario di poi fallito. — A. Brescia, 22 maggio 1895 (*Mon.* 682, *F.* I, 956; *G. it.* I, 2, 605; *D. C.* 587).

117. Il pegno costituito posteriormente alla cessazione dei pagamenti è presunto fraudolento sebbene contemporaneo allo sborso della somma che sta a garantire. — A. Genova,

27 luglio 1895 (*D. C.* 898; *T. gen.* 499); T. Roma, 30 marzo 1898 (*L.* II, 284, *n.*).

118. Il curatore del fallimento può opporre per la prima volta davanti al Tribunale la nullità del pegno, abbenchè davanti al giudice delegato al fallimento si sia limitato ad opporre la sola irregolarità del conto.

119. Se la dazione in pegno fu fatta in tempo di cessazione di pagamenti, la costituzione di esso pegno sarà tuttavia valida sempreché non risulti dannosa alla massa dei creditori. — A. Cagliari, 8 settembre 1895 (*G. sarda*, 354).

120. Può ritenersi concesso in frode dei creditori, ai sensi dell'art. 709, n. 4, Codice commerciale, un pegno di credito garantito da ipoteca, per avere il concessionario: *a*) veduto che il concedente aveva già accordati altri pegni del genere; *b*) dovuta notare la facilità con cui il concedente si sottoponeva a condizioni, pur di ottenere delle sovvenzioni a mutuo. — A. Milano, 27 giugno 1900, (*Mon.* 838).

121. Della validità delle ipoteche prese sotto l'impero del Codice cessato, in epoca alla quale si retrotrae la cessazione dei pagamenti, deve decidersi secondo il Codice cessato, anche quando il fallimento sia dichiarato sotto il Codice nuovo. — A. Casale, 28 giugno 1886 (*G. cas.* 304; *Cons. comm.* 1887, 11).

122. *Contra.* Della validità delle ipoteche prese sotto il Codice cessato in epoca alla quale si retrotrae la cessazione dei pagamenti, deve decidersi secondo il Codice ora vigente quando sotto di esso il fallimento siasi dichiarato. — A. Genova, 9 luglio 1886 (*Eco*, 353).

123. In seguito alla sentenza dichiarativa del fallimento devono essere riportate nell'attivo a favore della massa dei creditori le somme che, dopo la cessazione dei pagamenti e prima della detta sentenza, alcuno dei creditori avesse conseguito in conto di dividendo per concordato stragiudiziale, sperato, ma non riuscito.

124. Il creditore chirografario il quale, dopo la notoria cessazione dei pagamenti del commerciante suo debitore, ottenne sentenza ed agì in via esecutiva sui mobili del medesimo, deve conferire nell'atto del fallimento, successivamente dichiarato con retrotrazione anteriore al pignoramento, la somma ricavatane. — A. Firenze, 27 luglio 1886 (*Annali*, 317).

125. Non può considerarsi colpita dalla generica presunzione di frode a danno degli altri creditori l'aggiudicazione del prezzo dei mobili pignorati e venduti dopo la cessazione dei pagamenti del debitore, ma prima della di lui dichiarazione di fallimento. — C. Firenze, 21 marzo 1887 (*Rass.* 26; *Annali*, 197; *F.* I, 484, *n.*; *G. it.* I, 1, 278; *G.* 520, *n.*; *L.* I, 589; *T. v.* 186, *n.*; *Annuario*, 193, *n.*).

126. Conseguita da un creditore sentenza di assegno di somme pertinenti al debitore, il fallimento di questo e la retrotrazione della data di cessazione a tempo anteriore al pignoramento non ne pregiudicano il diritto quesito. — A. Palermo, 11 aprile 1890 (*Circ. giur.* 95).

127. La presunzione di frode, di cui all'articolo 709, non si applica al pagamento di un debito avvenuto per sentenza giudiziale d'assegno. — A. Milano, 28 aprile 1890 (*Mon.* 545; *Mon. Pret.* 298).

128. Il creditore che in seguito ad atti esecutivi (pignoramento) ottenne di essere pagato da un commerciante stato poi dichiarato fallito, deve restituire alla massa dei creditori la somma ricevuta, qualora la data del fallimento sia stata retrotratta ad epoca anteriore, ed esso creditore non provi (come gl'incombe) di avere in allora ignorato che il suo debitore fosse in istato di cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 27 novembre 1893 (*T. gen.* 1894, 9, *n.*; *Giur.* 1894, 18; *L.* 1894, I, 161, *n.*).

129. Devono annullarsi come fraudolenti i pagamenti dei debiti scaduti quando il creditore, esigendoli, conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, colla differenza che, dove siano stati effettuati con danaro od effetti di commercio, la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza deve farsi da chi impugna l'atto; quando siano stati fatti in altro modo, la legge stessa la presume. — A. Bologna, 20 settembre 1889 (*R. Bol.* 290; *Cons. comm.* 1890, 11; *D. C.* VIII, 95; *T. gen.* 1890, 219; *Mon.* 1890, 587; *Annuario*, 347).

130. È assurda la possibilità di un pagamento fatto in frode dei creditori a senso dell'art. 709, quando fu pagata la tassa di successione del fallito dai creditori stralciari del suo patrimonio, perchè la frode colpirebbe quelli stessi che eseguirono il pagamento e senza alcuna protesta.

131. Se a norma dell'art. 709 è ammissibile la presunzione di frode in mancanza della prova contraria, il fatto assodato della regolare percezione della tassa implica l'esistenza di questa prova contraria. — C. Roma, 26 maggio 1890 (*Cons. comm.* 313); Id., 25 agosto 1890 (*L.* XXXI, I, 298; *R. Bol.* 1891, 358).

132. È ammissibile la prova per testimoni diretta a stabilire la somministrazione fatta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, in danaro, mercanzie od altro ad un creditore per titoli cambiari. — A. Napoli, 5 dicembre 1890 (*Gazz. P.* 1891, 106).

133. La presunzione di frode, di cui all'articolo 709, è *juris tantum*. È quindi valido, quantunque intervenuto dopo la cessazione dei pagamenti, il pagamento effettuato dal fallito in dipendenza di un contratto che riuscì a scongiurare un sicuro danno alla massa dei creditori e da essi acconsentito. — A. Milano, 6 aprile 1891 (*Mon.* 577; *T. gen.* 342).

134. Si ha un pagamento annullabile, a senso dell'articolo 709, ni 1 e 3, se un creditore di commerciante in istato di cessazione dei pagamenti vende per conto di lui merci del di lui negozio o ne riscuote il prezzo per pagarsi del credito proprio, sia che si consideri impiegata la merce a estinzione del credito, o erogato a tale fine il danaro ricavatone. — A. Genova, 28 febbraio 1892 (*T. gen.* 181; *D. C.* X, 464); C. Torino, 7 dicembre 1892 (*G.* 1893, 33; *D. C.* XI, 132; *L.* 1893, I, 196; *T. gen.* 1893, 65; *G. it.* 1893, I, 1, 192).

135. I pagamenti eseguiti per mandati od assegni giudiziari in giudizio esecutivo, quantunque posteriori alla cessazione dei pagamenti, non vanno compresi nella presunzione di frode dichiarata dall'art. 709, n. 1, Codice di commercio, e non possono quindi annullarsi, quantunque il creditore che ha riscosso conoscesse la cessazione dei pagamenti, e questa fosse anzi notoria. — C. Torino, 30 dicembre 1892 (*G.* 1893, 264, *n.*; *D. C.* XI, 541; *Mon.* 1893, 546; *F.* I, 951; *G. it.* I, 1, 713).

136. Cade sotto il disposto dell'articolo 709, n. 3, il pagamento fatto dal commerciante di un debito scaduto ed esigibile mediante cessione o delegazione di un suo credito verso un terzo. — A. Genova, 17 ottobre 1893 (*T. gen.* 658).

137. Pel 709, n. 3 e 1, è nullo a favore della massa l'atto col quale il debitore, poscia dichiarato fallito, abbia pagato parzialmente colla corresponsione di merci dopo la cessazione dei pagamenti, il suo creditore sciente di questo stato.

138. Il creditore che, con minaccia di promuovere la dichiara di fallimento, abbia ottenuto il pagamento, è anche responsabile dei danni. — A. Genova, 12 dicembre 1893 (*Giur.* 1894, 8).

139. Sono annullabili, nelle condizioni dell'art. 709, n. 1, anche i pagamenti conseguiti dal creditore in seguito ad esecuzione da lui iniziata dopo la cessazione dei pagamenti, ma non condotta a termine per volontario pagamento fatto dal debitore. — C. Torino, 10 ottobre 1894 (*G.* 787, *n.*).

140. La prova della scienza nel terzo dello stato di cessazione dei pagamenti del suo debitore nel momento in cui lo pagava, deve essere fornita da chi impugnava la validità del pagamento.

Tale scienza è presunta quando per ottenere il pagamento si è dovuto ricorrere agli atti esecutivi.

La prova contraria concessa dalla legge non può intendersi ammissibile che per escludere tale scienza, non già per porre in essere la buona fede del creditore. — A. Milano, 19 dicembre 1894 (*Mon.* 1895, 158, *n.*).

141. La sentenza con cui fu rigettata una domanda d'ammissione in sede chirografaria al passivo di un fallimento, non può essere invocata dal curatore come cosa giudicata per ottenere la restituzione di un deposito cauzionale del fallito o di un pagamento parziale fatto dal fallito al creditore di cui fu respinta la domanda.

142. Il curatore che in rappresentanza della massa dei creditori vuol domandare l'anzidetta restituzione deve impugnare il pagamento in base all'art. 709.

143. Il pagamento fatto da un terzo a nome e con danaro proprio di un commerciante di poi dichiarato fallito, sia pure nell'interesse di costui, non cade sotto la presunzione dell'articolo a meno che, secondo le circostanze, non venga riconosciuto avere l'autore del pagamento agito quale mandatario del debitore. — A. Torino, 1° settembre 1897 (*Mon.* 822; *L.* II, 788; *G.* 1356, *n.*).

144. Il debitore fallito (agente di cambio) che dopo la cessazione dei pagamenti paghi con cartelle di rendita consolidata, eseguisce pagamenti irregolari ritenuti fraudolenti e che sono annullabili di fronte alla massa dei creditori. — A. Roma, 30 dicembre 1897 (*T. v.* 1898, 228).

145. Sono del pari annullabili i contratti fatti nell'epoca sospetta, coi quali la società anonima abbia comprato le proprie obbligazioni al portatore cedendo in cambio ai creditori degli immobili; quando risulti che con tali acquisti la società mirava a pagare creditori che avevano già intentato giudizio di opposizione a deliberazioni sociali menomanti le garanzie stabilite dallo statuto, e minacciavano di far dichiarare il fallimento della società.

146. Tali contratti, quando non si volessero considerare come pagamenti fatti in frode degli altri creditori, sarebbero annullabili come transazioni, a termine dell'art. 709, n. 2. — T. Roma, 30 marzo 1898 (*L.* II, 284, *n.*).

147. La cessione di una casa in pagamento di un debito antico, proveniente da alcune somministrazioni ricevute, fatta da un commerciante dopo la cessazione dei pagamenti,

costituisce una vera *dazione in solutum*, cioè un pagamento non eseguito con danaro od effetti di commercio, e quindi rientra nel n. 3, non nel n. 1 dell'articolo. — C. Roma, 4 aprile 1898 (*Corte S. Roma*, XXIII, 163).

148. Non possono essere impugnati di frode, in base all'art. 709 del Codice di commercio, quegli atti e pagamenti che abbia fatti un commerciante, sia pure nell'interesse di un privato, in adempimento di un pubblico ufficio da lui esercitato e dietro ordine legittimamente impartitogli dall'autorità superiore: vi sono però soggetti quei pagamenti e quegli atti che, pur connettendosi all'adempimento del pubblico ufficio, siano l'effetto di una novazione fra esso e l'interessato, allo scopo di creare a questi una condizione privilegiata contro gli altri creditori. — C. Roma, 10 novembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 1, 66; *L.* 1899, I, 294; *T. gen.* 1899, 6).

149. I pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, che non siano stati eseguiti con danaro od effetti di commercio, si presumono fatti in frode dei creditori; nè a tale uopo è necessario provare che il terzo conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del creditore.

150. La buona fede del terzo non esclude la frode presunta dall'art. 709 del Codice di commercio, tranne che negli atti di cui all'articolo n. 1 del detto articolo. — A. Ancona, 28 novembre 1898 (*D. C.* 62).

151. Deve ritenersi non fatto in frode dei creditori il pagamento eseguito dal commerciante nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento, qualora il creditore soddisfatto provi di avere ignorato lo stato di cessazione dei pagamenti del debitore, pure avendone conosciuto lo stato di dissesto finanziario. — C. Roma, 9 maggio 1900 (*Mon.* 661; *T. gen.* 493).

152. La presunzione di frode dell'articolo colpisce anche il pagamento eseguito dal commerciante in forza di sentenza esecutiva. — A. Milano, 5 marzo 1901 (*Mon.* 553; *L.* II, 837, *n.*); *F.* I, 878).

153. Sebbene fosse già notorio il dissesto verificatosi negli affari di un commerciante, la presunzione di frode stabilita dall'articolo cade di fronte alla prova positiva e diretta da cui risulti per giudizio insindacabile del magistrato di merito che il creditore nel ricevere il pagamento dal fallito ne ignorava in buona fede lo stato di cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 2 maggio 1901 (*L.* II, 257, *n.*); *D. C.* 778; *Mon.* 946, *n.*).

154. Si presumono fatti in frode dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, tutti i pagamenti in qualunque modo eseguiti, quando il terzo conoscesse questo stato, mentre se i pagamenti furono eseguiti in tutt'altro modo che con danaro, o con effetti di commercio, essi sono sempre nulli, senza bisogno della prova che il terzo conoscesse la cessazione dei pagamenti. Imperocchè tale scienza allora è *in re ipsa*, emerge dal fatto stesso che il debitore paga in modo insolito e vi ricorre soltanto colui che si trova in condizioni di non poter fare regolarmente onore ai suoi impegni. — C. Napoli, 4 luglio 1901, *D. e G.* XVII, 255; *Trib. giud.* 331).

155. Il pagamento avvenuto nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento è nullo anche quando avvenga indipendentemente da connivenza del debitore, anzi contro sua volontà (nella specie, in seguito ad esecuzione mobiliare). — T. Alba, 6 maggio 1904 (*G.* 749, *n.*).

156. Si revoca come fatto in frode della massa fallimentare anche il pagamento ottenuto da un creditore in via di distribuzione del ricavo dalla vendita giudiziale di mobili del fallito. — A. Torino, 21 ottobre 1904 (*G.* 1905, 120).

157. La presunzione di frode di cui all'articolo s'applica non solo ai pagamenti fatti dal fallito ai suoi creditori, ma anche a quelli da lui ricevuti dai suoi debitori ove non risulti che il pagato sia andato a profitto della massa.

Nulla decide che tali pagamenti siansi fatti in base a preesistente contratto, non impugnato. — A. Casale, 28 marzo 1906 (*G.* 447, *n.*; *Mon.* 486; *G. it.* I, 2, 394, *n*).

158. La conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti del debitore costituisce in dolo il creditore e gli preclude la via ad ottenere la canonizzazione giudiciale del proprio credito, preferibilmente agli altri creditori ed in loro danno. — C. Firenze, 7 luglio 1887 (*Rass.* 226, *c*; *Annali* 343; *D. C.* 715; *F.* I, 595, *Fil.* 481; *G. it.* I, 1, 449, *n.*; *G.* 478, *n.*; *L.* II; 298, *n.*; *T. v.* 360 *n.*; *Mon.* 635, *n.*; *Annuario* 186).

159. La presunzione di frode nell'atto a titolo oneroso, stipulato dopo la cessazione dei pagamenti, svela l'*animus nocendi* e l'*eventus damni* ed impedisce l'insinuazione del relativo credito a pregiudizio degli altri creditori, la cui condizione era già fissata *ope legis* colla cessazione dei pagamenti.

159 *bis*. Tale presunzione, fondata sulla conoscenza della cessazione dei pagamenti, si può desumere da congetture ed indizi. E non potrebbe venir scemata che dal fatto del versamento nell'attivo dell'equivalente del credito, oppure della sua applicazione a vantaggio

della massa. — A. Venezia, 18 luglio 1887 (*L.* II, 805).

160. L'art. 709 del Codice di commercio non riguarda gli atti della moglie del fallito, ma gli atti di tutti gli altri fatti a titolo oneroso nei varii periodi prima o dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Firenze, 9 giugno 1890 (*L.* II, 478).

161. Per istabilire la scienza del terzo sullo stato di cessazione dei pagamenti, allo scopo di far annullare gli atti a titolo oneroso da lui stipulati col fallito, a norma dell'art. 709, n. 1, del Codice di commercio, è necessario che la prova positiva sia data da chi chiede l'annullamento, nè si può pretendere dal terzo la prova negativa (della non scienza). — C. Napoli, 5 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 1064; *D. C.* XI, 141; *F.* 1893, I, 78; *Annali* 448; *Mon.* 1893, 48; *Gazz. P.* 388).

162. La presunzione di frode, con la quale l'articolo 709 colpisce gli atti onerosi posti in essere dal fallito posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, investe tanto gli atti commerciali, che gli atti civili. — C. Firenze, 11 luglio 1892 (*T. v.* 496; *L.* II, 448; *G. it.* I, 1, 980).

163. La presunzione di frode di un atto a titolo oneroso, posto in essere dal terzo che conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del suo contraente, sorge solo quando sia provato che il terzo aveva tale conoscenza, e prima quindi che tale prova sia data, non ha nè obbligo, nè ragione di provare di avere agito in buona fede. — A. Milano, 9 aprile 1894 (*Mon.* 518; *D. C.* 563).

164. La costituzione di dote fatta da un commerciante a favore della propria figlia è sempre un atto a titolo onereso nei rapporti col marito della dotata, il quale perciò ha diritto all'ammissione al passivo, se non si provi che conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti in cui versava il defunto al tempo della costituzione, salva contro la dotata ogni azione dei creditori del dotante pel tempo in cui sarà sciolto il matrimonio. — A. Bologna, 11 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 208).

165. La costituzione di dote nei rapporti con il marito è atto a titolo oneroso, e quindi in caso di fallimento del costituente è soggetto alla presunzione di frode dell'articolo. — C. Napoli, 28 agosto 1900 (*F.* 1901, I, 91, *n.*; *G. it.* I, 1, 903; *D. C.* 1901, 121; *Mon.* 947).

166. Il prestito contro pegno concluso dopo la cessazione dei pagamenti è contemplato dal n. 1 dell'art. 709, non dal n. 4, epperò chi l'impugna deve provare che il mutuante conosceva quella cessazione. — C. Napoli, 1° marzo 1895 (*D. C.* 899; *G. it.* I, 1, 401, *n.*; *L.* 1895, I, 516; *D. e G.* X, 828; *F.* I, 492, *n.*).

167. Quando, in base di un contratto stipulato col fallito in tempo posteriore alla data della cessazione dei pagamenti, il terzo abbia già ottenuto contro il fallito stesso una sentenza di condanna, non può la massa dei creditori impugnare quel contratto in base all'articolo senza impugnare contemporaneamente come infetta di frode anche la sentenza. — A. Genova, 24 aprile 1897 (*T. gen.* 279).

168. La presunzione di frode si estende anche alla cambiale eretta nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, a meno che si dimostrasse che la cambiale stessa non è che la rinnovazione di altra precedente, emessa in epoca non sospetta, e che quindi si tratta di debito reale e sussistente a carico del fallito. — A. Genova, 8 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 107; *D. C.* 488; *Annuario* 275).

169. Emessa la cambiale dal commerciante già dissestato, ma anteriormente alla cessazione dei pagamenti, non può contestarsene la validità solo perchè venga a scadere dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Torino, 20 marzo 1890 (*G.* 1891, 402).

170. Non possono essere annullate per presunzione di frode le obbligazioni cambiarie emesse dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, quando si dimostri che esse sono null'altro che rinnovazioni di obbligazioni consimili venute a scadere e rappresentanti lo stato di un credito aperto in epoca non sospetta mediante speciale ed apposita convenzione. — C. Napoli, 5 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 1064; *D. C.* XI, 141; *F.* 1893, I, 78; *Annali* 448; *Mon.* 1893, 48; *Gazz. P.* 883).

171. Il rimborso alla massa del pagamento delle cambiali fatto dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti e prima della dichiarazione del fallimento, è ammissibile quando risulti che il traente o prenditore riscosse l'importo della cambiale non girata, conoscendo lo stato di cessazione di pagamenti manifestatosi dopo l'emissione del titolo.

In tal caso è applicabile l'art. 709, n. 1, del Codice di commercio, non già l'art. 711, che si applica solo a vantaggio dei terzi giratari delle cambiali. — A. Genova, 28 febbraio 1899 (*L.* I, 590, *n.*; *D. C.* 467; *Mon.* 709).

172. L'enumerazione, di cui all'articolo degli atti e contratti colpiti dalla presunzione di frode, è tassativa.

173. Essa non riguarda le cambiali emesse dal fallito a maggior garanzia di debiti preesistenti, nè gli atti d'assesto conti e riconoscimento di debiti pure preesistenti, nè la sentenza d'aggiudicazione in pagamento ad un creditore del fallito di un credito al fallito stesso spettante. — C. Torino, 27 ottobre 1904 (*G.* 1538, *n.*; *Mon.* 1895, 129; *D. C.* 1905, 106).

174. È pagamento presunto in frode il versamento di una somma che, dopo la cessazione dei pagamenti, il fallito, prenditore di un vaglia cambiario, faccia all'emittente di favore, affinchè paghi alla scadenza la cambiale alla banca presso cui il fallito l'aveva scontata. — C. Firenze, 29 dicembre 1904 (*D. C.* 1905, 258).

175. L'atto di esecuzione di una sentenza di separazione di dote non può ritenersi compreso nella enumerazione contenuta nell'articolo 709. — A. Casale, 28 marzo 1890 (*G. cas.* 208).

176. L'assegnazione che il marito faccia dei suoi beni in favore della moglie, in compenso delle sue ragioni dotali in virtù di una sentenza di separazione di dote, si presume fraudolenta quando sia fatta durante il periodo sospetto del fallimento del marito e senza le formalità volute dall'articolo 19. — A. Palermo, 1° giugno 1894 (*F. sic.* II, 202).

177. L'azione di annullamento, di cui in questo art. 709, compete solo ai creditori del fallito collettivamente contro altri di essi particolarmente, non anche al debitore fallito. — C. Roma, 8 febbraio 1888 (*L.* II, 112; *Mon.* 260; *Annuario*, 287); A. Palermo, 26 gennaio 1903 (*F. sic.* 104; *Circ. giur.* 121; *Rif. giur.* I, 689); A. Trani, 20 febbraio 1903 (*R. Trani*, 222; *F. Puglie*, 131; *La Corte d'App.* 184; *Rol.* 185; *Notar. it.* 189).

178. Il curatore del fallimento ha interesse e quindi diritto a contestare in giudizio la validità ed efficacia delle ipoteche iscritte sui beni del fallito. — A. Roma, 1° aprile 1890 (*F.* I, 787, *n.*; *D. C.* 848); C. Roma, 17 settembre 1892 (cit. al n. 46).

179. L'azione per annullamento contemplata dall'art. 709 non può essere esercitata che dal curatore del fallimento, quale rappresentante la massa dei creditori, in quanto taluno di essi non eserciti diritti speciali contro la massa medesima. — A. Venezia, 8 febbraio 1898 (*T. v.* 199, *n.*).

180. Se, dopo la sentenza di primo grado, sopra domanda del curatore per annullamento d'atti, a termini dell'art. 709, diviene definitiva l'omologazione del concordato, non ha più ragione il già fallito d'insistere su tale domanda, e la sentenza che l'ha accolta devesi riformare sull'appello del terzo contro cui fu pronunciata. — A. Torino, 26 febbraio 1889 (*L.* I, 771); C. Torino, 2 luglio 1891 (*G.* 485, *n.*; *L.* II, 624).

181. Omologato il concordato, nè il curatore per la massa dei creditori, nè il fallito, nè il garante del concordato, possono proseguire l'azione in annullamento d'ipoteca consentita in tempo sospetto. — A. Genova, 8 aprile 1889 (*T. gen.* 875; *Mon.* 868; *G. it.* II, 488; *Annuario* 262); A. Torino, 24 maggio 1901 (*G.* 758, *n.*; *Mon.* 1903, 91; *L.* II, 227, *n.*; *D. C.* 819).

181 *bis*. E diviene quindi improponibile il ricorso per cassazione già proposto a tale intento dal curatore. — C. Torino, 31 marzo 1891 (*G.* 884, *n.*; *G. it.* I, 1, 525; *Mon.* 916).

182. Cessato con l'omologazione del concordato lo stato di fallimento, non è più ammissibile l'azione del curatore diretta ad impugnare per frode un'ipoteca iscritta sui beni del fallito dopo la cessazione dei fallimenti. — C. Roma, 18 ottobre-14 novembre 1898 (*D. C.* 1889, 267; *G. it.* 1899, I, 1, 112, *n.*; *F.* 1899, I, 67, *n.*); A. Palermo, 26 gennaio 1903, cit. al n. 177.

183. Le disposizioni dell'articolo sono dettate esclusivamente nell'interesse della massa dei creditori a danno di coloro che dopo la cessazione dei pagamenti addivennero col fallito ai contratti nell'articolo stesso indicati, epperò sono applicabili solo finchè perdura lo stato del fallimento, e non più quando questo sia cessato per l'avvenuto concordato, ancorchè l'azione di impugnativa già sia stata proposta, subentrando allora il diritto comune per il quale la prova che l'atto fu fatto in frode incombe a chi questa frode pretende. — C. Torino, 25 gennaio 1900 (*G.* 465, *n.*; *Mon.* 552; *D. C.* 590); Id., 28 novembre 1903 (*G.* 1904, 84, *n.*; *D. C.* 1904, 118; *Mon.* 1904, 188).

184. Ammesso definitivamente al passivo del fallimento un credito ipotecario, non si può dopo l'omologazione del concordato invocare dagli altri creditori la presunzione di frode, di cui all'articolo, per impugnare il credito ammesso o annullare l'ipoteca, nè può invocarla il curatore se il fallimento in seguito alla risoluzione del concordato viene riaperto. — C. Palermo, 9 marzo 1901 (*D. C.* 581).

185. La nullità delle ipoteche accese contro il fallito, disposta dall'articolo, può giovare solo alla massa dei creditori; e l'azione revocatoria che da essa sorge non compete al debitore. Quindi l'ipoteca annullata con giudizio rimasto sospeso, nell'interesse della massa, rimane valida ed efficace nei rapporti col fallito che nelle more dell'appello ottenne concordato. — A. Cagliari, 1° febbraio 1904 (*G. sarda*, 99; *G. it.* I, 2, 116; *Riv. univ.* 78).

186. I fidejussori del concordato hanno diritto di proporre e di far valere quelle azioni di nullità che sarebbero spettate al curatore come rappresentante della massa dei creditori, nei cui diritti essi fidejussori vennero sostituiti.

187. Quindi, pronunciata in giudizio di primo grado la nullità delle ipoteche accordate dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, ed intervenuto in pendenza dello appello il concordato, i fidejussori, a cui la massa dei creditori concede ipoteca sui beni immobili del fallito, possono proseguire in nome proprio il giudizio di nullità di fronte ai creditori, le cui ipoteche sono in contestazione. — A. Genova, 8 febbraio 1892 (*L.* I, 415; *T. gen.* 158).

188. Cessato lo stato di fallimento pel fatto del concordato, il cessionario della massa ha diritto di proseguire il giudizio per fissare la data della cessazione dei pagamenti e può quindi invocare le nullità stabilite a favore della massa per gli atti compiuti dal debitore dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 22 dicembre 1892 (*L.* 1893, I, 475; *G. it.* 1893, I, 1, 262; *G.* 1893, 225, *n.*).

189. La nullità degli atti, a senso dell'art. 709 Codice di commercio, non può opporsi dal terzo che adempie alle condizioni del concordato per obbligazione contratta colla massa dei creditori senza avere ottenuto da questa la surrogazione nelle sue ragioni od azioni. — C. Torino, 16 febbraio 1894 (*G.* 575, *n.*).

190. La massa dei creditori del fallito concordatario può cedere l'azione di nullità di atti fraudolenti del fallito al terzo che siasi reso garante degli obblighi del concordato. — C. Torino, 28 novembre 1906 (cit. al n. 188); Id., 9 dicembre 1895 (*D. C.* XXIV, 141; *Mon.* 1906, 181; *G. it.* 1906, I, 1 168, *n.*).

191. Gli atti posti in essere dal fallito dopo l'omologazione del concordato sfuggono alla sanzione dell'art. 709. Possono però essere annullati, ma in seguito alla prova della frode.

191 *bis.* Devonsi al contrario ritenere fatti in frode dei creditori quegli atti compiuti dal fallito dopo l'istanza per la riapertura del fallimento. — A. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 467).

192. E dimostrata la conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti in creditori che addivennero a concordato col loro debitore, al quale accordarono more e riduzione del debito mediante garanzia assunta da un terzo, epperò tale concordato cade sotto la sanzione dell'articolo. — A. Genova, 9 luglio 1898 (*T. gen.* 182).

193. La nullità pronunciata di una obbligazione contratta dopo la cessazione dei pagamenti non scioglie la responsabilità di coobbligati solidarii. — A. Torino, 3 dicembre 1887 (*G.* XXV, 127).

194. Annullatosi un pagamento fatto dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti debbonsi rifondere alla massa assieme al capitale anche gli interessi dalla data della riscossione. — C. Torino, 30 novembre 1887 (*G.* 754).

195. Annullatosi in forza dell'art. 709 un contratto a titolo oneroso passato tra il fallito e un terzo, questi non è obbligato anche a rifondere alla massa i danni indiretti eventualmente derivatine. — A. Genova, 24 maggio 1888 (*Eco*, 167; *Cons. comm.* 182; *Annuario*, 292).

196. Annullata, per opera del curatore di una fallita una cessione di rendita debitamente trascritta, e per gli effetti dell'articolo, non può il creditore che trascrisse il precetto dopo la trascrizione della cessione pretendere per sè l'importo dei frutti ceduti, ma debbono essi ripartirsi fra tutti i creditori concorsi nel fallimento. — C. Napoli, 4 agosto 1904 (*D. e G.* XX, 400).

197. Una cessione di beni in pagamento non può ritenersi fraudolenta per ciò solo che siasi ottenuta da un creditore in tempo prossimo al fallimento del debitore cedente, prima però della cessazione dei pagamenti. — A. Casale, 28 marzo 1889 (*G. cas.* 195; *Mon.* 754; *T. gen.* 560).

198. La cessione che il fallito, dopo la cessazione dei pagamenti, abbia fatto a varii suoi creditori di tutto il suo patrimonio da compensarsi colle ragioni in pagamento dei singoli creditori, è un'alienazione a titolo oneroso, e quindi, trattandosi di debiti scaduti, non cade sotto il disposto dell'art. 707, ma sì dell'art. 709, per cui si ammette la prova contraria per escludere la frode.

199. La frode rimane esclusa se la cessione fu fatta previa convocazione di tutti i creditori e nell'interesse di tutti. — A. Torino, 30 ottobre 1890 (*G.* 750).

200. Il creditore di una somma scaduta ed esigibile al quale sia stato ceduto dal debitore un credito contro un terzo, non è tenuto a restituire alla massa la somma esatta se in seguito il debitore sia caduto in fallimento e ad onta che la cessione del credito sia avvenuta nel periodo latente del fallimento stesso; in ispecie quando non sia provato che il cessionario potesse conoscere lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il cedente.

201. Il terzo, debitore ceduto, che in base all'avvenuta cessione notificatagli regolarmente, ha pagato il cessionario del credito col rilasciargli degli effetti cambiarii che poi ha debitamente soddisfatto alla scadenza, non può essere tenuto, di fronte al curatore del fallimento del cedente, a pagare una seconda volta. — A. Roma, 15 giugno 1891 (*T. rom.* 327).

202. Se il fallito ha, posteriormente alla cessazione dei pagamenti, soddisfatto un creditore, conscio della detta cessazione, mediante cessione di un proprio credito verso un terzo, deve questa cessione presumersi fraudolenta nei sensi dell'art. 709, n. 3 Codice commerciale. — A. Genova, 17 ottobre 1898 (*T. gen.* 658).

203. Speciali accordi tra alcuni creditori non possono aver valore per far ravvisare sussistente una cessione od obbligazione del fallito colpita da nullità. — C. Firenze, 10 giugno 1895 (*T. v.* 448; *T. gen.* 523).

204. Il pagamento di un debito fatto mediante cessione di cedole del debito pubblico, come anche di danari che siano vincolati a cauzione, è impugnabile di frode in caso di fallimento a termine dell'articolo. — A. Genova, 28 giugno 1896 (*T. gen.* 499).

205. La circostanza che la cessione di un credito fatta dal fallito nel periodo di dissesto sia avvenuta per mezzo di istrumento pubblico, non toglie che il giudice possa giudicare la cessione un pagamento fatto in frode dei creditori, a sensi e per gli effetti dell'articolo. — C. Palermo, 12 maggio 1900 (*Mon.* 1901, 528).

206. L'atto col quale il commerciante, poscia caduto in fallimento, assegna al proprio creditore in pagamento di forniture fattegli e da farsi, per l'importo delle quali già gli ha rilasciati altrettanti effetti cambiari, un credito non ancora scaduto che egli ha verso un terzo, cade sotto il disposto dell'articolo. — A. Genova, 27 marzo 1903 (*T. gen.* 269).

207. Nella presunzione di frode, di cui all'articolo 709, n. 2, non sono compresi i contratti e gli atti aventi carattere aleatorio. — A. Brescia, 6 novembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 218; *Annuario*, 354; *Mon.* 1890, 79; *D. C.* VIII, 143; *T. gen.* 1890, 220).

208. Perchè un mutuo fatto al fallito si possa presumere fatto in frode dei creditori e rimanga colpito dall'art. 709, non basta che sia stato fatto dopo la cessazione dei pagamenti, ma occorre ancora si provi che il mutuante conoscesse questo stato di cessazione dei pagamenti.

209. La notorietà delle condizioni dissestate del commerciante non induce cotale conoscenza da parte del mutuante residente in una piazza lontana.

210. Neppur vale a indurre la stessa conoscenza nei terzi la pubblicazione di protesti cambiari fatta nel Bollettino ufficiale, e, tanto meno in bollettini pubblicati da privati.

211. Se il mutuo fu fatto per pagare un creditore precedente, non puossi opporre al mutuante, per stabilirne la mala fede, la notizia che quel creditore avesse dello stato di cessazione dei pagamenti. — A. Torino, 27 gennaio 1891 (*G.* 191; *D. C.* 429).

212. Non è applicabile la presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4, al mutuante che abbia fatto il prestito (garantito ipotecariamente) con l'autorizzazione giudiziale, a sensi dell'art. 136 Codice civile. — C. Napoli, 22 agosto 1894 (*D. e G.* X, 187; *L.* 1895, I, 263, *n.*; *F.* 1895, I, 14).

213. È valido il contratto di mutuo stipulato dopo la cessazione dei pagamenti quando il mutuante provi che non conosceva le condizioni critiche del mutuatario. — C. Napoli, 29 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 481, *n.*; *F.* 1895, I, 882; *G. it.* 1895, I, 1, 898; *Gazz. P.* XXVI, 486).

214. Il mutuo con pegno, ancorchè producente interessi, è contratto unilaterale colpito dalla presunzione di frode, a termini dell'articolo rispetto al pegno, non bastando ad escludere tale presunzione la prova che il mutuante assunse ed ebbe informazioni favorevoli sul conto del mutuatario, se si tratta di due commercianti della stessa piazza. — A. Genova, 2 giugno 1899 (*L.* II, 416, *n.*; *D. C.* 795; *T. gen.* 345).

215. Anche i mutui anticretici sono colpiti dall'art. 709, n. 1, del Codice di commercio, e dichiarato nullo un mutuo simile non difetta di motivazione la sentenza che tralascia di pronunziarsi sull'invocata efficacia del patto anticretico. — C. Palermo, 28 agosto 1899 (*L.* II, 784, *n.*; *Mon.* 425).

216. La legge non stabilisce regole speciali per la dimostrazione della buona fede, che vale, per l'art. 709 del Codice di commercio, a salvare dall'annullamento gli atti conclusi con un commerciante posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, ma se ne rimette completamente al prudente apprezzamento del magistrato.

217. Indizio di buona fede per salvare un mutuo dall'annullamento si desume dal fatto che il valore degli immobili, dal fallito ipotecati, fosse più che sufficiente per garantire il mutuo.

218. Per giudicare della buona fede di chi contrattò col fallito e della diligenza del buon padre di famiglia da lui adoperata nel concludere l'affare, occorre anche riferirsi al grado della sua intelligenza, istruzione e pratica negli affari. — A. Firenze, 26 luglio 1900 (*Annali*, 345; *T. gen.* 662, *D. C.* 968).

219. Per stabilire la frode di un'alienazione basta la prova che colui che ha contrattato col debitore conosceva che questi era oberato, e che l'atto che andava a porre in essere avrebbe nociuto ai creditori. — A. Genova, 17 aprile 1891 (*T. gen.* 330; *D. C.* 928).

220. La vendita di una merce, mediante girata della polizza di carico, fatta dal commerciante, che già si trova in istato di cessazione dei pagamenti, si presume fraudolenta; e non può quindi ostacolare l'azione di rivendica proposta dallo speditore della merce a senso dell'art. 804.

221. Il compratore è compartecipe della frode se al momento della girata della polizza di carico ebbe conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti in cui già si trovava il venditore poscia dichiarato fallito. — C. Palermo, 18 agosto 1891 (*L.* 1892, I, 486).

222. Chi vuole schermirsi della presunzione di frode, di cui l'art. 709, n. 1 Codice commerciale, deve porre in essere che non si ebbe l'intenzione di recar danno ai creditori dell'oberato (*consilium fraudis*).

223. Non può prevalersi di tale presunzione di frode chi sia concorso ad attuare il preteso atto fraudolento, ed è indizio ad escludere la frode da parte dell'aquirente l'aver egli pagato il giusto prezzo della cosa comprata, come è indizio ad escludere il danno l'essersi il prezzo devoluto a favore di creditori del venditore, specialmente ove non consti che altri creditori si siano successivamente insinuati nel di lui fallimento. — A. Venezia, 30 dicembre 1893 (*T. v.* 1894, 257, *n*).

224. Trattandosi di vendita di merce fatta al fallito dopo la data della cessazione dei pagamenti, la corresponsione del relativo prezzo fatta al venditore non rientra nell'ipotesi del n. 1 dell'art. 709, ma in quella del n. 2, e però è scevra di frode tuttavolta che il prezzo risulti proporzionato alla merce venduta. — A. Genova, 24 novembre 1894 (*T. gen.* 719; *Giurista*, V, 621).

225. Il compromesso costituisce atto a titolo oneroso colpito da presunzione di frode, a senso dell'art. 709, specialmente quando i poteri degli arbitri siano stati estesi fino al punto di decidere irrevocabilmente, senza forme legali, con piena facoltà di transigere sopra qualsiasi questione che potesse sorgere nella liquidazione di una società commerciale.

226. Si presume quindi lesivo dei diritti dei creditori ed è colpito da nullità il lodo pronunziato in base ad un compromesso stipulato dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 11 giugno 1891 (*L.* II, 339; *G.* 689; *Mon.* 582; *T. gen.* 335; *Cons. comm.* 311).

227. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito nel ritenere che la presunzione di frode, di cui all'art. 709, sia o non distrutta da elementi contrari. — C. Torino, 10 marzo 1892 (*G.* 233; *L.* I, 664; *D. C.* 743); C. Roma, 17 settembre 1892 (*L.* 1893, I, 4; *G.* 1893, 72; *G. it.* I, 1, 1019; *F.* I, 1209); C. Torino, 7 dicembre 1892 (*G.* 1893, 38; *D. C.* XI, 131; *L.* 1893, I, 196; *T. gen.* 1893, 65; *G. it.* 1893, I, 1, 193). C. Firenze, 29 novembre 1894 (*L.* 1895, I, 228; *D. C.* XIII, 285); C. Torino, 12 settembre 1898 (*G.* 1496); Id., 30 dicembre 1899 (*G.* 1900, 224); Id., 11 maggio 1901 (*G.* 1027 *n.*; *Mon.* 842); Id. 28 febbraio 1902 (*G.* 723).

228. Dall'essere il contratto di conto corrente sciolto di pien diritto pel fallimento di uno dei correntisti, conseguita che, indipendentemente dalle altre cause di scioglimento prevedute dalla legge, esso si reputa avere perdurato fino alla dichiarazione del fallimento.

Quindi le operazioni dei correntisti fatte in buona fede nel periodo della retrodatazione producono tutti i loro effetti fino al giorno della chiusura del conto per la dichiarazione del fallimento. — A. Genova, 24 aprile 1893 (*D. C.* 505).

229. Anche un contratto di conto corrente è colpito dalla presunzione di frode, di cui all'art. 709, se non la si esclude con prova contraria. — C. Torino, 6 settembre 1893 (*G.* 1894, 688; *Mon.* 869; *L.* II, 728, *n.*; *D. C.* 866; *G. it.* I, 1, 1089).

230. La nullità dell'obbligazione principale contratta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti importa anche la nullità della fidejussione prestata da un terzo. — C. Palermo, 7 giugno 1894 (*F.* 1895, 1, 508, *n.*; *Circ. giur.* 1895, 86).

231. La fidejussione è gratuita nei rapporti fra debitore e fidejussore se non fu convenuto un compenso ed è onerosa nei rapporti tra fidejussore e creditore, e quindi la fidejussione avvenuta dopo la cessazione dei pagamenti cade sotto il disposto dell'art. 709, n. 1. — A. Venezia, 2 agosto 1894 (*L.* 1895, I. 51; *T. v.* 601, *n.*).

232. Quando nella sentenza di fallimento sia stata determinata provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti in un giorno antecedente, può il curatore, in pendenza del termine per l'opposizione, agire per l'annullamento di un pagamento posteriore a quella data, ma, fattasi opposizione alla data stessa dal convenuto nella lite di nullità, questa non può decidersi finchè non sia decisa quella di opposizione. — A. Venezia, 8 febbraio 1895 (*T. v.* 284).

233. Ritenutosi dal giudice di merito i pignoramenti presso terzi già effettuati prima della dichiarazione del fallimento, e fatto pure dal pretore l'assegno delle somme sequestrate, non può dirsi un tale pignoramento fatto in frode dei creditori del fallito

nei sensi dell'articolo. — C. Napoli, 7 giugno 1895 (*Gazz. P.* XXVII, 171).

234. Il fatto che il creditore abbia presentato ricorso per sequestro conservativo contro il debitore di poi fallito, accennando in esso come cosa notoria che fossero da altri creditori iniziati atti esecutivi, non vale a provare in lui quella conoscenza della cessazione dei pagamenti che è richiesta dell'art. 709, n. 1 Codice commerciale. — A. Milano, 1° aprile 1896 (*Mon.* 868).

235. Vi è conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti, a senso e per gli effetti di cui all'articolo, nel creditore del commerciante il quale, essendo in possesso di due di lui cambiali, una scaduta e protestata e una di prossima scadenza, ma tuttora in circolazione, rinunzia alla prima e si impegna di ritirare e pagare la seconda, contro cessione di un credito per quanto ancora illiquido. — A. Milano, 14 settembre 1897 (*Mon.* 990).

236. La transazione ha forza di sentenza irrevocabile fra le parti, ma è impugnabile per frode dalla massa dei creditori a termini dell'articolo. — A. Genova, 16 maggio 1896 (*T. gen.* 315).

237. L'art. 709, n. 1, colpisce colla presunzione di frode anche il mandato stipulato dopo la cessazione dei pagamenti del mandatario. — A. Genova, 26 giugno 1896 (*L*, II, 706).

238. La dichiarazione di fallimento non annulla l'anticresi stipulata dal commerciante; ma se la stipulazione è posteriore alla cessazione dei pagamenti, il creditore anticretico deve dare la prova contraria alla presunzione legale di frode. — C. Napoli, 3 giugno 1898 (*F.* I, 189, *n.*; *L.* II, 768, *n.*; *D. C.* 1021).

239. La moratoria è un episodio del fallimento, e può avere luogo sia a dichiarato fallimento, sia quando una dichiarazione di fallimento si rende inevitabile. La cessazione dei pagamenti deve quindi ritenersi verificata dal giorno della domanda di moratoria, e restano colpiti della presunzione di frode gli atti posteriormente compiuti, contemplati nell'art. 709 Codice commerciale. — A. Trani, 26 novembre 1898 (*R. Trani*, 63).

240. Le contrattazioni stipulate a norma di legge, durante la moratoria, dal commerciante morato, non sono colpite dalla presunzione di frode dell'articolo, sebbene, dichiarato il fallimento, la data di cessazione dei pagamenti sia stata retrotratta allo stesso giorno della moratoria. — C. Napoli, 13 febbraio 1900 (*L.* I, 656, *n.*; *F.* I, 674, *n.*; *D. C.* 751; *Mon.* 967; *Mov. giur.* 61; *Cons. comm.* 132).

241. Durante la moratoria anteriore al fallimento il morato non può fare atti che portino diminuzione di patrimonio senza il concorso della Commissione di vigilanza e del giudice.

In caso di pagamento senza le dette garanzie, avvenendo in seguito il fallimento con retrodatazione anteriore ad esso, questo rimane soggetto alla presunzione di frode di cui all'art. 709. — C. Napoli, 14 aprile 1902 (*L.* II, 82, *n.*; *Mon.* 686).

242. L'articolo non può colpire di nullità i privilegi acquistati dal commissionario verso il mandante poscia fallito, giusta l'art. 362 e in vista di usi commerciali. — C. Torino, 28 febbr. 1899 (*L.* II, 158; *G.* 557, *n.*; *D. C.* 668).

243. È nulla per presunzione di frode la trascrizione del titolo di vendita di macchine di industria manifatturiera od agricola per rendere privilegiato il credito del prezzo, eseguita nei 10 giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento, a meno che non giustifichi esso creditore trascrivente che legittimamente egli ignorava allora lo stato di cessazione dei pagamenti del suo debitore indi fallito. — A. Torino, 2 marzo 1900 (*G.* 520, *n.*; *F.* I, 1047, *n.*; *D. C.* 917).

244. L'art. 709, n. 1, comprende tutti quegli atti che, qualunque sia la loro natura, purchè a titolo oneroso, portano una alterazione nello stato patrimoniale del fallito; e perciò comprende anche il riconoscimento di debito fatto dal fallito in seguito a regolamento di conti tra lui e il suo mandatario. — C. Torino, 11 maggio 1901 (*G.* 1027, *n.*; *Mon.* 842).

245. Un'apertura di credito, che abbia effetto continuativo e per la quale il fallito non abbia potuto dare altra garanzia che un capitale destinato originariamente a favore dei propri figli ed eredi, nella specie il vantaggio di assicurazione, deve necessariamente presumersi fatta in frode dei creditori a norma dell'articolo. — A. Napoli, 5 novembre 1902 (*La Corte d'appello*, 1903, 26).

246. Il curatore del fallimento non è vincolato da alcun termine per proporre l'impugnativa degli atti presunti viziati di frode compiuta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti. — A. Genova, 6 marzo 1903 (*T. gen.* 175; *Riv. dir. comm.* 222).

247. L'iscrizione del beneficio della separazione non è colpita dalla presunzione di frode di cui all'articolo. — A. Ancona, 25 marzo 1903 (*D. C.* 447; *G. it.* I, 2, 384).

248. La presunzione di frode di cui all'articolo colpisce non solo gli atti compiuti volontariamente dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti e nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento, ma altresì gli atti giudiziari compiuti in tali periodi a carico del fallito dai suoi creditori, come,

nella specie, l'aggiudicazione fatta ad un creditore delle merci di proprietà del fallito, giusta l'art. 648 Codice procedura civile. — T. Aquila, 1° settembre 1908 (*L.* II, 2084, *a.*).

V. anche sotto gli art. 849 n. 24; 696 n. 26; 699 n. 44 e 45; 707 n. 48, 46 a 48, 50, 58; e 708 n. 88.

—

Articolo 710.

Le inscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. (*555 I.; 448 F.; 1133 P.; 1039 S.*).

Bibliografia: Cavo E., *Genesi dell'art. 710 del Codice di commercio* (*D. C.* IX, 179). — Cons. comm., *Che s'intenda, giusta l'art. 710, per iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido* (1891, 17). — Franchi A., *L'art. 710 del Codice di commercio e la giurisprudenza che tende a stabilirsi in proposito* (*R. Bol.* 1886, 118). — Piccinelli G., *Dell'ipoteca accesa in virtù di titolo valido anteriore al fallimento* (*Fil.* X, 1, 802). — Vedi anche Martinelli sotto l'art. 696; Baggini e Marghieri sotto l'art. 707; Cons. comm. e Genova L. sotto l'art. 709.

1. Nel regime vigente sono efficaci le ipoteche giudiciali iscritte dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della sentenza dichiarativa del fallimento, in ordine ad un titolo riconosciuto valido.

2. Per titolo valido s'intende quello riconosciuto tale perchè non presunto nè sospetto di frode a danno dei creditori.

3. Conseguentemente ad escludere la validità delle ipoteche giudiziali, iscritte prima della sentenza dichiarativa del fallimento, può sperimentarsi soltanto l'azione pauliana o revocatoria. — A. Lucca, 80 giugno 1885 (*D. C.* 510, c.; *Annali*, 851).

4. Sono valide le iscrizioni ipotecarie anteriori anche solo di un giorno alla dichiarazione di fallimento, quando siano fondate su titolo valido preesistente. — A. Ancona, 21 ottobre 1885 (*R. Bol.* 829; *D. C.* 1886, 201); A. Roma, 17 aprile 1886 (*T. rom.* 889); A. Venezia, 16 luglio 1886 (*T. v.* 889, *n.*; *L.* II, 278 *n.*; *F.* I, 634, *n.*; *D. C.* 900; *G. it.* 1887, II, 204).

5. Vale per ricognizione il fatto del ceto creditorio che, senza eccezione alcuna, ammise il titolo al passivo del fallimento, limitando unicamente la riserva all'efficacia o meno della relativa iscrizione. — A. Ancona, 21 ottobre 1885 (cit. al n. preced.).

6. Secondo l'art. 710 sono valide le ipoteche che, consentite prima della cessazione dei pagamenti, siano state iscritte anche dopo la medesima, purchè prima della dichiarazione di fallimento. — A. Milano, 16 luglio 1889 (*Mon.* 819; *T. gen.* 627; *G. it.* II, 698; *Fil.* 1890, 85; *Annuario*, 865).

7. L'art. 710 si riferisce a un titolo riconosciuto valido, perchè sia egualmente valida l'ipoteca iscritta prima del dichiarato fallimento, ed è un'ipotesi diversa, non riferibile alla ipoteca giudiziale costituita per sentenza resa fra i pagamenti cessati e il fallimento dichiarato.

8. Titolo riconosciuto valido è quello che i creditori o non impugnano invocando la presunzione dell'art. 709, o quello per cui sia stata già fornita la prova contraria, o più ancora quello che precorre al fallimento risalendo fino ad epoca esclusiva di ogni sospetto. — A. Cagliari, 18 marzo 1890 (*L.* II, 701; *Annali*, 229; *Mon.* 848; *T. gen.* 600; *Giorn. giur.* 1891, 85).

9. Perchè la iscrizione d'ipoteca presa contro il fallito dopo avvenuta la cessazione dei pagamenti possa valere, a termini dell'articolo 710 Cod. comm., è necessario che non il solo titolo costitutivo del credito sia anteriore alla data della detta cessazione, ma che anche il titolo costitutivo dell'ipoteca sia anteriore alla data stessa. — C. Roma, 31 marzo 1890 (*G. it.* I, 1, 579, *n.*; *L.* II, 721, *n.*; *Annali*, 418; *Cons. comm.* 200); A. Roma, 10 luglio 1890 (*T. rom.* 482).

10. Le ipoteche prese in virtù di un titolo riconosciuto valido ed anteriore alle sentenze dichiarative di fallimento non sono inefficaci. Tale deve ritenersi l'ipoteca presa a base di cambiali non contestate ed in virtù di relativa sentenza di condanna. — T. Trani, 9 settembre 1890 (*R. Trani*, 1891, 201).

11. Le iscrizioni accese in base ad un giu-

dicato sono prese in forza di un titolo riconosciuto valido appunto perchè il giudicato ha riconosciuto e dichiarato la validità del titolo creditorio in base a cui è stato pronunziato. — A. Catania, 4 settembre 1891 (*G. it.* II, 716; *G. cat.* 189; *F. cat.* 214; *Cons. comm.* 26); C. Palermo, 26 ottobre 1895 (*L.* 1896, I, 123, *n.*)

12. L'art. 710 sancisce una regola generale che eccettua i soli casi di cui nei precedenti art. 707 a 709. — C. Torino, 7 novembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 47).

13. È valida la iscrizione ipotecaria presa prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ma dopo quella di concessione di moratoria in virtù di un titolo anteriore riconosciuto valido.

14. L'adesione data alla moratoria, tanto più se a mezzo di lettera, non infirma il diritto del creditore di prendere l'ipoteca, ma solo gli impedisce di procedere a quegli atti esecutivi che, quale creditore ipotecario, potrebbe effettuare malgrado la moratoria. — A. Venezia, 26 novembre 1891 (*T. v.* 1892, 7; *D. C.* X, 98; *G. it.* 1892, I, 2, 128; *L.* II, 180).

15. Le iscrizioni ipotecarie salvate dalla nullità dall'art. 710 sono solo quelle prese per ipoteche costituite anteriormente alla cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 28 gennaio 1892 (*G.* 257; *D. C.* 591; *L.* I, 477; *G. it.* I, 1, 757); A. Firenze, 28 aprile 1908 (*Annali*, 190; *Riv. giur. Tosc.* 299).

16. Oppure anche posteriormente, semprechè sia dalla loro costituzione eliminata con prova contraria quella presunzione di frode onde l'art. 709 le colpisce. — C. Firenze, 11 luglio 1892 (*T. v.* 496; *L.* II, 443; *G. it.* I, 1, 980).

17. Onde poter impugnare di nullità le ipoteche giudiziali in base al disposto dell'articolo 710 bisogna dimostrare la insussistenza del credito per cui si è ottenuta la sentenza. — A. Perugia, 29 maggio 1898 (*G. it.* I, 2, 415).

18. La prova della scienza nel creditore della cessazione dei pagamenti non basta da sola a invalidare la sentenza quale titolo dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 710 Codice commerciale. — C. Firenze, 27 luglio 1893 (*F.* I, 1061; *L.* II, 515; *T. v.* 483; *T. gen.* 581).

19. È stabilito in giurisprudenza che l'articolo 710 riguarda l'ipotesi che il diritto d'*ipoteca* sia stato costituito anteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, e che in base a questo diritto sia seguita, posteriormente alla data della cessazione ma prima della sentenza dichiarativa il fallimento, la materiale *iscrizione dell'ipoteca*. — A. Venezia, 2 agosto 1894 (*T. v.* 600; *L.* 1895, I, 51; *G. it.* I, 1, 1038); Id., 8 novembre 1898 (*T. v.* 561); Id., 8 marzo 1900 (*T. v.* 169); Id.; 4 maggio 1900 (*T. v.* 254); A. Torino, 15 settembre 1903 (*G.* 1904, 169, *n.*; *T. gen.* 1904, 124); C. Torino, 2 luglio 1904 (*G.* 1150, *n.*; *T. gen.* 584). .

20. Il titolo di cui è parola nell'art. 710, nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sui beni del fallito in tempo posteriore alla cessazione dei pagamenti, non è già la sentenza, ma il titolo di credito in base al quale si è tale sentenza ottenuta. — C. Napoli, 26 marzo 1896 (*Mon.* 548; *F.* I, 678; *G. it.* I, 1, 689).

21. I titoli riconosciuti validi per l'iscrizione ipotecaria contemplati dall'articolo possono essere anche posteriori alla cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 31 marzo 1898 (*F.* 473; *D. C.* 576; *G. it.* I, 1, 571; *T. gen.* 295).

22. Per l'articolo sono nulle e inefficaci le iscrizioni ipotecarie prese dopo la dichiarazione di fallimento del marito sopra i beni della moglie, riuniti alla massa, in virtù della presunzione stabilita dall'art. 782. — A. Venezia, 9 giugno 1899 (*F.* 1900, 485); C. Firenze, 12 febbraio 1900 (*L.* I, 548; *Mon.* 804, *n.*; *F.* I, 410, *n.*; *D. C.* 497).

23. La condizione di validità delle iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido, stabilita nell'articolo, cioè la precedenza di tali iscrizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento, è inspirata ad un concetto di pura priorità nel tempo. L'incertezza assoluta su tale priorità distrugge quindi il fondamento della validità dell'iscrizione ipotecaria. — A. Torino, 1° giugno 1900 (*L.* 1901, I, 807).

24. Per titolo riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 710 del Codice di commercio, deve intendersi: *a*) un precetto di legge, superiore ad ogni titolo, per le ipoteche legali; *b*) una sentenza passata in giudicato, purchè non impugnata coi mezzi ordinari o straordinari per le ipoteche giudiziali; *c*) una stipulazione di epoca non sospetta, o dimostrata scevra di collusione, simulazione e frode, o già ammessa in precedenti contrattazioni, per le ipoteche convenzionali.

25. L'art. 710 del Codice di commercio costituisce una eccezione alla regola stabilita dal n. 4 dell'art. 703, e si deve esclusivamente applicare quando concorrano i due estremi in esso indicati, cioè titolo riconosciuto valido ed iscrizione anteriore alla dichiarazione di fallimento.

26. Il titolo, di cui parla l'art. 710 del Codice di commercio, non è il titolo del credito, ma quello, in virtù del quale si prende l'ipoteca,

cioè o la legge, o la sentenza, o la convenzione, e l'estremo dell'anteriorità è richiesto per le iscrizioni e non già pel titolo del credito, e si riferisce alla dichiarazione del fallimento, non già alla cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 12 giugno 1900 (*Corte S. Roma*, II, 166).

27. Il titolo valido, di cui nell'art. 710 Codice comm., non si intende il titolo efficace a stabilire il credito, ma invece il titolo valido a costituire la ipoteca. — A. Catanzaro, 25 ottobre 1900 (*Giostra giud.* 9); A. Venezia, 28 luglio 1903 (*T. v.* 686; *T. gen.* 567); A. Bologna, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 705; *Mon.* 971; *T. v.* 586; *T. gen.* 445; *Annali*, 804; *Riv. dir. comm.* II, 547).

28. L'ammissione al passivo per l'ammontare del credito non vale a far ritenere il titolo come riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 710 del Codice di commercio, e perciò l'ipoteca accesa a garanzia di detto credito può essere impugnata. — A. Venezia, 28 ottobre 1902 (*Annali*, 507; *T. gen.* 698; *T. v.* 868; *Cons. comm.* 374).

29. Il titolo riconosciuto valido dall'articolo è quello contro del quale non vi ha impugnativa delle parti, ma neppure dalla legge sospettato di frode, il che si avvera quando provenga da epoca anteriore alla cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 4 marzo 1903 (*T. v.* 324); Id. 28 luglio 1903 (*T. v.* 686; *T. gen.* 567); C. Napoli, 19 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 47).

30. L'articolo non comprende le ipoteche legali, epperò l'ipoteca legale spettante al venditore può iscriversi anche dopo la dichiarazione di fallimento del compratore se la vendita non sia stata trascritta ed il credito pel prezzo non pagato con gli interessi relativi, deve essere iscritto come ipotecario al passivo del fallimento. — A. Cagliari, 29 ottobre 1903 (*F.* 1904, I, 800, *n.*).

31. Titolo riconosciuto valido ai sensi dell'articolo è quello costitutivo dell'ipoteca e non l'altro relativo al credito, e nel caso di mutuo e di relativa contemporanea ipoteca risultante dal medesimo atto può questo riconoscersi valido per il mutuo ed inefficace per l'ipoteca. — A. Firenze, 5 aprile 1904 (*Annali*, 189; *T. gen.* 507; *Riv. giur. tosc.* 289).

V. anche art. 709 n. 4, 6, 16 e 77.

—

Articolo 711.

Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale. (*557 I.; 449 F.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Sull'interpretazione dell'art. 711 Cod. comm.* (*T. v.* 1904, 641). — Gambardella A., *Sull'interpretazione dell'art. 711 Cod. comm.* (Napoli, 1900. tip. Priore), — Pettini M., *L'art. 711 Cod. comm. in riguardo alle accettazioni di favore* (*Riv. giur. tosc.* 1904, 315). — Vidari E., *Della validità dei pagamenti di cambiali fatti dal fallito* (*Fil.* X, 601, 85). — V. anche Baggini sotto l'art. 707.

1. È valido il pagamento di una cambiale dopo conosciuta la cessazione dei pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento, se precedentemente alla cessazione fu quella cambiale creata e girata. — A. Napoli, 24 settembre 1888 (*L.* II, 774; *Cons. comm.* 360; *G. it.* 1889, II, 14; *Annuario* 285).

2. L'art. 709, n. 1, concerne i pagamenti di ogni genere, quale che sia il titolo del debito, cambiario o no; e l'eccezione dell'art. 711 pei pagamenti dipendenti da titoli cambiari ha per unico oggetto di indicare che la restituzione verso la massa dei creditori ha luogo quando la cambiale siasi pagata dopo la cessazione dei pagamenti.

3. Detto articolo non riguarda che la cambiale ancora in corso, e non può quindi giovare che al possessore, il quale, anche sapendo dello stato di cessazione dei pagamenti dello emittente, è costretto a compellerlo per conservare le sue ragioni verso i giranti.

4. Se però l'effetto cambiario sia al possessore stato pagato, per intervento nel protesto, da colui a cui favore fu l'effetto emesso, non soccorre a costui l'eccezione dell'art. 711 se, conscio già della cessazione dei pagamenti dell'emittente, riscuota dal medesimo la valuta dell'effetto pagato, che è tenuto in tale caso a restituire ai creditori del fallimento. — C. Napoli, 12 febbraio 1889 (*L.* II, 389; *F.* I, 846; *D. C.* 580; *Annuario* 341).

5. Il pagamento di cambiali fatto dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti non può essere impugnato ai termini dell'art. 709, n. 1, ma solo in base all'art. 711, quindi è valido se nel momento dell'emissione il pren-

ditore ignorava lo stato di cessazione dei pagamenti dell'emittente. — A. Genova, 4 ottobre 1895 (*L.* 11, 808, *n.*; *D. C.* 1896, 58, *T. gen.* 627).

6. L'art. 711 relativo alla restituzione del danaro riscosso per cambiali soddisfatte dopo la cessazione dei pagamenti, si applica tanto se il pagamento sia stato fatto dall'accettante o dall'emittente, quanto se sia stato fatto da un obbligato in via di regresso. — A. Genova, 8 giugno 1898 (*F.* I, 702, *n.*; *G. it.* 1, 2, 584; *D. C.* 756; *T. gen.* 865).

7. Il debitore apparente di una cambiale di favore scontata dal prenditore di poi fallito deve restituire alla massa la somma che ha ricevuto dal fallito stesso per estinzione della cambiale scontata, se all'atto di riceverla ne conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti. — C. Firenze, 21 luglio 1904 (*L.* 2115; *G. it.* 1, 1, 1248, *n.*; *Mon.* 964).

8. L'art. tutela il terzo possessore e lo libera da molestie per sborsi a lui fatti su cambiali scadute, tanto per il pagamento totale, quanto per il pagamento parziale. — C. Torino, 16 dicembre 1904 (*G.* 1905, 135; *Mon.* 1905, 182; *D. C.* 288).

9. Per l'applicazione dell'articolo, in quanto si dichiara inammissibile l'impugnativa del pagamento d'una cambiale fatto a chi non era ultimo obbligato in via di regresso è necessario che il pagamento sia stato fatto direttamente dal fallito e che il possessore della cambiale si trovasse in condizioni da perdere l'azione di regresso se non avesse accettato il pagamento, e perciò il detto articolo non è applicabile quando il pagamento della cambiale sia stato eseguito dal terzo possessore degli immobili pei quali era iscritta ipoteca a garanzia della cambiale e quando fosse già incorsa decadenza dell'azione di regresso. — A. Firenze, 28 aprile 1900 (*Annali* 190; *Riv. giur. tosc.* 299).

V. anche art. 708 n. 40, e 709 n. 171.

—

Articolo 712.

Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il conjuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento. (*586 I.; 478 F.*).

TITOLO II.

Dell'amministrazione del fallimento.

Bibliografia: Bolter G. Bolter, *Dell'amministrazione del fallimento. Commentario al codice di commercio* (Milano, 1903, F. Vallardi). — Caberlotto, *Della capacità a testimoniare dei creditori di un fallimento nelle controversie che interessano la causa* (Cuzzeri, *Annuario* II, pag. 590 e 601, n. 39 a 41). — Clementi A., *Se i creditori verificati di un fallimento possono deporre come testimoni nelle cause che il curatore sostenga nell'interesse della massa contro terzi* (Roma, 1895, Tip. della Provincia). — Gatti L. *La pratica giudiziaria nell'amministrazione del fallimento; pensieri e postille* (Castelplani, 1895, tip. Romagnoli). — Papa d'Amico, *I creditori della massa nel fallimento* (*D. C.* 1902, 51). — Vidari E. *Se i creditori del fallito possono fare testimonianza in questioni riflettenti il fallimento* (*D. C.* III, 76 e VIII, 625).

CAPO I.

Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento.

Articolo 713.

L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal Tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato.

Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori. (*599 I.; 490 F.; 787 N.; 1097 S.*).

1. Il curatore che sotto la sorveglianza dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato esercita l'amministrazione del fallimento, non è esclusivo rappresentante del fallito, ma è pure rappresentante ed agisce nel nome e nell'interesse dei creditori. — A. Firenze, 27 novembre 1884 (*L.* 1885, I, 283; *Rass.* 802; *Annali* 518; *D. C.* III, 222; *G. c.* 1, 190).

2. La locazione di stabili è atto di amministrazione che può compiere il curatore anche senza l'autorizzazione del giudice delegato. — A. Torino, 9 luglio 1886 (*G. it.* II, 587; *F.* I, 1144; *Cons. comm.* 1887, 44; *Annuario* 276, *n.*).

3. La società in nome collettivo costituisce un ente separato e distinto dalle persone dei soci. Perciò, fallita una società in nome collettivo senza che siasi esteso il fallimento ad alcuni soci o loro eredi, questi potranno bensì rimanere garanti solidali colla loro sostanza particolare pei debiti della società fallita, ma l'azione relativa competerà ai singoli creditori, e non al curatore del fallimento. — C. Firenze, 8 maggio 1893 (*T. v.* 339; *D. C.* XI, 714).

4. È valida la costituzione di parte civile dei creditori del fallito, indipendentemente dal curatore, contro tutti coloro che sono imputati di reati, dai quali possa essere derivato danno al fallito stesso. — C. Roma, 28 novembre 1896 (*L.* 1897, 1, 886, *n.*).

5. Il disposto dell'art. non toglie ad ogni creditore del fallito il diritto di costituirsi parte civile nella causa di bancarotta. — C. Roma, 15 maggio 1905 (*Mon.* 678, *L.* 1841).

V. anche art. 688 n. 5.

—

Sezione I.

Del curatore.

Bibliografia: Bonelli G., *La rappresentanza del curatore nel fallimento* (*D. C.* 1902, 5). — Cons. comm., *I magistrati curatori di fallimenti* (1891, 113). — Conti Perez C., *La guida del curatore del fallimento* (Palermo, 1896, ed. Reber). — D'Amelio M., *Il giudice curatore. Note di legislazione in materia di fallimento* (Napoli, 1898, tip. Aniello). — Guidi G., *Il curatore del fallimento è pubblico ufficiale* (*Mon. pret.* 1908, 594). — Mignot L., *Les curateurs des faillites* (Bruxelles, *Journal des tribunaux* IV, 212). — Molina L., *Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del commissario giudiziale* (Milano, 1904, Hoepli). — Vianello V., *Riforma nell'istituto del curatore di fallimento* (Messina, 1894, Ribera). — Vita Levi Moisè, *L'istituzione del curatore nel fallimento* (*Rass.* III, 201). — V. anche, Altieri, Bolter e Di Rienzo a pag. 649; Nissim, Parisi e Pedraglio a pag. 650.

Articolo 714.

Il curatore è scelto dal Tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente. (*569 I.; 463 F.*).

1. Dal precetto di legge che stabilisce doversi scegliere il curatore del fallimento tra persone estranee alla massa dei creditori, non deriva punto la conseguenza che la stessa restrizione debba essere osservata nella scelta del procuratore od avvocato, l'opera del quale sia necessaria al curatore nelle liti del fallimento.

2. Tanto meno si può dubitare della legittimità del mandato conferito dal curatore ad un avvocato che sia creditore del fallito, se il mandato stesso sia posteriore alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, e se nella speciale controversia da trattarsi non vi sia conflitto d'interesse fra esso avvocato personalmente e la massa dei creditori. — A. Bologna, 13 marzo 1894 (*G. it.* 1, 2, 181; *D. C.* 856; *F.* 1, 1, 898).

Articolo 715.

Le Camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un Tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale,

inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del Tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone inscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo.

1. Viola la legge la Camera di commercio che procede alla rinnovazione triennale del ruolo dei curatori dei fallimenti, senza sentire il parere delle Giunte municipali delle rispettive città. — Cons. di Stato, 28 febbraio 1896 (*L.* 1, 564, *n.*; *Mon.* 463; *G. it.* III, 184).

2. La formazione del ruolo dei curatori di fallimento compiuto dalle camere di commercio è atto amministrativo definitivo.

3. Coloro che non sono stati riconosciuti idonei a far parte del ruolo hanno interesse a ricorrere in via contenziosa contro di esso.

4. Il regolamento emanato da una Camera di commercio per la formazione del ruolo dei curatori è un regolamento interno, che non fa nascere diritti in favore degli interessati.

5. Il regio commissario incaricato di amministrare una Camera di commercio in sostituzione del disciolto Consiglio elettivo ha veste per la formazione del ruolo dei curatori del fallimento, modificando altresì, ove ne sia il caso, le proporzioni delle diverse categorie di professioni, dalle quali debbano trarsi i curatori. — Cons. di Stato, 27 luglio 1899 (*L.* II, 459; *Mon.* 955; *F.* III, 158; *G. it.* III, 848).

Articolo 716.

Dove esiste il ruolo accennato nell'articolo precedente, il curatore deve essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il Tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.

Il ruolo dei curatori di fallimento formato dalle Camere di commercio ha carattere obbligatorio per il Tribunale che, salvo casi eccezionali, non può scegliere i curatori all'infuori del ruolo stesso. — Cons. di Stato, 27 luglio 1899 (cit. sotto l'art. preced. n. 2 a 5).

Articolo 717.

Il Tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori, indicata nell'art. 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata, ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa. (*568 I.; 462 F.*).

L'art. relativo alla nomina del curatore definitivo ha per fine soltanto la migliore amministrazione del fallimento, ma non deroga nè all'art. 1209 Cod. civ., concernente l'obbligazione con clausola penale, nè all'articolo 1225 stesso Codice relativo al risarcimento dei danni in caso di inadempimento dell'obbligazione o di ritardo nella esecuzione della stessa. — A. Genova, 4 luglio 1890 (*T. gen.* X, 512).

Articolo 718.

La nomina provvisoria o definitiva deve essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore che non intende di accettare l'ufficio deve dichiarare al Tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al Tribunale

di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione. (*570 I.*).

Articolo 719.

Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o successivamente, domandino che al curatore nominato dal Tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione deve essere accordata. (*464 F.; 788 N.*).

Bibliografia: Gambardella A., *In tema di surroga del curatore* (Napoli, 1905, E. Marghieri).

1. Non è nulla la nomina del curatore definitivo e della delegazione dei creditori perchè non v'abbiano avuto parte parecchi creditori per la tardiva pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e dell'ordinanza di proroga della verifica, se tali pubblicazioni vennero fatte abbastanza in tempo perchè essi potessero intervenire all'ordinanza di chiusura della verifica dei crediti, ove avrebbero potuto proporre i loro diritti per la nomina del curatore e della delegazione. — A. Casale, 27 agosto 1885 (*G. cas.* 257; *L.* II, 677).

2. Nel computo della maggioranza richiesta per la surroga del curatore il cessionario di altri creditori nello stesso fallimento va sempre considerato come un solo creditore. — C. Torino, 18 novembre 1886 (*Rass.* IV, 40; *G. it.* XXXIX, I, 1, 181; *L.* XXVII, I, 899, *n.*; *Mon.* XXVII, 896, *n.*; *D. C.* 1887, 59; *Annali* 1887, 558; *Annuario* 814; *G.* 708).

3. Parimenti più cessionari di un credito deliberato e verificato nella procedura del fallimento non possono avere che un solo voto nella deliberazione per surrogare altra persona al curatore nominato dal Tribunale. — C. Torino, 18 giugno 1887 (*G. it.* I, 1, 488; *Annuario* 210).

4. La surrogazione del curatore del fallimento, a senso dell'art. 719 Cod. comm., non può pronunziarsi se la relativa domanda non venne preventivamente comunicata a tutti i creditori del fallimento, e non venne appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, erigendosene verbale a cura del giudice delegato. — T. Voghera, 19 maggio 1895 (*G.* 580).

5. Nella chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, i creditori possono chiedere la surroga del curatore senza bisogno di speciale convocazione a tale oggetto.

6. Nella surroga non si tiene conto dei creditori ipotecari.

7. I creditori possono chiederla anche quando la maggior parte dei crediti si trovi contestata. — T. Napoli, 1° agosto 1904 (*Gazz. P.* XXXIII, 187; *Trib. giud.* 250).

Articolo 720.

Il Tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in Camera di consiglio. (*568 I.*; *788 N.*).

È di apprezzamento e però non censurabile in Cassazione la pronuncia del Tribunale che respinge l'istanza di revoca e surroga del curatore del fallimento. — C. Torino, 12 dicembre 1904 (*G.* 1905, 108).

—

Articolo 721.

Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il Tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, d'ufficio o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal Tribunale, sentito il parere della delegazione.

Articolo 722.

Appartiene al Tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori in proporzione di ciò ch'essi ricevono. (*569 I.*; *863 N.*).

Bibliografia: Fortunato E., *Sull'azione del curatore per rimborso d'imposte o di altre spese e per pagamento degli onorari dovutigli* (*G. it.* 1898, I, 2, 609).

1. Se il curatore, avvocato, ha rappresentato la massa in giudizio quale procuratore, le sue competenze non possono essere retribuite a specifica come quelle degli avvocati e procuratori, ma bensì colle norme dell'art. 722 del Cod. di comm. devono essere ricompensate dal Tribunale colla fissazione di una unica retribuzione sì per quella che per le altre prestazioni del curatore medesimo. — T. c. di Venezia, 8 giugno 1887 (*T. v.* 583; *Annuario* 201).

2. Il tribunale di commercio, nell'esaminare il conto d'amministrazione di un fallimento, ha pure competenza per connessione a liquidare gli onorari dovuti all'amministratore. — C. Torino, 27 ottobre 1887 (*Annali* 425; *D. C.* VI, 220).

3. Il Tribunale di commercio che per rinvio ordinatogli a motivo di ricusazione della Corte d'appello, a senso dell'art. 126 Cod. proc. civ., ha pronunciato sul conto degli amministratori del fallimento, conserva, anche dopo cessati i motivi di ricusazione del Tribunale territoriale, la competenza a pronunciare sulla retribuzione domandata dagli stessi amministratori. — C. Torino, 28 novembre 1887 (*G.* 759, *n.*).

4. Spetta al Tribunale del fallimento determinare l'onorario del curatore, anche in seguito al concordato. — A. Brescia, 28 maggio 1889 (*D. C.* 507; *Mon.* 784); A. Torino, 29 ottobre 1904 (*G.* 1905, 124).

5. *Contra:* Il procedimento stabilito dall'art. 722 del Codice commerciale per la liquidazione dell'onorario al curatore del fallimento, è inapplicabile dopo già concluso il concordato, dovendosi allora procedere nelle forme ordinarie in contraddittorio del fallito concordatario. — A. Milano, 24 agosto 1898 (*G.* XXXI, 22, *n.*).

6. Le spese moderate e verosimili fatte dal curatore del fallimento per l'amministrazione di un fabbricato del fallito, presentandosi giustificate, sono ammissibili a suo favore.

7. Il curatore del fallimento non è nè un sequestratario, nè un depositario giudiziale rispetto ai creditori ipotecari del fallito, ancorchè trattisi di un istituto di credito fondiario, ed il suo compenso deve commisurarsi non giusta gli articoli 891 e 898 della tariffa civile, ma in ragione di un tanto per cento sui valori incassati. — A. Roma, 10 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 128).

8. La parola « valori » usata dall'art. 722 Cod. di comm. per determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore del fallimento, comprende il danaro metallico e cartaceo soltanto. — C. Roma, 7 dicembre 1901 (*Cons. comm.* 871).

9. Contro la determinazione dell'onorario del curatore non è ammissibile reclamo avanti lo stesso Tribunale. — A. Torino, 29 ottobre 1904 (*G.* 1905, 124).

Sezione II.

Della delegazione dei creditori.

Bibliografia: Bolaffio L., *Delegazione dei creditori; responsabilità* (*T. v.* 1901, 87). — Malpeli L., *La delegazione dei creditori è istituto necessario al giudizio di fallimento* (*Scienza dir. priv.* 1896, 145). — Pagani C., *Amministrazione del fallimento e delegazione dei creditori* (*Palestra* 1886, n. 25, parte II, pag. 1). — Vidari E., *La delegazione dei creditori* (*T. v.* VII, 501; *D. C.* I, 420).

Articolo 723.

I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati od ammessi al passivo, può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione o alcuno di essi, o elevarne il numero da tre a cinque.

1. Nell'economia del vigente Codice la delegazione dei creditori deve ritenersi quale istituto necessario alla regolare amministrazione del fallimento; epperò se i creditori ripetutamente convocati nelle forme prescritte non intervengono alle adunanze per la nomina della delegazione, a questa nomina deve procedere il Tribunale. — T. Livorno, 23 giugno 1883 (*D. C.* 871; *Annuario* 151, c; *G.* XXI, 820).

2. Nella nomina della delegazione di sorveglianza sull'amministrazione la votazione *dovrebbe* risultare dalla maggioranza *relativa* agli interessi dei creditori votanti, non dalla maggioranza *assoluta* di voti dei presenti; e ciò argomentando per analogia dagli art. 719, 723, 724, 833 Cod. comm., art. 658 e 678 Codice civ., art. 859 Cod. prov. civ. — A. Palermo, 1° febbraio 1884 (*Rass.* 54, c; *Annali* 123; *Annuario* 207; *D. C.* 346, c; *Eco* 159, *n.*; *F.* I, 502; *G. it.* II, 889; *Mon.* 528, *n.*; *Cons. comm.* 54).

3. Quando i creditori nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento non compariscano e non devengano quindi alla nomina dei membri della commissione di sorveglianza, il Tribunale non può occuparsene e le operazioni del fallimento proseguono senza il concorso di quella. — T. Macerata, 12 giugno 1886 (*Giorn. Marche* 54; *Cons. comm.* 298).

4. È valida la nomina della delegazione fatta dai procuratori dei creditori muniti di mandato alle liti.

5. Essa poi è validamente rappresentata in giudizio da procuratori nominati da essa esclusivamente senza l'intervento del giudice delegato. — A. Casale, 28 marzo 1889 (*G. cas.* 195; *Mon.* 754; *T. gen.* 560; *Annuario* 376).

6. La delegazione di sorveglianza può intervenire nel giudizio per l'omologazione del concordato. — C. Torino, 24 maggio 1898 (*G.* 680; (*G. it.* I, 1, 942).

7. I componenti della delegazione non decadono per il fatto che il loro credito sia contestato.

8. Sono da riconvocarsi i creditori per procedere alla nomina della delegazione, secondo è detto nell'alinea dell'art. 723 Cod. di comm. tosto che il Tribunale abbia provveduto sulle sorte contestazioni di crediti. — A. Genova, 28 marzo 1898 (*T. gen.* 1898, 187).

9. La delegazione di sorveglianza non ha personalità giuridica e quindi ciascuno dei suoi componenti può stare personalmente in giudizio per sostenere e difendere atti compiuti nella qualità di membro della delegazione. — A. Bologna, 21 dicembre 1900 (*F.* 1901, I, 495; *D. C.* 427; *T. gen.* 88).

10. I creditori di cui nel capoverso dell'articolo sono tanto quelli ammessi definitivamente al passivo quanto quelli ammessi provvisoriamente, e di essi tutti è la maggioranza richiesta, non dei soli presenti. — C. Torino, 18 gennaio 1901, (*G.* 317, *n.*; *F.* I, 419; *L.* I, 371, *n.*; *G. it.* I, 1, 520; *D. C.* 480, *Mon.* 125, *n.*).

11. Dei danni derivati ai creditori del fallimento per la mancata vigilanza da parte della delegazione di sorveglianza rispondono i creditori delegati soltanto in caso di dolo o nei casi più gravi di colpa, ma non quando il danno sia derivato da erronea interpretazione di legge. — T. Roma, 6 marzo 1901, (*T. v.* 184; *L.* II, 305).

V. anche agli art. 699 n. 2 e 150; e 719 n. 1.

Articolo 724.

Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina.

Essi devono, entro cinque giorni dalla notificazione della nomina, eleggere tra loro un presidente e darne notizia al Tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore, nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col Tribunale, ma è in facoltà della de-

legazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile. (572 *I.*).

1. I membri della delegazione dei creditori possono farsi validamente rappresentare da persone di loro fiducia nella riunione delle delegazioni.

L'obbligo fatto dalla legge che la delegazione deliberi collegialmente non è prescritto a pena di nullità. Quindi è validamente dato un parere raccolto dai singoli membri. — C. Palermo, 4 maggio 1901 (*Mon.* 561).

2. Il presidente della commissione di sorveglianza di un fallimento che, sia pure in buona fede ma con colpa, trae in errore il giudice delegato danneggiando la massa e giovando invece ad altri fallimenti di cui è curatore, risponde personalmente del danno recato insieme al fallito divenuto *sui juris*, questi però nei soli limiti dell'arricchimento. — A. Bologna, 6 settembre 1901 (*T. v.* 725).

Articolo 725.

La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

Articolo 726.

Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore e il fallito: ha pure diritto di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore.

1. Nei fallimenti la delegazione dei creditori non ha poteri per ordinare spese a carico della massa. — C. Napoli, 6 aprile 1891 (*L.* I, 627; *G. it.* I, 1, 562; *Cons. comm.* 245; *T. gen.* 523; *Gazz. P.* 352; *Riv. univ.* 506; *Annali* 858; *D. e G.* VII, 162).

2. I membri della delegazione di sorveglianza hanno facoltà di impugnare con opposizione la pronuncia di Camera di consiglio colla quale siasi respinta la domanda di estensione del fallimento ad altre persone. — C. Firenze, 5 luglio 1900 (*T. v.* 458; *D. C.* 908).

3. La delegazione ha funzioni semplicemente consultive e non può essere considerata parte in causa neppure nei giudizi di rivendicazione fra i terzi ed il fallito, e tanto meno può essere condannata nelle spese. — A. Bologna, 21 dicembre 1900 (*F.* 1901, I, 495, *n.*; *D. C.* 427; *T. g.* 1901, 88).

V. anche sotto l'art. 723 n. 6.

Sezione III.

Del Giudice delegato.

Articolo 727.

Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli av-

vocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al Tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale: e può proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

Il Tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice. (*559, 561 I.; 451, 452 F.; 1044 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *La rappresentanza dei fallimenti in giudizio* (*D. C.* 1888, 787). — Id., *La nomina degli avvocati patrocinanti e dei procuratori nei giudizi di fallimento* (*F.* 1889, I, 781). — Castiglioni F., *Sulla liquidazione degli onorari d'avvocato in sede di fallimento* (*Mon.* 1908, 121). — Ricca-Barberis M., *Cause nell'interesse del fallimento e autorizzazione del giudice delegato* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 488). — Roselli F., *Dei poteri e delle attribuzioni del giudice delegato nei fallimenti* (*Gazz. P.* XX, 181.

—

1. All'avvocato difensore di un fallimento non spetta il diritto a farsi tassare l'onorario delle sue prestazioni dal presidente del Tribunale civile, ma deve ricorrere al giudice delegato del fallimento. — A. Trani, 3 ottobre 1884 (*R. Trani*, X, 59; *D. C.* III, 255; *Cons. comm.* 198; *Annuario* III, 219; *Fil.* X, 865).

2. Anche nei giudizi di fallimento non è derogato alla competenza esclusiva del presidente del Tribunale per la tassazione degli onorari di avvocato. — C. Napoli, 8 maggio 1886 (*Gazz. P.* 162; *Mon.* 676; *F.* I, 595; *L.* II, 418; *D. C.* 719; *R. Trani* XI, 548; *Annali* 440; *Fil.* 465; *G. it.* I, 1, 424; *Annuario* 411).

3. L'art. 727 Cod. comm. non attribuisce speciale competenza al giudice delegato nel fallimento per la tassazione di onorari e spese che riflettono giudizi ventilatisi prima del fallimento stesso. In conseguenza non è nulla per difetto di giurisdizione l'ordinanza del presidente del Tribunale che ha tassato dette spese. — A. Macerata, 28 agosto 1890 (*L.* II, 597; *R. Bol.* 264; *Giorn. giur.* 1891, 16).

4. Il disposto dell'articolo in quanto riguarda la liquidazione dell'avvocato non esclude che questi possa avvalersi del procedimento di cui all'art. 379 proc. civ. — A. Catania, 13 settembre 1895 (*G. cat.* 218); C. Palermo, 22 giugno 1901 (*L.* II, 441, *n.*; *D. C.* 746; *G. it.* I, 1, 972); Id., 28 giugno 1902 (*Mon.* 929); A. Genova, 9 marzo 1908 (*Mon.* 394; *D. C.* 453).

5. Provvedutosi dal giudice delegato al fallimento alla difesa di una lite, determinando la misura e l'unicità del compenso, gli avvocati che assunsero la difesa non possono chiedere ed ottenere tassazione degli onorari a norma dell'art. 379 Cod. proc. civ. — A. Catania, 20 maggio 1901 (*F.* I, 1234, *n.*).

6. La facoltà del giudice delegato al fallimento di liquidare gli onorari e le spese giudiziali per gli affari del fallimento stesso, è semplimente amministrativa, non contenziosa, epperò il patrocinante del fallimento può sempre valersi del procedimento dell'articolo 379 Cod. proc. civ. pel pagamento della sua parcella, e ciò ancorchè siasi prima rivolto al giudice delegato per tentare un'amichevole liquidazione andata invece fallita. — C. Torino, 8 febbraio 1904 (*G.* 598; *L.* 1268, *n.*; *Mon.* 524; *F.* I, 743, *n.*; *D. C.* 549; *G. it.* I, 1, 1103).

7. La nomina del procuratore *ad lites* per rappresentare il fallimento in giudicio, deve farsi esclusivamente dal giudice delegato sulla proposta del curatore. — C. Torino, 31 dicembre 1884 (*Rass.* 317; *Annali* XIX, 151; *D. C.* III, 541; *Eco* IX, 19; *G. c.* I, 23; *G.* XXII,

148, *n.*; *L.* XXV, I, 888; *Mon.* XXVI, 75, *c*; *Cons. comm.* 69; *Annuario* 248); A. Torino, 9 marzo 1885 (*Rass.* 418; *G.* 261: *Annuario* 289).

8. È irregolare e perciò inammissibile la rappresentanza giudiziale del fallimento, quando il mandato *ad lites* non risulti rilasciato in seguito a provvedimento del giudice delegato. — C. Torino, 31 dicembre 1884 (riferita al n. precedente).

9. Proposto regolarmente un appello, non può rigettarsi d'ufficio, senza istanza dell'appellato, per la sola irregolarità del mandato conferto dal curatore; ma deve soltanto ordinarsi la regolarizzazione della legittima rappresentanza del fallimento. — A. Torino, 9 marzo 1885 (*Rass.* 418, *n.*; *G.* 261, *n.*; *Annuario* 289).

10. Accettato il contraddittorio del difensore di un fallimento, sebbene non nominato regolarmente, non si può in appello impugnare la nullità del primo giudicio per questa irregolarità, da chi non ne abbia appellato incidentalmente.

11. Nè parimenti si può eccepire l'irricevibilità dell'appello introdotto dal difensore irregolare del fallimento, se prima della scadenza del termine utile per l'appello siasi dal giudice delegato al fallimento ratificata la nomina fatta dal curatore. — A. Venezia, 24 dicembre 1885 (*T. v.* XI, 41. *n.*; *L.* 1886, I, 262).

12. Il giudice delegato autorizza l'azione in giudizio e nomina il procuratore o l'avvocato; ciò che attiene al rilascio del mandato spetta al curatore. — C. Torino, 29 dicembre 1885 (*G.* 1886, 18).

13. La nomina dei patrocinanti *deve* farsi dal giudice delegato per ciascun affare del fallimento, ma *può* farsi con un solo decreto e negli stessi patrocinanti pei diversi gradi di giurisdizione che il giudizio abbia a subire. — A. Genova, 27 luglio 1886 (*Rass.* 159; *Fil.* 38; *Annali* XXI, 21; *Eco* 321; *Cons. comm.* 1887, 57; *Annuario* 308).

14. È irricevibile l'appello proposto dal curatore col ministero di procuratore che non è stato nominato dal giudice delegato alla procedura del fallimento, ma solo da un altro giudice designato con semplice decreto presidenziale, attesa l'assenza in ferie del vero giudice delegato. — A. Torino, 4 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 68; *Mon.* XXVIII, 246; *Annali* XXI, 81).

15. Nella nomina dei patrocinanti non è tenuto il giudice delegato a far constare con speciale motivazione della convenienza di sostenere la lite per cui la nomina è fatta. — C. Torino, 2 marzo 1888 (*G.* 502; *L.* II, 591); Id., 18 marzo 1892 (*G.* 249; *L.* I, 764; *G. it.* I, 1, 465).

16. Per promuovere un giudizio nell'interesse della massa dei creditori di un fallimento non basta la nomina del procuratore per parte del giudice delegato, ma occorre ancora che al procuratore medesimo sia conferito il mandato dal curatore. — C. Torino, 30 giugno 1888 (*G. it.* XL, I, 1, 628); Id., 18 luglio 1888 (*G.* 500; *Mon.* 848; *Annuario* VI, 806); C. Roma, 15 gennaio 1890 (*L.* I, 507; *G. it.* XLII, I, 1, 838; *T. rom.* 90; *Annali* 194); C. Torino, 18 marzo 1892 (*G.* 249; *L.* I, 764; *G. it.* I, 1, 465).

17. Nominato dal giudice delegato un avvocato o procuratore per un affare del fallimento, la nomina vale per ogni stadio ordinario del relativo giudizio, eccettuato il giudizio in Cassazione. — A. Bologna, 20 settembre 1889 (*R. Bol.* 290; *Cons. comm.* 1890, 11; *D. C.* VIII, 95; *T. gen.* 1890, 219; *Mon.* 587; *Annuario* 374); A. Venezia, 30 gennaio 1903 (*F.* I, 1010, *n.*).

18. È valida la procura *ad lites* rilasciata dal curatore del fallimento in capo ad una determinata persona se in capo a questa si verifica poi la nomina del giudice. — A. Casale, 31 ottobre 1889 (*G. cas.* 1890, 7).

19. Il curatore di un fallimento può procedere alla nomina di un procuratore che lo rappresenti in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato. — A. Palermo, 10 gennaio 1890 (*Circ. giur.* 72; *Cons. comm.* 174).

20. *Contra:* Non basta il mandato rilasciato dal curatore all'avvocato per legittimare in lui la rappresentanza della fallita; occorre la nomina espressa del giudice delegato.

21. Ciò vale anche nel caso che il curatore abbia rilasciato il mandato al procuratore ufficioso nominato alla massa dalla commissione per il gratuito patrocinio. — A. Venezia, 31 gennaio 1890 (*T. v.* XV, 201).

22. Nella procedura del fallimento il rinvio delle parti avanti il Tribunale, ordinato dal giudice delegato per la risoluzione delle questioni insorte nella verifica dei crediti, equivale al decreto di nomina ad avvocato e procuratore dello stesso curatore che rivesta tali qualità. — C. Torino, 12 maggio 1890 (*L.* II, 157).

23. La nomina fatta dallo stesso giudice di un avvocato e di un procuratore per la causa, non impedisce che l'avvocato, se è rivestito anche della qualità di procuratore, eserciti questa insieme all'altra nel giudizio a risparmio di spese. — A. Napoli, 8 maggio 1892 (*G. it.* I, 2, 508).

24. Se l'appello è stato proposto dal curatore del fallimento senza che il giudice delegato abbia nominato il procuratore e l'usciere, e indi venga rivocato il fallimento, non può il

già fallito sostenere l'appello in proprio nome, ratificando l'operato del curatore. — C. Torino, 20 ottobre 1892 (*G.* 770; *L.* 1993, I, 45; *D. C.* XI, 98; *T. gen.* 1893, 3; *G. it.* 1893, I, 1, 125).

25. Il giudice delegato può nominare procuratore *ad lites* del fallimento anche uno dei creditori. — A. Bologna, 13 marzo 1894 (*Mon.* 882).

26. Il disposto dell'art. 727 Cod. comm., in quanto riguarda l'obbligo della nomina da parte del giudice delegato del procuratore che rappresenta il fallimento, non è applicabile al caso in cui il curatore del fallimento sia esso un procuratore esercente. In tale caso egli può rappresentare il fallimento senza uopo di speciale decreto di nomina. — A. Milano, 25 giugno 1894 (*Mon.* 787; *L.* II, 519, *n.*; *F.* I, 1058); C. Torino, 31 marzo 1900 (*G.* 534, *n.*; *G. it.* I, 1, 378, *n.*).

27. La nullità degli atti che per il fallimento si siano fatti da avvocati e procuratori non regolarmente nominati dal giudice delegato può soltanto invocarsi dal curatore per la massa. I terzi da lui evocati in giudizio possono solo opporsi a che prosegua il giudizio irregolarmente istituito. — C. Torino, 18 giugno 1895 (*G.* 477, *n.*; *Mon.* 709; *L.* II, 406).

28. Non è necessario che il giudice delegato al fallimento per la nomina degli avvocati e procuratori intervenga col curatore nel dare il mandato, ma basta che un decreto autorizzi il curatore a valersi dell'opera di indicati procuratori ed avvocati. — A. Genova, 27 febbraio 1897 (*T. gen.* 167; *Cons. comm.* 121; *Giurista* 289).

29. La disposizione dell'art. 727 Cod. comm., che deferisce al giudice delegato al fallimento la nomina dei patrocinanti della massa, non è applicabile quando il fallimento sia ammesso al beneficio dei poveri, dovendo allora i patrocinanti nominarsi dalla Commissione, che decretò l'ammissione al detto beneficio.

Se tuttavia questo beneficio fu invocato per ordine espresso del giudice delegato, ciò vale da sua parte adesione e conferma anticipata alla scelta fatta dalla detta Commissione. — C. Torino, 12 luglio 1898 (*G.* 1210, *n.*; *Mon.* 961).

30. Il curatore del fallimento non può essere rappresentato in giudizio se non dal procuratore destinatogli dal giudice delegato; mancando tale ordinanza di nomina, il curatore, sebbene rappresentato da procuratore legalmente esercente, deve ritenersi contumace. — A. Napoli, 18 dicembre 1899 (*Mov. giur.* 451).

31. Il giudice delegato, ancorchè abbia partecipato al giudizio di primo grado, può nominare i patrocinatori in sede d'appello. — A. Venezia, 10 settembre 1902 (*T. gen.* 727, *T. v.* 369; *F.* 1903, I, 56).

31 *bis.* Nei giudizi riguardanti il fallimento non è illegale la costituzione del procuratore se questo fu nominato dal curatore anzichè dal giudice delegato. — C. Napoli, 7 marzo 1906 *G. it.* I, 2, 341).

32. Il curatore di un fallimento, che sia ad un tempo avvocato patrocinante, non può, in tale qualità, firmare e presentare ricorso in cassazione nell'interesse della massa, quando anche sia stato espressamente a ciò autorizzato dal giudice delegato. — C. Roma, 5 marzo 1885 (*T. rom.* 589).

33. Il curatore del fallimento non può legittimamente assumere in giudizio la rappresentanza del fallimento, se non dopo che ne sia stata, per ciascuna contestazione da sostenersi, riconosciuta la necessità o la convenienza, mediante la nomina che il giudice delegato abbia fatto *volta per volta* del procuratore e dell'avvocato, di cui avrà a valersi il curatore.

34. Epperciò, in difetto di apposita deliberazione del giudice delegato per la denuncia in cassazione di una sentenza, sarebbe inammissibile il ricorso presentato da un avvocato nominato dal solo curatore, ancorchè fosse lo stesso avvocato già prescelto dal giudice delegato per patrocinare il giudicio di merito. — C. Torino, 8 aprile 1885 (*G.* 285; *Annali* 221; *Fil.* 502; *G. c.* I, 78; *D. C.* 727; *F.* I, 736; *Cons. comm.* 70; *Annuario* 245).

35. È inammissibile il ricorso in cassazione proposto nell'interesse di un fallimento, se il mandato all'avvocato fu rilasciato dal solo curatore senza intervento del giudice delegato. — C. Torino, 2 giugno 1885 (*G.* 551, *c*; *Mon.* 945; *G. it.* I, 1, 714; *D. C.* 1886, 109; *Eco* 1886, 195; *Annuario* 217); Id. 27 ottobre 1885 (*Rass.* 1886, 35; *G.* 769; *Annali* 1886, 25, *n.*; *G. it.* 1886, I, 1, 67; *Annuario* 240); Id. 9 luglio 1886 (*G.* 578, *n.*; *Mon.* 725, *n.*; *Fil.* 546; *Annali* 363; *G. it.* I, 1, 460; *Annuario* 302, *n.*); Id., 12 luglio 1888 (*Mon.* 604; *G.* 485; *Annali* 240; *D. C.* 737; *Cons. comm.* 288; *Annuario* 311; *Fil.* 641); C. Palermo, 17 agosto 1893 (*G. it.* I, 1, 1245; *Circ. giur.* 301); C. Torino, 26 novembre 1896 (*G.* 812, *n.*; *Mon.* 1897, 7); C. Palermo, 7 aprile 1897 (*D. C.* 598; *G. it.* I, 1, 618).

36. La presentazione del controricorso non sana la nullità di questo mandato.

37. Il decreto di nomina dell'avvocato, fatta dal giudice delegato, non può prodursi per la prima volta all'udienza della Corte suprema per rendere ammissibile il ricorso firmato dallo stesso avvocato. — C. Torino, 2 giugno 1885 (cit. al n. preced.).

38. E la nullità di tale mandato non può venire sanata colla ratifica della nomina data dal giudice delegato dopo la scadenza del termine per ricorrere in Cassazione e prodotta soltanto prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso. — C. Torino, 27 ottobre 1885 (cit. al n. 35).

39. A nulla giova che nel mandato sia fatta menzione di un'autorizzazione avuta per decreto del giudice delegato, se tale decreto, non allegato al ricorso, non si possa riconoscere se corrisponda alle esigenze della legge. — C. Torino, 9 luglio 1886 (cit. al. n. 35).

40. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore del fallimento coll'autorizzazione del presidente del Tribunale, anzichè del giudice delegato, e la relativa nullità non è sanata da posteriore decreto di ratifica del giudice delegato, ottenuta e notificata non solo dopo che il controricorrente ha opposto la nullità, ma ancora dopo trascorso il termine legale a ricorrere. — C. Torino, 8 giugno 1894 (*G.* 482, *n.*; *Mon.* 621; *L.* II, 482).

41. L'irregolarità occorsa colla nomina dell'avvocato difensore della fallita, per essere stata fatta non dal giudice delegato, ma da un altro giudice a lui virtualmente surrogato dal suo Presidente anzichè dal Tribunale, non rende inammissibile il ricorso in Cassazione presentato dall'avvocato stesso nell'interesse del fallimento. — C. Roma, 31 luglio 1894 (*L.* II, 469; *F.* I, 1030; *G. it.* I, 1, 1005; *D. C.* 897).

42. È ammissibile il ricorso in Cassazione del fallito sottoscritto da avvocato non designato dal giudice delegato. — C. Napoli, 21 luglio 1897 (F. I, 1331; *Mon.* 1898, 67).

43. La nullità incorsa per essersi introdotta dal curatore la causa senza autorizzazione del giudice è sanata colla dimissione in appello dell'ordinanza autorizzativa allora pronunciata. — A. Ancona, 2 marzo 1887 (*Giorn. Marche* II, 27); C. Roma, 2 marzo 1898 (*G.* 502).

44. Il curatore non può sostenere giudizi a pro' della massa dei creditori senza autorizzazione del giudice delegato. — T. Modena, 18 maggio 1887 (*Riv. parm.* 177); A. Milano, 17 marzo 1891 (*Mon.* 430; *T. gen.* 341); A. Torino, 18 maggio 1894 (*Riv. dir. comm.*, II, 433).

45. La nullità conseguente deve essere rilevata anche d'ufficio. — A. Macerata, 2 febbraio 1838 (*F.* I, 176; *L.* I, 561; *D. C.* 545; *Cons. comm.* 193; *Annuario* 307); A. Milano, 17 marzo 1891 (*Mon.* 430; *T. gen.* 341).

46. E non è sanata dalla posteriore nomina del procuratore fatta dal giudice delegato. — A. Macerata, 2 febbraio 1838 (riferita al numero precedente).

47. L'autorizzazione al curatore di promuovere un giudizio, rilasciata dal giudice delegato, abilita il curatore avvocato ad assumere senz'altro il patrocinio del fallimento. — A. Torino, 10 settembre 1888 (*G. it.* II, 664; *G.* 784; *Annali* 1889, 6; *Annuario* 311).

48. Il curatore non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato (nè di quella della delegazione di sorveglianza), per promuovere giudizi nell'interesse della massa. — T. Roma, 21 novembre 1888 (*L.* 1889, I, 51; *Annuario* 311); A. Venezia, 10 settembre 1902 (*F.* 1903, I, 56; *T. gen.* 727; *T. v.* 369); Id., 30 gennaio 1903 (*F.* I, 1010 *n.*); A. Macerata, 16 settembre 1903 (*F.* I, 1353; *D.* C. 1904, 106); A. Genova, 25 marzo 1904 (*T. gen.* 239).

49. Nè per proporre validamente l'appello. — A. Venezia, 9 maggio 1889 (*T. v.* XIV, 293, *n.*; *F.* I, 780; *Mon.* 626; *Cons. comm.* 154; *Annuario* 379); Id., 31 gennaio 1890 (*T. v.* XV, 201).

49 *bis.* Non è quindi nullo il giudizio per avere il curatore contrastata la domanda dell'attore, mentre era stato autorizzato dal giudice delegato a non contraddire alla domanda stessa, salvo la sua personale responsabilità verso la massa dei creditori. — A. Genova, 25 marzo 1904 (*T. gen.* 239).

50. Ma se il curatore è anche procuratore non può patrocinare come tale il fallimento, se non fu nominato dal giudice delegato. Devesi quindi rimettere il curatore a rendere regolare il giudizio con la nomina del procuratore fatta dal giudice delegato. — A. Venezia, 9 maggio 1889 (riferita al numero 49).

51. La mancanza di autorizzazione a stare in giudizio può essere sanata mediante ratifica in pendenza del giudizio stesso. — A. Milano, 24 maggio 1889 (*Mon.* 608; *Fil.* 498); A. Torino, 13 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 591; *G.* 660); C. Torino, 28 aprile 1896 (*G.* 323, *n.*; *Mon.* 521).

52. L'ordinanza del giudice delegato ad un fallimento, che riconosce ed ammette soltanto come giusto il privilegio per le spese giudiziali sostenute da un creditore in primo grado, implicitamente autorizza il curatore del fallimento stesso ad opporsi a che il privilegio sia esteso anche alle spese del giudizio di appello. — A. Roma, 27 novembre 1890 (*T. rom.* 497).

53. L'autorizzazione impartita dal giudice delegato al curatore di un fallimento di *resistere* a domande giudiziali contro del medesimo proposte, vale anche all'effetto di rendere valida l'appellazione prodotta dal curatore medesimo nel caso di soccombenza. — A. Napoli, 8 maggio 1892 (*G. it.* I, 2, 503).

54. Per appellare da una sentenza contraria

agli interessi della massa, non è necessaria al curatore l'autorizzazione della delegazione dei creditori e del giudice delegato. — A. Macerata, 18 maggio 1898 (*L.* II, 266).

55. Quando il giudice delegato al fallimento nomina l'avvocato e il procuratore per trattare la causa in appello e accorda al curatore i fondi necessari per iniziare tale giudizio, l'autorizzazione a promuoverla è implicita. — A. Trani, 25 giugno 1898 (*G. it.* I, 1, 479); C. Napoli, 18 luglio 1903 (*F.* 1904, I 860; *D. C.* 907).

56. Il giudice delegato, nel nominare l'avvocato ed il procuratore per sostenere la difesa della fallita, non può prescindere dal dovere di esaminare o per lo meno di delibare il merito della causa che il curatore intende istituire.

57. Il presidente del Tribunale non può sostituire il giudice delegato nelle attribuzioni conferitegli dalla legge, massime in quelle relative all'autorizzazione del curatore ad istituire il giudizio.

58. Il decreto con cui si sostituisce l'avvocato, non implica un'autorizzazione alla lite. — A. Torino, 18 maggio 1894 (*Riv. dir. comm.* II, 488).

59. Il curatore del fallimento autorizzato dal giudice delegato a proporre un'azione col ministero di patrocinanti appositamente nominati a sua proposta, non ha bisogno di nuova autorizzazione per riprendere il giudizio cogli stessi patrocinanti dopo la perenzione del primo già istituito. — A. Torino, 18 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 591; *G.* 660); C. Torino, 28 aprile 1896 (*G.* 828 *n.*; *Mon.* 512).

60. Se il curatore del fallimento fu regolarmente autorizzato a iniziare una causa, non ha più bisogno di nuova autorizzazione per il giudizio d'appello. — A. Milano, 17 giugno 1896 (*Mon.* 818; *D. C.* 946; *G. it.* I, 2, 786).

61. Il curatore di fallimento non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato per appellare da una sentenza ritenuta pregiudizievole. — A. Milano, 17 giugno 1896 (*Mon.* 887).

62. Il curatore del fallimento, per sostenere una lite nell'interesse della massa, non ha duopo dell'assenso della delegazione di sorveglianza: gli basta l'autorizzazione del giudice delegato. — A. Venezia, 28 luglio 1896 (*T. v.* 512).

63. Il curatore del fallimento non può interporre appello dalle sentenze che interessano la massa senza esservi autorizzato dal giudice delegato e senza che costui proceda alla nomina dell'avvocato e del procuratore, a termini dell'art. 727 Codice di commercio.

Ove non consti se il curatore abbia ottemperato a quest'obbligo, il giudice deve, anche d'ufficio, sospendere l'esame dell'appello e mandare al curatore di fornire le opportune giustificazioni. — A. Genova, 18 luglio 1897 (*T. gen.* 491); A. Firenze, 9 maggio 1903 (*Annali* 205).

64. Le disposizioni dell'articolo quanto ai provvedimenti dati dal giudice delegato nell'interesse del fallimento non sono da osservarsi sotto pena di nullità.

Ad ogni modo l'irregolarità od incompletezza del provvedimento di autorizzazione al curatore di sostenere un giudizio promosso contro la fallita, potrebbe solo opporsi dal curatore medesimo per far annullare in cassazione il giudizio, non dalla controparte, che solo poteva opporsi alla prosecuzione del giudizio sino a regolarizzazione. — C. Torino, 31 marzo 1900 (cit. al n. 26).

65. Il giudice delegato non autorizza il curatore ad intraprendere lite o a produrre i legittimi gravami, ma ratifica solo, con il diritto di nomina a lui affidato dall'articolo, l'operato del curatore. — A. Potenza, 26 maggio 1903 (*Riv. prat.* 570).

66. Non è inammissibile l'appello interposto dal curatore del fallimento in un giudizio di contestazione di crediti, se non sia preceduto dall'autorizzazione e dalla nomina del procuratore da parte del giudice delegato, il quale abbia posteriormente provveduto alla nomina stessa. — C. Roma, 22 febbraio 1904 (*Corte S. Roma* II, 28; *Cons. comm.* 174; *Corte di Ancona* II, 101).

67. Il curatore del fallimento non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato per stare in giudizio come convenuto. — T. Napoli, 7 marzo 1906 (*G. it.* I, 2, 341).

68. Anche la nomina degli uscieri che devono eseguire il sequestro va fatta dal giudice delegato. — A. Genova, 1° agosto 1887 (*L.* II, 777; *D. C.* 871; *Annali* 428; *G. it.* XL, II, 24; *Annuario* 205).

69. La nomina degli uscieri a farsi dal giudice delegato non è prescritta sotto pena di nullità. — A. Genova, 27 luglio 1888 (*Eco* 225; *Cons. comm.* 322; *Annuario* 309); C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* XXVI, 184; *L.* 1889, I, 491; *G. it.* XLI, 1, 1, 230); A. Casale, 31 ottobre 1889, *G. cas.* 1890, 7); A. Genova, 14 dicembre 1900 (*D. C.* 1901, 827; *T. gen.* 749); A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 79; *Critica for.* 1. 110).

70. La nomina degli uscieri per eseguire atti nell'interesse del fallimento non deve sempre essere fatta dal giudice delegato, ma solo per quegli atti nei quali l'intervento degli uscieri ha luogo in modo principale e

diretto, come sarebbe nei sequestri e nei pignoramenti. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 134; *F.* 1889, I, 332; *Mon.* 1889, 248; *L.* 1889, I, 91; *G. it.* 1889, I, 1, 230; *Annuario* 308); A. Casale, 31 ottobre 1889 (*G. cas.* 1890, 7); C. Roma, 15 gennaio 1890 (*L.* I, 507; *G. it.* I, 1, 393; *T. rom.* 90; *Annali* 194); A. Milano, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 66).

71. Così non occorre tale nomina per la notificazione di un atto d'appello. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (riferita al n. precedente); C. Napoli, 8 agosto 1891(*Mov. giur.* 77; *D. e G.* VII, 354; *Gazz. P.* 1892, 65); A. Genova, 4 novembre 1895 (*D. C.* 1896. 260; *T. gen.* 653); A. Trani, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 162 *R. Trani*, 1897, 162); C. Torino, 30 luglio 1897 (*G.* 1198; *Mon.* 925; *L.* II, 624 *n.*).

72. Nè si richiede la nomina d'un determinato usciere da parte del giudice delegato per la notifica di un ricorso in Cassazione promossa da un curatore di fallimento. — C. Torino, 24 maggio 1889 (*G.* 416; *T. gen.* 449; *Man.* 684; *G. it.* I, 1, 676; *Gazz. P.* 176; *Annuario* 376); C. Roma, 31 marzo 1898 (*F.* I, 473, *n.*; *D. C.* 576; *G. it.* I, 1, 571; *T. g.* 295).

73. *Contra*: È come mai avvenuto l'appello di una fallita quando notificato da usciere non nominato dal giudice delegato. — A. Casale, 12 marzo 1889 (*G. cas.* 164; *Annuario* 375).

74. Quando il fallimento presenti ricorso in Cassazione contro il decreto della Commissione del gratuito patrocinio, il ricorso è ammissibile ancorchè l'usciere che l'ha notificato non sia stato nominato dal giudice delegato, e non occorre che il ricorso stesso indichi la data di notificazione del decreto. — C. Torino, 12 luglio 1898 (*L.*, 299; *Mon.* 961).

75. La nullità derivante dall'omissione della nomina non può essere opposta fuorchè dei creditori. — A. Milano, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 66).

76. La destinazione specifica di uscieri da parte del giudice delegato è limitata ai soli affari della fallita e non si estende alle notifiche occorrenti nel corso di causa in cui la fallita medesima sia parte. — C. Torino, 31 marzo 1900 (cit. al n. 26).

77. Il curatore del fallimento non abbisogna di veruna speciale autorizzazione per dedurre un giuramento decisorio nell'interesse del fallito. — A. Casale, 21 gennaio 1887 (*G. cas.* 59).

78. Le nullità derivanti dall'inosservanza dell'art. 727 sono sanabili per posteriore ratifica. — C. Roma, 16 gennaio 1888 (*L.* II, 220; *Annuario* 305, *n.*).

79. Il giuramento decisorio non riveste il carattere di transazione, ma è solo un mezzo di prova. Può pertanto essere definito ed accettato dal curatore del fallimento senza alcuna autorizzazione del giudice delegato, e tanto meno della delegazione dei creditori come pure senza d'uopo di alcuna autorizzazione può il curatore promuovere tutte le azioni giudiziarie necessarie per l'accertazione delle attività tutte del fallimento nell'interesse dei creditori. — T. Sassari, 23 aprile 1904 (*F. sardo* 250).

80. È radicalmente nullo un sequestro, anche conservativo, instato dal curatore di un fallimento, senza la previa autorizzazione del giudice delegato. — A. Genova, 1° agosto 1887 (*L.* II, 777; *D. C.* 871; *Annali* 428; *G. it.* XL, II, 24; *Annuario* 205).

81. La mancanza della previa autorizzazione del giudice delegato al curatore del fallimento per procedere ad un sequestro giudiziario espone la personale responsabilità di questo di fronte alla massa dei creditori, ma non invalida l'atto non essendo prescritta a pena di nullità, nè costituendone una formalità essenziale. — A. Perugia, 4 giugno 1894 (*L.* II. 282).

82. Il curatore non ha bisogno di autorizzazione dal giudice delegato per esercitare il retratto litigioso. — A. Casale, 10 ottobre 1888 (*G. cas.* 286; *Eco* 302; *Annuario* 308).

83. Nè per contestare i crediti nella sede di verifica. — T. Roma, 13 aprile 1889 (*Cons. comm.* 150; *T. rom.* 136; *D. C.* 429; *Annuario* 378).

84. La liquidazione del compenso dovuto al sequestratario giudiziale di un immobile spetta all'autorità giudiziaria dinanzi la quale fu promossa la causa che diede luogo alla detta nomina, e non al giudice delegato al fallimento del debitore, stato dichiarato posteriormente. — A. Roma, 4 luglio 1891 (*T. rom.* 312).

85 Il presidente del Tribunale, o chi ne fa le veci, può sempre surrogare al giudice delegato al fallimento un altro giudice.

86. Il procuratore nominato dal giudice delegato per rappresentare il fallimento in giudizio può surrogare altro procuratore a se stesso, senza che per ciò occorra l'opera del giudice delegato. — Milano, 7 aprile 1898 (*L.* II, 120).

87. È nulla la surrogazione di giudice delegato a fallimento fatta dal presidente del Tribunale e non dal Collegio, ed è quindi nulla la nomina di procuratore alle liti fatta dal giudice così surrogato, e devesi rigettare l'appello senza esame per mancata produzione del mandato a comparire. — A. Torino, 29 settembre 1898 (*G.* 1584, *n.*; *Mon.* 1899, 86; *G. it.* 1899, I, 2, 59).

88. La surroga del giudice delegato alla procedura del fallimento è di competenza

dell'intero Collegio e non del presidente del Tribunale, e non è lecito a questo, o a chi ne fa le veci, sostituirsi al giudice delegato e dare quei provvedimenti che sono a questo esclusivamente demandati. È quindi nulla l'autorizzazione da essi concessa al curatore a promuovere una lite. — A. Torino, 18 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 682; *Mon.* 969; *G.* 1845; *n.*); C. Palermo, 22 agosto 1904 — applicazione al caso di un ricorso in Cassazione di un fallimento firmato da un avvocato nominato del presidente del Tribunale — (*Mon.* 908).

89. Il giudice delegato non ha facoltà di approvare l'erogazione di danaro fatta dal curatore pel pagamento di crediti, che si affermino privilegiati in grado poziore agli altri, quando sia sorta in proposito una contestazione giudiziale e vi sia sentenza che ordini il deposito del danaro. — C. Roma, 15 febbraio 1896 (*T. rom.* 241).

90. Non è proponibile richiamo al Tribunale contro l'ordinanza del giudice delegato alla procedura di un fallimento che manda a convocarsi i creditori. — A. Genova, 28 marzo 1898 (*T. gen.* 187).

91. È valida la rinunzia al giudizio fatto dal curatore di un fallimento con atto stragiudiziale; nè occorre che sia stato preventivamente autorizzato dal giudice delegato delegato. — A. Trani, 17 marzo 1902 (*R. Trani* 472).

92. Il curatore di un fallimento non ha bisogno di autorizzazione del giudice delegato per recedere da un appello. — A. Torino, 29 ottobre 1904 (*G.* 1905, 124).

V. anche art. 696 n. 6 e 718 n. 2.

Articolo 728.

Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al Tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al Tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al Tribunale direttamente. (*573 I.; 466, 467 F.*).

Articolo 729.

Quando, per rinuncia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza. (*571 I.; 465 F.; 1077 S.*)

Articolo 730.

Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona, intorno alla formazione e alla verificazione del bilancio, alle cause e alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del Re le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle e il conjuge del fallito possono astenersi dal deporre. (*585 I.; 477 F.*).

Articolo 731.

Se contro il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente. (*580, 581 I.; 472, 473 F.*).

Articolo 732.

Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore. (*580 I.; 475 F.*).

CAPO II.

Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario.

Articolo 733.

Il pretore, entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere alla apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o a istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo. (*512 I.; 449, 455, 457 F.; 1158 P.; 1544 S.*).

Giurisprudenza: Vedi art. 685, n. 4.

Articolo 734.

I sigilli sono apposti ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del Tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli. (*563 I.; 458 F.; 795 N.; 1158 P.; 1046 S.*).

1. L'apposizione dei sigilli, praticata in seguito al fallimento d'una società e dei singoli soci, non può estendersi alla sede di altra società in accomandita, per ciò solo che sia accomandante di questa uno dei soci responsabili senza limitazione della società fallita. — A. Venezia, 19 aprile 1888 (*T. v.* 263; *Mon.* 603; *Eco* 202; *Annuario* 158).

2. Nell'apposizione dei sigilli, di cui negli art. 733 e 734, devonsi comprendere tutti gli oggetti posseduti dal fallito, quantunque spettino ad altri. Per lo contrario gli oggetti in possesso dei terzi sono eccettuati dall'apposizione dei sigili, sebbene di spettanza del fallito.

3. Ove però sorga contestazione sul punto se determinati oggetti siano in possesso del fallito o di altra persona, deve il pretore assicurarli intanto alla giustizia, salvo al terzo il diritto di rivendicarli nei modi stabiliti dall'art. 807. — A. Roma, 31 maggio 1890 (*T. rom.* 166).

4. Malgrado si riconosca inapplicabile l'articolo 709, può tuttavia dal curatore della società caduta in fallimento, provarsi la frode nell'entrata e partecipazione data al nuovo socio o nel trasporto dei libri, macchine e merci dai locali della primitiva società nella sede della nuova, facendo intanto apporre i sigilli su tali effetti, a termini dell'art. 734. — C. Torino, 20 ottobre 1891 (*G.* 748).

5. Fornita dal terzo la prova del possesso di un'industria notoriamente esercitata, devono rimuoversi i suggelli apposti sulla presunzione che l'industria appartenesse al fallito.

6. Non può procedersi all'apposizione dei suggelli in danno del terzo senza che sia promossa *ex integro* dal curatore del fallimento azione revocatoria, e sia stato l'atto fraudolento revocato dall'autorità giudiziaria. — T. Napoli, 22 agosto 1902 (*D. e G.* XVIII, 273).

Articolo 735.

Le vesti, le masserizie e i mobili, necessari al fallito e alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori. (*564, 674 I; 469 F.; 1214 P.; 1046 S.*).

Articolo 736.

Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale sottoscritto dal pretore dev'essere tosto trasmesso al giudice delegato. (*576 I.; 470 F.; 1174 P.: 1084 S.*).

Articolo 737.

I libri di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del Tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determininare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il giudizio pubblico.

Il curatore, allorchè sia depositario dei libri del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore. (*578 I.; 471 F.; 796, 799 N.; 1173 P.; 1073 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *La rimozione degli atti della procedura fallimentare dalla cancelleria del Tribunale nei giudizi di fallimento* (*F.* 1898, I, 357).

Il presidente della Corte d'appello non ha dalla legge il potere di richiamare dal cancelliere del Tribunale i libri ed atti del fallimento. — A. Venezia, 25 gennaio 1898 (*Mon.* 281; *F.* I, 357; *G. it.* I, 2, 547).

—

Articolo 738.

Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessari atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore, affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev'essere dato al giudice delegato. (*578 I.; 471 F.; 796 N.; 1173 P.; 1073 S.*).

Articolo 739.

Il giudice delegato, qualora creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omessa l'apposizione dei sigilli. (*565 I.; 455 F.; 1158 P.; 1044 S.*)

Bibliografia: Cariddi V. A., *Sull'attuazione pratica dell'art. 739 Codice comm.* (*Rif. giur.* 1898, 107). — Rol., *L'inventario del fallimento nel caso espresso dall'art. 739* (1885, 177).

Articolo 740.

Il curatore, entro tre giorni dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso. (*587 I.; 479 F.; 798 N.; 1029 S.*).

Il curatore, siccome autorizzato a procedere senza le ordinarie formalità di procedura alla formazione dell'inventario del fallimento, vuolsi pure considerare abilitato ad eseguire la previa rimozione dei sigilli. — T. comm. Napoli, 21 febbraio 1888 (*Rass.* 198, *c*; *T. v.* 446; *Mon.* 885, *n.*; *D. C.* 862; *Eco* VIII, 802; *Annuario* 156, *n.*).

Articolo 741.

L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura e dalle tasse di registro e di bollo, e dev'essere compilato, in doppio originale, dal curatore coll'intervento della delegazione dei creditori, o se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaro o di altra idonea persona, designati dal Tribunale e in caso di urgenza dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario deve essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del Tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il Tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario. (*588 I.; 480 F.; 1079 S.*).

Bibliografia; Valentini G., *Notaro delegato per assistenza ad inventario in fallimento. - Emolumento. - Non annotamento a repertorio. - Inesistenza di tassa di archivio* (*Gior. not.* 1891, 708).

Articolo 742.

Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli art. 698 e 701 del Codice di procedura penale. (*592 I.; 484 F.*).

Articolo 743.

Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi. (*589 I.; 481 F.*).

CAPO III.

Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento.

Articolo 744.

Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore acciocchè si proceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.

L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio. (*575, 601, 615 I.; 482 F. 795 N.*).

1. Anche i creditori ipotecari debbono dal curatore essere evocati nel giudizio di fallimento. — A. Bologna, 8 marzo 1886 (*R. Bol.* 87; *D. C.* 768; *G. it.* II, 596; *F.* I, 930; *Cons. comm.* 880).

2. La disposizione dell'art. 744 relativa all'obbligo del curatore di dirigere ai creditori l'invito non ha carattere che di semplice disposizione regolamentare, colla sola sanzione del risarcimento dei danni ed anche della destituzione del curatore negligente. — T. Genova, 25 marzo 1890 (*T. gen.* 250).

3. Il curatore non ha competenza a formare da solo l'elenco dei creditori della società fallita, separandoli da quelli dei singoli soci. — A. Torino, 5 giugno 1905 (*G.* 1124, *n.*; *D. C.* 879; *F.* I, 1529).

Articolo 745.

Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del Tribunale. (*584 I.; 476 F.; 804 N.*).

Articolo 746.

Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio o i suoi libri di commercio nel termine fissato nell'art. 686, il Tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo, con provvedimento dato in Camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria. (*803 N.*).

Articolo 747.

Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito per esaminare i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro quarantott'ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvocondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario. (*583 I.; 468, 475 F.; 798 N.*).

Articolo 748.

Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito colle speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le iscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili.

Le iscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del Tribunale di commercio dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori. (*578, 593, 599 I.; 490 F.; 806, 814 N.; 1097 S.*).

1. Le somme che siano state sequestrate presso il fallito, contro il quale penda procedimento penale per sottrazione di danaro pubblico, non possono venire consegnate a libera disposizione del curatore del fallimento. — A. Venezia, 18 dicembre 1886 (*Mon.* 1887, 158; *Fil.*, 1887 148; *Annuario* 808).

2. Il curatore di fallimento non può di suo arbitrio e senza l'osservanza delle necessarie garanzie rinunciare ad un'ipoteca. — A. Genova, 10 maggio 1898 (*T. gen.* 808).

—

Articolo 749.

Le lettere i telegrammi diretti al fallito debbono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali, può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto. (*579 I.; 471 F.; 807 N.; 1173 P.; 1073 S.*).

Malgrado il disposto dell'art. 749, pure, se il fallito è detenuto sotto l'imputazione di bancarotta o di altro reato, il giudice istruttore ha diritto di farsi rimettere dall'amministrazione delle poste la corrispondenza del fallito, ma non ha il P. M. il diritto di ordinare il sequestro delle somme che in quella corrispondenza si contenessero, appartenendo quelle somme alla massa. — A. Venezia, 30 luglio 1884 (*T. v.* 427; *G. pen.* 451; *Fil.* 405; *Annali* 226; *Rass.* 61; *Annuario* 326; *F.* I, 478; *Cons. comm.* 187).

Articolo 750.

Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione; e a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita, e le cautele necessarie per la continuazione del commercio sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio. (*576, 577 I.; 470, 486 F.; 809 N.; 1174 P.; 1084 S.*).

Bibliografia: Cons. comm., *È ammissibile reclamo contro l'ordinanza di vendita emanata dal giudice delegato giusta l'art. 750 del Codice di commercio?* (1891, 869). — Sorani U., *Sull'esercizio provvisorio del commercio concesso al fallito* (Firenze, 1891, Tip. Nazionale).

1. Non è soggetta a richiamo l'ordinanza del giudice delegato che nega al fallito l'autorizzazione a continuare il commercio. —. T. Firenze, 1888 (*D. C.* 104; *Mon.* 277; *T. v.* 581; *Annuario* II, 184).

2. *Contra*. Va soggetta a richiamo l'ordinanza del giudice delegato al fallimento, sia che con essa venga autorizzata e sia che venga negata la continuazione dell'esercizio del commercio del fallito. — A. Firenze, 28 ottobre 1888 (*Annali* XVIII, 163, *n.*; *Annuario* II, 186, *n.*; *D. C.* II, 104, 542, *n.*; *G. It.* XXXVI, II, 604, *c*; *Mon.* XXV, 317, 840, *n.*; *Eco* 542; *T. v.* 582).

3. Dichiarato, alla morte dell'unico socio gerente, il fallimento di una società in accomandita semplice esercente il commercio del banchiere privato e del cambio manuale, nell'attivo della massa è a considerarsi anche il valore dell'avviamento del banco; senonchè detto avviamento devesi considerare come cosa soggetta ad imminente diminuzione di valore nei sensi dell'art. 750 Cod. di comm., qualificata conseguentemente per la vendita immediata a mezzo del curatore provvisorio. — T. Venezia, 26 luglio 1884 (*T. v.* 474; *Annuario* 214).

4. Il curatore del fallimento non può essere autorizzato a vendere un immobile, ancorchè di dispendiosa conservazione, prima che sia decorso il termine fissato dall'art. 798. — A. Venezia, 17 luglio 1891 (*F.* 1892, I, 127; *T. v.* 546; *Mon.* 928).

5. Deve essere accolto dal Tribunale il reclamo del locatore contro l'ordinanza del giudice delegato che autorizza la continuazione dell'esercizio del commercio nei locali occupati dal fallito, quando il locatore con sentenza anteriore al fallimento del conduttore ha acquistato il diritto al rilascio degli immobili locati. — A. Genova, 27 gennaio 1894 (*L.* I, 660, *n.*).

V. anche art. 8 n. 22 e 28.

—

Articolo 751.

Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua

amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallimento sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune. (*596 I.; 488 F.*).

1. Il disposto dell'art. 751 Cod. comm. non toglie che il curatore possa in tale sua qualità affidare, in via affatto straordinaria, determinati incarichi a terze persone, chiamate come semplici locatori d'opera.

In tal caso il fallimento è tenuto a corrispondere a costoro il dovuto compenso per l'opera prestata, ma ha diritto di regresso verso il curatore. — A. Cagliari, 27 settembre 1898 (*Mon.* 1899).

2. Il curatore non può farsi coadiuvare nell'amministrazione del fallimento da persone stipendiate se non con l'autorizzazione del giudice delegato e sentita la delegazione dei creditori, ancorchè tali persone siano incaricate solo di singole e determinate operazioni. — C. Roma, 16 giugno 1899 (*F.* I, 798; *G. it.* I, 1, 659; *L.* II, 289; *Mon.* 768).

—

Articolo 752.

Il giudice delegato può concedere al fallito per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessari soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito ed alla sua famiglia, senza una deliberazione dei creditori. (*582, 643 I.; 474 F.; 808 N.*).

Bibliografia: Restano L., *Se possono concedersi al fallito, sui frutti degli immobili colpiti da ipoteca e da precetto trascritto, i necessari soccorsi, di cui all'art.* 752 *Codice di commercio* (*D. C.* XXIV, 481).

1. Il creditore di un fallimento può impugnare di nullità la deliberazione che accorda un soccorso al fallito ed alla sua famiglia, sostenendo che l'adunanza dei creditori sia stata illegalmente composta.

2. L'adunanza è illegalmente composta se in essa presero parte come creditori delle persone neppure ammesse provvisoriamente al passivo. — C. Napoli, 11 dicembre 1891 (*G. it.* 1892, I, 1, 128; *D. C.* X, 440 e 728).

3. Possono concedersi al fallito sui frutti degli immobili colpiti da ipoteca e da precetto trascritto i necessari soccorsi, di cui all'articolo 752 Cod. di comm., non ostante la sanzione dell'art. 2085 Cod. civile. — T. Catania, 24 novembre 1893 (*D. C.* XII, 200).

Articolo 753.

Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e d'amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degli interessi sulle somme non depositate. (*597 I.; 489 F.; 810 N.; 1175 P.; 1094 S.*).

Bibliografia: Cadoni A., *Se il deposito fatto dal curatore di un fallimento nell'interesse della massa si possa rinnovare al solo curatore. Se la spesa della convocazione dei creditori per decidere della precedenza dei privilegi possa prelevarsi anche dalla somma su cui siano state vantate ragioni di speciale privilegio* (*G. it.* 1897, I, 1, 1001).

1. L'obbligo imposto al curatore di un fallimento di depositare giudizialmente il danaro proveniente dalla vendita e dalle riscossioni sussiste, ancorchè nel momento della riscossione sia già pronto la stato di ripartizione delle somme stesse fra i diversi creditori; nè il curatore può disporre di tali somme sia pure per sopperire alle spese di giustizia e

di amministrazione, salvo vi sia autorizzato dal giudice delegato.

2. La somma ricavata dalle vendite dei mobili del fallito, benchè soggetta a privilegio in favore del proprietario-locatore dell'immobile, in cui i mobili si trovavano, appartiene sempre alla massa dei creditori; e come tale deve essere depositata giudizialmente, con riserva delle ragioni di preferenza da farsi valere, quando si procederà alla ripartizione fra i creditori. — C. Roma, 31 luglio 1894 (*L.* II, 469; *F.* I, 1030; *G. it.* I, 1, 1005; *D. C.* 897).

3. Dal prezzo ricavato dalla vendita di mobili affetti da privilegi il curatore del fallimento ha diritto di prelevare le spese di giustizia e di amministrazione prima di soddisfare il creditore privilegiato.

4. Il fitto del locale dove il fallito esercitava il suo commercio, maturato dopo la dichiarazione del fallimento, non può comprendersi fra le spese di amministrazione se non fu autorizzata la continuazione del commercio del fallito. — A. Genova, 11 febbraio 1896 (*T. gen.* 227).

5. Eseguito un deposito dal curatore del fallimento nell'interesse della massa dei creditori, questo vale a garantire tutti i singoli creditori, anche i privilegiati, sulla somma depositata, nè può quindi il deposito stesso rinnovarsi senza il concorso di tutti i creditori.

6. Parimenti per decidere della precedenza di diversi privilegi fra loro è necessaria la convocazione di tutti i creditori, e così la spesa di convocazione si ha diritto di prelevarla anche dalla somma sottoposta a speciale privilegio (nel caso: di privilegio del locatore). — C. Roma, 16 settembre 1897 (*G. it.* I, 1, 1002, n.).

7. Non si procede al deposito giudiziale delle somme che il curatore riscuote nel liquidare l'attivo, se non dopo che egli stesso ne abbia dedotte le spese di giustizia e d'amministrazione, ed i riparti ai creditori hanno luogo sulle somme così riscosse dopo detratte tali spese, che si pagano direttamente dal curatore man mano che procede innanzi nella gestione. — T. Roma, 15 febbraio 1901 (*T. rom.* 184; *L.* II, 805).

Articolo 754.

Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento non può essere ritirato che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione. (*598 I.; 489 F.; 811 N.; 1175 P.; 1094 S.*).

Articolo 755.

Il curatore deve presentare alla fine di ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto sino a tre mesi. (*679 I.; 566 F.; 811 N.*).

Articolo 756.

In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente al procuratore del Re l'esposizione e il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile. (*590 I.; 482 F.*).

1. Niente vieta al curatore di farsi assistere o coadiuvare da persone tecniche di sua fiducia nelle operazioni, di cui nella prima parte dell'art. 756.

2. Il documento che contiene la relazione, desunta dai libri depositati, merita piena fede sino a prova in contrario. — A. Genova, 15 febbraio 1889 (*T. gen.* 151; *Annuario* 381).

3. La relazione del curatore del fallimento non è a riguardarsi come un atto esclusivamente privato e parziale nei rapporti tra la massa e i creditori; ed è quindi attendibile nelle cose di fatto concernenti il fallimento, finchè non se ne dimostri concludentemente l'erroneità. — C. Torino, 10 marzo 1892 (*G.* 283; *L.* I, 664; *D. C.* 748).

4. Le dichiarazioni di fatto contenute nella relazione del curatore e riguardanti il fallimento, rivestono, finchè non siano dimostrate erronee, una speciale attendibilità. — A. Milano, 19 marzo 1894 (*Mon.* 412).

5. Le relazioni del curatore del fallimento non sono atti di parte ed hanno valore probatorio fino a che la loro erroneità non sia dimostrata da chi la eccepisce contro il curatore. — A. Genova, 11 giugno 1898 (*L.* II, 266; *T. gen.* 868; *Procedura* II, 606).

6. Il curatore del fallimento, quantunque rappresenti sostanzialmente l'interesse della massa creditoria, è però in certo qual modo rivestito di pubbliche funzioni nel generale interesse del commercio; e la sua relazione al giudice delegato può ben fornire elementi di prova in giudizio, invocabili dalla massa ed apprezzabili dal magistrato, massime se non impugnati con prova contraria e coonestati dalle risultanze dei libri e carte del fallimento e del bilancio. — C. Torino, 7 settembre 1899 (*G.* 1410, *n.*; *Mon.* 1900, 444).

—

Articolo 757.

Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del Titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell'inventario non è compiuta, egli deve intervenirvi per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto del curatore.

Alle adunanze dei creditori nelle quali si tratta del rendimento del conto dev'essere citato il fallito. (*642, 650 F.*).

1. L'articolo 757 è applicabile unicamente nell'ipotesi in cui il curatore cessi dall'ufficio prima che finisca lo stato di fallimento, prima, cioè, che sia divenuta esecutiva la sentenza di omologazione del concordato.

Divenuta questa esecutiva, il conto della amministrazione è reso legittimamente al fallito, ad onta che i creditori gli abbiano imposto un amministratore per garanzia dello adempimento del concordato. — A. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 467).

2. Benchè il conto del curatore al fallimento debba essere corredato dei documenti giustificativi, non si può pretendere che, trattandosi dell'esercizio di un negozio al minuto da lui tenuto, in cui si vendevano merci anche per pochi centesimi, si tenesse da questo una contabilità dettagliata, e bene si ritengono sufficienti le giustificazioni risultanti da quei registri, che erano necessarii perchè il negozio procedesse regolarmente. — C. Torino, 12 giugno 1894 (*G.* 708).

3. Se il concordato venne risolto ad istanza di uno o più creditori, i quali rientrano nell'integrità dei loro diritti verso la massa, giusta l'art. 845, il curatore, anche se abbia reso il conto al fallito, ai termini dell'articolo 841, deve rendere il conto a detti creditori, ai sensi dell'art. 757. — A. Venezia, 7 febbraio 1898 (*T. ven.* 196; *L.* I, 624).

4. Anche in caso di insufficienza di attivo il curatore deve rendere il conto definitivo ai creditori ed al fallito senza che all'uopo possano bastare i prospetti mensili degli incassi e delle spese presentati alla delegazione di sorveglianza.

5. Resosi esecutivo dal giudice delegato il riparto, il curatore non è più responsabile della regolarità dei pagamenti dei creditori, ma il suo operato può tuttavia essere discusso riguardo alle spese sull'esame del conto definitivo innanzi al giudice delegato ed in contraddittorio di tutti gli interessati. — T. Roma, 15 febbraio 1901 (*L.* II, 805; *T. rom.* 184).

6. Il rendiconto del curatore non è definitivo se non quando abbia avuto anche l'approvazione dei creditori. — A. Genova, 12 luglio 1901 (*Mon.* 712; *D. C.* 955).

7. Il fallito ed, in caso di decesso, i suoi eredi devono essere citati non solo all'adunanza dei creditori nella quale si tratta del rendimento di conto, ma anche davanti al Tribunale, quando sorgano contestazioni in ordine all'approvazione di esso. — A. Genova, 21 dicembre 1903 (*T. gen.* 1904, 26; *Annali* 1904, 20).

TITOLO III.

Della liquidazione del passivo.

Bibliografia: De Feo N., *La liquidazione del passivo nella procedura del fallimento* (Roma, 1891, Tip. dell'*Italia economica*).

CAPO I.

Della verificazione dei crediti.

Bibliografia: De Rossi V., *Una questione sulla verificazione dei crediti nel fallimento* (*D.* C. I, 808).

Articolo 758.

I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del Tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato. (*600 I.; 491 F.; 1100 S.*).

Bibliografia: Aicardi P., *Effetti dell'omissione della proposizione dei crediti da parte del creditore ipotecario del fallito* (*L.* 1893, II, 11). — Bonelli G., *Sul divieto al creditore del fallito di proporre l'azione per l'accertamento delle proprie ragioni separatamente nel foro ordinario* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 89). — Brenzoni A., 1° *Se l'erario abbia diritto d'insinuare al passivo di un fallimento il suo credito per multe a cui il fallito sia stato condannato in sede penale*; 2° *Se e quale diritto competa all'erario per le spese a cui il fallito sia stato condannato in sede penale*; 3° *Se, appresa dall'autorità inquirente a garanzia delle multe e spese penali una somma di spettanza del fallito, possa l'erario convertirla a diminuzione del suo credito per tali multe e spese penali* (*Riv. univ.* 1902, 185). — Castellari A., *Sul divieto al creditore del fallito di proporre l'azione per l'accertamento delle proprie ragioni separatamente nel foro ordinario* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 85). — Garretti U.. *L'esattore per ottenere il pagamento delle imposte dovute dal fallito è tenuto a far verificare il suo credito?* (*Riv. univ.* 1894, 42).

1. Il termine fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento per la presentazione dei crediti è fatale e perentorio. Dopo quel termine le dichiarazioni dei crediti devono essere prodotte in contraddittorio del curatore e dinanzi al giudice competente. — T. Livorno, 12 aprile 1888 (*D. C.* 363; *Mon.* 1029, *n*; *Annuario* 160).

2. I creditori, che hanno diritto di privilegio e d'ipoteca sul patrimonio del fallito, non sono obbligati a proporre i loro crediti nel giudizio di fallimento per essere verificati ed ammessi. — A. Torino, 10 febbraio 1885 (*Rass.* 895, *c*; *Annali* 156, *n.*; *D. C.* 550; *G.* 179, *n.*; *Cons. comm.* 219; *G. c.* 285; *Annuario* 220); A. Lucca, 11 aprile 1890 (*D. C.* 347).

3. Il creditore ipotecario del fallito, non presentando il suo credito alla verificazione, perde bensì il diritto di concorrere con gli altri creditori sulle attività mobiliari del fallimento, ma non decade perciò dalle sue ragioni ipotecarie; e quindi, dopo la stipulazione del concordato, può agire in via esecutiva sui fondi ipotecati a suo favore. — C. Torino, 28 marzo 1893 (*L.* II, 11; *D. C.* 518; *F.* I, 948; *G.* 470; *T. gen.* 289; *Annali* 206; *G. cas.* 121; *G. it.* I, 1, 244, *n.*).

4. *Contra:* Anche pei creditori ipotecari è obbligatoria la verifica dei loro crediti. — A. Brescia, 11 dicembre 1888 (*D. C.* 1889, 58; *F.* 1889, I, 345; *Mon.* 1889, 290; *Annali* 1889, 202; *Annuario* 262).

5. E non solo per poter concorrere nella massa chirografaria, ma anche per poter far valere i diritti nascenti dall'ipoteca (applicazione al Credito fondiario). — A. Torino, 14 ottobre 1892 (*G.* 779, *n.*; *F.* 1893, I, 170; *L.* 1893, I, 448, *n.*).

6. Non perde la garanzia ipotecaria il creditore che propose ed ottenne l'ammissione del suo credito al passivo del fallimento. — A. Torino, 5 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 565, *n.*; *L.* 1899, I, 484; *G.* 1899, 195, *n.*).

7. Le spese che i creditori incontrano per fare la dichiarazione di credito nel fallimento non possono essere, come il credito, ammesse al passivo. — T. comm. Venezia, 8 febbraio 1886 (*T. v.* 316; *Annuario* 334); Id., 8 febbraio 1887 (*T. v.* 486; *Annuario* 199).

8. L'esattore, per far valere i suoi crediti per tasse nel fallimento, non è tenuto ad ottemperare alla forma stabilita dal Codice di commercio per la verificazione dei crediti. — C. Roma, 30 giugno 1888 (*L.* II, 652; *Esatt. e Com.* 245; *Cons. comm.* 352; *Imp. dir.* 1889, 18; *Bollettino* 1889, 4); A. Torino, 8 marzo 1897 (*G.* 979).

9. I creditori del fallimento non possono far valere in doppio modo i loro crediti, cioè presentandosi alla verificazione ed esigendo il riparto anche su quelli che abbiano opposto in compensazione ai debiti verso il terzo proprietario rivendicante il prezzo di merci non pagate al commissionario venditore. — C. Firenze, 2 febbraio 1893 (*L.* I, 734; *T. v.* 181).

10. Il legato in favore del coniuge superstite, ha, fino a divisione compiuta, carattere di diritto reale su tutti i beni ereditari, non di mero diritto di credito.

Quindi, in caso di fallimento dell'erede, il legato fatto al coniuge superstite non va soggetto all'obbligo della presentazione per la verifica disposta dall'art. 758 Codice commerciale. — C. Roma, 31 agosto 1893 (*F.* I, 1159).

11. È improcedibile, in confronto del curatore di un fallimento, il precetto mobiliare per spese giudiziali anteriori al fallimento, dovendo i singoli creditori insinuarsi per essere ammessi al passivo col grado e coi privilegi che a ciascuno può competere. — A. Milano, 16 febbraio 1894 (*Mon.* 263).

12. Il locatore non è obbligato di seguire il procedimento di verificazione dei crediti in caso di fallimento del conduttore, tanto pel pagamento della corrisposta, quanto per la risoluzione del contratto stesso. — A. Roma, 11 luglio 1894 (*T. rom.* XIV, 463).

13. È necessario che i crediti concorrenti al passivo di un fallimento abbiano data certa riguardo alla massa dei creditori, se intorno ad essi sorge contestazione, ed il curatore ha veste per opporre la mancanza di data certa. — A. Bologna, 11 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 207; *Mon. giur.* 56).

14. La procedura segnata dagli articoli 758 e 761 è da seguirsi da quei creditori che non abbiano in precedenza agito contro il debitore caduto in fallimento. I creditori invece che abbiano già iniziato giudizio contro il debitore possono proseguirlo in contraddittorio del curatore, nè sono tenuti a riproporre le loro domande in sede di verifica. — A. Genova, 4 novembre 1895 (*T. gen.* 653).

15. Può far iscrivere al passivo il proprio credito ogni creditore del fallito, quantunque il credito abbia avuto causa da atti estranei alla gestione che diede luogo al fallimento. — C. Roma, 11 luglio 1898 (*G. it.* I, 1, 936; *F.* I, 955, *n.*; *T. rom.* 296).

16. I creditori del fallito, dichiarando i loro crediti, devono non solo corredarli dei documenti giustificativi, ma devono anche dimostrarne la cagione e la causale, stando a loro carico la prova se gli altri interessati sollevano contestazioni.

Non basta quindi la produzione degli effetti cambiarii costitutivi del credito, ma devesi provarne la causa se gli altri creditori comparsi, pur non disconoscendo l'estrinseco di tali effetti, contestino però la realtà del debito. — A. Casale, 25 aprile 1899 (*G.* 581, *n.*; *F.* I, 780).

17. I documenti giustificativi prodotti da un creditore a corredo delle sue ragioni di credito dichiarate in fallimento e riconosciuti nel loro estrinseco, fanno prova, quanto all'esistenza della causale delle ragioni suddette, toccando la giustificazione delle impugnative in contrario ai creditori che le hanno sollevate. — C. Torino, 21 maggio 1900 (*G.* 702; *F.* I, 863; *G. it.* I, 1, 744; *D. C.* 798).

18. La dichiarazione di credito fatta dal creditore per essere ammesso al passivo di un fallimento non può equipararsi ad una vera e propria confessione giudiziale, ed è quindi suscettiva di ulteriori rettifiche e modificazioni da parte di chi l'ha fatta. — A. Genova, 12 ottobre 1900 (*D. C.* 1901, 79).

19. Dichiarato il fallimento e non chiuse ancora le operazioni per la verificazione dei crediti, è inammissibile la domanda di condanna contro il fallito, dovendosi far riconoscere il credito, a norma dell'art. 758 del Codice di commercio. — A. Catania, 20 maggio 1901 (*Cons. comm.* 278).

20. Rivendicato dal curatore alla massa del

fallimento un fondo siccome invalidamente venduto dal fallito, la ragione del compratore per la restituzione del prezzo non è un credito verso la massa, ma un credito personale verso il fallito, che va insinuato nel passivo del fallimento senza titolo di prelazione. — C. Roma, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 908, n.).

21. Il creditore che non ha titolo di credito precostituito, può istituire apposito giudizio di cognizione in confronto del curatore avanti il giudice ordinario, anzichè fare la sua dichiarazione di credito chiedendone la verifica e l'ammissione al passivo del fallimento. — C. Torino, 28 dicembre 1903 (*G.* 1904, 837; *G. it.* 1904, I, 1, 410; *Mon.* 1904, 429; *Riv. dir. comm.* 1904, II, 85; *T. gen.* 1904, 106).

V. anche sotto l'art. 825 n. 18.

Articolo 759.

Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori. (*601 I.; 492 F.; 1185 P.; 1101 S.*).

I termini delle ordinanze per la verifica dei crediti possono più volte essere prorogati dal giudice delegato senza incorrere in alcuna perentorietà o nullità sostanziale. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*R. Trani* 639).

—

Articolo 760.

La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato deve essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel Comune in cui risiede il Tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del Tribunale (*600, 607 I.; 495, 496 F.; 1109 S.*).

Bibliografia: Michetti C., *È assolutamente indispensabile al rappresentante dei creditori del fallimento, nella verificazione dei crediti, l'esibizione della procura fatta a mezzo del notaro e vidimata dal presidente del Tribunale, ovvero può supplirsi all'atto notarile con qualche altro documento che, mentre valga a stabilire la prova dell'incarico affidato, sia meno costoso della procura?* (*Rol.* 1890, 49).

1. È irregolare il cumulo di più dichiarazioni di credito di creditori diversi in un solo atto presentato in cancelleria; ogni creditore deve presentare separatamente la sua dichiarazione. — T. comm. Venezia, 22 aprile 1884 (*T. v.* 320; *Mon.* 894).

2. Perde la sua ipoteca il creditore che insinua il suo credito in fallimento senza accenno alcuno alla sua ipoteca e successivamente, compreso nel concordato come chirografario, non impugna la relativa sentenza omologativa. — C. Napoli, 27 gennaio 1888 (*F.* I, 331; *Annuario* 202; *D. C.* 721).

3. Il creditore che ha riscosso l'importare di cambiale a lui girata dal fallito per valuta in garanzia non deve dedurne l'importare dalla somma del suo credito insinuando. — A. Catania, 28 luglio 1888 (*F. cat.* 165; *Annuario* 825).

4. Può essere ammesso al passivo di un fallimento anche un credito eventuale che allo stato degli atti manchi del titolo.

5. La parola « titolo » adoperata dall'articolo 760 non significa soltanto scrittura, ma anche origine e causa del debito. — T. Cagliari, 18 febbraio 1889 (*F.* I, 370; *Annuario* 829).

6. Il creditore ipotecario può chiedere di essere ammesso al fallimento per gli interessi, la tassa di ricchezza mobile e le spese garan-

tite dall'ipoteca. — C. Napoli, 28 marzo 1889 (*D. e G.* IV, 401).

7. Il mutuatario, insinuando il suo credito in fallimento, non si preclude di valersi del patto contrattuale che, in difetto di pagamento alla scadenza, stabilisce a suo favore la compra-vendita dell'immobile dato a garanzia del credito. — A. Catania, 11 aprile 1890 (*F. cat.* 161).

8. L'omessa dichiarazione del privilegio nella dichiarazione del credito non importa rinunzia al privilegio medesimo, che può sempre farsi valere sino a che non sia esaurita la ripartizione dell'attivo. — A. Brescia, 7 aprile 1891 (*Mon.* 450; *Annali* 204).

9. Non è prescritto a pena di decadenza che nella dichiarazione dei crediti e nella relativa sede di verifica il creditore ipotecario faccia cenno della sua ipoteca; anzi l'art. 834 mantiene fino al momento del voto pel concordato il diritto di invocare e far salva l'ipoteca a chi non voglia in tutto o in parte rinunciarvi. — A. Bologna, 11 settembre 1896 (*Mon. giur.* 805).

10. Non è necessario che nelle domande per l'ammissione al passivo di un fallimento di crediti garantiti da ipoteca fra gli ipotecari ciò si chieda espressamente, bastando la semplice menzione della garanzia ipotecaria. — A. Palermo, 3 giugno 1898 (*Circ. giur.* 262; *D. C.* 773).

V. art. 325 n. 18 e 758 n. 2 a 7.

Articolo 761.

I crediti sono verificati dal giudice delegato mediante confronto dei titoli presentati coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore o autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario, prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni. (*602 a 605, 607 I.; 494, 495 F.; 820 N.; 1204 P.; 1103, 1104 S.*).

Bibliografia: Bolaffio S., *Dell'onere della prova del credito contestato in sede di verificazione dei crediti* (*T. v.* 1904, 417). — Modena N., *Gli estratti dei libri di commercio* (*D. C.* IV, 647 e V, 783). — Ruta G., *Se nella verifica dei crediti si possa contestare un credito proveniente da giudicato, ovvero si debba impugnare colla opposizione di terzo* (*R. Trani*, XVIII, 655).

1. Quando il giudice abbia, a termini dell'art. 761, ordinata la esibizione di un estratto dai registri, ed il creditore non abbia voluto prestarsi, la dichiarazione rimane ingiustificata e non può essere ammessa al passivo, nella stessa guisa che se la medesima fosse stata dai creditori contestata. — T. comm. Venezia, 22 settembre 1884 (*T. v.* 511; *Mon.* 1022; *Annuario* 201).

2. Nella verificazione dei crediti di un fallimento e nelle controversie alla medesima relative, le annotazioni esistenti nei libri di commercio del fallito, anche se regolarmente tenuti, non possono valere da sole quale prova dei crediti dichiarati ad esse corrispondenti. — T. comm. Venezia, 18 dicembre 1886 (*T. v.* 1887, 104; *Annuario* 307).

3. Ed il giudice non può ammettere alcun credito al passivo senza presentazione dei titoli e delle prove di esso, anche in questa materia vigendo il principio doversi giudicare *juxta allegata et probata.* — T. comm. Venezia, 27 maggio 1887 (*T. v.* 437; *Annuario* 198); Id., 11 giugno 1887 (*T. v.* 438; *Annuario* 196).

4. Nel giudizio di fallimento può sempre il magistrato ordinare maggiori giustificazioni dei proposti crediti, in ispecie colla produzione dei libri di commercio, ancorchè si tratti di crediti risultanti da atti pubblici. — C. Torino, 28 gennaio 1892 (*G.* 257; *L.* I, 477; *D. C.* 591; *G. it.* I, 1, 757; *T. gen.* 161).

5. Dovendosi procedere alla verificazione dei crediti dei commercianti verso il fallito, si ha speciale riguardo ai libri di commercio del fallito e dei creditori regolarmente tenuti.

Non consegue quindi il suo scopo la produzione dei libri di commercio di un istituto di credito, il quale, dopo la dichiarazione di fallimento del suo cassiere, siasi fatto consegnare da questo per atto notarile una dichiarazione di debito per pretese sottrazioni da lui commesse durante l'esercizio del suo impiego, se in detti libri si trova soltanto una enunciazione sommaria del credito che si vuol

insinuare nel passivo del fallimento, in data corrispondente a quella portata dall'atto notarile, o se i valori che si pretendono sottratti non si riscontrino registrati in modo regolare nei libri di commercio nella partita degli introiti. — A. Genova, 9 febbraio 1893 (*L.* I, 555; *D. C.* 208).

6. Non occorre la opposizione di terzo ai creditori che in sede di verifica impugnano di simulazione o frode un credito risultante da sentenza di condanna del debitore indi fallito, bastando loro la eccezione di *res inter alios acta.* — A. Trani, 17 agosto 1894 (*R. Trani*, XVIII, 478).

7. Il fallimento del commerciante non menoma la forza probatoria dei suoi libri da cui ben può quindi desumersi la prova di un credito ammesso al passivo. — C. Firenze, 21 dicembre 1896 (*F.* 1897, I, 890, *n.*; *D. C.* XV, 285).

8. Per la verifica ed ammissione dei crediti non è necessaria la presenza del creditore, salva la facoltà del magistrato di ordinarne la comparizione. — C. Torino, 28 maggio 1897 (*G.* 916; *Mon.* 708).

9. La verifica dei crediti si estende anche ai diritti accessori di privilegio e di ipoteca, e, quanto alle ipoteche, deve dichiarare la iscrizione da cui risulta il loro grado. — A. Venezia, 18 luglio 1898 (*T. v.* 1899, 98).

10. Nel giudizio di fallimento, anche trattandosi di crediti rappresentati da cambiali, devesi indagare la causa loro agli effetti della verificazione dei relativi crediti. — A. Firenze, 28 luglio 1903 (*D. C.* 718).

V. anche sotto gli art. 696 n. 2 e 758 n. 14.

Articolo 762.

I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento. Il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il credito è ammesso.

Se vi è contestazione o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore. (*606 I.; 497, 498 F.; 822, 827 N.; 1109 S.*).

1. Il socio partecipante di una società fallita, creditore di questa e debitore di sua quota nelle perdite sociali non peranco accertate, non può pretendere di venir ammesso al passivo del fallimento per l'intiero suo credito, salva riduzione della quota di perdite da accertarsi; ma può soltanto ottenere ammissione per la somma residua al credito originario, dopo deduzione della quota incombentegli delle perdite nel computo minimo provvisorio. — A. Milano, 20 ottobre 1884 (*Annali* 481; *Annuario* 322; *Mon.* 1085; *Cons. comm.* 152).

2. L'aggiunta che, all'atto della dichiarazione di ammissione di un credito pagabile in fiorini, si deve fare per annotare la corrispondenza in lire italiane, secondo l'art. 11 della legge 24 agosto 1862, n. 788, e la norma di ragguaglio portata dall'all. *B* del decreto luogotenenziale 21 luglio 1868, n. 3067, è ai soli riguardi finanziari, relativi all'unificazione del sistema monetario, per cui furono quelle disposizioni emanate, e non influisce sulla somma del *credito*, sulla vera cifra in lire italiane da tenersi a calcolo nelle ripartizioni, la quale dipende dal valore commerciale del fiorino all'atto del pagamento. — T. comm. Venezia, 18 febbraio 1885 (*T. v.* 255).

3. Per l'ammissibilità di un credito cambiario al passivo del fallimento è condizione indispensabile che non sia incorsa decadenza dall'azione cambiaria. — A. Catania, 9 aprile 1890 (*F.* I, 882, *n. D. C.* 899).

4. Non pregiudica il creditore ipotecario la ammissione al passivo del suo credito senza menzione dell'ipoteca. — A. Lucca, 11 aprile 1890 (*D. C.* 847).

5. Il verbale di ammissione di crediti al passivo di fallimento non è titolo giustificativo dei crediti medesimi agli effetti della loro deduzione, quali passività, dallo attivo imponibile di tassa nella successione del fallito. — C. Roma, 25 agosto 1890 (*Boll.* 11, 285; *Corte S. Roma* 625; *L.* 1891, I, 288; *R. Bol.* 1891, 258).

6. Un credito il cui definitivo ammontare dipenda per patto da conto finale, non diviene liquido per la sua quantità se si aggiudichi colla clausola « salvo gli acconti ricevuti ».

7. Nella verificazione i crediti di un fallimento si ammettono con la loro qualità di liquidi od illiquidi, scaduti o da scadere, e

simili, nè la loro natura è mutata dal concordato. — C. Roma, 18 dicembre 1890 (*F.* 1891, I, 179).

8. L'eccezione di estinzione del credito produce gli stessi effetti (a riguardo della domanda d'ammissione del credito al passivo del fallimento) delle contestazioni del titolo di credito. — A. Torino, 18 febbraio 1895 *G.* 549).

9. Il creditore ipotecario portato in passivo dal fallito non perde l'ipoteca se nessuna contestazione sorge nel giudizio di verifica dei crediti. — C. Palermo, 24 novembre 1896 (*D. C.* XV, 118).

10. La circostanza che un credito, anteriore al fallimento e contestato, sia dopo il fallimento liquidato e riconosciuto per sentenza, non dà diritto al pagamento integrale; ma deve tale credito essere ammesso al passivo del fallimento e seguire la sorte di tutti gli altri crediti non privilegiati. — C. Roma, 31 dicembre 1898 (*T. Rom.* 1899, 54; *Cons. comm.* 1899, 72; *Corte S. Roma* 425).

11. Il creditore ammesso con la formula «salva esibizione dei titoli», in mancanza di contestazioni è ammesso definitivamente. — T. Roma, 28 dicembre 1903 (*Rass. comm.* 1904, 64).

12. La verificazione dei crediti in sede fallimentare attribuisce ai creditori verificati ed ammessi diritti irrevocabili, sia pei crediti che per le relative garanzie, ed ha quindi valore di giudicato anche nel giudizio di graduazione sui beni del debitore. — C. Napoli, 22 ottobre 1904 (*L.* 1905, 286, *n.*; *G. it.* 1905, I, 1, 275).

V. anche art. 760, n. 10.

Articolo 763.

Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell'art. 761, procede in contraddittorio degl'interessati all'esame di tutti i crediti contestati, e anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui diritti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere e opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gli interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.

In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino la competenza del pretore, salvo appello al Tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale.

Se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al Tribunale civile del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento. Nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. (*603, 608 I.; 498 a 500 F.; 819 a 822, 825 N.; 1191, 1192 P.; 1107 S.*)

Bibliografia: Bolaffio L., *Dell'onere della prova del credito contestato in sede di verificazione dei crediti* (*T. v.* 1904, 417). — Bonelli G., *Se il verbale di verifica dei crediti nel giudizio di fallimento costituisca titolo esecutivo* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 163). — Messa G., *Sulla giurisdizione del giudice delegato dopo la soppressione dei Tribunali di commercio, ossia l'articolo 763 dopo la legge 25 gennaio 1888* (*Mon.* 1888, 485). — Rissetti G., *Se il credito risultante da sentenza passata in giudicato contro il fallito possa essere contestato dal curatore del fallimento o dai singoli creditori* (*F.* 1894, 1, 1018). — Ruta G., *Se in sede di verificazione dei crediti, nel giudizio di fallimento, si possa contestare un credito proveniente*

da giudicato, ovvero si debba impugnarlo coll'opposizione di terzo (Roma, 1895, tip. Terme Diocleziane; *Cons. comm.* 1895, 305; *R. Trani*, 655; Roma, 1895, tip. Balbi). — Vidari E. e Mortara L., *Sulla giurisdizione del giudice delegato dopo la soppressione dei Tribunali di commercio, ossia l'art. 863 dopo la legge 25 gennaio 1888* (*Mon.* 1888, 505). — V. anche Marinelli sotto l'art. 696.

1. Il Tribunale competente per l'espropriazione del fallito non ha competenza per giudicare sull'esistenza di credito proposto nel fallimento; è invece competente il Tribunale di commercio che dichiarava il fallimento, ovvero il Tribunale civile locale, secondo la natura del credito. — A. Casale, 6 giugno 1885 (*G. cas.* 275; *D. C.* 1886, 228).

2. La competenza di cui parla il penult. cap. dell'art. 763 è la territoriale; e la relativa eccezione è solo proponibile a norma dell'articolo 187 del Codice di procedura civile. — A. Casale, 14 ottobre 1885 (*G. cas.* 370; *L.* 1886, I, 379).

3. La chiusura del processo verbale di verifica può essere rinviata per il compimento delle operazioni. — A. Torino, 28 novembre 1885 (*G.* 1886, 74; *L.* 1886, I, 346; *Cons. comm.* 1886, 68).

4. La sentenza dichiarativa del fallimento determina il giorno e l'ora in cui sarà proceduto alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti; ma se in detto giorno le operazioni a ciò necessarie non siansi potute compiere, è legittima la continuazione di esse nei giorni successivi, e così la chiusura definitiva da ultimo operata. — C. Torino, 10 agosto 1886 (*D. C.* V, 804); Id., 24 agosto 1887 (*Rass.* 218; *G.* 629; *Annali*, XXII, 84; *G. it.* I, 1, 668; *G. cat.* 207; *F.* I, 998, *n.*; *Mon.* 969; *L.* II, 518, *n.* e XXVIII, I, 265).

5. Nel giorno fissato per la chiusura del verbale di verifica basta che le operazioni relative siano soltanto cominciate. — A. Roma, 31 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 1889, 13; *F.* I, 296; *Annuario* 260).

6. La chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti non è operazione che si debba necessariamente compiere in un giorno solo, ma incominciata al giorno fissato può essere a seconda dei casi proseguita e compiuta nei giorni successivi, senza che con ciò si venga a prorogare un termine di regola improrogabile. — A. Casale, 24 maggio 1889 (*G. cas.* 297; *Mon.* 1890, 84).

7. Il momento da cui decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 763 Cod. di comm. è quello della chiusura effettiva del processo verbale della verificazione dei crediti, non già l'altro fissato nella sentenza dichiarativa del fallimento. — C. Roma, 28 gennaio 1890 (*L.* I, 325, *n.*; *F.* I, 118; *D. C.* 282).

8. Basta la proposizione del credito per dare diritto ai singoli creditori verificati od anche solo portati in bilancio di opporvisi e far risolvere le relative contestazioni. Gli articoli 1234 e 1235 Cod. civ. non hanno applicazione in tema di verifica di crediti. — C. Torino, 15 dicembre 1886 (*G.* 1887, 48).

9. I creditori che hanno ottenuta l'ammissione dei loro crediti in un fallimento, sono parti in causa nel giudizio sulle contestazioni per altri crediti, anche quando le contestazioni siano mosse dal debitore.

10. Contro la sentenza che respinge le opposizioni del debitore all'ammissione di un credito possono quindi appellare gli altri creditori, sia per diritto proprio, quanto *utendo juribus* del debitore. — C. Roma, 21 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 574; *G.* 1893, 84).

11. Il curatore può contestare i crediti in qualunque degli stati in cui si svolge il processo della loro verificazione, e così anche nel giorno della chiusura del verbale di verifica. — T. Roma, 21 novembre 1888 (*L.* 1889, I, 51; *Annuario* 263, *n.*); Id., 13 aprile 1889 (*Cons. comm.* 150; *T. rom.* 186; *D. C.* 429; *Annuario* 294); T. Ancona, 7 marzo 1890 (*Giorn. Marche* 409; *Cons. comm.* 269).

12. Rinviate le parti al Tribunale ad udienza fissa, il creditore non ammesso non deve essere citato a comparire a quell'udienza. — A. Roma, 11 dicembre 1888 (*T. rom.* 1889, 184).

13. Il giudice delegato agli atti di un fallimento non ha alcuna giurisdizione per pronunziare sulla ammissione od esclusione dei crediti; quindi la dichiarazione del giudice delegato di ammettere un creditore sotto condizione della giustificazione di aver conservato l'azione cambiaria non è d'ostacolo a che si possa esaminare dal Tribunale la questione sulla ammissione o non del credito. — A. Roma, 12 dicembre 1889 (*T. rom* 470).

14. Anche nel periodo finale della chiusura

del processo verbale di verificazione dei crediti può il giudice delegato ricusare l'ammissione al passivo di un credito e rinviare alla autorità giudiziaria competente la cognizione dell'ammissibilità dello stesso, comunque non siano sorte al riguardo contestazioni da parte dei creditori, nè da parte del fallito sia fatta opposizione all'accoglimento della domanda. — C. Roma, 25 agosto 1890 (*L.* II, 397; *G. it.* I, 1, 619, *n.*; *F.* I, 1009; *T. gen.* 554; *Cons. comm.* 259; *D. C.* 852).

15. Le inesattezze e gli errori che possono riscontrarsi nel verbale della verificazione dei crediti non possono produrre la nullità del verbale stesso, non potendo da esse derivare alcun pregiudizio agli interessati, ai quali rimane libero l'esperimento di ogni loro diritto dinanzi all'autorità competente. — C. Roma, 24 febbraio 1890 (*L.* II, 437; *Cons. comm.* 339).

16. La domanda pel riconoscimento della validità dell'ipoteca posteriore alla cessazione dei pagamenti è procedibile nel giudizio sui crediti contestati. — T. Brescia, 22 ottobre 1891 (*D. C.* 841).

17. Le enunciazioni di un atto pubblico, in cui il fallito si dichiara debitore, fanno prova anche contro la massa fino a che non siano dimostrate contrarie alla verità. — A. Venezia, 22 aprile 1892 (*T. v.* 291).

18. La ricognizione della sussistenza del credito di chi ha fatto istanza per la dichiarazione di fallimento, agli effetti di questa, non pregiudica il successivo giudizio in sede di verifica. — C. Firenze, 1° dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 29; *L.* 1893, II, 117).

19. Nella verificazione dei crediti di un fallimento il curatore o i singoli creditori possono contestare anche quelli che derivano da sentenza passata in giudicato per il fallito. — A. Genova, 21 luglio 1894 (*F.* I, X, 1013, *n.*; *Mon.* 823, *n.*).

20. *Contra*: L'autorità della cosa giudicata non vien meno per la successiva dichiarazione di fallimento della parte condannata, e quindi nella verificazione dei crediti non si possono contestare i crediti già accertati da sentenza passata in giudicato, a meno che questa venga impugnata per simulazione o frode. — C. Torino, 10 aprile 1895 (*G.* 546, *n.*; *Mon.* 789); C. Napoli, 26 settembre 1896 (*F.* 1, 1213, *n.*; *L.* 1897, 1, 79, *D. C.* XV, 91).

21. Bene si propone dal curatore o da un creditore una domanda di pagamento contro un preteso creditore del fallimento nell'adunanza per la chiusura del verbale di verificazione di credito, e senza bisogno di citazione il Tribunale resta investito della cognizione della controversia per il rinvio innanzi a lui delle sorte contestazioni. — A. Roma, 11 dicembre 1894 (*T. rom.* XV, 123).

22. Il creditore che nell'assemblea per la chiusura del processo verbale di verifica dei crediti abbia fatto opposizione all'ammissione di un credito determinato, non è parte necessaria nel susseguente relativo giudizio, nè il creditore contestato ha quindi diritto di pretendere che vi intervenga. — A. Milano, 24 marzo 1897 (*Mon.* 328).

23. Nel corso del fallimento devonsi proporre in sede di verificazione dei crediti tutte le istanze dell'ammissione al passivo, mentre ogni diversa istanza che tende a far dichiarare la massa debitrice versó chi la promuove, deve svolgersi nei modi e nelle forme ordinarie.

Chiesta la risoluzione del contratto d'affitto e i fitti dovuti dal fallito prima della dichiara del fallimento, la relativa istanza per risoluzione del contratto dovrebbe continuarsi contro il curatore nei modi e forme con cui venne iniziata.

Ma promossasi nuova istanza dal locatore per l'ammissione al passivo ed avendo il giudice delegato rimesse le parti dinanzi al Tribunale per le insorte controversie, in questa sede devono pure svolgersi le questioni attinenti alla risoluzione del contratto come necessaria premessa alla liquidazione del credito. — A. Genova, 11 giugno 1897 (*T. gen.* 373).

24. Non può elevarsi a presunzione di autorità di cosa giudicata il verbale di verifica dei crediti relativamente alla validità delle ipoteche della quale non è quindi vietato discutere nel giudizio di graduazione che investe la natura di vero e proprio giudizio di cognizione. — T. Palmi, 22 marzo 1904 (*D. e G.* XX. 621).

25. Chiuso il giudizio di fallimento per revoca della sentenza che lo dichiarava, il verbale di verifica dei crediti non può per sè solo invocarsi contro il debitore non costituendo titolo esecutivo a favore del creditore stato ammesso. — A. Genova, 31 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 251; *F.* 1904, I, 821, *n.*).

—

Articolo 764.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni o ammissioni di crediti già avvenute debbono essere notificate al curatore e ai creditori dei quali s'im-

pugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza dev'essere fissata entro un termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto. (*613 I.; 498 F.*).

Bibliografia: Rignano I., *Le dichiarazioni di credito nei fallimenti dopo la chiusura della verifica* (*D. C.* 179). — Ruta G., *Contributo all'interpretazione dell'art.* 764 *Cod. comm. Da chi ed entro qual termine possono farsi le opposizioni alle ammissioni dei crediti già avvenute* (*R. Trani*, 1901, 475).

1. L'art. 764 ammette senza distinzioni, anche dopo la chiusura del processo di verifica, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute, provengano queste da creditori già comparsi o non comparsi. — A. Genova, 12 aprile 1889 (*T. gen.* 298; *Mon.* 595; *Fil.* 509).

2. La facoltà di proporre opposizioni contro l'avvenuta ammissione dei crediti, dopo che se ne sia chiusa la verifica, spetta anche al creditore, semprechè egli non abbia assistito alla verifica, o assistendovi non abbia ammesso i crediti che intendeva contestare, o provi di trovarsi nel caso contemplato dallo art. 770, al. 1. — A. Milano, 8 ottobre 1889 (*Mon.* 996).

3. La dichiarazione emessa da un creditore per onorari e spese giudiziali risponde alla prescrizione dell'art. 764, qualora siasi dichiarato e notificato il credito al curatore del fallimento prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni; quindi non è lecito opporre a questo creditore la mancanza di una regolare citazione.

4. In pendenza del giudizio sui crediti contestati la dichiarazione deve essere fatta a norma dell'art. 764; ove tale giudizio sia stato definito la procedura per le dichiarazioni deve essere quella dell'art. 770.

5. Quando dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, e prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni, siano notificate altre dichiarazioni di crediti, ogni domanda si esamina in contraddittorio del curatore, e in questo contraddittorio la verità o meno del credito viene stabilita. — T. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 554).

6. Anche dopo la chiusura del verbale di verificazione dei crediti, incombe al curatore del fallimento il dovere di vegliare per la integrità dei diritti nella massa appartenenti ai creditori, epperò la facoltà di contestare crediti ed istituire giudizi. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*R. Trani* 639).

7. Le domande tardive per l'ammissione al passivo del fallimento sono validamente proposte fino a due giorni innanzi l'udienza in cui effettivamente furono discusse le contestazioni dei crediti, ancorchè per tale discussione il giudice delegato avesse fissato una udienza precedente poi prorogata. — C. Napoli, 22 agosto 1894 (*F.* 1895, 1, 14; *D. e G.* X, 187; *L.* 1895, 1, 263).

8. Rettamente i creditori che non hanno presentato la loro domanda di insinuazione al passivo prima della chiusura del processo verbale di verificazione, propongono la loro istanza mediante ricorso al giudice delegato notificato al curatore, salvo al giudice di rimettere le parti avanti il Tribunale in caso di contestazione. — A. Genova, 11 luglio 1896 (*T. gen.* 441).

9. Ogni creditore, specie se ammesso tardivamente, può impugnare i crediti ammessi se simulati, o in frode i titoli relativi, non occorrendo che la scienza della frode o scoperta del dolo od altro sia avvenuta o fatta dopo la chiusura del verbale di verifica ed ammissione dei medesimi. — C. Napoli, 31 ottobre 1896 (*Gazz. P.* XXVIII, 172).

10. Il creditore che non abbia fatta la dichiarazione del proprio credito nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa del fallimento deve proporre la sua domanda in contraddittorio del curatore avanti il giudice delegato, il quale l'ammette se non è contestata, risolve la controversia se trattisi di credito commerciale non eccedente la competenza pretoriale e rimette le parti al Tribunale negli altri casi. — T. Genova, 14 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 61).

11. L'opposizione al concordato tendente a dimostrare simulati i crediti di coloro che prestarono l'adesione e costituirono la maggioranza è inammissibile trascorsi i termini di cui all'art. 764, a meno che non sia il caso di applicare il capoverso dell'art. 770. — A. Catania, 17 febbraio 1899 (*L.* 1, 481, *n.*).

12. La disposizione dell'art. 764 Cod. comm. è applicabile nel solo caso di dichiarazioni od opposizioni proposte dopo la chiusura del verbale di verificazione dei crediti, e prima che le contestazioni siano deferite al Tribunale. — C. Napoli, 18 aprile 1900 (*T. gen.* 456; *Annali*, 244; *D. G.* XVI, 317; *Mon.* 1901, 151).

13. Il curatore del fallimento può impugnare il pegno o l'ipoteca sebbene non l'abbia fatto nel verbale di verifica dei crediti. — A. Ancona, 25 maggio 1901 (*D. C.* 987).

14. Il curatore del fallimento che non ha contestato l'ammissione di un credito, in sede di verifica, non può in seguito muovere opposizione ancorchè non abbia potuto assistere alla chiusura del processo verbale di verifica.

15. Solo i creditori possono valersi della facoltà di cui all'ultima parte dell'art.; ma pur ritenendo che spetta anche al curatore, egli dovrebbe contestare il credito ammesso nel termine perentorio indicato nello stesso articolo. — A. Genova, 18 aprile 1904 (*D. C.* 571).

V. anche gli art. 688 n. 111; e 758 n. 1.

Articolo 765.

Il Tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone indicate negli articoli precedenti, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto d'istruzione.

1. Il curatore non può costringere il creditore che ha contestato un credito nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica a comparire all'udienza per sostenere la fatta contestazione e per essere condannato, in caso di soccombenza, a pagare le spese. — T. comm. Venezia, 18 maggio 1886 (*T. v.* 584; *Annuario*, 806, *n.*).

2. Il giudice delegato al fallimento può intervenire nella discussione della causa da lui rinviata al Tribunale, a termini dell'art. 763, e concorrere nella deliberazione della sentenza anche come estensore. — A. Venezia, 16 ottobre 1888 (*Annali*, 486; *G.* 1889, II, 9; *T. v.* 585; *Fil.* 1889, 15; *Annuario*, 254; *Mon.* 1889, 819; *T. gen.* 1889, 627; *G. it.* 1889, II, 9).

3. Quantunque le contestazioni dei crediti debbano essere risolute con unico cumulativo esame e con una sola sentenza, tuttavia ciò non impedisce che non dandosi cura la maggioranza dei creditori di proporre le rispettive questioni, il creditore a cui interessa che la controversia sorta sul proprio credito venga decisa, possa portarla alla cognizione del magistrato, e non può dirsi nullo il giudizio che a questo effetto sia stato promosso contro il solo curatore del fallimento. — A. Roma, 30 luglio 1889 (*T. rom.* 319).

4. Non è nulla la sentenza pronunciata, in materia di fallimento, con intervento del giudice delegato. — A. Milano, 20 gennaio 1890 (*G. it.* II, 357).

5. Impugnato un credito in prima istanza da un altro creditore del fallimento, ove costui non creda di continuare ad impugnarlo in grado d'appello, può un terzo creditore del fallimento stesso far sua l'impugnativa e discuterla in seconde cure nel comune interesse, anche con nuovi argomenti. — A. Trani, 30 maggio 1890 (*G. it.* II, 542).

6. In mancanza della dichiarazione di che all'art. 758, la domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento non può direttamente proporsi all'udienza fissata dal giudice delegato per la risoluzione delle contestazioni sui crediti, ma deve venir presentata a norma dell'art. 770. — A. Milano, 18 maggio 1891 (*Mon.* 661).

7. Le domande e le eccezioni innanzi al Tribunale possono proporsi con un foglio qualunque, che non rivesta la forma propria della comparsa conclusionale. — A. Roma, 11 dicembre 1894 (*T. rom.* XV, 123).

Articolo 766.

In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il Tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il Tribunale di commercio può sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero

del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'art. 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento. (*609, 611 I.; 500 F.; 825 N.; 1192 P.; 1107 S.*).

1. Pei crediti già ammessi in via provvisoria al passivo di un fallimento, nell'inazione del creditore cui competono, il curatore ha veste per provocare dal Tribunale la deliberazione definitiva. — T. comm. di Venezia, 14 giugno 1887 (*T. v.* 582; *Annuario*, 197).

2. Il curatore al fallimento conserva integre tutte le eccezioni eventuali da opporre ai titoli cambiari che il creditore ammesso al passivo con sentenza debba presentare per giustificare l'importo della sua ammissione e che non avesse potuto allegare alla sua proposta di credito. — C. Torino, 19 luglio 1887 (*Mon.* 848; *G. it.* I, 1, 558; *L*, II, 656; *Annali*, 492; *G.* 672).

3. Ammettere provvisoriamente al passivo del fallimento un credito contestato è una facoltà del giudice, il cui esercizio non può formare oggetto di censura in Cassazione. — C. Torino, 25 maggio 1892 (*G.* 651).

4. Perchè possa essere sospeso il giudizio sulla ammissione di un credito insinuato nel passivo di un fallimento, in attesa dell'esito di un'azione penale pendente, al medesimo relativa, non è necessario che si tratti di credito certo, ma può anche trattarsi di credito eventuale. — A. Venezia, 2 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 688; *D. C.* 876; *T. v.* 522).

5. Rimasta ferma per difetto di opposizione la sentenza dichiarativa del fallimento di una società, non sono ammissibili altre opposizioni allo svolgimento della procedura ed alla liquidazione del passivo, da parte specialmente di quelli che hanno promosso la dichiarazione di fallimento; in specie non può al detto effetto opporsi che la società, per illegale costituzione, non avesse esistenza legale.

Pertanto, per la detta postuma opposizione non possono sospendersi i termini della verificazione dei crediti, ancorchè si tratti di crediti impugnati di falso in via penale, salva poi la decisione definitiva. — C. Torino, 12 marzo 1898 (*G.* 442, *n.*; *L.* I, 662; *Mon.* 468).

6. Anche in materia di fallimento, se durante il procedimento sorga un'azione penale il cui rapporto con il giudizio civile sia tale da produrre conflitto di giurisdizione, deve sospendersi il giudizio civile sino all'esito del procedimento penale (applicazione ad azione penale per simulazione del credito o sottrazione di attività fallimentare sorta in ordine all'ammissione di un credito nel passivo di un fallimento). — A. Macerata, 16 settembre 1903 (*F.* I, 1353, *n.*; *D. C.* 1904, 105).

7. Trattandosi di sospendere il giudizio sulla contestazione dei crediti per pendenza di un giudizio penale, non può farsi richiamo agli art. 4 e 31 Codice proc pen., ma devesi invece ricorrere solamente al disposto dello art. 766 Cod. di comm. — C. Roma, 22 febbraio 1904 (*Corte S. Roma* II, 28; *Cons. comm.* 174; *Corte di Ancona* II, 101).

—

Articolo 767.

Il creditore cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario, sino a che quella controversia sia risoluta. (*612 I.; 501 F.*).

Bibliografia: Ridolfi G., *Il creditore, cui si contesta il privilegio o l'ipoteca, e il computo delle maggioranze per il concordato.* Commento agli articoli 767, 833 e 834 del Codice di commercio (*L.* 1891, I, 95).

1. Nella formazione della maggioranza per la validità del concordato non può prescindersi dai creditori ai quali sia contestato soltanto l'ipoteca od il privilegio.

Questi creditori sono ammessi provvisoriamente a tutte le deliberazioni del fallimento e quindi anche alle deliberazioni sul concordato, come creditori chirografari, senza bisogno di alcuna rinunzia, in base all'art. 767. — A. Roma, 30 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 758; *L.* 1891, I, 701; *F.* I, 615; *Mon.* 586); Id., 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 244). — A. Trani, 15 settembre 1905 (*D. C.* XXIV, 73).

2. Se fu omologato il concordato senza nulla pattuirsi circa i diritti di un creditore di cui era stata impugnata la ipoteca con giudizio rimasto sospeso, il creditore stesso può agire esecutivamente valendosi della sua qualità ipotecaria. — C. Palermo, 7 marzo 1899 (*Mon.* 345; *L.* I, 765; *D. C.* 815; *F. sic.* 247).

—

Articolo 768.

I crediti non fruttanti interesse non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per la intiera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gli interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione.

La disposizione dell'articolo è riferibile solo ai crediti a scadenza fissa o determinata, e in ogni caso non si applica ai crediti proposti in giudizio di fallimento. — C. Torino, 4 gennaio 1899 (*G.* 242; *Mon.* 461).

—

Articolo 769.

I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'art. 759, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso secondo le disposizioni di questo Capo. (*601 I.; 502 F.; 1189 P.; 1147 S.*).

Articolo 770.

Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contraddittorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Il Tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni e opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni e opposizioni tardive sono determinati nel Titolo V. (*614 I.; 503 F.; 1193 P.; 1111, 1112 S.*).

1. Della procedura dell'art. 770 può valersi anche il creditore sul cui credito, nell'adunanza per la verificazione il giudice delegato siasi riservato di pronunciare. — A. Roma, 11 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 176; *Annuario*, 261).

2. La facoltà di presentare in sede di fallimento la dichiarazione dei proprii crediti, anche dopo trascorsi i termini stabiliti negli art. 658 e seg., non è vietata ai creditori che abbiano già proposto nel fallimento altri loro crediti. — A. Aquila, 26 aprile 1889 (*Mon.* 984; *T. gen.* 667; *Annuario*, 295; *F. ab.* 124; *Annali*, 1890, 89).

3. Le insinuazioni tardive devono proporsi in contraddittorio del curatore e della delegazione avanti il giudice delegato. — T. Monteleone, 6 maggio 1889 (*Gazz. P.* 165).

4. Ammesso un credito al passivo del fallimento e tenutosene conto nella stipulazione del concordato, non è tenuto il creditore a fornire di esso altre giustificazioni per chiederne il pagamento al fallito concordatario, il quale solo potrebbe impugnare la fatta ammissione fornendo egli le prove di cui allo art. 770 Codice commerciale. — C. Torino, 5 marzo 1891 (*G.* 198, *n.*; *G. it.* I, 1, 883; *D. C.* 748; *T. gen.* 129; *Cons. comm.* 138; *Gazz. P.* 248; *Annali*, 224).

5. Il termine per l'opposizione di terzo, di cui all'art. 512 della proc. civ., non è applicabile in tema di fallimento, poichè l'art. 770

del Codice di commercio dà la possibilità di fare opposizione ad un credito già ammesso finchè dura la procedura di fallimento. — C. Roma, 28 giugno 1894 (*L.* II, 217, *n.*; *G. it.* I, 1, 649, *n.*; *Mon.* 698; *G.* 517; *F.* I, 987; *D. C.* 726).

6. Quando il riparto a cui un creditore avrebbe dovuto prendere parte ha avuto luogo, esso, per la sua parte, ha diritto ad essere collocato sui riparti futuri. I termini posti dall'articolo non sono perentori. — A. Trani, 7 marzo 1896 (*R. Trani*, 460).

7. È inammissibile l'opposizione del curatore contro le dichiarazioni ed ammissioni di credito al passivo del fallimento oltre il termine di 15 giorni dalla chiusura del processo verbale; nè costituisce un errore di fatto, capace di portare eccezione a tale regola, il provvedimento del giudice delegato che abbia ritenuto un credito in parte ipotecario, in parte chirografario, potendosi, ove mai, accusare tale provvedimento di erroneo criterio di diritto, anzichè di errori essenziali di fatto. — A. Palermo, 28 agosto 1896 (*Cons. comm.* XII, 336; *F. sic.* IV, 631).

8. Sono tassativi i casi in cui si ammette opposizione alle decretate ammissioni di credito al passivo del fallimento. Non è quindi motivo d'opposizione la semplice simulazione della causa del credito, se vero e reale è il credito stesso. — C. Torino, 28 maggio 1897 (*G.* 916; *Mon.* 703).

9. L'azione di cui all'art. 770, alinea, Codice commerciale, per impugnare le ammissioni al passivo del fallimento, in caso di falso, di dolo, di errori sostanziali, e di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, è esperibile anche dopo la chiusura del giudizio di fallimento, impugnandosi l'ammissione al passivo coi mezzi ordinari, in ispecie con quello della rivocazione. — C. Torino, 10 febbraio 1898 (*G.* 476, *n.*).

10. È ammissibile, ai sensi dell'articolo, anche dopo trascorsi i termini dell'art. 763, la opposizione di un creditore ipotecario perchè sia collocato fra gli ipotecari il suo credito che il giudice delegato, per errore, collocò fra i chirografari. — A. Palermo, 8 giugno 1898 (*Circ. giur.* 262; *D. C.* 778).

11. La dichiarazione tardiva di un credito, ai termini dell'articolo, non può esser fatta se non mediante citazione del curatore, in rappresentanza del ceto dei creditori, innanzi al Tribunale. — C. Roma, 18 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 865).

12. Il creditore del fallito può sempre richiedere isolatamente e secondo l'articolo la ammissione del proprio credito, senza bisogno di unire le sue istanze a quelle dei creditori contestati per provvedere con unica sentenza ai sensi dell'art. 765. — T. Modica, 9 marzo 1904 (*Indice giur.* 51).

13. Se il credito proposto non supera le L. 1500 la domanda deve essere fatta dinanzi al pretore. — A. Genova, 28 marzo 1905 (*F.* I, 847, *n.*; *D. C.* 751).

V. gli art. 764 n. 4 e 11; e 765 n. 6.

—

CAPO II.

Delle varie specie di creditori

Articolo 771.

Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prendere parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno o altro privilegio nella ripartizione dell'attivo e il loro intervento nel concordato. (*661 I.*).

Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prendere parte alle deliberazioni del fallimento e quindi anche coloro riguardo ai quali essendo stato contestato il credito e fatta la rimessione al Tribunale, non abbiano provocato da esso la relativa decisione. — A. Casale, 27 agosto 1885 (*G. cas.* 257; *L.* II, 677).

—

Sezione I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

Articolo 772.

Il curatore può in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi, fuorchè rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all'attivo del fallimento. (*662 I.; 547, 548 F.; 854, 856 N.; 1228, 1229 P.; 1120 S.*).

1. Può ordinarsi la vendita delle merci date a pegno sempre quando vi sia pericolo di deterioramento, ancorchè il fallito regolarmente interpellato si opponga o proponga certe condizioni.

2. L'alienazione non può annullarsi quando siasi eseguita a tenore di sentenza, che respingeva l'opposizione fatta dai creditori pignoratizi contro l'ordinanza del giudice delegato che autorizzava la vendita del pegno. — A. Roma, 4 febbraio 1885 (*T. rom.* 120).

—

Articolo 773.

Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Codice, colle modificazioni seguenti:

1° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell'art. 1956 del Codice civile per i salari dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado;

2° Il privilegio del locatore indicato nel numero 3° dell'art. 1958 del Codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni dell'art. 703;

3° Il credito per il prezzo non pagato delle macchine di importante valore impiegate negli esercizi d'industria manifatturiera o agricola è privilegiato nel grado indicato nel numero 6° dell'art. 1958 del Codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita e il credito, in un registro speciale e pub-

blico, che dev'essere tenuto nella cancelleria del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto. (*664 I.; 549, 550 F.*).

Bibliografia: Amar M., ***Del privilegio del venditore di macchine*** (*G. it.* 1896, IV, 805). — Castelbolognesi G., ***Macchine d'importante valore, vendute per servizio industriale od agricolo, e rimaste al venditore a pegno*** (*Giurista*, 1895, 225). — Cattaneo C., *Del privilegio del locatore nel giudizio di fallimento* (*Mon.* XXVI, 1187). — Gasca C. *Sul privilegio del venditore di macchine d'importante valore* (L. 1906. 1066). — Lovati G., *Il privilegio del venditore di macchine ha valore anche contro il terzo compratore di buona fede* (*Mon.* 1905, 621). — Pagani C., *Del privilegio sul prezzo delle macchine vendute al fallito* (*D. C.* II, 643). — R. M., *Sul privilegio del venditore di macchine in caso di fallimento del compratore* (*L.* 1904, 1400). — Rocco, *Sulla natura giuridica del privilegio del venditore di macchine nel giudizio di fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1906, II, 184). — Vidari E., *Dei crediti privilegiati in fallimento* (*Mon.* 1885, 1089, 1170 e 1888, 505). — Vitalevi M., *Applicazione e limite del privilegio di cui al n. 3, art. 773 Codice di commercio* (*D. C.* XIII, 665). — Zerboglio M., *L'art. 773, n. 3 e il privilegio sulle macchine* (*Mon.* 1898, 101).

1. L'industriale, se ha lavorate le materie prime fornitegli a tale scopo dal suo committente, ora fallito, ha sulle medesime diritto di ritenzione. — A. Torino, 12 marzo 1884 (*D. C.* 566; *Rass.* 120; *Annuario*, 218).

2. *Contra:* Il privilegio dell'industriale sulle merci lavorate non importa diritto di ritenzione, epperò in caso di fallimento del proprietario l'industriale non può rifiutare la consegna delle merci al curatore. — A. Firenze, 16 dicembre 1886 (*Annali*, 1887, 16; *D. C.* 298).

3. Concorrendo le circostanze tutte di cui al n. 3 dell'art. 773, indipendentemente dalla procedura del fallimento, il privilegio può invocarsi anche in parziale procedura esecutiva contro il debitore, — A. Trani, 22 ottobre 1888 (*R. Trani*, 830; *F.* 1889, I, 238), — come in qualunque altra procedura. — A. Venezia, 31 maggio 1906 (*Mon.* 714; *F.* I, 1078, *n.*).

4. *Contra*: Il privilegio, di cui all'art. 773, n. 3, del Cod. comm., relativo al prezzo non pagato di macchine impiegate negli esercizi di industria manifatturiera agricola, ha luogo solo nel caso di concorso in seguito a fallimento, e non nei giudizi esecutivi ordinari. — C. Napoli, 22 giugno 1889 (*F.* XV, I, 708; *Mon.* 1890, 559); A. Torino, 10 luglio 1894 (*G.* 1895, 41); C. Torino, 27 febbraio 1895 (*G.* 370; *Mon.* 541; *F.* I, 1, 764; *D. C.* 678; *G. it.* I 1, 1018); T. Campobasso, 29 marzo 1904 (*L.* 1400, *n.*); C. Torino, 3 marzo 1906 (*G. it.* I, 1, 559, *n.*; *G.* 521, *n.*; *F.* I, 546, *n.*; *D. C.* 468; *Mon.* 485).

5. All'efficacia del privilegio di cui all'articolo 773, n. 3, non è necessaria la specifica designazione delle macchine fornite.

6. Gli apparecchi meccanici non s'intendono effettivamente consegnati e ricevuti se non dopo la loro messa in opera ed il loro collaudo. — A. Genova, 12 aprile 1889 (*T. gen.* 298; *Mon.* 595; *Fil.* 509; *Annuario*, 382).

7. La consegna di una macchina, agli effetti del privilegio per il prezzo in caso di fallimento del compratore, non si ha per effettuata colla semplice rimessione dei varii pezzi e ordigni disgregati che la compongono, ma si richiede ancora la loro unione e connessione in modo da formare il tutto atto a funzionare. — C. Torino, 28 gennaio 1890 (*G.* 121, *n.*; *G. it.* I, 1, 272; *F.* I, 300; *T. gen.* 194; *Mon.* 295; *D. C.* 227).

8. Il trimestre di termine utile per l'acquisto del privilegio non può decorrere in ogni caso se non dalla effettiva materiale consegna della macchina; anche se il contratto dovesse eseguirsi a rate mediante la successiva rimessione delle diverse macchine commissionate, e se il contratto originaria-

mente esteso a maggior numero di esse macchine sia stato in seguito ridotto di comune accordo a numero minore.

Ma tale effettiva consegna non si ha insino a che le macchine non sono in movimento ed azione, e tuttora se ne attendono dei pezzi di meccanismo, sia pure soltanto di ricambio — A. Torino, 18 marzo 1898 (*G.* 1009, *n.*; *Mon.* 830, *n.*); Id., 24 ottobre 1904 (*G.* 1515, *n.*; *D. C.* 1905, 96).

9. Comprate più macchine con atto trascritto e col conseguente privilegio, di cui all'art. 773 Cod. comm., non vi è novazione se con atto successivo non trascritto si acquistano altre macchine retrocedendosene alcuna di quelle acquistate prima; epperciò il difetto di trascrizione di questo secondo atto non fa cessare il privilegio nascente dal primo, il quale soltanto sarà ristretto al prezzo delle macchine non retrocesse. — C. Torino, 21 agosto 1890 (*G.* 600).

10. Contendendosi del privilegio di cui al n. 3 dell'art. 773, la competenza per valore si desume dal valore della macchina anzichè dal residuo prezzo non ancora pagato. — C. Torino, 12 dicembre 1891 (*G.* 1892, 154).

11. Il privilegio del venditore di macchine, di cui all'art. 773, n. 3, è preferito, sulle macchine stesse, al privilegio del locatore. – A. Torino, 27 dicembre 1892 (*G.* 1893, 174; *L.* 1893, I, 681; *D. C.* XI, 455; *F.* 1893, I, 578).

12. A conservare il privilegio di cui all'art. 773, n. 3, basta che nei tre mesi il relativo documento sia stato trascritto dal venditore contro il compratore, quantunque questo già abbia nell'intervallo rivenduto la macchina, e senza che per questo sia necessaria altra trascrizione contro il nuovo compratore, sempreché la macchina non sia stata trasportata in altro circondario. — A. Torino, 6 aprile 1894 (*G.* 706).

13. Il venditore di macchine di importante valore, impiegate negli esercizi d'industria, che abbia regolarmente trascritto il privilegio a garanzia del prezzo, lo conserva sia rispetto a qualunque luogo ove le macchine venissero traslocate, sia a traverso a tutti i passaggi a cui, per causa di alienazioni od altro, andassero soggette e ciò sia pel testo dell'articolo, sia perchè altrimenti diverrebbe del tutto illusorio il privilegio da esso concesso al venditore. — T. Milano, 12 dicembre 1904 (*Mon.* 1905, 357); A. Milano, 20 aprile 1905; *Mon.* 509; *F.* I, 956; *L.* 1703; *G.* 1120, *n.*; *D. C.* 780).

14. Epperò in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore fallito può rivendicarle anche dal terzo possessore di buona fede. — T. Milano, 12 dicembre 1904 ed A. Milano, 20 aprile 1905 (citate al numero precedente); A. Venezia, 31 maggio 1906 (cit. al n. 3).

15. *Contra*: Il privilegio pel prezzo non pagato su macchine di importante valore, non può sperimentarsi dal venditore contro il terzo che da costui le acquistava. — T. Campobasso, 29 marzo 1904 (*L.* 1400, *n.*); C. Torino, 3 marzo 1906 (cit. al n. 4).

16. Il privilegio dell'art. 773, n. 3 Codice commerciale a chi abbia venduto macchine agrarie ed industriali al fallito, non impedisce che il venditore possa rivendicare le stesse macchine in base al disposto degli articoli 802 e seguenti Codice commerciale, e con le condizioni ivi stabilite, se la proprietà non ne è passata al fallito per non essersi verificata la condizione sospensiva apposta alla vendita. — A. Bologna, 16 aprile 1894 (*F.* I, 605, *n.*).

17. *Contra*: Il venditore di macchine non pagate, benchè col *pactum reservati dominii*, non può rivendicarle contro il fallimento del compratore, ma gode solo del privilegio concesso dall'articolo. — A. Venezia, 18 ottobre 1902 (*L.* 1903, I, 146, *n.*; *T. v.* 821).

18. Il privilegio accordato dall'art., n. 3, pel prezzo delle macchine, non si estende alle spese giudiziali fatte pel conseguimento del detto prezzo. — A. Messina, 30 luglio 1894 (*Rif. giur.* III, 304).

19. È macchina di importante valore, agli effetti del privilegio commerciale del venditore, anche un telaio meccanico per filatura e tessitura, quantunque di simili telai nell'opificio compratore esista un grande numero, variabile di continuo. — A. Torino, 18 marzo 1898 (cit. al n. 8).

20. L'importanza del valore delle macchine deve commisurarsi in relazione all'esercizio industriale al quale esse sono destinate. — A. Venezia, 6 ottobre 1898 (*L.* 1899, I, 48, *n.*; *Mon.* 1899, 109; *D. C.* 1899, 254).

21. Per l'acquisto del privilegio basta la trascrizione nei registri della cancelleria del Tribunale della fattura della quale non sia contestata l'accettazione. — A. Torino, 18 marzo 1898 (cit. al n. 8); — o quando l'accettazione risulti altrimenti (nella specie: dal riconoscimento, dall'emissione delle cambiali in pagamento del prezzo e dal ricevimento delle macchine stesse senza protesta alcuna da parte del compratore). — A. Venezia, 6 ottobre 1898 (cit. al n. prec.); — e benchè compilata soltanto dal venditore. — T. Genova, 23 giugno 1904 (*T. gen.* 478); — ed anche se da essa non risulti l'accettazione del compratore ed esista altro più completo documento della

vendita e del credito. — A. Venezia, 31 maggio 1906 (cit. al n. 8).

22. Il privilegio introdotto dall'art. 773, n. 3, del Codice di commercio, per il prezzo delle macchine d'importante valore, impiegate in un opificio, è prevalente al diritto del creditore ipotecario inscritto sull'opificio stesso, anche prima della introduzione delle macchine.

23. Il privilegio sussiste anche nel periodo anteriore alla trascrizione della vendita e del credito relativo alle macchine, prescritto nel citato articolo.

24. Il privilegio dà diritto al venditore di concorrere sul prezzo retraibile delle macchine vendute, per l'integrale pagamento del suo credito, e non già per la differenza tra lo speso e il migliorato, a mente degli art. 705 e 2020 Codice civile. — A. Venezia, 6 ottobre 1898 (cit. al n. 20).

25. Il privilegio in giudizio di fallimento del credito per prezzo di macchine tuttora da soddisfarsi è limitato al solo caso che queste siano effettivamente state impiegate in esercizi di industria manifatturiera ed agricola a cui attendesse il fallito. — A. Torino, 2 giugno 1899 (*G.* 1150).

26. Per potersi invocare il privilegio in fallimento per prezzo macchine occorre che le stesse non fossero da rivendersi od affittarsi, ma dovessero impiegarsi in industrie cui il compratore sia dedito abitualmente. — C. Torino, 8 marzo 1900 (*G.* 378; *L.* I, 659; *Mon.* 424; *F.* I, 619, *n.*; *G. it.* I, 1, 406).

27. Non occorre pel privilegio che preesista alla vendita lo stabilimento industriale cui le macchine sono destinate; occorre invece fosse nota al venditore e pattuita fra le parti la destinazione della macchina.

28. Si ha impiego di macchina in industria agricola all'effetto di rendersene privilegiato il credito relativo al prezzo nell'acquisto fatto dal fallito di una trebbiatrice per darla in giro in affitto, tanto più se si assumeva anche la provvista dell'olio, carbone e tele.

29. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del compratore non impedisce la successiva trascrizione del credito agli effetti del privilegio, purchè non siano ancora decorsi i tre mesi. — A. Casale, 6 novembre 1900 (*G.* 1448; *G. it.* I, 2, 20; *F.* 1901, I, 180; *Mon.* 1901; *L.* I, 555, *n.*).

30. Non nuoce all'esistenza del privilegio per il credito del prezzo di macchine industriali nei casi indicati nell'art. 773, n. 3, la circostanza che siano state dal compratore rilasciate al venditore delle cambiali, in rappresentanza di detto prezzo, quando non sia provata l'intenzione di novare. — A. Genova, 25 luglio 1903 (*T. gen.* 598; *Annali* 409).

31. La disposizione singolare dell'articolo non si applica in senso ristretto alle macchine vere e proprie ma a tutti gli apparecchi che vanno comunemente sotto la generica denominazione di macchine, purchè di valore ingente in sè stesso e non in relazione alla importanza del fallimento. Anche una parte di macchina, purchè di rilevante valore, quantunque non formi un organismo principale e completo, rientra nel disposto dell'articolo. — T. Genova, 23 giugno 1904 (*T. gen.* 478).

32. È vendita pura e semplice il contratto con cui si pattuisce la consegna di una macchina a titolo di locazione contro pagamento di una data somma divisa in diverse rate trimestrali, e col patto che il pagamento di tutte le rate farà passare senz'altro la macchina in proprietà del conduttore, epperò tale contratto non serve per garantire al venditore alcun privilegio e tanto meno un privilegio più lungo di quello concesso dall'articolo. — A. Milano, 6 luglio 1904 (*G.* 1438, *n.*).

33. In caso di moratoria susseguita da dichiarazione di fallimento, il salario dei commessi è privilegiato per i sei mesi anteriori alla dichiarazione del fallimento.

34. I salari pei servizi prestati nell'intervallo, fra la concessione di moratoria e la dichiarazione di fallimento sono soddisfatti, quali spese di amministrazione, mediante prelievo a norma dell'art. 809. — C. Torino, 5 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 84, *n.*; *F.* XVI, 1, 74; *L.* XXXI, 1, 887; *D. C.* IX, 258; *Cons. comm.*, 1891, 57; *G. it.* XLIII, 1, 1, 189).

35. Al locatore compete il diritto di avere tutte le annualità di pigione della casa di abitazione fittata al debitore fallito con scrittura privata, avente data certa, precedente alla cessazione dei pagamenti, salvo alla massa dei creditori il diritto del subaffitto.

36. Il privilegio del detto locatore, per la riscossione della pigione, è limitato ai mobili che forniscono la cosa locata, e non si estende agli altri effetti mobili del conduttore fallito. — A. Trani, 16 settembre 1889 (*R. Trani*, 798).

37. Il privilegio del locatore è prevalente a quello del venditore delle macchine per il prezzo di esse. — A. Milano, 11 dicembre 1896 (*Mon.* 1897, 110; *F.* 1897, I, 292).

38. Il privilegio del locatore va preferito a quello del venditore delle macchine introdotte ed impiegate nella casa locata, se la vendita è stata trascritta dopo l'introduzione. — C. Torino, 23 novembre 1897 (*G.* 1582, *n.*; *Mon.* 1898, 9; *D. C.* XVI, 108 *L.* 1898, I, 45).

39. In caso di concorso di crediti privile-

giati sui mobili, il diritto del locatore viene posposto a quello derivante da spese di giustizia, ma preferito a quello per le spese di amministrazione del fallimento. — A. Palermo, 22 novembre 1901 (*L.* 1902, I, 46, *n.*).

40. Nel caso che il fallito muoia dopo la dichiarazione del fallimento, le spese per la sua ultima infermità e per la inumazione della sua salma non costituiscono un credito, e non godono perciò di privilegio sulla massa fallimentare. — A. Napoli, 16 giugno 1902 (*G. it.* II, 544, *n.*; *Mon.* 870; *F.* I, 1478).

41. Il privilegio dello Stato sui mobili di un fallito, per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, non può mai estendersi oltre l'anno in corso e quello antecedente, ai sensi dell'art. 1957 del Cod. civile richiamato, in tema di fallimento, dall'art. 778 Cod. di comm., e ciò quand'anche si tratti d'imposta iscritta in ruoli suppletivi pubblicati contemporaneamente. — A. Potenza, 11 agosto 1903 (*Imp. dir.* 1904. 200; *Esatt. e com.* 1904, 185).

V. anche agli art. 483 n. 8 e 702 n, 4.

—

Articolo 774.

Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno o altro privilegio sopra i mobili.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'art. 763 e seguenti. (*665 I,; 551 F.*).

Articolo 775.

Se il prezzo del mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo. (*663 I.; 548 F.; 861 N.; 1229 P.; 1120 S.*).

Se il creditore privilegiato ha riscosso la percentuale fissata nel concordato e poi pel rimanente ha fatto valere il suo privilegio, vi ha dal canto suo riscossione d'indebito, quantunque complessivamente non abbia conseguito l'intiero montare del suo credito. — C. Torino, 28 febbraio 1898 (*G.* 202).

—

Sezione II.

Dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili.

Bibliografia: Bolaffio L., *Il diritto d'ipoteca nel giudizio di fallimento* (*T. v.* 1885, 610). — Id., *Del privilegio dello Stato sugli immobili per tributi insoddisfatti in caso di fallimento* (*D. C.* IV, 798). — Franchi A., *Le ipoteche in fallimento* (*R. Bol.* XIV, 118). — Gatti E., *La graduazione nelle procedure di fallimento* (*Riv. univ.* 1904; II). — Rocco A., *Sulle esecuzioni immobiliari dei creditori privilegiati ed ipotecari dopo la dichiarazione di fallimento* (*F.* 1901, I, 996).

Articolo 776.

Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecari, i crediti dei quali sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso. (*667 I.; 552, 553 F.; 872 N.*).

Articolo 777.

I creditori privilegiati o ipotecari, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecari, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite. (*668 I.; 554 F.; 874 N.*).

1. Nel caso di vendita coatta di beni immobili di un fallito il creditore ipotecario ha diritto di essere collocato in graduazione col grado competente alla sua ipoteca non solo pel capitale, ma anche per due annate d'interessi *anteriori al giorno della dichiarazione* di fallimento. — T. Firenze, 9 luglio 1887 (*R. Trani* 876).

2. Il principio sancito dagli art. 777 e 778 va applicato ogni volta il curatore del fallimento abbia autorizzato con danari della massa chirografaria un qualche pagamento ad un creditore ipotecario. — A. Milano, 10 settembre 1887 (*Mon.* 829; *G. it.* II, 606; *F.* I, 1013; *Annali* 420; *D. C.* VI, 82; *Annuario* 217); A. Venezia, 8 dicembre 1889 (*T. v.* XV, 93, *n.*; *T. gen.* 90, 157; *D. C.* VIII, 241; *Annuario* 809, 899).

3. I creditori ipotecari del fallito hanno diritto di avere direttamente dal sequestratario giudiziale degli immobili, anzichè dal curatore, il resoconto dei frutti stati immobilizzati colla trascrizione del precetto. — C. Torino, 29 dicembre 1887 (*G.* 1888, 100).

4. La commercialità estesa ai beni immobili non toglie agli aventi diritto reale sui medesimi le garanzie, e non vieta i provvedimenti ammessi in proposito dalla legge comune, *juris ordine servato.* — A. Roma, 4 febbraio 1890 (*L.* II, 125; *Mon.* 726; *T. gen.* 471; *F.* I, 1216).

5. Il creditore ipotecario, insinuato ed ammesso come tale nel giudizio di verificazione dei crediti del fallimento, non ha duopo di speciale domanda di collocazione nel giudizio di graduazione aperto sul prezzo dei beni colpiti dalla sua ipoteca.

6. Decorso senza opposizione il termine di cui all'art. 764 e non concorrendo gli estremi dell'opposizione di cui all'art. 770, anche l'ammissione del creditore ipotecario al passivo del fallimento rimane irrevocabile, onde il suo credito e il suo grado ipotecario non possono più venire contestati in sede di graduazione. — A. Venezia, 1° maggio 1908 (*T. v.* 466).

Articolo 778.

Se i creditori privilegiati o ipotecari non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni dell'art. 776, oltre la proporzione della parte del credito non collocata. (*669 I.; 555 F.; 861 N.*).

Giurisprudenza: Vedi sotto l'articolo precedente, n. 2.

Articolo 779.

Ai creditori privilegiati o ipotecari, che non sono collocati sul prezzo in grado utile o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'art. 775. (*666, 670 I.; 556 F.; 861 N.*).

Sezione III.

Dei diritti della moglie del fallito.

Bibliografia: Cons. comm., *Può la moglie del fallito concorrere nel fallimento per i suoi crediti senza l'autorizzazione del Tribunale?* (IV, 177). — Id., *La dote quantitativa e il fallimento* (1892, 113). — D'Agata R., *Dei diritti della moglie del fallito; mobili ed immobili dotali; separazione di diritto; scioglimento della comunione fra coniugi* (*Cass. un. civ.* 1908, 161). — Pittaluga, *Del modo di proporre l'azione di separazione della dote spettante alla moglie nel caso di fallimento del marito* (Alessandria, 1887). — Venditti A., *I diritti della moglie del fallito* (Napoli, 1882, Tip. Jovene).

Articolo 780.

Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepire i frutti e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima. (*671 I.; 557 F.; 872 N.*).

1. L'iscrizione ipotecaria stata accesa in epoca non sospetta sovra i beni del marito a garanzia di tutte le obbligazioni di cui all'art. 1408 del Codice civile, non deve cancellarsi. — A. Genova, 7 febbraio 1888 (*Eco* 241; *Annuario* 288).

2. La moglie non può esercitare nel fallimento del marito niuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto matrimoniale, senza la distinzione di pervenienza dei beni costituenti il patrimonio di lui. Non può quindi spettarle il privilegio ipotecario sui beni del marito, a discapito degli altri creditori di costui, anche quando l'ipoteca rifletta i fondi a lui pervenuti in donazione. — A. Trani, 8 aprile 1900 (*R. Trani* 466).

—

Articolo 781.

La moglie ritiene pure gli immobili da essa e in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa. (*672 I; 558 F.*).

Mancando nel contratto d'acquisto fatto dal marito fallito la espressa dichiarazione d'impiego, e non essendo accertata la provenienza del danaro da inventario o da altro atto di data certa, ai sensi dell'articolo 781 del Codice di commercio, non può la moglie supplire alla prova scritta colla testimoniale. — C. Firenze, 9 giugno 1890 (*L.* II, 478, *n.*; *T. v.* 421, *n.*; *D. it.* I, 348).

—

Articolo 782.

In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma la moglie è ammessa a provare il contrario. (*673 I.; 559 F.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Sugli effetti della presunzione legale dell'art. 782 Codice di commercio in rapporto agli atti di alienazione dei beni della moglie compiuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento del marito* (*F.* 1900, I, 410). — Campili G., *Presunzione muciana e bancarotta dolosa* (*Riv. pen.* LXIII, 133). — Foà F., *I diritti dei terzi sui beni acquistati dalla moglie del fallito* (*D. C.* XVII, 1899, 901). — Viani F., *Della efficacia delle ipoteche consentite dalla moglie del fallito sui beni da essa acquistati in pendenza del matrimonio e devoluti alla massa del fallimento per la presunzione stabilita dall'art. 782 del Codice di commercio* (*F.* 1896, I, 515). — Id., *Ancora sulla presunzione muciana stabilita dall'art. 782* (*F.* 1899, I, 865). — Zignoni P., *Appunti sull'articolo 782 del Codice di commercio* (*Gazz. giud. it.* 1899, 169).

1. La moglie del fallito può, se non le fu possibile di procurarsi una prova scritta, distruggere col mezzo di testimoni la presunzione che i beni da lei acquistati appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui. — C. Napoli, 7 gennaio 1885 (*L.* I, 628;

D. C. 850; *F.* I, 585; *Cons. comm.* 40; *Mon.* 872; *Gazz. P.* 29; *Annuario* 212).

2. In difetto di prova contraria si presumono pagati con danaro del marito i beni acquistati dalla moglie del fallito. — A. Trani, 18 settembre 1891 (*R. Trani* 807; *Pisanelli* 1892, 5).

3. La presunzione stabilita dagli art. 782 e 783 del Codice di commercio, che i beni acquistati dalla moglie durante il matrimonio siano stati acquistati con danaro del marito, si estende anche ai crediti dei quali la moglie siasi resa cessionaria verso terzi.

4. Detta presunzione di frode non è applicabile quando si tratti di acquisti di stabili, il cui prezzo non sia ancora pagato, ma risulti ancora dovuto al giorno del fallimento. — A. Genova, 30 dicembre 1893 (*T. gen.* 1894, 52).

5. La presunzione, di cui all'art. 782, non può essere invocata dalla moglie del fallito, ma soltanto dai creditori di questo, e non ha luogo quando si tratti di beni acquistati dalla moglie, ma non ancora pagati all'epoca della dichiarazione del fallimento. — A. Genova, 6 marzo 1896 (*T. gen.* 152).

6. La devoluzione dei beni acquistati dalla moglie del fallito alla massa del fallimento in base alla presunzione stabilita nell'art. 782 non pregiudica le ipoteche gravanti sui beni stessi. — A. Genova, 20 marzo 1897 (*F.* I, 517; *T. gen.* 192); C. Torino, 10 giugno 1897 (*F.* I, 818; *L.* II, 224, *n.*; *G.* 1089, *n.*; *G. it.* I, 1, 915; *Mon.* 561, *n.*).

7. La sentenza, che in base alla presunzione scritta nell'articolo pronuncia la riunione dei beni della moglie del fallito alla massa, opera il trasferimento della proprietà di questi beni dalla moglie al marito ed è perciò soggetta alla tassa proporzionale di registro del 4,80 per cento. — A. Genova, 12 febbraio 1897 (*T. gen.* 114).

8. Le presunzioni degli art. 782, 783, 784 non hanno luogo in una società di fatto fra marito e moglie quando sia dimostrato che il capitale dell'impresa ha tratto origine unicamente dal fido. — C. Roma, 7 febbraio 1898 (*T. rom.* 345).

9. La presunzione stabilita nell'art. 782 del Codice di commercio, per cui i beni acquistati dalla moglie del fallito si ritengono appartenenti al marito sino a prova contraria, vale anche di fronte ai terzi che abbiano acquistato diritti sui beni stessi, iscrivendovi ipoteca o comprandoli. — A. Palermo, 18 aprile 1898 (*F.* I, 708, *n.*; *D. C.* 608; *L.* II, 195; *Mon.* 678, *n.*; *G. it.* I, 2, 585).

10. È inefficace il precetto immobiliare trascritto sui beni della moglie del fallito prima della dichiarazione di fallimento se siano successivamente avocati alla massa per la presunzione, di cui all'articolo, e ciò anche se la moglie abbia proposta azione per provare contro detta presunzione ove l'azione stessa non sia stata poi proseguita. — A. Venezia, 26 agosto 1898 (*T. v.* 588).

11. La presunzione, di cui nell'articolo, opera per virtù di legge, onde non è necessario che la sentenza dichiarativa di fallimento del marito ordini la voltura dei beni dalla moglie al marito, e che di tale trasferimento segua la trascrizione. — C. Firenze, 16 febbraio 1899 (*D. C.* 660; *Mon.* 587).

12. Secondo l'art. 782 del Codice di commercio, i beni acquistati dalla moglie del commerciante, se non si giustifica nell'atto la provenienza del danaro, si presume che appartengano al marito, epperò è nulla l'alienazione di essi fatta dalla moglie, presumendosi fatta *a non domino*, nè importa che gli acquirenti fossero in buona fede. — C. Palermo, 28 marzo 1899 (*D. C.* 505; *L.* I, 802; *Mon.* 445; *G. it.* I, 1, 611; *F.* I, 865).

13. I beni acquistati dalla moglie del fallito e presunti del fallito stesso sono riuniti alla massa del fallimento senza bisogno di un giudizio in contradditorio con la moglie, bastando che questa ne abbia notizia per esercitare il diritto alla prova contraria. — C. Firenze, 12 febbraio 1900 (*L.* I, 548; *Mon.* 804, *n.*; *F.* I, 410, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1); A. Venezia, 9 giugno 1899 (*F.* 435; *G. it.* II, 284, *n.*).

14. L'articolo 782 del Codice di commercio riproduce la presunzione muciana dell'antico diritto. La prova contraria non può fornirsi se non con documenti aventi data certa.

15. Qualunque sia il valore catastale degli immobili rivendicati dal curatore in virtù dell'art. 782, la competenza è del Tribunale investito del fallimento. — A. Messina, 11 aprile 1902 (*Rif. giur.* 270).

V. anche all'art. 710 n. 22.

Articolo 783.

I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'art. 780, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati e il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili o immobili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell'art. 781, purchè la provenienza del danaro e il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario. (*674 I*; *560 F. 880, 881 N.*).

1. La moglie del fallito che intenda rivendicare mobili di sua pertinenza, non può provarne l'identità colla sola prova testimoniale. — A. Casale, 21 maggio 1886 (*G. cas.* 216).

2. La moglie del fallito, onde rivendicare mobili a lei donati sotto l'impero di una legge che ammetteva a stabilire la donazione anche la prova per testi, può essere pure oggi ammessa ad esperirla. — A. Venezia, 11 aprile 1889 (*T. v.* 260).

3. Cadendo in fallimento il marito, la moglie ha diritto di essere ammessa al passivo per l'importo dei crediti che si è costituiti in dote estimata, senza essere obbligata a provare che il marito li abbia riscossi.

4. L'art. 1442 del Codice civile è riferibile soltanto alla dote inestimata; ed anche, in tal caso, la moglie non ha alcuna prova a dare, e tocca, invece, ai creditori del marito di provare che i crediti costituiti in dote hanno subìto perdite o diminuzione senza colpa del marito, il quale perciò non ne abbia potuto fare l'esazione.

5. In mancanza dell'inventario od altro atto di data certa, i mobili, di cui all'art. 783 Cod. comm., si presumono proprietà del marito, e per lui, del suo fallimento; ma la presunzione è soltanto *juris* ed ammette prova contraria che la moglie, a giustificare la sua domanda di rivendicazione, può dare con testimoni. — A. Torino, 20 febbraio 1894 (*G.* 366, *n.*).

6. Non basta alla moglie per rivendicare dal fallimento del marito determinati oggetti mobili esibire il testamento che ne avrebbe disposto a di lei favore se non provi l'identità dei mobili rivendicati con quelli indicati nel testamento, nei modi prescritti dall'articolo. — A. Genova, 9 aprile 1895 (*T. gen.* 334); A. Bologna, 15 gennaio 1895 (*Mon. giur.* 67).

7. La disposizione dell'ult. cap. dell'articolo, per cui è permessa alla moglie del fallito la prova in genere della proprietà dei mobili che si presumono appartenenti al marito, non si estende ai mobili contemplati nei due precedenti capi dello stesso articolo, pei quali sono esperibili i soli mezzi di prova ivi enunciati. — C. Roma, 18 gennaio 1896 (*F.* I, 247; *L.* I, 400; *D. C.* 291; *G. it.* I, 1, 291; *Mon.* 539).

8. La moglie del fallito, che fa valere il diritto di proprietà a lei spettante sovra beni mobili determinati, allegando esserle questi pervenuti per successione o donazione, non può fornire la prova della sua domanda se non mediante inventario od altro atto di data certa che ne stabilisca l'identità. — C. Roma, 18 febbraio 1896 (*G. it.*. I, 1, 291, *n.*)

9. La prova contraria, di che è parola nell'articolo, non deve necessariamente risultare da un atto scritto, ma può invece ricavarsi per mezzo di testimoni. — C. Napoli, 18 marzo 1900 (*Mon. pret.* 447; *D. e G.* XVI, 7).

V. anche all'art. 782 n. 3 e 8.

—

Articolo 784.

La data certa di un atto, richiesta negli art. 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel Codice civile, ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri di pubblici stabilimenti o delle società per azioni. (*674 I.; 558 F.; 880 N.*).

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 782 n. 8.

Articolo 785.

Il diritto indicato negli art. 780 e 781 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati. (*675 I.; 561 F.; 881 N.*).

Articolo 786.

Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito. (*677 I.; 563, 564 F.; 883 N.*).

I vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio a favore della moglie, di cui all'articolo 786 Cod. comm., non sono che i lucri sullo importare della dote, di cui all'art. 898 Codice civile.

Quindi in detta locuzione di vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio non è compresa una vera e propria controdote, costituita imperante il Cod. austriaco a sensi del medesimo. — A. Milano, 16 marzo 1898 (*Mon.* 1899, 466, *n.*; *Giurista* 242).

Articolo 787.

Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti e i debiti pagati con danaro del marito e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'art. 782.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare secondo le disposioni dell'articolo 1407 del Codice civile. (*676 I; 562 F. 881 N.*).

1. L'art. 787 Cod. comm. vigente, nella parte in cui dispone che in caso di fallimento i crediti che la moglie del fallito ha verso di lui in dipendenza di contratti a titolo oneroso si presumono costituiti con danaro del medesimo, non si può applicare ai crediti sorti sotto il vigore del Cod. comm. del 1865, il cui art. 676 corrispondente, limitava la presunzione di frode ai debiti pagati dalla moglie per conto del marito. — A. Genova, 30 dicembre 1893 (*T. gen.* 1894, 52).

2. Le regole stabilite dalla legge rispetto ai crediti della moglie del fallito si applicano anche ai crediti professati verso una società collettiva dalla moglie di uno dei soci.

La prova offerta dalla moglie del fallito della vera e reale sussistenza del di lei credito non è concludente all'effetto di renderla ammissibile al passivo, non bastando ad escludere che il credito sia stato costituito con danaro del marito. — A. Bologna, 11 gennaio 1895 (*G. it.* I, 2, 208; *Mon giur.* 56).

Sezione IV.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

Bibliografia: Bonelli G., *Una questione sui diritti del fideiussore d'un fallito* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 246). — Cattaneo C. e Porro A., *Il diritto del fideiussore contro il debitore principale fallito e concordatario* (*Mon.* 1897, 701). — Parodi P., *Dei coobbligati e dei fideiussori in sede di fallimento* (Trani, 1893, Vecchi e C°).



Articolo 788.

Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento, partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento. (*656, 658 I.; 810 E.; 542 F. 1253 P.*).

Bibliografia: Viale D., *Studi sui fallimenti: alcune osservazioni sugli art. 788, 789 e 790 del Codice di commercio* (Genova, 1889, Tip. Sambolino).

1. Anche nel caso di fallimento di tutti i condebitori solidali il creditore concorre alla ripartizione nelle varie masse soltanto per il suo credito nominale (sorte ed interessi fino alla dichiarazione di fallimento del coobbligato), senza diritto al pagamento degli interessi scaduti posteriormente alla dichiarazione dell'ultimo fallimento. — C. Palermo, 29 maggio 1894 (*L.* II, 263; *F.* I, 849; *G. it.* I, 1, 758; *D. C.* 758; *Mon.* 871).

2. Il creditore che, trattandosi di un credito solidario, ha già conseguito un dividendo nel fallimento d'uno dei debitori solidari, non è tenuto a computarlo in deduzione del suo credito totale quando agisca poi ipotecariamente contro altro debitore solidario, ma ha diritto di essere compreso nella graduazione per il valor nominale del suo credito fino a intiero pagamento.

3. L'eccedenza che si verificasse dovrebbe devolversi e ripetersi a mente dell'art. 789. — A. Torino, 17 luglio 1896 (*G.* 814).

4. Cessa l'azione verso il coobbligato concordatario, solo quando l'intiero credito sia pagato dagli altri. — A. Cagliari, 17 dicembre 1903 (*G. sarda* 1904, 44; *F. sardo* 1904, 109).

V. anche sotto l'art. 700 ai n. 9 e 10.

Articolo 789.

Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma se l'intero credito di capitale e accessori sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quello che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l'ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti. (*657 I.; 810 E.; 543 F.*).

Bibliografia: Vedi Viale D. sotto l'art. 788.

Niun regresso è accordato per l'art. 789 Cod. di comm. ai fallimenti dei coobbligati gli uni contro gli altri per i dividendi pagati, tranne nel caso che una delle masse abbia estinto l'intero credito fra capitale ed accessori. — A. Trani, 28 agosto 1898 (*G. it.* I, 2, 199, *n.*).

V. anche agli art. 700 n. 9 e 788 n. 3.

Articolo 790.

Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito e altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta,

e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi. *(658 I.; 810 E.; 544 F.; 879 N.)*.

Bibliografia: Bolaffio L. *Il fallimento del fidejussore di un fallito* (*T. v.* 1908, 671). — Sacerdoti A., *Sull'interpretazione più retta dell'art. 790 del Codice di commercio* (*D. C.* VI, 88). — Vedi anche Viale D. sotto l'art. 788.

1. La disposizione dell'art. 658 del cessato Cod. comm. (790 del vigente), secondo la quale se il possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri obbligati ha ricevuto, prima del fallimento, parte del suo credito, non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, non è applicabile al caso in cui il parziale pagamento sia stato fatto da un condebitore del fallito. — C. Torino, 18 marzo 1885 (*Mon.* 817; *L.* I, 623; *G.* 291; *F.* I, 303; *Cons. comm.* 106; *D. C.* 383; *G. c.* 106; *Annuario* III, 214).

2. Il creditore che ha ricevuto *prima del fallimento* una parte del suo credito (indifferentemente se l'abbia ricevuta dal debitore poscia fallito, ovvero dai di lui coobbligati o fideiussori), non può concorrere nel fallimento se non pel residuo credito, salvo il diritto a prelevare le quote assegnabili ai debitori coobbligati o fideiussori, sino a totale soddisfazione del suo avere.

3. Il creditore invece che abbia ricevuto parte del suo credito *dopo il fallimento*, non potendosi intendere averla ricevuta altrimenti che dai coobbligati, ha diritto di concorrere per la totalità del suo credito; e concorrendo cogli stessi coobbligati conserva le ragioni di prelievo sulle loro quote, non ledendosi per ciò le ragioni della massa dei creditori sul riparto dell'attivo, che rimane inalterato.

4. Ma se questo creditore concorre sulla quota del suo coobbligato con altro creditore particolare del coobbligato medesimo (ancorchè estraneo al fallimento), deve dividere con esso lui e per contributo la quota spettante al comune debitore. — A. Genova, 17 dicembre 1886 (*Rass.* 196; *D. C.* 1887, 368; *Eco* 1887, 21; *Cons. comm.* 1887, 109; *Annuario* III, 214).

5. Il diritto di prelievo attribuito al creditore del fallito sulla quota assegnabile al coobbligato che abbia fatto qualche pagamento parziale, gli spetta *jure proprio* e sino alla estinzione totale del suo credito, nè può venire pregiudicato dal concorso di altri creditori del coobbligato, ancorchè avessero pignorata la quota riservabile al loro debitore.

6. Non altera i rapporti fra il creditore ed il coobligato del fallito la circostanza che il pagamento del coobbligato siasi fatto prima ovvero dopo la dichiarazione di fallimento. — C. Torino, 12 dicembre 1887 (*G.* XXV, 19, *n.*; *L.* XXVIII, I, 151; *F.* XIII, I, 24, *n.*; *Fil.* XIII, 129; *D. C.* VI, 200; *Annuario* 202).

7. Il diritto di prelievo del dividendo assegnato al coobbligato o fidejussore compete di preferenza e con privilegio al creditore, anche in confronto dei creditori personali del coobbligato o fidejussore. — A. Torino, 15 dicembre 1888 (*G.* 1889, 71; *G. it.* 1889, II, 123; *T. gen.* 1889, 155; *Annuario* 274; *F.* 1889, I, 541).

8. La disposizione della prima parte dello art. 790 Cod. comm. deve intendersi applicabile nel solo caso in cui tutti i coobbligati siano in istato di fallimento. — T. Bari, 22 ottobre 1897 (*Cons. comm.* 361).

9. Il fideiussore di un fallito, caduto egli pure in fallimento, può presentarsi al passivo del debitore principale per la somma pagata a titolo di dividendo ai creditori comuni, salvo a costoro il diritto di prelevare fino all'intiero pagamento il dividendo che sarà assegnato al fideiussore. — A. Venezia, 30 luglio 1903 (*D. C.* 1904, 69; *T. v.*, 671, *n.*).

V. anche all'art. 700 n. 12.

—

Articolo 791.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno,

è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta. (*659 I.*).

Il fideiussore del fallito non ha ragione di essere ammesso al passivo del fallimento quando vi sia già stato ammesso il creditore da lui guarentito. — C. Torino, 15 aprile 1898 (*G.* 767).

V. anche all'art. 719 n. 2 e 3.

Articolo 792.

I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito. (*660 I.*).

Bibliografia: D. C., *Il concordato, come istituto d'ordine pubblico, non libera i fideiussori del fallito* (IV, 402). — Pagani C., *Il fideiussore del fallito che stipula un concordato, pagando al creditore il di più della percentuale pattuita col concordato stesso, ha diritto di regresso, ed in quale maniera, verso il fallito?* (*D. C.* XVI, 89).

1. *In genere* il fallimento del principale obbligato non altera le ragioni del creditore verso il fideiussore solidario, il quale non rimane liberato per ciò solo che il creditore non abbia proposto il suo credito nel giudizio di fallimento del debitore.

2. *In ispecie* la garanzia solidaria tanto più resiste quando sia data appunto per premunire il creditore dal già temuto pericolo di fallimento del debitore principale. — C. Torino, 18 giugno 1886 (*G.* 547).

3. Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha fatto concordato, non ha azione di regresso in confronto di quest'ultimo, per quanto abbia, in forza dell'art. 792, pagato ai creditori del fallito stesso in saldo del loro credito. — C. Napoli, 16 maggio 1890 (*D. C.* 745; *F.* I, 869; *Mon.* 688; *Annali* 259; *T. gen.* 522; *G. it.* I, 1, 599).

4. Il creditore che ha aderito al concordato di uno dei condebitori, sia pure con l'intervento in tale concordato di parenti od altre persone in favore del fallito, non perde le azioni che gli spettano contro altri condebitori o fideiussori, nè le garanzie reali costituite convenzionalmente sovra beni di costoro. (Sentenza resa sul Codice albertino, ma applicabile anche sotto il Codice attuale). — C. Roma, 12 aprile 1893 (*G. it.* I, 1, 464).

5. Il possessore della cambiale che nel concordato pel fallimento dell'emittente ha percepito una percentuale, può ancora rivolgersi pel residuo contro il girante. — A. Genova, 5 agosto 1893 (*L.* II, 342).

6. Il possessore della cambiale che accetta il concordato proposto dal debitore principale non rimane per ciò pregiudicato verso gli altri condebitori. — A. Genova, 9 agosto 1893 (*D. C.* 883; *T. gen.* 536; *L.* II, 842; *G.* 276).

7. Il creditore cambiario non perde le sue ragioni di regresso contro il girante, per avere, dopo insinuato il suo credito nel fallimento, acconsentito volontariamente al concordato. — C. Torino, 14 febbraio 1894 (*G.* 576; *Mon.* 791; *G. it.* I. 1, 987; *D. C.* 856).

8. I creditori, anche per crediti non cambiari, conservano la loro azione per l'intero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questo abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano aderito. Si rende perciò inapplicabile in materia commerciale l'art. 1186 Cod. civile. — A. Messina, 7 maggio 1895 (*G. it.* I, 2, 370).

9. Non è applicabile la disposizione dell'articolo quando nel concordato siasi stabilito altrimenti. — A. Messina, 17 marzo 1898 (*Cons. comm.* 121).

10. Il concordato è un istituto d'ordine pubblico, che assume più spesso carattere di un accordo coattivo, e perciò qualunque patto vi si aggiunga per liberare i coobbligati o fideiussori del fallito, non pregiudica il diritto dei creditori di poter esercitare contro di loro l'azione per l'intiero credito. — A. Messina, 3 agosto 1898 (*Rif. giur.* V, 317).

—

TITOLO IV.

Della liquidazione dell'attivo.

CAPO I.

Dei modi di liquidare l'attivo.

Articolo 793.

Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili e immobili appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'art. 765.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria. (*615, 647 I.; 490, 534 F.; 1097 S.*).

Bibliografia: Nuti G., *Se i beni immobili di un fallimento possano, per giusti motivi, essere venduti prima che siano trascorsi i dieci giorni voluti dall'art. 793 Cod. comm.* (*Riv. univ.* 1897, 100).

1. Avvenuto il fallimento del debitore, restano fissati all'epoca dello stesso i diritti dei creditori, e così anche quelli dipendenti dall'ipoteca sugli immobili e sugli accessori. Quindi il creditore ipotecario giustamente esercita il suo diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita degli accessori, che il curatore separò dall'immobile, quantunque non abbia fatto opposizione alla separazione ed alla vendita dei detti oggetti. — A. Genova, 29 maggio 1894 (*T. gen.* 405).

2. È nullo il pignoramento cui sia addivenuto l'esattore in pendenza della procedura di fallimento sopra attività mobiliari del fallimento stesso per credito di spese giudiziali non privilegiate. — A. Torino, 16 dicembre 1901 (*G.* 1901, 221, *n.*).

V. anche agli art. 702 n. 2 e 750 n. 4.

Articolo 794.

La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa che colla maggioranza di tre quarti dei creditori in numero e in somma; i creditori dissenzienti e il fallito possono farvi opposizione davanti al Tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione. (*646 I.; 797 N.*).

Articolo 795.

I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo

del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei loro crediti. (*647 I.*).

1. Il creditore dell'ente fallimento e non della persona del fallito non è obbligato a sottostare alle disposizioni speciali riguardanti la ripartizione fra i creditori del fallito, e può agire colle norme della procedura esecutiva ordinaria per la riscossione del suo credito. — C. Roma, 18 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 458).

2. Il disposto dell'articolo stabilito pel fallimento non può applicarsi alla moratoria per le sostanziali differenze che distinguono l'uno dall'altro istituto. Epperò i creditori posteriori alla concessione della moratoria, nel caso che il fallimento segua ad essa, non hanno alcuna ragione privilegiata in confronto dei creditori anteriori. — T. Roma, 8 aprile 1901 (*L.* I, 629, *n.*; *D. C.* 684).

3. L'avvocato incaricato regolarmente dal curatore della difesa di cause interessanti il fallimento, ha diritto di essere pagato, mercè prelevamento sulle somme del fallimento. — C. Napoli, 17 dicembre 1903 (*L.* 1904, 546; *Mon.* 1904, 864; *G. it.* 1904, I, 1, 680).

V. anche sotto l'art. 699 n. 87 e 196.

Articolo 796.

Nel caso preveduto nell'art. 794, i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione. (*649 I.*).

Articolo 797.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione dev'essere sottoposta all'omologazione del Tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del Tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L'omologazione non può aver lungo, se non chiamato il fallito. (*595, 648 I.; 487 F.; 884 N.*).

Bibliografia: Pasanisi A., *Improponibilità del reclamo in materia di transazione fallimentare* (*F.* 1904, I, 446).

1. Il giudice delegato alla procedura del fallimento *potrebbe* soltanto autorizzare il curatore a transigere sulle contestazioni concernenti la liquidazione dell'attivo, e non già su quelle vertenti sul passivo del fallimento.

In ogni caso poi deve sempre sentirsi il previo avviso della delegazione dei creditori. — C. Torino, 28 aprile 1886 (*Rass.* 183, *n.*; *G.* 489; *Annali* 380; *F.* I, 675; *Mon.* XXVIII, 126; *D. C.* 868; *L.* 1887, I, 875; *Annuario* 279, *n.*).

2. Non va soggetta all'omologazione del Tribunale la convenzione d'accordo col curatore consentita da tutti i creditori per l'ordine e pagamento di un credito nell'interesse della massa, perchè essa non ha carattere di vera transazione, e perchè, ad ogni modo, l'art. 797 non riguarda che le transazioni, le quali si riferiscono al patrimonio del fallito, e non trova applicazione quando la transazione non riguarda questo patrimonio che indirettamente, come quando l'attivo non lascia margine sufficiente all'integrale pagamento delle passività. — A. Genova, 20 dicembre 1886 (*Eco* 1887, 1; *D. C.* V, 225).

3. Il direttore o vice-direttore di una società anonima fallita devono essere sentiti per transazioni eccedenti il valore di lire 1500, anche se per lo statuto non hanno che il semplice voto consultivo. — C. Torino, 7 marzo 1888 (*Mon.* 478; *F.* I, 569; *L.* II, 409; *D. C.* 845; *Cons. comm.* 267; *G.* 478; *Annuario* 421).

4. Una transazione stipulata dal curatore d'una fallita non può impugnarsi da un creditore singolo che non ne risente danno, rimanendo integro e capiente il suo credito. — C. Torino, 31 dicembre 1896 (*G.* 1897, 71, *n.*).

5. Non fa bisogno di udire la delegazione dei creditori, quando il curatore non domanda l'autorizzazione a transigere al giudice delegato, ma ai creditori medesimi convocati in adunanza. — A. Palermo, 26 novembre 1897 (*F. sic.* VI, 189).

8. È rilevabile d'ufficio la inefficacia dell'adesione a un compromesso da parte di una fallita per mancanza della omologazione del Tribunale. — C. Torino, 29 gennaio 1898 (*L.* I, 408; *G.* 256, *n.*).

9. Anche le transazioni fatte per opera dell'arbitro conciliatore, nominato a sensi dell'art. 402 Cod. proc. civ., vanno soggette alla omologazione del Tribunale, a sensi dell'articolo 797, quando interessino un fallimento e superino il valore di lire 1500, o siano di valore indeterminato.

Negatasi tale omologazione dal Tribunale, l'arbitro conciliatore deve presentare la sua relazione, nè può una delle parti pretendere che ritenti la conciliazione su altre basi. — A. Milano, 7 settembre 1899 (*Mon.* 866).

10. Perchè il curatore del fallimento possa deferire il giuramento decisorio occorre che ne abbia avuta l'autorizzazione di cui all'articolo. — A. Venezia, 28 ottobre 1902 (*Annali* 507; *T. gen.* 698; *Cons. comm.* 374; *T. v.* 868).

11. Il creditore ammesso al passivo del fallimento può fare opposizione ad una transazione stipulata dal curatore ed omologata dal Tribunale, ai sensi dell'articolo, ma nei soli casi di frode, violenza o errore, o di inosservanza delle forme di legge, non per pretesa lesione dei diritti della massa dei creditori. — A. Roma, 22 dicembre 1903 (*F.* 1904, I, 446; *G.* 1904, 667; *Annali* 1904, 41; *T. gen.* 1904, 61).

12. Il parere favorevole alla transazione di liti interessanti il fallimento può essere dato validamente dai creditori invece che da una loro delegazione; per essi basta la sola maggioranza numerica di voti dei presenti. — C. Roma, 21 novembre 1904 (*L.* 1905, 9; *F.* 1905, I, 8, *n.*; *D. C.* 1905, 184).

—

CAPO II.

Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito

Sezione I.

Della vendita dei mobili.

Articolo 798.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba esser fatta ad offerte private o agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'art. 793, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo. (*594, 647 I.; 486 F.; 853 N.*).

Bibliografia: Sraffa A., *La tassa di registro e la vendita commerciale di merci del fallito* (*G. it.* 1894, I, 1, 744). — Varcasia F., *Vendita delle merci del fallito a trattativa privata* (*Cons. comm.* 1888, 125; *Mon. leggi* 1888, 249).

1. La tassa eccezionale di registro stabilita in via di favore *per le compre e vendite di navi e merci fra commercianti* non è applicabile alle vendite che i sindaci del fallimento facciano delle merci di negozio del fallito.

2. Tali vendite perciò vanno soggette alla tassa ordinaria, senza distinzione dall'essere o no commercianti gli acquirenti. — A. Milano, 18 settembre 1883 (*Mon.* 1102).

3. La vendita delle merci di un'azienda fallita, fatta dal curatore, è d'indole commerciale; quindi è soggetta alla tassa di favore di L. 0,50 stabilita per le vendite commerciali. — A. Milano, 26 giugno 1898 (*F.* I, 1079, *n.*).

Articolo 799.

Il Tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione deve essere approvato dalla delegazione dei creditori e omologato dal Tribunale. (*683 I.*).

È nulla la vendita in massa dei cespiti del fallito senza l'adempimento della formalità stabilita dall'art. 799 Cod. di comm.; ed in caso la delegazione dei creditori non sia costituita, a tale costituzione devesi opportunamente provvedere. — A. Trani, 24 maggio 1902 (*R. Trani*, 665).

Sezione II.

Della vendita degli immobili.

Articolo 800.

Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio o ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al Tribunale civile tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'art. 793.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, a istanza del curatore assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecari, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal Tribunale civile. (*684-686 I.; 571, 572 P.; 857 N.*).

Bibliografia: Amalfi G., *Gli immobili nella procedura di fallimento.* (Commento e riforma degli art. 800 e 801 Cod. comm.) (*Fil.* 1895, 403). — Ascoli G., *Considerazioni intorno alla vendita di beni immobili ed all'aumento di sesto nella procedura di fallimento.* (*G. it.* 1902, I, 1, 375). — Attoma N., *Vendita degli immobili appartenenti ad un fallimento* (*R. giur. Bari*, 1895, 47). — Benamozegh E. *La esecuzione erariale sui beni immobili del fallito debitore d'imposta.* (*D. C.* VI, 178). — Bolaffio L. *Del privilegio dello Stato sugli immobili, pei tributi insoddisfatti, in caso di fallimento* (*D. C.* IV, 793). — Id. *Della vendita degli immobili nel giudizio di fallimento* (*D. C.* II, 795 e *T. v.* 1888, 421). — Braccio S., *Da chi ed in quale forma possano proporsi le modificazioni ed aggiunte alle condizioni della vendita degli immobili della fallita* (*D. C.* XI, 801). — Camerano C., *La trascrizione del precetto immobiliare nel fallimento* (*L.* 1896, II, 823). — Caroncini F., *Sulla vendita degli immobili del fallimento* (*Pratica leg.* 1887, 41). — Ciccaglione S., *La tradizione giuridica italiana e l'art. 800 del Codice di commercio* (*Mov. giur.* 1892, 97). — Clementi G., *Della vendita dei beni immobili dei minori e dei falliti* (*L.* 1891, II, 68; *Rol.* 1891, 226; *Not. it.* 1891, 241). — Coviello L. *I diritti dei creditori rispetto all'erede beneficiato in istato di fallimento*; *la trascrizione del precetto immobiliare ed i suoi effetti in sede di fallimento* (*Riv. crit.* 1903, 181; Napoli, 1903, tip. Priore; *Riv. dir. comm.*, 1903, II, 395; Messina, 1904, tip. D'Angelo). — Parisi F., *Della vendita degli immobili del fallito* (*Mov. giur.* 1891, 96; *Gazz. P.* XXVIII, 181). — Rocco A., *Sulle esecuzioni immobiliari dei cre-*

ditori privilegiati ed ipotecari dopo la dichiarazione di fallimento (*F.* 1901, I, 996). — Varcasia F., *Espropriazione degli immobili del fallito* (*Gravina* I, 887). — Vidari E., *Sospensione della vendita dei beni del fallito* (*T. v.* X, 688-85). — Villa G., *Se un creditore possa chiedere in via contenziosa modificazioni o aggiunte alle condizioni della vendita dei beni del fallito* (*F.* 1892, I, 540). — Vedi anche Ruta sotto l'art. 699 e Restano sotto l'art. 752.

1. Il Tribunale civile, a cui è deferita la vendita degli immobili del fallito, deve anche provvedere all'apertura del giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo fra i creditori. — A Venezia, 11 luglio 1888 (*T. v.* 150; *Mon.* 364; *Annuario* II, 379; *D. C.* II, 397).

2. La vendita giudiziale degli immobili caduti nel fallimento, costituendo una procedura di espropriazione forzata, riesce definitiva; e la distribuzione del prezzo deve seguire in giudizio regolare di graduazione. — C. Roma, 20 gennaio 1887 (*Rass.* 175; *L.* I, 474; *F.* I, 824; *G. it.* I, 1, 544; *Annuario* 214, *n.*).

3. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degli immobili del fallimento deve seguire separatamente dalle altre attività della fallita colle norme del procedimento ordinario civile e a cura del giudice civile, il quale perciò nell'ordinare la vendita deve contemporaneamente provvedere all'apertura del giudizio di graduazione. — A. Milano, 10 settembre 1887 (*Mon.* 829; *G. it.* II, 606; *F.* I, 1018; *Annali* 420; *D. C.* VI, 82; *Annuario* 217); T. Genova, 28 febbraio 1889 (*T. gen.* 383); A. Venezia, 3 dicembre 1889 (*T. v.* XV, 93; *T. gen.* 1890, 157; *D. C.* VIII, 241; *Annuario* 809 e 399).

4. Eseguita secondo il disposto dell'articolo 800 del Cod. di comm., la vendita dei beni immobili del fallimento e omologata dal Tribunale, per la ripartizione del prezzo fra i creditori ipotecari, debbono seguirsi le norme stabilite pel giudizio di graduazione dal Codice di procedura civile in quanto sono applicabili. I provvedimenti contrari che fossero dati dal giudice delegato possono essere dichiarati nulli, sull'instanza dell'interessato dissenziente. — A. Roma, 4 febbraio 1890 (*L.* II, 125; *Mon.* 726; *T. gen.* 741; *F.* I, 1216).

5. La sentenza di omologazione dello stato di graduazione sul prezzo distribuendo forma stato, non pure sulla sussistenza e sull'ammontare dei crediti e intorno al grado ad essi rispettivamente assegnato, ma ancora, e tanto più, sulla validità ed efficacia della relativa ipoteca.

Quindi, se il creditore ipotecario venga utilmente collocato in un giudizio di graduazione per sentenza passata in cosa giudicata, non può più venir contestata la validità della sua ipoteca in forza di posteriore sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti del debitore fallito in pendenza del giudizio di esecuzione. — A. Genova, 4 agosto 1891 (*T. gen.* 658).

6. Alla vendita dei beni immobili di un fallimento venendo delegato un cancelliere di pretura, non è nulla l'offerta di aumento del sesto da lui ricevuta, sebbene senza costituzione di procuratore.

7. In tale vendita dopo l'aumento del sesto non si apre un nuovo incanto, ma il maggior offerente diventa proprietario definitivo. — A. Venezia, 21 dicembre 1888 (*T. v.* IX, 54; *Annuario* II, 378); A. Ancona, 12 marzo 1888 (*Giorn. Marche* 1889, II, 5); T. Roma, 23 aprile 1891 (*L.* II, 58).

8. Nella vendita degli immobili del fallito non è necessaria la ripetizione dell'incanto coi successivi ribassi di un decimo, a sensi del Codice di procedura civile. — C. Napoli, 10 marzo 1884 (*Mon.* 874; *F.* I, 1154; *Gazz. P.* 235; *G. it.* I, 1, 438; *Rass.* 116; *T. v.* 584; *Annuario* II, 370).

9. *Contra.* Nella vendita dei beni immobili del fallito si fa luogo a nuovo incanto in seguito all'aumento del sesto. — T. Venezia, 16 novembre 1885 (*Rol.* 1886, 186); A. Roma, 18 giugno 1891 (*G. it.* II, 600; *L.* II, 92; *F.* I, I, 1106); C. Roma, 29 aprile 1892 (*G. it.* I, 1, 500; *G.* 563; *F.* I, 1062).

NB. Nello stesso senso, in ordine alla vendita dei beni immobili di minori vedasi anche: — A. Torino, 27 dicembre 1889 (*G. it.* 1890, II, 284; *G.* XXVII, 168); A. Venezia, 8 luglio 1890 (*G. it.* II, 646; *T. v.* 348).

10. Per l'esazione delle imposte arretrate dovute dal fallito la finanza non può valersi dell'esecuzione privilegiata sui beni del fallito, ma deve seguire la procedura speciale comune. — A. Venezia, 6 giugno 1884 (*Mon.*

XXVIII, 168, *n.*; *T. v.* 815); A. Genova, 20 dicembre 1886 (*D. C.* V, 225; *Eco* 1887, 1).

11. Se l'esecuzione immobiliare iniziata in base alla legge 20 aprile 1871 pende tuttavia, è incompetente l'autorità giudiziaria a decidere se l'art. 800 Cod. comm. ha o no derogato a quella legge nel caso di fallimento del debitore. — A. Venezia, 17 febbraio 1887 (*D. C.* 480).

12. Il fallimento del contribuente non impedisce la procedura esecutiva iniziata dall'esattore per credito d'imposta. — A. Torino, 8 marzo 1897 (*G.* 979, *n.*).

13. Dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento è vietato a qualunque creditore in tutti i casi, e così anche all'esattore, di procedere ad espropriazione degli immobili del fallito, spettando solo al curatore promuoverne la vendita con le forme stabilite per la vendita dei minori.

14. La mancanza di notificazione dell'avviso d'asta al curatore rende nullo il deliberamento e l'esattore espropriante responsabile dei danni verso il deliberatario. — T. Monteleone, 18 novembre 1888 (*Gazz. P.* XXIII, 582; *Esatt. e Comm.* 1889, 102).

15. Il creditore ipotecario del fallito ha azione per far rescindere la vendita, che il curatore abbia fatto di alcuni beni di questo per un prezzo inferiore della metà. — A. Milano, 6 ottobre 1884 (*Mon.* 1081; *G. it.* II, 651; *Cons. comm.* 246; *Eco* 1885, 317; *Annuario* II, 214).

16. Le vendite degli immobili nel giudizio di fallimento sono vendite forzate, giudiziali, efficaci anche verso i creditori iscritti sugli immobili stessi.

17. Non è necessario che il bando di vendita sia notificato ai creditori ipotecari. — A. Bologna, 8 marzo 1886 (*R. Bol.* 87; *D. C.* 768; *G. it.* II, 596; *F.* I, 930; *Cons. comm.* 330; *Annuario* 321, *n.*); C. Roma, 15 maggio 1894 (*L.* II, 7, *n.*; *D. C.* 628; *Mon.* 886; *G. it.* I, 1, 721; *F.* I, 1, 882, *n.*); C. Firenze, 12 febbraio 1900 (*L.* I, 548; *F.* I, 410, *n.*; *Mon.* 804, *n.*; *D. C.* 497); A. Venezia, 9 giugno 1899 (*F.* I, 485).

18. La vendita degli immobili appartenenti al fallito, dovendo farsi con le formalità prescritte per la vendita dei beni dei minori, non deve necessariamente essere preceduta dal decreto del presidente che dichiari aperto il giudizio di graduazione, nè dalla notifica del bando ai creditori iscritti. In ogni caso la nullità dipendente dall'ommissione di questi atti non potrebbe opporsi, se pure esistesse, dal creditore intervenuto nel successivo giudizio di graduazione, avendovi costui, col fatto proprio, tacitamente rinunziato. — A. Trani, 15 maggio 1903 (*R. Trani*, 584; *F. Puglie* 282).

19. Le disposizioni dell'art. 800 Cod. comm. sono norme di mero ordine privato a cui il consenso unanime delle parti interessate può validamente derogare. — T. comm. Venezia, 1° dicembre 1886 (*T. v.* 1887, 172; *Annuario* V, 216).

20. È nulla la vendita degli immobili della fallita non eseguita nelle forme prescritte dall'art. 800. — A. Bologna, 1° giugno 1888 (*R. Bol.* 188).

21. La vendita degli immobili del fallito, a cui deve procedere il curatore, benchè debba seguire colle formalità della vendità dei beni dei minori, ha però gli effetti di una espropriazione forzata ordinaria. Vi sono quindi applicabili le norme ordinarie per quanto riguarda il modo di procedere alla distribuzione del prezzo e al modo con cui i creditori ipotecari devono far valere i loro diritti sul prezzo medesimo.

In ispecie vi sono applicabili gli articoli 709, 714 e 716 Cod. proc. civ., e deve pronunciarsi la decadenza dei creditori ipotecari che, quantunque abbiano avuto la notificazione del bando, non sono comparsi a proporre le loro domande di collocazione.

22. Cadendo l'ipoteca costituita sopra l'immobile, cade pure e deve cancellarsi quanto ai mobili a quello annessi e costituenti immobili per loro destinazione. — C. Torino, 31 dicembre 1889 (*G.* XXVII, 124, *n.*; *G. it.* XLII, I, 1, 228; *F.* XV, I, 357; *L.* 1890, I, 45; *T. gen.* 1890, 161; *Mon.* 1890, 280; *D. C.* 2[illegible]; *Annuario* 307).

23. La disposizione dell'art. 2077 Cod. civ. per la quale non si possono espropriare fondi indivisi senza prima procedere alla divisione, si applica anche alla vendita dei beni immobili del fallimento. — C. Roma, 11 marzo 1891 (*F.* I, 1274, *n.* *Mon.* 804; *Annali*, 1891, II, [illegible]; A. Milano, 21 luglio 1891 (F. I, 124; *D. C.* [illegible] 154; *Mon.* 878; *T. gen.* 695).

24. Cessa il diritto del creditore ipotecario a far subastare l'immobile appartenente a più condomini, quando alcuno di essi sia in istato di fallimento. — A. Catania, 15 dicembre 1893 (*L.* 1894, I, 279, *n.*).

25. Il diritto di procedere alla espropriazione forzata degli immobili del fallito è applicabile anche al caso in cui si tratti di procedere contro il fallito come terzo possessore del fondo ipotecato.

26. Il credito fondiario, non ostante i privilegi procedurali accordatigli dalla legge, è colpito, al pari di ogni altro creditore ipotecario, dal divieto di cui all'art. 800, relativamente all'espropriazione dei beni del fallito.

27. Se per questo però non può, dopo la dichiarazione di fallimento, promuoversi l'espropriazione dei beni del fallito, possono peraltro i creditori ipotecari notificargli precetto immobiliare allo scopo di ottenere l'immobilizzazione dei frutti e la determinazione degli interessi. — A. Napoli, 27 ottobre 1890 (*F.* I, 887, *G. it.* II, 271; *Gazz. P.* 1891, 225); Id., 21 novembre 1890 (*D. C.* IX, 788).

28. La vendita degli immobili del fallito si promuove dal curatore con le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori. Ma se tra le cennate formalità non è per legge prescritta la notificazione del bando, il curatore, però, è tenuto a consultare i certificati ipotecari in danno del fallito per notificare a tutti i creditori inscritti l'avviso necessario.

Mancato cotesto avviso, i creditori iscritti del fallito non decadono; e perciò contro il compratore od il terzo possessore dei beni immobili di costui possono legittimamente esperimentare l'azione ipotecaria.

29. All'aggiudicatario, e non già al creditore ipotecario, spetta rivolgersi contro il curatore con un'azione di danni, fondati sulla colpa del mancato avviso per omessa consultazione dei certificati non chiesti alla competente conservatoria delle ipoteche. — A. Trani, 27 giugno 1891 (*Pisanelli* 240; *R. Trani* 628; *Cons. comm.* 381).

30. Un creditore non può chiedere in via contenziosa, contro il curatore del fallimento, modificazioni o aggiunte alle condizioni della vendita dei beni del fallito, determinate con decreto del Tribunale, secondo le norme per la vendita dei beni dei minori.

La detta domanda può essere proposta soltanto con ricorso al Tribunale. — T. Roma, 15 aprile 1892 (*F.* I, 540).

31. Nel procedimento per la vendita degli immobili di un fallito sono proponibili, da parte dei singoli creditori, istanze per modificazione delle condizioni d'asta. — C. Roma, 2 maggio 1898 (*G. it.* I, 1, 969).

32. L'omologazione del Tribunale civile prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 800 per la vendita degli immobili compresi nel fallimento, è necessaria, a pena di nullità, non solo nel caso di vendita a partito privato, ma anche in quello di delibera all'incanto promosso dal curatore. — A. Torino, 11 giugno 1892 (*G. it.* II, 468; *F.* I, 1368).

33. *Contra:* Non è necessaria la omologazione del Tribunale nella vendita dei beni del fallito seguita al pubblico incanto. — A. Bologna, 19 settembre 1900 (*D. C.* 1901, 180, *n.*; *T. gen.* 1901, 87).

34. Sul prezzo degli immobili del fallito nessun credito può essere prelevato prima dello stato di graduazione, e senza la domanda di collocazione, e gli aggiudicatari che hanno indebitamente pagato han diritto alla restituzione.

35. Le spese fatte nell'interesse della massa immobiliare, le indennità attribuite al curatore quale sequestratario giudiziario degli immobili e le competenze spettanti ai difensori per i giudizi sostenuti in rapporto agli immobili vanno collocati con privilegio pel prezzo degli stessi. — A. Catania, 11 maggio 1896 (*G. cat.* 118).

36. L'immobilizzazione dei frutti degli immobili del fallito a favore della massa ipotecaria si opera di diritto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. — T. Como, 22 giugno 1885 (*Cons. comm.* 297; *Mon.* 680; *L.* II, 239; *Annuario* 281).

37. Le disposizioni del Codice di commercio intorno alla vendita dei beni immobili del fallito non vietano la intimazione del precetto al curatore e la relativa trascrizione, che deve farsi dai creditori ipotecari, i quali vogliano ottenere l'immobilizzazione dei frutti all'effetto che sia distribuito ad essi il prezzo dei medesimi insieme a quello dei beni.

38. Tale trascrizione non solo non è impossibile, ma è anzi indispensabile e necessaria, e, in difetto, i frutti, mano mano che sono percetti dal curatore, vanno ad aumentare la massa generale dell'attivo. — A. Torino, 4 luglio 1896 (*G. it.* 1, 2, 447; *G.* 497; *L.* 1897, 1, 56; *F.* 1, 1186, *n.*; *D. C.* 744); C. Torino, 18 maggio e 20 aprile 1897, (*G. it.* I, 1, 467; *L.* II, 441, *n.*; *F.* 1, 640, *n.*; *Mon.* 421; *G.* 716, *n.*; *D. C.* 614); Id., 5 settembre 1906 — che cassò la contraria sentenza della Corte d'appello di Torino riferita al n. 40 — (*G.* 1299, *n.*).

39. I creditori ipotecari del defunto, la cui eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, non possono procedere all'espropriazione dei beni ipotecati, se l'erede è fallito, dovendo in questo caso provvedere il curatore del fallimento alla vendita degli immobili con le norme di cui all'art. Possono però sempre intimare al fallito un precetto immobiliare per ottenere l'immobilizzazione dei frutti a norma dell'articolo 2085 Codice civile. — A. Messina, 15 febbraio 1903 (*F.* 1, 1486).

40. La dichiarazione di fallimento produce gli stessi effetti della trascrizione del precetto immobiliare rispetto ai frutti degli stabili ipotecati, i quali, dal momento in cui il fallimento è dichiarato spettano ai creditori ipotecari e non già alla massa dei creditori chirografari. — A. Torino, 11 dicembre 1905 (*G.* 1906, 458, *n.*; *G. it.* 1906, I, 2, 214; F.

1906, I, 580); A. Bologna, 26 febbraio 1906 (*F.* I, 422; *D. C.* 894; *L.* 1279).

41. Il procedimento per la vendita degli immobili del fallito, per cui valgono le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori, fa parte della liquidazione dell'attivo. — A. Venezia, 18 luglio 1898 (*Temi Ven.* 98).

42. Anche i beni della moglie del fallito riuniti alla massa del fallimento devono essere posti in vendita nei modi prescritti dall'art. per erogarne anzitutto il prezzo nel pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari. — A. Genova, 6 marzo 1896 (*T. gen.* 152).

43. Alle ordinanze emanate dal giudice delegato nella procedura di vendita dei beni immobili del fallito non è applicabile per il reclamo il termine perentorio dell'art 183 del Cod. di proc. civ. — C. Roma, 8 febbraio 1902 (*G. it.* I, 1, 874; *D. C.* 260).

V. anche all'art. 777 n. 3.

—

Articolo 801.

Se l'espropriazione era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio o ipoteca sugli immobili espropriati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'art. 661 del Codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui oltre gli immobili soggetti all'esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del Tribunale medesimo. (*684, 685 I.; 572 F.; 858, 860 N.*).

Bibliografia: Braccio S., *Se a termini dell'art. 801 Codice di commercio sia sufficiente la trascrizione del precetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento a radicare nel creditore che la provocò il diritto di condurre a termine la espropriazione ad esclusione del curatore* (*D. C.* IX, 807). — Id., *L'art. 801 del Codice di commercio in correlazione coll'art. 661 del Codice di proc. civ.* (*D. C.* X, 195). — Id., *Dei conflitti fra il curatore e il creditore che iniziò gli atti esecutivi prima della dichiarazione di fallimento* (*F.* 1892, I, 1245; e Città di Castello, 1892, Lapi edit.). — Id., *Ancora sul diritto del creditore ipotecario e privilegiato di continuare l'intrapresa espropriazione degli immobili della fallita* (*Cons. comm.* 1892, 161). — Maurizi L., *Dell'espropriazione degli immobili del fallito: quando spetti al creditore ipotecario o privilegiato la continuazione ai sensi dell'art. 801 del Codice di commercio* (*Cons. comm* 1892, 1). — Ruta G., *Quando ai fini dell'art. 801 Cod. di comm. debba intendersi incominciata l'espropriazione perchè il creditore privilegiato od ipotecario possa continuarla dopo la dichiarazione di fallimento del suo debitore e contro chi debba proseguirla* (*D. C.* XXI, 549; *G. it.*, 1901, I, 2, 688; *L.* 1901, 2, 157). — V. anche Ruta sotto l'art. 699 e Amalfi sotto l'art. 800.

—

1. È illegittima la pretesa di sostituire all'offerta fatta dal creditore esecutante, in base all'art. 663 Cod. proc. civ., in esecuzione immobiliare precedente la dichiarazione di fallimento, quel maggiore e diverso valore degli immobili che si sia ritenuto nella perizia ordinata ad accertare lo stato del patrimonio del fallito. — A. Palermo, 14 agosto 1885 (*Circ. giur.* 1886, 17; *D. C.* 402).

2. Nel giudizio di subasta iniziato prima del fallimento, come non è necessario che al deliberamento intervenga il debitore espropriato e fallito nell'intervallo della procesura, così non è pur voluto il contraddittorio della rappresentanza del fallimento, senza cui il deliberamento segue regolare e non affetto da nullità veruna. — A. Genova, 27 luglio 1886 (*Rass.* 159; *Fil.* 1887, 88; *Annali* XXI, 21; *Eco* 821; *Cons. comm.* 1887, 57; *Annuario* 824).

3. Se il debitore fallisce dopo che è stata iniziata l'esecuzione immobiliare, e gli sono stati notificati il bando e la sentenza di vendita, questa può farsi all'udienza già fissata senz'obbligo nel creditore di citare il debitore. — C. Torino, 26 luglio 1887 (*D. C.* 889).

4. Trascritta la sentenza di esecuzione im-

mobiliare o notificata col relativo bando al debitore non peranco dichiarato fallito, la vendita può seguire immediatamente alla udienza fissata, senza che occorra verun altro obbligo al creditore instante di rinnovare quelle notificazioni all'amministrazione del fallimento dichiaratosi poscia del debitore escusso. — C. Torino, 2 settembre 1887 (*G.* 666; *L.* II, 802; *D. C.* 890).

5. L'art. 801 contiene una deroga al disposto dell'art. 699; esso si applica solo al caso di esecuzione iniziata da un creditore avente privilegio o ipoteca.

In questo caso l'esecuzione deve continuare contro il fallito e non di fronte al solo curatore, salvo il diritto di questi di essere surrogato o di intervenire in giudizio nei casi di legge.

Epperò la sentenza che autorizza la vendita dell'immobile in confronto del solo curatore senza il contraddittorio del fallito, è per quest'ultimo *res inter alios acta* contro la quale può insorgere dopo cessato il fallimento in base all'art. 695 del Cod. di proc. civ. — A. Roma, 23 aprile 1901 (*D. C.* 519, *n.*; *L.* II, 157, *n.*; *F.* 1, 996; *G. it.* I, 2, 638, *n.*; *T. rom.*, 97); T. Lucca, 28 febbraio 1900 (*Riv. giur. tosc.* 278).

6. L'espropriazione s'intende incominciata agli effetti dell'art. 801 colla trascrizione del precetto e non colla domanda di autorizzazione della vendita di cui all'art. 666 Codice proc. civile. Quindi se il fallimento del debitore sia dichiarato posteriormente a siffatta trascrizione, il creditore ha diritto di proseguire l'incoato giudizio. — A. Torino, 12 ottobre 1886 (*G.* 704; *Annuario* 825); C. Roma, 19 febbraio 1891 (*F.* I, 285; *D. C.* 262; *L.* I, 654; *G. it.* I, 1, 497).

7. La notificazione del precetto, a cui si oppose il debitore, poscia fallito, non basta ad iniziare l'esecuzione immobiliare allo scopo di poterla quindi proseguire particolarmente, anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. — A. Genova, 8 marzo 1887 (*D.* C. 580; *Eco* 105; *Cons. comm.* 170; *Annuario* 218).

8. L'esecuzione contro il debitore riguardo agli immobili s'intende cominciata colla notificazione e tanto più colla trascrizione del precetto; in tal caso, verificandosi il fallimento del debitore, il curatore ha solo diritto di essere surrogato nella procedura che sia negligentemente proseguita. — A. Genova, 4 novembre 1898 (*L.* 1899, 1, 807).

9. Se il creditore primo precettante si rifiuta a comprendere nella espropriazione i beni di cui nell'art. 801, al., è il caso che il Tribunale determini, giusta l'art. 661 Codice proc. civ., chi debba proseguire l'espropriazione di tutti i beni, e non può essere prescelto che il curatore il quale ne ha incarico dalla legge stessa, e deve procedere colle forme prescritte per la vendita dei beni dei minori. — A. Genova, 5 novembre 1886 (*Eco* 848; *Annuario* 827).

10. Il creditore ipotecario che abbia notificato e trascritto il precetto prima della dichiarazione di fallimento del debitore, ha diritto di proseguire l'espropriazione, ed il curatore del fallimento deve soltanto intervenire nella procedura per sollecitarne l'esito.

11. Esso poi può bensì essere costretto a comprendere nella spropriazione tutti gli altri beni del fallito suo debitore, e che siano situati nella giurisdizione del Tribunale medesimo, ma non può essere costretto a comprendervi i beni che non sono di spettanza del suo debitore, ma di altri, sebbene coinvolti nello stesso fallimento. — A. Casale, 15 novembre 1886 (*G. cas.* 372; *L.* 1887, I, 562; *Annuario* 825).

12. La dichiarazione di fallimento, se vi sono altri immobili oltre quelli già soggetti a spropriazione, si considera come un secondo precetto per quegli immobili, per l'effetto dell'art. 661 al. Cod. p. c.; onde i precedenti creditori instanti sono in dovere di comprendere anche quegli immobili nella spropriazione, ed in caso di contestazione spetta al Tribunale decidere se la spropriazione debba proseguirsi dal detto creditore ovvero dal curatore. — C. Torino, 4 maggio 1892 (*G.* 580; *F.* I, 1245; *G. it.* I, 1, 507).

13. Cessate per il seguito concordato le funzioni del curatore del fallimento, il creditore iscritto può farsi surrogare nella espropriazione dal curatore cominciata. — A. Torino, 17 aprile 1888 (*G.* 483).

14. Il curatore di un fallimento che trova una procedura d'espropriazione incominciata non può, facendo valere semplici ragioni di opportunità e convenienza, escludere il creditore che tiene già in corso l'espropriazione dal diritto di proseguirla, se il creditore non si trova nell'ipotesi contemplata dall'art. 575 Cod. proc. civ. — A. Casale, 15 aprile 1890 (*G. cas.* 285).

15. Il diritto di surroga nell'esecuzione immobiliare che spetta al curatore, a norma dell'art. 801, non trova applicazione che nei casi ordinari di surrogazione contemplati negli articoli 575 e 661 Cod. proc. civile. A. Milano, 1° marzo 1892 (*F.* I, 1262).

16. La dichiarazione di fallimento del debitore non opera la surrogazione di diritto del curatore nelle spropriazioni immobiliari già iniziate da altri creditori ipotecari; la surrogazione del curatore ai creditori prece-

denti non ha luogo se non secondo il diritto comune; C. Torino, 4 maggio 1892 (*G.* 580; *F.* I, 1245; *G. A.* I, 1, 507).

17. L'esecuzione immobiliare iniziata contro il fallito prima della dichiarazione di fallimento deve essere compiuta con le norme ordinarie di procedura e non con quelle speciali stabilite dal Cod. comm. per la vendita dei beni del fallito. — A. Milano, 1° marzo 1892 (*F.* I, 1262); C. Napoli, 8 marzo 1904, (*F.* Puglie 155).

18. Quando il curatore di un fallimento ottenga di essere surrogato a un creditore nel giudizio di espropriazione immobiliare già iniziato contro il fallito, deve continuare il detto giudizio col procedimento ordinario, e non può pretendere di sostituirvi quello speciale accordatogli dalla legge a sensi dell'art. 800. — A. Venezia, 8 febbraio 1900; (*T. v.* 1901, 141); C. Firenze, 11 aprile 1901 (*Mon.* 565; *D. C.* 584; *L.* 2, 153; *G.* 1091, *n.*; *D. C.* 797).

19. L'apertura del fallimento dà facoltà al curatore di affrettare l'esecuzione immobiliare incominciata, mantenendola però nella condizione in cui si trova.

Conseguentemente se siano scaduti i termini di cui all'art. 695 Cod. proc. civ. non può essere ammesso a far valere eccezioni di nullità contro gli atti del giudizio di spropriazione o a sollevare altri incidenti. — A. Venezia, 13 aprile 1898 (*T. v.* 366).

20. L'art. riguarda il fatto del creditore istante negligente, non la preferenza che, per ragioni di rappresentanza, può pretendere il curatore del fallito sequestratario dei beni sottoposti ad espropriazione sopra un creditore surrogato all'instante della procedura. L'art. impone al curatore del fallimento di intervenire nel giudizio di espropriazione e anche di chiedere la surroga per l'istanza, ma non gli dà diritti di preferenza sopra un creditore già surrogato, e torna applicabile nel solo caso che i beni espropriati al fallito unicamente si appartengano. — A. Napoli, 1° marzo 1885 (*Mon. giur.* 125).

21. Il credito fondiario che ha intimato precetto immobiliare per l'espropriazione di un fondo ipotecatogli, anche in caso di sopravvenuto fallimento del debitore espropriato, ha diritto di far nominare un sequestratario giudiziale, senza che il curatore del fallimento possa opporvisi, ed il curatore che prosegue l'espropriazione iniziata del credito fondiario ha l'obbligo di versare nelle casse dell'istituto le rendite dei fondi colpiti dall'espropriazione. — A. Napoli, 9 marzo 1894 (*F.* 1, 1061, *n.*).

22. Il creditore munito di ipoteca costituita dopo la cessazione dei pagamenti non può ritenersi per ipotecario all'effetto di continuare, a preferenza del curatore, la subasta già iniziata prima della dichiarazione del fallimento. — A. Torino, 15 settembre 1903 (*G.* 1904, 169).

23. Se è riconosciuta nulla la ipoteca del creditore che ha iniziata l'espropriazione prima della dichiarazione di fallimento, diventa improcedibile la continuazione della spropriazione da parte sua ed a lui sottentra all'uopo il curatore, pur restando validi gli atti esecutivi anteriormente compiuti dal creditore medesimo. — C. Torino, 2 luglio 1904 (*G.* 1150, *n.*).

CAPO III.

Della rivendicazione.

Bibliografia: Castelbolognesi G., *Conto corrente e rivendicazione nei fallimenti* (*Giurista*, 1897, 129). — Levi S., *Sul procedimento per la rivendicazione nei giudizi di fallimento* (*Boll. e Opere pie*, VIII, 241). — Noto Sardegna, *Studio sulla rivendicazione nel fallimento* (Palermo, 1902, tip. Marsala). — Supino, D., *La rivendicazione nel fallimento* (Firenze, 1887, Giuseppe Pellas, edit.). — Id., *Osservazioni circa la rivendicazione nei giudizi di fallimento* (*G. it.*, 1894, I, 1, 186). — Vivante C., *Del diritto al risarcimento dei danni spettanti al venditore, con riserva di proprietà nel caso di risoluzione del contratto per il fallimento del compratore* (*F.* 1897, I, 780). — Ziino M., *Rivendicazione nel fallimento e sua procedura* (*Riv. Dir. comm.* 1905, fasc. III, Messina, 1905, tip. del Progresso).

Articolo 802.

Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali o altri titoli di credito non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il

valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti. (*687 I.*; *574 F.*; *242 N.*).

1. Le norme comuni della rivendicazione in procedura di fallimento sono applicabili anche nel caso in cui si tratti di rivendicare un titolo di credito pubblico stato già depositato nell'interesse del fallito per determinata garanzia. — A. Milano, 2 luglio 1888 (*Mon.* 866; *T. v.* 448; *G. it.* II, 700, *n.*; *Eco*, 864; *D. C.* 349; *Annuario*, 159, *n.*).

2. I titoli di credito depositati, indicandone soltanto l'ammontare, senza specificarli e descriverli in modo da poterli distinguere e separare da altri simili, si confondono col patrimonio del depositario.

Quindi in caso di fallimento del depositario il deponente non può rivendicarli. — A. Genova, 31 dicembre 1891 (*D. C.* X, 49; *G. it.* II, 1892, I, 2, 141; *T. gen.* 1892, 56).

3. Consegnate ad un commerciante delle cartelle di rendita dello Stato od altri valori al portatore, col mandato di procurarne la trasformazione in un certificato nominativo di rendita di eguale valore, e caduto questo commerciante in fallimento dopo che già aveva fatto il deposito presso la Intendenza di finanza di quanto è necessario per ottenere il certificato nominativo, il mandante ha diritto di rivendicare il certificato stesso dal curatore del fallimento a cui fosse stato dalla Intendenza consegnato. — A. Genova, 10 giugno 1892 (*L.* 1893, I, 18).

4. La rivendicazione in caso di fallimento non è retta dai principii generali, ma da quelli speciali di cui agli articoli 802 e seguenti Codice commerciale, e quindi non si ammette la rivendicazione di cambiali state spedite al fallito per negoziarle, ma bensì soltanto quando gli siano state spedite per riscuoterle o per farne determinati pagamenti. — C. Torino, 28 luglio 1895 (*G.* 760).

5. Qualora non sia provata l'esistenza di un contratto di conto corrente, le rimesse di titoli di credito per l'incasso fatte da una banca ad un'altra s'intendono fatte col mandato di riscuoterne e custodirne il valore per conto del rimettente, e quindi in caso di fallimento della banca che le ha ricevute possono essere rivendicate a termini dell'articolo 802, che non esige sia espressamente pattuito l'obbligo di custodire il valore per conto del rimettente. — A. Genova, 5 maggio 1896 (*L.* II, 52; *D. C.* 626; *T. gen.* 331).

6. L'intestazione dei titoli al nome del fallito non ne impedisce la rivendicazione al legittimo proprietario, quando costui dimostri che quegli li ha acquistati con danari per conto e nel nome di lui e li intestò a sè soltanto all'oggetto di poterne più prontamente disporre secondo gli ordini del suo mandante. — A. Genova, 4 luglio 1896 (*T. gen.* 597).

7. Nel caso di mandato dato ad una banca di acquistare titoli di rendita per conto del committente e con fondi che essa detiene di proprietà di lui, e di tenere poi in deposito per conto di lui i titoli acquistati, la proprietà di questi è acquisita al committente che può rivendicarli dal fallimento della banca, appena fatto l'acquisto ed i titoli messi a parte per conto del committente. — A. Torino, 31 dicembre 1896 (*G.* 1897, 374; *L.* 1897, I, 817).

8. La somma depositata da un terzo a nome e nell'interesse del fallito per ottenere la sospensione della vendita di mobili di spettanza del medesimo, senza alcun accenno di proprietà nel verbale di deposito in favore del terzo suddetto, si reputa per presunzione assoluta di spettanza del fallito senza possibilità nel terzo di agire in rivendicazione. — A. Torino, 8 aprile 1897 (*G.* 1898, 72).

9. Il contratto di riporto ha carattere reale e deve risultare dal foglietto bollato, altrimenti non è perfetto. Quindi nel caso di semplice dichiarazione preliminare, emessa da una delle parti, è ammissibile la rivendicazione dei titoli in confronto del curatore del fallimento dell'altra parte. — C. Torino, 17 maggio 1897 (*L.* II, 48, *n.*; *G. it.* I, 1, 770).

10. Gli articoli 802 e 807 non sono applicabili alla rivendicazione di quota ereditaria sui beni ereditari compresi nel fallimento da parte dei coeredi del fallito. — C. Torino, 8 luglio 1897 (*G.* 902).

11. Trattandosi di titoli depositati da un terzo per favorire la costituzione di una società commerciale e col patto di restituzione qualora questo deposito non fosse giudicato necessario, può il terzo, data quest'ipotesi, rivendicare i detti titoli contro la società caduta poi in fallimento, o il loro prezzo, qualora si rinvenissero presso di lei o presso altri che ne fosse detentore a sua disposizione.

Tanto meno si può negare la restituzione per quella parte di titoli che si rinvenissero presso il notaio depositario per la società, stato da essa autorizzato illegalmente a farne distratto per pagarsi di sue competenze. — C. Torino, 26 marzo 1898 (*G.* 652, *n.*).

12. Le somme che il commerciante, nella imminenza del fallimento, siasi procurato mediante una truffa possono essere dal truffato rivendicate, sebbene il curatore ricuperandole dalle persone a cui quelle somme

erano state rimesse dal fallito, le abbia confuse colle altre di compendio della massa fallimentare. — T. Genova, 31 marzo 1900 (*G. it.* I, 2, 589, *n.*); Id., 4 aprile 1902 (*D. C.* 640); C. Torino, 29 maggio 1903 (*Mon.* 667; *L.* 1788; *G.* 1098; *D. C.* 822; *G. it.* I, 1, 988).

Articolo 803.

Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve le disposizioni dell'art. 57 di questo Codice e degli articoli 707 e 708 del Codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro o altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito e il compratore. (*688 I.; 575 F.; 240 N.*).

1. La rivendicazione di merci, lasciate in deposito a commerciante di poi fallito, è pienamente ammessa anche se le merci siano lasciate in deposito puro e semplice, e senza incarico al depositario di venderle per conto del deponente.

A tale rivendicazione non osta che la merce si trovi bensì in natura presso il fallimento, ma confusa con altra simile già appartenente e di proprietà del depositario. — A. Milano, 28 aprile 1885 (*Annali*, 279, *n.*; *Mon.* 658 *c*; *L.* II 594; *G. c*, 224; *D. C.* 671; *G. it.* II, 630; *Cons. comm.* II, 296; *Annuario*, 232).

2. Fallito il concessionario non può il concedente rivendicare le merci formanti il fondaco stesso. — A. Torino, 21 maggio 1889 (*F.* I, 1326; *T. gen.* 665; *G.* 640; *Mon.* 1890, 9; *Annuario*, 314).

3. Il contratto col quale consegnate a taluno delle merci destinate alla vendita e nel quale è stabilito un corrispettivo in complesso pagabile in un tempo determinato, venga o non venga venduta la merce, sebbene qualificato dalle parti come un contratto di commissione, ha invece i caratteri di un contratto di compra-vendita.

Perciò anche il patto che non pagandosi le rate di corrispettivo nei tempi stabiliti, possa chi chiede le merci riprendersi quelle tuttora esistenti, non è che una condizione risolutiva espressa dalla vendita.

Però, avvenuto il fallimento del compratore e verificatasi la mancanza da parte sua al pagamento del prezzo, non ostante la stipulazione del patto commissorio, non può il venditore rivendicare dalla massa le merci tuttora esistenti. — A. Venezia, 28 aprile 1891 (*L.* II, 559; *T. v.* 416 e 431; *Cons. comm.* 349).

4. L'azione di rivendicazione delle merci esistenti presso il fallito, esperibile a termini degli articoli 803 e seguenti del Codice commerciale, è ben distinta dall'azione di separazione che compete al proprietario delle merci, analogamente a quanto dispone l'articolo 647 del Codice di procedura civile, quando presso di lui rimasero la proprietà e il possesso legittimo di esse. — C. Firenze, 27 novembre 1893 (*L.* 1894, I, 117, *n.*; *D. C.* XII, 39, *n.*; *T. gen.* 1894, 88; *T. v.* XIX, 5, *n.*; *F.* 1894, I, 82, *n.*: *G. it.* 1894, I, 1, 186).

5. La rivendicazione in sede di fallimento del prezzo di merci consegnate al commerciante, di poi fallito, per essere vendute, non ha luogo se non quando detto prezzo non sia ancora stato versato. — A. Milano, 17 luglio 1900 (*Mon.* 991; *T. gen.* 752).

Articolo 804.

Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

La rivendicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni o altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause. (*689 I.; 576 F.; 230 a 236 N.*).

Bibliografia: Bruschettini A., *La rivendicazione delle merci spedite al fallito per ferrovia* (*F.* 1905, I, 508). — Errera G., *Il patto commissorio risolutivo della vendita nel fallimento del compratore* (*D. C.* XIII, 821).

—

1. È nulla la condizione apposta nel contratto di vendita di una macchina, per cui la proprietà della medesima, anche dopo la consegna, debba rimanere integra nel dominio del venditore, sino a che non siasene totalmente pagato il prezzo stabilito.

Fallito perciò il compratore, la macchina appartiene alla massa dei creditori, e non è ammissibile la domanda in rivendicazione promossa dal venditore. — A. Roma, 9 maggio 1883 (*T. rom.* IV, 698).

2. Nè la condizione risolutiva, anche espressa, nè la clausola di riserva di dominio valgono ad attribuire al venditore un diritto di rivendicazione fuori dei casi previsti dagli articoli 802 e seguenti Codice commerciale, se l'inadempimento da parte del compratore si verifica dopo la cessazione dei pagamenti del medesimo. — A. Genova, 28 novembre 1905 (*L.* 1906, 252, *n.*).

3. È valida la vendita con riserva di proprietà fino a completo pagamento del prezzo, epperò, fallito il compratore prima che il prezzo sia stato interamente pagato, il venditore può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa venduta coi danni. — A. Milano, 26 maggio 1897 (*F.* I, 780, *n.*); A. Palermo, 7 febbraio 1898 (*F.* I, 824, *n.*).

4. Il caricatore può rivendicare la merce viaggiante, anche prima della dichiarazione di fallimento, qualora consti che il destinatario abbia cessato di fare i suoi pagamenti.

4 *bis*. Il venditore non può essere spogliato del diritto di rivendicazione se diffidò di valersene precedentemente a che la merce fosse immessa nei magazzini del fallito o di un suo rappresentante. — A. Messina, 5 maggio 1884 (*Cons. comm.* 100; *F. mess.* III, 158).

5. Possono rivendicarsi le merci consegnate al fallito per errore degli agenti ferroviari che non curarono la mutazione d'indirizzo ordinata dal mittente. — T. Lecce, 28 gennaio 1886 (*Fil.* 524; *G. c.* 95; *Annuario*, 308, *n.*).

6. Le piatte noleggiate dal compratore per il trasporto a terra della merce comprata, non possono considerarsi come magazzini del compratore, nè come luoghi di deposito o di custodia, agli effetti di escludere la rivendicazione di cui all'art. 804 Cod. commerciale. E ciò tanto più quando sia stabilito per clausola contrattuale che il compratore non possa disporre della merce prima che ne sia accertata la quantità. — A. Genova, 24 gennaio 1890 (*F.* I, 556; *T. gen.* 109; *D. C.* 220).

7. La rivendicazione non può essere esclusa dal solo fatto di rilascio da parte del fallito di cambiali per l'importo del prezzo, e può venir continuata anche dal fallito stesso resosi concordatario. — A. Milano, 27 gennaio 1891 (*Mon.* 274; *T. gen.* 247; *D. C.* 602; *Fil.* 804).

8. Perchè sia ammessa la rivendicazione delle merci spedite al fallito basta che non si siano comprese nel patrimonio di lui e non siano entrate a far parte delle sue apparenti attività prima della dichiarazione di fallimento; nè è di ostacolo la circostanza che il fallimento fu dichiarato nel giorno del ritiro della merce, ma dopo che esso era avvenuto.

9. La rivendicazione non è impedita per ciò che la merce viaggia a disposizione del compratore, col costo, nolo e sicurtà compresi nel prezzo; nè per ciò che è entrata nei magazzini di un commissionario qualunque che non è incaricato dal compratore di venderla per di lui conto. — A. Genova, 23 dicembre 1891 (*D. C.*, X, 297).

10. Nell'art. 804 è implicito il concetto che le merci spedite siano state vendute al fallito e siano passate in libera di lui disponibilità.

Non basta pertanto, a far passare la merce a disposizione del fallimento, il solo fatto materiale del ricevimento nei magazzini del fallito, ma è necessario che sia avvenuto a titolo di acquisto in proprietà.

11. Così, in caso di vendita di merce, a misura, sovra campione, da spedirsi in epoca determinata, se il venditore l'abbia invece

prima del termine stabilito spedita al compratore, che la ritiri per mero favore dichiarando di riservarsene la verifica all'epoca pattuita, ove questi nel frattempo sia caduto in fallimento, ben può il venditore rivendicare dalla massa la merce medesima. — A. Venezia, 30 dicembre 1892 (*T. v.* 1893, 171; *D. C.* XI, 449).

12. Ad impedire contro il fallito la rivendicazione della merce speditagli e non ancora pagata, non basta che egli avesse già un possesso di diritto della merce mediante la ritenzione della polizza di carico, ma si richiede che ne abbia il possesso reale e di fatto risultante dall'essere già la merce giunta nei suoi magazzini o in magazzini pubblici a sua disposizione. — C. Torino, 6 dicembre 1895 (*G.* 1896, 34; *G. it.* 1896, I, 1, 85; *L.* 1896, I, 191, *n.*; *D. C.* 1896, 263; *Mon.* 1896, 366).

13. La data del fallimento, agli effetti della rivendicazione, è quella in cui venne fissata la cessazione dei pagamenti.

14. Agli effetti dell'articolo non si possono dire a disposizione del fallito le merci entrate nei suoi magazzini, quand'anche egli abbia ricevuto la polizza di carico, se questa non sia stata quietanzata e rimessa al capitano della nave, e non sia stato ritirato l'ordine della consegna, non bastando la sola dichiarazione di entrata.

15. Agli effetti della rivendicazione delle merci spedite al fallito, non possono dirsi pubblici magazzini, per i depositi delle merci, le dogane. — A. Napoli, 28 aprile 1897 (*G. it.* I, 2, 589).

16. La spedizione della merce ed il deposito della stessa nei magazzini municipali per lo svincolo daziario, non basta a perfezionare la vendita quando il compratore non abbia accettato tutte le condizioni proposte, come, ad esempio, la condizione relativa al termine del pagamento; e però, in caso di fallimento del compratore, il venditore può rivendicare la detta merce. — A. Catania, 9 agosto 1897 (*L.* II, 702).

17. Si ammette la rivendica delle merci spedite al fallito ed a lui non ancora pervenute al giorno della dichiarazione di fallimento, anche nel caso che la spedizione sia stata fatta a spese e rischio di esso compratore indi fallito, e ciò anche se al giorno della dichiarazione del fallimento le merci già si trovavano nel magazzino del vettore incaricato del trasporto.

18. Nè può formare ostacolo alla rivendica il fatto che le merci prima del loro arrivo siano state date in pegno ad un creditore del compratore. — C. Torino, 18 aprile 1901 (*G.* 875, *n.*; *Mon.* 772).

19. La dogana è da considerarsi come magazzino pubblico e luogo di deposito e custodia solo quando sia stata autorizzata con regio decreto ad eseguire operazioni di deposito, nel qual caso è sempre necessaria una domanda da parte del destinatario delle merci. In difetto di tale domanda quest'ultimo non acquista la disposizione della merce se non quando abbia ottenuta la bolletta di pagamento; onde se nel periodo di tempo tra la introduzione della merce nel recinto doganale e lo svincolo daziario intervenga dichiarazione di fallimento, le merci possono validamente essere rivendicate dal venditore. — C. Napoli, 22 febbraio 1902 (*G. it.* I, 1, 420; *Mon.* 586; *F.* I, 440, *n.*; *D. C.* 586).

20. La polizza di carico prova la proprietà, il possesso e l'azione a rivendicare sulla merce viaggiante e ne rende possibile la disposizione, finchè trovasi fuori della materiale azione del commerciante cui spetta. — A. Napoli, 18 marzo 1903 (*Trib. giud.* 118).

21. Possono essere rivendicate dal venditore, a norma dell'articolo, le merci spedite per ferrovia al fallito e da lui svincolate prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora giunte ne' suoi magazzini o ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia. — A. Milano, 28 giugno 1904 (*F.* 1905, I, 508, *n.*; *Mon.* 1906, 98, *n.*).

22. Non sono merci a disposizione del fallito e possono perciò rivendicarsi dal venditore quelle di cui lo stesso fallito destinatario aveva operato lo svincolo ferroviario, facendone nuova spedizione per altra destinazione, prima di arrivare alla quale furono dal detto venditore rivendicate e ritirate. — C. Torino, 14 settembre 1905 (*G.* 1518, *n.*; *F.* 1906, I, 82; *Mon.* 1906, 87; *D. C.* XXIV, 114; *G. it.* 1906, I, 1, 201).

23. La frode che, a sensi dell'art. 804 Cod. comm., può autorizzare lo speditore a rivendicare le merci, già ad altri vendute dal fallito mediante girata della polizza di carico, è solo quella diretta e specifica in pregiudizio dello speditore, cioè bisogna provare che il giratario conoscesse il non ancora avvenuto pagamento della merce, e che la girata si fosse fra costui ed il girante ideata appunto per eludere i diritti di esso speditore. — T. comm. Messina, 5 agosto 1885 (*Cons. comm.* 285; *D. C.* 1886, 91; *Annuario* 288).

24. La frode di cui parla l'art. 804 è quella che viene presunta nell'art. 709 dello stesso Codice.

Quindi la girata della polizza di carico fatta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti a persona che conosceva il suo stato di deco-

zione, deve ritenersi fatta in frode e non può ostacolare la rivendicazione della merce rappresentata dalla polizza stessa. — C. Palermo, 13 agosto 1903 (*F.* 1892, I, 1, 878; *L.* 1892, I, 486).

25. Non è ammessa la rivendicazione, a sensi dell'art. 804 Cod. comm., quando la vendita fu eseguita senza frode e mediante girata della fattura e della polizza di carico o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Mancando la girata alla fattura e la consegna di questa e della perizia da parte del fallito per eseguire la vendita, non solo manifestasi la frode, ma non esiste vendita che non poteva fare altri che il fallito: ed in questo caso il prezzo dovuto dal compratore spetta al venditore non al fallimento. — A. Cagliari, 17 dicembre 1891 (*G. sarda*, 1902, 76).

26. Ritirate le merci dall'agenzia di città nel luogo di residenza del compratore e dopo che questi, fattane ricerca e verificatone l'arrivo, le ebbe a lasciare ivi in deposito per suo conto, non è più permessa la rivendicazione se, in seguito, il compratore stesso venga dichiarato fallito. — T. Modena, 30 novembre 1887 (*D. C.* 111).

27. Non è ammissibile la rivendicazione della merce quando il compratore prima del fallimento l'ha colla stessa nave con cui giunse a destinazione rinviata a un porto diverso. — C. Napoli, 6 giugno 1888 (*Cons. comm.* 855; *Annali* 509; *Gazz. P.* II, 866; *D. e G.* 366; *L.* 1889, I, 230; *Annuario* 265).

28. In caso di fallimento del compratore non può essere rivendicata dal venditore la merce immessa prima della dichiarazione del fallimento nella dogana del luogo di destinazione a disposizione del compratore stesso in possesso della polizza di carico nominativa. — C. Napoli, 4 ottobre 1889 (*L.* XXX, II, 484; *D. e G.* V, 259; *D. C.* VIII, 58; *Gazz. P.* 1890, 424; *Annali* 1890, 100; *Annuario* 460).

29. Per la rivendicazione delle merci spedite al fallito s'intende per *magazzino* del fallito qualunque luogo da cui egli possa a piacimento levare la merce.

Onde non è rivendicabile la merce che è stata già consegnata al compratore e per esso a suo mandatario munito della polizza di carico, essendo stata scaricata su piatte da lui noleggiate per essere trasportate a terra. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 318, *n.*; *D. C.* IX, 590; *T. gen.* 1891, 289; *L.* 1891, II, 59).

30. Non sono rivendicabili le merci spedite al fallito, se prima del loro arrivo sono state vendute senza frode, mediante consegna della polizza di carico (al portatore) al compratore, il quale, per mezzo di mandatario munito della stessa polizza, ottenne dal capitano lo sbarco e la consegna delle merci state poi ritirate nei magazzini di esso mandatario. — C. Torino, 2 settembre 1891 (*G.* 612; *G. it.* I, 1, 682; *L.* II, 657; *T. gen.* 615).

31. Nella vendita a peso, numero e misura, la proprietà della cosa venduta non passa nel compratore finchè non sia pesata, numerata e misurata, epperò fino a che ciò non sia avvenuto non può il compratore rivendicare la merce in caso di fallimento del venditore. — A. Genova, 28 dicembre 1891 (*D. C.* X, 297).

32. Avvenuto il fallimento del venditore, il compratore non ha alcun diritto sulla cosa venduta, sotto condizione di precedente assaggio e non ancora assaggiata, trovandosi nel patrimonio del fallito, ma ha solo l'*actio damni*. — A. Trani, 1° aprile 1898 (*R. Trani*, 886).

33. La risoluzione della vendita per mancato pagamento del prezzo da parte del fallito, non autorizza senz'altro la rivendicazione della merce. — A. Milano, 24 marzo 1890 (*Mon.* 522; *Annali* 228).

34. Il fallimento come esecuzione generale sui beni del debitore insolvente non può spiegare influenza che sopra i beni legittimamente entrati nel patrimonio del fallito. Quindi l'azione del venditore per la riconsegna della merce venduta e spedita al fallito, basata sulla nullità del contratto di vendita per dolo, non trova ostacolo nel sopravvenuto fallimento del compratore, perchè quando esso venisse provato ne risulterebbe l'inesistenza giuridica del contratto e quindi il difetto di trasferimento della proprietà nel compratore, senza che a tale azione osti la domanda del venditore di essere ammesso al passivo del fallimento per il prezzo della vendita.

35. Di fronte invece al fallimento del compratore non è ammissibile l'azione di risoluzione della vendita per mancato pagamento del prezzo; *a fortiori* non è ammissibile la azione di risoluzione della vendita per contravvenzione ad un patto accessorio della vendita stessa, perchè la vendita operò la traslazione del dominio della cosa nel compratore di poi fallito. — A. Genova, 8 marzo 1898 (*L.* I, 665; *D. C.* 461).

36. Il venditore di cosa mobile, il quale per mancato pagamento del prezzo ha intentata azione di rivendicazione contro il compratore, non trova ostacolo, ove sopravvenga il fallimento di questi, nell'art. 804, inapplicabile al caso. — A. Napoli, 28 luglio 1894 (*D. C.* XIII, 146).

V. anche all'art. 709 n. 220.

Articolo 805.

Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto. (*690 I.; 96 E.; 577 F.*).

Bibliografia: Magri G., *Ritenzione e rivendicazione fallimentare nei contratti di compra-vendita a consegne rateali successive* (*Riv. dir. comm.* 1906, 71). — Papa d'Amico L., *Il* jus retentionis *nel fallimento: riforma agli art. 805 e 806 Cod. comm.* (*Archivio* LI, 298).

Articolo 806.

Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto. (*578 F.; 239, 856 N.*).

Bibliografia: Vedi sotto l'articolo precedente.

1. Il fallimento del compratore non è causa di decadenza dal contratto; il curatore può, debitamente autorizzato dal giudice delegato e coll'assenso della delegazione, farsi consegnare la merce pagandone il prezzo convenuto.

2. Il mancato assenso della delegazione può indurre responsabilità del curatore, non mai influire sui diritti ed obblighi del venditore. — A. Venezia, 6 agosto 1889 (*T. v.* 558; *Annali* 1890, 176; *Cons. comm.* 1890, 44).

3. Verificatosi il fallimento del compratore non può il venditore pretendere che il curatore ritiri la merce non ancora consegnata pagandola al prezzo corrente, nè che rappresenti la differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente. — A. Milano, 18 dicembre 1895 (*Mon.* 1896, 214; *F.* 1896, I, 850, *n.*).

Articolo 807.

Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno dei creditori e anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, o se questa per il valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale di commercio. (*692 I.; 579 F.; 909 a 921, 1219 a 1223 P.; 1114 S.*).

Bibliografia: Bonelli G., *Sulla competenza per le azioni di rivendicazione nella procedura fallimentare* (*F.* 1902, I, 125). — Id., *Domanda di rivendicazione nel fallimento* (*T. v.* 1902, 335). — Levi I., *Sul procedimento per la rivendicazione nei giudizi di fallimento* (*Boll. Opere pie* 1897, 241). — Vidari E., *Un caso di rivendicazione in materia di fallimento* (*D. C.* XX, 525).

1. Le domande di rivendicazione devono essere non solo proposte al giudice delegato, ma anche proseguite dinanzi all'autorità competente in contraddittorio del curatore del fallimento e della delegazione dei creditori. Se quello o questa pertanto non fanno parte del giudizio, questo devesi innanzi tutto integrare, sospesa ogni pronuncia in merito. — A. Genova, 12 dicembre 1884 (*Eco* 377).

2. La legge vuole il contraddittorio del curatore e della delegazione nel primo stadio della domanda di rivendicazione, ma non lo esige quando la contestazione sia rimessa al giudizio ordinario. — A. Milano, 30 aprile 1890 (*Mon.* 581, in nota); Id., 18 maggio 1890 (*Mon.* 581; *T. gen.* 446).

3. La procedura dell'art. 807 è applicabile in caso di rivendicazione di cose possedute

dal fallito all'atto dell'apposizione dei sigilli e poste anch'esse sotto sigillo. — A. Roma, 31 maggio 1890 (T. *rom.* 166).

4. Non è nulla la domanda di rivendicazione in sede di fallimento per ciò che non sia stata proposta nelle forme speciali di cui all'art. 807 Cod. comm., ma direttamente innanzi al collegio. — A. Milano, 8 febbraio 1894 (*Mon.* 270; *D. C.* 478; *F.* I, 518).

5. Il procedimento tracciato dall'articolo per la rivendicazione di determinati mobili appartenenti al fallimento, non esclude l'ammissibilità di un procedimento diretto innanzi al Tribunale. — C. Napoli, 25 luglio 1905 (*L.* 2220).

6. Le norme procedurali dell'articolo sono obbligatorie pel venditore che rivendica contro il fallimento le merci da questo possedute, non pel venditore che trattiene le merci pretese vendute e che si difende dalle pretese di rivendica proposte dal fallimento. — C. Torino, 14 settembre 1905 (*G.* 1518; *F.* 1906, I, 82; *Mon.* 1906, 87; *D. C.* XXIV, 114; *G. it.* 1906, I, 1, 201).

7. Il giudice delegato al fallimento, trattandosi di rivendicazione non eccedente le L. 1500, pronuncia una semplice ordinanza soggetta a richiamo avanti il Tribunale, ed è sentenza di primo grado appellabile alla Corte quella del Tribunale su questo reclamo. — A. Casale, 28 marzo 1889 (*G. cas.* 195; *Mon.* 754; *T. gen.* 560; *Annuario* 298 e 315).

8. Sono vere sentenze i provvedimenti del giudice delegato al fallimento sulle domande di rivendicazione; quindi la sentenza emessa dal Tribunale su richiamo contro tali provvedimenti è sentenza d'appello denunciabile direttamente in Cassazione. — C. Torino, 28 ottobre 1895 (*G.* 799, *n.*; *Mon.* 1896, 25; *F.* 1896, I, 34; *D. C.* 1896, 98).

9. Il provvedimento col quale il giudice delegato ammette o nega la rivendicazione nei casi del capov. 2° dell'articolo, è una vera sentenza che esaurisce il primo grado di giurisdizione. — A. Genova, 19 dicembre 1902 (*D. C.* 1903, 247).

10. La competenza del giudice delegato a provvedere è limitata al caso di contestazione commerciale; se è civile deve rimetterla al pretore (arg. art. 763).

11. Se il titolo in base al quale è proposta la rivendicazione è impugnato per simulazione assumendosi che il valore è molto maggiore di quello ivi fatto figurare, la causa deve ritenersi eccedente la competenza pretoria. A. Casale, 28 marzo 1889 (cit. al n. 7).

12. La competenza del giudice delegato a conoscere delle domande di rivendicazione in sede di fallimento si estende alla rivendicazione d'ogni e qualunque specie di beni senza riguardo a rapporti commerciali o civili. — T. Milano, 7 aprile 1897 (*Mon.* 580, *n.*; *G. it.* I, 2, 624).

13. *Contra:* La competenza a conoscere delle domande di rivendicazione in sede di fallimento, attribuita in via d'eccezione al giudice delegato dall'articolo, è limitata al solo caso in cui la rivendicazione riguardi i valori, le cose e le merci indicati nei precedenti art. 802, 803, 804, 805. — T. Milano, 11 gennaio 1898 (*Mon.* 255, *n.*).

14. L'eccezionale competenza stabilita per la domanda di rivendicazione dall'articolo, riguarda le sole azioni contemplate negli articoli precedenti, non quelle di natura civile, quantunque sorte in occasione della procedura fallimentare. — C. Roma, 18 marzo 1902 (*F.* I, 625, *n.*; *D. C.* 552; *G. it.* I, 1, 689, *n.*; *Mon.* 885, *n.*).

15. Non si può esercitare giusta l'articolo nel fallimento di un socio in nome collettivo la rivendicazione di cosa in possesso della società. — A. Venezia, 28 novembre 1894 (*T. v.* 1895, 460).

16. La condizione risolutiva non è sottintesa nel contratto di rendita vitalizia, ma quando sia pattuita è pienamente efficace, ed in tal caso se il debitore è dichiarato fallito, e prima della dichiarazione di fallimento il vitaliziato abbia chiesto la risoluzione del contratto per causa di inadempimento, è inapplicabile l'art. 807 Cod. di comm. — A. Genova, 4 settembre 1895 (*L.* II, 680; *D. C.* 927).

17. L'art. 807 non vieta che le domande di rivendicazione si propongano durante la verifica dei crediti, e così quando si può avere il contraddittorio del curatore e della delegazione di sorveglianza. — C. Torino, 5 luglio 1897 (*G.* 902).

18. La delegazione di sorveglianza può stare in giudizio nelle cause di rivendicazione proposte dai terzi contro il fallimento, ma i membri della delegazione rispondono in proprio dei danni verso il terzo rivendicante se si oppongono alla domanda di rivendicazione contro il parere del curatore e contro le risultanze degli stessi libri del fallito. — A. Genova, 29 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 151).

V. anche gli art. 784 n. 3 e 802 n. 10.

Articolo 808.

Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad esse anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse.

TITOLO V.

Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento

---

Articolo 809.

Le somme di danaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi accordati al fallito e alla sua famiglia, devono anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno o altro privilegio, e il resto dev'essere ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi e ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati. (*665, 679 I.; 565, 566 F.; 863, 864, 871 N.*).

Bibliografia: Anzilotti P., *La prelevazione ed il privilegio delle spese d'inventario della eredità beneficiata sull'attivo del fallimento* (*Rolandino*, 1900, 209). — Averara M., *Il giudizio di graduazione nella procedura di fallimento* (*Mon.* 1905, 741). — Bonelli G., *Contratto di trasferimento d'immobili non perfetto. Dichiarazione del fallimento dell'alienante. Rapporto giuridico fra la massa dei creditori e l'aquirente* (*G. D.* 1903, I, 1, 908; *Riv. dir. comm.* 1903, II, 281). — Cons. comm., *Del privilegio per le spese di amministrazione del fallimento e per le indennità al curatore* (1891, 177). — Fortunato E., *Diritto di prelievo o privilegio del curatore nei giudizi di graduazione del prezzo ricavato dalla vendita degli stabili del fallimento* (*G. it.* 1888, I, 2, 609). — Pannunzio A., *Con qual danaro si devono pagare, in caso di fallimento, le spese di giustizia e di amministrazione compreso l'onorario del curatore* (*D. C.* X, 381). — Ruta G., *La dichiarazione di fallimento e l'art. 651 Cod. proc. civ.* (*Riv. univ.* XIX, I, fas. IX). — V. anche Gatti E., a pag. 790.

1. La ripartizione fra tutti i creditori del fallito s'intende soltanto per la sostanza mobiliare del fallito e per quella immobiliare, *sempre che sia scevra da affezioni ipotecarie*, perchè solo allora questa forma la garanzia di tutti i creditori indistintamente.

2. Quindi la ripartizione dell'attivo in fallimento non può comprendere il prezzo di vendita giudiziale degli immobili del fallito, affetto da iscrizioni ipotecarie; dovendo quel prezzo anzitutto distribuirsi ai creditori ipotecari in apposito giudizio di graduazione. — A. Palermo, 11 febbraio 1884 (*Annali* 201; *Annuario* 216; *Mon.* 781; *Circ. giur.* XV, 158; *D. C.* 550; *L.* II, 96).

3. Le prelevazioni sull'attivo del fallimento

contemplate dall'art. 809 possono e devono colpire i creditori chirografari e quelli con pegno o privilegio sui beni mobili, e non i creditori ipotecari, i quali non sono soggetti ad alcuna speciale deduzione per la legge del fallimento, ma soltanto alle deduzioni, ai prelievi stabiliti dal Codice civile. — A. Roma, 28 luglio 1891 (*T. rom.* 851).

4. Non vi è disposizione di legge la quale impedisca che nel giudizio graduatorio dei beni immobili del fallito si comprendano anche le attività mobiliari per una contestuale ripartizione.

La formazione quindi del progetto graduatoriale non deve restringersi al prezzo ricavato dagli immobili venduti.

5. Nella procedura del fallimento si formano due ripartizioni che possono essere contemporanee. La prima ha luogo sulle somme spettanti al fallimento, e vi concorrono i creditori chirografari ed ipotecari in proporzione dei crediti verificati. La seconda ha luogo nel giudizio di graduazione sul prezzo degli immobili e vi concorrono i soli privilegiati ed ipotecari. — T. Macerata, 29 luglio 1891 (*R. Bol.* 800).

6. Non occorre giudizio di graduazione per ripartire tra i creditori verificati, anche se privilegiati o ipotecari, le somme ricavate dalla vendita della sostanza immobiliare del fallito, essendosi già provveduto alla graduazione mediante la verificazione dei crediti con l'intervento degli interessati e del fallito. Il giudizio di graduazione si rende necessario solo quando vi siano creditori ipotecari, i quali non essendo sin da principio intervenuti nella procedura di fallimento, non hanno partecipato insieme cogli altri creditori già verificati alla ripartizione dell'attivo.

7. Non può il giudice delegato assegnare somme ai creditori del fallito, i cui crediti non siano stati verificati nè ammessi al passivo del fallimento. — A. Trani, 29 gennaio 1901 (*G. it.* I, 2, 359, *n.*; *R. Trani*, 260; *T. gen.* 604; *Annali* 249; *Corte d'appello delle Puglie* 83).

8. Gli interessi dovuti dagli acquirenti degli immobili di un fallimento fino all'effettivo pagamento del prezzo, formano parte dell'attivo del fallimento da distribuirsi ai creditori insieme al capitale ricavato dalla vendita (e non costituiscono un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile). — C. Roma, 5 marzo 1904 (*G. it.* I, 1, 646).

9. Il curatore non ha verun privilegio reale sugli immobili del fallito, in pregiudizio dei creditori ipotecari utilmente iscritti sui medesimi, per le spese di amministrazione e di giustizia, o per le sue competenze. — A. Torino, 28 giugno 1884 (*Annuario* 823; *D. C.* III, 120; *G. c.* I, 186; *G.* 620, *T. v.* 589); A. Ancona, 28 febbraio 1887 (*Rass.* 212; *F.* I, 1072; *Annuario* 219); A. Bologna, 28 febbraio 1890 (*R. Bol.* 305); A. Torino, 5 maggio 1890 (*G.* 499; *G. it.* II, 600; *F.* I, 1154; *D. C.* 778; *T. gen.* 588; *Mon.* 824); T. Macerata, 29 luglio 1891 (*R. Bol.* 800); C. Torino, 24 maggio 1892 (*G.* 654); A. Casale, 12 giugno 1902 (*D. C.* 752; *F.* I, 1228, *n.*).

10. E nemmeno per le tasse. — A. Ancona, 28 febbraio 1887 (di cui al num. precedente).

11. Tali spese ed onorari, incontrati nell'interesse di tutti, vanno prelevate dalle somme di danaro spettanti al fallimento, ed il curatore ne ottiene il rimborso nel rendiconto dei frutti. — T. Macerata, 29 luglio 1891 (*R. Bol.* 800); *T. comm.* Venezia, 8 giugno 1887 (*T. v.* 581; *Annuario* 201).

12. Egli può solo essere graduato con privilegio per le spese sostenute per la vendita degli immobili, dovendo per le altre e pel suo onorario essere collocato con privilegio sul prezzo ritratto dalla alienazione dei mobili di spettanza del fallito. — A. Macerata, 18 agosto 1892 (*G. it.* I, 2, 500; *F.* 1893, I, 40; *D. C.* XI, 85).

13. *Contra:* Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del fallito devono collocarsi con privilegio, oltre le spese di graduazione, anche quelle di amministrazione del fallimento, i compensi dovuti al curatore per la sua opera, le somme da esso pagate per le imposte erariali, nonchè gli onorari di avvocato e procuratore. — T. Pesaro, 14 ottobre 1886 (*Mon.* 1066).

14. Le spese di giudizio e di amministrazione del fallimento e la retribuzione del curatore non hanno privilegio sul prezzo degli immobili del fallito a danno dei creditori ipotecari. Però quando il curatore abbia custodito e amministrato un immobile nell'interesse dei creditori ipotecari ha diritto di essere indennizzato con preferenza sui crediti ipotecari pel suo compenso emergente dal rendiconto approvato. — T. Roma, 5 maggio 1893 (*L.* II, 98; *G. it.* I, 1, 770).

15. Il curatore che paga del proprio i tributi fondiari ha diritto alla collocazione in via di privilegio per le somme pagate in sostituzione dell'esattore, nel giudizio di graduazione del prezzo ricavato dalla vendita degli stabili della fallita.

16. Del pari ha diritto a collocazione in via di prelievo e privilegio per le spese da lui fatte in proprio per la conservazione e riparazione degli stabili caduti nella subasta per la loro coltura e seminagione e per la mer-

cede che gli compete per l'avuta gestione degli stabili stessi.

17. Esso ha pure diritto a collocazione privilegiata sui frutti degli stabili (fino al giorno del deliberamento) per il suo credito di spese di amministrazione del fallimento. — A. Casale, 15 settembre 1898 (*G. it.* I, 2, 610, *n.*).

18. Il curatore ha privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili del fallito per le spese di espropriazione, ma non già per il proprio compenso o per altre spese. — A. Catania, 5 marzo 1894 (*L.* II, 87).

19. Le spese alle quali va incontro il curatore nei giudizi fatti nell'interesse della fallita sono prelevabili con preferenza sulla massa, e non subiscono le procedure relative ai debiti del fallito. — A. Catania, 28 marzo 1896 (*G. cat.* 82).

20. Il credito per le spese della procedura di fallimento e per gli onorari del curatore è privilegiato sulle somme ritratte dalla sostanza mobiliare del fallimento, ma non anche su quelle ritratte dalla sostanza immobiliare. — A Venezia, 28 luglio 1896 (*T. v.* 512).

21. Il privilegio del curatore del fallimento sul prezzo degli immobili del fallito è limitato alle spese di espropriazione e non può estendersi alle spese e competenze sue nè alle spese da lui sostenute nel giudizio diretto a far dichiarare la nullità di una vendita dell'immobile compiuta dal fallito. — A. Milano, 2 marzo 1897 (*Mon.* 311; *D. C.* 406; *F.* I, 619; *G. it.* I, 2, 378).

22. Le spese di lite sostenute dal curatore, debitamente autorizzato, hanno la preferenza anche sui creditori con privilegio del fallito. Quindi il curatore del fallimento ha azione sulla massa attiva del fallimento stesso, e non deve correre la sorte di tutti i creditori del fallito. — A. Napoli, 19 marzo 1900 (*Mov. giur.* 138; *Trib. giud.* 170).

23. Il curatore del fallimento per il credito delle spese e delle indennità ha privilegio sul prezzo dei beni immobili. — A. Catania, 28 dicembre 1900 (*G. cat.* 6).

24. Il curatore del fallimento non gode di privilegio sul ricavo dei beni del fallito per i suoi onorari. — A. Genova, 12 luglio 1901 (*Mon.* 712; *D. C.* 955); Id., 31 luglio 1903, — tanto più dopo il concordato — (*D. C.* 194, 911); A. Milano, 13 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 871).

25. Non ha diritto il curatore di un fallimento di riscuotere con privilegio sulla massa immobiliare della fallita l'onorario di curatela a lui assegnato; tale diritto gli compete solo sulla massa mobiliare. — T. Trani, 17 luglio 1901 (*R. Trani* 1902, 349).

26. Nel fallimento le spese di giustizia e di amministrazione, comprese le indennità del curatore, hanno primo e generale privilegio sulle riscossioni e sul prezzo della vendita mobiliare. Invece sui frutti e sul prezzo degli immobili hanno tale privilegio soltanto quelle spese di giustizia e di amministrazione, e quelle indennità del curatore che siano propriamente ed esclusivamente relative all'amministrazione e alla vendita degli immobili stessi, e al corrispondente giudizio di graduazione. Tutt'altre spese e indennità, relative all'esecuzione mobiliare, vanno collocate sul detto prezzo immobiliare soltanto in linea sussidiaria, dietro i creditori ipotecari, con semplice preferenza ai creditori chirografari. — T. Palermo, 11 luglio 1902 (*F. sic.* 388).

27. Le spese dell'amministrazione del fallimento e gli onorari del curatore non hanno collocazione privilegiata sul ricavo dalla subasta degli stabili in precedenza sui creditori ipotecari; al più potrà questo privilegio estendersi alle spese particolari di gestione degli stabili subastati ed alla mercede allo stesso titolo spettanti al curatore. — A. Casale, 12 luglio 1902 (*G.* 785, *n.*; *L.* II, 768, *n.*).

28. Il curatore ha privilegio sul prezzo degli immobili del fallimento per le sole spese di espropriazione ad essi relative, a sensi dell'art. 1961 del Codice civile; ma non anche per le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento e per i suoi onorari che devono invece prelevarsi dall'attivo liquido del fallimento, ai sensi dell'art. 809 del Codice di commercio.

29. Parimenti non possono andar collocate con privilegio sul prezzo degli immobili del fallimento le spese sostenute dal curatore per contraddire, in sede di verificazione, la sussistenza dei crediti garantiti ipotecariamente su detti immobili. — A. Venezia, 28 marzo 1904 (*T.* 307; *T. gen.* 252).

30. Non ha diritto a ripetizione il curatore del fallimento che, per evitare l'esecuzione, abbia pagato all'esattore tutto l'importo delle tasse dovute dal fallito, sebbene in parte soltanto fossero privilegiate. — A. Genova, 1° agosto 1904 (*T. gen.* 499; *D. C.* XX, 565; *Cons. comm.* 349).

31. Nella deficienza di somme dell'ente impersonale del *fallimento* la responsabilità civile per le cose operate contro ogni diritto dal sindaco ricade sui creditori che le acconsentirono, consigliarono ed ordinarono. — A. Roma, 19 febbraio 1885 (*Mon.* 377; *L.* I, 670, *n.*; *Eco* 67; *T. rom.* 320).

32. Non sono spese di giustizia privilegiate quelle fatte da un creditore per la dichiarazione di fallimento del debitore. — A. Torino, 17 marzo 1885 (*Rass.* 401; *Annali* 288; *G.* 310

F. I, 624; *Cons. comm.* 288; *G. c.* 214; *Annuario* 221).

33. Le spese di giustizia, a cui allude l'articolo 809, sono quelle contemplate dall'articolo 1956, n. 1, del Codice civile, vale a dire le spese fatte nell'interesse della massa per la conservazione, liquidazione e realizzazione del patrimonio del debitore o del fallito. — A. Venezia, 2 marzo 1886 (*T. v.* 176; *L.* II, 202; *Annuario* 334).

34. Le spese della difesa del fallito in sede penale non sono fra le spese di giustizia, di cui all'art. 809. — A. Venezia, 26 luglio 1888 (*T. v.* 454; *G. it.* II, 610; *Annuario* 272, *n.*); C. Firenze, 4 aprile 1889 (*T. v.* 214; *F.* I, 628; *D. C.* 752; *G. it.* I, 1, 455; *Cons. comm.* 245; *L.* II, 182; *Annali* 308; *T. gen.* 418; *Annuario* 333); A. Macerata, 28 agosto 1890 (*L.* II, 597; *R. Bol.* 264; *Giorn. giur.* 1891, 16).

35. Le spese giudiziarie che godono il privilegio, di cui all'art. 809, sono quelle che si riferiscono alla massa del fallimento, come dire, le spese dei suggellamenti, dell'inventario ed altre simili; quindi non potrebbero essere ammesse con privilegio le spese dei giudizi promossi prima della moratoria ed espletati in questo frattempo, nei quali il fallito sia rimasto soccombente. — T. Roma, 8 maggio 1890 (*T. rom.* 554).

36. Le spese di un giudizio di espropriazione godono il privilegio; non così le spese che concernono il fallimento dell'espropriato. Le prime vanno prelevate con privilegio dalla massa dei beni espropriati; le seconde non possono concorrere che sulla massa chirografaria. — A. Trani, 14 novembre 1890 (*R. Trani*, 1891, 180).

37. Il creditore che nel suo e nell'interesse dell'intero ceto creditorio promuove un giudizio all'effetto di far dichiarare la nullità di un contratto fatto dal fallito con un terzo, ha diritto di far collocare come privilegiate le spese giudiziali che ha dovuto sostenere. — A. Roma, 27 novembre 1890 (*T. rom.* 407).

38. Al pagamento del compenso dovuto al sequestratario giudiziale di un immobile è tenuto in primo luogo colui che ottenne e sostenne la validità dell'operato sequestro, ed in via sussidiaria il curatore del fallimento per l'utile che dalla custodia e conservazione dell'immobile la massa dei creditori ha risentito. — A. Roma, 4 luglio 1891 (*T. rom.* 312).

39. Le spese a cui il curatore del fallimento fu condannato nei giudizi da lui sostenuti nell'interesse della massa debbono essere rimborsate con preferenza su tutto il patrimonio del fallito, e non colla percentuale di fallimento. Però nè queste spese, nè quelle dovute ai difensori del curatore stesso per i giudizi sostenuti, godono di alcun privilegio, e non possono pertanto essere preferite al credito privilegiato dell'esattore per imposta di ricchezza mobile dovuta dal fallito. E nel concorso di questo credito coi crediti suddetti, il primo gode del dritto di prelazione sui secondi, nulla rilevando in contrario che l'esattore abbia insinuata la sua domanda nel fallimento e sia stato ammesso al passivo con privilegio. — A. Trani, 28 aprile 1902 (*Annali* 309; *Corte d'appello delle Puglie* 130; *R. Trani* 506; *Cons. comm.* 279; *Esatt. e Com.* 170).

40. Le spese giudiziali attinenti al fallimento od a giudizi espletati nell'interesse del fallimento stesso sono privilegiate sulla sola massa mobiliare, non mai sulla proprietà immobiliare del fallito. — A. Trani, 30 maggio 1902 (*R. Trani* 161; *Corte d'appello delle Puglie* 189).

41. Le spese di causa e di registro dovute alla massa di un fallimento sono spese di gestione che vanno pagate per intero in precedenza alla ripartizione generale dell'attivo residuo del fallimento. — A. Venezia, 25 giugno 1885 (*T. v.* 408).

42. Dichiarato il fallimento dell'erede beneficiato, i debiti da lui contratti per amministrare l'eredità beneficiata non possono godere di alcuna prelazione rimpetto agli altri debiti dell'eredità, e cioè essere posti nella stessa condizione di quelli contratti da un curatore per l'amministrazione della massa del fallimento. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*G. it.* I, 1, 387; *Cons. comm.* 150; *G.* 308; *Annuario* 318).

43. Le spese d'amministrazione del fallimento, estranee alla conservazione degli stabili ipotecati, non godono d'alcun privilegio sul prezzo dei medesimi in pregiudizio dei creditori iscritti, ed è inefficace nei rapporti con questi ultimi la condizione del bando che attribuisce la prelazione per le dette spese. — C. Torino, 6 aprile 1898 (*G.* 810; *D. C.* 740; *L.* II, 259; *G. it.* I, 1, 770; *F.* I, 1022).

44. Sulle attività rivendicate da terzi in un fallimento, non possono collocarsi in prelevo le spese di amministrazione e di chiusura dello stesso fallimento; ma unicamente quelle occasionate dagli enti rivendicati, per esempio, il fitto dei locali ove questi furono collocati. — A. Torino, 31 gennaio 1898 (*G.* 374, *n.*; *L.* I, 596, *n.*; *Mon.* 356).

45. Il creditore che ha fatto delle spese per conservare allo attivo del fallimento un diritto spettante al fallito, ha diritto di essere rimborsato dalla massa con detrazione dell'attivo. — C. Palermo, 16 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 301; *D. C.* 1900, 318; *Mon.* 1900, 308).

46. Il prezzo ricavato da una vendita giudiziale di mobili pignorati a carico del debitore dichiarato fallito posteriormente, deve essere distribuito con prelazione fra i creditori istanti ed i creditori opponenti. — A. Lucca, 30 giugno 1885 (*D. C.* 509); C. Firenze, 5 luglio 1886 (*T. v.* 448; *F.* I, 790; *G. it.* II, 616).

47. Chi paga l'indebito al curatore di fallimento e ne ottiene la ricognizione, ha privilegio su tutti i creditori del fallito, ma non sui crediti della massa. — C. Torino, 29 dicembre 1886 (*G.* XXIV, 85).

48. Il custode nominato dal giudice delegato non è un sequestratario giudiziale nel senso dell'art. 2085 Cod. civ., e quindi quand'anche gli sia stata demandata la custodia di case e di immobili per destinazione, il suo credito non è privilegiato sugli immobili.

49. In ogni caso il curatore che ha pagato il custode con denari della massa non ha diritto di subingresso nelle ragioni del custode per essere rimborsato in via di privilegio sul prezzo degli immobili subastati.

50. Il curatore soccombente in queste domande di collocazione privilegiata e di surrogazione si condanna in proprio nelle spese del giudizio. — A. Torino, 21 maggio 1888 (*G.* 541; *G. it.* II, 523; ***Annali*** 893; *D. C.* 332; ***Annuario*** 274).

51. Il privilegio delle spese di giustizia e di amministrazione non è assoluto rimpetto a qualunque altro credito, ma soltanto relativo. — T. Napoli, 30 luglio 1888 (***Fil.*** 650; ***Annuario*** 270, *n.*).

52. Dovendo le somme provenienti dai redditi degli stabili sottoposti ad ipoteca a favore del Credito fondiario a questo versarsi sono escluse dal concorrere alle spese di procedura e di amministrazione del fallimento anche nell'ipotesi che per deficienza od insufficienza di altre attività si dovesse ricorrere all'applicazione dell'art. 914 Cod. commerciale. — C. Roma, 26 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 941).

53. I frutti dei beni immobili, anche in giudizio di fallimento, vanno distribuiti insieme al prezzo degli stessi immobili, previa però detrazione delle spese d'amministrazione fatte dal curatore e del suo onorario in relazione agli stessi beni, in quella somma che verrà accertata e liquidata nella discussione del conto. — A. Torino, 5 maggio 1890 (*G.* 499; *G. it.* II, 600; *F.* I, 1154; *D. C.* 773; *T. gen.* 538; ***Mon.*** 824).

54. All'avvocato che ha difeso il fallito imputato di bancarotta non compete il diritto di essere pagato dei suoi onorari con preferenza sui beni componenti la massa. — A. Catania, 16 luglio 1890 (*G. it.* II, 657; *F.* I, 1075; ***Cons. comm.*** 284).

55. L'avvocato difensore del fallito in sede penale non ha azione contro il curatore pel pagamento dei suoi onorari. — A. Trani, 17 aprile 1898 (*F.* I, 1197).

56. Il creditore con pegno sulla nave, in caso di fallimento del debitore, deve concorrere anche nelle spese privilegiate da prelevarsi, state fatte a favore della massa dei creditori; ma dopo la vendita del pegno, senza attendere il riparto dell'attivo, può farsi pagare il suo credito sul residuo della somma ricavata, dedotte le spese. — A. Genova, 9 luglio 1894 (*L.* II, 509; *D. C.* 692; *T. gen.* 471).

V. anche agli art. 758 n. 7 e 773 n. 84.

Articolo 810.

Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del danaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa. (*598 I.; 566 F.; 862, 865 N.*).

Bibliografia: V. Bonelli G., sotto l'art. 768.

1. I mandati di pagamento che si rilasciano dal curatore ai creditori nei giudizi di fallimento, a norma degli art. 810 e 813, non sono soggetti alla tassa di bollo e possono quindi essere rilasciati in carta libera. — Circ. Min. Finanze, 16 maggio 1885, n. 44019-8019 (***Rol.*** 182; ***Riv. parm.*** 228; ***Not. it.*** 248; ***Boll. Madon*** 812).

2. Lo stato di ripartizione prescritto dall'articolo, suppone la distribuzione del prezzo fra più creditori, non il pagamento ad un solo in linea di prelevazione per privilegio, e quindi non può dirsi che manchi la giurisdizione nel giudice delegato ad ordinare il pagamento senza le formalità in esso articolo previste. — A. Catania, 21 luglio 1899 (*G. cat.* 171).

Articolo 811.

Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente secondo il bilancio ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al Tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva. (*680 I.; 567 F.*).

Ove nel fallimento si concluda un concordato, il creditore il cui credito venne contestato nella verifica ed al momento del concordato non era peranco stato ammesso al passivo, non è tenuto a provocare la riserva od il deposito contemplati dagli articoli 811 e 812. — A. Venezia, 7 febbraio 1898 (*T. ven.* 196; *L.* I, 624).

Articolo 812.

La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. Se i creditori per i quali i termini furono prorogati non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa. (*681 I.; 568 F.*).

Giurisprudenza: V. art. 811.

Articolo 813.

Nessun mandato di pagamento è emesso dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non vi è titolo scritto o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione (*682 I.; 569 F.*).

Giurisprudenza: V. art. 810, n. 1.

Articolo 814.

I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'art. 770 non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della

somma determinata dal Tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il Tribunale può ordinare che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e qualora in virtù dell'opposizione il credito sia dichiarato in tutto o in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev'essere restituito alla massa. (607, *614 I.; 503 F.; 1193 P.; 1111, 1112 S.*).

1. L'impossibilità di fare la dichiarazione del proprio credito contemplata dall'articolo dev'essere assoluta, e non può aversi per tale quella derivante da condizioni personali del creditore, come scarsezza di coltura e pratica di affari, oppure dal fatto dello smarrimento del titolo recante il credito. — A. Cagliari, 28 novembre 1893 (*Mon.* 1894, 71).

2. L'articolo è inapplicabile ai creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti, se è intervenuto il concordato, qualunque sia la forma di questo. — A. Genova, 19 dicembre 1894 (*L.* 1897, I, 376; *F.* I, 1897, 615; *T. v.* 1897, 88).

3. L'articolo è dettato unicamente pel caso in cui il fallimento abbia il suo corso regolare, non quando questo viene a cessare per convenzione del fallito coi creditori.

Il concordato risale nei suoi effetti alla data della dichiarazione di fallimento, e quindi comprende, nella percentuale stabilita, o nelle attività cedute, anche tutto quanto, pendente la procedura del fallimento, viene appresso distribuito ai creditori. — C. Torino, 20 gennaio 1898 (*L.* I, 387, *n.*; *G. it.* I, 1, 217; *F.* I, 150; *Mon.* 165; *G.* 362; *D. C.* 280).

4. La fiducia del creditore di dedurre il proprio debito in compensazione col credito verso il fallimento, non giustifica la mancata dichiarazione del credito stesso, onde dichiarato questo tardivamente, non dà diritto di reclamo contro le ripartizioni già fatte. — A. Milano, 18 settembre 1899 (*Mon.* 866).

Articolo 815.

Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare e immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito.

Tuttavia la procedura di fallimento dev'essere riaperta, qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il Tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quant'altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'art. 691. (*652 I.; 503 F.; 1193 P.; 1111, 1112 S.*).

Bibliografia: Rezzara I., *La libera disponibilità dei beni del fallito in seguito alla chiusura di fallimento* (*Cons. comm.* 1904, 169).

1. Chiusa la procedura di fallimento per ripartizione della sostanza del fallito tra i suoi creditori, ovvero per insufficienza dell'attivo, il fallito riacquista il diritto di esercitare il commercio, amministrare le proprie sostanze e stare in giudizio, ma permane ogni altro effetto della sentenza dichiarativa di fallimento. — C. Napoli, 19 aprile 18..

F. I, 844, *n.*; *G. it.* I, 1, 740; *Mon.* 787; *Gazz. P.* 826; *D. C.* 792).

2. Soddisfatti ed estinti in un fallimento al cento per cento tutti i crediti verificati ed ammessi, deve dichiararsi chiusa la procedura di fallimento; salvo ai singoli creditori l'esperimento contro il fallito delle ragioni individuali per il pagamento degli interessi dei crediti rispettivi, che costituiscono un debito estraneo alla massa. — A. Palermo, 28 gennaio 1899 (*D. C.* 816).

3. Chiusa la procedura di fallimento, i creditori del fallito non possono *uti singuli* proseguire i giudizi iniziati dal curatore nè valersi delle sentenze pronunziate in di lui contraddittorio, ma tale prosecuzione non può farsi che dal curatore richiamato in ufficio in seguito a riapertura del fallimento eseguita a norma di legge. — A. Roma, 30 marzo 1900 (*F.* I, 1278, *n.*).

4. Il fallito dopo la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo riacquista la capacità di amministrare i suoi beni, e quindi ha facoltà di stare in giudizio, e spiegare azioni personali e reali contro i suoi debitori. — T. Palermo, 26 febbraio 1902 (*F. Sic.* 189).

5. La chiusura della procedura fallimentare per compiuta ripartizione dell'attivo o per insufficienza di attivo, fa risorgere nel fallito la piena capacità di obbligarsi. — C. Napoli, 18 luglio 1904 (*Mon.* 1905, 67).

Articolo 816.

Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal Tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta e ai condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico. (*651, 653, 715, 719, 720 I.; 605 F.; 892 a 894 N.; 1263 P.; 1168 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Il completo soddisfacimento dei creditori in relazione all'azione penale di bancarotta semplice* (*F. it.* 1902, II. 256). — Id., *Sull'articolo 816 Codice commerciale* (*T. v.* 1902, 378). — Pagani C., *Il pagamento integrale dei debiti nel fallimento* (*D. C.* XV, 43). — Ruta G., *Della revoca del fallimento anche agli effetti penali nel caso dell'art. 816 del Codice di commercio* (*D. C.* XIV, 513; *R. Trani* 1896, 531). — Tortora S., *Sull'interpretazione dell'art. 816 del Codice di commercio* (*T. gen.* 1895, 65). — Vernetti A., *Sulla bancarotta semplice e il pagamento integrale dei debiti* (*Cass. Unica* XIV, 1). — V. anche Marghieri sotto l'art. 700.

1. La prova che deve dare il fallito, il quale voglia ottenere la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, di aver pagato integralmente in capitale, interessi e spese, tutti i crediti ammessi al fallimento, non può essere supplita dalla presunzione *juris* della restituzione volontaria del titolo originale, secondo l'art. 1279 del Codice civile. — T. Catania, 21 luglio 1888 (*Rass.* 28; *G. cat.* 179; *Fil.* 525; *Mon.* 986; *Eco* 840; *D. C.* 868; *Annuario* 186; *F.* I, 1065).

2. Per ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti non occorre la prova specifica di aver pagato capitale, interessi e spese, ai creditori, ma basta una dichiarazione rilasciata da costoro di essere stati completamente soddisfatti dei loro crediti. — A. Casale, 18 aprile 1891 (*F.* I, 1090; *D. C.* 941; *T. gen.* 667; *G. cas.* 205).

3. L'articolo 816 del Codice di commercio attribuisce al fallito che si trova nelle condizioni ivi contemplate, un vero e proprio diritto ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Ai sensi e per effetto di tale articolo deve ritenersi avere il fallito pagato intieramente i proprii debiti, quantunque per taluno di essi abbia ottenuto il saldo contro emissione di effetti cambiari. — A. Bologna, 18 aprile 1898 (*Mon.* 727).

4. Gli interessi, il pagamento dei quali è richiesto dall'articolo perchè il nome del fallito sia cancellato dall'albo dei falliti, sono quelli anteriori alla dichiarazione di falli-

mento. — C. Palermo, 28 aprile 1900 (*F.* I, 621; *G. it.* I, 1, 544; *L.* I, 809; *Mon.* 765).

5. Per essere cancellato dall'albo dei falliti il fallito deve provare di aver pagato per intero anche i crediti ipotecari ammessi al fallimento. — A. Bologna, 31 dicembre 1900 (*L.* I, 562; *T. gen.* 1901, 89).

6. Il saldo dei crediti ammessi al fallimento, qualora non sia stato ottenuto mediante pagamento effettivo e integrale dei crediti stessi, ma a seguito di riduzione dei medesimi, acconsentita dai creditori, non vale, ai sensi dell'articolo, per ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti. — A. Milano, 1° luglio 1902 (*Mon.* 589).

7. Sull'istanza tendente a far revocare la dichiarazione del fallimento per essere stati soddisfatti tutti i creditori del fallito non è esatta la formula della sentenza che dichiara *chiuso* il fallimento. — A. Palermo, 6 marzo 1886 (*Cons. comm.* 1887, 187; *Circ. giur.* 1887, 105; *Annuario* 306).

8. Quando la cancellazione dall'albo dei falliti non avviene in base a concordato, ma per completo pagamento dei creditori, la revoca della dichiarazione di fallimento, anche agli effetti penali, è di diritto. — A. Casale, 13 aprile 1891 (*F.* I, 1090; *D. C.* 941; *T. gen.* 667; *G. cas.* 205).

9. Indipendentemente dall'ipotesi in cui al fallito siano concessi, nell'omologare il concordato, i beneficii di cui all'art. 839, l'azione penale per bancarotta resta estinta di pieno diritto se il fallito abbia pagato integralmente i crediti ed ottenuto, a norma dell'articolo 816, la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti. — C. Roma, 13 agosto 1895 (*F.* II, 484; *D. C.* 945; *L.* II, 604; *Mon.* 864); Id., 16 giugno 1896 (*F.* II, 306; *G. it.* II, 283); Id., 9 luglio 1897 (*F.* II, 413; *D. C.* XVI, 84; *Mon.* 528, *n.*); Id., 18 marzo 1898 (*F.* II, 258, *n.*; *D. C.* 605; *G. it.* II, 283).

10. Il pagamento del capitale, interessi e spese, che il fallito fa ai suoi creditori, può fargli ottenere la cancellazione dall'albo dei falliti, e di conseguenza anche l'estinzione dell'azione penale. — A. Palermo, 12 marzo 1896 (*F. sic.* IV, 88; *Circ. giur.* XXVII, 53).

11. Il fallito che ha pagato interamente i suoi creditori, benchè non in seguito a concordato, può invocare i benefizi dell'art. 839 all'effetto di far dichiarare estinta l'azione penale di bancarotta semplice.

Il giudice della bancarotta rimane libero di riesaminare la questione anche in contraddizione al precedente giudicato civile. — C. Roma, 28 dicembre 1896 (*Cass. un.* 1897, 388; *Mon.* 1897, 259; *D. C.* 1897, 403).

12. Il pagamento integrale dei debiti porta di diritto la cancellazione dall'albo dei falliti e la revoca della dichiarazione di fallimento anche se fatto in sede di concordato ed anche trattandosi di bancarotta semplice.

13. Ciò avviene anche pel caso di fallimento di società in accomandita per azioni od anonima, ed in favore degli amministratori che abbiano per loro colpa incontrato responsabilità penale corrispondente a quella della bancarotta semplice. — A. Torino, 9 maggio 1899 (*G.* 827; *Mon.* 834; *D. C.* 382).

14. La sentenza del Tribunale civile che dichiara chiusa la procedura del fallimento per avere il fallito soddisfatto intieramente i creditori ammessi al passivo, estingue l'azione penale per bancarotta semplice. — A. Bologna, 17 aprile 1902 (*F.* II, 255, *n.*).

15. La cancellazione del commerciante dall'albo dei falliti per l'avvenuto integrale pagamento dei crediti ammessi al fallimento produce la estinzione dell'azione penale per bancarotta semplice. — C. Roma, 8 giugno 1902 (*L.* II, 276, *n.*); *F.* II, 366; *G. it.* II, 280 *n.*).

16. La sentenza del Tribunale che, a norma dell'articolo, accertato il completo pagamento dei crediti ammessi al passivo del fallimento, ordina la cancellazione del nome del fallito dall'albo dei falliti, non estingue l'azione penale per bancarotta. — C. Roma, 15 aprile 1904 (*F.* II, 198, *n.*; *L.* 1208, *n.*).

17. La legge all'articolo ha riguardo esclusivamente ai creditori ammessi; epperò revocata, ai sensi dell'articolo, una sentenza dichiarativa di fallimento, non può questo esser nuovamente dichiarato per ragione di crediti già esistenti al tempo della prima dichiarazione, ma non stati ammessi nè insinuati. — T. Milano, 27 giugno 1893 (*D. C.* 871).

18. La domanda del fallito, a termini dell'articolo, per la revoca del fallimento (pronunciato a sua istanza) per seguito pagamento dei suoi creditori, deve formare oggetto di giudizio in contraddittorio col curatore e non può formare oggetto di ricorso in sede di volontaria giurisdizione. — A. Milano, 9 settembre 1896 (*Mon.* 992).

19. Pendente l'appello dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, si deve sospendere ogni provvedimento sulla domanda del debitore perchè sia cancellato il suo nome dall'albo dei falliti, ai sensi del primo alinea dell'art. 816 del Codice di commercio. — A. Bologna, 19 settembre 1901 (*T. v.* 1901, 926).

20. Il semplice fatto che il fallito abbia interposto appello contro la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per falso non toglie al fallito stesso la qualifica di condannato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo. — A. Milano, 1° luglio 1902 (*Mon.* 589).

21. Le eccezioni dell'alinea dell'art. 816 sono tassative, epperò ha diritto alla cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti il fallito che ha pagato integralmente i crediti ammessi e le spese del fallimento, non ostante sia stato condannato per bancarotta semplice, ed anzi ha altresì diritto, dopo tale pagamento integrale, ad ottenere revocata la stessa condanna penale per bancarotta semplice. — A. Torino, 28 febbraio 1908 (*G.* 380, *n.*; *D. C.* 530).

V. anche all'art. 698 n. 42.

TITOLO VI.

Della cessazione e della sospensione del fallimento.

CAPO I.

Della mancanza di attivo.

Articolo 817.

Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il Tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori e il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento. (*654 I.; 527 F.*).

Bibliografia: Sampolo, *Della capacità del fallito dopo la chiusura delle operazioni per mancanza di attivo* (*Circ. giur.* 1888, 89; *Mon. leggi* 1888, 169).

1. Il fallito, in caso di cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, può stare da solo in giudizio per rispondere dei diritti che si vogliono far valere contro di lui, nè ha d'uopo della rappresentanza del curatore. — A. Palermo, 30 marzo 1886 (*Circ. giur.* 295); T. Napoli, 18 novembre 1895 (*Mon.* 1896, 488); Id., 21 marzo 1897 (*Mon.* 1897, 334).

2. *Contra:* Anche dopo cessate le operazioni per insufficienza di attivo non può il fallito stare in giudizio da solo, ma deve essere sempre rappresentato dal curatore. — C. Palermo, 7 febbraio 1888 (*Annali* 177; *G.* 418; *Mon.* 638; *L.* II, 197; *D. e G.* 119; *G. it.* I, 1, 598; *Cons. comm.* 316; *Annuario* 304; *Circ. giur.* 102).

3. Dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, vengono meno le funzioni del curatore, e i creditori possono agire direttamente contro il fallito.

4. Le novelle obbligazioni da quest'ultimo contratte possono essere impugnate dagli antichi creditori, in quanto pregiudicano i loro interessi, non dal fallito. — A. Messina, 20 febbraio 1890 (*G. cat.* 154).

5. Dichiarate cessate le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, non può pronunziarsi una seconda dichiarazione di fallimento. — T. Napoli, 8 giugno 1891 (*D. C.* X, 267).

6. Chiuso il fallimento per mancanza di attivo, cadono i giudizi pendenti intorno all'ammissione di crediti al passivo, ed ogni creditore rientra nell'esercizio dei suoi diritti sui beni del fallito. — C. Napoli, 22 aprile 1897 (*D. C.* 594; *L.* II, 44; *Mon.* 586; *G. it.* I, 1, 574).

7. L'incapacità elettorale del fallito perdura anche dopo che le operazioni di fallimento siano state chiuse per mancanza di attivo, e le azioni dei creditori siano rimaste

estinte per prescrizione. — C. Roma, 22 agosto 1899 (*G. it.* III, 819; *F.* I, 1880, *n.*).

8. Se il commerciante fallito, in seguito alla chiusura del fallimento per mancanza di attivo, riprenda l'esercizio del suo commercio, ma ricada poi di nuovo in istato di cessazione dei pagamenti, deve farsi luogo in suo confronto ad una nuova dichiarazione di fallimento e non alla riapertura del fallimento primo. — A. Milano, 12 marzo 1901 (*Mon.* 889, *n.*; *G.* 626, *n.*; *L.* II, 124, *n.*; *D. C.* 648; *F.* I, 766).

9. La sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, restituisce il fallito in ogni sua capacità giuridica, salvo l'iscrizione nell'albo e salvi gli altri espressi divieti di legge. — A. Palermo, 5 settembre 1903 (*Mon.* 1904, 152).

10. Tra i fallimenti definitivamente chiusi, non possono comprendersi quelli le cui operazioni si dichiararono cessate per mancanza o insufficienza d'attivo, ai sensi dell'articolo (applicazione all'art. 48 della nuova legge, 24 maggio 1903). — A. Bologna, 16 ottobre 1903 (*F.* I, 101).

11. Chiuso il fallimento il fallito riacquista la capacità di amministrare i proprii beni, ma gli atti da lui compiuti possono essere impugnati di frode in base alle disposizioni del Codice civile. — A. Palermo, 20 maggio 1904 (*D. C.* 868).

12. Dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, il fallito viene restituito nei suoi diritti in ordine al suo patrimonio ed alla capacità di stare validamente in giudizio. — C. Roma, 27 aprile 1905 (*G. it.* I, 1, 618; *F.* I, 815; *Mon.* 747).

—

Articolo 818.

Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al Tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'art. 815. (*655 I.; 528 F.*)

Chiuso il fallimento per deficienza d'attivo per poter chiedere la revoca della relativa sentenza di chiusura è necessario pagare le spese e dar cauzione per le ulteriori, e ciò imperativamente, perchè non sarebbe legale la pronunzia che ammettesse la revoca salvo poscia eseguire quel pagamento. — A. Roma, 29 ottobre 1895 (*T. rom.* XVI, 517).

CAPO II.

Della moratoria [1]

Bibliografia: Ascoli P., *La moratoria e il concordato preventivo* (Milano, 1896, Hoepli edit). — Bolaffio L., *Alcune questioni sull'istituto della moratoria* (*Mon.* 1886, 945). — Errera G., *Notificazione dell'ordinanza o sentenza sulle domande di moratoria* (*T. v.* IX, 605). — Fassa C., *La moratoria nel fallimento* (Torino, 1895, Roux e Frassati). — Id., *La moratoria* (Milano, 1896, Società editr. libraria). — Ferrari A., *Alcune questioni in tema di moratoria:* - 1. Specie di fatto. - 2. Intervento dei creditori nel giudizio d'appello contro la sentenza che rifiutò la moratoria. - 3. Appellabilità della detta sentenza. - 4. Nullità della detta sentenza per non essere stata pronunciata a seguito di giudizio contraddittoriale. - 5. Annullata una sentenza definitiva di primo grado in tema di moratoria, per non essere stata pronunciata a seguito di giudizio contraddittoriale, può la Corte d'appello ritenere la causa e decidere il merito? - 6. Criteri della legge circa gli estremi per far luogo alla moratoria (*Mon.* 1891, 649). — Gismondi A., *La domanda di moratoria e la dichiarazione di cessazione dei pagamenti* (*Giust. pen.* 1903, 1230). — Marghieri A., *Questioni del giorno. Moratoria* (*Fil.* IX, 464). — Martini C., *Della moratoria* (Roma, 1890, Tip. Agostiniana). — Mayer G.,

---

(1) Le disposizioni di questo capo vennero abrogate coll'art. 42 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Due questioni sulla moratoria (*Crit. for.* 1892, I, 579). — Nardi G., *Alcune questioni in tema di moratoria* (*D. e G.* XV, 219). — Pepe C., *Per la moratoria* (Roma, 1895, Tip. Terme Diocleziane). — Rignano I., *Dell'ufficio della commissione dei creditori nella moratoria* (*D. C.* I, 215). — Sraffa A., *Una nuova questione sulla moratoria* (*D. C.* X, 221). — Id., *Giurisprudenza controversa sui fallimenti: V. Finita la moratoria posteriore al fallimento occorre una sentenza che chiuda il fallimento* (Bologna, 1898, Tip. Fava e Garagnani). — Vita-Levi M., *La moratoria nel nuovo Codice di commercio italiano in relazione ai Codici olandese e belga* (Torino, 1894; Unione tip.-edit.). — Zignoni P., *Sulla moratoria* (*Cons. comm.* 1887. 278. — V. anche Bertolini a pag. 649).

Articolo 819.

Se la sentenza dichiarativa di fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garantìe che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al Tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti. (*900, 902 N.*).

1. La domanda di moratoria deve essere proposta al Tribunale *nei tre giorni successivi* alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento; e non è ammissibile veruna proroga di tale termine. — T. comm. Napoli, 7 maggio 1888 (*Rass.* 288, *c*; *Fil.* 862, *n.*; *D. C.* 458, *c*; *Mon.* 938, *n.*; *T. v.* 567, *n.*; *Annuario* 180, *c*).

2. L'istituto della moratoria è applicabile anche alle società di commercio.

3. Gli amministratori di una società possono chiedere la moratoria senz'alcuna previa deliberazione dei soci od azionisti.

4. La domanda di moratoria non è ricevibile quando non sia accompagnata col deposito di tutti indistintamente i libri dalla legge prescritti in uso pei commercianti e di tutti quegli altri documenti richiesti per giustificare la regolare tenuta dei libri stessi e gli estremi della domanda. — A. Torino, 17 settembre 1888 (*Rass.* 300, *c*; *G.* 1189, *c*; *G. it.* II, 518, *c*; *Mon.* 1112 e XXV, 19. *n.*; *Fil.* IX, 69, *c*; *D. C.* II, 55, *c*; *Annuario* 180, *n.* e 182).

5. Gli avvenimenti che hanno causato la cessazione dei pagamenti non possono dirsi straordinari, impreveduti od altrimenti scusabili, a senso dell'art. 819, se il commerciante avrebbe potuto evitarli usando quella oculatezza e diligente intuizione delle future eventualità che sono il fondamento della vita commerciale.

6. Perchè sia accordata la moratoria l'eccedenza dell'attivo sul passivo deve esistere non solo al momento in cui il commerciante ha presentato il suo bilancio, ma anche in quello in cui il Tribunale pronuncia la sentenza sulla domanda di moratoria.

7. È inopportuna la concessione della moratoria quando la maggior parte delle attività del commerciante sono ipotecate o pignorate, perchè i creditori ipotecari e privilegiati possono procedere ad atti esecutivi nonostante lo stato di moratoria. — A. Venezia, 25 maggio 1891 (*D. C.* 985; *T. gen.* 608; *T. v.* 439).

8. La mancata presentazione del solo libro degli inventari non impedisce da sola la concessione della moratoria. — A. Catanzaro, 8 novembre 1895 (*D. C.* 1896, 889).

9. È irricevibile la domanda di moratoria se il commerciante non presenta regolarmente tenuti i libri di commercio prescritti, o non si riscontrano gli altri estremi richiesti, e ciò anche contro il voto della maggioranza dei creditori.

10. Un giro cambiario di comodo senza fondi, una crisi che dura da parecchi anni, non possono costituire l'avvenimento impreveduto o altrimenti scusabile richiesto dalla legge.

Nell'esame del bilancio per stabilire l'eccedenza dell'attivo sul passivo non si può tener conto dei beni colpiti da ipoteca o pegno. — A. Napoli, 4 novembre 1896 (*L.* 1897, I, 156, *n.*).

11. Per concedere la moratoria si può ordinare l'interrogatorio allo scopo di verificare la regolarità dei libri.

Il difetto del visto nel giornale non costituisce irregolarità tale da escludere la concessione della moratoria, amenochè chi la chieda abbia per un certo tempo omesso di registrare nel giornale le operazioni del suo commercio. — A. Palermo, 28 febbraio 1900 (*D. C.* 608; *Circ. giur.* 107).

12. Non può accordarsi moratoria al commerciante che non tiene regolarmente i suoi libri commerciali. — A. Palermo, 12 novembre 1900 (*F. sic.* 689; *D. C.* 267).

13. La rinuncia ai proprii crediti verso il proprio socio fatta per rendergli possibile la moratoria ed allontanarsi la responsabilità solidaria del fallimento è definitiva nè può quindi successivamente pretendersi condizionata al conseguimento della moratoria e circoscritta ai soli rapporti dei terzi. — C. Torino, 1° febbraio 1904 (*G.* 369).

—

Articolo 820.

Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore e a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito. (*904 N.*).

1. Il magistrato per concedere la moratoria non è tenuto di convocare i creditori per sentire in proposito il loro parere. — T. Roma, 20 novembre 1889 (*T. rom.* II, 555).

2. Il Tribunale disponendo la convocazione dei creditori non pregiudica la sua sentenza definitiva, nè sana la irregolarità dei libri. — T. Napoli, 12 marzo 1894 (*D. e G.* 321).

3. Per la moratoria anteriore al fallimento la convocazione dei creditori è facoltativa; è invece obbligatoria per la moratoria dopo dichiarato il fallimento, e ciò oltre il voto favorevole della maggioranza dei creditori. — T. Palermo, 29 dicembre 1899 (*Circ. giur.* 1900, 18; *D. C.* 1900, 305).

—

Articolo 821.

Il processo verbale dell'adunanza deve indicare il nome e il cognome dei creditori comparsi e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria e alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria. (*905 N.*)

Articolo 822.

Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il Tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono pronuncia sulla domanda di sospensione tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammissibile:

1° stabilisce il termine della moratoria che non può superare i sei mesi;

2° ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

4° nomina una commissione di creditori incaricata di sopraintendere all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale. (*905, 919 N.*).

Bibliografia: Pagani C., *La maggioranza dei creditori contemplata dall'art. 822 del Codice di commercio* (*D. C.* II, 485). — **Sraffa A.**, *Durante la moratoria, l'amministrazione del patrimonio può affidarsi dal Tribunale a persone diverse del debitore?* (*Archivio* LIII, 380).

1. La maggioranza dei creditori, del cui voto il Tribunale deve tenere speciale conto per accordare la moratoria, non è quella di numero soltanto, ma quella di somma. — T. Saluzzo, 26 giugno 1883 (*Annuario* 178).

2. *Contra:* La maggioranza richiesta per concedere la moratoria è di numero, e non si misura dal numero complessivo dei creditori, ma da quello dei creditori intervenuti alla adunanza o in persona o mediante mandatario, purchè siano tutti regolarmente avvisati. — A. Lucca, 12 ottobre 1888 (*Annali* 510; *D. C.* 1889, 109; *Fil.* 1889, 94; *Annuario* 340, *n.*; *F.* 1889, I, 286).

3. Il procedimento speciale della moratoria, anche per quella domandata dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, si svolge in un vero e proprio giudizio in materia contenziosa. — A. Genova, 28 ottobre 1884 (*Rass.* 314, *n.*; *Annali*, XIX, 88, *c*; *D. C.* III, 104; *Eco* VIII, 326; *Fil.* IX, 509, *n.*; *G. c.* I, 6; *G. it.* XXXVI, II, 610; *Mon.* XXVI, 30, *c*; *Annuario* III, 279); A. Venezia, 7 aprile 1892 (*T. v.* 265).

4. Il termine fissato per la moratoria non può cominciare a decorrere altrimenti che dalla data della sentenza che la concede. — A. Venezia, 16 settembre 1886 (*Rass.* 215, *n.*; *T. v.* 948, *c*; *G. it.* II, 667; *Fil.* 649; *L.* II, 778; *F.* I, 948; *Annuario* 399). C. Firenze, 24 marzo 1887 (*Rass.* 45, *n.*; *Annali* 166; *T. v.* 187; *F.* I, 388; *G. it.* I, 1, 280; *D. C.* 531; *L.* I, 587; *Annuario* 247, *n.*).

5. Il consenso della maggioranza dei creditori per conseguire la moratoria è un requisito che non vincola l'autorità giudiziaria. — A. Lucca, 12 ottobre 1888 (cit. al n. 2); A. Roma, 30 dicembre 1890 (*D. it.* 778).

6. Il debitore in moratoria prima del fallimento non può citare i creditori davanti il Tribunale per stabilire il modo di procedere alla liquidazione volontaria del suo patrimonio; nè i creditori possono concedere altro termine per compiere la liquidazione. — T. Napoli, 10 settembre 1890 (*D. C.* IX, 379).

7. La moratoria può negarsi quando ricorra uno dei casi in cui, giusta l'art. 826, potrebbe revocarsi se accordata. — A. Roma, 30 dicembre 1890 (*D. it.* 778).

8. Fino a prova contraria deve presumersi che il procedimento di moratoria sia regolare quanto alla convocazione dei creditori.

9. I creditori per sostenere inoperativa di fronte ad essi la moratoria non possono limitarsi a negare di essere stati avvisati personalmente della convocazione, ma debbono provare ancora di essere conosciuti come creditori otto giorni prima di quello in cui avvenne l'adunanza.

10. In ogni modo, notificata, pubblicata ed affissa a forma di legge la sentenza di moratoria senza che sia promosso alcun reclamo avanti il Tribunale competente, non può impugnarsene l'efficacia avanti altro magistrato. — C. Firenze, 12 maggio 1892 (*L.* II, 229; *T. v.* 387; *G. it.* I, 1, 772).

11. Dalla disposizione dell'art. 822 si desume la necessità che la moratoria sia chiusa, mediante sentenza, in tutti i casi, ed anche quando, al termine del periodo assegnato, il debitore giustifichi di avere regolarmente adempiute le prescrizioni della legge. — A. Genova, 22 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 218).

12. Non può concedersi la moratoria, quando essa appare evidentemente un rimedio dilatorio per proseguire uno stato illegale ed effimero, in cui il commerciante si trova. — A. Trani, 20 giugno 1901 (*R. Trani* 928).

13. Spetta ai creditori il diritto di intervenire nel giudizio di moratoria, ma la legge non impone già che ciascun loro credito, per l'esercizio dello stesso diritto, debba essere rigorosamente accertato, ma basta che la pretesa creditoria abbia un certo fondamento.

14. I creditori sono solo chiamati ad emet-

tere il loro parere, e la concessione della moratoria è rimessa alla coscienza del magistrato quando concorrano i prescritti requisiti. — A. Cagliari, 31 ottobre 1901 (*G. sarda* 870).

15. Scaduto il termine della moratoria senza che sia stata accordata una seconda o siasi quella potuta convertire nella procedura del concordato preventivo, deve farsi luogo a dichiarazione di fallimento. — T. Siena, 24 giugno 1908 (*L.* 1507, *n.*).

V. anche l'art. 191 n. 18.

Articolo 823.

Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, a esigere o far pagamenti od a fare altri atti necessari allo scopo della liquidazione, devono esser date dal Tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice. *(916, 917 N.)*.

1. Al socio di una società in nome collettivo non è lecito in istato di moratoria mutare il carattere del debito personale in debito sociale. — A. Lucca, 29 agosto 1884 (*D.* C. 1885, 728).

2. I membri della commissione dei creditori nominata secondo l'art. 823 per sopraintendere al fallimento durante la moratoria, non hanno diritto ad alcun compenso, nemmeno per le spese incontrate nel loro ufficio. — T. Torino, 30 dicembre 1884 (*D.* C. III, 296).

3. *Contra:* I delegati alla commissione di sorveglianza in moratoria si considerano quali mandatari della massa dei creditori, e hanno diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione del mandato, mediante privilegio sull'attivo. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*G.* 274, *n.*; *Annali*, 285; *Fil.* 391; *D. C.* 539; *G. it.* I, 1, 222; *Mon.* 513, *n.*; *G. c.* II, 27; *L.* II, 159; *Annali* 285; *Annuario* 395).

4. La moratoria concessa prima del fallimento non toglie al debitore la capacità di amministrare il suo patrimonio; e quella accordata dopo la dichiarazione di fallimento restituisce nel fallito la piena facoltà di amministrazione, sotto la sorveglianza tutelare della delegazione dei creditori, che non può sostituirsi direttamente al debitore ed agire tanto meno contro la di lui volontà.

5. Ciò stante, come pendente la moratoria, così anche cessata questa, rimane integro nel debitore il diritto di impugnare gli atti dalla Commissione di sorveglianza irregolarmente compiuti senza il di lui consenso.

6. Le norme per la composizione della delegazione dei creditori e per la validità delle sue deliberazioni sono comuni tanto nel fallimento come nella moratoria.

7. Le procedure di fallimento e moratoria devono regolarsi sulle norme della giurisdizione contenziosa compossibili colla loro indole speciale.

8. Nella moratoria, mancando il giudice delegato, le autorizzazioni agli atti eccedenti la semplice amministrazione devono essere date con sentenza dal Tribunale, sentita la commissione liquidatrice.

9. Alla validità della transazione non basta la sentenza che l'autorizza in genere, ma è necessaria la successiva sentenza che omologa la stessa transazione ridotta in termini concreti. — A. Genova, 15 febbraio 1886 (*Rass.* 53, *n.*; *Annali* 486; *D.* C. 695; *Eco* 65); C. Torino, 31 dicembre 1886; (*Rass.* IV, 53; *G.* XXIV, 261, *n.*; *Fil.* XII, 209; *L.* XXVII, I, 443; *Mon.* XXVIII, 122, *n.*; *D. C.* V, 212; *Annuario* 394).

10. Il commerciante in istato di moratoria nulla perde della sua personalità giuridica e perciò può stare in giudizio senza l'assistenza della commissione di sorveglianza e senza uopo di alcuna autorizzazione. — T. Bologna, 24 maggio 1887 (*Pratica leg.* 13); A. Genova, 15 giugno 1889 (*T. gen.* 485; *G. it.* II, 612; *Annuario* 443).

11. Chi ha fatto ai proprii creditori una cessione non generale e di tutti i proprii beni e diritti patrimoniali, ma specializzata a determinati stabili, con relative facoltà attribuite a una commissione degli stessi creditori per l'amministrazione dei beni medesimi, nella quale egli cedente possa intervenire, mantiene così interesse a una causa pendente circa il proprio patrimonio, e riceve quindi validamente la notificazione di un relativo ricorso in cassazione.

12. La moratoria non induce nel commerciante l'impossibilità assoluta di costituire ipoteca e di far mutui; ma lo sottopone meramente all'obbligo di sentire la commissione liquidatrice e di ricevere l'autorizzazione del Tribunale. — C. Roma, 2 giugno 1891 (*Corte S. Roma* II, 216).

13. Quando si tratti d'importante questione d'indole patrimoniale, il commerciante in istato di moratoria non può provocarne e proseguirne il giudizio senza il concorso della commissione di sorveglianza. — A. Venezia, 2 ottobre 1891 (*T. v.* 559; *G. it.* II, 788).

14. Anche nella moratoria chiesta prima della dichiarazione di fallimento trova applicazione l'art. 823, e il Tribunale non può dare provvedimenti riguardanti la liquidazione del patrimonio senza previamente sentire la commissione liquidatrice. — A. Venezia, 7 aprile 1892 (*T. v.* 265).

15. Tra le facoltà dei creditori delegati a sopraintendere all'amministrazione e liquidazione durante la moratoria, vi è pur quella di intervenire nei giudizi in cui si discute della esistenza di privilegi contro il debitore. — C. Firenze, 12 maggio 1892 (*G. it.* I, 1, 772; *T. v.* 387; *L.* II, 229).

16. La locazione dell'impresa sociale, se la società sia in istato di moratoria, non può essere validamente stipulata che mediante autorizzazione data dal Tribunale, sentita la commissione liquidatrice.

Cessato però lo stato di moratoria, la società non potrebbe invocare la mancanza dell'autorizzazione del Tribunale per far dichiarare la nullità della locazione. — A. Genova, 24 maggio 1893 (*T. gen.* 178).

17. Durante la moratoria l'amministrazione del patrimonio del debitore può dal Tribunale venir affidata ad altra persona. — C. Roma, 28 giugno 1893 (*Mon.* 1894, 216; *G. it.* 1894, I, 1, 476, *n.*, Sraffa).

18. La moratoria non toglie la personalità giuridica del debitore e la facoltà in lui di procedere alla liquidazione volontaria dell'attivo ed alla estinzione del passivo, e quindi non lo rende incapace ad agire in giudizio per la riscossione dei suoi crediti. — A. Trani, 7 marzo 1896 (*Trani*, 456).

19. Vale la notifica al commerciante in istato di moratoria di una sentenza senza intimarla altresì alla commissione liquidatrice.

20. Il debitore morato conserva libera e diretta la propria azione per la liquidazione dell'attivo e la estinzione del passivo a cui la commissione liquidatrice semplicemente sopraintende, non potendo in caso di dissensi nè sostituirglisi, nè contraddire al suo operato, ma solo riferire al giudice delegato. — C. Torino, 25 gennaio 1898 (*G.* 286, *n.*; *F.* 1, 461; *L.* 1, 587; *D. C.* 456).

21. Il commerciante in istato di moratoria è come inabilitato, in istato di fallimento, interdetto; egli quindi non può essere libero di regolare la sua azienda o di liquidare il patrimonio; ma è soggetto alla vigilanza della commissione dei creditori e del giudice delegato. — A. Trani, 26 novembre 1898 (*R. Trani*, 68).

22. Non può dirsi illegale o nulla l'istanza per dichiarazione di fallimento del proprio debitore presentata da un commerciante che trovasi in istato di moratoria, senza l'autorizzazione del giudice delegato e della Commissione di vigilanza. — A. Ancona, 27 aprile 1904 (*Corte Ancona*, 159).

Articolo 824.

Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno o altro privilegio. (*918, 920 N.*).

Bibliografia: Sraffa A., *La moratoria delle società commerciali in nome collettivo ed i suoi effetti rispetto ai soci* (*D. C.* XI, 185; *Archivio*, II, 870); e *Giurisprudenza controversa sui fallimenti*, II (Bologna 1898, Tip. Fava e Garagnani). — Id., *Effetti della moratoria accordata al girante sull'azione di regresso dipendente da una girata anteriore alla moratoria stessa per un effetto scadente durante la medesima* (*G. it.* 1898, I, 1, 505); e *Giurisprudenza controversa*

sui fallimenti III (Bologna 1898, Tip. Fava e Garagnani). — Zignoni P., *Degli effetti della moratoria. Art. 824 del Cod. di comm.* (*Cons. comm.* IV, 277; *Mon. leggi* 1888, 73).

—

1. Per far luogo alla sospensione degli atti esecutivi nel caso di moratoria non basta che siasi ordinata, sull'instanza del fallito, la convocazione dei creditori e siansi dati i provvedimenti contemporanei relativi, ma è necessario che la moratoria sia stata accordata dal Tribunale. — P. Milano, 25 giugno 1888 (*Mon.* 747; *T. v.* 884; *Annuario* 177).

2. La semplice domanda per ottenere la moratoria anteriore al fallimento e la sentenza del Tribunale che, trovandola giustificata, convoca i creditori per pronunciarsi sulla medesima, non bastano a produrre gli effetti contemplati dall'art. 824 Cod. commerciale. — A. Venezia, 1° luglio 1886 (*T. v.* 342; *Mon.* 830; *G. it.* II, 446; *F.* I, 889; *Annali* 889; *Annuario* 874; *D. C.* 771; *Fil.* 474); C. Firenze, 30 dicembre 1886 (*T. v.* 1887, 29; *Mon.* 1887, 140; *L.* 1887, I, 258; *Annali* 1887, 24; *F.* I, 1887, 84; *Eco* 1887, 27; *Annuario* 879, *n.*; *Rass.* IV, 49).

3. Se il debitore cambiario ha interposto appello contro la pronunzia giudiziale che, ordinando a di lui istanza la sospensione degli atti esecutivi gli impone però di prestare una cauzione, la sentenza di moratoria che a di lui favore sopraggiunga sospende di diritto la discussione sovra tale appello, giacchè l'incidente che ivi si discute, circa la prestazione della cauzione, fa parte del giudizio esecutivo, il quale per effetto della moratoria non può essere proseguito. — C. Roma, 20 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 296).

4. Fra i creditori ipotecari che possono esercitare i loro diritti anche durante la moratoria vi sono anche quelli che hanno ipoteca *giudiziale*.

5. Nè per iniziare l'esproprio occorre che sia notificato il titolo esecutivo e il precetto anche alla Commissione dei creditori. — T. Modena, 28 marzo 1885 (*D. C.* 525; *Mon.* 840).

6. Non osta lo stato di moratoria ottenuto da un commerciante a che un suo creditore ipotecario possa precettarlo in via reale e proseguire in pendenza della moratoria medesima gli atti di espropriazione. — A. Roma, 11 febbraio 1890 (*L.* I, 561, *n.*; *G. it.* II, 378, *n.*; *D. C.* 545; *F.* I, 678).

7. L'obbligazione del girante e quindi la azione di regresso è sottoposta ad una *condizione sospensiva:* che il principale obbligato non paghi; e ad una *formalità:* che il non pagamento si constati tempestivamente a mezzo del protesto. Il fatto generatore, pertanto, dell'obbligazione di regresso sorge al verificarsi della condizione ed all'effettuarsi della formalità che ne constata l'avveramento, e quindi se si verifica durante la moratoria, sia pure per un'obbligazione cambiaria contratta anteriormente, trova applicazione l'ultima parte del primo alinea dell'art. 824, e la moratoria non può esercitare la sua influenza sospensiva sopra un fatto posteriore alla sua concessione. — T. Livorno, 8 giugno 1892 (*T. v.* 1893, 205, in nota).

8. *Contra:* L'obbligazione cambiaria di regresso è differente da un *termine*, e quindi la relativa azione è compresa fra quelle che per effetto della moratoria non possono iniziarsi durante la stessa. — A. Lucca, 25 novembre 1892 (*T. v.* 1893, 205, in nota; *G. it.* 1893, I, 2, 823).

9. L'obbligo del girante di pagare la cambiale sorge fin dal momento della sua sottoscrizione e non già soltanto al verificarsi dell'evento che il debitore principale non paghi la cambiale.

Per conseguenza, anche l'azione di regresso dipendente da una girata anteriore alla moratoria è necessariamente sospesa per tutta la durata della moratoria, sebbene il titolo cambiario scada durante la medesima. — C. Firenze, 9 marzo 1893 (*T. v.* 205, *n.*; *L.* I, 620; *D. C.* 395; *F.* I, 497; *G. it.* I, 1, 506; *G.* 357).

10. La moratoria, accordata prima del fallimento alla società in nome collettivo, comprende anche i soci in particolare. — A. Genova, 15 aprile 1887 (*Eco* 118; *Annuario* 306; A. Perugia, 8 marzo 1903 (F. umbro, 7).

11. Durante la moratoria accordata a società in nome collettivo prima della dichiarazione di fallimento non possono iniziarsi o proseguirsi azioni in confronto dei soci in particolare. — A. Genova, 30 luglio 1887 (*Eco* 273; *Cons. comm.* 298; *D. C.* 837); T. Milano, 24 gennaio 1889 (*Fil.* 150); A. Milano, 23 aprile 1889 (*Mon.* 506; *Annuario* 441).

12. *Contra:* La moratoria concessa ad una società in nome collettivo non si estende di diritto ai singoli soci. — T. Sarzana, 15 maggio 1891 (*D. C.* 542).

13. La moratoria porta i suoi effetti anche pei creditori eventualmente non compresi

nell'elenco presentato dal debitore, salvo il loro diritto a provocarne la revoca. — C. Torino, 11 ottobre 1887 (*Rass.* 217; *G.* 678; *n.*; *Annali* 615; *D. C.* 902; *G. it.* XL, I, 59, *n.*) *L.* XXVIII, I, 388; *Annuario* 249).

14. Il divieto di proseguire contro il morato le azioni giudiziali non si estende alla riassunzione di azioni effettuate dallo stesso morato. — A. Genova, 9 aprile 1888 (*Eco* 208; *Annuario* 341).

15. Tra le azioni che, a senso dell'art. 824 non possono iniziarsi o proseguirsi contro il debitore durante la moratoria sono comprese anche le domande di sequestro. — A. Venezia, 14 aprile 1891 (*T. v.* 404; *T. gen.* 571; *Cons. comm.* 218; *Annali* 352; *Mon.* 693).

16. Per l'art. 824, concessa la moratoria, si sospendono i giudizi già in corso contro il commerciante che l'ha ottenuta, ed anche i giudizi d'appello da lui introdotti sopra domande contro di lui proposte. — A. Torino, 27 giugno 1891 (*G.* 670; *G. it.* II, 644; *T. gen.* 668).

17. Per l'ammissibilità dell'azione a termini dell'art. 824 non basta che i fatti su cui si fonda siano posteriori alla domanda di moratoria, ma devono essere posteriori alla sentenza che l'ha concessa.

18. Anche l'azione di rivendicazione, quando sia contestata, è compresa nel disposto dell'art. 824 e non può quindi esercitarsi per fatti anteriori alla moratoria, e l'ammissibilità dell'azione contro la società importa anche quella dell'azione in responsabilità contro gli amministratori. — A. Torino, 24 aprile 1894 (*G.* 604; *G. it* I, 2, 551; *F.* 1895, I, 1, 57, *n.*).

19. Benchè il contratto di riporto si componga di una vendita a contanti e di una successiva rivendita a termine, è tuttavia un contratto unico, producente obbligazioni per le parti sin dalla sua stipulazione. Se dunque il riportato cade in moratoria dopo tale stipulazione e indi non ritira e non paga i titoli da lui ricomprati a termine, l'azione contro di lui non può esercitarsi pendente la moratoria, siccome dipendente da fatto a questa anteriore (applicazione all'azione del riportante, che, avendo fatto vendere all'incanto i titoli non ritirati e non pagati alla scadenza del riporto (art. 68), domanda a questo il rifacimento della perdita patita). — A. Torino, 16 giugno 1894 (*G.* 841).

20. Lo stato di moratoria dichiarata non impedisce che la compensazione legale si compia di diritto nel concorso dei relativi estremi. — C. Torino, 18 marzo 1896 (*G. it.* I, 1, 370; *G.* 386 *n.*; *Mon.* 622; *D. C.* 768); C. Napoli, 16 febbraio 1898 (*L.* II, 22, *n.*).

21. È regolare la iscrizione di una ipoteca durante la moratoria. — C. Napoli, 18 gennaio 1902 (*L.* I, 788; *Mon.* 488; *D. C.* 560).

22. L'articolo, derogando ai principii di diritto comune, deve essere interpretato restrittivamente, riferendone il divieto alle sole azioni creditorie. — T. Siena, 5 maggio 1908 (*Riv. giur. tosc.* 898).

Vedi anche art. 820 n. 12, 825, n. 6 e 710 n. 14.

Articolo 825.

Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi e il debitore si regolano secondo la convenzione.

L'accordo può anche validamente stipularsi colla sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti.

In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal Tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento. (*916, 919 N.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Moratoria: accordo amichevole dei creditori; obbligatorietà pei dissenzienti* (*T. v.* 1901, 154). — Casini P., *Ancora dell'accordo amichevole nella moratoria* (*D. C.* XIX, 353). — Castelbolognesi G., *Concordato durante la moratoria* (*Giurista*, 1894, 451). — De Vecchi G., *Osservazioni sull'interpretazione dell'art. 825 del Codice di commercio* (*L.* 1891, I, 592; e Torino 1891, Unione tip.-edit.). — Fassa C., *L'accordo amichevole nella moratoria* (*L.* 1894, 11, 68). — Gabrielli V., *Sull'art. 825 Codice di commercio* (Fano, 1903, Società tip. Cooperativa). — Marghieri A., *L'accordo amichevole dell'art.* 825, *Cod. comm.* (*Rass. giur.* Bari, 1893, 1). — Montesperelli A., *L'accordo amichevole nella moratoria* (Perugia, 1902, tip. Donnini). — Mortara L., *Sull'interpretazione dell'art. 825 del Codice di com-*

mercio (*G. it.* 1894, IV, 187; *Cons. comm.* 1895, 837). — Pagani C., *L'accordo della maggioranza nella moratoria anteriore al fallimento* (*D. C.* XIX, 47). — Porro E. A., *Dell'accordo amichevole nella moratoria* (*Mon.* 1894, 809). — Rocco A., *Moratoria: accordo amichevole; obbligatorietà pei dissenzienti:* Rivista critica di giurisprudenza controversa, (*Archivio* LXIII, 357; *Procedura* 1, 721). — Salvia E., *L'accordo amichevole durante la moratoria* (Napoli, 1898, tip. Pesole). — Scialoja E., *Sull'art. 825 Cod. comm. e particolarmente sull'obbligatorietà dell'accordo della maggioranza dei creditori col debitore morato e sui diritti dei creditori dissenzienti* (*F.* 1894, I, 667). — Sraffa A., *Osservazioni sull'art. 825 Cod. comm.* (*Mon.* 1894, 669; *Archivio* LIII, 348), — Id., *Se sia sempre necessaria una sentenza di chiusura della moratoria* (*Archivio* LI, 380). — Vidari E., *L'accordo amichevole, l'accordo dilazione e l'accordo riduzione a proposito della moratoria e secondo l'attuale giurisprudenza* (*D. C.* XV, 845). — Id., *Ancora sull'art. 825 Cod. comm.* (*Mon.* 1897, 181). — Id., *Se l'accordo amichevole di cui all'art. 825 del Cod. di comm. obbblighi i creditori dissenzienti* (*L.* 1902, I, 668). — Zignoni P., *L'art. 825 del Codice di commmercio* (*F.* 1896, I, 822). — Id., *Dell'accordo amichevole della maggioranza dei creditori nella moratoria* (*Gazz. giud. it.* 1897, 217).

1. Anche nel caso di moratoria accordata prima del fallimento è necessario che l'accordo intervenuto durante la medesima fra debitore e creditori sia omologato dal Tribunale. — T. Livorno, 28 marzo 1884 (*D. C.* 387, *n.*).

2. Quantunque la legge nulla abbia stabilito pel caso in cui il commerciante non fallito, cui fu concessa la moratoria, abbia ottenuto un regolamento delle sue vertenze co' suoi creditori, pure dovendo il Tribunale alla fine del termine di moratoria conoscere se sia o meno il caso di far luogo alla dichiarazione di fallimento, presentasi necessario (e ciò anche ai riguardi penali), che in proposito sia fatto luogo ad opportuna deliberazione giudiziale. — T. comm. Venezia, 11 maggio 1885 (*T. v.* 497; *Annuario* 281).

3. Alla convenzione stragiudiziale tra il fallito e la maggioranza dei suoi creditori per la quale il primo ceda ogni sua attività ai secondi a condizione che costoro assumano le conseguenze d'ogni lite coi creditori dissenzienti e l'intero pagamento, occorrendo, dei loro crediti, non possono applicarsi nè la disposizione dell'art. 825, nè le regole relative al concordato giudiziale; eppertanto non può domandarsene l'omologazione al Tribunale. — A. Genova, 30 giugno 1891 (*T. gen.* 553).

4. Non è necessario presentare al Tribunale l'accordo amichevole se la moratoria è anteriore alla dichiarazione del fallimento, ma bisogna però comunicarlo al giudice delegato. — A. Firenze, 11 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 143; *D. C.* XIII, 79; *Annali*, 392).

5. L'accordo costituitosi prima della dichiarazione di fallimento non è soggetto alla omologazione e deve quindi il debitore provarne la validità a norma di legge. — T. Genova, 30 marzo 1895 (*L.* II, 91; *T. gen.* 252); — e la sentenza che, per errore, lo avesse omologato, non può mai avere efficacia *erga omnes* e nemmeno essere eccepita come cosa giudicata contro i creditori dissenzienti. — T. Genova, 16 aprile 1895 (*Giurista* 217; *T. gen.* 316).

6. L'omologazione dell'accordo amichevole, di cui all'art. 925 Cod. comm., non ha effetto se non venne pronunciata avanti lo scadere del termine di moratoria.

Quindi se in seguito il commerciante morato venga dichiarato fallito, tale sentenza di omologazione non è d'ostacolo alla ulteriore retrodatazione della cessazione di pagamenti. — A. Torino, 18 febbraio 1898 (*Mon.* 797; *G.* 947; *D. C.* XVII, 128).

7. L'accordo amichevole in moratoria anteriore al fallimento dev'essere omologato dal Tribunale per la forma e per il merito. -- T. Palermo, 21 febbraio 1900 (*Circ. giur.* 73).

8. Il genitore per stipulare nell'interesse dei figli durante la moratoria una convenzione colla quale si conviene col debitore di liquidare stragiudicialmente il patrimonio di lui, affidandone il mandato ad un terzo, non ha d'uopo di autorizzazione del Tribunale; epperò la convenzione stessa non può per siffatto motivo impugnarsi di nullità.

9. Comunque, i figli non potrebbero ripetere, in base all'articolo 825, l'intero ammontare del credito perchè mancherebbe nei figli stessi la qualità di *creditori dissenzienti*. — T. Livorno, 8 giugno 1886 (*D. C.* 604); A. Lucca, 30 novembre 1886 (*D. C.* V, 24).

10. Se durante la moratoria consentita ad una società commerciale la maggioranza dei creditori rappresentanti i tre quarti del passivo le concede di mettersi in liquidazione, questo accordo è obbligatorio anche per la minoranza dissenziente.

Questa deve quindi attendere e rispettare i risultati della liquidazione prima di esercitare le azioni individuali che l'art. 825 le riserva. — A. Torino, 24 luglio 1891 (*G.* 744; *Annali* 444).

11. Gli accordi amichevoli presi durante la moratoria colla maggioranza dei tre quarti del passivo sono obbligatorii per la minoranza dissenziente, finchè non siano risolti, annullati e modificati per sentenza passata in giudicato, salva l'obbligazione della maggioranza, a senso dell'art. 825 Cod. commerciale. — C. Torino, 29 luglio 1892 (*G.* 751).

12. L'accordo amichevole stipulato nella moratoria colla maggioranza di oltre i tre quarti dei creditori, secondo il capoverso dell'art. 825 Cod. di comm., è obbligatorio anche per i dissenzienti. — T. Roma, 27 giugno 1894 (*L.* II, 89; *F.* I, 1, 812; *Mon.* 772; *D. C.* 742); A. Roma, 28 agosto 1897 (*D. C.* XVI, 115, *n.*).

13. Specialmente allorquando l'accordo non contenga alcuna remissione di debito. — A. Roma, 2 agosto 1894 (*L.* II, 307; *Mon.* 779; *D. C.* 742; *F.* I, 1018; *G. it.* I, 2, 588, *n.*).

14. L'accordo amichevole stipulato durante la moratoria colla maggioranza dei creditori fissata dalla legge, obbliga anche i creditori dissenzienti, salvo a costoro il diritto di ottenere dal debitore o dai creditori assenzienti tutto quanto la liquidazione poteva dare, ed occorrendo, l'intero pagamento del loro credito. — T. Genova, 30 marzo 1895 (*L.* II, 91; *T. gen.* 252).

15. L'accordo amichevole avente per oggetto la concessione di dilazioni al pagamento, senza riduzione, è obbligatorio anche pei dissenzienti, a cui favore la maggioranza aderente rimane garante del pagamento integrale alla scadenza delle dilazioni. — A. Roma, 20 maggio 1895 (*F.* 1, 1058; *L.* II, 685, *n.*; *G. it.* I, 2, 682; *D. C.* 987).

16. L'accordo amichevole stipulato nella moratoria a mente dell'articolo e obbligatorio per tutti i creditori può contenere non solo una dilazione, ma anche una riduzione di credito. — T. Forlì, 28 ottobre 1895 (*L.* II, 818; *D. C.* 889); C. Roma, 18 e 19 febbraio 1897 (*D. C.* 821; *L.* I, 469, *n.*; *Mon.* 810; *F.* I, 877, *n.*; *G. it.* I, 1, 812, *n.*; *Annuario critico* I, 28); T. Livorno, 27 luglio 1899 (*D. C.* 790, *n.*).

17. Il componimento amichevole di cui nell'articolo, è obbligatorio anche pei dissenzienti se non contenga clausole anche in parte derogatorie del loro credito, e si limiti ad accordare al debitore morato dei termini a pagare. — A. Genova, 22 novembre 1895 (*D. C.* 825; *L.* 1896, I, 129; *F.* I, 822, *n.*; *T. gen.* 680); C. Roma, 14 gennaio 1896 (*L.* I, 865, *n.*; *G. it.* I, 1, 211, *n.*; *Mon.* 827; *F.* I, 425; *D. C.* 425).

18. Nella moratoria anteriore al fallimento l'accordo amichevole concluso dalla maggioranza dei creditori è obbligatorio anche per la minoranza dissenziente, in special modo per ciò che riguarda la dilazione accordata al debitore pel pagamento dei suoi debiti, la quale dilazione può anche essere fissata ad un più o meno breve tempo secondo le diverse categorie di crediti. — C. Roma, 28 luglio 1896 (*L.* II, 470, *n.*; *Mon.* 898, *n.*; *F.* I, 1202, *n.*; *G. it.* I, 1, 867, *n.*; *D. C.* 887).

19. L'accordo amichevole di cui all'art. 825 è obbligatorio anche per la minoranza dissenziente, e la sentenza omologativa dell'accordo acquista valore di cosa giudicata anche in confronto di essa minoranza, se non venne impugnata regolarmente. — C. Torino, 10 dicembre 1896 (*Mon.* 1897, 168; *G. it.* 1897, I, 1, 127, *n.*; *F.* 1897, I, 848; *D. C.* 1897, 448).

20. L'accordo amichevole nella moratoria è obbligatorio anche per i creditori non aderenti, siano essi dissenzienti o non interpellati. — T. Milano, 18 aprile 1899 (*D. C.* 559, *n.*).

21. L'accordo amichevole colla maggioranza dei creditori è obbligatorio per la minoranza dissenziente anche quando la moratoria non sia stata preceduta dal fallimento; quindi anche in questo caso occorre l'omologazione del Tribunale — A. Firenze, 20 maggio 1899 (*F.* I, 948, *n.*; *D. C.* 829; *Mon.* 910; *G. it.* I, 2, 765, *n.*).

22. La moratoria anteriore al fallimento ammette pur essa l'accordo amichevole con la maggioranza dei creditori a condizioni segnate dall'art. 825, capoverso 1° Cod. comm.

23. Il computo della maggioranza dei creditori si fa in base al bilancio ed ai libri del morato, già riconosciuti regolari colla sentenza che accorda la moratoria.

24. L'accordo può stipularsi, cioè contrarsi direttamente colla maggioranza dei creditori; ma i creditori non interpellati e non intervenuti nel contratto si presumono e calcolano come dissenzienti.

25. L'accordo suddetto è valido per tutti i creditori e quindi s'impone anche alla minoranza dissenziente.

26. La maggioranza, che ha convenuto l'accordo, deve garantire ai dissenzienti il soddisfacimento rateale dei loro crediti alle scadenze stabilite in detto accordo, non il pagamento totale ed immediato dei crediti stessi.

27. I creditori dissenzienti possono tuttavia impugnarlo nei modi di legge. — T. Palermo, 21 febbraio 1900 (*Circ. giur.* 1900, 78).

28. L'accordo stipulato durante la moratoria con la maggioranza dei creditori è obbligatorio per la minoranza se abbia per obbietto una dilazione ai pagamenti, ma non se contenga una riduzione dei crediti. — A. Roma, 10 marzo 1900 (*F.* I, 859, *n.*; *G. it.* I, 2, 178, *n.*; *D. C.* 488; *Mon.* 895; *L.* I, 1, 734; *G.* 554 *n.*); T. Livorno, 10 aprile 1901 (*D. C.* 489).

29. Nel caso di concordato fatto dal commerciante in moratoria per l'integrale pagamento dei suoi debiti in diverse rate al termine della liquidazione, i creditori dissenzienti rimasti in minoranza non possono chiedere l'immediato pagamento dei loro crediti nè farsi prefiggere un termine diverso. — C. Roma, 10 aprile 1900 (*L.* I, 578, *n.*; *F.* I, 441; *G.* 540; *Mon.* 407; *D. C.* 484; *G. it.* I, 1, 427, *n.*).

30. L'accordo amichevole di cui all'articolo, quantunque omologato dal Tribunale, non vincola i creditori dissenzienti, i quali riacquistano quindi il diritto di essere pagati integralmente, e senza dilazione dei proprii crediti. — T. Milano, 16 aprile 1895 (*Mon.* 334, *n.*; *G. it.* I, 2, 858, *n.*); A. Bologna, 19 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 336, *n.*; *D. e G.* 92; *Mon. giur.* 154).

31. L'accordo amichevole conchiuso durante la moratoria non vincola i creditori dissenzienti, i quali, a moratoria finita, possono sempre chiedere agli assenzienti l'intero pagamento dei loro crediti.

32. Gli obblighi di cui nell'art. 825 vanno assunti *esplicitamente* dai creditori assenzienti e non si possono mai argomentare *per implicito*, ancorchè si potessero riguardare come *espromissioni*. — T. Genova, 16 aprile 1895 (*Giurista* 217; *T. gen.* 316).

33. L'accordo amichevole di cui all'articolo non è obbligatorio per la minoranza dissenziente se importa una riduzione di crediti. — T. Roma, 15 novembre 1897 (*Mon.* 1900, 51, *n.*).

34. L'accordo amichevole, di cui all'art. 825 Cod. comm., non obbliga la minoranza dissenziente, la quale rimane quindi libera di far valere i proprii diritti tanto contro il morato come contro gli assenzienti. — C. Napoli, 29 aprile 1898 (*Mon.* 684, *n.*; *L.* II, 264; *F.* I, 997, *n.*; *Ann. crit.* II, 102; *G. it.* I, 2, 420, *n.*).

35. L'accordo del commerciante in moratoria con la maggioranza dei suoi creditori non è obbligatorio per la minoranza dissenziente. — C. Napoli, 9 agosto 1898 (*F. it.* I, 1086, *n.*; *L.* II, 657; *G. it.* I, 1, 988; *Mon.* 966; *D. C.* 978); C. Firenze, 1° febbraio 1901 (*Mon.* 223; *G.* 298, *n.*; *G. it.* I, 1, 205, *n.*; *L.* I, 477; *F.* I, 355, *n.*; *D. C.* 288); A. Milano, 17 aprile 1901 (*Mon.* 952; *G.* 1524, *n.*; *T. gen.* 727).

36. L'amichevole accordo della maggioranza dei creditori in caso di moratoria non obbliga i creditori dissenzienti quando trattasi di moratoria concessa prima della dichiarazione di fallimento, ed il primo alinea dell'articolo non è ad essa applicabile perchè incompatibile. — A. Lucca, 28 marzo 1900 (*D. C.* 824; *Mon.* 885, *n.*; *G. it.* I, 2, 252, *n.*).

37. L'accordo conchiuso in sede di moratoria dal debitore con la maggioranza dei creditori ha per effetto di chiudere la procedura giudiziaria, ma non obbliga i dissenzienti i quali hanno diritto di rivolgersi anche contro i creditori assenzienti. — A. Napoli, 27 giugno 1900 (*Mov. giur.* 257; *L.* II, 491, *n.*; *F.* I, 1409; *Mon.* 1901, 292).

38. L'accordo amichevole conchiuso da un debitore in moratoria con la maggioranza legale dei suoi creditori che consentirono a riduzioni delle somme rispettivamente loro dovute, non può essere opposto per alcun effetto ai creditori dissenzienti. — C. Roma, 11 gennaio 1901 (*G. it.* I, 1, 87, *n.*; *Mon.* 123; *F.* I, 151, *n.*; *G.* 180, *n.*; *L.* I, 361; *D. C.* 278).

39. L'accordo amichevole stipulato dal debitore non fallito con la maggioranza legale dei suoi creditori, anche se ha per oggetto la sola dilazione e rateazione dei pagamenti, non vincola il creditore dissenziente che ha diritto all'immediato pagamento dei proprii crediti scaduti e liquidi. — P. Torino, 8° Mand., 15 aprile 1901 (*G. it.* I, 2, 484, *n.*); A. Casale, 9 maggio 1902 (*G.* 617, *n.*; *Mon.* 569; *L.* II, 908, *n.*).

40. L'accordo amichevole stipulato durante la moratoria, sia prima che dopo la dichiarazione del fallimento, non obbliga mai i creditori dissenzienti. — C. Torino, 27 dicembre 1901 (*G.* 1902, 180; *F.* 1902, I, 379, *n.*; *L.* 1902, I, 870; *D. C.* 1902, 818; *Mon.* 1902, 205).

41. L'accordo amichevole concluso con la maggioranza dei creditori da un commerciante in istato di moratoria, non preceduta da dichiarazione di fallimento, non obbliga anche i creditori dissenzienti i quali ricuperano piena libertà di esercizio delle loro azioni. — C. Torino, 22 novembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 32; *G.* 1903, 189; *L.* 1903, I, 434, *n.*; *F.* 1903, I, 268, *n.*; *Mon.* 1903, 282; *D. C.* 1903, 259).

42. L'accordo amichevole intervenuto durante la moratoria, giusta l'articolo, non vincola i creditori dissenzienti, nè quelli che non vi sono intervenuti i cui rapporti col debitore rimangono quali erano prima della convenzione. — A. Palermo, 1° agosto 1904 (*D. C.* XXIII, 77; *Circ. giur.* 280; *F. Sic.* 589).

43. Provato il pagamento dei debiti scaduti o dimostrata l'assentita dilazione al pagamento da tanta parte dei creditori che costituiscono la maggioranza voluta dall'art. 825, deve il Tribunale dichiarare cessata la moratoria. — T. Roma, 25 maggio 1894 (*Mon.* 768).

44. Il Tribunale non deve pronunziare la chiusura della moratoria se non gli è presentato effettivamente il documento comprovante l'accordo amichevole, e se non gli è dato di verificare che in questo documento furono adempiute esattamente le prescrizioni dell'articolo 825. — A. Lucca, 1° marzo 1895 (*G. it.* I, 2, 144, *n.*).

45. La cessazione della moratoria, anche se questa non fu preceduta da dichiarazione di fallimento, deve essere constatata mediante sentenza da pubblicarsi nelle forme dell'articolo 912, e questa sentenza è opponibile nel termine prefisso dall'art. 512 Cod. proc. civ. a decorrere dalla sua pubblicazione. — A. Roma, 20 maggio 1895 (*F.* I, 1058; *L.* II, 638).

46. L'accordo amichevole coi creditori nel corso della moratoria deve essere stipulato mediante scrittura, anche se non vi è stata anteriore dichiarazione di fallimento, e non è ammessa la prova testimoniale per stabilirlo. — A. Firenze, 11 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 148; *D. C.* XIII, 79; *Annali* 892).

47. Il fatto che l'accordo amichevole, di cui all'art. 825, sia stato omologato dal Tribunale, non vale a rendere questo esclusivamente competente a conoscere di tutte le questioni che, a ragione di tale accordo, potessero insorgere fra il commerciante già dissestato e ora concordatario e alcuno dei suoi creditori.

Quindi, se uno dei suoi creditori, che non accetti l'accordo amichevole, volesse far valere le eccezioni competentigli come creditore dissenziente ha diritto di osservare per la citazione del commerciante già dissestato e ora concordatario le norme del diritto comune. — T. Milano, 16 aprile 1895 (*Mon.* 884, *n.*; *G. it.* I, 2, 358, *n.*).

48. Se in una moratoria anteriore al fallimento è stato stipulato accordo amichevole con la maggioranza dei creditori, e il Tribunale che aveva conceduta la moratoria lo ha omologato, sono di esclusiva competenza del Tribunale medesimo le azioni dei creditori dissenzienti, con le quali puramente e semplicemente si chiede da essi il pagamento delle somme loro dovute. — A. Genova, 27 luglio 1895 (*G. it.* I, 2, 574; *Ann. crit.*, I, 189; *F.* I, 1155, *n.*; *D. C.* 728).

49. Seguito l'accordo amichevole con la maggioranza dei creditori in seguito a moratoria, tutte quante le azioni anche dei dissenzienti che a quell'accordo comunque si connettono (nel concreto: l'azione di un dissenziente pel pagamento del suo credito) devono proporsi al Tribunale che l'accordo medesimo ha omologato. — T. Torino, 31 dicembre 1900 (*G.* 1901, 228).

50. Se il debitore, ottenuta la moratoria senza essere in istato di fallimento, stipula un accordo amichevole con la maggioranza legale dei suoi creditori, non ne deriva affatto la conseguenza che le azioni dei creditori dissenzienti per il soddisfacimento del loro avere debbano essere promosse innanzi il Tribunale che concesse la moratoria. — P. Torino, 8° Mand., 15 aprile 1901 (*G. it.* I, 2, 484, *n.*).

51. La sentenza pronunziata nel giudizio promosso da un creditore dissenziente contro la validità dell'accordo amichevole, di cui all'art. 825, non costituisce cosa giudicata contro un altro creditore che impugni lo stesso accordo.

52. L'azione d'impugnativa dell'accordo amichevole deve essere istituita con apposito giudizio contro i creditori aderenti, e non può essere proposta assieme alla domanda di pagamento del credito contro il liquidatore della società già in moratoria. — A. Roma, 20 maggio 1895 (*F.* I, 1058; *L.* II, 685, *n.*; *G. it.* I, 2, 682; *D. C.* 987).

53. Sorta in giudizio fra il commerciante in moratoria ed uno dei suoi creditori la questione sulla efficacia dell'accordo concluso con la maggioranza dei creditori, a norma dell'art. 825, di fronte ai creditori non intervenuti e dissenzienti, devesi far luogo all'integrazione del giudizio con la chiamata in causa dei creditori assenzienti, a cura del creditore che ha sollevata la questione e nel termine perentorio da prefiggersi dal Tribunale. — A. Genova, 11 settembre 1895 (*F.* 1896, I, 349).

54. Il creditore che chiede la risoluzione di un accordo amichevole intervenuto, allo scadere della moratoria, deve convenire in giudizio tutti i creditori. — A. Ancona, 2 marzo 1898 (*G. it.* I, 2, 226, *n.*).

55. La convenzione con cui, in ordine all'art. 825 Codice comm., i creditori concedono al debitore una dilazione al pagamento dei suoi debiti scaduti, abilitandolo a soddisfarli, senza interessi, in un certo numero di rate, sotto comminatoria di decadenza, non importa novazione degli originarii titoli di credito. (Applicazione alla clausola relativa al luogo del pagamento contenuta nel titolo originario). — A. Venezia, 31 dicembre 1895 (*T. v.* 1896, 144).

56. Gli accordi amichevoli conclusi durante la moratoria fra creditori e debitori morati

danno luogo ad una vera e propria novazione oggettiva, e se vengono da alcuni dei creditori impugnati non è procedibile il giudizio se non vengono chiamati tutti in causa a cura del creditore instante. — A. Torino, 22 gennaio 1900 (*G.* 352, *n.*; *D. C.* 477).

57. Allorchè una società commerciale abbia conchiuso, a seguito di moratoria, un concordato amichevole con i suoi creditori, non è duopo per la dichiarazione del fallimento di essa chiedere la previa risoluzione dell'accordo conchiuso, ma basta che la società non ne abbia adempiti gli obblighi. — T. Napoli, 18 maggio 1896 (*Gazz. P.* 559).

58. Non si versa nel caso dell'accordo contemplato dall'articolo se la maggioranza, in un componimento concluso col debitore, abbia espressamente dichiarato di non assumere alcuna responsabilità verso i dissenzienti e non aderenti, nè alla mancanza di tale essenziale condizione può supplire una dichiarazione di terze persone, che non siano tutta la maggioranza legale, di obbligarsi in proprio e senza limiti e riserve verso i dissenzienti, e tanto meno poi qualora i dichiaranti avessero prima accettato l'accordo con tale riserva e a questa abbiano poi rinunziato fuori dei termini nei quali è possibile un accordo obbligatorio. — A. Bologna, 28 agosto 1896 (*Mon. giur.* 826).

59. L'accordo contemplato dall'articolo è quello che, trasformando le precedenti ragioni creditorie, dà vita a nuovi rapporti giuridici, non quello che tenendo ferma la precedente obbligazione nella sua essenza ed in tutte le sue modalità ne abbia solo dilazionato il soddisfacimento.

60. Nei patti speciali permessi dall'articolo puossi validamente convenire sul luogo del pagamento. — A. Genova, 16 marzo 1897 (*T. gen.* 210).

61. Nel fallimento l'accordo amichevole, spoglio dei requisiti essenziali voluti dall'articolo, non è inefficace in modo assoluto che nei rapporti dei creditori dissenzienti. — A. Bologna, 26 luglio 1897 (*Mon. giur.* 311; *L.* 1898 I, 208, *n.*).

62. Quando il commerciante in moratoria concluse un accordo con tutti i creditori, mediante il quale a taluno di essi venne fatta una posizione diversa, se l'accordo fu omologato dal Tribunale con sentenza passata in cosa giudicata, la convenzione ha pienamente vigore e non si può pretendere che questi creditori sottostiano alle condizioni fatte alla maggioranza. — A. Genova, 27 dicembre 1897 (*G. it.* I, 2, 296; *T. gen.* 20).

63. La sentenza che omologa l'accordo amichevole non ha effetto di cosa giudicata rispetto al creditore dissenziente, se ad esso non fu notificata e se non fu pubblicata ed affissa nei modi di cui all'art. 912. — T. Roma, 15 novembre 1899 (*Mon.* 1900, 51, *n.*).

64. Convenuto per amichevole accordo colla maggioranza dei creditori che il debitore morato avrebbe pagato il 25 per cento delle passività entro otto giorni dalla uscita di moratoria ed il residuo man mano che avrebbe potuto liquidare le proprie attività, l'azione da uno dei creditori assenzienti proposta contro il debitore per ottenerne la condanna al pronto pagamento, stante il decorso inutile di due anni, sotto la pena della dichiarazione di fallimento ed in ogni caso per la prefissione di breve termine perentorio all'uopo, è procedibile anche senza il contraddittorio degli altri creditori interessati ed assenzienti.

In tale stato di cose non può accogliersi la domanda di immediata condanna sotto comminatoria del fallimento; ma può però pronunciarsi la prefissione di termine perentorio per ultimare la liquidazione. — A. Casale, 4 luglio 1898 (*G.* 1859, *n. D. C.* XVII, 96; *T. gen.* 665).

65. L'accordo amichevole concluso a sensi dell'art. 825 Codice comm. nella moratoria preventiva al fallimento, non esclude la posteriore dichiarazione del fallimento, quando il mancato adempimento degli impegni contratti coll'accordo stesso manifesti l'insolvenza del morato. — A. Catanzaro, 14 luglio 1898 (*Mon.* 1899, 836).

66. Stabilendo l'art. 825 del Codice di commercio che, qualora durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione, ciò importa che non si può chiedere la cessazione della moratoria e la dichiarazione di fallimento del commerciante, senza prima rimuovere l'ostacolo dell'accordo amichevole, e senza prima chiederne la risoluzione, giustificando l'inadempimento alle condizioni del concordato. — C. Roma, 28 maggio 1899, *Corte S. Roma*, II, 809, *Cons. comm.* 267).

V. anche all'art. 688 n. 110.

Articolo 826.

Se la domanda di moratoria non è accolta, il Tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti

non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il Tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento. (*914*, *922 N.*).

Bibliografia: Malpeli L., *Di una nuova teoria sul termine di decadenza della moratoria* (*Cons. comm.* 1897, 278; Roma, 1897, tip. G. Balbi).

1. Il magistrato può revocare d'ufficio e ad onta del parere favorevole dei creditori del fallimento, la moratoria, quando si venga a scoprire o la esistenza di debiti non dichiarati, o la inesistenza di crediti dichiarati, o quando il passivo superi l'attivo. — A. Roma, 30 dicembre 1890 (*T. rom.* 505).

2. Revocata la moratoria e dichiarato il fallimento, l'efficacia della precedente condanna del morato e della ipoteca relativa va regolata secondo le norme del fallimento. — C. Napoli, 18 gennaio 1902 (*L.* I, 788; *Mon.* 488; *D. C.* 560).

3. La Corte nel revocare la sentenza che accordava la moratoria, pur dichiarando trovarsi il commerciante in stato di cessazione dei pagamenti, deve, per l'esecuzione, rinviare la causa al Tribunale, onde proceda d'ufficio alla formale dichiarazione del fallimento. — A. Lucca, 19 settembre 1902 (*D. C.* 1903, 98).

—

Articolo 827.

Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'art. 819, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del Tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotte appariscano sufficienti, il Tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata al procuratore del Re per gli effetti indicati nell'art. 694.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni del presente Capo che non sono con essa incompatibili.

Se il Tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nell'articolo precedente, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento. (*912, 913 N.*).

Bibliografia: Massa G., *Sull'art. 827 Codice comm.: puossi accordare la moratoria, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza preventiva convocazione dei creditori?* (*Giurista*, 1897, 65). — V. anche Pagani sotto l'art. 825.

1. Alla concessione della moratoria non basta l'assenso della maggioranza dei creditori ed un'asserzione generica di eccedenza dell'attivo, ma richiedesi principalmente che l'esuberanza dell'attivo sia realmente dimostrata e provata per modo da offrire fondata speranza di poter soddisfare tutte le passività.

2. Mancando queste condizioni e prove si deve senza più dichiarare d'ufficio il fallimento. — A. Genova, 21 giugno 1886 (*Rass.* 158, *n.*; *Annuario*, 894).

3. Secondo l'art. 827, messo in relazione coll'art. 819, non si esige che chi domanda la moratoria escluda, quanto all'eccedenza dell'attivo sul passivo, ogni timore di perdita nei creditori, ma basta dimostri che vi sono le maggiori probabilità che i creditori otterranno nella liquidazione l'intiero loro avere. È però necessario che egli presenti i suoi libri e che si accerti la verità del bilancio presentato, anche con perizia dei beni componenti l'attivo.

4. Non si può accordare la moratoria se risulti che il passivo superi l'attivo, e deve invece dichiararsi il fallimento. — A. Genova, 6 febbraio 1888 (*Annali*, 95; *Fil.* 515; *D. C.* 554; *Cons. comm.* 182; *Eco*, 67).

5. La moratoria anteriore al fallimento può accordarsi al commerciante ove giustifichi, ai termini dell'articolo, che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili. — A. Palermo, 14 settembre 1896 (*Circ. giur.* 352).

6. La convocazione dei creditori in caso di moratoria anteriore al fallimento è soltanto facoltativa. — T. Roma, 23 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 1889, 28); A. Genova, 15 giugno 1889 (*T. gen.* 485; *G. it.* II, 612); T. Roma, 20 novembre 1889 (*T. rom.* X, 555; *Annuario*, 486); C. Palermo, 4 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 898); C. Roma, 30 aprile 1894 (*D. C.* XII, 513); T. Roma, 25 maggio 1894 (*Mon.* 763).

7. *Contra:* Prima di concedere la moratoria chiesta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento il Tribunale deve convocare i creditori. — A. Venezia, 1° luglio 1886 (*G. it.* II, 446); A. Roma, 7 marzo 1889 (*G.* 219; *F.* I, 303; *Cons. comm.* 94; *G. it.* II, 417; *Annali*, 122; *T. gen.* 255; *Gazz. P.* 139; *T. rom.* 48; *Fil.* 388 e 447; *Mon.* 617; *D. C.* 417; *Annuario*, 485).

8. La moratoria anteriore al fallimento non è di ostacolo alla compensazione legale dei crediti e debiti rispettivi fra il debitore morato e i suoi creditori. — A. Lucca, 8 novembre 1889 (*F.* XV, 1, 201, *n.*; *G. it.* XLII, 2, 820; *Annali*, 1890, 8; *D. C.* 1890, 111; *T. gen.* 1890, 151; *Annuario*, 488).

9. La sentenza di moratoria di cui all'articolo 827 non può pronunciarsi in camera di consiglio senza contraddittorio. — A. Milano, 24 luglio 1891 (*T. gen.* 566; *Mon.* 699).

10. *Contra:* La domanda di moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento non deve farsi in contraddittorio. — C. Roma, 30 aprile 1894 (*D. C.* XII, 513).

11. La sentenza che provvede sulla domanda di moratoria anteriore al fallimento non deve essere preceduta nè dalla relazione del giudice delegato nè dalle conclusioni del Pubblico Ministero. — A. Catanzaro, 8 novembre 1895 (*D. C.* 1896, 389).

12. La nomina di persona cui possa affidarsi l'amministrazione del patrimonio durante la moratoria è pratica esclusivamente suggerita dalla legge per la moratoria chiesta dopo la dichiarazione di fallimento.

13. Erra pertanto il Tribunale che nomina un coamministratore del patrimonio nel caso di moratoria non preceduta da dichiarazione di fallimento. — A. Venezia, 7 aprile 1892 (*T. v.* 265); T. Siena, 5 maggio 1903 (*Riv. giur. tosc.* 398).

14. Se un commerciante non fallito ha ottenuto moratoria, e la procedura è stata chiusa per accordi amichevoli stipulati coi creditori, il fatto di non avere poi soddisfatto un solo di questi, non basta per autorizzare la dichiarazione di fallimento, qualora risulti che il pagamento fu rifiutato per eccezioni che il debitore in buona fede poteva credere fondate.

15. Il giudice delegato ha la facoltà di dichiarare cessato lo stato della moratoria in seguito all'adempimento delle correlative condizioni di legge. — C. Napoli, 22 maggio 1894 (*G. it.* I, 1, 1111, *n.*; *D. e G.* X, 148).

16. Il commerciante che ha presentato istanza per la moratoria può recedere da essa e chiedere invece la dichiarazione del proprio fallimento, quantunque sia già stata pronunciata la sentenza che convoca i creditori per dare il proprio voto sulla chiesta moratoria

17. I creditori non hanno diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento emanata in tali condizioni di fatto. — T. Milano, 17 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 187).

18 La moratoria, di cui all'articolo, può concedersi anche a società civili che hanno assunto la forma commerciale. — A. Macerata, 18 settembre 1898 (*D. C.* 920, *n.*).

19. Concedutasi la moratoria a una società in nome collettivo sopra domanda dell'amministratore, senza essersi uditi gli altri soci, questi hanno facoltà di fare opposizione alla sentenza.

20. La moratoria, anteriore al fallimento, può essere concessa ad una società in nome collettivo sulla domanda di uno dei soci e più particolarmente del socio amministratore, investito della firma sociale.

21. Non è necessario indagare le condizioni patrimoniali individuali per concedere la moratoria ad una società in nome collettivo, quando non vi sia stata preventiva dichiarazione di fallimento. — T. Pisa, 22 luglio 1901 (*G. it.* 1902, I, 2, 187).

V. anche agli art. 683 n. 107; 820 n. 3; 822 n. 3; 823 n. 4 e 14; 824 n. 2; e 825 n. 1, 2, 4 a 7, 21, 22, 36, 40, 41, 45, 48, 50 e 65.

Articolo 828.

In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il Tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.

Bibliografia: Sinigaglia E., *Sull'ammissibilità della opposizione e dell'appello contro le sentenze di seconda moratoria* (*F.* 1897, I, 767 e *Mon.* 1897, 801). — Id.. *Ancora sulla reclamabilità delle sentenze che concedono la seconda moratoria* (*Mon.* 1897, 501).

1. Non occorre la presentazione di bilanci e libri a rendere ammissibile la domanda di seconda moratoria, come neppure occorre che siasi pagato a tutti indistintamente i creditori una parte proporzionale dei loro crediti, bastando la giustificazione di essersi estinta, in complesso, una parte considerevole del passivo. — T. Firenze, 11 agosto 1886 (*D. C.* 1887, 408).

2. Dopo una seconda moratoria non può accordarsene una terza. — A. Catanzaro, 26 novembre 1889 (*Gravina*, 1890, 81)

3. Alla concessione di una seconda moratoria è condizione essenziale il voto favorevole della maggioranza dei creditori. — C. Roma, 28 giugno 1893 (*Mon.* 1894, 207; *G. it.* 1894, I, 1, 476); T. Palermo, 29 dicembre 1899 (*D. C.* 1900, 805; *Circ. giur.* 1900, 18).

Articolo 829.

I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il giudizio del Tribunale sulla domanda di moratoria possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo. (*910 N.*).

CAPO III.
Del concordato.

Bibliografia: Biondi C., *Del concordato amichevole* (Napoli, 1892, tipografia Giannini e figli). — Bolaffio L., *I componimenti privati per evitare la dichiarazione di fallimento ed il concordato* (*T. v.* XI, 188). — Id., *L'insolvenza civile e il concordato* (*Mon.* 1895, 521; *D. e G.* XI, 118). — Castelnuovo L., *Il concordato amichevole* (Rocca San Casciano, 1905, tipogr. Cappelli). — Castelbolognesi G., *Del concordato nei fallimenti* (*Giurista* 1894, 417). — Id., *Se il concordato produca novazione* (*Giurista* 1895, 821). — Cavo E., *Concordato* (*Digesto it.*). — Corrao M., *Del concordato in materia di fallimento: proposta di riforma al Codice di commercio* (Palermo, 1892, tipogr. Verso). — Guariglia A., *Il concordato nel diritto italiano e straniero* (Napoli, 1892, L. Pierro edit.). — Lanni F., *Dei concordati amichevoli e stragiudiziali* (*Fil.* 1891, 335). — Lebano V., *Quesito in tema di concordato di fallimento* (Parere) (*D. e G.* XIV, 18). — Modigliani G., *Sulla natura giuridica del concordato* (*Cons. comm.* 1900, 821). — Rezzara J., *Il concordato nella storia, nella dottrina e nella giurisprudenza* Torino-Roma, 1901, Roux e Viarengo). — Rocco A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento* (Torino, 1902, Bocca fratelli edit.). — Id., *Concordato* (*Diz. priv.*). — Ruta G., *Di alcune questioni in tema di concordato* (*Riv. univ.* 1900, 217). — Id., *Sulla cessione dei beni del fallito come forma di concordato giudiziale* (*F.* 1893, I, 898). — Salvia E., *Dei così detti concordati amichevoli* (*Fil.* 1885 668; e Napoli, 1885, Vallardi edit.). — Van Schoor J., *Aperçu sur le concordat préventif* (Bruxelles, *Belgique judiciaire*, XLIII, 822). — Viaggi, *Il componimento amichevole nei fallimenti* (*Cons. comm.* II, 8). — Vidari E., *Concordato amichevole o stragiudiziale* (*D. C.* IV, 838; *Cons. comm.* 1886, 195). — V. anche Carlo a pag. 649 e Mortara a pag. 650.

Articolo 830.

In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito e i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale. (*615, 618, 621, 622, 631, 632, 636 I.; 504, 506 F.; 835. 836 N.; 1189 P.; 1147 S.*).

Bibliografia: Arrigoni E., *Sull' interpretazione dell' articolo 830 del Codice di commercio* (*Mon.* XXIV, 278).

1. Per recare i suoi effetti in ordine alla procedura di fallimento anche il concordato stragiudiziale dev'essere omologato dal Tribunale; e nella sentenza d'omologazione questo ultimo deve verificare se tutti i creditori noti abbiano acconsentito; ed ove, col concordato, siasi posto termine consensualmente a tutte le vertenze processuali, dichiara la cessazione del processo commerciale di fallimento. – T. Venezia, 20 marzo 1884 (*T. v.* 176; *Annuario* 151).

2. Non si può ritenere per concordato la convenzione intervenuta in forma stragiudiziale tra il debitore e i suoi creditori, per la quale questi accettano di ricevere una percentuale a soddisfacimento del loro avere, rinunciando al rimanente, poichè il concordato presuppone la previa dichiarazione del fallimento. — A. Venezia, 26 gennaio 1886 (*T. v.* 118; *Cons. comm.* 75; *Annuario* 222).

3. È valida la convenzione con cui alcuni creditori accordano al loro debitore, commerciante, una dilazione al pagamento dei loro crediti, riservandosi di fare opposizione sul prezzo nel caso che taluno dei creditori non intervenuti giungesse nell'esecuzione fino alla vendita. — A. Palermo, 12 febbraio 1886 (*Circ. giur.* 190; *Cons. comm.* 188; *Annuario* 280).

4. Anche un concordato stragiudiziale ha efficacia giuridica ed obbliga le parti come qualunque altro contratto. — T. Bologna, 28 febbrio 1887 (*Mon.* 387).

5. Se il debitore non paga nel termine stabilito da concordato stragiudiziale decade dal beneficio delle riduzioni stategli con questo concesse. — C. Torino, 6 aprile 1889 (*G.* 744).

6. Abbisogna dell'autorizzazione giudiziale la moglie creditrice del marito, la quale, per salvarlo dal fallimento, aderisce ad un concordato stragiudiziale da lui conchiuso coi suoi creditori, portante riduzione dei loro crediti ad una determinata percentuale, quantunque questa riduzione del credito della moglie sia stabilita nei soli rapporti cogli altri creditori, e sia riservata integra l'azione contro il marito, se d'altra parte quest'ultimo, per effetto di quel concordato rimane spogliato della sua azienda commerciale e non gli rimangono altri mezzi o industrie. — C. Torino, 29 ottobre 1889 (*L.* XXX, I, 154; *G.* 767).

7. Il concordato non è una transazione, ma un contratto *sui generis* tra il fallito e i creditori, che deve essere omologato dal Tribunale. — C. Roma, 28 maggio 1891 (*D. C.* 713; *F.* I, 654).

8. È valida la convenzione colla quale il creditore promette la sua apparente adesione al concordato stragiudiziale, ed il debitore si obbliga di corrispondergli la differenza fra la percentuale ed il credito effettivo. — A. Milano, 21 luglio 1891 (*T. gen.* 665; *Mon.* 919; *F.* I, 1330).

9. Il concordato non è un contratto bilaterale, ma unilaterale. — A. Genova, 19 ottobre 1891 (*T. gen.* 688; *D. C.* X, 122; *Mon.* 1892. 190; *Annali* 1892, 118).

10. Il concordato non è una transazione regolata dagli art. 1172 e 1178 Cod. civile, la quale non possa essere annullata fuori dei casi di dolo e violenza, ma è una convenzione bilaterale *sui generis* tra il fallito e i suoi creditori, con la quale la maggioranza di questi accetta un'aliquota dell'ammontare dei loro crediti, e che, omologata dal Tribunale, diventa obbligatoria per i creditori dissenzienti o non intervenuti. — C. Roma, 18 luglio 1892 (*L.* II, 862).

11. Nel concordato amichevole, stipulato ad evitare il fallimento, non si ha, come nel concordato giudiziale, quel carattere collettivo di una maggioranza che si possa anche imporre ai dissenzienti: ciascuno stipula individualmente per sè, con condizioni proprie, anche diverse da quelle degli altri. Conseguentemente l'azione diretta da un creditore con-

tro il rilevatario dell'azienda di un commerciante che in concordato amichevole si assunse il pagamento di una percentuale ai varii creditori, azione diretta, in ispecie, ad impugnare nel proprio interesse la rinuncia fatta, non richiede il contraddittorio degli altri cointeressati nel concordato medesimo. — C. Torino, 31 gennaio 1898 (*G.* 296).

12. In mancanza del consenso di tutti gli interessati, non è ammissibile come forma di concordato giudiziale la cessione dell'intiero attivo del fallito a favore dei creditori, da liquidarsi per mezzo di una speciale commissione nominata dai medesimi. — T. Roma, 27 febbraio 1898 (*F.* I, 898); A. Roma, 29 maggio 1898 (*F.* I, 1258, *n.*; *D. C.* XII, 85).

13. Nell'aderire al concordato la massa può riservarsi tutti i diritti e tutte le azioni ad essa competenti in conseguenza della dichiarazione di fallimento. — A. Genova, 4 agosto 1898 (*L.* II, 596).

14. Il concordato stragiudiziale fra tutti i creditori del commerciante, finchè questi ne adempie gli obblighi, impedisce che se ne possa dichiarare il fallimento, sia sull'istanza di un creditore, che d'ufficio.

15. Tale concordato costituisce una rimessione parziale di debito e non una transazione, e non è quindi necessario risulti da atto scritto, ma può essere provato anche con testimoni. — A. Genova, 14 giugno 1901 (*L.* 2, 375, *n.*; *Mon.* 791; *D. C.* 948).

16. Il concordato stragiudiziale vincola solamente quelli fra i creditori che vi hanno aderito. — C. Torino, 17 aprile 1906 (*G.* 1087, *n.*).

Articolo 831.

Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore e al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'art. 793. (*615 I.; 507 F.; 837 N.; 1194 P.; 1153 S.*).

Bibliografia: Bolaffio L.. *Sulla notificazione di cui all'articolo 831 del nuovo Codice di commercio* (*F.* 1886, I, 879). — Cons. comm., *Sulla notificazione della ordinanza che convoca i creditori per le proposizioni di un concordato* (IV, 145). — Fronticelli D., *Significazione dell'ordinanza di convocazione per concordato* (*Mon.* XXVI, 622).

1. L'ordinanza del giudice delegato che convoca i creditori pel concordato non deve essere notificata per mezzo di usciere, sotto pena di nullità, ma basta che sia rimessa agli interessati per lettera raccomandata. — A. Venezia, 26 luglio 1883 (*T. v.* 382; *Mon.* 821; *Eco* 298; *D. C.* 855; *Annuario* 113); T. Firenze, 9 giugno 1886 (*D. C.* 548); T. Ancona, 16 agosto 1886 (*Cons. comm.* 379); C. Roma, 24 marzo 1888 (*F.* I, 821; *Annali* 554; *Cons. comm.* 175; *Fil.* 724); A. Venezia, 11 maggio 1888 (*T. v.* 320; *Cons. comm.* 180; *F.* I, 623; *Eco* 250; *Annuario* 200); A. Napoli, 16 maggio 1888 (*D. C.* 694; *Mon.* 498); C. Roma, 24 maggio 1888 (*D. C.* 724); A. Casale, 30 giugno 1888 (*G. cas.* 250); A. Roma, 31 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 1889, 18; *F.* 1889, I, 287; *T. gen.* 1889, 218; *T. v.* 1889, 564; *Annali* 1890, 122); A. Venezia, 27 agosto 1889 (*T. v.* 564; *Mon.* 1030; *T. gen.* 1890, 120); A. Milano, 29 ottobre 1889 (*Mon.* 1021; *Annuario* 271); A. Palermo, 12 gennaio 1891 (*Circ. giur.* 119); A. Roma, 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 244); A. Catanzaro, 26 aprile 1892 (*Mov. giur.* 189); T. Roma, 4 giugno 1902 (*T. rom.* 90); A. Catania, 6 maggio 1904 (*G. cat.* 105; *Massime* 859; *Dir. mod.* XIII, 2; *D. e G.* XX, 518).

2 *Contra:* È nullo il concordato se l'ordinanza di convocazione dei creditori non fu notificata per atto d'usciere, ma soltanto comunicata ai creditori con lettera raccomandata. — A. Milano, 1° settembre 1884 (*Rass.* 276, *c*; *Annali* XIX, 283; *Annuario* 261; *D. C.* 856, *n.*; *Eco* 848, *n.*; *F.* I, 879, *c*; *G. c.* I, 98; *Mon.* 910, *c*; *Cons. comm.* 198; *T. v.* 552); T. Venezia, 10 febbraio 1886 (*T. v.* 128, *n.*); A. Venezia, 26 febbraio 1886 (*T. v.* 128, *n.*; *Mon.* 294, *n.*; *F.* I, 507; *L.* I, 526; *Annali* 177, *n.*; *G. c.* II, 48; *Fil.* 271); A. Venezia, 18 novembre 1886 (*T. v.* 575, *c*; *F.* I, 124; *Cons. comm.* 1887, 27; *G. it.* 1887, II, 5; *Annuario* 418, *n.*); C. Palermo 19 gennaio 1906 (*G. it.* I, 1, 812, *n.*; *L.* 1902; *Mon.* 602, *n.*; *F.* I, 875, *n.*).

3. Respinto una prima volta un concordato

dai creditori, il medesimo può essere riproposto anche nei medesimi termini. — T. Firenze, 14 dicembre 1885 (*D. C.* 1886, 360).

4. Annullato un primo concordato si ha diritto di proporne un secondo se non siano state ancora distribuite fra i creditori tutte le sostanze del fallito. — A. Casale, 9 luglio 1885 (*Cons. comm.* 1887, 25; *Annuario* 220; *G. cas.* 325).

5. Il concordato può aver luogo anche in pendenza di processo penale per bancarotta fraudolenta contro il fallito. — T. Ancona, 11 dicembre 1886 (*L.* 1887, I, 289; *Annuario* 211).

6. Si deve ritenere facoltativo al giudice delegato di respingere od accogliere la domanda fatta da una delle persone indicate nell'art. 831 per una seconda convocazione dei creditori, all'oggetto di riproporre il concordato quando la prima convocazione non abbia sortito alcun effetto. — T. commercio Venezia, 18 agosto 1887 (*T. v.* 584; *Annuario* 166).

7. I creditori ai quali, a termini dell'articolo 831 deve essere notificata l'ordinanza di convocazione per deliberare sulla proposta di concordato, non possono essere che quelli che possono concorrere col loro voto a formare la maggioranza richiesta dal successivo articolo 833, a pena di nullità del concordato, epperò non occorre detta notifica ai creditori contestati non stati ammessi neanche provvisoriamente al passivo del fallimento. — A. Torino, 18 febbraio 1895 (*G.* 549); T. Genova, 6 luglio 1901 (*T. gen.* 479); A. Genova, 15 ottobre 1901 (*T. gen.* 692); C. Torino, 23 giugno 1902 (*L.* II, 261, *n.*); Id., 18 luglio 1902 (*G. it.* I, 1, 939; *F.* I, 1257; *Mon.* 1903, 109).

8. *Contra:* La convocazione per l'adunanza del concordato deve essere notificata a tutti i creditori, compresi quelli che ancora non sono stati ammessi nemmeno provvisoriamente al passivo. — A. Milano, 26 marzo 1895 (*G. it.* I, 2, 704); C. Torino, 22 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 299; *D. C.* 877; *G.* 202; *F.* I, 387; *L.* I, 657); A. Genova, 30 dicembre 1897 (*Mon.* 1898, 214, *n.*).

9. Se la convocazione dei creditori pel concordato abbia luogo ad istanza del fallito, la notificazione della relativa ordinanza del giudice delegato non si può fare a mezzo di lettera raccomandata. — A. Venezia, 24 luglio 1902 (*F.* 1, 1112, *n.*; *G. it.* 1, 2, 688; *D. C.* 981).

10. Dallo spirito degli art. 831, 906 risulta che gli avvisi occorsi nella procedura fallimentare possono validamente notificarsi al domicilio reale. — A. Roma, 27 maggio 1904 (*Rass. comm.* 217).

Articolo 832.

Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato per giusti motivi dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conchiusione del concordato, agli ostacoli incontrati e ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione dev'essere sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato.

Il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato. (*616, 617 I.; 506, 507 F.*).

1. È nullo il concordato se manca la relazione scritta che il curatore doveva presentare all'adunanza pel concordato. — A. Bologna, 22 dicembre 1885 (*Annali* XX, 17; *G. it.* 1886, II, 155; *R. Bol.* XIV, 28).

2. Il giudice delegato fa uso legittimo del suo potere discrezionale, incensurabile, col rifiutare d'inserire nel processo verbale di adunanza per concordato le proteste di un creditore considerate intempestive; tanto più poi quando si riservi di darsene carico nella sua relazione al Tribunale. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (*Rass.* III, 87; *Mon.* XXVII, 21; *G. it.* XXXVIII, II, 161; *F.* XI, I, 356); C. Torino, 17 agosto 1888 (*G. it.* XL, I, 1, 633).

3. Gli amministratori delle società anonime in fallimento, se devono essere sentiti in tutti i casi nei quali deve sentirsi il fallito, non sono però obbligati all'intervento personale nelle adunanze pel concordato. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (riferita al n. precedente).

4. Non induce a nullità il fatto del curatore

che all'adunanza del concordato dice di riferirsi in tutto ad altra sua precedente relazione. — A. Roma, 11 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 176; *Annuario* 205).

5. Il rapporto del curatore sullo stato del fallimento, come atto di ufficiale a ciò incaricato, merita fede sino a prova contraria o ad iscrizione in falso. — A. Roma, 30 dicembre 1890 (*T. rom.* 505).

6. La legge non stabilisce una formola precisa colla quale il fallito debba proporre il concordato, e non vieta che egli approvi colla presenza all'adunanza dei creditori, col silenzio e colla sua firma al verbale il concordato che altri proponga per lui a seguito di preordinati accordi.

7. Trattandosi di società in nome collettivo basta l'intervento e la presenza di uno dei soci all'adunanza dei creditori per la validità del concordato. — C. Firenze, 24 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 103).

8. È nullo il concordato alla stipulazione del quale, in luogo del fallito, prese parte un mandatario di lui in base a mandato anteriore alla dichiarazione del fallimento. — T. Brescia, 19 luglio 1893 (*D. C.* 681).

9. Colui che è munito di mandato da un commerciante caduto di poi in fallimento ha veste per rappresentare il mandante nell'adunanza per la formazione del concordato.

10. Comunque il fallito potrebbe ratificare l'operato del mandante medesimo.

11. Non è richiesto, a pena di nullità, che il giudice delegato autorizzi il fallito a farsi rappresentare da un mandatario nella conclusione del concordato. — A. Brescia, 19 dicembre 1893 (*D. C.* XII, 64; *Mon.* 1894, 110; *L.* 1894, I, 276, *n.*).

12. La comparizione del fallito in persona, quando non sia stato autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri all'adunanza per il concordato, è estremo indispensabile alla validità di questo. — T. Ancona, 9 dicembre 1897 (*D. C.* 1898, 421).

13. *Contra:* L'intervento personale del fallito all'adunanza di concordato non è richiesto a pena di nullità. — A. Genova, 11 settembre 1900 (*D. C.* 911; *T. gen.* 582).

14. Per la valida conclusione del concordato è necessario l'intervento del fallito o del suo rappresentante, quando per giusti motivi sia autorizzato a farsi rappresentare.

15. Trattandosi di una società anonima, o questa al momento della dichiarazione di fallimento era già in istato di liquidazione, e in tal caso il concordato può essere proposto e conchiuso dai liquidatori; o funzionava nello stato normale, e in tal caso è l'assemblea che deve deliberare sulla proposta di concordato e delegare chi rappresenti la società nella relativa adunanza.

16. Gli ex-amministratori o ex-direttori della società possono promuovere la conclusione del concordato e chiedere la convocazione dei creditori *ad hoc*, ma non possono in questa rappresentare la società fallita.

17. Il fallimento non opera di pien diritto lo scioglimento della società anonima, ma dà facoltà ai soci di accettarne lo scioglimento, giusta l'art. 189, n. 4 Cod. comm., ovvero di far riprendere vita ed energia alla società medesima mercè un concordato. — T. Genova, 14 settembre 1900 (*T. gen.* 1900, 571).

18. Non è richiesto, a pena di nullità, che il verbale dell'adunanza pel concordato faccia fede della presentazione della relazione del curatore, purchè di tale presentazione altrimenti consti. — A. Genova, 18 luglio 1902 (*T. gen.* 559).

19. Gli amministratori di una società anonima fallita non possono proporre un concordato a nome della società impegnando le ragioni e attività sociali, e includendo nella stipulazione la estinzione delle azioni in responsabilità se non vi siano stati autorizzati dall'assemblea generale degli azionisti o per lo meno ne abbiano riportata ratifica. La eccezione relativa può essere proposta dai creditori dissenzienti. — T. Milano, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 772).

20. Il curatore del fallimento deve intervenire all'adunanza per la conclusione del concordato. — C. Napoli, 25 maggio 1904 (*Gazz. P.* XXXII, 125).

—

Articolo 833.

Il concordato non può farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati o ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate

dalla sentenza indicata nell'art. 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso colla maggioranza suddetta. (*618 I.; 507 F.*).

Bibliografia: Vedi Ridolfi sotto l'art. 767.

1. Il concordato deve essere accettato dalla maggioranza *in numero* dei creditori che rappresentino coi loro titoli i tre quarti dei crediti ammessi o verificati anche provvisoriamente.

2. Qualora segua in altro dei creditori la cessione di varii crediti già verificati ed ammessi al passivo del fallimento, il creditore cessionario, sebbene possa nella deliberazione del concordato rappresentare l'importo complessivo delle ragioni che gli spettano per stabilire i tre quarti della totalità dei crediti richiesta, non potrà venire ammesso che col solo suo voto personale per costituire la maggioranza numerica necessaria contemporaneamente alla validità dell'accettazione del concordato. — A. Venezia, 13 giugno 1884 (*Rass.* 175, *c*; *Annuario*, 152; *D. C.* 526; *Eco*, 231; *F.* II, 751; *G. c.* I, 145; *G. it.* II, 55; *Mon.* 646, *c*; *T. v.* 330, *c.*); C. Torino, 18 novembre 1886 (*G.* 708; *Annali*, 558).

3. Non può votare pel concordato il creditore che siasi reso cessionario di tutta la sostanza del fallito. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 325; *Cons. comm.* 1887, 25).

4. Più cessionari di un credito ammesso al passivo del fallimento possono disporre soltanto di un voto fra tutti. — C. Torino, 13 giugno 1887 (*G. it.* I, 1, 438; *Annuario*, 210).

5. Per determinare se vi sia il concorso delle maggioranze prescritte per la validità del concordato, non si possono ammettere altre variazioni ai crediti già in sede di verifica stabilite, se non quelle che riguardino cessioni fatte da creditori ad altre persone che ne prendano il luogo, ma non si possono mutare i crediti di assenzienti all'effetto di aumentare le quote di valore da essi rappresentate nel concordato. — A. Bologna, 11 settembre 1896 (*Mon. giur.* 805).

6. L'essere intervenuti nel concordato in luogo dei creditori originari, i loro cessionari, non è argomento sufficiente per far ritenere che i primi siano stati quitanzati con una percentuale maggiore di quella consentita col concordato. La contumacia del fallito, più che provare l'accordo del medesimo coi creditori cedenti, dimostrerebbe di essere egli disinteressato coll'abbandonare la difesa del concordato.

7. Il concordato non esclude la facoltà di lasciare al fallito un residuo di attivo per sovvenire con esso ai bisogni della vita. — A. Palermo, 31 maggio 1897 (*Circ. Giur.* 200).

8. Non può venir compreso nel calcolo per la maggioranza richiesta quel credito ammesso sotto condizione di presentare i titoli giustificativi che non siano esibiti nell'adunanza in cui si conchiude il concordato. — A. Bologna, 22 dicembre 1885 (*Annali*, XX, 17; *G. it.* 1886, II, 155; *R. Bol.* XIV, 28).

9. Le irregolarità nei mandati per deliberazione del concordato restano sanate colla ratifica dei mandati risultante dall'acquiescenza loro alla conclusione del concordato. — A. Milano, 8 febbraio 1886 (*Mon.* 286, *s.*).

10. Non è valido il voto prestato per mezzo di un rappresentante per gli affari ordinari del commercio fuori del luogo di residenza della ditta creditrice, non munito di speciale mandato.

11. Per la validità del voto non basta un mandato generale. — T. Napoli, 29 marzo 1886 (*Cons. comm.* 298).

12. Il procuratore delegato a rappresentare un creditore in tutti gli atti del fallimento, s'intende avere pure il mandato di accettare il concordato. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 325; *Cons. comm.* 1887, 25).

13. I creditori possono prestar l'assenso al concordato anche per mezzo di mandatario, purchè il mandato sia espresso.

In caso contrario i creditori che nella deliberazione figurarono come rappresentati da un mandatario non possono considerarsi come assenzienti nè computarsi nella maggioranza all'uopo dalla legge prescritta. — C. Torino, 16 marzo 1887 (*Mon.* 674; *G.* 386; *Annuario*, 162).

14. Il mandato per rappresentare creditori nelle deliberazioni del concordato può rilasciarsi in forma privata a chiunque goda la fiducia dei rispettivi mandanti, e quand'anche non sia un causidico legalmente esercente. —

A. Torino, 18 luglio 1887 (*G.* 590; *F.* I, 1228; *Cons. comm.* 879; *Annuario*, 168).

15. I creditori per assentire al concordato possono farsi rappresentare mediante mandato scritto, sebbene non autentico, e così basta un mandato conferito per lettera. — A. Venezia, 11 maggio 1888 (*T. v.* 820; *Cons. comm.* 180; *F.* I, 623; *Eco*, 250; *Annuario*, 197); C. Torino, 17 agosto 1888 (*G. it.* I, 1, 688; *Annali*, 519; *G.* 672; *Mon.* 991; *Annuario*, 198; *F.* I, 1121); A. Venezia, 27 agosto 1889 (*T. v.* 564; *Mon.* 1080; *T. gen.* 1890, 126; *Annali*, 1890, 122); C. Firenze, 24 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 108; *G. it.* 1892, I, 1, 276; *L.* 1892, I, 802).

16. È valido il voto dato dal mandatario non munito di procura speciale, ma solo di un'autorizzazione scritta a rappresentare il creditore nelle operazioni del fallimento. — T. Grosseto, 24 febbraio 1890 (*Pratica leg.* 85).

17. È efficace il voto da parte di persona incaricata dal creditore con semplice telegramma. — A. Palermo, 17 marzo 1890 (*Circ. giur.* 250).

18. È ammissibile il voto per mandatario munito di semplice dichiarazione privata del creditore. — C. Torino, 17 agosto 1890 (*G.* 672; *Mon.* 991; *G. it.* I, 1, 688; *Annali*, 519).

19. Il mandato fatto da un creditore per essere rappresentato in una procedura di fallimento comprende virtualmente la facoltà nel mandatario di consentire il concordato, che è una delle fasi che si svolgono in detto giudizio.

20. Il consenso del mandatario è valido agli effetti del concordato, quando il mandato, di cui si indica la data ed il notaro rogante, sussisteva nel momento dell'esercizio di detto mandato. — A. Firenze, 30 dicembre 1890 (*Annali*, 1891, 61).

21. L'adesione dei creditori al concordato non può farsi per procuratore se non si fa fede di un mandato speciale; e non è quindi computabile nella maggioranza legale l'adesione prestata da un mandatario munito di semplice lettera non firmata dal creditore, ma da altri per lui. — C. Torino, 19 dicembre 1891 (*G.* 1892, 49; *G. it.* 1892, I, 1, 278).

22. La persona incaricata dal creditore di accettare il concordato può delegare altri, se ciò espressamente non gli sia stato vietato, e l'accettazione così fatta è pienamente valida. È del pari valida l'adesione data dal mandatario della moglie del fallito, creditrice, ancorchè il mandato sia stato rilasciato in epoca anteriore a quella in cui il Tribunale autorizzò costei ad aderire, quando il concordato sia stato conchiuso posteriormente a tale autorizzazione. — T. Roma, 4 giugno 1902 (*T. rom.* 90).

23. A formare la maggioranza del concordato concorrono anche i creditori privilegiati, quando non abbiano dichiarato di limitare la rinunzia al privilegio, assieme coi creditori ammessi provvisoriamente, sebbene l'efficacia dei loro titoli dipenda dallo esaurimento di incombenti ordinati con sentenza. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 325; *Cons. comm.* 1887, 25).

24. È nullo il concordato quando sia votato da una maggioranza ottenuta col concorso di creditori ammessi provvisoriamente; e non sana questa nullità l'ordinanza del giudice delegato posteriore alla chiusura della verifica dei crediti, con cui ammetteva quei creditori a votare il concordato. — A. Casale, 8 dicembre 1886 (*G. cas.* 367).

25. Alla formazione della maggioranza richiesta per la validità del concordato hanno diritto di concorrere anche coloro i cui crediti, stati contestati, furono ammessi soltanto in via provvisoria per sentenza contro la quale penda tuttora l'appello, e coloro che sono creditori del fallito in dipendenza di effetti cambiari nei quali egli figura come girante. — T. Napoli, 27 marzo 1889 (*D. C.* 387); A. Napoli, 17 luglio 1889 *Mon.* 721; *Annali*, 395; *G. it.* II, 662; *T. gen.* 701; *Annuario*, 267).

26. I creditori ammessi provvisoriamente al passivo possono prender parte alla votazione del concordato anche se la relativa sentenza di ammissione provvisoria non è stata ancora notificata. — T. Milano, 1° dicembre 1892 (*D. C.* XI, 54).

27. Nell'articolo, fra i crediti ammessi provvisoriamente al passivo, non si intendono compresi i crediti ipotecari, contestati nella sola ipoteca, ma quei crediti chirografari, i quali, contestati nella loro esistenza o quantità nella pendenza della contestazione, siano stati, a norma dell'art. 766, ammessi provvisoriamente per una somma determinata. — A. Palermo, 25 aprile 1896 (*Circ. giur.* 259).

28. Anche il creditore ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento può concorrere a formare la maggioranza richiesta per il concordato per la somma per cui fu provvisoriamente ammesso. — A. Genova, 18 luglio 1902 (*T. gen.* 559).

29. Per stabilire l'ammontare del passivo chirografario, su cui deve formarsi la maggioranza dei tre quarti necessaria per la validità del concordato, deve tenersi conto di quanto è stato deciso con la sentenza che ha risolute le contestazioni insorte nella verifica dei crediti, ed in ispecie devono essere computati tutti quei crediti che, in origine ipotecari, divennero chirografari per essere state riconosciute nulle, rispetto alla massa, le

relative ipoteche, e ciò sebbene la detta sentenza non abbia ancora fatto passaggio in cosa giudicata.

30. In pendenza dell'appello avverso la sentenza che dichiarò nulla la ipoteca, il creditore interessato non è ammesso a votare, quantunque la sua persona ed il suo credito vengano computati nella maggioranza di numero e di somma richiesta per la validità del concordato. — T. Roma, 14 ottobre 1890 (*L.* XXXI, I, 87, *n.*; *Cons. comm.* 1891, 43); conf. in app. A. Roma 30 dicembre 1890 (*L.* 1901, I, 701, *n.*; *F.* XVI, I, 682; *D. C.* IX, 758; *Mon.* 586).

31. La garanzia per il concordato prestata da un fidejussore è valida anche senza l'intervento e la presenza del fallito all'adunanza dei creditori, risultando l'obbligazione principale di lui dalla proposta di concordato fatta dal curatore che lo rappresenta. — A. Firenze, 30 dicembre 1890 (*Annali*, 1891, 61).

32. Anche il mandatario può costituirsi sicurtà verso il suo mandante.

Quindi il mandatario di uno o più creditori può consentire il concordato pei suoi mandanti e garantire verso tutti i creditori il reparto promesso dal fallito. — C. Firenze, 24 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 103; *G. it.* 1892, I, 1, 274; *L.* 1892, I, 302).

33. È valido il concordato consentito da curatore anche come mandatario di alcuni creditori. — A. Palermo, 12 gennaio 1891 (*Circ. giur.* 119).

34. Se dei crediti ammessi al passivo del fallimento venga taluno in seguito escluso, devesi tener conto di tale esclusione per conoscere se siasi raggiunto l'ammontare dei tre quarti della totalità dei crediti verificati, richiesto onde sia valido il concordato all'epoca in cui lo stesso venne votato. — A. Genova, 4 luglio 1891 (*T. gen.* 649; *Annali*, 1892, 26).

35. Il disposto dell'articolo, capoverso, non è applicabile al caso di variazione dipendente dall'esclusione di un credito perchè riconosciuto creato dolosamente e in frode degli altri creditori, allo scopo di esagerare il passivo, e ciò tanto più quando il concordato non fu peranco omologato, ma si tratta appunto di omologarlo nel giudizio in cui si impugna l'esistenza del credito. — C. Torino, 18 gennaio 1900 (*G.* 414; *D. C.* 486).

36. Gli amministratori di società fallita, se sono creditori di questa, posson partecipare alla votazione del concordato, quantunque vi si contenga a loro favore il patto della liberazione da ogni azione di responsabilità, se questa ha il suo corrispettivo nella posposizione del loro credito a tutte le altre passività. — C. Torino, 24 maggio 1898 (*G.* 630; *G. it.* I, 1, 942).

37. Gli amministratori di una società che propongono un concordato in nome di essa possono legalmente concorrere a votarlo, ma la incompatibilità morale che deriva dalla loro situazione rende opportuno e giusto che nè i loro crediti nè i loro voti siano tenuti in considerazione per la determinazione del passivo o per quella delle maggioranze prescritte dalla legge. — T. Milano, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 772).

38. Qualunque creditore iscritto in bilancio, sebbene non verificato, nè ammesso provvisoriamente al passivo, può intervenire, però senza voto, all'adunanza per la conclusione del concordato e fare opposizione al concordato già conchiuso. — A. Milano, 26 marzo 1895 (*D. C.* 758; *F.* I, 1051; *G. it.* I, 1, 704; *L.* II, 235 (cassata); *Mon.* 584).

39. Anche i creditori non ammessi al passivo hanno diritto di intervenire all'adunanza di concordato e di prendervi parte attiva, per quanto non possano concorrere alla sua deliberazione. — C. Torino, 4 febbraio 1896 (*Mon.* 228; *G.* 202, *n.*; *F.* I, 887; *L.* I, 657; *G. it.* I, 1, 299; *D. C.* 377).

40. Non hanno diritto di intervenire all'adunanza per deliberare sulla proposta del concordato i creditori contestati non ammessi provvisoriamente al passivo. — A. Genova, 29 ottobre 1901 (*D. C.* 1902, 58; *T. gen.* 621; *Annali*, 427; *Cons. comm.* 1902, 25).

41. Il concordato è valido quando si ha la doppia maggioranza, nella quale deve computarsi il creditore col suo credito verificato anche posteriormente alla data del concordato. — A. Trani, 18 luglio 1897 (*R. Trani*, 1897, 727).

42. L'adesione anticipata dei creditori al concordato, comunicata per lettera o per dichiarazione scritta al giudice anteriormente alla prima adunanza, non è valida.

43. La maggioranza in numero richiesta per la formazione del concordato si computa non sul numero dei creditori presenti all'adunanza, ma sul numero di quelli verificati od ammessi provvisoriamente. — T. Ancona, 9 dicembre 1897 (*D. C.* 1898, 421).

44. Il creditore che, dopo l'ammissione del suo credito al passivo del fallimento, fu parzialmente soddisfatto dai coobbligati solidali del fallito ha diritto (e per lui anche il suo cessionario) di concorrere nel concordato per l'intero credito, e quindi, pel computo della maggioranza occorrente alla validità del concordato, il credito suddetto deve essere calcolato per intero; e i coobbligati non hanno diritto di ammissione al passivo per le somme

da loro pagate. — C. Napoli, 8 giugno 1898 (*G. it.* I, 1, 810, *n.*; *F.* 1899, I, 147).

45. La nullità del concordato, per difetto della maggioranza prescritta dalla legge, non può essere sanata con l'adesione di altri creditori intervenuti nel giudizio di omologazione. — T. Napoli, 14 novembre 1898 (*Mov. giur.* 460).

46. È validamente conchiuso il concordato con l'adesione dei creditori ammessi al passivo, salvo esibizione dei titoli, e non occorre che per l'adesione siano tali titoli prodotti. — T. Roma, 4 giugno 1502 (*T. rom.* 1908, 90).

V. anche gli art. 719 n. 2 e 3 e 581 n. 7 e 8.

—

Articolo 834.

Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca o al privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale e accessori per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca o al privilegio per l'intiero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati. (*619 I.; 508 F.; 838 N.; 1195 P.; 1155 S.*).

Bibliografia: Carnazza G., *Il diritto dei creditori ipotecari e privilegiati dopo consentito il concordato* (*D. C.* XII, 23). — Lebano V., *Se dopo la formazione del concordato sia lecito al creditore ipotecario mutare, con una postuma rinunzia, le basi della conclusione definitiva di questa convenzione* (*Gazz. proc.* 1898, 878). — Vedi Ridolfi sotto l'art. 767.

1. Il voto dato pel concordato soltanto pei crediti chirografari non importa rinuncia alle ipoteche costituite per altri crediti. — C. Napoli, 12 novembre 1884 (*Gazz. P.* 1885, 40).

2. Il creditore ipotecario che prende parte al concordato, sebbene con voto negativo, rinuncia con ciò al suo diritto d'ipoteca. — C. Torino, 10 luglio 1889 (*G. it.* I, 1, 521; *T. gen.* 677; *D. C.* 858; *Annuario* 817).

3. Per l'articolo (pari al 545 Cod. di comm. al. e 619 del Cod. del 1865) il creditore che vota per il concordato rinuncia implicitamente all'ipoteca col privilegio sui beni del fallito, ma tale rinuncia non va estesa alle garanzie reali o ai privilegi che lo stesso creditore avesse sui beni dei coobbligati del fallito. — A. Perugia, 28 marzo 1895 (*L.* II, 486; *Mon. giur.* 287).

4. La disposizione dell'art. 834 Codice di comm. nell'escludere dal concordato i creditori ipotecari, riguarda anche quelli i cui crediti sono contestati riguardo all'ipoteca.

5. Il creditore ipotecario, rinunziando alla ipoteca, può partecipare al concordato per deliberare e non solamente per farvi adesione. — A. Palermo, 15 aprile 1896 (*Circ. giur.* 259).

6. Il creditore ipotecario che ha dato in pegno il suo credito può prender parte alla deliberazione del concordato proposto nel fallimento del proprio debitore, rinunziando all'ipoteca che garantiva il credito col consenso del creditore pignoratizio anteriore o posteriore al concordato. — C. Roma, 18 maggio 1897 (*F.* I, 798).

7. Il creditore chirografario del fallito che abbia ipoteca di garanzia sopra beni di terzo può votare nel concordato ed essere calcolato nella formazione della maggioranza senza che ciò porti contro di lui rinuncia o decadenza dall'ipoteca. — A. Torino, 21 marzo 1899 (*G.* 518; *D. C.* 596; *G. it.* I, 2, 587; *F.* I, 997, *n.*; *L.* II, 594).

8. Il creditore garantito da pegno, privilegio od ipoteca, per partecipare ai proventi del concordato deve avere rinunziato a questo suo diritto che gli dà una ragione di preferenza. — C. Palermo, 28 febbraio 1901 (*L.* I, 597; *D. C.* 458).

9. Il venditore di un fondo, rispetto al compratore di poi fallito, resta creditore ipotecario del prezzo non pagatogli, ancorchè, per non essere stato trascritto il contratto,

non sia mai stata inscritta l'ipoteca legale sul fondo stesso, e in caso di concordato ha diritto a ripetere dal fallito il detto prezzo nella sua integrità. — T. Milano, 30 maggio 1901 (*Mon.* 511, *n.*); A. Milano, 12 marzo 1902 (*Mon.* 506).

10. I creditori ipotecari e privilegiati non possono efficacemente intervenire nella conclusione del concordato, se non rinunciando alla garanzia. Quindi essi non possono fare opposizione al concordato concluso. — C. Torino, 7 luglio 1902 (*G.* 1095, *n.*; *L.* II, 548; *D. C.* 948).

11. Il creditore il quale rivesta le due qualità di ipotecario e di chirografario si presume che si presenti con la sola veste di chirografario quando concorra al concordato e quindi il suo intervento non importa rinunzia alla ipoteca a termini dell'articolo. — C. Palermo, 28 maggio 1903 (*F. sic.* 264; *F. cat.* 109).

12. Quando un concordato crea trattamento differente a varie categorie di creditori, quelli più favoriti costituiscono una classe privilegiata e non possono concorrere a formare la maggioranza prescritta dalla legge se non rinunziano al trattamento privilegiato e alle speciali garanzie loro concedute.

13. Sono da considerare crediti privilegiati quelli dei giratari di cambiali garantite con privilegio sopra le macchine di cui rappresentano il prezzo, giacchè la girata trasferisce nel giratario le garanzie inerenti al credito.

14. Non si possono considerare concordatari quei creditori ai quali rimane assicurato l'integrale pagamento del loro avere; perciò le loro adesioni non hanno valore per il computo della maggioranza. — T. Milano, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 772).

V. anche art. 760 n. 9; 767 n. 1 e 833 n. 29 e 30.

Articolo 835.

Il concordato dev' essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di rivocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze. (*620 I; 509 F.; 841-844 N.; 1196 P.; 1156 S.*).

Bibliografia: Biondi C., *Sulla validità del voto dato dai creditori per lettera nel concordato di una fallita* (*Domenica giud.* 1902, 200). — Bolaffio L., *Le adesioni per lettera al concordato* (*F.* 1897, I, 99; *T. v.* 1897, 1). — Braccio S., *Sulla validità delle adesioni per lettera alla prima e seconda adunanza pel concordato* (*D. C.* XV, 57). — Girotto F., *Come debbano darsi e presentarsi le adesioni di cui all'art. 835 del Codice di commercio* (*Cons. comm.* II, 4). — Mortara L., *Della terza convocazione per la votazione del concordato* (*G. it.* 1902, I, 2, 133). — Padoan G., *Le adesioni per lettera al concordato* (*Mon.* 1898, 221). — Pagani C., *Le adesioni per lettera al concordato* (*D. C.* XV, 349 e 645). — Sraffa A., *L'approvazione del concordato in una terza o successiva adunanza* (*Giur.* 1898, 73). — Virgilio, Berlingeri, Noli, *Le adesioni per lettera ad un concordato* (*T. v.* XXII, 1).

1. Il giudice delegato può usare cumulativamente della facoltà di differire ad altra adunanza la discussione del concordato e di accordare un termine per raccoglievi adesioni.

2. La deliberazione definitiva del concordato

è sempre valida, ancorchè nelle relative adunanze le proposte iniziali del concordato vengano più o meno sostanzialmente modificate per accertarle nelle condizioni concrete che trovano l'approvazione dei creditori. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (*Rass.* III, 37; *Mon.* XXVII, 21; *G. it.* 1896, II, 161; *F.* XI, I, 856).

3. È necessaria l'esibizione del mandato da parte del procuratore per la validità del voto. — A. Napoli, 16 maggio 1896 (*Mon.* 493; *D. C.* 694; *Annuario* 199).

4. Sono valide le adesioni al concordato fatte per atto privato, e così per semplice missiva, dai creditori nel termine concesso dal giudice delegato, anche se le firme degli aderenti non sono autenticate. — A. Venezia, 11 maggio 1888 (*T. v.* 320; *Cons. comm.* 180; *F.* I, 623; *Eco* 250; *Annuario* 197); A. Aquila, 19 febbraio 1889 (*F. ab.* 201); A. Venezia, 27 agosto 1889 (*T. v.* 564; *Mon.* 1080; *T. gen.* 1890, 126; *Annali* 1890, 122; *Annuario* 261) T. Grosseto, 26 febbraio 1890 (*Pratica leg.* 85); A. Catania, 6 maggio 1904 (*G. cat.* 105; *Massime* 359; *Dir. mod.* XIII, 2; *D. e G.* XX. 518).

5. Nel caso di prima adunanza per tentativo di concordato è obbligatorio l'intervento o personale o per rappresentante e non può tenersi affatto conto di adesioni per lettera, delle quali può solo tenersi conto nell'adunanza successiva cui il giudice delegato abbia rimandato le deliberazioni definitive sulla proposta di concordato. — C. Torino, 24 settembre 1896 (*G.* 698, *n.*; *Mon.* 968; *F.* I, 1340; *D. C.* XV, 184; *G. it.* I, 1, 1047).

6. Non sono valide le adesioni al concordato a mezzo di lettere lette nella prima adunanza. Esse, se in numero notevole, possono indurre il giudice delegato a dilazionare ogni deliberazione, ed in tale ipotesi l'approvazione del concordato deve risultare dal consenso di creditori effettivamente presenti alla seconda adunanza. — A. Firenze, 19 dicembre 1896 (*F.* 1897, I, 99, *n.*; *G. it.* 1897, I, 2, 123; *T. gen.* 1897; 90; *Ann.* 1897, 82).

7. L'adesione al concordato può essere validamente prestata con lettera anche nella prima adunanza di cui all'art. 835. — A. Milano, 28 aprile 1897 (*Mon.* 513, *n.*; *G.* 760; *F.* I, 844; *G. it.* I, 2, 501; *D. C.* 734).

8. Anche nella prima adunanza per concordato la maggioranza consenziente può costituirsi tenendo conto delle adesioni per lettera, semprechè dimostrino la perfetta conoscenza nel creditore accettante delle condizioni a cui il concordato è proposto, nè occorre autentica od altra formalità, se i singoli firmatari non disattendono le loro adesioni. — A. Roma, 13 luglio 1897 (*G.* 1150, *n.*; *T. rom.* 312).

9. Non è valida l'adesione al concordato fatto per lettera senza l'autenticazione della firma. — A. Catania, 7 marzo 1898 (*L.* I, 493; *Mon.* 375; *G.* 598, *n.*; *G. it.* 1898, I, 2, 416).

10. Sono valide le adesioni al concordato quantunque prestate con semplice lettera. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*Mon.* 451, *n.*; *T. gen.* 288); A. Roma, 27 agosto 1898 (*Mon.* 1889, 118; *T. rom.* 314).

11. La legge non richiede che il mandato per aderire ad una proposta di concordato debba essere conferito in forma autentica; ed è quindi valida l'adesione al concordato fatta da un mandatario in base ad una semplice lettera o telegramma del creditore. — C. Roma, 5 ottobre 1899 (*L.* 686, II, 835, *n.*; *D. C.* XVIII, III; *G. it.* I, 1, 965; *F.* I, 1185, *n.*; *Mon.* 981); A. Catania, 22 dicembre 1902 (*G. cat.* 1903, 4; *Rif. giur.* 1903, I, 69).

12. Non è richiesta l'autenticazione nè la registrazione delle lettere o delegazioni spedite per l'accettazione del concordato, ed è pienamente efficace l'adesione prestata al concordato col mezzo di lettera anche anteriormente all'adunanza indetta per deliberare sulla relativa proposta. — A. Genova, 18 luglio 1902 (*T. gen.* 559).

13. Il termine stabilito dal giudice delegato per raccogliere altre adesioni al concordato quando nella prima adunanza dei creditori non si sono ottenute le prescritte maggioranze, è di rigore, ed il suo trascorso importa lo svincolamento dei creditori che alla prima adunanza avevano aderito.

14. Pertanto non può concedersi nuovo concordato in base alle adesioni ottenute dopo decorso quel termine, ma è necessaria una nuova convocazione di tutti i creditori, nella quale non si può tener conto delle adesioni anteriori, ma solo di quelle raccolte nella nuova adunanza, previa relazione del curatore e con nuova specificazione delle condizioni del concordato.

15. Nè può dirsi trattarsi pei dissenzienti *de jure tertii* quando nessuno degli antichi assenzienti sia venuto a revocare il proprio assenso, poichè i creditori della minoranza devendo subire la legge della maggioranza hanno diritto di far valere tutte quelle ragioni che agli assenzienti stessi competerebbero per distruggerla. — A. Torino, 31 ottobre 1890 (*G.* 779; *G. it.* XLIII, II, 126; *T. gen.* 1891, 119; *Annali* 475).

16. Il termine stabilito dal giudice delegato per raccogliere altre adesioni al concordato non può venire dal giudice stesso prorogato per non essere ancora sufficienti le adesioni così raccolte. — A. Torino, 13 settembre 1905 (*G.* 1374, *n.*; *F.* 1906, I, 55, *n.*; *D. C.* XXIV, 53; *G. it.* 1906, I, 2, 148, *n.*).

17. Non è nullo il concordato quando le adunanze per ottenerlo eccedono il numero di due. — A. Palermo, 12 gennaio 1891 (*Circ. giur.* 119).

18. *Contra.* È nullo il concordato deliberato dai creditori in una terza adunanza convocata dal giudice delegato per non essersi nelle due adunanze precedenti raccolto le maggioranze prescritte dalla legge. — A. Casale, 31 dicembre 1891 (*F.* 1892, I, 454; *G. it.* 1892, I, 2, 183).

19. Il giudice delegato può accordare una seconda proroga per raccogliere adesioni al concordato. — T. Milano, 1° dicembre 1892 (*D. C.* XI, 58).

20. È valido il concordato, sebbene nella prima seduta dei creditori non si siano ottenute le due maggioranze volute dall'art. 835 Codice di comm., nè il concordato sia stato assentito da un numero notevole di creditori, purchè tali maggioranze si ottengano poi in sedute successive. — A. Milano, 8 febbraio 1895 (*L.* II, 842, *n.*).

21. Al giudice delegato non è negato accordare più di una proroga per l'adunanza dei creditori. — A. Catania, 22 dicembre 1902 (*G. cat.* 1903, 4; *Rif. giur.* 1903, I, 69).

22. Votato e sottoscritto il concordato non può il fallito ritirarne la proposta. — A. Roma, 19 dicembre 1891 (*D. C.* X, 244).

23. Non è prescritto, e tanto meno a pena di nullità, che le lettere di adesione ed i mandati siano allegati al verbale di concordato e depositati in cancelleria. — A. Milano, 28 aprile 1897 (*F.* I, 844; *G. it.* I, 2, 501; *D. C.* 784; *Mon.* 518, *n.*; *G.* 760).

24. La moglie non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice per aderire al concordato del marito. — A. Genova, 22 aprile 1898 (*Mon.* 451, *n.*).

25. È valido il concordato quantunque non sia stato fatto e sottoscritto in un unico tempo. — A. Palermo, 11 aprile 1904 (*Mon.* 535; *D. C.* 744).

26. Delle proroghe di convocazione dei creditori per effettuarsi il concordato non occorre dare avviso ai creditori intervenuti nelle prime adunanze. — A. Catania, 6 maggio 1904 (*G. cat.* 105; *Massime* 859; *Dir. mod.* XIII, 2; *D. e G.* XX, 518).

27. Le garanzie fornite da terzi per l'adempimento delle condizioni ed oneri del concordato sono efficaci e vincolative quantunque non risultino dal verbale di adunanza dei creditori accettanti la proposta dello stesso concordato. — C. Roma, 27 luglio 1904 (*G.* 1080).

V. anche art. 838 n. 15.

—

Articolo 836.

Il concordato dev'essere omologato dal Tribunale ad istanza della parte più diligente.

I creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore e al fallito con citazione a udienza fissa davanti al Tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il Tribunale pronuncia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il Tribunale pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il Tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gli interessati. (*623, 625 I.; 512, 513 F.; 845-847 N.; 1198 P.; 1157, 1158 S.*).

Bibliografia; Bolaffio L., *Della omologazione del concordato* (*T. v.* XIII, 380; *D. C.* V, 761). — Carnazza G., *Sulla obbligatorietà del concordato con perdita consentito dalla maggioranza dei creditori quando l'attivo superi il passivo della fallita* (*F.* 1894, I, 842). — Malpeli L., *I mezzi d'impugnativa del concordato giudiziale* (Camerino, 1895, tip. Savini).

1. Non è nulla la conclusione del concordato solo perchè non era già stato nominato il curatore, se gli opponenti potevano intimare la loro regolare opposizione ai sindaci cessanti, ma tuttora legittimamente in carica. — A. Venezia, 26 luglio 1888 (*T. v.* 882, *n.*; *Mon.* 821, *n.*; *Eco* 298, *n.*; *D. C.* 855; *Annuario* 118, *n.*; *L.* II. 816; *Annali* 452).

2. L'omologazione del concordato può essere dal Tribunale rifiutata non tanto per inosservanza delle forme prescritte, quanto per ragioni di merito, e così specialmente: quando si abbiano elementi per ritenere che o per inesperienza o per altre circostanze la maggioranza non abbia saputo o voluto valutare l'interesse generale; o quando manchino nella convenzione i caratteri della lealtà e sincerità e s'abbia sentore che il consenso da parte dei creditori va dovuto a maneggi occulti.

3. Il creditore presente, o rappresentato all'adunanza del concordato, non può opporre la nullità del concordato per mancanza di regolare avviso di convocazione. — A. Genova, 30 aprile 1885 (*G. c.* I, 128; *Eco* 184; *Mon.* 1886, 146; *Annuario* 174).

4. Non è causa di nullità del concordato la circostanza che il fallito abbia pagato col mezzo di interposte persone, diversi creditori allo scopo di assicurarsi la maggioranza necessaria di voto. — A. Firenze, 19 maggio 1885 (*D. C.* 560; *Cons. comm.* 254; *F.* I, 1188; *Annuario* III, 179).

5. Anche il concordato può impugnarsi coll'azione paulliana.

È quindi ammissibile la prova per testi a stabilire che il consenso di alcuni creditori al concordato venne comprato con danaro tolto dalle stesse attività del fallimento. — T. Firenze, 14 dicembre 1885 (*D. C.* 1886, 860).

6. Una volta che il concordato è stato accettato dalla duplice maggioranza legale, rimangono *ipso jure* sanate tutte le irregolarità e violazioni di norme processuali eventualmente commesse nel corso del fallimento.

7. Esse poi sfuggono ad ogni opposizione della minoranza dissenziente anche in quella parte in cui siasi convenuto non solo la rinuncia dei creditori verso il pagamento di un determinato *pro-rata*, od ogni altra maggior somma, ma anche la cessione da parte dei medesimi dell'azione che potesse loro competere verso i membri del cessato consiglio di amministrazione, gli ex-revisori ed ex-sindaci della fallita in dipendenza di tali rispettive loro qualità. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (*G. it.* 1886, II, 161; *Rass.* III, 87; *Mon.* XXVII, 21; *F.* XI, I, 856; *Mon. leggi* 1886, 18).

8. Le condizioni morali del fallimento possono apprezzarsi dal Tribunale in considerazione agli speciali riguardi che possa o meno meritare il fallito, ma non giovano esclusivamente a base di opposizione al concordato. — A. Milano, 8 febbraio 1886 (*Mon.* 286, *n.*).

9. La nullità del concordato può pronunciarsi per dissimulazione dell'attivo, anche prima dell'omologazione. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 825; *Cons. comm.* 1887, 25; *Annuario* 219); Id., 8 luglio 1891 (*G. cas.* 282); T. Palermo, 6 dicembre 1897 (*Circ. giur.* 865); Id., 20 maggio 1901 (*F. sic.* 887).

10. Ogni creditore ha diritto di fare opposizione anche per motivi intrinseci all'omologazione del concordato quand'anche riunisca i requisiti legali di validità, purchè però sia provato il pregiudizio che ne ridonderebbe alla maggioranza dissenziente. — A. Venezia, 14 gennaio 1887 (*T. v.* 65, *c*; *Cons. comm.* 61; *Annuario* 167).

11. È efficace motivo di opposizione la irregolarità dei mandati presentati dai procuratori di taluni tra i creditori aderenti al con-

cordato, sebbene l'irregolarità di tali mandati sia stata ammessa tacitamente ed espressamente riconosciuta dalla maggioranza dei creditori intervenuti e dal giudice delegato ed i rappresentanti non abbiano quella rappresentanza impugnato. — C. Torino, 16 marzo 1887 (*Mon.* 674; *G.* 386; *Annuario* 162).

12. È valido motivo di opposizione al concordato la mancanza di mandati nei procuratori dei creditori che hanno votato, sebbene abbiano questi posteriormente ratiabito l'operato dei procuratori medesimi. — A. Napoli, 12 marzo 1888 (*Mon.* 394; *F.* I, 590; *Fil.* 456 e 724; *D. C.* 527; *Annuario* 197).

13. *Contra:* È insussistente motivo di opposizione la mancanza dei mandati ai procuratori dei creditori che hanno votato, quando questi abbiano posteriormente ratificato l'operato dei procuratori medesimi. — A. Firenze, 30 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 61).

14. Se la prima adunanza dei creditori per trattare del concordato fu presieduta da un giudice che non era quello delegato per le operazioni del fallimento, nè a costui surrogato debitamente, non può per ciò solo invocarsi la nullità del concordato consentito in una posteriore adunanza presieduta dal giudice delegato. — A. Torino, 18 luglio 1887 (*G.* 590; *F.* I, 1228; *Cons. comm.* 379; *Annuario* 168); C. Torino, 17 agosto 1888 (*G. it.* I, 1, 638).

15. Il Tribunale può negare l'omologazione del concordato in caso di opposizione per illegale composizione della commissione di sorveglianza. — A. Napoli, 12 marzo 1888 (cit. al n. 12).

16. Un creditore non ha argomento per opporsi ad un concordato che, a suo avviso, manca di garanzie per la sua esecuzione, se la maggioranza dei creditori voluta dalla legge corse la fede del fallito. — A. Venezia, 2 novembre 1888 (*T. v.* 611; *Annuario* 216); A. Napoli, 17 luglio 1889 (*Mon.* 721; *G. it.* II, 602; *Annali* 395; *T. gen.* 701; *Cons. comm.* 1890, 268).

17. La irregolare annotazione di un debito fatta dal fallito nei suoi registri pochi di prima della dichiarazione di fallimento, quando il debito stesso sia stato dai creditori, che ciò sapevano, riconosciuto e ammesso nel verbale di verificazione del passivo, di per sè non basta a dar motivo di impugnare il concordato, fino a che non si adducano altri indizi di simulazione. — A. Venezia, 27 agosto 1889 (*T. v.* 564; *Annali* 1800, 122).

18. Dev'essere negata l'omologazione del concordato se venga scoperto che la situazione finanziaria del fallito è diversa da quella che apparve al tempo in cui il concordato fu proposto. — A. Genova, 4 luglio 1891 (*T. gen.* 649, *Annali* 1892, 26).

19. L'opposizione dei creditori dissenzienti o non intervenuti al concordato, ed il giudizio del magistrato chiamato ad omologarlo, possono riguardare tutti quei vizi di forma o di sostanza, che offendano le regole e le esigenze della moralità e della giustizia, ma non estendersi altresì a quelle speciali ragioni di opportunità e di convenienza che abbiano indotto la maggioranza dei creditori ad accettare le proposte del fallito. — C. Roma, 19 settembre 1891 (*Corte S. Roma* 286).

20. Il concordato deve annullarsi quando la percentuale offerta è realmente inferiore all'attivo del fallimento e lesiva degli interessi dei creditori non aderenti; e ciò non tanto a tutela dei diritti della minoranza quanto anche della pubblica moralità commerciale. — A. Bologna, 16 ottobre 1891 (*R. Bol.* 291); C. Roma, 13 luglio 1892 (*L.* II, 362).

21. Se il concordato è vincolato alla condizione d'una rinunzia da parte dei creditori, questa per effetto del concordato diventa obbligatoria pei creditori, onde non può negarsi l'approvazione del concordato per ciò che la maggioranza dei creditori non abbia ancora fatta la rinuncia.

22. La supposta artificiosa esclusione di un credito non è una ragione di carattere morale per negarsi l'omologazione del concordato, se la decisione su quel credito fu rimessa al Tribunale e l'interessato non ha fatto le diligenze opportune per la decisione della causa.

23. La vertenza del procedimento penale per fraudolenta dissimulazione di attivo non è ragione per negarsi l'omologazione del concordato, salvo il successivo annullamento di questo a norma dell'art. 842. — A. Torino, 18 ottobre 1894 (*G.* 1895, 149, *n.*).

24. Non può impugnarsi di nullità il concordato perchè nella prima convocazione in cui era proposto non si fosse avute che un numero insignificante di assenzienti, e le due maggioranze di numero e di somma non siansi raggiunte che nelle udienze successive. — A. Milano, 8 febbraio 1895 (*Mon.* 612).

25. Il diritto all'opposizione del concordato non è limitato alle sole ragioni di forma, ma si estende a quelle di merito. — A. Catania, 11 maggio 1896 (*G. cat.* 116).

26. Evvi disparità di trattamento e offesa al principio di uguaglianza, che deve, sulla promossa opposizione, indurre l'annullamento del concordato, se siansi con esso accordate ad uno dei creditori chirografari, soltanto speciali garanzie; e ciò tanto più se in siffatte garanzie resta assorbito quasi intiero il patrimonio del fallito.

27. Parimenti, sulla promossa opposizione, deve annullarsi il concordato, se non provvede alla sicura estinzione delle spese di amministrazione e di curatela, lasciandone il carico al fallito privo di risorse. — T. Venezia, 19 giugno 1897 (*T. v.* 584).

28. È nullo il concordato conchiuso in un giorno diverso da quello stabilito, massime quando il numero dei dissenzienti unito a quello degli astenuti costituisca la maggioranza di fronte a quello degli aderenti. — A. Trani, 16 giugno 1900 (*R. Trani* 1900, 768).

29. In tema di opposizione a concordato sono inammissibili le impugnazioni di simulazione dei crediti già accertati definitivamente e riconosciuti per sentenza. Inattendibile è del pari il mezzo di prova chiesto per giustificare che creditori, senza specificarli, abbiano avuto un vantaggio extra, senza che questi creditori siano citati ad intervenire in giudizio. — A. Catania, 22 dicembre 1902 (*G. cat.* 1903, 4; *Rif. giur.* 1903, I, 69).

30. Sono motivi per negare l'omologazione del concordato: la esiguità della percentuale in confronto del rapporto fra attivo e passivo; la esiguità della maggioranza manifestatasi favorevole al medesimo; gli artifizi spiegati onde raccogliere la maggioranza medesima. — A. Roma, 18 ottobre 1904 (*Mon.* 981; *L.* 2441, *n.*; *D. C.* 936).

31. Il rivendicante le cose mobili od immobili cadute nel fallimento non è da considerarsi quale creditore dello stesso, e non ha quindi veste giuridica per opporsi all'omologazione di un concordato. — T. Venezia, 22 aprile 1884 (*T. v.* 320; *Annuario* 150).

32. Sono ammissibili le eccezioni ed opposizioni al concordato per parte di chi non ha impugnato l'ordinanza del giudice delegato per la convocazione dei creditori. — A. Palermo, 19 dicembre 1884 (*D. C.* III, 428, *n.*).

33. I creditori ammessi al passivo del fallimento posteriormente alla conclusione del concordato hanno anche diritto di farvi opposizione. — A. Bologna, 22 dicembre 1885 (cit. al n. 42).

34. Possono fare opposizione al concordato anche i creditori i cui crediti non furono verificati ed ammessi, ma intorno ai quali pende tuttora contestazione. — A. Milano, 21 aprile 1890 (*Mon.* 651; *T. gen.* 608).

35. La facoltà di fare opposizione all'omologazione del concordato spetta anche ai creditori che non furono ammessi al passivo neppure in via provvisoria e non poterono per tal causa prender parte alla deliberazione del concordato. — A. Torino, 13 ottobre 1894 (*G.* 1895, 149, *n.*); A. Trani, 27 febbraio 1897 (*R. Trani* 100; *Gazz. giud. it.* 135; *D. C.* 400; *Cons. comm.* 135; *Pisanelli* 56).

36. Il diritto d'opposizione al concordato e di nullità dello stesso spetta soltanto a chi vi ha legittimo interesse, cioè unicamente ai creditori ammessi almeno provvisoriamente al passivo del fallimento. — A. Roma, 8 novembre 1894 (*T. v.* XV, 490); A. Torino, 18 febbraio 1895 (*G.* 549, *n.*); T. Palermo, 17 febbraio 1899 (*Consul. Comm.* 119).

37. L'articolo non impedisce ad un creditore anche assenziente di promuovere giudizio avanti il Tribunale per far determinare i limiti e la estensione del prestato consenso, anche se tale giudizio porti a negare l'omologazione del concordato. — A. Bologna, 11 settembre 1896 (*Mon. giur.* 305).

38. Anche il creditore che ha votato e sottoscritto il concordato, può fare opposizione al medesimo per inosservanza di formalità sostanziali. — A. Venezia, 24 luglio 1902 (*F.* I, 1111, *n.*; *G. it.* I, 2, 688; *D. C.* 981).

39. I creditori che non sono stati ammessi al passivo del fallimento di un commerciante per non avere fatto verificare i loro crediti, non hanno azione per opporsi al concordato conchiuso dal fallito cogli altri creditori ammessi. — A. Palermo, 2 maggio 1902 (*F. sic.* 563; *T. gen.* 670; *Mon.* 1903, 118); T. Modica, 18 agosto 1903 (*Indice giur. mod.* 1904, 15).

40. Non può fare opposizione al concordato il creditore che non sia stato ammesso nè in via definitiva, nè in via provvisoria al passivo del fallimento, nè il cessionario di credito ammesso al passivo e ceduto prima della votazione del concordato, al quale fece adesione il cedente non essendo la cessione stata notificata al curatore. I creditori poi che non hanno proposto nel termine legale l'opposizione non possono supplirvi intervenendo a spiegarla nel giudizio di omologazione. — T. Milano, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 772).

41. Sono esclusivamente i creditori della fallita che possono fare opposizione al concordato, epperò non la possono fare gli azionisti della società anonima concordataria. — A. Torino, 4 dicembre 1905 (*G.* 1906, 886, *n.*).

42. Il Tribunale di commercio, nei fallimenti, ha una doppia missione, di cognizione e di vigilanza. Ora l'omologazione del concordato, *dovendo essere pronunciata*, è un atto di cognizione del Tribunale e non di sola autorità; epperò, siccome tale, il Tribunale può ricusarla ex officio quando ravvisi qualche elemento che possa lasciar luogo ad impugnare il concordato, ancorchè questo sia stato regolarmente consentito dalla maggioranza dei creditori voluta e per numero e per valore, e nè il curatore, nè i creditori vi ab-

biano fatto opposizione. — A. Napoli, 16 maggio 1884 (*Rass.* 159, c; *Annali* 442, c; *Annuario* 159; *Mon.* 986, *n.*; *L.* II, 887); A. Bologna, 22 dicembre 1885 (*Annali* XX, 17; *G. it.* XXXVIII, II, 155; *R. Bol.* XIV, 28; *Annuario* IV, 218).

43. Nell'omologazione del concordato il Tribunale fa un atto di vera cognizione, epperò non deve omologarlo quando lo veda lesivo degli interessi dei creditori in generale. — T. Napoli, 25 gennaio 1886 (*Cons. comm.* 61); Id., 29 marzo 1886 (*Cons. comm.* 298); A. Napoli, 16 maggio 1888 (*Mon.* 498; *D. C.* 694; *Annuario* 207, *n.*); — o non ravvisi le sue condizioni corrispondenti al giusto ed all'onesto. — T. Genova, 25 marzo 1890 (*T. gen.* 250).

44. Per giudicare della giustizia ed equità dell'impugnato concordato il Tribunale deve principalmente porre a riscontro la percentuale offerta con quella che risulterebbe dal bilancio, e vedere se gli assunti impegni siano a sufficienza garantiti. — A. Napoli, 12 marzo 1888 (*Mon.* 394; *F.* I, 590; *Fil.* 456 e 724; *D. C.* 527; *Annuario* 206).

45. Il magistrato può negare l'omologazione al concordato quando gli risulti che la percentuale offerta dal fallito è troppo bassa in confronto del suo attivo e che vi fu eccessiva compiacenza da parte della maggioranza o che si usarono occulti maneggi per ottenerne l'assenso. — A. Roma, 6 maggio 1890 (*F.* I, 853; *T. gen.* 541; *Cons. comm.* 286); C. Roma, 28 maggio 1891 (*L.* II, 5; *F.* I, 654; *Corte S. Roma*, I, 142; *Annali*, 199; *Cons. comm.* 196; *T. gen.* 894; *G. it.* II, 454; *G.* 756; *D. C.* 718); Id., 8 giugno 1892 (*F.* I, 764; *G. it.* I, 1, 568; *D. C.* 725); Id., 18 luglio 1892 (*L.* II, 862).

46. La valutazione delle attività patrimoniali del fallito, per giudicare in base ad essa della convenienza del concordato, dev'essere fatta in relazione allo stato ed alla produttività delle medesime durante il fallimento, e secondo le conseguenze di esso, non già in relazione allo stato e alla capacità produttiva che potrebbero assumere per effetto della cessazione del fallimento, mediante il concordato. — C. Roma, 8 giugno 1892 (*F.* I, 674; *G. it.* I, 1, 568; *D. C.* 725).

47. Può l'autorità giudiziaria rifiutare la omologazione del concordato non ostante il consenso prestatovi dalla maggioranza dei creditori, quando le consti che il concordato stesso è apertamente contrario alla legge e alla morale. — A. Milano, 21 giugno 1892 (*G.* 1893, 28, *Annali*, II, 367).

48. Il magistrato chiamato ad omologare od annullare il concordato non ha facoltà, prima di dare la definitiva sanzione, di fare novellamente riunire i creditori per consentire alle modificazioni del concordato stesso. — C. Roma, 18 luglio 1892 (*L.* II, 262).

49. L'autorità giudiziaria chiamata ad omologare il concordato deve estendere le sue indagini oltrechè sul concorso delle richieste maggioranze, su tutto ciò che costituisce la sostanza della convenzione. — T. Roma, 27 febbraio 1893 (*F.* I, 898); A. Roma, 29 maggio 1893 (*F.* I, 1258, *n.*; *D. C.* XII, 84); A. Cagliari, 6 giugno 1893 (*F.* I, 1258, in nota).

50. Il Tribunale, chiamato a omologare il concordato, può su domanda dei creditori dissenzienti, estendere il suo esame anche al contenuto del medesimo.

Se l'attivo del fallimento supera il passivo e può prontamente essere liquidato, la maggioranza non può, col concordato, obbligare la minoranza a contentarsi del pagamento integrale dei crediti rinunziando agli interessi ed alle spese. — A. Palermo, 26 gennaio 1894 (*F.* I. 842, *n.*; *D. C.* 405).

51. Si diniega d'ufficio l'omologazione del concordato che reca un ingiusto pregiudizio ai creditori privilegiati ed ipotecari, togliendo ad essi il diritto di eventuale concorso sulla massa chirografaria, la quale, a termini del concordato, verrebbe appresa dal fallito concordatario colla sola garanzia dell'integrale pagamento dei creditori chirografari. — T. Biella, 14 aprile 1894 (*G.* 272, *n.*; *Mon.* 416, *n.*).

52. In sede di omologazione del concordato si deve tener conto di tutti i fatti successivi che possono aver migliorate le condizioni patrimoniali del fallimento, e, data l'esistenza di un giudizio innanzi la Corte d'appello per far annullare atti pregiudizievoli alla massa, il Tribunale deve sospendere la omologazione del concordato fino alla definitiva risoluzione di quel giudizio. — A. Roma, 12 giugno 1894 (*T. rom.* XIV, 277).

53. Indipendentemente da ogni opposizione è in facoltà del Tribunale respingere e omologare il concordato. — A. Trani, 27 febbraio 1897 (*R. Trani*, 100; *Gazz. giud. it.* 185; *D. C.* 400; *Cons. comm.* 185; *Pisanelli*, 56).

54. Il Tribunale in sede di omologazione del concordato, deve accoglierlo o respingerlo nella sua totalità e non può recarvi modificazioni. Così non può d'ufficio estendere le garanzie di pegno e d'ipoteca consentite nel concordato a favore di taluni creditori soltanto a tutti i creditori dissenzienti. — A. Venezia, 19 giugno 1897 (*T. v.* 584).

55. Il Tribunale, per omologare il concordato, non soltanto deve verificare se siano state osservate le forme e se siasi raggiunta la maggioranza dei creditori e degli interessi, ma deve anche d'ufficio, convincersi in merito

della regolarità, giustizia e convenienza del concordato medesimo.

56. Le variazioni del numero dei creditori, derivanti dai giudizi per le contestazioni dei crediti non annullano, di diritto, il concordato già conchiuso, ma se le contestazioni furono sollevate di mala fede e senza tale artificio la maggioranza non si sarebbe raggiunta, può ciò influire sul libero apprezzamento del Tribunale per negare l'omologazione.

57. Parimenti influiscono sul detto apprezzamento del Tribunale i sospetti e gli indizi che la maggioranza degli interessi si sia raggiunta mediante vantaggi accordati a taluni creditori, non che la disfiducia nei falliti e la mancanza di garanzie pel soddisfo della percentuale concordata. — T. Palermo, 6 dicembre 1897 (*Circ. giur.* 365).

58. Il concordato deve rappresentare un sacrifizio del fallito rivolto ad assicurare alla massa chirografaria un vantaggio sul ricavo preventivato dalla liquidazione dell'attivo nella procedura del fallimento; quindi basta il semplice dubbio del contrario per far negare l'omologazione indipendentemente dall'accettazione del creditore e da perizie parziali valutanti alcuni stabili in cifra minore di quelle apparenti dai bilanci. — T. Biella, 17 dicembre 1897 (*G.* 1898, 55).

59. Il magistrato può rifiutare l'omologazione al concordato quando gli sembri che la maggioranza non abbia saputo tutelare sufficientemente gli interessi di tutti i creditori. — A. Catania, 7 marzo 1898 (*L.* 1, 498; *G. it.* I, 2, 416).

60. L'efficacia del concordato va guardata alla stregua di quelle condizioni che concorrevano al momento della sua formazione senza che possa subire variazioni per effetto di giudicati posteriori o volontà di creditori che sopravvenissero.

61. Non si richiede quale condizione sostanziale pel concordato che la percentuale sia fornita di garanzia. — T. Bari, 24 maggio 1898 (*Gazz. P.* XXIX, 381).

62. La convenienza del concordato non può essere apprezzata che dai creditori, essendo il concordato atto di esclusivo interesse privato dei creditori stessi, e quindi, quando esso è votato dalle maggioranze prescritte, è inibito al magistrato d'indagarne il giudizio, al pari che non è concesso alla minoranza di contestarlo. — T. Roma, 28 dicembre 1898 (*Riv. univ.* 217; *D. e G.* XIV, 416).

63. Se nessuna opposizione siasi sollevata dai creditori della fallita al proposto concordato, il Tribunale chiamato ad omologarlo, non può discendere ad indagini e questioni di merito, ma devesi limitare alla pura e semplice constatazione della osservanza delle formalità estrinseche dalla legge richieste per la validità del concordato. — A. Torino, 10 giugno 1899 (*G.* 1205, *n.*).

64. Non ostante l'esistenza della maggioranza numerica e cifraria dei creditori l'autorità giudiziaria può negare l'omologazione al concordato quando non ritiene che sia la fedele espressione di tale maggioranza, nè conveniente agli interessi dei creditori. — A. Catania, 7 dicembre 1900 (*G. cat.* 1901, 15).

65. Nel giudizio di omologazione del concordato il Tribunale deve tener conto del voto dei creditori aderenti o almeno non opponenti, nè può aver influenza la circostanza che taluno di essi non sia che cessionario di precedenti creditori dissenzienti. — A. Genova, 11 settembre 1900 (*T. gen.* 582; *D. C.* 912).

66. Non merita di essere omologato un concordato quando risulta che taluni creditori ottennero una percentuale maggiore di quella offerta alla massa dei creditori, che la percentuale stessa sia sproporzionata alla differenza esistente fra l'attivo ed il passivo del fallimento, in maniera che il fallito rientrando in possesso delle attività, se ne avvantaggi notevolmente a discapito dei creditori. — A. Trani, 1° marzo 1901 (*R. Trani*, 354).

67. È nullo il concordato quando manchi la sincerità del voto e la eguaglianza di trattamento di tutti i creditori, non potendo una maggioranza fittizia, ottenuta con cessioni di crediti per somme maggiori alla percentuale offerta, sostituirsi alla vera ed addivenire alla conclusione del concordato, imponendosi ai creditori dissenzienti. — A. Trani, 10 luglio 1901 (*R. Trani*, 976).

68. Il Tribunale, nell'omologare un concordato, non deve limitarsi a constatare l'adempimento delle formalità e l'esistenza delle maggioranze prescritte, ma deve estendere il suo esame anche alla sostanza della proposta convenzione, non per valutarne l'opportunità o convenienza circa il vantaggio economico derivante ai creditori, valutazione che deve essere esclusivamente riservata a costoro, ma al solo scopo di impedire che l'accettazione della maggioranza avvenga in conseguenza di occulti e delittuosi maneggi, che sia cioè effetto di dolo, frode o mala fede. — T. Roma, 4 giugno 1902 (*T. rom.* 90).

69. In tema di omologazione di concordato l'autorità giudiziaria non può sostituirsi alla volontà e ai criteri di apprezzamento e di convenienza della maggioranza dei creditori nell'accettazione della proposta di concordato,

sianvi o no opposizioni da parte dei creditori dissenzienti, ma deve esaminare il concordato dal punto di vista della forma, e da quello dei vizi di consenso e di capacità dei concordatari, o di dissimulazione di attivo, o simulazione o esagerazione di passivo, o da quello di un accordo fraudolento fra la maggioranza e il fallito. — A. Messina, 6 giugno 1902 (*Rif. giur.* 409).

70. Il Tribunale, richiesto di omologare il concordato conchiuso tra fallito e creditori, non può variarne le condizioni e discutere sul vantaggio economico che ne avranno i contraenti, eccetto che per i vizi di forma o di sostanza possano rimanerne offese le regole e le esigenze della moralità e della giustizia. — A. Roma, 21 luglio 1902 (*T. rom.* 388).

71. L'omologazione del concordato è una funzione solo dichiarativa e verificativa del concordato già conchiuso e perfetto. Il magistrato devesi limitare a constatare se furono osservate tutte le formalità e se il consenso della maggioranza trovisi viziato da errore, dolo o violenze; come pure se esso abbia ecceduto il limite dei suoi poteri nel consentito concordato. — T. Aosta, 25 marzo 1903 (*Cons. comm.* 242).

72. Nell'omologazione del concordato il Tribunale non deve restringersi ad accertare se siano state osservate le forme e se esista la maggioranza richiesta dalla legge, ma deve esaminarne la sostanza nell'interesse della minoranza dissenziente, dei creditori non verificati, ed in generale per tutelare tutti gli interessati dalle insidie del fallito. La mancanza di garanzia al promesso adempimento degli obblighi del concordato da parte del fallito può essere elemento che induca il magistrato a negare l'omologazione anche se consentita dalla maggioranza contro un solo dissenziente. Il Tribunale deve esaminare se la percentuale offerta è strettamente proporzionata alle attività del fallimento. — A. Napoli, 7 settembre 1903 (*Trib. giud.* 318).

73. Il Tribunale deve solo esaminare se sussistano le maggioranze richieste dalla legge e se il debitore è meritevole del concordato, e quindi è inutile investigare le cause che indussero i debitori dissenzienti a ricusare la loro adesione. — T. Cagliari. 15 dicembre 1903 (*G. sarda*, 1904, 25).

74. Il Tribunale chiamato ad amologare un concordato di fallimento non è tenuto ad indagare sulla convenienza di esso nei riguardi economici, quando la maggioranza dei creditori spontaneamente lo abbia accettato. — T. Roma, 28 dicembre 1903 (*Rass. comm.* 1904, 64).

75. L'autorità giudiziaria ha potere di esaminare se le proposte di concordato siano libere e sincere, ma spetta esclusivamente ai creditori del fallimento vagliare la opportunità del concordato o meno. — A. Roma, 27 maggio 1904 (*Rass. comm.* 217).

75 *bis*. Il Tribunale chiamato ad omologare il concordato può anche esaminarlo in merito. — A. Palermo, 18 maggio 1906 (*D. C.* 685).

76. Quando il concordato si sia conchiuso senza discussione, non è necessario, affinchè la sentenza omologativa passi in cosa giudicata, che essa sia stata notificata a tutti i creditori individualmente, e che dalla data di ciascuna notificazione sia trascorso inutilmente il termine per appellare. — A. Venezia, 5 agosto 1884 (*T. v.* 515; *Annuario* 416, *n.*; *Mon.* 1885, 61).

77. L'ordinanza che omologa il concordato, non più soggetta a reclamo, è esecutiva per effetto della sua pubblicazione; quindi è dalla data di questa che decorre il termine per la scadenza delle rate di pagamento. — C. Roma, 5 giugno 1894 (*F.*, I 1, 779; *G. it.* I, 1, 626; *L.* II, 510; *Mon.* 873; *D. C.* 870).

78. Non può nascere alcuna regiudicata da una sentenza che, in difetto di qualsiasi opposizione, omologhi puramente e semplicemente un concordato; e ciò tanto meno finchè non venne iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 838 del Cod. di comm. — A. Roma, 9 settembre 1899 (*T. rom.* 402).

79. Il giudice delegato alle operazioni del fallimento che fa relazione al Tribunale di quanto al fallimento si riferisce, ben può partecipare alla sentenza con cui si omologa il concordato, e si pronuncia sulle controversie insorte relativamente al medesimo. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (cit. al n. 7).

80. Non è lecito aggiungere in corso di causa altri motivi a quelli addotti nell'atto d'opposizione. — A. Milano, 8 febbraio 1886 (*Mon.* 286, *n.*).

81. Fatta opposizione al concordato ed espostine i motivi, se ne possono aggiungere altri nella comparsa all'udienza. — T. Ancona, 11 dicembre 1886 (*L.* 1887, I, 289; *Annuario* 216).

82. La disposizione dell'art. 836 pel quale è stabilito che l'atto d'opposizione nell'articolo stesso contemplato ne contiene i motivi, non esclude che altri motivi si possano in corso di causa aggiungere. — A. Casale, 8 luglio 1891 (*G. c.* 282).

83 Il termine di otto giorni per l'opposizione all'omologazione del concordato non decorre pei creditori non avvisati regolarmente della convocazione per la deliberazione del medesimo.

E la trascuranza od omissione delle for-

malità prescritte per la formazione del concordato ne rendono nulla ed inefficace l'omologazione. — A. Messina, 9 dicembre 1887 (*F. mess.* IV, 181).

84. Il termine di otto giorni assegnato dall'art. 836 per fare opposizione al concordato è perentorio ed improrogabile, e non si può permetterne la violazione indiretta con l'ammettere l'opposizione stessa proposta in appello. — C. Firenze, 5 settembre 1889 (*F.* I, 1246, *n.*; *Cons. comm.* 360; *Annuario* 271; *D. C.* IX, 98).

85. Il creditore che entro il termine stabilito dall'art. 836 non ha fatto opposizione al concordato non è ammesso a contestarne la omologazione mediante intervento nella causa d'opposizione promossa in tempo da altri creditori. — T. Genova, 25 marzo 1890 (*T. gen.* 250).

86. Nel termine di otto giorni a far opposizione al concordato non si comprende il *dies a quo*, cioè il giorno della chiusura del processo verbale. — A. Torino, 31 ottobre 1890 (*G.* 779; *G. it.* XLIII, II, 124, *Annali* 475; *T. gen.* 1891, 119).

87. L'opposizione al concordato è valida quando l'atto relativo sia intimato negli otto giorni dalla chiusura del processo verbale al solo curatore e sia posteriormente intimata al fallito. — A. Trani, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 162); *R. Trani* 1897, 142).

88. Il termine di otto giorni stabilito dall'articolo per proporre opposizione al conchiuso concordato è perentorio e decorre dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato, e non mai dalla pubblicazione della sentenza omologatrice, prescritta dall'articolo 912. — T. Caltanissetta, 19 aprile 1904 (*Giust. Nissena* 79).

89. Non è ammissibile opposizione di terzo da parte di creditore dissenziente o non intervenuto contro la sentenza omologativa del concordato. — A. Napoli, 28 marzo 1890 (*Fil.* 351); T. Livorno, 30 aprile 1890 (*D. C.* 522)

90. La fidejussione offerta a garanzia del concordato deve essere effettivamente costituita prima della omologazione del concordato stesso. — A. Torino, 31 ottobre 1890 (cit. al n. 86).

91. Il patto con cui uno dei creditori si obbliga nel concordato a pagare una percentuale a quei creditori che entro un certo termine gli cederanno le loro ragioni, non è condizione integrante del concordato, il quale può essere omologato anche senza l'intervento di quel terzo. — A. Torino, 24 novembre 1890 *D. C.* IX, 236; *G.* XVIII, 58).

92. Il vedere se un creditore di un fallito siasi opposto al concordato in proprio o come rappresentante di una Ditta e se dalla sentenza che respinse l'opposizione abbia appellato nell'una o nell'altra qualità è questione di fatto improponibile in Cassazione. — C. Roma, 4 maggio 1891 (*L.* II, 5; *F.* I, 654; *Corte S. Roma* I, 142; *T. gen.* 394; *Annali* 199; *Cons. comm.* 196).

93. La dichiarazione di fallimento pronunziata in estero Stato non esiste e non ha effetti legati nel regno.

Conseguentemente niun effetto esecutivo può spiegare nel regno il concordato stipulato all'estero, e la sentenza straniera che lo omologa non può avere nessun effetto esecutivo nel regno.

La contraria dottrina urta contro l'art. 71 dello statuto fondamentale del regno, per cui nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. — A. Genova, 25 ottobre 1891 (*G. it.* II, 200).

94. Nel giudizio di opposizione al concordato è lecito l'intervento anche dopo decorso il termine di 8 giorni di cui all'art. 836. — T. Brescia, 19 luglio 1898 (*D. C.* 681).

95. La Corte d'appello non può neppure d'ufficio ricusare l'omologazione se non è legittimamente investita della causa, come se l'appello si fosse proposto da chi non può fare opposizione. — A. Torino, 18 febbraio 1895 (*G.* 549, *n.*).

96. L'opposizione di più persone interessate fatta contro la conclusione di un concordato è valida agli effetti di annullarlo, nonostante che ciascuno proponga le ragioni di nullità nel suo rapporto individuale, e, nel caso di più concordati conchiusi nell'interesse particolare dei soci e della ditta fallita, è valida l'opposizione da parte di chi sia creditore personale di un socio anche contro il concordato da costui conchiuso. — A. Trani, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 162; *R. Trani* 1897, 142).

97. Per l'ammissibilità dell'opposizione al concordato basta la notificazione nel termine ad una delle parti. — C. Napoli, 21 luglio 1897 *F.* 1, 1381; *Mon.* 1898, 67); A. Trani, 29 luglio 1902 (*Corte d'appello delle Puglie*, 208).

98. L'opposizione al concordato, intimata non già al fallito ma al suo gerente, è irricevibile. — T. Ancona, 9 dicembre 1897 (*D. C.* 1898, 420).

99. La mancanza di notifica dell'opposizione al fallito non importa decadenza del dritto di opporsi, ma rende invece necessaria l'integrazione, la quale d'altronde è inutile quando il fallito abbia fatto volontario intervento in causa. — A. Trani, 29 luglio 1902 (*Corte d'appello delle Puglie*, 208).

100. Le opposizioni al concordato di una società fallita devono essere notificate anche agli amministratori di essa; ma quando non tutti gli amministratori siano noti l'opposizione è rituale se notificata in termine ad alcuno di essi con integrazione successiva del giudizio in confronto degli altri. — T. Milano, 4 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 772).

101. La sentenza che omologa il concordato del marito importa autorizzazione alla moglie di assumere le obbligazioni in esso pattuite a favore di lui. — C. Palermo, 28 marzo 1899 (*Mon.* 728; *F.* 1, 820).

102. Annullato il concordato per la mancanza della prescritta maggioranza, non si può tener conto di nuove adesioni fatte mediante intervento nel giudizio di omologazione. — A. Genova, 10 aprile 1806 (*D. C.* 574).

V. anche agli art. 696 n. 25; 728 n. 6; 764 n. 11; 830 n. 1; 838 n. 38 e 884 n. 10.

Articolo 837.

Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie che per ragione di materia non siano di competenza del Tribunale di commercio, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dar prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese. (*624 I.: 512 F.; 846 N.*).

Articolo 838.

Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garantìa degli interessati, il Tribunale nel pronunciare l'omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia che dal giorno delle avvenute inscrizioni. (*626, 627, 629 I.*).

Bibliografia: Vidari E., *L'omologazione del concordato e l'ipoteca a favore dei creditori* (*L.* 1904, 2228).

1. Se il fallito si obbligava nel concordato di fare iscrivere un'ipoteca in garanzia degli impegni assunti verso i creditori, l'iscrizione relativa non deve ritenersi operativa per paralizzare le azioni dei creditori, se questi siano già insorti per ottenere che venga dichiarata l'inefficacia dell'omologazione del concordato, e si pretenda dal fallito iscrivere l'ipoteca dopo lungo tempo. — A. Roma, 9 settembre 1899 (*T. rom.* 1899, 402).

2. Quando il concordato sia dichiarato inefficace per negata omologazione, non può il fallito nelle more del giudizio di appello sottrarsi alla procedura fallimentare col fare iscrivere tardivamente la garanzia ipotecaria consentita nel concordato. — C. Roma, 8 febbraio 1900 (*C. Roma*, *L.* I, 363; *Consul. comm.* 63, *Corte S.* II, 259).

3. Se nel concordato di un fallimento siansi consentite iscrizioni ipotecarie a garanzia degli interessati e queste non vengano assunte, non è il caso di applicare l'art. 844 Codice comm., ove si parla di annullamento e di risoluzione del concordato, bensì trattasi di inefficacia dell'omologazione, a termini del precedente art. 838, e quindi rimane immutata la condizione del fallito in quanto che il fallimento persiste.

4. Tuttavia se si permette che il fallito riassuma di fatto l'amministrazione e la ritenga per un periodo lungo di tempo (nel caso, 9 anni) lasciando ch'egli percepisca le rendite e ne disponga, inizi cause ed altro, indipendentemente dal curatore e dal giudice delegato, questo stato di cose non può impugnarsi dal curatore a danno dei terzi, ostandovi l'art. 57 Cod. proc. civ. — C. Roma, 27 febbraio 1900 (*T. rom.* 1900, 166).

5. Non ostante l'avvenuto concordato e l'avvenuta omologazione di esso, lo stato di fallimento perdura fino a quando la consentita garanzia ipotecaria non abbia acquistato la debita forza giuridica. — A. Roma, 15 giugno 1900 (*T. Rom.* 305).

6. Fino a quando non sia avvenuta la pubblicazione delle ipoteche consentite col concordato questo rimane *imperio juris* privo della sanzione del magistrato, e quindi mancante della sua giuridica esistenza.

7. L'eccezione di inefficacia del concordato

per non essersi ancora pubblicate le ipoteche può sollevarsi da chiunque e dallo stesso fallito, nonchè dal magistrato d'ufficio. — A. Trani, 22 aprile 1902 (*Corte d'appello delle Puglie*, 129; *R. Trani* 478). —

Articolo 839.

Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercè l'adempimento anzidetto resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale. *(631 I.; 537 F.; 850 N.; 1259 P.)*.

Bibliografia: Adinolfi S., *Efficacia dell'omologazione del concordato sul reato di bancarotta* (*Gazz. P.* XXI, 337). — Bartoli A., *Della revoca della sentenza di fallimento anche agli effetti penali* (*Mon. Pret.* 1890, 847). — Biondi C., *Gli art. 839 e 861 del Codice di commercio* (Napoli, 1891). — Bruno E., *Influenza della sentenza omologativa del concordato sul procedimento per bancarotta fraudolenta* (*Antol. giur.* 1887, 860). — Brusa C. F., *Gli amministratori di società fallite e i così detti « benefici di legge »* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 448). — Castiglioni F., *A proposito dell'articolo 839 Cod. comm.* (*Mon.* 1895, 81). — Castori C., *Se la sentenza che, omologando il concordato, revoca il fallimento anche rispetto al procedimento penale, trovi applicazione in caso di bancarotta fraudolenta* (*Archivio* XLI, 379). — Cons. comm., *L'art. 839 del Codice di commercio nel riguardo dei falliti anteriormente all'attuazione del Codice medesimo* (1888, 865). — Cosenza V., *Influenza del concordato sul procedimento per la bancarotta fraudolenta* (*F.* 1888, II, 110). — Del Vecchio A., *Interpretazione dichiarativa dell'art. 839 del Codice di commercio* (*Gazz. P.* XXIV, 181). — Malpeli L., *L'art. 839 Cod. comm. nei riguardi coi falliti resisi concordatari vigente l'abrogata legislazione commerciale* (*Mov. giur.* 1896, 542). — Manfredi, *Se possa ritenersi completo nel senso dell'art. 839 del Codice di commercio l'adempimento degli obblighi del fallito quando i creditori siano stati soddisfatti dopo il termine stabilito nel concordato.* Conclusioni lette alla Cassazione di Firenze (*L.* 1891, II, 82 e 575). — Mangaroni A., *Sull'art. 839 Cod. comm.* (*T. v.* 1902, 406). — Manzini V., *Competenza per la concessione dei benefici di legge al fallito* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 287). — Marinelli I., *Sulla facoltà del magistrato penale di accordare i benefizi previsti dall'art. 839 del Codice di commercio al fallito che non li abbia già ottenuti in sede commerciale* (*Riv. univ.* 1893, 48). — Marini A., *Se il magistrato penale abbia giurisdizione per la concessione dei benefizi di legge al fallito* (*Riv. pen.* XLIX, 478). — Pagani C., *Sull'appellabilità della sentenza omologativa del concordato nella parte in cui accorda o nega i beneficii dell'art. 839* (*Pratica leg.* 1887, 158). — Id., *Scindibilità o inscindibilità dei beneficii?* (*D. C.* XXIII, 501). — Rocco A., *Condizioni per concedere al fallito i beneficii di legge* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 268). — Vidari E., *Se l'institore colpevole dei reati, di cui all'art. 862 Cod. di comm., abbia diritto ai benefici di cui allo stesso Codice art. 839* (*Riv. dir. comm.* 1914, II, 401). — V. anche Marinelli, Morisani e Pessina sotto l'art. 696.

1. Avvenuto il concordato, omologato vigente il Cod. comm. abolito, la legge nuova che sopravviene *durante il termine concesso per appellazione* dalla sentenza di omologazione regola da quel momento la procedura del fallimento, che per non essere ancora decorso il termine suddetto è a ritenersi ancora pendente.

2. E perciò il fallito, *anche dopo spirato il termine*, è ammesso a chiedere a proprio fa-

vore il provvedimento dal Tribunale, per cui sia cancellato il nome del debitore dall'albo dei falliti e sia revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale. — A. Venezia, 18 agosto 1888 (*L.* II, 598; *Mon.* 864; *D. C.* 860; *Eco* 348; *Rass.* 226).

3. Il Tribunale decide sull'accertamento o meno degli obblighi assunti dal fallito nel concordato in camera di consiglio. — T. comm. Venezia, 17 agosto 1888 (*T. v.* 482; *Mon.* 1028; *Annuario* 110). — A. Milano, 18 settembre 1893 (*Mon.* 1894, 874).

4. Perchè possano dirsi adempiuti gli obblighi assunti nel concordato, occorre che tutti i creditori siano stati soddisfatti nel termine pattuito. — T. Venezia, 17 agosto 1888 (di cui al n. precedente); Id., 17 giugno 1885 (*T. v.* 488; *Annuario* 178).

5. L'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, allo scopo di dichiarare estinta l'azione penale per bancarotta, non può essere accertato dal magistrato penale, ma soltanto dallo stesso Tribunale che omologò il concordato. — C. Roma, 7 maggio 1890 (*G. pen.* 49; *Corte S. Roma*, 868; *Fil.* 481; *Annali* 185; *G. pen. tor.* 277).

6. Non si fa luogo a sentenza di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti dal fallito concordatario se al medesimo i benefizi dell'articolo non vennero accordati. — A. Torino, 12 maggio 1905 (*G.* 990).

7. La ricevuta che prova l'adempimento degli obblighi assunti non basta perchè il fallito possa ottenere la cancellazione del proprio nome dall'albo dei falliti, ma occorre che si siano altresì adempiute le condizioni richieste dall'art. 839 Cod. di comm. — C. Palermo, 20 marzo 1902 (*F. sic.* 292).

8. Si ritiene in via eccezionale che il fallito abbia adempiuto agli obblighi assuntisi col concordato onde poter ottenere i benefici di legge, quando egli abbia effettuato il versamento del reparto presso una cassa di deposito. Tale versamento, quindi, per la sua natura e lo scopo ond'è stato fatto, deve essere considerato come un vero e proprio pagamento alla ditta creditrice. — P. Firenze (Mand. I), 26 febbraio 1904 (*Riv. giur. tosc.* 809).

9. Ove il procedimento penale per bancarotta semplice sia stato sospeso per essere stati concessi al commerciante fallito con la sentenza omologativa del concordato i benefizi di cui alla 1ª parte dell'articolo, spetta esclusivamente al magistrato commerciale accertare se siano stati o no adempiuti gli obblighi assunti col concordato stesso; onde il procedimento penale sospeso non può essere proseguito se non quando nei modi di legge sia stato dichiarato in sede commerciale risoluto il concordato e riaperto lo stato di fallimento. — C. Roma, 20 dicembre 1905 (*L.* 1999, *n.*; *F.* 1906, II, 261, *n.*; *G. it.* 1906, II, 217).

10. Non può pretendere ai vantaggi contemplati all'art. 839 del nuovo Cod. di comm. il fallito per bancarotta fraudolenta il cui fallimento siasi avverato sotto l'impero del Codice abolito. — A. Trani, 4 settembre 1888 (*Rass.* 818; *Mon* 585; *Eco* 184; *Annuario* II, 222).

11. Il beneficio di cui all'art. 839 Codice comm., riguardante la revoca della dichiarazione di fallimento anche agli effetti penali, riflette soltanto il caso di bancarotta semplice e non anche quello di bancarotta fraudolenta. — A. Torino, 6 febbraio 1886 (*G.* 219; *Mon.* 418; *G. cat.* XVI, 75; *G. it.* I, 2, 210), C. Napoli, 5 gennaio 1887 (*Gazz. P.* 895; *Annali* 68 e 158; *Fil.* 475-670; *G. it.* I, 2, 143; *L.* II, 171; *F.* II, 197; *Annuario* 59); C. Torino, 15 dicembre 1887 (*G. pen.* 1888, 87; *Fil.* 1888, 170; *Annuario* 70); A. Aquila, 19 marzo 1889 (*F. ab.* 102; *Mon.* 675; *Annuario* 82); C. Roma, 19 settembre 1889 (*F.* XV, II, 159); A. Palermo, 8 dicembre 1889 (*Circ. giur.* 184); C. Roma, 10 gennaio 1890 (*Cass. un.* I, 211; *Riv. pen.* XXXI, 497; *Mon.* 598; *G. pen. tor.* 868; *T. gen.* 525; *L.* II, 569; *D. e G.* VI, 167); Id. 16 gennaio 1891 (*F.* II, 128, *n.*; *D. C.* 835; *L.* I, 641; *Cass. un.* II, 162); Id., 18 ottobre 1893 (*G. pen. tor.* 1894, 225); Id., 17 luglio 1900 (*L.* II, 886, *n.*; *F.* II, 417, *n.*; *G. it.* II, 296; *D. C.* 981).

12. *Contra:* La revoca della dichiarazione di fallimento nei riguardi al procedimento penale, in seguito al completo adempimento del concordato, contempla anche il giudizio per bancarotta fraudolenta. — A. Catania, 16 aprile 1887 (*G. cat.* 71); C. Palermo, 18 novembre 1887 (*G. cat.* 225; *G. it.* XL, I, 2, 68; *Annali* XXII, 88; *F.* II, 1888, 110; *Annuario* 69); Id., 9 luglio 1888 (*G. pen.* 461; *Mon.* 879; *Circ. giur.* 177; *Annali* 198; *L.* 1889, I, 97; *Riv. pen.* XXVIII, 280; *Annuario* 70); Id., 9 luglio 1889 (*G. it.* I, 2, 188; *Annuario* 88).

13. L'esercizio dell'azione penale di bancarotta è indipendente dall'azione civile pel fallimento.

Tuttavia, colla sentenza che omologa il concordato, può, secondo i casi, facoltativamente, revocarsi la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale per bancarotta fraudolenta, ai termini dell'art. 839 Cod. comm., e soltanto nel caso della pronunziata revoca, coll'adempimento degli obblighi del concordato se ne estingue l'azione penale; mentre invece per l'art. 861 detto Codice, riferibile alla bancarotta sem-

plice, colla revoca della sentenza dichiarativa del fallimento e coll'adempimento delle obbligazioni del concordato l'azione penale per la suddetta bancarotta semplice rimane sempre estinta. — A. Palermo, 18 novembre 1890 (*Circ. giur.* 1891, 16).

14. La pendenza dal giudizio penale per bancarotta fraudolenta non vieta al magistrato civile di accordare al fallito, con l'assenso dei creditori in seno al concordato, i benefizi di legge. — A. Catania, 22 dicembre 1902 (*G. cat.* 1903, 4; *Rif. giur.* 1903, I, 69).

15. Pendente il procedimento per bancarotta fraudolenta, si deve sospendere ogni pronuncia sui benefici di che nell'articolo. — A. Genova, 13 novembre 1903 (*D. C.* 1904, 117).

16. Il consenso dei creditori intervenuti al concordato basta per far sospendere o cessare il procedimento commerciale del fallimento, ma non per far ottenere al fallito gli altri benefizi *di speciale riguardo*, fra i quali sta la cessazione del procedimento penale.

16 *bis*. Il concedere o meno tali benefizi sta nella facoltà esclusiva del Tribunale che deve usarne colla maggiore circospezione, secondo le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato. — T. comm. Napoli, 19 novembre 1883 (*Mon.* XXV, 254, *n.*; *Fil.* 1884, 16; *Annuario* 219).

17. È a revocarsi la sentenza di fallimento anche agli effetti penali quando dei creditori insinuatisi parte siano disinteressati e parte dichiarino contentarsi della loro garanzia ipotecaria. — A. Milano, 14 settembre 1885 (*Mon.* 1026; *D. C.* 870; *L.* II, 818; *Annali* 466).

18. Non si può ottenere la cancellazione del nome di un fallito dall'albo per ciò solo che egli sia morto. — T. comm. Venezia, 22 novembre 1885 (*T. v.* 1886, 81; *Annuario* 12).

19. Il fallito a rendersi degno degli speciali riguardi di cui all'art. 839 ha da escludere la propria colpa nello sbilancio della sua azienda, che ne ha determinato il fallimento. — A. Torino, 29 gennaio 1886 (*G.* 265, *n.*; *G. it.* II, 188, *n.*; *D. C.* 722).

20. Non si rende meritevole di riguardi speciali il fallito concordatario che non abbia tenuto regolarmente la sua contabilità nello esercizio di azienda importante e se il concordato fu conchiuso a condizioni disastrose pei creditori per colpa del fallito, sebbene sia esclusa la di lui mala fede. — A. Torino, 18 settembre 1886 (*G.* 694; *L.* XXVII, I, 41; *Annali* 501).

21. La tenuta irregolare dei libri di commercio non è motivo sufficiente per negare al fallito i benefizi di cui all'art. 839, quando risulti esclusa la di lui mala fede e colpa nelle cause del fallimento e quando le condizioni del concordato siano abbastanza soddisfacenti. — A. Torino, 25 marzo 1887 (*G.* 292; *Annuario* 212; *Cons. comm.* 159).

22. L'art. 839 esige che le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato dimostrino cumulativamente essere il fallito meritevole di speciale riguardo, sicchè quando l'una o l'altra di queste circostanze manchi, i benefizi non possono accordarsi. — A. Catania, 17 settembre 1888 (*L.* II, 608; *Mon.* 1889, II, 48; *Annuario* 72).

23. L'art. 839 dispone bensì e stabilisce come norma direttiva ai giudicanti sull'uso della facoltà loro attribuita, che non si debbano concedere i benefizi ivi accennati senza considerare le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato, ma non vieta e non poteva ragionevolmente vietare che il magistrato, alla cui coscienza si è interamente affidato il legislatore, respinga la relativa domanda anche per una sola di tali considerazioni quando la riconosca siffattamente grave e prevalente da rendere superfluo l'occuparsi dell'altra. — C. Torino, 8 ottobre 1888 (*G.* 669; *Mon.* 990; *Annali* 502; *D. C.* 1889, 158; *Annuario* 815).

24. Il largo credito goduto dal commerciante per la sua puntualità; l'essere derivata la sua cessazione di pagamenti da una crisi generale nel corso del suo commercio; l'aver egli offerto garanzie ipotecarie e chiesta una moratoria assentita da tutti i creditori, meno da quello solo che provocò il suo fallimento; le attestazioni di onestà, laboriosità e sobrietà fatte dai creditori; l'essersi stimato congruo e conveniente da parte del curatore e dei creditori il per cento offerto; sono circostanze sufficienti per accordare i benefizi di cui all'art. 839. — A. Roma, 18 ottobre 1888 (*Cons. comm.* 360).

25. L'ingente passivo del fallimento non può di per sè solo impedire che al fallito si concedano i benefizi dell'art. 839. — A. Napoli, 5 dicembre 1888 (*G.* 1889, 100; *Cons. comm.* 1889, 25; *Annuario* 816).

26. Per accordare i benefizi di cui all'articolo 839, uopo è che il fallito sia stato vittima di un disastro economico, indipendente dalla sua volontà. Sono invece da negarsi ogniqualvolta risulti che il fallimento sia cagionato da leggerezza, imprudenza od imperizia. — A. Torino, 14 gennaio 1889 (*G. it.* II, 185; *G.* 250; *Mon.* 477; *Annali* 218).

27. Non è il caso di accordare i benefizi quando in nessun modo il fallimento sia conseguenza di avvenimenti straordinari ed impreveduti od altrimenti scusabili, quando manchi il libro giornale e l'inventario non sia esatto.

27 *bis*. Non monta che il curatore del fallimento ed i creditori abbiano aderito alla domanda del fallito, nè che quest'ultimo abbia nel concordato offerto una somma rilevante. — A. Bologna, 4 febbraio 1889 (*R. Bol.* 58; *Giorn. giur.* II, 100; *Cons. comm.* 351; *Annuario* 337).

28. La concessione dei benefizi può essere parziale. — A. Bologna, 9 aprile 1889 (*R. Bol.* 163; *Mon.* 824; *Annuario* 336).

29. Per potersi concedere il benefizio dell'art. 839 il fallito non solo deve dimostrarsene meritevole per probità ed onestà, ma anche per prudenza, perizia e diligenza nel commercio da lui esercitato. — A Napoli, 19 aprile 1889 (*F.* I, 595; *Mon.* 544; *G. it.* II, 668; *Fil.* 507; *Annuario* 337; *Gazz. P.* 608).

30. L'avvenuta retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti non può formare ostacolo alla domanda dei benefizi di cui all'art. 839, quando non sia derivata da colpa del fallito. In ispecie essa non è da attribuirsi a colpa del fallito la retrotrazione ad epoca in cui egli aveva iniziato pratiche di componimento amichevole coi suoi creditori non riuscite per dissenso di uno solo di essi.

30 *bis*. Il tenue procento offerto col concordato non è motivo a negare i benefizi quando consti in fatto che avviate pratiche di componimento anteriori al fallimento, il debitore aveva fatto proposte migliori, e che le scemate condizioni economiche sono da attribuirsi al ritardo della dichiarazione di fallimento cagionato dalla pendenza di dette pratiche.

31. La constatata onestà e moralità del fallito, l'aver egli soddisfatto agli obblighi che la legge impone ai commercianti riguardo alla tenuta dei libri di commercio sono circostanze atte a suggerire la concessione dei detti benefizi. — A. Venezia, 18 luglio 1889 (*T. v.* 519 *n.*; *Mon.* 968).

32. Il magistrato nega a buon diritto i benefizi di cui all'art. 839 al fallito se questi, in breve giro di tempo e senza giustificazione di un vero infortunio o disastro economico a lui non imputabile, si è ridotto in istato di non poter offrire ai creditori che una piccola parte dei loro crediti; e se, dopo la cessazione dei pagamenti, accettò merci a credito e soddisfece alcuno dei creditori; od ommise di registrare giorno per giorno le sue operazioni; e offerse a taluno dei creditori speciali vantaggi per indurlo all'accettazione del concordato. — C. Torino, 9 agosto 1889 (*G.* 645; *Mon.* 986); A. Venezia, 27 agosto 1889, (*T. v.* 564; *Annali* 1890, 122; *Mon.* 1030; *T. gen.* 1890, 120).

33. Se l'intima ragione del fallimento è da attribuirsi a motivi scusabili ed insuperabili, se consta che il fallito esercitò sempre il commercio con onestà e prudenza, se regolare fu la tenuta dei suoi libri di commercio, se la tangente del concordato è anche superiore a quella che la massa poteva attendersi dalla distribuzione dell'attivo depurato, se favorevole è il voto del curatore e dei creditori, può farsi luogo alla concessione dei benefizi di cui all'art. 839 Codice commerciale. — A. Venezia, 27 dicembre 1889 (*T. v.* 1890, 288; *L.* XXX, II, 312).

34. I benefizi di cui all'art. 839 non si debbono accordare se non quando avvenga che il commerciante fu esclusivamente vittima di fortunose impreviste vicende per modo che non pur il dolo, ma neanche colpa gli si possa con fondamento rimproverare. — A. Roma, 6 maggio 1890 (*F.* I, 858; *T. gen.* 541; *Cons. comm.* 286).

35. Il Tribunale, per giudicare sulla convenienza di accordare al fallito i benefizi di cui all'art. 839, deve aver riguardo alla natura del commercio da lui esercitato, al favorevole parere dei creditori e del curatore, e alle condizioni della sua famiglia. — A. Firenze, 14 ottobre 1890 (*Annali* 1891, 20).

36. Essere fallito in principal modo per essersi voluto avventurare in grandiose imprese senza adeguati mezzi, essersi procurati capitali con operazioni rovinose, e fruendo di un credito fittizio, l'aver tenuta confusa la propria contabilità, sono circostanze atte a respingere la richiesta dei benefizi.

37. Per decidere di tale ammissione non si può ricorrere ad apprezzamenti di testimoni. — A. Torino, 24 novembre 1890 (*D. C.* IX, 286; *G.* XVIII, 53).

38. Per accordare al fallito i benefizi di cui all'art. 839, ove ne sia riconosciuto meritevole, non è di ostacolo il fatto di altro fallimento dello stesso commerciante dichiarato in precedenza, nè la tenuità della percentuale offerta ai creditori con il concordato. — A. Bologna, 16 gennaio 1891 (*G. it.* II, 412; *D. C.* 899; *R. Bol.* 40; *Annali* 50).

39. Non soddisfa alle esigenze della legge il diniego dei benefizi giustificato col motivo di non aver ravvisato circostanze speciali che rendano il fallito meritevole di riguardi.

40. In questa materia merita deferenza il voto del curatore eletto dalla fiducia del Tribunale e dei creditori. — A. Casale, 28 marzo-8 aprile 1891 (*G. cas.* 154; *Cons. comm.* 188).

41. Il benefizio della revoca della sentenza di fallimento agli effetti penali, oltre che per legge è soggetto all'assoluta condizione che il fallito abbia adempiuti tutti gli obblighi del concordato, può, dato anche il pieno adem-

pimento dei cennati obblighi, negarsi per considerazioni varie, ricavate specialmente dall'ordine e contegno tenuti dal fallito in tutta la sua azienda commerciale. — A. Trani, 30 ottobre 1891 (*Pisanelli* 326; *R. Trani* 786).

42. La revoca della dichiarazione di fallimento, anche rispetto al procedimento penale, è provvedimento a sè stante, non già pedissequo e conseguenziale di quello della cancellazione dall'albo dei falliti.

Non bastano, pertanto, le circostanze del fallimento o le condizioni del fallito, fondamento sufficiente per la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, a giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento.

Per essa occorre che dette circostanze, per la loro importanza, o altre in aggiunta, dimostrino essere il fallito meritevole di speciale riguardo, così da far venir meno il fondamento e lo scopo della dichiarazione di fallimento anco rispetto agli effetti penali. — A Venezia, 9 dicembre 1891 (*T. v.* 1892, 89; *D. C.* X, 145; *G. it.* 1892, II, 169; *T. gen.* 1892, 95).

43. Così può il Tribunale concedere gli effetti civili della riabilitazione e negare quelli della liberazione dalle conseguenze penali, nel caso, in ispecie, in cui per la mala tenuta dei libri di commercio non sia possibile formarsi un giusto concetto della contabilità, e di accertare le vere cause del fallimento. — A. Torino, 14 giugno 1892 (*G.* 695).

44. Con le parole « circostanze del fallimento » usate all'art. 839 si allude al caso che il fallimento sia stato originato da qualche infortunio o disastro economico non imputabile al fallito.

44 *bis.* La presunzione legale che la cessazione dei pagamenti sia avvenuta nel giorno della dichiarazione del fallimento (art. 704), vale nei rapporti economici, non nei rapporti morali; e quindi non è di ostacolo a che s'indaghi per concedere i benefizi al fallito, se il suo sbilancio risaliva effettivamente ad epoca più remota. — A. Venezia, 5 febbreio 1892 (*T. v.* 105; *D. C.* 278; *F.* I, 298).

45. Non possono al fallito concordatario concedersi i benefizi speciali dell'articolo 839 Codice comm., se non concorrono entrambi gli elementi ivi indicati, cioè « circostanze del fallimento e condizioni del concordato ».

45 *bis.* Manca l'elemento delle circostanze del fallimento se il fallito, già sottoposto a processo per bancarotta fraudolenta, ne fu bensì prosciolto, ma venne ritenuto reo di bancarotta semplice; e se non ha diligentemente vigilato alla conservazione del suo attivo alla massa, lasciando che la moglie sua ne facesse distratto con incorrere nella pena del reato di cui all'art. 861, n. 1, Cod. commerciale.

45 *ter.* Manca l'elemento delle condizioni del concordato se la percentuale fu stabilita nel solo 15 per cento, e per soddisfarla fu necessario il sacrifizio della dote e dei parafernali della moglie, autorizzato giudizialmente dopo già omologato il concordato. — A. Torino, 25 febbraio 1892 (*G.* 414); Id., 14 giugno 1892 (*G.* 695).

46. La considerazione che il fallimento si avveri quando la piazza era in completa crisi commerciale, dà ragione di accordare al fallito i benefizi dell'articolo anche rispetto al procedimento penale. — A. Palermo, 20 ottobre 1894 (*F. sic.* II, 327).

47. I benefizi di cui all'art. possono concedersi soltanto a quei falliti che siansi ridotti a così mal partito per circostanze imprevedute, indipendentemente da colpa o leggerezza, e tali nel loro complesso da renderli meritevoli di speciale e straordinario riguardo. — Bologna, 15 marzo 1895 (*Mon. giur.* 85).

48. Per l'art. la sola differenza anche grave fra l'attivo e il passivo denunciato dal fallito non è per sè elemento sufficiente da renderlo indegno dei benefizi in detto art. stabiliti, ma occorre aver riguardo alla causale della differenza fra l'attivo e il passivo, alle altre risultanze degli atti e più specialmente ai rapporti del curatore. — A. Bologna, 28 giugno 1895 (*Mon. giur.* 250).

49. L'esiguità della percentuale offerta non è ragione sufficiente per negare al fallito i benefizi di legge, specie se concorrano altri motivi per renderne lo meritevole. — A. Milano, 10 luglio 1895 (*Mon.* 1896, 354); A. Casale, 12 luglio 1897 (*G. cas.* 414 e 695); A. Milano, 5 aprile 1898 (*Mon.* 658, *n.*); A. Genova, 11 settembre 1900 (*T. gen.* 532; *D. C.* 912).

50. Per potersi accordare al fallito concordatario gli speciali benefizi di cui all'art. 839, basta che egli giustifichi d'aver soddisfatto i creditori comparsi nel fallimento ed ammessi al passivo; non è necessaria uguale constatazione per i creditori non intervenuti. — A. Torino, 18 marzo 1896 (*G.* 335, *n*).

51. L'autorità giudiziaria può concedere al fallito i benefizi penali, anche nel caso che egli non abbia tenuto in regola i registri del suo commercio. — A. Palermo, 26 giugno 1896 (*F. sic.* 1896, 461).

52. La percentuale del trenta per cento, la onestà e la rettitudine portata negli affari, la erroneità di taluni apprezzamenti e un qualche grado di imperizia che poterono influire sull'andamento disastroso degli affari stessi, costituiscono motivi sufficienti per accordare al fallito i benefizi di cui all'arti-

colo. — A. Milano, 12 febbraio 1897 (*Mon.* 1898, 227).

53. Quando l'attivo è molto inferiore al passivo, la percentuale è minima e che la colpa del fallito è manifesta, non può essere accordato il beneficio di cui all'art. 839 del Codice di commercio. — A. Trani, 10 aprile 1897 (*R. Trani* XX, 425).

54. Se la legge autorizza il magistrato ad accordare al fallito i due benefizi, di cui all'art. 839 del Codice di commercio, sottopone l'uno e l'altro all'evento che le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato dimostrino il fallito meritevole di speciale riguardo. — C. Palermo, 31 maggio 1897 (*Circ. giur.* 1897, 200).

55. Non è meritevole di speciali riguardi il fallito che tenne la sua azienda in grandissimo disordine e simulò cessioni a fine di preparare il fallimento. — A. Trani, 18 luglio 1897 (*R. Trani* 1897, 727).

56. Quando il fallimento fu prodotto dalla colpa del fallito, costui accusato di bancarotta semplice non può ritenersi meritevole di speciali riguardi, e quindi non può ottenere i benefizi, di cui ai combinati art. 839 e 861 del Codice di commercio. — C. Trani, 9 agosto 1897 (*R. Trani* 1897, 883).

57. Per conseguire i benefizi, di cui all'articolo, non occorre che le circostanze determinanti il fallimento siano tali e sì gravi da poterlo considerare come l'effetto di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, ma basta che il fallito sia semplicemente meritevole di speciali riguardi. — A. Milano, 29 dicembre 1897 (*Mon.* 115; *D. C.* 1898, 297).

58. Il semplice fatto che la percentuale offerta ai creditori sia molto bassa, non è motivo per negare al fallito i benefizi, di cui all'art. 839 del Codice di commercio, se risulti che il fallimento fu la conseguenza non di azioni imprudenti del fallito, ma di uno stato generale di crisi commerciale, e che al momento della dichiarazione del fallimento si trovò molta copia di merci nei magazzini del fallito, la quale però non potè essere realizzata in condizioni favorevoli pei creditori. — A. Trani, 1° febbraio 1898 (*Mon.* 374, *n.*).

59. Per l'art. 839 del Codice di commercio, e perchè il Tribunale possa concedere al fallito concordatario i benefizi di cui ivi si parla, si esige soltanto che tale fallito sia meritevole di speciale riguardo, senza precisare, nè richiedere alcun requisito obbiettivo, ma lasciando al prudente criterio del giudice l'apprezzamento opportuno dei fatti. — A. Milano, 12 febbraio 1898 (*L.* I, 520, *n.*).

60. Anche il fallito, per cause diverse da eventi impreveduti, può essere dichiarato meritevole dei benefizi cui parla l'art. 839 del Codice di commercio. — C. Trani, 18 marzo 1898 (*R. Trani* 1898, 367).

61. Il fatto che il fallito fosse onesto e laborioso non è sufficiente motivo per fargli accordare i benefizi, di cui all'art. 839 del Codice di commercio, se consta che egli iniziò ed esercì la sua azienda senza alcun capitale proprio, ma ricorrendo sempre al credito, e se all'epoca del fallimento presentò uno sbilancio assai sensibile. — A. Milano, 22 marzo 1898 (*Mon.* 775, *n.*).

62. È il caso di accordare i benefizi, di cui all'articolo, se risulti che il fallito concordatario sia stato colpito da disgrazie cagionate da altrui malvolere, o da mancanza di lavoro o dall'infedeltà di qualche commesso. — A. Milano, 5 aprile 1898 (*Mon.* 658, *n.*).

63. Costituiscono motivo per negare al fallito concordatario i benefizi, di cui all'art. 839 del Codice di commercio: *a)* la percentuale meschina (nella specie, del dieci per cento); *b)* la mancanza di qualsiasi accidente disgraziato e irreparabile, che avesse determinato il dissesto. — A. Trani, 27 aprile 1898 (*Mon.* 269, *n.*).

64. La circostanza di avere lasciato cumulare una grande quantità di sofferenze, di avere distribuito dividendi eccessivi e di avere ritardato a promuovere la dichiarazione del fallimento, non rendono meritevoli gli amministratori di una banca fallita dei benefizi, di cui all'articolo, tanto più se dalle circostanze del fallimento risultano altri fatti a loro favore. — A. Genova, 10 maggio 1898 (*T. gen.* 681).

65. Le condizioni del concordato costituiscono certo uno dei criteri, non l'unico, per conoscere se il fallito sia meritevole dei benefizi di legge, e vanno per ciò valutate in un alle altre condizioni del fallimento. — A. Bologna, 8 giugno 1898 (*Mon. giur.* 196).

66. I benefizi dell'articolo 839 del Codice di commercio sono riservati al fallito, il cui rovescio economico sia stato conseguenza esclusiva di sinistri sopravvenuti e indipendenti dall'opera sua.

Non ne è quindi meritevole il fallito che tenne negli affari condotta sconsiderata e negligente, scialacquando danaro e fuggendo poi e mantenendosi all'estero durante la gestione del proprio fallimento, a nulla rilevando l'accusa fatta al precedente curatore di aver effettuata una transazione, asserita rovinosa, di un proprio credito, ma regolarmente approvata. — A. Milano, 22 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 130, *n.*).

67. Il Tribunale che dichiarò il fallimento, pur trovando il fallito meritevole di speciale

riguardo, ha diritto di concedergli solamente il benefizio della cancellazione del nome dall'albo dei falliti, senza anche esser tenuto a revocare la sentenza dichiarativa del fallimento per rispetto al procedimento penale.

68. Cotesto esame sulla condotta del fallito dev'essere fatto d'ufficio dal Tribunale, perchè argomento d'ordine pubblico; nè i voti dei creditori o del curatore possono avere alcuna influenza sulle deliberazioni del Tribunale. — A. Venezia, 24 novembre 1898 (*L.* 1899, I, 584, *n.*).

69. L'inettitudine agli affari addimostrata dalle risultanze dell'esercizio tenuto dal commerciante in confronto di quelle ottenute durante l'esercizio provvisorio fallimentare, non è motivo per negare i benefizi dell'articolo 889 del Codice di commercio.

70. Parimenti non lo è il fatto di aver dato a pegno delle merci onde provvedere i fondi per far fronte ad impegni cambiari, se ciò fu fatto per sopperire ad ingenti bisogni, nè quello che il concordato non abbia dato ai creditori che una percentuale del venticinque per cento. — A. Milano, 80 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 78, *n.*).

71. Non sono motivi da negare i benefizi, di cui all'art. 889 del Codice di commercio: *a*) avere intrapreso il commercio senza mezzi, ma unicamente appoggiato al fido commerciale; *b*) e senza sufficienti cognizioni del ramo d'affari cui si dedicava; *c*) la tenuità della percentuale di concordato, nella misura del sedici per cento, se consta d'altronde dell'onestà e laboriosità del fallito, della modestia delle spese di famiglia, delle circostanze che facilitavano il dissesto, e della incapacità commerciale che determinò lo sbilancio finale concretato nella detta percentuale. — T. Milano, 6 dicembre 1898 (*Mon.* 1899, 185, *n.*).

72. Agli effetti di accordare al fallito concordatario i benefizi speciali, di cui all'articolo 889 del Codice di commercio, non può essere presa in considerazione la dichiarazione fatta dal curatore dopo l'omologazione del concordato, tanto più se la medesima non trovisi in armonia colle relazioni da lui fatte nel corso del fallimento. — A. Genova, 27 gennaio 1899 (*Cons. comm.* 100).

78. Il fallito è meritevole dei benefizi, di cui nell'articolo, quando risultino provate la sua onestà e la sua correttezza e quando il fallimento sia da attribuire piuttosto a disgrazia che a colpa. — A. Milano, 8 marzo 1899 (*Mon.* 1900, 184, *n.*).

74 Al fallito concordatario non si possono concedere i benefizi speciali, contemplati dall'art. 889 del Codice di commercio, se non concorrono entrambi gli elementi ivi indicati, cioè le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato, le quali mostrino il fallito meritevole di speciale riguardo.

75. Spetta al prudente arbitrio del magistrato esaminare ed apprezzare la sussistenza di quei due elementi, senza che in tale giudizio possa avere influenza l'interesse privato dei creditori.

76. Circostanze che valgono a giustificare pienamente la negata concessione dei benefizi speciali al fallito concordatario sono la sua colposa imprudenza nell'avventurarsi in un commercio, di cui era inesperto, l'irregolarità con cui egli tenne i suoi libri di commercio e la meschina percentuale (nel caso, dodici per cento) promessa ai creditori. — A. Torino, 7 aprile 1899 (*L.* II, 18, *n.*).

77. Dato che il commerciante fallito non ricorse a mezzi rovinosi, ma solo ad operazioni meno accorte e ad arbitrii di non grave importanza, e dato ancora le condizioni bastantemente buone del concordato, possono concedersi i benefizi, di cui all'articolo. — A. Genova, 6 giugno 1899 (*T. gen.* 869).

78. Non è sempre retto e buon criterio per negare al fallito i benefizi di legge la misura della percentuale accordata ai creditori, mentre sono motivi valevoli alla concessione la sua intemerata onorabilità commerciale e privata, il grande deprezzamento delle derrate e del bestiame, le perdite subìte per fallimenti di altre ditte, l'inesigibilità di non pochi crediti contratti per sovvenzioni fatte a modesti esercenti, i danni riportati dalla grandine, il mantenimento di numerosa famiglia, inquantochè tali fatti non dipendono dalla volontà dell'uomo. — A. Bologna, 11 settembre 1899 (*Mon. giur.* 1900, 75).

79. I motivi dell'imprevidenza per parte del fallito, di fornirsi di una troppo ingente massa di merce e la irregolarità nella tenuta dei libri non hanno di per sè soli sufficiente ragione giuridica per ostacolare la concessione dei benefizi, di cui all'art. 889 del Codice di commercio, mentre sono di forte argomento, per favorirla, la moralità, la laboriosità, la intelligenza e, sopratutto, la non esistenza del pericolo che il fallito, ritornando al commercio, abbia a ricadere in dissesto a danno dell'andamento e del credito commerciale: e in generale tale concessione va favorita nei riguardi di quel fallito che fu vittima di dissesti indipendenti dalla sua volontà. — A. Bologna, 26 gennaio 1900 (*Monit. giur.* 1900, 58).

80. Non merita i benefizi dell'articolo 889 del Codice di commercio, il fallito che non teneva i registri in regola, che nelle spese eccedeva gli utili, e che offrì ai suoi creditori

una meschina percentuale. — A. Trani, 20 febbraio 1900 (*R. Trani* 184).

81. Non merita gli speciali riguardi dell'art. 839 del Codice di commercio il fallito, quando l'attivo del fallimento sia oltremodo esiguo di fronte al passivo, quando le cause del disastro economico non siano dimostrate, e quando la percentuale pagata ai creditori sia troppo meschina per attenuare il danno risentito dai creditori. — A. Trani, 6 aprile 1900 (*R. Trani* 476).

82. Possono concedersi i benefizi dell'articolo 839 del Codice di commercio al fallito che si sia mostrato meritevole di speciali riguardi, quando il suo disastro economico sia derivato da circostanze accidentali, avendo egli presentato un bilancio regolare e pagato ai suoi creditori una percentuale conveniente. — A. Trani, 4 luglio 1900 (*R. Trani* 904).

83. I benefizi, di cui all'articolo, non debbono accordarsi che al fallito per disgrazia e più per colpa d'altri che propria; quindi debbono rifiutarsi, non ostante l'assenso dei creditori e del curatore, nel caso di un fallito concordatario che offre una piccola percentuale e risulti colpevole di inettitudine al commercio e di imprevidenza. — A. Genova, 12 ottobre 1900 (*L.* 1901, I, 16; *T. gen.* 601).

84. I benefizi dell'articolo sono riservati al fallito il cui dissesto sia stato conseguenza di disastri economici o di altre circostanze speciali d'infortunio a lui non imputabili. — A. Milano, 18 marzo 1902 (*Mon.* 478). — A. Bologna, 26 gennaio 1903 (*T. v.* 295; *F. bol.* 49; *Riv. dir. comm.* 268).

85. Non è ragione per negare al fallito i benefizi, di cui all'articolo, la semplice circostanza che egli, nell'adempiere gli obblighi assunti col concordato, non abbia rispettati i termini fissati nel medesimo, ma li abbia oltrepassati. — A. Trani, 16 luglio 1901 (*Mon.* 849).

86. Per escludere che sia il fallito meritevole dei benefizi dell'articolo, può il giudice civile apprezzare circostanze ed atti del fallito stesso che eventualmente possano poi anche dar luogo in sede penale ad una dichiarazione a suo carico di bancarotta fraudolenta. — A. Torino, 28 ottobre 1901 (*G.* 1490, *n.*).

87. Sono motivi per negare i benefizi dell'articolo non ostante l'illibata condotta del fallito e il parere favorevole del curatore e dei creditori: *a*) l'irregolare e confusa tenuta dei libri di commercio; *b*) la tenuità della percentuale di concordato in confronto di quella che si sarebbe data con la liquidazione giudiziale; *c*) la imperizia e insufficienza intellettuale del fallito. — A. Trani, 17 gennaio 1902 (*Mon.* 796).

88. Se dalla procedura del fallimento risulta che causa principale del dissesto fu l'inettitudine commerciale del fallito, non gli devono essere accordati i detti benefizi anche se i creditori unanimi hanno espresso in proposito parere favorevole. — A. Bologna, 11 aprile 1902 (*T. v.* 406; *Cons. comm.* 215).

89. I benefizi consentiti dall'articolo 839 del Codice di commercio debbono concedersi restrittivamente e soltanto se concorrano la mancanza di colpa nel fallito ed un sufficiente equilibrio tra la quota dal medesimo offerta ed i crediti dei concordatari. — A. Roma, 21 luglio 1902 (*T. rom.* 383).

90. Il concetto informatore dell'articolo è di salvare dai rigori della legge il fallito concordatario che risulti travolto nella sventura senza sua colpa o per colpa attenuata da circostanze speciali.

La mancanza dei libri di commercio, le spese non indifferenti sostenute per restaurare un albergo e così vincere la concorrenza, la pendenza di una procedura di bancarotta fraudolenta chiusa con l'assoluzione del fallito, non sono circostanze che facciano ostacolo alla concessione dei benefici, se sono neutralizzate da altre favorevoli al fallito. — A. Bologna, 14 marzo 1904 (*T. v.* 268).

91. Per l'applicabilità dei benefizi di legge, di che nell'articolo, il giudice non può limitarsi a prendere per base della sua decisione le sole imputazioni, quali fatti non più soggetti ad esame, ma deve altresì vagliare tutte le circostanze del processo sì civile che penale e desumere se i fatti imputati possano essere scusabili, e l'imputato sia meritevole dei benefici. — C. Firenze, 12 luglio 1904 (*Riv. dir. comm.* 410; *Riv. giur. tosc.* 618).

92. Potendo unicamente il Tribunale pronunziare sovra i benefizi di legge nella sola sentenza di omologazione del concordato, seguita quest'omologazione, riesce tardiva ogni analoga domanda di tali benefizi. — A Venezia, 21 marzo 1884 (*Rass.* 135, *n.*; *Annuario* 80; *Eco* 141; *Mon.* 387; *T. v.* 174, *c*); C. Firenze, 30 luglio 1884 (*T. v.* 615; *Mon.* 131; *Annuario* 281); A. Casale, 29 ottobre 1885 (*G. cas.* 1886, 30); Id., 29 luglio 1887 (*G. cas.* 323); T. Genova, 28 novembre 1890 (*T. gen.* 708); A. Venezia, 27 maggio 1902 (*D. C.* 776).

93. La sola sentenza di omologazione del concordato può togliere di mezzo il processo penale di bancarotta, ma non più quella che accerti l'adempimento del concordato stesso. — C. Palermo, 20-25 luglio 1885 (*Circ. giur.* 185; *F.* 1886, I, 42; *G. it.* I, 1, 73; *G. pen.* 168); C. Torino, 17 febbraio 1886 (*Mon.* 525, *n.*; *L.* I, 750, *n.*; *F.* I, 158, *n.*; *G. it.* I, 2, 176; *Mon.* 525; *Annuario* 212); Id., 18 marzo 1886 (*G. pen.* 165).

94. Ed ove la sentenza di omologazione del concordato non l'abbia accordato, non si può chiedere in sede penale. — C. Torino, 5 maggio 1886 (*G. pen.* 258; *Mon.* 608).

95. Quando la sentenza di omologazione del concordato dichiara non essere luogo a deliberare sia sulla cancellazione dall'albo, sia sulla revoca della sentenza dichiarativa, la posteriore sentenza che ordini, in seguito all'adempimento degli obblighi assunti col concordato, la detta cancellazione, non ha influenza sull'azione penale e sulla condanna nel frattempo pronunciata. — C. Napoli, 18 maggio 1887 (*Gazz. P.* 28).

96. *Contra:* I beneficii speciali di cui all'articolo 889, quando non siano stati chiesti, accordati o negati, colla sentenza di omologazione del concordato, possono chiedersi successivamente e concedersi colla posteriore sentenza che accerta l'adempimento degli obblighi assunti dal fallito col concordato. — A. Torino, 27 luglio 1891 (*G.* 763; *D. C.* X, 476; *F.* XVII, I, 181).

97. Il fallito concordatario cui furono negati i benefizi di legge, non può cogliere l'occasione della riapertura del fallimento per risoluzione del primo concordato e della stipulazione di un nuovo concordato per ridomandare quei benefizi, rimanendo ferma in questa parte la sentenza già pronunciata e non potendo quindi egli ottenere il proprio intento se non mediante la piena riabilitazione. — A. Lucca, 18 settembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 27).

98. Se la Corte d'appello concede la omologazione negata dal Tribunale, spetta a lei provvedere sulla domanda di ammissione ai beneficii di che nell'art. 889. — A. Torino, 24 novembre 1890 (*D. C.* IX, 286; *G.* 1891, 58).

99. Il fallito appellante dalla sentenza del Tribunale che gli negò i benefizi di legge in base all'articolo, può chiederli in appello provando di aver pagato per intero tutti i creditori ammessi al fallimento. — A. Bologna, 28 novembre 1903 (*D. C.* 1904, 287).

100. Non può il condannato per bancarotta semplice chiedere in cassazione che sia dichiarata estinta l'azione penale all'appoggio di sentenza revocatoria della dichiarazione di fallimento, provocata dopo il ricorso e la fissazione della discussione. — C. Palermo, 8 maggio 1886 (*Circ. giur.* 111; *G. pen.* 469).

101. *Contra:* La revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, anche rimpetto al procedimento penale, ha efficacia anche se verificasi soltanto nelle more del giudizio di cassazione; e perciò la Corte suprema non può esimersi dal dichiarare estinta l'azione penale e dall'annullare la sentenza di condanna. — C. Torino, 2 marzo 1887) *Mon.* 202, *n.*; *Annali* 45, *Fil.* 286; *F.* I, 188, *n.*: *L.* II, 170; *G. it.* I, 2, 177; *Fil.* 679; *Annuario* 50); Id., 14 luglio 1887 (*Mon.* 758; *Annali* 154; *G. it.* I, 2, 212; *Fil.* 785; *Annuario* 48); C. Firenze, 28 dicembre 1887 (*Annali* 225; *T. v.* XIII, 164; *Annuario* 49); C. Roma, 14 maggio 1889 (*G. it.* I, 2, 281; *L.* II, 94; *Annuario* 95); Id., 14 aprile 1890 (*L.* II, 459; *F.* II, 318; *G. it.* I, II, 250; *T. v.* 468; *G. pen.* 196; *Cass. un.* 285; *Mon.* 558; *Annali* 161; *Corte S. Roma* 225); Id., 9 febbraio 1891 (*G. pen.* 286; *Corte S. Roma* 88); Id., 15 ottobre 1891 (*L.* 1892, I, 817; *Cass. un.* III, 107; *G. pen. tor.* 1892, 58; *Corte S. Roma* 800; *D. e G.* VII, 418).

102. Per potere però dichiarare, pendente ricorso in cassazione, estinta l'azione penale deve il fallito dare la prova di avere completamente adempiuti gli obblighi assunti col concordato. — C. Roma, 14 maggio 1889 (di cui al n. precedente).

103. Revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche in rapporto al procedimento penale, per essersi adempiuto il concordato, può anche la cassazione dichiarare estinta l'azione penale. — C. Roma, 18 febbraio 1900 (*Cass. un.* XI, 711; *G. p. T.* 188; *Riv. pen.* LII, 76; *Corte Supr.* 208).

104. La revoca della dichiarazione di fallimento, subordinata alla condizione che il debitore adempia gli obblighi assunti nel concordato, non ha effetto se tale condizione non si verifica.

Dichiaratosi pertanto risolto il concordato per tale inadempimento e riapertosi il giudizio di fallimento, si riapre pure senz'apposito provvedimento l'istruttoria per bancarotta sospesa colla sentenza di omologazione del concordato. — A. Casale, 10 luglio 1886 (*G. cas.* 228).

105. Il fallito concordatario che non adempie nel termine fissato al completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, decade senza più dai beneficii accordatigli dalla sentenza omologativa, indipendentemente da ogni giudicato che risolva od annulli il concordato. — C. Torino, 30 giugno 1887 (*Annali* 185; *Mon.* 646; *G.* 384; *Annuario* 164; *G. pen.* 384); C. Roma, 11 luglio 1888 (*F.* II, 268; *Annuario* 215); A. Lucca, 12 gennaio 1889 (*Mon.* 325; *Pratica leg.* 153; *G. pen.* 221; *Fil.* 269; *Cons. comm.* 111; *Annuario* 265); C. Firenze, 8 aprile 1889; (*Annali* 185; *G. pen.* 376; *Mon.* 696; *Fil.* 398; *T. v.* 486); A. Firenze, 12 aprile 1890 (*D. C.* 356; *Annali* 184; *Mon.* 637); Id., 24 luglio 1890 (*F.* I, 385; *G. it.* II, 609; *D. C.* 879; *Cons. comm.* 268).

106. Nè il Tribunale che deve accertar l'adempimento degli obblighi assunti dal fallito

nel concordato può esaminare se il ritardo sia derivato da cause indipendenti dalla sua volontà. — A. Firenze, 12 aprile 1890 (di cui al n. precedente).

107. L'azione penale per bancarotta semplice rimane estinta solo quando intervenga sentenza del Tribunale che accerti il pieno adempimento nel termine stabilito degli obblighi assunti dal fallito nel concordato. — C. Roma, 17 aprile 1890 (*G. pen. tor.* 80; *D. it.* I, 180; *Cons. comm.* 167; *Corte S. Roma* 292).

108. *Contra:* L'osservanza del termine per l'esecuzione del concordato non costituisce elemento necessario al completo adempimento degli obblighi assunti dal fallito. Quindi la sola inosservanza del termine non produce la decadenza del fallito dai beneficii concessigli a tenore dell'art. 839 Cod. commerciale. — C. Firenze, 19 giugno 1895 (*F.* I, 705, *n.*; *L.* II, 261; *G. it.* I, 565; *G.* 666, *n.*; *D. C.* 874; *T. v.* 357; *D. it.* 394; *Annali* 248; *T. gen.* 421; *Cons. comm.* 252); C. Firenze, 11 novembre 1890 (*T. v.* XVI, 49; *F.* XVI, I, 188; *G. it.* XLIII, I, 1, 155; *L.* XXXI, II, 82; *D. C.* IX, 246; *Cons. comm.* 1891, 58; *T. gen.* 1891, 47; *Mon.* 1891, 263; *G. pen.* 1891, 172; *Annali* 1891, 86); A. Lucca, 30 gennaio 1891 (*L.* I, 638; *F.* I, 320; *Mon.* 298; *G. it.* 467; *D. C.* 411); A. Milano, 18 settembre 1893 (*Mon.* 1894, 374).

109. Anche agli amministratori di una società anonima od in accomandita per azioni caduta in fallimento e concordataria sono applicabili i benefizi indicati nell'art. 839 del Cod. di comm., sempre che ne ricorrano obbiettivamente gli estremi. — A. Torino, 16 marzo 1894 (*G. it.* I, 2, 353; *G.* 468, *n.*; *D. C.* 722; *F.* I, 1182); C. Roma, 5 aprile 1899 (*Giustizia pen.* 868; *L.* II, 821); A. Roma, 6 aprile 1899 (*T. rom.* 113).

110. L'estinzione dell'azione penale per bancarotta semplice, derivante dalla concessione dei beneficii di legge agli amministratori di una società anonima fallita, comprende anche l'azione penale per le contravvenzioni all'articolo 247 del Cod. comm. — T. Napoli 6 gennaio 1899 (*Giustizia pen.* V, 352).

111. I beneficii di legge che si accordano ad un partecipante della società di fatto dichiarata fallita possono contemporaneamente negarsi ad altro partecipante che si trovi in condizioni diverse e molto più gravi. — A. Torino, 3 marzo 1903 (*G.* 313, *n.*; *D. C.* 400); C. Firenze, 5 aprile 1904 (*G.* 581, *n.*; *D. C.* 867; *F.* I, 738; *G. it.* I, 1, 865; *L.* 1586; *Mon.* 729).

112. Revocata la sentenza dichiarativa del fallimento di una società anonima con la concessione dei benefizi di cui all'articolo, la cessazione del procedimento penale deve profittare a tutti gli amministratori della società, e non può essere valutata a profitto di uno soltanto di essi. — A. Torino, 31 ottobre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 22; *G.* 1906, 197); Id., 27 novembre 1905 (*G.* 1906, 127, *n.*: *F.* 1906, I, 322, *n.*; *D. C.* 1906, 238).

113. La sentenza che porta la revoca del fallimento e la cancellazione dall'albo dei falliti, qualora siano stati pagati integralmente tutti i creditori, produce *ope legis*, senza intervento di giudice, l'estinzione dell'azione penale e la cessazione del procedimento già iniziato contro il fallito per bancarotta semplice. — C. Roma, 13 agosto 1895 (*F.* II, 484; *D. C.* 945; *L.* II, 604; *Mon.* 864); A. Milano, 10 ottobre 1895 (*Mon.* 866).

114. Il Tribunale che omologa il concordato e dichiara revocata la sentenza dichiarativa di un fallimento non doloso o fraudolento, mercè adempimento degli obblighi assunti nel concordato, non può limitarsi agli effetti civili, ma deve estendere i beneficii anche al procedimento penale. — A. Palermo, 19 ottobre 1895 (*Circ. giur.* 382).

115. Ad ottenere la cessazione degli effetti penali per fallimento, non basta la sentenza che, omologando il concordato, accorda il solo beneficio della cancellazione del nome dall'albo dei falliti. — C. Roma, 31 gennaio 1899 (*Cass. un.* X, 491; *G. pen. T.* 341; *Mon.* 856).

116. Ove al commerciante fallito siano stati concessi dal giudice civile, coll'omologazione del concordato, i beneficii di cui all'art. 839 Cod. comm., è necessità sospendere il giudizio penale, lasciandogli libero il termine, onde possa adempiere le obbligazioni assunte col concordato; nel qual caso l'azione penale rimane estinta. — C. Roma, 15 marzo 1899 (*Giustizia pen.* 625); Id., 5 aprile 1899 (*Giustizia pen.* 863; *L.* II, 321; *G. it.* II, 231).

117. La sentenza in sede commerciale, che ordina la cancellazione di un nome dall'albo dei falliti, influisce tanto sul giudizio penale per bancarotta da estinguerne l'azione. — C. Roma, 10 luglio 1900 (*Cass. un.* XI, 1348; *G. pen. tor.* 481; *L.* II, 388).

118. La sentenza che dichiara accertato lo adempimento degli obblighi nascenti dal concordato non ha altri effetti che quelli previsti nell'art. 839, e quindi non è opponibile al terzo che ha pagato per il fallito concordatario, e che, surrogato nelle ragioni del creditore, chiede la risoluzione del concordato. — A. Torino, 7 dicembre 1895 (*G.* 1896, 123).

119. È facoltà esclusiva del magistrato quella di accordare o meno i beneficii di cui all'articolo 839 Cod. comm. in seguito all'esame delle circostanze del fallimento e delle condizioni

del concordato, e quindi il parere della maggioranza dei creditori non lega il suo giudizio quando ritiene il fallito meritevole di tali beneficii. — A. Palermo, 22 gennaio 1900 (*F. sic.* 102).

120. Il concedere uno o ambedue i beneficii contemplati nell'art. 839 Cod. comm. è una pura e semplice facoltà del magistrato; e nessun diritto a ciò ottenere spetta al fallito. — C. Roma, 4 giugno 1900 (*Cass. un.* XI, 1101).

121. L'accertamento e l'apprezzamento delle circostanze del fallimento e delle condizioni del concordato per la concessione dei beneficii al fallito sono rimesse al prudente arbitrio del magistrato. — A. Bologna, 19 settembre 1901 (*L.* II, 788).

122. Il beneficio della cancellazione dall'albo dei falliti del nome del fallito concordatario è il necessario presupposto per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento agli effetti penali; è quindi contraddittoria la sentenza medesima che mentre revoca la sentenza rispetto al procedimento penale per bancarotta semplice, nega al fallito concordatario la cancellazione dall'albo dei falliti. — C. Roma, 12 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 280; *L.* 1905, 217, *n.*; *G.* 1905, 305, *n.*; *D. C.* 282; *F.* 1905, I, 149, *n.*).

V. anche art. 696 n. 83 e 84.

—

Articolo 840.

L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata. (*628 I.; 516 F.; 848 N.; 1199 P.; 1160 S.*).

Bibliografia: Bonelli G., *Il diritto del creditore della massa verso l'assuntore del concordato* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 846). — Castel Bolognese G., *Se il concordato produca novazione* (*Giurista*, V, 821). — Cattaneo C., *Il diritto del fideiussore contro il debitore principale fallito e concordatario* (*Mon.* 1897, 701). — Marchesini G. B., *Il creditore ipotecario incapiente nel fallimento e il concordato* (*F.* 1896, I, 1285). — Pagani C., *Della condizione di colui che prima della dichiarazione di fallimento ha dato danaro a mutuo al fallito, perchè se ne giovi nella conclusione del concordato* (*Mon.* 1894, 769). — Rocco A., *Il concordato e i diritti del creditore ipotecario rimasto incapiente* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 481). — Ruta G., *Il creditore ipotecario o privilegiato di un fallito concordatario, rimanendo in tutto od in parte incapiente, ha diritto alla percentuale convenuta tra esso fallito e la maggioranza dei creditori?* (*Riv. univ.* 1895, 119; Roma, 1896, tip. Terme Diocleziane). — Sraffa A., *Circa l'obbligo del fallito concordatario che pagò la percentuale al creditore, di rispondere verso il fideiussore, che avendo pagato il residuo del debito, agisce contro di lui in via di regresso* (*G. it.* 1897, I, 2, 648). — Valentini G., *Degli effetti del concordato nei rapporti coll'accettante di cambiali su lui tratte da chi poi fu dichiarato fallito* (*Giorn. not.* 1894, 705. — V. anche Ballerini e Marghieri sotto l'art. 709 e Carnazza sotto gli art. 884 e 836).

—

1. L'azione che, a mente dell'art. 840, un creditore non comparso nel fallimento e che non ha fatto verificare il suo credito, vuol iniziare per il pagamento del procento stabilito dal concordato, deve essere proposta, dopo la chiusura del fallimento, avanti il pretore o il tribunale, a seconda dell'importo del credito non dichiarato, non a seconda dell'importo che per quel credito gli compete in ragione del per cento stabilito. — T. comm. Venezia, 5 novembre 1884 (*T. v.* 1885, 98).

2. Quando il convenuto eccepisca l'esistenza

di un concordato, non per questo cessa la competenza dell'autorità giudiziaria adita a conoscere della esistenza e validità sua benchè non sia quella del luogo dove esso fu concluso e omologato. — T. Genova, 30 marzo 1895 (*T. gen.* 252; *L.* II, 91).

3. L'accordo dei creditori di un fallito non vale a costituire per sè solo il concordato, nè il riconoscimento di tale accordo fattosi con sentenza, che dichiari per esso cessata la procedura del fallimento, equivale a piena e completa omologazione di concordato.

Simile accordo quindi non riesce obbligatorio per tutti i creditori, nè fa stato contro quelli che vi si siano opposti o che non lo abbiano consentito. — C. Napoli, 12 maggio 1885 (*Gazz. P.* 198; *L.* II, 492).

4. Essendo il concordato obbligatorio per tutti i creditori, è forza ritenere che questi tutti abbiano anche diritto al per cento pattuito, ancorchè siano rimasti estranei al fallimento; che anzi, i diritti derivanti dal concordato competano loro non solo in confronto al fallito, ma anche in confronto al garante del fallito stesso, ancorchè esso abbia limitato espressamente la sua obbligazione ai soli crediti verificati e ai soli crediti portati in bilancio. — T. comm. Venezia, 28 maggio 1885 (*T. v.* 336; *Annuario* 177).

5. Decorso il termine stabilito dall'art. 836, il concordato diventa inoppugnabile anche rimpetto ai creditori non portati in bilancio e non invitati alle adunanze. — A. Roma, 26 giugno 1890 (*D. C.* 848).

6. Il concordato è operativo anche al confronto del possessore di cambiale firmata in bianco dal fallito, non riempita o non insinuata. — C. Firenze, 21 luglio 1890 (*T. v.* 447; *L.* 1891, I, 40).

7. Il concordato è obbligatorio anche per il creditore, il quale, professando avanti il fallimento un credito non liquido, nè certo, ha dovuto sostenere lite in confronto al curatore per farlo riconoscere e liquidare, ed ha riportata la sentenza definitiva di pagamento dopo che già il concordato aveva avuto luogo.

8. Nè tale sentenza, con l'esprimere nella cifra effettiva del credito liquidato la condanna a pagamento pronunziata contro il fallito concordatario, ha valore di cosa giudicata per sottrarre il credito stesso alla riduzione stabilita nel concordato. — C. Roma, 16 marzo 1892 (*G. it.* I, 1, 299).

9. Il concordato si applica anche ai crediti che sebbene preesistenti al fallimento, pure non furono riconosciuti con sentenza se non dopo l'omologazione del concordato stesso. — A. Palermo, 2 maggio 1896 (*D. C.* 546; *Circ. giur.* 263).

10. Anche il creditore chirografario il cui credito non sia stato verificato, a norma di legge, può esigere dal fallito il pagamento della percentuale concordata, presentando più tardi e giustificando il suo titolo di credito. — A. Roma, 30 luglio 1896 (*F.* I, 1285, *n.*).

11. Dato un concordato mediante cessione aversionale del patrimonio del fallito alla massa dei creditori, il creditore che non fu chiamato a deliberare sull'accettazione del concordato, ma che non fece opposizione allo stesso, non può essere considerato quale un terzo, a cui la comunione dei creditori sia obbligata a corrispondere la totalità del credito, ma come tutti gli altri creditori ha diritto ad una quota di beni in base al suo credito debitamente liquidato.

Nè a rendere obbligata la massa può valere il fatto che la liquidazione del credito in base a vendita di titoli di credito, abbia effettivamente avuto luogo dopo la dichiara di fallimento. — A. Genova, 26 luglio 1898 (*T. gen.* 1898, 496).

12. Al creditore che si fa a chiedere la percentuale in base al concordato non si può opporre alcun difetto di forma e di termine per la proposta domanda. — A. Catania, 30 dicembre 1898 (*G. cat.* 1899, 19).

13. Il concordato omologato è obbligatorio anche pei creditori dissenzienti, per quelli non intervenuti e per quelli non portati in bilancio, i cui crediti non sono neppure stati verificati ed ammessi al passivo. — A. Palermo, 18 maggio 1901 (*F. sic.* 326; *Circ. giur.* 248).

14. La garanzia prestata pel concordato comprende necessariamente anche i crediti ipotecari per la quota non riscossa in via reale, che rientra nella massa chirografaria. — A. Torino, 14 dicembre 1885 (*Rass.* III, 133; *G.* XXIII, 139; *Annali* XX, 285; *D. C.* IV, 415; *G. it.* 1886, II, 184; *L.* XXVI, I, 696; *Eco* 1886, 89); C. Palermo, 19 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 82, *n.*; *D. C.* 1902, 86); A. Casale, 20 giugno 1906 — applicazione al caso del fideiussore che, ritirando tutto l'attivo mobiliare del fallimento, si assume l'obbligo di pagare la percentuale offerta dal fallito, *ai creditori chirografari ammessi al passivo*. — (*G.* 959, *n.*; *G. it.* I, 2, 670).

15. Omologato il concordato, il fideiussore del fallito è tenuto anche a favore dei creditori non intervenuti e per i quali il concordato stesso è obbligatorio. — A. Catania, 4 settembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 21; *G. cat.* XIX, 148; *F. cat.* IX, 168; *T. gen.* 708; *Annali* 1890, 166; *Annuario* 270).

16. Il fideiussore che nel concordato si obbliga a pagare una percentuale con diritto

a far proprie tutte le attività del fallimento è cessionario del fallito, non dei concordatari; perciò la percentuale dovuta a questi dal fideiussore non può essere decurtata dalle sentenze di assegnazione ottenute dai creditori privilegiati. — A. Roma, 31 dicembre 1897 (*T. rom.* 1898, 175).

17. È assolutamente nulla qualunque convenzione particolare con cui un commerciante prossimo a fallire e indi fallito abbia promesso ad alcun suo creditore di pagargli la differenza tra il montare del suo credito e la percentuale che rimanesse stabilita per concordato, ancorchè questo creditore non abbia in corrispettivo vincolato espressamente il proprio voto nella deliberazione del concordato. Quindi il creditore stesso, oltre la percentuale stabilita per concordato, non ha azione contro il fallito concordatario per ottenere il pagamento della differenza promessagli. — T. Varese, 20 dicembre 1885 (*Mon.* 1886, 282); C. Torino, 15 febbraio 1887 (*Ras.* 89; *Annali* 194; *G.* 185; *Annuario* 167; *Cons. comm.* 111).

18. Non è valida la convenzione particolare conclusa tra il fallito ed un creditore dopo la dichiarazione di fallimento e prima della conclusione del concordato, per assicurare a quello un trattamento privilegiato. (Sotto il Cod. cessato). — C. Torino, 18 giugno 1887 (*G. it.* I, 1, 891).

19. È inefficace, e di competenza commerciale, l'obbligazione assunta, dopo il concordato stragiudiziale, da un creditore di corrispondere, quando provato un trattamento speciale a suo favore, un compenso agli altri creditori. — A. Milano, 12 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 88).

20. La obbligazione del fallito che nasconda un profitto particolare preteso a fronte del concordato da taluno dei creditori, può essere annullata per causa illecita, anche fuori l'ipotesi del reato previsto dall'art. 866, come quella che scuote la eguaglianza tra i creditori che è base precipua del concordato. — C. Napoli, 9 gennaio 1890 (*D. e G.* V, 402; *Annali* 204).

21. È nulla l'obbligazione assunta dal fallito di pagare a un creditore una somma maggiore di quella promessa agli altri a titolo di concordato, quand'anche tale obbligazione sia stata da lui assunta come corrispettivo della rinunzia fatta dal creditore alla opposizione promossa contro la omologazione del concordato. — A. Genova, 17 febbraio 1899 (*T. gen.* 111; *F.* I, 876; *Mon.* 426).

22. Un credito verificato ed ammesso regolarmente per una data somma e riconosciuto per tale nell'esecuzione parziale del concordato, non può più venire impugnato dal fallito per farne ridurre la quantità. — A. Roma, 31 dicembre 1885 (*T. rom.* 709).

23. La regolare ammissione di un credito al passivo del fallimento ed il difetto di contestazione nei termini all'uopo dalla legge prefissi, chiudono la via ad ogni ulteriore impugnativa da parte del fallito resosi concordatario. — A. Genova, 24 gennaio 1890 (*T. gen.* 140).

24. Ai creditori del fallito non può essere conteso il diritto di prendere in esame, anche dopo fatto il concordato, uno per uno i titoli di credito, dacchè la loro insinuazione e verifica non serve altro che a rilevare la vera forza patrimoniale passiva del fallimento. — A. Bologna, 31 agosto 1891 (*R. Bol.* 257; *Annali* 492).

25. Il fallito che ha ottenuto il concordato, anche dopo la omologazione può agire coll'azione di indebito arricchimento contro un creditore già ammesso al passivo per ottenere che sia dichiarato insussistente il credito. — A. Milano, 9 marzo 1897 (*D. C.* 780; *Mon.* 547).

26. Il fallito concordatario può opporre al creditore la nullità del pegno per mancanza delle formalità estrinseche, onde ridurre il credito nei limiti del procento stabilito nel concordato. — C. Torino, 28 febbraio 1886 (*G.* 159).

27. Gli effetti di obbligatorietà generale del concordato possono invocarsi dal fallito anche per limitare le quote del promesso riparto alle sole cifre verificate ed ammesse nel passivo del fallimento. — A. Roma, 17 novembre 1886 (*Rass.* IV, 86; *T. rom.* 684; *Annuario* 214).

28. La percentuale pattuita nel concordato deve corrispondersi anche ai creditori ipotecari non integralmente soddisfatti sul prezzo degli immobili, a meno che sia data prova della loro rinuncia. — C. Torino, 25 febbraio 1887 (*G.* 207); A. Torino, 5 dicembre 1898 (*L.* 1899, I, 484; *F.* 1899, I, 565; *G.* 1899, 195); A. Catania, 27 novembre 1899, *G. it.* 1900, I, 2, 116; *D. C.* 1900, 840; *F.* 1900, I, 178, *n.*).

29. E sebbene non abbiano preventivamente rinunziato alla garanzia ipotecaria. — A. Roma, 30 luglio 1896 (*F.* I, 1285, *n.*); C. Palermo, 16 agosto 1901, *L.* II, 588, *n.*; *Mon.* 885; *D. C.* 1902, 78).

30. Il creditore ipotecario, il quale non avendo partecipato al concordato, sia rimasto incapiente a subasta compiuta, sul prezzo del fondo ipotecato potrà nella qualità di creditore chirografario agire coll'azione personale od in via esecutiva mobiliare contro il fallito concordatario, per conseguire il pa-

gamento della percentuale dal medesimo promessa nel concordato. — T. Roma, 27 maggio 1898 (*D. e G.* XIV, 55); C. Napoli, 5 giugno 1903 (*L.* II, 2018); Id., 10 luglio 1903 (*Mon.* 722; *D. C.* 761).

31. *Contra:* I creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati, che non abbiano preso parte al concordato, se risultano perdenti nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita della cosa ad essi vincolata, non hanno alcun diritto nè azione a domandare la percentuale stata accordata dal fallito concordatario ai creditori chirografari coi quali è stato concluso il concordato. — A. Roma, 9 novembre 1895 (*Giurista*, VI, 41; *T. rom.* XVI, 210).

32. Ai creditori privilegiati e ipotecari, cessato il fallimento per concordato, spetta non la sola azione immobiliare sull'immobile affetto dal privilegio e dall'ipoteca, ma anche l'azione personale contro il fallito concordatario, ma limitatamente però a quei beni tutti del debitore, che non rappresentano la massa mobiliare costituita nella procedura di fallimento ed inserviente al pagamento della percentuale. — A. Roma, 25 novembre 1897 (*T. rom.* 1898, 83; *F.* 1898, I, 891, *n.*).

33. I creditori ipotecari o privilegiati, che non abbiano rinunziato agli effetti dell'ipoteca o del privilegio e, per ciò stesso, non fecero parte del concordato, non hanno diritto di domandare il pagamento della percentuale determinata dal concordato, restando così liberi di escutere il patrimonio del fallito senza pregiudizio dei diritti dei creditori concordanti. — C. Palermo, 26 maggio 1898 (*Gazz. P.* XXIX, 380; *T. gen.* 1898, 518; *F. sic.* 1898, 425; *F. cat.* 1898, 93; *Cons. comm.* 1898, 243).

34. Per ciò che il creditore ipotecario abbia intimato precetto mobiliare, non può indursene alcuna diminuzione dei suoi diritti.

Così, il fallito concordatario non può opporre il concordato e pretendere di pagare il creditore ipotecario, mantenutosi estraneo al concordato, colla percentuale stabilita, perciò che questi abbia spiccato in suo confronto precetto mobiliare. — C. Firenze, 24 maggio 1897 (*T. v.* 569).

35. Omologato il concordato in fallimento al quale era stato ammesso provvisoriamente in sede chirografaria il creditore ipotecario, di cui era contestata l'ipoteca con giudizio restato sospeso, il creditore stesso può agire esecutivamente in forza della sua ipoteca. — C. Palermo, 7 marzo 1898 (*L.* I, 765).

36. Il fallito concordatario ha il dovere di pagare l'intero a quei creditori ipotecari che non intervennero nel concordato. — A. Napoli, 12 maggio 1902 (*Mov. Giur.* 180).

37. Accettato il concordato proposto dal fallito ai suoi creditori, avviene una novazione per la quale i crediti derivanti da cambiali perdono la loro forza esecutiva. — A. Genova, 21 ottobre 1887 (*G. it.* 1888, II, 84, *D. C.* VI, 74).

38. Col concordato si opera una novazione e quindi un nuovo contratto fra creditore e fallito sostituito all'antico. — A. Cagliari, 17 dicembre 1903 (*G. sarda*, 1904, 44; *F. sardo*, 1904, 109).

39. *Contra:* Il concordato non opera alcuna novazione dei crediti; e quindi:

il cessionario di un credito del fallito può, senza essere vincolato dal concordato, agire per la riscossione integrale del credito cedutogli; — C. Torino, 15 giugno 1892 (*G.* 705);

i creditori conservano contro il fallito le azioni che loro competevano originariamente (nella specie, azione cambiaria) per ottenere il pagamento della somma dovuta a norma del concordato; — C. Roma, 5 giugno 1894 (*F.* I, 1, 769, *n.*; *G. it.* I, 1, 622; *L.* II, 510, *n.*; *Mon.* 873; *D. C.* 870);

i titoli esecutivi che i creditori avevano verso il debitore fallito restano tali anche dopo il concordato; — A. Roma, 25 novembre 1897 (*T. rom.* 1898, 83; *F.* 1898, I, 891, *n.*);

ed un credito originariamente civile non perde tale essenza per effetto del concordato conchiuso dal debitore fallito. — A. Roma, 16 gennaio 1902 (*T. rom.* 1903, 40).

40. Il concordato giudiziale non opera novazione e indi non estingue le obbligazioni precedenti.

Col concordato ha luogo una semplice convenzione, mercè cui i creditori rimettono al comune debitore una parte dei loro crediti, per assicurarsi il pagamento del residuo. — A. Palermo, 13 maggio 1901 (*F. Sic.* 326, *Circ. Giur.* 243).

41. Il concordato, quando i creditori non vengano pagati all'atto in cui esso ha luogo, non costituisce nè pagamento nè obbligazione, ma una semplice promessa di pagamento. — A. Messina, 7 maggio 1895 (*G. it.* I, 2, 370).

42. Il concordato nella procedura di fallimento è un contratto col quale si generano vincoli giuridici non solo tra il fallito ed i suoi creditori, ma eziandio fra costoro nei vicendevoli rapporti, di guisa che nessun creditore concordatario può rendere migliore la sua posizione di fronte agli altri, quantunque abbia ottenuto la risoluzione individuale del concordato. — A. Roma, 18 luglio 1902 (*T. rom.* 186).

43. È obbligatorio per i creditori nazionali, anche senza previo giudizio di delibazione, il concordato stragiudiziale, fatto dal debitore

estero secondo le leggi del suo paese, che lo parificano a concordato giudiziale. — A. Genova, 9 aprile 1888 (*Eco*, 129).

44. Il concordato procede soltanto nei rapporti nascenti dal fallimento, e non può quindi invocarsi dal fallito contro i suoi coeredi in una divisione d'eredità cui si proceda dopo cessato il fallimento per far ridurre alla percentuale convenuta la sua quota di debiti ereditari. — C. Torino, 15 novembre 1892 (*G.* 776).

45. Il credito di colui che mutuò danaro ad un commerciante prossimo a fallire al convenuto scopo che il mutuatario dovesse servirsene per ottenere, come ottenne, un concordato giudiziale e per farvi fronte, non è soggetto alle condizioni del concordato, ma deve essere pagato nella sua totalità. — A. Casale, 9 dicembre 1898 (*G. cas.* 558; *F.* I, 900).

46. Il concordato non vincola il creditore dell'eredità fatta nel frattempo dal fallito, se la medesima non venne dal curatore accettata prima dell'omologazione definitiva del concordato stesso, nè a ciò è necessario che esso creditore abbia inscritto in separazione di patrimonio. — C. Torino, 20 agosto 1908 (*G.* 1384).

47. Il concordato è un contratto aleatorio basato sulla fiducia personale riposta nel fallito, abbraccia e contempla tutti i crediti preesistenti all'epoca del fallimento, i quali debbono correre tutti la stessa sorte.

Ma il credito che non ha base sull'alea della fiducia personale del fallito, ma in una azione di danni alla quale ha dato origine la colpa del fallito stesso, dopo il concordato non deve essere pagato colla moneta del concordato, ma integralmente, la legge non collocando il fallito in uno stato di incapacità assoluta e generale, ma tenendolo responsabile personalmente delle obbligazioni estranee al commercio. — P. Cagliari, 20 gennaio 1895 (*G. sarda*, 58).

48. L'ufficio del registro ha diritto di non procedere alla registrazione degli atti contrattuali, se non dietro integrale pagamento della tassa, ancorchè il pagamento parziale si pretenda di eseguire per effetto del concordato stipulato dal debitore della tassa stessa, che cadde in fallimento. — A. Milano, 2 luglio 1897 (*G. it.* II, 787, *n.*).

49. Il concordato regola i rapporti del fallito con tutti i creditori preesistenti alla sentenza dichiarativa del fallimento, e che hanno a garanzia l'attività patrimoniale di questo; ma non può nè riguardare, nè obbligare i creditori del fallito che abbiano un titolo di credito posteriore a quella sentenza e sorto quindi durante lo stato di fallimento. Tali creditori non possono concorrere sulla massa del fallimento; ma solo possono avere eventuali diritti sul patrimonio che il fallito potrà procacciarsi in seguito col proprio credito e col proprio lavoro, e soddisfatti che siano tutti gli altri creditori della massa del fallimento. — C. Palermo, 21 aprile 1898 (*L.* II, 295, *n.*; *D. C.* 751; *F.* I, 1149; *G. it.* I, 1, 712; *Mon.* 628).

50. Stipulato per scrittura privata un contratto di vendita con obbligo nel compratore di pagare il residuo prezzo all'atto della redazione del pubblico istrumento, il compratore che nel frattempo sia diventato fallito e concordatario è tuttavia tenuto a saldare il suo debito integralmente e non con moneta di concordato. — T. Milano, 30 maggio 1901 (*L.* II, 809, *n.*).

51. Il concordato non è obbligatorio per il venditore di merci non entrate nel possesso reale del fallito e validamente rivendicate. — C. Napoli, 22 febbraio 1902 (*G. it.* I, 1, 420; *Mon.* 586; *F.* I, 460; *D. C.* 586).

52. Il credito dell'erario verso il fallito per cause diverse da condanna penale, pronunciata in suo confronto in pendenza del fallimento, è credito estraneo al fallimento, che, in caso di concordato, non è soggetto alle regole di questo e non è pagabile colla percentuale relativa. — C. Firenze, 24 maggio 1897 (*T. v.* 1897, 569).

53. Il concordato intervenuto non può menomamente pregiudicare i diritti per i quali il creditore non fece rinunzia, anzi fece espressa salvezza. — A. Trani, 28 marzo 1899 (*R. Trani* 407).

54. Il concordato estingue le azioni contrattuali dei creditori contro il fallito (società di commercio) non quelle *ex delicto* contro gli amministratori stati condannati in procedimento penale di bancarotta ai danni, nè possono a tale azione gli amministratori opporre di essere surrogati nelle azioni di essi creditori per aver pagato la quota del concordato. — C. Torino, 18 maggio 1899 (*G.* 1024, *n.*).

55. Il concordato vincola anche i creditori opponenti, per modo che, salvo il disposto dell'art. 842 Codice commerciale, nulla possono pretendere in più della quota stabilita.

Conseguentemente, nel caso di condanna per bancarotta semplice del fallito concordatario, il creditore dissenziente dal concordato, che si è costituito parte civile, e ha ottenuto la declaratoria del risarcimento dei danni, non può pretendere a questo titolo la differenza fra quanto ha percepito pel concordato e il primitivo suo credito, se non dimostri che il fatto per cui venne pronunziata la condanna

fu la causa unica ed esclusiva del fallimento e quindi della perdita da esso creditore sofferta. — A. Firenze, 8 marzo 1898 (*G. it.* I, 2, 441; *D. C.* 570).

56. La clausola di « saldo d'ogni suo avere verso il fallito », che il creditore apponga alla quitanza della percentuale promessa nel concordato, è operativa di tutti gli effetti liberatori verso il fallito, ma non toglie però, nè diminuisce il credito e le azioni che lo assistono verso i coobligati o i fideiussori. — A. Perugia, 28 marzo 1895 (*Mon. giur.* 287; *L.* II, 486).

57. Il fallito concordatario che pagò la percentuale al creditore non è dispensato dall'obbligo di rispondere verso il suo fideiussore che, avendo pagato il residuo a saldo integrale del credito, agisce contro di lui in via di regresso. — A. Milano, 15 giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 648, *n.*; *Mon.* 649; *D. C.* 788; *F.* I, 1177, *n.*).

58. *Contra:* Il concordato esonera il fallito concordatario dall'obbligo di rispondere verso il suo fideiussore di quanto questo abbia dovuto pagare al creditore a saldo. — C. Torino, 7 marzo 1898 (*G. it.* I, 1, 441; *F. I.* 826; *Mon.* 241, *n.*; *D. C.* 401; *G.* 686, *n.*); A. Brescia (sede di rinvio), 5 giugno 1899 (*Mon.* 598, *n.*; *G. it.* I, 2, 710; *F.* I, 985; *D. C.* 508).

59. È nulla l'ipoteca accesa contro il fallito durante il termine concessogli per adempiere agli obblighi assunti col concordato. — A. Trani, 2 marzo 1901 (*R. Trani*, 869).

60. Il creditore che presta il suo consenso al concordato proposto dal fallito e riscuote la percentuale fissata perde ogni diritto verso il fallito anche per la rimanenza del credito, ma lo conserva però per questa rimanenza contro gli altri coobbligati in solido col fallito, sebbene non abbia fatto espressa riserva di agire contro di essi. — C. Palermo, 15 giugno 1901 (*Annali*, 821; *F. sic.* 888; *Circ. giur.* 197).

61. Il venditore d'immobili non pagato del prezzo relativo, se rinunziò all'ipoteca legale, ha un semplice credito chirografario; quindi, caduto il debitore in fallimento e sopravvenuto un concordato, anche il detto credito rientra nella massa chirografaria ed è ridotto alla percentuale accettata dalla maggioranza. — A. Roma, 16 gennaio 1902 (*T. rom.* 1903, 40).

62. Il concordato omologato dal Tribunale ha effetto anche pei crediti dello Stato relativi a spese di giustizia penale precedenti la dichiarazione di fallimento, e a garanzia delle quali sia stata accesa ipoteca posteriormente al concordato stesso. — P. Pisa, 11 luglio 1902 (*L.* II, 810).

V. anche agli art. 4 n. 68 a 70; 696 n. 5 e 53; 700 n. 8 e 11; 703 n. 7; 707 n. 19, 20 e 47; e 709 n. 180 a 189; 767 n. 2; e 834 n. 8 e 9.

Articolo 841.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione o appello, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegnare al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa mediante ricevuta e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il Tribunale giudica sulle contestazioni. (*630 I.; 519 F.; 849 N.; 1201 P.; 1160 S.*).

1. Il fallito che abbia ottenuto il concordato, vuoi sotto l'antica legge, vuoi sotto la vigente, ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali politiche. — Cons. di Stato, 6 aprile 1888 (*F.* III, 42; *Mon.* 720, *n.*; *T. v.* 419, *n.*; *Eco* 148; *D. C.* 288); A. Venezia, 24 agosto 1888 (*T. v.* 419, *n.*; *Mon.* 491, *n.*; *D. C.* 878; *L.* II, 522; *Annuario* 122).

2. Il fallito non concordatario, sotto la cessata legge, benchè avesse ottenuta sentenza di scusabilità, non poteva essere riabilitato.

Egli trovasi perciò sotto la legislazione vigente tuttora in istato di fallimento ed è colpito dall'incapacità elettorale politica. — A. Venezia, 11 settembre 1883 (*T. v.* 464, *c.*; *D. C.* 448, *n.*; *Annuario* 125, *c*).

3. L'omologazione del concordato, passata in giudicato, facendo cessare lo stato di fallimento, fa pur cessare l'incapacità elettorale politica del fallito concordatario; — A. Torino, 29 agosto 1884 (*Annuario* 161; *Eco* 866; *G.* 777); C. Roma, 18 maggio 1885 (*Mon.* 891, *n.*; *Annali* 182; *F.* I, 644; *G. it.* I, 1, 190, *n.*; *L.* II, 486, *n.*);

senza che perciò sia necessario che il fallito sia stato riabilitato od abbia ottenuto sentenza che ordini la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti; — A. Torino, 29 agosto 1884 succitata;

o che provi aver egli dato adempimento completo agli obblighi derivanti dal concordato; — C. Roma, 1° marzo 1888 (*D. C.* 698; *L.* II, 148; *T. rom.* 807; *Annuario* 807, *n.*);

e così ancorchè non abbia pagato integralmente i suoi creditori, non ottenuto i benefici di legge, sia stato condannato per bancarotta e il suo nome non sia stato cancellato dall'albo dei falliti. — C. Roma, 23 febbraio 1905 (*F.* I, 266, *n.*).

4. *Contra:* Il fallito riacquista la capacità elettorale solo quando abbia ottenuto i benefici di legge o pagato tutti i suoi creditori ed il suo nome sia stato cancellato dall'albo dei falliti. — C. Roma, 17 marzo 1906 (*F.* I, 458, *n.*; *D. C.* 440).

5. Omologato il concordato non è tolta al fallito la capacità di stipulare particolari accordi con alcuno dei creditori per porsi in grado di eseguire le obbligazioni assunte col concordato; nè detta stipulazione ha bisogno di essere omologata. — A. Torino, 28 dicembre 1883 (*G.* 1884, 174; *D. C.* 417).

6. È valido civilmente l'obbligo assunto dal fallito, dopo il concordato, di soddisfare per intero i suoi creditori. — C. Roma, 18 febbraio 1885 (*L.* I, 728).

7. Tostochè i creditori opponenti al concordato abbiano receduto dalla loro opposizione, il fallito concordatario acquista la piena capacità di obbligarsi.

8. Può il fallito concordatario cedere a un terzo il diritto alla resa di conto verso il curatore. — A. Genova, 28 dicembre 1898, *T. gen.* 1899, 24)

9. Chi ha ottenuto concordato, omologato con sentenza passata in giudicato, ha ricuperato la disponibilità dei proprii diritti, e quindi può promuovere la dichiarazione di fallimento di un proprio debitore, anche se non abbia inoltre conseguito i benefizi di legge. — A. Aquila, 24 novembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 25).

10. Il fallito che ha concluso il concordato ha la capacità giuridica di agire, senza il curatore, in rivocazione contro la decisione della Corte che revoca la sentenza del Tribunale che omologava il concordato. — A. Catania, 19 agosto 1904 (*G. cat.* 164).

11. Cessato il procedimento per effetto dell'omologazione del concordato e del passaggio in giudicato della sentenza, non è più possibile che il Tribunale ricorra d'ufficio all'ispezione degli atti di una procedura che non è più *sub judice*. Quindi alla parte che ne ha bisogno incombe l'obbligo di produrre in copia i documenti che alle sue allegazioni sono necessari. — T. comm. Venezia, 6 febbraio 1885 (*T. v.* 255).

12. Sebbene coll'omologazione del concordato cessino le funzioni del curatore, tuttavia se nel concordato fu promessa una somma determinata da riscuotersi e ripartirsi dal curatore tra i varii creditori, si ha in ciò un mandato speciale conferito al curatore, il quale per esso ha veste e qualità per agire in giudizio per conseguire la somma sia dal debitore concordatario, sia dal suo fideiussore. — C. Torino, 19 marzo 1889 (*G.* 382; *Annuario* 269).

13. Fino a che non è decorso il termine per appellare dalla sentenza che omologa il concordato, il curatore ha veste legittima per rappresentare il fallimento. — A. Brescia, 20 maggio 1890 (*D. C.* 496; *Mon.* 911; *T. gen.* 680); A. Torino, 16 novembre 1891 (*G.* 1892, 197).

14. Le funzioni del curatore non cessano per il solo consenso prestato dai creditori del fallito al concordato, ma è necessario che questo sia stato omologato e non sia più soggetto ad opposizione od appello. — A. Bologna, 16 aprile 1894 (*F.* I, 604).

15. La cessazione dello stato di fallimento e delle funzioni del curatore non prendono decorrenza se non dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato debitamente pubblicata ed affissa. È quindi valida ed operativa agli effetti della decorrenza del termine ad appellarne per parte del fallito la notifica di una sentenza eseguita in persona del curatore, dopo omologato il concordato, ma prima che passasse in giudicato la relativa pronuncia. — A. Milano, 8 novembre 1894 (*Mon.* 1895, 66).

16. Finchè non sia passata in giudicato la sentenza omologatrice del concordato, il cu-

ratore del fallimento ha veste giuridica per proseguire i giudizi iniziati in tale sua qualità. — A. Genova, 27 novembre 1899 (*D. C.* 1900, 815; *T. gen.* 1899, 715).

17. Divenuta definitiva la sentenza di omologazione del concordato con cui si accordano al fallito i benefizi di legge mediante pagamento a determinate scadenze, dalla successiva sentenza che per pagamento ritardato detti benefizi vengono revocati, non può appellare a nome e per conto dèl concordatario il curatore del suo fallimento. — A. Torino, 5 ottobre 1900 (*G.* 1418, *n. D. C.* 1901, 89).

18. Le funzioni del curatore non cessano con l'omologazione del concordato in modo assoluto e senza eccezione (applicazione al divieto di acquistare enti del fallimento.) — A. Cagliari, 19-30 dicembre 1901 (*Mon.* 1902, 508; *F.* 1902; I, 594, *n.*).

19. Il curatore può validamente rendere conto al fallito e restituirgli quanto gli spetta in seguito alla liquidazione del fallimento, senza l'intervento del giudice delegato e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo 841.

19 *bis.* Gli accordi intervenuti fra curatore e fallito concordatario in ordine all'approvazione dei conti, alla restituzione dei beni ed al pagamento degli onorari non costituiscono una transazione, e possono conseguentemente provarsi col mezzo del giuramento. — A. Genova, 16 ottobre 1889 (*F.* 1890, I, 671; *L.* XXX, 1, 161; *T. gen.* 1890, 15; *D. C.* VIII, 89; *Annuario* 264 e 379).

20. Per quanto l'approvazione del conto del curatore sia avvenuta nel solo contraddittorio del fallito concordatario con sentenza passata in giudicato, sono inattendibili le generiche impugnative fatte dai creditori ipotecari nel giudizio di graduazione del prezzo ricavato dalla vendita degli stabili della fallita. — A. Casale, 15 settembre 1898 (*G. it.* I, 2, 609).

21. Il curatore deve render conto al fallito anche dell'esecuzione del concordato quando a tale esecuzione sia esso curatore addivenuto. — A. Torino, 11 febbraio 1895 (*G.* 295).

22. L'intervento del giudice delegato alla discussione ed approvazione del conto reso dal curatore alla chiusura del fallimento non è richiesto a pena di nullità; il difetto poi di tale intervento può eccepirsi dall'ex-fallito, non dai terzi, in ispecie dal fideiussore del concordato. — A. Genova, 28 giugno 1908, (*F.* I, 1440, *n.*, *T. gen.* 456).

23. Il fallito, ed in caso di decesso i suoi eredi, devono essere citati non solo all'adunanza dei creditori nella quale si tratta del resoconto, ma anche davanti al Tribunale, quando sorgano contestazioni in ordine all'approvazione di esso. — A. Genova, 21 dicembre 1908 (*Annali* 1904, 20; *T. gen.* 1904, 26).

24. Nei rapporti tra fallito concordatario e curatore, il rendiconto fatto da questo a quello è valido anche se non sia stato discusso e chiuso in presenza del giudice delegato. — A. Cagliari, 21 aprile 1904 (*Mon.* 708; *Annali* 851; *G. sarda* 170).

25. *Contra:* La discussione del conto del curatore nella forma dell'art. 841 Codice comm. è disposta non tanto nell'interesse del fallito, quanto, e principalmente, in quello della massa dei creditori, onde impedire collusioni a loro pregiudizio. — C. Torino, 31 maggio 1894 (*G.* 618); Id., 11 dicembre 1895 (*G.* 1896, 21 *n.*); Id., 11 aprile 1904 (*G.* 780, *n*; *Mon.* 608; *F.* I, 942, *n.*; *L.* 1794, *n*).

26. L'art. 841 Cod. comm. in quanto determina la via a seguirsi per darsi dal curatore i conti al fallito concordatario e farsegli la la consegna dei beni, è disposizione tassativa che importa nullità se i conti e la consegna avvengono in modo diverso. — C. Torino, 26 novembre 1898 (*G.* 1595, *n*; *L.* 1899, I, 85, *n.*; *G. it.* 1899, I, 1, 59; *F.* 1899, I, 94, *n.*; *D. C.* 1899, 228); Id., 26 maggio 1902 (*G.* 988, *n*).

27. Il fallito, sebbene concordatario, può contraddire ad una domanda di rivendicazione di merci speditegli già iniziata dal venditore contro il curatore del fallimento. — A. Milano, 21 gennaio 1891 (*D. C.* 602; *Mon.* 274).

28. Cessato lo stato di fallimento colla definitiva omologazione del concordato e riassunte dal fallito in proprio nome le cause già intraprese dal curatore, è efficace il ricorso per cassazione notificato al solo fallito, nè occorre integrazione del giudizio colla notificazione al curatore. — C. Torino, 2 luglio 1891 (*G.* 485, *n.*; *G. it.* I, 1, 615; *T. gen.* 451; *Mon.* 818; *Cons. comm.* 258; *L.* II, 624; *Gazz. P.* 475; *Annali* 408).

29. Dopo chiusa la procedura del fallimento è inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal curatore con autorizzazione del giudice delegato e con dispensa dal deposito, se il debitore già fallito non siasi sostituito al curatore medesimo e non abbia provveduto in ordine al deposito, giusta gli art. 521 e 523 Codice proc. civ. — C. Roma, 4 luglio 1891 (*Corte S. Roma* II, 251).

30. In seguito al concordato conchiuso dal fallito coi suoi creditori, questi non possono proseguire le azioni che il curatore poteva esercitare nell'interesse e in nome della massa (nella specie, impugnativa di simulazione o frode di un credito proposto). — A. Catania, 19 febbraio 1894, *L.* I, 557, *n.*; *D. C.* 416).

31. Il concordato opera la novazione oggettiva dei crediti, e quindi se pendente il giudizio intorno al credito antico viene deliberato il concordato e passa in giudicato la sentenza di omologazione, cessa nel curatore l'interesse a proseguire quel giudizio e ad impugnare le già emanate sentenze; e, trattandosi di ricorso per cassazione, già da lui precedentemente in modo regolare proposto, deve la Corte Suprema dichiarare non essere più luogo a provvedere sul medesimo. — C. Torino, 17 aprile 1894 (*G.* 654, *n*).

32. Il fallito, rientrato in esito al concordato nella disponibilità dei suoi beni, deve sottostare agli effetti delle obbligazioni, risguardanti i suoi beni, che siansi validamente contratte dalla massa dei creditori a mezzo del curatore. — A. Venezia, 29 gennaio 1891 (*T. v.* 1892, 52).

33. L'omologazione del concordato, con tutti i suoi effetti più favorevoli al fallito, non fa rivivere le more contrattuali già cessate per l'art. 701 Codice di commercio. — A. Torino, 27 giugno 1892 (*G.* 725).

34. Se il giudice delegato al fallimento nell'autorizzare la vendita di navi, ordina che a conservare il privilegio per il prezzo ne sia presa iscrizione nell'atto di nazionalità delle navi vendute, questa formalità si intende ordinata nell'interesse della massa e non solo del fallito, il quale quindi, riacquistata la capacità per effetto del concordato, non vi può rinunciare. — C. Torino, 31 maggio 1894, (*G.* 613).

35. Anche chiusa mediante concordato la procedura di fallimento, perdurano gli effetti di questo sino a che rimanga da distribuire una parte anche minima del patrimonio del fallito, quindi persiste la presunzione di frode insita negli atti di cui all'articolo 709. — A. Roma, 27 gennaio 1897 (*T. rom.* 124).

36. *Contra:* Per effetto del concordato, cessato la stato di fallimento, cessa l'applicabilità dell'eccezionale disposto dell'art. 709. — A. Catania, 19 marzo 1897 (*G. cat.* 58).

37. Non è tenuto a danni verso il fallito concordatario il curatore che gli abbia rifiutata la riconsegna dei beni prima del decorso del termine ad appellare dalla deliberazione d'omologazione del concordato presa dal Tribunale in camera di consiglio, temendo della sua appellabilità. — A. Torino, 6 aprile 1897 (*G.* 825).

38. Il curatore che ha fatto provviste per l'esercizio del commercio del fallito, omettendo di comprenderle nel resoconto dopo il concordato, ne rimane contabile in proprio verso il creditore. — C. Torino, 4 giugno 1897 (*G.* 914).

39. Lo stato di fallimento pel concordatario cessa solo quando la sentenza d'omologazione non sia più suscettiva di opposizione od appello, e quindi nel frattempo la sentenza di omologazione non spoglia il Tribunale della competenza a conoscere della opposta ammissibilità dei crediti commerciali o civili in verificazione. — C. Napoli, 28 giugno 1899 (*L.* II, 484, *n.*).

40. Stabilito un termine nel concordato pel pagamento dal giorno in cui la sentenza di omologazione passerà in giudicato, esso comincia a decorrere dopo i 30 giorni dalla notifica della sentenza o sua pubblicazione e ciò ancorchè non siasi fatta opposizione al concordato nel termine dell'art. 836. — T. Roma, 27 febbraio 1901 (*L.* I, 558).

41. *Contra:* La sentenza d'omologazione del concordato, avvenuta senza alcuna precedente opposizione, non è suscettibile di gravame e con essa viene a cessare subito lo stato di fallimento. — T. Cagliari, 7 agosto 1908 (*G. sarda*, 359).

42. Omologato il concordato cessa completamente e per virtù di legge lo stato di fallimento qualunque siano i patti stabiliti tra il fallito e i creditori concordatari, epperò il curatore non è più tenuto, come tale, a rispondere dell'amministrazione dei beni del fallito posteriore al concordato, e può essere ammesso a provare che egli rimase estraneo a tale amministrazione. — C. Roma, 10 luglio 1901, *F.* I, 1077, *n.*; *G. it.* I, 1, 1056).

43. Cessato il giudizio di fallimento col concordato, è valida l'espropriazione compiuta contro il fallito da un creditore ipotecario, non regolarmente pagato. — A. Trani, 29 maggio 1900 (*R. Trani*, 1900, 727).

44. Omologato il concordato e divenuto esecutivo, cessano tanto lo stato di fallimento quanto le funzioni del curatore, epperò, non esistendo più massa del fallimento e dei creditori, l'ipoteca collettiva acconsentita a favore di essi si tramuta in ipoteca individuale a favore di ciascun creditore, il quale, pertanto, deve curarne l'iscrizione in proprio nome per l'eventualità della notifica personale del bando. — C. Napoli, 9 agosto 1904 (*L.* 2228, *n.*; *D. C*, 901).

45. Il semplice fatto che il Tribunale abbia dichiarato che un certo concordato debba ritenersi inefficace rispetto ad un determinato creditore, che non ne era stato legalmente notificato, non importa violazione dell'articolo. — C. Palermo, 19 giugno 1906 (*Mon.* 602, *n.*).

V. anche agli articoli 693 n. 30; 699 n. 44 e 45; 709, n. 180 a 185; 722 n. 4 e 5; 757 n. 1; 836 n. 77.

Articolo 842.

Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal Tribunale a istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore e in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione. (*632 I.; 520 F.; 846 N.*).

Bibliografia: V. Malpeli sotto l'art. 886.

Non è ammessa azione di nullità d'un concordato all'infuori dei casi di cui all'articolo. — A. Milano, 28 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 30; *G. it.* 1904, I, 2, 88). — V. anche gli art. 696 n. 8; 886 n. 9 e 28.

—

Articolo 843.

Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione: la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'art. 833.

La domanda è proposta davanti al Tribunale, in nome dei detti creditori, dal curatore o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo lo scadere dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garantìe con esso costituite. (*633, 634 I.; 520 F.*).

Bibliografia: Bassani V., *Sulla risoluzione del concordato* (*Circ. giurid.* 1901, 211). — Brunetti A., *Se il debitore possa eseguire il concordato prima che il magistrato lo dichiari risolto per inadempimento o possa così impedire la risoluzione* (*T. v.* 1903, 828). — Casini P., *Diritti del creditore che ha fatto risolvere il concordato nel suo particolare interesse, in caso di nuovo fallimento del debitore* (*D. C.* XXIII, 838). — Ruta G., *Della surroga nell'azione di risoluzione del concordato* (*Rif. giur.* 1896, 65; *R. Trani* 1896, 296; *Riv. univ.* 1896, 218). — Vitalevi M., *Competenza del Tribunale per la risoluzione del concordato promosso da un creditore nel suo interesse per un credito inferiore alle lire 1500* (*D. C.* XVIII, 865).

1. Nel giudizio di risoluzione di concordato per comporre la maggioranza si computano i creditori intervenuti in prima istanza.

2. Il pagamento delle accettazioni rilasciate dal fallito in soddisfazione degli antichi debiti forma condizione al concordato, e, quando non sia eseguita, il concordato si risolve.

3. Domandata in prima istanza la risoluzione del concordato per inadempimento delle obbligazioni assuntevi, possono in appello aggiungersi altri motivi. — A. Palermo, 9 maggio 1885 (*Annali*, 220).

4. Se la risoluzione del concordato non si effettua *ope legis*, al Tribunale peraltro non è lecito pronunciarla o no secondo le circostanze; unico ufficio suo è esaminare se sussista o no il non pagamento, e se siavi qualche causa che possa per avventura giustificarlo. — A. Genova, 1° febbraio 1886 (*Mon. leggi*, 54).

5. Il concordato, obbligatorio per tutti i creditori anche non comparsi nel giudizio di fallimento, può esiandio risolversi sull'istanza di questi ultimi, sempre quando il fallito non adempia agli obblighi assunti non pagando la percentuale pattuita.

6. Però la risoluzione del concordato non può venire pronunciata nell'interesse particolare di quel creditore, che non giustifichi pienamente il suo credito e non abbia costituito debitamente in mora il debitore a soddisfarlo, facendo almeno regolare richiesta del pagamento al domicilio del fallito concordatario. — C. Torino, 5 aprile 1886 (*Rass.* 181; *G.* 455; *Annali*, 886); A. Cagliari, 9 maggio 1894 (*D. C.* XIII, 188).

7. Il creditore che non ha presentato il suo credito per essere verificato ed ammesso al passivo del fallimento non può domandare l'annullamento del concordato debitamente omologato per la sola ragione che non gli sia stata pagata la percentuale pattuita nel concordato e nel termine in esso stabilito; ma per conseguire questa sua percentuale deve previamente proporre il suo credito al concordatario per ottenerne la ricognizione e quindi accordare pel successivo pagamento della percentuale quello stesso termine stipulato nel concordato per tale pagamento. — A. Milano, 6 settembre 1887 (*Mon.* 948, *n.*; *G. it.* 1898, II, 226; *Annuario* 168).

8. La risoluzione del concordato ad istanza d'alcun creditore particolare per difetto di pagamento non può pronunciarsi se non vi è stata regolare costituzione in mora, ossia regolare richiesta del pagamento fatta al luogo per questo convenuto, o, in difetto, al domicilio del debitore. — A. Genova, 19 ottobre 1891 (*D. C.* X, 122; *T. gen.* 668; *Mon.* 1892, 190; *Annali* 1892, 118); A. Torino 25 marzo 1895 (*G.* 890, *n.*; *G. it.* I, 2, 875). Id., 20 luglio 1906 (*G.* 1085, *n.*).

9. È inoltre indispensabile che la richiesta di pagamento sia accompagnata dalla esibizione dei titoli che il debitore, pagando, ha diritto di ricuperare. — A. Torino, 25 marzo 1895 (cit. al n. precedente).

10. Il termine stabilito nel concordato per la distribuzione ai creditori della pattuita percentuale, non può intendersi prorogato pel fatto di non essersi, entro quel termine, ancora verificata la condizione, sotto cui il fideiussore del fallito subordinava la sua garanzia per l'esecuzione del concordato. — C. Torino, 2 settembre 1886 (*Rass.* 284; *G.* 578).

11. L'inefficacia e risoluzione del concordato può dedursi anche in via di eccezione contro il fallito che lo produca in giudizio.

12. L'eccezione però non è più attendibile se l'azione in risoluzione sia caduta in prescrizione e non venga stabilita incontrovertibilmente la tacita rinunzia della prescrizione. — C. Firenze, 4 luglio 1887 (*L.* II, 268; *Annali*, 867; *Fil.* 612, e XIII, 58).

13. L'istanza per la risoluzione del concordato proposta nell'interesse individuale di uno o più creditori, non deve essere spiegata in contraddittorio del già curatore del fallimento. — A. Torino, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 118; *L.* 1895, I, 701).

14. Il creditore che vuole domandare la risoluzione del concordato non è obbligato a rivolgersi preventivamente al fideiussore del fallito. — T. Palermo, 9 giugno 1905 (*D. C.* 677).

15. Non vanno considerate come ricevute ordinarie, ma devono scriversi sopra carta da una lira le quietanze rilasciate dai creditori di un fallimento pel pagamento della percentuale promessa nel concordato. — C. Roma, 8 novembre 1887 (*Annali* 198).

16. Non adempiute le obbligazioni del concordato il creditore non può senz'altro agire per esse in via esecutiva contro il debitore. — A. Palermo, 7 settembre 1888 (*Annali* 1889, 408; *Mon.* 1889, 70; *Annuario* 216).

Contra: A. Catania, 18 ottobre 1890 (*T. gen.* 1891, 60; *G. cat.* 1891, 2; *F. cat.* 1891, 81).

17. Se a domanda di risoluzione del concordato il fallito opponga il vantato credito aver causa in un indebito vantaggio, a sensi dell'art. 866, e l'eccezione non apparisca del tutto sfornita di verosimiglianza, deve necessariamente sospendere il corso del giudizio, — T. Napoli, 17 maggio 1889 (*Cons. comm.* 170; *Annuario* 272).

18. La risoluzione del concordato non fa cessare le ipoteche e le altre garanzie con

esso costituite; però il grado ipotecario resta limitato alle percentuali del concordato. — T. Trani, 9 settembre 1890 (*R. Trani* 1891, 201).

19. Dato un concorso sopra il prezzo di beni del fallito concordatario, i creditori che hanno ottenuto la risoluzione individuale del concordato non hanno diritti prevalenti a quelli dei creditori ancora concordatarii; ma solo possono spiegare gli effetti della risoluzione sopra il prezzo che rimanga dopo soddisfatti tutti i creditori concorrenti nella misura del concordato. Anzi prima d'ogni riparto in via di concorso dev'essere pareggiata la condizione dei concorrenti col pagamento delle rate di percentuale a chi ancora non l'avesse avuto e come fino a che non siano pagati tutti i creditori concorrenti a tenore del concordato non hanno efficacia le sentenze di risoluzione, così sono senza efficacia le iscrizioni relative di ipoteca giudiziale. — T. Genova, 28 aprile 1893 (*T. gen.* 349).

20. Con la risoluzione del concordato ottenuta nel proprio particolare interesse, un creditore non subentra nei diritti della massa commerciale verso altri singoli creditori o verso terzi, non producendo quella risoluzione l'effetto di far risorgere lo stato di concorso. Perciò non si può pretendere di far uscire effetti giuridici a ciò preordinati dalla citazione di terzi nel giudizio di risoluzione, e costoro hanno diritto di essere assolti dall'osservanza del giudizio. — A. Torino, 31 dicembre 1894 (*G. It.* 1895, I, 2, 118; *L.* 1895, I, 701).

21. Colla risoluzione del concordato nell'interesse individuale non si ricostituisce la massa del fallimento, epperò tale risoluzione non autorizza i creditori ad invocare la presunzione di frode di cui all'art. 709. — T. Genova, 12 maggio 1896 (*T. gen.* 414).

22. La risoluzione parziale del concordato fa rientrare i creditori che l'hanno richiesta nell'integrità dei loro crediti verso il fallito, ma lascia sussistere integri i rapporti fra il concordatario e gli altri creditori. — A. Genova, 11 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 52).

23. Il creditore che ottiene nel suo interesse la risoluzione del concordato può iscrivere ipoteca sui beni del fallito per l'intero credito, acquistando un diritto di prelazione in confronto ed a detrimento degli altri creditori concordatari, vincolati tuttora pel concordato. — A. Genova, 21 aprile 1897 (*L.* I, 700; *D. C.* 480 e 577; *T. g.* 248); C. Torino, 26 febbraio 1898 (*Mon.* 284; *L.* 1, 477; *D. C.* 885; *G. it.* I, 1, 468; *F.* 1, 879, *n.*).

24. Avvenendo una seconda dichiarazione di fallimento, quello fra i creditori concordatari del primo fallimento, che, pagato solo in parte del pattuito dividendo, abbia fatto risolvere il concordato nel suo particolare interesse, ha diritto di concorrere nella nuova massa per l'intero suo credito residuo. — T. Livorno, 8 agosto 1905 (*D. C.* 838, *n.*).

25. Il concordato non si risolve se il fallito non paghi un credito non ancora liquidato. — C. Roma, 18 dicembre 1890 (*F.* XVI, 1, 180)

26. Il concordatario non può, pagando la percentuale, purgare la mora dopo che fu chiesta la risoluzione del concordato. — A. Genova, 19 ottobre 1891 (cit. al n. 8).

27. *Contra:* L'offerta stragiudiziale della percentuale pattuita, fatta dal fallito dopo la scadenza dei termini stabiliti e la di lui costituzione in mora, vale ad impedire la risoluzione del concordato per inadempimento. — A. Trani, 8 settembre 1897 (*F.* 1898, I. 181, *Mon.* 91).

28. Il concordato è un contratto bilaterale nel quale è quindi sottintesa la condizione risolutiva non espressamente pattuita.

Perciò, se prima che il giudice dichiari la risoluzione del concordato nell'interesse di qualche creditore, il fallito lo eseguisca offrendo regolarmente il dividendo promesso, non può più pronunciarsene lo risoluzione. — A. Firenze, 15 aprile 1902 (*F.* 1, 964, *n.*); A. Torino, 20 luglio 1906 (*G.* 1085, n.).

29. La risoluzione del concordato per inadempimento da parte del fallito degli obblighi assunti, può essere chiesta anche individualmente da uno dei creditori non soddisfatti, ma non si verifica mai di diritto, epperò il fallito, fino a quando tale domanda non sia stata avanzata, può sempre utilmente adempiere i suoi obblighi, sebbene siano scaduti i termini stabiliti. — A. Firenze, 22 novembre 1902 (*L.* 1903, I, 158; *F.* 1903, I, 284, *n.*; *Mon.* 1903, 193; *G. it.* 1903, I, 2, 349).

30. L'esercizio dell'azione verso i fideiussori del concordato non esclude il diritto di domandarne la risoluzione contro il fallito. — A. Genova, 19 ottobre 1891 (cit. al n. 8).

31. Se il fallito concordatario non abbia soddisfatto uno dei suoi creditori, e questo sia stato invece pagato da un terzo, che egli ha surrogato nei proprii diritti, questo terzo acquista con ciò senz'altro il diritto di domandare la risoluzione del concordato. — C. Torino, 14 maggio 1895 (*Mon.* 1896, 7).

32. L'istanza di risoluzione di concordato è sempre di competenza del Tribunale avanti cui si svolse la procedura di fallimento, comunque proposta da creditori le cui ragioni rientrino per valore nella competenza pretoriale. — A. Roma, 29 dicembre 1896 (G. 1897,

412, *n.*); A. Torino, 26 agosto 1898 (*G.* 1549, *n.*; *Mon.* 1899, 292); A. Venezia, 19 aprile 1900; (*Mon.* 471; *L.* II, 191, *n.*; *T. v.* 231; *D. C.* 787 e 865).

33. Il fideiussore del concordatario, in caso di risoluzione del concordato, non è tenuto fuorchè per la percentuale promessa nel concordato stesso. — C. Napoli, 26 gennaio 1897 (*Mon.* 742, *n.*).

34. Il creditore ipotecario intanto può giovarsi del concordato e chiederne la risoluzione nel caso di inadempimento, in quanto sia rimasto in tutto od in parte incapiente sul prezzo degli immobili ipotecati. — A. Torino, 5 dicembre 1898 (*F.* 1899, I, 565, *n.*; *L.* 1899, I, 484; *G.* 1899, 195, *n.*); A. Genova, 19 marzo 1900 (*L.* II, 9, *n.*; *D. C.* 640; *T. gen.* 282).

35. Detto creditore ha diritto agli interessi sulla quota del suo credito insoddisfatto fino alla data del fallimento.

36. Anche nel concordato deve ritenersi sottintesa la clausola risolutiva; ma il giudice non ha facoltà di accordare al concordatario alcuna dilazione. — A. Genova, 19 gennaio 1900 (cit. al n. 34).

37. I creditori concordatari insoddisfatti possono o agire per la risoluzione del concordato, od insistere pel pagamento ed, in questo secondo caso, ottenuta sentenza di condanna, iscrivere sui beni del fallito ipoteca giudiziale. — C. Napoli, 24 marzo 1902 (*F* I, 1012, *n.*).

38. Non decorre il termine per eseguire il concordato e non può quindi chiedersene la risoluzione per inadempimento se la sentenza di omologazione non venne pubblicata nei luoghi e modi voluti dall'art. 912. — A. Firenze, 15 aprile 1902 (*F.* I, 968; *Mon.* 911).

39. La sentenza che dispone la cancellazione dall'albo dei falliti in base all'art. 841 non è di ostacolo alla domanda per risoluzione del concordato proposta in base all'articolo 843.

40. Il rilascio di cambiali in garanzia di quelle emesse in base al concordato non costituisce novazione da impedire la risoluzione di esso concordato in caso di non effettuato pagamento. — A. Catania, 19 giugno 1903 (*G. cat.* 168).

—

Articolo 844.

Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato il Tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

Gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori. (*637 I.; 525 F.; 851 N.*).

1. La risoluzione, anche solo individuale, del concordato dà luogo all'immediata riapertura della procedura di fallimento, senza che ne occorra una nuova dichiarazione. — A. Torino, 25 febbraio 1887 (*Annuario* 164); A. Trani, 26 ottobre 1891 (*D. C.* X, 291; *Mon. giur.* 1892, 28; *Cons. comm.* 364).

2. *Contra:* La risoluzione del concordato domandata da un creditore individualmente non ha effetto che nei rapporti particolari fra il creditore istante e il fallito, ma non riapre il fallimento, nè risolve il concordato in rapporto agli altri creditori.

Perciò il creditore che ha ottenuto la risoluzione individuale del concordato deve per l'esercizio delle sue ragioni rispettare la scadenza dei termini stabiliti nel concordato per il pagamento delle ultime quote. — C. Napoli, 7 luglio 1892 (*F.* 1893, I, 17: *L.* 1893, I, 198; *T. gen.* 1893, 69; *G. it.* 1893, I, 1, 183; *D. e G.* 1898, 248).

3. L'articolo, parlando degli atti compiuti dal fallito dopo l'omologazione del concordato, quando di questo siasi in seguito pronunziato l'annullamento o la risoluzione, ne riconosce espressamente la validità solo che siano anteriori alla sentenza di annullamento o di risoluzione, tranne il solo caso di frode ai diritti dei creditori.

4. Tale articolo è applicabile anche al caso che il concordato contenga il patto che il curatore continui nell'amministrazione, e questa sia stata affidata ad altra persona da nominarsi dai creditori. — A. Roma, 15 settembre 1896 (*Annali* XXXI, 54).

5. Risoluto il concordato e riaperta la procedura del fallimento non si possono più impugnare gli atti del fallito anteriori all'omo-

logazione del concordato, che, per manco di contestazione, ebbero a rimanere fermi con la omologazione del concordato stesso. — A. Catania, 19 marzo 1897 (*G. cat.* 58).

6. Pronunciata la risoluzione del concordato ad istanza di uno o più creditori, la procedura di fallimento si riapre colle norme dell'articolo. — A. Venezia, 7 febbraio 1898 (*T. v.* 198; *L.* I, 624).

7. Per la risoluzione collettiva del concordato si riapre la procedura di fallimento nell'interesse di tutti i creditori.

Invece per la risoluzione individuale seguono limitati effetti nell'interesse dei singoli creditori, ma la procedura non si riapre. — T. Palermo, 27 maggio 1898 (*Circ. giur.* 217).

8. Allorchè vi sia una vendita immobiliare debitamente trascritta, fatta di fronte al solo fallito posteriormente all'omologazione del concordato ed anteriormente all'annullamento od alla risoluzione di esso, è applicabile, per analogia, il principio della buona fede nel rispetto dei terzi, sancito dall'articolo 844 Cod. comm., che stabilisce non potersi in tal caso dichiarare nulli gli atti del fallito. — C. Roma, 31 dicembre 1900 (*Cons. comm.* 69).

V. anche agli art. 757 n. 8 e 838 n. 3.

Articolo 845.

I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore. (*642 I.; 537 F.*).

Bibliografia. Vadalà-Papale G., *Del fallimento dichiarato per nuove operazioni commerciali durante un fallimento precedente* (*D. C.* III, 825). — V. anche Casini sotto l'art. 843.

1. Il fideiussore del concordato ha diritto di essere ammesso al passivo del nuovo fallimento per tutto e quanto solamente provi di aver pagato in esecuzione del precedente concordato. — A. Casale, 1° luglio 1887 (*G. cas.* 281).

2. Il fallito concordatario inadempiente agli obblighi assunti nel concordato può, dopo trascorso il biennio concesso per la risoluzione del concordato, essere di nuovo dichiarato fallito, anche ad istanza dei creditori anteriori al concordato, purchè abbia continuato ad esercitare legalmente il commercio.

3. Non è però soddisfatta questa condizione, se il fallito concordatario, tuttochè siasi fatto luogo all'applicazione dell'art. 841 Cod. commerciale, non fu però riammesso nel possesso dei suoi beni, nè all'esercizio del commercio, essendosi col concordato devoluto ad uno speciale amministratore il possesso dei beni, l'amministrazione e la liquidazione, ad esclusione del fallito, obbligato solo a prestare l'opera sua, se richiesto, e mediante particolare corrispettivo. — A. Torino, 30 giugno 1898 (*G.* 578).

4. Annullato il concordato e riaperto il fallimento, l'azione pauliana ordinaria per l'annullamento di atto fraudolento posto in essere anteriormente al concordato, può essere esercitata dai creditori anteriori al concordato, tuttochè soddisfatti della percentuale pattuita e profitta unicamente ad essi ad esclusione dei creditori posteriori. — A. Milano, 1° febbraio 1906 (*G. it.* I, 2, 307, n.; *Mon.* 229; *F.* I, 818, n.).

V. anche all'art. 843 n. 24.

—

TITOLO VII.

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

Bibliografia: Bonelli, ***Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento*** (***Archivio*** 1897, vol. LVIII, fol. 4-5, Bologna, 1897, tip. Garagnani). — Id., ***Appunti sul fallimento delle società commerciali*** (***Riv. scienze giur.*** XXIII, 51). — Errera G., ***Il fallimento delle società di commercio irregolari e la Corte di cassazione di Torino*** (***D. C.*** VIII, 785). — Olivieri V., ***Effetti della dichiarazione di fallimento di una ditta commerciale nei riguardi dei minori che ne sono comproprietari*** (***D. C.*** VI, 863). — Pennetti V., ***Fallimento delle società commerciali nei rapporti internazionali*** (Torino, 1898, Carlo Clausen). — Rocco A., ***Società disciolta: dichiarazione di fallimento: termine*** (Rivista critica di giurisprudenza controversa) (***Archivio*** LXIII, 854). — Sraffa A., ***Il fallimento delle società commerciali*** (Firenze, 1897, edit. Cammelli). — Vidari E., ***Fallimento delle società irregolari o di semplice fatto*** (***L.*** 1900, I, 700). — Vivante C., ***Fallimento delle società di mero fatto*** (***Mon.*** 1889, 244). — V. anche Manara sotto l'art. 98.

Articolo 846.

Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal Tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede. (*544, 546 I.; 440 F.; 765 N.*).

Bibliografia: Vedi Chiaradia sotto l'art. 683; Carnazza e Sraffa sotto l'art. 690.

1. Le sentenze di un paese straniero non possono derogare alle nostre leggi d'ordine pubblico, a cui si attengono senza dubbio quelle concernenti l'ordinamento e la giurisdizione giudiciale.

E poichè va considerata come nazionale e soggetta alle disposizioni del Cod. di commercio italiano, la società costituita all'estero, che abbia però in Italia la sua sede e l'oggetto principale della sua impresa, così è che a pronunciare il fallimento di una tale società sta solo competente il Tribunale di commercio italiano nella cui giurisdizione la società abbia la sua sede.

2. La liquidazione giudiciale, a cui si procede per le società anonime nella Gran Brettagna, corrisponde nei suoi pratici risultati e deve equipararsi alla dichiarazione di fallimento della legge italiana. — A. Milano, 30 novembre 1883 (***Bass.*** 850, *c*; ***Mon.*** XXV, 88; ***Eco*** 1884, 51).

3. Nella mancanza di atto costitutivo la società non esiste e perciò non può essere soggetta a fallimento e non possono esservi soggetti i soci senza che alle formalità stabilite dalla legge possa supplirsi per equipollenti essendo stabilite non per mera forma, ma per dare legale esistenza alla società. — A. Catania, 6 luglio 1888 (***F. cat.*** 212; ***Eco*** 338).

4. ***Contra:*** **Anche se manca l'atto scritto e la pubblicazione, i terzi che hanno agito in buona fede hanno diritto di chiedere la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo.** — A. Palermo, 25 gennaio 1884 (***Annali*** 201; ***Mon.*** 300; ***Eco*** 109; ***T. v.*** 395); A. Torino, 7 ottobre 1887 (***G.*** 718; ***D. C.*** VI, 86; ***Annali*** 464); A. Torino, 21 marzo 1888 (***Mon.*** 1889, 401); C. Torino, 21 luglio 1888 (***G.*** 699; ***Mon.*** 1889, 54; ***D. C.*** 245; ***Annuario*** 320); A. Brescia, 9 settembre 1890 (***D. C.*** 688; ***Mon.*** 1054; ***Annali*** 449); A. Venezia, 31 marzo 1898 — applicazione ad eredi continuatori dell'azienda commerciale del loro autore — (***D. C.*** 587, *n.*; ***T. v.*** 220).

5. Il semplice fatto che una società di commercio (nella specie, di assicurazioni) abbia la sua sede principale all'estero, non vale a sottrarla alla dichiarazione di fallimento per le sedi poste in Italia. — T. Milano, 22 settembre 1896 (***Mon.*** 14); A. Milano, 8 marzo 1898, (***Mon.*** 391, *n.*).

6. Lo stato di liquidazione di una società commerciale non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

La messa in liquidazione non importa estinzione della società commerciale. — A. Trani, 21 maggio 1898 (*R. Trani*, 671).

7. Può dichiararsi nel Regno il fallimento di una Ditta avente la sua sede principale all'estero, quando la stessa compia nel regno a mezzo di un suo rappresentante taluna delle operazioni che costituiscono il suo commercio, nè a far revocare la sentenza dichiarativa de fallimento pronunciato nel regno può valere che successivamente la stessa Ditta sia stata dichiarata fallita anche all'estero. — A. Genova, 28 aprile 1900 (*T. gen.* 242; *Annali* 159; *Cons. comm.* 268; *Riv. dir. intern.* 314).

V. anche agli art. 76 n. 31; 98 n. 6 e 14; 683 n. 69 e 91; 685 n. 28; e 690 n. 23 a 28.

Articolo 847.

Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione.

Il Tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei soci, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i soci falliti gli effetti stabiliti nel Titolo I di questo Libro. (*544, 551, 563 I.*; *765, 794 N.*).

Bibliografia: De Roberto D., *Se la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produca il fallimento dei soci responsabili senza limitazione, anche in difetto di indicazione del nome, cognome e domicilio di costoro, ovvero occorra altra sentenza che ciò dichiari* (*Gazz. P.* XXXII, 61). — Galeotti E., *La condizione dei creditori nel fallimento della società di fatto* (*D. C.* X, 491). — Manara A., *Dichiarazione di fallimento di tutti i soci di una società di fatto in nome collettivo* (*Minore commerciante. Formalità delle pubblicazioni*) (*G. it.* 1896, I, 2, 342). — Mangaroni A., *Del fallimento di una società irregolare in liquidazione e della sua estensione al socio defunto* (*T. v.* 1904, 581). — Mori V., *Il creditore contro il socio in caso di fallimento della società* (*Cons. comm.* 1900, 118). — Rocco A., *Sulla condizione giuridica del socio receduto di fronte al fallimento della società* (*F.* 1899, I, 1002). — Sraffa A., *La dichiarazione di fallimento della società collettiva in rapporto al socio receduto dalla medesima* (*F.* 1898, I, 965 e *Giurisprudenza controversa sui fallimenti*, VII, Bologna, 1898, tip. Fava e Garagnani). — Id., *Il fallimento di una società in accomandita irregolare e la condizione degli accomandanti* (*D. C.* XIII, 885). — Id., *Il recesso di un socio da una società in nome collettivo e il successivo fallimento di questa* (*Archivio* LI, 891). — Id., *Creditori particolari dei soci e creditori sociali nelle società di commercio irregolari* (*D. C.* XIII, 814). — Id., *Se il fallimento di una società in nome collettivo produce il fallimento dei soci morti al momento in cui quello fu dichiarato* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 840).

—

1. Il fallimento di una società in nome collettivo produce *ipso jure* il fallimento dei soci responsabili che la compongono. — A. Bologna, 31 ottobre 1884 (*R. Bol.* 332; *D. C.* 677; *L.* II, 669; *Annuario* III, 341); C. Torino, 18 marzo 1885 (*G. pen.* 179; *Annuario* 342); C. Napoli, 9 aprile 1886 (*Rass.* 285; *Gazz. P.* 151; *L.* II, 309).

2. *Contra:* La sentenza che dichiara il fallimento di una società collettiva o in accomandita produce il fallimento dei soci a responsabilità illimitata soltanto quando anche

il loro personale fallimento sia stato espressamente dichiarato. — A. Brescia, 6 novembre 1889 (*D. C.* VIII, 148; *Mon.* 1890, 79; *G. it.* 1890, II, 218; *T. gen.* 1890, 220); A. Firenze, 11 dicembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 2, 87, *n.*); C. Napoli, 13 aprile 1900 (*Mon.* 1901, 151; *D. e G.* 817; *T. gen.* 456; *Annali* 244); A. Genova, 17 giugno 1904 (*Mon.* 647; *G. it.* I, 2, 589).

3. Se la sentenza che dichiara il fallimento di una società in nome collettivo omette di pronunciare anche il fallimento dei soci, il completamento della pronuncia in conformità di legge può essere domandato tanto da chi ha promosso la dichiarazione di fallimento della società, quanto da qualsiasi altro interessato.

4. La relativa istanza può essere proposta tanto col procedimento in camera di consiglio, quanto in via contenziosa.

5. Per pronunciare il fallimento dei soci in nome collettivo, in conseguenza del fallimento della società, non si deve indagare la natura delle passività denunciate in bilancio. — A. Genova, 14 aprile 1891 (*T. gen.* 371; *Cons. comm.* 286).

6. Il fallimento di una società in accomandita produce pure quello dei soci responsabili senza limitazione ed anche degli accomandanti che, per essersi immischiati nell'amministrazione della società, sono divenuti responsabili illimitatamente.

7. Il tribunale quindi, dichiarando il fallimento dell'accomandita, deve pure dichiarare nominatamente quello degli accomandanti ora detti, senza che per essi sia necessaria speciale domanda per citazione. — A. Genova, 4 novembre 1891 (*T. gen.* 1892, 15); C. Torino, 12 luglio 1892 (*G.* 547; *L.* II, 560; *F.* 1896, I, 214; *G. it.* I, 1, 1224).

8. Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione. La dichiarazione specifica del fallimento dei singoli soci non è però richiesta sotto pena di nullità. Perciò una sentenza dichiarante falliti alcuni soci di una ditta, emanata dopo la sentenza dichiarativa di fallimento della ditta stessa, non devesi considerare che come complemento di questa, datando il fallimento dei soci in nome collettivo da quello della società. — A. Torino, 1° giugno 1900 (*L.* 1901, I, 807).

9. Il fallimento della società in nome collettivo non produce *ope legis* il fallimento dei singoli soci, ma deve questo essere invece dichiarato dalla sentenza che ha pronunciato il fallimento della società, e deve da questa essere pur fatta la nomina espressa del giudice delegato e del curatore anche pel fallimento dei soci. — A. Torino, 17 novembre 1903 (*G.* 1904, 196, *n.*; *Mon.* 1904, 258; *D. C.* 1904, 803; *G. it.* 1904, I, 2, 588).

10. La dichiarazione del fallimento di una società in nome collettivo produce il fallimento di tutti i soci a responsabilità illimitata, compreso colui che fosse morto al tempo della dichiarazione. — C. Roma, 3 maggio 1904 (*G. it.* I, 1, 940; *L.* 1687; *T. v.* 590; *T. gen.* 423).

11. La declaratoria di fallimento di una ditta di commercio deve nominativamente estendersi anche ai singoli commercianti che la compongono. — A. Torino, 16 maggio 1904 (*G.* 718, *n.*; *D. C.* 708; *G. it.* I, 2, 744, *n.*).

12. L'essersi continuate varie operazioni sotto una ragione commerciale corrente in nome di un casato, non costituisce presunzione che facessero parte della ragione commerciale tutti coloro che sono della famiglia e ne portano il nome. Epperò dichiarato il fallimento della ragione commerciale, si deve rivocare riguardo a quelli della famiglia che non facevano parte del commercio. — A. Casale, 13 febbraio 1885 (*G. cas.* 75).

13. Scopertisi altri soci rimasti ignoti dopo la dichiarazione di fallimento della società in nome collettivo, possono i creditori farveli aggiungere, e ciò senza il loro contraddittorio. — A. Torino, 17 marzo 1885 (*Mon. leggi* 1886, 184).

14. Dichiarato il fallimento di una società collettiva e dei singoli soci nominativamente indicati nella sentenza, può e deve il tribunale con altro successivo provvedimento dichiarare d'ufficio il fallimento di quegli altri soci, che si vengano a riconoscere aver fatto parte della società, salvo a costoro il diritto di opposizione contestando la qualità loro attribuita. — C. Torino, 17 marzo 1886 (*G.* 382, *n.*; *Mon.* 658, *n.*; *Fil.* 466; *D. C.* 757; *Annuario* 461).

15. Nell'attivo di fallimento di socio in società per appalto di lavoro non possono comprendersi tutti gli utili anteriori alla risoluzione del contratto di società e al fallimento, ma solo la parte di essi al fallito spettante. — C. Napoli, 11 marzo 1886 (*L.* II, 443; *Gazz. P.* 581).

16. Costituita una società per accomandita senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge nell'interesse dei terzi e dichiarato il fallimento dell'accomandatario, ben può dichiararsi pur quello dell'accomandante, sebbene non abbia amministrato. — A. Torino, 23 luglio 1886 (*G. it.* II, 562; *F.* I, 1250; *G.* 561).

17. *Contra:* Data una società in accomandita semplice costituita irregolarmente, l'art. 98

non consente possa dichiararsi il fallimento anche del socio accomandante, accollando detto articolo allo stesso soltanto una responsabilità generica patrimoniale, ma non valendo certo a mutare la qualità personale del socio a responsabilità limitata. — A. Milano, 21 luglio 1903 (*F. comm. lomb.* 108).

18. Dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo, esistente solo di fatto, e dei soci che la compongono, i creditori particolari dei soci hanno diritto di far riunire il patrimonio della società a quello dei singoli soci falliti, affinchè tutti i creditori, particolari e sociali, possano concorrere con parità di diritti sui beni dei due patrimoni, salvo, ben inteso, le cause speciali di prelazione. — C. Torino, 9 febbraio 1889 (*F.* I, 855; *G. it.* I, 1, 286; *G.* 387; *Mon.* 498); A. Trani, 28 agosto 1898 (*G. it.* 1994, I, 2, 199, *n.*).

19. Queste massime sono da applicarsi anche trattandosi di società sorta sotto la precedente legislazione, perchè e il Cod. cessato non le contemplava e neppure le potè contemplare l'art. 4 disp. transitorie. — A. Casale, 10 maggio 1890 (*G. cas.* 275).

20. Gli articoli 847 a 850 Codice commerciale sono solo applicabili alle società regolarmente costituite, non a quelle di mero fatto.

Nel caso di fallimento d'una società di mero fatto tutti i soci, e così anche i promotori e gli amministratori, sono bensì responsabili solidariamente delle obbligazioni assunte verso terzi in nome della società, ma nessuno di essi risponde delle obbligazioni particolari degli altri.

E così sul patrimonio particolare di ciascun socio possono bensì concorrere i creditori suoi particolari e quelli della società, ma non quelli particolari degli altri soci. — C. Torino, 24 maggio 1898 (*G.* 617; *G. it.* I, 1, 967; *D. C.* 857).

21. Le società di fatto devono subire l'identico trattamento delle società legalmente costituite. Quindi esse sono soggette al fallimento ed alla moratoria. — A. Perugia, 6 luglio 1891 (*F.* 1892, I, 50; *Cons. comm.* 90; *Annali*, 44; *Giorn. Marche* III, 166); C. Roma, 14 giugno 1892 (*F.* I, 888; *Annali* 414).

22. Le società in nome collettivo non regolarmente costituite non sono società vere e proprie, ma semplici associazioni che non hanno perciò una personalità propria ed un patrimonio separato e distinto da quello dei soci. Il fallimento di tali società porta per conseguenza il fallimento dei singoli soci ancora quando il magistrato non l'abbia espressamente dichiarato nella sentenza dichiarativa di fallimento della società. — A. Firenze, 28 luglio 1903 (*Cons. comm.* 351, *Annali*, 401; *Riv. giur. tosc.* 673).

23. Il fallimento di una società di fatto porta il fallimento dei singoli soci quando anche nei loro rapporti fosse stata dichiarata sciolta a far tempo da un'epoca anteriore alla dichiara di fallimento, e senza differenza fra coloro che operarono, o non, in nome sociale. — A. Milano, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 66);

e così constatata la cessazione dei pagamenti in confronto d'uno degli associati di cui è certo e non impugnato il fallimento, necessariamente si ripercuote sui suoi consociati ed a questi si estende il fallimento stesso. — C. Torino, 30 novembre 1896 (*G.* 819);

e ciò sebbene nell'atto costitutivo, sia dichiarato che la responsabilità e la direzione dell'esercizio dell'impresa sociale resta affidata ad uno soltanto dei soci. — A. Genova, 18 febbraio 1900 (*D. C.* 358; 1, 700, *n.*).

24. Le società commerciali di fatto in caso di fallimento danno luogo a tante masse separate quanti sono i soci. — C. Roma, 7 febbraio 1898 (*T. rom.* 345; *Corte S. Roma* 2, 261).

25. L'autorizzazione a continuare il commercio nell'interesse di un minore è richiesta nel nuovo regime anche pel genitore investito della patria potestà, che prosegua effettivamente nel commercio del minore.

Mancando tale autorizzazione il minore come non può essere considerato quale commerciante nè faciente parte di una ragione sociale corrente con altri suoi coeredi, così non può nemmeno venire coinvolto nel fallimento di questa ragione sociale, che sia stato dichiarato sotto il nuovo regime, in cui appunto siasi verificata la cessazione dei pagamenti.

In queste condizioni per le operazioni anteriori alla mancata autorizzazione il minore può considerarsi unicamente contabile come un socio che abbia cessato di far parte della società. — A. Casale, 29 gennaio 1887 (*Rass.* 6; *Cons. comm.* 198; *G. cas.* 75, *n.*).

26. La moratoria accordata alla società cui il minore appartiene, come erede d'un socio defunto, o il fallimento dichiarato a carico di essa, producono eziandio la moratoria o il fallimento del detto minore, limitatamente agli effetti patrimoniali. — A. Roma, 11 luglio 1898 (*G. it.* I, 2, 504, *n.*, *D. C.* 906).

27. L'art. 847 Cod. comm., in quanto dichiara che il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, non si applica al socio illimitatamente responsabile morto prima della dichiarazione del fallimento della società, quando non risulti che la cessazione dei pagamenti sia avvenuta durante la vita. — A. Milano

28 aprile 1890 (*F.* I, 748, *n.*; *Mon.* 448; *D. C.* 580; *T. gen.* 569; *Annali*, 856).

28. Neppure è applicabile al socio (di società in nome collettivo) che abbia precedentemente receduto dalla società, sebbene le formalità di affissione, deposito e pubblicazione prescritte dall'art. 96 del detto Codice per rendere efficace il recesso in confronto dei terzi abbiano avuto luogo nel periodo intermedio tra la dichiarazione di fallimento e la data della cessazione dei pagamenti. — A. Roma, 16 ottobre 1890 (*L.* II, 787; *D. C.* IX, 180; *Cons. comm.* 878; *T. rom.* 255; *Fil.* 1891, 17).

29. Ciò per altro non pregiudica le ragioni dei creditori verso l'ex-socio che si trovi nelle condizioni anzidette, in ordine ad obbligazioni sociali anteriori alla efficacia del suo recesso rispetto ai terzi, compresa fra tali ragioni, quella di promuovere, occorrendo, il di lui fallimento individuale. — A. Roma, 16 ottobre 1890 (cit. al n. 28); T. Palermo, 28 aprile 1899 (*F. sic.* 1900, 298; *F.* 1, 1002, *n.*);

e quando anche la data della cessazione dei pagamenti sia stata riportata ad un tempo anteriore a quel recesso. — A. Milano, 8 aprile 1898 (*L.* II, 229; *F.* I, 966; *D. C.* 729).

30. La sospensione dei pagamenti deve provarsi non solo in rapporto ad un socio, tuttochè amministratore, ma in rapporto anche degli altri soci. Epperò se alcuno di questi altri non ha fatto onore agli impegni della società e non consta d'altra banda del suo dissesto finanziario, non può dichiararsi fallita la società. — A. Catanzaro, 17 marzo 1891 (*F. calab.* I, 200).

31. Nel fallimento di una società in nome collettivo e dei soci di essa i creditori sociali hanno la preferenza solo sul patrimonio sociale, e per la parte insoddisfatta concorrono semplicemente con gli altri creditori particolari dei soci sul patrimonio di costoro. — C. Napoli, 24 settembre 1901 (*L.* II, 696, *n.*; *F.* 1902, 1, 808 *n.*; *Mon.* 1902, 466).

32. Per l'articolo i soci tutti restano responsabili del fallimento e suoi effetti penali. — A. pen. Torino, 22 gennaio 1908 (*G. pen. tor.* 91).

V. anche agli art. 12 n. 5; 98 n. 6 e 81; 117; 683 n. 27; 698 n. 78, 78 *bis*, 79 e 81; 707 n. 46; 718 n. 8; e 744 n. 8.

—

Articolo 848.

Il fallimento di uno o più soci non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i soci responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo o in accomandita non produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

1. Il fallimento del socio di una società in nome collettivo, come persona distinta dalla società, non può essere pronunziato se non quando sia dimostrato che egli abbia esercitato indipendentemente da questa un commercio proprio. — C. Napoli, 7 marzo 1889 (*F.* I, 678; *Mon.* 286; *L.* I, 889; *Gazz. P.* 415).

2. Allorquando uno dei soci di una società commerciale di fatto si impegni in speculazioni particolari estranee all'oggetto della società stessa, il fallimento in cui egli cada al seguito di tali speculazioni non può produrre la conseguenza della dichiarazione di fallimento della società. L'art. 848 Cod. commerciale è applicabile tanto alle società regolarmente costituite quanto alle società di fatto. — A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1891, 79; *Critica for.* I, 110).

3. Il fallimento di un socio collettivo, pronunciato per debiti di commercio estranei alla società, non produce il fallimento degli altri soci. — C. Torino, 18 giugno 1898 (*G.* 449; *T. gen.* 484; *G. it.* I, 1, 1096).

4. L'art. 848 è applicabile anche alle società di fatto; conseguentemente il fallimento di un socio non produce il fallimento della società di fatto, ma i creditori del socio fallito hanno diritto di avocare al fallimento la quota di attività sociali del loro debitore provocando lo scioglimento della società. — A. Milano, 17 giugno 1896 (*Mon.* 818; *D. C.* 946; *G. it.* I, 2, 786).

5. Il fallimento dichiarato a carico di un commerciante che poi si scopra essere socio di una società in nome collettivo, non produce il fallimento della società, nè autorizza il Tribunale a dichiararne la estensione ad essa senza verificare che la società sia nello stato di cessazione dei pagamenti. — A. Ancona, 24 agosto 1901 (*G. it.* I, 2, 752).

V. anche art. 847 n. 20.

—

Articolo 849.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni o anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori e i liqui-

datori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore e alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, e in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito. (*544, 563 I.*).

Bibliografia: V. Cristallo sotto l'art. 697.

1. Gli amministratori e direttori delle società commerciali per azioni, essendo colpiti da personali responsabilità, nel caso di fallimento dell'ente da essi rappresentato, validamente stipulano concordato personale coi creditori sociali, nè possono impugnarlo per mancanza di causa od errore nel consenso. — C. Napoli, 30 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 108; *F.* 1900, I, 332).

2. Gli amministratori di una società anonima fallita non possono ritenersi falliti, e quando essi abbiano proposto un concordato che sia stato accettato, non sono tenuti personalmente che per la percentuale concordata. Se i creditori privilegiati non si accontentano non hanno azione contro i beni degli amministratori, ma solo sulle attività del fallimento, le quali sono rilasciate a favore e garanzia appunto di coloro che si obbligano di pagare la percentuale. — A. Trani, 3 giugno 1904 (*F. Puglie* 295; *Cons. comm.* 146; *D. e G.* XX, 179; *Riv. dir. comm.* II, 846; *Corte d'app. di Napoli* 254; *R. Trani* 368).

V. anche art. 797 n. 3; 832 n. 3; e 847 n. 20.

Articolo 850.

I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio o ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fallito non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorchè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a loro carico. (*110, 180 I.; 531 F.; 122, 169, 200, 258, 159 G.; 794 N.*).

Bibliografia: Vedi Galeotti e Sraffa sotto l'art. 847.

1. I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società, ed hanno solo diritto su quanto rimanga al socio dopo soddisfatti i debiti della società, salve le ragioni di privilegio ed ipoteca; ciò stante ponno ammettersi al passivo quei soli debiti contratti durante la gestione sociale e per la gestione stessa.

2. Il creditore particolare verso tutti i singoli soci, per essere ammesso al passivo del fallimento della società, deve risultare tale dall'atto costitutivo del debito. — A. Bologna, 31 ottobre 1884 (*R. Bol.* 332; *D. C.* 677; *L.* II, 669; *Annuario* III, 341).

3. Il fallimento della società collettiva involvendo *ipso jure* anche il fallimento dei singoli soci, non può da costoro opporsi ai loro creditori personali il concordato esclusivamente omologato nell'interesse della società. — C. Napoli, 9 aprile 1886 (*Rass.* 285; *Gazz. P.* 151; *L.* II, 309).

4. Caduta in fallimento la società di fatto i creditori sociali non possono essere soddisfatti con preferenza dei creditori particolari di ciascun socio. Questi però non possono pretendere di concorrere sui beni degli altri soci non loro debitori, e quindi sulla massa costituente l'intero patrimonio di ciascun socio debbono concorrere per contributo i creditori sociali e quelli particolari di lui. — A. Trani, 28 dicembre 1896 (*G. it.* 1897, I, 2, 163; *R. Trani* 1897, 229; *F.* 1897, I, 424, *n.*; *D. C.* XV, 318); A. Genova, 18 settembre 1900 (*D. C.* 1901, 127).

5. Il creditore personale di uno dei soci di una società irregolare caduta in fallimento ha diritto di essere ammesso al passivo come gli stessi creditori della società. — C. Napoli, 21 luglio 1897 (*Mon.* 1898, 67, *n.*; *F.* I, 1331); A. Torino, 5 giugno 1905 (*G.* 1123, *n.*; *D. C.* 847; *F.* I. 1529).

6. *Contra:* La prima parte dell'articolo è applicabile anche alle società irregolari. — A. Milano, 24 aprile 1906 (*Riv. dir. comm.* 411).

V. anche agli art. 98 n. 21; 797 n. 3; 832 n. 3; e 847 n. 18 a 20.

Articolo 851.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

Bibliografia: Lechopié A., *Droit des porteurs d'obligations en cas de faillite ou liquidation des compagnies* (Paris, *Revue des société*, II, 218).

1. Gli obbligazionisti non possono pretendere, ove siano ammessi al passivo come semplici creditori chirografari, l'intero pagamento dei cuponi, ma solo della quota che rappresenta gli interessi fino al giorno della dichiarazione di fallimento; e quelli stranieri non possono pretendere il pagamento in oro, sebbene questo risulti promesso nel titolo.

2. Gli obbligazionisti di una società fallita che esercitava solo di fatto anche il credito fondiario, non possono pretendere di essere ammessi al passivo come creditori privilegiati, sebbene siano portatori di speciali obbligazioni emesse come cartelle di credito fondiario.

3. Il possesso delle obbligazioni può provarsi allo scopo di ottenere l'ammissione al passivo, con certificati di deposito presso primari istituti di credito italiani o stranieri: e non può eccepirsi contro tale prova il frazionamento del possesso dei titoli, se chi lo allega non dimostri la simulazione di maggior numero di creditori fatta per costituire una dolosa maggioranza. — T. Roma, 30 marzo 1898 (*L.* II, 286, *n.*).

—

Articolo 852.

Se i soci responsabili limitatamente nelle società anonime o in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione di fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il Tribunale riconosca il bisogno.

1. Il curatore può chiedere il pagamento dei versamenti ulteriori con unica citazione in confronto a tutti gli azionisti. Concorrendo però crediti per versamenti superiori ed inferiori alle L. 1500, di tutti non può conoscerne il Tribunale.

2. La mancata autorizzazione del Tribunale non ha influenza sulla validità della citazione, restando essa implicita nel giudicato; nè può influire la mancata relazione del giudice delegato perchè scioltosi il procedimento in contraddittorio, la relazione si compie dalle parti, e lo scopo della legge è egualmente raggiunto. — A. Genova, 22 luglio 1887 (*Eco* 262).

3. Il fallimento dell'anonima e il successivo concordato non libera gli azionisti dal pagamento dei residui decimi tuttora dovuti sulle loro azioni. — C. Torino, 9 maggio 1888 (*G.* 312 e 463; *L.* II, 116; *Mon.* 668; *Mon. leggi* 269; *Annali* 268; *F.* I, 568; *G. it.* I, 1, 526; *D. C.* 709); A. Milano, 31 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 262).

4. Se gli stralciari di una società anonima in liquidazione hanno riconosciuto la necessità di chiedere il versamento dei decimi ancora dovuti sulle azioni, il posteriore fallimento della società stessa non impedisce che il curatore possa liberamente agire per la riscossione di questi decimi, senza necessità dell'autorizzazione del Tribunale, a termini dell'art. 852, il quale non sarebbe applicabile a questo caso.

5. In ogni modo, l'autorizzazione può concedersi dal Tribunale colla sentenza con cui condanna gli azionisti al pagamento dei decimi. — C. Torino, 30 maggio 1888 (*G.* 575; *Annuario* 421); Id., 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 280; *F.* 1889, I, 784; *Annuario* 428); A. Milano, 24 maggio 1889 (*Mon.* 608; *Fil.* 498; *Annuario* 304).

6. L'azione del curatore contro l'azionista per pagamento di versamenti residui, segue le norme generali di competenza, e quindi il valore delle somme a ciascun azionista richieste, e così la competenza pretoria se queste somme non superano le L. 1500. — A. Genova, 31 gennaio 1889 (*T. gen.* 174; *Annuario* 304).

7. L'eccedenza dell'attivo sul passivo non è condizione essenziale del bisogno di cui è cenno nell'art. 852. — A. Genova, 19 maggio 1890 (*T. gen.* 389).

8. Il curatore di una società fallita ha diritto ad agire esecutivamente per la realizzazione delle quote non pagate, nè per ciò

fare, trattandosi di società anonima stipulata sotto l'impero del 1865, occorre la notificazione del decreto reale di approvazione, nè che il notaio abbia autenticato la sottoscrizione dei promotori e dei soci. — A. Catania, 6 novembre 1891 (*G. cat.* 205; *Annali* 447).

9. I creditori del fallimento di una società in accomandita che agiscono contro il socio accomandante pel pagamento delle somme che si è obbligato a conferire, non possono impedire che questi tragga dai libri sociali, regolarmente tenuti, la prova dei pagamenti che sostiene aver fatto. — C. Torino, 16 luglio 1892 (*G.* 588; *L.* II, 872; *G. it.* I, 1, 962).

Articolo 853.

Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può avere per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, e in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.

Bibliografia: Capone, *Sull'art. 853 del Codice di commercio* (*F.* 1886, I, 856). — Marghieri A., *Se in presenza dell'art. 853 Cod. di comm. debba ritenersi che il fallimento scioglie una società ancorchè seguito da concordato, ai sensi dell'art. 189, n. 4* (*D. C.* XVI, 888). — Pasquali E., *Il fallimento delle società anonime e la cessione dell'impresa sociale in caso di concordato* (*L.* XXXVII, 1, 789).

1. In materia specialmente di crediti commerciali l'azione *ex delicto vel quasi* (dovuta nella specie dai mandatari della fallita società) trae origine comune coll'azione *ex contractu*, nell'unico e medesimo fatto dell'obbligazione che diede vita al credito: ed è non solo accessoria, ma bensì restauratrice sussidiaria ed integrante dell'azione principale stessa, da cui resta inscindibile; cosicchè nella transazione consentita col concordato le due azioni devono cedere assieme all'impero sovrano della maggioranza legale, salvo un esplicito patto contrario.

2. La minoranza dissenziente non ha neppure il diritto di opporsi alla deliberazione della maggioranza relativa alla continuazione o alla cessione dell'impresa sociale.

3. La cessione convenutasi nel concordato di tutte indistintamente le ragioni costituenti l'impresa dell'ente morale fallito, può genuinamente parificarsi all'antica *acquisitio per universitatem*, e comprende virtualmente l'*universum jus* e dei singoli soci e della società, in quanto si trasfonde negli interessi comuni dell'ente ceduto.

4. Nel concordato stipulato per conto di società anonime, allora soltanto devonsi determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore dell'impresa sociale, quando sia stabilita la continuazione della società stessa, ma non già quando si convenga la cessione universale dell'impresa.

5. In questa cessione universale, a prezzo fatto, ed incondizionata di tutto il patrimonio dell'ente fallito, devonsi pure comprendere i libri e le carte appartenenti all'azienda ceduta. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (*Rass.* III, 87; *Mon.* XXVII, 21; *G. it.* 1886, II, 161; *F.* XI, 1, 856; *Mon. leggi*, 1886, 18).

6. Nel fallimento di una società anonima il concordato, esorbitando dalle attribuzioni di qualsiasi rappresentante della medesima, non può essere proposto altrimenti che con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'assemblea, durante la procedura fallimentare, è validamente convocata dai sindaci, e può nominare persona di sua fiducia come procuratore speciale a presentare la proposta di concordato. Siccome per l'art. 853 del Codice di commercio il concordato delle società anonime, non in istato di liquidazione, può avere per obbietto la prosecuzione della società, così la proposta di concordato deliberato dall'assemblea può contenere, con le condizioni dell'esercizio ulteriore dell'impresa sociale, anche le modifiche allo statuto sociale. — T. Roma, 23 dicembre 1888 (*Riv. univ.* 217; *D. e G.* XIV, 416).

7. Una società anonima fallita che abbia stipulato un concordato avente per oggetto la continuazione dell'azienda sociale, continua la sua esistenza e non è a considerarsi sciolta; onde se la società esercita il commercio di assicurazione, restano in vita i contratti di assicurazione stipulati colla medesima prima del fallimento. — T. Firenze, 12 novembre 1902 (*G. it.* 1903, I, 2, 88; *D. C.* 1903, 68).

8. Il fallimento di una società anonima non estingue l'impresa sociale, ma la riduce in uno stato di inazione, dal quale può risollevarsi o colla continuazione o colla cessione secondo le condizioni stabilite in concordato.

9. Il terzo che assume il concordato per

cessione dell'impresa sociale diventa senza dubbio cessionario anche delle attività fallimentari, perchè tale specie di concordato, importando obblighi nell'assuntore, non può intendersi senza il corrispettivo della cessione dell'attivo.

10. I creditori privilegiati e quelli con preferenza verso l'amministrazione del fallimento, non hanno diritto, per il totale ricupero delle loro ragioni, di rivolgersi all'assuntore del concordato onde costringerlo al pagamento anche coi beni proprii, ma devono sperimentare i loro diritti unicamente sulle attività fallimentari passate al cessionario dell'impresa sociale. Essi però possono accettare il concordato anche dopo l'omologazione, ed in tal caso il terzo assuntore è tenuto a pagare loro la percentuale convenuta. — A. Trani, 27 maggio 1904 (*Cons. comm.* 146; *R. Trani* 868; *Ric. dir. comm.* II, 846; *D. e G.* XX, 179).

V. anche all'art. 882 n. 15, 16, 17 e 19.

Articolo 854.

Nelle società in nome collettivo e in accomandita i creditori possono consentire a un concordato anche in favore di uno o più tra i soci responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione e alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'art. 816 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese. (*644 I.; 531 F.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Sul concordato nel caso di fallimento di una società in nome collettivo* (*F.* 1885, I, 1021). — Bruschettini A., *Il concordato delle società in nome collettivo e i suoi effetti rispetto ai soci* (*G. It.* 1900, I, 2, 789).

1. Il concordato, proposto da un socio in nome collettivo, tanto nell'interesse proprio quanto in quello della società fallita, di cui fa parte, se è omologato nei riguardi del fallimento della società, deve esserlo anche nei riguardi di quel socio, benchè egli manchi di patrimonio proprio e di creditori particolari. — A. Venezia, 14 ottobre 1885 (*T. v.* 549; *Cons. comm.* 279; *D. C.* 887; *F.* I, 1019; *Annuario* 179; *Fil.* 881).

2. Il concordato conchiuso da una società in nome collettivo con i suoi creditori non estende i suoi effetti anche ai rapporti tra i singoli soci e i rispettivi creditori particolari. — T. Ancona, 31 agosto 1900 (*G. it.* I, 2, 740, *n.*).

3. Questo principio però non torna applicabile se nella procedura di fallimento non vi fu nessuna separazione tra i beni della società e quelli particolari dei soci, se nessuna distinzione fu fatta tra le varie categorie di creditori nello stipulare il concordato e nell'omologarlo, se infine la sentenza dichiarativa di fallimento fu revocata a tutti gli effetti, anche a beneficio individuale dei soci, nè sovra tutto ciò esista più alcun mezzo di impugnazione o reclamo. — A. Ancona, 28 novembre 1900 (*G. it.* 1901, I, 2, 21).

4. Il concordato particolare consentito dai creditori di una società in nome collettivo, in favore di uno dei soci, non vincola i creditori personali del socio concordatario. — C. Napoli, 16 marzo 1906 (*F.* 1, 605, *n.*; *D. C.* 680; *D. e G.* 851; *G. it.* I, 1, 556, *n.*).

V. anche all'art. 882 n. 7.

—

TITOLO VIII.

Dei reati in materia di fallimento.

Bibliografia: Cons. comm., *Dell'estinzione dell'azione penale nei reati commerciali* (1888, 178). — De Giuli E., *Fallimento* (materia penale) (*Enciclopedia giuridica*). — Diena G., *Sulla repressione dei reati in materia di fallimento nei rapporti internazionali* (*D. C.* 1904, 641). — Lemmo V., *Dei reati in materia di fallimento.* Commento sul Titolo VIII del Libro III del Codice commerciale italiano (Napoli, 1890, A. Bellisario e C. edit.).

Articolo 855.

L'azione penale per i reati compresi in questo Titolo è pubblica.

Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del Tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del Titolo I di questo Libro. (*697, 702, 705 I.*).

Bibliografia: Alfani C., *Sull'azione penale del reato di bancarotta secondo il vigente diritto italiano* (*T. v.* 1887, 392). — Magri F., *Del procedimento penale per bancarotta* (*D. C.* XII, 658). — Noto Sardegna G., *Del concorso di più persone nel reato di bancarotta* (Palermo, 1906, Tip. Zappullo). — Pozzolini A., *L'azione penale di bancarotta e la sentenza dichiarativa di fallimento* (*Riv. di dir. pen. e Sociologia criminale*, I, 458). — Sraffa A., *Giurisprudenza controversa sui fallimenti: I. Se sia necessaria la sentenza dichiarativa del fallimento per la condanna del bancarottiere* (Bologna, 1898, Tip. Fava e Garagnani; *Archivio* LI, 361, *Scuola pos.* 1898, 577). — V. anche Biondi, Bolaffio, Casorati, Gismondi, Masucci, Mortara, Pozzolini, Sraffa, Supino e Vidari sotto l'art. 696.

1. Nessun dubbio che possa procedersi penalmente contro chi è dichiarato fallito dopo abbandonato il commercio, a fronte dell'articolo 690 Cod. commerciale. — C. Torino, 10 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 48).

2. È legalmente promossa l'azione per reato di bancarotta, avanti la dichiarazione di fallimento, allorchè si verifica insieme col fatto della cessazione dei pagamenti taluna delle speciali circostanze tassativamente previste dall'art. 855 del Cod. di comm.

3. Una volta iniziata legalmente la procedura penale di bancarotta, essa si svolge indipendente dal giudizio di fallimento in sede civile.

E perciò basta che la sentenza dichiarativa del fallimento venga pronunciata in un momento qualunque del giudizio penale, fosse pure nelle more dell'appellazione in esso proposta, perchè sia legittimata la condanna per bancarotta.

Nè importa a tal uopo che la sentenza dichiarativa del fallimento sia passata in giudicato, giacchè per legge essa è provvisoriamente esecutiva. Laonde non vale a sospendere la pronunzia in sede penale neppure la pendenza del giudizio di opposizione contro la medesima. — C. Roma, 8 marzo 1894 (*G. it.* II, 181, *n.*; *F.* II, 284, *n.*).

4. Non si può procedere a definitivo giudizio in via penale per bancarotta ove non sussista previa dichiarazione di fallimento. — T. Castiglione delle Stiviere, 14 agosto 1899 (*G. it.* 1900, II, 67, *n.*).

5. Non si può parlare di bancarotta sia semplice o fraudolenta senza che sia dichiarato il fallimento. Il giudice penale può solo, nei casi degli art. 855 e 856, accertare i fatti senza la previa dichiarazione di fallimento. — A. Catania, 16 dicembre 1904 (*G. cat.* 227).

6. Per promuovere l'azione penale di bancarotta semplice è necessaria la dichiarazione di fallimento (epperò dalla data di questa decorre la prescrizione di detta azione). — C. Roma, 9 aprile 1906 (*D. C.* 728).

CAPO I.

Della bancarotta.

Bibliografia: Adinolfi S., *Nozione della bancarotta* (*Gazz. P.* XXIII, 18). — Alfani C., *Bancarotta* (*Dig. it.*). — Ansaldo P., *Studio sul reato di bancarotta* (Genova, 1888, Tip. Sordomuti). — Biondi C., *Studi di diritto commerciale*. 18. *La definizione del reato di bancarotta* (Napoli, 1894, Tip. della *Critica forense*). — Bolaffio, *La bancarotta e i piccoli commercianti* (*T. v.* 1895, 98). — Carfora F., *Del reato di bancarotta nel vigente diritto italiano* (Napoli, 1889, E. Anfossi edit , 2ª edizione). — Id., *Questioni in tema di bancarotta* (*Giust. pen.* 1904, 1469). — Casorati, *Il reato di bancarotta ed il nuovo Codice penale* (*Riv. pen.* XVII, 5). — Cons. comm., *Il concorso della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta* (1890, 805). — Id., *La bancarotta semplice ed i libri di commercio* (1891, 805). — Cosenza V., *Del concorso della bancarotta semplice con la bancarotta fraudolenta* (*F.* XV, II, 201). — Id., *Del cumulo delle pene nel concorso dei reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta* (*F.* 1809, II, 858). — Fittibaldi G., *Il reato di bancarotta nella legislazione vigente* (Napoli, 1897, Gambella editore). — Gallo e Olivieri, *Se un minorenne non autorizzato al commercio possa ritenersi bancarottiere* (*G. pen.* 1888, II, 47). — Levi A., *Un caso di bancarotta* (Non è colpevole di bancarotta il commerciante che abbia distratto dei mobili che in seguito gli siano aggiudicati) (*Tribuna giud. nap.* 1989, 824). — Longhi S., *Se il reato di bancarotta semplice sia delitto o contravvenzione* (*T. v.* 1890, 257). — Id., *La bancarotta*. Esposizione teorico-pratica e contributo per una riforma legislativa (Milano, 1898, U. Hoepli edit.). — Id., *Le formole della bancarotta. Abolizione del sistema casistico* (*Scuola pos.* 1899, 641). — Id., *Le formole della bancarotta. Bancarotta semplice* (*Scuola pos.* X, 1). — Mortara A., *Competenza sulla bancarotta fraudolenta* (*G. it.* 1892, II, 60). — Nulli R., *L'art. 684 del Codice penale è applicabile ai reati di bancarotta dopo l'attuazione del nuovo Codice di commercio* (*F.* 1885, II, 65). — Id., *Delle attenuanti nel reato di bancarotta* (*Mon.* XXVI, 287). — Pratica leg. *Se a giudicare un reato di bancarotta semplice sia competente il Tribunale correzionale o il pretore* (IV, 158). — Salvatore A., *Nozione della bancarotta* (*Gazz. p.* XXIII, 1). — V. anche Masi a pag. 650.

Articolo 856.

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1º se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2º se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3º se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre coll'intenzione, seguìta dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4º se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5º se non ha tenuto i libri prescritti, o almeno il libro giornale. (*697, 698, 701 I,; 585 F.; 1147 P.; 1002, 1005 S.*).

Bibliografia: Borré L., *Condizione giuridica del liquidatore di una società commerciale di fronte agli art. 856 e 857 Codice comm.* (*Riv. univ.* 1895, 65). — Longhi S., *Bancarotta, mancanza e irregolarità dei libri commerciali* (*T. v.* 1908, 614). — Mattiauda B., *La bancarotta semplice davanti al nuovo Codice penale per difetto di tenuta dei libri* (*G.* 1892, 81). — Pagani C.,

La mancanza e la irregolarità dei libri nel fallimento delle società commerciali (*D. C.* XIX, 581). — Perenzoni A., *Della mancanza assoluta e della irregolarità dei libri di commercio agli effetti della bancarotta* (*F.* 1891, II, 114). — Toni G., *Giurisprudenza in materia di bancarotta semplice* (*Riv. pen.* XXXVII, 12). — V. anche Canetta sotto l'art. 704; Castelbolognese e Longhi sotto l'art. 21; e Olivieri sotto l'art. 28.

—

1. È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione quello che si riferisce alla eccessività delle spese personali e di famiglia quale estremo del reato di bancarotta. — C. Firenze, 11 marzo 1885 (*Riv. pen.* XXI, 567).

2. È ben ravvisata eccessiva la spesa giornaliera di L. 37 per la persona del commerciante girovago caduto in fallimento ed imputato di bancarotta. — C. Torino, 12 dicembre 1888 (*G. pen.* 1889, 285).

3. Ognorachè vien chiesto ai giurati se lo accusato di bancarotta abbia consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, la questione non può accusarsi di incompletezza od incertezza, poichè i giurati vengono colla questione medesima eccitati ad esaminare il complesso di tutta l'amministrazione. — C. Torino, 16 giugno 1886 (*G. pen.* 289; *Fil.* 425).

4. L'art. 856, come non enuncia quali debbano dirsi operazioni manifestamente imprudenti, così non stabilisce quale sia il grado di colpa richiesto per addebitare al commerciante il caso di bancarotta in esso previsto. — C. Torino, 9 dicembre 1887 (*G. pen.* 1888, 33).

5. Non occorre che domini la pura sorte nelle operazioni manifestamente imprudenti.

Se per questo reato l'imputato fu condannato a un mese di carcere, manca egli d'interesse per dolersi di erronea interpretazione del successivo n. 3. — C. Roma, 10 agosto 1889 (*Corte S. Roma*, 449).

6. Il giudizio con cui si ritiene che l'imputato di bancarotta semplice abbia col giuoco del lotto compromesso grandemente il suo attivo a danno dei creditori, non è censurabile in Cassazione. — C. Roma, 8 giugno 1894 (*G. pen.* 433).

7. Chi s'intromette in operazioni di un commerciante dirette a ritardarne il fallimento è complice nella bancarotta semplice di quello, sebbene non sia commerciante fallito egli stesso. — A. Milano, 19 novembre 1884 (*Cons. comm.* 190; *Annuario* III, 76; *Mon.* 1187, *n.*).

8. L'ultimo inciso dell'art. 856, n. 3, concepito in termini generali, comprende tutti quei mezzi di procacciarsi denaro che, come i prestiti e le girate di effetti, a condizioni anormali, possono, con sano criterio, riconoscersi mezzi *rovinosi*, mezzi, cioè, che se possono ritardare la catastrofe, non la scongiurano, ma la rendono poi più dannosa agli interessi dei creditori, che il legislatore si adoperò a tutelare. — C. Torino, 11 gennaio 1888 (*G. pen.* 121; *L.* I, 585; *Cons. comm.* 127; *Annuario* 84).

9. È giudizio di fatto quello con cui si ritiene che i mezzi usati dal commerciante per ritardare il suo fallimento sono mezzi rovinosi determinanti la bancarotta semplice.

10. Il commerciante che in causa del gran ribasso delle merci del suo negozio si trova con un passivo eccedente l'attivo, incorre nel reato di bancarotta semplice se, per pagare i debiti scadenti a intervalli, contrae interpolatamente mutui a forte interesse, dando in pegno le merci, e perdurando in tali operazioni molto tempo ed in modo da aumentare smisuratamente il suo passivo. — C. Torino, 5 giugno 1889 (*G. pen. tor.* 107; *Fil.* 1890, 51).

11. La Corte d'appello, meglio che dagli argomenti adottati dai primi giudici, può ritenere, come mezzo per dilazionare il fallimento, la emissione di cambiali di comodo, cui gli imputati avevano fatto ricorso. — C. Roma, 11 novembre 1890 (*Corte S. Roma* 996, *G. pen. tor.* 1891, 144).

12. È mezzo rovinoso per un piccolo merciaio l'impegnare al Monte di pietà delle merci coll'onere del 10 per cento. — C. Roma, 21 novembre 1890 (*Corte S. Roma* 1054, *G. pen. tor.* 1891, 176).

13. Basta una delle due ipotesi prevedute

nel n. 3 dell'art. 856 Cod. comm. a costituire la bancarotta semplice. E così ne risponde il commerciante che acquisti merce per un prezzo superiore al costo e la venda con discapito nello scopo di ritardare il fallimento. — C. Roma, 30 giugno 1902 (*Riv. pen.* LVI, 314).

14. Si rende colpevole di bancarotta semplice il commerciante che, dopo la cessazione dei pagamenti, rescinde un contratto di locazione in corso. — C. Torino, 19 novembre 1885 (*G. it.* XXXVIII, I, 2, 59).

15. La legge nei reati di bancarotta semplice non si preoccupa della intenzione del colpevole, ma solo della sua libera volontarietà, della di lui colpa. — C. Torino, 26 ottobre 1888 (*G. pen.* 1889, 83; *Annali* 1889, 26); Id., 5 giugno 1889 (*G. pen.* 457).

16. Così colla rimessione di merci o danaro fatta dopo la cessazione dei pagamenti ad alcuni creditori in pregiudizio della massa, il reato di bancarotta è consumato; nè cessa di esistere per ciò solo che la massa dei creditori abbia ricuperato le merci e i danari. — C. Torino, 26 ottobre 1888 (riferita al numero precedente).

17. Il commerciante che ha tenuto un quaderno di note giornaliere, non bollato nè ordinato e nemmeno numerato, non ha tenuto il libro giornale voluto dalla legge, e, fallito, è colpevole di bancarotta semplice, a sensi dell'art. 856, n. 5. — A. Bologna, 11 marzo 1884 (*R. Bol.* 350).

18. Per decidere degli estremi del reato di bancarotta bisogna giudicare colle leggi del tempo in cui si verifica il fallimento.

19. La mancanza del libro giornale o l'irregolare sua tenuta costituisce estremo pel reato di bancarotta semplice. — A. Bologna, 30 dicembre 1884 (*R. Bol.* XIII, 94).

20. I libri commerciali mancanti delle formalità estrinseche prescritte dall'art. 23 devono legalmente considerarsi come inesistenti, e quindi il commerciante che li abbia in tal modo tenuti va punito secondo l'art. 856, n. 5, e non già secondo il successivo art. 857, n. 1, che contempla il caso di libri che, sebbene regolarmente impiantati, non vengono poi tenuti colle modalità designate dall'articolo 25. — C. Torino, 14 gennaio 1885 (*G. pen.* 131; *Annuario* 259; *Mon.* 77; *G. it.* 1886, I, 2, 59); A. Bologna, 31 marzo 1885 (*R. Bol.* 142; *Cons. comm.* 277; *Annuario* 260); C. Torino, 20 novembre 1885 (*G. pen.* 534; *Annuario* 259); A. Venezia, 20 aprile 1887 (*Annuario* 284, nelle *Osservazioni*); Id., 26 aprile 1887 (*T. v.* 294; *Mon.* 705; *Fil.* 605; *G. pen.* 345; *Annuario* 283); C. Firenze, 22 giugno 1887 (*Annali* 159); Id., 9 luglio 1887 (*T. v.* 414; *Annali* 180; *F.* II, 180; *G. it.* I, 2, 257; *Fil.* 781; *G. pen.* 454; *Annuario* 284); C. Torino, 30 maggio 1888 (*G. pen.* 340; *Fil.* 624); A. Lucca, 12 gennaio 1889 (*Pratica leg.* 153; *G. pen.* 221; *Fil.* 269; *Mon.* 325; *Cons. comm.* 111); A. Trani, 29 aprile 1889 (*R. Trani* 440); C. Firenze, 5 giugno 1889 (*T. v.* 569; *G. pen.* 560; *Gazz. P.* 323; *Mon.* 967; *Annuario* 90); C. Roma, 21 dicembre 1889 (*L.* XXX, 1, 608; *F.* XV, II, 171; *G. it.* 1890, I, 2, 86; *Annuario* 91; *Cass. un.* 1890, 201); Id., 18 gennaio 1890 (*Corte S. Roma* 41); Id., 18 gennaio 1890 (*Corte S. Roma* 295; *Annali* 44); Id., 31 gennaio 1890 (*L.* I, 455; *Mon.* 357; *Cass. un.* 212; *Corte S. Roma* 98); Id., 5 marzo 1890 (*T. v.* 344; *Cass. un.* 257; *G. pen.* 195; *Corte S. Roma* 147; *Gazz. P.* 599); Id., 17 aprile 1890 (*G. pen.* 80; *D. it.* I, 180; *Cons. comm.* 167; *Corte S. Roma* 292; *G. pen. tor.* 283); Id., 1° maggio 1890 (*Corte S. Roma* 294); Id., 8 maggio 1890 (*Corte S. Roma* 296); Id., 8 maggio 1890 (*F.* II, 248; *L.* 1890, II, 457; *G. it.* I, 2, 221; *G. pen. tor.* 296; *G. pen.* 30; *D. it.* I, 227; *Cass. un.* I, 307; *Cons. comm.* 163; *Mon.* 661; *T. gen.* 479; *Corte S. Roma* 479; *Fil.* 492); A. Casale, 15 luglio 1890 (*G. cas.* 318); C. Roma, 18 settembre 1890 (*Cass. un.* II, 18; *Corte S. Roma* 963); Id., 17 dicembre 1890 (*L.* XXXI, 1, 242; *F.* XVI, II, 114; *D. C.* IX, 219; *Cass. un.* II, 105; *G. it.* XLIII, 1, 2, 91); Id., 8 luglio 1891 (*Corte S. Roma* 687); Id., 5 ottobre 1891 (*Cons. un.* 64; *Cons. comm.* 339; *Corte S. Roma* 803; *G. pen. tor.* 1892, 31); Id., 22 luglio 1892 (*Cass. un.* 1014); Id., 17 ottobre 1894 (*G. pen.* 482); Id., 30 dicembre 1893 *Cass. un.* X, 566); Id., 20 aprile 1897 — mancata vidimazione del libro giornale — (*F.* II, 289; *G. it.* II, 318); Id., 9 giugno 1899 — Id., id. — (*F.* II, 448, *n.*); Id., 10 gennaio 1901 (*L.* I, 309, *n.*; *D. C.* 256; *G. it.* II, 120); A. pen. Bologna, 13 marzo 1901 (*T. gen.* 282; *Mon.* 388); C. Roma, 11 luglio 1901 (*Cass. un.* XII, 1436; *F.* II, 488); Id. 15 aprile 1902 (*G. it.* 1903, II, 94, *n.*); Id., 1° aprile 1903 (*T. v.* 614); Id., 4 giugno 1903 (*F.* II, 311); Id., 18 novembre 1903 (*Riv. pen.* LIX, 403).

21. E ciò benchè lo stato attivo e passivo del fallimento possa altrimenti rilevarsi. — C. Torino, 14 gennaio 1885 (riferita al numero precedente); C. Firenze, 6 marzo 1886 (*T. v.* 178; *G. it.* I, 2, 155); C. Roma, 21 dicembre 1889 (riferita al n. precedente); Id., 21 febbraio 1890 (*Corte S. Roma* 99).

22. Sulla questione non influiscono nè la qualità del commerciante, — A. Venezia, 18 febbraio 1885 (*T. v.* 131; *G. c.* I, 58 e 172; *L.* I, 532; *F.* II, 65; *Cons. comm.* 7).

23. Nè la tenuità del traffico, — A. Venezia, 18 febbraio 1885 (riferita al n. precedente); C. Torino, 17 dicembre 1885 (*G. pen.* 1886, 49); Id., 22 dicembre 1885 (*G. pen.* 1886, 10); A.

Venezia, 26 aprile 1887 (*T. v.* 294; *Mon.* 705; *Fil.* 605; *G. pen.* 845; *Annuario* 288); C. Torino, 16 novembre 1887 (*G. pen.* 1888, 60; *L.* I, 282; *Mon.* 1888, 188; *Fil.* 1888, 818); C. Roma, 18 luglio 1888 (*L.* 1889, I, 641; *Annuario* 880; *D. e G.* V, 47); C. Torino, 10 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 40; *F.* 1889, II, 89; *Fil.* 1889, 100).

24. Nè la mancata importanza per il fallimento dell'imputata inosservanza di legge. — A. Venezia, 26 aprile 1887 (riferita al n. precedente).

25. Così non si possono considerare come libri di commercio alcuni memoriali od informi scartafacci, che si possano cambiare e rifare dal fallito anche in limine della cessazione dei pagamenti. — A. Bologna, 31 marzo 1885 (*R. Bol.* 142; *Cons. comm.* 277; *Annuario* 260).

26. E vi è mancanza dei libri prescritti quando il commerciante abbia tenuto semplici note. — A. Casale, 5 gennaio 1886 (*G. cas.* 125).

27. O soltanto alcune memorie, colle quali riesca impossibile di formarsi un concetto dell'attivo e passivo del suo commercio. — C. Torino, 8 giugno 1887 (*G. pen.* 889).

28. Però i favorevoli precedenti del fallito e buone informazioni date dalla maggioranza dei suoi creditori possono valergli a circostanze attenuanti. — A. Bologna, 24 febbraio 1885 (*R. Bol.* 94).

29. L'imputazione fatta al commerciante fallito di non aver tenuto tutti i libri dalla legge commerciale prescritti, e di aver tenuto incompletamente ed irregolarmente quei pochi, di cui era provvisto, non è giuridicamente contraddicente, nè lascia incertezza sui mezzi di difesa. — C. Torino, 21 gennaio 1886 (*G. pen.* 83).

30. Il subappaltatore di provviste all'amministrazione militare, dichiarato fallito, deve rispondere del reato di bancarotta semplice per ommessa tenuta dei libri commerciali, quantunque la detta amministrazione, giusta la proibizione del subappalto, l'abbia sempre riconosciuto puramente e semplicemente come commesso dell'appaltatore. — C. Torino, 29 dicembre 1886 (*G. pen.* 1887, 89).

31. Non può dirsi che un commerciante abbia tenuto *almeno il libro giornale* nei sensi dell'art. 856, n. 5, se egli non tenne tale libro per tutti gli anni in cui furono fatte operazioni di commercio aventi relazione col successivo fallimento.

32. La tenuta di libri diversi dai prescritti, come le annotazioni in fogli volanti, quantunque possano servire per formare un inventario, non soddisfano al disposto della legge.

33. A costituire il reato dell'art. 865, n. 5, non è necessario l'elemento della frode.

34. Chi è responsabile di non aver tenuto i libri di commercio, ai sensi dell'art. 856, n. 5 non può contemporaneamente essere tenuto responsabile a sensi dell'art. 857, n. 1. — A. Venezia, 27 luglio 1887 (*T. v.* 508; *G. pen.* 522).

35. La mancanza del libro giornale rende responsabile il fallito di bancarotta, quantunque si possa da altre carte o libri desumere lo stato attivo e passivo del fallimento. — C. Torino, 16 febbraio 1888 (*Annali* 104; *G. pen.* 207; *Annuario* 829).

36. Il commerciante ambulante e girovago che non tiene i libri prescritti, se cade in fallimento, si rende colpevole del reato di bancarotta semplice. — C. Roma, 18 luglio 1888 (cit. al n. 23).

37. Alla mancanza del libro-giornale non può supplirsi con lo sfogliazzo, con lo scadenziere od altri simili registri, allo scopo di rendere applicabile l'art. 857, n. 1, anzichè l'art. 856. n. 5. — C. Palermo, 16 novembre 1888 (*F.* 1889, II, 376; *Circ. Giur.* 1889, 46; *Annuario* 880).

38. È giudizio di fatto e quindi incensurabile in Cassazione quello sul concorso della mancanza dei libri prescritti o della irregolarità dei libri medesimi. — C. Torino, 14 gennaio 1889 (*Mon.* 110).

39. L'obbligo di tenere i libri di commercio si estende al negoziante di tessuti, che non sia semplice rivenditore di zolfanelli, benchè sia analfabeta. — C. Roma, 1° maggio 1890 (*Corte S. Roma* 294).

40. Per supplire alla mancanza dei libri di commercio non giova produrre dei semplici scadenzari e un libro mastro. — C. Roma, 12 giugno 1890 (*Corte S. Roma* 780).

41. Anche il commerciante al minuto, la merciaia che esercita un commercio in piccolo, come rivenditrice, ha l'obbligo di tenere i libri di commercio. — C. Roma, 24 agosto 1891 (*Corte S. Roma* 600).

42. I legatori di libri non essendo commercianti non sono obbligati a tenere i libri e registri commerciali; epperò la mancanza di questi non fa sorgere a loro carico l'imputazione di bancarotta semplice, di cui all'articolo 856, n. 5. — T. penale Roma, 31 marzo 1892 (*G. pen.* 275; *L.* II, 705).

43. Il giudice può condannare per il reato di cui all'art. 856, n. 5 del Codice commerciale tuttochè nell'atto di citazione si sia citato solo l'art. 857 n. 1 stesso Codice, allorchè il fatto contestato all'imputato sia non la tenuta *soltanto irregolare*, ma anche *illegale* dei libri commerciali; il che equivale alla mancanza dei libri stessi. — C. Roma, 21 maggio 1893 (*Cass. un.* 1049).

44. Anche il commissionario è obbligato a

tenere i libri commerciali prescritti dalla legge ai commercianti. — C. Roma, 27 aprile 1898 (*Cass. un.* 885).

45. È punito per bancarotta semplice, e, come se non avesse tenuto il libro giornale, il commerciante fallito che ha omesso di registrare debiti nel libro suddetto. — C. Roma, 10 luglio 1899 (*Corte S. Roma* 847).

46, La lacuna verificatasi nelle registrazioni del libro-giornale, che non renda possibile la identificazione della posizione del fallito, deve considerarsi omissione punibile ai sensi del n. 5 dell'art. 856 del Codice di commercio, non già ai sensi del successivo art. 857. n. 1. — C. Roma, 12 marzo 1900 (*G. It.*II, 156, *n.*; *Cass. un.* XI, 808; *G. pen. tor.* 489; *F. sic.* 82; *F.* II, 886, *n*).

47. Il fatto di non aver tenuto il libro-giornale è preveduto nell'art. 856, n. 5, e non nell'art. 857 Cod. comm. Nè giova averlo impiantato tardivamente, quando già esisteva lo stato di fallimento. — C. Roma, 18 marzo 1900 (*Riv. pen.* LII, 48). — Id. 19 dicembre 1900 (*Cass. un.* XII, 448; *G. pen. tor.* 61; *Riv. univ.* 87).

48. È applicabile l'art. 856, num. 5, Codice comm., nell'esistenza soltanto di libri partitari, mancanti bensì di ogni attendibilità per non adempimento delle formalità dalla legge prescritte. — C. Roma, 29 marzo 1900 (*Riv. pen.* LII, 24).

49. L'acquistare a contanti non esime dall'obbligo di tenere il giornale. L'impianto del giornale dopo lungo esercizio del commercio fa sì che per il periodo anteriore sia applicabile l'art. 856 e non l'art. 857 Cod. comm. — C. Roma, 17 dicembre 1900 (*Riv. penale*, LIII, 307).

50. Tenere uno scartafaccio qualsiasi con l'annotazione degli introiti e delle perdite equivale a non tenere i libri di commercio prescritti, per cui rendesi applicabile l'art. 856 e non l'art. 857 del Codice di commercio. — C. Roma, 28 gennaio 1901, *Cass. un.* XII, 182; *G. pen. tor.* 109; *Cons. comm.* 19).

51. Il fatto del commerciante che tiene libri in bianco, non essendo dissimile da quello di chi non li tiene, ricade sotto la sanzione dell'art. 856, n. 5, Codice comm. — C. Roma, 27 maggio 1901 (*Cass. un.* XII, 1154, *Riv. pen.* LIV, 179).

52. È questione di apprezzamento più che di criterio giuridico il decidere se la mancanza di ogni registrazione sul libro-giornale per un periodo di tempo più o meno lungo, debbasi considerare omissione assoluta, nel senso dell'art. 856, n. 5, o semplice irregolarità, ai sensi dell'art. 857, n. 1. — C. Roma, 18 agosto 1904 (*F.* II, 469; *L.* 2456).

53. Il reato di bancarotta semplice per non aver tenuto i libri si consuma nel momento in cui il commerciante cessa di fare i pagamenti, e non in quello in cui è dichiarato fallito — C. Roma, 8 settembre 1904, *F.* II, 518; *G. it.* 1905, II, 85).

Contra: si consuma al momento in cui il fallimento è dichiarato con sentenza (applicazione all'amnistia anteriore). — C. Roma, 19 settembre 1895 (*G. It.* 1896, II, 82, *n.*); Id., 17 novembre 1904 (*F.* 1905, II, 58).

54. Le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale prima del fallimento dall'art. 855 si intendono riprodotte anche per gli addebiti previsti nell'art. 856. — T. Livorno, 29 novembre 1890 (*Riv. pen.* XXXIII, 180).

55. L'art. 856 contempla diverse operazioni colposamente compiute dal commerciante nella speranza di sottrarsi al fallimento. Ma quel commerciante che, con un raggiro di lunga mano ordinato, trae in inganno i terzi e cade poi in bancarotta, deve rispondere di truffa insieme e di bancarotta semplice, non del solo reato di bancarotta semplice. — A. Venezia, 19 maggio 1894 (*T. v.*, 400, *n.*).

56. Trattandosi di bancarotta a carico di società in nome collettivo, tutti i soci debbono ritenersi penalmente responsabili dei fatti costituenti la bancarotta medesima, quali l'obbligo della formazione degli inventari, della tenuta dei libri e della dichiarazione dei cessati pagamenti, senza che il magistrato possa tra essi fare alcuna distinzione di responsabilità, essendo a ciò tutti obbligati ugualmente. — C. Roma, 17 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, II, 64; *Mon.* 1901, 485, *n.*).

V. anche agli art. 8 n. 10, 50, 67, 77, 80; 9 n. 2; 683 n. 82; 696 n. 87; e 855 n. 5.

Articolo 857.

È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri o inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2° se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli art. 16 e 18;

3° se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'art. 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;

4° se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori o al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o, dopo avere ottenuto un salvocondotto, non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento. (*698, 706 I.; 586 F. F.; 1148 P.; 1007 S.*).

Bibliografia: Sraffa A., *Moratoria e bancarotta semplice* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 57). — V. anche Castelbolognesi sotto l'art. 21; Gismondi a pag. 826 e la bibliografia sotto l'art. precedente.

—

1. Le parole *commerciante dichiarato fallito* usate nell'art. 857 in luogo delle altre *commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti*, di cui all'articolo precedente, null'altro significano se non che è essenziale la previa dichiarazione del suo fallimento. — C. Palermo, 6 dicembre 1886, (*G. pen.* 1887, 200; *Annuario* 78; *Circ. giur.* 176; *F.* 1887 II, 186; *L.* II, 814); C. Firenze, 14 dicembre 1887 (*T. v.* 1888, 107; *F.* 1888, II, 9); T. Livorno, 29 novembre 1890 (*Riv. pen.* XXXIII, 180).

2. Si rende colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito, comunque in esiguo traffico, che non abbia tenuto regolarmente i suoi libri di commercio o non abbia fatto inventari annuali. — C. Torino; 29 gennaio 1885 (*Gazz. P.* 24; *G. c.* I, 51, *Mon.* 710; *L.* I, 358; *G. pen.* 98; *Annuario* 260).

3. La legge nel prescrivere ai commercianti la regolare tenuta di determinati libri, non ammette distinzioni verso i piccoli esercenti, e senza riguardo alla loro imperizia od altre condizioni meramente subbiettive.

4. Il fallito che non abbia tenuto nelle forme prescritte i veri libri di commercio richiesti, ma possa presentare note e bilanci che dimostrino sufficientemente il suo stato attivo e passivo, va soltanto punito per incompleta ed irregolare tenuta dei libri. — A. Venezia, 17 febbraio 1885 (*T. v.* 179, *c.*; *Fil.* 152; *F.* II, 432; *G. c.* 172; *L.* I, 750; *Cons. comm.* 54; *Annuario* 258); A. Venezia, 18 febbraio 1885 (*T. v.* 181; *G. c.* I, 58; *L.* I, 532; *F.* II, 65, *c.*; *Cons. comm.* 7; *Annuario* 256).

5. Il commerciante fallito che ha tenuto irregolarmente i libri, benchè non siavi frode, è punito come colpevole di bancarotta semplice, a mente degli art. 857 e 861, e non mai a mente dell'art. 856, n. 5, non potendosi l'un caso all'altro equiparare. — C. Palermo, 4 maggio 1885 (*Circ. giur.* 184).

6. Non occorrono particolari conseguenze di danno pel reato di cui nell'art. 857, n. 1. — C. Torino, 16 dicembre 1885 (*G. pen.* 1886, 78).

7. La imperizia ed inettitudine del commerciante a tenere i libri di commercio non scusano il reato di bancarotta semplice. — C. Torino, 17 novembre 1886 (*G.* 1887, 112; *Annuario* 367).

8. La poca entità del commercio e l'essere quasi illetterato non esentano il commerciante dalla regolare tenuta dei libri.

9. La legge non prescrive che il magistrato penale per pronunciare sulla regolarità o meno dei libri tenuti dal fallito, debba necessariamente procedere all'esame loro quando la tenuta irregolare non è contestata. — C. Torino, 28 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 20).

10. Agli effetti della penalità per bancarotta corre una qualche differenza tra la mancanza

assoluta di libri di contabilità e la loro tenuta irregolare od il difetto di bollo e vidimazioni.

Il commerciante fallito che possiede libri sufficienti a costituire il suo stato attivo e passivo, ma non tenuti colle prescritte formalità estrinseche, va punito secondo l'articolo 857, n. 1, anzichè secondo l'art. 856, n. 5. — C. Napoli, 4 luglio 1887 (*Gazz. P.* 108; *Mon.* 1888, 57; *G. it.* 1888, I, 2, 40; *Annuario* 285).

11. I soci di una società collettiva od in accomandita semplice sono tutti obbligati alla regolare tenuta dei libri di commercio.

Epperò dichiarato il fallimento della società, siccome tutti i soci responsabili cadono pure in fallimento, così tutti del pari sono imputabili di bancarotta semplice per l'irregolare tenuta dei libri; nè vale ad esonerarneli il patto sociale per cui la contabilità fosse affidata particolarmente ad alcuno dei soci. — C. Torino, 7 luglio 1887 (*Mon.* 754; *Annali* 149; *L.* II, 888; *G. it.* I, 2, 216; *F.* II, 400; *Cons. comm.* 876; *Annuario* 212 e 805; *G. pen.* 865); Id., 27 marzo 1888 (*G. pen.* 241; *Fil.* 896; *L.* II, 185; *Annuario* 882).

12. *Contra:* Non tutti i soci di società in nome collettivo fallita debbono rispondere dell'irregolare tenuta dei libri per patto affidata ad un solo. — T. Bologna, 22 febbraio 1889 (*Pratica leg.* 179; *Annuario* 569; *Giorn. giorn.* 181).

13. La irregolarità ed incompletezza del librogiornale costituisce il reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 857, n. 1, sebbene da altri libri si possa facilmente desumere lo stato attivo e passivo del commerciante fallito. — C. Firenze, 29 ottobre 1887 (*L.* 1888, I, 60; *D. C.* VI, 405; *T. v.* 1888, 13); C. Torino, 10 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 40; *F.* 1889, II, 89; *Annuario* VI, 331, *n.*; *Fil.* 1889, 100); A. Casale, 27 settembre 1889 (*G. cas.* 357).

14. Non essendo riconosciuti dalla legge gli scritturali ed amanuensi dei commercianti, non si può far ricadere su di essi la responsabilità della irregolare tenuta dei libri di commercio. — C. Firenze, 29 ottobre 1887 (cit. al n. precedente).

15. La legge impone l'obbligo assoluto ad ogni commerciante di tenere in modo regolare i proprii libri di contabilità e di compilare gli inventari annuali, senza distinzione tra la natura ed entità del traffico esercitato e tra commerciante capace di adempiere personalmente tali obblighi e quello incapace, che perciò debba valersi dell'opera altrui. — C. Torino, 16 novembre 1887 (*Mon.* XXIX, 189, *n.*; *Fil.* 1888, 818; *G. pen.* 1888, 60; *Annuario* 286; *L.* 1888, I, 282); Id., 10 dicembre 1888 ed A. Casale, 27 settembre 1889 (cit. al n. 13).

15 *bis.* L'irregolare tenuta dei libri commerciali è imputabile al fallito, sebbene questi abbia affidato ad altri la tenuta di essi libri. — C. Torino, 16 maggio 1889 (*G. pen. tor.* 505).

16. Risponde di bancarotta semplice il fallito che abbia in precedenza cessato dal commercio, se durante il commercio stesso ebbe a tenere i libri irregolarmente. Nè la retrotrazione della data della cessazione dei pagamenti può aver influenza di sorta, quando la dichiarazione di fallimento ebbe luogo nel termine di cui all'art. 690 Cod. comm. — C. Roma, 26 giugno 1900 (*Riv. pen.* LII, 388).

17. L'avere il commerciante tenuto il libro giornale a nome della moglie anzichè proprio, può costituire semplice irregolarità e non mancanza assoluta, nel solo caso che sia effetto di errore e non abbia potuto produrre rispetto ai terzi lo stesso effetto dell'assoluta mancanza. — C. Roma, 13 agosto 1904 (*F.* II, 469; *L.* 2456; *Giust. pen.* 1552).

18. La mancanza del visto annuale nel libro giornale quando questo in tutto il rimanente sia tenuto in perfetta regola, a sensi di legge, non basta a costituire bancarotta semplice per incompleta o irregolare tenuta di libri, prevista dagli art. 857, n. 1, trattandosi di una irregolarità estrinseca e di pura forma. — A. Ancona, 8 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 188; *Annuario* 85); A. Venezia, 23 gennaio 1895 (*T. v.* 91, *n.*; *L.* 1, 346, *n.*; *G. it.* II, 57).

19. *Contra:* Commette il reato di bancarotta semplice di cui al n. 1 dell'art. il commerciante fallito che non abbia sottoposto alla vidimazione annuale il libro giornale. — C. Roma, 28 novembre 1899 (*G. pen. tor.* 181; *Riv. pen.* LI, 201).

20. La sola mancanza di vidimazione annuale non può far ritenere inesistente il libro giornale avente i fogli regolarmente firmati dal magistrato e numerati. Epperò tale mancanza costituisce semplice irregolarità a sensi dell'art. 857, n. 1 e non inesistenza legale del libro, a sensi del precedente art. 856, n. 5. — C. Roma, 12 novembre 1903 (*F.* II, 479; *Riv. univ.* 308; *Riv. pen.* LIX, 165; *G. pen. tor.* 1904, 8; *Annali* 1904, 22; *D. C.* 1904, 214); Id., 28 novembre 1904, *F.* II, 156, *n.*); Id., 21 marzo 1905 (*Giust. pen.* 894.

21. Il capo d'imputazione di bancarotta semplice per mancato inventario annuale non si confonde con quello per mancanza o irregolarità del libro giornale, per modo che, dichiarata l'irresponsabilità dell'imputato per questo titolo, s'abbia a dichiarare anche irresponsabile per quello. — C. Firenze, 30 settembre 1887 (*T. v.* 609).

22. È colpevole di bancarotta semplice la donna che omette di fare l'inventario, pur-

facendo parte, da oltre un anno, di società in nome collettivo fra lei e il proprio cognato. — C. Roma, 2 luglio 1889 (*Corte S. Roma*, 262).

23. Se l'inventario deve essere annualmente trascritto sopra un libro a ciò destinato, non è in alcun modo vietato che lo si possa riportare invece nello stesso libro giornale, facendo così di questo un uso cumulativo; e però non può dirsi vi sia in questo caso mancanza del libro inventario. — A. Cagliari, 18 marzo 1891 (*L.* I, 711, *n.*).

24. Non esclude la bancarotta il fatto di avere tenuto regolarmente l'inventario soltanto l'ultimo anno e di avervi supplito nei precedenti con la trascrizione dei riassunti nel libro giornale. — C. Roma, 14 novembre 1900 (*Riv. pen.* LIII, 98).

25. Il commerciante fallito che non abbia conservato i suoi libri per dieci anni retro, dall'ultima registrazione, incorre in bancarotta semplice, giusta l'articolo 857, n. 1. — T. Lecce, 28 novembre 1889 (*Fil.* 1890, 188).

26. Le tacche di riscontro non possono equivalere ai libri di commercio irregolari. — C. Roma, 12 giugno 1890 (*Corte. S. Roma* 624; *Annali* 1891, 16).

27. I soci, sotto il cui nome corre la ditta, hanno tutti l'obbligo di fare la relativa dichiarazione, alla cessazione dei pagamenti, accompagnata dal bilancio, libri, ecc. — C. Torino, 18 marzo 1885 (*G. pen.* 179; *Annuario* 342).

28. L'obbligo della presentazione del bilancio sussiste, indipendentemente dalla determinazione della data della cessazione dei pagamenti, ed ove questa non sia stata dal Tribunale di commercio determinata, può il Tribunale correzionale desumerla dalle risultanze della procedura. — A. Casale, 5 giugno 1886 (*G. ces.* 126).

29. Il termine di giorni tre per la presentazione del bilancio, a farsi dal fallito in cancelleria del Tribunale, decorre perentoriamente dalla data della cessazione dei pagamenti, sotto pena di colpa per bancarotta semplice.

30. Che se l'epoca della cessazione dei pagamenti non viene determinata nella sentenza dichiarativa del fallimento, s'intende stabilita nella data della sentenza stessa; e da questa data perciò decorre il termine di tre giorni per la presentazione del bilancio. — C. Torino, 9 febbraio 1887 (*Rass.* 27; *Annali* 60; *G. it.* I, 2, 128; *Mon.* 212; *Cons. comm.* 79; *G. pen.* 94; *Annuario* 184); C. Roma, 29 aprile 1896 (*Mon.* 650).

31. Non può più imputarsi del reato di cui al n. 3 il commerciante fallito quando, in mancanza di speciale pronuncia civile o penale sulla data della cessazione dei pagamenti, abbia presentato il bilancio nel termine fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento. — A. Milano, 28 aprile 1887 (*Mon.* 480).

32. Il fallito può esonerarsi da responsabilità per non aver fatto in termine la dichiarazione di cessazione dei pagamenti nel caso, p. es., di assenza giustificata o quando avesse preposto un institore all'esercizio del suo commercio. — T. Bologna, 30 giugno 1888 (*G. pen.* 431; *Annuario* 73).

33. La previa convocazione stragiudiziale dei creditori e la presentazione ai medesimi dello stato economico non può tener luogo della dichiarazione prescritta dall'art. 686, all'effetto di escludere l'ipotesi di bancarotta semplice prevista dall'art. 857, n. 3. — C. Torino, 5 giugno 1889 (*Mon.* 674; *Cons. comm.* 254; *F.* II, 376; *Fil.* 583; *Annuario* 102; *G. pen.* 330).

34. Se il commercio viene esercitato unicamente sotto il nome dell'imputato, egli soltanto deve rispondere della bancarotta semplice di cui all'art. 857, n. 3. — C. Roma, 5 settembre 1889 (*Corte S. Roma* 879).

35. La sentenza dichiarativa di fallimento non esonera il fallito dal presentare nei tre giorni la dichiarazione di aver cessato i pagamenti. — C. Roma, 26 settembre 1889 (*Cass. un.* I, 145).

36. È colpevole di bancarotta semplice quel commerciante che entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, *compreso quello in cui cessarono*, non ne abbia fatta la dichiarazione alla cancelleria del Tribunale.

37. L'obbligo di tale dichiarazione è assoluto e il fallito non ne resta dispensato pel fatto che il fallimento venne dichiarato d'ufficio. — C. Roma, 18 novembre 1891 (*L.* 1892, I, 183; *Cass. un.* III, 200; *D. C.* X, 277).

38. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che non fece la dichiarazione di cessazione dei pagamenti, benchè avesse fatta la domanda di moratoria che non gli fu accordata. — C. Roma, 24 novembre 1896 (*F.* 1897, II, 310, *n.*); Id., 13 luglio 1903 (*Cass. un. pen.* XIV, 1499; *G. pen. tor.* 425).

39. — e quello che avendo ottenuto la moratoria prima della dichiarazione di fallimento, non potè ravviare le sorti del suo commercio. — C. Roma, 13 luglio 1903 (*L.* 2240; *Mon.* 989; *F.* II, 477; *Riv. pen.* LVIII, 598; *Giust. pen.* 1280; *Cass. un. pen.* XIV 1370; *G. pen. tor.* 386; *Riv. univ.* 228).

40. La domanda di moratoria comprende in sè la dichiarazione di cessazione dei pagamenti. — A. Catania, 5 febbraio 1902 (*G. it.* II, 348; *Riv. dir. comm.* 1903, II, 57).

41. Il commerciante che abbia fatta l'una

o l'altra fra i tre giorni dalla cessazione sfugge agli effetti penali dell'art. 857, n. 8. — A. Catania, 26 gennaio 1908 (*Ind. giur.* 56).

42. Il pericolo dell'arresto non è legittimo impedimento ai sensi dell'art. 857, n. 4. — C. Firenze, 11 marzo 1885 (*Riv. pen.* XXI, 567).

43. È colpevole di bancarotta semplice il fallito che durante il fallimento si allontani dal suo domicilio senza permesso del giudice delegato, ma col solo assenso del curatore. — C. Torino, 31 marzo 1886 (*Annali* 88; *Ann. crit.* 278).

44. L'adempimento degli obblighi del concordato dev'essere provato avanti la giustizia penale colla produzione della sentenza di cui all'alinea dell'art. 839, e in sede penale non si può accordare una proroga di equità per la piena osservanza del concordato. — A. Lucca, 12 gennaio 1889 (*Pratica leg.* 158; *Mon.* 825; *Fil.* 269; *G. pen.* 221; *Cons. comm.* 111).

V. anche agli art. 686 n. 1; 698 n. 10; 839 n. 105; 855 n. 5; e 856 n. 20, 29, 34, 37, 38, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 56.

—

Articolo 858.

Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpevole di bancarotta semplice. (*700 I.*).

Bibliografia: De Leo A., *Sull'articolo 858 del nuovo Codice di commercio* (*Giur.* 1888, 9). — Giannini U., *La bancarotta dei mediatori* (*Crit. for.* 1892, I, 449). — Grego U., *Note comparative e considerazioni intorno all'articolo 858 del Codice di commercio* (*G. it.* 1893, IV, 1).

Giurisprudenza: V. all'articolo 8 n. 114.

Articolo 859.

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

Le caratteristiche differenziali dei due articoli 859 e 860 sono che nell'ipotesi dell'uno la legge ravvisa la colpa, dell'altro il dolo. — C. Roma, 22 gennaio 1897 (*L.* II, 54).

Articolo 860.

È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, e il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture o in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute. (*703 I.; 591 F. 1149 P.; 2008, 1012 S.*).

Bibliografia: Escobedo G., *Se la falsificazione dei libri diretta non al fine di fraudare i creditori bensì a quello di far apparire prospera l'azienda, costituisca bancarotta fraudolenta* (*Giust. pen.* 1901, 41). — Messeri G., *Bancarotta fraudolenta* (*Cass. un.* X, 1025). — Vidari E., *L'art. 860 del Codice di commercio* (*T. v.* 1893, 401; *D. e G.* IX, 169). — V. anche Campili sotto l'art. 782.

1. Il commerciante che invece di soddisfare le cambiali protestate vende le mercanzie sotto il prezzo di fattura, non commette reato di truffa, bensì di bancarotta fraudolenta, di competenza criminale, perchè quantunque non iscritto nell'albo pretorio è sempre commerciante. — C. Palermo, 18 aprile 1884 (*Circ. giur.* 77).

2. A costituire il reato di bancarotta fraudolenta non è punto necessario che la distrazione di parte dell'attivo, in danno dei creditori, avvenga dopo la sentenza dichiarativa del fallimento; ma basta che la distrazione si verifichi dopo la cessazione dei pagamenti.

3. La responsabilità si estende anche a chi contratta col fallito, qualora si provi ch'esso conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti, sebbene il fallimento ancor non fosse stato dichiarato. — C. Torino, 21 maggio 1884 (*Fil.* 474, *c*; *G. pen.* 350; *Annuario* III, 69).

4. Le distrazioni fraudolente di merci avvenute per parte del commerciante prima della dichiarazione del fallimento costituiscono il reato di bancarotta fraudolenta, a sensi dell'art. 860, e non soltanto il reato di bancarotta semplice di cui al precedente articolo 856, n. 3. — C. Firenze, 5 marzo 1887 (*T. v.* 193; *F.* II, 199; *G. it.* I, 2, 185; *Fil.* 489; *G. pen.* 283; *Annuario* 64, *n.*).

5. Gli atti di distrazione di attivo compiuti dal commerciante che ha cessato di fare i pagamenti, comunque possano essere dichiarati nulli in virtù degli art. 707 e segg. Cod. comm., se però furono fraudolentemente consumati, dànno luogo al procedimento di bancarotta fraudolenta, senza necessità di previa dichiarazione del fallimento per parte del giudice commerciale. — C. Roma, 18 gennaio 1890 (*F.* II, 65; *L.* I, 746, *n.*; *Cass. un.* 193; *G. pen.* 125).

6. Non elimina il reato di bancarotta fraudolenta per aver sottratti e venduti i mobili, le masserizie e le vesti, il fatto che posteriormente alla sottrazione e vendita il giudice delegato, che ne era ignaro, abbia, a termini dell'art. 785 Cod. comm., assegnati quegli effetti al fallito come necessari alla sua famiglia. — C. Roma, 29 gennaio 1890 (*F.* II, 174).

7. Non è colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che, dopo aver distratta parte dell'attivo, ha rimesso nel patrimonio le cose distratte prima della liquidazione dell'attivo stesso.

8. La bancarotta fraudolenta e la semplice costituiscono unico reato che assume l'uno o l'altro nome, secondo che a costituirlo sia concorso il dolo o la colpa. — C. Roma, 21 aprile 1890 (*G. it.* I, 2, 268; *F.* II, 399; *D. it.* I, 51; *G. pen.* 84; *Cass. un.* I, 810; *Cons. comm.* 147; *Riv. univ.* 184; *Mon.* 688).

9. Si riscontrano gli elementi del reato di bancarotta fraudolenta nella vendita delle merci fatta in massa alla vigilia della cessazione dei pagamenti, ritirandone il prezzo, senza giustificare l'uso delle somme riscosse. — C. Roma, 10 maggio 1890 (*Corte S. Roma* 390).

10. La sentenza che ritiene la sottrazione a danno della massa dei creditori implicitamente ammette la esistenza del dolo. — C. Roma, 13 maggio 1890 (*Corte S. Roma* 407).

11. Il fallito che sottrae dal suo negozio il vino di lusso ed al medesimo sostituisce vino comune, commette il reato di bancarotta fraudolenta. — A. Roma, 6 giugno 1890 (*G. pen. tor.* 333; *D. it.* I, 372).

12. Se in tema di bancarotta, dal verdetto dei giurati risulti affermato il fatto della distrazione dell'attivo, ma resti escluso il dolo, non si può più parlare di bancarotta fraudolenta; però il fatto della distrazione affermato dal verdetto può ben servire di base ad una condanna per bancarotta semplice; perchè se è escluso il dolo rimane sempre la colpa. — C. Roma, 30 novembre 1891 (*F.* I, 172; *G. pen. tor.* 1892, 33).

13. La distrazione ed occultazione dell'attivo fatta dal commerciante fallito, anche in epoca non sospetta, costituisce il delitto di bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 24 marzo 1892 (*L.* I, 782; *F.* II, 248; *Cass. un.* III, 570).

14. Quando una donazione non possa dirsi fatta in frode ai creditori e le cessioni possano ritenersi come pagamenti fatti a creditori, semplicemente a danno della massa, ma non in frode della stessa, esula il reato di bancarotta fraudolenta e resta quello di bancarotta semplice. — C. Roma, 30 maggio 1892 (*Cons. comm.* 196; *Cass. un.* III, 861; *Gazz. P.* 178).

15. È responsabile di bancarotta fraudolenta chi vende articoli del proprio commercio a prezzo assai inferiore del costo al fine di frodare i creditori e non allo scopo di ritardare il fallimento. — C. Roma, 11 agosto 1894 (*L.* II, 560).

16. Rendesi colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante il quale dolosamente abbia distratto e convertito in proprio profitto i depositi *à dossier* ad esso affidati, e senza che al momento del fallimento siansi rinvenute carte contabili giustificative di un uso legittimo dei medesimi. — C. Roma, 29 ottobre 1896 (*G. it.* II, 374).

17. La distrazione in proprio profitto di una somma determinata in pregiudizio dei credi-

tori, rientra nell'incensurabile apprezzamento del magistrato di merito. Inoltre la distrazione in proprio profitto, avvenuta anche poco prima del fallimento, non esclude il reato, allora quando dai giudici del merito fu ritenuto che tale distrazione sarebbe stata preordinata alla frode, nel fine delittuoso di recar danno ai creditori. — C. Roma, 5 luglio 1899 (*Cass. un.* X, 1208).

18. È sindacabile in Cassazione il giudizio dei magistrati di merito, i quali, nel caso di fallimento di una società in accomandita, abbiano ritenuto che le spese eccessive familiari e personali incontrate dal socio accomandatario siano state effetto d'inconsideratezza e non di quel dolo, per il quale potrebbero risolversi in distrazione di attivo ed integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 28 Settembre 1899 (*F. pen.* 187).

19. Commette il reato di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito, che, abusando del credito che gli rimane, compra della merce e la rivende immediatamente a prezzo inferiore per intascarne l'equivalente e fuggirsene all'estero. — C. Roma, 30 novembre 1899 (*G. pen. tor.* 185; *Riv. pen.* LI, 205).

20. Va esente da censura la sentenza la quale, constatato la distrazione e l'occultamento dell'attivo in tempo di dissesto finanziario, però prima della fallenza, constatò pure che esse sottrazioni durarono anche dopo la dichiarazione di fallimento.

20 *bis*. Lo stesso concetto per le conseguenze penali si estende al ricettatore. — C. Roma, 21 maggio 1901 (*Cass. un.* XII, 1058; *Riv. pen.* LIV, 98; *Riv. univ.* 196).

21. È reo di bancarotta fraudolenta non solo chi ha sottratto genericamente parlando, parte dell'attivo ai suoi creditori, ma anche colui che, col fatto proprio, mentre ancora non era chiusa la procedura del fallimento, ha impedito che una parte dell'attivo potesse realizzarsi in vantaggio della massa. Devesi ritenere bancarottiere fraudolento il fallito che ha ingannato curatore e giudice, inducendoli ad autorizzare una cessione indebita per viltà di prezzo. — T. pen. Torino, 25 ottobre 1901 (*G. pen. tor.* 502).

22. Costituitasi una società commerciale per vendita e liquidazione di beni mobili, la distrazione dei medesimi, in caso di fallimento, costituisce bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 7 marzo 1902 (*Riv. pen.* LVI, 568).

23. Rispondono di bancarotta fraudolenta e non di truffa coloro che, costituita una società di credito fiduciario con lo scopo di fornire agli associati, dietro annua corresponsione, un cesto di commestibili e bevande nelle feste natalizie, riescano a esercitare un commercio e a danneggiare molte persone, finchè, vuotati i magazzini, si diano alla fuga, e a questa segua la dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 12 gennaio 1903 (*Riv. pen.* LVIII, 318; *G. pen. tor.* 227).

24. La sottrazione di merci ed effetti che il commerciante in prossimità del suo fallimento siasi procurato, foss'anche con mezzi illeciti, non può non ritenersi un elemento di bancarotta dolosa. — C. Roma, 16 gennaio 1903 (*Mon.* 618; *G. pen. tor.* 295; *T. v.* 664).

25. La distrazione dell'attivo sussiste anche quando con artifizi e frodi siansi ottenuti sconti di cambiali e dilazione al pagamento in danno dei creditori. — C. Roma, 8 luglio 1903 (*Riv. pen.* LIX, 195).

26. La qualità di commerciante nel fallito è un elemento indispensabile nella questione di fatto sul fallimento doloso. — C. Firenze, 7 giugno 1884 (*Annali* 172).

27. Non è complessa la questione posta ai giurati: se l'accusato commerciante fallito è colpevole del reato di bancarotta fraudolenta pei fatti che vi si enumerano fra quelli previsti dall'art. 860, perchè per l'assoluta indipendenza della procedura commerciale e penale non è necessaria la precedente dichiarazione di fallimento in sede commerciale per iniziare il procedimento penale. — C. Palermo, 30 dicembre 1884 (*Circ. giur.* 1885, 40).

28. La prova del *consilium fraudis* si richiede nella bancarotta fraudolenta e non nella bancarotta semplice. — C. Torino, 17 giugno 1885 (*G. pen.* 320; *Mon.* 706).

29. Non basta a costituire bancarotta fraudolenta quella frode per la quale il commerciante, affine di ritardare il fallimento, compera per rivendere al di sotto del prezzo o ricorre a prestiti rovinosi. — C. Torino, 3 dicembre 1885 (*G. pen.* 541; *Annuario* 78).

30. Per l'applicazione dell'art. 860 Cod. di comm. non occorre che il commerciante sia dichiarato per sentenza fallito, ma basta il fallimento di mero fatto, che, cioè, sia in istato di cessazione dei pagamenti. — C. Palermo, 18 dicembre 1886 (*Riv. pen.* 287); C. Firenze, 5 marzo 1887 (rif. al n. 4, *Annuario* 64, *n.*); C. Roma, 28 febbraio 1896 *L.* I, 682; *F.* II, 207; *D. C.* 358):

31. V'hanno gli estremi della bancarotta fraudolenta nel trafugamento di merci e mobili a danno della massa dei creditori, senza che occorra accertare se il fallito intendesse appropriarsene, ovvero farne uso per soddisfare qualche passività. — C. Torino, 5 maggio 1887 (*Fil.* 525; *G. pen.* 268).

32. A costituire la simulazione del passivo

occorre il concorso del dolo nell'agente. — C. Torino, 15 dicembre 1887 (*G. pen.* 1888, 87).

33. A costituire la simulazione del passivo non occorre l'efficacia dei mezzi adoperati per consumarla, bastando che i medesimi, giusta i principii generali, siano idonei a raggiungere in qualche modo lo scopo fraudolento. — C. Torino, 21 ottobre 1887 (*G. pen.* 582).

34. Commette bancarotta fraudolenta il negoziante il quale, anche prima della data della dichiarazione del fallimento o di quella della cessazione dei pagamenti, espone delle passività simulate ed inesistenti, nello scopo preordinato di defraudare i suoi creditori nella già preveduta eventualità del suo fallimento. — C. Roma, 10 giugno 1892 (*Mon.* 878; *G. pen.* 488; *Riv. pen.* XXXVI, 865; *Cass. un.* III, 1082; *Gazz. P.* 347).

35. Le passività insussistenti che si trovano annotate nel bilancio, che fanno riconoscere il commerciante debitore di somme non dovute, costituiscono appunto, ai sensi dell'articolo 860 del Codice di commercio, la bancarotta fraudolenta, cercandosi in tal modo dal fallito di danneggiare ancora di più, con frode, la posizione dei veri creditori. — C. Roma, 5 dicembre 1900 (*Cass. u.* XII, 775).

36. Nel reato di bancarotta fraudolenta non occorre il danno effettivo, ma basta quello eventuale dei creditori. — C. Torino, 21 ottobre 1887 (*G. pen.* 582); Id., 15 dicembre 1887 (*G. pen.* 1888, 87; *Fil.* 1888, 170).

37. In materia di fallimento il danno non è solo dei creditori ma sociale, epperò, a prescindere dagli effetti civili, il fallito non può mai sottrarsi alle sanzioni penali dell'articolo 861 per gli atti dell'articolo precedente. — C. Roma, 22 gennaio 1897 (*L.* II, 54).

38. Il bilancio a cui la legge si riferisce è quello del fallito stesso, non quello eretto dopo la verifica. — C. Torino, 15 dicembre 1887 (cit. al n. 36).

39. Il socio a responsabilità illimitata di accomandita semplice fallita quando siasi reso colpevole di tutti o parte dei fatti contemplati dall'art. 860, è imputabile di bancarotta fraudolenta. — C. Napoli, 12 aprile 1889 (*G. pen.* 486; *Gazz. P.* 106; *D. e G.* V. 82; *Ann.* 277; *Annuario*, 86).

40. Vi è occultazione di libri per averli il commerciante fallito sottratti, se altri ne avesse e non li presentasse, benchè in seguito abbia prodotto altri libri che il magistrato di merito, con giudizio incensurabile, ritenne artificiosamente compilati.

41. I libri del commerciante sono falsificati se furono dolosamente alterati, sia pure nello intento di far apparire sussistenti i crediti immaginari e chimerici stati denunciati nel bilancio. — C. Roma, 6 febbraio 1890 (*Corte S. Roma* 106).

42. La falsificazione dei libri di commercio costituisce bancarotta fraudolenta in quanto commessa per esagerare il passivo ed occultare l'attivo. Non è quindi reato riempire alla vigilia del fallimento i libri al solo scopo di tenersi in regola colle prescrizioni relative alla loro tenuta. — C. Roma, 22 marzo 1900 (*Mon.* 457; *F.* II, 254; *G. it.* II, 154, n.; *L.* II, 61).

43. È apprezzamento di fatto incensurabile quello del magistrato di merito, il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, ritenga sussistente il dolo, ancorchè le fallaci registrazioni nei libri del commerciante avessero lo scopo, non di frodare i creditori, ma di fare apparire prospero lo stato dell'azienda, nella speranza di tempi migliori, nei quali potersi rifare delle subite perdite; quando il magistrato di merito abbia altresì ritenuto che le fallaci registrazioni dei libri avessero tratto in inganno e danneggiato altra ditta, associata nel commercio, che, se avesse saputo il vero, non avrebbe continuato nel medesimo, ed abbia infine affermato, che l'imputato avesse tutto l'interesse di continuare nella azienda, essendo retribuito per l'opera sua di gestore. — C. Roma, 11 marzo 1901 (*Giust. pen.* 468).

44. Si ha bancarotta fraudolenta per falsificazione di libri anche se si introducono partite non vere, sebbene dirette ad aumentare l'attivo, anteriormente alla dichiarazione di fallimento. — C. Roma, 26 gennaio 1906 (*D. C.* 451; *Riv. pen.* LXIII, 690).

45. Una qualunque persona quando si associa al commerciante e, con artifizi di qualsiasi maniera, concorre al reo fine di menomare o distruggere la garantia dei creditori, è reo di complicità in bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 14 febbraio 1890 (*Corte S. Roma*, 61).

46. La qualità di salariato non toglie il suo carattere alla complicità nel reato di bancarotta fraudolenta. — A. Roma, 6 giugno 1890 (*G. pen. tor.* 338; *D. it.* I, 872).

47. Nessuna disposizione autorizza a ritenere che il Codice di commercio non consenta la figura di complicità in bancarotta fraudolenta.

48. È colpevole di complicità in bancarotta fraudolenta per distrazione di attivo chi facilita la esecuzione di detta distrazione prestandovi aiuto ed assistenza prima e durante la stessa. — C. Roma, 20 gennaio 1891 (*G. pen. tor.* 214; *Annali*, 52; *Corte S. Roma* 33); Id., 30 gennaio 1891 (*Cass. un.* II, 158; *G. pen.* 170; *Corte S. Roma* 141).

49. È correo o complice necessario in bancarotta fraudolenta chi adopera delle macchinazioni artificiose ed ingannevoli per indurre i falliti a procurare che risultino dai loro libri commerciali maggiori debiti onde ottenere dai loro creditori un vantaggioso concordato, per determinare i falliti a trafugare e vender merci del loro attivo commerciale e sottrarle così a pregiudizio della massa dei creditori, non senza essersi approfittato del ricavato dalle merci trafugate, e per aver ricettato in casa sua dei generi costituenti parte dell'attivo commerciale. — C. Roma, 11 agosto 1891 (*Corte S. Roma* 609).

50. Quando trattasi di giudicare la responsabilità di un terzo concorso scientemente a facilitare il reato di bancarotta fraudolenta (acquistando da lui i mobili e stigli del negozio) è vana la ricerca se al tempo in cui esso terzo consumava i fatti che gli si addebitano fosse o non ancora stato dichiarato il fallimento, e non possono essere invocate utilmente le disposizioni degli articoli 708 e seg. del Codice di commercio, che provvedono ai rapporti ed effetti civili degli atti consumati o presunti in frode dei creditori e neppure quelle degli art. 865 e 866 che suppongono fatti connessi colla bancarotta senza complicità nella medesima. — C. Roma, 27 novembre 1893 (*G. it.* 1894, II, 104).

51. Anche il non commerciante può essere ritenuto colpevole di correità nel reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 63 Codice penale, e 860 Codice di comm. — C. Roma, 22 gennaio 1898 (*F.* 1, 160, n.).

52. Risponde di tentativo di bancarotta fraudolenta il fallito, che, senz'accordo coi supposti creditori, simula passività inesistenti, indipendentemente dalla presentazione del bilancio in un termine più o meno breve dopo la cessazione dei pagamenti. E l'elemento della frode emerge dalla sentenza affermante tale simulazione non essere preordinata a facilitare la moratoria, ma rientrare nel disposto dell'art. 860 Codice di commercio. — C. Roma, 17 maggio 1900 (*Riv. pen.* LII, 208).

53. Nello stesso fallimento possono concorrere e coesistere tanto la bancarotta semplice che la fraudolenta. — C. Roma, 16 gennaio 1903 (*Riv. pen.* LVIII, 477); Id., 9 luglio 1903 (*Riv. pen.* LIX, 421).

54. Incorre nei due reati di bancarotta fraudolenta e di appropriazione indebita chi, oltre a sottrarre e distrarre le merci dal proprio commercio, si appropria e vende per proprio conto e profitto oggetti d'arte affidatigli da terzi affinchè li alienasse per loro conto ed a prezzi determinati. — C. Roma, 29 febbraio 1904 (*G. pen. tor.* 280; *Cass. un.* XV, 908).

55. Non è contraddittoria la sentenza in tema di bancarotta fraudolenta, che, dopo enunziate le ragioni favorevoli all'imputato, ne desume il dolo dal suo bilancio stesso, accertando così il reato contestatogli e non escluso dalle circostanze favorevoli, già rilevate dal giudizio. — C. Roma, 4 marzo 1904 (*Riv. pen.* XIX, 572).

56. Non è più questione di fatto da prospettarsi ai giurati, ma questione di diritto da risolversi dalla Corte quella, in tema di bancarotta fraudolenta, sulla qualità di commerciante, quando si tratti di una società in accomandita e l'accusato abbia agito non solo come procuratore del gerente della società, ma ben anco come socio accomandante.

57. Non è complessa la questione che prospetta ai giurati, in separati incisi, i vari casi costituenti la bancarotta fraudolenta a sensi dell'art.

58. Trattandosi poi di bancarotta fraudolenta con falsificazione di libri e dissimulazione dell'attivo mediante impostazioni contrarie a vendita non si prospetta un'ipotesi diversa da quella della legge che parla soltanto di passività insussistenti, domandandosi ai giurati se siano state esposte attività inesistenti. — C. Roma, 26 aprile 1906, (*Riv. pen.* LXIV. 565).

V. anche sotto gli art. 696 n. 8 e 10; e 859.

Articolo 861.

I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nell'art. 857, la pena può essere diminuita sino ad un mese.

Se il Tribunale colla sentenza di omologazione del concordato dichiari, secondo le disposizioni dell'ant. 839, rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono essere sempre applicate nel *maximum* contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante, e non può avere ingresso nelle Borse di commercio. (*697, 698, 701, 703 I.; 584, 591 F.; 1149 P., 1008, 1012 S.*).

Bibliografia: Fiocca A., *Nei procedimenti penali relativi a bancarotta fraudolenta può la Camera di consiglio, nei casi meno gravi, rinviare l'imputato innanzi al Tribunale senza il tramite della Sezione d'accusa* (*F. pen.* 1892, I, 263). — Longhi S., *Del carattere colposo della bancarotta semplice* (*G. it.* 1901, II, 181; *Giust. pen.* 1901, 518). — Mortara A., *Esercizio del commercio successivo alla bancarotta* (*G. it.* 1892, II, 821). — Pagani C., *L'inabilitazione all'esercizio del commercio pei bancarottieri* (*D. C.* XX, 198). — Pozzolini A., *La circostanza del valore lieve in tema di bancarotta fraudolenta* (*Riv. di dir. pen. e soc. crim.* III, 259). — Rampini-Boncori G. B., *Un caso di complicità in bancarotta* (*Pratica leg.* 1886, 41). — Romano V., *Se la Camera di consiglio possa rinviare al Tribunale l'imputato di bancarotta fraudolenta quando ravvisi trattarsi di caso non grave* (*F.* 1892, II, 89). — Tuozzi P., *Concorrenza reale di bancarotta colposa e di bancarotta dolosa* (*Giust. pen.* 1900, 1521). — Vernetti A., *Una nuova tesi: Sulla bancarotta semplice e il pagamento integrale dei debiti* (*Cass. un.* XIV, 2 e 18). — Vinaj V., *Una sentenza che revochi il fallimento importa senz'altro la estinzione dell'azione penale per bancarotta* (*G.* 1892, *F. pen.* II, 109). — V. anche Marinelli, Morisani, Pessina, Piccolo e Romano sotto l'art. 696, e bibliografia sotto l'art. 889.

—

1. La semplice omologazione del concordato, senza la revoca della dichiarazione di fallimento, non può sospendere il processo penale per bancarotta semplice. — C. Torino, 26 luglio 1884 (*Rass.* 220, *n.*; *L.* XXV, 1, 749; *Mon.* XXVI, 181, *n.*).

2. Il procedimento penale in fallimento deve andar sospeso durante l'appello proposto contro la sentenza di omologazione del concordato, che abbia negato al fallito il beneficio delle circostanze favorevoli.

3. Il magistrato penale non è competente a pronunciare sul merito di tale appello. — A. Milano, 6 febbraio 1885 (*Rass.* 398; *Mon.* 437, *n.*; *Annuario* 77).

4. Non è che la sentenza di omologazione che può sospendere il procedimento penale. Quindi la domanda di un rinvio della causa per bancarotta non può essere legittimata nè da trattative di concordato pendenti, nè dal bisogno di avocare alla sede penale gli atti della procedura di fallimento. — C. Torino, 16 giugno 1886 (*G. pen.* 289; *Fil.* 425).

5. La pendenza dell'omologazione del concordato non basta per sè sola ad autorizzare la sospensione del procedimento penale per bancarotta semplice. — C. Napoli, 20 giugno 1887 (*Annali* 157; *G. it.* I, 2, 270; *Gazz. P.* 11; *G. pen.* 512; *Annuario* 58).

6. La revoca della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata colla sentenza omologativa del concordato non produce per sè sola l'effetto di una indefinita sospensione del procedimento penale, ma solo in quanto il completo adempimento degli obblighi del concordato siasi con sentenza del Tribunale di commercio accertato. — C. Torino, 7 settembre 1888 (*G. pen.* 511; *Fil.* 1889, 44; *Annuario* 87).

7. La sospensione del procedimento penale per bancarotta semplice non può durare che per quel tempo entro il quale il fallito è tenuto a dare esecuzione agli obblighi assunti nel concordato. — C. Firenze, 8 aprile 1889 (*T. v.* 486, *n.*; *Mon.* 696; *G. it.* I, 2, 258; *Annali* 135; *Fil.* 898; *Annuario* 97); C. Napoli, 29 maggio 1889 (*G. pen.* 509; *Gazz. P.* 178).

8. Il giudice penale ha la facoltà, non il

dovere, di sospendere il dibattimento penale di bancarotta, per dar tempo al fallito di ottenere l'omologazione del concordato e la dichiarazione di scusabilità agli effetti penali. — C. Roma, 18 giugno 1889 (*F.* II, 480; *L.* II, 170; *Annali* 210; *Cons. comm.* 248; *Mon.* 798; *Gazz. P.* 179; *Annuario* 96); Id., 4 maggio 1904 (*G. pen. tor.* 295; *Mon.* 819).

Laonde deve essere annullata la sentenza che accorda la sospensione ritenendola doverosa e dovuta per legge. — C. Roma, 18 giugno 1889 sucitata.

9. Il procedimento penale per bancarotta semplice contro il fallito concordatario, che ottenne i benefizi di legge, può esser ripreso appena siano spirati i termini accordati per l'adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato, senza che occorra la previa revoca del concordato o la costituzione in mora. — T. pen. Torino, 61 febbraio 1901 (*G. pen. tor.* 121)

10. Le disposizioni degli articoli 889 e 861 non hanno effetto retroattivo, per cui, dopo avvenuta l'omologazione pura e semplice del concordato, non puossi eccitare ulteriormente la giurisdizione del giudice civile nell'intento di ottenere la benigna dichiarazione di legge agli effetti penali. Il giudice penale quindi non è tenuto a rinviare all'uopo la causa, ulla richiesta della difesa, tanto più se colla stessa sentenza d'omologazione non fu revocata quella dichiarativa di fallimento. — A. pen. Torino, 22 gennaio 1903 (*G. pen. tor.* 91).

11. L'art. 684 del Codice penale sulle attenuanti è applicabile ai reati di bancarotta anche dopo l'attuazione del nuovo Codice di commercio. — P. Bergamo, 22 ottobre 1884 (*Mon.* 86; *Annuario* 71); A. Venezia, 17 febbraio 1885 (*T. v.* 179; *L.* I, 750; *F.* II, 432; *G. c.* 172; *Cons. comm.* 54; *Fil.* 152; *Annuario* 258); Id., 18 febbraio 1885 (*T. v.* 181; *L.* I, 582; *F.* II, 65; *G. c.* 58; *Cons. comm.* 7; *Annuario* 256); C. Torino, 19 febbraio 1885 (*Mon.* 277; *L.* I, 582; *Cons. comm.* 84; *G. it.* I, 2, 114; *Annuario* 72); A. Bologna, 31 marzo 1885 (*R. Bol.* 142; *Cons. comm.* 277; *Annuario* 260); C. Firenze, 14 dicembre 1887 (*F.* 1888, II, 9; *Cons. comm.* 1888, 40; *T. v.* 1888, 107; *Annuario* 58).

12. Sotto il Codice commerciale ora vigente non possono più accordarsi le attenuanti nel reato di bancarotta. — T. Bologna, 17 dicembre 1884 (*Mon.* 182; *Annuario* III, 78).

13. Anche nei reati di bancarotta sotto lo attuale nuovo regime sono applicabili le regole generali e fondamentali del diritto penale relative al tentativo, complicità, recidiva e circostanze attenuanti. — C. Torino, 11 marzo 1885 (*Mon.* 509; *L.* I, 780; *G. it.* I, 2, 178; *G. pen.* 161; *Annuario* 70).

14. Nei reati di bancarotta semplice non si possono accordare le attenuanti a sensi dell'art. 683 Cod. penale. — C. Roma, 7 ottobre 1885 (*L.* 1886, I, 98; *Giorn. Marche* 1886, 8; *Annuario* 75).

15. Per bancarotta semplice, punibile col massimo di due anni di carcere, se concorrono circostanze attenuanti, si può condannare ad un anno di carcere. — C. Roma, 26 giugno 1890 (*Corte S. Roma* 558).

16. Nel caso di bancarotta semplice le circostanze attenuanti possono essere computate a norma dell'art. 684, non mai dell'art. 683 C. pen. sardo. — C. Roma, 14 luglio 1890 (*Corte S. Roma* 1064).

17. Nel caso di bancarotta per irregolare tenuta di libri, se la gestione commerciale si è svolta prima dell'anno 1890, ma la cessazione dei pagamenti si è verificata vigente il Codice penale nuovo, deve per le attenuanti diminuirsi la pena a sensi di quest'ultimo. — C. Roma, 18 agosto 1891 (*Corte S. Roma* 614; *F.* 1892, 75).

18. Ammesse le attenuanti per bancarotta consumata anteriormente all'attuazione del nuovo Codice penale, la diminuzione di pena va fatta a termini dell'art. 684 Codice sardo come disposizione più favorevole. — C. Roma, 28 febbraio 1892 (*Cass. un.* III, 527); Id., 10 marzo 1892 (*Cass. un.* III, 525).

19. Al reato di bancarotta (semplice) sono applicabili le circostanze attenuanti.

Ove la bancarotta sia avvenuta sotto l'impero del Codice penale vigente, le attenuanti devono essere applicate nella misura stabilita dall'art. 59 del Codice medesimo; ove sia avvenuta, sotto il Codice penale del 1859, si valutano nella misura fissata nello art. 684 dello stesso Codice. — C. Roma, 12 aprile 1893 (*L.* II, 270; *Cass. un.* IV, 596; *Mon.* 455; *Corte S. Roma* 283; *Gazz. P.* 526); Id., 11 agosto 1894 (*L.* II, 560).

20. All'articolo non sono applicabili le disposizioni transitorie (art. 25) per l'attuazione del Codice penale. — C. Roma, 11 agosto 1894 (*L.* II, 560); Id., 11 agosto 1900 (*L.* II, 498).

21. Quando il Tribunale di commercio omologhi puramente e semplicemente il concordato, *dichiarandolo eseguibile a tutti e per tutti gli effetti di legge*, senza però tener conto di alcuna particolare circostanza di favore pel fallito, non si estingue l'azione penale; ed il procedimento per bancarotta deve continuare ed esaurirsi, senza che più sia lecito al giudice penale di apprezzare e concedere quei benefizi, di cui per avventura potesse dimostrarsi meritevole il fallito. — C. Palermo, 25 luglio 1885 (*G. it.* XXXVIII, I, 2, 78, *n.*; *Circ. giur.* 185; *F.* 1886, II, 42; *G. pen.* 168).

22. L'azione penale contro l'imputato di bancarotta semplice resta estinta *ipso jure* colla omologazione del concordato e colla revoca della sentenza di fallimento anche rispetto al procedimento penale. — C. Torino, 24 febbraio 1886 (*G. pen.* 116).

23. Adempiute le condizioni del concordato deve senz'altro dal magistrato penale dichiararsi estinta l'azione penale. — C. Palermo, 15 marzo 1889 (*Circ. giur.* 109; *Cons. comm.* 1890, 28; *G. pen.* 72).

24. Quando non siasi verificato alcun concordato, nè il Tribunale di commercio abbia avuto l'opportunità di emettere un provvedimento qualsiasi nei sensi dell'art. 839, il magistrato penale non può pronunziare la estinzione dell'azione penale di cui all'art. 861. — C. Roma, 5 luglio 1889 (*L.* II, 714; *F.* II, 497; *Annali* 297; *Annuario* 98).

25. Il fatto di avere il commerciante fallito soddisfatti integralmente tutti i suoi creditori durante la procedura del fallimento, non può dar luogo alla sua assoluzione pel reato di bancarotta semplice, se prima non ha ottenuto dal Tribunale di commercio la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento. — C. Roma, 5 novembre 1889 (*L.* XXX, I, 318, *n.*; *G. it.* XLII, 1, 2, 102; *F.* 1890, II, 28; *Annuario* 94); Id., 29 luglio 1890 (*Corte S. Roma* 729).

26. Agli effetti della sospensione del procedimento e dell'estinzione dell'azione penale pel reato di bancarotta semplice, non basta che sia revocata dal giudice civile la sentenza dichiarativa del fallimento ed avvenga il completo adempimento delle obbligazioni assunte col concordato, ma occorre che tale revoca sia stata ordinata anche rispetto al procedimento penale. — C. Roma (sez. unite), 19 febbraio 1891 (*Cass. un.* II, 229; *G. pen.* 289; *L.* II, 569; *D. C.* 555; *Mon.* 578; *T. gen.* 858; *Corte S. Roma* 825; *Cons. comm.* 169; *D. e G.* VII, 227); Id., 8 aprile 1891 (*Corte S. Roma* 223; *G. pen. tor.* 404); Id., 11 maggio 1891 (*Corte S. Roma* 350).

27. Indarno si chiede in sede penale la cessazione dell'azione punitiva qualora, nel giudizio di propria sede, omologato il concordato, non sia stato dichiarato, che, dopo lo adempimento degli obblighi assunti, fosse la sentenza del fallimento revocata anche rispetto al procedimento penale. — C. Roma, 28 febbraio 1892 (*Cass. un.* III, 527).

28. Con la sentenza emanata nelle more del giudizio di cassazione, che dichiara avere l'imputato di bancarotta semplice adempiuto gli obblighi assunti nel concordato, l'azione penale resta estinta. — C. Roma, 8 giugno 1894 (*G. pen.* 433).

29. Quando il fallito abbia pagato integralmente tutti i creditori ed ottenga la cancellazione dall'albo dei falliti, l'azione penale per bancarotta semplice rimane estinta anche se nell'omologazione del concordato gli siano stati negati i benefizi di legge. — C. Roma, 16 giugno 1896 (*G. it.* II, 288; *F.* II, 306); Id., 22 dicembre 1896 (*F.* II, 175, *n.*; *G. it.* II, 282).

30. Quando la cancellazione del nome dall'albo dei falliti avviene per completo pagamento dei creditori, a norma dell'art. 816 Codice commerciale, la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto anche rispetto al procedimento penale per bancarotta semplice, di pieno diritto. — T. Napoli, 29 luglio 1896 (*Mov. giur.* 1896, 586).

31. Il concordato fra il creditore e il fallito non estingue l'azione penale per bancarotta semplice. — A. Palermo, 17 novembre 1900 (*Cass. un.* XII, 459).

32. L'omologazione del concordato nessuna influenza può esercitare sul procedimento penale, finchè non intervenga una sentenza, che, riconoscendone adempiti gli obblighi, dichiari revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche riguardo all'azione penale. — C. Roma, 28 novembre 1900 (*Riv. pen.* LIII, 808).

33. Non adempiti gli obblighi del concordato, non è a parlarsi di estinzione dell'azione penale, tanto meno poi concorrendo con la semplice la bancarotta fraudolenta, che non consente simile beneficio. — C. Roma, 13 giugno 1901 (*Riv. pen.* LV, 56).

34. Qualora dinanzi al magistrato penale che giudica del reato di bancarotta semplice siasi prodotta la sentenza che revoca il fallimento, pure agli effetti penali, per seguito adempimento delle obbligazioni portate dal concordato, esso deve senz'altro dichiarare estinta l'azione penale. — C. Roma, 2 marzo 1902 (*Mon.* 258).

35. Non può il giudice penale dichiarare estinta l'azione penale per bancarotta semplice pel solo fatto della integrale estinzione da parte del fallito di tutti i suoi debiti, occorrendo preventivamente che il giudice adito abbia dichiarato il fallito meritevole di speciali riguardi. — A. Trani, 9 gennaio 1903 (*R. Trani* 124; *F. Puglie*, 196).

36. L'irregolare tenuta dei libri di commercio non può confondersi colla mancanza dei medesimi, e quindi in quest'ultimo caso non può farsi luogo a veruna riduzione di pena. — C. Torino, 19 novembre 1885 (*G. it.* 1886, I, 2, 59).

37. Nei casi di bancarotta semplice, previsti dall'art. 857, il giudice può, ma non è ob-

bligato di applicare la detenzione in misura minore di sèi mesi. — C. Roma, 8 giugno 1894 (*G. pen.* 488).

38. Il dolo non è elemento essenziale della bancarotta semplice. — C. Torino, 4 giugno 1886 (*G. pen.* 311; *L.* II, 69); Id., 26 ottobre 1888 (*G. pen.* 1889, 38; *Annali* 1889, 26).

39. Il reato di bancarotta semplice costituisce delitto colposo, non contravvenzione. — A. Bologna, 20 febbraio 1890 (*G. it.* I, 2, 157, *n.*; *T. v.* 267; *T. gen.* 190; *G. pen. tor.* 150; *Giorn. giur.* 327; *R. Bol.* 174; *Cons. comm.* 217); C. Roma, 21 agosto 1890 (*L.* XXXI, 1, 488; *Corte S. Roma* 881; *G. pen.* 1891, 107); Id., 16 febbraio 1891 (*L.* II, 389; *G. pen. tor.* 299; *Mon.* 627; *Corte S. Roma* 127); Id., 22 luglio 1892 (*Cass. un.* 1014); T. Napoli, 20 dicembre 1900 (*G. it.* 1901, II, 182, *n.*).

40. Quindi è sempre di competenza del Tribunale penale, non del pretore, anche a termini della nuova legislazione penale. — A. Bologna, 20 febbraio 1890 (di cui al numero precedente).

41. E la pena del carcere comminata dallo art. 861 Cod. comm. va commutata in detenzione e non in arresto. — C. Roma, 16 febbraio 1891 (riferita al n. 39); Id., 11 maggio 1891 (*Corte S. Roma*); Id., 10 agosto 1891 (*Corte S. Roma* 595).

42. E la prescrizione dell'azione penale relativa è quella di cinque anni stabilita dallo art. 91, n. 4, del vigente Codice penale, e la medesima, tranne le poche eccezioni accennate nell'art. 855, incomincia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento e non già dall'epoca della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 21 agosto 1890 (cit. al n. 39).

43. Per quanto la bancarotta semplice si debba annoverare fra i delitti colposi, pure si differenzia dai delitti colposi preveduti nel Codice penale. — C. Roma, 8 maggio 1901 (*Riv. pen.* LIV, 84, *L.* II, 60).

44. La bancarotta semplice, costituita dal non aver tenuto i libri di commercio nè fatto l'inventario annuale, non può ritenersi reato colposo. (Applicazione in materia di amnistia). — C. Roma, 16 marzo 1905 (*L.* 2184, *n.*); Id., 11 gennaio 1906 (*F.* II, 88).

45. La bancarotta semplice non è reato colposo. — C. Roma, 12 marzo 1906 (*F.* II, 209, *n.*; *L.* 1727).

46. L'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore, con la quale si dispone sospendersi il procedimento penale per bancarotta semplice fino alla esecuzione del concordato, non costituisce cosa giudicata nel senso di tener ferma la definizione di bancarotta semplice. — C. Roma, 16 dicembre 1891 (*F.* I, 184; *G. pen. tor.* 1892, 29).

47. L'accusato per bancarotta fraudolenta può essere condannato come colpevole di bancarotta semplice. — C. Torino, 2 giugno 1886 (*G. pen.* 264); C. Palermo, 18 agosto 1886 (*Circ. giur.* 169; *D. e G.* 287; *Riv. univ.* 1887, 74; *Annuario* 88; *Cons. comm.* 1887, 79).

48. *Contra:* Non può il giudice ritenere un fatto diverso da quello contestato in citazione, e così l'imputato di sola bancarotta fraudolenta, condannarsi, esclusa questa, per bancarotta semplice per altro fatto. — C. Palermo, 23 marzo 1888 (*Circ. giur.* 99; *G. pen.* 423).

49. La sentenza che revoca la dichiarazione di fallimento anche rispetto all'azione penale non può distruggere gli effetti della sentenza penale di condanna passata in giudicato. — C. Palermo, 25 ottobre 1886 (*Circ. Giur.* 1887, 6; *G. pen.* 1887, 189; *Annuario* 91, *n.*); C. Torino, 11 gennaio 1888 (*Mon.* 192; *Annuario* 86).

50. Se in pendenza di appello da sentenza di condanna per bancarotta semplice il fallito, già ammesso ai benefizi dell'art. 839, ottenne sentenza che dichiara il completo adempimento degli obblighi assunti col concordato, il giudice d'appello deve senza altro dichiarare estinta l'azione penale, tuttochè l'appellante non abbia prodotto in termine i motivi di gravame. — C. Torino, 11 aprile 1889 (*F.* II, 295; *Mon.* 618; *G. it.* I, 2, 194; *Annali* 168; *L.* II, 60; *Annuario* 108).

51. La pena per la bancarotta semplice non può restare assorbita da quella per la bancarotta fraudolenta di cui taluno siasi reso pure colpevole. — C. Torino, 10 novembre 1886 (*G. pen.* 1887, 117; *Mon.* 1887, 296; *Annuario* 91); C. Roma, 18 giugno 1901 (*Riv. pen.* LV, 56).

52. *Contra:* Possono applicarsi cumulativamente le pene per i distinti reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, salvo però le norme sull'assorbimento delle pene. — C. Torino, 22 marzo 1888 (*G. pen.* 201; *Mon.* 442; *Annuario* 78).

53. Quando la bancarotta fraudolenta e la semplice si riferiscono alla stessa persona ed allo stesso fallimento, nella prima e più grave di tali imputazioni va compresa l'altra meno grave, come nel più va compreso il meno. Quindi la pena non può essere che una. — C. Roma, 1° giugno 1889 (*F.* II, 358; *Mon.* 812; *G. It.* I, 2, 250; *Annuario* 81); Id., 6 marzo 1890 (*Annali* 67; *Cass. un.* 255; *Corte S. Roma* 155; *F.* II, 201; *Riv. pen.* XXXI, 556); Id., 21 aprile 1890 (*F.* II, 399; *D, it.* I, 51; *G. pen.* 84; *Cass. un.* I, 310; *Cons. comm.* 147; *Riv. univ.* 184; *G. it.* I, 2, 268; *Mon.* 688); Id., 13 maggio 1890 (*Corte S. Roma* 407); Id., 7 giugno 1890 (*F.* II, 989; *D. it.* I, 356; *Corte S. Roma*, 546; *Cass. un.* I, 346; *Mon.* 920); Id., 8 dicembre 1890 (*Gazz.*

P. 1891, 165); Id., 26 luglio 1900 (*G. it.* II, 824).

54. La prova della bancarotta fraudolenta si desume dall'insieme delle circostanze che vengono ad emergere nel giudizio, senzachè occorra di mostrare in qual modo il fatto della distrazione o dell'occultamento di parte dell'attivo si compiesse. — C. Roma, 6 marzo 1890 (cit. al n. 53.); Id., 3 dicembre 1890 (*Gazz. P.* 1891, 165).

55. Non può applicarsi la maggior pena stabilita dall'art. 861 per i casi più gravi di bancarotta fraudolenta, se su tale gravità non siano stati interrogati i giurati. — C. Roma, 21 novembre 1891 (*F.* 1892, II, 25; *Mon.* 1892, 58; *Cass. un.* III, 178).

56. La pena della reclusione stabilita dall'art. 861 per la bancarotta fraudolenta e che pel Codice sardo non poteva essere minore di tre anni, non può, anche sotto l'impero del Codice vigente, essere minore di quella durata, giusta l'art. 22, n. 4, delle disposizioni di coordinamento 1° dicembre 1890. — C. Roma, 16 dicembre 1891 (*F.* XVII, II, 85; *L.* 1892, I, 784; *Cass. un.* III, 277; *Annali* 1892, 15); Id., 30 maggio 1892 (*Cass. un.* III, 891; *Gazz. P.* 178).

57. Il benefizio del valore contemplato dall'art. 431 del Codice penale è applicabile anche ai reati di bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 18 maggio 1894 (*G. It.* II, 288).

Contra: Non è applicabile. — C. Roma, 21 marzo 1901 (*G. it.* II, 223; *G. pen. tor.* 467; *Riv. pen.* LIII, 631; *Riv. univ.* 317; *F.* II, 478).

58. Non esiste alcuna sanzione penale contro colui che, condannato per reato di bancarotta, abbia continuato ad esercitare il commercio nonostante la inabilitazione comminata dall'art. 861. — C. Roma, 10 agosto 1892 (*L.* II, 525; *To.* 580; *G. it.* II, 322; *F.* II, 450).

59. Il fallito colpito già da precedente condanna per bancarotta semplice ed inabilitato in tal modo all'esercizio della professione di commerciante, continuando ancora in fatto ad esercitare il commercio, può nuovamente fallire e nuovamente essere condannato per bancarotta. — C. Roma, 19 gennaio 1895 (*G. pen.* 258; *Riv. pen.* XL, 281); Id., 28 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 418; *Riv. pen.* XLIII, 104; *Mon.* 1896, 298; *G. it.* II, 169); Id., 18 gennaio 1898 (*Riv. pen.* XLVII, 391); A. pen. Firenze, 5 marzo 1900 (*G. pen. tor.* 307); C. Roma, 5 aprile 1906 (*Riv. pen.* LXIV, 341).

60. L'inabilitazione all'esercizio del commercio come conseguenza della condanna di bancarotta, non porta altresì incapacità a contrattare ed assumere obbligazioni civili e commerciali. — A. Venezia, 22 marzo 1900, (*L.* I, 698; *D. C.* 624; *Mon.* 515; *Annali* 195; *T. v.* 216).

61. L'ultimo comma dell'art. secondo cui il condannato per bancarotta è inabilitato all'esercizio del commercio, poichè manca di sanzioni penali contro quelli che vi contravvengono, non è applicabile se non a quei commerci che non si possono esercitare che in seguito ad autorizzazione della competente autorità.

62. Non si può ritenere conforme alla legge una duplice condanna per bancarotta in base ad un'unica dichiarazione di fallimento. — A. Milano, 12 marzo 1901 (*L.* II, 124, *n*; *D. C.* 648; *Mon.* 389; *F.* I, 761; *G.* 626).

63. La data di un reato di bancarotta non è a riscontrarsi in quella della cessazione dei pagamenti, ma in quella della sentenza dichiarativa di fallimento, tranne che i fatti che lo costituiscono non fossero stati consumati dopo la detta sentenza. — C. Roma, 12 ottobre 1898 (*L.* II, 603; *G. pen.* 488; *Cass. un.* V, 68).

64. Una qualunque persona quando si associa al commerciante, e, con artifizi di qualsiasi maniera, concorre al reo fine di menomare o distruggere la garanzia dei creditori, è rea di complicità in bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 14 febbraio 1890 (*Corte S. Roma* 61).

65. Il condannato al carcere per bancarotta semplice per incompleta tenuta dei libri di commercio, conserva il diritto all'elettorato amministrativo e politico. — A. Torino, 5 luglio 1897 (*G.* 1340, *n.*).

V. anche agli art. 8 n. 67 e 77; 9 n. 2; 696 n. 27 a 29; 839 n. 113 a 117; e 860 n. 8 e 53.

CAPO II.

Dei reati di persone diverse del fallito senza complicità in bancarotta

Articolo 862.

L'institore o il rappresentante del commerciante fallito che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4°

e 5° dell'art. 856, e nel numero 1° dell'art. 857, è punito giusta la prima parte dell'art. 861. Egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'art. 860.

Bibliografia: V. Vidari sotto l'art. 889.

1. L'institore e il rappresentante del commerciante fallito deve essere punito col carcere da sei mesi a due anni anche quando commetta il reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 857, n. 1. — A. Lucca, 14 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 31; *L.* 1890, I, 248; *F.* 1890, II, 87; *Annuario* 101).

2. Il commerciante fallito, che di fatto rappresenti e sia institore d'una ditta o di un commerciante alla sua volta dichiarato fallito, incorre nelle sanzioni penali per bancarotta se non ha adempiuto alle prescrizioni del Codice relative all'esercizio del commercio. — C. Roma, 5 giugno 1890 (*Cass. un.* XI, 1889; *Riv. pen.* LII, 175; *F. sic.* 103).

3. Cumulativa e solidale è la responsabilità dell'institore e del commerciante per non aver tenuto i libri in regola. — C. Roma, 4 aprile 1902 (*Riv. pen.* LVI, 68).

4. Il procedimento penale iniziato contro l'institore del commerciante fallito a termini dell'articolo è perseguibile anche se al fallito furono accordati i benefici di legge, pure agli effetti penali. — C. Roma, 16 maggio 1904 (*G. it.* II, 279, *n.*; *L.* 1511, *n.*; *Riv. pen.* LX, 628; *Giust. pen.* 1206; *G. pen. tor.* 268; *F.* II, 874; *Mon.* 777; *Annali* 72; *T. gen.* 566; *D. C.* 847; *G. sarda* 258; *Riv. dir. comm.* 401).

Articolo 863.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni o anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'art. 861, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le disposizioni degli art. 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 856, e nei numeri 1°, 3° e 4° dell'art. 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'art. 861, se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'art. 860, ed inoltre:

1° se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2° se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3° se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5° se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società. *(699, 704 I.)*.

Bibliografia: Del Vecchio A., *Interpretazione dichiarativa della prima parte dell'art. 863 Codice comm.* (*Gazz. P.* XXIX, 541). — Natali N., *La responsabilità penale degli amministratori di società anonime* (*L.* 1885, II, 537; *Giorn. giur.* 1895, 288). — Pozzolini A., *La costituzione di parte civile delle società anonime e in accomandita per azioni nel giudizio penale contro gli amministratori* (*Riv. di dir. pen. e Sociol. criminal.* III, 265). — Ramella A., *Le società di commercio in rapporto alla legge penale* (Torino, 1894, Fratelli Bocca edit.). — Vivante C., *Gli amministratori di società e la tenuta dei libri di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 540). — V. anche Bruschettini sotto l'art. 147; e Brusa sotto l'art. 889.

1. Il direttore di una società anonima, che accetta per questa cambiali di comodo e ne distrae in proprio vantaggio lo sconto, e sottrae altre cambiali vere, si rende meritevole della pena di bancarotta fraudolenta allorchè avvenga il fallimento della società, sebbene egli abbia tentato ogni mezzo per iscongiurarlo. — A. Macerata, 25 agosto 1884 (*G. it.* I, 2, 524).

2. È reato per gli amministratori di società anonima il non aver tenuto il libro dei soci. — C. Torino, 16 giugno 1886 (*G. pen.* 289; *Fil.* 425).

3. Se un amministratore di società anonima, dopo di aver commesso un fatto costituente bancarotta, cessa dall'amministrazione e più non prenda ingerenza in essa per lunghi anni, e, dopo avvenuto il fallimento della società, sia tradotto a giudizio penale di bancarotta, ben può far valere la prescrizione a far tempo dal giorno in cui cessò di prendere ingerenza nell'amministrazione, non potendosi confondere ed equiparare in tutto la posizione del commerciante fallito e quella dell'amministratore d'una società anonima. — C. Roma, 6 maggio 1890 (*F.* II, 229).

4. Gli amministratori nelle società anonime, ricevendo il mandato dall'assemblea generale, possono a questa solo rassegnare le loro dimissioni.

Conseguentemente non è valida la semplice dichiarazione verbale di rinunzia fatta da un amministratore agli altri coamministratori, neppure allo scopo di sollevarlo dalla responsabilità di bancarotta semplice per la irregolare tenuta dei libri di commercio. — C. Roma, 3 ottobre 1892 (*G. it.* II, 866; *L.* II, 810; *Cass. un.* IV, 18).

5. Anche le società cooperative di mutua assicurazione essendo commerciali e suscettibili di fallimento, può essere applicato al loro amministratore o direttore colpevole di bancarotta fraudolenta l'art. 863. — C. Roma, 24 agosto 1894 (*Mon.* 1895, 93).

6. Sussiste il reato di bancarotta a carico degli amministratori di una società che di fatto eserciti il commercio, anche se la società non sia legalmente costituita. — C. Roma, 18 aprile 1896 (*G. it.* II, 170; *F.* II, 106).

7. Per ritenere colpevole di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri gli amministratori d'una società non più in carica al tempo della dichiarazione di fallimento, occorre accertare se le cause di questo risalgano al tempo in cui essi erano in carica. — C. Roma, 29 gennaio 1897 (*F.* II, 200; *G. it.* II, 219).

8. Non commettono distrazione di attivo gli amministratori di una società cooperativa mutua di consumo che, non essendo dallo statuto sociale escluso il fido, si provvedono a credito presso la società. — A. Venezia, 24 settembre 1897 (*Mon.* 1898, 77; *G. it.* 1898, II, 77).

9. La sanzione stabilita dall'art. 867 Codice comm. per gli amministratori e i direttori di una società caduta in fallimento, non può estendersi al cassiere e al ragioniere. — C. Roma, 21 dicembre 1897 (*F.* 1898, II, 108; *L.* 1898, I, 428, *n.*; *G. it.* 1898, II, 111, *n.*; *D. C.* 429; *Mon.* 475).

10. Data contro amministratori di società anonima la imputazione di bancarotta fraudolenta, ben può il giudice del merito sostituirvi il titolo di bancarotta per colpa. — A. Milano, 12 febbraio 1898 (*Mon.* 294).

11. La distribuzione di utili non sussistenti fra i soci costituisce, anzichè il reato previsto nell'art. 247 Codice comm., il reato previsto nell'art. 863 stesso Codice, allorchè la distribuzione stessa avviene quando la società trovasi in istato di fallimento e col proposito di diminuire il capitale sociale in danno dei creditori.

12. Nei casi di bancarotta fraudolenta di una società in accomandita per azioni od anonima, la responsabilità del direttore od amministratore è presunta dal legislatore, e non occorre che il magistrato assodi, al fine della condanna, che il direttore e gli amministratori si resero personalmente responsabili dei fatti costituenti la bancarotta fraudolenta.

13. Il cassiere, il segretario, l'impiegato di una società anonima non possono mai rendersi responsabili di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 863 Cod. comm. — C. Roma, 14 luglio 1898 (*L.* 1899, I, 65; *Mon.* 1899, 457).

14. Le eccessive spese personali mediante prelevamenti dal patrimonio sociale costituiscono per gli amministratori di una società in accomandita semplice distrazione d'attivo e perciò bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 21 settembre 1898 (*Mon.* 1899, 517, *n.*; *L.* II, 745).

15. In caso di fallimento di una società anonima o in accomandita, risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione di attivo, e non della bancarotta semplice, prevista dal num. 1 dell'art. 856 Cod. comm., il direttore od amministratore che abbia fatto spese personali o familiari eccessive rispetto alla condizione economica della società. — C. Roma, 28 settembre 1899 (*F. pen.* 187).

16. Possono costituirsi parte civile nel procedimento di bancarotta a carico degli amministratori d'una banca i possessori di libretti e di azioni benchè ne abbiano fatto acquisto posteriormente al fallimento od anche dopo il concordato. — C. Roma, 28 ottobre 1900 (*L.* 1901, I, 812).

17. Anche lo sconto di cambiali, in favore degli amministratori di una società commerciale, per somme assai maggiori di quelle ad essi spettanti, avuto riguardo al numero delle azioni da essi posseduto, può, se fatto con dolo, costituire, in caso di fallimento della società, quella forma di bancarotta fraudolenta, preveduta nel n. 3, dell'art. 863 Cod. comm., consistente nel fatto di dolosi prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società. — C. Roma, 16 luglio 1901 (*Giust. pen.* 1508).

18. La disposizione dell'art. 863 Cod. comm., concernente i reati di cui possono rendersi colpevoli gli amministratori e direttori di società per azioni, si applica anche agli amministratori di fatto. I detti reati ammettono l'applicabilità delle norme generali concernenti la correità e complicità. — A. Genova, 28 aprile 1902 (*T. gen.* 279).

19. Perchè possano chiamarsi responsabili, giusta l'articolo, gli amministratori e direttori di una società in accomandita per azioni od anonima, occorre solo che le ommissioni ivi previste siansi verificate per loro colpa e non anche che da tali colpose omissioni sia derivato il fallimento. Inutile quindi al fine di accertare tale responsabilità indagare se vi sia rapporto di dipendenza o complicità fra la colpa degli amministratori e l'opera dolosa degli autori della bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 11 settembre 1900 (*Giust. pen.* 1904, 150; *Riv. univ.* 1904, 5).

20. Le commissioni di sconto non sono obbligate dalla legge a tenere un libro delle loro deliberazioni.

21. Avendo gli amministratori di una società il dovere legale di tenere i libri completamente e regolarmente, essi sono in colpa pel solo fatto della loro irregolare e incompleta tenuta. — A. pen. Ancona, 4 dicembre 1903 (*Riv. dir. comm.* 1904, 540).

22. Quando si tratti di fallimento di società in accomandita per azioni od anonima, i benefizi di cui all'art. 839 sono invocabili dai loro amministratori, sebbene essi siano persone diverse dal fallito. Tali benefizi si riducono per natura di cose alla cessazione dell'azione penale se ed in quanto gli amministratori abbiano incorse responsabilità ai termini dell'art. 863.

23. L'azione penale per bancarotta semplice si svolge verso gli amministratori della detta società fallita con trattamento pari a quello di ogni altro fallito. Laonde la colpa generica di cui parla l'art. 863 come causa del fallimento non è di per sè sola costitutiva del reato di bancarotta semplice.

24. I sindaci delle dette società fallite non possono essere ammessi a domandare i benefizi di legge essendo passibili soltanto di un procedimento per contravvensioni punibili con multa.

25. Simili contravvenzioni, quando pure siano imputabili agli amministratori, sono, in caso di fallimento, compenetrate per esplicito disposto dell'art. 863 nel reato di bancarotta semplice. — A. Roma, 22 marzo 1904 (*Riv. dir. comm.* 443, *Annali* 484).

V. anche agli art. 181 n. 4; 229 n. 3; 247 n. 3 e 4; 683 n. 82.

Articolo 864.

Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento. (*709 I.; 506 F*).

Bibliografia: Campolongo F., *La malversazione nella curatela fallimentare* (*Riv. pen.* LVI, 5).

1. Sotto la parola *malversazione* comprendesi, a norma dell'articolo, ogni sorta di sottrazione, di distornamento, di uso illegittimo della pecunia per parte del curatore, ed il reato si sostanzia con la semplice violazione del deposito che deve essere intangibile e non può ricevere modificazione se non mediante ordinanza del giudice delegato a norma dell'articolo 754. — C. Roma, 21 novembre 1895 (*L.* 1896, I, 205).

2. Il reato di malversazione commessa dal curatore di un fallimento si concretizza nel momento del rendiconto e da questo momento decorre la prescrizione. — C. Roma, 5 dicembre 1902 (*F.* 1903, II, 105; *Cass. un. pen.* XIV, 614; *Riv. pen.* LVII, 455; *Giust. pen.* 273; *G. pen. tor.* 117; *Annali* 68).

—

Articolo 865.

Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

1° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

3° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'art. 860, esercitando il commercio sotto altrui nome e sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il conjuge del fallito che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere. (*706, 707 I.; 593 F.; 1010 S.*).

1. Il carattere distintivo delle distrazioni commesse da terzi in materia di fallimento, e contemplate dall'art. 865 Cod. di commercio, consiste nell'essere le medesime compiute senza complicità col fallito, essendo poi indifferente che i terzi le commettano prima o dopo la dichiarazione di fallimento, semprechè conoscano lo stato di cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 9 dicembre 1887 (*G. pen.* 1888, 177; *T. v.* 1888, 15; *Annuario* 66, *n.*; *D. C.* VI, 515).

2. L'art. 865 è applicabile anche ai fatti commessi prima della dichiarazione del fallimento, unicamente richiedendo la scienza e la frode nel colpevole.

3. La semplice insinuazione del credito non basta però per la consumazione del reato di cui al n. 2 dell'articolo stesso.

4. È giudizio d'apprezzamento il ritenere l'imputato ricettatore anzichè complice nel reato di bancarotta. — C. Roma, 12 ottobre 1891 (*Cass. un.* III, 82; *Gazz. P.* 502; *Corte S. Roma* 696).

5. Un creditore il quale ha in suo possesso cambiali del debitore fallito, date in pegno, incorre nella sanzione penale dell'art. 865, n. 1, Cod. comm., se non dichiara il pegno costituito in suo favore. — C. Roma, 12 novembre 1900 (*Cons. comm.* 55).

6. Perchè possa ritenersi consumato il delitto, di cui all'art. 865, n. 1, basta che di fatto il fallimento esista nel momento della avvenuta distruzione o ricettazione dei beni del fallito. — C. Roma, 28 aprile 1902 (*L.* II, 845, *n.*; *G. pen. tor.* 226).

7. La ricettazione di cose del fallimento ha luogo ed è punibile anche quando avvenga prima della pronunzia del fallimento, ma con la scienza che questo doveva avverarsi. — A. pen. Torino, 15 maggio 1903 (*G. pen. tor.* 207).

V. anche all'art. 860 n. 20 *bis*.

Articolo 866.

Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'art. 860 si pro-

curò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere sino ad un anno e con multa sino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza. (*710 I.; 597 F.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Gli elementi integrativi del reato di procurato illecito vantaggio a carico dell'attivo del fallimento preveduto colla seconda parte dell'art. 866 Cod. di comm.* (*F.* 1904, II, 488). — Id., *In qual momento e con quali atti il creditore deve essersi procurati vantaggi a carico dell'attivo del fallimento per pòter rispondere del reato di cui all'art. 866 Cod. di comm.* (*T. v.* 1904, 709). — Castelbolognesi V., *L'art. 866 del Cod. di comm.* (*Riv. pen.* XXXII, 444). — Mori V., *Della ripetizione del prezzo del voto pel concordato secondo il diritto civile e commerciale* (*F.* 1902, I, 1021). — Olivieri V., *Intorno all'art. 866 del Cod. di comm.* (Torino, 1894, Tip. dell'Unione tip. editrice). — Pagani C., *I vantaggi a carico dell'attivo del fallimento* (*D. C.* XXII, 811). — Parisi F., *Se il patto con cui il creditore che aveva fatto opposizione al concordato recede da essa dietro compenso pecuniario, è colpito dal disposto dell'art. 866 Cod. comm.* (*Mov. giur.* 1899, 121). — Tamborrini F., *Sulla costituzione di parte civile nel giudizio contro il creditore che stipulò un extra-reparto da parte di colui che cooperò col fallito a tale stipulazione* (*Giust. pen.* 1902, 571).

1. La convenzione per la quale il fallito, omologato il concordato, stabilisce con un creditore di cedergli l'attivo non liquidato o litigioso, a patto che questi consenta che sulla massa liquidata siano pagate, di preferenza agli altri creditori, le quote portate dal concordato, ed assicuri in proprio questo pagamento, non può essere colpita dagli art. 866 e 867 quando sia escluso che per essa siasi favorito il cessionario creditore per averne l'adesione al concordato, in pregiudizio degli altri creditori, e sia invece stabilito che solo per essa potè il fallito eseguire gli assunti impegni. — A. Torino, 28 dicembre 1888 (*G.* XXI, 174; *Annuario* II, 215; *D. C.* II, 417).

2. La transazione intercedata dopo la cessazione dei pagamenti col creditore ipotecario, tenutosi estraneo al concordato, con riserva delle ragioni ipotecarie, tuttavia pendenti, non offende la legge per pregiudizio alla massa, la quale avrebbe già stabilito e conseguito i suoi diritti mercè il concordato.

Essa non offende neppure il libero consenso dei debitori, i quali non avendo bisogno di quello del creditore ipotecario per conseguire gli effetti del concordato non possono patire alcuna coartazione. — C. Napoli, 8 ottobre 1890 (*D. e G.* VI, 292).

3. Non è illecita, nè colpita dall'art. 866 Cod. comm., la convenzione con la quale un terzo promette ad un creditore ipotecario di un fallimento, in compenso della sua rinuncia alla ipoteca e subordinatamente alla conclusione del concordato, una somma che lo compensi della perdita che soffre per la rinuncia all'ipoteca, in base alla sola percentuale offerta dal concordato. — C. Torino, 10 aprile 1894 (*G.* 855, *n.*; *D. C.* 528; *L.* II, 157; *G. it.* I, 1, 699; *T. gen.* 864; *Mon.* 607; *Annali*, 859; *Fil.* 478).

4. L'art. 866 Cod. comm. non colpisce i raggiri che si vengano a praticare dopo cessato lo stato di fallimento e per ottenere speciali vantaggi nella esecuzione del concordato, epperò, come semplicemente delittuosi, essi possono provarsi per interrogatorio, al fine civile di far ricondurre l'esecuzione del concordato ai veri termini del contratto. — C. Torino, 31 maggio 1894 (*G.* 618, *n.*).

5. La cessione di crediti proposti in fallimento, per quanto stipulata dal cessionario per poter influire sulle deliberazioni del concordato, non è colpita di nullità se non si dimostra che il vantaggio accaparratosi dai cedenti andò a detrimento degli altri creditori del fallimento. — A. Torino, 10 giugno 1899, (*G.* 1205, *n.*; *F.* 1, 1409, *n.*).

6. È lecito che il creditore del fallito ceda il suo credito per una cifra in contanti, e che il cessionario accetti poi il concordato ad una percentuale in rate; come è lecito del pari che il creditore già concordatario in luogo e a saldo della stabilita percentuale a rate, accetti una minor somma in contanti; ma non è lecito che il creditore riceva una somma in contanti per andar poi a votare il concordato per una percentuale a rate. — T. Palermo, 20 maggio 1901 (*F. sic.* 887).

7. Nella cessione mediante corrispettivo che un creditore fa del proprio credito in favore d'un terzo, sia pure il padre del fallito, non può ravvisarsi l'ipotesi prevista dall'art. 866 Codice di commercio in mancanza di prove positive che il padre abbia

agito qual persona sommessa e nell'interesse del figlio. — T. Catania, 25 febbraio 1902 (*G. Cat.* 195).

8. Non è applicabile al creditore che abbia stipulato col debitore, prima della dichiarazione del fallimento, il disposto dell'art. 866 del Codice di commercio, essendo le ipotesi in questo articolo comprese riferibili a fatti avvenuti nel periodo del fallimento dichiarato e non già in quello del fallimento latente. — A. Roma, 2 ottobre 1902 (*T. rom.* 885).

9. L'utilità ricavata dal creditore rispetto al padre del fallito, cui cedette i suoi ammessi crediti, per una percentuale superiore a quella per la quale esso creditore ceduto ebbe poi a consentire il concordato, non costituisce il vantaggio illecito punito dall'articolo. — A. Catania, 20 marzo 1903 (*G. cat.* 101).

10. La convenzione in base a cui un creditore, poi aderente al concordato del debitore fallito, ottiene dai parenti di quest'ultimo la promessa d'integrale pagamento del suo credito, non è colpita dalla nullità di cui agli art. 866 e 867, se il creditore, dietro la garanzia dei parenti stessi, siasi assunto di pagare con l'attivo del fallimento agli altri creditori la percentuale promessa nel concordato. — A. Torino, 28 marzo 1903, *Riv. dir. comm.* 261).

11. Il creditore che vota nelle deliberazioni del fallimento può sempre assicurarsi la consecuzione di speciali vantaggi se l'onere relativo non ricada sopra l'attivo del fallimento, ma a carico di terzi, e se in corrispettivo di tali speciali vantaggi, egli siasi assunta una separata determinata obbligazione — C. Torino, 21 dicembre 1903 (*G.* 1904, 819, n.; *Mon.* 1904, 451; *D. C.* 579).

12. Il reato di che nella prima parte dello art. 866 consiste non solo nell'estorcere dal fallito vantaggi particolari colla scienza di conseguire un benefizio superiore alle facoltà pecuniarie del medesimo, ma anche nel subordinare al conseguimento di quei particolari vantaggi la propria azione nel fallimento.

13. La circostanza dell'avere il creditore ceduto il proprio credito verso il fallimento non osta all'esistenza del reato di cui allo art. 866 Codice di commercio, se la cessione fu fatta dietro assicurazione del fallito che il creditore nulla avrebbe perduto del proprio credito. — A. Firenze, 2 agosto 1888 (*Cons. comm.* 289; *D. C.* 659).

14. Perchè la cessione del credito possa dar adito all'applicazione dell'art. 866 bisogna sia dimostrato che essa è stata il frutto delle opposizioni del creditore, meditate e preordinate ad ottenere un vantaggio. Questo vantaggio poi occorre ridondi a danno del fallimento e così della massa dei creditori. — T. Firenze, 17 settembre 1889 (*Cons. comm.* 1890, 26).

15. Il patto mediante il quale ad alcuno dei creditori si promette uno speciale compenso a fine di influire col suo voto nell'adunanza dei creditori pel concordato era anche sotto il regime del diritto romano, moderato dal diritto canonico, vigente negli Stati pontificii, da ritenersi nullo come avente causa illecita.

16. Tal patto è anche nullo di fronte al regolamento provvisorio di commercio per lo Stato pontificio 1° giugno 1821, non ostante la mancanza di disposizione in proposito.

17. La nullità di questo patto dà luogo alla ripetizione d'indebito anche quando la somma del dato compenso rappresentasse il debito del fallito verso quel creditore e il promettente fosse persona diversa dal fallito.

18. Qualunque interessato, e lo stesso fallito riabilitato, può opporre la suddetta nullità. — A. Roma, 2 aprile 1891 (*T. rom.* 371).

19. È radicalmente nulla, ancorchè mascherata sotto le apparenze di un mutuo fatto al fallito concordatario, la illecita stipulazione di un vantaggio per un creditore come condizione del suo voto favorevole al concordato, e questa nullità non si sana nè colla ratifica ed esecuzione volontaria, nè colla prescrizione quinquennale stabilita per le azioni di nullità dall'art. 1300 Codice civile, ed ha luogo ancor quando i vantaggi particolari stipulati non dovessero essere a carico dell'attivo del fallimento.

20. La parziale esecuzione poi di siffatte convenzioni per aver già il creditore ottenuto parziale collocazione in una prima graduazione non impedisce che la nullità venga opposta in occasione di una nuova espropriazione promossa per conseguire il rimanente. — C. Roma, 11 febbraio 1892 (*Corte S. Roma* XVII, 2, 82); A. Torino, 4 giugno 1892 (*G.* 698).

21. La convenzione colla quale un terzo garantisce il pagamento di un credito a condizione che il creditore si obblighi ad appoggiare l'eventuale domanda di moratoria e di concordato da parte del debitore è radicalmente nulla. — A. Brescia, 25 luglio 1894 (*D. C.* 685; *Mon.* 888; *F.* I, 1108, n., *G. it.* I, 2, 736).

22. Il fallito può obbligarsi verso uno dei creditori a pagarlo integralmente, ma l'obbligo è nullo se risulta assunto in corrispettivo del voto del creditore nel concordato. È quindi ammissibile l'interrogatorio per provare l'esistenza del corrispettivo stesso. — T. Pisa, 22 marzo 1896 (*D. C.* 410).

23. È nulla ed inefficace la convenzione

colla quale un creditore del fallito promette il suo voto favorevole al concordato, ed il fallito si obbliga in compenso a pagargli integralmente il suo credito; e ciò quand'anche tale convenzione venga ridotta in iscritto soltanto dopo conchiuso od omologato il concordato.

23. *bis* La nullità ha luogo sebbene non vi sia prova di un pregiudizio ai creditori, bastando vi sia il mercato del voto. — C. Torino, 25 gennaio 1898 (*G.* 322, *n.*; *Mon.* 804, *n.*; *D. C.* 418; *L.* I, 728).

24. La circostanza che determinate cambiali siano state rilasciate dal fallito dopo la conclusione del concordato, non è sufficiente ad escludere la prova che esse coprano una convenzione anteriormente fatta in violazione di quanto dispongono gli art. 866 e 867 Cod. comm. — A. Trani, 12 febbraio 1898 (*Mon.* 856, *n.*).

25. È nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici l'obbligazione contratta dal terzo in pro' del creditore del fallito per fargli prestare il consenso al concordato proposto dal fallito medesimo. — C. Napoli, 9 agosto 1898 (*D. e G.* XIV, 114); A. Ancona, 26 ottobre 1898 (*D. C.* 67); C. Napoli, 12 novembre 1898 (*G. it.* I, 1, 40, *n.*); A. Trani, 8 settembre 1900 (*R. Trani* 1901, 38);

e tale nullità colpisce anche quella parte dell'obbligazione che corrisponde alla percentuale pattuita nel concordato. — C. Roma, 1° febbraio 1902 (*L.* I, 618, *n.*; *Mon.* 502; *G.* 801, *n.*; *D. C.* 767).

26. A norma dell'art. 866 perchè esista il fatto illecito del mercato del voto, che assicura un vantaggio al creditore fuori il concordato, non occorre che il creditore intervenga o deliberi nel concordato, ma basta la semplice stipulazione di mercato, od anche l'accordo verbale o scritto. — A. Palermo, 20 agosto 1898 (*Circ. giur.* 858; *Mon.* 1899, 87; *Cons. comm.* 842); C. Palermo, 18 agosto 1900 (*D. C.* 1901, 124); A. Palermo, 29 aprile 1904 (*Mon.* 914; *F. sic.* 288).

27. La rinuncia alle opposizioni fatte ad un concordato nel fallimento, dietro pagamento di una somma, non equivale alla vendita del voto prevista dall'articolo. — C. Palermo, 14 gennaio 1899 (*L.* I, 808, *n.*; *F* I, 218, *n.*; *Mon.* 161; *D. C.* 805, *n.*; *G. it.* I, 1, 262, *n.*; *L.* II, 18, *n.*).

28 L'articolo è diretto alla tutela degli altri creditori e non del fallito, sicchè questi il quale abbia convenuto con un creditore speciali compensi per la votazione del concordato, non ha perciò veste a costituirsi parte civile nel procedimento istituito contro quel creditore in base all'articolo. — A. Milano, 17 giugno 1899 (*Mon.* 777).

29. Nel reato dell'art. 866 relativo al creditore di una fallita che si procuri vantaggio sull'attivo del fallimento con la cooperazione di un altro, comunque non creditore del fallimento stesso, può aver luogo la complicità secondo le regole generali del diritto penale. — C. Napoli, 27 giugno 1889 (*G. pen.* 379).

30. L'articolo punisce soltanto il creditore che stipula col fallito vantaggi speciali per dare il suo voto al concordato e non anche il fallito, e quindi è punibile soltanto il complice del creditore e non anche quello del fallito. Epperò chi coopera a vantaggio del fallito può costituirsi parte civile nel giudizio penale contro il creditore.

31. Agli effetti di detto articolo l'adesione per lettera ad un concordato equivale, per l'art. 835, a voto nelle deliberazioni del fallimento. — C. Roma, 4 marzo 1902 (*F.* II, 299; *Mon.* 615; *L.* I, 778; *G. it.* II, 806).

32. Chi per ottenere l'adesione di un creditore al concordato si rese mallevadore al pagamento di una parte del soprareparto stipulato col fallito, essendosi da questo pagata l'altra parte a contanti, deve ritenersi correo nel reato di cui all'art. 866 del Cod. di comm., e perciò non può avere azione di risarcimento dei danni contro il creditore il quale per non essere stato da lui soddisfatto della somma garantita, abbia provocato la dichiarazione del di lui fallimento. — A. Firenze, 20 giugno 1902 (*Annali* 466).

33. Incorre nella sanzione dell'art. 866 del Cod. comm. chiunque assicura vantaggi ad un credito speciale in pregiudizio degli altri creditori del fallimento.

Tale sarebbe il caso di colui che abbia in isconto di un credito, non peranco del tutto scaduto contro il fallito, ritratta certa quantità di merce. — C. Roma, 12 novembre 1889 (*L.* XXX, 1, 241; *G. it.* 1890, I, 2, 96; *F.* 1890, II, 19; *Annuario* 86).

34. Il creditore che, conscio della cessazione dei pagamenti, si procura un vantaggio, indarno mette innanzi per scolparsi la sua buona fede, come se a questo vantaggio avesse diritto per convenzioni stipulate prima del fallimento. — C. Roma, 7 maggio 1890 (*Cass. un.* 818; *D. it.* 156; *G. pen. tor.* 238; *Corte S. Roma* 871; *Riv. univ.* 151; *Fil.* 493).

35. Le convenzioni particolari con cui un commerciante prossimo a fallire ed indi fallito, abbia promesso ad alcun suo creditore una somma in più di quella che verrebbe a conseguire per effetto del concordato, è nulla di nullità radicale, ancorchè non rivesta tutti gli estremi per l'applicazione della penalità di cui agli art. 866 e 867 Cod. comm., e tale nullità è assoluta, anche nei rapporti del fal-

lito, e non invocabile soltanto dalla massa dei creditori. — C. Torino, 25 aprile 1894 (*G.* 590).

36. Incorre nella nullità prevista dagli articoli 866 e 867 la convenzione intervenuta tra due creditori e il fallito, colla quale, nel mentre uno dei creditori si assume di fornire la somma necessaria per far fronte ai bisogni del concordato, si assicura il pagamento rateale a termini dell'intero suo credito da parte del fallito colla garanzia dell'altro creditore. — A Venezia, 27 dicembre 1895 (*T. v.* 1896, 102).

37. Sono nulle le cambiali che i soci di una ditta hanno emesse in proprio a parziale garanzia del creditore della ditta stessa in previsione ed imminenza del fallimento di questa stato poi dichiarato. — T. Torino, 8 giugno 1897 (*G.* 330).

38. È nulla la convenzione di speciali vantaggi a favore del creditore se fu stipulata dal fallito concordatario sotto la minaccia di ostacolare, in difetto, la conclusione del concordato, e la relativa eccezione può essere sollevata dallo stesso concordatario. — A. Milano, 27 marzo 1906 (*Mon.* 516; *G.* 337, *n.*; *G. it.* I, 2, 631, *n.*; *D. C.* 674).

39. I fatti nell'esistenza dei quali l'art. 866 scorge il reato di bancarotta devono essersi verificati dopo la dichiarazione di fallimento. — A. Lucca, 8 settembre 1892 (*D. C.* 883).

40. *Contra:* Agli effetti dell'articolo è indifferente che il creditore il quale si procurò a carico dell'attivo del fallimento, abbia ciò fatto dopo la dichiarazione di fallimento o prima, nel periodo però della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 27 marzo 1899 (*F.* II, 294; *G. it.* II, 288); A. pen. Torino, 15 maggio 1903 (*G. pen. tor.* 207); C. Roma, 8 dicembre 1903 (*L.* 1904, 1306, *n.*).

41. In questa seconda ipotesi non basta a dimostrare il dolo nel creditore la circostanza che egli sapesse di un protesto e della triste condizione economica e dissestata azienda del debitore. — C. Roma, 10 giugno 1903, *F.* II, 349; *Mon.* 777).

42. Anche per i fatti di correità in bancarotta, ai sensi dell'art. 866 Codice penale, si deve aver riguardo all'epoca a cui fu retrotratta la data della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 23 gennaio 1900 (*Riv. pen.* LI, 562).

43. Le nullità delle convenzioni attributive di speciali vantaggi al creditore di un fallimento sussiste ancorchè la loro stipulazione definitiva apparisca avvenuta dopo la sentenza d'omologazione del concordato, se le trattative siano occorse prima. — A. Palermo, 29 aprile 1904 (*Mon.* 914; *F. sic.* 288).

44. La convenzione in virtù della quale un estraneo paga una somma e rilascia cambiali al creditore di una fallita, onde questo creditore rinunzi alla fatta opposizione al concordato, è nulla ai sensi degli art. 866 e 867 Cod. comm. — A. Catania, 28 febbraio 1898 (*Mon.* 310, *n.*, *D. C.* 541, *n.*).

45. L'opposizione al concordato, al pari di quello alla verificazione dei crediti e alla sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, va annoverata fra gli atti che ogni singolo creditore può proporre nel proprio interesse e rinunciare senza pregiudizio degli altri. Laonde la rinuncia, anche se prezzolata di un creditore all'opposizione al concordato, non ledendo il principio d'eguaglianza fra i creditori, non può equipararsi alla vendita del voto nelle deliberazioni relative alla procedura del fallimento. — C. Napoli, 29 luglio 1904 (*Annali* 585; *D.* e *G.* XX, 448).

46. La parte seconda dall'articolo riferendosi a qualsiasi modo diverso che non sia quello di cui all'art. 860 precedente, comprende tutti gli altri che non siano quelli voluti invece dagli art. 708 e seg. — A. pen. Torino, 15 maggio 1903 (*G. pen. tor.* 207).

47 *Contra.* L'articolo nei *modi diversi* da quelli preveduti dall'art. 860 comprende gli atti di qualunque natura coi quali il creditore avvantaggi la sua condizione, non esclusi quelli enumerati all'art. 709 benchè già colpiti di nullità. — C. Roma, 8 dicembre 1903 (*L.* 1904, 1306, *n.*; *F.* 1904, II, 488, *n.*).

48. L'azione civile contro il creditore di un fallimento diretta ad ottenere la nullità dei vantaggi da lui stipulati a danno della massa può essere promossa prima e indipendentemente dalla relativa azione penale. — C. Palermo, 12 luglio 1904 (*Mon.* 948; *F.* 1905, I, 95; *D. C.* XX, 80).

V. anche agli articoli 830 n. 8, e 840 n. 17 a 21; 841 n. 13.

Articolo 867.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1° la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori

dei beni o dei valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2° il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3° la nullità, rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande per gli oggetti sopra indicati non sono proposte nel giudizio penale o se fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nell'art. 6 del Codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal Tribunale di commercio. (*708, 710, 711, 713 I.; 595, 598 F.; 1152 P., 1011 S.*).

Bibliografia: V. Mori V., sotto l'art. 868.

1. L'ultimo capoverso dell'articolo non crea un *jus* singolare, nel senso che il giudizio penale sia una *quaestio praegiudicialis* all'esercizio dell'azione civile relativa alla nullità delle obbligazioni stipulate per procurare i vantaggi indicati nell'art. 866. — A. Trani, 18 luglio 1895 (*R. Trani* 1896, 155).

2. Se le cambiali rilasciate dal fallito *extra concordato* sono nulle intrinsecamente, perchè fondate su causa illecita, la nullità si estende anche nel rapporto dei giratari ai sensi del n. 3 dell'articolo. — A. Napoli, 26 febbraio 1896 (*Gazz. P.* XXVI, 511).

3. Il creditore di un fallimento che per ottenere l'adesione al concordato di altro creditore si obblighi a pagargli di nascosto la differenza della percentuale al di lui credito integrale, non può invocare poi, per esimersene, la nullità del n. 3 dell'articolo, e tanto meno può ripetere il già fatto pagamento perchè basato a clausola illecita e delittuosa. — C. Torino, 12 novembre 1901 (*G.* 1902, 10, *n.*; *Mon.* 1902, 885; *G. it.* 1902, I, 1, 527; *F.* 1902, I, 1021, *n.*).

V. anche sotto l'art. precedente.



LIBRO QUARTO

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA

Bibliografia: Mortara L., *Il Codice di commercio commentato.* Vol. VIII (Verona, ecc.).

TITOLO I.
Dell'esercizio delle azioni commerciali

CAPO I.
Disposizioni generali

Articolo 868.

L'esercizio delle azioni commerciali è regolato dal Codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel presente Codice. (*695 I.*).

Bibliografia: Boggio G., *Del luogo di consegna, agli effetti della competenza territoriale, nel caso di compra-vendita di merci spedite per ferrovia, franche di porto, a rischio e pericolo del compratore* (*F.* 1894, I, 896). — Busatti L., *La competenza territoriale in rapporto al luogo di esecuzione nei contratti bilaterali* (*F.* 1894, I, 255). — Marchese S., *Il* forum contractus *nelle materie commerciali* (*Rif. giur.* 1892, 240). — Parodini G., *Interpretazione dell'alinea dell'art. 91 del Codice di procedura civile in relazione agli art. 868-870 del Codice di commercio* (*L.* 1892, II, 189).

Giurisprudenza: V. gli art. 1 n. 60 e 61; e 826 n. 88 a 85.

Articolo 869.

Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

1° di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2° delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili;

3° delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori o i rappresentanti, i commessi viaggiatori di commercio e i commessi di negozio le quali derivano dai fatti del commercio cui sono preposti; e delle azioni a queste persone spettanti verso i loro preponenti entro gli stessi limiti;

4° delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiere;

5° delle azioni dell'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni di questi contro l'impresario;

6° delle controversie riguardanti gl'incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;

7° di tutto ciò che riguarda i fallimenti secondo le disposizioni del Libro terzo di questo Codice;

8° delle controversie riguardanti la qualità di commerciante o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, affinchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale. (*309, 723 I; 631 a 635 F.*).

Bibliografia: Azzariti G., *Sul carattere commerciale delle obbligazioni nascenti da fatto illecito* (*G. it.* 1896, I, 1, 409). — Barbieri A., *Il quasi-delitto può dar luogo ad un'azione commerciale?* (*Pratica leg.* IV, 114; *Annuario* 1890, 238). — Bolaffio L., *Obbligazione* ex delicto vel quasi: *suo carattere commerciale* (*Riv. scienze giur.* X, 88; *Annuario* VII, 246). — Id., *Se l'azione dell'avallante in confronto dei coavallanti sia d'indole commerciale* (*F.* 1898, I, 251). — Fiore-Goria F. M., *La giurisdizione commerciale* (*Rass.* III, 1). — Franceschini G., *Brevi cenni intorno agli effetti della legge abolitiva dei Tribunali di commercio* (*R. Bol.* 1882, 240). — Franchi L., *Sulla giurisdizione mercantile in Italia* (*Archivio* XXXVI, 88). — Lanza V., *La giurisdizione nelle materie commerciali* (Napoli, 1885). — Lumbroso G., *Sul carattere civile o commerciale della responsabilità per danni extra-contrattuali cagionati da un commerciante nell'esercizio del suo commercio* (*L.* 1906, 1060). — Manara U., *Sul carattere commerciale dell'obbligazione procedente da atto illecito del commerciante* (*G. it.* 1895, I, 1, 450). — Mortara L. *Effetti processuali dell'abolizione dei Tribunali di commercio* (*Mon.* 1888, 345; *G. cat.* 1888, 65). — Id., *La giurisdizione commerciale dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio* (*D. C.* VI, 609). — Id., *Giurisdizione commerciale e giurisdizione civile* (*D. C.* VIII, 183). — Pugliese G. A. *Nota sulla competenza per le azioni nascenti dal contratto di locazione d'opera ferroviaria* (*R Trani* 1903, 5). — Tabasino P., *Effetti giuridici dell'abolizione dei Tribunali di commercio* Estratto dal *Circ. giur.* 1906. — Taralla O., *Se gli atti di commercio fatti da minore non autorizzato siano di competenza civile o commerciale* (*Cons. comm.* 1886, 84; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* V, 141). Terrizzani F., *Natura commerciale nell'azione di danni contro le ferrovie* (*Ann. crit.* 1898, II, 74). — Turrinia G., *Se la giurisdizione commerciale sia una giurisdizione distinta dalla civile dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio* (*Pratica leg.* 1889, 78. — Vidari E., *Sull'abolizione dei Tribunali di commercio* (Lettera al R. Istituto Lombardo il 4 febbraio 1886, Milano). — Id., *Natura commerciale dell'azione per danni spettante a viaggiatore contro il vettore* (*L.* 1901, I, 228). — Id., *Sul carattere civile o commerciale della responsabilità per danni extra-contrattuali cagionati da un commerciante nell'esercizio del suo commercio* (*L.* 1906, 1057). — Vitalevi M., *La competenza commerciale nei quasi-delitti* (Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* V, 184). — V. anche Baudana-Vaccolini, sotto l'art. 4 e Bruschettini a pag. 458.

—

1. Quando, a seguito di pignoramento, il terzo si fa a rivendicare la proprietà dei mobili pignorati in forza di un contratto avente indole commerciale, la competenza a conoscere della relativa controversia è nel Tribunale di commercio. — A. Roma, 2 maggio 1883 (*G. it.* II, 571, *r.*; *Gazz. P.* 359); A. Torino, 14 aprile 1905 (*G.* 866, *s.*).

2. È di competenza commerciale la domanda di rivendicazione del prezzo di merci vendute in seguito a sequestro conservativo per credito commerciale. — C. Napoli, 5 settembre 1887 (*Cons. comm.* 873; *D. C.* 1888, 122; *Annuario* 154).

3. *Contra:* L'azione in rivendicazione di cose esistenti presso terzi è sempre di competenza del giudice civile. — A. Milano, 13 marzo 1885 (*Mon.* 572; *Annuario* 166).

4. Il conoscere delle azioni vindicatorie di mobili pignorati appartiene sempre al giudice civile, anche se il creditore che ha promosso il pignoramento lo abbia fatto in dipendenza di titolo creditorio commerciale. — T. Roma, 27 maggio 1885 (*L.* II, 166; *Annuario* 165).

5. Non appartiene alla giurisdizione commerciale l'azione spiegata contro il vettore per risarcimento di danni derivanti ai viaggiatori in seguito a lesioni corporali riportate durante il viaggio. — T. comm. di Milano, 5 luglio 1888 (*Mon.* 745; *T. v.* 875; *D. C.* 872; *Eco* 286; *Annuario* 285).

6. La responsabilità delle ferrovie per lesioni incontrate dai passeggieri durante il trasporto dà luogo ad un'azione civile *ex-delicto* e non ad un'azione commerciale *ex-contractu*. — C. Napoli, 13 luglio 1895 (*D. C.* 788; *F.* I, 1030; *G. it.* I, 1, 816, *n.*; *Ann. crit.* II, 145); C. Torino, 6 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 66, *n.*; *F.* 1901, I, 102, *n.*; *L.* 1901, II, 223, *n.*; *G. it.* I, 1, 808, *n.*; *G.* 1901, 10, *n.*; *D. C.* 1901, 807).

7. L'azione in risarcimento di danni proposta contro una società ferroviaria dagli eredi di chi fu vittima dell'investimento di un treno attraversando un passaggio a livello è civile e non commerciale. — A. Torino 14 settembre 1899 (*G.* 1900, 88, *n.*; *Mon.* 1900, 852).

8. L'azione spiegata da terzi per infortunio ferroviario, in un campo affatto estraneo a rapporti contrattuali, è di sua natura essenzialmente civile. — A. Brescia, 16 ottobre 1901 (*Mon.* 1902, 12).

9. *Contra:* È commerciale (o quindi di competenza commerciale), l'azione contro un'impresa di trasporti per risarcimento di danni derivati alle persone durante il viaggio. — A. Milano, 22 gennaio 1886 (*D. C.* 600; *F.* I, 494; *G. c.* 94; *Annuario* VI, 201); A. Venezia, 24 gennaio 1896 (*D. C.* 414; *Ann. crit.* II, 65; *Mon.* 499, *n.*); A. Milano, 16 febbraio 1897 (*Mon.* 318); A. Genova, 28 febbraio 1899 (*G. it.* I, 2, 488); A. Venezia, 3 dicembre 1901 — perciò è competente a conoscerne l'autorità giudiziaria del luogo di partenza o di quello d'arrivo — (*G. it.* 1902, I, 2, 68; *L.* 1902, I, 800, *n.*; *D. C.* 1902, 279); A. Roma, 23 agosto 1904, — applicazione in tema di prescrizione — (*Mon.* 970).

10. È commerciale e quindi di competenza commerciale, la causa promossa contro il proprietario di un negozio all'oggetto di farlo condannare a toglier dall'insegna il nome di una persona o d'una ditta che si pretende usurpato. — Venezia, 17 gennaio 1884 (*Annali* 205; *D. C.* 263; *L.* I, 811; *T. v.* 132); A. Torino. 5 ottobre 1886 (*G.* 781, *n.*; *Mon.* XXVIII, 69; *Annali* 526; *Eco* 1887, 376; *Annuario* 210).

11. *Contra:* Sono civili, e quindi di competenza del Tribunale civile, le controversie relative alle usurpazioni di ditte o di insegne. e le azioni per danni derivati da tali fatti. — A. Napoli, 8 giugno 1885 (*Fil.* 600; *D. C.* 1886, 191; *Annuario* 167); A. Milano, 30 aprile 1886 (*Mon.* 562; *Annuario* 210, *n.*).

12. Pignorato un credito commerciale, le contestazioni che insorgano sul merito della dichiarazione del terzo, sono di competenza commerciale. — A. Torino, 26 gennaio 1884 (*G.* 430); C. Napoli, 2 dicembre 1884 (*Rass.* 325; *Annali* XIX, 295, *n.*; *Eco* IX, 21; *G. c.* I, 13; *L.* XX, 1, 158, *c.*).

13. È di competenza commerciale la domanda fondata su una lettera di cambio, la cui valuta sia espressa qual premio di assicurazione. — A. Bologna, 23 febbraio 1884 (*G. it.* II, 161).

14. L'azione di pagamento per il residuo importo di cambiale non protestata alla scadenza sulla quale furono versati degli acconti convenendo dilazioni a termine fisso è sempre azione commerciale derivante dal titolo cambiario. — A. Macerata, 18 febbraio 1886 (*Giorn. Marche* 101).

15. L'azione del firmatario di una cambiale di favore per ottenere dal beneficiato il rimborso della somma pagata, è azione civile. — A. Trani, 29 dicembre 1896 (*D. C.* 1897, 388).

16. È commerciale la causa nella quale si discuta sulla validità del trapasso della proprietà di un effetto cambiario per essersi detto trapasso effettuato non mediante girata, ma per materiale rimessione dell'effetto in bianco. — A. Casale, 16 agosto 1898 (*G.* 1237, *n.*; *Mon.* 96).

17. L'obbligazione nascente dal quasi-delitto del commerciante nell'esercizio del suo commercio assume il carattere di commerciale e come tale va soggetta alla giurisdizione commerciale, ogniqualvolta si collega ad un atto di commercio intervenuto tra il commerciante autore del danno e il danneggiato.

Quando invece non si presenta da una parte che il quasi-delitto del commerciante,

nell'esercizio bensì del suo commercio, ma senza alcun rapporto contrattuale coll'offeso, e d'altra parte il danno patito da un terzo, l'azione d'indennizzo sarebbe necessariamente di competenza civile. — C. Torino, 5 marzo 1884 (*Rass.* 92; *Annali* 266; *Annuario* 145; *Fil.* 500; *F.* I, 1071; *G. it.* I, 1, 374; *G.* 829; *Mon.* 524); A. Milano, 29 aprile 1884 (*Mon.* 576; *Annuario* 144); A. Torino, 19 dicembre 1884 (*Rass.* 335, *n.*; *G.* XXII, 87, *c*; *L.* XXV, II, 347; *G. c.* 1885, 86; *D. C.* 1885, 248; *Annuario* III, 149); C. Torino, 8 giugno 1885 (*G.* 575, *n.*; *L.* 1886, I, 45, *n.*; *Annuario*, 171); A. Roma, 27 luglio 1886 (*L.* 1887, I, 423; *T. rom.* 1887, 415; *Annuario* 202, *n.*); C. Torino, 23 settembre 1886 (*G.* 664, *n.*; *L.* II, 802, *n.*; *G. it.* I, 1, 589); A. Genova, 11 marzo 1887 (*L.* II, 199, *n*; *Eco* 98; *Annuario* 149); Id., 15 luglio 1887, (*G. it.* II, 554; *Mon.* 860; *Annali* 295; *Eco* 241; *Cons. comm.* 265; *Annuario* 149); A. Bologna, 6 febbraio 1891 (*G. it.* II, 374; *Annali* 66; *L.* II, 229; *Mon.* 788; *Giorn. giur.* 478; *R. Bol.* 43); A. Genova, 18 febbraio 1898 (*D. C.* 472); C. Roma, Sezioni unite, 14 marzo 1906 — applicazione in tema di prescrizione — (*G. it.* I, 1, 409, *n.*; *G.* 401; *F.* I, 893, *n.*; *Mon.* 829); A. Genova, 19 marzo 1894 — applicazione in tema di danni per esplosione di mina fra due esercenti cave vicine — (*D. C.* 436; *Mon.* 800).

18. L'azione per danni derivanti dal quasi-delitto è di competenza commerciale ogniqualvolta l'atto colposo si avveri in un fatto di commercio ed abbia con questo tale intrinseco rapporto da poterlo considerare quale vero effetto e vera dipendenza, per modo che la deliberazione del risarcimento abbia ad assumere la natura ed il carattere commerciale risultante dall'atto stesso (azione contro l'amministrazione doganale per danni causati dal fatto colposo di facchini doganali nello scarico di merce presentata alla dogana per la visita e sdaziamento). — A. Messina, 27 dicembre 1888 (*Boll. Madon* 1889, III, 180).

19. Appartiene alla competenza commerciale la domanda di danni basata su di un fatto colposo degli agenti ferroviari commesso in violazione dei regolamenti e per trascuranza delle dovute cautele verso chi o per contratto di trasporto o per referenze di servizio obbligato alla società ferroviaria era in diritto di averne tutela e protezione. — T. Pisa, 2 giugno 1890 (*D. C.* 507).

20. Ha carattere commerciale l'azione proposta dal ferroviere contro l'impresa ferroviaria per indennità dei sinistri incontrati nell'esercizio delle sue funzioni. — T. Milano, 27 giugno 1894 (*Ann. crit.* I, 97); C. Roma, 16 aprile 1896 (*G.* 279, *n.*; *Mon.* 436; *L.* I, 763; *Ann. crit.* II, 49 e 134); Id., 28 luglio 1900 (*Mon.* 807; *F.* I, 1127; *L.* II, 289, *n.*; *D. C.* 879).

21. Vanno soggette alla giurisdizione commerciale anche le obbligazioni nascenti da quasi - delitto commesso nell'esercizio del proprio commercio.

Quindi, in ispecie, è obbligazione commerciale quella di un imprenditore di costruzioni, che, per l'esercizio della sua industria, tiene carri e cavalli per trasporto di materiali, di risarcire il danno derivato ai carrettieri da lui salariati nell'esercizio del trasporto). — A. Torino, 23 novembre 1894 (*G.* 1895, 106, *n.*);

e carattere commerciale ha l'azione di danno per concorrenza sleale. — C. Firenze, 18 gennaio 1896 — applicazione in tema di prescrizione — (*G. it.* I, 1, 189; *L.* I, 488; *D. C.* 288; *Riv. univ.* 158; *Annali* 87; *Cons. comm.* 92; *G.* 268; *T. v.* 97; *T. gen.* 100; A. Napoli, 26 febbraio 1900 — applicazione in tema di termine ad appellare — (*Mon.* 871).

22. L'azione per risarcimento di danni derivati da delitto o quasi-delitto commesso da commerciante nell'esercizio del suo commercio è di natura commerciale, quando il fatto colposo si avveri nell'esecuzione di un vincolo contrattuale esistente fra il commerciante e il danneggiato. — A. Torino, 2 marzo 1895 (*G.* 348); A. Roma, 21 maggio 1895 (*G.* 423, *n.*; *D. C.* 715; *Ann. crit.* II, 101); A. Torino, 5 settembre 1895 (*G.* 772, *n.*; *Ann. crit.* I, 202); T. Genova, 29 luglio 1895 (*G.* 648; *Ann. crit.* I, 205; *T. gen.* 670); A. Brescia, 28 ottobre 1896 (*F.* 1897, I, 44, *n.*; *G. it.* 1897, I, 2, 22, *n.*; *Mon.* 1005); A. Cagliari, 10 marzo 1902 (*Mon.* 266; *L.* II, 196); C. Torino, 15 dicembre 1901 (*Mon.* 1906, 280).

23. È commerciale l'azione di danni spettanti ad un impiegato di società commerciale, ritengasi essa derivante dal contratto o da delitto o quasi. — A. Roma, 16 maggio 1895 (*G. it.* I, 2, 408); A. Napoli, 24 maggio 1895 (*G. it.* I, 2, 406, *n.*); Id., 5 giugno 1895 (*Ann. crit.* II, 106).

24. È commerciale l'azione di un operaio che sul lavoro patì un infortunio per imprudenza o negligenza di altri operai e domanda al padrone il risarcimento dei danni. — C. Napoli, 6 dicembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 1, 76; *Ann. crit.* II, 51); A. Torino, 4 marzo 1904 (*Contratto di lavoro* 146).

25. Ha carattere commerciale l'azione per risarcimento del danno risentito dal locatore d'opera nella esecuzione ed in dipendenza del contratto, se questo aveva carattere commerciale pel conduttore, e ciò quantunque l'azione stessa fosse stata basata sulla colpa aquiliana del conduttore. — A. Milano, 3 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 9; *L.* 1897, 1, 158;

G. it. 1897, I, 2, 19); C. Torino, 22 settembre 1897 — onde l'azione stessa è soggetta alla prescrizione decennale — (*G. it.* I, 1, 861; *F.* I, 1275, *n.* 1890, *L.* 1898, I, 44, *n.*).

26. L'azione di danno spiegata contro un commerciante per obbligazione extra-contrattuale, ma dipendente dal suo esercizio commerciale ha carattere ed è di competenza commerciale. — A. Milano 28 aprile 1897 (*Mon.* 548; *Annali* I, 17; A. Torino, 31 ottobre 1899 — applicazione in tema di prescrizione — (*Mon.* 1900, 26, *n.*); C. Napoli, 7 aprile 1900 (*G. it.* I, 1, 819, *n.*; *D. C.* 658; *L.* II, 85, *n.*; *Mon.* 725); C. Roma, 5 novembre 1902 — applicazione in tema di prescrizione — (*F.* I, 1354, *n.*; *D. C.* 878; *G.* 1908, *n.*; *G. it.* I, 1, 1021, *n.*); A. Torino, 4 agosto 1903 — id. — (*F.* I, 1426, *n.*; *G. it.* 1904, I, 2, 166; *Mon.* 1904, 168); A. Genova, 22 gennaio 1904 (*D. C.* 245); A. Ancona, 26 marzo 1904 — applicazione in tema di prescrizione — (*F.* I, 625, *n.*; *D. C.* 591; *G. it.* I, 2, 331); A. Genova, 18 ottobre 1904 — id. — (*D. C.* 1905, 85; *T. gen.* 693); A. Perugia, 19 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 201; *G.* 582, *n.*; *Mon.* 1905, 484); A. Milano, 1° febbraio 1905 — applicazione in tema di prescrizione — (*Mon.* 131; *D. C.* 381; *F.* I, 391, *n.*; *G. it.* I, 2, 193, *n.*; *G.* 582, *n.*); C. Torino, 23 gennaio 1905 (*G.* 284; *Mon.* 309; *D. C.* 458); C. Torino, 15 dicembre 1906 (*G.* 1906, 242, *n.*); Id., 8 agosto 1906 — applicazione in tema di prescrizione — (*G.* 1303, *n.*; *G. it.* I, 1, 985, *n*).

27. La locazione di opera da operaio a imprenditore di lavori pubblici è contratto commerciale, ed è quindi commerciale l'azione che ne derivi per risarcimento di danni per infortunio sul lavoro dell'operaio contro l'imprenditore suddetto. — A. Torino, 8 novembre 1897 (*G.* 1898, 792, *n.*).

28. È danno contrattuale quello risentito dal locatore nella locazione d'opera commerciale per colpa o negligenza del conduttore, epperò l'azione relativa di risarcimento è di natura commerciale (e prescrittibile in 10 anni). — A. Genova, 31 ottobre 1899 (*F.* 1900, I, 125, *n.*); C. Torino, 27 dicembre 1900 (*G. it.* I, 1, 344, *n.*).

29. L'azione per danni da quasi-delitto, se questo ha origine da un rapporto contrattuale tra le parti, ne condivide la natura ed è soggetta alla prescrizione stessa che a questo rapporto è applicabile. — A. Torino, 6 giugno 1902 (*G.* 976, *n.*).

30. *Contra:* Ha indole civile e non commerciale l'azione intentata da un locatore d'opera delle ferrovie per ottenere il risarcimento dei danni a lui cagionati dallo schiacciamento fra due carri in moto nell'interno della stazione. — A. Roma, 28 aprile 1894 (*L.* II, 681, *n.*; *Ann. crit.* VII, 2, 1).

31. Non ha carattere commerciale l'obbligazione del risarcimento del danno derivante da quasi-delitto commesso nell'esercizio del proprio commercio quando non si tratti dei casi d'eccezione specificati dal Cod. comm. (art. 869, n. 2 e seg.). Così non è commerciale l'obbligazione di risarcimento del danno che per un imprudente esplosione di una mina nell'esercizio della cava propria ne è derivato alla cava altrui. — C. Torino, 6 marzo 1895 (*G.* 289, *n.*; *L.* 1, 695, *n.*; *F.* 1, 495, *n.*; *Ann. crit.* I, 108; *D. C.* 402; *G. it.* I, 1, 450, *n.*; (articoli 147, 844, 661); A. Genova, 7 giugno 1895 (*G. it.* I, 2, 522; *D. C.* 684; *Ann. crit.* I, 171, *n.*; *L.* II, 283, *n.*).

32. L'azione d'indennità per danno di quasi-delitto è sempre essenzialmente civile anche se si tratta di danni causati nell'esercizio di atti di commercio. — C. Torino, 13 novembre 1895 (*G.* 777, *n.*; *G. it.* 1896, I, 2, 81; *Ann. crit.* 1897, I, 287); C. Napoli, 18 luglio 1895 (*T. gen.* VII, 494); C. Torino, 17 aprile 1896 (*G.* 325, *n.*; *Mon.* 693); C. Napoli, 18 dicembre 1895 (*Gazz. P.* XXVII, 411); A. Genova, 12 marzo 1897 (*T. gen.* 221); A. Venezia, 2 aprile 1897 (*Annali* 17, *T. v.* 227); A. Milano, 15 febbraio 1898 (*Mon.* 909, *n.*); C. Roma, 14 giugno 1899 (*G. it.* I, 1, 784; *Mon.* 880; *L.* II, 217); C. Torino, 27 ottobre 1899 (*G. it.* 1900. I, 1, 89, *n.*; *L.* 1900, I, 11, *n.*; *Mon.* 1900, 24; *G.* 1458; *D. m.* 441); A. Torino, 29 dicembre 1902 (*G.* 1903, 221. *n.*).

Così la responsabilità del commesso per la malversazione commessa da chi gli è stato temporaneamente surrogato a suo rischio e pericolo importa un debito esclusivamente civile, per il quale non può pronunziarsi il suo fallimento. — A. Torino, 16 maggio 1896 (*G.* 689, *n.*);

e civile è l'azione in responsabilità contro un'impresa commerciale per danni arrecati a terzi nello esercizio degli atti proprii dell'impresa. — A. Cagliari, 6 maggio, 1898 (*Mon.* 1899, 47, *n.*);

e civile è pure l'azione per avere danneggiato il fondo vicino col fumo della caminiera e colle esalazioni nocive delle officine (applicazione alla prescrizione). — C. Torino, 2 luglio 1904 (*G.* 1078; *G. it.* I, 1, 1155; *L.* 2004; *Mon.* 884; *F.* I, 1283, *n.*; *D. C.* 895).

33. L'azione di danno per quasi-delitto è di sua essenza eminentemente civile, a meno che venga proposta come complemento od aggiunta di un'azione contrattuale (applicazione in tema di prescrizione). — C. Torino, 17 aprile 1896 (*G.* 325; *Mon.* 693).

34. *Contra:* L'azione di risarcimento in base all'art. 1151 del Cod. civ. è di sua natura

civile quand'anche sia proposta come complemento od aggiunta di una azione derivante da contratto commerciale. — A. Milano, 7 maggio 1896 (*L.* II, 452, *n.*).

35. Il contratto di locazione d'opera intervenuto fra una impresa commerciale e i suoi dipendenti ha carattere commerciale e commerciali si reputano pure le obbligazioni che ne derivano.

Degli infortuni però toccati al locatore il conduttore risponderà per delitto o quasi-delitto, ma non per contratto, e le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto sono di carattere esclusivamente civile agli effetti di cui all'articolo 4 Cod. comm. — T. Bergamo, 16 maggio 1896 (*Mon.* 528; *Ann. crit.* II, 79); A. Genova, 28 agosto 1896 (*L.* II, 591; *Ann. crit.* I, 197); Id., 4 novembre 1896 (*F.* 1897, I, 49, *n.*; *D. C.* XV, 94; *G. it.* 1897, II, 796, *n.*); Id., 9 luglio 1897 (*F.* I, 1167, *n.*).

36. È essenzialmente civile l'azione per risarcimento dei danni causati da quasi-delitto del commerciante qualora il fatto colposo non abbia un rapporto intrinseco con alcuno degli atti speciali del suo commercio e il danno non sia la conseguenza di uno di tali atti. — C. Torino, 21 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 815, *n.*; *Mon.* 685; *G.* 915; *D. C.* 588).

37. Anche nel caso d'infortunio sul lavoro avvenuto per negligenza di entrambi i contraenti, la questione del risarcimento dei danni deve essere esclusivamente decisa in base alle regole sulla colpa aquiliana. — A. Roma, 24 luglio 1897 (*F.* I, 1299).

38. Se il fatto dannoso del commerciante nell'esercizio del suo commercio non si rannoda nemmeno indirettamente ad alcun rapporto contrattuale precedente, l'azione di risarcimento contro di lui è di natura civile (applicazione in tema di prescrizione). — C. Roma, 14 marzo 1906 (*L.* 781, *n.*; *D. C.* 878; *G. it.* I, 1, 409, *n.*); A. Genova, 14 maggio 1906 (*G. it.* I, 2, 666, *n.*).

39. Le azioni commerciali promosse dagli eredi del commerciante, al quale spettavano, debbono esercitarsi davanti alla giurisdizione commerciale, senza ricercare se fossero o no commercianti gli eredi. — A. Casale, 23 giugno 1884 (*G. cas.* 829; *Mon.* 1885, 228).

40. Emerge di natura essenzialmente civile l'azione diretta a limitare l'esercizio del diritto di proprietà sovra una officina meccanica, le cui macchine minaccino danneggiare o danneggino le proprietà circostanti e vicine. — A. Genova, 4 marzo 1885 (*Rass.* 812, *n.*; *D. C.* 604; *Fil.* 442; *c.*; *L.* II, 201, *n.*; *Mon.* 700, *n.*; *Cons. comm.* 213; *Eco* 171; *Annuario* 165).

41. L'azione di sfratto per locazione finita è essenzialmente civile anche quando si tratti di contratto commerciale, essendo equiparata e assimilata alle azioni possessorie. — A. Genova, 24 aprile 1885 (*G. c.* 809).

42. La rivendita di terreni fabbricabili, acquistati a scopo di speculazione, è atto di commercio, e le questioni sorte in ordine al contratto della rivendita sono di competenza del Tribunale di commercio, quand'anche la intera area fabbricabile sia stata comprata nell'antico regime che non considerava atti di commercio le compre e rivendite d'immobili. — A. Roma, 27 maggio 1885 (*T. rom.* 825).

43. I beni immobili potendo formare oggetto di commercio, nelle relative controversie ben si radica validamente la competenza commerciale. — A. Genova, 1° febbraio 1886 (*Eco* 40).

44. È di natura e giurisdizione civile ogni azione promossa da creditori per ottenere l'annullamento di compra-vendita di beni stabili fatta dal fallito, perchè affetta da vizio di simulazione e frode a danno degli instanti. — A. Casale, 30 giugno 1887 (*G. cas.* 227).

45. È sempre di competenza civile l'azione concessa al proprietario dall'art. 450 Codice civile quando l'edificio eretto sul fondo siasi adibito a scopo commerciale. — A. Genova, 5 luglio 1887 (*Eco* 260).

46. La competenza commerciale non può limitarsi a conoscere dell'esistenza e natura dell'atto commerciale, ma si estende altresì a tutte le azioni derivanti da quell'atto. — A. Roma, 20 luglio 1885 (*T. rom.* 697).

47. L'azione civile per risarcimento di danni derivanti da reato (nella specie, abuso di cambiali firmate in bianco), è azione civile anche se il fatto delittuoso sia stato commesso nell'esercizio di un atto commerciale. — A. Brescia, 23 dicembre 1885 (*D. C.* 274; *Annali* 189; *Annuario* IV, 204, *n.*).

48. L'azione civile, esercitata separatamente dal giudizio penale, per danno derivante da reato può rientrare nella competenza commerciale, quando il reato sia stato commesso nell'esercizio di un atto di commercio. — C. Torino, 18 giugno 1887 (*G.* 687, *n.*; *Annuario* 148).

49. *Contra:* Quando il delitto è stato perseguito in via penale l'azione civile che ne deriva all'effetto del risarcimento dei danni non è mai commerciale, di qualunque natura fossero gli originari rapporti fra le parti. — A. Torino, 26 gennaio 1903 (*G.* 295; *Mon.* 451).

50. L'azione con cui chiedesi in Italia dichiarazione di proprietà a favore dell'acquirente di titoli al portatore di ferrovie francesi, titoli che, venduti in questo Stato, vennero in Francia, giusta la legge francese

15 giugno 1872 relativa ai titoli al portatore, colpiti da opposizione, spetta alla giurisdizione commerciale, benchè la citata legge la attribuisca a quella civile. — T. Venezia, 18 gennaio 1886 (*T. v.* 415; *Annuario* 205).

51. La competenza del Tribunale di commercio deriva essenzialmente dalla natura commerciale dell'atto, intorno al quale si agita la controversia. Non è perciò di competenza commerciale l'azione in risarcimento di danni per erronea pubblicazione di protesto cambiario in un giornale, siccome azione d'indole affatto civile. — C. Napoli, 12 febbraio 1886 (*Gazz. P.* 77; *Annali* 387; *D. C.* 781; *Annuario* 200).

52. È di competenza civile il giudicare della esenzione o meno di una merce dal dazio, in base ad una transazione fatta col Comune. — A. Catania, 30 agosto 1886 (*Boll. daz.* 852; *Dazio cons.* 461; *F. cat.* 288).

53. Le azioni derivanti da contratti conchiusi da mediatori in tale qualità sono di esclusiva competenza della giurisdizione commerciale. — A. Milano, 12 ottobre 1886 (*Mon.* 1088, *n.*; *D. C.* 921; *Annali* 479; *Cons. comm.* 359).

54. È di competenza civile l'azione per annullamento di attestati di privativa industriale. — A. Genova, 15 gennaio 1887 (*Cons. comm.* 72; *Eco* 24; *Annuario* V, 152).

55. L'istituto della rendita vitalizia, sebbene regolato dal Codice civile, può tuttavia assumere figura commerciale segnatamente sotto il rapporto della competenza, quando tale rendita sia costituita a titolo oneroso e fra commercianti. — A. Genova, 1° febbraio 1887 (*Eco* 53; *Annuario* 160, *n.*).

56. È di competenza commerciale la controversia intorno all'esistenza di una società per l'appalto di una strada. — A. Milano, 11 febbraio 1887 (*Fil.* 325).

57. Benchè il carattere di società cooperativa sia già stato riconosciuto in sede di giurisdizione volontaria dal magistrato civile, a senso dell'art. 91, tuttavia venendo poi impugnata la legale esistenza di essa società, il relativo giudizio spetta alla giurisdizione commerciale in sede contenziosa, e quindi coll'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per le cause commerciali, e ciò anche per parte del Pubblico Ministero quando la contestazione è da lui sollevata in via d'azione. — A. Torino, 14 maggio 1894 (*G.* 746).

58. È commerciale, non civile, l'azione del Pubblico Ministero contro la costituzione di società commerciale. — C. Roma (Sez. unite), 14 luglio 1896 (*T. gen.* 550; *F.* 1, 1368); *L.* II, 798, *n.*; *D. C.* 881; *T. v.* 575; *Cons. comm.* 315; *Mon.* 936).

59. Sciolta la società commerciale le questioni che sorgono fra un ex-socio e gli eredi dell'altro sono di natura civile. — A. Catania, 18 giugno 1904 (*G. cat.* 177).

60. È di competenza commerciale pronunciare sulla questione: se l'usufrutto spettante in forza della patria potestà al fallito debba entrare nell'attivo del fallimento. — A. Catania, 14 settembre 1887 (*G. it.* 1888, II, 115; *Annuario* 161).

61. È di competenza civile l'azione fra commercianti diretta ad ottenere il risarcimento di danni prodotti dall'esercizio d'industria rumorosa e la rimozione delle macchine relative. — A. Torino, 21 novembre 1887 (*G.* 1888, 61; *Annuario* 154).

62. Quando l'impresa agisce solo in esecuzione di lavori ad essa appaltati dal Governo, e quindi in di costui rappresentanza, non può essere chiamata a rispondere in via commerciale in confronto di chi, non avendo con essa contrattato, voglia convenirla in giudizio per atti compiti in cotesta sua qualità. — A. Genova, 16 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 8).

63. È competente il Tribunale di commercio a conoscere della domanda d'indennizzo proposta dall'autore o scrittore d'opera d'ingegno contro il proprietario, direttore ed editore del giornale che, ad onta della riserva di legge, abbia integralmente riprodotta nel giornale quell'opera. — A. Roma, 28 marzo 1888 (*Annali* 118; *L.* I, 812; *Annuario* 184).

64. Le azioni dirette a provare una comunione di beni e a provocarne la divisione, non sono di competenza commerciale essendo regolate dalle norme civili e non dal Codice di commercio che non se ne occupa punto. — C. Torino, 9 novembre 1888 (*G.* 695; *Annuario* 189).

65. L'indole civile di un giudizio di divisione ereditaria non si muta per il carattere commerciale d'un credito del cui accertamento si tratti per la liquidazione dell'attivo e passivo ereditario. — A. Torino, 28 agosto 1896 (*G.* 1897, 49).

66. È puramente civile e non commerciale l'azione in ripetizione di somme somministrate a chi le abbia impiegate in ispeculazioni commerciali nel proprio esclusivo interesse, o colle quali siano state pagate passività contratte dal convenuto in occasione di una gestione d'indole commerciale da lui tenuta. — A. Genova, 1° dicembre 1888 (*T. gen.* 1889, 11; *Annali* 1889, 88).

67. La competenza non può desumersi dalla qualità dei litiganti, ma solo dalla sostanza dell'atto. — A. Bologna, 6 febbraio 1890 (*R. Bol.* 1891, 48).

68. È commerciale la causa che ha per og-

getto la questione della validità dell'offerta reale e del deposito fatto in estinzione di debito cambiario.

69. La questione della cancellazione della ipoteca iscritta a cautela di questo debito cambiario, come accessoria e dipendente dalla precedente principale questione commerciale, ha lo stesso carattere di questa e deve seguirne le sorti. — A. Torino, 25 novembre 1890 (*G.* 1891, 48; *Annali* 1891, 6).

70. L'azione per l'annullamento di atti del fallito, di che all'art. 707, è l'azione pauliana di carattere essenzialmente civile. — A. Genova, 17 aprile 1891 (*T. gen.* 880; *D. C.* 928).

71. Ha carattere commerciale l'azione di indennizzo per indebito licenziamento proposta da un impiegato contro la società ferroviaria cui trovavasi addetto. — A. Milano, 20 giugno 1894 (*Ann. crit.* I, 98).

72. È di natura commerciale qualsiasi controversia fra le società ferroviarie e i proprii dipendenti relativa all'esecuzione e allo scioglimento del contratto di locazione d'opera fra esse parti esistente. — C. Torino, 12 settembre 1894 (*Ann. crit.* 161; *G.* 760, *n.*; *Mon.* 992; *D. C.* 886; *S.* 1895, I, 8, *n.*).

73. Spettano alla giurisdizione commerciale le azioni tutte riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di locazione d'opera intervenuto fra principale e commesso in ordine all'esercizio del commercio da primo esercitato. Ha quindi carattere commerciale l'azione di risoluzione di contratto spiegata da un impiegato contro le ferrovie concessionarie a sensi della legge 27 aprile 1885. — A. Milano, 31 luglio 1895 (*Mon.* 773; *Ann. crit.* II, 123).

74. L'azione del locatore d'opera per il pagamento della mercede e per tutto quanto attiene alla medesima ha carattere commerciale se è rivolta contro un'impresa mercantile (nella specie, un'impresa ferroviaria). — A. Milano, 22 luglio 1896 (*Mon.* 792; *Ann. crit.* II, 104).

75. Le azioni degli impiegati ferroviari contro le società esercenti per pretesa violazione del contratto di locazione d'opera sono di natura commerciale, e possono proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove attualmente l'impiegato presta servizio. — A. Roma, 30 luglio 1896 (*L.* II, 807, *n.*).

76. I contratti stipulati dalla società delle ferrovie con i suoi impiegati, importando locazione dell'opera da essi prestata, sono di natura commerciale, perchè la società senza l'opera loro non può esercitare l'industria delle ferrovie, la quale ha di mira il lucro che deriva da quella speculazione. — A. Trani, 10 marzo 1900 (*R. Trani* 882; *Annali* 101).

77. È soggetta alla giurisdizione commerciale l'*actio damni* derivante dall'inadempimento di un contratto di natura commerciale. — C. Palermo, 16 febbraio 1895 (*L.* I, 483, *n.*).

78. È commerciale l'azione dei danni per mancata somministrazione dell'acqua da parte della società commerciale per l'arginazione del Sineto. — A. Catania, 20 dicembre 1895 (*G. cat.* 1896, 27).

79. L'azione di risarcimento di danni promessa dal compratore contro il venditore, che gli ha consegnato merce nociva alla salute per modo che lo ha esposto ad un procedimento penale, ha il suo fondamento non tanto sul delitto, quanto sul contratto stesso di compra-vendita, e però desume il suo carattere civile o commerciale dalla natura di questo contratto. — A. Genova, 8 febbraio 1896 (*T. gen.* 113).

80. L'azione dei passeggieri contro l'armatore della nave per restituzione del nolo e pel risarcimento del danno in caso di naufragio si fonda sullo inadempimento delle condizioni del contratto di noleggio. — A. Napoli, 29 agosto 1896 (*L.* II, 699).

81. È d'indole commerciale il giudizio per liquidazione dei danni derivati dall'inadempimento di una obbligazione commerciale, in seguito a sentenza di condanna generica al risarcimento. — C. Roma, 8 novembre 1904 (*G. it.* I, 1, 1444, *n.*; *D. C.* 1905, 189; *Mon.* 1905, 203).

82. Ha carattere civile e non commerciale la causa fra gli eredi dell'assicurato e un preteso beneficiario intorno alla regolarità della designazione dell'effettivo beneficiario e intorno alla spettanza dei diritti emergenti dalla polizza. — A. Milano, 16 luglio 1895 (*Mon.* 1896, 351).

83. Quando il fatto colposo si attua e produce danno in un protesto, la relativa azione in risarcimento appartiene alla giurisdizione commerciale. — A. Trani, 6 febbraio 1897 (*R. Trani* 309; *Pisanelli* 65).

84. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze sono tutte e sempre di natura civile (applicazione in tema di perenzione). — C. Roma, 28 novembre 1899 (*Mon.* 1900, 128).

85. La controversia tra due Consorzi industriali pel diritto di derivazione di acque dall'uno preteso ai danni dell'altro è d'indole commerciale senzachè vi osti l'essere in essa in discussione esclusivamente delle disposizioni del Codice civile. — C. Torino, 4 febbraio 1905 (*G.* 724, *n.*).

V. anche agli articoli 3 n. 68; 4 n. 32, 34, 96, 97, 101, 121; 17 n. 3; 44 n. 54; 54 n. 2; 388 n. 18; 685 n. 29; e 877 n. 9 a 13.

—

Articolo 870.

Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti; le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale. (*725 I.; 274 G.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Se la giurisdizione commerciale stabilita dall'art. 870 del nuovo Codice di commercio debba applicarsi anche alle cause pendenti davanti i Tribunali civili all'attuazione del medesimo* (*F.* 1883, I, 644). — Id., *Una questione di diritto transitorio provocata dagli art. 54 e 870 Codice di commercio* (*T. v.* VIII, 865 e Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* II, 247). — Corte G., *Una questione di competenza* (*D. C.* I, 111 e 230). — Gallini C., *La competenza dei Tribunali di commercio e la legge sui lavori pubblici* (Cuzzeri, *Annuario* I, 189). — Pagani G., *L'atto di commercio per una sola delle parti e la competenza stabilita dall'art. 91 del Codice di procedura civile* (*Mon.* 1890, 901). — Picinelli G., *Questioni di diritto transitorio a proposito dell'atto commerciale per una sola delle parti* (*D. C.* I, 224). — Vita-Levi Moise, *La nuova competenza commerciale nel diritto transitorio* (*Rass.* I, 291).

1. L'art. 870 regola la giurisdizione per lo esperimento attuale delle azioni derivanti da contratti bicipiti anteriori. — A. Messina, 28 gennaio 1884 (*Rass.* 46, *n.*; *T. v.* 624; *F. mess.* III, 125, *n.*; *Annali* XIX, 289, *n.*; *Annuario* 62; *F.* I, 1001, *n.*); A. Bologna, 22 agosto 1884 (*Annali* XIX, 19, *n.*; *G. it.* II, 484, *n.*; *R. bol.* 276); A. Milano, 8 novembre 1884 (*Rass.* 289, *n.*; *Annuario* 187; *Mon.* 1112, *n.*); Id., 5 gennaio 1885 (*Rass.* 346, *n.*; *Mon.* 108; *D. C.* 126); A. Venezia, 6 aprile 1886 (*T. v.* 191); A. Casale, 6 settembre 1886 (*G. cas.* 321, *n.*; *Mon.* 1887, 108; *Cons. comm.* 1887, 7; *Eco* 1887, 106; *L.* 1887, I, 273); Id., 23 novembre 1886 (*G. cas.* 364; *L.* 1887, I, 238); C. Torino, 17 agosto 1887 (*L.* II, 586; *G. it.* I, 1, 741; *Annali* 1888, 314; *Annuario* 159); A. Milano, 9 aprile 1888 (*Mon.* 391; *Annuario* 189); P. Treviso, 8 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 37).

2. A radicare la competenza del giudice commerciale è necessario che l'atto fosse di natura commerciale, anche solo unilateralmente, a termini della legge vigente, quando l'atto fu compiuto o quando veniva iniziato il giudizio. — A. Milano, 9 aprile 1884 (*Mon.* 529; *D. C.* 576; *G. it.* II, 857).

3. È di competenza commerciale l'azione del mercante sarto contro l'avventore in pagamento di somministrazioni delle stoffe da lui lavorate in abiti. — A. Milano, 19 ottobre 1885 (*Mon.* 1102, *n.*; *Annali* 454; *T. v.* 1886, 36; *Annuario* 62); Id., 10 marzo 1886 (*Mon.* 481; *G. it.* II, 477; *D. C.* 472; *Annuario* 67).

4. Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, la competenza tanto per decretare un sequestro quanto pel merito appartiene al giudice commerciale. — A. Genova, 7 maggio 1886 (*D. C.* 898).

5. L'art. 870 Cod. comm. deve applicarsi alle imprese di fabbriche e costruzioni, date in appalto da pubbliche amministrazioni, perchè tali imprese, sebbene non sono da reputarsi atti di commercio in riguardo alle amministrazioni pubbliche, che le dà, lo sono per l'imprenditore.

6. Si è in materia commerciale quando, pur chiuso l'appalto di imprese e costruzioni, col collaudo, sorge lite sul conteggio e pagamento dell'ingegnere collaudatore, o anche del sorvegliante. — A. Palermo, 27 dicembre 1895 (*Circ. giur.* 1896, 81).

7. I rapporti nascenti da conto corrente tra commercianti e non commercianti sono soggetti alla legge e alla competenza commerciale. — C. Firenze, 27 marzo 1899 (*G.* 754, *n.*; *G. it.* I, 1, 390; *L.* II, 81; *D. C.* 808).

8. È civile, non commerciale, la competenza, quando il commerciante non intenta l'azione derivante dal contratto di vendita, per sua parte unicamente commerciale, contro il compratore della merce, ma promuove l'azione derivante da quasi-delitto contro un terzo che per sua colpa avrebbe indotto il commerciante a far fido al compratore. — A. Torino, 4 ottobre 1886 (*G. it.* 1887, II, 199; *L.* 1887, I, 128; *D. C.* V, 88).

9. L'art. 870 nell'assoggettare (alla giurisdizione e) alla procedura commerciale gli atti di commercio unilaterali non ha punto derogato per essi alle norme ordinarie di competenza territoriale. Epperò non si può applicare l'art. 91 alinea Cod. proc. civ. al convenuto pel quale l'atto non sia commerciale. — C. Torino, 27 luglio 1887 (*Rass.* 157; *G.* 583; *Annali* 394; *G. it.* I, 1, 776; *L.* II, 623; *D. C.* 734; *F.* I, 1193); Id., 7 maggio 1890 (*G.* 382; *G. it.* I, 1, 635; *D. C.* 751; *T. gen.* 392; *Mon.* 645; *Fil.* 528; *Annali* 437); Id., 7 agosto 1891 (*G.* 645; *L.* II, 798; *F.* I, 1266; *D. C.* 902; *G. it.* I, 1, 688); Id., 13 luglio 1892 (*G.* 550); A. Milano, 12 dicembre 1892 (*Mon.* 1893, 192); A. Roma, 25 gennaio 1894 (*L.* II, 632, *n.*); A. Milano, 8 luglio 1895 (*Mon.* 816; *L.* II, 681, *n.*; *D. C.* 867); C. Torino, 7 agosto 1895 (*G.* 763, *n.*;

G. it. 1895, I, 1, 57, *n.*); Id., 5 marzo 1896 (*G.* 818; *F.* I, 678, *n.*; *D. C.* 726); Id., 17 dicembre 1897 (*G.* 1898, 120); C. Torino, 18 marzo 1899 (*G. it.* I, 1, 889; *D. C.* 448; *G.* 672); Id., 16 maggio 1899 (*G.* 810; *L.* II, 804; *D. C.* 805; *Mon.* 943); A. Milano, 26 luglio 1899 (*Mon.* 988; *L.* 1900, I, 89, *n.*); Id., 16 ottobre 1901 (*Mon.* 1902, 58, *n.*).

10. *Contra:* La regola sancita dal Codice di proc. civ. nell'art. 91 alinea si applica anche ove si tratti di atto commerciale per una delle parti e civile per l'altra. — T. Pisa, 20 novembre 1889 (*D. C.* VIII, 74, *n.*); C. Roma, 2 maggio 1891 (*F.* I, 812; *G. it.* I, 1, 588; *G.* 695; *D. C.* 785); Id., 16 aprile 1896 (*Mon.* 602, *n.*); A. Venezia, 15 aprile 1897 (*T. v.* 280); C. Firenze, 27 marzo 1899 (*G. it.* I, 1, 890; *G.* 754, *n.*; *L.* II, 81; *D. C.* 808); Id., 16 novembre 1899 (*F.* 1900, I, 105, *n.*; *D. C.* XVIII, 116; *L.* 1900, I, 12, *n.*; *Mon.* 1900, 28; *G.* 1900, 62, *n.*); C. Torino, 6 agosto 1900 (*Mon.* 947; *G. it.* 1901, I, 1, 262; *G.* 1117, *n.*; *D. C.* 908; *L.* 1901, I, 46, *n.*; *F.* I, 1876); Id., 31 ottobre 1900 (*G.* 1529; *Mon.* 1901, 28; *G. it.* 1901, I, 1, 264); C. Torino, 17 ottobre 1901 (*G.* 1542; *Mon.* 1902, 148, *n.*); Id., 29 maggio 1902 (*G. it.* I, 1, 884; *F.* I, 901; *Mon.* 980; *G.* 706); A. Genova, 26 febbraio 1904 (*D. C.* 887); C. Firenze, 25 aprile 1904 (*Mon.* 1905, 86).

11. L'art. 870 colla parola « parti » intende l'attore e il convenuto della stessa causa, non di una causa diversa, sebbene connessa e dal magistrato riunita. — C. Firenze, 25 marzo 1889 (*T. v.* 199; *Mon.* 895; *L.* II, 9; *T. gen.* 550; *Annali* 246; *Fil.* 872).

V. anche all'art. 4 n. 84.

Articolo 871.

Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti davanti all'Autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del Comune in cui ha luogo la fiera o il mercato, se ivi non risiede il pretore. (*726 1.*).

Articolo 872.

Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazionale o estera dal suo istitore o rappresentante fuori della sede sociale possono proporsi dai terzi dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'institore o il rappresentante.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e se si tratti di strade ferrate dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'articolo 375 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione.

Bibliografia: Casilli C., *La rappresentanza della Società delle ferrovie del Mediterraneo e la competenza dell'art. 91 Cod. proc. civ. capoverso* (*D. e G.* XI, 13). — Id., *La rappresentanza del direttore compartimentale* (*Mov. giur.* 1896, II, 427; *Ann. crit.* 1896, II, 110). — Fiocca A., *Un conflitto di giurisdizione in materia di ferrovie* (*Fil.* 1886, 688). — Grasso G., *Della giurisdizione in ordine ad un caso di responsabilità del vettore* (*Mon. leggi* 1885, 161). — La Cecilia E., *La rappresentanza in giudizio della Società per le ferrovie del Mediterraneo nella persona dei direttori di esercizio di Napoli e di Torino* (*Gazz. P.* 1898, 2). — Marchesini G. B., *Dell'autorità competente a giudicare dell'azione in risarcimento di danni per sinistri ferroviari* (*F.* 1886, I, 491). — Id., *Della competenza territoriale nelle azioni contro le società ferroviarie per risarcimento di danni derivanti da delitto o quasi-delitto ed indipendenti dal*

contratto di trasporto (*F.* 1890, I, 251). — Terrizzani F., *Il fôro del contratto nella locazione d'opera dei ferrovieri* (*Ann. crit.* X, 2, 103). — Id., *I raccomandatari nella navigazione a vapore* (*Archivio* XXVII, 309). — V. anche Terrizzani sotto l'art. 875 e Vivante a pag. 265.

1. In deroga alla norma comune di competenza nelle materie contrattuali, le azioni derivanti da atti intrapresi per conto di una ragione commerciale dal suo rappresentante, possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove risiede il rappresentante. — A. Genova, 24 novembre 1884 (*Rass.* 301, *n.*; *D. C.* III, 219; *Eco* IX, 60; *Fil.* X, 43; *G. c.* I, 130; *L.* XXV, 490, *n.*).

2. Nel caso di rappresentanti in Italia di case estere, nel luogo dove esercita il commercio o risiede questo rappresentante si radica una speciale giurisdizione, in virtù della quale l'autorità giudiziaria locale diventa competente a conoscere delle azioni reali e personali derivanti dal commercio della rappresentanza fra i terzi, gli institori o rappresentanti e loro rispettivi preponenti. — A. Genova, 21 luglio 1885 (*Rass.* III, 7).

3. I terzi che contrassero col rappresentante di società nazionale od estera, possono adire il magistrato del luogo dove il rappresentante risiede, indipendentemente dalla sede o stabilimento della società. — A. Genova, 14 maggio 1886 (*Annali* 301; *Cons. comm.* II, 70; *Annuario* 207).

4. L'art. è applicabile anche nel caso di convenzioni stipulate da Società o da case commerciali nazionali fuori della loro sede a mezzo non di un loro institore, ma di un semplice loro rappresentante residente nel luogo del seguito contratto. — C. Torino, 15 giugno 1887 (*G. it.* I, 1, 534; *G.* 607; *Annuario* 150).

5. Per radicare la speciale competenza di cui all'art. 872 Codice di comm., non occorre che sia citato in giudizio, invece della ditta, il suo rappresentante. — T. comm. Genova, 7 novembre 1887 (*Eco* 350; *Annuario* 151).

6. Ogni società straniera può venire citata davanti ai tribunali italiani nella persona del rappresentante che essa abbia quivi; — ma in tale caso il vero convenuto essendo questo rappresentante, l'attore deve adire il fôro del convenuto, cioè citarlo al fôro della di lui residenza o dimora. E non è possibile in tale caso adottare le forme di citazione stabilite per gli stranieri che non abbiano domicilio, residenza o dimora in Italia. — A. Torino, 30 giugno 1888 (*G.* 611; *D. C.* 881; *Annuario* 467).

7. Se l'art. 872 accorda di poter proporre dinanzi all'autorità del luogo ove risiede un rappresentante di società estera le azioni personali e reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di essa da un suo rappresentante, pel combinato disposto degli art. 875 e 876 è d'uopo però che le azioni abbiano origine da obbligazioni dipendenti da atti da esso intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è preposto. — A. Casale, 10 aprile 1891 (*L.* 1892, I, 166; *T. gen.* 216; *G. cas.* 210).

8. Vero rappresentante di una casa estera è colui il quale non solo è incaricato di accaparrarle clienti, od anche di intavolare trattative di affari, salvo a riferirne a lei per la loro conclusione, ma che ha facoltà di conchiudere gli affari a nome o per conto della medesima, e abitualmente si vale di tale facoltà. Questo rappresentante solo può essere convenuto in giudizio a nome della casa estera che rappresenta, ai sensi dell'articolo. — A. Torino, 6 febbraio 1900 (*T. gen.* 220; *G.* 386).

9. Le azioni dell'assicurato contro l'assicuratore possono, a termini dell'articolo, proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove risiede l'agente o rappresentante, col quale fu conchiuso il contratto di assicurazione firmando la relativa proposta destinata a far parte integrante della polizza, sebbene questa sia stata firmata dal direttore generale della società assicuratrice nella sede di questa. — A. Genova, 2 febbraio 1904 (*T. gen.* 150).

10. Non ogni azione contro la società può proporsi avanti il giudice del luogo di residenza dell'institore, ma quelle soltanto che sono indicate nell'art. 872 e che sono proposte da terzi.

Non entrano quindi in detto articolo le azioni tra soci, e tali sono quelle degli assicurati contro la Compagnia d'assicurazione, trattandosi di assicurazione mutua, alle quali pertanto è applicabile la norma di competenza territoriale determinata dall'art. 96 Cod. proc. civ. — C. Torino, 18 settembre 1894 (*G.* 798, *n.*; *D. C.* XIII, 279).

11. I direttori delle succursali della Società di navigazione generale italiana, istituita in Napoli e Venezia dalla legge 28 luglio 1881, non hanno veste giuridica per rappresentare in giudizio la società fuori dei casi di cui all'articolo. — A. Napoli, 28 giugno 1898 (*T. gen.* 586).

12. Le azioni personali e le reali mobiliari derivanti da atti intrapresi per conto di una società dal suo rappresentante od institore fuori della sede sociale è in facoltà, ma non in obbligo dei terzi di proporre all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o l'institore o rappresentante risiedono: e quindi possono sempre essi terzi proporle invece all'autorità giudiziaria della sede sociale, tanto più se è cessato il rappresentante col quale hanno contrattato. — C. Torino, 9 agosto 1901 (*G.* 1278).

13. Dinanzi al foro competente per proporre l'azione contro il preposto può spiegarsi la azione contro il preponente per gli atti dell'institore necessari all'esercizio del commercio cui questi è preposto. — A. Venezia, 16 giugno 1885 (*T. v.* 859, *n.*; *F.* I, 1149).

14. Un istituto commerciale, come le società, può essere citato nelle sedi succursali per gli affari conclusi da queste. — C. Roma, 18 maggio 1887 (*Cons. comm.* 252; *Annuario* 151).

15. L'elezione di domicilio speciale indicata nella polizza di carico, è attributiva di competenza giudiziaria, e quindi il destinatario della merce deve per l'esercizio delle azioni ad essa relative, adire il fôro nella polizza convenuto. — A. Catania, 4 settembre 1885 (*Cons. comm.* 318; *Annuario* 152).

16. L'azione per esecuzione del contratto di noleggio si può esperimentare in piena competenza tanto nella giurisdizione del porto di caricamento quanto in quella del porto di scarico.

Radicato però il giudizio in entrambi i fôri competenti, stante la connessione delle cause, la prevenzione resta determinata dalla citazione antecedente in data. — C. Roma, 19 settembre 1885 (*Rass.* III, 24; *Annali* XX, 185; *F.* I, 1157; *L.* XXVI, 1, 77; *Circ. Giur.* XVII, 54; *D. C.* IV, 430).

17. Il patto della polizza di carico che, in deroga dell'art. 872, assegni le azioni per indennizzo al fôro del luogo in cui il bastimento è inscritto è inefficace. — Trib. comm. Venezia, 26 agosto 1885 (*T. v.* 544; *Annuario* 148); A. Venezia, 24 novembre 1885 (*T. v.* 617; *Fil.* 1886, 93; *Annuario* 151; *F.* I, 1086; *G. it.* XXXVIII, II, 412); T. comm. Catania, 5 dicembre 1885 (*F. cat.* 291; *Cons. comm.* 1886, 44).

18. *Contra:* È valido il patto d'una polizza di carico che, derogando all'art. 872, stabilisce in una determinata sede la competenza territoriale per le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto. — C. Napoli, 5 aprile 1886 (*G. it.* I, 1, 340; *G. c.* II, 1, 21; *F.* I, 526; *L.* II, 161; *Cons. comm.* 130; *Annuario* 193); C. Firenze, 7 giugno e 29 novembre 1886 (*T. v.* 300, *c*, XII, 7; *Annali* 240; *L.* II, 80, *c*; *Gazz. P.* 112; *G. it.* I, 1, 348; *F.* I, 528, *c*, XII, I, 28; *D. C.* 739 e V 171; *Annuario* 196; *Fil.* 1887, 169; *Cons. comm.* 1887, 94); C. Napoli, 16 aprile 1898 (*L.* 226; *D. C.* 760); C. Palermo, 26 novembre 1889 (*L.* XXX, 1, 739; *Circ. giur.* 1890, 206; *G. cat.* 1880, 65; *T. gen.* 1890, 556).

19. Se il patto accenna soltanto alle controversie insorgenti alla consegna della merce, esso non trova applicazione nel caso in cui l'azione del mittente sia invece fondata sul difetto parziale o totale della consegna. — T. Genova, 18 ottobre 1895 (*T. gen.* X, 395).

20. La parola Società è usata nell'art. nel senso più lato sì da comprendere altresì le associazioni di mutua assicurazione. Epperò non contenendo la polizza d'assicurazione alcuna clausola espressa derogatoria il cessionario dell'indennizzo per patito incendio può, giusta l'art., citare l'associazione di mutua assicurazione debitrice avanti il Tribunale del luogo dove risiede l'agente capo che stipulò la polizza di assicurazione. — A. Venezia, 1° giugno 1888 (*T. v.* 845; *Eco* 190; *Cons. comm.* 218; *D. C.* 857; *Annuario* 185; *L.* II, 420).

21. *Contra:* Nelle associazioni di mutua assicurazione a quota fissa l'azione del danneggiato per dividere cogli altri soci le conseguenze del sinistro è quella *pro socio*, onde le torna applicabile non l'art. 872 Cod. di comm., ma l'art. 96 Cod. proc. civ., ancorchè promossa dal cessionario dell'indennizzo. — C. Firenze, 4 febbraio 1889 (*T. v.* 97; *Mon.* 244, *n.*; 186; *Annali* 57; *F.* I, 397, *n*).

22. La competenza eccezionale stabilita dall'art. 872 è solo facoltativa e limitata ai capi delle stazioni di partenza o di arrivo delle merci.

23. La rappresentanza delle Ferrovie Meri-

dionali essendo attribuita al direttore generale della Società, è nulla la citazione contro la Società stessa non notificata allo stesso direttore. — A. Bologna, 29 aprile 1889, *F.* I, 817; *D. C.* 725; *G. it.* VI, 88; *Annali* 378; *Annuario* 588).

24. Il potersi proporre le azioni nascenti dal contratto di trasporto per ferrovia contro il capo della stazione di partenza o di arrivo a seconda dei casi, non significa che il direttore generale dell'amministrazione non abbia il diritto di intervenire e di assumere direttamente il giudizio fino alla sua definizione.

25. Ciò non toglie però che l'attore non abbia diritto di chiedere l'intervento dello stesso capo stazione e di farlo restare in giudizio per poterlo interrogare sui fatti della sua gestione, se pure non preferisce farlo sentire come testimone, in conformità dell'articolo 187 alinea 1° delle tariffe e condizioni contenute nell'allegato *D* della legge 27 aprile 1885. — A. Genova, 14 maggio 1889 (*F.* I, 967; *T. gen.* 370; *Mon.* 666; *G. It.* VI, 97); C. Torino, 14 maggio 1890 (*L.* II, 156; *Cons. comm.* 182; *D. it.* 275; *Mon.* 624; *T. gen.* 418; *Fil.* 452).

26. Le stazioni ferroviarie non hanno il carattere di stabilimenti sociali e quindi il capo stazione tranne che per le azioni nascenti dal contratto di trasporto, non può considerarsi come rappresentante d'una società ferroviaria.

27. L'azione di risarcimento di danni per la morte incontrata da un operaio nelle manovre di stazione è azione personale da rivolgersi contro il direttore generale della società che solo ne ha di regola l'esclusiva rappresentanza ed avanti l'autorità giudiziaria del luogo dove è la stazione nella quale accadde il sinistro. — A. Firenze, 16 luglio 1889 (*F.* 1890, I, 250; *G. it.* VI, 126; *Annuario* 242).

28. Della facoltà concessa per proporre l'azione ed all'effetto della quale esclusivamente si radica la rappresentanza della società ferroviaria nel capo stazione del luogo di partenza o di arrivo della merce, non può più valersi chi vi ha diritto per atti o procedimenti ulteriori (ricorso in Cassazione) dopo che ebbe a prescegliere la via normale dell'intimo al direttore generale là dove trovasi la sede della società. — C. Torino, 8 agosto 1889 (*G.* 629; *Mon.* 855; *G. it.* I, 1, 561; *F.* I, 1094; *T. gen.* 669).

29. L'azione di danni contro una società ferroviaria per delitto o quasi-delitto si può proporre avanti l'autorità del luogo o stazione ove il delitto o quasi-delitto avvenne. — A. Bologna, 2 maggio 1890 (*G. it.* 1891, II, 72).

30. Il direttore compartimentale delle ferrovie è nella sede della direzione il rappresentante legale della società ferroviaria. Quindi il passeggero elettore in Cosenza cui fu negato il viaggio di ritorno in franchigia per Napoli, per ottenere all'arrivo la restituzione del prezzo pagato in più, deve introdurre la domanda contro il direttore compartimentale di Napoli. — C. Napoli, 12 gennaio 1898 (*G. it.* I, 1, 248).

31. La rappresentanza giudiziale delle Compagnie ferroviarie risiede soltanto nel direttore generale e non già negli uffici staccati (nel caso, ufficio della *trazione*), nè nelle singole stazioni, salvo per queste ultime in ciò che riguarda le azioni derivanti dal contratto di trasporto. — A. Roma, 28 aprile 1894 (*L.* II, 631; *Ann. crit.* 1895, II.

32. La competenza eccezionale dell'art. 872 non può invocarsi dalle società ferroviarie che si fanno attrici in giudizio, ma soltanto dai terzi. — A. Genova, 12 febbraio 1895 (*D. C.* 311).

33. Per le azioni nascenti da contratto di trasporto, la citazione va fatta al direttore generale delle ferrovie, ovvero al capo stazione locale, che in tali casi ha la speciale rappresentanza della società, a norma e per effetto dell'art. 872. — A. Napoli, 18 febbraio 1895 (*D. e G.* 111).

34. L'azione del viaggiatore contro l'amministrazione ferroviaria per lesioni e danni durante il tragitto è contrattuale, e per essa può essere convenuto in giudizio il capo stazione del luogo di partenza o di arrivo, ai sensi dell'articolo. — C. Firenze, 10 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 261, *n.*; *G. it.* 1897, I, 1, 121; *D. C.* XV, 329; *Mon.* 1897, 242; *Ann. crit.* 1897, II, 19);

ed in ogni caso è sempre commerciale e quindi proponibile davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore. — A. Genova, 28 febbraio 1899 (*L.* I, 482; *Ann. crit.* II, 74; *T. gen.* 149);

e, se trattisi di strade ferrate, dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella d'arrivo a norma dell'articolo capoverso. — A. Genova, 27 aprile 1900 (*Ann. crit.* II, 5, *n.*; *L.* II, 19[illegible]).

35. *Contra:* L'azione del passeggiero contro l'amministrazione ferroviaria per i danni patiti in seguito a scontro, è fondata nella colpa aquiliana e non sul contratto di trasporto, epperò può solo essere proposta nanti il giudice del luogo, tornando inapplicabile l'articolo. — A. Genova, 31 dicembre 1898 (*T. gen.* 1899, 55).

36. Iniziata la causa contro un'impresa di trasporto per ferrovia, citandosi il capo stazione del luogo di partenza o di arrivo, la

causa deve proseguirsi anche in Cassazione contro lo stesso capo stazione, non potendosi, a pena di inammissibilità, citare invece il direttore generale dell'impresa. — C. Torino, 12 luglio 1897 (*Mon.* 827; *Ann. crit.* II, 17).

37. Per stazione di arrivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo (citazione del capo stazione), va intesa anche la stazione alla quale doveva, secondo la lettera di vettura, arrivare ma non arrivò la cosa oggetto del trasporto. — A. Catanzaro, 8 luglio 1898 (*Mon.* 1899, 212).

38. L'azione contro una società ferroviaria per manomissione di merce avvenuta durante il trasporto ha carattere contrattuale e si propone legalmente contro il capo stazione del luogo dove doveva effettuarsi il trasporto.

Non impedisce l'esercizio di tale azione il ritiro della merce se il destinatario la pone a disposizione del mittente nel termine dell'art. 415 Codice comm. — A. Venezia, 20 dicembre 1900 (*D. C.* 1901, 250).

39. La speciale rappresentanza delle strade ferrate affidata al capo-stazione dall'articolo non sussiste per le azioni di danno dipendente da colpa del personale viaggiante. — A. Brescia, 16 ottobre 1901 (*Mon.* 1902, 12, *n.*).

40. La rappresentanza dell'amministrazione ferroviaria conferita dall'articolo al capo della stazione di partenza o di arrivo è inerente alla qualità d'institore rivestita dallo stesso capo-stazione nel luogo dove ebbe principio o deve aver fine il contratto di trasporto, epperò cessa col suo trasferimento altrove. — C. Roma, 3 marzo 1903 (*F.* I, 658, *n.*; *G. it.* I, 1, 1118, *n.*).

41. Per l'articolo l'agente ferroviario preposto alla stazione è pareggiato all'institore; le attribuzioni di questo essendo quelle stesse di un mandatario limitatamente al commercio affidatogli, ed essendo risaputo che il mandante non rinunzia alla sua capacità col conferimento del mandato, ne deriva che il direttore generale della società ferroviaria può quandochesia, come rappresentante della società stessa, esercitare direttamente tale sua qualità nel giudizio promosso contro l'agente e così appellare in luogo e vece di questo contro le sentenze in esso state emesse. — C. Roma, 10 marzo 1905 (*L.* 785; *D. C.* 459; *G. it.* I, 1, 672; *Mon.* 604).

42. I capi-stazione hanno la rappresentanza delle amministrazioni ferroviarie non solo per quanto riguarda le azioni derivanti dal contratto di trasporto, ma anche per la conclusione e le modalità del contratto stesso nei limiti dei regolamenti. (Conseguentemente il capo-stazione ha facoltà di pattuire in rappresentanza dell'amministrazione che il carico o lo scarico di una merce possa essere eseguito a cura e spese del mittente o del destinatario). — C. Napoli, 7 aprile 1905 (*F.* I, 1167).

43. Per quanto riguarda i contratti di trasporto le società ferroviarie sono rappresentate dal direttore generale o dai capi-stazione di partenza o di arrivo, ma non mai dai capi di movimento e spedizione. — C. Firenze, 14 novembre 1905 (*F.* 1906, I, 228, *n.*).

44. Il raccomandatario permanente di una compagnia di navigazione ne è rappresentante e mandatario per la gestione relativa ai trasporti, e perciò il magistrato della residenza di lui è competente a conoscere delle azioni ivi proposte per le violazioni dei contratti di trasporti stipulati ad opera di codesto rappresentante. — A. Napoli, 29 agosto 1894 (*G. it.* I, 2, 559; *Mon.* 842; *L.* II, 699; *D. C.* 938; *F.* I, 1, 1228).

45. L'azione istituita dai danneggiati d'un naufragio per ottenere il rimborso dei noli pagati e il rifacimento dei danni, attribuendo il disastro a colpa dell'armatore, è fondata sulla colpa contrattuale, ossia è azione derivante dal contratto di trasporto e non già da quasi-delitto.

Il simile à a dire dell'azione intentata ad analogo scopo dagli eredi dei naufraghi periti nel disastro o a causa di esso. — C. Napoli, 25 maggio 1895 (I,1, 581, *n.*; *F.* I, 619; *L.* II, 7; *D. C.* 529).

46. Le azioni derivanti dal contratto di trasporto, di che nell'art. 872, possono riferirsi tanto al trasporto delle cose, quanto a quello delle persone. — A. Venezia, 24 gennaio 1896 (*D. C.* 414; *Mon.* 499, *n*; *Ann. crit.* II, 65).

47. Le regole di competenza territoriale fissate nel Codice di procedura civile per l'esercizio delle azioni commerciali sono derogate dalle regole speciali dettate in argomento dal Codice di comm. Quindi in tema di contratto di trasporto non si applica l'art. 91 Cod. proc. civ., ma l'art. 872 Cod. comm., e in tema di trasporti assunti da società ferroviarie detto articolo è combinato coll'art. 187, alleg. *D*, legge 27 aprile 1885 e non l'art. 90 Codice proc. civile — C. Torino, 1° aprile 1902 (*G.* 1478, *n.*).

V. anche agli art. 875 n. 17, 20, 23, 25 e 26; 876 n. 18, 19, 22 e 869 n. 9.

—

Articolo 873.

Le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti all'Autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo o di destinazione; salva la disposizione dell'art. 14, lettera *a,* del Codice per la marina mercantile.

Bibliografia: Apuzzo N., *La competenza in materia di urto di navi* (Napoli, 1904, Tip. Lubrano). — Bruschettini A., *La giurisdizione e la competenza nell'urto delle navi* (*Mov. giur.* 1902, 1). — De Rossi V., *La competenza in materia di urto di navi* (*D. m.* 1899, 189). — Mirelli F., *La compétence en matière d'abordage* (*Riv. dir. int.* 1900, 428. — Id., *La giurisdizione e la competenza nell'urto di navi* (Napoli, 1901, Tip. Cazzolino) (*Mov. giur.* 1900, 265). — Id. *Jurisdiction et compétence en matière d'abordage.* Rapport présenté à l'association italienne de droit maritime (*Riv. dir. internaz.* 1902, 176).

1. L'art. 873 Codice commerciale disponendo che le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo o di destinazione, richiede che l'azione debba essere introdotta finchè la nave contro cui l'azione si propone si trova nel luogo di approdo o di destinazione. L'attendere che sia partita, per ivi promuovere l'azione contro un raccomandatario che può ignorare i mezzi di difesa e le eccezioni che possono competere agli interessati, non è certamente consentito dallo spirito della legge. — T. comm. Genova, 6 agosto 1885 (*T. gen.* 201; *Annuario* 292).

2. L'azione per urto di navi contro una società può anche proporsi a termini del 2° al. dell'art. 90 Codice proc. civile. — T. comm. Genova, 11 febbraio 1886 (*Eco* 187; *G. c.* 47; *Annuario* 408).

3. L'ar. 873 è una disposizione di diritto privato interno, che si riferisce soltanto ad urti di navi avvenuti nelle acque territoriali italiane od a questioni nascenti da urti anche avvenuti all'estero, ma interessanti unicamente i regnicoli. — A. Casale, 10 aprile 1891 (*L.* 1892, I, 166; *T. gen.* 216; *G. cas.* 210).

4. La competenza del luogo dove avvenne l'urto fra due navi, e di quello del primo approdo, è soltanto facoltativa, e però chi si pretende danneggiato dall'urto, può adire il magistrato competente secondo le regole comuni. — T. Genova, 15 febbraio 1898 (*T. gen.* 190); A. Napoli, 30 gennaio 1899 (*D. m.* 131, *n.*):

essa inoltre disciplina solo l'ipotesi in cui il luogo dell'avvenimento, il porto di primo approdo e quello di destinazione siano tutti egualmente soggetti alla sovranità nazionale. — C. Napoli, 25 maggio 1895 (*G. it.* I, 1, 531; *F.* I, 619; *L.* II, 1896, 7; *D. C.* 529).

5. Il giudice competente a conoscere delle azioni relative a indennità spettanti per soccorsi prestati a nave pericolante o naufragata è quello del luogo dell'avvenimento o del primo approdo della nave salvata. — A. Cagliari, 22 giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 705).

6. Le controversie relative all'urto di una nave italiana con altra straniera in mare italiano debbono essere regolate dalla legge italiana. — A. Messina, 23 giugno 1899 (*Casaregis* 387).

7. L'articolo non stabilisce alcun ordine di competenza in materia di urto di navi, ma la scelta dell'autorità da adire è rimessa allo attore.

8. La giurisdizione dei capitani ed ufficiali di porto, di cui agli art. 14 e 16 Cod. mar. merc., si riferisce solo al caso in cui l'urto delle navi sia avvenuto nell'interno del porto, ma non nel litorale del distretto marittimo. — A. Messina, 31 dicembre 1903 (*T. sic.* 1904, 301).

Articolo 874.

L'eccezione d'incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio.

Tuttavia quando l'Autorità giudiziaria adìta esercita le due giurisdizioni commerciale e civile, l'omissione o l'errore nell'indicazione dell'una o dell'altra non può dar luogo a dichiarazione d'incompetenza.

1. Per la legge del 25 gennaio 1888, n. 5174, essendosi fuse, nei Tribunali civili, le due giurisdizioni civile e commerciale, di necessità, sotto il nome solo di civile si deve intendere compresa anche la commerciale senza bisogno di distinguersi tali le due giurisdizioni nè dalle parti nè dai giudici.

Di conseguenza il capoverso dell'art. 874 è stato legislativamente abrogato dall'art. 1° della predetta legge 25 gennaio 1888. — A. Trani, 9 giugno 1891 (*Pisanelli* 146; *Dazio cons.* 238; *T. gen.* 410; *G. it.* II, 612); Id., 1° dicembre 1891 (*Pisanelli* 358; *R. Trani* 1892, 85).

2. Dopo attuata la legge abolitiva dei Tribunali di commercio, l'eccezione d'incompetenza non è più proponibile innanzi ai Tribunali civili, per essersi adito in sede civile per una questione d'indole commerciale; ma la diversa natura civile, cioè, o commerciale, della causa può essere rilevata nello scopo di assegnare a ciascuna la forma di procedimento che le è propria. — A. Bologna, 6 settembre 1889 (*G. it.* XLII, II, 81, *n.*; *Cons. comm.* 881; *Annuario* 253; *D. C.* VIII, 209).

3. Non può impugnarsi per incompetenza la sentenza di Tribunale civile pronunciata in controversia civile, quantunque sia stato adito in materia di commercio col rito sommario commerciale; ciò costituirebbe soltanto una irregolarità che non potrebbe neppure dar luogo a gravame per nullità del procedimento. — C. Firenze, 17 marzo 1890 (*G.* 384, *n.*).

4. Malgrado l'abolizione dei Tribunali di commercio, sopravvivono le giurisdizioni commerciali e quindi l'eccezione che la controversia è d'indole civile non è di semplice procedura, ma eccezione formale, se non di incompetenza, certo di giurisdizione per ragion di materia, onde l'applicabilità ad essa della prima parte dell'art. — C. Torino, 7 agosto 1897 (*G. it.* I, 1, 863, *n.*).

—

Articolo 875.

Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il Tribunale civile per l'incidente di falso o per l'incidente sulla qualità ereditaria, secondo le disposizioni dell'art. 406 del Codice di procedura civile, o dell'articolo 869, ultimo capoverso, del presente Codice, l'Autorità giudiziaria commerciale può dare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti temporanei.

1. La dichiarazione di fallimento di una società commerciale non può disgiungersi da quello dei soci, quindi nel caso di società in nome collettivo proseguitasi con gli eredi di alcuni dei soci defunti e della quale si chieda il fallimento, se alcuni dei soci contestino la loro qualità ereditaria, il Tribunale deve sospendere per tutti ogni decisione in merito sino alla risoluzione dell'incidente, dando quei provvedimenti temporanei che del caso. — A. Genova, 26 novembre 1895 (*G. it.* I, 2, 296, *n.*).

2. I provvedimenti temporanei di cui allo articolo nel caso dell'incidente di falso non essendo stati precisati dalla legge, possono essere svariatissimi, senza potersi escludere quello di garantire gli interessi creditòri mediante cauzione. — A. Cagliari, 20 giugno 1904 (*G. sarda* 262).

V. anche all'art. 824 n. 198 e 205.

Articolo 876.

In tutte le cause commerciali il termine per comparire è regolato dalle disposizioni dell'art. 147 del Codice di procedura civile, e può essere abbreviato giusta il successivo art. 154.

Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti ai Tribunali, salva la facoltà concessa nell'art. 413 del Codice stesso (1).

1. Il termine a comparire in materia commerciale è quello stabilito per le citazioni davanti ai pretori, tanto nei giudizi davanti i Tribunali, quanto nei giudizi in appello davanti alle Corti. — A. Torino, 8 novembre 1884 (*G.* 790; *Annuario* 339; *G. c.* 214).

---

(1) Questo alinea non ha ora più ragione di essere dopo la legge 31 marzo 1901, n. 107, che accomuna il procedimento sommario a tutte le cause sia commerciali che civili.

Articolo 877.

Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col procedimento formale, il termine per la perenzione d'istanza stabilito nella prima parte dell'art. 338 e negli art. 447 e 464 del Codice di procedura civile è ridotto alla metà.

1. Nei giudizi commerciali la riduzione a metà del termine ordinario per la perenzione d'instanza comprende non solo le instanze introdotte in primo grado innanzi ai pretori e ai Tribunali in funzioni commerciali, ma si estende altresì ai giudizi di appello vertenti presso le Corti d'appello. — A. Palermo, 10 luglio 1885 (*Rass.* III, 80; *Annali* 486; *Annuario* 810).

2. L'appello da sentenza pronunciata in sede commerciale si perime nel minor termine stabilito per le materie commerciali, ancorchè si fosse dedotta l'incompetenza, sostenendosi che la causa era di natura civile. — C. Torino, 24 aprile 1888 (*G.* 628).

3. La perenzione d'istanza, di cui all'articolo 877, si verifica tanto in primo grado di giurisdizione, quanto in grado d'appello, nel senso cioè che l'appello sia perento allora-quando dopo interposto sia stato riassunto trascorsi i termini di legge. — A. Roma, 12 febbraio 1891 (*T. rom.* 843).

4. Il termine dimezzato per la perenzione d'instanza nei giudizi commerciali è applicabile anche alle cause pendenti in diritto transitorio. — A. Venezia, 28 luglio 1885 (*T. v.* 471, *n.*; *Mon.* 953, *n.*; *Annali* 348, *n.*; *Cons. comm.* 286; *Annuario* 809); A. Torino, 29 gennaio 1886 (*G. it.* II, 287); A. Lucca, 16 febbraio 1886 (*L.* I, 485; *Fil.* 818; *D. C.* 582; *Mon.* 927, *n.*; *G. it.* 686; *Annuario* 420); C. Roma, 26 giugno 1888 (*Annali* 882; *Corte S. Roma* 861; *G.* 661; *F.* I, 845; *G. it.* 1889, I, 1, 18; *Annuario* 852).

5. Per giudicare in appello in tema di perenzione che attiene alla procedura, devesi considerare non la vera indole e carattere della controversia sulla quale pronunziò il primo giudice, ma la qualità della giurisdizione spiegata dal magistrato, e la natura della causa secondo il giudizio espresso dal magistrato medesimo, e la forma del procedimento che le fu applicato. — C. Firenze, 7 maggio 1888 (*T. v.* 281; *D. C.* 570; *L.* II, 88).

6. A tutti gli effetti procedurali, fra cui la perenzione, devesi aver riguardo solo alla forma civile o commerciale effettivamente seguita nel procedimento. — C. Roma, 8 giugno 1896 (*G. it.* I, 1, 832); C. Torino, 14 dicembre 1897 (*G.* 1898, 92, *n.*); C. Roma, 4 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 147, *n.*; *G. it.* 1900, I, 1, 8); C. Palermo, 19 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 128; *L.* 1900, I, 122); A. Torino, 29 agosto 1900 (*G.* 1889, *n.*, *Mon.* 1901, 75); C. Roma, 5 aprile 1904 (*Mon.* 1905, 668, *n.*).

7. *Contra*: Non si riduce a metà il termine di perenzione per trattarsi di giudizio commerciale se l'azione proposta non è commerciale nella sua obbiettività e sostanzialità. — A. Casale, 8 dicembre 1901 (*G.* 1902, 28, *n.*).

8. Nel calcolo del tempo della perenzione i mesi si computano giusta i principii del Codice civile. — A. Roma, 28 maggio 1888 (*L.* II, 837; *D. C.* 762; *Annuario* 854).

9. Se l'attore, sostenendo che sotto nome di traente e girante della cambiale egli non era realmente che un semplice fideiussore dell'accettante, chiede a questo il rimborso dell'importo della cambiale pagata in di lui vece, l'azione di rimborso non è azione cambiaria e commerciale, e conseguentemente il relativo giudizio non è soggetto al più breve termine di perenzione di cui all'art. 877. — A. Venezia, 29 aprile 1890 (*T. v.* 840).

10. Il giudizio promosso dall'avvocato contro il curatore di un fallimento per cause trattate nell'interesse di questo, è d'indole commerciale, e perciò i termini per la perenzione sono quelli di cui all'art. 877. — A. Roma, 12 febbraio 1891 (*T. rom.* 843).

11. L'incidente di chiamata in garanzia in una causa commerciale ha indole di giudizio commerciale e va soggetto alle norme di procedura per gli affari di commercio. Laonde la perenzione d'istanza nella controversia a tale incidente relativa si compie nel tempo stabilito dall'art. 877 Cod. comm. — C. Napoli, 10 febbraio 1898 (*G. it.* I, 1, 425; *D. C.* 615).

12. Nei giudizi cambiari è applicabile il termine di perenzione stabilito dall'articolo, anche se il convenuto oppone all'azione le eccezioni di mancanza di causa o di vizio del consenso. — A. Bologna, 27 novembre 1903 (*T. v.* 1904, 48).

13. Ha natura commerciale, ed è quindi sottoposto ai termini di perenzione stabiliti pei giudizi commerciali il giudizio di revocazione di una sentenza commerciale. — A. Bologna, 6 maggio 1904 (*L.* 1292; *D. C.* 942).

14. La procedura di fallimento non è soggetta a perenzione. — A. Aquila, 25 aprile 1899 (*Mon.* 871; *G. it.* I, 2, 546).

V. anche all'art. 4 n. 62 e 121.

—

Articolo 878.

Nelle materie commerciali, il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

CAPO II.

Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

Bibliografia: Bonelli G., *La posizione giuridica dei creditori e del curatore di un fallimento straniero nel giudizio di sequestro di una nave del fallito in Italia* (*F.* 1906, I, 679). — Cavagnari Wautrain, *Dell'efficacia del diritto di pegno o d'ipoteca sulla nave secondo il diritto internazionale* (Genova, 1882, tip. Sambolino). — Rignano I., *Competenza e procedura nella vendita, nel sequestro e nel pignoramento delle navi* (*D. C.* II, 278).

Articolo 879.

Qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro od al pignoramento ed alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore colle formalità stabilite in appresso.

I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto, anche se la nave in tutto o in parte vincolata al loro credito, fosse passata nelle mani di un terzo. (*291, I.; 193, 196, 197 F.; 442 G.; 1309, 1310 P.; 602 S.*).

1. Il comproprietario di una nave non può impedire al creditore di altro comproprietario di procedere al pignoramento, perizia e vendita forzata della porzione indivisa della nave appartenente al proprio debitore. — A. Genova, 29 aprile 1885 (*Eco* 121; *Cons. comm.* 127; *T. gen.* 198; *Annuario* 292).

2. Il creditore istante nella espropriazione di navi, del pari che nella vendita forzata di immobili, non è a considerarsi come un venditore, e quindi non è tenuto a risarcire i danni che il compratore abbia sofferto per non avere potuto disporre immediatamente della nave di cui si è reso deliberatario. — C. Torino, 22 dicembre 1885 (*Mon. leggi* 1886, 21; *G.* 1886, 82).

V. anche sotto l'art. 488 n. 5, 6 e 10.

—

Articolo 880.

La nave può essere sequestrata nei casi e colle forme stabilite nell'articolo 921 e seguenti del Codice di procedura civile.

Dichiarato valido il sequestro dal Tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole stabilite nel presente Capo. (*309 I.; 197 F.*).

Bibliografia: Monselice U., *Competenza nel giudizio per sequestro di navi* (Cuzzeri, *Annuario di proc. civ.* IV, 146).

1. Ogni nave, *che non sia in corso di viaggio*, potendo essere sequestrata nei casi e colle forme comuni, per fare luogo al sequestro conservativo si richiede appunto il concorso di alcuno degli estremi stabiliti nella legge comune del rito.

2. Il credito per l'indennità di soccorso prestato a nave inabile a navigare, essendo espressamente privilegiato, segue la nave ovunque vada, e non corre verun pericolo di perdere la propria garanzia. E così manca per esso ogni estremo necessario al sequestro conservativo, tanto più quando alla garanzia reale di privilegio si aggiunga la non contestata

solvibilità del debitore. — A. Genova, 6 marzo 1885 (*Rass.* 250; *D. C.* 423; *G. c.* I, 88, *n.*).

3. La convalida del sequestro di una nave, qualunque sia il valore di esso, è devoluta esclusivamente alla competenza del Tribunale. — C. Napoli, 21 dicembre 1891 (*D. C.* X. 721); P. Rodi, 26 marzo 1895 (*Gazz. P* XXVII, 371).

4. Il pretore è competente ad accordare il sequestro giudiziario di una nave. — P. Rodi, 26 marzo 1905 (cit. al n. prec.).

—

Articolo 881.

La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento nè a sequestro. La nave si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio. (*310 I.*; *215 F.*; *446 G.*; *1312 P.*; *604 S.*).

Bibliografia: Pipia U., *Pignoramento di nave pronta a partire* (*Ann. crit.* 1898, II, 67). — Zignoni P., *Della sequestrabilità della nave in viaggio* (*Cons. comm.* 1886, 328).

1. Tutta l'economia della legge, nel regolare il contratto di noleggio e i rapporti giuridici che ne derivano fra le parti in caso di rottura o ritardo di viaggio, spiega e persuade come il principio dell'insequestrabilità della nave debbasi estendere necessariamente anche alla nave in viaggio. — A. Catania, 7 luglio 1884 (*Rass.* 248; *Annuario* 246; *Circ. giur.* 326; *D. C.* 228; *G. cat.* 144; *G. c.* I, 19; *Fil.* X, 140; *F.* X, I, 110; *L.* XXV, I, 59).

2. Nel divieto di sequestrare la nave *pronta a partire* è necessariamente compreso il divieto di sequestro della nave *durante il viaggio*, tanto in porto di approdo quanto in quelli di rilascio. La giurisprudenza però ha adottato un temperamento e ritenne che non si debba considerare come un solo viaggio l'andata ed il ritorno e che l'arrivo nel porto di destinazione sia per lo scarico che per il rilascio dei passeggieri sia quello che determina la fine del viaggio. — T. comm. Genova, 24 febbraio 1885 (*T. gen.* 197; *Annuario* 280).

3. Per giurisprudenza il divieto di sequestrare o pignorare la nave pronta a partire si estende per legittima dipendenza alla nave che, partita, sia in corso di viaggio.

4. Se, procedendosi a pignoramento d'una nave, il capitano che vi assiste non fa alcuna opposizione, deve presumersi che non sia munito delle carte di navigazione. — A. Genova, 6 marzo 1885 (cit. al n. 2 dell'art. prec.); Id., 4 febbraio 1887 (*Eco* 84).

5. È di diritto privato e può rinunciarsi dal capitano il diritto di non potersi procedere al sequestro della nave in corso di navigazione.

6. Non è pronta a partire e non ha le carte di navigazione la nave quando il capitano ha consegnato la patente di sanità alla capitaneria del porto. — C. Palermo, 30 dicembre 1897 (*F. sic.* VI, 98; *L.* 1898, I, 268; *F.* 1898, I, 542; *T. gen.* X, 70).

—

Articolo 882.

In ogni stato della procedura, ad istanza di un creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario di questa ed anche dello stesso debitore, il Tribunale presso cui si procede può ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi prescrivendo le cautele che crede opportune secondo le circostanze.

Il viaggio non può incominciarsi sino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'amministrazione della marina ed annotata sull'atto di nazionalità.

Le spese occorrenti per intraprendere il viaggio devono essere anticipate dall'istante. Il nolo va in aumento del prezzo di vendita, dedotte le spese.

I creditori hanno diritto, oltre alla distribuzione del prezzo di vendita della nave, anche alla distribuzione dei noli netti ritratti dalla navigazione durante il periodo decorso tra la prima vendita annullata e la seconda. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (*T. v.* 302; *G. c.* I, 168; *L.* II, 92; *Annuario* 300).

—

Articolo 883.

Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel Codice di procedura civile. (*292 I.; 198 F*).

Bibliografia: Bruschettini A., *Le forme del precetto per pignoramento di nave* (*F.* 1902, I, 1514; *D. m.* 1902, 201). — Cons. comm. *È nullo il precetto per l'esecuzione sulla nave perchè non preceduto dalla notificazione dei titoli esecutivi in forza dei quali si procede* (1886, 225). — Mortara L., *Il precetto pel pignoramento di navi* (*F.* 1891, I, 641).

1. È nullo il pignoramento della nave fatto in base a precetto mobiliare ordinario, senza indicazione della nave da pignorarsi; — A. Bologna, 20 luglio 1890 (*F.* I, 1022, *n.*; *G. it.* XLIII, 2, 41; *D. C.* 913; *T. gen.* 633; *R. Bol.* 260; *Giorn. Marche* 621; *Annali* 1892, 15); C. Roma, 5 maggio 1891 (*F.* I, 642, *n.*; *L.* II, 291, *n.*; *G. it.* I, 1, 441; *T. v.* 141; *Cons. comm.* 197; *D. C.* 707; *R. Bol.* 195; *T. gen.* 892; *Annali* 197).

2. E non coll'espressa intimazione richiesta dall'articolo. — A. Palermo, 13 gennaio 1902 (*D. C.* 284; *F.* I, 1514, *n.*; *D. m.* 87).

—

Articolo 884.

Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel Comune ove risiede l'autorità giudiziaria avanti alla quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto.

Il precetto dev'essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente o dal giorno in cui l'opposizione è perenta. (*293 I.; 199 F.*).

È nulla l'esecuzione sulla nave fatta in base a un precetto non notificato al proprietario, non trattandosi di credito privilegiato, e non contenente l'elezione di domicilio nel Comune ove risiede l'autorità giudiziaria davanti alla quale deve procedersi. — A. Catania, 27 aprile 1885 (*G. cat.* 106; *D. C.* 818).

—

Articolo 885.

L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto nell'art. 597 del Codice di procedura civile:

1° l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza nel Comune ove risiede il Tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

2° il nome e il cognome, il domicilio e la residenza del proprietario della nave e del capitano;

3° il nome, la specie e la portata della nave;

4° la descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

L'usciere deve nominare un custode della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale. (*294 I.; 200 F.*).

Il creditore che fa procedere al pignoramento della nave mentre essa era già stata pignorata da un altro creditore, è responsabile in proprio verso il custode nominato dall'usciere procedente al secondo pignoramento, essendo al guardianaggio già stato provvisto all'epoca del pignoramento anteriore. — A. Genova, 9 aprile 1889 (*T. gen.* 616).

V. anche sotto l'art. 480 n. 2.

—

Articolo 886.

Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel Comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare, nel termine di tre giorni, copia del processo verbale, e farlo citare dinanzi al Tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto Comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e s'egli è assente, a chi rappresenta il proprietario o il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito negli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile.

Altra copia del processo verbale dev'essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale è inscritta la nave. (*295 I.; 201 F.*).

1. Il disposto dell'art. 886 non è applicabile in caso di sequestro di nave. — A. Venezia, 14 aprile 1891 (*T. v.* 404; *T. gen.* 571; *Cons. comm.* 218; *Annali* 352; *Mon.* 968).

2. Il capitano della nave cessa dalle sue funzioni e dal rappresentare l'armatore assente per effetto della vendita giudiziale della nave, quindi se rettamente i creditori promuovono in primo grado la vendita giudiziale della nave e la distribuzione del prezzo in contraddittorio suo come rappresentante del proprietario della nave residente fuori del Comune dove si fa l'esecuzione, tale rappresentanza egli non può più avere nel successivo giudizio d'appello, che deve perciò essere proposto in contraddittorio dell'espropriato proprietario. — C. Torino, 17 aprile 1896 (*G.* 510, *n.*; *Mon.* 705; *Ann. crit.* II, 92).

Articolo 887.

Il Tribunale nell'autorizzare la vendita deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti a un giudice delegato, affinchè si stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il Tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita. (*296 I.*).

1. È nulla la vendita giudiziale della nave per la quale non siansi osservate le norme prescritte nel capo 2°, tit. 1°, libro IV Codice comm. e in ispecie che non sia seguita nanti un giudice all'uopo delegato dal Tribunale.

2. Tale nullità può farsi valere dai creditori anche dopo seguita la vendita, quando in ispecie si tratti di vendita avvenuta non in seguito a precetto ma in seguito a sequestro. — A. Cagliari, 25 maggio 1908 (*T. gen.* 542; *G. sarda* 286; *D. m.* 370).

—

Articolo 888.

Il pignoramento è perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Non

è computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell'art. 884. (*805 I.*).

Bibliografia: Mortara L., *La perenzione del pignoramento di navi, art. 888 del Codice di commercio* (*T. v.* 1885, 465 e 477; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* IV, 812). — Tartufari L., *Interpretazione dell'art. 888 del Codice di commercio* (*F.* 1890, I, 1004).

Il termine di 40 giorni per la perenzione del pignoramento di una nave decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di autorizzazione alla vendita. — A. Venezia, 9 maggio 1890 (*F.* I, 1004; *T. v.* 875, *n.*; *G. it.* II, 108, *n.*; *D. C.* 768; *T. gen.* 567).

Articolo 889.

Il bando deve indicare:

1° il nome e il cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

2° i titoli in forza dei quali si procede;

3° la somma dovuta;

4° il domicilio eletto dal creditore istante nel Comune ove risiede il Tribunale innanzi al quale si procede e nel luogo dove la nave è ancorata;

5° il nome e il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

6° il nome, la specie e la portata della nave, se è armata o in armamento, e il nome e il cognome del capitano;

7° il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8° gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

9° il nome e il cognome del procuratore del creditore istante;

10° le condizioni della vendita;

11° l'udienza fissata per l'incanto. (*297 I,; 204 F.*).

Articolo 890.

Il bando è pubblicato mediante affissione:

1° all'albero maestro della nave pignorata;

2° alla porta principale della sede del Tribunale davanti cui si procede alla vendita;

3° nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata e alla residenza degli uffici doganali del luogo;

4° nelle sale della Borsa e della Camera di commercio.

Un estratto sommario del bando dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato:

1° al debitore o al capitano nei casi preveduti nell'art. 510;

2° al custode nominato dall'usciere;

3° ai creditori privilegiati indicati nell'atto di nazionalità o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e ad ogni altro creditore anche non privilegiato che con atto notificato al creditore istante abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura. (*298 I.? 202, 203 F.*).

Articolo 891.

Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita è fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità (*299 I.; 202 F.*).

Articolo 892.

Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare di ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito. (*300 I.*).

Articolo 893.

Ognuno può offrire all'incanto.

Chi offre all'incanto per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il Tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve avere depositato in danaro nella cancelleria lo ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre avere depositato in danaro, o in titoli del Debito pubblico dello Stato al portatore al valore di Borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Quegli la cui offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione dei depositi fatti.

Articolo 894.

Di tutto ciò che è avvenuto durante l'incanto è fatto processo verbale, nel quale colui che rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel Comune ove fu eseguita la vendita; in mancanza, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del Tribunale.

Articolo 895.

Il procuratore che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare deve, nei tre giorni successivi all'incanto, depositare in cancelleria il mandato spe-

ciale anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio.

Articolo 896.

Il compratore della nave è tenuto a depositare nel termine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese del compratore con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre i danni e le spese che si prelevano dai depositi fatti.

Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo. (*303 I.; 209.*).

Articolo 897.

Se sono pignorate barche, scialuppe od altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero e in mancanza in altro luogo apparente della nave, alla porta esterna del Tribunale e sul molo o sullo scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento. (*301 I.; 207 F.*).

Articolo 898.

Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi e altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

1° si procede avanti al pretore;

2° non sono necessari gli annunzi giudiziari;

3° non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.

Articolo 899.

La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione. (*302 I.; 208 F.*).

Bibliografia: Papa d'Amico L., *Sull'art. 899 del Cod. di comm.* (*D. C.* XX, 508).

Giurisprudenza. — V. all'art. 886, n. 2.

Articolo 900.

All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale, indicante:

1° il nome, il cognome e la residenza del creditore istante e del debitore;

2° il nome, la specie e la portata della nave venduta;

3° il nome, il cognome e la residenza dell'aggiudicatario.

Questo estratto dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e la vendita dev'essere annotata sull'atto di nazionalità.

Articolo 901.

Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti al Tribunale competente, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell'art. 647 del Codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre che alle spese e ai danni, può essere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento. (*301, 305 I, 210 F.*).

Bibliografia: Repetti E., *Di una questione sull'interpretazione degli art. 901-902 del Codice di commercio* (*Mon. leggi* 1887, 41).

1. Il Tribunale competente a conoscere della validità del sequestro della nave e che può ordinare la vendita della stessa è anche competente a conoscere della domanda in separazione. — A. Catania, 27 aprile 1891 (*L.* 1892, I, 201; *G. cat.* 101; *F. cat.* 86; *T. gen.* 446; *Circ. giur.* 221; *Cons. comm.* 252).

2. La domanda di separazione della nave pignorata è regolarmente proposta anche senza la citazione del debitore esecutato.

3. Non è poi azione di separazione, ma bensì di nullità del pignoramento quella con cui si insorge contro il medesimo perchè eseguito nelle forme di un pignoramento presso il debitore sopra cose che si trovano in possesso di terzi che ne vantano eziandio la proprietà.

4. La qualità di possessore di una nave è comprovata dalla patente di nazionalità. — C. Torino, 28 agosto 1898 (*G. it.* I, 1, 1232; *G.* 747).

Articolo 902.

Le opposizioni sul prezzo debbono essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione, in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi. (*306, 307 I.; 211, 212 F.*).

Bibliografia: Vedi sotto l'art. 901.

1. La produzione dei titoli anche se non fatta negli 8 giorni dopo l'opposizione, non porta decadenza e può essere ammessa finchè non sia cominciata la relazione della causa. — A. Venezia, 19 maggio 1885 (*T. v.* 308, c.; *L.* II, 92, *n.*; *G. c.* I, 168; *Annuario* 299); C. Firenze, 11 gennaio 1866 (*Annali* 69; *T. v.* 198; *G. c.* II, 12; *L.* I, 801); A. Genova, 20 dicembre



1886 (*Mon.* XXVIII, 162, *c.*; *Fil.* XII, 60, *c.*; *D. C.* V, 260, *n.*; *Eco* 1887, 5; *Cons. comm.* 1887, 58; *Annuario* 397); Id., 10 maggio 1887 (*Cons. comm.* 314; *Eco* 284; *Annuario* 260).

2. Ed anzi anche in grado d'appello, la distribuzione di cui fa parola l'alinea dell'articolo 902 dovendosi intendere la distribuzione definitiva. — A. Genova, 12 marzo 1886 (*L.* II, 881; *Annali* 348; *D. C.* 912; *Annuario* 400).

3. *Contra:* È perentorio il termine di otto giorni stabilito pel deposito dei titoli per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita giudiziale della nave. — A. Genova, 14 settembre 1886 (*Fil.* XII, 40; *Eco* 328; *Annuario* 399).

4. Non accordandosi i creditori sulla distribuzione del prezzo d'incanto della nave, il Tribunale sull'instanza di parte diligente può convocare gli interessati per proporre uno stato di riparto. — A. Genova, 29 marzo 1886 (*Annali* 321; *D. C.* 908; *Eco* 129).

5. Il creditore che ha promosso il pignoramento e così anche l'istanza per la vendita giudiziale della nave, non ha bisogno di fare opposizione sul prezzo per poter concorrere alla sua distribuzione. — C. Torino, 28 settembre 1886 (*G.* 674).

6. Le domande dei creditori non esercitanti un diritto reale sulla nave, non sospendono l'esecuzione, non avendo altro effetto, che di fare opposizione alla distribuzione del prezzo. — A. Genova, 5 marzo 1897 (*Ann. crit.* I, 52).

Articolo 903.

La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati secondo l'ordine stabilito nell'art. 675, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti. (*308 I.; 214 F.; 597 S.*).

1. Il creditore con pegno sulla nave non è obbligato a far annotare il suo titolo sul nuovo atto di nazionalità che la nave possa aver ottenuto dopo la vendita giudiziale, ma, colla opposizione sul prezzo e, salvo l'obbligo di produrre i titoli giustificativi, resta definitivamente acquisito per il creditore pignoratizio il diritto ad essere collocato pel prezzo stesso col grado del suo privilegio.

2. Annullata la vendita giudiziale della nave, rivivono *de jure* i privilegi. — C. Firenze, 11 gennaio 1886 (*Annali* 69; *T. v.* 198; *G. c.* II, 12; *L.* I, 801).

—

Articolo 904.

Per ciò che non è espressamente regolato dal presente Titolo si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile intorno all'esecuzione forzata dei mobili.

Le regole stabilite nel presente Capo si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave o di una porzione di nave.

1. Nelle vendite forzate di nave il cómpito del giudice delegato non si estende alle operazioni di graduazione e liquidazione. — A. Genova, 29 marzo 1886 (*D. C.* 908; *Annali* 231; *Eco* 129; *Annuario* 406).

2. Il giudizio di graduazione dei creditori sul prezzo ricavato dalla vendita giudiziale della nave non può farsi senza il contraddittorio dei proprietari della nave; i quali non possono esservi rappresentati dal solo armatore-comproprietario, allorchè questi vi compare egli stesso in veste di creditore della nave, tanto più se trovisi tuttora pendente il giudizio di rendiconto iniziato dall'armatore stesso in contraddittorio di tutti i compartecipi della nave. Quindi in tal caso devesi prima e avanti ogni cosa integrare il giudizio colla chiamata in causa dei compartecipi della nave. — A. Genova, 26 maggio 1890 (L. II, 271, *n.*; *T. gen.* 345; *D. it.* 387; *D. C.* 594).

3. In applicazione dell'art. 904 Cod. comm., il prezzo di base per la vendita giudiziale della nave deve essere accertato con apposita perizia. — T. Cagliari, 15 aprile 1901 (*G. sarda*, 178).

4. Le questioni relative alla validità o meno di un atto compiuto in sede esecutiva della vendita di una nave sono disciplinate dalle disposizioni del Cod. di proc. civ. intorno all'esecuzione forzata dei mobili, che è di sua natura civile e non commerciale. — C. Roma, 18 maggio 1901 (*Corte S. Roma* II, 87; *T. rom.* 444).

—

CAPO III.

Disposizioni speciali per la procedura di fallimento.

Bibliografia: Fronticelli D., *Della procedura nei giudizi di fallimento rapporto alle cancellerie.* Appunti (Pistoia, 1884, tip. Niccolai).

Articolo 905.

Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale. (*544, 583, 585, 587, 589, 594, 595, 616, 633, 654, 683 I.; 475. 505 F.*).

Articolo 906.

In ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla. (*601, 602 I.; 492 F.*).

Bibliografia: Zapparoli E., *Della convocazione dei creditori* (Milano, 1898, Società edit. libraria).

1. Il diritto di impugnare le deliberazioni dei creditori spetta a tutti quelli che non invitati alle rispettive adunanze, non vi poterono intervenire. — A. Casale, 9 luglio 1886 (*G. cas.* 825; *Cons. comm.* 1887, 25).

2. Le lettere raccomandate di convocazione dei creditori debbono essere spedite 8 giorni prima della adunanza, ma non a pena di nullità. — A. Roma, 11 febbraio 1888 (*Cons. comm.* 176; *Annuario* 259).

3. Gli otto giorni di termine utile per la convocazione dei creditori della fallita decorrono dalla consegna all'ufficio postale della raccomandata contenente l'avviso speciale, e non dal recapito a mani di ciascun creditore della raccomandata suddetta.

4. Questi otto giorni non si intendono prescritti, a pena di nullità, e nulla quindi decide la inosservanza di tale termine se non si dimostra esserne derivato che il creditore notificato non ha potuto prepararsi per l'adunanza e prendervi parte. — C. Torino, 2 marzo 1900 *G.* 568; *Mon.* 527; *D. C.* 632).

5. Gli avvisi di convocazione possono essere notificati validamente al domicilio reale dei creditori. — T. Roma, 28 dicembre 1903 (*Rass. comm.* 1904, 64).

V. anche all'art. 831, n. 1, 2, 9 e 10.

Articolo 907.

Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario. (*567, 616 I.; 462 F.*).

Bibliografia: Cons. comm., *La maggioranza dei creditori* (1890, 887). — Salom A., *Della maggioranza di voti nelle deliberazioni sui fallimenti* (*Mon.* XXV, 971).

La disposizione dell'art. 907, per la quale l'intervento dei creditori ad adunanze per affari di fallimento può essere in persona o mediante mandatario, è tassativa, e viene quindi ad escludere l'intervento per lettera di adesione che non può essere ammessa se non nei casi speciali fissati espressamente dalla legge in deroga alla disposizione generale suddetta. — C. Torino, 24 settembre 1896 (*G.* 698, *n.*; *L.* II, 804, *n.*; *G. it.* I, 1, 1047; *Mon.* 968; *F.* I, 1340).

V. anche all'art. 888, n. 9 a 22.

Articolo 908.

Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al Tribunale e unito agli atti del fallimento. (*567, 617 I.; 462, 495 F.*).

Articolo 909.

Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di convocazione o nella citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo od all'udienza seguente, senz'uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate. (*602 I.*).

Articolo 910.

Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge.

I richiami sono portati dinanzi al Tribunale a udienza fissa (*560 I.*).

Bibliografia: V. Pasanisi sotto l'art. 797.

1. L'art. 910 Codice commerciale non riguarda il caso d'impugnativa dell'ordinanza pel motivo della mancanza di potere nel giudice che la pronunziava. — A. Roma, 4 febbraio 1890 (*L.* II, 125; *Mon.* 726; *T. gen.* 471; *F.* I, 1216).

2. È soggetta a reclamo innanzi al Collegio l'ordinanza del giudice delegato in materia di fallimento, eccedente i limiti delle attribuzioni a lui demandate dalla legge, e così se, convocando i creditori per una proposta di concordato, impone il previo pagamento delle spese giudiziali e il previo deposito in una pubblica cassa della somma occorrente pel concordato. — A. Venezia, 30 gennaio 1908 (*F.* I, 1010, *n.*).

3. Il perito può fare opposizione al provvedimento col quale il giudice delegato liquida il compenso per l'opera da lui prestata al fallimento e, quando quest'opera ebbe luogo in correlazione ad un giudizio, può far capo al diretto e speciale procedimento degli art. 103 e 379 c. p. c. — A. Palermo, 29 dicembre 1905 (*F.* 1906, I, 1279; *Circ. giur.* 1906, 48).

V. anche all'art. 727 n. 90.

—

Articolo 911.

Tutte le deliberazioni del Tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti negli art. 686,

687 e 688 e i provvedimenti indicati negli art. 695, 727 e 746 possono essere pronunciati in Camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'art. 720. (*547, 559, 568, 571, 574, 580, 581, 626, 651, 654 I.*).

1. Tutte le deliberazioni del Tribunale di commercio in materia di fallimento dovendo essere precedute da relazione del giudice delegato, fatta in pubblica udienza, questa relazione, siccome atto perfettamente giurisdizionale, costituisce il giudice delegato elemento precipuo del giudicio collettivo, che deve esprimersi nella sentenza; laonde non è in veruna guisa consentito di ricusarlo dal collegio proferente sulle materie attinenti alle di lui relazioni. — A. Milano, 29 dicembre 1885 (*Rass.* III, 87; *Mon.* XXVII, 21; *G. it.* XXXVIII, II, 161; *F.* XI, 1, 856; *Mon. leggi* 1886, 18).

2. La norma, che prescrive la relazione del giudice delegato in ogni deliberazione del Tribunale in materia di fallimento, non è scritta a pena di nullità. — A. Genova, 11 febbraio 1886 (*Annali* 108, *n.*; *Mon.* 648, *n.*; *D. C.* 489; *L.* XXVII, 1, 50, *n.*; *Eco* 49; *Annuario* 800); A. Venezia, 11 maggio 1888 — sentenza omologativa del concordato — (*T. v.* 320; *Cons. comm.* 180; *Eco* 250; *F.* I, 628; *Annuario* 204); C. Palermo, 28 agosto-15 settembre 1888 (*L.* II, 668; *Mon.* 1018; *Cons. comm.* 837; *F.* I, 998; *G.* 1889, 77; *Circ. giur.* 23; *Annuario* 259); A. Casale, 28 marzo 1889 (*G. cas.* 195; *Mon.* 754; *T. gen.* 560; *Annuario* 381); A. Milano, 24 maggio 1889 (*Mon.* 608; *Fil.* 498); A. Ancona, 28 ottobre 1891 (*F.* 1892, I, 701); C. Roma, 18 maggio 1897 (*G. it.* I, 1, 458, *n.*); A. Venezia, 25 luglio 1901 (*T. gen.* 537; *T. v.* 609; *Cons. comm.* 341); A. Genova, 18 luglio 1902 (*T. gen.* 559).

2 *bis* E tanto meno potrebbe questa dedursi quando il giudice delegato abbia fatto parte del collegio giudicante. — A. Genova, 11 febbraio 1886 (succitata).

3. *Contra:* È nulla la sentenza in materia di fallimento che, fuori dei casi d'eccezione specificati dall'art. 911, sia stata pronunziata in Camera di consiglio e senza la relazione del giudice delegato. — C. Torino, 25 maggio 1892 (*G.* 651).

4. La relazione del giudice delegato, in materia di fallimento, è richiesta soltanto sopra le questioni di natura commerciale e in materia di fallimento propriamente detto, come atti concernenti la procedura di fallimento e operazioni riguardanti l'amministrazione della fallita e non già sopra le pure ed astratte questioni di diritto civile. — C. Palermo, 28 agosto-15 settembre 1888 (riferita al n. 2);

e così non nella contestazione sulla proprietà di beni rivendicati in base a un titolo di acquisto che sia *ex adverso* impugnato per simulazione o frode. — A. Casale, 28 marzo 1889 (cit. al n. 2);

nè nelle controversie giuridiche sulla sussistenza e validità dei crediti ed ipoteche, che si svolgono in giudizio con le forme ordinarie. — A. Catanzaro, 25 ottobre 1900 (*Giostra giud.* 9).

5. La sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti può essere pronunciata in Camera di consiglio e senza la relazione del giudice delegato. — A. Torino, 4 febbraio 1893 (*G.* 222; *D. C.* 468).

6. La relazione del giudice delegato è prescritta, non a pena di nullità, pei provvedimenti da prendersi in Camera di consiglio, ma non per le sentenze pronunziate in contradditorio. — A Venezia, 30 gennaio 1903 (*F.* I, 1010).

V. anche all'art. 765, n. 2 e 4.

—

Articolo 912.

Le sentenze e le ordinanze pronunciate giusta gli art. 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 827, 828, 836 e 844 e le sentenze di condanna a pena criminale per reati preveduti nel Titolo VIII del Libro terzo sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e negli altri luoghi soliti, nel Comune ove siede il Tribunale, in quello ove siede la Corte d'appello, nel Comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali e nelle sale delle Borse e delle Camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze deve essere inserito nel giornale degli

annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il Tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

1. Non è prescritta a pena di nullità la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Casale, 27 agosto 1885 (*G. cas.* 257; *L.* II, 677);

nè della sentenza determinante la data della cessazione dei pagamenti. — C. Firenze, 10 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 22; *L.* 1889, 185; *G. it.* 1889, II, 123; *D. C.* 1889, 270; *Annuario* 264; *Cons. comm.* 1889, 4; *T. gen.* 1889, 183; *G.* 1889, 211);

nè della sentenza che omologa il concordato. — T. Caltanissetta, 19 aprile 1904 (*Giust. Nissena* 79).

2. L'ordinanza che proroga il termine della chiusura della verificazione dei crediti non deve essere pubblicata. — A. Torino, 7 luglio 1886 (*G. it.* II, 514; *Annuario* 271).

3. Stabilito un termine nel concordato pel pagamento della pattuita percentuale ai creditori dal giorno in cui la sentenza di omologazione passerà in giudicato, esso incomincia a decorrere dopo i trenta giorni da quello della notificazione della sentenza, o della sua pubblicazione a norma dell'articolo. — T. Roma, 27 febbraio 1901 (*L.* I, 558).

4. Le sentenze relative agli accordi amichevoli intervenuti nella moratoria non entrano sotto l'art. 912, epperò la loro pubblicazione non vale a far decorrere i termini per l'opposizione del creditore dissenziente. — T. Livorno, 10 aprile 1901 (*D. C.* 488).

5. Le pubblicazioni ed affissioni fatte ai termini dell'art. 912 Cod. comm. della sentenza pronunciata in giudizio d'opposizione a rimonta di fallimento, non equivalgono a notifica, e non servono per far decorrere il termine ad appellare. — A. Venezia, 25 luglio 1901 (*T. gen.* 587; *T. v.* 609; *Cons. comm.* 341).

6. È inattendibile l'attestato di un cancelliere che in luogo di indicare le formalità eseguite, dichiara che un atto è stato regolarmente *affisso e pubblicato*, come inattendibile è l'affermazione di un usciere che dal suo repertorio risulta la notificazione della sentenza in un luogo determinato, quando tale notificazione non risulti nella relazione stessa sotto l'originale della sentenza. — A. Firenze, 15 aprile 1902 (*F.* I, 963; *Mon.* 911).

V. anche sotto gli art. 691 n. 2 e 848 n. 38.

—

Articolo 913.

Tutte le sentenze del Tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 693, 706, 816 e 836 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765, 807 e 822.

È anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il Tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione. (*696 I.; 791, 905 N.*).

Bibliografia: — Bolaffio L., *Se la sentenza di omologazione del concordato sia appellabile* (*Riv. scienze giur.* XII, 91). — Id., *Sull'appellabilità della sentenza dichiarativa di fallimento quando il fallito non abbia sperimentato il rimedio dell'opposizione* (*F.* 1884, I, 811). — Id., *Dell'opposizione e dell'appello nei giudizi di fallimento* (*D. C.* II, 191; *T. v.* IX, 181 e 193; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* III, 35). — Id., *Ancora dell'inappellabilità della sentenza colla quale, omologandosi il concordato, si negano i beneficii di cui all'art. 839 Cod. comm.* (*F.* 1885, I, 372). — Id., *Ancora sulla questione se nei casi in cui nei giudizi di fallimento sono ammessi i due rimedi dell'opposizione e dell'appello, l'uso dei medesimi sia alternativo o successivo* (*F.* 1886, I, 948).

— Id., *Della deserzione d'appello nei giudizi di fallimento* (*L.* 1887, I, 248; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* VI, 81). — Id., *Dell'opposizione nel giudizio di fallimento* (*G. it.* XXXIX, IV, 26). — Id., *Se le sentenze inappellabili in materia di fallimento possano denunciarsi in Cassazione* (*T. v.* 1888, 1). — Id. e M., *Appello di creditore che non ha fatto opposizione all'omologazione del concordato* (*G. it.* 1892, I, 1, 884). — Id., *Sull'appellabilità della sentenza di omologazione del concordato.* Diritto commerciale controverso (*Riv. scienze giur.* XI, disp. III). — Bonelli G., *Revoca del fallimento: appello* (*T. v.* 1908, 158). — Id., *Sull'appellabilità della sentenza con la quale il Tribunale in camera di consiglio respinge la domanda di surroga del curatore* (*Riv. dir. comm.* 1908, II, 467). — Bozzo A., *Sull'appellabilità delle sentenze di omologazione del concordato* (*T. gen.* 1908, 285). — Carnazza-Puglisi G., *Contro una sentenza che dichiara il fallimento è ammissibile l'appello, allorchè non è stata fatta l'opposizione* (*G. cat.* XIV, 1; Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* III, 81). — Cons. comm., *Appellabilità della sentenza dichiarativa di fallimento* (1884, 10). — Id., *Appello del creditore pretermesso contro la sentenza di omologazione di concordato* (1890, 278). — Id., *Dell'ammissibilità dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della Corte d'appello.* Studio riassuntivo della giurisprudenza e della dottrina (1891, 129). — Errera G., *Il primo capoverso dell'art. 913 Cod. comm.* (*D. C.* VII, 687). — Id., *Opposizione ed appellabilità delle sentenze e provvedimenti in materia di fallimento* (*D. C.* V. 805). — Gargiulo F. S., *Appellabilità della sentenza contumaciale dichiarativa del fallimento, senza previa opposizione* (Cuzzeri, *Annuario proc. civ.* IV, 5; *D. e G.* 1886, II, 248). — Giorn. not., *Inappellabilità delle sentenze pronunciate in grado di opposizione revocanti le dichiarazioni di fallimento e di coinvolgimento proferite su semplice parere informativo* (1890, 705). — K., *Intorno all'appellabilità di alcune sentenze in materia di fallimento* (*T. v.* 1884, 181). — Lebano V., *Appellabilità di sentenze pronunciate in materia di fallimento* (*G. it.* 1896, I, 2, 124). — Majèr G., *La sentenza che accorda la moratoria anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è suscettibile di opposizione e di appello?* (*D. C.* 1889, 848). — Mortara L., *Sul rigetto dell'appello senza esame per mancata produzione di documenti nei giudizi di fallimento* (*F.* 1889, I, 1178). — Id., *Trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte nel caso di appello in giudizio di fallimento* (*G. it.* 1892, I, 2, 18). — Id., *Natura ed appellabilità del provvedimento di omologazione del concordato* (*F.* XV, 1, 893). — Id., *Ancora sull'appellabilità del provvedimento che omologa il concordato* (*F.* XV, 1, 1246; *G. it.* 1892, I, 1, 883). — Olivieri V., *Appellabilità delle sentenze in materia di fallimento* (*Ann. crit.* VIII, I, 284). — Pagani C., *Questioni in materia di fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 275). — Piana P., *L'art. 913 del Codice di commercio* (*G. gen.* 1887, fasc. IX, parte IV, p. 1). — Ruta G., *Se le sentenze pronunciate su domanda di annullamento e risoluzione del concordato siano opponibili ed appellabili* (*Cons. comm.* 1895, 824; *R. Trani* 1895, 824; Roma, 1895, tip. Terme Diocleziane; Id., 1895, tip. Balbi). — Satta A. G., *Dell'ammissibilità dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunziata dalla Corte d'appello* (*L.* XXX, II, 170). — Tritoni L., *Della inappellabilità della sentenza omologativa del concordato da chi non abbia fatto parte del giudizio di primo grado d'opposizione alla domandata omologazione* (*Riv. univ.* 1892, 112). — Vidari E., *L'inappellabilità delle sentenze in materia di fallimento* (*Riv. dir. comm.*, 1905, II, 264). — Vita Levi M., *Appellabilità delle sentenze nei giudizi di fallimento* (Cuzzeri, *Ann. proc. civ.* VI, 6). — V. anche Bolaffio sotto l'art. 787; Pagani sotto l'art. 889 e Sinigaglia sotto l'art. 828).

—

1. Dall'art. 913 del nuovo Codice di commercio essendo stabilita in termini generali l'eccezione dell'opponibilità ed appellabilità dalle sentenze in materia di fallimento col rimando ai singoli articoli, ognuno di essi ingenera il diritto all'uno e all'altro gravame secondochè trattasi di pronunziato contumaciale o contraddittorio, e, nel primo caso, voglia o no esperirsi il beneficio dell'opposizione. Essendo quindi appellabile la sentenza dichiarativa del fallimento, essa è tale così pei provvedimenti di merito che intorno all'ordine di cattura dal Tribunale disposto ai sensi dell'art. 695 del nuovo Codice. — A. Napoli, 16 marzo 1888 (*L.* II, 563; *D. C.* 258).

2. *Contra:* Non è soggetta nè ad opposizione nè ad appello la sentenza del Tribunale che, a termini dell'art. 695 Cod. commerciale, ordina la cattura del fallito. — A. Roma, 1° maggio 1883 (*Annuario* II, 40; *Mon.* XXV, 85).

3. L'ordinanza di cattura del fallito, emessa dal Tribunale di commercio, non è opponibile avanti lo stesso Tribunale. — T. c. Catania, 10 luglio 1886 (*Cons. comm.* 317; *Annuario* 305, *n.*).

4. È opponibile davanti al Tribunale di fallimento l'ordine di cattura del fallito da esso pronunciato posteriormente al fallimento. — A. Napoli, 17 settembre 1888 (*L.* II, 558; *Annali* 634; *G. it.* 1889, II, 48; *Annuario* 251).

5. Contro la sentenza dichiarativa di fallimento può il fallito interporre appello prima di avere esperimentato il mezzo della opposizione. — C. Torino, 1° maggio 1883 (*G.* 714; *D. C.* 373); A. Catania, 19 dicembre 1883 (*Rass.* 353, *n.*; *G. cat.* XIV, 7, *c*; *Mon.* XXV, 122, *n.*; *Eco* VIII, 74, *n.*; *D. C.* II, 258, *n.*; *Annali* 101; *L.* 1884, I, 709; *G. it.* 1884, II, 278; *F.* I, 709; *Annuario* II, 15); A. Roma, 28 febbraio 1884 (*Rass.* 80; *Annali* 399; *Annuario* 16; *Mon.* 696, *n.*; *T. rom.* 87; *Cons. comm.* 126); A. Milano, 2 luglio 1884 (*Rass.* 84, *c*; *Annuario* 18; *Eco* 286; *D. C.* 845, *n.*; *G. it.* II, 562; *Mon.* 698, *n.*; *Cons. comm.* 158); A. Brescia, 9 settembre 1890; (*D. C.* 687; *Mon.* 1054; *Annali* 449); C. Firenze, 16 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 1, 244; *D. C.* 1902, 296; *Mon.* 1902, 884; *T. v.* 1902, 48; *T. gen.* 1902, 41; *Annali* 1902, 17).

6. È appellabile la sentenza dichiarativa di fallimento e il termine relativo è l'ordinario e decorre non dalla pubblicazione, ma dalla notifica della sentenza. — A. Trani, 11 giugno 1887 (*R. Trani* 887).

7. La sentenza che dichiara il fallimento non è appellabile ma solo opponibile.

L'appello poi soltanto è ammesso dalla sentenza che respinga l'opposizione. — A. Milano, 16 giugno 1884 (*Rass.* 88; *Annali* 402, *c*; *Annuario* 24; *Eco* 284; *F.* I, 811, *c*; *Mon.* 818, *n.*; *Cons. comm.* 99); A. Bologna, 21 dicembre 1886 (*Fil.* 1887, 107; *Annuario* 18; *Pratica leg.* 108); A. Genova, 24 maggio 1897 (*T. gen.* 340; *D. C.* 545); A. Catanzaro, 13 marzo 1903 (*T. calab.* 51).

8. Non può appellare dalla sentenza dichiarativa di fallimento il creditore non intervenuto nel giudizio di opposizione, il quale poi, se non ha proposto il suo credito, non può nemmeno intendersi rappresentato dal curatore. — A. Venezia, 28 dicembre 1889 (*T. v.* XII, 71, *c*; *D. C.* V, 98; *Cons. comm.* 1887, 93; *Annuario* 25, *n.*).

9. La sentenza che pronuncia il fallimento sovra ricorso va soggetta a opposizione, salvo

l'appello della sentenza emanata sull'opposizione; per contro la dichiarazione di fallimento in seguito a citazione del debitore va soltanto soggetta ad appello. — A. Aquila, 17 marzo 1887 (*Rass.* 169, *n.*; *Fil.* 423, *n.*; *F.* I, 465, *n.*; *D. C.* 578; *G. it.* II, 487; *Cons. comm.* 167; *F. ab.* 46); A. Venezia, 10 marzo 1893 (*T. v.* 169; *F.* I, 981); A. Catanzaro, 27 febbraio 1894 (*Gazz. P.* XXVI, 130); C. Firenze, 19 marzo 1894 (*T. v.* 187; *L.* I, 582; *F.* I, 428, *n.*; *G. it.* I, 1, 870, *n.*; *Mon.* 913; *G.* 434, *n.*; *D. C.* 341); A. Catania, 28 marzo 1894 (*F.* I, 1274, *n.*); A. Napoli, 30 novembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 246); A. Palermo, 25 giugno 1896 (*F. sic.* IV, 423; *Fil.* XXI, 532); A. Milano, 19 aprile 1904 (*F.* I, 1027).

10. Per il combinato disposto degli articoli 685, 693 e 913, il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento avanti il Tribunale che l'ha pronunziata, e non già di farla direttamente per via di appello innanzi alla Corte, alla quale può soltanto appellarsi contro la sentenza del Tribunale che abbia provveduto sulla opposizione. — A. Roma, 17 ottobre 1896 (*T. rom.* XVI, 542).

11. Non è appellabile la sentenza che dichiara non potersi allo stato delle cose provvedere sulla domanda del fallito per la revoca della sentenza che ha pronunciato la cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo. — A. Torino, 21 maggio 1883 (*Rass.* 237; *G.* 839); C. Torino, 31 dicembre 1884 (*G.* XXII, 191; *G. c.* I, 91; *Eco* 1885, 137).

12. Se in genere è appellabile la sentenza di omologazione del concordato, non lo è però nella parte in cui abbia o non accordato al fallito concordatario le circostanze di favore. — A. Venezia, 18 agosto 1883 (*Rass.* 238; *T. v.* 421; *Fil.* 501; *D. C.* 373; *Annuario* 29; *Eco* 318; *Mon.* 889); Id., 31 luglio 1884 (*Rass.* 210; *Annuario* 32; *D. C.* 724; *G. it.* II, 475; *T. v.* 435; *L.* II, 489; *Cons. comm.* 45); A. Torino, 17 marzo 1885 (*Mon. leggi* 1886, 184); A. Bologna, 28 aprile 1885 (*G. it.* II; 301, *n.*; *R. Bol.* 187; *G. c.* 212; *F.* I, 1123; *Annuario* 14); A. Casale, 13 febbraio 1888 (*G. cas.* 56; *Cons. comm.* 192; *F.* I, 438; *Annuario* 23); A. Macerata, 4 gennaio 1889 (*D. C.* 411, *Mon.* 476; *Cons. comm.* 74; *G. it.* II, 354; *L.* I, 347; *F.* I, 427; *Annali* 3; *Annuario* 27; *D. C.* 442; *T. gen.* 186); A. Cagliari, 30 agosto 1906 (*F.* I, 1511, *n.*).

13. Non è appellabile la sentenza che, omologando il concordato, dichiara immeritevole il fallito dei beneficii speciali. Tanto più se al concordato non fu sollevata alcuna opposizione: poichè in tal caso, appunto per la mancanza di una qualche contestazione può dubitarsi che costituisca una vera sentenza la pronuncia del Tribunale, con cui constatato il difetto di opposizione ed il concorso della maggioranza, si renda esecutivo il concordato. — A. Venezia, 15 aprile 1885 (*Annali* 321, *n.*; *D. C.* 531, *n.*; *F.* I, 372, c; *G. it.* II, 390, *n.*; *T. v.* 266, c; *Cons. comm.* 149; *G. c.* 310; *Annuario* 16).

14. *Contra:* È appellabile la sentenza di omologazione del concordato anche nella parte in cui abbia deciso sulla convenienza o non di accordare al fallito i beneficii consentiti dall'art. 839 Cod. comm. — C. Firenze, 9 ottobre 1884 (*Rass.* 212; *Annali* 453; *Annuario* 35; *D. C.* 850; *Eco* 274; *F.* I, 1059; *T. v.* 549; *Mon.* 1053; *G. it.* I, 1, 699; *Cons. comm.* 201); Id., 15 luglio 1885 (*T. v.* 395; *G. c.* 99; *D. C.* 689; *L.* II 222; *Cons. comm.* 185; *G. it.* I, 1, 460; *Annuario* 15); A. Torino, 29 gennaio 1886 (*G.* 265; *G. it.* II, 133; *D. C.* 722; *L.* 1887, I, 136); Id., 6 febbraio 1886 (*G.* 219; *Mon.* 418; *G. cat.* 75; *G. it.* II, 210); Id., 18 settembre 1886 (*G.* 604; *L.* XXVII, 1, 41; *Annali* 501; *Annuario* 28); C. Roma, 28 gennaio 1887 (*Mon.* 229; *L.* I, 290; *G.* 165; *Cons. comm.* 51; *F.* I, 194; *D. C.* 284; *Fil.* 248; *Annali* 117; *G. it.* I, 1, 267; *T. rom.* 144; *Annuario* 15); A. Torino, 25 marzo 1887 (*G.* 292; *Cons. comm.* 159); Id., 14 gennaio 1889 *G. it.* II, 185; *G.* 250; *Mon.* 477; *Annali* 213; A. Bologna, 4 febbraio 1889 (*R. Bol.* 58; *Cons. comm.* 351); C. Roma, 18 marzo-25 aprile 1889 (*L.* I, 721; *F.* I, 498; *Mon.* 695; *Cons. comm.* 164; *Annuario* 33; *G. it.* I, 1, 347); C. Torino, 9 agosto 1889 (*G.* 645; *Mon.* 936; *L.* II, 734; *D. C.* VIII, 44; *G. it.* I, 1, 601; *T. gen.* 677; *Annali* 522; *Gazz. P.* 284; *Annuario* 31); A. Venezia, 27 agosto 1889 (*T. v.* 564; *Mon.* 1030. *Annali* 1890, 122; *T. gen.* 1890, 120; *Annuario* 33); Id., 27 dicembre 1889 (*T. v.* 1890, 288; *L.* XXX, 2, 312); C. Torino, 31 dicembre 1889 (*L.* XXX 1, 623; *G.* 1890, 144; *G. it.* XLII, 1, 1, 208); A. Casale, 28 marzo-3 aprile 1891 (*G. cas.* 154; *Cons. comm.* 188); A. Genova, 8 ottobre 1891 (*T. gen.* 661); Id., 21 luglio 1894 (*Giur.* 895; *F.* I, 1024, *n.*).

15. È appellabile la sentenza del tribunale che, dopo omologato il concordato, respinge, siccome tardivamente proposta, la domanda del fallito perchè sia revocato il fallimento e gli sia accordata la cancellazione del nome dall'albo dei falliti. — A. Venezia, 21 marzo 1884 (*Annuario* 30; *T. v.* 175; *Eco* 141; *L.* I, 560; *Rass.* 135; *Mon.* 387).

16. In ispecie: appellatosi da alcun creditore nella parte in cui fu pronunciata l'omologazione, può il fallito appellare per incidente nella parte in cui gli furono negati i detti beneficii. — C. Napoli, 2 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 375; *T. gen.* 365; *Gazz. P.* 318; *G. it.* XLIII, 1, 1, 315; *F.* 1891, I, 751; *D. e C.* 1891, 330).

17. È appellabile il provvedimento del Tribunale che, omologando il concordato stabilitosi tra il fallito e i suoi creditori, non dà però luogo alla revocazione della sentenza dichiarativa del fallimento rispetto agli effetti penali. — A. Trani, 30 ottobre 1891 (*Pisanelli* 326; *R. Trani* 786).

18. I creditori non hanno interesse nè quindi azione ad impugnare la sentenza omologativa del concordato per ciò che abbia concesso al fallito i beneficii di cui all'art. 839. — A. Venezia, 14 gennaio 1887 (*T. v.* 65, *n.*; *Cons. comm.* 61, *Annuario* 211, *n.*); C. Firenze, 1° maggio 1893 (*L.* II, 118; *T. v.* 342; *D. C.* 698); A. Venezia, 17 maggio 1904 (*L.* 1808, *G. it.* I, 2, 498; *D. C.* 722).

19. I creditori chirografari del fallito non possono intervenire in appello ad opporsi a che al fallito concordatario vengano concessi i benefici speciali di cui all'art. 839 Codice comm. — A. Torino, 11 febbraio 1896 (*G.* 319).

20. La sentenza di omologazione del concordato è sempre appellabile, anche in merito alla revoca della dichiarazione di fallimento: solo che l'appello deve proporsi mediante ricorso alla Corte in Camera di consiglio se la omologazione fu data o negata sovra ricorso, ed invece con citazione delle parti appellate se il Tribunale pronunciò in sede contenziosa sull'opposizione di creditori. — A. Venezia, 8 marzo 1887 (*Rass.* 171, *n.*; *Eco* 164; *L.* I, 488; *Annuario* 24).

21. La sentenza del Tribunale che omologa in Camera di consiglio il concordato, diniegando al fallito il beneficio delle circostanze favorevoli, *non andrebbe soggetta ad opposizione* per parte del fallito; ma solo *potrebbe appellarsi* alla Corte in Camera di consiglio. — A. Venezia, 20 maggio 1887 (*Rass.* 172, *n.*; *T. v.* 315, *n.*; *Mon.* 674, *n.*; *G. it.* II, 878; *F.* I, 572, *n.*; *L.* II, 410; *Annuario* 11, *n.*).

22. Quando la sentenza di omologazione negante al fallito la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale sia stata pronunziata in Camera di consiglio, anche l'appello deve con ricorso essere proposto e non altrimenti. — A. Milano, 19 marzo 1889 (*Mon.* 475; *G. it.* 731; *Annuario* 29); Id., 23 aprile 1889 (*Mon.* 475, in nota).

23. L'appello del fallito concordatario contro la sentenza del Tribunale che gli nega i benefici di legge va proposto con ricorso in difetto d'opposizione da parte dei creditori, ma è procedibile anche se proposto in forma di citazione in contraddittorio del curatore. — A. Milano, 10 luglio 1895 (*Mon.* 1896, 354).

24. Il fallito può appellare in sede contenziosa e in contraddittorio del curatore la sentenza che, omologando il concordato, gli negò i benefici dell'art. 839 Cod. di comm. — A. Bologna, 11 aprile 1902 (*T. v.* 406, *Consul. comm.* 215).

25. Contro la sentenza emessa in Camera di consiglio colla quale si negano al fallito i benefizi dell'articolo 839 è solo proponibile appello in via contenziosa. — C. Firenze, 5 aprile 1904 (*G.* 581, *n.*; *D. C.* 867: *F.* I, 786; *L.* 1585; *G. it.* I, 1, 865; *Mon.* 729).

26. Non è appellabile la sentenza del Tribunale di commercio che accerti il non adempimento degli obblighi assunti dal fallito nel concordato. — A. Venezia, 20 settembre 1883 (*Rass.* 289, *n.*; *T. v.* 482, *n.*; *Mon.* 1026, *n.*; *Fil.* 527, *n.*; *G. it.* XXXVI, II, 111; *D. C.* 451, *n.*; *Annuario* 81, *n.*).

27. Non è ammissibile reclamo in Camera di consiglio alla Corte contro la sentenza del Tribunale che a termini del capoverso dello art. 839, dichiarò non essere avvenuto l'esatto adempimento degli obblighi assunti col concordato. — A. Venezia, 10 maggio 1895 (*T. v.* 537).

28. È appellabile la sentenza colla quale il Tribunale, constatando non avere il fallito adempiuto agli obblighi assunti nel concordato anteriormente omologato, dichiara il fallito immeritevole dei beneficii di cui allo art. 839. — A. Casale, 1° luglio 1889 (*Mon.* 627; *Annuario* 80).

29. *Contra:* Deve andare soggetta ad appello la sentenza del Tribunale di commercio che ritiene non adempiti dal fallito gli obblighi assunti nel concordato coi suoi creditori. — C. Firenze, 19 novembre 1883 (*Rass.* 834, *c.*; *T. v.* IX, 15, *c.*; *Mon.* XXV, 89, *n.*; *Fil.* VIII, 527, *n.*; *D. C.* II, 79, *n.*; *Annuario* 83, *c.*);

e quella che ne accerta l'adempimento. — A. Milano, 18 settembre 1893 (*Mon.* 1894, 874).

30. Divenuta definitiva la sentenza di omologazione del concordato con cui si accordano al fallito concordatario i benefizi di legge mediante dati pagamenti a determinate scadenze, dalla successiva sentenza con cui, per essersi ritardati i pagamenti oltre le scadenze suddette, vengono detti benefizi revocati, non può essere ammesso ad appellare a nome e per conto del concordatario suddetto il curatore del suo fallimento. — C. Torino, 5 ottobre 1900 (*G.* 1900, 1418).

31. È valido l'appello proposto dal fallito e dal curatore contro la sentenza che annulla il concordato. — A. Trani, 4 settembre 1883 (*Annuario* II, 45; *Rass.* 313; *Eco* 134; *Mon.* 535).

32. È appellabile la sentenza di risoluzione del concordato promossa dal singolo creditore nel proprio interesse. — A. Torino, 4 set-

tembre 1888 (*Cons. comm.* 812; *G.* 1889, 74; *Annuario* 25); A. Catania, 18 ottobre 1890 (*T. gen.* 1891, 60; *F. cat.* 1891, 81; *G. cat.* 1891, 2); A. Torino, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 2, 117; *L.* 1895, 1, 701); A. Firenze, 15 aprile 1902 (*F.* I, 962; *Mon.* 911).

33. È appellabile la sentenza che pronuncia sulla risoluzione del concordato tanto se chiesta dalla maggioranza dei creditori, quanto se da un creditore individualmente nel proprio interesse soltanto. — C. Torino, 26 settembre 1889 (*T. gen.* 1890, 7; *G.* 758; *Annuario* 26); Id., 7 agosto 1894 (*G.* 579, *n.*; *F.* I, 1036; *Mon.* 950; *G. it.* I, 1, 978, *n.*; *D. C.* XIII, 105); A. Torino, 7 dicembre 1895 (*G.* 1896, 123); A. Venezia, 21 maggio 1896 (*T. v.* 361); A. Trani, 8 settembre 1897 (*Mon.* 1897, 91; *F.* 1898, I, 181); A. Torino, 26 agosto 1898 (*G.* 1549, *n.*; *Mon.* 1899, 292); A. Milano, 23 gennaio 1900 (*Mon.* 471; *G.* 774 *n.*); A. Genova, 30 luglio 1901 *D. C.* 878; *T. gen.* 497).

34. Tanto meno può negarsi l'appellabilità della sentenza pronunciata sull'istanza di un creditore il quale, senza toccare al concordato, chiede non solo contro il fallito concordatario, ma più specialmente contro il già curatore ed alcuni creditori particolari, la reintegrazione delle proprie ragioni a causa di speciali convenzioni tra loro seguite nell'esecuzione del concordato, lesive dei proprii diritti. — C. Torino, 7 agosto 1894 (cit. al n. precedente).

35. *Contra:* Non va soggetta ad appello la sentenza che pronuncia l'annullamento o la risoluzione del concordato in base agli articoli 842 e 843. — C. Torino, 28 dicembre 1885 (*D. C.* 1886, 88, *n.*; *G.* 1886, 68, *n.*; *Mon. leggi* 1886, 52, *Mon.* 1886, 279, *n.*; *L.* 1886, I, 589).

36. È inappellabile la sentenza che pronunzia sulla domanda di risoluzione o di annullamento del concordato anche proposta nell'interesse di un singolo creditore. — A. Genova, 30 marzo 1894 (*D. C.* 449; *F.* 1, 862, *n.*).

37. Non è soggetta ad appello la sentenza, che, apprezzando le giustificazioni del debitore *non ancora dichiarato fallito*, ordina la convocazione dei creditori per deliberare sulla domanda di moratoria. — A. Torino, 17 settembre 1883 (*Rass.* 300, *c.*; *G.* 1189, *c.*; *G. it.* II, 518, *c. Mon.* 1112 e XXV, 19, *n.*; *Fil.* IX, 69, *c.*; *D. C.* II, 55).

38. È inappellabile la sentenza del Tribunale di commercio proferita in base all'art. 827 Codice commerciale sopra domanda di moratoria presentata prima della dichiarazione di fallimento. — A. Torino, 30 marzo 1886 (*Rass.* 178, *n.*; *G.* 427, *Annali* 307; *G. it.* II, 402; *Annuario* 33, *n.*); A. Catania, 30 aprile 1888 (*G. it.* II, 602; *Fil.* 775; *Annuario* 26); T. Roma, 23 dicembre 1888 (*Cons. comm.* 18 89, 28).

39. *Contra:* L'inappellabilità inaugurata in massima per le pronuncie in materia di fallimento costituisce *un'eccezione* alla regola generale del rito comune, che sancisce la garanzia dei rimedi ordinari e straordinari alle sentenze tutte in genere.

Ma quest'eccezione contempla unicamente i provvedimenti amministrativi e non comprende punto le sentenze definitive in materia di fallimento, che perciò non sono private dei rimedi ordinari della legge.

La sentenza sovra moratoria provocata prima della dichiarazione di fallimento non esorbita dal rito comune, perchè non solo è estranea al fallimento, ma lo esclude categoricamente mirando appunto a prevenirlo. — A. Genova, 7 maggio 1886 (*Rass.* 179, *n.*; *F.* 1248; *G. it.* II, 486; *G. c.* II, 58; *D. C.* 821; *n.*; *Cons. comm.* 1887, 23; *Annuario* 31).

40. La sentenza che concede la moratoria prima del fallimento è appellabile, ancorchè non sia soggetta ad opposizione. — A. Venezia. 16 settembre 1886 (*Rass.* 215; *n.*; *T. v.* 468; *G. it.* II, 667; *Fil.* 649; *L.* II, 778; *F.* I, 948; *Annuario* 29).

41. La sentenza sovra domanda di moratoria anteriore a fallimento è appellabile al pari di quella pronunciata sovra moratoria impetrata dopo la dichiarazione di fallimento. — C. Torino, 25 febbraio 1887 (*Rass.* 44, *n.*; 1, *Annali* 268; *G.* 245, *n.*; *F.* I, 1263; *G. it.* I, 389; *D. C.* 542; *L.* I, 782, *n.*; *Mon.* 893, *n.*; *Cons. comm.* 327; *Annuario* 17); C. Firenze, 24 marzo 1887 (*Rass.* 45. *n.*: *Annali* 166; *T. v.* 187; *F.* I, 388; *G. it.* I, 1, 280; *D. C.* 531; *L.* I, 587; *Annuario* 19).

42. È appellabile la sentenza definitiva di moratoria anteriore al fallimento. — A. Lucca, 28 ottobre 1888 (*F.* I, 286; *Annali* 510); A. Catanzaro, 26 novembre 1889 (*Gravina*, 1890, 81); A. Milano, 24 luglio 1891 (*T. gen.* 566; *Mon.* 699); C. Palermo, 4 giugno 1892 (*F.* I, 1031); A. Catanzaro, 8 novembre 1895 (*D. C.* 1896, 888); A. Palermo, 14 settembre 1896 (*Circ. giur.* 352); A. Napoli, 4 novembre 1896 (*L.* 1897, 1, 156, *n.*).

42 *bis.* E possono gravarsi da tale sentenza anche quei creditori che non furono all'uopo preventivamente convocati. — A. Roma, 1° marzo 1889 (*F.* I, 363); C. Palermo, 4 febbraio 1892 (*G. it.* I, 1, 398; *F.* I, 699; *D. C.* XI, 144).

42 *ter.* Nè può negarsi il rimedio dell'appello solo perchè la sentenza sia stata pronunciata in Camera di consiglio e siasi limitata a dichiarare il fallimento. — A. Milano, 24 luglio 1891 (*T. gen.* 566; *Mon.* 699); C. Palermo, 4 febbraio 1892 (cit. al n. precedente).

43. La sentenza che accorda la moratoria fuori del fallimento e senza previamente ordinare la convocazione dei creditori, non può essere soggetta ad appello, ma invece semplicemente ad opposizione. — A. Ancona, 12 settembre 1894 (*Mon.* 801; *L.* 11, 784, *n.*; *F.* 1, 1105, *n.*; *G, it.* 1, 2, 684; *D. C.* 882).

44. Contro la sentenza che accorda la moratoria ad un commerciante non fallito, i creditori non citati e non uditi che se ne sentono lesi non hanno la facoltà di appellare, ma essi possono soltanto fare opposizione, ed appellare quindi contro la sentenza pronunciata su questa opposizione. — C. Roma, 15 febbraio 1895 (*G. it.* 1, 1, 226; *L.* 1, 544 e 652; *F.* 1, 541; *D. C.* 408).

45. La sentenza del Tribunale che accorda la moratoria, sia prima che dopo il fallimento, è opponibile. — T. Palermo, 29 dicembre 1899 (*D. C.* 1900, 305; *Circ. giur.* 1900, 18).

46. È opponibile ed appellabile la sentenza del Tribunale che concede la moratoria. — A. Catanzaro, 26 dicembre 1900 (*Giostra giud.* 1901, 6.

47. Non possono fare opposizione alla sentenza colla quale il Tribunale accorda la moratoria i creditori che, intervenuti all'adunanza davanti il giudice delegato per discutere sulla relativa domanda, abbiano dato voto contrario; ma debbono provvedersi direttamente coll'appello, dovendo tale sentenza considerarsi come pronunziata nel loro contradditorio, quantunque non comparsi all'udienza in cui il giudice fece la sua relazione. — A. Lucca, 19 settembre 1902 (*D. C.* 1903, 92; *Annali*, 418).

48. La sentenza che accorda una moratoria prima di dichiararsi il fallimento, può essere opposta ed appellata da un creditore, perchè l'art. 827 si riporta all'art. 822. Non fa ostacolo ad esso creditore il fatto che il suo credito non sia esigibile quando produce il gravame. — A. Catanzaro, 18 agosto 1903 (*Giostra giud.* II, 88).

49. E appellabile la sentenza che, dopo accordatasi la moratoria anteriore al fallimento provvede sulla opposizione di un creditore chiedente che la moratoria venga revocata.

49 *bis.* Nel relativo giudizio non è necessario si citi la commissione di sorveglianza. — A. Roma, 7 marzo 1889 (*G.* 219; *F.* I, 368; *Cons. comm.* 94; *Annuario* 84).

50. La Corte, nel revocare la sentenza che accordava la moratoria, pur dichiarando trovarsi il commerciante in stato di cessazione dei pagamenti, deve per l'esecuzione rinviare la causa al Tribunale, onde proceda d'ufficio alla formale dichiarazione del fallimento ed alle accessorie e conseguenziali pronunzie di cui all'art. 691 del Codice di commercio. — A. Lucca, 19 settembre 1902 (*Annali*, 418; *D. C.* 1903, 92).

51. La sentenza pronunziata dal Tribunale in Camera di consiglio, con la quale, ritenuta la conclusione di un accordo amichevole, dichiarasi chiusa la procedura di moratoria (aperta senza preventiva dichiarazione di fallimento) è suscettiva di impugnazione per parte dei creditori interessati, e ciò col rimedio dell'opposizione, non dell'appello. — A. Lucca, 1° marzo 1895 (*G. it.* 1, 2, 144); C. Firenze, 28 marzo 1895 (*G. it.* 1, 1, 262; *F. l.* 547; *D. C.* 421; *L.* 11, 186; *T.* 227).

52. La sentenza che chiude la moratoria del debitore, contemplata dall'art. 827, è suscettibile di opposizione ed appello e non impugnata in tempo passa in giudicato. — A. Genova, 22 novembre 1895, *D. C.* 825; *L.* 1896, 1, 129; *F.* I, 322; *T. gen.* 680).

53. La sentenza di chiusura della moratoria, a mente dell'art. 918, siccome compresa nelle indicazioni dell'art. 822, devesi ritenere soggetta ai rimedi dell'appello e dell'opposizione. Esperito contro di essa il rimedio dell'opposizione, la sentenza che provvede su di essa è suscettiva di appello.

53 *bis.* Il termine per l'opposizione alla sentenza di chiusura della moratoria da parte di un creditore che fu estraneo alla procedura, è quello dell'art. 512 Codice proc. civ. — A. Genova, 22 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 2, 218; *F.* 1893, I, 329).

54. È inappellabile e inopponibile la sentenza che concede la seconda moratoria. — A. Ancona, 12-17 maggio 1891 (*Mon.* 511; *F.* 1, 767; *G. it.* 1, 2, 689; *L.* II, 267); A. Catanzaro, 26 dicembre 1900 (*Giostra giud.* 6).

55. Il provvedimento con cui il Tribunale in Camera di consiglio non respinge il ricorso per fallimento, ma dichiara allo stato degli atti di non trovar luogo a deliberare, non è soggetto ad opposizione. — T. Girgenti, 28 ottobre 1888 (*D. C.* 114; *Annuario*, II, 259; *T. v.* 584).

56. Il provvedimento del Tribunale che respinge l'instanza di fallimento è sempre appellabile, ancorchè non impugnato prima per opposizione. — A. Napoli, 6 febbraio 1885 (*Gazz. P.* 153; *Cons. comm.* 150; *L.* II, 207; *Mon.* 1886, 10; *G. c.* 200; *Eco* 144; *Annuario* 13).

57. È appellabile la sentenza che respinge la domanda del creditore proposta con atto di citazione relativa a dichiarazione di fallimento. — A. Catania, 18 marzo 1896 (*G. cat.* 54).

58. *Contra:* Contro la sentenza che respinge l'istanza di dichiarazione del fallimento non compete rimedio d'appello, ma soltanto quello dell'opposizione, salvo l'appello dalla sentenza

pronunciata sopra tale opposizione. — A. Torino, 7 marzo 1885 (*Rass.* 889; *G.* 248; *Mon.* 454; *D. C.* 706; *Cons. comm.* 71); A. Torino, 10 maggio 1901 (*G.* 1048).

59. Contro il provvedimento del Tribunale con cui in Camera di consiglio si respinge la domanda per dichiarazione di fallimento, non è ammesso appello se prima non sia proposto ed espletato il rimedio della opposizione. — A. Genova, 31 ottobre 1889 (*G. it.* XLII, II, 145, *n.*; *Annali* 1890, 68; *F.* 1890, I, 822; *Annuario* 15; *T. gen.* 1890, 25); A. Lucca, 19 settembre 1902 (*D. C.* 1903, 92; *Annali* 413).

60. Non è appellabile la sentenza che, pronunciando sull'opposizione al provvedimento che respinge la domanda di fallimento, ordina all'attore di meglio istruire la causa. — A. Bologna, 18 febbraio 1899 (*R. Bol.* 88; *Annuario* 34).

61. La sentenza che estende il fallimento ad un coerede ritenendo che egli abbia continuato con gli altri coeredi il commercio del *de cujus*, non può equipararsi alla sentenza dichiarativa di fallimento dell'art. 684 Codice comm., ed è perciò appellabile secondo la regola processuale comune. — A. Firenze, 16 febbraio 1901 (*G. it.* 1902, 1, 1, 243 in nota); C. Firenze, 16 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 1, 240; *D. C.* 1902, 296).

62. Le sentenze che provvedono alla nomina del curatore di un fallimento non ammettono opposizione od appello. — A. Venezia, 31 dicembre 1883 (*T. v.* IX, 26; *Annuario* II, 41).

63. È inappellabile il provvedimento del Tribunale di commercio in Camera di consiglio con cui si provvede sull'istanza dei creditori del fallito diretta ad ottenere la surroga del curatore. — C. Torino, 13 novembre 1886 (*G.* 703, *n.*; *Annali* 1887, 538; *D. C.* V, 60; *Mon.* 1887, 898; *Annuario* 448, *n.*; *Rass.* IV, 40; *L.* XXVII, 1,809; *G. it.* XXXIX, I, 1, 131,); A. Bologna, 17 giugno 1902 (*L.* II, 268, *n.*; *D. C.* 862); C. Firenze, 27 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 1023; *F.* 1, 1263; *L.* II, 2326; *Mon.* 1904, 10 e 66; *D. C.* 1904, 59).

64. Non è soggetta nè ad opposizione nè ad appello la sentenza resa dal Tribunale in Camera di consiglio, colla quale dispone che non è a revocare il curatore del fallimento. — T. Trani, 27 aprile 1891 (*L.* I, 810; *Cons. comm.* 179).

65. È inammissibile l'opposizione o l'appello contro il provvedimento che fissa la retribuzione del curatore. — A. Venezia, 21 marzo 1884 (*Annali* 316; *Rass.* 133, *n.*; *Annuario* 28; *D. C.* 887, *n.*; *Eco* 189; *Mon.* 887; *T. v.* 173, *n.*; *L.* II, 453); A. Roma, 25 aprile 1890 (*Mon.* 763; *T. rom.* 228; *T. gen.* 696; *Annali* 490); Id., 19 gennaio 1900 (*F.* 1, 196 *n.*; *G. it.* 1, 2, 143; *D. C.* 514); A. Venezia, 9 dicembre 1903; *L.* 1904, 371; *D. C.* 1904, 230); A. Torino, 29 ottobre 1904 *G.* 1905, 124).

66. Ancorchè reso su domanda proposta dopo l'omologazione del concordato. — A. Brescia, 28 maggio 1889 (*D. C.* 507; *Mon.* 734; *Annuario* 17); A. Torino, 13 ottobre 1892 (*G.* 772); C. Torino, 19 giugno 1895 (*F.* 1, 940, *n.*; *G.* 618; *G. it.* I, 1, 710; *D. C.* 725).

67. *Contra:* È appellabile la sentenza che liquida l'onorario del curatore al fallimento, massime se è posteriore alla conclusione del concordato. — A. Milano, 24 agosto 1893 (*G.* XXXI, 22, *n.*); Id., 18 settembre 1894 (*Mon.* 877; *L.* II, 729 *n.*); A. Bologna, 13 luglio 1906. (*Mon.* 956).

68. La inappellabilità delle sentenze in materia di fallimento non si estende alle questioni riflettenti il patrimonio del fallito. — A. Catania, 11 gennaio 1884 (*G. cat.* 54; *Annuario* 42; *Eco* 127).

69. L'art. 913 non è applicabile alle sentenze pronunziate sopra azioni o questioni che quantunque occasionate dalla procedura di fallimento, si sono svolte e compiute allo infuori della medesima. — A. Genova, 22 marzo 1884 (*Rass.* 135, *c.*; *Annuario* 43; *D. C.* 547; *Eco* 158, *n.*; *F.* I, 1107, *n.*; *G. c.* I, 157; *Mon.* 510, *n.*); Id.. 9 febbraio 1886 (*Eco* 261; *Mon. leggi* 319); A. Brescia, 20 maggio 1890 (*D. C.* 496; *Mon.* 911; *T. gen.* 680).

70. Le sentenze e provvedimenti che il Tribunale di commercio proferisce in sede *non contenziosa* non cadono nella tassativa eccezione di inappellabilità e di inoppugnabilità sancita esclusivamente per le sentenze pronunciate in materia di fallimento. — A. Genova, 15 febbraio 1886 (*Rass.* 58, *n.*; *Annali* 486; *D. C.* 695; *Eco* 65).

71. Per l'art. 913 la regola dell'inappellabilità riguarda soltanto le sentenze le quali riflettono direttamente l'essenza del fallimento, non quelle che emanate puranco in contradditorio di falliti, ossia dei loro rappresentanti, nulla hanno a che vedere col fallimento. — A. Casale, 12 maggio 1888 (*G. cas.* 118; *Cons. comm.* 165; *D. C.* 718).

72. Allora soltanto vi è *materia di fallimento* in rapporto alla disposizione dell'articolo 913 quando si è il fallimento che fa nascere la questione sottoposta alla decisione dei Tribunali; non quando il germe della questione è anteriore al fallimento stesso. — C. Torino, 9-24 luglio 1888 (*G. it.* I, 1, 581; *G.* 649; *F.* I, 862; *Annali* 515).

73. L'appellabilità delle sentenze *in materia di fallimento* colpisce soltanto le sentenze sopra questioni che nel solo fallimento hanno la

loro radice, e fuori del fallimento non avrebbero ragion d'essere: e quindi non sta l'inappellabilità per quelle sentenze che, quantunque pronunciate in giudizio di fallimento, riguardano tuttavia l'esistenza e la sostanza di diritti indipendenti dal fallimento. — C. Torino, 18 maggio 1889 (*G.* 725, *n.*; *T. gen.* 1890, II; *Mon.* 1890, 97; *Annali* 1890, 20; *L.* XXX, 1, 48; *Annuario* 14).

74. Scopo dell'art. 918 essendo quello di provvedere, nell'interesse della massa, che venga sollecitato e non interrotto il compimento della procedura, le sentenze alle quali si riferisce colle parole « *in materia di fallimento* » sono quelle che hanno stretto rapporto colla conservazione e liquidazione del patrimonio del fallito, e che sono perciò d'indole più amministrativa che contenziosa. — A. Milano, 6 aprile 1891 (*Mon.* 527; *T. gen.* 842); Id., 24 agosto 1898 (*G.* XXXI, 22, *n.*).

75. Le sentenze in materia di fallimento non suscettibili per l'articolo di opposizione o di appello, riflettono la procedura interna, ma tali non possono considerarsi quelle che pronunziano sopra diritti contestati in quel giudizio. — T. Napoli, 18 novembre 1895 (*G. it.* 1896, I, 2, 124, *n.*; *D. G.* XI, 244); A. Firenze, 16 febbraio 1901 (*G. it.* 1902, I, 1, 248, in nota); C. Firenze, 16 dicembre 1901 (*G. it.* 1902, I, 1, 244; *D. C.* 1902, 296); A. Trani, 24 maggio 1902 (*R. Trani* 665); A. Catania, 19 febbraio 1903 (*D. C.* 599); A. Roma, 22 dicembre 1903 (*G.* 1904, 647; *F.* 1904, 1, 446, *n.*).

76. Il giudizio iniziato dal curatore pel pagamento delle proprie competenze e rimborso delle spese d'amministrazione, va considerato come giudizio in materia di fallimento, agli effetti di cui all'art. 918 Codice commercio, anche se si tratti di fallimento stato revocato.

Quindi le sentenze rese nel giudizio medesimo vanno considerate siccome inappellabili. — A. Milano, 22 agosto 1899, *Mon.* 950, *n.*).

77. Tutte le questioni di diritto e procedura al fallimento non attinenti, comunque dibattute in contradditorio del fallimento o del curatore, debbono essere regolate dalle norme del diritto comune, e devesi perciò secondo queste regolare l'appellabilità d'una sentenza quando questa non ha necessario rapporto con la materia vera e propria del fallimento, nel quale si comprendono tutte quelle controversie che trovano in esso una causa diretta e necessaria, una condizione *sine qua non*. — A. Cagliari, 17 dicembre 1901 (*G. sarda* 1902, 72; *Mon. pret.* 1902, 51).

78. Non è quindi sottratta al principio generale dell'appellabilità ogni sentenza proferita sovra le azioni spiegate nello interesse della massa dei creditori per impugnare di nullità contratti presunti in frode ai creditori. — A. Genova, 22 marzo 1884 (cit. al n. 69); T. Napoli, 18 novembre 1895 (cit. al n. 75); A. Milano, 6 aprile 1891 (*Mon.* 577; *T. gen.* 842).

79. Nè la sentenza del Tribunale che pronunzia sopra una domanda del curatore intesa a ottenere la restituzione di una somma pagata dal fallito nei dieci giorni anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Brescia, 20 maggio 1890 (cit. al n. 69).

80. Così è appellabile la sentenza che nega a un creditore la ammissione ai riparti attivi sul fondamento che il suo credito non esista o sia già estinto. — C. Torino, 18 maggio 1889 (cit. al n. 73).

81. E quella che decide a quali spese del fallimento sia tenuto a concorrere il creditore pignoratizio. — A. Genova, 9 luglio 1894 (*D. C.* 692; *T. gen.* 471; *L.* II, 509).

82. Ed è appellabile la sentenza che statuisce sopra l'opposizione fatta da un creditore al provvedimento del Tribunale, che in base all'art. 797 omologò una transazione stipulata dal curatore del fallimento, ed è ammissibile l'opposizione di un creditore singolo contro la transazione così omologata, quando la medesima sia effetto di nullità per dolo, errore o violenza, o non siano state osservate le forme prescritte dall'art. 797. — A. Roma, 22 dicembre 1903 (cit. al n. 75).

83. Non è appellabile il provvedimento del Tribunale di commercio, che, in conferma della decisione del giudice delegato al fallimento, respinga la liquidazione di competenze e spese proposta dalla delegazione dei creditori. — A. Venezia, 21 maggio 1884 (*Annuario* 48; *T. v.* 384, *c.*).

84. Non è appellabile la sentenza di omologazione di un concordato quando non sia stata fatta opposizione alcuna al concordato stesso. — A. Venezia, 5 agosto 1884 (*Annuario* 146; *T. v.* 515; *Mon.* 1885, 61); A. Milano, 20 dicembre 1884 (*G. it.* 1885, II, 151, *n.*; *Ras.* 315; *F.* 1885, I, 176; *G. c.* I, 174; *L.* 1885, I, 587; *Mon.* 1885, *n.* 77; *Annali* III, 21); A. Roma, 26 giugno 1890 (*F.* I, 893 e 1246; *T. gen.* 573; *L.* II, 257; *T. rom.* 1891, 70; *D. C.* 843); A. Messina, 17 ottobre 1890 (*G. it.* 1891, II, 96; *F.* 1891, I, 202; *D. C.* IX, 285 *Cons. comm.* 1891, 88); A. Bologna, 1° maggio 1895 (*Mon. giur.* 178); C. Napoli, 2 maggio 1896 (*Mon.* 565; *F.* I, 785, *n.*; *L.* II, 259, *n.*; *G. it.* I, 1, 781; *D. C.* 710; *G.* 680, *n.*); A. Catania, 2 luglio 1897 (*G. cat.* 123; *Gazz. giud. it.* 270; *Cons. comm.* 277; *F. cat.* 185); C. Napoli, 30 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 108; *F.* 1900, I, 382; *Mon.* 867); A. Roma, 2 luglio 1901 (*T. rom.* 813); T. Milano, 23 maggio 1903 (*R.*

Trani 980); C. Roma 4 novembre 1903 (*F.* I, 1314, *n.*; *L.* 1904, 221; *D. C.* 1904, 118; *G. it.* 1904, I, 1, 115; *Mon.* 1904, 388); Id., 4 novembre 1903 (*F.* 1904, I, 83, *n.*; *L.* 1904, 487; *Mon.* 1904, 389).

84 *bis*. *Contra:* La sentenza d'omologazione è sempre appellabile anche nel caso in cui non si sia fatta opposizione al concordato. — T. Roma, 27 febbraio 1901 (*L.* I, 558); A. Venezia, 26 aprile 1903 (*L.* I, 1292, *n.*; *D. C.* 794).

85. Nella norma eccezionale introdotta in materia di fallimento l'appellabilità essendo tassativamente riservata soltanto alle sentenze proferite in contraddittorio o in sede d'opposizione, non sarebbe quindi appellabile *direttamente* la sentenza del Tribunale, che, sovra instanza del fallito, omologando il concordato amichevole, respinge la domanda diretta a ritirare i depositi presso le casse postali, onde farne riparto in percentuale ai creditori.

Contro tale sentenza è ammessa dapprima l'opposizione, salvo l'appello dalla sentenza che su di essa pronunzi. — A. Brescia, 18 giugno 1887 (*Mon.* 725; *Annuario* 28).

86. Il provvedimento di omologazione costituisce sempre sentenza la quale secondo i casi è opponibile o appellabile. — A. Catania, 16 agosto 1888 (*L.* II, 489; *G. it.* II, 671; *F.* I, 880; *Cons. comm.* 320; *Annuario* 21); A. Catanzaro 26 febbraio 1897 (*T. calab.* 105; *Gazz. giud. it.* 279); C. Torino 2 luglio 1906 (*G.* 1377, *n.*).

87. E l'appello è ammissibile direttamente, essendo il diritto dell'opposizione facoltativo. — A. Catania 16 agosto 1888 (cit. al n. precedente).

88. Il creditore che non fece opposizione nel termine legale non può essere ammesso ad appellare dalla sentenza di omologazione almeno le quante volte le eccezioni non fossero limitate ad ottenere l'annullamento della sentenza perchè infetta da vizio di nullità, o non fossero tali che non avrebbero potuto dedursi nel tempo anteriore al giudicato. — A. Lucca, 19 febbraio 1889 (*D. C.* 874; *F.* I, 778; *T. gen.* 447; *Annali* 242; *Mon.* 440; *Annuario* 22); C. Firenze, 5 settembre 1889 (*Pratica leg.* 77; *F.* I, 1246; *Cons. comm.* 360; *D. C.* IX, 98; *Annuario* 271); A. Lucca, 13 giugno 1890 (*F.* I, 1267, *n.*; *D. C.* 663).

89. I creditori dissenzienti allora solo potrebbero appellare e appellare in via contenziosa, avanti la Corte, quando negli 8 giorni avessero fatto opposizione al concordato, e sulla loro opposizione il Tribunale in via contenziosa avesse pronunciato.

90. In difetto la sentenza di omologazione non potrebbe esser altrimenti impugnata che con reclamo alla Camera di consiglio della Corte. — A. Genova, 15 giugno 1889 (*T. gen.* 958; *G. it.* II, 700; *Annuario* 23).

91. Il fallito può appellare in via contenziosa dalla pronuncia emessa in Camera di consiglio dal Tribunale, colla quale si nega la omologazione del concordato giudicando però la questione nel merito. — A. Torino, 15 marzo 1890 (*D. C.* IX, 236); Id., 24 novembre 1890 (*G.* XXVIII, 53; *D. C.* IX, 236).

92. È appellabile la sentenza che sull'instanza di omologazione del concordato sospende ogni pronuncia. — A. Milano, 21 aprile 1890 (*Mon.* 651; *T. gen.* 608).

93. Contro la sentenza d'omologazione del concordato pronunciata in Camera di consiglio deve reclamarsi con le forme prescritte dagli art. 778, n. 2 e 791 Codice proc. civile; l'essersi però seguite le regole del procedimento contenzioso non rende inammissibile il reclamo non essendo alla violazione delle disposizioni precitate comminata dalla legge la nullità. — A. Venezia, 5 febbraio 1892 (*T. v.* 105; *D. C.* 273; *F.* I, 293).

94. I creditori che non hanno fatto opposizione al concordato e che non sono intervenuti nel giudizio non possono appellare dalla sentenza che lo ha omologato. — C. Roma, 15 febbraio 1892 (*L.* I, 469; *G. it.* I, 1, 334; *D. C.* 602; *F.* I, 250); A. Milano, 6 settembre 1892 (*D. C.* 898).

95. Gli amministratori di una società anonima che, credendo per errore implicata la loro persona nel fallimento dell'ente, s'indussero ad addivenire al concordato, hanno diritto ad ottenere in appello la revoca della sentenza omologativa, per mancanza di causa, vizio di consenso, e perchè, non essendo essi falliti, non avevano qualità di fare il concordato. — A. Catanzaro, 26 febbraio 1897 (cit, al n. 86).

96. È appellabile la sentenza, che in tema di concordato, provveda sull'efficacia o meno del medesimo. — A. Roma, 9 settembre 1899 (*T. rom.* 402).

97. Sono appellabili le sentenze che pronunciano sopra le opposizioni al concordato per qualsiasi motivo od in qualunque tempo proposte. — A. Genova, 29 aprile 1901 (*T. gen.* 1901, 621; *D. C.* 1902, 58; *Annali* 427; *Cons. comm.* 1902, 25).

98. Introdotto appello da una sentenza d'omologazione di concordato, la questione relativa dell'appellabilità o meno di detta sentenza è devoluta al magistrato d'appello, epperò in pendenza di esso non è procedibile avanti al Tribunale la domanda di un creditore per essere ammesso al passivo del falli-

mento, diretta contro il curatore del fallimento stesso, non potendo l'appello interposto sospendere l'effetto dell'art. 841 se non quando fosse effettivamente procedibile. — T. Milano, 27 giugno 1903 (*F. comm. lomb.* 88).

99. La sentenza che rigetta l'instanza per la provvisoria determinazione della cessazione dei pagamenti, omessa nella sentenza dichiarativa del fallimento, non è soggetta ad appello, ma soltanto all'opposizione, giusta il disposto dell'art. 706, ottenendosi con un tal mezzo la determinazione definitiva, mentre in via provvisoria deve intendersi *ministerio legis* determinata nella data della sentenza dichiarativa. — A. Torino, 7 marzo 1885 (*Rass.* 389; *G.* 248; *Mon.* 454; *D. C.* 706; *Cons. comm.* 71; *Annuario* 25).

100. Non è appellabile il provvedimento emesso dal Tribunale in Camera di consiglio con cui respinge la domanda del curatore per la retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti. — A. Milano, 26 luglio 1901 (*F.* I, 1499; *D. C.* 1902, 55; *Mon.* 1901, 780, *n.*).

101. La sentenza che determina provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti è appellabile anche quando in primo grado non sia stata peranco impugnata col rimedio dell'opposizione. — A. Roma, 20 marzo 1885 (*T. rom.* 317; *Annuario* 24).

102. *Contra:* La sentenza che retrotrae provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti è appellabile soltanto dopo esperimentata l'opposizione. — A. Venezia, 1° luglio 1886 (*T. v.* 364, *n.*; *G. it.* II, 507, *n.*; *Cons. comm.* 364).

103. Non colla opposizione avanti lo stesso Tribunale che ha pronunciato la rimonta, ma solo coll'appello alla Corte si può impugnare la sentenza per nullità radicale, come pronunciata dopo la chiusura del processo di verificazione, e il Tribunale non ha autorità di rivocare e annullare per tale causa la propria sentenza. — A. Torino, 8 marzo 1889 (*G.* 577).

104. La sentenza che pronunzia sull'opposizione alla sentenza di provvisoria determinazione della data di cessazione dei pagamenti è appellabile. — C. Roma, 28 marzo 1898 (*L.* 1, 691; *F.* 1, 403; *G. it.* I, 1, 627; *D. C.* 583); C. Palermo, 7 marzo 1896 — ancorchè interlocutoria — (*F.* I, 433; *D. C.* 444; *Circ. giur.* 181).

105. E il termine decorre, tranne che pel fallito, dalla data della notificazione, non da quella della affissione e pubblicazione. — C. Roma, 28 marzo 1898 (cit. al n. precedente).

106. È appellabile la sentenza resa in grado di opposizione a dichiarazione di fallimento. — A. Trani, 4 luglio 1885 (*R. Trani* 94); A. Milano, 14 dicembre 1886 (*Mon.* 1887, 148; *Annuario* 25); A. Brescia, 4 gennaio 1888 (*D. C.* 68; *Mon.* 99); Id., 21 marzo 1888 (*Mon.* 636; *F.* I, 576); A. Firenze, 4 dicembre 1890 (*Annali* 1901, 79; *Crit. for.* I, 110); A. Palermo, 5 giugno 1891 (*Circ. giur.* 292); C. Palermo, 21 luglio 1892 (*Circ. giur.* 229); C. Roma, 13 dicembre 1892 (*G. it.* 1893, I, 1, 149); A. Milano, 25 ottobre 1898 (*Mon.* 1899, 285).

106 *bis. Contra:* È inappellabile. — A Milano, 19 settembre 1885 (*Mon.* 980; *G. it.* 1886, II, 4; *Annali*, 1886, 22; *Rass.* III, 83); A. Genova, 18 maggio 1887 (*Mon.* 956, *n.*; *G. it.* II, 615; *D. C.* 882; *Annuario* 29, *n.*); C. Torino, 3 aprile 1888 (*G.* 219; *Mon.* 411; *L.* I, 766; *Mon. leggi* 195; *Annali* 261; *G. it.* I, 1, 572; *D. C.* 532; *Cons. comm.* 164; *Annuario* 18); A. Milano, 19 novembre 1888 (*Mon.* 998; *F.* 1889, I, 62).

107. L'appello dalla sentenza di opposizione a quella dichiarativa del fallimento è ammesso anche quando l'opposizione siasi promossa da uno dei creditori del fallito.

108. Non è invece ammissibile in detto giudizio d'appello l'intervento del fallito. — A. Milano, 28 agosto 1888 (*Mon.* 808; *Annuario* 25 e 257).

109. In materia di fallimento sono di regola inappellabili soltanto le sentenze che riguardano la forma, non quelle che toccano la sostanza di un diritto. Quindi è ammissibile l'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in grado di opposizione, quando si voglia impugnare la qualità di commerciante da essa attribuita al fallito. — A. Ancona, 28 ottobre 1891 (*F.* 1892, I, 701).

110. La sentenza proferita sull'opposizione spiegata dal fallito contro la sua dichiarazione di fallimento è appellabile non solo dal curatore, ma ben anco da qualunque dei creditori: e tutti gli altri creditori possono intervenire volontariamente nel giudizio d'appello, ancorchè non abbiano preso parte al giudizio di prima istanza. — A. Torino, 30 dicembre 1885 (*Rass.* III, 184; *G.* XXVIII, II, 282 *n.*).

111. Essa è quindi appellabile non solo dallo stesso creditore sulla cui instanza era stato dichiarato il fallimento e al quale il fallito abbia notificata l'opposizione, — C. Torino, 31 dicembre 1886 (*Rass.* IV, 58; *G.* XXIV, 112; *G. it.* 1887, I, 1, 318; *Annali* XXI, 99; *L.* XXVII, 1, 553; *Mon.* XXVIII, 228, *n. Annuario* 23); A. Palermo, 5 giugno 1891 (*Cir. giur.* 292).

112. E da ogni singolo creditore intervenuto nel giudicio di prima instanza. C. Firenze, 22 febbraio 1886 (*Rass.* 176; *T. v.* 121, *n.*; *Annali* 173; *G. it.* I, 1, 206; *L.* I, 476; *Mon.* 277; *Fil.* 226; *D. C.* 445; *F.* I, 509); A. Genova, 19 febbraio 1897 (*T. gen.* 147); A. Palermo, 16 settembre 1905 (*F. sic.* 677).

113. Ma anche da quei creditori che non ebbero parte personale nel giudizio di opposizione. — A. Milano, 28 dicembre 1889 (*Mon.* 1890, 194; *Annuario* 16).

114. Anzi può proporre tale appello anche un creditore del fallito, quantunque non regolarmente comparso ed insinuato nel passivo. — A. Torino, 4 aprile 1898 (*G.* 817, *n.*).

115. Il creditore instante il fallimento può appellare dalla sentenza che sull'opposizione del fallito lo abbia revocato, ancorchè non sia stato citato nè sia intervenuto volontariamente nel relativo giudizio d'opposizione. — A. Firenze, 4 febbraio 1902 (*D. C.* 899).

116. *Contra*: Contro la sentenza che, sopra istanza del fallito, revoca la dichiarazione di fallimento, non può proporre appello il creditore che ha provocato il fallimento stesso e che non ebbe parte nel giudizio di revoca. — A. Venezia, 26 marzo 1902 (*Mon.* 480; *T. v.* 824); C. Firenze, 5 febbraio 1908 (*D. C.* 287; *Mon.* 284, *n.*; *G. it.* I, 1, 272, *n.*; *L.* I, 862).

117. Il fallito che ha accettato l'intervento dei creditori nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non può più contestare la continuazione di tale intervento in appello. — A. Torino, 7 ottobre 1887 (*G.* 718; *D. C.* VI, 86; *Annali* 464).

118. Il fallito che non formò opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento nel termine di giorni otto concessogli dall'art. 693 Codice commerciale, ma intervenne spontaneo nel giudizio d'opposizione promosso dai creditori nel termine di giorni 30 concesso loro da detto articolo, può, anche nel silenzio delle altre parti, appellare dalla sentenza reiettiva dell'opposizione, tanto più se il suo intervento fu dichiarato ammissibile con altra precedente sentenza passata in giudicato. — A. Bologna, 2 ottobre 1893 (*Mon. giur.* 118, *n.*).

119. Il termine per appellare contro la sentenza pronunziata sull'opposizione del fallito alla dichiarazione di fallimento decorre soltanto dalla notifica della sentenza. — C. Napoli, 8 novembre 1900 (*L.* 1901, I, 159; *D. C.* 1901, 476; *Mon.* 1901, 703); A. Venezia, 25 luglio 1901 (*T. v.* 1901, 609; *T. gen.* 537; *Cons. comm.* 341).

120. È appellabile la sentenza che pronuncia sulla denunciata violazione dei diritti dei creditori a prendere parte nelle deliberazioni del fallimento. — A. Casale, 27 agosto 1885 (*G. cas.* 257; *L.* II, 677).

121. Nei giudizi di appello in materia di fallimento si possono richiamare dalla cancelleria del Tribunale gli atti della relativa procedura. — A. Milano, 9 novembre 1885 (*Mon.* 1121, *c*); A. Venezia, 14 gennaio 1887 (*T. v.* 65, *c*; *Cons comm.* 61; *Annuario* 211, *n.*); A. Napoli, 21 ottobre 1891 — anche d'uffizio — (*F.* XVII, I, 180; *G. it.* 1892, I, 2, 18).

122. L'art. 239 del regolamento giudiziario è applicabile per analogia ai giudizi d'appello in materia di fallimento. — C. Torino, 25 agosto 1886 (*G.* 650); A. Casale, 18 giugno 1989 (*F.* I, 1178; *Annali* 454; *Annuario* 21; *G. cas.* 313); A. Milano, 17 giugno 1896 (*G. it.* I, 2, 736; *Mon.* 818; *D. C.* 946).

123. *Contra:* L'art. 239 del regolamento giudiziario non è applicabile nei giudizi d'appello in materia di fallimento. — A. Casale, 29 gennaio 1886 (*G. cas.* 107; *Cons. comm.* 140; *L.* 1887, I, 47; *Mon.* 930; *Annuario* 281).

124. E perciò chi fonda le sue ragioni sopra uno o più atti formanti parte del fascicolo del fallimento deve procurarsene copia per produrla alla Corte. — A. Bologna, 2 ottobre 1893 (*Mon. giur.* 118, *n.*).

125. Nè questa può richiamarli dalla cancelleria del Tribunale. — A. Venezia, 31 gennaio 1901 (*T. v.* 1901, 313).

126. L'opposizione in materia di fallimento designa, di regola, quel rimedio contro le sentenze emesse in Camera di consiglio per cui si provoca il contraddittorio dinanzi lo stesso Tribunale, nè per la sua accoglibilità occorre che l'opponente adduca fatti nuovi, non messi a partito dal giudice nella sentenza reclamata. — A. Venezia, 1° luglio 1886 (*T. v.* 364; *Cons. comm.* 230; *G. it.* II, 507; *Annuario* 412, *n.*).

127. Quando la legge dei fallimenti parla di opposizione si riferisce all'opposizione ordinaria di cui all'art. 474 Codice di procedura civile. — C. Firenze, 10 dicembre 1888 (*T. v.* 1889, 22; *L.* 1889, I, 185; *Cons. comm.* 1889, 4; *T. gen.* 1889, 133; *G. it.* 1889, I, 1, 123; *G.* 1889, 211; *D. C.* VII, 270).

128. Se, proposta istanza da taluni creditori per dichiarazione di fallimento del socio accomandatario e dell'accomandante, il Tribunale si limita a dichiarare il fallimento dell'accomandatario e non dell'accomandante, compete il diritto di opposizione avverso la sentenza, la quale è ammissibile anche nel caso in cui, durante lo svolgimento della medesima, gli opponenti limitino le primitive loro istanze. — A. Torino, 23 luglio 1886 (*G. it.* II, 562; *F.*, I, 1250).

129. Non sono appellabili tutte le sentenze che concernono l'amministrazione del fallimento, e che vengano a risolvere questioni di puro fatto. Per contro sono appellabili tutte quelle che pronunciano su crediti e altri diritti, le di cui azioni, quantunque si svolgano nel giudizio di fallimento, dànno tuttavia origine a contestazioni di diritto

civile, le quali vanno regolate dalle norme ordinarie della procedura.

È perciò anche appellabile la sentenza che pronuncia sulla istanza per intervento nelle adunanze dei creditori. — A. Palermo, 17 settembre 1886 (*G. cat.* 199).

130. Non vanno soggette a opposizione nè ad appello le sentenze sovra incidenti riguardanti il modo di formazione del concordato proposto, ma non ancora convenuto; nella specie quelle che dispongono intorno al modo di computare la maggioranza dei crediti occorrente per l'accettazione del concordato. — A. Torino, 18 settembre 1886 (*G.* 696; *Eco* 336).

131. La norma eccezionale per l'appellabilità delle sentenze in materia di fallimento dovendo ravvisarsi come tassativa, non sarebbe perciò soggetta ad appello la pronuncia sovra risarcimento di danni pretesi da creditori contro il curatore per abuso nella gestione del fallimento. — A. Genova, 25 gennaio 1887 (*D. C.* 507; *Annuario* 22).

131 *bis.* È appellabile la sentenza del Trib. che ritiene responsabile di danni il curatore che si rifiuta di riconsegnare i beni al fallito concordatario prima che sia trascorso il termine ad appellare dalla deliberazione di omologa del concordato. — A. Torino, 6 aprile 1897 (*G.* 325).

132. Le sentenze che pronunciano sulla resa di conti del curatore del fallimento sono appellabili. — A. Macerata, 17 giugno 1887 (*Cons comm.* 1888, 54); A. Casale, 31 ottobre 1888 (*G. cas.* 355; *Annuario* 319); A. Milano, 12 marzo 1903 (*F.* I, 1293); A. Genova, 21 dicembre 1903 (*T. gen.* 1904, 26; *Annali* 1004, 20).

133. *Contra:* È inappellabile la sentenza che provvede sulle contestazioni circa il rendiconto del curatore dato al fallito in seguito dell'omologazione del concordato. — A. Genova, 7 giugno 1894 (*D. C.* 619; *Mon.* 638 e 879); C. Torino, 26 marzo 1895 (*G.* 481, *n.*; *Mon.* 674; *L.* I, 1, 916); A. Napoli, 8 agosto 1897 (*D. C.* 849; *T. gen.* 575; *Cons. comm.* 308); C. Torino, 26 novembre 1898 (*D. C.* 1899, 228).

134. Il commerciante che ha dichiarato la sua cessazione dei pagamenti non può reclamare dalla sentenza che non ravvisa in lui gli estremi per dichiararlo fallito. — A. Genova, 23 luglio 1887 (*Eco* 1888, 64).

135. L'inappellabilità stabilita per le sentenze in materia di fallimento non riguarda soltanto le pronuncie definitive in merito, ma quelle eziandio emesse sovra domande incidentali, anche di competenza. — C. Torino, 28 novembre 1887 (*Annali* 525; *D. C.* VI, 220; *Annuario* 22; *G.* 759).

136. Contro le sentenze inappellabili pronunciate in materia di fallimento è ammesso il ricorso per cassazione. — C. Torino, 18 novembre 1886 (cit. al n. 63); Id. 28 novembre 1887 (*G.* 759; *Annali* 525; *D. C.* VI, 220; *Annuario* 188, *n.*); Id., 18 gennaio 1901 (*Mon.* 125, *n.*; *D. C.* 480; *G.* 317, *n.*; *F.* I, 419, *n.*; *L.* I, 871; *G. it.* I, 1, 520); Id., 30 maggio 1902 (*G.* 805, *n.*); Id., 14 giugno 1904 (*G.* 1281; *Mon.* 965); Id., 12 dicembre 1904 (*G.* 1905, 108; *Mon.* 1905, 287).

Contra: Non è ammesso. — C. Palermo, 30 dicembre 1895 (*D. C.* 1896, 124; *L.* 1896, I, 189; *G. it.* 1896, I, 1, 130, *n.*).

137. Non è appellabile la sentenza che, dichiarando cessate le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, provvede al compenso del curatore. — A. Casale, 6 febbraio 1888 (*G. cas.* 91; *Cons. comm.* 149; *Annuario* 32).

138. Non è appellabile la sentenza che, sull'istanza del curatore di una società fallita, manda ai soci accomandanti di completare il versamento della loro quota di capitale. — A. Casale, 7 febbraio 1888 (*G. cas.* 77; *Cons. comm.* 134; *Annuario* 28).

139. *Contra:* È appellabile la sentenza che pronuncia sulla domanda del curatore di società fallita proposta contro i soci per ottenere i versamenti insoluti delle azioni. — C. Torino, 9 luglio 1888 (*G. it.* I, 1, 581; *F.* I, 862; *G.* 649; *Annali* 515; *Annuario* 29); A. Genova, 19 maggio 1890 (*T. gen.* 339).

140. È appellabile la sentenza pronunciata sul reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato di cui all'art. 807. — A. Casale, 23 marzo 1889 (*G. cas.* 195; *Mon.* 754; *T. Gen.* 560; *Annuario* 18).

Contra: È inammissibile l'appello. — C. Napoli, 16 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 580; *Mon.* 1891, 540; *T. gen.* 1891, 366; *D. e G.* VI, 321).

141. La pronuncia del giudice delegato resa in controversia proposta a mente dell'art. 807 per ricuperare un oggetto di un valore di competenza pretoriale, costituisce una di quelle sentenze contro le quali è ammesso eccezionalmente il rimedio dell'appello al Tribunale. — A. Bologna, 28 dicembre 1894 (*Mon. giur.* 1895, 42).

142. È appellabile la sentenza che giudica sulle insinuazioni tardive dei crediti giusta l'art. 770. — A. Napoli, 19 luglio 1889 (*L.* II, 494; *G. it.* II, 681; *Cons. comm.* 316; *D. C.* 920; *Annuario* 19); A. Genova, 28 marzo 1905 (*F.* I, 817; *D. C.* 751).

143. In materia di fallimento non si può impugnare una sentenza definitiva di Corte d'appello riproponendo presso questa lo stesso rimedio di opposizione che fu già sperimentato in Tribunale.

144. Neppure può contro detta sentenza farsi opposizione di terzo da uno dei credi-

tori. — A. Cagliari, 28 gennaio 1890 (*Annali* 102; *Mon.* 587; *Cons. comm.* 363; *L.* II, 163).

145. Le sentenze pronunciate in materia di fallimento, che dall'art. 913 sono dichiarate provvisoriamente esecutive, fanno stato nei rapporti fra tutte le parti fino a quando non siano riformate. — A. Roma, 30 dicembre 1890 (*D. C.* IX, 757; *L.* XXXI, I, 701, *n.*; *F.* XVI, I, 682).

146. È sentenza resa in materia di fallimento anche quella che revoca la dichiarazione di fallimento, ed è quindi provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione od appello. — C. Torino, 30 novembre 1896 (*G.* 1897, 818); A. Torino, 28 novembre 1904, (*G.* 1905, 191).

147. Non sono appellabili le sentenze che ammettono provvisoriamente al passivo crediti contestati. — A. Catania, 1° aprile 1891 (*T. gen.* 286; *G. cat.* 64); A. Venezia, 16 luglio 1896 (*T. v.* 490).

148. Sono inappellabili le sentenze le quali non emettono provvedimenti definitivi sulle contestazioni sorte in sede di verifica di crediti, intorno all'ammissibilità o meno di essi nel passivo di un fallimento. — A. Trani, 30 settembre 1892 (*G. it.* I, 2, 628).

149. Le sentenze del Tribunale in materia di fallimento, indicate nel primo capoverso dell'art. 913 del Codice di comm., possono essere impugnate dal contumace anche col mezzo dell'appello, senza bisogno di ricorrere prima al rimedio dell'opposizione. — A. Lucca, 19 settembre 1902 (*Annali* 413; *D. C.* 1903, 92).

150. L'ordinanza del Tribunale che all'udienza fissata per l'incanto sull'opposizione del curatore dell'esecutato dichiarato fallito rinvia l'asta affinchè egli abbia tempo a far valere le ragioni della massa, è appellabile. — A. Venezia, 18 aprile 1893 (*T. v.* 366).

151. Le sentenze proferite in giudizio di spropriazione contro un fallito non possono dirsi pronunciate *in materia di fallimento*, e quindi l'appellabilità loro non è retta dall'art. 913 Codice comm., ma bensì dall'articolo 702 Cod. proc. civile.

152. La sentenza che dichiara erroneamente l'improponibilità delle istanze per modificazione delle condizioni d'asta per parte dei singoli creditori nel procedimento per la vendita degli immobili di un fallito, non equivale a quella di rigetto delle istanze medesime, neppure se dichiari, anche in via di ipotesi, che sarebbero da rigettarsi per motivi di merito, ed è quindi appellabile. — C. Roma, 2 maggio 1893 (*G. it.* I, 1, 969; *G.* 517; *Corte S. Roma* II, 96; *D. C.* 851).

153. È inappellabile la sentenza che in giudizio di fallimento respinge, allo stato della procedura, la domanda del locatore contro il curatore per il pagamento delle pigioni per le quali è stato ammesso al passivo come creditore privilegiato.

154. È invece appellabile la sentenza che pronuncia sulla domanda del locatore contro il curatore per la risoluzione del contratto per mancato pagamento delle pigioni da parte del conduttore, caduto indi in fallimento. — A. Torino, 4 novembre 1893 (*G.* 1894, 165, *n.*).

155. È soggetta ad appello la sentenza del Tribunale che respinge il reclamo del locatore contro l'ordinanza del giudice delegato che autorizza la continuazione dell'esercizio del commercio nei locali occupati dal fallito, quando il locatore con sentenza anteriore al fallimento del conduttore ha acquistato il diritto al rilascio degli immobili locati. — A. Genova, 27 gennaio 1894 (*L.* I, 660, *n.*).

156. Non sono inappellabili le sentenze che in giudizio di fallimento dispongono mezzi istruttori. — A. Trani, 17 agosto 1894 (*R. Trani*, XVIII, 478).

157. Sentenza finale in primo grado, giusta l'articolo, è quella in cui il primo giudice pronuncia l'ultima parola su tutta quanta la controversia demandata al suo giudizio, e tale non è una sentenza che pur pronunciando sull'ammissibilità della proposta azione, ammette però degli incombenti. — C. Palermo, 2 dicembre 1902 (*D. C.* 1903, 182; *Circ. giur.* 1903, 6; *F. sic.* 630; *F. cat.* 229).

158. È inappellabile la sentenza con la quale il Tribunale ordina semplicemente al curatore di un fallimento che deduce un giuramento decisorio, di provvedersi in via preliminare della necessaria autorizzazione del giudice delegato. — A. Milano, 13 maggio 1903 (*D. C.* 807).

159. Le sentenze interlocutorie, in materia di fallimento e in tema di contestazione di crediti, non sono suscettibili di appello se non dopo la sentenza definitiva e congiuntamente all'appello da questa. — A. Lucca, 29 maggio 1903 (*Annali* 242; *T. gen.* 471).

160. La sentenza che decidendo definitivamente sull'ammissibilità dell'azione di revoca della moratoria dispone nel contempo la produzione dei libri e riserba ogni altro provvedimento, non è una sentenza finale della lite e quindi non è appellabile ai termini dell'articolo. — A. Catania, 4 luglio 1904, (*G. cat.* 170).

161. È inappellabile la sentenza interlocutoria profferita sopra una controversia sorta nel giudizio fallimentare in seguito all'impugnativa per frode o simulazione sollevata dal curatore avverso un credito di cui è stata richiesta l'ammissione al passivo; sentenza

che ammetta un semplice mezzo istruttorio allo scopo di escludere l'eccepita simulazione.

162. Per sentenze finali di cui all'articolo debbono intendersi solo quelle che risolvono in modo definitivo la controversia o un punto disputato fra le parti. — C. Firenze, 27 luglio 1904 (*Riv. giur. tosc.* 465).

163. Non è sentenza finale, ai termini dell'articolo, epperò non è appellabile la sentenza ammissiva di un giuramento decisorio. — A. Cagliari, 20 ottobre 1904 (*Mon.* 1905, 155); C. Roma, 29 aprile 1905 (*L.* 987, *n.*; *G.* 527, *n.*; *F.* I, 595, *n.*; *D. C.* 472; *G. it.* I, 1, 722, *n.*).

164. La sentenza che, in ordine alla contestazione di un credito deferisce il giuramento suppletorio, è finale e perciò appellabile. — A. Firenze, 20 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 504, *n.*).

165. *Contra:* La sentenza che dispone un giuramento suppletorio in materia di fallimento è inappellabile. — C. Firenze, 27 luglio 1905 (*Mon.* 822; *F.* I, 1288; *D. C.* 905).

166. Sono appellabili le sentenze le quali pronunciano sulla natura privilegiata o chirografaria di un credito proposto nel corso di un fallimento, e che statuiscono sulla estensione e sulle conseguenze del privilegio.

167. Così pure chi rivendica dal fallimento beni di sua proprietà è estraneo al fallimento e sono quindi appellabili le sentenze che pronunciano sulla sua domanda. — A. Genova, 11 febbraio 1895 (*T. gen.* 227; *F.* I, 358).

168. È inappellabile in materia di fallimento la sentenza che risolve una questione di preminenza tra due creditori graduati: nella specie, la sentenza che decise doversi le spese privilegiate di giustizia e di amministrazione competenti al curatore collocare con precedenza a credito privilegiato per fitti. — A. Casale, 18 marzo 1896 (*G.* 389, *n.*).

169. Sono materia di fallimento le spese di giustizia, le anticipazioni e le retribuzioni dovute al curatore, nonchè il privilegio ed il grado che a lui competono per il relativo credito, e non si ammette quindi appello dalle sentenze che pronunciano intorno a tali materie.

170. Sono appellabili le sentenze concernenti contestazioni sulla esistenza del privilegio, ma non quelle intorno al grado del privilegio stesso. — C. Torino, 21 aprile 1897 (*G.* 678, *n.*; *F.* I, 703; *G. it.* I, 1, 594; *Mon.* 506).

171. Contro la sentenza che, provvedendo a norma dell'art. 816 Cod. comm., nega la revoca del fallimento, può proporsi opposizione ed appello, non mai reclamo alla Corte in Camera di consiglio. — A. Venezia, 25 febbraio 1895 (*F.* I, 916).

172. I creditori del fallito possono intervenire nel giudizio in appello contro la sentenza di fallimento. — A. Catanzaro, 8 novembre 1895 (*D. C.* 1896, 388).

173. Trascurata dai creditori iscritti, sebbene insinuati ed ammessi al passivo del fallimento, la domanda di collocazione in graduatoria sul prezzo ritratto dalla vendita dei beni del fallito soggetti alla loro iscrizione, e fattosi luogo al deposito di quel prezzo e a proposta di riparto con ogni altra attività del fallimento, a sensi degli art. 809 e 810, se taluno dei creditori iscritti vi faccia opposizione pretendendo di essere soddisfatto secondo il suo diritto di prelazione, la sentenza che pronunzia sull'opposizione è inappellabile. — A. Venezia, 30 giugno 1896 (*T. v.* 460).

174. Non è appellabile la sentenza pronunnunciata sul reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato con la quale si respinge una domanda per ammissione al passivo del fallimento. — A. Catania, 21 agosto 1896 (*G. cat.* 168).

175. È appellabile la sentenza che nel giudizio di fallimento riconosce l'esistenza di un credito. — A. Ancona, 25 marzo 1908 (*D. C.* 447; *G. it.* I, 2, 384).

176. È inappellabile la sentenza proferita in sede di verificazione di crediti che risolvendo una questione preliminare sulla proponibilità del credito contro il fallito, ordina atti d'istruzione (nella specie, la comunicazione dei libri di commercio del creditore) sulla esistenza e la misura del credito. — C. Roma, 14 dicembre 1903 (*G. it.* 1904 I, 1, 56, *n.*; *L.* 1904, 1368; 328; *G.* 1904, 767, *n.*); *F.* 1904, I, 266; *Mon.* 1904, 328).

177. È inappellabile la sentenza che pronuncia sulla istanza del curatore diretta a provocare la decadenza della commissione di sorveglianza e la nomina di una nuova commissione. — A. Genova, 27 novembre 1896 (*D. C.* XV, 110; *T. gen.* 714).

178. Colla chiusura del fallimento cessa la limitazione di appellabilità portata dall'articolo. — C. Roma, 18 agosto 1900 (*L.* II, 651; *D. C.* 873).

179. Non è necessario che l'appellante in causa di fallimento produca in giudizio il decreto del giudice delegato, che autorizzò il curatore a promuovere la lite. — A. Genova, 14 dicembre 1900 (*T. gen.* 749); *D. C.* 1901, 827).

180. Può il fallito stare in giudizio senza l'autorizzazione esplicita del Tribunale, e quindi è valido l'appello da lui proposto. — A. Trani, 24 maggio 1902 (*R. Trani*, 665).

181. Revocato in grado di appello il fallimento di taluno, l'ex-fallito ha diritto di

riavere immediatamente i proprii libri, registri, documenti e le carte tutte riflettenti la sua azienda. — A. Casale, 28 gennaio 1904 (*Mon.* 184; *G.* 247, *n.*).

182. Pronunciatasi in giudizio di fallimento una sentenza di primo grado che giudica sulla validità di somme dovute al fallito da una pubblica amministrazione, il curatore, che convoca le parti dinanzi il giudice delegato pel riparto delle somme stesse in conformità della pronunciata sentenza, non può più successivamente interporre appello contro la medesima.

183. Il curatore non ha bisogno di autorizzazione giudiziale per accettare una sentenza, sia pure non notificata.

184. I creditori di un fallimento non hanno facoltà di appellare da una sentenza in contraddittorio del curatore. — A. Venezia, 23 marzo 1904 (*Riv. dir. comm.* II, 275).

185. Il curatore del fallimento può appellare dalla sentenza che ha ammesso al passivo l'amministrazione delle finanze per l'importo di tasse dovute dal fallito senza che gli si possa opporre il *solve et repete*. — A. Genova, 7 settembre 1904 (*T. gen.* 866).

186. Nel giudizio di appello avverso le sentenze finali pronunciate in sede di fallimento non è consentito l'intero esame della causa, non potendo venir pregiudicate le sentenze considerate dalla legge inappellabili. — A. Firenze, 20 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 504, *n.*).

V. anche agli articoli 685 n. 11; 698 n. 4; 699 n. 56;706, n. 84 a 86; 787; e 841 n. 41.

Articolo 914.

Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia. (*566 I, 461 F.*).

Bibliografia: Bolaffio L., *Fallimento e patrocinio gratuito* (*T. v.* XVI, 583). — Nicolini F., *L'anticipazione delle spese per le procedure dei fallimenti* (*Rif. giur.* 1892, 191). — Scialoia V., *L'anticipazione delle spese per la procedura di fallimento da parte dello Stato* (*F.* XVII, I, 545). — Rocco A., *Anticipazione di spese nel fallimento* (*Dizion. di dir. priv.*). — V. anche Sacerdoti G. a pag. 650.

1. La facoltà attribuita dall'art. 914 Codice commerciale al giudice delegato di ordinare l'anticipazione delle spese occorrenti per la procedura del fallimento se nel patrimonio del fallito non trovasi disponibile il danaro necessario, comprende le spese per gli atti contenziosi e anche per i giudizi di appello. — A. Milano, 17 febbraio 1890 (*F.* I, 622, *n.*; *Mon.* 891; *D. C.* 549).

2. L'erario che ha anticipato le spese d'un fallimento non ha diritto di ripeterle in base all'art. 8 legge 19 luglio 1880, n. 5536, *pro diviso* o solidalmente, dopo il concordato, dai creditori del fallimento. — T. Pisa, 12 ottobre 1890 (*D. C.* 1891, 85; *L*, 1891, II, 816).

3. Il curatore del fallimento può legalmente presentare controricorso in Cassazione in carta libera con prenotazione a debito in forza dell'autorizzazione all'uopo concessa dal giudice delegato al fallimento. — C. Torino, 21 gennaio 1892 (*G.* 195).

4. L'esercizio della facoltà concessa al giudice delegato dall'art. 914 è limitato agli effetti della procedura interna del fallimento, e non può estendersi anche alla procedura dei giudizi civili impegnati dal curatore del fallimento. — C. Roma, 17 marzo 1892 (*L.* I. 618; *T. v.* 285; *D. C.* 550); Id., 11 aprile 1892 (*G. it.* I, 1, 514; *G.* 517; *F.* I, 545); C. Torino, 12 luglio 1892 (*G.* 516; *L.* II, 518; *G. it.* I, 1, 907; *F.* I, 1248; *T. gen.* 518; *Mon.* 709); Id., 19 ottobre 1892 (*G.* 798); A. Napoli, 7 marzo 1898 (*G. it.* I, 2, 778; *Mov. giur.* 109; *F.* I, 1159); A. Genova, 17 luglio 1900 (*D. C.* 975; *T. gen.* 472); A. Palermo, 2 maggio 1904 (*Circ. giur.* 159; *Crit. giud.* 48).

5. È per ciò inefficace il decreto del giudice delegato a dispensare il curatore del fallimento dall'obbligo del deposito pel ricorso in Cassazione. — C. Roma, 17 marzo e 11 aprile 1892; C. Torino, 12 luglio e 19 ottobre 1892 (cit. al n. precedente).

5 *bis.* E non è procedibile l'appello proposto dal curatore del fallimento con atto in carta libera e con atti e documenti registrati a debito, senza essere ammesso al beneficio dei poveri, e in base a semplice decreto del giudice delegato a senso dell'art. 914.

Il magistrato d'appello non può provvedere su tale appello finchè non siansi regolarizzati gli atti e documenti a senso delle leggi di registro e bollo. — A. Torino, 18 giugno 1892 (*G.* 711). — Id. 5 settembre 1892 (*G.* 764).

6. Sebbene la dispensa accordata dal giudice delegato non basti ad autorizzare il curatore del fallimento a proporre un ricorso per cassazione senza il deposito della multa e senza bollo, il ricorso medesimo è ammissibile una volta che il curatore abbia più tardi ottenuta la regolare ammissione al gratuito patrocinio, oppure, per non averla ottenuta, abbia eseguito il deposito della multa. — C. Roma, 26 luglio 1892 (*G. it.* I, 1, 940; *F.* I, 1336).

7. Perchè l'amministrazione di un fallimento possa ottenere il beneficio del patrocinio gratuito, basta che consti della povertà della massa, non si richiede che consti eziandio della povertà dei singoli creditori. — C. Torino, 12 luglio 1898 (*Mon.* 961; *G.* 1210, *n.*).

8. Il gratuito patrocinio può essere concesso al fallito anche per la procedura relativa al concordato ed alla sua omologazione. — A. Firenze, 7 maggio 1903 (*F.* I, 1054, *n.*); C. Roma, 2 febbraio 1904 (*L.* 419; *D. C.* 275; *G. it.* I, 1, 394; *F.* I, 404).

9. Le spese interne della procedura di fallimento, pel combinato disposto degli articoli 914 Cod. comm. e 1968 Cod. civ., vanno collocate con preferenza a tutti i creditori chirografari. — T. Palmi, 22 marzo 1904 (*D. e G.* XX, 621).

10. Il beneficio dell'anticipo delle spese da parte dello Stato nella procedura fallimentare, di cui all'articolo, deve accordarsi dal giudice delegato di volta in volta e per ogni singolo atto di procedura. — A. Palermo, 2 maggio 1904 (*Circ. giur.* 159; *Crit. giud.* 43).

TITOLO II.

Della prescrizione

Bibliografia: Galdi M., *Della prescrizione in diritto civile e commerciale* (Napoli, 1906, Tip. Giannini). — Marghieri, *La prescrizione in materia commerciale.* Pel cinquantesimo anno di insegnamento di Enrico Pessina (Vol. III, 388, Napoli, 1899, Tip. Trani). — Saija M., *La prescrizione in materia commerciale secondo le leggi italiane* (Messina, 1904, Tip. Crupi).

Articolo 915.

Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della legge commerciale.

Bibliografia: Azzariti G., *Sulla natura della prescrizione dell'indennità d'infortunio* (*G. it.* 1906, I, 2, 675). — Borri P. A., *Se il disposto dell'art. 915 si applichi anche alle azioni dei commercianti per somministrazioni di merci a non commercianti, e se la prescrizione commerciale sia estintiva o soltanto presuntiva* (*D. C.* 1888, 618). — Casilli C., *Della prescrizione di un anno dell'azione dei commercianti* (*Trib. Giud.* 1894, 238). — Grossi G., *Della prescrizione sulle azioni dei commercianti pel pagamento di merci vendute a non commercianti* (*Archivio* XXX, 325). — Olivieri V., *L'art. 2142 del Codice civile e la sua inapplicabilità alla prescrizione annale per somministrazioni di un commerciante a un non commerciante* (*T. v.* 1898, 158). — Pugliese G., *Se la disposizione dell'art. 915 Codice comm. si applichi anche alle azioni commerciali derivanti da rapporti contrattuali costituiti sotto l'impero del codice precedente* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 318). — Vidari E. e Perenzoni A., *Del carattere della prescrizione annale dell'articolo 2139 Cod. civ. in relazione al sistema del Cod. di comm.* (*G. it.* 1893, I, 1, 960).

1. La prescrizione ordinaria delle azioni commerciali dopo il decorso di un decennio colpisce anche quelle per le somministrazioni di merci fatte da un negoziante a persona non negoziante. In conseguenza non è più applicabile a tali azioni la prescrizione annale di cui all'art. 2139 Cod. civile. — C. Firenze, 1° febbraio 1887 (*L.* I, 530); T. Messina, 30 novembre 1893 (*Rif. giur.* 1894, 28).

2. Per gli art. 915 e 917 tutte le prescrizioni in materia commerciale sono di natura estintiva, epperò tale è anche la prescrizione

annale delle azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, nè più vi è applicabile l'art. 2142 Codice civile. — T. Milano, 5 marzo 1892 (*Mon.* 270); T. Piacenza, 19 aprile 1893 (*G.* 885; *L.* II, 123, *n.*; *Mon.* 535); P. Messina, 18 agosto 1894 (*Rif. giur.* 1895, 59); P. Napoli, (San Lorenzo), 17 luglio 1900 (*Cons. giud. concil.* 310); P. Pizzo, 29 novembre 1902 (*Mon. pret.* 1903, 87; *Cons. giud. concil.* 1903, 57).

2 *bis.* Applicazione alla prescrizione biennale dell'art. 922. — A. Catania, 28 maggio 1902 (*G. cat.* 127; *T. gen.* 511; *Cons. giud. concil.* 266).

3. *Contra.* Anche dopo l'attuazione del vigente Cod. comm. la prescrizione annale dell'azione per il prezzo di merci somministrate da commercianti a non commercianti continua ad essere puramente presuntiva, e può quindi combattersi colla delazione del giuramento, di cui all'art. 2142 Codice civile. — C. Torino, 30 giugno 1893 (*G.* 549; *L.* II, 300, *n.*; *D. C.* 691; *F.* I, 1067; *T. gen.* 487; *Giur.* 278; *G. cas.* 379; *Mon.* 604; *G. it.* I, 1, 960); C. Torino, 23 luglio 1895 (*G.* 749, *n.*; *Mon.* 1896, 210, *n.*); Id., 13 febbraio 1897 (*G.* 425, *n.*; *Mon.* 349; *L.* I, 662; *D. C.* 412; *G. it.* I, 1, 512); C. Firenze, 2 aprile 1903 (*Mon.* 407, *n.*; *L.* I, 543, *n.*; *L.* II 1078); C. Firenze, 2 aprile 1903 (*G. it.* I, 1, 566); T. Pisa, 1° giugno 1903, (*Riv. giur. tosc.* 737); A. Casale, 3 luglio 1903 (*G.* 889; *Mon. pret.* 608); C. Napoli, 7 luglio 1903 (*Mon.* 821; *D. C.* 1904, 974; *F.* I, 1504, *n.*; *D. e G.* 237); P. Foggia, 29 luglio 1903 (*Corte d'appello*, 1904, 61).

3 *bis.* Applicazione alla prescrizione annale dell'indennità d'infortunio. — T. Napoli, 27 maggio 1904 (*Mov. giur.* 248); Id. 9 marzo 1906 (*G. it.* I, 2, 675, *n.*).

4. Alla prescrizione annale del Codice civile opposta dal convenuto non può il giudice sostituire la prescrizione decennale del Cod. di comm. — C. Roma, 26 giugno 1894 (*Annali* 449; *F. sic.* 28; *Corte S. Roma* II, 865).

5. Non è applicabile l'art. 2189 Cod. civile per la retribuzione che in forza dell'atto sociale d'una società spetta ad un socio per l'amministrazione della società stessa. — C. Palermo, 7 febbraio 1899 (*F. sic.* 163).

6. La disposizione dell'articolo si applica anche alle azioni commerciali derivanti da rapporti contrattuali costituitisi sotto l'impero del Codice precedente. — C. Torino, 23 febbraio 1904 (*G.* 582).

7. Nulla il Cod. di comm. ha innovato al Cod. civ. in tema di prescrizione presuntiva; ond'è che la prescrizione annale dell'articolo 2189 non essendo stata abrogata e concernendo rapporti di indole commerciale, sopravvive ed è tuttora applicabile come elemento integratore della legge commerciale in forza degli art. 1 e 915 del Cod. di comm. — C. Torino, 21 maggio 1906 (*G.* 1187, *n.*).

V. art. 916 n. 33; e 919 n. 93.

Articolo 916.

La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i minori ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.

L'interruzione della prescrizione è regolata secondo le disposizioni del Codice civile.

Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobligati non hanno efficacia rispetto agli altri. (*172, 282, 383, 542 I*).

Bibliografia: Averara M., *Intorno alla interruzione della prescrizione prevista dall'articolo 146 delle tariffe e condizioni dei contratti in ferrovia* (*Mon.* 1906, 801). — Bianchi F., *La prescrizione commerciale contro la moglie* (*D. C.* IV, 821). — De Luca N., *L'art. 10 della legge 12 luglio 1906 pell'esercizio ferroviario di stato e gli effetti del reclamo amministrativo in rapporto al termine per la prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto* (*F.* 1906, I, 1425); Marchesini G. B., *I mezzi interruttivi della prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto per ferrovia e le formalità del reclamo amministrativo consentito dall'art. 146 delle tariffe ferroviarie* (*F.* 1900, I, 665). — Parisi F., *Se il protesto interrompe la prescrizione cambiaria* (*Mov. giur.* 1895, 289). — Perrone-Capano R., *Sull'art. 2130 Cod. civ. in relazione all'art. 916 Cod. comm.* (Corte Napoli, 1904, 75). — Pugliese G., *Se anche in materia commerciale sia sospesa la prescrizione fra coniugi* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 352). — Vidari E., *Due casi speciali d'interruzione e sospensione della prescrizione cambiaria* (*Cons. comm.* 1885, 147). — Id., *Interruzione di prescrizione* (*D. C.* 1902, 31).

1. Il protesto levato fuori tempo non è atto interruttivo di prescrizione. — T. civ. di Firenze, 24 novembre 1888 (*Gazz. P.* 610; *Mon.* 254; *D. C.* II, 207).

2. L'atto di protesto notificato prima che si compiano i cinque anni dalla scadenza della cambiale è efficace agli effetti di interrompere la prescrizione. — A. Roma, 8 marzo 1889 (*Cons. comm.* 140; *Annuario* 140).

3. Un protesto levato contro l'accettante e l'emittente, quando dalla legge non è richiesto, non vale nei loro riguardi ad interrompere la prescrizione. — A. Potenza, 17 dicembre 1893 (*F.* 1894, I, 346, *n.*); *D. C.* XII, 410).

4. Il protesto tardivo elevato dal giratario e notificato nel luogo destinato per il pagamento è atto di messa in mora e, come tale, interruttivo della prescrizione. — A. Trani, 2 dicembre 1896 (*R. giur. Bari*, 58).

5. Il protesto non interrompe la prescrizione quinquennale dell'azione cambiaria. — P. Trapani, 18 maggio 1898 (*Mon pret.* 367, *Cons. comm.* 169).

6. L'ammissione al passivo del fallimento di un debitore per cambiali emesse dal fallito e accordata sull'instanza e del possessore e dell'avallante, anche solo in via eventuale, costituisce una ricognizione del debito per scritto separato.

In conseguenza l'avallante ammesso in tali circostanze non può più eccepire la prescrizione quinquennale all'azione in pagamento dell'effetto avallato. — A. Casale, 1° marzo 1886 (*G. cas.* 138).

7. La prescrizione quinquennale a cui vanno soggetti i debiti cambiari è interrotta dalla dichiarazione della sussistenza del debito fatta dall'erede del debitore all'ufficio demaniale nella denunzia della successione. — A. Bologna, 12 marzo 1886 (*G. c.* 85; *Annuario* 483).

8. Il riconoscimento che fa il debitore del proprio debito è atto d'interruzione di prescrizione anche in materia cambiaria. — A. Catania, 25 luglio 1902 (*F. cat.* 133; *G. cat.* 153).

9. Il riconoscimento del debito cambiario da parte di uno dei coeredi interrompe la prescrizione solo di fronte a lui e per la quota da lui dovuta. — C. Firenze, 8 marzo 1906 (*D. C.* 348, *G. it.* I, 1, 506; *Mon.* 626.

10. Il precetto divenuto inefficace ai sensi dell'art. 566 Codice proc. civile, per essere decorsi 180 giorni senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione, è pur sempre valido quale atto interruttivo della prescrizione cambiaria. — A. Venezia, 4 settembre 1888 (*T. v.* 493; *D. C.* 349; *Annuario* 161); A. Firenze, 19 settembre 1888 (*Mon.* 1889, 107); C. Roma, 18 dicembre 1888 (*Annali*, 1889, 100); C. Torino, 27 aprile 1889 (*G.* 716); C. Roma, 24 giugno 1889 (*L.* II, 795); A. Venezia, 26 agosto 1890 (*T. v.* 490).

11. Il precetto nullo per mancanza di titolo esecutivo non vale ad interrompere la prescrizione. (Applicazione al precetto cambiario intimato dal cessionario della cambiale per girata fattagliene dopo la scadenza). — A. Torino, 19 aprile 1890 (*G.* 488, *n.*; *G. it.* II, 548; *T. gen.* 474; *Mon.* 913; *Annali* 324).

12. Non vale ad interrompere la prescrizione cambiaria il precetto dichiarato nullo per mancanza di trascrizione in esso del titolo cambiario. — A. Genova, 25 giugno 1898 (*T. gen.* 405; *Cons. comm.* 276).

13. L'atto di costituzione in mora notificato ad uno degli eredi dell'accettante di biglietto all'ordine non vale ad interrompere la prescrizione riguardo agli altri coeredi od all'avallante del biglietto che per la quota incombente al notificato. — C. Firenze, 14 luglio 1894 (*T. v.* 523; *Annali*, 459).

13 *bis*. Così pure il pagamento della cambiale fatto dall'avallante al creditore non interrompe la prescrizione dell'azione cambiaria nei rapporti fra l'avallante e il debitore principale. — C. Firenze, 13 febbraio 1905 (*T. gen.* 200; *T. v.* 210; *Annali* 194; *D. C.* 443; *Cons. comm.* 212).

14. La prescrizione cambiaria non s'inter-

rompe con la pubblicazione dell'ipoteca per separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. — A. Trani, 6 aprile 1891 (*Pisanelli* 267).

15. Il rilascio di una cambiale interrompe il corso della prescrizione dell'azione nascente dal contratto. — A. Genova, 8 aprile 1895 (*G. it.* I, 2, 396; *T. gen.* 306).

16. Conservata l'azione cambiaria mediante il protesto e la citazione nei successivi 15 giorni, ancorchè la citazione cada in perenzione, l'azione si conserva pel termine di cinque anni. — C. Palermo, 15 settembre 1896 (*F. sicil.* 651).

17. Non è atto interruttivo di prescrizione la gira della cambiale. — A. Catania, 20 gennaio 1897 (*G. cat.* 8; *Gazz. giud. it.* 87; *F. cat.* 24; *Cons. conciliatori* 66).

18. La nullità della citazione fatta per debito cambiario nel domicilio eletto nella cambiale è efficace ad interrompere la prescrizione. — C. Palermo, 4 giugno 1898 (*F. cat.* 102).

19. Se nel decennio dopo l'emissione del bianco segno il prenditore completa la cambiale apponendovi una data posteriore alla emissione stessa, tale suo atto costituisce interruzione della prescrizione decennale in corso e dalla data apparente prende a decorrere la prescrizione quinquennale. — T. Ivrea, 26 aprile 1902 (*G.* 757, *n.*).

20. Il pagamento degli interessi di una cambiale vale interruzione della prescrizione in corso dell'azione cambiaria e rinunzia alla prescrizione compiuta. — C. Firenze, 16 giugno 1902 (*G.* 1005, *n.*; *G. it.* I, 1, 794; *L.* II, 192; *Mon.* 681; *F.* 1, 1534, *n.*).

21. È ammissibile l'interruzione della prescrizione cambiaria mercè lettera non datata, potendosene determinare la data anche con testimoni. — C. Palermo, 3 dicembre 1903 (*D. C.* 1904, 221).

22. Non interrompe il corso della prescrizione cambiaria una sentenza affatto provvisoria di autorizzazione a vendita se è poi annullata, e neppure sospende il corso della prescrizione stessa, se non fu eseguita per tutto il tempo necessario a prescrivere. — — C. Roma, 27 agosto 1906 (*L.* 1989).

23. Nel trasporto eseguito in servizio così detto *cumulativo* la prescrizione, *correndo unica* ed ugualmente contro tutti i vettori coobbligati, se venga interrotta contro uno di essi, resta interrotta contro tutti gli altri. — A. Genova, 4 marzo 1886 (*Rass.* 93; *G. c.* II, 10; *L.* I, 743; *D. C.* 352; *Eco* 73; *Mon. leggi* 94; *Cons. comm.* 88; *Annuario* 434).

24. Non è applicabile la prescrizione dell'azione contro il vettore derivante dal contratto di trasporto, e sarebbe ad ogni modo civilmente interrotta, se posteriormente intervenne fra le parti una convenzione per la quale il vettore si obbligava verso la controparte ad un determinato pagamento. — A. Venezia, 27 luglio 1888 (*T. v.* 512; *Annuario* 472).

25. L'effetto interruttivo della prescrizione delle azioni contro il vettore, a mente dell'articolo 146 delle tariffe, non si estende alle domande successive, ma è limitato alla prima.

25 *bis*. Detta prima domanda poi in via amministrativa interrompe soltanto, e non sospende il corso della prescrizione. — A. Milano, 11 febbraio 1889 (*F.* I, 357; *Mon.* 276; *Annuario* 460; *G. it.* VI, 80); Id., 24 marzo 1890 (*Mon.* 480; *Fil.* 409); A. Bologna, 11 marzo 1892 (*G. it.* II, 428; *L.* II, 352; *Annali* 132).

26. A termini dell'art. 146 della legge sulle tariffe generali ferroviarie il reclamo interposto nelle vie amministrative interrompe, non sospende la prescrizione di cui all'articolo 926, per cui il termine utile per far ripigliare alla prescrizione il suo corso deve computarsi non dal giorno della risposta della amministrazione al detto reclamo, bensì dal giorno in cui il reclamo stesso fu presentato. — A. Roma, 23 luglio 1889 (*F.* I, 980); A. Milano 18 dicembre 1889 (Mon. 238; *Annuario* 462); A. Genova, 10 maggio 1890 (*G. it.* II, 687; *T. gen.* 523; *Mon.* 890. *Annali* 1891, 53); A. Milano, 30 aprile 1895 (*F.* 1, 855, *n.*; *G. it.* I, 2, 349; *Mon.* 654, *n.*; *D. C.* 750; *Ann. crit.* II, 141); C. Roma, 12 gennaio 1906 (*G. it.* I, 1, 261, *n.*; *F.* I, 207, *n.* e 1425; *G.* 312, *n.*); *Mon.* 203.

27. *Contra:* Interrotta a mezzo del reclamo amministrativo la prescrizione stabilita dal combinato disposto degli art. 926 Codice di commercio e 146 delle tariffe ferroviarie, la prescrizione stessa non riprende il suo nuovo decorso se non che dal giorno nel quale venne definitivamente risoluta la pratica amministrativa. — C. Torino, 5 marzo 1890 (*G. it.* I, 1, 305, *n.*; *F.* I, 774; *G.* 207; *L.* II, 43); Id., 26 luglio 1890 (*Mon.* 859); Id., 9 luglio 1891 (*G.* 707; *D. C.* 416 e 865; *G. it* I, 1, 613; *Mon.* 996; *T. gen.* 1892, 4; *Annali* 527; *Cons. comm.* 1892, 12); P. Bologna, 22 dicembre 1894 (*Mon. giur.* 1895, 127); C. Torino, 27 novembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 172; *G.* 1900, 17; *L.* 1900, I, 223, *n.*; *Mon.* 1900, 125, *n.*); Id., 16 novembre 1901 (*Mon.* 1902, 408; *G.* 1902, 542).

28. Nei trasporti eseguiti a mezzo della ferrovia la prescrizione delle azioni contro il vettore si interrompe tanto secondo le norme comuni del Codice civile quanto col modo

speciale indicato dall'art. 146, all. *D*, delle convenzioni ferroviarie. — A. Milano, 24 marzo 1890 (*Mon.* 480; *Fil.* 409); T. Genova, 24 novebre 1894 (*Giur.* 687); A. Firenze, 19 dicembre 1895 (*Annali* 359); C. Roma, 12 ottobre 1899 (*L.* II, 797; *D. C.* 1900, 271); Id., 28 ottobre 1899 (*F.* 1, 1316, *n.*; *Mon.* 1900, 41, *n.*; *L.* II, 797; *D. C.* 1900, 271; *G. it.* 1900, I, 2, 9, in nota); Id., 28 marzo 1900 (*G. it.* I, 1, 355; *G.* 574, *n.*; *D. C.* 761; *F.* I, 665, *n.*; *Mon.* 381); P. Chiari, 20 febbraio 1901 (*Corte Bresciana*, 82); C. Firenze, 17 maggio 1906 (*G. it.* I, 1, 842, *n.*); *Mon.* 387).

29. Epperò la prescrizione dell'azione nascente dal contratto di trasporto è interrotta da una lettera del vettore, colla quale costui, rispondendo ad un reclamo del mittente, lo invita a rivolgersi ad un suo agente. — T. Genova, 18 ottobre 1895 (*T. gen.* 1895, 638).

30. Così pure quando l'amministrazione ferroviaria abbia riconosciuto di fronte al destinatario il suo obbligo al risarcimento dei danni cagionati dalla perdita parziale della merce spedita, tale riconoscimento è valido ad interrompere la prescrizione, sebbene sia stato emesso prima che il destinatario avesse proceduto allo svincolo della merce in arrivo. — C. Roma, 12 ottobre 1899 (*L.* II, 797; *D. C.* 1900, 271).

31 *Contra:* L'interruzione della prescrizione contro il vettore in materia di trasporti ferroviari è regolata esclusivamente dall'art. 146 all. *D* della legge 27 aprile 1885. — C. Torino, 9 ottobre 1896 (*F.* I, 1215, *n.*; *G.* 777; *Mon.* 1002); Id., 19 genn. 1904 (*G.* 861, *n*; *Mon.* 880); Id., 7 maggio 1895 (*D. C.* 558; *L.* II, 191, *n.*; *F.* I, 844, *n.*; *Ann. crit.* II, 99; *G. it.* I, 1, 652).

32. Affinchè possa dirsi validamente interrotta la prescrizione stabilita dagli art. 926 Codice comm. e 146 delle tariffe ferroviarie a mezzo del reclamo amministrativo, il reclamo stesso deve rivestire tutte le formalità prescritte dal ricordato art. 146, non essendo ammessi equipollenti. — A. Genova, 10 maggio 1890 (*G. it.* II, 637; *T. gen.* 523; *Mon.* 890; *Annali* 1891, 58); C. Torino, 26 agosto 1890 (*F.* I, 1200; *G. it.* XLIII, I, 10); Id., 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 193; *Mon.* 1891, 301; *L.* 1891, I, 551; *T. gen.* 1891, 135; *Riv. univ.* 1891, 287; *Annali* 1891, 141; *Fil.* 1891, 205); T. Roma, 5 marzo 1891 (*L.* I, 485; *Cons. comm.* 158; *Giorn. giur.* 495); C. Torino, 11 aprile 1893 (*G.* 305; *G. it.* I, 1, 562; *D. C.* 734; *Giur.* 193; *Mon.* 381); A. Genova, 14 luglio 1893 (*G. it.* II, 447, *n.*; *T. gen.* 501); P. Bologna, 22 dicembre 1894 (*Mon. giur.* 1895, 127); C. Torino, 15 aprile 1894 (*G. it.* I, 1, 437; *F.* I, 794; *Mon.* 765; *G.* 637, *n.*; *L.* II, 588, *n.*; *Ann. crit.* II, 135); Id., 7 marzo 1895 (*F.* I, 844, *n*).; Id., 18 dicembre 1895 (*G. it.* 1895, I, 1, 70; *Mon.* 1896, 61; *G.* 1896, 45; *T. gen.* 1896, 67); C. Firenze, 28 novembre 1904 (*Mon.* 1905, 45, *n.*; *D. C.* XXIII, 148); Id., 14 novembre o dicembre 1905 (*F.* 1906, I, 228, *n.*; *L.* 1906, 444; *G. it.* 1906, I, 1, 244, *n.*; *Mon.* 1906, 224).

33. Laonde non ha forza d'interrompere la prescrizione un reclamo inviato all'ispettorato delle ferrovie, anche se questo lo accetti, dappoichè quell'ufficio non ha dalla legge il mandato di provvedere sopra tale materia. — A. Genova, 14 luglio 1893 (riferita al n. 32).

33 *bis.* Nè un semplice verbale eretto d'accordo dalle parti per constatare la condizione delle merci al momento della consegna. — C. Torino, 18 dicembre 1895 (cit. al n. 32).

33 *ter.* Nè la domanda in via amministrativa presentata al gestore del movimento invece che al capo-stazione.

34. Giudicare se dette formalità siano state adempiute è apprezzamento giuridico censurabile in Cassazione. — C. Firenze, 14 novembre o dicembre 1905 (cit. al n. 32).

35 *Contra:* Le forme stabilite dal detto articolo 146 non sono sostanziali. — C. Roma, 28 marzo 1900 (cit. al n. 28).

36. Quindi la domanda in via amministrativa per indennizzo di avarie, che è richiesta per l'interruzione della prescrizione di sei mesi, può anche consistere nel verbale di constatazione delle avarie eretto nella stazione ferroviaria di arrivo. — C. Torino, 27 novembre 1899 (cit. al n. 27).

37. Il termine della prescrizione di sei mesi per le azioni derivanti dal contratto di trasporto rimane sospeso quando siasi iniziato il procedimento penale contro i supposti autori del danno che sta a fondamento dell'azione civile. — C. Palermo, 20 gennaio 1908 (*D. C.* 584).

38. La prescrizione dei salari dei marinai non è sospesa dal procedimento penale istituito contro il marinaio per diserzione; è presuntiva e non può essere distrutta che da una ricognizione pel debito fatta per iscritto o dalla delazione del giuramento di cui all'art. 2142 Cod. civile. — C. Torino, 12 maggio 1886 (*G.* 336; *Cons. comm.* 174).

39. Trattandosi di debito di controstallìe, la domanda, benchè respinta, vale a interrompere la prescrizione annale di cui all'articolo 924. — A. Genova, 28 aprile 1889 (*T. gen.* 441).

40. Respinta l'azione d'abbandono e avaria promossa contro una compagnia di assicurazione marittima per rischio di mare avvenuto dopo spirato il termine dell'assicurazione, ma pretendendosi che quello fosse connesso e dipendente da altro rischio accaduto in quel

termine, non è interrotta la prescrizione annale dell'azione d'indennità che si proponesse di poi contro la compagnia medesima dipendentemente dal primo rischio avvenuto nel termine dell'assicurazione. — C. Torino, 30 giugno 1886 (*G.* 527; *Annuario* 485).

41. L'esercizio dell'azione di abbandono non interrompe la prescrizione dell'azione di avaria. — A. Genova, 16 giugno 1898 (*T. gen.* 440; *G. it.* I, 2, 568); C. Torino, 19 giugno 1894 (*G.* 630, *n.*).

42. Nemmeno giova ad interrompere tale prescrizione l'avere l'assicurato nel giudizio di abbandono proposto in via subalterna l'azione di avaria, se la relativa instanza venne da lui proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello e venne quindi rigettata ai sensi dell'art. 490 Cod. proc. civ. — A. Genova, 16 giugno 1898 (cit. al numero precedente).

43. La prescrizione di un anno stabilita dal Codice di commercio per le azioni nascenti dal contratto d'assicurazione è estintiva, non presuntiva, epperò s'interrompe nei modi ordinari stabiliti dal Codice civile, e ciò anche nei casi in cui per patto della polizza d'assicurazione sia stato stabilito un termine più breve di decadenza dall'azione. — C. Roma, 24 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 477; *F.* I, 527).

44. La perizia dei danni e la ricognizione del debito per parte dell'assicuratore non producono novazione, ma interrompono soltanto il corso della prescrizione. — C. Torino, 28 dicembre 1887 (*G.* XXV, 110).

45. Il possessore della polizza *per conto di chi spetta* si presume mandatario dei varii interessati, e la sua domanda interrompe senza altro la prescrizione a vantaggio dei medesimi. — C. Torino, 15 marzo 1900 (*L.* II, 48; *D. C.* 612; *Mon.* 726; *T. gen.* 225; *D. m.* 124).

46 La richiesta d' indennizzo fatta dall'assicurato in via stragiudiziale ed accettata dall'assicuratore per quanto colle abituali riserve, non vale ad interrompere la prescrizione annale dell'articolo, la quale non resta neppure sospesa da che gli eventuali, aventi diritto all'indennizzo, contendano fra loro giudizialmente sulla spettanza dell'indennizzo stesso. — A. Milano, 20 ottobre 1896 (*Mon.* 1897, 450).

47. L'art. 2120 Codice civile è applicabile anche alla prescrizione negli affari commerciali. — A. Venezia, 17 luglio 1888 (*T. v.* 505).

48. Per conoscere se un termine prescrizionale qualsiasi in materia di commercio sia stato interrotto e sospeso, vuolsi ricorrere alla sanzione del Codice civile contenuta negli art. 2115 e successivi. — A. Milano, 18 dicembre 1889 (*Mon.* 238; *Annuario* 462).

49. Il giudizio penale sul titolo esecutivo interrompe la prescrizione del precetto cambiario pel principio: *contra non valentem agere non currit praescriptio;* principio il quale se è derogato dall'art. 916 Codice commerciale per gli incapaci in esso indicati, non lo è però per le altre cause d'impossibilità ammesse dalla legge. — A. Catania, 16 ottobre 1893 (*G. cat.* 215, *n.*; *L.* 1894, I, 160, *n.*).

49 *bis.* La massima *contra non valentem*, ecc. deve intendersi nel senso di una vera impossibilità ad agire. In questa impossibilità non può dire che siasi trovato un creditore cambiario con garanzia ipotecaria, il quale, nella speranza o no di essere capiente nel giudizio di graduazione, avrebbe dovuto domandare di essere collocato e interrompere in ogni modo la prescrizione quinquennale cambiaria. — A. Roma, 31 gennaio 1902 (*T. rom.* 78).

50. Evvi riconoscimento che interrompe la prescrizione dell'azione in risoluzione del concordato se, prima della scadenza del biennio, il fallito concordatario abbia scritto al creditore sapere essere suo intendimento di procedere, se non avesse adempiuto agli obblighi assunti, a chiedergli benevola aspettativa. — A. Venezia, 21 maggio 1896 (*T. v.* 361).

51. Il principio che la prescrizione non corre riguardo alle azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo l'evizione, va applicato anche quando si tratti della prescrizione dell'azione per risoluzione del concordato. — C. Firenze, 12 novembre 1896 (*Mon.* 1897, 65; *L.* 1897, 115; *D. C.* XV, 122).

52. L'istanza promossa da un creditore contro gli amministratori di una società anonima interrompe la prescrizione dell'azione di responsabilità a favore di tutti i creditori e anche a favore dei soci. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 484; *T. gen.* 282; *D. C.* 937).

53. La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società non è interrotta da domande anche giudiziali proposte da chi non era autorizzato a promuoverle, nè rappresentare legalmente la società. — A. Genova, 22 marzo 1901 (*F.* I, 1158, *n.*).

54. L'azione per contribuzione di avaria comune si inizia coll'istanza del capitano per la nomina dei periti onde procedere alla descrizione, stima e ripartizione dei danni, a termini dell'art. 658, e non colla citazione diretta ad ottenere il pagamento dalla parte di contributo.

Tale istanza quindi interrompe la prescrizione annale dell'azione di avaria comune di cui all'art. 923. — A. Catania, 21 aprile 1899 (*T. gen.* 477; *G. it.* I, 2, 701; *D. m.* 326).

55. L'interruzione della prescrizione cambiaria e commerciale operata dalla citazione continua colla sentenza e fino a che questa non venga riformata. Non è prescritta l'azione anche nel caso che la sentenza venga notificata decorsi i dieci anni della prescrizione. — A. Cagliari, 30 dicembre 1901 (*G. sarda*, 1902, 82).

56. La prescrizione biennale comminata dall'art. 922 è da classificarsi fra le più brevi ed in applicazione dell'art. 2141 Cod. civ., il riconoscimento del debito agli effetti dell'interruzione non può essere provato con testimoni. — A. Catania, 28 maggio 1902 (*G. cat.* 127; *T. gen.* 511).

57, Il sequestro ordinato dall'autorità giudiziaria in giudizio penale è valido ad interrompere anche le prescrizioni commerciali, di cui agli art. 917 e 919. — C. Napoli, 4 febbraio 1903 (*L.* I, 1272, *n.*).

58. La fideiussione prestata per un debito cambiario ma con atto separato, essendo obbligazione commerciale ma non cambiaria, anche l'interruzione della prescrizione nei rapporti dell'obbligato principale importa interruzione pure nei rapporti del fideiussore. — C. Napoli, 31 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 484).

59. Anche in materia commerciale la prescrizione è sospesa fra coniugi.

La disposizione del 1° comma dell'articolo non riguarda i rapporti della moglie col marito, ma quelli della donna maritata coi terzi. — A. Casale, 25 gennaio 1904 (*Riv. dir. comm.* 352).

60. La dichiarazione di fallimento e le procedure fallimentari non sono interruttive della prescrizione, ma ne sospendono il corso in base al principio *contra non valentem agere non currit praesciptio.* — A. Palermo, 2 dicembre 1904 (*F. sic.* 718).

61. La domanda di insinuazione di un credito in fallimento e la sua ammissione provvisoria interrompono il corso della prescrizione e la sospendono fino a che intervenga la sentenza definitiva sul credito. — C. Napoli, 8 agosto 1905 (*L.* 2828, *n.*; *D. C.* 941 *G. it.* 1906, I, 1, 67).

62. Lo stato d'infermità mentale del creditore non sospende il corso della prescrizione commerciale, qualunque sia la misura di questa. — A. Aquila, 9 giugno 1905 (*G. it.* I, 2, 492).

63. La prescrizione stabilita dall'art. 15 della legge 17 marzo 1898 sugli infortuni del lavoro è d'indole commerciale e decorre anche contro i minori. — A. Napoli, 29 luglio 1903 (*La Corte d'appello*, 1904, 55); T. Napoli, 11 dicembre 1903 (*Il Contratto di lavoro*, 1905, 62).

64. Quando l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nel lavoro sia stata fatta con la Cassa nazionale all'uopo istituita o dallo stesso industriale che abbia fondato una cassa di assicurazione o siasi consociato in sindacato di mutua assicurazione, ai sensi della legge 17 marzo 1898, l'azione per il conseguimento dell'indennità d'infortunio è di natura civile, e quindi civile la relativa prescrizione, la quale perciò non corre in danno dei minori non emancipati.

65. Quando però l'assicurazione sia stata fatta con una società privata di assicurazione, l'azione suddetta è commerciale e della stessa natura è la relativa prescrizione il cui corso non resta impedito dalla minore età dell'infortunato. — A. Firenze, 9 dicembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 265, *n.*).

V. anche all'art. 491 n. 47.

Articolo 917.

La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie col decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali in questo Codice o in altre leggi non è stabilita una prescrizione più breve. (*146 E.*).

Bibliografia: Adinolfi, *La prescrizione dell'azione commerciale dopo il giudicato* (Napoli, 1896). — Altieri, *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (*Domenica giudiziaria*, 1897, n. 4). — Ansaldo P., *Sulla prescrizione dell'azione esecutiva nascente da sentenza pronunciata in materia commerciale* (*G. it.* 1897, I, 1, 760). — Arca F., *Sul carattere civile e commerciale della obbligazione del Comune verso i portatori di cartelle di un prestito a premi di cui l'emissione fu assunta da un banchiere. Conseguenze relative alla prescrizione* (*G. it.* 1901, I, 1, 295). — Bolaffio L., *Prescrizione dei premi di un prestito commerciale* (*T. v.* 1902, 703). — Costa T., *Ancora della prescrizione in rapporto al giudicato commerciale* (*Gazz. giud. it.* 1897, 49). — Cotugno F., *Indole dell'* actio judicati *in materia commerciale* (*R. Trani*, 1895, 831). — Custogerone F., *Della prescrizione del premio nei prestiti pubblici* (*D. e G.* XVIII, 332). — De Bonis E., *Prescrizione delle sentenze in materia commerciale* (*D. e G.* XIV, 157). — Del Vecchio A., *L'*actio judicati *si prescrive in 10. non in 30 anni, se la sentenza ha risoluto una controversia commerciale* (*Gazz. P.* XXXIII, 121). — Devisis, *La*

prescrizione del giudicato in materia commerciale (Pisanelli, 1895, 143). — Fadda C., *La prescrizione della ragione commerciale dopo la sentenza di condanna* (*Mon.* 1890, 81; *Fil.* 1898, 801; *G. it.* 1899, I, 1, 305; *F.* 1898, I, 1282). — Gabrielli A., *La prescrizione della ragione commerciale dopo la sentenza di condanna* (*Cons. comm.* 1899, 353). — Galante V., *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (Lanciano, 1884, *D. e G.* XIII, 421; *F. abruzz.* VII, 50). — Id., *Sulla prescrizione dell'*actio judicati (*G. it.* 1900, IV, 278). — Gargiulo, *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (*D. e G.* X, 61 e 314; *Rif. giur.* 1894, 322). — Granata L. *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (Messina, 1894, Libreria internazionale; *Rif. giur.* 1895 2, e 1896, 161; *Cons. comm.* 1895, 374; *Studi napoletani*, 1895, 212; *Scienza dir. priv.* 1894, 684). — Id., *La prescrizione dopo la sentenza* (*Rif. giur.* 1903, 65). — Lordi F., *Del tempo necessario a prescrivere l'azione derivante dal giudicato in materia commerciale* (*Gazz. P.* XXXI, 169). — Manara U., *La misura della prescrizione per l'azione di arricchimento* (*G. it.* 1893, I, 1, 1078). — Marghieri, *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (*Domenica giudiziaria*, 1897, n. 1). — Martorelli A. S., *Intorno alla prescrizione dell'azione derivante da sentenza commerciale* (*Palazzo giustizia*, 1904, 251). — Motta P., *La prescrizione del giudicato* (Messina, 1896, tip. Saya e Anastasi). — Ricca Barberis M., *Degli effetti della sentenza sulla prescrizione del credito* (*G. it.* 1904, I, 1, 759). — Ricciulli, *Applicazione della prescrizione decennale ai diritti ed alle azioni commerciali sanzionate da giudicato* (Napoli, 1899). — Romanelli N., *La prescrizione del giudicato commerciale* (*Mov. giur.* 1893, 826; 1894, 460; 1895, 226; *Cons. comm.* 1895, 1; Napoli, 1899, Detken; *D. e G.* XV. 111). — Ruta G., *Della prescrizione dell'*actio judicati *in materia commerciale* (*Riv. univ.* 1904, 306; Roma, 1904, tip. dell'Unione cooper.; *Cons. comm.* 1905, 209, 225, 241, 257, 273, 289). — Semmola G., *La prescrizione trentennale del giudicato in materia di commercio* (Napoli, 1898). — Tartufari L., *Se la prescrizione di cui all'art. 917 Cod. comm. sia anche acquisitiva* (*T. v.* 1894, 149, VI). — Vidari E. *La prescrizione del giudicato in materia commerciale* (*L.* 1896, I, 702). — Vivante C., *Il termine della prescrizione acquisitiva in materia commerciale* (*F.* 1902, I, 100). — X., *Prescrizione dei premi di un prestito commerciale* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 182). — Zignoni P., *Della prescrizione in rapporto al giudicato commerciale* (*Rif. giur.* 1897, 64; *Gazz. giud. it.* 1897, 17). — V. anche sotto l'articolo 915.

1. Dopo la sentenza di condanna al pagamento di un debito commerciale, all'azione derivante dal contratto subentra l'*actio judicati* alla quale è applicabile non la prescrizione commerciale di 10 anni ma la trentennaria stabilita dall'art. 2135 del Codice civile. — A. Genova, 27 ottobre 1893 (*L.* II, 661, *n.*; *D. C.* 902; *G. it.* I, 2, 596); Id., 22 dicembre 1893 (L. 1894, I, 52); Id., 22 giugno 1896 (*G. it.* I, 2, 566; *L.* II, 162; *Mon.* 645; *D. C.* 783; *F.* I, 1172); Id., 22 luglio 1896 (*T. gen.* 432); Id., 9 aprile 1897 — in materia cambiaria — (G. 670, *n.*; *L.* I, 810; *D. C.* 601; *Cons. comm.* 162; *T. gen.* 28; *Gazz. giud. it.* 115); Id., 25 marzo 1898 (*Cons. comm.* 133); Id., 28 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 511, *n.*); T. Avellino, 18 giugno 1894 (*Mov. giur.* 395; *Cons. comm.* 250); C. Roma, 25 gennaio 1895 (*G. it.* I, 1, 178; *Riv. univ.* 104; *L.* I, 400; *Cons. comm.* 70; *Corte S. Roma* II, 57); Id., 8 luglio 1895 (*Corte S. Roma* 172); Id., 6 febbraio 1899 (*L.* I, 881, *n.*; *Mon.* 247; *G. it.* I, 1, 306; *G.* 494, *n.*; *D. C.* 498); Id., 21 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 218; *F.* 1900, I, 273); Id., 6 febbraio 1901 (*T v.* 811; *Corte S. Roma* II, 14; *T. rom.* 492); A. Catania, 26 giugno 1895 (*G. cat.* 100); Id., 18 ottobre 1896 (*G. cat.* 191); Id., 2 agosto 1897 (*G. cat.* 172, *Gazz. giud. it.* 352; *T. gen.* 684; *L.* II, 702; *Conciliatore* 742); Id, 6 marzo 1899 (*G. cat.* 62); Id., 2 luglio 1900 (*Mon.* 954; *G. cat.* 148; *D. C.* 812; *F. cat.* 146; *Cons. comm.* 243; *Mon. pret.* 587); T. Girgenti, 29 ottobre 1895 (*Circ.*

giur. 1896, 71); A. Venezia, 28 febbraio 1896 (*G. it.* I, 2, 414, *n.*; *Mon.* 804; *L.* I, 700; *D. C.* 462; *F.* I, 716, *n.*); Id., 21 dicembre 1899 (*Mon.* 1900, 335; *T. v.* 1900, 70; *Fil.* 1900, 379); Id., 24 luglio 1903 (*T. v.* 752; *Giud. concil.* 715); A. Napoli, 28 novembre 1896 (*Mov. giur.* 1897, 50; *Gazz. giud. it.* 1897, 87; *Cons. comm.* 1897, 89; *Conciliatore* 897, 842); Id., 22 novembre 1897 (*Cons. comm.* 878; *Mov. giur.* 430; *Mon.* 1898, 174; *G. it.* 1898, I, 2, 84, *n.*); A. Trani, 27 febbraio 1897 (*R. Trani* 403; *Pisanelli* 68); Id., 13 dicembre 1897 (*R. Trani* 1898, 188); Id., 8 maggio 1901 (*R. Trani* 688); Id., 24 giugno 1901 (*R. Trani* 919; *F. Puglie* 310); Id., 1° luglio 1902 (*R. Trani* 780); Id., 12 settembre 1902 (*R. Trani* 810; *Corte d'appello delle Puglie* 234; *Cons. comm.* 359); Id., 18 dicembre 1902 (*R. Trani* 1903, 72); A. Catanzaro, 8 aprile 1897 (*T. calab.* 136); Id., 14 giugno 1897 (*T. calab.* 181; *Gazz. giud. it.* 367); Id., 31 maggio 1898 (*T. calab.* 193; *Mon.* 1899, 95 *n.*; *G. cat.* 1899, 28; *Fil.* 1899, 220); C. Torino, 15 giugno 1897 (*G.* 1008, *n.*; *F.* I, 864, *n.*; *Mon.* 683; *G. it.* I, 1, 760, *n.*; *D. C.* 782; *L.* II, 120); Id., 12 novembre 1897 (*G. it.* 1898, I, 1, 176; *G.* 1537, *n.*; *D. C.* XVI, 111; *Mon.* 1898, 65); Id., 5 marzo 1905, *D. C.* 605); Id., 25 marzo 1905 (*L.* 1490); T. Cagliari, 5 dicembre 1897 (*G. sarda* 1898, 15); C. Palermo, 8 maggio 1898 (*L.* I, 116, *n.*; *F.* I, 1282, *n.*; *Mon.* 704, *n.*); Id., 26 luglio 1901 (*F. sic.* 443; *Procedura* 369); Id., 25 novembre 1905 (*Mon.* 1906, 167); A. Messina, 17 marzo 1898 (*Rif. Giur.* 148); A. Palermo, 22 aprile 1898 (*Circ. giur.* 853); Id., 8 giugno 1900 (*F. sic.* 427); Id., 10 giugno 1901 (*G. it.* I, 2, 666, *n.*; *Circ. giur.* 276; *F. sic.* 441); Id., 6 maggio 1904 (*Crit. giud.* 9); C. Napoli, 20 maggio 1898 (*F.* I, 908, *n.*; *Mon.* 728); Id., 18 dicembre 1899 (*F. nap.* 1900, 89; *Mon. pret.* 1900, 295; *Fil.* 1900, 529; *Mon.* 1900, 469; *D. e G.* 792; *F.* 1900, I, 648, *n.*); Id., 1° settembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 1, 759; *L.* 1904, I, 45, *n.*; *Mon.* 1904, 68); Id., 10 settembre 1904 (*Riv. pratica* 704); A. Aquila, 25 aprile 1899 — sentenza dichiarativa di fallimento — (*G. it.* I, 2, 546; *Mon.* 871); A. Cagliari, 6 giugno 1899 (*Cons. comm.* 277; *G. sarda* 175); A. Bologna, 4 febbraio 1901 (*G. it.* I, 2, 139, *n.*; *Mon.* 251; *T. gen.* 127; *T. v.* 145; *D. C.* 246; *Cons. comm.* 120; *Giud. concil.* 846; Id., 8 giugno 1904 (*F.* I, 1463; *T. v.* 556; *D. C.* 916; T. Trani, 6 marzo 1901 (*R. Trani* 410; A. Torino, 11 maggio 1903 (*G.* 1047; *Cons. comm.* 288); A. Casale, 18 agosto 1903 (*G.* 1115).

2. *Contra:* La prescrizione dell'azione del giudicato in materia commerciale si compie non già con il decorso di 30 ma di 10 anni. — P. Teramo, 12 novembre 1894 (*Mon. pret.* 1895, 96); T. Bari, 6 agosto 1895 (*Pisanelli* 148; *Cons. comm.* 855; *Giur.* 1896, 42); A. Genova, 3 dicembre 1895 (*Mon.* 1896, 295; *L.* I, 702, *n.*; *T. gen.* 1896, 125); P. Palermo, 31 luglio 1897 (*F. sic.* 621); A. Roma, 14 luglio 1903 (*Riv. univ.* 806); P. Messina, 30 settembre 1906 (*Rif. giur.* 1897, 25; *Gazz. giud. it.* 1897, 23).

3. Ed il termine della medesima decorre dalla pubblicazione e non dalla notificazione della sentenza. — P. Palermo, 31 luglio 1897 (*F. sic.* 621).

4. I diritti dei litiganti non acquistano carattere di stabilità e di certezza finchè non intervenga un giudicato inoppugnabile, contro il quale non sia ammesso alcun gravame. Epperò contro colui che abbia ottenuto una sentenza che accerti il suo credito commerciale, può il condannato opporre la prescrizione decennale, allorquando essa non sia stata notificata e finchè non sia passata in giudicato. — A. Genova, 28 aprile 1899 (*G. it.* I, 2, 511).

5. Non basta che la sentenza emanata sia provvisoriamente esecutiva. — T. Alessandria, 9 maggio 1901 (*G.* 725, *n.*; *L.* II, 274).

6. Le sentenze rese in materia commerciale si prescrivono in 30 anni solo se sono passate in cosa giudicata; mentre se sono ancora impugnabili, vanno soggette alla prescrizione commerciale. — A. Trani, 24 gennaio 1904 (*D. C.* 608); C. Roma, 7 aprile 1904 (*L.* 987; *G. it.* I, 1, 770; *F.* I, 540; *D. C.* 467; *Mon.* 641); C. Napoli, 24 marzo 1904 (*F.* I, 540; *G. it.* I, 1, 766, *n.*; *Mon.* 642).

7. *Contra:* Il principio che l'*actio judicati* si prescrive in 30 anni anche se la sentenza abbia risoluto una controversia commerciale, vale non solo nel caso che la sentenza sia passata, ma anche nel caso in cui non sia passata in giudicato. — A. Catania, 26 giugno 1895 (*G. cat.* 100); A. Napoli, 7 settembre 1902 (*Mon.* 1903, 173; *Corte d'appello* 1903, 60; *Cons. giud. concil.* 1903, 25); A. Trani, 12 settembre 1902 (*Corte d'app. delle Puglie* 234; *R. Trani* 810); C. Napoli, 1° settembre 1903 (cit. al n. 1),

8. Ed anche trattandosi di sentenza di primo grado munita della clausola d'esecuzione provvisoria. — C. Napoli, 22 agosto 1905 (*L.* 1906, 180, *n.*; *F.* I, 1215, *n.*).

9. È bensì vero che l'*actio judicati*, per quanto parta originariamente da un rapporto commerciale, non sia soggetta che alla prescrizione trentennaria, ma questa non si può applicare a quei diritti che la sentenza, anzichè riconoscerli in genere, si limita soltanto a farli salvi, riservando all'interessato di farli valere se e come possano competergli. — A. Genova, 25 marzo 1898 (*Gazz. giud. it.* 99; *Cons. comm.* 183).

10. L'effetto di una sentenza di condanna è quello di sostituire alla prescrizione speciale

quella ordinaria; tale effetto però non può essere esteso anche alle sentenze che omologano un concordato fallimentare. — A. Roma, 31 gennaio 1902 (*T. rom.* 78).

11. Non tramuta il credito di cambiario in civile una sentenza che non interloquisce sul credito, ma solo autorizza la vendita in base ad una cambiale. — C. Roma, 27 agosto 1906 (*L.* 1989).

12. Dedotta in giudizio un'azione — cambiaria — alla prescrizione della quale la legge assegna un termine speciale, la prescrizione ulteriore della medesima non si compie che nel termine trentennale. — A. Catania, 30 giugno 1896 (*G. it.* I, 2, 699, *n.*; *G. cat.* 124).

13. L'azione dell'assistente ai lavori, per ripetere i suoi salari, come essenzialmente civile, non cade sotto la prescrizione di cui all'art. 917 Cod. comm., ma è colpita dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 Cod. civ., essendo a lui inapplicabile il disposto dell'art. 2139 stesso Codice. — A. Genova, 12 febbraio 1894 (*T. gen.* 198).

14. L'azione individuale del socio contro un amministratore non è colpita dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 919, ma cade sotto la prescrizione comune. — A. Genova, 28 luglio 1894 (*T. gen.* 506).

15. L'azione del socio per far dichiarare lo scioglimento della società in nome collettivo per la mancanza dell'atto scritto costitutivo e delle pubblicazioni di legge è soggetta alla prescrizione commerciale ordinaria. — C. Torino, 28 giugno 1900 (*G.* 948; *L.* II, 331, *n.*; *G. it.* I, 1, 882; *Mon.* 823; *F.* 1901, I, 28).

16. Gli art. 917 e 919 non si possono applicare ai promotori ed agli amministratori di società illegalmente costituite che siano tenuti a rispondere di un reato. Tale responsabilità si prescrive solo col decorso di 30 anni. — T. Genova, 31 agosto 1900 (*L.* II, 582, *n.*).

17. Si prescrive col decorso di 10 anni dalla morte dell'unico socio accomandatario o dalla scadenza del termine convenuto per la durata di una società in accomandita con azioni, il diritto dei soci a chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un liquidatore della società disciolta, e tale prescrizione può essere opposta anche dal terzo convenuto in giudizio dal preteso liquidatore. — C. Firenze, 31 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 1216, *n.*; *L.* 2218; *Mon.* 1906, 127; *D. C.* 911).

18. L'articolo colle parole «in altre leggi» non esclude, ma anzi richiama in materia commerciale l'applicabilità delle prescrizioni più brevi stabilite nel Cod. civile. — A. Genova, 19 aprile 1895 (*Giur.* 196; *T. gen.* 308).

19. La prescrizione decennale, di cui allo art. 917, ha carattere estintivo e non solo presuntivo, e non le è quindi opponibile il giuramento di cui all'art. 2142 Cod. civile. — A. Milano, 31 luglio 1895 (*Mon.* 757); C. Torino, 17 febbraio 1897 (*G.* 425, *n.*; *Mon.* 349; *L.* I, 662; *D. C.* 412; *G. it.* I, 1, 512).

20. La prescrizione decennale sostituisce quella ordinaria solo in materia civile; come questa è acquisitiva e estintiva nè può esserle opposto il difetto di titolo o di buona fede, ma come questa richiede anche un possesso legittimo e quindi pacifico. — C. Firenze, 18 gennaio 1896 (*G. it.* I, 1, 139; *T. v.* 97; *T. gen.* 100; *L.* I, 408; *D. C.* 283; *Riv. univ.* 158; *Annali* 37; *Cons. comm.* 92; *G.* 268); Id., 15 luglio 1901 (*F.* I, 1095, *n.*; *D. C.* 786; *Mon.* 861; *G. it.* I, 1, 905, *n.*, *L.* II, 727, *n.*; *F.* 1902, I, 100, *n.*); A. Lucca, 31 gennaio 1902 (*F.* I, 597, *n.*).

Contra: richiede titolo e buona fede. — A. Firenze, 12 febbraio 1901 (*F.* I, 429, *n.*).

21. I diritti che sorgono dalle chiusure periodiche del conto corrente e dalla liquidazione della relativa differenza sono colpiti dalla prescrizione decennale che decorre dalle singole date di tali chiusure. — A. Torino, 11 dicembre 1896 (*G.* 1897, 405, *n.*).

22. Trattandosi di partite portate in conto corrente, non può per esse correre prescrizione decennale finchè il conto è aperto. — C. Torino, 22 aprile 1897 (*G.* XXXIV, 682).

23. In materia commerciale il decennio estingue l'azione per revisione di conti, e, trattandosi di conto corrente, colpisce dalla scadenza ciascuna delle particolari chiusure periodiche e liquidazioni definitive menzionate nell'art. 347. — A. Catania, 21 agosto 1898 (*G. cat.* 1899, 192).

24. I premi che sorteggiansi fra i portatori di cartelle d'un prestito comunale, sebbene tengano il luogo, in tutto o in parte, degli interessi, rappresentano un profitto casuale, che è accessorio all'obbligazione principale del rimborso delle cartelle, epperò, trattandosi d'obbligazioni commerciali, le azioni per esigere il pagamento delle cartelle sorteggiate pel rimborso e similmente quello dei premi estratti, sono sottoposti alla prescrizione dei 10 anni. — P. Bari, 21 settembre 1898 (*G. it.* III, 358; *D. C.* XVI, 934).

25. I prestiti a premio comunali con emissione di titoli al portatore sono contratti di natura commerciale, e quindi i titoli stessi vanno soggetti alla prescrizione decennale. — C. Napoli, 5 febbraio 1901 (*F.* I, 354, *n.*; *G. it.* I, 1, 295, *n.*; *D. C.* 458).

26. *Contra:* I prestiti a premi contratti da un Comune sono di natura civile e vanno quindi soggetti alla prescrizione trentennale e non

alla decennale. — T. Bari, 22 luglio 1899 (*G. it.* I, 2, 840, *n.*); e le altre sentenze riferite all'art. 4 n. 116.

27. Il giudizio del magistrato di merito affermante in fatto il compimento della prescrizione decennale, di cui all'articolo, è un apprezzamento incensurabile in Cassazione. — C. Torino, 22 maggio 1899 (*G.* 1184).

28. L'assunzione di un debito altrui commerciale, in rappresentanza del debitore, senza novazione, è commerciale, epperò soggetta alla prescrizione decennale di cui all'articolo. — A. Venezia, 1° agosto 1899 (*T. v.* 465; *T. gen.* 574; *Cons. comm.* 326).

29. Trattandosi di merci vendute da un commerciante a chi ne fa commercio, la prescrizione dell'azione relativa è la commerciale anche di fronte al fideiussore del debitore. — C. Napoli, 10 novembre 1899 (*L.* I, 46; *Mon.* 1900, 65; *D. C.* 1900, 290).

30. La fideiussione prestata per un debito cambiario, non con avallo ma con atto separato, non è obbligazione cambiaria soggetta a prescrizione quinquennale, ma è obbligazione commerciale soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni. — C. Napoli, 31 dicembre 1903 (*Mon.* 1904, 484).

31. L'azione di danni per ingiustificato rifiuto o ritardo della società ferroviaria a fornire i vagoni richiesti per trasporti dai privati è azione aquiliana, non contrattuale, epperò soggetta esclusivamente alla prescrizione ordinaria commerciale. — C. Torino, 21 dicembre 1899 (*G.* 1900, 160, *n.*; *L.* 1900, I, 296, *n.*; *F.* 1900, I, 587, *n.*); A. Genova, 21 dicembre 1903 (*Cons. comm.* 1904, 88; *F.* 1904, I, 289).

32. L'azione di risarcimento dei danni cagionati alle merci da un urto di navi si prescrive a termini dell'art. 917, e non degli articoli 923 e 924, quando l'interessato non fu presente al disastro. — C. Palermo, 26 giugno 1900 (*L.* II, 378; *D. C.* 801).

33. I contratti stipulati dalla società delle ferrovie con i suoi impiegati essendo d'indole essenzialmente commerciale, l'azione proposta da chi era impiegato della società per far dichiarare la nullità della sua destituzione, allo scopo di essere reintegrato nell'ufficio che occupava, è soggetta alla prescrizione dell'articolo, la quale incomincia a decorrere dal tempo in cui quell'impiegato abbandonò il suo ufficio. — A. Trani, 10 marzo 1900 (*R. Trani*, 382; *Annali* 101).

34. I rapporti giuridici fra commercianti per sconto e risconto di effetti danno vita a contratti commerciali, i quali si prescrivono nel termine dell'articolo dal loro espletamento. — A. Trani, 18 febbraio 1901 (*R. Trani* 329).

35. All'azione dell'impiegato che reclama gli aumenti di stipendio in base al ruolo organico della società delle ferrovie romane, non osta la prescrizione decennale dell'articolo, il diritto all'aumento verificandosi e mantenendosi momento per momento, e quindi vivendo finchè durano i rapporti contrattuali di locazione d'opera. — A. Catanzaro, 7 marzo 1901 (*F.* I, 498, *n.*).

36. La prescrizione decennale commerciale colpisce le somministrazioni degli osti, anche se frammiste a somministrazioni di danaro, quantunque siavi stata continuazione di esse; e decorre dal giorno in cui caduna somministrazione ebbe luogo. — C. Torino, 18 luglio 1901 (*D. C.* 974; *G.* 960, *n.*; *G. it.* I, 1, 869).

37. I mutui passivi contratti dal commerciante presumendosi atti di commercio, l'azione del contraente è colpita dalla prescrizione decennale quand'anche esso non sia commerciante. — A. Torino, 8 febbraio 1902 (*G.* 842, *n.*).

38. Fino a tanto che non sono riempite e scadute, non decorre, contro le cambiali in bianco, la prescrizione decennale. — C. Torino, 28 febbraio 1902 (*G.* 1903, 379); C. Torino, 7 febbraio 1903 (*G.* 369; *F.* I, 725, *n.*); A. Milano, 12 luglio 1904 (*Mon.* 869; *G.* 1420, *n.*; *F.* 1905, I, 592).

39. La prescrizione della cambiale in bianco completata dagli eredi del prenditore defunto con apporvi una data di emissione posteriore alla morte di lui è quella ordinaria delle obbligazioni, e non può cominciare a decorrere che dall'epoca indicata dalla data di emissione appostavi. — A. Messina, 31 dicembre 1902 (*Rif. giur.* 1903, 299).

40. La cambiale in bianco, finchè rimane in bianco, va soggetta alla prescrizione relativa al contratto che ne ha formato la causa. — C. Torino, 25 maggio 1903 (*G.* 1265; *Mon.* 946; *Riv. dir. comm.* II, 312).

41. Nel caso di obbligazione per la quale sia stata rilasciata una cambiale in bianco, l'azione si prescrive secondo la natura del rapporto giuridico che la cambiale rappresenta, e non decorre dalla data di scadenza appostavi in seguito dal prenditore.

42. La cambiale in bianco si prescrive contemporaneamente al credito che ne costituisce la causa, ed è quindi inefficace il suo riempimento e protesto dopo la prescrizione di detto credito. — C. Torino, 27 luglio 1905 (*Mon.* 762, *n.*; *G.* 1321, *n.*; *G. it.* I, 1, 1100, *n.*; *L.* 2219, *n.*; *D. C.* 915; *F.* I, 1327, *n.*).

43. Non si perde, in forza della prescrizione, il diritto di proprietà di una denominazione industriale, se correlativamente il diritto medesimo non è stato acquistato da altri. — C.

Firenze, 5-12 marzo 1903 (*D. C.* 207; *G. it.* I, 1, 320, *n.*; *Mon.* 442; *F.* I, 475, *n.*).

44. È atto commerciale la divisione di utili sociali alla quale siasi proceduto per dividere l'eredità del socio defunto, e perciò qualunque impugnativa contro tale divisione soggiace alla prescrizione dell'articolo. — A. Genova, 1° maggio 1903 (*T. gen.* 331).

45. Decorso il periodo di 10 anni sotto l'impero del nuovo Codice di commercio, si è verificata interamente ed *ex novo* la massima prescrizione delle azioni commerciali; epperò le norme da applicarsi devono ricavarsi dal Codice anzidetto, non da quello abrogato. — C. Napoli, 17 marzo 1903 (*D. e G.* XVIII, 376; *Cons. giud. concil.* 174).

46. Un credito vantato da un privato verso lo Stato per somme erogate in operazioni di borsa allo scopo di far rialzare la rendita e fondato su un preteso mandato ricevuto dal Ministero del tesoro è soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi di un mandato per sua natura commerciale. — A. Roma, 30 giugno 1903 (*G. it.* I, 2, 813).

47. L'azione di petizione di eredità è soggetta alla prescrizione decennale quando ad essa è preliminare altra azione di indole commerciale (nella specie, l'azione *pro socio*). — C. Torino, 10 luglio 1903 (*G.* 1166, *n.*; *Mon.* 887).

48. Il contratto di associazione libraria è un contratto unico, avendo per oggetto la pubblicazione di un'intera opera distribuita in fascicoli periodici, sicchè, agli effetti della prescrizione, l'azione dell'editore pel pagamento d'ogni fascicolo non comincia a decorrere che dal giorno in cui è terminata la pubblicazione dell'intera opera. — C. Torino, 11 luglio 1903 (*G. it.* I, 1, 785; *G.* 1064; *L.* II, 2108).

49. L'azione derivante dal contratto per trasporto delle persone è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella speciale stabilita per il contratto di trasporto di cose. — C. Firenze, 26 novembre 1903 (*G. it.* I, 1, 1198; *D. C.* 1904, 129; *F.* 1904, I, 49; *Mon.* 1904, 206).

50. Si prescrivono col decorrimento di anni 10, computabili dal dì della loro sottoscrizione, le dichiarazioni di debito ritenute commerciali, senza indicazione del tempo in cui debba farsene il pagamento. — C. Napoli, 11 marzo 1905 (*D. e G.* 841).

51. Le azioni dei commercianti per pagamento del prezzo di merci vendute a persone che non ne fanno commercio vanno soggette non solamente alla prescrizione presuntiva annale dell'art. 2139, terzo alinea, Cod. civ., ma anche a quella decennale dell'art. 917 Codice di commercio. — C. Torino, 21 maggio 1906 (*G.* 1187, *n.*; *Mon.* 864).

V. anche agli art. 4 n. 96; 251 n. 47; 326 n. 58; 869 n. 9, 17, 21, 26, 28, 29, 33, 38; 915 n. 1, 2, 4; 916 n. 19, 57; 919 n. 14, 28, 44, 63, 64, 72, 90 *bis*, 91 *bis*; e 926 n. 10.

—

Articolo 918.

L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni. Non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione. (*538 I.; 430*).

Bibliografia: Cotugno F., *Applicabilità dell'art. 918 Cod. comm.* (*R. Trani*, 1895, 331).

Articolo 919.

Si prescrivono col decorso di cinque anni:

1° le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel Titolo IX del Libro primo;

2° Le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancari.

Il termine decorre, per le azioni indicate nel numero 1°, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scio-

glimento della società o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell'art. 103, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

Per le azioni indicate nel numero 2°, il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 261. (*172, 174, 175, 282 I.; 585, 586, 803 E.; 64, 189 F.; 77 R.; 146 G.; 761 P.; 557 S.*).

Bibliografia: Amar M., *Sulla prescrizione quinquennale per gli amministratori e sindaci delle società per azioni* (*D. D.* X, 391). — Azzariti G., *Della prescrizione quinquennale di cui all'art. 919, n. 1, Cod. di comm. in rapporto ai terzi* (*G. it.* 1903, I, 2, 51). — Id., *Ancora sulla prescrizione quinquennale in materia di società* (*G. it.* 1903, I, 2, 579). — Id., *Considerazioni sulla prescrizione in materia di società e sul conferimento in natura nelle società anonime* (*G. it.* 1904, I, 2, 171). — Bassani V., *La prescrizione delle cambiali rilasciate in bianco* (*D. C.* XX, 355). — Biondi C., *La prescrizione delle azioni sociali* (*Riv. giur. e dottr.* 1894, 41; *Scienza dir. priv.* 1893, I, 262). — Id., *Studi di diritto commerciale.* 8. La prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali (Napoli, 1894, Tip. della Critica forense). — Bolaffio L. *La prescrizione dell'azione d'indebito arricchimento* (*T. v.* 1886, 190 e 297; *Cons. comm.* 1886, 97 e 161; *F.* 1886, I, 880; *Annuario* 1886, 108). — Id., *Osservazioni sulle azioni nascenti dalle cambiali prescritte* (*G. it.* 1900, I, 1, 165). — Id., *La prescrizione in materia di società commerciale* (*T. v.* 1904, 882). — Bozzo A., *La prescrizione quinquennale e le società di commercio* (*T. v.* 1903, 24). — Bruschettini A., *Prescrizione cambiaria e civile* (*Rif. giur.* 1903, 17). — Caranti G., *La prescrizione del bianco segno nei rapporti tra emittente e prenditore* (*F.* 1904, I, 575). — Castelbolognesi G., *Prescrizione dell'azione cambiaria* (*Giur.* 1897, 483). — Corte R., *Della azione d'arricchimento di cui all'art. 326 Cod. comm. e sua prescrizione* (*Riv. univ.* 1892, 2). — Errera G., *La prescrizione nella cambiale a proposito di una sentenza della cassazione di Firenze* (*D. C.* XVIII, 521). — Giannini E., *Prescrizione in materia di società commerciali* (*Riv. pratica di dott. e giur. di Napoli*, 1903, 965). — Giovannini P., *Le cambiali in bianco e la prescrizione* (*Foro comm. lomb.* 1903, 105). — Granata L., *La prescrizione dell'azione cambiaria in rapporto al vincolo giuridico fondamentale* (*Mov. giur.* 1895, 4; *Cons. comm.* 1895, 65; *Scienza dir. priv.* 1895, 327). — Id., *Che cosa rimanga dopo prescritta l'azione cambiaria* (*Mov. giur.* 1896, 251). — Id., *La prescrizione quinquennale della cambiale anche dopo la condanna* (Pisanelli, 1897, 49; *Ann. crit.* 1897, 1, 33). — K., *L'azione in responsabilità contro gli amministratori delle società anonime e la prescrizione* (*Mon.* 1896, 489). — Lebano V., *Intorno a taluni dubbi relativi alla prescrizione quinquennale delle società commerciali* (*Cons. comm.* 1894, 81; *D. e G.* IX, 256; *Studi nap.* 1895, 97). — Id., *Un caso di giurisprudenza in tema di prescrizione cambiaria* (*Cons. comm.* 1895, 209; e *R. giur. Bari* 1897, 35.) — Lumbroso G., *La prescrizione in materia di società commerciali* (*D. C.* 381). — Manara U., *Prescrizione dell'azione d'indebito arricchimento* (*G. it.* 1893, I, I, 1078, in nota). — Id., *Dell'influenza della prescrizione e della decadenza cambiaria sull'azione derivante dal rapporto giuridico fondamentale* (*G. it.* 1894, I, 2, 163). — Id., *La prescrizione in materia di società commerciali* (*G. it.* 1905, IV, I, e Torino, 1905, Un. tip. edit. tor.). — Massari E., *La prescrizione della cambiale in bianco* (Napoli, 1904, Tip.-edit. Margheri). — Mori V., *La prescrizione nelle società commerciali* (*Cons. comm.* 1904, 129; *L.* 1904, 1076). — Mortara L., *Intorno agli effetti giuridici della sentenza di assegnazione di un credito pignorato presso il terzo con particolare riguardo alla prescrizione successiva fra il creditore istante ed il terzo e fra il medesimo creditore ed il suo debitore* (*G. it.* 1903, I, I, 83). — Pagani G., *La prescrizione cambiaria e il rapporto giuridico fondamentale* (*D. C.* XII, 804; *Cons. comm.* 1895, 34). — Piola-Caselli E., *La prescrizione dell'azione derivante dal rapporto fondamentale della cambiale e la nuova evoluzione giuridica dell'istituto cambiario* (*F.* 1901, I, 610). — Rissetti G., *Prescrizione delle azioni contro le società commerciali, natura e termine* (*F.* 1903, I, 1426; *T. gen.* 1403, 628). — Sacerdoti A., *Della prescrizione delle azioni in materia di società commerciali* (*Cons. comm.* IV, 99). — Scialoia A., *Nullità delle clausole statutarie che abbreviano il termine della prescrizione dell'opposizione ai deliberati dell'assemblea* (*F.* 1906, I, 1018). — Sraffa A., La

prescrizione quinquennale e le società irregolari (*D. C.* VIII, 18). — Id., *I diritti facoltativi e l'imprescrittibilità di alcune azioni sociali* (*F.* 1991, I, 28). — Id., *La prescrizione quinquennale dell'art. 919 del Cod. di comm. e le azioni dei terzi contro una società commerciale* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 69). — Id., *Prescrizione delle azioni contro gli amministratori di società commerciali* (*D. C.* XIV, 677). — Stoppato A., *La prescrizione dell'azione di indebito arricchimento* (*T. v.* XI, 297). — Straniero G., *Della prescrizione in materia di società commerciale* (Estratto della *Gazz. del proc.* 1906, n. 12). — Vautrain-Cavagnari V., *La prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di società anonima* (*Gazz. giud. it.* 1839, 185). — Vidari E., *Della prescrizione in materia cambiaria* (*Cons. comm.* 1885, 99, 115 e 131). — Id., *Se la prescrizione quinquennale dell'art. 919 del Cod. di comm. sia opponibile dagli amministratori di una società anonima citati in giudizio per responsabilità nell'esercizio del loro mandato* (*D. C.* X, 27). — Vighi A., *Sulla prescrizione delle azioni dei terzi contro una società commerciale* (*T. v.* 1903, 9). — Vivante C., *Il termine e la decadenza della prescrizione in materia di società commerciali* (*F.* 1903, I, 497). — Id., *La prescrizione in materia di società commerciali* (*T. v.* 1901, 78; 1903, I, 263; *F.* 1906, I, 101). — Id., *Nuove considerazioni sulla questione del termine per la prescrizione delle azioni dei terzi contro la società commerciale* (*F.* 1906, I, 1373). — Ziino M., *Sulla prescrizione dell'azione in responsabilità contro gli amministratori della società anonima* (*Riv. dir. comm.* 1904, I. 147).

V. anche Parisi e Vidari sotto l'art. 916.

1. La prescrizione quinquennale dell'azione cambiaria decorre dal giorno in cui il protesto avrebbe dovuto eseguirsi, e non da quello in cui si fece realmente e quando era già scaduto il termine utile per il pagamento o l'accettazione. — T. civ. Firenze, 24 novembre 1888 (*Gazz. P.* 610, *n.*; *Mon.* XXV, 254, *n.*; *D. C.* II, 207, *c.*; *Annuario* II, 107).

2. Se una Banca in un atto di sconto di cambiali ha consentito di rinnovarle per un anno, le cambiali si debbono ritenere prescritte quando sono decorsi cinque anni dalla scadenza dell'anno anzidetto, quantunque la Banca creditrice, che le aveva ritirate in bianco, vi abbia apposto una data e una scadenza posteriore allo scopo di evitare l'eccezione di prescrizione. — A. Casale, 30 gennaio 1894 (*G. cas.* 110).

3. La prescrizione quinquennale dell'azione dell'avallante contro l'avallato decorre dalla scadenza della cambiale anche quando il pagamento da lui fatto sia ad essa posteriore. — C. Torino, 7 febbraio 1896 (*G.* 306, *n.*; *F.* I, 681, *n.*; *D. C.* 550; *Mon.* 725).

4. La prescrizione dell'azione cambiaria comincia a decorrere dal giorno susseguente alla scadenza della cambiale. — C. Roma, 8 novembre 1898 (*G. it.* 1899, I, I, 63, *n.*; *F.* I, 1377, *n.*; *L.* 1899, I, 187, *n.*; *Mon.* 1899, 146; *D. C.* 1899, 249).

5. La prescrizione dell'azione cambiaria non decorre durante la sospensione del giudizio cambiario ordinato dal magistrato fino all'esito del giudizio di falso, sorto in seguito ad impugnativa della firma. — C. Napoli, 10 marzo 1899 (*Annali* 319; *Riv. univ.* 506).

6. La prescrizione dell'azione cambiaria per un effetto stato sottoscritto e rilasciato in bianco, non decorre dall'epoca a cui risale la effettiva sottoscrizione e l'effettivo rilascio,

ma invece dalla scadenza che è stata apposta alla cambiale. — C. Napoli, 25 giugno 1898 (*Mon.* 1899, 61, *n.*; *Fil.* 1899, 212; *F. cat.* 1899, 55; *D. G.* 1899, 41, *n.*); A. Trani, 11 giugno 1900, 79 (*R. Trani*, 751); C. Torino, 29 ottobre 1890 (*L.* 1891, I, 88; *G. it.* 1891, I, 1, 85; *Mon.* 1891, 8; *Fil.* 1891, 119; *Gazz. P.* 1891, 42; *Annali* 1891, 119); C. Roma, 14 dicembre 1901 *F.* 1902, 1, 90, *n.*; *Mon.* 1902, 828; *D. C.* 1902, 284; *Mon.* 1902, 828; *L.* 1902, I, 789); T. Ivrea, 22 aprile 1902 (*G.* 757); C. Torino, 7 febbraio 1903 (*G.* 869; *F.* I, 725, *n.*); Id. 25 maggio 1903 (*G.* 1265; *Mon.* 946; *Riv. dir. comm.* II, 812); A. Torino, 28 luglio 1903 — salvo speciali accordi col prenditore — (*G.* 1904, 19; *F.* 1904, I, 192); A. Milano, 12 luglio 1904 (*Mon.* 869; *D. C.* 892; *G.* 1420, *n.*; *F.* 1905, I, 592); C. Napoli, 27 luglio 1904 (*D. C.* 855; *Mon.* 1905, 255); A. Napoli, 23 ottobre 1905 (*F.* I, 576, *n.*); A. Torino, 16 febbraio 1906 — entro i limiti degli accordi intervenuti — (*G.* 479, *n.*; *F.* I, 887, *n.*; *D. C.* 592; *G. it.* I, 2, 319).

7. Nè è ammissibile la prova che questa scadenza non è quella convenuta. — A. Torino, 11 maggio 1892 (*G.* 685); C. Napoli, 27 luglio 1904 (*D. C.* 855; *Mon.* 1905, 255).

8. *Contra.* L'emittente di effetto in bianco ha diritto di provare nei rapporti col prenditore che questi, riempiendo l'effetto, gli ha assegnata una scadenza posteriore a quella convenuta, e ciò per dimostrare l'effetto colpito dalla prescrizione quinquennale in base alla sua giusta scadenza. — C. Torino, 5 settembre 1901 (*G.* 1340, *n.*; *D. C.* 1902, 99).

9. Anche chi ha avallato una cambiale in bianco è tenuto alla scadenza che sarà per esservi apposta dal possessore, e da questa scadenza anche per lui decorre il termine della prescrizione. — C. Napoli, 30 luglio 1898 (*Gazz. giud. it.* 276; *Cons. comm.* 311; *D. e G.* 41; *F. nap.* 420; *Trib. giud.* 1899, 1).

10. Non può dichiararsi prescritta una cambiale non esibita e priva dei requisiti di cui all'art. 254 pel decorrimento di 5 anni dall'emissione. — C. Napoli, 8 luglio 1903 (*Trib. giud.* 241).

11. L'azione del condannato solidale (nella specie, avallante) che, dopo avere pagato lo intero debito racchiuso nel giudicato di condanna agisce in rivalsa contro l'altro condannato solidale non è soggetta alla prescrizione quinquennale, solo perchè l'obbligo comune era cambiario, ma alla trentennaria. — C. Napoli, 10 luglio 1888 (*Gazz. P.* 472; *Annuario* 877).

12. *Contra:* È azione cambiaria soggetta alla prescrizione quinquennale, dell'art. 919 Codice commerciale, quella dell'avallante che, avendo pagato l'effetto, agisce in regresso verso colui pel quale ha dato l'avallo. — C. Torino, 30 dicembre 1891 (*G.* 1892, 184; *L.* 1892, I, 445).

13. L'avallante che ha dovuto pagare per l'accettante non ha che l'azione cambiaria di regresso soggetta alla prescrizione quinquennale, quantunque egli avesse, per accordi anteriori, subordinato il suo avallo alla concessione di un'ipoteca a favore del prenditore e di esso avallante, se all'atto di costituzione dell'ipoteca quest'ultimo è rimasto estraneo. Non può quindi egli pretendere che la sua azione di rimborso dopo aver pagato sia quella di un fideiussore ordinario soggetta alla sola prescrizione trentennale. — C. Torino, 28 giugno 1898 (*G.* 729, *n.*; *G. it.* I, 1, 824 *n.*; *G. cas.* 875; *Mon.* 661; *L.* II. 871, *n.*).

14. Quando l'avallante paghi una cambiale e passino cinque anni senza che sia stato rimborsato dall'accettante, perderà la surroga nei diritti del possessore e non potrà valersi dell'azione cambiaria, ma non perde l'azione di rimborso o di regresso con azione commerciale, la quale è esperibile se non siano passati dieci anni. — C. Napoli, 31 agosto 1894 (*Trib. giud.* 1895, 25).

15. La differenza tra il vecchio e il nuovo Codice in tema di prescrizione cambiaria, sta in ciò che nel primo era soltanto *presuntiva*, nel secondo è assoluta ed estintiva. — C. Torino, 31 dicembre 1888 (*G.* 1889, 278; *T. gen.* 1889, 854; *Cons. comm.* 1889, 222; *Annuario* 878).

16. La prescrizione quinquennale delle cambiali non è fondata sulla presunzione di pagamento, ma è estintiva come quella trentennale. — P. Modiglia, 28 settembre 1894 (*Conciliatore* 697).

17. La prescrizione quinquennale dell'articolo non estingue soltanto l'azione cambiaria, ma anche l'azione commerciale comune nascente dalla cambiale. — A. Torino, 19 aprile 1890 (*G.* 488, *n.*; *G. it.* II, 548; *T. gen.* 447; *Mon.* 918; *Annali* 824).

18. La prescrizione cambiaria di 5 anni è estintiva di ogni obbligazione così commerciale come civile. — A. Brescia, 31 ottobre 1893 (*D. C.* 897; *G. it.* 1894, I, 2, 164, *n.*); T. Napoli, 9 marzo 1894 (*Gazz. P.* 870).

19. La prescrizione indicata dall'articolo è estintiva non soltanto dall'azione cambiaria, ma anche del credito. — A. Catania, 20 gennaio 1897 (*G. cat.* 8; *Gazz. giud. it.* 87; *F. cat.* 24; *Cons. giud. concil.* 66); C. Firenze, 21 dicembre 1899 (*G. it.* I, 1, 166, *n.*; *G.* 1900, 158, *n.*; *Mon.* 1900, 128; *F.* 1900, I, 161, *n.*; *D. C.* 1900, 281); C. Torino, 12 novembre 1901 *G.* 1545, *n.*; *F.* 1902, I, 106, *n.*; *D. C.* 1902, 186; *L.* 1902, I, 297; *G. it.* 1902, I, 1, 844); A.

Venezia, 8 luglio 1902 (*T. v.* 644; *Cons. comm.* 828); A. Genova, 22 luglio 1902 (*T. gen.* 465).

20. Oggi il titolo cambiario è una forma che conviene a qualunque obbligo di pagamento in danaro, e quindi anche a quello di pagare somme somministrate a titolo di mutuo civile.

21. In questo caso, ove pure l'azione cambiaria sia prescritta pel decorso del quinquennio di cui all'articolo, il creditore ha tuttavia diritto di far valere l'azione che può derivare dall'intrinseca natura dell'obbligazione e dai precorsi rapporti contrattuali. — A. Venezia, 25 marzo 1899 (*L.* II, 84, *n.*; *Mon.* 771; *F.* I, 1372; *T. v.* 318; *T. gen.* 381; *D. C.* 326).

22. *Contra:* La forma cambiaria rende commerciale qualsiasi obbligazione, epperò prescritta l'obbligazione cambiaria resta pure prescritta quella originale. — C. Firenze, 14 dicembre 1899 (*L.* 1900, I, 118, *n.*).

23. La prescrizione della cambiale ai termini dell'articolo estingue anche l'azione di credito e quindi, dichiarata prescritta, con sentenza passata in giudicato, una cambiale, si ha diritto allo sgravio per cessazione del relativo reddito. — Comm. centrale delle imposte dirette 29 aprile 1900 (*G. it.* 1900, III, 402; Id. 17 novembre 1904 (*Imp. dir.* 1905, 124).

24. L'emissione di una cambiale a migliore garanzia di obbligazione civile preesistente fa assumere irrevocabilmente a questa la natura cambiaria, epperò chiesto il pagamento in base alla cambiale ed opposta la prescrizione cambiaria più non può invocarsi l'obbligazione civile. — C. Firenze, 28 febbraio 1901 (*G.* 413, *n.*; *L.* I, 583; *D. C.* 409; *F.* I, 610, *n.*; *Mon.* 446); Id., 18 giugno 1901 (*Mon. Pret.* 385; *Cons. comm.* 196).

25. *Contra:* La prescrizione quinquennale cambiaria non si applica quando le cambiali furono semplicemente rilasciate come maggior garanzia di pagamento di debiti risultanti da altro contratto. — C. Torino, 25 marzo 1905 (*G.* 649, *n.*; *L.* 1490).

26. Quando la cambiale è stata emessa non a maggiore garanzia di un rapporto obbligatorio preesistente, ma come titolo dell'obbligazione contemporaneamente creata, la prescrizione dell'azione cambiaria estingue altresì l'azione per ottenere l'adempimento dell'obbligazione. — C. Napoli, 29 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 1087, *n.*; *D. C.* 893).

27. *Contra:* La prescrizione estintiva dell'azione cambiaria, fondata sulla presunzione di pagamento, non perime gli effetti giuridici dei rapporti che determinarono l'accettazione ed il rilascio della cambiale.

Nel caso quindi di vendita di merce per la quale fu originariamente rilasciata senza novazione una cambiale, la prescrizione di questa non estingue anche l'azione di credito e gli effetti dell'obbligazione *ex empto* nascente dalla vendita, e la cambiale può, nel convincimento insindacabile del giudice di merito, costituire un mezzo probatorio dell'obbligazione. — C. Firenze, 13 giugno 1898 (*L.* II, 333, *n.*; *G. it.* I, 1, 896; *D. C.* 966, *n.*).

28. Nel caso di prescrizione dell'azione cambiaria il prenditore conserva contro l'emittente l'azione comune derivante dal rapporto originario, soggetta, secondo l'indole civile o commerciale del medesimo, alla sola prescrizione trentennale o decennale. — T. Brescia, 20 giugno 1900 (*Corte bresciana* 299).

29. La prescrizione di una cambiale ottenuta per un determinato credito non importa prescrizione del credito. — A. Genova, 9 dicembre 1900 (*Mon.* 1901, 555); A. Napoli, 23 ottobre 1905 (*F.* I, 576, *n.*).

30. Il principio che la prescrizione dell'azione cambiaria importi prescrizione eziandio del credito che ne costituisce l'oggetto, va limitato al caso in cui l'azione di credito sia stata basata sulla cambiale stessa.

Ma quando l'azione sia stata basata non sulla cambiale, ma sulla convenzione alla cui garanzia fu poi rilasciata la cambiale, non può dichiararsi estinta perchè siasi estinta per prescrizione l'azione inerente alla cambiale. — T. Parma, 16 febbraio 1901 (*Mon.* 1902, 190).

31. La prescrizione quinquennale cambiaria, di regola, estingue ogni azione in dipendenza dell'effetto cambiario, a meno che sia provato che l'effetto medesimo si rannoda con altra obbligazione soggetta a prescrizione diversa. — C. Torino, 1° giugno 1906 (*G.* 1123, *n.*; *Mon.* 836; *F. I.* 1488).

32. L'azione cambiaria contro l'avallante dell'emittente o dell'accettante, non è soggetta ad altro termine che quello della prescrizione quinquennale dell'articolo. — C. Torino, 17 maggio 1890 (*G.* 380; *D. it.* I, 271; *T. gen.* 374; *Mon.* 301; *Cons. comm.* 234; *L.* II, 492); A. Palermo, 28 agosto 1897 (*F.* I, 1387, *n.*; *Circ. giur.* 300).

33. Sebbene la prescrizione cambiaria sia estintiva e non soltanto presuntiva, da ciò non segue che non sia ammissibile il giuramento decisorio dedotto dal creditore al debitore per stabilire avere questi rinunciato alla prescrizione quando questa era già compiuta. — C. Torino, 30 maggio 1892 (*G.* 567).

34. Il *dies a quo* pel decorso della prescrizione cambiaria, cioè il giorno della scadenza, deve computarsi nel termine. — A. Potenza, 18 dicembre 1893 (*F.* 1894, I, 346, *n.*; *D. C.* XII, 410).

35. Nei cinque anni necessari per la prescrizione dell'azione cambiaria, non va compreso il giorno della scadenza della cambiale. — T. Ascoli Piceno, 1° giugno 1897 (*L.* II, 783); T. Roma, 20 ottobre 1897 (*L.* II, 628, *n.*; *G. it.* 1898, I, 2, 55).

36. Il girante che, in seguito ad accordi, firma per favore cambiali onde facilitarne lo sconto al principale obbligato cambiario, e poscia è costretto a soddisfarle, ha diritto di esserne rifuso, e la relativa azione contro il principale obbligato dovendo considerarsi azione civile, va soggetta solamente alla prescrizione ordinaria trentennaria. — C. Torino, 7 giugno 1895 (*L.* II, 408; *Mon.* 813; *D. C.* 870; *G. it.* I, 1, 992).

37. La cambiale di favore crea un rapporto d'indole civile, e l'azione di rimborso del firmatario che ha pagato per conto del vero debitore si prescrive in trent'anni. — A. Trani, 29 dicembre 1896 (*L.* 1897, I, 522).

38. La cambiale con bollo insufficiente, sebbene posteriormente regolarizzata, non produce effetti cambiari, epperò l'obbligazione da essa nascente non è soggetta alla prescrizione quinquennale, ma all'ordinaria civile o commerciale secondo i casi. — T. Sarzana, 19 giugno 1896 (*T. gen.* 638); A. Genova, 12 febbraio 1897 (*T. gen.* 112).

39. Il credito derivante da cambiali, benchè queste siano formate in seguito ad apertura di credito e con garanzia ipotecaria, è soggetto alla prescrizione quinquennale. — A. Genova, 27 novembre 1896 (*T. gen.* 684).

40. *Contra:* Nel contratto di apertura di credito il titolo vero del creditore non consiste nelle cambiali, ma nel rogito contenente il contratto; e quindi la prescrizione da cui può essere colpita la relativa azione non è quella dell'art. 919 n. 2. — A. Casale, 20 agosto 1897 (*Gazz. giud. it.* 350); C. Torino, 28 ottobre 1897 (*G.* 1458, *n.*; *F.* I, 1338, *n.*; *L.* 1898, I, 81, *n.*; *D. C.* XVI, 87; *G. it.* 1898, 1, 1, 128); Id., 25 marzo 1905 (*G.* 649, *n.*; *L.* 1490; *D. C.* 605).

41. Se il portatore di cambiale ottiene sentenza di condanna contro l'accettante, ma non notifica la sentenza e resta inerte per oltre cinque anni, si estingue il suo credito per la prescrizione quinquennale portata dall'articolo. — T. Conegliano, 8 dicembre 1896 (*T. gen.* 781).

42. La prescrizione dell'azione cambiaria interrotta con la citazione, ripiglia il suo corso dopo la sentenza di prima istanza, e se dopo di questa decorre un nuovo periodo di cinque anni, senza che neppure siasi notificata la sentenza, l'azione si estingue per prescrizione. — A. Messina, 26 giugno 1903 (*Rif. giur.* 641).

43. Pronunziata sentenza di condanna al pagamento di un debito cambiario e sospesane la notifica per oltre cinque anni, durante i quali furono pagati acconti, il debitore non può, al precetto successivamente intimatogli pel residuo, opporre la prescrizione quinquennale dell'articolo. — C. Roma, 22 novembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 1, 83).

44. La sentenza di assegnazione di un credito in pagamento di un credito cambiario sostituisce al titolo *cambiario* il titolo *giudicato*, e quindi esclude l'applicazione della prescrizione cambiaria non potendo aver luogo che la prescrizione dell'*actio judicati.* — A. Milano, 8 ottobre 1901 (*Mon.* 910).

45. *Contra:* L'azione di pagamento derivante da una cambiale è sempre soggetta alla prescrizione quinquennale anche dopo che il creditore abbia ottenuto sentenza di assegnazione di un credito pignorato presso terzi mediante procedura di esecuzione cambiaria, giacchè quella sentenza non contiene la ricognizione giudiziale del diritti di credito, nè include condanna a pagamento. — C. Torino, 7 agosto 1902 (*G. it.* 1903, I, 1, 82, *n.*; *Mon.* 741; *D. C.* 936; *F.* I, 1376, *n.*).

46. La sentenza di assegnazione di un credito cambiario in giudizio di esecuzione presso terzi non costituisce necessariamente giudicato, e quindi non esclude l'applicazione della prescrizione cambiaria per sostituirvi la prescrizione ordinaria emanante dall'*actio judicati.* La prescrizione quinquennale indicata, però, non travolge la detta sentenza per ciò che riguarda la condanna alle spese in essa aggiudicate. — T. Roma, 30 novembre 1903 (*Palazzo di giustizia* 1904, 88).

47. Non si applica la prescrizione quinquennale all'assegno cambiario stato emesso senza la disponibilità di corrispondente somma presso il trattario. — A. Torino, 19 febbraio 1897 (*G.* 687).

48. Sebbene in conseguenza del mutuo siano dal mutuatario rilasciati al mutuante dei titoli cambiari per l'importo della somma mutuata, pure l'azione *ex mutuo* si prescrive nel termine ordinario di trenta o di dieci anni, secondo che il mutuo è civile o commerciale, e non nel termine di cinque anni di cui all'articolo n. 2. — A. Genova, 5 marzo 1897 (*T. gen.* 157).

49. Quando le cambiali servono soltanto a determinare l'ammontare di un debito derivante da mutuo, non è applicabile la prescrizione quinquennale. — C. Napoli, 18 settembre 1902 (*Corte d'appello delle Puglie* 251; *D. e G.* XVIII, 493).

50. Anche nel caso di girata dopo la scadenza la prescrizione applicabile contro il

cessionario giratario è sempre la quinquennale dell'articolo. — A. Genova, 12 giugno 1897 (*G. it.* I, 2, 526; *Giur.* 810; *T. gen.* 376; *Annali* 288).

51. La prescrizione quinquennale cambiaria è inapplicabile alla cambiale avente carattere meramente civile. — C. Torino, 29 settembre 1897 (*G.* 1882, *n.*);

e quindi neppure ai biglietti all'ordine autorizzati dal Codice di comm. del 1865 che avevano effetti e caratteri puramente civili. — C. Torino, 12 novembre 1902 (*G.* 1903, 392).

52. L'azione per restituzione di somma a titolo di garanzia spettante al giratario di una cambiale contro il girante, quando egli abbia riscosso dal debitore l'ammontare della cambiale, è civile, e non va soggetta alla prescrizione quinquennale. — C. Napoli, 4 gennaio 1898 (*D. C.* 548).

53. L'azione ipotecaria dipendente dall'ipoteca concessa in base a cambiale è soggetta alla stessa prescrizione dell'azione cambiaria e non alla prescrizione trentennale. — C. Roma, 23 marzo 1900 (*Corte S. Roma* II, 185.

54. Il credito cambiario ipotecario è soggetto alla prescrizione quinquennale senza che contro tale prescrizione possano invocarsi come atti novativi del credito il fallimento del debitore e il seguitone concordato, e, stante inoltre la di lui morte, l'inventario della sua eredità accettata con beneficio dell'inventario. — A. Roma, 31 gennaio 1902 (*T. rom.* 78).

55. Qualunque azione derivante da una cambiale si prescrive col decorso di cinque anni dalla scadenza senza riguardo alla causa che diede origine alla cambiale, essendo il titolo quello che determina la prescrittibilità dell'azione che da essa deriva. — A. Trani, 9 luglio 1900 (*R. Trani* 908).

56. Decorsi più di cinque anni dalla scadenza di una cambiale senza che siasi agito contro taluni firmatari, la cambiale si prescrive nel loro rapporto, quantunque siasi conservata l'azione cambiaria contro uno solo dei firmatari e non ostante l'interesse comune che essi ebbero nel sottoscriverla. — A. Trani, 14 settembre 1900 (*R. Trani* 1901, 52).

57. È giudizio sovrano di fatto ritenere basata l'azione anzichè a titolo cambiario, ad altra convenzione separata, e ciò all'effetto di escludere l'applicabilità della prescrizione quinquennale. — C. Torino, 5 settembre 1901 (*G.* 1591; *Mon.* 1902, 49, *n.*; *F.* 1962, 177, *n.*).

58. Il contratto di cambio e la garantia data dai terzi in favore di obbligati principali cambiari non sono soggetti alle regole del contratto formale derivante da cambiali, ed in ispecie la loro azione non è soggetta alla prescrizione quinquennale, ma a quella trentennaria. — C. Napoli, 14 febbraio 1902 (*L.* 1, 731; *D. C.* 626; *Mon.* 928).

59. Non è applicabile la prescrizione comminata dall'art. 919 del Codice di commercio, ad un'azione, che, benchè cambiaria in origine, si esperisce poi in base a titolo notarile, col quale fu accordata una dilazione e furono consentiti interessi, e ricchezza mobile, e quelli nella misura civile, verificandosi in tal caso una novazione obbiettiva del credito da commerciale in civile. — A. Catania, 25 luglio 1902 (*F. cat.* 183; *G. cat.* 152).

60. L'azione di arricchimento concessa al possessore contro il traente è un'azione cambiaria soggetta alla prescrizione quinquennale. — T. civ. Firenze, 24 novembre 1883, riferita al n. 1); C. Torino, 18 marzo 1892 (*G.* 249; *F.* I, 483; *G. it.* I, 1, 465; *D. C.* 583); Id., 25 giugno 1892 (*G.* 724; *G. it.* I, 1, 1005; *Mon.* 1893, 5); A. Genova, 4 novembre 1892 (*T. gen.* 726; *D. C.* XI, 109; *F.* 1893, I, 95); T. Bari, 30 giugno 1893 (*Pisanelli* 434); A. Torino, 21 ottobre 1893 (*G.* XXXI, 23); T. Napoli, 9 marzo 1894 (*Gazz.* 6. 370); A. Bologna, 16 marzo 1894 (*G. it.* 1, 2, 260, *n.*; *D. C.* 346; *F.* 1. 1158, *n.*); A. Torino, 4 marzo 1895 (*G. it.* 1, 2, 150, *n.*; *L.* 1, 661, *n.*; *G.* 324; *D. C.* 348; *F.* 1, 635); A. Genova, 25 giugno 1898 (*T. gen.* 405); C. Firenze, 21 dicembre 1899 (*G.* 1900, 158, *n.*; *Mon.* 1900, 123; *F.* 1900, 1, 161, *n.*; *G. it.* 1, 1, 166, *n.*; *D. C.* 1900, 281). A. Venezia, 15 marzo 1900 (*T. v.* 289); A. Genova, 17 luglio 1900 (*T. gen.* 489); A. Venezia, 8 luglio 1902 (*T v.* 644; *Cons. comm.* 328).

61. La regola che l'azione di arricchimento derivante da una cambiale rimane prescritta col quinquennio insieme all'azione cambiaria non può applicarsi quando la cambiale rilasciata per una obbligazione civile sia mancante dei requisiti essenziali alla sua validità. — C. Firenze, 24 luglio 1902 (*Annali* 512; *T. v.* 487; *D e G.* XVIII, 407).

62. L'azione di arricchimento spettante al traente nel caso preveduto dall'art. 326 non è *azione cambiaria*, ma *azione civile* soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 919 n. 2. — C. Torino, 29 dicembre 1888 (*G.* 1889, 58, *n.*; *F.* 1889, I, 147; *L.* 1889, I, 260; *Annali* 1889, 81; *D. C.* 1889, 276; *Annuario* 162, *n.*).

63. L'azione di arricchimento non è azione cambiaria ma azione ordinaria civile o commerciale a seconda dei rapporti giuridici interceduti fra le parti, quindi ad essa non è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 919, ma quella ordinaria di 30 o di 10 anni secondo la natura dell'azione. — A. Ve-

nezia, 17 gennaio 1889 (*T. v.* 181); A. Torino, 18 aprile 1889 (*F.* I, 818); A. Trani, 28 aprile 1891 (*Pisanelli* 118); A. Genova, 6 giugno 1891 *T. gen.* 470; *Annali* 864); Id., 31 dicembre 1891 (*T. gen.* 1892, 280; *Mon.* 1892, 817); C. Roma, 20 giugno 1893 (*F.* I, 817; *L.* II, 294, *n.*; *D. C.* 869; *T. rom.* 288; *G. it.* I, 1, 1078, *n.*); A. Cagliari, 27 gennaio 1894 (*L.* 1, 705, *n.*; *G. it.* 1, 2, 260; *Mon.* 831); T. Bari, 26 giugno 1897 (*R. giur. Bari* 215; *Pisanelli* 77); T. Cagliari, 27 febbraio 1899 (*G. sarda* 114); C. Napoli, 28 settembre 1899 (*G. it.* 1. 1, 912, *n.*; *F.* 1, 1264; *Mon.* 1900, 124, *n.*; *D. C.* XVIII, 105; *L.* 1900, 1, 47).

64. La decadenza dall'azione cambiaria, di cui all'art. 326, deve comprendere tanto l'inadempimento degli atti per l'esercizio dell'azione cambiaria, quanto la prescrizione dell'azione medesima. E perciò l'azione di arricchimento, come derivante da un diritto per sè stante e riconosciuto dal Codice di commercio, è prescrittibile nel termine di 10 e non già di 5 anni. — A Trani, 6 aprile 1893 (*Pisanelli* 68).

65. L'azione d'indebito arricchimento concessa al possessore di una lettera di cambio, quando si è decaduto dall'azione cambiaria, non è mai azione cambiaria, e quindi non si prescrive nel corso di cinque anni. — T. Bari, 21 dicembre 1897 (*Rass. giud. Bari* 1898, 29; *Cons. comm.* 1898, 11); A. Trani, 29 aprile 1898 (*R. Trani* 411; *Gazz. giud. it.* 207; *Rass. giud. Bari* 174; *Cons. comm.* 202); A. Genova, 25 giugno 1898 (*T. gen.* 405; *Cons. comm.* 276).

66. Il termine di prescrizione per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società comincia a decorrere soltanto dal deposito dello stato di riparto in cancelleria. — C. Torino, 26 novembre 1888 (*G.* 756; *Annuario* 378).

67. La prescrizione quinquennale per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società commerciale decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori, anche ove trattasi di ragioni per riparti eseguiti in pendenza della liquidazione. — C. Torino, 21 settembre 1900 (*G.* 1499, *n.*; *G. it.* 1, 1, 1157; *F.* 1901, 1, 27; *D. C.* 1901, 150; *Mon.* 1901, 209).

68. Non ha luogo nei rapporti tra socio e società prescrizione estintiva dell'azione o quota di capitale sociale assunta da un socio, nè durante l'esistenza nè durante la liquidazione della società, ogni diritto essendo conservato dagli amministratori nel primo caso, dagli stralciari nel secondo, quali mandatari legali della società stessa e del socio. — A. Genova, 31 maggio 1889 (*T. gen.* 498).

69. Nella società di fatto, come nelle società legalmente costituite, la prescrizione quinquennale delle azioni derivanti dalle operazioni sociali per obbligazioni non scadute prima dello scioglimento, decorre solo dalla pubblicazione dell'atto di scioglimento. Nè si può ammettere la prova della scienza nel creditore della avvenuta cessazione della società. — A. Milano, 19 settembre 1889 (*F.* XV, 1, 442, *n.*; *Mon.* 1005; *D. C.* VIII, 26; *Annuario* 510).

70. In difetto d'atto legale di scioglimento di società, non potendosi stabilire il *dies a quo*, non è parlare della prescrizione indicata nell'art. n. 1. — T. Napoli 26 febbraio 1902 (*D. e G.* XVII, 866).

71. Anche l'azione personale verso il socio in dipendenza di obbligazioni assunte da una società che fu sciolta per fallimento si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data della giudiziale dichiarazione di fallimento. — A. Genova, 9 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 77).

72. Il fondamento dell'azione in resa di conto proposta dal socio contro lo stralciario non è fondata nel contratto sociale o in operazioni della società. D'onde l'inapplicabilità dell'art. 919 e la conseguente applicabilità del periodo comune di 10 anni. — A. Genova, 31 dicembre 1889 (*T. gen.* 1890, 84; *Annuario* 515; *D. C.* VIII, 288).

73. *Contra:* L'azione promossa dagli aventi causa di un socio verso lo stralciario per il resoconto della liquidazione deriva essenzialmente dal contratto sociale e dalle operazioni sociali attinenti alla liquidazione eseguita dal liquidatore nell'interesse della società o dei terzi. — C. Torino, 11 maggio 1891 *D. C.* 868; *G.* 600; *Mon* 884; *T. gen.* 584).

74. L'azione in rendiconto contro il curatore del fallimento è azione di mandato, ancorchè tale funzione sia stata affidata ad una società commerciale, e non va quindi soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 919 Codice commerciale per le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali. — C. Torino, 26 ottobre 1892 (*G.* 784).

75. La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 919, n. 1, Cod. comm., non è applicabile alle azioni tra soci d'una società commerciale esistente solo di fatto. — A. Genova, 6 agosto 1891 (*T. gen.* 504; *Cons. comm.* 316; *Mon.* 968; *Annali* 452); Id., 9 luglio 1900 — azione per resa di conti — (*T. gen.* 480; *Cons. comm.* 343); C. Napoli, 20 maggio 1902 (*D. C.* 901); Id., 26 maggio 1902 (*L.* II, 489); A. Genova, 2 giugno 1905 (*D. C.* 726; *G. it.* 1906, I, 2, 38, *n.*).

75 *bis.* Tanto più se l'obbligazione della cui prescrizione si tratta deriva dalla liquidazione

della società e la liquidazione col suo bilancio finale non è ancora stata approvata. — A. Torino, 8 marzo 1892 (*G.* 459); Id., 30 dicembre 1893 (*G.* 1894, 163, *n.*; *F.* 1894, I, 430, *n.*; *Mon.* 1894, 246; *D. C.* XII, 367).

76. Mancando le pubblicazioni prescritte nell'art. 167 non può aver luogo la prescrizione quinquennale di cui al n. 1, art. 919, neanche per le società esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice. — C. Roma, 11 febbraio 1896 (*G. it.* I, 1, 228).

77. La prescrizione dell'azione in responsabilità contro gli amministrotori di società anonima non decorre dalla data delle singole loro operazioni, nè dalla cessazione delle loro funzioni, ma dalla cessazione dell'esistenza della società. — C. Torino, 31 marzo 1896 (*G.* 261, *n.*; *Mon.* 410; *G. it.* I, 1, 315; *L.* I, 802, *n.*; *D. C.* 598; *F.* I, 737); Id., 26 maggio 1897 (*G.* 880, *n.*; *G. it.* I, 1, 623; *Mon.* 841; *T. gen.* 359; *D. C.* 724).

78. La prescrizione delle azioni contro gli amministratori d'una società anonima non decorre dal compimento delle singole operazioni, ma dal giorno in cui hanno cessato dal loro ufficio per tutte le operazioni compiute durante la gestione. — A. Genova, 8 maggio 1896 (*G. it.* I, 2, 434; *D. C.* 937; *T. gen.* 282).

79. La prescrizione dell'azione di responsabilità contro i promotori, amministratori e sindaci delle società anonime decorre dal momento in cui sono compiute le singole operazioni da cui l'azione deriva; tranne il caso che si tratti di operazioni tra loro collegate in guisa da costituire un solo atto continuato, e che la frode non possa scoprirsi se non dopo la cessazione delle funzioni dei responsabili o dopo lo scioglimento della società. — C. Torino, 6 giugno 1899 (*L.* II, 222; *G. it.* I, 1, 582; *F.* I, 861; *Mon.* 661; *G.* 1040, *n.*; *D. C.* 841; *Ann. crit.* II, 84).

80. Nel qual caso la prescrizione decorre dal momento in cui la frode sia scoperta. — A. Genova, 22 marzo 1901 (*F.* I, 1158, *n.*).

81. È inefficace la disposizione d'uno statuto sociale che imponga di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci in termine perentorio di cinque anni a partire dall'approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai quali si riferissero i fatti o le ommissioni da cui si vuole desumere la responsabilità. — A. Torino, 28 aprile 1902 (*G.* 870, *n.*; *Mon.* 872; *D. C.* 953; *G. it.* I, 2, 555).

82. La prescrizione quinquennale di cui all'articolo, n. 1, non è applicabile all'azione di responsabilità per fatto delittuoso contro gli amministratori d'una società anonima. — C. Roma, 31 maggio 1902 (*F.* I, 1061, *n.*; *D. C.* 934; *T. gen.* 453; *Corte S. Roma* II, 239; *Cons. comm.* 212; *D e G.* XVIII, 303).

83. L'azione in responsabilità contro gli amministratori di una società si prescrive in cinque anni. — T. Napoli, 16 maggio 1904 (*Trib. giud.* 154).

84. L'esercizio dell'azione di controllo e di sindacato spettante ai soci ed alle assemblee contro l'operato degli amministratori non può essere modificato in senso restrittivo. — A. Genova, 16 agosto 1905 (*Boll. uff. delle società per az.* 1906, II, 249; *F.* 1906, I, 1216).

85. L'azione della società verso il socio per obbligarlo al versamento dei decimi ancora dovuti va soggetta alla prescrizione quinquennale decorribile dal giorno in cui avrebbe dovuto farsi il versamento regolarmente richiesto, od, in difetto di richiesta, dalla pubblicazione dell'atto di scioglimento o della dichiarazione di liquidazione della società; il fallimento di questa non ne sospende nè interrompe la decorrenza. — C. Roma, 3 giugno 1896 (*L.* II, 112; *G. it.* I, 1, 596; *D. C.* 903; *F.* I, 961).

86. Le azioni dei portatori di obbligazioni sono soggette alla prescrizione quinquennale dell'articolo, epperò il termine si intende decorrere dalla loro scadenza. — A. Venezia, 26 ottobre 1897 (*G. it.* I, 2, 726, *n.*; *F.* I, 1397; *Mon.* 1898, 73).

87. La prescrizione quinquennale, di cui all' art. 919 Cod. comm., colpisce ogni specie di azioni delle, o contro le società di commercio, senza distinzione fra azioni commerciali o (eventualmente) azioni civili. — A. Torino, 7 marzo 1898 (*G.* 494, *n.*); C. Torino, 11 luglio 1898 (*Mon.* 741; *G. it.* I, 1, 1068; *L.* II, 478; *D. C.* 799 e 989; *F.* I, 1231).

88. La prescrizione di cinque anni stabilita dall'articolo si applica anche alle azioni dei terzi verso la società per obbligazioni derivanti dagli atti di commercio da essa compiuti. — C. Napoli, 7 aprile 1900 (*G. it.* I, 1, 319, *n.*; *D. C.* 658; *L.* II, 85, *n.*; *Mon.* 725); A. Ancona, 26 marzo 1904 (*F.* I, 626, *n.*; *D. C.* 391; *Mon.* 513; *G. it.* I, 2, 381; *L.* 1711); A. Milano, 1° febbraio 1905 (*Mon.* 131; *F.* I, 391; *G. it.* I, 2, 193, *n.*; *G.* 532, *n.*; *D. C.* 381); A. Roma, 22 luglio 1905 (*G. it.* I, 2, 509); Id., 29 luglio 1905 (*F.* I, 1321, *n.*; *L.* 2333; *D. C.* 869); Id., 30 dicembre 1905 (*L.* 1906, 133, *n.*; *F.* 1906, I, 101; *Mon.* 1906, 154; *G. it.* 1906, I, 2, 102).

89. *Contra:* La prescrizione di cui al n. 1 dell'articolo deve riferirsi alle sole azioni fra soci, sia per le azioni derivanti direttamente dal contratto sociale, sia per quelle che in modo indiretto si riferiscono a quel contratto. — A. Trani, 11 febbraio 1901 (*F.* 1903, I, 497, *n.*).

90. Nelle «azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali» che a tenore dell'articolo si prescrivono in cinque anni, non sono comprese le azioni dei terzi verso la società per l'esecuzione di contratti con essa conclusi. — A. Venezia, 31 ottobre 1902 (*F.* 1903, I, 126, *n.*; *G. it.* 1903, I, 2, 51, *n.*; *Mon.* 1903, 225; *Riv. dir. comm.* 1903, II, 69, *n.*; *T. v.* 1903, 9, *n.*).

90 *bis.* Epperò va soggetta alla prescrizione ordinaria decennale l'azione dell'impiegato pel pagamento della percentuale sugli utili sociali a cui per patto abbia diritto. — C. Firenze, 6 agosto 1903 (*F.* I, 1207, *n.*; *D. C.* 1904, 901; *G. it.* I, 1, 1120, *n.*; *Mon.* 1904, 127).

91. La prescrizione quinquennale stabilita nell'articolo in materia di società si applica solamente alle azioni di natura sociale, e non anche a quelle d'altra specie, dei terzi contro la società, a cui sia estraneo l'elemento sociale. — A. Napoli, 9 dicembre 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 172, *n.*; *Mon.* 1904, 135; *D. C.* 1904, 267; *F.* 1904, I, 439; *L.* 1904, 1076).

91 *bis.* Epperò l'azione pel danno derivato al terzo da un fatto colposo extra-contrattuale commesso da una società commerciale è soggetta alla prescrizione decennale. — A. Perugia, 19 dicembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 2, 202, *n.*; *Mon.* 1905, 484).

92. Le azioni dei terzi contro una società commerciale, quand'anche riguardino oggetti pertinenti all'esercizio del commercio o dell'industria di essa, sono sempre sottoposte alla prescrizione decennale (*a fortiori* nel caso di azione in risarcimento di danni per colpa aquiliana). — A. Roma, 8 giugno 1905 (*G. it.* I, 2, 508; *F.* I, 1132; *L.* 2117).

93. La prescrizione quinquennale colpisce soltanto le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, ma non può opporsi ai terzi che hanno contrattato colla società come con altro commerciante qualsiasi. — C. Torino, 6 marzo 1906 (*G.* 439, *n.*; *F.* I, 484, *n.*; *D. C.* 1906, 350; *G. it.* I, 1, 472, *n.*; *L.* 1871); A. Genova, 6 luglio 1906 (*G. it.* I, 2, 663; *F.* I, 1193, *n.*; *Mon.* 910; *L.* 2442); C. Torino, 13 settembre 1906 (*G.* 1294, *n.*; *F.* I, 1373; *G. it.* I, 1030, *n.*; *Mon.* 1907, 8).

94. Il diritto di ciascun socio d'impugnare le deliberazioni sociali si prescrive col decorso di cinque anni. — T. Roma, 5 marzo 1900 (*Riv. univ.* 260).

94 *a*). E ciò anche se si tratti di deliberazione che vogliasi carpita con artifizi dolosi dagli amministratori, e la prescrizione decorre non dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, ma da quello in cui si tenne l'assemblea impugnata. — C. Roma, 28 marzo 1903 (*Mon.* 301, *F.* I, 385, *n.*; *G. it.* I, 1, 290; *G.* 524, *n.*; *L.* I, 945; *D. C.* 880).

94 *b*). E sono nulle le clausole statutarie che limitano l'esercizio dell'opposizione ad un periodo di tempo inferiore. — T. Torino, 3 agosto 1903 (*F.* I, 1500; *T. gen.* 574); A. Genova, 14 agosto 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 817, *n.*; *F.* 1906, I, 1384, *n.*); Id., 16 agosto 1905 (*Boll. uff. delle società per az.* 1906, II, 249 e *F.* 1906, I, 1216, *n.*); A. Torino, 13 marzo 1906 (*G.* 829, *n.*; *F.* I, 1018, *n.*).

94 *c*). Nè osta che l'azione siasi iniziata dopo un mese dalla pubblicazione delle deliberazioni impugnate e, in ogni modo, quando esse già eransi eseguite. — A. Venezia, 13 luglio 1906 (*G. it.* I, 2, 656, *n.*; *F.* I, 1150, *n.*; *L.* 2380).

95. Non si prescrivono col decorso di cinque anni le ragioni di credito per utili sociali. — C. Torino, 30 giugno 1900 (*G.* 898, *n.*).

96. La prescrizione quinquennale di cui all'articolo si applica all'azione pro socio. — C. Torino, 2 dicembre 1901 (*L.* 1902, I, 336).

97. Hanno azione gli amministratori d'una società, i quali abbiano dovuto rifondere somme sottratte da altri colleghi nell'amministrazione, per il danno risentito pel fatto delittuoso di questi ultimi. Detti colleghi possono giovarsi della prescrizione quinquennale di cui all'articolo, quando trattisi di responsabilità per colpa contrattuale, e non quando invece si tratti di responsabilità nascente *ex delicto vel quasi delicto*. — C. Roma, 22 maggio 1902 (*Corte S. Roma* 289).

98. L'azione di una società cooperativa di consumo verso il socio per il prezzo delle merci vendutegli per consumarle non si prescrive col decorso di cinque anni ai sensi dell'articolo, n. 1, ma con quello più breve stabilito nel 8° capoverso dell'art. 2139 Cod. civ. — P. Cascina, 14 marzo 1903 (*Riv. giur. tosc.* 321).

99. Le operazioni d'un sindacato per lo smercio delle azioni di un istituto girate dall'istituto stesso, sono da considerare, rispetto a questo, di carattere eminentemente sociale e perciò se fossero proponibili azioni da esse derivanti, sarebbero soggette alla prescrizione quinquennale. — A. Roma, 11 luglio 1903 (*G. it.* I, 2, 580).

100. L'azione del nuovo azionista per impugnare la validità delle disposizioni dello statuto regolarmente approvate, se pur fosse, mentre non è, ammissibile, si prescriverebbe ad ogni modo entro cinque anni dalla sua attuazione. — A. Milano, 14 luglio 1903 (*T. gen.* 509; *D. C.* 918).

101. È soggetta alla prescrizione quinquennale stabilita dall'articolo la obbligazione incontrata da una società commerciale legalmente costituita in dipendenza di quasi-delitto

connesso intimamente coll'esercizio del suo commercio. — A. Torino, 4 agosto 1903 (*F.* I, 1426, *n.*; *G.* 1904, 78; *Mon.* 1904, 166; *G. it.* 1904, I, 2, 166); A. Genova, 18 ottobre 1904 (*D. C.* 1905, 85; *T. gen.* 698; Id., 21 marzo 1905 (*T. gen.* 647).

102. *Contra:* La prescrizione di soli cinque anni, di cui all'articolo, non è applicabile all'azione di danno aquiliano spiegata da un operaio contro l'impresa sociale cui è addetto. — A. Milano, 17 aprile 1906 (*Mon.* 409, *n.*; *G. it.* I, 2, 556, *n.*; *F.* I, 1008, *n.*).

103. Le azioni promosse dagli aventi causa di un socio accomandante sono commerciali e debbono considerarsi come derivanti dal contratto di società anche agli effetti della prescrizione. — A. Lucca, 17 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 785).

104. Un atto di commercio accessorio ad una operazione sociale partecipa dell'indole di questa; perciò al pari delle azioni che derivano dalle operazioni sociali, anche quelle nascenti da atti accessori alle medesime, si prescrivono nel periodo di cinque anni. (Applicazione alle operazioni di esattoria esercite dalla società ed alla responsabilità del cassiere dalla società nominato per l'esercizio di detta esattoria). — C. Roma, 12 luglio 1904 (*G. it.* I, 1, 1040, *n.*).

105. Le associazioni in partecipazione non sono società, epperò le azioni che ne derivano non sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo. — C. Firenze, 20 febbraio 1905 (*G. it.* I, 1, 450; *D. C.* 406; *Mon.* 528).

106. L'azione del promotore di una società, diretta ad ottenere la prestazione di quota di utile netto riservatagli all'atto costitutivo, è azione derivante dal contratto di società ai sensi e per gli effetti dell'articolo, anche se il promotore non fosse stato socio. — C. Torino, 6 luglio 1906 (*Mon.* 681; *G. it.* I, 1, 762, *n.*; *G.* 1079, *n.*).

V. anche agli art. 1 n. 188, 151, 154, 157; 163 n. 46; 251 n. 47, 68, 82; 260 n. 26, 27; 275, n. 12; 820 n. 7; 826 n. 21, 41, 42, 44, 53, 54; 915 n. 4; 916 n. 1 a 22, 49 *bis*, 52, 53, 55; 917 n. 14 a 17 e 30; e 924 n. 25.

Articolo 920.

Si prescrivono col decorso di tre anni, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo o di pegno sulla nave. (*540 I.; 432 F.; 743 N.*).

Articolo 921.

I cancellieri ed i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa. (*600 I.*).

Articolo 922.

Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conchiusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato. (*58, 635 I.*).

1. Nel termine di due anni, stabilito per la prescrizione delle azioni di risoluzione del concordato, non si computa il tempo che fu necessario per il creditore a superare le eccezioni di merito opposte dal debitore concordatario contro la esistenza o la misura del credito, giacchè in pendenza del giudizio relativo il creditore è da considerare *non valentem agere* per la risoluzione del concordato. — A. Torino, 31 dicembre 1894 (*G. it.* 1895, I, 11, 118; *L.* 1895, I, 701).

2. Nel caso di fallimento chiuso con concordato, contro il creditore contestato e non ammesso ancora al passivo in quel momento, la prescrizione biennale per l'azione di risoluzione del concordato decorre solo dalla sentenza che lo ammise al passivo. — A. Venezia, 7 febbraio 1898 (*L.* I, 624; *T. v.* 196).

3. La prescrizione biennale dell'azione del creditore ipotecario incapiente e non concordatario in base al concordato anche contro i fideiussori decorre dalla liquidazione dei crediti nel giudizio di graduazione contro il debitore, dalla quale risulti l'incapienza. — A. Catania, 27 novembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 116; *D. C.* 1900, 840; *F.* 1900, I, 178, *n.*); C. Palermo, 19 ottobre 1901 (*L.* 1902, I, 82, *n.*; *D. C.* 1902, 86).

4. La prescrizione biennale dell'azione del mediatore pel contratto a suo mezzo concluso decorre dal giorno in cui il contratto stesso è stato definitivamente concluso tra le parti. — C. Torino, 31 dicembre 1898 (*G.* 1899, 186, *n.*).

5. Il diritto alla provvigione del mediatore si prescrive dopo due anni anche se si tratta di mediatore occasionale. — A. Bologna, 8 aprile 1904 (*D. C.* 626; *T. v.* 413); C. Roma, 6 maggio 1905 (*G. it.* I, 1, 685).

6. La figura del mediatore è distinta da quella del mandatario e del commissionario, poichè il mediatore s'intromette fra le parti al fine che esse direttamente conchiudano un negozio giuridico, mentre il mandatario ed il rappresentante intervengono nel negozio stesso come agenti in nome di una delle parti interessate. E perciò alle azioni del mandatario contro il mandante non si applica la prescrizione biennale stabilita contro i mediatori per il pagamento del diritto di mediazione. — C. Firenze, 15 luglio 1904 (*Riv. giur. tosc.* 524).

V. anche agli art. 849 n. 25; 915 n. 2 *bis*; e 916 n. 50, 51 e 56.

—

Articolo 923.

Si prescrivono col decorso di un anno, dal giorno della protesta o del richiamo indicati nell'art. 665, le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi; e col decorso di un anno dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avarìa comune. (*537 I.; 744 N.*).

Bibliografia: Perrone P., *L'urto nautico e l'art. 923 del Codice di commercio* (*G. it.* 1894, I, 2, 499).

1. Nei casi in cui è obbligatoria la protesta dell'art. 665, le azioni pei danni derivati da urto di nave si prescrivono giusta la legge civile, trattandosi di azione aquiliana e civile fondata sulla colpa del capitano e non sull'urto della nave nè su un contratto qualsiasi. — T. Napoli, 5 giugno 1899 (*D. m.* 287; *Mov. giur.* 179; *Casaregis* 330).

2. La prescrizione, di cui all'art. 923, riguarda soltanto coloro che si trovano sulla nave al momento dell'urto; — C. Roma, 7 novembre 1900 (*G. it.* 1901, II, 57; *F.* 1901, I, 87, *n.*; *D. m.* 1901, 41; *L.* 1901, I, 168);

3. e decorre dal terzo giorno utile per la protesta contemplata nell'art. 665 del Cod. di commercio, nè valgono a sospenderla le condizioni personali d'impossibilità di agire. — A. Napoli, 6 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 500, *n.*; *T. gen.* 687; *D. m.* 290).

V. anche agli art. 491 n. 47; 580 n. 10; 658 n. 11; 916 n. 54; 917 n. 82; e 924 n. 81 e 82.

—

Articolo 924.

Le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza del termine convenuto o dalla fine dell'ultimo viaggio, se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono nel Titolo VI del Libro secondo.

Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla vita il termine decorre dal

momento in cui avviene il fatto da cui deriva l'azione. (*539, 540, 541 I.; 433 F.; 910 G.; 741 N.*)

Bibliografia: Biondi C., *Studi di diritto commerciale.* 10. *L'azione dell'assicuratore pel pagamento del premio si prescrive in un anno a norma dell'art. 924 Cod. di comm.* (Napoli, 1894, tip. della *Critica forense*). — Bruschettini A., *La prescrizione delle azioni nascenti dal contratto di assicurazione* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 447). — Carunchio F., *Ancora della prescrizione nei contratti d'assicurazione* (*D. C.* XI, 817). — Castelbolognesi V., *Il termine di un anno stabilito dall'art. 924 Codice di commercio per le azioni derivanti dal contratto di assicurazione può essere validamente ristretto ad un tempo minore per le azioni dell'assicurato dirette al pagamento delle somme dovutegli?* (*Archivio* XXXIX, 539; *Riv. leg. parmense* 1887, 249). — Ercole N., *Dell'interpretazione dell'art. 924 Cod. comm. sulla prescrizione in materia di assicurazione* (*D. e G.* IX, 217). — Giannini T., *Contratto di assicurazione e prescrizione annale* (*D. C.* XI, 881). — Noli M., *Una questione di prescrizione in tema di assicurazione marittima* (*Mon. leggi* 1888, 241). — Ruta G., *La prescrizione dell'azione dell'assicuratore pel conseguimento del premio nel contratto d'assicurazione* (Roma, 1896, Stamperia Reale). — Vidari E., *Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione dell'assicuratore contro l'assicurato* (*L.* 1900, I, 804). — Vivante C., *La prescrizione dei premi nei contratti di assicurazione* (*Mon.* 1890, 23; *T. v.* 1890, 1). — Zignoni P., *Della prescrizione dei premi o contributi nei contratti di assicurazione contro i danni* (*Cons. comm.* 1889, 269).

1. La prescrizione comminata dall'art. 924 colpisce qualunque azione derivante da contratto di noleggio, e così anche quelle per il contratto di trasporto dei passeggeri. — A. Genova, 24 gennaio 1887 (*Eco* 46).

2. L'azione del passeggero contro il capitano o l'armatore della nave per avere risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo nel compimento del viaggio, deriva dal contratto di noleggio e non dal contratto di trasporto, e quindi si prescrive in base all'articolo. — A. Genova, 30 aprile 1901 (*T. gen.* 267; *Cons. comm.* 234).

3. *Contra:* La prescrizione di cui agli articoli 924 e 926 si applica soltanto per il trasporto delle cose e non già delle persone. — A. Roma, 30 dicembre 1905 (*L.* 1906, 183; *F.* 1906, I, 101; *G. it.* 1906, I, 2, 102; *D. C.* 437; *Mon.* 1906, 297).

4. Sono azioni derivanti dal contratto di noleggio, epperò si prescrivono col decorso di un anno, di cui all'art. 924, quelle riguardanti il trasporto per acqua, l'art. 926 riguardando il trasporto per terra. — A. Lucca, 1° maggio 1888 (*Annali* 262; *G. it.* 1889, VI, 18; *Annuario* 471).

5. La prescrizione di un anno prevista dall'art. 924 riguarda unicamente le azioni derivanti dal contratto di noleggio, e non è quindi applicabile alle azioni derivanti dal contratto di trasporto. — C. Napoli, 8 aprile 1891 (*L.* 1892, I, 196; *Gazz. P.* 328; *D. e G.* VII, 89; *Annali* 417).

6. La prescrizione dell'azione di garanzia del proprietario della nave contro il noleggiatore che ha nominato il raccomandatario decorre non dalla cessazione del contratto di noleggio, ma dal momento in cui il proprietario della nave è convenuto dal terzo danneggiato pel fatto del raccomandatario. — C. Firenze, 16 marzo 1893 (*L.* II, 369; *T. v.* 278).

7. Scioltosi di diritto il contratto di noleggio perchè prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione sia impedito per fatto di una potenza, se ciò non ostante il capitano intraprende il viaggio e respinto dal porto di destinazione è costretto a ritornare al porto di partenza, l'azione in risarcimento di danni che il passeggero od il caricatore esperisca contro l'armatore non è fondata sul contratto di noleggio, ma sul delitto o quasi-delitto del capitano, e però non è soggetta alla prescrizione annale di cui

all'art. 924. — C. Torino, 16 febbraio 1894 (*T. gen.* 129; *G.* 644; *G. it.* I, 1, 898).

8. L'azione del passeggero per danni (nella specie, per essersi fatto partire un piroscafo alla volta di porto estero, che già si sapeva chiuso per ragioni sanitarie), non trova fondamento nel contratto di noleggio ma nel quasi-delitto del capitano od armatore obbligato al risarcimento per gli art. 496 e 491, e perciò a quest'azione non è applicabile l'eccezionale prescrizione dell'art. 924, ma l'ordinaria.

9. Ad ogni modo poi, le parole « fine del viaggio » usate in tale articolo, importano che il termine utile a prescrivere comincerebbe dal giorno in cui siasi fatto ritorno all'originario porto di partenza, e non da quello in cui il passeggero fosse stato sbarcato in luogo adibito per iscontare la quarantena. — A. Genova, 28 maggio 1894 (*T. gen.* 382; *Giur.* 316).

10. Non si può dal capitano invocare la prescrizione annale dell'articolo, quando si tratti di domanda di danni da lui causati, sia pure nel periodo di tempo in cui fu al comando della nave, ma dipendenti da appropriazioni indebite, abusi di fiducia od atti illeciti. — A. Genova, 6 agosto 1897 (*T. gen.* IX, 582).

11. L'azione del passeggiero ferito dalla caduta di merce male stivata contro il proprietario della nave per risarcimento del danno derivatogli è aquiliana e non contrattuale, e quindi non è soggetta alla prescrizione annale dell' articolo. — A. Roma, 16 marzo 1899 (*G. it.* 1, 2, 548, *n.*; *L.* II, 411, *n.*; *D. C.* 1009; *Mon.* 870; *R. m.* 155, *n.*).

12. La prescrizione di cui agli art. 924 e 926 non si applicano alle azioni derivanti da obbligazioni *ex delicto vel quasi*, delle quali il vettore è chiamato a rispondere. — A. Genova, 6 dicembre 1900 (*T. gen.* 1901, 69; *D. m.* 1901, 41).

13. Non è applicabile la prescrizione annale dell'articolo alle azioni derivanti dal contratto con cui l'armatore e proprietario della nave concede la medesima, coi suoi attrezzi e apparecchi di navigazione e coll'intero equipaggio addettovi, in locazione ad un commerciante per un dato tempo e mediante il corrispettivo di una somma mensile, affinchè egli vi eserciti per proprio conto il trasporto. — T. Genova, 25 marzo 1896 (*T. gen.* VIII, 188).

14. La prescrizione annale dell'articolo è applicabile anche quando il contratto di noleggio non venga compiuto, ovvero neppure iniziato, ed in tali casi il *dies a quo* è quello in cui, pel verificato avvenimento, è venuto meno la possibilità di menare a termine, ovvero di dare esecuzione al contratto. Quindi l'azione contrattuale di risarcimento dei danni derivanti da un naufragio si prescrive col decorso di un anno dal giorno dell'avvenimento. — A. Napoli, 2 luglio 1997 (*G. it.* I, 2, 599, *n.*; *F.* I, 958; *Gazz. P.* XXVIII, 452; *L.* II, 368).

15. Il volontario regolamento d'avaria sospende il decorso della prescrizione dell'azione nascente dal contratto di trasporto marittimo. — A. Genova, 18 dicembre 1908 (*T. gen.* 1904, 51; *D. m.* 1904, 97).

16. La *fine del viaggio* dalla quale decorre la prescrizione dei salari dei marinari non è la fine del viaggio fatto dalla nave, ma la fine del servizio prestato dal marinaio nel viaggio. — C. Torino, 12 maggio 1886 (*G.* 886; *Cons. comm.* 174).

17. Il salario del capitano è prescrittibile col decorso di un anno, a termini dell'articolo 924, ancorchè sia stato portato in nota in un resoconto unitamente ad altre partite soggette a diversa prescrizione. — A. Genova, 25 gennaio 1895 (*L.* 1, 808, *n.*; *D. C.* 240; *T. gen.* 115).

18. Il contratto che intercede fra capitano e proprietario od armatore della nave è il contratto di arruolamento. Perciò l'azione del capitano pel pagamento dei suoi salari si prescrive in un anno, ai sensi dell'articolo 924 Codice di comm. — T. Genova, 21 febbraio 1900 (*Cons. comm.* 105).

19. L'azione di un marinaio contro l'armatore per risarcimento dei danni subiti per infortunio nella esecuzione del contratto di arruolamento non sempre deriva da tale contratto nè quindi resta soggetta alla prescrizione annale di cui all'articolo. — A. Genova, 4 novembre 1901 (*Mon.* 1902, 291; *T. gen.* 660).

20. L'azione dell'arruolato marittimo contro i proprietari della nave per essere risarcito dei danni sofferti per asserta colpa di essi, o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere, è di natura contrattuale e si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo. Detto anno non decorre dal giorno dello sbarco dell'arruolato quando sia avvenuto prima della scadenza del termine convenuto, ma dallo spirare di questo. — A. Genova, 11 dicembre 1903 (*T. gen.* 722).

21. Se il contratto d'arruolamento stabilisce una determinata durata di esso, ad es. 18 mesi, ma poscia dia facoltà all'armatore di scioglierlo quando che sia nei riguardi così di tutto l'equipaggio come dei singoli membri di esso, provvedendo per il loro rimpatrio, ove avvenga che prima del detto termine la nave ritorni nel porto di armamento

e l'equipaggio in forza della suddetta facoltà sia tutto licenziato dal proprietario e la nave istessa passi in disarmo, il termine convenuto, di cui nell'art. 924 Codice commercio, dalla scadenza del quale decorre la prescrizione di un anno, deve intendersi esaurito collo sbarco del marinaio contro il quale la prescrizione viene opposta. — A. Genova, 30 marzo 1904 (*T. gen.* 288; *Cons. comm.* 78; *D. m.* 179).

22. L'azione di abbandono nello abolito sistema andava distinta dalle altre derivate dal contratto di assicurazione, mentre nell'attuale regime non ha figura particolare, anche per la prescrizione che la perime in un anno. — A. Lucca, 27 maggio 1884 (*Annali* 318, *n.*; *Annuario* 278; *Eco* 261).

23. L'anno necessario per la prescrizione delle azioni competenti a ciascun socio d'una assicurazione mutua, dipendenti da sinistri nei viaggi di mare, devesi calcolare dal termine del viaggio in cui si è verificato il sinistro, perchè riguardo ai viaggi, si devono considerare altrettante distinte assicurazioni preventivamente accordate a ciascun socio per ogni viaggio intrapreso dalla nave assicurata. — T. comm. Genova, 12 febbraio 1886 (*Eco* 191; *Annuario* 482).

24. Gli assicurati di una associazione di mutua assicurazione caduta in istato di fallimento non possono opporre la prescrizione annale per esimersi dal pagamento dei premi arretrati decorsi pendente la moratoria. — — T. Milano, 27 dicembre 1888 (*Mon.* 1889, 186; *Annuario* 377).

25. La prescrizione annale stabilita dall'articolo per le azioni derivanti dal contratto d'assicurazione non è applicabile quando si tratta di assicurazione per mezzo di associazione mutua, essendo allora applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 919, n. 1). — C. Torino, 28 giugno 1895 (*G.* 587; *Mon.* 782, *n.*; L. II, 625); Concil. II Mand. di Torino, 12 ottobre 1895 (*Giud. concil.* 678).

26 *Contra:* La prescrizione annale, di cui all'articolo, si applica a tutte le società assicuratrici, comprese le mutue. — C. Roma, 8 luglio 1896 (*Mon. giur.* 1897, 193; *Conciliatore* 666; *F.* 1, 1248; *Gazz. P.* 535).

27. La prescrizione di un anno di cui allo art. 924 si applica all'azione dell'assicurato contro l'assicuratore per il pagamento della dovutagli indennità, non all'azione dell'assicuratore diretta a conseguire il pagamento del premio convenuto. — C. Torino, 22 dicembre 1888 (*G.* 1889, 54; *F.* 1889, I, 146; *L.* 1889, I, 261; *G. it.* 1889, I, 1,202; *Mon.* 1889, 113; *Annuario* 373); Id., 5 giugno 1889 (*G.* 509; *Mon.* 749; *Cons comm.* 214; *L.* II, 448; *F.* I, 1008; *T. gen.* 577; *D. C.* 765; *G. it.* I, 1, 644; *Annali*, 469; *Fil.* 547; *Annuario* 57); A. Milano, 13 maggio 1890 (*F.* I, 839; *Mon.* 602; *D. C.* 754); C. Torino, 29 aprile 1891 (*G. it.* I, 1, 483; *G.* 570; *L.* II, 590; *T. gen.* 547; *D. C.* 882); C. Firenze, 10 luglio 1893 (*T. v.* 580, *n.*; *G.* 770); C. Torino, 28 giugno 1895, e Conciliatore II Mand. di Torino, 12 ottobre 1895 (cit. al n. 25). — A. Lucca, 12 marzo 1901 (*G. it.* I, 2, 286; *D. C.* 373, *n.*; *F.* I, 1058; *T. gen.* 317);

a cui riguardo non è invece applicabile che la prescrizione ordinaria. — C. Torino, 1° febbraio 1900 (*G.* 282, *n.*; *D. C.* 355; *Mon.* 364; *L.* 1, 804, *n.*; *G. It.* 1, 1, 374, *n.*; *F.* 1, 681, *n.*).

27 *bis.* In ogni caso per l'assicuratore la prescrizione non potrebbe decorrere se non dal termine del contratto (in ispecie, se il premio consiste in un capitale pagabile per l'ingresso nell'associazione e diviso in rate annuali a comodo dell'assicurato). — C. Torino, 28 giugno 1895, Concil. II Mand. di Torino, 12 ottobre 1895 (cit. al n. 25).

28. *Contra.* La prescrizione di un anno, di cui all'art. 924, colpisce anche l'azione dell'assicuratore pel pagamento del premio. — A. Catania, 24 agosto 1889 (*Mon.* 1890, 289; *G. cat.* 1890, 28; *Annuario* 60); C. Napoli, 11 settembre 1893 (*G. it.* I, 1, 1125); C. Roma, 25 agosto 1894; *G. it.* I, 1, 968; *L.* II, 505, *n.*; *Mon.* 814; *F.* I, 1025, *n.*; *G.* 1895, 77, *n.*; *D. C.* 831; *Ann. crit.* I, 317); Id., 8 luglio 1896 (*Mon. giur.* 1897, 193; *Conciliatore* 666; *Gazz. P.* 535; *F.* 1897, I, 1248); A. Palermo, 12 marzo 1900 (*Mon.* 409).

28 *bis.* In questo caso l'anno della prescrizione decorre a partire dal giorno in cui le singole rate ed annualità del premio divengano esigibili. — C. Roma, 25 agosto 1894 (cit. al n. precedente).

29. In caso di perdita od abbandono della nave la prescrizione annale per le azioni derivanti dal contratto di assicurazione non decorre dalla data dell'abbandono, ma sibbene dal termine stabilito per il contratto di assicurazione. — A. Genova, 22 novembre 1886 (*F.* XII, I, 45; *Eco* 327; *Cons. comm.* 1887, 43; *Annuario* 482).

30. L'azione derivante dal contratto di assicurazione marittima si prescrive se, dietro la denunzia e l'accertamento del danno, si lascia trascorrere più di un anno senza compiere ulteriori atti per esserne indennizzati. — T. Palermo, 28 giugno 1901, (*F. sic.* 408).

31. Il termine per la prescrizione delle avarie incomincia a decorrere dal giorno dell'avvenimento del sinistro e non da quello in cui fu liquidato il danno. — A. Napoli, 17 luglio 1903 (*D. e G.* 306; *D. m.* 406).

32. La prescrizione dell'azione pel regolamento d'avarìa, a differenza di quella semplice di avarìa, non decorre che da quando siansi ultimate le operazioni di conservazione e ricupero delle cose assicurate, ed, in caso di abbandono, da quando siansi risolte le relative questioni. — C. Torino, 4 maggio 1906 (*G.* 841, *n.*).

33. Non si può confondere colla prescrizione legale il termine stipulato nella polizza per proporre le azioni derivanti dal contratto. — C. Torino, 28 dicembre 1887 (*G.* XXV, 110).

34. È nullo il patto di polizza che limita a soli sei mesi il termine prescrizionale di un anno competente all'assicurato per spiegare l'azione di risarcimento. — A. Milano, 20 ottobre 1896, (*Mon.* 1897, 450).

35. La prescrizione di un anno per l'azione dell'assicurato, processato per dolo e assolto, contro l'assicuratore, decorre non dal giorno del sinistro ma dall'ultimo atto giudiziario, quando nella polizza sia stato stabilito che in caso di processo penale sulla causa del sinistro, l'indennità sarebbe stata pagata nel caso d'assolutoria.

36. Dato tale patto è inammissibile in sede civile la prova per stabilire il dolo dell'assicurato quando questi in sede penale sia stato assolto. — A. Genova, 28 marzo 1898 (*L.* II, 265).

37. La disgrazia avvenuta sul lavoro non costituisce l'infortunio in sè per gli effetti della decorrenza della prescrizione, ma la causa remota e latente di esso in guisa che gli effetti dannosi si manifestino molto tempo dopo. — C. Firenze, 31 gennaio 1895 (*L.* I, 476; *F.* I, 1, 440; *D. C.* 390; *G. it.* I, 1, 425).

38. L'art. 924 ultimo capoverso riguarda solo l'assicurazione dei danni patiti dalla vittima dell'accidente, e non quella contro le pretese di essa vittima verso la società civilmente responsabile di quei danni.

In ogni caso per questa società la prescrizione non potrebbe decorrere che dal reclamo mosso contro di essa. — A. Genova, 10 maggio 1898 (*T. gen.* 312); C. Torino, 17 gennaio 1899 (*Mon.* 366; *L.* I, 334 *n.*; *G. it.* I, 1, 192; *F.* I, 370; *D. C.* 638; *G.* 310).

39. *Contra*: L'azione dell'assicurato per conseguire l'indennità nel caso di assicurazione sugli eventi della vita, si prescrive in un anno dal giorno in cui accadde il fatto che è causa del sinistro, non dal giorno in cui la specie o la gravità del sinistro, come conseguenza di quel fatto, sia definitivamente accertata. — C. Roma, 14 novembre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 30, *n.*; *Mon.* 1905, 88; *G.* 1905, 57); A. Aquila, 9 giugno 1905 (*G. it.* I, 2, 491).

39 *bis.* L'azione d'indennità proposta dall'operaio contro la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni ha carattere civile, ma è invece commerciale l'azione d'indennità proposta dall'operaio contro una società privata d'assicurazione, epperò soggetta alla prescrizione dell'articolo. — A. Firenze, 9 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 295).

40. È da annullare la sentenza che applica la prescrizione annale dell'azione dell'assicurato contro l'assicuratore per danni d'incendi senza stabilire preliminarmente il punto di decorrenza del detto termine. — C. Torino, 8 settembre 1897 (*G.* 1059, *n.*; *Mon.* 922; *L.* II, 732).

41. Le rate di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno decorribile dal giorno in cui finisce il contratto di assicurazione. — P. Partinico, 28 novembre 1897 (*F. sic.* 1898, 251).

42. L'azione d'indebito proposta dall'assicuratore contro l'assicurato non è colpita dalla prescrizione di cui all'articolo. — T. Livorno, 30 dicembre 1899 (*D. m.* 1900, 84); giacchè tale azione non nasce dal contratto di assicurazione. — A. Lucca, 12 marzo 1901 (cit. al n. 27).

43. *Contra:* È soggetta alla prescrizione annale come derivante dal contratto di assicurazione l'azione istituita per ripetere parte dell'indennità pagata in più del dovuto per contribuzione di avarìa comune dal destinatario del carico. — C. Roma, 11 marzo 1905 (*L.* 636 *G.* 636, *n.*; *G. it.* I, 1, 563; *Mon.* 506; *D. C.* 553; *F.* I, 1082).

44. Non si può applicare la prescrizione annale alle azioni derivanti dai contratti di prestito fatti da una Compagnia sulla garanzia della polizza di assicurazione sulla vita, ma si deve loro applicare la prescrizione decennale. — A. Firenze, 30 dicembre 1899 (*G. it.* 1900, I, 2, 183; *F.* 1900, I, 119, *n*; *D. C.* 1900, 71; *L.* 1900, I, 341; *Mon.* 1900, 278; *Annali* 1900, 23; *T. gen.* 1900, 86; *Cons. comm.* 1900, 85; *D. e G.* XV, 860).

45. La prescrizione dell'azione nascente dal contratto di assicurazione non può essere eccepita che dai contraenti e giammai dal terzo che fu causa del disastro e che è chiamato a rispondere dei danni. — A. Palermo, 2 agosto 1901 (*F. sic.* 560; *Cons. comm.* 340; *Cons. giud. concil.* 376).

46. La prescrizione commerciale, in ispecie quella dell'articolo, ha carattere estintivo, onde è opponibile anche quando per altri sistemi di difesa risulta che non si è pagato. — C. Torino, 31 dicembre 1898 (*G.* 1899, 117).

V. anche agli art. 875 n. 5; 916 n. 38 a 66; e 917 n. 32.

—

Articolo 925.

Si prescrivono ancora col decorso di un anno:

1° le azioni derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie, di legnami, di combustibile e di altre cose necessarie alle riparazioni o all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestate per gli oggetti stessi;

2° le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio d'ordine del capitano.

Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e dalla prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.

Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si còmputa dall'ultimo giorno. (*541 I.; 433 F.; 741 N.*).

Bibliografia: Terrizzani F., *Commenti all'art. 925 del Codice di commercio* (*Ann. crit.* 1894, II, 35).

1. Per la prescrizione annale delle azioni per somministrazioni alla nave secondo il Codice commerciale vigente, a differenza dell'anteriore (art. 541), richiedesi che la nave sia in viaggio ossia nell'effettivo esercizio della navigazione.

Non si applica quindi la detta prescrizione alle somministrazioni fatte alla nave nel porto d'armamento e per allestire la nave alla partenza. — C. Torino, 10 dic. 1889 (*G.* XXVII, 81, *n.*; *L.* XXX, 836, *n.*; *G. it.* XLII, 1, 1, 169; *F.* XV, 1, 191; *D. C.* 815; *T. gen.* 1890, 98; *Annuario* 449).

2. Per la prescrizione annale di cui all'art. 925 la nave si reputa in *viaggio* finchè, dopo salpato dal porto di partenza, non abbia raggiunto quello di destinazione, e così anche durante la quarantena sanitaria in un porto intermedio. — C. Torino, 9 marzo 1894 (*G.* 582).

3. La prescrizione dell'art. n. 2 si applica tanto alle somministrazioni di viveri all'equipaggio che a quelle fatte ai passeggeri. — A. Genova, 1° aprile 1898 (*Giur.* 99; *L.* II, 16; *Cons. comm.* 182).

4. La prescrizione di un anno delle azioni derivanti da somministrazione di alimenti d'ordine del capitano non è applicabile all'azione di chi si sia impegnato coll'armatore a fornire i viveri all'equipaggio ed ai passeggieri. — A. Cagliari, 10 luglio 1900 (*Mon.* 918; *G. sarda* 286).

5. La prescrizione annale non si estende alle azioni derivanti dalle somministrazioni del denaro occorrente a far fronte ai bisogni della nave o della spedizione. — A. Genova, 25 aprile 1904 (*T. gen.* 428; *D. m.* 187); C. Torino, 17 giugno 1905 (*G.* 1078; *F.* I, 1496).

—

Articolo 926.

Le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono:

1° col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, sul canale di Suèz o sul Mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

2° col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, ed in caso di perdita parziale, avarìa o ritardo dal giorno della riconsegna. (*88 I.; 464 E.; 108 F.; 386, 408 G.; 745 N.*).

Bibliografia: Cons. comm., *La prescrizione dell'azione d'avarìa contro il vettore nel caso di reclamo amministrativo* (1890, 190). — Gola G., *Se la prescrizione di cui negli articoli 146 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate e 926 del Codice di commercio sia applicabile all'assegno non riscosso dal mittente nonostante avviso* (*Cons. ferr.* 1891, 1). — Terrizzani F., *La prescrizione dell'art. 146 delle tariffe ferroviarie* (*Ann. crit.* 1898, II, 120). — Valdata E., *La prescrizione fra più vettori nel contratto di trasporto. Appunti* (*Mon.* 1898, 621). — Vidari E., *Prescrizione dell'azione del vettore contro il destinatario* (*D. C.* XIII, 331). — X., *Prescrizione dell'azione del vettore contro il destinatario* (*Ann. crit.* 1895, II, 95). — V. anche Valdata sotto l'art. 71, Diligenti a pag. 454; Averara, De Luca e Marchesini sotto l'art. 916.

—

1. Le azioni contro il vettore si prescrivono nei termini dell'art. 926 Codice commerciale anche nel caso di omessa consegna della merce al destinatario. — C. Torino, 19 agosto 1885 (*D. C.* 1886, 124; *Annuario* 822; *G.* 589; *L.* 1886, I, 152); Id., 8 marzo 1890 (*G.* 266, *n.*; *L.* I, 770, *n.*; *F.* I, 715, *n.*; *Mon.* 315; *D. C.* 380; *T. gen.* 290).

2. Ma la prescrizione è inapplicabile all'azione in restituzione delle merci che sia fondata, non tanto sul contratto di trasporto e sull'art. 926 Codice commerciale, quanto sulla proprietà spettante all'attore. — C. Torino, 8 marzo 1890 (cit. al n. precedente).

3. L'eccezione contenuta nell'art. 88 del cessato Codice commerciale per la quale la prescrizione dell'azione contro il vettore non potevasi invocare nei casi di dolo o d'infedeltà, sebbene non ripetuta nel corrispondente art. 926 del Codice ora in vigore, vi si deve tuttavia avere per implicitamente ammessa a norma dei principii generali di diritto. — C. Torino, 19 agosto 1885 (riferita al n. 1); T. Lecce, 10 maggio 1887 (*Cons. comm.* 221).

4. La prescrizione delle azioni contro il vettore, stabilita nell'articolo, concerne soltanto le azioni derivanti dal *contratto di trasporto*, non quindi quelle derivanti da delitto o quasi-delitto. — C. Napoli, 11 maggio 1897 (*F.* I, 1040; *Mon.* 781; *Annali* 188; *G. it.* I, 1, 736; *L.* II, 407; *D. C.* 1898, 238); T. Genova, 2 giugno 1899 (*G. it.* II, 269; *D. m.* 214; *Ann. crit.* II, 62; *L.* II, 168).

4 *bis*. Non è quindi prescrittibile, a norma dell'articolo, l'azione di danni per perdita totale o parziale di merce avvenuta per manomissione e rottura della cassa che la conteneva. — C. Napoli, 11 maggio 1897 succitata.

5. *Contra:* La responsabilità del vettore per la perdita od avarìa delle cose affidategli è sempre d'indole contrattuale anche se la perdita od avarìa dipendono dal fatto colpevole de' suoi dipendenti; perciò l'azione del mittente si prescrive sempre nel termine di sei mesi, stabilito dalla legge commerciale, nè può evitarsi tale prescrizione pretendendo di agire in base a responsabilità extra-contrattuale nei sensi dell'art. 1153 Codice civile. — C. Torino, 18 giugno 1898 (*G.* 678, *n.*; *G. it.* I, 1, 1036).

6. La breve prescrizione dell'art. 926 è invocabile dalla ferrovia anche quando il fatto dannoso abbia origine delittuosa, purchè l'atto delittuoso non sia opera degli agenti ferroviari. — A. Genova, 14 luglio 1898 (*G. it.* I, 2, 447, *n.*; *T. gen.* 501).

7. La prescrizione dell'azione derivante da contratto di trasporto, di cui all'articolo, è applicabile anche quando il mittente chieda al vettore il risarcimento dei danni per esser la cassa stata rubata dai dipendenti di lui. — P. Milano, 24 marzo 1902 (*Mon.* 276).

8. La prescrizione particolare alle azioni derivanti dal contratto di trasporto riesce inapplicabile all'azione *ex re* in ripetizione dell'indebito pagato in eccedenza della tassa di trasporto. — C. Torino, 30 settembre 1885 (*Rass.* III, 106; *G.* 783; *Annali* 624; *Mon.* 1114; *F.* I, 1234; *G. c.* II, 7; *L.* XXVI, 1, 9; *D. C.* IV, 115; *Cons. comm.* 1886, 114; *Annuario* 821); T. Milano, 28 maggio 1887 (*Giudice concil.* 358).

9. *Contra:* Per la legge 27 aprile 1885 sull'esercizio delle ferrovie l'azione contro l'amministrazione ferroviaria per rimborso di tasse pagate in più per erronea applicazione delle tariffe è a considerarsi quale azione derivante dal contratto di trasporto, e va quindi soggetta alla prescrizione di sei mesi se la spedizione fu fatta in Europa e di un anno se in altro luogo, giusta gli articoli 136 e 146 della legge medesima. — C. Torino, 20 aprile 1888 (*G.* 616, *n.*).

10. L'azione di rimborso per tariffe di trasporto pagate erroneamente in più del dovuto è sottoposta alla prescrizione di mesi sei come azione derivante dal contratto di trasporto, e non alla decennale di cui all'art. 917. — C. Firenze, 28 maggio 1896 (*Mon.* 688; *F.* I, 1022, *n.*; *D. C.* 802; *G. it.* I, 1, 849).

11. La prescrizione contro il vettore non si limita soltanto alla responsabilità proveniente dalla perdita od avaria della merce o dal ritardo nella riconsegna, ma si estende a tutte le azioni derivanti dal contratto di trasporto. — A. Genova, 4 marzo 1886 (*Rass.* 93; *G. c.* II, 10; *L.* I, 748; *D. C.* 352; *Eco* 78; *Mon. leggi* 94; *Cons. comm.* 88); A. Bologna, 11 marzo 1892 (*G. it.* II, 248; *L.* II, 852; *Annali* 182); A. Milano, 30 aprile 1895 (*G. it.* I, 2, 849, *n.*; *F.* I, 855, *n.*; *Mon.* 654, *n.*; *D. C.* 750; *Ann. crit.* II, 141); C. Torino, 15 aprile 1896 (*G. it.* I, 1, 437; *F.* I, 794; *Mon.* 765; *G.* 687, *n.*; *L.* II, 588, *n.*; *Ann. crit.* II, 185); C. Firenze, 28 maggio 1896 (cit. al n. 10);

e così anche a quelle di indennità contemplate dagli articoli 410 e 411. — A. Genova 4 marzo 1886 sucitata;

e a quella per asserta inesecuzione degli ordini impartiti dal mittente onde modificare i patti contrattuali quando la spedizione è in viaggio. — A. Bologna, 11 marzo 1892 (sucitata);

ed all'azione contro la ferrovia per inesazione di assegni (fondata nell'art. 410) vigendo per la decorrenza della prescrizione la regola generale che il termine decorre dal giorno in cui l'azione è sorta e poteva essere esperita. — A. Milano, 30 aprile 1895 e C. Torino, 15 aprile 1896, pure sucitate.

12. La prescrizione speciale delle azioni contro il vettore, comprende soltanto quelle azioni derivanti immediatamente dal contratto di trasporto, non quelle altre originate da fatti susseguenti al trasporto.

13. L'azione per negata consegna, dovendosi per analogia assimilare all'avaria o al ritardo, non si potrebbe in ogni modo prescrivere che dal giorno della riconsegna. — A. Milano, 1° giugno 1886 (*Mon.* 595; *G. it.* I, 2, 409; *F.* I, 882; *Annuario* 486).

14. Nel caso di *perdita parziale* della merce trasportata la prescrizione dell'azione contro il vettore non decorre dal giorno in cui la merce avrebbe dovuto giungere a destinazione, ma dal giorno della consegna della parte non perita.

15. La perdita della merce all'effetto della prescrizione, è parziale e non totale se una parte soltanto di essa è perita durante il trasporto, e la parte restante, quantunque avariata, è però in condizione di essere portata a destinazione, sebbene per fatto del vettore stesso la consegna sia divenuta impossibile, come se, nel supposto che la perdita fosse dolosa e avvenuta di connivenza collo speditore, avesse il vettore fatto vendere la parte residua per compensarsi dei danni sul prezzo. — A. Torino, 10 dicembre 1887 (*G.* XXV, 177, *n.*; *Annuario* 822); C. Torino, 8 novembre 1888 (*G.* 746, *n.*; *Annuario* 879).

16. Le azioni contro il vettore si prescrivono entro sei mesi dalla riconsegna anche quando questa sia avvenuta sotto riserva. — A. Milano, 18 dicembre 1889 (*Mon.* 298; *Annuario* 462).

17. Le prescrizioni commerciali a mesi, in ispecie quella dell'azione contro il vettore, si computano a norma della regola generale dell'art. 2133 Codice civile. Secondo quest'ultimo la prescrizione di *sei mesi* non si computa secondo il calendario gregoriano, ma calcolando sempre i mesi di 30 giorni. — A. Torino 19 luglio 1890 (*G. it.* II, 696 *n.*; *D. C.* IX, 102; *F.* I, 679).

18. La prescrizione dell'azione contro il vettore derivante dal contratto di trasporto decorre dal giorno in cui questi si è dichiarato pronto a far la riconsegna delle merci trasportate, sebbene il destinatario non abbia voluto o potuto prenderne la consegna. — C. Torino, 17 novembre 1890 (*G. it.* XLIII, I, 1, 98; *L.* XXXI, I, 628; *F.* 1891, I, 718; *D. C.* IX, 895; *Mon.* 1891, 271).

19. La prescrizione semestrale dell'azione dello speditore contro il vettore, in caso di merce rifiutata dal destinatario, non decorre dal giorno dell'arrivo in stazione, ma solo dal giorno dell'avviso che del seguito rifiuto deve darsi dal vettore al mittente. — C. Torino, 5 luglio 1892 (*G.* 569).

20. La prescrizione estintiva dell'azione contro il vettore lo libera bensì della responsabilità per il ritardo, ma non dall'obbligazione di restituire la merce mediante pagamento delle tasse di trasporto e di magazzinaggio. — C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* XXVIII, 198, *n.*; *T. gen.* 1891; 185; *L.* 1891, I, 551; *Mon.* 1891 301; *Riv. univ.* 1891, 287; *Annali* 1891, 141; *Fil.* 1891, 205).

21. Anche l'imprenditore o commissionario di trasporto e spedizione, come vettore, può invocare la breve prescrizione stabilita dall'art. 926 per le azioni derivanti dal contratto di trasporto. — C. Torino, 11 aprile 1898 (*G.* 305; *D. C.* 788; *Giur.*, 193; *Mon.* 881; *G. it.* I, 1, 562).

22. L'azione di risarcimento per la perdita della merce avvenuta dopo già compiuto il trasporto e svincolata la stessa merce e lasciata in deposito nei magazzini della sta-

zione ferroviaria non va soggetta alla prescrizione di sei mesi di cui all'articolo. — C. Torino, 8 novembre 1893 (*G.* 796, *n.*).

23. La prescrizione annale dell'azione del vettore (società ferroviaria) contro lo speditore, stabilita dall'art. 146 delle tariffe ferroviarie, si applica anche nei rapporti fra il vettore e il destinatario, specialmente quando si tratta di merce a porto assegnato, ed è opponibile anche al terzo che siasi surrogato *ope legis* nei diritti del vettore. — C. Torino, 2 aprile 1895 (*F.* I, 551, *n.*).

24. L'azione per risarcimento di danni pel ritardo nella consegna delle merci trasportate è soggetta alla prescrizione di che nell'art. 926 a decorrere dal giorno della riconsegna. — A. Genova, 14 aprile 1896 (*D. C.* 558; *T. gen.* 278).

25. L'azione promossa contro l'amministrazione ferroviaria onde avere risarcimento dei danni patiti per non avere la stessa forniti i mezzi sufficienti per eseguire i richiesti trasporti, non è soggetta alla prescrizione di sei mesi stabilita dall'art. 146 delle tariffe e condizioni generali pei trasporti. — A. Genova, 27 marzo 1898 (*T. gen.* 1899, 204).

26. La prescrizione dell'articolo è applicabile anche quando si tratta di perdita totale della merce per essersi dal vettore riconsegnata a terza persona e non al destinatario. — A. Genova, 29 dicembre 1898 (*T. gen.* 1899, 25); C. Torino, 11 giugno 1900 (*G.* 884, *n.*; *Mon.* 904).

27. Essa decorre dal giorno in cui la merce avrebbe dovuto giungere alla sua destinazione e non vale ad impedirla il giudizio nel frattempo promosso dal mittente contro il destinatario nell'erroneo convincimento che la merce siagli stata rimessa. — C. Torino, 11 giugno 1900 (citata al num. precedente).

28. La prescrizione di sei mesi dell'articolo non si applica alla commissione di rappresentanza, ma al solo contratto di trasporto, e non può essere invocata dal vettore quando risulta che il mittente fecè dei reclami ed il vettore promise di occuparsene e in fatto se ne occupò. — T. Roma, 27 maggio 1901 (*T. rom.* 424).

29. L'articolo non può essere applicato alle persone e così non riguarda l'azione contrattuale d'inadempimento colla quale il viaggiatore colpito da disastro ferroviario chiede i danni alla società vettrice. — A. Milano, 9 giugno 1904 (*G. it.* I, 2, 662; *Mon.* 1905, 692); Id., 27 ottobre 1903 (*Mon.* 1904, 892); C. Torino, 20 luglio 1904 (*G.* 1115; *Mon.* 761; *G. it.* I, 1, 1287).

30. La prescrizione di sei mesi, di cui agli art. 926 del Cod. di comm. e 146 delle convenzioni e tariffe ferroviarie, non è applicabile alle azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone. — A. Napoli, 14 aprile 1905 (*Trib. giud.* 198).

V. anche sotto gli art. 898 n. 11; 916 n. 23 a 36; 917 n. 31 e 49; e 924 n. 3 a 5.

—



Legge 24 maggio 1903 n. 197

PORTANTE DISPOSIZIONI PEL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

Bibliografia: Arioli A., *Concordati e fallimenti secondo la legge 24 maggio 1903:* lettura tenuta al Collegio dei ragionieri di Brescia il 9 giugno 1904 (Brescia, 1904, tip. della Provincia). — Id., *La legge sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti* (*Corte Ancona*, IV, 9). — Bolaffio L., *La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*Testo lavori preparatori, commento*) (Verona, 1903, Tedeschi). — Id., *Id.*, *id.*: Prefazione (*Eco* 1903, 383; *Mon.* 1903, 441; *Riv. dir. comm.* 1903, I, 184; *T. v.* 1903, 389). — Giannini T. C., *Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. Riflessioni sopra un disegno di legge* (*Consul. comm.* 1902, 17). — *Legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti 24 maggio 1903, corredata del testo completo di tutti i lavori preparatori, nonchè di tutte le disposizioni relative alla materia* (Napoli, 1903, Casa editrice Pietrocola). — Marenco C., *La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti* (Torino, 1904, tip. Subalpina). — Molina L., *Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del commissario giudiziale nel concordato preventivo e nella procedura di piccolo fallimento* (Milano, 1904, Hoepli). — Rezzara J., *Sulle modificazioni al disegno di legge per il concordato preventivo e la procedura pei piccoli fallimenti, proposte dall'Unione delle Camere di commercio* (*Filangieri* 1902, 583). — Santili E., *La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nelle sue prime applicazioni* (Napoli, 1906, tip. Gozzolino). — Sorani U., *Commento alla legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti* (Firenze, 1903, O. Paggi, edit.). — Tinti, *La legge sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti* (*Corte Ancona*, IV, 21). — Zanghieri V., *Il concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti* (Torino, 1903, Roux e Viarengo).

Del concordato preventivo.

Bibliografia: Amar M., *Sul progetto di concordato preventivo* (*L.* 1897, I, 248). — Azzariti G., *Considerazioni sulla procedura del concordato preventivo* (*Riv. pratica*, 1905, 167). — Biondi C., *Il progetto preliminare sul concordato preventivo* (*Studi nap.* 1895, 161; *Scienza dir. pen.* 1895, 286). — Bolaffio L., *La legge belga sul concordato preventivo al fallimento* (*Mon.* 1883, 660). — Id., *Il concordato preventivo* (*T. v.* 1895, 401; *Mon.* 1895, 461). — Id., *Il concordato preventivo e la moratoria* (*Rif. giur.* 1893, I). — Id., *Commissione ministeriale per la revisione del Codice di commercio. Relazione od esposizione dei motivi del progetto preliminare pel concordato preventivo, proposto dalla sotto-commissione pei fallimenti, seguita dal testo del progetto* (*G. it.* 1895, V. 65). — Bolter G., *A proposito del concordato preventivo* (Milano, 1895, tip. degli operai). — Bonelli G., *Una questione di diritto transitorio in tema di concordato preventivo* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 352). — De Giuli E., *Sul concordato preventivo. Relazione approvata in assemblea generale dalla Corte d'appello di Milano* (*Mon.* 1896, 953). — Farlatti F., *La nuova legge pel concordato preventivo e la dolosa omissione di passività da parte del debitore* (*Giust. pen.* 1903, 1265). — Giribaldi G., *Il progetto di legge sul concordato preventivo* (*Gazz. giud. it.* 1898, 17). — Oscar Haye, *Des effets de la demande de concordat préventif de la faillite sur les poursuites d'exécution en ventes de créances privilégiés et hypothécaires* (*Revue de droit belge* 1901, 69). — Malpeli M., *Osservazioni al progetto sul concordato preventivo* (Modena, 1897, tip. Bassi e Dobri). — Majorana G., *Del concordato preventivo* (*Circ. giur.* 1898, 97, Palermo, 1893, tip. Virzi). — Manara U., *Sul progetto intorno il concordato pre-*

ventivo (*Mon.* 1896, 1021). — Oneto Spano T., *Studio sul concordato preventivo al fallimento* (Palermo 1898, tip. Virzì; *Circ. giur.* 1898, 29). — Pennati A., *Sul concordato preventivo. Relazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano* (*Mon.* 1896, 241). — Ramella A., *Fallimento e concordato preventivo dopo la nuova legge del 24 maggio 1903* (*L.* 1903, I, 1507). — Rezzara G., *Se nel concordato preventivo sia ammissibile la proposta di rimettere ai creditori la liquidazione amichevole dell'intero patrimonio del debitore* (*D. C.* XXI, 686). — Id., *Ancora del concordato preventivo col mezzo della cessione del patrimonio* (*D. C.* XXI, 27). — Sacerdoti A., *Del concordato preventivo al fallimento* (Padova, 1895, tip. G. B. Randi). — Id., *Il concordato preventivo e la relazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Milano* (*T. v.* 1896, 197; *D. e G.* XII, 51). — Vidari E., *Progetto di legge sul concordato preventivo* (*L.* 1898, I, 245). — Vivante C., *I concordati preventivi e gli agricoltori* (*Mon.* 1901, 41). — Zuino Todaro, *Nuove questioni sul concordato preventivo* (Milano, 1905, Vallardi; e *Riv. dir. comm.* 1905, I, 128). — Id., *Condizione giuridica e diritti del commissario giudiziale nel concordato preventivo* (*D. C.* XXIII, 669). — Id., *Il concordato preventivo. Note di legislazione comparata* (Palermo, 1906, tip. Boccone del povero). — Id., *Gli atti di sequestro nel concordato preventivo* (Milano, 1906, tip. Vallardi). — Zingarelli R., *Il concordato giudiziale preventivo* (Conferenza) (Napoli, 1899, tip. Priore).

Articolo 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento della società debitrice.

Le società irregolari non possono chiedere il concordato preventivo come enti collettivi autonomi, distinti dalla persona dei soci, ma possono domandarlo *uti singuli* i componenti la società nel proprio interesse individuale. — T. Cagliari, 6 settembre 1905 (*G. sarda*, 316).

Articolo 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori. o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

Articolo 3.

Il Tribunale, sentito il Pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in Camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816, secondo alinea del Codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'art. 855, secondo alinea, del Codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il Tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Articolo 4.

Se il Tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo:

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accettarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

Giurisprudenza: V. all'art. 849 del Cod. n. 41.

Articolo 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una

maggiore pubblicità, il Tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

Articolo 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'art. 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle borse del regno, ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degli interessi sui medesimi.

I creditori per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Il principio dell'eguaglianza di tutti i creditori, esclusi quelli privilegiati, si applica non solo alla procedura del fallimento, ma anche a quella del concordato preventivo, giusta l'articolo. Perciò il contratto con cui un commerciante od una società commerciale delega a favore di uno o più de' suoi creditori chirografari una quota parte del prezzo delle merci prodotte di mano in mano da esso delegante, deve rimanere sospeso ne' suoi effetti durante la procedura aperta da costui per ottenere il concordato preventivo coi creditori proprii. — T. Catania, 18 settembre 1905 (*L.* 2126, *n.*)

Articolo 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

Articolo 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Articolo 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in Camera di consiglio al Tribunale, il quale accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

Articolo 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte o modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato.

Articolo 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

Bibliografia: Bolaffio L., *Sul tardivo miglioramento delle proposte fatte all'adunanza dei creditori* (*F.* 1905, I, 961, b).



1. Il debitore può migliorare le proposte di concordato preventivo fatte nell'adunanza dei creditori e da questi respinte, depositandole nella cancelleria del Tribunale. — A. Napoli, 15 febbraio 1905 (*F.* I, 959, *n.*; *G. it.* I, 2, 581; *D. C.* 700).

2. *Contra:* Il debitore non può fare nuova proposta di concordato preventivo fuori dell'adunanza presieduta dal giudice delegato. — T. Napoli, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 212).

—

Articolo 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

Articolo 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il Tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Bibliografia: Ziino M., *Rapporto fra la maggioranza necessaria nel concordato preventivo, i crediti dei parenti e la determinazione del passivo* (*Riv. dir. comm.*, 1905, II, 540; e Milano, 1905, Vallardi).

1. La maggioranza numerica di cui all'articolo viene costituita dal voto dei creditori comparsi alla fissata adunanza in persona o per mandatari regolarmente autorizzati, e nel numero non possono computarsi i creditori che abbiano spedito semplici adesioni. Queste adesioni valgono solamente a concorrere nella formazione della maggioranza pel valore. — A. Cagliari, 14 marzo 1904 (*F. sardo* 85).

2. Non si può considerare respinta definitivamente una proposta di concordato preventivo che non fu accettata per difetto di idonea guarentigia per l'adempimento. Anche il voto negativo dei primi creditori, quindi, si traduce in affermativo per l'avveramento della condizione sospensiva sopravvegnente. — T. Napoli, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 212).

—

Articolo 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

A senso dell'art. 15 della legge i crediti dei parenti ed affini fino al quarto grado non si computano nè per formare la maggioranza degli aderenti alla proposta del concordato preventivo nè per determinare l'ammontare del passivo partecipante al voto. — C. Roma, 21 agosto 1905 (*L.* 1873; *G.* 1288; *Mon.* 845; *G. it.* I, 1, 1105; *F.* I, 1269; D. *C.* 987).

Articolo 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

Bibliografia: Bolaffio L., *Sul termine per le adesioni scritte al concordato preventivo* (*F.* 1905, I, 959, *a.*). — Bonelli G., *I termini per le adesioni al concordato preventivo* (*Riv. dir. comm.*, 1905, II, 177). — Perrone F., *Il termine per aderire al concordato preventivo* (Napoli, 1906, tip. Pierro). — Rezzara G., *I termini per le adesioni al concordato preventivo* (*D. C.* XXIII, 511). — Vidari E., *I termini per le adesioni al concordato preventivo* (*Riv. dir. comm.*, 1905, II, 180).

1. Le adesioni al concordato preventivo pervenute alla cancelleria del Tribunale dopo i venti giorni dall'adunanza dei creditori, ma prima della trattazione della causa di omologazione, sono valide se non infirmate per frode. — A. Napoli, 15 febbraio 1905 (*F.* I, 959, *n.*; *G. it.* I, 2, 581; *D. C.* 700).

2. *Contra:* Le adesioni inviate dai creditori dopo la votazione sulla proposta di concordato preventivo servono ad integrare la maggioranza di somma, non quella di numero.

Però tali adesioni non valgono se mandate dopo i venti giorni dall'adunanza. — T. Napoli, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 212).

3. L'art. 16 della nuova legge sul concordato preventivo 24 maggio 1903 non permette al debitore di profittare del termine di venti giorni, concesso ai creditori lontani per far pervenire la loro adesione, come un mezzo extra-legale per maneggi od accordi maliziosi. Lo scopo propostosi dal legislatore e la sana interpretazione del detto articolo si oppongono ad un'applicazione troppo larga e benevola. — T. Napoli, 20 gennaio 1905 (*Riv. Giur. Soc.* 184).

Articolo 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa, avanti il Tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Articolo 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il Tribunale potrà invitare in Camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Anche i creditori che non hanno aderito in tempo utile al concordato hanno diritto di intervenire nel giudizio di omologazione. — T. Napoli, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 212).

Articolo 19.

Il Tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Articolo 20.

Il Tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il Tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il Tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

1. Non può essere ammesso al beneficio del concordato preventivo il commerciante, il quale offra la percentuale minima voluta dalla legge garantita sul monte merci dell'azienda, perchè in tal caso, quando anche questo venisse costituito in pegno per l'esatto adempimento del concordato, si contraddirebbe allo scopo della legge che è quello di mantenere in vita l'azienda. — T. Ancona, 20 gennaio 1904 (*Corte d'Ancona*, 12).

2. Il Tribunale nel provvedimento per il concordato preventivo è giudice sovrano e può negare il beneficio anche quando siansi verificate le due maggioranze, qualora per altri elementi ne riconosca il debitore immeritevole e l'offerta fatta non presenti sicurezza d'esecuzione. — A. Cagliari, 14 marzo 1904 (*F. sardo*, 85).

3. La legge accennando all'art. 20 alla sicurezza dell'esecuzione del concordato non può dirsi pretenda un pagamento immediato. — A. Bologna, 12 dicembre 1904 (*F.* 1905, I, 294; *G. it.* 1905, I, 2, 254).

4. Il deposito giudiziario del dividendo, non inferiore al 40 per cento, non è prescritto debba farsi immediatamente alla omologazione del concordato, ma può esser fatto anche successivamente nel tempo e nel modo stabiliti dal concordato medesimo. — C. Roma, 21 agosto 1905 (*L.* 1878; *G.* 1288; *Mon.* 845; *G. it*, I, 1, 1105; *F.* I, 1269).

—

Articolo 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal Tribunale, il debitore non può prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Articolo 22.

Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del Codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Articolo 23.

Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni a pena di nullità.

Articolo 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'articolo 377 del Codice di procedura civile.

Il concordato preventivo non diventa esecutivo se non quando la sentenza di omologazione non sia più suscettibile di rimedi ordinari o straordinari. — A. Catania, 24 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 405; *D. C.* 561; *Mon.* 895); A. Genova, 24 febbraio 1905 (*G.* 710; *F.* I, 1017, n.).

—

Articolo 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

Articolo 26.

I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Articolo 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Articolo 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del Tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 6.

Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del Tribunale o gli istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'art. 16.

Articolo 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'art. 26.

Articolo 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Articolo 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio.

Articolo 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il Tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

Articolo 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Articolo 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione del fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

1. La dichiarazione di fallimento del debitore concordatario inadempiente, a sensi dell'articolo, può esser chiesta anche mediante ricorso.

2. Perchè il creditore possa domandare il fallimento del concordatario inadempiente, a sensi dello stesso articolo, occorre che preventivamente abbia escussi i singoli fideiussori: e a tale effetto è sufficiente anche una formale diffida che li ponga in mora. — A. Napoli, 2 maggio 1906 (*G. it.* I, 2, 795, *n.*).

—

Articolo 35.

Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del Codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale ed ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Bibliografia: Mocagatta V., *Le sanzioni penali della legge sul concordato preventivo 26 maggio 1903* (*Cass. unica* XIV, 1197).

Procedura dei piccoli fallimenti.

Bibliografia: Ascoli G., *La procedura dei piccoli fallimenti* (*Corte Ancona* 1904, 19). — Bauer A., *Alcuni appunti sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*D. C.* XXIII, 45; XXIV; 353). — Bolaffio L., *Dei piccoli fallimenti* (*T. v.* 1895, 121; *D. e G.* X, 825). — Id., *Il progetto di legge sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*T. v.* 1901, 666). — Id., *A proposito della procedura dei piccoli fallimenti* (*Mon.* 1905, 521). — Brunetti A., *Le contestazioni nei piccoli fallimenti* (*L.* 1905, 497). — Calabrese R., *Le spese nella procedura dei piccoli fallimenti e gli ufficiali giudiziari* (*L.* 1906, 297). — Id., *Sui piccoli fallimenti* (*Rass. comm.* 1905, 1) — Carnelutti F., *Ancora sull'interpretazione della legge sui fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 563). — Ghirardoni S., *Appunti critici alla legge 24 maggio 1903, n. 197, sulla procedura dei piccoli fallimenti* (Alessandria, 1904, tipografia Piccone). — Giannini T. C., *Sulla legge dei piccoli fallimenti: relazione* (Camera di commercio di Ferrara) (Ferrara, 1904, tip. Bresciani). — Pagani C., *I piccoli fallimenti* (*D. C.* XIX, 845). — Nataletti A., *Il concordato nei piccoli fallimenti e il suo inadempimento* (*Rass. comm.* 1905, 25). — Noto Sardegna G., *Il piccolo commerciante* (*D. C.* XXV, 18). — Pagani C., *Una questione in tema di piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 99). — Rezzara J., *Sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*D. C.* XXII, 521). — Id., *Di alcune critiche alla legge sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*Diritto moderno* 1904, VII, 1). — Id., *Ancora la procedura dei piccoli fallimenti* (*D. C.* XXIV, 27). — Sacerdoti A., *Dei piccoli fallimenti* (*T. v.* 1895, 121). — Sola R., *Il concordato nei piccoli fallimenti* (*Mon.* 1904, 921). — Id., *La legge sui piccoli fallimenti. — Il procedimento penale* (*Mon.* 1905, 481). — Vidari E., *La legge sui piccoli fallimenti e le società commerciali* (*D. C.* XXIII, 171). — Id., *Questioni sui piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 587). — Ziino Todaro L., *I piccoli fallimenti e le società commerciali* (*D. C.* XXII, 321). — Id., *La legge sui piccoli fallimenti e i suoi pratici risultati* (*D. C.* XXII, 515). — Id., *Il commissario giudiziale nei piccoli fallimenti* (*D. C.* XXIV, 649). — Id., *I piccoli fallimenti* (Messina, 1906, tip. dell'*Epoca*). — Id., *Legislazione comparata sui piccoli fallimenti* (Palermo, 1906, tip. Boccone del povero). — Id., *I piccoli fallimenti in tre discorsi inaugurali del 1905* (Estratto dalla *Riforma giudiziaria* 1906).

Articolo 36.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei proprii creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

Bibliografia: Bolaffio L., *La riduzione del passivo nella procedura dei piccoli fallimenti* (*T. v.*, 1904, 453). — Id., *La procedura dei piccoli fallimenti e le società commerciali* (*F.* 1905, I, 302). — Bonelli G., *Società di commercio e piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 306; *L.* 1905, 242).

1. A costituire la somma di debito di lire 5000, di cui all'articolo, concorrono tutti i debiti che ha il commerciante al momento in cui rassegna la sua posizione al Tribunale e non soltanto i crediti ammessi ed insinuati. — A. Milano, 5 aprile 1904 (*Mon.* 973); A. Casale, 18 luglio 1905 (*G. it.* I, 2, 685; *G.* 1184; *D. C.* 789; *G.* I, 1288).

2. A determinare le passività del fallimento ai sensi e per gli effetti della legge 24 maggio 1903, non è dato sottrarre dal passivo accertato l'attivo presunto. — C. Roma, 5 aprile 1904 (*Riv. pen.* LX, 310; *G. pen. tor.* 434).

3. La procedura dei piccoli fallimenti non è applicabile alle società commerciali. — T. Roma, 15 luglio 1904 (*Rass. comm.* 344); A.

Roma, 15-28 dicembre 1904 (*L.* 1905, 142, *n.*; *Mon.* 1905, 171; *G. it.* 1905, I, 2, 102; *G.* 1905, 295, *n.*; *D. C.* 1905, 242; *F.* 1905, I, 802, *n.*); T. pen. Roma, 15 aprile 1905 (*L.* 2039, *n.*); T. Ancona, 15 novembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 28, *n.*; *F.* 1906, I, 262; *Mon.* 1906, 299).

4. Nella procedura dei piccoli fallimenti non è ammesso l'istituto della retrodatazione. — T. Monza, 18 maggio 1905 (*Mon.* 496; *G. it.* I, 2, 420).

5. Nei piccoli fallimenti, fintantochè il concordato è in corso, le funzioni del pretore e del commissario giudiziale sono di semplice vigilanza e di controllo, ed il commerciante rimane libero di promuovere o sostenere, a suo beneplacito e senza autorizzazione di sorta, quei giudizi che crede di suo interesse. — T. Cagliari, 5 luglio 1905 (*G. sarda*, 271, *Cons. Comm.* 348).

V. anche all'art. 42 n. 5 e 6.

Articolo 37.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

Bibliografia: Brunetti A., *La verifica dei crediti e la maggioranza pel concordato dei piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 492). — Carnelutti F., *Sull'art. 37 della legge sui piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 569). — Pagano G., *Sulla maggioranza di somma richiesta per le deliberazioni della procedura dei piccoli fallimenti* (*G. it.* 1904, IV, 284). — Pitocchi G. S., *Le maggioranze di voti e di somma nella procedura dei piccoli fallimenti* (Roma, 1905, Tipogr. Gould; *Rass. comm.* 1905, 145, 169). — Pugliese G., *La funzione arbitrale del pretore nei piccoli fallimenti* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 414).

1. Il pretore è competente, nelle procedure dei piccoli fallimenti, a giudicare quale arbitro amichevole compositore di qualsiasi controversia sino alle L. 5000 relativa al fallimento nei rapporti tanto del fallito coi creditori e dei creditori fra loro, quanto fra i coinvolti nel dissesto ed i terzi estranei, quindi è competente a conoscere della impugnativa per simulazione e frode di un atto fatto dal fallito coi terzi. — P. Casale, 2 febbraio 1904 (*G.* 490, *n.*).

2. La disposizione dell'articolo alinea 3°, non si applica se non alle contestazioni sui crediti sorti nell'adunanza di cui all'articolo stesso. Trattandosi di questioni di genere diverso (nella specie, del criterio numerico per la determinazione delle maggioranze) il pretore giudica nella sua ordinaria funzione di giudice di primo grado.

3. La maggioranza di somma voluta dallo stesso articolo alinea 4, si calcola sul complesso dei crediti risultanti dall'elenco presentato dal debitore e non sul complesso dei crediti spettanti ai creditori intervenuti alla adunanza. — T. Venezia, 8 luglio 1904 (*Riv. dir. comm.* 569).

4. La sentenza resa dal pretore in una procedura di piccolo fallimento e che pronuncia intorno l'efficacia di un'assegnazione giudiziale ottenuta da un creditore è inappellabile. — T. Modena, 2 novembre 1904 (*Riv. dir. comm.* 99).

5. Il perito nominato dal Tribunale per la formazione dell'inventario ed il custode dei sigilli non possono essere ammessi come creditori nel piccolo fallimento coi medesimi diritti dei creditori del dissestato.

6. È il commissario giudiziale che ha l'obbligo d'indagare quale sia il vero stato attivo e passivo del dissestato. — P. Napoli (11° Mand.), 17 febbraio 1905, (*Gazz. P.* XXXIII' 326).

Articolo 38.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

Articolo 39.

Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del Codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobbligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del Codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

È dubbio, dato il silenzio della legge in proposito, e avuto riguardo alla natura delle funzioni del commissario giudiziale, che quest'ultimo possa rappresentare in giudizio il debitore che non ha concluso il concordato e che perciò si consideri fallito. Però ragioni di analogia a quanto stabilisce il Codice di commercio e lo scopo della liquidazione delle attività, lo fanno ritenere. Ma in tal caso, come per quanto riguarda il curatore del fallimento, il commissario giudiziale non potrà stare in giudizio che per le azioni relative ai mobili e agli immobili del fallito e che riguardano il fallimento. Propostasi perciò contro il fallito un'azione di sfratto dall'abitazione, deve il medesimo essere chiamato in giudizio personalmente. — P. Bergamo (I Mandam.), 8 marzo 1904 (*Mon. pret.* 180).

Articolo 40.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al Tribunale.

Questo, sentito il debitore in Camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

Bibliografia: Bauer A., *Sugli art. 40 e 42 della legge dei piccoli fallimenti* (*D. C.* XXIV, 331). — Coppola F., *Intorno all'art. 40 della legge 24 maggio 1903, n. 177, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti* (*Cons. comm.* 1905, 65, 81).

Articolo 41.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

Le facilitazioni sancite dall'articolo riguardano semplicemente le tasse di bollo e di registro e non possono quindi, fra l'altro, estendersi alle inserzioni sul foglio *Annunzi legali* (*Boll. uff. del Min. int.* 1904, n. 36).

—



Disposizioni comuni.

Articolo 42.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria, e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei proprii creditori ai sensi dell'art. 1 e 36, il Tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'art. 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa di fallimento. In essa il Tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Bibliografia: Bolaffio L., *Indipendenza del giudizio penale dal giudizio civile nella procedura dei piccoli fallimenti* (*T. v.* 1905, 473, 695; *G. it.* 1905, II, 807). — Ziino Todaro L., *Per la retta applicazione dell'art. 42 della legge sul concordato preventivo* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 69). — V. anche sotto gli art. 36 e 40.

1. L'articolo proclamando l'inappellabilità della sentenza di revoca del fallimento le cui passività non passino le L. 5000, ammette implicitamente l'appellabilità della sentenza la quale abbia invece l'istanza di revoca respinta. — A. Milano, 5 aprile 1904 (*Mon.* 978); A. Casale, 13 luglio 1905, (*G. it.* I, 2, 685; *F.* I, 1238; *G.* 1184, *n.*; *D. C.* 789).

2. Il fallimento, il cui passivo non supera le L. 5000, può essere revocato anche se ne furono dichiarate cessate le operazioni per insufficienza d'attivo, e nel caso, con la sentenza di revoca si inizia la procedura dei piccoli fallimenti. — A. Venezia, 27 aprile 1904 (*D. C.* 923).

3. Non è inammissibile la domanda di moratoria presentata quando non era ancora in vigore la nuova legge sul concordato preventivo, ma venuta a decisione quando questa era già attivata. — C. Napoli, 7 giugno 1904 (*G. it.* I, 1, 1188; *L.* 1484; *D. C.* 698).

4. Revocato il fallimento e ritenuta applicabile la procedura dei piccoli fallimenti, il dissestato deve, per virtù di legge, rientrare nell'amministrazione dei suoi beni ed avere la consegna del magazzino. — P. Napoli (11° Mand.) 17 febbraio 1905 (*Gazz. P.* XXXIII, 826).

4. La revoca della dichiarazione di fallimento con l'attuazione della procedura dei piccoli fallimenti, ai sensi dell'articolo, nel caso in cui le passività non superino le 5000 lire, può chiedersi anche con citazione.

La revoca del fallimento, in detto caso, non è obbligatoria, ma facoltativa pel magistrato. — A. Casale, 13 luglio 1905, *F.* I, 1238, *n.*; *G. it.* I, 2, 685; *G.* 1184; *D. C.* 789).

6. Decidere se il passivo di un fallimento superi o meno il limite entro cui per l'art. si fa luogo a concordato preventivo è giudizio di fatto insindacabile dal magistrato di merito.

7. Nulla osta poi che nel ritenere un passivo eccedente le lire 5 mila si abbia riguardo anche ai crediti dichiarati e ammessi dopo il verbale di verifica. — C. Roma, 17 ottobre 1905 (*Riv. pen.* LXIII, 163).

V. anche all'art. 36 n. 1 e 2.

Articolo 43.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge. ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila. si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

Bibliografia: Bolaffio L., *Sulla possibile revoca di un fallimento chiuso prima della legge 24 maggio 1903* (*T. v.* 1903, 769). — Id., *Se l'imputato di bancarotta possa dedurre che i prezzi richiesti dai creditori sono usurari allo scopo di limitare il passivo a L. 5000* (*F.* 1904, II, 289). — Bonelli G., *Il piccolo fallimento e lo spirito del nuovo istituto* (*Riv. dir. comm.* 1903, II, 500). — V. anche Bolaffio sotto l'art. precedente.

1. Non si può procedere per i reati previsti dagli art. 856, 857 Cod. comm. contro il commerciante fallito se il passivo del fallimento sia inferiore a L. 5000. — C. Roma, 6 aprile 1903 (*Giust. pen.* 1089; *G. pen.* 443).

2. La conversione della moratoria nella procedura del concordato preventivo è condizionata alla sussistenza della prima al tempo d'andata in vigore della legge sul concordato preventivo. — T. Siena, 24 giugno 1903 (*L.* 1507, *n.*; *Riv. dir. comm.* 352).

3. Gli effetti derivanti dalla dichiarazione del fallimento il cui passivo non supera le lire 5000, avvenuta prima della nuova legge 24 maggio 1903, non cessano col sopravvenire di tale legge, *ipso jure* ed *ope legis*, ma occorre che tale cessazione sia pronunciata con sentenza, dietro istanza del fallito, del curatore o di altri interessati. — A. Firenze, 30 luglio 1903 (*G. it.* 1904, I, 2, 125).

4. Il fallimento, il cui passivo non superi le L. 5000, può essere revocato ai sensi degli art. 42 e 43 della legge 24 maggio 1903 sui piccoli fallimenti, anche se prima dell'attuazione di questa si fossero chiuse le operazioni fallimentari per mancanza od insufficienza di attivo. — A. Bologna, 16 ottobre 1903 (*L.* II, 446; *T. v.* 769; *T. gen.* 665; *Annali* 413; *Riv. dir. comm.* 500; *F.* I, 101).

5. Il fallito non può dedurre in sede penale allo scopo di far dichiarare estinta l'azione penale in base alla legge sui piccoli fallimenti, che il passivo non superi le lire 5000, tenendo conto dell'esagerazione delle fatture per i prezzi usurari segnati dai fornitori. Tale riduzione deve operarsi previamente nella competente sede commerciale. — C. Roma, 16 marzo 1904 (*G. it.* II, 234; *G. pen.* 344; *F.* II, 289, *n.*).

6. Per la legge 24 maggio 1903 pei piccoli fallimenti l'intero passivo del fallimento e non già il solo passivo superante l'attivo per meno di L. 5000 è di ostacolo al procedimento penale per bancarotta semplice. — A. Trani, 11 maggio 1904 (*F. Puglie* 387; *R. Trani*, 1905, 133).

V. anche all'art. 696, n. 62 del Codice.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

approvato con R. Decreto 14 dicembre 1882, n. 1118

Articolo 1.

Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore emancipato prima dell'attuazione del nuovo Codice, in virtù di autorizzazione ottenuta e pubblicata secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità.

Articolo 2.

Il genitore o il tutore che, nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice, esercita il commercio nell'interesse di un minore, non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 del Codice stesso.

Questa autorizzazione produce effetto sino dal detto giorno, qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 dello stesso Codice entro i tre mesi successivi.

1. Nel cessato regime l'esercizio del commercio considerandosi non eccedente gli atti di ordinaria amministrazione, ben poteva il genitore esercente la patria potestà continuare l'esercizio dello stabilimento industriale o commerciale caduto nel patrimonio del minore, e ciò senza bisogno di autorizzazione del Tribunale.

Dall'attuazione del nuovo Codice di commercio, per continuare il commercio nell'interesse d'un minore, il genitore deve ottenere l'autorizzazione del consiglio di famiglia da omologarsi dal Tribunale, senza di che non è valido l'esercizio del commercio. — C. Torino, 30 gennaio 1886 (*G.* 237, *c*; *G. it.* I, 1, 177, *n.*); Id, 17 marzo 1886 (*G.* 382; *Mon.* 658; *Fil.* 466; *D. C.* 757); A. Casale, 29 gennaio 1887 (*G. cas.* 75; *Cons. comm.* 198; *Rass.* 6).

2. Tale disposizione non può avere effetto retroattivo da nuocere alla validità degli esercizi precedenti. — C. Torino, 30 gennaio 1886 (di cui al n. precedente).

3. Il termine di tre mesi per le pubblicazioni stabilite nell'art. 2 è applicabile anche all'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di commercio nell'interesse d'un minore non emancipato o di un interdetto, debitamente accordata al rispettivo rappresentante legale sotto l'impero della legge anteriore dalla quale nessuna pubblicazione era richiesta. — C. Roma, 24 febbraio 1886 (*Rass.* 162; *F.* I, 779; *T. rom.* 78; *Annali* 171; *L.* I, 469; *G. it.* I, 1, 245; *Mon.* 655; *D. C.* 788).

4. Il genitore legalmente autorizzato ad esercitare il commercio nell'interesse del minore sotto l'impero del Codice cessato, non è tenuto all'attuazione del vigente a far seguire le pubblicazioni ai sensi dell'art. 12 Codice commerciale. — A. Genova, 15 aprile 1887 (*Eco* 118).

5. *Contra:* Il genitore legalmente autorizzato ad esercitare il commercio nell'interesse del minore sotto l'impero del Codice cessato doveva all'attuazione del vigente far seguire le pubblicazioni, a sensi dell'art. 12 Codice commerciale, e la mancanza può esserne opposta validamente ai terzi. — T. Modena, 18 maggio 1887 (*Riv. parmense* 177); A. Genova, 28 dicembre 1887 (*Eco* 1888, 22; *D. C.* 266).

V. anche all'art. 847 n. 25 del Codice.

Articolo 3.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sulle Borse di commercio, sugli agenti di cambio e sensali e sulla professione di mediatore continuano ad avere osservanza anche dopo l'attuazione del nuovo Codice, in quanto non siano contrarie al Codice stesso e sino a che non sia provveduto altrimenti.

1. Pel Codice commerciale del 1865 (art. 66), in questa parte ancora in vigore, il compenso dovuto ai mediatori privati deve essere esclusivamente determinato in proporzione del tempo impiegato e dell'opera prestata. — C. Roma, 17 luglio 1894 (*F.* I, 820, *n.*; *L.* II, 825; *G. it.* I, 1, 897); A. Messina, 4 marzo 1895 (*F.* I, 853, *n.*; *D. C.* 691); C. Palermo, 5 dicembre 1896 (*Mon.* 867; *F.* I, 517; *D. C.* 476 ; *L.* 1897, I, 872).

2. *Contra:* La distinzione, quanto alla retribuzione, tra mediatori pubblici e privati fatta dall'art. 66 Cod. comm. del 1865 non è più ammissibile sotto il Codice di commercio vigente. — C. Torino, 7 agosto 1895 (*G.* 585; *L.* 1895, II, 587, *n.*); Id., 10 aprile 1905 (*G.* 738, *n.*; *Mon.* 642; *G. it.* I, 1, 905; *D. C.* 776; *F.* I, 1501); A. Roma, 16 settembre 1905 (*G. it.* I, 2, 675, *n.*; *F.* I, 1468, *n.*; *D. C.* XXIV, 434).

Articolo 4.

Le società e le associazioni commerciali esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, salve le seguenti disposizioni:

1° le società in accomandita per azioni ed anonime sono esonerate da ogni autorizzazione e vigilanza governativa e dagli oneri relativi; ma sono soggette alle disposizioni degli art. 104, 140, 142, 147, 151, 153, 163 capoverso, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 246, 247, 248 e 250 del nuovo Codice, ed a quelle che in esso riguardano la riduzione del capitale, la fusione e la liquidazione delle società. Sono inoltre soggette alle disposizioni dell'art. 123, rispetto agli amministratori rieletti o nominati dopo l'attuazione del nuovo Codice;

2° le associazioni mutue, che non abbiano per oggetto esclusivo le assicurazioni marittime, sono soggette alle disposizioni dell'art. 242 del nuovo Codice, salvo ciò che è disposto nel numero seguente;

2° le società e le associazioni di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine sono soggette alle disposizioni dell'art. 145 del nuovo Codice per tutti i premi che riscuotono dopo l'attuazione di esso, salva riduzione proporzionale delle cauzioni date per le operazioni precedenti, nei modi e nei termini stabiliti nel Regolamento;

4° le società ed associazioni che vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro durata devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice.

Bibliografia: Danieli G., *Le società cammerciali nel diritto transitorio* (Torino 1884, Unione tipografico-edit.). — Id., *Della cauzione degli amministratori in diritto transitorio* (*D. C.* II, 1883). — Gabba C. F., *Irretroattività della disposizione dell'art. 127 Codice di commercio* (*F.* 1905, I, 1013). — Vidari E., *Se la disposizione dell'art. 127 Cod. di comm., relativa ai promotori delle società per azioni, sia applicabile anche alle società costituite anteriormente al Codice stesso* (*L.* 1905, 1914). — Vivante C., *La riforma degli statuti delle società preesistenti al Codice* (*F.* 1898, I, 10).

1. Le società commerciali costituite nello antico regime sono governate ancor esse dalla nuova legge nei rapporti contrattuali; epperò possono ancor esse profittare del nuovo istituto della moratoria. — A. Torino, 17 settembre 1883 (*Rass.* 300, *c*; *G.* 1139, *c*; *G. it.* II, 518, *c*; *Mon.* 1112 e XXV, 19, *n.*; *Fil.* IX, 69, *c*; *D. C.* II, 55, *c*; *Annuario* 130, *n.*).

2. Le società preesistenti all'attuale regime non sono soggette alle formalità ora stabilite per l'efficacia delle loro deliberazioni sociali, quando anche abbiano dichiarato di sottoporsi alle nuove norme delle società cooperative. — A. Torino, 24 ottobre 1885 (*G.* XXIII, 15; *Mon.* XXVII, 145; *D. C.* IV, 254; *Annali* XX, 140).

3. Alle operazioni di liquidazione delle società anonime pendenti all'attuazione del nuovo Codice di commercio, sono senz'altro applicabili le disposizioni di questo. — A. Casale, 15 giugno 1886 (*G. cas.* 215); A. Torino, 26 aprile 1890 (*G.* 498).

4. Incorre quindi in nullità la deliberazione dell'assemblea generale, con cui alla dimissionaria commissione di stralcio venga sostituito un liquidatore unico, sebbene soggetto alla sorveglianza di una commissione. — A. Casale, 15 giugno 1886 (*G. cas.* 215).

5. Ed anche per le società anonime preesistenti al nuovo Codice commerciale la surrogazione dei liquidatori dev'essere fatta dalla assemblea generale, e solo quando non siansi raggiunte le condizioni numeriche volute dall'art. 210 del detto Codice, la surrogazione rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. — A. Genova, 28 febbraio 1890 (*T. gen.* 264; *Massime* 881).

6. Ed alle società che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice commerciale trovavansi in istato di liquidazione sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 176 e seguenti e 184 del Codice commerciale come quelle che si riferiscono per l'art. 198 dello stesso Codice anche alle società in liquidazione. — C. Roma, 11 settembre 1890 (*L.* II, 724; *F.* I, 1162; *D. C.* IX, 123).

7. Ed anche il bilancio finale va regolato dal Codice ora vigente. — A. Bologna, 7 aprile 1891 (*R. Bol.* 185; *T. gen.* 344; *Annali* 296; *Cons. comm.* 220).

8. Come pure la nomina dei liquidatori — A. Genova, 15 dicembre 1896 (*T. gen.* 1897, 7).

9. Le società in nome collettivo preesistenti sono per contro regolate dalla legge anteriore anche per la loro liquidazione, epperò l'amministratore di una di essa, nel caso di liquidazione, se non fu nominato alcun liquidatore, ha veste legittima per promuovere e sostenere l'azione di regolamento di conto. — A. Genova, 8 marzo 1896 (*L.* I, 662; *T. gen.* 171; *Giur.* 145; *D. C.* 589); C. Torino, 5 marzo 1897 (*G.* 471, *n.*; *L.* I, 699; *Mon.* 785).

10. Le modificazioni agli statuti di società già esistenti devono adempiersi colle formalità stabilite nel regime vigente. — C. Torino, 26 luglio 1886 (*G. it.* I, 447; G. 621; *Mon.* 1008, *n.*; *L.* II, 661, *n.*; *F.* I, 984; *Annali* 512; *Annuario* 468); A. Casale, 7 dicembre 1886 (*G. cas.* 1887, 87); C. Torino, 2 settembre 1887 (*G.* 621; *G. it.* I, 1, 615; *L.* II, 802; *Annali* 482; *Annuario* 298).

11. In virtù dell'art. 4, n. 4, delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio, quando una società od associazione commerciale già esistente all'epoca dell'attuazione del nuovo Codice voglia introdurre una qualche modificazione al suo statuto fondamentale, deve sottoporre alle disposizioni del nuovo Codice non solo la modificazione che si vuol fare, ma l'intero statuto che si vuol modificare. — A. Firenze, 14 marzo 1890 (*L.* I, 598; *D. C.* 613; *F.* I, 555) A. Genova, 27 luglio 1895 (*T. gen.* 465).

12. Conseguentemente se lo statuto contenga qualche disposizione contraria al nuovo Codice, non può essere ordinata dal Tribunale civile la trascrizione ed affissione, a norma degli articoli 90 e 91 Codice anzidetto, dell'atto modificativo, prima che lo statuto medesimo venga riformato anche in quelle disposizioni che dalla nuova legge non sono ulteriormente consentite, e quindi anche in quelle sul diritto del voto. — A. Firenze, 14 marzo 1890 (cit. art. num. precedente).

13. *Contra:* Le società ed associazioni commerciali già esistenti al tempo dell'attuazione del Codice di commercio sono regolate dalle leggi anteriori, rimanendo obbligate, quando vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi, ad uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice solo per la parte che vuolsi modificata. — C. Roma, 18 febbraio 1897 (*G. it.* I, 5, 323; *F.* 1898, I, 10, *n.*).

14. Anche le società civili preesistenti al nuovo Codice, aventi forma di società per azioni, debbono uniformarsi alle disposizioni

del nuovo Codice di cui all'art. int., e quindi in mancanza della pubblicazione di bilanci, a sensi dell'art. 180 Codice commerciale, gli amministratori incorrono nelle penalità di cui all'art. 248 Codice stesso. — A. Bologna, 29 febbraio 1888 (*Pratica leg.* 149).

15. L'art. 152 del nuovo Codice è applicabile anche a riguardo di società costituita sotto il Codice anteriore, e trattandosi di responsabilità per fatti passati sotto lo stesso Codice anteriore, se però la società stessa, entrato in vigore il Codice nuovo, ha introdotto nei suoi statuti modificazioni sostanziali e l'azione in responsabilità non venne esercitata prima dell'attuazione del nuovo Codice. — A. Milano, 19 giugno 1889 (*G.* 486); C. Torino, 21 luglio 1890 (*G.* 579; *F.* I, 827; *L.* II, 588; *D. C.* 888).

16. La responsabilità degli amministratori di una società anonima fondata sotto il vigore del cessato Codice di commercio e che non abbia modificato il suo statuto dopo l'attuazione del nuovo, non può essere giudicata alla stregua dell'art. 147 di quest'ultimo Codice, ma a quella dell'art. 189 del Codice cessato e dei principii di diritto comune. — A. Genova, 31 dicembre 1893 (*T. gen.* 1894, 83).

17. Il divieto fatto dalla legge agli azionisti di una società di agire individualmente in responsabilità contro gli amministratori non concerne le società scioltesi prima dell'attuazione del vigente Codice di commercio.

18. L'azionista che in tali condizioni agisce in responsabilità non ha bisogno di provare che era già azionista all'epoca in cui accaddero i fatti su cui viene basata l'azione in responsabilità, o all'epoca dello scioglimento della società. — A. Milano, 14 luglio 1896 (*Mon.* 811).

19. Perchè una società commerciale già esistente prima del vigente Codice di commercio italiano continui sotto di questo ad essere retta dalle leggi anteriori, è necessario che essa già avesse sotto queste ultime una esistenza legale, non bastando una esistenza di mero fatto.

Trattandosi in ispecie di una società per azioni costituita senza autorizzazione sovrana sotto i Codici anteriori, il disposto dell'art. 4 non vi è applicabile. — A. Torino, 3 marzo 1891 (*G.* 807; *D. C.* 693).

20. Quindi è che quanto alla responsabilità attuale dei soci componenti, la società irregolare sorta sotto il Codice del 1865, va soggetta alle discipline della legge in vigore. — C. Torino, 7 agosto 1894 (*G. it.* I, 1, 994; *G.* 778).

21. Così pure l'esistenza di una società di fatto in nome collettivo, sebbene fatta sotto il Codice precedente, può essere provata per testi. — A. Genova, 19 febbraio 1897 (*G. it.* I, 2, 582).

22. La disposizione dell'art. 189 Codice di commercio vigente, riguardante lo scioglimento delle società anonime, non è applicabile alle società sorte sotto l'impero del Codice cessato. — A. Roma, 20 ottobre 1894 (*T. gen.* 695).

23. L'aumento del capitale sociale, se previsto e disciplinato dallo statuto sociale, non costituisce una modificazione allo statuto stesso; e quindi se in tali condizioni una società per azioni costituita sotto il Codice del 1865, delibera l'aumento del capitale sociale sotto il Codice vigente, non per questo resta obbligata ad uniformarsi in tutto e per tutto al nuovo Codice, ed, in ispecie, ad estendere il diritto di voto a tutti i possessori di azioni, mentre il suo statuto (anteriore al nuovo Codice) lo accorda soltanto ai possessori di un certo numero di azioni. — A. Roma, 20 dicembre 1894 (*G.* 1895, 43; *D. C.* XIII, 113; *F.* 1895, I, 177, *n.*; *G. it.* 1895, I, 2, 80); T. Roma, 25 gennaio 1895 (*D. C.* 61).

24. Così pure il divieto di cui all'art. 181 del vigente Codice di commercio è inapplicabile in caso di emissione di nuove azioni, alle società commerciali già esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice. — C. Roma, 3 gennaio 1896 (*L.* I, 217, *n.*; *F.* I, 121).

25. Per l'articolo il divieto di acquistare azioni per conto della società, stabilito dall'art. 144 Cod. di comm., si applica anche alle società preesistenti al Codice stesso. — C. Roma, 19 luglio 1895 (*F.* II, 418; *L.* II, 552; *G. pen. tor.* 484); C. Torino, 31 marzo 1896 (*G.* 261; *L.* I, 802; *Mon.* 410; *G. it.* I, 1, 315; *D. C.* 598; *F.* I, 787).

26. Non ostante che l'art. 4 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice di commercio non comprenda l'art. 127 di questo medesimo Codice fra quelli che devono essere applicati alle società che esistevano al tempo di sua promulgazione, tuttavia esso devesi egualmente applicare, perchè contiene una disposizione d'ordine pubblico a cui non è lecito derogare secondo quanto è scritto nell'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile. — A. Genova, 15 giugno 1905 (*L.* 1914; *F.* I, 1012; *D. C.* 684; *Mon.* 910, *n.*).

26 *bis*. *Contra:* Il disposto dell'art. 127 Cod. di comm. non è d'ordine pubblico, e perciò non è applicabile con effetto retroattivo alle società costituite prima del Codice vigente. — C. Torino, 6 luglio 1906 (*G. it.* I, 1, 762; *Mon.* 681; *G.* 1079, *n.*).

27. Le associazioni mutue per assicurazioni terrestri nel cessato sistema erano considerate *civili*, e quindi le condizioni della loro costi-

tuzione, come i diritti e gli obblighi correnti tra gli amministratori e gli associati, andavano retti esclusivamente dal diritto civile.

Al sopravvenire del nuovo regime anche queste associazioni furono comprese nelle discipline delle società anonime, specie pel rigore della pubblicazione degli atti costitutivi.

28. Tuttavia le assicurazioni da tali associazioni contratte sotto il nuovo Codice non possono dagli assicurati impugnarsi per ciò che le dette formalità non si fossero ancora adempite, se le medesime lo furono in seguito.

29. Non è perentorio il termine di tre mesi a partire dall'attivazione del nuovo Codice, entro cui le associazioni sopra dette avessero a provvedere alla loro legale costituzione mediante il deposito dell'atto costitutivo. — C. Torino, 6 dicembre 1884 (*G.* XXII, 18; *Annali* XX, 818, *n.*; *Annuario* 60; *D. C.* III, 572; *G. c.* I, 19; *L.* XXV, 1, 514; *Mon.* XXVI, 78, *c*).

30. Le associazioni di mutua assicurazione marittima preesistenti al nuovo regime possono validamente modificare i loro statuti, senza dover adempiere le nuove formalità di pubblicazione prescritte. — A. Genova, 19 marzo 1886 (*G. it.* II, 451; *Cons. comm.* 186; *Annuario* 44).

31. *Contra:* Le associazioni mutue di assicurazioni marittime, costituite sotto l'antico regime, non vanno esenti dall'obbligo di pubblicare e trascrivere le modificazioni che intendano successivamente introdurre ai loro statuti. — C. Torino, 15 marzo 1887 (*Rass.* 5; *G. it.* I, 1, 182; *G.* 424, *n.*; *Annali* 318; *Annuario* 32; *Cons. comm.* 307); A. Genova, 26 maggio 1887 (*Eco* 277; *Cons. comm.* 296; *D. C.* 882).

32. Per l'art. 4 delle disposizioni transitorie del Codice di commercio le associazioni di mutua assicurazione postesi in liquidazione sotto il Codice del 1865 continuano ad essere regolate dalle disposizioni di questo. — A. Genova, 29 maggio 1891 (*T. gen.* 899).

V. anche gli art. 90 n. 6; 96 n. 2; 98 n. 67; 152 n. 17 e 18; 847 n. 19; e 919 n. 76 del Codice.

—

Articolo 5.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente la nomina dei sindaci dev'essere fatta nella prima assemblea generale da tenersi entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice o in altra da convocarsi all'uopo nel termine stesso, sotto la responsabilità degli amministratori.

L'assemblea generale, quando siavi rappresentata almeno la metà del capitale sociale, può, col voto favorevole di tanti soci che riuniscano almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'adunanza, deliberare che gli amministratori attuali siano, in caso di rielezione, esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Articolo 6.

Gli art. 230, 231 e 232 del nuovo Codice si applicano anche alle società estere stabilite nel Regno prima dell'attuazione di esso.

Le formalità prescritte nei detti articoli e non ancora adempiute all'attuazione del nuovo Codice devono adempiersi entro sei mesi dall'attuazione stessa.

Alle società estere di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 4, n. 3, del presente decreto.

1. La condizione di pareggiamento colle società nazionali fatta dal nuovo regime alle società straniere si deve intendere per quelle che continuassero il loro commercio in Italia, oppure che venissero ad esercitarvelo collo instituire quivi sedi, succursali o rappresentanze.

2. Ma queste disposizioni non possono riguardare quelle società straniere che al sopravvenire del nuovo regime avessero cessato il loro commercio in Italia, sopprimendovi sedi e rappresentanze, e le quali perciò ben possono continuare a valersi della personalità e rappresentanza giuridica riconosciuta loro dal cessato sistema.

3. Gli amministratori di dette società, siccome personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, hanno sempre veste legittima a rappresentare la società nell'esercizio dei di lei diritti. — C. Torino, 20 febbraio 1886

(*Rass.* 224; *G.* 278; *Mon.* 709; *L.* II, 121; *D. C.* 589).

4. Se una società commerciale estera stabilita nel Regno abbia lasciato decorrere il termine fissato dall'art. 6 delle transitorie per l'adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 230 Cod. comm., ed avviato procedimento penale intervenga amnistia, la contravvenzione non esiste se non decorra un nuovo termine uguale a quello fissato nelle transitorie, a partire dalla data del decreto di amnistia, senza che si sia ottemperato alle disposizioni dello stesso art. 230 del Cod. di comm. — C. Roma, 25 marzo 1898 (*G. it.* II, 175, *n.*; *Mon.* 718; *Riv. univ.* 140; *Cons. comm.* 170).

5. Il Codice di commercio italiano del 1882, in quanto abolì la necessità dell'autorizzazione governativa per talune società commerciali, non ha mutato la condizione di quelle società estere, le quali essendo prima mancanti della voluta autorizzazione, continuavano a sussistere illegalmente. — C. Torino, 13 dicembre 1898 (*G.* 1899, 90, *n.*; *Mon.* 1899, 148, *n.*).

—

Articolo 7.

Le società costituite anteriormente all'attuazione del nuovo Codice, che vogliano sottoporsi alle norme di esso intorno alle società cooperative, devono, con deliberazione presa secondo il proprio statuto, farne dichiarazione espressa, e conformare lo statuto stesso alle disposizioni del nuovo Codice.

Tuttavia le disposizioni della prima parte dell'art. 224 non si applicano alle azioni di valore nominale superiore alle lire cento emesse prima della attuazione del Codice, nè ai soci che sino da tempo anteriore all'attuazione stessa sono possessori di una quota sociale superiore alle lire cinquemila o di tante azioni che eccedano tale somma al valore nominale. Parimenti le disposizioni della prima parte dell'art. 226 non si applicano ai soci già inscritti nella società al tempo dell'attuazione del nuovo Codice.

Articolo 8.

La deliberazione indicata nell'articolo precedente, ancorchè non ricevuta per atto pubblico, tranne che lo statuto lo richieda, deve essere depositata, trascritta, affissa e pubblicata secondo le disposizioni dell'articolo 96 del nuovo Codice.

Le pubblicazioni si fanno senza spese, e per gli effetti dell'art. 228 del Codice stesso la deliberazione suddetta è parificata all'atto costitutivo.

1. Nel regime transitorio le *sole società già esistenti* in carattere cooperativo *sarebbero* autorizzate ad assoggettarsi con *atto privato* alle norme ora codificate per le società cooperative.

2. Per ammettere nel nuovo regime tali società preesistenti *dovrebbesi* indagare se queste già siano di natura cooperativa, oppure ne abbiano i caratteri affini. — C. Firenze, 9 maggio 1884 (*Rass.* 150, *c*; *Annuario* 320; *D. C.* 518; *G. it.* I, 1, 842; *Mon.* 686, *c.*; *T. v.* 278, *n.*; *L.* II, 9; *Eco* 164; *Cons. comm.* 180).

Articolo 9.

Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine emessi anteriormente al nuovo Codice, le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, sono regolati dalle leggi anteriori e non si applica ai suddetti titoli l'art. 323 del Codice stesso.

Devono tuttavia ad essi applicarsi, dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, le disposizioni di questo che riguardano la forma e i termini del protesto, ed i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali.

Per le lettere di cambio e i biglietti all'ordine che scadono il 30 e il 31 dicembre 1882 la forma e il termine del protesto sono egualmente regolati dal nuovo Codice.

Bibliografia: Calamandrei R., *Applicabilità delle disposizioni del nuovo Codice di commercio alla notificazione del protesto di una cambiale creata vigente il Codice del 1865* (*F.* 1885, I, 986).

1. Il modo con cui si deve eseguire il protesto e la sua notificazione al girante costituisce una semplice forma, una norma del procedimento cambiario, che va regolata secondo la legge vigente al momento dell'atto e non un diritto acquisito dal girante secondo la legge anteriore, sotto cui sia stata emessa la cambiale. — C. Firenze, 11 maggio 1885 (*T. v.* 801, *c*; *L.* II, 80; *Fil.* 420; *Annali* 859; *Cons. comm.* 120; *Mon. leggi* 108; *D. C.* 728; *G. it.* I, 1, 421; *G. c.* 108; *F.* I, 985; *Annuario* 124).

2. Trattandosi di effetti cambiari emessi sotto il Codice cessato, devesi bensì stare al nuovo Codice per quanto riguarda la forma del protesto, ma per decidere se il protesto sia o no necessario, deve starsi al Codice anteriore. — C. Torino, 21 novembre 1889 (*G.* 798; *G. it.* XLII, I, 1, 180, *n.*; *Annuario* 176).

3. Ai biglietti all'ordine racchiudenti una obbligazione civile creati prima dell' attuazione dell'attuale Codice, è applicabile l'articolo 9 della legge transitoria, e quindi non la prescrizione quinquennale, ma invece quella trentennaria del diritto comune. — C. Firenze, 10 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 388; *T. v.* 1889, 58; *Annuario* 165, *n.*; *F.* 1889, I, 626); T. Grosseto, 9 dicembre 1890 (*Pratica leg.* V, 105); A. Bologna, 9 marzo 1891 (*R. Bol.* 318; *Annali* 206; *T. gen.* 318); C. Firenze, 28 aprile 1894 (*T. v.* 263, *n.*; *Riv. univ.* I, 658); A. Genova, 1° febbraio 1898 (*L.* I, 418, *n.*).

4. Secondo il Codice di commercio del 1865, art. 196 e 198, l'effetto cambiario contenente supposizione di luogo per farlo apparire emesso in un luogo diverso da quello in cui doveva essere pagato, non aveva valore di cambiale e produceva soltanto gli effetti di una semplice obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria.

Perchè però vi fosse la supposizione di luogo nel senso suddetto era necessario che nella cambiale si fosse, contrariamente al vero, figurato un luogo d'emissione diverso da quello del pagamento, onde non vi era supposizione di luogo se la cambiale fu emessa in bianco e indi fu riempita, secondo l'intesa, con la indicazione di un luogo di pagamento diverso da quello dell'emissione. — A. Torino, 21 ottobre 1898 (*G.* XXXI, 28, *n.*).

5. Le contestazioni su un pagherò cambiario creato anteriormente al nuovo Codice di commercio, vanno esaminate e risolute sulla scorta del Codice del 1865.

Epperò non può applicarsi la prescrizione commerciale ma la civile dei trent'anni ai rapporti originati da un titolo che, sebbene abbia l' aspetto di un pagherò cambiario, manchi del requisito della clausola all'ordine, essenziale pel cessato Codice di commercio e pel quale il creditore non abbia dimostrato la causa commerciale dell' obbligazione. — T. Foggia, 18 novembre 1903 (*Corte d'appello di Napoli* 1904, 91).

Articolo 10.

Il mandato dell'institore, che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice abbia già impreso l'esercizio del commercio cui è preposto, dev'essere depositato entro tre mesi dal giorno stesso secondo le disposizioni dell'art. 369 del Codice stesso e per gli effetti stabiliti nell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Articolo 11.

Nei primi tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice le amministrazioni di strade ferrate, applicando le tariffe speciali vigenti, non incorrono nella maggiore responsabilità in esso stabilita.

Articolo 12.

Le disposizioni della legge del 3 luglio 1871, n. 340 (serie 2ª), e della legge del 9 aprile 1882, n. 682 serie 3ª), sui magazzini generali, sono abrogate dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice per quanto è in esso provveduto.

Articolo 13.

I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento di una nave o di porzione di essa, ed i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto secondo la legge anteriore, se le formalità in essa stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo Codice; altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo Codice.

1. Pel combinato disposto degli art. 44 e 58 del Cod. coll'articolo intestato si può provare con interrogatorio e con testimoni nei casi in cui è permesso dal Codice civile la vendita di porzione di nave non risultante da atto scritto e seguita sotto l'impero del Codice cessato. — A. Genova, 14 dicembre 1885 (*Eco* 1886, 46).

Articolo 14.

Entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice, tutte le navi soggette alle disposizioni dell'art. 500 del Codice stesso devono uniformarsi ad esse.

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice si trovano in viaggio il termine suddetto decorre dal giorno del loro arrivo in un porto del Regno.

Articolo 15.

I privilegi sulle navi acquistati prima dell'attuazione del nuovo Codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del Codice stesso.

Le disposizioni dell'art. 678 e seguenti del Libro II del nuovo Codice si applicano anche ai privilegi acquistati prima dell'attuazione di esso.

Articolo 16.

Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Le disposizioni del nuovo Codice riguardanti le forme del procedimento entrano immediatamente in vigore, se nel giorno dell'attuazione stessa non sono ancora nominati i sindaci definitivi, e il Tribunale, con ordinanza da pubblicarsi nei modi stabiliti nell'art. 912, deve dare senza indugio le disposizioni prescritte nell'art. 691. A questo effetto, il ruolo ordinato nell'articolo 715 del nuovo Codice deve essere per la prima volta formato e trasmesso ai presidenti dei Tribunali ivi indicati almeno cinque giorni prima dell'attuazione di esso.

Se i sindaci definitivi sono già nominati, si applicano le leggi anteriori sino alla completa verificazione dei crediti.

Per il procedimento ulteriore si osservano le disposizioni del nuovo Codice, e se i creditori sono già in istato d'unione il giudice delegato deve convocarli il più presto possibile per la nomina della delegazione di sorveglianza e per proporre od eleggere il curatore.

Le disposizioni degli articoli 737 e 914 e dei due ultimi capoversi dell'art. 800, e quelle dell'art. 741 concernenti l'esenzione dell'inventario da spese e tasse, come pure le disposizioni del Capo III, Titolo VI, Libro III.

del nuovo Codice si applicano anche ai fallimenti dichiarati prima dell'attuazione di esso.

I sindaci che, per effetto delle disposizioni precedenti, cessano dall'ufficio, devono rendere il conto della loro gestione al curatore coll'assistenza della delegazione dei creditori, e consegnargli il patrimonio e le carte del fallimento.

Bibliografia: Vedi Rignano sotto l'art. 704 ed Orefici sotto l'art. 709 del Codice.

1. Dichiarato un fallimento sotto l'antico regime, la data della cessazione dei pagamenti deve stabilirsi alla stregua di quella legge, sebbene la pronuncia sulla retrotrazione della data relativa avvenga sottò l'impero della legge nuova. — A. Bologna, 12 marzo 1888 (*Rass.* 54, *c; Annali* 144; *F.* I, 415; *Mon.* 869; *T. v.* 887; *Fil.* 262; *D. C.* 194; *Annuario* 148); C. Roma, 28 novembre 1888 (*D. C.* II, 285); Id., 18 dicembre 1888 (*T. rom.* III, 586; *D. C.* II, 286, *n; L.* I, 509; *Annuario* II, 168).

2. Non può sostenersi sciolta di diritto l'unione dei creditori, ai sensi dell'art. 650 del cessato Codice commerciale, se la liquidazione del fallimento non è ancora compiuta, se cioè non sono ancora definite tutte le pendenze sì attive che passive, dall'esito delle quali può dipendere un aumento od una diminuzione del patrimonio caduto in fallimento, il quale non sia peranco liquidato in danaro per essere distribuito ai creditori.

3. Quindi, avvenuta un'adunanza dei creditori, in cui fu approvato il rendimento del conto dei sindaci ed il fallito fu dichiarato scusabile, se la liquidazione del fallimento non poteva dirsi compiuta, epperciò nemmeno sciolta di diritto l'unione dei creditori, il fallito ha pur sempre facoltà di proporre un concordato. — A. Venezia, 26 luglio 1888 (*T. v.* 382, *n.; Mon.* 821, *n.; Eco* 298, *n.; D. C.* 355; *Annuario* 118, *n.*).

4. L'applicazione delle nuove norme del concordato, in virtù delle leggi transitorie per l'esecuzione del vigente Codice commerciale, non può intendersi altrimenti possibile che nei fallimenti semplicemente *dichiarati*, cioè tuttora aperti e pendenti, e nei quali perciò ancora non sia seguita l'omologazione del concordato.

Pronunciata l'omologazione del concordato, il fallimento essendo non più pendente ma chiuso il benefizio del diritto transitorio non può più trovare applicazione. — A. Venezia, 6 aprile 1888 (*Rass.* 223; *T. v.* 285, *n.*; *Annuario* 99).

5. Nei fallimenti dichiarati sotto l'impero del Codice precedente, la nuova legge concernente l'amministrazione e la rappresentanza del fallimento deve attuarsi non appena sia compiuta la verifica dei crediti.

Epperò l'amministrazione e la rappresentanza per essere legittima e giuridica deve essere conforme alle prescrizioni della legge medesima. — A. Genova, 19 maggio 1888 (*Eco* 200; *Annali* XVIII, 142; *F.* I, 649; *Mon.* 655; *D. C.* 275; *Annuario* 150, *n.*).

6. Ed il sindaco definitivo cessando dall'ufficio appena compiuta la verifica dei crediti è nullo il concordato stipulato coll'assistenza del sindaco cessante. — A. Palermo, 19 dicembre 1884 (*D. C.* III, 428, *n.*).

7. Ed il curatore di fallimento pronunciato nel cessato regime non può agire contro i debitori della massa se non giustifica l'osservanza della nuova legge per la costituzione della rappresentanza legale del fallimento. — A. Casale, 5 febbraio 1887 (*G. cas.* 155).

8. L'art. attiene puramente alla forma e al rito e non regola punto l'appellabilità d'una sentenza per la quale sta l'art. 6 delle disposizioni transitorie emesse nel 1865 per l'attuazione del Codice di procedura civile, il quale dispone che l'appellabilità della sentenza è regolata dalla legge vigente al tempo in cui la stessa è profferita. — C. Napoli, 10 marzo 1884 (*Rass.* 116, *n.*; *Annuario* 371; *D. C.* III, 114; *F.* I, 1165, *n.*; *Gazz. P.* 285; *G. c.* I, 82; *G. it.* I, 1, 484; *Mon.* 874, *c*; *Rass.* 116; *T. v.* 584); C. Torino, 28 dicembre 1885 (*G.* XXIII, 68, *n.*; *D. C.* IV, 84, *n.*; *Mon.* XXVII, 279, *n.*; *L.* XXVI, I, 589; *Mon. leggi* 1886, 52).

9. Le disposizioni dell'art. 913, riguardanti l'appellabilità delle sentenze in materia di fallimento, hanno luogo anche quando si tratti di fallimento dichiarato sotto il Codice anteriore, se sotto lo stesso Codice già si erano nominati i sindaci definitivi, e si tratti di sentenze posteriori alla verificazione dei crediti. — C. Torino, 18 maggio 1889 (*G.* 725, *n.*; *L.* XXX, I, 48, *n.*; *T. gen.* 1890, 2; *Mon.* 1890, 97; *Annali* 1890, 20).

10. Nei fallimenti dichiarati sotto l'antico regime, la cancellazione del nome del fallito dall'albo non può aver luogo se non dimostrando di avere pagato *tutti* i creditori. — A. Genova, 29 luglio 1884 (*G. it.* II, 442, *n.*; *Eco* 288 *n.*; *D. C.* 894; *G. c.* 1, 96).

11. Nel fallimento dichiarato sotto l'antico regime, deve, colle norme di questo, proseguirsi e compiersi la verificazione dei crediti.

12. Epperò i crediti verificati devono confermarsi con giuramento, sebbene tale formalità più non sia richiesta nell'attuale sistema.

E sarebbe nullo il concordato deliberato da creditori che non avessero confermato con giuramento i loro crediti. — A. Torino, 6 novembre 1884 (*Eco* IX, 6; *Fil.* X, 45; *G.* 824; *Mon.* XXVI, 28, *c*).

13. Nel cessato regime era stabilita una presunzione *juris et de jure* di frode negli atti dal fallito compiuti in contiguità alla cessazione dei pagamenti, e quindi era sancita la nullità di tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie accese sui beni del fallito nei dieci giorni anteriori alla stabilita cessazione dei pagamenti e dopo questa.

Le modificazioni introdotte nell'attuale regime sui diritti ipotecari non sono applicabili alle iscrizioni ipotecarie accese anteriormente. — A. Casale, 15 novembre 1884 (*Rass.* 298; *G. cas.* V, 46, *n.*).

14. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite dal debitore posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, sono regolati, in ordine alla loro efficacia nei rapporti della massa dei creditori, dalla legge in vigore all'epoca della pronuncia del fallimento, anche se gli atti coi quali si costituirono furono stipulati sotto l'impero del Codice commerciale abrogato. — A. Cagliari, 21 aprile 1888 (*G. it.* II, 360; *L.* II, 127; *Circ. giur.* 282; *Fil.* 660; *Cons. comm.* 298).

15. Gli effetti del concordato e così anche quello relativo alla cessazione dell'incapacità elettorale politica si applica anche ai fallimenti dichiarati sotto l'antico regime. — C. Roma, 18 maggio 1885 (*Mon.* 881, *n.*; *Annali* 182; *F.* I, 644, *n.*; *G. it.* I, III, 190, *n.*; *L.* II, 486, *n*).

V. anche sotto gli art. 709 n. 121 e 122; 787 n. 1; 839 n. 1 e 2; 842 n. 1 e 2; e 861 n. 2 a 4 del Codice.

Articolo 17.

Nei giudizi di pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle navi e di distribuzione del loro prezzo, che si trovano pendenti secondo le disposizioni del Titolo II, Libro II, del Codice di commercio del 25 giugno 1865, si applicano le disposizioni del Capo II, Titolo I, Libro IV, del nuovo Codice, in qualunque stato i giudizi stessi si trovino nel giorno dell'attuazione di esso.

Articolo 18.

I termini per l'inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

Articolo 19.

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice si regolano secondo le leggi anteriori.

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso di questo termine minore computato dal giorno dell'attuazione del Codice medesimo.

1. La disposizione dell'art. 19 della legge transitoria per l'attuazione del Codice commerciale, comune a tutte le prescrizioni commerciali, si riferisce anche alle azioni cambiarie, e, compiuto il corso della prescrizione quinquennale dalla data dell'attuazione del nuovo Codice, ai termini dell'art. 919 del Codice commerciale, non è più dato al creditore d'un biglietto all'ordine d'indole commerciale, creato anteriormente al nuovo Codice, di deferire al debitore il giuramento sulla estinzione del debito. — A. Bologna, 5 luglio 1889 (*G. it.* XLII, II, 14; *R. Bol.* 215; *Annali* 357; *Annuario* 144; *T. gen.* 696; *Cons. comm.* 300); C. Roma, 10 maggio 1890 (*L.* II, 650, *n.*; *F.* I, 1012); Id., 18 agosto 1890 (*L.* XXXI,

I, 149; *G. it.* XLIII, I, 1, 169); C. Torino, 31 dicembre 1890 (*G.* 1891, 381, *n.*; *G. it.* 1891, I, 1, 258; *Mon.* 1891, 600); A. Genova, 18 aprile 1891 (*T. gen.* 278); A. Genova, 7 aprile 1893 (*Giur.* 155; *T. gen.* 282); A. Bologna, 5 novembre 1894 (*Mon. giur.* 361).

2. Le cambiali create sotto il Codice precedente e scadute sotto l'attuale si prescrivono secondo quest'ultimo. — A. Genova, 6 giugno 1891 (*T. gen.* 470; *Annali* 364).

3. La prescrizione decennale introdotta dall'art. 917 Codice commerciale vigente è istituto nuovo, di cui non si ha traccia nella legislazione precedente. Quindi per le norme di diritto transitorio in tema di prescrizione, il tempo necessario a prescrivere non può aver cominciato a decorrere prima dell'attuazione della legge che stabilì quella speciale prescrizione. — A. Torino, 23 novembre 1891 (*G.* 1892, 182).

4. L'art. 19 delle disposizioni transitorie del nuovo Codice commerciale che regola la prescrizione delle azioni, vale anche per la perenzione di causa cominciata sotto il Codice anteriore. — A. Venezia, 27 marzo 1892 (*L.* II, 342).

5. Gli atti interruttivi della prescrizione rimpetto al traente non hanno efficacia rimpetto al datore d'avallo per atto separato sotto la legislazione precedente. — A. Casale, 16 maggio 1897 (*G.* 688, *n.*).

6. Le azioni derivanti da rapporto giuridico commerciale per l'uno dei contraenti e civile per l'altro creato prima dell'attuazione del Codice di commercio vigente si prescrivono a norma dell'articolo. — C. Torino, 12 agosto 1902 (*G.* 1219, *n.*; *Mon.* 1903, 185).

7. Alle prescrizioni commerciali, cominciate sotto l'impero del Codice cessato, si applicano le disposizioni del novello Codice, tanto per il minor termine computabile dal giorno della sua attuazione, quanto per le cause di sospensione, o meno. — A. Catania, 7 dicembre 1904 (*Circ. giur.* 114; *G. Cat.* 2).

V. anche all'art. 917 n. 45 del Codice.

—

Articolo 20.

Nelle provincie ove è in vigore il Codice penale toscano, le disposizioni del nuovo Codice di commercio, le quali si riferiscono al Codice penale del 20 novembre 1859, si applicano colle norme seguenti:

1° alla pena della reclusione e dei lavori forzati a tempo è surrogata la pena della casa di forza:

2° dovunque è menzione del reato di truffa s'intende il reato di frode;

3° quanto alla distinzione tra le pene criminali e correzionali e tra i crimini e i delitti, valgono le regole di corrispondenza stabilite nell'art. 12 del Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2607.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO

annesso al R. Decreto 27 dicembre 1882, n. 1139

TITOLO I.

Delle trascrizioni e dei registri di cancelleria

Articolo 1.

Per le trascrizioni che devono farsi presso il Tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare.

L'atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro; negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti, deve indicare:

1° la data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi;

2° il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questo emana;

3° il cognome e il nome, o la ditta, del commerciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione;

4° il domicilio o la residenza del commerciante, o la sede della società.

Bibliografia: V. sotto gli art. 90 e 177 del Codice.

Nella generica espressione dell'art. 1° è compresa anche la trascrizione dei documenti riguardanti il prezzo non pagato delle macchine di importante valore impiegate negli esercizi d'industria manifatturiera o agricola, dai quali dipende l'esistenza del privilegio stabilito dall'art. 773, n. 8 del Codice di commercio. — Risoluzione ministeriale 2 aprile 1883, n. 10859 (*Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia* 1883, 268).

V. anche sotto gli art. 90 e 177 del Cod.

Articolo 2.

Oltre quanto è ordinato nel Capo II del Titolo I del Regolamento approvato col Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), i cancellieri dei Tribunali di commercio devono tenere in carta libera e secondo i modelli annessi:

1° il registro *d'ordine;*

2° il registro *delle trascrizioni;*

3° il registro *dei libri di commercio;*

4° il registro *delle società;*

Questi registri devono essere numerati e firmati secondo le disposizioni della prima parte dell'art. 23 del Codice di commercio, e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'art. 25 del Codice stesso.

Articolo 3.

I documenti depositati in originale o in copia autentica debbono essere custoditi, con un esemplare della nota, in appositi volumi numerati.

Ogni volume deve contenere l'elenco dei documenti in esso inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti col numero progressivo dell'elenco.

Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei quali il Codice di commercio prescrive il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Articolo 4.

Nel *registro d'ordine* (Modello *A*) il cancelliere deve annotare giorno per giorno e al momento della consegna ogni richiesta attinente agli altri registri menzionati nei numeri 2° e 4° dell'art. 2, o concernente il deposito degli atti accennati nell'art. 3, indicando la persona dalla quale e per conto della quale è fatta, l'oggetto di essa e i documenti presentati.

Appena annotata la richiesta, il cancelliere deve darne ricevuta in carta libera, senza spese, al producente, indicando in essa il numero d'ordine.

Il registro d'ordine dev'essere munito di una rubrica alfabetica contenente i nomi delle parti e il riferimento agli altri registri per numeri e per oggetto.

Articolo 5.

Nel *registro delle trascrizioni* (Modello *B*) il cancelliere deve trascrivere il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna, il numero d'ordine, il numero progressivo del registro delle società, il volume in cui sono collocati gli atti e il numero progressivo dell'elenco del volume stesso.

Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare della nota, certificando in esso l'eseguita trascrizione colle indicazioni suddette.

Articolo 6.

Nel *registro dei libri di commercio* (Modello *C*) il cancelliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle società riguardanti la numerazione o la vidimazione dei loro libri di commercio, secondo le disposizioni dell'art. 24 del Codice di commercio.

Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare, oltre la data:

1° il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza del commerciante ancorchè si tratti di un minore emancipato, di una donna maritata, o di un minore nel cui interesse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società;

2° la specie del commercio esercitato e il luogo dove si esercita;

3° il cognome e il nome e il domicilio dell'institore o di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero degli amministratori o del direttore della società.

La richiesta riguardante la numerazione o vidimazione dei libri commerciali può essere fatta anche *verbalmente*, perchè l'art. 23 del Codice commerciale prescrivendo che la numerazione e la vidimazione dei libri commerciali sia fatta senza spesa, esclude chiaramente il bisogno di domanda scritta. — Risoluzione ministeriale 2 aprile 1883, n. 10359 (*Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia*, anno 1883, 268).

Articolo 7.

Nel *registro delle società* (Modello *D*) le società e le associazioni esistenti s'inscrivono allorchè per la prima volta occorra di fare un'annotazione che riguardi ciascuna di esse.

Le società nuovamente costituite s'inscrivono allorchè sono richieste per esse le trascrizioni indicate negli articoli 90 e 91 del Codice di commercio.

Ad ogni società è riservato nel registro un intiero foglio costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni successive si fanno nello stesso foglio.

Quando il foglio riservato per una società sia esaurito dalle fattevi annotazioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio successivo, facendone constare chiaramente nella pagina esaurita, e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso numero progressivo della partita riportata.

Articolo 8.

L'inscrizione nel registro delle società deve indicare:

1° la ragione sociale o la denominazione della società e la sua specie colla qualificazione di cooperativa, qualora sia tale;

2° il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione, e di quelli che hanno la firma sociale;

3° la sede della società e dei suoi stabilimenti o delle sue rappresentanze;

4° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza degli amministratori e del direttore;

5° l'oggetto della società;

6° il capitale sociale e il modo con cui è costituito, le quote pagate e promesse dagli accomandanti, e nelle società per azioni il capitale sottoscritto e versato;

7° il valore nominale delle azioni;

8° il cognome e il nome, il domicilio o la residenza dei sindaci;

9° il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire:

10° la data del contratto sociale, degli avvenuti cambiamenti e delle rispettive trascrizioni.

Articolo 9.

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime e gli atti indicati negli articoli 96, 172 e 197 del Codice di commercio non possono essere ricevuti e trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provvedimento con cui è ordinata la trascrizione dall'autorità giudiziaria designata nell'art. 91 del Codice stesso, e di tale provvedimento deve essere fatta menzione nella nota indicata nell'art. 1°.

Articolo 10.

I cancellieri non possono ricevere alcuna richiesta di trascrizione, se non vengano contemporaneamente presentate, oltre l'originale o la copia dell'atto che devono custodire, anche le copie autentiche o gli estratti dell'atto stesso, che occorrono per le affissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

In tali copie il cancelliere deve scrivere il certificato indicato nell'art. 5, restituendole al richiedente se la inserzione nei giornali non deve eseguirsi d'ufficio.

Le relazioni degli uscieri intorno alle avvenute affissioni, e le prove dell'avvenuta pubblicazione nei giornali devono essere inserite nel volume dei documenti.

Bibliografia: Marongiu I., *Antinomia coll'art. 16 del Codice di commercio* (*Not. it.* 1887, 857).

Articolo 11.

I cancellieri devono, a chiunque ne faccia richiesta, dar copia delle trascrizioni e delle annotazioni esistenti nei registri indicati nell'art. 2 o il certificato che non ne esiste alcuna.

Devono altresì permettere a chiunque l'ispezione dei registri stessi e dei documenti relativi nelle ore d'ufficio e dar copia dei documenti presso di loro depositati in originale.

Articolo 12.

In caso di omessa o irregolare esecuzione delle norme contenute negli articoli precedenti, i cancellieri sono puniti secondo le disposizioni dell'articolo 286 del Regolamento generale giudiziario, salva ogni altra azione civile o penale.

TITOLO II.

Delle Borse di commercio e dei mediatori

CAPO I.

Delle Borse di commercio

Bibliografia: Zampa W., *L'art. 293 Codice penale e le operazioni di borsa* (*Suppl. alla Riv. pen.* X, 275, 321). — V. anche sotto l'art. 2 del Cod.

Articolo 13.

Le Borse di commercio sono autorizzate con Regio decreto sopra proposta della Camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire.

Il decreto di autorizzazione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possano eseguire.

Articolo 14.

Hanno ingresso alla Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della Borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio;

2° coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;

3° coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio, alle manifatture, alle arti, alla libertà dei pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali;

4° coloro che esercitino in Borsa l'ufficio di mediatore senza aver ottenuto il certificato d'inscrizione nel ruolo indicato nel Capo II di questo Titolo.

Possono inoltre essere allontanati dalla Borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, turbano il buon ordine od offendono la dignità dell'Istituto.

Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla Borsa.

Articolo 15.

L'esclusione per i motivi indicati ai numeri 2° e 4°, e il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, sono pronunciati dalla Deputazione di Borsa, la quale, cessate le cause, può anche rivocarli.

Articolo 16.

Nelle Borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

1° i titoli del Debito pubblico dello Stato;

2° i titoli di Società private garantiti dallo Stato;

3° le cartelle di credito fondiario italiano;

4° i titoli cambiari.

I titoli degli Enti morali e delle Società per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione di Borsa.

Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa.

Articolo 17.

I corsi dei cambi, dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione sono determinati in base ai contratti conchiusi nella Borsa in ciascun giorno: tali corsi costituiscono il listino ufficiale della Borsa.

Articolo 18.

L'accertamento dei corsi è fatto dal Sindacato di Borsa, sulla base delle dichiarazioni dei mediatori.

Il tempo e i modi dell'accertamento, in quanto non è qui provveduto, sono determinati nel regolamento speciale di ciascuna Borsa.

Articolo 19.

I listini originali, sottoscritti dal presidente del Sindacato, devono essere depositati presso la Camera di commercio, alla quale spetta di rilasciarne in ogni tempo estratti o certificati autentici.

Bibliografia: Vivante C., *Listini di borsa* (*Mon.* 1889, 241).

Articolo 20 (1).

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, udito il ministro del tesoro, formerà la media delle quotazioni del consolidato italiano, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tal uopo i Presidenti dei Sindacati delle borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, comunicheranno giornalmente con telegramma urgente, i corsi del consolidato ai Ministeri anzidetti.

Il corso medio formato nei modi indicati nel presente articolo, serve per gli effetti previsti dalla legge sul debito pubblico del Regno, sempreché non esista patto speciale in contrario.

Le Camere di commercio che formano listini debbono trasmettere ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro, giornalmente, con telegramma, i prezzi fatti per tutti i tipi di consolidato e per gli altri valori di Stato, o garantiti dallo Stato.

Tali listini saranno compilati secondo il modello che sarà stabilito con decreto dei Ministri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.

Le comunicazioni telegrafiche, di cui nel presente articolo, sono esenti da qualunque spesa.

Articolo 21.

Una Deputazione nominata annualmente dalla Camera di commercio sorveglia la Borsa e provvede all'esecuzione dei regolamenti.

La Deputazione di Borsa si compone di tre, cinque o sette membri.

Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla Camera di commercio.

Il giudizio della Camera di commercio è definitivo.

Articolo 22.

Alla Deputazione di Borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componimento delle questioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in Borsa.

Articolo 23.

Qualora il presidente della Camera di commercio debba adottare provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, egli

(1) Stato sostituito al preesistente a partire dal 15 gennaio 1898 con Regio decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

deve adunare entro tre giorni la Camera di commercio e far relazione del suo operato.

Articolo 24.

Le Camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici alle grida.

Articolo 25.

Le Camere di commercio sono autorizzate a provvedere all'esecuzione delle presenti disposizioni mediante regolamenti speciali approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPO II.

Dei mediatori.

Bibliografia: V. Vidari sotto l'art. 8 del Codice e a pag. 60.

Articolo 26.

La professione di mediatore è libera.

Tuttavia gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

1. La prova dell'esercizio di fatto della mediazione può darsi in qualunque modo e così anche per testimoni. — C. Torino, 31 dicembre 1887 (*G.* 1888, 332).

2. La mediazione è libera e può venir esercitata anche per la conclusione di affari civili da chi non sia pubblico mediatore, con diritto ad una rimunerazione. — C. Torino, 16 marzo 1892 (*G.* 584; *L.* II, 446; *T. gen.* 588; *D. C.* 921).

3. Tranne per le operazioni contemplate dall'art. 31 del regolamento pel Codice di commercio, i mediatori non iscritti nel ruolo possono prestare la loro opera con pari efficacia dei mediatori pubblici per qualunque contrattazione, ricevere e trasmettere pagamenti secondo gli usi locali per conto dei contraenti. — C. Palermo, 18 dicembre 1894 (*L.* 1895, I, 155, *n.*).

Articolo 27.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere nel ruolo i mediatori che ne fanno domanda, sono:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo;

3° deposito cauzionale da lire mille a lire trentamila da determinarsi con regolamento approvato secondo le disposizioni dell'art. 25.

Articolo 28.

Il ruolo dei mediatori deve indicare la specie della mediazione per la quale ciascuno è inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Il ruolo dev'essere comunicato in copia dalle Camere di commercio ai Tribunali civili e di commercio della loro circoscrizione.

Il ruolo dev'essere e rimanere affisso nelle sale dei Tribunali suddetti, della Borsa e della Camera di commercio.

Articolo 29.

Della avvenuta inscrizione nel ruolo la Camera di commercio rilascia al mediatore un certificato conforme.

Articolo 30.

I soli mediatori che hanno ottenuto il certificato indicato nell'articolo precedente sono ammessi ad esercitare il loro ufficio in Borsa.

Articolo 31.

Gli uffici pubblici riservati nell'art. 26 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

1° la vendita all'incanto di valori o merci;

2° l'esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;

3° l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

4° ogni altro incarico commesso ai mediatori nel Codice di commercio o in altre leggi.

Giurisprudenza: Vedi sotto l'art. 68 n. 15 del Codice.

Articolo 32.

La cauzione dei mediatori inscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;

2ª delle pene pecuniarie.

Bibliografia: Cerruti C., *Per quali cause sia vincolata la cauzione dei creditori inscritti* (*Gazz. giud. it.* 1899, 353). — Porro E. A., *Del privilegio sulla causione dei creditori* (*G. it.* 1899, I, 2, 411; *Mon.* 1899, 221).

1. Se un agente di cambio accreditato presso l'amministrazione del Debito pubblico distrae titoli che era stato incaricato di ritirare tramutati al portatore, nessun privilegio compete al titolare sulla sua cauzione. — C. Torino, 26 agosto 1885 (*G.* 727; *Annali* 519; *G. it.* 1886, I, 1, 61; *F.* I, 1176; *Cons. comm.* 1886, 330; *Annuario* 270).

2. Il committente che rimette all'agente di cambio titoli di rendita da impiegarsi in operazioni di Borsa, in caso di fallimento dell'agente ha privilegio sulla di lui cauzione pel ricupero dei suoi titoli o del loro valore. — A. Torino, 30 giugno 1887 (*G.* 563; *G. it.* II, 566; *Annali* 378).

3. Le operazioni di rendita pubblica eseguite da un agente di cambio sono garantite sulla di lui cauzione. — A. Napoli, 18 luglio 1887 (*Gazz. P.* 606).

4. La cauzione imposta ai mediatori iscritti nel ruolo non è vincolata per privilegio al pagamento di altre indennità se non di quelle dovute per cause dipendenti dall' esercizio degli uffizi pubblici loro affidati dall'art. 31 del regolamento, e così (nella specie) garantisce le indennità dovute dall'agente di cambio accreditato presso l'amministrazione del Debito pubblico per l'autentica delle firme di chi richiede un tramutamento di titoli nominativi in altri al portatore, non anche per quelle dell'operazione di effettivo tramutamento. — A. Milano, 30 dicembre 1898 (*G. it.* 1899, I, 2, 412, *n.*; *Mon.* 1899, 226; *T. gen.* 1899, 184; *Annali* 1899, 102); C. Torino, 25 ottobre 1899 (*G. it.* I, 1, 1089, *n.*; *Mon.* 881; *G.* 1509, *n.*; *F.* I, 1354, *n.*; *D. C.* XVIII, 132; *L.* II, 727; *T. gen.* 646).

—

Articolo 33.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 31.

Articolo 34.

La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siasi adempiuta la disposizione dell'articolo 37.

Articolo 35.

La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa, del Tribunale di commercio e della Camera di commercio, e inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le opposizioni debbono essere presentate alla segreteria della Camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione e inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione o ad appello.

Il provvedimento della Camera di commercio che ordina la liberazione della cauzione di un mediatore non impedisce l'esercizio dei privilegi sulla mediazione, fino a che non sia stata effettivamente ritirata. — C. Roma, 24 maggio 1904 (*F.* I, 853, n.; *G. it.* I, 1, 980; *D. C.* 717).

—

Articolo 36.

I mediatori iscritti devono dichiarare al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione dev'essere fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti speciali per i contratti sopra merci.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa, ed anche il Sindacato sentita la Deputazione di Borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori inscritti per verificare se abbiano fatte le dichiarazioni sopra ordinate.

Soltanto i mediatori iscritti hanno l'obbligo di dichiarare al Sindacato di Borsa i contratti conchiusi a loro mediazione. — A. Genova, 25 maggio 1900 (*T. gen.* 338; *Cons. comm.* 281).

Articolo 37.

I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella Segreteria della Camera di commercio.

Articolo 38.

La mercede dovuta per le operazioni fatte in Borsa dai mediatori inscritti nel ruolo, e per le operazioni indicate nell'art. 31, è regolata da una tariffa compilata dalla Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa, se non è convenuto altrimenti.

Bibliografia: Cons. comm., *I mediatori non iscritti nel ruolo non hanno diritto ad ottener giudiziariamente compensi per operazioni da essi eseguite nella Borsa* (1887, 888).

1. Al pubblico mediatore, incaricato dall'autorità giudiziaria di vendere all'incanto una partita di merci contestata, spetta lo stesso compenso stabilito dalla tariffa approvata dalla camera di commercio per le operazioni di mediazione, nè è ammissibile la prova di una diversa consuetudine. — A. Genova, 16 dicembre 1904 (*T. gen.* 25, *Annali*, 45).

2. Al mediatore non iscritto nel ruolo compete il diritto di mediazione come ai mediatori inscritti, tranne per gli affari riservati a questi soltanto.

Invece ai semplici intermediari che non esercitano abitualmente la professione di mediatore, compete una rimunerazione proporzionata all'opera prestata e al tempo impiegatovi. — C. Torino, 7 agosto 1895 (*L.* II, 587, *n.*; *F.* I, 1202, *n.*; *D. C.* 896; *G. it.* I, 1, 915).

Articolo 39.

Nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3° e nel penultimo capoverso dell'art. 14, e quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell'articolo 27, il mediatore è cancellato dal ruolo per deliberazione della Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa. In ogni caso di cancellazione dal ruolo dev'essere rivocato il certificato d'inscrizione indicato nell'art. 29.

CAPO III.

Del Sindacato di Borsa

Bibliografia: Vidari E., *I Sindacati di Borsa e l'aggiotaggio* (*L.* 1894, II, 82).

Articolo 40.

In ogni Borsa è istituito un Sindacato di mediatori al quale sono affidati gli incarichi indicati nel presente regolamento.

Il Sindacato è composto di mediatori inscritti, in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, secondo è stabilito nel regolamento speciale di ciascuna Borsa, in ragione della importanza di essa.

Articolo 41.

I membri del Sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dalla assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal Presidente della Camera di commercio e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno dei mediatori inscritti nel ruolo.

Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli inscritti, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 42.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi, e le pene contro i contravventori alle leggi ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge del 6 luglio 1862, n. 680, sull'istituzione delle Camere di commercio.

Articolo 43.

Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesti i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelli riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono prodursi alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta.

Articolo 44.

La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.

Per le questioni riguardanti la capacità legale dei nominati la decisione spetta al Tribunale di commercio.

Articolo 45.

Il Sindacato elegge tra i suoi membri il presidente e un vice-presidente, i quali durano in ufficio per due anni.

Gli altri membri si rinnovano per metà ogni anno. Quelli che escono di ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri possono essere rieletti.

Articolo 46.

Il Sindacato deve:

1° vigilare affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° denunciare alla Deputazione di Borsa i contravventori alle leggi e ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 47.

Nei Comuni dove non esiste Camera di commercio gli uffici ad essa attribuiti nel presente regolamento si esercitano dalla Giunta comunale.



CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Articolo 48.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio il Regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Sino a che non siano approvati i regolamenti speciali suddetti restano in vigore i regolamenti attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente.

Articolo 49.

I pubblici mediatori legalmente esercenti secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori hanno diritto all'inscrizione nel ruolo ed al certificato indicati negli art. 26 e 29.

Articolo 50.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico.

TITOLO III.

Disposizioni riguardanti le società

Articolo 51.

I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel *Bollettino ufficiale delle società* non possono in alcun caso essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli atti stessi furono depositati nella cancelleria del Tribunale di commercio ed ivi trascritti.

In caso di contravvenzione a tale divieto l'editore del giornale e il tipografo sono soggetti alla pena pecuniaria stabilita nel capoverso dell'art. 66 del Codice di procedura civile.

Articolo 52 (1).

Il *Bollettino ufficiale delle società per azioni* indicato nell'art. 95 del Codice di commercio si pubblica per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio non meno di una volta per settimana.

---

(1) Sostituito al preesistente a partire dal 15 ottobre 1894 con Regi decreti 4 agosto e 29 settembre 1894, nn. 416 e 495.

In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli art. 95, 96, 172. 177, 194, 197 e 215 del Codice di commercio, il bilancio annuale delle società per azioni, anche se cooperative, certificato conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dalla persona incaricata della firma sociale e dai sindaci, e gli altri atti dei quali la pubblicazione nel *Bollettino* sia specialmente ordinata.

L'elenco dei soci illimitatamente responsabili delle società cooperative, di cui all'art. 223 del Codice di commercio, deve essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia ove ha sede la società entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre al quale l'elenco si riferisce.

Gli atti da pubblicarsi nel *Bollettino* devono essere, a cura degli amministratori, trasmessi al Ministero in carta libera entro quindici giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione o trascrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione, e dar ricevuta di ognuna di esse, indicandone la data ed il numero progressivo.

Articolo 53 (1).

A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del *Bollettino* ciascuna società deve pagare un diritto fisso di L. 100 per l'inserzione dell'atto costitutivo e statuto, di L. 30 per l'inserzione del bilancio annuale. e di L. 50 per quella di ogni altro atto.

Le società di assicurazione devono pagare L. 50 per inserzione del bilancio annuale.

Le associazioni di assicurazione mutua per la inserzione del bilancio annuo devono pagare L. 30 quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere non supera L. 5000, devono invece pagare L. 50 quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare L. 3 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui viene fatta la richiesta della pubblicazione; in mancanza la richiesta non può essere ricevuta.

Le società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Però le società di credito il cui capitale sociale esclusa la riserva, superi secondo l'ultimo bilancio, le L. 30.000, devono pagare il diritto d'inserzione del bilancio e delle situazioni mensili.

Parimenti le società cooperative di assicurazione devono pagare L. 50 per l'inserzione del bilancio annuo quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera L. 5000.

(1) Sostituito al preesistente a partire dal 15 ottobre 1894 con Regi decreti 4 agosto e 29 settembre 1894, nn. 416 e 485.

Articolo 54.

Le inserzioni nel *Bollettino* devono farsi al più tardi entro quindici giorni da quello della richiesta.

Un esemplare del *Bollettino* dev'essere spedito gratuitamente alle Camere ed alle Borse di commercio, ai Tribunali civili e di commercio ed alle Corti d'appello e di cassazione del Regno, e deve essere da ciascuno dei detti uffici conservato in volume a libera ispezione di chiunque.

Un esemplare di ciascun numero settimanale del *Bollettino* dev'essere gratuitamente spedito a ciascuna delle società a cui si riferiscono gli atti nel numero stesso pubblicati.

Articolo 55.

L'impiego in titoli del Debito pubblico delle somme pagate per le assicurazioni, ordinato negli art. 155 e 242 del Codice di commercio alle società ed associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine, e il deposito dei titoli stessi presso la Cassa dei depositi e prestiti, devono esser fatti non oltre i primi dieci giorni (1) che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale.

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura della Cassa medesima riscossi alla scadenza ed impiegati nell'acquisto di altri titoli della stessa specie da conservarsi parimenti in deposito.

Le somme non sufficienti all'acquisto di uno dei titoli suddetti devono essere custodite in deposito cauzionale infruttifero per essere impiegate insieme ai frutti successivi tosto che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto d'un titolo.

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 177 n. 1 del Codice.

Articolo 56.

Per stabilire se la somma impiegata nel modo indicato nell'articolo precedente corrisponda all'entità della somma della quale è prescritto l'impiego nelle citate disposizioni di legge, i titoli depositati si calcolano al corso di Borsa della piazza in cui risiede la società e del giorno precedente al deposito, e se questo giorno è festivo al corso del precedente giorno non festivo.

Articolo 57.

La polizza dei depositi suddetti dev'essere dalla Cassa dei depositi e prestiti emessa al nome della società depositante con vincolo a favore degli assicurati per gli effetti della disposizione dell'art. 145 del Codice di commercio.

Articolo 58.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di accertarsi alla scadenza di ogni trimestre col mezzo di delegati, e mediante l'esame dei

---

(1) Con Regio decreto 5 aprile 1888, n. 1267, questo termine, solo però per il primo trimestre di esercizio sociale compiutosi dopo l'attuazione del nuovo Codice di commercio, venne prolungato a giorni sessanta dalla fine del trimestre stesso.



libri delle società ed associazioni, che le disposizioni dell'art. 145 del Codice e degli art. 55, 56 e 57 del presente Regolamento siano esattamente adempiute, e, quando consti che siasi ad esse contravvenuto, i delegati suddetti devono farne denuncia all'Autorità giudiziaria competente per gli effetti dell'art. 247 del Codice di commercio.

Per le disposizioni del presente articolo le società non sono soggette ad alcuna spesa.

Articolo 59.

Le società ed associazioni indicate nell'art. 55 hanno diritto alla liberazione delle somme impiegate a misura che le obbligazioni assunte si estinguono ed in proporzione delle somme pagate per ciascuna assicurazione.

Articolo 60.

Per ottenere la liberazione della somma indicata nell'articolo precedente, le società ed associazioni di assicurazioni sulla vita devono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio la quietanza del pagamento della somma assicurata o le prove dell'estinzione dell'obbligazione avvenuta altrimenti.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto la liberazione del deposito riguardante l'assicurazione estinta, insieme ai frutti accumulati ad esso appartenenti.

Articolo 61.

Le società ed associazioni amministratrici di tontine, quando sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono presentare al Ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa corredato dei documenti giustificativi, e dimostrante la somma complessiva da ripartire e la quota spettante a ciascun associato.

Il Ministero, qualora approvi lo stato di riparto, autorizza con decreto la Cassa dei depositi e prestiti a pagare alla società la somma depositata coi frutti accumulati riguardante la tontina stessa.

Articolo 62.

I modelli per le situazioni mensili da pubblicarsi dalle società ed associazioni che hanno per oggetto l'esercizio del credito, e per il bilancio delle società ed associazioni che hanno per oggetto le assicurazioni, sono stabiliti con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Articolo 63.

Gli uffici provinciali d'ispezione istituiti col Regio decreto del 5 settembre 1869, n. 5256, sono soppressi.

I registri e gli atti dei detti uffici debbono essere depositati presso le rispettive Camere di commercio, previo regolare inventario.

Articolo 64.

La domanda di liberazione o di riduzione delle cauzioni date dalle società esistenti prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, secondo il n. 3 dell'art. 4 delle disposizioni transitorie approvate con Regio decreto 14 dicembre 1882, n. 1113 (serie 3ª), dev'essere presentata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la società richiedente, e dev'essere affissa nei locali della Borsa e nelle sale della Camera e del Tribunale di commercio del luogo stesso e di tutti quelli nei quali la società ha stabilimenti, rappresentanze od agenzie, coll'espresso avvertimento che è libero a chiunque di farvi opposizione entro tre mesi.

La pubblicazione suddetta deve farsi coll'avvertimento medesimo anche nel giornale degli annunzi giudiziari e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei luoghi stessi.

1. Lo svincolo e la restituzione della cauzione prestata da società estera d'assicurazioni marittime, cessando essa le sue operazioni, devono effettuarsi in base alle disposizioni del vecchio Codice commerciale sotto il quale le fu concessa la debita autorizzazione, e perciò con l'osservanza delle norme dell'articolo 146 del Codice di procedura civile. — T. Genova, 1° ottobre 1887 (*Prat. leg.* 84, *n.*).

2. Il giudizio istituito da un assicurato contro il Ministero di agricoltura e contro l'impresa d'assicurazione estera avente sede in Italia, per ottenere l'espropriazione di parte della cauzione da questa depositata in rendita italiana, a soddisfazione di un credito per sinistro già liquidato giudizialmente, ha carattere esecutivo.

Il ministero d'agricoltura ha veste per contraddire essendo la cauzione ordinata a garanzia del Governo e degli assicurati. La procedura degli avvisi prescritti dal regolamento è applicabile solo quando sia la stessa società d'assicurazione che domandi lo svincolo, non quando esso sia chiesto da un creditore. — A. Milano, 2 giugno 1896 (*Mon.* 787).

3. *Contra:* La procedura degli avvisi da premettersi allo svincolo della cauzione prestata da una società estera di assicurazione autorizzata ad operare in Italia, vale anche quando si tratti di espropriazione della cauzione, instata da un creditore per sinistro già accertato giudizialmente. — C. Torino, 26 febbraio 1897 (*Mon.* 207; *G.* 468; *T. gen.* 181).

4. Il Governo, rappresentato dal Ministero di agricoltura industria e commercio, ha veste ed interesse per contraddire alla domanda di vendita parziale della cauzione d'una società, promossa in via esecutiva da un singolo assicurato creditore dell'indennità.

La procedura degli avvisi, stabilita dal regolamento per l'esecuzione del Cod. di comm., è da seguire non solo quando lo svincolo della cauzione prestata da una società estera di assicurazioni è chiesto dalla medesima, ma anche quando lo svincolo (sia pure parziale), è implicito nella domanda di vendita di parte della cauzione, proposta da un creditore in sede di esecuzione forzata. — A. Torino, 30 luglio 1898 (*G. it.* I, 2, 806, *n.*; *G.* 1899, 168; *Mon.* 270).

Articolo 65.

L'opposizione alla domanda prevista nell'articolo precedente deve farsi con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di commercio nella cui giurisdizione la domanda è proposta.

Trascorso il detto termine senza opposizioni, o ritirate, o respinte con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello quelle che fossero state proposte, la Camera di commercio deve trasmettere la domanda col suo parere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cui spetta di provvedere secondo le disposizioni degli art. 60 e 61.

Però la riduzione delle cauzioni date dalle società ed associazioni di assi-

curazioni sulla vita od amministratrici di tontine può essere concessa allora soltanto, che a garantìa delle obbligazioni esistenti resti almeno una somma corrispondente alla quota di capitale e frutti accumulati, che sarebbe vincolata a favore delle obbligazioni stesse per le riserve stabilite nell'art. 145 del Codice di commercio, se la disposizione del detto articolo avesse avuto applicazione sino dalla conchiusione dei singoli contratti pendenti.

Giurisprudenza: V. n. 2 a 4 sotto l'articolo precedente.

TITOLO IV.

Disposizioni riguardanti la cambiale

Articolo 66.

Nel margine del regîstro prescritto dal Codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli art. 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e del n. 455 della tariffa civile, i notari e gli uscieri devono indicare:

1° la data di ciascun protesto;

2° il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;

3° il cognome e il nome, o la ditta, il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione o la sede della società, alla quale il protesto è fatto;

4° la somma dovuta;

5° i motivi del rifiuto di pagamento.

Articolo 67.

Per gli effetti dell'art. 323 del Codice di commercio la cambiale non ha bisogno della formula esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale, o del protesto, e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Bibliografia: Bolaffio L., *Il precetto cambiario* (*Cons. comm.* 1885, 17 e 258; *T. v.* 1885, 169 e 597; Cuzzeri, *Annuario di proc. civ.* IV, 265). — Id., *Di alcune questioni sôrte in pratica sulla interpretazione dell'art. 67 del nuovo Codice comm.* (*F.* 1885, I, 442). — Casini P., *Se il protesto di una cambiale non domiciliata e non girata e il precetto esecutivo mobiliare possano ritenersi atti soltanto conservativi e come tali permessi ad un corpo morale non ancora autorizzato ad accettare l'eredità a cui gli atti stessi si riferiscono ed all'usufruttuario dell'eredità medesima* (*F.* 1890, I, 593). — Chinca, *Il precetto cambiario* (*Cons. comm.* 1885, II, 228). — Cons. comm., *A chi deve notificarsi il precetto nelle cambiali domiciliate* (n. 13). — Frugoni P., *Il precetto cambiario e la legge sul bollo* (*D. C.* III, 778). — Mortara L., *Della trascrizione del protesto sul precetto cambiario* (*F.* 1888, I, 1152). — N. V., *Se la cambiale creata all'estero fra italiani sia titolo esecutivo nel Regno. - Indispensabilità del protesto. - Incostituzionalità dell'art. 67 del regolamento 27 dicembre 1882* (*Mon. Pret.* 1886, 846). — Petruzzelli A., *Vi è decadenza dell'azione cambiaria di regresso se, invece di trascriversi nella citazione o nel precetto, l'atto di protesto, si enunciasse con la data e l'ufficiale?* (*R. Trani* 1889, 807). — Quintus Mucius, *La cambiale e la forma esecutiva* (Torino, 1883, Unione tipografico-editrice).

1. La disposizione dell'art. 67 del Regolamento per l'applicazione del nuovo Codice di commercio, secondo la quale, per l'esercizio dell'azione cambiaria, di cui all'art. 323 del Codice commerciale, non è necessaria alla cambiale la formula esecutiva, ha forza legislativa. — P. Busto Arsizio, 23 luglio 1883 (*Mon.* 989; *T. v.* 570; *Annuario* 71); T. Torino, 5 settembre 1883 (*Annuario* 1884, 74); A. Torino, 25 aprile 1885 (*G.* 356; *Annali* 269; *Fil.* 625; *F.* I, 695; *D. C.* 699; *Cons. comm.* 231; *G. c.* 216; *Annuario* 87).

2. La trascrizione della cambiale nel precetto di pagamento non impedisce la prova dell'esistenza di una girata non trascritta nel precetto, senza che perciò occorra l'iscrizione in falso. — C. Firenze, 27 novembre 1884 (*T. v.* X, 28, *n.*; *Annuario* 231; *D. C.* III, 90; *G. c.* I, 8; *Fil.* X, 49).

3. Nell'esercizio dell'azione cambiaria in forma esecutiva è condizione, prescritta a pena di nullità, che il precetto contenga la trascrizione di copia esatta e integrale della cambiale e non soltanto una descrizione sommaria della medesima. — A. Lucca, 12 dicembre 1884 (*Rass.* 322, *n.*; *D. C.* III, 80; *Eco* IX, 94; *F.* X, I, 349; *G. c.* I, 77; *G. it.* XXXVII, II, 278, *n.*; *L.* XXV, II, 127; *Mon.* XXVI, 875; *Annali* 1885, 15; *Cons. comm.* 1885, 87; *Annuario* III, 95); C. Napoli, 29 agosto 1890 (*Crit. for.* I, 220).

4. Nè ammettonsi equipollenti quale sarebbe la notificazione preventiva e separata della cambiale stessa. — A. Catania, 12 dicembre 1887 (*G. cat.* XVII, 217; *Mon.* XXIX, 267; *G. it.* 1888, II, 207; *Fil.* 1888, 267; *Annuario* 108; *F.* 1888, I, 256; *Rol.* 1898, 139).

5. *Contra*: È valido il precetto fatto in base a un ordine in derrate del quale non s'indichino che la data, il contenuto, l'accettazione, la firma, la scadenza, ma non si dà la esatta trascrizione.

5 *bis*. Non occorre per la validità del precetto esecutivo che gli atti di cui la legge prescrive la notificazione, siano notificati contemporaneamente e con unico atto, ma possono essere notificati anche l'uno dopo l'altro. — A. Palermo, 25 aprile 1885 (*Annali* 501; *D. C.* 1886, 144).

6. La inesatta trascrizione della cambiale sia nel protesto come nel precetto non induce nullità se non quando rimanga dubbia l'identità dell'effetto cambiario. — C. Torino, 11 marzo 1886 (*G.* 205; *Annali* 478; *L.* I, 658; *D. C.* 610).

7. È nullo il precetto che contiene la trascrizione della cambiale come se portasse una girata in bianco, mentre nella cambiale la girata è piena e datata. — A. Macerata, 6 dicembre 1888 (*L.* 1889, I, 234; *T. gen.* 1889, 218; *F.* 1889, I, 289; *Cons. comm.* 1889, 76; *D. C.* 1889, 302; *Annuario* 104).

8. La trascrizione del vaglia cambiario stata fatta dall'usciere nell'atto di precetto tiene luogo di copia del titolo spedito in forma esecutiva. — A. Genova, 12 luglio 1890 (*T. gen.* 656).

9. Non può sostenersi irregolare la notifica del titolo esecutivo quando la cambiale sia stata letteralmente trascritta nel precetto, soltanto perchè l'usciere non abbia dichiarato nel referto di notificare anche la cambiale. — C. Firenze, 1° settembre 1890 (*T. v.* 517; *L.* II, 691; *G.* XXVIII, 9; *D. it.* 595; *G. it.* XLIII, I, 1, 58; *D. C.* IX, 271).

10. L'articolo nel prescrivere che il precetto debba contenere la trascrizione della cambiale non designa il punto dell'atto in cui la trascrizione debba farsi, nè richiede che essa sia eseguita congiuntamente e senza interruzione, nè d'altra parte si tratta di una formalità sacramentale, sì che debbasi, sotto pena di nullità, trascrivere la cambiale da parola a parola, intendimento del legislatore essendo che la nullità non può derivare che dalla sola omissione di ciò che tiene alla sostanza e che rende incerta qualche circostanza che può interessare direttamente la persona intimata.

È quindi valido un precetto nel quale la riproduzione della girata esistente a tergo della cambiale invece che essere fatta di seguito al testo di questa, vi è anteposta mediante un chiaro riassunto di essa contenuto nella parte espositiva. — C. Roma, 10 luglio 1893 (*Corte S. Roma* II, 238; *G. it.* 1894, I, 1, 75).

11. È valido il precetto intimato contemporaneamente alla notificazione della cambiale e del protesto, sebbene non contenga la trascrizione della cambiale. — A. Catania, 23 dicembre 1895 (*L.* 1896, I, 340, *n.*; *G. cat.* 1896, 17).

12. La circostanza che nel precetto sia stata omessa la trascrizione della cambiale in base alla quale si agisce, non vale ad infirmarne il valore se la cambiale era già stata trascritta in un precedente precetto rimasto perento, e tale trascrizione sia stata ricordata nel nuovo precetto. — C. Napoli, 18 maggio 1897 (*Mon.* 766).

13. Legittimo ed anzi doveroso è il rifiuto dell'usciere di prestarsi a notificare un precetto cambiario mancante della trascrizione della cambiale.

Ciò tanto più se la cambiale nemmanco siasi a lui esibita. — C. Firenze, 15 dicembre 1898 (*T. v.* 1899, 189).

14. Non è necessario trascrivere nel precetto le girate della cambiale che dopo il protesto siano state cancellate. — A. Genova, 21 giugno 1901 (*T. gen.* 375).

15. L'art. nè prescrive l'integrale trascrizione nel precetto della cambiale nè commina alcuna nullità nel caso che la trascrizione non sia completamente letterale. È quindi lasciato alla prudenza del magistrato decidere se la lacuna avvenuta nella trascrizione possa costituire nullità del precetto. — C. Torino, 9 novembre 1906 (*G.* 1907, 20, *n.*; *D. C.* XXV, 187).

16. Il prenditore di un vaglia cambiario pagabile al domicilio suo proprio non deve sempre, per esercitare l'azione diretta contro l'emittente, trascrivere nel precetto anche il protesto che abbia per ciò effettuato.

Il protesto deve solo trascriversi se, per lo esercizio dell'azione cambiaria era necessario levarlo. — A. Venezia, 9 giugno 1885 (*T. v.* 349; *F.* I, 489; *D. C.* 522; *G. c.* 166; *Annuario* 111).

17. Nell'agire esecutivamente contro l'emittente o l'accettante di una cambiale non domiciliata, può bastare la notificazione della cambiale fatta prima o contemporaneamente all'intimazione del precetto. — A. Torino, 21 novembre 1885 (*Rass.* III, 28; *G.* XXIII, 64; *G. it.* 1886, II, 38; *F.* XI, I, 815; *G. c.* II, 49; *D. C.* IV, 374); T. Mondovì, 14 dicembre 1888 (*G.* 1889, 15; *Annuario* 152).

17 *bis*. Nell'agire in via di regresso contro il traente od un girante, devesi nel precetto trascrivere anche l'atto di protesto, che di necessità porta con sè la trascrizione della cambiale. — A. Torino, 21 novembre 1885 (citata al n. precedente).

18. È nullo il precetto intimato per l'esecuzione di cambiale domiciliata, che non contenga la trascrizione del protesto; non bastando la semplice indicazione della data del protesto e dell'ufficiale che vi ha proceduto. — A. Torino, 6 aprile 1887 (*G.* 355, *n.*; *D. C.* 490; *Annali* 267; *Cons. comm.* 384).

19. Per l'esecuzione cambiaria anche contro un girante non è necessaria la trascrizione del protesto nel precetto, nè quella delle girate cancellate.

La trascrizione del protesto è soltanto necessaria quando oltre al pagamento della cambiale si richiede quello delle spese del protesto stesso. — A. Roma, 19 aprile 1887 (*T. rom.* 162; *D. C.* 364; *F.* I, 1022; *Annuario* 130; *Cons. comm.* 280).

20. La cambiale per sè costituisce titolo esecutivo soltanto contro l'emittente o l'accettante, ma non già contro gli altri coobbligati, contro i quali, per agire in via di regresso, bisogna fornire la prova del mancato pagamento.

È nullo pertanto il precetto contro un girante quando contenga solamente la trascrizione della cambiale ma non il protesto. — C. Roma, 7 dicembre 1887 (*Rass.* 210; *Annali* XXII, 47; *F.* XII, I, 1041; *D. C.* VI, 115; *G. cat.* XVII, 228; *L.* XXVIII, I, 329, *n.*; *G. it.* XL, I, 1, 117; *T. rom.* 1888, 498; *G.* 1888, 262; *Fil.* 1888, 328; *Eco* 1888, 161; *Annuario* V, 132); A. Roma, 20 marzo 1888 (*Cons. comm.* 169; *T. rom.* 214); A. Perugia, 19 aprile 1888 (*L.* II. 95; *Cons. comm.* 215; *Mon. leggi* 262; *Mon.* 751; *Fil.* 618; *F.* I, 695); A. Bologna, 12 maggio 1888 (*Cons. comm.* 292; *Fil.* 423; *F.* I, 494; *Annuario* 145); C. Firenze, 28 novembre 1898 (*Mon.* 1899, 189, *n.*).

21. Nel precetto cambiario è necessaria, a pena di nullità, la trascrizione del protesto in tutti i casi in cui è necessario che questo sia stato elevato, perchè non vi sia decadenza dall'azione cambiaria in confronto di colui contro cui si procede. — T. Alba, 5 ottobre 1888 (*Mon.* 1889, 85).

22. *Contra:* Non è causa di nullità del precetto cambiario il non essersi nel medesimo trascritto oltre il titolo anche il protesto, e ciò quando pure, per essere la cambiale domiciliata, fosse il protesto necessario a conservare l'azione cambiaria. — A. Milano, 30 novembre 1888 (*Mon.* 1889, 876; *F.* 1889, I, 775; *Gazz. P.* 1889, 116).

23. Per la validità del precetto in base a titolo cambiario non si richiede la testuale trascrizione del protesto e della cambiale, ma basta la separata e preventiva notificazione del protesto contenente la trascrizione della cambiale. — A. Catania, 27 maggio 1889 (*F.* I, 1257, *n.*; *G. it.* II, 664; *G. cat.* 102; *T. gen.* 1890, 63; *F. cat.* 1890, 50; *Annuario* 107); C. Palermo, 15 settembre 1896 (*F. sic.* 651).

24. Il precetto di pagamento intimato al girante è valido, non ostante che nel medesimo non sia stato trascritto il protesto della cambiale, qualora sia provato che il girante aveva conoscenza del protesto stesso e oltre a ciò l'usciere lo abbia nel precetto richiamato in tutti i suoi particolari. — T. Roma, 8 aprile 1891 (*T. rom.* 141).

25. Non è nullo un precetto qualora in esso si trovi, oltre la trascrizione per intero della cambiale, anche una speciale e particolare menzione dell'eseguito protesto della cam-

biale contro l'accettante, di guisa che il girante contro il quale è stato spiccato il precetto abbia potuto acquistare certa scienza dell'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'accettante. — A. Roma, 7 luglio 1891 (*T. rom.* 253).

26. È nullo il precetto in base a titolo cambiario se fu omessa la trascrizione del protesto o della cambiale. — A. Aquila, 5 febbraio 1892 (*F.* I, 234); C. Napoli, 24 maggio 1892 (*F.* I, 1116; *D. C.* XI, 62 e 823; *L.* 1893, II, 386).

27. L'inosservanza dell'art. 67 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio in quanto non sia stato trascritto il protesto nel precetto non porta l'improseguibilità del giudizio, e può essere sanata da equipollenti. — A. Genova, 5 agosto 1893 (*L.* II, 842; *D. C.* 883; *T. gen.* 536; *Giur.* 276).

28. Non è nullo il precetto cambiario per non essersi in esso trascritta la cambiale od il protesto, massime se vi si contiene un sunto del protesto con indicazioni sufficienti ad informare l'intimato intorno al titolo in base al quale si procede ed al montare del debito. — C. Torino, 14 febbraio 1894 (*G.* 576, *n.*; *Mon.* 791; *G. it.* I, 1, 787; *D. C.* 856).

29. È regolare il precetto intimato in base al protesto, nel quale sia trascritta per intero la cambiale. — A. Genova, 24 maggio 1901 (*T. gen.* 332; *D.* e *G.* 186).

30. Rinnovandosi il precetto mobiliare cambiario, esso non deve portare la trascrizione del protesto e della cambiale, quando è già contenuta nel primo precetto notificato. — A. Firenze, 3 dicembre 1887 (*Annali* 1888, 10; *Eco* 1888, 105; *D. C.* VI, 412; *Annuario* 89).

30 *bis*. Nel precetto cambiario bisogna trascrivere tanto la cambiale quanto l'eseguito protesto, ma quando questa legale comunicazione si è data in un precedente precetto, non occorre certamente ripeterla in altro posteriore. — A. Trani, 11 agosto 1905 (*Rass. giur. pugliese* 284).

31. Il precetto di pagamento contro un girante, nullo perchè mancante della trascrizione del protesto, non è nemmeno efficace a salvare da decadenza l'azione di regresso. — C. Roma, 17 ottobre 1888 (*F.* 1889, I, 4); oltre le sent. cit. al n. 9 dell'art. 325 del Cod.

32. L'usciere non è responsabile della nullità del precetto cambiario stata pronunciata per l'omessavi trascrizione del protesto, se la trascrizione non venne a lui espressamente inculcata dal committente. — A. Torino, 7 febbraio 1893 (*G.* 223).

33. Nel protesto come nel precetto esecutivo di cambiale stilata in lingua straniera, non è necessario di trascrivere e notificare una traduzione italiana della cambiale.

34. Nel precetto esecutivo di cambiale *firmata per procura* dovrebbe trascriversi la speciale procura per la firma o quanto meno declinarsi ogni indicazione opportuna alla pronta constatazione del mandato. — A. Genova, 16 aprile 1886 (*Rass.* 117 *c*; *Annali* 241; *F.* I, 1060, *n.*; *Mon.* 597; *L.* II, 58; *G.it.* II, 491, *n.*; *Fil.* 440; *D. C.* 528; *Eco* 118).

35. Il possessore di una cambiale sottoscritta da un mandatario, se vuole procedere in via esecutiva contro il mandante, deve col precetto notificare, oltre la cambiale, anche il mandato che, autorizzando la sottoscrizione, completa la cambiale stessa. — A. Cagliari, 29 luglio 1897 (*G. sarda* 274).

36. Il precetto fatto in base a cambiale stata protestata all'estero con atto in lingua straniera deve contenere, a pena di nullità, la traduzione autentica dell'atto di protesto. — A. Milano, 5 giugno 1895 (*Mon.* 588; *L.* II, 120; *D. C.* 604; *G. it.* I, 2, 499, *n.*).

37. Esercitandosi in via esecutiva l'azione cambiaria contro il girante, il precetto è nullo se col medesimo non siasi altresì notificata al precettato la copia del protesto o del conto di ritorno. — A. Trani, 9 febbraio 1889 (*R. Trani*, 197).

38. Procedendosi esecutivamente in base a cambiale e in via di rivalsa, non è necessario che nel precetto sia trascritto anche il conto di ritorno, bastando che risulti essere questo posseduto dal precettante.

39. Però la trascrizione del conto di ritorno è necessaria per chiedere il pagamento degli interessi e delle spese che nel conto devono essere indicate; e, in difetto di tale trascrizione, il precetto è nullo, limitatamente però a tali interessi e spese. — A. Torino, 12 aprile 1892 (*G.* 571).

40. Per la esecuzione cambiaria non è indispensabile che insieme al precetto sia notificato anche il conto di ritorno, quando colui contro il quale si agisce già conosca che l'istante dovette pagare l'ammontare della cambiale. Ciò tanto maggiormente quando si agisca contro l'accettante. — A. Lucca, 13 febbraio 1903 (*G. it.* I, 2, 172, *n.*; *Mon.* 752; *F.* I, 684, *n.*; *D. C.* 592).

41. Il precetto cambiario prende norma esclusivamente dall'art. 67 regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. Non è in ispecie necessario che il precetto contro gli eredi del debitore della cambiale sia preceduto di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo. — A. Genova, 1° dicembre 1905 (*T. gen.* 720).

V. anche agli art. 251 n. 139 e 142; e 317 n. 7.

TITOLO V.

Disposizioni riguardanti il commercio marittimo e la navigazione

Articolo 68.

Le dichiarazioni ed i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi, come pure i contratti di pegno e di cambio marittimo, ove siano fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti per la trascrizione nei registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaro o accertate giudizialmente.

Però gli atti suddetti che abbiano per oggetto i battelli od altri galleggianti esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazionalità, possono essere ricevuti per l'annotazione nel registro indicato nell'art. 900 del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano legalizzate soltanto dal sindaco.

Articolo 69.

Le navi e gli altri galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi o dei fiumi devono essere inscritti in un registro formato secondo l'annesso modello *E* nell'ufficio a ciò destinato, e in difetto nell'ufficio comunale del luogo in cui le navi e i galleggianti sono ordinariamente tenuti.

Se questo luogo viene mutato, l'ufficiale suddetto od il sindaco del Comune dove esiste l'inscrizione deve trasmettere una copia della partita, con tutte le annotazioni in essa esistenti, al sindaco del luogo della nuova stazione.

Articolo 70.

Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi e dei galleggianti designati nel capoverso dell'art. 68 e nell'art. 69, ed ogni limitazione alla libera disponibilità di essi derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli atti che li contengono non siano depositati in originale o in copia autentica nell'ufficio ed annotati nei registri indicati negli articoli stessi.

Le annotazioni devono essere immediatamente eseguite sotto la personale responsabilità dell'ufficialità cui spetta o del sindaco, e i documenti presentati in appoggio della domanda di annotazione devono essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica alfabetica dei nomi dei proprietari o di altri aventi diritto.

Articolo 71.

L'inventario di bordo indicato nell'art. 500 del Codice di commercio deve essere formato secondo il modello stabilito dal Ministero della marina.

Esso deve contenere la indicazione stampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio, secondo che si tratti di nave a vela od a vapore, e deve inoltre contenere l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti, incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell'art. 78 del Codice per la marina mercantile.

Articolo 72.

Le variazioni dell'inventario di bordo devono essere annotate negli spazi ad esse assegnati nel modello indicato nell'articolo precedente, e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nautico.

Nelle visite successive fatte alla nave, secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale o i periti devono accertare col loro « visto » la regolarità dell'inventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un porto ove il capitano abbia fatto relazione di sinistri precedentemente sofferti con perdita o deterioramento di oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso, col « visto » dell'Autorità marittima o consolare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev'essere provveduta la nave.

Per le navi che secondo le leggi suddette non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione dell'inventario dev'esser fatta ogni due anni.

Articolo 73.

La relazione del capitano nei casi preveduti nell'art. 517 del Codice di commercio, se non viene presentata in iscritto, è ricevuta con processo verbale dal presidente o dal giudice delegato o dal pretore cui spetta, assistito dal cancelliere.

L'Autorità stessa deve far constare nel giornale generale nautico d'aver ricevuta la relazione.

Il decreto che prefigge il giorno per la verificazione della relazione è scritto in margine di essa, e tanto gli avvisi da affiggersi, quanto la relazione dell'usciere sull'affissione eseguita si fanno in carta libera e senza diritti d'usciere.

Il giorno fissato dev'essere a cura del cancelliere notificato all'ufficio marittimo, il quale è tenuto a trasmettere in ogni caso all'Autorità giudiziaria che ha ricevuto la relazione tutti i documenti indicati nei capoversi 2° e 4° dell'art. 115 del Codice per la marina mercantile.

Articolo 74.

L'accordo previsto nell'art. 499 del Codice di commercio tra i proprietari od armatori della nave ed il capitano, per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia

valersi delle facoltà ivi conferitegli, e l'arruolamento sia fatto dai proprietari od armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto.

Qualora ai suddetti appartengano più navi, l'arruolamento può esser fatto in un solo contratto, purchè gli arruolati si obblighino a prestare il loro servigio per la durata convenuta sopra quella tra le diverse navi appartenenti agli stessi proprietari od armatori alla quale siano successivamente destinati, e per i diversi viaggi che le navi medesime intraprendono.

Articolo 75.

Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'art. 522 del Codice di commercio, le indicazioni del ruolo dell'equipaggio, formato secondo le disposizioni dell'art. 325 del Regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, tengono luogo del contratto d'arruolamento per tutti gli effetti dalla legge ad esso attribuiti.

Articolo 76.

In applicazione dell'art. 676 del Codice di commercio, il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore con pegno di un credito sulla nave, trascritto nei registri marittimi ed annotato nell'atto di nazionalità, può far eseguire l'annotazione della girata, della cessione, della surrogazione o della costituzione in pegno dovunque la nave si trova, qualora presenti il suo titolo in forma autentica all'Autorità marittima o consolare del luogo stesso e sia ad essa presentato anche l'atto di nazionalità della nave.

L'Autorità marittima o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ne fa annotazione sull'atto di nazionalità e ne trasmette copia autentica all'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. Questo deve tosto farne annotazione in margine alla trascrizione del credito e sulla matricola della nave.

TITOLO VI.

Disposizioni riguardanti il fallimento

Articolo 77.

L'elenco mensile dei protesti cambiari, prescritto nell'art. 689 del Codice di commercio, deve contenere le indicazioni espresse nell'art. 66 del presente Regolamento.

I fascicoli mensili degli elenchi suddetti devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume.

Articolo 78.

Gli avvisi previsti negli art. 724, 744, 762 e 800 del Codice di commercio ed altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alla

persona cui sono diretti ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta.

Le prove della consegna e della impostazione sono unite agli atti del fallimento.

Articolo 79.

L'anticipazione delle spese indicate nell'art. 914 del Codice di commercio si fa, quanto alle tasse di bollo e di registro, mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli eventi diritto designati nel decreto dal giudice stesso.

Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante prelevazione a norma dell'art. 809 del Codice suddetto.

Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'art. 818 dello stesso Codice.

APPENDICE

Bibliografia e Giurisprudenza raccolte nel corso della pubblicazione

LIBRO PRIMO.

Del commercio in generale.

Bibliografia: La Redazione, *Cessione di azienda industriale e commerciale. Prezzo d'avviamento* (*Cons. comm.* 1905, 145). — Sraffa A., *Le* Boules de neige (*G. it.* 1906, IV, 299). — Tartufari L., *Intorno alla formalità del «buono ed approvato» ed alla sua applicabilità in materia commerciale* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 560). — Tendi G. B., *Le* univertitates rerum *nel diritto italiano con copiosi cenni di diritto romano e con la traccia di una teoria dell'azienda commerciale* (Firenze, 1906, Tip. Lumachi). — Toesca di Castellazzo G., *L'anticipazione del prezzo dell'avviamento di un'azienda e l'imposta di ricchezza mobile* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 591).

Art. 1.

Bibliografia: Azzariti G., *Libertà di commercio e limiti di concorrenza* (*G. it.* 1905, I, 1, 1208). — Ghini C., *Brevi osservazioni sull'applicazione analogica nel diritto commerciale italiano* (*Fil.* 1906, n. 8). — Grünhut C. J., *Efficacia della cambiale sul rapporto fondamentale* (*novazione*). Traduzione e nota di A. Gambardella (Corte Napoli 1904, 257; e Napoli, 1905, Tipografia Lubrano). — Tendi G. B., *Pagamento di cambiale con surrogazione a senso dell'art. 1252, n. 2, del Codice civile* (*D. C.* XXIII, 825). — Trespioli G., *Gli usi mercantili.* Raccolta di tutti gli usi di piazza riconosciuti da tutte le Camere di commercio (Milano, 1907, Hoepli). — Vidari E., *Legittimità ed obbligatorietà dell'uso commerciale per cui un fabbricante non può far concorrenza ai suoi clienti nella vendita sulla stessa piazza* (*L.* 1905, 2104). — Id., *Se l'emissione di una cambiale importi novazione* (*L.* 1905, 2322, *in nota*).

Giurisprudenza: 1. I patti convenuti, in modo espresso o tacito, fra le parti, prevalgono alle consuetudini locali che vi sono contrarie. — A. Venezia, 11 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 477).

2. Quando in un contratto è stato regolato il modo di risolvere alcune questioni, sono inapplicabili gli usi mercantili. — A. Palermo, 24 novembre 1905 (*Circ. giur.* 379).

3. La consuetudine che impone un congruo preavviso in caso di licenziamento è d'ordine pubblico, e non può quindi essere derogata per accordo contrattuale. — Concil. di Milano, 2 marzo 1905 (*Mon.* 518); A. Milano, 29 aprile 1905 *Mon.* 450 *n.*); Collegio dei probiviri Milano, 20 giugno 1906 (*Mon.* 677).

4. Gli usi commerciali non possono derogare alle leggi commerciali. — A. Genova, 9 giugno 1905 (*G.* 1179; *L.* 2124; *F.* I, 1805, *n.*; *D. C.* 860; *Mon.* 82); C. Torino, 4 maggio 1906 (*G. it.* I, 1, 760; *L.* 1988; *D. C.* 741; *G.* 821, *n.*); Id., 21 maggio 1906 (*Mon.* 588; *G.* 869, *n.*; *L.* 1890, *n.*; *D. C.* 768; *F.* I, 1180).

5. Non è ammissibile la prova diretta a dimostrare l'esistenza di una consuetudine locale per cui i fabbricanti siano tenuti a non far concorrenza ai proprii clienti compratori grossisti, vendendo direttamente al pubblico nella stessa piazza e a prezzi inferiori i prodotti proprii, essendo tale consuetudine contraria alla libertà commerciale. — C. Firenze, 8 agosto 1905 (*G. it.* I, 1, 1208, *n.*; *L.* 2104; *G.* 1441).

6. Il giudizio sulla sussistenza o meno di una consuetudine di commercio è incensurabile in Cassazione. — C. Torino, 4 maggio 1906 (*G.* 841, *n.*).

7. La rinnovazione delle cambiali non costituisce novazione, malgrado la diversità delle firme degli avallanti: e però per conservare la garanzia ipotecaria da cui era assistita la prima cambiale non occorre l'espressa riserva di cui all'art. 1274 Codice civile. — A. Catania, 17 marzo 1905 (*T. gen.* 349; *G. cat.* 45).

8. Anche in materia commerciale, in mancanza di specifiche norme diverse, il danno per l'inadempimento di obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro, si limita agli interessi legali in applicazione dell'articolo 1231 Cod. civ., ma se l'obbligazione ha per oggetto una somma, il pagamento della quale non sia se non un accessorio di una obbligazione complessa o di un contratto per indole e caratteri proprii distinti dall'obbligazione di fare un determinato pagamento (appalto *a forfait* per la costruzione di un edifizio), il danno per inadempimento va regolato con le norme degli articoli 1218, 1225, 1227 e 1228 Cod. civile. — C. Roma, 28 ottobre 1955 (*L.* 2300; *D. C.* XXIV, 68; *F.* 1, 1387; *Mon.* 1906, 67).

Art. 2.

Bibliografia: Savare A., *Des chambres de commerce* (Caen, 1905, Domin).

Art. 3.

Bibliografia: Giannini T., *Intorno al carattere commerciale attribuito all'esercizio dei servizi postali e telegrafici dello Stato* (*G. it.* 1906, I, 2, 165).

Giurisprudenza: 1. L'impresa industriale d'un acquedotto per la somministrazione dell'acqua agli abitanti di una città costituisce atto di commercio. — A. Cagliari, 28 gennaio 1905, (*G. sarda* 78).

2. L'industria agricola, di sua natura civile, assume carattere commerciale quando costituisce una speculazione distinta da quella che ha per oggetto lo sfruttamento diretto della terra e lo smercio dei prodotti di questa; quindi un caseificio cooperativo tra i produttori del latte è un ente commerciale. — A. Venezia, 9 marzo 1905 (*F.* I, 1081, n.).

3. I contratti differenziali di borsa per loro natura costituiscono atti di commercio e non semplici giuochi e scommesse. — T. Oneglia, 17 aprile 1905 (*T. gen.* 254); A. Napoli, 19 maggio 1905 (*Corte d'app.* 216; *G. cat.* 209); Id., 4 settembre 1905 (*G. cat.* 214).

4. È atto di commercio la costituzione di un consorzio per la utilizzazione di una derivazione d'acqua a scopo industriale. — A. Casale, 26 giugno 1905 (*G.* 1505, *n.*).

5. La coltivazione delle miniere a scopo di speculazione commerciale è atto di commercio. — A. Palermo, 3 luglio 1905 (*L.* 2022).

6. La locazione fatta a scopo commerciale è di natura commerciale. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 497).

7. La locazione di beni immobili, come le vendite e rivendite degli stessi beni, possono reputarsi come atti di commercio, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale. — C. Roma, 2 dicembre 1905 (*Rass. comm.* 269).

8. Il servizio postale e telegrafico esercitato dallo Stato ha il carattere di atto obbiettivo di commercio. — A. Roma, 30 dicembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 166, *n.*).

Art. 4.

Bibliografia: Bolaffio L., *Natura commerciale dell'azione dell'operaio per ottenere dalla società privata di assicurazione l'indennità di un infortunio sul lavoro* (*G. it.* 1907, I, 139). — Lumbroso G., *Le obbligazioni commerciali che non nascono da contratto. Contributo alla teoria degli atti di commercio* (*Archivio* 1905, 173). — Moretta A., *Natura giuridica dell'obbligazione del commerciante derivante da atto illecito: contributo alla teoria dell'atto di commercio.* — (Torino, 1905, tip. Subalpina). — Vivante C., *I cosidetti « Atti accessori di commercio »* (*Riv. dir. comm.* 1906, 1).

Giurisprudenza: 1. Anche sotto l'impero della legge 17 marzo 1898 il credito dell'operaio per l'indennità di infortunio era di natura commerciale. — A. Roma, 25 ottobre 1904 (*G. it.* 1905, I, 1, 101; *Contr. di lavoro* 1905, 54; *Riv. sugli infort. del lavoro* 1905, 211).

2. Le liti relative agli infortuni sul lavoro sono d'indole commerciale; e però l'interesse sull'indennità dovute per infortunio deve essere corrisposto nella misura commerciale. — A. Genova, 31 ottobre 1905 (*T. gen.* 690).

3. È azione commerciale quella per risarcimento di danni proposta contro l'industriale dall'operaio il quale, colpito da infortunio sul lavoro, non ha potuto conseguire dalla cassa nazionale il pagamento della spettantegli indennità per la negligenza di un commesso dell'industriale stesso il quale trascurò la denunzia dell'infortunio nei termini di legge. — C. Torino, 30 novembre 1906 (*G.* 1907, 48, *n.*; *G. it.* 1907, I, 1, 100; *Mon.* 1907, 148; *G.* 1907, 227).

4. Il contratto d'assicurazione degli operai è commerciale, anche se stipulato colla cassa nazionale infortuni. — A. Roma, 22 dicembre 1904 (*Pal. di giust.* 1905, 121).

5. Il contratto di locazione d'opera interceduto tra l'appaltatore e l'operaio, contratto dal quale scaturiscono le ragioni di responsabilità, se non per l'operaio, certamente per l'appaltatore, costituisce un atto di commercio. — A. Roma, 11 febbraio 1905 (*Rass. comm.* 55).

6. Il mutuo è atto di commercio quando è stipulato da un commerciante per i fini del

suo commercio. — A. Genova, 17 febbraio 1905 (*T. gen.* 118).

7. Il mutuo passivo fatto da commerciante si presume atto di commercio, salvo che questo dimostri che ebbe scopi estranei alla sua azienda commerciale. — A Torino, 4 aprile 1905 (*G.* 798).

8. È atto civile e non commerciale il mutuo fatto per estinguere obbligazioni cambiarie, quando nei rapporti tra loro il mutuante e mutuatario non hanno compiuto atto di commercio. — A. Cagliari, 31 luglio 1905 (*G. sarda* 298).

9. L'assunzione di una esattoria non è atto di commercio, nè oggettivo nè soggettivo, epperciò tale non è neppure l'associazione in partecipazione nelle perdite e negli utili dell'esercizio esattoriale, sebbene stipulata tra commercianti.

10. Il conto corrente è atto di commercio accessorio, ed è quindi commerciale solo se si riferisce ad operazioni commerciali. — C. Firenze, 20 febbraio 1905 (*G. it.* I, 1, 450, *n.*; *D. C.* 406; *Mon.* 1905, 528).

11. Il prestito a premi contratto da un Comune mediante emissione di cartelle al portatore, con promessa di rimborsi e premi, è contratto civile con i portatori delle singole cartelle, quantunque l'operazione sia stata assunta da un banchiere, e quindi civile è l'azione spettante al portatore delle cartelle pel pagamento dei rimborsi a premi. — T. Ancona, 10 febbraio 1906 (*G. it.* I, 2, 358).

12. È commerciale il debito delle spese di un giudizio commerciale. — A. Bologna, 26 giugno 1906 (*D. C.* XXV, 75).

13. L'azione dell'operaio pel conseguimento dell'indennità d'infortunio è sempre di natura civile sia egli assicurato presso la cassa nazionale di assicurazioni, o presso un privato istituto, epperò la prescrizione di detta azione resta impedita dalla minore età dell'infortunato. — C. Firenze, 17 dicembre 1906 (*G. it.* 1907, I, 1, 30; *G.* 1907, 282; *F.* 1907, I, 155; *D. C.* XXV, 147; *Riv. sugli infortuni del lavoro*, 1907, 116, *n*).

Art. 5.

Bibliografia: Ziino-Todaro L., *Se la coltivazione di una miniera da parte del proprietario sia atto di commercio* (*L.* 1905, 1185 e 2022; Roma, 1905, Società Edit. Laziale).

Giurisprudenza: L'esercizio della propria miniera non costituisce il proprietario nella condizione giuridica di commerciante. — C. Palermo, 14 marzo 1905, (*L.* 1185, *n.*; *D. C.* 574; *Mon.* 625).

V. anche all'art. 3, n. 2 e 5.

Art. 7.

Bibliografia: V. all'art. 3.

DEI COMMERCIANTI.

Bibliografia: Gombeaux E., *La condiction juridique de l'État commerciant et industriel* (Paris, 1904, Rousseau).

Art. 8.

Bibliografia: Eco Tribunali, *Il mercante di campagna e la sua qualità di commerciante* (1905, 1061).

Giurisprudenza: 1. La modista che confeziona cappelli per signore, è commerciante, tanto più se nel suo negozio rivenda anche generi in natura, come busti, fiori e piume. — C. Roma, 22 dicembre 1902 (*Riv. pen.* LVII, 682).

2. L'atto di notorietà non è mezzo acconcio per provare che alcuno sia commerciante. — C. Palermo, 14 marzo 1905 (*L.* 1185; *D. C.* 574; *Mon.* 625).

3. È commerciante colui che abitualmente tratta acquisti, vendite, riporti di titoli di borsa per conto di terzi. — A. Milano, 4 aprile 1905 (*Mon.* 628).

4. Chi compie abitualmente operazioni di borsa è commerciante (e però se cessa di soddisfare i debiti che ne derivano, non può sfuggire alla dichiarazione di fallimento). — T. Oneglia, 17 aprile 1905 (*T. gen.* 254).

5. I contratti differenziali di borsa non sono atti di commercio, quindi chi li compie per professione abituale non è commerciante. — A. Napoli, 27 dicembre 1905 (*F.* 1906, I, 822, *n.*; *G. it.* I, 2, 628).

6. L'emissione e l'accettazione di cambiali, sebbene abituali, non bastano ad attribuire la qualità di commerciante. — A. Bologna, 26 giugno 1905 (*D. C.* 782).

7. L'emissione di cambiali non porta qualità di commerciante se non quando è abituale e fatta a scopo di lucro e speculazione. — A. Casale, 15 dicembre 1905 (*G.* 1906, 172).

8. L'agente d'assicurazione è commerciante ai sensi dell'art. 3, n. 21, Cod. di comm. — A. Catanzaro, 15 ottobre 1905 (*D. e G.* XXI, 547).

9. La qualità di impiegato governativo non esclude la qualità di commerciante. — A. Genova, 19 dicembre 1905 (*D. C.* 1906, 267).

10. Va ritenuto commerciante (e quindi soggetto a fallimento), il calzolaio che acquista abitualmente cuoi e pellami per farne scarpe sopra commissione. — A. Firenze, 30 gennaio 1906 (*Mon.* 780; *G.* 1188, *n.*).

11. Non compie atto di commercio colui che, associandosi ad altra persona, compra

colla mira di un guadagno, una partita di latte da versare in aggiunta a quello delle sue vacche a una latteria sociale cooperativa di cui è socio. La società da essi formata è quindi una società civile. — P. Colorno, 12 aprile 1905 (*Mon. pret.* 282).

12. La qualità di commerciante delle società commerciali è indipendente dalla osservanza delle forme legali per la loro costituzione. — A. Napoli, 18 luglio 1906 (*F.* I. 1320, *n.*).

Art. 9.

1. L'autorizzazione al commercio data dal padre al minore nell'esclusivo interesse del primo è nulla anche nel rapporto dei terzi.

2. L'autorizzazione al commercio data al minore, ancorchè sia generale, lo costituisce capace per gli atti commerciali; ma per ogni altro atto che non sia di commercio egli è sempre un minore emancipato, il quale non può fare che atti di semplice amministrazione. — T. Napoli, 8 maggio 1905 (*Mov. giur.* 178).

3. L'articolo non può essere esteso sino ad attribuire ai minori emancipati incondizionata facoltà di contrarre anche, per ogni altra ragione o scopo che non sia l'esercizio del commercio, obbligazioni, e segnatamente, di ratificare, sia pure sotto forma d'atto di commercio, debiti da loro invalidamente assunti durante la semplice minorile età, per una causa non commerciale. — A. Torino, 27 novembre 1905 (*G.* 1906, 24; *F.* 1906, I, 258, *n.*; *D. C.* 1906, 268).

Art. 12.

Nell'autorizzazione a minorenne di esercitare il commercio in società con altri non può ritenersi implicita l'autorizzazione a consolidare l'azienda in caso di premorienza degli altri soci, nonostante che tale ipotesi di consolidamento figuri contemplata nell'atto costitutivo sottoposto al Tribunale autorizzante. — C. Torino, 15 maggio 1905 (*G.* 941, *n.*).

Art. 14.

1. L'obbligazione assunta dalla moglie solidalmente col marito senza autorizzazione giudiziaria, è nulla per la totalità, e ciò anche quando essa sia commerciante. — A. Genova, 5 maggio 1905 (*T. gen.* 649); A. Venezia, 5 aprile 1906 (*G. it.* I, 2, 786, *n.*).

2. La donna maritata commerciante non ha necessità di autorizzazione giudiziale per obbligarsi cambiariamente in unione col marito. — A. Torino, 14 settembre 1906 (*G.* 1410, *n.*; *Mon.* 1907, 92; *D. C.* XXV, 122).

LIBRI DI COMMERCIO.

Bibliografia: Andoli E., *Libri di commercio.* (Digesto italiano).

Art. 28.

Erra il Tribunale che ordina la esibizione del giornale a chi dichiara di non tenerlo in modo regolare, specialmente se chi chiede la esibizione è esso pure commerciante e se gli fu già deferito il giuramento decisorio sulla esistenza ed entità del debito. — C. Roma, 20 maggio 1905 (*T. v.* 504; *Pal. di giust.* 341).

DEI MEDIATORI.

Bibliografia: Bolaffio L., *La figura giuridica del mediatore* (*T. v.* 1905, 5).

Art. 29.

Uno dei criteri per distinguere il mandato dalla mediazione consiste in ciò che il mandatario contratta, il mediatore fa contrattare. — A. Lucca, 11 agosto 1905 (*L.* 2011, *n.*).

Art. 31.

Bibliografia: Bolaffio L., *Il mediatore nei contratti differenziali* (*Mon.* 1905, 761); Id., *Esegesi dell'art. 31 Cod. comm.* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 1). — Costa M., *Il mediatore secondo l'articolo 31 del Codice di commercio* (*G. it.* 1905, I, 2. 589). — Gabrielli F., *Su l'art. 31 C. comm. Quale sia la legge regolatrice del contratto di mediazione.* — Corte Ancona, 1905, 169. — Vivante C., *Il mediatore che non manifesta il nome dei contraenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 169). — Id., *La natura giuridica del contratto stipulato col mezzo di mediatore che tace il nome del suo cliente* (*F.* 1906, 717, nota 4).

Giurisprudenza: Il mediatore che non manifesta il nome del suo cliente si trasforma in commissionario. — A. Ancona, 1° marzo 1905 (*G. it.* I, 2, 590, *n.*; *F.* I, 975; *D. C.* 718; *Riv. dir. comm.* 176; *Mon.* 784).

Art. 32.

1. Il mediatore ha sempre diritto a retribuzione se il contratto fu concluso quantunque non sia stato poi eseguito o siasi eseguito in modo diverso da quello convenuto, ma non quando la conclusione del contratto sia venuta a mancare. — C. Roma, 1° febbraio 1905 (*Cons. giud. conc.* 84; *Giud. conc.* 287).

2. L'acquisto del diritto alla provvigione è subordinato soltanto alla condizione che l'affare venga concluso, intervenga o non il mediatore all'atto della conclusione.

3. Nel caso di mediatore occasionale, se la misura della provigione non è stata espressamente stabilita dalla parte, essa è determinata dal giudice in conformità degli usi locali ed, in difetto di questi, secondo il suo prudente apprezzamento. — C. Roma, 6 maggio 1905 (*G. it.* I, 1, 686; *D. C.* 746).

4. Secondo l'attuale Codice di commercio il mediatore privato ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi a suo mezzo, da determinarsi secondo gli usi locali. — C. Palermo, 16 giugno 1905 (*G. it.* 1906, I, 1, 66; *D. C.* 952).

5. Anche in materia civile non si ha diritto a mediazione se il contratto non è stato conchiuso, e quindi, in tema di compra-vendita d'immobili, se il contratto non è redatto in iscritto. — C. Firenze, 8 luglio 1905 (*L.* 1495; *Mon.* 784; *D. C.* 928).

6. Il mediatore cui il dolo o la colpa della persona che di lui si vale impedisce la conclusione del contratto, ha diritto al risarcimento dei danni. — A. Lucca, 11 agosto 1905 (*L.* 2012, *n.*).

7. L'intermediario non mediatore non ha diritto alla provvigione, ma ad un compenso proporzionato alla qualità dell'opera prestata, alle spese e al disagio sopportato.

8. Perchè ad un intermediario spetti la provvigione di mediatore occorre che egli eserciti abitualmente e notoriamente l'ufficio di mediatore in affari analoghi, e che abbia fatto effettivamente opera di mediatore avvicinando le parti, rimovendo le difficoltà in parte, dando notizie e consigli, non importando poi che siasi tenuto presente a tutte le trattative. — C. Roma, 16 settembre 1905 (*F.* I, 1468, *n.*; *G. it.* I, 2, 675, *n.*; *D. C.* XXIV, 184).

9. Il mediatore che non abbia anche la veste di mandatario non può chiedere risarcimento di danni se la parte contraente recede dalla intenzione di contrattare, ed in effetto per questa sua mutata volontà il contratto non si conclude.

10. Questo principio è applicabile anche ai mediatori non di professione, i quali soggiacciono in tutto alle stesse regole di quelli di professione, ad eccezione della entità del compenso che per questi ultimi è una percentuale di uso e per i primi è un semplice compenso in proporzione dell'opera prestata. — C. Firenze, 30 aprile 1906 (*L.* 1077, *n.*; *D. C.* 444; *G. it.* I, 1, 488; *G.* 755, *n.*; *Mon.* 682).

DELLE OBBLIGAZIONI COMMERCIALI IN GENERALE.

Bibliografia: Arcangeli A., *Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia. Natura del rapporto fra la banca e il cliente* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 179). — Bolaffio L., *Le cassette-forti di custodia* (*T. v.* 1905, 715; e *Riv. dir. comm.* 1905, I, 466). — Coppa Zuccari P., *La natura giuridica del deposito bancario* (*Archivio*, IX, 441). — Fubini R. *Il diritto di controllo nel contratto di edizione* (Milano, 1906, Tipogr. Capriolo e Massimino). — Garelli D., *Contributo alla dottrina del contratto di edizione* (Napoli, 1906, Tip. D. Chisciotte). — Levi G., *Della natura giuridica dei titoli al portatore* (Milano, 1905, Civelli). — Padula A., *Le cassette-forti di custodia* (*coffres-forts*, *cases*) *negli istituti di credito* (*D. C.* XXIV, 809 e XXV, 27). — Palazzo M., *La questione dell'origine del titolo al portatore* (Torino, 1905, tip. Salesiana). — Sarfatti M., *A proposito della natura giuridica di cassette di sicurezza nelle banche del servizio* (*Fil.* 1905, 81; e *L.* 1905, 2484). — Wettenstein G., *La natura giuridica del contratto delle cassette-forti di custodia* (*D. e G.* XXI, 149).

Art. 36.

Bibliografia: Bonfante P., *Ancora del silenzio nella conclusione dei contratti* (*F.* 1906, I, 828). — Cognetti De Martiis R., *La traslazione di volontà e il silenzio nella conclusione dei contratti* (*L.* 1907, 509). — Segré G., *Sull'art. 36 Codice di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 14).

Giurisprudenza: 1. La compra-vendita commerciale può risultare da una offerta scritta e da una accettazione verbale. Il silenzio equivale a consenso quando è accompagnato da fatto implicante accettazione. — A. Palermo, 25 maggio 1905 (*D. C.* 787).

2. Le clausole contrattuali stampate sulla carta da lettera di una ditta estera (fra le quali quelle dell'elezione di domicilio agli effetti dell'esecuzione del contratto e della relativa competenza), s'intendono accettate tacitamente dall'altro contraente, che nella corrispondenza avuta per le trattative non abbia fatta in proposito alcuna osservazione. — A. Torino, 10 luglio 1905 (*F.* 1906, I, 828, *n.*).

3. È ammissibile la prova per testi che secondo l'uso abituale del commercio la frase: *con impegno telegrafico*, con cui è accompagnata una proposta di contratto, voglia indicare che l'accettazione debba pervenire entro le ventiquattro ore per essere efficace. — C. Torino, 27 novembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 806; *Mon.* 1906, 204; *G.* 1906, 129).

4. I contratti di borsa, per la loro qualità, non richiedono una preventiva risposta di accettazione e perciò si perfezionano presso l'accettante che ne ha impresa l'esecuzione. — A. Genova, 27 novembre 1906 (*F.* 1907, I, 110, *n.*).

Art. 37.

1. Le condizioni apposte all'accettazione della proposta fanno ritenere questa rifiutata o sostituita da altra nuova proposta, anche quando si riferiscono a modalità semplicemente accessorie del contratto, secondo l'apprezzamento del giudice del merito. — C. Torino, 27 luglio 1905 (*G.* 1397, *n.*; *Mon.* 1906, 105).

2. Il far seguire in un telegramma la parola « scrivo » all'altra « accetto » non importa accettazione condizionata al contenuto della lettera se fra l'una e l'altra parola venne pure aggiunta quella di « confermate ». — A. Milano, 15 settembre 1906 (*Mon.* 853).

Art. 41.

Bibliografia: Messa C., *Gli interessi dell'articolo 41 Cod. comm. ed il ritardo non colposo del pagamento* (*Mon.* 1906, 81).

Art. 44.

Bibliografia: Favaro M. A., *Se lo scritto richiesto* ad substantiam actus *in materia civile* (*art. 1314 C. c.*) *sia ugualmente necessario in materia commerciale* (*Archivio* LXXV, 88). — Foligno A., *Sulla questione della ammissibilità della prova per testi in materia di società di fatto* (*D. C.* XXIII, 653). — Lessona C., *Prova scritta e consuetudine commerciale* (*D. C.* XXIII, 817). — Magri G., *Prova per testi e per documenti in materia commerciale* (*T. v.* 1905, 426). — Mortara L., *La prova testimoniale in materia commerciale e l'obbligo della motivazione* (*G. it.* 1906, I, 1, 989; *F.* 1906, I, 1433). — Paternostro F., *Sull'ammissibilità della prova per testimoni in materia di società di fatto* (*T. calabr.* 1905, 85).

Giurisprudenza: 1. Le clausole contenute nella fattura, se questa fu ricevuta senza reclamo o protesta, debbono considerarsi come già contenute nei contratti di vendita intervenuti precedentemente fra le parti. — A. Torino, 8 dicembre 1904 (*Riv. dir. comm.* 1905, 155).

2. Non possono dirsi accettate col semplice silenzio le clausole d'una fattura, le quali introducono un nuovo elemento nel primitivo contratto. — P. Genova (III mand.), 25 febbraio 1905 (*Riv. dir. comm.* 206).

3. Le clausole contenute in una fattura commerciale acquistano valore di patti contrattuali quando vi sia accettazione tacita da parte del destinatario. Tale accettazione è stabilita sufficientemente dal ricevimento di successive partite di merci accompagnate da fattura contenente sempre le stesse clausole, senza che il destinatario abbia fatto mai opposizioni o riserve contro le medesime. — A. Venezia, 11 febbraio 1905 (*G. it.* I, 2, 477).

4. La fattura può essere accettata anche tacitamente. È prova evidente d'accettazione tacita il ritiro delle merci acquistate e l'invio di cambiali al venditore in pagamento delle merci stesse. — C. Torino, 25 agosto 1905 (*Mon.* 781; *G.* 1802; *F.* I, 1291, *n.*).

5. Chi non ha ordinato la merce non ha obbligo di respingere la fattura sotto pena, in difetto, di sentirsi poi opporre di averla accettata. — C. Torino, 23 aprile 1906 (*G.* 946, *n.*; *Mon.* 785).

5 *bis.* La fattura accettata non è prova assoluta dell'obbligazione commerciale, e non impedisce quindi che il giudice, in contraddizione alle sue risultanze, ammetta delle prove orali ridotte a giustificare che la merce fu spedita e ritirata da altra persona diversa da quella cui la fattura figura intestata. — C. Torino, 27 dicembre 1906 (*G.* 1907, 57, *n.*; *Mon.* 1907, 86; *G.* 1907, 225; *F.* 1907, I, 159).

6. Non è ammissibile la prova testimoniale di un contratto commerciale quando consti al giudice della esistenza di un telegramma che ha influenza decisiva sulla controversia e che non fu prodotto in giudizio. — A. Venezia, 4 marzo 1905 (*D. C.* 536).

7. È ammissibile in materia commerciale la prova testimoniale per dimostrare i limiti del mandato conferito per la definizione di un determinato affare, quantunque la convenzione superi il valore delle lire 500. — A. Trani, 21 marzo 1905 (*R. Trani* 378).

8. Una transazione commerciale può essere provata con testimoni. — A. Perugia, 18 aprile 1905 (*Corte di Ancona* 248).

9. L'art. 44 Cod. comm. affida al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria l'ammettere la prova per testimoni anche nei casi dello art. 1341 Cod. civile, val dire, oltre le lire 500 e contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti; onde per legge non è dovere, ma semplice facoltà del magistrato di consentire o negare la detta prova. — C. Napoli, 4 maggio 1905 (*Gazz P.* XXXIII, 393).

10. In materia commerciale è ammissibile la prova testimoniale anche contro o in aggiunta al contenuto di un atto scritto. — A. Genova, 27 luglio 1905, (*D. C.* 902).

11. È affidato al potere discrezionale e insindacabile del giudice il concedere o negare la prova per testi in materia commerciale nei casi in cui essa sarebbe dalla legge civile vietata. — C. Roma, 23 maggio 1906 (*L.* 1257; *G.* 883, *n.*; *Mon.* 704; *D. C.* 703).

12. Il magistrato può respingere la domanda di prova testimoniale anche in materia commerciale, quando la prova stessa si manifesti

inverosimile e sia diretta a contraddire al contenuto di un titolo cambiario. — A. Catanzaro, 12 maggio 1905 (*D. e G.* XXI, 98).

13. È ammissibile la prova testimoniale per porre in essere l'esistenza di una società di fatto all'oggetto di regolare i rapporti che ne sono derivati fra i soci. — A. Genova, 16 giugno 1905 (*T. gen.* 409).

14. I creditori del fallito, e per essi il curatore, possono provare anche per testimoni la simulazione semplice di un contratto dal quale apparisca che un determinato cespite più non sia nel patrimonio del debitore. — A. Napoli, 30 ottobre 1905 (*Trib. giud.* 409).

15. Le ragioni per cui il magistrato ammette in materia commerciale la prova per testi nei casi nei quali è vietata dal Codice civile, possono risultare implicitamente dalla motivazione della sentenza, quantunque per siffatta ammissione non vi sia obbligo di dire i motivi trattandosi dell'esercizio di potere discrezionale. — C. Firenze, 26 maggio 1906 (*G. it.* I, 1, 990, *n.*; *F.* I, 1488, *n.*; *Mon.* 1907, 109; *D. C.* XXV, 90).

16. Il magistrato che in causa commerciale e in applicazione dell'articolo fa uso della facoltà di ammettere la prova testimoniale nei casi proibiti dall'art. 1341 Cod. civ., non ha obbligo di dirne i motivi. — C. Torino, 16 ottobre 1906 (*G.* 1426).

17. Neppure in materia commerciale è valido il compromesso che non risulti da atto scritto. — C. Roma, 24 luglio 1905 (*L.* 1988, *n.*; *Mon.* 1906, 149).

18. Può provarsi per testi che le girate di una cambiale sono simulate e che la cambiale manca di causa. — A. Genova, 12 settembre 1906. (*D. C.* XXV, 141).

19. È ammissibile nei rapporti fra avallante e girante la prova testimoniale per dimostrare che le loro firme sono di puro favore e costituiscono una semplice fideiussione. — A. Genova, 26 novembre 1906 (*D. C.* XXV, 72).

Art. 48.

1. In materia di commercio e nei rapporti fra commercianti, i libri di commercio possono far prova a favore delle parti. È dalla peculiarità dei singoli casi che si desume la maggiore o minore attendibilità dei libri commerciali. — A. Catania, 11 gennaio 1905 (*T. cat.* 47).

2. Gli estratti notarili dei libri commerciali (allorchè dall'estratto risulta che il libro è regolarmente tenuto), hanno in giudizio il medesimo valore probatorio e fanno prova al pari dei libri medesimi, dei quali dispensano la esibizione. — A. Trani, 24 gennaio 1905 (*Rass. giur. pugliese* 182).

3. Gli estratti notarili dei libri di commercio non obbligatori fanno fede in giudizio solo quando le constatazioni in essi contenute armonizzano e trovano riscontro con gli estratti dei libri obbligatori regolarmente tenuti. — A. Palermo, 2 marzo 1906 (*Mon.* 450).

4. Il commerciante creditore può validamente giustificare il suo credito verso il proprio debitore mediante la esibizione di un estratto notarile de' suoi libri di commercio, dichiarati dal notaio tenuti con tutte le specifiche formalità volute dall'art. 25. — A. Milano, 5 luglio 1906 (*Mon.* 726, *n.*; *F.* I, 1390, *n.*; *G.* 1907, 24, *n.*; *D. C.* XXV, 82).

Art. 49.

I libri di commercio mancanti della vidimazione annuale se non possono far prova completa a favore di chi li ha tenuti, possono però avere il valore di una presunzione. — A. Bologna, 10 aprile 1905 (*D. C.* 530).

Art. 51.

Il giudice non ha obbligo di ordinare l'esibizione in atti dei libri di commercio ai quali la controparte offre di prestar fede, sotto pena, in difetto, di deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso; esso può quindi respingere tale offerta se ritiene che i libri non esistono o che non sono regolarmente tenuti: nè il suo giudizio può essere censurato in cassazione. — C. Torino, 16 dicembre 1905 (*G.* 1906, 191, *n.*; *Mon.* 1906, 464).

Art. 53.

Bibliografia: Foligno V. e Paternostro, sotto l'art. 44.

Giurisprudenza: 1. Non è ammessa la prova testimoniale per stabilire che la cambiale, di cui è chiesto il pagamento e che eccede, per capitale e interessi, le lire cinquecento, rappresentava originariamente un debito ereditario che un terzo si era assunto l'obbligo esclusivo di estinguere. — C. Roma, 2 febbraio 1905 (*T. v.* 161; *Riv. univ.* 162; *Cons. giud. concil.* 83).

2. La prova testimoniale è inammissibile pel disposto degli art. 1341 Cod. civ. e 53 Cod. comm. per l'assodo del prezzo non determinato in contratto ed eccedente le lire 500. — A. Catania, 27 marzo 1905 (*G. cat.* 95; *T. cat.* 82).

3. Il diritto della prova testimoniale, a sensi dell'articolo, si applica non solo ai contratti pei quali il Codice stesso richiede espressa-

mente la prova scritta, ma anche a tutti gli altri contratti commerciali, nei quali la scrittura è per legge essenziale, come si verifica nelle obbligazioni cambiarie (applicazione alla dilazione al pagamento). — C. Roma, 28 ottobre 1905 (*L.* 2187, *n.*; *Mon.* 1906, 168; *F.* 1906, I, 274); A. Genova, 6 aprile 1906 (*D. C.* 585; *Mon.* 732).

4. Non è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare una convenzione diversa da quella che emerge dalla cambiale, nemmeno nel caso di illiceità della convenzione che si vorrebbe provare. — C. Palermo, 17 maggio 1906 (*L.* 1694, *n.*; *Mon.* 784; *D. C.* 688; *F.* I, 1184, *n.*).

Art. 54.

Il mandato a concludere un vendita commerciale contenente la clausola compromissoria può essere provato per testimoni anche se la vendita è commerciale soltanto per il compratore. — C. Firenze, 17 aprile 1905(*T. v.* 577).

Art. 55.

Bibliografia: Ziino M., *L'art. 55 Cod. comm. e la cambiale in bianco* (*L.* 1905, 1649).

Art. 56.

1. Non si può chiedere un duplicato del titolo al portatore smarrito o rubato. — A. Genova, 8 maggio 1905 (*F.* I, 951, *n.*; *Mon.* 692; *D. C.* 741, *G. it.* I, 2, 556).

2. E ciò, neanche dopo decorso il termine di prescrizione. — C. Torino, 5 maggio 1906 (*G.* 777, *n.*; *G. it.* I, 1, 668; *Mon.* 687; *L.* 1789, *n.*; *D. C.* 780; *F.* I, 1869).

3. La prova della distruzione del titolo al portatore all'effetto di averne un duplicato non occorre sia matematica ed assoluta, ma è rimessa all'apprezzamento incensurabile del giudice del merito. — C. Torino, 16 agosto 1906 (*G.* 1141; *Mon.* 901; *G. it.* I, 1, 978, *n.*; *L.* 2306, *n.*; *F.* 1907, I, 71).

Art. 57.

Bibliografia: Barassi L., *La rivendicazione dei titoli al portatore e la conoscenza del vizio del possesso da parte dell'attuale possessore* (*F.* 1905, I, 1305; *T. gen.* 1905, 457). — Calzia Pintor M., *Contributo allo studio dell'art. 57 del Codice di commercio* (*D. C.* XXIV, 849). — D'Alessandro P., *Rivendicazione di titoli smarriti o rubati e la conoscenza del vizio del possesso* (*L.* 1906, 451). — Manara U., *Condizioni per l'ammissibilità della rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati* (*F.* 1906, I, 561). — Manzini V., *Indole ed efficacia dei provvedimenti amministrativi denuncianti furto o smarrimento di titoli al portatore, in relazione agli art. 434 Codice pen. e 57 Codice di commercio* (*G. it.* 1906, IV, 279). — Pagani C., *Il vizio della causa del possesso nei titoli al portatore* (*D. C.* XXIV, 641). — Rossi L., *Sulla procedura per i titoli rubati o smarriti* (Milano, 1904, Tip. Opizzi, e *Mon.* 1905, 956).

Giurisprudenza: 1. La rivendicazione delle cose rubate è ammessa soltanto nel caso di furto proprio, e non in quello di appropriazione indebita. — A. Genova, 25 ottobre 1904 (*T. gen.* 1905, 10); A. Milano, 7 febbraio 1905 (*D. C.* 579; *G. it.* I, 2, 252).

1. *bis.* Pertanto non è ammissibile la rivendicazione di un titolo al portatore (nella specie, rendita dello Stato), consegnato ad un notaio perchè ne ottenga il tramutamento in un certificato nominativo, se costui se ne sia servito per avere un certificato intestato ad un terzo, dal quale ebbe la somma necessaria per acquistarlo. — A. Genova, 25 ottobre 1904 sucitata.

2. Non può derogare all'art. 57 l'uso d'effettuare le consegne dei titoli al portatore senza distinta numerica, e senza tener conto, come di cosa praticamente impossibile, delle eventuali diffide di furto o smarrimento.

3. È soggetto a rivendicazione chi dopo avuta notizia del furto di determinati titoli al portatore, proceda al loro acquisto, nè occorre perciò la conoscenza specifica del vizio di possesso in chi li offre in vendita. — A. Genova, 9 giugno 1905 (*G.* 1179; *L.* 2124; *F.* I, 1305, *n.*; *D. C.* 860; *Mon.* 1906, 32); C. Torino, 21 maggio 1906 (*Mon.* 583; *G.* 869; *L.* 1890, *n.*; *D. C.* 763; *F.* I, 1180).

V. anche sull'art. 56, n. 1 e 2.

Art. 58.

Bibliografia: De Rossi V., *Sull'art. 58 Codice di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 308). — Diena G., *La legge che determina la validità intrinseca delle convenzioni e l'art. 58 Cod. di commercio* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 545).

Giurisprudenza: 1. Le obbligazioni derivanti da un contratto (nella specie, di noleggio), stipulato fra parti di nazionalità diversa, devono stabilirsi alla stregua della legge del luogo in cui il contratto fu fatto. — A. Venezia, 13 gennaio 1905 (*T. gen.* 155; *T. v.* 194; *Riv. dir. comm.* 308, *D. m.* 84).

2. L'obbligo della redazione sopra i prescritti foglietti bollati dei contratti di borsa differenziali a termine non si applica ai contratti stipulati in borse estere, la cui validità va quindi decisa alla sola stregua delle leggi

estere. — A. Napoli, 10 maggio 1955 (*Corte d'app*. 216; *G. cat.* 259); A. Milano, 7 giugno 1905 (*G.* 1055; *Mon.* 646); A. Napoli, 4 settembre 1905 (*G. cat.* 214); A. Genova, 27 novembre 1906 (*F.* 1907, I, 110, *n.*).

2 *bis*. *Contra:* I contratti differenziali di borsa devono, a pena di nullità, risultare dai foglietti bollati ancorchè stipulati all'estero. — A. Milano, 6 luglio 1906 (*Mon.* 688, *n.*; *F.* I, 1500, *n.*).

3. Alle polizze di carico, emesse in porto straniero, è applicabile la legge del luogo di emissione, e non la italiana, se la controversia non ha per oggetto la forma esterna delle medesime, ma gli effetti delle obbligazioni ivi stipulate, ad esempio, la validità del patto che esonera il vettore da responsabilità in caso di avarie della merce. — C. Napoli, 16 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 915).

DELLA VENDITA.

Bibliografia: Bonelli G., *Della clausola riservativa di dominio nella vendita* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 98-137). — Id., *La riserva di dominio dissimulata sotto la forma di locazione nella vendita di macchine* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 534). — Sraffa A. *La vendita di un'azienda commerciale e i diritti dei terzi* (*G. it.* 1905, IV, 278). — Tendi G. B. *Trattato teorico pratico della compra-vendita nel diritto civile italiano con cenni di diritto commerciale, storia e legislazione comparata* (Firenze, 1906, F. Lumachi). — Ziino M., *La riserva di dominio nelle vendite a pagamenti rateali* (*G. it.* 1905, I, 2, 488).

Art. 59.

1. Non è locazione, ma vendita sottoposta a condizione sospensiva, la convenzione con cui si concede il godimento di un oggetto pel quale il compratore acquisterà la proprietà, se avrà regolarmente pagate le rate del prezzo. — A. Venezia, 28 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 484, *n.*).

2. Il compratore della cosa altrui in compravendita commerciale non ha più azione per risarcimento di danni se in corso di causa sopravviene da parte del proprietario la ratifica della vendita a lui fatta.

3. L'articolo si applica anche alla vendita di una universalità di mobili (nella specie, di un'azienda commerciale). — A. Torino, 19 marzo 1906 (*G.* 796, *n.*).

Art. 64.

La prima parte dell'articolo contempla solo l'ipotesi di merci che si trovino in viaggio sopra una nave designata. — C. Firenze, 14 maggio 1906 (*D. C.* 902).

Art. 68.

1. Il diritto di esecuzione coattiva, di cui all'art. 68 Cod. comm., spetta tanto al venditore quanto al compratore, e sempre dà luogo al rifacimento dei danni. — A. Roma, 17 dicembre 1904 (*Rass. comm.* 1905, 5).

2. La contestazione sul fatto dell'inadempimento per parte del compratore, non può togliere al venditore la facoltà che gli spetta per l'art. 68 del Cod. di commercio di depositare o di far vendere coattivamente la cosa mobile venduta.

3. Il concetto di pronta notizia, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 68, non significa nella stessa ora e neppure nello stesso giorno della vendita. L'interpretare se la notizia sia stata, o no, pronta, è un apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione. — C. Palermo, 14 marzo 1905 (*Annali* 299; *Circ. giur.* 80; *F. sic.* 207; *Riv. univ.* 852).

4. Per l'art. 68 Codice di commercio non è obbligatorio per il compratore contro il venditore inadempiente il procedimento tracciato da detto articolo. — C. Napoli, 15 luglio 1905 (*D. e G.* XXI, 816).

5. Non perde il diritto di valersi della facoltà accordata dall'articolo la parte che ricorre al procedimento speciale concesso da detto articolo, solo dopo avere esperito un giudizio ordinario ed aver ottenuto sentenza di condanna del convenuto.

6. Per potersi valere di detto procedimento non occorre la notifica del precetto o del bando. —C. Torino, 12 maggio 1906 (*Mon.* 746; *G.* 909).

Art. 69.

L'art. 69 del Cod. di comm. è applicabile alle vendite commerciali solo quando il termine dell'adempimento si è stabilito come condizione essenziale del contratto. — C. Palermo, 14 marzo 1905 (*Annali* 299; *Circ. giur.* 207; *Riv. univ.* 852).

Art. 70.

Bibliografia: Fubini R., *La teoria dei vizi redibitori nel diritto civile e commerciale italiano* (Torino, 1905, Bocca e *Riv. dir. comm.* 1906, fasc. 11). — Id., *Sulla natura dell'azione di difformità della merce dal campione nelle vendite su campione* (*G. it.* 1906, I, 1, 815); — Splendore A., *Consegna di merci viziate ed essenzialmente diverse* (*L.* 1906, 1283).

Giurisprudenza: 1. In una vendita commerciale può stabilirsi un termine speciale di garanzia, ed in tale caso non si è tenuti ad osservare il termine legale dei due giorni prescritti dall'art. 70 Cod. di comm. per la

denunzia dei vizi apparenti della merce proveniente da altra piazza.

2. La redibitoria non può presentarsi in via di eccezione quando è scorso il termine per farla valere in via di azione. — A. Catania, 6 febbraio 1905 (*G. cat.* 38; *T. cat.* 48).

3. Non opposta *in limine litis* l'eccezione di decadenza dell'azione redibitoria per inosservanza dell'art. 70 Cod. comm., non può più opporsi in seguito, nonostante le generiche riserve fatte dal convenuto di ogni azione ed eccezione a lui competente. — A. Genova, 24 febbraio 1905 (*T. gen.* 566).

4. Sempre quando si discute non sopra la identità bensì sulla bontà e resistenza della merce, per quanto sostanziale relativamente allo scopo pel quale essa fu contrattata, si ha sempre la redibitoria, mai l'azione di inadempimento contrattuale.

È quindi vera redibitoria l'azione di annullamento di una compra di raggi, forcelle e pompe per fabbricazione di biciclette, perchè avariate, poco resistenti, epperciò inadatte allo scopo. — A. Milano, 28 marzo 1905 (*G.* 671, *n.*).

5. È redibitoria non contrattuale l'azione di danni proposta dal compratore di macchine garzatrici contro il venditore per il fatto che tali garzatrici non funzionino regolarmente. — C. Firenze, 18 maggio 1905 (*Mon.* 789).

6. Di fronte all'articolo, qualità e vizi, quanto ai risultamenti, si confondono fra loro, epperò quando la cosa acquistata non sia adatta allo scopo a cui è destinata per deficienza non apparente di qualità, spetta al compratore soltanto l'azione redibitoria e non quella *non adimpleti contractus*. — C. Roma, 18 settembre 1905 (*F.* I, 1145, *n.*); A. Aquila, 20 marzo 1906 (*F.* I, 496, *n.*; *G.* 535).

7. I termini, entro i quali devono proporsi le azioni redibitorie nelle vendite commerciali dopo fattane la denunzia nei due giorni, sono sospesi dalla pendenza di serie trattative di transazione. — C. Torino, 14 aprile 1905 (*G.* 758; *Mon.* 710; *L.* 1585).

8. I termini per la proponibilità dell'azione redibitoria sono applicabili in materia commerciale. — C. Torino, 15 settembre 1905 (*G.* 1560).

9. Nelle vendite commerciali il termine di due giorni stabilito dell'art. 70 del Codice di commercio per la denunzia dei vizi occulti decorre dal giorno in cui i vizi furono effettivamente scoperti, e non da quello in cui si potevano scoprire. — A. Firenze, 29 aprile 1905 (*Mon. pret.* 294).

10. Esorbiterebbe dagli usi e dallo spirito della legge il principio che il venditore dovesse attendere la denuncia dei vizi fino a quando fossero dai compratori segnalati ai piccoli commercianti, e quindi da costoro al grossista acquisitore primo della merce. — A. Genova, 29 agosto 1906 (*Mon.* 895).

11. La denunzia deve specificare il vizio, ma per aversi la specificazione non è di assoluta necessità indicare il nome tecnico del vizio, e basta invece dichiarare il fenomeno visibile che rende cattiva la merce. — A. Firenze, 29 aprile 1905 (*Mon. pret.* 294).

12. La protesta o denuñcia dei vizi o difetti della merce venduta, agli effetti dell'azione redibitoria, deve contenere una specifica designazione degli stessi. Non occorre sia fatta per iscritto. — A. Venezia, 15 settembre 1905 (*T. v.* 868).

13. Nel caso di vendita su campione, la difformità della merce consegnata, dal campione pattuito, dà luogo all'azione per inadempimento contrattuale, e non già all'azione redibitoria. — C. Torino, 6 novembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 1, 316).

14. L'articolo si riferisce solo alle qualità accidentali della cosa venduta, non già alle sostanziali, la cui mancanza può dar luogo all'azione *inadimpleti contractus*. — C. Torino, 27 marzo 1906 (*Mon.* 346 e 609; *G. it.* I, 1, 508, *n.* *G.* 697, *n.*; *F.* 1907, I, 72; *D. C.* 416).

15. Anche l'azione *quanti minoris* è soggetta al termine prescrizionale di cui all'articolo. — C. Firenze, 19 febbraio 1906 (*Mon.* 486).

16. Non trovano qui applicazione gli articoli 70 e 71 relativi a vizi inerenti alla merce acquistata, una volta che essa è stata ricevuta e pagata e la lite si radicò per ribasso di prezzo subito dalla merce dopo il contratto. — C. Palermo, 16 aprile 1906 (*Mon.* 767).

Art. 71.

Bibliografia: Noto Sardegna G., *Sull'impugnabilità del decreto emesso in base all'art. 71 del Cod. di commercio* (Palermo, 1906, Tip. Castellani, Di Stefano e Sanzo). — Pugliese G., *Fino quando può provocarsi la perizia di cui all'articolo 71 Cod. comm.* (*Riv. dir. comm.* II, 244). — Sraffa A., *Sull'art. 71 del Cod. di comm.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 170).

Giurisprudenza: 1. Se la perizia preventiva, di cui all'art. 71 Cod. comm., può richiedersi in casi analoghi a quelli previsti dalla legge, non può invero invocarsi quando manca l'urgenza o quando la causa è già pendente presso altra autorità giudiziaria. — A. Venezia, 11 febbraio 1905 (*T. v.* 309).

2. La perizia, di cui all'art. 71 Cod. comm., può essere ordinata non soltanto per accertare i vizi redibitori della cosa, ma altresì

per stabilire che questa è diversa da quella pattuita. — A. Roma, 28 febbraio 1905 (*Rass. comm.* 60).

3. La perizia ordinata, a termini dell'ar. 71 Cod. comm., per la verifica della qualità e della condizione della cosa venduta, ha valore di perizia giudiziale, nè si può altrimenti qualificare. — A. Firenze, 29 aprile 1905 (*Mon. pret.* 294).

4. Il provvedimento di cui all'articolo può essere invocato, oltrechè nei casi espressamente indicati dalla legge, anche nei casi analoghi (nella specie, nel caso di somministrazione di energia elettrica). — C. Torino, 9 giugno 1905 (*Mon.* 1906, 14; *G.* 1289, *n.*).

5. Contro il decreto del presidente del Tribunale o del pretore che nomina un perito per la verificazione delle merci, ai sensi dell'articolo, non è ammesso reclamo od opposizione neppure per ricusazione del perito. — C. Torino, 14 luglio 1905 (*G. it.* I, 1, 1085; *F.* I, 1175).

6. Per quanto, giusta il patto, la merce debba consegnarsi alla stazione ferroviaria del luogo di residenza del venditore, pure, agli effetti dell'azione in risoluzione e della redibitoria, nonchè agli effetti del provvedimento di nomina del perito, di cui all'art. 71 Cod. comm., luogo di consegna si deve considerare quello in cui la merce giunge in effettivo possesso del destinatario compratore, e così quello della sua residenza. — A. Venezia, 15 settembre 1905 (*T. v.* 868).

7. La valutazione della differenza di prezzo fra la cosa contrattata e quella spedita costituisce una maniera di verificare la qualità e condizione della merce a norma dell'articolo, e non eccede quindi dalle facoltà concesse al perito con detto articolo. — C. Firenze, 20 gennaio 1906 (*L.* 442; *D. C.* 259; *G. it.* I, 1, 820; *Mon.* 520).

V. anche all'art. 70, n. 16.

DEL RIPORTO.

Bibliografia: Riv. trib. milan. — *Il riporto (contratto di) e la tassa di successione* (1905, 362). — Tartufari L., *Intorno alla natura giuridica del contratto di riporto* (*Riv. d r. comm.* 1905, I, 257).

Art. 73.

Nel contratto di riporto il diritto d'opzione passa al riportatore il quale ha la piena proprietà dei titoli, nè vale invocare un uso contrario, dovendo risultare da patto espresso la riserva a favore dal riportato di qualunque beneficio inerente ai titoli. — A. Roma, 21 aprile 1906 (*G.* I, 954; *G. it.* I, 2, 720, *n.*).

DELLE SOCIETÀ
E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI.

Bibliografia: Le Redazione, *Le libere associazioni* (*Cons. comm.* 1905, 1). — Navarrini U., *Studi bibliografici sulle società commerciali* (*Riv. dir. comm.*, 1905, 289; Milano, 1906, Vallardi).

Art. 76.

Bibliografia: Apuzzo N., *Le società anonime per quote* (Napoli, 1905, Mormile). — Navarrini V., *Sulle società a responsabilità limitata* (Milano, 1904, Hoepli; Perugia, 1904, Unione tip. coop.).

Art. 77.

Bibliografia: Barsatti A., *La capacità processuale delle associazioni prive di personalità giuridica* (*La Cass. di Firenze* 1906, 55). — Mori V., *La persona giuridica delle società anonime* (*Cons. comm.* XXII, n. 2-4). — Id., *La persona giuridica nelle società di commercio irregolari.* (*Indice di giurisprudenza*, X, n. 1; Roma, 1906, Tip. Cooperativa). — Vidari E., *Le società commerciali irregolari non costituiscono enti collettivi distinti dalle persone dei soci e non possono in tal veste stare in giudizio* (*L.* 1906, 658).

Giurisprudenza: 1. La società è un ente giuridico diverso dai soci che la compongono, e quindi la rivendicazione di una cosa mobile, proponibile contro il socio che l'ha conferita, non lo è più contro la società che ne abbia fatto l'acquisto e ricevuto la consegna in buona fede. — A Roma, 12 novembre 1903 (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 186).

2. La società straniera che non ha od ha cessato di avere sede secondaria o rappresentanze in Italia può quivi liberamente costituirsi parte civile. — A. Brescia, 14 novembre 1904 (*G. it.* 1905, II, 859).

3. Una società straniera avente rappresentanza in Italia, che non si è uniformata alle disposizioni del Codice di commercio, non può costituirsi parte civile innanzi i Tribunali italiani, ma possono effettuare tale costituzione individualmente i soci amministratori, in cotesta qualità, sotto il vincolo però della loro responsabilità personale solidaria. — A. Roma, 11 aprile 1905 (*G. it.* II, 359, *n.*; *F.* II, 256; *L.* 1304; *G. pen. tor.* 335; *Riv. univ.* 226; *Giust. pen.* 1733; *Mon.* 338).

4. Le società irregolari, benchè abbiano la personalità giuridica, non possono stare in giudizio di fronte ai terzi che le disconoscono,

ma può il loro presidente stare in giudizio come mandatario degli associati. — A. Venezia, 9 marzo 1905 (*F.* I, 1082, *n.*).

5. Una società commerciale, per quanto irregolarmente costituita, è sempre un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, ed ha quindi veste per stare in giudizio sia come attore che come convenuto per far valere le proprie ragioni. — A. Milano, 21 novembre 1905 (*Mon.* 1906, 128; *G. it.* 1906, I, 2, 48, *n.*; *L.* 1906, 658, *n.*).

6. Il socio accomandante ha diritto di intervenire in causa sempre quando ritenga essere il suo interesse in conflitto coll'operato dei suoi amministratori o, per essi, del curatore del fallimento della società rappresentante in causa la società stessa. — C. Torino, 9 agosto 1905 (*G.* 1487, *n.*; *D. C.* XXIV, 97).

7. Il titolo di società di *macinazione, panificazione ed affini* si distingue sufficientemente da quello di società di *macinazione* agli effetti dell'articolo. — A. Torino, 27 gennaio 1906 (*Mon.* 612).

Art. 78.

1. Un socio può conferire nella società tanto una parte che tutta la propria azienda industriale, e se la società ne acquista soltanto l'attivo, non può essere obbligata a subire le obbligazioni che il socio assunse nell'esercizio di quell'azienda, non potendosi a questo caso applicare per analogia l'articolo.

In ogni modo, quand'anche la società avesse assunto l'attivo e il passivo, non si potrebbero farle subire le obbligazioni di non fare, le quali non si segnano nel bilancio d'alcuna azienda. — A. Roma, 12 novembre 1903 (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 186).

2. Se in una società in nome collettivo, composta di due soli soci, uno di essi recede senza che il suo recesso e il conseguente scioglimento della società sia reso noto ai terzi mediante le pubblicazioni di legge, e una nuova società di fatto si costituisce fra l'altro socio ed un terzo per l'esercizio dello stesso commercio, il nuovo socio e la nuova società rimangono responsabili delle obbligazioni contratte dalla società antica, dovendo la nuova società, rimpetto ai terzi, ritenersi una continuazione di essa. Epperò il fallimento della prima si estende necessariamente anche alla nuova società e al nuovo socio. — A. Genova, 9 maggio 1905 (*T. gen.* 383; *Annali* 246).

8. Il commerciante che entra in società con un altro per la continuazione dell'azienda individuale di questo non è responsabile solidariamente per le obbligazioni anteriori alla costituzione della società. — A. Venezia, 19 luglio 1906 (*F.* I, 1388, *n.*; *D. C.* 943).

Art. 85.

1. Il creditore della società non può pretendere di essere pagato in preferenza del creditore del socio, sulla quota degli utili attribuita a costui alla chiusura dei bilanci annuali e nel corso della gestione sociale. — C. Napoli, 25 gennaio 1904 (*D. e G.* 177; *Annali* 192).

2. Il creditore particolare del socio, finchè dura la società non può far valere i proprii diritti sulla parte degli utili ad esso socio spettanti che col mezzo di pignoramento o sequestro presso terzi.

3. Del pari che il patrimonio della società sono immuni dalle azioni del creditore particolare i libri e le carte sociali che non debbono distrarsi ad altro scopo, il quale non sia quello di servire alla società.

4. Se anche poi voglia ammettersi che detto creditore particolare non debba attendere lo scioglimento della società, è tuttavia certo che ciò non può avvenire che in casi d'urgenza, con le forme di un procedimento conservatorio, e non quando la società ha dinanzi a sè ancora molti anni di vita. — T. Roma, 22 luglio 1904 (*Pal. di giust.* 471).

5. Quando l'atto costitutivo d'una società collettiva è stato reso pubblico a forma di legge, il creditore particolare del socio, che agisce sui beni sociali, non può allegare la ignoranza dell'atto stesso. — C. Palermo, 4 aprile 1905 (*D. C.* 949).

6. Il divieto fatto al creditore particolare di escutere i beni posti dal socio in società non sustiste fuorchè nel caso di società regolarmente costituita. — A. Napoli, 25 aprile 1905 (*Mon.* 753); A. Palermo, 18 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 252; *Circ. giur.* 412).

Art. 87.

Bibliografia: Vidari E., *La società anonima e l'atto scritto* (*D. C.* XXIV, 161). — V. anche Foligno e Paternostro sotto l'art. 44.

Giurisprudenza: 1. Non è indispensabile l'atto scritto per la prova dell'esistenza di una società anonima. — C. Torino, 18 ottobre 1905 (*G.* 1561; *D. C.* XXIV, 95; *Mon.* 1906, 269).

2. L'atto pubblico per le accomandite per azioni e le anonime e l'atto scritto per le accomandite semplici e le società in nome collettivo non sono richiesti *ad substantiam*, ma solo *ad probationem*, epperò l'esistenza di dette società può provarsi anche con testimoni. — C. Torino, 2-6 luglio 1906 (*G.* 1201, *n.*; *Mon.* 661, *n.*; *F.* I, 1176, *n.*; *G. it.* I, 1, 900, *n.*).

Art. 89.

Bibliografia: Manara N., *Intorno l'applicazione dell'art. 89 Cod. comm. fatta dalla più recente giurisprudenza* (*Riv. dir. comm.* 1904, I, 89).

Art. 90.

Bibliografia: Anfossi E., *L'autenticazione della firma dei soci e la costituzione delle società* (*Mon.* 1905, 941). — Navarrini U., *Devesi considerare irregolare una società in nome collettivo il cui atto costitutivo, rappresentato da scrittura privata, sia stato trascritto nel registro delle società senza che le firme dei contraenti siano autenticate?* (Firenze, 1905, Tipogr. Chiti). — S. A., *Ancora su l'autenticazione delle firme dei soci nell'estratto dell'atto costitutivo delle società collettive o in accomandita semplice da depositarsi in cancelleria per la trascrizione ai sensi dell'articolo 90 Codice di commercio* (*F.* 1906, I, 489).

Giurisprudenza: 1. Non vale il deposito dell'intero atto costitutivo della società in accomandita semplice non eretta in forma autentica a tenere luogo del deposito dell'estratto autentico. — A. Torino, 16 giugno 1905 (*G.* 1090; *Mon.* 950).

2. È sostanzialmente adempiuta la formalità richiesta dall'articolo per la regolare costituzione delle società collettive ed in accomandita semplice, quando per la trascrizione venga presentata una copia semplice dell'atto costitutivo, ma gli estratti destinati all'affissione portino le firme autenticate. — A. Milano, 7 giugno 1906 (*F.* I, 489, *n.*).

3. Per la costituzione di società in accomandita semplice basta la scrittura privata senz'autenticazione notarile nelle firme, la quale è solo richiesta per l'estratto dell'atto costitutivo da depositarsi nella cancelleria del Tribunale. — C. Torino, 2-6 luglio 1906 (*G.* 1201, *n.*; *Mon.* 661, *n.*; *F.* I, 1176, *n.*; *G. it.* I, 1, 900, *n.*).

4. Per la regolare costituzione d'una società in nome collettivo o in accomandita semplice è sufficiente il deposito in cancelleria d'una copia integrale dell'atto costitutivo, in luogo dell'estratto sottoscritto in forma autentica, richiesta dall'articolo. — A. Napoli, 18 luglio 1096 (*F.* I, 1319, *n.*).

5. Non va soggetto a pubblicazione un contratto in nome collettivo condizionato, finchè la condizione non siasi verificata. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 628).

Art. 91.

Bibliografia: Foligno A., *Il Ministero pubblico e la legale costituzione delle società commerciali* (*D. C.* XXIV, 659). — Scialoja A., *Alcune questioni in materia di società commerciali. - I° Attività del Pubblico Ministero pel controllo di legalità degli statuti sociali* (*F.* 1906, I, 696).

Giurisprudenza: 1. Contro il provvedimento, col quale il Tribunale, a sensi dell'art. 91 Cod. comm., ordina la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto di una società in accomandita per azioni od anonima, può il Pubblico Ministero reclamare promuovendo regolare giudizio in confronto della società. Per la regolarità di tale provvedimento basta che dallo stesso risulti che questo abbia presentato le sue conclusioni per iscritto. — T. Genova, 30 giugno 1895 (*T. gen.* 508).

2. È valida la delegazione fatta dall'assemblea ad un azionista od amministratore di accettare le eventuali modifiche richieste dal Tribunale per rendere lo statuto conforme alla legge. — T. Napoli, 25 agosto 1905 (*Riv. dir. comm.* II, 578; *Trib. giud.* 289).

3. Il Pubblico Ministero ha azione per far revocare il provvedimento col quale il Tribunale ordina la trascrizione dello statuto e dei mutamenti statutari di una società per azioni. — A. Genova, 26 marzo 1906 (*F.* 1, 695, *n.*).

4. E ciò in qualunque tempo ed ancorchè in sede onoraria egli abbia dato parere favorevole a quel provvedimento. — A. Genova, 14 agosto 1906 (*F.* I, 1333; *G. it.* I, 2, 817, *n.*).

Art. 96.

Bibliografia: Navarrini U., *Sul campo di applicazione degli articoli 96 e 100 Cod. comm.* (Milano, 1906, Vallardi). — Scialoja A., *Alcune questioni in materia di società commerciali. IV° Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio* (*F.* 1906, I, 699). — Ziino Todaro L., *Un caso importante di trasformazione di società* (Messina, 1905, tip. dell'*Epoca*).

Giurisprudenza: 1. Se, tenuto calcolo del numero dei soci che hanno dichiarato il loro recesso in conseguenza di una deliberazione sociale non ancora pubblicata, la società delibera di sciogliersi anticipatamente, i recessi vengono meno e la liquidazione si effettua nell'interesse comune ed eguale di tutti i soci. — T. Bologna, 20 dicembre 1904 (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 191).

2. La trasformazione d'una società in accomandita per azioni in una società anonima per azioni può non importare costituzione di nuova società, ma semplice continuazione dell'antica. — A. Torino, 5 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 525).

3. Quando la facoltà di aumentare il capitale della società sia delegato al consiglio

d'amministrazione, la deliberazione dell'aumento presa dal consiglio deve essere trascritta e pubblicata nei modi prescritti dallo articolo. — T. Genova, 1905 (*F.* 1, 1036); A. Genova, 26 marzo 1906 (*F.* I, 695, *n.*).

4. La deliberazione di aumento del capitale di una società commerciale, emessa dal socio amministratore a ciò delegato dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, è soggetta alle norme dell'art. 96, e va quindi depositata nella cancelleria del Tribunale civile a tutti gli effetti di detto articolo ed, in caso di omesso deposito, incorrono nelle sanzioni dell'art. 248 il socio che ha deliberato l'aumento del capitale ed il notaio che ha rogato l'atto relativo. — C. Roma, 29 marzo 1906 (*Mon.* 619; *L.* 1404, *n.*; *Riv. pen.* LXV, 216).

5. Anche lo scioglimento determinato da una delle cause previste dalla legge deve essere pubblicato a norma dell'articolo. — A. Napoli, 18 luglio 1906 (*F.* I, 1820, *n.*).

Art. 97.

Il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo sociale e dello statuto sono a carico dei soli promotori ed amministratori, non degli altri soci, i quali hanno soltanto facoltà di farla eseguire se vogliono. Perciò in caso di promosso scioglimento della società per difetto di queste formalità non può parlarsi di colpa comune di tutti i soci, bensì dei soli promotori ed amministratori. — C. Torino, 14 aprile 1905 (*G.* 1065, *n.*).

Art. 98.

Bibliografia: Abello L., *Carattere e fondamento della responsabilità personale in solido e senza limitazione dipendente dall'operare per le società irregolari* (Napoli, 1905, L. Pierro e figlio). — Bonelli G., *Sulla teoria delle società irregolari* (Milano, 1906, F. Vallardi; e *Riv. dir. comm.* 1906, I, 9). — De Giuli G., *Sull'interpretazione dell'art. 98 Cod. comm.*; *la responsabilità dei soci di una società di fatto* (Torino, 1904, Tip.-litogr. Gili). — Gambardella A., *Sulla teoria delle società irregolari* (*F.* I, 1319, (1) e (2)). — Magri G., *Società commerciali irregolari e loro rappresentanza in giudizio* (*T. v.* 1905, 543).

V. anche Navarrini sotto l'art. 90.

Giurisprudenza: 1. Quando manchi in atti la prova della legale costituzione di una società commerciale, ciascun socio deve considerarsi tenuto illimitatamente per le obbligazioni assunte, e bene è convenuto per il pagamento delle cambiali emesse a nome della società di fatto. — A. Trani, 29 dicembre 1903 (*F. Puglie* 1904, 65; *R. Trani* 1904, 462).

2. Nelle società di fatto non occorre che gli impegni siano stati assunti *per conto* della società stessa, ma basta lo siano stati in *suo nome* per rendere illimitatamente responsabili tutti i soci di fronte ai terzi di buona fede. — A. Torino, 5 giugno 1905 (*G.* 1123; *D. C.* 879; *F.* I, 1529).

3. Una società, quantunque costituita per atto pubblico, non è legalmente costituita se non furono adempiute le formalità sostanziali della trascrizione e pubblicazione, ai termini degli art. 90, 91, 93, 94, 95 Cod. commerciale.

4. I soci, i promotori, gli amministratori d'una società non ancora legalmente costituita, sono responsabili illimitatamente delle operazioni concluse in nome della società da persona che non rivesta tali qualità. Essi potranno soltanto esimersi dalla responsabilità derivante dell'art. 98, quando provino che colui che agì in nome della società o non aveva il mandato ad agire o eccedette i limiti del mandato, o di non avere in alcun modo ratificato l'operato di lui. — A. Roma, 11 luglio 1905 (*Rass. comm.* 177).

5. Per essere ritenuto responsabile quale promotore di società anonima basta avere assunto in pubblico la veste di capo o rappresentante dell'azienda.

La responsabilità solidaria dell'articolo non colpisce i semplici soci azionisti di società anonima che non siansi ingeriti nelle operazioni sociali. — A. Torino, 5 febbraio 1906 (*G.* 704, *n.*).

6. Pattuito il trapasso di un'intera azienda commerciale in una società di fatto, questa ed i singoli soci hanno l'obbligo di pagare i debiti personali di ciascun socio anteriori alla costituzione della società, nè è attendibile rispetto ai terzi il patto esclusivo dei debiti stessi. — C. Torino, 7 maggio 1906 (*G.* 955, *n.*).

7. Nelle società irregolari tutti i soci sono responsabili illimitatamente e solidariamente per le obbligazioni sociali, e non soltanto quelli che hanno operato in nome della società; quindi il creditore di una società irregolare può convenire in giudizio uno qualunque dei soci, e non è tenuto a citare anche tutti gli altri o quello soltanto col quale ha contrattato. — A. Genova, 6 luglio 1906 (*F.* I, 1123, *n.*).

Art. 99.

Bibliografia: Belotti D., *Le formalità prescritte per gli atti delle società commerciali sono d'ordine pubblico e così pure il diritto conferito dall'art. 99 ai soci* (*Mon.* 1905, 711). — Navarrini U., *Intorno al carattere delle formalità per*

la legale costituzione della società (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 570).

V. anche Anfossi sotto l'art. 90.

Giurisprudenza: 1. L'articolo dà non solo diritto di chiedere lo scioglimento del vincolo sociale non costituito per atto scritto, ma anche quello di considerarlo come non avvenuto, se non ebbe alcun principio di esecuzione. — A. Roma, 12 novembre 1903 (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 186).

2. Il socio di una società irregolare in nome collettivo perde il diritto di chiedere lo scioglimento della società, quando la sua domanda sia stata prevenuta da quella di un altro socio che abbia chiesto che si proceda alla legale costituzione della società.

3. Il socio che abbia maliziosamente impedita la regolare costituzione di una società non può invocare lo scioglimento per la mancanza delle formalità legali. — A. Aquila, 30 maggio 1904 (*Riv. dir. comm.* II, 487).

4. Le norme relative alla pubblicazione degli atti delle società commerciali, di cui agli articoli 90 e seguenti, e le conseguenze che derivano dall'ommissione di tali pubblicazioni sono di ordine pubblico, epperò dette conseguenze ed in particolare la facoltà del socio di domandare lo scioglimento della società non possono essere compromesse in arbitri. — A. Milano, 26 luglio 1905 (*Mon.* 711 e 833, *n.*; *G.* 1153, *n.* e 1443; *F.* I, 1247, *n.*; *D. C.* 896).

5. In difetto del deposito dell'estratto autentico voluto dall'art. 90 i soci (di società in accomandita semplice), hanno diritto di chiedere lo scioglimento della società.

Proposta tale domanda da alcuno dei soci non possono più gli altri opporvi l'istanza di regolarizzare la posizione, mandandosi a rifare in forma autentica l'atto costitutivo. — A. Torino, 16 giugno 1905 (*G.* 1090; *Mon.* 950).

6. La domanda di scioglimento di una società irregolarmente costituita non libera il socio che ha tardato o mancato a consegnare la quota conferita dalle responsabilità di cui all'art. 83. — C. Torino, 2-6 luglio 1906 (*Mon.* 661; *G. it.* I, 1, 901, *n.*; *G.* 1201, *n.*; *F.* I, 1176, *n.*).

7. È ammissibile la prova testimoniale nei rapporti interni dei soci di una società irregolare. — A. Venezia, 6 dicembre 1906 (*F.* 1907, I, 262).

V. anche sotto l'art. 97.

Art. 100.

Bibliografia: V. Navarrini sotto l'art. 96.

Art. 103.

1. Nel caso di scioglimento anticipato di una società gli amministratori rimangono a rappresentare l'ente sociale finchè non sia trascorso un mese dalla pubblicazione dell'atto di scioglimento. — T. Bologna, 20 dicembre 1904 (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 191).

2. Anche nelle società irregolari lo scioglimento della società ed il recesso dei soci non hanno effetto di fronte ai terzi se non sono stati resi pubblici nei modi stabiliti per le società regolarmente costituite. — C. Roma, 8 maggio 1905 (*F.* I, 1164, *n.*).

Art. 105.

Bibliografia: Carnazza-Puglisi G., *Nelle società in nome collettivo il nome o la ditta di un socio escluso non può ulteriormente durare nella ragione sociale* (*Circ. giur.* 1904, 169).

Giurisprudenza; Una società anonima può essere socia in una società in nome collettivo. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 628); C. Torino, 20 luglio 1906 (*F.* I, 1115, *n.*; *G. it.* I, 1, 952, *n.*; *G.* 1276, *n.*; *Mon.* 927; *D. C.* XXV, 79).

Art. 106.

Bibliografia: Navarrini U., *Responsabilità di fronte ai terzi del socio recedente da una società in nome collettivo che abbia consentito che il suo nome continuasse a comparire nella ragione sociale* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 176). — Ramella A., *Responsabilità della società in nome collettivo per le colpe dei loro amministratori* (*L.* 1906, 2369). — Sraffa A., *Natura e limiti della responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo* (*Corte Napoli* 1904, 225).

Giurisprudenza: 1. Se coi beni della società in nome collettivo viene costituita la dote ad uno dei soci, nei riguardi particolari di questo si addiviene con ciò ad una parziale liquidazione della società ed i consoci rispondono solidalmente, in sussidio alla garanzia patrimoniale offerta dal fondo sociale, del pagamento della somma assegnata.

2. Il socio recedente risponde delle obbligazioni sociali assunte anteriormente al recesso, anche se la società, in seguito caduta in fallimento, abbia stipulato un concordato con i creditori. — A. Venezia, 20 giugno 1904 (*Corte Ancona* 461).

3. Nelle società commerciali la persona del direttore può essere divisa da quella d'amministratore; ed in tal caso la citazione deve essere diretta all'amministratore.

4. Secondo l'art. 106 Codice di commercio, l'azione contro i soci in nome collettivo è sussidiaria di quella contro la società, e non può essere esercitata se non dopo escussa la società. — A. Catania, 9 giugno 1905 (*Circ. giur.* 254; *G. cat.* 100).

5. La sentenza pronunciata contro la società in nome collettivo è titolo esecutivo contro i singoli soci; ma ove sia pronunziata contro una società che abbia assunto il pagamento delle passività di una società disciolta, non è eseguibile contro i soci di questa. — A. Genova, 1º maggio, 1906 (*D. C.* 568).

V. anche sotto l'art. 98 n. 2.

Art. 114.

1. I soci amministratori, nella società in accomandita, sono responsabili solidalmente e illimitatamente, verso i terzi, delle obbligazioni sociali, non già delle sole eventuali irregolarità previste dell'art. 147 Cod. commerciale. Tale responsabilità dura fino alla prescrizione dell'azione, anche dopo sciolta la società e dismessa la qualità di amministratore. — A. Trani, 28 febbraio 1905 (*R. Trani* 625; *F. Puglie* 148).

2. L'azione per danni contro una società in accomandita semplice non è necessario sia estesa anche contro i soci accomandanti, ma soltanto contro i soci gerenti, amministratori, solidalmente ed illimitatamente responsabili di tutte le obbligazioni sociali. Tale responsabilità solidale ed illimitata, che è diretta ed intera di fronte ai terzi, permane nei soci gerenti, amministratori, quantunque la società in accomandita sia passata in liquidazione. — A. Trani, 21 luglio 1905 (*Rass. giur. pugliese* 180).

V. anche satto l'art. 77, n. 6.

Art. 116.

Per vincolare una società in accomandita non basta l'apposizione allo scritto della ragione sociale, ma a questa devono seguire le firme dei soci gerenti, ai quali, a termini del contratto sociale, compete la rappresentanza della società. In un contratto però trattato per corrispondenza basta che la sottoscrizione regolare si riscontri nella lettera o telegramma col quale si conchiude l'affare. — A. Genova, 2 dicembre 1904 (*T. gen.* 728).

Art. 117.

1. È valida l'obbligazione del socio accomandante con la quale assume impegno, dopo la costituzione della società, di pagare ad un creditore della stessa una quota superiore a quella fissata con l'atto costitutivo della società.

Non è ammissibile la prova testimoniale di fronte ad un atto scritto per dimostrare l'errore, la violenza o il dolo in cui s'incorse nell'assumere l'obbligazione suddetta, nè si ha diritto a rivalsa verso gli altri soci accomandanti. — A. Trani, 5 febbraio 1904 (*R. Trani* 194).

2. La semplice circostanza che il socio accomandante apporti tutto il capitale e il socio accomandatario la sola industria non rende il primo responsabile illimitatamente verso i terzi.

Il socio accomandante non è tenuto verso i creditori sociali che sino a concorrenza della quota che deve ancora versare, ovvero di quanto abbia ricuperato della quota stessa già versata in seguito allo scioglimento della società. — A. Genova, 6 maggio 1904 (*T. gen.* 886; *Annali* 281).

Art. 118.

Bibliografia: Navarrini U., *Il diritto d'opposizione nelle società in accomandita* (*Riv. dir. comm.* 1906, fasc. IV)

Giurisprudenza: 1. Gli atti d'amministrazione vietati all'accomandante, a sensi e per gli effetti dell'articolo, sono soltanto quelli tendenti a creare rapporti fra la società e i terzi. Non sono tali quindi: il chiedere e l'ottenere il sequestro giudiziario delle attività sociali; l'indurre l'accomandatario ad assumere determinati impegni. — C. Torino, 6 febbraio 1906 (*Mon.* 245; *D. C.* 280; *G.* 393, *n.*; *F.* I. 480, *n.*; *G. it.* I, 1, 837, *n.*; *L.* 1073, *n.*).

2. Nelle società in accomandita l'accomandante ha un diritto di sorveglianza sugli atti del socio amministratore e di ispezione sui libri e sulla corrispondenza della società.

Non abusa di tale diritto il socio che procede a verifica coll'assistenza di estraneo, ove la scelta non sia fatta per pregiudizio della società o non cada nella persona d'un concorrente. — T. Siena, 28 febbraio 1906 (*L.* 984, *n.*).

Art. 119.

Come il socio non può trasferire in altri i proprii diritti sociali senza l'espresso consenso dei consoci, così non può delegare l'esercizio dei diritti stessi a persona estranea alla società; e però nelle adunanze delle accomandite semplici non è permesso l'intervento del mandatario di un socio. — T. Trani, 6 luglio 1904 (*F. Puglie* 883).

DELLA SOCIETÀ ANONIMA.

Bibliografia: De Johannis A. J., *Sulle disposizioni del Codice di commercio intorno le Società anonime* (Firenze, 1906). — Goldfinger I., *Il disegno di legge sulle società anonime* (Milano,

1905, Bellini). — Manara U., *Un progetto di legge sulle società anonime* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 801). — Sraffa A., *L'ostruzionismo nelle società anonime* (*Riv. dir. comm.* 1906, II, 84). — Vivante C., *Un progetto di legge sulle società anonime* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 211).

Art. 121.

Bibliografia: Gagliano A., *Gli amministratori delle società anonime nel diritto e nella giurisprudenza* (Palermo, 1904, Reber edit.).

Art. 122.

Bibliografia: Bélin M., *Études de la responsabilité civile des administrateurs des sociétés anonymes* (Parigi, 1904, Marchal et Billard). — Supino D., *Le società anonime e le elargizioni di beneficenza* (*D. C.* XXIII, 649).

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI ED ANONIME.

Bibliografia: Jarach C., *Lo sviluppo ed i profitti delle società per azioni italiane* (*Rif. soc.* 1905, 669). — Id., *La distribuzione topografica delle società per azioni italiane e l'incremento relativo della piccola e grande industria* (*Rif. soc.* 1905, 910). — Navarrini U., *Sulla costituzione simultanea delle società per azioni* (Perugia, 1905, Unione tip. cooperativa).

Art. 127.

Bibliografia: Vivante C., *Il diritto d'opzione dei promotori di società per azioni* (*F.* 1906, I, 1078).

Giurisprudenza: 1. Sono validi i patti di premi, aggi e particolari beneficii nella costituzione di una società anonima, se tali premi si risolvono in mero obbligo personale dei contraenti senza affatto gravare sul patrimonio sociale. — C. Torino, 30 maggio 1905 (*G.* 1037, *n.*; *Mon.* 985, *D. C.* 921).

2. Nel caso di costituzione di società anonima *in modo simultaneo*, promotori, ai sensi ed agli effetti dell'articolo, sono i fondatori o sottoscrittori originari del capitale sociale.

3. Cade sotto la nullità comminata dallo articolo il patto con cui, nello statuto d'una società anonima siasi accordato ai promotori, in caso di aumento del capitale, il diritto dell'opzione *alla pari* sopra tutte o parte delle azioni da emettersi in rappresentanza dell'aumento. — T. Torino, 6 luglio 1906 (*G.* 851, n.; *F.* I, 928, *n.* e 1078; *D. C.* 745).

Art. 131.

Bibliografia: Gambardella A., *Facoltà di aumento del capitale sociale delegata al consiglio d'amministrazione* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 580 e Milano, 1905, F. Vallardi). — Navarrini U., *Sulla sottoscrizione del capitale sociale per serie successive di azioni* (*G. it.* 1906, I, 2, 817). — Scialoja A., *Ancora sulla delegazione dell'aumento del capitale agli amministratori delle società per azioni* (*F.* 1906, I, 191). — Id., *Alcune questioni in materia di società commerciali. III. Delegazione al consiglio di amministrazione dal potere di aumentare il capitale* (*F.* 1906, I, 698). — Sraffa A., *Facoltà d'aumento del capitale delegata al consiglio d'amministrazione* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 578).

Giurisprudenza: 1. È legale la deliberazione dell'assemblea, la quale, mentre approva l'aumento del capitale in una determinata cifra in modificazione dello statuto, delega al consiglio d'amministrazione l'attuazione dello aumento stesso per quanto concerne il modo e il tempo di procedere all'emissione delle azioni, facoltizzando una emissione per serie da proporzionarsi ai bisogni dell'azienda. — T. Genova, 30 giugno 1905 (*T. gen.* 508); Id., 26 marzo 1906 (*F.* I, 695).

Conf.: T. Napoli (Camera di cons.), 25 agosto 1905 (*F.* 1906, I, 190, *n.*; *Riv. dir. comm.* II, 578; *Trib. giud.* 289).

2. Nello statuto delle società per azioni si può validamente delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale entro un limite determinato. — T. Genova, 28 marzo 1906 (*F.* I, 1159; *Boll. uff. delle società per azioni* 877).

3. È valida la disposizione statutaria la quale fissando la cifra del capitale sociale stabilisce che la società si costituisca mediante l'emissione di una parte soltanto di esso, e delega al consiglio d'amministrazione il potere di emettere il rimanente in una o più volte. — A. Genova, 14 agosto 1906 (*F.* I, 1384, *n.*; *G. it.* I, 2, 817, *n.*)

Art. 139.

La rappresentanza di una società anonima, affidata per lo statuto sociale al presidente del consiglio d'amministrazione, cessa *ipso jure* in costui, anche nei rapporti dei terzi, quando siasi proceduto alla nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione, o siansi eseguite le notificazioni richieste dall'articolo, ancorchè il nuovo consiglio non abbia eletto il suo presidente. — A. Firenze, 18 luglio 1905 (*G. it.* I, 2, 515).

Art. 152.

Bibliografia: Vivante C., *L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società anonima in liquidazione* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 56).

Giurisprudenza: 1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società anonima è di sua natura sociale e collettiva non solo quando gli amministratori violarono il mandato, ma anche quando, eccedendone i limiti, commisero un reato. — A. Ancona, 1ª dicembre 1903 (*Riv. pen.* LX, 225).

2. Nel periodo di liquidazione della società, soltanto l'assemblea è competente a deliberare intorno all'azione di responsabilità contro gli amministratori, che sarà poi esercitata dai liquidatori. — C. Palermo, 18 febbraio 1905 (*F. cat.* 65).

3. A termini dell'articolo l'azione contro gli amministratori di una società compete solo all'assemblea generale e non ai soci singoli. — T. Roma, 12 maggio 1905 (*Rass. comm.* 181).

4. L'azione in responsabilità contro i soci amministratori e contro i membri del comitato di vigilanza spetta ai soci accomandanti *uti singuli*, nè tale azione è impedita dell'essere il bilancio stato approvato dai soci qualora non sia regolare e l'approvazione quindi risulti viziata da errore o dolo. — A. Milano, 8 febbraio 1906 (*Mon.* 270; *D. C.* 359).

5. È legittimo l'esercizio dell'azione personale dell'azionista per la responsabilità degli ex-amministratori, dopo il fallimento della società anonima. — C. Roma, 27 ottobre 1906 (*L.* 1907, 45; *G. it.* 1907, II, 5; *Riv. pen.* LXV, 183).

DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

Bibliografia: Bourcart G., *De l'organisation et des pouvoirs des assemblées générales dans les sociétés par actions, notamment au point de vue des modifications à apparter aux statuts* (Paris, 1905).

Art. 154.

Bibliografia: Ottolenghi E., *Il compenso degli amministratori delle società anonime* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 401).

Giurisprudenza: 1. L'art. 176 Cod. comm. riguarda solo gli amministratori; alle assemblee è applicabile invece il n. 1 del precedente art. 154; onde, in difetto di disposizioni speciali nell'atto costitutivo o nello statuto, il bilancio da esse approvato non può venire impugnato in giudizio, nè per erronee valutazioni, nè per simulazioni o dissimulazioni di partite.

2. In sede civile il Tribunale, fuori del caso di fallimento, può esaminare solo l'esattezza del bilancio finale degli stralciari, confrontandolo coi libri sociali e coi documenti annessi. — T. Roma, 15 marzo 1905 (*Pal. di giust.* 179; *Rass. comm.* 82).

3. Non è affetta da nullità la deliberazione di assemblea che, decidendo l'aumento del capitale sociale, contemporaneamente, procede alla nomina dei nuovi amministratori, in surroga dei dimissionari. — T. Napoli, 25 agosto 1905 (*Riv. dir. comm.* II, 578; *Trib. giud.* 289; *F.* 1906, I, 190).

Art. 155.

Bibliografia: Scialoja A., *Alcune questioni in materia di società commerciale.* IIª *Indicazione delle materie nell'ordine del giorno delle assemblee* (*F.* 1906, I, 697).

Giurisprudenza: 1. Stabilito un ordine del giorno per le assemblee generali di una società, deve ritenersi implicitamente inclusa in esso la discussione su questioni pregiudiziali. — T. Roma, 23 maggio 1904 (*Pal. di giust.* 370).

2. Non si può impugnare di nullità la convocazione dell'assemblea degli azionisti fatta con l'assegnazione del termine statutario per il deposito delle azioni, senza tener conto della circostanza che i due ultimi giorni del termine utile per il deposito cadevano in giorni festivi. — T. Milano, 18 gennaio 1905 *F.* I, 1143).

3. Alla regolarità dell'assemblea basta che l'ordine del giorno contenga sommariamente l'elenco delle materie da trattarsi, e non occorre una precisa e specifica designazione di ogni singola proposta. — T. Genova, 30 giugno 1905 (*T. gen.* 508).

4. La proposta di trasformazione della società deve ritenersi con sufficiente chiarezza compresa nell'indicazione all'ordine del giorno di «modificazioni dello statuto» quando, essendo noti i precedenti della vita sociale, la trasformazione si presenta come un provvedimento indispensabile. — A. Torino, 18 marzo 1906 (*G.* 829; *F.* I, 1019, *n.*).

5. Per l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea sociale basta un'espressione compendiosa purchè sia sufficiente a far comprendere ai soci la portata della deliberazione da prendersi (nella specie, aumento del capitale, variazioni a determinati articoli dello statuto). — A. Genova, 26 marzo 1906 (*F.* I, 695, *n.*).

Art. 158.

Bibliografia: Bolaffio L., *Sul recesso dei soci delle società commerciali* (*T. v.* 1905, 328). — Id., *Recesso venuto meno per lo scioglimento anticipato della società* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 191). — Id., *Dei requisiti occorrenti per la legalità delle deliberazioni prese da un'assemblea di società per azioni nei casi previsti dall'art. 158 Cod. comm.* (*F.* 1906, I, 1150). — Scialoja A. e Lumbroso G., *Sul diritto di recesso del socio per aumento del capitale* (*Archivio* 1905, I, 321). — Scialoja A., *La rinuncia al diritto di recesso nello statuto delle società cooperative e il cambiamento dell'oggetto o scopo sociale* (*F.* 1905, I. 1880). — Id., *Effetti della dichiarazione di recesso per la determinazione della maggioranza nell'assemblea e di fronte al sopravvenuto scioglimento della società* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 574). — *Carattere giuridico della trasformazione di società* (*F.* 1906, I, 1020 (4-5)). — Id., *I requisiti della presenza e del consenso per le deliberazioni delle società per azioni* (*F.* 1906, I, 1278). — Sraffa A., *Trasformazione di perdite in guadagni mediante riduzione del capitale sociale* (*Riv. dir. comm.* 1904, I. 155). — Id., *Il recesso di un socio a responsabilità illimitata e le obbligazioni sociali anteriori al recesso.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 138). — Id., *Una nuova questione sul recesso dei soci dalle società anonime* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 253). — V. anche sotto l'art. 181.

Giurisprudenza: 1. L'accettare dei patti limitativi dello smercio dei proprii prodotti non implica, per una società industriale, un cambiamento od una modificazione dell'oggetto sociale, e rientra perciò, salvo espresso patto in contrario, nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione. — T. Genova, 22 agosto 1905 (*T. gen.* 668).

2. *Contra*: Rientra sotto il disposto dell'articolo, n. 6, l'accettare patto limitativo dello smercio dei proprii prodotti, ossia la rinunzia ad una parte del mercato proprio di un'industria. — A. Genova, 20 marzo 1906 (*D. C.* 423 e 691; *F.* I, 810, *n.*; *G. it.* I, 2, 660, *n.*).

3. Gli statuti di una cooperativa non possono derogare al diritto di recesso spettante al socio in base all'articolo in caso di cambiamento sostanziale dell'oggetto della società.

4. Costituisce cambiamento sostanziale dell'oggetto di una latteria sociale, costituita per lavorare il latte dei soci e venderne direttamente il prodotto, la limitazione a vendere il latte dei soci ad un privato e ad affittare allo stesso i caseifici sociali. — A. Milano, 28 marzo 1905 (*Mon.* 771).

5. La maggioranza disposta dall'articolo basta per deliberare la trasformazione della società da un tipo giuridico ad altro (nella specie, da accomandita per azioni in anonima), nonchè per stabilire le modalità accessorie di regolamento amministrativo, di governo patrimoniale e di riparto degli utili. — A. Torino, 13 marzo 1906 (*G.* 829, *n.*; *F.* I, 1018, *n.*; *L.* 2380).

6. Nei casi previsti dall'articolo la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale è richiesta non solamente al momento in cui si costituisce l'assemblea, ma sì ancora in quello in cui è presa la deliberazione col voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo. — A. Venezia, 13 luglio 1906 (*F.* I, 1150, *n.* e 1272; *G. it.* I, 2, 656, *n.*).
V. anche sotto l'art. 181.

Art. 160.

Il mandato di rappresentanza per le assemblee generali di una società può consistere anche in una semplice lettera, ove l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano altrimenti. — T. Roma, 23 maggio 1904 (*Pal. di giust.* 870).

Art. 163.

Bibliografia: Scialoia A., *Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea sociale contrarie alla legge ed allo statuto* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 479).

Giurisprudenza: 1. L'azionista può insorgere, a norma dell'articolo, contro le deliberazioni illegali di un'assemblea sociale, anche se queste siano riuscite vantaggiose per la società e se questa può subire pregiudizi dal loro annullamento.

2. Possono impugnarsi anche le deliberazioni già eseguite, ed ancorchè l'illegalità non apparisca *prima facie*.

3. Altra cosa è la domanda di sospensione rivolta al presidente, altra l'impugnativa in merito avanti il collegio.

4. Contro il provvedimento di sospensiva emanato dal presidente del Tribunale è permesso il reclamo al presidente della Corte, indi anche il ricorso in Cassazione.

5. L'autorità giudiziaria deve occuparsi solo della legalità dei provvedimenti presi dalla assemblea dei soci. — T. Roma, 11 aprile 1904 (*Pal. di giust.* 421).

6. Perchè un socio possa proporre opposizione in via contenziosa giusta l'articolo non è necessario che siano stati già dati sul verbale d'adunanza i provvedimenti indicati nell'art. 91, e neppure che preceda il provvedimento di sospensione. — T. Roma, 23 maggio 1904 (*Pal. di giust.* 870).

7. In tema d'impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, contrarie alla legge e agli statuti, il presidente è solo competente a conoscere della sospensiva, mentre la domanda di nullità o di annullamento si propone al Tribunale. — C. Palermo, 13 febbraio 1905 (*F. cat.* 65).

8. L'azionista può chiedere la revoca delle deliberazioni illegali dell'assemblea anche dopo la loro esecuzione. Il ricorso al presidente del Tribunale per la inibitoria è semplicemente facoltativo.

9. Il Tribunale deve vagliare soltanto la legalità, e non la utilità, dei provvedimenti adottati dall'assemblea. Maggioranza ed assemblea costituiscono, nelle società a nome collettivo, nelle accomandite per azioni e nelle mutue assicuratrici, l'organo della volontà sociale: come tali esse, governando e reggendo gli interessi della società, dispongono insindacabilmente della cosa propria, e sono tenute solo a rispettare la legge ed il patto sociale, poichè non amministrano come mandatarie.

10. Le società commerciali e le associazioni di mutua assicurazione sono persone giuridiche di diritto privato; e (tranne le accomandite semplici) hanno un organo della volontà sociale, che non è a confondere coi rappresentanti della società (accomandatari, amministratori, liquidatori, sindaci, direttori, presidenti, impiegati, ecc.).

11. Il Tribunale, per constatare la illegalità delle delibere assembleari, può ordinare inchieste e mezzi istruttori. — T. Roma, 15 marzo 1905 (*Pal. di giust.* 179; *Rass. comm.* 82).

12. La ratifica di una deliberazione nulla, effettuata dall'assemblea regolarmente costituita e deliberante dopo che è stata promossa l'azione di nullità contro la precedente deliberazione sociale, non può spogliare i soci opponenti del diritto acquisito all'annullamento. — A. Venezia, 13 luglio 1906 (*F.* I, 1150, *n.*; *G. it.* I, 2, 656, *n.*; *L.* 2330).

DELLE AZIONI.

Bibliografia: Navarrini U., *Dei sindacati per emissione di azioni* (Milano, 1906, Vallardi). — Vivante C., *Le contrattazioni all'emissione e le prove recenti di questo sistema* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 235). — X., *Il sistema di contrattazione all'emissione e le sue prove recenti* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 162).

Art. 172.

Bibliografia: Scialoja A., *Alcune questioni in materia di società commerciali. V. Derogabilità delle maggioranze legali* (*F.* 1906, I, 700).

Giurisprudenza: 1. Le maggioranze richieste dagli art. 172 e 210 Cod. comm. per le deliberazioni ivi contemplate, possono modificarsi con disposizioni statutarie. — T. Genova, 30 giugno 1905 (*T. gen.* 508).

2. *Contra:* Le maggioranze legali per l'emissione di obbligazioni e per la nomina dei liquidatori non sono derogabili negli statuti sociali. — A. Genova, 26 marzo 1906 (*F.* I, 695, *n.*).

Art. 176.

Giurisprudenza: V. all'art. 154, n. 1.

Art. 177.

1. L'art. 177 è applicabile anche alle società cooperative, epperò incorre nelle sanzioni dell'art. 248 il direttore di una cooperativa avente per principale oggetto l'esercizio del credito, il quale non depositi entro il termine prescritto la situazione mensile nella cancelleria del Tribunale. — C. Roma, 28 novembre 1905 (*Riv. pen.* LXIII, 581).

2. Ai liquidatori di una società commerciale avente per principale oggetto l'esercizio del credito, non incombe l'obbligo stabilito dall'articolo di depositare presso la cancelleria del Tribunale, nei primi otto giorni di ogni mese, la situazione della società riferibile al mese precedente.

E però nell'ommissione di tale deposito non può ravvisarsi il reato di cui all'art. 248. — C. Roma, 19 dicembre 1905 (*L.* 1906, 282; *F.* 1906, II, 58).

Art. 181.

Bibliografia: Montessori R., *Il diritto dei soci agli utili nelle società di commercio* (Modena, 1906, Tip. G. Ferraguti e C.).

Art. 186.

Bibliografia: Ramella A., *Diritto di controllo dei soci sulle società e di esclusione dei soci inadempienti* (*L.* 1906, 985).

Giurisprudenza: Il grave inadempimento d'un socio alle sue obbligazioni autorizza la dichiarazione della di lui esclusione dalla società. — T. Siena, 23 febbraio 1906 (*L.* 985, *n.*).

Art. 189.

La dichiarazione di fallimento d'una società commerciale non ne produce lo scioglimento di pien diritto; nè la fa passare senz'altro in stato di liquidazione. — A. Lucca, 10 giugno 1902 (*Annali* 267).

Art. 191.

Bibliografia: Gambardella A., *Sullo scioglimento delle società collettive per l'interdizione di un socio* (*F.* 1906, I, 1829, (3) e (4)). — Manara U., *Considerazioni sullo scioglimento delle società commerciali in generale, e, in ispecie, delle società in nome collettivo, e in accomandita per morte, interdizione, inabilitazione e fallimento di uno dei soci a responsabilità illimitata* (*G. it.* 1905, I, 2, 568).

Giurisprudenza: 1. Non entra fra le cause di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita la inadempienza di un socio se l'obbligazione sua non sia condizione necessaria dell'esistenza della società. — T. Siena, 28 febbraio 1906 (*L.* 985, *n.*).

2. Le dismissioni dei soci gerenti non portano scioglimento dell'accomandita per azioni dovendosi solo addivenire alla loro surrogazione. — A. Torino, 18 marzo 1906 (*G.* 829, *n.*; *F.* I, 1018, *n.*).

3. Il fallimento di uno dei due soci non produce di diritto lo scioglimento della società in nome collettivo. — T. Biella, 29 marzo 1906 (*G.* 550 *n.*).

4. Lo scioglimento della società in nome collettivo per l'interdizione di un socio non opera di pieno diritto. — A. Napoli, 18 luglio 1906 (*F.* I, 1320, *n.*).

Art. 197.

1. Il socio accomandante non può mai essere considerato come liquidatore di diritto della società, a sensi del secondo alinea dell'articolo. — A. Genova, 6 maggio 1904 (*T. gen.* 336; *Annali* 281).

2. Le società in liquidazione possono validamente nominare un solo liquidatore. — T. Milano, 13 gennaio 1905 (*F.* I, 1148).

3. Il direttore è l'organo esecutivo del Consiglio epperò nel caso di scioglimento di una società anonima per la decorrenza del termine della sua durata, e prima che sia messa in liquidazione con la nomina e accettazione dei liquidatori, può elevare protesto e notificare il precetto per una cambiale girata alla società prima del suo scioglimento. — C. Firenze, 16 novembre 1906 (*L.* 1907, 128).

4. Alla liquidazione delle società irregolari si applicano le disposizioni degli art. 197 e seg. — A. Venezia, 6 dicembre 1906 (*F.* 1907, I, 262).

Art. 198.

Fino a quando non sia pubblicato l'atto di liquidazione la società commerciale continua ad essere rappresentata dai suoi amministratori. — A. Milano, 8 febbraio 1906 (*D. C.* 372).

V. anche all'art. 177, n. 2.

Art. 200.

1. Fino a che la società non è liquidata, gli azionisti non ne possono esaminare i libri di commercio. — T. Roma, 15 marzo 1905 (*Pal. di giust.* 179; *Rass. comm.* 82).

2. I liquidatori possono esercitare gli atti del loro ufficio (nella specie, esazione dei crediti), prima che il bilancio sia stato approvato dagli amministratori. — C. Torino, 24 aprile 1906 (*G.* 719; *D. C.* 708).

Art. 203.

Bibliografia: Soprano E., *Limiti della facoltà concessa al liquidatore dal primo capoverso dell'art. 203 Cod. comm.* (*Gazz. P.* XXXIV, 409).

Giurisprudenza: 1. L'istanza di pagamento di somma dovuta da uno dei soci di una società in liquidazione contro altri soci deve essere proposta dal liquidatore della società quando sia attinente all'esercizio sociale. — A. Trani, 18 febbraio 1904 (*R. Trani* 468).

2. I liquidatori non hanno facoltà d'impugnare i conti degli amministratori, debitamente approvati, e possono solo sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo il conto relativo al tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e la relativa liquidazione. È perciò inammissibile la domanda giudiziale del liquidatore per far dichiarare la responsabilità degli amministratori; competendo l'azione per responsabilità in cui i soci o gli amministratori fossero incorsi, solo ai creditori della società da esperirsi direttamente contro i responsabili. — T. Santa Maria Capua Vetere, 16 giugno 1905 (*Gazz. P.* XXXIII, 446).

Art. 206.

Bibliografia: Azzariti G., *Sulla responsabilità personale dei soci pei debiti sociali nelle società in liquidazione* (Napoli, 1905, Tip. Pierro).

Art. 208.

Nelle società a nome collettivo, trascorsi trenta giorni dalla notifica del bilancio definitivo senza che i soci abbiano elevato contestazioni, il bilancio s'intende approvato, sebbene con esso non sia stato depositato il conto dell'amministrazione tenuta dal liquidatore prima della liquidazione. — A. Genova, 14 giugno 1904 (*T. gen.* 370).

Art. 210.

Bibliografia: Brusa C. F., *La maggioranza richiesta per la nomina dei liquidatori di una società per azioni* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 75). — Scialoja A., *Derogabilità alla maggioranza legale per la nomina dei liquidatori nelle società per azioni* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 122).

V. anche sotto l'art. 172.

Giurisprudenza: Il disposto dell'articolo circa le maggioranze necessarie per la nomina e la surrogazione dei liquidatori di società per azioni, è derogabile dallo statuto sociale. — T. Napoli, 19 luglio 1905 (*F.* 1906, I, 200); A. Genova, 14 agosto 1906 (*F.* I, 1884, *n.*).

V. anche sotto gli art. 172 e 197.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ COOPERATIVE.

Bibliografia: Manfredi P., *Cooperative «rette coi principii della mutualità» nei sensi della legge di registro e bollo* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 72). — Rodino L., *Della necessità di disciplinare l'ordinamento delle società cooperative e con quali norme* (Palermo, 1903, Barravecchia).

Art. 219.

Bibliografia: Anfossi E., *Il carattere confessionale nelle società cooperative* (*Mon.* 1906, 121).

Giurisprudenza: 1. Non è contraria alla legge la disposizione contenuta nello statuto d'una società cooperativa, con la quale si stabilisce per l'ammissione dei soci il requisito dell'appartenenza ad una determinata associazione confessionale. — A. Roma, 18 maggio 1905 (*G. it.* I, 2, 702, *n.*; *Mon.* 1906, 186; *F.* I, 1819, *n.*).

2. È valido il patto posto nell'atto costitutivo di una società cooperativa secondo il quale i terzi siano chiamati a partecipare agli utili in quanto si valgano dei prodotti o dei servizi della società.

L'impianto e l'esercizio delle linee telefoniche può essere assunto anche da società cooperative senza venir meno al principio della mutualità. — A. Milano, 31 gennaio 1906 (*Mon.* 169; *F.* I, 870, *n.*; *D. C.* 354).

3. Le associazioni di mutua assicurazione contro i danni degli incendi, pur avendo molti punti di contatto colle società di commercio, ne sono però distinte e come tali restano disciplinate nel Codice; epperò finchè rimangono nei limiti di cui all'art. 239 Codice comm., non possono assumere la veste di società cooperative ad ogni effetto di legge. — A. Casale, 5 settembre 1906 (*G.* 1535, *n.*; *G. it.* I, 2, 740, *n.*; *F.* 1907, I, 151, *n.*).

Art. 220.

Bibliografia: V. Scialoja sotto l'art. 158.

Giurisprudenza: V. sotto l'art. 158, n. 3 e 4.

Art. 226.

Bibliografia: V. Scialoja sotto l'art. 158.

Giurisprudenza: 1. Un patto di una società cooperativa per cui l'interesse annuo sul capitale versato non debba discendere al disotto di un tanto per cento, non è valido pel caso che non vi siano utili corrispondenti, epperò non è valido il patto che dia diritto al recesso pel caso che la società per mancanza di utili corrispondenti non distribuisca il dividendo fissato nello statuto. — A. Milano, 20 maggio 1904 (*Riv. dir. comm.* II, 354; *T. gen.* 506).

2. La quota di un socio recedente da una cooperativa è in ogni caso determinata in base alle risultanze del bilancio successivo al recesso. — A. Milano, 28 marzo 1905 (*Mon.* 772).

3. Deliberata dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione di una società cooperativa l'espulsione di un socio per un determinato motivo, non può il presidente della società convenuta nel corso del giudizio iniziato col reclamo contro tale deliberazione dedurre un motivo diverso. — A. Brescia, 19 settembre 1906 (*Mon.* 1907, 91).

V. anche sotto l'art. 158, n. 3).

Art. 230.

Bibliografia: De Rossi V., *Alcune questioni in tema di società commerciali straniere* (*Riv. dir. comm.* 1904, II, 102). — Id., *Sugli art. 230 e 376 Cod. comm.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 483).

Giurisprudenza: 1. Per il disposto dell'articolo, ultimo comma, le società legalmente costituite all'estero, ma aventi nel regno, sia pure con sede secondaria, l'oggetto principale della loro impresa, sono a considerarsi alla stregua delle società nazionali, e perciò soggette a tutte le disposizioni del Codice di commercio italiano, sia per riguardo alla forma e validità dei loro atti costitutivi, quantunque stipulati all'estero, sia relativamente alla tenuta dei libri, di cui agli art. 21 e seguenti. — A. Torino, 5 febbraio 1904 (*Cass. un.* 1387; *Riv. univ.* 318).

2. Quando il mandato del rappresentante d'una società anonima straniera resti limitato a singole operazioni non implicanti il completo esercizio sociale, è sufficiente l'adempi-

mento delle formalità di cui all'art. 876 del Cod. di commercio. Un tale rappresentante può legittimamente costituirsi parte civile in un giudizio penale dinanzi al Tribunale italiano senza bisogno che la società abbia adempito alle formalità imposte dall'art. 230 Codice di commercio. — A. Brescia, 15 aprile 1905 (*Riv. dir. comm.* II, 483; *T. gen.* 695; *Annali* 427).

8. Una società estera che abbia rappresentanza nel regno non è tenuta ad adempiere le formalità di cui all'articolo, se non quando: *a*) abbia stabilito in Italia chi tratti per conto ed in nome della società e spendendo la firma sociale; *b*) abbia stabilita questa sua rappresentanza in modo stabile e duraturo. — A. Milano, 21 novembre 1905 (*Mon.* 1906, 128; *G. it.* 1906, I, 2, 48; *F.* 1906, I, 806, *n.*); C. Torino, 15 maggio 1906 (*G. it.* I, 1, 950, *n.*; *G.* 1074, *n.*; *Mon.* 967).

Art. 231.

Bibliografia: De Rossi V., *Capacità processuale attiva delle società straniere* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 448). — Pasanisi M., *Capacità giuridica delle società commerciali estere irregolari* (*F. Puglie*, 1905, 497). — Vidari E., *Della capacità delle società commerciali estere a stare in giudizio in Italia senza avere adempito agli obblighi di pubblicità prescritti dall'art. 230 Cod. comm.* (*L.* 1904, 1616).

Giurisprudenza: V. all'art. 77, n. 2 e 8.

Art. 233.

Giurisprudenza: V. all'art. 4, n. 9.

Art. 238.

L'atto scritto per le associazioni in partecipazione è richiesto solo *ad probationem*, non *ad substantiam*. Quindi la prova dell'esistenza di fatto di una associazione in partecipazione può darsi con testimoni senza limite di valore. — C. Torino, 22 dicembre 1906 (*G.* 1907, 69).

DELL'ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSICURAZIONE.

Bibliografia: Vivante C., *Il capitale di fondazione nelle mutue assicuratrici* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 60).

Art. 239.

Giurisprudenza: V. all'art. 219, n. 8.

Art. 247.

Bibliografia: Floris L., *Sull'applicabilità dell'art. 247 Cod. comm. alle società in accomandita semplice* (*F.* 1906, I, 243).

Giurisprudenza: L'articolo è inapplicabile alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. — A. Torino, 27 marzo 1906 (*F.* I, 243).

Art. 248.

L'omissione del deposito nella cancelleria del Tribunale del bilancio annuale, costituisce un reato permanente il quale perdura anche quando, decorso un anno dal giorno in cui il deposito avrebbe dovuto avvenire, comincia il periodo in cui dovrebbesi eseguire il deposito del bilancio successivo, sicchè, ove l'inadempimento del deposito di bilanci annuali si sia protratto per più anni, si hanno tanti reati quanti sono i bilanci di cui non fu tempestivamente effettuato il deposito. — C. Roma, 15 maggio 1906 (*L.* 1828, *n.*; *D. C.* 610; *Mon.* 659; *F.* II, 388, *n.*; *G. it.* 1907, II, 20).

V. anche agli art. 96, n. 4 e 177.

DELLA CAMBIALE.

Bibliografia: Cerio F., *La cambiale e la competenza per valore* (*Conciliatore*, 1905, 887). — Contuzzi F. P., *Le contrattazioni cambiarie in diritto internazionale* (*G. intern.* I, 198). — Diafaria V., *La cambiale e l'ordine in derrate secondo il Codice di commercio* (Avellino, 1905, tip. Pergola). — Gambardella A., *La cambiale nel Codice di commercio italiano* (Napoli, 1906, tip. Marghieri. — Ottolenghi G., *La cambiale nel diritto internazionale* (Torino, 1902, Unione tip. edit.).

V. anche Grünhut, Tendi e Vidari sotto l'art. 1.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA CAMBIALE.

Bibliografia: Agosti R., *Della carta filigranata per cambiali* (*Rass. comm.* 1905, 121). — Perricone L., *Il requisito del bollo nella cambiale* (*Not. it.* 1905, 841).

Art. 251.

Bibliografia: Bolchini F., *Della cambiale in bianco, negli studi in onore di Vittorio Scialoja* (Milano, 1905, Hoepli). — Carcani A., *La cambiale in bianco* (*Cons. giud. concil.* 1905, 38). — Lessona C., *Sulla forma del mandato a sottoscrivere cambiali* (*F.* 1906, I, 77). — Noto Sardegna G., *Del mandato speciale a sottoscrivere cambiali* (Palermo, 1906, Tip. Virzi). — Rocco A., *L'emissione di una cambiale in bianco e la sua natura giu-*

ridica (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 838). — Vidari E., *Ancora sulla validità delle cambiali in bianco* (*L.* 1905, 2319 (1)).

V. anche sotto l'art. 55.

Giurisprudenza: 1. La cambiale è titolo formale, onde basta la sola firma a stabilire l'obbligazione, senza che occorra accertarne la causa. — C. Napoli, 10 febbraio 1905 (*Riv. dir. comm.* 337; *Corte d'appello* 72).

2. Una cambiale che nel luogo della sottoscrizione porti la designazione grafica del proprio nome fatta da un analfabeta, manca di uno dei suoi requisiti essenziali, e perciò è incapace a produrre qualsiasi effetto giuridico. — P. Felizzano, 7 marzo 1905 (*Giud. concil.* 248).

3. È valida la cambiale in bianco e produce tutti i suoi effetti anche quando, nel riempirla, invece dell'originario prenditore si sia fatto figurare come tale un terzo di buona fede a cui quegli l'abbia ceduta. — A. Catanzaro, 7 aprile 1905 (*T. calab.* 124).

4. Il prenditore di una cambiale rilasciatagli in bianco non può riempirla colla forma di una tratta cambiaria convertendo l'accettante in un trattario con accettazione anticipata. L'accettante può opporre la nullità anche contro il possessore, desumendo dal titolo stesso l'eccezione e la responsabilità di lui. — A. Roma, 25 aprile 1905 (*Cons. giud. conc.* 184).

5. Il possessore di cambiale in bianco può validamente riempirla con data di emissione posteriore alla morte dell' emittente. — A. Torino, 13 febbraio 1906 (*G.* 538, *n.*; *D. C.* 457; *G. it.* I, 2, 322; *G.* 767, *n.*; *Mon.* 710).

6. La rimessione dell'effetto in bianco conferisce al prenditore il diritto illimitato di apporre la scadenza che crederà, entro i limiti, ben inteso, degli intervenuti accordi. — A. Torino, 16 febbraio 1906 (*G.* 479, *n.*; *D. C.* 592; *G. it.* I, 2, 319; *F.* I, 887; *Mon.* 748).

7. È valida la cambiale stata rilasciata in bianco ma rivestita di tutti i suoi requisiti essenziali quando se ne fa uso. — A. Catanzaro, 7 aprile 1906 (*Mon.* 658, *n.*).

8. La cambiale in bianco non ha efficacia cambiaria fino al riempimento, e non è trasferibile per girata. — A. Palermo, 23 aprile 1906 (*D. C.* 738).

9. È valido agli effetti commerciali e penali il foglio cambiario rilasciato in bianco con la sola firma dell'emittente e la cifra. — C. Roma, 4 maggio 1906 (*L.* 1207, *n.*; *F.* II, 324, *n.*; *G. it.* II, 384).

10. Il mandato a sottoscrivere cambiali deve risultare da atto scritto. — C. Firenze, 11 dicembre 1905 (*F.* 1906, I, 77, *n.*; *L.* 1906, 836; *G.* 1906, 189, *n.*; *D. C.* 1906, 287; *Mon.* 1906, 833; *G. it.* 1906, I, 1, 386, *n.*).

11. Non occorre un singolo mandato per la sottoscrizione di ogni cambiale, bastando all'uopo il mandato a sottoscrivere cambiali in genere; nè il mandato deve essere alligato o menzionato in ogni singola cambiale sottoscritta dal mandatario pel mandante. — C. Palermo, 7 luglio 1906 (*G. it.* I, 1, 915, *n.*; *D. C.* 938).

12. Il possessore di bianco segno cambiario è libero di fare in esso figurare una data di emissione anteriore al giorno dell'effettivo riempimento. — C. Torino, 22 dicembre 1906 (*G.* 1907, 182).

V. anche all'art. 53 n. 4.

Art. 253.

L'articolo, a termini del quale la residenza dell'accettante e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo di emissione, non è applicabile quando il luogo del pagamento è espresso nella cambiale. — A. Bologna, 2 giugno 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 2, *n.*; *F.* 1906, I, 237, *n.*).

Art. 254.

1. L'avallo è una fidejussione commerciale, epperò, qualora sia nullo per essere stato prestato con firma incompleta (nella specie, colla sola iniziale del nome), conserva tuttavia gli effetti ordinari della fidejussione ai sensi dell'articolo. — C. Torino, 9 giugno 1906 (*Mon.* 601; *G.* 1006, *n.*; *F.* I, 1052, *n.*; *G. it.* I, 1, 808, *n.*; *D. C.* 964).

2. La cambiale con bollo insufficiente non vale come titolo esecutivo neppure sino a concorrenza del bollo, ne' vale la regolarizzazione del bollo successivo. — A. Torino, 2 novembre 1906 (*F.* 1907, I, 190; *L.* 1907, 349).

Art. 255.

Bibliografia: Pagani C., *Intorno la cambiale domiciliata* (*D. C.* XXIV, 5).

Art. 256.

1. La girata della cambiale trasferisce la garanzia ipotecaria, benchè questa non risulti dalla cambiale. — A. Catania, 17 marzo 1905 (*T. gen.* 349; *G. cat.* 45).

2. La girata della cambiale importa cessione al giratario anche della relativa garanzia ipotecaria o di pegno costituito. — A. Napoli, 13 settembre 1905 (*Mon.* 1906, 233).

Art. 258.

La nullità della girata è opponibile anche al terzo, quando costui non è in buona fede,

perchè conosce l'illegittimità del possesso della cambiale nel giratario. — A. Trani, 17 aprile 1905 (*R. Trani* 700; *F. Puglie* 217).

Art. 259.

Al giratario con la clausola *valuta in garanzia* sono opponibili le eccezioni personali al girante. — A. Palermo, 23 aprile 1906 (*D. C.* 738).

Art. 260.

1. La sola girata della cambiale produce gli effetti cambiari. La semplice cessione di una cambiale scaduta deve essere notificata come le cessioni civili. Nè la cessione, nè il mandato ad esigere dànno diritto all'azione di regresso. — Conciliatore Castel San Nicolò, 23 giugno 1905 (*Cons. giud. concil.* 283).

2. La cessione di una cambiale già scaduta trasferisce nel cessionario l'azione cambiaria. A. Torino, 16 febbraio 1906 (*Mon.* 748; *G. it.* I, 2, 319, *n.*; *G.* 479, *n.*; *D. C.* 592; *F.* I, 287, *n.*); C. Torino, 22 dicembre 1906 (*G.* 1907, 182).

3. La girata posteriore alla scadenza della cambiale trasmette anche l'azione cambiaria contro l'emittente se il girante l'aveva già esercitata ottenendo il pagamento d'una parte della somma. — C. Roma, 27 aprile 1906 (*F.* I, 649, *n.*; *G.* 761, *n.*; *Mon.* 550; *D. C.* 635 e 711; *G. it.* I, 1, 651).

4. *Contra*: La girata di una cambiale scaduta non trasferisce nel giratario l'efficacia esecutiva. — A. Firenze, 28 luglio 1906 (*D. C.* XXV, 119).

Art. 261.

Il protesto per mancata accettazione deve elevarsi soltanto nella cambiale a certo tempo vista; in tutte le altre cambiali devesi in ogni caso contro il trattario che non paga elevare il protesto per mancato pagamento. — A. Firenze, 11 marzo 1905 (*F.* I, 1508, *n.*).

Art. 264.

Bibliografia: V. Pagani sotto l'art. 255.

Art. 267.

Bibliografia: Magri G., *Alcune considerazioni circa i protesti delle tratte non accettate* (*T. v.* 1905, 269).

Art. 274.

Bibliografia: Montessori R., *La fidejussione per atto separato di un'obbligazione cambiaria* (Vignola, 1904).

Giurisprudenza: 1. L'avallo deve essere scritto sulla cambiale con le parole « per avallo » o altre equivalenti, e mancando simili espressioni, il firmatario è riguardato quale secondo accettante nei rapporti del prenditore e dei giratari. Però nei rapporti diretti personali di coloro che siano concorsi nell'emissione dell'obbligazione, si può e si deve indagare quali convenzioni tra loro siano realmente intercedute. Stabilito che uno dei firmatari abbia prestato avallo pel vero accettante (non ostante la mancanza delle enunciate espressioni) contro di lui, l'altro coavallante, che abbia pagato l'effetto cambiario, ha azione di regresso per la porzione. Ma questa azione non è cambiaria, ed è soggetta alla prescrizione di dieci o di trenta anni, secondo la natura commerciale o civile dell'obbligazione garantita. — A. Roma, 14 marzo 1905 (*Rass. comm.* 97).

2. In materia commerciale la fidejussione può essere provata anche dalla semplice firma apposta ad una cambiale in bianco. — A. Trani, 17 aprile 1905 (*R. Trani* 749; *F. Puglie* 256; *Rass. giur. pugliese* 103).

3. L'avallo non è una vera fideiussione, ma contiene un'obbligazione cambiaria per sè stante, avente un'esistenza propria per quanto si connetta alla cambiale, e da essa tragga la sostanza e la forma, onde il possessore può agire contro gli avallanti indipendentemente dagli accettanti.

4. Il terzo possessore di una cambiale non deve preoccuparsi che della figura giuridica del proprio garante, non già dei rapporti interceduti fra traenti, accettanti ed avallanti, i quali ultimi, se credono di garentire l'obbligazione di un debitore notoriamente insolvibile, non possono per tal fatto esimersi dal pagamento del debito assunto. — A. Trani, 26 maggio 1905 (*R. Trani* 876; *D. e G.* XXI, 227; *F. Puglie* 326; *Rass. giur. pugliese* 169).

5. In materia cambiaria può prestarsi garanzia con atto separato e nelle forme comuni; e tale garanzia è distinta dall'avallo, che deve essere scritto sulla cambiale stessa. Il giudicare se esiste, o meno, tale garanzia, è giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. — C. Palermo, 22 luglio 1905 (*Circ. giur.* 308; *F. sic.* 516; *F. cat.* 114).

Art. 275.

Per conservare l'azione cambiaria contro l'avallante di cambiale domiciliata, non occorre in mancanza di pagamento fare il protesto pure all'avallante nel suo domicilio, ma basta farlo contro l'accettante o emittente, e presso il domiciliatario. — A. Roma, 14 marzo 1905 (*Rass. comm.* 97).

Art. 276.

1. L'avallante di uno degli accettanti, se ha pagata la cambiale, può contro l'altro accettante esercitare l'azione che competerebbe al suo garantito, e ripetere la somma che effettivamente abbia ricevuta esso secondo accettante. — A. Roma, 14 marzo 1905 (*Rass. comm.* 97).

2. Anche in materia cambiaria l'avallante, come il fideiussore, è liberato quando, per il fatto del creditore, non abbia potuto aver effetto la surrogazione nelle ragioni, ipoteche e privilegi che gli spettano. — C. Napoli, 19 agosto 1905 (*Riv. critica* 127; *Mov. giur.* 275; *Riv. giur. soc.* 455; *Gazz. P.* XXXIV, 8).

3. L'azione dell'avallante contro l'emittente pel ricupero del pagato è azione cambiaria diretta, e l'avallante che la propone è vero creditore cambiario. — C. Torino, 7 novembre 1905 (*G.* 1906, 40, *n.*; *Mon.* 1906, 146; *D. C.* 461).

Art. 288.

Giurisprudenza: V. all'art. 261.

Art. 295.

1. Dall'art. 295 Codice di commercio per cui il possessore della cambiale, quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga, si può trarre la presunzione semplice, che chi ancora possiede la cambiale non sia stato pagato. — A. Messina, 27 aprile 1905 (*Giorn. dei notai* 595).

2. La quietanza apposta sulla cambiale, tanto più se cancellata, mentre il possesso del titolo non è passato al debitore, non fa presumere il pagamento, e però non sospende l'esercizio dell'azione cambiaria. — A. Roma, 6 luglio 1905 (*T. gen.* 788; *Pal. di giust.* 508; *Rass. comm.* 244).

Art. 299.

Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto al fine di conservare a chi paga i diritti privilegiati del possessore della cambiale, ma tale formalità non è richiesta perchè il terzo che ha pagata la cambiale possa agire per il rimborso contro i firmatari. — T. Fermo, 8 giugno 1905 (*Corte di Ancona* 801).

Art. 305.

Non è nullo l'atto di protesto se manca il nome del debitore, quando la cambiale è domiciliata, giacchè non avendo il domiciliatario pagato, il protesto s'intende fatto a norma di legge. — T. Bari, 17 marzo 1905 (*Rass. giur. pugliese* 65).

Art. 309.

La clausola che dispensa dall'obbligo di protestare è inefficace solo quando sta scritta sull'effetto, epperò vale l'obbligo assunto dall'obbligato, per atto separato, di non opporre al possessore la mancanza del protesto da cui egli lo dispensa. — A. Torino, 5 settembre 1906 (*G.* 1506, *n.*).

Art. 310.

L'azione del traente, che ha pagato l'assegno bancario, contro l'accettante, è azione diretta. Epperò non sono ad essa applicabili gli articoli 310 e 311 Codice di commercio, che si riferiscono soltanto all'azione di rivalsa, nè i termini rigorosi prescritti per l'azione di regresso. — A. Messina, 27 aprile 1905 (*Giornale dei notai* 595).

Art. 311.

Giurisprudenza: V. sotto l'articolo precedente.

Art. 316.

Bibliografia: Manara U., *Condizioni, date le quali è necessario il protesto, anche per conservare l'azione cambiaria contro l'emittente di un pagherò o vaglia cambiario* (*G. it.* 1906, I, 2).

V. anche Pagani, sotto l'art. 255.

Giurisprudenza: 1. La cambiale è domiciliata allorchè è pagabile presso e da una persona diversa dall'accettante od emittente; e quindi non è tale un pagherò cambiario pagabile presso una persona diversa dall'emittente. — A. Trani, 24 febbraio 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 17).

2. La cambiale domiciliata va protestata presso il domiciliatario, anche nei rapporti degli accettanti ed avallanti. — A. Trani, 26 maggio 1905 (*R. Trani* 876; *D. e G.* XXI, 227; *F. Puglie* 326; *Rass. giur. pugliese* 169).

3. Un pagherò cambiario, emesso da una determinata città e pagabile nella città stessa presso il domicilio della cassa di risparmio, è perfettamente domiciliato ai sensi dell'articolo, e quindi si richiede il protesto anche per conservare l'azione cambiaria contro l'emittente. — A. Bologna, 2 giugno 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 1, *n.*; *F.* 1906, I, 287, *n.*).

4. La menzione nella cambiale di un luogo di pagamento diverso dall'abitazione dell'emittente, non la rende domiciliata se quel luogo trovasi nello stesso Comune, nè induce presunzione che il pagamento debba esser fatto da persona diversa dall'emittente, se ciò non è espressamente detto nel titolo cambiario. — C. Roma, 13 febbraio 1906 (*L.* 526, *G. it.* I, 1, 374; *D. C.* 869; *G.* 721, *n.*; *Mon.* 628).

5. Per essere necessario il protesto la cambiale deve non solo essere pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'emittente o accettante, ma a mezzo di persona diversa. Se è pagabile presso una Cassa di risparmio, si presume che ivi il pagamento si debba fare direttamente dalla cassa stessa, epperò il protesto è indispensabile. — A. Torino, 5 settembre 1906 (*G.* 1506, *n.*).

Art. 317.

La mancanza al girante dell'avviso di cui all'art. 317, che può anche darsi oralmente, non impedisce l'esercizio dell'azione cambiaria, ma rende passibile il possessore dei danni. — A. Palermo, 30 giugno 1905 (*D. C.* 856).

Art. 320.

Giurisprudenza: V. all'art. 310.

Art. 323.

Bibliografia: Carpenito A., *L'azione cambiaria nei rapporti dell'avallante* (Avellino, 1906, Tipografia Ferrara). — Pagani C., *Dei decreti ordinanti la competenza dell'esecuzione cambiaria* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 406).

Giurisprudenza: 1. Non si può procedere all'esecuzione forzata in base ad una cambiale che non costituisca un titolo di credito dell'agente, ma un semplice titolo di garanzia del suo credito verso un terzo; e però l'atto di precetto intimato in base ad essa al firmatario è nullo. — C. Roma, 14 novembre 1904 (*Cons. comm.* 1905, 21).

2. I pagamenti a saldo degli interessi scaduti ed in acconto della sorte risultante da cambiale non valgono a mutare l'indole della obbligazione cambiaria, ed a trasformarla in un conto corrente, per l'esistenza del quale occorre una esplicita convenzione delle parti; pertanto il creditore ha diritto di valersi dell'azione cambiaria per il pagamento del residuo e degli accessori. — A. Ancona, 29 dicembre 1904 (*Corte di Ancona* 1905, 70).

3. È carente di diritto ad agire esclusivamente in forza di un titolo cambiario quel possessore di esso che non ne abbia ricevuto una regolare girata, a termine dell'art. 256 del Codice di commercio. — P. Matelica, 3 gennaio 1905 (*Corte di Ancona* 95).

4. Impugnata la firma apposta alla cambiale dal debitore, cui fu intimato precetto immobiliare, la sentenza che, nel provvedere sull'opposizione a tale precetto, dispone la verifica della scrittura, ben può ordinare la sospensione degli atti esecutivi, ed imporre una cauzione anche uguale alla somma precettata. — C. Napoli, 10 febbraio 1905 (*Riv. dir. comm.* 887; *Corte d'appello* 72).

5. Dovendosi giudicare di un decreto di sospensione della esecuzione cambiaria, è inutile ricercare i rapporti fra gli art. 323 e 324 Cod. comm. — A. Modena, 6 giugno 1905 (*Riv. dir. comm.* 406).

6. Nei giudizi cambiarii, promossi mercè opposizione al precetto di pagamento per pretese eccezioni personali, il giudice deve fare due indagini, primamente esaminare se le proposte eccezioni abbiano davvero carattere personale e quindi siano ammissibili in rito, e secondamente investigare se siano fondate in merito. — A. Firenze, 20 giugno 1905 (*Mon. pret.* 469).

7. Precettata una cambiale può la contestazione della lite mutare ed allargarsi per le eccezioni del convenuto. — C. Napoli, 15 luglio 1905 (*D. e G.* XXI, 316).

8. Sempre quando viene impugnata dal debitore la qualità di proprietario nel giratario che agisce in virtù d'una girata in bianco, questi è tenuto a provare rigorosamente tale sua qualità, ed in difetto va annullata l'esecuzione cambiaria iniziata dal giratario che non potette appunto provare la qualità di proprietario. — P. Napoli (11° mand.), 18 luglio 1905 (*D. e G.* XXI, 231).

9. Il possessore del titolo cambiario ha diritto di far procedere di conserva il giudizio di dichiarazione del credito e quello esecutivo. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 583).

10. Per gli articoli 323 e 324 del Codice di commercio, 554 e 660 del rito civile, le opposizioni a precetto immobiliare a base di cambiale non cessano di essere d'indole commerciale, e le eccezioni permesse nel relativo giudizio sono tassativamente quelle specificate nel citato articolo 324 Codice di commercio. — T. Bari, 12 settembre 1905 (*Rass. giur. pugliese* 265).

Art. 324.

Bibliografia: Calda A., *Se pronunciata una sentenza di condanna in un giudizio cambiario con riserva di eccezioni* altioris indaginis, *e non proseguito il giudizio per il termine di perenzione venga meno ogni effetto esecutivo* (*T. v.* 1905, 709). — Gasca C., *Se sia opponibile al terzo portatore di buona fede della cambiale l'eccezione di furto* (*L.* 1907, 40). — Vitale F., *La prova dei pagamenti parziali in materia cambiaria e l'articolo 324 Cod. comm.* (*Gazz. P.* XXXIV, 101).

Giurisprudenza: 1. Il convenuto nei giudizi cambiari che eccepisca la falsificazione della firma del proprio autore o l'analfabetismo del medesimo pone in essere eccezioni riguar-

danti la forma del titolo per cui si procede, le quali sono ammissibili e non autorizzano neppure la condanna provvisoria al pagamento. — P. Felizzano, 7 marzo 1905 (*Giud. concil.* 248).

2. Per la cambiale, come per ogni altra scrittura privata, l'impugnativa della firma da parte del debitore impone l'obbligo al creditore di provarne l'autenticità, senza che occorra la querela di falso. — C. Napoli, 15 maggio 1905 (*Riv. critica* 164; *Corte d'app.* 245; *Trib. giud.* 161; *Riv. giur. soc.* 311).

3. Il commerciante che ha firmato come emittente le cambiali non può, di fronte al terzo cui esse furono cedute dal prenditore in garanzia, eccepire d'averle firmate per semplice pompa e per ignoranza del loro uso, quand'anche le cambiali stesse, per essere tuttora in bianco, non abbiano la figura giuridica di titoli di credito. — A. Trani, 17 aprile 1905 (*R. Trani* 749; *F. Puglie* 256; *Rass. giur. pugliese* 108).

4. Il giudizio cambiario si esaurisce colla condanna pronunziata dal giudice, mettendo in disparte le eccezioni non proponibili; quindi nel prosieguo del giudizio tornano inapplicabili gli art. 275 e 287 Cod. comm., ma è sempre applicabile l'art. 1899 alinea Cod. civile. — A. Genova, 5 maggio 1905 (*T. gen.* 649).

5. La discussione sulle eccezioni personali di lunga indagine deve esaminarsi in prosecuzione del giudizio cambiario anche quando tali eccezioni non siano appoggiate a prova scritta, ed anche quando siano civili. — C. Torino, 30 marzo 1906 (*G.* 1186, *n.*; *D. C.* XXV, 93).

6. È di pronta o facile soluzione, ai sensi dell'articolo, la prova per interrogatorio. — A. Modena, 6 giugno 1905 (*Riv. dir. comm.* 406); C. Firenze, 30 giugno 1905 (*Mon.* 1905, 282, *n.*)

7. Il sequestro presso l'emittente di una cambiale, delle somme da lui dovute al prenditore in forza del titolo stesso, non legittima il rifiuto di estinguere l'effetto cambiario, opposto a colui che ne è possessore alla scadenza in forza di regolare girata. — P. Iesi, 28 giugno 1905 (*Corte di Ancona* 327).

8. È a considerarsi prova scritta all'effetto della sospensione dell'azione cambiaria lo scritto che costituisca anche solo un principio di prova. — C. Firenze, 30 giugno 1905 (*Mon.* 1906, 282, *n.*).

9. L'eccezione di essersi consentita la dilazione pel pagamento di cambiali non può opporsi al giratario del prenditore. — A. Palermo, 15 dicembre 1905 (*Circ. giur.* 412).

19. Se il debitore eccepisca la nullità dell'obbligazione cambiaria per illiceità della causa secondo l'art. 866, bene opera il giudice ordinando il pagamento della cambiale e rimandando in prosieguo di giudizio la sollevata eccezione. — C. Palermo, 30 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 725).

11. Se la legge protegge il possessore ed il prenditore di buona fede, ciò non significa che tale protezione debba spingersi sino al punto di legittimare un illecito precedente rapporto causale fra tutte le persone (non escluso il prenditore) che, avendone conoscenza, credettero di coprirlo, creando e negoziando una cambiale. — C. Roma, 13 gennaio 1906 (*L.* 323; *Mon.* 368, *n.*; *D. C.* 420).

12. L'articolo non si oppone all'ammissione del giuramento decisorio per escludere l'esistenza del credito risultante da cambiale. — C. Firenze, 8 febbraio 1996 (*D. C.* 389).

13. È eccepibile *erga omnes* la nullità della obbligazione cambiaria assunta dalla donna maritata per un debito del marito senza l'autorizzazione del Tribunale e, non può quindi il giudice pronunciare condanna provvisoria contro la donna se essa chieda di provare l'opposizione d'interesse. — C. Roma, 13 marzo 1906 (*F.* I, 655, *n.*; *G. it.* I, 1, 530, *n.*; *D. C.* 590).

14. Al terzo divenuto possessore di cambiale provvista di tutti i requisiti richiesti, mediante regolare girata, non può il debitore opporre che la cambiale rilasciata originariamente in bianco non fu riempita in conformità dei patti che accompagnarono l'emissione. — C. Roma, 28 maggio 1906 (*G. it.* I, 1, 540, *n.*; *F.* I, 977, *n.*; *G.* 1189; *D. C.* 698; *Mon.* 868).

15. Le eccezioni di difetto di causa nella cambiale e simulazione di girata si possono opporre anche ai terzi possessori quando si tratti di cambiali emesse dopo la dichiarazione di fallimento. — A. Genova, 12 settembre 1906 (*D. C.* XXV, 141).

V. anche agli art. 295, n. 2 e 323, n. 5, 9 e 10.

Art. 325.

Bibliografia: Bolaffio L., *Decadenza e prescrizione nel diritto cambiario* (*D. e G.* XXI, 97; *Riv. dir. comm.* 1905, II, 370).

Giurisprudenza: Il precetto intimato a istanza del possessore della cambiale ad uno degli obbligati in via di regresso entro i 15 giorni dalla scadenza impedisce la decadenza di cui all'articolo, e dalla sua data l'azione cambiaria non è più soggetta fuorchè alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 919. — A. Milano, 31 marzo 1906 (*Mon.* 511, *n.*).

Art. 326.

1. Il possessore di cambiale domiciliata (firmata da più accettanti) deve in mancanza di pagamento far levare protesto presso il domiciliatario, non solo contro il primo, ma anche contro gli altri accettanti, onde conservare l'azione cambiaria contro tutti: e, benchè decada il possessore dall'azione cambiaria verso alcuno di essi accettanti (per non aver fatto anche contro costui il protesto), può egli però contro il medesimo esercitare l'azione di arricchimento per la somma di cui trarrebbe effettivamente indebito profitto: qualora cioè questi avesse ricevuta parte della valuta della cambiale, e non avesse invece prestata la sua firma, soltanto in favore dell'altro accettante. — A. Roma, 14 marzo 1905 (*Rass. comm.* 97).

2. L'azione d'indebito arricchimento di cui all'articolo può essere esercitata anche contro il girante apparente che in realtà sia vero e proprio traente. — C. Roma, 28 maggio 1906 (*L.* 1257, *n.*; *G.* 888, *n.*; *Mon.* 704; *D. C.* 708).

Art. 329.

Il procedimento degli art. 829 e seguenti relativi alle cambiali smarrite si applica anche alle cambiali state emesse in bianco. — A. Casale, 6 giugno 1905 (*G.* 774; *Mon.* 751); A. Trani, 24 gennaio 1905 (*Mon.* 752); Id., 20 giugno 1905 (*Mon.* 688); Id., 27 ottobre 1905 (*Mon.* 1906, 356; *D. C.* XXIV, 155; *F.* 1906, I, 58, *n.*).

Art. 339.

Chi trae un *chèque* è obbligato soltanto a garantire la disponibilità dei fondi presso il trattario, non la regolarità del pagamento. — A. Genova, 8 luglio 1906 (*D. C.* 948).

Art. 341.

L'assegno bancario, privo della firma del traente e pagabile in un termine maggiore di quello di 10 giorni prescritto dall'art. 341 Cod. di comm., è nullo come *chèque*. L'accettazione però apposta a un titolo siffatto produce obbligazione cambiaria e lo trasforma in vaglia cambiario. In ogni modo, secondo l'art. 254, applicabile per analogia agli *chèques*, l'accettazione attribuisce al titolo, che non può valere come *chèque*, gli effetti ordinari dell'obbligazione secondo la sua natura civile o commerciale. — A. Messina, 27 aprile 1905 (*Giorn. dei notai* 595).

Art. 342.

È valido l'assegno bancario (*chèque*) pagabile in luogo diverso da quello della ordinaria residenza del trattario, ed in tal caso, se ivi il trattario sia irreperibile, si deve accertare la mancata accettazione nei termini di legge nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I, titolo X del Codice. — C. Torino, 15 maggio 1906 (*G.* 1129, *n.*; *Mon.* 870; *G. it.* I, 1, 995, *n.*; *D. C.* 910).

V. anche all'art. 341.

DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE.

Bibliografia: Pagani C., *Conto corrente ed utile gestione* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 814).

Art. 345.

Bibliografia: Vidari E., *La compensazione nel contratto di conto corrente* (*L.* 1906, 877).

Giurisprudenza: 1. Un istituto bancario che si trovi in rapporto di conto corrente con altro istituto e riceva da questo una rimessa di tratte a carico di terzi, da loro non pagate, non può argomentare dall'addebitamento a suo carico nel conto corrente per dimostrare nei rapporti coi terzi d'aver pagato un debito loro e chiedere il rimborso, ostandovi la clausola del salvo incasso, di cui nell'art. 345 Cod. comm. — T. Modena, 4 marzo 1905 (*Riv. dir. comm.* 814).

2. Nel contratto, mediante il quale un banchiere apre un credito a fido a vantaggio di un commerciante, il quale concede a quello una garanzia ipotecaria e gli rilascia in rappresentanza delle somme ritirate altrettanti effetti cambiari con patto di rinnovazione fino alla chiusura del conto, non si ha un vero contratto di conto corrente per modo che non possa aversi un credito certo e liquido a favore di una delle parti sino alla chiusura del conto stesso, ma si ha un credito certo rappresentato dalle cambiali rimesse dall'accreditato, che dà in ogni tempo diritto allo accreditante di concorrere ipotecariamente sul prezzo degli stabili ipotecati per l'ammontare di questi effetti. — A. Catania, 17 marzo 1905 (*T. gen.* 849; *G. cat.* 45).

3. Nel contratto di conto corrente la compensazione si attua ad ogni rimessa.

4. Agli effetti però del compiersi di essa compensazione torna affatto indifferente il momento della chiusura del conto, la quale non è destinata che ad accertare la differenza a pagarsi come operazione di semplice liquidazione.

In tale chiusura non ha quindi nulla a vedere la sopravvenuta dichiarazione di fallimento. — A. Torino, 31 ottobre 1905 (*G.* 1906, 169, *n.*; *F.* 1906, I, 388, *n.*; *L.* 1906, 877, *n.*).

DEL MANDATO COMMERCIALE E DELLA COMMISSIONE.

Bibliografia: D'Agata F., *Studio sul mandato commerciale e sulla commissione* (Catania, 1904).

Art. 349.

Giurisprudenza: V. art. 4, n. 29.

Art. 359.

Il terzo contraente ha diritto di richiedere la spedizione del mandato per assicurarsi che il mandatario con cui egli contrae sia investito o meno di legittimi poteri, ma non può pretendere la consegna del mandato stesso. — C. Palermo, 7 luglio 1906 (*G. it.* I, 1, 915, *n.*; *D. C.* 988).

Art. 361.

1. L'impiegato d'una ditta non può di fronte ad essa, per speciali incarichi avuti, assumere mai la qualità di mediatore, ma bensì quella di esecutore di un mandato commerciale. Esclusa la mediazione ed ammesso il mandato, le norme che regolano la provvigione non sono gran fatto diverse. Invero perchè il mandatario abbia diritto alla provvigione, non è punto necessario che l'affare conchiuso col terzo sia anche da questi eseguito; basta invece che sia perfezionato il contratto per la cui conclusione era stato conferito il mandato. Inoltre al mandatario spetta il rimborso delle spese tutte incontrate nell'esecuzione del mandato. — T. Roma, 26 luglio 1905 (*Riv. univ.* 492).

2. Dal mandato commerciale consegue l'obbligo di compensare i mandatari per l'opera compiuta nell'interesse del loro mandante, a meno che si dimostri come lo stesso per convenzione sia a titolo gratuito, onde la provvigione non sia dovuta. — P. Grumo Appula, 24 agosto 1905 (*R. Trani* 949; *F. Puglie* 486).

Art. 362.

1. Il mandatario commerciale, convenuto pel pagamento di pretese obbligazioni, dal suo mandante, può per il proprio credito di anticipazioni, spese, ecc., far valere il diritto passivo di ritenzione che implicitamente gli è accordato dalla legge sulle cose che detiene di ragione del mandante. — A. Milano, 21 novembre 1905 (*Mon.* 1906, 128; *G. it.* 1906, I, 2, 48; *F.* 1906, 1, 807, *n.*).

2. I diritti di ritenzione e privilegio di cui all'articolo in favore del mandatario commerciale non vengono meno pel fatto che siano inscritti nel conto corrente tra mandante e mandatario i titoli di credito su cui cadrebbero. — C. Torino, 15 maggio 1906 (*G.* 1074, *n.*; *G. it.* I, 1, 950; *Mon.* 967).

Art. 363.

Il mandatario o commissionario può esercitare il suddetto diritto passivo di ritenzione, che è indipendente da quello attivo di privilegio, sebbene non abbia notificato giudizialmente la nota delle somme che gli sono dovute a norma dell'articolo. — A. Milano, 21 novembre 1905 (cit. al n. 1 dell'articolo preced.).

Art. 366.

Bibliografia: Lumbroso G., *Sulla revoca del mandato commerciale* (Firenze, 1906, Soc. editr. della Cassaz. di Firenze e *Cassaz. di Firenze* I, fasc. 6°).

Giurisprudenza: 1. Il determinare se esista una giusta causa che a norma dell'articolo può far legittimamente revocare il mandato commerciale è rimesso al prudente arbitrio del magistrato e può ritenersi che la causa sia giusta, quando esista un fatto di tal natura, sia personale, sia obiettivo, che renda materialmente e moralmente troppo gravosa per il mandante la continuazione del mandato. — A. Milano, 21 novembre 1905 (*F.* 1906, 807, *n.*; *G. it.* 1906, I, 48; *Mon.* 1906, 128).

2. Il mandato di rappresentanza commerciale a tempo indeterminato è sempre revocabile dal mandante, il quale però è tenuto al risarcimento dei danni verso il mandatario se la revoca avvenne senza giusti motivi. — C. Palermo, 8 febbraio 1906 (*G. it.* I, 1, 344, *n.*; *D. C.* 865; *F.* I, 670, *n.*; *L.* 1884; *Mon.* 684).

3. Se il mandato commerciale per determinati affari fu conferito senza alcuna determinazione di tempo e non sianvi affari in corso, può essere revocato liberamente senza bisogno di provare una giusta causa. — A. Firenze, 27 marzo 1906 (*Mon.* 512; *D. C.* 618; *F.* I, 1005).

4. Il risarcimento dei danni per la rinunzia o revoca senza giusta causa del mandato commerciale non pregiudica il maggiore risarcimento che, per inadempienza degli obblighi contrattuali durante il tempo che durò il mandato possano essere dovuti. — C. Torino, 15 maggio 1906 (*G.* 1074; *G. it.* I, 1, 950; *Mon.* 967).

5. È valido il patto intervenuto nel contratto di mandato e rappresentanza commerciale secondo cui ciascuna delle parti si riserva il diritto di revocare o rinunziare il mandato *ad nutum*, e senza compenso. — A. Genova, 12 giugno 1906 (*Mon.* 930).

DEGLI INSTITORI E DEI RAPPRESENTANTI.

Bibliografia: Azzariti G., *I cosidetti rappresentanti di commercio e il loro intervento nella combinazione dei contratti* (*G. it.* 1906, I, 1, 805).

Art. 367.

L'institore o rappresentante non cessa di essere tale solo per ciò che debba prima comunicare al proponente le offerte di affari ed ottenerne l'assenso. — C. Torino, 27 novembre 1905 (*G.* 1906, 129, *n.*; *G. it.* 1906, 1, 805; *Mon.* 1906, 204).

Art. 371.

Agli effetti dell'art. 871 Cod. di comm. alla sottoscrizione per procura può più efficacemente supplire una dichiarazione contenuta nel corpo della scrittura. — A. Trani, 17 dicembre 1904 (*Rass. giur. pugliese* 1905, 88).

Art. 375.

I raccomandatari rappresentano, come veri institori, i proprietari od armatori di navi nei luoghi ove costoro non hanno una sede filiale, onde ad essi raccomandatari è applicabile l'articolo. — A. Messina, 17 giugno 1904 (*T. sic.* 137; *T. gen.* 1905, 30; *D. m.* 1905, 3).

Art. 376.

Bibliografia: V. De Rossi sotto l'art. 280.

Giurisprudenza: È giudizio di fatto vedere se nella trattazione di affari commerciali a nome e per conto di ditte estere, sussista o meno quella abitualità che vale ad attribuire a chi la compie la qualità di rappresentante generale ai sensi dell'articolo 876. — C. Torino, 9 agosto 1905 (*Mon.* 1906, 408).

V. anche all'art. 280, n. 2.

Art. 377.

1. È valida la quietanza rilasciata per saldo di merci da un commesso di commercio sebbene minorenne.— Concil. Bra, 11 aprile 1905 (*Giud. conc.* 550).

2. Quando una ditta commerciale manda un suo viaggiatore su altra piazza non per offrire merce nè per assumere impegni di commissione, ma per concludere un determinato affare, ed ha preavvisato di tale visita il cliente con apposita lettera, la casa mandante è impegnata ad eseguire la commissione assunta dal viaggiatore e non si sottintende la clausola «salva approvazione» se questa non è stata espressa. — A. Brescia, 22 luglio 1906 (*Mon.* 855, *n.*).

DELLA COMMISSIONE.

Bibliografia: Dreyfus A., *La question du commissionnaire contrepartiste devant la doctrine* (Paris, 1905, Alcan-Lévy). — Vidari E.. *Il mediatore commissionario* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 829).

Art. 380.

1. Data ed accettata una commissione, questa deve eseguirsi dentro il tempo utile all'uso cui la commissione si riferisce. — A. Palermo, 24 febbraio 1905 (*F. sic.* 385; *Cons. giud. conc.* 282).

2. Il difetto di foglietti bollati nei contratti differenziali di borsa, impedisce l'esercizio dell'azione *ex contractu*, ma non quella *mandati contraria* del commissionario verso il committente. — T. Oneglia, 17 aprile 1905 (*T. gen.* 254); A. Napoli, 19 maggio 1905 (*Corte d'app.* 216; *G. cat.* 209); Id., 4 settembre 1905 (*G. cat.* 214); A. Genova, 19 dicembre 1905 (*D. C.* 1906, 207; C. Torino, 13 novembre 1906 (*T. gen.* 1907, 41).

3. *Contra:* Il committente può opporre al commissionario la mancanza del foglietto bollato. — A. Milano, 4 dicembre 1906 (*F.* 1907, I, 183).

V. anche all'art. 81.

Art. 383.

Il commissionario non ha azione contro il committente per il rimborso delle differenze pagate per lui nella liquidazione di contratti differenziali, quando non abbia fatto uso di foglietti bollati, perchè in questa emissione si avrebbe violazione ed eccesso di mandato. — C. Napoli, 28 giugno 1906 (*G. it.* I, 1, 1056).

Art. 386.

Bibliografia: Bonfante P., *I giuochi di borsa e l'entrata del commissionario nel contratto* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 386). — Supino D., *L'articolo 386 del Codice di commercio* (*D. C.* XXIV, 867). — Vidari E., *I giuochi di borsa e l'entrata del commissionario nel contratto* (*Riv. di comm.* 1905, II, 352).

Giurisprudenza: 1. Il difetto di foglietti bollati non impedisce al commissionario di agire verso il committente sebbene, per aver taciuto il nome del cliente, debba il commissionario considerarsi contraente diretto. — A. Genova, 25 maggio 1906 (*D. C.* 625; *Mon.* 692); Id., 5 settembre 1906 (*F.* 1907, I, 180; *D. C.* XXV, 129); C. Torino, 13 novembre 1906 (*G.* 1907, 60; *Mon.* 1907, 61).

2. *Contra:* La nullità del contratto differenziale di borsa per difetto di foglietti bollati

è opponibile anche al commissionario, ancorchè sia esso diventato contraente in proprio giusta l'articolo. — A. Milano, 6 luglio 1906 (*Mon.* 688, *n.*; *F.* I, 1500, *n.*).

Art. 388.

È contratto di trasporto e non semplice locazione di cosa, quello per cui una ditta si impegna di fornire un automobile con *chauffeur* per il trasporto di persone, seguendo un certo itinerario e contro un prezzo determinato (applicazione alla responsabilità per danni derivati ai viaggiatori dall'imperizia del *chauffeur*). — A. Milano, 31 ottobre 1906 (*Mon.* 908, *G.* 1442; *L.* 1907, 188; *F.* 1907, I, 114; *G. it.* 1907, I, 2, 52).

Art. 400.

Bibliografia: Bruschettini A., *Irresponsabilità dell'amministrazione ferroviaria per il disastro dovuto all'imprudenza della vittima* (*T. v.* 1905, 8). — Id., *Responsabilità del vettore in caso di perdita od avaria delle cose trasportate* (*T. v.* 1905, 801). — Id., *Sul diritto di agire contro il vettore nel contratto di trasporto per ferrovia* (*Corte di Ancona* III, 22). — Id., *Fondamento del diritto di far reclami e di esperimentare le azioni nascenti dal contratto di trasporto* (*T. gen.* 1905, 258). — Carcani A., *Danni per la perdita di bagagli o campioni* (*Cons. giud. concil.* 1905, 145). — Fubini R., *Rivista critica di giurisprudenza civile. Sulla natura e fondamento dell'azione di danno: a) danno arrecato dal vettore al viaggiatore* (*Mon.* 1906, 241). — Nencha C., *Nota sull'irresponsabilità civile dell'Amministrazione ferroviaria in materia d'infortunio* (*R. Trani* 1905. 505). — Pacchioni G., *Colpa contrattuale e colpa aquiliana del vettore per infortuni nel trasporto di persone.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 258). — Vidari E., *Le responsabilità giuridiche per il disservizio ferroviario* (*D. C.* XXV, 3).

Giurisprudenza: 1. Spetta al vettore di provare il caso fortuito e la forza maggiore per esimersi dalla responsabilità della perdita della merce trasportata, sebbene trattisi di merci di facile deperimento. — T. Sarzana, 6 giugno 1904 (*Ferrovie italiane* 1905, 8).

2. Non ha più diritto a danni di avaria quegli che, coll'avere immediatamente distrutta la merce, ha reso, a giudizio sovrano del giudice di merito, impossibile al vettore il dimostrare che le cause dell'avaria non sono a lui addebitabili. — C. Torino, 8 marzo 1906 (*G.* 527, *n.*; *L.* 1478).

3. Il vettore è responsabile verso il mittente dei danni ove non l'abbia senza ritardo informato della giacenza della merce spedita nella stazione di arrivo. — A. Venezia, 1° giugno 1906 (*D. C.* 919).

4. La responsabilità del vettore si esaurisce soltanto con la consegna effettiva, e fino a questo momento è regolata dal contratto di trasporto anche se in precedenza sia avvenuto lo svincolo della merce ed il rilascio del bollettino di consegna. — T. Roma, 18 giugno 1906 (*F.* I. 1029, *n.*).

Art. 401.

La presunzione di irresponsabilità, di cui agli articoli 401, 404 Codice commerciale, e 103, 130 delle tariffe allegate alle convenzioni ferroviarie del 1885, non si applica alle avarie avvenute a viaggio ultimato. — Concil. Cremona, 16 febbraio 1905 (*Giud. conc.* 216).

Art. 403.

Bibliografia: De Ficchi V., *Della responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per la ritardata od omessa fornitura dei vagoni* (*G. it.* 1906, I, 1, 365). — Marino S., *Risarcibilità dell'avaria proveniente da ritardo nel trasporto di merci a tariffa speciale* (Roma, 1906, Tip. La Speranza). — Ruggeri Chemi V., *La deficienza dei vagoni e la responsabilità delle ferrovie* (*Riforma giuridica* 1905, 353). — Sraffa A., *L'obbligo nelle ferrovie di fornire i vagoni ad esse richiesti* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 504).

Giurisprudenza: 1. Nel caso di interruzione della circolazione dei treni la ferrovia risponde dell'inadempimento del trasporto verso il viaggiatore, al quale deve il danno a tenore dell'art. 2 delle tariffe, non il solo rimborso del prezzo del biglietto proporzionalmente alla parte del viaggio non eseguita. — A. Roma, 10 marzo 1904 (*F.* 1905, I, 118, *n.*).

2. *Contra:* Fra i casi contemplati dall'articolo 31 delle tariffe ferroviarie, nei quali il risarcimento del danno al viaggiatore che non ha potuto proseguire il viaggio è limitato al rimborso totale o parziale del prezzo del biglietto, è compreso anche quello d'impedimento alla prosecuzione del treno senza riferimento alla causa che possa averlo originato (nella specie, ingombro della linea per precedente disastro ferroviario). — C. Roma, 8 giugno 1905 (*F.* I, 721).

3. Le società ferroviarie non sono tenute a risarcimento di danni per mancata consegna di vagoni nel termine di 36 ore dalla richiesta. — A. Genova, 21 giugno 1904 (*F.* I, 1244); Id., 27 luglio 1906 (*F.* I, 1124).

3 *bis.* Neppure quando il carico deve farsi a cura del mittente. — A. Torino, 18 ottobre 1905 (*G.* 1906, 1089, *n.*).

4. *Contra:* L'amministrazione ferroviaria è tenuta al risarcimento dei danni pel rifiuto o ritardo nel fornire i vagoni vuoti richiestile dai privati, a meno che non provi di non avervi potuto provvedere coi mezzi di trasporto disponibili o che vi abbia ostato qualche impedimento straordinario o di forza maggiore. — A. Napoli, 18 luglio 1906 (*G. it.* 1907, I, 2 e 36, *n.*; *Mon.* 1097, 189).

5. Il computo del ritardo nella consegna di merci che abbiano percorso linee esercitate da varii enti, deve farsi non complessivamente per tutto il percorso, ma separatamente per ogni linea. Non devono computarsi agli effetti del termine utile per la consegna il giorno dell'arrivo e quelli festivi se coincidono con quelli di partenza o di arrivo. — Concil. Bergamo, 4 marzo 1905 (*Giud. concil.* 218).

6. Il risarcimento del maggior danno consentito dall'articolo in caso di ritardo nella esecuzione del trasporto, non va liquidato secondo le regole generali del Codice civile, ma con gli stessi criteri dettati dall'art. 405 per la perdita e l'avaria. — C. Torino, 27 ottobre 1905 (*G.* 1906, 1102, *n.*).

7. *Contra:* L'obbligo maggiore del risarcimento dei danni nel caso di ritardo nella esecuzione del trasporto, oltre la perdita totale o parziale del prezzo, sta soltanto nel caso di dolo o di manifesta negligenza. — C. Torino, 30 dicembre 1905 (*G.* 1906, 1097, *n.*; *Mon.* 1906, 829, *n.*).

8. Anche nel caso di trasporto eseguito a tariffa speciale, se il ritardo nella riconsegna dipende da dolo o colpa grave degli agenti ferroviari, l'amministrazione è tenuta non solo al rimborso totale o parziale del prezzo di trasporto, ma altresì ad un adeguato risarcimento dei danni. — T. Roma, 18 maggio 1906 (*G. it.* I, 2, 549, *n.*).

9. *Contra:* La limitazione di responsabilità delle ferrovie per trasporto a tariffa speciale nella liquidazione dei danni per ritardo, ha luogo anche quando il ritardo dipenda da colpa grave. — P. Milano (4° mand.), 22 settembre 1906 (*Mon.* 912).

10. Pel ritardo della riconsegna nei trasporti a tariffa speciale, l'amministrazione ferroviaria è tenuta soltanto a rimborsare il prezzo del trasporto, qualunque sia stata la conseguenza dannosa del ritardo. — T. Roma, 18 giugno 1906 (*F.* I, 1029, *n.*).

Art. 404.

Giurisprudenza: V. art. 401.

Art. 405.

1. Se la merce spedita a tariffa speciale subisce avarie unicamente in causa del ritardo nella resa, l'amministrazione delle ferrovie non è tenuta soltanto all'abbuono totale o parziale del prezzo del trasporto a seconda della durata del ritardo, ma deve risarcire il danno nei limiti del prezzo corrente della merce. — A. Macerata, 4 novembre 1905 (*Corte di Ancona* 485; *F.* 1906, I, 365, *n.*).

2. Il vettore non cessa di essere vettore e non diviene depositario per il fatto che la cosa trasportata sia stata semplicemente svincolata ma non ancora ritirata dal destinatario. Epperò se dopo lo svincolo la cosa sia andata smarrita, la responsabilità sua è ragguagliata sempre a quella che a lui compete come tale. — T. Milano, 15 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 455).

3. L'art. 188 delle tariffe va coordinato coll'art. 405 del Codice, epperò quello non esclude che al viaggiatore debbano rifondersi i danni sofferti per attendere l'arrivo del bagaglio e sollecitare le pratiche per la sua ricerca. — C. Roma, 27 giugno 1906 (*Mon.* 844; *G. it.* I, 1, 932; *F.* I, 1486).

V. anche all'art. 403, n. 6.

Art. 407.

1. Giunta la merce a destinazione, tostochè il destinatario la svincoli il destinatario può esercitare tutte le azioni che nascono dal contratto di trasporto. Se il destinatario, nel trasporto per ferrovia, rifiuta la spedizione, cessa in lui il diritto di esercitare tali azioni, a condizione però che venga accertato il fatto mediante processo verbale, e che risulti da questo l'ammontare dei danni, e che al rifiuto del destinatario debba tenere dietro il rimborso delle somme da lui pagate, e la restituzione da parte sua del bollettino di consegna. — A. Roma, 23 febbraio 1905 (*Riv. dir. comm.* II, 189; *Cons. comm.* 186; *Rass. comm.* 56); T. Roma, 18 settembre 1905 (*Pal. di Giust.* 587; *Rass. comm.* 246).

2. La disposizione dell'art. 117 delle tariffe ferroviarie, relativa al modo di accertamento della consegna della lettera di avviso di una merce al destinatario, non ha carattere tassativo, ma semplicemente dimostrativo; di conseguenza, la ricevuta del destinatario sul registro dell'agente delle ferrovie o lo annotamento della data di spedizione della lettera sul registro delle stazioni non costituiscono prova unica dell'invio della lettera di avviso, ma a tale prova può supplirsi con altre equivalenti a giudizio del magistrato, ad esempio con quella del bollo, che l'ufficio postale abbia impresso sulla lettera medesima. — T. Roma, 18 settembre 1905 (cit. al numero precedente).

Art. 411.

1. Quando si tratta di servizio cumulativo fra diverse società ferroviarie, i diversi vettori devono rispondere in solido. — T. Sarzana, 4 giugno 1904 (*Ferrovie italiane*, 1905, 8).

2. Non è necessaria la lettera di vettura cumulativa per provare il contratto cumulativo di trasporto, quando risulti, anche oralmente, l'accordo contemporaneo o susseoutivo fra tutti i vettori, nulla influendo la circostanza che solamente alcuni di essi si siano obbligati mediante lettera di vettura. Epperò ove il contratto esista, il mittente può sperimentare l'azione in risarcimento per ritardata consegna della merce direttamente contro il vettore responsabile del danno. E pari diritto ha il vettore, che ha risarcito il mittente per fatto non suo. — T. Napoli, 29 maggio 1905 (*D. e G.* XXI, 30).

3. Nel caso di trasporto cumulativo, il primo vettore che abbia dovuto rispondere dei danni verso il mittente ha diritto di rivalsa contro il vettore successivo.

4. A costituire l'unità del contratto basta che il primo vettore assuma verso il mittente l'incarico di eseguire o far eseguire il trasporto per l'intero tragitto necessario affinchè le merci giungano a destinazione, e non occorre che la primitiva lettera di vettura accompagni la merce anche durante i trasporti eseguiti dai successivi vettori. — C. Roma, 27 giugno 1906, (*G. it.* I, 1, 768; *L.* 1073; *Mon.* 886; *G.* 1456; *D. C.* 954).

Art. 415.

1. Il termine di sette giorni dal ricevimento della merce, stabilito per la verificazione dell'avaria, è a pena di decadenza. — T. Napoli, 7 aprile 1905 (*Riv. crit.* 19).

2. L'atto protestativo per danni per ritardata consegna della merce è efficace a conservare l'azione in risarcimento, non ostante il posteriore ricevimento della merce senza riserva. — T. Napoli, 29 maggio 1905 (*D. e G.* XXI, 30).

3. La disposizione dell'articolo accorda alla consegna effettiva e non alla consegna simbolica della merce, l'effetto di far perdere al ricevitore il diritto all'azione contro il vettore.

4. Non è ammissibile la prova di un uso che autorizza il vettore a consegnare la merce a un terzo, che dal destinatario non ripete alcun mandato nè espresso, nè tacito, tanto più quando quest'ultimo abbia rifiutata la merce. — T. Genova, 16 novembre 1905 (*D. m.* 410).

5. Il semplice fatto di avere il destinatario sottoscritto l'esemplare della polizza di carico che era nelle sue mani e di averlo consegnato al capitano, non equivale al ricevimento della merce senza riserva; a ciò occorre la presa di possesso reale ed effettivo della merce trasportata. — A. Napoli, luglio 1906 (*D. C.* 879).

Art. 416.

Bibliografia: Aruch E., *Le limitazioni di responsabilità nascenti dalle tariffe speciali nei casi di dolo o colpa grave.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 128). — Bruschettini A., *Dichiarazione di garanzia nei trasporti ferroviari* (*T. gen.* 1905, 574; *Corte di Ancona* 1905, 363). — Pugliese G., *Sulle formalità stabilite dall'art. 146 tariffe ferroviarie generali* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 120). — Tedeschi G., *Sulla limitazione di responsabilità nei trasporti ferroviari a tariffa speciale* (*D. C.* XXIV, 185).

Giurisprudenza: 1. La limitazione di responsabilità del vettore in caso di applicazione di tariffe speciali, viene meno quando il vettore versi in dolo o colpa grave. — A. Perugia, 17 febbraio 1905 (*Corte di Ancona* 450); T. Milano, 15 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 455).

2. *Contra:* Nei trasporti ferroviari a tariffa ridotta la responsabilità del vettore, anche nel caso di colpa grave, va commisurata in base alla legge ferroviaria, e più precisamente in base all'art. 5 della tariffa speciale, non al diritto comune. — A. Trani, 1° luglio 1905 (*R. Trani* 848).

3. I trasporti ferroviari sono regolati dalle speciali disposizioni legislative, e non si può ricorrere al Codice di commercio se non nel caso di silenzio delle disposizioni stesse. — C. Palermo, 19 luglio 1906 (*D. C.* 756).

4. Giunta la merce alla stazione di arrivo e svincolatasi, il vettore si cangia in un vero e proprio depositario, su cui grava il rischio della custodia della merce a seconda della legge comune, senza che una simile responsabilità trovi una limitazione nel fatto che la merce venne spedita non a tariffa ordinaria, ma a tariffa speciale. — T. Roma, 18 settembre 1905 (*Pal. di giust.* 537; *Rass. comm.* 246).

5. La richiesta delle « tariffe speciali » si intende fatta validamente mediante la sottoscrizione di un mandato a stampa in cui le medesime figurino enunciate con clausola pure stampata. — T. Milano, 15 dicembre 1905 (*Mon.* 1906, 455).

6. Nei trasporti ferroviari per l'applicabilità delle tariffe speciali, basta che dalla richiesta di spedizione risulti espressamente la volontà dello speditore di voler applicate le tariffe speciali, e non occorre che siasi ado-

perata una formola sacramentale. — T. Roma, 18 maggio 1906 (*G. it.* I, 2, 549, *n.*).

7. La nota di spedizione e non il bollettino di consegna è il documento che fa fede della richiesta della tariffa speciale. — T. Roma, 18 giugno 1906 (*F.* I, 1029, *n.*).

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Bibliografia: Bonfante P., *Il concetto di atti di amministrazione e il contratto di assicurazione da parte dell'inabilitato* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 489). — Della Fede R., *Nuovo disegno di legge sull'esercizio delle operazioni di assicurazione* (*Giornale degli economisti* 1905, fasc. 7). — Mackenzie E., *Di una nuova legge sulle assicurazioni. Studio critico* (Genova, 1906, Donatti). — Manfredi P., *Del contratto di assicurazione* (Commentario al Codice di commercio di Vallardi, Milano). — Oleari De Bellagente e Pipia U., *Trattato delle assicurazioni terrestri con aggiunto il Codice delle relazioni fra le Compagnie di assicurazione* (Roma, 1907, Società Editrice Laziale). — Olivetti A. O., *La legislazione svizzera e l'assicurazione contro la disoccupazione* (*Riforma sociale* 1905, 243). — Vidari E., *Di una nuova legge sulle assicurazioni* (*D. C.* XXIV, 821).

Art. 420.

1. L'assicuratore non rinunzia al diritto di esigere che il pagamento del premio avvenga nel luogo designato nella polizza, se il premio venga abitualmente riscosso da un agente dell'assicuratore residente in luogo diverso, non dietro incarico dell'assicuratore, ma bensì dell'agente cui il pagamento dovrebbe farsi. Epperò se talvolta il detto agente cui abitualmente si sono in precedenza fatti i pagamenti, non può accettare il pagamento del premio per non trovarsi in possesso della relativa quitanza, l'offerta del premio a lui fatta non vale a salvare l'assicurato dalla decadenza del diritto al risarcimento. — A. Genova, 4 dicembre 1905 (*G. it.* 1906, I, 2, 262, *n.*).

2. Non costituisce l'atto scritto indispensabile alla validità del contratto di assicurazione la polizza firmata dal solo assicuratore. — C. Torino, 4 maggio 1906 (*G.* 821, *n.*).

3. Non è ammissibile la prova che secondo gli usi della piazza di Genova in materia di assicurazione marittima l'assicurato non firma la polizza e si accontenta di riceverla firmata dalla sola società assicuratrice. — C. Torino, 4 maggio 1906 (*G.* 821, *n.*).

Art. 421.

Nelle assicurazioni fatte per conto di chi spetta, il commissionario che chiede il risarcimento per conto del danneggiato deve dichiarare il nome di lui ed agire come suo mandatario. — T. Genova, 28 giugno 1905 (*Assic. nella giur.* 159).

Art. 424, 425 e 426.

Assicurata una cosa in una sua parte aliquota contro determinati danni, può la cosa stessa nella parte rimasta scoperta essere assicurata contro i danni medesimi presso altra società. — C. Roma, 7 maggio 1906 (*L.* 1261; *G. it.* I, 1, 652; *Mon.* 848).

Art. 429.

Per aversi la decadenza dal diritto al risarcimento del danno, non basta la falsa dichiarazione, quando questa non sia stata tale da indurre ad acconsentire al contratto, al quale non avrebbe annuito se la dichiarazione fosse stata sincera. — A. Cagliari, 13 febbraio 1905 (*G. sarda* 185).

Art. 433.

1. La riduzione del capitale e la cessione del portafoglio, pel ramo disgrazie, che faccia una società commerciale, non dà diritto all'assicurato di chiedere la risoluzione del contratto, non rientrando nei casi enumerati dall'articolo. — C. Roma, 6 febbraio 1905 (*Pal. di giust.* 185; *Rass. comm.*); P. Roma (8° mand.), 18 settembre 1905 (*Pal. di giust.* 480; *Rass. comm.* 200).

2. La condizione risolutiva poi, contemplata dall'articolo, non opera di diritto, onde il contratto continua a spiegare i suoi effetti fino al momento in cui la risoluzione sia stata pronunciata dal magistrato. — C. Roma, 6 febbraio 1905 (citata al n. preced.).

Art. 434.

Il beneficio di un'assicurazione contro le disgrazie accidentali non si estende al caso di colpa grave dell'assicurato, e tale è quella del cacciatore che dopo aver sparato un colpo ricarica il fucile senza prima abbassare il cane dell'altra canna ancor carica. — A. Genova, 18 aprile 1904 (*Assicur. nella giur.* 1905, 10).

Art. 435.

È valido il patto del contratto di assicurazione col quale la estimazione del danno in casi di sinistro è deferita al parere indeclinabile di due periti nominati uno per parte e di un terzo nominato dai primi due nel caso di disaccordo fra essi. Contro la estimazione fatta dai periti non si può insorgere dalle parti se non nei casi di trasgressione del man-

dato, collusione o frode. — A Genova, 25 agosto 1905 (*T. gen.* 620).

Art. 436.

I Comuni non possono, anche con disposizioni di regolamento, addossare ai danneggiati le spese per l'impianto di un corpo di pompieri e del servizio stabile di estinzione degli incendi, ma hanno facoltà di disporre che stiano a carico di essi danneggiati e delle società di assicurazione le spese effettive incontrate per la estinzione di un singolo incendio. — Consiglio di Stato, Sezione interni, 22 dicembre 1905 (*F.* 1906, III, 88, *n.*).

Art. 438.

Il contratto di assicurazione contro le disgrazie accidentali appartiene non già alla categoria dell'assicurazione contro i danni, ma a quella della assicurazione sulla vita umana, e non è quindi ad esso applicabile l'art. 488. — C. Roma, 26 maggio 1906 (*L.* 1148, *n.*; *G.* 786, *n.*; *Mon.* 561; *F.* I, 780; *D. C.* 600; *G. it.* I, 1, 665).

DI ALCUNE SPECIE DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.

Bibliografia: Magri G., *Se l'assicurazione contro e disgrazie accidentali sia un' assicurazione contro i danni* (*T. v.* 1905, 509).

DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

Bibliografia: Bonelli G., *Se una polizza di assicurazione sulla vita possa essere creata con la forma dei titoli al portatore ed averne gli effetti?* (*T. v.* 1905, 217). — Bozzo A., *Capacità dell' inabilitato circa il contratto d' assicurazione sulla vita* (*T. gen.* 1905, 612). — Frau C., *Anche per le assicurazioni vita a termine fisso non si paga tassa di successione* (Roma, Tip. Leonina).

Art. 449.

Il semplice fatto che nel corso di una assicurazione contratta sulla vita da un terzo venga a cessare l'interesse che il contraente aveva all'esistenza di questo, non fa caducare il contratto. — A. Milano, 31 ottobre 1906 (*Mon.* 544; *G.* 1540; *F.* 1907, I, 81; *G. it.* 1907, I, 2, 58).

V. anche all'art. 438.

Art. 450.

Bibliografia: Ziino M., *Il suicidio in alcuni recenti disegni di legge sul contratto di assicurazione* (Pisa, 1905, *Archivio giuridico*).

Art. 452.

Giurisprudenza: V. all'art. 488.

Art. 453.

Bibliografia: Meneghini D., *La polizza d'assicurazione mista sulla vita può considerarsi titolo al portatore?* (*Mon. pretori* 1901, 402).

DEL PEGNO.

Bibliografia: Magri G., *Il pegno di un'azienda commerciale* (Bologna, 1906, Garagnani).

Art. 457.

Nel pegno commerciale non è richiesta, agli effetti del privilegio, la notifica dell'atto costitutivo di esso al debitore, ed il creditore pignoratizio ha diritto di esigere non solo gli interessi, ma anche il capitale del credito impegnato. — A. Trani, 4 marzo 1905 (*Riv. Trani* 854; *F. Puglie* 187).

LIBRO SECONDO

Del Commercio marittimo e della Navigazione.

Bibliografia: Contuzzi F. P., *Le funzioni dei consoli a riguardo del commercio marittimo e della navigazione* (*D. e G.* XXI, 33). — De Rossi V., *Il diritto marittimo ed i nostri trattati internazionali* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 496). — Id., *La competenza dei consoli in materia marittima e i nostri trattati internazionali* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 551). — Finocchiaro-Sartorio A., *Il diritto marittimo di Messina* (Roma, 1904, Società « Dante Alighieri »). — Gandolfo E., *La telegrafia senza filo nel diritto marittimo* (Genova, 1905). — Hennerig L., *Principes de droit maritime comparé* (Bruxelles, 1905, Larcier). — Marghieri A., *In occasione della conferenza di diritto marittimo internazionale di Amsterdam* (Napoli, 1905, Tip. dell'Università). — Id., *La conferenza internazionale di diritto marittimo di Amsterdam* (1904) *e la conferenza diplomatica di Bruxelles* (1905) (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 158).

Art. 483.

Terzi agli effetti dell'articolo sono anche i creditori chirografari, nel cui rapporto sono prive d'efficacia quelle convenzioni non trascritte nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale la nave è iscritta. — T. Napoli, 16 giugno 1905 (*Trib. Giud.* 285).

Art. 491.

Bibliografia: Bruschettini A., *Sull'abbandono della nave ai creditori dopo quello fatto agli assicuratori* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 455). — De Marino R., *La irresponsabilità dell'armatore* (Napoli, 1906, Tip. Pierro e C.). — Vivante C., *Colpa contrattuale e colpa aquiliana in tema di responsabilità del capitano della nave per mancata vigilanza di un passeggero alienato di mente* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 117). — X, *A proposito della clausola d'irresponsabilità in materia marittima* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 76).

Giurisprudenza: 1. L'armatore risponde, di fronte ai terzi, degli errori e della negligenza del capitano della nave, e non ha efficacia giuridica la espressa clausola d'irresponsabilità che si contenga nella polizza di carico. — T. Roma, 16 giugno 1905 (*Pal. di Giust.* 829, *Rass. Comm.* 154).

2. Il capitano, e per esso l'armatore, risponde dei danni derivati a terzi dal cattivo stato degli attrezzi della nave (nella specie, danni ad operai lavoranti allo scarico della nave stessa). — C. Torino, 28 aprile 1906 (*G.* 824, *n.*).

Art. 494.

Bibliografia: Vaccaro Russo T., *Riforma dell'articolo 494 del Codice di commercio* (*Rivista Marittima* 1905, fasc. di maggio).

Art. 495.

1. Il principale interessato nella nave, che ne sia al tempo stesso l'armatore, ha il diritto di deliberare intorno a tutto ciò che concerne l'armamento e il noleggio della stessa; e non è tenuto a rispondere che della propria colpa o negligenza nel disimpegno di tale sua attribuzione, in quanto la sua amministrazione abbia potuto essere stata causa di danno verso l'altro partecipante. Egli ha conseguentemente il diritto, salvo patto espresso in contrario, di cambiare il capitano, preposto al comando della nave, purchè il sostituente sia ben visto agli altri compartecipanti e capace al buon governo della nave. Tale fatto quindi non può costituire motivo per addivenire alla vendita giudiziale della nave, di cui all'art. 495 Codice di commercio.

2. I dissensi, che possono sorgere fra i compartecipi, per dare luogo alla vendita della nave, ai sensi dell'articolo 495 del Codice di commercio, devono trovar origine in circostanze gravi, urgenti e tali da pregiudicare i compartecipanti; ma quando (come nella fattispecie), la partecipazione delle parti non è eguale e la vendita è invocata dal minore interessato, il magistrato, chiamato a interloquire in proposito, deve assicurarsi della reale sussistenza di queste gravi circostanze e che la vendita abbia per scopo effettivo di evitare maggiori danni ai comunisti. — T. Savona, 5 maggio 1905 (*D. m.* 188).

Art. 498 e 502.

La presunzione di responsabilità del capitano pei guasti della merce durante il viaggio vien meno, quando lo stivaggio della merce stessa sia stato compiuto coll'intervento di incaricati del caricatore. — A. Venezia, 18 gennaio 1905 (*T. gen.* 155; *T. v.* 194; *D. m.* 84; *Riv. dir. comm.* 808).

Art. 510.

1. Il cambiamento della persona dell'armatore, che ha preposto il capitano al comando della nave, non fa cessare in quest'ultimo i poteri conferitigli col mandato.

2. Il capitano ha la rappresentanza, non solo dell'armatore, che gli ha conferito il mandato, ma, per tacita delegazione, anche quella di tutti coloro che hanno un diritto di comproprietà sulla nave.

3. Solo in caso d'urgenza, il capitano, senza espresso mandato, può a nome dei proprietari della nave, nel corso del viaggio, esperire le azioni di cui all'art. 510 del Codice di commercio.

4. Il fatto del sequestro caduto inopinatamente sulla nave e la necessità di liberarla prontamente perchè possa riprendere il viaggio, non costituiscono quel motivo d'urgenza che autorizza il capitano a convenire in giudizio i creditori sequestranti della nave, quando vi sia stato il tempo sufficiente per avvisare l'armatore. — T. Genova, 9 maggio 1905 (*D. m.* 142).

Art. 516.

Bibliografia: Fischetti E., *Sulla validità ed efficacia probatoria della relazione d'avaria del capitano marittimo quando sia firmata anche dagli altri componenti dell'equipaggio* (*D. e G.* XXI, 100).

Art. 547.

1. Per il contratto di noleggio l'atto scritto non è richiesto a pena di nullità, ma sempli-

cemente per gli effetti della prova; non si può quindi provare, per mezzo di testimoni, un contratto di noleggio, che rappresenti una somma superiore alle lire cinquecento, quando non riguardi le navi e i viaggi, di cui allo art. 501 del Codice di commercio.

2. Possono quindi i terzi provare con qualunque mezzo la conclusione di un contratto di noleggio, ancorchè rappresenti una somma superiore alle lire cinquecento; può quindi il mediatore in noleggi provare per mezzo di testimoni l'avvenuta conclusione allo scopo di ottenere il pagamento del prossenetico. — T. Genova, 18 marzo 1905 (*D. m.* 180).

Art. 549.

1. Non decorrono le stallie per la scaricazione del carbone da piroscafi, quando gli scaricatori si astengono dall'eseguirla, non ostante la diligenza di chi la richiede. — T. Genova, 21 maggio 1904 (*D. m.* 1905, 6); Id., 12 gennaio 1905 (*D. m.* 11).

2. Non incorre in controstallie il ricevitore il quale, giunta la nave nell'avamporto di Genova, abbia fatto richiesta, a norma dei regolamenti vigenti in questo porto, al gestore del consorzio degli operai necessari per intraprendere lo scarico, ma tale richiesta non sia stata esaudita. — A. Genova, 13 luglio 1905 (*T. gen.* 500, *D. m.* 344).

3. Quando nel contratto di noleggio sia stabilito che in caso di scioperi che impediscano o interdicano lo sbarco, il tempo perduto per tali cause non sarà contato, eccettochè il vapore sia già entrato in controstallie, il noleggiatore ha il diritto di dedurre a prova che il caso di sciopero previsto si è verificato e che ad esso deve attribuirsi il ritardo. Lo « stato di comodità » per la scaricazione di un piroscafo deve essere valutato in ragione del luogo in cui deve aver luogo la scaricazione. — A. Genova, 11 luglio 1904 (*D. m.* 251).

4. L'obbligo di fornire gli attrezzi occorrenti alla scaricazione, che spetta al vapore, include anche quello di metterli a posto in modo che possano funzionare.

5. Data in un contratto di noleggio la clausola: « pronto alla consegna » il vapore deve ritenersi pronto alla consegna nel momento in cui gli attrezzi occorrenti alla scaricazione siano messi a posto; solo da questo momento quindi comincieranno a decorrere le stallie.

6. Se la nave ha per contratto di noleggio l'obbligo di fornire la pressione nella misura necessaria per il normale discarico di cinquecento tonnellate al giorno, quando venga accertato che il ritardo nelle operazioni di scaricazione dipese dal fatto del capitano della nave, che non somministrò la pressione occorrente, non può parlarsi di controstallie a carico del ricevitore; e l'armatore deve essere tenuto al rifacimento dei danni verso quest'ultimo. — T. Sarzana, 11 febbraio 1905 (*D. m.* 57).

7. L'avere il ricevitore potuto scaricare in una parte di una giornata lavorativa più del quantitativo medio giornaliero previsto nel contratto di noleggio, non vale a far contare per intera tale giornata all'effetto del computo delle controstallie, quando per colpa del capitano o per forza maggiore il ricevitore non abbia potuto fruire dell'altra porzione della giornata.

8. La deliberazione del Comitato esecutivo del consorzio autonomo del porto di Genova, in data 9 maggio 1904, con cui fu stabilito che « la zona occidentale, delimitata dalla congiungente della punta del molo Nuovo con quella del molo Galliera, e compresa fra i due bracci del molo Lucedio, è zona non lavorativa », non ha influenza, di fronte alla clausola del contratto di noleggio, per la quale la scaricazione debba incominciare appena il consegnatario abbia ricevuto l'avviso dell'arrivo del vapore in porto, sia esso a suo posto o no. — A. Genova, 19 maggio 1905 (*D. m.* 252).

9. Pattuitosi in un contratto di noleggio che non verranno conteggiati fra i giorni di stallie le giornate non lavorative, possono, secondo la gravità dei fatti, ritenersi comprese fra queste le giornate di lavoro che nello scarico della nave tennero dietro a uno sciopero ferroviario. — T. Genova, 18 febbraio 1906 (*Mon.* 517).

10. Pattuitisi nel contratto di noleggio che « in caso di scioperi (strikes), serrate (lookouts), sommosse o qualunque altra causa od incidente fuori del controllo dei consegnatari, che impedisca o ritardi la scaricazione, tale tempo non dovrà contare », deve ritenersi sospeso il decorso delle stallie non solo nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia stata provocata da divergense fra padroni ed operai, ma anche quando sia stata deliberata dai commercianti per raggiungere un determinato fine indipendente da dissidii economici con la classe operaia, come (nella specie) per protestare contro il disordine dei servizi ferroviari. — A. Genova, 17 ottobre 1906 (*G. it.* I, 2, 789).

Art. 554.

Giurisprudenza: V. all'art. 415, n. 5.

Art. 555.

1. È in colpa il capitano che sottoscrive una polizza con indicazione di una quantità di merce considerevolmente maggiore di quella caricata e tale da non poter sfuggire all'attenzione di un capitano di ordinaria diligenza.

2. L'apposizione della clausola « ignoro peso e quantità », non libera il capitano dalle conseguenze delle colpe commesse nell'esercizio delle sue funzioni; egli quindi è tenuto ai danni che possono risentire i terzi acquisitori delle polizze per la enorme differenza fra la merce annotata nella polizza e quella consegnata.

3. I giranti delle polizze sono tenuti solidalmente col caricatore verso i giratari alla consegna della merce, secondo la quantità indicata nella polizza stessa. — T. Genova, 6 dicembre 1904 (*D. m.* 1905, 8).

4. La clausola: « ignoro marche, peso, misura, capacità, qualità, marca di fabbrica, il contenuto, e il valore delle mercanzie, e gli armatori non ne rispondono », non esonera gli armatori dalla responsabilità relativa al numero dei sacchi mancanti.

5. I certificati della dogana non hanno forza probatoria nelle contestazioni che possono sorgere fra caricatori e armatori relativamente al peso e alla quantità della merce.

6. I certificati dei magazzini generali, per la loro istituzione, hanno carattere pubblico e fanno piena fede, di fronte ai terzi, per le operazioni compiute con il loro tramite; ha quindi forza probatoria la dichiarazione dai magazzini rilasciata accertante una mancanza sul numero di sacchi espresso nella polizza di carico. — A. Genova, 25 gennaio 1905 (*D. m.* 46).

7. La clausola: « peso e quantità ignoti » toglie ogni valore all'enunciazione del quantitativo della merce scritta nella polizza di carico. — T. Genova, 9 febbraio 1905 (*D. m.* 58).

8. Il giratario della polizza di carico non è tenuto al pagamento delle controstallie se queste non sono espressamente indicate nella polizza stessa. – A. Trani, 20 maggio 1905 (*F.* 1906, I, 964, *n.*).

9. Se nella polizza di carico, di seguito al nome del piroscafo designato per la caricazione, apparisca cancellata la clausola a stampa « o sopra un seguente piroscafo » (in and upon a following steamer), il capitano risponde verso il portatore della polizza dei danni provenienti dalla sostituzione della nave designata, quando anche a termini di altra clausola della polizza egli fosse in facoltà di caricare su altra nave la merce in caso di necessità, dandone pronto avviso al caricatore.

10. Fra i danni, di cui il capitano deve rispondere, vanno compresi quelli derivanti al ricevitore dalla rottura del contratto di vendita della merce in dipendenza del mancato arrivo di essa colla nave designata. — A. Genova, 23 giugno 1905 (*T. gen.* 425; *D. m.* 266).

11. È valida la clausola contenuta in un contratto di noleggio per cui, in deroga alla competenza territoriale, si stabilisce che le controversie nascenti dal contratto siano giudicate là dove sorge il fatto che dà luogo alla controversia, ed impedisce alla parte contraente di convenire l'altra parte davanti a qualunque altro fôro diverso da quello convenuto. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 562).

Art. 558.

Giurisprudenza: V. all'art. 555, n. 8.

Art. 561.

Il nolo pattuito in ragione di venti scellini per tonnellata consegnata, deve determinarsi avuto riguardo al peso accertato al momento della scaricazione e della consegna, e non al peso espresso sulla polizza di carico. — A. Genova, 25 gennaio 1905 (*D. m.* 46).

Art. 579.

1. Il capitano della nave non ha azione privilegiata sulle cose caricate pel conseguimento delle controstallie di caricamento.

2. Le controstallie, rappresentando un'indennità di ritardo, non possono confondersi col nolo, nè formano parte di esso: tanto ciò è vero che esse si liquidano in base ai danni sofferti e lucri mancati, o nella misura preventivamente concordata dalle parti; mentre se costituissero parte del nolo, per la presunta continuazione della locazione della nave, l'indennità si dovrebbe determinare alla stregua dell'ammontare del nolo. Di conseguenza le controstallie, consistendo nel risarcimento di danni per ritardo, sono dovute da quella parte che fu in colpa nel caricare o nel ritirare la merce.

3. È nullo il provvedimento emesso dal presidente del Tribunale, che ordina la vendita delle merci caricate sulla nave, per rivalersi il capitano delle spese di nolo e delle controstallie. — A. Trani, 29 maggio 1905 (*Rass. giur. pugliese* 130).

DEI PASSEGGERI.

Bibliografia: Perrone E., *Il trasporto marittimo di persone. La responsabilità del vettore.* (Napoli, 1906, E. Marghieri; *D. e G.* XXI, 109). V. anche Vivante sotto l'art. 491.

Art. 605.

1. La indicazione della classe della nave costituisce elemento essenziale del contratto di assicurazione marittima.

2. L'apprezzamento sull'importanza della dichiarazione inesatta agli effetti della validità del contratto è incensurabile in Cassazione.

3. Anche quando l'assicurato sia in buona fede nella dichiarazione erronea della classe della nave, il contratto di assicurazione è nullo. — C. Palermo, 25 ottobre 1905 (*Circ. giur.* 368; *F. sic.* 658; *D. m.* 402).

Art. 615.

Nelle assicurazioni marittime l'assicuratore risponde soltanto degli accidenti di mare, non di quelle avarie che sono imputabili al capitano come, per es., per l'inquinamento della merce assicurata pel contatto con materie oleose. — A. Genova, 4 aprile 1905 (*T. gen.* 296; *D. m.* 201; *D. e G.* XXI, 390; *Assic. nella giur.* 183).

Art. 629.

Verificandosi uno dei rischi contro cui era assicurata la nave e, nella specie, un urto con altra nave, l'assicuratore non è tenuto ad anticipare le spese necessarie per riparare le avarie sofferte dalla nave assicurata. — T. Genova, 18 aprile 1905 (*D. m.* 184).

Art. 631.

Per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore non è necessaria la presentazione della polizza di carico, bastando all'uopo la sola polizza di assicurazione. — T. Genova, 21 aprile 1905 (*D. m.* 205).

DELLE AVARIE.

Bibliografia: Birch Sharpe H., *Contributo sulle avarie comuni* (*Law Quarterly Review*, 1905, n. 82).

Art. 642.

Sono lecite e quindi valide le clausole derogatorie alle norme regolatrici delle avarie comuni, e così è lecito comprendere fra queste i danni e le spese incontrate per colpa o negligenza del capitano. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 459).

Art. 643.

In virtù della clausola esonerativa la colpa del capitano è pareggiata, di fronte all'armatore, al caso fortuito e alla forza maggiore; e conseguentemente può l'armatore, in virtù di essa clausola, chiedere il regolamento di avaria comune anche nel caso in cui il pericolo che si è voluto evitare colle spese straordinarie incontrate dal capitano fosse dovuto ad una colpa di costui. — T. Genova, 16 maggio 1905 (*D. m.* 207).

Art. 658.

Il luogo di scaricamento della nave, in cui deve farsi, a termine dell'art. 658 Cod. comm. la descrizione, la stima, e la ripartizione delle perdite e dei danni causati da avaria comune, non è il primo porto dove la nave consegna una parte del carico, ma il porto dove ha termine il viaggio. — T. Ancona, 4 agosto 1905 (*D. m.* 347; *Corte di Ancona* 306).

Art. 659.

Giurisprudenza: V. all'art. 415, n. 5.

DEI DANNI CAGIONATI DALL'URTO DELLE NAVI.

Bibliografia: Cunningham F., *L'onere della prova nei casi di disastri marittimi* (*American Law Review*, 1905, n. 2).

Art. 671.

1. Il capitano non ha privilegio sul carico per il conseguimento delle controstallie di caricamento. — A. Trani, 20 maggio 1905 (*F.* 1906, I, 964, *n.*).

2. L'impresa d'assicurazione non può per i premi di cui va creditrice pretendere di avere privilegio sopra le cose che ha assicurato. — A. Trani, 7 aprile 1906 (*Mon.* 894).

Art. 673 e 675.

Giurisprudenza: Vedi all'art. 671, n. 2.

LIBRO TERZO

Del Fallimento.

Bibliografia: Aprile A. e Sraffa A., *Ancora a proposito di nuove forme contrattuali. Associazione per la protezione dei crediti nel fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 44). — Ascoli A. e Bonelli G., *Ancora a proposito di nuove forme contrattuali. Associazione fra commercianti per la condotta da osservarsi nei fallimenti dei comuni debitori* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 142). — Baccelli G., *Questioni diverse di diritto fallimentare* (*Riv. Dir. Comm.* 1905. II, 5). — Losana C., *Il fallimento e la successione del fallito* (*Not. it.* 1905, 106). — Zanghieri V., *Manuale pratico razionale del fallimento ad uso dei magistrati, cancellieri, curatori e commercianti.* 2ª edizione riveduta e corretta (Piacenza, 1904, G. Favari).

DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DEI SUOI EFFETTI.

Bibliografia: Ruta G., *La dichiarazione del fallimento e l'art. 651 del Cod. di proc. civ.* (*Riv. univ.* 1905, 278; *Pal. di giust.* 1905, 814; *Cons. comm.* 1905, 177).

Art. 683.

Bibliografia: Walter Hart, *Sulla sospensione dei pagamenti nel fallimento* (*Law Magazine and Review*, 1905, n. 336).

Giurisprudenza: 1. Non è ammissibile il fallimento di un ente giuridico astratto quale si è l'eredità beneficiata, ma può essere dichiarato il fallimento in proprio dell'erede decaduto dal beneficio d'inventario, ove ne concorrano gli estremi.

2. Non può essere dichiarato fallito chi gerisce un'azienda commerciale in nome e per conto altrui. — A. Genova, 30 aprile 1906 (*G.* 1208, *n.*; *G. it.* I, 2, 715, *n.*).

Art. 684.

Il socio di una società anonima non può qualificarsi come creditore della società, e quindi non può chiederne il fallimento; può però denunciare lo stato di fatto affinchè il Tribunale lo dichiari d'ufficio. — A. Roma, 24 aprile 1906 (*G. it.* I, 2, 718; *Mon.* 1907, 49; *Riv. dir. comm.* II, 317).

Art. 685.

1. L'articolo fissa nel Tribunale del fallimento la competenza anche per tutto ciò che riflette l'esecuzione del concordato, e quindi anche per le questioni attinenti al computo della percentuale. — A. Venezia, 5 ottobre 1904 (*T. v.* 1905, 11); Id., 16 febbraio 1905 (*T. v.* 256).

2. Le modificazioni allo stato del fallimento debbono essere stabilite dal competente Tribunale in sede di verificazione dei crediti, per modo che non possono ordinarsi in sede civile ed in occasione di una controversia di altro oggetto senza invadere il campo e le attribuzioni del giudice commerciale. — C. Roma, 5 maggio 1905 (*D. e G.* XXI, 508).

3. Le sole azioni derivanti dal fallimento come conseguenza di esso, ossia quelle che non sarebbero sorte se non fosse stato dichiarato il fallimento, appartengono alla speciale competenza del Tribunale fallimentare; le altre, e in ispecie le azioni creditorie del fallimento contro terzi, seguono le norme ordinarie della competenza. — A. Roma, 6 luglio 1905 (*T. gen.* 788; *Pal. di giust.* 508, *Rass. comm.* 244).

Art. 688.

Bibliografia: Tendi G. B., *La notorietà della cessazione dei pagamenti per la dichiarazione di fallimento* (*D. C.* XXIV, 519).

Art. 689.

Bibliografia: Magri G., *Pubblicità dei protesti di tratte non accettate e responsabilità per danni da essi arrecati* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 362). — Vidari E., *Sull'obbligo dei notai e degli ufficiali giudiziari di trasmettere l'elenco mensile dei protesti cambiari, ancorachè negativa* (*L.* 1907, 344).

Giurisprudenza: Il notaio è tenuto a trasmettere provvisoriamente l'elenco dei protesti di cui all'art. 689 Cod. comm., benchè negativo, altrimenti incorre nella penalità stabilita nel secondo capoverso dell'articolo stesso. — C. Palermo, 8 novembre 1906 (*G. it.* 1907, I, 1, 68; *F.* 1907, I, 106; *L.* 1907, 344).

Art. 690.

La dichiarazione di fallimento di una società regolarmente costituita si può estendere ai soci che ne facevano parte prima della sua regolare costituzione, se dalla loro uscita dalla società non sia ancora decorso il quinquennio, e la cessazione dei pagamenti risalga ad epoca

anteriore alla costituzione della nuova società, tanto più se questa ha pure assunto la liquidazione della preesistente società di fatto. — T. Chiavari, 18 marzo 1905 (*T. gen.* 414).

Art. 693.

1. L'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento compete a qualunque creditore interessato. — C. Napoli, 30 agosto 1905 *D. e G.* XXI, 495).

2. La revoca della sentenza dichiarativa del fallimento non toglie al curatore il diritto al rimborso delle spese sostenute e ad essere soddisfatto degli onorari per prestazioni compiute nel frattempo. — C. Napoli, 16 febbraio 1906 (*Mon.* 347; *G. it.* I, 1085).

3. Se dopo dichiarato il fallimento di una società, gli interessati o anche i terzi diano i mezzi necessari per adempiere tutte le obbligazioni in corso, l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa deve essere accettata e la dichiarazione di fallimento revocata. — A. Roma, 24 aprile 1906 (*G. it.* I, 2, 713; *Riv. dir. comm.* 1906, II, 317).

4. Il creditore del fallimento ha sempre diritto d'intervenire nella causa di opposizione sollevata dal dichiarato fallito contro il curatore per la revoca della dichiarazione di fallimento. — A. Genova, 30 aprile 1906 (*G.* 1208, *n.*).

5. Il creditore non risponde dei danni verso il debitore in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, se risulta escluso che abbia agito con dolo o temerarietà, ovvero con imprudenza o leggerezza non scusabile. — A. Roma, 20 ottobre 1906 (*L.* 2438, *n.*).

6. Il fatto che il fallimento sia stato revocato per ciò che si trattava di credito risultante da contratti di borsa ritenuti poi nulli per difetto di foglietti bollati, non basta a indurre la responsabilità di chi reputandosi per tali contratti creditore aveva fatto istanza per la dichiarazione di quel fallimento.

7. La prova dell'insolvenza del debitore all'effetto di giustificare il creditore che ne chiese il fallimento poi revocato, può risultare anche da lettere scritte dal primo al secondo. — A. Milano, 25 ottobre 1906 (*Mon.* 971).

Art. 696.

Il giudice penale non è vincolato dalla sentenza dichiarativa del fallimento nel ritenere o no commerciante l'imputato. — T. penale Torino, 11 marzo 1905 (*G. pen. tor.* 205).

Art. 699.

Bibliografia: Brusa F., *I diritti del fallito in ordine al giuramento decisorio* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 499). — Forcieri E., *Effetti della condanna del fallimento nelle spese* (*T. gen.* 1905. 221). — Frau C., *Sulla capacità elettorale del fallito* (Roma, 1906, Tip. Cooperativa Leonina).

Giurisprudenza: 1. Con la dichiarazione di fallimento cessa d'essere applicabile la ragione di preferenza indicata negli art. 651 e seguenti proc. civile. — T. Roma, 9 gennaio 1905 (*Riv. univ.* 277; *Pal di giust.* 314; *Rass. comm.* 100).

2. L'azione esecutiva dell'esattore per la riscossione del credito erariale può svolgersi anche nello stato del fallimento del debitore, però con la intima degli atti al curatore. In difetto l'aggiudicazione è nulla. — A. Catania, 25 maggio 1905 (*G. cat.* 134).

3. Quando il contribuente cada in istato di fallimento dichiarato, l'esattore, per aver diritto al rimborso dell'imposta non riscossa, non deve limitarsi a presentare il suo credito nel verbale di verificazione, ma deve agire direttamente contro il fallito sui cespiti compresi nell'attivo del fallimento. — Corte dei conti, 28 giugno 1905 (*Giust. amm.* 87; *Esattore e comune* 325; *Imposte dir.* 362).

Art. 704.

Bibliografia: Bellotti B., *Sulla retrodatazione dei fallimenti* (Milano, 1905, tip. Rozza).

Giurisprudenza: L'accertamento della data di cessazione dei pagamenti è lasciato al sovrano apprezzamento del magistrato di merito. — C. Torino, 17 aprile 1906 (*G.* 1037, *n.*; *Mon.* 966).

Art. 705.

1. Il commerciante non può dalla propria azienda commerciale attiva separare la gestione civile passiva del proprio patrimonio all'effetto di escludere lo stato di cessazione dei pagamenti; ma deve questo stato apprezzarsi alla stregua delle risultanze della gestione intera. — A. Genova, 30 aprile 1906 (*G.* 1208, *n.*; *G. it.* I, 2, 715).

2. Si può dichiarare il fallimento anche per l'inadempimento di un solo debito, quando risulti altrimenti lo stato di dissesto del debitore. — A. Bologna, 26 giugno 1906 (*D. C.* XXV, 75).

Art. 707.

Bibliografia: Sacerdoti V., *La compensazione legale nel fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 221).

Giurisprudenza: È nulla la trascrizione del titolo di vendita di macchina d'industria manifatturiera od agricola all'effetto di rendere privilegiato il credito, quando segua dopo la dichiarazione di fallimento. — A. Torino, 17 aprile 1906 (*G.* 1342, *n.*; *Mon.* 973).

Art. 709.

Bibliografia: Mangaroni Brancuti A., *Sull'interpretazione dell'art. 709 Cod. comm.* (*T. v.* 1905, 157).

Giurisprudenza: 1. Devono ritenersi compiuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, i pagamenti fatti dal commerciante nel giorno istesso in cui la sentenza di fallimento fissò la cessazione dei pagamenti. — A. Trani, 10 dicembre 1904 (*R. Trani* 1905, 859).

2. Gli atti esecutivi possono essere nel fallimento annullati per la presunzione di frode dell'art. 709 Cod. di commercio. — T. Roma, 9 gennaio 1905 (*Riv. univ.* 277; *Pal. di giust.* 314; *Rass. comm.* 100).

3. È valida l'ipoteca costituita a garanzia d'una contemporanea sovvenzione anche se il creditore conosceva la cessazione dei pagamenti del mutuante. — A. Venezia, 19 aprile 1905 (*T. v.* 805).

4. Quando l'ipoteca sia concessa contemporaneamente alla sovvenzione del danaro, torna applicabile l'art. 709, n. 1, Cod. di commercio. Non vale ad escludere la frode la circostanza che al sovventore del danaro sia stato esibito un certificato della Camera di commercio da cui risultava che il mutuatario da tempo più non commerciava, quando da un precetto trascritto poteva desumersi che costui era perseguitato per un debito commerciale. — A. Genova, 27 novembre 1905 (*T. gen.* 712).

5. La presunzione di frode di cui all'art. 709, n. 4, sorge solo di fronte alle ipoteche consentite dal fallito in garanzia di debito preesistente, non a quelle contestuali al credito stesso, a meno che non sia provato che il creditore conoscesse il dissesto del debitore. — C. Roma, 2 giugno 1906 (*G.* 911).

5 *bis*. Ad escludere la contestualità basta la differenza anche di un sol giorno fra i due atti costitutivi. — A. Milano, 19 luglio 1906 (*Mon.* 708; *D. C.* 981).

6. Il pagamento della dote da parte del marito commerciante in istato di dissesto è colpito dalla presunzione di frode, di cui allo art. 709, n. 3, ancorchè di detta dote fosse stata dichiarata giudizialmente la separazione. — C. Torino, 24 agosto 1906 (*Mon.* 1907, 10).

7. La presunzione di frode di cui all'articolo riguarda i soli atti volontari del fallito, non quelli che gli furono imposti col ministero di giudice, e così non colpisce una nota di collocazione rilasciata in base ad ipoteca costituita dopo la cessazione dei pagamenti, per quanto il pagamento di detta nota non abbia ancora avuto luogo per le opposizioni del deliberatario. — C. Torino, 17 aprile 1906 (*G.* 1037, *n.*; *Mon.* 966).

8. Le presunzioni di cui all'art. sono invocabili dalla sola massa dei creditori, non dal garante. — C. Torino, 22 dicembre 1906 (*G.* 1907, 158, *n*).

V. anche all'art. 707.

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

Bibliografia: Bonelli G., *Dell'amministrazione del fallimento* - Commento del Cod. di comm. pubblicato dal Vallardi (Milano, 1905).

DEL CURATORE.

Bibliografia: Marchesini G., *Guida pratica del curatore di fallimento* (Firenze, 1906, Barbera).

Art. 719.

Bibliografia: Bonelli G., *L'assemblea dei creditori per la designazione del curatore di fiducia in un fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 201).

Art. 727.

Bibliografia: Muscolino A., *Del reclamo avverso la tassazione delle spese fatta dal giudice delegato* (Messina, 1905, tip. dell'*Epoca*).

Giurisprudenza: 1. Quando il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio, la nomina del procuratore deve farsi dalla commissione competente e non dal giudice delegato, essendo in tal caso inapplicabile l'art. 727 Cod. di commercio. Del resto l'inosservanza di questo articolo non importa alcuna nullità, ma soltanto la necessità di regolare la rappresentanza del fallimento, la quale regolarizzazione può sempre essere utilmente fatta prima della spedizione della causa. — A. Genova, 21 marzo 1905 (*T. gen.* 586).

2. Contro la liquidazione degli onorari fatta dal giudice delegato l'avvocato di un fallimento può sempre giovarsi della procedura stabilita nell'art. 379 Cod. proced. e dei mezzi di reclamo dalla legge consentiti contro le ordinanze di tassazione. — C. Palermo, 25 agosto 1906 (*F. sic.* 422; *F.* 1907, I, 70).

3. È inammissibile il ricorso in Cassazione di curatore del fallimento se gli avvocati che questo rappresentano non sono stati nominati dal giudice delegato. Il disposto in proposito dell'articolo è d'ordine pubblico cui non è lecito in alcun caso derogare. — C. Torino, 1° dicembre 1906 (*G.* 1907, 81, *n.*; *Mon.* 1907, 186; *G. it.* 1907, I, 1, 194).

Art. 751.

È incompetente il pretore a liquidare il compenso dovuto al fallito, che coadiuvò il curatore nella continuazione del commercio. — Brescia (1° mandam.), 16 giugno 1905 (*La Pretura* 129).

Art. 757.

1. Se senza colpa del curatore surrogante va smarrito il conto reso dal curatore surrogato, non può esigersi a documentazione della partita segnata nel conto del nuovo curatore come reliquato del conto antecedente più di quanto esige l'art. 824 Cod. proc. civile.

2. Quando curatore e creditori si accordino nel rendere da una parte e discutere dall'altra il conto anche prima del compimento della liquidazione dell'attivo, il loro operato è pienamente valido. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 525).

DELLA LIQUIDAZIONE DEL PASSIVO.

Bibliografia: Capo V., *Della liquidazione del passivo nel fallimento* (Napoli, 1905, Tocco Salvietti).

Art. 763.

Bibliografia: *I crediti contestati in materia di fallimento* (*Riv. univ.*, 1905, 224).

Giurisprudenza: 1. Il curatore di un fallimento, che in un suo rapporto faccia menzione d'un credito, non riconosce perciò, nè ha potere di riconoscere, la reale sussistenza del credito stesso, la quale dipende invece dalla verifica da farsi dal giudice con tutte le forme di legge. — C. Palermo, 18 gennaio 1905 (*Circ. giur.* 8; *F. sic.* 124; *F. cat.* 12).

2. Il giudice delegato può validamente rinviare la continuazione delle operazioni di verifica dei crediti e la chiusura del relativo verbale a un giorno successivo a quello stabilito nella sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Genova, 21 marzo 1905 (*T. gen.* 586).

3. È valida la contestazione del credito fatta dal fallito nel procedimento di verificazione dei crediti, anche se il curatore non si oppose alla contestazione. — A. Firenze, 28 luglio 1906 (*D. C.* 914).

V. anche sotto l'art. 77 n. 6.

Art. 770.

L'insinuazione tardiva dei crediti al passivo del fallimento non occorre sia fatta mediante citazione del curatore avanti il Tribunale, ma può proporsi anche mediante ricorso al giudice delegato comunicato al curatore. — T. Bobbio, 25 febbraio 1905 (*T. gen.* 158).

Art. 773.

Il privilegio pel prezzo di macchine d'importante valore, a senso dell'art. 773, n. 3, Cod. di comm., può farsi valere solo nella procedura di fallimento, non nei giudizi esecutivi ordinari. La fattura, da cui può risultare il privilegio, dev'essere accettata e sottoscritta dal fallito. — T. Roma, 9 gennaio 1905 (*Riv. univ.* 277; *Pal. di giust.* 314; *Rass. comm.* 100).

V. anche all'art. 707.

Art. 783.

La moglie del fallito, per chiedere la separazione degli oggetti mobili, che assume di sua pertinenza, dalla massa attiva, deve, in sede di fallimento, mercè prova attendibile, distruggere la presunzione muciana, di che all'art. 788 Cod. comm., non potendo avvalersi del disposto dell'art. 647 Cod. proc. civ., sancito nell'interesse dei terzi, fra cui non si può, nella fattispecie, annoverare la moglie del fallito. — P. Carinola, 17 febbraio 1905 (*La Pretura* 19).

Art. 797.

È nulla la sentenza che omologa il progetto di transazione autorizzato dal giudice delegato ai fallimenti, quando l'atto di transazione non è stato ancora stipulato dalle parti, dovendo il Tribunale omologare l'atto di transazione tra le parti e non il progetto autorizzato dal giudice delegato. — A. Trani, 29 aprile 1905 (*Rass. giur. pugliese* 106).

Art. 804.

Il venditore ha sempre il diritto di rivendicazione a sensi dell'art. sino a tanto che la merce venduta sia realmente venuta in potere del compratore, e non basta che questo abbia ricevuto i titoli rappresentativi di esso, come le polizze di carico, ecc. — A. Milano, 11 dicembre 1906 (*Mon.* 1907, 158).

Art. 807.

Bibliografia: Ziino M., *Rivendicazione nel fallimento e sua procedura* (Messina, 1905, Tip. del Progresso; e *Riv. dir. comm.* 1905, II, 298).

Giurisprudenza: 1. L'art. 807 Cod. commercio riguarda le sole azioni contemplate negli articoli precedenti, non quelle che non abbiano una naturale attinenza con la liquidazione dell'attivo del fallimento. — A. Messina, 24 ottobre 1904 (*Riv. dir. comm.* 1905, 298).

2. La procedura dell'art. è solo obbligatoria quando la rivendicazione si fa valere in via di azione, non quando si fà valere in via di

eccezione. — A. Milano, 11 dicembre 1906 (*Mon.* 1907, 158).

Art. 809.

1. Le spese sostenute dal creditore in confronto del curatore del fallimento dal suo debitore per difendere l'efficacia della sua ipoteca costituiscono un credito verso l'ente fallimento, e devono essere soddisfatte con preferenza sopra i crediti verso il fallito. — T. Sarzana, 18 marzo 1905 (*T. gen.* 221).

2. L'infortunato, il cui infortunio avvenne sotto l'esercizio della curatela d'un fallimento, ha diritto di procedere per la riscossione delle sue ragioni contro l'amministrazione del fallimento.

3. I debiti e le spese contratti dal curatore nell'amministrazione del fallimento si reputano fatti nell'interesse della massa, e vanno prelevati come spese d'amministrazione del fallimento. — A. Palermo, 28 luglio 1905 (*F. sic.* 481).

Art. 815.

Bibliografia: Bonelli G., *La chiusura del fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, I, 433).

Art. 817 e 818.

Bibliografia: Bonelli G., *La chiusura e la successiva riapertura del fallimento in base agli art. 817 e 818 Cod. comm.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 449).

Art. 832.

L'autorizzazione del giudice delegato al fallito di farsi rappresentare all'adunanza del concordato non deve risultare da atto scritto, bastando che dal verbale risulti che il rappresentante del fallito è stato ammesso alla adunanza in virtù d'una delega scritta del fallito che è alligata agli atti. — A. Cagliari, 31 luglio 1905 (*G. sarda* 355).

Art. 833.

1. Dichiarata decaduta con apposita ordinanza una proposta di concordato per non essersi raggiunta la maggioranza prescritta dalla legge, i creditori che avevano aderito devono ritenersi svincolati da ogni obbligo verso il fallito. Di conseguenza, presentandosi una seconda proposta di concordato, sia pure identica alla prima, non può tenersi alcun conto delle adesioni anteriori fatte per la prima proposta, ma solo di quelle raccolte nella nuova adunanza.

2. Il curatore ha obbligo di mandare l'avviso di convocazione per la seconda proposta di concordato a tutti i creditori indistintamente, comprendendo anche quelli che avevano aderito alla prima proposta. — T. Bari, 9 giugno 1905 (*Rass. giur. pugliese* 259).

Art. 834.

Bibliografia: De Angelis E., *Se la rinuncia all'ipoteca del creditore ipotecario intervenuto al concordato del fallito giovi anche ai creditori ipotecari sorti posterioramente al concordato e se il detto creditore possa essere collocato per la percentuale concordata col grado ipotecario che aveva* (*Mov. giur.*, 1905, 325).

Giurisprudenza: 1. La rinunzia all'ipoteca, di cui all'art. 834 del Codice di comm., non estingue, ancorchè fatta senza limitazione, l'ipoteca medesima *erga omnes*, e perciò il creditore concordatario ha diritto d'essere collocato col grado della sua ipoteca per il pagamento della percentuale promossa col concordato. — A. Napoli, 5 maggio 1905 (*Annali* 270, *Mon. giur.* 318; *G. cat.* 112; *D. e G.* XX, 1084; *Gazz. P.* XXXIII, 417).

2. Un credito ipotecario, di cui si contesti solamente l'ipoteca, deve considerarsi chirografario, e tenersi a calcolo per stabilire la totalità dei crediti verificati e ammessi provvisoriamente al passivo del fallimento, al fine di stabilire le maggioranze occorrenti per la conclusione del concordato. — T. Trani, 29 luglio 1905 (*F. Puglie* 432); A. Trani, 15 settembre 1905 (*T. gen.* 784; *F. Puglie* 510; *Ras. giur. pugliese* 244).

3. La compartecipazione ad un permesso minerario concessa dall'avallante di effetti di un fallito a favore di un creditore, non costituisce una *datio in solutum* che possa far ritenere estinto il credito o costituito con pegno, perchè il creditore non possa comparire al concordato. — A. Cagliari, 31 luglio 1905 (*G. sarda* 355).

Art. 835.

Bibliografia: Bolaffio A., *Sul diritto dei creditori non verificati e non ammessi al passivo del fallimento di essere convocati e di deliberare nell'adunanza in cui è approvato il concordato; mercato del voto e illecito arricchimento a danno dell'attivo fallimentare* (*T. v.* 1905, 310).

Giurisprudenza: 1. Non è interdetto al giudice delegato di rinviare più volte l'adunanza dei creditori per raccogliere nuove adesioni alla proposta di concordato fatta dal fallito. — T. Trani, 29 luglio 1905 (*F. Puglie*, 432); A. Cagliari, 31 luglio 1905 (*G. Sarda*, 355).

2. Le lettere di adesione al concordato da parte dei creditori tengono luogo delle loro sottoscrizioni nel verbale di concordato, ed in tal caso alla validità di questo bastano le

sole firme del giudice e del cancelliere. — A. Cagliari, 31 luglio 1905 (cit. al n. precedente).

Art. 836.

Bibliografia: Bonelli G., *Cessioni delle azioni di nullità spettanti alla massa di un fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 291).

Giurisprudenza: 1. I creditori non verificati o non ammessi neppure provvisoriamente al passivo del fallimento, non possono fare opposizione al concordato. Nè essi, in pendenza del giudizio di omologazione, possono giovarsi dell'azione di nullità di cui all'art. 842 del Codice di commercio, la quale presuppone fatti di dolo scoperti dopo la omologazione medesima. — T. Napoli, 12 dicembre 1904 (*Trib. Giud.* 1905, 84).

2. Prodottasi opposizione al concordato, la posteriore rinunzia dell'opponente non può avere alcuna efficacia, dovendo il Tribunale vagliare le ragioni di forma e di merito addotte nell'opposizione prima di omologare o non di ufficio il concordato impugnato. — T. Bari, 9 giugno 1905 (*Rass. Giur. Pugliese*, 259).

3. Escluso che il consenso sia effetto di dolo o frode da parte del fallito, il magistrato non è competente a discutere l'apprezzamento fatto dalla maggioranza dei creditori sulla convenienza del concordato, opponendosi, a motivo della non omologazione di questo, l'esiguità della percentuale offerta di fronte alla differenza tra l'attivo e il passivo del fallimento.

4. I maneggi e raggiri fraudolenti che possono inficiare il concordato, sono quelli che possono e debbono aver influito a determinare il consenso di creditori a danno di altri. In ispecie, non sono tali il fatto di un creditore che anteriormente al concordato abbia ceduto il proprio credito per una percentuale maggiore alla offerta, ed il cessionario abbia aderito con perdita al concordato; una lettera scritta ad un creditore non comparso al concordato da altri che non sia il fallito, e colla quale si promette compensi oltre la percentuale offerta; ed il fatto di essersi il curatore millantato che a dispetto dei creditori ed a qualunque costo si sarebbe conchiuso il concordato.

5. La sentenza non impugnata di condanna del curatore a favore di un creditore che si inscrive al passivo del fallimento, è titolo di credito di fronte a tutti i creditori ed operativa in confronto di costoro, e quindi osta a che un creditore possa opporsi alla omologazione del concordato, sul motivo che con tale sentenza si sia pure dolosamente esagerato il passivo. — A. Cagliari, 31 luglio 1905 (*G. sarda*, 355).

Art. 839.

Bibliografia: Baratelli A., *Se può accordarsi al fallito concordatario il beneficio della cancellazione dall'albo dei falliti separatamente da quello della revoca del procedimento penale*. (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 43). — Bonelli G., *I due benefizi dell'art. 839 del Codice di commercio e la loro indipendenza* (*Riv. dir. comm.* 1895, II, 804). — Mangaroni-Brancuti A., *Benefizi speciali e benefizi civili al fallito concordatario* (*T. v.* 1905, 887).

Giurisprudenza: Quantunque i due benefizi dell'art. 839 del Codice di commercio, quello della cancellazione del nome del debitore dall'albo dei falliti e l'altro della revoca della sentenza dichiarativa del fallimento rispetto al procedimento penale, siano fra loro distinti e indipendenti, tuttavia il testo di detto articolo e la logica e giuridica interpretazione di esso, inducono a ritenere che se il secondo non è una conseguenza necessaria del primo, pure per la sua applicazione richiede la preventiva concessione di quello, in modo che il Tribunale può accordare il primo od entrambi, ma non però il secondo negando il primo. — A. Firenze, 10 gennaio 1905 (*Annali*, 29, *Riv. dir. comm.* 804).

Art. 840.

Bibliografia: Bonelli G., *Gli obblighi del concordato e il creditore di una eredità fatta dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 184). — Marino G., *La capacità giuridica del fallito dopo l'omologazione del concordato* (*Rass. comm.* 1905, 73). — Raimondi R., *Se il fallito concordatario abbia diritto a valersi degli effetti delle sentenze definitive già pronunciate a favore della massa* (*F. Puglie*, 1905, 225).

V. anche De Angelis sotto l'art. 834.

Giurisprudenza: 1. Chi nel concordato è designato ad attendere alla liquidazione e realizzazione delle attività del fallito, non può ritenersi abbia esaurito le sue funzioni fintanto che non siano adempiuti gli obblighi del concordato.

2. Gli atti del fallito, non impugnati nella procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 709 del Codice di commercio, possono tuttavia, chiusa la procedura medesima, venire impugnati coll'azione pauliana, giusta l'art. 1235 del Codice civile. — A. Venezia, 20 giugno 1905 (*T. v.*, 869).

3. L'obbligatorietà del concordato non si estende al creditore ipotecario, di cui fu an-

nullata l'ipoteca, quando egli si mantiene estraneo al concordato medesimo; e però il fallito concordatario non può valersi degli effetti delle sentenze già pronunciate a favore della massa.

4. I creditori chirografari, non soddisfatti della percentuale concordata, possono intervenire nel giudizio di graduazione provocato dal creditore ipotecario, di cui fu annullata l'ipoteca rispetto alla massa, e giovarsi della dichiarata inefficacia. — A. Trani, 28 giugno 1905 (*R. Trani*, 885; *F. Puglie*, 855).

5. I creditori ipotecari che non riescono in tutto o in parte utilmente collocati, per esercitare la loro azione creditoria sulla massa chirografaria, diventano creditori chirografari e come tali sono sottoposti alla legge ed agli effetti del concordato. — C. Torino, 21 novembre 1906 (*G.* 1907, 17; *G. it.* 1907, I, 111; *D. C.* XXV, 111, *Mon.* 1907, 87; *F.* 1907, I, 223).

Art. 841.

1. È nullo l'atto d'appello proposto dal fallito per interesse suo patrimoniale prima che la sentenza omologativa del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello. — C. Torino, 2 luglio 1906 (*G.* 1377, *n.*).

2. Lo stato del fallimento cessa quando la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta all'opposizione o all'appello, senza riguardo alla cassazione o alla revoca. — C. Torino, 22 dicembre 1906 (*G.* 1907, 153, *n.*).

Art. 842.

Giurisprudenza: V. anche all'art. 886, n. 1.

Art. 843.

1. Il sequestro di alcuno dei libri commerciali eseguito precedentemente al concordato dal giudice penale, non puossi addurre dal fallito a caso di forza maggiore, onde esimersi dagli obblighi contratti verso la massa dei creditori. — T. Catania, 14 ottobre 1904, (*G. Cat.* 1905, 87).

2. Stipulato il concordato senza condizioni, non può essere giustificata la sua mancata esecuzione per la mancata esazione dei crediti.

3. L'esistenza di una delegazione di sorveglianza non esclude l'azione individuale dei creditori per far valere i proprii diritti. — A. Catania, 9 giugno 1905 (*G. Cat.* 98).

Art. 847.

Trattandosi di società in nome collettivo costituita irregolarmente non è possibile la dichiarazione di fallimento della medesima come ente distinto dalle persone dei soci; ma il fallimento di uno dei soci perchè la società ha cessato i pagamenti, importa che debba essere dichiarato quello dell'altro, senza che sia mestieri verificare a carico del secondo personalmente l'avvenuta cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 27 luglio 1906 (*G. it.* I, 1, 1029).

V. anche all'art. 189.

Della Bancarotta.

Bibliografia: Lombardi G., *Di una necessaria riforma della bancarotta* (*Scuola positiva*, 1905, 163). — Id., *Della bancarotta* (*Riv. crit.* 1905, 241; Napoli, 1906, Detken).

Art. 856.

1. La tenuta irregolare dei libri in un secondo periodo d'esercizio del commercio, non elimina la totale mancanza del libro giornale in un periodo anteriore e la conseguente applicabilità dell'articolo n. 5. — C. Roma, 5 gennaio 1905 (*Riv. pen.* LXI, 307; *Giust. pen.* 1905, 258).

2. Nei riguardi della bancarotta semplice, non occorre alcuna indagine dell'elemento intenzionale.

3. Ricorre l'ipotesi del n. 5 dell'art. 856 e non quella del n. 1 dell'art. 857 nel caso in cui il fallito abbia tenuto, e irregolarmente, i libri soltanto per un breve periodo del suo lungo commercio. — C. Roma, 29 dicembre 1905 (*Riv. pen.* LXIII, 421).

4. Il commerciante fallito per le annotazioni segnate nel libro giornale prima della sua vidimazione risponde ai sensi dell'articolo 856 n. 5, e non dell'art. 857 n. 1. — C. Roma, 14 maggio 1905 (*Riv. pen.* LXIV, 105).

5. Risponde di bancarotta semplice il commerciante fallito che abbia rivenduto sotto prezzo la merce acquistata a credito mediante cambiali. — C. Roma, 5 giugno 1905 (*Riv. pen.* LXII, 552).

Art. 857.

1. La data, da parte del fallito, a dichiarare la cessazione dei pagamenti, decorre soltanto da quella della sentenza dichiarativa del fallimento. — A. Torino, 19 ottobre 1904 (*C. Roma* XVI, 524; *G. pen. tor.* 1905, 11).

2. Nell'ampia locuzione « commerciante dichiarato fallito », può anche considerarsi chi tale si dichiara e riconosce al Tribunale spontaneamente. Ma anche concedendo che l'articolo debba applicarsi al fallito dichiarato tale da sentenza, non consegue che il fallito medesimo possa essere esonerato dall'obbligo di presentare i libri nei tre giorni dalla ces-

sazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento. — P. urbana Torino, 17 gennaio 1905 (*G. pen. tor.* 68).

V. anche all'art. 856 n. 3 e 4.

Art. 860.

Bibliografia: Fantinelli A., *Su d'un caso di bancarotta fraudolenta in materia di piccolo fallimento* (*Mon. Pret.* XXXIII, 705).

Giurisprudenza: 1. Risponde di bancarotta fraudolenta e di truffa il commerciante che, per sostenersi, acquista da una ditta merce che rivenda sotto prezzo, e che, giovandosi dei rapporti avuti con una ditta cessata, induca con artifizi e raggiri altra ditta a somministrargli merci che pure rivenda sotto prezzo.

2. E risponde come complice necessario chi somministra denaro per tacitare alla scadenza i più urgenti pagamenti, traendone poi in cambio largo profitto dalla vendita, con atti simulati, sotto prezzo e per mascherare così quell'apparenza di benessere che nel commercio provoca l'altrui fiducia. — C. Roma, 16 dicembre 1904 (*Riv. pen.* LXI, 532; *Giust. pen.* 1905, 419).

3. Commette bancarotta fraudolenta, non furto nè sottrazione di cose pignorate, il fallito che distragga parte dell'attivo non uscita dalla sfera della sua disponibilità, nè sottoposta a legale pignoramento, quantunque sotto custodia di persona di fiducia del curatore.

4. Bene è ritenuta la complicità in bancarotta fraudolenta con l'accertare in sentenza, la scienza, nell'imputato, del fallimento, la parte da lui presa nella sottrazione dell'attivo e il lucro non soltanto morale, cui si accenni in ipotesi, ma veramente materiale. — C. Roma, 22 maggio 1905 (*Riv. pen.* LXII, 469).

5. Non è concepibile il delitto di bancarotta fraudolenta dopo che i beni del commerciante debitore siano stati tutti rivelati e segnati nell'inventario e affidati al curatore, o presentati o altrimenti fatti palesi al Tribunale e al Commissario giudiziario nel caso di piccoli fallimenti. — C. Roma, 19 maggio 1906 (Supplemento alla *Riv. pen.* XV, 248).

6. Per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta non si richiede che la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione dell'attivo, si effettui dopo la dichiarazione di fallimento o dopo la cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 16 novembre 1906 (*Mon.* 1907, 217; *Riv. pen.* XLV, 341).

Art. 861.

La revoca della sentenza dichiarativa di fallimento fatta dal magistrato civile non estingue l'azione penale in ordine al reato di bancarotta fraudolenta. — C. Roma, 9 dicembre 1904 (*G. pen. tor.* 1905, 28).

Art. 863.

Nel giudizio penale contro gli amministratori di una società anonima fallita per alcuno dei reati previsti dall'articolo il curatore può costituirsi parte civile nell'interesse non solo dei creditori, ma anche degli azionisti. — C. Roma, 6 marzo 1906 (*G. it.* II, 423).

Art. 866.

Bibliografia: V. sotto l'art. 835.

Art. 867.

Il fallito che ha ottenuto il concordato non può domandare la restituzione di quanto ha pagato oltre la percentuale a un creditore per ottenere voto favorevole al concordato stesso. — A. Bologna, 26 novembre 1906 (*D. C.* XXV, 97; *G. it.* 1907, I, 2, 82, *n.*; *L.* 1907, 248).

Art. 877.

Bibliografia: V. Calda sotto l'art. 824.

LIBRO QUARTO

Dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata.

Art. 869.

Bibliografia: Sanguinetti V., *Il giudizio di liquidazione di danni è commerciale se è commerciale il giudizio che finisce colla condanna al risarcimento* (*T. v.* 1895, 68). — Straniero G., *Sulla natura civile o commerciale delle azioni contro le società ferroviarie nascenti da delitto o quasi-delitto* (*Gazz. P.* XXXIII, 389).

V. anche sotto l'art. 4.

Giurisprudenza: 1. Le azioni promosse dall'appaltatore daziario contro i detentori del dazio non sono di natura commerciale. — A. Genova, 27 marzo 1905 (*T. gen.* 210).

2. La controversia sull'applicazione pura e semplice della legge sul dazio consumo, quantunque agitantesi tra appaltatore del dazio e altro commerciante, è di natura esclusivamente civile. — A Cagliari, 20 luglio 1905 (*G. sarda*, 229; *Munic. ital.* 505).

3. Quando la questione verte non sul contratto d'assicurazione, ma sull'infortunio che vi ha dato causa, si ha una contestazione di indole civile, non commerciale. — A. Palermo, 17 aprile 1905 (*Circ. giur.* 197).

4. L'azione diretta alla liquidazione di danni deve ritenersi di natura civile se la condanna al risarcimento fu pronunziata prima della abolizione dei Tribunali di commercio da un giudice civile. — A. Bologna, 7 luglio 1905 (*T. v.* 849).

V. anche sotto l'art. 4.

Art. 872.

1. È facoltativo il disposto dell'art. 872 del Codice di commercio, secondo il quale per le controversie relative al contratto di trasporto per ferrovia si può adire l'agente preposto alla stazione, di arrivo o di partenza, quindi è valida la citazione fatta secondo le norme dell'art. 91 del Codice di proc. civile. — T. Sarzana, 4 giugno 1904 (*Ferrovie It.* 1905, 8).

2. Il magistrato competente a giudicare dell'azione di risarcimento, per infortunio ferroviario, è quello del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. Per stazione di arrivo, ai sensi dell'art. 872 del Codice di commercio, intendesi quella indicata come tale nel biglietto ferroviario. — T. Bari, 29 novembre 1904 (*Trib. Giud.* 1905, 58).

3. L'azione di risarcimento di danni per colpa acquiliana, derivante dal fatto commesso da un commerciante nell'esercizio del suo commercio, è di natura commerciale. La competenza a decidere su tale azione è dell'autorità giudiziaria del luogo dove il fatto si svolse, sia per natura dell'azione, e sia perchè, trattandosi di società per strade ferrate e di contratto di trasporto, lo dispone l'art. 872 capov. del Codice di commercio e nei rapporti con detta società vi è sempre la norma del contratto generale (convenzione), la quale è stabilita nell'interesse collettivo, e perciò dà diritto a quelli che dipendono da quel contratto d'invocare la garentia dei diritti loro spettanti per la violazione degli obblighi assunti dalla società verso lo Stato. — T. Napoli, 11 agosto 1905 (*Ferrovie It.* 80).

Art. 873.

Bibliografia: Autran F. C., *De la compétence en matière d'actions naissant d'un abordage* (*Journal du droit international privé*, 1905, 44).

Art. 877.

1. Il giudizio d'opposizione al precetto immobiliare intimato in virtù di cambiale è di natura commerciale, ed il termine della perenzione va regolato dall'articolo. — A. Catania, 3 marzo 1905 (*G. cat.* 60; *F. cat.* 33; *T. cat.* 55.

2. Il termine della perenzione, in caso di fallimento pendente d'una parte, decorre sempre dall'ultimo atto di procedura e non dalla cessazione dei pagamenti. — A. Firenze, 5 dicembre 1905 (*Annali*, 401).

Art. 879.

Il sequestro consecutivo dell'intera nave fatto dal creditore di un caratista della stessa non può essere confermato che nei limiti delle carature appartenenti al debitore sequestrato. — C. Torino, 10 dicembre 1906 (*G.* 1907, 91; *Mon.* 1907, 102; *G. it.* 1907, I, 182).

Art. 913.

1. Tra le eccezioni alla regola di non essere le sentenze del Tribunale di commercio, in materia di fallimento, soggette ad opposizione nè ad appello, v'è quella della omologazione del concordato; e poichè il concordato si risolve in una transazione, ne consegue che la sentenza che omologa una transazione, quantunque in materia di fallimento, è opponibile ed appellabile. — A. Trani, 29 aprile 1905 (*Rass. giur. pugliese* 106).

2. Non è appellabile la sentenza del Tribunale sulle constatazioni circa il rendiconto del curatore al fallito concordatario. — A. Palermo, 30 novembre 1906 (*F.* 1907, I, 185, *n.*).

Art. 916.

Bibliografia: Bruschettini A., *Se la protesta del destinatario valga come equipollente del reclamo amministrativo per interrompere la prescrizione dell'attore contro il vettore* (*T. v.* 1905, 2; *F.* 1905, I, 554). — Pugliese G.. *Sulle formalità statuite dall'art. 156 tariffe ferr. gen.* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 120).

Giurisprudenza: 1. La speciale forma di interruzione della prescrizione delle azioni promosse contro le ferrovie in dipendenza del contratto di trasporto, contemplata dall'articolo 146 delle tariffe, deve essere fatta nelle precise condizioni in detto articolo stabilite.

2. Non è quindi valido il reclamo presentato a qualunque altra autorità che non sia il Capo stazione di arrivo o di partenza.

3. Interrotta però la prescrizione dell'azione contro la ferrovia col reclamo suddetto rego-

larmente fatto, la prescrizione stessa non rimane sospesa, ma riprende il suo corso immediatamente. — A. Milano, 18 dicembre 1906 (*Mon.* 1907, 171).

V. anche all'art. 4 n. 18.

Art. 917.

1. Non può ritenersi atto commerciale il contratto di appalto per la riscossione delle imposte dirette e delle rendite comunali, perchè detta riscossione si fa in base ai ruoli, e quando le imposte siano inesigibili compete all'esattore il rimborso, per modo che minima è l'alea di lui, la quale costituisce il carattere distintivo degli atti di commercio. Di conseguenza l'azione derivante da quell'appalto non è soggetta alla prescrizione decennale. — A. Trani, 16 maggio 1905 (*Rass. giur. pugliese* 128).

2. La prescrizione decennale commerciale, di cui all'art. 917 Codice comm., non è solo estintiva, ma anche acquisitiva, e però può colla stessa acquistarsi anche il diritto di usare un dato nome commerciale. — T. Genova, 8 giugno 1905 (*T. gen.* 381).

3. La rimessione di una somma ad un commerciante, perchè la faccia fruttare nell'interesse del rimettente nel miglior modo che a lui piace, non costituisce un'associazione in partecipazione. L'azione per la restituzione della somma e relativi frutti, è soggetta alla prescrizione commerciale. — A. Genova, 25 luglio 1905 (*T. gen.* 471).

4. L'azione derivante da una sentenza di condanna al pagamento di cambiali si prescrive in dieci anni se la sentenza non è passata in giudicato; diversamente in trent'anni. — A. Roma, 6 agosto 1906 (*D. C.* XXV, 101).

5. L'*actio judicati* non può sorgere da una sentenza di primo grado suscettibile di appello od opposizione, anche se eseguibile provvisoriamente; e quindi in rapporto al termine per la prescrizione deve applicarsi la legge civile o quella commerciale secondo la natura civile o commerciale dell'obbligazione originaria. — C. Roma, 24 novembre 1906 (*F.* 1907, I, 18; *Mon.* 1907, 45; *G. it.* 1907, I, 1, 10; *G.* 1907, 141; *L.* 2395).

V. anche all'art. 274 n. 1.

Art. 919.

Bibliografia: Brunetti A., *La prescrizione nella cambiale in bianco* (*Riv. dir. comm.* 1905, II, 457).

V. anche all'art. 325.

Giurisprudenza: 1. Il terzo che abbia pagato una cambiale per intervento, non decade per il decorso del quinquennio dal diritto di chiedere ai firmatari il rimborso delle somme pagate per estinguere la cambiale esercitando l'azione per utile gestione. — T. Fermo, 8 giugno 1905 (*Corte di Ancona* 301).

2. La cambiale non opera novazione, epperò il rapporto preesistente non si estingue colla prescrizione dell'azione cambiaria. — C. Roma, 1° giugno 1906 (*D. C.* XXV, 87).

3. Il contratto di locazione d'opera con una società commerciale è commerciale, ma l'azione relativa non deriva nè dal contratto di società, nè dalle operazioni sociali e perciò si prescrive in dieci anni. — A. Palermo, 30 ottobre 1906 (*L.* 1907, 144).

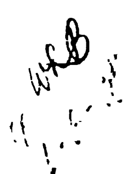
V. anche all'art. 325.

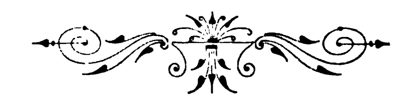
Art. 924.

Le questioni fra la nave e il ricevitore delle merci cui può dar luogo la scaricazione derivano dal contratto di noleggio, e le azioni ad esse relative sono quindi soggette alla prescrizione annale stabilita dall'articolo 924 del Codice di commercio. — T. Genova, 2 febbraio 1905 (*D. m.* 96).

REGOLAMENTO

Bibliografia: Vidari E., *Il regolamento del 27 dicembre 1882 per l'attuazione del Codice di commercio* (*T. v.* 1894, 609).





INDICE

Pag.	Linea	ERRATA	CORRIGE
2	6	*D. C.* II, 871	*D. C.* II, 815.
2	31	*B.* e *C.*	*D.* e *G.*
14	58	21 feb.	24 feb.
30	38	16 dicembre 1802	16 dicembre 1902.
50	5	del commerciante	non commerciante.
50	6	61	41.
82	16	1996	1896.
98	10	*NB.* I periodici citati sono del 1901.	
98	31	*T.*	*F.*
103	43	dita commerciale	dita commerciale (*Fil.* 1885, *n.* 5).
142	8	C. 7 aprile	C. Roma, 7 aprile.
163	22	1923	1893.
165	20	*T. c.*	*T. v.*
165	40	*F.* 1994	*F.* 1894.
170	14	Roma, 1904	1904, 1, 155.
203	32	*Cons. comm.* 52	*Cons. comm.* 1899, 52.
209	5	*G.* 1895, 68	*G.* 1895, 43.
215	10	gagiste?	gagiste? (*Pasicrisie belge*, 1904, V, 389).
228	26	*G. it.* I, 1, 585;	*G. it.* I, 1, 595;
242	58	*F.* ab.	*F.* calab.
260	9	Id.	Scialoja A.
260	17	1818	1888.
285	10	Società e assicurazioni	Società e associazioni.
285	14	controllo	contratto.
286	15	Le assicurazioni	Le associazioni.
298	21	*Mon.* 966	*Mon.* 946.
304	20	da un solo	da un suo.
308	9	*Man.*	*Mon.*
308	49	*Mon.* 944	*Mon.* 946.
319	34	(*Man.*	(*Mon.*
323	5	*Cons. comm.* 289, 364	*Cons. comm.* 289; *D. C.* 364.
359	29	*Annuario* 409;	*Annali* 409;
361	27	l'obbligante	l'obbligato.
385	31	*T.*	*T. gen.*
395	50	*L.* II, 47	*L.* 1900, I, 47.
396	16	*Mon.* 944	*Mon.* 946.
433	13 e 14	*NB.* Queste due linee della 1ª colonna fanno parte del n. 32.	
439	27	Torrigiani	Terrizzani.
476	41	*Mon.* 94	*Mon. leggi*, 94.
516	42	Capelli	Copelli
536	3	Capitano 64	Capitano 68.
538	12	*G. it.* 1899, II, 18;	*G. it.* 1899, VI, 18;
538	35	*Fil.* 1, 438;	*F.* I, 438;
587	26	1889, 18	1889, VI, 18.
660	23	Sul diritto al	Sul divieto al.
669	37	*Mon.* 323	*Mon.* 1904, 323.
672	36	*F. cat.*	*F. calab.*
762	48	Milano	A. Milano.
849	6	1502	1902.
849	37	al. e 619	alb. e 619.
858	58	28 dicembre	23 dicembre.
897	29	*Cons. un.*	*Cass. un.*
998	58	38 a 66	38 a 46.
1085	17	Donatti	Donath.


Lire 21